3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ex Libris

Co: Ludovici Pelleatti

e Portugruario.

BIBLIOTECA
SEMINARIO V.
PORDENONE

A

B

AZP2

4

MANVALE
DE' CONFESSORI:

NEL QVALE SI CONTIENE LA VNIVERSALE, & particolare decisione di tutti i dubbij, che nelle confessioni de' peccati sogliono occorrere.

CON CINQVE COMMENTARII, CIOE', de' Cambi, dell'Vsure, della Simonia, della Difesa del prossimo, del Furto notabile, & vna Questione della Irregolarità.

COMPOSTO DALL' ECCELLENTE DOTTORE, MARTINO AZPLIQVETA NAVARRO.

Et tradotto di Spagnuolo in Italiano, dal R. P. F. COLA di Guglinisi, dell'ordine di S. FRANCESCO di Paula.

NVOVAMENTE RISTAMPATO, ET RISCONTRATO con l' essemplare Spagnuolo, & col Latino, fatto dal medesimo Autore. Et accresciuto di Sommarii, e della Tauola de' casi piu notabili, & altre cose necessarie, del R. P. Francesco da Treuigi Carmelitano, osseruante.

Con priuilegio di N. S. Papa GREGORIO *XIII. Et d'altri Prencipi.*

IN VINEGIA, APPRESSO GIOVANNI, E GIO: PAOLO GIOLITI DE' FERRARI. M D LXXVIII.

ALL'ILLVSTRE
S. DON FERRANTE
CARAFFA,
CONTE DI SVRIANO.

FIGLIVOLO DELLO ILLVSTRISSIMO SIGNOR DVCA DI NOCERA.

MIO SEMPRE SIG. OSSERVANDISSIMO.

AVENDO IO, NE GLI ANni passati, con molte mie fatiche, con il Diuino fauore, tradotto in lingua Italiana, il Manuale de' Confessori & Penitenti, fatto in uolgare Castigliano da uno Religioso, della Prouincia della Pieta, dell'ordine di S. Francesco & doppo riconosciuto per il Dottissimo, Catolico, & famoso Dottore Martino Azpliqueta, detto il

Nauarro, & uolendo di nuouo quello fare ſtampare nella Città di Venetia, mi è ſopraueuuto alle mani un'altro Manuale de' Confeſſori, & Penitenti, compoſto per il ſopradetto Dottore Martino, ſtampato in Salamanca, l'Anno M D L V I I. aſſai differente da quello, che ſtampai io l'anno paſſato in Napoli, & con queſto li cinque Commentarij Reſolutorij: cioè, di Vſura, de' Cambij, della Simonia Mentale, & della Difenſione del proſsimo, & del furto notabile, compoſti per il medeſimo Dottor Martino ſopradetto, in Idioma Caſtigliano, quali hauendo io ueduti, & eſſendomi d'eſsi molto ſodisfatto; & parendomi quelli molto neceſſarij per gli Confeſſori, & Penitenti, mi diſpoſi tradurli il lingua Italiana; benche in ciò ſon ſtato un pezzo ſoſpeſo fra il sì, & il nò: dubbioſo per cagion dell'età, nella qual mi ritruouo, non poter patir queſta fatica, & condurre al fine sì difficile impreſa: Ma finalmente riuolto il penſiero all'utile Vniuerſale, che di queſta opera riſultarebbe, quando però foſſe piaciuto alla Maeſtà diuina, concedermi gratia di condurla al fine; & conſiderato parimente, che l'infinita bontà del Signor Dio ſuol ſempre fauorir gli animi riuolti al bene operare, mi diſpoſi uolentieri à dar principio à queſta opera, la quale hauendo io già per ſua infinita gratia tradotta tutta di nuouo in lingua Italiana con ogni diligentia, & riſcontratala co' migliori eſſemplari, che nella lingua Spagnuola ſi ritruouino; ho deliberato di darla alla ſtampa. Et perche douendoſi publicare, è neceſſario che uenghi in luce ſotto l'ombra di alcuna perſona illuſtre, & religioſa. Eſſendo io per molte cauſe, obligato alla Illuſtre famiglia Caſtriota, & Caraffa, & eſſen-

essendomi con ogni debito di ragione, occorsa V. S. Illustrissima, come persona dell'una & dell'altra famiglia, a cui io tanto sono tenuto per le sue virtù (le quali meglio mi ha parso con silentio essaltare, che macchiar le sue lodi con la penna) non ho dubitato di consecrarli, & dedicarli simile honorata impresa de' suoi pari degna, sotto l'ali del quale sia da gli mostri mondi de' maldicenti difesa, & da pij, & Christiani lettori abbracciata. Dunque si degni V. S. Illustrissima il dono (benche sia picciolo) accettare, & ricevere, & con quello l'animo che gli offerisce, poiche le forze sono debili, per dare molto, & aggradire la volonta che dona quel tanto che tiene, pregando il Signore, che lo essalti come le sue segnalate virtu meritano. Di Vinetia il primo di Marzo.
M · D L X I X.

Di Vostra Signoria Illustrissima,

Continuo Oratore Fra Cola de Guglimisi
della Prouincia del Capitanato, dell'Or
dine di San FRANCESCO di Paula.

AI REVERENDI SACERDOTI, PAROCHIANI, CONFESSORI, ET ALTRI PII LETTORI.

F. FRANCESCO DA TREVIGI
Carmelitano, Osseruante.

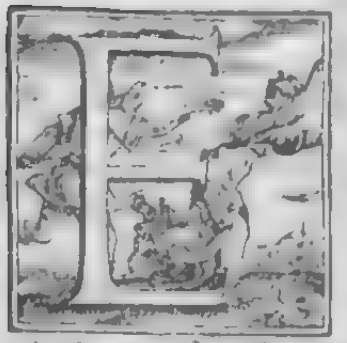

GLIE' COMMVNE SENtenza de gli huomini sauij, dotati dell'arti delle discipline, & de gli studij delle buone lettere, che tutti quegli, che attendono à gli studij delle scięze, non deono fuggire le gran fatiche, nè sdegnarsi delle picciole, per giouare à gli studiosi: delle uirtù de' quali sempre il mondo n'hebbe di bisogno, & ne tenne grandissimo conto: per potere col mezo dell' ingegno loro gouernare così le cose publiche, & priuate temporali, come anco le spirituali. Il

cui

cui numero si ritruoua in questa nostra età forse maggiore, che mai sia stato ne' secoli passati, in ogni professione di scienza, & d'arte. Il che non è cagionato (al mio giuditio, humanamente parlando) d'altronde, che dalla natura dell'intelletto humano: ilquale desidera di produrre un'altro simigliante à se medesimo. La qual cosa non potendosi fare con piu espedito, & honorato mezo, che col compor de' libri, cosi nella propria lingua natiua, come in quella d'altri, ogniuno che sà qualche cosa, si dà al comporne: accioche ciascuno, come piu gli aggrada, possa leggere, & studiare quelle cose, alle quali il suo genio, ò la sua professione lo inclina, & obliga. Ma nondimeno, tra tanta abondanza di libri, che si leggono hoggidì, in tutte le scienze, in ciascun'arte, & in ogni lingua, non se ne legge però ueruno, che sia gran fatto piu breue, facile, dotto, (ilche sia detto con pace di quanti hanno scritte Somme, da Sant'Antonino in quà) nè che tratti con piu bell'ordine dell'arte, con che il Sacerdote in amministrando i santissimi Sacramenti de ue ben gouernare, & l'anima sua, & quella de' suoi sudditi di questo, che ha composto nella sua lingua Spagnuola l'eccellente Dottore, Martino Azpliqueta Nauarro; eccellentissimo Teologo, Canonista, & Legista Imperiale; senza punto smarrirsi nel prendersi tanta fatica, nè sdegnarsi di scriuere cose tanto alte, dotte, & difficili in lingua cosi bassa, & facile come è respettiuamente la Spagnuola alla Latina, per

giouare al prossimo, con dottrina tanto al mondo necessaria. Il qual libro essendo stato tradotto questi anni addietro nella nostra lingua Italiana, dal molto R. & dotto Padre F. Cola da Guglinisi dell ordine di S. Francesco di Paula, & da esso portato in Venetia, acciochegli fosse impresso: Ma ò fosse el e ui andaua nello imprimerlo di molta spesa, & fastidio, piu che non suole ordinariamente ne gli altri libri; o ch'egli non paresse ad alcuni necessario, ne per riuscire utile, nè grato a gli studiosi; ò pure che le cose diuine, & eccellentissime di che egli tratta non fossero conosciute; nessuno, ne stampatore, ne libraio ui fu, che lo uolesse torre sopra di se, per stamparlo, eccetto, che il Magnifico Signor GABRIELLO GIOLITO. Il quale come persona giudiciosa, conoscendo che il mondo ne haueua grandissimo bisogno, senza porui tempo nel mezo, lo fece subito frettolosamente stampare, nó si curando per allhora che egli fosse purgato (come sogliono esser gli altri libri, che si stãpano in casa sua) da quelle imperfettioni, che tutti i cõponimenti sogliono portare della natiuita loro. con proposito, che, s'esso riuscua grato, come egli sperauà, di farlo ristampare, con maggior ordine, studio, & diligenza. Ora, poi ch'egli intese che il libro era grato; & che sarebbe stato ute piu, s'egli fosse purgato da alcune imperfettioni, che danano non picciola difficulta, & durezza alla sua intelligenza, delibero prima che lo facesse ristampare poi che

il suo

il suo traduttore non era qui, ma nella Calabria, carico d'anni, & scemo di forze per poter fare tanta fatica di volerlo dare in mano di persona, che gli paresse atta a ridurlo à quella maggior perfettione, che fosse possibile, Alche fare elesse me, non persuaso da altro cred'io, se non dall'affettione, ch'egli mi porta: pregandomi, ch'io volessi porui ogni mio studio, & diligenza, accioche esso libro diuenisse cosi chiaro, facile, & intelligibile, che ogni persona, à cui egli è necessario lo potesse studiare con assai men fatica, & disagio, che prima. Laonde non potendo io negare fatica (ben che graue, & insopportabile alle mie deboli spalle) cosi fruttuosa a gli studiosi Sacerdoti a persona cotanto honorata, & da me benemerita, come è esso Signor GABRIELLO, presi il libro; & cominciato, ch'hebbi à leggerlo, subito m'auuidi, che tutte quelle imperfettioni, che in esso si leggeuano non erano essentiali, ma accidentali; cagionate dalla natura della sua dottrina, che per la sua sottilità, & oscurità non si può con facilità, nè leggiadria spiegare in nessuna lingua, che non sia Greca, ò Latina: per gli ordini, & termini fuori scolastici, che riescono in tutte le lingue volgari barbarissimi: & anco molto piu trasportata dalla lingua Spagnuola nella Italiana, che sono incompatibili, & differenti fra loro, nelle forme, nelle costruttioni, & nelle parole: volendosi però tradurre à parola, per parola, come ha fatto que-

ſto Traduttore. Hagli arrecato etiandio qualche imperfettione, l'eſſere il ſuo Traduttore nato in Calabria, nutrito, & inuecchiato fuor d'Italia; ſenza hauer mai atteſo punto a gli ſtudi della noſtra lingua: ma ſolamente, à quello delle ſcienze piu profitteuoli, & di reputatione maggiore: & di piu, che quando egli lo traduſſe, non lo ſcriſſe; ma ſolamente lo detto; facendolo ſcriuere a chi piu gli tornaua bene: non ſi curando per all'hora, nè di ortografia, (la quale è lo ſpirito della intelligenza delle parole, coſi come eſſe parole ſono l'anima della intelligenza delle ſentenze, & de' bei concetti) nè d'altre circonſtanze appartenenti à lei, pur ch'egli foſſe tradotto, con preſuppoſto (eſſendo egli di maliſſima uiſta d'occhi per natura, & per uecchiezza) di farlo riuedere, & trafcriuere da qualche perſona intelligente: ò pure laſciar queſta impreſa à chi uoleſſe darlo alle ſtampe. E' ſtato anco non poca cagione della imperfettione ſua la inſperienza, che haueuano gli ſtampatori di lui, per l'ordine, & circoſtanze ſue; si per le allegationi, ch'egli ha nel margine, si per eſſer ſcritto con cattiuiſſimo, & non intelligibile carattere, come anco per l'altre ſue coſe accidentali, che rendono grandiſſima difficultà nello ſtampare. Le quai coſe non ſono conoſciute, ſe non da quegli, c'hanno cognitione di queſt'arte. Là onde uolendo io con tutte le mie forze rimediare à tante coſe, ne preſi uno in lingua Spagnuola,

ſtampato

ſtampato in Anuerſa del M D L X V I I I. nel quale la prima coſa, ch'io uidi, fu che egli era in molte coſe aſſai differente da quello, che il traduttore ſi ſeruì nel tradurlo. Percioche, oltre, che quello d'Anuerſa ſia in molti luochi diuerſo nell'ordine, è in molti altri arricchito; non ſolamente di coſe dottiſſime, & bellisſime, ma etiandio aſſai neceſſarie: coſi riordinato, riformato, & accreſciuto dall'autore nella terza impreſsione: eſſendo anco egli nella medeſima opinione che ſogliono eſſer naturalmente tutti gli huomini letterati & giudicioſi, che compongono, ò traducono libri: cioè, c'hanno per fermo, che l'opere loro ſieno mancheuoli in qualche parte: come nell'ordine, nell'ornate, & eleganti parole, o nella ſingolar dottrina: & però mai ſe ne lodisfanno: anzi quaſi ſempre le ſono d'intorno; quando dandole ordine piu facile, & commodo per gli ſtudioſi, o limandole, & raddolcendole i periodi con piu leggiadra eloquenza, ò arricchendole con ſentenze, & concetti di piu alte, & eccellenti dottrine, ſi che le fanno riuſcire in mano de gli huomini ma piu belle, & perfette, come ſi ragiona, che fa l'Orſa de' ſuoi parti. O'alla guiſa de i Pittori, de gli Scultori, & di tutti gli artefici eccellenti, i quali non ſanno leuare i pennelli, gli ſcarpelli, nè gli altri iſtromenti dall'opere loro. Cotanto l'huomo, ch'è dotato di qualche bello ingegno, & d'alto ſpirito, è pieno d'una certa rara in-

clinatione, & natural desiderio di uoler dare al suo nome in questo mondo uita immortale poiche non la può hauere il suo corpo, col mezo dell'opere ch'egli compone. Le quali, ò per la sua imbecillità, ò per l'infermità de gli occhi altrui, ò pure per l'humana indispositione sogliono essere ordinariamente giudicate in qualche lor parte, il più delle uolte in ciascuna, imperfettissime. Alle quai cose è buonissimo rimedio (benche anco esso imperfetto dalla parte del soggetto) la diligente coltiuatione delle compositioni: Percioche, l'ingegno de gli huomini rari, & dotti è tanto douitioso, che alla guisa d'un fertilissimo campo, egli produce molti buonissimi parti accompagnati d'altretanti cattiui: I quali se non sono purgati diligentissimamente, gli uni con la penna, & gli altri col ferro, ueggono quasi in un medesimo punto la natiuità & morte loro. Però non essendo conueniente in questo, nè in altro essequir cosa, che non sia secondo l'intentione d'esso autore, dando io quell'ordine al tradotto, & aggiungendogli quelle cose, & leggendolo di sentenza, in sentenza, & di periodo in periodo, quando leuandogli qualche nome, ò uerbo, ò altra parola impropria, & mettendogliene una propria; ò dandogli altra giacitura: usandoui assai, & diuersi punti, necessarissimi à simile dottrina, & stile; uolendo render chiara, & aperta la sua intelligenza: hòllo ridotto a quella

lettione,

lettione; nella quale egli si legge: per ilche esso è assai differente dal primo stampato, come ageuolissimamente potrà giudicare chiunque haura ueduto, l'uno, & l'altro d'essi. Egli è ben uero, che sì per la sottilità, & oscurità delle cose, di che egli tratta, & sì per il modo, & termini legali, & scolastici, ch'egli tiene, ui parrà nel principio studiandolo difficile, & duro infino à tanto, che uoi non ue lo facciate alquanto famigliare, & domestico. Il quale nondimeno ui tornerà facile, se studiarete i sommarij, che à questo fine gli ho fatti, i quali con poche parole concludono tutto ciò, che tratta il Versicolo, (ò uogliamo dire Numero) con molte. Oltre di ciò, hogli fatto una copiosissima Tauola: in cui si leggono per modo di conclusioni quasi tutti que' casi, che si contengono in esso. La quale è come uno Epitoma di tutta l'opera, che ui potrà seruir'alla sprouista in tutte quelle occasioni, che ui potranno occorrere in confessione, & fuora: riserbandoui à uoler uedere, & studiare le dottissime disputationi, che sono sparse per il libro, con piu uostra commodità; trahendone frutto grandissimo, & acquistandoui in questa professione una singolarissima dottrina; accompagnata da un sicurissimo giuditio. non ui dando marauiglia ueruna, se studiando trouerete per entro di molte forme di dire, che non paiono, nè sono della lingua nostra, ma proprie della Spagnuola; percioche non s'è potuto far

altro, hauendo sempre assai più forza la natura in tutte le cose, che l'arte. Benche in questa ultima impressione gli habbia fatto grandissimo giouamento in tutte le sue parti con l'aiuto di quello fatto Latino dal medesimo autore, & stampato in Roma. Viuete felici, pregandoui che, se per questa mia fatica, che è stata appunto d'un anno intero, io merito qualche gratia appo uoi, che uogliate pregar N. S. Dio, & la sua Madre gloriosa per me: accioche io possi osseruare i suoi santissimi precetti, & la mia santa regola.

DILECTO FILIO GABRIELI IOLITO DE FERRARIIS,

GREGORIVS PP. XIII.

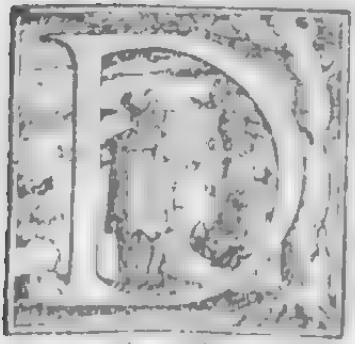

ILECTE FILI, Salutem, & Apoſtolicam Benedictionem. Cum (ſicut accepimus) tu ad communem omnium, & præſertim ſtudioſorum, vtilitatem, tuis propriis impenſis, & induſtria multa opera præſertim Manuale Confeſſorum, & pœnitentium, Commentaria reſolutoria de vſuris, & cambys, dilecti filij Martini Azpilqueta Nauarro, iuris vtriuſque Doctoris, tradita de ſermone vulgari Hiſpanico, in Italicũ vulgarem, & Monetam, a dilecto filio Cola Gulgineſi, ordinis fratrum Minorum S. Franciſci de Paula hactenus non impreſſa: ac omnia alia opera impreſſa, aut in futurum tuis prius imprimen-

da, reuidenda prius à ſanctiſſ. Inquiſitionis officio imprimi facere intendas; dubiteſſ, ne poſtmodum huiuſmodi opera ab alijs abſque tua licentia imprimantur, quod in maximum tuum dam̃i, & præiudicium tenderet. Nos igitur indemnitati tuæ conſulere, teque ſpecialibus fauoribus, & gratijs proſequi volentes, tuum hac parte ſupplicem [illegible] clinati, Tibi, uel quibus cauſſam ex te habere, ne quis prædicta opera hactenus ab alijs non impreſſa, & per te imprimenda; dummodo per illarum partium hæreticæ prauitatis Inquiſitores uiſa & approbata fuerint, ad decennium poſt impreſſionem dictorum operum a quoquam ſine tua licentia imprimi, aut uendi, ſeu uenalia teneri poſſint auctoritate Apoſtolica, tenore præſentium concedimus, & indulgemus. Inhibentes omnibus & ſingulis utriuſque ſexus Chriſtifidelibus, ubique in ſtatu noſtro Eccleſiaſtico temporali exiſtentibus, præſertim Bibliopolis, & librorum impreſſoribus, ſub trecentorum ducatorum auri, ac amptoms librorum pœna, totiens, quotiens contrauentum fuerit, ipſo facto, & abſque alia declaratione incurrenda ne dicto decennio durante ab impreſſione ſu pradictorum operum computando, huiuſmodi opera hactenus non impreſſa, & per te imprimenda ſine

tua

tua expressa licentia imprimere, vendere, seu venalia habere, vel proponere audeant. Mandantes Vniuersis Venerabilibus fratribus Archiepiscopis, Episcopis, eorumq; Vicarijs in Spiritualibus, Generalibus, & in statu Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, etiam Legatis, & Vicelegatis Sedis Apostolicæ, ac ipsius Status Gubernatoribus, ut quotics pro parte tua fuerint requisiti, uel eorum aliquis fuerit requisitus, tibi in præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes, præmissa ad omnem tuam requisitionem contra inobedientes, & rebelles per uris remedia auctoritate nostra exequantur, Inuocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachij secularis, Non obstantibus constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, Cæteriq; contrarijs quibuscunque. Et insuper, quia difficile foret præsentes literas ad quælibet loca deferri, uolumus, & dicta Apostolica auctoritate decernimus, ipsarum Transumptis, vel exemplis, etiam in ipsis operibus impressis, plenam & eandem prorsus ubiq; fidem, tàm in Iudicio, quàm extra adhibendam fore, quæ præsentibus adhiberetur. Dat: Romæ apud Sanctum Marcum, sub annulo Piscatoris. Die septima Iulij. M D L X X I I I I. Pontificatus nostri Anno Tertio.

★★

CATALOGO
DE' DOTTORI,
THEOLOGI, CANONISTI,
ET LEGISTI.
CITATI DALL'AVTORE IN QVESTO LIBRO.

A

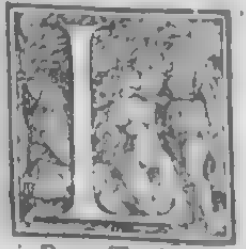

ABBATE Panormitano Canonista.
L'Abulēse Teologo.
Adriano Papa Teologo.
Agostino d'Ancona, Sūmista.
Agostino Santo.
Aluaro Pelagio, dell'ordine Minore, Summista.
Alberto Magno dell'ordine de' Predicatori, Teologo.
Alfonso da Castro dell'ordine Minore, Teologo.
Alessandro d'Ales, dell'ordine Minore, Teologo.
Alessandro Lombardo, Maestro delle Sentenze.
Alessandro da Imola, Canonista.
Ambrogio Santo.
Antonio Santo dell'ordine de' Predicatori, Summista, & Arciuescouo Fiorentino.
Antonio Coronello Canonista.
Andrea Barbatio, Canonista.
Antonio Verdagiera, Legista.
Anania Canonista.
Angelo da Clauasio dell'ordine Minore, Summista.
Anselmo Santo, Teologo.
Antonio da Burgo, Canonista.
Antonio da Butro, Canonista.
Aristotele, Filosofo.

Arcidiacono Canonista.
Astesano dell'ordine Minore, Summista.
Azone Legista.

B

BARTOLO Bresciano Canonista.
Bartolomeo Carranza dell'ordine de' Predicatori, Summista.
Baldo da Perugia Canonista, & Legista.
Il Bellamera, Legista.
Bernardo da Busto, Teologo.
Bernardo .... Canonista.
Bonifacio Poreto, Canonista.
Bonifacio .... Canonista.
Bonauentura Santo dell'ordine Minore, Teologo.
Il Budeo.

C

IL Cardinale .... Fiorentino.
Cassiodoro, Canonista.
Cino, Canonista.
Concilio Basiliense.
Concilio Lateranense.
Concilio Colonense.
Concilio Tridentino.
Concilio Agatense.
Concilio Fiorentino.
Consalo Viladiego, Canonista.

D

DECIO, Dottore in l'una, e l'altra lege.
Directorium iuris, che cõpose Pietro Casale dell'ordine Minore, Summista.
Dino, Legista.
Diego Cauarrabios Legista.
Dionisio Certosino, Teologo
Dominico da Santo Geminiano, dell'ordine de' Predicatori, Teologo.
Dominico Perugino Canonista

F

FEDERICO da Siena, Legista.
Il Felino, Legista.
Francesco Zabarella Cardinale Canonista: detto il Cardinale.
Francesco da Vittoria dell'ordine de' Predicatori, Summista.
Francesco Maiore, Teologo.
Francesco Curtio, Legista.
Francesco Aretino, Legista.
Filippo Francesco, Canonista.
Il Fortunio, Canonista.

G

Abbr. ello Biel, Teologo.
Gaſparo Calderino Legiſta.
Geneſio . . . . Canoniſta.
Giaſone, Legiſta.
Giacomo Almaino, Teologo.
Giraldo dell'ordine Minore, Summiſta.
Giraldo da Siena, Teologo.
Giouanni di Sepulueda, Canoniſta.
Giouanni Fabro, Legiſta.
Giouanni Calderino, Canoniſta.
Giouanni da Imola Canoniſta.
Giouanni Medina, Canoniſta.
Giraldo . . . . Legiſta,
Giouanni d'Anagni, Legiſta,
Giouanni Lopez, Legiſta.
Giouanni Calderino, Legiſta.
Giouanni Andrea, Canoniſta.
Giouanni Roffeno, Canoniſta.
Giouanni da Tabia dell'ordine de' Predicatori, Summiſta.
Giouanni da Turre Cremata Cardinale, & Teologo, dell'ordine de' Predicatori.
Giouanni da Napoli Teologo, dell'ordine de' Predicatori.
Giouanni Gerſone, Teologo.
Giouanni Scoto, Teologo dell'ordine Minore.
Girolamo Santo, Dottore della Chieſa.
Gomeſio Canoniſta.
Goffredo, Legiſta.
Gratiano, compoſitore del Decretale.
Gregorio Santo Papa, Dottore della Chieſa.
Gregorio Lopez Canoniſta.

H

Enrico da Gandauo, Teologo.
Henrico . . . . Teologo.
Hippolito, Legiſta.
Hoſtienſe, Summiſta.

I

Mola, Legiſta.
Innocentio Papa, Canoniſta.
Iſidoro, Teologo.

L

Andolfo Certoſino, Teologo.
Lapo da Caſtiglione, Legiſta.
Lodouico Gomeſio, Canoniſta.
Lodouico Romano, Legiſta.

Leone

Leone d'Narogna, Canonista.
Luigi di Granata, dell'ordine de' Predicatori, Teologo.
Luigi Coronello, Canonista.

M

MARCO Tullio Cicerone, Filosofo.
Martino della Berma, Teologo.
Martino ... Emulo di San Tomaso, Teologo.
Martino d'Arles, Teologo.
Mariano, Canonista.
Matteo, de' Mateolosi, legista.
Margarita Confessorum, Summa.
Monaldo, Summista.

N

NICOLO Boerio, Canonista.
Nicolò de Lira dell'ordine Minore Teologo.

O

OLTRANDO, Canonista.
Ocam di Sepulueda, Legista.

P

PAVLO da Castro Canonista.
Panormitano, cioè l'Abbate Siculo.
Pietro da Rauenna, Teologo.
Pietro da Perugia, Canonista.
Pietro d'Ancarano, Legista.
Pietro Aureolo, Teologo, dell'ordine Minore.
Pietro de Palude, dell'ordine de' Predicatori, Teologo.
Plutarco Historico, & Filosofo.
Il Proposito Canonista.
Pragmatica Gallicana.

R

RAIMONDO dell'ordine de Predicatori Summista.
Raffaello ... Legista.
Repertorio de gli eretici.
Ricardo d'Ancona, Legista.
Remigio, Santo, Teologo.
Remigio di Gogni, Canonista.
Rocco de Curte, Canonista.

S

SILVESTRO Prierio Teologo, & Summista dell'ordine de' Predicatori.

CATALOGO

Speculatore, cioè Guglielmo Durando Summista.
Stefano Auserio, Canonista.
Summa Angelica.
Summa Siluestrina.
Summa Tabiena.
Summa Hostiense.
Summa Astesana.
Summa Raimonda.
Summa Conciliorum.
Summa Confessorum.
Summa Armilla.
Summa Monaldi.
Summa Rosella.
Summa Antonina.
Summa Pisanella, detto Supie-

T

Tomaso d'Aquino Santo dell'ordine de' Predicatori Teologo.
Tomaso Gaetano Cardinale, Teologo dell'ordine de Predicatori.
Tomaso Valdense Teologo dell'ordine Carmelitano.

V

Vercellio, Canonista.
Vescouo d'Aula, Teologo.
Vgo Cardinale.
Vincenzo.... Canonista.
Vulpiano, Legista.

Z

Zenzelino, Canonista.

IL FINE DEL CATALOGO
DE GLI AVTORI.

TAVOLA DE' CAPITOLI, CHE SI CONTENGONO NELLA PRESENTE OPERA.

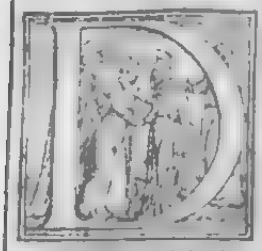

Della creatione, & prima parte della prima parte della Dottrina Christiana, cap. 1 [illegible]

Della seconda parte della prima parte della Dottrina Christiana, cap. 2 [illegible]

Della prima parte seconda, & prima del secondo libro, cap. 4 [illegible]

De quello che deue interrogare il confessore nel principio, & mezzo, & fine della confessione, cap. 5 [illegible]

Della conscienza del penitente, cap. 6 [illegible]

Che cosa sia conscienza buona, & cattiua, & come si debba formare, & quando si dica esser buona, & quando cattiua, cap. 7 [illegible]

Della ignorantia che scusa, & non scusa, cap. 8 [illegible]

In che modo si ha da trattare la conscienza, cap. 9 [illegible]

Come debba il confessore portarsi, & se con [illegible] & del peccato, & quello che se gli ha da interrogare, cap. 10 [illegible]

Del primo, secondo, & terzo del Decalogo, che dichiarano tutti i peccati, & del precetto del temer Iddio, & del non credere in lui, che sono altri che contra quello del Decalogo, & come si pongono, & come si [illegible] cap. 11 [illegible]

Del secondo precetto, Non pigliare il nome di Dio inuano, cap. 12 [illegible]

Del terzo comandamento contra i contumaci [illegible] del festa cap. 13 [illegible]

Del quarto comandamento di honorare [illegible] cap. 14 [illegible]

Del quinto precetto, Non adulterare, ne lussuriare cap. 15 [illegible]

Del sesto precetto, Non rubare cap. 16 [illegible]

Del settimo precetto, Non fare falsa testimonianza cap. 18 [illegible]

Del nono precetto, Non desiderare le cose [illegible] cap. 19 [illegible]

Del decimo precetto, Non desiderare la [illegible] & le cose di lui cap. 20 [illegible]

Degli articoli della Chiesa, che sono [illegible] cap. 21 [illegible]

Della [illegible] cap. 22 [illegible]

Della [illegible] cap. 23 [illegible]

Della [illegible] cap. 24 [illegible]

Della [illegible] cap. 25 [illegible]

Della [illegible] cap. 26 [illegible]

Della [illegible] cap. 27 [illegible]

PROLOGO INTRODVTTORIO

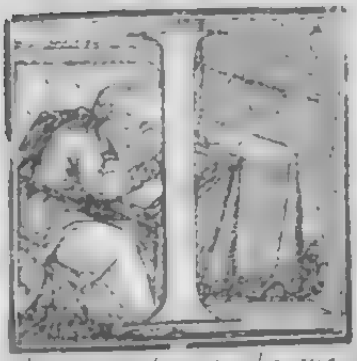

L PECCATO DI ADAM CAgion che la perfettione, & la buona fortuna, ch'egli haueua perduta insieme con l'intiera pace della carne, & dello spirito, non si potette racquistar dopoi con la guerra loro, se non per una delle due vie [a]. L'una è della Circoncisione, o altra cosa simile a lei in quello, nella antica legge di natura [b]: & l'altra quella del sacramento del battesimo nella nuoua, secondo che disse il Signore [c], Chi non rinascerà per l'acqua, & per lo Spirito Santo, non potrà entrar nel regno d'Iddio. Questa via, che una uolta si perde, non si può racquistare: perche questo mezo non si può reiterare. L'altra è quella del Sacramento della Penitentia nella legge nuoua, & della unità di essa nell'antica, & natiuale, secondo che dice San Matteo [d]. Penitentia della uita passata, perche circa questa [e] è il regno del cielo. Questa è chiamata da San Girolamo [f] seconda tauola dopo il naufragio. Perciochè si come il principal mezo di quei, che nauigano, e la naue intiera per saluarsi: & il rimedio dopoi che è rotta, e alcun legno, o alcuna tauola di essa, alla qual si attaccano: così il principal mezo di noi, che nauighiamo spiritualmente per arriuare al porto della saluatione, è la purezza dell'innocentia battesmale: alla quale s'ella è perduta per cagion del peccato mortale, succede il rimedio della Penitentia, alla quale noi dobbiamo ricorrere: perciochè noi altri castigando con essa, & con la sua pena temporale, i nostri peccati in questo mondo, Iddio gli lascia di castigar nell'altro con la pena eternale, conforme a quello che dice S. Agostino [g]. Pianga il peccatore i suoi peccati, anticipando la condemnation futura con la penitentia presente, la qual si fa a' piedi del confessore, la quale nelle Iddio, che fece in uece di quella, per liberarci col suo gastigo temporale dalla pena eterna. Questo sacramento della Penitentia ha tre parti [h]: cioè, la Contritione, la Confessione, & la Satisfattione, secondo S. Tomaso [i], la cui dottrina pare approbata nel Concilio Fiorentino [k]: dato che altri dicano una cosa [l], & altri un'altra [m]. Et hora l'ha dichiarato più apertamente il Santo Concilio Tridentino [n].

[a] Ferm. [illegible] & [illegible] [illegible] [illegible]

TAVOLA COMPENDIOSA, DELLE COSE NOTABILI,

CHE NEL MANVALE DE' CONFESSORI SI CONTENGONO:

POSTE IN FORMA DI CONCLVSIONI.

Con priuilegio di N. S. Papa GREGORIO *XIII.*
Et d'altri PRINCIPI.

IN VINEGIA APPRESSO GL'HEREDI DI GABRIEL GIOLITO DE' FERRARI. M D L XXVIII.

TAVOLA

Il primo Numero è de i Numeri segnati in margine ;
E'l secondo e delle carte .

A

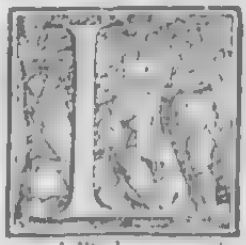

114 L'ABORTO (ò uero sconciatura , o disperdimento) fatto , o procurato , è homicidio , & irregolarità , se la creatura hauena l'anima . Il maschio l'ha ne' quaranta giorni , & la femina ne gli ottanta . 189

173 L'Accidia , o Pigritia (in quanto è particolar peccato) è un uitio , che inclina altrui ad abborrire , o attrista [illegible] to egli è , o può esser suo , laquale è differente dall'odio generale , & dalla Inuidia . 743

134 L'Accidia [illegible] peccato [illegible]

135 L'Accidia è uitio [illegible] , La Disperatione , La Pusillanimità , La Pigritia , La Infingardaggine , La Malitia , & la Euagatione di mente . 644

136 E Accidia , è peccato mortale lasciar per trascuraggine [illegible] il precetto de i beni diuini & Spirituali , o dolersi [illegible]

138 O Heodo [illegible]

46 L'Accusato di heresia [illegible] 645

Accusato , & perche non è stato creduto , s'egli non era obligato à confessarlo . 419

14 Adorare [illegible] il Sole , la Luna , o [illegible] creatura , ancor che per [illegible] , o [illegible] per spirito d'humiltà , e peccato mortale . 85

19 L'Adultero non deue credere che [illegible] dell'Adultera Casso , ma se egli crede è obligato à fodisfare il danno altrui per esso Litio . 221

	[illegible]	124
7	**L'Adultero, che uccide per difendersi è homicida.**	185
187	L'Adultero [illegible] per [illegible] usò se non per un certo tempo.	324
196	L'Adultero [illegible] è obligato à restituire il danno ch'indi ne segue.	328
125	L'Adultero [illegible]	329
198	[illegible] **accordi, o costumi delle patrie.**	329
136	[illegible] **to pena di peccato mortale, & di scommunicatione.**	253
41	L'Adulterio [illegible] l'Adultero [illegible]	320
151	L'Adulterio, [illegible] **cato mortale.**	621
5	Amar [illegible] **Iddio, è peccato mortale.**	81
16	Amar [illegible]	81
8	Amar [illegible] **spirituale, o corporale.**	161
23	Amar [illegible]	173
24	Amare [illegible] **pecca mortalmente.**	174
23	Amare [illegible]	173
14	**L'Amor bono, amor disordinato d'honore è peccato mortale.**	565
11	**L'Ambitioso è quello, che ne'honori ha un disordinato amore dell'honore, & è compagno della Vanagloria.**	564
6	**L'Amore verso il prossimo è diuiso in due spetie, cioè in naturale, & in caritatiuo.**	160
7	**L'Amore caritatiuo verso il prossimo ci fa amare il prossimo per essere capace, & atto a conseguire l'amor nostro per participare insieme con esso noi della superna beatitudine.**	160
113	L'Amor disordinato di questo mondo sempre è peccato, & talhor è mortale.	629

L'Amor

4	L'Amore debbe essere sempre con l'intelligenza.	598
15	L'Amore di Dio per se stesso, sempre è peccato mortale, quando la sua materia lo fa tale.	629
9	L'Amore verso Iddio deue essere grandissimo nel sentimento della contritione & si deue far più conto di esso che di ogni altro amore.	5
10	L'Amore nostro verso Iddio con effetto di obedientia è contritione virtuale.	5
128	Gli animali domestici altrui rinchiudere, pigliare, ò ammazare, quantunque siano fuggiti, & allontanati dal patrone loro, è peccato mortale con obligo di restitutione.	292
261	Animali porre in compagnia con altri, acciochè siano trafficati, e'l guadagno sia commune con patto che colui, che li prende non ne habbia veruna utilità, siano che de'frutti ne sia sodisfatto il capitale, pur che se essi morranno inanzi, che il conto il capitale muorano al proprio patrone, è lecito.	373
284	L'Anima buona deue conoscere le sue colpe, doue non è colpa, come si deue intendere.	999
89	Arme vendere à chi le vuole adoprare malamente, ò alla guerra ingiusta è peccato mortale.	611
62	Arme bellicose sono tutte quelle cose fatte principalmente per combattere o portare a gl'infedeli, a cristiani communi con esso loro.	835
93	Arme, legnami, & altre cose pertinenti alla guerra portare in terra d'infedeli, è peccato mortale, ignorato con la scomunica.	613
28	L'Arte Magica imparare, ò hauere libri, veder tal arte, tesoro per mezo del Demonio, & amaestrare, o insegnare, con incantatione, o invocatione del Demonio è peccato mortale.	91
1	L'Assolutione del confessore regolarmente vale, sicura non ha defetto sustantiale.	57
160	L'Assolutione formale della Sufficienza certa, & della incerta.	906
37	L'Assolutione, & la Scomunica ecclesiastica concludono influenza in alcuna cosa, perciochè in nell'una di esse si ricerca certa potestà, la loro sustantiale per la loro causa, & l'una, & l'altra vale, quantunque ella sia ingiusta, o irragionevole, se ella, senza la colpa, che si contiene nella sua commissione.	815
42	L'Assolutione de la Scomunica può esser commessa à altri da colui, che assolue, per tempo di grave infermità, o per viaggio, o come da privilegio perpetuo, o per ragione di dignità, o d'officio, o d'altra ordinaria.	820
163	L'Assolutione della Sufficienza fatta per consuetudine, può esser fatta dal Vescovo, ordinario, & delegato. Ma quella, che si fa per causa di sola ordinatione, benche ella sia de iure, non può esser fatta dal	909
7	L'Assolutione data con mala, & non sufficiente contritione, ma con attritione, & con proponimento di confessarsi, & sodisfare, è valida, & rimette il peccato mortale, & la pena eterna, & resta l'obligo di confessarsi, & sodisfare alla parte offesa, &c.	763
8	Assolutione data con mala contritione, & con la paura del peccato, col Sacramento, & con l'attritione, & con proponimento di confessarsi, & sodisfare, rimette il peccato mortale, & la pena eterna, & resta l'obligo di confessarsi, & sodisfare alla parte offesa, & al fisco ecclesiastico.	764
9		
10	Assolutione data con mala contritione, o dopo della penitentia, ma senza proponimento di confessarsi, & sodisfare, & con proponimento di peccare, & ricommunicato si deue assolvere inanzi, con la debita preparatione.	765

11	L'Assolutione de' peccati si deue fare secondo la forma prescritta	765
12	L'Assolutione conditionale de futuro non si deue fare, ne è peccato, ne è scommunica, perche ella sospende l'atto.	766
13	L'Assolutione de' peccati, delle Censure, & delle Irregolarità fatta da chi potena assoluere il penitente, & di tutto quello, in ch'egli era incorso si estende a tutti i peccati scordati, se però il confessore hauea questa intentione.	767
14	L'Assolutione della scommunica, o del caso riserbato, fatta da chi non haueua autorità di farla, non è valida: le colui, che l'ha fatta, non gli rimedia con ottenerne potestà, &c.	767
3	Assoluere lo scommunicato de' peccati communemente vale, &c.	58
4	L'Assolutione ingiusta de la scommunica vale: & pecca colui, che vuol prima riceuere l'assolutione della scommunica, che de i peccati.	59
5	L'Assolutione di colui, che non tiene giurisdittione, non vale.	59
6	L'Assolutione, che si fa dal Confessore, che non ha podestà di assoluere da tutti i peccati, vale quanto a quelli, sopra i quali egli ha autorità, ma non per gli altri.	60
39	Assoluere dalla scommunica minore può ciascun Sacerdote, che può assoluere da peccati. Ma la scommunica maggiore data dalla legge, che non ricerca l'assolutione per altri, può essere assoluta dal prelato dello scommunicato.	818
135	Assoluere il Confessore non deue quel Chierico, che ha più d'un beneficio, senza legittima cagione, s'egli non lo rinontia.	751
257	Assoluere non si debbono i bestemmiatori nel loro della conscienza, senza grandissima penitenza.	978
4	Assoluere non si deue il penitente, che dice ch'ei non può o non vuol fare cio che senza dubbio di necessità è obligato, ma il confessore ha una opinione, il penitente un'altra, che vacilla sopra la quale di queste due	
5	cose notabile deue assoluere. Et se l'uno, e l'altro è in dubbio, debbono eleggere la parte più secura, & se il penitente è, o non è obligato a far quel che dubita il confessore, deue eleggere l'opinione più benigna	761
6	Assoluere non deue il Confessore quel penitente, che ha qualche caso riserbato, senza privilegio del ordine suo, o particolare di qualche Prelato, ma lo può ben assoluere de tutti i non riserbati, & de' riserbati rimetterlo al superiore con prolizza, o con inchiostro, da' quali egli può essere assoluto.	763
41	Assoluere può dalla scommunica colui, che l'ha data, quantunque egli non sia Sacerdote, & può commettere l'assolutione al Parocchiano dà certi inconuenienti.	819
43	Assoluer lo scommunicato non si deue in articolo di morte, se prima egli non sodisfa, o non dà cautione, ma non potendo fare, nè l'una, nè l'altra cosa, egli è scusato.	821
43	Assoluere può dalla scommunica generale fatta dal giudice, colui, che può assoluere quella, ch'è scritta nella legge.	821
254	Assoluere può il Parochiano tutti quei peccati, c'hanno congiunte censure riserbate al Papa, leuate esse Censure.	977
25	Assoluere deue il Confessore che egli non può conoscere, se nel uestire, & ne gli altri ornamenti ha peccato mortale, ò uenniale, ancorche egli non posti persuaderlo à lasciarlo.	573

48	Affolaere la ſcommunica ſenza autorità o ſenza che finiſca la condittione, o ſenza ſodisfare, o ſenza citare la parte, e peccato mortale. Il medeſimo è deſiderare, & procurare d'eſſere aſſoluto in queſta maniera.	824 825
90	Aſſoluere dalla Scommunica per hauere battuto mediocremente, o leggiermente Chierici, che uiuono in commune. ponno i lor Prelati, o i Vescoui, ma le la percoſſa è enorme, ui Papa ſolo. Il medeſimo è de i portinai, guardiani, & con tutti quelli, che incorrono in eſſa per hauer percoſſo leggiermente.	855
43	L'Aſſoluto dalla ſcommunica per cagione d'infermità pericoloſa, o per altro giuſto impedimento, ſi deue ſubito preſentare, paſſato l'impedimento a colui, che de iure lo può aſſoluere, ſe non, egli incorre nel la medeſima ſcommunica.	820
43	Gli Aſſoluti dal Papa, dal Nuntio, o da i lor Delegati, con obligo di ap preſentarſi all'ordinario loro, ò ad altri, per riceuer la penitentia, o ſodisfare all'offeſo, ricadano nella medeſima pena, ſe non obediſcono. Ma non ſono obligati à preſentarſi perſonalmente.	820
40	Aſſoluto non può eſſere lo ſcommunicato dal giudice, ſe non da lui medeſimo, o dal ſuo ſucceſſore, o dal ſuo ſuperiore, o dal ſuo delegato.	819
77	L'Aſtutia inclina a uoler ciò che in ſe è buono per cattiui mezi. I ſuoi eſſecutori ſono l'Inganno, & la Fraude.	603
16	Gli Atti interiori, & eſteriori, che ſono ſolamente camino per un ſol pec	
17	cato, benche egli ſia interrotto, non ſono più che un peccato.	43.44
31	L'Attore, ò Accuſatore pecca mortalmente, s'egli muoue, o perſeguita cauſa ingiuſta, o per mal fine, ò uſa la ſententia ingiuſta, o laſcia la lite, non douendo la ciarla.	683
32	O per danari laſcia la cauſa, nella quale non è pena di ſangue, nè crimine di fattura, o giuro il falſo, o diſſe la bugia per la cauſa ſua giuſta, o non accuſo alcuno di delitto, che ridutta in gran danno d'altri, o giurò di non accuſare il peccato fatto, o non accuſa mai quel che ſi deue.	683
39	L'Attritione, che ſi conoſce non eſſere Contritione, non baſta per il Bat	
40	teſimo.	18. 19
37	Le Attritioni, che non baſtano à perdonare i peccati, nè per ſe ſole, nè accompagnate quali ſono, con una buona conſideratione.	16
69	L'Auaritia è uitio dell'anima, che inclina a uoler diſordinatamente robba, la cui opera, & peccato è il non uoler dar ordinato. La quale ha due ſpette, l'una contraria alla Giuſtitia, & l'altra alla Liberalità.	598
74	Auaritia di peccato mortale commette chi uuol tenere la cosa d'altri notabile, o per hauere alcuna cosa rompe, o ſi pone a pericolo euidente di rompere qualche legge, che obliga ſotto pena di peccato mortale.	600
75	L'Auaritia ha ſette figliuole: cioè, la Durezza, l'Inquietudine, la Violentia, il Spergiuro, la Fallacia, la Fraude, & il Tradimento.	601
72	L'Auaritia di Scommunicare più di quello, che per la uita, & ſtato, & non per altro buon fine ſi conuiene, è peccato mortale.	599
1	L'Auaritia, ch'è contraria alla giuſtitia, è peccato mortale, & quella, ch'è contraria alla liberalità, è ueniale.	435
28	Gli Auocati, & Procuratori peccano mortalmente, ſe non fanno quello che baſta, & ſanno che la cauſa è ingiuſta, & la ſtendono.	680
29	O per loro la cauſa per la notabile negligentia, o ignorantia loro, o la fanno perdere all'auuerſario loro, eſſendo giuſta, o li fanno danno con	

ric. de la loro parte, &c. Vedi Arbitrio, n. [illegible] [illegible]

30 O tolgo o la cosa altrichi, o per quello che non [illegible] la [illegible] [illegible] 681

30 L'Arbitrio che aiuta a parte contraria, e pecca mortale 682

253 L'Avocato, ne le cause che si [illegible] non per no esser [illegible] se l'officio, o beneficio loro, non è ecclesiastico. [illegible] 900

B

5 [illegible] [illegible] [illegible]

	[illegible]	352
4	[illegible]	292
142	[illegible]	299
143	[illegible]	299
144	[illegible]	259
	[illegible]	300
266	I Beni dell'altrui ricevuti gratis, i quali ello è obligato à restituire, si debbono restituire a chi l'hanno obligato.	376
1	La Bestemmia si pecca più nel secondo precetto che nell'ottauo.	388
81	La bestemmia è un dire interiore, o esteriormente alcuna ingiuria contra Iddio, ò i suoi santi.	143
82	La Bestemmia è contraria alla cognitione della fede, & alla carità & deuotione [illegible]	143
83	I Bestemmiatori non si debbono assolvere senza gran lunga penitenza, ad arbitrio di seuero confessore.	143
84	La Bestemmia [illegible]	144
85	[illegible]	144
12	[illegible]	154
195	Bigamo è colui, che hà tolto ammogliato con due, ilche per quattro ragioni [illegible]	935
195	La Bigamia è la proibitione della seconda nozza, per quattro ragioni introdotta. La quale è parte in vera, e interpretatiua, & in simile, & ordinaria. La vera è quella che ha contratte due mogli vere, e la sopraporta l'altra. La interpretatiua è quella di colui, che quale hà saputo che egli ha hauute due mogli. La similitudinaria è quella di colui, che tiene ordine sacro.	933
196	Nella quale non si incorre scienza la copula matrimoniale de iure, o de facto. Ne è colpa donna che sia battuta, o violata, o per forza per lungo tempo da [illegible]	933
197	La Bigamia [illegible]	934

La

53 La Bolla della Cena si fa il Giouedì santo: di cui ne fu dato tutto fer
54 ma dottrina. Et quantunque la sua scommunica non si multiplica ogni anno le sue censure però non moltiplicano, & morto il Papa, elle si estinguono. Le quali comprendono tutti, ancor che fussero Re, o Imperatori, ne si possino assoluere da nessuno, eccetto nell'articolo della morte, e dal Papa, o per priuilegij speciali, & che l'assolue e scommunicato. 828

55 Le Bolle & Extrauaganti di Sisto Quarto, & di Paolo Secondo sono tra se differenti. 829

58 La Bolla d'altri tacere per fargli danno nella robba, o nella fama, e peccato mortale e ci è obligo di restituire. 415

54 Breue, o ciongiuri portare al collo con nomi, che non sieno fatti come quelli de i Euangelio, o della Scrittura Santa, & che non tengono segno, o carattere che quello della Croce, con essi intentione di honorarlo & tempo de lo terruerlo, & del legarlo, con altre cose, che non appartengono alla gloria d'Iddio, e peccato mortale. 93

1 La Bugia è opera, contra la virtù della Carità. La quale è di tre specie: cioè, giocosa, officiosa, & perniciosa, con la loro diffinitione. Et a quelle si riducono le otto di S. Agostino. 389

5 Bugie si trouano di parole, & d'opere, che si chiamano simulatione, & hippocrisia. 391

1 La Bugia di ciascuna sorte benche sia molto utile, è peccato mortale, ò uenial e. 389

6 Il Bugiardo pecca mortalmente, se dannifica, ò uuole dannificare notabilmente. 393

7 La Bugia giudiciale non è peccato mortale per esser detta in giudicio esteriore, o interiore, se essendo detta fuori di giudicio non è mortale, & quando non è dannosa notabilmente, o non è giurata, è uenial e. 393

8 La Bugia detta in cose della fede, della Scrittura Sacra, o di cose pertinenti a tutto, è peccato mortale per se, ma per le circostanze può esser uenial e. 393

260 Buoi, ò altri animali attratte con giusta pensione e licito, se si fa però con alcune conditioni. 373

C

120 A Caccia, ò il pescare prohibite ingiustamente, e peccato mortale, con obligo di sodisfare alla caccia con
11 le prohibite, se con ui corre pericolo cui ce ne, 289
I Cacciatori, che hanno alla Caccia la debita licenza, & le Mulla, peccano mortalmente, ma de ne la uita, non peccano à cacciare. 153

135 Le cagioni giuste per poter tenere molti beneficij, sono cinque, 753

219 Le Cagioni della Irregolarità sono quattro, cioè, efficiente, formale, materiale, & finale. 953

42 La Cagione della Contritione dalla parte di Dio è la gratia, & misericordia sua, dalla parte nostra sono sei cose, che ci dispongono ad ella. 20

177 Le Campane: ne campanelle non si possono sonare nel tempo dell'Interdetto per conto de diuini officij, ma per l'Aue Maria della sera, o della mattina, o per mostrar reliquie, o per predicare ponno esser sonate, eccetto che in Salamanca nel principio dell'hore. 921

131 Cantare, ballare, & sonare lasciando la Messa, o i luochi sacri, e peccato mortale. 642

254.255. Il Capitale, e'l guadagno, si può assicurare per il compagno. 368

31 Carne mangiare nel tempo prohibito, senza hauer cagione legitima, e con scandalo del prossimo, e peccato mortale. 179

230 Carne humana mangiare, o darne a mangiare, senza molta necessità, è peccato mortale. 639

91 Carte, Dadi, & belietti da faccia uendere à persone credendo che lo habbiano ad usare (senza il modo di ricreatione) in giuochi illeciti è peccato mortale. Il medesimo si deue dire de' conci delle faccie, ma, se si usano senza fine di peccato mortale, non è mortale. Ne si deue assoluere colui, che li uende, indistintamente. 611

252 La Carità non obliga à nessuna pena: quantunque el'a obblighi à peccato. 962

195 Le Case non si debbono affittare à chi uuol seruirsene per peccarui. Se però esse non sono ordinarie per persone dishoneste da chi gouerna la città, o dalla lunga consuetudine. 327

254 Il Caso riserbato è peccato: l'assolutione del quale è limitata dalla legge humana, al Sacerdote, che considerato solo il ius diuinum può assoluere il tutto, perche niun caso de iure diuino è riserbato. Egli è differente dalla censura perciochè ella è pena di lui. Ne se ne troua alcuno, che sia riserbato al Papa. 977

254 Il Caso riserbato al Papa, & la Censura riserbata è una cosa istessa. 977

258 I Casi riserbati a i Vescoui per commessione generale, o quasi generale sono quattro. Il primo è l'homicidio uolontario, e'l tronco merito di qualche membro. Il secondo è'l testimonio falso, o la falsificare scritture. Il terzo è violare la berta, o immunità ecclesiastica. E'l quarto è la restitutione della roba d'altri: la quale non si fa di chi ella sia. Benche colui, che la tiene può esser assoluto dal confessore, s'egli da se la restituisce. 978

259 I Casi riserbati dalle constitutioni sinodali ponno esser diuersi. Quelli di Coimbre ne riserbano diciasette. 979

255 I Casi & le censure riserbate al Vescouo, sono fra se differenti. I quali se sono da lui concessi ad altri, senza nessuna eccettione s'intendono tutti i peccati & le censure, che'gli può assoluere, se non consta il contrario. 977

256 I Casi riserbati al Vescouo de iure, secondo la commune sono sei. Il primo è, il peccato del Chierico, ch'è congiunto con la Irregolarità. Il secondo è l'incendio fatto d'alcune cose uolontariamente. Il terzo è il peccato, che merita solenne penitenza. Il quarto è l'assolutione della bestemmia publica & manifesta, nel foro contentioso. Il quinto è la dispensatione de' uoti, e'l giuramento. E'l sesto è l'assolutione della Scommunica maggiore. 978

178 Il Caso fortuito è quel, che accade senza malitia, ne colpa d'altri, & alle uolte quel, che è tale per uno, è colpa per un'altro. 317

179 Il Caso fortuito non obliga nessuno: eccetto che in tre casi. 318

112 La Castità Virginale è più facile a guardarsi, che la uiduale: & questa più

che

che la è vna gran peccato grande, & [illegible] 625
72 Il Confessore è vna institutione di Concilij, che non [illegible] la scrittura, ma [illegible] che è vna barriera della Fede Catholica, che [illegible] 143
1 La Confessione è contratto, che [illegible] Sacramento, [illegible] in tre parti, cioè in scommunicatione, in [illegible] & [illegible] 585
132 Il Confessore deue [illegible] Confessore [illegible] la scrittura obligato [illegible] & [illegible] & [illegible] Confessore [illegible] Et [illegible] 351
113 La Cresta del intelletto [illegible] Mortale & Heresia. 627
23 Le Cerimonie [illegible] Mortale, che [illegible] 80
86 La Confessione de bene, che [illegible] Confessore [illegible] [illegible] **è scusato dalla necessità, senza cessione.** 266
188 La Collatione [illegible] & [illegible] & [illegible] &

71 O cosa di tutto notabile, ch'habbia mal detto, o altra interrotta, o essendo stato indemoniato, o essendo scomunicato, o in peccato mortale. 715

73 Il Clerico, pecca mortalmente, s'egli amministra alcun de sacramenti, essendo in peccato mortale, o tocca le cose sacre, o hauendo gravemente peccato mortalmente, senza esserne dispensato, ancor che egli habbia fatto la penitentia. 716

75 O essendoli vietato l'entrar nella Chiesa egli ode in essa i diuini officij o il battezza chi è battezato: o con crema dell'anno passato, unge il battezato, o celebra dopò ch'egli ha mangiato. 717

76 O senza prima confessarsi, o essendo fornicario publico senza far penitenza, per ilche egli è irregolare. 717

95 Il Chierico, che non osserua gl'interdetti, o sepelisce gli scommunicati, o gli vsurai, o ode le confessioni, non hauendo autorità, o essendo ignorante pecca mortalmente, ma s'egli erra in assolucre quel ch'egli ha potesta, deue ammettere il penitente, s'egli vede che così sia espediente, &c.

O dice le sue assolutioni à colui, che vuol esser perseuerare nel peccato, pecca mortalmente. 728

96 O tralascia la confessione diretta, ò in direttamente, o commutò, o dispensò male uolti, o essendo d'ordine sacro beneficiato, o Monaco, o Monaca latere, o uolse tralasciare deliberatamente alcun giorno tutte l'hore
97 Canoniche, o alcuna loro parte notabile, o le dette notabilmente male,
98 senza proposito di supplire, o senza l'attuale attentione debita, pecca 729
99 mortalmente con le qualitadi sopradette da hora di mezzo a mezza notte. 730

82 Il Chierico, pecca mortalmente, s'egli celebra fuori di luogo sacro, senza necessità, o licentia del Vescouo. 721

83 O, se un Chiesa interdetta, è irregolare, ma s'ella è polluta, o per ingiuria fattali dopo Messa, o Acqua tolta, o non consecrata, o in mezzo che egli dica matutino, senza alcun degno impedimento delle cose e pecca mortalmente. 721

84 O senza tutti i suoi ornamenti benedetti. Il che egli non deue fare per nessuna cagione quantunque grande. 722

85 O senza lume, o acqua in calice, e in vino corrotto, ò in agresta, o senz'vna sola goccia d'acqua nel vino, o di notte mentre ad alba, senza autorità del Vescouo, o da tal'hora, per necessità di communicare qual che infermo, che è per morire, o dopo mezzo giorno. 722

55 Il Chierico Sacerdote può scoprire i delitti ordinati senza cagione integra, tratti dalla confessione o con protestatione. Il medesimo può anco fare chi giurò di tenerli secreti, pur che non li sappia per via di confessione sacramentale. 428

112 Il Chierico, che ha benefitio, pecca mortalmente, s'egli l'acquisto per se,
113 o per altri per via di Simonia, & è scommunicato, s'ella fu reale, con obligo di renonciarlo & restituire i frutti. 740

114 O ha pigliato, o tiene benefitij, senza buoni titoli, o dona ad altri alcun'cosa, per non esserne molestato. O ricompra le prestatione. 741

116 O essendo ricco, co suoi prieghi, o con quegli d'altri ottiene benefici con peccato mortale, & Simonia, quando però i prieghi non siano, o pigliano come prezzo. 742

116 O la qualche cosa temporale ad altri, acciochè egli preghi per lui. O rinonzia benefitio, o espettativa per guadagnare alcuna cosa. O si riserua pensione per ricompriarla subito. 742

O ri-

117 O per ne tia beneficio e fac d'uno, acciocche egli lo renonzi, ò al fauore d'altro, non restituisce quel beneficio, ch egli ha tolto per Simonia, ò togliendone uno, non ritiene l'altro. 743

118 O togne beneficio con cura, e egli fa marzo, e egli sia giunto all'età d'anni ventiotto, e egli non sia ordinato, ò egli non sia Sacerdote, ò egli non tiene il beneficio curato. 743

119 O tiene moglia, o figliuoli, & ritiene il beneficio 744

120 O ritiene rendentia nel suo patrimonio, senza legittima cagione, come e lo studiare, o leggere Teologia, o legge Canonica, o altre scienze, o fare alle feste o de vaga, o del suo Vescouo, o se attenta con il debite licentie &c. 744

121 122 O non dice l'officio, o non restituisce i frutti del suo beneficio che 745
123 egli perde, non dicendo l'hore Canoniche. 746

124 O accetta Chiesa Parochiale, o altro beneficio, senza hauer volontà di ordinarsi Sacerdote, ma di godere per un tempo i frutti del beneficio, & poi ammogliarsi. 747

125 O danifica, o lascia danificare i beni del suo beneficio, ò essendo scommunicato & suspeso riscuotere i suoi frutti. 748

126 O gli spende male. Ipsa in pios usus & debbono spendere oltre lo datio & la sua conueniente sostentatione del vitto & del vestito in opere pie,
127 con di parenti come d'altri, & anco maritar figliuole, quantunque siano illegitime. 749

128 O fa testamento de' frutti del suo beneficio, non essendosi per ciò usanza, ne hauendone priuilegio, ne publico, ne priuato. Ipsi possono testare d'alcuni pochi mobili di poco valore non pertinenti, & pertinenti ad ornamento dell'altare, ma non de beni acquistati per conto della
129 sua Chiesa, ne contra la legge naturale, ne contra priuilegio. 750

130 I Chierici possono testare de' loro beni patrimoniali, & de' frutti loro, ancor
131 che habbino beneficio, & ne uiuano de suoi frutti. Le possono pagare di que' frutti i debiti loro. Ma non debbono testamentare ne' frutti de' beneficij, ne comperare poss. immobili nel tempo di gran necessità da poueri per utile delle Chiese loro, o per beneficio de poueri 750 751

132 Il Chierico, che dice l'officio, o celebra per ispedimente per l'utile, che egli ne trahe, pecca mortalmente, & è scommunicato. 751

133 O piglia le distributioni senza trouarsi all'hore Canoniche, ò in parte loro notabile, senza cagione ragioneuole, pecca mortalmente, & è obligato à restitutione: 751

134 O ha tenuto più beneficij in titolo, ò in commenda perpetua, o temporale, o con dispensatione, o con consuetudine, o senza. 752

135 Il Chierico può tenere insieme più beneficij, quando la consuetudine meglio permette. La quale tanto che non uarij, quanto la dispensatione 752

136 Il Chierico Parochiano, che lascia di celebrare, o di communicarsi il giouedì santo, senza legittima cagione, benche egli non sia obligato, o non gli sia licentia di potersi communicare con altri. 753

137 O è presente al matrimonio Clandestino, o lo benedice, o celebra gli sponsali, o dà il Sacramento della Communione a chi ha colpe, o muto, o lascia infracidire il Sacramento, o mangiarlo da gli animali, o fa giurare l'eremo, o altri di volerli sepellire nella Chiesa, o sepellisce in sacrato che è morto in peccato mortale notorio, o predica falsa

	te il fulgente, pecca mortalmente.	254
138	Il Chierico beneficiato, che non sa quello che gli è necessario per fare il suo officio, pecca mortalmente, & non può essere assoluto, s'egli non si fa sufficiente, o se non rinuncia il beneficio. La sufficientia deue essere tanta, quanta è la qualità de' beneficij, de' Chierici, & delle professioni, & obblighi loro.	655
139	Il Chierico beneficiato, à cui muore il suo suddito senza confessione, & comunione, ancorche di peste, o ha riceuuto beneficij essendo legato di qualche centura, o era in peccato mortale, pecca mortalmente: e'l suo titolo non uale nulla.	755
140	Il Chierico Parochiano, ò altro beneficiato, ch'è obligato à dire tante Messe, & non le ha dette senza giusto impedimento, deue suppire sotto pena di peccato mortale. Nessuna legge, o patto, o obligo può astringere i Sacerdoti a dir Messa ogni giorno. Ma quelli, che sono obligati a dir la per uno, non la ponno dir per altri & deono osseruare il patto, che fu ordinato, nelle fundationi, donationi, o conditioni delle capelle loro.	756
1-18	La Chiesa, i Cimiterij, i Romitorio, l'Hospitale, il palazzo del Vescouo: le case nella Chiesa, lo spatio di quaranta passi intorno a lei, & altri luochi, gli Re, i Cardinali, & i Sacerdoti, che portano il Santo Sacramento, ne tengono priuilegio d'immunità contra la giustitia.	674
251 252 253	La Chiesa si dice esser polluta in tre casi, cioè per sangue humano, per seme humano, per sepellire scommunicati, o infedeli, per la consecratione di Vescouo, ch'era scommunicato, & per esser ristretti tutti i muri.	974
254	La Chiesa ch'è polluta, ha polluto anco il suo Cimiterio, ma non al contrario.	974
25	I Cibi ufficiati illecitamente ministrare il dì, che si digiuna, o mangiare più hora a tauola, o per hauer dispensa, o necessità di poter mangiare latticinij, nel dì che si digiuna, è peccato mortale.	463
1	La Circonstantia del peccato, è un'accidente di ciò ch'è peccato.	37
2	La Circonstantia si diuide in sette spetie.	38
3	Le Circonstantie si debbono tutte confessare, quando mutano l'opere di una spetie in un'altra.	38
4	La Circonstantia del peccato, fatto in luoco sacro, si deue confessare.	39
5	La Circonstantia dell'homicidio, o fornicatione in luoco sacro si deue confessare necessariamente: & etiandio ha prohibita per altra legge diuersa.	39
6	La Circonstantia di bugia detta per burla, & quella, ch'alleggerisce il peccato, non si deue sempre di precetto confessare.	40
7	La Circonstantia ch'aggraua il peccato, fa cosi lo di picciolo grande, o maggiore, e degna cosa di confessare, ma non è però necessario, se quel l'aumento non fa il peccato di uenial mortale.	40
8	La Circonstantia, che aumenta il peccato, la cui assolutione è perciò riserbata al Vescouo, o al Papa, si deue confessare.	41
9 10	La Circonstantia del dì della festa, del digiuno, dell'oratione, & del luoco sacro, non si deue sempre confessare.	41
11	La Circonstantia della propria persona non si deue di necessità confessare eccetto quando ella è contra il uoto, o professione uotata.	48
12	La Circonstantia del peccato contra conscienza, quantunque erronea, si deue confessare.	48
13	La Circonstantia si deue più tosto lasciar di confessare, che infamare alcu	

	...to, o gia...to e perfetto de l'anima: del corpo, non la stima del pa...	
	tente, o di qualche scandalo.	42
19	La Circonstanza del luogo, can...lo si deue di necessità osseruare, e co...	45
20	La Circonstanza recolligesi anche dal pentimento, che ha colui, che ha...	
	tione deue essere contrista...za, senza ricordarsi d'hauer peccato.	46
126	Commodari tenere con preg...cio d'alcuno, d'honore d'un'altro, o legge che	
127	gli conceda & altre simili arte per fabricare con ombra altrui, è pec...	
	cato mortale con obligo di restituire.	191
177	**La Colpa si parte in lata, leue, & leuissima.**	316
7	La Commodità, che non...ssolo ma della tezare, pecca mortalmente	193
38	Compagni non sono tutti quegli, che si trouano presenti al delitto,	
	ancorche ripugnino per ...ortezza, ma solamente quei, che lo tor...	
	...o tengono quando egli è battezo	
283	Il Compagno, che porge aiuto, & fauore in compagnia, non ha da	517
	cauare del tutto le spese fatte per l'hostarii, ma quelle sole, ch'egli	
	haurebbe fatte di piu, che se egli fosse stato in casa da...	386
282	**La Compagnia di peccatori, & d'huomini ricchi è cerca, se non si pat...**	
	to, che il compagno, che tratta, o pesca paghi parte alcuna della per...	
	dita, che nella mercantia succede.	386
229	Comprare con animo di ritrouare, o possessione di che non le ha, ma si...	
	mata hauere, & hauendo ritrouargli, che per un certo prezzo si ...ura.	349
230	Comprare una possessione, che uale mille scudi, per cinquecento o	
	poco piu, & poi ritrarla per tanti anni, o darla a uendo al uenditore,	
	e usura.	
82	Comprare deliberatamente, o cambiare, o per altro contratto hauere al	350
	cuna cosa per minor prezzo del giusto prezzo, o uendere, o dare per	
	altro contratto piu del giusto prezzo, è peccato mortale.	
228	Comprare alcuna cosa per uendere presto, o per ...uto perdere la mercantia	618
	tempo, o uendere in credenza piu di quel che si presente uale, è usura	
92	Comprare alcuna cosa a ...ntata da altri, & dire che la uuol, o par...	348
	tire le cose comunali ingiustamente, o dare beneficio, o officio a per...	
	sona indegna, è peccato mortale, con obligo di restituire.	
226	Comprare nel tempo del ...colto grano uino, o altre cose con patto, che	379
227	il uenditore le conseghi nel tempo, che si produce, che uaglia piu e usura.	
	Comprare grano, uino o ...gl'io di una possessione prima che frutto	347
	sia maturo, per men prezzo di quel, che si stima che debba uenire al...	
	la ricolta, e usura.	
87	Comprare per minor prezzo la cosa preziosa da chi non la conosce per ta...	348
	le, o uendere una cosa per un'altra, o non dar fattezza il difetto oc...	
	culto, che si troua della cosa, che si uende al compratore, è peccato mor...	
	tale con obligo di restituire.	
247	Il comprare con patto de retrouendendo, che si fa quando il compratore	510
	promette al uenditore di rendergli il suo, o quando egli ...glierà	
	di suoi gli ritornerà ...o suoi danari, è cotto.	
247	Il Compratore non è obligato a restituire i frutti della cosa comprata	363
	con patto de retrouendendo, se non quando egli tarda a ...ecuere il prez...	
	zo della cosa comprata a luogo & tempo.	
248	Il comprare con patto de retrouendendo, non si deue fare con patto, che	361
	nella ricompensa si paghi piu di quel, che si comprò la cosa.	

249 Il Comprare con patto, se ritrouerà ben la non cerca patto che nõ si compri andoli in fitto a certo tempo la cosa uenduta, nõ li è lecito piu tornare a comprare. 374

239 Comprare per buon mercato, o uender piu caro alcuna cosa, in certi casi, non è usura. 359

95 Comprare huomo, che non tenga estrema necessità di uenderli credendo, o douendo credere, ch'era libero &c. è peccato mortale. 613

83 Comprare, ò uendere per ignorantia male: & dopo che si fa non giustificare la compra, o la uendita è peccato mortale. 608

27 Le Communioni loro tre, una del tutto interiore, l'altra del tutto esteriore, & l'altra mezana. 799

28 Le Communioni fra' Christiani sono tre: L'una delle quali sola si uieta principalmente con colui, ch'è scommunicato. 807

52 Cõfessarsi non si deue nessuno in uerun tempo se non dal suo Parochiano, o d'alcuno superiore, senza licentia espressa, o tacita. Nondimeno i frati Dominichini, Minoritani, Carmelitani, Heremitani & Giesuiti, con tutti quegli, che godono de' lor privilegi ponno amministrare il Santiss. Sacramento tutto il tempo dell'anno, eccetto che la Dominica de la Resurr. a tutti quegli, che per diuotione uanno per cio ad esso. 483

53 Cõfessare non si deue chi non è digiuno, dopo la meza notte essendo sano. 483

54 Communicarsi, o celebrare non si deue piu che una uolta il giorno. 484

55 La Communione non si deue negare dal Parochiano per peccato occulto saputo in confessione, ma per il publico, & notorio sì. 485

57 La Communione deue essere procurata a luogo, & tempo, da i padri di famiglia per li sudditi loro, che sono obligati di precetto a confessarsi. 486

58 Communicarsi, o dir Messa può ogni giorno chi si sente augumentare, il timore dell'amor di Dio, altramente no. Et gli ha sempre honorati dourebbono comunicarsi almen quattro uolte l'anno, ma comunicandosi una uolta basta per adempire il precetto. 486

45 Communicare si deue la Pasqua, o otto giorni inanzi, ò otto dipoi se però li licentia, o qualche giusta cagione non tenga, o l'usanza di communicarsi tutta la Quarentina, & chi non si commanica la Pasqua deue communicarsi piu tosto che egli può. 478

45 La Communione si deue fare il giorno di Pasqua di precetto: & passando quel giorno ch'ella non si faccia, l'obligatione cessa, ma non cessa però l'obligo di communicarsi quell'anno, piu presto che si può. 479

46 Communicarsi non debbono quelli, che sanno d'essere in peccato mortale, & propongono non uolerlo lasciare. 480

47 Communicarsi altrui può senza necessità di uoler sapere d'essere in gratia d'Iddio. 481

48 Communicarsi non deue, chi è scommunicato, ò interdetto: se però le Censure non fussero nulle, o ingiuste inanzi à Dio, & per quato egli si crede tacitamente, ò fuori della terra oue non fosse comunicato. 481

49 Communicare nessuno si deue senza prima attualmente confessarsi di tutti i peccati Mortali: & ell'me affronto. Massimamente chi ha già communicato la Messa, o che è inanzi l'altare apparecchiato per communicarsi, & si ricorda d'alcun peccato mortale, può hauer la Messa, o communicarsi con buon proposito di confessarsi. 481

50 Communicare, ò celebrare inanzi uentiquattro hore hauendo hauuta co-

pula illecita, o pollutione uolontaria, non ſi deue ſotto pena di peccato mortale: ſe però qualche gran cagione non ſcuſaſſe 482

51 Communicare non ſi douerebbono i maritati quel giorno, che ſi pagano il debito matrimoniale: nondimeno non peccano coricandoſi piu che nenialmẽte, ne medeſimamente, ſe ſi congiungono quel giorno inſieme. 482

51 Communicare non ſi douerebbe ſubito ch'egli s'ha confeſſato colui, ch'è ſtato un tempo in peccato mortale. 482

78 Concubinario notorio fama legge e colui, che ha confeſſato, ò è ſententiato in giudicio d'eſſer tale. 718

20 Il Concubinario non deue eſſere aſſoluto, ſe prima egli non ſi ſepara dalla concubina; con propoſito di non peccar piu. 209

16 Condennare ingiuſtamente a danno corporale, o non difendere altrui dalla ingiuſta morte, e peccato mortale. 189

61 La Conditione e propriamente ſuſpentione di alcuna diſpoſitione, finche ſi farà, ò auuerrà alcuna coſa. 37

61 Le Conditioni del matrimonio ſono di tre maniere. Le prime ſono brutte, & contra la ſuſtantia, o bene del matrimonio: le quali l'annullano: l'altre ſono brutte, & de facto impoſſibili, ma non contra la ſuſtantia, o del bene del matrimonio & queſte non l'annullano, ma ſono in ſuo fauore: & ſi giudica che ei ſia contratto: & le terze ſono honeſte, le quali ſenza dubbio, ſe ſono conditioni, ſuſpendono il Matrimonio, pur che ui ſia il conſenſo delle parti. 537

62 Le Conditioni de preterito non ſono proprie conditioni: però non ſuſpendono il Matrimonio: anzi lo fanno ſubito nullo: s'elle non ſono uere, ma s'elle ſono uere, egli è ualido. 537

63 La Conditione del uno de gli ſpoſi che dice, Io contratto matrimonio, ſe mio padre ſara contento, lo ſuſpende, infino ch'egli non comincia a conſentire, & ſe ui contradice, egli è nullo, ma s'egli non ui contra-
64 dice, ne eſpreſſamente, ne tacitamente ſi giudica eſſer ualido. Et ſe'l padre nel tempo, che fu poſta la conditione era morto, non ſapendolo il figliuolo, il matrimonio è nullo: ma s'egli lo ſapeua, egli è ualido. Ma, ſe manzi, che ſi finiſca la conditione, l'uno d'eſſi ſi marita con altrui ſenza conditione, il matrimonio tiene. 538

65 Le Conditioni de preſenti, ſono differenti da quelle de futuro, in queſto, che quelle ſubito eſtando manzi la copula contraggono il matrimonio: & queſte, ſe non dipoi ma la conditione di copula illecita e brutta, & ſi tiene per non poſta, ſe non in certi caſi. 538

66 La Conditione de preſenti, che ſi fa contrahendo matrimonio, dicendo. Se tu Vergine, io ti piglio per moglie, ſubito e ualido, s'ella è uergine. Ma, s'eſſa conditione è de futuro, dicendo, S'io ti ritrouero uergine, ti pigliero per moglie non è uero matrimonio. Et, ſe la conditione è de futuro di coſa neceſſaria, il Matrimonio è uero, & non conditionale 539

67 Le Conditioni diſhoneſte, poſte nel matrimonio, o maritarſi ſenza che ſuſſeguiſca la conditione, è peccato mortale, ne ſi deue aſſoluere, chi non oſſerua la promeſſa potendo, & ſodisfare all'obligo. 539

1 La Confeſſione uocale ſacramẽtale è la ſeconda parte della Penitentia ſacramentale, & accuſatione ſecreta con la quale il peccatore s'accuſa de ſuoi peccati al proprio ſacerdote, per eſſer da lui aſſoluto ſacramentalmente. 22

La

2 La Confessione sacramentale non è stata introdotta dalla legge naturale: ma dalla diuina, dopo la uenuta di CHRISTO. 22

3 La Confessione fu instituita da CHRISTO: laquale è sacramentale, & parte sostantiale del Sacramento: & niuno può instituire Sacramento, ne parte sostantiale di lui, eccetto che Iddio. 22

4 La Confessione fatta col laico non è sacramentale: & si deue reiterare. 23

5 La Confessione sacramentale deue hauere sedici conditioni, ouer qualità: di maniera che il Confessore oda il peccato con tal ordine ch'egli possa discernere, se esso peccato e mortale, ò uenuale. 23

6 La Confessione sacramentale, in che tempo, & quante uolte la legge diuina, & humana obliga à farli. 24

7 La Confessione si deue fare secondo i casi molte fiate fuor de'tempi deter 24

8 minati dalla legge, sotto pena di peccato mortale: massimamente quando

9 alcuno uuol celebrare o communicarsi, o quando è in pericolo di morte. 25

269 La Confessione fatta, senza contritione, o tacendo alcun peccato non basta per sodisfare al precetto diuino: ma basta bene per uietare la pena, & però talhora è utile. 990

7 La Confessione è necessaria per riceuere l'assolutione: & chi dirà, o tiene il contrario è heretico. 54

7 La Confessione fatta allo scomunicato, suspeso, ò interdetto, quando uale. 60

8 La Confessione fatta al Priore, che nõ tiene titolo buono, ne malo non uale. 61

9 La Confessione fatta al Confessore, che non seppe, o non uolse assoluere con la forma necessaria per ella, non uale. 62

10 La Confessione fatta senza proposito di schiuare il peccato, non uale. 62

11 La Confessione, che non è intera, non uale. 63

12 La Confessione uale etiãdio quãdo si lascia alcuna cosa per cagione giusta. 63

13 La Confessione fatta senza fare la debita diligenza per ricordarsi de'peccati, quando non uale. 64

14 La Confessione si deue reiterare, per non hauer compito la penitentia. 64

15 La Confessione no lascia di ualere per credere, che un giorno si peccherà. 65

16 Confessandosi l'huomo male, & tornando all'istesso confessore, non è obligato à confessare i peccati prima confessati. 65

33 Confessare si deue una uolta l'anno chi ha discrettione, & può li tutti i suoi peccati mortali, o almeno hauer buon proposito di confessarli. 470

34 Confessare si deue tutti i peccati mortali, chi ne ha: & chi non ne ha de' uenuali: (il che è utile ma non necessario), & etiandio tutti que' peccati quando si dubita se sono mortali, o uenuali. 470

35 Confessare si deue il Christiano etiadio fuori della Quaresima, s'egli può in fer cati, ne' quali di precetto egli è obligato: cioè quando egli uuole communicarsi, quando si rinnoua in probabile pericolo di morte, ò quando la conscientia lo detta, ò ha fatto uoto di confessarsi piu uolte, o quando gli pare che non potrà confessarsi, o ricordarsi nella Quaresima, tutti i peccati d'un'anno 471

36 La Confessione si deue in alcuni casi fare, sotto pena di peccato mortale 471

36 La Confessione non si deue fare per interpreti, ne per scrittura, ma con la bocca, nondimeno nõ potendosi fare altramente l'una & l'altra è buona. 471

37 La Confessione non deue esser fatta mentendo, cioè affermando, o ne-

38 gando d hauer commessi alcuni peccati mortali, che si sà non hauer'i cõ-

	mesti, o se ne dubita, con proposito d'ingannar il Confessore ma se'l peccato, che s'afferma, mentendo, e mortale, e peccato mortale, & s'è ueniale, è ueniale.	472.473
39	Confessarsi senza uolontà di dir i peccati mortali, se il Confessore non gli domanda, o confessarsi per qualche fine che sia peccato mortale, e mortale, & s'è ueniale, è ueniale.	473
40	Confessarsi per fuggire infamia, o per tema di qualche pena temporale, non basta: ma però non è peccato mortale.	474
40	Confessarsi à due confessori, all'uno, che sia famigliare, & conosciuto, al quale si dica tutti i peccati & laterale & poi ad un altro graue, & ritruouato dire tutte le colpe leggiere, non è però peccato mortale.	474
41	La Confessione fatta col laico potendo esser fatta col Chierico per hauerne l'assolutione Sacramentale, o per manifestarsi i peccati, non essendo egli huomo prudente, & secreto, è peccato mortale.	474
41	La Confessione fatta al laico nel tempo di necessità si deue rifare al Sacerdote, sotto pena di peccato mortale.	474
10	Confessare si deue prima presto che si potrà colui, che celebra, o si communica, senza prima confessarsi, per non hauer per qualche accidente, commodità di confessore.	25
43	La Confessione rifare da chi mai si risolue di confessarsi, è peccato mortale. E non è meno cosa santa riconfessarsi di que peccati, che si sono un'altra uolta bene confessati per deuotione, con la coscienza quieta, senza sospetto, & Confessore, & senza lasciar l'altre opere buone.	475
2	Confessare può ualidamente ogni sacerdote, che habbia giurisdittione ordinaria, o delegata dal Papa, & ciascheduno è tenuto per debito di carità, & giustitia,	30
42	Confessare non si debbono di nuouo i peccati che si sono una uolta ben confessati per essere stato solo, con per colpa di perdere il sentimento, o con la uista del confessore, o con infamia della terza persona.	475
1	Il Confessore, che oratione deue dire, auanzi che si metta a confessare.	66
4	Il Confessore si deue ingegnar tutto nell'interrogatione d'aiutare alla sufficienza, & domandare le cose necessarie, lasciando le superchie, & particolari.	197
1	Il Confessore non deue interrogar il penitente più di quello, che è necessario	35
2	Il Confessore sotto pena di peccato mortale deue interrogar il penitente di tutte quelle cose, ch'egli uede, crede, & conosce essere necessarie, accioche la confessione sia intera, & tutta.	35
3	Il Confessore deue, interrogando il penitente, offeruar tre cose, non domandargli tanto meno, ch'egli habbia potuto commettere, ma que peccati, che si costuma no, secondo l'età, & qualità sua ordinariamente.	35
4	Il Confessore non deue nell'interrogare intendere troppo minutamente alle circostanze particolari de' peccati della carne.	36
35	I Confessori de gli rei non debbono assolverli, se non uogliono confessare il delitto, c'hanno fatto, s'egli è nel processo giustamente fatto, ma non debbono però fargli confessare quel, che non hanno fatto.	654
2	Il Confessore deue riceuere il penitente con allegra grauità & mostrarsegli con tutte quelle qualità, ch'egli ha da essere: interrogandogli le cose necessarie, che si connengono per ben confessarsi.	67
3	Il Confessore deue prima intendere dal penitente, s'egli ha impedimento, per il quale non posti assolverlo, & deue mirare, se per qualche legittima cagione,	

giore esso è obligato a reiterare le confessioni passate. 67
4 Il Confessore deue mirare diligentemente, se il penitente ha la debita contrittione, & s'ei non l'ha, deue esortarlo, & ammonirlo a douer lasciar' il peccato, & emendarsene. Il che, se non gioua, no'l deue assoluere. 68
5 Il Confessore deue insegnare al penitente à confessarsi. 69
6 Il Confessore, che ascolta qualche graue peccato, non si deue mostrar sbigottito, ne accorgersene che'l penitente nomini alcuna persona. 69
7 Il Confessore deue con discreta cautela far confessar' al penitente que' peccati, che uede ch'ei uuole tacere. 70
8 Il Confessore a esser sufficiente per ben cõfessare, basta, & bisogna ch'egli sappia almeno latino, ò uolgare, studiando su i libri suoi, quali sono i peccati mortali, o ueniali, & le circostantie loro, le censure, i casi riserbati, & dubitate in quelle cose, di che egli non è ben risoluto. 31
9 Al Confessore non basta esser di buona uita, s'egli non sà cio, ch'è necessario d'intorno alla confessione, & assolutione: ouero non habbia potestà d'assoluere. 32
10 Il Confessore ignorante è scusato in tre casi, cioè, quando colui, che si confessa è sufficiente, o uue spiritualmente, o pur egli si troua in articolo di morte, & non ha altri, che lo confessi. 33
11 Il Confessore, che non è sufficiente, non deue confessare, commandandogliele etiandio il suo superiore: ma s'egli dubita della sua sufficientia, & uede che il Prelato, che cio gli commanda, non si muoue ad altro fine che per carità, deue obedire: ma s'egli confessa in peccato mortale, pecca mortalmente. 33
13 Il Confessore, che confessa molti fanciulli insieme, c'hanno giuditio, senza necessità, pecca, & costume tale è sacrilegio. 55
14 Il Confessore, c'ha dubbio di consiglio d'intorno a qualche peccato udito in confessione, non rompe il sigillo, pur ch'egli lo cerchi cautamente. 55
15 Il Confessore, che testifica le cose, ch'egli ha intese in confessione, non rompe il sigillo, pur ch'egli le sappia per altra uia & proceda in modo, che paia, che non l'habbia sapute in confessione: & medesimamente no'l rompe, se lo manifesta con licenza del penitente. 55
16 Il Confessore, che dice in tal terra, (nominandola) si commettono di gran peccati, fa male. 56
17 Il Confessore fa imprudentemente, quando egli impone al penitẽte digiuni, ò altre graui penitentie, accioche subito si taccino, le pero si può suspicare da altri per si fatte penitentie di qualche suo graue peccato. 56
24 Il Confessore non deue consigliare il penitente a douer lasciare l'officio, ch'egli fa, nel quale commette molti peccati, con pericolo di porsi nel medesimo stato, o di peccare maggiormente: ma s'egli non può esser citare, senza peccato, non deue essere assoluto, se prima non lo lascia 776
24 Il Confessore deue consigliare il penitente, ch'egli ha assoluto, a fuggire tutte l'occasioni, che lo ponno far peccare. 776
25 Il Confessore deue consigliare il penitente, ch'egli ha assoluto, à uoler deliberatamente fuggire tutte quelle occasioni, che lo ponno far peccare, & seguire, & pentare tutte quelle, che lo potranno porre nella gratia d'Iddio. 776
264 Il Confessore, che s'è una uolta presentato à un Prelato, può sempre udire

la confessione nella sua diocesi, etiandio dopo la morte di lui, tela licenza gli fu data nel nome della dignità, & non della persona. Et può assolvere i suoi esuli riserbati. 983

265 I Confessori prelentati, & ammessi per privilegio, ponno confessare tutti quegli, che vengono à confessarsi ne' lor monasteri, & assolverli, quantunque siano d'altri. Vedi quivi, ne' quali non si sono prelentati. 983

266 I Confessori debbono esser in tanto numero, quanto vogliono i Prelati. 984

68 Il Confessore, o altri, che restituisce per chi che sia, deue riceuer polizza, ò altra cautione da creditore, nella quale egli confessi esser lo stato. 257

1 Il Confessore per poter ben confessare, deue hauer tre qualità principali, cioè, potestà, sapientia, & bontà, ogni sacerdote non è idoneo per confessare s'egli non ha la giurisdittione attuale, eccetto che in alcuni casi. 29

65 Il Confessore non può dar termine al penitente di restituire, quando egli è certo, ch'ei può pagare, eccetto se vi concorrono alcune cagioni. 255

23 Il Confessore è obligato à manifestar à gli heredi per commissione del morto, ch'egli habbia ordinato, che si debba restituire à chi egli era obligato 233

3 Il Confessore non deue giudicare facilmente per peccato quello, che non sa certo, s'egli è mortale, ma basta ch'egli dubiti, & porte ne consigli co' dotti. 761

1 Il Confessore deue insegnare al penitente, ch'egli ha confessato la verità delle cose, in cui egli ha errato, & esortarlo alla contritione de suoi peccati, & all'altre cose tutte necessarie per ben confessarsi. 70

19 Il Confessore innanzi ch'egli imponga la penitenza al penitente, gli deue dire quanto gli habbia offeso Iddio, & però che metta alla penitentia, & imponghine una, che sia quella la quale egli ricevere, secondo lo stato suo. 771

59 Il Confessore deue assolvere il penitente, che non può, ma ha buon proposito di restituire. 252

31 Il Confessore è Detrattore, & infamatore, che manifesta per tormenti tutto ciò, ch'egli sa in confessione. 408

8.9. 10 Il Confessore, molte volte rivela la confessione, non pensando rivelarla. 53

6 Il Confessore che non può confessarsi di qualche peccato mortale, senza rivelare la confessione, deue tacerlo, & confessarsi di tutti gli altri. 52

9 La Confessione è sacramento d'unitione, con oglio & Crisma consecrata, che il Vescouo unge la fronte di chi è battezzato dicendo le sue parole a questo effetto ordinate, al quale dà la gratia generale, & speciale, che sforza chi lo piglia ad esser constante contra il diauolo, & i suoi, & & confessa Christo. 494

9 La Confirmatione lasciar di pigliare per dispregio, o pigliarla senza Padrino, o senza Confirmatione, o esser Padrino del proprio figliuolo per malitia, è peccato mortale. 494

23 Il Contento non basta sempre per incorrere nelle censure, & obligo di restituire, benche egli basti per peccar mortalmente. 79

23 I Concubinarij congiugati, e similmente ne' loro seno nominati 221

275 La Conscienza non è potenza, ne habito intellettuale, ma atto giudicatiuo di essa, che ha la sua immediate. Et è di due in Erronea, & in Vera, & si parte in Certa in Dubbiosa & in Scrupolosa. 993

276 La Conscienza Certa o ha Scienza, o Fede, o Opinione, o sia Erronea, o

Vera

Vera obligo colui, che l'ha a fare ciò che c'ha gli detta, sotto pena di quel peccato, che la gl'detta: o deue deporla, se gli è lecito. 99

277 La Coscienza dubbiosa obliga à eleggere la parte più sicura, sotto pena di peccato mortale: perportà à pericolo di mortale. 966

278 La Coscienza troppo scrupulosa nó si deue tenere, poche ella opera sei mali. 696

279 280 La Coscienza scrupulosa nasce da cinque cagioni: & si sana con di

281 molte medicine.

80 Il Consenso virtuale per maritarsi è, quando che dopò ch'altri ha consentito, mai non disconsente, nè se ne pente. 957

27 Consiglio, fauore, aiuto, o dar cagione ch'altri pecchi mortalmente, è peccato mortale. 550

2 I Consigli Euangelici non osseruare, non è peccato mortale, se non si lasciano di osseruare principalmente, per tenerli in poco conto, & chi dice che essi non sono ragioneuoli, ò utili, & che assolutamente è meglio esser maritato, che religioso, è heretico. 177

14 Consigliare il prossimo à peccare mortalmente, è peccato mortale. Ma è ben lecito indurre colui, che è deliberato per fare un gran peccato à fare un minore. 445

15 Consigliare, & insegnare, si deue sotto pena di peccato mortale quel, ch'è necessario per la salute spirituale a colui, ch'è in estrema necessità, potendolo fare commodamente. 656

16 Consolare si debbono gli afflitti, che hanno estrema necessità di consolatione & pregare si deue per se, o per altri, quando nessun rimedio si ha per saluar la vita, o l'anima sua, o del prossimo, & pregare Iddio, che lo debba aiutare ad ordinar se, & la sua vita per il debito fine, & pregare essendo per ciascuno, qualunque suo nemico, sotto pena di peccato mortale. 656

74 La Contentione della nemica manifesta della Chiesa, o necessaria per la salute dell'anima, o del corpo, è peccato mortale. 657

1 La Contritione è un pentimento volontario, doloroso, & grandissimo, attuale, ò virtuale d'hauer peccato. 578

3 La Contritione è quattro cose diffinite: dalle quali nasce il dolore d'hauer peccato. 4

4 Il Pentimento d'hauer peccato deue esser volontario, & non sforzato. 4

21 Contrito non è colui, che attualmente, o virtualmente non propone in generale di patir più tosto ciascuna pena che peccare, o hauer peccato mortalmente. 4

16 La Contritione non è propriamente dolore, ma cagion di dolore. 8

28 La Contritione sola è sufficiente à perdonare ogni peccato mortale, essendo prima ch'egli si confessi. 7

29 La Contritione del peccato commesso è necessaria à colui, che muore: senza la quale egli si condanna: se bene non ha tempo di pentirsi de' suoi peccati. 11

31 La Contritione deue di consiglio esser procurata à chi fa un peccato mortale. La parte però di precetto siamo obligati hauerla in ogni caso. 12

38 La Contritione perfetta non è necessaria, se non nel riceuere il sacramento del Battesimo, come quello de la Penitenza. 13

18 La Contritione, & perdono de' peccati non si deue presumere in quegli, che stando in peccato mortale muoiono senza confessione, & segno. 17

alcuno di persteza [illegible] male ch'ei ne mostrano alcuno, non se gli deue negare l'assolutione delle scommuniche, ne la sepoltura. 7

14 La Contritione perdona i peccati, quanto alla colpa: ma non libera però il penitente dena necessità di confessarli. 6

17 La Contritione, & compuntione de' peccatti è buona, ne' dì delle feste ma non è commandata sotto pena di peccato mortale. Non udire il dì delle feste, a Messa, o ad altra lettanza diuotione, & con astrattione di mente è peccato mortale. 256

34 La Contritione si può hauere non hauendo memoria generale, ne particolare d'alcun peccato non perdonato. 15

251 Il Contratto di compagnia è un patto che si fa, che nel trafico l'uno ponga il danaio, & l'altro le fatiche, o la industria, & poi si parta il guadagno, e lecito. Purche il trafico sia giusto & se il danaio si perde, si perda a chi l'ha posto & che si offerua l'equalità del guadagno, secondo la proportione di ciò che si pone. 360

250 Il Contratto, che si fa con patto che il uenditore resti obligato à pigliare la cosa comprata ad arbitrio, con obligatione di pagare i danni, che possino occorrere, anzi che detta cosa capi, non è lecito. 365

179 Il Contratto, che si fa in fauore d'uno con ingiuria più che nel, che si fa senza fauore, con tutto è obligato alla perdita nel cui fauore egli si è fatto. 318

180 I Contratti si partono in due sorti: per l'uno passa il dominio della cosa in colui, che la riceue, & non per l'altro: di quelli, che non trapassa il dominio & il Deposito. 318

94 Contrattare, con l'effetto, o con la uolontà, o uoler ch'altri pigli fraudolentemente contra la uolontà del patrone per guadagno, è peccato mortale, & l'opera obliga a restitutione, ma non la uolontà sola. 318

35 La Copula carnale hauuta con parente della moglie, o del marito, proibì le fece il richiedere il debito matrimoniale, ma non il pagarlo. 2 [illegible]

33 La Copula matrimoniale hauuta con la moglie in luogo facto, è peccato mortale. 225

19 La Copula carnale hauuta per ingano, o per importunità con dóna corrotta, che era in opinione di uergine obliga colui, che l'ha ingannata a tenere. 214

17 La Correttione fraterna è una ammonitione caritatiua secreta del prossimo, o in presentia de tre testimonij, acciochè egli si emendi dal peccato mortale. La quale occorrendo, si deue fare da tutti l'un l'altro, sotto pena di peccato mortale concorrendoui però quattro conditioni. 208

18 La Correttione fraterna nessuno deue fare di que' peccati, che non sono mortali. 658

19 Correggere il Confessore non deue nessuno, di que' peccati, ch'egli sà in Confessione. 659

20 La Correttione, che non si fa infino che alcuno non cada in maggior peccato, quando può farsi senza peccato. 659

21 Il medesimo è quando si lascia di correggere per manifesto timore di perdere la uita, o notabil parte de' beni temporali, eccetto che in estrema necessità. 659

22 Correggere si deue una uolta in secreto, & fraternamente il peccatore, & l'altra in presenza di due testimoni, manzi che egli si denunci al giudice, male il peccato è dannoso alla republica, o al prossimo, & in quanto

to è necessario per torre il danno, si deue subito farlo restituire 660

22 La Correttione fraterna secreta, non è necessaria ne tradimento, apparecchiati contra la republica, ne nelle here se ordinate per ingegnarsi ad altri, ne quado il peccato è publico, o quido ne vi è alcuna emendatione. 660

23 La Correttione si deue fare a cui ne ha estrema necessità: ne si deue fare con intentione mortalmente mala: o quella che deue esser secreta in presentia d'altro denuntiare al superiore senza necessità. 661

185 La cosa, che fu prestata, impegnata, o depositata rimandata al proprio patrone per persona, che non era fedele, & perciò si perse, obliga il mandatore à restitutione. 322

170 La Cosa notoria non abbandonata dal suo Signore, che si ritroua si deue restituire al proprio patrone: fatta sopra ciò diligente inquisitione, se non darla a' poueri. 313

183 La cosa prestata non deue seruire ad altro uso, se non in quello per cui fu prestata: o per più tempo, con danno del prestatore. 321

10 Costume d'abonco e dare. Il Diauolo ti porti, io ti do al Diauolo, ma dare, Iddio ti maccia nanto, Iddio ti dia il Paradiso, & altre simili parole, è costume Angelico. 161

16 Costume cattiuo d'alcuni Parochiani, che astringono le lor Parochiane, che lauorano nel giorno di festa, o non digiunano le vigilie, ad accusarsi il giorno seguente a la Messa publicamente. 256

4 Credere che de le si giurare ha male, & in nessun caso sia lecito, è peccato mortale, & heresia. Giurare per il Diauolo, o per Mahometto, o per qualche Idolo, o fal o Dio, è peccato mortale & bestemmia. Il medesimo è il giurare per le creature, non hauendo rispetto a Dio, ne espresso, ne tacito. 101

1 Credere alcuna cosa contra la fede cathol ca, sapendo, o douendo sapere ch'è heresia, è peccato mortale & chi era crederle permanentemente cade e heretico, & scommunicato, s'egli però ha dichiarato l'error suo con parole, con iscritto, o con opere. 81

23 Credere superstitioni, e grandi impietà certa & che Iddio habbia communicate alcune cose occulte, a d altre persone semplici, & per la maggior parte di vita prohibita, & non a Santi. 89

31 Credere a gli effetti, che nascano dalle opere de gl'indouini de' fattocchiari, o di cur atori: Et douendo dare a alcuna fede guarda la heretica con proposito de crederle fermamente, è peccato mortale. 92

33 Credere a' sogni e peccato mortale, eccetto che, se ti tengono per riuelatione diuina, o per cagione, o segno naturale bastante a significare il sogno, ma il tralasciare di far alcuna cosa necessaria alla salute, o farne qualche altra contraria, è peccato mortale. 92

37 Credere del tutto parimente, in canto d'uccelli, nel lattare, ò urlare d'animali, o che si possa incontrare in qualche creatura, che habbia da occorrer qualche male: & per i pianeti, o con tentatione egli fu sforzato a far male o bene & osseruando più un dì che un'altro, è peccato mortale. 94

38 Credere a l'arte notoria, & che l'herba, o la mumia habbia virtù contra i Demonij, o che le Streghe vadino corporalmente in qualche parte, è peccato mortale. 95

39 Credere, à sorti illecite, o gettarle, o farle gettare, per hauer consiglio, o

sapere

sapere ciò che si vuol fare, o scoprir qualche secreto, o cose, che sono à venire, o per hauere qual'che dignità, e peccato mortale. Il prouocare, o disfare o aspettare disfida, o consigliare per combattere mortalmente in duello. 56

205 Il Creditore che uende il pegno con buona fede per manco di quel ch'era il suo credito, è tenuto dare il resto, & le spese per ciò fatte al debitore: scontandone però i frutti. 333

28 La Curiosità è vitio per troppo, o disordinatamente, & per se è sempre peccato mortale, ma non mortale, se non per alcuna circonstantia. 574

29 La Curiosità per sapere, che ci è, che si vuole alcuna legge, ch'obliga sotto pena di peccato mortale, è peccato mortale. 575

30 La Curiosità di voler cercare i peccati d'altri per infamare o per volere indurre co'lor, che li ripetano a un'altro riuelare, & publicare il secreto, che non si deue, è peccato mortale. 575

31 La Curiosità di voler sapere, o per se fare alcuna cosa con pericolo di peccare mortalmente, o far peccare, come è vedere e vdire, e toccare, & parlar cose disoneste, o leggere libri amorosi, o di tauole lasciue, con dilettatione mortale, è peccato mortale. 576

D

175 DANARI trouati nascosti in che cosa esser si vsoglia tenuto o restituire.

231 I Danari prestati oltre la'prestanza per conto d'interesse, son danari d'usura. 315

243 I Danari dati a chi che sia con patto, che il principale di tutti i guadagni, & parte del guadagno, restando saluo il capitale, fanno usura 350

258 Danari dare a trafficare senza pericolo del capitale, è usura. 361

258 Danari dare per trafficare a chi si sia, che non trafichera, è usura palliata 361

259 Danari posti in compagnia con patto di quelli, che li toglie, facendo scrittura di Deposito, o Mutuo, è usura. 362

9 Il Danno non si deue, che per colpa si dia 372

28 Le Decime si debbono pagare per legge naturale, & humana. 392

29 Le Decime si debbono pagare, in particolare, & in molte. 465

30 Le Decime non pagate è peccato mortale, & obligano alla restitutione. E tali non si debbono pagare le terre maggesate, & le nouali, & le nouamente lauorate, & le terre esser derogate, & nuouo dato, pagando però quanto alla sustentatione de' lauoratori. 466

31 Le Decime per tutta la Christianità non si pagano nella Spagna, nè meno nella Italia, & non si debbono pagare de' nouali, & altre cose, che si raccolgono, & di quella cosa, che si guadagna con l'arte. 467

32 Le Decime personali non si pagauano sotto la legge antica, & diuina, ma le prediali, & rurali sì. 468

32 Le Decime non pagate a chi s'è obligato al tempo & luoco loro secondo il

costume de' luochi, eccetto, hauendo qualche accordo con p. Ecclesiastici, è peccato mortale. Et chi non le paga, non si può assoluere senza determinatione di restituire. 468
45 Il Debitore non è più obligato à restituire, se il creditore liberamente gli rimette, o dona il debito, senza che prima gliele ponga inanzi. 245
66 Il Debitore, che può subito restituire, & non vuol pagare, se no tanto il mese, o l'anno finche egli non sodisfaccia il debito, non deue esser assoluto. 256
77 Il Debitore deue hauer proposito di restituire interamente se non gli fara il debito perdonato dal creditore, uolendosi liberare dal peccato. 263
78 Il Debitore, che è apparecchiato a far tutto quel, che uuole il creditore, resta libero della restitutione, se gli vien perdonato il debito, & cessa di peccare: ma s'egli non haueua proposito di pagare, riman libero della restitutione, ma non di peccare. 263
79 Il Debitore deue pagare il creditore se per qualche rispetto, o per timore, o per ignoranza, non gli chiede nulla: ma s'è per il contratto, non è obligato à pagarlo. 264
80 Il Debitore d'alcuna cosa in generale, non si libera dalla restitutione, se per qualche disgratia, o caso fortuito egli perde quanto ha, con tutto quel, ch'esso teneua per sodisfare. 264
81 Il Debitore resta libero dalla restitutione, se il creditore per hauer riceuuto fauore, o beneficio da lui, gli rimette liberamente il debito. 264
25 Il Debito matrimoniale nessuno è obligato ad offerirlo, senza che si dimandi: ma basta ch'ei ti chieda con parole, con segni, o con opere. 212
32 Il Debito matrimoniale richiedere, o pagare nel tempo, che la donna ha il menstruo, non è peccato mortale. 214
46 Il Debito perdonato e sodisfatto: & si perdona più tosto, quando non si uede il pagamento. 245
50 Il Debito può esser perdonato da colui, a chi principalmente egli si deue, o tocca, quantunque toccasse ad altri men che principalmente. 422
40 Il Delegato del Papa, il quale può scommunicare per un'anno dopò la sua sentenza diffinitiua, passato quel tempo, non può assoluere colui, ch'egli ha scommunicato. 819
22 Il Demonio in due maniere s'inuoca espressa, & tacitamente. & la inuocatione tacita si fa in sei modi. 89
15 Il Denuntiatore può prouare, s'egli ha un testimonio. 797
33 Il Denuntiatore, pecca mortalmente, denuntiando quel, ch'egli non deue, o per mal fine, o non denuntiando quel ch egli deue. 684
33 Il Denuntiare, con un testimonio fa prouа intera. 864
181 Il Depositario deue tornare il Deposito al suo patrone, se ghel dimanda, & se lo perde, o se re serue contra la uolonta del patrone, è obligato a rifarlo del danno. 319
181 Il Depositario che si offerisce à guardare il deposito per prezzo è obligato a pagarlo, s'egli si perde per sua colpa, essendo ch'ei ha leue. 119
249 Deposition merita il peccato dell'Adulterio, & tutti gli altri maggiori di lui, il Concubinario continuato, & publico, lo Stupro di Vergine, & altri simili. 937
13 Desiderare di non esser nato, incarcerare, o far incarcerare ingiustamente. 188
16 La Detrattione, o mormoratione e dannificare, o voler dannificare con

	tra la legge, o darne cagione diretta, o indirettamente nella fama del prossimo.	402
17	La Detrattione de Santi, (& etiandio alle uolte quella delle cose irrationali) è bestemmia.	402
18	Detrattore non è colui, che secondo le leggi infama alcuno, o se medesimo.	402
19	La Detrattione ha sette spetie, quattro dirette, & tre oblique: lequali si riducono à tre: cioè, nello imporre il falso a te, o al prossimo, nel riuelare il secreto cattiuo, & nel lodarti del male.	402
19	La Detrattione può esser formale, materiale, & mista.	403
22	La Detrattione fatta de' peccati mortali è mortale, & de' uenali, è ueniale	404
23	Detrattore non è colui, che senza intentione di dannificare notabilmente la fama del prossimo, lice d'hauere inteso qualche peccato d'altri.	404
24	Detrattore non è chi riferisce i peccati di colui, che di esser ne suol uantare. Ne meno chi manifestandoli non dannifica altrui poco, ne molto.	405
25	Detrattore non è colui, che accusa legittimamente di peccato secreto, ancor ch'egli accusasse per odio.	405
26	Detrattore non è chi manifesta il peccato legittimamente per bene della republica.	406
28	Detrattore è colui, che infama se stesso, ò altrui, quando però ne segue danno dell'anima, o della uita propria, o dell'honore, o della roba d'altri.	407
29		
32	Detrattore è, & pecca mortalmente chi manifesta i secreti de gli stati, a' nemici; ancor che'l taccia per tormenti.	408
33	I Detrattori, & mormoratori sono obligati alla restitutione della fama, per imporre a le stessi, o ad altri falsi peccati, o riuelare i secreti ueri.	410
36	Il Detrattore non deue esser ascoltato sotto pena di peccato mortale da chi ha officio di giudice, o di maestro, o padre, ò ha altro officio, che lo obligha a reprendere, o da colui, che uede che per la detrattione ne può seguire qualche gran danno, & non la uieta, o quando la fama di colui, che s'infama, è per patire detrimento.	412
44	I Detrattori, & mormoratori, non sono obligati a restituire la fama altrui, che poco, o niente hanno dannificata, o se l'hanno dannificata molto, non ponno, senza qualche graue pericolo restituirla.	417
45	Il Detrattore, o mormoratore non è obligato a restituire la fama del prossimo, che non è più nella mente di nessuno, ma è obligato però a ricompensarla, s'da no ndi hauuto nel tempo, ch'era infamato, anzi, che ella si fosse in obliuione.	418
3	La Difesa non deue esser moderata.	418
102	Difendere, & far leggere si può il delinquente, che scampa dalla corte prima che ha preso, quando non è obligatione dell'officio, ne commissione del Signore.	281
11	Il Digiuno comincia à mezza notte: il quale è non mangiare più d'una uolta il giorno, & allhor non mangiar carne, ne oua, ne cascio, ne cosa con esti competta. Si bere mangi, o dopo il mangiare, non l'rompe mai, pur che si beua ordinatamente.	456
12	Il Digiuno non si rompe per pigliar per la mattina electuario ò altra cosa per via di medicina. Ne da i refuttori de gli infermi, che allaggiano le mense loro, fatte con carne, o con latticinij. Ne da quegli, che leggono	

mentre

	mentre, che si mangia, ne da chi fa collatione la sera, secondo l'uso del la terra, mangiando lo frutto, o pane a bastanza per sostentare la natura.	456
13	Il Digiuno della Quarchima è di maggior veneratione di tutti gli altri, e però si deue osseruar più strettamente, perciochi egli è di legge diuina.	457
14	Il Digiuno rompere senza giusta cagione uera, o tenuta per tale, e peccato mortale, & chi dubita non poter digiunare, ne chiegga dispensa dal suo superiore.	457
15,16. 17	Il Digiuno è scusato dalle giuste cagioni, che si riducono à tre, cioe dall'impotenza, dalla necessità, & da pietà, come sono gli essempij de' uec	458
18	chi, delle donne grauide, de' giouani, delle serue, delle nutrici, de' po	
19	ueri, de gl'infermi, de' lauoratori, de' Predicatori, de lettori, de' confes	459
20	sori de peregrini, & delle donne maritate per compiacere a' lor mariti,	460
18	Il Digiuno non è tanto buono, quanto l'opere di misericordia.	460
21	I Digiuni ponno essere dispensati dal Papa, dal Vescouo, dal Parochiano, & da' Prelati de' religioni.	460
22	I Digiuni della Chiesa non osseruare, è peccato mortale: Ne scusa la ricompensa delle limosine.	462
23	Il Digiuno far violare, dando cagione con inuiti, accioche altrui mangi, è peccato mortale.	462
24	Il Digiuno deue esser fatto osseruare da' padri di famiglia, da' maestri di casa, & da gli hosti, sotto pena di peccato mortale.	463
26	Il Digiuno non si deue lasciare sotto pena di peccato mortale: quantunque s'habbia la mattina mangiato per inauuertenza.	464
27	Il Dì del digiuno anticipare, senza cagione ragioneuole l'hora del mangiare, & sforzare la sua famiglia a far fatiche, che non compatiscono col digiuno: & digiunare le domeniche per superstitione non si deue, sotto pena di peccato mortale.	464
10	La Dilettatione morosa, che cosa è, & perche così si nomina.	78
12	Le Dilettationi della carne debbono esser confessate da chi le ha hauute, s'egli è in dubbio d'hauerne acconsentito, o fatto resistenza.	79
9	La Dilettatione morosa, che si acconsente espressa, & deliberatamente, è peccato mortale.	202
10	Il Diletto pre cute di copula lecita passata, o futura, è alcune uolte peccato mortale.	202
11	Dilettarsi nel piacere, che si piglia, toccando l'huomo la donna, o la donna l'huomo, quantunque da se il toccare non ha di honesto & etiandio, che fosse con persona che si uoglia, o si spera maritarsi, è peccato mortale.	203
30	Diman dare a gl'indouini di furti, o d'altra cosa secreta, o tentare di saper la per altri mezi illeciti, & incantare animali con parole profane, o tacere, con essortationi di alcune uanità, è peccato mortale.	92
25	Dire alcuna cosa contra la fede per paura o per altro rispetto, o consentire in qualche opera esteriore d'infedeltà, ancorche nell'animo si creda il contrario, è peccato mortale & secondo alcuni si casca in scommunica.	90
34	La Discordia, ch'altrui ha dal bene diuino, o humano necessario alla salute dell'anima, del corpo, dell honore, o della robba d'altri, è peccato mortale.	577
14	La Discordia seminare tra parenti, ò amici, obliga il seminatore a restitutione: Et non deue essere assoluto, se prima non riconcilia, & pone concordia tra i discordanti.	397

1 Discoprire i peccati altrui à chi non li sà, è peccato per legge diuina, & naturale: & quella che la confessione deue essere intera, è legge diuina positiua. Et quando s'incontrano due leggi contrarie, la minore deue cedere alla maggiore. 47

35 La Disobedienza in quanto è vitio speciale, nè incita à far quello, che ci è commandato, principalmente per esserci commandato. 58

35 La Disobedientia della legge, che obliga sotto pena di peccato mortale, è mortale: & quella, che obliga à veniale, è veniale 581

36 Disobedendo pecca mortalmente colui, che non vuol far quello, che gli è commandato, con intentione di obligarlo a mortale, se però non è cosa, che le gli possa commandare. 581

220 La Disformatione si diuide in mera volontaria, in mera casuale, & mista, con le diffinitioni. 954

42 La Dispensatione giusta della legge, scusa in tutto dal peccato. 584

69 Dispensare può il Vescouo in alcuni matrimonij, doue è usanza, iquali sono nulli, se non sono contratti alla presenza del Parochiano, o di altro sacerdote, con alcuni testimoni. 547

75 Dispensare non può il Vescouo nel vero incesto. 547

77 Dispensa nella Irregolarità dell'Adulterio, o di minor delitto il Vescouo, ma nō in quella pur usar l'ordine, durado la memoria, senza far penitentia. 718

84 Dispensare può il Papa in tutti gl'impedimenti del Matrimonio, che sono intrinseci tutti dalla legge humana, eccetto che nel parentado della linea de gli ascendenti, & descendenti, & l'impedimento dell'errore, & giuditio, che in luce diretta di consenso.

85 Dispensare non si conuiene al Papa, ne' gradi vietati nel Leuitico: nè nel matrimonio legittimamente celebrato tra fedeli per parole de presenti, & consumato, ma egli può ben dispensare se non è consumato. 554

86 Dispensare può il Vescouo nell'impedimento della prohibitione fatta per lui, o dall'inferiore, & anco nell'impedimento del Incesto comesso cō affine, & con parente: & in altri delitti, che impediscono, & rendono 555

87 La Dispensa del Papa è di nullun valore, quando ella è subrettitia, cioè impetrata per inganno. 555

200 Dispensa solo il Papa con lo irregolare, ch'è inhabile per un'officio, & habile per un altro. 936

249 Dispensa il Vescouo nella Irregolarità, che nasce dall'Adulterio, & da altri minori delitti: e'l Papa nelle maggiori. Ma'l confessore non può dispensare per vigore delle bolle, c'hanno clausula di potere absolucre d'ogni censura. 973

239 Dispensare può il Papa nella Irregolarità dell'homicidio occulto. Ma non dispensa in quello dell'homicidio incerto, & uolontario per poter riceuer gli ordini. 966

240 Dispensare può il Vescouo per gli ordini minori nella Irregolarità dell'homicidio incerto, & casuale. 967

253 Dispensare possono i Vescoui in tutte le Irregolarità & sospensioni, che nascono da peccato occulto eccetto che l'homicidio uolontario & di qual si voglia altro caso occulto, riferbato alla sede Apostolica. 974

194 Dispensare non può nella Irregolarità chi può astenersi da peccare. 930

14 Di perdere uolontariamente, o far dispendere, o porre in pericolo di di

	Spetione, o procurarla, e peccato mortale. & si casca in irregolarità, se'l fanciullo ha l'anima rationale. Il maschio l'ha ne' quaranta giorni, & la femina ne gli ottanta.	188
26	Disputare al laico della fede è prohibito, & chi propone false reliquie di Santi acciochè s'adorino, ò offerire imagini uotiue di falsi miracoli, per guadagnare, è peccato mortale, & f communica.	90
164	Diffundere, ch'altri non presti gratiosamente, e illecito: con obligo di restituire in solidum.	376
6	Il Dolore non si cagiona dal solo non uolere hauer fatto peccato: ma dalla considerazione attuale d'hauerlo commesso.	5
7	Il Dolore d hauer peccato non ha d'esser sommariamente intenso; nè mag	
8	gior di quello de' dannati, nè di qualunque altro dolore, che nasce per qual si uoglia male.	
23	Il Dolor sentitiuo non è necessario alla confessione.	5
24	Il Dolor sentitiuo del pentimento, & altre afflittioni corporali, non debbono essere cosi eccessiue, che per esse si perdino le forze corporali del penitente.	10
174	Il Dominio diretto, & non utile è di chi tiene la proprietà, & non l'usofrutto: l'utile, & indiretto è di chi non è Signore della proprietà: ilquale non può disporre della cosa.	10
26	Le Donne habili, o reputate habili al matrimonio, o che tengono uoto secreto di non maritarsi, o d'entrare in religione si ponno ornare, & lasciarsi uedere, per qualche interesse loro, o per qualche buon fine.	315
13	Le Donne disordinatamente desiderare, & amare in Christo spetialmente per uederle, o scriuerle lettere, darle, riceuerle, o porsi alle finestre per mal fine, per esser uedute da chi ella è carnalmente amata, e peccato mortale.	573
40	La Donna, o l'huomo, che senza hauer certezza della morte del primo ma	205
41	rito, o della prima moglie, si rimarita, pecca mortalmente: con priuatione di poter chiedere, o pagare il debito matrimoniale.	
40	Le Donne maritate, religiose, o sciolte, che giacciono con gli huomini per diletto, & non per guadagno, sono di precetto obligate a restituire quel, che riceuono da i loro amanti, & di consiglio, debbono darlo per l'amor d'Iddio.	217
43	La Donna, che finge d'essere, ò è gravida, ma non del marito, può esser assoluta, senza ch'ella manifesti il suo peccato.	241
44	La Donna, che ha figliuolo d'adulterio, o doppio, non deue manifestare il suo peccato, s'ella teme di morte corporale, o spirituale, o di perdere la fama.	219
45	La Donna, che ha figliuolo adulterino, o finto, deue manifestarlo al padre, & al figliuolo, s'esti le hanno credito; & può far cio senza uerun pericolo.	219
46	La Donna maritata, che ha figliuolo d'adulterio, o finto, & non può prouedere al danno, che al marito, o a' parenti perciò è auuenuto, deue sodisfare competentemente a giudicio di discreto confessore: ilquale la deue indurre à far si, che quel figliuolo si faccia religioso, & rinontiare l'heredità a' fratelli.	219
47	La Donna, che ha figliuolo adulterino, o finto, che perciò non può so-	220

ristare al marito & à gli heredi è obligata a dargli tutto ciò, ch'ella ha tuor della dote, & se non ha nulla penseri, & far penitentia del suo peccato. 250

90 La donna virtuosa più apprezza la fama che la libertà, e'l timore di perder la fama la scusa di restituire la robba. 270

146 La Donatione fatta dal padre al figliuolo, vale ne' casi, che vale la donatione fatta dal marito alla moglie: & dalla moglie al marito. 301

147 La Donatione, che fa il padre al figliuolo vale, quando ella non è, nè espressa, ne tacitamente renuncata in vita da esso padre. 301

149 La Donatione fatta dal marito alla moglie, o dalla moglie al marito dopo contratto il matrimonio de uerbo de presenti, o prima, ma per quel tempo, ch'era contratto non vale nulla. 302

105 Donare non ponno gli Abbati, i religiosi, le Monache, gli schiaui, nè tutti gli altri, che non hanno libera amministratione, eccetto che in caso di necessità. 282

145 Donare regolatamente non può il padre al figliuolo, nè il figliuolo al padre: eccetto che in alcuni casi. 300

156 La Dote d'una donna, che teme che il marito non dissipi, non si può dar secondo alcuni in mano di mercanti a guadagno. 369

55 Il Dottore, o graduato, pecca mortalmente, se dimanda il grado, ch'egli non merita, o lo toglie principalmente per honore, o legge Theologia essendo in peccato mortale notorio, o non scaccia della scola gli scommunicati, ne castiga i cattiui. 700

56 O leggendo leggi, o medicina, ui ammette Religiosi &c. 700

57 O Leggendo altre facultà senza licentia, o legge, o predica principalmente per gloria, o approba, o reproba nelle effammationi, chi egli non deue, o insegna cose false, o lascia d'insegnar le utili, o constituisce in esse l'ultimo fine, o leua gli scolari a gli altri lettori, e procura di far Rettore, o Lettore chi non merita, o non merita tanto quanto un'altro. 701

58 O Legge i giorni di festa, dando cagione di non udir Messa, o guarda le feste, ch egli non deue, o toglie lettore priuato, tenendo il publico, o piglia qualche beneficio con carico di leggere, o dispezza i sempici, & buoni. 701

18 Dubitare con deliberatione di quel, che si fa, o si deue sapere, della fede, & credere che ogni infedele nella sua setta si possa saluare, & che nella santissima Trinità il padre sia più uecchio del figliuolo, & il figliuolo con lo Spirito Santo più giouane, & di men potentia del Padre, è peccato mortale, & heresia. 83

9 Duelli, ridotti, o altri effetti simiglianti, ne' quali se ne uede seguir morte, o altri gran mali, si debbono impedire potendo, sotto pena di peccato mortale. Il medesimo si deue giudicare di quegli, che si ritrouano a simili spettacoli, con contento deliberato. 184

76 La Durezza del cuore è peccato mortale, quando non si aiuta i poueri allhor si deue, sotto pena di peccato mortale. 602

L'Effetto

TAVOLA.

E

43 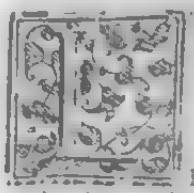 Effetto della Contritione non è solo perdonare i peccati quanto alla colpa mortale, ma solo quanto ad alcuna parte della pena eternale, & anco mutare l'eterna, & che bastenco che della pena non resti alcuna delle tre parti ne siano dalla Penitentia, & che oggi Attritione sia male 20

7 Elemosina non è obligato a fare nessuno di quello, che gli è necessario per la sua vita, stato, & conditione, se non a chi ne ha maggior necessità. 651

8 L'Elemosina forbarsi per farla dopò la morte, non è prudenza. Nessuno misericordioso mai morì malamente. 652

10 La Elemosina può fare à ogni peccatore mortale: senza alcuna distintione 654

11 La Elemosina, ch'uno deue sotto pena di peccato mortale a chi ha estrema necessità, & di picolo il pdere la vita corporale. 654

12 La Elemosina si deue fare a chi ne patisce estrema necessità, non ostante qual si voglia statuto, o precetto. 654

9 La Elemosina si deue fare sotto pena di peccato mortale, à chi sa, & vede che è in estrema necessità & ricercarlo ch'aiuto, ch'è pericolo di morte. 654

65 L'Esecutore di alcun testamento pecca mortalmente, s'egli non paga i debiti, che gli lascia il testatore, o tarda troppo a pagarli, massimamente quelli ch'egli sa che pagare sotto pena di commutatione. 659

32 L'Estrema unt. che è vn sacramento di unt., con la quale si sacra le un- 707
pe certe parti di colui, ch'è per morire per cagione di mantenimento, & effetto naturale, con oglio d'oliua consecrato dal Vescouo. dicendo con la debita attentione alcune parole.

13 L'Estrema unt. si deue dare a colui, ch'è certo, o con dubbio della 498
morte & che stia tanto a peccare mortalmente quanto, colui ha paz za, o farnetico, le matte: ch'egli diuenne pazzo, o farnetico, la dimandò tacita, ò espressamente.

14 L'Estrema unt. si può dare à chi si dubita ch'sia morto, o uiuo per ò con 499
dition. mentre che le parole si pronuntiano con tenore, che operi

15 L'Estrema unt. non si deue dare principalmente contra la pena che 499
non diminuisce per la sua virtù la pena del mortale, ma solo per la grazia, che non si vuole che si perda. Ella non si deue a chi ne cade di morte violenta, ma solo per naturale.

16 L'Estrema unt. non dimandare quando occorre cerca o per sua 500
salute data per disprezzo, o preterirla, o altre cose pericolose con peccato mortale e senza l'obligo pentimento, o altra mortale senza la pro contrietà, se ne guarisce di Dio, e per ordine naturale

20 L'Estrema unt. è proibita à chi ne vuole, e vuole quattordeci & vedi 501
donna di dodici anni, & vaccorrizi, se sono pericolosi à la cupidità. Altri quegli, che sono di tal età, & di giudicio, atto habbino dalla legge, ponno contrarre Matrimonio. 511

10 La Eucaristia è sacramento, che sotto la similitudine del pane, & del vino, o dell'uno d'essi contiene insieme il vero corpo, & sangue di GIESV CHRISTO il quale ha diuersi nomi, & il credere altramente, è peccato mortale, & heresia. 495

F

59 FALSARIO non è chi corregge alcuna lettera o punto 834
167 Il Fattore è obligato à restitutione: se la falsità fu nella sostantia, o nel peso & s'egli non sà chi è danneggiato, deue restituire a' poueri. 321
168 Il Fattore, che tagliò, ò assottigliò moneta, senza hauerne prima autorità, o fa à cotture, o tiene delle false, è obligato al danno, ch'indi ne segue. Al medesimo è obligato, s'egli ula malamente peli, & misure. 321
168 Il Fattore che tiene bolle del Papa leua qualche lettera, o punto, che non è di sostantia, quanto al foro della conscientia, non è scommunicato. 321
169 Il Fattore, che fa fabrica segni, o tagli di Prelati, o d'altri, è obligato à restituire il danno. 321
20 La Fama è una opinione concorde alla commune, che tiene ch'altri sia buono, & virtuoso o tua sorte, o di dottrina, o di nobiltà, o di disposizione, o di forza, o d'altra cosa simile. 405
21 La Fama si danneggia notabilmente, parlando altamente, o dicendo alcuna cosa con intentione, o auuertendo contra le leggi il danno dell'anima, del corpo, della honore, o della robba del prossimo. 405
42 La Fama debbono restituire tutti quegli, che la tolgono ò diminuiscono i quali non sono scusati da nessuna cosa. 421
43 La Fama si deue restituire ma chi non può, dia ricompensa. 433
48 La Fama sanctificata, o guasta, o ingiustamente, si deue restituire, lodando molte uolte, ò essendo a la presentia di chi egli vuole, accioche egli sia tenuto da essi per virtuoso. 4
90 La Fama si può restituire con prezzo, se non per alcuna sodisfattione dal danno, ch'altrui ha per esser priuo di lei. 20
28 Fare, o dire alcuna cosa, che da se non è peccato mortale, con intentione d'indurre altri a peccare, senza tale intentione fare, o dire cosa, che ha bramghanza di peccato, è peccato mortale. 3
167 I Fattori, & Scrittori de' Notari sono obligati a restituire l'usure, ancor che essi non ne habbiano nessuna utilità. 3
91 La ferita è di tre maniere, cioè leggiera, enorme, & mediocre.
La leggiera è quella, che si fa con pugno, con la palma della mano, co' piedi, con sasso, con bastone, o con spada, che non entra più oltre nella carne. La enorme è quella con la quale s'incide, ò fa membro, ò altra cosa che atte, o ottiero il tenuto. O quella, che muta colore, per il molto sangue, che n'esce, o quella, che si dice Abscate, o al Veleno, o quella, con che si scandalizza gran tempo il popolo,

	pulo, o quella, che ſi fa in luochi ſacri, o publici.	256
	La Mediocre e quella, ch'e mezana tra la leggiera, & l'enorme, la qual ſi laſcia al arbitrio de' Veſcoui, & del Confeſſore, che ha la poteſta Epiſcopale.	146
1	Le Feſte de' Chriſtiani ſono ſtate introdotte dalla legge humana.	146
2	Le Feſte nō ſono tāto ſtrettamete da oſſeruare come erano nella legge uecchia. Percioche in eſſe non ſi cōmanda il culto diuino interiore, ma che ſi aſcolti la meſſa & ui ſi prohibiſcono l'opere corporali eſteriori ſeruili.	146
3	Le Feſte permettono farſi ſette opere ſeruili, & cinque, che non ſono ſeruili ſi prohibiſcono.	146
4	Le Feſte ſi può lauorare piu per neceſsità, che per pietà.	147
5	Le Feſte ſi può lauorare per premio quelle coſe, che ſono lecite à farſi ſenza premio. Ogni città, o terra, con tutti quegli, che ſi trouano in eſſa ſono obligati ad oſſeruare le ſue feſte, o ſiano introdotti dalla legge, o dalla conſuetudine.	147
15	La Feſta diſpentata tutta (etandio udita la Meſſa) in coſe uane, & curioſe, è peccato mortale.	148
13	Figliuolo picciolo, che ha manco d'un'anno, non ſi deue tener nel letto, con pericolo d'affogarlo, ſotto pena di peccato mortale.	151
14	Il Figliuolo, ch'entra nella religione, & laſcia in eſtrema neceſsità il padre, o la madre, pecca mortalmente: & e obligato ad uſcirne per poterli ſoccorrere, ancor ch egli ſia profeſſo.	188
15	I Figliuoli ſono obligati a pigliar per moglie, o per marito quella donna, o quell'huomo, che il padre uuole, o la madre: quando però lo fa per leuare nemicitie pericolose.	165
16	Il Figliuolo e obligato à reſtituire la robba male acquiſtata dal padre; & ſodisfare a' legati da lui laſciati, maſsimamente quegli d'opere pie, ſotto pena di peccato mortale.	165
51	Figliuoli, o figliuole porre da' lor padri ne' monaſterij, doue non ſi uiue ſecondo la regola, ma diſſolutamente, e peccato mortale. Si limita però quando ui pongono per alleuargli, & dipoi fargli religioſi.	166
148	Il Figliuolo, che ſerue piu de gli altri fratelli il padre, deue hauere piu de gli altri.	126
157	Il Figliuolo non può torre de' beni del padre, ſenza licentia, per neſſuna cagione.	302
158	Il figliuolo non può torre i beni del padre donati in peculio, nè i profettitij, nè i frutti de gli auuentitij, contra ſua uolonta.	307
158	Il Figliuolo, dopo la morte del padre e obligato à communicar co' fratelli i beni ſoueretti, ch'egli ha hauuti dal padre in uita, o in morte di lui.	307
159	Il figliuolo e obligato dopo la morte del padre à diuidere co' fratelli le coſe, che il padre gli comprò in uita: ma non gliele conſegnò.	308
160	Il Figliuolo, il cui padre haueua in potere i ſuoi beni, può torli in parte della legitima cio ch'egli ſpete per lui nello ſtudio.	308
161	Il figliuolo, che tolſe i danari del padre per tenerli in peculio profettitio, e obligato (morto eſſo padre) à diuiderli co' fratelli, ma non i guadagni, che con induſtria ſua egli ha fatto con eſſi.	308
270	I Figliuoli, & ſeruitori dell'uſurario, che non hanno con che nutrirſi, o non ſi guadagnano quel, ch'eſſi ſpendono, ſono ſcuſati, ſe ſi mantengono con quel, ch'hebbono per uia d'uſure.	309
		379

281 I figliuoli, che stanno sotto la potestà del padre, & gli emolumenti, nel caso del l'usure acquistano per altri. 385

3 Il fine del precetto non si comanda. 353

4 Fornicario notorio è chi commette il suo peccato in giudicio, o ne fu sententiato, o è tanto manifesto, che non si può coprire. 490

267 La Forma della presentatione de' Confessori. 584

268 La Forma terza della presentatione de' Confessori. Dopò la quale se i Vescovi non giungono ad ottenere, hanno piena autorità d'assolvere da tutti i peccati, che ordinariamente non sono riservati al Vescovo, & al Papa, ma questa pretestato, e non dura più di sei mesi. 585

162 Il Fratello è obligato a dividere con gli altri fratelli i beni, che per loro spese hereditarie vengono ad essere aumentati & pagare i debiti, che il padre o avendo il padre ha fatti nello stato. 309

163 Il Fratello tenuto il padre è obligato a contribuire nella sua legittima le spese eccellarie che il padre tenne per lui, & non le ha adoperate. 309

164 Il Fratello è tenuto a dividere gli guadagni acquistati da egli ha guadagnati per cagion d'amore, ma quelli che sono stati acquistati, o per industria, o per fatiche. 310

165 Il fratello è tenuto a contare nella legittima quello il padre donato per qualche debito, o che ha dato per altre cose. 310

166 Il Fratello, morto il padre, è obligato a tenere per sua legittima le grote, che il padre donò alla sua morte. 310

86 Hanno Minori, Predicatori, & quelli di S. Agostino, i Minori di S. Benedetto, & tutti quei, che godono de' loro privilegi possono celebrare nel tempo dell'Interdetto tutti quei giorni, che sono permessi dalla legge comune, ne quali celebrano la festività di qualche lor santo. 925

263 I Frati, che hanno questa, che il Vescovo non può potere che le contenti tutti i membri loro, quali hanno le loro Chiese, & non vogliono cagione, possano confessare, & udire le loro sudditi. 585

77 **La Fraude è inganno d'opere, senza parole.**

218 I Frati del legno della Passione lucchata, quando li togliono ilecitamente, & quando lecitamente. 343

3 Fuggire non deue, nè è obligato l'assalito, che non può fuggire, senza sua vergogna, & vegli non può difendersi da una guanciata, o la una ferita, senza uccidere il suo nemico, può ucciderlo giustamente. 183

100 Il dolo pone a caso, a compi, o adattare colle parole, cosa volontaria deliberata d'offendere, e peccato mortale, con obligo di restituire il danno ricevuto. Il dolo è stato fatto, o ha per fine, l'autore deve uccello e ricevuto. 289

1 Il Fatto è parte immediata, & reale. Il mentale è volontà commettere, & il reale è contrattare, o trattare con uno per ingannare altri, come la meretrice fa con il suo patrone per guadagnare la proprietà, o la possessione, o cose simili. 225

G

182 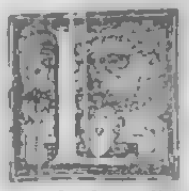

A Gabella data volontariamente dallo ecclesiastico, non induce scommunicatione à chi la riceue. Ma quella è per ragione delle rendite spirituali: e scommunicato, per le secolari nò. 128

109 I Garzoni che si pigliano, con patto, che non habbiano à imparare, deono esser pagati secondo i meriti loro. 284

8 La Generatione impedire, usando con donne, è peccato contra natura. 261

33 La Generatione impedire per qual si voglia cagione, o modo, è peccato mortale. 234

271 Il Genero dell'usurario, i cui beni non sono sufficienti à pagar l'usure, deue restituire la dote acquistata con l'usure. 379

272 Il Genero dell'usurario può esser astretto dal Vescouo, che la dote acquistata con l'usure possa esser posseduta da lui giustamente: e però il suocero ha tanti beni, che egli possa restituire le usure delle cose certe. 380

273 Il Genero non commette usura, per godere del pegno tolto per la dote. 380

13 Il Giudice, che ode le parti il giorno di festa, pecca mortalmente, eccetto s'egli l'ode per pietà, & in tempo debito. 154

36 I Giudici peccano, ritenendo subito i rei con giuramento. 886

38 Il Giudice può inquirere, o manifestare, o procedere per via d'inquisitione sopra il delitto occulto, quantunque il delinquente sia occulto, pur ch'ei proceda nel particolare. 413

39 Il Giudice, che manda quardia del ponte, (dopò ch'egli ha confessato il delitto) che lo accompagni, ò gli dede aiuto, s'egli scappa, pecca mortalmente. 414

43 Il Giudice non deue esser credulo dal testimonio, quando gli dice d'hauere quel che basta per poterlo interrogare, del peccato commesso occulto, che può esser in danno di se, o d'altri 429

43 Il Giudice non può astringere a testimonio, chi non è obligato: & se lo vuole costringere, ogni deue appellare. 422

116 Il Giudice, che non fa restituire a parte, è obligato a restituire 227

265 Il Giudice, che commanda, che uno paghi [illegible], o che un altro restituisca, & l'Auuocato, & Procuratore, che le fauoriscono, peccano mortalmente: & sono obligati a restituire 382

288 Il Giudice, il Consultore, ò Operatore, che dà alcuno giudicio, consiglio, ò opera, deue innanzi per non peccare esser ben certificato credere, & tenere opinione determinata, che la sentenza sia buona. 1001

71 La Giudicatura distributiua de' beni, o honori, & altri beni communi, non da ordinaria mente ragione perfetta, & compita di poter da tale giudicatura alcuno. & lo possa diuentare per gratia, a cui ch'egli ne fosse piu degno. 259

12 Il Giudicio, che si fa in giudicare, che il proximo pecca mortalmente, senza indicij, o segni bastanti per ben giudicare, è temerario, & peccato

mortale. Ma s'egli è giudicio di peccato uenniale, non è più che uenniale. 395

5 Il Giudicio temerario è come sorte di bugia. 391

37 Giudicare l'opere d'altri di lor maniera buone in mala parte alla presenza d'altri, è peccato mortale. Et colui, che giudicò è obligato à restitutione, se gli uien creduto. 413

1 Il Giocare principalmente per uincere non è peccato mortale. se però si uince senza frode, o forza, o si giuoca con chi può donare. 345

2 Il Giuoco è tutto quel, che si fa, o dice principalmente per dare, o prender piacere con quale l'animo si ricrea. & tutto l'uso suo a giuoco, & tempo è uirtù, che si chiama, Eutrapelia. Il quale, sia poco, o souerchiamente usato può essere peccato, o mortale, o uenniale, se il detto, o fatto, che si usa è mortale, ò uenniale. 436

3 Il Giuoco si fa peccato mortale per la circonstantia di uincere cosa notabile, o per la souerchia affettione che alcuni di giuocare si pigliano. I quali non si curano giuocando far contra le leggi, con danno della lor famiglia, o del prossimo. 436

4 Il Giuoco alcune uolte può esser illecito per la circonstantia del luoco, & della persona, ma quando si giuoca in luogo sacro per cagion ragioneuole, come per dare ispasso a uno infermo, o per scacciar l'otio, non è peccato. Il medesimo si deue giudicare della persona s'ella giuoca senza scandalo. 437

5 Il Giuoco può essere alcune uolte illecito, per la circonstantia del tempo, come s'egli è usato nel dì della festa, ma essercitandosi temperatamente (udita la Messa, o altri diuini officij, che siamo obligati a udire sotto pena di peccato mortale) non è peccato. 437

5 Il Giuoco, che è sottoposto alla Fortuna è meno lecito di quello, ch'è soggetto alla scientia, & alla industria, & il peggiore di tutti, è quanto a se è quello de gli scacchi 437

5 Il Giuoco non è prohibito per la circonstantia de i Canoni, & delle leggi che uietano i Dadi, & ogn'altro giuoco, nel quale può più la Fortuna che la sorte, quando si usano per passa tempo, & senza auaritia. 438

7 Il Giuoco, che in alcune terre nelle quali le leggi, & l'ordinationi Regie, o Imperiali è uietato si può usare, senza peccato mortale, quantunque, ui sia per a temporale. 438

8 Il Giuoco, di Dadi, & di Carte usato principalmente per auaritia è uietato a Chierici, sotto obligatione d'esser sottoposti a pena spirituale. 438

10 Il Giuocare non è peccato, se bene il suo principale è il guadagnare. 439

1 Il Giurare è uno affermare, o negare alcuna cosa, facendo espressamente, o tacitamente Iddio testimonio. 97

2 Il Giurare è atto di latria, & di religione: percioche per esso si da honore di uno a quella cosa per cui si giura 98

3 Il Giuramento, che non ha nessuno de' suoi compagni, cioè, o la Verità, o la Giustitia, o la Discretione è peccato mortale 98

3 Il Giuramento è di due spetie. Uno affermatiuo del presente, o passato, l'altro espromissiuo del futuro. 98

20 Giurare di fare alcuna cosa lecita, quantunque piccola, & non la fare, è peccato mortale. 104

21 Il Giuramento condittionale non obliga: se non auuenuta la conditione. 104

12 Il Giuramento di non andare, o passare in qualche luogo, o di non fare, o fare cosa per fuggire l'occasione de peccati, obliga durante la leggitima, sotto pena di peccato mortale. 105

13 Giurare di fare alcuna cosa senza animo di farla, o di far cosa illecita, con animo di farla, o con inganno di far'alcuna cosa, intendendo d'un'altra diuerta da quella che intendeua colui, per chi si giura, senza giusta cagione, & cagione d'usare quella duplicità, e peccato mortale. 105

14 Giurare con timore di fare alcuna cosa, senza intentione d'obligarsi à farla, o non con intentione di farla, & non la fare, è peccato mortale. Ma nessuno è obligato a giurare, secondo la intentione di colui, che stringe à giurar male. 106

15 Giurare di far contra alcun precetto d'Iddio, è peccato mortale. Ma, se il giuramento è di fare alcun peccato uenial, si pecca uenialmente. 106

16 Giurare di non far'alcuna cosa, alla quale non è obligo di farla, ma è meglio farla, che non farla, secondo alcun, è peccato mortale. 106

17 Giurare di fare alcuna cosa, che di sua natura è ociosa, o indifferente per bene, o per male, non è mortale, s'è per schifare alcuno scandalo. 107

18 Giurare di tornare in prigione, & non ui tornare, e peccato mortale. 107
Il medesimo è, se la moglie giura al marito, ch'ella non ha peccato di adulterio, per essersi confessata, & pentita di quel peccato.

19 Giurare in tempo di peste la uerità alle porte delle città secondo la intentione remota di coloro, che danno il giuramento, non è peccato, ma giurare di guardar bene le cose d'una republica, & non le guardare, è peccato mortale. 108

20 Giuramento dato ad altri, credêdo, ch'ei giurerà il falso è peccato mortale, nè mai si deue dar'à nessuno, quando si presume ch egli non l'osseruerà. 108

21 Giuramento dare a' figliuoli, o ad altri sudditi della sua famiglia, perche dichino la uerità di cosa rubbata in casa, con intentione, che in ogni caso dichino il uero, e peccato mortale. 108

22 Giurare di fare alcuna cosa, non credendo poterla fare, è peccato mortale. 109

23 Giurare di tenere alcuna cosa secreta, che è stata imposta in secreto, & riuelarla, eccetto ne' casi leciti, o indurre altri a publicarla, è peccato mortale. 109

116 Il Giuramento dato à chi giustamente tolse la robba d'altri, non stringe à manifestarsi. 287

15 La Gloria, la laude, & la fama uolere per ultimo fine, o per alcun fatto cattiuo, o pur buono, ma per qualche mal fine, o per guadagnarla, & conseruarla, è peccato mortale, se l'opera, o il fine è mortale, altramente è uenial. 567

16 La Gloria humana solida, & non uana, è non desiderarsi maggiore di ciò che l'opere buone meritano, & amarsi, & desiderarsi per alcun buon fine. 567

117 La Gola è peccato mortale, quando si pone l'ultimo fine nel mangiare, & bere, o per questo si rompe alcun precetto, o si uomita, o si mangia, o de a mangiare cosa, che fa danno notabile. 639

125 La Gola è uitio, che inclina à mangiare, & bere disordinatamente, & è peccato mortale, quando in essa si pone l'ultimo fine, & si trapassano i precetti, che obligano à peccato, o si fa danno notabile a se, ò ad altri. 637

126 La Gola ha cinque spetie, & è uitio capitale, dalquale nascono cinq, figliuo

le, e [illegible], la Grossezza, ouero Ottusione, l'Allegrezza disordinata, il [illegible] 618

9 Il [illegible] 419

15 La Gioco[illegible], [illegible], che non si conuiene, s'ella è giusta, o [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] con mala intentione per [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] robba, e peccato mortale, senza obligo però di restituire. 180

34 Le Gu[illegible], [illegible], [illegible] de i regni, o prouincie, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] le pene, che gagherebbono gli accusati. 655

34 Il [illegible], [illegible], [illegible] con accusa d'altri, che egli ha [illegible], [illegible], [illegible], [illegible],

56 I Heretici, tra limosini poche molte hanno buona gadi e vitette ne fraterna. 429
5 Hippocrita è colui, che si mostra buono essendo cattivo: o migliore di quel, ch'egli è. 391
10 La Hipocrisia perfetta è quando altrui vuol parer buono, o fa cosa con la quale par buono, essendo cattivo. Il che è peccato mortale. 394
11 La Hipocrisia imperfetta è, quando alcuno fa qualche opera virtuosa ch'ei para, o voglia parer buono senza essere, o voler essere, la quale è peccato veniale. 394
107 L'Hipocrita, che con le sue fittioni ha ricevuto molte limosine, è obligato à restituire a' poueri, & non ad altri. 283
22 L'Homicida deue to dosfare al padre, o alla madre, ò al figliuolo, ò al parente del morto, il danno, che per quella morte hanno ricevuto, & maggiore restitutione si deue fare per hauere ucciso un'artigiano, che un nobile: se ben per questo si pecca maggiormente. 193
23 L'Homicida non solo, ma colui, che ferisce è obligato a pagare tutta la spesa, & le giornate del ferito: & se la ferita fu inhabile per poter più guadagnare è obligato a pagar le facultà che mancare gli hauesse. 194
24 L'Homicida, che nel difendersi uccide l'assalitore, uccidendo ingiustamente, non pecca però tanto, & merita manco penitentia, nel foro interiore, è non dimeno anco ello obligato alla restitutione sopradetta. 124
221 L'Homicidio, o mutilatione de membri actuale, che segua d'opera le cita, lecita mente fatta, non si face irregolarità. 955
240 L'Homicida è il certo e quello, che direttamente si volle fare, ò indirettamente volendosi alcuna cosa, dal a quale comunemente egli ne segue. 560
113 L'Horrore disordinato dell'altra vita è peccato mortale. 627
130 L'Hore canoniche, si possono lasciare, per che cagioni. 731
101 La Humana elettione hà tre atti. La seconda è occasione, che fabro sopravviene: la prima non si può lasciare senza grande errore. La terza è il mancamento di premuio. La quarta è la diuersità del papa, & 732
103 La quarta è non essersi obligato per cagione de' benefitij, non pigliandone alcun tratto, ne per se, ne per altri. 732
104 735
105 L'Heresie carnali, e contra castità. La quale è di tre maniere, cioè
106 come pare [illegible] 733
107 la fornicatione [illegible] o per leggere, o per tenere, o per fare altre [illegible] 734

20 A Idolatria è peccato mortale, s'ella è contra la gloria & termine di Dio, o dà con peccato mortale, o con ingiuria, o danno del prossimo. 569
291 Iddio (in quanto è Iddio) non ha nessuna figura: ma in quanto è huomo, ha benignissima, & gratissima. 1001
44 La Ignorantia è cagione di peccare, quando ella è compagna del peccato. La quale è di cinque sorti, cioè, Affettata, Crassa

o Supina Lata, o Larga, & Impedimento, ouero Probabile. Auuerte delle quali sia uno il peccato, & altre l'approbato. 531

45 La Ignorantia non scusa le tutte le cose, Medicina, Auuocati, & altre simili, che ricercano l'arte ouero scienza, ancorche non ne siano per loro esercitij. La quale scusa è giusta, se non è la pena posta da una legge, quando l'errore non è contra la legge. 536

55 La Ignorantia probabile della legge, o del fatto, scusa l'usurario dal creditore scusa di far subito la restitutione. 261

82 La Ignorantia probabile, & giusta del fatto, & della legge, scusa di non
83 restituire. 265

84 La Ignorantia Crassa, & Supina, & non probabile, & quella della legge chiara, non scusa dalla restitutione. 266

99 La Ignorantia scusa dal peccato, & la sua scommunica colui, che piglia robbe ascose del mare, imparentate per naufragio. 280

285 Ignorantia pazza, & con difficulta il volere terminare per peccato quel, che non è peccato, come fanno gli scrupolosi, che sono pieni di vana vanità. 905

244 L'Ignorantia di colui, che pensa che gli sia lecito dar i suoi danari à guadagno, o per dare con pericolo di perderli, non lo scusa dall'essere usurario. 361

201 Gli Impedimenti secreti, & publici non tolgono tutti all'Irregolarità corporale, nella quale per gli ordini sacri, per irregolarità, & per i benefici semplici cade il Papa dispensa. Ma per gli ordini Minori, & per i beneficij semplici il Vescouo può dispensare, & la professione de la religione di spensa per tutti gli ordini. 937

29 Gli Impedimenti del Matrimonio alcuni sono, che l'impediscono, & lo scioglieno, & alcuni altri, che l'impediscono, & non lo sciolgono, i primi de quali sono dodeci, & gli altri noue. I quali si contengono in questi uersi.

Error, conditio, votum, cognatio, crimen.
Cultus, disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas.
Si fis affinis, si forte coire nequibis.

32 L'Impedimento de l'errore del Matrimonio è di tre maniere: cioè, della persona, della conditione, & della fortuna, secondo che della persona, o della conditione si tiene, ma non per altre cause. 512

46 L'Impedimento sufficiente per far essere il matrimonio nullo nasce da' due delitti: cioè, dall'homicidio, & dall'adulterio fatti per matrimonio. 523

57 L'Impedimento dell'honestà della publica honestà è prohibito, & licentia l'matrimonio tra lo sposato, & la marito, & i suoi parenti loro, in modo al quarto grado, cioè acciò che per contrahendo la copula carnale, per le cose fatte, nasca che un altro sia come uno. 532

58 L'Impedimento di quella giustitia della publica honestà nasce da gli sponsali fatti da persone capaci come de l'uno, & l'altro sesso, che non si possano sciogliere. Benche questo impedimento dopo il Concilio Tridentino sia, se non nel primo grado. 533

59 L'Impedimento di Impotentia è impedimento perpetuo, naturale, ò accidentale, per hauer copula carnale, che impedisce il matrimonio 534

60 L'Impedimento de l'Impotentia impedisce, & scioglie il matrimonio con tratto, di colui che lo sa, & si marita. Ma, se chi è potente si marità con

con l'impotente sapendo l'impotentia, è uero matrimonio, se però l'impotentia non è tale perpetua, & non si può leuare. 535

74 Gl'Impedimenti, che impediscono & non leuano il matrimonio sono sette, cioè l'heresia, l'Vsuredine, pigliar per forza la moglie d'altri esser padrino del proprio figliuolo per impedire al debito matrimoniale, uccidere l'sacerdote, la penitentia solenne, & l'ammogliarsi con Monaca. Iquali impedimenti non ricercano dispensatione per maritarsi, doue non è usanza, ne pur lo ui è pericolo d'incontinentia. 546

83 L'Impedimento secreto del matrimonio, che uien commandato, che sotto pena di scomunicatione si manifesti, che procede da peccato, deue prima essere auisato secretamente a chi tocca, accioche egli cessi di contrahere il matrimonio, & s'egli non se ne uuole astenere, se ne deue auisare chi lo può impedire, ma se per questa denuntia si dubita di qualche scandalo, non si deue fare. 552

97 Impedire alcun bene ad altri, ò essere cagione, che alcuno paghi pena ingiusta, o ch'el non recuperi il suo, è peccato mortale: con obligo di restituire. 279

140 L'Impedire ch'altri non impedisca il furto, è peccato mortale: con obligo di restituire. 297

205 Impegnare non si posson cose sacre, eccetto che per opere pie. 334

19 La Immunità della Chiesa contra il foro secolare, godono tutti i Christiani, il libero, & lo schiauo, gli scommunicati, i preti, i banditi, i 674

21 condannati, i mercanti falliti, & altri. Ma non i Giudei, ne i Mori, 675

22 ne gli Heretici, ne altri infideli, ne i latroni: ne i traditori, ne le persone Ecclesiastiche, insieme con alcune altre. 676

29 Incantamento, o fattura rompere con un altra fattura. o fare ch'altri ciò faccia, è peccato mortale. 91

40 L'Incendiario scommunicato, & denuntiato dal Vescouo, non può essere assoluto, se non dal Papa. 819

113 La Inconsideratione, non è peccato mortale, quando ella è senza uolontà di considerare. 617

117 L'Indignatione, alcuna uolta è uirtù: alcuna uolta peccato uenial, & talhor mortale. 633

19 L'Indulgentie sono utili à que penitenti, c'hanno la remissione della pena, della penitenza, che fu lor data, & accettata, o quella, c hanno deliberato di fare in questa uita. 772

263 Indurre altri a men peccare, non è peccato. 375

29 Indurre a minor male per uietare il maggiore, è officio d'Angelo. 178

129 Inebriare se, o altri a studio per priuarli, o priuare altri dell uso della ragione, con notabile danno, è peccato mortale. 639

59 Infamare se stesso senza giusta cagione, con danno corporale, o spirituale imponendosi falsi delitti, o manifestando i ueri, è peccato mortale. 432

57 Infamatore non è colui, ne pecca, che confessa i suoi delitti per manifestare i compagni, quando la legge il permette, ne il giudice, ne il confessore, che gliel commanda o conseglia. 430

177 L'Inganno che cosa è, & come sia differente dalla colpa. 316

77 L'Inganno consiste nelle parole, & nell'opere. 605

13 L'Ingiurie di parole si fanno per contumelia, per conuitio, & per impro-

per..., le quali, se non sono dette per zelo, ... per cura di correttione, non sono peccati mortali. 356

76 La inquietudine è peccato mortale, quando che l'animo è inquieto per conseguire alcun male, o ricevere alcuna cosa, o lasciar di far ciò che di precetto è obligato di fare. 602

213 L'Intentione virtuale di uolere, che si uccida alcuno ingiustamente, non
214 basta per farla uirtuale, che uno si uccida ingiustamente, per effetto d'Irregolarità. 946.947

70 La Intentione di far danno, o male ingiusto, o bene, non induce necessità di restituire. 258

164 L'Interdetto e Censura Ecclesiastica, che uieta i diuini offitij, i Sacramenti, & l'Ecclesiastica sepoltura, & e differente dalla Scommunica, & dalla Suspensione. 911

165 L'Interdetto, la Scommunica, & la Suspensione, conuengono insieme in undeci cose, & in sei sono differenti. 911

166 L'Interdetto si parte in tre spetie, cioe, in solo locale, in solo spetiale, & in misto, con le diffinitioni, & diuisioni loro. 912

167 L'Interdetto generale di luoco non include il popolo, ne quello del popolo di luoco, ne quello de chierici laici. ma ben comprende tutti i religiosi di qualunque sorte, & di ogni sesso. ne quello il popolo comprende i chierici. Ma quello della città include i borghi, i luoghi della Chiesa il Cimiterio, & le capelle della Chiesa: ma non il Clero, ne al contrario, per esser interdetto il Clero, s'interdetta la Chiesa. 913

168 L'Interdetto communemente può esser posto da chi può scommunicare, & absoluere. Può esser interdetto, che può esser scommunicato. Però altri molti che non possono esser scommunicati, si ponno interdire, come una città, o luoco, ne si può porre senza colpa, ma non per colpa di debito. 914

169 L'Interdetto generale si pone ipso facto dalla legge contra l'università, che fa pagare gabelle illecite a' Chierici: o offende nella persona del suo Vescouo, Imperatrice, Nuntio Apostolico, o quando si pone dal giudice, o dalla legge per qualche delitto del popolo. & anco talor personale, ma non si pone per delitto del suo Signore, senza espressione. Le contra i Chierici, se contengono cosa in materia della restitutione de' corpi morti. 914

170 L'Interdetto personale particolare assoluto, comprende solamente le persone, & gli atti, che sono in esso contenuti, come è quello di ministrare all'altare, & d'entrare in Chiesa. 915

171 L'Interdetto generale, spetiale, locale, personale, & misto uieta tutti i diuini offitij, Sacramenti, la sepoltura ecclesiastica, eccetto ciò che la legge espressamente permette, & per consuetudine è stato introdotto. 915

173 L'Interdetto spetiale uieta prohibisce, che non si possa dire una Messa a settimana per alcuno, & per maggior sua Chiesa, senza perdita, che non ha preso spirito & senza suono di campana. 518

174 L'Interdetto generale uieta il poter celebrare tutti i diuini offitij, ò la Chiesa serrata, con la uoce bassa, & senza suono di campane: ma non alla presenza degl'Interdetti, o scommunicati, ne di coloro, che non hanno priuilegio commune, o spetiale da poterli usare, come hanno i

frati

frati Agostiniani, & i Carmelitani, con tutti quelli, che godono del le lor gratie. 918

175 L'Interdetto generale permette, che i religiosi possino dire l'officio loro dove gli piace: pur che lo dichino senza esser uditi da gl'Interdetti. 919

176 Et anco molte altre cose, o fra egli, o generale, o speciale 920

178 L'Interdetto generale, o particolare non proibisce il Battesimo, il Catechismo, l'Eresima, l'Ordine del Sacerdotio, la Cresima, la Confirmatione, la Conservatione della Cresima, la Penitentia, per quegli, che non sono interdetti, o scommunicati. La Eucharistia, solamente nel l'articolo della morte. Il celebrare una volta la settimana, per rinovare il Santiss. Sacramento. Sonare la campanella, quando egli si porta à gli infermi: Et il Sacramento del Matrimonio, ma non la benedittione delle nozze. 922

182 L'Interdetto si leva il giorno della Natività di CHRISTO, della Pasqua, della Pentecoste, & dell'Assuntione di Nostra Signora, con le loro ottave, senza altra moderatione. Si leva anco il giorno del corpo di CHRISTO, & quello della Concettione della Vergine, & Madre, nelle Chiese, che si dicono l'officio per tutte le loro ottave. ma non nelle altre. 924

187 L'Interdetto, che non è valido denuntiato, o manifesto, non obliga & communemente ne' casi, ne' quali la scommunica, & la Sospensione è nulla Et non si lice che egli sia violato da i laici, eccetto che in quattro casi. Ma Chierici violano tutte le volte, che fanno quel ch'è lor prohibito per l'Interdetto personale, o locale. 927

190 L'Interdetto porte senza havere potestà. Offendo Interdetto, udire i divini officii, o ricevere, o dare alcun sacramento, o sepelire i morti, o far uno star alcun luoco letto per amore, o per forza e peccato mortale, & alcuni casi congiunti con la Scommunica, & con la Irregolarità 929

213 L'Interdetto tocca per cagion di prestanza, non è grave 338

21 L'Inventioni di cose inoneste, che dilettano, o che sono peccati, se il fine loro è cattivo, sono peccati mortali. 571

121 La Invidia è vitio, che inclina colui che la possede, ad attristarsi del ben d'altri, per esser la imitatione della sua eccellentia. La qual è differente dalla Odio, dall'Ira, dalla Indignatione, & dall'Ira & madre di cinque figliuole cioè de, Odio, Ira, Indignatione, Detrattione, del l'allegrezza del altrui male, & della Tristezza de' veri meriti proprii 935

122 Invidia, è peccato mortale e l'attristarsi deliberatamente de beni notabili del prossimo, principalmente fatti da esso per mezzo della propria eccellentia de' suoi meriti, o per altre mortale: la invidia superiore accidente al la tristezza. Ma l'attristarsi del bene temporale del prossimo, che è cagione di qualche male, o per qualche buon fine, non è peccato. 635

123 Invidia, & peccato mortale l'attristarsi di non haver tanti beni temporali quanto altri ha, o dolersi deliberatamente, che Idio dona de' beni a' cattivi, & i prosperi di una prosperità che in tutto non compartisce i beni temporali, o deliberatamente volere imitare i tristi, per essere, come essi, premiati temporalmente. Ma dolersi per qualche buon fine, & di non haver quelli utili, ch'altri ha, non è peccato. 636

27 Invocare il Demonio espressamente nel cuore, o con parole, acciochè egli

d'a aiuto, fauore, o consiglio, & sconcgurat[illegible] per modo d'[illegible]
sconcgiur. eccl[illegible]ci, per sapere da lui alcuna cosa, o che [illegible]
per qualche opera, è peccato mortale. °

114 L'Ira propriamente è una passione particolare dell'anima, posta nella po-
tentia chiamata Irascibile, **che non ha contrario.** 630

115 L'Ira pigliando[illegible] per vitio capitale, o capitale è uno delli sette, che la
115 inclina a voler ingiustamente vendetta. Laqual ha cinque figliuole, cioe. l'Indignatione, il Tumor di mente, [illegible] Contumelia, il Dishonore, & la Rissa. Et la sua festa è [illegible]. 630 631

191 La Irregolarità è impedimento ordinato dalla legge Canonica [illegible] re rettamente i ministri de gli ordini sacri, o alcun'altro. La quale è differente dalla Scommunica dalla suspentione, & dalla Interdetto. 930

192 La Irregolarità è altro fatta da la legge Canonica chiamata [illegible] ella habbia hauuto qualche origine dal delitto (quantunque
192 ella habbia hauuto qualche origine dal delitto) 930

193 Lo Irregolare ti dà alla [illegible] dal peccato, ma non [illegible] 931

193 La Irregolarità si diuide in cinque spetie, che nascono da cinque difetti,
cioe la [illegible] del Sacramento, del corpo, della fama, dell'anima, & della [illegible]
dine pertetta, & dal dritto. Nellima delle quali si cagiona con la uo-
lontà sola, senza l'opera. Ne alcuno in fuo obbio si deue giudicar per
irregolare nel foro esteriore, ma nel l'interiore sì. 931

194 Lo Irregolare non incorre in nuoua irregolarità per celebrare, quantun-
que pecchi, ce ebrando senza dispensa. 930

195 La Irregolarità della seconda spetie è indotta dal difetto del corpo o del-
l'anima, & dal difetto, benche occulto d'alcun membro perduto per
sua colpa, & anco da difetto d'una parte dello stimata per le sette. 935

197 Ma però [illegible] è in potestà della debolezza, ne per dita d'alcun mem-
bro, o altro, senza sua colpa, che non impedisce il poter celebrare. Nè
dal lungo, o cieco, o losco, o storto. 935

200 La Irregolarità non è cagionata dalla debolezza di qualche membro, nè
da altro tale difetto, ne quale alcuno incorre, senza colpa propria, che
non lo fa inhabile per celebrare. 936

206 La Irregolarità che [illegible] per il difetto della perfetta mansuetudine, con
[illegible] hauer deturpato alcun huomo in caso lecito. 941

210 **Irregolarità mentale non si troua.** 945

205 Irregolare per difetto dell'anima è colui, che non sà leggere, o che non
sa la lingua, nella quale sono scritti i diuini officij, o che non ha giu-
dizio, o non è battezzato, o non ha fede, o è figliuolo d'heretico, o è
nuouamente conuertito. 939

207 Irregolare non è tanto colui, che debilita un membro, quanto se lo ta-
208 glia [illegible]. 943. 944

209 Irregolare è il Giudice, l'Accusatore, il Testimonio, il Notario, l'Assesso-
210 re, l'Auuocato, il Procuratore, & altri officiali, se furono cagione che
alcuno fosse morto per giustitia. Ma, se la morte non ne segue, non 944
sono irregolari quantunque diano altro castigo di [illegible] que. 945

211 Irregolare non è colui, che la arme a l'altri, per esser [illegible] o per andare
212 a guerra giusta, ne chi da balestra, lancie, & tiro, spetri, o balliotte nel
la battaglia, ne chi nella medesima battaglia esorta, o anima à com-
battere. 945. 946

Irre-

215 Irregolare non ſono i prelati di Spigna, ch'eſſortano la battaglia contra
216 i Mori, nei frati in India contra i Pagani. Ma è bene irregolare colui, che porta legne per abbruciar gli heretici ſe il ſuo fuoco aiuta ad ucciderli. Medeſimamente è irregolare, chi preſta, ò uende ſcala, corda, o ſaetta per giuſtitiare il condennato. 948
217 Irregolare è colui, che fa ſalire il condennato ſopra la ſcala. Et chi occide alcuno per difender ſuo padre, ò la ſua patria. 948
217 Irregolare non è il chierico, che denuntia con proteſtatione qualche tradimento, o che ſi troua all'uccitione, o diſformatione del condennato, ſenza dare ueruno aiuto à quello effetto. Ne l'Auuocato del reo, s'egli è d'ordine ſacro, o beneficiato. 949
218 Irregolare del delitto è ſolo colui, c'hauendo diſcrettione, & eſſendo battezato diſforma ſe ſteſſo, o altro huomo illecitamente, ò è cagione propinqua diretta, ò indiretta di quella diſformatione, o della ſua anticipatione. 953
119 Irregolare non è neſſuno d'ogni ſpetie, ſenza diſformatione colpabile, benche per eſſa egli ſia di una. 953
202 Irregolare è colui, che non ha età. La quale per la Prima tonſura, & per gli altri tre minori deue eſſere di ſette anni finiti, & per l'Accolito di dodici. Per il Suddiacono di uentidue. Per il Diacono di uentitre. Et per il Sacerdote di uenticinque. Et per quella del Veſcouo di 30 finiti. 937
203 Irregolare è colui, che ha il mal caduco. L'indemoniato. Il pazzo lunatico. Il furioſo. L'Hermafrodito. Lo ſchiauo. L'infame, & colui che non beue uino. 938
221 Irregolare non è chi taglia la teſta ad huomo morto, nè chi fa ſconciare la donna inanzi ch'il figliuolo habbia l'anima. Il maſchio l'ha ne' quaranta giorni, & la femina ne gli ottanta. 955
221 Ne chi procura di diſformare, ſenza ſeguirne l'effetto. Nè chi ferisce, & ſparge ſangue, ſenza diſformare. 955
221 Nè chi ferisce lecitamente, ma non mortalmente, ſenza animo di uccidere, benche altri ſenza ſua colpa finisca di uccidere, ò il ferito muore per quella ferita per difetto d'altri. 956
222 Irregolare è chi caſtra ſe medeſimo, per uiuere caſto. 956
223 Irregolare è colui, che ferisce ingiuſtamente, ancorche la ferita non ſia mortale, ma ella è cagione della morte del ferito. 957
224 Irregolare non è, chi non taglio del tutto un membro, ma lo debilitò tanto, che lo fece inutile. 957
224 Irregolare è chi ingiuſtamente fa irregolare altrui. 957
225 Irregolare non è colui, che per difender ſe medeſimo diſforma altrui. 958
226 Ne chi ſi troua in guerra ingiuſta da quella parte, che ha la ragione, per trarre gl'inimici dalla guerra, o per porli in pace, ò per impedire la battaglia uccide, o ferisce. 958
227 Nè il Laico, ò il Chierico, che con proteſtatione accuſa giuſtamente alcuno, ſentenza, & eſſeguisce: con tutti quegli, che l'aiutano. 959
228 Ne colui, ch'egli fa pigliare per delitto, che non merita diſformatione, bench'egli meriti per altro. Ma è bene irregolare colui, che facendo queſtione con alcuno illecitamente, ſopraggiungono i ſuoi amici, & lo diſformano. 960

Irrego-

227 Irregolare è chi tiene animali in caſa, che uccidano. 960

230 Irregolare è colui, che non eſſendo Medico caſa l'arme del corpo al tem-
po, o chi uccide l'infermo, accioche egli ne muoia più preſto, o chi
fu cagione d'alcuna di queſte cose. 961

231 Irregolari ſono i fanciulli, i pazzi, ne gli ubbriachi, che uccido-
no, o ſtroppiano alcuno. 961

232 Irregolare non è colui, che è ſtato ingiuriato, ſe percio i ſuoi amici con
tentandolo egli, uccidono colui, che gli ha fatto ingiuria. Il medeſi
mo è chi l'aſſolue da medicare, o mostra di farne, di freddo o con impe
dice alcuno che viene offeſo, o diſformato: s'egli però non è obbli-
gato a queſto per cagione d'officio. 962

233 Irregolare è colui, che commanda la diſformatione illecita, che uien
fatta molto dopo il commandamento, & chi ratifica la fatta, chi lap
proua, & chi la conſiglia 963

234 Irregolare è chiunque conſiglia la illecita diſformatione: o che conſiglia
alcuna cosa, della quale ella ne ſegue. 963

235 Irregolare non è colui, che ſi pente l'hauer conſigliato qualche homici-
dio o diſformatione: ſe dopo pentitoſi e, mette ogni ſua forza per
diſsuadere il delitto. Ne chiama, che ſi tratta la morte di qualcuno,
& non la manſuetta. Ma è bene irregolare, chi è cagion che ſi uccida,
o diſformi in guerra ingiuſta. 964

236.237 Irregolare è chi opera illecitamente alcuna cosa dalla quale ne ſegui 964
238 ta qualche uccisione, o diſformità. Con tredeci eſſempi ſi aiuti. 965

239 La Irregolarità dell'homicidio occulto è tanto cattiua (nel foro della con
ſcienza) quanto è quella dell'homicidio, che ſi fa in giudicio. 965

241 Irregolare, è colui che piglia gli ordini con mala maniera, o ſapen-
do ch'egli è caſcato in qualche cenſura, o piglia in un giorno, i quat-
tro minori, e l'Suddiaconato. 968

242 Irregolare è colui, che ſi è ritirato dal Veſcouo, che renunciò il luogo,
o la dignità, o era interdetto, o ſcommunicato. O egli ha pigliato gli
ordini, ſenza licentia, o fuori di tempo, non eſſendo d'età conueniente 968

243 O s'è ordinato per ſalto, o ha gli ordini, che egli non ha. Il Papa dispen
ſa con quelli, acciò che poſſa pigliare gli altri ordini, ma il Veſcouo
può diſpenſare con quelli, che tengono. 969

244 Irregolare è chi ce'cca, o fa alcun'atto ſcientemente deſcato a qualche
245 officio, eſſendo ſcommunicato di ſcommunicatione minore, ſoſpeſo,
o interdetto. Queſta irregolarità ſola è ſpettiua Papa. 970

246 Irregolare è colui che ſi fa ribattezare, & chi ribattezza, ſicche ſcuſa la
ignoranza, quantunque dubbia. Medeſimamente è irregolare, chi egli
piglia due uolte gli atti facramentali, che imprimono Carattere. 971

247 Irregolare è il chierico, che nasce d'interdetto, eſſendo, o amminiſtran
do, facramentalmente o facendo cose proibite a chi ha gli ordini 972

248 Irregolare è chi ſi fa maſcolinamente notorio per alcun peccato, che egli merita eſ-
ſere depoſto. Ma è eſſun peccato per eſſere ſolo enormeſi irregolare. 963

250 Irregolare non è chi celebra in Chieſa poluta. 964

L

27 LI Ladro de' furti occulti incorregibile si può publica re senza ammonitione: per mutare i danni, ch'egli fa, o può fare. 406

40 Il Ladro, o dannificatore che ammonito secretamente sodisfa co ch ello è obligato, non deue d'obligo es- ser manifestato da colui, che sa i suoi delitti. 414

183 Il Ladro è sempre in mora. 321

6 Lauorare il dì delle feste per necessità della salute dell'anima, o del corpo proprio, o del prossimo, o per leggere qualche danno, che non patisca dilatione, ne anticipatione, non è peccato. 151

10 Lauorare ne' giorni di festa per li poueri, senza udire la Messa, ne dopò udita, se non immediate per elemosina, o per pietà, e'l certo ma non per altro interesse. 153

11 Lauorare nel giorno di festa in far ponti, & strade, ancorche si lauori per pietà, & misericordia de' mandanti, non essendo molto necessario, è peccato mortale; se però l'ignorantia non scusa. 153

15 Lauorare ponno i poueri, ò altri per necessità, ne' giorni di festa: ancor che il Vescouo commandasse, che niuno lauorasse sotto pena di scom municatione. 155

176 Il Lauoratore, ch'è condotto à giornata, deue restituire il danno, che'pro uiene dal non hauer fatto il suo debito. 328

179 Il Lauoratore, che presume che la sua opera ad altri, & per malitia, o per sua colpa non offerisca la sua prontezza, è obligato a restituire il danno, che segui dalla sua infedeltà. 329

150 Il Legato di danari per i Chierici, che dicono messe per quadragesime, che cosa ma si deue vendere, & del prezzo comprarne tante rendite, che, se non si può fare, darlo in cambio di mercatanti a perdita & guadagno. 320

150 Il Legato fatto dal padre a una figliuola, a chi si deue. 302

122 I Legati si deuono adempire, & tanto più quegli, che sono a pie cagioni, ne basta hauere intentione di restituire. 288

4 La Legge di non fornicare è diuina, & naturale & quella, che ne obligha a confessare tutti quei peccati, con le circostanze, e diuina poteua, & quando concorrono, quella ha da cedere a quella 43

39 La Legge humana, giusta, publica, riceuuta, & non derogata, che obli ga a mortale, deue essere osseruata, sotto pena di peccato mortale. non interuenendo loco però giusta ignorantia, o cagione, o dispensatione, ò il fine del tempo, che la obligaua. 583

40 La Legge, che commanda sotto pena di mortale, è peccato mortale, &
14 quella di veniale è peccato venniale, non essendo data, ma questa, che comanda, non obligare alcuno, ne all'altro, se non interuenne dispreggio, senza giusta cagione, o per errore, benche nel foro esterio re si presume peccato mortale 583

42 La Legge giusta, o tenuta giusta, rompere con giusta cagione, non è pec-

cato mortale. 584

43 La Legge comincia ad obligare, subito ch'ella è publicata, almeno quanto all'annullatione delle cose, per ella prohibite: ma quanto all'altre pene, la giusta ignorantia scusa. 584

46 La Legge humana giusta, publica approbata, & non derogata, obliga à
47 peccato mortale, o a uenial, o a niuno, secondo l'intentione del suo datore. 585. 586

48 Le Leggi Canoniche che ordinano, o stabiliscono alcuna cosa, senza parole di precetto, benche usino le parole dell'imperatiuo, non obligano a mortale se non quando la materia è tale, che da se obliga ad esso, ancorche allhora tanto non obliga questa legge, quanto l'altra, che fece, che questa materia fosse tale. 586

48 La Legge fa l'atto indifferente, uirtuoso, ò uitioso. 586

49 La Legge per niuna parola (che ha sola) dinota peccato mortale, per sua
50 natural'e significatione, ma per accidente sì. Le Leggi naturali obligano à solo peccato uenial. 587

51 Le Leggi ecclesiastiche, che usano parole di precetto, obligano indubbio
52 a peccato mortale, & più chiaro, se usano le parole, & di quelle. Et
53 più quella, che pone, che presuppone mortale. Come la scommunicatione ipso iure. 588

54 La Legge civile (benche ella usi parole di precetto) non obliga à peccato
55 to mortale. Percioche il Legislatore secolare ordinariamente mira semplicemente alla sola pena esteriore. 589

56 La Legge, che obliga a pena temporale, che non presuppone l'eterna, non obliga a mortale, in quanto ella è legge di colui, che mette quella pena. 590

57 La Legge secolare di costume antico interpretata, non obliga à peccato mortale. Et la pura penale, & imposta, non ui è molta differenza. 590

59 La Legge, che pone pena temporale, non toglie l'eterna, che un'altra legge ha posta, maggiormente quando i Legislatori sono diuersi. 591

60 Le Leggi, che impongono pena di gran perdimento di robba, della fama,
61 d'alcun membro, & della uita, non obligano sotto pena di peccato
62 mortale. 593

63 Le Leggi humane si debbono interpretare, secondo il fine loro: l'intentione delle quali si deue intendere, (secondo che l'antico costume ha dichiarato) per niuno che altra cosa dichiari la Santa Sede Apostolica, o chi per ella hara potestà, o l'uso commune della legge popolare, o quello de' più nobili, & dotti, &c. 593

64 La Legge humana ecclesiastica può obligare à peccato mortale, (come obliga la diuina) se l'intentione del Legislatore è tale. 593

65 Le Leggi humane non deurebbono obligare i sudditi ad alcuna pena, ancorche leggiera, dell'anima, & del corpo. 594

28 La Legge si tempera con cinque equità, quanto al foro della Conscienza, à carte 595

117 La Legge, che dice, che quella cosa, che si perde in Mare, sia d'un tale, è ingiusta. 5-

54 Le Lettere aprire, che uanno ad altri, si ponno senza peccare, con consenso espresso, o tacito di chi le manda, o di colui, a chi sono mandate, o

quando

quando si crede probabilmente, che l'uno & l'altro ne haura piacere, o quando s'aprono con autorità legittima. 426

59 Lettere, o scritture d'altri aprire, che erano secrete sapendo, o dubitando che ne seguirebbe pericolo danno, è peccato mortale, 452

35 Libelli famosi comporre: publicare, o leggere, & non stracciarli è peccato mortale.

119 La Libertà ecclesiastica, che cosa è, chi si dice violarla, che lo statuto contra la società humana non si dice statuto contra essa. 411

120 Né anco ordinare, che nel sepellire, nel dir Messe, &c. non si spenda più che tanto, &c. 875

32 I Libri, che non si dourebbono leggere nelle scole sono alcuni, d'Ouidio, di Giouenale: di Propertio, & d'altri incitativi à lussuria, come sono alcuni passi di Plauto, & di Terentio, & della Celestina. 875

192 Il Livello, ò Emphiteoti temporale, o perpetua di Chiesa si perde: se non si paga in termine di due anni la pensione: se però con prestezza non si paga, o non si purga la mora. 576

17 Lodare falsamente se stesso, o altri di quelle virtù, & bontà qualitative, ch'egli non ha con danno del seruitio d'Iddio, della republica dell'anima, dell'honore, della fama, & della robba del prossimo, è peccato mortale. Et colui, che l'ode & è cagione non contradicendogli quanto conuiene di qualche danno, pecca mortalmente. 326

18 Le Lodi false approbare, ò espressa, o tacitamente, è peccato veniale, s'è di cosa buona, & l'ascoltare senza contradittione, & senza pigliarsene piacere, come cose cattiue, o cagione dell'altrui danno, non è peccato, ma virtù. 568

193 Il Locatore può torre la sua casa, o possessione, ch'ei diede à pigione per
194 quattro casi. Il primo è quando non si paga il fitto secondo le leggi, ò patti. Il secondo quando il padrone ha bisogno della sua casa per habitarui. Il terzo quando è necessario riparare la casa, iche non faceua bisogno quando egli l'allocò. Et il quarto, quando l'attituale ui tiene cattiua conuersatione, ancorche senza danno della casa. 568

112 La Lussuria è vitio dell'anima, che inclina à volere diletto disordinato di copula carnale, o de' suoi preparatori: fuori del matrimonio, & è peccato mortale: La quale ha diuerse spetie, & otto figliuole, cioè la Cecità dell'intelletto, La Precipitatione, La Inconsideratione, La Inconstantia, L'Amore di se stesso, L'Affettione di questo mondo, Et l'Horrore dell'altro. 327

1 La Lussuria si scusa per la ignominia, per il timore, o per la forza. 625

3 La Lussuria d'ogni maniera si riduce a sei spetie. 194

3 La Lussurie commessa con persona religiosa, e Adulterio. Incesto & Sacrilegio per diuersi rispetti, & quella in luogo sacro è Sacrilegio. 125

111 La Lussuria con l'esperientia si fortifica: & taggendola si vince. 196

113 La Lussuria deue essere fuggita più dalle persone di gran dignità, o per altri, officij qualitative, che da gli altri. 625

TAVOLA.

M

17 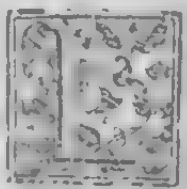 A Maleficio sogliata nutrire il tuo figliuolo col proprio latte, s'egli può: e non procurargli buona nutrice, & lasciarlo morire di fame, è peccato mortale. 186

67 La Matrigna che ha mala, o inferma essendo Tutrice del suo figliuolo, pecca mortalmente. 708

81 Maleficare a alcuna creatura razionale, ò irrationale, ingiuriandola, ò facendole male non è peccato di bestemmia.

1 Maleficarsi da se medesimo, è peccato dicendo cose profane, & brutte con qualche membro, o d'altro modo è peccato mortale. 146

118 La Maledittione è sempre peccato mortale, ma quella, che dicendo Latra, Latra, &c. o altre cose loro, o a se medesimi, la quale non passa la bocca, non è peccato. 632

119 Maledire l'huomo per natura di sua natura è peccato mortale, ma maledire il peccato, che nella sua colpa non è grande, è veniale. 633

120 Maledire le creature irrationali in quanto sono creature d'Iddio è peccato mortale, & così questa, & un'altra d'Iddio, ma maledire come cose del prossimo, è peccato veniale. 633

15 Mangiare con scandalo proprio, o altrui (fuori del debito matrimoniale), o dolersi di non hauer mangiato, o desiderare di mangiare con cattiva intentione è peccato mortale. 206

32 Mangiare, bere, o altro, o tratto, o procurato, con qualche incantesimo, con certe herbe, che si dà per effetto amoroso, o per altra diabolica cosa è peccato mortale, con quanto di scommunica inodato. 93

22 Mangiare, o bere di giorni proibiti dalla Chiesa, & far contra il digiuno, & la ordinata tal'hora di Natura, & ne gli altri digiuni, è peccato mortale. 445

23 Mangiare, o bere a mangiare, o bere, o a qualunque cose, che si fa, che fanno perder il fiato, è peccato mortale. 158

128 Mangiare, che per troppo, per molto, che con tale condizione di chiamarsi sazio, o mangiar carne, quando, & dove era vietata, è peccato mortale. 639

30 Manifestare i peccati, o falli, o vergogne altri per timore di tormenti, o altre cose non è peccato mortale. 405

34 Manifestare quegli, che per giuntura le lor deffetti sono infamati dove non si fa, ma si ha per certo, che si faccia non è peccato. 411

35 Manifestare que peccati veramente fatti in qualche carta da chi voleva con fedeltà d'Iddio con dolore è peccato, & mortale, se perciò ne segue qualche infamia 411

21 Manifestare i peccati altrui secreti (quantunque questi) a colori, che non gli hanno è peccato mortale, benche si faccia con leggiera intentione di dannificare la fama del prossimo. 404

61 Manifestare i peccati d'altri occultati all'confessore, o quelli, che ti promise tener secreti, o secretamente hauendo li uditi fare, o parlare o dire

tiar

	[illegible] peccato mortale, & peccato mortale. Se peccano [illegible] **erano per far danno alcuno.**	433
27	Ma [illegible] ure proprie cose, o quelle d'altri al giudice, o al superiore, quando [illegible] gli comanda, non pecca mortalmente.	406
59	Ma [illegible] fecero d'una Città, o contado, o esercito, ancor che per [illegible] tormento, o con danno pubblico, pecca mortalmente.	432
58	Ma [illegible] non fa con il precetto, che [illegible] non ricerca dopo che [illegible] egli fatto, et [illegible] la cosa mostra che [illegible] per altra **via si può rimediare à qualche grande pregiuditio.**	431
59	Manifestare le cose, che [illegible] per altro di conseguenza peccato mortale.	432
13	Manichei [illegible] debbono [illegible] eretici, & religiosi tra [illegible], & le congregazioni contra la republica, & ancora condannati [illegible] lo meritano, per rimedio, & [illegible] per quello fatto uccisi che [illegible], [illegible] non incorrono **in irregolarità.**	656
19	Il Marito che [illegible] alla sua moglie, ch'ella i giorni di festa [illegible] la Messa o le storza, che rompi alcun precetto di Dio, o della Chiesa, [illegible] che [illegible] debbi guardare i giorni commandati, rompe il **quarto precetto, & pecca mortalmente.**	568
	Il Medesimo, se [illegible] commanda ch'ella debba rompere altri precetti, o dishoneſtamente la batte, o la intima, o le dice parole intimatorie	
77	La Mattara con colui, che [illegible] ammogliarsi con lei, persuadendo [illegible] e la può credere la sua [illegible], per poterli poi maritare con altri.	549
153	Il Marito pecca mortalmente, [illegible] bene parafrena [illegible] la moglie.	304
26	Il Marito, o la moglie di parole de presenti, che non hanno per ancora consumato il matrimonio, hanno giusta cagione di negare la copula, **se vogliono essere religiosi.**	212
27	Il Marito, & la moglie [illegible] egli atto unito alla copula carnale, nondimeno la moglie non [illegible] fabbrica, ne irregolare, per usare col marito, che **non le osserua la fede.**	222
28	Il Marito, che richiede [illegible] paga il debito matrimoniale alla moglie adul **tera, pecca mortalmente.**	223
29	Il Marito non può accusare la moglie di adulterio, s'egli è adulterio.	223
268	Il Marito ufficiale, è più obligato a mantenere la moglie, che [illegible] l'usure.	377
24	I Mariti, che [illegible] non l'un l'altro il debito matrimoniale [illegible], & [illegible] tempo, senza [illegible], peccano [illegible].	211
47	I Mariti, che [illegible] potendo maritarsi insieme, debbono ritornarsi a ri **cevere l'un l'altro.**	524
47	Maritarsi con chi non si può per delitto, è peccato mortale.	524
23	Il Maritato che [illegible] qualche cosa [illegible] con [illegible], che [illegible] rebbe [illegible], ancor che [illegible] non [illegible], pecca [illegible]	211
37	Mariti [illegible] [illegible] [illegible], & [illegible] [illegible] [illegible]

per [illegible] tutto ciò non può per esso tignificato, il dare lo l'huomo, & la donna ad altro tignoria sopra le lor esh, per unir sempre insieme accompagnati. 504

20 Il Matrimonio non ha per sua natura il legitimo consenso di persone habili per tal lo effetto, & le parole, o altri segni, & allhora il tacere, con che egli esprime la forma. & perciò è perfetto mancia la copula, ma non consumato. 504

21 Il Matrimonio è indissolubile ma per relegione, o per giusta dispensatione egli si può sciogliere però non è consumato: & essendo, si può con un matrimonio ratificato, che si vogliono contrahere, le parole, o segni, che sono stati usati per contratto, ponno esser diuersi, qual da ogn'altra, come gli altri sacramenti. 504

30 Il Matrimonio si può contrahere, per quattro maniere può esser peccato, cioè, contra l'impedimento, che impedisce, & lo scioglie, contra l'impedimento che l'impedisce, & non lo scioglie, ottenza il debito modo contra l'uno, e l'altro Sacramento, & contra lo stato indegno, di riceuere esso Sacramento. 511

31 Il Matrimonio contrahere non essendo di fatto, è peccato mortale, & chi crede che ci non sia Sacramento, è tenuto heretico. 512

32 Matrimonio contrahere, o far contrahere per errore, sapendo è peccato mortale. 513

33 Il Matrimonio contratto dallo sposo con la schiaua, pensando ch'ella fusse libera, o con una libera pensando che ella fusse schiaua, vale male il libero contrahe con una schiaua, o che no, credendo, che sia libero, no vale. & se contrahesse con la faccia sola Chiesa, è peccato contrahere, quanto all'atto ma non quanto all'habitatione, se però ella Chiesa non vi s'interpone. o pure il libero non li rachea. 1

35 Il Matrimonio che è contratto dopo il tempo solenne, non tiene. 5

36 Matrimonio contrahere occultamente non si deue senza licenza legitima cagione, sotto pena di peccato mortale. 511

38 Il Matrimonio contratto occultamente, senza testimonij, non si deue usare inanzi la benedittione, sotto pena di peccato mortale. 510

39 Il Matrimonio contratto con due, una con la prima scretamente, & con la seconda publicamente, & con que la seconda copula è peccato mortale, & errando, se sono auuisati con la prima, ma il matrimonio tiene con la seconda. 511

45 Il Matrimonio contrahere con alcuna, da chi si pensa ch'ella sia sua parente, & affine, & non è, è peccato mortale. 521

48 Il Matrimonio tra infedeli, che non sono battezati, vale in quanto è contratto ma non può esser in quanto è sacramento. 516

49 Il Matrimonio de gl'infedeli non si dissolue per niuna cagione, se l'uno d'essi si faccia Christiano, ma se l'conuertito si muore di subito, o che non può, mentre che viue l'infedele maritasi con altri, & se l'infedele si conuerte inanzi che gli sia maritato, ouero obligato a tornare insieme 525

49 Il Matrimonio contrahere con heretici, o scismatici, è peccato mortale, il matrimonio però vale, & si deue osseruare, quando non si faccia heretico. Ma quello contratto con chi non è battezato mortale. 516

49 Il Matrimonio contratto con chi non è battezato, benche egli sia Catecumino

mi no non tiene, & è peccato mortale, & se la 1. le, che è contra to al la fede fatta la moglie per pigliarne un'altra, s'ella unole uiuere co n esso lui senza offendere Iddio o non uuol lasciar tutte le moglie, eccetto, che la prima, pecca mortalmente. 526

50 Il Matrimonio contratto per forza non uale, ma se la persona sforzata mara uolontà chiunque la sforza è obligata di nuouo à consentirle. 527

51 Il Matrimonio fatto per forza dapoi si ratifica quando la persona sforzata tacita, o espressamente gli acconsente. 527

51 Matrimonio non può essere tra la donna rubbata, & chi la rubbò s'ella è nella sua potestà, ma essendo libera ella può maritarsi con esso lui: egli resta obligato à dotarla. 528

52 Il Matrimonio non può esser contratto con chi è ne gli ordini sacri, i quali secondo i Canonisti sono noue. & secondo i Teologi sette, tra i quali il Suddiaconato, il Diaconato, e'l Presbiterato sono quelli, che impediscono & sciolgono il matrimonio, percioche in esso si contiene il uoto di castità. 529

53 Il Matrimonio contratto con la seconda donna uiuendo la prima, è peccato mortale, benche non fosse consumato il primo matrimonio, o fosse Clandestino, quantunque egli sia absente, o che sia molto tempo che ella si sia maritata con altrui, s'ella non è certa della morte del marito. 530

53 I Matrimonij, & sponsalitij Clandestini dopo il Concilio Tridentino, non uagliono nulla. 530

54 Il Matrimonio contratto dalla donna col secondo marito con fama probabile della morte del primo tiene, ma quãdo ella uiene in notitia che'l primo è uiuo, pecca mortalmente s'ella chiede o paga il debito matrimoniale: Ma s'ella dubita della morte del primo con ragioni mediocri può pagarlo, ma non chiederlo, & s'ella è certa della sua uita deue lasciare il secondo: e'l primo è obligato a riceuerla. 531

55

56 Il Matrimonio contratto con un'altra donna credendo che fosse uiua la moglie, con credenza che egli non ualerebbe per essere uiua la prima, nõ uale. 531

56 Il Matrimonio, o sponsalitio contratto da chi era sposo de l futuro tiene, ma è peccato mortale, nõdimeno lo sponsalitio non tiene, senza copula. 532

56 I Matrimonij, o sponsalitij contrahere senza cagione da chi è spolato per parole de futuro uagliono ma è peccato mortale. Gli sponsalitij però non uagliono, se sono senza copula. 532

68 Il Matrimonio contratto contra'l precetto del Vescouo, o secretamente & non in faccia della Chiesa, è peccato mortale. & no tiene senza dispesa. 541

69 Il Matrimonio secreto si può contrahere quando ui è giusta cagione, ò uianza. Tutte le cagioni, che sono giuste per dispensare non bastano per maritarsi, senza dispensatione. 541

70 Il Matrimonio non si deue contrahere, se prima non è publicato, o senza la dispensatione sotto pena di peccato mortale. & di scomunicatione 542

72 Matrimonio contrahere contra i primi sponsalitij, con parente spirituale di Catechismo, è peccato mortale. 543

73 Matrimonio contrahere con chi si sa, che ha fatto uoto di castità, o con figliuolo, o date occasione ch'egli sia uiolato, o maritarsi con chi non è lecito, è peccato mortale. 545

76 Il Matrimonio contratto senza intẽtione di cõtraherlo è peccato mortale

...abitatione, o ... 34

48 ... 5.

50 ... 5.

31 ... male, è peccato mortale. 50

... 50

229 ... 50

42 ... fermità se risultassero però in danno d'alcuno. 6

60 ... ranza di salute. 7

63 ... 70

61 ...

62 ...

65 ... 70

64 ... ro, ò il ricco, perche non è da essi pagato. 70

64 ...

52 ... tab.le del popolo, peccano mortalmente. 613

83 ... cano

cano mortalmente: con obligo di restituire. 608

202 Il Mercante è obligato udire la messa ogni giorno, che gli da gratia di guadagno per l'opere la quantità della mercantia, che egli porta, ma non però obligato à giurare. 332

128 Mercante è colui, che compra per rivendere, & non altri. 882

129 Il Mercante può dar à pagar subito, & haver poi promesso danari non le può dare dar'altro in pagamento, senza sua volontà 283

38 La Meretrice può ricevere quello, che gli è stato dato per la sua mercede, quando ella non habbia peccato con inganno. 241

39 Meretrice può chiamar quelle, ch'hanno usato con lei per guadagno, come se con lecito la donna maritata, come à lei lo fusse, pur che non habbia usato con inganno, & tutto ciò che ha promesso le debbe dare, se però la cagione della promessa non è stata peccato mortale. 241

1 La Messa si può udire ogni mattina da tutti i Christiani, ogni giorno

2 della festa sotto pena di peccato mortale, ancor che sia lecito d'udirne anco due. 447

3 La Messa può esser lecito udire per quella cagione, come han fatto alcuni, per non poter haver audienza grata, per non dar animo, del contrario honore, del arrobba, o del, &c. 448

4 La Messa può esser udita da guardiani delle fortezze, & de castelli, da rettori, & da loro consiglieri, in camerette, da i peregrini, & da i poveri ignudi. 448

5 La Messa può esser udita da gl'infermi letti, che per privilegio, o bolla, o legge commune la possono udire. 448

6 La Messa può esser udita da Christiani fuori della lor Parochia, per alcuna ragione [illegible] che si [illegible] ma non [illegible] e [illegible] ne [illegible] ne [illegible] ne

a co[illegible] che par cattiua. & di [illegible] & [illegible] [illegible] [illegible]

21 La Morte deue patientemente sofferire colui, a chi meritata per hauer commesso l'homicidio, ma egli non è però obligato a offerirsi, ne meno alle carceri. 194

87 Mutuche, canti, o canzoni dishoneste, vane, & profane, cantare, o sonare, mentre, che li dicono gli officij diuini, con la semplicità de' Mutuchi, che pensano, che non sia peccato, perche così s'usa, o quando si sa che non sono legati, non è peccato mortale. 145

N

6 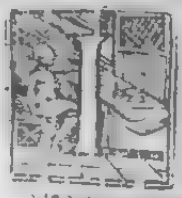 L Necessario è quel che è ordinato per il figliuolo, per il schiauo, per li creati, per i forastieri, per i coniurati, per le donationi honeste, per le liberalità ragioneuoli, & per la conuenientia, della conditione, dello stato, in che la persona si ritroua. La quale necessità non consiste in cosa indiuisibile. 65.

1 Nomina Iddio vanamente, chi giura per esso male, ò adempie male vn ben giurato, o vota male, o non adempie bene il voto buono, o bestemmia, o fa ingiuria a' santi suoi. 9

276 Il Notaio, che fa scrittura d'usuraia pattuita, ponendo al contratto usurario nome di contratto lecito, è obligato a restituire, ch'il principale non restituì fece. Ma s'egli fu in fauore di colui, che tolse in vtile to per necessità, ne l'vtile o non gli hauea preso amo euolamente, ne fatt lettura chiara. Ma pena, non è obligato. 38

281 Il Notaio, o Mercante, o altri in tal modo giurate, non acquista per altri, ma per se. 38

13 Numero de' peccati non è circostantia, ma è vno aggrauamento di peccato à peccato. 4-

18 Il Numero de' peccati tante volte moltiplicati quante s'interrompe la mala volontà: & pentendo più con una parola commetti molti peccati. 43

71 Le Nozze celebrate, riceuuta la benedittione, o condotta la moglie a casa ne' tempi vietati dalla Chiesa, è peccato mortale. I tempi prohibiti sono dal primo giorno dell'Auuento, infino a quello della Epifania, & dal primo giorno di Quarestima, infino al ottaua di Pasqua inclusiue, & certi altri tempi. Ne' quali tempi non è peccato consumare il matrimonio: pur che non u'intercuenga altra solennità. 543

O

37 BEDIRE non siamo tenuti, che ci comandi alcuna cosa, che sono contra i precetti di altro superiore maggiore, cioè, contra Iddio, il Papa, la Chiesa, & altri: & quello, alquale la potestà del superiore non si estende. 582

38 Obedire deue esser il Prelato contra quella legge ch'egli può

d'ingannare, & commettere [illegible] con [illegible] 582

354 La Obedientia [illegible] tutte [illegible] 581

32 Obligati non siamo a far una penitentia di quel peccato, del quale ci siamo un'altra volta pentiti. 84

113 L'Odio d'Iddio [illegible] grande, e peccato mortale. 629

135 L'Odio [illegible] 644

25 Odio, & [illegible] 134

25 Odio, & [illegible] 134

14 L'Odio d'Iddio [illegible] 81

138 Odio portare contra à colui, dalquale altri è caſtigato, o ripreſo, e deſiderare il suo eſſer nato, o eſſere animale, o proporre di uccidere, è peccato mortale. 646

124 L'Odio [illegible] 637

19 Odio [illegible] 154

112 Gli Obietti [illegible] 105

185 Gli [illegible]

186 [illegible] commune, o per priuilegio particolare. 926

30 Opera [illegible] 105

31 L'Opera [illegible]

31 [illegible]

2 L'Opera [illegible] 648

270 L'Opera [illegible]

271 [illegible] non era [illegible]

272 Operamini [illegible] 112

megtio

me cio e fume le cerimonie con le quali [illegible] & cerimonie, che da un fedel Christiano [illegible] & nette cerimonie, & nette [illegible] 993

3 L'Opera il cui fine è cattiuo cattiuo, & l'altro fine della carne e altro che Iddio e peccato mortale 558

2 L'Opera, che si vieta, s'intende ancor vietarsi il desiderarla e il proposito di farla, e l'consenso anco deliberato di dilettarsi, in vedere, ò toccare, ò in pensare. 195

190 Operare, nè parlare, nè pensar bene, e possibile, senza speciale aiuto d'Iddio. to 2

278 L'Opinione sicura batta, benche ella non sia la più vera. 996

286 L'Oppinione, ch'è più commune, & accettata dalla consuetudine si deue 287 eleggere, o questa, che ti fonda in alcune ragioni in questa, che ha più efficace fondamento, & ragione, o la più benigna, & fauoreuole. 1000

2 L'Offerantia è virtù congiunta all'ingiustitia, che ci conuita ad honorare i nostri superiori, & le persone, che hanno dignità, come principio del gouerno La Religione, & l'Offerantia vedute ci conuiene pieta. 159

8 Orare senza colare, che non può altro la Media, per qualche giusta cagione 453

18 Orare non si deue in altri tempi, e nelle ore, che si trae ordinato particolarmente: o nelle hore Canoniche, o pensare in tempo di dal confessore, o nel tempo che pare che si aiute dell'anima propria, o di quella del prossimo sotto pena di peccato mortale. 156

36 Orare per gli scommunicati e scomunicato, con oratione priuata, & anco pubblica, nelli luoghi sacri, o di santuari. Ma orare per chi è scomunicato denuntiato incorre in scommunica minore. 811

36 Orare per lo scommunicato nelle orationi priuate non è peccato mortale, ma [illegible] 812

17 L'Ordine è Sacramento, per il quale s'imprime un carattere, o segno, mediante la quale, & nelli quali ordini si conferisce la potestà di consecrare, o amministrare il Sacramento dell'ordine. 502

17 Gli Ordini sono nouue cioè, Prima tonsura, & quattro minori, che sono Hostiario, Esorcista, Lettore, & Accolito. Li quattro sono Sacri, cioè, Suddiacono, Diacono, & Sacerdote: ma secondo Le nuoue, non sono più che sette. 502

18 Gli ordinati hanno il carattere, & la grazia spirituale nell'anima, & più potestà spirituale de l'anima per la consecratione del detto Sacramento che gli altri, & buoni Christiani, & che vede altrimente che heretico. 502

52 Gli Ordinati, che si maritano, sono scommunicati, insieme con le lor donne: se sono Monache. 529

P

3 PADRI s'intendono nel suo retto precetto principalmente quelli, che ci hanno generati, i parenti, & la patria, che ci conserua, & secondariamente, i gouernatori ecclesiastici, & secolari: & tutti quegli, che hanno cura di noi co' nostri prostinti. 159

4 [illegible] 69

[illegible] & [illegible] honorare, & amare con le opere, & [illegible] peccato mortale. 164

13 Padre, & Madre male fare, accusare, disprezzare, & fuggir la morte, [illegible] & carcere, o non voler soccorrere nelle lor grandi necessità, è peccato mortale. 164

14 Padre, & Madre [illegible] soccorrere alla necessità [illegible] spirituale, o corporale de' [illegible] peccato mortale. 164

17 Padre, & Madre, che [illegible] per quantità [illegible] peccano mortalmente. 167

17 Padre, & Madre, che [illegible] maritarli contra il voto loro, peccano mortalmente. 167

18 Padre, & Madre, che consentono, che la lor figliuola ami, o sia amata [illegible] o che essendo sposa faccia atti impudichi col suo sposo peccano mortalmente. 167

24 Padre, che tiene il figliuolo per malitia al Battesimo, ò alla Cresima, non per dimostrare il debito matrimoniale: ma lo può ben pagare [illegible] 215

48 Padre del figliuolo furto, o colui, che lo diede è obligato à sodisfare la [illegible] Al padre [illegible] obligato colui, che generò d'adultera [illegible] & in [illegible] & [illegible] obligati in [illegible] & le lo die [illegible] pagare le spese [illegible] 221

96 Padre può [illegible] 614

97 [illegible] tenere per forza [illegible] 614

151 Padre come pecca mortalmente contra [illegible] 303

152 Padre, che per forza, o per [illegible] 303

187 Padrone della casa [illegible] 324

245 Pagare i cortigiani, o [illegible] 368

247 Pagare un anno di [illegible] 362

250 [illegible] 350

251 [illegible] 350

264 Padre [illegible] 370

281 [illegible] 368

282 [illegible] 331

44 [illegible] l'una

l'una dall'altra, discende, o almen hae da un altra terza. 519

42 Il Parente, o affine pecca mortalmente, & e scommunicato, maritandosi dentro il grado prohibito, tapendo l'impedimento: con speranza d'ottenerne dispenta: L'Assolutione del quale e riserbata al Vescouo. 520

44 Il Parentado legale e congiuntione, che nasce dall hauer adottato alcuno & pretolo per figliuolo, il quale e di tre spetie. La prima è d'ascendenti, & discendenti. La seconda e de' collaterali, & la terza e come vna lega le affinità. Le quali tutte impediscono, & sciolgono il matrimonio. 521

45 Il Parentado legale non si genera tra l'addotante, & la madre dell'addotato: ma tra il padre addottiuo, & tra la figliuola addottiua, o altra discendente da lei, infino al quarto grado. Ne ello padre può ammogliarsi con la moglie del figliuolo; ne il figliuolo, con la moglie del padre morto: nè con la sua figliuola naturale legitima, finche ello, viue, o sia ella sotto la sua potestà, o siano ambidue emencipati. 522

36 Il Parentado spirituale si parte in Paternità, in Compaternità, & in Fraternità. La Paternità e tra colui, che batteza, e'l battezato. La Compaternità e tra il padre, & la madre del battezato, & tra colui, che batteza, o i padrini, che lo tengono a battesimo. se sono capaci di questo. La Fraternità è tra il battezato, & i figliuoli di colui, che battezò, ò che tenne à battesimo. 516

37 Il Parentado spirituale non si contrahe tra i figliuoli adottiui, nè carnali, nè tra i Padrini, ne fra marito, & moglie, ma solamente nella Paternità, & Compaternità. 514

39 Il Parentado spirituale, che sopraviene dopò il matrimonio contratto, non lo separa: ma impedisce il debito, & quello, ch'è contratto per attione, & per opera passa dall un maritato all'altro, ma non quello, ch'è contratto per passione. Come se'l battezato è figliuolo del marito, & non della moglie colui, che lo batteza, o che lo tiene, non solamente è compadre del marito padre del battezzato, ma etiandio la moglie resta comadre del padre, & madre del battezato, il cui marito battezò, o tenne à battesimo: se pero il matrimonio era tra esti consumato. 517

40 Il Parentado spirituale non passa nell amica, ne in altra donna fornicaria, & adultera, & quello, che contrahe il marito, si communica con la moglie, & quel della moglie col marito. 518

11 Il Parochiano per non dare la communione à gli usurai, ò ad altri publici peccatori, non rompe il sigillo della confessione. 54

91 Il Parochiano, o Sacrestano, che toglie danari per dire, o far dir Messe, può torne parte per se, se l uso gliele permette, o se l elemosina delle Messe fu di piu dell ordinario, & che l intentione di colui che la diede fosse, che quel ch'è di piu, l hauesse ello Parochiano, o Sacrestano. 727

28 Participare con lo scommunicato di scommunica maggiore, non e communemente piu che peccato uenial, ma in sei casi e mortale. 807

30 Participare con lo scommunicato di scommunica maggiore, e peccato mortale in sei spetie sole d atti. Il primo e participare attualmente, o passiuamente ne' sacramenti, & ne gli officij diuini. Il secondo e participare frequentemente. quando pero passa la frequentia da occasione

31 di non curarsi della scommunica. Il terzo è participare con disprezzo delle chiaui, & potestà della Chiesa. Il quarto e, participare contra il 808

precetto del giuoco, aggiunto a [illegible] 8e5
22 tecipare con lo scommunicato dal Papa, e [illegible] partecipato. Il che
e partecipare con lo scommunicato nel peccato, per il [illegible] egli è scom
municato. & s'incorre nella medesima scommunica, se si partecipa do
po, che egli ha commesso il peccato. 8e5
42 Partecipare nelle altrui scelleratezze con fatti, o con parole, o non le dan
do impedimento, potendo, o douendo farlo con fatti, o con parole,
è peccato mortale. 95
47 Partecipare con lo scommunicato, si pecca mortalmente in sei cui cioè,
ne' giuramenti, ben, frequentemente, con disprezzo della potestà eccleia-
stica, contra il precetto del giudice, o de la legge, con lo scommunicato
dal Papa co suo partecipante. & nel medesimo peccato, per il quale co
lui è scommunicato. 824
163 Participare colpa pensò, e peccato mortale, quando egli è denuntiato. 9e8
129 I Participanti de fatto, cioè quelli, che con mandato, consentimento,con
ferto, vedano, ricettano, & aiutano il malfattore, sono obligati à
restitutione. 293
6 Patrino con può essere, chi non è Christiano battezzato. 492
4 Il Peccato mortale fatto contra quel, che contiene i cinque de' dieci precetti, se
quali [illegible] [illegible] [illegible]

203 Il Pegno non deue esser vsato da chi lo tiene, senza la volontà del impegnatore. 332

203 Il Pegno, che si perde, o dannifica per fatto, o colpa, se non vi fu altro patto deue esser sodisfatto di che l'haueua dato. 332

203 Il Pegno, che s'impegnò con patto, che se dopo un certo tempo non si fosse tolto, fia perduto, e giustamente di chi l'hebbe per pegno se pero egli non v'hà colpa, o per qualche inganno. 333

204 Il Pegno non si deue vender senza notificarlo al debitore: quantunque vi fia patto, che non si possa ritorre in nessun tempo egli si possi vendere. 333

11 La Penitenza efficace è vera absolutione, col mezo del Sacerdote assoluendo del suo peccato, che legittimamente gli sia confessato. 497

15 La Penitenza, che dal Confessore si da al penitente deue esser giusta, nè deue essere ne grande, ne piccola; ma conueniente a' suoi peccati. 769

16 Quella è giusta, che non è, ne maggiore, ne minore di quella, ch'egli merita, che la Diuina Giustitia gli habbia da dare. 769

17 Et quella di sette anni non si deue dare nel foro interiore per ogni peccato mortale. 770

18 Ella si lascia all'arbitrio del confessore secondo che consideranno egli li stati, & le condition delle persone, la possi imporre conuenientemente. 771

19 La Penitenza finale rende l'abbondante credere della vera salute de gl'infermi, ò altri, che muoiono. 8

20 La Penitenza per sodisfattione differente di quella, che si fa per vscir della colpa. L'vna & l'altra delle quali, se sono giuste, il penitente è obligato di accettare dal suo confessore. 771

21.22. La Penitenza giustamente data al penitente, si può diminuire, & mutare dal Confessore per alcune cagioni 774.775

23 La Penitenza, che si fa con l'opere di precetto, o sopportando l'infermità pazientemente, o altre, che non si ponno fuggire, con intentione di sodisfare al precetto diuino, & hauendo sodisfatto alle pene, che debbiamo hauere nel Purgatorio, & a quelle, che può dare il Confessore nella confessione, per sodisfattione de' peccati. 775

11 La Penitenza facramentale non è vera senza pentimento, & senza confessarsi interamente di tutti i peccati, o senza pentirsene, o ricordarsi, o procurarla, o darla essendo inhabile per qualche scusata, o giustificatione, e peccato mortale. 497

44 La Penitenza accettata di precetto, o per speciale sodisfattione obligata à fare 476

44 La Pena non è obligato a pigliare che primieramente non è condennato dal giudice, ancor ch'egli si meriti per il medesimo fatto, la pena. 595

67 Le Pene delle censure, d'inhabilità o di priuatione d'vfficio, o beneficio poste dal legislatore, si del buono, fa la pagare, senza esser condannati dal giudice. 506

68 La Pena condizionale, ch'è quella, che le parti mettono nel loro contratto non è obligo a pagare nessuna cosa se non vi è la pena, ancor che sia condennato dal giudice a pagarla. 596

2 Il Penitente, innanzi che s'assolua deue fare ogni diligenza di confessarsi, ma egli non si deue far fare vuoto, ne giuramento di proposta sione di non peccar piu. 761

2 Il Penitente non deue nominar in cõfessione la persona, cõ cui egli pecco.

ne il confessore deue à ciò consentire per non peccare & si deue piu-
sto lasciare la circostantia, che infamare alcuno. 47

5 Il Penitente, che ha peccato, e circostantia, ch'egli non può confessare à
chi lo conosce, senza pericolo di qualche scandalo, deue hauer licen-
tia, & andare sconosciuto alla confessione. 49

6 Il Penitente, che si uol communicare, & ha peccato, o circostantia, che
7 egli non può confessare, senza pericolo, deue confessarsi di tutti gli al
tri peccati, con proposito di confessarsi interamente, quando egli po-
trà, senza pericolo. 49

8 Il Penitente può, & deue confessare la circostantia, o peccato al proprio
confessore, quando egli crede probabilmente, che gli sarà utile. 49

13 Il Penitente non è necessitato a creder, ch'egli non pecchera mai piu mor
talmente: basta ch'egli proponga co'l diuino aiuto di non uoler piu
peccare. 6

15 Il penitente, che non si ricorda il numero certo de' suoi peccati, basta che
egli pensi quanto tempo è stato in qualche peccato mortale, & sempre
apparecchiato à farlo. 43

20 Il Penitente deue proporre d'abborrire il peccato piu di qual si uoglia al-
tra cosa horribile. & taggiore pur di qualunque altra cosa uitabile. 8

22 Al Penitente basta, che mostri al Confessore pentimento sufficiente de'
suoi peccati. 10

41 Il Penitente, d'attrito si può far contrito: ma la medesima attritione non
si fa contritione: eccetto quando il effetto fia estrinseco. 119

2 Il Pentimento del peccato è un dolore d'hauerlo commesso. 4

5 Il Pentimento per perdonare il peccato non basta, s'egli è senza dolore. 4

23 Il Pentimento deue essere de' peccati proprij, & passati, o presenti, piu per
hauer offeso Iddio, che per proprio danno, o per la pena, che da essi
ne proniene. 6

22 Il Pentimento de' peccati futuri non è necessario: ma il proposito di non
peccare si estende à tutti i passati, presenti, & futuri. 6

17 Il Pentimento basteuole per perdonare i peccati deue essere generoso, &
qualificato: & ogni dolore non basta per perdonarli. 7

27 Il Pentimento d'ogni sorte attuale, o uirtuale, basta per la remissione de'
peccati ueniali. 11

30 Il Pentimento, con tutte le qualità, che la sua distinctione ricerca, si ri-
troua senza perdonarsi peccati mortali. 12

35 Il Pentimento maggiore, o minore secondo la grauezza de' peccati, non
è di necessità, ma di buon consiglio, & honestà. 15

36 Il Pentimento imperfetto de peccato, & non circonstantiato, & qualifica-
to, non si può chiamar Contritione, ma Attritione. 16

269 La pena non è imposta dalla Chiesa à coloro, che solo è cattiuo interior-
mente, o per una relation e dell'atto interiore 991

191 La Penitone, restituta, o pagione non si può mai creder se non quando
la cosa tolta resta del tutto, per qualche cosa si sia. 324

195 La Penitone restituta, o pagione non si deue accettare per quella della fer
rita, che sopra, maggiore, per un delitto, e per hauer de altro satisfatto. 328

47 Perdona e può l'infamato l'obligo di restituirgli la fama a colui, che gliela tolse 421

La

33	La Pertinatia, o perfidia, nel a sua opinione, contra la buona dottrina, o danno del prossimo, e peccato mortale.	377
1	La Pietà & uirtù, che ci conuita ad honorare i nostri padri, & amici, come fecondario principio del nostro essere, & della nostra cõseruatione.	158
40	Pigliare, o constringere ch'altri pigli ferro infocato, ò tirare in qualche tormento di foco per purgarsi di alcuna infamia: & offerirsi al martirio senza legittima cagione, che a ciò obblighi di precetto, o di consiglio è peccato mortale.	
26	Porsi a pericolo di peccare mortalmente, o dubitar di qualche peccato, o operare contra conscientia, & non confessarsene, o non impedire che altri pecchi mortalmente, è peccato mortale.	96
5	La Pollutione procurare, o contentarsi ch'ella uenghi senza procurarla, o non impedirla, è peccato mortale.	175
6	La Pollutione, che uiene contra la uolontà, come dormendo, o per infermità, o per forza, se dapoi non ui si consente, non è peccato mortale.	198
7		199
233	La Possessione doue si pone il Censo: deue almen render tanto frutto, quanto è il Censo, che si uende, ilquale, s'è fatto senza le debite conditioni non è però reprobato.	201
171	Il Pouero, che ritroua alcuna cosa, della quale non si sà il proprio patrone, la può tenere per se tutta, o in parte: se prima gl'fattala denunciare ne' luoghi publici, non compar'isce di cui ella si sia.	351
123	La Precipitatione sempre è peccato mortale, qñ la sua materia lo fa tale.	314
2. 3	I Precetti del Decalogo durano nella legge nuoua, & sono specchi, che si donano al battezato.	628
7	Il Precetto primo ne contiene tre.	72
8	Il Precetto del bene amare Id dio, è il primo, & maggior precetto non del Decalogo, ma di tutti gli altri.	73
9	Il Precetto di amare Id dio sopra ogni cosa, non può esser perfetto, se non in stato di gratia, ilquale è affermatiuo: & non obliga in ogni tempo	73
2	I Precetti tre primi sono di opere della uirtù della Religione & i sette ultimi sono di quelli dell'Osseruantia.	34
5	I Precetti seguenti sono tutti dal primo dell'amare Id dio, sopra tutte le cose.	159
11	Il Precetto d'honorare il padre, e rotto dal figliuolo, ch'e pecca mortalmente, quando egli uuol notabil male al padre, alla patria, a suoi maggiori, & a' Principi.	160
1	Il Precetto quinto prohibisce l'uccidere, & ogni danno spirituale, & corporale del prossimo: & etiandio la uolontà di commetterlo	163
1	Il Precetto sesto di non fornicare, uieta ogni copula carnale & ogni desiderio di lei, & del diletto de' loro, & atti. & anco da quello, che nasce dal solo pensarui, senza opera di lei.	181
4	Il Preçetto sesto si rompe usando carnalmente fuora del matrimonio, & si pecca mortalmente.	194
2	Il Precetto di non rubbare uieta non solo il furto secreto fatto contra la uolontà del patrone della cosa rubbata, ma etiandio tutto ciò che si piglia malamente, o malamente si tiene. & tutto il danno, che si dà, o si piglia ingiustamente. & la uolontà di rubbare, & di tenere.	198
4	Il Precetto di amare il prossimo, come se stesso, con quello d'amare Idd o sopra ogn'altra cosa, non sono nel numero de' dieci, in tre cose però cõ-	223

[illegible] obedire, & [illegible] rimette col cuore, con le parole & con l'opere. 189

9 Il peccato [illegible] grad amare [illegible] in istato di gratia per [illegible] 163

8 Il peccato [illegible] per [illegible] 181

1 Il [illegible] considerare le cose del prossimo, uiola il desiderio ingiusto, & non il giusto. 435

1 Il [illegible] Vsurat la donna d'altri tacitamente uiola ciò che [illegible] & al contrario de detto quella dei decimo 8 peccato certamente chi ama, o uuole essere amato, con amore carnale. 414

8 [illegible] o per la uita [illegible] 393

141 Il [illegible] senza autorità: ò essendo [illegible] 75

142 O [illegible] 75

143 O [illegible] religioso dissuade la paga delle decime. 75

41 [illegible] 142

10 Il [illegible] 634

207 Il [illegible] 335

208 Il prestare con speranza ricondotta, & non principale di guadagnare, non è usura. 335

209 Il prestare con guadagno, per ricuperare ciò che li deue hauere giustamente dal debitore, non è peccato. 116

210 Il [illegible] 116

211 Il [illegible]

212 [illegible] 117

216 Il prestare [illegible] 338

219 Il prestare [illegible] 344

220 Il prestare [illegible] 334

221 Il prestare senza patto che il debitore seda alcuna cosa al creditore per giusto

prezzo

prezzo con l'usura 345
221 Prestare con tal patto che il debitore ne assicuri il creditore, ancor che il patto sia tale che perdendo essi danari, li perdino al creditore, è usura 345
222 Prestare con patto che, se il debitore muera, debba pagare il doppio, & se morirà bene, è usura. 345
222 Prestare a' Signori per hauer qualche officio è usura. 345
223 Prestare per essere aiutato, mitigato, pagato, tenuete, o fare altra cosa simile, che si stima con danari, è usura. 346
224 Prestare grano uecchio, con patto di restituire tanto di nuouo in tempo che sia, che il nuouo e migliore, o uale piu, e usura. 347
225 Prestare grano in tempo di care tà aprezzato, come uale allhora, con patto che nel tempo de' pagamento si dia tanto altro grano, al prezzo che allhora uarrà non e usura: anzi e buona opera. 346
227 Prestare danari con patto che si prenda altretanto in presto di mercantia, e usura. 348
225 Prestare grano, & non uolere riceuerlo, se non nel tempo ch'egli uale piu, non essendo il debitore obligato a terbarlo, e usura. 347
226 Prestare moneta d'argento, con patto che si restituisca in oro, è usura. 347
214 Prestare danari, grano, uino, oglio & altre cose simili, che si danno à peso, a misura, principalmente per guadagno, e usura. 342
214 Prestare nel principio per carità, & poi di mandarne guadagno, è usura 342
182 Il Prestare, che presta per un certo tuo, non deue muouere la prestanza innanzi il tempo assegnato, con danno di colui a chi egli ha prestato. 320
217 Prestare danari sopra pegno, con conditione che non si cuotendoli fra un certo tempo egli si uenda con tutti i suoi frutti del creditore, e usura. 34
184 Il Prestare, o ritenere la cosa che fu prestata senza la uolonta del patrone obliga a restitutione, s'ella si perde. 321
237 Prestare, accioche colui, a chi si presta dia alcuna cosa a' parenti, a' poueri o a altre opere pie e usura: Ma non e usura prestare, accioche sia perdonata l'ingiuria. 358
213 Il Prestare lecitamente con pericolo d'incorrere in infamia d'usuraio nel fare un bene, se non perche si ha pericolo incorrer senza commettere usura. 318
217 Prestare danari con patto che si presti altretanto in panno, o mercantia e usura. 345
213 Prestare a torto, con fare ch'altri la togua dal usuraio con patto di pagarlo usura, e lecito in alcun caso. 375
185 Il Presto, che non transferisce il dominio in chi egli si presta, se si perde, si perde al proprio patrone. 322
186 Il Prestito, il dominio del quale si trasferisce in colui, che lo riceue se si perde sempre si perde per il riceuitore. 322
85 La scrittura canonica, o ulticapione scusa della obligatione di restituire. 266
261 Prelentare si debbono i Frati per hauer licenza di potere udir le confessioni, quegli, che sono stati approbati, discreti circompetti & sotti, & in tanto numero quanto fa bisogno alla città, o terra doue e studio 982
262 La Prelentatione dene essere fatta con domanda humile altramente non uale. 982
260 La Prelentatione de' Frati, accioche possino udire le confessioni, si fa in tre modi. La prima forma ricerca che i lor Prelati uadino alla presenza de i Prelati di quelle Diocesi, doue hanno i lor monasteri, & gli domandino licenza, ch'essi possino confessare i sudditi loro, in quella Diocesi. 980

TAVOLA.

1 La [illegible] che ci muoue a [illegible] che eccedono [illegible] forze, & compagna della Vanagloria. 564

12 La presontione è quando alcuno [illegible] notabile dell'honor d'Iddio, o le prostituisce, o usurpa la gloria di quelle d'altri, o pensa di [illegible] gloria ellettiua co[illegible], o per quelli de' suo [illegible] bero [illegible], o che Iddio non [illegible] la sua gloria benche stia in peccato, o ueleni [illegible] peccato mortale. 565

18 L'Irrezzo [illegible] cose ne[illegible] [illegible] si parte in rigoroso [illegible] to, & [illegible], [illegible] un medesimo effetto, ma [illegible] mata con diuerse [illegible], che gouernano le republiche co' tempi [illegible] & modi di uiuere. 603

79 Il Prezzo [illegible] [illegible] alla sua mercantia, & quando non si [illegible] tal prezzo, [illegible] [illegible] conforme alla sua industria, [illegible]. 604

177 I Priuilegi particolari di molti per l'interdetto sono stati, concessi a' Fra [illegible] & [illegible] & ad altri [illegible] 913

181 L'[illegible] [illegible] Messa nel tempo dell'Interdetto, non serue a chi diede cagione che [illegible] [illegible] & anco a i famigliari, & Confratri, [illegible] che hanno [illegible] il secolo & datili alla religione. Interuiene, [illegible] quali con quelli, che hanno preso [illegible] di potere udire in tal tempo [illegible], possono essere sepolti nel Cimiterio. 914

189 Il Priuilegio di udire [illegible], nel tempo dell'Interdetto, non uale per poterla udire nel tempo della Cessatione [illegible], che è generale e [illegible] come l'Interdetto generale. Non [illegible] [illegible] dal Papa, se non l'Interdetto generale. 915

101 Il Prigione liberato, o [illegible], che era giustamente per debito incarcerato e peccato mortale, con obligo di restituire il debito al creditore 281

102 Il Prigione [illegible] carcerato per delitto, per il quale egli merita la morte, o troncamento [illegible], può fuggirsene. 25

71 La Prodigalità [illegible] doppia [illegible] contra la Liberalità, & l'altra contra essa Liberalità, & contra la Giustitia. Quella che [illegible] [illegible] contraria alla Giustitia, è peccato mortale. 560

70 La Prodigalità è [illegible] [illegible] Auaritia, & Liberalità, la quale inuita a donare in ogni maniera senza ragione. 561

3 La Promessa [illegible] [illegible] [illegible] obliga sotto pena di peccato mortale [illegible] [illegible] [illegible] & non [illegible], [illegible] cose [illegible] [illegible], & notorie, [illegible] non si mutano le cose di [illegible], nel quale stanno [illegible] [illegible]. 562

9 Promettere a [illegible] [illegible] [illegible] & possibile con intentione di non [illegible], & [illegible], o con intentione di [illegible], & non [illegible] è peccato mortale. 564

15 Il [illegible] [illegible] & [illegible], deue [illegible] [illegible]. 564

23 Il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] & atto [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

quel che bramo per mezzo buono, & la prudentia della carne & se stesso mondo; & la fatica sono vtili contrarij a questa, la quale mentre vuol esser quel che par buono, lecita il contagio della carne, & del mondo. & c. 603

33 Prudentia, & Santo consiglio è, fare che s'habbi fatto il peccato, & entrarne, & confessarsi quattro uolte l'anno. 14

62 Publicar quel ch'è stato detto in secreto, uedendo, o douendo nedere, che p'l dicendo, ne nascerebbe gran danno d'altri, o qualche seme di discordia, è peccato. 433

R

95 RAPINA è pigliare, o hauer uolontà deliberata di pigliare l'altrui per forza, & è peccato mortale. 278

1 Gli Re peccano mortalmente, se vogliono guadagnare, ò accrescer gli stati loro, o gli gouernano male, o bene per mal fine, o uano, o non pacificano, nè restituiscono i lor uassalli per pace, o per guerra. 662

2 O' non hanno ricchezza naturale del patrimonio loro: come grano, carne, caualli, &c. o ricchezza artificiale come d'oro, & di danari, &c. 663

3 O' tesaurizano, con aggrauare altri, &c. o sono prodighi de' beni loro o non fortificono le loro fortezze. 663

4 O non acconciano le strade, o non prouedono a i poueri, o non vogliono concordia ragioneuole nelle guerre loro, o fanno leggi penali, per utile loro, o de' particolari. 664

5 O dispensano nelle leggi di Dio senza cagione, o nelle loro, con danno, o scandalo. 665

6 O non permettono che i regni loro, & i popoli non difendano la libertà loro, ò usurpano i beni de i popoli, o per minaccie, & preghi fouerchie acquittano le colte de' uassalli loro, senza giusta cagione, o fanno guerra ingiusta, o gindta con ingiusto animo ò impediscono le vsurpationi delle Monache, o dimandano pagamento di certa maniera. 666

7 O fanno taxare le cose loro, o pollo non dalli uassalli, senza pagar lo loro giusto pagamento, ò uendono gli officij di certa maniera, o non pongono officiali, come si uendono più del giusto prezzo. 666

8 O fanno maritare per forza l'uno con l'altro, o impediscono i matrimoni, o pongono officiali ignoranti sapendolo, o dipoi che lo fanno, non gli priuano dell'officio, o apprezentano, o fanno apprezentare insufficienti a i benefici, o non impediscono che i loro officiali vogliano prezenti o lecite, o non leuano i costumi pericolosi delle loro terre, o consentono che si faccino tali monete, o che fatte altroue, si spendino. 667

9 O condannano alcuno senza udirlo, o senza publica proua, per quello, 668

10 che priuatamente sanno.

11 O non restituiscono di certa maniera quel, ch'essi debbono. O come giudici fanno quello, che è peccato mortale. 669

35 Il Reo accusato, pecca mortalmente, s'egli difende causa ingiusta, ò inter-

	ro[illegible] la verità con correndo quattro cose.	655
3	Il Reo [illegible] e[illegible]mente, s'egli non manifesta i suoi compagni occulti, [illegible] che per [illegible] il [illegible] luogo per [illegible], & se non lo [illegible] [illegible] quando se può [illegible] [illegible] suo danno, e [illegible] municato.	
38	Il Reo [illegible] [illegible]lamente con [illegible] à morte ò à [illegible] che [illegible] trattamento di [illegible] [illegible] morta[illegible]te, s'egli fugge, & [illegible] contra gli [illegible] [illegible], [illegible] che fugge [illegible] [illegible] per esser [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] che non fugga per forza. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] proposito fermo di pagare i de[illegible] [illegible] [illegible].	657
39	[illegible] [illegible], & [illegible], ò [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

20 Restituire non deue chi tace, ch'altri ingiustamente, & chi consente al fatto, o delitto fatto, se per ciò non è obligato à fare il contrario, ch'è detto. 232

21 Restituire non deue chi nel suo capitolo, o altra antica entrata [illegible] la maggior parte danno i suoi à dal suo fattore, & consolare a gli altri consente nel delitto, o danno. 232

22 Restituire deue il Confessore, che per ignorantia crassa, ò affettata assolue il penitente senza alcuna restitutione, essendo egli a quel apparecchiato. 233

24 25 Restituire si deue la cosa rubbata, & rubbata, s'ella è stimabile, & quel, ch'ella più valse, col suo interesse. 234

26

28 Restituire si deue à colui, di chi è la robba. 237

29 Restituire non si deue la robba sempre al patrone di chi ella è, se sà chi egli sia, ma, se non si sa, o è tanto lontano, che non mette conto mandargliela, o ui è qualche pericolo, o incommodo, si deue dare à GIESV CHRISTO. 237

30 Restituire si deue quel, che si piglia malamente contra la uolontà d'alcuno, al medesimo patrone che la dà, o a colui, à chi si fece danno per quell'opera cattiua. 238

31 Restituire si deue la robba à chi si toglie, & non al patrone principale, ma nel foro della conscienza, può si anco dare al principale, pur che si dia con cautela. 238

32 Restituire si deue la cosa, che si piglia per far quel, che non si deue fare 239

33 Restituire, o dare a' poueri non si deue quel che si ha promesso per mal fare, se il medesimo effetto, ma a chi si fece la promessa. 239

34 Restituire, o dare in opere pie, & a poueri, & in opere pie quel che si piglia per male arti non 239

35 Restituire si deue la cosa, che si piglia per fare il bene che si deue, che pecca, che si prende per fare il male, che non si deue. 240

35 La Restitutione di quel, che si deue dare a' poueri, & non alla parte, non è di precetto, ma di consiglio. 240

36 Restituire si deue di precetto quel che si prende per cagione che sia peccato mortale al dar mancato. Et quel, che si prende contra la legge laqual proibisce il furare, & l'ingannare, & quando il male, per cui si deue, non hebbe effettione, si deue dare a colui, che la diede, & non a' poueri 240

37 Restituire si deue la cosa tolta per mala cagione, con la uolontà del patrone à colui, che non la diede, o a chi ne fu dannificato. 241

42 La Restitutione non si deue fare con l'istesso, che si tiene per contratto, o quasi contratto si deue fare nel luogo, nella, che si tiene per contratto, o quasi contratto si deue fare nel luogo assegnato, pur che al creditore, ne al debitore uenga danno. 243

43 La Restitutione della cosa tolta ingiustamente si deue fare in quel luogo, doue il patrone non ne sente danno nessuno 244

32 Restituire si deue in modo, che si dannifica il prossimo. 180

44 La Restitutione si deue fare secondo la natura del contratto, o del delitto, o dell'ultima uolontà. 244

44 Restituire si può per se stesso, per sè, o per altri. 244

44 La Restitutione si deue fare occulta, se il delitto è occulto. 244

48 Restituire si deue la cosa incerta, che è nell'arbitrio, & se non si sa il padrone, à i poueri per l'amor d'Iddio, o in altre opere pie. 246

47 Restituire prima ch'entri il debitore in concorso, che fi[illegible]
[illegible]dere, & per esempio a proporzione, come [illegible] 24
La Restitutione [illegible]cordata a cure il restituire [illegible]
giuri[illegible]ne, & ne sono de' particolari, e non, secondo la legge commune. 249
Re[illegible]ituire debbono non debiti de contratti & [illegible]
Restituire [illegible]re, che quel che si deue, si contrauie co' quali l'huomo si fece [illegible]n patto. 253
53 Re[illegible]ituire [illegible]ta, e [illegible]
54 La Restitu[illegible]one [illegible]la cosa, che si deue per le [illegible], & [illegible]ra, parlare [illegible]ente, o. 255
55 La Re[illegible]ituire [illegible]ne, [illegible]ato, o almeno con proposito, da chi non [illegible] può [illegible]
56.57. Restituire non può [illegible]to chi [illegible]ma necessità [illegible]
58 [illegible]za grandissimo de' beni della [illegible]
59 La Restitu[illegible]ne non [illegible]
[illegible]ne della [illegible]
60 La Restitutione non [illegible]ta da [illegible]ma necessità, ma è ben [illegible]
[illegible]ta di quel che si tolse [illegible]
61 La Restitutione di cose di poco momento [illegible]
62 La Restitutione è differita [illegible]
63 La Re[illegible]tu[illegible]ne, che ritarda in gran danno della republica, o è pericolo di qualche peccato mortale non si deue fare. 254
64 Restituire è obligo [illegible]
47 Restituire non è obligato colui, che ruina altri, riferendo le parole, ch'egli udì [illegible] a chi lo fa, esa, o per non essersene stato cagion principale, benche sia remota. 255
47 Restituire non deue subito l'huomo nobile la fama, ch'egli ha tolto all'ignobile, [illegible] 419
68 La Restitutione, che si può far subito, & non si fa, benche si ordini nel testamento, che si faccia, non è buona. 420
68 La Restitutione si deue far subito, ma chi non la può fare, deue domandare remissione, o termine dal suo creditore, [illegible] di peccato, o di scandalo. 256
130 Restituire di fatto deue colui, che con molti suoi [illegible], con un capo andò a rubbare, [illegible] 294
131 Restituire deue colui, che consiglia male, non solamente [illegible] con malitia, & con inganno consiglia, ma ancho con buona fede. 294
132 Restituire deue colui, che procura che [illegible], o qualche [illegible] fauore ad [illegible], acciochè egli non restituisca, & ancho [illegible] che persuade altrui a dannificare il prossimo. 295
133 Restituire è obligato chi ratifica il danno fatto altrui da [illegible]
[illegible]no è obligato al restituimento, che [illegible] 295
105 Restituire si deue tutto quel, che si riceue da chi non può donar gratiosamente 282
27 Restituire si deue quanto [illegible] il danno certo, o arbitrato. 282
75 La Restitutione è scusata da [illegible] cagioni. La prima è la necessità

La

	[illegible]	261
87	Restituire non deue la robba chi non può, senza timore di perdere la uita, o la salute.	267
88	La Restitutione non è obligato a fare colui, che non può, senza timore di perdere la libertà, & uendere se medesimo.	267
89	A Restituire la robba non è obligato colui, che non può senza timore di perdere la fama.	268
91	Restitutione non si deue [illegible]	27[illegible]
118	Restituire si deue la robba d'altri tolta senza estrema necessità, altrimente [illegible]	[illegible]
223	Restituire con obligo che altri presti é usura.	346
67	Restituire nessuno deue il furto o altro danno fatto per furto con pericolo di manifestare se medesimo, ma la restitutione si deue fare per mezo d'altra persona secreta, & fedele.	256
94	Restituire non è obligato chi piglia la cosa sua propria, pensando ch'ella sia d'altri, & contrattare la cosa propria nella quale altri ha qualche ragione, è peccato mortale.	277
72	A Restituire non è obligato chi senza forza, bugia né inganno fece mutare il testamento, & legato, ch'altri uolea fare, o hauea già fatto ad alcuno, che non ui hauea ragione ueruna.	259
72	A restituire il beneficio al pregiudicato, non è obligato chi presenta, chi rinuntia, o chi legge, s'egli l'ha dato à chi n'è degno.	259
73	A Restituire è obligato colui, che impedisce con mala intentione, ò con forza, o con inganno.	260
74	Restituire deue colui, che impedisce [illegible] Appellatione di lettera.	260
69	La Restitutione [illegible] fatto a fare ad un impedisce a uno, che non consegua l'huo, o benefitio, o bene del suo bene.	258
199	Restituire deue il ladro, colui, che per malitia, o per furto colpa fatta, o lesione data, o in altro modo ha cagione di [illegible]	329
117	Restituire deue colui, che ha preso alcuna cosa secretamente [illegible] s'ella è sua, o no, s'egli non se ne certifica.	288
47	La Restitutione si deue fare a tutti i creditori se si può ma non s'intende [illegible]	246
139	A Restituire non è obligato chi toglie la robba, a cui che ne contenta ma gli dispiace che gli sia tolta occultamente, ma può tandola per dar la a altri fuor di caso di peccato, con obligo di restituire	299
92	La Restitutione [illegible] deue fare a' poueri: La quale non celebrata a' Vescoui: se non in quattro casi.	278
43	Restituire si deue all'infamato quel ch'egli perde per l'infamia.	416
136	Restitutione non è obligato colui, che non impedisce il furto, s'egli non è obligato per l'officio suo: ma pecca.	296
106	Restituire si deue [illegible] le cose notabili ricenute, che sono d'altri per contratto oneroso, o gratuito.	282
72	I Ricchi per qualunque si possano constringere à fare l'elemosina di tutto quel ch'hanno di souerchio, per la uita & stato loro.	559
74	Ricchezze accumulate per comprarne dignità, con disordinata cupidità, è peccato mortale.	601
73	La robba desiderata di hauere per tenerla, senza qualche buon fine è peccato	

mortale. 6[illegible]

98 Le R[illegible] che si togliono sulla ruina de' mari [illegible] per [illegible] per vantaggio, & contra [illegible] corsali, o [illegible] 259

113 La Robba de Signori [illegible] 286

115 La Robba tolta per giuoco con [illegible] 287

119 La Robba d'altrui [illegible] 288

Gravi mali de' [illegible] che fanno danno [illegible] possessioni, è peccato mortale.

95 Robba [illegible] per fare, o lasciar di fare quella cosa la quale altrui è obligato di fare per debito [illegible] 278

3 Il Rubbare contento di quella cosa, & la subtrattione, o deliberatione [illegible] sa di peccato mortale. 224

4 Il Rubbare [illegible] o per necessità, o credendo senza dubbio, che il patrone della cosa ne restera contento, non è peccato mortale, Il che [illegible] e rubba e con conditione giustificata. 225

5 Il Rubbare [illegible] per una di giustitia [illegible] che per una di giustitia [illegible] per [illegible] che per [illegible] e per altre [illegible] 225

S

78 Il Sacerdote [illegible] o [illegible] che occorra, che [illegible] & [illegible] senza proposito di lasciare il peccato, & una parte [illegible] 788

90 Il Sacerdote [illegible] deve trattare con molta riverenza [illegible] del Corpo, & del Sangue del N. S. [illegible] 726

91 Che deve egli fare, se [illegible] 727

87 Il Sacerdote non può celebrare più d'una volta al giorno, eccetto che in [illegible] Il primo [illegible] del Natale del N. S. GIESV CHRISTO. Il secondo [illegible] la Messa [illegible] qualche persona [illegible] notabile. Il terzo [illegible] occorre [illegible] che del morto, [illegible] Il quinto [illegible] Messe, & non [illegible] Il sesto per [illegible] Il settimo quando [illegible] 723

9 Il Sacerdote d'ogni qualità, che no celebra potendo, senza giusta cagione tutte

tutte quelle cose principali, nelle quali i peccati si commettono, o si seguitano, o mangiare le reliquie del sacramento dopo della purgatione &c pecca mortalmente. 715

93 Il Sacerdote, che celebra, ancorche quattro hore dopo della pollutione volontaria, o della involontaria, o in corporali immondi, o per alcun mal'hore, o riceue alcuna cosa temporale per prezzo della Messa, pecca mortalmente, &c. Ma, se celebrando legato con censure essercita qualche atto appartenente ad alcun'ordine, irregolare, nella quale irregolarità solo il Papa dispensa. 717

1 Il Sacramento è un segno sensibile, che segna, & produce nell'anima la gratia diuina inuisibile, per ordinatione di Iddio, & produce anco la gratia, Ex opere operato. 488

2 I Sacramenti sono sette, cioè, Battesimo, Confirmatione, Ordine Sacro, Eucaristia, Penitentia, Estrema unttione, & Matrimonio, i tre primi de quali non sono reiterabili, & gli altri quattro sì. Vn'errore che nelle sono intorno ad essi condannate. 488

2 I Sacramenti dare, o riceuere, con peccato mortale, o almeno senza hauere tanta attritione, che basti, è peccato mortale. 489

3 I Sacramenti con l'loro effetti, non si debbono credere sotto pena di peccato mortale: & chi li minutia, ellendo in peccato mortale, pecca mortalmente, benche l'amministratione si riceua ancora ex opere operato. 489

4 I Sacramenti riceuere la sacerdotale, che è inhabile per le censure à farne la amministratione, eccetto che il Battesimo in tempo di necessità, o dal publico formicatore, fuor che il Battesimo, & la Communione, è peccato mortale. 490

4 I Sacramenti dare, o commettere, che si diano, o non essergli reuerente con le parole, & con l'opere, è peccato mortale. 490

It. Sacramento di matrimonio è sacramento mortale ancorche si pecca in farlo. 58

95 Sacrilegio è rubbare cosa sacra in luogo sacro, o non sacro, o cosa non sacra di luogo sacro, è peccato mortale, a cui si aggiunge la scommunica. 278

15 Sodomia è stare, o toccarsi le parti per qualche mal fine, è peccato mortale & nel battezzare, prendo il bambino 398

103 Lo Schiauo, che fugge, o vuol essere come che egli fuggi dal suo patrone è peccato mortale, se con obligo di restituire il danno, che arrecano 281

104 Lo Schiauo Christiano, che fu preso in guerra giusta contra gl'infedeli, che è stato fuggitiuo non è tenuto restituire personalmente per il pericolo dell'anima, ma con riscatto honesto. 282

22 La Schiaua, che è col patrone non deue separare, & la serua può per questo stringere che il patrone la uenda à altro. 209

34 La Schiaua, che è stata presa per moglie da un libero ignorantemente, che con tutto questo la uuole per moglie, può separarsi da lui, se la Christiana non la sa accontentire: pur che essa non sia maritata con chi la conosce essere Schiaua. 513

34 La Schiaua, che è maritata dal suo patrone in huomo libero, che pensa che anco ella sia libera, resta libera. 514

34 Gli Schiaui, che si maritano cõ la uolontà de'lor patroni restano più obligati alla seruitù, che à pagare il debito matrimoniale ma se con la lor uolontà sono più obligati al matrimonio, si ponno anco uendere, ma non

	in parte, che s'impedisca l'atto matrimoniale.	514
174	La Scienza, la Fede, la Opinione, il Dubio, lo Scrupolo, & la Confe-renza sono fra se differenti, le quali però in alcune cose conuengono, & in altre sono differenti.	994
56	La Scommunica prima della Cena e contra gli Heretici, & chi gli fauorisce, & conforta, e che tengono libri d'arte Magica, o heretici, o gli stampano, e difendono.	831
57	La Scommunica seconda della Cena, e contra i Corsari, & Ladroni del mare, & chi gli fauorisce.	832
58	La Scommunica terza della Cena, è contra quei Signori, che pongono nuoue gabelle nei suoi terreni, o contringono a pagarle prohibite.	833
56	La Scommunica quarta della Cena, e contra i falsarij delle Bolle, o lettere Apostoliche e petite, & non delle signature.	833
59	La quale non è riserbata al Papa, se non in certi casi, che si compren-dono in essa. In cui non cade il falsare delle Lettere del Vescouo, ne di quelle del Nuntio, ne de Commissarij del Papa, ne di quegli che con false in-formationi impetrano lettere Apostoliche, ne quelli che usano le false.	834
60	La Scommunica quinta della Cena, e contra quelli, che portano arme, caualli, & metalli, istrumenti da guerra, con altra materia da potersi adoprar nella guerra terrena, o naturale, da gli infedeli.	834
61	Nella quale anco non solamente si comprende quelli, che portano cose uietate, ma essendo tutti quelli che peccano mortalmente, uendendo portando, donando, o fare che si porti, manda, o dona ancorche fac-cino cio senza animo attuale, o uirtuale di far danno a' Christiani	835
63	Le Scommuniche della Bolla della Cena, che comprendono tutti quelli, che seguono la setta di Macometto, con tutti gente loro, che occupa-no i beni de' Christiani, o gli fanno guerra attuale, o uirtuale, o gli fauoriscono, sono in parte riserbate al Papa, ma que Christiani, che gli seruono per forza, non ui sono compresi.	836
64	La Scommunica della Cena, e contra quelli, che impediscono in giusta-mente, che le uettouaglie non sieno portate à Roma.	836
65	La Scommunica settima e contra tutti quelli, che rubbano, spoglano, o ritengono per propria autorità quelli, che uanno alla Sedia Apostol-lica, o ritornano.	837
66	La Scommunica ottaua è contra quelli, che temerariamente offendono Patriarchi, Arciuescoui, Vescoui, co' mandatarij loro.	838
67	La Scommunica nona della Cena, e contra quelli, che per se stessi, o per altri offendono nella uita, o nella robba qualunque persona eccleſia-stica, o secolare, che ricorre alla Corte di Roma per suoi negotij. O' quelli, che impediscono le lettere loro	838
68	La quale è molto più generale che quella del tempo passato: & ui si com-prendono prelati, che poneggono cancellarie, & quelli, che contigata-no o danno aiuto, o fauore con questo però che ui concorrano 5. cose.	840
69	La Scommunica decima e contra noue generi di persone.	841
70	Che usurpano la giuriſdittione ecclesiastica in diuersi modi, per cinque opere sono fatte per esi, o per altri: i quali non comprende ueruna as-solutione generale.	841
71	La Scommunica undecima, e contra quelli, che offendono nella uita, &	841

nella

nella robba que' preti non [illegible] per [illegible] stanno, o ritornano, & piedi, che in quelli per [illegible] fauore, consiglio, & aiuto. 842

71 La Scommunica duodecima è contra quelli, che occupano le terre della Chiesa. 842.

73 La Scommunica decimaterza, e contra quelli, che togliono, o tengono reliquie, o ornamenti ecclesiastici, & ogni altra cosa della città di Roma, tolte nel tempo del sacco. 843

74 La Scommunica decima quarta e contra quelli, che con malitia alterano le dette scommuniche. Ma questa non è riserbata. 843

74 Queste non si ponno risoluere, stando nell'articolo della morte, senza sodisfare, o senza dare cauta obedientia, che è peggio, o certà. Questa non può essere assoluta, se non da chi la dà, o suo successore. 844

75 La Scommunica prima del Decreto, & nel Decretale delle merbate, e tra quegli, che non obediscono a Papa. & dicono, che egli non ha potestà di comporre leggi. Quali sono heretici. 854

76 La Scommunica seconda del Decreto, e contra quegli che feriscono Chierici, o Monachi, & insieme ogni sorte di persone, che feriscono: o offendono ingiustamente Chierici, o Religiosi, con le mani, o con qualche altro mezzo, o altra cosa, ancorche siano ispati, o gli tolgono alcuna cosa per forza dalle mani. 845.846

77

78 O commandano, o configliano, o approbano dopò il fatto: o non l'impediscono, o feriscono se medesimi. 847

93 La Scommunica terza delle riserbate al Papa, che non sono nella Bolla della Cena, e quella del Legato, e le altre Papali sino un'altro. La quarta e (quando ad alcuni casi) de tacere). La quinta e questa, che tal Vescouo contra di chi ha scritto false. La sesta e quella de' Chierici, che ammettono la scommunicato dal Papa a diuini officij. 856

94 La Settima e quella di Incendiario, dapoi che egli è scommicato. L'ottaua e quella de Sacrileghi, che rompono, & rubbano le Chiese. 857

95 La Scommunica non a delle riserbate. & prima de' Vescoui, e contra quei, ch eleggono, o nominano per Senatore, per Capitano, o altro gran dignità nella Città di Roma qualche gran personaggio, senza licentia del Papa. 858

95 La Decima e contra quei Chierici, che pagano decime, o altro a secolari 859

96 La Scommunica undecima e contra quei, che perseguitano, o offendano o

97 Cardinali, o commandano, o ratificano, o configliano, o danno fauore, o ricettano, o difendono i malfattori, ma, se l'effetto non ne segue, non s'incorrono. 859

98 La Scommunica duodecima è contra quegli, che danno licenza ad alcuno, acciocche egli offenda altri, che ha dato qualche censura contra Re, Principi, & Baroni, o altri officiali. Con la sua dichiaratione. 860

100 La Scommunica decima terza riserbata e a prima delle Clementine: La quale e contra gl'Inquisitori, che procedono male e ingiustamente. 861

101 La Scommunica decimaquarta, & decimaquinta sono contra i Religiosi,

102 che senza licentia espressa o tacita de' Parochiani presumono di amministrare alcuni sacramenti. 862

103 La Scommunica decimasetta e contra que' Chierici, o religiosi, che fanno

fir uoto, o giurare o promettere a l'altrui elettione la sepoltura nel la lor Chiesa: o che non muterà l'elettà. 863

104 La Scommunica decimaterza e contra quegli, che costringono à celebrare in luochi interdetti. 863

105 La Scommunica decimaquarta riserbata è la prima dell'Vltramontani, & è contra chi dà alcune per la Correctione di Sisto Quarto. La decimanona con riserbatione e contra quei che curano, o fanno curare le interiora de' corpi morti per conseruarli, per mal che ciò si faccia. 864

106 La Scommunica vigesima riserbata, e contra quegli, che danno, o pigliano alcuna cosa per fare, o non fare alcuno officio. 865

106 La Scommunica vigesima prima riserbata e contra quegli, che commettono Simonia per gli ordini sacri, o per benefitij, con conferuarsi i lor mezani. 865

107 La Scommunica vigesima seconda riserbata è contra que' religiosi che
107 passano da gli Ordini de' mendicanti, da chi fosse eccettuato, & altri,
107 senza licenza della Sede Apostolica, ma in quella de Certosini il potrà non entrare senza altro. La vigesima terza e inuocata. La quarta e contra quelli che dicono che colui pecca mortalmente, che tiene, o l'una, o l'altra opinione de la Concettione della Vergine Donna. 865. 866

108 La Scommunica vigesima quinta riserbata, & la prima de' Vltramontani,
109 che non sono stati pubblicate, & una contra i Delegati, che danno autorità alle alienationi de' beni ecclesiastici. La vigesima sesta ne contiene tre, contra quei, che entrano ne i Monasteri di Monache, del ordine di San Domenico, & di San Francesco, o fanno libelli infamatorij contra essi ordini, o dicono, che essi non sono in stato di perfettione, o fanno noua alcuna a' loro monasteri, o tengono i loro Apostati. Et e contra i Minori, che tengono i Domenichini, o procurano di cacciar di
110 Lampugnani, & altri. 866. 867

110 La Scommunica vigesima settima, è contra quei, che passano in Gierusalemme, senza licenza del Papa. 866

110 La Vigesima ottaua, e contra quei, che appellano dal Papa al Concilio
110 futuro, o confortano, o aiutano. La Vigesima nona, e contra i Cardinali, che macchiati di eresia, che passano nel Concilio loro del Papa & anco contra quegli che predicano miracoli falsi. La trigesima, è contra i Cardinali, che (se fia vacante) contrauerranno contra l'ordinationi di Papa Giulio Secondo. 868. 869

111 Le Scommuniche riserbate al Vescouo sono cinque cioè quella in cui s'in
112 corre per battitura fatta nel Chierico. Quella, che è il Vesco
113 uo, & la riserba. La Papale nell articolo della morte. Quella che s'incorre per communicare nel crimine. & quella, nella quale s'incorre per non andare a torre l'assolutione e parlato di merito de la morte. 869. 870 871

114 La Scommunica prima di quelle, che anathema sono riserbate, e contra i Heretici, che [illegible] 872

114 La seconda e che contiene nelle sue parole, che si fa del Papa. 872

114 La terza e contra quei che togliono l'imprecta di Parochiano in una parte di qualche Vescouado. 872

114 La Quarta e contra gli studenti & Dottori di Bologna, che appigionano case d'altre persone mentre, che si tratta il tempo. 872

La

115 [illegible] 873
ola ecclesiastici.

116 La Scommunica contra [illegible] 873

117 La Scommunica [illegible] 874
interni occolte. [illegible] 874

118 La Scommunica [illegible] 874
ti, ò costumi fatti contra la libertà ecclesiastica. 874

121 La Scommunica [illegible] 878
uen loro ordinato. 878

122 La Scommunica terzadecima contra quelli, che aggrauano le persone ecclesiastiche, perche non habbino a volere eleggere colui, che essi vogliono, [illegible] 878

123 La Scommunica terzadecima, e contra quelli, che usurpano qualche cosa [illegible] 879

124 La Scommunica [illegible] 879

125 La Scommunica [illegible] 879
conseruatore proceda, come non deue. 879

125 La decimaottaua contra quelli, che si fanno assoluere per forza dalle censure. 880

125 La decimanona contra [illegible] 880

126 La Scommunica [illegible] 880

127 La Scommunica [illegible] 881
ue religioni. 881

128 La Scommunica [illegible] 881

129 La Scommunica [illegible] 882
della Bola della Cena. 882

13 La Scommunica [illegible] 883

131 La Scommunica [illegible] 883

132 L'habito dell'ordine [illegible] 883
le, congiunto à scommunica. 883

133 La Scommunica [illegible] 884

134 La Scommunica [illegible] 885

134 La Scommunica [illegible] 885

135 La Scommunica vigesima ottaua e contra i giudici, & altri, che hanno
gli tali attione, che non vogliono dare aiuto, & fauore contra gli Heretici. 858
136 La Scommunica trentesima nona e contra quelli, che fanno, o mandano
assassini ad occidere Christiani. 858
136 La trentesima e contra i Corsari, che permettono usurai nelle lor terre 859
136 La trentesima prima e contra quelli, che danno, o attendono le repre-
saglie contra gli ecclesiastici. 859
136 La trentesima seconda e contra quelli, che non fanno osseruare cio ch'è
stato ordinato contra quelli, che perseguono Cardinali. 859
137 La Scommunica trentesima terza, che di quelle, che sono riserbate, è
la prima di quelle, che sono nella Clementina, & contra quelli, che
rompono il sequestro. 859
137 La Scommunica trentesima quarta è contra quelli, che sepelliscono cor-
pi morti in luoco interdetto. 859
138 La Scommunica trentesima quinta è contra i religiosi, che s'appropriano
le Decime. 860
138 La Scommunica trentesima sesta è contra i Religiosi che vanno alle Cor
ti per impetrare privati, & non vanno al certo. 860
139 La Scommunica trentesima settima e contra i Monachi, che tengono ar
me nel monasterio loro. 861
139 La Scommunica trentesima ottaua è contra quelli, che impediscono la
visitatione delle Monache. 861
140 La Scommunica trentesima nona e contra quelle donne che seguono lo
stato delle Beghine. 861
141 La Scommunica quarantesima è contra quelli che contrattano matrimo
142 nio, essendo religiosi, o parenti. 862
143 La Scommunica quarantesima prima e contra gli ingiustitori, che toglio-
no danari. 862
144 La Scommunica quarantesima seconda è contra quelli, che fanno statuti,
che si debba pagare l'usure 863
145 La Scommunica quarantesima quarta e contra i Religiosi, che diffuado-
no a'popoli le Decime 864
145 La Scommunica quarantesima quinta è contra quelli, che lasciano di pa
dere le Decime. 864
146 La Scommunica quarantesima sesta è contra i Religiosi, che non osserua
no l'Interdetto. 864
147 La Scommunica quarantesima settima è contra quelli, che non pagano le
lettere del Papa eletto. 865
147 La Scommunica quarantesima ottaua è contra quelli, che giostano la
Clementina, Exiit. 865
148 La Scommunica quarantesima nona è contra i Bizochi o Beghini. 865
148 La Scommunica cinquantesima e contra quelli, che imprimono libri sen
za l'approbatione e licentia ordinarie. 865
149 La Scommunica cinquantesima prima è contra quelli, che impediscono,
che i Nuntij, o Legati del Papa non fruttifichino. 866
150 La Scommunica cinquantesima seconda è contra quei, che alienano, o
affittano i beni ecclesiastici per più di nouenni. 867
151 La Scommunica generale del Vescouo fatta a instantia d'altri per alcuna
cosa

colti per ſatisfar ogn'vno quelli, che ſol cerco ciò che lor deueria, ne eſſendo queſti, che hanno, pur che habbino certi, ch'eſſi vogliono per pagarli del loro. 287

70 La Scommunica generale non lega colui, che non pecca mortalmente. 542

53 Le Scommuniche fatte contra quelli, che fanno alcuna cosa non eſſendo regolarmente contra quegli, che conſentono con figliano fauoriſcono o aiutano a farli, e non ui è fatto in eſſe eſpreſſa o tacita mentione. 809

54 Le Scommuniche contra quegli, che danno conſiglio, non ſi eſſendo a lor conſiglio buono, ma a quello ch'è fraudolente, che accreſce il peccato. Qual conſiglio è di tre maniere: cioè buono & malo, che accreſce il peccato, & che non l'accreſce. 810

36 La Scommunica data dal giudice contra quelli, che participano con colui, ch'egli ſcommunicò, ſenza la debita ammonitione, che deue precedere, & eſſer ſpeciale, & trina e nulla. 812

38 La Scommunicatione, & l'aſſolutione ſono differenti in queſto che quella ſenza giuſta cagione fa poco danno, & quella fa molto ma la cagion fa la annulla l'una, & l'altra 816

5 Scommunicare può il Papa, & tutti gli altri giudici ordinarij, & delegati, che per legge, o per priuilegij, o per conſuetudine hanno nel foro eſteriore giuriſdittione eccleſiaſtica. 790

6 Scommunicare non può il Veſcouo fuori della ſua Dioceſe: Né i laici, ne donne ponno ſcommunicare, ne neſſuno ſe ſteſſo. 790

7 Scommunicare non può la conſuetudine ſola, ſenza ſentenza, o conſtitutione, nè lo ſcommunicato, ſuſpeto, o interdetto che ha denuntiato, o manifeſto.

8 Scommunicare ſenza autorità, o contra l'ordine della legge, è ingiuſtamente, o ſenza ſcrittura, o ſenza ammonitione, è peccato mortale: benche la ſcommunicatione vaglia, & ancorche colui, che ſcommunica ſia Prelato de' Religioſi. 791

13 Scommunicare non ſi può chi non è huomo battezato, & mortale, & che non ha ſuperiore, ne Angelo, ne anima ſeparata dal corpo, ne collegio, ne vniuerſità ne Giudeo, ne Moro, ne huomo ſcelerato, ne il Papa, ne ueruno ſe ſteſſo, ne i frati Predicatori, ne Minori, ne Carmelitani, ne quelli, che godono de' ſuoi priuilegij dati i Delegati, ne da gli ordinarij ſenza particolare commiſſione, nè animali irrationali 791

44 Scommunicare, ſenza hauere potestà, o eſſendo ſuſpeto, o ſenza legittima cagione, è peccato mortale. 795

5 Scommunicati, & hereticо è colui, che dirà, che ſempre che ſi perdona la colpa ſi ſo ſia a tutta la pena ouero, che non ſi ſo basta per la pena con l'opere de' penitenti in virtù de i meriti del Noſtro Redentore. 822

134 Scommunicato non è colui, che non manifeſta il ladro, non potendo dare il furto, per il quale il Veſcouo ha mandato la ſcommunica, che commanda, che chi sa tal coſa, la dica per via di denuntiatione 28

135 265 296

23 Lo Scommunicato non può eſſere attore, ne procuratore dell'attore, nè del reo per diffenderlo, & s'egli perſeuera coll'ſcommunicato in cauſa criminale, egli ſi giudica dalla legge per conuinto nel delitto, è priuo della ſepoltura in luogo ſacro. Et, ſe andera ſcommunicato per alcun tempo egli non può eſſere aſſoluto, ſe prima non paga una pena. 802

2 Lo Scommunicato non deue [illegible] pecca mortalmente, [illegible] che gl'è [illegible] massimamente da colui che ne dubita quantunque egli l'habbia inteso. 78 5

29 Lo Scommunicato non pecca mortalmente per dimandare, testificare, & comprare. 80

34 Lo Scommunicato non deue dire messa, ne in Chiesa, ne fuori, ne [illegible] 80

35 Lo [illegible] occulto non deue dire messa, [illegible] chi egli non è publicato, ò denuntiato. 81

36 Lo Scommunicato maggiore presume per ogni modo, s'egli non [illegible] 81

44 Lo [illegible] pecca mortalmente, s'egli [illegible] Ma [illegible] pecca [illegible] 82

45 O [illegible] dentro, o fuori della Chiesa. 82

46 O [illegible] per [illegible] scandalo del prossimo. 82

47 O [illegible] la era giusta, ò ingiusta. 82

49 [illegible] 83

50 [illegible] 82

41 [illegible] 82

52 [illegible] può parlare di chi configlia. 82

80 [illegible] Cherico, o lasciasse l'arme, & non volle. 84

81 O [illegible] 84

82 [illegible] rubbata per forza, & lo piglia. 84

83 O [illegible] 80

O per

84 O per detrattione la gli toglie, la lauda, o riceuuto, o lo tratta disonestamente con parole. 850

85 O pure non temendo di mettersi in stato che non preceda con essa lei, o per detrattione de la calunia, o la perdita, peccato mortale. 851

86 O esendo il tuo piato, o litigio con le sue proprie mani, o lo fa pigliare, o lo piglia, o come scommunicato lo caccia fuori della Chiesa, o essa il Papa de la Sede Pontificale, nella quale era intrato indirettamente, o serra i Cardinali nel conclaue, o alza la mano, o la spada, ma non ferisce.

87 Gli Scolastici hanno tenuto qualche cherica differentia intorno, ponno essere allontanati nell'articolo della morte da [illegible] Et anco fuora d'esso articolo può essere adonata la donna, il pazzo, il mentecatto, il scordato, & epilatico. 851

88 Et colui, che ha minacciato capitali, o ten e guito. Et i tagliacchi, che sono sotto la portella del patre, & gli schiaui. 852

89 Et i molti potenti, & dementati di empia condizione, che non possono patire il magiore di Roma, che desiderano essere giudicati da Dio, & non da huomini, & communemente dal popolo. Et questi, se non fanno quel che meglior commandano, che stanno nel conclaue. 853

1 La Scommunica prima dell'hora della partecipatione de [illegible] o lo, o in dell'ora della commutatione loro, o de gl'huomini, la quale si parte in minore, & in maggiore. 854

1 La Minore prima della participatione [illegible] de' sacramenti, & 855

1 La Maggiore della participatione de' sacramenti, & di quella de gli huomini, & essa è in due altre, cioè per la maggiore. Et la prima è ecclesiastica, & ciuile, & imperiale. La seconda è posta dal la legge, & da gli huomini. 856

2 La pena della legge può essere assai diuersa ordinata nella nouella, o [illegible] posta da gli huomini, da colui che l'ha posta. 857

2 Et la parte anco ordinata, & immoderata. La quale è quella, che si pone da chi ha potestà, per cagione giusta, & conueniente. 857

3 La [illegible] che si pone da chi ha potestà, ma non la pone per cagione giusta, & conueniente. La quale si parte in vtile, & in non vtile, & in vtile [illegible] 857

3 La Scommunica congiunta [illegible] 857

4 La quale è [illegible] Il primo è quello, che fa [illegible] e legitima, o [illegible] Il secondo, quella [illegible] contra il tenore delle prouisioni. Il terzo è quello [illegible] nelegitima, il quarto, quella [illegible] Et il quinto qui, che il giudice [illegible] che partecipano con lo scommunicato, per [illegible] 858

9 [illegible] 872

9 La scommunicazione [illegible] 872

10 La Sentenza, che si pone dalla legge, o da [illegible] 872

Latæ sententiæ, non ricerca ammonitione, ma vella è di colpe latute, l'ammonitore deue precedere, pur che non preceda tardanza colpa, ò offesa, Et vsata pronuntia per colpa passata si deue ammonire inanzi il colpeuole, tre volte a una per tre, per il giudice. 785

11 La Scommunica fatta per precetto, senza precedente sententia, o pure data la giustificata causa ammonitione. Et questa, che si da con conditione non lega, se alla conditione non si essequisce. Non lega medesimamente questa, che si da senza ammonitione, legale, o senza parte di scommunicate. 784

12 La Scommunica si deue fare con dire che tengo di torre la sottintesa, con cui cerca di dare giuste parole, che parole egli vuole per scommunicare. Et vsa, Comando io sotto giudice, comman da alcuna cosa sotto pena di scommunicatione, colui, che fa il contrario non è subito scommunicato. 792

16 La Scommunica si vsa per la ignorantia del fatto, o della legge diuina humana, generale, o particolare. 785

14 La Scommunica generale non comprende colui che il giudice, o la parte non ha intentione di comprendere, che non può esser tutta nella mente di colui che scommunica, ma solo quelli che sono presenti, o che vengono nel tempo, che si scommunica, cioè colui al quale il giudice ha dato termine. 790

15 La Scommunica, che comanda, che chiunque fa la tal cosa la debba manifestare, sotto pena di scommunicatione, non comprende colui, che la fa: ma non la può prouare. 790

19 La Scommunica non vsa di dare la commune interiore del tutto, ben presuppone che si sappia, ma per la più rimette, & prima da l'altre leggi generali, e poi la fatte offerte, & in somma tutto quello, che si vede esser detto detto. 80

20 *Or, orare, male communio, mensa negatur.* 80

21 Et la negatiue colui, che dopo scommunicato ell'resta giurisdittione quali ogni ordinario, & essecutione in tutta la sua estensione. Annulla a cognitione de' beneficij, la mera potestà di eleggere, & di essere eletto. Sospende dal ministerio, o beneficio. Libera a tutti dal obligo della obedienza, & dal tributo. Annulla le grazie impetrate dal Papa, & pur ua ch'altri non possino fare orationi per lui. 80

24 La Scommunica [illegible] participatione de' Sacramenti, [illegible] 8

25 Non può mai mortalmente, se non [illegible] legge, ò sotto pena non seruata, [illegible] Il quale è participato con [illegible] scommunicato maggiore [illegible] prohibito. La quale non può dare tra persone, ne [illegible] peccato mortale, [illegible] con sacerdote la può assoluere. 8

26 Non [illegible] per participare con scommunicato di scommunica 8

27 maggiore non con, che sono infetto di questo vitio, cioè. 80

27 *Vitio, lex, humile, res ignorata, necessè.* 80

32 Lo Scommunicato Non [illegible] 8

33 [illegible] 80

54 O h. [illegible] 659
14 Scrittore, traduttore, compositore, o copiatore libri, o altri mezzi per guadagno, è peccato mortale. Marito e peccato fornicare [illegible] con figli, & altri mentri, che lecitamente si fanno il dì che la festa, ne quegli, che cantano, & suonano peccano. 155
289 Gli Scrupolosi si mitigano, se si confidano poco di se stessi, & molto di GIESV CHRISTO. 1001
51 Il Secreto è quel, che un solo, o pochi sanno. Il quale si parte in due specie l'una delle quali si divide in tre. 424
52 Il Secreto di non dannificare il prossimo nella persona, nell'honore, & nella robba non è comandato generalmente, che si osserui per legge di natura, ma quella della fede, & della parola promessa si. 425
52 Il Secreto della Confessione, & quel che si sa per via di confessione, si deue osseruare, secondo la legge Euangelica in tutti i casi: eccetto quando il penitente da licenza di riuelarlo. 425
52 I peccati, che sono contra la legge della natura non sono sempre mortali. 423
53 I Secreti della Confessione manifestare è sempre peccato mortale: eccetto quando il penitente se ne contenta. Et anco gli altri secreti riuelare, è quasi sempre mortale: se non fossero però di poca importantia, o lo permettesse la legge. 426
55 Il Secreto scoprire per euitar'i danni della republica, o del prossimo, è lecito 428
96 Il Sensale, che toglie alcuna cosa del prezzo di quel ch'egli ne le, essendo premiato delle sue fatiche, pecca mortalmente con obligo di restituire: ma s'egli ha comm[illegible] e da vendere una cosa tanto, & la vende più, egli può prohibire quel di più per se, però se per accidente il giusto prezzo riportasse, è con gli conuerrebbe ritornarlo al compratore. Ma se fraudolentemente la vende di più, pecca mortalmente. & è obligato dare al patrone tutto il prezzo, ch'ei l'ha venduta. 614
21 Separate si deue colui da quella persona, con la quale egli non può hauere senza peccato mortale conuersatione, & ha parentado di quarto grado essendo. 209
80 Sepellire coloro si debbono, che hanno commesso peccato publico, e quali pure che siano quegli, che mentre uiuono la consuetudine gli tiene la catena. Et si deue seppellire lo scommunicato, il sospeso, & il notorio, senza che egli sia denunciato. 719
108 I Seruitori, & garzoni si debbono pagare, secondo il patto espresso, o tacito fatto con essi. 284
112 I Seruitori, ò altri, non si debbono pagare da se medesimi di quel, che debbono hauere da i lor creditori, se ponno hauer per giustitia, senza che concorrino sei conditioni. 286
1 I Sentimenti esteriori sono cinque, cioè: Vedere, Sentire, Toccare, Gustare, & Odorare, l'uso de i quali alcuna uolta è uirtù, talhora è peccato mortale, & talhor ueniale. 647
1 Il Sigillo della Confessione è debito, ò obligatione di coprire alcuna cosa 51
2 I Sigilli del secreto sono due, uno della legge diuina naturale, che è una obligatione di coprire alcuna cosa indotta per legge naturale & l'altro è della Confessione, che è una obligatione di coprire la confessione

Sacramentale, & che sotto colore di peccati [illegible] 32

3 Il Signore ha Confessori, che non odono i peccati mortali, ueniali, & le lor circostanze, ma stanno attenti a tutte le cose, che si dicono in confessione, quantunque non siano peccati. 32

4 Il Confessore principalmente deue esser situato dal confessore, acciò possa udire quelle parole, che udirono la Confessione Sacramentale, per intendere, & sentire. 32

5 Ogni giuramento di segreto di secreto naturale, & non per il [illegible] secreto naturale è maggiore di confessione: & quello è più forte di questo. 42

7 Il [illegible] dopo la morte. 53

12 I Superiori peccano mortalmente, come i giudici, se termineranno nel peccato, o giudicheranno, senza effetti fatherenti, o giudicano contra giustitia, & ragione, & non danno sentenze. 67 1

12 O [illegible] o male giudice 67 1

13 O [illegible] che per mutar [illegible] per difetto d'autorità, o difetti dell'ordine giudiciale. 67 2

14 O ammettono, [illegible] che non debbono, o non l'ammettono quà [illegible] o [illegible] per [illegible] o [illegible] per [illegible] o [illegible] per

[illegible] 291

obligati à restitutione.

109 I Signori, che pigliano pagar precetti, senza patto alcuno, & gli danno per frutto, il ricetto, & [illegible], o altre cose grate, o doni, o cortesie: & perquanto sono huomini, giudicano ogni cosa necessaria, non sono obligati ad altro. 284

110 I Signori che pigliano cortesiani nelle lor corti, che sono obligati à ser-
111 uirli a tutte le hore che loro chiamano, non sono tenuti, ne à vitto, ne à uestito, ma un tanto di salario, che non satia loro, sono obligati à sodisfarli, secondo la seruitù, che gli fanno. 285

99 La Simonia è una deliberata dolosa di comprare, o uendere alcuna cosa
100 spirituale, o congiunta a spirituale. Spirituale è quella cosa, che de-
101 scende dallo Spirito Santo, in quanto ella è ordinata alla vita spirituale, la quale si diuide in spirituale per elettione, per causa, & per effetto, &c. Spirituale per congiuntione è di due maniere, cioè consequente, & antecedente. 617.617

102 Simonia non è dare, o pigliare per uia di sustentatione necessaria. 61

103 La Simonia si parte in tre ipote, cioè, in mentale, in conuentionale, & in reale. La mentale è quella, con cattiuo dire, o pigliare alcuna cosa temporale per prezzo spirituale, ma non ha la sua perfettione: la quale non induce scommunica, e obligo di restituire, & è differente dalla usura mentale. 618

104 La Simonia conuentionale è quella, che non solamente si imagina ma si
105 manifesta ad altri, con cui si fa chiaro, o tacitamente si contratta per essa, & in essa si contiene il trattato: quale è pigliare alcuna mercede, ma non induce scommunica, ne obligo di restituire. 619

106 La Simonia reale è quella, che non solamente si uuole, & si contratta espressamente, & tacitamente, ma interuiene d'ambedue le parti. Questa per maggiore di tutte l'altre, & è congiunta la scommunica, & priuatione di ogni titolo di beneficio, con obligatione di restituire. 619

107 Simonia è dare & torre per prezzo cosa pura spirituale, o per quella parte, che è spirituale, o che si reputa spirituale, benche il prezzo sia lode, preghi, seruitij & simili. 621

107 Simonia è fare di Messe, Oratorij, o altri officij per danari con intentione, che essi tolgano il prezzo, ma le fanno dire per sostentatione, per elemosina, o per pena di confessione, come Simonia. 621

108 Simonia è dare, o pigliare cose temporali per dire, o fare dir Messe, ò altri diuini officij, come, amministrar sacramenti, benedire ipote, o Chiese, dar'ordini, predicare, o far'altre simili opere, che siano composte d'una parte temporale, & men che principale. 621

109 La Simonia non è pigliare, o dare alcune cose a'religiosi, accioche essi preghino, o dichino Messe quando le vogliono, & l'ufanza lo permetta no. Ben Vescoui possono comandare, che li dia un tanto per ogni Messa, per sustentatione de religiosi. 622

110 Simonia non è il chiedere al popolo quel, che ha per costume d'offerire per le fatiche de'Chierici, & de' religiosi, fatte per loro in alcuni officij. Anzi il Vescouo può costringerlo nel foro esteriore, che gli debbia pagare, secondo l'uso, & costume antico. 623

111 S. … compre … alcuna co … ten … cale … cosa … ch'ella ha congiunta . 624

111 La Simonia , che non è di … ne, nè di … neficio, può essere assoluta da' … Confessori … ordine … Mi … ri, & d'altri … 624

… S … d … A … ce … ch … dove … ere il Chri … & … per che … dire … Dio, & di De calogo quanto si deue fare .

5 Simulatore … colui che … pron … effetti … peri … ò che … 501

246 Le … che … la … ò de … la … pro … Le … da credere quan … to …

1 La Sodisfattione … pre … & che cosa è. 351

2 La sodisfattione … fatta con tre … opere: cioè, col Digiuno, con l'Oratione, & con la Elemosina. 26

3 La Satisfattione non è … Confessore … di tre maniere, cioè col cuore, con la bocca, & con l'opere. 27

4 La Sodisfattione può … altri … ò … gloria, & … gloriarsi nella propria … 27

93 La Sodisfattione delle Mesle, la quale per l'uerto, detestata, si rimette, … dispositione del Prelato delle … Chiese. 327

199 Sodisfattione … dato o che … ha … sione alla meta, o à parte, senza far mentione … gli alberi, & … terio, o … te per le tutti i frutti. 329

22 Gli Sponsali … pro … & … na di maritarsi … per … quali … … …

TAVOLA.

26 Gli Sponsali tra' pubblici [illegible] dalla Chiesa, & anco [illegible] canonico impedimento [illegible] ro, e parlo tra christiani [illegible] rano farsi, & quando [illegible]

43 Gli Sponsi per parole de futuro, che contrahono matrimonio con parenti di terzo, o quarto [illegible] catti, fenza dispensa [illegible]

190 La Sterilità [illegible] lungo tempo, se elle sono piaceuoli

187 La Sterilità [illegible]

188 La Sterilità [illegible] gran lor, & per altre [illegible]

189 La Sterilità [illegible]

59 Lo stesso [illegible] precetto [illegible] peccato mortale.

82 Gli Sterlieri & altri [illegible] peccato mortale.

16 Stuprare per inganno [illegible]

22 Il Subdito [illegible]

39 I Subditi [illegible] che egli fia [illegible]

7 I Subditi [illegible] fatta per obedire i lor maggiori non peccano.

14 La Subornatione [illegible] ci, & viuono in pace

274 Il Suocero, che presti al Genero, [illegible] prende in pegno quella [illegible]

19 La Superbia [illegible]

20 La Superbia [illegible] che [illegible]

21 Le Superbie [illegible] contra [illegible]

5 La Superbia [illegible]

differente dalla Disperatione, dall'Ambitione, & dalla Vanagloria. 898

6 La Superbia da ecclesiastici peccato di tutti gli altri, perciochè ella pretende d'intendimento [illegible] da Dio. Il che non precedono propriamente gli altri peccati mortali. 899

7 Superbia [illegible] cosa, che [illegible] naturalmente, & rettamente ama la sua propria eccellentia, & perfetta grandezza, senza dispregio della suggettione diuina. 901

7 La Superbia ha quattro specie circa, [illegible] stessa, che da se, & non da Dio habbia li beni naturali, o della persona, o spirituali, & conoscere, che egli ha riceuuti da Dio per via di merito. Tributare à se stesso alcuna sorte di bene che [illegible] da lui. Et disprezzar disordinatamente gli altri: & uolere che gli [illegible] soggetti, quantunque siano più eccellenti di lui. Ma questi giudicij, non sono immediatamente specie della Superbia, ma effetti suoi. 901

8 Il Superbo pecca mortalmente, amando differentemente la sua eccellenza, con disprezzo espresso, o uirtuale del suo fine, o con mutatione d'una delle quattro cose predette, o disprezzo notabile del prossimo 902

4 La Superbia non è del numero de' sette peccati mortali, ma è Reina loro, & di tutti gli altri, come appare per tutta l'historia Sacra. 919

151 La Sospensione (generalmente presa) è prohibitione del culto diuino, o d'alcuna, che habbia [illegible] uso, & presa per la terza specie della Censura ecclesiastica, ella è certa proibitione per la quale si uieta ad alcuno per [illegible] ecclesiastica l'esercitio del suo beneficio, ecclesiastico in tutto, ò in parte per un certo tempo, ò in parte per sempre. 920

151 La Sospensione [illegible] è ordinata [illegible] è prohibitione di cosa profana 920

152 Nella definitione, [illegible] la scommunica [illegible] aggiunge, [illegible] la irregolarità. 920

153 Il Sacerdote quanto à se stesso, & quanto à gli altri deue astenersi da quella cosa, la quale egli [illegible] sospeso, & che gli è [illegible] altri. 920

155 La Sospensione [illegible] [illegible] peccato mortale. 901

154 La Sospensione [illegible] parte in [illegible] [illegible] parte anco in altre due: una delle quali porta [illegible], & l'altra dall'huomo. Questa della legge si parte in molte. 901

155 Sospende Ipso iure, i Chierici percussori, & ferocissimi, & quei, che eleggono per Vescouo, & quelli, che li ordinano, senza licenza fuora di tempo, o senza legittima età. 902

156 Sospende il Chierico, [illegible] [illegible] della seconda alcuni, il che non è la uera, sospende la scommunica, [illegible] [illegible], & chi scommunica con parole [illegible], che toglino alcuna cosa, uacante la Sede Episcopale, o Collegiale. 903

157 Sospende [illegible] [illegible] [illegible] de' beneficij uacanti, de la sua prouisione, [illegible] [illegible] [illegible]

159 La Sospensione perpetua in tutto, scrittura, peccato, & che preceda l'appellatione. 906

160 Ella non ricerca certe parole per porsi, nè per leuarsi, nella Generale non incorrono i Vescoui. 906

161 Il Sospeso di alcune cose non è Sospeso d'altre diuerse. 90
Il Sospeso della guardia, non è sospeso degli ordini, nè al cõtrario.
Il Sospeso dell'officio non è del beneficio, nè al contrario.

162 La Sospensione chiara rompe, & irregolare, ma sperata di riceuere i sacramenti, o di tali, non è irregolare. 903

163 Il Sospeso ama altretanto, o altrafatto, non ricerca assolutione. 905

163 Il Sospeso pecca mortalmente, se non osserua la Sospensione, o ode i diuini officij. 910

159 Sospendere ponno quelli, che ponno scommunicare, & essere scommunicati. 906

T

85 A Talla ingiusta del grano non è furto. 605

41 Furto, che si commetta in luogo publico, è la metà del furto, ò della città, ò altro luogo, & è la metà del furto. 96

174 Furto, che si commetta in luogo publico, è la metà del furto, ò della città, ò altro luogo, & è la metà del furto. 343

176 Il Furto fatto per Arte Magica, per incantesimo, o per altre modi illeciti, è tutto del Fisco. 315

175 Il Furto ritrouato in possessione, ò in casa, ch'altri ha comprata, è del compratore. 335

94 Il Furto, Depositario, Doganiero, Rendi tore, o Depositario, che trafica coi danari, che riceue, ad vso non lecito, le che egli deuono pagare à suoi tempi, è peccato mortale. 613

172 Il Furto, che si commette in cosa, che si troua nella casa di fattione, & che non si troua in luogo, ma si troua in luogo, & l'altra metà è parte del luogo, ma si troua in luogo, & è tutto del trouatore. 314

173 Il Furto che si troua in luogo, & è in casa, & è tutto del trouatore, & è tutto del trouatore, & è tutto del trouatore. 315

1 Il Furto, che si commette in luogo, & è tutto del trouatore, & è tutto del trouatore, & è tutto del trouatore

pere del giuramento, per la ingiuria (quando cessa il danno del prossimo & per esser meritata, le quali cose sono essentialmente peccati mortali. 385

6 Il Testimonio, che pecca mortalmente, se con intentione di far danno ha detto cosa falsa, ò creduta che tale fusse, con danno del prossimo spirituale, ò temporale, ò essentiale. 385

17 Il Testimonio non è tenuto a dir cosa in testimonio, ove sarebbe occasione che alcuno fusse condannato, se già per altro non è astretto secondo le leggi di giustitia 190

27 Il Testimonio è tenuto a restituire la fama per detto pregiudiciale, & peccati del prossimo in giudicio. 402

29 Testimonio falso fatto contra se stesso, senza giuramento, non è peccato mortale. 402

36 Il Testamento si deue fare, se gli è possibile, essendo sano, o nel principio della infermità, & imitato di gratia, o ratificarlo in articolo di morte, & chi rompe, lacera, ò straccia, pecca mortalmente, & è obligato a restituire. Erede testatore non ha heredi deue lasciar la robba a suoi parenti, che non siano heredi, se non ne fosse ordinato. 784

39 Il Testimonio pecca mortalmente, se gli dice il falso. 690

40 O non manifesta la uerità contraria al suo primo detto 690

41 O dice la uerità, credendo, che sia la bugia, o per timore stando di non esser perspicuo, giurato di non esser testimonio, o in scritta, o in absente per testimoniare, essendone obligato 691

42 O manifesta alcun peccato secreto d'altri, senza necessità d'impedire qualche danno. 691

44 Il Testimonio poche uolte, o quasi mai è obligato in cause criminali a offerirsi a testimoniare per nessuno con obligo di peccato mortale, ma del proximo è in estrema necessità, egli deue testimoniare. 693

45 Il Testimonio, che fece prequel che egli non fece, o pagò danari per testimonio mai bere, o male, più del suo ordinario, o non rispondendo a ciò, che gli fu detto, senza alcuna scusa, le quali sono otto, pecca mortalmente. 693

47 I Testimonij, che sono obligati a offerirsi a testimoniare sono quegli, che fanno alcuni mali, o pare, che secondo la loro deposizione non si ponno impedire. Et quegli del stato, che senza il testimonio sotto al cui perderebbe la uita, o qualche membro, o che ne ha estrema necessità, sono obligati. 693

48 I Testimonij, che non ponno, nè sono tenuti à testimoniare, sono i padri, & gli altri ascendenti, ne la moglie per il marito, ne il libero contra chi lo fece libero, ma le non in tutti sono astretti, essi sono obligati. 695

49 Non sono medesimamente obligati quegli, à cui le cose furono rivelate alcune secrete, che essi non hanno saputo per altra uia, se non per testimonio di danno d'altri, & non può testimoniare senza rivelare. Ne quegli, che fanno alcun peccato criminale, che non risulta in danno d'altri, & si può mettere per altra uia, &c. 695

49 I Testimonij, che possono testimoniare, & non sono tenuti, la moglie contra il marito, e'l marito contra la moglie, & coloro, che fanno del crimine secreto, per il quale si procede per via d'accusatione: alla quale non sono obligati. 695

Te-

50 Testimoniare non sono tenuti quegli, che ma nestamente sono, che per il testimonio loro non ne seguiti qualche danno notabile, o temporale della persona, della robba, o dell'honore. Ne ponno esse re con tretti, il suocero, il genero, il padrigno, il figliuolo, la sorella, i fratelli, i cugini carnali, o cugine, ne gli altri, che sono nel quarto grado. 696

51 Testimonij ponno essere gli inhabili, & i priuilegiati, quando non ui sono altri. 696

51 Testimoniare deue il figliuolo contra il padre nell'heredità, quando egli tiene per certo, che non si emenderà in nessun modo: o non ui sono testimonij à sufficientia. 696

277 Il Testimonio de contratti usurai pecca: & è obligato così à restituire, come il Notario. Et s'essi dubitano che alcun contratto sia usurato, o no, & per la diuersità delle opinioni de Dottori, & stanno in questo dubbio si fece il contratto, sono obligati a restitutione. 382

51 Il Timore, che fa nullo il matrimonio deue essere così grande che possa cadere in huomo constante, o quello della morte, della carcere, o di perdere beni temporali, o la libertà, o sia nella persona tua, o in quella de' tuoi figliuoli. 527

200 I Tributi, o pagamenti Reali imposti dal Re, o dal Papa, o per costume introdotto non debbono pagare, & quegli posti senza autorità sono rapine. 330

201 I Tributi, o paramenti così illecitamente, obligano à restitutione 330

201 I Tributi, gabelle, o paga menti, che si dimandano, & si riscuotono da' Clerici sono illeciti, & debbono restituirse, & chi le riscuote è scomunicato ipso facto. 331

42 I Testamenti disonesti de' maritati a' quali segue pollutione, o con intentione, o per colpa probabile ch'essa fatta se seguita, sono peccati mortali. 217

66 Il Tutore, o curatore, pecca mortalmente, s'egli è negligente in custodire, difendere & accrescere i beni, e i costui ne de' suoi pupilli usurpa per se: o per altri. 708

67 O dà i danari loro a guadagno illecito, eccetto il capitale. Iche è usura, con obligo di restituire. 708

137 Il Tutore, o procuratore, che fa danno a' altri per utile del suo pupillo, 296

138 è obligato a restituire se ne principale come ne gli altri 297

V

10 Vanagloria, amore disordinato de la manifestatione & de la Eccellentia & la Superbia, e amore di se stesso sola prima eccellentia, e perfetta. 563

11 La Vanagloria ha sette figliuole, che s'ordinano al fine di lei, che è il manifestare la propria eccellentia, cioè, la iattantia, la filla inuentione di nouità, la Hippocrisia, la Pertinacia, la Discordia, la Contentione, & la Disobedientia. 563

7	La Vedoua [illegible] capitale, che incorra ad [illegible]	563
19	La Vedoua [illegible] peccato mortale, ma merito [illegible] per Dio perche [illegible]	569
78	Il Vedere [illegible]	604
79	Vale tanto la cosa, quanto giudicherete [illegible]	604
2	S'accede [illegible] per guerra giusta, per difensione della propria persona, & di [illegible]	181
8	Vccidere per leggiero [illegible]	186
129	Gli Vccelli, o gli sciami d'Api [illegible]	292
200	Vccidere, & cagionar membro, o [illegible] irregolarità ma [illegible]	942
4	Vccidere, tagliar membri, ferire, o dar bastonate, o volere, o procurare alcuna cosa di queste, o contentarsi, o pigliarsi piacere d'hauerle fatte contra il quinto precetto, è peccato mortale.	184
5	Vccidere per saluare altri, ò la robba, o l'honore non è peccato: ma se incorre in irregolarità.	185
5	Vccidere il ladro potendo far diuerso, è peccato Grande differentia è fra il ladro del dì, & quello della notte.	185
5	Vccidere per difendere la castità, o l'honore: potendo difenderla altramente, è peccato mortale.	185
6	Vccidere attualmente [illegible] ma per colpa d'inauertentia, & di non far cio che [illegible]	185
19	Vccidere ingiustamente altrui non si [illegible] & che uccide è obligato a restitutione de' danni, e interessi, [illegible]	191
20	Vccidere, o ferire gli animali bruti, o [illegible]	192
65	La Vedoua, che viene lasciata [illegible]	707
5	Le Vedoue non [illegible]	449
90	Velen [illegible]	511
240	Vendere [illegible]	359
241	Vendere in un tempo per [illegible]	359
242	Vendere a maggior prezzo [illegible]	360
242	Vendere [illegible]	360

243	Vender sese mercantia in credenza per maggior del giusto prezzo rigoroso, ch ella nõ uale in quella terra, doue si uende à danari contanti, è usura.	361
86	Vendere per prezzo, che sia giusto quanto a Dio, ancorche ecceda la taſſatione tanto quanto la giustitia naturale permette, non è peccato mortale. Ma uendere il grano per la taſſatione, con conditione, che il compratore compri uino, oglio, ò altra mercantia, che uale quattro per otto, è peccato mortale.	609
88	Il Venditore non è obligato à dir al compratore il difetto manifeſto della cosa che gli uende, ne anco è obligato à manifeſtarli il difetto occulto, quando egli uede che per quello non si rimarra di comprarla, ma è bene obligato a diminuirli il pretio.	610
250	Il Venditore con patto de retrouendendo non deue aggrauar il compratore, con patto, ch'eſſo poſſa riſcuotere la cosa sua, quando gli piacera.	356
81	La Vendita, o compra non si scioglie per difetto del giusto pretio.	607
80	Vendere, comprare, cambiare, allogare, piggionare, o contrattare, con fraude, dando, o pigliando alcuna cosa per maggiore, o minore pretio di quel ch'ella uale piu della meta del giusto pretio, è peccato mortale.	607
93	Vendere, o comprare ne' giorni di feſta, o mentendo, con intentione d'ingannare notabilmente, (benche s'inganni di poco,) è peccato mortale uendere mentendo, senza giuramento per uendere à giusto pretio, dicendo che costo tanto, & costò meno, non è peccato mortale.	612
8	Vendere, & comprare il dì della feſta con molta occupatione, è peccato mortale: Ma uendere alcune colette di poca importanza, come sono cordelle, ò altre cose simili, le quali sono appretiate, o il pretio ui si fa subito, non è peccato. Nè I Mercanti nelle here, non debbono contrattare le feſte, senza prima udire Meſſa.	152
245	Vendere un caualle, ò altra cosa per uinti, che non ualeua piu che quindeci, è usura.	362
18	La Vendetta, che i parenti, o amici uogliono fare di qualche ingiuria fatta ad altri, deue eſſer uietata dall officio ecclesiastico, & realmente ne acconsentir ui in uerun delle noue maniere, dette nel cap. 11. num. 12. sotto pena di peccato mortale.	190
128	Vendere mercantia, che non si puo uendere à contanti in credenza per pretio piu, moderato, & rigoroso per guadagnare alcuna cosa, non è peccato.	389
114	Vendicarsi a neſſuno è lecito per propria autorita.	287
9	La Vergogna non è giusta cagione per confeſſarsi da altri, che dal proprio Parochiano, o senza sua licentia.	49
17	La Vergine, o colei, ch'era in opinione d'eſſer Vergine, che senza inganno fu uiolata, non puo chiedere a colui, che l'ha uiolata, nel foro della conscienza nulla: ma si bene nel foro eſteriore.	207
18	La Vergine ingannata, con promiſsione di torla per moglie, l'ingannatore è obligato a sodisfare, secondo la promeſſa, & è ancor obligato à quietare, & sodisfare il suo padre di quella ingiuria.	207
2	La Verita è uirtu congiunta alla giuſtitia, che inclina l'huomo ad accordare le sue parole, & opere a uerificar quel ch'ei promette.	389

31 Vesti portate al collo tenute ecclesiastiche, o dopo che s'ha detto la Messa, o prima dell'Euangelio, o in tempo, che non si dicono le parole dell'Euangelio, che ne' uerti si contengono, credendo che scritte solamente non sia di meno efficacia, & portare reliquie con alcuna offeruanza uana, è peccato mortale. 5

177 Il Vescouo nel tempo dell'interdetto non può benedir nella Chiesa publicamente nessuna cosa. 221

201 I Vescoui sono obligati à fare inquisitione, se si togliono à gli Ecclesiastici pagamenti illeciti. 331

60 Vescoui, o altri Prelati, o persona publica, che infamano se stessi, o non fanno buona restitutione à chi gli danno, o non procurano modestamente la restitutione della fama, peccano mortalmente. 433

22 Vestirsi ornatamente per fine di peccato mortale, o per desiderio di farlo, quantunque egli non sia mortale, o per lasciar di far alcuna cosa commandata sotto pena di peccato mortale, è peccato mortale. 571

23 Vestirsi pretiosamente, o pericolosamente, che sia peccato ueniale, ò eccessiuamente, o contra gli statuti, o costumi della terra, benche per quello alcun peccato mortale non sia, portare i petti ingrossati, o conciarsi la faccia, o fingersi bellezza, o portare i capelli postiticci, è peccato uenia-
le, se però il fine non fosse mortale. 57

24 Vestirsi di cosi sottile stoffa, che si possin uedere le membra uergognose, è peccato mortale. 582

26 Vestire, & ornare i giouani religiosi per leggierezza, accioche sieno tenuti belli, senza peccato mortale. 593

27 Vestirsi da huomo essendo donna, o da donna essendo huomo, per qualche ragione, o per burla, o per trauestitione, non è peccato, ma uestirsi habitatamente per mal fine, è peccato mortale. 594

14 Il Vestirsi con intentione di parer bella, o bello, per esser carnalmente amata, ò amato per mal fine, o dilettarsi di parlamenti, di canti, ò ascoltar parole disoneste, o prouocare con mutche, o con parole, o con qualche altro segno al peccato di lussuria, o vantarsi falsamente d'hauer goduta alcuna donna è peccato mortale, con obligatione in questo ultimo caso, di restituire la fama. 205

132 Vestimenti, o altri ornamenti portare, con intentione di prouocar altri alla lussuria, o per altro mal fine, è peccato mortale. 642

1 La Virtù è contraria à tutti i, & è un habito buono nell'anima, che la fa operar bene, che la rende il quale si diuide in molte specie cioè intellettuale, in Morale, in Cardinale, & in Teologale, lequali tutte, o sono infuse, ò acquistate. 556

1 La Virtù della Misericordia congiunta alla Carità, non è pietà, ma ci congiunta s'accompagna ordinatamente alle necessità. 152

3 La Virtù è publica, & priuata, & cagione di quelle buone opere, alle quali ci fa inclinare: Et per il contrario il uitio di quelle, alle quali egli ne inclina. 558

70 La Virtù è fra due uitij contrarij. 59

2 Il Vitio è contrario alla uirtù, & un habito, ouero una inclinatione mala dell'anima, che la muoue a operare, o fare quel che ella non deue: Il quale è di più duplicate specie, & maniere, che non è la uirtù, perche

ad ogni

a le sue Virtù corrispondono due vitij contrarij de' due estremi de' po[illegible] troppo, nel mezo de' quali ella consiste, & essa vitio, e l pec[illegible] mortale, poche uolte compatiscono insieme. 557

2 I beni altrui si deue apprettiare piu che la propria robba. 181

4 I Vitij, che sono detti sette peccati, sono tutti mali principali, chiamati capitali, i quali non sono sempre mortali: ma spettali fonti di molti altri, lor capitali maledetti. 558

76 La Volontà libera del creditore, che perdona, o dà dilatione al suo debitore, che e impotente per giuste cagioni à restituire basta, senza appresentargli il pagamento. 262

24 Il Voto è promessa interiore deliberata, fatta à Dio di alcun bene maggiore: non annullata dal superiore. 110

25 Il Voto d'ogni sorte, o tacito, ò espresso, & mediata, o mediatamente si fa à Dio, & quel, che si fa di cosa illecita, che sia peccato non uale, & e necessario ch'ei sia di cosa di consiglio, & non di precetto. 110

26 Il Voto mentale che cosa è, & che deliberatione ui e necessaria. 111

27 Il Voto fatto senza deliberatione di compirlo obliga. 111

28 Voto non e la cosa promessa, che di necessità deue essere: nè quel di peccare, ne lo indifferente, in quanto è di tal qualità. 112

29 I Voti di non osseruare i consigli euangelici, si ponno lecitamente adempire, ma non di obligo. 112

30 Il Voto di maggior bene fatto per mal fine non obliga, o sia fine del bene che si uota, ma sel fine tuo, e del bene, che si uota non è male: benche quella cosa, per la quale si applica à uotare sia male, il uoto però non resta di esser buono. 113

31

32 Il Voto propriamente non e la rinontia del male fatto nel Battesimo. 113

32 Voti si trouano di due sorti: cioe solenne, & semplice, il solenne è quello, che si solenniza per professione fatta in alcuna religione, & ogni altro e semplice. Il uoto che lega piu che'l giuramento 113

33 Il Voto non resta libero per la penitentia, che da il confessore al penitente per non hauerlo osseruato pur che non soprauenga impossibilità. 114

73 Il Voto di semplice castità ancor che fatto a tempo impedisce il matrimonio, ma non lo scioglie: e nondimeno peccato mortale, & innanzi, che egli si consumi colui, che uoto non può, ne dimandare, ne pagare il debito conjugale senza peccato, ma consumato ch'egli e può pagarlo: restando però obligato ad osseruare esso uoto, quanto egli può, senza pregiudicio dell'altro. 544

65 I Voti reali sono debiti. 707

34 Il Voto fatto di cosa, che sia peccato mortale è mortale: ma s'è di cosa di peccato uenale, e uenale, & fat uoto di cio che senza uoto altrui è obligato a fare, & non osseruarlo e peccato mortale. 117

35 Il Voto fatto di non far ciò che altrui e obligato di consiglio, etiandio ne'casi che sono di precetto, è peccato mortale. 117

36 Il Voto fatto, che da se e contrario consigli diuini, o cattiuo, o non tanto buono, come il suo contrario, ò indifferente, ma fatto alcuna circonstantia, che lo fa buono, & non si osserua, e peccato mortale. 118

37 Il Voto indiscreto, o stolto, come di non pettinarsi il sabbato, o di non farsi la testa in honore di qualche santo, & d'altre cose

simili, che non se fondano in honore d'Iddio, ne in bene del prossimo sotto pena di peccato mortale. 1:38

38 Il voto fatto di cosa, che si sa, o conosce non potersi adempire, o finger di farlo con animo d'obligarsi, ma non adempirlo, è peccato mortale. 1:38

39 Il voto fatto lecitamente, & violarlo, è peccato mortale, tante volte, quante egli s'ha violato, se non è stato dato per o per dimenticanza, o per infermità, o per altra impotenza. 1:39

40 Il Voto non adempito in quantunque di cosa minima è peccato mortale: ma lasciare se una piccola parte da quello, ch'è grande, è veniale. 1:39

41 Il Voto fatto per fatto tabito, o in certo tempo espresso, o tacito, non adempiuto, è peccato mortale. 1:39

42 Il Voto fatto con conditione, & procurare, ch'essa conditione non si adempisse per non compire il voto, è peccato mortale. I Voti condizionati che sono di cose oneste sono quando compisce la condizione. 1:40

43 Il Voto fatto per non fare, o per bene, che nasce dal fare, non tiene, & è peccato mortale. Et far voto di Verginità, o di Castità, & poi maritarsi, o fornicare, è peccato mortale. 1:40

44 Il Voto secondario, o il proposito, che alcuno habbia d'entrare in qualche religione, e se ne è entrato, fa voto, e peccato mortale con obligo di tal entratione. 1:41

45 Il Voto di religione non rivocato, o dilatato non obliga immediatamente come, che lo dilatate, o tardato a quando nella religione, in luoco del votatore. 1:41

46 Indurre alcuno ad entrare in religione è cosa lodevole, ma non indurlo a votare l'entrata, & che fa voto d'entrare, & entra in una, dove non si osserva la regola, non lo tiene al voto. 1:41

47 Il Voto disgiuntivo, fatto di entrare in certo monasterio, ò in certa religione con intentione d'obligarsi all'osservanza di tutte le cose, che debbono osservare i religiosi, ma è stato loro ò accettare, o ammetterlo alla professione, è scampato però ad osservar tutte l'altre cose. 1:41

48 Il Voto fatto d'entrare in religione più stretta & entrare in una più larga, è peccato mortale: Ma non obliga a entrare in una più stretta che ha fatto professione in una più larga. 1:42

52 Il Voto fatto per timore di morte corporale, o spirituale, o altro grave male, non osservare essendo adempita la conditione, se pure è conditionato, è peccato mortale. 1:42

53 Il Voto fatto di cosa leggiera, è cosa notata, ma però tale, ch'esclude maggior bene, & non osservarlo, è peccato mortale. 1:42

Il Voto fatto di cosa leggiera non osservato, e tante volte peccato, quante volte egli si viola.

54 Il Voto di fare alcuna cosa in un tempo, o giorno certo non osservato nel determinato giorno, è peccato mortale, con obligo di farlo un'altra volta. 1:43

55 Il Voto fatto da chi s'increscie d'haverlo fatto: senza colpa la osservarlo, è peccato mortale. Ma se gli incresce d'haver fatto, & osserva, non pecca mortalmente. 1:43

Il Voto d'astinenza, o di cosa che si dubita non potersi da le osservare.

nè

nè curarsi per altre: & violarlo senza dispensatione, e peccato mortale. 127

55 I Voti, che per se non si ponno adempire, ma per altri sì, sono tre. 128

56 I Voti reali fatti da i morti, che appartengono alla substanza loro, debbono esser sodisfatti da gli heredi. 128

57 Il Voto personale (ma non il reale accessorio à questo) fatto da i morti, gl'heredi non debbono per obligo to sodisfare. 129

30 Il Voto semplice di continentia, o di non conoscer mai donna, impedisce il contrahere matrimonio: ma non annulla il contratto: ne chiedere il debito matrimoniale, nondimeno s'egli è richiesto espressamente, ò tacitamente, non si deue negare: & il Vescouo può in ciò dispensare. 213

31 Il Voto fatto di continenza da' congiugati di commun consenso, impedisce il chiedere, & pagare il debito matrimoniale. 213

73 I Voti dispensare, commutare, redimere, ò irritare, senza hauerne potestà, è peccato mortale. Medesimamente pecca il religioso, che passa dall'ordine de' Mendicanti à quel de' Canonici religiosi, senza dispensatione del Papa. 137

73 I Voti confirmati di consenso de' superiori c'hanno potestà d'annullargli, & per senza cagion legittima gli annullorno peccano mortalmente, nè peccano i sudditi, non osseruando a' morti così malamente annullati. 137

73 Il Voto fatto dal padre, ò dalla madre per il figliuolo: acciochè egli lo debba adempire, & non lo adempi, pecca mortalmente, e però dopo, che esso fu in legittima età, l'approbò con animo di obligarsi. 137

74 I Voti fatti da' sudditi, che non sono in pregiuditio de' lor maggiori, si debbono osseruare sotto pena di peccato mortale. L'medesimo si deue tenere di quegli fatti da Chierici secolari: ma se l'oggetto di essi è d'alcuna cosa per se buona, ma vietatagli, senza conditione, egli obligato à osseruarla. 138

63 I Voti dispensare, commutare, & irritare, sono tra se differenti. 133

64 I Voti non ponno esser dispensati, & commutati: eccetto che dai Prelati ecclesiastici. 133

65 I Voti irritare ponno indifferentemente i Padri, i Tutori, i Patroni, i Mariti, & i Prelati de' Religiosi. 133

66 I Voti irritati non risuscitano per la morte dell'irritante. 134

67 I Voti de' religiosi obligano i notatori ad osseruarli, insino à tanto che sono irritati dal superiore loro. 134

68 Voto può fare colui, che ha discretione per poter peccare ò meritare, ma s'egli non ha età sufficiente, non può far voto solenne della religione: ma sì bene il voto semplice, eziandio col consenso del suo superiore. 134

67 I Voti de' religiosi ponno esser annullati da' lor superiori, s'essi non sono contra alla regola loro, nè a' precetti, & statuti de' lor superiori, & non inducono, mentre che non si prohibiscono. 135

70 I Voti personali fatti da coloro, c'hanno età sufficiente per potersi maritare, debbono esser osseruati etiandio contra la volontà de' lor maggiori: ma quegli, che pregiudicano alla facultà de' la casa, o ad altri, non sono obligati ad osseruargli, eccetto, &c. 135

71 Il Voto solenne fatto da chi non ha età legittima per potersi maritare, si può annullare da' suoi maggiori, prima che gli habbia adempiti: ma se è perfetta, ma non dipoi, eccetto che del voto semplice, che lo ponno

ritardate dopo [illegible]. 113

71 Il Voto [illegible] & dopo la ratificatione fua. 113

58 Il Voto [illegible] fatto con falſa, o ingiuſta cagione non uale, & perciò coſi pecca [illegible] dispensato, come il dispensatore. Et tenere che [illegible] debite circonstantie è peccato mortale, è herefia. 120

59 Il Voto [illegible] fatto dal marito con licentia della moglie, o dalla moglie con licentia del marito, o ambidue l'hanno fatto, & di poi [illegible] o [illegible] è peccato mortale, ma [illegible] non fu uoto, ma solo proponimento di uiuer castamente non è peccato. 121

60 Il Voto [illegible] fatto senza licentia della moglie, o quello della moglie senza licentia del marito di non pagare, o domandare il debito matrimoniale, è illecito. 122

61 Il Voto di [illegible] maritato non tiene s'egli è in pregiudicio della ſua compagna. 123

62 Il Voto fatto dal marito di soccorrere terra ſanta con licentia della moglie non [illegible] è peccato mortale. Ma [illegible] deue giudicare di quello della [illegible] che, ne l'uno, ne l'altro è obligato ad adempirlo, [illegible] di uno di loro tutto [illegible]. 124

75 I Voti [illegible] ſono ſolenni, & non dichiarati della Chieſa. & ſolo il Papa in cinque caſi. 125

76 I Voti [illegible] ſenza giuſta cagione non ſono bene dispenſati, & contra [illegible] che li [illegible] nel dispensato non [illegible]. 126

77 Il Voto fatto per [illegible] leggerezza, & poca cagione da poterlo dichiarare per [illegible] che ha il uoto [illegible] per poterlo oſſeruare. 126

78 Il Voto dispenſato [illegible] fatto, che [illegible] offerta notata obliga nondimeno a mandare la coſa uotata doue ſi promiſe. 126

79 I Voti [illegible] [illegible] [illegible] articolo di morte da nessuno, [illegible] hanno potestà [illegible] in tal caso [illegible] fatte [illegible] [illegible] come [illegible] altri peccati) dalla trasgreſſione loro. 126

80 I Voti, che poſſono [illegible] i Voti [illegible] eccetto quelli di peregrinatione che [illegible] [illegible] [illegible] dispenſare; & [illegible] i Frati Minori, i Predicatori, & i Carmelitani, con tutti gli altri, che partecipano de' lor priuilegi. 126

80 I Voti non [illegible] [illegible] per [illegible] dell'indulgentie, o bolle Papali, ma dispenſate, & commutate in altre opere più [illegible] che [illegible] per [illegible] a [illegible] [illegible] & penitenti erano. & essi uoti rimangono nella primiera forza & uigore. 126

42 L'Vſo con la moglie [illegible] [illegible], o con tal modo, che ella non poſſi riceuere [illegible] ritenersi come è peccato mortale. Il medesimo è quando ſolamente ui ſi acconſente in noue modi. 1

157 L'Vſo di Francia di praticare poco ſecuramente in compagnia, è pericoloſo, & [illegible] [illegible] 17

278 L'Vſurario, & [illegible] [illegible] debbono reſtituire l'uſura & tutti i frutti, iquali con eſſa ſi comprorno. 15

279 L'Vſurario manifeſto non deue eſſere ammeſſo à niun ſacramento, s'egli primieramente non reſtituiſce. 36

280 L'Vſurario, che non reſtituiſce, o non ha deliberatione di reſtituire non ſi deue

deue assoluere, sotto penna di scommunicatione. 385
190 Vsurario manifesto è colui, che publicamente presta ad usura, ò uende le sue robbe a tempo, piu de giusto prezio rigoroso. 385
281 L'Vsurario, che restituisce, può esser assolato non solo dal suo sacerdote Parochiano, ma etiandio da qual si uoglia altro confessore de' mendicanti, c'habbia gratia, & dittioni d'udire le confessioni. 385
32 Vsare cose superstitiose per guarire infermità, & adorare l'imagini de' Santi per se, senza hauer rispetto a' Santi stessi, è peccato mortale. 92
206 Vsura è guadagno espresso, o tacito, che si stima in danari, & che principalmente si piglia per ragion della cosa, che si presta. 434
281 L'Vsurario deue confessare non solamente quante uolte egli ha dato ad usura, ma quante uolte propose di dare: & s'egli crede pertinacemente, che'l prestare ad usura non sia peccato mortale, è heretico. 385
214 Vsurario è chi non uolle allongare il tempo della paga al debitore, senza guadagno, se però non ui è danno d'interesse. 342
215 Vsurario è colui, che presta con patto, che se il debitore non pagarà in tanto tempo egli debba perder un tanto di pena, con desiderio, ch'ei non pagasse in tempo. 342
215 Vsurario è chi toglie pena ingiustamente, o se la fece pagare, essendogli stato pagato il debito. 342
238 Vsura non è pigliare alcuna cosa, per interesse del danno, o del guadagno. 358
256 L'Vsura non si può pigliar, ancor ch'ella fosse per risarcire cattiui. 369
246 L'Vsura, che altrui ha giurato di pagare deue esser pagata. 362
262 Vsura dare, o consentire, o permettere che altri la dia, è peccato mortale, se però colui non era apparecchiato per darla. 375
52 L'Vsurario, o il mercatante deue prima pagar quelli, a' quali egli è debitore per contratti leciti, co' quali non si fece poueto, che con colui, col quale egli ha guadagnato con l'usura. 248

IL FINE DELLA TAVOLA.

MANVALE
DE' CONFESSORI
ET PENITENTI,

DOVE SI DICHIARANO QVASI TVTTI i casi piu necessarij, che possono occorrere nella Confessione Sacramentale.

COMPOSTO PER L'ECCELLENTE DOTTORE MARTINO DI AZPLICVETA NAVARRO:

ET TRADOTTO DI LINGVA SPAGNVOLA IN ITALIANA, dal R. P. NICOLA di Gesù Maria, dell'ordine di San Francesco di Paola.

NVOVAMENTE RISTAMPATO, E RISCONTRATO con l'Essemplare Spagnuolo, & Latino: con Sommarij, & altre cose necessarie alla perfettione dell'opera dal R. P. FRANCESCO da Trinig: Carmelitano Osseruante delle Prouincie.

DELLA CONTRITIONE, CHE E' LA PRIMA parte della penitentia, con la sua diffinitione dichiarata: dalla quale si intendono XXII. illationi. Cap. I.

SOMMARIO.

1 LA CONTRITIONE è *un pentimento uolontario doloroso, & grandissimo, attuale,*
2 *ò uirtuale d'hauer peccato.*
Il pentimento del peccato è un dolore d'hauerlo commesso.
3 *La contritione è quattro cose distinte, dalle*
4 *quali nasce il dolore d'hauer peccato.*
Il pentimento d'hauer peccato, uche essere uolontario, & non forzato.

5 Il pentimento per perdonare il peccato non basta, s'egli è senza dolore.

6 Il dolore non si cagiona dal solo non volere hauer fatto peccato: ma dalla considerazione attuale d'hauerlo commesso.

7 Il Dolore d'hauer peccato, non ha da essere sommamente intenso;

8 nè maggior di quello de' dannati, nè di qualunque altro dolore, che nasce per qual si voglia male.

9 L'Amore verso IDDIO deue essere grandissimo nel sentimento della Contritione: & si deue far più conto d'esso, che d'ogni altro amore.

10 L'Amore nostro verso IDDIO con effetto di obedientia, è Contritione virtuale.

11 Il Pentimento deue essere de' peccati propri, & passati, ò presenti, più per hauer offeso IDDIO, che per proprio danno, ò per la pena, che da quelli proviene.

12 Il Pentimento de' peccati futuri non è necessario: ma il proposito di nò peccare, si estende à tutti i passati, presenti & futuri.

13 Il Penitente non è necessitato a credere, ch'egli non peccherà mai più mortalmente: ma basta, ch'egli proponga col divino aiuto di non voler più peccare.

14 La Contritione perdona i peccati quanto alla colpa; ma non libera però il penitente dalla necessità di confessarli.

15 Il Proposito di confessarsi, & sodisfare, deue almeno esser virtuale.

16 La contritione non è propriamente dolore, ma cagion di dolore.

17 Il Pentimento basteuole per perdonare i peccati, deue esser generoso, & qualificato: & ogni dolore non basta per perdonarli.

18 La Contritione, & perdono de' peccati, non si deue presumere in coloro, che stando in peccato mortale, muoiono senza confessione, & senza segno alcuno di penitenza. ma, se essi ne mostrano qualche segno, non se gli deue negare l'assolution dell'scommuniche, nè la sepoltura.

19 La penitenza finale rende dubbioso il credere della vera salute de gl'infermi, ò altri, che muoiono.

20 Il penitente deue proporre d'abborrire il peccato più di qual si voglia altra cosa horrenda: & fuggirlo più di qualunque altra cosa euitabile.

21 Contrito non è colui, che attualmente, ò virtualmente non propone in generale di patir più tosto ciascuna pena, che peccare, ò hauer peccato mortalmente.

22 *Al Penitente basta, che mostri al Confessore pentimento sufficiente de' suoi peccati.*

23 *Il Dolor sensitiuo non è necessario alla Confessione.*

24 *Il Dolor sensitiuo del pentimento, & altre afflittioni corporali, non debbono essere cosi eccessiue, che per esse si perdino le forze corporali del penitente.*

25. 26. *Il Peccato mortale non ricerca sempre speciale, & singolar contritione.*

27 *Il Pentimento d'ogni sorte attuale ò uirtuale, basta per la remissione de' peccati ueniali.*

28 *La contritione sola, è sufficiente à perdonare ogni peccato mortale, etiandio prima ch'egli si confessi.*

29 *La Contritione del peccato commesso, è necessaria à colui, che muore: senza la quale egli si condanna, sè bene non ha tempo di pentirsi de' suoi peccati.*

30 *Se il pentimento con tutte le qualità, che la sua diffinitione ricerca, si ritroua senza perdonare i peccati mortali.*

31 *La Contritione deue di consiglio essere procurata à chi stà in peccato mortale: la quale però di precetto siamo obligati hauere in alcuni casi.*

32 *Penitentia non siamo obligati à far di quel peccato, del quale ci siamo un'altra uolta pentiti.*

33 *Prudentia & santo consiglio è, subito che si ha fatto il peccato, pentirsene, & confessarsi quattro uolte l'anno.*

34 *La Contritione si può hauere non hauendo memoria generale, nè particolare d'alcun peccato non perdonato.*

35 *Il Pentimento maggiore, ò minore, secondo la grauezza de' peccati non è di necessità, ma di buon consiglio, & honestà.*

36 *Il Pentimento imperfetto de' peccati, & non circostantiato, & qualificato, non si può chiamar contritione, ma Attritione.*

37 *Le Attritioni, che non bastano à perdonare i peccati, nè per se so le nè accompagnate, quai sono: con una nuoua consideratione.*

38 *La contritione perfetta non è necessaria, cosi nel riceuer il sacramento del Battesimo, come quello della Penitenza.*

39 40 *L'Attritione, che si conosce non essere contritione, non basta per il Battesimo.*

41 *Il Penitente d'attrito si può far contrito: ma la medesima attritione non si fà contritione: eccetto quando il difetto sarà estrinseco.*

42 *La Cagione della contritione della parte di Dio è la gratia, & misericordia sua, della parte nostra sono sei cose, che ci dispongono ad essa.*

43 *L'effetto della contritione non è solo perdonare i peccati quanto a tutta la colpa, ma etiandio quanto ad alcuna parte della pena temporale, & anco mutare l'eterna, & è heretico chi dice ch'ella non è una delle tre parti materiali della Penitentia, ò ch'ogni attritione sia male.*

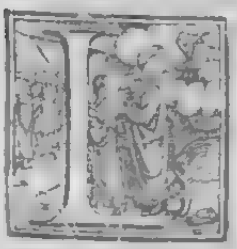

LA CONTRITIONE, † (secondo la mente de' migliori dottori antichi & moderni, [b] che da noi sono altroue allegati,) [c] è pentimento uolontario, doloroso, & grandissimo, attuale, o uirtuale, di hauer peccato, per essere il peccato offesa di Dio, ilquale si deue sopra tutte le cose amare, con proposito, almen uirtuale, di non uoler mai più peccar mortalmente, & di confessarsi, & sodisfare. Habbiamo † detto [pentimento,] perciochè se ben alcuni dicono che la Contritione sia dolore, altri, ch'ella sia uergogna, & altri altra cosa, nondimeno propriamente ella è pentimento, ilquale non è altro, che non uolere hauer peccato, secondo il Caietano. [d] Ilche innanzi a lui disse Pietro di Paludo, [e] & Scoto. [f] Ilquale Scoto disse, che ci sono quattro cose distinte: cioè la uirtù di penitentia che ne mette à douer castigare le nostre colpe, il uolerle castigare, (ch'è atto di ella:) il pentimento, & uolonta di non hauerle commesse, & l'accettare, e sostenere pena per esse. Et ciascuna di queste cose può senza l'altre ne ritrouarsi. Et dalla terza di loro, che è il pentimento, & il uolere non hauer commesso il peccato, nasce il dolore, & la Contritione. Habbiamo detto [uolontario] † perche non basta, se ello è forzato, come è quello de' dannati, secondo Scoto; [g] nè quel, che subito & naturalmente senza bastante deliberatione si cagiona, perciochè medesimamente ello non è uolontario. [h] perciochè attuale, ò uirtuale, egli nasce dalla uolonta di castigare il peccato, che è l'atto primo, & naturale, alquale la uirtù della penitentia inchina, secondo Scoto. [i] Habbiamo detto [doloroso,] † perciochè il pentimento senza dolore non basta: [k] & secondo Scoto, [l] egli si può trouar tale, come è ne' Santi, che

[a] Ambrosi. in c. pœnitentia & Aug. in cap. pœnitentiã 1. 2. de pœn. d. 3 10. Crisost. in c. perfecta d. pœn. d. 1 & Magister in 4. d. 14. & dist. 16.

[b] Tho. Scot & aliorum in 4. d. 14. & 16. & Tho. 3. part q 85. & Ant. 3. parte 14 c. 18. & alii non ripsi dor. m in uerb con trito.

[c] in d. cap. perfecta de pœn. dist. 1.

[d] Caiet. in 2. Tom. q. 1. de contritione.

[e] in part 1. q 1.

[f] In c. 4 d. 14. in fi.

[g] 1. art. 3. In 4. d. 17. art. 3.

[h] Per ei quę Tho. art. 6. uolontario 1. Sec. q. 6. art. 1.

[i] Vbi supra.

[k] Ca pœnitentia 1. de pœnitentia d. 3.

[l] In 4. d. 14 q. 1. ar. 3.

che senza dolore si ricordano, & pentono de' peccati perdonati.
6 Egli si può † anco in noi altri ritrouare: percioche questo dolore non si cagiona dal solo non uolere hauer peccato, (che è il pentimento,) ma & da esso, & dalla considerazione attuale di hauerlo commesso, secondo Scoto, [a] & Adriano. [b] Habbiamo detto [grandissimo,] † non perche egli debba essere
7 sommamente intenso; percioche, non si può communemente dar pentimento così intenso, che non si possa piu intensare, secondo tutti i dottori. Non perche il maggior dolore del mondo habbia à nascere da esso; † percioche egli non ha da esser
8 maggiore di quel ne' dannati; che eccede tutti i dolori di questa uita,[c] & anco la passione del Signor nostro.[d] Egli non ha da essere piu intenso di qual si uoglia altro dolore, che nasca per qual si uoglia male; ma deue essere grande in questo sentimento, che il uero penitente uorrebbe piu tosto hauere sofferto, o soffrire tutti i mali, & tutte le pene del mondo, che hauere mortalmete pec-
9 cato, secondo San Tomaso. [e] Come anco [l'amore d'Iddio ha da essere grandissimo in questo sentimento. Del quale se ne deue far piu conto che dell'amore di qualunque altra cosa. Ma non è già però necessario, ch'ei sia piu intenso di quello, col quale noi stessi, & le cose nostre amiamo, come habbiamo noi do-
10 pò San Tomaso [f] trattato. [g] Habbiamo † aggiunto [attuale,] percioche questo basta, secondo Scoto approuato da tutti: [h] il quale pone l'essempio del pentimento, che ha il peccatore, à cui si offerisce il martirio senza hauer tempo di pensare a' peccati suoi. Et ui si può dare anco l'essempio di quello, che risulta da qual si uoglia amore d'Iddio, per lo quale è ueramente piu che altra cosa amato, secondo la comune: la qual Gabriello [i] segue, cõ Giouanni di [k] Medina, il quale ragioneuolmẽte intende dell'amore, che si dimanda obedientiale, che apporta seco la uolontà efficace di condurre à perfettione tutto ciò, che comanda sua Maestà diuina. Benche Fra Dominico Soto attribuisca questo al martirio solo: [l] percioche fa piu al proposito per questo, l'amore; colquale si patisce il martirio che il martirio che si patisce, [m] Et può essere che uno ama & desidera il martirio senza patirlo piu che un'altro patẽdolo, almẽ per un momẽto, & che può essere che di due che si offeriscono al martirio, che l'uno che tãto, ò piu l'ama & desidera, nõ lo patisca: & perche un tal amore si estẽde à riceuere il martirio debito & anco [n] à uolere concipere

[a] In 4 d. 14. artic. 4.
[b] In 4 de pœn. q. 1. colum. 4.
[c] Ca. fi. de pœn. d.
[d] 3. p. q. 47. art. 6.
[e] Quod. 1. art. 9.
[f] 3ª. 2ª. q. 109. art. 3.
[g] In addit. ad quando de confess. d. 1. n. 10.
[h] In 4 d. 14. q. 1. artic. 3.
[i] In 4. d. 14. q. 1. cap. 2. & 11. & in d. 27. q. 1. dub. 15.
[k] In ca. de pœn. q. 1.
[l] Lib. 1. ca. 16. de natur. & pra
[m] Aug. ep. 93. 1. ad Corinth.
[n] In præd. q. 1.

la contritione formale, in tempo & loco debito, come lo proua il Medina: per ilche manifestamente si uede, quanto costui sia lontano dalla opinione di Lutero. Et questa pare, che sia la ragione, perche si ritroua cõtrito colui, che uorrebbe piu presto esser morto, che hauere peccato mortalmente, secondo Siluestro. [a] Habbiamo † detto [hauere peccato,] perche il pentimento deue essere de' peccati propri, & passati, ò presenti, & non de gli altrui, [b] nè di quelli, che non sono commessi; Benche il proposito di non peccare, si ha da estendere a tutti, come hor hora diremo. Ho detto [per sua offesa] perche non basta [c] il pentimento, ò dolore, che piu principalmente nasce dal timore della pena, ò infamia, ò di altra simile cosa, che per hauere offeso IDDIO, come fu quel di Giuda, di Antioco, & d'altri: percioche si deue piu pentire, & dolere il peccatore della colpa, per essere offesa di Dio, che per essere suo danno. Et tendendo per lo separarsi da esso IDDIO, poi che il sentire dispiacere del peccato, perche lo separi da lui, non è altro che sentire dispiacere, in quanto lo danna, come [d] dichiara San Tomaso. Si aggiunge, † [sopra ogni altra cosa amata,] percioche non basta l'amore, col quale non si ama IDDIO piu che ogn'altra cosa, anzi è peccato se si ama piu, o tanto, qual si uoglia altra cosa, come dopò San Tomaso [e] io poco fa ho detto. [f] S'è detto [con proposito di non peccare piu mortalmente,] perche senza questo non sarebbe contritione, come tiene Santo Ambrogio [g] & il Concilio Fiorentino [h] ha dichiarato. Et se bene il pentimento non si estende a' peccati futuri; il proposito però di non uoler peccare, si ha da estendere a tutti, i passati, i presenti, & i futuri, come dice il Palude [i] & Adriano. [k] Non è però necessario, † che il penitente creda, ch'egli non peccarà mai piu mortalmente: anzi questo sarebbe atto di qualche superbia, si come è atto di humiltà credere il contrario, secondo Innocentio: percioche basta che esso uorrebbe, & così propone col diuino aiuto di mai piu non peccare. Habbiamo [l] † anco detto, [con proposito di confessarsi,] perche posto, che la Contritione perdoni i peccati, quanto alla colpa, non libera però il penitente dalla necessità di confessarli: secondo quel detto del Saluatore [m] nostro, che i peccati, che son perdonati, non saranno perdonati, quanto alla obligatione del confessarli, secondo [n] Adriano. Come † anco il perdono ottenuto per la

Contritione

[a] Verb. Contritio. q. 3.

[b] Arg. cap. Omnis de pœn. & remis.

[c] Cap. Iudas c. Sceleratorum de pœn. d. 3. & men. 5.

[d] Tho. 3. part. q. 86. art. 5. & eius & aliorum in 4. d. 14. & 16. & Antra. de 5 en. q. 1 col. 4 in 4 d. 17 q. 2 artic. 1 q. 1 ad 4.

[e] 2. Sec. q. 19. art. 3.

[f] In ad art. 2. quando se confessi dubit. num. 155.

[g] In ca. pœnitentia 1 de pœnit. d. 3

[h] Decretum sub Eugenio 4.

[i] In 4. d. 17 q. 3. col. 1

[k] De pœn. q. 1. col. 6.

[l] Receptum in prius. ca. omnis de pœn. & remis.

[m] Ioan. 20 quorũ remiseritis &c. quorum retinueritis retenta sunt.

[n] In 4. de confes. q. 3. col. pen.

Contritione uirtuale, che risulta dall'amore di Dio sopra ogni cosa, & obedientiale, non ditobliga dalla contritione formale à tempo & loco debito, come di sopra [a] s'è detto. Et non è contra ragione, che uno ritorni alla gratia, & all'amicitia di Dio per la Contritione, che perdona i peccati, & che resti obligato alla confessione. Come di uno, à cui sia perdonato dal Re, & ne sia riceuuto in gratia & resti nondimeno obligato à seruirlo nella guerra d'Africa un'anno. Come anco molti di quelli, che si pentono & confessono de' mortali; benche conseguino il perdono di essi, però restano obligati per essi a pagare nell'altro mondo nel purgatorio, se in questo non pagheranno per le proprie pene, ò co l'Indulgentie. Habbiamo aggiunto anco, [con proposito di sodisfare] per quello, che appresso si dirà, [b] & almeno questo proposito deue essere uirtuale. Percioche, si come basta il pentimento, & il dolore uirtuale; così pare, che basti il proposito uirtuale di confessarsi, & di sodisfare, & di euitare il peccato per la medesima ragione, secondo i Parigini. [c] Et se bene il Gaetano in una parte [d] tiene, ch'egli deue essere espresso, però mostrò nella Somma [e] di tenere la prima opinione, la quale è piu uera. [f] Ora da quel, che s'è detto, molte cose ne seguitano, & molte se ne inferiscono.

[a] Nouarin.

[b] Infra cap. 5.

[c] Maior. in 4. dist. 14. q. 1.

[d] 5 in 3 con. ca 5.

[e] Scot. in 4. dist. 14. q. 4. & uerb. conclusio secunda.

[f] Ego in hoc refert, quod de aqua collentibus hat. I. tom. 11. manu & c. Ita ex communi de tertibus.

16 La prima. † Che la Contritione non è propriamente dolore, ma cagione di esso dolore: & il modo commune di parlare che la chiama dolore, si ha da intendere, quanto all'effetto. Percioche ella è pentimento, dal quale natce il dolore, correndoui quello, che ui è per ciò di piu necessario; & non interuenendoui impedimento, secondo Scoto [g] approuato da tutti.

[g] In 4. d. 14. & 16.

17 La seconda, † è: Che si ingannano molti pentendo, che qual si uoglia dolore, & battere di petto, ò Miserere mei, basti per lo perdono de' peccati mortali, & sia contritione; poi che bisogna per ciò un pentimento così generoso, & qualificato, come s'è

18 detto: Non repugna à questo, † che quelli, che stando in peccato mortale, e muoiono senza confessione, si presuma che muoiono pentiti & contriti, se ne mostrano segno alcuno; [h] come è, se essi dimandano la confessione; ò giurano di obedire ai precetti della Chiesa; ò se non possono parlare, alzano le mani al cielo, ò si battono il petto, come dice l'Hostiense. [i] Percioche questo è uero, quanto al presumere ch essi muoiono contriti; & quanto al non negarsi loro l'assolutione della scommunica, nè

[h] Cap. 1 nobis. 5. de sent. excom.

[i] In d. cap. 1 nobis de sententia com.

la ſepoltura: ma ciò non ſi deue gia giudicare quanto al morire dinanzi à Dio ueramente contriti, ſe non hanno dentro l'anima il pentimento nella ſopradetta maniera qualificato.

[a] In cap. ſi quis aũt & c. ſi. de pœn. d. 7.

LA III. è. † Che con ragione Santo Agoſtino [a] dubita della ſalute di quelli, che non fanno penitentia ſe non fino all'ultimo della loro infermità; come piu à lungo ſopra il ſuo detto, diſcorſo habbiamo. L'infermo ſi ritroua in modo affaticato con la ſua infermità, & col timor della morte, & d'altri penſieri, che à gran pena egli può allhora alzar l'animo, per potere hauer quel generoſo pentimento detto di ſopra. Et per queſto, eſſo Santo Agoſtino dubita della uera ſalute di quello, & non di quella ſalute, che ſi preſume, per laquale gli ſi concede l'aſſolutione, & ſepoltura. Ilche tutti noi douremo ben notare, & ſpeſſo i predicatori predicare. 19

LA IIII. è. † Perche il pentimento ſia Contritione, biſogna che'l pentito abborriſca il peccato piu di qual ſi uoglia altra coſa horrenda; & ſi diſponga di uietarlo, & fuggirlo piu di ogni altra coſa uietabile, almeno uirtualmente, come dice San Tomaſo [b]. 20

[b] Quod. artic. 9. & omnes in 4. d. 16. & 17. & bene declarauit 3. tom. 3. de contr.

LA V. † Che non è contrito colui, che attuale, ò uirtualmente non propone di patire piu toſto qual ſi uoglia pena nel generale, che peccare, ò hauer peccato mortalmente, il che intenda Innocentio [c] come li piace: percioche, come dice San Tomaſo [d], ſia qual ſi uoglia contrito, egli ha la gratia & la carità: [e] & chiunque ha la carita, uuole; & ama IDDIO piu che ſe ſteſſo [f], & conſeguentemente uuole piu toſto perder ſe ſteſſo; che perdere IDDIO. Et percioche ſi perde IDDIO per lo peccato mortale, uuole piu toſto ueder perduto ſe ſteſſo, che peccar mortalmente: & per cõſeguente ſoffrire qual ſi uoglia pena, prima che far peccato mortale. Habbiamo detto [nel generale,] percioche (come dice San Tomaſo,) [g] & Innocentio [h] niuno è obligato à conferire in particolare, & dire che uoglia piu toſto patire queſta, ò quella pena che peccare; anzi è meglio, che i deboli non faccino queſto, nè da neſſuno ui ſi aſtringano. Però ſtoltamente ſarebbe il Confeſſore, s'egli diceſſe al penitente, che piu toſto uoleſſe eſſere ſcorticato, impalato, abbruciato, ò ſentire perdità di figliuoli, che peccare, ò hauer peccato mortalmente, perche queſto † ſarebbe un tentare grauemente il penitente ſenza neceſſità: percioche (come dice San Tomaſo [i]) ſi 21

[c] In cap. Omnis, d. pœnit. & remiſ.
[d] Quod. 1. artic. 9.
[e] Gl. in cap. Magnit. & 23. Conuertimini de pœn. d. 2.
[f] Cap. Charitas. 2. de pœn. d. 1.
[g] In d. art. 9.
[h] In d. c. Omnis.
[i] In 3. art. 6.

come

come le cose dilettenoli considerate in particolare cagionano maggior dilettatione, che considerate nel generale; cosi le terribili,& spauenteuoli particolarmente considerate, cagionano maggiore spauento. Et potrebbe essere, che chi hauesse un proposito generale di uoler piu tosto patire tutti i mali, che peccare, non hauesse però il particolare, di patir questo, ò quel tormento. Onde basta al confessore, che il penitente gli mostri basteuole pentimento de' suo' peccati Et se li pare ch'esso non l'habbia tale, fortifichilo, & li persuada, che lo uogli hauere: & che piu tosto uoglia perdere nel generale tutti gli altri suoi beni, che IDDIO suo supremo bene; & uoglia piu tosto patire qual si uoglia male, che perder tutto il suo bene, che è IDDIO. Et s'ei non può à cosi alto pentimento condurlo; inducalo almeno à dolersi di cuore di non esser pentito: ilche basta per esser contrito, ò almeno tanto attrito, ch'ei possa assoluerlo, secondo il Palude. [a] Ilche è conclusione consonantissima, & commune di tutti i Teologi. Habbiamo detto [almeno tanto attrito ch'ei possa assoluerlo] per sentire lo scropolo che una persona dotta e pia, della Santa compagnia del Iesus, mi auuertì, cioè, che il mio pentimento, accioche sia contritione, non pare che basti il dolermi, ch'egli non sia contritione, però che, dolersi di non hauer una cosa, non è hauerla: come il dolersi di non communicare, non è communicare; nè anco uale tanto, [b] nè il dolersi di non ti confessare, è confessarsi, come medesimamente il uolere salir nell'arbore, non è salire in esso. [c] Et cosi concluderamo, che certo il dolermi di nó hauer contritione, non è hauerla, almeno formalmente: ne il dolermi di nó poter dolermi, quanto è necessario per esser contritione se altramẽte nõ ho cõtritione, ancor che posso credere, che ho bastante contritione per essere assoluto dal confessore, & che da Dio mi sia perdonato, mediante l'assolutione Sacramentale. Et anco si può dire, che dato che tal dolore non sia contritione, che si chiama formale, però il desiderio di hauerla, & con uerità doler si, e bene qualificato di non potere da se stesso fare di arriuare alla sua perfettione (almeno uirtuale) sarà nella parte intellettiua, benche la sensitiua repugni co'l fauore che IDDIO dona a' santi desderij. [d] La utile breuità, che il libro ricerca, non da loco alle molte altre repliche, che si potrebbon fare piu sottili che utili. Egli è buon segno, che da se stesso il penitente dica, ch'ei uorrebbe piu presto esser morto, che hauere

[a] In 4. d. 17. q. 1. ar. 3.

[b] Velut probamus [illegible] Patres de cessa[illegible] de l'arte Cresa[illegible] [illegible] Idem.

[c] Leg. Si in accendendo C. de contrah. empt.

[d] Iuxta illud. &c.

peccato ò altra simile cosa, secondo un Cardinale [a] dottissimo, & San Bonauentura, i quali dicono, che il peccatore, che determina di uoler peccare mortalmente, piu tosto che morire, non deue essere assoluto: Colui però, che non si determina in questo (quantunque dubiti di quel che farebbe, ritrouandosi in questo punto) se ellò ha proposito di non peccare, & non uuole peccare quando il caso gli occorra, si può ben assoluere.

[a] Ioan. a Turre Cremata in summa de pœn. d.3.6.

LA VI. c. † Che il dolore sensitiuo, che consiste in piangere, in sospirare, & in altre cosi fatte cose, non è necessario: Percioche basta che dal pentimento nasca il dolore della uolontà rationale; per quel, che s'è detto di sopra. Et perche il sensitiuo non è in nostra mano (come dice San Tomaso, [b]) ancor che sia assai utile il piangere, & dolersi sensibilmente, ò desiderare di farlo piu per lo peccato, che per qual si uoglia altro danno temporale, secondo la mente di tutti i dottori, assai bene dice il Palude, [c] seguito da tutti, che quando si dice, che il pentente deue desiderar questo, non si ha da intendere di debito obligatorio, ma di cõuenientia, & utilità. Per il medesimo rispetto non è inconueniente, che il pentente si doglia piu sensitiuamente della morte di suo padre, ò del suo amico, ò di una sua ferita, che del peccato commesso, perche questo dolore è secondo la sensualità. Vi aggiungo anco, che non bisogna, ch'ei ha piu intenso di qual si uoglia altro dolore della uolonta rationale, ò d'altro male, per quello, c'habbiamo detto di sopra, percioche basta [d], ch'egli stimi piu il male del peccato, & di perdere, ò di hauere perduto IDDIO, che altro male, nè la morte istessa di suo padre. Et ancor ch'ei senta piu intensamente, & pianga per la morte di suo padre, che non fa per lo peccato commesso, uorrebbe nondimeno non offendere, ò non hauere offeso IDDIO, prima che perder la uita del suo padre [e].

[b] In 4.d.17.q.2.

[c] In 4. d.17. q.2. artic. 3.

[d] Num. declarando illa uerba (grauissimo) posito in definitione.

[e] Maior in 4.d.14. q.2.

LA VII.è. † Che il dolore sensitiuo di questo pentimento, & l'altre afflittioni corporali, come sono il digiunare, il dormire in terra, & altre simili austerità, non hanno da essere cosi eccessiue, che se ne distrugga in modo la buona dispositione corporale, che se ne perdano le forze necessarie, per operar ciò che l'huomo è obligato di fare secondo il suo stato, & conditione, percioche quello all'amore di Dio sopra ogni altra cosa si appoggia; il quale non cerca cosi fatto eccesso.

[f] Cap. non mediocriter de cõsec. d.5. tradit Thom in 4. d.17.q.2.artic.3. [g] Raymund. in sua summ.2.Tho 3 parte.q.87.artic.1 & in 4.d.17.q.artic.2 q.6. quem secutur ibi Palud. & Angel Cõtri. § 4 vel Contri. § 3. Landulphus 1. parte artis Christi. cap.10

LA VIII. è. † Che se bene hanno alcuni [g] detto, & altri

altri affermano, che per ogni peccato mortale si ricerca speciale, & singolare contritione, si deue nondimeno tenere il contrario co' Parigini, [a] & con un dottissimo Cardinale. [b] cioè, che basta, che il dolore della contritione si estenda tanto, che comprenda almeno uirtualmente tutti i peccati mortali, così quelli, ch'ci si ricorda, come quelli che non si ricorda, & che non è necessario che il penitente ad ogni peccato mortale, che gli occorre, habbia à dire, Pentomi di questo peccato, & di questo altro, &c. Ma basta un tale pentimento generale, ò che si habbia, quando comincia à recargli nella memoria per confessarli, ò pure nel fine, ò nel mezo, in qual si uoglia altro tempo, ò momento. Et di questo intendeua Ezechiele, [c] quando egli diceua, *In quacunque hora ingemuerit peccator, &c.* Perche lasciate ma l'altre ragioni, se si douesse d'ogni peccato mortale hauere singolar pentimento, seguirebbe, che prima che mortisse l'huomo, si trouarebbe fuori di stato di potersi saluare, [d] Perche chi hauesse mille peccati mortali, & non piu di un quatto d'hora di uita, non potrebbe hauere singolar pentimento di ogni suo peccato mortale in una sua, & conseguentemente non si potrebbe saluare, Il che è falso, & contra la uerità. Non uogliamo [†] però dire, che questo pentimento (benche sia bastante per perdonare la colpa di tutti i peccati) liberi colui, che l'ha, dalla obligatione di portare alla memoria, & abborrire, nel tempo debito, tutti i generi, & specie in che egli ha peccato, co'l numero ueritimile di essi. Habbiamo detto, generi & specie, perciochè, egli non è obligato hauer in memoria tutti i peccati d'ogni specie in particolare, & abborrirli individua, & singolarmente.

[a] In 4 d. 17. q. 1. Gabriel. Quodli. 2. & in 3. part. q. 87. artic. 1.

[c] Cap. 33. relatum in cap. Poenitentiam 2. 33. q. 3. in principio de poenitentiis & remissionibus, dist. 1. In quacunque hora ingemuerit peccator, &c.

[d] Concil. cap. 1. de poenitentia. Sess. 14. super illud Ezech. 33.

26

27 La ix. è † Che per remissione de' peccati ueniali, non si ricerca il pentimento distinto di ciascuno: ne conseguentemente, che quel d'un peccato si estenda all'altro: Perche ogni qual si uoglia pentimento attuale, ò uirtuale, se ben non è tanto qualificato, come ha da essere quel de' mortali, secondo San Tomaso, [f] approuato da gli altri. Et può ben l'un ueniale essere perdonato senza l'altro ueniale; & quelli soli ueniali sono perdonati, a' quali il pentimento attuale, ò uirtuale si estende, secondo San Tomaso. [g] Benche chi dubita, s'egli è mortale, q ueniale, deue pentirsene, come di mortale.

[f] In 3 part. q. 87.

[g] Ibidem artic. 4. Lucas de Pen. tenet cer ā & ... si quis autē de pena d. 7

La [h] x. † Che si uede essere uero quello, che tutti com-

munemente dicono, cioè che per la Contritione sola si perdona qual si uoglia peccato mortale, etiandio prima ch'ei si confessi. Et benche Gratiano con gli altri antichi ne dubiti [b], noi non dobbiamo però intendere, che il pentimento solo perdona i peccati: percioche à quelli, che così si pentono, la gratia, che IDDIO da loro, perdona quei peccati

[a] Cap. diu. cap. magna de penit. d. 1. Thom. 3. parte q. 86. a. 1. & in 4. d. 17. q. 3. art. 5. q. 1. a 3. Paludan. & alijs receptus & Panorm. in c. Deus qui de pœn. & remiss. & nos in prælat. de pœn. d. 1. num. 2.

[b] In cap. 3 enal. §. quibus de pœn. d. 1.

[c] Glos. cap. magna & ca. conuertimini de pœn. d. 1.

LA [c] XI. è. † Che come nella legge di gratia si perdonano i peccati per lo uero pentimento solo: così nell'antica legge per lo medesimo pentimento si perdonauano: & con più chiara ragione, per non essere ancora ordinato il sacramento della penitentia, ne la confessione: senza il quale sacramento mai non si perdonò peccato mortale; & per questo egli fu sempre, è, & sarà necessario, etiandio di legge naturale, come altroue [d] prouamo: & non è necessità, che ce ne scusi: Onde chi non ha contritione del peccato mortale commesso, prima che muoia; senza alcun dubbio si condanna: se ben non ha tempo a pentirse, & pentirsi de' suoi peccati: poi che peccando muore: ò subitamente. Bene è scusato dalla confessione, chi non può confessarsi, s'esso hebbe contritione, secondo Santo Antonino. [e] Habbiamo detto {uero pentimento,} & non pentimento qualificato (nel modo detto di sopra, percioche questo è una parte del sacramento della penitentia; che include in se il proposito di confessarsi. Et per questo, egli non fu mai necessario quanto alla legge di gratia, nè per legge naturale si comanda, come nè anco la medesima confessione, il quale proposito include, come appresso si dirà [f], nè altramente che il medesimo sacramento di penitentia, che è sacramento di legge di gratia, secondo tutti.

[d] In princ. Summæ de pœn. d. 5.

[e] 3. part. tit. 14. cap. 2. 18. §.

[f] In cap. seq.

LA XII. † Che è gran dubbio, se si può trouare pentimento con tutte le qualità, che questa diffinitione richiede. & se senza esso si perdona il peccato mortale. Da Scoto [g] si caua, che sì, il che anco afferma il Gaetano. [h] Percioche secondo questi, il sopra detto pentimento si diuide in quello, che si chiama formato (cioè polito, & adorno della gratia giustificatiua d'Iddio, che perdona i peccati) & nell'informe; cioè separato dalla forma. Et perche il peccatore non può conseguire il perdono, & essere giustificato per suo libero arbitrio, senza che IDDIO gl'infonda la gratia sua, e secondo i detti dottori può uno con le forze sole naturali amare IDDIO sopra tutte le cose, & conseguire il già detto pentimento, e non è questa, come essi dicono, l'ultima, &

[g] In 4. d. 14. q. 2. artic. 2.

[h] In 3 thomo mater confes. q. 5. Iuxta tria cap. potestrema de confes. & iuxta sessi. 6 Cõsil. Trid. in hoc amplissima, & iuxta glo. d. ca. magna, & ca. conuertimini de pœn. d. 1.

immediata

immediata dispositione, con che si consegue la gratia: percioche se questa tolle, sapendo l'huomo di hauer questo così fatto pentimento, saprebbe di essere gratia. [a] Il cõtrario dimostra esser piu uero, & così ottimatamente l'afferma & difende il Catarino, [b] perche non si può hauere un tale pentimento senza amare IDDIO sopra tutte le cose: & un così fatto amore non si può hauere per una delle forze sole naturali senza la gratia, dopò che Adam [c] peccò. Ma Scoto, Ocham, & Gabrielle tengono il contrario, [d] & ui aggiungono, che ciascuno, che uenga ad hauer un tal amore di Dio, ne consegui la gratia sua. Dicono di piu, che non solo questo pentimento espresso, ma il uirtuale ancora che risulta dall'amore di Dio sopra tutte le cose; & quell'amore medesimamente è la ultima, & immediata dispositione per conseguire la gratia: & che IDDIO la dà à tutti coloro, che à quel pentimento peruengono. Et à questa opinione noi ci accostiamo, & nouamente rispondiamo al principal fondamento della contraria; negando, che da questa legua che noi possiamo sapere di essere in gratia, percioche non possiamo saperlo, ma si bene credere, che il nostro pentimento sia tanto qualificato, quanto s'è detto di sopra essere necessario, perche ello sia quella contritione, della quale noi parliamo.

[a] Contra cap. 8. de purg. cano. & Eccles. hab. 1.

[b] In lib. 4. annot. in Comment. Caiet.

[c] Tho. probatus per Cuetta 1. Sec. q. 109. art. 3.

[d] In 3. dist. 27. q. 1. dubi 2.

31 LA XIIII. è † che se bene in tutto il tempo che uno stà in peccato, deue di consiglio procurare di hauer contritione, & di leuarsi dalla morte del peccato, & fuggire il pericolo della subita, & eterna dannatione, per quelle parole dell'Ecclesiastico. [e] Non tardare di conuertirti al Signore; secondo San Tomaso, & la cõmune, Egli non ui è però obligato di precetto, & per cadere nuouo peccato mortale, secondo la commune: saluo che quando pratticalmente alla memoria occorre, come è a dire, di cosa che debba uolere, ò abborrire, fare, o lasciar di fare: Ne etiandio, per le ragioni, che mossero a questo Adriano, [f] & il Gaetano, [g] & per quelle, che noi altroue aggiungiamo: Dica pure il Caterino come li piace, [h] Ilqual uuole che il Gaetano si contradica in quel ch'egli potrebbe facilmente leuarlo. Et così noi dobbiamo tenere, percioche come gli altri precetti affermatiui di confessare, & battezzare non obligano, se non in articolo di necessità; così medesimamente non ci obliga quello di conuertirci à Dio, saluo, che in articolo di necessità. Et per questo, siamo sotto pena di nuouo peccato mortale obligati à pentirci nell'as-

[e] Eccles. 5. Ne tardes conuerti ad dominum Tho. 3. 2. & Gaet. ibi. Item quod habet 7.

[f] In 4. de Confess. dis. [illegible] q. 7. [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ...

ricolo della morte naturale, ò uiolenta, ò di nemici, di fuoco, di tempesta, & di altri simili casi, & nell'amministrare, medesimamente, ò riceuere alcun sacramento, ò quando occorre alcuna gran necessità al popolo, alla quale non si possa senza feruore di oratione ouuiare, secondo Adriano. *

* Vai supra.

LA XIIII. è. † Che ancor che sia lodeuole consiglio sforzarsi di pentirsi di tutti i peccati così contriti, come non contriti, ogni uolta che particolarmente alla memoria ci occorrono, non siamo però obligati à farla di nuouo di quel peccato, del quale ci siamo altra uolta pentiti: Perche IDDIO non castiga due uolte una istessa cosa. b Siamo ben obligati à fare, che non ci piacciano mai, nè i peccati attuali, nè i uirtuali: Percioche il piacere, che si piglia di hauerli commessi (se ben non fa ritornare la medesima colpa) ne cagiona nondimeno un'altra simile nouua. Benche è consiglio di alcuni, che molte uolte ci dobbiamo ricordare di tutti i nostri peccati, dato che siano ben confessati, per pentirsi di essi, & farne un fascio di santa tristezza. ilche al mio parere, è assai buono quanto a' peccati che di lor natura muouono à tristezza, timore, & spauento: Ma credo che essi non intesero di quelli, la cui memoria incita a' diletti illeciti: come sono i carnali, & quelli del molto guadagno, d'honori, di fama, d'utilità temporale; ma assai meglio mi pare porli del tutto in obliuione in particolare: eccetto che per confessarli una uolta con contritione, come l'annotò nel libro di Confessione Frate Luigi di Granata: ò tenendo molto bene mortificati gli appetiti sensuali con alcuna feruente contemplatione, o meditatione, ò per qualche grande astinentia, infermità, ò dolori: Percioche, le cose dilettenoli considerate in particolare, muouono altrui à desiderarle.

b Num. 1. 20. Act. 8. de sacrh.

LA XV. †c Che è gran prudentia, & santo consiglio l'hauere questo pentimento subito fatto il peccato; perche con esso, etiandio manzi alla cófessione, si ritorna in gratia: di maniera che se ben uno pecca mortalmente cento uolte in cento parti dell'anno, se d'ogni peccato si pente subito, che l'ha commesso, non si ritrouerà non dico cento, ma peraventura ne anco un mezzo giorno fuori della gratia di Dio. Per questo si uogliono auisare i semplici, che pentano, che commesso il peccato mortale, sempre si stia in esso, finche se ne confessi: percioche, per uscire di peccato, basta il pentimento, (come di sopra, s'è detto) qualificato,

c Arg ca. Notum 2. q. 1 & ca. inde ostic. de leg. cap. licet tribus gradibus. de pœnit. d. 1 & ca. Sed pœnitendum. d. 6.

lificato, non ostante, che resti pure obligato à confessarlo. Et poi che questi semplici poche uolte hanno pentimento tanto qualificato, quanto conuiene, s'è detto di sopra, saluo che quando si confessano (come noi habbiamo in una repetitione detto) [a] cosa santa è indurli, & persuadere loro, che si confessino almeno le tre Pasque dell'anno, & il giorno dell'Assuntione di nostra Donna. E' anco grande utilità l'hauere subito la contritione: percioche con ella si prouede, che non si perdano le buone opere, che si fanno prima che si confessi. Le quali si perderebbono, se non si hauesse la contritione, percioche le opere (quanto si uoglia moralmente buone) fatte in peccato mortale, si perdono, & sono morte, quanto all'effetto di meritare la gratia, & la gloria; [b] come appresso diremo.

[a] In repet. § in Lauretico. de p. m. d. a. not. 18. num. 5.

34 La XVI.[c] † (& dica quel, che li piace Santo Antonino,)[d] si deue tenere, che, se bene il peccatore non hauesse memoria generale, nè particolare di alcun peccato mortale, non perdonato, egli potrebbe nondimeno hauere contritione; concependo in se un pentimento di qual si uoglia offesa mortale perdonata, ò non perdonata, & qualificato nella maniera detta di sopra, percioche altramente ne seguirebbe, che chi non può ricordarsi di alcun peccato mortale, che non li fosse perdonato, si ritrouerebbe fuori di stato di salute, contra molti capitoli. [e] Benche si potrebbe rispondere, che in tal caso, l'amore di Dio sopra tutte le cose basterebbe, come disse Gabriele. [f] Egli resta anco notato sopra, [g] che un cosi fatto amore, è pentimento uirtuale.

[b] Cap. Nihil de consecr. d. 5. glo. ca. quod quidam de pen. & rem. & ca. quoniam. §. Quod autem, de pœnit. & remiss. lib. 6. [illegible] id traditimus, & [illegible] Trade in pro[illegible] Maior in 4. [illegible].

[c] [illegible] cap. 19 num. 30. [illegible] tit. 14 cap. 8.

[d] Contra cap. Pondera [illegible] & cap. 4. [illegible].

[e] In 4. q. 17. [illegible] num. 10.

[f] [illegible] cap. Tempo[illegible] & Comm. [illegible] d. 17.

[g] Ver. cap. 1. dist. de pœn. 3.

35 La XVII. è. † Che se bene del maggior peccato, maggior pentimento si richiede di buon consiglio, & di honestà, [h] non è però di necessità. [i] Percioche la diffinitione detta di sopra non lo ricerca: perche secondo la mente commune de' dottori, con le debite, & già dette circonstantie, quanto si uoglia che sia rimesso, & di breue tempo, & in instante conceputo, basta per leuare i peccati quanto alla colpa, & per mutare la pena eterna dell'inferno con la temporale del Purgatorio, contra la opinione di Scoto [k] che communemente si lascia. Habbiamo detto [con le debite circonstantie] perche s'io ho roba d'altri, & posso restituire, & non restituisco, s'io tengo odio, & no'l lascio, s'io non mi ritiro dalle compagnie, & dalle occasioni assai propinque di peccare mortalmente, & s'io non pertengo ad hauere proposito attuale, ò uirtuale di uolere piu tosto morire, che far peccato

[h] [illegible] cap. Tempo[illegible] & Comm. [illegible] d. 17.

[i] Ver. cap. 1. dist. de pœn. 3.

[k] In d. dist. 14 q. 1. [illegible].

mortale, non ho quel tale pentimento, nè mi uiene perdonato.

LAXVIII. c. † Che il pentimento de' peccati imperfetto, & non circonstantionato, & qualificato nel modo sopradetto, si può chiamare Attritione, ma non già Contritione. Et è di due sorti secondo il Gaetano. [a] l'una è di quelli, che si pentono di hauer peccato, & uogliono non peccare, ma non deliberano però del tutto di guardarsene: l'altra è di quelli che si pentono di hauer peccato, & determinano di piu non peccare, senza concepere odio al peccato piu che ad ogni altra cosa abboreuole, & senza pensare di guardarsene, come di cosa piu al mondo euitabile. Il pentimento anco diffinito di sopra, con quelli, che si pentono de' peccati, come di cosa piu abborribile, & che determinano di euitarli come cosa piu euitabile, e attritione, secondo che di sopra dice il Gaetano, fin che IDDIO per sua misericordia sopraviene con la sua gratia: ella è pero di altra specie, & si chiama Contritione informe. Ma secondo la commune, la quale noi di sopra [b] seguitiamo, per quello tale pentimento sempre IDDIO per sua misericordia da la gratia sua, & cosi egli non si troua mai senza ella. La † prima delle due dette attritioni, non basta per perdonare i peccati, ne per se sola, ne per se, ne per l'assolutione: anzi pecca chi con ella la dimanda, o la riceue. Lo istesso si deue dire del pentimento che si concipe del peccato solo, ò principalmente per il danno dell'honore, del riposo, ò dell'utilità temporale, o per timore del dishonore, della fatica, o della pena temporale, ò eterna: benche tale pentimento non è peccato, ne mala opera (come alcuni hanno detto) ma è cosa laudabile, se non quando con tal uolonta si concipe, che se non fosse per euitare quel danno, ò timore, haurebbe piacere di hauere peccato. La seconda, non basta per perdonare i peccati nè per se sola, nè accompagnata con l'assolutione sacramentale; benche basti per dimandarla, & riceuerla senza peccato, & perche l'assolutione uaglia si che l'huomo nó sia obligato a reiterare la confessione, & per conseguire l'effetto del sacramento, quando si haura il sopradetto pentimento. Da questa opinione del Gaetano, nó ho mai hauuto ardire separarmi per l'autorità tua, & nessuno giamai gli haurebbe contradetto; ma hora (sotto debita correttione) mi pare che a colui che in uerità si duole di hauer peccato mortalmente, & si determina di non peccare piu (per esser peccato offesa di Dio) & credendo senza grande ignorantia, che'l

[a] In 3. Tomo. q. 1. de cõ... & q. 5. de con fess.

[b] Supra co. cap. nu. mer 30.

suo

ſuo dolore è per ciò baſtante ſi confeſſa & riceue l'aſſolutione Sacramentale, non ſolo adempie il precetto di confeſſarſi, (come egli dice) ma anco conſeguiſce miſericordia & gratia dal padre di gratia & di miſericordia, perche neſſuna Scrittura Sacra dice che ſia neceſſario, abborrire il peccato piu che ogni altra coſa del mondo abborribile: perciocche ella ſolo dice, *Pœnitentiam agite* [a] fate penitentia, *pœnitemini* [b] penitetui, *facite fructus dignos pœnitentiæ* [c] operate opere degne di penitentia: *In quacunque* [d] *die conuerſus fuerit peccator, eius iniquitatum amplius non recordabor:* & conuertendoſi il peccator, gli perdonerà. *Conuertimini* [e] conuertituei: *Scindite corda veſtra* [f] rompete i voſtri cuori: *Dixi confitebor* [g] *aduerſum me iniuſtitiam meam Domino, & tu remiſiſti impietatem peccati mei:* Et determinando di confeſſare il mio peccato al Signore, me lo perdonaſti: Nè ſi troua Concilio nè Papa, nè Dottor ſacro di tanti che nel Decreto ſi allegano, che dichiari tal coſa: perche tutto quello, che eſſi in ſomma dicono, è quello che il Concilio Fiorentino [h] & Tridentino [i] piu chiaramente hanno detto, eſſer per queſto neceſſario dolerſi de' peccati commeſſi, con propoſito di non peccare piu, & con la ſperanza del perdono, lenza porre queſte reflеſſioni & comparationi difficili, & ſaputе da pochi, & da pochiſſimi uſate. Et anco Santo [k] Agoſtino facendo differentia *Inter conuerſum, & uerſum*, conuertito & uolto, dice, che *uerſus*, ò uolto ſi dice colui, che laſcia di peccare per timore della pena: & *conuerſus*, conuertito ſi dice colui che ſolo ò principalmẽte laſcia di peccare per amore di Dio, & per dolergli della ſua offeſa, ſi ſeparò da eſſo. Si congiunge à queſto, che pochi (in comparatione de gli altri) ſono i confeſſori, che dopo che il Sacramento della penitentia fu inſtituito fino al preſente, habbiano fatto & facciano queſto: & pochiſſimi i confeſſori, che inducono à quello. Il che (a noſtro parere) chiaramente ha ſentito il Concilio Tridentino, [l] Et ci ha conſolati il molto chiaro Frate Franceſco da Vittoria che tiene l'iſteſſo: il che anco tiene (à mio parere) il dottor Soto [m] dicendo quello, che ſi dice nel corolario ſeguente che confirma molto queſto: dalla qual coſa ſegue, quanto ſia utile & ſicura coſa la confeſſione à colui, che è pentito.

38 LA XIX. † che il detto Dottor Soto pone una gran differentia fra il pentimento de' peccati, ch'è neceſſario per il Sacramento del Batteſimo, è fra quello, ch'è neceſſario per il Sacra-

[a] Matth. 3. & Luc. 3.
[b] Marc. 1. 2. 3.
[c] Luc. 3. conſiderect § Item. pœn. d. 5.
[d] Ezechiel 33. cap. ponderet d. 5.
[e] Ioel cap. 2. conuertimini de pœn. d. 1.
[f] Item cap Scindite de pœn. d. 1.
[g] Iſaiæ 43. cap. Dixi de pœn. d. 1.
[h] Sub Eug. 4. Decreto de Sacramen.
[i] In 4. Seſſ. ſub Iul. 3 cap. 4.
[k] In ca. ſi quis aũt dele pœn. d. 7.
[l] Seſſ. 4. ſub Iul. 3 cap. 4.
[m] Vbi ſupra multis uerbis & rationibus aſſirmando illam.

mento della penitentia : cioè, che per il Battesimo basta qualsi voglia abominatione & detestatione del peccato co'l fine di peccare, di maniera che basta in modo proprio di peccare, & dispiacere il peccato, in quanto dice Concilio Tridentino, dice egli Pitteo. Et anco è certo che basta qualsi voglia contritione di colui, che inanzi d'esser battezato, per potersi meritare il Sacramento del Battesimo; benche in essa non vi sia contritione per il Sacramento non era penitentia, ne detestatione, pentimento del peccato per amor di Dio, & per esser il peccato sua offesa, che questa tale chierì pentente penta, che e contritione, o almeno non creda, ci sia non è contritione, come di sotto si vedrà che ha parlato il detto Concilio Tridentino in altra parte: per lo quale si conferma molto ciò che si dice nel Corollario precedente.

Ma benche questa prima parte sia vera quanto à quel che tocca il Sacramento della penitentia, cioè, quanto à quel che dice, che qualsi voglia detestatione del peccato con fine di peccare non esser contritione con fine di peccare, basta per il Battesimo, pare all'in noua; perche Sant'Agostino dice espressamente in molti decreti, che l'huomo che pecca mortalmente, non conseguirà mai gratia senza penitentia particolare, & ciò dice con parole tali, con le quali dicono, che ai tempi di Noè non esser necessaria la penitentia a coloro che dopo l'esser battezati peccarono, & S. Pietro dice, [illegible] battezati. La onde, non par che egli intenda che qualsi voglia detestatione, ma di quella, che sia per amor di Dio, & per esser una cosa fatta il peccato. Et benche il Concilio Tridentino dica, che ogni odio & detestatione basta, però aggiunge, che è necessaria, che sia la penitentia, come si richiede nel Battesimo; & non dichiara qual'esser debba con tutto questo dalla disputatione & dichiaratione antica: per questo, sotto la correttion debita, io confesso sempre che quelli, che battezano quando credono in Christo nostro, prima gli debbono indurre à dolersi de peccati mortali, per havere con esso effetto l'amore, il qual sopra ogni altra cosa douemmo amare & honorare, & non audirei dir dire, che se uedesse che no dolesse loro de' peccati per amor di Dio, ma per altro rispetto, gli battezasse, & che fanno male quelli (secondo che esti dicono, che senza vedersi pentimento, ciò è di mostra contritione, battezano gli Indiani, che si vogliono battezare,

a S. Agost. ca. 6. b [illegible] c [illegible] d [illegible] e [illegible] f [illegible] & 2. Petr. 3. & alibi
f Act. 2.
g Cap. 6.

tezare, benche habbino alcuna fiacca & fredda detestatione della lor mala uita, per rispetto ch'essi non si fondano nell'amor di Dio.

40 MA à noi pare, che si potria dir'altra differentia fra la Contritione necessaria per il battesimo, & la necessaria per l'assolutione del Sacramento della penitentia; cioè, che per il Battesimo basta un pentimento doloroso di tutti i peccati mortali, & di tutta la mala uita passata, recandosi alla memoria ciascun di essi in particolare, senza che enderea tutte le specie loro: come si dimostra che fece S. Pietro con i primi che battezò nel giorno della Pentecoste. [a] Per l'assolutione impero Sacramentale è necessario questo, & di piu hauer in memoria tutte le specie de i lor peccati, & in specie pentirsi & dolersi di essi: benche non sia tenuto a dolersi di ciascuno, d'ogni specie individua de gli attenenti; come in sopra [b] s'è detto. L'altra, che'l Gaetano pone per terza attritione, non basta sola senza altra cosa, perche si perdonino i peccati, ma bene insieme con l'assolutione Sacramentale accompagnata, per la quale il peccato, & accioche d'attrito si faccia contrito. Ma se non fa commune, che seguita qui a dietro [c] ch'habbiamo che non si troua quella terza attritione senza la gratia, e per conseguente, e contritione.

41 LA XXXE, che d'attrito si fa contrito; ma non già la medesima attritione si fa contritione, secondo S. Tomaso: [d] ben che secondo Scoto [e] e il Gaetano [f] quella sua terza attritione, sopraueuendo la gratia, si fa contritione: pero si può concordare essendo quel di S. Tomaso del pentimento, che è attritione, & non contritione, per difetto intrinseco da parte dell'obbietto, che ha da essere DIO, o il suo Amore, per non esser generato non solamente, ne piu principalmente, per amor di Dio, o per esser il peccato offesa & ingiuria sua, ma solamente tanto, o piu principalmente per il danno che del peccato gli è uenuto, questa, o nell'altra uita, che tal attritione non si fa mai contritione, benche s'incammini ad essa, & intendendo Scoto & i suoi seguaci che'l contrario dicono del pentimento, che è attritione, & habbi di esser contritione, non per quello difetto intrinseco di dentro da parte dell'obbietto, ma per altra estrinseca di fuora, come il difetto di gratia. Ne segue anco quel che Maiore dice, [g] che non è alcun Christiano cosi imprudente, che nel tempo, che dice i suoi peccati al Sacerdote, non li detesti

[a] Act. 2. in fine.

[b] Supra eodem cap. num. 5.

[c] Illat. prec.

[d] In 4. dist. 14. q. 2. Vide supra

[e] In 4. dist. 17. q. 3.

[f]

[g] Vb. supra.

formale, ò uirtualmente. Ilche non è troppo fermo; & può hauere molti sentimenti; percioche si può intendere della detestatione, ch'è bastante, & di quella, che non è bastante. Et Scoto [a] non parla di ciò così alla spentierata come altri gl'impone; anzi nessun pentimento momentaneo solo, secondo esso, basta à perdonare i peccati, ma basta ben secondo la commune che altroue seguitiamo.

[a] In 4.d.14.q.3.ar.nic.2.

LA XX. è. † Che la cagione della contritione, dalla parte di Dio è la gratia, & la misericordia sua; & dalla parte nostra sono sei cose, che secódo Raimondo [b] ne dispongono à ella: lequali sono queste, La memoria del peccato, La uergogna che da esso nerisulta, La sua uiltà, Il timore del giudicio, Il pentire che per esso si perde la gloria del cielo, & offendiamo il creatore nostro, Et la speranza di conseguire il perdono, & di ricuperare la gratia, & la gloria. Ha anco per questo assai il considerare, (come altroue ho detto,) [c] che chi pecca mortalmente, con effetto rifiuta IDDIO, & lo tratta come se non fosse ultimo fine; & per consequente come se non fosse IDDIO: & il ruminar con se stesso quel che farebbe, perche il Re li perdonasse, se per suo Re negato l'hauesse: & hauendone hauuto una uolta il perdono, quanto si guardarebbe di negarlo in sua presenza di nuouo, hauendo tutta la uita dalla uolontà di lui dependente; come noi habbiamo la nostra da quella di Dio.

[b] Probatū per Ant. 3.part.tit.14.ca.18. §.5.

[c] In cap.fratres.de pœn.d.5.nu.69.

LA XXI. è. † Che l'effetto della Contritione non è solo per perdonare i peccati, quáto à tutta la colpa, (come di sopra s'è detto,) [d] ma etiandio quanto ad alcuna parte della pena temporale, & fa anco mutare la eterna, secondo San Tomaso: [e] non però quanto à tutta quella, (come noi in una estrauagante raccogliamo, [f] doue noi copiosamente trattiamo, & della colpa, & della pena) ben che può essere tanta la contritione, ch'ella perdona anco tutta la pena, secódo molte glose; ancor che ella mai nó liberi dall'obligo del confessare i peccati, secódo tutti i dottori.

[d] Per ca.Dixi.& ca. magna de pœn.d.1.
[e] In 4.d.17.
[f] Qui incipit Volentes de pœnit.& remiss.in nou.& nu. 1 repet. § in fructico, de pœn.lib.6.n.1. Cap. mentorum de pœn. d.1. & gloss. Deus qui, de pœn.& remiss & glo extrau. 5 de pœn

LA XXII. è. Che molto tantamente dichiarò il S. Concilio Tridentino, [g] essere heresia il dire, che la Contritione non è una delle tre parti, che per sua materia ricerca il Sacramento della penitentia: & anco il dire che inuestigar la Conscientia per ricordarsi de' peccati con abborrimento di quelli, è proposito di emendarsene, ancor che nó arriui alla perfettione della Contritione, è male & non bene: [h] Et anco dichiarò che si ha da tenere

[g] Sess.4.sub. Iul.3. cap.3.4.

[h] Ibidem cap.4.

per

per Fede, che la contrition non ſolamente include il ceſſar dal peccare, e propoſito di noua uita buona, ma anco l'abborrimento e'l dolor de' peccati commeſſi, & della uita paſſata, e'l propoſito di confeſſarli nel tempo debito; con ſperanza di conſeguir perdono & miſericordia: benche baſta (come di ſopra s'è detto [a]) il propoſito uirtuale di eſſa.

[a] Supra eodem ca. nume 15.

DELLA CONFESSIONE, SECONda parte della penitentia, & della ſua diffinitione, qualità, & origine. Cap. II.

SOMMARIO.

1 *La Confeſſione ſacramentale: è la ſeconda parte della Penitentia ſacramentale: & accuſatione ſecreta; con la quale il peccatore s'accuſa de' ſuoi peccati al proprio Sacerdote; per eſſere da lui aſſoluto ſacramentalmente.*

2 *La confeſſione ſacramentale non è ſtata introdotta dalla legge naturale: ma dalla diuina, dopo la uenuta di* CHRISTO.

3 *La confeſſione fu inſtituita da* CHRISTO: *la quale è ſacramentale, & parte ſoſtantiale del Sacramento, & niuno può inſtituire Sacramento, nè parte ſoſtantiale di lui, eccetto che* IDDIO.

4 *La Confeſſione fatta col Laico non è ſacramentale: & ſi deue reiterare.*

5 *La Confeſſione ſacramentale, deue hauere ſedici conditioni, ouer qualità: di maniera che il Confeſſore oda il peccato con tal ordine ch'egli poſſa diſcernere, ſe eſſo peccato è mortale, ò ueniale.*

6 *La Confeſſione ſacramentale in che tempo, & quante uolte la legge diuina & humana obliga à farſi.*

7 *La Confeſſione ſi deue far ſecondo i caſi molte uolte fuor de' tem*

8 *pi determinati dalla legge, ſotto pena di peccato mortale:*

9 *maſſimamente quando alcuno uuol celebrare ò communicar ſi: ò quando egli è in pericolo di morte.*

10 *Confeſſare ſi deue più preſto ch'el potrà colui, che celebra, ò ſi communica ſenza prima confeſſarſi, per non hauere per qual che accidente, commodità di Confeſſore.*

10 *La Confessione sacramentale è stata instituita, & commandata dal nostro Signore: & siamo obligati a confessare tutti i peccati mortali, & le circonstantie, che mutano la specie d'un peccato in un altro, & il dire, ò credere altramente è heresia.*

LA † seconda parte del Sacramento della penitentia è la confessione uocale, & sacramentale, aggiungendo alcuna cosa a' medesimi: & si può diffinire, che ella è accusatione secreta, con la quale il peccatore si accusa de' suoi peccati al proprio Sacerdote, accioche d'esti sacramentalmente l'assolua. Habbiamo detto, accusatione, perche in questa diffinitione, ella è in luogo di genere, & per escludere la scusatione, & etiandio la confessione giudiciale, & extragiudiciale; lequali non si fanno per accusarsi, ma per altri effetti. Habbiamo detto [secreta] per escludere la generale publica, che si fa nel principio della Messa, & molte altre uolte. Habbiamo detto [de' suoi peccati,] per escludere quella, con la quale alcuni si accusano delle ruine, & altri de' peccati altrui. Habbiamo detto [al Sacerdote] per escludere quella, che si fa à gli altri, la quale non è sacramentale. Habbiamo detto [proprio] accioche s'abbia giuditione nel foro della conscientia sopra l'accusante: & percioche quella che si fa ad altri, non è sacramentale, poiche l'assolutione di colui, che non è Sacerdote, o non proprio, non è sacramentale benche l'assolua de' peccati, percioche quella, che per altro si fa, non è accusatione sacramentale, contenendo la essentia del sacramento della penitentia nell'assolutione.

1 • Quam recentiores auricularem appellant, quod in aurem secrete fiat. ▸ Gratianus 4 dist. q.2.

2 • Quoniam omnis definitio ex genere & differentia fit, hoc ubi per illa tetigit quem & locum tuebrevi circumscribendi cura mus. ▸ Lib. de Officiis ff. Celere & leue. • Capio enim hic peccata & bona ▸ de Omnis ibi sacerdos. ▸ de Omnis ibi proprio.

3 DA † questa diffinitione ne segue prima, che nè quelli confessione del Signore, [k] *Confiteor tibi pater, &c.* nè altre molte, delle quali parla la Scrittura, sono confessioni sacramentali, perche sono lodi del Signore, & non accusationi proprie.

k Infra c. 23. nu. 11. i Vedi ibidem, & in ca. Nemo cum de consecr. dist. 4. diuersus. k Matth. 11.

4 LA 11. cosa, che ne segue è che questa confessione non fu introdotta per legge naturale, poi che dopo la uenuta del Redentore nostro, cominciarono i sacramenti della nuoua legge, [l] & conseguentemente la confessione sacramentale, come la legge naturale dalla origine della creatura rationale.

l Omnes in 4. d. 1.

5 LA 111. † [m] cosa è che (si come io ho altroue detto, [n]) questa confessione non fu trouata, ne instituita nel paradiso

m In princ. 5. d. n Glos. ammon. de pœn. d. 5.

diſo terreſtre, come diſſero alcuni, [a] nè da Gioſue. [b] nè da l'Apoſtolo San Giacobo, [c] ne da coſtume della Chieſa, (come dice una gloſa ſolenne [d] communemente approbata da' Canoniſti) [e] ma per lo medeſimo CHRISTO Saluatore noſtro. Da queſta diffinitione ſi raccoglie, che queſta confeſſione è ſacramentale, parte ſoſtantiale del Sacramento, & neſſuno, ſe non IDDIO, può inſtituire ſacramento, ne parte ſoſtantiale di eſſo, come autore, ſecondo S. Tomaſo [f] & la commune. [g] Il che il Concilio Tridentino ha dichiarato aſſai [h], & grandiſtimamẽte ſi fonda in quel detto di S. Giouãni: *Quorum remiſeritis peccata, &c.* inducendolo come l'induce Scoto. [k] & il Concilio di Colonia, & in altri fondamenti detti da noi in altra parte.

a Relati per gloſſam de pœnit. d. 5
b Cap. 5. & alij glo. relati.
c Iacobi 5. & alij, ubi ſup. relati.
d In ſumma. 2. de pœnit. d. 5
e 1. 1. & in c. Omnis de pœnit. & remiſſ.
f 3. parte q. 64. art. 2.
g In 4. d. 17. & latiſſime Nauarrus. 3. parte c. 21. nu. 1. & ſequẽt. d. 5
h In ſuo c. 6.

LA [1] IIII. è. † Che la confeſſione fatta al laico, non è ſacramentale, & deue farſi di nuouo al ſuo tempo, ſecondo tutti. 4

i Cap. 20
k In 4. d. 17. q. 1. arti. 1
l In 1. glo. ſumma. de pœn. d. 5.

LA [m] V. è. † Che la detta confeſſione ſacramentale, & perche ſia legitima, ha d'hauere ſedici qualità, che ſi contengono ne' ſotto ſcritti uerſi. 5

m In 4. d. 17. & in c. quem pœnitet. de pœn. d. 1.

Sit ſimplex, humilis confeſſio, pura, fidelis.
Atque frequens, nuda, diſcreta, libens, uerecunda.
Integra, ſecreta, lachrymabilis, accelerata,
Fortis, & accuſans, & ſit parere parata.

LE quali qualità dichiara San Tomaſo, [n] & Santo Antonino, [o] & noi l'habbiamo altroue [p] dichiarate piu utilmente, dicendo in ſomma, che *ſimplex*, uuol dire, che ſia ſemplice ſenza piega di generalità ò ſeparatione di parole, di maniera, che il confeſſore oda il peccato in modo, ch'egli poſſa diſcernere, ſe gli è mortale, ò ueniale. Nel qual infiniti errano, confeſſando hauer tante & tante uolte mangiato, beuuto, parlato, burlato, ſchernito, mal detto, riſſando, &c. ſouerchiamente, come tutti quelli ſi poſſon uerificare ne i peccati uenitali & ne i mortali, ſi debbono piu ſpecificare da colui, che ſi confeſſa: & ſe egli non auuertiſſe, il Confeſſore lo deue interrogare, ſe alcuna coſa di quello è, quanto fu con irreuerentia notabile di Dio, ò de' ſuoi ſanti, ò della ſua Chieſa. ò de' ſuoi Sacramenti & religione: ò con danno notabile della ſua ſalute ſpirituale, ò corporale, ò dell'honore, ò della fama, ò della robba de gli altri ſuoi proſſimi, perche ſi accuſi, ſe fu quello colpa mortale, ò nò. *Humilis*, che ſia humile, cioè che con ſegni d'humiltà di animo ſi faccia. *Pura*, ſenza meſcolamento di coſe

n In 4. d. 17. q. 1. arti. 4. q. 4
o 3. parte tit. 14. ca. 8. & 9.
p In cap. Fratres de pœ. d. 5. an. 2. in 1ca.

impertinenti. *Fidelis*, senza bugia: massimamente quanto à quello, che è necessario alla confessione. *Frequens*, che si faccia frequentemente, da colui, che frequentemente ricade. Il che è solo di consiglio: saluo che ne' casi & tempi, che la legge, e gli statuti il commandano. *Nuda*, che non si cuopra la grauezza del peccato, ne con burla, nè con altra cosa. *Discreta*, che con parole honeste, & con le circonstantie necessarie si faccia. *Libens*, che uolontariamente per Dio almeno principalmente si faccia; se ben l'honore, o altra cosa temporale men principalmente lo muoua. *Verecunda*, che si faccia, come si fà d'una fauola, ò d'una historia senza erubescentia, ma con uergogna di cuore, per segni esteriori del uitio significandola. *Integra*, che nessun peccato, almen de' mortali, de' quali si ricordi, si lasci di confessare. *Secreta*, che non e alcuno obligato à farla, essendo udito da altra persona: nè anco è lecito farsi communemente, che altri la tenta: & che si deue dal medesimo penitente, & non da altri fare. *Lacrimabilis*, cioè con la contritione diffinita di sopra, ò almeno con l'attritione; come di sopra s'è detto [a]. *Accelerata*, che subito fatto il peccato si faccia. Il che è di consiglio: come appresso diremo. [b] *Fortis*, che per uergogna, ò timore non si lasci a dire cosa alcuna necessaria. *Accusans*, che il penitente accusi se, & non la carne, nè il mondo, nè il demonio, almeno non egualmente, ne principalmente, come se stesso. *Parere parata*, cioè apparecchiata ad obedire, che il penitente habbia animo di fare quanto gl'impone il Confessore, il che in parte è di consiglio, & in parte di precetto, secondo che appresso si dirà.

[a] In 1 cap. 1. illat. 28. nu. 26 & 37.
[b] In Consol. seq.

Lᴀ [c] festa e. † Che per legge diuina sola non ui ha tempo determinato, nel quale sia l'huomo obligato di confessarsi, ma si ben per legge canonica humana, che tutti i peccatori obliga à confessarsi almeno una uolta l'anno; [d] e il religioso, almeno dell'ordine di San Benedetto, una uolta il mese. [e] Et à questo modo, secondo la commune opinione, non e il peccatore obligato à confessarsi subito, ch'ei pecca mortalmente, ancor che sia chierico, ò frate: & benche il precetto, sia publico, secondo il Panormitano [f] & San Tomaso [g]; & non in altra parte [h] piu diffusamente trattiamo. dica pure quel, che li piace, Innocentio [i]. eccetto † quando alcuno dice Messa, si communica, & ha commodità di confessarsi. per una glosa [k] communemente ap-

6

7

[c] In seq.
[d] In cap. omnis de pœn. & remis.
[e] Clem. Non in agris. § Nunc de stat. mon. circa.
[f] In cap. Omnis de pœnit. & re. nu. 10.
[g] Communiter recepta. § in 4. d. 17. q. 3. art. 4.
[h] In cap. Fratres de pœn. d. 5 nu. 9.
[i] In cl. Omnis & glo. in fine de pœn. d. 5 in 6 & part. nu. 27. & seq. ad dicimus.
[k] In c. 1 de homine de celebr. miss per argumentum à contrario sensu.

pro-

prouata, & al preſente dal Concilio Tridentino, contra la nuoua opinione del Gaetano [a], come appreſſo diremo. [b] Et per queſto, chi prende l'ordine ſacro, perche ſi ha da communicare, ui deue andar confeſſato. ſecondo San Tomaſo. [c] Il me-
8 deſimo è, † quando occorre articolo probabile di morte, che è quello quando ordinariamente ſi muore. ſecondo il Panormitano [d]: & come è quel di fortuna, che pone in probabile pericolo di perderſi, come è la battaglia campale, la febbre acuta, [e] & anco il partorire, [f] almanco in quella donna, che ha eſperientia del ſuo difficil partorire, con altri caſi ſimili: & quando probabilmente egli crede, che non haurà per quell'anno commodità di confeſſarſi.

9 Et quando † la conſcientia gli detta ch'eſſo è obligato à cõfeſſarſi. [g] Ben che in queſto caſo s'el ſia falſe erronea, baſterebbe deporla.
10 Et [h] quando † haueſſe fatto uoto di confeſſarſi più uolte: & [i] & quando (ſecondo alcuni) ſubito dopò l'eſſerſi confeſſato, & communicato la Paſqua, ſi ricorda, che laſciò di confeſſare alcun peccato mortale, che non ſi ricordò di dirlo. Non ſi ritroua però teſto, nè canone, che conchiuda queſto; [k] ſaluo che per auentura in colui, che ſtando per communicarſi, prima che ſi communichi, ſe ne ricorda, & per non dare ſcandalo, ò faſtidio ad altri, ne per hauer coſi apparecchiato il Confeſſore, ſi communica con propoſito di confeſſarſi ſubito di quel peccato, ſenza aſpettare l'altro anno: benche, nè anco queſto ſi può prouare, eſſer neceſſario per rigore di legge, ſe quel propoſito però non fu uoto, per che non eſſendo uoto, non obliga, ſecondo l'Arcidiacono, [l] & quello ch'io in detti parteho detto. Però al preſente il Concilio Tridentino [m] ha comandato, che colui, che per difetto di confeſſore dirà Meſſa ſenza confeſſarſi, deue di poi confeſſarſi più preſto che potrà. Et ſe i primi che, ſe'l Concilio foſſe ſtimandato da i ſecolari che ſi communicano ſenza confeſſarſi, in coſi fatto caſo, ò in alcuno altro caſo per mancamento di confeſſore, che l'iſteſſo lor ordenaria, [n] che hà ordinato e concello a i Sacerdoti: Si aggiunge, che dopò l'impreſſione prima del preſente libro, [o] il Concilio Tridentino hà ſcommunicati tutti quelli, che diranno, che la detta Confeſſione ſacramentale non è ſtata ordinata, & inſtituita dalla legge diuina, ouero diranno non eſſer neceſſaria alla ſalute di quelli, che dopò il battesimo ricadono nel peccato mortale. Scommunica ancor

[a] In 3 parte q. 80. artic. 4 & in cap. 11. 1. ad Corint. & in ſum. uerbo. Commu nio.
[b] In ca. 21. ma.
[c] Quodlib. 9. 6.
[d] In ca. Paſtoralis. § 1. nu. 5. de offic. ord.
[e] Ca. Cum infirmitas de pœn. & rem.
[f] Arg. l. 2. § 11. in fin. propter ſi. 21. quis cautum poſt Holtr. Panorm. ubi ſupra concludit.
[g] Arg. ca. fi. de præſcript.
[h] Arg. ca. inquiſitio de ſent. excom.
[i] Arg. ca. Magne de uot.
[k] Petra relinquendum. cap. Legatur 24. q. 2.
[l] In cap. 1. 23. q. 2. col. 2.
[m] Vbi ſupra.
[n] Sanct. glo. fin. in pœn.
[o] In ca. Fratres 22. 19. de pœn. d. 5.

quelli, che diranno che'l Christiano non è obligato à confes
de iure diuino di tutti i peccati mortali, dopo l'hauer fatto
uera essamina della conscienza, & confessare ogn'uno di qu
specialmente, et indio che sollero solo della uolontà; non
trauenendo in esti, nè fatti, nè parole. L'istesso s'intend
quegli, che diranno che non siamo obligati à confessar le
constantie, che mutano il peccato mortale d'una specie nell
tra, ouero che è impossibile farsi tal confessione. Et ancor qu
lo che dirò che la confessione è stata introdotta dall'ordine Ec
Gastico, & non diuino. Et quando, & perche la confessione n
è ualida, & come si deue [a] reiterare & farsi di nouo, qui di
to tratteremo.

a In cap. nō

DELLA SODISFATTIONE, TER
za parte della penitentia. Cap. III.

SOMMARIO.

1 *La Sodisfattione si prende in due modi: & che cosa è.*

2 *La Sodisfattione si fa con tre maniere d'opre, cioè, col Digiuno con l'Oratione, & con la Elemosina.*

3 *La Sodisfattione non è (come dicono molti) di tre maniere, cioè col cuore, con la bocca, & con l'opere.*

4 *La Sodisfattione si può fare con l'opere per altri rispetti obligate, & è migliore quella imposta dal confessore, che quella fatta da propria uolontà.*

Scommunicato, & heretico è colui, che dirà che sempre che si perdona la colpa, si sodisfà à tutta la pena: o uero che non si sodisfa per la pena con l'opere de' penitenti, in uirtù de i meriti del Nostro Redentore.

b In 4. d. 15. art. 2.

c Vedi la diffinitione di S Tomaso p. 1. Sec. q. 87. a. 1. & le pag. 22.

d Vedi ca. fe. de pœn. d. 1. & 2. cap. Satisfactio. de pœn. d. 3.

e Est enim genus ad illum ut innuit, g.c. Peccatum d. restituis in 6. & dixim. 19 rub de rest. ipol. In 4 d. 15 & tenet d tu. de rest. ipol. uel reposiri. rel in eum

A Sodisfattione [f] si piglia in due modi, secondo Scoto, [b] cioè generalmente, [c] & strettamente. [d] Se si piglia generalmente, comprende la restitutione, [e] strettamente presa, è differente da quella. Perche restitutione è rendimento della cosa tolta, ò un pagamento del danno fatto, secondo tutti. & non è paga dell'offesa fatta à Dio per lo peccato, ma è cessare di peccare,

secondo

a secondo la commune. a La sodisfattione † poi, prendendola secondariamente per una parte del sacramento della penitentia, e ricetta della offesa fatta à Dio per li peccati, con proposito di non offenderlo piu. b Di che ne segue quello, che ne insegna la dottrina catolica della Chiesa Christiana, contra la maledetta heresia Luterana, cioè, Che chi ha peccato, non solamente ha da restituire il danno, che ha fatto altrui, c ma deue anco sodisfare a Dio per la offesa, & ingiuria, che gli ha fatta con la rebellione, & trasgressione de' suoi precetti, ò che egli faccia, o no, danno al prossimo, come habbiamo detto in altra parte, & si dirà appresso, d che è necessario al penitente il proposito di sodisfare a Dio in questa vita con la penitentia, ò con l'indulgentia, o nel purgatorio con la pena. Benche egli non sia obligato sotto pena di peccato ad accettare la penitentia, che gli dà il confessore, nè ad hauere proposito di sodisfare in questa vita, se bene il Paludano tiene in questo il contrario. e La 11. cosa è, Che questa sodisfattione, si fa in tre modi; cioè co'l digiuno, con l'oratione, & con la elemosina, secondo tutti. f Et à questi tre si riducono tutti gli altri modi di sodisfare; perche il uegghiare, il peregrinare, & tutte le altre opere, che affligono la carne, si riducono al digiuno. Le opere di misericordia corporali si riducono alla elemosina, & 3 le spirituali alla oratione, secondo Scoto. g La 111. è. † Che non è del tutto ben limato quel che molti dicono, che si come peccchiamo col cuore, con la bocca, & con l'opere, così conuiene con questi tre modi sodisfare, cioè col cuore con la contritione, có la bocca con la confessione, & co l'opere con la sodisfattione: Per cioche non si tratta in questo luogo della contritione, nè della confessione, che sono le altre parti di questo sacramento, ma della sodisfattione, che è la terza parte di lui, distinta dall'altre. Et, se tu mi dirai, che la confessione, & contritione, in quanto sono due cose penali, si ponno chiamare specie di questa terza parte, benche per altro rispetto sono altre due parti, ti rispondo, che sono molti peccati, che non peruengono alla bocca, & assai piu quelli, che non giungono all'opere, per li quali si ha etiandio à 4 sodisfare. La 1111. è. † Che questa sodisfattione si può fare con l'opere, per altro rispetto obligate (come un Cardinale h deduce) se si fanno non solo per cagione di pagare la obligatione, ma etiandio per quello che si deue per li peccati, & per le fatiche, & tribulationi mandate da Dio, prendendole come dalla

a In 4. d. 15. quod probat. cap. Sæpe. de resti. pol.

b Secundum mentē Th. in 3. p. q. 1. art. 3. q. 1. & præsertim in c. 1. §. Item si de pœn. d. 3. & c. fatisfactio de pœn. d. 1.

c Ca. 5. res 14. q. 6. cap. peccatu de reg. iur. li. 6.

d Ca. 1. §. Ponat se le pœn. d. 5. c. Satisfactio cum et annotatis de pœn. d. 3. in cap. 16.

e In 4. d. 17. q. 2. ar. 1

f In 4. d. 16. facit. e. Ammę. 13. q. 2.

g In 4. d. 16. q. 1. sub lit. M.

h Gab. q. 1. de satisf.

sua mano patientemente, & offerendogliele per ricompensa de' peccati nostri, secondo San Tomaso, come ha dipoi approuato il Concilio Tridentino.

[a] In 4 d.15. q.3.art. 4 l.1. L'A[a] v.è. Che la sodisfattione imposta dal Confessore, & accettata dal penitente, per due rispetti è migliore, che quella, che uolontariamente si fa. L'uno è, perche è molto piu sodisfattoria, come dalla diffinitione si caua, che è cosa sacramentale, la quale *(cæteris paribus)* per lo feruore del sacramento è di maggiore effetto. [b] L'altro è, perche secondo tutti è sodisfattoria, etiandio se si fa stando in peccato mortale, almeno per lo tempo, che torna in gratia; il che non è dell'altra, secondo San Tomaso [c] & molti altri; benche noi altroue [d] tegniamo la opinione di Scoto, & de' Parisini [e], che è piu commune; Nella quale noi habbiamo detto, che non solo uale quanto alla Chiesa Militante, ma etiandio quanto alla Trionfante, contra la diffintione del Gaetano. [f] Aggiungiamo † al pretente, che il detto Concilio Tridentino [g] scommunica colui, che dirà, che sempre, che si perdona la colpa del peccato, si perdona anco tutta la pena; di maniera che non è necessario piu di pentare, che il nostro Signore GIESV CHRISTO pagò per tutti: Et colui che dirà, che non sodisfacciamo, nè paghiamo à Dio per la pena temporale; per la quale si muta la eterna, per il perdono della colpa, mediante i meriti del nostro Signore GIESV CHRISTO, con soffrir patientemente le fatiche & tribulationi, che ne manda IDDIO, & ne impone il confessore, & quello, che per nostra uolontà pigliamo per essi: & colui che dirà, che le sodisfattioni con le quali i penitenti per GIESV CHRISTO riscattano i lor peccati, non è uera riuerentia di Dio, ma una dottrina humana, & di gratia. Ma è da notare che (come l'istesso Concilio un poco prima dice) [h] queste nostre sodisfattioni non hanno efficacia, se non si appoggiano ne i meriti di GIESV CHRISTO, che le fa meritorie.

[b] Iuxta ea, quæ dicit Ioan. in 4 d.20. qu.1. art.3. in princ. de pœn. d.5.

[c] In 4 l.16.

[d] In d.prin. nu.45.

[e] In 4 d.15.

[f] In d.q.1. de satisfactione

[g] Sess. 14. sub° Iul.3. ca.8.& canone 13.

[h] Vbi supra ca.8.

DELLA

DELLA POTESTA', SAPIENTIA, & bontà del Confessore. Cap. IIII.

SOMMARIO.

1 *Il Confessore per poter ben confessare, deue hauer tre qualità principali; cioè potestà, sapiētia, & bontà. Ogni sacerdote nō è idoneo per confessare, s'egli non ha la giurisditione attuale eccetto che in alcuni casi.*

2 *Confessare può ualidamente il religioso che ha giurisdittione ordinaria, ò delegata dal Papa &c. etiandio senza licentia de' suoi superiori; benche illecitamente.*

3 *Il Confessore per esser sufficiente per ben confessare, basta & bisogna ch'egli sappia almeno latino, ò uolgare, studiando sui libri suoi, quali sono i peccati mortali, ò ueniali, & le circonstantie loro, le censure, i casi riseruati, & dubitare in quelle cose di che egli non è ben risoluto.*

4 *Al Confessore nō basta esser di buona uita, s'egli non sà ciò, ch'è necessario d'intorno alla confessione, & assolutione; ouero non habbia potestà d'assoluere.*

5 *Il Confessore ignorante è scusato in tre casi; cioè, quando colui che si confessa è sufficiente, ò uiue spiritualmente, ò pur egli si troua in articolo di morte; & non ha altri, che lo confessi.*

6 *Il Confessore, che non è sufficiente, non deue confessare, comandandogliele etiandio il superiore: ma s'egli dubita della sua sufficientia, & uede che il Prelato, che ciò gli comanda non si muoue ad altro fine, che per carità, deue obedire: ma s'egli confessa in peccato mortale, pecca mortalmente.*

7 *La Confessione è necessaria per riceuer l'assolutione, & chi dirà, ò tiene il contrario è heretico.*

1 DI NTORNO à questa materia, † principalmente dico, che il Confessore deue hauer podestà [a] sapientia, [b] & bontà [c] per uolere confessar bene.

LA potestà consiste in essere Sacerdote, & che habbia giurisdittione attuale, ordinaria, ò delegata, che si estenda à i peccati, che si gli confessano. [d] Al che

[a] Cap. cùm [illegible]
[b] d.c.cùm. § ex & quæ [illegible]
[c] [illegible] & Sac[illegible] ... ibi dan[illegible]
[d] Cap. cùm [illegible] & c. Gener[illegible] ter. §. Bene 16. q. 1.

ua in consequenza, che [illegible] Sacerdote, per essere solo Sacerdote, non è idoneo per poter confessare: perche, se bene egli ha ricevuto col carattere sacerdotale [illegible] realmente habituale, per poter celebrare, non ricevette però l'attuale, che per quello [illegible] dal tempo, o dal Vescouo, o dal suo Vicario, o dal sacerdote [illegible], o che per bolla, ò per altre concessioni egli sia stato eletto da per tutto. Perche senza ella non può usare [illegible] [illegible] [illegible]

me, per fa[illegible]. Il che è stato da ordinariamente i Canonisti, & molti altri teologi, che non hanno inteso l'autorità, che
pre[illegible] e contrario.

1 LA sapientia del confessore (per far ch'egli sia perfetto, per
per[illegible]ete determinate da per se tutto ogni caso, che gli occorra deue
ess[illegible]r tale, che sappia l'teologia, i Canoni, le Leggi, & le Con-
fir[illegible]ioni anco moderne della terra, dove egli confessa; come in
al[illegible] parte [a] noi proviamo. Ma per essere sufficiente, basta, [a] In il §. seguente num. 9.
& [illegible]pieghi, che egli sappia latino, o almeno guardan-
do i suoi libri, & raccogliendone, quali peccati sono morte-
li, quali venali di quella, che comunemente si commettono
da coloro, ch'essi hanno a confessare, & quali sono le circon-
stantie necessarie alla confessione, & quelle non con tutte con
la [illegible]ommunione, & quali trattenuti, & quali restitu-
tione, ò sappia almeno dichiarare in quelle cose, che intendono
coloro, che molto frequentemente fanno, & habbia à chi domandare
di ciò, che egli dubita, quando, & come conviene. Et se ha
da confessare donne, basta sapere questi casi, per li quali
si [illegible]orre nell'incesto, o [illegible]ppeccato di esso, come noi
altrove proviamo. [b] Questo è [illegible]on [illegible]o la parte in quel- [b] In il §. seguente
lo, che San Tomaso, & altri dicono; parte perche l'huomo num. 9.
deue sapere quel, che è necessario [illegible]ll'altro fedele per potersi sal-
vare bene, [d] et quando pe[illegible]ò [illegible]ende [illegible]anto più, che non
è necessario secondo [illegible]ommune, [illegible]ome [illegible]ebbe, [illegible]on il
[illegible]on [illegible]ecito [illegible]ll'[illegible]ltro, perche [illegible]econdo [illegible]l primo [illegible]he-
sta non sapeuano ordinariamente più di quel ch'è detto, & mo-
dernamente, per [illegible]ssere [illegible]l giudicio [illegible]ssai [illegible]ifficile, & molto
più pericoloso, che [illegible]ssere [illegible]ll'altro, o [illegible]ssere [illegible]ssai più
perche [illegible]ssendo [illegible]ll'altro [illegible]ssai [illegible]ifficile giudicio, [illegible]ssendo
perche [illegible]ssendo [illegible]ssai [illegible]ssai a quello in modo [illegible]ll'usato [illegible]ommunemente più
di molte [illegible]ose [illegible]ontra la [illegible]on[illegible]ienza.

3 DA questa [illegible]ontrouersia ne [illegible]eguita, prima che non è male
rispondere la [illegible]onclusione, che [illegible]ta Durando [illegible]ell'ordine [illegible]ei [illegible]rati, & [illegible]
Sant'Antonino [illegible]ei [illegible]& da altri, & anco da noi altroue [illegible]peccato
& peccato. [illegible]ella [illegible]onfessioni, che per obedientia, & per [illegible]ontra
si prendono questo carico di confessare, & quelli, che di loro
volontà si [illegible]onfessano, cioè, che [illegible]ui [illegible]ono obligati a [illegible]ssere
giudicate di quanto il penitente si confessa, se il peccato è mor-
tale, o no, se ne [illegible]ongiunta [illegible]alcuna [illegible]ommunica, o restitutione;
se il [illegible]ontrito è [illegible]ecto, o [illegible]ndecto; &, se gli impedisce la commu-

nione, ò nò, & gli altri, che per obedientia, & per carità si pongono questo peso sopra le spalle, non sono più ch'al sopradetto obligati. Percioche, non si troua testo, che pruoui una tale differentia: & anco, perche s'ella fosse vera, pochi, ò nessun confessore secolare si saluerebbe; percioche la obedientia non scusa di peccato il confessore; il quale sa, che non intende quel, che bisogna, & basta per confessare, & confessa, come il medesimo Santo Antonino, dice. [a] percioche quel tale è scusato, che dubita, [b] ò non sa, quel che basta. [b] Et medesimamente, perche il Parato, che per questo si allega, [c] è assai remoto, & non conchiude. Prima, perche egli parla di colui, che si offerisce gratis à guardare il depositо: Et se ben dice, che chi gratiosamente si offerisce, è obligato al danno, che per sua colpa accade, al quale non sarebbe altramente obligato, [d] non dice però, come gli oppongono, ch'ei sia obligato al danno, che accaderà per sua colpa leuissima, & così si ha da intendere della lieue, ò liggiera, come ben nota il Decio [e] Appresso, perche chi si offerisce gratiosamente alla guardia del depositо, non deue essere di più obligato, che à quel, che si paga per esso depositо, come Gregorio [f] Nono tenne. Colui poi, che per prezzo lo guarda, non è obligato alla colpa leuissima, se bene è obligato alla lieue. [g] & quelli, che à questo carico si offeriscono per alcun prezzo, lo fanno ordinariamente, per testentarsi. Appresso, perche il Panormitano, l'Imola, & la commune, che dicono, che il depositario, che si offerisce sia obligato per leuissima colpa, si fondano, perche si presume, ch'ei prenda il depositо per suo rispetto solo, & utilità: & consequentemente intendono, che, se si tacesse, che per rispetto solo di chi depositа, egli si sia offerto à guardarlo, non sarebbe obligato, se non *de dolo, & lata culpa*: & se per rispetto d'amendue, *de lata, & leui*. Et è certo, che il confessore più, ò almeno tanto principale, si pone à confessare per rispetto del penitente, quanto per se stesso, & per consequente non è obligato per offerirsi, a più che guardarsi *de culpa lata, & leui*, di quel, che communemente si suole ciascuno nel suo officio guardare; & à cui è obligato secondo la natura del suo officio. Et questo è quello, che ueggiamo, che in tutto il mondo si osserua.

[a] Vbi supra.
[b] Arg. cap. Quid cuncti. 35. q. 1. §. sape. ff. de pœnis.
[c] Cap. 1. de pos.
[d] Ic. l. Contractus. col. 1. ff. de regitur.
[e] In ca. 1. de depos.
[f] d. cap. 1.
[g]

LATII. † cosa poi, che alla risolutione sopradetta segue, è che qual si uoglia confessore, che è idoneo à confessare un'huomo, ò in una terra, non sarà idoneo à confessare qual si uoglia

uoglia altro huomo, nè in qual si uoglia terra. [a] il che è un grande sgannar molti.

[a] Et est Communis Doctorum quod Confessarius non tenetur examinare Confessarium, nisi habeat rationes rationabiles dubitandi, & non debet talis examinatio fieri, nisi in praefatis casibus. Gabriel. in 4. dist. 17. quest. 3. art. 1. concl. 5. ad vltimum. Glos. verb. Muratio.

LA III. è, che non è necessario che quel confessore, che si pone à confessare in un casale di semplici contadini, sappia tanto quanto quello, che confessa in una città: Nè chi confessa in una città dentro terra, quanto colui, che confessa in una marittima: Nè tanto chi confessa in una città, quanto colui, che confessa in tutto un regno, ò in una India: Nè tanto chi confessa, doue sono molti dotti, co' quali egli possa consigliarsi, quanto doue non ue n'è alcuno.

§ LA IIII. è, che il confessore, che non sa determinare i casi, ch'ei può, ò non può assoluere, ò che non sa differentia fra scommunica maggiore, & minore, ò non sa i peccati mortali communi, nè sa la Fornicatione semplice, ò un pensiero deliberato intorno ad alcun peccato mortale, se esso è mortale, ò crede che ogni superbia, ira, inuidia, gola, mortale, & non sa almen dubitare d'intorno a' contratti dubbiosi, egli non è scusato di peccato mortale, sia quanto si uoglia di buona uita, ò di conscientia & sottigliezza d'ingegno naturale [b] in altre cose. Ma assai piu peccano coloro, che l'instituiscono, & quelli, che lo sopportano, & non lo [c] priuano.

[b] Arg. cap. Non est putanda. 1. q. 1.

[c] Arg. in rationibus inducta de offic. ordin. cap. Ad audientiam. Ad Magistrum. Bona & Communia. 4. dist. 18. & Innocentius Antonin. 2. parte histor. tit. 9. cap. 15. §. 1.

6 LA V. è, † che è uero ciò, che Sant'Antonino [d] dice; cioè, che un coli fatto confessore ignorante può essere scusato in tre casi. Il primo è, quando colui, che si confessa è sofficiente per insegnare al cófessore la grauezza de suoi peccati: & è tenuto huomo di buona conscienza. [e] Il secondo è, quando le persone, che si cófessano, uiuono spiritualmente, & si confessano spesse uolte, perciochè non hanno ordinariamente altro, che peccati uenialì. Il terzo è, quando il penitente si ritroua in articolo di morte, & non ha altri, che colui, che lo possi confessare. La medesima ragione milita in quelli, che si ritrouano schiaui in mano d'infedeli, o pure che siano liberi in terra d'infedeli, & non hanno altri, che qualche confessore ignorante, che li confessi.

[d] Ver. supra.

[e] Arg. ut 1. §. ne fel. ver. 1. & 2. per totum. & 1. per totum. §. Spurios ff. de de ur.

LA VI. è, † che quelli, che per obedientia impongono à qualche confessore che debba confessare, se conoscono che egli non sia idoneo, peccano. Perciochè, nè il suo Prelato deue comandargli, [f] nè il suddito obedire. § S'egli dubita però della sua sufficientia, si può conformare con l'obedientia del suo superiore; [g] almen s'egli conosce, che il prelato non si muoue a

[f] Act. 1 ad Thimoth. cap. 5. & 1. ad Nobil. de lect. & capitula. 1. ad Titum. 1. §. 6.

[g] Cap. Non est putanda. 1. q. 1.

[h] Arg. 2. Quodlibet. per totum. & ex quibus trahit Thom. 2ª 2ª. q. 104. art. 5.

farlo confessare, ne per ira, nè per amore, nè per cupidità. Et ch'il superiore sicuramente può comandargli, se li pare sufficiente per confessare, conforme al sopradetto.[a] Il confessore deue hauere tanta bontà, che almen egli sia fuora di peccato mortale.[b] Perche se stando in esso peccato, confessa, & assolue, pecca mortalmente, poi che chi riceue, o da sacramento in peccato[c] mortale, pecca mortalmente[d]. benche l'assolutione communemente vaglia. Dapoi † che questo libro si stampò, il Concilio Tridentino[e] dichiarò per heretico colui, che dirà che l'assolution sacramentale del confessore, non è atto giudiciale, ma solamente un nudo ministerio, & opera da dichiarare, che al confessato sono perdonati i suoi peccati, pur ch'ei creda d'esser assoluto. Et colui che dirà, che l'assolutione del confessore fatta burlando uale, che non è necessaria la confessione, acciochè il Sacerdote l'assolua. Et colui, che dirà che l'assolutione del Sacerdote fatta per lui stando in peccato mortale, non uale; ò che alcuno, che non è Sacerdote, può assoluere.

[a] Arg. ex Apostolic. de celebr. excom. ministrant. c. Innotuit de elect. [b] C. 1 & C. tuc & §. Iubo et primo d. 4. [c] C. duabus d. 1 per Esaiam q. 3 & resolutius alibi tradidi in q. in quodlib. de conf. d. 1 not. num. Arg. c. Maledictis & ca per totam 1 q. 1. [d] Sess. 4 sub fol. 3. can. 9 10.

DI QVELLO, CHE'L CONFESSORE deue interrogare il penitente, & della prudentia ch'ei deue usare intorno all'interrogatione. Cap. V.

SOMMARIO.

1 *Il Confessore nõ deue interrogare il penitente più di quello, che è necessario.*

2 *Il Confessore sotto pena di peccato mortale, deue interrogare il penitẽte di tutte quelle cose, ch'egli, uede, crede, et conosce, essere necessarie, acciochè la confessione sia integra, & fruttuosa.*

3 *Il Confessore deue interrogando il penitente osservar tre cose: non domandargli tutto ciò, ch'egli hauesse potuto commettere: ma quei peccati, che si costumano secondo l'età, & qualità sua ordinariamente.*

4 *Il Confessore non deue nell'interrogare discendere troppo minutamente alle circonstantie particolari de' peccati della carne.*

PER

1 DER radice † di questo, dico primieramente, che colui, che ha qualche carico, deue fare quello, che se gli cõuiene per finirlo bene, e senza soverchia curiosità. Appresso dico, che'l Confessore ha un carico principale della Chiesa, & per questo deue interrogare il penitente di quello, che è necessario, & non piu; secondo che dice Santo Agostino, referito da Gratiano, [a] & dal Maestro [b] nel Quarto, cioè. Il diligente confessore deue dimandare con prudentia il peccatore di quello, ch'ei per auentura non sa, ò lascia per uergogna di dire, ò lo cuopre. Al che aggiunge San Tomaso, [c] che il confessore deue inuestigare la conscientia del peccatore, come il medico la infermita dell'infermo, & come il giudice la causa del litigante.

[a] Non est pretermittendum [illegible] Iudex tem.

[b] Gl. d.c. Iudex tem.

[c] In 4. d. 19. in expositione litera.

2 DA questa radice † seguono molti rami. Il primo è, ch'è uero quel, che dice Angelo, [d] (& io ho altroue più a lungo detto, [e]) che il Confessore è obligato sotto pena di peccato mortale interrogare ciò, ch'ei uede, crede, & conosce essere necessario, accioche la Confessione sia integra, & fruttuosa, come son quelle cose, che li pare, che il penitente lasci per uergogna, per ignorãtia, per inauertenza, & per obliuione, [f] perciochè questo appartiene all'officio suo. [g] Non è però tale quello, che li pare, che il penitente sappia & conosca, & non lo lascia, per le sopradette cagioni, perciochè allhora deue credere, che non l'habbia fatto, ò che l'habbia confessato: benche lasciando d'interrogarlo per dimenticanza, ò inauertenza non pecca mortalmente. [h] 3 Il secondo ramo † è, che il Confessore deue osseruar tre cose, le quali noi proueremo in un'altra parte. [i] La prima è, che non domandi tutto quello, che il penitente può hauer commesso, ma quelle cose sole, che sogliono fare communemente quei della sua qualità. [k] Onde egli non deue interrogare il soldato di quel, che communemente conuiene solo à gli Ecclesiastici, nè l'ecclesiastico di quel che conuiene al soldato.

[d] Verb. interrogatorium. [illegible] Diligens. [illegible] de pœ. d. 6.

[f] Arg. ca. sit reddi. [illegible] C. Omn. de pœ. & r.

[h] Arg. c. Sit reddi. 41. d. & eorum qui [illegible] præludia. sup. c. Inter verba. 11. q. [illegible] diximus.

[i] In c. 6. Diligens. [illegible] & sequentibus de pœ. [illegible].

[k] Arg. ca. de tali. c. [illegible] gens etiamsi.

LA seconda, ch'ei non dimandi, se non di quei peccati, che si usano di fare, & che ognuno li fa fare, che sono: la trasgressione de' precetti di Dio, i peccati mortali, gli articoli della fede, i sacramenti della Chiesa, le opere della misericordia, l'hauer mal guardati i cinque sentimẽti del corpo, & altre cose simili, & non de' peccati occulti commessi da huomini scelleratissimi, & di loro inuentione, saluo che con cautela, & dissimulatione, & con cir-

colocutioni tali, che se gli hanno fatti, li confessino, & non hauendoli fatti, non imparino à farli.

LA III. è, che nelli peccati della carne, egli non descenda molto alle circostantie particolari, interrogandole per minuto, perche coli facendo, egli prouoca le, e'l penitente a tentatione, & dilettatione. Percioche come dice il Triofolo, a delle cose dilettenoli tanto piu dilettano, quanto piu in particolare sono considerate. Et per questo, quando si dimanda della pollutione uoluntaria, & straordinaria, o della fornicatione, non si deue interrogare della maniera del farla. Perche basta che si dica, quante uolte; & la circostantia necessaria, accioche si conosca la specie del peccato, senza altramente descendere alle sue brutte circostantie. Di maniera, ch egli non deue contentire, che il penitente le specifichi di suo arbitrio, come io altroue ho detto. b Et per conseguente, egli deue sommariamente dimandare de gli altri atti impudichi; come sono abbracciamenti, toccamenti & baci. a quegli, che non sono maritati, & à quegli che sono maritati, in nessun modo: se non fosse per sapere, se essi cascarono in qualche pollutione straordinaria: ò se i detti atti impudichi si fecero con pericolo probabile di cascare: perche, o non sono peccati, ò se sono peccati, sono communemente uenali, secondo un Cardinale, c il che si dirà appresso. Et anco in questo egli deue usare honesti uocaboli, senza nominar bruttamente quella cosa, che è dishonesta da intendere d.

a Rab. & Tho Quodl. 1. artic. 9.

b Sum. d. §. Diligenter.

c Caiet. 2ª. 2æ q. 154. art. 1. in fin. magni additionis.

d Argum. principij primi Decreti.

DELLE CIRCOSTANTIE DEL peccato. Capitolo I.

SOMMARIO.

1 *La Circostãtia del peccato, è un'accidẽte di tutto quel, ch'è peccato.*

2 *La Circostantia si diuide in sette specie.*

3 *Le Circostantie si debbono tutte confessare, quando mutano l'opere d'una specie in un'altra.*

4 *La Circostantia del peccato, fatto in luoco sacro, si deue confessare.*

5 *La Circostantia dell'homicidio, ò fornicatione in luoco sacro, si deue confessare necessariamente: & etiandio la prohibita per altra legge diuersa.*

6 La

6 *La Circoſtantia di bugia detta per burla, & quella, ch'alleggeriſce il peccato, non ſi deue ſempre di precetto confeſſare.*

7 *La Circoſtantia, ch aggraua il peccato, faci dolo di piccolo grande, ò di grade maggiore, è degna cosa confeſſare: ma non è però neceſſario, ſe quell aumẽto non fà di peccato uenale, mortale.*

8 *La Circoſtantia, che aumenta il peccato, la cui aſſolutione è perciò riſeruata al Veſcouo, ò al Papa, ſi deue confeſſare.*

9 *La Circoſtantia del dì della feſta, del digiuno, dell'oratione, &*

10 *del luoco ſacro, non ſi deue ſempre confeſſare.*

11 *La Circoſtantia della propria perſona, non ſi deue di neceſsità confeſſare; eccetto quando ella è contra il uoto, ò profeſsione di uoto.*

12 *La Circoſtantia del peccare contra conſcientia, quantunque erronea, ſi deue confeſſare.*

13 *Numero de' peccati non è circoſtantia; ma è uno aggiungimento di peccato à peccato.*

14 *Il Peccatore deue dire il numero de' ſuoi peccati, s'egli ſa, & ſe gli laſcia per qualche malitia, la confeſsione è nulla.*

15 *Il Penitente, che non ſi ricorda il numero certo de' ſuoi peccati, baſta ch'egli dica quanto tempo è ſtato in qualche peccato mortale, & ſempre apparecchiato a farlo.*

16 *Gli atti interiori & eſteriori, che ſono ſolamente camino per un*

17 *ſol peccato, benche egli ſia interrotto, non ſono più che un peccato.*

18 *Il Numero de' peccati tante uolte moltiplica, quante uolte s'interrompe la mala uolonta: Il penitente puo con una ſola parola confeſſare mille peccati.*

19 *La Circoſtantia dello ſcandalo, ſi deue di neceſsità in due caſi confeſſare.*

20 *La Circoſtantia neceſſaria che il penitente ſi ſcordò di dire in confeſsione, deue eſſere confeſſata, ſenza riconfeſſare il peccato.*

1

ER fondamento di queſto, † dico quanto al primo, che la circoſtantia del peccato ſecõdo la mente delle leggi, [a] & delle lor glote, [b] è uno accidente di quella coſa, che è peccato. Habbiamo detto [accidente] perche nelluna circoſtantia della opera è ſoſtanza di ella. Habbiamo detto, [di quel ch'è peccato] per cioche, aſſai uolte l'opera da ſe non è peccato, ma ella ſi fa pecca-

[a] Ca. conſideret de pœn. d. 5. t. Aut facta fl. de pœn. ca. Sicut dignum de homic. [b] Sco. q. & in 4. d. 16. ubi cũ omnes alij & Anton. 3. par. t. 17. c. 17. §. 4 & Gerſon. 2. parte fol 170. quos retulim⁹ i pri. d. c. Conſideret, & Pan. & aliorum in d. c. ſicut & alibi.

to per la circostantia. Et come allhora è quella, in che consiste il peccato, ella non è tanto accidente del peccato, quanto di quel, che è peccato, secondo che noi altroue dichiaramo, [b] seguendo Alessandro di [c] Ales.

a In cap. considerandum 3.
b 3. 4 part q. 87 ar. 2. col. 2.
c 3. Quis, quid, vbi, quibus auxiliis, cur, quomodo, & quando. tit. de q. 2 art 3.

Il secondo [†] che la circostantia si diuide in sette specie, che si contengono in un uerso referito da San Tomaso. [d] cioè,

Cur, che, doue, con che, perche, come, & quando.

d In 4. d 16 q 1 ar. 1.

Il quale uerso noi uulgarizzamo in uersi di quello del Palude, [e] come habbiamo fatto di sopra detto. Perche in quello si aggiunge *quoties*, cioè quante uolte, che denota numero, la qual parola non è circostantia, ma moltiplicatione del peccato, come noi habbiamo altroue [g] detto.

e In 3. dist. 36. q. 1. ar. 1.
f Ioan. Franc. 1. cap. Considerandum 4.
g In d.c. Considerandum. 4.

Il terzo [†] che di tutte quelle circostantie, le quelle si debbono considerare di necessità, che fanno, che l'opera, doue tali elle sono circostantie, sia peccato mortale, o quella, che è peccato mortale di una specie, la faccia diuentare altra specie; o quella, ch'essendo mortale per un rispetto, fa, che ella sia anco mortale per un'altro; o che muti le opere di una specie in un'altra; o che non le muti, secondo la commune opinione; la quale copiosamente da noi è altroue detta. [h] Et tale, & tutte quelle circostantie sono di quella qualità, secondo San Tomaso, [i] che muta la malitia della moralità, repugnando specialmente alla ragione, & uolendo quelle secondo Dio, & uietando prohibendo per diuersi, & speciali precetti. Hebbe ragione di dire speciali precetti, che non basta, che siano tali che uno di loro si contenda nell'altro, come sono le leggi, l'una delle quali prohibisce ogni male, & l'altra uieta l'homicidio, come noi prouiamo in altra parte. [k] Le quali tutte per li seguenti corrolarij ui dichiareremo. Innanzi del che ui auuertisco, che dopo che questo libro è stato posto nel Concilio Tridentino, è dichiarato per heretico colui, che dirà che noi non siamo obligati à cõfessare la circostantia, che muta la specie del peccato, si che si ha da intendere della circostantia, che muta la specie del peccato ueniale in mortale, o quella del mortale in altro mortale, & non di quella, che lo muta in un'altro ueniale, che non è necessario [m] confessarlo. Et benche il concilio non esprima se non di quella, che muta la specie del peccato, ma etiandio & per più forte ragione) si ha da intendere di quella, che fa, che l'opera da se buona, ò non mala, sia mortale; & anco di quella, che fa che una opera, che per un rispetto è mortale, sia anco per un'altro

h In ca. considerandum. 5.
i In d.d.16. q.6. artic. 3. q. 3.
k Sess. 4. sub Iul. 3. cap. 5 & canno.
l Clo. ca. omnis de pœn. & rem.
m Quare Item iuris debet esse de omnibus leges ff. d. ad L. Aquil.

mortale;

mortale; ancorche la ſpecie di eſſa (quanto all'eſſer ſuo) non ſi mutaſſe: come s'è detto in queſta riſpoſtione: perche la ragione che à ciò moſſe il concilio è, che il confeſſore è giudice, & non potria ben ſententiare il caſo del penitente, ſe non le gli manifeſtaſſero le circoſtantie, che mutano la ſpecie del peccato: La qual ragione milita nelle tre dette [a] circoſtantie.

[a] In d. prin. nu. 7.

1. Il primo de' quali ſia, che non ſi hanno à confeſſare le circoſtantie di hauere commeſſo peccato in Sabbato, ò in Lunedì, ò nel campo, ò nella vigna, con la mano dritta, ò con la ſiniſtra, perciochè per queſte non ſi fa alcuna delle coſe ſopradette, cioè che non ſi fa mortale quello, che ſenza eſſe non ſarebbe mortale, nè di altra ſpecie mortale, nè per altro riſpetto mortale.

4 II. † Che il peccare con ſperanza di confeſſarſi, & conſeguire perdono, non è neceſſario confeſſarlo: perciochè non è circoſtantia, che tanto aggraui, ma più tosto allegeriſce, come notò [b] il Gaetano.

[b] Gaiet. 2. Sec. q. 1. ar. 2 quicquid dicat Bonauentura in apologia.

III. Che colui, che rubbò alcuna coſa ſacra, ò di luogo ſacro, non baſta dire, che egli la rubbò, perche è neceſſario anco dire, che la tolſe in luogo ſacro, o coſa ſacra di luogo non ſacro, perciochè queſta circoſtantia fa, che quel, che era peccato mortale di una ſpecie per un riſpetto, ſia di altra ſpecie per altro riſpetto, per eſſere ſpecialmente vietato per altra legge diuerſa da quella, che vieta il furto; cioè, che, nè coſa ſacra, nè di luogo ſacro ſi rubbi. [c] Il medeſimo è dell'homicidio, & della tortiuatione, fatto in luogo ſacro: perciochè queſta circoſtantia ſi fa di altra ſpecie, ò per altro riſpetto mortale, per eſſere per ſpeciale legge humana [d] vietato.

[c] Cap. Quiſquis 17. q. 4.

[d] Cap. Propoſuiſti de con. eccl. c. Eccleſias. de conſ. d. 4.

5 IV. † Che chi peccò con donna maritata, parente, ò religioſa, nō ſodisfa con dire, ch'ei peccò con dona, perciochè deue dichiarare, che fù con maritata, con parente, o con religioſa: Perciochè, nel primo caſo è adulterio corporale, nel ſecondo è inceſto, & nel terzo è ſacrilegio, ò adulterio ſpirituale. Et per conſeguente il mortale di una ſpecie, ſi fa di un'altra ſpecie mortale. Et, ſe uno propoſe di rubbare per peccare con una donna, che è religioſa, & con un'altra maritata, deue dire il tutto, il ſacrilegio & l'adulterio; perciochè ancor che queſte tre coſe ſiano un atto ſolo della uolontà interiore, e nondimeno per tre diuerſi riſpetti peccato mortale: poi che per tre modi egli repugna alla ragione, & ſi troua per tre diuerſe leggi vietato.

Il v. Che ogni circostantia del fine mutata per altra legge speciale, diuersa da quella, che prohibisce l'atto principale, deue confessarsi; come la circostantia del rubbare per fornicare, per occidere, ò per ferire altrui.

Il vi.† Che chi dice alcuna bugia per burla, senza danno di alcuno, che è peccato ueniale, ma con tale intentione, che non si resterebbe di dirla, se ben sapesse, ch'ei fosse mortale, è obligato à dire quella circostantia, poi che con ella è mortale, & senza ella nò.

Il vii. Che niuno è obligato à dire la circonstantia, che alleggerisce il peccato: & colui, che pecco con alcuna donna, per che ne fosse tentato, & prouocato a peccare, egli non è però obligato à dire che ella lo tentò, * Ma si deue più tosto lasciar di dire secondo la commune opinione, che noi altroue seguitiamo, [b]) perche il penitente non si deue scusare nella confessione. A me però al presente pare meglio il contrario; perciò che non si troua legge, ne ragione, che efficacemente proui quella opinione: [c] Et perche quantunque non lasci di dirla, bastantemente l'accusa, dando a se stesso la colpa, che egli ha, senza leuarne, ne porui più di quello che è. Et è anco obligato a dirla secondo la commune, & San Bonauentura, [d] che noi seguitiamo,) quando tanto l'alleggerisce, che di mortale la fa che non sia peccato, o non più che ueniale: come la circostantia della grauezza, alleggerisce il mangiare carne nella Quaresima, & quando ne dimanda il confessore, o teme, che lasciandola, ne auuerrebbe occasione di qualche [e] male.

Lo viii.†, Che se bene è cosa lodeuole confessare le circostantie, che aggrauano il peccato, facendolo di piccolo grande, ò di grande maggiore, la opinione nondimeno più commune, & più probabile è, che non è necessario, quando quell'augmento non è cagione, che il uenial si faccia mortale, ò di altra specie, ò per altro rispetto: come in altra parte prouiamo, [f] separandone da Martino; [g] in quanto egli limitaua questa commune: cioè, che non hauesse luogo nella circostantia, che è assai chiara, & notabilmente augmenta il peccato per le molte, & solide considerationi, che habbiamo quiui scritte. A' me però pare, che si debba intendere in quella,† che augumenta il peccato, & lo fa per quella augumentatione riseruato, almeno per constitutione humana, o danno di certa quantità, ò per

* Per e significauit de pœnit. & remiss. quod in hoc sensu sic exponi solet. Et in simili Dicitur de except. cui incepta & per hanc rationem cum in cap. 6 imperatores ff. ad l. Iul. de adul. quem in hoc articulo glossa in l. vnum ff. de testib. & tutor. cæterique interpretes sequimur tamen alteram opinionem tex. in d. c. Confiteret uerb. tértione.

b Cap. prime d. cap. Confiteretur nu.

c Ergo nec adest ratio cap. si quis, nec etiam cap. legitur 24. q. 1. d In 3. d. 36.

e Iod. pr. resp.

f Vide d. princ. n. 11. part. 2. pag. 16.

g In 2. 2. q. 172. art. 2. coroll. 4.

h Arg. cap. nihil de pœnit. d.

ò per fatto, che alcuna volta se ne riserua al Vescouo l'assolutione, ò aggiungono, che l'assolatione, ò restitutione à un certo modo si faccia. Et in quella, che fa, che habbia congiunta qual che scommanica, ò che la scommunica congiunta sia Papale; come è quella di battere un chierico leggiermente; è epicopale; [a] & quella di batterlo grauemente, è Papale; [b] & quella, che dimanda il confessore, che non si può lasciare senza pericolo di qualche inconueniente spirituale, come dice Siluestro. [c] Ben che la Somma confessorum no'l dica, doue egli l'allega, [d] nè anco doue di questa materia [e] ella tratta.

9 Il ix.† Che la circostantia del dì della festa, nó si ha necessariamente à confessarsi, perche ella nó fa mortale quello che senza ef sa no'l sarebbe, ne di altra specie, nè per altro rispetto, saluo se sol se opera seruile prohibita nel dì della festa, la quale nó è il peccato, secondo S. Tomaso [f]: e questa allatione in altra parte, & per altri fondamenti noi confirmiamo, rispondendo a tanti altri contrari, & seguendo in questo il Gaetano [h] in molte parti, & il rifolluto Siluestro, [i] & Giacomo Almano, [k] benche come io ho in quel luogo scritto, [l] si possa la commune in due casi saluare, cioè, quando il peccato si fa, per fare alcuna opera manuale prohibita in quel giorno, ò quando si pecca mortalmente con intentione & proposito di violare la festa.

Il x. Che la circonstantia del dì del digiuno, ò della ora tone, non è necessaria confessarsi, eccetto che quando si pecca con proposito di violarlo: perche non ha alcuna delle tre cose sopra dette: come prouiamo [m] altroue.

Lo x i. Che se bene accidentalmente la circonstantia del luogo sacro aggraua ogni peccato, ella no n'ha però necessariamente da confessarsi, se non quando l'opera del peccato è direttamente contraria alla santità del luogo sacro, & alla immunità: come è lo spargimento del sangue humano o seme humano, o il cacciar fuori per forza quelli, che sono in tal luogo, perche in questi il peccato da se mortale per un rispetto, si fa mortale per un'altro, [n] & quel, che non era peccato, ò è da se ueniale, si fa per questo mortale: come è la copula de' maritati commessa, quiui senza cagione giusta, ilche in altri luoghi non sarebbe peccato.

10 Il x ii.† che da questo precedente ne segue, che coloro che commettono in Chiesa il peccato di superbia, di bestemmie,

[a] Cap. peruenit. de [illegible] non tantus [illegible]

[b] Cap. si quis suadente in q. 4.

[c] Verbo confessio. 1. §. 9.

[d] 1. libr. 3. titul. 33. q. 11.

[e] 1. libr. 3. titu. 33. q. 81.

[f] In 3. sent. d. 37. art. 5. q. 1.

[h] In d. Cõsideret [illegible] 47.

[i] 2. Sec. q. [illegible] & 2. 2. q. 122. ar. 4. & in Sum. maiori [illegible]

[k] 1. verb. Circumstantia q. 3. & verb. [illegible] q. [illegible] in fine.

[l] [illegible]

[m] In d. princ. d. ca. [illegible]

[n] Arg. ca. Ecclesijs de consecrat. d. 1. ca. Prosatti de consecr. d. ca. 1 eod titul. 6

di spergiuro, di gola, &c. non hanno à dire di necessità la circostantia del luogo sacro; ne etiandio quelli che stando in luogo sacro desiderano di uccidere, di formicare, ò di furare, eccetto che se la uolontà non fosse di farlo dentro d'esso luoco sacro: percioche, se questa uolontà ui fosse, etiandio che si ritrouasse fuori del sacrato, sarebbe necessario dire la circostantia del sacrilegio, che si commette in quella uolontà: come io in altro luogo ho [a] detto.

a C.1. prin. 1. cap. C. Quæres circa.

Il XIII. [+] è, che ancor che la circostantia della persona aggraui alcuna uolta il peccato *cæteris paribus*, cioè, che colui, che si troua in qualche dignità, pecca più grauemente, che un altro priuato; [b] & più il Prelato, che il suddito, [c] & più il sauio, che l'ignorante, [d] & più colui, che ama la ignorantia [e] per peccare più à freno sciolto, che colui, che è sauio; & più il buono, che il cattiuo; & più il migliore, che manco buono, & ancor che sia utile contellare questa circostantia, non è però communemente necessario, perche ella non fa communemente di ueniale, mortale, ne mortale di una specie, mortale di un'altra specie; ne di mortale per un rispetto mortale per un'altro rispetto. Percioche, quando questo si facesse (che si farebbe, quando si peccasse contra uoto, o stato di uoto, come pecca il religioso nel formicare) allhora ella si dourebbe dire, perche egli fa una delle tre cose predette: che non fa, s'egli bestemmia, & fa altro peccato, che non sia contra il suo uoto o regola professata; come dice il Gaetano, [f] & io altroue ho detto: [g] perche la circostantia della religione, communemente non fa una delle tre cose predette.

b Can. Homo 40. d. c. Si quis sacerdotum. 2. q. 7. Sacerdotes de cons. dist. 1.
c Can. qui quæris 3. 2. q. 7. Sacerdotes dist. 40.
d Can. Si quis 47. d.
e Can. penul. 47. d.
f 1. 2. q. 10. ar. 1. & 3. in 4. prin. nu. 50
g Vbi supra nu. 58 &c.

Il XIIII. [†] Che la circostantia del peccare contra la conscientia, e solamente allhora necessaria, quando l'opera non è per legge alcuna peccato; ma per essere fatta contra la tua conscientia erronea, percioche allhora ella solamente fa una delle tre cose, come in altro luogo [h] dichiariamo.

h Vbi supra nu. 58 &c.
i In 2. Considerent nu. 18.
k Gloss. in Mandatum 1. 2. & 3. q. 1. Clement. Sæpe de vsur. Innocen. in c. Inquisitioni de hæret. Archidiac. in c. Episcopi 26. q. 5. Ioan. Andr. in c. Episcopi de pœnit. dist. 1.
l Verbi. confessa §. 3.

Il XV. [†], Che il numero de' peccati, non è circostantia: ma è uno aggiunguimento di peccato à peccato; percioche la frequentatione non è circostantia, che constituisca nuouo peccato, di che noi habbiamo in altra parte [i] ragionato. Primo, che non basta dire, io ho fatto questo peccato alcune uolte; percioche questa parola può ueramente cosi di dieci uolte, come di cento, [k] & cosi di due, come di mille. Benche l'Arcidiacono [l] tenga, che si; il quale Angelo non uolle [m] reprobare

m Verbi. confessa §. 3.

probabile, ma si ben reprobato da un [a] Cardinale.

[a] Alexandrinus in collectan. tract.

14 SECONDO, habbiamo † detto, che il peccatore deue dire il numero certo de' suoi peccati: e lo fa: dicendo, io ho fatto questo tante uolte. Et, se non l'sa, deue far conto quante uolte il giorno, la settimana, il mese, ò l'anno, ha peccato, con questa conditione poco piu, ò manco: & dire quel numero certo piu uerisimile, che esso ha potuto mortalmente peccare. Et peccarebbe mortalmente colui, che per uergogna, ò hipocrisia, lasciasse di dire il numero de' peccati, ch'ei si ricorda, ò se per sua *lata* colpa non si ricorda per non hauerui punto pensato, potendo farlo; & anco la confessione non sarebbe ualida.

15 TERZO, † Che bastarebbe senza numero dichiarare bastantemente il tuo stato; come di una meretrice, che fosse stata dieci anni fornicaria, con ogni stato, & conditione di persone: cioè con quelli con chi ella ha peccato, & essendo sempre à ciò apparecchiata, basta dire, che per tanto tempo ella è stata in peccato; & à quel modo apparecchiata, & pronta à cosi disbonesti, & brutti uti, quando non si ricorda il numero certo, secondo il Gaetano [b] noi in altra parte prouiamo [c]; aggiungendoui, che chi lasciò l'officio per uno anno, basta che egli dica. Io ho lasciato l'officio per un'anno.

[b] Caietanus q. 3. de confessio.

[c] In d. ca. considerer, ibi quàtum perseuerauerit. & detestat, quod perseuerauerit peccauit.

16 QVARTO, † che si accresce il numero de' peccati, ogni uolta che il peccato, ò la uolontà del peccare è interrotta, & poi ui ritorna. secondo Giouanni Andrea. [d] Il che non ha luogo, quando la medesima opera esteriore non s'interpone; come accade, quando alcuno ua per ammazare un'altro, & camminando tutto il giorno, hora pensa à questa cosa, hora à quella; & questi non fan piu, che un peccato. secondo il Cardinale [e] il quale noi in questo seguitiamo [f], & ponderiamo un tanto [g] molto al proposito per questo: di che inferimo, che quella conclusione, cioè che tante uolte si moltiplica il peccato, quante si reitera, si ha da intendere, quando il peccato dopo che una uolta è finito, si reitera, come quãdo la fornicatione finita con l'opera, si reitera. Per cioche, quando ella si reitera prima che per opera si finisca, non si moltiplica; se ben durãte l'opera esteriore, assai uolte la uolontà interiore si rinoua. Nè etiandio per lo contrario; cioè quando tenendo la medesima uolontà, l'opera esteriore si moltiplica, prima che si finisca il peccato, come piu largamente in altro luogo prouiamo. [h] Di che inferimo anco, che tutti gli atti interiori,

[d] In regula delicti. col. pen. de reg. iur. lib. 6. in mercuriali.

[e] In libello 19. responsi. 15.

[f] In d. princ. nu. 48.

[g] Cum pro causa de restitu. c. 20.

[h] In d. princ. nu. 48.

& citeriori, sono un peccato solo, iquali sono solamente camino per un sol peccato, benche egli ha interrotto, come sono i passi, l'andare, l'apparecchiare il cauallo, la lancia, ò altre arme con la medesima uolontà, & desiderio in diuerse uolte, parlando, mangiando, dormendo, interrompendoli, & rinouandoli. dico di colui, che ua ad ammazzare un'altro lontano cinquanta miglia. Le quali considerate da per se sono molte, & diuerse cose; considerate poi come camino, & parti del peccato, & che con tutte ello si ha a finire, non fanno piu che un peccato, nella guisa che diciamo, che le pietre, le colonne, i traui, & l'altre parti materiali d'una casa, sono molte cose, tolta da per se ogni la ciascuna di loro, ma considerate poi tutte, come parti della casa, nó fanno piu che una casa. Non habbiamo però noi ottamente detto [quando sono camino per altra cosa,] perciochè se ci fu interpositione per mutare il proposito di non dar perfettione al peccato, ò per pentirsi di esso, o per altro rispetto, & poi uolesse un'altra uolta finirlo, sarebbono duo peccati distinti. Da questo intermo † la ragione, perche colui, che ha peccato con una donna una uolta, non è obligato di confessare la prattica, i baci, & gli altri atti preamboli, & immediati di essa: la doue colui, che pecco due uolte quantunque immediate, è obligato à confessare ch'ei pecco due uolte, perche l'una di esse non è camino, nè preambulo, che si ordini all'altra. La prattica, i baci, gli abbracciamenti, & gli altri atti sono ben camino a quella opera, alla quale essi uanno innanzi: e tutto questo è assai quottidiano: Ne anco si ha detto senza cagione [che solamente sono camino per un sol peccato] perche, se quelli di sua natura sono peccati, o si ordinano per altri peccati, tanti faranno quelli, quanti di sua natura essi sono, o quanti i fini a mali, perche si ordinano come colui, che ua à uccidere un'huomo, & per il camino fura, rubba, pergiura, rinega; ò ordina il suo mangiare, & il suo bere, il suo camino, & il suo parlare, non solamente per fine l'homicidio determinato, ma etiandio per adulterare, infamare, & far sacrilegi. Et anco aggiungiamo, che come questi peccati, per molto tempo continuati, sono assai maggiori, che, se tollero momentanei, così colui, che si commetterà, & uorrà seguire il nostro consiglio, si donra piu di esti, & confessera il tempo, nel quale poco piu, ò meno si occupo in essi. Da questo intermo la risposta nella questione, che il Padre

* l. cum qui ff. de Vsucap.

Frat An-

Frat'Antonio di Zuara, ci dimandò di colui, che molto tempo segue una donna, con illeciti amori senza conseguir l'effetto, quanti peccati commette? & gli dicemmo, ch'egli pecca (almeno) tante uolte, quante interrompe & rinoua quella mala uolontà, che concepe, senza mettere, ò uoler mettere per allhora, opera alcuna esteriore per essa: & tante uolte quante interrompe quella cattiua uolõta & male opere esteriori, che per quello allhora fà, di maniera, che s'egli ua un giorno, ò una notte, ò parte di quel tempo facendole Muſiche, ò aſpettando opportunità di parlarle, ò seruirla per questo mal fine, fin che questa uolonta & opera esteriore, non s'interrompe, non farà piu d'un peccato, benche sia tanto piu graue, quanto piu è diuturno: Ma, se si fimisse quell'opera esteriore, che allhora egli uolse fare, & attende ad altri negotij, che non sono camino, o preambuli per essa opera, & torna un'altra uolta alla medesima sola mala uolontà, ò à quella di fare altre opere simili esteriori, ò dissimili dell'altra, per conseguirne il suo mal fine, farà un'altro peccato, & sarà tenuto à confessare tanti, quanti interrompimẽti, & rinouationi egli fece, aggiungendo l'assolute male uolontà, c'hebbe senza seguir l'opere esteriori; & confessando il numero uerisimile di esse, tanstarà al pietosissimo Signore, la misericordia e pietẽza del quale, è gran distima in sopportar tante nostre audaci & sfacciate cõtinuationi di offender tua diuina maestà: auuenga che cõ un sol cenno, potria gastigarci aprissimamẽte come farà, s'in quella uita nõ ci pẽtiremo.

18 Il XVI. è che † con una sola parola il penitente può confessare mille peccati mortali; come farebbe dicendo, Io ho formicato mille uolte, io ho peruiurato mille uolte. Et la tale cosa ho fatta cento uolte, auuso di formicare. & il simile può dire di altri peccati, perciocche a questa confessione, non manca nulla per dirli tutti con cosi poche parole, poi che sono cosi chiare. Il che io prouo in altra parte [a] col Gaetano. [b]

[a] In quarto dist. Confessor. nu. 103.
[b] Gaieta. Tom. 2. de confess. q. 2.

Il XVII è † Che la circostantia dello scandalo si deue in duo casi confessare di necessità, secondo tutti come in altro luogo [c] io ho detto), perche in essi si fà una delle tre cose sopradette. Il primo caso è, quando lo scandalo è formale, cioè quando alcuna cosa s'è detta, ò fatta con animo di prouocare altri a peccato mortale. Et il peccatore non deue solo dire ciò ch'egli ha detto, ò fatto con tale intentione, ma etiandio la specie del peccato, alquale egli intendeua di prouocarlo. [d] Il secondo è, quando con opera

[c] In cap. 6. Auuertite. num. 5. de pœn. d. 5.

[d] Per dicta supra eod. cap. num. 1.

buona, ò indifferente di sua qualità, & mala nella specie, ò dimostratione, da occasione altrui di peccar mortalmante. In un'altro caso sono i dottori diuersi, cioè, quando uno pecca mortalmente in presenza di altri, senza intétione di prouocarlo à peccare mortalmente. Adriano, [a] Maiore, [b] & Siluestro dicono [c] che sì, & San Tomaso [d] tiene di nò: in quanto egli dice, che ancor che piu grauemente pecchi colui, che pecca in publico, che colui, che pecca in secreto, non ammette egli però questo per peccato di scandalo speciale. Il medesimo tiene il Gaetano. [e] A' noi nondimeno pare, [f] che l'opinione de' primi proceda, quando quel tal peccato si commette da persone tali, ò in presenza di tali, che probabile, & ueri similmente pigliaranno nuoua occasione di peccare Et quella di San Tomaso, quando non si fa da tali persone d'auanti à tali persone.

[a] De sacram. cōfess. [b] Sot. 4. d. 18. q. 1. [c] Sylu. in summa q. 1. [d] 2ª. 2ª. q. 43. art. 1. [e] In summa uerb. Scandalum. [f] 5. de pœn. d. 5. ra. Confiteres. §. Animaduertere nu. 9.

IL XXIII. Che è † da notare, che colui, che confessandosi si dimenticò la circonstantia necessaria, non è obligato à confessare un'altra uolta il peccato confessato; ma basta, ch'ei confessi la circonstantia sola: come per essempio. Egli giurò di non stendere la mano uiolenta sopra chierico, di non rubbare, di non fornicar, &c. & poi fece il contrario, & si confessò di hauer fatte quelle cose, ma si dimentico di dire, d'hauer prima giurato di non farle, non è necessario che costui confessi il peccato un'altra uolta, per confessare la circonstantia del giuramento, ma basta di re, che due', ò tre, ò quattro, ò tante uolte ha uiolato il giuramento lecito, ò che fece un'opera da se, & per circonstantia cattiua, contra ciò ch'egli hauea giurato, come in altra parte noi [g] prouiamo.

[g] In ca. Confiteri de pœn. d. 5. nu. 104.

CHE IL PENITENTE DEVE conseruare la fama del prossimo, & non discoprire i suoi compagni. Cap. VII.

SOMMARIO.

1 *Discoprire i peccati altrui à chi non li sa, è peccato par legge di uina, & naturale, & quella che la confessione deue essere integra, è legge diuina positiua. Et quando s'incontrano due leggi contrarie, la minore deue cedere alla maggiore.*

2 *Il Penitente non deue nominare in confessione la persona con cui egli peccò, nè il confessore deue à ciò consentire per nõ peccare.*

3 *La Circonstantia si deue più tosto lasciar di confessare, che infamare alcuno, ò quando è pericolo dell'anima, del corpo, della fama del penitente, ò di qualche scandalo.*

4 *La Legge di non scandalizare è diuina & naturale; & quella, che ne obliga à confessare tutti i peccati con le circonstantie loro è diuina positiua; & quando concorrono, questa ha da cedere à quella.*

5 *Il Penitente, che ha peccato, ò circostantia ch'egli non può confessare à chi lo conosce senza pericolo di qualche scãdalo, de ue hauere licẽtia, & andare seconda uolta alla cõfessione, &c.*

6 *Il penitente che si uuol communicare, & ha peccato, ò circostantia, ch'egli non può confessare senza pericolo, deue confessarsi di tutti gli altri peccati, con proposito di confessarsi*

7 *interamente, quando egli potrà senza pericolo*

8 *Il Penitente può & deue confessare la circonstantia, ò peccato al proprio confessore, quando egli crede probabilmente, che gli sarà utile.*

9 *La Vergogna non è giusta cagione per confessarsi da altri che dal proprio Parochiano, ò senza sua licentia.*

1 PER fondamento di questo primieramente dico, † che infamare altrui, & discoprire contra la legge gli altrui peccati à colui, che non li sa, è peccato per legge diuina & naturale prohibito; come in altro luogo io ho detto.[a] & che la legge, che comanda che la confessione sacramentale sia integra, è legge diuina positiua di nostro Redentore: come io altroue ho detto.[b] Il secondo, che quando due leggi cõtrarie s'incontrano in alcun caso, nel quale una di loro per forza ha da uolarsi, la maggiore si deue preferire alla minore[c]; & questa ha da cedere, & dar luogo à quella. Da queste radici nascono alcuni rami al proposito nostro conuenienti.

[a] In ca. inter uerba 13. q. 1. in cuius repet. I. proposita con clusione collegim[a], cinq. 21. corollar. ornauimus, & tenta ca. 1. 2. compendium conferimus

[b] In glo. summę de pœnit.

[c] Arg. cap. fulminus & ca. si dominus 11. q. 3. & adducit ad finem quæ possunt necessitare de confessione. 1. ubi late diximus, & aliquid in ca. sicer dos num. 45. de pœnit. d. 6.

2 IL primo è, † che il penitente non deue nominare la persona, con cui egli peccò; percioche la legge diuina naturale lo uieta.

IL 11. Che quando il confessore si accorge, che il penitente uuole nominare le persone, con le quali egli peccò, ò che indus-

se, ò nè fu indutto à peccare, deue impedirlo, & dirli, che non le nomini; acciochè anco esso confessore non pecchi consentendo nella [a] infamatione.

[a] San Bonauentura in d. 21. artic. 3. quæst. 2. Notum. 2. q. 1. & cap. 1. de offi. deleg. [b] In 4 d. 16.

Il 111. è, che, se ben la più commune [b] opinione afferma che questo non ha luogo, se non quando il peccato, & la sua circostantia necessaria si può confessare, senza nominare, & infamare altrui, il contrario nondimeno è più uero. Per tanto dico con Innocentio, [c] che si deue più tosto lasciare la circostantia, [d] che infamare alcuno, quando, ò l'uno, ò l'altro per forza si conuien fare. Come per essempio: se il penitente hauesse † commesso incesto, o fosse stato cagione che fosse commesso con sua madre, ò con sua figlia, & per essere queste conosciute dal Confessore, non si potesse esprimere il grado del parentado, senza infamare, dico, ch'egli deue in questo caso lasciare la circostantia da parte, & non infamar quelle donne. Perche la legge di non infamare altrui è diuina, & naturale, & la legge, che la confessione sia integra, è legge diuina positiua, che è meno, che la diuina naturale, [e] & però questa deue dare luogo all'altra, poi che non si possono amendue osseruare. Et perche (secondo la commune) quando il penitente ha qualche caso, per lo quale manifestandolo egli ne uerrebbe ad un de due danni, dell'anima, ò del corpo, della fama; come a dire, se egli hauesse morto il fratello del confessore, & si confessasse di hauer morto un'huomo, colui intenderebbe di suo fratello: o se hauesse hauuto affettione carnale con parente, ò figlia del confessore, & si confessasse nominando la parentela, il confessore sospetterebbe, che fosse sua figlia, deue il penitente in cosi fatti casi procurare licentia di confessarsi con un'altro confessore. Et non potendola hauere, deue confessare tutti gli altri peccati, & lasciar questo; proponendo di confessarlo, cessato ch'egli uedrà [f] l'impedimento.

[c] In cap. omnis. de pœn. & rem. & Host. & Ioan. Andr. ibidem. [d] 1. 1. d. c. Sacerdos. num. 9. [e] 1. d. in princ. ad fin. §. fin. 6. d. [f] S. Tho. in 4. d. 17. q. 3. artic. 4. Alend. probatus 1. Major in 4. d. 17. q. 5. col. 5.

Il 1111. è † Ch'egli è uero ciò, che la commune opinione dice, cioè, che quando il penitente per essere femina, ò per enormità del peccato, ò per altro rispetto crede probabilmente, che il suo peccato, ò la sua circostantia confessata scandalizerebbe, & farebbe peccare mortalmente il confessore, non deue confessargliele, secondo Adriano. [g] Perciochè la legge di non scandalizare è diuina naturale, [h] & quella, che ne obliga à confessar tutti i peccati con le circostantie loro, è diuina positiua, come habbiamo

[g] In 4. de confes. q. 4. col. 8. versi. ad argumenta. [h] Matth. 18. ca. 2. de oper. non. nunc.

habbiamo [a] già detto; & per conseguente quella è piu forte di questa. Et quando concorrono, questa ha da cedere a quella: e la quale procede almeno, quando lo scandolo passiuo, che per questa confessione si darebbe, nasce da ignorantia, ò fragilità, & non da malitia, come sente [c] Maiore.

5 Il v. è † che il penitente in questi casi deue procurar di hauere licentia (secondo tutti,) [d] per confessarsi con chi no'l conosca. Et non potendo hauerla, deue procurar di andare sconosciuto alla confessione; di modo che nè per la uoce, nè per altro segno il confessore lo conosca; tacendo il suo nome, la sua terra, la sua arte, ò l'officio, poi ch'egli non è obligato à manifestarsi, se non quando sono cagioni di alcuna circostantia necessaria; come è l'essere maritato, per dire s'esso ha effetto il matrimonio, ò l'essere religioso, quanto à quel peccato, che è contra il suo uoto. Et basta che il penitente certifichi'l confessore ch'el lo può confessare, & assoluere. Non uoglio però dire, che questa cagione sola basti, perche il penitente si contessi ad altro confessore, che non habbia priuilegio, nè licentia del suo parochiano, ò superiore, perche questo è falso, secondo il Palude, e approuato, come io in altro luogo ho [e] detto.

6 Il vi. è, che † se bene alcuni dimostrano, che quando non ui si ritroua alcun de' rimedij gia detti, il penitente non ha copia di confessore, possa senza confessione communicare, & e non- 7 dimeno piu uero ch'egli deue † confessarsi di tutti gli altri peccati, tacendo quello, o la sua circostantia, la quale non si può senza il gia detto pericolo dire, con proposito di confessarlo, quando potrà hauer confessore, che possa confessarlo senza pericolo: per quello, che s'è detto di sopra, [h] come tiene Maiore [i].

8 Il vii. è † che quando il proprio confessore è persona tale che probabilmente si crede, che dirgli alcuni peccati, sarebbe utile, & non ne seguirebbe alcun danno, [k] il penitente può, & deue confessare la circostantia, ò il peccato. Perciochè, questo non è infamare, poi che non è publicare contra la legge, secondo la quale si può fare con questo, che manzi proceda la fraterna correttione, & non si spera la emendatione per ella, secondo Santo Agostino, [l] & quello che in altro luogo ho [m] detto.

9 Lo viii è, che † si deue notare, che non è giusta cagione (per nõ confessarsi col suo parochiano, & uolersi confessar con un'altro (senza sua licentia) il temere, che ello parochiano non habbia per

[a] In cap. Summa.
[c] Maior cap. Iubemur & [illegible]
[d] In 4 dist. 17.
[e] In 4 dist. 15. q. 1 & In [illegible]
[f] In 4. dist. 17. q. 3. art. 6
[g] Arg. cap. Sacerdos & [illegible] Homines de cele. missa.
[h] In illud 1 & 4 hu[illegible]
[i] In 4 dist. 17. q. 3. art. 3.
[k] Arg. cap. Hoc uidetur 21 q. 3.
[l] In cap. Hoc uidetur 22 q. 3.
[m] In repet. c. Inter [illegible] col. 6 col. 40. nu. 573.

l'auuenire piu cura, ò che non l'habbia in tanta buona reputatione, come prima, secondo Silueitro[a] perciocche nè testo, nè ragione tutta una, che concluda questo; & perche la negligenza non è per questo giusta cagione; talmo, se ella non fosse tanta, che il penitente per ella cubitasse di porsi à pericolo di tacere alcun peccato, o circostantia necessaria alla confessione, come io in altra parte ho[b] detto.

[a] Confessio. 1. §. 6.

[b] In cap. Placuit num 149. de pœnit. d. 6.

DEL SIGILLO DELLA CONFESSIONE. Capitolo VIII.

SOMMARIO.

1 *Il sigillo della confessione è debito, ò obligatione di coprire alcuna cosa.*

2 *I Sigilli di secreto sono due, uno della legge diuina naturale cioè è una obligatione di coprire alcuna cosa indotta per legge naturale, & l'altro è della confessione, che è una obligatione di coprire la confessione sacramentale introdotta per legge diuina positiua.*

3 *Il Sigillo di confessione chiude non solo i peccati mortali, uenniali, & le lor circostantie, ma etiandio tutte le cose, che si dicono in confessione, quantunque non siano peccati.*

4 *Il Sigillo della confessione non solamente deue esser guardato dal confessore, ma etiandio da tutti quelli, che odono la confessione sacramentale, per una lecita, ò illecita.*

5 *Ogni sigillo di confessione è figlio di secreto naturale; & non per il contrario, ogni sigillo di secreto naturale è sigillo di confessione: & questo è piu forte di questo.*

6 *Il confessore, che non può confessarsi di qualche peccato mortale senza riuelare la confessione, deue tacerlo & confessarsi di tutti gli altri.*

7 *Il sigillo della confessione dura etiandio dopò la morte.*

8. 9. *Il confessore molte uolte riuela la confessione non pensando riuelarla.*

10

11 *Il Parochiano per non dare la communione à gli usurai, ò ad altri publici peccatori, non rompe il sigillo della confessione, &c.*

12 *Il confessore deue esser cauto, che nel nominare i suoi penitenti, ò peccati,*

peccati, ò casi di confessione, egli non rompi il sigillo della confessione.

13 *Il confessore, che confessa molti fanciulli insieme, e hanno giudicio senza necessità, pecca, & costume tale è scorretto.*

14 *Il confessore, che ha bisogno di consiglio d'huomo a qualche peccato udito in confessione, non rompe il sigillo, pur ch'egli lo cerchi cautamente.*

15 *Il confessore, che testifica le cose, ch'egli ha intese in confessione, non rompe il sigillo; pur ch'egli le sappia per altra via: & proceda in modo che paia che non l'abbia sapute in confessione: medesimamente no'l rompe, se lo manifesta con licentia del penitente.*

16 *Il confessore, che dice, in tal terra (nominandola) si commettono di gran peccati, fa male.*

17 *Il confessore fa imprudentemente, quando egli impone al penitente digiuni, ò altre graui penitentie, acciochè subito si faccino: e però si può ingannare da altri per si fatte penitentie di qualche graue peccato.*

1 PER fondamento di quel † che in questo capitolo si ragionerà, dico quanto al primo, che il sigillo della confessione (come ho altroue diffinito [a] con San Tomaso [b] & con la commune) è debito, ò obligatione di coprire alcuna cosa. Et che così si chiami sigillo, e cosa metaforà, ò similitudine, perche come il sigillo tiene coperta & secreta la cosa sigillata, [c] così l'obligatione di tenere alcuna cosa secreta, fa che ella non sia discoperta.

2 IL 11. è, † che sono due sigilli di secreto, uno della legge diuina naturale, che è una obligatione di coprire alcuna cosa introdotta per legge naturale: & l'altro è detto confessione che è una obligatione di coprire la confessione sacramentale, introdotta per legge diuina positiua dal Redentore nostro, che per molti rispetti, (come noi habbiamo in quel luogo detto) è molto più che quantunque gli altri secreti, che regolatamente si debbono guardare, e si possino, & debbino anco molte uolte riuelare, cioè quando è commandato dal superiore. O il guardarlo apporta danno all'anima, al corpo, all'honore, ò alla robba d'alcuno; come io in altra parte ho detto: & questo della confessione non diremo non

[a] In cap. Sacerdos. dist. [illegible]
[b] In 4. dist. [illegible] abinitio, & 1. di quæs. [illegible]
[c] [illegible] tetiub. cum ei annu. [illegible]

si riueli mai, saluo che un caso solo; cioè quando il penitente ne da licentia qualificata, come qui appresso si dirà. [a] Et il confessore, che lo publica direttamente, ò indirettamente, pecca mortalmente, ò l'assolua, ò non l'assolua, o lo faccia per timore, che ben sede di morte o per amore di schiuare scandalo, ò per utilità così corporale come spirituale, o per qual si uoglia altro fine ò buono, ò cattiuo, ch'ei [b] si sia.

[a] Infra eod. cap. num. 45.

[b] Cap. sacerdos de pœn. d. 6.

Il iiii. è, che il medesimo Signore uolse, che sotto questa medesima obligatione s'includessero non solo i peccati mortali, & uenali, ma eziandio le lor circostantie necessarie, ò uolontariamente confessate, & tutto l'altro, che quantunque non sia peccato, è però tale, che detto direttamente, o indirettamente, in particolare, ò in generale, si da ad intendere, & si dimostra, che il penitente ha fatto alcun peccato mortale, o particolarmente, ch'egli ne fece qualche [c] uenniale

[c] Cap. omnis vterque de pœnit. & remiss. & glossa ibi. & Ioan. Andr. in Clementina. 1. de pœnit. & remiss. & Ioan. de Lignano in cap. sacerdos de pœn. d. 6. num. 85.

Il iiii. è, [d] che per questo sigillo, & obligatione del secreto della confessione, resta non solamente il confessore obligato, ma come habbiamo altroue detto, [e] anco tutti quegli, che ascoltarono la confessione sacramentale, ò la seppero per una lecita, ò illecita, immediate, o mediatamente, o sia chierico, ò secolare, ò huomo, ò donna, secondo San Tomaso, il Palude, & tutti gli [f] altri.

[d] In 4. d. 21.

[e] In 1. cap. Sacerdos num. 42.

Da queste quattro [g] radici nascono molti rami. Il primo è, che ogni sigillo di confessione è sigillo di secreto naturale; & nó al contrario, ogni sigillo di secreto naturale, è sigillo di confessione. Il secondo è, che il sigillo della confessione è piu forte, che l'altro, perciochè l'altro è stato solo introdotto per legge diuina naturale, & questo della confessione per diuina naturale, & positiua. Il terzo è, che ancor che chiunque rompe, pecchi mortalmente, pecca nondimeno piu grauemente colui, che rompe quel della confessione, che colui, che rompe quel del secreto naturale, perciochè, egli rompe due leggi diuine: come piu grauemente pecca chi scuopre cio, ch'ei giurò di tenere secreto, che ciò ch'ei semplicemente promise. [h] & perche in un caso solo, che non è questo, si puo publicare, come piu a lungo in altro luogo habbiamo [i] detto.

[f] In 4. d. 21.

[g] Cap. 1. 22. q. 1. & gli altri che parlano del sacramento. 1. cont. & seq.

[h] In cap. sacerdos de pœn. d. 6. nu. 3.

[i] In cap. sacerdos de pœn. d. 6. nu. 3.

Il iiii. è, [k] che il confessore, che ha commesso alcun peccato mortale, & non può confessarlo senza riuelare alcuna confessione, deue tacere esso peccato, & confessare tutti gli altri

[k]

con

con intentione di confessarlo, quando senza pregiudicio del detto sigillo lo potrà fare.

[a] In d. cap. Sacerdos num. 41.
[b] Navarr. c. 11. num. prob. de pœn. d. 6.

7. Il v. è, † che (come ho detto altroue) [a] non solamente il sacerdote, & il laico, à cui per necessità si fa la confessione [b] & l'interprete, per mezo del quale alcun si confessa per non sapere la lingua, sono obligati a guardar questo secreto, ma etiandio colui, che per caso, ò per inganno, lecito, ò illecito, ascolta la confessione altrui, & etiandio di colui, che per dimandarli cõsiglio, ò per mormoratione lo scuopre, perche la cosa raccomandata col suo carico passa, [c] & la confessione subito, che si fa in forma sacramentale, ha seco congiunto il carico di questo secreto.

[c] Cap. ex literis de præsumpt. ibi Host. & Ioan. & Cardin. Panor. & alij. Sylvest. verb. Confessio. 1. q. 3. Tabien. contra Th. m. 2. Sylvest. verb. Confessio. 1. q. 3. Tabien. contra Th. m. 2. Sylvest. verb. Confessio. 1. q. 3. Tabien. contra Th. m. art. 2. Panor. & alij in c. nouit. de cond.

Il vi. che questo sigillo, & obligatione, dura dopò la morte del penitente, perche egli nasce da precetto negatiuo, che sempre & per sempre [d] obliga.

[d] Thom. 2. 2. q. 33. art. 7. & alij. Ant. Sylvest. verb. Confessio. 1. q. 3. Tabien. contra Th. m. 2. Sylvest. verb. Confessio. 1. q. 3. Tabien. contra Th. m. art. 2. Panor. & alij in c. nouit. de cond. Ant. Sylvest. verb. Confessio. 1. q. 3. Tabien. contra Th. m. 2. Sylvest. verb. Confessio. 1. q. 3. Tabien. contra Th. m. art. 2. Panor. & alij in c. nouit. de cond. Ant. Sylvest. verb. Confessio. 1. q. 3. Tabien. contra Th. m. 2. Sylvest. verb. Confessio. 1. q. 3. Tabien. contra Th. m. art. 2. Panor. & alij in c. nouit. de cond. Ant. Sylvest. verb. Confessio. 1. q. 3. Tabien. contra Th. m. 2. Sylvest. verb. Confessio. 1. q. 3. Tabien. contra Th. m. art. 2. Panor. & alij in c. nouit. de cond.

8 Il vii. † che ruppe & uiolò questo sigillo un parochiano, che ad un penitente, che publicamente si lamentaua, ch'egli non poteua hauere la communione, publicamente disse, Non ti lamentare amico mio, ch'io non ti dia la communione, perciochè tu hai un peccato riserbato, del quale non posso assoluerti. Publicando adunque costui, che il penitente li haueua confesso peccato riserbato, certo è, che anco dice, ch'egli ha confesso alcun peccato mortale, perche i uenali non si riserbano.

9 Lo viii. è, † che ruina la confessione il confessore, che dice, Colui mi ha confessati molti, & graui peccati, come io altroue ho detto [e] col Paludano. Et colui anco, che hauendo confessate due, o tre persone, dice di una di loro. Questi non ha peccato alcuno mortale: perche egli da indirettamente ad intendere, che gli altri habbiano, come io ho detto. Il medesimo fa colui, che hauendo ascoltata la confessione di alcuno in presenza di qualche dotto, ua subito a dimandarli consiglio sopra alcun caso di confessione, & hauuto il consiglio, ritorna subito à darli l'assolutione.

[e] Thom. 2. 2. q. 33. art. 7. & alij. Ant. Sylvest. verb. Confessio. 1. q. 3. Tabien. contra Th. m. 2. Sylvest. verb. Confessio. 1. q. 3. Tabien. contra Th. m. art. 2. Panor. & alij in c. nouit. de cond. Ant. Sylvest. verb. Confessio. 1. q. 3. Tabien. contra Th. m. 2. Sylvest. verb. Confessio. 1. q. 3. Tabien. contra Th. m. art. 2. Panor. & alij in c. nouit. de cond. Ant. Sylvest. verb. Confessio. 1. q. 3. Tabien. contra Th. m. 2. Sylvest. verb. Confessio. 1. q. 3. Tabien. contra Th. m. art. 2. Panor. & alij in c. nouit. de cond. Ant. Sylvest. verb. Confessio. 1. q. 3. Tabien. contra Th. m. 2. Sylvest. verb. Confessio. 1. q. 3. Tabien. contra Th. m. art. 2. Panor. & alij in c. nouit. de cond.

10 Il ix. è, † che etiandio uiola la confessione colui, che confessa al suo confessore di hauere all'altro alcuno di simonia, di modo che costui spendendo che per il confessato da lui, facilmente può congetturare, chi è l'assolto, come io altroue ho detto. [h]

[h] In d. cap. Sacerdos num. 56.

Il x. è, che erano molti confessori, i quali l'Hostiense, [i] uidde, che ridendo, & cianciando raccontauano l'un l'altro le confessioni loro fatte, di questo modo, Un soldato, & una donna si

[i] In d. cap. Sacerdos num. 57.

[a] Arg. ca. Nouit de præsumpt. Ind. ca. sacerdos nu. 8.
[b] In summa de pœ & remis. §. in quo casu. nu. 3.
[c] In cap. sacerdos de pœnit. d. 6.

sono hoggi confessati da me, & mi hanno questo, & questo detto. Perciochè se ben non li nominauano, si poteua nondimeno facilmente congetturare chi erano. Onde egli riprende anco coloro, che dicono, Costui s'è confessato assai bene; & questa confessione non mi ha sodisfatto, come io altroue ho detto.[a]

[b] Lubi sup. nu. 63.

Lo xi. è che anco quelli rompono questo sigillo, che confessano meretrici, priuati concubinarij, & altri peccatori publici, & dicono, ch'egli hanno inteso que' peccati publici: Perciochè, se ben non riuelano i peccati, poi che sono publici, riuelano nondimeno che coloro li confessarono, come io in altro luogo prouo.[b] Et colui anco, che dice, Io ho confessato costui, ma non l'ho assoluto, perciochè cosa chiara è che chi intende queste parole, ne caua, & sospetta, che il penitente non è contrito, ò ch'è scomunicato, ò ha qualche altra censura sopra, ò cato turbato. Benche il Gaetano tenga il contrario. Ma io ho altroue

[c] Lubi sup. nu. 64.

alle sue ragioni risposto.[c] Et anco fecon lo tutti, colui, che dice, Io non l'ho assoluto, perche non vuole restituire, ne lasciare l'amica, o altri peccati &c.

Il xii. è, Che non rompe il sigillo il Parochiano, per non dare la communione a gli usurai publici, ò ad altri publici peccatori, che con esso lui, ò pur con altri confessati si sono, & dice. Questi sino al presente sono stati, & stano in peccato publico, come appare, perche per infino à tanto che non è chiaro che il peccatore publico habbia lasciato il peccato, non se gli deue dare publicamente il sacramento. Perciochè, questo non è manifestare la confessione: & dice la uerità, come col Palude[d] noi habbiamo detto. [e] Romperebbe però il sigillo, s'egli dicesse, Io non posso assoluerlo, ò Io non veggo la tua publica penitentia, come con molte ragioni io in altra parte [f] contra il Gaetano ho conchiuso. Non lo rompe anco chi dice, Io ho confessato Pietro de' suoi peccati. Io l'ho assoluto de' suoi peccati. Perciochè non dice per questo, che colui habbia confessati peccati mortali in genere, nè uenali in specie; & non dice altro in somma, se non che l'ha confessato, & l'ha assoluto: onde à niun dimostra, che esso manifesti la confessione, come io ho in altro luogo detto: [g] Saluo se alcuno così secretamente si confessò, che non uolse, che si sapesse, ch'egli confessato si tolse con lui. Il che accade, quando alcuna cognata del confessore, ha peccato contra il suo marito, & si confessa però di tutti i peccati con altro confessore,

[d] In 4. d. 9. q. 4. conclus. 2.
[e] In parte ca. nuper de pœnit. d. 6. & in c. sacerdos nu. 65. & 66.
[f] In primo d. cap. sacerdos nu. 65.
[g] In d. ca. sacerdos nu. 68.

per

per douere al cognato, ò parente di suo marito confessare gli altri peccati, lasciando quel solo, che se li sapesse, che con altrui confessata si fosse, darebbe occasione di sospicar male.

12 Il xiii. è, che colui, che dice, Io uò à confessare gli stimoli, & i minuti peccati del tale, ilquale mi fastidirà, come suole, non riuela la confessione, perche costui manifesta solamente i peccati ueniali in genere. Nè colui, che senza dir nulla, niega il uoto ad alcuno per prelato, ò altro officio, per hauere saputi in confessione i suoi peccati. Nè etiandio colui, che dice, il tale, & tale peccato mi è stato detto in confessione, & con tanta cautela lo dice, che per niun conto si può uenire à notitia del penitente, secondo il Palude, & la commune, [a] & Adriano, [b] contra il Panormitano, [c] i quali argomenti noi altroue [d] chiara, & bastantemente risoluiamo. Doue però habbiamo detto, [e] che sarebbe meglio non dir questo, saluo che per qualche gran bene del prossimo, & che si dourebbe poche uolte fare per huomini assai graui, & meno per li graui, & molto meno per li leggieri, i quali si deue credere, che piu facilmente riuelino la confessione, che gli altri.

[a] In d. § 17
[b] In d. cap. 13.
[c] In c. ex ammissi de pœnit. ult. o
[d] In d. cap. sacerdos n. 108.
[e] Num. 81.

13 Il xiiii. † che è un sacrilegio il costume di alcuni, che accostano insieme molti fanciulli, i quali già hanno giudicio; senza alcuna necessità; percioche fanno ingiuria al sacramento, usandolo male, & con ciancie, & risa. [f] Tanto piu, che i medesimi fanciulli dicono poi i peccati l'uno dell'altro, contra molti precetti, [g] come io altroue ho [h] detto.

† A gl. minime C. de epis. & cler. & in Auth. de consul. ep. § fin. & gl. in ca. cum ad sacerdotes de cens. & per tot. [g] Ca. omnis utriusque de pœnit. & rem. [h] In d. ca. sacerdos num. 103.

14 Il xv. è, † che quando il confessore è dimandato se esso ha assoluto il tale, deue rispondere, ch'ello ha fatto l'officio suo. Percioche se rispondesse, che non l'ha assoluto, riuelarebbe la confessione, come s'è detto di sopra: [i] dando probabile sospitione, che il penitente hauesse confessato alcun graue peccato, ò scommunica, o che non uolesse emendarsi.

† In d. cap. sacerdos num. 63.

Il xvi. è, che il confessore non rompe il sigillo, ilquale ha dibisogno di consiglio intorno a' peccati intesi nella confessione, & lo cerca di tal maniera, che non si può in modo alcuno saper l'autore di quel peccato, [k] per quel, che di sopra [l] s'è detto.

[k] Ca. officij de pœnit. & remiss.
[l] Super eo sigillo n. 4 num. 4 & 7.

15 Il xvii. è, † che anco non rompe questo sigillo quel confessore che testifica cio, ch'è stato detto in confessione, pure che esso per altra uia lo sappia, & lo sacci in modo, come, s'egli non l'hauesse mai saputo in confessione. secondo San Toma-

[a] In 4.d. 21. ab omnibus receptum.
[b] In l. ca sacerdos num. 63.
[c] Verbo confessor. q. 53.

so.[a] come io in altra parte dico,[b] che se cosa alcuna ui aggiungesse di quel, ch egli ha in confessione, romperebbe senza alcun dubbio il sigillo, secondo la commune, che Siluestro[c] replica.

[d] In d. ca. sacerdos num. 53.

Il xviiii. è, che il confessore, che manifesta il peccato con licentia del penitente, per giusta cagione, non rompe quello sigillo, come io altroue[d] prouo.

Il xix. è, [e] che mal fa, se ben non riuela la confessione, quel confessore, che dice in tale terra (& nomina la terra, nella quale ello habbia confessato) si fanno graui & enormi peccati, perche i tempi ci si scandalizano, che pensano, che per quelle parole si manifesti la confessione; & così egli s'acquista specie, & mostra di cattiuo, il che noi dobbiamo fuggire, secondo S. Paolo,[e] come io altroue[f] dico.

[e] 1. ad Thessa 1. & c. cum ab omni specie mali, damnata & homo debet esse.
[f] In d. cap. sacerdos nu. 54.

Il xx. è, † che non è prudentia del confessore imporre al penitente digiuni, & altre penitentie graui, accioche subito, ò poco poi li facciano, quando sono tali, che non si possono fare senza esser uedute, perche si può allhora sospicare, che per quel che graue peccato se gli impone tale penitentia, come [illegible]. Benche alcuni dicono, che per li molti [illegible] re molte graui penitentie, con questo però, che da esse non nasca special sospitione d'hauer confessato tale, ò tal peccato. Ma perche nè in genere nè in specie si può ritrouare i mortali, non è questo sicuro, si però il consenso del penitente nol facesse ciò fare.

[g] In d. ca. sacerdos nu 103.

Il xxi. è, che non rompe quello sigillo il confessore, che sa per la confessione di Pietro, che Giouanni fu suo compagno nel peccato, per dimandare in generale a Giouanni di quel peccato, senza dire, che Pietro glie l'habbia detto, secondo Angelo,[h] nè etiandio dimandarlo in particolare, quando Giouanni non può probabilmente sospicare, che Pietro lo confessò, per esser peccato, che suol esser dimandato da i confessori. Guardisi però di nominare Pietro, secondo [i] Siluestro.

[h] Confess. ultimo §. 7.

[i] Confess 3 §. 16.

IN CHE CASO SI DEVE REITERARE la Confessione. Cap. IX.

SOMMARIO.

1 *Il peccato, che una uolta è ben confessato per legge diuina, & canonica, non è necessario confessare un altra uolta.*

L'Asso-

L'Assolutione del confessore, regolarmente uale, se non hà difetto sostantiale, ancor ch'ella sia ingiusta.

2 *Il sacramento dato allo scommunicato uale, benche si pecca in darlo.*

3 *Assolnere lo scommunicato de' peccati communemẽte uale, &c.*

4 *L'Assolutione della scommunica, si deue riceuere prima, che quella dei peccati.*

5 *L'Assolutione di colui, che non ha giurisdittione, non uale.*

6 *L'Assolutione, che si fa dal Confessore, che non ha potestà di assoluere da tutti i peccati, uale quanto à quelli, sopra i quali ha autorità, & non per gli altri.*

7 *La Confessione fatta allo scommunicato, sospeso, ò interdetto, quãdo uale.*

8 *La Confessione fatta al Priore, che non ha titolo nè buono, nè cattiuo, non uale.*

9 *La Confessione fatta al confessore, che non seppe, ò non uolse assoluere con la forma necessaria per essa, non uale.*

10 *La Confessione fatta senza proposito di schiuare il peccato, non uale.*

11 *La Confessione, che non è integra, non uale.*

12 *Confessione uale, etiandio quando si lascia alcuna cosa per cagione giusta.*

13 *La Confessione fatta senza fare la debita diligenza per ricordarsi de' peccati, quando non uale.*

14 *La Confessione non si deue reiterare, per non hauer finito la penitenza.*

15 *La Confessione non lascia di ualere per credere, che un giorno si peccherà.*

16 *Confessandosi l'huomo male, & tornando all'istesso confessore, non è obligato a confessare i peccati prima confessati.*

1 Il primo † per fondamento di quel, che in questo capitolo si dirà, che è conclusione di tutti i catholici, [a] che quel peccato, che è una uolta stato ben confessato, non è necessario un'altra uolta confessarlo, attenta la legge diuina, & canonica. Nè può fare anco legge alcuna humana, alla quale uenga alcuno obligato senza sua uolontà, secondo San Tomaso [b] & la commune, [c] la quale noi in altra parte [d] seguitiamo.

[a] In 4. d. 17.
[b] [illegible] 3. q. 12.
[c] [illegible] sententia per Mart. Pal. d. 19. d. 17. [illegible] & Ia. [illegible] Ma[illegible] & Ludol. de nun[illegible] & Adria. de con[illegible]
[d] In 1. Tract. de pœn. [illegible] & in cap. [illegible] num. 111. de pœn. d. 6.

IL 11.è, che come le altre ſententie de' giudici regolarmente uagliono, benche aſſai ſiano, [a] & allhora ſolamente non uagliono, quando il difetto è della ſuſtantia, [b] coſi per la medeſima ragione l'aſſolutione del ſacerdote regolarmente uale, bene che ſia ingiuſta, quando ella non ha difetto [c] ſuſtantiale.

IL 111.è, che † ancor che ſia peccato dare ad uno ſcommunicato i ſacramenti, eſſi ſono nondimeno ueri & ualidi: come in altro luogo io affermo. [d] poi che per la profeſſione fatta per lo ſcõmunicato, [e] & il matrimonio per eſſo contratto [f] & la Eucariſtia da lui conſecrata, [g] & la confirmatione, & ordine per lui preſo, [h] uagliono, per quello, che altroue noi habbiamo detto [i].

IL 1111. come io dico altroue, è che quello, che commumemente ſi dice, che per cinque difetti la confeſſione non uale, & è neceſſario reiterarla, cioe per difetto del penitente, del confeſſore, della contrittione, della confeſſione, & della ſodisfattione, ſi ha da intendere quando il difetto è ſuſtantuale & non accidentale.

DA queſte radici † naſcono molti rami. Il primo, quanto à i difetti da parte del penitente è, che l'aſſolutione de' peccati data allo ſcommunicato di maggiore, ò minore, commumente uale; per quel, che s'e detto di ſopra: [k] perche il difetto non è ſuſtantuale. Benche chi la dà, ò la riceue ſapendolo, pecca mortalmente & è ſacrilegio. [l] come noi prouiamo altroue [m] contra Angelo, [n] che in ſuo fauore inconſideratamente allegò Ricardo, [o] il qual tiene quel che noi tegniamo. Et per conſeguente, non è obligato un'altra uolta a confeſſar quel peccato ch'egli ha confeſſato: come in altro [p] luogo co'l Gaetano prouiamo. [q] Et per piu forte ragione uale l'aſſolutione, quando lo ſcommunicato non ſapeua, ò non auuertiua, ch'egli era ſcommunicato, ò che la ignorantia, ò inauuertentia foſſe giuſta, ò non foſſe giuſta, pur che quando fu aſſoluto, non credeſſe, ò non auuertiſſe, che in prendere l'aſſolutione peccaua mortalmente, come quando alcuno è ſcommunicato ſenza ſaperlo, ò ſenza auuertire, che ſi trouaua ſcommunicato, & con queſta buona fede confeſſo i ſuoi peccati, & riceuete l'aſſolutione, come ſogliono molti fare; i quali non ſanno, che incorrono in ſcommunica col battere cherici de gli ordini minori; e non mirano che per hauer rubbati frutti, ò altra cola,

era

[a] C.1.2.11. q.1. cap. Quoniam inter de re iud. [b] Can. de re iud. & toto tit. C. quando prouocare non eſt neceſſ.
[c] Secundum mentem omnium in 4. d.18. argum. illud ad 1. Aquil. & ca. de tranſl. prælat.
[d] In ca. § Cautus nu.35. de pœn. d.5.
[e] Ca. cum illorum. de ſententia excom.
[f] Ca. ſignificauit de eo qui duxit in matr.
[g] Arg. ca de nomine, de celebrat. miſſ.
[h] Cap. 1. de eo qui fuit ord.
[i] In ca. Fratres de pœn. d.5. nu. 31.

[k] In 3ª radice huius ca. nu. 2.

[l] Arg. cap. Si celebrat de cler. excom. mi. & ca Sacris quod met. cauſ.
[m] In ca. Fratres nu. 30. de pœnit. d.5.
[n] In certo contr. 5.
[o] In 4. d. 18. art. 3. q. 3.
[p] In ca. Fratres de pœnit. d.5. nu. 31. & 32.
[q] Vedi il Col. impedit. & erit. comm. rat. & q. 3. de quo lit. fol. 1. Apo. Rofus de cleric. excom. mi. & ca quoniam Card. conſil. 40. & Felin. in ca. ſi cut. in ſolum 2. de

era prouata, era la scommunica; iquali, se ben restano obligati à douere conseguire l'assolutione d'essa scommunica, non debbono però reiterare la confessione. Et per più forte ragione uarrebbe anche l'assolutione, se la censura fosse ingiusta, poi che la scommunica, che è nulla, si può (secondo tutti) giustamente assoluere. [a] Et così con la ingiusta, & con la ualida si può assoluere de' suoi peccati nel foro della conscientia, & appresso di Dio; percioche in quel giudicio non è scommunicato. Il che tiene Riccardo, [b] lo dice espressamente Adriano, [c] & si può raccorre dal Felino, [d] & da coloro, ch'ello allega.

[a] Arg. ca. Soler de sent excom lio 6 & multa a nobis citata in prælectione c. Cum contingat pasto. de reiect.
[b] In 4 d.18 ar.3.q.3.
[c] De confess. q. 4. col.10.
[d] In ca fin. de restitutionibus cogen.

4 Il 11. ramo è, † che non uale l'assolutione dello scommunicato, ilquale non solamente sa, che si troua scommunicato, ma sa etiandio, ch'ei pecca mortalmente in riceuere, ò procurare l'assolutione de' peccati, prima, ch'egli sia assoluto della scommunica. Percioche, questo difetto dell'assolutione è sustantiale, non perche ella si dia allo scommunicato, ch'era publico, ma perche fa, che la sua confessione non sia integra; poi che non confessa il peccato, ch'egli fa in chiedere l'assolutione, sapendo, ch'è peccato mortale riceuendola ello & dandola il confessore. Et quantunque fosse integra, come sarebbe s'egli anco confessasse quel peccato, ch'ei commette in uoler l'assolutione, nè anco ella sarebbe ualida, perche non è accompagnata dalla debita contritione, ò attritione [e] come habbiamo detto di sopra.

[e] In ca. prin. num. 37.38.

5 Il 111. è † quanto ai difetti da parte del confessore, che l'assolutione del confessore, che non ha giurisditione ordinaria, nè delegata, non uale: & la confessione si deue reiterare. Percioche questo difetto della potestà, è sustantiale per questa, & per qual si uoglia altra opera: secondo tutti. [f] Ne basta la ratificatione fatta per lo proprio, & ordinario confessore, se bene egli si confessò confidandosi, ch'ello ne sarebbe contento, & lo confirmerebbe. Perche nessuna ratificatione fa, che sia sacramento quel, che nel principio non fu sacramento, secondo il Palude. [g] Nè è contrario à questo quel, che l'Hostiense [h] dice; cioè che basti la ratificatione. Perche egli non uolse dire, che la confessione fatta ad un confessore con speranza di futura ratificatione del proprio confessore sia ualida per essa, ma che la confessione fatta ad un confessore non proprio, con probabile opinione, che il proprio resti di ciò contento uale, come dice Siluestro, [i] & io altroue con questo essempio dichiaro, [k] Si ci-

[f] In 4 d. 6. & ca. fun. supra in cap. 4. fac. 1 ff. de iurisd. omn. iud. ca. 1. de constitut. lib 6.
[g] In 4 dist. q.3.
[h] In sum. le pœn. & remiss. § Qui confitetur. num. uerficul. octauo.
[i] In uerbo. Confessor 1 §. 4.
[k] In ca. Placuit de pœnit. d. 6. nu. 106.

troueranno due parochiani tanto amici, & familiari, che ad ogn'uno di loro piace, che i suoi si confessino all'altro, come à se stesso. Et in questo caso la confessione, & l'assolutione de' due parochiani uale, per la ratificatione presente, & licentia qua si tacita.

Il 1111. è. † che come l'assolutione del confessore, che non ha potestà di assoluere il penitente, non uale, così quella di colui, che ha potestà di assoluere alcuni peccati: & alcuni altri nò, per essere riseruati, ò per altra ragione, uale quanto à quelli, che non sono riseruati. Percioche, quanto à questi non riseruati, non ui ha difetto sustantiale; ma ui è ben quanto à i riseruati. Et per questo; quando il penitente haura di ciò notitia, non è obligato à riconfessare tutti i peccati, ma quelli soli, de' quali il confessore non ha hauuto autorità di assoluerlo, secondo [a] tutti.

[a] In 4. d. 17.

Il v. è, che la confessione, che si fà al confessore scommunicato, sospeso, ò interdetto, & per tale publicato & denuntiato, non uale nulla, percioche colui, che à questo modo si troua scommunicato, non ha autorità bastante per dare sententia uale da; [b] & per conseguente il penitente è obligato a reiterarla. Il medesimo si deue dire di colui, c'hauesse tanto publicamente posto mano violenta in un chierico, che non si potesse per dissimulatione alcuna coprire; ancor che non sia denuntiato, per una Extrauagante di Martino V. [c] benche questo sia più dubbioso di quello, che notoriamente è sospeso, interdetto, o scommunicato per altra cagione, che per hauere in publico battuto un chierico. Ma di questo, & de lo scommunicato notoriamente, per tale battitura; si deue dire il medesimo, come noi in altra parte con buoni fondamenti attinniamo, [d] & con buona risolutione de' contratij.

[b] Ad probandum de retardo Veritatis odio & contumacia.

[c] Cuius uerum tenorem infra transcribemus, & [illegible] per [illegible] & tradere per [illegible] Laborem [illegible] Verum [illegible] [illegible] [illegible]

medesimo della confessione fatta allo scommunicato, che, se ben non è notorio, nè per tale è stato denuntiato, nondimeno il penitente, che con esso si confessa lo sa. Et benche alcuni direbbon di nò, perche dice il Calderino [a] molto approbato, che quando lo scommunicato, etiandio occulto, opera per ragione di officio publico in fauore di colui, ch'è scommunicato, & lo ricerca, non uale nulla, & non fa effetto alcuno, nondimeno si deue tenere il contrario, benche la sententia del Calderino fosse ueta al suo tempo, & prima che la detta Estrauagante di Martino V. si facesse, ma non già poi, come in altra parte affermiamo, [b] senza hauere ueduto il Felino, [c] che sente il medesimo, benche egli ne stia in dubbio. Si che, quella determinatione non ha luogo dopo le detta Estrauagante; perche si tonderebbe in questo, che colui, che sapeua della scommunica dell'officiale, peccarebbe communicando con esso lui. Et per questo dico, che non si pecca, se non quando è denuntiato, ò notoriamente sia tale; se ben la scommunica è speciale, come noi affermiamo, [d] & Cosmo Guimel e dice. Ma, se il penitente peccasse mortalmente, per indurre quel confessore scommunicato, che lo confessasse, sapendo, ch'egli si ritroua a scommunicato, & che non poteua ministrare sacramento senza peccar mortalmente, & non confessasse questo peccato auuertendolo, non tarrebbe la sua confessione, nè l'assolutione: non già per esser fatta a scommunicato, nè per essere all'atto di esso, ma per non essere integra la confessione, per hauere in essa taciuto il peccato mortale, che egli ha fatto confessandosi con esso lui, & prendendone l'assolutione sacramentale. Di che ne segue, che si ha da dire il medesimo di colui, che si confessa con chi sta in peccato mortale; & conoscendo che con indurlo à confessarlo, & assoluerlo, pecca mortalmente lascia di dire quel peccato. Questo indurre è peccato mortale, quando senza necessità egli induce colui, che si che è in peccato mortale, ò è scommunicato, à dire messa, ò à ministrare qualche altro [e] sacramento.

8 Il VII, e, † che la confessione fatta al Priore, ò all'Abbate, che non hebbe mai buon titolo, ne cattiuo, dal suo ordine, non uale, nè etiandio l'assolutione. Ma si deue reiterare, secondo il Panormitano; [g] per il difetto della potestà, che è sua. Non in uano ho detto {titolo buono, nè cattiuo} perche assolutione data da colui, che ha titolo, benche cattiuo, dal suo

[a] In cap. probandam de [illegible] & [illegible] col. pen. Fel. refert.

[b] In ca. Dilectus 2. de p. æb.

[c] In 3 cap. Ad probandum. col. pen.

[d] In pragma. Ogni [illegible] verbo. Generales.

[e] In d. § laboret. nu. 25 de pœn d. 6.

[f] Quia confessa [illegible] Nicolaus [illegible]

[g]

superiore & in virtù di quel titolo è possessore, uale secondo Innocentio [a] & la commune: & essendo l'assolutione data da colui, che haueua buon titolo, & per alcuna cagione ne priuo, pur ch'ei non sia notorio. Al quale caso si può applicare un detto di Gregorio IX. con la sua [b] glosa, secondo'l Panormitano. [c] Et colui anco, che con sua buona fede, si confessa à chi non hebbe mai buon titolo, nè cattiuo, ò à colui, che notoriamente l'ha perduto, si saluerebbe con la sua buona fede fino à tanto ch'ei lo perda: benche poi deue reiterare la confessione, secondo il Panormitano, [d] & i detti di sopra.

[a] Inn. can. Dudum. in fi. de elect. in 6. Nauar. & alij. Quem poss. & communis opin. sequitur.
[b] Cap. fin. de elect. & ibi Panor. glo. verb. receptæ.
[c] Ibidem n. 6. & 7.
[d] In d. cap. Nihil & in d. can Dudum. n. 3. & supradictos.

Lo VIII. è, † che la confessione fatta al confessore, che non sappia, ò che non uolse assoluere con la forma sustantiale per essa necessaria, non uale; percioche ha difetto sustantiale. Benche (al parer mio) poche uolte è, che solo non uagliano per questa cagione. Perche quasi tutti fanno la forma sustantiale di assoluere; della quale, & delle sue antecedenti, & consequenti appresso in fomina [e] diremo quello, che altroue hor detto. Et communemente à nessuno manca la uolontà, & la intentione di assoluere. Aggiungo à questo, che in due maniere il discreto confessore può sapere, quando la confessione del penitente fu fatta à confessore tanto ignorante, ch'ella si deue reiterare, cioè per conoscerlo, & sapere la sua totale insufficientia; & per uedere in processo della confessione, che il confessore non li fece conscientia, nè scrupolo di cosa, della quale egli non douea essere per conto alcuno ignorante, come se ello non giudicò peccato mortale la simplice fornicatione, ò il non hauer preso il sacramento una uolta l'anno, & per quel, che di sopra [g] è detto. 9

[e] Arz ca de homine de celebr. Miss. & Instr. cap. 6.
[f] In prin. cap. 1 de pœn. d. 6. in. 7. ad 30.
[g] In cap. 4. num. 2. & 8.

Il IX. è, † uenendo à i difetti da parte della contritione, è che non uole, & si ha da reiterare la confessione fatta senza proposito di schiuare i peccati mortali futuri; benche si habbia qualche desiderio di astenersene; come è di colui, che si duole di hauere rubato, ma non ui è però proposito di restituire: ò come di quell'altro, che ha dispiacere di hauer fornicato, ma non delibera perciò di lasciare l'amica, o la innamorata. Onde quel penitente, che tace così fatto proposito che è peccato mortale, non si confessa interamente; & se lo confessa con gli altri peccati, si fa incapace dell'assolutione. [h] Ma se egli si duole de' passati, & propone di non farli per l'auenire, ancor che non gliene 10

[h] Reiter. peccatis lib. 1. [illegible] q. [illegible] per [illegible]

rincresca

rincresca tanto, nè proponga tanto, di schiuarsene, quanto per la sufficiente contritione, è perdono de' peccati è necessario: nè etiandio per tale attritione, che col sacramento si faccia contritione, non è necessario, che la confessione si reiteri: come noi altroue [a] prouiamo. Percioche altramente niuno saprebbe, s'egli fosse ben confessato, poi che alcuno non può sapere s'egli si ritruoua in stato di gratia, [b] ne s'è contrito, Percioche, chi sapesse l'uno, saprebbe anco l'altro. [c] Et perche la confessione non si deue reiterare, perche ella sia informe, cioè che sia senza gratia, & carità, secondo San Tomaso [d] benche Gratiano [e] con la sua glosa, [f] & con alcuni altri tenga altra cosa, cio, che s'è detto di sopra, si ha da tenere, come in altra parte io ho detto.

[a] In ca. Fratres nu 33. de pœn.d.5.

[b] Iuxta illud Eccle. 9. Nemo scit, vtrum odio, vel amore dignus sit, de præsentibus.

[c] Ca. duæ sap. magna de pœn.d.1.

[d] In 4.d.17.q.3.art. 4. & Inè tritus inter Thom. q.3. in materia contritio.

[e] In cap. fin. de pœn. d.5.

[f] In d.cap. Fratres. num 30.

11 Il x. e quanto † a' diffetti da parte della confessione è, che nó uale, s'ella non fu integra, perche uolontariamente egli lasciò di confessare alcun peccato mortale, ò che probabilmente dubitaua, s'era mortale, ò ueniale; ò lasciò alcuna circostantia necessaria per uergogna, per hipocrisia, ò per alcuna cosa ingiusta: ò perche egli confessò alcun peccato mortale studiosamente al sacerdote, che non l'intendeua; ò perche la confessione non fu chiara, per cagion delle parole, ch'erano oscure: ò perche il confessore dormiua, ò perche egli diuise la confessione, dicendo alquanti peccati ad uno, il resto à un'altro, poiche tutti i peccati sono di uolontà, & di pensiero, come di parole, di opere occulte, & manifeste, si debbono confessare ad uno, se ben egli: non può assolverlo di tutti; & ha tal uolta bisogno di ricorrere per alcun caso al superiore, secondo San Tomaso [h] & Scoto.

[g] In 4.d.17.q.1.art. 4. quem Scotus & ceteri sequuntur, & est tex. in ca. Omnis de pœn. & remiss. cap. 1. § Circa. ibi Glos. in Clem. 1. in verbo Lugeo. §. Quartum.

[h] In cap.8.num.6.

12 La xi. è † che non è obligato à reiterare la confessione colui, che per giusta cagione lasciò alcuna delle sopradette cose; cioè per credere probabilmente, che confessandole ne incorrerebbe il confessore a male, ò lo farebbe uenire in cognitione di alcun peccato, ò di alcun peccatore, che confessato hauesse; per lo detto [i] di sopra. Ne anco, se per non sapere, che era mortale, egli lasciò di confessarlo: perche dato che alcuna uolta la ingoranza della legge diuina non scusi dal peccato, ella scusa però, che egli non pecchi, per nó confessarlo, secondo Gersone, Adriano, & Silueftro, & io altroue ho determinato. [l] Et conseguentemente i giouani, che nouamente conoscono essere peccato mortale quel peccato, ch'hanno altra uolta lasciato di confessare per non saperlo, non sono obligati à riconfessarlo; [k] perche non si debbe

[i] In cap. Fratres. de pœn. d.5. num. 82.

[l] Sylues. Confess. 1.q.3.

[k] In d.ca Fratres. num.66. usque 83.

confeſſare i peccati già confeſſati, ma quelli ſoli, che nuouamente conoſcono eſſer peccati mortali non confeſſati.

Il xvii. è, † che colui, che ſi confeſſa ſenza farui la debita diligentia in ricordarſi tutti i peccati ſuoi; & per queſto laſciò di confeſſarne alcuno, deue reiterare la confeſſione; perche eſſa ha difetto ſoſtantiale da parte della confeſſione, poi che per ſua colpa ella non fu integra. Et quanto debba eſſere grande queſta diligentia, in altro luogo con maggior fondamento il tratto: [a] dicendo in ſomma, che tanta ue n'è di bisogno & baſta, quanta un'huomo prudente giudica eſſer neceſſaria, per la maggior parte, à gli huomini dello ſtato, & conditione del penitente, attenta al manco la uolontà, che ha di eſſere interrogato dal confeſſore, & di riſpondere alle ſue interrogationi. La qual uolontà (come altroue ho detto,) [b] ſuppliſce gran parte della diligentia neceſſaria. Et il confeſſore, che uede difetto notabile di diligentia nel penitente, li deue commandar che la faccia, & di poi debba ritornare, ſe l'articolo della morte, di battaglia, di ſcandalo, o di altra cagione ſimile, non induceſſe neceſsità di fare il contrario. 13

[a] Ibidem nu. 80.

[b] In ea Contrarium nu. 22 & ſequentib. de pœn. d. 5.

Il xiii. è, † quanto al difetto della ſodisfattione, è che la confeſsione non ſi ha da reiterare mai neceſſariamente per difetto di non hauer finita la penitentia in ſtato di gratia, ò in altro ſtato, ò ch'ella ſi laſci per dimenticanza, o per negligenza, ò per diſpregio, come ſenza ſcrupolo in altra parte [c] affermiamo con San Tomaſo, che tiene il medeſimo; & ſenza dubitare in eſſo, il Gaetano [d] afferma, & Mauro. [e] Nè il Palude dice il [f] contrario, ſe ben ſi pondera. Il quale fece errare Angelo, S. Antonino, & Silueſtro. Et hauendo molte uolte conſigliato & detto queſto, che mai il Palude no'l diſſe, molto mi rallegrai, quando uidi, che Adriano [g] ſentiua del Palude il medeſimo, che io dico. Il che ſi deue ſenza dubbio tenere; fermaſi pure, come ad ogniun piace, in molti confeſſionarij; ſaluo ſe al penitente ſi dà la penitentia prima ch'egli ſi aſſolua; & eſſo nel tempo ch'ella gli è data, la diſpregia, ò non ne ha ragioneuole cura; perche dapoi ſi ricorda di farla; come notò il Gaetano. Et queſto è, non perche egli non finiſca la penitentia; ma perche egli pecca, quando l'accetta, & di queſto peccato non ſe ne confeſſa. Onde per non eſſere la confeſsione intera, non uarrebbe; ſe ben da poi ſi faceſſe la pinitentia. 14

[c] In verb. Confeſſio interanda.

[d] In 4. d 17. q. 6.

[e] In 4. de confeſſ. col. penul in fin.

15 Il xxiii. è, † che la confessione di colui, che crede, che per sua propria uirtù non potrà guardarsi di peccare uale; & quella etiandio di chi crede, che prima, che muoia, peccarà mortalmente, Perche questo non è difetto sustantiale, nè accidentale, come s'è detto [a] di sopra, & come dice anco Innocentio [b] communemente approbato. Non uarrebbe però quella di colui, che credesse, che non potesse conseguire da Dio aiuto bastante per questo: poi che non solo egli non si pente di tutti i peccati, ma etiandio commette peccato d'infideltà, non credendo, che à qual si uoglia, che fa quello che esso può dalla parte sua, Iddio dà la sua gratia, come dice Adriano [c].

[a] In ca. 1. ad pp.
[b] in 4. le confes. q. 4. col. penul.
[c] In 4. de confes. q. 4 col. pen.

16 Il xv. è, † che quando alcuno ha da riconfessarsi con quel medesimo confessore, che ancora ha in memoria i suoi peccati, ò almeno la penitentia, ch'ei gli ha data, non è obligato à riconfessarsi particolarmente di que' peccati, che sono confessi, ma basta generalmente, ch'egli dica così, Di tutti i peccati, iquali ui ho confessati, dico mia colpa à Dio, & à uoi padre, &c. Et appresso dichiari quel peccato, ò circostanza, ch'egli studiosamente lasciò, ò per simulatione, ò mala intentione. Ma, se ello non si riconfessa con quel medesimo confessore, ò se il confessore non si ricorda de' suoi peccati, ò della penitentia, ch'ei gli ha data de' peccati, deue reiterare la confessione, come se non si fusse confessato, secondo l'opinione di tutti. Habbiamo detto [nè della Penitentia] percioche s'egli si ricordasse di essa basterebbe, & anco (à nostro parere) s'egli si ricordasse dello stato del penitente almen confusamente, nelqual caso si potria osseruar l'opinion del Medina, [d] che seguendo altri tiene assolutamente, non esser necessario la detta memoria, ma quando niuna di queste tre cose concorresse, parrebbe confession del tutto nuoua; & sarrebbe necessario ch'ella fosse integra [e].

[d] q. 3. qui citant alios.
[e] Antoni. 3. part. ti. 14. c. 19. &c.

COME DEVE IL CONFESSORE portarsi, & con se stesso, & col penitente: & quello, che nel principio esso deue interrogare. Cap. X.

SOMMARIO.

1 *Il Confessore che oratione deue dire, innanzi ch'ei uada à confessare.*

2 *Il Confessore deue riceuere il penitente, con allegra grauità; & mostrarsegli con tutte quelle qualità, ch'egli ha da essere; insegnandoli le cose necessarie, che si conuengono per ben confessarsi.*

3 *Il Confessore deue prima intendere dal penitente, s'egli ha impedimento, per ilquale nol possi assoluere & deue considerare, se per qualche legittima cagione egli è obligato à reiterare le confessioni passate.*

4 *Il Confessore deue considerare discretamente, se il penitente ha la debita contritione; & s'ei non l'ha, deue essortarlo, & ammonirlo, à douer lasciare il peccato, & emendarsene. Ilche se non gioua, nol deue assoluere.*

5 *Il Confessore deue insegnare al penitente à confessarsi.*

6 *Il Confessore, che ascolta qualche graue peccato, non si deue mostrare sbigottito, nè acconsentire, che'l penitente nomini alcuna persona.*

7 *Il Confessore deue con discreta cautela far confessare al penitente quei peccati, che uede ch'ei uuol tacere.*

[a] Destruxti eum, psal. 50. positos iuxta illud Horatianum, & Flaminium.

ESSENDO † il confessore richiesto per confessare, deue per consiglio mio far queste cose. Prima alzare il cuore à Dio, dicendo piu con l'humiltà di spirito, che con la bocca questi uersi, [a] *Cor mundum crea in me deus, & spiritum rectum in nouis uisceribus meis*. Donami Signore quella mitu, & quello sforzo, che fa, che l'animo non ami, ne desideri, se non quel, che è honesto, & santo; accioche io non mi muoua, almeno principalmente, à questo negotio nè gloria, nè robba, nè carnalità, nè desiderio di piacere, ò di sapere secreti; ma sia piu presto tutto il mio fine la gloria tua ò Signore, almeno principalmente, & la salute di questa anima, che mi ricerca. *Ne proijcias me à facie tua, & spiritum sanctum tuum ne auferas à me*. Non mi discacciare Signore dalla tua presenza; priuandomi, ò non concedendomi il lume necessario, per uedere, & illuminare costui, che per mio mezo dalla tua misericordia è aspettato. Ma donami animo, & spirito per superare le tentationi, che dall'ascoltar gli altrui peccati nascono. *Redde mihi lætitiam salutaris tui, & spiritu principali confirma me*. Dammi allegrezza Signore, che nasce dalla diuota memoria del Saluatore, & dalla certa speran-

za

za di conseguire la salute di questa anima, & della mia, per tua misericordia: accioche io non la perda per li fantasmi de' peccati, ch'io ascolterò. Et sforzami con quello spirito principale, che come prencipe signoreggia, & gouerna i pensieri, & gli appetiti bassi delle potentie inferiori. *Docebo iniquos uias tuas, & impij ad te conuertentur.* Col quale io possa integnare la tua uolontà à costui, che se medesimo conosce esser peccatore; acciochè conuertito a te Signore, glorifichi il tuo santo nome; *in secula seculorum Amen.*

2 SECONDO deue riceuere il † peccatore con allegra grauità, & mostrargli si in tutto, quale ha da essere; cioè dolce, [a] soaue, prudente, discreto, humile, benigno, & pietoso, & dargli animo à discoprire le sue ferite, & ad aspettare la lor salute.

[a] Cant. 2. Sicut malum inter ligna siluarum, sic dilectus meus inter filios. Sub umbra illius quem desiderabam sedi, & fructus eius dulcis gutturi meo. Introduxit me in cellam uinariam, ordinauit in me charitatem. Fulcite me floribus, stipate me malis, quia amore langueo. Leua eius sub capite meo, & dextera illius amplexabitur me. Adiuro uos filiæ Hierusalem per capreas ceruosque agri, ne suscitetis, neque euigilare faciatis dilectam donec ipsa uelit. Vox dilecti mei pulsantis: aperi mihi soror mea, amica mea, columba mea, immaculata mea. Quomodo lauabo pedes meos, quomodo inquinabo illos? Dilectus meus misit manum suam per foramen, & uenter meus intremuit ad tactum eius. Surrexi ut aperirem dilecto meo, manus meæ stillauerunt myrrham, & digiti mei pleni myrrha probatissima. Pulchra es amica mea, suauis & decora sicut Hierusalem, terribilis ut castrorum acies ordinata. Auerte oculos tuos a me quia ipsi me auolare fecerunt. Quæ est ista quæ progreditur quasi aurora consurgens, pulchra ut luna, electa ut sol, terribilis ut castrorum acies ordinata? Ego dormio & cor meum uigilat. Ecce uox dilecti mei pulsantis: aperi mihi soror mea, amica mea, columba mea, immaculata mea, quia caput meum plenum est rore, & cincinni mei guttis noctium. Exspolium tunicam meam, quomodo induar illa?

scommunicato, s'incorre: dica pur la Rosella, come ella u-
[a] Rosell. uerb. confes. §. 1. le: [a] perciochè non incorre nella scommunica minore colui, che parla, & communica con lo scommunicato per la salute del-
[b] Ca. cum uoluntate de sent. excom.
l'anima [b] di esso: perciochè il parlar del confessore, & il communicare col penitente nella confessione de' peccati, è per quell'effetto solo. Nè la Clementina, [c] nè Innocentio, che fu prima d'essa Clementina, allegata sopra ciò male dalla Rosella, altra cosa dicono. Et basta, ch'egli prima l'assolue di quella scommunica nel fine della confessione, & che poi, che l'assolua da'
[c] 1. de priuileg.
[d] In ca. 9. num. 4.
peccati, come di sopra s'è [d] detto.

[e] In cap. preced.
QVINTO, deue mirar bene nel principio, nel mezo, & nel fine, se per alcuna cagione delle già dette [e] il penitente deue reiterare le confessioni passate. Et se ritroua, ch'ei debba reiterarle, & il penitente uiene senza pensarui, & il tempo lo comporta, deue consigliarlo, che ritorni ad esaminare la sua coscientia. Et allhora deue maggiormente farlo, quando è necessario, che la confessione si facci, ò reiteri da molti anni, ma se non bisogna reiterarla, deue dimandarlo, s'egli ha fatta la debita diligentia in ricordarsi de' suoi peccati, per laquale si scusa per allhora di confessare gli dimenticati; & basta ch'egli dica quelli, che gli occorrono alla mente, con proposito di confessare gli altri, quando li uerranno a memoria. Et è bene accusarsi, à cautela, di non hauer fatta la debita diligentia.

[f] In cap. 1. nu. 22.
SESTO, deue considerare † discretamente, se il penitente ha con esso seco la debita contritione, senza porlo in altra tentatione; come di sopra s'è detto. [f] Et parendoli, che non uenga con bastante contritione, sforzilo, ad hauerla maggiore, per le considerationi, che ne' preludij toccammo, & nella dichiaratione de' danni de' peccati mortali; cioè della morte repentina, del danno de' peccati, della priuatione della gratia, della perdita della perpetua uita, della nimicitia di Dio, & della miserabile seruitù del demonio; & inducalo all'amore di Dio, per lo quale debba hauere pentimento, & dolore de' peccati passati, & proposito fermo di guardarsene per l'auenire. Et s'egli uede, che etiandio con queste nó si duole sufficientemente, dimandilo, se li rincresce, non potersi doler tanto, quanto dourebbe, & se uorrebbe bastantemente dolersi. Et, s'egli dice di sì, basta, per
[g] In ca. illiatio 5.
quel, che s'è detto [g] di sopra, che se anco con questo il suo pentimento non è tanto, che basti; ò perche non propone di emendarsi

darſi per l'auuenire, ancor che alcun tanto lo deſideri; ò perche non uuol reſtituire quel, ch'egli deue, ò lasciare l'amica, ò l'odio: ò dice, che non confida di uiuere caſto, ò che non uuole rinonciare l'officio, che non può eſſercitare ſenza peccato mortale, & ſimili altre coſe, non deue aſſoluerlo [a] per modo alcuno; ma darli alcuna penitentia; [b] auſandolo, ch'egli non ſe ne ua aſſoluto; ne ha todisfatto al precepto della Chiesa di confeſſarſi, almeno una uolta l'anno. Il che è contra Siueſtro, [c] come dice [d] Adriano. Percioche la conteſtione non ual nulla per lo difetto ſuſtantiale della parte della contritione, come s'è detto di ſopra. [e] & perche il concilio generale, [f] & il Fiorentino [g] denotano il contrario. Lo deue anco ammonire, che faccì tutto quel bene, ch'ei può, perche Iddio l'illumini, & li mollifichi il cuore, per far penitentia, [h] ma non gia aſſolueſſe ancor che egli l'importuni; monſtrando ſcandalo & diſperatione; percioche ſenza alcun dubio commetterebbe ſacrilegio mortale. Onde egli non deue curare del tuo ſcandalo, poi che ſenza cagione lo prende: ilquale ſcandalo è come quello del Fariſeo [i] ſecondo San Tomaſo & tutti gli altri.

a Toxin. cap. Quod
b Cap. quod ſuadet.
c Confeſſ. § 5. § 1.
d In
e
f
g
h
i Arg. Matt. 15. cap. Intercinq.

5 SETTIMO, e bene, [k] benche non neceſſario, di farlo incominciare in queſta maniera, Io mi confeſſo à Dio, & a Santa Maria, & a San Pietro, & a San Paolo, & a tutti i Santi della corte celeſte, & à uoi Padre, che ho peccato con la uolontà, con le parole, & con le opere. Et, s'egli non incomincia à quello modo, gli faccì ſubito dire tutti que' peccati, che ſi ricorda, & che li conturbano la conſcientia, incolpando almeno più principalmente ſe ſteſſo, che ne il cielo, ne il mondo, nè il demonio, ne la carne, ne altra perſona: & diligentemente le circoſtantie neceſſarie. Et s'egli [l] ſi accuſa di qualche graue, ò brutto peccato, il confeſſore non deue fare alcun ſegno di marauiglia, ne di abominatione, ò ſpauento, ſputando, ò facendoſi la croce, ò altri mouimenti tali: ma diſsimulare, come ſe nulla egli ſentiſſe, fino all'ultimo della conteſtione: & allhora nell'imporli la penitentia, deue dichiararli la grauezza de' ſuoi peccati, & quanto eſſi ſiano enormi. Et s'egli s'accorge, che il penitente uoglia nominare alcuna perſona, eſtimando per conſeſſarſe la circoſtantia neceſſaria, nol conſenta, come di ſopra s'è detto. [m] Et s'egli uede, ch'egli ſi ſcuſa, dicendo, Io non ho amazzato, Io non porto odio, Io non ho roba d'altri, & ſimili coſe, riprendalo con

k
l Arg. cap. 1. §.
m

piacenolezza, & con amore, dicendoli; che quello non è luogo di scusarsi, ma di accusarsi, Et dialí animo con buone parole à non temere di accusarsi. Et mentre egli dice da per se stesso, lascilo dire à sua uolontà, quantunque dica grossamente, & senza ordine. Perche allhora egli conoscerà, in che peccati si troua piu inuolto; & de' quali è piu necessario dimandarlo, come dice il Gaetano, & io in altra parte ho detto. [a] Percioche, s'egli uuole essere piu tosto dimandato che dire da se stesso, con proposito di dire tutti i peccati mortali, ancorche non ne fosse dimandato, non deue essere condennato, ma aiutato. Ma s'egli proponesse di non confessarsene alcuno di essi, non essendone dimandato, peccherebbe mortalmente. Di che deue il confessore, se, se ne accorge, farlo pentire.

[a] In ca. 5 § diligens num. 6. de pœn. d. 6.

Ottavo, † deue il confessore con discreta cautela farli dire i peccati, ch'ei uede, che uuole coprire; ò che probabilmente crede, che si dimentica, ò che non tiene per peccati mortali: & insegnarli, di che qualità siano; facendoli confessare in dubbio quei peccati, che non sa certo, se ello gli ha fatti, ò nò; ma di modo, ch'egli non gli affermi per certi, ne li lasci come non fatti; & si mostri tale nella bocca, quale egli si sente nel cuore, dicendo. A me pare di hauere in tal cosa accontentito, ma non ne sono certo. Il medesimo facci, s'egli è dubbioso, se alcun peccato sia mortale, ò ueniale. Et se amendue ne dubitano, il penitente deue abborrirlo con conditione à quello modo. Se quello è mortale, io me ne pento, come di mortale. Et, se si dubita, se l'atto è buono, ò cattiuo; abborriscalo conditionalmente in se, & in quanto è cattiuo; percioche s'egli è buono, non deue abborrirlo. [b] S'egli si ricorda di hauer fatto peccato mortale, ma non sa quale in specie; dica hauer fatto un peccato mortale, benche non si ricordi di esso. [c] Nono: dopò che il penitente hauerà detto quello, che si ricorda, se li pare di non hauer detto compiutamente, come quasi sempre accade, deue il confessore dimandarlo di quel, che li pare piu necessario, & prima de' dieci com mandamenti della leg ge.

† 7

[b] Maior in 4. d. 17. q 3.

[c] Maior ubi supra.

DEL

DEL PRIMO PRECETTO DEL Decalogo, che è di honorare Iddio, & del precetto del bene amare, & del ben credere in lui, che ſono altri due, che preſuppongono, tutti quelli del Decalogo, come lor primo principio. Capitolo. XI.

SOMMARIO.

1 Il Simbolo Apoſtolico contiene la ſomma di quanto deue credere il Chriſtiano, & il Pater noſter di ciò ch'egli deue dimandare à Dio, & il Decalogo quanto ſi deue fare.

2. 3. I Precetti del Decalogo durano nella legge nuoua, & ſono ſpecchi, che ſi donano al battezato.

4 Il Peccato mortale è tutto quel, ch'è contra alcuno de' dieci precetti, ſe queſte tre coſe non ſcuſano; cioè, il difetto della deliberatione, la paucità di ciò, ch'è contra il precetto, & il mancamento accidentale del giudicio dell'huomo.

5 Il Peccato fatto contra molti precetti de' quali l'uno è generale, & l'altro ſpeciale, incluſo nel generale, non è piu d'uno.

6 Il Precetto d'amare Iddio piu d'ogni altra coſa, non è de' dieci del Decalogo.

7 Il Precetto primo ne contiene tre.

8 Il Precetto del bene amare Iddio è il primo, & maggior precetto non del Decalogo, ma di tutti gli altri.

9 Il Precetto di amare Iddio ſopra ogni coſa, non può eſſer perfetto, ſe non in iſtato di gratia, ilquale è affermatiuo, & non obliga in ogni tempo.

10 La Dilettatione moroſa che, coſa è, & perche coſi ſi nomina.

11 Reſiſtere al diletto del peccato mortale è opera di uirtù: & ogni dilettatione, & uolontà deliberata di coſa, che ſia peccato mortale, è mortale.

12 Le Dilettationi della carne deono eſſer confeſſate da chi le ha hauute, s'egli è in dubbio d'hauerne conſentito, ò fatto reſiſtentia.

13 Il Conſenſo non baſta ſempre per incorrere nelle Cenſure, & obligo di reſtituire; benche egli baſta per peccar mortalmente.

ER fondamento di tutto quello, † che intorno 1
à i dieci precetti si ha da dimandare, dico con
San [a] Tomaso & col Concilio Colonieſe, [b] che
come la ſomma di quanto ha da credere il Chri-
ſtiano, è raccolto nel Simbolo de gli Apoſtoli; &
di quanto ſi deue dimandare à Dio, è nella Oratione Dominicale, che è il Pater noſter, coſi di quanto egli deue fare, nel Decalogo, & ne' dieci precetti, che il Signore Iddio per mezo di quel ſuo gran Moſè diede al ſuo popolo elettо. [c] Non uolſero imperò dire queſti Padri, che non ui ſia alcuna coſa, che ſia neceſſario credere, fuora del Credo; nè alcuna coſa, che ſi debba fare, fuori del Decalogo, poi che tutti habbiamo da credere il Santo Sacramento [d] della Eucariſtia, che non ſi contiene nel Credo: & amare Iddio ſopra ogni altra coſa, che non ſi contiene nel Decalogo [e].

a In princ. opuſ. 4.
b Fol. 151. § Cæterum.
c Exod. 20.
d Clementi. 1. Dominum, de celebr. Miſſ.
e Inſ. eo. cap. 6.

IL II. è, † che i dieci precetti della legge antica durano 2
nella legge nuoua. Perche ſe ben l'antica quanto a i ceremoniali, & giudiciali ſpirò, [e] non ſpirò però quanto a i morali, che ſono di legge naturale, come ſono i dieci precetti; eccetto il terzo in quanto che egli contiene la guardia, & oſſeruantia del giorno feſtiuo, ſecondo Gratiano, [f] San Tomaſo [g] & tutti gli [h] altri dottori.

e §. final. 6. d. &c. 1. de pur. poſt par.
f In § fin. 6 l. 1 prima, ſecund. q. 100
g In 3. d 39.
h Fol. 251.

IL III. è, che † queſti dieci precetti, [i] come dice il Con- 3
cilio Colonieſe [i] ſono uno ſpecchio, che ſi da al battezato, acciochè egli ueggа, quanto rinuoua, & adorna la uita ſua per la fede riceuuta; ò quanto ſi troua ſuiato dal camino, per il quale era guidato dallo Spirito ſanto riceuuto nel battеſimo, & in che, & quanto ha la ueſte bianca macchiata; della quale fu alhora ueſtito, rompendo quel, ch'egli nel battеſimo promiſe. Et perche ueduta la macchia, & la ferita ſi doglia, & ne ritorni con uera ſperanza al medico, che mai non diſcacciò infermo alcuno, benche aſſai uolte [k] egli ricada.

i Fol. 251.
k Matt. 6. & 11.

Il IIII., † che tutto quello, che è contra alcun di que- 4
ſti dieci precetti, è communemente peccato mortale, ſe una di queſte tre coſe non lo ſcuſa. La prima è il difetto della deliberatione. La ſeconda è la paucità di quello, che è contra il precetto, come ſi uede, & troua nel furto di poca coſa, ſecondo San [l] Tomaſo, Santo Antonino, [m] & Adriano [n] communemente approbato; & ſecondo che ſi caua da un detto di S. Agoſtino

l Prima Sec. q. 88. art. 5 & 6 & 2 Sec. q. 32 artic. 5 & q. 58 artic. 2 & nos circa in repe. Inter uer ba 11 q. 3 n. 191 m 3 part. tit. 4 ca. 5. 6 n. & 7
n Quodl. 6. pa. 11.

ſtino riferito da Gratiano. [a] La terza è il mancamento di giudi-
dicio dell'huomo mezo addormentato, ò mezo ebbro, ò tanto
turbato, che ſe ben baſta per peccare uenialmente, non baſta pe-
rò per farlo peccato mortale, tecondo i [b] moderni.

5 Il v. è, † che il peccato fatto contra molti precetti, de' qua-
li l'uno è generale, l'altro ſpeciale incluto nel generale, non è
piu di uno, come per eſſempio, l'homicidio è contra il precetto
ſpeciale del non uccidere, & contra il generale di ſeruire, & obe
dire à Dio in tutti i ſuoi precetti; & contra l'altro di conſeruare
la gratia, & l'amor diuino, ma non è però egli piu che un pecca-
to ſolo, come ſi toccò di ſopra [c] trattandoſi delle circoſtantie ne-
ceſſarie da eſſer confeſſate.

6 Il vi. è, † che i precetti di amare Iddio ſopra tutte le coſe,
& il proſſimo come ſe ſteſſo, non ſono di queſti dieci, come dice
San Tomaſo. [d] Perche non ſi diedero nel Decalogo i primi prin-
cipij, che per ſe ſteſſi naturalmente, ò per la fede s'intendono, co
me ſon queſti, che ſono fonte di tutti i dieci precetti del Decalo-
go, & non quelli, che con difficultà, & grande induſtria ſi caua-
no di loro, ma quelli, che facilmente ſi poſſono da tutti cauare.
Di che ne ſegue, che i precetti della fede & della carità non ſi con
tengono, ma ben ſi preſuppongono in queſti dieci, come alcuni
aſſai gran dottori notarono. [e] Ne ſegue anco, che ſi fa commu-
nemente errore in dire, che de' dieci il primo precetto è amare
Iddio, poi che è contra quello che ſ'è detto, & contra il reſto del
Decalogo, [f] che prima pone, *Non habebis Deos alienos, &c.*
Per le quali parole ſi uieta ſolo la ſuperſtitione, & la idolatria,
che ſono contrarie alla uirtù della religione, o latria, che non
è uirtù Teologale, ma mortale, ſecondo S. Tomaſo [g] confirma-
to. Et non ſi fa mentione alcuna dell'amore di Dio, nè del proſ
ſimo, che appartiene alla uirtù della carità, [h] che è theologale.

Il vii. è, † che per andare piu ordinati, & con utilità
7 maggiore nell'interrogare quel, che ſa piu al propoſito, & è piu
neceſſario nel primo commandamento, che uieta ogni ſuperſti-
tione, trattaremo de' precetti della Carità, & della Fede, che ui
ſi preſuppongono. Et coſi il primo ne contenerà tre, cioè quel
di bene amare Iddio, quel di ben credergli, & quel di non uſare
idolatria, nè ſuperſtitione.

Lo viii. è † che il precetto del bene amare Iddio, è il pri-
8 mo, & maggior precetto non del Decalogo, (come alcuni pen-

[a] In § fin. 2. q. 88. Ita ieiunas, & alia pertinentia ad ſecundum exaſperantur.
[b] Maior in 3. diſt. 22. q. 4. col. final.
[c] In cap. 6. num. 1.
[d] prima, ſecundæ. q. 100. artic. 4 &c.
[e] Thom. Secundæ [illegible]
[f] Exod. cap. 20.
[g] Secunda, ſecundæ q. [illegible] art. 5.
[h] Secunda, ſecundæ [illegible]
[i] Secunda, ſecundæ, q. [illegible] artic. 6.

[a] Mar. 22. [b] Cap. 6. [c] Cap. 22. [d] Cap. 10. [e] Cap. 12.

sano ma di tutti gli altri, come il Saluator nostro [a] disse, & come per diuerse parole nella scrittura sacra si legge. Et nel Deuteronomio [b] con queste parole si dice, Amerai Iddio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza. Et nell'Euangelio di San Matteo [c] con queste altre, Amerai Iddio con tutto il cuore, con tutta l'anima, & con tutta la mente. Et presso San Luca [d] in luogo di fortezza, & uirtù si pone con tutte le forze. Et in San Marco leggiamo. [e] L'amerai con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, & con tutta la uirtù. Ma tutti però nella sententia concordano, & si conformano. Che uuol dire questo in somma, che IDDIO comanda, che l'amiamo totalmente, & interamente; non già di modo, che à tutte le hore, & momenti pensiamo in lui, & l'amiamo, perche è impossibile ciò fare in questa uita mortale; nella qual bisogna mangiare, dormire, & fare altre cose necessarie. Ma come San Tomaso dichiara, [f] tutta la nostra intentione (che per lo cuore si significa) ha da amarlo, & seruirlo in tutte le cose, & tutto il nostro intelletto (che è significato per la mente), ha da esserli obediente, & tutti i nostri appetiti (significati per l'anima) s'hanno da regolare per la regola della sua santa legge, & che tutte le nostre opere esteriori (significate per la fortezza, uirtù, & forze) hanno ad esser conformi à essa. Il che tutto uuol dire, che egli ne comanda, che l'amiamo, & seruiamo interiore, & esteriormente, piu che altra cosa. non dico con piu feruore, & piu intenso (come di sopra ho detto, [g] & altroue con San Tomaso, [h] & co i moderni) [i] percioche piu stimiamo, & apprezziamo IDDIO, & il suo amore che altra qual si uoglia creatura, ne anco tutte insieme. & per suo amore, & honore uogliamo piu tosto morire, che negarlo, nè col cuore, nè con le parole, ne con l'opere peccando mortalmente.

[f] 2. 2. q. 44. art. 5. secunda secundæ

[g] [illegible] de Quinque de contexta d. 1. num. 363.

[h] 1. Sec. q. 109. art. 3. & 2. Sec. q. 184. art. 3. 1. Mag. in 1. d. 1. q. 2. & in 3. d. 27. & in 4. d. 14. q. 1. & Gab. art. 2°. Sec. q. 42. art. 4.

[i] 1. Sec. q. 100. art. 8. & secunda secundæ q. 44. art. 1. & nn.

IL IX. è, † che questo gran precetto di amare Iddio sopra tutte le altre cose, dopò il peccato d'Adamo, non può essere perfetto, se non in stato di gratia, come dichiara San Tomaso [k] & che è question difficile, & non tanto ben determinata, quanto necessaria, & quotidiana cioè. Quando siamo obligati à compirlo attualmente nella maniera, che in questa misera uita si può (che perfettamente, non si può fino nell'altra) [l] sotto pena che non comprendolo, pecchiamo nuouo peccato mortale, percioche

9

[k] 1. Sec. q. 100. art. 8. & secunda secundæ q. 44. art. 1. & nn.

[l] Aug. in lib. de per. fe. [illegible] Tho. 2. Sec. q. 44. [illegible] 6.

cieche come precetto affermatiuo egli non obliga [illegible] tempo, & perche par dura cosa dire quel, c'ha detto Scoto, [a] che ogni festa siamo obligati à ello precetto: & è assai debile quel, che dicono gli altri, che egli non ne obliga piu che una uolta in uita, la quale opinione rifiuta (à nostro parere ben Soto [b] & perche anco quel, ch'egli dice, non par che satisfaccia; cioè, che alcuna uolta non ne obliga piu, che all'opera esteriormente fatta in qual si uoglia stato; come e riprender colui, che bestemmia, Et S. Tomaso [d] dice, che questo precetto non si adempie, se non in stato di gratia, & perche l'istesso Soto dice [e] che obliga nel tempo del Battesimo. E'l medesimo dice in altra parte [f] che per riceuere il Battesimo, non è necessario far tanto, quanto per riceuere il Sacramento della Penitentia; perche egli dice, che per la Penitentia non basta l'attritione, che si conosce non esser contritione, & per il Battesimo ella basta: & anco perche egli dice che ogni uolta che si riceue alcuna segnalata gratia da Dio, s'è obligato à esso; per lo qual non par che ci sia testo, nè ragione, che concluda per questo, (saluo sempre il miglior parere, dicia-mo che è santissimo consiglio, che non solo tutte le feste, ma etiandio il piu delle uolte che comodamente potremo, sforziamoci di adempir questo precetto, che ne commanda questo tanto alto, tanto generoso, tanto dolce, & utile amor di Dio sopra tutte le cose, col debito pentimento de' nostri peccati, se per quel lo fosse necessario: però che di precetto; & sotto pena di nuouo peccato mortale, solamente ne obliga quando commettiamo ad hauer diserettione: & habbiamo, ò dobbiamo hauer conoscimento di riferire, & in caminar noi & tutte le nostre opere a Dio, come à nostro ultimo fine, secondo che tiene S. [g] Tomaso che per altro proposito in altra parte [h] riferimmo) almeno inconfuso, come possono fare i fanciulli. Ne obliga anco (secondo che dichiara il Gaetano) [i] tutte le uolte ch'è detto di sopra, [k] esser obligati ad hauer contritione de' peccati mortali; perche la contritione non s'ha senza quello amore. [l] Obliga anco al tempo di riceuere il Battesimo, secondo che dice il Dottor Soto; [m] contra il quale fa quell'opinione, che l'istesso dice in altra parte, [n] che per il Battesimo non è necessaria la contritione, & che basta l'attritione, che si sa non esser contritione. Fa etiandio, che per la medesima ragione saremo obligati à adempir questo precetto, ogni uolta che riceuiamo alcun sacramento & per conseguente

[a] [illegible]

[b] Lib. 2. q. 3. art. 10. de iust. & iur. & li 1. de nat & gr. c. 23.

[d] Vb. supra.

[e] [illegible]

[f] Lib. 2. de nat & gr. cap 15.

[g] [illegible]

[h] [illegible]

[i] [illegible]

[k] [illegible]

[l] [illegible]

[m] [illegible]

[n] [illegible]

quelli, che si maritano, al tempo del loro maritarsi; la qual benche fusse cosa assai santa, par pero nuouo carico, delquale poch'i sono mai contestati: Perciochè pare, che basti, che si trouino senza peccato mortale, ò lo credano probabilmente, benche non si concepisca questo tanto alto amore attuale, & per che niuno (à nostro parere) condannerebbe di peccato mortale colui, che per buona contritione, otto giorni prima del Battesimo, si pone in stato di gratia, & senza piu peccare, nè concepire questo amore attuale si battezo. Anco ne pare, che si potria dire, che tutte le uolte che siamo obligati ad amare il prossimo con amore caritatiuo, ci siamo etiandio obligati ad amare Iddio con questo amore, poi che l'uno & l'altro sono d'un genere, & d'una specie, come a basso diremo. [a] Et in quel del prossimo s'include quel di Dio come suo [b] fine: Ne pare anco, che colui, che ama Iddio, credendo probabilmente, ch'egli è in stato di gratia, & che quel suo amore, è amore sopra tutte le altre cose, benche (ueramente non sia tale, ne stia in tale stato, adempia questo precetto per cagion di non incorrere in nuouo peccato, per difetto di adempierlo, perche egli non può sapere, quando è in stato di gratia: [c] Ne pare anco che si potria dire, che questo supremo precetto, benche principalmente ne comanda il piu alto amore di carita, ma che anco men principalmente alcune uolte ne obliga ad amare Iddio, o per quello amore, o per altro bene naturale, senza obligatione per all'hora, precisamente à questo tanto alto atto di carita, o almeno, che benche questo precetto non ne obligbi à esso, pero c'è la legge naturale, [d] che ne comanda obedire, & amar la patria, li Re, i padri, i signori, & etiandio tutti i prossimi, in alcuni casi ne obligbi anco ad amare Iddio di buono amore naturale, come à Re, Padre, Signore, Gouernatore, & Mantenitore: Et che per quello (come dice il dotto Soto) [e] quando udiamo bestemmiare Iddio, o fargli altra irreuerentia, siamo obligati ad amarlo, almeno con buono amor naturale, per riprendere colui, che lo bestemmia, ò di honora: al che in specie ne obliga il Concilio Latanense: [f] Non osta à questo dire, che l'amor di Dio ha da esser sopra ogn'altra cosa, & che se non è tale, non è buono, come par che tenga San Tomaso: s perciochè si risponde, che amare Iddio meno che altra cosa, ò egualmente sia male, come egli dice, ma amarlo assolutamente senza comparatione di tanto piu, o meno, ne altra mala circostantia

[a] Cap. 12. num. 4. & Th. 2. 2. q. 25. ar. 1.
[b] Thom. Sec. q. 44. artic. 2.
[c] Tho. 2. 2. Th. 2. & 2. 2. q. 44. ar. 5.
[d] Vt patriæ parentibus &c. ff. de iustit. iur.
[e] Vbi supra.
[f] Sub Innocentio 3. cap. 1. de summa Trinitate, & fide Catholica.

tia non è male, come altri dicono. Per la qual cosa, come cosa assai cottidiana, & molto trita, ci sommettiamo, alla correttion debita.

La x. è, che non solo è peccato mortale far quel, che è peccato mortale, ma il proposito anco determinato di farlo, & il desiderio determinato di ello, senza proposito medesimamente, & anco quel, che più importa, cioè il consentire, & la vera uolonta, & espressa di dilettarsi in esso peccato senza farlo, nè uolerlo fare, nè desiderare di farlo: come consente colui, che pensa in alcun peccato mortale senza proposito, nè desiderio di farlo per opera, con uolontà, che nasca, ò cresca la dilettatione di esso peccato dentro se stesso, per dilettarsi. Et quello anco, ch'è molto più, il consentire, & uolere interpretativo, & tacito di quel, ch'è peccato mortale. Il che tutto è conforme alla commune opinione, che si toglie da Santo Agostino, [a] & dal Maestro delle sententie [b] co' suoi comentari, & da San Tomaso [c] da Santo Antonino [d] da i Parisini, [e] & dal Gaetano, [f] & in altra parte io diffusamente ho detto. [g] Ho detto adunque in somma, che il consentire vero & espresso, che il Gaetano chiama positivo, della dilettatione, è quello, che di sopra s'è detto; Il tacito però, che altri chiamano interpretativo, altri dilettatione morosa (& il Gaetano negativo, non positivo,) allhora è peccato mortale, quando queste quattro cose si concorrono. La prima è, che quello, di che è la dilettatione, sia peccato mortale. [h] La II. è, che colui, che ha, auertisce ch'egli pecca & si diletta: Perche se non se ne auertisce, ancor che tutto un giorno li duri il diletto, non peccarebbe, almeno mortalmente secondo un testo per me singolare. [i] Et non basta ch'egli l'auertisca, se interamente non l'auertisce, secondo il Gaetano. [k] La III. è, che non le facci resistenza, nè si sforzi di cacciarla da se. Perche s'egli facesse questo, sarebbe più tosto uirtù che peccato, se ben non potesse del tutto fornire di scacciarla [l]

La IIII. è, che senza giusto rispetto la lasci, & si resti di discacciarla. Percioche se restasse di discacciarla, per conoscere, che l'animo suo è tanto forte, che quella dilettatione non potrà uincerlo, ne fare ch'esso uoglia la mala opera, onde quella dilettatione nasce; nè anco la sua uolontà uoglia prender piacere di quella dilettatione sensuale; non sarebbe peccato almeno mortale, pure che in essa espressamente non consentisse, nè si restasse

[a] 12. de Trinit.
[b] In 2. d. 24.
[c] 1ª Sec. q. 74.
[d] 3 part. tit. 5. ca. 2. § 5.
[e] In 2. dist. 24 q. 18.
[f] In summa Verb. delectatio, & q. 16. lib. 2. questio.
[g] In ca. cogitationes de pen. & in cap. sed pensandum d. 6.
[h] 2ª. 2ª. q. 74. art. 8.
[i] In ca. sed pensandum d. 6. Idem ex eod. Et videtur consentire.
[k] Vbi supra.
[l] d. cap. sed pensandum.

di resistergli, & di scacciarla; credendo che con resistergli, & combattere, ella douesse piu tosto crescere che mancare: come sogliono molte uolte crescere le dilettationi carnali, che fuggendo meglio si uincono, che resistendo: secondo San Tomaso [a] Giouanni Gersone, [b] & altri. Il medesimo sarebbe, s'egli restasse di scacciarla, per non lasciare la sua uirtuosa occupatione, necessaria, ò utile, come è lo studiare, il leggere, il predicare, il confessare, nel quale officio s'intendono cose impudiche) & altre simili. [c] Et per fare che questo sia peccato mortale, bisogna che colui, che ha questa dilettatione sensuale, sia tale che considerata la sua fragilità, & uso passato, creda, che non reprimendola, consentirebbe ueramente nell'opera cattiua, della quale ella è, ò almeno nella istessa dilettatione. Di questa risolutione inferiamo la [d] decisione di molti, & cotidiani casi, i quali hora taceremo, per hauerli altroue detti, & per uoler qui esser breue, aurlando, & cõsigliando tutti che douobiamo procurare di pregare il signore Iddio con sincero cuore, che di questa battaglia interiore ci liberi. La quale è tanto piu pericolosa, quanto piu la uolontà nostra s'inchina à conformarsi co i nostri appetiti.

a 2.2.æ. q.35. art.1. ad.2.
b De pollut. no. 7.
c Argumentum quę singulariter scripsit Gaet. in q.16.l.27 q.
d In cap. cogitationis de pœn. d.1.

Di questo ne † segue, che la dilettatione morosa, che si troua detta cosi à mora, uoce latina, che uole dire tardanza, non si chiama cosi per cagione della tardanza del tempo, in che essa dura, ma per cagione della dimora, che la ragione ha in non di scacciarla tanto presto, quanto ella dourebbe; ò (quel che è peggio) deliberatamente accettarla. Il che si può in un momento fare, secondo tutti. Et in amendue questi casi è peccato mortale; ancor che non si faccì, nè si proponga di fare l'opera esteriore non solo ne' peccati della carne, ma etiandio in tutti gli altri. Secondo tutti: il che annotò espressamente [e] San Bonauentura.

In 2 lib. d. 24. in expos. literæ.

Di modo, † che resistere alla dilettatione, che nasce dal pensiero del peccato mortale è uirtù: & assistere, & consentire espressamente è peccato mortale, & il non resistere, nè assistergli, tal uolta è ueniale, tal uolta è mortale, & questo è quando ui concorrono le quattro cose dette di sopra, perciochè ogni dilettatione deliberata di peccato mortale, ò per dir meglio, ogni uolontà deliberata di dilettarsi di cosa, che sia peccato mortale, è mortale. [f]

Cai. § ponderosus 3. 2. & 2. q. 74. art. 8.

Et perche † in cosi fatte dilettationi, & specialmente della carne, sempre ui è alcun pericolo (per rispetto della corruttione della

della natura humana) è bene, che chiunque le ha hauute,& non è certo di hauerui acconsentito, nè fatto resistenza,quanto douea,le confessi,dicendo, ch'ei nó sa,se debitamente si oppose à loro, percioche s'egli credesse,di hauerui contentito, ò mancato di scacciarle, per dilettarsi con elle; ò ui fosse stato notabilmente negligente,con probabile pericolo di acconsentir cosi in esse, come nelle opere, nel cui pensiero esse nascono, sarebbe necessario confessar quel peccato, che esso di ciò uede, & sente.

Lo XI. è, che non solo pecca colui, che fa il peccato, & ne è principale essecutore, ma etiandio tutti gli altri, che ui acconsentono [a] in alcuna delle noue maniere di acconsentire, dette da San Tomaso [b] in duo uersi. [c] cioè; comandando, consigliando, consentendo, lodando, ricettando il principale, aiutandolo, & restando d'impedirlo con parole, ò con fatti & non manifestandolo,potendo,& douendo farlo. Percioche in tutte queste noue maniere acconsentendo, si pecca mortalmente,quando il principale mortalmente pecca;benche non sempre s'incorre nelle censure, [d] come fa il principale; nè sempre chi consente è obligato a restituire. [e] Habbiamo detto nelle tre ultime maniere, [potendo, & douendo], perche non basta potere senza la obligatione,secódo San Tomaso. [f] Donde ne segue, che nelle infrascritte interrogationi per la maggior parte si dimanda solo di colui, che fa, ò uuole fare alcun peccato mortale,& non de gli altri,che ui acconsentono. Et ad ogni una si possono communemente aggiongere le sopradette noue maniere, cioè,se commando, se consiglio, ò se consenti, &c.ò una, che uaglia per le noue, se in alcuna maniera delle noue sopradette ha consentito, ò li piacque il peccato,che altrui fece.Le quali si diranno tal uolta,per recarle à memoria;ma piu spesso si taceranno per uietare la prolissita,però
13 habbianli per dette. Et come [g] colui, che consente, non incorre sempre nelle censure, nè sempre è obligato à restituire,cosi etiandio nó incorre sempre nella sua irregolarità. [h] Et sopra di ciò si pose qui nell'altra impressione una determinatione,che appresso si pone nel proprio luogo,quãdo si parlerà della irregolarita.Per hora qui dico solamente che allhora uno è obligato ad impedire cõ le parole,con l'aiuto,ò cõ l'opera,quãdo l'officio, che esso ha, è di giustitia,ò altro officio, l'obliga à far questo. Et ancò quãdo il prossimo ha di ciò estrema necessità, & esso senza porsi in altra ale necessità,può farlo, benche ne perda la roba, ò l'honore, &

[a] Ca.1.ad Rom.c.1. de offic deleg. Vbiglo.& omnes in ca. Notum.1 q.1.ca sicut dignum per totum de hom. Et Gabriel. uerb. restituere Pag.2.

[b] 2ª.2æ.q.66.art.7.

[c] Iussio, consilium, consensus, palpo, recursus, participans, mutus, non obstans non manifestans.

[d] Cap.cum quis de sentent excom.lib. 6. & cap. Felix 5. § illud de pœnit.lib 6.

[e] Hostien.in summa de pœn. § quæritur, & Gabriel in summa verbo restitutio, & alij plures.

[f] 2ª.2æ.q.44.art.4. & 72.art.6. & melius 1ª.2æ.q.1.art.3. & utrobique Caietan. quæstiones 1ª.2æ.q.6.art.7. & 2ª.2æ.q.32.art.5. & quæst.73.art.8. & quæst. 78.art.1. & quæst. 79.art.4. & quæst. 80.art.1. & quæst. 83.art.12. & quæst. 118.art.4. & quæst. 186.art.9. & quæst. 187.art.2. & quæst. 188.art.6. & quæst. 189.art.6. & quæst. 190.art.2. & quæst. 191.art.4. & quæst. 192.art.2. & quæst. 193.art.3. & quæst. 194.art.3. & quæst. 195.art.3. & quæst. 196.art.3. & quæst. 197.art.3. & quæst. 198.art.3. & quæst. 199.art.3. & quæst. 200.art.3. & quæst. 201.art.3. & quæst. 202.art.3. & quæst. 203.art.3. & quæst. 204.art.3. & quæst. 205.art.3. & quæst. 206.art.3. & quæst. 207.art.3. & quæst. 208.art.3. & quæst. 209.art.3. & quæst. 210.art.3. & quæst. 211.art.3. & quæst. 212.art.3. & quæst. 213.art.3. & quæst. 214.art.3. & quæst. 215.art.3. & quæst. 216.art.3. & quæst. 217.art.3. & quæst. 218.art.3. & quæst. 219.art.3. & quæst. 220.art.3. & quæst. 221.art.3. & quæst. 222.art.3. & quæst. 223.art.3. & quæst. 224.art.3. & quæst. 225.art.3. & quæst. 226.art.3. & quæst. 227.art.3. & quæst. 228.art.3. & quæst. 229.art.3. & quæst. 230.art.3. & quæst. 231.art.3. & quæst. 232.art.3. & quæst. 233.art.3. & quæst. 234.art.3. & quæst. 235.art.3. & quæst. 236.art.3. & quæst. 237.art.3. & quæst. 238.art.3. & quæst. 239.art.3. & quæst. 240.art.3. & quæst. 241.art.3. & quæst. 242.art.3. & quæst. 243.art.3. & quæst. 244.art.3. & quæst. 245.art.3. & quæst. 246.art.3. & quæst. 247.art.3. & quæst. 248.art.3. & quæst. 249.art.3. & quæst. 250.art.3. & quæst. 251.art.3. & quæst. 252.art.3. & quæst. 253.art.3. & quæst. 254.art.3. & quæst. 255.art.3. & quæst. 256.art.3. & quæst. 257.art.3. & quæst. 258.art.3. & quæst. 259.art.3. & quæst. 260.art.3. & quæst. 261.art.3. & quæst. 262.art.3. & quæst. 263.art.3. & quæst. 264.art.3. & quæst. 265.art.3. & quæst. 266.art.3. & quæst. 267.art.3. & quæst. 268.art.3. & quæst. 269.art.3. & quæst. 270.art.3. & quæst. 271.art.3. & quæst. 272.art.3. & quæst. 273.art.3. & quæst. 274.art.3. & quæst. 275.art.3. & quæst. 276.art.3. & quæst. 277.art.3. & quæst. 278.art.3. & quæst. 279.art.3. & quæst. 280.art.3. & quæst. 281.art.3. & quæst. 282.art.3. & quæst. 283.art.3. & quæst. 284.art.3. & quæst. 285.art.3. & quæst. 286.art.3. & quæst. 287.art.3. & quæst. 288.art.3. & quæst. 289.art.3. & quæst. 290.art.3. & quæst. 291.art.3. & quæst. 292.art.3. & quæst. 293.art.3. & quæst. 294.art.3. & quæst. 295.art.3. & quæst. 296.art.3. & quæst. 297.art.3. & quæst. 298.art.3. & quæst. 299.art.3. & quæst. 300.art.3. & quæst. 301.art.3. & quæst. 302.art.3. & quæst. 303.art.3. & quæst. 304.art.3. & quæst. 305.art.3. & quæst. 306.art.3. & quæst. 307.art.3. & quæst. 308.art.3. & quæst. 309.art.3. & quæst. 310.art.3. & quæst. 311.art.3. & quæst. 312.art.3. & quæst. 313.art.3. & quæst. 314.art.3. & quæst. 315.art.3. & quæst. 316.art.3. & quæst. 317.art.3. & quæst. 318.art.3. & quæst. 319.art.3. & quæst. 320.art.3. & quæst. 321.art.3. & quæst. 322.art.3. & quæst. 323.art.3. & quæst. 324.art.3. & quæst. 325.art.3. & quæst. 326.art.3. & quæst. 327.art.3. & quæst. 328.art.3. & quæst. 329.art.3. & quæst. 330.art.3. & quæst. 331.art.3. & quæst. 332.art.3. & quæst. 333.art.3. & quæst. 334.art.3. & quæst. 335.art.3. & quæst. 336.art.3. & quæst. 337.art.3. & quæst. 338.art.3. & quæst. 339.art.3. & quæst. 340.art.3. & quæst. 341.art.3. & quæst. 342.art.3. & quæst. 343.art.3. & quæst. 344.art.3. & quæst. 345.art.3. & quæst. 346.art.3. & quæst. 347.art.3. & quæst. 348.art.3. & quæst. 349.art.3. & quæst. 350.art.3. & quæst. 351.art.3. & quæst. 352.art.3. & quæst. 353.art.3. & quæst. 354.art.3. & quæst. 355.art.3. & quæst. 356.art.3. & quæst. 357.art.3. & quæst. 358.art.3. & quæst. 359.art.3. & quæst. 360.art.3. & quæst. 361.art.3. & quæst. 362.art.3. & quæst. 363.art.3. & quæst. 364.art.3. & quæst. 365.art.3. & quæst. 366.art.3. & quæst. 367.art.3. & quæst. 368.art.3. & quæst. 369.art.3. & quæst. 370.art.3. & quæst. 371.art.3. & quæst. 372.art.3. & quæst. 373.art.3. & quæst. 374.art.3. & quæst. 375.art.3. & quæst. 376.art.3. & quæst. 377.art.3. & quæst. 378.art.3. & quæst. 379.art.3. & quæst. 380.art.3. & quæst. 381.art.3. & quæst. 382.art.3. & quæst. 383.art.3. & quæst. 384.art.3. & quæst. 385.art.3. & quæst. 386.art.3. & quæst. 387.art.3. & quæst. 388.art.3. & quæst. 389.art.3. & quæst. 390.art.3. & quæst. 391.art.3. & quæst. 392.art.3. & quæst. 393.art.3. & quæst. 394.art.3. & quæst. 395.art.3. & quæst. 396.art.3. & quæst. 397.art.3. & quæst. 398.art.3. & quæst. 399.art.3. & quæst. 400.art.3. & quæst. 401.art.3. & quæst. 402.art.3. & quæst. 403.art.3. & quæst. 404.art.3. & quæst. 405.art.3. & quæst. 406.art.3. & quæst. 407.art.3. & quæst. 408.art.3. & quæst. 409.art.3. & quæst. 410.art.3. & quæst. 411.art.3. & quæst. 412.art.3. & quæst. 413.art.3. & quæst. 414.art.3. & quæst. 415.art.3. & quæst. 416.art.3. & quæst. 417.art.3. & quæst. 418.art.3. & quæst. 419.art.3. & quæst. 420.art.3. & quæst. 421.art.3. & quæst. 422.art.3. & quæst. 423.art.3. & quæst. 424.art.3. & quæst. 425.art.3. & quæst. 426.art.3. & quæst. 427.art.3. & quæst. 428.art.3. & quæst. 429.art.3. & quæst. 430.art.3. & quæst. 431.art.3. & quæst. 432.art.3. & quæst. 433.art.3. & quæst. 434.art.3. & quæst. 435.art.3. & quæst. 436.art.3. & quæst. 437.art.3. & quæst. 438.art.3. & quæst. 439.art.3. & quæst. 440.art.3. & quæst. 441.art.3. & quæst. 442.art.3. & quæst. 443.art.3. & quæst. 444.art.3. & quæst. 445.art.3. & quæst. 446.art.3. & quæst. 447.art.3. & quæst. 448.art.3. & quæst. 449.art.3. & quæst. 450.art.3. & quæst. 451.art.3. & quæst. 452.art.3. & quæst. 453.art.3. & quæst. 454.art.3. & quæst. 455.art.3. & quæst. 456.art.3. & quæst. 457.art.3. & quæst. 458.art.3. & quæst. 459.art.3. & quæst. 460.art.3. & quæst. 461.art.3. & quæst. 462.art.3. & quæst. 463.art.3. & quæst. 464.art.3. & quæst. 465.art.3. & quæst. 466.art.3. & quæst. 467.art.3. & quæst. 468.art.3. & quæst. 469.art.3. & quæst. 470.art.3. & quæst. 471.art.3. & quæst. 472.art.3. & quæst. 473.art.3. & quæst. 474.art.3. & quæst. 475.art.3. & quæst. 476.art.3. & quæst. 477.art.3. & quæst. 478.art.3. & quæst. 479.art.3. & quæst. 480.art.3. & quæst. 481.art.3. & quæst. 482.art.3. & quæst. 483.art.3. & quæst. 484.art.3. & quæst. 485.art.3. & quæst. 486.art.3. & quæst. 487.art.3. & quæst. 488.art.3. & quæst. 489.art.3. & quæst. 490.art.3. & quæst. 491.art.3. & quæst. 492.art.3. & quæst. 493.art.3. & quæst. 494.art.3. & quæst. 495.art.3. & quæst. 496.art.3. & quæst. 497.art.3. & quæst. 498.art.3. & quæst. 499.art.3. & quæst. 500.art.3. & quæst. 501.art.3. & quæst. 502.art.3. & quæst. 503.art.3. & quæst. 504.art.3. & quæst. 505.art.3. & quæst. 506.art.3. & quæst. 507.art.3. & quæst. 508.art.3. & quæst. 509.art.3. & quæst. 510.art.3. & quæst. 511.art.3. & quæst. 512.art.3. & quæst. 513.art.3. & quæst. 514.art.3. & quæst. 515.art.3. & quæst. 516.art.3. & quæst. 517.art.3. & quæst. 518.art.3. & quæst. 519.art.3. & quæst. 520.art.3. & quæst. 521.art.3. & quæst. 522.art.3. & quæst. 523.art.3. & quæst. 524.art.3. & quæst. 525.art.3. & quæst. 526.art.3. & quæst. 527.art.3. & quæst. 528.art.3. & quæst. 529.art.3. & quæst. 530.art.3. & quæst. 531.art.3. & quæst. 532.art.3. & quæst. 533.art.3. & quæst. 534.art.3. & quæst. 535.art.3. & quæst. 536.art.3. & quæst. 537.art.3. & quæst. 538.art.3. & quæst. 539.art.3. & quæst. 540.art.3. & quæst. 541.art.3. & quæst. 542.art.3. & quæst. 543.art.3. & quæst. 544.art.3. & quæst. 545.art.3. & quæst. 546.art.3. & quæst. 547.art.3. & quæst. 548.art.3. & quæst. 549.art.3. & quæst. 550.art.3. & quæst. 551.art.3. & quæst. 552.art.3. & quæst. 553.art.3. & quæst. 554.art.3. & quæst. 555.art.3. & quæst. 556.art.3. & quæst. 557.art.3. & quæst. 558.art.3. & quæst. 559.art.3. & quæst. 560.art.3. & quæst. 561.art.3. & quæst. 562.art.3. & quæst. 563.art.3. & quæst. 564.art.3. & quæst. 565.art.3. & quæst. 566.art.3. & quæst. 567.art.3. & quæst. 568.art.3. & quæst. 569.art.3. & quæst. 570.art.3. & quæst. 571.art.3. & quæst. 572.art.3. & quæst. 573.art.3. & quæst. 574.art.3. & quæst. 575.art.3. & quæst. 576.art.3. & quæst. 577.art.3. & quæst. 578.art.3. & quæst. 579.art.3. & quæst. 580.art.3. & quæst. 581.art.3. & quæst. 582.art.3. & quæst. 583.art.3. & quæst. 584.art.3. & quæst. 585.art.3. & quæst. 586.art.3. & quæst. 587.art.3. & quæst. 588.art.3. & quæst. 589.art.3. & quæst. 590.art.3. & quæst. 591.art.3. & quæst. 592.art.3. & quæst. 593.art.3. & quæst. 594.art.3. & quæst. 595.art.3. & quæst. 596.art.3. & quæst. 597.art.3. & quæst. 598.art.3. & quæst. 599.art.3. & quæst. 600.art.3. & quæst. 601.art.3. & quæst. 602.art.3. & quæst. 603.art.3. & quæst. 604.art.3. & quæst. 605.art.3. & quæst. 606.art.3. & quæst. 607.art.3. & quæst. 608.art.3. & quæst. 609.art.3. & quæst. 610.art.3. & quæst. 611.art.3. & quæst. 612.art.3. & quæst. 613.art.3. & quæst. 614.art.3. & quæst. 615.art.3. & quæst. 616.art.3. & quæst. 617.art.3. & quæst. 618.art.3. & quæst. 619.art.3. & quæst. 620.art.3. & quæst. 621.art.3. & quæst. 622.art.3. & quæst. 623.art.3. & quæst. 624.art.3. & quæst. 625.art.3. & quæst. 626.art.3. & quæst. 627.art.3. & quæst. 628.art.3. & quæst. 629.art.3. & quæst. 630.art.3. & quæst. 631.art.3. & quæst. 632.art.3. & quæst. 633.art.3. & quæst. 634.art.3. & quæst. 635.art.3. & quæst. 636.art.3. & quæst. 637.art.3. & quæst. 638.art.3. & quæst. 639.art.3. & quæst. 640.art.3. & quæst. 641.art.3. & quæst. 642.art.3. & quæst. 643.art.3. & quæst. 644.art.3. & quæst. 645.art.3. & quæst. 646.art.3. & quæst. 647.art.3. & quæst. 648.art.3. & quæst. 649.art.3. & quæst. 650.art.3. & quæst. 651.art.3. & quæst. 652.art.3. & quæst. 653.art.3. & quæst. 654.art.3. & quæst. 655.art.3. & quæst. 656.art.3. & quæst. 657.art.3. & quæst. 658.art.3. & quæst. 659.art.3. & quæst. 660.art.3. & quæst. 661.art.3. & quæst. 662.art.3. & quæst. 663.art.3. & quæst. 664.art.3. & quæst. 665.art.3. & quæst. 666.art.3. & quæst. 667.art.3. & quæst. 668.art.3. & quæst. 669.art.3. & quæst. 670.art.3. & quæst. 671.art.3. & quæst. 672.art.3. & quæst. 673.art.3. & quæst. 674.art.3. & quæst. 675.art.3. & quæst. 676.art.3. & quæst. 677.art.3. & quæst. 678.art.3. & quæst. 679.art.3. & quæst. 680.art.3. & quæst. 681.art.3. & quæst. 682.art.3. & quæst. 683.art.3. & quæst. 684.art.3. & quæst. 685.art.3. & quæst. 686.art.3. & quæst. 687.art.3. & quæst. 688.art.3. & quæst. 689.art.3. & quæst. 690.art.3. & quæst. 691.art.3. & quæst. 692.art.3. & quæst. 693.art.3. & quæst. 694.art.3. & quæst. 695.art.3. & quæst. 696.art.3. & quæst. 697.art.3. & quæst. 698.art.3. & quæst. 699.art.3. & quæst. 700.art.3. & quæst. 701.art.3. & quæst. 702.art.3. & quæst. 703.art.3. & quæst. 704.art.3. & quæst. 705.art.3. & quæst. 706.art.3. & quæst. 707.art.3. & quæst. 708.art.3. & quæst. 709.art.3. & quæst. 710.art.3. & quæst. 711.art.3. & quæst. 712.art.3. & quæst. 713.art.3. & quæst. 714.art.3. & quæst. 715.art.3. & quæst. 716.art.3. & quæst. 717.art.3. & quæst. 718.art.3. & quæst. 719.art.3. & quæst. 720.art.3. & quæst. 721.art.3. & quæst. 722.art.3. & quæst. 723.art.3. & quæst. 724.art.3. & quæst. 725.art.3. & quæst. 726.art.3. & quæst. 727.art.3. & quæst. 728.art.3. & quæst. 729.art.3. & quæst. 730.art.3. & quæst. 731.art.3. & quæst. 732.art.3. & quæst. 733.art.3. & quæst. 734.art.3. & quæst. 735.art.3. & quæst. 736.art.3. & quæst. 737.art.3. & quæst. 738.art.3. & quæst. 739.art.3. & quæst. 740.art.3. & quæst. 741.art.3. & quæst. 742.art.3. & quæst. 743.art.3. & quæst. 744.art.3. & quæst. 745.art.3. & quæst. 746.art.3. & quæst. 747.art.3. & quæst. 748.art.3. & quæst. 749.art.3. & quæst. 750.art.3. & quæst. 751.art.3. & quæst. 752.art.3. & quæst. 753.art.3. & quæst. 754.art.3. & quæst. 755.art.3. & quæst. 756.art.3. & quæst. 757.art.3. & quæst. 758.art.3. & quæst. 759.art.3. & quæst. 760.art.3. & quæst. 761.art.3. & quæst. 762.art.3. & quæst. 763.art.3. & quæst. 764.art.3. & quæst. 765.art.3. & quæst. 766.art.3. & quæst. 767.art.3. & quæst. 768.art.3. & quæst. 769.art.3. & quæst. 770.art.3. & quæst. 771.art.3. & quæst. 772.art.3. & quæst. 773.art.3. & quæst. 774.art.3. & quæst. 775.art.3. & quæst. 776.art.3. & quæst. 777.art.3. & quæst. 778.art.3. & quæst. 779.art.3. & quæst. 780.art.3. & quæst. 781.art.3. & quæst. 782.art.3. & quæst. 783.art.3. & quæst. 784.art.3. & quæst. 785.art.3. & quæst. 786.art.3. & quæst. 787.art.3. & quæst. 788.art.3. & quæst. 789.art.3. & quæst. 790.art.3. & quæst. 791.art.3. & quæst. 792.art.3. & quæst. 793.art.3. & quæst. 794.art.3. & quæst. 795.art.3. & quæst. 796.art.3. & quæst. 797.art.3. & quæst. 798.art.3. & quæst. 799.art.3. & quæst. 800.art.3. & quæst. 801.art.3. & quæst. 802.art.3. & quæst. 803.art.3. & quæst. 804.art.3. & quæst. 805.art.3. & quæst. 806.art.3. & quæst. 807.art.3. & quæst. 808.art.3. & quæst. 809.art.3. & quæst. 810.art.3. & quæst. 811.art.3. & quæst. 812.art.3. & quæst. 813.art.3. & quæst. 814.art.3. & quæst. 815.art.3. & quæst. 816.art.3. & quæst. 817.art.3. & quæst. 818.art.3. & quæst. 819.art.3. & quæst. 820.art.3. & quæst. 821.art.3. & quæst. 822.art.3. & quæst. 823.art.3. & quæst. 824.art.3. & quæst. 825.art.3. & quæst. 826.art.3. & quæst. 827.art.3. & quæst. 828.art.3. & quæst. 829.art.3. & quæst. 830.art.3. & quæst. 831.art.3. & quæst. 832.art.3. & quæst. 833.art.3. & quæst. 834.art.3. & quæst. 835.art.3. & quæst. 836.art.3. & quæst. 837.art.3. & quæst. 838.art.3. & quæst. 839.art.3. & quæst. 840.art.3. & quæst. 841.art.3. & quæst. 842.art.3. & quæst. 843.art.3. & quæst. 844.art.3. & quæst. 845.art.3. & quæst. 846.art.3. & quæst. 847.art.3. & quæst. 848.art.3. & quæst. 849.art.3. & quæst. 850.art.3. & quæst. 851.art.3. & quæst. 852.art.3. & quæst. 853.art.3. & quæst. 854.art.3. & quæst. 855.art.3. & quæst. 856.art.3. & quæst. 857.art.3. & quæst. 858.art.3. & quæst. 859.art.3. & quæst. 860.art.3. & quæst. 861.art.3. & quæst. 862.art.3. & quæst. 863.art.3. & quæst. 864.art.3. & quæst. 865.art.3. & quæst. 866.art.3. & quæst. 867.art.3. & quæst. 868.art.3. & quæst. 869.art.3. & quæst. 870.art.3. & quæst. 871.art.3. & quæst. 872.art.3. & quæst. 873.art.3. & quæst. 874.art.3. & quæst. 875.art.3. & quæst. 876.art.3. & quæst. 877.art.3. & quæst. 878.art.3. & quæst. 879.art.3. & quæst. 880.art.3. & quæst. 881.art.3. & quæst. 882.art.3. & quæst. 883.art.3. & quæst. 884.art.3. & quæst. 885.art.3. & quæst. 886.art.3. & quæst. 887.art.3. & quæst. 888.art.3. & quæst. 889.art.3. & quæst. 890.art.3. & quæst. 891.art.3. & quæst. 892.art.3. & quæst. 893.art.3. & quæst. 894.art.3. & quæst. 895.art.3. & quæst. 896.art.3. & quæst. 897.art.3. & quæst. 898.art.3. & quæst. 899.art.3. & quæst. 900.art.3. & quæst. 901.art.3. & quæst. 902.art.3. & quæst. 903.art.3. & quæst. 904.art.3. & quæst. 905.art.3. & quæst. 906.art.3. & quæst. 907.art.3. & quæst. 908.art.3. & quæst. 909.art.3. & quæst. 910.art.3. & quæst. 911.art.3. & quæst. 912.art.3. & quæst. 913.art.3. & quæst. 914.art.3. & quæst. 915.art.3. & quæst. 916.art.3. & quæst. 917.art.3. & quæst. 918.art.3. & quæst. 919.art.3. & quæst. 920.art.3. & quæst. 921.art.3. & quæst. 922.art.3. & quæst. 923.art.3. & quæst. 924.art.3. & quæst. 925.art.3. & quæst. 926.art.3. & quæst. 927.art.3. & quæst. 928.art.3. & quæst. 929.art.3. & quæst. 930.art.3. & quæst. 931.art.3. & quæst. 932.art.3. & quæst. 933.art.3. & quæst. 934.art.3. & quæst. 935.art.3. & quæst. 936.art.3. & quæst. 937.art.3. & quæst. 938.art.3. & quæst. 939.art.3. & quæst. 940.art.3. & quæst. 941.art.3. & quæst. 942.art.3. & quæst. 943.art.3. & quæst. 944.art.3. & quæst. 945.art.3. & quæst. 946.art.3. & quæst. 947.art.3. & quæst. 948.art.3. & quæst. 949.art.3. & quæst. 950.art.3. & quæst. 951.art.3. & quæst. 952.art.3. & quæst. 953.art.3. & quæst. 954.art.3. & quæst. 955.art.3. & quæst. 956.art.3. & quæst. 957.art.3. & quæst. 958.art.3. & quæst. 959.art.3. & quæst. 960.art.3. & quæst. 961.art.3. & quæst. 962.art.3. & quæst. 963.art.3. & quæst. 964.art.3. & quæst. 965.art.3. & quæst. 966.art.3. & quæst. 967.art.3. & quæst. 968.art.3. & quæst. 969.art.3. & quæst. 970.art.3. & quæst. 971.art.3. & quæst. 972.art.3. & quæst. 973.art.3. & quæst. 974.art.3. & quæst. 975.art.3. & quæst. 976.art.3. & quæst. 977.art.3. & quæst. 978.art.3. & quæst. 979.art.3. & quæst. 980.art.3. & quæst. 981.art.3. & quæst. 982.art.3. & quæst. 983.art.3. & quæst. 984.art.3. & quæst. 985.art.3. & quæst. 986.art.3. & quæst. 987.art.3. & quæst. 988.art.3. & quæst. 989.art.3. & quæst. 990.art.3. & quæst. 991.art.3. & quæst. 992.art.3. & quæst. 993.art.3. & quæst. 994.art.3. & quæst. 995.art.3. & quæst. 996.art.3. & quæst. 997.art.3. & quæst. 998.art.3. & quæst. 999.art.3. & quæst. 1000.art.3.

[g] cap. h. de homic. lib.6.

etiandio quando il prossimo ne ha gran necessità, & esso può senza danno della uita, della salute, dell'honore, & della roba farlo, per quello, che io in altra parte [a] ho detto.

[a] In cap. 1. de restit. spol. & cap. 24 in hoc verbum & in cap. super verbum 713. & in cap. 25.

LE XII. è, che † tutti questi dieci precetti, & tutti gli altri, eccetto quello di amar' Iddio sopra tutte le cose) si possono adempiere da colui, che è in peccato mortale, per cagion, che per non adempierli commetta niuno peccato: come dichiara San Tomaso [b] communemente approbato. Il che anco sente il Concilio Tridentino: [c] & dichiara per heretico colui che dirà, che le nostre opere, per esser fatte fuora di stato di gratia, sono peccati, dica quel, che li piace un Dottore: [d] il quale alcuni altri seguitarono. Et questa è una delle utilità, che portano seco l'opere, che in peccato mortale sono fatte. [e] Benche per guadagnar gratia per questa uita, & gloria per l'altra non è utile. [f] Habbiamo detto [eccetto quello dell'amor di Dio] il qual non si può adempiere se non in stato di gratia, come dichiara S. Tomaso [g] & sopra s'è [h] detto.

[b] 1ª. 2ª. q. 100. ar 10.

[c] Sess. 6. can. 7.

[d] Dio ord. Cister. l. 2. sen. d. 27.

[e] De quibus glo. c. quicquid de pœ. Cardinal de confes. l. 5 abi. latius diximus

[f] Vbi supra

[g] Supra eodem cap. 3.

DA questa radice nascono i seguenti rami, & le interrogationi conuenienti al primo precetto, il quale ne contiene in se tre; cioè, quel del ben amare, & quel del ben credere, & quel del bene honorare, & riuerire Iddio.

QVANTO AL MAGGIORE COMmandamento del bene amare Iddio.

SOMMARIO.

14 *L'odio di Dio di sua natura è il maggiore di tutti gli altri peccati, & chi rompe il precetto di ben'amare Iddio, & deliberatamente l'abborrisce, pecca mortalmente.*

15 *Amare ardentemente se stesso, ò altre cose terrene direttamente piu che Iddio, è peccato mortale.*

16 *Amare Iddio principalmente, perche egli ci dà beni spirituali, ò temporali; & lasciarlo d'amare, quando ui è obligo; uoler uiuere sempre in questa uita, & non amarlo ne' dì di festa è peccato mortale.*

SE

14
Egli ha hauuto odio, † ò ſdegno deliberato contra Iddio, il che di ſua natura è'l maggior peccato di tutti gli altri, ſecondo San Tomaſo. [a] Percioche il contrario del molto buono è il molto cattiuo, ſecondo Ariſtotele. [b] Et il molto buono è l'amore di Dio, [c] del quale l'odio è il contrario. Si perche egli è contrario al maggior precetto, [d] ſi anco perche direttamente ci ſepara da Dio. Il che ordinariamente non fanno gli altri peccati, [e] come dichiara S. Tomaſo. [f] Diſſi [deliberato,] perche la indeliberatione in ogni materia ſcuſa del peccato. S'egli ha laſciato **di amare Iddio** ſopra ogni altra coſa in tempo, che egli era obligato à farlo ò d'indrizzar ſe ſteſſo, & tutti i ſuoi fatti ad eſſo Iddio, (ch'è il noſtro primo principio, & ultimo fine) quando fu di età, che potea peccare, ò quando era obligato à hauer contritione per le opere ſue, è peccato mortale.

[a] Secunda, ſecundæ q. 34. art. 1. & 2. q. 10. art. 2. & prima Sec. q. 77. art. 4. ad tert.
[b] Ethic. 8.
[c] Cap. charitas. 2. de pœnit. d. 2.
[d] Matthæi 22.
[e] Secunda, ſecundæ q. 34. art. 2.
[f] Secunda, ſecundæ q. 34. art. 2.
[g] Supra eo. ca. nu. 4.

15 S'egli ha amato † piu fermamente ſe ſteſſo, ò ſua moglie, ò ſuoi figliuoli, ò il ſuo ſignore, ò altra coſa creata, che Iddio, è peccato mortale. Ho detto [piu fermamente] percioche non è peccato amare ſe ſteſſo, ò altri piu intenſamente, o ardentemente che eſſo Iddio: pure che l'amiamo piu fermamente: come in altra parte [h] dichiarammo, & s'è detto di ſopra. [i] Dico anco, che amare **indirettamente piu le altre creature, che Iddio, non è contra queſto precetto. Perche chiunque mortalmente pecca, ama indirettamente piu altra coſa, che eſſo Iddio, in quanto egli uuole alcuna coſa contra i precetti ſuoi.** Ma non già tutti quelli, che peccano, peccano contra queſto precetto; perche non fanno direttamente contra eſſo, nè coſa, che di ſua natura ci ſepari da Dio, ſaluo che accidentalmente: ſecondo San Tomaſo [k] & Scoto. [l]

[h] Ex addit. repert. cap. quæ ... de conſe... im. 11.
[i] Supra eod. c. 7
[k] Secunda, ſecundæ q. 34. art. 2.
[l] Prima diſt. 41. q. ... ad ... huius.

16 S'egli ha † amato Iddio ſolo, ò principalmente, [perche li dà beni temporali, ò ſpirituali [m] è peccato mortale, come **altroue ho [n] Detto. Donde ſegue, che il Concilio Tridentino [o] dichiara per heretico, colui, che dirà eſſer peccato, operar bene, per hauer premio. Il che ſi ha da intendere di colui, ch'eſpreſſa, ò tacitamente, tiene per meno il premio, che ſpera, che colui, che ce lo ha da dare; ò almeno, ſenza conſideratione alcuna dell'uno, ò dell'altro, & ſenza torre per fine principale, & ultimo il premio, opera bene.**

[m] 1. 2. q. ... Maior in ... d. 1. Nel verbo cha ...
[n] Lib. 2. ... Sec. q. ... art. 4. fin. ...
[o] Sess. 6. can. 26 & 32.

S'egli laſciò di amarlo nel tempo, che ſotto pena di peccato mortale era obligato à penſare alla ſua ſalute ſpirituale, co-

me quando gli occorse di eſſere in pericolo di morte, ò in neceſſità di prendere, ò di amminiſtrare alcun ſacramento, [a] è peccato mortale.

[a] In tab verb charitas. § 22. & in crat Ant. Mar. [illegible], d. 27 q. 1. col. 4.

SEGLI deliberatamente uolſe ſempre uiuere in queſta miſeria uita; ò perche ſi diletta de' beni temporali, come ſono ricchezze, ſapienza, potenza, & altri piaceri giuſti, ò per altro reſpetto, è peccato mortale, ſecondo Adriano. [b] Benche non ſia peccato deſiderare longa uita, ſe bene eſſi conoſce, che per eſſa gli ſi prolonga la eternità, ſecondo il medeſimo.

[b] In 1. 2 de conſeſſ q. 4 ſub fin.

SEGLI ne' di della Reſurrettione non amare Iddio ſopra ogni altra coſa, è peccato mortale, ſecondo alcuni. [c] Ma à me pare il contrario, co'l detto Adriano. [d]

[c] In tab verb. charitas. § 20.
[d] In [illegible] d. q. 4. col. 2. ſub fin.

Quanto al ben credere in Dio.

SOMMARIO.

17 *Credere alcuna coſa contra la fede catolica, ſapendo, ò douendo ſapere ch'era heresia, è peccato mortale: & chi cio crede, e pertinacemente crede, è heretico & ſcommunicato, s'egli poi non ha dichiarato l'error ſuo con parole, con ſcritto, o con opere.*

18 *Dubitare con deliberatione di quel, ch'e ſi ſa, ò ſi deue ſapere, della fede & credere che ogni maſchio nella ſua ſetta ſi poſſa ſaluare, & che nella ſanctiſſima Trinità il Padre ſia più uecchio del Figliuolo, & il Figliuolo con lo ſpirito ſanto più giouane, & di men potentia che'l Padre, è peccato mortale & heresia.*

[e] Ca. arrepta. & ca. hæc eſt fides. 24. 3. 2.
[f] Communis in rub. de hæret & in verbo hereticus Alph. cath. in lib. 141. omnium hæres, & nos in ca. nouit de iud. not. 3. num. 4.
[g] Cap. excommunicamus, & hæret. cap. authoritas 24 q. 1.
[h] Vr iudere eſt in 4. part Ant. in 24 cap. 92. & Panis in c. 27. 1. In rep capinter. verb. num. 472.
[i] In ſumma verb. hæreſis.

SEGLI ha creduto [e] alcuna heresia, ilche è tutto contratto alla ſanta fede catolica; e ſapendo, o douendo ſapere, ch'era heresia, è peccato mortale. E ſe chi tal coſa crede è heretico, ſe pertinacemente la crede, [f] & per conſeguente, è ſcommunicato, [g] eſtando in cotal domini. [h] con queſto però ch'egli per parole, ò per ſcritto, o per opere habbia dichiarato queſto errore, ancor che ſolamente à ſe ſteſſo; altramente non è ueramente ſcommunicato. Percioche per l'atto ſolo interiore non ſi incorre in ſcommunica, come ho già detto [i] co'l Caietano. [k] Habbiamo aggionto [pertinacemente] percioche, ſe per ſcuſa-

cita, ò

età, ò per ignoranza crede alcuna cosa sinistra, perche così pare, che la Chiesa tenga, & è presto à lasciare il suo errore, ogni volta, che sarà della uerità informato, egli non è heretico, ne incorre in censura; come con Innocentio [a] noi habbiamo altroue detto. [b] Et colui si dice pertinacemente credere, che crede una cosa con determinatione di non lasciar di crederla, ancor ch'ei sappia, ò tolle ammonito, che la Chiesa tiene il contrario. [c] Ancor colui che sapendo, che è contra la fede, ò contra la determinatione della Chiesa, tiene il contrario, ancor ch'ei creda, ch'egli è presto per emendarsi, come con Scotto, & col Gaetano [d] io ho detto. [e] Vero è, che quantunque la Chiesa deffe per heretico colui, che credesse alcuna cosa contra la fede manifestamente, & contra gli articoli di essa, ancor che ei dicesse, ch'era apparecchiato per emendarsi, non saria però innanzi à Dio, ne heretico, ne commandato, ò vero mentre nel peccato; & veramente crede impertinentemente fatto è come la tanta madre Chiesa ama, secondo Ocam; [f] ancor ch'egli in ciò ancor mortalmente peccasse.

18 S'egli ha [g] pertinacemente deliberato nelle cose della fede, è peccato mortale: i dubbij taciuti però, & non deliberati, & quermassimamente, che si hanno con dispetto della uolontà, o non sono peccati, o sono ueniali: [h] & meno gli tempolti, che contra la fede nascono, & tacendo a dispetto di colui, che gli ha come ho detto di sopra altre uolte detto.

S'egli ha deliberatamente creduto, che qual si uoglia infidele si possa saluare nella sua fede, se non ultimamente uuole bene, e pecato mortale. [i] Se hauendo egli cer, & distretione comunemente, non ha creduto (spiccatamente, & particolarmente sapere, che ui sia uno Dio, che gouerna tutto il mondo giustamente; & che è in tre persone: cioè; Padre, Figliuolo, & Spirito santo, che è la santissima Trinità, pecca mortalmente: [m] Perche quantunque in molti la uerità del nostro credente non sia tale, che possa credere che sia un solo Dio, che remuneri i buoni, & castighi i cattiui, però dopo che il suo [illegible] dice, non ha creduto, & così implicitamente quando [illegible] uero, & tale & implicità fede di tutto ciò che crede la [illegible] dre Chiesa.

Si hauendo la detta età, fu negligente in sapere apertamente, & particolarmente, che i figliuoli d'Iddio Padre, che l'Hebrei

[a] In 2. sent. Distinct. [illegible] de [illegible]

[b] Conclusio. de Hæresi.

[c] In 4. sent. Distinct. [illegible] recep.

[d] In 3. part. [illegible] 35.

[e] In 4. sent. [illegible]

[f] In 3. sent. [illegible]

[g] In 4. sent. [illegible]

[h] In 4. sent. [illegible]

[i] In 4. sent. [illegible]

[m] In 4. sent. [illegible]

si fe' huomo, nacque, morì, per saluar noi peccatori, peccò mortalmente. a Per il che supplichiamo molto i parochiani padri, & confessori della gente plebea, & anco i predicatori, che uoglino persuadere molto la fede aperta, & particolare di quelli articoli, & anco di tutti gl'altri del Credo piccolo, benche nò habbiamo ardire al presente condennare per peccato mortale l'ignorantia di tutti gli altri, pur che generale, & implicitamente (almeno) credano tutto quello, che la santa madre Chiesa crede: posto che l'ignorantia della resurrettione & ascensione appaia istessa ragione, ch'è in quella de' detti, poiche tanto solenizza la santa Madre Chiesa quelli, come gli altri, & non vediamo come senza gran colpa si possano ignorare. Se hauendo la detta età, non sa il Credo & il pater nostro in lingua latina, ò almeno in altra, è peccato veniale, b come à basso si dirà. c Incarichiamo molto di questo i parochiani, i confessori, & i padri, perche ci è tanto poco pensiero di quel, che si contiene in queste tre interrogationi, che per tutta la Christianità troverai gran numero senza fede esplicita, & particolarmẽte, come vno gentil filosofo, crede la vnità d'Iddio vero.

a In summa il dottore, quanto alla sostanza, concorre & approua la nostra opinione, iuxta communem.

b In repetita quando de confess. d. 1. n. 10. nu. 19. post Pal. in 4. dist. 15. q. 1. c In 13. n. 137.

S'EGLI ha creduto, che nella santissima Trinità il Padre sia più vecchio che il Figliuolo, e'l Figliuolo più che lo Spirito santo, ò che il Padre, & lo Spirito santo habbiano figura d'huomo, ò di altra cosa corporea; come l'hà il Figliuolo, in quanto è huomo: ò che la generatione diuina, ò la processione del Spirito santo dal Figliuolo sia come l'humana, è peccato mortale: se la semplicità però, & la ignorantia non lo scusano (equali potrebbono di ciò scusarlo, & di non essere heretico, come di non incorrere in censura lo potrebbe scusare il non essere pertinace: ancor che non scuserebbe di peccato mortale, come con Innocentio d habbiam noi in altro luogo e detto: Doue dichiaramo, che la generatione diuina del Figliuolo, è simile alla generatione della notitia dell'intelletto, & la processione dello Spirito santo à quella dell'amore della uolontà, & non al modo della generatione corporale, che alcuno pazzamente s'imagina.

d Innoc. cap. firmiter de summa trinit.

e In Addit. ca. quando de confess. d. 1. num. 62.

QVANTO

QVANTO AL PRECETTO PRO-priamente primo del Decalogo di bene honorare IDDIO.

SOMMARIO.

19 *La superstitione è il maggiore de' peccati contrari alle virtù morali.*

20 *La superstitione è di quattro specie. La prima è, quando si dà à Dio culto souerchio. La seconda è quando si dà il culto diuino alla creatura; il che si chiama idolatria. La terza è quando si dà il culto diuino alla creatura, per acquistarne scientia; & cio si chiama diuinatione. La quarta è quella, con che si dà il culto diuino per incaminare le nostre operationi.*

21 *Le superstitioni predette sono tutte peccati mortali per se assai graui, eccetto la prima? s'ella non è contra legge diuina, ò humana; & la quarta, quando ella si osserua con fede, ò per ignorantia.*

22 *Il Demonio in due maniere s'inuoca, espressa & tacitamente, & la inuocatione tacita si fa in sei modi.*

23 *Credere superstitioni, è grande imprudentia: & che IDDIO habbia communicate alcune cose a uecchie, & ad altre persone semplici, & per la maggior parte di uita profana, & non à i santi.*

Le cerimonie Giudaiche, Maumettane, ò Moresche usare, è peccato mortale.

24 *Adorare espressamente il Demonio, il Sole, la Luna, gl'idoli, ò altra creatura per Dio, ancor che esteriormente, ò hauere esso Demonio per spirito familiare, è peccato mortale.*

25 *Dire alcuna cosa contra la fede per paura ò altro rispetto, ò con sentire in qualche opera esteriore d'infedeltà, ancor che nell'animo si creda il contrario, è peccato mortale: & secondo alcuni si casca in scommunica.*

26 *Disputare al lasco della fede è prohibito; & chi propone false reliquie di santi, acciochè s'adorino, ò offerire imagini notiue di falsi miracoli per guadagnare, è peccato mortale,*

& ſcommunica.

27 Inuocare il demonio eſpreſſamente nel cuore, ò con parole, acciochè gli dia aiuto, fauore, ò conſiglio. & ſcongiurarlo per modo d'orare, ſenza ſcongiuri eccleſiaſtici, per ſapere da lui alcuna coſa; ò che dia aiuto per qualche opera, è peccato mortale.

28 L'arte Magica imparare, ò hauerne libri; uoler trouare teſoro per mezo del demonio, & uſare, fatture, ò ſtregarie, cõ incantatione, ò inuocatione del demonio è peccato mortale.

29 Incantamento, ò rompere fattura con un'altra fattura, ò fare ch'altri ciò faccia, è peccato mortale.

30 Dimandare à gl'indouini di furti, ò d altra coſa ſecreta, ò tentare di ſaperla per altri mezi illeciti, & incantare animali con parole profane, ò ſacre con oſſeruationi di alcune uanità, è peccato mortale.

31 Credere à gli effetti, che naſcono dalle opere de gl'indouini de' fattocchiari, ò di ciurmatori: Et domandare ad alcuna zingara la uentura, con propoſito di crederle fermamente, è peccato mortale.

32 Mangiare dar'ad alcuno, ò fatto, ò procurato, con qualche incantеſimo, con coſe della Chieſa, per eſſer amato; o portare alcuna delle dette coſe à mal fine, è peccato mortale; congiunto con ſcommunica ſinodale.

Vſare coſe ſuperſtitioſe per guarire infermità; & adorare l'imagini de' ſanti per ſe, ſenza hauere riſpetto a' ſanti ſteßi, è peccato mortale.

33 Credere a' ſogni è peccato mortale, eccetto che ſe ſi tengono per riuelatione diuina, ò per cagione, ò ſegno naturale baſtante à ſignificare il ſogno: ma il laſciare di far'alcuna coſa neceſſaria alla ſalute, ò farne qualcheduna contraria, è peccato mortale.

34 Breui, ò ſcongiuri portare al collo con nomi, che non ſieno ſanti, come quelli dell'Euangelio, ò della ſcrittura ſanta, & c'habbiano altro ſegno, ò carattere che quello della Croce, con oſſeruatione del modo & tempo dello ſcriuerli, & nel legarli, con altre coſe, che non appartengono alla gloria d'Iddio, è peccato mortale.

35 Verſi portare al collo ſcritti nel dì di qualche feſtiuità, ò dopò che s'ha detto la Meſſa, ò prima dell Euangelio, ò in tempo,

tempo che non ſi dicono le parole dell'Euangelio, che ne' uerſi ſi contengono, credendo che ſcritti altramente ſieno di meno efficacia, & portare reliquie con alcuna oſſeruatione uana, è peccato mortale.

36 Herbe cogliere il dì di S.Giouanni innanzi che lieui il Sole, credendo c'habbino piu uirtù quel giorno che gli altri, ò cauar ſangue à gli animali il dì di S.Pietro, credendo che in quel dì ſia piu utile che de gli altri, è peccato mortale: Ma le donne, che con la Croce, ò con ſalmi, ò altre orationi lecite ſenza uanità cio fanno, non peccano. nè i Ciurmatori, che uſano lecitamente l'officio loro.

37 Credere deliberatamente in canti d'uccelli, nel latrare, ò urlare d'animali; ò che per contrarſi in qualche creatura, c'habbia da occorrer qualche male; & che pianeti, ò coſtellationi per lui ſia sforzato à far male, ò bene; & oſſeruando piu un dì che un'altro, è peccato mortale.

38 Credere all'arte notoria, & che l'herba, ò la muſica habbia uirtù contra i demonij, ò che le ſtreghe uadino corporalmente in qualche parte, è peccato mortale.

39 Credere à ſorti illecite, ò gettarle, ò farle gettare, per hauer conſiglio, ò ſapere ciò, che ſi uuol fare, ò ſcoprir qualche ſecreto, ò coſe, c'hanno à uenire, ò per hauere qualche dignità, è peccato mortale. Il medeſimo è diſfidare, ò aſpettare diſfida, ò conſigliare per combattere illecitamente in duello.

40 Pigliare, ò coſtringere ch'altri pigli ferro infocato, ò intrare in qualche tormento di foco, per purgarſi di alcuna infamia, & offerirſi al martirio ſenza legittima cagione, che à ciò obblighi di precetto, ò di conſiglio, è peccato mortale.

41 Tentare Iddio dicendo, ò facendo alcuna coſa con intentione eſpreſſa di prouare la ſua potentia, ſapientia, ò offerirſi ad alcun pericolo ſenza neceſſità, nè utilità, è peccato mortale.

42 Participare nelle uane ſuperſtitioni con fatti, ò con parole, ò non le dando impedimento potendo, ò douendo farlo con fatti ò con parole, è peccato mortale.

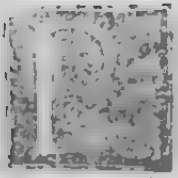

ERT. fondamento delle nostre parti, che sopra 19
ciò fabbrica [illegible], che non basti al Christiano honorare Id-
dio con l'animo, & con l'opere, perche è ne-
cessario anco non far sembiante del contrario,
ne con parole, ne con * fatti.

* Al Rom. 10. Angelus [illegible] d. [illegible] q. 4. [illegible] 11. Secunda secundæ q. 81. art. 3. The [illegible] & [illegible] Secunda, secundæ q. 81.

Il II. è, che come la virtù della vera religione, & latria è la maggiore delle morali, [illegible] San Tomaso, b & tutti gli altri, così il vitio della superstitione, & falsa religione, che per quello primo precetto [illegible], è la maggiore di tutti i morali, secondo che San Tomaso tiene. Ecco la virtù della religione, & latria ne inchina, & ordina ad honorare, mentre Iddio con la debita maniera, come è detto primo principio, & nobilissimo premio, ci ha creati, ne governa, c così questo vitio ci contrario ne inchina a dare il culto divino à Dio parcamente, & fuori del luogo, o a darlo alla creatura espressa, o d tacitamente.

b Secunda, secundæ q. 81. art. 1. & 2.
c Secunda secundæ q. 93. art. 1. & 2.
d Secunda secundæ q. 81. art. 3. & 4.

Il III. è, e che quattro specie sono di falsa religione, ò 20
superstitione, come fu detto [illegible] Santo Agostino, f da San Tomaso è dal suo commentatore. La prima è, quando si dà culto à Dio parcamente, & fuori del luogo, & quello, che si dà con cerimonie false, come [illegible], che [illegible] gli Ebrei, che [illegible] per venire il Messia, g [illegible]. Seconda è quello, che si dà con cerimonie, che non sono atti per la gloria di Dio, nè per sottomettere la carne allo spirito, nè lo spirito a Dio, secondo San Tomaso, h come è la cerimonia di orare prima, che il Sole esca; & quella di celebrare la messa di colui, che si chiama Pietro, ò a tale hora; ò di dire due volte il Pater noster, dove non si deue dire più d una volta. La II. specie è quella, quando si dà alla creatura il culto divino per honorarla, & si chiama idolatria. La III. è, quando si da alla creatura il culto divino, per conseguirne scientia, laquale si chiama divinatione. La IIII. è quella, con laquale si da il culto divino alla creatura, per incaminare le nostre operationi.

f In libro de divinatione ad Curionem [illegible] ca. [illegible].
g Secunda, secundæ q. 96. art. 2.
h Ibi com.
i Secunda, secundæ q. 83. art. 1.

Il IIII. † presuppongono, che tutte queste superstitioni 21
sieno da se peccati mortali assai gravi, eccetto la prima specie, quando contiene il culto soverchio, che non è contra la legge divina, nè humana; come è il digiunare la domenica, ò il dire particolarmente il Pater noster per se solo, come s'egli non fosse

k d. q. 82. ar. [illegible]. quisquis. [illegible] dist.

membro

membri della Chiesa, secondo il Gaetano, a & eccetto la quarta spetie, quando con buona fede, per ignorantia, prima che ne sia ammaestrato, le accettano, & usano, come dice San Tomaso, b Santo Antonino, & il Gaetano. c In questi duo casi i peccati non sono altro communemente, che veniali, come appresso diremo.

a Secunda, secundæ quæst. 10.

b Vbi supra 2. part. tit. 1. cap. 4. §. 1.

c Secunda secundæ quæst. 95. art. 3.

22 Il v. è, † che sono due maniere d'invocare il demonio, un espressa, l'altra tacita. La espressa è quella, con la quale espressamente s'invoca, & chiama il demonio, ò si fa alcuna cosa, sapendo che per opera di lui si ha da fare, secondo San Tomaso, & il Gaetano. e Perche un di questi invoca espressamente con parole il demonio, & l'altro con le opere. La tacita invocatione del demonio si fa, quando alcuno s'intromette a fare qualche cosa, la quale ne per sua virtù naturale, ne per ordine diuino, ne ecclesiastico vede potere operare, ò mescolano questa come necessaria, à quelle, che la possono operare, secondo San Tomaso. f Et per essempio di questa diffinitione si possono prendere que' rami del Gaetano, & che presuppone questa radice.

e Secunda secundæ quæst. 95. art. 3.

† Secunda, secundæ quæst. 111. & 113. multis artic. quæst. 96. cap. secunda secundæ.

f In summa su per incantatio.

Il primo è, usare le parole facrate con conditione che siano in tale, o tale cosa scritta, o in tempo, & hora, o altra simile cosa, che non appartiene al culto diuino, alla gloria di Dio, ne alla ragione. Il 11. è aggiungere alle cagioni naturali alcuni caratteri figure, & attributi a demonii, che intendono, ò nemici incogniti, che a essi riferiscono tacitamente. Il 111. è usare cagioni naturali per effetto sopra naturale, come per conoscere i secreti dell'anima, o per curare subitamente. Il 1111. è usare parole facrate per effetto vano, come per fare mouere l'anello sopra il filo, il quale fanno mouere con le parole facrate, ma quel che fa questo è il demonio, per essere per questo mezo venerato. Il v. 23 è † mescolare cose false, come che GIESV CHRISTO habbia fatto. Et d'intorno à questo è molto da marauigliarsi della imprudentia grande di coloro, che credono con tante superstitioni, & altre simili cose; & che l'habbia Iddio communicate alle vecchie, & alle persone simplici, & per la maggior parte di vita prolana, & non a' santi: a' quali in così alto grado ha rivelati i profondi secreti della sua diuina sapientia, & virtù, & alla sua infinita potentia.

Da queste radici nascono le dimande seguenti.

S'egli si circoncise, ò usò alcuna cerimonia giudaica, ò mahometana,

mettana, che significasse alcuna falsità alla nostra santa fede contraria, ancor che nol credesse, [a] è peccato mortale.

[a] Per dicta supra co. 1. & 4. presuppositi & allegata in eis.

S'EGLI espressamente adorò il demonio, il sole, ò la luna, ò alcun'idolo, ò altra creatura per Dio, almeno esteriormente, [b] ò s'egli ha hauuto il demonio per spirito familiare, che l'aiutasse, li mostrasse, ò dicesse cose fatte in parti remote, è peccato mortale: come largamente in altra parte [c] io pruouo. Senza scusare i Re, che non castigano coloro, che tengono simili spiriti, anzi piu tosto piace loro, che gli aiutino di quello, che i loro esserciti, ò i nemici si faccino. 24

[b] Parte 1. & 2. presuppositi, & allegata in eis supra co. 1.
[c] In repert. c. Nouit no. 1. de iud.

S'EGLI per paura † ò per qual si uoglia altro rispetto, disse cosa alcuna contra la fede; ò acconsentì in alcuna opera esteriore d'infedeltà, ancor che nell'animo suo credesse il contrario: come fece Papa Marcellino: [d] è peccato mortale; [e] & è anco scommunicato, secondo il Gaetano [f] nel foro interiore, & esteriore. Egli si deue però tenere il contrario, come noi rispondemmo in certi casi, che occorsero ad un certo padre della compagnia del GIESV in terra di mori di alcuni Christiani, i quali per timore, & altri rispetti finsero d'esser Mori, & seguimmo l'inquisitore, che fece il repertorio de gli inquisitori. [g] Et ci pare anco piu uero quel del Gaetano, come anco à Siluestro, [h] & à Giouanni [i] Tabiense parue: anzi se ben niuno d'essi l'hauesse detto, à noi parrebbe il medesimo: perciochè questo tale non è ueramente heretico, se ben grauemente pecca, secondo Alessandro di ales. [k] & si pruoua per la diffinitione dell'heretico, & della heresia, la quale io altroue ho detta. [l] Et la scommunica della legge, [m] & quella in cena domini non si dà, se non contra gli heretici, & chi lor crede, ò fauorisce, & riceta: il che non è nel caso nostro; saluo quando facesse alcun heretico atto esteriore, per fauorire alcuna heresia. Nel qual caso, egli sarebbe scommunicato; non già per essere heretico, ma per fauorire la heresia. 1

[d] Ca. nunc autem. 22. d.
[e] Parte 1. & 2. Presuppositi & allegata in eis.
[f] Secunda, secundæ q. 94. art. 1.
[g] In verb Hæreticus col. 4.
[h] Verbo. Hæresis. q. 9.
[i] Verb Hæreti nu. 1. & uerbo Apostasia nu. 1.
[k] 2 parte tit. 1. 1. membro 1. & Ochi 3 part. Dialog c. 6.
[l] In repert. ca. Nouit de iud. [illegible] no. 41.
[m] [illegible] ca. 1. & 2. de hæreti.

S'EGLI per lo uestire, ò per altro segno si mostra da ciascuno in che legge uiue, portò ello uestito, ò altro segno d'infedele, che è tanto, come per timor confessare d'essere infedele, è peccato mortale. [n] Non peccarebbe però per lasciare il segno Christiano, pure ch'ei non prendesse quello de gl'infedeli secondo il Gaetano. [o]

[n] Aug. infidelitas §. 9 Syl. cod. uidet in summa habitus, omissio.
[o] Gaet. secunda secundæ [illegible] art. 2.

SE † essendo laico, ò sapendo, che si ueta al laico sotto pena di 25

na di ſcommunica il diſputare della fede, [a] diſputò di eſſa, e peccato mortale [b].

[a] Ca. Quicunque de hæret. lib. 6. & l. penul. C. de ſumma trinit.

[b] Caiet. uerbo. diſputatio.

S'EGLI propoſe falſe reliquie di ſanti, acciochè le adoraſſero: ò offerſe imagini uotiue di falſi miracoli alla imagine del crucifiſſo, ò à quella di noſtra donna, ò di altri ſanti, per prouocare gli altri ad offerire: ò che per offerire compraſſero altre coſe tali, per conſeguirne il guadagno, è peccato mortale, perche à queſto modo ſi fa notabile irreuerentia al culto diuino, facendo credere le [c] bugie.

[c] Caiet. ubi ſupra in uerb. ſuperſtit. & quia eſt prima ſpecies ſuperſtitionis. 2. parte 3. præſer. p.

27 S'EGLI inuocò † il demonio eſpreſſamente nel cuor ſuo, ò con parole, acciochè in alcuna coſa l'aiutaſſe, ò li deſſe conſiglio, ò fauore, [d] è peccato mortale.

[d] Quia 3. ſpecies ſuperſtitionis de qua in 1. præſuppoſito ſupra eo. lib. cap. 10.

[e] Ca. illud 26. q. 2. & 4. præſuppoſ. ſupra eo. ca. nu. 20.

[f] 2. parte. tit. ca. 1. & §. 5. & 6. de uer. interrog. primi præcep.

S'EGLI ſcongiurò il demonio per modo di orare, per ſapere alcuna coſa, ò perche in alcuna opera l'aiutaſſe, è peccato mortale, [e] Bench'egli è lecito per modo di ſcongiurarlo con uolentia con ſcongiuri eccleſiaſtici: & anco quando ſenza inuocarlo occorre, come ne gli ſpiritati, ch'ei ſi domanda ſenza pregarlo, & ſenza patto di compagnia per utilità altrui, ſecondo Santo Antonino. [f] Il parlare anco co' demonij de gli ſpiritati per curiolità, ò uanità non è piu, che peccato ueniale; percioche non è lecito trattare con loro, ſe non come con [g] nemici.

[g] In 2. lib. d. 7. [h] 1. culp. ca. de malef. & Matthe. [i] Cumofras. §. 10. Non ſpecies eſt ſuperſtitionis, de qua in 2. præſ. [k] Arg. ca. illud. 26. q. 6. [l] Leuit. 20. ca. Anima quæ declinauerit ad imagines. & ad. 10. C. de malef. & Mathe. [m] Exod. 22. Maleficos non patieris uiuere. [n] Mod. C. de malef. [o] In 3. d. 34. q. 1. ar. 3. [p] Ibidem. q. 2. col. 5. [q] Ca. Non conſentire dis. 26. c. 2. [r] verb. ſuperſtitio. §. 12. [s] Arg. ca. 1. ad Rom. & ca. Notum. 2. q. 1. [t] Ca. Monet. 22. q. 2. Quibus ad hoc, quæ nos diximus in re per ca. 11. per uerba 11. q. 3. au. 83. & 459.

28 S'EGLI imparò † Negromantia, ò altra arte magica, ò ſe la usò, ò deliberatamente uolſe impararla, ò uſarla, è peccato mortale, perche ſecondo Ricardo, ella non è ſcientia, ma ſuperſtitione. [h] Et ſe ne tiene libro alcuno, & non lo uuole bruciare, non deue eſſere aſſoluto, ſecondo [i] Angelo.

S'EGLI per mezo del demonio, ò per altro mezo illecito uolſe ritrouare teſoro, [k] è peccato mortale. O' ſe andò, ò mandò à fattochiari, ò li chiamò à caſa ſua per dimandarli, è peccato mortale: [l] ò ſe fece fattura per offender alcuno con incantatione, & inuocatione tacita, ò eſpreſſa del demonio, [m] è peccato mortale.

29 S'EGLI guaſtò † & ruppe una fattura, ò incantamento con un'altra, ò pregò altri, che la rompeſſe; ancor che quel tale foſſe apparecchiato per romperla, è peccato mortale: ſecondo S. Tomaſo, [n] Maiore, [o] Siluestro, [p] & gli altri approbati contra Angelo. [q] Perche non è mai lecito indurre altri à peccare, ſe bene il uede à ciò apparecchiato. [r] ancor ch'ei ſia lecito ſeruirſi del peccato altrui ſenza coſa, che ſia peccato. [s] E' non-

dimeno lecito disfare il maleficio con cosa lecita, cioè con scongiuri leciti, con acqua benedetta, con oratione di Santi, con vera penitentia, & con diuota communione, secondo Maiore a, & tutti.

a In 4. d. 14. q. 2.

30 S'EGLI dimandò †, o uolse dimandare à gl'indouini d'alcun furto, ò d'altra cosa secreta, ò tentò di saperla per una di sorte di dadi, di carte, di libri, d'astrolabij, o d'altra cosa, è peccato mortale. b Se incantò animali bruti con parole profane, o sacrate con osseruatione di alcuna usanza, c è peccato mortale.

b Concil. Carthag. 18 Non liceat Episcopis, neque Presbyteris, neque Diaconibus, neque Clericis, aut Monachis, nec Laicis, ullo modo Auguria, aut Auium obseruationes, aut Somniorum figmenta, aut Gentilium Superstitiones, aut Idolorum, aut Creaturarum, aut Arborum, aut Fontium, aut Lapidum, aut Incantationes, aut Diuinationes, aut Phylacteria, quæ dicuntur, aliquo modo obseruare, aut facere, aut habere. Nam qui in hoc crimine inuentus fuerit, si Clericus, aut Monachus, aut Laicus, Communione priuetur. c Leuit. 19. Non obseruabitis somnia, nec Auguria sectabimini. Deut. 18. Non erit in te qui obseruet somnia, & Auguria, & Sortilegos non patieris superstites. Et Leuit. 20. Anima quæ declinauerit ad Pythonicos, & ad Ariolos, & fornicata fuerit cum eis, interficiam eam de medio populi mei. Et Exod. 22. Maleficos non patieris superstites. Et Deut. 18. Non inuenietur in te qui lustret filium suum, aut filiam suam ducens per ignem, aut qui ariolos, & Somniorum obseruator sit, nec Maleficus, nec Incantator, nec qui Pythones consulat, & Diuinos, & quærat a mortuis veritatem. Omnia enim hæc abominatur Dominus, & propter istiusmodi scelera delebit eos in introitu tuo. Et Leuit. 19. Nolite declinare ad Magos, nec Ariolos quæritis, ne polluamini per eos. Et Leuit. 20. Anima quæ declinauerit ad Magos, & Ariolos, & fornicata fuerit cum eis, interficiam eam de medio populi mei. Et

demonio; cioè credendone perciò quello, à che la uirtù dell'insogno non ti può estendere, come è, ch'egli ha da essere occiso: ò che ha da ritrouare il tesoro, o con cui si ha da maritare è peccato mortale, secondo san Tomaso.[a] Benche il credere alcuna cosa per sogni, tenendoli per riuelatione diuina, ò per cagione, ò segno naturale bastante à significarlo, non è peccato secondo San Tomaso,[b] e'l[c] Gaetano.

[a] Secunda, secundæ. q. 95. arti 6. Dexter. q. 95. Secundum. 16. q. 4.

[b] In d. artic. 6.

[c] Gaet. Sommist. obseruatio.

34 S'EGLI per l'insogno lascio di fare alcuna cosa necessaria al la salute dell'anima sua, ò fece alcuna cosa contraria à essa, pecca mortalmente, benche se non era tale,[d] peccò uenialmente.

[d] Idem ibidem.

S'EGLI ha† creduto fermamente & tenuta certa speranza in alcun breue, di non essere per uirtù d'esso ferito in guerra, ò di non morire di morte subitana, ò di peste ò di altro simile modo, ò di essere auuenturato con signori, &c. è peccato mortale. Percioche non per loro uirtu naturali, ne per ordinatione diuina questi breui possono fare tali effetti: Et conseguentemente questa tale osseruatione è uana. [e] Et per questo sono simili breui reprobati: & coloro, che li fanno, peccano mortalmente, & anco quegli, che se ne seruono, & quegli, che consigliano che si faceiano, secondo Santo Antonino; [f] saluo se sono tanto ignoranti, & tãto semplici, & poco auisati, che meritassero scusa.

[e] Per 5 præsupp. & citata in cod. 5. cod. cap. num. 22.

[f] 2 part. tit. 22. cap. 1. §. 13.

S'EGLI porta breue, ò scongiuri al collo senza che ui concorrano cinque cose: cioè, che siano nomi noti, & intelligibili: che siano tanti, come sono quelli dell'Euangelio, ò della scrittura sacra, ò di qualche santo: che non ui sia altro carattere, ò segno, che quello della croce: che non ui sia cosa uana, ò falsa, ò che appartenga alla inuocatione del demonio: & che non si fondi, & ponga speranza nel modo dello scriuerlo, ò legarlo: ò che si scriua in carta pergamena uergine, ò sul nascere del Sole, quando si legge l'Euangelio: ò che si habbia à legare con tanti fili, ò per mano di una donzella uergine: ò che niun il ueggia; & altre simili cose, che non appartengono alla gloria di S. Dio, ne ad altro effetto naturale.

[g] Ant. supra tit. 22. c. 1. §. 13. com. 6. hic tit. 26. q. 2. Martinus ab Arles, de superstitionibus, & sortilegiis tract. 8. & sanctus Thom. 2. secundæ secundæ q. 96. art. 4.

[h] Recitata formulæ quam §. 2.

35 S'EGLI ha fatti† ò seporta uerli scritti nel dì dell'Ascensione, ò in altra festiuità; credendo che fossero di manco efficacia se fossero in altro dì scritti, ò prima, che si dica l'Euangelio, dopò la messa, ò in tempo, che non si dicono le parole dell'Euangelio, che nel suo scritto si [h] contengono.

S'EGLI porta alcuna reliquia con qualche uana osseruatio-

ne, cioè che il uaso, nel quale ha da portare, habbia da essere fatto in triangolo, o tondo: o simili altre cose, che non appartengono al rispetto, & riuerenza, a che si ha a Dio, ne ad effetto alcuno naturale. Benche cosa tanta e portarle con conueniente riuerenza senza mescolarui altra uanità, secondo San b Tomaso.

a San Tom. 2. 2. quæst. 96. artic. 4.
b Vbi supra.

SEGLI colte herbe † il giorno di San Giouanni, credendo, che colte in quel dì, o prima che nasca il Sole, habbiano piu uirtù, che in altro giorno colte, ò dopo nato il Sole: ò fece in quel dì, ò in quel di San Pietro, cauar sangue da gli animali, credendo, che allhora piu utile tolle, secondo Martino c d'Arles. Perche quantunque non sia peccato il cogliere herbe medicinali con la oratione del Pater noster, ò col Credo, per deuotione, senza alcuna uana superstitione d ne uso di essa, e è nondimeno peccato, quando alcuna uanità ui si mescola: benche tal uolta per la ignorantia, & simplicità non è f mortale.

c In d. tract. de superstit. num. 8.
d Arg. cap. non licet. 26 q. 5.
e Præsuppositi cap. 4. num. 20.

LE donne, che con la croce, o con salmi senza altra superstitione, nè uanità, usano orationi lecite, & sconuenienti, come, Per la passione di GIESV CHRISTO, & simili cose, non peccano mortalmente. Ma ben si deue ueder bene loro, quello offerio; perche sogliono molte uolte mescolarui cose uane, & superstitiose, saluo se sono persone idiote, discrete, & communemente aude di buona uita & le altre semplici, che non prendino ardimento con l'esempio loro di fare il medesimo. Perciochè se lo prendessero, douerebbono egli da persona indotta astenersene, conforme à quel, che dice l'Apostolo, g secondo Santo h Antonino.

f A l Thess. cap. 5. ab omni specie mali abstinere uos cap. cum ab omni de uita & honestate.
g [illegible]
h Marg. [illegible]

GLI Circumatori lecitamente usano l'offerio loro; ancor che essi siano uitiosi; perche quella gratia gratis data, che Iddio dona loro, è per utilità de gli altri.

SEGLI per i ascoltare canti di uccelli, latrare, ò urlare animali o incontrarsi con una lepre, o con donna gravida, crede deliberatamente, che gli habbia da occorrere qualche male, k è peccato mortale.

i Cap. diuinationes 26 q. 5. cum sequen.

SEGLI ha creduto deliberatamente, che alcuno per pianeta, ò constellatione, nella quale si nasce, o per completione, ò per sfisonomia, è forzato a far male, o bene, è peccato mortale.

k Cap. illud quod est [illegible]

l Se gli offerisce piu un giorno, che un'altro, per cominciare alcuna cosa per uscire fuori di casa, o dar mandato.

SEGLI offerisce, quel piede ponerà prima, quando si leua di letto:

[illegible] la calza: ò, se per inciampare su la porta, quando esce, si torna a dietro: ò perche sternuta, quando si leua di letto, si torna à giacere. Queste uanità & altre simili, sono communemente peccati ueniali, quando si fanno prima che siano auuisati dal Parocchiano, ò dal Predicatore, ò dal Confessore, ò da altri. Percioche per sono mortali, secondo Santo [a] Antonino.

38 S'egli imparò, † ò uolse imparare l'arte, che chiamano notoria, che con certi digiuni, & alcuna uana osseruatione promette sapientia infusa. [b] S'egli crede, che l'herba o la musica habbia pia unita contra i demoni, benche l'habbia contra alcuna passione & humore del corpo, i quali temperati non può così il demonio uscire. [c] S'egli ha creduto, che le Streghe uadino (come pensano) corporalmente, o in tale, & tale [d] parte, è peccato mortale. Benche il credere, che alcuna uolta, & alla poche il demonio ne porta alcuna, permettendolo Iddio, non è [e] peccato.

39 S'egli uolse † gettare, o gettò sorti, accioche per esse il demonio, o la constellatione del cielo le compartisse, o li discoprisse cio ch'egli douea fare, o qualche secreto, o le cose c'hanno a uenire: o se lo gettò in elettione di alcuna dignità ecclesiastica, ò temporale, senza elegger prima alcuno idoneo per ella, è peccato mortale. [f] Benche il gettare delle sorti, per pigliare alcuna cosa, o per prendere in altra necessità consiglio, sottoponendosi alla prouidentia Diuina, non è peccato: come in tempo di peste, ò di guerra, per determinatione fra i chierici & religiosi, chi hanno a restare a seruire la Chiesa con pericolo, ò chi hanno a partire, accioche tutti non muoiano, ne restino abbandonata la Chiesa, secondo il medesimo.

Segli fece, o accettò alcuna disfida, che è una specie di sorte, è peccato mortale, secondo San Tomaso, e'l suo commentatore, eccetto che in duo casi soli. Il primo è quando un Re è ingiustamente offeso, & uede hauer manco possanza, che il nemico, per entrare à battaglia. Il secondo, è quando essendo alcuno falsamente accusato uede, che l'hanno a far morire, o che li troncheranno alcun membro ingiustamente, se non accetta il campo, secondo il Gaetano. [h] Benche Nicolò di Lira si allarghi in questo piu. Il medesimo è di colui, che uuole, consiglia, ò ha piacere, ò da licentia in questi duelli, come io altroue ho detto. [k] Et auenga che per alcuna urgente cagione possa il Re tollerarlo, non può però concederlo, secondo il [l] Gaetano.

[a] 2. part. tit. 11. cap. 1. § 12. & citata in 4. principia. co. cap. num. 21.

[b] Thom. secunda, secundæ. q. 66. art. 1.

[c] Ang. verb super. inter. § 7.

[d] Cap. Episcopo. 26. q. 5.

[e] Gio. secundi, secundæ q. 95. art. 3.

[f] Thom. secunda, secundæ q. 95. art. 8. ad 3. & 3. de obseq.

[g] Secunda, secundæ [illegible] q. 3.

[h] Ibidem. 1. Pet. Reg.

[k] Gaetano rep. ex. quæst. de commu. num. 10.

[l] Ibidem.

SEGLI pigliò † ò constrinse, ò uolse pigliare, ò costringere à 41
pigliare alcun ferro infocato, o intrare in forno, ò in tornace ardente, ò in altro luogo simile, per purgarti di alcuna infamia [a] è peccato mortale. S'ertento Iddio in offerirsi al martirio, & in prouocare gl'infideli, dando loro occasione di farlo morire, senza hauere cagione, che à ciò l'obligbi di precetto, nè di consiglio, è peccato mortale. [b] Il martirio è di precetto quanto al proposito, che dobbiamo hauere di uolere piu tosto morire, che negar la fede, ò peccare mortalmente, secondo San Tomaso, communemente approbato: & errando quanto à soffrirlo con effetto, quando è necessario per la conseruatione della fede, ò della bontà di molti, ò per euitare bestemmie di Dio. Altbora è solo di consiglio, quando di ciò altro non ne segua, che la gloria di Dio, ò la essaltatione della fede, secondo la mente di San Tomaso. [d] Nè per soffrirlo è necessario la carità perfetta; ancor che ui sia necessaria, per soffrirlo con piacere, & dilettatione, secondo San Tomaso. [e] Percioche anco in peccato mortale egli si può pigliare, secondo l'Apostolo, [f] & San Tomaso. [g]

[a] Cap. 6. de purg. Canonic. non minus. 26. ca. consuluit. 32. q. 5. Thom. secunda, sect. 2. 95. art. 8. ad 1. et 2.

[b] Cap. fin. de iureiur. Tho. secunda, sect. 2. q. 124. art. 2. ad tertium.

[c] In quolibeto. 4. art. 30.

[d] Secunda, secundæ q. 124. art. 3. ad primum.

[e] Quodlib. 4. art. 19.

[f] Prima ad Corinth. cap. 11.

[g] In dicto quolib. art. 19.

S'EGLI tento Iddio dicendo † o facendo alcuna cosa con 41
intentione espressa di prouare la sua potentia, sapientia, o pietà, & misericordia: ò tacitamente facendo quello, che non serue ad altro, che à fare questa esperienza; come è predicare senza prouedersi del necessario, potendo farlo, pensando, che Iddio l'habbia ad inspirare, secondo Landolfo, [h] ò offerirsi ad alcun pericolo senza necessità, nè utilità: come quell'infermo, che non uuole usare rimedio alcuno humano hauendolo, & lasciasolo il poter del diuino, è peccato mortale. [i] Benche il non usare medicine in tempo del martirio, ò per utilità spirituale, per domare la carne, & le sue passioni, & sentire la passione del Saluator nostro, sofferendo ferite, ò male di fianco, o altre infermità che non hanno pericolo di morte, è meritorio, & non peccato, secondo un Cardinale. [k]

[h] Petr. Lauretus Christi cap. 32.

[i] Tho. secunda, secundæ q. 97. art. 1.

[k] Gaiet. in d. 67 art. 1.

SE † ancor che egli non fece, nè uolse fare alcuna delle co- 41
se già dette, ma ui acconsentì in una delle noue maniere dichiarate di sopra, [l] comandando, consigliando, acconsentendo, lodando, ricettando il malfattore, ò aiutandolo, ò non dandogli impedimento con parole, con fatti, ò con auiso, potendo, & douendo farlo, come s'è di sopra gia detto.

[l] Sup. cod. nu. 12.

DEL

DEL SECONDO PRECETTO
Non prenderai il nome di Dio in uano. Cap. XII.

SOMMARIO.

1 *Nomina* IDDIO *uanamente chi giura per eſſo male, ò adempie male il bene giurato; ò fa uoto male, ò non adempie bene il uoto buono, ò beſtemmia, ò fa ingiuria a' ſanti ſuoi.*

Il giurare è uno affermare, ò negare alcuna coſa, facendo eſpreſſamente, ò tacitamente Iddio teſtimonio.

2 *Il giurare è atto di latria, & di religione; percioche per eſſo ſi dà honore diuino à quella coſa, per cui ſi giura.*

3 *Il giuramento, che non ha alcuno de' ſuoi compagni, cioè, ò la Verità, ò la Giuſtitia, ò la Diſcrettione, è peccato mortale.*

Il giuramento è di due ſpecie, l'uno affermatiuo del preſente, ò paſſato: l'altro è promiſſiuo del futuro.

1 ERT fondamento delle dimande di queſto precetto, prouppomiamo primo, che non ſolo prende in uano il nome di Dio, chi per eſſo Iddio giura male, ò adempie male il ben giurato ſecondo le gloſe, & la commune opinione, [a] ma etiandio colui, che malamente fà uoto, ò male adempie il ben uotato, ò che beſtemmia, & fa ingiuria a Dio, ò a' ſanti ſuoi ſecondo la mente del Concilio Colonienſe, [b] & di altri [c] moderni.

[a] Cap 10. Eiod.

[b] In explica. c. 1. præ cepti Iohan.

[c] Ioan. Medina de reſtitu. q. 11. art. 1. dub. 1. Sotus de iuſtitia & iure lib. 2. q. 1. art. 1. & in 3. d. 39. q. 1. Tabiena in ſum. Angel. & alij.

Il 11. è, che il giurare, è uno affermare, ò negare alcuna coſa, facendo eſpreſſa, ò tacitamente IDDIO teſtimonio, come uerità infallibile, ſecondo che altroue habbiamo detto [d], prendendo la mente di una gloſa, [e] & di San Tomaſo, [f] & de gli altri. [g] Si allega IDDIO eſpreſſamente per teſtimonio, quando ſi dice, Io giuro IDDIO, ò Faccio IDDIO teſtimonio. Si allega ancora tacitamente, dicendoſi, Viua IDDIO. ò IDDIO ſa la uerità, che io dico il uero, &c. ò nominando alcuna creatura, in quanto in eſſa la uerità diuina ri-

[d] In tract. de iuramen. c. 11. q. 1. 11. ſum

[e] Sic uidetur ſentire Ioan. de Gandauo q. 7. art. 1. & in 4. d. 39. q. 1.

[f] In lib. 1. ſent. d. 9. & Quodlib. 2. art. 10. in corpore articuli & Aſtenſis part. 1. lib. 2. cap. 3.

[g] Sotus de iuſtitia & iure lib. 2. q. 1. art. 1. & in 3. d. 39. q. 1.

luce, come quando ſi giura per l'Euangelio, per li ſanti, per li cieli, ò per la ſalute del ſuo ſignore, che tanto è, come giurare Iddio, la cui uita ſta nell'Euangelio, & la crederono i ſanti, ò per Dio, di cui ſono i cieli, o dal quale depende la ſalute del ſuo ſignore, [a] &c. Et etiandio quando ſi nomina alcuna creatura amata da colui, che giura, accioche in ella la giuſtitia di Dio ſi eſequiſca, ſeſſo non dice la uerità: come quando alcun giura per la uita ſua, ò per quella di ſuo padre, ò di ſuo figliuolo: ò pure maledicendoſi, ſeſſo non dice il uero, come dice San Tomaſo [b] & dichiara il Gaetano; Aggiungendoui ſingolarmente, che non ſa due peccati, cioè di maledittione, & di ſpergiuro colui, che dicendo il falſo, dice, Male mi faccia Iddio, ſe egli non è la uerita. Percioche, non eſſendo la maledittione per altro, che per adurre Iddio per teſtimonio, altro non è, che ſpergiuro.

[a] Arabicos, &c. Et i Cananei, iurauit & ipſo in ea. Quæſtiones 1. q. 7.

[b] In d. q. 89. art. 1.

LI III. † ne ſeguita, che, il giurare è atto di latria, & di religione, & per eſſo ſi dà honore diuino à quella coſa, per la quale ſi giura, percioche ſi allega per teſtimonio la infallibile & prima uerità, che è Iddio, [c] ſecondo S. Tomaſo. [d] Ne ſegue adeo, che chi afferma, ò niega alcuna coſa dicendo: per mia fede, ò in mia fede, ò in uerità, non giura, & per la fede, & uerità non intende altro, che la fedeltà & uerità humana, come intendono i Signori, che dicono, A' fe di Caualliere, A' fe di gentil huomo. Ne etiandio chi dice, Iddio sa, ſe io dico la uerità, ò Dico queſto dinanzi à Dio, ò Iddio il uede, ſe io dico il uero; s'egli non ha però intentione di giurare. Percioche egli non inuoca Iddio per teſtimonio del ſuo detto, ma dice che Iddio uede ò ſa quel, ch'egli dice, ſecondo il Gaetano. [e] Il quale noi non ſeguitiamo, in quanto egli dice, che anco non giura, chi dice, Iddio sa, che io dico la uerità: perche chi coſi dice, per teſtimonio allega Iddio, ſecondo la ſana, & commune intelligentia.

[c] Cap. Nobis. 2. de ſent excom.

[d] Secunda, ſecundæ q. 89. art. 4. & prohibet cap. Ecli Chriſtus de iureiu.

[e] Secunda, ſecundæ q. 89. art. 3.

LI IIII. che † ogni giuramento, che manca di alcuno de' tre compagni, cioe di uerita, di giuſtitia, & di diſcrettione, è peccato, [f] & mortale communemente, quando li manca la uerità, ò tanta giuſtitia, che è peccato mortale quel, che ſi giurò: & non è piu che uenial, quando li manca ſolo la diſcrettione, & la riuerentia. Non è anco altro, che uenial, quando ſi giura cio, che non è illecito, ſecondo la mente commune,

[f] Hieremiæ Quarto iurabis uiuit Deus in ueritate, in iudicio, & iuſtitia. Et iurabunt in eo, &c. Et Chriſtus ſe iurare iubet & Thomas ſecunda ſecundæ. q. 89. art. 3.

mune, bene esplicata per il Caetano, [a] & per noi in altra [b] parte.

[a] In secunda secundæ q. 89. art. 2. & 3.
[b] In ca. Et si Christus de iureiur.

Il v. che due sono le specie del giuramento, l'uno è affermativo del presente, ò passato, l'altro è promissivo del futuro, secondo Goffredo [c] approbato da tutti. Et così si può peccare in due maniere per ragione di giuramento: cioè mal giurando, & mal osseruando il ben giurato.

[c] In summa. de iureiur. col. 1.

Da queste radici nascono le seguenti dimande.

SOMMARIO.

4 *Credere che da se il giurare sia male, & in nessun caso sia lecito, è peccato mortale & heresia. Giurare per il diauolo, ò per Mahometto, ò per qualche Idolo, ò falso Dio, è peccato mortale & bestemmia. Il medesimo è il giurare per le creature, non hauendo rispetto à Dio, ne espresso nè tacito.*

5 *Giurare il falso sapendo, ò pensando, ch'ei fosse falso, & auuertendo che si giura, è peccato mortale.*

6 *Giurare il falso senza pensarui, ma con tale affetto che non meno si giurerebbe pensandoui ch'è peccato mortale. Il medesimo è giurare per ignoranza crassa ò supina, giurando il falso, credendo giurare il uero.*

7 *Giurare il uero credendo che sia falso ciò che si giura, & mirando à quel, che si giura, & ch'ei si giura, ancor che per burla; & giurare affermando alcuna cosa per uerità, cio che non si sa, è peccato mortale.*

8 *Giurare il uero secondo l'intentione del giuratore, ma non secondo quella di colui alqual si giura, essendogli commandato dal suo competente giudice, ch'ei debba giurare secondo l'ordine delle leggi, ò pure offerendosi esso di sua uolontà à giurare, pecca mortalmente.*

9 *Giurare la uerità secondo l'intentione del giudice, niuno è obligato, ma secondo quella di colui che giura, quando però il delitto non è notorio, nè mezo prouato, nè ui ha infamia, nè indicij prouati, nè per tacere ne seguita pregiudicio ad altri. Benche ne segua l'indiretto dell'accusatore.*

10 *Giurare di fare alcuna cosa lecita quantunque piccola & non la fare, è peccato mortale.*

11 *Giuramento conditionate non obliga, se non auuenuta la conditione.*

12 *Giuramento di non andare, ò passare in qualche luoco, ò di non fare, o fare alcuna cosa, per fuggire l'occasione de' peccati, obliga, durante la cagione, sotto pena di peccato mortale.*

13 *Giurare di fare alcuna cosa, senza animo di farla; ò di far cosa illecita, con animo di farla; ò con inganno di fare alcuna cosa intendendo d'un'altra, diuersa da quella, che intende colui, per chi si giura senza giusta cagione, & cagion d'usare quella duplicità, è peccato mortale.*

14 *Giurare con timore di fare alcuna cosa, senza intentione d'obligarsi à farla, ò non con intentione di farla, & non la fare, è peccato mortale. Ma nessuno è obligato a giurare secondo la intentione di colui, che stringe a giurar male.*

15 *Giurare di fare contra alcun precetto d'Iddio, è peccato mortale. Ma se il giuramento è di fare alcun peccato ueniale, si pecca uenialmente.*

16 *Giurare di non fare alcuna cosa, alla quale non è obligo di farla, ma è meglio farla, che non farla, secondo alcuni è peccato mortale.*

17 *Giurare di fare alcuna cosa, che di sua natura è otiosa, ò indifferente per bene, o per male, non è mortale, s'è per scandalizare alcuno scandalo.*

18 *Giurare di tornare in prigione, & non ui tornare, è peccato mortale.*

Il medesimo è, se la moglie giura al marito, ch'ella non ha peccato di adulterio, per essersi confessata, & pentita di quel peccato.

19 *Giurare in tempo di peste la uerità alle porte della città, secondo la intentione remota di color, che danno il giuramento, non è peccato: ma giurare di guardar bene le cose d'una republica, & non le guardare, è peccato mortale.*

20 *Giuramento dato ad altri credendo, ch'ei giurerà il falso, è peccato mortale: nè mai si deue dare ad alcuno quando si presume, ch'egli non l'osseruarà.*

21 *Giuramento dare a' figliuoli, o ad altri sudditi della sua famiglia, perche dichino la uerità di cosa rubbata in casa, con intentione*

tentione che in ogni caſo dichino il uero, è peccato mortale.

22 *Giurare di fare alcuna coſa, non credendo poterla fare, è peccato mortale.*

23 *Giurare di tenere alcuna coſa ſecreta, che è ſtata impoſta in ſecreto, & riuelarla, eccetto ne' caſi leciti, ò indurre altri a publicarla, è peccato mortale.*

QVANTO AL MAL GIVRARE, ò male oſſeruare il ben giurato.

4 SEGLI ha † creduto, che da ſe il giurare ſia male, & che in nellun caſo ſia lecito, è peccato mortale, & hereſia. [a] poi che da ſe è atto della uirtu di Iuſtitia, & religione, la piu alta di tutte le uirtù morali. [b]

S'EGLI giurò per il diauolo, ò per Mahometto, o per alcun'idolo, ò falſo [c] Dio, e peccato mortale, & beſtemmia: perche egli attribuì alla creatura quel, che è di Dio, cioe la infallibile [d] uerità.

S'EGLI giurò per alcuna creatura, ſenza riſguardo ò riſpetto à Dio, eſpreſſo, nè tacito; & facendola teſtimonio infallibile del tuo detto, & per conſeguente dandole honore, & riuerenza diuina, è peccato mortale, ſecondo la mete di tutti; per quel, che s'è detto di ſopra. [e] Habbiamo detto [facendola a teſtimonio, &c.] perche il giurare per alcuna creatura ſenza riſpetto eſpreſſo, nè tacitò, che in ella la bontà diuina riluca, & ſenza intentione eſpreſſa, nè tacita di far la creatura teſtimonio infallibile; ma ſolo tale, quale ella è, & non conſegnarla per obietto, in che la giuſtitia diuina ſi eſeguiſca, non ſarebbe (al noſtro parere giuramento, perche queſto non ſarebbe allegare Iddio per teſtimonio; ne ſarebbe peccato; poi che non ſi dà l'honore diuino alla creatura dinanzi à Dio per quel, che di ſopra s'è detto, [f] & ſecondo la mente di San Tomaſo. [g] Egli è però uero, che i Chriſtiani, quando giurano per alcuna creatura, intendono communemente di giurare per Dio ſignore di ella creatura: & almeno nel giudicio eſteriore l'hanno à ſcuſare di peccato, & à giudicarlo per obligato: benche nell'interiore, & dinanzi à Dio peccano, s'eſſi allegano la creatura per teſtimonio infallibile, &

[a] Contra c.6 Deut. & c.18 Ier. [illegible] ſecundæ.q.89.ar.3 & [illegible] Sacramenta lex de omnibus [illegible].

[b] Secundæ.q.81.ar.4 & [illegible] q.2.ar.1. Sotus ar.6.

[c] Ca.mouet.22.q.1.

[d] Aquinas ſecunda ſecundæ.q.13 ar.1.

[e] In 4 præſupp. & [illegible] Secundæ.q.89.ar.6.

[f] In 4 præſupp. [illegible] Secundæ.q.89.ar.5.

di infallibile uerità, dato che fosse la gloriosa Vergine nostra Signiora. Ma non restano nel giudicio interiore obligati col giuramento, se nè attuale, nè uirtualmente allegano per testimonio Iddio, ma solamente la creatura per tale, qual ella [a] è. Il che fanno, & si ueggono ogni di fare coloro, che per loro uerità affermano, ò negano, ò per la loro fede, ò di huomo da bene, o di caualiere, ò di gentil'huomo, come s'è detto di [b] sopra.

[a] Arg. cap. Iudæi primo de consecr. dist. 4. & ca. Clerici de iureiur. & Clerici & reliquos per capitul. 21. q. 1. & Homines supra. [b] In 3. præcepto.

S'EGLI giurò † il falso sapendo, ò pensando, che fosse falso, & auuertendo, ch'ello giuraua, che chiamano i dotti auuertitudine di detto, & di giuramento, [c] è peccato mortale: ò che sia di età colui, che giura, o che sia fanciullo, e habbia discretrione, ò che giuri per sua utilità, ò per burla, ò per scusarsi, ò per timore di non esser morto, o per qual si uoglia altra cagione, se ben giurasse con impeto d'ira, & non solamente per Dio, & per li santi, ma etiandio, per una mia, per mia conscientia, così Iddio m'aiuti. Et non è contraria una glosa, [d] che dice esser uenia le il giurare il falso per burla, perche come noi sopra ella habbiamo detto, è communemente con ragione reprobata. 5

[c] S. Bonauentura in 3. dist. 39. q. 3. & Gabriel. ead. d. [d] Cap. Veritas de iureiur.

S'EGLI giurò † il falso non mirando, che lo giuraua, ma con tale effetto, che non meno giurato l'haurebbe, se auuertito, & mirato ui hauesse, che quello era falso, per il mal costume di giurare ad ogni parola, così il falso come il uero, è peccato mortale, secondo il Gaetano. [e] Percioche la inauuertentia non fu cagione, ma compagnia di quel giuramento. Benche ordinariamente il giurare il falso senza auuertire, che si giura il falso, ò senza mirare, che si giura, non è altro, che peccato ueniale, secondo San Tomaso [f] & la commune. 6

[e] In secunda secundæ q. 98. art. 3. [f] Dicto art. 3.

S'EGLI per ignorantia che chiamino erratile, ò supina giurò il falso, credèdo che giuraua il uero, è peccato mortale. [g] Benche s'egli giurò, hauendoui posta la debita diligentia, non peccò. [h] & se ui pose alcuna diligentia, ma non tanto quanto era necessario, peccò ueniamente, secondo i sopradetti.

[g] Io. Andr. in cap. Tua de corsecr. Angel. verb. Periurium. [h] Ca. Homines. 22. q. 2.

S'EGLI giurò † il uero, credendo, che fosse falso quello, che giuraua: & mirando à quel, che giuraua, & che lo giuraua, ancor che per burla egli giurasse, [i] è peccato mortale, secondo tutti. Benche s'egli auuertiua bene quel, che diceua, ma non che giuraua il falso; o auuertiua, che giuraua, ma non à quello, che giuraua, non peccò mortalmente, ma si ben ueniamente 7

[i] Cap. Homines. 22. q. 2.

& graue.

& graue. Et se non auuertiua nè l'uno, nè l'altro, anzi giurau a senza deliberatione, nè consideratione, peccò un piccolo peccato ueniale: [a] saluo se non uolse, o fece poco conto di auuertirui. Perche allhora sarebbe peccato mortale. [b]

a S. Ant. nella 3. p. tit. 17. c. 2. §. 1.
b Ang. nel Per. ta. §. 1.

S'EGLI giurò cosa alcuna, affermando per uerità ciò, che nõ sapeua, è peccato mortale. [c] eccetto quando l'affermaua solamente, come ello il fa, come l'Arcidiacono, che risponde al Vescouo sopra quello, ch'egli ordina, ch'è buono, & degno, senza saperlo bene. Perciochè non l'affirma semplicemente, ma con questa aggionta egli è degno & buono, per quanto la humana fragilità lo [d] permette.

c Aurel. d. 39. Angel. periurium. §. 1.
d Can. de Scrutin. in ordinat. & Angel. Periurium. §. 3.

8 S'EGLI giurò † ciò ch'era uero secondo la sua intentione, ma non secondo l'intentione di colui, à cui giurana; essendo dal [illegible] competente imposto, che giuri secondo l'ordine della [illegible], pure offerendosi ello di sua uolontà è giurare [illegible] mortale. Habbiamo detto [dal tuo giudice [illegible], &c.] perche quando non fusse tale, ò contra l'ordine della legge, ò fosse persona priuata colui, che'l fa giurare, ò per forza, ò per altra importunità, ello ben può giurar ciò, che secondo la sua intentione è uero, & secondo la intentione di chi lo fa giurare, [e] è falso. Come quel gran S. Francesco, che dimandato da alcuni, che perseguitauano un'homicida, che gli era passato appresso, done andato fosse, ponendosi egli la mano nella manica rispose, Non è passato di qua. Volendo intendere, che non era passato per quella manica. come dice Angelo, [f] & Giouanni di Anania. [g] Perche in un'altra parte ello Angelo dice, [h] che si pose il dito all'orecchio, come io altroue dico. [i] Aggiungendo [j] con Adriano in due parti, [k] che colui che è così male dimandato, può rispondere, che non lo fa; intendendo, che nol fa di maniera, che sia obligato à dirglielo. Di che ne segue, che quando il giudice dimanda sopra qualche delitto, che non è notorio, nè mezo prouato, ne ui ha infamia, nè indicij prouati, nè per fare ne seguita diretto pregiudicio altrui, benche ne segua l'indiretto dell'accusatore, non è tenuto à rispondere al giudice la uerità secõdo la sua intentione: ma basta rispondere ciò che è uerità secõdo la intentione di chi giura, come io altroue ho detto. [m] Perciochè non è mai lecito affermare con giuramento bugia alcuna, come s'è detto di sopra. Et per questo la donna, che ha alcuno impedimento secreto, per

e Ca. Humana. 22. [illegible] q. 1.
f In l. di 5. [illegible] q. 3.
g [illegible] 5. quia ex uoluntate dett.
h [illegible] f. in 4. de conf.
i [illegible]
j [illegible]
k [illegible]
l [illegible]
m [illegible] Gaet. & Maior. in 4. d. q. 18.

la quale non uuole, nè può uiuere col suo marito, & è perciò scommunicata, quando nell'articolo della morte le bisogna giurare, per essere assoluta, ch'ella uiuerà, & starà col suo marito, può, & deue intendere, che lo farà, per quanto potrà farsi senza peccato. Et con questo s'ella guarisce, & non ritorna al marito, non è spergiura.

[a] Aut certum quæ notabiliter differt, potest Hurtado, & alij. [b] Sylu. & alij. [c] Sylu. [d] Vide Sanch. [e] Vera iuramentum q.

SEGLI giura [d] di fare alcuna cosa lecita, & non la fece, è peccato mortale, secondo tutti; [e] benche egli hauesse giurato con ira, come a basso si dirà del uoto, quanto si uegga picciola che sole; come di dare un bicchiero d'acqua per amore di Dio, secondo il Gaetano. [a] La quale materia pare più uera che quella di Santo [b] Antonino, & di Siluestro. [c] Ne osta à questo, che chi giurò di fare alcuna cosa grande, nõ pecca mortalmente, per lasciar di farne una piccola parte, secondo il Gaetano: per la grande differentia che è, che una cosa si consideri per se sola, ò come parte di un altra. Non osta etiandio, che la madre, che giura di castigare il figliuolo, hauendo uolontà di farlo communemente non pecca mortalmente, se nol castiga. Perciochè, non resta di peccare, per essere piccolo il castigo, ma perche simili giuramenti ordinariamẽte si fanno con passione d'ira, & per uendetta, più tosto che per giusto castigo, & per conseguente, non sono leciti, & si pecca ueramente in giurarli, & mentre, se si lasciano di osseruarli. [f] Ò perche ancor ch'ella giurasse di castigarlo principalmente per sua correttione, benche con ira, poi che si uede posta in pace la casa, no conuiene adempire il giuramento, per non essere l'adempirlo uirtù, ò per esser meglio non adempirlo, per non turbare la casa con pianto. Et così non è lecito adempirlo per quel, che è sopraueuuto, ò è meglio mutarlo in cosa migliore; & a questo modo non pecca, secondo il [g] Gaetano.

[d] Caiet. in 2. 2. q. 4. [e] Nauar. c. 12. n. 4. [f] Caiet. ubi supra. [g] Caiet. ubi supra. l. 5. 6.

NON [h] osta anco, che chi giura di dare un pomo à un fanciullo, accio ch'egli stia cheto, non pecca non dandolo, se non sta cheto. Perche per essere il giuramento conditionale, non pecca, per non essersi adempiuta la conditione. Perciochè, se il fanciullo si acchetasse, ello peccarebbe mortalmente non glielo dando, & à se stesso dia la colpa, che in queste cose picciole inuoca Iddio per testimonio, che le sodisfarà secondo il Gaetano. [i] Meno osta, che chi giura, che non entrerà, ò uscirà per una porta, che prima non beua, ò mangi, che altri il faccia, non pecca mortalmente.

[h] Vbi supra.

te. Perche non giurò con animo di obligarsi determinatamente, ma in quanto era in lui, ò per essere in fauore dell'altro, che gliel'haueua, pregandolo del contrario, secondo il Gaetano [a] intendeli di ciò, che non solo era lecito, quando si giuraua, ma etiandio quando si hauea da adempire. [b]

[a] Vbi supra.

[b] Arg.ca.si aliquis & ca. fecunda 22 q. 4. & ecrà quę ibi notant. Archid. & Car.

12 S'EGLI giurò † di non andare, ò di non passare per tale, & tal parte, per fuggire le occasioni de' peccati, cioè di donne, ò di giuoco illecito, & durante esse occasioni ui fu, ò passò, pecca mortalmente: ancor che non pecchi, chi giura questo senza rispetto di alcun bene honesto & utile, secondo il Gaetano [c] & la mente di S. Antonino.

[c] In summa Ver. periurium.

13 S'EGLI deliberatamente † giurò di fare alcuna cosa, non hauendo animo di adempirla, è peccato mortale. [d] Percioche chi giura di fare alcuna cosa, è obligato ad hauere l'animo di adempirla, sotto pena di peccato mortale. Et così chi giura di fare cosa illecita con animo di farla, pecca in duo modi, cioè in uolere far quello, che non si deue, & in giurare, che lo farà, perche egli giura contra giustitia. Et colui, che giura di far cosa illecita senza animo di adempirla, pecca in una sola, secondo la mente del Gaetano: [e] secondo il quale non si scusa di peccato, ne anco il graue timore della morte. [f] S'ei giurò sofisticamente, & con inganno di fare alcuna cosa, intendendo di un'altra diuersa da quella, che intendeua colui, per cui si giuraua, senza giusta cagione, & cagion di usar quella duplicità, non solo pecca come s'è detto, mortalmente, che anco poi non adempiendo, secondo l'intelletto sano & commune di colui, per cui giurò, [g] egli pecca. Percioche quando colui, che giura, usa inganno, & l'altro, no, il giuramento si deue adempire secondo la intentione sana, & commune di colui, per cui si giura: Benche quando colui, che giura, giura con buona fede, & l'altro usa inganno, si deue adempire secondo la intentione di colui, che giura: [h] & per questo colui non pecca non adempiendo il giuramento, ch'egli fu indotto a giurare con inganno, quando l'inganno fu tale, che s'egli l'hauesse nel principio conosciuto, non l'haurebbe giurato: percioche il giuramento non obliga fuori della intentione di colui, che giura in buona fede; ò che generalmente giuri, che farà ciò, che l'altro uuole; ò pure che sia particolarmente, che farà tale & tal cosa, [i] nè Iddio riceue tal giuramento fatto con buona fede, se non secondo ch'ei procede dal cuore. [k]

[d] Ca. 1. & 2. 22 q. 1.

[e] Secunda secundę. q. 89. a. 7.

[f] Idem.

[g] Ca. quicunq; Arr. 22 q. 5. & omnes ibi de. Ioan. & communiter in sacramentis de iure tat.

[h] Ca. humanę 22 q. 5. Ioan. & communiter ibi. Ioan. de Imola & Ioan. Andr. secunda secundę. q. 98. ar. 7. ad quartum.

[i] Ca. Quintauallis. & ca. uenerabilem de iureiur.

[k] Ca. humanę auree 22 q. 5. Ioan. & Sot. q. 89. ar. 7. & Ioan. Andr. & Ant. 2 par. tit. 10. c. 6. §. 5. Cosa.

S'EGLI per † paura giurò di fare alcuna cosa lecita senza uolontà di obligarsi à farla, o con intentione di farla, ma nó la fece, è peccato mortale. Perche redimere la uessatione propria, ò di altri, è uirtù. [a] Et ogni opera uirtuosa giurata si deue adempire, [b] come altroue piu a lungo prouiamo, [c] dopò il Gaetano. [d] Bene è uero, che per quello, che s'è detto di sopra, se quando alcun giurò, egli hebbe intentione di far quella cosa in alcun sentimento uero, benche diuerso da quello di colui, che lo faceua giurare, egli non peccò giurando; nè etiandio non compiendo piu di quello, che gli intendeua. Percioche egli non è obligato giurare secondo la intentione di colui, che à giurar male lo costrinse. Et per questo colui, che giura al latrone di douer darli cento ducati, & dentro seffetto intende, che li pagherà, se esso è obligato à darglieli, non è obligato à pagarli, se però per altra cagione non glieli deu dare, secondo Siluestro. [e] Benche questo esempio non piace al Gaetano, [f] il quale si potrebbe difendere dicendo, che in quel giuramento non giurò alcuna cosa falsa. 14

[a] L nec timorem. §. fin. & l. iti quidam si quod met causa fi. & c. dilectus. 1. de fi. monia.
[b] Ca. si uero, de iur. iur. c1. quamuis pactum de pact. lib. 6.
[c] In ca uerũ, de iureiu cum communemille rectu.
[d] In d. art. 7.

S'EGLI giurò di fare † contra alcun precetto di Dio, come è rubare cosa notabile; non perdonare il rancore; aiutare alcuno in qualche opera di peccato mortale; come è congiurare con alcuno di far qualche male; ò difenderlo contra il suo superiore ingiustamente, &c. è peccato mortale. [g] Habbiamo detto [di peccato mortale] percioche chi giurò di fare alcuna cosa, che è ueniale, pecca uenialmente giurandolo, & non adempiendolo, secondo Santo Antonino. [h] benche lo faccia, perche egli l'ha giurato; come noto Siluestro, [i] ancor che dica Angelo il contrario. [k] Perche la circostantia di far peccato uenial, per hauerlo giurato, non aggraua, per la riuerentia, che in esso si tiene à Dio. 16

[e] Verſ'iurandum. 4 q. 7. uerſ. ca
[f] In d. art. 7. ad 3.
[g] Ca immania c. qui ſacramentum, & c. nocelle. 22. q 4.
[h] 2. part. tit. 10. c. 4. §. 1. col. 2.
[i] Verbo iuramentum 5. q. 2.
[k] Verbo iuramentũ. 5. § 2.

S'EGLI giurò † di non fare alcuna cosa, alla quale egli non era obligato; ma era però da se meglio farla, che lasciar di farla: & cosa peraventura etiandio consigliata nell'Euangelio, come di non prestare; non obligarsi per altri, non dare elemosina à chi non sosse in grande necessità; di non entrare in religione: non essere Chierico; non esser Vescouo; & altre cose simili, secondo Angelo, [l] & Siluestro [m], è peccato mortale. A' noi altri però pare che il contrario sia uero, & piu ci piace. Percioche, nè S. Tomaso, [n] nè Santo [o] Antonino dice cio esser mortale, come 15

[l] In uerb. iuramentum 5. §. 3.
[m] Verb. iuramentũ 2. § 7.
[n] Secunda secũdę. q 89. art. 7. ad primum.
[o] 3. parte. tit. 10. c. 6. §. tertius casus.

alcuni

alcuni penſano: & il Gaetano [a] tiene, che non ſia mortale, & anco Giouanni Tabienſe. [b] & anco una Gloſa ordinaria tiene il medeſimo. Et la ragione, perch'è peggio giurar di fare, ò di laſciar di far ciò, che laſciandolo, ò facendolo è peccato ueniale, che giurare di fare, ò laſciar di fare cio, che da ſe, & di ſua natura non è peccato ancor che il ſuo contrario ſia miglior di lui. Et il giuramento di peccare uenialmente non è piu che ueniale, come di ſopra s'è detto. Et queſto s'intende, quando egli non giurò con determinatione & animo di non eſeguirlo, et iandio in caſo, che non facendolo peccarebbe mortalmente. Percioche queſto ſarebbe un giurare di peccar mortalmente. Ilche ſempre è mortale; come s'è [c] detto.

[a] In d. ar. 5. ad 2 uerſo ſutare §. 10.
[b] In cap. 185. diſt.
[c] In interrog. preced.

17 Et † benche queſti giuramenti ſi poſſono oſſeruare ſenza peccato, non obligano però ad oſſeruarli, per quanto (come dice San Tomaſo) [d] per eſſi ſi pone impedimento allo Spirito Santo, che inſpira ſanti propoſiti; & ſi ponno per propria authorità di chi li fa uiolare, ſecondo S. Antonino. [e] Dichin pure cio che piace lor l'Arcidiacono, [f] Giouann'Andrea, e'l Panormitano [g] Vi aggiungiamo anco, che meglio è uiolarli, che farli. parlo de' giuramenti di far coſa, che ſia di ſua natura ocioſa, ò indifferente per bene, & per male: cioè di non hauere à tenere alcuno in ſuo ſeruitio; ò di non parlare col tale, ò della tal coſa; ò di non andare à caſa ſua; che no comprarà alla tua bottega, & c. ſaluo quando ſi facelſe quello al proſſimo per conſetto, [h] & utilità, & à Dio ſolo, per uietare alcuna occaſione di peccare, come di ſopra [i] dicemmo.

[d] In d.ar.5. ad 9.
[e] 2. part. tit. 10. ca. 6. §. tertius caſus, pro quo. ca. ſi aliquid. 1. 22. q. 4
[f] In d. ca. ſi aliquid. 1.
[g] In c. ſi uero, de iureiur.
[h] Ang. iuramẽtum. 5 §.
[i] Interrogatio, ſi ſuadeno ye no. 22.

18 S'egli giurò di ritornare in carcere, † & non ui ritornò, è peccato mortale: ſe ben egli ſapeſſe, che ui morrebbe; & che la morte, che li deſſero foſſe ingiuſta, ſecondo il Gaetano. [k] Benche li riſpõda Giouanni Tabienſe, [l] ma nõ baſtantemente. Pure che la carcere non foſſe ingiuriola: come ſarebbe, ſe foſſe priuata, ò di alcun ladrone, o tiranno, [m] o di giudice incopetente, ò di cõpetente; ma che procedeſſe ſenza ordine di legge, & giuto per fuggirſi, & con animo di tornare, ſecondo Angelo. [n] Se la moglie giurò à ſuo marito, che non ha peccato di adulterio, per eſſerli coſtellata, & pentita di eſſo peccato, è peccato mortale. [o] Benche ſe il marito la fa giurare, perche ingiuſtamente egli le ſi pigliaſſe il giuramẽto, ella può giurare la uerità, ſecõdo la ſua intẽtione, & il falſo ſecondo la intentione di ſuo marito; per quel che s'è detto di [p] ſopra.

[k] Secunda ſecundæ q. 8. ar. 2. ad 2. arti.
[l] In 2. ſent. iuram. §. 12.
[m] Panor. in cap. ſi uero, de iureiur. & glo. in cle. paſtoralis, de iureiur. & reſpõdit. per ſe ipſum cõter recep. & Io. Andr. in cap. & rubr. de iureiur.
[n] Verb. iuramentũ 5. §. 17.
[o] Ar. g. c. ſi de pur. g. canon. & Syl. in iuramentum 2. §. 3.
[p] Ang. iuramentum 4 §. 1.

S'EGLI in † tempo di peste giurò la uerità con inganno alle porte della città, & non secondo la intentione di coloro, che lo faceuano giurare, è peccato mortale. [a] poi che uolontariamente si offeriua à douere entrar dentro, saluo quando che la guardia crede, che in alcuna città sia la peste, & che nel uero non ui sia: & che esso ragioneuolmente crede, & tiene che nè egli, ne casa sua sia infetta di morbo. Et così giura il uero, secondo la intention principale, benche ella sia remota da quella delle guardia. Il medesimo è de' uoti, che si danno à gli oppositori delle cathedre fuori delle schole, che non faranno subornationi; & se nel uotare lo confessassero, si farebbono inhabili a i uoti. Et per questo rispondono al giuramento, che essi non parlarono, intendendo di cose, che fossero contra la mente de gli statuti. 19

[a] Sylu. iuramentum 1. q. 2.

S'egli giuro di osseruare il bene, & la utilità di alcuna republica, ò officio, che hauesse, & poi no lo osseruo, [b] è peccato mortale.

[b] Arg. ca si uero & ca 1. & ca. ueritatis de iure iur.

S'EGLI indusse † à giurare colui, che egli credeua, che giurasse il falso, è peccato mortale. [c] Saluo quando l'indusse conforme alla legge, come giudice ad instantia di parte, secondo Ricardo. [d] Et per questo pare, che non si debba mai dare giuramento à colui, che con ragion si presume, che non l'osseruerà, come dice Alessandro e dicendo che non si tolga giuramento a' chierici, perche non tornino alle lor cose di nuc. Onde dice il Panormitano, che sarebbe bene, che gli Rettori, non giurassero di obedire al Rettore; ma che per altre pene si constringessero. Di che ne segue, che i Confessori fanno male in far giurare, ò uotare i penitenti, che si debbono astenere da ogni peccato. [e] Habbiamo detto [indusse] perche il testo parla di tal persona: Onde pare, che, se colui si offerisce, & si mostra presto à giurare, & ui ha pronta cagion ragioneuole di trecarre il giuramento, quegli che lo riceue, non pecca, secondo Sylu. dice. [g] 20

[c] Caiet. 22. 4 3.

[d] In 3. d. 39.

[e] In ca. clericos de iudic. cler. & mulier.

[f] Arg. iuramentum. 3 §. 11. & Syl. iuramentum 1. q. 9 Gabr. sect. 2. dist. 38 q. 1. art. 2. dub. 3.

[g] Verbi giramenti 2. q. 9.

S'EGLI tolle il giuramento da i suoi creati, ò schiaui, ò da qual si uoglia altro, accioche li dicano, chi li rubbò la tal cosa, con intentione, che in ogni caso lo dicano, è peccato mortale. Percio che egli non puo lecitamente farlo, se non in que' casi, che potrebbono dirlo gli stessi, & colui uuole obligare in ogni modo à dirlo quelli suoi. Il che è illecito, come appresso si dirà. [h] Il fanciullo però giurate, che si dicano la uerità in que' casi, che gli altri, che non sono di casa sua possono lecitamente dire, non è peccato, secondo la mente di S. Antonino. [i] nè anco prendere semplicemente il 21

[h] In cap. 18. 2ª parte tit. 10. cap. 5 §. 6. Et citata A. Syl. & Tabien. verbo mancipia, licet pro illis aliter loquantur, & in 3. d. 39. in cap. inter verba 22. col. 283.

giura-

giuramento, che li dicano la uerità, ſenza aggungerui, che in ogni modo la dicino, per quello, che in altra parte noi habbiamo [a] detto.

[a] In d.ca. inter nu pradiũ.& nu. 792.

42 S'EGLI giurò di † fare, ò di adempire alcuna coſa credendo non poter farlo, come ſe giurò di pagare à certo tempo quello, che eſſo doueua; credendo probabilmente, che non potrebbe, [b] è peccato mortale. Ma ſe giurò penſando, che potrebbe pagare, & ui usò tutte le forze tue, ma non baſtarono, non peccò. [c] S'egli non pagaſſe però paſſato il termine, piu preſto ch'ei poteſſe, [d] peccarebbe.

[b] Syl.uerb.iuramentum 4.q 25.

[c] Ca.querelam, de iureiur.

[d] Arg.ca.cum dilecti de dol.& cont.& l. celſus.ff. de' rece. arbit.

43 S'EGLI giurò di † tenere ſecreta alcuna coſa, che ſi trattò in conſiglio, ò in altra parte, ò ſe li fu impoſta in ſecreto, & la riuelò in que' caſi, che non douea riuelarli, [e] è peccato mortale. Et anco ſe indusſe altri, ò conſigliò, che la publicaſſe, ſecondo Santo [f] Antonino.

[e] Arg.cap. qui ambulat 5.q.5.

[f] 2.par.tit.10. cap. 8.§.3.

QVANTO A I VOTI MAL FATTI, ò male adempire i buoni.

SOMMARIO.

24 *Il Voto è promeſſa interiore, deliberata, fatta à Dio di alcun bene maggiore, non annullata dal ſuperiore.*

25 *Il Voto d'ogni ſorte, o tacito, ò eſpreſſo, & immediata, ò mediatamente ſi fa à Dio, & quel, che ſi fa di coſa illecita, & che ſia peccato non uale; & è neceſſario ch'ei ſia di coſa di conſiglio, & non di precetto.*

26 *Il Voto mentale che coſa è, & che deliberatione ui è neceſſaria.*

27 *Il Voto fatto ſenza deliberatione di compirlo obliga.*

28 *Voto non è la coſa promeſſa, che di neceſſità deue eſſere; nè quel di peccare, nè lo indifferente, in quanto è di tal qualità.*

29 *I Voti di non oſſeruare i conſigli euangelici, ſi ponno lecitamente adempire, ma non obligano.*

30 *Il Voto di maggior bene, fatto per mal fine, non obliga, ò ſia*

31 *fine del bene, ò che ſi uota, ma ſe'l fine ſuo, o del bene, che ſi uota non è male, ben che quella coſa per la quale ſi applica à uotare ſia male, il uoto però non reſta d'eſſer buono.*

32 *Il Voto propriamente non è la rinontia del male fatto nel Battesimo.*

Voti si trouano di due sorti, cioè solenne, & semplice. Il solenne è quello, che si solennizza per professione fatta in alcuna religione; & ogni altro è semplice. Il uoto obliga più che'l giuramento.

33 *Il Voto non resta libero per la penitentia, che dà il confessore al penitente per non hauerlo osseruato, pur che non sopraueng[a] impossibilità.*

PER † fondamento di questa materia, prosuppongo primo, che secondo la mẽte di S. Tomaso [a] & la cõmune, il Voto è promessa (almeno interiore) deliberata, & fatta à Dio di alcun bene [maggiore], non annullata dal superiore. Habbiamo detto [promessa] perche il proposito solo di farlo non basta, senza l'animo di obligaruisi, secondo la commune. [b] Habbiamo detto [almeno interiore] perche per essere il Voto, una promessa basta che la persona dentro se stessa senza parlare, nè scriuere, prometta, ò proponga di obligaruisi: secondo San Tomaso [c] communemente approbato. Aggiungiamo poi, [deliberata] perche la subita, & indeliberata consideratione fatta, non basterebbe. Basta però tanta deliberatione, & consideratione, quanto basta à peccare mortalmente, ò meritare: secondo il Palude, [d] communemente approbato. 34

HABBIAMO † detto [fatta à Dio] perche ogni uoto tacito, ò espresso, ò immediata, ò mediatamente si fà à Dio, secondo San Tomaso [e]. Aggiungiamo [di alcun bene] perche il uoto di cosa illecita, che sia peccato ueniale, ò mortale, non ual nulla. [f] Vi habbiamo aggiunto [maggiore] non come alcuni dicono, [g] perche sia necessario, che sia cosa di consiglio, & non di precetto. Perche basta, che sia bene maggiore comandato, ò consigliato, secondo San Tomaso. [h] Et à questo modo, chi fa uoto di non fornicare, di non adulterare, di non robbare, obliga talmente, che chiunque lo trapassa, non solamente commette il peccato della fornicatione, dell'adulterio, &c. ma etiandio quello della trasgressione del uoto. Et non basta confessarlo senza questa circostantia, come dice S. Antonino, [i] & meglio il Gaetano. [k] Benche Giouanni Tabiena [l] tenga il contrario, & male. Vi habbiamo 35

[a] Secunda, secundæ q. 88. art. 1. & 2. & Caiet. in 4. d. 38. q. 1. & aliorũ ibidem, & Antonin. part. tit. 11. cap. 2. in princ. & Panor. & aliorũ in cl. literaturã, de uoto & Archi. in can. qui bonam 12. q. 3.

[b] Vide supra.

[c] Secunda secundæ q. 88. art. 2.

[d] In 4. d. 38 q. 1.

[e] Secunda secundæ q. 88. art. 3. ad tertium.

[f] Cap. si aliquid. & can. in malis. 22. q. 4. & S. Richar. Maior. & aliquot alij. in 3. d. 38

[g] In secunda secundæ. q. 88. art. 2.

[h] 2. part. tit. 11. ca. 2. § 1.

[i] Secunda secundæ q. 88. art. 1.

[k] Cap. uoti. 1. §. 2.

[l] Tabiena in summa uoce uoto 1. q. 1. & 2.

habbiamo anco aggiunta la medesima particella, per significare, che il uoto di fare ò lasciar di fare alcuna cosa, il cui contrario di sua natura è migliore, non uale: come è il uoto di non entrare in religione; di non prestare danari, & altri simili, secondo Sant'Antonino. [a] Aggiungiamo anco [non annullato per lo superiore] perche i uoti de' religiosi, de' fanciulli, & d'altri sudditi legittimamẽte irritati per i loro Prelati padri, & altri superiori, non obligano, [b] secondo San Tomaso, [c] & tutti gli altri.

[a] In d.c.3.§.4.

[b] 20.q.3. cap. puella. & ca fin

[c] In d.q. 88.art.9.

26 IL II. T che da questa diffinitione segue primieramente è, che ogni uoto obliga à fare la cosa uotata, sotto pena di peccato mortale. [d] Appresso, che solo il proposito senza la promessa, di fare alcun bene, & senza animo di obligarsi, non obliga sotto pena di peccato mortale, nè uenniale, communemente approbato. Dica pure, come li piace una glosa solenne. [e] IL III. che il uoto si può fare senza esprimere parola alcuna. [f] IL IIII che la deliberatione, che basta per obligarne al demonio per peccato mortale, basta etiandio per obligarci à Dio per uoto uitale, secondo un'altra glosa singolare, [g] che ciò disse innanzi al Palude [h] & à gli altri. IL V. che questa deliberatione si può fare in un momento; & basta, che ella sia attuale, ò uirtuale. Et per questo, ciò che'l Panormitano [i] dice, che la deliberatione, & proposito hanno à precedere alla promessa, si deue intendere di precedentia uirtuale, o naturale, & non della temporale. Egli è però gran differentia tra'l uoto, che con gran deliberatione precedente si fa, & quello, che si fa con subita deliberatione per passione, ò per altra cagione: come sono quelli di coloro, che per ogni minima cosa fanno uoto. Perche quelli facilmente si dispensano, si commutano, & si redimono; [k] & gli altri nò, secondo il Gaetano. [l] IL VI. che solo il proposito di essere religioso senza promessa tacita, ò espressa, aggiunto col prendere dell'habito nella religione, non è uoto, benche molti per un capitolo [m] hanno tenuto il contratto, & altri in altra parte. [n] Percioche nel caso di quel Capitolo fu fatta professione almeno implicità, o uirtuale, come dichiara [o] il Panormitano, il Gaetano [p] & altri.

[d] Ecclesiastica licet & ca Magnae de uoto. Io mi fondo sopra la sententia di S. Tho. 2.2.q. 88.art.1. & ces. in d. q. 88. & 3.q.

[e] In ca. Quia bona 1.q.1.

[f] Angelica cum apud de sponsa.

[g] In cap. Mulier. 32. q.1.

[h] In 4.d.38.q.1.col. 2. Iste Gaet. in d.q. 88.art.1.

[i] In cap. Literaturã de uot. col.2.

[k] Capra [illegible] Vide supra d.c.1. col.3.

[l] Ca. Consulti. de regul.

[m] Panor. Host. & alii in d.q. 88. art.1. & Anto. in d. cap. 1.§.1.

[n] In cap Literatura de uoto

[o] Tho. d.q.88. art.1. col.4.

27 IL VII. [p] che chi promette à Dio qualche cosa, benche senza animo di adempirla, fa però uoto, & resta obligato à compirla: auuenga che colui, che solo con le parole, & senza animo di prometterla fa uoto, non sia obligato; come il Gaetano [q] ac-

[p] Io d. art.1. col.2. & 3.

[q] Io d. art.1. col.2. & 3.

conciamente pruoua, come noi, à basso diremo. [a] Onde aggiunge, che come la Chiesa non crede à colui, che fè uoto di farsi religioso, il qual dice che non hebbe intentione di obligarsi, così fanno male i Prelati de' religiosi, che senza altra coniettura credono a' sudditi, che lor giurano, che non hebbero intentione di far professione, quando lessero, & fecero la professione.

[a] Cod. cap. ou. 38.

[b] L. ff de condit. & demonstr.

Lo XIII. † che la promissione non è uoto di ciò, che necessariamente ha da essere; come è il morire. [b] nè la promessa di ciò, che è peccato mortale, ò uenial; perche non è bene, & molto meno è maggior bene: anzi la promessa del peccato mortale, è peccato mortale: & quella del uenial è peccato uenial, come s'è detto di sopra [c] del giuramento. 25

[c] In hoc cod. cap. ou. 15.

Il IX. † che non è uoto la promessa dell'indifferente, in quanto è indifferente; perche egli non è buono, se non ui si aggiunge alcuna circostantia, che d'indifferente lo faccia buono, Come per essempio; il uoto di non filare il sabbato, etiandio per honore della gloriosa Vergine, & il uoto di andare a Capua; ò altroue, & di non andare a tale, & tale casa semplicemente fatto; perche nissuna di queste cose è da se buona, ne mala; poi che nè anco il non filare il sabbato è seruigio di nostra Signora; il uoto però uale di non filare il sabbato per dire l'officio, ò la corona di nostra donna, ò di andare à Capua, ò altroue, per uedere, & adorare alcuna reliquia de' Santi; o di non andare à tal casa, per non uedere alcuna persona, che è occasione di far peccare, ò à gioco prohibito; percioche per queste circostantie si fa buono quel uoto, ch'è da se indifferente. [d] Et per questo mancando queste circostantie, cessa l'obligatione del uoto, come determina il [e] Gaetano.

[a] Arg cap parratur. 22 qui & ci sophi. & ci quæstio. r. 2 ff qui [e] Gaetan in 2 q. 88. art 2.

Il X. † che i uoti di non far quello, che ci consiglia il Redentor nostro, come di castità, di pouertà, & altri simili, benche si possino lecitamente adempire, essi però non obligano; [f] Percioche comunemente questi uoti sono peccati uenialì, come proua il Gaetano. [g] saluo che quando si uotasse per dispregio, & per fare ingiuria al consiglio diuino, ò con animo di non far la cosa consigliata, se bene occorresse caso, che fosse di precetto, perche all'hora sarebbe peccato mortale. 29

[f] Ca fi. 22. q 4 Pa. 1 a 1 cum cõ 4. dist. 1 q 1 col 4. [g] In 2 q 88 art 2.

Il XI. † che il uoto di maggior bene fatto per mal fine non obliga: ò sia fine del bene, che si uota; come è quando si uota di fare elemosine per uanagloria, o per qualche altra dilettatione 30

ne cattiua; ò sia fine del medesimo uoto: come è il uoto del capitano, che dando una giusta battaglia, promette di dare mille ducati à qualche Chiesa, per conseguirne quella uittoria ingiusta; ò sia con intentione, che quella promessa sia mezo per conseguirla; ò per riferirne gratia per hauerla conseguita. Percioche ogni opera, il cui fine è cattiuo, è cattiua: & per conseguente, benche quello, che si uota, sia in se buono, ordinato nondimeno à mal fine, è cattiuo: & cosi è contraria materia di quella del uoto. Se però il fine del uoto, ò del bene, che si uota, non fosse male; benche quello, per ilche alcuno si applica à uotare sia male, non resta però il uoto di esser buono, come per essempio: diciamo, di colui, che si fa professo in una religione, laquale professione egli non incamina à fine di lussuriare, ma la cagione, che si muoue à farsi professo, è la speranza della commodità, che hauerà perciò di lussuriare. Il medesimo † si deue dire di colui, che combatte in un duello, & fa uoto, accioche Iddio lo scampi da morte. Et color, che fanno uoto di hauer figliuoli delle loro amiche, ò innamorate, perche, se bene il uoler uincere, & ferire, ò occidere in duello il nemico sia male, non è però male il non uolere esser morto, nè ferito. Et benche la copula con la donna, che non è sua, sia peccato, il figliuolo però, che di lei nasce, è dono di Dio. Il medesimo si deue dire di colui, che fa uoto, per non esser offeso d'alcun male, che pretende di fare. Et di quelli, che fanno uoto à Dio, che dia lor de' beni à torto, & à diritto, perch'essi faranno la tal cosa. Percio che questi uoti non sono mezi, nè cagioni di peccati tali, ma si bene cagione di cosa in se buona. Et per piu forte ragione uale il uoto, quando si fa per castigo de' peccati; come quando alcuno fa uoto di fare qualche penitentia; ò di andare in Gierusalem, ò altroue; ò di dare un tanto, se farà il tale, ò il tale peccato: come il Gaetano dopò tutti gli altri, pruoua tutto [a] questo.

31

[a] Gaiet in d.q.88. artic.2.

32 Il xii. † che quella rinontia di far male, la quale si fa nel Battesimo, non è proprio uoto, come ha detto il Palude, [b] & pruoua il Gaetano, [c] Benche il maestro, [d] & altri molti hanno detto che sì, il qual detto si può intendere del uoto improprio.

[b] In 4. d 38. q.2. col 1.

[c] In d q.88.artic.2. col 2.

[d] In 4.d.38.

Il xiii. che si ritrouano due sorti di uoti, cioè solenne, & semplice. Il uoto solenne è quello, che si solenniza per professione espressa, ò tacita, fatta in alcuna religione approbata, ò per ordine sacro. [e] Ogni altro uoto è semplice: ò sia occulto,

[e] Cap. de uoto li.6.

a Pal. communiter [illegible] q. [illegible] Ar. [illegible] & c. prec. qu. 88. q. 1.

b Secunda. secundæ q. [illegible]

c In 4. dist. 38. q. 3. in fin.

ò in pubblico. a Et dato che vn debbre il voto semplice sia peccato mortale, e che almanco vn scandolo, ma leggier peccato, se ne dia non douendo seguire, ben si può dire, che dia vn'altro il voto è assente. Il III. presupponiamo, che il voto obliga più che il giuramento, secondo S. Tomaso. b Perche i Padri tengano il contrario. La qual opinione è vera, quando amendue si fanno per l'honore di Dio principalmente, & per l'honore, & vtilità del prossimo. c La opinione di S. Tomaso è, quando il voto si fa principalmente per l'honore di Dio, & il giuramento per il bene del prossimo, come hò detto altra volta detto. c Presupponiamo anco, c'è cosa buona operar fatta con voto, e più meritoria, che quella, che si fa senza voto, secondo S. Tomaso, Ricardo, & altri gli autori. d Et è particolare, che seguita Santo Antonino, il dire, che è cosa alcuna buona con voto, e finalmente è cosa, che di natura sua è buona senza voto, quella, che di natura sua è buona senza voto, à cosa, che di natura sua è buona senza voto,

d In 3. p. tit. 6. c. 8.

e In cap. Quando. de iureiur.

f Secunda secundæ q. 88. art. 6.

g In 4. dist.

h In 3. in unde relig. cap.

i In 2. de simulatu. dinibus.

Il IIII. e che il confessore deue ammettere il penitente, il quale non adempì il voto, quando egli douea; che per la penitentia, ch'egli li dà, per non hauerlo adempito, non resta però libero della obligatione di farlo: salvo, se sopravenne impossibilità di fatto, ò di legge, ò cose tali, che con parlarne il tempo, nel qual far lo douea, ne più ha la sua obligatione, secondo tutti, ilche anco dice il k Gaetano.

5

k In summa de materia voti.

DA QVESTA RADICE ESCONO RAMI DELLE SEGVENTI INTERROGATIONI.

SOMMARIO.

34 *Il Voto fatto di cosa, che sia peccato mortale, è mortale; ma s'è di cosa di peccato veniale, è veniale, & far voto di ciò che senza voto altrui è obligato a fare, & non osseruarlo, è peccato mortale.*

35 *Il Voto fatto di non far ciò, à che altrui è obligato di consiglio, etiandio ne' casi, che sono di precetto, è peccato mortale.*

36 *Il Voto fatto, che da se è contra i consigli diuini, ò cattiuo, ò non tanto buono, come il suo contrario, ò indifferente, ma*

fatto

fatto con alcuna conditione, che lo sia buono, & non si osserua, è peccato mortale.

37 Il uoto indeterato, ò vitioso, come di non pettinarsi il capo, ò di non sbarbare, o di non lauarsi la testa in luogo di qualche santo, & altre cose simili, che non redondano in honore di IDDIO, nè in bene del prossimo, rotto senza dispensatione è peccato mortale.

38 Il uoto fatto di cosa che si sa, ò conosce non potersi adempire, o fingere di farlo con animo d'obligarsi, ma non adempirlo è peccato mortale.

38 Il uoto fatto leggiermente se si uiola è peccato mortale, tante uolte, quante egli si ha uiolato, se non fusse stato però per dimenticanza, o per timore, o per altra imperitia.

40 Il uoto non adempito quantunque di cosa non molto è peccato mortale: ma lasciarne una piccola particella di quello, che è grande è uenial.

41 Il uoto fatto per forza detto, ò in certo tempo espresso, ò tacito, non adempiuto è peccato mortale.

42 Il uoto fatto con conditione & procurare, ch'ella non se adempisse, per non compire il uoto è peccato mortal. I uoti conditionali (che sono di cose lecite) tengono quando finisce la conditione.

43 Il uoto fatto per mal fine, ò per bene, che nasce dal male, non tiene, & è peccato mortale. Far uoto, di uergnità, ò di castità, & poi marituarsi, ò fornicare, è peccato mortale.

44 Il uoto rinocare, ò il proposito, che alcuno habbia d'entrare in qualche religione, ò se ui è entrato, farlo uscire, è peccato mortale, con obligo di restitutione.

45 Il uoto di religione rinocato, ò d'altro non obliga immediatamente colui, che lo dissise, ò rinoca, à ponsi alla religione in uece del uotatore.

46 Indurre alcuno ad entrare nella religione è cosa lodeuole: ma non indurlo à uotare d'entrarui, & è uno uoto d'entrarui, entrarui una, dove non si osserua la regola, non soddisfa al uoto.

47 Il uoto di alcuno fatto d'entrare in certo monasterio ò in certa religione con intentione d'obligarsi all'osseruanza di tutte le cose, che deono osseruare i religiosi, se uol uogliono accettare, ò

ammetterlo alla professione sa obligato però ad osseruare tutte l'altre cose.

48 Il uoto fatto d'entrare in religione piu stretta, & entrare in una piu larga è peccato mortale. Ma non obliga à entrare in una piu stretta, chi ha fatto professione in una piu larga.

49 Religioso non si deue fare chi ha speciali impedimenti, nè chi non è ben disposto, & non habbia posto in Dio tutta la sua speranza di poter sofferire i pesi della religione.

50 Religioso, ch'entrò nella religione, doue non si osserua regola, & ui fece professione, & non osserua le cose, allequali egli è sotto pena di peccato mortale obligato, pecca mortalmente, nè nessuna cosa lo scusa.

51 Figliuoli, ò figliuole porre da' lor padri ne' monasterij, doue non si uiue secondo la regola, ma dissolutamente, è peccato mortale. Si limita però, quando si pongono per alleuargli, & di poi farli religiosi.

52 Il uoto fatto per timore di morte corporale, ò spirituale, ò altro graue male, non osseruare essendo adempiuta la conditione, se però egli è conditionato, è peccato mortale.

53 Il uoto fatto di cosa degna d'essere uotata, ma però tale, ch'esclude maggior bene, & non osseruarlo, è peccato mortale.

Il uoto fatto di non bere uino, non osseruato è tante uolte peccato, quante uolte egli si uiola.

54 Il uoto di fare alcuna cosa in un tempo, ò di certo non osseruato nel determinato giorno, è peccato mortale, con obligo di farlo un'altra uolta.

55 Il uoto fatto da chi gl'increbbe d'hauerlo fatto, senza uolontà da osseruarlo è peccatto mortale. Ma se gli rincresce d'hauerlo fatto, & l'osserua, non pecca mortalmente.

Il uoto d'astinentia, ò di cosa che si dubita non potersi da se osseruare, nè curarsi per altri, & uiolarlo senza dispensatione è peccato mortale.

I uoti, che per se non si ponno adempire, ma per altri sì, sono tre.

56 I uoti reali fatti da i morti, che appartengono alla sustantia loro, deono essere sodisfatti da gli heredi.

57 Il uoto personale (ma non il reale accessorio à questo) fatto da i morti, gli heredi non deono per obligo sodisfare.

Il uoto

59 *Il uoto adunque fatto con [illegible] ingiusta cagione, non uale. & per ciò colui, che contrauiene il disfatto, come il disfatore. Et tanto è l'uotare con le debite circonstantie, è peccato mortale, & heresia.*

59 *Il uoto [illegible] castità dal merito con licentia della moglie, è da [illegible] con licentia del marito, o ambidue l'hanno fatto, & [illegible] dimandato il debito peccato mortale, ma s'ei non [illegible], ma solo proponimento di uincer casi, non è peccato.*

60 *Il uoto [illegible] del marito senza licentia della moglie, ò quello della moglie senza licentia del marito, di non pagare, ò di mal fare il debito matrimoniale, è illecito.*

61 *Il uoto di chi è maritato non tiene, s'egli è in pregiudicio della sua compagnia.*

62 *Il uoto fatto dal marito di soccorrere terra santa cò licentia della moglie, nó osseruato, è peccato mortale. L'istesso si deue giudicare di quel della moglie. Bèche nè l'uno nè l'altro è obligato ad adempirlo, quando ui è dall'uno di loro timor d'incontinentia.*

EGLI fece uoto di alcuna cosa, che fia peccato mortale, come di uccidere, di furare, di non perdonare, &c. è peccato mortale [a]. Habbiamo detto, [illegible] che fia peccato mortale [b] perche il uoto di far quel, che è peccato ueniale, non è altro, che peccato ueniale: faluo s'egli uotasse con pertinacia di farlo, benche fusse [b] peccato mortale.

[a] Per supradicta in præsupp. supra eod. cap. num. 28.

[b] Vbi supra nu. 28.

34 S'EGLI fece [illegible] uoto di quella cosa, alla quale era senza uoto obligato, come di non fornicare, & di confessarsi la quadragesima, & altri simili, & nol fece, è peccato mortale, per duo rispetti: cioè per essere da se tale il peccato, & per la trasgressione del uoto, Et così egli ha da confessare il peccato con questa circostantia. [c] Dica pur ciò che li piace Giouanni da Fabra: [d] la cui opinione non mi pare c'habbia luogo, ne anco in colui, che uotò generalmente di non peccar mai: & dicano i Prutini [e] quello, che loro piace, che alla mia fe tentono ciò, che non dicono.

[c] Per supradicta in præsupp. supra n. 11.

[d] In uerbo uotum §. 2.

[e] Vide Maior in 4. d. 30. q. 1. col. 5.

35 S'EGLI fece [illegible] uoto di non fare quello, a che era obligato di conseglio, eziandio ne' casi, ch'erano di precetto, come di non prestare, di nó fare elemosina eziandio in estrema necessità, è peccato mortale non solo per essere quella uolontà da se tale, ma anco per l'affermarlo col uoto. Il medesimo è, se si fa tal uoto, di non far

quello, à che è obligato di consiglio, per fare dispiacere à Dio, come li dispiacciono i peccati mortali; Ma non già se lo facesse, per dispiacerli, come li dispiacciono i venali, Perciochè allhora altro, che non leggiermente, peccherebbe: & farebbe anco maggiore il peccato, s'egli ci fosse dentro senza auuertirne, che al Signore Iddio dispiaceua, secondo il [a] Gaetano.

[a] Gaet. 2ª. 2æ. q. 88 art. 8. & per. 1. obiect. huius cap. nu. 9.

S'EGLI si uotò di quello, che di sè era contra i consigli diuini, o male, o non tanto buono, come il suo contrario, ò indifferente: ma fece uoto con alcuna circostantia, & rispetto, che'l faceua buono, & non lo adempì, è peccato mortale. come, ò egli si uotò di non entrare in alcun monasterio fino a tanto, che non ui si osseruaua bene la sua regola: o si uotò di non dare elemosina, ò di non obligarsi per altri, o di non prestare tale, ò tale cosa à tale, o à tale persona fuori di estrema necessità, ò assai grande, perche non prendesse perciò occasione di peccare. Perciochè si come molte cose, che sono da se buone, si fanno per alcuna circostantia cattiue, così molte altre da se stesse cattiue, o non tanto buone, come le lor contrarie, ò indifferenti, si fanno per alcuna circostantia buone, ò migliori delle loro contrarie [b]. 36

[b] Arg. text. fing. cum in cap. 1. de fest. & ibi Doct. ca. ne quis. 22. q. 1. noli. 23. q. 1. & ca. cùm omnes. 25 q. 1.

S'EGLI fece † uoti indiscreti, ò stolti, come è di non pettinarsi il sabbato, o di non radere, o di non lauarsi la testa in honore di alcun Santo, & altre simili cose, che non tornano in honore di Dio, ne in bene proprio, ne del prossimo, & di ruppe senza di pensarne almeno del suo confessore, è peccato mortale, secondo che dice Silvestro: [c] La quale opinione si può saluare in colui, che dubita, se esti obligano, ò nò: ma non già in colui, che, ò per se, o per mezo di qualche dotto ha che cosi fatti uoti, benche si possano lecitamente osseruare, come dice il Gaetano [d]) più lecitamente, nondimeno si possono violare per propria autorità di colui stesso, che fece tal uoto, secondo S. Tomaso [e] per hauere alcuna similitudine di superstitione; secondo Raimondo, [f] & Alberto. [g] Il medesimo [h] può dire di colui, che fece uoto di peregrinare remoto, perche non è honesto, & è pericoloso alla salute corporale, massimamente il uerno, benche a S. Antonino [h] pare ch'egli si debba commutare in un'altro, con licentia del superiore. 37

[c] Verb. voto. 2. q. 3.

[d] Cap. fin. 22. q. 4.

[e] 2ª. 2æ. q. 88 art. 2. ad 3.

[f] In summa Iur. can. tit.

[g] In 4. dist. 38.

[h] 2. part. tit. 11. ca. 3. §. 3.

S'EGLI fece † uoto di cosa, che sapeua, & conosceua non potere adempire, è peccato mortale. [i] ò se finse di far uoto facendolo 38

[i] Arg. verb. votum 2. §. 9. arg. ca. homicidium. 22. q. 2.

cendolo senza animo di obligarsi, o con animo di obligarsi, & non adempirlo; è peccato mortale, secondo il Gaetano. [a] Benche nel primo caso egli non pecca mortalmente, se non l'auertisce, & è obligato ad adempirlo, s'el può, & nel secondo caso non è obligato, quanto à Dio à adempirlo, perche non è uoto; come di sopra s'è detto, [b] Peretoche s'egli intende di fare uoto con animo di obligarsi, & di non adempirlo, è peccato mortale, & resta obligato ad adempirlo, perche è uoto [c] fatto.

[a] 2ª 2æ q. 88. art. 2.

[b] In p. Cap. 2 num. 5.

[c] Fagnan. in c. 1. de pactis. Sanchez de uoto.

39 S'EGLI fece † uoto fatto, & lo uiolò, tante uolte, quante lo uiolò, peccò [d] secondo tutti; saluo che quelle uolte, che lo lasciò per dimenticanza, ò per infermità, ò per altra impotentia. come se esso fè uoto di fare una Chiesa, o spedale, o certa elemosina, & poi uenne in pouertà: o se fece uoto di digiunare, & poi cadde in infermità. [e] Benche s'egli ritornasse in facultà, ò in sanità, sarebbe obligato in tutto, ò a quella parte, ch'ei potesse. come colei, che fa uoto di castità, se si marita, & consuma il matrimonio, non è obligata ad osseruarlo interamente: perche è obligata a pagare il debito al suo marito; ma è bene obligata ad osseruar quella parte, che a lei è possibile, cioè in non dimandare il debito, & a tenere uolontà, di douere osseruare il uoto interamente, se il marito [f] morisse. D'onde ne seguita che non liberano del uoto tutte le cose, che sopraueng ono dopò fatto esso uoto; lequali se nel principio interuenissero si lascierebbe di fare il uoto; come à basso si dirà.

[d] Arg. uotum. 3.

[e] Gaet. in summa de materia uou.

40 S'EGLI fece † uoto di dire un uerso del Salterio, ò una Aue Maria; ò di dare un uaso di acqua, & non lo adempì, è peccato mortale: Benche s'el fece uoto di dire tutto il Salterio, & dicendolo ui lasciò un uerso, non pecca mortalmente: peretoche considerato quel poco, come parte del molto, è poco à rispetto di quello, & si reputa nulla, & il lasciarlo non è altro, che peccato ueniale. Ma considerato in se, come cosa intera & molta, par che sia il lasciarla peccato mortale, secondo il Gaetano. Laquale opinione in questo mi par piu sicura, & anco piu uera che quella di Soto, che dice, che non pecca mortalmente colui, che lascia di adempire il uoto, quando è cosa picciola, come è (dice egli) il uoto di dire ogni dì il Credo. Benche l'istesso par che tenga Santo Antonino, & Siluestro, che egli non riferisce. Come è stato sopra appuntato del giuramento simile a questo uoto.

41 S'EGLI fece † uoto di far subito alcuna cosa, & non l'adem-

pì ſubito; ò ſe ſi uotò ponendouſi alcun tempo eſpreſſo, ò tacito, & non l'adempì fra quel termine, è peccato mortale, ſecondo S. Tom. ſo communemente approbato. [a] Ma s'egli ha che non ſi uotò di farlo ſubito, & non ui determinò tempo eſpreſſo, nè tacito, tra'l quale lo deue adempire, non pecca mortalmente in quanto la conſcientia nol rimorde, che egli tarda di farlo: Perche cheſto è un ſegno, che in quanto a ſe li pare, che non ſia paſſato il tempo, dentro il quale intendeua di effettuarlo, ſecondo il Gaetano. [b] Ma s'egli per ſua colpa cadeſſe in impoſſibilità di adempirlo, peccarebbe cadendoui, come la donna, che haueſſe uotato di non giuntare, ſe li laterale ſi ritrouaſſe, non ſolamente ſe ſarebbe tenuta adempir quello uotato, ſe le ſi preſentaſſe, ma à farne penitentia, per eſſere caduta in tale impoſſibilità per **oſſeruarla integramente.**

a 2ª. 2ª q. 88. art. 9. ad. 3. & in 4. d. 38. q. 1. art. 4. q. 1. & 2. & ter Deut. 23.

b Caiet. in Sec. 2ª. art. 9. ad 3. & in 4. d. 38. art. 2. q. 1. in fine de uoto.

S'egli fece uoto con alcuna conditione, la quale ſapeua certo, che non ſi adempiſſe, & per non farlo uotò, è peccato **mortale, ſecondo Ricardo.** [c]

c In 4. d. 38. art. 2. q. 1.

Da che conſegue, che ſe alcuno fece alcun uoto, ſe Iddio lo preſeruaſſe d'alcun peccato, ſe non foſſe certo, che haurebbe fatto, ſe non haueſſe fatto il uoto, ò che debbe una di fare, quando ſarà nato, per non cadere in eſſo peccato, ò fece quel peccato, per non fare il uoto, tarebbe obligato à adempirlo: Benche [d] Angelo, & alcuni altri non alleghino bene Ricardo. S'egli fece uoto di farſi frate, ſe fornicaſſe, adulteraſſe, ò faceſſe alcun'altro peccato, per appartarſene, o per farne penitentia, o altra conſimile obligo, ſe la tale, o la tal coſa ſi faceſſe, & non ſi faceſſe, compita la conditione pecca mortalmente. Perche coſtui non ſono conditionali, & obligano finita la conditione. [e] Benche s'ella per una del fine del uoto, o del uotato ſi poneſſe, non tarebbe uoto, nè obligarebbe, [f] ſe la conditione non ſi adempiſſe, ne eſſo fuſſe cagione, che non ſi adempiſſe, come la madre, che fa uoto di alcuna coſa, ſe ſuo figliuolo guariſſe, non è obligata à oſſeruarlo, ſe il ſuo figliuolo ſi muore.

d Verb. uotum. 1. §. 15.

e Arg. credere di [illegible] ſono conditionali [illegible] conditione.

f Arg. una uot. [illegible]

S'egli fece [g] alcun uoto per mal fine, come è di fare alcuna elemoſina, perche Iddio li faceſſe in eſſetto una morte di uendetta di alcuno, o li deſſe commodità per poter ſuſtentare, è peccato mortale. [h] Non uota però per mal fine colui, che tiene la concubina, & fa uoto a Dio di alcuna coſa, s'egli hauerà un figliuolo di eſſa, anzi queſto uoto obliga, ſe la conditione ſi adempie.

g [illegible]

h [illegible]

S'e-

44 S'EGLI fece † uoto di uergintà, per non fare mai esperientia di dilettatione carnale, & hauendolo poi uiolato una uolta, propose di non osseruare continentia, è peccato mortale, secondo S. Tomaso[a] communemente approbato. [b] Ilche non segue, se solo egli promise uergintà con intentione, che se una uolta la uiolasse, non ui fosse piu obligato. Ne anco chi promettesse di non prender moglie, peccarebbe fornicando piu, che, se fatto non hauesse il uoto. [c] S'egli fece però uoto di castità, & poi prese moglie, peccò mortalmente, secondo tutti: dato che il uoto assolutamente fatto di prender moglie non obliga; percioche egli non è bene migliore, poi che'l prender moglie è un descendere di uno stato piu perfetto, ad un meno che perfetto, cioè dallo stato del continente a quello del maritato. [d] Habbiamo detto † assolutamente, perche s'egli hauesse fatto questo uoto, per conoscere la sua fragilità, & impotentia à resistere alla fornicatione, & che se non prendesse moglie, ui cadrebbe, resterebbe obligato secondo il Caetano. [e] Perche la circostantia del rimedio della debilità del minor bene, lo fa maggiore. Et cosi habbiamo imposto in un caso, del uoto di maritarsi, che uno fece, trouandosi in pericolo di morte immediate per essere stato molto dedito al uitio carnale, & aspettar rimedio col prender moglie.

[a] 2ª. 2ª. q. 88. ar. 3. ad 2.
[b] In 4. d. 38.
[c] Rosella impedimen. 4. § 12.
[d] Arg. ca. nuptiæ 32. q. 1.
[e] In Commento. 2. Se. q. 88. art. 12. colpeu.

45 S'EGLI rimosse † alcuno dal proposito, ch'egli haueua di essere religioso, offerendosi a quel tempo opportuno, & tutte le circostantie necessarie, è peccato mortale, secondo il Palude & S. Antonino. [g] Et piu, se dopo l'essere entrato nel chiostro con animo fermo, e poi nel mondo liberato di pericolo, lo fece uscir fuori, senza giusto rispetto. Di piu, se dopo fatta professione, lo fece apostatare, senza giusta dispensa, secondo i mentre de sopradetti. Et quando nel terzo caso è obligato a ritornare alla religione il medesimo, s'esso può, o un'altro tale, se non può il medesimo, o mettersi egli stesso, secondo Scoto. [h] Et quando ne gli altri duo casi, secondo S. Antonino et Adriano. Noi altri però crediamo il contrario, cioè che basti, che egli si sforzi in persuadere la entrata ad un'altro con buono, come il primo, benche del tutto non gliela persuada, come il medesimo Scoto tiene, [k] & si può dedurre da S. Tomaso et dal suo commentatore.

[f] In 4. d. 38. q. 1. art. 3. q. 3. [illegible] d. 38. q. 1. [illegible] uscir fuori senza giusto rispetto.
[h] In 4. d. 38. q. un. [illegible] q. 3. Hoc tenet.
[k] Vi supra. [illegible] q. 15. quando habeat.

46 CREDIAMO † anco, che in ne l'un caso egli sia obligato a portar se stesso, come i Paulini [m] per ba[illegible] ragioni tengono,

soluendo

soluendo le contrarie opinioni. Teniamo anco la commune, che colui non pecca, che ritrahe alcuno dal proposito di entrare, ò di professare nella religione con buona intentione per alcun giusto, & buon rispetto: cioè, o perche egli era maritato, & senza contentimento di sua moglie entrarui, ò perche egli crede, che non conuenga, ne sia per essere utile alla religione; o per suo utile spirituale, che di suo consiglio li uiene per uiuere virtuosamente; o perche nel monasterio, doue uolle entrare, ui si ui ue contra la disciplina regolare; poiche & l'indurre altrui ad entrarui, & il porui dentro, & anco il riceuerlo è peccato, ò che siano questi monasterij di huomini, ò che siano di donne; non ostante, che la Chiesa li tolerj, secondo la mente della commune, come bene esplica il [a] Gaetano.

[a] Secunda secundæ q. 189. ar. 9.

CREDIAMO etiandio, che ancor che sia cosa lodeuole l'indurre alcuno ad entrare nella religione, secondo S. Tomaso [b] non è però da lodare molto colui, che l'induce à uotare di entrarui. Perciochè come il Gaetano tiene, [c] & la sperientia dimostra, meno allegramente sofferiscono il peso della religione, & assai meno ui perseuerano coloro, che a forza per cagione del uoto ui entrano, che quelli, che di loro libera uolontà; ancor che l'uno, & l'altro sia da se buono, & lecito. [d] Vi aggiungiamo anco, che si come colui, che induce un'altro alla religione, doue la sua regola si osserua, fa bene, [e] così pecca colui, che induce altri a religione così aperta, & male osseruata, come quella, che appresso hora diremo. Aggiungiamo anco, che colui, che fe uoto di entrare in religione, non sodisfa il uoto entrando doue la regola non si osserua, & ui si uiue dissolutamente, & che la sua intentione, quando fece uoto, non fu di entrare in altra, che in ella, & non si spera, ch'ella così presto si riformi: Costui non è obligato di entrare, nè in quella, nè in altra, poi che l'euento s'è fatto illecito, secondo [f] Paulino. Il medesimo diciamo di colui, che non ritruoua monasterio riformato, che lo riceua; o se alcuno ne troua, che si chiami riformato, con effetto però non è; poi che ogn'uno à sua uolontà ui uiue; & ui sono quasi tutti di mala conscientia tenuti. Il contrario si ha però a dire di colui, che ritrouasse un monasterio, che non si chiamasse riformato, ma nel uero si uiuesse ordinatamente bene, & con timore di Dio; & ui si osseruassero le cose sustantiali sotto la obedientia, & reggimento del prelato, se bene

[b] Secunda secundæ q. 189 ar. 2.
[c] Gaet. secunda secundæ. q. 189. ar. 2.
[d] Tho. secunda secundæ q. 189 art. 2.
[e] Tho. secunda secundæ q. 189. art. 5.
[f] Maior in 4. d. 38. q. 10. col. 4.

i religiosi

i religiosi non uniscono tanto strettamente, come la loro regolare disciplina richiede in molte cose [a] accidentali.

[a] Guer.2ª.2ª.q.189 ar.3.col.3.

S'EGLI assolutamente ha fatto uoto d'entrar'in Religione, & generalmente senza restringere il suo uoto almeno dentro dell'animo suo, a questa, o a quella, & perche non lo uolsero in quella ch'egli per auentura desiderana, non uolse entrar'in un'altra, nella quale sarebbe stato ricenuto. [b] Se, almeno dentro dell'animo suo) ristrinse a certa, o certe religioni, & non lo uolsero ricenere in quella, ò in quelle, non è obligato à entrare in altra, ancorche lo uogliano ricenere: [c] Benche un graue dottore [d] (senza fondamento à ciò bastante) dica, che prima egli deue procurare d'entrare in quella; & se quella non lo ricene, deue procurar d entrare in altra, egli non resta però libero della obligatione di cercare, & entrare in altro Monasterio di quella religione, per la quale ristrinse il uoto, benche in un Monasterio, ò in un'altro di quella religione, nel quale egli piu uorrebbe esser ricenuto, non lo ricenano, come, nè anco colui, che assolutamente fa uoto di entrare in Religione, & non lo uogliano ricenere in essa, ch'egli piu desidera, se li leua la obligatione di cercare & entrare in altra, tanto quanto subito si [e] dica.

[b] Arg.41 non est & cap Magni de uot.

[c] Quia limitari ei [illegible] ut ricer. pet

[d] Soras in lib.8. de [illegible] q.2.ar.1.2.ad impressio.

47 S'EGLI ha fatto † uoto di entrare in un certo monasterio, ò in una certa religione, con intentione di obligarsi ad osseruare continentia, se ben non è ricenuto, nè ammesso alla professione; & non uuole poi osseruarla, mentre uiuera, e poi non fa ricenuto, pecca mortalmente. Habbiamo detto, s'egli fece uoto con intentione di obligarsi: perche se non hebbe questa intentione, ma fece assolutamente uoto di entrare in tal monasterio, & in tale religione, &c. & quel, che piu importa di perseuerare anco in essa, o di fare professione, non fara uoto, & potrà prender moglie, se non è ricenuto, o ammesso. Ben uero, se potendo esser ricenuto, egli prende moglie, se ben pecca, coll'hauendo egli, non è però obligato ad osseruare continentia, se può senza peccato richiedere il debito matrimoniale. Peccherà, come colui, che promette di prendere ordine sacro fra tre anni di uno anno, se non lo prende tra quel termine, pecca, ma non resta però obligato à dire l'officio diuino, al quale l'ordine sacro obligato l'haurebbe, s'esso l'hauesse [f] preso. Nè s'egli commette fornicatione, contrauiene al uoto, & all'obligo di continentia, che l'ordine sacro ha congionto seco. Così colui,

[e] Iulia con.c.nu.48.

[f] Iuxta hæc tenenda [illegible] de contrac. [illegible] 139.

che

che fa uoto di entrare in religione, & di perseuerare in essa, s'egli prende moglie, è obligato a fare gran penitenza della sua gran colpa, & ad hauere uolontà di adempire il uoto, quando egli potrà, ma non è più obligato, mentre ch'egli si ritroua hauer moglie, à uiuere continente, come à lungo, & sottilmente pruoua il Gaetano. [a] Al quale contradice il Soto [b] in quanto fa differentia fra colui, che fece uoto d'entrare in religione temolitemente, & fra colui, che fece uoto d'entrarui, & farui professione: però a noi altri, ne par meglio l'opinione del detto Cardinale. Primo, perche si come è cosa assai differente, intrare in religione per prouarla, che farui professo, & restarle sempre obligato, [c] così il uoto di fare l'una cosa sarà assai differente dal uoto di far l'altra; poi che gli obietti di quelli sono assai differenti. Secondo, perche niuno giurista si conuerrebbe al nostro parere che non giudicasse la dispensatione per surrettitia, se l'impetrasse per colui, che hauesse fatto uoto d'entrarui, & professarui, senza esprimere che anco egli fece uoto di professarui [d] Terzo, perche colui, che accettò solamente d'entrare in religione, & entrò, & dopo entrato, fece uoto di far professione, si giudicherà per più obligato a professarla, che un altro, che entrandoui non fece uoto di professarla. [e] Quarto, perche la legge commune non obligaua tanto colui a perseuerarui, che fece uoto d'entrare per prouarla, quanto il uoto, che l'obligò fece di perseuerarui, & professarui prima, ò dopo l'entrarui: perciò che con la legge commune egli si dà con l'entrare, & con buona fede senza inganno, prouare, & s'egli non si contenta, può liberamente uscirne. [f] ma non già, se fece uoto di professarui, senza che per ella egli tenga giusta cagione. [g] Per questo crediamo, che colui, che fece il primo di quelli due uoti, può uscir della religione, nella quale egli entrò, fra l'anno, & l'approbatione, solo per non contentarsi di quel modo di uiuere: Ma non colui, che fece il secondo uoto, senza dispensa impetrata per giusta cagione per esso, secondo l'arbitrio di huomo [h] prudente.

S'EGLI fece [†] uoto di entrare in religione più stretta, & entrò in un'altra più larga, e peccato mortale, secondo S. Tomaso. [i] Non è però obligato di entrare in religione più stretta, s'egli ha fatto professione in un'altra più larga, [k] secondo l'Ateidiacono, communemente approbato. [l] Vi aggiungiamo anco, che chi fece uoto di religione, s'egli non truoua chi uoglia riceuerlo,

[a] Gaet. secunda secũdæ q. 88. art. 11. & seq.
[b] Lib. 8. q. 3. ar. 1.
[c] Ca. ad Apostolicã de Reg. & cõ. uolum. lib. 6.
[d] Arg. ca. postulasti de relig.
[e] Arg. ca. inde Treg. & pac.
[f] Dispensa del Apostolo. [illegible]
[g] [illegible] & [illegible] uoto de uouo
[h] Arg. d. c. non est mirãda glo.
[i] Secunda secundæ q. [illegible] art. 4. ad 1.
[k] Ca. [illegible] uoto de reg. lib. 6.
[l] In die [illegible] poll.

ceuerlo in essa, si può stare nel secolo, & prendere moglie, secondo Angelo [a] & il Gaetano, [b] benche il contrario dica Innocentio Quarto, in un capitolo. [c] E obligato però, chi fece uoto di entrare in alcuna religione senza limitare, ne eleggerla, nè tacitamente il tale, ò il tale monasterio, se non uogliono i monasterij conuenirli riceuerlo, di andare à quelli, che sono fuori di prouincia, & remoti, doue è speranza, che lo riceueranno. Ma, se almeno tacitamente intese de' monasterij della sua prouincia, regno, lingua, o nattione, non sarà obligato à gli altri, se non uogliono riceuerlo, secondo il Gaetano. [d] Ma i uoti fatti in qual si uoglia religione, prima che chiunque uota habbia sedici anni compiuti, & prima che sia finito l'anno dell'approbatione, non inducono obligo alcuno; nè obligano ad alcun'effetto, secondo il Concilio [e] Tridentino; perche il uoto in tal caso è nullo.

[a] Votum 2. q. 11.
[b] Gaet. secunda, secundæ q. 189. art. 2.
[c] Cap. perfectum de reg. num. 6.
[d] In d. q. 88. art. 5.
[e] Sess. 25 cap. 15.

47 ET † ancor che San Tomaso [f] dica, che poco consiglio & poca deliberatione bisogna per determinarsi ad entrare in religione per le autorità, & ragioni, ch'esso allega, & per quello, che noi altroue habbiamo scritto, [g] questo si ha però da intendere di colui, che non ha speciali impedimenti d'infermità, di debiti, ò di altre cose simili, come dice il medesimo S. Tomaso: & dico lui, che sia ben disposto per entrare; come il suo commentatore ui aggiunge: cioè ch'egli habbia posta in Dio tutta la sua speranza di poter sostenere i pesi della religione. In tanto, che secondo il Gaetano colui, che non ha questa speranza, deue procurar d'hauerla con l'oratione, con la confessione, & con la communione, & con la lettione della scrittura sacra; & non entrarui prima, se egli almeno non ha speranza, che IDDIO li darà questa uolontà, & confidanza dopò di essersi entrato. Et questa è conclusione singolare, & cotidiana, & richiede anco qualche maggior consideratione secondo Gersone [h] & i Parisini. [i]

[f] Secunda, secundæ q. 189. artic. 10.
[g] In addit. rep. cap. Quando de consecr. d. 1. num. 482.
[h] In reg. morali lib.
[i] In 3. d. 38. q. 16. sub finem.

50 S'EGLI entrò in religione, doue non si osserua regola, & ui fece professione, & non osseruò le cose, alle quali egli era obligato sotto pena di peccato mortale, è peccato mortale. Ne lo scusa il non hauere hauuto intentione di obligarsi, ma di uiuere, come si uiue in quel monasterio. Percioche, nè anco è scusato di continentia colui, che prese l'ordine sacro senza intentione di douersi uiuere continente, nè di essersi obligato. Et per questo, chi entrò, & fece professione in religion tale, & in tale

monasterio, se allhora non pensò à tutte le cose, che in essa l'obligarono tutto pena di peccato mortale, ò forse pensò, & non hebbe intentione di obligarsi, deue mutar quella intentione in un'altra di osseruarla, ò di nuouo prenderla, secondo il suo fine. [a] Il che è vero quanto à i voti sustantiali, ma non già quanto à gli altri accidentali & osseruantie, ò già derogate, ò moderate per priuilegi apostolici, ò preteriti per tempo immemorabile, ò per licentia espressa, ò tacita del Prelato, che possa, ò per questo effetto dare; ò per altre ragioni equipollenti di tanta forza, che bastasse à moderar la regola, quanto a quelle osseruantie e cose quali cose si può intendere la opinione del Panormitano, e gli già detti Paulini con altri, che hanno scritto, hauendo tenuto il medesimo il Cardinale Fiorentino, & dopo lui molti altri, fra i quali è Felino, [d] & Antonio, [e] & quando lo S. Antonino. [f] Et questo si osserua nella maggior parte de la Christianità & è ben manifesto al Papa, & lo tolera, & per conseguente per un certo modo li dispensa, conforme ad una gratia singolare, & ancor che il Capitolo, doue ella è posta, & la tenda, no'l prouua, s'egli ben prouua un'altra cosa assai singolare, come io in un'altra parte ho detto.

[a] Valerius q. d. 38. 1.

[b] In 4. Super cō. q. reg. & cap. Ad q. & ar. & honest. sibri

[c] In cap. cum ad monasterium. de stat. mon. lib.

[d] Felin. in cap. Postulasti col. de consti.

[e] 1. part. tit. 19. c. 11. & 12.

[f] Cap. 11. circa fin. tit. 18.

[g] In 4. Si quis autem a nu. 67. ad 75. de pœnit. d. 7.

S'egli potrà tuttauia, o nel vuole ne' monasterii di religiosi, ò religiose che vsano del matrimonio, & non osseruano quello, che promettono secondo la loro regola, & religione, peccato mortale, secondo l'opinione del Caietano. [g] Il che si deue limitare, quando essi, ò esse non si vogliono ui si danno ad osseruare, perche siano buoni monachi, e ne' monasterii, a' quali danno, si osserui con diligentia regolarmente, come s'è detto; & perche altramente non segue, come nella precedente di manda s'è detto.

[h] Caiet. secunda, secundæ q. 189. art. 5

[i] Supra in eo l. c. a. [illegible] cap. Quemadmodum. 33.

S'egli fece voto per timore della morte dell'anima, ò del corpo, naturale, o casuale, che suole auuenire ne' pericoli dell'infermità, del mare, per ferite, del nauigare, di guerra, di nemici, & d'altro simili accidenti, & poi non fece, essendo adempita la condittione, se con condittione li fece il voto, è peccato mortale. Perche il timore della morte dell'anima, che viene da Dio, è del corpo naturale, ò accidentale, o casuale, nè quel anco della morte violenta, che nó li dà, perche s'adempì il voto non impedisce quello obligo. [l] Quiui se non fosse cosa tanto grande, che da suo sentimento fosse ghiotta. [m] benche ben impedisce il timore giusto della morte violenta, & d'altro male violento bastante à

[l] Cap. Confolatus. 27. q. 1. cap. Sicut notuit de reg.

[m] Cap 1. cui timor cadat.

quel

quel fine era fatto, come [a] il Panormitano uolue, & gli altri, & to-
to è ebbiamo detto altroue; [c] dica quel, che li piace Siluestro.
[d] & il Cardinale. [e]

53 S. EGLI fece [f] uoto di cosa degna di essere promessa per uo-
to, ma tale però, che da se ne escluda altro maggior bene: come
se egli fece uoto di perseuerare in alcuna religione forse piu far-
ghe, tal cosa se ne esclude la entrata nelle piu strette; & non
fece quel, che promette, ne quell'altro maggior bene, che per
quello si escluderia, è peccato mortale: perche quel uoto obligi
à i uno, ò all'altro, se ben non obliga à perseuerare nel men buo-
no, uolendo passare al migliore, secondo la mente di tutti, che
explica Giouanni [g] Tabieno.

S EGLI fece uoto di non ber uino in tutta la uita sua, ò altra
simile cosa, & poi lo uiolò, è peccato mortale, tante uolte,
quante lo uiolò, benche in un medesimo di lo uiolasse; o se ha-
uesse anco promesso di non berne, se non un giorno determinato,
ci è, il uenerdi, o il sabbato. Et benche pare che il Palude in una
parte [h] dica, che in questo caso la prima uolta sola è peccato
mortale, & non la seconda, nè l'altre uolte, saluo, se per di-
spregio ne beuesse, il contrario nondimeno è piu uero, cioe che
in tutte le uolte, ch'egli ne beue, è sempre peccato mortale. Et à
questo s'inclina il medesimo Palude in un'altra parte, & l'affer-
mano [i] Panormi.

54 S'EGLI fece uoto di fare alcuna cosa in alcun tempo certo,
come di dire orationi, ò di digiunare il tale giorno determi-
nato, & non lo fece in quel di, è peccato mortale. Il che è etian-
dio, se uolesse farlo in un'altro giorno in cambio di quello.
Percioche colui, ch'è obligato a pagare in un certo giorno à chi
egli deue, se in quello non lo paga, è pero obligato a pagarlo poi. [l]
che è uero, se quando chi fece il uoto, non hebbe il suo principa-
le rispetto al giorno, ò tempo, per quando fece il uoto; come
ordinariamente suole il cotellare non determinare i giorni de' digiuni,
che egli impone al penitente dicendoli, che digiuni uenerdi, o i
sabbati di un mese, ò di un'anno. Onde il penitente, che non
digiunasse un di quelli, sarebbe obligato à digiunare un'altro.
Et in questo caso si può saluare quel, che Siluestro dice. [k] Non
è pero uero, quando colui, che fece il uoto, hebbe il suo prin-
cipale intento, & rispetto à tal tempo; & considero la cosa uo-
tata, come peso, & accessorio di ello, come la Chiesa lo consi-

[a] Cap. Solet. de uoto.
[b] In d. Ca. sicut non
[c] asume glos Panor. & Communis in Cap. Fortum. de u
[d] Cap. Verum
[e] Vide Mens
[f] In dicta Abbas.
[g] Ioan. Tab. in ver. uotum. n. 5 in.
[h] In 4. d. 15. q. 4.
[i] Major. in 4. d. q. 6. col 4.
[l] Cap. si
[k] In verb. votum 2 q. 1

dera ne' giorni, che per tale, ò per tal santo, ò in tale, ò in tal tempo commanda, che si digiuni. Perche se noi alcuno ne vediamo, se ben pecchiamo, & siamo obligati à farne penitentia, non siamo però obligati à digiunare, perciò in altri giorni; come bene dichiara il Gaetano. [a] Nel medesimo modo colui, che lascia di dire l'officio diuino in un giorno, non è obligato à dirlo in un'altro, ma si bene à farne penitentia, come io altroue ho [b] detto.

[a] Gaet. secunda secundæ q. 88. artic. 12. sub finem.

[b] Sin repet. ca. quando de consuet. not. 10. num. 35.

Si [†] rincrebbe di hauer fatto alcun uoto; & non ha uolontà di adempirlo, [c] è peccato mortale, non pecca però almeno mortalmente per rincrescerli di hauer fatto il uoto, pur che l'adempia, & non habbia proposito di non adempirlo, [d] Benche uno [e] dica il contrario, profupponendo, che una cosa istessa sia il pentirsi di hauer fatto il uoto, & non uolere adempirlo. Il che è assai falso.

[c] Arg. cap. Volentibus 17. q. 2.

[d] Ang. in verb. uotum. 3. §. 13. Syl. Votum 2. q. 10.

[e] I. Commentator prædict. Ang.

S'egli fece uoto di astinentia, ò di altra cosa simile, & dubitando s'egli poteua adempirlo, ò non lo uolò senza dispensatione del suo superiore, potendo facilmente hauerla, [f] è peccato mortale.

[f] Rosella uotum. 3. §. 7.

S'egli fece uoto di cosa, che non poteua da se adempirla, nè si curò di adempirla per altri, ne' casi, ne' quali egli era à ciò obligato, è peccato mortale, secondo la mente d'Innocentio [g] del Panormitano, [h] di Santo Antonino, [i] di Angelo, [k] & di Siluestro. [l] I casi ne' quali è l'huomo obligato ad adempire i uoti per altri, che per se non può adempirlo sono questi. Il primo è quando almeno tacitamente il uoto à quello si stende, come è di aiutar quelli, che sono in terra santa che si stende all'aiuto, che si dà per mezo di altri. Il secondo è, quando che alcuno fa uoto di cosa, ch'ei sà che mai da se non potrà adempire, secondo i medesimi. [m] Il terzo è, quando per sua colpa in alcuna impotentia cadde, secondo la maggior parte de' sopradetti; ma per scienza fondamento, che ciò prouui. Et per questo tegniamo piu uero il contrario con Siluestro. [n].

[g] In cap. Scripturæ de uoto.

[h] In cap. Licet. eod. titul.

[i] 2. part. tit. 11. cap. 2. §. 5.

[k] Verbo uotum. 2. §. 7.

[l] Verb. uotum. 2. q. 21.

[m] [†] Panor. Ant. Ang. & Syl. ubi sup.

[n] Vbi supra.

Si'egli restò [†] herede, & non adempì i uoti reali del defunto, che sono quelli, che appartengono alla sustantia di lui: come è l'edificare le Chiese, & dare alcuna cosa per amore di Dio, è peccato mortale. Perciochè tanto è obligato à sodisfare questi, & simili uoti, [o] quanto à pagare gli altri debiti: benche non sia così obligato à i uoti personali; cioè di digiunare, di disciplinarti, contenerti,

[o] 1. 2. q. 87. de politico tam. Thom. & alij ibi citat. de uot.

tenerſi, & altri ſimili: [a] ò ſia figliolo, ò ſia eſtraneo, ſaluo ſe la ſua uolontà uolſe obligarſi, ſecondo il Palude, [b] cõmunemente approbato. Il quale aggiunge, che quando il defunto fece uoto, ch'è in parte perſonale, & parte reale & l'uno & l'altro di eſſo; come, fece uoto di andare a S. Giacomo, o altroue, & di offerirui un calice, ò di edificare un monaſterio, & entrare in eſſo, l'herede non è obligato ai perſonali, ma ſi bene ai reali. Onde ne' duo eſſempi già detti, non ſarebbe obligato di andare à San Giacomo, nè ad entrare nel monaſterio, ma ſarebbe bene obligato ad edificarlo, & ad offerire il calice. Quando è però ſolo eſpreſſo il perſonale & non il reale acceſſorio a quello, egli
57 non è à nulla obligato: come nell'eſſempio ſ dell'herede di colui, che fece uoto di andare a S. Giacomo, che non è obligato ad andarui, nè à pagare la ſpeſa, che nel uiaggio ſi farebbe. Nè anco l'herede di colui, che fece uoto di entrare in religione, è obligato, nè ad entrare, nè a dare il monaſterio i ſuoi beni, che ſi farebbono uenuti, ſe colui, che fece uoto ui [c] foſſe entrato.

58 S'EGLI per ſ cagione [illegible], o ſenza cagione ne impetrò la diſpenſatione del uoto, ò d[illegible] [illegible] ello, è peccato mortale, [d] perche la diſpenſa con la [illegible] quella, che ſi ſia ſenza cagione, non toglie l'obligo della legge diuina, ſecondo le glo[illegible] communemente approbate. [e] Et benche Adriano 8 tenga, che il diſpenſato ſenza cagione contra la legge ſ la poſitiua non pecca, ancor che colui, che diſpenſa pecchi, à me nondimeno pare più uero il contrario, che tiene il Gaetano: [h] cioè che l'uno & l'altro pecchi per le ragioni, ch'eſſo allega, & che noi ui aggiungiamo. [i] Benche io credo, che pecchi più colui, che diſpenſa, che il diſpenſato, ma che non pecchino mortalmente: ſaluo che quando ne ſegue notabile ſcandalo, & molto minor cagione baſta per diſpenſare ſenza peccato in legge mera poſitiua humana, che nella naturale, ò diuina.

S'EGLI tenne pertinacemente, che foſſe male far uoto con le debite circoſtantie, è peccato mortale, & è heretico, ſecondo la mente di San Tomaſo, [k] & de gli altri.

[a] C. ſi quis. 22. q. 4. Ie poſſuc.
[b] 4. d. 38. q. 1. ar. 4. q. 3.
[c] Arg. l. cu[illegible] & ca. Accedentes eo. tit. lib. 6.
[d] [illegible]
[e] [illegible] & ca. Accedentes eo. tit. lib. 6.
[f] [illegible]
[g] [illegible]
[h] [illegible] contra motos 2. d.
[i] [illegible]
[k] Secunda ſecundæ q[illegible] ar. 4. & 5. & cõ tra gent. ca. 138.

DE' VOTI DE' MARITATI.

59 E la donna con † licentia di ſuo marito, ò l'huomo di ſua moglie fece uoto di caſtità, & dipoi dimandò il debito, è peccato mortale, ſecondo tutti: & eſſendio

se lo pigò à chi con sua licentia fece uoto, secondo San Tomaso;
[a] perche contente nel peccato mortale che fece l'altro, & così pec
car. [b] Benche non peccarebbe, se colui, che non ha fatto il uoto,
lo ricerca, ancor che habbia dato licentia all'altro che faccia uoto
di castità, secondo Innocentio approbato dal Panormitano, &
da gli altri. [c] Se dopò, che fecero amendue il uoto di castità sem
plice, l'uno dimandò il debito all'altro. [d] benche l'altro hauesse
uiolato il suo uoto formicendo secondo tutti: perche egli non
deue uiolare il suo uoto. Ma se teme di cadere in peccato, deue
procurare dispenso dal Papa: perche il Vescouo non la può dare;
se non quando il uoto è fatto per qualche gran timore, etiandio
non battante per annullarlo; secondo la commune opinione,
[e] contra Maiore. [f] La quale opinione potria procedere, quando
non si potesse hauere ricorso al Papa, come noto Siluestro, § &
io in altra parte ho detto, [g] & appresso si dira. Habbiamo det-
to, [fecero uoto] perche se fu solamente una concordia di aste-
nersi fino à certo tempo, come per fino a Pasqua, ben si possono
amendue [k] pentire; & anco se l'un si pente, & l'altro conosce,
che'l pentito è inchinato à lussuria, & ui ca letà, deue pagarli il de
bito, secondo Vgo Cardinale, [l] perche non fecero uoto, se
ben ui furono di accordo.

Er † si deue notare, che'l uoto dell'uno fatto senza licentia 60
dell'altro, di non pagare il debito, & anco quello di non doman
darlo e illecito, secondo S. Tomaso: [m] perche e gran peso, &
pregiudicio dell'altro per porlo in necessita di hauer sempre uer-
gogna di dimandarlo. Et per questo non solo il Vescouo può di
spétarlo, ma anco l'altro lo può annullare, come cosa fatta in suo
pregiudicio. Et non son contra questo due testi [n] che par che di
cano il contrario; perche non dicono, che colui, che fece pro-
fessione di Religioso senza consenso di sua moglie, ò di suo ma
rito, non possa dimandare il suo debito, se non che non può sfor
zare, cioe constringere che li sia [o] pagato. Il uoto però di non ha
uer copula carnale, o di non dimandar il debito, se nò per sodis-
fare alla sua compagnia è lecito, & obliga, perche à lui solo si pre
giudica, & non all'altro. [p] Et perche colui che fa professione di
Religione, fa uoto di nó commettere mai una copula carnale, l'uno
de' due maritati, che senza consenso dell'altro fa simil professio-
ne, non solamente fa uoto di nõ riscuoterlo, ma etiandio di non
chiederlo, ne render copula alcuna, pero questo suo uoto quanto

à non

[a] In 4. d. 38. q. 2. a. 2. & de sponsa. lib. 4. cap. 12. de sponsa.

[b] Innoc. & Abb. in cap. uenerab. uoto. § fin. [c] Cap. quod deo. 33. q. 1.

[d] In cap. uenient. de elect. nel nouent. mot. to. fin. [e] In 4. d. 32. q. 2. [f] Verbo matrimonium. 7. § 1. & uer. dispensatio. § 3. [g] In cap. ult. § de adulteriis de Ord. [h] Infra eo. cap. 16. [k] Cap. Præterea, de sponsa. [l] 1. ad Corinth. cap. 6.

[m] In 4. d. 32. q. 2. & Palud. ibidem. q. 2. colum. 5.

[n] Syl. uotum. 5. §. 2.

[o] Ca. quidem & ca placet. de conuers. con. d. 2.

[p] Leo ex gere. fi. de Iu. & leg. si collata. & Io. Matt. cum eis annotatis.

à non renderlo & non domandarlo, in quãto è pregiudiciale all'altro) non uale, con tutto cio egli uale quanto al non renderlo, & non domandarlo, in quanto à lui solo è pregiudicio: ma per questo morto l'altro,) egli è obligato à osseruar castità: benche, se si marita, uarrà il matrimonio, si come dice Siluestro. [a] Aggiongiamo à tutti, che da questa segue, che colui resta obligato anco à non dimandarlo in uita, quando egli uedrà che questo uoto solo è pregiudicio & non all'altro. Il che è conclusione, che limita, & dichiara tutto il sopradetto.

[a] Votum supra. § 8

61 SE † un di loro fece uoto di cosa, che non pregiudica all'altro, come di digiunare, ò di far quello, à che è obligato per legge diuina, ò humana; o di dare elemosina di quel, che ha piu della dote, & nol fece, è peccato mortale, secõdo tutti, il che anco dice Angelo. [b] Habbiamo detto di cosa, che non pregiudica all'altro † perche i uoti delle altre cose, non obligano. Il perche la moglie, che fece uoto di astinentia, ò di peregrinatione senza licentia del marito, non è obligata [c] à esso uoto, se il marito le contradice. Et anco s'ella il fece con suo [d] consentimento, & poi egli le contradice, ella non pecca, se non l'adempi: ma ben pecca il marito, quando senza cagione lo riuoca, benche il consentimẽto, che diede per lo uoto di castita, non possa riuocare. [e] Ne il marito può far uoto in pregiudicio di sua moglie, quanto al debito coniugale, perche quanto à questo sono eguali: & la donna, che prima, che si maritasse, fece alcun uoto, & dopò maritata nõ puo adempirlo, senza dãno di suo marito, è scusata per ciò il marito nol cõsente bẽche dopo la morte del marito sarebbe obligata à [f] farlo.

[b] Votum 2. §. 8. Syl. votum. 2. 1.

[c] Ca. mar. feltum, & Sylu. ubi. 3. 5.

[d] Ric. 4. q. d. 2. q. 2. arti. 2. Syl.

[e] Vbi supra.

[f] Ca. gaudemus. de diuor. & Cap. si quis coniugatus 32. q. 1.

62 SE † il marito ha fatto uoto di soccorrere terra santa con licentia della moglie, ò senza questa licentia, & nol fece, è peccato mortale: Benche sarebbe meglio non fare questo uoto, se la moglie non può seguitare il marito, nè restare senza timore di incontinentia, secondo San Tomaso. [g] la donna essendo secondo l'Hostiense, il Panormitano & la commune [h] può senza licentia del marito fare il uoto sopradetto, & è obligata ad adempirlo, quando senza timore d'incõtinentia può farlo, & è di qualità, che può menare huomini, che l'aiutino. Benche S. Tomaso, [i] & Siluestro, tengono il contrario Il primo però pare uero, ancor che, nè l'uno, nè l'altro possa mutare l'habito suo senza licentia della sua compagnia in habito di religioso, per essere cosi pregiudiciale, & cagionare horrore, & [l] abborrimento.

[g] Cap. ex multo, de uot.

[h] In 4. dist. 33. q. 2.

[i] In d. ca. ex multa.

[l] Vbi supra.

[l] Syl. uotum 5. §. 2. Rosella, uotum. 2. § 9.

DE' VOTI IRRITATI, DISPENsati, & commutati.

SOMMARIO.

63 *I Voti d'ispensare, commutare, & irritare sono tra se differenti.*

64 *I Voti non ponno essere dispensati, & commutati, eccetto che da i Prelati ecclesiastici.*

65 *I Voti irritare ponno differentemente, i padri, i tutori, i patroni, i mariti, & i Prelati de' religiosi.*

66 *I Voti irritati non risuscitano per la morte dell'irritante.*

67 *I Voti de' religiosi obligano i notatori ad osseruarli, insino à tanto che sono irritati dal superiore loro.*

68 *Voto può fare colui, che ha discrettione per poter far uoto, ò meritare, ma s'egli non ha età sufficiente, non può far uoto solenne della religione, ma sì bene il uoto semplice, etiandio col consenso del suo superiore.*

69 *I Voti de' religiosi ponno essere annullati da' lor superiori: ma se non sono contra alla regola loro, nè a' precetti & statuti de' lor superiori, sono ualidi mentre che non si prohibiscono.*

70 *I Voti personali fatti da color, c hanno età sufficiente per potersi maritare, debbono essere osseruati etiandio contra la uolontà de' lor maggiori: ma quelli che pregiudicano alle sustanze della casa, ò ad altri non sono obligati ad osseruarli eccetto, &c.*

71 *Il Voto solenne fatto da chi non ha età legitima per potersi maritare, si può annullare da' suoi maggiori, prima ch'egli arriui all'età à ciò perfetta, ma non di poi eccetto che del uoto semplice, che lo ponno riuocare dopò l'anno.*

72 *Il Voto uale innanzi, & dopo la ratificatione sua.*

ER † fondamento delle interrogationi, che si hãno 63
à fare d'intorno à questo, prosuppongo primo, che dispensare, commutare, & irritare sieno differenti. Percioche la irritatione nõ richiede altra cagione di uoler farlo à colui, che ne ha la potestà [a] secondo'l Palude, [b] & S. Antonino. [c] La dispensatione richiede cagione giusta, con la quale chi ne ha l'autorità, può rilasciarla del tutto senza imporli, ch'ei faccia altra cosa. Et amendue, cioè, il dispensante, & il dispensato, restano sicuri della conscientia. La commuta-

[a] Ca. puella. 20. q. 2. cap. manifestum. 33. q. 5.
[b] In 3. d. 33. q 4. colum. 5.
[c] 3. par tit. 25. ca. 2. §. 6 pag 3.

mutatione,ò redentione richiede,che quella cosa, con che si commuta, sia così buona,ò migliore della cosa promessa. Tanto buona,quando si fa per alcuna cagione:Migliore,quando senza cagione per sola uolontà,secondo la mente di tutti, che dichiara il Gaetano.[a] Da che(secondo che'io seguendo il medesimo,[b] in altra parte ho detto)[c] ne seguita, che chi ha potestà di dispensare,& commutare,può dispensando in parte,& parte,commutando, rilasciare il uoto senza cagione del tutto giusta, per rilasciarlo tutto, & darli in suo cambio altra cosa minor del uoto.

[a] Caiet. secunda, secundæ q. 88 artic. 12.
[b] In 4. dist. 38. q. 1. a. 3.
[c] In 4. dist. 38. quando de uotorum.

64 Il II. † presuppongo, che solo i prelati ecclesiastici hanno potestà di dispensare,& commutare i uoti,secondo S. Tomaso: molti hanno però tutta la potestà d'irritarli,cioè il padre,&in sua uece la madre tutrice de' suoi figliuoli,il tutore,& curatore,i uoti de' lor pupilli,il marito i uoti di sua moglie,il patrone i uoti delli schiaui suoi,& il prelato i uoti de' suoi frati. Perche come dice S. Tomaso[d] niuno,che sia soggetto d'altri,può far uoto fermo,circa quello in che egli è sottoposto,senza consenso del maggiore.

[d] Secunda, secundæ q. 88. artic. 12. & alias in q.d. 38.

65 Il III. † che tutti questi,non hanno egual potestà d'irritare: Perche il padre,ò in suo cambio la madre,ò il tutore,possono annullare tutti i uoti così reali, che toccano alla roba, come personali di coloro, che non hanno età per maritarsi; di modo, che questi non saranno mai più obligati adempirli,se bene i medesimi, che gl'irritarono, ritornassero ad accontentirsi. Il medesimo si ha da dire de' Prelati quanto à i uoti de' loro frati. Ma non già il padre,nè la madre, nè il tutore possono cassare, nè annullare i uoti di colui, che ha giusta età per pigliar moglie,se sono personali, & non pregiudicano alla loro autorità, come di entrare in religione, o di osseruare castità: Benche altramente si ha à dire de personali,& reali, che pregiudicano loro.[e] Et non fa caso,che siano soli personali,o principalmente personali,& accessoriamente reali,come è quello di farli frate.[f] Perche di tutti quelli si ha da giudicar come se fossero puri personali.[g] Il marito però non può irritare,ò annullare i uoti di sua moglie,se non quanto che pregiudicano à lui,nè la moglie quei del marito,se non quanto à lei si pregiudica;dica come li piace il Panormitano,[h] secondo Angelo,e Siluestro[i] per la ragione sopradetta di S. Tomaso,[l] Saluo quando l'altro hauesse fornicato carnale,o spiritualmente,[m] secondo il Panormitano.[n] Tanto che, quando egli, non può far uoto di non cercar mai il debito matrimonale,come di sopra s'è

[e] Arg. cap. puella & ca. illud. de uo. q. 2. cap. Mulier 32. q. 1. & ma. nifesta, & ca. nobis. 33. q. 5. cu. suis glossis.
[f] Secunda, secundæ q. 88. artic. 8.
[g] Arg. cap. fi. de uo.
[h] In cap. cum puellæ tia. de probat. auth.
[i] Arg. cap. de uo.
[l] In cap. uir. de uo.
[m] Secunda secundæ q. 88. artic. 11.
[n] Cap. significauit de conuer. coniug.
[o] In cap. de uotis conuer. coniug.

detto. Il patrone può annullare tutti i uoti, che fanno i suoi schiaui, che sono in suo pregiudicio, ma gli altri no, secondo tutti.

a In conscriptum, de uoto.

Il xiiii. † che fu opinione d'Innocentio a che i uoti irritati dal marito, dal Signore, dal padre, ò tutore di colui, che può prendere moglie, come secondo tutti obligano, quanto à quel, che non pregiudica a gl'irritatori, così anco cominciano ad obligare subito, che coloro che fanno uoto si ritruouano liberi dalla soggettione de gli annullatori. Ma il contrario par più uero, b come tiene il Panormitano, c Angelo, Siluestro d & il Gaetano e saluo che quando espressamente fecero uoto di far quel che notarono, perche in tal caso ottengono la successione, secondo tutti. 66

b Per cap. cum illorum, & cap. cum uenerabilis de uoto.
c In cap. cum uenerabilis de uoto.
d Verb. uotum. 3. q. 5.
e Summa Caietani uerbo uotum q. 8.

Il xv. † che i uoti de' religiosi fatti di cose, che non sono generale, ma è specialmente sono loro prohibite, & da se sono ualidi, non sono nulli, perciò che irritabili, & annullabili, ma obligano a douere adempirli, fin che fatto irritati da quegli, che possono irritarli, benche non siano da esso loro approuati. Perche si sono ueduti fare con quella conditione, che di poi essi non ui contradicano, la quale resta in piede, fin che gli sia contradetto. Quelli poi, che si fanno di cose loro prohibite, non obligano, fin che il superiore gli approui, perche si deue intendere fatti con questa conditione, che il superiore gli approuerà, come bene dichiara un Cardinale, f Et a questo modo si ha da limitare, & dichiarare, un detto del Concilio g Agatense, cioè che al frate non è lecito far uoto. 67

f Caietanus in secunda secundæ q. 88. art. 8.
g Cap. Monacho. 20. q. 4.

Il xvi. † che quantunque quelli, che sono in età di maritarsi, pur che sieno di giudicio di poter peccare, o meritare, possono regolarmente far qual si uoglia uoto personale, & reale; & obligarsi con esso, secondo una gloria singolare, riceuuta h & accettata: ma i padri, & i tutori gli possono tutti annullare. i Habbiamo detto si regolarmente, perche non si possono obligare al uoto solenne della religione, entrando con consenso del padre, ò del tutore, k ma si bene a' uoti semplici, dicano pure come lor piace, Angelo, & Rosella, i quali intendono male S. Tomaso, l come bene è stato dichiarato da m Siluestro. 68

h In cap. mulieres. 27. q. 2. Pano. cum communi. in cap. cum uenerabilis. de uoto.
i Cap. puellæ. 20. q. 2. & cap. mulier. 27. q. 1. de uoto.
k Cap. de regularibus.
l Secunda secundæ q. 88. art. 9.
m Verb. uotum. 3. q. 5.

Il xvii. † che il medesimo, che habbiamo detto de' minori di quattordici anni, si ha da dire de' religiosi, quanto alla annullatione, che de' lor uoti possono i loro superiori fare, & annullarli; cioè che i lor uoti fatti di cose buone, non contrarie alla regola loro, ne a i precetti, & statuti de' lor superiori, sono ualidi, fin tanto che non si prohibiscono. Percioche possono annullarli, & irritarli 69

tali i loro superiori senza cagione ragioneuole, come dice Innocentio communemente approuato, [a] & S. Tomaso dichiarato da un Cardinale, [b] e'l Paluese, [c] & S. Antonino. [d] Et così s'ha da intendere il detto Concilio Apostolico. [e] Et è d'auertire, che, se ben si può dire, che perche il religioso non sia obligato ad adempire il suo uoto, li basta che il superiore li commandi, che nol faccia, ò che non li voglia dare licentia di farlo, senza, ch'egli sia astretto del uoto: non basta però già questo, perche il uoto resta irrito, & che più non obblighi ad adempirlo; anzi bisogna, che il prelato ne sia auisato, & poi lo faccia irrito, & nullo, come dice [f] il Soto.

[a] Innocentius scripsit.
[b] [illegible]
[c] [illegible]
[d] [illegible]
[e] [illegible]
[f] Ita docet Soto.

70 Lo VIII. † diciamo, che quelli, che sono di età atta per prender moglie, possono far tutti i uoti possibili, & sono obligati a todisfarli contra la uolonta de' lor padri, madri, tutori, come sono i uoti di continentia, di religione, di peregrinationi, & di altre simili cose; perche non pregiudicano al reggimento, & gouerno della casa de padri loro, ne alla potestà paterna, ne alle sue substantie, perche quelli non guadagnano; alcuno, se fossero di soccorrere terra santa, ò se fossero di cose acquistate in guerra, ò quasi castrensi, cioè guadagnate in guerra, ò quasi in guerra, delle quali diremo [g] appresso; o con espresso, o tacito consenso del padre, come dice Silueltro. Hanno però quelli, che toccano principalmente alla substantia temporale di quelli che si possono mutare, ancor che uariano, poi che nondimeno i padri loro annullarli, o i tutori, o i curatori, fino a trentacinque anni, come possono i personali, se non di quelli, che non arriuano a i quatordici anni, secondo S. Antonino. [h] Habbiamo detto [illegible] principalmente] perche i uoti, che accessoriamente toccano al substantia, non si possono mutare quando sono accessioni de personali, che non si possano annullare, come è il uoto della professione, che accessoriamente trapassa con la persona ne i beni del Monasterio.

[g] Infra e nel §. [illegible] che [illegible] di [illegible] gli [illegible] uoto.
[h] [illegible]

71 Il IX. † che il padre, o tutore habbia d'annullare l'altrui uoto solene di colui, che non è di età di quattordici anni, & prima che egli arriui alla detta età, perche non si possono annullare. Il contrario è del uoto semplice, che si possono rinouare dopo l'anno, & anco dopo che l'huomo sarà diuenuto grande, & l'hauerà per ancora ratificato in quella età: come ha singolarmente notato un [k] Cardinale.

[i] Caiet. [illegible]
[k] Caiet. secunda, secundæ q. 189. artic. 5.

Il X. che perche si dica ratificare il suo uoto, non basta credere, che fu ualido il uoto, ch'egli fece, & proponer di adempir-

lo, che l'isogna innanzi ch'el lo tenga per ben fatto, & habbia uolonta che uaglia, ritiuo da quella rattificatione, che auanti fece, se ben fino à quell'hora non fosse ualuto, come assai bene il medesimo [a] Cardinale notò.

[a] In Sum. q. 189. artic. 5.

DA QVESTI PRESVPPOSTI SI possono cauare le interrogationi seguenti.

SOMMARIO.

72 *I Voti dispensare, commutare, redimere, ò irritare, senza hauerne potestà, è peccato mortale. Medesimamente pecca il religioso, che passa dall'ordine de' mendicanti a quel de' nò mendicanti, ò Canonici regolari con la dispensa surrettitia del Papa*

73 *I Voti confirmati di consenso de' superiori, e hanno potestà d'annullargli, & poi senza cagion legitima gli annullorno, peccorno mortalmente, ne peccano i sudditi non osseruando i uoti cosi malamente annullati.*

Il Voto fatto dal padre, o dalla madre per il figliuolo, acciochè egli lo debba adempire, et non lo adempi, peccò mortalmente, se però dopò, ch esso fu in legitima eta, l'approbò co animo di obligarui si.

74 *I Voti fatti da' sudditi, che non sono in pregiudicio de' lor maggiori, si debbono osseruare sotto pena di peccato mortale. Il medesimo si deue dir di quegli fatti da i chierici secolari: ma se l religioso fa uoto d'alcuna cosa da per se buona, ma nò tale agli senza conditione espressa, o tacita, è obligato a osseruarla.*

SEGLI non hauendo potestà di dispensare; 72
commutare [c] ò redimere, nè irritare i uoti, ha fatta alcuna cosa di queste, ò se non hauendo altra potestà, che di commutare, ò redimere i uoti (come non l'hanno molti confessori eletti per bolle, ò per priuilegi) dispensò in essi, o gli annullò, & irritò, [b] è peccato mortale, come in altra parte ho detto. [c] Perche usare la surrettitione, che altri non ha, è peccato mortale, secondo S. Tomaso, [d] accettato da gli altri.

[b] Arg. ca. 2. de conf. & ca. 2. de his quæ fiunt a prælato sine consensu capit. & sentit Sanc. secunda se cunda q. 88. art. 12.
[c] Sum. q. 88. art. 12. de hoc tr.
[d] Secunda, secundæ q. 60.

SEGLI dall'ordine de' mendicanti passò à quel de' non mendicanti, ò canonici regolari, con dispensatione del Papa, la quale hebbe, perche hauendoli detto quei che danno le dispense, che non gli si darrebbe, se prima non lasciasse l'habito, lo lasciò, & andò qualche dì in habito secolare, & poi nella impetratione la-

sciò

scio di dire questa cautela diabolica, che haueua usata, è peccato mortale, come noi habbiamo prouato altroue. a Il perche si deue consigliare costui, che se ne ritorni al suo ordine antico, ò torname à dire questa fraude al Papa & che il Papa allhora ratifichi la sua dispensa, non ostante questa fraude.

a In prelect. cap. 11 quando de relig. p. 4. 14.

73 S'EGLI essendo † superiore, & hauendo potestà di annullare alcun uoto, ui acconsentì & poi senza cagione legitima l'annullò, ma per sola malitia ò uolontà propria, ò simulando, che li pregiudicasse molto, non pregiudicandoli se non poco, ò nulla, è mortale, secondo il Cardinale. b Doue aggiunge però, che non peccano i sudditi non adempiendo un uoto cosi male irritato, come, nè anco i superiori, che annullano legitimamente i uoti de' loro sudditi per sola lor uolonta senza cagione alcuna, nè malitia, prima che gli approuino, perche usano la potestà, che essi c hanno.

b Caiet. secunda, secundæ q. 88. art. 8.

c Cap. puella. cap. illud. 20. q. 1. & ibi Innoc. & cap. mantellum. 33 q. 5.

SE il padre, ò la madre fecero per lo figliuolo uoto alcuno, acciochè egli poi lo douesse adempire, & ello poi uenuto in legitima età, l'approuò con animo di obligarsi, & non l'adempì, è peccato mortale. Ma se non l'approuò con animo d'obligarsi, non è obligato a piu, d di ciò ch ello uuole.

d Cap. licet cum & auctoritas per omnes de uoto.

74 S'essendo † schiauo fece uoto di communicare, & non l'osseruò, è peccato mortale. Il medesimo, se fece altri uoti, i quali non sono in pregiudicio del suo signore, come sono orationi, & simili altre cose, & non gli adempì, e è peccato mortale.

e Per supradicta in 3. prælim. p. num. 94.

S'essendo prete beneficiato, fece uoto di farsi religioso, di fare astinentia, ò elemosine, & orationi, & non l'adempì, f è peccato mortale, perche il Chierico secolare beneficiato, regolarmente può far uoto quanto un secolare senza licentia del Vescouo, eccetto quei uoti, che sono in gran pregiudicio della sua Chiesa; come è la lunga peregrinatione, o altra cosa, per la quale li facesse bisogno lasciare la sua Chiesa.

f Ang. motum. 2. §. 3. 5. licentiam; §. 1.

S'essendo religioso fece uoto d'alcuna cosa da per se buona, ma ad ello inerta; senza conditione espressa, ò tacita, se al prelato piacerà; o pure di cosa non prohibita, senza conditione, se il prelato non ui contradirà, & non lo adempie, è peccato mortale; conforme alla sottile differentia, che pone fra quei un g Cardinale. Solo i Prelati ecclesiastici dispensano, & commutano i uoti, per la ragione detta da San Tomaso, communemente riceuuta.

g Caiet. secunda, secundæ q. 88. art. 12.

CHI DISPENSA, O' COMMVTA VOTI.

SOMMARIO.

75 *I Voti non ponno essere dispensati, se non da i Prelati della Chiesa, & solo il Papa in cinque.*

76 *I Voti dispensati senza giusta cagione, non sono ben dispensati, & così colui che dispensa, come il dispensato non è sicuro.*

77 *Il Voto fatto per facilità & leggierezza, da giusta cagione da poterlo dispensare, ò per essere colui, che fa il voto debole per poterlo osservare.*

78 *Il Voto dispensato, ò commutato, ch'è d'offerta votata, obliga non dimeno a mandare la cosa votata dove si promise.*

79 *I Voti non si ponno dispensare, nè commutare in articolo di morte da nessuno, che non habbia potestà: ma può bene in tal caso qual si voglia sacerdote assolvere il penitente (come può etiandio da tutti gli altri peccati) dalla trasgressione loro.*

80 *I Voti, che possono dispensare i Vescovi, eccetto quelli di peregrinatione, che passano due giorni, possono etiandio dispensare per privilegi i frati Minori, Predicatori, & i Carmelitani, con tutti gli altri, che partecipano de' lor privilegi.*

I Voti non si debbono adempire per virtù dell'indulgentie, ò bolle papali, ma dispensare, & commutare in altre opere pie, da chi ha potestà per ciò fare; altramente i confessori & i penitenti errano; & essi voti rimangono nella primiera lor forza, & vigore.

SEGVI con † dispensatione di altri che del Papa, ò di chi da lui haueua speciale potestà, lasciò di adempire un de' cinque voti, cioè di continentia perpetua, di religione, di andare in Gierusalem, o a Roma, o a S. Giacobo, è peccato mortale. Perche in quello, solo il Papa dispensa. Benche non si truoui alcun testo, che mostri, che altri siano ritenbati al Papa, che quello di andare in Gierusalem. [a] Et ne anco questo,

* Per cap. ex multa uot. ad ui. 2. g. 1. fin. quæ incumbit

sto, quando si fa per diuotione, & non per ricuperare la terra santa, secondo il Panormitano. [a] Ma secondo lo stile, & il costume della corte Romana, che si caua da una Extrauagante [b] di Papa Sisto, tutti sono riserbati al Pontefice. Et secondo alcuni, quali non vogliono altro intendere, che altri da quei cinque, oltre che peccarebbe mortalmente, cadereb[be] in pena di scommunicatione, [c] per la detta Extrauagante. La qual cosa non è vera, se non dicono, che per scommunicatione, per la Regalità di Papa Sisto, all'effetto. Et perche la Extrauagante parla solamente di coloro, come nel dopo Silueltro, [d] & Angelo habbiamo detto sopra la medesima Extrauagante. In tutti gli altri uoti possono dispensare altri Prelati inferiori, che siano i Vescoui, o quelli, che hanno tale facoltà Vescouale, & non gli altri, secondo Innocentio, [e] communemente da l'Hostiense, & da gli altri approbato, & dal Panormitano dichiarato; [f] saluo se questi non hauessero per ciò bolla alcuna, ò priuilegio particolare. ancor che i Prelati regolari possono annullare i uoti de loro religiosi: come di sopra s'è detto, [g] & dice Silueltro. [h] Benche il Panormitano non li dia autorità per altro che di commutare in una parte: [i] però non si deue seguire per quello, che l'istesso dice in altre parti. [k] Tutti anco tengono, che nel uoto di continentia solennizato, per ricenere ordine sacro il Papa può dispensare. Et quasi tutti, possono dispensare nel solennizato per professione, per grandissima necessità, secondo Innocentio, & la glosa communemente approbata, [l] & non altroue a lungo l'habbiamo prouato.

76 Tutti tengono ancora, che qualunque Vescoui non possino dispensare nel uoto di continentia perpetua, ancor che sia semplice, se non quando ci è gran timore di incontinentia, & non si può andare, ne mandare a Roma, secondo Silueltro, [m] per quello, che appresso si dirà: possono nondimeno dispensare in quel della continentia à tempo, come per un'anno; secondo il Palude, [n] & anco secondo S. Antonino, & gli altri, & in quello di mai non maritarsi. [o] Ma à me più pare uero in questo il contrario, come tiene, & prouua un [p] Cardinale.

Et non creda alcuno, che il Papa possa dispensare, ò commutare i uoti per sua uolontà sola, senza altra giusta cagione, nè che la conferentia resti ferma per la dispensatione fatta senza giusta causa, [q] perche il capitolo, [r] che dice, che in tutti i giuramenti, s'intende salua l'autorità del Papa; & si ha da dire il

[a] Ver. excommunicatio. §. 31.
[b] Extrauag. communis de poenis & remiss.
[c] Ver. excommunicatio. §. 31.
[d] Verbo excommunicatio. §. 31.
[e] In cap. 1. de uoto.
[f] In d. cap. 1.
[g] Sup. eo. s. cap. uno. 6.
[h] Verbo castità 4. q. 1.
[i] Cap. per uestras de conuers. coniug.
[k] In cap. de uoto.
[l] In cap. cum ad monasterium de stat. Monach.
[m] Verbo. uoto. 4. q. 4.
[n] In 4. sent. 4. q. 1. col. 1.
[o] Ange. uoto. 4. §. & Syl. q. 4.
[p] De uoto. q. 1.
[q] Glos. sing. ca. non est de uoto.
[r] Cap. quemcunq. de iureiur.

medesimo de' uoti. Egli non dice, che si salua la sua uolontà, secondo San Tomaso, [a] nè uuole dire, che non obligano, se non piacerà al Papa, ò se ui contradirà, ma che non si può per giuramento alcuno, nè uoto pregiudicare all'autorità del Papa. & che in essi può sua Santità dispensare con giusta cagione: ancor che ne' uoti de' religiosi, & etiandio ne' giuramenti, s'intenda salua la uolonta del suo superiore; & per conseguente quella del Papa, che è il suo supremo Prelato. Perche il Papa non ha tanta potestà sopra gli altri Christiani, quanto esso, & gli altri Prelati l'hanno sopra i loro religiosi, come l'esplica molto bene il [b] Gaetano. Ma è da notare, che ogni cagione, che fa al compimento del uoto cattiuo, inutile, ò impeditiuo di maggior bene e giusta per dispensare, secondo tutti. Et anco per non adempirlo senza dispensatione, è manifesto che fa una delle tre cose sopradette, per quel, che s'è detto di sopra, ilche dice anco S. Tomaso.

[a] Secunda, secundæ q. 80. ar. 10. 12.

[b] Gaetan. d. ar. 12.

Egli † si deue notare, che fra l'altre giuste cagioni di dispensare, è la facilità, ò leggerezza di fare il uoto, secondo [c] il Panormitano, & Santo Antonino: [d] ò l'essere colui, che, fa uoto debole: come sarebbe per digiunare, ò per peregrinare, hauendo gran famiglia; la quale senza notabile detrimento non soffrirebbe l'absentia sua, & altra cosa simile: di che non si può dare regola certa; & si hanno da determinare con l'arbitrio del suo superiore, come dice il Panormitano. [e] secondo, il quale basta la necessita, ò utilità publica. [f] Ma non è necessario, come alcuni pensano, perciochè basta la priuata. Et possono anco dispensare, se sono essenti; perche la sua giurisditione si reputa, quasi Vescouale, [g] & non altramente: dica quello, che li piace alcuno. Et il superiore quando uuole commutare un uoto, egli ha da riguardare alla qualita di colui, che l'ha fatto, & alla dispensa, ch'egli haurebbe à fare per sodisfare al uoto di peregrinatione, ò altro simile; oltre quella, che farebbe nella sua casa, & commutarli in altra opera pia; & la fatica del camino in digiuni, & orationi, come dice Angelo. [h] secondo il quale il uoto di digiunare fatto dal pouero, si può con men danari redimere, che quel del ricco: Medesimamente se l'impedimento è temporale, li deue concedere solamente alcuna dilatione. 77

[c] In cap. 2. de uoto. per illum tex.

[d] Secunda parte tit. 11. cap. 3. ante. §.

[e] In cap. 1. de uoto.

[f] Per finem cap. Ex multa de uoto.

[g] Iuxta glos. singu. & recepta. clem. 1. de rebus Eccle.

[h] Verb. votum. §. 11.

Et † benche alcuni habbiano creduto, che l'offerta che si deue dar per il uoto, si ha da mandare doue si promise di mandarla, 78

darla, ancor che fosse dispensato, ò commutato il uoto, nondimeno il contratto è più uero, come dice S. Tomaso: [a] Ilche efficacemente proua il Gaetano: [b] eccetto quella, che si fosse promessa per soccorso di terra santa, perche questa non si può da altri che dal Papa, commutare, per quel che s'è detto; secondo tutti. Et si come una delle giuste cagioni per commutare il uoto di castità, è la gran fragilità, che tiene in se colui, che si uotò; per la quale egli crede non potere osseruarlo, [c] così è certo, che qual si uoglia altro uoto si può commutare in uoto di religione, [d] etiandio il uoto di Gierusalem [e].

[a] In 4. d. 38. q. 1. ar. 4. q. 1. ad 3. & 1. 2. q. 88. a. 1. ad 3. Ang. Vota 1. §. 26. & syl. uer. uotum. 4. q. 7. uersic. 4.

[b] In par. opusc. q. 1. de uot.

[c] Ang. uotũ. 4. §. 6.

[d] Cap scripturæ. de uoto.

[e] Gaet. in summa uoti commutatio

79 RICORDIAMO † anco quattro cose. La prima è, che, se ben può qual si uoglia sacerdote assoluere di tutti i peccati, & di ogni scommunica nell'articolo della morte, & di qual si uoglia transgressione di uoti, non può però dispensare nè commutare i uoti. Percioche solamente gli è concesso l'assolutione de' peccati, & non la dispensatione, nè commutatione de' uoti, secondo la mente di tutti, come dice Siluestro. [f] Ilche suole anco accadere in molti giubilei: Et noi in altra parte prouiamo, [g] che colui, à cui non si da altra potestà, che di commutare il uoto, non può dispensarlo, nè colui, al quale non si dà altra potestà, che di dispensare, può commutarlo, per essere potestà diuerse. Et ancora perche'l priuilegio di poter dispensare può hauer luogo, senza stenderlo alla commutatione, & quello ch'alcuni hanno detto (senza troppo pensarui) che chi ha poter di dispensare, ch'è più, ha poter di commutare, ch'è manco. Perche questo può procedere in quelli, c'hanno tal potere, secondo i Canoni, & come ordinarij, ma non in quelli, che l'hanno per priuilegio, & come delegati.

[f] Verbo. uotum. 4. §. 20.

[g] In §. in Leuit. 20. uot. 27.

[g] Ar. c. priuilegia 3. d. 25.

80 LA seconda è, † che Papa Innocentio Ottauo, concesse a' confessori dell'ordine de' frati minori di potere dispensare in tutti i uoti, ne' quali i Vescoui possono, eccetto che in quelli di peregrinatione, che passa due giorni, quando i detti confessori sono [h] giustamente presentati. Il medesimo possono i frati confessori dell'ordine di S. Domenico, & de Carmelitani, con tutti gli altri, che sono partecipi de' priuilegij de' frati Minori.

[h] In cõcess. quod & commemora' cõ pendium priuileg. relig.

LA terza è, che alcuni semplici erano pensando, che subito che prendono la bolla, nella quale il Papa concede loro, che il confessore possa lor commutare, ò dispensare certi uoti, siano liberi de' uoti loro. Perche altra cosa è commettere, & dare po-

[a] Cap. grauem & c. Rel. tutti le offit. de leg. aduerso cap. fi cum nulla de præbend. lib. 6. & cap. fi super gratiam de offic. deleg. eod. lib.

tezza di dispensare, ò commutare, & altra è dispensare, & commutare. [a] Onde bisogna, che richiedano il confessore, ch commuti loro i uoti in altra opera pia, ò che dispensi in essi, altramente (ancor che di tutti i peccati gli assolua, & loro plenaria indulgentia conceda) resterebbono nondimeno i uoti nella primiera forza & ugore.

[b] Ex parte de cens. & not. in cap. 2. de pact. lib. 6. & in ca. cum.

[c] Ca. Laicus de for. comp. & Fel. in c.

[d] C. de hæred. actio.

LA quarta, che ancora che nessuno resti obligato per il uoto d'altri, benche sia herede di chi ha fatto'l uoto) quanto per l'obligatione personale, come habbiamo detto, ne manco quanto per obligatione reale, per ragione di uoto, non dimeno resta obligato per ragione di contratto, patto, o promessa, come similmente può esser obligato per giuramento d'altri. [b] Et per questo il popolo ch'è hoggi, resta obligato à satisfare li uoti d'osseruar le feste, ò far altre cose nella medesima terra, doue habita esso popolo, come faceuan in quel luogo gli huomini, che u'habitauano, gia son cent'anni, ò per ragion di uoto, perch'è un medesimo popolo. [c] ò almanco per ragion di contratto, ò promessa; per che l'obligatione passa nel successore uniuersale. [d]

QVANTO AL MAL PRENDERE il nome di Dio per bestemmia, & ingiuria sua, ò de' suoi santi.

SOMMARIO.

81 *La bestemmia è un dire interiore, ò esteriormente alcuna ingiuria contra Iddio, ò i suoi santi.*

82 *La Bestemmia è contraria alla cõfessione della fede, & alla carita, & deroga alla diuina bonta, & è peccato mortale grandissimo. Benche, nè la interiore, nè la esteriore sia per se sola heresia, perciochè quiue cõsistono nel dire, & quella nel credere.*

83 *I Bestemmiatori non si debbono assoluere senza grandissima penitenza, ad arbitrio di seuero confessore.*

84 *La Bestemmia consiste quando si attribuisce alla creatura quello che solo à Dio conuiene. & quando che il bestemmiatore la dice senza scherzo, ò passione, considerando quel che significano le sue parole; perciochè altramente non è bestemmia, nè peccato mortale, ma ueniale.*

Be-

85 *Beſtemmia è nominando Iddio ingiurioſamente, ò i ſuoi ſanti. nominando i lor membri uergognoſi; conoſcendo, ò auertendo quel, che ſi dice, quantunque per burla. Ma non è beſtemmia il dire, al corpo d'Iddio, al ſangue d'Iddio, ò giurando, ò contendendo con alcuno.*

86 *Maledire alcuna creatura rationale, ò irrationale, non penſando ch'ella ſia creatura d'Iddio, non è peccato di beſtemmia. Ma procurare di meſcolare nel culto diuino canti profani, e brutti con uoci humane, ò d'inſtrumenti, è peccato mortale.*

87 *Muſiche, canti, ò canzoni diſoneſte, uane, & profane, cantare, ò ſonare mentre che ſi dicono gli offici diuini, con la ſemplicità de' Muſici, che penſano che non ſia peccato, perche coſi s'uſa, ò quando non ſi ſa che non ſono leciti, non è peccato mortale.*

81 ROSVPPONIAMO † quanto al primo, che ſecondo Sont'Ambrogio, [a] Aleſſandro d'Ales, [b] & San Tomaſo [c] communemente approbati, beſtemmiare è un dire interiore, ò eſteriormente alcuna ingiuria contra Iddio, ò i ſuoi Santi. Il che ſi fa attribuendo à Dio quello, che non ſeli conuiene, ò negando quel che ſe gli conuiene: ò attribuendo alle creature quel, che à Dio ſolo conuiene: & ſe col cuore ſolamente ſi dice, è beſtemmia mentale, ſe con parole, uocale: ſe in ſcritto, beſtemmia ſcritta.

[a] Lib. de paradiſo

[b] 2. part. ſumm. 2. q. 148.

[c] 2ª. 2ª. q. 13.

82 SECONDO † che la beſtemmia è contraria alla confeſſione della fede, & alla carità diuina, & deroga alla diuina bontà, & è peccato mortale grandiſſimo, ſecondo San Tomaſo, communemente approbato: [d] Benche, ne la beſtemmia eſteriore, nè la interiore per ſe ſola è hereſia; perciochè altra coſa è credere, altra dire, ancor che con la uolontà ſola. Et la beſtemmia conſiſte nel dire, & la hereſia nel credere, ſecondo che dice San Tomaſo, & eſplica bene il Gaetano: [e] aggiungendo, che queſto dire può eſſere in tre modi, cioè deſiderando, comandando, & affermando.

[d] 2. Sec. q. 13. art. 1. & 3.

[e] In dicta q. 13.

83 TERTIO † che neſſun beſtemmiatore ſi deue aſſoluere etiandio in foro conſcientiæ, ſenza grauiſſima penitentia, ad arbitrio di ſeuero confeſſore, come ſi ordina nel Concilio Lateranenſe ultimo, [f] il quale [g] noi habbiamo tradotto, & dichiarato.

[f] Seſſ. 4. §. ad abolendam.

[g] In repet. cap. inter uerba 21. q. 3. pag. 77. & num. 612.

INTERROGATIONI.

SEGLI beſtemmiò Iddio, & i ſuoi ſanti dicendo, al diſpetto, non credo, rinego, ſia maledetto, che Iddio non è miſericordioſo, che non è giuſto, ò che è accettatore di perſone, ò che non uede quel, che ſi fa nel mondo, ò che non cura de' fatti humani, o che caſtiga ingiuſtamente, ò che non può queſta, ò quella coſa, ò attribui all'huomo quel, che à Dio ſolo conuiene: come è il fare altri felice, ò beato, ò che poſſa ſapere il futuro, [a] è peccato mortale. Ancor che foſſe per burla T ſe colui conſideraua il ſignificato delle parole, ſecondo Bernardino di Buſto [b] quando deliberatamente le diſſe. Percioche, le con impeto d'ira le diſſe, & con paſſione, non conſiderando quel che diceua, nè quel che ſignificauano le ſue parole, non peccò piu che uenialmente. [c] Ma s'egli auertì le parole, & conobbe, che erano beſtemmiatorie, ſe ben con ira le diſſe, & finito di dirle ſi pentì, perche ſapeua quel ch'egli diceua, peccò mortalmente, ſecondo il [d] medeſimo.

[a] Secundum prædicta.

[b] 1. Part. ſerm. 17.

[c] Tho. 2. Sec. q. 13 art. 2 ad 3.

[d] Vbi ſupra.

NE' fa al caſo che la ſubita ira procedeſſe da coſa alcuna ingiuſta, come dal perdere in giuoco, dall'imbriacarſi, ò dall'occuparſi in coſa illecita, ſecondo Angelo: [e] Benche il Panormitano [f] ſia di contraria opinione: il che può eſſer uero, quanto al giudicio eſteriore. Et non T baſta per peccare mortalmente, che quella inauertentia naſca dal mal coſtume accompagnato dal diſpregio della ſua ſalute, ò da colpa lata, ſecondo Silueſtro, [g] con queſto però, che la inauertentia foſſe ſtata cagione di quella beſtemmia, cioè che s'egli ſi foſſe accorto di quel, che diceua, non l'haurebbe mai detto, ſecondo il [h] Gaetano.

[e] Verbo blaſphemia §. 16.

[f] In cap ſtatuimus. de maled.

[g] Verb. blaſphemia q. 4.

[h] Verb. blaſphemia.

SEGLI nominò ingiuriosamente Iddio, ò i ſuoi Santi; nominando i loro membri uergognoſi, & conoſcendo, ò bene auertendo quel, che diceua, è peccato mortale, quantunque lo [i] dicesse per burla, ancor ch'ei dica, al corpo di Dio, al ſangue di Dio, ò giurando, contendendo con alcuno, non è beſtemmia. [k] Perche dopò la incarnatione di CHRISTO, Iddio ha corpo, & ſangue in quanto huomo, benche non in quanto Dio; come piu largamente in altra parte ho [l] detto.

[i] Ang. interrog. præcep. 1.

[k] Gaet. ubi ſupra.

[l] In addit. rep. c. quando de conſid. 2. nu. 52.

SEGLI

86 S'egli ha maledetta † alcuna creatura irratiónale, non pensando in altra cosa, è peccato di parola otiosa, & vana. Male l'ha maledetta in quanto creatura di Dio, è peccato di bestemmia, come è dire male di Dio, & de' suoi santi, secondo un Cardinale. [a] S'ei procuro di meglio honorare al culto diuino, canti profani, & brutti con uoci humane, o di organi, o di altri stromenti, è peccato mortale, perche si fa ingiuria al culto Ecclesiastico, & à Dio, secondo il Gaetano. [b] il quale non seguitiamo; [c] allegando in questo il Concilio di Basilea. [d] Et con † questo aggiungiamo, che se alcuni con simplicità, pensando che questo fosse lecito per ricreatione; perche ueggono ordinariamẽte costumarsi; & se sapessero, che fosse peccato mortale, noi farebbono, però chi facesse con simile intentione di queste musiche, sarebbe scusato in parte, ma non del tutto. Ma hora diciamo, che non mi par peccato mortale; saluo che quando le canzoni sono disshonette, uane, & profane, & cantate mentre si dice l'officio diuino di quelli, che sono auttati, che non sono lecite. Il medesimo diciamo di quelli, che la notte di Natale dicono cose uane, ò maledittioni à coloro, che dimandano la benedittione, per dire le responsioni, o le lettioni; come noi habbiamo in altra parte [e] detto.

[a] Caiet. 2ª 2æ. q. 14. art. 2. sub fin.

[b] Secun. 2ª. q. 91. art. 1. & in Ber. Organorum usus.

[c] In rep. c. in. vol. d. 1. [illegible]

[d] Sessio. [illegible] hic, quæ in mala.

[e] In d. repet. c. quando. not. 16 num. 42.

DEL TERZO COMMANDAMENTO di santificare la festa. Cap. XIII.

SOMMARIO.

1 *Le Feste de' Christiani sono state introdotte dalla legge humana.*

2 *Le Feste non sono tanto strettamẽte da osseruare come erano nel la legge uecchia. Perciochè in essa non si commanda il culto diuino interiore, ma che si ascolti la Messa, & si prohibiscono l'opere corporali esteriori seruili.*

3 *Le Feste si permettono fare tutte opere seruili, & cinque, che non sono seruili si prohibiscono.*

4 *Le Feste si può lauorare più per necessità che per pietà.*

5 *Le Feste si può lauorare per premio quelle cose, che sono lecite à farsi senza premio. Ogni città, o terra con tutti quegli, che si trouano in essa, sono obligati a osseruare le sue feste. o siano introdotte dalla legge, o dalla consuetudine.*

PER † fondamento delle interrogationi di que- 1
sto precetto, presupponiamo prima, che tutte le feste de' Christiani, & anco le Domeniche, sono introdutte per legge humana; & nessuna per legge diuina, nè naturale, nè sopra naturale, come in altra parte noi prouiamo, [a] & come tiene Giouanni di Torre Cremata; [b] & piu chiaramente l'Arcidiacono, [c] & S. Tomaso, [d] & S. Antonino, [e] el Palude, [f] & meglio di tutti, Tomaso Valdense Carmelitano [g] che à questo effetto allega S. Girolamo & Remigio. Benche il Panormitano, [h] dice, che le Domeniche sono state ordinate per legge diuina, il che dicono molti altri, con Angelo in altra parte. Et Siluestro [k] dice questa essere la commune opinione. Però quel che s'è detto, è la uerità, che quantunque la legge naturale, & diuina ne obblighi ad honorare, & riuerire Iddio, non determinò però il tempo, quando dobbiamo farlo: & la legge humana sola determinò solo alcuni giorni, ne' quali noi non douessimo fare opera seruile; acciochè attendessimo ad honorare & riuerire Iddio. Et al Capitolo [k] che essi allegano, si può rispondere nuoua, & singolarmente, che se ben si truoua nel testamento nuouo, & nel uecchio, che si debba guardare un de' sette giorni della settimana, nó si truoua già, che Iddio o nell'uno, o nell'altro d'essi testamenti lo commandi. Perche nel nuouo commandarono gli Apostoli à guardarli, & commandarono, che la Domenica si guardasse. Da che ne segue, che l'uso ha gran forza intorno al guardare, & oseruare delle feste [l].

Il 11. † presupponiamo che la legge humana de' Christiani non commanda, che si osseruino tanto strettamente le feste, quanto si commandaua il sabbato nell'antica & diuina legge, secondo S. Tomaso. [m] Et per questo molte opere si permettono farsi nelle Domeniche, che nó si farebbono permesse ne' sabbati di quella legge, come è apparecchiar da mangiare, & altre simili cose. Et piu facilmente si dispensa nelle cose prohibite da fare nelle nostre feste, che in quelle, che si uietauano all'hora nel sabbato, secondo S. [n] Tomaso.

Il 111. che per il precetto di guardare le feste, non si commanda il culto diuino interiore, che consiste in pensare, ò in rallegrarsi in Dio, & Iddio con esso lui; ma si bene l'esteriore, che consiste in ascoltare la Messa, [o] & in cessare dalle opere corporali,

[a] Ita cap. licet, de feriis, & in cap. de quotidiana.
[b] In d. cap. licet, quarto.
[c] In cap. cuncta, ea.
[d] 2. 2. q. 122. art. 4. secunda q. 3. art. 4.
[e] 3. part. tit. 9. cap. 7. alias 9.
[f] In 3. 4. d. 21.
[g] De sacramentali cap. 14. col.
[h] Ca. licet de feriis Sexto c. 3. 4.
[k] In uerb. dominica.
[l] d. c. licet. de fer.
[m] d. q. 122. artic. 4. ad 4.
[n] In d. art. 4. ad 4.
[o] Cap. Missa de consecra.

rali, esteriori, seruili. [a] come ottimamente c'insegna un Cardinale. [b] Percioche quantunque il fine di questo precetto sia, che l'huomo pensi, & si rallegri in Dio, come dice S. Tomaso, [c] ordinando però il fine del precetto è altra cosa che quella, che si commanda, non è precetto, come esso S. Tomaso dice in altra parte. [d] Egli è bene il uero, che sono necessarij al proposito, & l'attentione interiore, che si richieggono all'udire della Messa, accioche ella sia opera di religione.

[a] Cap. seconda, circa glos. Archidiac. cou. [b] Card. Ferrar. 3. q. [c] 1. dem. [d] 2. Sec. q. 100. art. 9.

3 Il iiii. † che nelle feste, tutte l'opere non si prohibiscono, ma solamente le seruili, che sono quelle che propriamente connengono à coloro, che seruono altrui; conforme ad un testo del Leuitico: [e] & non quelle che sono communi a' padroni, & à i seruitori, secondo S. [f] Tomaso.

[e] Leuit. 23. omne opus seruile non facietis in eo. [f] S. Thom. in d. q. 122. ar. 4. q. 3.

Il v. che dal già detto ne segue, che sette sorti di opere seruili tocche da S. Tomaso, [g] sono lecite ne' giorni di festa, cioè quelle, con le quali seruiamo Iddio nel culto diuino. [h] L'esercitio di qual si uoglia opera spirituale; come è l'insegnare con parole, ò con scritti. [i] Le opere necessarie alla salute della persona propria. [k] Le necessarie alla salute corporale del prossimo. Le necessarie per uietare il dáno preparato, o proprio, ò del prossimo. [m] Il preparar da mangiare per costume della Chiesa, Et il pescare con licenza della [n] Chiesa.

[g] In d. art. 4. [h] Ioannis. 3. [i] Texta glos. mirabilem cap. 28. numerum [k] Mach. 2. & ca. Discipulos de consec. d. 5. [l] Proverbij. 4. Ruere illos qui iuxta [m] Non inferes [n] Non intendit [o] Cap. de feriis. [p] Cap. Iudæi fer.

Il vi. che cinque opere non seruili sono prohibite nelle feste per legge canonica. Percioche per un capitolo [o] si prohibisce il mercato, il giudicio ciuile, ò criminale, & il giuramento; saluo che per pace, ò per altra necessità. Et per un'altro capitolo [p], si uietano tutti i processi, & gli atti giudiciali; saluo quelli, che si facessero per pietà, ò per necessità.

4 Il vii. † che non tutto quello, che si può fare per necessità, si può fare per pietà. Perche per necessità si possono far tutte le cose seruili, come non seruili; ma non si possono già tutte queste fare per pietà; se la pietà si prende per la uirtù di honorare la patria, & i parenti, come la prendono Marco Tullio, [q] & S. Agostino: [r] nè anco se la pietà si prende per la misericordia. Percioche quantunque l'opere, che da se sono di misericordia, come quelle di dar da uestire, & da mangiare al pouero, [s] si possono fare in tutte le feste, [t] come anco l'opere giudiciali; [u] non già però l'altre seruili, che sono di misericordia, per la intentione sola di colui, che le fa. Et per questo errano co-

[q] Rhe. ad Herennium. [r] In c. primum. 22. q. 2. [s] Cap. tua 45. d. [t] Texta glo. d. c. 60. feriarum [u] d. c. Iudæi feriis.

loro, che per pietà, ò misericordia senza altra urgente necessità edificano, ò racconciano ponti, ò strade; secondo un Cardinale. [a] Ma se prendiamo la pietà per lo culto diuino, diciamo, che sono lecite tutte l'opere, che da se immediatamente sono per honorare Iddio, come portare le croci, ò reliquie: & anco l'opere, che sono un preparamento di queste cose, & che si hanno da fare con queste, o un poco piu auanti: come è il sonar le campane, à messa, o à uespro. Non già però l'altre; che se ben sono preparamento delle dette, non dimeno si possono fare auanti la festa, come è il fare l'hostie, lo scopare la Chiesa, coprire gli altari, & fare altri ornamenti. Et molto meno l'opere, che da se non appartengono al culto diuino, ne al preparamento di esso: come è l'arare, il seminare, & mietere per l'aiuto di alcune Chiese, accioche habbiano con che essercitare in esse il culto diuino. Perche queste non sono lecite, se non ui occorre necessità, come sarebbe, se la Chiesa fosse tanto pouera, che non potesse prouedersi del necessario.

[a] Gaet. Secun. 2. q. 122. art 3. col. 4.

Lo VIII. † che così lecita, & principalmente si può fare per guadagno il giorno di festa quello, che in si può lecitamente fare, come lecita, & principalmente si può fare per guadagno in altro tempo: Percioche il proposito, & la intentione del guadagnare, non fa, che l'opera, che non è da se seruile, sia seruile per questo, nè formalmente, nè materialmente, come dice il Gaetano, [b] & io in altra parte ho detto: [c] Benche Ricardo, [d] Angelo, [e] Giouanni da Fabia, [f] & Siluestro, [g] tengano il contrario, per non auuertiti ui bene. 5

[b] In Secun. 2. q. 122. art 3. & in summa. uerb. Festus.
[c] In cap. Iciunia de consec. d. 3.
[d] In lib. 3. d. 37.
[e] Verbo terze § 9.
[f] Verbo Feria. nume 17.
[g] Verbo Dominica q. 4.

Li IX. benche le feste, che si commandano à tutti douersi guardare per legge commune, [h] sieno determinate; però molte di quelle, sono state leuate, & altre introdotte dall'uso, & per questo in ogni terra si debbono guardare quelle, che la legge, ò constitution sinodale approbata, & non derogata, ò l'uso prescritto, comanda guardare in quel luogo. [i] poiche (come è detto [k]) tutte sono introdotte per leggi humane. Dal qual seguono molti capi. Il primo, che l'uso prescritto commanda (quel, che communemente si fa) che da meza notte, à meza notte si guardino, non si hanno da guardare da uespro, à uespro: Benche gli para che la legge così gli commandi: & che, se l'uso commanda solamente guardare fino a mezo giorno, ò fino dette le Messe, dopò si potrà lauorare: Il secondo, che ogni terra ha da guardarle,

[h] Ca pronunciandum de constit. & c. cunctitus. de feriis
[i] Per præfata cap.
[k] Supra eo. ca. nu. 1.

guardarle, quanto l'uso suo commanda: Il terzo, che colui, che si truoua in una città, ha da guardar quelle, che si guardano in quella città; & non quelle, che si guardano nella terra di doue egli [a] è. come e' digiuni di non mangiare, ò mangiar carne, uuoua, latticini il Sabbato, il Venerdì, & altri giorni di uigilie, ò astinentie si dirà à basso. [b] Il quarto, che i lauoratori, che uanno à faticarsi ad altre terre fuora delle loro, non hanno da guardar le feste delle lor terre; ma si ben quelle delle terre doue allhora sono: Il quinto, che i curati delle Chiese fanno male in dar penitentia ad alcuni per hauer lauorato doue si trouauano le feste, che nella sua parochia oue essi erano, si guardauano: Il sesto che si puo credere, che colui, che il uespro della festa (& anco l'istesso giorno) ua dalla sua terra à un'altra, doue non si guarda, non pecca di rigor delle leggi: perche non la rompe doue ch'ella si ha da guardare; con questo che, s'ei si parte l'istesso giorno oda la Messa: perche pigliandolo il giorno nella sua terra, l'obliga ad udirla: come piu di una uolta mi sono tenuto io per obligato à udirla, ò dirla caminando, perche inanzi mezo giorno io mi partì, entrando in alcuna terra doue si guardaua alcuna festa, che nell'altra non si guardaua: benche solo il passare non pare, che obligbi tanto.

[a] Arg. ca. illa adiun. & glo. 12. dist. ibidum fueris alibi.
[b] Ca. 23. nu. 138.

DA QVESTE RADICI NASCONO i rami delle seguenti dimande.

SOMMARIO.

6 *Lauorare il dì delle feste per necessità della salute dell'anime, ò del corpo proprio, ò del prossimo, ò per fuggire qualche danno, che non patisca dilatione, nì anticipatione, non è peccato.*

7 *I sudditi di qualunque conditione esser si vogliano, che lauorano la festa per obedire a' lor maggiori non peccano.*

8 *Vendere & comprare il dì della festa con molta occupatione, è peccato mortale. Ma uendere alcune cose di poca importanza, come sono cordelle, o altre cose simili, le quali sono appretiate, ò il pretio si fa subito, non è peccato. I mercatanti nelle fiere non debbono contrattare le feste senza prima udire Messa.*

9 I Barbieri, i Pescatori, & i Mugnai non peccano, se radono, pescano, ò macinano il dì della festa, in certi tempi, & occasioni.

10 Lauorare ne' giorni di festa per li poueri, senza udire la Messa, nè dopò udita, se non immediate per elemosina, ò per pietà è lecito: ma non per altro interesse.

11 Lauorare nel giorno di festa in far ponti, & strade, ancorche si lauori per pietà, & misericordia de' mandanti, non essendo molto necessario, è peccato mortale; se però l'ignorantia non iscusa.

I Cacciatori, che vanno alla caccia senza udire Messa, peccano mortalmente: ma dopo udita non peccano a cacciare.

12 Bestie adoprare nel giorno di festa, o nelle vigilie per auanzare un giorno, è peccato mortale: ma il dottore, che da consiglio in tal giorno per guadagno, non pecca.

13 Il Giudice, che ode le parti il giorno di festa pecca mortalmente eccetto s'egli l'ode per pietà & misericordia.

14 Scriuere, tradurre, comporre, ò copiare libri, ò istrumenti per guadagno, è peccato mortale. Ma non è peccato scriuere lettere, consigli, & istromenti, che lecitamente si fanno il dì della festa, nè quegli, che cantano, & suonano peccano.

15 Lauorare ponno i poueri, ò altri per necessità, ne' giorni di festa: ancor che il Vescouo commandasse che niuno vi lauorasse sotto pena di scommunicatione.

La festa dispensata tutta (etiandio udita la Messa) in cose vane, & curiose, è peccato mortale.

16 Costume cattiuo di alcuni Parochiani, che astringono li lor parochiani, che lauorano nel giorno di festa, o non digiunano le vigilie ad accusarsi il giorno seguente nella Messa publicamente.

17 La Contritione & cõpuntione de' peccati è buona ne' dì delle feste, ma non è commandata sotto pena di peccato mortale.

Non udire il giorno delle feste la Messa, ò udirla senza deuotione, & con trattione di mente, è peccato mortale.

18 Orare non si deue in altri tempi, e non auuegnache altri è obligato particolarmente, o nella hora canonica, ò penitentie impoſte dal confessore, o nel tempo che pare che sia salute dell'anima sua, ò del prossimo, sotto pena di peccato mortale.

Offerire

19 *Offerire si deue ne' giorni di festa, ne' quali per antica consuetudine s'è obligati, massime quando è pericolo di dare, o cagionare scandalo; per ilche la maggior parte del popolo non offerisca, sotto pena di peccato mortale.*

EGLI ne' † giorni delle feste commandate ha fatto alcuna operatione seruile, ò alcuna dell'altre cinque uietate, è peccato mortale: fallo te lauorò poco, ò se lo fece per necessità della vita, ò salute dell'anima, ò del corpo proprio, o del prossimo, ò per fuggire il danno de' suoi beni, o del prossimo, che non patiuano dilatione, nè anticipatione; per quel, che di sopra s'è detto. * Et per questo si scusano coloro, che leuano il grano dell'aia, ò l'uua della vigna, quando si teme la acqua, & quelli, che fanno altre cose simili, & i Mariscalchi, che ferrano le bestie di coloro, che sono in uiaggio, & i Beccai, che uendono nel dì della festa, & apparecchiano la carne per uenderla, se non poterono farlo prima, & gli Hosti, che uendono, & apparecchiano da mangiare per le necessità di chi cõpra. Ma non già quelli, che ciò fanno, acciochè altri nella loro tauerna o grechino, & s'imbriachino. Sono anco scusati quelli che uendono le cose necessarie al uitto cotidiano, come sono il pane, il uino, le frutte, & l'herbe necessarie per quel dì della festa. Et i mulattieri, & i corrieri, che con le bestie e carriche, per il ben comune ne' giorni delle feste continuano i loro uiaggi: perche la necessità, o la cõmune utilità gli scusa. * eccetto quelli, che il giorno di festa partono di casa loro per far qualche uiaggio, potendo per l'altro dì differire detto uiaggio, & per auanzare quella giornata, si partono: & massime l'estate, se prima non odono Messa. Habbiamo detto [carriche] perche menare le carriche, non è proprio caminare, & si scusano quelli, che caminano, benche conducano carriaggi, co' lor letti, uesti, prouisioni, &c. pur che odino Messa: benche caminino lungo camino per tutto il giorno, perche il caminare un poco non è opera seruile, nè uietata nella festa: & è lecito, senza che essi siano scusati dall'uso, secondo tutti: Et il medesimo si potria dire del caminare molto, & tutto il giorno: & benche (secondo alcuni) questo si tenga per opera seruile, però l'uso l'ha fatto lecito; pur che si oda la Messa. Non peccano etiandio quelli, che cuocono uetri, mat-

* Supra eod.ca.nu. 3. & quod ait Host. in summa de feriis §. 4.

† Aug. ubi supra, §. 12.

* Gaiet. ubi supra.

toni, & calcina; nè quelli, che uanno per mare. Et così d'altre simili cose, che hanno ciascuno di una continua fatica; pur, che nol faceiano per malitia, potendo commodarsi in tempo, che si potessero fornire innanzi, che uenisse alcuna festa.

a Angel Ferr. § 19 Gaet. ubi sup.

SONO † medesimamente iscusati i Barbieri, che ne' giorni di festa cauano, ò fanno gli'interimi; & i uasselli, ò i seruitori, che sono da i lor padroni astretti a lauorare il dì della festa, non per dispregio della festa, ma per qualche altro fine; quali se non obedissero, incorrerebbono in gran danno de le lor persone, ò de' lor beni, massimamente, se per ciò non lasciassero di udire la Messa. Il medesimo si ha da dire delle mogli, & de' figliuoli, che stanno soggette a i lor mariti, & padri, & de' contadini à ciò da gli stessi tenere astretti; & per dono per la loro fatica ricenere il giusto salario, b per quel che detto è di sopra. c Il medesimo de' seruitori, che stanno a salario, che tutto il tempo, che gli obligano, non debbon stare più con quel padrone: percioche se ad alcuno di quelli si commandasse, che ei lauorasse in dispregio della festa, ò della Chiesa, che l'ha ordinato, non dourebbe obedire; se bene egli sapesse d'esser ammazzato. d Percioche questo non solamente sarebbe contra la legge humana di guardare le feste (nelle quali la necessità lo scusa) ma etiandio contra la diuina, & naturale, ch'è di non dispregiare i superiori e.

b Rosella ubi supra ca. 23 & 24. Syl. ubi supra q. 5. conclu. 2.
c Supra eod. capnum 5.
d Arg. cap. fanti, de his quæ. 6. & ca. ita ne. 32 q 5.
e Iuelut. ff. de iusti. & iur. & Luce 10.

S'EGLI ha uenduto, f o comprato nel dì di festa, occupandosi in quella mercantia, è peccato mortale. g Ma non, se poco ui si occupa: come in uendere, o comprare candele, ò simili cose, nelle quali non bisogna tar pretto; percioche egli già è fatto, o si fa subito, secondo la mente di tutti, & specialmente di Siluestro h.

f Ca. 1. de feriis.
g Verbo Dominica. q. 3.
h Syl. ubi supra.

S'EGLI fu à fiera, & contrattò in essa senza udir Messa, (potendo udirla) o contra il precetto del Vescouo, è peccato mortale: eccetto se contratto poco, o il negotio era tale che s'egli quel dì non l'hauesse fatto, gliene sarebbe seguito gran danno; ò se pure altra cosa giusta non lo scusasse. i Et non ui ha differentia, che la fiera uenga in Domenica, o in festa maggiore, ò minore: Percioche, se ui è uso prescritto, & non ui è nuoua prohibitione di chi può prohibirla, udita la Messa si può contrattare in quel giorno: percioche essendo tutte le feste di legge humana (come s'è detto) il costume può modificare la festa nel tempo di fiera.

i Supra eod. capit num. 9.

di ſiera poi che potrebbe anco del tutto leuarla. [a] come ſono anco modificate, quanto alle coſe che ſi uendono all incanto per autorità della giuſtitia [b] & anco nelle uigilie delle ſeſte ſolenni quanto all'officio de' Barbieri, fino alle due hore di notte, per diſpenſatione di Papa Eugenio Quarto. Il che s'intende in quelle terre, doue ſi comincia a guardare la feſta dal ueſpro precedente, fino alla notte del di ſeguente, ſecondo la legge commune. [c] perche doue comincia dalla meza notte la feſta fino all'altra meza notte, come in quelle parti ſi uſa, il priuilegio non ſerue à nulla, poi che ſi può fare ogni opera fino alla mezza notte. [d] Et
9 diciamo col † Gaetano, [e] che, nè il fare, nè l'acconſentire, che gli ſi faccia la barba nel di di feſta, nõ è peccato mortale, per eſſere poca coſa, nè anco uenale, ſe alcuna cagione giuſta ui ſoſſe, per che queſto ſi faceſſe: benche l'Areidiacono tenga il contrario: [f] Il cui detto ha luogo in que' Barbieri, che con molti ſi occupano nell'officio loro. Non peccano anco quelli, che nel giorno di feſta pescano que' peſci, che uengono, ò paſſano in certo tempo, & per ſubito ſe ne uanno, come ſono i Tonni, le Arinche, le Sarde, & altri ſimili. Ma ſe ne deue dare alcuna parte hone-
ſta alle Chieſe piu uicine, ò a' poueri. [g] Et ſe ben la legge [h] non parlò di altro peſce, che delle Arinche, per la medesima ragione nondimeno s'intende anco de gli altri. Pare ancor che ſia lecito il macinare ne' mulini di acqua, o di uento, che macinano ſenza che l'huomo molto ui ſi occupi, & maſſimamente s'è in uſanza, & i piedari nol proibiſcono. Il contrario è del macinare, ne' centimoli per la molta occupatione, & fatica, che ui ſi richiede; ſaluo che per gran [i] neceſſità.

10 S'EGLI ha lauorato † per li poueri ne' giorni di feſta ſenza udire la Meſſa, o dopo l'hauerla udita: ma principalmente però per qualche intereſſe, amicitia, o parentela, & non per elemoſina, ne per pouerta, o ſenza gran neceſſita del poueto, o lauorò fin che non poteua piu, è peccato mortale, ſecondo che tiene Monaldo. [k] Ne ſi ha da fare differentia fra le Domeniche, & altre feſte maggiori, o minori, ſe la neceſſita è coſi grande, che a giudicio di huomo da bene lo ſeſta, ſecondo [l] Siluestro.

11 S'EGLI lauorò [m] ne' giorni di feſta in far ponti, & ure, ancor che ſi faccia, per pieta, & per miſericordia di quelli, che paſſano, non eſſendo molto neceſſario, è peccato mortale, ſecondo il Gaetano, [n] per quel, che s'è detto di ſopra, [n] eccetto,

[a] Arg. ce. Gn de co. fest

[b] Gaet. in ſumma uerbo feſta.

[c] Ca. 1. de ferijs.

[d] Arg. l more Romano. de ferijs. Sed quia ſi quis ex ſola arte, &c. per penult.

[e] Ita ex pertente de conſec. d. 4.

[f] Ca. licet de ferijs. [illegible] Sed quia ſi quis ex ſola arte, &c. per penult.

[g] Ca. licet de ferijs.

[h] Rofel ferie. §. 8.

[i] In ſumma uer. feſta

[k] Verbo. Dominica

[l] In ſecunda ſecundæ & in ſumma uerbo feſta

[m] Supra eod. cap. nu 4.

se l'ignorantia lo scusasse. Ilche è opinione contra molti altri. Et secondo ello, & tutti, è lecito à quelli, che non possono altramente mantenersi con le loro famiglie, lauorare nelle feste, ma deue essere in secreto, s'è possibile (per euitare lo scandalo) & udire la Messa.

S'EGLI andò nel dì della festa à caccia lasciando di udire la Messa, è peccato mortale, secondo tutti: ma nō già, s'egli la udì, ancor che cacciasse per guadagno, [a] come tiene il Gaetano. [b] Perche nō è opera seruile, nè delle altre cinque prohibite, nè il fine di guadagnare lo fa tale: hcano come lor piace, la Rosella, [c] & Siluestro [d].

S'EGLI mandò [e] le sue bestie nel giorno di festa, ò nella vigilia della festa, per auāzare un giorno, è peccato mortale; [f] saluo quādo le mādasse per cose necessarie per quel giorno, ò per lo seguēte, che nō si può prima fare, ò un fu poco tēpo: & colui, che le mena, udisse la Messa, o l'uso lo scusasse, per quel, che s'è detto di sopra.

S E il dottore diede consiglio principalmente per guadagno à colui, che uenne di lontano, è peccato mortale, secondo Siluestro [g] & la commune. Il contrario è però piu uero: Perciò che il dare consiglio nō è opera seruile, nè delle altre cinque uietate nel dì della festa. Et quello, che è lecito farsi di festa, si può fare per guadagno, come ne gli altri giorni, per il detto di sopra. [h] Il perche non è peccato mortale il giudice essendo col procuratore, ò con l'auuocato per parole, o per scritto, ancor che sia per guadagno, & molto meno col leggere alcuna scrittura, lecita, perche è essercitio di opere spirituali, come prouua il Caietano.

S'EGLI essendo [i] giudice ascoltò le parti nel giorno di festa, [k] è peccato mortale. Perche, se ben non è opera seruile, è nondimeno delle prohibite, eccetto se ciò fosse per pietà, & misericordia. Percioche, se quelle, che non sono seruili (benche siano prohibite) si permettono per opera di pietà, & di misericordia, senza altra necessità; tanto piu deue essere per necessità; per la quale etiandio si permettono le seruili, come di sopra ho detto. [l] Et questa necessità pare, se non si può in altro dì hauere giudice, ò testimonio. [m] Per lo che sono scusati i giudici de' villaggi, che i giorni di festa secondo il costume di alcuna terra, danno audientia & rendono ragione a' contadini, perche in altri giorni non si possono hauere i giudici, & i testimonij, o perche i poueri non perdano le loro giornate, delle quali hanno gran bisogno, per potersi sostentare.

S'egli

[a] In 8. præc. qu. 1. [illegible] peccato.
[b] [illegible] d. Vbi supra [illegible] §. 222.
[c] Rosella nel supra §. 222.
[d] Siluest. 2. q. 122. art. 4. dub. 2.
[e] Sup. eo. cap. 9.
[f] Siluest. supra. q. 5. concl. 5.
[g] Vbi supra. q. 5. concl. 5.
[h] Siluest. supra. q. 5. concl. 5.
[i] Caiet. supra. q. 5. concl. 5.
[k] Caiet. supra. q. 5. concl. 5.
[l] Caiet. supra. q. 5. concl. 5.
[m] Caiet. supra. q. 5. concl. 5.

14 Scriuere † ha scritto, ò tra lotti libri, ò copiti strumenti; ex [illegible], è peccato mortale, secondo la Rotella, [a] & Angelo: [b] ma non già per le ragioni, ch'essi danno, ma per quello, che se ben lo scriuere non è da se opera seruile (benche per guadagno, si faccia) il tradurre però & il fare libri per guadagno, è opera seruile. Perche questo è un esercitio mecanico, & corporale. Di che ne segue, che nó è peccato scriuere lettere, cómenti, & etiandio istromẽti sopra cose, che lecitamente nel dì di festa si fanno, benche principalmente per il guadagno si faccino: per lo detto di sopra. [c] Il medesimo è di quelli, che suonano, o cantano nel dì della festa, ò lo facciano principalmente per l'amore di Dio, o per ricreationi honeste, ò per altro fine pietoso, & necessario, o per guadagno; dichino pure come lor piace, Angelo, & Siluestro, perciochè non sono opere seruili, ne il fine del guadagno le fa tali; come di sopra s'è detto.

15 Auuertiamo † qui di tre cose. La prima, che dato che il Vescouo commandasse sotto pena di scommunica, che niuno lauorasse in giorno di festa, colui che lauorasse per necessità lauorato, non incorrerebbe in tal pena; perciochè la tentenza generale si ha da interpretare secondo la legge commune; cioè che niuno lauori la festa, se non in caso, che la legge il conceda; come in altra parte ho detto. [d] Et, se nella scommunica il commandasse, che ne anco per cagione di necessità, ne di pietà si lauorasse, in si contenerebbono errori intollerabili contra i Canoni, [e] & sarebbe [f] nulla.

La seconda è, che Papa Eugenio Quarto ordinò, che i fecolari, che lauorano nelle feste di Santa Croce, & di San Michele di Settembre, & de gl'Innocenti, & di San Siluestro, non peccano mortalmente: saluo se uenissero queste feste in Domenica. Ancora che quelli, che udita la Messa dispendano tutto il giorno della festa in caccia, in giuochi, & danze, ò in uagare curiosamente, benche non pecchino mortalmente (poi che non fanno opere seruili) peccano però grauemente, [g] si perche non danno a Dio il tempo, che è stato dedicato al suo seruitio, & si anco perche in cosi fatte occupationi si fanno molti peccati mortali, secondo S. Antonino. [h] Il quale dice, ch'è degna di pianto la cecità de' Christiani, che piu peccano ne' giorni della festa ordinati per seruire à Dio, che tutta la settimana ordinata per guadagnar da mangiare.

[a] Ros. e §. 10

[b] Lod. Verb. § 31.

[c] In 8. præsuppo. hui. cas. nu. 5.

[d] Ter. 8. præsupp. cas. 1.

[e] 1. procurator. ff. de [illegible] Quintauallis de iu[illegible]

[f] [illegible] Caietanus & [illegible]

[g] Conradus fol 69.

[h] Gaet. in summa in festa festa. 1

[i] 2 parte. tit. 9. cap. 7 § 5.

La terza, † che è degno di riprensione l'uso di molti Prelati, che astringono li lor popolani, che lauorano nel giorno di festa, ò non digiunano le vigilie, à dimandare l'altro giorno nella messa publicamente perdono infamandosi; & mentalmente, se le dette trasgressioni sono occulte, & non si fanno se non in confessione. Et è gran pazzia pentare, che per quella confessione publica, si tenti dalla sacramentale di quel peccato, che si ha da fare al confessore; come [a] altroue prouiamo.

[a] In cap. Sacerdotum. 107. de penit. d.6.

Et ancora † che la contritione, & compuntione de' peccati sia cosa assai conueniente ne' giorni delle feste massimamente per coloro, che si conoscono stare in peccato **mortale, non è però** commandata sotto pena di peccato mortale, **secondo que' dottori**, i quali in ciò [b] seguitiamo.

[b] Rosella Verb. Festa §.2. & Cretensis super Summa Constantin. & assai da secondar. q. 122. art. 3. & S. Th. 2. 2. Dominica 3. §.4.

S'egli ha lasciato di udir la Messa ne' giorni di festa, ò l'ha udita, ma uolontariamente distratto à pentare in altra cosa, la quale non si compatisce con l'attentione, che se li deue hauere, è peccato mortale. Percioche l'ascoltare la Messa con mediocre attentione è di precetto il giorno della festa; [c] **secondo Angelo,** [d] & il Gaetano, [e] & io in altra parte ho [f] detto.

[c] Cap. missas, de consecr. d.1.
[d] Ibi. §. 3.
[e] In Summa verb. festorum utolatio.
[f] In rep. e quando de' precetti di non nu.18 & 21. & 10. & ca.13 nu.3.

S'egli lasciò † di orare ne' tempi, ne' quali era obligato per particolare obligatione: come è il dire le hore canoniche, & quello, che gli viene imposto dal confessore per penitentia; ò comandato da suo prelato spirituale, è peccato mortale, secondo la mente di tutti. Se lasciò di orare a Dio in tempo, che li pareua, che per la salute sua, ò del prossimo non ui fosse altro rimedio, è peccato mortale. Percioche la legge diuina, & naturale ci obliga a orare si come io in altra parte ho detto, [g] seguendo la mente del Panormitano, [h] & di Siluestro; [i] & ponendo l'esempio di colui, che si ritruoua in grandissima tentatione d'impatientia, o di lussuria, ò di altra cosa simile, & li pare, che altro rimedio non ui habbia, che l'aiuto speciale di Dio: & di colui, che dalla lunga uede due persone, che combattono insieme, & li pare di non uedere altro rimedio per la salute loro, che l'oratione; il quale in quelli casi è obligato à dimandarlo à Dio.

[g] In rep. e quando de' precetti di non nu.18 & 21. & 10. & ca.13 nu.3.
[h] In 4. d.15. q.1 col. 5
[i] Verb. oratio. §.8.

S'egli potendo † lasciò di offerire ne' giorni della festa, ne' quali per antica consuetudine si doueua offerire, con scandalo notabile; ò diede cagione, che la maggior parte del popolo non offerì, è peccato mortale. [k] Benche per legge commune nessuno è obligato ad offerire ne' giorni di festa: secondo San Tomaso,

[k] Arg. Canonis si consecr. d.1. & ibi gl. & ca. quoniam dominus.

maso, [a] Giouanni di Torre Cremata, [b] Il Panormitano, [c] con S. [d] Antonino & la commune: per costume però vsato per dieci anni (secondo ello Panormitano [e]) si obliga. Al quale costume si todisfa communemente, quando la maggior parte del popolo, del capitolo ò del collegio offerisce. Ne rompe il costume colui, che per non hauere per all'hora danari, resta di offerire. Et basta, che ciascuno offerisca quel, che li piace: [f] saluo, se fosse preterito, che si douesse offerire una certa quantità; secondo la mente de' sopradetti, & di [g] Siluestro.

[a] Secundus, secundus de hoc art. 1
[b] In d. art. Omnis in fine de parochis
[c] 3 parte tit. 1. cap. 11 & 1 in Add. Ant. Pauor & Co. in cap. fr. de parro.
[d] 1 cap. sententia, de decim
[e] Syl. verb. decima § 1.
[f] Ver. Domina. § 1.

DEL QVARTO COMMANDAMENTO di honorare il Padre, & la Madre. Cap. XIIII.

SOMMARIO.

1. *La Religione è uirtù congiunta alla giustitia, che ci muita ad honorare Iddio, come principio, & conseruatione del nostro essere.*
   La Pietà è uirtù, che ci muita ad honorare i nostri padri, & amici, come secondario principio del nostro essere, & conseruatione.
   La uirtù della Misericordia congiunta alla carità, non è pietà, ma ci muita a soccorrere altrui gratiosamente nelle necessità.
2. *L'Osseruantia è uirtù congiunta alla giustitia, che ci muita ad honorare i nostri superiori, & le persone, c'hanno dignità, come principio del gouerno. La Religione & l'Osseruantia alle uolte si chiama pietà.*
   I tre primi precetti sono di opere della uirtù della Religione, & i sette ultimi sono di quelli dell'Osseruantia.
3. *I Padri s'intendono nel quarto precetto principalmente quelli, che ci hanno generati, i parenti, & la patria, che ci conserua, & secondariamente, i gouernatori ecclesiastici, & secolari; & tutti quegli c'hanno cura di noi co' nostri prossimi.*
4. *Il precetto di amare il prossimo come se stesso, con quello di amare Iddio sopra ogn'altra cosa, non sono nel numero de' dieci, in tre cose però consiste l'honore, del quale nel quarto si*

parla, cioè in amare, obedire, & riuerire col cuore, con le parole & con l'opere.

Il padre, con la madre non si debbono amare, nè piu, nè quanto Iddio.

5 I precetti scaturiscono tutti dal primo dell'amare Iddio sopra tutte le cose.

6 L'amore uerso il proßimo è diuiso in due specie, cioè in naturale, & in charitatiuo.

7 L'amore charitatiuo è quello col quale amiamo il proßimo, per essere capace, & atto come siamo noi per participare insieme con esso noi della superna beatitudine.

8 Il Precetto d'amare il proßimo ci obliga sotto pena di nuouo peccato mortale sempre, & per sempre, non eccettuando alcuno del generale charitatiuo, parimente egli ci obliga ad amare il nemico in specie, che ci domanda perdono.

Amare siamo obligati colui, che ha speciale necessità del nostro aiuto spirituale, ò corporale.

9 Il Precetto charitatiuo non ci obliga ad amare il proßimo in stato di gratia per special carita: se la necessità però non ci astringe à ministrargli i sacramenti; essendo egli in necessità, o altra cosa simile non ci obligasse.

10 Costume diabolico è dire, il diauolo ti porti, io ti dò al Diauolo, ma dire, Iddio ti faccia santo, Iddio ti dia il Paradiso, ò altre simili parole, è costume Angelico.

[a] In 3. Rethor. ad Heren.
[b] In secunda, secundæ q. 80.

[c] In 2. Rethor.
[d] Secunda secundæ q. 101.

[e] Secunda secundæ q. 101. art. 1.
[f] Secunda, secundæ q. 101. art. 3.

Per † fondamento delle interrogationi di questo precetto, dico primo, che fra le uirtù cogiunte alla giustitia, si come ue n'è una, la quale si chiama Religione, (che secondo Marco Tullio, [a] & San Tomaso [b] è quella, che ci muita ad honorare Iddio; come primo principio del nostro essere, & conseruatione) cosi ue n'è un'altra chiamata Pietà, & secondo essi Marco [c] Tullio & San Tomaso [d] è quella, che ci muita ad honorare i nostri padri, la patria, & gli amici, come secondario principio del nostro essere, & conseruatione: benche il uolgo communemente prende per una medesima cosa la Pietà, & la Misericordia. Il che non è uero: Percioche, oltra che la misericordia è congiunta alla Carità, secondo S. Tomaso, [e] & la Pietà alla Giustitia, [f] questa muita ad honorare debitamente i detti,

& la

& la Misericordia à soccorrerli gratiosamente nelle necessità; si come un Cardinale [a] dichiara. Benche ancor molte uolte i dotti chiamano l'una col nome dell'altra. Et noi aggiungiamo, che se ben la uirtù della Pietà, principalmente c'inuita ad honorare i sopra detti, come principij secondarij del nostro essere, & della nostra conseruatione, ella però secondariamente, & men principalmente inuita anco i padri ad honorare i loro figliuoli, & il marito & la moglie ad honorarsi l'un l'altro.

[a] Oriet. in d. q. 10 artic. 1.

2 Il ii. † che ui è anco un'altra terza uirtù congiunta con la Giustitia, che si chiama Osseruantia; & secondo Marco Tullio, [b] & S. Tomaso; [c] è quella, che c'inuita ad honorare i superiori, & le persone, c'hanno dignità, come principio non già del nostro essere ma si bene del gouerno, & si come la Religione è maggiore, che la Pietà, così la Pietà auanza la Osseruantia. Et come la Religione molte uolte si chiama Pietà secondo S. Agostino, [d] & S. Tomaso, [e] così etiandio la Osseruantia si chiama molte uolte Pietà. [f] Et come i tre primi precetti sopradetti della prima tauola sono delle opere della uirtù della Religione congiunte con la Giustitia, così questo precetto, ch'è il quarto in ordine di tutti (ma primo fra quelli della seconda tauola) si dà principalmente alle opere della uirtù, della Pietà, & secondariamente anco à quelle della uirtù dell'Osseruantia. Et si può anco (al pater nostro) estendere à tutte le opere di carità, che noi dobbiamo al prossimo; per un detto di S. Bonauentura che adesso s'allegherà, [g] il padre per suo commandamento può obligare il figliuolo à peccato mortale: & l'obliga quando gli commanda alcuna cosa di grande importantia, che appartiene alla sua potestà, [h] & gouerno.

[b] Tertio Rethor.
[c] Secunda secundæ q. 101. artic. 1.
[d] Lib 10. de ciuitate Dei.
[e] Secunda secundæ q. 101. artic. 1.
[f] In d. q. 101. ar. 1.
[g] [illegible] in postilla.
[h] [illegible]

3 Il iii. † che per padri in questo precetto intendiamo principalmente, (come dice il Concilio Colomiense [i]) quelli, che ci hanno generati, & i parenti, & la patria, che ne conseruano; [k] & secondariamente i gouernatori Ecclesiastici, [l] & secolari; [m] & quelli c'hanno cura di noi: come sono i tutori, i curatori, i maestri, & tutti i nostri prossimi, ancor che à un certo modo essi siano nostri parenti, secondo S. Bonauentura, [n] per essere tutti discesi da Adamo, [o] come disse la gloria. [p]

[i] [illegible]
[k] [illegible]
[l] [illegible]
[m] [illegible] per tot. m
[n] [illegible]
[o] [illegible]
[p] In d. [illegible]

4 Il iiii. † che benche il precetto di amare il prossimo, come se stesso, non sia del numero de' dieci, come anco no è quello di amare Iddio sopra ogni altra cosa, secondo quel, che

[a] [illegible] s è detto di ſopra, [a] con S. Tomaſo, in tre coſe però conſiſte l'honore del quale in queſto precetto ſi parla: cioè in amare, in obedire, & riuerire col cuore, con le parole, & con le opere. Nè è contrario à queſto, quel, che dice l'Euangelio, [b] che Chi non odia il ſuo padre, & la ſua madre, non è degno di eſſere mio diſcepolo: perche egli uuol dire ciò, ch'egli ſteſſo altroue diſſe, [c] Chi ama il padre ſuo, & la madre ſua piu che me, non è degno di eſſere chiamato mio. Et queſto è che Iddio uuole, che noi amiamo, obediamo, & honoriamo i noſtri padri, però non piu, nè tanto quanto eſſo. Et quando egli commanda il contrario di quel, che i noſtri padri comandano, eſſo uuole eſſere obedito, & preferito.

[a] [illegible]

[b] Luc. 14.

[c] Matth. 10.

IL VI. † che il precetto di amare il proſſimo come ſe medeſimo, [d] non è nel numero di queſti dieci; come anco non è quello d'amare Iddio ſopra ogni altra coſa, come s'è ſopra detto, [e] & che come quello di amare Iddio ſopra ogni altra coſa, è principio d'onde ſcaturiſcono immediatamẽte i tre primi precetti, coſi queſto è principio d'onde immediatamente procedono queſto quarto, & i ſei, che ſeguono; che ſi dicono della ſeconda tauola; come i tre primi della prima. [f] Habbiamo detto [immediatamente] percioche mediata, ò immediatamente tutti ſcaturiſcono dal primo dell'amare Iddio ſopra tutte le coſe: percioche da lui uiene quello, ch'è d'amar il proſſimo come te medeſimo, ſecondo che dichiara San [g] Tomaſo. 5

[d] Matth. 22. Inter. cap. 1. num. 5. & 6.

[e] [illegible]

[f] [illegible]

[g] Secund. 2a, ſecundæ [illegible]

IL VII. † che ſono due ſpecie [h] & maniere d'amore honeſto del proſſimo, l'uno naturale, ò humano, & l'altro ſopra naturale & diuino, che ſi chiama carita, o caritatiuo. Il naturale, ò humano è quello con che ſi ama per eſſere huomo, parente & uicino, o per altro riſpetto, che non include Iddio ſopra ogni altra coſa amata, ne la beatitudine, nè la capacità di eſſa. 6

[h] [illegible]

[i] Th. 2. 2. [illegible]

Et queſto amore humano ſi diuide in due, [i] l'uno ſi chiama, amore di Concupiſcentia, per il quale amiamo il proſſimo principalmente per il noſtro bene & diletto, utile, ò intereſſe: & l'altro ſi chiama d'Amicitia; per il quale amiamo il proſſimo per ſuo bene, diletto, utile, ò intereſſe: & l'uno & l'altro di queſti può eſſer buono & honeſto, s'ei ſarà bene ordinato: & anco cattiuo & diſhoneſto, s'ei ſarà diſordinato: Et l'altro è † amor ſopranaturale, diuino, & caritatiuo, ò di carità; & è della iſteſſa natura & ſpecie, & generatione ch'è il caritatiuo 7

di Dio,

di Dio, secondo S. Tomaso. [a] perche dato che l'obietto, & mira materiale dell'amor caritatiuo del prossimo sia ello: però il formale, & la ragione è cagion di quello amore, con la diuina, & infinita bontà di Dio, che è l'istesso Iddio benedetto. [b] Perciochè, l'amore di concupiscentia con che amiamo il prossimo per nostro diletto & utile, non è charitatiuo, nè anco quello della nostra amicitia naturale con che l'amiamo per suo bene, per essere egli parente, compagno, uicino, ò amico nostro per alcuna communication temporale. [c] Il quale poco di molti si considera: & solo quello è amor caritatiuo del prossimo, per il quale l'amiamo per esser egli capace, & atto come siamo noi per partecipare insieme con ello noi di quella superna beatitudine, che la diuina bontà si contenta dare, & communicar con la sua gratiosissima mista, & fruition perpetua & inesplicabile: & desiderargli quel bene superno della beatitudine come colui, ch'è capace di essa: Come anco par che l'amore, col quale amiamo noi stessi, sia caritatiuo, è necessario che ci amiamo per rispetto che Iddio per sua infinita bontà ci ha fatti capaci di quella beatitudine eterna, di sempre uederlo, amarlo, goderlo, & fruirlo. Imperò è uero, che così come qual si uoglia opera di qual si uoglia uirtù, si fa opera di carità, che si chiama commandata, quando si fa per carità; così l'amor di concupiscentia, ò di amicitia honesta, si fa opera di carita commandata, se si farà per ella, ma non amor caritatiuo. Onde facilmente si raccoglie, quanto poco amor charitatiuo usiamo anco con noi medesimi.

8 Lo VIII. † ch'è dabbene mal detesmiere, ra che tempo noi siamo obligati a adempiere questo precetto d'amare il prossimo come noi stessi, di maniera che mortalmente pecchiamo per non osseruarlo: Però al presente, tal uolta mi pare, il tutto è che egli ci obliga sempre, & per sempre, che quando amiamo Iddio, & il prossimo caritatiuamente, & generalmente, non escludiamo da quell'amor generale alcuno, benche egli sia nostro nemico, & di Dio, s'egli già non è nell'inferno. [d] Ancora egli ci obliga quando il nemico, che ci ha offesi ci dimanda perdono, ad amarlo, & mostrargli amore in speciale, secondo S. Tomaso. [e] però à noi pare che ci basti amarlo, mostrandogli alcuno amor naturale; benche non concepiamo questo alto amore caritatiuo, perche non facciamo per esso un nuouo peccato. Perciochè, dato che questo para contrario, à quel, ch'egli dice, però per

[a] Secunda secundæ q. 25. art. 1.

[b] [illegible] 1. 2. q. 3. art. 1. [illegible]

[c] Diua Thomas. [illegible] suis locis citatis.

[d] Idem Thomas 2. 2. q. 25. art. 8.

[e] [illegible] 2. 2. q. 25. art. 8.

amar contra ogni salute, nello modo detto. Oltre ciò dio quando il prossimo ha necessità estrema del nostro aiuto, per salute dell'anima sua: come il pazzo, & anco il fanciullo, che muore senza battesimo: & anco colui, che dimanda alcun consiglio, ò consolatione, ò aiuto spirituale: senza il quale, al parer d'huomo prudente egli si habbia da condennare.

Hanno alcuni detto, per la salute dell'anima sua] perciò che ci pare che non pecchi colui, che non soccorre di quello amore caritativo, che in ogni estrema necessità della salute della anima spirituale, se ci trova, o vede tribolato, come di parente, di amico, di vicino, di forestiero, o altro lo soccorre.

* Arg. [illegible] Caietan. [illegible] Ledesma [illegible] Dottori [illegible]

Noi concludiamo il detto, che è più honorevole dire, che tenga amor caritativo, ogni volta che non ci sia altra che ci ostini a salute spirituale: perciò che può accadere che si soccorra il necessitato, senza che vi sia salute spirituale, che ne segua l'amor spirituale, o virtù di carità. Et aggiungiamo à questo, che si come si è detto che ne parea, che non facesse nuovo peccato, colui, che credendo probabilmente essere in istato di gratia, adempiva il precetto d'amare Iddio caritativamente, quando egli era obligato per virtù di tal precetto. Et cosi similmente per più forte ragione, colui, che è obligato ad empiere il precetto di amar il prossimo caritativamente non pecca, se non lo adempie in istato di grazia, s'egli probabilmente crede essere in esso. Et oltre per questa ragione dire, che non siamo mai obligati a questo precetto d'amare il prossimo in istato di gratia, per tutto l'anno, se la necessità, di amministrare i sacramenti à colui, che è in peccato per necessità spirituale, o altra cosa simile, non ci obligasse ad hora, che è molto ordinario, & poco dichiarato. Dottrina questa [illegible] quanto sia diabolica cosa il dire al prossimo diavolo ti porti, ti do al diavolo: & al contrario, quanto Angelica, & utile, & consolativa è quella, di dire con allegrezza, & cuor sereno al prossimo, Iddio ti faccia Santo, Iddio ti dia il Paradiso, & altre simili parole. Ma maggiormente dimostrano l'huomini, & la moglie al marito, perciochè questo desiderio di avere concetto, riforma molto, & raffrena l'amore honesto, & humano tra quegli, à tal che egli non degeneri & torni in amor disonesto, & di vietato diletto.

DA

DA QVESTE PRESVPPOSTE radici seguono le seguenti dimande.

SOMMARIO.

11 *Il precetto d'honorare il padre è rotto dal figliuolo, che pecca mortalmente, quando usa notabil malignità al padre, alla patria, a' suoi maggiori, & a' Principi.*

12 *Il padre, & la madre non honorare, & non amare con segni esteriori, è peccato mortale.*

13 *Il padre & la madre maledire, accusare, disprezzare, desiderargli la morte, non gli liberare dalle carceri, o non gli soccorrere nelle lor grandi necessità, è peccato mortale.*

14 *Il figliuolo, ch'entra nella religione, & lascia in estrema necessità il padre, o la madre, pecca mortalmente, & è obligato a ritirarne per poterli soccorrere; ancor che gli sia professo.*

15 *I figliuoli sono obligati à sposar per moglie, ò per marito quella donna o quell'huomo, che il padre vuole o la madre, quando però lo fà per levare inimicitie per colpe.*

16 *Il figliuolo è obligato a restituire la roba male acquistata del padre, & soddisfare a' legati da lui lasciati, massimamente quegli d'opere pie, sotto pena di peccato mortale.*

11 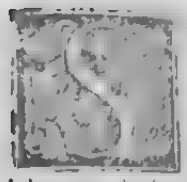

'Egli ha † portato odio, ò ha desiderato alcun notabil male a tuo padre, & madre, o alla patria, ò al tuo Re, a' tuoi giudici, o al Papa, o ad alcuno prelato, o altro tale, e peccato mortale. Perciochè, se ben l'odio, & il desiderio, & deliberato di danno notabile contra qualsivoglia di questi sia peccato mortale, il sopradetto però, o almeno quello del padre, e della madre è doppio; & circondato di circostanze, che di necessità debbono esser contenute, per quel, che di sopra s'è detto.

Cap. 6. num. 3.

12 Ma † dato caso, che non l'odii, ma quando l'ami, però non molto, o poche volte mostri così al padre, come alla madre segno d'amore, anzi li maltratti sempre, & parli loro villanamente, come, s'egli odiasse, è peccato mortale, secondo Aristotele, & Salustio, e 'l Tabia. d Perciochè siamo obligati ad amarli, & honorarli, &

b Verb. filius §. 39.
c Verb. filius §. 12.
d Verb. filius §. 16.

riuerirli col cuore, & con le parole, & con l'opere, come di sopra s'è a detto.

a In 2. supp. 4 huius q. 3. num. 4.

S'EGLI † non uolse obedirli in quel, che apparteneua al reggimento, & gouerno della casa, o de' suoi beni, è peccato mortale. b Eccetto quando ciò lasciasse per inauertentia, senza dispregio, & ostinatione: si come anco non è mortale il non obedirgli in altre cose corporali. c S'egli non uolse obedirgli in quel, che conueniua a' buoni costumi, & alla salute dell'anima sua, come è di lasciare la mala compagnia, il giuoco uietato, le meretrici, & di perdere in simiglianti uitij il tempo, è peccato mortale, secondo i sopradetti.

† 11

b Ang. & Th. ubi sup.

c Ang. & Syl. ubi supra.

S'EGLI gli ha battuti, ancor che leggiermente, è peccato mortale, secondo Ricardo. d O'se deliberatamente l'ha detto loro parole ingiuriose, o tali, che con ragione gli ha potuto sdegnare ad ira e notabile.

d In 3. d. 7.

e Alexan. parte 4. q. [illegible] & Ricar. [illegible]

S E † gli ha col cuore maledetti, o morti, o uituí, è peccato mortale. f Benche non è piu, che ueniale, se fu solo con parole. Se gli ha accusati di alcun graue delitto, è peccato mortale, secondo il detto Ricardo: g purche non sia di heresia, o di tradimento contra il suo Signore, o la sua republica, perciochè in questi casi, (benche non fosse obligato, come dice Dicto,) h lo farebbe però lecito. i & sarebbe anco alcuna uolta obligato, come in altra parte ho k detto.

† 12

f Ang. & Alex. ubi supra.

g Vbi supra.

h Fa'l'ne grade officio [illegible]

i Arg. l. ultimo ff. de relig. & sumpt. fun.

k In repet. ca. inter uerba cit. num.

Se gli ha dispregiati tanto, ch'esso si sia tenuto per dispregiato, & dishonorato per essere loro figliuolo, è peccato mortale. l Ma s'egli nol fece per dispregio, ma per non perdere il credito, che uedeua douere essergli danno, o per altro inconueniente, che ne sarebbe seguito, non sarebbe peccato mortale: massimamente, se in quello il padre espressamente, o tacitamente consente, m per il danno, che ne seguirebbe dal danno del figliuolo.

l Alex. ubi supr.

m Arg. ca. quæritur, & ca. unicum. 22. q. 2.

S'EGLI ha desiderata la morte à suo padre per hereditare o non procurò di cauarlo dipericolo, o non fece la debita diligenza in guarirlo, uedendolo fare naufragio, & senza giudicio, è peccato mortale: n & può per quello essere disheredato. o O'gli ha uietato, o l'ha impedito, che non faccia testamento, o che non restituisca il male tolto, o il mal posseduto, p è peccato mortale.

n Arg. ca. 2. de conuers. [illegible] & l. fin. C. de past.

o Arg. l. ut cum de appell. & G. cautas, [illegible]

p Arg. l. 1. §. de testam. & l. 2. C. si quis alicui testi. prohi.

S'E-

SEGVI non ha premuto il padre, & la madre nelle loro gran di necessità, & specialmente nel punto, & articolo, o nel corso infirmità, potendo farlo, è peccato mortale, [a] eccetto, se il padre poteua sostentarsi se fusse spretato; ben, o con arte, o con officio: perche all'hora il figliuolo non sarebbe obligato a dargli il suo; saluo se l'officio fosse cosa impropria al suo stato.

[a] Arg. [illegible]

14 SE † essendo tuo padre in estrema necessità, & hauendo gran bisogno del tuo aiuto, & soccorso, entri in alcuna religione, ò non ne vsci ancor ch'ei ui fosse professo, se attualmente non poteua aiutarlo, & con vscirne l'aiutaua: o se ritrouandosi il padre in così gran necessità che se ben non era estrema, obligaua nondimeno di precetto il figliuolo a soccorrerlo, lo lasciò, & se n'entrò in religione, è peccato mortale. [a] Benche in questo caso, s'ello vi entra, & fece professione, non deue, & non è obligato ad vscire d'ella se non, se bene è obligato ad aiutarlo quanto egli può secondo il suo stato secondo Gaetano. [d] Per la qual risolutione si possono conciliare l'opinioni contrarie di S. Tomaso, [e] di Nicolo di Lira, [f] & de' Parisini. [g] Aggiungendo però questo, ch'egli non tocca, cioè, che se il padre & la madre si ritrouano in quella gran necessità, quando il figliuolo si fa frate, ello è obligato a lasciare la religione, se stando in ella non può rimediargli, & vscendone dà lor aiuto, perche che questo debito, & questo obligo precedette alla entrata nella religione, il che è cio, che i Parisini sentono.

[a] Arg. [illegible]

[d] In 3. Artic. 4.

[e] In 4. [illegible] 4.

[f] Nic. de Lira [illegible]

[g] In 4. dist. [illegible] q. 16.

15 SE † douendo maritarsi, non uolse prendere per marito, ò per moglie, quella, che li comandaua suo padre, che prendesse per torsi nemicitie al padre pericolose, o contra il commandamento di suo padre prese moglie alcuna non conueniente al suo stato, ma indegna di se, e peccato mortale, secondo S. Bonauentura. [i] Perche, se ben, come dice una gloss. singolare, [k] il padre non può priuare della heredità ne anco la figliola, che si marita contra sua uolontà con persona degna di se, o pure indegna, secondo la commune opinione, [l] ella non resta però di far male, e oltraggiare suo padre: & consequentemente pecca mortalmente; almeno quando ella contraviene alla sua uolontà di suo padre senza alcuna ragioneuole cagione, almeno al suo parere innanzi à Dio. Et con si ha da limitare quella interrogatione. Dalla quale si può cauare una nuoua intelligenza & singolare d'un capitolo, [m] in quanto egli dice, che il figliuo

[i] Arg. cap. [illegible]

[k] Glos. cap. de ra[illegible]

[l] [illegible]

[m] Cap. [illegible] de despon[illegible]

lo deue prendere per moglie colei à cui suo padre si trouua fra-uerlo promesso: cioè che non solo deue così fare di honestà, ma anco di necessità per non peccare. Benche egli non può essere forzato à questo.

S'EGLI non ha restituita la roba di male acquisto hauuta della heredità di suo padre, a è peccato mortale.

a C. in Michael. de offic. c. 1. & Sup. dub. per omnes.

S'EGLI per negligenza, ò per altra simil difetto lungo tempo di pagare, ciò che suo padre morendo era debitore: ò di adempire il suo testamento, massimamente nelle cose lasciate per opere pie; è peccato mortale, secondo S. Antonino. b Percioche il differire poco tempo, non pare che sia mortale, c nè anco ueniale, massimamente s'egli fece questo, accioche le robe del morto si uendessero, meglio, per darne maggiori elemosine. Benche questa intentione non basterebbe per differire à lungo tempo, secondo S. d Tomaso.

b Secunda pars tit. 2. cap. 6. §. 8. & 9.

c Ar. Ca. in c. 1. n. 11. de testam. 6.

d Quodl. 6. art. 16.

DE' PECCATI PECVLIARI DE' padri intorno à i loro figliuoli.

SOMMARIO.

17 *Il padre, & la madre sono obligati à soccorrere alla necessità della uita spirituale, ò corporale de' lor figliuoli, sotto pena di peccato mortale.*

La madre è obligata à nutrire il suo figliuolo col proprio latte, s'ella può: se non, procurargli buona nutrice, & dargliele co'le necessarie insino al terzo anno; sotto pena di peccato mortale.

Il padre, & la madre, che mandano i lor figliuoli per auaritia all'hospedale, o in altri luoghi publici, o priuati, ò non uogliono dotare la figliuola naturale, peccano mortalmente.

Il padre, & la madre, che pongono i lor figliuoli per forza per inganno, o per timore nella religione, ò ne gli cauano, peccano mortalmente.

Il padre, & la madre, che costringono i lor figliuoli a maritarsi contra il uoto loro, peccano mortalmente.

18 *Il padre, & la madre, che consentono che la lor figliuola sia, ò sia amata a mal fine, ò che essendo sposa faccia atti impuri chi col suo sposo, peccano mortalmente.*

L † essendo [illegible] naturalmente delle cose necessarie [illegible] tua', ò corporale, senza hauere scusa di [illegible] ò altra cagione giusta, [illegible]

SE la madre non ha latte [illegible] latte, o è stata notabilmente negligente in [illegible] nutrice, ò in sapere, s'ella bene l'alleuana, ò non [illegible] cose necessarie fino al terzo anno della sua età, è peccato [illegible]. [b] Benche in non volere alleuare il tuo figliuolo col proprio latte senza giusta cagione, ella non pecca mortalmente, ne anco uenialmente con giusta cagione. Habbiamo detto, [illegible] tre anni] perciochè passati i tre anni, il padre è obligato à prouuedere delle cose necessarie; se però egli non è pouero, & il figliuolo non ha roba, nè arte, ne officio à se conueniente per sostentarsi, & non è tanto peruerso, & cattiuo, che meriti secondo la legge di essere [c] dishereditato.

SE per auaritia egli ha mandati i suoi figliuoli allo spedale, ò gli ha gettati su le porte della città, ò in altri luoghi publici, ò priuati, è peccato mortale. [d] ò non uolere dotare la sua figliuola naturale, potendo farlo, [e] è anco peccato mortale.

S'EGLI mancò à uno de' suoi figliuoli di peregrinatione, ò di affinentia fatta con sua licentia, senza giusta cagione è peccato mortale secondo quel che s'è detto di sopra.

Se essendo il figliuolo di legittima età, lo leuò dalla religione, doue egli staua, per forza, o per inganno, è peccato mortale, [f] ò se al figliuolo, ò figliuola, ch'habbia fatto uoto di castità, ò di religione in età legittima da poter farlo, lo consiglio, ò lo sforzò, che si mariti, [g] è peccato mortale.

18 S'EGLI sa, † che sua figliuola è nella uita sua disonesta, ò che usa belletti à fin di peccare mortalmente, & non la riprende, è peccato mortale. [h] L'andare però adorna più di quello, che la sua conditione richiede, non per mal fine (almeno tale, che sia peccato mortale) non pecca, se non uenialmente. Et il padre non riprendendola peccarebbe uenialmente: perche chi consente, non pecca più che colui, che fa l'opera. [i] S'ei consenti, che sua figlia tenesse innamorati per mal fine, ò le tenesse in mere conuersatione di cattiue compagnie: come è quella delle donne di mala uita', che si profumi, che la farebbon peccare, è peccato mortale. Se costringe la figliuola per inganni, o minac-

cui, è cosa certa à farli mortale è peccato mortale. Il che è un grande abuso de' nostri tempi; & è cagione, che le Religioni cascano, & che molte mariti non curano, che le mogli siano loro, che non le mirano.

S'è ben ha contratto matrimonio, ch'essendo ispotata per parole de futuro, lo spoto fa la toccatine con tatti impudichi, & dishonesti, e peccato mortale, come tiene S. Tomaso, [a] & più ampiamente la glosa. [b] Benche come parono i citati gli spoti i baci, & gli abbracciamenti, ancor che per solo diletto in essi, come principio del futuro matrimonio, & tanto più se questo tocchi to terza mano di contratto, ma per amore, & benivolenza, che non debbe ancor esser vietato la scambievolezza.

[a] Secunda Secundæ q. 154. art. 2.
[b] Gabriel. in dicta quæst.

Ma perche ordinariamente quando si fanno questi tatti impudichi, non si deue loro accostumare, che facciano questo in secreto, ne che stiano soli.

DE' PECCATI DEL MARITO INTORNO alla sua moglie.

SOMMARIO.

19 *Il marito, che vieta alla sua moglie, ch'ella i giorni di festa non oda la Messa, o altre cose, che rompa alcun precetto d'Iddio, o della Chiesa, come che ella non debba digiunare i giorni comandati, rompe il quarto precetto, & pecca mortalmente.*

Il medesimo, se le comanda ch'ella debba rompere altri precetti, o disonestamente la batte, ò la infama, o le dice parole infamatorie.

19 E [1] senza cagione egli ha vietato à sua moglie, che non vada a udire Messa le feste commandate; o l'ha forzata à fare contra alcun precetto di Dio, ò della Chiesa, come a non digiunare ne dì, ne' quali la Chiesa commanda che si digiuni, ò à non udire Messa, quando è obligata, senza giusta cagione, che lo scusasse, è peccato mortale, secondo S.[to] Antonino. [a]

[a] Secun la part. tit. 9 capit. § 2.

S'eccessiua, ò atrocemente ferì, ò castigò sua moglie, & peccato mortale, poi che non si può far questo anco al proprio schiauo. [d]

[d] l. 1. ff. de his qui sunt sui, uel alieni iur. §. fin. inſtit. eod.

S'è

S'e l le diſſe con intentione deliberata d'infamarla alcuna co ſa, che da ſe non era infamia; ò le diſſe alcuna infamia ch'era da ſe infamia; ma con propoſito di non infamarla, & ne ſeguì infamia; o fu pericolo di ſeguirne infamia, è peccato mortale. come S. Tomaſo [a] tiene, & noi in altra parte [b] prouiamo.

[a] Secunda, ſecundæ q. 72. artic. 2.
[b] 1. cap. Inter. 11. q. 1 num. 431. & 432.

DE' PECCATI DELLA MOGLIE inuerſo al ſuo marito.

SOMMARIO:

20 *La moglie che in coſa notabile non obediſce il marito, rompe il quarto precetto, & pecca mortalmente.*
La moglie, che nega d'andare dou' il ſuo marito uuole; ſe lo prouoca a ira, & beſtemmia; ſe diſprezza eſſergli ſuggetta, pecca mortalmente.

20 E † notabilmente ella non obedì à ſuo marito in quelle coſe, che toccano al gouerno di caſa, & della loro famiglia, & à i buoni coſtumi [c] peccò mortalmente.

[c] Et ardo' & c. Hæc imago. 33. q. 5. Richardus in 3. d. 33.

S'e l l a non uolſe andare con ſuo marito, che altroue andaua, peccò mortalmente: perciochè ella è obligata ſotto pena di peccato mortale, à ſeguirlo. [d] Saluo ſe quando ſi congiunſero inſieme, fecero patto, ch'ei non andrebbe ad habitare altroue: perciochè allhora ella non ſarebbe obligata à ſeguirlo, ecceſſo ſe non ſopraueniſſe qualche gran neceſſità al marito di andare ad habitare altroue: come ſono le infermità, le nimicitie capitali ò altre ſimili coſe. Ella non ſarebbe anco obligata ſeguirlo, s'egli uoleſſe eſſer uagabondo, pur ch'ello in quel tempo non foſſe di tal natura, quando che ella con eſſo lui ſi ſpoſò, ò che ella no'l ſapeua. [e] Perciochè s'ella il ſapeua è obligata a ſeguirlo, pure che queſto uagare ſia per cagione giuſta, & honeſta. Perciochè ſe foſſe per cagione diſhoneſta, ò per farla peccare, ò con pericolo della uita ſua, ella non ſarebbe obligata à ſeguirlo: perciochè chi è uagabondo à queſto modo, pecca, & non gli ſi deue conſentire nel [f] peccato.

[d] Cap. Vnaqueque 33 q. 2.

[e] Glo. ibi. & ita tenent quæque & ca. ſequenti. Hoſtien. in ſum. de matrim. in 4. q. 11.
[f] Arg. 2. non tempt. 11. q. 3. & Sylueſt. verb. uxor. 6. 8

S'e l l a per eſſere ella braua & litigioſa ſapendo, ò douendo

sirere, che'l suo marito prouocarti ad ira, & à bestemmia, [illegible] ciò di essere bestia, [a] è peccato mortale.

S'ella dispregiò il suo marito, & volle essere obedita da [illegible] poco conto del commandamento di lui, che no[illegible], & che lasciasse le usanze touerche, & costumi disonesti, è peccato mortale. Habbiamo detto, [dispregio] perche [illegible] il precetto del marito maggiore di quello della Chie[illegible], & non sempre questo è legge à peccato mortale (quando non [illegible] e dispregio) secondo S. Tomaso [b] & la commune, non obliga anco sempre il precetto del marito, quando non ui è di [illegible], benche alle uolte egli obblighi.

DE' PECCATI DE' SIGNORI INtorno a' loro seruitori, & schiaui.

SOMMARIO.

21 *Il padrone che è negligente circa la salute de' suoi seruitori & schiaui, rompe il quarto precetto, & pecca mortalmente: se non gli uieta il giurare, & non gli fa confessare, communicare & udire messa.*

S'ei non procura d'sapere i loro peccati manifesti.

S'egli ha impedito che'l suo schiauo non toglia moglie.

SEGLI è negligente † notabilmente nelle cose, che alla conseruatione de' suoi schiaui, & seruitori conuiene; cioè, che non bestemmino; che non giurino; che uiuino Cristianamente, osseruando i precetti di Dio, & che si confessino, & communichino & odino Messa ne' di comandati dalla Chiesa, & procuri loro i sacramenti della Confirmatione, & della estrema Vnttione, è peccato mortale. [c] S'egli ha schiaui nuouamente conuertiti alla fede, & non ha loro insegnato, nè fatto insegnare la dottrina Christiana, & dato loro ad intendere che cosa è l'essere Christiano, & che uita debbiano tenere. 21

S'EGLI non ha procurato di sapere i peccati manifesti de' suoi seruitori: per castigarli, pecca mortalmente, secondo S. Antonino. [f] Et se alcuno di loro non uuole emendarsi, nè per parole,

[a] 1. ad Timoth. 5.

[b] Sesta la part. tit. 3. cap. 7. § col. 4.

[c] Sesta la part. tit. 3. cap. 7. § col. 4.

parole, nè per altro segno, egli deue cacciarlo di casa, ò non dargli le cose necessarie al uitto; s'egli però crede probabilmente, che con questo si emenderebbe. [a] Ma s'ei crede, che cacciandolo, farebbe peggio, fa meglio tenerlo, facendo quanto egli può, per farlo [b] buono.

[a] Arg. Regul. 6. de regul. cap. 1.

[b] Cap. quantumlibet. 47. dist.

S'EGLI ha impediti i suoi schiaui (& specialmente quelli, che sa che tengono concubine) che non prendendero moglie, pecca mortalmente. [c] Habbiamo detto, impediti: perciochè non è obligato d'acconsentirui, o a dare loro licentia, ma si bene à non impedirli, per la gran differentia, ch'è in questo non impedire, come si dirà à basso: [d] ancor che lo schiauo, ne in questo caso, nè nell'altro si faccia libero, secondo la mente del testo, della glosa, del Panormitano, [d] & della commune.

[c] Cap. 1. & per tutta la decretale. Ordinarij ter mortem.

[d] In cap. 21. de matrimonio.

[d] Et ita recommunia. ter tenent. Host. in 1. Petri. 2. ad Roman. ca. Solite de matrim. ca. Omnis, de conuersione.

DE PECCATI DE SVDDITI intorno à superiori loro.

SOMMARIO.

22 *Il suddito, che non fa il debito honore al suo padrone, & non adempisce le sue leggi, fa contra il quarto precetto, & pecca mortalmente.*

22 SEGLI ha [e] disperezzati i suoi superiori, ò non uolse dare loro l'honore, & la riuerenza, che notabilmente gli si deue; benche tollero cattiui, peccò mortalmente. S'ei non ha osseruata la legge, & i precetti giusti de' suoi superiori, parendo'i, che in questa cosa l'uno non habbia potestà sopra l'altro, peccò mortalmente, [e] & è anco heresia. [f]

[e] Contra cap. 3. dist. 81.

[f] Host. in Sum. de apost. & ed. & plur. sing. & re. e. tenet. gene rali. e. b. 1. b. 7. cert. Ioh. Semeca.

[x] Secundo secundæ q. 105. art. 1.

SEGLI ha lasciato di osseruare le leggi, [g] e i commandamenti giusti de' suoi superiori, per non sottoporsi loro; ben che egli crede che siano suoi superiori, il che è proprio peccato d'inobedientia, & mortale, secondo S. Tomaso. [x] Perciochè, se si lascia per altra cagione, può essere ueniale, & anco nullo, secondo la diuersità delle cagioni. Di che più a lungo si parlerà nel [h] Capitolo. XXIII.

[h] Infra ca. 23. ar. 36.

DEL PRECETTO DI AMARE IL proſsimo, il quale non è nel numero de' dieci commandamenti, come di ſopra habbiamo detto, [k] ma ſi preſuppone in queſto quarto, & negli altri ſei della ſeconda tauola.

[k] 1o cap. 11 n.1. & 6 & in præ.4. nu.4. ſupra huc c.

SOMMARIO.

25 *Amare ciaſcuno deue ſe ſteſſo, ò il ſuo proſsimo con amore caritatiuo, ò humano, nel tempo che ſiamo obligati, ſotto pena di peccato mortale.*

Il proſsimo non ſi deue eſcludere nelle orationi generali: & non ſi deue hauer uolonta di non amarlo & aiutarlo, ancor che egli ſia peccatore, & ci habbia offeſi, ò per altra cagione, pur che gli ſia neceſſario per la ſua ſalute, ilche non facendoſi pecca mortalmente.

Amare alcuna creatura, piu che l'anima del proſsimo, ò piu l'honore, & la roba, che il corpo ſuo, ò quel del proſsimo; è peccato mortale.

24 *Amare ſe ſteſſo, il proſsimo, ò le coſe terrene, per cagion delle quali egli ſia apparecchiato per offendere Iddio mortalmente, con uolontà, ò con opera deliberata. Et deſiderare che eſſo proſsimo pecchi, & ſi danni: & perciò gli prega, & opera qualche male, acciochè egli perda l'anima; ò non riprende, nol'denoncia, ò cio non fa a luoco & tempo, pecca mortalmente.*

25 *Odio, & rancore portare al ſuo proſsimo da cui ſiamo ſtati ingiuriati, ò per altra cagione, è peccato mortale.*

Odio & rancore è di due ſorti; l'uno è figliuolo dell'Accidia, & l'altro dell'ira; col quale ſi deſidera, & uuole che per mandi giuſtitia ſi caſtighi il delitto: & queſto odio non ſiamo obligati a laſciare; Anzi ſiamo obligati hauerlo, guardarlo, & moſtrarlo per ſalute del proſsimo.

26 *Porſi in pericolo di peccare mortalmente, ò dubitar di qualche peccato, ò operare contra conſcientia, & non confeſſarſene, ò non impedir ch'altri pecchi mortalmente è peccato mortale.*

27 Con-

27 *Conſiglio, fauore, aiuto, ò dar cagione ch'altri pecchi mortalmente, è peccato mortale.*

28 *Fare, ò dire alcuna coſa, che da ſe non è peccato mortale, con intentione d'indurre altri à peccare, ò ſenza tale intentione fare, ò dire coſa, che ha ſomiglianza di peccato, è peccato mortale.*

29 *Indurre à minor male per uietare il maggiore, è officio d'Angelo.*

30 *Opera fare ſenza neceſſità, ò utilità, per la quale ſi crede ch'altri pecchera mortalmente: ò hauer famigliarità con perſone ſoſpette, uedendo che alcuni ſi ſcandalizzano, è peccato mortale.*

31 *Opere buone non fare, ò non adempiere alcun precetto; come perdonare l'offeſe, aiutare il ſuo proſſimo nelle eſtreme neceſſità per parole d'altri, è peccato mortale.*

Opere buone non ſi debbono laſciar di fare; benche alcuni ſi ſcandalezino.

Carne mangiare, (ancor che con cagione legitima) con ſcandalo del proſſimo, è peccato mortale.

23 'EGLI non † amò ſe ſteſſo, nè il proſſimo in commune con amore charitatiuo, cioè per Dio, & per eſſer capace della gloria, per ſe ſteſſo, deſiderandola, & per il proſſimo ſuo, come io à lungo altroue ho detto, [a] in tempo, ch'eſſo era à queſto obligato, ſotto pena di peccato mortale. Al che fare è obligato colui, che ſe ſteſſo, ò il ſuo proſſimo uede in eſtrema neceſſità di tale amore, & aiuto; come ſi dice di ſopra [b].

[a] San addit. reper. ca. Quando de conſecr. d. 1. nu. 354.

[b] Supra eod. cap. num 8.

SI nelle ſue orationi generali, con le quali ſi prega per tutti, eſcluſe alcuno; come ſono quelle petitioni del Pater noſter, peccò mortalmente, ſecondo la mente di S. Tomaſo. [c]

[c] Secunda ſecundæ q. 26. artic. 4 & 9.

S'EGLI ha hauuto uolontà di non amare, ò non aiutare alcun proſſimo, ò perche fuſſe peccatore, ò perche l'haueſſe offeſo, ò per altra cagione, in caſo, che à colui foſſe neceſſario per ſua ſalute, peccò mortalmente, ſecondo S. Tomaſo, & il ſuo commentatore. [d]

[d] In d. art. 8. & 9.

S'EGLI ha amato piu fermamente alcuna coſa creata, che l'anima ſua, ò piu il ſuo corpo, che l'anima del ſuo proſſimo, ò

più l'honore suo, & la roba, che il corpo suo, ò quel del prossimo, di modo che lascio, ò determino di lasciare di soccorrere la estrema necessità di colui, ch'egli doueua più amare per non mancare à quell'altro, à cui non era tanto obligato, peccò mortalmente: [a] perciochè bisogna amare per ordine, come si deue, cioè prima, & più fermamente Iddio, che tutte l'altre creature. Secondo, noi stessi, quanto all'anima. Terzo, l'anima del nostro prossimo. Quarto, il nostro proprio corpo, secondo S. Agostino, [b] & S. Tomaso approbato. [c] Habbiamo detto [più fermamente] & non più intensamente, nè ardentemente; perciochè à questo non siamo obligati; come altroue s'è dichiarato; [d] & si prouuo, ch'ei basta, che più fermamente l'amiamo, cioè che più stimiamo quello, che dobbiamo più amare, & il suo amore, che quello, che non dobbiamo, & medesimamente il suo amore.

[a] In Rom. cap. 8. & in 3. dist. 25.

[b] Lib. 1. de doctrina Christiana.

[c] S. Tho. 2. 2. quæst. 26. art. 3.

[d] In 2. dist. 38. per tot. & 4. dist. 49. quæst. 3. & Gabr. lect. 38. dub. unic. & Ocham quæst. 15.

SEGLI ha † tanto hauuto caro se stesso, ò suo figliuolo, ò il suo amico, ò parente, ò piaceri, ò le ricchezze, ò l'honore, ò il suo signore temporale, ch'egli era apparecchiato per questa cagione offendere Iddio mortalmente con la uolontà, ò con l'opera deliberata, peccò mortalmente, secondo Scoto & Francesco Marrone. [e] S'egli ha deliberato, che alcuno pecchi mortalmente, ò che si condanni male, ò l'odi molto, ò pregò Iddio per questo, il che è peggio, ò dalle con tutto il cuore, ò la ami nell'interno. O' fece fare scommunica con deliberato, che con non li restituisse la roba sua, perdette l'anima, ò altre simili cose, peccò mortalmente; come io in altra parte l'ho detto. [f] S'egli non rimette il peccato, ò non lo denuntia, come era obligato, & ecco ò capitale, ò l'denuntia a luogo, & tempo, ch'ei non douea, ò di cosa, che non douea, &c. Come nel capitolo [g] delle opere della misericordia si toccherà.

24

[e] In lib. 1. d. 1.

[f] In libr. repert. c. Cognoscat de Cons. dist. 4. & 5.

[g] In cap. 24.

SEGLI porta † odio ad alcuno, per essergli stato ingiuriato, o per altra cagione, è peccato mortale. [h] Dell'odio peccò obligato, a leuarsi dal cuore l'odio, & il mal rancore; & a non concepirlo; nè anco contra l'ingiuriatore: & tuttauia la ingiuria grande quanto si uoglia, secondo San Gregorio, [i] è niente, rispetto che ella non ha tolto tutto. Habbiamo detto [l'odio], & il mal rancore, ch'è l'habito dell'Accidia. Ma peccato non è però obligato à lasciare quell'odio, & rancore subito, che egli nacque da una, & col quale si accende, & nuole, che per una di quelle si abbi-

[h] Caus. 23. quæst. 3. cap. Si quis. & 1. 2. quæst. 46. de peccat. [illegible].

[i] In d. cap. final.

ghi il

gli il delitto. Anzi deue alcuna uolta hauerlo, & quando lo, ... mostrarlo, a quando è necessario, per la salute de l'anima ... l'offensore, ò per seruigio di Dio, o per bene della Republica, come io in altra parte ho detto. b Non è anco obligato a parlarli, ne à mostrarli segno di amore, eccetto che in tempo di necessità: Perciochebasta, ch'egli habbia uolontà di mostrarlo in tempo di necessità, secondo S. Tomaso, c approbato, massimamente quando non uuole lo hsfarlo o non integramente. Et alihora non è anco obligato sotto pena di peccato, ad hauere la sua conuersatione, & amicitia. Et per quello debbono i confessori auuertir molto bene, come & quado negano l'absolutione ad alcuno, che si trouui offeso, & in discordia con qualcuno, secondo un Cardinale. d Et affai meno è obligato à perdonare la sodisfattione della ingiuria, che si può hauere per una di grauità in giudicio, secondo la glosa. e Sono anco alcuni, che non ponno perdonare, come sono le donne maritate: il figliuolo, che si ritruoua in podestà del padre: lo schiauo, & il tengiolo; secondo la glosa c approbata, perciochel'attione contra l'offensore appartiene a' lor superiori; cioè al marito, al padre, al signore, & al prelato; secondo la glosa. Ma quando fa alcuno il primo ad offendere, egli deue anco esser il primo nella riconciliatione, se la ingiuria fu eguale. Ma, se la seconda ingiuria è maggiore, il secondo deue esser il primo ad offerirsi ad esser riconciliatione.

a Caiet. in Sylueſt. Chatarin. d. 4.

b In 4. dist. 15. q. 1. art. 3. q. 2. ad 3.

c Secunda secundæ q. 25 art. 3.

d Caiet. in d. q. 25 art. 3.

e In ca. si quis contritatus 30. d.

f Ca. Prochiamos. de sent. excom.

S' EGLI si è posto † in pericolo di peccare mortalmente: cioè, s'ellendo dubbioso, se alcuna cosa è peccato mortale, o no, & non lascia di farlo, o non lo conosce, è peccato mortale, b come io in altra parte ho detto, i & tiene S. Bonauentura. k Et per più forte ragione, colui pecca mortalmente, che fa contra la sua coscientia, facendo, o lasciando di fare quello, che ella li detta in particolare & in individuo, esser peccato mortale. Perciochè egli è obligato a leuar una qual timore di contrarietà, o fare quello, ch'ella li detta, l come io più largamente ho detto altroue. m Habbiamo detto [in particolare, &c.] perche quando la conscientia nel generale dubita, o detta il contrario di quello, che in speciale, & in individuo si tiene per buono, non è peccato mortale, come io in altra parte ho n detto.

26

g Argentin. in 4. dist. 15. art. 3. q. 2. ad 3.

h Aureol. in 4. dist. 15. art. 3. q. 2. ad 3.

i Cap. per tuas de homicid. & cap. quæsiuit 23. q. 4. & cap. 1. de pœnit. dist. 3.

k Scot. in 4. dist. 15. q. 3. ad 4.

l Cap. per tuas de homicid. & cap. quæsiuit 23. q. 4. & cap. 1. de pœnit. dist. 3.

m Num. 61.

n Cap. quæsiuit 23. q. 4. & cap. negligens. 2. de hæret. cap. 1. d. & cap. negligens. 2.

S' EGLI potendo non ha impedito, che altri non peccasse mortalmente, e peccato, mortale. o Questa conclusione, che

o 27.

toccano molti testi, noi limitammo nell'altra impressione, che solamente procedesse quando egli poteua farlo senza danno, uergogna, & pericolo suo, secondo Felino, [a] come io altroue ho detto piu lungamente, [b] & in altra parte riferisco. [c] Et anco altroue aggiungiamo questo [d] di piu, che è cosa lecita permettere, che alcuno cada in qualche piu graue peccato; percioche quando non ui si spera emenda, egli fosse castigato, quello, meglio si correggerà, & emendarà cosi di questo, come de gli altri. Come, se alcuno è inchinato al rubbare, ò ad altro uitio (con dissimulare il castigo) li si permette occasione di farloui cadere, accioche trouato nel delitto, sia meglio castigato, & emendato: Percioche questo è uno aspettare tempo opportuno per emendarlo, piu tosto che per farlo peccare. Perche altra cosa è far male (perche ne segua alcun bene, che non è lecito) [e] & altra cosa è permettere alcun male, & non impedirlo per lo bene, che se ne aspetta, che molte uolte è lecito, & ogni di lo fa la bontà diuina. [f] Et al presente Don Lione di Narogna ci ha aui sato, che contra questa conclusione (anco limitata, come si limita) fa quello, che subito abbasso [g] si dice, cioè che non pecca mortalmente chi dimanda presto all'usurato, che crede che non li presterà senza usura & peccato mortale: Nè anco chi dimanda al suo Parochiano, che battezzi suo figliuolo credendo ch'è in peccato mortale, che senza pentirsi lo battezza, pare che ogn'un di questi potrebbe lasciare di domandar questo senza danno, uergogna & affronto, almeno in caso che ciò ch'egli dimanda à usura non hauesse gran necessità, & si trouasse altri Chierici che uolessero battezare con licentia del Parochiano, che facilmente si suol dare: Et è chiaro, che con lasciar di dimandare, s'impedirebbon que' peccati mortali, che crede che si farebbono. Fa anco che non pecca mortalmente la donna, che si acconcia per uanagloria uentale, senza altro fine mortale. Benche ella creda ch'alcuno, ò alcuni, che la uedranno, haranno desiderio mortale in uederla cosi adornata; come abbasso [h] si dice: Et è certo che senza danno, uergogna, nè affronto si potria lasciar l'adornarsi in quel modo. Aggiungo à questi fondamenti (che anco à basso [i] si dicono) che colui che può (senza suo danno) & lascia di difendere il Chierico, che non gli siano date delle busse, non è scommunicato; [k] se però senza fraude, & hauerne piacere lascia di difenderlo, almeno quanto al foro

[a] In d.ca qui alios.
[b] In repet. c. si peccauerit 2. q. 1.
[c] In repet. ca. inter uerb. 11. q. 3. nu. 626.
[d] In d. ca. inter. nu. 619.
[e] Ad Rom. 3.
[f] Cap. nec mirum 26. q. 5.
[g] Num. seq.
[h] Infra. cap. 23. numer. 23.
[i] Cap. 27. num. 78.
[k] De qua in c. quan. de sent. excom.

foro della conſcientia. Di più che anco à baſſo [a] ſi riſolue, che niuno è obligato à fare elemoſina ſpirituale ſotto pena di peccato mortale ſe non à chi ne è in eſtrema neceſsità. Et è chiaro che colui, che per ſua volontà vuol peccare mortalmente, ſapendo che quello è peccato mortale, & potendo ſchiuarlo, non è in neceſsità eſtrema dell'impedimento ſpirituale. La riſpoſta di queſti notabili dubbij poniamo à baſſo, [b] per parerci ch'ella quadri meglio in quel luoco.

[a] Infra cap. 24. & ſequent.

[b] Infra cap. 24. numer. 26.

27 SE per ſuo conſiglio, fauore, ò aiuto ſia cagione, che altri mortalmente pecchi, peccò mortalmente. [c] Non voglio per queſto dire, che ciaſcuno che dimanda alcuna coſa altrui, credendo, che quella dimanda li ſara occaſione di douer peccare mortalmente, è cagione di quel peccato: Perche colui, che con giuſta cagione la dimanda, non dà occaſione; ma chi la dimanda ſenza giuſta cagione, dà occaſione, percioche chi ha neceſsità, & dimanda in preſto all'uſurato, ſapendo già, che non li preſterà ſenza la uſura, non pecca, benche pecchi, colui che preſta. Ma ben peccherebbe colui, che ſenza neceſsità la dimandaſſe: come in altroue [d] co' Paſtini [e] dichiaro. I quali concludono, che chi prega il Parochiano che è in peccato mortale, che li battezzi il figliuolo, non pecca; ſe ben sa, ch'eſſo non ſi pentirà ſubito prima, che battezzalle; & che conſequentemente peccherà mortalmente. [f] La qual dottrina ha luogo, quando quel, che ſi dimanda, non è da ſe peccato, come è l'amminiſtratione del Battesimo, ò il dimandare in preſto. Perche ſe tale coſa foſſe da ſe cattiua, non ſarebbe mai lecita, ſecondo [g] Caietano.

[c] Ca. Nolãdo pœn. diſt.

[d] In cap. 1. §. facendo n. 6. ſed 6. [e] Maior in 4. d. 15. q. 1. col. 4.

[f] Cap. preterea diuinorum. de conſtitut. Et ex his quæ dicuntur infra cap. 32. d.

[g] Caietan. ſecunda ſecundæ, quæſt. 32. & 1. part. q. 64. artic.

28 S'EGLI ha fatto [h] o detto alcuna coſa, che da ſe non era peccato mortale, con intentione d'indurre alcuno a peccare mortalmente, ò ſenza tale intentione, ne fece, ò diſſe coſa che haueſſe ſomiglianza di peccato mortale & per tal fine, & in preſentia di chi ſi fece, fu indittuo a peccare mortalmente, à giudicio di perſona accorta, & diſcreta, peccò mortalmente ſecondo San Tomaſo [i] & Sant'Antonino [k] & io in altra parte ho [l] detto. Habbiamo detto [m] quello, che da ſe non è peccato mortale; perche, ſe da ſe foſſe peccato, in eſſi noi habbiamo dato peccati, ò uno con la circoſtantia dello ſcandalo, ch'è neceſſaria a confeſſarſi per quello che in altra parte ho detto. [n] Et anco per farſi in tale, ò in tale luogo, ò in preſentia d'alcuno, come è detto. Percioche quella coſa, che è ſtata al peccato mortale ſi-

[h] Sco. in 4. d. 15. q. 1. [i] 2. 2. q. 43. [k] 3. part. tit. 1. cap. 3. §. 9. [l] In 4. cap. 10. nu. 6. de maduertere. nu. 6. de [m] In his locis proxime [n]

tarsi, & mosso senza intentione di prouocare alcuno à peccare non è mortale come anco quella, che data è mortale, fatta in presenza d'altri senza tale intentione, e pericolo probabile, non ha circostanza, che di necessità si debba confessare, come per una nuoua dilucidatione mi dà parte. [a] Concordammo le opinioni contrarie. [†] Ne l'atto secondo altro che veniale, benche con mortale intentione di peccare. [29] Ad un altro veniale, secondo tutti. Anzi dicono di più, che eccetto che ha peccato l'inducere altri a peccare, il dire parole, o prezzi secolui, che è apparecchiato per commettere qualche peccato, che non lo faccia, ò perche è determinato di farlo, e ne faccia un altro minore, non è peccato. [b] come vegendo alcuno con proposito di adulterare, non potendo ritrarlo, egli può senza peccato dirli, che per ch'egli è determinato di commettere altra sua propria colpa, non deba peccare con donne maritate, perche quello è certo indurlo a peccato grande, ne piccolo, ma è non peccare con grauemente, il che confesso di Angelo, con molti altri Papa, [c] & un Cardinale, [d] con S. Tomaso, [e] & io molto a parte ho detto.

S'EGLI ha [†] tenuto la cosa pericolosa alla salute dell'anima del prossimo, che senza necessità, & utilità veruna, ma per la sua volontà ha fatto cosa, per la quale ch'egli credeua, che il suo prossimo peccherebbe mortalmente, e per cotale è stato. Come per esempio, la donna, che senza [f] necessità non ha voluto acconsentire a' preghi di alcuno, & credere che egli abbia [g] per tale cagione animo di peccare mortalmente, se ben non è in atto di commettere il peccato, per cagione d'indurlo a questo peccato, come altroue ho detto con S. Antonino. [β] Ho detto senza necessità, & per sua volontà, perche, se la non può commodamente per altra strada andare, ò ritirarsi in qualche luogo, doue sia ueduta, per che è necessario d'andare in Chiesa, & in altre parti o di tenere fu la porta con le vacche, per non essere inconuenibile, non pecca, secondo S. Antonino, nel medesimo luogo. Allo scropulo, posto essere in questo assai notabile contra questo detto, per quel, che a ballo si pone della donna, che si fa bella per una sola commendatione, che non pecca mortalmente, risponderemo in questo luogo, perche qua sia meglio.

SE senza [†] cagione alcuna egli ha tenuto molta famigliarità con donna sospetta, & intendo, che perciò alcuni se ne scandalizzauano giudicandone male, non se ne ritirò, peccò mortalmente, secondo S. Antonino in quel luogo istesso. Il medesimo si

[a] Fin qui non mi sodisfa, non intendo, non capisco.

[b] Cap. quod uenias 22. q. 2.

[c] Adria. quod lib. 2. q. 11.

[d] Caietan. in Summ. resp. ad 2. & in 2da secundæ q. 73. art. 6.

[e] In 4. dist. 5. q. 1. art. 3. facerdos [illegible] & 8. de pœnit. d. 6.

[β] In cap. 8 animad. tit. de pœnit. [illegible] fra secunda opinione.

mo si ha à dire di quelli, che frequentano i monasteri delle monache, che non sono chiuse, & di cui si mormora; ancor ch'egli non ci sia alcun male, e lo faccia con buona intentione. Il medesimo dico di quelli che tengono donne sospette in casa; ancor che siano parenti, & non le carezzino mai di cosa, & di colui, che habbia con donne con le quali altri pecchi, ch'ello ui pecchi, benche ne con opere, ne con parole, ne con la uolontà ui sia peccato, come in altra parte s'è detto.

[a] Matth. 18. d. 15.

[b] Caietan. inter opuscula tom. 1. tract. 15.

31 S'EGLI per non scandalizzare altrui, che non pecchi mortalmente, si scandalizza, e redita di tale cosa, che fatta per se stessa peccato mortale era obligato a fare, come di perdonare, & hauer carità ancor del nemico, ò di soccorrere il prossimo suo in estrema necessità, pecca mortalmente, secondo S. Tomaso, [c] Ricardo, [d] & S. Antonino. [e] Nè anco quello, che non è di precetto, ma di consiglio, come è il fare delle elemosine, il digiunare, & altre simili cose, si deue lasciar di fare, se bene alcuni si scandalizzano, ò per malitia, ò per inuidia, ò per mala uolontà; peroche che questa è colpa di farisei. [f] Ne etiandio, quando lo scandalo procede da ignoranza, o da infermità che si chiama de' putti, o d'ignoranti, & di poco sapere, si deuono del tutto lasciare: **ma debbonsi occultare, o almeno fino à tanto, che il prossimo si accorga, che questo, ch'ello fa è cosa buona.** Peroche, se dopò, che egli hà auuertito, & tutto accorto, si scandalizza, se ne deue far poco conto, secondo S. Gregorio; & talhor le cose, [g] ch'è stato auuertito, non intende ben la ragione, che li dà, o **l'uso antico**, ò altra ragione, ch'ello habbia, li fa parere, che quello, che si fa non sia cosa buona. Peroche in tal caso, poi che lo scandalo non nasce di malitia ma da ignorantia, si deue lasciar di far quelle opere, che se bene sono in se buone, non sono però necessarie alla salute dell'anima, secondo un Cardinale. [h] Non sia però chi pensi, che per timore del prossimo, si possa lasciare alcun suo scandalo, altri debbi peccare pur un solo peccato uenniale, secondo S. Tomaso. [i] **Ne anco per impedire la morte altrui, si deue [k] mentire.**

[c] Scot. in 3. d. 39. q. 3. & 4.

[d] Ric. in 3. d. 39. a. 3. q. 3. & 4.

[e] S. Anton. 2. p. tit. 9. ca. 4. §. 5.

[f] Matth. 15. cap. inter uerba. 3.

[g] In d. cap. inter uerba.

[h] Cardinal. Cusanus lect. 2. q. 9. artic. 1.

[i] In 3. d. 43. artic. 7. ad 5.

[k] Cap. super eo. de 22. q. 1. Facit gl. fingu. ca. si aliquid. 22. q. 4.

S'EGLI ha mangiato carne con cagione giusta secondo [l] che la Chiesa lo uieta, o non digiunò per cagione ragionevole, & non si uale della cagione colui, che se ne scandalizzaua, pecca mortalmente; per quello, che s'è detto di sopra.

[l] Scot. in 3. d. 39. q. 3. & 4.

COME HA DA RESTITVIRE colui, che ha fatto danno al proſſimo ne' beni dell'anima.

SOMMARIO.

32 *Reſtituire ſi deue nel modo, che ſi dannifica il proſſimo.*

COLVI, † che ha fatto danno al proſſimo ne' beni dell'anima, perche l'indulſe à peccato mortale, egli reſta ſecondo la ſua poſſibilità obligato à reſtituir il bene, che gli ha tolto. Percioche, s'è neceſſaria la reſtitutione delle coſe corporali, quanto più a quella delle coſe dell'anima? [a] Et perciò, per quel modo, che l'ha danneggiato egli ha da reſtituire, inducendolo à penitentia, & ad opere meritorie, & ammonendolo, & conſigliandolo, & pregando Iddio per lui: &, s'è neceſſario, facendolo anco da altri pregare, acciochè ſe ne conſeguiſca la ſua conuerſione, ſenza nominarlo altramente, nè paleſare il ſuo peccato occulto. Dal che ſi comprende, quanto ſia gran pericolo indurre altrui à peccare: Percioche più difficile che ſi poſſi far perfetta reſtitutione, per riſpetto della uolontà, che cade in peccato, perche difficilmente con le molte ammonitioni, & conſigli ſi può ridurre à uirtù, ſecondo Scoto: [c] communemente approbato, & da Adriano, [d] & d'altri in altre parti. 32

[a] Arg. cap. cum in cuctis, de elect. & auth. Multo magis. C. de ſacroſanct. eccleſ.

[b] Cap. deteriores. 5. q. 1.

[c] In 4. d. 16. q. 3.

[d] De reſtit. q. 31.

DEL QVINTO PRECETTO, di non Vccidere. Cap. XV

SOMMARIO.

1 *Il Precetto quinto prohibiſce l'uccidere, & ogni danno ſpirituale, & corporale del proſſimo, & etiandio la uolontà di commetterlo.*

2 *S'uccide leciteamente per giuſtitia, per guerra giuſta, per difenſione della propria perſona, & di quella d'altri, & etiandio della roba.*

La uita altrui ſi deue apprezzare più che la propria roba.

La di-

3 *La Difensione deue essere moderata.*

La morte d'altri è lecita per difendere la persona, la roba, & l'honore.

Fuggire non deue, nè è obligato l'assaltato, che non può fuggire senza sua vergogna, & s'egli non può difendersi la vita, guastata, ò data una ferita senza uccidere il suo nemico, può ucciderlo giustamente.

1 ER † fondamento di questo precetto, & delle sue interrogationi diciamo prima (secondo il Concilio di Colonia) [a] che questo precetto vien dichiarato dal medesimo, che lo diede come San Matteo [b] scrisse, cioè che non solamente per ello si vieta l'uccidere, ò il ferire ma la volontà anco di farlo. Percioche come dice S. Tomaso [c], & io in altra parte ho detto, [d] i peccati del cuore, della bocca, & della opera, sono di una medesima specie.

Il secondo, che questo precetto tanto più si dourebbe osseruare, quanto che per ello più cagioni, & rispetti sono, i quali io in altra parte ho raccolti, [e] & che coloro non gli osseruano che per dotti ferro di vendetta, ò per alcuna publica, ò particolare ingiuria, cercano, ò procurano, ò oprano la morte, ò altro danno segnalato del prossimo. Ne s'intende in questo precetto di colui, che vuole procurare, ò opera il danno dell'anima, come tiene il detto Concilio di Colonia.

2 Il Terzo, † che molte volte lecitamente uno ammazza un'altro & senza peccato, cioè per giustitia publica, [f] secondo S. Tomaso; [h] e anche per furto, secondo il suo [i] commentatore, & la commune [k] contra Scoto, & in guerra giusta, [l] & per difendere la vita sua: [m] & anco quando egli non può altramente difendere la sua roba, come col Gaetano, [n] & altri [o] in altro luogo proviamo, [p] & stipendiamo ad Alessandro. [q] dicendo che quantunque si debba più amare la vita altrui, che la propria roba in caso di necessità (per quel, che s'è detto di sopra) [r] si deue nondimeno più curi hauere della propria roba per sostentamento della sua vita, & de' suoi, & per operare la virtù, che della vita altrui: non però di tale articolo di necessità, secondo S. Tomaso [s] approuato; & anco per difensione del prossimo. [t] Et tutti questi casi in una cosa conuen-

[a] Pol. 191.
[b] Matth. 5.
[c] 2 2. q. 123. art. 9.
[d] In 4. Mo. quarto de cor. rec. d. 1. num. 233.
[e] Tom. 1. de rej. c. quando de conf. d. 16. artic. num. 117.
[f] Pol. 256.
[g] Cap. ille 23. q. 4. Exod. 20. non occides non furtum facies non falsum testimonium dices super terram.
[h] 2. 2. q. 64. art. 7.
[i] In d. artic. 3.
[k] In 4. d. 15.
[l] Cap. nisi cum moleste, & quæ culpatur. cum milite 23. q. 1.
[m] Cap. 1. de homi.
[n] In d. q. 64. artic. 7.
[o] Anno 3. pur tit 4. cap. 3. cap. hoc enim, & 5. Lucro bellum. 2. §. 2.
[p] In cap. 1. num. de restit. spolia. quod opportune pro hoc facit.
[q] Cap. fuisse, num. 8. de homic.
[r] In ap. prec. d. num. 117.
[s] In d. artic. 7. Et col. 1. 2. vnic. de mili. & c.
[t] Col. per Clar. de homic. & ibi Tom. & Com. [illegible] & Tom. [illegible] de [illegible] com. Lucro [illegible] de [illegible] quidquid dicat Sot. [illegible] de [illegible] num. 3.

[illegible] peccato, che uccide, s'egli per ordine, [illegible] particolare uccida. [a] Sem intenti però, che chi uccide, [illegible] la autorità, non pecca, è vero, ch'anche chi per giusto giudizio uccide, non pecca, ma esercita giustitia, [illegible] [b] Colui anco, che uccide, ò comanda che s'uccida per giustitia, o per guerra giusta, può hauere per fine di [illegible] la morte altrui, perche ella sia mezo [illegible] repulsiua: ma colui, che uccide con animo [illegible] uolere uccidere, nè uolere altro [illegible] per mezo di offenderli: se non per difendere se stesso, o il prossimo, o le cose sue, benche ne segua la morte dell'offenditore, per un detto di S. Agostino, [c] & ben glosato da Gaetano, [d] & dal Vescouo d'Aula. [e] Benche noi tentiamo in altra parte il contrario, se di buona intelligenza a esso detto di S. Agostino, & così stando, che se quello fosse uero, niuno, o pochi sarebbono senza peccato quelli, che gli assaltano, & per altre cose, le quali si connumerano al presente parere il medesimo. Di più per uccidere giustamente in tutti quei casi, eccetto che nel primo & secondo, s'eccettuato, che ne la difensione si [illegible] il moderamento, che chiamano, *moderata tutela*, cioè, che la difensione sia moderata, [f] & che quel solo [illegible] [g] per quello non [illegible] [h] Et per quello non [illegible] uolendo uccidere quello, che [illegible] per conseguente con animo [illegible] senza arme; secondo la detta [illegible] per [illegible] colui, che all'hora è tanto, [illegible] [i] secondo [illegible] Et [illegible] quando, [illegible] [k] secondo quel che s'è detto di sopra, [l] per difendere la roba egli può uccidere: & l'homicidio [illegible] Et [illegible] [m] Di che ne [illegible] Paolo [illegible] [n] gna, [illegible] [o] gendo,

[a] Cr. cap. in fine [illegible]

[b] Quest [illegible]

[c] In [illegible] quest [illegible]

[d] [illegible] per Matth. c.5. q.

[e] [illegible] Oltre [illegible] relat. Ipol. extra gl.

[f] [illegible] C. [illegible] omnes & [illegible] [illegible] dendo & [illegible] [illegible] [illegible]

sendo, il ferito non può senza peccato ammazzare il nemico: perciochè questo è vendetta, la quale passa i termini della difensione, secondo Ricardo [a].

[a] In 3. d. 38.

DA QVESTA RADICE NASCONO le interrogationi seguenti.

SOMMARIO.

4 *Uccidere, tagliar membra, ferire, ò dar bastonate, ò volere, o procurare alcuna di queste, o contentarsi, o pigliarsi piacere d'haverle fatte, è contra il quinto precetto, & peccato mortale.*

5 *Uccidere altri per salvare, ò la roba, ò l'honore, non è peccato: ma s'incorre in irregolarità.*

Uccidere il ladro potendo altramente, è peccato. Gran differentia è fra il ladro del dì, & quello della notte.

Uccidere per difendere la cosa ò l'honore potendo difenderla altramente, è peccato mortale.

6 *Uccidere accidentalmente senza volontà, ma per colpa d'inavertenza, è di non far ciò che soglion fare gli huomini prudenti in casi simili, è peccato mortale.*

7 *L'Adultero, che uccide per difendersi è homicida.*

8 *Uccidere per fuggirsi dalla giustitia & esporsi a pericolo di perder la vita, facendo quelle cose deliberatamente, che si debbono temere è peccato mortale.*

9 *Duelli illeciti, o altri incerti simiglianti, nè quali se vede seguir morte, o altro gran male si debbono impedire potendo, sotto pena di peccato mortale. A medesimo si deve giudicare di quegli, che si ritrovano a simili spettacoli, con consenso deliberato.*

10 *Morte desiderare ad altri per qualche interesso, ò pigliarsi piacere che alcuno sia stato morto è peccato mortale, desiderarla, ò rallegrarsene di lei per bene dell'anima, ò del corpo del prossimo, non è peccato.*

11 *Morte desiderare a se stesso, ò la perdita di alcun membro per qualche infortunio, è peccato mortale.*

Il Chierico è scommunicato, se si percuote da se stesso.

12 *Il martirio nessuno deue desiderare, nè offerirsi, principalmente per odiar la vita, che per la fede. Nè volere abbreuiarsi la vita per indiscreta penitentia, etiandio senza intentione, ma però auertendoui.*

13 *Desiderare di non esser nato, incarcerare, ò fare incarcerare, ingiustamente.*

Mangiare, o dare à mangiare a' sani, ò à infermi cose, che si sa, che fanno notabil danno, e peccato mortale.

Figliuolo piccolo, che ha manco d'un'anno, non si deue tenere nel letto, con pericolo d'vn fegato; sotto pena di peccato mortale.

14 *Disperdere volontariamente, ò far disperdere, ò porre in pericolo di disperdere, o procurarla, è peccato mortale, & sia in irregolarità se'l fanciullo ha l'anima rationale, il maschio l'ha ne' quaranta giorni, & la femina negli ottanta.*

15 *La guerra ingiusta seguire, etiandio che non si consideri, s'ella è giusta, ò ingiusta, o si sa, ch'è giusta, ma si segue con mala intentione per uccidere il suo nemico, ò per ruinargli la roba, è peccato mortale, senza obligo però di restituire.*

16 *Condennare ingiustamente à danno corporale, ò non difendere dalla ingiusta morte, è peccato mortale:*

17 *Il testimonio non è obligato a offerirsi in testimoniare, acciochè alcuno si condanni, s'egli però non è astretto, secondo le leggi e'l giudice.*

18 *La uendetta, che i parenti, ò amici vogliono fare di qualche ingiuria fatta ad altri, deue essere vietata dall'offeso espressamente, nè acconsentirui in veruna delle noue maniere dette nel capitolo undecimo, numero 12. sotto pena di peccato mortale.*

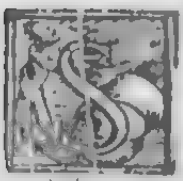

Egli ingiustamente † uccise, tagliò membro, ferì, o diede battonate ad altri ò uolse, ò procurò alcuna cosa di queste, ò si contentò, & pigliò piacere di hauerlo fatto, peccò mortalmente. [a] Et il confessore, secondo l'aiuto di natura, [b] deue ricercare dall'homicida che cosa il mosse ad uccidere; & quanto tempo perseverò in quel proposito; & quante uolte trattò nel suo pensiero di farlo: & dopoi fattolo, quante uolte se ne ricordò; & li piacque d'hauerlo fatto: il che è circostantia, che chiamano del numero de' peccati, & così in questa

[a] 23. q. 1. in fine sumitur.
[b] In 4. dist. 17. q. 4.

ſta ſpecie di peccato, come in tutti gli altri peccati. Et colui, che dice, che tante uolte peccò mortalmente, quante uolte egli hebbe queſta uolontà, ſi ha da limitare, come altroue ho detto; [a] & s'è anco detto di ſopra: [b] cioè che non procede, quando ſenza interrompere l'opera eſteriore ſi continuò la interiore: ò quando ſenza interrompere la interiore, ſi moltiplicarono gli apparecchi eſteriori.

[a] *S. in cap. de pœn. d. 5 num 48.*
[b] *Supra eod. cap. 6 num. 34 & ſeq.*

5 S'EGLI uccíſe † giuſtamente altri, potendo altramente ſaluare la uita ſua, ma non già quella del proſſimo, nè l'honor ſuo, ò la ſua roba, ſe giuſtamente il fece, non peccò, ma bene incorſe nella irregolarità, ſecondo la gloſa. [c]

S'EGLI ha uccíſo il ladro, ò di dì, ò di notte, potendo prenderlo ſenza ſua offenſione, & de' ſuoi, peccò mortalmente. [d] Percioche (quanto al foro eſteriore, è gran differentia fra il ladro di dì, & quel di notte, per la gran profuntione, che ſi ha di queſti, che uenga per uccidere, & non di quegli: nel foro interiore però della conſcientia, non ui ha differentia alcuna, ſe colui, che uccide ſa la [e] uerità.

[c] *Que penultima e l. Clem. de hom. recepta per omnes, ff. & ibidem Sylu. homicid. 1. § 9.*
[d] *Per reſolutionem communem. 11. cap. 11 peruadas de homic.*

S'EGLI ammazzò altri, per difendere la ſua, caſtità, potendo difenderla con honor ſuo, fuggendo ò gridando, ò di altra maniera, peccò mortalmente, ſecondo la commune, che dichiara S. [f] Antonino. Et non ui è differentia, che ſia donna, ò fanciullo, colui che ſi ſtende.

[e] *Arg. ca. tua & cap. ſi qui, cum eis annot. de ſponſal.*
[f] *3. parte tit. 7. cap. 8 § 3. col. 6.*

6 S'EGLI † uccíſe altri caſualmente ſenza ſua uolontà, ma per colpa di non auertiuſi, ò di non far quello, che gli huomini mediocremente prudenti ſogliono in ſimili caſi fare, perche non ne ſegua morte, ò leſione di perſona: come ſe gettano tegole dal tetto di caſa ſua, ò di quella d'altri, non hauelle prima che le gettaſſe, auuiſati coloro, che paſſauano; ò non ui hauelle poſto gli ſegno, per il quale auuiſati ne ſolleco. O ſe caſtigando alcun fanciullo non leuò i coltelli, ch'erano attaccati alla cintura, con la quale lo batteua, & il fanciullo ui reſtò ferito, ò ſtropiato, ò morto, peccò mortalmente. [g] Qui aggiungiamo, che per eſſere la morte caſuale peccato mortale, non importa, che l'opera, onde ella naſce, ſia lecita, o illecita, perche in amendue queſti caſi pecca mortalmente: ſe però ui fu colpa di non farui la ſua debita diligentia; & in neſſuno di queſti caſi ui ſi fece. Benche quanto alla irregolarità ui ſia gran differentia, come proua il 7 Gaetano. [h] La onde ne ſegue, che quello, che dice S. Antoni-

[g] *Ca. ad audientia. ca. latores. de præſumptionibus, de homicid. ſa putatur. ad l. Aquil.*
[h] *Secunda, ſecundæ q. 64. nu. 8. per præ-d. a. cap.*

tio; [a] cioè che colui che si pone in alcuna cosa illecita, la quale fu cagione, ch'ello ammazzasse un'altro per sua necessaria difensione, non solamente pecca in far quella cosa, ma è anco homicida, il che si ha da intendere, quando quella cosa illecita era camino per l'homicidio; secondo la mente del Gaetano, [b] come s'egli uolse solo ferire, & uccise. [c] Et per questo si può salvare quello, che dice S. Antonino, [d] cioè, che colui, che vsando con una donna maritata, & per difendersi uccise il marito, che trouandolo con sua moglie uolea ucciderlo, è homicida. Perciochè si può dire, che quell'andata era camino per quell'homicidio & egli douea pensare, che cio poteua seguire.

a Primo ca. 8. §. 1.
b Ang. in fin. de homicid. c. 6.
c In 2. q. 64. col. 4.

Si legge essendo [e] condannato à morte per giustitia ammazzò, ò ferì di mandato di essi, per scampare, peccò mortalmente. Perciochè quando la forza è grande, la resistenza è ingiusta, secondo la gloss, [f] & Scoto [g] commanemente approuati. S'egli ha laterato di temere cio che temere si douea, per non essere tenuto di uile animo se per non hauer grande animo si determina deliberatamẽte di esporsi a pericolo probabile di perdere la uita, ò alcun membro, ò parte notabile di esso, d'uccisione, ò quando non douea, ò di dare notabile danno al prossimo, peccò mortalmente, secondo la mente di S. Tomaso, [h] & del Gaetano [i] espressa nel ditetto però della liberatione, ò della considerazione di cio, ch'e detto, non essendo di mortale. [k] come s'intende di quel, che s'è detto nell'undecimo capitolo.

e Secundum glossam ibi.
f Scotus in 4. dist. 15. q. 3.
g Communiter multi.
h Cajetanus ibidem.
i Num. 4.

Si legge hauendo fatto con la sua persona alcun gioco con probabile pericolo della uita, come [l] saltando per una corda, ò un fiume, & altri simili esercitij, & hauendo andata, peccò mortalmente, secondo i moderni. [m] Ma se pare tutto con prudenza, quando a giudicio di huomini prudenti colui, che questo faceua, ne sapeua tanto, & era tale quelle arte de, che senza pericolo probabile poteua [n] farla.

k Sylvester q. 8.
l Ang. Armilla. de homicid. Cajetanus.

Si legge essendo [o] in duello illecito, ò in altri effecti, ne' quali per lo patto ne uada la uita per morte, o gran ferita, o u'indusse alcuno, ò non impedì potendo il duello, peccò mortalmente. [p] Perciochè tornei guerre, giuochi de gli, d'arme, & altri giuochi militari, che si fanno con debita moderatione, & non [q] fanno per far morire, & de quali non ne [r] ordinariamente ne morte, ne ferite, [s] non [t] sono illeciti, & si permettono.

m Cap. Monomachiam 26. q. 5. & ibi Abb. & Doct. n Cajetanus 2. 2. q. 64. col. 4.

[u] Habbiamo detto [x] ch'ello illecito, perche l'huomo nel quello,

con

non è peccato, come è quello di colui, che uccide, che per sententia tagliatta, lo priueranno della uita, o di alcun membro, s'ei non era in duello, con chi l'accusa. Come è anco quello del Re, ò Capitano che sa, ch'egli ha ragione, & giustitia, & per essere il suo nemico più potente, dubita restar uinto nella battaglia generale, & per questo egli elegge la particolare del duello, il che dice il [a] Gaetano.

[a] Secunda, *secundæ* q. 95. art. 8.

Se egli si ritroua presente à cosi fatti spettacoli, & duelli con consenso deliberato, & con piacere, che si facessero, o con tale attentione li mirò, che ancor che li fosse stato uietato sotto pena di peccato mortale, egli non harebbe lasciato di mirarli, ò se fu il tuo uedere cagione, che i detti spettacoli si facessero, [b] peccò mortalmente. Benche fuori di questi tre casi non sarebbe altro, che uenial, se lo scandalo per essere chierico, ò frate, nol facesse, [c] mortale.

[b] Syl. Verb. Duellum 3.

[c] Aug. in interrogat. 5 præcept.

10 Se egli deliberatamente † ha desiderata la morte ad alcuno, per succedere nell'honor suo, ò officio, ò perche non più lo riprendesse, nè castigasse, peccò mortalmente, secondo tutti. O s'egli non ha desiderata la morte ad alcuno, & nò gli piacque, che alcuno sia stato ucciso, ma con auertenza, & deliberatione si prese piacere di quella opera dannata di morte, per alcun'altra cagione, o utilità che glie ne seguisse, peccò mortalmente, come tiene San Bonauentura, [d] & Alessandro di [e] Ales, & il Gaetano. [f] Benche il differir assai del bene, ò utile, che di quella morte seguirebbe, & non della uita di morte, non sarebbe peccato, per quello, che in altra parte s'è detto. [g] Nè anco di sia cagione altrui la morte, ò infermità, o perdita di beni, & altri mali temporali, accioche si conuerta à Dio, ò accioche non faccia tanto male, ò per altro honesto, & giusto rispetto, e peccato, secondo il detto Alessandro, [h] & S. [i] Tomaso.

[d] In 2. sent. in expo. sit. litter. [illegible] 4.

[e] 2. part. in tra. de [illegible]

[f] Ca. in summa uer. [illegible] mor.

[g] [illegible] tract. cap. 3. [illegible] & [illegible] per [illegible] & [illegible] per [illegible] numer. 5.

[h] 2. 2. quæst. de male. dict.

[i] Secunda, *secundæ* q. [illegible] art. 2. [illegible] & [illegible] [illegible] de [illegible]

11 Se egli deliberatamente † ha desiderato à se stesso la morte, o la perdita di alcun membro per ira, per impatientia, per dishonore, per pouertà, ò per qual si uoglia altro infortunio, e peccato mortale, secondo S. Agostino, [k] & S. Tomaso [l] ad proposito. Perciochè niuno è Signore della sua uita, nè de' suoi membri, [m] & per altre ragioni, che il detto San Tomaso [n] adduce. Et se per questa cagione pon mano sopra se stesso, essendo Chierico, Frate, o Monaco, sarebbe scommunicato, secondo tutti. [o] Il che non seguirebbe, se esso per zelo di deuotione si fosse

[k] Secunda, *secundæ* q. [illegible] & [illegible] [illegible] de [illegible]

[l] [illegible] [illegible] [illegible

percosso col pugno nel petto, ò con la mano sul uiso, ò con la disciplina sul corpo per raffrenarlo. Nè anco (al parer nostro) procede, se i colpi fossero tali, che potesse lecitamente dargliti. come è il tirarsi i capelli, la barba, il batters la guancia, & altre simili cose per la morte di suo padre, ò d'altro parente, & amico, secondo la mente di tutti. [a] benche niuno lo esprima. Non può egli però contendere, che altri li dia delle bastonate.

[a] In 2. cap. contin. git.

S'EGLI si offerse † o uolse offerirsi al martirio piu principalmente perche abborriua la uita, che per amor della santa fede Catolica, [b] pecco mortalmente. 13

[b] S. Th. verb. martirium

S'EGLI abbreuiò, o uolse abbreuiarsi la uita per indiscreta penitentia, errando senza intentione di abbreuiarla, ma auuertendo però, ch'ei l'abbreuiaua, peccò secondo S. Girolamo, & San Tomaso, [c] & il suo commentatore. Benche facesse questo, ò uolesse farlo per sodisfattione de' suoi peccati; quantunque non paia mortale, se esso pentaua, ch'ei facea bene; ne uenia le, se lo fece non auertendo, che trapassaua la misura della uirtù della penitentia, & perciò abbreuiaua la uita, secondo il Gaetano [d] & Gersone. [e]

[c] Secundi, secundę q. 147. artic. 2.

[d] Secundi, secundę q. 147. artic. 2.

[e] In 4. part. in sermone de quinto, quæ ęgrotantes.

S'EGLI per † alcuna disgratia desiderò deliberatamente non essere nato, [f] pecco mortalmente.

[f] Alexand. titul de accid. 1.

S'EGLI incarcerò, o fece incarcerare alcuno ingiustamente, 13
ò sia giudice, ò nò, peccò mortalmente. [g] E tenuto obligato à sodisfarli tutto il danno, & la ingiuria, che li [h] fece.

[g] Cu Non sone. 24. q. 5. verb. Nu. l. 1. C. de priua. cart.

[h] Ca. 2. tres. 23. q. 6.

S'EGLI essendo infermo, o sano, ha mangiato, ò beuuto, è dato à mangiare, o a bere ad altri sano, o infermo cosa alcuna sapendo o douendo sapere, che li sarebbe notabile danno, pecco mortalmente, [i] massimamente se il medico l'hauea prohibito. Ma se il danno è poco, non è mortale.

[i] Imo. recentiores communiter tenent arg. can. de cetero cum & l. quicunque. ff. ad l. Aquil.

S'EGLI si ha tenuto il figliuolo, che allattaua, in letto, perche non piangesse, o perche esso non si rafredasse, leuandosi di letto con pericolo di affogarlo di notte, pecco mortalmente; ancor che non si affogasse. [k] Ma non sarebbe mortale, se ciò facesse senza probabile pericolo, se bene l'affogasse à caso; come è, se il letto fosse grande, & lo pose lontano, & la donna era sempre solita di ritrouarsi nel medesimo luogo, doue si addormentaua, secondo la mente del Panormitano, [l] & del [m] Gaetano.

[k] Arg. cap. super fin. de sepult. & cap. fin. de his qui fil. occid.

[l] In 3. cap. fin. [m] Secundæ secundæ q. 64. art. 8.

S'EGLI ha † così mal trattata alcuna donna sapendo per che ella

ch'ella fosse grauida, che ne fa à probabile pericolo di dolore, pecco mortalmente, ancor che ella non si doglia nè si sconci. Al contrario s'ei non la pone in probabile pericolo di sconciarsi, ancor che si sconciasse, non pecca mortalmente. [a] Benche non incorra in irregolarità, se il fanciullo non haueua l'anima rationale, [b] nè di ciò si dubitaua [c]. Il bambino ne' quaranta giorni ha l'anima, & la femmina ne gli ottanta, secondo una glosa [d] approuata.

[a] Arg. ei ficut & iter. si homo. 2. ad macch. s, quæritur. Pinu. 6. & Ant. 2. par. t. 7. cap. 8. §. 2.
[b] Cap. aliquando cum seq. 32. q. 2.
[c] Glo. in cap. si aliquis de homic.
[d] In summa. 5. d. per illum tex.

S'ELLA ha procurato di sconciarsi, prendendo alcuna cosa per bocca, ò alzando alcun peso, ò per qual si uoglia altro modo, peccò mortalmente: ancor ch'ella non si sconciasse. Percioche basta il male proposito, o la colpa lata, à fare ch'ei sia peccato mortale. [e] Et anco senza proposito di sconciarsi se ha fatto alcuna cosa, per la quale si sconciò, ò si pose in probabile pericolo di sconciarsi, come alzando un graue peso di terra, ò facendo fatiche maggiori di quello, ch'ella poteua fare, ballando, & saltando souerchiamente, secondo la mente di Santo Antonino. [f] Benche, se il giuoco era leggiero, & non pericoloso, ella non peccò mortalmente, ancor che si sconciasse; secondo il Panormitano [g].

[e] Ca. 1. de præsumptio cap. siquis per negl. gentium de cõ sect. 2.
[f] 2ª part. tit. 7. cap. 8 §. 1.
[g] In d. cap. sicut de homicid.

15 S'EGLI andò † ò uolse andare alla guerra, sapendo ch'ella era ingiusta almeno dalla parte ch'ello seguiua, peccò mortalmente. [h] Et essendo, se ui andò senza mirare, s'era giusta, ò ingiusta; ma solo per guadagnare la paga, benche egli sia suddito. [i] Et anco s'ello sapeua, che la guerra era giusta, ma fu peto con mala intentione di uccidere il suo nemico, ò di rubbare la sua roba: benche in questo caso non è obligato à restituire, secondo un Cardinale. [k] Ne anco nel secondo, se la guerra era chiaramente giusta, per la medesima ragione; ancor che il suddito per il commandamento del suo signore possa lecitamente andare alla guerra senza mirare, s'ella sia giusta, credendo, che ella sia giusta, ò dubbia. [l] Et per suddito s'intendono anco gli stranieri, ch'erano al suo soldo prima, che si cominciasse la guerra, secondo il Gaetano [m].

[h] 23. q. 1. in prine
[i] Gaet. in summa bellum part. 1.
[k] Gaet. secunda secundæ q. 40. art. 1. col 3.
[l] Ca. quid culpatur 23. q. 1.
[m] In summa uerbo bellum pag. 1.

16 S'EGLI ha † condennato, ò uoluto condennare alcuno à morte ingiustamente, ò ad altro danno corporale, peccò mortalmente. [n] ò potendo liberare colui, ch'era ingiustamente condennato à morte, non lo liberò, [o] ò non difese, potendo, l'assaltato da' suoi nemici, è peccato mortale, secondo Santo Ambro-

[n] Ca. Omnis 45. dist. 1. de reum. li. 6.
[o] Prouerbi. 24.

a Tol. 2 non in in. e [illegible]

gio, a se commodamente con fatti, ò con parole senza alcun suo pericolo potea farlo, che altramente egli non era obligato, saluo, se tolle ottetale publico di giustitia, che anco con le arme deue difendere colui, che li pare di potere difendere, come dice S. Antonino. b Se con la sua testimonianza ha potuto liberare alcuno d'ingiusta morte, di pena, ò di danno, o d'infamia, & non uolle testificare ciò, ch'egli sapeua, che anco senza effere richiesto douea far quell'effetto, che da sua parte poteua, denunciando la uerità à chi lo poteua aiutare, pecca mortalmente: e [illegible] c se sapeua la sua innocentia in confessione sacramentale. Perciochè in tal caso non deue riuelarsi in liberarlo, se ben fussero per giustitiarlo all'hora; come se non fussi cosa alcuna, percioche egli non sa, se colui gli ha detta la uerità; che potrebbe essere, ch'egli hauesse detto il falso, per d'hiburlarsi.

b 2. 2. qu. 67. art. 2. ad 4.

c Arg. c. 1. de cri. m. [illegible] Gl. [illegible] & alibi comuniter.

d Mnor. in 4. d. 22. q. 1

Ma e niuno è obligato ad offerirsi in fare la sua testimonianza, a cioche alcun si condanni; se non quando secondo la forma delle leggi egli uiene astretto dal giudice ancor che chi accusa, fusse in pericolo, per che di sua uolontà ui si pone, & il reo contra sua uolontà, secondo S. Tomaso. f Eccetto che quando colui, che accusa, lo fa per obligo della sua conscientia; come in altra parte habbiamo g detto. Ma quegli, che ha testimoniato falsamente contra alcuno, che per cio sta in pericolo di perder la uita, deue reuocar la sua testificatione, & far quello, ch'egli può per liberarlo; ancor che egli per cio lo perda la uita. Dato che colui, che ha uccito un altro, per il che altri n'è preso, & in pericolo di perder la uita, non sia obligato à manifestarsi, & porre in pericolo di perder la sua, come tocca Soto: il cui parere è più grauc in questo che quel del Medina, che tiene il contrario, tenendo lo più in carta che in giustitia.

e d. q. 70. art. 1.

f In cap. inter uerba. 22. q. 3. nu. 322.

Se e hauendo egli riceuuto alcuna ingiuria, & sapendo che i suoi parenti, ò amici uoleuano farne uendetta non lo prohibisce espressamente, & pecca mortalmente.

g Cap. 11. num. 12.

Se dato, che non tocchi, ne adempite fatte alcuna delle cose sopradette, ui concorrerà, nondimeno in alcuna delle noue maniere di cui narrate di sopra; h cioè, comandandolo, consigliandolo, consentendo, lodando, ricettandolo, dandoli fauore, ò aiutandolo, ò non dando gli impedimento, potendo, & douendo farlo, come è detto.

A CHE

A CHE E' OBLIGATO COLUI, che uccide, ò ferisce altrui.

SOMMARIO.

19 *Uccidere ingiustamente altrui non si deue: & chi uccide è obligato a restitutione de' danni è interessi: il che si deue intendere anco, se gli animali si uccidono.*

20 *Uccidere, o ferire gli animali bruti, ò schiaui del prossimo, ò huomo libero, è peccato mortale; con obligo di pagare ciò che ualeua il morto, & la difformità, & l'essequie nel sepellirlo.*

21 *La morte deue patientemente sofferire, colui à chi uiene data per hauere commesso homicidio: ma egli non è perciò obligato à offeriruisi, nè meno alle carceri.*

22 *L'Homicida deue sodisfare al padre, ò alla madre, ò al figliuolo, o al parente del morto il danno, che per quella morte hanno riceuuto, & maggiore restitutione si deue fare poi per hauere ucciso un'artigiano, che un nobile: se ben per questi si pecca maggiormente.*

23 *L'Homicida non solo, ma colui, che ferisce è obligato à pagare tutta la spesa, & le ornate del ferito, & se la ferita lo fa inhabile per potere più guadagnare, è obligato à pagarli le sue fatiche mentre ch'egli uiue.*

24 *L'Homicida, che nel difendersi eccede il modo, uccide ingiustamente non pecca però tanto, & merita manco penitentia nel foro interiore, è nondimeno anco esso obligato alla restitutione sopradetta.*

19 IL † colui, che ammazza ingiustamente un'altro, dice Scoto [a] seguito da Adriano, [b] & da Giouanni Maire ne [c] primieramente essere una pazzia a pensare, che chi uccide un'animale del suo prossimo, è obligato alla restitutione, & non colui, che uccide il suo prossimo. Ma contra questo è la legge, che commanda, & dice, che l'huomo libero è inestimabile, & l'altra legge, che dice, [d] che all'huomo libero, e che passando per la strada uiene percosso, & ferito d'alcuna cosa,

[a] In 4. d. 15. q. 2.
[b] In 4 de restit. q. 1. art. 1.
[c] In 4. d. 15. q. 4.
[d] l. 1. Liber homo. ff. ad l. Aquil. [e] l. hom. le. h. qui dolose. vel. culpa.

che gettano, ò cade dalla finestra, si deue pagare la spesa del medico, & le medicine, & le giornate; ma però niente per il segno, che li resta della ferita, perche l'huomo libero non si può stimare. Et quell'altra legge, che dice, * che il padrone d'uno schiauo, che sia stato ammazzato d'alcuno animale, ha attione contra il padrone dell'animale: & anco l'huomo libero ferito dall'animale ha attione contra il padrone, accioche egli li paghi, tutte le spese, & gl'interessi, ma non già che li paghi il segno, che li resta della ferita. Il medesimo è anco, se quell'animale l'uccide, secondo la [b] glosa, & altri dottori. [c] Et così dicono anco Azone, [d] & l'Hostiense. Di modo, che colui, che uccide, o ferisce alcuno animale brutto del prossimo, ò schiauo, è obligato a pagare il prezzo di ciò, che ualeua il morto, & anco la difformità, & bruttezza che li resta, se ue ne, perche à questo modo meno uale. Et anco colui, che ferisce l'huomo libero, è obligato à sodisfarli la spesa, & le giornate, ch'egli ha perduto, ò perderà in tutta la uita sua: ma non già il segno, & la bruttezza, che li resta della ferita. Et colui, che uccide l'huomo libero, non è obligato a pagar cosa alcuna per la uita, che li tolse: benche egli sia obligato alla spesa, che fu fatta nel medicarlo innanzi ch'egli morisse; & al danno, che i figliuoli, ò gli heredi hanno riceuuto. Et anco la spesa che si fece honestamente alle sue essequie, & si costuma di fare alle persone della sua qualità, perche egli fu cagione di quella spesa. [f] ancor che questo ultimo non sia fino ad hoggi stato da alcuno scritto se non da noi.

* L. 1. § 1. ad leg. Aquil.

b Abb. hic
c Ioannes Andreae S. Sicul. & Ant. Aug.
d In summa. C. de leg. Aquil. cit.
e In summa de casibus coll. 3.

f Argum. final. sententiae & l. Qui occidit. ff. ad l. Aquil.

La seconda, dice Scoto [g] che deue la morte con patientia sofferire, che se gli da per tale delitto, conforme alle leggi; benche egli stesso non se la deue dare: & che è molto ben fatto. Non è anco obligato di offerirsi alle carceri, ne alla morte, benche questo sarebbe assai conueniente per l'anima sua.

g Arg. cap. [illegible]

La terza, che dato, che non gli si dia la morte, sarebbe conueniente, ch'ei dispensasse contra gl'infideli tutta la uita sua. Et non uolendo far questo, egli deue fare alcuna restitutione à giudicio di huomo prudente in opere temporali, che corrisponda alla perdita della uita di colui, ch'egli uccise; per quanto è possibile. Ma questo non ci pare però necessario, per quello, che s'è detto di sopra.

La quarta [h] che oltre il già detto, egli è obligato à sodisfare al padre, o alla madre, o al figliuolo, o al parente del morto, il

danno

danno che questi hanno ricevuto per quella morte: Ilche fatto è grandico. Et il Panormitano, [a] e'l Sicculo [b] dicono, che si ha da restituire a gli heredi del morto tutto, che con l'arte sua, ò fatica, il morto haueria potuto guadagnare. Il che [illegible] re, che dalla legge [illegible] stato stimato cinquanta ducati, [c] come tiene [d] l'Hostiense.

[a] In cap. 1. de mur. [illegible]
[b] [illegible] se-
[c] [illegible] quo dicemus nel [illegible]
[d] Vbi supra.

Il quinto, che [illegible] si può inferire quel che dice Maiore, [e] cioè, che colui [illegible] obligato a maggior restitutione, che colui che [illegible] te beue e maggior peccato uccidere un [illegible], che ammazzarlo.

[e] In 4. dist. 15. q. 1. in fin.

23 Il sesto [f] che Scoto, & i Comentatori dicono, che non solo, chi uccide, ma [illegible] uccide è obligato à pagare tutta la spesa, & le giornate del ferito. Et se la ferita fu tale, che lo fece inhabile a poter più guadagnare, è obligato à pagarli la sua fatica, come egli hauea. Et il confessore non deue assoluere colui, che uccise, o ferì, se non fa, ò subito, ò con effetto ha uero proposito di fare la debita restitutione, & sodisfattione subito che potrà, secondo la mente di tutti. Et questo s'intende di colui, che ingiustamente uccide, o ferisce. Perche chi

[f] Arg. Iaut. Lecta de p. [illegible]

24 giustamente lo fa, non è obligato. [g] Colui [h] però, ch'ecce de il modo nel difendersi, ingiustamente uccide, benche non pecchi tanto, & meriti maggior penitentia nel foro interiore della penitentia, [i] & nel foro esteriore minor pena, che colui, che uolontariamente uccide. Alla restitutione però sono in amendue i sopradetti casi obligati, almeno quando nel difendersi la colpa è peccato mortale: per una legge [illegible] posta. [l] Perche cosi fatta morte non si tolle ingiusta per la mala intentione, ma essendo, per la medesima opera esteriore. Il che dicono per escludere la risposta, che si potrebbe dare per il detto Hostiense Cardinale, [k] che chi ammazza in guerra giusta, o per giusto commandamento con mala uolonta, pecca mortalmente per la mala intentione, ch'egli ha; ma non è obligato, però à sodisfare, perche egli non fa opera esteriore cattiua, come dice il [l] Gaetano.

[g] Vide [illegible] de homic. [illegible] [illegible] communiter [illegible]
[h] [illegible] [illegible] [illegible

DEL SESTO PRECETTO, NON adulterare, nè fornicare. Cap. XVI.

SOMMARIO.

1 *Il precetto sesto di non fornicare, prohibisce ogni copula carnale. Et ogni desiderio di lei, & del diletto de' baci, tatti, & atto di quello, che nasce dal solo pensiero, senza opera, & proposito di lei.*

La lussuria si scusa per la ignorantia, per il timore, ò per la forza.

2 *L'opera, che si prohibisce, s'intende anco prohibirsi il desiderio, & il proposito di farla, e'l contentamento deliberato di dilettarsi, in vedere, in toccare, ò in pensare.*

3 *La lussuria d'ogni maniera si riduce a tre specie.*

La lussuria commessa con persona religiosa, è adulterio, incesto & sacrilegio per diuersi rispetti, & quella in luogo sacro è sacrilegio.

4 *Il confessore si deue spedire tosto nell'interrogatione d'intorno alla lussuria, & dimandare le cose necessarie, lasciando le superchie & particolari.*

DEL † fondamento di quello, che si ha di dire dare sopra questo precetto, presupponiamo prima quel, che io in altra parte ho detto; [a] cioè, che per questo precetto, nostro signore ci vieta ogni copula carnale fuori del legittimo matrimonio. Et per quello ogni tale copula carnale è peccato mortale, ancor che si habbi con tolerata, che si chiama semplice fornicatione, di maniera che dice il contratto, è heretica, come Concilio di Vienna dichiarato. [b] Nè lo scusa la ignorantia, pensare, che non sia peccato usare con donna meretrice, perche è ignorantia di legge diuina, & naturale, tanto manifesta, & chiara, che non si scusa. [c] Non lo scusa il timore, ò le minaccie di morte, ò d'infamia, o che per vergogna non hebbe ardimento di gridare, ò perche gridando ne sarebbe seguito grande scandalo, perche la uolonta, ò contento forzato basta per incorrere in colpa, [d] di peccato mortale, perciochè si deue più tosto

[a] In addit. quando le cantel. dist. num. 18.

[b] Clem. ad. nostrũ de hæret.

[c] 1 q 4 §. non solũ, & ff. de ignorantia de reg. iur. lib. 6.

[d] Ca. merito 34 q 1.

tosto soffrire ogni pena di questa vita, che consentire al peccato.

1 La terza sorta pure che forzatamente senza consentimento, altro facciano, ò fare adulterare, ò fornicare una donna, che, se ella fosse Vergine, & sempre nell'animo suo contradicesse, non perderebbe la verginità, almeno quanto à Dio come dice Santa Lucia a Pascatio, referito da Graziano: b ancor che ella sentisse diletta-

a Ca. ita ne turbetur. 33. q. 5. ca. sacris de reg. que & Aug. de pat. ver. 5 ca. sat. fit. im.

tione, in quell'atto, pur che non acconsenta alla dilettatione nell'atto con volontà deliberata, perciochè così fatta dilettatione non è volontaria, ma naturale, & uno stare nel fuoco, & non ardere come dice c. c Gregorio. Nè è obligata à por mano sopra colui, che la vuol violare, nè gridare per difendersi: ma basta che non vi consenta: perciochè appresso Iddio ella non pecca mortalmente: benchè quanto al foro esteriore, si presumerebbe che colei, che non grida habbia acconsentito, potendo dimandar soccorso per difendersi; come singolarmente tocca Soto: dato che ciò che egli aggiunge, che non è obligata à resistere (anco co' suoi membri) & che basta che ella non si apparecchi per quell'atto fatto, pur che non consenta: dato che difficilmente potria accadere: & così credo, che si ritroveran poche donne buone, che non resistino almeno senza gridare, & senza por mano in quelli, che le vogliono ingiuriare.

b 33. q. con summa & 2. 2æ. 25. q. 64. ar. 5.

c In ca. vir cum pro. 32. 8. q. 4.

2 Il secondo, † che vieta una opera s'intende anco vietarsi il desiderarla, & il proposito di farla, anco il consenso deliberato di dilettarsi in vedere, in toccare, o pensare, senza opere, nè proposito, nè desiderio di farla, come si cava da San Tomaso, d quanto a questo approvato. Et per conseguente, ancor che non vi fosse il decimo precetto, che vieta il desiderio carnale, per questo s'intenderebbe essere vietato, come habbiamo in altra e parte detto, & si provava efficacemente per molti testi. f Ma nostro Signore in questa materia, & in quella del tutto specialmente per il nono, & decimo precetto, ha vietato anco il desiderio, & il proposito. Perche in quelli, il diletto che nasce dal solo pensiero, ha apparentia di cosa buona, & inutile à volerlo, secondo S. g Tomaso.

d 1. Sec. q. 74. ar. 7. & q. 3. ar. 4. q. 154. ar. 1. & 4.

e In 2. d. 24. super ca. [illegible]

f [illegible] & 2. [illegible] & ca. [illegible] 15

g 1. Sec. q. 100. art. 5.

3 Il terzo, † che tutti peccati di lussuria, cioè de' pensieri, delle dilettationi, delle parole, & dell'opere, sono di una di queste sei specie, ò razze, come dice h Gratiano, & tuttavia S. Tomaso, i & il Gaetano k dichiara. Dell'onali la prima è la Fornicatione semplice, ch'è fra quelli, che non sono maritati, ne

h Can. 6. cum ergo [illegible]

i [illegible]

k [illegible]

uergini, nè anco parenti, ne religiosi, ne Chierici nè infedeli, ne quelli, ch'hanno uoti. Perche un di essi, che in alcuno di que' tali stati si troua, non faccbbe semplice fornicatione. a La seconda è, quando l'una è maritata, & si chiama Adulterio semplice, perciochè amendue sono maritati, è Adulterio doppio. La terza si chiama Incesto, & è quando eglino sono parenti, ò cognati: è Incesto spirituale, & Sacrilegio, quando un di loro è religioso, prelato, ò di ordine sacro, ò sono compari, ò padrino co' loro figliuoli spirituali: & il peccato è commesso in luogo sacro. La quarta si chiama Stupro: & è quando la donzella era uergine, il che è speciale peccato, per rispetto, che si spezza, & rompe il giglio uerginale, come dice S. Tomaso. b Nè fa a proposito, che l'huomo sia uergine, ò no, come dice il tuo commentatore. c La quinta è chiamata Rapto, che uuole dire rubamento; cioè, quando per forza, contra sua uolontà ò del padre suo, si caua alcuna fuori della sua casa, benche si faccia per maritarla dopo l'hauerla uiolata. Et etiandio quando si fa per forza con qual si uoglia donna: d benche la parte forzata, se non consenta, non pecca, come s'è detto. La sesta si chiama contra natura: quando non solamente si pecca contra ragione naturale, come nelle già dette spetie, ma etiandio contra l'ordine, che la legge naturale ordinò per l'uso della copula carnale, secondo S. Tomaso & il Gaetano. e Et sono di quattro maniere. La prima si chiama Mollitie: & è quando la persona disonestamente cade in pollutione. L'altra, che si dice peccato immondo, è quando l'huomo usa con donna fuori del uaso debito, e che è peccato grauissimo, & abominevole, & il detto peccato è terminato, ancor che habbia huomo, & donna, che sia, o l'altra è donna con donna, huomo con huomo, che si chiama Sodomia. L'altra è con bestie, che è il maggior peccato di quattro, ne sono contra natura. f Hai hauuto per le spetie, che la lussuria, che tutti i peccati di lussuria sono di quelle sei spetie, ma non perche non ce ne siano più, ma perche che queste sono le principali, perche dirette, & reduttiuamente quasi tutte le altre procedono, perciochè anco la lussuria che si commette con Prelato si può chiamare Adulterio, ò Incesto secondo la legge, per essere spose spirituali di Dio, che è padre di tutti, & per ciò è parente di tutti, che uiola, & corrompe la sposa di altri, & a lui ama. Benche la medesima gloſa, chiama a questa lussuria Sacrilegio, perche corrompe cosa

Sacra,

a Thom. secunda, secundæ q. 154. art. 5. & 6.

b Secunda secundæ q. [illegible] art. 4.

c Ibid. art. 6.

d Cap. raptores, 36. q. 2.

e Secunda, secundæ q. 154. art. 11.

f Tho. 2. Sec. q. 145. artic. 11.

g Virginib. 27. q. 1.

Sacra, conforme al detto di San Tomaso, che dice [a] che alcun sacrilegio può esser specie di lussuria, & la lussuria specie di sacrilegio, benche in altra [b] parte, non ha posto più delle sei sopra lette, al quale il tuo Commentatore difende, per certi rispetti; i quali con altre tue questioni, non tanto utili quanto tortuli, & di Martino Lanato di S. Tomaso, [c] fanno poco a fine che pretendiamo in questo libro come importa più che siano Religiosi, ò Religiose; poiche Iddio è tanto sposo dell'anime di quelli, che dedicano la lor castità al culto Diuino, come son gli huomini, quanto delle donne, & è tanto Sacrilega (essendo tutte le cose eguali) colei, che commette peccato con Religioso, come è Sacrilego colui, che lo commette con Religiosa: & più se l'uno, & l'altro sono Religiosi. Anco si può dire, lussuria Sacrilega ogni copula, (benche sia fra marito, & moglie) quando è illecita [d] per ragione di luogo sacro. Il quale tutto considerato da una parte & l'altra, è la più brutta attione senza vergogna, senza anima, & infernale, con che alcuni con diabolica incoerentia usano violar Monache, & anco tantar di esse, & tenerle come loro amiche, ò concubine: E' tanto augmentato il diluuio di questa lussuria tanto sfrenata, anco con parenti, & tanti congiunti, che non l'vsiamo dire.

4 Il quarto [†] che il trattenersi lungo tempo nelle interrogationi di questa materia, è cosa pericolosa per il Confessore, & per il penitente, per ilche se ne deue spedire, dimandando solamente il necessario, senza venirne di soverchio al [e] particolare.

A questi presuppositi seguitano (dichino pure Angelo [f] & gli altri come lor piace, contra la lor medesima ragione esser meglio in questo precetto dimandare di tutto quello, che & à quello, & al decimo precetto appartiene, con l'ordine seguente.

[a] Secunda, secundæ q. 154. art. 10.

[b] In cap. quarto.

[c] Martini de magistris q. 2. de lussuria.

[d] Tanta est autem [illegible] quanta [illegible] ratione [illegible] numero.

[e] Per l'Azorio sopra la [illegible] num. 16. q. libr. [illegible] Verbo interrogationes.

SOMMARIO.

4 *Il Precetto sesto si rompe usando carnalmente fuora del matrimonio, & si pecca mortalmente.*

5 *La pollutione procurare, ò contentarsi ch'ella uenghi, senza procurarla, ò non impedirla, è peccato mortale.*

6 *La Pollutione, che uiene contra la uolontà, come dormendo, ò*

7 *per infermità, ò per forza, se dipoi non ui si consente, non è peccato mortale.*

8 *La Generatione impedire uſando con donne, è peccato contra natura.*

9 *La Dilettatione moroſa, che ſi acconſente eſpreſſa & deliberata mente, è peccato mortale.*

10 *Il Diletto preſente di copula lecita paſſata, ò futura, è alcune uolte peccato mortale.*

11 *Il Dilettarſi nel piacere, che ſi piglia toccando l'huomo la donna, ò la donna l'huomo, quantunque da ſe il toccare non ſia diſhoneſto, & etiandio che foſſe con perſona, che ſi uoglia, ò ſi ſpera maritarſi, è peccato mortale.*

12 *Gli ſpoſi per parole di futuro ſi ponno uedere, parlare, & dilettarſi non ſolo del piacere, che di ciò ne naſce, ma etiandio abbracciarſi, & baciarſi.*

13 *Gli ſpoſi non debbono uſare toccamẽti diſhoneſti, nè acõſentirui. Le donne diſordinatamente deſiderare, & andare in Chieſa ſpetialmente per uederle, ò ſeruirle lettere, darle, riceuerle, ò porſi alle fineſtre per mal fine, per eſſere ueduta da chi è carnalmente amata, è peccato mortale.*

14 *Veſtirſi con intentione di parer bella, ò bello, per eſſere carnalmente amata, ò amato per mal fine: o dilettarſi di parlamenti, di canti, ò aſcoltar parole diſhoneſte, ò prouocare con muſiche, con parole, o con qualche altro ſegno al peccato di luſſuria, ò uantarſi falſamente d'hauer goduta alcuna donna, è peccato mortale, con obligatione in queſto ultimo caſo di reſtituire la fama.*

15 *Mangiar cibi per potere luſſuriare fuor del debito matrimoniale), ò dolerſi d'eſſer ui impotente, ò ſeguitare altra donna con cattiua intentione, è peccato mortale.*

INTERROGATIONI.

EGLI ha † uſato con donna fuori del legitimo matrimonio, è peccato mortale. Et ha a dire quante uolte, & con quali perſone perche ſi conoſca, di che ſpecie è il peccato, cioè ſ'egli è ſemplice fornicatione; o Adulterio, ò Incetto, ò Stupro, ò Sacrilegio, ò Rapto, ò contra natura, ſecondo quel, che s'è detto di ſopra. * Et ſi deue auertire, che tanto pecca uno uſando dieci uolte con una perſona, come ſe peccaſſe con dieci diuerſe

* In hoc ipſo cap. [illegible]

diuerſe della medeſima qualità, ſecondo i Pariſini. [a] S'ei procurò, che li uenisse la polluttione, ò fu contento, che li uenisse ſenza procurarla; ò ſe potendo, ò douendo impedirla, non la impedì; ò ſe ſi poſe à probabile pericolo, che li uenisse per occupar la uolontà in dilettatione carnale; ò ne paſsò a conuerſationi, & toccamenti prouocatiui della polluttione, de' quali poteua, & douea guardarſi; ò mangiò, ò beuè alcuna coſa per queſto fine, peccò mortalmente, ancor che lo faceſſe per euacuatione della natura. Et queſto peccato ſi chiama Mollitie, ch'è un de' peccati contra natura, del quale dice l'Apoſtolo, [b] I molli non poſſederanno il regno di Dio. Il che, benche ſia piu graue quando ſi fa con l'aiuto di altri, per partecipare del peccato altrui, non muta però la ſpecie ſua, ſe non ui interuiene altra coſa. come ſarebbe diuentando Sodomitica, come dice un Cardinale. [c] Ma ſe di piu di queſto u'interuenne la memoria di alcuna perſona, & uolontà, ò deſiderio di uſare con eſſi; perche allhora oltra la propria ſpecie di mollitie, tarebbe anco di quella ſpecie, di che tolle la copula; cioè, Adulterio s'ella foſſe con maritata, ſe con parente, Inceſto, ſe con maſchio, Sodomia, ſecondo il Gaetano. [d] Habbiamo detto di ſopra [ſe la procurò, &c.] perche ſe la polluttione uenne contra ſua uolontà, non pecca: come accade à colui à chi ella uiene dormendo; & à colui che patiſce fluſſo di ſeme; ò à colui, che uien tocco forzatamente da altri ſenza ſua uolontà, & conſentimento. Habbiamo anco detto [ſe potendo, & douendo impedirla, non la impedì] perche, ſe bene poteſſe impedirla con laſciare di far ciò che egli fa, & uolgerſi à fare altra coſa, però ſe non era obligato à laſciare di far quello, ch'ello fa, & li uiene la polluttione, egli non pecca, pur che con la uolonta non ui acconſenta. Come per eſempio, colui, che per predicare, per diſputare, per inſegnare, per confeſſare, ò per parlare per cagione honeſta, con donna, eſſendo huomo, ò con qualche huomo eſſendo donna, uede, legge, intende, & dice per neceſsita coſe diſhoneſte, ò tali, che prouocano alla polluttione, perche ſe ben può, egli non è però obligato à laſciar quello che fa, per impedire, che non li uenga la polluttione, uenendoli non pecca: pur che quando ella uiene non ui acconſenta, come tutto queſto ſi caua da l'opinione di S. Tomaſo, [e] & come diſſe eſpreſſamente S. Antonino [f] & due Cardinali. [g] Et il medeſimo habbiamo noi riſpoſto ad uno, che correndo la poſta

[a] 2. Malor. in 4. di. 17 q. 4.

[b] 1. ad Corinthios. 6. Molles non poſſidebunt regnum Dei.

[c] Gaet. ſecunda ſe. art. 3. q. 154. art. 11.

[d] Vbi ſupra.

[e] 1 part. q. 98. art. 6.

[f] 3 part. Tit. 6. c. 5. §. 8.

[g] Ioan. de turre Cremanica. Tolet. in ſum. & alij. Sed; confeſſ. l. 2. c. 6. & Gaet. ſecunda ſecundæ q. 154. & in ſumma uerb. polluitio.

diceua, che ſe non ſmontaua da cauallo, non potea impedire que
ſta paſſione. Ma tutto queſto ſi ha da intendere di quei ſoli, che
con ragione credono, che la ſua uolonta nõ contenterà in quella
pollutione, perche gli altri, che credono il contario, debbono la-
ſciar di confeſſare, & predicare, ancor che gli ſiano commandato
& debbon lasciar di far tutto quello, che ſiano cagione di queſto,
che dice un Cardinale, [a] & io ho altroue detto. [b] Non è anco
peccato mortale deſiderare che uenga in ſogno la pollutione per
alleggerire la natura per una ſola naturale, ſenza darghene occaſio
ne, & queſto non paia duro ad alcuno. Aggiungemo, che in que
ſto ſeguimo il Gaetano, [c] la Siluestrina, [d] & altri, & ſpecial-
mente S. Antonino, [e] non ſolamente per ſua autorità, (ben-
che per me ſiano aſſai grande) ma anco per queſte ragioni: L'una
perche quella pollutione della quale parliamo, di ſe, non è pec-
cato, ſecondo tutti; & tutto quello, che non è peccato, ſi può
riferire al ſeruitio di Dio ſecondo tutti: L'altra, perche parliamo
del deſiderio, che non è cagione di eſſa, in maniera alcuna: co-
me è quel di colui, che deſidera ch'alcuna uolta li uenga pollu-
tione, come un tuttore, che alleggerisce la natura: L'altra, per-
che non ſi agguaglia queſta pollutione col peccato, quanto, a que
ſto. Perciocche anco S. Tomaſo, [f] il Palude, [g] & la commune opi-
nione tiene, che non è peccato pigliarſi piacere della pollutione
paſſata per ſanto fine, ſenza altro cattiuo deſiderio di male; ma
del peccato per niuno fine, nè auuenimento, ne effetto quanto
ſi uoglia ſanto ſi può pigliar piacere: ma ſi bene del ſuo auue-
nimento ne effetto, come in altre parti [h] habbiamo detto: L'al-
tra perche ſi troua il piacer della futura, & della paſſata, non è più
differentia quanto à queſto, che quel conſentimento della futura,
potria eſſer cagione di eſſa: & noi eſpreſſamente parliamo del
conſentimento, che non è cagione di eſſa, come anco dicono
coloro, che noi ſeguitiamo: L'altra perche i Dottori, che tengo-
no il contario, ſi hanno da intendere del deſiderio, che per al-
cuna uia è cagione, ò procuratione di eſſa, per buon fine, & non
di quel, che noi parliamo. L'altro, perche è fatto, che qual
ſi uoglia, che deſidera una coſa, la procura di hauere, & che qual
ſi uoglia coſa, che ſi può deſiderare, ſi può procurare per opera;
perciocche ben poſſo deſiderare la morte mia propria per gire
al cielo, & anco de gli altri in molti casi: & anco pregare Iddio
per eſſa, non mi è però lecito procurarla per opera, ſecondo che

dichiara

[a] Caiet. in Sum. [illegible]
[b] [illegible]
[c] [illegible]
[d] [illegible]
[e] [illegible]

[f] In 4. dist. 31. q. 1. [illegible]
[g] In 4. dist. 31. q. 3.

[h] [illegible]

dichiara Scoto. Et come dottamente dice un Cardinale, [a] *Aliud est velitum: Aliud voluntarium: Illud respicit obiectum, Hoc voluntatem*: Et può uno alcuna uolta uolere, che li uenga la morte per il suo Re, ò Republica contra sua uolontà, facendo egli tutto quel, che è possibile per potersi difendere da essa: L'altra perche il medico, può desiderare al suo infermo che li uenga la pollutione, che conuiene per la sua salute contra la uolontà del l'infermo, senza colpa alcuna di esso infermo, & senza altra procuratione illecita, & per conseguente quella non è cosa, che secretamente non si possi desiderare: Per le quali ragioni, che per al presente non se sapressimo risoluere, & con l'autorità de i sopradetti seguitiamo questo senza perfidia, contra quei, che terranno il contrario, & sotto la correttione debita di colui, che meglio dirà. Come non è anco souerchio in mangiare cose calde, purche non si mangi per questo fine, che la pollutione uenga, ma per so listarne alla gola. Dalle sopra dette cose ne segue, che la pollutione di colui, che dorme, non è mai da se, nè in se stessa peccato mortale, ma solo nella sola cagione, secondo la glosa [b] approuata, & S. Tomaso [c] & Maiore, [d] perciochè non è uolontaria. Et come altroue ho detto, [e] colui, che dorme, non può meritare, nè peccare anco uenialmente, talhor s'egli prendesse il sonno per istromento del peccato, [f] ponendosi a giacere in tale, o in tale maniera, ò in tale, & tale parte, accioche la pollutione egli uenga. Et allhora sarebbe peccato, ò essecutione nel peccato, nel modo, che è la tenta della saetta, la qual de essecutione del peccato, che commette colui, che la tira per ammazzare. Non è anco peccato, almeno mortale, la pollutione, che commetta dormendo, & si habbia col deliberata, se la uolontà rationale & deliberata, non ui consente: benche la sensualità ui si diletti; secondo la commune. [g] Ne anco è peccato, se ella commetrà stando l'huomo mezo desto, ò prima che fosse del tutto desto, & senza suo deliberato consentimento, ò si fusse posto stando del tutto desto; secondo la mente di un Cardinale. [h] perche per peccare mortalmente, si richiede il giudicio intero.

[a] Gofr. secun. la secundæ. q. 154. artic. 5.

[b] In verb. rediscat. [c] Sco. [d] [e] [f] [g] [h] Sande parte Cremata ubi supra.

8 S'EGLI si pigliò il piacere, & dilettatione deliberatamente della pollutione, c'hebbe dormendo, dapoi c'egli si risuegliò ben desto, & s'era desiderato per quel diletto, che tenti, & c'hà un'altra uolta li uenisse, per dilettarsi, peccò mortalmente. [k] Ma

[k] Scin polluitus

se li piacque la passata, ò desidera di hauerne un'altra, per mitigar la tentatione della carne, & non per diletto, senza procurare, che li uenga, non è peccato; [a] se ben'egli mangia alcuna cosa, per la quale pensa, ch'ella gli habbia a uenire, pur che non la mangi per quel fine, ma per todisfare alla gola. [b] S'egli uso con donna, & procurò d'impedire la generatione ponendosi di sotto, ch'ella non potesse ingrauidare, è peccato contra natura (secondo S. Tomaso,) [c] mortale in amendue; se però amendue ui acconsentirono, & se non amendue, colui, che ne fu cagione.

[a] Gaet. in 2. art. 5. q. 154. 2 sec.

[b] Sylu. in v. spes & fama. Pet. de Palud. dist. 41. q. 5. & 6. Sot. lib. 5. de iust. & iure. q. 54. Scot. in 4. dist. 26. Gaet. in commento.

S'EGLI ha † hauuto proposito, ò desiderio deliberato di peccare con alcuna donna, & quante uolte. Et, s'ei non si ricorda, deue dire quel numero, che gli pare piu uero, con dire, poco piu, ò meno, dico mia colpa. S'egli hebbe proposito, ò desiderio deliberato, & quante uolte poco piu, ò meno, di hauere copula carnale fuori del legitimo matrimonio, ò alcuna dilettatione morosa di cosa carnale: cioè, che consentì, & si dilettò espresso & deliberatamente della dilettatione, che li nacque nella sensualità di pensare essa: ò uoglendo, che l'haueua, & lo poneua in pericolo di acconsentirui, non la cacciò, nè procurò di cacciarla, senza giusta cagione, & rispetto, che lo scusasse, peccò mortalmente, per la regola detta di sopra. [d] Et quante uolte propose, o desiderò, o hebbe tal dilettatione morosa, tante uolte pecco, ò che fosse desiderando molte uolte interpollate una stessa donna, ò ne desiderasse diuerse insieme, ò separate, secondo S. Antonino, [e] & tutti, come di sopra s'è detto. [f] Percioche i peccati del cuore, della bocca, & delle opere, sono di una medesima specie, & non differiscono se non nell'essere piu, ò meno perfetti. [g] Per tanto secondo le uarie circostantie delle persone, che carnalmẽte desiderano, sono anco uarie le specie di questi mali propositi, & desiderij, & mutano la specie del peccato. Percioche, se sono con maritati, sono Adulterij, se con parenti, Incesti, se con uergini, Stupri, & così gl'altri, de' quali s'è detto di sopra. Et di necessità si deue confessare quella [h] circostantia.

[d] Sanch. lib. 1. cap. 10. num. 10. & 14.

[e] 2. part. tit. 5. cap. 1. §. 6.

[f] Sanch. supra eo. num. 10. & 14.

[g] 1. Sec. q. 72. artic. 7.

[h] Sylu. verb. luxuria. §. & dicit in c. 6. supra eod.

S'EGLI deliberatamente † si pigliò piacere del diletto, che sentiua in pensare alla copula che harebbe con quella donna, ò con quella, se fosse sua moglie, o se li fosse lecito, è peccato mortale, secondo il Gaetano. [i] Percioche quantunque sia lecito il uolere con ditenato di hauer copula con alcuna, te, quando fosse sua moglie, & di dilettarsi, nella speranza, che un di ella sia sua, però nò gli

[i] Gaet. in 2. Tomo de dele. mor. dub. 10

è lecito

è lecito di hauer di presente quella dilettatione, che ne nasce. Per cioche, se ben la uolontà conditionata della copula futura non pone in essere cosa alcuna, però quella dilettatione, che ne nasce non è conditionata, ne futura, ma di presente, & assoluta.

Se essendo uedoua, ò uedouo, li uennero à memoria le copule matrimoniali del tempo passato, & di questa memoria li nacque diletto carnale, & ne prese piacere con deliberata uolontà di essa, ò auuertendo, ò mirando, che nella sensualità ne sentiua dilettatione, onde si poneua perciò in pericolo, che glie ne uenisse pollutione, ò che ui acconsentisse, ò non la discacciò, ò non si sforzò di discacciarla diuertēdo altroue i pensieri, è peccato mortale, [a] per la regola data di sopra in tutti i peccati della dilettatione morosa. Benche può il uedouo, o la uedoua senza peccato ricordarsi delle copule passate, & prendersi piacere di hauerle hauute, & di essersi in esse dilettato, & di uolere anco hauerle, se fosse possibile. Ma non è gia lecito hauer di presente dilettatione, che nasca da quella memoria, nella quale hora si diletta; secondo la mente di tutti, & meglio di ogn'altro lo dichiara un Cardinale. [b] Il medesimo mi pare per la medesima ragione, della donna maritata, che della lecita copula passata, ò futura di suo marito absente si sente nascere, & crescere dilettatione nella sensualità, [c] ancor che niuno la tocchi.

[a] In cap. 11. num. 8.

[b] Cardinal in 3. Tomo [illegible] mor. [illegible]. 4. & [illegible].

[c] Arg. illat. ad l. Aquilia & cap. 1. de [illegible].

11 Si † deliberatamente uolse bacciare, ò abbracciare, ò toccare, ò baciò, abbracciò, ò toccò alcuna donna essendo huomo, o alcun'huomo essendo donna, per dilettarsi nel piacere, che ne nasce; se ben non fusse da se il toccare dishonesto, & essendo che fosse con persona, con la quale uoleua, ò speraua maritarsi, è peccato mortale, secondo S. Tomaso, & il suo commentatore, [d] & S. Antonino. [e] Habbiamo detto {deliberatamente} perche la uolontà, che nasce dalla sensualità di douer fare alcuna di queste cose, prima che la ragione se ne accorga, ò consenta, o lasci di rendere a quella uoglia, con pericolo di acconsentirui, almeno nella dilettatione, non è peccato mortale, per la regola detta di sopra. [f] Habbiamo detto anco {per dilettarsi} perche il far queste cose a non fine: come il toccare alcuno per uedere, s'egli ha febbre, o per ungerlo, ò per farli altri rimedij, o per usanza, o ciancie non senza cattiua intentione, non è peccato almeno mortale. Habbiamo anco aggiunto {carnalmente} perciochè il far queste cose, per dilettarsi honestamente, come molti fanno, che tocca-

[d] Secunda secundæ [illegible] q. 154. [illegible] cap. 1. §. 8. 9.

[e] [illegible]

[f] In ca. 11 nu. 94. & in hoc tpio c. nu. 7.

no, baciano, & abbracciano fanciulli, & fanciulle, parenti, non è peccato. Ma habbiamo detto, baciare, toccare, & abbracciare; & non habbiamo detto, uedere, & portare? perche il far quello à buon fine come per usarli la debita cortesia, per conoscerla ne' detti, per riprendere la tua viuità: per parlare, & ammaestrar di cose utili, & honeste; ò per lodare Iddio, che con bella opera fà; o per honesto, & casto amore; & anco per dilettarti honestamente, non è peccato, ma è piu tosto virtù: purch'el non si faccia in tal modo, & luogo, & tempo che ne possa nascer pericolo di metterti in animo qualche male proposito di opera, o di dilettatione lasciuiosa. Non è anco piu che male, il fare, o uoler far ciò, che qui di sopra è detto, per cognoscer di sapere: quanto sia bella, ò buona, o conueniente, & uaghezza alcuna diletta, ò il dilettarsi, o uoler dilettarsi ex animo deliberatamente in uedere, & parlare cosi belle creature; & in uedere le sue cose nuoue, ricche, & pompose, pur che non ui sia altro cattiuo intentione, ne altro cattiuo fine male, ordinato, & da se indirizzato a alcun atto brutto: come totalmente un Cardinale a prudua, ponendo in differentia tal uedere, il parlare, el toccare. Ma si piglino per parole de fanciulli, benche non possano hauer lecitamente copula senza proposito, che prima conuenino nel matrimonio, si possono nondimeno non solamente uedere, & parlare, & dilettarsi del piacere, che ne nasce, ma abbracciarsi anco, & basciarsi, & toccare con tutti, che da se non ui sia impedimento, o scandalo per cose del diletto, che nè nasce, senza hauer uoglia di altro. Perche di spositi, che sono primi del matrimonio, hanno licentia di prender piacere de' primi letti matrimoniali: che è tra noi determinatione di un Cardinale. b Lascia la in buon hore, quando ti fe con auertimento, che non ui sia pericolo, ne pericolo probabile d'incorrer in cose di accontentarti, ne anco nella copula con le nanzi che le nozze habbino hauuto la lor perfettione, almen tacitamente. Ilche poche uolte si offerua, & quando si ritrouano soli, & in secreto à far le cose dette cose tarebbero molto ben fatto, non gli dar si mano insieme, tanto ch'el non si sono maritati insieme.

a Cajet. in 2. Tom. de decal. mor. cap. 2.

b In cap. 27. num. 8.

HAVENDO detto, che i toccamenti non siano disonesti; perche che chiaramente tali toccamenti, quali sono quei de' membri uergognosi, non si deue loro per nessun modo acconsentire.

consentire. Anzi per ritrarsi è necessario giudicare, & con alte voci chiedere aiuto, non ostante la infamia, che all'un di loro, ò ad amendue può seguirne, secondo il [a] Gaetano.

a Caiet. secunda secundæ quæst. 154. art. 1. fin. quæ quidem [illegible] dicit.

S'EGLI andò ad alcuna parte (& specialmente in Chiesa) per vedere, ò desiderare disordinatamente donne, pecco mortalmente, per la intentione mortale. Il medesimo è, s'egli ha scritte lettere, ò le diede, ò le ricevette, ò promise, ò diede doni, ò gli accettò (siano quanto si vogliano piccioli) con tale intentione. [c] S'egli ha richieste ruffiane, ò fattocchiare, per potere ottener il suo dishonesto intento, [d] peccò mortalmente.

b Cajet. cap. 88. 24. q. 1.

c Sylv. donatio § 2.

d Alex. trac. 2. de luxuria.

S'ELLA si pose alla finestra, ò in altra parte per esser vista, da chi sapeva esser carnalmente amata; & che con quella vista haurebbe mortalmente peccato, peccò mortalmente; ancor che ella non consenta nell'opera del peccato. Et ogni volta ella pecca mortalmente, secondo S. [e] Antonino.

e 2 part. tit. 5. cap. 1 § 7.

14 S'ELLA s'è † vestita con intentione di parer bella, per esser carnalmente amata, ò amato, è peccato mortale. Se però ciò fece per essere amata giustamente, ancor che carnalmente; come per via di maritarsi insieme, non pecca mortalmente. Nè anco se ciò fece per essere amata malamente, ma non mortalmente, come per lussuria veniale.

S'ELLA deliberatamente s'è disposta di parlare, cantare, ò ascoltare parole dishoneste, & di altro carnale, ancor che senza proposito di operare, pecco mortalmente, per quel, che di sopra s'è detto.

f Ioan. de Lap. § fin. secund. & alii in hoc opere.

SE con musica, con parole, ò con qualche segno provocò altri ad acconsentire à quello peccato, ò peccato, che altri l'accompagnasse ad alcun'atto mortale di lussuria, come di far mascherate, giostre, maschere, & altre cose tali con intentione di provocare ad amore disordinato, & mortale, pecco mortalmente.

g Alex. trac. de luxuria.

S'EGLI si vantò falsamente di haver peccato con alcun donna, pecco mortalmente, con obligatione di restituirle [h] fama.

h Arg. regi. peccatum de regulis iur. lib. 6.

15 S'EGLI ha † procurato di mangiar cose calde, ò mangiò, & bevve più del necessario, per più dilettarsi nel peccato della carne, pecco mortalmente: eccetto, se havendo moglie lo fece per pagare il debito matrimoniale; perciochè all'hora non sarebbe peccato. Et, se fosse per dilettarsi più nel pagare questo debito, sarebbe [i] veniale.

i Aug. in interrog. circa gulam. § 17.

Se li duole di essere impotente à usar carnalmente con altra donna, che con sua moglie, pecca mortalmente. Percioche, se li duole di questo per cagion di non poterli esercitare nell'opera del matrimonio, non pecca, secondo tutti.

Se egli seguito alcuna donna con cattiua intenione, pecca mortalmente, & tanto piu graue, quanto piu tempo l'ha seguita. Et s'era donna honesta, è obligato à sodisfare la ingiuria, il dishonore, & la infamia, che di cio le n'è seguito: a se ella però andaua con addobamenti di donna honesta, altramente nò. b Ma egli l'ha indotta à peccare, è obligato à ridurla à penitentia: conforme al detto di c sopra.

a Item apud Ia. de [illegible] §. ppolare. ff. de iniuriis. b Item. §. [illegible] Virginem. ff. de iniur. c In ca. 11. supra eadem. n. 16.

CHE RESTITVTIONE DEVE FAre colui, ch'hebbe copula con colei, ch'era tenuta per Vergine.

SOMMARIO.

16 *Stuprare per inganno, ò per importunità una vergine è gran peccato: e l'malfattore è obligato a dotarla, o altrla per moglie.*

17 *La Vergine, ò colei, ch'era in openione d'esser vergine, che senza inganno fu violata, non può chiedere cosa alcuna a colui, che l'ha violata nel foro della conscientia, ma si bene nel foro esteriore.*

18 *La Vergine ingannata, con promissione di torla per moglie, l'ingannatore è obligato a sodisfare secondo la promessa, & è ancor obligato a quietare & sodisfare il suo padre di quella ingiuria.*

19 *Copula carnale hauuta per inganno, ò per importunità con donna corrotta, ch'era in opinione di vergine, obliga colui, che l'ha infamata à restitutione.*

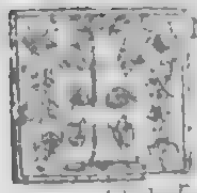

IN questa materia primo diciamo, che colui, 16
c'hebbe copula carnale con colei, ch'era in opinione di Vergine, senza ingannarla, perche ella ui s'offerse, o leggiermente pregata ui acconsentì, non l'è nel foro della conscientia a nulla obligato, ancor ch'ella fosse Vergine. Percioche chi fa uolontariamente con

[a] Cap. fœmina de [illegible]

[b] [illegible] de adult. [illegible]

[c] [illegible] de [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

la promessa almeno ha forza di preghiera importuna. Il medesimo è, quando si promette con volontà di farlo, ma effettuandosi matrimonio tale è pericoloso di qualche gran le scandalo. O' quando colui, che promise haueua ordine sacro, ò haueua altra moglie, ò il padre di lei non uuole dargliela.

QVINTO, † che oltre al già detto, egli è obligato à quietare, & sodisfare suo padre, per la ingiuria, che gli ha fatta, secondo San Tomaso, [a] & il suo commentatore, S. Antonino, [b] & gli altri. 19

[a] Secunda secun. la q. 154. art. 6. & Gaiet. ibidem.
[b] Vbi. infra.

SESTO, che non ci par bene quello, che dicono, che tenne quel famoso, dotto, & pio dottore Fra Francesco di Vittoria, catedrale famosissimo in Salmanca, cioè, che chi ha corrotta alcuna Vergine per inganno, o per importunità, è obligato à sodistarle il danno di nauerle rotto il sigillo della sua Verginità, in cor ch'ella con tutto questo habbia ritrouato coli buon marito, come se fosse stata Vergine. Il che tenne dal terzo detto, & dalle ragioni quiui tocche, almen ne' casi, ne' quali noi habbiamo risposto, cioe quando il marito si accorge, ch'ella non era Vergine, & per questo la tratta male, o la lacera. Benche al parer nostro si potrebbe limitare, che questo non hauesse luogo, quando il marito non se ne accorgesse, anzi egli pensasse di hauerla ritrouata Vergine.

SETTIMO, che chi per inganno, o per importunità hebbe copula carnale con una già corrotta, ma che era in opinione di Vergine, & la infamò, è obligato per hauerla infamata, & essere stato cagione di quella infamia, secondo [c] Parisin.

[c] Maior in 3. d. 37 q. 33. Col. ult.

QVANDO IL CONCVBINARIO non deue essere assoluto.

SOMMARIO.

20 *Il Concubinario non deue essere assoluto, se prima egli non si separa da la concubina, con proposito di non peccar piu*

21 *Separare si deue colui da quella persona con la quale egli non può stare senza peccar mortalmente: & sia parente di qual grado esser si uoglia.*

22 *La Schiaua, che usa col patrone si deue separare. & la serua può per questo stringere che il padrone la uenda ad un'altro.*

Co-

20 OVVI, † ch'essendo concubinario, stà con pericolo di ritornare à peccare, non deue essere assoluto, se prima egli non si separa dalla concubina, con proposito di nó ritornare mai piu à peccare. Percioche non si può hauer contritione, nè uera penitenza senza leuarsi le cagioni, & le occasioni piu proprinque del peccare, quale è questa, come già dissi sopra un detto di S. Agostino; a ilche anco dice S. Tomaso, b il Palude, & S. Antonino c seguito da gli altri Sommisti: & per quello che s'è detto di sopra, d essere necessario per la uera penitentia, & contritione. Et percioche pare, che li fatti amanti non possino mai habitare insieme, senza probabile pericolo di peccare, ò l'uno, ò l'altro, ò con opere, ò con uolontà, o con dilettatione: non diciamo ciò, che si ha da fare quando ponno habitare insieme senza pericolo di peccare: (il che auien di raro) ma che non si debbono assoluere, s'essi prima nó fanno determinatione di non habitare mai piu insieme. Il medesimo diciamo di quelli, che il popolo crede, che siano concubinarij (benche non siano) fino à tanto che se ne publica la uerità, percioche non solo dobbiamo guardarci dal peccato, ma anco da tutto quel, che ha sembianza

21 di peccato, secondo S. Paolo. e Il medesimo † diciamo di colui, che habita con alcuna persona, & li pare per la fragilità sua di nó potersi fuggire di peccare mortalmente, s'egli non si separa da essa. Ilche per la medesima ragione deue fare il padre, o madre, figliuole, ò figliuolo, marito, o moglie. Et il padrone, †

22 che ha usato con la sua schiaua, se nella sua mala uolontà perseuera, & ella resistergli non può; o le pare che ella per la sua fragilità, non resisterà se non fugge, può fuggirsi una; si come la donna maritata si può partire dal marito, quando egli uuole indurla à peccare mortalmente. f Et anco la serua potrà (al nostro parere, constringere il suo padrone che la uenda ad un'altro, il quale non la tratti à quel modo: g poi che per lo crudo, & mal trattamento del corpo (ch'è assai meno di quel dell'anima) si può forzare il padrone à uendere il suo h seruo.

a In ca. fer. 1. de pan. d. 1.
b In 4. dist. 15. q. 1. art. 1. q. 3.
c In 3. part. tit. 14. cap. 8. & 9. in com.
d In 4. dist. 15. q. 3. in ca. 2. & sup. eod.
e 1. ad Timoth. 5. ca. [illegible] le uidue.
f Cajet. [illegible] & Sylu. [illegible]
g Sot. [illegible] & Sylu. [illegible]
h S. Tom. & maior.

DE I PECCATI DE I MARITATI.

SOMMARIO.

25 *I Concubinarij maritati communemente sono scommunicati.*
Il maritato, che ha copula carnale con sua moglie con animo,

ch'egli farebbe l'istesso, ancor che essa non gli fosse moglie, pecca mortalmente.

24 I Maritati, che si negan l'un l'altro il debito matrimoniale a luogo, & tempo senza legitima cagione, peccano mortalmente.

25 Il Debito matrimoniale niuno è obligato ad offerirlo, senza che si dimandi, ma basta che ei si chieda con parole, segni, ò con opere.

26 Il Marito, o la moglie di parole de presenti, che non hanno peranco consumato il matrimonio, hanno questa cagione di negare la copula, se vogliono esser religiosi.

27 Il Marito & la moglie sono equali quanto alla copula carnale. nondimeno la moglie non si fà bigama, nè irregolare per usare col marito, che non le osserua la fede.

28 Il Marito, che richiede, o paga il debito matrimoniale alla moglie adultera, pecca mortalmente.

29 Il Marito non può accusare la moglie di adulterio, s'egli è adultero.

30 Il Voto semplice di continentia, o di non conoscere mai donna, impedisce il contrahere matrimonio: & il chiedere il debito matrimoniale. ma s'ei è richiesto espressamente, ò tacitamente non si deue negare: & il Vescouo può in ciò dispensare.

31 Il Voto fatto di continentia da' maritati di commun consenso, impedisce il chiedere, e pagare il debito matrimoniale.

32 Il Debito matrimoniale richiedere, o pagare nel tempo, che la donna ha il mestruo, non è peccato mortale.

33 La Copula matrimoniale hauuta con la moglie in luogo sacro, è peccato mortale.

La Generatione impedire per qual si uoglia cagione, ò modo, è peccato mortale.

34 Il Padre, che tiene il figliuolo per militia al Battesimo, ò alla Cresima, non può dimandare il debito matrimoniale; ma si può ben pagare essendogli richiesto.

35 La Copula carnale hauuta con parente della moglie, ò del marito, prohibisce il richiedere il debito matrimoniale; ma non il pagarlo.

La Moglie, che dà licentia al marito che faccia adulterio, ò gli acconsente, o non l'impedisce, pecca mortalmente.

36 Matrimonio contrahere occultamente non si deue senza legitima cagione, sotto pena di peccato mortale.

37 *Maritare si ponno con legitima cagione occultamente quegli, che si sono prima maritati publicamente, & poi hauuto secreto impedimento, soprauenne loro la dissensa.*

38 *Il Matrimonio contratto secretamente, senza testimoni non si deue usare inanzi la benedittione, sotto pena di peccato mortale.*

39 *Il Matrimonio contratto con due, ma con la prima secretamente & con la seconda publicamente, & con quella hauerne copula, è peccato mortale, & essendo se ne sono auisati con la prima, ma il matrimonio tiene con la seconda.*

40 *La Donna, ò l'huomo che senza hauer certezza della morte del*
41 *primo marito, ò della prima moglie si rimaritta, pecca mortalmente, con priuatione di poter chiedere, ò pagare il debito matrimoniale.*

42 *I toccamenti disbonesti de' maritati à quali segue pollutione, ò con intentione, o pericolo probabile ch'ella sarebbe seguita, sono peccati mortale.*

L'Vsare con la moglie in luoco, ò con tal modo che ella non possi riceuere, ò ritenere il seme, è peccato mortale. Il medesimo quando solamente ui si acconsente, in noue modi.

23 MARITATI, * che sono concubinarij, almeno i pubblici, & che per tali sono tenuti, sono ordinariamente scommunicati per constitutioni sinodali. * Et benche il peccato del marito, che fa adulterio, sia eguale à quello della moglie adultera, nondimeno perche il marito ha maggior vigore & potentia di resistere, & deue auanzare la donna nelle virtu, & col suo esempio regolarla, secondo S. Agostino * però è il suo peccato maggiore. Tuttauia il peccato della donna è maggiore, per la circostantia * del sospetto, che non si sia certo di qual padre siano i suoi figliuoli, & di dare scandalo maggiore.

* Tit. 32.

* Cap indignantur 32. q. 2.

* Arg. l. 2 C. ad leg. Iul. de adult. & l. 1 ff. de his qui not. infam. secunda q. 154 art. 8.

SEGLI ha vsato con sua moglie, o con suo marito con intentione di farlo, o che vorrebbe farlo; ancor che non fossero in matrimonio congiunti, o con intentione di farlo con altrui è peccato mortale, * secondo è il Paludo.

* Ca Originalium & ibi doct. 32. q. 4.

24 SE † si negarono l'un l'altro il debito senza legitima cagione dimandato à tempo, & luogo opportuno, è peccato mortale, secondo tutti: * se con preghi però non lo sottrae dal suo pro-

* In 4 dist. q. 1 & S. Anton. 3 p. tit. 8. §. 1.

† In 4 d. 32.

posito, perche si contentasse, il che non si deue fare con molta importunità. Ne lo tenta la Quaresima ne la gran solennità, ne etiandio il giorno di Pasqua, ne che in quel giorno, ò nel seguente si habbia a communicare, ne il non uolere hauere piu figliuoli. [a] Et molto maggiormente pecca quando lo fa per ira, ò per odio, ò per qualche mal fine. Non sono però obligati à pagarlo, ne in luogo publico, nè in sacro, ò quando probabilmente si temesse di morte, ò di graue infermità ò ui fosse pericolo di sconcertarsi. Et con questa modificatione si hanno da intendere i Canoni, [b] che comandano, che i sposi maritati debono habitare insieme: [c] come si caua dal Palude, [d] da S. Antonino [e] & da gli altri Sommisti. [f] Habbiamo † detto, [dimandato] perche non è obligato ad offerirlo senza che si dimandi. Basta però, che si dimandi con parole, con segni, ò con opere. [g] per questo Agostino d'Ancona riferito da Santo Antonino [h] dice, che la donna in tre maniere richiede questo debito, con parole, con segni, & con la sua conditione, per la quale il marito conosce, ò congettura, che lo desidera; & che dissimula per uergogna; per essere naturalmente piu le donne uergognose, che gli huomini. Il medesimo si ha dice, quando si trouasse un marito, che per sua dapocaggine, o per la forte natura, ò grande autorità della donna, non hauesse ardimento di mandarlo all'aperta, per la medesima ragione, benche niuno habbia per ancora detto questo.

a Arg. [illegible] Cap. [illegible] de consang. [illegible]

b Cap. [illegible] c [illegible] d [illegible] e [illegible] f [illegible] congiugale.

g Arg. [illegible] de leg. & c. debit.

h In d. § 6.

HA † etiandio cagion giusta lo sposo, ò sposa per parola di presente, che non hanno per ancora consumato il matrimonio, di negare la copula, se uogliono farsi religiosi. Et si deue per questo dare duo mesi di tempo, o quello, che al giudice parerà, secondo il Panormitano, [i] & la commune. Ma non è però giusta cagione di negare il debito l'esser matto, ò furioso colui che lo dimanda, se l'altro può darlo senza probabile pericolo di notabile danno della sua persona. [k] Et † benche quanto alla copula carnale siano ricercati particolarmente il marito, & la moglie egli del tutto, non differenti nondimeno, perche la moglie non sia bigama, ne irregolare per usar col marito, se ben ella sa, ch'egli non la osserua la fede. Ma il marito, che si copula con la sua moglie, la quale ello sa, che pecca con altri, o ancor ch'ei nol sappia, [l] il giudice sotto pena di scommunica gliene commanda, si fa bigamo. Nè importa, ch'egli possa prouarlo, o nò,

i In cap. [illegible] de coniugat. [illegible]

k Rebuff. in 4. d. 11

l Cap. si culpa 34 d.

nel

nel foro della conſcientia, del quale parliamo: dicano pure come lor piace alcuni, ſenza allegare in ciò teſto, ne ragione [a] alcuna.

[a] Contra ea. conſuluiſti.2.q.5.

28 Se † il marito ſapendo, che ſua moglie è adultera, non la cacciò da ſe, ma la richiede, ò le paga il debito matrimoniale, [b] pecca mortalmente, ſecondo tutti: ſaluo ſe l'adulterio fuſſe occulto; & la donna ſi foſſe emendata, ò che dimandi il debito, per non incorrere in adulterio, & non dà alle genti ſcandalo di penſare, ch'egli ſia ruffiano di ſua moglie, ſecondo il Palude, [c] & S. Antonino. [d] La donna però ordinariamente non pecca, non ſeparandoſi dal marito, nè richiedendolo, & pagandogli queſto debito; benche il marito ſia publico adultero. Percioche non è officio ſuo di correggere il marito, come è officio del marito di correggere la moglie. [e] & perche rade uolte, ò non mai la gente crede, che la donna habbia piacere, che il ſuo marito ſia adultero, come dice S. Antonino [f] dopò del Palude, [g] & pruoua un [h] Cardinale.

[b] Ca.1. & ca. ſiquis 32.q 1.

[c] ſubi ſupra in 4 d.32.

[d] 3 part.tit.1. cap. 20.§ 9.

[e] Cap.duo 32.q 3.

[f] 3.part.tit 1 ca.20. §.9

[g] In 4 d.d.32.

[h] Gio: Thom.q. 29.lib quæſ.

29 Non † può il marito accuſare la moglie di adulterio, ſe anco egli ha commeſſo adulterio. [i] nè anco quando la donna fu forzata: [k] nè quando ella credeua, che'l ſuo marito foſſe morto: [l] nè s'ella conobbe alcuno ſotto ſpecie di ſuo marito. [m] nè anco quando egli le diede occaſione di adulterare. [n] nè s'egli dopò che la uide adulterata, la tolerò, ò ſopportò. [o] ne ſe fu l'adulterio prima del [p] battesimo.

[i] Cap. Nihil. iuiquius.32 q 6.

[k] Ca Ita ne ea.cauſ. & q 5.

[l] Ca cum per bellicum.34 q.1.

[m] In ca.in lect ead. cap. & q

[n] Ca. Aſſerentem de eo qui coguo. cognouit.

[o] Cap. quamuis uxor. 32.q.1.

[p] Ca. ſicut dicimus de diuortijs.

30 S'egli † fece uoto ſemplice di continentia, & di non douer conoſcer mai donna, & poi prese moglie, pecco mortalmente, ſecondo tutti. Et anco s'egli conſumò il matrimonio la prima uolta à ſua requiſitione. Et anco ogni uolta, ch'egli richiede il debito, ſecondo quaſi tutti. [q] ſe ben alcuni tengono il contrario, dica pure [r] Angelo quel, che li piace. Egli è uero, che poi che (ſecondo tutti) colui, che fa tal uoto, può hauere copula, quando ſuo marito, ò ſua moglie eſpreſſamente la chiede, potrà anco hauerla, quando la chiede tacitamente, ò per ſegni, o per uſa di coſtumi, come di ſopra s'è detto. [s] Può anco eſſere diſpenſato dal Veſcouo, per chiedere il debito per il gran pericolo, ò difficultà, che è di ſtare nell'acqua con ſete, ſenza poterne bere, ſecondo Angelo, la Roſella, & [t] Maiore.

[q] Cap.1.cap.Agatoſa 27.q.1. glo.l. cap. Quidam & ca. Placet cum quibus Panor.tra.de conſuet. conting & fo. Ant & Comunis & Cap. Rector qui ſecundum & Ioan. Comunis.

[r] Maior 4 d.32. q 2 Ang Matrimonium impedimentum 5.§ 3 & nella Roſella impedimentum 4.§ 7.

[s] Vbi ſupra.

[t] Supra. eod. cap. num 25.

31 Se † l'uno de' maritati fece uoto di caſtità con licentia dell'altro, & poi li dimandò il debito, pecco mortalmente, ſecon-

[u] Vbi ſupra.

do tutti. Et anco, se l'uno non fece il uoto, ma acconsentì, che l'altro lo facesse, & poi pagò il debito, peccò mortalmente, poi ch'egli consentì nel suo peccato. Ma, se il medesimo, che non fece il uoto, dimanda esso debito, non pecca; ne medesimamente colui, che se'l uoto, pecca in darlo, perche chiunque da licentia di fare il uoto, è cosa chiara, ch'ei non rinontia la potestà, ch'esso ha di dimandare il debito, secondo Innocentio, * il Panormitano, & gli altri.

* In cap. 1. de conuert. coniug.

Et † se tutti due di consentimento commune fecero uoto; di continentia, amendue peccano mortalmente. [b] come di sopra nel secondo precetto s'è detto, con altre cose, che à i uoti de' maritati appartengono. Benche se tutti due si promisero l'un l'altro di non chiedere il debito, & conoscendo essi, che ogni un di loro lo chiederebbe, s'ei potesse richiederlo, & si congiongessero insieme senza richiederlo, non peccarebbono secondo Angelo, [c] & la Rotella [d].

[b] Ca Quod Deo pa. 32. q. 5.

[c] Matrimonium ca. [illegible] § 1. [d] Imp. Lauentii. 4. §.

Se in tempo del menstruo cercò, o pagò il debito matrimoniale, peccò mortalmente, secondo alcuni, [e] Ma si deue col Palude tenere il contrario, [f] cioe, che anco non pecca uenialmente; quando, ò per non essere abborrita, o per uitare fornicatione in se stessa, o nel consorte, lo dimanda, o lo paga; & perciò non pecca mai mortalmente, ancor che lo faccia credendo, che di tal copula si concipira un monstro: come espressamente il Palude dice, & S. Antonino, [g] & non altroue habbiamo detto. [h] & poco è, che l'affermò il dottissimo Padre Alfonso di Castro.

[e] Pro quibus uidetur ca. Adeus 5 d. [f] [illegible] d. 32 q. 1. ar. 1 q. 4.

[g] 3 part. tit. 1. cap. 9. §. [h] In cod. cap. Adeus q. 4 [illegible]. [i] de lege pœnali. libr. cap. 12.

Se † hebbein luogo sacro copula con sua moglie, per qual si uoglia cagione, che faccia, peccò mortalmente, secondo [k] il Palude, S. Antonino [l] & altri. [m] ancor che poco tempo, o molto habitasse nella Chiesa, per qual si uoglia necessità, dicano pure gli altri come lor [n] piace.

[k] In 4. d. 32. [l] 3 part. tit. 1. ca. 20. [m] come nel 3. Matrimonialis usus lo de [illegible] [n] [illegible]

Se maggio, o fece altra cosa, accioche non potesse generare per qual si uoglia cagione, che lo faccia, o buona, ò cattiua sempre pecca mortalmente. [o] Et, se per non fare figliuoli sparge il seme fuori del uaso naturale, è peccato mortale, & contra natura, secondo il medesimo S. Antonino. [p] Ma perche i maritati non sono obligati a chiedere l'un l'altro il debito matrimoniale, secondo tutti, & è lor lecito di desiderare di non far piu figliuoli di quelli, che possono mantenere (secondo S. Antonino) [q] per tanto

[o] Ca. Si aliquis de [illegible] [p] 3 part. cap. 20. §. 6. [q] Vt. supra.

tanto di commune consentimento ponno astenersi dalla copula carnale (secondo il medesimo) saluo che quando non dimandandolo l'uno, l'altro cadesse in fornicatione, secondo Angelo. Il cui detto si ha da intendere, quando l'un uede, che l'altro si resta per uergogna di dimandarlo con parole; & che tacitamente lo chiede con qualche segno.

34 S'EI † fu padrino del suo figliuolo al Battesimo, ò alla Confirmatione per necessità, ò per errore, ò per ignorantia del fatto, ò della legge, nō perde la potestà di dimandare il debito. Ma, s'egli malitiosamente lo fece per defraudare la sua consorte del debito congiugale, non può dimandarglielo, ma è ben obligato à pagarglielo ogni uolta, che da essa n'è richiesto. Et se tutti due malitiosamente furon padrini, non si ponno dimandare l'un l'altro il debito. Ma se l'uno lo dimanda, l'altro è obligato à pagarlo. Il che tutto si caua da una risposta di Alessandro Terzo [a] & dalle sue glose, & dalla concordantia delle opinioni contrarie de' dottori, che noi in quel loco, habbiamo data per quello, che gli altri qui ui ne scriuono. [b] Et, se uno di loro, ò tutti due non ponno astenersi, debbono dimandare dispensa al Vescouo, che in questo ha potestà per dispensare, secondo S. Antonino, [c] & gli altri.

35 S'HEBBE † copula con parente di sua moglie, ò parente di suo marito, & poi dimandò il debito, peccò mortalmente; [d] ancor che sia obligato à pagarlo. Et benche, s'egli usò con la sua propria parente; non pecca dimandando il debito, non è, perche non sia cosi graue peccato, & maggiore il conoscere le sue proprie parenti, che quelle della sua consorte, ma è perche non si fa tanta ingiuria al sacramento del matrimonio in conoscere le sue parenti, quanto in conoscere quelle di sua moglie.

S'ELLA hà dato licentia a suo marito andando fuori, che usasse con altre donne, o consentu, che usasse con quelle, ch'erano in casa, ò non lo impedì potendo commodamente impedirlo pecco mortalmente, secondo Santo [e] Antonino.

36 SE † si marito occultamente senza giusta cagione, peccò mortalmente. [f] Giusta cagione parue à un Cardinale, [g] quando cessano tutti gl'inconuenienti, i quali uolendo la legge, che si schiuino, ella commanda, che muno occultamente debba contrahere matrimonio. Contra il quale fà la sua medesima dottrina altroue. [h] cioe, che la legge non resta di obligare alla cosa, ch'ella commanda, ancor che senza ella si conseguisca il fine, per lo

T

[a] Cap. h uj. de co gnat. spir.

[b] S. Palud. in 4. d. 32. col. 5. uersi. 7. conclu. Cui consordat Vgo de Sancto & Syl. uerb. Matrimonium 8. q. 7.

[c] 3. part. tit. 1. cap. 15. § 1. col. 1. fub fin. & Syl. ubi. Cap. art. cit. in princip. cit. Pan. & alij in cap. 1. de eo qui cognouit consanguineā suā. & Rosel. impedimentum 6.

[d] Cap. qui dormit 32. q. 2.

[e] In 3. part. tit. 14. c. 9. § 1. sub fin.

[f] Cap. sicut inhibemur de elect. sponsa.

[g] Gaetan. 2. Tomo de sacramento matrimonij. 2.

[h] Secunda, secundæ q. 120. & 186. art. 1.

quale commanda. Quantunque ſi poteua riſpondere, che altra coſa è dire, che la legge che commanda alcuna coſa, per torre inconuenienti, non lega, quando eſſi ceſſano, ſi che è ciò, che il Cardinale in una parte dice, & inanzi ad eſſo il Panormitano [a]) & altra è dire, che ciò, ch'è ſtato commandato per qual che buon fine, ceſſa, ſe per altra uia quel fine ſi conſeguiſce: ſi che il medeſimo Gaetano in altra parte dice, [b] come noi altroue habbiamo detto. [c] Giuſta † cagione ſarebbe però quella, ch'egli in quel luogo ſpecifica; cioè l'eſſerſi prima publicamente, ma in uano ſpoſati per alcun'impedimento occulto. Perche ſoprauenendo la diſpenſa, ò quel ch'era per ciò neceſſario, ſi ponno di nuouo ſpoſare ſecretamente, ſenza incorrere nella pena di quelli, che occultamente ſi ſpoſano. Il che è coſa molto quotidiana. Medeſimamente ha la pupilla giuſta cagione, che uede, che s'ella non ſi marita in ſecreto con chi molto le importa maritarſi, il tutore le darà marito, che non le conuiene. qui anco riſpondiamo, che non incorrono in ſcommunica, nè in pena il confeſſore, nè i teſtimonij, che ſpoſorno con la ſua concubina colui, ch'era per morire di una ferita, ch'egli hauea hauuta di notte, accioche rimaneſſero i figliuoli legitimi, & eſſo s'apparecchi ſi meglio per paſſare all'altra uita.

a In cap. Quoniam de probatio.

b 3. in d. q. 120. & 4. art. 1.

c In cl. Ad hæc. de prebend.

Il Concilio di Trento alla Seſſione 24. proibiſce & annulla i matrimonij fatti occultamente.

S'i o l i † uſo il matrimonio occultamente, & ſenza teſtimonij contrattò, peccò mortalmente, perche tale uſo non ſolamente è uietato, [d] ma etiandio è cattiuo, come dice un Cardinale [e] Secondo il quale [f] l'uſo matrimoniale non è mai peccato mortale, benche ſi faccia prima che ſi riceua la benedittione nuptiale, non perche non ui ſia teſto, che moſtri uietarlo, come un moderno dice (perch'egli ui è, [g]) nè per le ragioni, che dicono i detti dottori, ma più per la contrauentione delle coſe uietate in quel teſto, [h] non è mortale, ſecondo tutti: ſaluo ſe con notabile ſcandalo, o diſpregio: ancor che Giouan da To (moſtrando, che S. Tomaſo non ſenti quel che Angelo, & uoſtro dicono) tenga ſenza giuſta ragione, che la prima uolta peccato mortale. Il che prima diſſe S. [k] Antonino.

d Ca. Aliter. 32. q. 2.

e Gaet. in Sum. de la cram. Matrim. cap. 5.

f Ibidem cap. 4.

g Ang. Sylueſt. & alij in Sum. Matrim. Rub. 1. §. 6. Verb. Matrimonium. §. 3.

h In cap. Aliter. 32. q. 5.

i Verb. Matrimonium. §. 3.

k In 3. part. tit. 1. c. 17.

S'i b o l i ſi † marità con alcuna ueramente, ma in ſecreto & con un'altra in publico, & con queſta hebbe copula, pecca mortalmente; ancor ch'ei l'haueſſe per precetto della Chieſa ſotto pena di ſcommunica, ſecondo la cómune; dica ciò che uuole Maeſtro [l] communemente non ſeguitato. Et anco s'egli hebbe

l In 4. d. 38.

copula

copula con la prima con ſcandalo di quelli, che penſauano, ch'eſſo non fuſſe maritato con ello lei; per quel, che s'è detto nella dimanda precedente. Il che non ſi ha da dire, ſe l'hebbe ſenza ſcandalo, & è obligato ad habitare con la ſeconda, commandandoglielo la Chieſa, ſe può uiuere ſenza pericolo di hauer parte con lei, altramente nò, ancor che lo [a] ſcommunichino.

[a] Arg.ca. inquiſitionis, de ſent. excom. Sed. uer debitum, conjugale. §. 6.

40 SE † la donna prima ch'eſſa fuſſe ben certa della morte del primo marito, ò l'huomo della prima moglie, s'è di nuouo un'altra uolta maritato, peccò mortalmẽte.[b] Et anco, ſe dopò maritata ha uendo cagion probabile di dubitare, ſe ben non era euidente, nè manifeſta, dimandò copula [c] carnale, peccò mortalmente. Et anco ſe pagò il debito eſſendoli richieſto dal'a cõpagnia, & eſſendoli commandato dal ſuo ſupertore, prima, che da quel dubbio uſciſſe, almen per cagione di pagare il debito. Percioche in altra parte [d] prouiamo, che non ſolo pecca mortalmente, chi fa alcuna coſa, ch'ei crede ch'ella ſia peccato mortale, ma chi fa anco ciò, ch'eſſo dubita, s'è mortale, ò nò. Et per queſto chi dubita, con cagion probabile, ſe il primo marito, ò moglie è morto, prima che paghi il debito al ſecondo, ſi ha da leuare quel dubbio dal cuore, & credere, che il primo marito, morì come altroue [e] prouiamo; 41 dando nouua, & uera intelligentia à due capitoli. [f] Et † la differentia di colui, che ſa, & di colui, che crede, ò che dubita, per cagion probabile, & di colui, che per cagion leggiera, non conſiſte in queſto, che l'uno non pecchi pagandolo, & l'altro ſi; perche tutti peccano, & pagandolo, & chiedendolo, ſe durando quel ſapere, quel credere, o quel dubitare lo pagaranno. Ma conſiſte in queſto, che il primo di loro non può leciteamẽte deporre, nè torre il giudicio, ne può pagare il debito, ne per chiederlo, & il ſecondo ſì; almeno commandandoglielo il giudice per pagarlo; ma non già per dimandarlo. Il terzo ſì; & per l'uno, & per l'altro, che è una riſolutione ſingolare, da noi detta [g] altroue.

[b] Ca. Dominus, de fecun nuptijs.

[c] Ca. Dominus, de fecun nup. & ca. inquiſitionis, de ſent. excom.

[d] In c. ſi quis autem. 81 de pœnit. d. 3.

[e] In d. ca. ſi quis autẽ. num. 86. uſque 1.

[f] Cap. dominus, & ca. ſequentibus præd. cis.

[g] In d. c. quis autẽ.

42 SE † per diſhoneſti toccamẽti ſi ſegui polluttione, fu peccato mortale, ſecondo tutti, ò con intentione, ò con pericolo probabile, che ella farebbe ſeguita, ſecondo un Cardinale: [h] percioche il matrimonio non fa, che queſti toccamenti diuentino leciti.

[h] Guet uerb. matrimonialibus uſq. papam

S'EGLI uſo con ſua moglie fuori del uaſo naturale, o di tal maniera, che la donna non poteſſe riceuere, ò ritenere il ſeme, peccò mortalmente, ſecondo tutti. Ma non già, ſe fu nel uaſo naturale; & di modo ch'ella poteſſe concipere, & riceuere, &

ritenere il seme; fosse pure quanto si uoglia brutta la maniera del l'uso: benche questo sia uenial graue; & chi l'usa meriti gran riprensione, per essere egli peggiore, che l'animale bruto, ilquale in tal atto osserua il suo modo naturale.

DE I PARTICIPANTI.

E, ancor che esso non habbia fatto, nè uoluto fare alcuna delle cose sopradette, acconsenti nondimeno con alcuna delle noue maniere dichiarate a di sopra, cioè commandando, consigliando, anccõsentendo, lodando, tacendo, ricettando, ò aiutando, o non dando impedimento, con parole, con opere, ò con auiso, potendo, & douendo farlo, come di sopra s'è detto.

a In cap. precedenti num. 18.

DELLA DONNA MARITATA, che finse d'hauer qualche figliuolo, ò che l'hebbe di adulterio.

SOMMARIO.

43 *La Donna, che finge d'essere, ò è grauida, ma non del marito, può essere assoluta senza ch'ella manifesti il suo peccato.*

44 *La Donna, che ha figliuolo d'adulterio, ò supposito, non deue manifestare il suo peccato s ella teme di morte corporale, ò spirituale, ò di perdere la fama.*

45 *La Donna, che ha figliuolo adulterino, ò finto, deue manifestarlo al padre, & al figliuolo, s'essi le hanno creduto: & può far ciò senza uerun pericolo.*

46 *La Donna maritata, che ha figliuolo d'adulterio, ò finto, & non può prouedere al danno, che al marito, ò a' parenti per ciò è auenuto, deue sodisfare competentemente à giudicio di discreto confessore: ilquale la deue indurre, ch'ella faccia sì, che quel figliuolo si faccia religioso, & rinontiare l'heredità a' fratelli.*

47 *La Donna, che ha figliuolo adulterino, ò finto, che perciò non può sodisfare al marito & à gli heredi è obligata à dargli tutto ciò, ch'ella ha fuor della dote, &, se non ha nulla, pentirsi & far penitenza del suo peccato.*

Il Padre

48 *Il padre del figliuolo finto, ò colui, che lo diede, è obligato à sodisfare la parte dannificata. Al medesimo è obligato colui, che generò l'adulterino, & in amendue i casi sono tutti tre obligati in solido, & se lo diedero all'ospedale, debbono pagare le spese, se la pouertà non gli scusa.*

49 *L'Adultero non deue credere che il figliuolo dell'adultera sia suo: ma s'egli crede è obligato à sodisfare il danno altrui perciò fatto.*

43 IN † questa materia, primo diciamo, che la donna maritata, che finse d'esser grauida, & partorire un figliuolo, che ella tolse secretamente di qual che luogo, & quella, che partorì di adulterio, ben ponno esser assolute senza manifestar questo peccato, benche in ciò si faccia danno al padre putatiuo, che alleua un figliuolo di altri per suo: anzi per suo herede; poi che il figliuolo finto, o bastardo tenuto per uero, possederà tutta la heredità, o parte, come disse Innocentio Terzo. [a]

44 IL † secondo diciamo, che il sopradetto è uero, quando il marito crede senza dubbio, che'l figliuolo sia suo, & ella teme il marito (come dice il testo) ch'ei non l'uccida, o che non le porti odio mortale; come il Panormitano & la commune dichiarano. Basta etiandio, ch'ella tema di perdere la fama, secondo un Cardinale, [b] Scoto [c] & S. Antonino. [d] Percioche (come questo stesso Cardinale altroue ha detto) [e] nessuno è obligato a restituire i beni di piu basso ordine, con danno, & perdita di quegli di piu alto ordine. Et i beni della fama sono di piu alto ordine, [f] che non sono quelli della roba; [g] come io altroue ho detto, si come ancora i beni della uita, & della salute sono di piu alto grado, che non sono quelli della fama. [h] Non osta dire, che para che il Panormitano [i] & la commune proluppongano, che potêdo discoprirlo senza pericolo del corpo, & dell'anima, & pensando, che le sarebbe creduto, dourebbe dirlo, percio-

45 che † Innocentio che in questo è seguito da tutti, dice di nò, quando però ne segue alcun gran male. Et benche ellemplifichi pur nel male del corpo, & dell'anima, egli però non nega il medesimo nel male della fama; come proua la ragione del detto Cardinale. Non osta ancora che i Parisini tengano il contrario; [k] percioche esti non ponderano molto il sopradetto.

[a] In cap. Officij de pœn. & remis.

[b] Gaet. in lib. 2. resp. responsorum 14.

[c] In 4. lib. 15. q. 2. post. art. 4. in corpore.

[d] 2. part. tit. 1. c. 18. § 8. in fin. & melius tit. 2. c. 7. § 3.

[e] Scot. in 2. secundæ q. 62. art. 6. & in dicto responso 14.

[f] In repet. ca. inter uerba 21. q. 3. nu. 217. & 856.

[g] Quia melius est non esse bonum &c. in Prou.

[h] In seruorum fide pecunia.

[i] In d. cap. Officij.

[k] Major. in 4. d. 15. q. 17.

Il terzo, che s'ella era già di ciò infammata, & crede, che senza pericolo del corpo, & dell'anima può discoprirlo; & che le fara creduto cosi dal padre putatiuo, come dal figliuolo, deue manifestarlo. Ilche è conclusione commune d'Innocentio [a] & di tutti gli altri dottori.

[a] In d.c.offic.

Il quarto, che s'ella credesse che'l figliuolo finto, ò bastardo, fusse tanto uirtuolo, & di tanto credito con lei, che s'ella gli scoprisse in secreto, che egli non è suo figliuolo, & ei glielo credesse, & lasciasse per ciò tutta la heredità à gli altri fratelli, dourebbe scoprirgliclo.

Il quinto † che, quando la donna non è obligata à discoprirlo, o che per discoprirlo non può prouedere al danno, che al suo marito, & à gli heredi fuor e uenuto, ò uerrà per questa cagione, e obligata a sodisfare competentemente à giudicio di discreto confessore, come dice il testo. [b] Il qual confessore deue dire a quella donna (secondo Scoto, [c]) ch'ella si sforzi d'indurre quel suo figliuolo à farsi religioso: ma che rinunti prima, ch'entri in religione, o almen prima, ch'ei faccia professione, ò che si faccia chierico, & che si contenti di alcun beneficio ecclesiastico, & lasci a' fratelli l'heredità. Et non † potendo indurlo a questo, ella deue sodisfare al marito, & à gli heredi tutto il danno di que' beni, che ella ha oltre alla dote. Et s'ella non ha nulla, non è obligata ad altro, che à pentirsi, & far penitenza del suo peccato, & ad hauere uolontà di sodisfare, quando ella potra, secondo Scoto. [d] Et quando ella non possa, nè persuadere al figliuolo, ne sodisfare del suo, deue augmentare i beni del marito affaticandosi, & trauagliandosi piu di quello, ch'era obligata per cagion del matrimonio: & spender manco cosi nel uestire, come nel mangiare di quello, che honestamente poteua spendere, per agguagliare cò questa parsimonia il danno. Et quando ella persuade al figliuolo, ch'entri in religione, la religione ha da esser tale, che sia incapace di heredità: ò che prima, che u'entri, deue rinontiare alla heredità del padre putatiuo: perciochè altramente facendo, il medesimo inconueniente ne seguirebbe. [e] Et quando tutte queste cose non hauessero effetto, ne bastassero, la donna deue dare in uita, ò lasciare in morte, quito tolle per ciò di bisogno à i figliuoli legitimi, & della sua dote, & di tutta quella parte, ch'ella potrebbe lasciare per l'anima sua, o a gli stranieri. [f] Et quando tutto questo non bastasse, basterà

[b] In 6. 1. c. Offic.

[c] Vbi supra.

[d] Vbi supra.

[e] Arg. in præsentia. Canon. Rabbotti. da pena.

[f] Extra. Auth. Nouissima. Vide Canon. de inofficiosa.

ſterà il pentirſi, & l'hauere buona intentione, & uolontà di ſodisfare quando ella potrà, come Scoto dice.

48 Il ſesto, † che anco è obligato à rifare questo danno, colui, che le diede il figliuolo per quella fittione, & l'adultero, di cui ella lo generò, s'egli però crede, o deue credere, ch'egli ſia ſuo figliuolo, per quanto diede cagione efficace al danno. [a] Et come la reſtitutione dell'uno, cioè dell'adultero, o dell'adultera libera amendue, coſi (non potendo, o non uolendo l'un reſtituire) reſta l'altro obligato alla reſtitutione, per quello, che nel ſeguente capitolo diremo. Et, ſe il figliuolo fu portato all'hoſpedale, accioche quiui foſſe alleuato, ſono obligati à ſodisfarli le ſpeſe, ſaluo però ſe la pouertà non gli ſcuſa: poi che gli hoſpedali ſono ſtati ordinati per aiuto de' [b] pouerti.

49 Il † confeſſore [c] non deue però, ſecondo S. Antonino [d] commandare che l'adultero reſtituiſca; il quale non crede, nè deue credere, che quel figliuolo ſia ſuo; o perche la donna è uana, & commette adulterij con altri; o perche ella ſteſſa dubita, s'è dell'adultero, ò di ſuo marito: o perche con ragione penſa, ch'ella menta, & che ciò dica ſolo per obligarlo. Nè egli medeſimamente ui ſi deue tenere per obligato. [e] Ma, ſe l'adultero crede ch'egli ſia ſuo figliuolo, deue reſtituire al padre putatiuo, le ſpeſe di hauerlo nutrito: & il medeſimo deue fare all'oſpedale s'è in eſſo ſtato alleuato e nutrito, & al detto padre la dote, che le diede: & anco a' ſuoi figliuoli ciò ch'egli ha hereditato del detto padre, ſecondo S. Antonino, [f] il quale la Siluestrina & la commune ſeguono, dato che il Soto [g] tenga il contrario, dicendo, ch'ei non è cagione propinqua di quel danno: Ma la commune mi par migliore; ſi perche è commune, si anco perche l'iſteſſo Soto confeſſa che l'adultera è obligata a reſtitutione: la quale medeſimamente non è cagione proſſima del danno; poi che non ſi ſeguita immediatamente quello del ſuo adulterio, nè anco del ſuo parto, ſe non della uita di colui, ch'ella genero: l'altro perche l'adulterio è cagione aſſai propinqua; benche non ſia proſſima: [h] l'altro perche l'adulterio, di ſua natura, ſi ordina a eſſo, & è cammino & mezo per quel danno, & come è cosa illecita, obligherà à quello, che ſeguita maggiormente ſeguendo ſi come l'effetto ſuo; [i] Et Scoto dice, [k] che non ſi ha da reſtituire all'herede tanto, quanto uale la hereditá, ma quanto uale l'aſpettata hereditá, che è molto meno, come il detto dichiara, & è una ſin-

[a] Cap. ſeq. de reſtit.

[b] Cap. de ueteribus, de cleric. & peregrin. & cap. 1. de religios. domib. Argum. Clementinæ.

[c] Argum. cap. fin. de reſtit. ſpol.

[d] Argum. Dominus de reſtit. ſpol.

[e] Argum. Dominus de reſtit. ſpol.

[f] Vide ſupra.

[g] Vide ſupra.

[h] Argum. cap. per tuas, de reſtit. ſpol. cap. ſub finem.

[i] Vide ſupra.

[k] Vide ſupra.

golare conclusione) che si può confirmare per quello, che dice S. Tomaso, & il suo Commentatore in altra parte. [a] Et ciò si deue limitare, quando la restitutione si fa all'herede, prima ch egli heredi. Questo è, quando anco il padre uiue, al quale egli ha da hereditare, & è dubbio se uiuera il figliuolo putatiuo, quando si haurà da trattare di partir l'herdità; percioche dapoi (ch il padre è morto, & ha accettata la heredità pare che già si tratta de' beni, già guadagnati, & si ha da restituire tutto quello, che uale l'heredità: [b] Benche Scoto al nostro parere in due cali parli, di maniera, che se la persona obligata à restituire uerra a confessarsi prima che muoia il padre putatiuo, deue informarsi quanto haura speso col figliuolo putatiuo, creandolo; o per auuentura meritandolo, & facendolo studiare: & quanto ha potuto il figliuolo putatiuo meritare: & quanto si spera che meritera: & fatto il conto, gl'imponga a restituire ciò ch'egli restera debitore: & faccia li nascer proposito di restituire, à colui, che deue hauere quello, che il detto figliuolo putatiuo ha hereditato de beni del suo padre putatiuo: Et, se l'opra auuerà, & se il penitente sta in pericolo di morte gli lascia a gli altri figliuoli, (come uuole Scoto) non tanto quanto se gli deurebbe; se già il figliuol putatiuo hauesse hereditato insieme con essi, se non tanto meno quanto merita il debito, ch'è, s'egli herediterà: il quale potria farlo, lasciando più à gli altri figliuoli in ciò, che fosse necessario per rimediare il danno, conforme a uarie leggi. & uarii Regni, & a uarie Città, & per legge commune la metà, o le due parti, [c] & se uiene a confessarsi dapoi che già il figliuolo putatiuo ha hereditato & fatto il danno a' fratelli, restituiscali tutto il danno, ch'essi hanno hauuto: al meglio che potrà: dica quello li piace Scoto, & coloro, che lo seguono.

[a] Secunda secundæ q. 62. artic. 2.

[b] Arg. lege. cum hæredes. ff. de acquirē. hæred.

[c] Auth. nouissima, & auth. unde si parens. C. de Inoffic. Testa.

DEL SETTIMO PRECETTO. *Non rubbare. Cap. XXVII.*

SOMMARIO.

1 *Il furto si parte in mentale, & reale. Il mentale è uolontà di commetterlo, & il reale è contrattatione, ò ritentione con inganno di cosa altrui contra la uolontà del suo patrone per*

ne per guadagnare la proprietà, o la possessione, o l'uso di lei.

2 *Il precetto di non rubbare vieta non solo il furto secreto fatto contra la volontà del patrone della cosa rubbata, ma etiandio tutto ciò che si piglia malamente, o malamente si tiene; & tutto il danno, che si dà, ò si piglia ingiustamente, & la volontà di rubbare, & di tenere.*

3 *Il rubbamento di picciola cosa, & la subretione, ò indeliberatione scusa di peccato mortale.*

4 *Il rubbare ignorantemente, ò per necessità, ò credendo senza dubbio, che il patrone della cosa ne resterà contento, non è peccato mortale. Il medesimo è rubbare con conditione giustificativa.*

5 *Il rubbare con proposito di restituire quel, che si piglia al proprio patrone, che per via di giustitia non si può havere, almen senza scandalo, & il fine per utile dell'anima, ò della roba del patrone, non è peccato mortale.*

1 DER † fondamento delle interrogationi di questo precetto diciamo prima, che si ritruova furto mentale, & furto reale. Il mentale, è volontà di commettere furto. Il reale è contrattatione, o ritentione di cosa altrui, fatta con inganno contra la volontà del suo padrone, per guadagnare la proprietà, o la possessione, o l'uso di essa cosa. [a] Habbiamo detto [contrattatione] perche senza essa non si truova furto reale, [b] benche si truovi il mentale. Habbiamo detto [di cosa altrui] perche si trattare le sue cose, in quanto sue, o che con ragione egli crede che sieno sue, non è [c] furto. Habbiamo detto [contra volontà del padrone] perche ciò che si toglie con suo contentamento, non è furto. [d] Habbiamo detto [fatta con inganno] perciochè se si fa per burla, non è furto. [e] Et s'è detto [per guadagnare la proprietà, o possessione, o l'uso di ella] perche basta volere guadagnare una di queste cose, per far ch'egli sia furto, secondo tutti.

[a] l. 1. ff. de furt. §. 1.
[b] In d. l. 1.
[c] In l. 1. princ. §. Recte. ff. de furt.
[d] In d. §. Recte.
[e] Maior in 4. d. 15 q. 4 col. 3.

2 LA † secondo che per questo precetto (come in altra parte ho detto) [f] non solamente si vieta ciò, che secretamente si toglie al prossimo contra sua volontà (che propriamente si chiama furto) ma etiandio tutto ciò, che si togli male, o mal si tiene, &

[f] Can. ad hoc. repet. cap. 2. can. de cons. dist. 1. num. 3 &c.

tutto il danno, che male si dà, & per conseguente ciò, che si prende, o tiene per forza, o per legge ingiusta o per qual si voglia altra usurpatione illecita, di cosa altrui; [a] & essendo la volontà deliberata di prendere, tenere, dominicare, & usurpare illecitamente contra la volontà del padrone. Percioche, come di sopra, [b] & altroue [c] ho detto, i peccati della volontà, della bocca, & dell'opere, sono di una medesima specie, benche quei della volontà non obligano à restitutione, come quei della bocca & delle opere.

a C. 19. prima cap. 11. q. 3.

b Di sopra.

c Nella 2. parte.

Il terzo † che essendo poca cosa quello, che si toglie, & la surreptione, o indeliberatione scusa di mortale in questa, & in ogni altra materia, secondo che di sopra s'è detto. [d] Et per conseguente chi rubba un melo (essendo con animo di rubbare) non pecca mortalmente, saluo s'egli hauesse intentione di rubbare cosa notabile, s'egli hauesse potuto, ò di far danno notabile, con quel precioso furto; perche con questa intentione [e] ne sarebbe mortale, secondo San Tomaso, [f] percioche in questo non solamente si ha rispetto à quel, che si rubba, ma anco alla intentione, & uolonta di colui, che rubba, secondo S. Girolamo, [g] almeno quanto al foro della conscientia, come s'ha altroue detto. [h] Notabil danno si dice, quello, che di sua natura è tale, benche per rispetto di colui a chi si toglie non sia tale, quale è la semma di due, o tre ducati, che si toglie uno all'imperadore, o al Re, i quali gli reputano quasi niente. Franco è notabile quel, che si toglie per rispetto della persona a chi si toglie come è un Giulio, a rispetto d'un poueretto: & anco di un furto d'una cosa assai picciola ne segue gran danno, come è il furto d'un ago, che nasce al sarto, che senza esso non può lauorare: & non ne può hauer nessun'altro, doue egli stia, come dice Soto. [h] Benche questo ultimo non mi par furto mortale, saluo che egli sia operamortale per il danno notabile che si fa, percioche tal furto non si condannarebbe nel doppio, o quattro tanto del danno, se non dell'Ago. Et l'istesso diciamo di colui, che rubba una cosa piccola a colui, ch'egli sa, che per essa ne riceuera notabil dolore, e spiacere, il qual furto non è mortale, ma l'opera d'offenderlo in quel modo, è notabilmente cattiua, & così intendiamo Siluestro.

d Veggasi per intender tutto questo, quel che si dirà a basso. Scusa anco di peccare uenialmente la, non certa, ma probabile, quando egli non sapeua, che la cosa tolta d'altri fosse la sua già necessità à giudi-

c Nella 2. parte.

f 2. 2. q. 66. art. 6. ad 4.

g Nella 2. parte.

h Di sopra.

i Nella 2. parte.

cio di huomo prudente. [a] Et anco il credere con probabile ca-
gione, che il padrone della cosa ne resterebbe contento: [b] Ma
† non già, s'ello ne dubitasse, o senza cagion probabile lo cre-
4 desse: [c] ancor che il padrone con effetto ne tolle contento. Per-
cio che, egli fa contra quel, che dubita, & dourebbe credere,
che è peccato mortale: come io in altra parte ho detto: [d] benche
egli non sarebbe in questo caso obligato à restituire. [e] Nè lo scu-
sarebbe di peccato mortale, la uista del padrone senza contradi-
tione, se le lasciasse di fare per timore, ò per uergogna. [f] Et al
contrario non peccarebbe, & sarebbe obligato à restituire, [g] s'ei
credesse, che il padrone ne fosse contento; & hauesse sofficiente
cagione per crederlo, ma dopò ch'egli hebbe rubato, seppe che
il padrone non ne era contento. Scusa etiandio la conditione giu-
stificatiua: come s'egli hebbe uolonta di rubbare, se Iddio non
hauesse prohibito il furto. [h] Et † anco il proposito di ritornare
ciò ch'ei rubbaua, al proprio padrone; il che per uia di giustitia
non poteua hauere, almeno senza scandalo. [i] Et anco il fine
di tor uia gli stromenti di peccare al suo padrone: come, s'egli
comprasse dal ladro à uil prezzo la cosa rubbata per restituirla al
padrone: ò se occultamente rubbasse ad alcuna dóna i suoi con-
ci del uiso, ò altre sue uanita, con le quali ella pecca, & prouo-
ca gli altri al peccato; ò se togliesse il coltello al furioso; accio-
che con quel ferro non uccidesse; ò i danari, & le carte al giu-
catore, acciochenon giocasse, & conuerte tutte queste cose in
utilità del padrone, à cui furon tolte: pur che per ciò non ne se-
gua grande scandalo, secondo S. Antonino. [k] Percioche niuna
contrattatione, nè cosa tolta à questo modo è fraudolente: laqua-
le si richiede per fare il [l] furto.

[a] Infra ca. 17. nu. 3.
[b] Cap. si quis pro
[c] Cap. 6. quis au
tem de
[d] S. Rect.
[e] Sup. cap. 8. quis au tem de
[f] S. Rect. & Syl
[g] Per regulam Adria
[h] Arg. cap. Pe
[i] Arg. a. Sup. e.
[k] Arg. gl. fing. c
[l] Cap. 6. verb. co-
gnatio.

CHE COSA E RESTITVTIONE

SOMMARIO.

6 *La Restitutione è opera della giustitia commutatiua; con la qua-*
le si restituisce il suo al padrone, ò si paga, ò contenta il
creditore della uita, della sanita spirituale, o corporale, del
l'honore della fama, ò della roba.

7 *Restituire si deue la cosa d'altri rubbata, ò donata, ancor che*
8 *sia comprata, ò riceuuta con buona fede, senza riceuerne il*

prezzo. Il medesimo è se l'ha ritornata con mala fede al uenditore, ò uenduta ad altri.

9 *Restituire si deue la cosa rubbata, che si mangiò all'altrui conuito: ma s'ella si mangiò ignorantemente, ò con buona fede, non si deue restituire, se non ciò che si risparmiò à casa, il medesimo è usare cosa rubbata.*

10 *Restituire si deue la istessa cosa rubbata, s'ella è in essere, ò non si può, se non l'equiualente.*

11 *La Restitutione è valida, auuenga ch'ella sia il creditore, pagando, o non pagando, o per ola remissione.*

IL quarto † parlando della restitutione più chiaro, & più brieuemente, che gli altri, diciamo, che ella come in questa materia si prende) è opera della giustitia, commutatiua, con la quale si restituisce il tuo al padrone, ò si paga, ò contenta il creditore della uita, della fama spirituale, o corporale, dell'honore, della fama, o della robba. Habbiamo detto [opera della giustitia] perche quelle di gratia, & di cortesia, per la quale si donano molte cose à gli altri senza obligatione di giustitia, ma per amore, per carità, per misericordia, & per ringratiamento albergando, conuitando, facendo presenti, & doni, o seruigi gratuiti, non sono restitutioni. Habbiamo detto [commutatiua] perche come dice S. Tomaso *, si ricerca egualità fra la cosa, che si restituisce da una parte, & quella, che si deue restituire dall'altra: & medesimamente perche non è opera della giustitia distributiua, che considerate le cose comuni, le particholari. Habbiamo detto, per la quale si restituisce il tuo al padrone [ ] per ultimo, conformi al detto di S. Agostino, b & di molti altri, ci ha ridotto quello, che Dottori dicono sopra tutto detto, & il Caetano d in altre parti, che chiunque ha cosa d'altri con la uolontà del padrone è obligato è restituirla, di un modo, benche s'egli l'ha hauuta & tenuta con buona fede, o di un'altro, se con mala fede. Percioche, se con buona fede, per tanto di hauerla tolta, & giustamente tenerla, non è obligato à restituirla, hauendola perduta, ò essendosi consumata senza alcun inganno: e &, s'egli non s'è con essa fatto ricco, benche hauendo in potere la medesima cosa, sia obligato à restituirla o essendosi con essa fatto

* Secunda, secundæ q. 62. artic. 1. & q. 62. artic. 1.

b Cap. si res aliena 14. q. 6.

c Cap. Sape de restitutio spoliat.

d Versoque loco supra citato.

e L. Quidre mihi ff. de reb. rebitoc. cum eius notat.

fatto piu ricco, deue restituire quello augumento. [a] Di modo, che, ancor che con buona fede, hauelle comprata cosa, che non fosse del uenditore, sarebbe obligato a restituirla al padrone, subito che ciò sapesse, senza riceuere il prezzo, ch'ello pagò in compratla: & anco tutto cio che per questa cosa hauelle accresciuta la sua facultà: come, s'egli hauesse uenduto quella cosa, che li fu donata da colui, che di ella non era padrone: laquale benche non fosse in suo potere, ha nondimeno in suo luogo il prezzo, col 8 quale ha fatto maggiore la sua facultà. [b] Benche [†] se l'hauesse comprata, & poi prima che sapesse ch'ella fosse d'altri, & l'hauesse uenduta per il medesimo prezzo, ch'ella compiò, non sarebbe obligato a restituirla: [c] perciò che egli non ha piu in suo potere, altro che il suo. Ma se la uendesse piu di ciò, che li costò, egli sarebbe obligato à restituire quel di piu, che la uendesse. Percioche quanto à quell'auanzo, egli ha cosa d'altri, ò per ciò, ch'altro: come disse il Caetano, [d] benche egli tacque, che nel foro esteriore sarebbe forzato à restituire interamente il prezzo 9 à colui, che da ello la comprò, per via di cautione. [e] Il [†] medesimo diciamo, se comutato a cena mangio uitella, ò cappone, ò altra cosa rubbata: benche se con mala fede lo mangiò, sarebbe obligato a restituire quanto ne mangiò: Ma se con buona fede, non sapendo, che fosse cosa rubbata, sarebbe solamente obligato à restituire cio, ch'ei ne impiumò in cosa sua, & non quella parte ch'ell'è mangiata: & se nulla ne serbo, sarebbe à nulla obligato. Percioche solo quel, ch'ei serbò gli auanza, & ha solo della roba d'altri. Il medesimo si deue dire dell'uso del uestimento d'altri, che pensaua, che fosse suo, percioche, se per sbarsi la uesta sua, porto quella del compagno, è obligato à pagar 10 quell uso, o quanto percio auanzo della sua uesta. Ne [†] segue anco, che chi con mala fede prese, ò hebbe roba d'altri, è obligato à restituire la medesima cosa, se puo; & se non puo, il valore di lla: cioe quanto ella ualeua, quando la tolse, & quanto dapoi; in ualesse, ancor che ella perduta si fusa, ò consummata senza sua colpa. Perche chi contratta con mala fede, la roba d'altri, & ta la a restituirla, sempre in suo danno quella cosa si perde, & si consumma. [f] [†] Et colui si dice, hauer buona fede in questa materia, che crede la cosa essere sua, ò di colui, che gliela diede, ò che chi gliela diede, haueua potestà di darla, & di alienarla. 8 Ma chi di cio dubita, non ha buona fede. Percioche la buo-

[a] 1 Sed esi. § 1. & 1. Item uenient. §. 1. de petit hæred.

[b] Arg 1. Sed esi. § 1. & 1. Item uenient § 1. de petit hæred.

[c] Arg. l. In credito re & l. Cum ca. ff. de cuitent.

[d] Verb. Restitutio. cap. 1 & secunda secundæ q. 62. artic. 6. pro quo cit. d. l. Sed cum & l. Item uenient. l. 1. & per totum ff. de cessio. & cap. finali. de empto.

[e] l. Quo fee mihi ff. de rei uend. cap. mota. cũ et annotatis. de rei uend. [illegible]

[f] Cai. in q. 62. q. 4. [illegible] gentium de præscri

na fede non può ſtare inſieme col dubitare; benche ella poſſa ſtare inſieme con lo ſcrupolo, come habbiamo detto altroue [a] col Gaetano, & con altri, quando però lo ſcrupolo non è tale, che cagioni rimorſo di conſcientia, che la coſa ſia d'altri. Habbiamo † anco detto nella diffinitione [s'ei paga, ò contenta il creditore] percioche non ſolamente ſi dice che colui reſtituiſce, che paga, ma anco colui, che ſenza pagare contenta il ſuo creditore. [b] Habbiamo anco detto [c] della ſanità ſpirituale, &c. per ſignificare, che chi danneggia, non ſolamente è obligato à reſtituire i beni di fortuna, come è la roba, ma etiandio i beni dell'honore, della fama, & dell'anima, & del corpo; [c] come di ſopra è detto, ſecondo [d] tutti.

[a] In cap. Si quis in item de purgat.

[b] l. Si rem. §. omnis ff. de pign. act. & l. ff. qui & a quib. in verb. Conſiglio in verb. Meritur e Peccatu de reg. iur. l. 6.

[c] Supra ca. 15 num. 19 cum ſeq.

[d] [illegible] & Ant. a part. tit. 2. cap. 2.

CHI DEVE RESTITVIRE.

SOMMARIO:

12 *Reſtituire debbono quelli, c'hanno coſa d'altri, ò il ſuo valore:*
13 *ò l'habbiano per contratto, ò quaſi contratto, ò per ordina-*
14 *tione, ò per legge giuſta, che obligbi la conſcientia, ò per ſententia giuſta, ò per ultima uolontà, ò per delitto, ò quaſi delitto.*

15. 16. *Reſtituire è obligato colui, che sforzatamente ha danneggiato altrui.*

17 *Alla reſtitutione obliga piu il delitto, ò quaſi delitto, che il con-*
18 *tratto, ò quaſi contratto, & piu obligato è il malfattore, che colui, che commanda, ò che conſente.*

19 *Reſtituire non deue per obligo: chi commandò, conſigliò, ò conſentì, ſe il delitto, ò il danno non è ſeguito: il quale non ſarebbe ſeguito, s'eſſo non fuſſe ſtato cagion principale.*

20 *Reſtituire non deue chi tace, chi impedisce, & chi non manifeſta il danno, o delitto fatto; ſe però non ſono acciò fare officio obligati.*

21 *Reſtituire non deue chi nel ſuo capitolo, ò in altra uniuerſità ue la maggior parte dando i uoti da il uoto ſuo ſanno, & conforme a gli altri conſente nel delitto ò danno.*

22 *Reſtituire deue il Confeſſore, che per ignorantia graſſa, ò affettata aſſolue il penitente ſenza farlo reſtituire, eſſendo egli à ciò apparecchiato.*

23 *Il Confessore è obligato à manifestare à gli heredi per commissio ne del morto, ch'egli ha confessato ch'essi debbono restituire à chi egli era obligato.*

12 DA questa diffinitione † & sua dichiaratione si può raccorre, chi, che, à cui, d'onde, come, perche ordine, & quando, si ha da fare la restitutione, & che cosa è quel, che lo scusa. Le quali cose tutte con grauità, & copiosamente S. Antonino [a] trattò. La prima cosa adunque, che se ne caua, è chi è obligato à restituire. Percioche nasce quella regola, che tutti i dottori antichi sentirono, che tutti, & solo quei sono obligati à restituire, che hanno alcuna cosa d'altri, ò il suo ualore, ò ne son debitori per contratto, o quasi per contratto, ò per ordinatione, o per legge giusta, che obligbi la conscientia; ò per sententia giusta, ò per ultima uolontà, ò per delitto, o quasi delitto. Perche tutti questi tengono la roba d'altri, ò gli hanno fatto alcun danno nella persona, nell'honore, nella fama, ò nella roba. Questa regola breue, chiara, & risolutamente comprende quelle uenti mani, cioè, feneratoria, raptoria, &c. che pose S. Antonino [b] & quelle diciesette dita, che pose Siluestro [c] Insieme, & le due regole, ò radici del Gaetano, [d] bene approuate, & fondate in prendere, & ritenere ingiustamente l'altrui, & la terza, che di esse si compone, & anco la quarta del giusto prendere, che resta fuori di esse. Et questa include tutto quel, che il Gaetano uolse inchiudere per que' suoi uocaboli oscuri, & poco usati di ac-
13 ceptione ingiusta, propria, & impropria. Habbiamo † in questa regola detto [che hanno cosa d'altri, ò il suo ualore] per quello, che s'è tocco di sopra. [e] Habbiamo detto [ò ne son debitori per contratto] cioè per li debiti fatti per comprare, uendere, cambiare prestare, locare, condurre, & per altre conuentioni, uolontariamente fatte. [f] Habbiamo detto [quasi per contratti] per li debiti, che deue il tutore al pupillo, ò l'herede al legatario, ò chi negotia per altri absente senza ordine suo. [g] S'è anco detto [per legge, ò ordinatione giusta, che obligbi la conscientia, ò per ultima uolonta] per quello, che si deue, quando si muore con testamento, [h] ò senza. S'è detto [per sententia giusta] per le pene, che i giudici per giusta sen-
14 tentia ordinano che si paghino. S'è † detto [per delitto] per

[a] 2. par. tit. 3. cap. 2. & septem seq.

[b] 3. par. tit. 2. cap. 2. §. 2.

[c] Verb. Restitu. 2.

[d] In summa uerb. restitutio. & Secun. secun. q. 62.

* Supra hoc cap. in de laratione diffini tionis nat. & potest colligi ex tit. de rei uendic.

† Per tit. de pact. de transac. ff. & C. ex toto 4. C. & ex tota 2. parte ff. ut ueteris. & de uerb. obl.

§ Inst. de oblig. quæ ex quasi contractu. nisi 9. §. Tutores.

‖ Hæres.

ff & C. de leg. hered. de testamen. de leg. & fi ideicommiss. & aliis tit.

quello, che per li delitti si deue, co' quali si dannificano i beni altrui, ò dell'anima [a] come sono le heresie, o del corpo, come sono gli homicidij, le troncationi de' membri, ò altre ferite: o de l'honore, della fama, dell'amicitia: come sono le infamie, le ingiurie, le mormorationi, i tradimenti: ò della roba: come sono i furti, le rapine, & l'altre forze aliolute, che si fanno contra ogni consentimento del forzato: e ò le condittionali, che si fanno con consentimento forzato violentato dal timore. Il che tocca solo quel timore, che ingiustamente si pone, & che è così grande, che può cadere in huomo costante, & prudente, ancor che egli per sua colpa ui cada, [d] Ma non già di quel timore, che giustamente se li pone, ò dal giudice, [e] ò da altra persona, che gli poteua fare il danno, che si temeua. [f] Nè [g] anco di quel timore, che ingiustamente se gli pone, saluo, s'egli è tale, che possa cadere in huomo costante, & prudente, quanto al giudicio esteriore; nel quale non è differentia, che uno consenta di uolontà, ò per tal timore. [B] Ma non già, quanto al giudicio de la conscientia, perche è una cosa istessa contenire per sofficiente timore ingiustamente posto, o per insufficiente, pur che ha co'l uero dinanzi à Dio, che quel timore fu principal cagione; come ben dice Adriano. [h] Non ci par però bene quel, che à questo il Caetano [i] aggiunte; cioè, che quanto al foro della conscientia sia una cosa istessa che alcun consenta per timore, o per lusinghe, o per preghi affettionati, & lusinghieri, perciochè, come s'è detto, nó men si priua la libertà dell'animo con queste maniere, che col timore. Il che [k] non ci par giusto per ciò, che espressamente córra la legge, [l] & contra S. Thomaso, in quanto egli determina, che la passione della concupiscentia non cagiona inuoluntario, come fa la passione del timore, & contra la sua istessa ragione, cioè che la paura diminuisce il consentimento, & la concupiscentia, & la piaceuolezza l'aumenta; & perche anco è nuoua dottrina mal fondata nella legge. Benche all'hora potrebbe proceder, quando le preghiere, & carezze contenessero in se minaccie, & crudeltà: come soleuano essere i preghi di alcuni prencipi, che offendono tutti quelli, che non fanno la lor uolontà. Per il che non pare, che le meretrici, che con preghi amorosi ottengono alcuna cosa da i loro innamorati, siano obligate à restituirla, se l'hebbero da loro senza inganno, bugie, nè fraudi; & da tali, che

[a] Tho. Sec. 2. q. 62. art. 4. ad 1. & q. 4. de malo q. 15. art. 1. & 2. & 3. & ad 1. & 2. & 3. & 4. & 5. & 6. & 7. & 8. & 9. & 10. & 11. & 12. & 13. & 14. & 15. & 16. & 17. & 18. & 19. & 20. & 21. & 22. & 23. & 24. & 25. & 26. & 27. & 28. & 29. & 30. & 31. & 32. & 33. & 34. & 35. & 36. & 37. & 38. & 39. & 40. & 41. & 42. & 43. & 44. & 45. & 46. & 47. & 48. & 49. & 50. & 51. & 52. & 53. & 54. & 55. & 56. & 57. & 58. & 59. & 60. & 61. & 62. & 63. & 64. & 65. & 66. & 67. & 68. & 69. & 70. & 71. & 72. & 73. & 74. & 75. & 76. & 77. & 78. & 79. & 80. & 81. & 82. & 83. & 84. & 85. & 86. & 87. & 88. & 89. & 90. & 91. & 92. & 93. & 94. & 95. & 96. & 97. & 98. & 99. & 100. & 101. & 102. & 103. & 104. & 105. & 106. & 107. & 108. & 109. & 110. & 111. & 112. & 113. & 114. & 115. & 116. & 117. & 118. & 119. & 120. & 121. & 122. & 123. & 124. & 125. & 126. & 127. & 128. & 129. & 130. & 131. & 132. & 133. & 134. & 135. & 136. & 137. & 138. & 139. & 140. & 141. & 142. & 143. & 144. & 145. & 146. & 147. & 148. & 149. & 150. & 151. & 152. & 153. & 154. & 155. & 156. & 157. & 158. & 159. & 160. & 161. & 162. & 163. & 164. & 165. & 166. & 167. & 168. & 169. & 170. & 171. & 172. & 173. & 174. & 175. & 176. & 177. & 178. & 179. & 180. & 181. & 182. & 183. & 184. & 185. & 186. & 187. & 188. & 189. & 190. & 191. & 192. & 193. & 194. & 195. & 196. & 197. & 198. & 199. & 200. & 201. & 202. & 203. & 204. & 205. & 206. & 207. & 208. & 209. & 210. & 211. & 212. & 213. & 214. & 215. & 216. & 217. & 218. & 219. & 220. & 221. & 222. & 223. & 224. & 225. & 226. & 227. & 228. & 229. & 230. & 231. & 232. & 233. & 234. & 235. & 236. & 237. & 238. & 239. & 240. & 241. & 242. & 243. & 244. & 245. & 246. & 247. & 248. & 249. & 250. & 251. & 252. & 253. & 254. & 255. & 256. & 257. & 258. & 259. & 260. & 261. & 262. & 263. & 264. & 265. & 266. & 267. & 268. & 269. & 270. & 271. & 272. & 273. & 274. & 275. & 276. & 277. & 278. & 279. & 280. & 281. & 282. & 283. & 284. & 285. & 286. & 287. & 288. & 289. & 290. & 291. & 292. & 293. & 294. & 295. & 296. & 297. & 298. & 299. & 300. & 301. & 302. & 303. & 304. & 305. & 306. & 307. & 308. & 309. & 310. & 311. & 312. & 313. & 314. & 315. & 316. & 317. & 318. & 319. & 320. & 321. & 322. & 323. & 324. & 325. & 326. & 327. & 328. & 329. & 330. & 331. & 332. & 333. & 334. & 335. & 336. & 337. & 338. & 339. & 340. & 341. & 342. & 343. & 344. & 345. & 346. & 347. & 348. & 349. & 350. & 351. & 352. & 353. & 354. & 355. & 356. & 357. & 358. & 359. & 360. & 361. & 362. & 363. & 364. & 365. & 366. & 367. & 368. & 369. & 370. & 371. & 372. & 373. & 374. & 375. & 376. & 377. & 378. & 379. & 380. & 381. & 382. & 383. & 384. & 385. & 386. & 387. & 388. & 389. & 390. & 391. & 392. & 393. & 394. & 395. & 396. & 397. & 398. & 399. & 400. & 401. & 402. & 403. & 404. & 405. & 406. & 407. & 408. & 409. & 410. & 411. & 412. & 413. & 414. & 415. & 416. & 417. & 418. & 419. & 420. & 421. & 422. & 423. & 424. & 425. & 426. & 427. & 428. & 429. & 430. & 431. & 432. & 433. & 434. & 435. & 436. & 437. & 438. & 439. & 440. & 441. & 442. & 443. & 444. & 445. & 446. & 447. & 448. & 449. & 450. & 451. & 452. & 453. & 454. & 455. & 456. & 457. & 458. & 459. & 460. & 461. & 462. & 463. & 464. & 465. & 466. & 467. & 468. & 469. & 470. & 471. & 472. & 473. & 474. & 475. & 476. & 477. & 478. & 479. & 480. & 481. & 482. & 483. & 484. & 485. & 486. & 487. & 488. & 489. & 490. & 491. & 492. & 493. & 494. & 495. & 496. & 497. & 498. & 499. & 500. & 501. & 502. & 503. & 504. & 505. & 506. & 507. & 508. & 509. & 510. & 511. & 512. & 513. & 514. & 515. & 516. & 517. & 518. & 519. & 520. & 521. & 522. & 523. & 524. & 525. & 526. & 527. & 528. & 529. & 530. & 531. & 532. & 533. & 534. & 535. & 536. & 537. & 538. & 539. & 540. & 541. & 542. & 543. & 544. & 545. & 546. & 547. & 548. & 549. & 550. & 551. & 552. & 553. & 554. & 555. & 556. & 557. & 558. & 559. & 560. & 561. & 562. & 563. & 564. & 565. & 566. & 567. & 568. & 569. & 570. & 571. & 572. & 573. & 574. & 575. & 576. & 577. & 578. & 579. & 580. & 581. & 582. & 583. & 584. & 585. & 586. & 587. & 588. & 589. & 590. & 591. & 592. & 593. & 594. & 595. & 596. & 597. & 598. & 599. & 600. & 601. & 602. & 603. & 604. & 605. & 606. & 607. & 608. & 609. & 610. & 611. & 612. & 613. & 614. & 615. & 616. & 617. & 618. & 619. & 620. & 621. & 622. & 623. & 624. & 625. & 626. & 627. & 628. & 629. & 630. & 631. & 632. & 633. & 634. & 635. & 636. & 637. & 638. & 639. & 640. & 641. & 642. & 643. & 644. & 645. & 646. & 647. & 648. & 649. & 650. & 651. & 652. & 653. & 654. & 655. & 656. & 657. & 658. & 659. & 660. & 661. & 662. & 663. & 664. & 665. & 666. & 667. & 668. & 669. & 670. & 671. & 672. & 673. & 674. & 675. & 676. & 677. & 678. & 679. & 680. & 681. & 682. & 683. & 684. & 685. & 686. & 687. & 688. & 689. & 690. & 691. & 692. & 693. & 694. & 695. & 696. & 697. & 698. & 699. & 700. & 701. & 702. & 703. & 704. & 705. & 706. & 707. & 708. & 709. & 710. & 711. & 712. & 713. & 714. & 715. & 716. & 717. & 718. & 719. & 720. & 721. & 722. & 723. & 724. & 725. & 726. & 727. & 728. & 729. & 730. & 731. & 732. & 733. & 734. & 735. & 736. & 737. & 738. & 739. & 740. & 741. & 742. & 743. & 744. & 745. & 746. & 747. & 748. & 749. & 750. & 751. & 752. & 753. & 754. & 755. & 756. & 757. & 758. & 759. & 760. & 761. & 762. & 763. & 764. & 765. & 766. & 767. & 768. & 769. & 770. & 771. & 772. & 773. & 774. & 775. & 776. & 777. & 778. & 779. & 780. & 781. & 782. & 783. & 784. & 785. & 786. & 787. & 788. & 789. & 790. & 791. & 792. & 793. & 794. & 795. & 796. & 797. & 798. & 799. & 800. & 801. & 802. & 803. & 804. & 805. & 806. & 807. & 808. & 809. & 810. & 811. & 812. & 813. & 814. & 815. & 816. & 817. & 818. & 819. & 820. & 821. & 822. & 823. & 824. & 825. & 826. & 827. & 828. & 829. & 830. & 831. & 832. & 833. & 834. & 835. & 836. & 837. & 838. & 839. & 840. & 841. & 842. & 843. & 844. & 845. & 846. & 847. & 848. & 849. & 850. & 851. & 852. & 853. & 854. & 855. & 856. & 857. & 858. & 859. & 860. & 861. & 862. & 863. & 864. & 865. & 866. & 867. & 868. & 869. & 870. & 871. & 872. & 873. & 874. & 875. & 876. & 877. & 878. & 879. & 880. & 881. & 882. & 883. & 884. & 885. & 886. & 887. & 888. & 889. & 890. & 891. & 892. & 893. & 894. & 895. & 896. & 897. & 898. & 899. & 900. & 901. & 902. & 903. & 904. & 905. & 906. & 907. & 908. & 909. & 910. & 911. & 912. & 913. & 914. & 915. & 916. & 917. & 918. & 919. & 920. & 921. & 922. & 923. & 924. & 925. & 926. & 927. & 928. & 929. & 930. & 931. & 932. & 933. & 934. & 935. & 936. & 937. & 938. & 939. & 940. & 941. & 942. & 943. & 944. & 945. & 946. & 947. & 948. & 949. & 950. & 951. & 952. & 953. & 954. & 955. & 956. & 957. & 958. & 959. & 960. & 961. & 962. & 963. & 964. & 965. & 966. & 967. & 968. & 969. & 970. & 971. & 972. & 973. & 974. & 975. & 976. & 977. & 978. & 979. & 980. & 981. & 982. & 983. & 984. & 985. & 986. & 987. & 988. & 989. & 990. & 991. & 992. & 993. & 994. & 995. & 996. & 997. & 998. & 999. & 1000.

[b] C. & ibi [illegible] quod ut aut clam.

[d] Tex. [illegible] ad [illegible] cau. cui similis in c. [illegible] [illegible] [illegible]

che la poteuano donare,& dare gratis,ancor che il Gaetano [a] tenga il contrario senza testo, ne ragione necessaria. Habbiamo detto [per quali delitto] per quello, che si fece per quali delitto. Come è quello,che il giudice deue, che se ha retto male per ignorantia,o per mancamento di diligentia? Come è anco quel, che deue colui, che riceue alcuna cosa de la quale si getto al cuna cosa fuora,con la quale si ta dano ad alcuno? Come è anco quello del tauerniere, ò mi estro, ò fattore di naue per il quale al cun'altro rubbo,ò dannificò la roba,che i mandanti,o passeggeri li raccomandarono.[e] Da questo † s'intende,che quantunque de

17 alcun'altro nó sia ordinariamẽte obligato a restituire cio,che si deue per contratto,o quasi cótratto,eccetto che colui,che contrahe, o quasi contrahe, & i suoi heredi, ò malleuadori, & sicurtà, ancor che molti altri lo consigliassero,o ui accõsentissero: [e] nondimeno alla restitutione di cio,che si deue per delitto,o quasi delitto,sono dieci maniere di persone obligate;cioè il malfattore,& quelli,che ui accontentono in alcuna delle noue maniere dichiarate di sopra.[f] cioè,che gli cõmanda, ò lo consiglia,ò gli cõsente, ò lo loda,ò lo ricetta,ò ne participi,o tace, o non impedisce, ò nol manifesta, i quali tutti,& ciascun di loro sono obligati à restituire non solo cio,che tocco loro in parte, ma eziandio ciò,che il loro contentimento fu cagione,che si dannificasse, & ne piu, nè meno; benche egli non ne hauesse hauuta piu che una parte sola, ò nulla, secondo S. Tomaso, [g] & la dichiaratione di S. Antonino [h] & la commune. Egli è però fra loro questa differentia,che il malfattore è sempre obligato,& gli altri no: eccetto però quando il loro consentimento ne fu cagione. Di modo, che colui, che rubba, o uccide, ò da ad usura,o fa altri simili delitti, o lo faccia per suo proprio motiuo, & utilità, ò lo faccia per consiglio, o per precetto, o per utilità d'altri, sempre è obligato à restituire, perche è cagion uera, & efficiente del delitto; ben-

18 che per auuentura ella non sia integra [i] Et per conseguente, come chi ferisce,o uccide il prossimo per commandamento d'altri, & per sola utilità di chi gli cõmanda,è obligato a sodisfare al ferito, o e gli heredi del morto. Con il garzone dell'usurato, che per ordine del suo padrone da il danaro ad usura, per utilità del padrone solo, è obligato à restitutione,come singolarmẽte dice il

19 Gaetano: [l] † Nè lo scusa dire,che, se ello nol facesse, lo farebbe altri, si come anco non scusa colui, che dà una ferita per or-

[a] Vdi supra.

[b] In principio Iustitiæ

[c] § Item eodem titulo.

[d] 2. 2. in summa cum Ioan.

[e] Cap nullus de regulis Iuris in 6. Leonis Papæ 10. quæst. 2. cap. Sicut ea quæ.

[f] Cap. si quis.

[g] Secunda secundæ quæstione 78. articulo 7. & 8

[h] 1. parte tit. 17. cap. 3. §. 7. & 8

[i] In summa uer. Restitutio & 2. Sent. q. 30. ar. 1. quæstiuncula 1. alio modo.

[l] 2. 2. q. 62. a. 5.

dine d'altri il dire, che, se esso nol facesse, un'altro l'haurebbe fatto. Perche, se un Signore dicesse a' suoi seruitori, che ammazzassero alcuno, & uolendo, & potendo ogniun di loro ammazzarlo, un solo di essi preuenisse gli altri, & facesse l'effetto, non sarà piu scusato dalla restitutione della uita, che à colui tolse, che della morte, che dalla giustitia egli haurà. Gli altri sei, cioè colui, che commanda, che consiglia, che consente, che riceue, che loda, & che partecipa, benche sempre pecchino, non sono però obligati à restituire, se non quando è seguito il danno, ò il delitto, & essi furono cagion principale, & non sarebbe senza loro consentimento simil danno seguito. [a] Gli altri tre † cioè colui, che tace, che non impedisce, & che non manifesta, ancor che essi pecchino mancando di far questo, nó sono però obligati à restituire, se non quando per l'officio loro fossero obligati; ancor che con fraude & con uolontà tacessero, ò la sciassero d'impedire, ò di manifestar: secondo la opinione commune de quasi tutti: come dice Adriano. [b] benche Angelo seguendo Ricardo dica il contrario. Da questo inferisce Soto, [c] che, se chi che sia trouasse un ladro, che rubbasse il suo uicino, & pigliasse da lui alcuna cosa, accio che tacesse, egli non sarebbe obligato à restituire cio, che il ladro rubbasse, ne ciò, che tolse, s'era del ladro; pur che fosse persona per giustitia non obligata à gridare, ò à dolo. Et anco aggiunge che ei non sarebbe obligato à restituire, benche l'istesso uicino l'interrogasse, s'egli hauesse ueduto alcuna cosa, & lo negasse: dato che altra cosa sarebbe s'egli à colui lecitamente domandasse, & douendolo dire lo negasse. Sono per l'officio loro à ciò obligati i giudici, i signori, che hanno salario per fare osseruare la giustitia, & (al parer mio) anco i padri, i tutori, & i curatori, quanto à i beni de' loro figliuoli pupilli, ò minori. [d] Non uogliamo però dire, che il giudice sia obligato sempre (non ostante qual si uoglia pericolo di morte, ò ferita) à impedir qualunque danno auuiene, se non quando lo può far senza timore (come al nostro parere) tiene San Tomaso. [e] percioche, come dice Siluestro, [f] l'officiale non è obligato con pericolo probabile della sua uita & stato, à saluar la persona, ò lo stato d'altri particulare ma si per la Republica, quando la ragione lo ricerca. Di che segue † che chi in capitolo, in camera, ò in altra uniuersità, doue la maggior parte uince, [h] & doue danno publicamente i lor uoti,

[a] Arg.ca. Felicis. §. ill. de peccat. li. 6. alij nostri glo. uerb. Simoniam & diuina. Io. And. & alcuni altri. & in cap. de offic. delegat.

[b] In 4. de restit. q. 1. col. 1. & 5. uerb. Restituatio 3. q. 6. distinct. 3.

[c] 1.2 q. 7. art. 3. de iust. & iur.

[d] Arg. l. cum solum §. ult. ff. ad leg. Iul. de adult. & alibi se quent. C. de bonis quæ lib. & c. duo. 24. q. 3.

[e] Sec. q. 64. art. 6.

[f] In Rosa Aurea ca su 50.

[g] 1. quid maior ad. nis. 1. cap. 1. de iis quæ fiunt a maiore parte. cap.

uoti,& i manco uoti ſi cõfirmano col parer della maggior parte, dà il uoto ſuo ſano,& conforme à gli altri; ſe bene egli pecca con ſentendo nel delitto, ſecondo Innocentio, [a] egli non è però obligato à reſtituire il danno, che di quel male accordo ne ſegue, non eſſendone egli ſtato cagione. Percioche, ancor che eſſo ui haueſſe contradetto, ſi ſarebbe nondimeno eſſequito il parer de gli altri, come il Gaetano [b] dice. Et ciò è ne' caſi, ne' quali quelli che diedero il lor uoto, non poſſono reuocarlo, & per quelli, che conoſcono, che il uoto loro non mouerebbe la maggior parte da quel, c'hanno uotato; ma non già per quelli, che conoſcono, che per la loro contradittione ſi reuocherebbe il fatto. Perche allhora, ſe in luogo di contradire conſentiſſe, ſi potrebbe dire, che il ſuo conſenſo gli foſſe cagion principale di quel, che ſi conchiude, & eſeguiſce; poi che eſſi erano per l'officio loro à
22 ciò obligati; per quel, che s'è detto. Aggiungiamo † anco à queſto, che il confeſſore, che per ignorantia craſſa, ò affettata aſſolue ſenza far reſtituire, ò commandare, che il penitente reſtituiſca ciò, ch'egli è obligato, eſſendo à ciò appareccchiato, eſſo reſta obligato à reſtituire: percioche fu cagione, che il danni-ficato non recuperaſſe il ſuo. [c] Il che mi pare eſſer uero in quel confeſſore, che uede, ò crede, ò deue credere, che ſe eſſo non li commanda, che reſtituiſca, non reſtituirà, & ſe glielo commanda, reſtituirà; & non in quel confeſſore, che ſolamente crede, che colui è obligato à reſtituire, & non li commanda, che reſtituiſca, ò per negligentia, ò perche penſa, che il medeſimo penitente di ciò ne haurà qualche pentiero. Percioche queſto nó dà
23 cagione di non reſtituire. † Diciamo anco che i Pariſini [d] tengono per coſa difficile, che il confeſſore diſcuopra à gli heredi del confeſſato, ch'egli ha ordinato, che dopò la ſua morte manifeſtaſſe loro, che doueſſero reſtituire, à chi eſſo era obligato, percioche per queſto pare, che ſi diſcuopra il peccato del penitente, che con eſſo lui ſi confeſsò. Et non è marauiglia, che eſſi tengano queſto, perche ſeguono l'opinione di Scoto. [e] il qual tiene, che il confeſſore non poſſa diſcoprire la confeſsione del penitente, etiandio con ſua licentia. Ma à noi altri, che ſeguitiamo, & approuiamo l'opinione di S. Tomaſo, [f] & la commune; non par difficile; poi che per tal carico ſi dà eſpreſſa, ò tacita licentia al confeſſore di poter dirlo dopò la morte del penitente, ò pure dopò che s'è confeſſato, ſe li è dà licentia tale.

[a] In d. cap. 1.

[b] Verbo reſtitutio pag. 5.

[c] Roſella reſtitutio 2 § 1 Angelo eod. ultimo. § 5.

[d] Maior in 4. d. 9. q. 3. col. 4.

[e] In eadd. 21.

[f] In ca. Sacerdos de poe. d. 5. nu. 116. uſque ad finem. & Ang. 1. 2. de iur. omn. tit. 2. penitentia, de offic. deleg.

CHE COSA SI DEVE RESTITVIRE.

SOMMARIO.

24.25. *Restituire si deue l'istessa cosa rubbata, & i frutti, s'ella è*
26 *fertile, & quel, ch'ella piu ualse, col suo interesse.*

A seconda † cosa principale, che dalla detta diffinitione si raccoglie, e, che cosa si deue restituire. Perche se ne raccoglie, che regolarmente si deue restituire il medesimo, che si tolse; cioe quella cosa medesima d'altri, s'egli è possibile: & questo senza diminutione, ne peggioramento. Et quando non si possi restituire la medesima cosa, si ha da restituire il suo ualore, se si puo, & se non si puo, come è la uita, [a] i membri, la salute, l'honore, la liberta, & la fama, si ha da fare allhora la restitutione a giudicio, & arbitrio di huomo prudente.

[a] Dixerunt quidam Doctores quod ille qui percussit alium, tenetur ei dare tantum quantum ipse vellet recipere pro membro amputato, vel pro vulnere inflicto, & ita videtur tenere Ioannes Andreas in c. ult. de præscript. in 6.

[b] Perciochè questo si ha da fare secondo la giustitia commutatiua. [c] Et anco, quando si puo restituire la medesima cosa, non basta restituirne un'altra cosi buona, come è quella communemente, contra la uolonta del proprio padrone; saluo che quando per questo tenesse lui coprisse il peccato occulto, ò ne seguisse qualche altro grande inconueniente: per q̃ respetto, che appresso si dira. [d] Et, se la cosa, che ingiustamente si occupa, è fruttifera, si ha da restituire al padrone con tutti i frutti, & con tutto l'utile, che se ne è hauuto. [e] con ritenere però le spese ne' fatte, che si sono fatte fare, per hauerne raccolto, & conseruato quel frutto. [f] Ma † se la cosa non è fruttifera, non si ha da restituire ciò, che si guadagna, con la fatica, & con la industria di chi la tiene occupata. Dache s'inferisce, che l'usurario, & il ladro, non sono obligati à restituire cio, c'hanno guadagnato con danari hauuti per la usura, o rubbati, anzi colui, che uolesse riceuerli, commetterebbe usura, [g] secondo Scoto. [h] saluo quando li riceuesse per suo interesse, come colui, che tiene i suoi danari apparecchiati per pagare il suo creditore, & p esserli rubbati viene costretto a prenderli ad usura co suo interesse, o a uender la roba sua manco di cio ch'ella ualse, perciochè allhora costui potrebbe riceuere dal ladro tutto l'interesse, & i danni, & le spese p q̃sto patite, & esso ladro è obligato à restituirla. Et † cosi anco colui, che rubba una 26

[b] Aegid. de cusis d. [illegible] [illegible] & in [illegible] [illegible] [illegible]

mula, ò un cauallo, che si locaua un tanto il dì, & il padrone non hà commodità di comprarne un'altro: Et il ladro per tre mesi lo tenne: nel qual tempo il padrone haurebbe guadagnato dieci ducati, cauatone ogni spesa, perilche non basta al ladro restituire la mula sola, ò il cauallo, perciochè egli è obligato à restituire i dieci ducati, che colui haurebbe guadagnati. Et, se il padrone per comprarne un'altro patì interesse, il ladro è obligato à sodisfare quello interesse: ma se la cosa tolta à forza, si perdè in mano di colui, che la tolse, egli è obligato à restituire quel maggior prezzo, che la cosa valeua dal tempo, che la tolse, infino ch'egli la offerse al padrone in luogo, & tempo conueniente per douere riceuerla. Et, s'egli non volle riceuerla, colui, che la tolse non è obligato à restituire quel, che dopò la offerta valesse di piu di ciò ch'essa valeua nel tempo, ch'egli la occupò, fino al tempo, ch'esso s'offerse di restituirla.

[a] Maior. in 4. d. 15. q. 16. & 18.

QVANTO SI DEVE RESTITVIRE.

SOMMARIO.

27 *Restituire si deue quanto vale il danno certo ò arbitrato.*

27 IL Terzo, † che dalla detta diffinitione si caua, è, che tanto si deue restituire, quato balla per agguagliare con la restitutione ciò, che si deue, ò ti danneggiò. Di modo, che, se la quantità del debito, ò del danno è certa, e necessario, che altrettanto si restituisca. Ma, se la quantità è incerta, come sono i danni delle ingiurie, delle ferite, del frutto pendente, delle sementi dell'interesse di quello, che si perdè, o si resta di guadagnare, & altre cose simili, in questo caso si ha da restituire ad arbitrio di buomo prudente, che consideri tutte le cose del negotio, & il tempo, & il luogo, & le persone, [b] &c. Et l'huomo prudente deue tanto giudicare, & stimare, quanto è necessario per agguagliare il danno, s'è possibile, & se non è possibile, quanto sarà possibile [c].

[b] I. certi. Solitis ff. de cred. & in princ. Instit. de uerb. obli. & l. 1. C. de eo quod interest.

[c] Arg. l. fidei commissi. §. quanquam ff. de legat. 3. & cap. Quintauallis, & cauenens, de iur. iur.

A' CVI SI DEVE RESTITVIRE.

SOMMARIO.

28 *Restituire si deue à colui di chi è la roba.*

29 *Restituire si deue la roba sempre al patrone di chi ella è se si sa chi egli sia ; ma se non si sa , ò è tanto lontano che non mette conto mandargliela , ò che ui è qualche pericolo , ò scandalo , si deue dare à* GIESV CHRISTO.

30 *Restituire si deue quel, che si piglia malamente contra la uolontà d alcuno, al medesimo patrone che la da, ò à colui a chi si fece danno per quell'opera cattiua.*

31 *Restituire si deue la roba a chi si tolse, & non al patrone principale, ma nel foro della conscientia puossi anco fare al principale, pur che si faccia con cautela.*

32 *Restituire si deue la cosa , che si piglia per far quel che non si deue fare.*

33 *Restituire , ò dare a' poueri non si deue ciò che si ha promesso per mal fare; se il male hebbe effetto,ma à chi si fece la promessa.*

34 *Restituire, ò dissensare si deue a' poueri & in opere pie ciò che si piglia per mala cagione.*

35 *Restituire piu si deue la cosa che si piglia per fare il bene , che si deue, che quella, che si prende per fare il male , che non si deue.*

La Restitutione di quel, che si deue dare a' poueri , & non alla parte, non è di precetto, ma di consiglio.

36 *Restituire si deue di precetto ciò che si toglie per cagione,che sia peccato mortale al dannificato. Et quel, che si prende contra la legge,la quale prohibisce il dare, e'l riceuere, & quando il male per cui si diede non hebbe effecutione si deue dare à colui che la diede & non a' poueri.*

37 *Restituire si deue la cosa tolta per mal cagione con uolontà del patrone à colui,che malamente non la diede,ò à chi ne fu dannificato.*

38 *La Meretrice non è obligata di necessità à restituire ciò ch'ella piglia per il suo meretricio ; pur che non sia preso con inganno.*

Mere-

39 *Meretrici publiche si ponno chiamar quelle, c'hanno usato con due per guadagno: il quale è così lecito alla donna maritata, come alla soluta, pur ch'egli non sia hauuto con inganno, & tutto ciò che l'huom promette lo deue dare; se però la cagion della promessa ne seguita.*

40 *Le Donne maritate, religiose ò solute, che giacciono con gli huomini per diletto, & non per guadagno sono di precetto obligate à restituire quel, che riceuono da i loro amanti, & di consiglio debbono darlo per l'amor d'Iddio*

41 *Il Prendere, ò dare per adulterio, ò per Sacrilegio & Incesto, è peccato.*

28 L Quarto † che ne segue è, à cui si deue fare la restitutione; percioche se ne caua, ch'ella si deue fare al proprio padrone. Per sapere però, à cui si debba, habbiamo à mirare, se si deue restituire, ò lo perche la cosa che si deue restituire, sia d'altri, ò perche si sia tolto, ò dannificato contra la uolontà del padrone: ò perche si sia mal tolto con uolontà del padrone, che malamente gliela diede: ò perche l'habbia malamente tolto da cui giustamente lo daua, per cagion dishonesta. Nel primo caso di questi cinque, cioè quando si deue fare la restitutione solo, perche la cosa tolta è d'altri, si deue regolarmente restituire al uero padrone, ò che ne sia padrone intero, o pure dispensatore: come sono i Prelati della Chiesa, [a] si come io altroue ho detto. [b]

29 Habbiamo detto † regolarmente] perche in alcun caso la restitutione si deue fare ad altri, come quando il padrone è fanciullo, o furioso, ò prodigo, o ha tutore, ò curatore. [c] o quando il Prelato, à cui si deue restituire, è un dissipatore, che destrugge i beni della Chiesa, secondo il Gaetano, [d] & altri piu moderni: secondo i quali non si deue restituire al Prelato, ma conuertirli in utilità della Chiesa. Ma à noi altri pare, che, se il Prelato non è sospeso, nè gli è stato dato coadiutore, & ciò, che si ha da restituire, è de' suoi frutti, & entrate, delle quali ello è dispensatore legitimo, ad ello si deue restituire. [e] Percioche non si ritruoua testo, che dica il contrario. Et etiandio, quando ciò, che si ha da restituire, è de' medesimi beni della Chiesa, ch'ello non puo, nè deue senza cagione alienare. Adunque con restituire ad ello si sodisfa; perche non si truoua testo, che ad altro ci obligbi;

[a] Cap. 16. cum [illegible] de dona.

[b] In summa verb. restitutio cap. 8.

[c] Are notatoria in cap. Cum [illegible] de dol. & contum. & [illegible] per restitutale h. tenus. Vernulæus [illegible] mer. 179. tangitur.

Benche meglio sarebbe fare, come in questo caso dicono i sopradetti. Quando anco non si sa il padrone della cosa, che si ha da restituire, e fatta la debita diligentia s'è stà tanto lontano, ò in luogo doue ella non se gli può mandare, ò non senza gran pericolo, ò scandalo, in tal caso si deue restituire a CRISTO, signore, & unico tale herede; a come noi in altra parte habbiamo detto: b per parere questo conforme all'vna legge naturale, & per tenorlo alcun testo. c Alle spese di che si ha da mandare quando si potrà, si raccoglie da quello, che à basso si dice. d Quando anco si toglie alcuna cosa al ladro, ella si può al medesimo restituire; benche quella cosa sia d'altri: ancor che col tempo altri ne diuenti, sarebbe meglio ritornarla al padrone, à cui doueua il ladro restituirla, secondo S. Antonino, e & f Siluestro.

a Cap. 1. de Hebr. a. [illegible]
b In cap. Sollicite de hebr. [illegible]
c Cap. [illegible] offer. cap. Quisquis 86. dist. [illegible]
d Infra num. 43.

e 2. par. tit. 2. cap. 1. § 1. circa fi. Lona Hisp. [illegible]
f Verb. Restituere. 4. § 1.

NEL † secondo caso, cioè quando la restitutione si deue fare, per hauer malamente tolto alcuna cosa d'altri, o per hauer altrui ingiustamente danneggiato per furto, per forza, di parte (almeno mezzanamente) per astutia, per inganno, o perche le gli diede, per contemplatione, che gli doueua, & non poteua in altra maniera ricuperarla: o per schiuare alcun danno, ò di altra simile maniera, contra la uolontà di chi gliela diede, la quale uolontà non era ragioneuole, a giudicio di huomo prudente diremo quello stesso, che nel primo caso s'è detto: cioè che la restitutione si deue fare al padrone, o a colui, a chi fu fatto il danno per quella opera certa, anco per più forte ragioni. g Per † padrone intendiamo colui, nel potere & guardia del quale si ritrouaua la cosa, che fu tolta, o danneggiata, anco che ella fosse d'altro padrone. Si che il padrone del pegno, ò del deposito è il depositario, nel cui potere & guardia stà il pegno. Così diciamo anco del uino, & delle uesti, che il Sarto haueua nella sua bottega per cucirle, & fare, & delle camice, & drappi, che si diedero per lauare, & si ritrouano in potere della lauandara & così degli altri. E à questi hassi da restituire cio, che fu rubato & tolto al padrone principale. h Bene è uero, che nel foro della conscientia si può restituire a medesimi padroni; pur che si faccino con cautela necessaria, acciochè non ne uenga danno à gli altri sopradetti, che bisogni fare un'altra uolta restituire, i & non solamente, ma anco altro danno, come sarebbe perdere il credito, la lealtà, la diligentia, e la bontà, & pure che si faccia senza scan-

† Innoc. & comm. nis. [illegible] dronem intelligimus eum, cui de iure custodiae rei subtractae, uel damnificatae, incumbit. [illegible]

g Per † pa-

h Arg. l. Cum & l. Sui. & [illegible] & Sed cum nolo. [illegible] furt.

i Arg. l. Cum filius. [illegible] & [illegible] [illegible] restituendum.

scandalo, & senza ingiuria d'altri. Et all'hora si può massimamente far questo, quando alcun de' sopradetti è sospetto, ch'ei non restituirà al padrone, ò con gran difficultà, ò danno per essere un ladro, o maligno, o assai potente, ò distruggitore, ò di altra simile mala qualità, secondo la mente di tutti.

32 NEL † terzo caso, cioè quando tutti due concorsero nella bruttezza del fatto, & in fu la uolontà di amendue, che l'uno uolontariamente tolse male, & con uolontà del padrone, che malamente daua, per essersi mutato in quel caso il dare; anzi il dare, & il riceuere si muta, come è della restitutione del danaro, che il Vescouo riceue da i chierici, a' quali esso dà gli ordini sacri; contra la legge, che la muta il dare, & il riceuere, come è quella del Giudice, che prende alcuna cosa per douer dare una mala sententia, in questo caso dico di precetto non si deue fare la restitutione, secondo Angelo, [a] ma secondo Adriano [b] si deue fare. Percioche, se colui, che prende per far ciò ch'egli è obligato, deue restituire di precetto, per più forte ragione colui deue restituire, che prende per far ciò, che non deue, come dice
33 S. Antonino, e'l Panormitano. [c] † Il qual sempre mi parue migliore fino al presente, per la detta ragione. ma hora mi par meglio al contrario, che tiene S. Antonino [d] Monaldo [e] Angelo, [f] & Siluestro. § Primo perciochè non si troua legge, nè Canone, che commandi generalmente [h] questo. Secondo perchè le leggi, [i] & Decretali sopra quella materia dicono, che ciò, che per delitto si dà, non si può ripetere: ne ciò, che per delitto si promette, si può dimandare: & non dicono, che quel, che s'è preso, si debba dare altri. Terzo, perche comunemente huomini dotti, che ciò, che s'è promesso per mal fare, si debba dare a' poueri, douendo darsi, se il male si mandò à effetto, a quelli chi si promise, per la medesima ragione. Quarto perche non si troua ragione, che ciò conclusa. Perche alla già detta apparente ragione di Adriano si può rispondere, negando, che sia maggior ragione di restituir ciò, che si prende per mal fare, che per far ciò, che si prende per fare il debito, & a che è colui obligato, & ne anco tanto. Per-
34 cioche † chi da perche si taccia il bene, che si deue fare, non pecca, & da quasi forzato, perche egli uede, ò teme, che non si habbia altramente a far questo suo debito. Et colui, che da per mal fare, pecca, & senza alcun timore, almen giusto. Et perche chi prende per far quello, à che è obligato, per altro rispetto,

[a] Vet. Conclusio.
[b] In 4. sent. dist. 17. fol. 99. & Par. 1. an. 4. d. 15. q. 3. artic. 8.
[c] In re Qua plerique de imm. eccles.
[d] 2. part. tit. 2. cap. 5. § 3.
[e] Rubr. tit. 2. de emat. & vend. vers. fic.
[f] [illegible]
[h] Rubr. tit. 4. § 3. & uero Elemosina
[i] Error non est discernendus. Illum. C. [illegible] Lugar.
[illegible]

par ch'egli prenda altro pagamento oltre quello, che egli ha. Et perche chi prende per mala cagione, non resta obligato nel foro della conscientia ad altro: & colui, che prende per cosa, che deue fare è communemente obligato. Et perche la commune confessa, che chi prende per mala cagione, non deue restituire, nè sodisfare restituendo a chi glielo diede, anzi deue darlo a' poueri, & dispensarlo ad altra opera pia: & per conseguente come questa obligatione di restituire degnera dalla propria, che è riporre nel primo stato, si ha da confessare & concludere, che non è tanta ragione di restituire in questo caso, come nell'altro.

† Et perche il medesimo Adriano, [a] & innanzi ad esso Angelo; [b] confessano, che secondo la mente di Santo [c] Agostino si sodisfa con restituire a' poueri, ò a colui, da cui egli riceuette la cosa almen prima che colui, che mal diede, sia priuato dell'habilita di riceuerlo in pena del suo peccato. Et conseguentemente deue confessare, che è piu stretta la obligatione di restituire cio, che si prende per fare il bene, che si deue, che non di quella di far il male, che non si deue: ilche disfa il tuo argomento. Quinto, perche è teorica dal Veruecllo approuata da S. Antonino, da Angelo [d] da Siluestro [e] & da altri, che la restitutione di quel, che si deue dare a' poueri, & nó alla parte, che ne patisce interesse, non si deue fare di precetto, ma di consiglio. Ilche par che sia uero, quando non si deue a persona, ne a collegio alcuno, per il cui difetto si comanda, che si dia a' poueri, a' quali non s'è lasciato, ne donato, ne per legge precettiua, ne per speciale sententia applicato. Et secondo la commune, la restitutione in questo caso si deue fare a' poueri, & non alla parte. † Finalmente fa, 16
che non si truoua legge, ne diuina, ne humana, che lo commandi. Cosi concludiamo, che chi prende alcuna cosa per cagion cattiua, che sia peccato mortale, pecca mortalmente; & è obligato di precetto a restituire tutto il danno, che con quel male ha fatto altrui. Et medesimamente colui, che prende, quando la legge specialmente lo prohibisce; che nella simonia; [f] & quando non si uieta per legge, si deue (di buon consiglio) dare à i poueri, & non di precetto. Ha anco à questo proposito, che quando il male, per lo quale si diede, non si eseguì, (come, se si diede al giudice, accioche sententiasse male & sententiò bene, ò al Vescouo, perche ordinasse, ò desse beneficio, & non ordinò, nè diede il beneficio) si deue à colui stesso restituire, che gli ha dato,

& non

a ... q. 19. ...
b ... Restitu- ...
c ... ...
... ...
d Rest. ... uer. ...
e ... 12. §. 3.
f Ca. de ... adiun. ... Simon. & ... ...

& non a' poueri: come prouua il dottissimo Medina. a Et ben che il Soto b parli d'altra maniera di quel, che parlan tutti gli altri; nondimeno perche, a nostro parere, costui ua con piu fondamento, però ci accordiamo con esso.

a In 2. de restitut. c.
b Lib. 4. de iust. & iur. q.

37 NEL † quarto caso quando si deue far la restitution per cosa malamente ricenuta da chi ben la dà, di modo che la bruttezza sia stata commessa da quel solo che la riceue, e non da colui che uolontariamente e bene la da, colui che malamente la riceue, la deue restituire, o à chi riceue il danno, o a chi gli la die, come c Adriano prouua. d Et in questo numero sono i giudici, i ministri, i notari: capitani, soldati, & altri che per ragione de' loro offici publici togliono piu di ciò, che tocca loro per il salario ordinario. Et in somma tutti coloro, che prendono alcuna cosa per douer far ciò, ch'essi sono obligati à fare: come quelli, che prendono per non rubbare, o per non ingiuriare altrui, o per dar giusta sententia, ò per esser diligente la uerità, o per hauere a restituire il suo al padrone, o per fare, o lasciar di fare simili cose alle quali egli era obligato. e Ci par buona tuttauia la limitatione che il Soto f allegra; cioè, che questo procede in coloro, che pigliarono, per far quanto essi erano obligati per giustitia legale: come sono tutti quegli, che qui sono espressi, & non in quegli, che prendono alcuna cosa per far quanto sono obligati per altre uirtù, come è colui, che paga alcuna cosa per non far fornicatione, o per udir messa quando è obligato, &c.

c Cap. Non furè 4. q. 5.
d Vbi supra. q. 13. col. 4.
e Ad. Adrian. & Adri. in 4. supra.
f In 4. q. 2. art. 1. de iust. & iure.

38 NEL † quinto caso, quando ben tolse, & li fu giustamente dato, ma per brutta cagione, come se la meretrice prende da colui, che si giace con ella lei, ella non deue di necessità restituire, g secondo San Tomaso, h & la commune de' Teologi, i & una Glosa communemente approuata. k eccetto che ciò, ch'essa toglie per malitia, con bugie, o con inganno di fouerchio, per quello, che s'è nel secondo caso detto. O s'ella tolse da colui, che non poteua dare, per quello, che s'è detto di sopra. Non già per la ragion sola d'Adriano, l cioè, che non prende, ne riene cosa contra la uolontà del padrone, perche questa sola ragione concluderebbe il medesimo in tutte l'altre cose, che si prendono per qual si uoglia delitto, ma perche non si prende, nè riene cosa contra la uolontà del padrone, nè contra legge alcuna diuina, ne humana. Diciamo † anco, che il detto d'Adriano per la sua medesima ragione) conchiude questo istesso delle altre donne non

g 1. 4. 5. Sed & quod
h
i
k In can. 1. 14. q. 4.
l Vbi supra q. 10.

maritate; ma che fan fornicatione, & peccano in secreto. La qual sola però non conchiude, come noi habbiamo già detto, & con quel che vi habbiamo aggiunto, non milita tanto in queste, come in quelle. Parmi però bene quel, che egli dice, perche colei si può chiamare meretrice, o publica, che uso con due per guadagno, [a] & perche la Chiesa ha sempre approuato, & tenuto per lecito cio, che prendono le meretrici, se ben ha reprouato lo stato loro, anci i Confessori hanno approuato per lecito quel, che tolgono le donne, che non sono maritate, ne publiche meretrici, da quelli, che si essercitano con esse loro. Et noi di piu vi aggiungiamo, che non solo quel, che si da alla meretrice, che non vi amano, si prende giustamente, ma etiandio quel, che se le promette, se le deue dare, & pagare: se però ne seguita la cagione, & la bruttezza, per la quale si promette; altramente nò, secondo Bartolo, [c] communemente (benche contra molti approuato). Vi aggiungiamo [†] etiandio, che anco le altre donne maritate, o religiose, o altre solute, che si giacciono con huomini per dilettatione, & non per guadagno, non sono di precetto obligate a restituire quel, che da i loro amanti riceuono; ma di consiglio debbono darlo per amor di Dio, come sentono S. Antonino, [d] Monaldo, [e] Angelo, [f] Siluestro, [g] Henrico, [h] & il dotto Giouanni Lopez; [i] benche esse pecchino così prendendo, come essi domando. Di modo che le publiche meretrici, che si pongono a peccare per guadagno, non peccano se prendono il salario loro, ne sono obligate a restituire; & possono anco ricoter cio, che loro si promette. La doue le altre donne non solo peccano in essere cattiue, ma etiandio in prendere, & non possono domandare quel, che fu loro promesso. Percioche, è regola generale, ch'è peccato mortale ogni dare, o prendere, o promettere, o riceuere promessa per delitto fatto, o da farsi. [k] Dalla qual regola non si eccettua altro, che la semplice fornicatione di meretrice, che si fa per guadagno. † Et anco perche non è possibile dar bastante ragione, perche non sia peccato il dare, o riceuere per Adulterio, o per Sacrilegio, o per Incesto, se all'incontro è peccato il dare, o per prendere per uccidere, per ferire, & per rubbare. Non sono però di precetto obligati a restituire, ma si ben di consiglio, per quello, che s'è detto di sopra. Tutto il sopradetto si ha da intendere di quelli, che senza danno notabile li fanno dare à tali amici, o amiche, che hanno potestà di

dare:

[a] 1 Palud. §. fl. de [illegible] Nemo cap. Meretrices. 3. 24. q. 4.

[c] Io. 11 Affli. mis [illegible]

[d] [illegible]

[e] [illegible]

[f] [illegible]

[g] [illegible]

[h] [illegible]

[i] [illegible] de donat. §. 41.

[k] 1 tam geom. m [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]

dare: benche fosse più di quel, che si suol dare: Ma non di quelli, che si fanno dare con notabili ingiurie. Come una fanciulla dicendo ch'era Vergine non essendo, o che non ha vsato, eccetto che con un Signore illustre, & si fece pagare notabilmente più. Ne anco di quelli, che si fanno dare senza inganno; ma da colui, che non poteua dare. Perche questi, & quelle debbono restituire, come gli altri ingannatori. * Da questa conuenientia, & differentia, ne segue la intelligentia di quel, che dice Henrico: b cioè che quel medesimo, che diciamo delle donne, che per ischiarirsi conoscere prendono, si ha da intendere de gli huomini, che dalle donne prendono per la medesima cagione: cioè che proceda, quanto alla obligatione necessaria di restituire quel, che riceuono: percioche nè questi, ne quelle ui sono obligate. Et anco, quanto al peccato nel prendere, o nel riceuere promessa rispetto alle maritate, & religiose. perche & questi, & quelli peccano in questo, & nè l'vn, & ne l'altro può dimandare la promessa: ma non procede però rispetto alle donne solute, che non peccano in prēdere, & p. loro riceuere quel, che loro si promette, & quelli peccano in torre, & non possono dimandare quel, che è stato lor promesso. Il che gli huomini non possono fare per quel, che sopra s'è detto.

* ff & cap. de dolo.
b l. 4. §. 1 ff. de condictio. ob turp. cauf.

DOVE SI DEVE RESTITVIRE.

SOMMARIO.

43 *La Restitutione della cosa d'altri, si deue fare doue ella si possiede con buona fede: & quella, che si tiene per contratto, o quasi contratto, si deue fare nel luoco assegnato; pur che nè al creditore, nè al debitore venga danno.*

43 *La Restitutione della cosa tolta ingiustamente, si deue fare in quel luoco, doue il patrone non ne senta danno veruno.*

L quinto † principale, che dalla sopra detta diffinitione segue è, che, se ne cura, che la restitutione si deue fare là, doue si ha da pagare; cioè doue la cosa è, quādo la restitutione si ha da fare, solamente perche è di altrui quel che si deue restituire: perche chi con buona fede, & senza colpa possiede, non deue perder nulla. c Percioche, se la restitutio ne si

c In cap. peruenit de adulter. d.s.

deue fare per obligatione giustamente contratta, si ha da restituire in quel luogo, ch'egli stella, o tacitamente ella si assegnò per quel pagamento; o doue si dimanda: pur che, nè al creditore, nè al debitore uenga danno, perche si paghi fuori del luogo, ch'ella si assegnò. Et se alcuno non l'assegnò, si ha da restituire doue si dimanda in presenza di giudice competente. [b] Ma se la restitutione si deue fare, perche si sia ingiustamente tolto, si ha da fare in quel luogo, doue il padrone alcun danno non ne senta, & in ogni luogo, ouunque luogo si sia. Nè altro danno, o spesa si può addurre contra, ché quella, che egli haurebbe fatta, se quella cosa non li fosse stata tolta. Percioche, restituire è un riporre & ritornare nel primo stato, la cosa tolta ingiustamente, con tutto quello che il padrone con ella haurebbe acquistato, se non gliela fosse stata tolta. [c] Benche sempre basta restituire, doue il padrone si contenta [d].

[a] Cap. de constit. & cap. Ex tenore eod. de regul. iur. lib. 6. [b] Cap. quod super his de rest. spol. [c] Cap. ex literis & cap. Ex tenore eod. de regul. iur. lib. 6. [d] Cap. per uestras de iudic. & per totum tit. Cod. de rei uendic. & per totum tit. Inst. de act.

COME SI HA DA RESTITVIRE.

SOMMARIO.

44 *La Restitutione si deue fare secondo la* ***natura del contratto, ò del delitto, dell'ultima uolontà.***

Restituire può ciascuno, per se, ò per altri.

La Restitutione si deue fare occulta, se il delitto è occulto.

45 *Il debitore non può esser sforzato a restituire, se il creditore liberamente gli rimette, o dona il debito, senza che prima gli lo ponga inanzi.*

46 *Il debitore può esser sforzato al fatto & si perdona piu tosto quando non si uede il pagamento.*

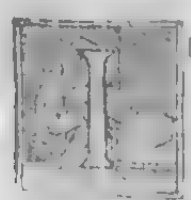

L Sesto [a] principale che segue dalla diffinitione, quando ve è, come si ha da fare la restitutione. Percioche tre cose ha, che si ha da restituire nella maniera, che si deue, secondo la natura del contratto, o della ultima uolontà. Et basta, che colui, che è obligato restituire, o per se, o per altri. [b] Et, se il delitto è occulto, la restitutione deue esser occulta. [c] Auuertisci però, che quando ella si fa secretamente per mezo di altri, che colui che ha ordine di restituire, restituisca, perche non

[a] Cap. qui per alium de reg. iur. lib. 6. [b] Argum. cap. penult. de pœnit. dist. 1. [c] Arist. 5. Ethic. de præcep. iust.

non restituendo, il debitore non resterebbe sodisfatto; come si dirà appresso. [a] Et dicano pur ciò, che lor piace, S. Antonino, [b] Dino, & altri altroue. [c] † Percioche basta etiandio nel foro della conscienza, che il padrone à cui si deue far la restitutione, libera, & uoluntariamente lo rimetta, & perdoni, secondo la glosa, [d] & l'Hostiense. [e] O' che realmente glielo offerisca, & glielo ponga innanzi, accioche lo prenda, o glielo lasci, & perdoni, ò che solamente con parole gliele offerisca, o pure, che senza offerirlo altramente nè di fatti, ne di parole, il padrone lo rimetta, & perdoni; o à prieghi della parte, o di alcuno altro mezano, o confessore, pure che con uerità, & di cuore gli perdoni, & sia persona, che possa darlo, come signore della roba sua, come ben risolue il Gaetano; [f] & tiene Adriano. [g] † Et è da credere, che ueramente li perdoni, se il medesimo padrone l'afferma, come dice il Gaetano; [h] poi che non si truoua miglior testimonio della sua uolontà, ch'egli stesso. Il che intendiamo esser uero, quando non ui è congettura del contrario: laquale diciamo essere in questo caso: cioè quando un Signore di natura uiolenta, ilquale tratta male que' uassalli, che non li compiacciono di ciò, ch'ello per se stello, ò per altrui mezo dimanda loro, ricerca ad alcuno di loro qualche remissione. [i] Onde mi par bene quel, che dice il Gaetano, che quãdo il pouero è obligato à restituire al ricco, bisogna ch'ello pouero non li porti, nè mostri ciò che si ha da restituire; ma che lo prieghi, & interponga mezi, perche li perdoni, & rilasci la detta restitutione: accioche con la presenza di quella cosa, il ricco non se ne faccia piu rigido, & fiero, poi che piu facilmente perdoniamo & rimettiamo ciò, che non habbiamo, che ciò, che [k] possediamo. Et questo non è contrario alla liberalità della remissione; ma gioua a tor uia la tentatione della inhumanità.

[a] Infra eod. ca. nu. 47.
[b] 2. parte tit. 2. ca. 4.
[c] In 4. sent. distinct. 15. quæst. 1. ar. 3.
[d] Extra de cleric. non resident. c. ex tenore.
[e] In sum. de restitu. § quæ pœn. uerb. si quod ha.
[f] In sum. de restitu. cap. 7.
[g] In 4. de restit. q. 1. col. 4.
[h] In uerbo restituto. cap. 7
[i] Arg. l. 1. § quæ one randę ff. quæ ui ter actio non tet. & gl. l. 1. ff. quod iussu.
[k] l. cum hi ff de transactio. l. fe l si ergo. ff. ad uellera.

CHE ORDINE SI DEVE TENERE nella restitutione.

SOMMARIO.

47 *La restitutione si deue fare à tutti i creditori, se si può: ma non potendosi, prima facciasi quella delle cose certe, & poi delle incerte.*

48 *Restituire si deue la cosa incerta, che è nell'esser suo, & non si sa il patrone à i poueri per l'amore d'Iddio, ò in altre opere pie.*

49 *Restituire primieramente si debbono le cose certe, che si ritrouano nell'esser loro al proprio patrone, come sono i depositi, ò i furti.*

50 *La restitutione secondariamente si deue fare a' diuersi creditori, secondo gli ordini delle parti, e queste sono de particolari, se non si vuol dir la legge commune.*

51 *Restituire prima si debbono i debiti de' contratti, & poi quegli dell'usure.*

52 *L'usuraio, ò il mercatante deue prima pagare quelli a' quali egli è debitore per contratti leciti, co' quali non si fece pouero, che con colui, col quale egli ha guadagnato con l'usura.*

Restituire prima si debbono le cose, che ciò che si deue per contratti, co' quali l'huomo si fece piu pouero.

53 *Restituire piu tosto si deue la cosa prelata, che l'usura.*

IL Settimo † che segue dalla sopradetta diffinitione, è che ordine si deue tenere nel fare la restitutione, & chi prima si deue pagare, & chi poi, quando i creditori sono molti. Perche se ne caua, che s'ha da tenere quell'ordine, che la legge diuina, & la humana commandano; cioè, che non ui si offerui ordine alcuno, quando ui è da pagar tutti. Quando non ui è tanto, che basti a tutti, s'hanno a pagare prima le cose certe, che si sa, à cui si debbono, & poi le incerte, che non si sà à chi si debbono. Percioche, le incerte si possono senza danno humano lasciare, ma non cosi le certe. † Et è cosa chiara, che tutto ciò, che si ha da restituire, è ordinato per ristorare i danni humani; secondo S. Antonino. [a] Et come ben notò Siluestro, [b] e'l Gaetano. [c] Molti errano, quali perche non possono il tutto restituire, si sforzano di comporsi sopra l'incerto co' prelati della Chiesa, per possedere come cosa propria il resto: & à questo modo defraudano i creditori certi. Ben è uero, che, se la cosa incerta resta nella sua spetie; cioè che un calice, ch'ei ritrouò, ò che rubbò, è nel suo essere, nè si può hauere, nè ritrouare il padrone, ben si può dare a' poueri per l'amore di Dio, ò à Chiese, ò farne altra opera pia: Percioche à questo modo non si fa

47

48

[a] 2. part. tit. 2. ca. 7.
[b] Verbo restitutio 5. q. 1.
[c] Restitutio. cap. 8.

si fa ingiuria à creditore alcuno, poi che il debitore non è obligato a sodisfare il suo creditore della roba d'altri, & ben si sa, che quel calice non fu mai di colui, ma d'altri.

49 Nelle † cose certe, si deue osseruare l'ordine di Baldo communemente approuato; [a] cioè che prima si restituisca al suo padrone cio, che è suo, come il deposito, ò il furto, che si ritruoua essere nella sua specie. Percioche questi non si pongono fra i beni di colui, che ha da restituire; poi che il uero padrone non perde mai la possessione, & il dominio. Et perciò prima d'ogni altra cosa si debbono restituire à quelli. [b] Appresso si debbeno sodisfare i uenditori, se la cosa uēduta si truoua in potere di chi ha da restituire. Et benche il dominio si trasferisca nel cōpratore, [c] resta nondimeno la cosa per lo pagamento obligata, mentre ella nel suo essere, & nella sua specie si ritruoua in potere del compratore, secondo il detto Baldo, & quelli, che l'allegano. [d] Il che è molto ragioneuole, almen per l'effetto, ch'esso sia il primo sodisfatto nelle medesime robe, quando non basta-
50 no per sodisfare tutti i creditori. Et † il medesimo mi pare (per la medesima ragione) che si debba dir di tutto quel, che per prezzo graue, & onorato si diede. Ben è uero, che, se ella ualeua, ò ualse più di quel, che perciò si promise, il sopr'auanzo resterà per gli altri detti. Et è anco uero, che il uenditore non ha questo priuilegio nel danaro, che il compratore hebbe nella rimenditta, ne in ciò, ch'ebbe per contracambio; percioche nè il prezzo, ne l'embrio della cosa uenduta, ò cambiata succede in luogo di quello. [e] Dopo questo, si debbono guardare gli ordini della terra, se ue ne ha particolari, d'intorno a questo ordine del restituire: come dicono, che in molti luoghi ue ne siano, circa i banchi, che falliscono. Et se non ui è ordinatione particolare, si osseruerà la legge commune, secondo la quale ne' beni di quelli, che debbono restituire, si preferiscono coloro à gli altri, a' quali essi prima si trouano espressamente obligati, & per la moglie per la sua dote, & il fisco a que' creditori, a' quali que' beni non si ritrouano obligati espressamente, ancor che tacitamente siano
51 obligati. [f] Però à † quelli, che gli hanno tacitamente obligati, secondo il suo ordine. Vengono appresso i depositarij, saluo che quando si depositarono danari per contrattare, & perche gli si pagasse la usura, ò interesse. [g] Et poi quelli, che hanno priuilegio personale di essere preferiti senza obligatione reale. Et nel-

[a] In l. pro debito C. de bon. author iud. poss.

[b] l. 3 ueteri, per si. tamen ff. de priuile. credi.

[c] l. si ex huiusmodi C. de pactis.

[d] Vbi supra pro quibus facit l. 2 ff. qui bo. ced. pig. uel hy pote. tac. per arg. l. creditori quod tamen in omnibus concludat.

[e] l. 1. Labeo. ff. de uerbo sig.

[f] † Assiduis C. qui po. in pig. ha. ex. ut l. Communis de pignor. ff.

[g] l. si hominem. §. fin. ff. de pecu. & l. 3 ueteri ff. de priuileg. credi.

l'ultimo luogo sono gli altri creditori, che non hanno hipoteca, ne obligatione sopra i beni, ne espressa, ne tacita, nè privilegio personale, senza hauer consideratione, chi d'essi sia primo, ò quale ultimo. Di maniera, che quel, che à i già detti prima auanzerà, si partirà per rata fra quelli altri. Ma si ha però primieramente da cauare la spesa necessaria, non già la pomposa, & souerchia dell'essequie del defunto, ch'era debitore; & ciò, che si spende in cauare, & produrre il testamento di accettare la heredità, secondo il Palude, communemente [a] approuato, & S. Antonino. [b] Colui anco, [†] che presto alcuna cosa, per rifare la casa, ò la vigna, si deue preferire nel prezzo di detta casa, o vigna, à tutti quelli, ch'hanno hipoteca, ò obligatione sopra i beni di quel debitore. [c] Et colui, che paga non seguitando questo ordine, non lodistà con buona conscientia, secondo l'Hostiense, Monaldo, & Silvestro, [d] se la ignorantia probabile della legge, ò del fatto non lo salua. [e] eccetto quando alcun creditore fu più diligente in procurare di hauere il suo, ò in giudicio, ò fuori di giudicio. Percioche all'hora non solamente non può, ma deue anco prima pagare costui, che gli altri. [f] Egli mi pare anco giusto ciò, che dice il Gaetano, [g] cioè che l'usurato, o il mercante deue prima pagar quelli, a' quali è debitore per contratti leciti, co' quali non si fece più povero, come sono quei di compra, ò di prestanza, che quello, che egli ha guadagnato con l'usura bèche si debbono prima lodisfare le usure, che ciò che si deue per contratti, co' quali l'huomo si fe più povero, come sono i contratti di donatione, di liberalità, & seruitù, che non sono necessarij. [h] [§] Benche il Medina tenga il contrario dicendo, che le usure sono ingiuste & anco detestate per legge diuina, naturale, & humana, perche non sono anco tanto, percioche più commandato è che si paga, & più senza dubbio è, che io debbo ciò che tu m'hai prestato, che è quello, che per usura ti tolsi, perche nel prestato nessuno mai dubitò, & nelle usure molti, benche male. Et la prestanza ti fu mi è stata data in uerun modo, perche mi restasse con essa più a la usura si, & per non render la cosa prestata, non è cattiuo debitore buono, ne cattiuo, ma per non pagare le usure sì, almen cattiuo è qual è, che ti ho dato utile co' miei danari. Et benche sia dichiarato essere heresia il dire che si può torre l'usura, [i] nondimeno di sua natura è dichiarato che niuno può tenere per se stesso quello, che gli è [k] stato prestato.

[a] In 4. d. 15. q. 3.
[b] 2 part. tit. 2. ca. 7. §. 3.
[†] la casa, ò la vigna
[c] l. 2 ff. qui potior in pig. habeant.
[d] Verb. restitut. 6. q. 7.
[e] Arg. cap. ea te de iureiur.
[f] l. pupillus ff de iur. qui in fraud. cred. Nel. vbi fuit.
[g] Verbo restitutio. cap. 8.
[h] Secunda, secundæ q. 62. artic. 4.
[i] Clem. 5. de usur.
[k] Toto tit. ff. de rebus depositi & commodat.

QVAN-

QVANDO SI DEVE RESTITVIRE.

SOMMARIO.

54 *La Reſtitutione ſi deue fare ſubito di quella coſa, che ſi deue per delitto, & di quella per contratto, paſſato il tempo.*

55 *La reſtitutione ſi deue fare ſubito, ò almen con propoſito da chi non la può far con l'effetto.*

La ignorantia probabile della legge, ò del fatto, & la dilatione del creditore, ſcuſa di fare ſubito la reſtitutione.

56 *Reſtituire non può ſubito colui, ch'è in eſtrema neceſsità, ò*
57 *che non può ſenza gran danno de' beni della uita, o della*
58 *fama, ò della roba.*

59 *La reſtitutione non è ſcuſata per il danno de' propry beni, quando il termine ſuo fa medeſimamente gran danno al creditore.*

Il confeſſore deue aſſoluere il penitente, che non può, ma ha buon propoſito di reſtituire.

60 *La reſtitutione è leuata dalla eſtrema neceſsità; delle coſe che ſi tolſero ſtando in eſſa neceſsità.*

61 *La reſtitutione di coſe di poco momento, è ſcuſata dalla neceſsità.*

62 *La reſtitutione è differita etiandio dalla neceſsità, che non è eſtrema, & dal timore diuino, ò dal danno dell'anima, ò del corpo del creditore.*

63 *La reſtitutione, che riſulta in gran danno della republica, ò è pericolo di qualche peccato mortale, non ſi deue far ſubito.*

64 *Reſtituire è obligato il debitore, prima ch'egli ſia condannato per ſententia: & ſe di cio non ſe ne fa conſcientia, condanna ſe ſteſſo.*

65 *Il Confeſſore non può dar termine al penitente di reſtituire, quando egli è certo ch'eſſo può pagare, eccetto ſe ui concorrono alcune cagioni.*

66 *Il debitore, che può ſubito reſtituire, & non uuole pagare, ſe non tanto il meſe, ò l'anno, finche egli non ſodisfaccia il debito, non deue eſſere aſſoluto.*

67 *Reſtituire neſſuno deue il furto, ò altro danno fatto per delitto*

con pericolo di manifestare se medesimo, ma la restitutione si deue fare per mezo d'altra persona secreta & fedele.

68 *Il Confessore, ò altri, che restituisce per chi che sia, deue riceuere polizza, ò altra cautione dal creditore, nella quale egli confessi essere sodisfatto.*

La restitutione, che si può far subito, & non si fa, benche si ordini nel testamento, che si faccia, non è sicura.

La restitutione si deue far subito: ma chi non la può fare, deue dimandare termine, ò termine dal suo creditore; se però non ui è pericolo di peccato, ò di scandalo.

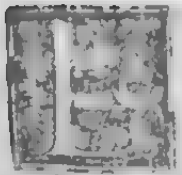

OTTAVO † principale, che da questa dissi- ‡ nitione si caua, è quando si deue restituire. Si ne caua, che allhora si deue far la restitutione, quando la giustitia lo richiede. Et la giustitia uuole, che si faccia subito: secondo S. [a] Tomaso. Intendiamo per subito, qual si uoglia tempo dopo il delitto, ò quasi delitto, per il qual si deue restituire: [b] Et se per uia di contratto, ò quasi contratto si deue, passato il tempo, (se si pose termine) ò poi che il creditore lo richiese: perciochè il Concilio generale determina, [c] che poco men pecca colui, che ritiene, che colui, che prende l'roba altrui. Et anco perche se bene il precetto di restituire è affermatiuo, quanto à quello, ch'espressamente comanda, che si debba sodisfare, è non dimeno negatiuo, in quanto include in se un'altro precetto di non ritenere l'altrui roba cõtra la uolonta del padrone, se i precetti negatiui obligano tempre; ancor che gl'affermatiui obblighino non sempre, ma in certi tempi, secondo S. Tomaso [d] l'Arcidiacono, [e] il Panormitano, [f] & tutti gli altri. In tanto † che ‡‡ subito, che l'huomo sa, ch'el tiene, ò che deue la roba altrui, ha da fare proposito in mente sua di non tenerla, ma di restituirla piu presto, ch'el potra, secondo il giudicio d'huomo prudente. E'imperò dubbio quando, & quante uolte pecca di nuouo per tener la roba d'altri: & tutti tengono che non pecca nuouo peccato in ogni momento: & che pecca piu d'uno colui, che lo ritiene molto tempo communemente, & che pecca ogni uolta che propone di non restituirlo: & anco crediamo che ogni uolta, ch'egli usa, & si serue dell'altrui ch'egli debba restituire, benche

non

[a] Secunda, secundæ q. 62. art. 8.

[b] Arg. l. 1. ff. de condict. furt. Arg. l. Quamam C. de contrah. empt. & l. Quod ff. de rebus credi. cum similibus.

[c] Ca. Itape, de restit. spolia.

[d] Secunda, secundæ q. [illegible].

[e] Ca. si pecuniam, 23. q. 1. & in summa de pœnit. dist. [illegible].

[f] [illegible]. Nouit de iudic.

non penſa in a quello, & ſecondo alcuni, tutte le uolte ch'egli ha commodità di reſtituire & non reſtituiſce. La qual però limitano i Dottori, che proceda s'egli penſa in quello, benche non concepiſca propoſito di non reſtituirlo, & non, ſe non auertiſce, nè mira in quello; poi che quello è ſtato piu di peccato, che peccare.

a Caiet. ſecunda ſe cundæ q. 66. art. 3.

Da che ne ſeguita, che ſe bene chi ſi ricorda nel letto la notte, ò il dì nella Chieſa, d'hauer roba d'altri, deue ſubito hauere propoſito di reſtituirla; ma egli però non deue leuarſi toſto di letto, ò partirſi di Chieſa, per andare a reſtituire. Perche baſta, che la reſtitutione ſi faccia poi, ſecondo la diſcretione di huomo prudente.

Ne ſeguita anco, che come la ignorantia probabile della legge, ò del fatto, mentre ella dura, ſcuſa di fare la reſtitutione, b coſi molto maggiormente ſcuſerà di douer ſubito reſtituire. Et come ſcuſa di far la reſtitutione per ſempre l'intero perdono del creditore, coſi il ſuo termine uolontario ſcuſerà anco di farla ſubito: poi che mentre queſto coſi fatto termine dura, non ſi
56 tiene l'altrui contra ſua uolontà. † Et come il non potere mai reſtituire ſcuſa per ſempre, coſi ſcuſa il non poter ſubito reſtituire. Et dicesi non ſolamente colui non potere, che ſi ritroua in eſtrema neceſſità, ò che à niun'altro modo può, ma etiandio colui, che commodamente non può reſtituire. c Et colui ſi dice commodamente non potere, che non può ſenza danno de' ſuoi beni di maggiore grado, & qualità: come ſono quei della uita, & della ſanità, riſpetto a quei della fama, & della roba: e come quei della fama riſpetto a quei della roba, come di ſopra s'è detto; ò che non può ſenza gran danno de' beni del medeſimo ordine, & grado: il quale danno ſi può ſaggiare con qualche termine poco dannoſo al creditore, come dice S. Antonino. d Colui † adun
57 que, che non può reſtituire ſubito i beni di fortuna, ſenza perdere i proprij della ſalute, ò della uita, ò della fama, non è obligato a reſtituire ſubito. Perciochè (come di ſopra s'è e detto) niuno è obligato à reſtituire i beni altrui dell'ordine piu baſſo, con danno de' ſuoi dell'ordine piu alto. Et à queſto modo, molto meno è obligato à reſtituire ſubito gli altrui beni di minore ordine & qualità, con danno de' proprij del medeſimo ordine. f Coſi medeſimamente colui, che deue pagare ſubito cento ducati, & non gli può pagar ſenza gran danno delle ſue facultà; cioè ſenza uendere una caſa, ò una poſſeſſione per aſſai meno prezzo

b l. Quod reſt. de reg. credito. cum ei annot.

c l. Neque procul. ff. de verb. ſignif. cap. facite. 22. q. 2.

d 2. part. tit. 2. cap. 8. § 1. col. 4.

e In cap. 16. nu. 44.

f Arg. cap. cum in cunctis, de elect. & cap. Monachi. 16. q. 1. C. de ſacroſanct. eccleſ.

di ciò, che uale, non è obligato subito à restituire.

58 IL † che al parer nostro, non solamente ha luogo ne' debiti, che descendono da i contratti, o ultima uolonta, ma etiandio in quelli, che sono di ladroneccio, ò di furto, ò di altri delitti, come tiene S Antonino; dica come li piace il Gaetano.

a Vbi supra. a Percioche, se ben questi duoi debiti (quanto alla loro origine sono differenti; percioche (nella origine dell'uno si peccò, & non si peccò nell'origine dell'altro) però quanto à questo effetto (nel foro almeno della conscientia) sono simili; poi che si deue in amendue restituire, & in amendue l'assoluta impotentia scusa del tutto, & cosi in amendue la mediocre impotentia,

b Arg. l. illud ff. ad l. Aq. l. cap. de reg. iur. b deue mediocremente scusare. Non si dice però gran danno de' beni propri, perche molto sia quello, che si deue restituire,

c Gabr. cons. restitu. tutio. cap. 6. perche come hanno bene detto alcuni, c quel non è danno de' beni suoi, ma è un priuarli de gli altrui. Non † si dice anco 59

d Vbi supra. gran danno de' propri beni il non poter guadagnare molto, o restar di guadagnare, perche si habbia à restituire; percioche come i medesimi dicono, d ciò non è perder del suo, ma è non usare dell'altrui. Il che al parer nostro, non seguita, almeno ne gl'istromenti dell arti, co' quali colui uiue, che ha da fare la restitutione, secondo S Antonino, & la commune. Non anco scusa di restituire subito il danno de' propri beni, quando il termine della restitutione fa medesimamente gran danno a colui, à chi si deue restituire; secondo tutti.

e Verb. Restitutio. cap. 6 f Antonin. tit. 1. cap. 8 con. 8. E † ancorche mi paia giusto cio, che dice il Gaetano, e & S. Antonino, f cioè, che il confessore non assolua colui, ch'è obligato à restituire subito, senza ch'egli prima attualmente restituisca, se però altra uolta gli è stato imposto dal confessore, & non ha restituito, percioche, se ben si ha da credere al penitente quanto egli dice & in suo fauore, & contra se stesso, si deue anco procurare che doue egli manco una uolta, non manchi l'altra. Parmi anco nondimeno, che tale puo essere il penitente, & tale la cagione, perche ello resto di farla, & tale il tempo, & il luogo, doue si confessa, che il confessore deue assoluerlo solo, per il buon proposito, ch'ello ha di restituire; poi che presso à Dio

g Arg. ca. Dian. & c. Magna de pœn. d. 1. questo 5 basta.

SEGVITA † anco da quello, che s'è detto di sopra, che co 60 lui; ch'è in estrema necessità, & non ha piu che il necessario del la uita per se, & per la famiglia sua, non è obligato à restituire,

re, ſe però il creditore non è nella medeſima neceſsità. Percioche eſſendoui, colui è obligato à reſtituire, almen quando ſi tratta di quella coſa, il cui dominio fu ſempre appreſſo il creditore, di ca pure quel che uuole Giouanni da Tabia. [a] Vi aggiungiamo però, che, ſe ben la commune ch'è ſeguitata da i moderni [b] tiene, che chi in eſtrema neceſsità toglie alcuna coſa per ſouuenirſi, non ſia obligato à reſtituire, ancor che uenga in ricchezza, à me però il contrario, che tiene Adriano [c] pare piu uero, & piu giuſto; & credo anco che a tutti parrà il medeſimo; ſe conſtderaranno, che niuno è obligato à dare coſa alcuna a colui, ch'è in eſtrema neceſsità. Percioche baſta, che li preſti il neceſſario per torlo di quella miſeria. Et colui, che in queſta eſtremità ſi ritroua, non ha piu ragione di prendere la roba altrui, che habbia il padrone neceſsità di darla. Et perciò baſta, che colui, come preſtata la tolga, & non come ſua. Nè i teſti, [d] per li quali la commune s'è moſſa, prouano, che l'eſtrema neceſsità faccia il neceſsitato, ſignore aſſoluto della roba altrui; ma li permette di poterſene ſeruire quanto biſogna, per uſcire di quella neceſsità; come hanno tenuto le gloſe de' detti teſti, & la commune opi-
61 nione de' dottori ſopra eſſe. Bene † è uero, che quando il neceſsitato prende alcuna coſa di poco momento, come ſarebbe un pane, un poco di frutti, una ueſte rotta, o altra coſi fatta coſa, ſi può penſare, che il padrone della coſa reſti contento, che colui in quel biſogno la toglia, & habbia per ſempre: il che tenerebbe il neceſsitato per ſempre dalla reſtitutione. Et in queſto caſo potrebbe procedere la commune opinione, ma non già quando ne' paeſi ſettentrionali, o ne i monti Pirenei, o le neui dell'Abruzzo per diſtendarſi in quella gran neceſsità del freddo, alcuno prendeſſe una roba fodrata di Martore, o di Zibellini, che ualeſſe molto; come altroue appreſſo ſi dichiarerà. [e] Ma il Soto [f] da una nuoua diſtintione fra colui, che in dubbio ſi truoua in eſtrema neceſsità, ha qualche bene, & fra colui, che, in altra parte l'ha; & fra ciò, che ſi conſuma al tempo di tal neceſsità: come ſono le coſe, che ſi mangiano: & fra quel, che non ſi conſumò: come è il ueſtimento, o il cauallo, ch'egli uſò, & conchiude, che colui che ha roba in altra parte, è obligato à reſtituire, quel che conſumò: & anco colui, che non ha quel che gli reſtò di conſumare in quella eſtrema neceſsità; ma non quel, che ſi ſpeſe, & conſumò in eſtrema neceſsità. Et benche queſta conſideratione paia aſſai bella &

[a] Ver. Reſtitutio. q. 4. d. 15.
[b] In 4. d. 15.
[c] In Armilla aurea. l. cap. Sicut lu. 47.
[d] d. l. 2. § Cum in eadem. ad l. Rhod. de iact. cap. Siquis de furtis.
[e] [illegible] cap. no. [illegible] de furt. & furo.

uera fino à questa ultima, però non crediamo ch'ella sia tale. L'uno, perche l'istesso conferisce, che colui, che ha roba in altra parte, resta obligato à restituire anco i consumati: & perche i beni di una terra non leuano la necessità estrema a colui, che, si truoua in un altra, ma da confessare che la necessità estrema solo, non fa padrone per usar della roba altrui senza obligatione di restituire. L'altro, perciocche, egli presuppone il falso in dire, che tutto ciò, che lecitamente può usare, di quello, che nell'uso si consumò, è padrone di ello: perciocche l'istesso Soto [a] tiene in altra parte contra una Estrauagante, [b] che il frate Minore nõ è padrone di quel, ch'egli lecitamente mangi & consumma: L'altra, perche presuppone che il fatto dicendo, che niuno, che consumma alcuna cosa come padrone di ella, & anco, ellendo padrone, è obligato à restituirla: perche colui, che mangia pane, & uino prestato, (per presto, che si chiama mutuum) mangia del suo, come padrone, & anco è padrone di quello: [d] però egli ha da pagare, & restituire: & cosi, benche la necessità estrema faccile uno padrone per causa di leuarlo di quella necessità, non per questo gli leua l'obligatione di [e] restituire, poi che basta per leuarlo di ella il dominio, che si guadagna per imprestito senza donatione: Perciocche la necessità, da solamente ragione, [f] per titolo, & perche se gli da quel, che basta per uscir di ella necessità, & non piu: & basta per quello, che toglie prestato, o se gli presta: Per questo conchiudo, che colui, che piglia alcuna cosa in estrema necessità, è obligato a restituire di poi, quando egli potrà: che habbia beni in altra parte, o che non ne habbiano che l'habbia consumata, o tolta non quando per alcuna congettura delle tre sentenze, [g] o contra alcuna simile, o presumesse donatione: Perciò che di piu il sopra detto seguirebbe della contraria opinione, che se un Capitano con mille soldati, i quali non hauessero roba niuna, saleto in estrema necessità, mille ducati de gli alimenti ad un'huomo, non sarebbono obligati à pagarli: Ben che il giorno seguente si arricchissero con un solo sacco lecito: ilche è cosa sconueneuole.

[a] Lib. 4. q. 1. de iustitia & iure. Art. 3. circa princ. & art. 4. circa princ.

[b] Extra. Exiit de verb. signif. cap. 6.

[d] Lex 1. & §. Aperta. ff. de Reb. cred.

[e] Aduertisca il lettore, che questa opinione è contra la communissima, che tiene, che il mutuo si transferisca in dominio, & che non sia obligato à restituire, se non quando sarà richiesto, come dice Nauarro in Manuale cap. 17. num. 16. de Reb. cred.

[f] Lex 1. col. cap. [illegible] Nouellus [illegible] dum. ff. de cap. lib.

[g] Sylu. verb. restitutio. cap. 8. conc. 7.

NE segue anco, che colui, che restituendo subito tutto quello, che deue, non potrebbe sostentarsi conforme allo stato suo, non è obligato a restituire; benche il farlo sarebbe perfettione; come pruoua S. Antonino, [h] pur ch'egli habbia proposito di restituire il piu presto, ch'ei potrà, & pare ch'ei s'ingegni di 6:

non

non ſpendere altro, che il neceſſario, in mangiare, in veſtire, & nell'altre coſe ſi fatte, per potere d'alcuna coſa aſſicurarſi, & reſtituire à poco à poco.

NE ſegueta anco, che quando la reſtitutione riſulta in danno dell'anima, o del corpo del creditore, ſe ſubito ella ſi fa, non ſi deue far ſubito. Perciochè, nè al furioſo, ne all'iracondo ſi ha da reſtituire la ſua ſpada depoſitata, con la quale ſi crede, ch'egli ferirebbe ſe ſteſſo, o altri. [a] nè à colui, che uuol fare guerra, o ingiuſtamente litigare, ſi deue reſtituire il danaro, che gli ſi deue dare, & col quale egli farebbe queſte coſe. [a] Cap. Nequis 22. q. 2.

63 NE † ſegueta anco, che non ſi ha da far ſubito la reſtitutione, che riſulta in gran danno della Republica, poi che il ben commune ſi deue preferire al particolare: [b] Per il che, non deue alcun facilmente biaſmare gli Re, & i ſupremi Prencipi, che ſi tengono alcuna coſa altrui, poi che pare loro con probabile ragione, che ſe eſſi la reſtituiſſero, ſe ne farebbe ingiuſta guerra ne' regni loro. [c] Il medeſimo pare, che ſi debbe dire, quando probabilmente ſi crede, che della reſtitutione ſubito fatta, ne ſeguirebbono adulterij, o fornicationi, o altri peccati mortali, a' quali ſarebbe dalla neceſſità ſpinto colui à farli, che reſtituiſſe, o i ſuoi figliuoli. Perche come dice S. Antonino, [d] queſti mali ſono ſenza comparation maggiori che il danno, che uiene al creditore, per non eſſere ſubito pagato, & anco perche queſti ſono beni di maggiore ordine, che non è la roba, che il creditore pretende. [b] Cap licet de reg & Auth de reſtit. & ea quæ per. §. ult. collat. 5. [c] Arg l Si quis furmo. ff. ad leg. Aquil. [d] vbi ſupra.

64 NE † ſegueta anco, che molti condannano ſe ſteſſi non reſtituendo, perche non ſe ne fanno conſcientia, credendo non eſſere obligati à reſtituire prima che ſiano condannati per ſentenza. Perche quante uolte, che tiene ingiuſtamente la roba altrui, conſidera, o deue conſiderare, che deue dare, & propone di non reſtituire non hauendoui cagion ragioneuole, che lo ſcuſi, tante uolte pecca mortalmente, ſecondo i Parriſini. [e] Et ſi come colui che tiene, o ritiene la concubina, non è pentente, ma ſi fa burla della penitentia; & confeſſando ſi aggiunge peccato à peccato, coſi chi ſi ritiene l'altrui per opera & per uolontà, non è capace del frutto della penitentia: ſecondo [f] Scoto. [e] Maior. in 4. d. 15. q. 26 col. 2. [f] In 4. d. 15. q. 2.

65 NE † ſegueta anco, che il confeſſore non può dar termine al penitente, quando è certo, ch'ei può pagare: ſaluo ſe ui concorrono alcune cagioni, o circoſtantie delle già dette di ſ ſopra; [g] Supra col. 1 cap. num. 60. & ſeq

per le quali il restituire subito, si scusa. Delle quali ne potrebbe questa essere una cagione, il vedere, che il debitore per alcun suo utile non vuol restituire tutto in una volta; & che il creditore, che non vuol dar termine, non ne incorre però in gran danno; & che mai, o non così presto, nè con tanto utile costui haurà il suo, come concedendo questo termine; & che con questo il debitore da la parola di pagar fra certo tempo. Onde concorrendo tutte queste cose, potrebbe il confessore dar questo termine, & assolutione; secondo la mente d'Angelo, che seguita il Direttorio, & nel quale intendiamo che procede, quando il confessore ragionevolmente crede, che il creditore terrebbe questo per buono, sentendo & intendendo il secreto dell'animo della conscientia del debitore, come lo sa esso.

Nè † seguita anco, che chi è debitore, & può subito il tutto restituire, & non vuol pagare, se non tanto il mese, o l'anno, benchè egli del suo si trouasse ricco, non deue essere assoluto: dicendo pur come lor piace l'Hostiense, & altri Dottori, secondo Adriano, dicendo, che il confessore, che assolue costui, grandemente s'ingana: essendo che chi deue dare, & può bene restituire, & non restituisce, sta in peccato mortale; per il detto di sopra. Il che dicono anco i Parisini hauere luogo non solo nelle cose rubbate, o nelle tolte ingiustamente, ma anco in quelle che, o sono prestate, o per altra guisa tolte, & ingiustamente ritenute; ancor che il tutto hauesse mal principio, & l'imprestito l'hauesse honesto.

Nè † seguita anco che colui, che non può restituire il tutto per se medesimo, e altro danno fatto per delitto, senza manifestarsi, non deue farlo per se stesso, nè per mezo d'altra persona secreta, & fedele. Per il che, a questo effetto pare alla al proposito il confessore, cui egli manifesta il peccato, s'egli ha fama di fedele, & non altramente, perciochè, se la persona, per il cui mezo si restituisce, si ritenesse quel, ch'esso doueua restituire, il debitore non sarebbe ditobligato, secondo S. Antonino: ancor quando egli hauesse fama di fedele, se il dominio di quel che si ha da restituire, passo in colui, che lo restituisce: ma, se il detto mezano lo ritenesse, o per qualche cagione giusta lo prendesse, & non ne padrone alla il dominio di quella cosa, il debitore non resterebbe colpato. Et il medesimo S. Antonino dice, che le genti non si deb bono molto confidare ne' predicatori, &

ne' con-

a In 4. de restitut. col. 17.

b Maior in 4. d. 15. q. 3.

c 1. parte tit. 2. ca. 4. §. 2.

d Extra notata in cap. quadrageste de [illegible]

ne' cõfessori, che procurano piu d'hauere danari, che la salute del l'anime. Et il confessore, o altri, che ha da far la restitutione, deue riceuere polizza, ò altra cautela dal creditore, ilquale confessi in essa, essere stato sodisfatto di tanta somma di danari per mano del tale; per sodisfattione, che fa alcuno, che gli era obligato; senza nominarsi il debitore. Et questa polizza ò cautela, si deue poi dare al penitente. Et in questo caso, si può differire la restitutione fino à tanto, che si truoi persona, per il cui mezo si possa fare fidelmente, & secreta.

Ne seguita ancora, che chi può restituire subito, & non restituisce, benche ordini nel suo testamento, che si restituisca, non ua però sicuro: se alcuno de' già detti rispetti non lo scusa: saluo che quando non restituì, perche egli sapeua, che il suo herede restituirà molto meglio, & s'egli non credesse questo, egli stesso subito restituirebbe. [a] Aggiungiamo anco, che chi non può subito restituire, ha da dimandare al suo creditore la remissione, ò il termine di ciò, che deue dargli, secondo S. Tomaso: [b] eccetto che quando per tale dimanda si manifestasse il peccato, & [c] perciò ne seguisse alcuno [d] scandalo.

[a] Ang. uerb. Restituere § 2.
[b] Secunda, secundæ q. 62. art. 8. ad 4.
[c] Per supradicta eo dem cap. num. 11.
[d] Arg. cap. Nihil de præscripto.

DI COLVI, CHE IMPEDISCE che altri non restituisca.

SOMMARIO.

69 *La Restitutione è obligato à fare chi impedisce alcuno, che non consegua officio, o beneficio, ò bene.*

70 *La intentione di far danno, ò male ingiusto, ò bene, non induce necessità di restituire.*

71 *La giustitia distributiua d'offici, ò benefici, & d'altri bene communi, non da ordinariamente ragione perfetta, nè imperfetta, per la quale si debba ad alcuno, & lo possa dimandare per giustitia, ancor ch'egli ne fosse più degno.*

72 *A Restituire non è obligato chi, senza forza, bugia, nè inganno fece mutare il testamento, ò il legato ch'altri uoleua fare, ò hauea già fatto ad alcuno, che non ui hauea ragione ueruna.*

A' Restituire il beneficio al piu degno non è obligato chi presenta, chi rinontia, ò chi elegge, s'egli l'ha dato a chi n'è degno.

73 *A' restituire è obligato colui che impedisce con mala intentione, ò con forza, ò con inganno.*

74 *Restituire deue colui, che impedisce gli Appositori di lettura.*

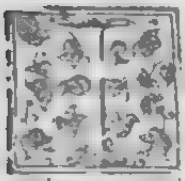

L nono † principale, che s'inferisce della detta 69
diffinitione è, se chi impedisce alcuno, che non
contegua officio, ò beneficio, ò altro bene, è
obligato à restituire. Et benche sopra ciò siano
allatuarie le opinioni de' Dottori, come si può
uedere per Adriano, [a] & difficile il caso, come dice il Gae-
tano, [b] sopra San Tomaso che'l tocca, ponderando però il tut-
to, à me par meglio quel, che non parue male ad Adriano (ben-
che egli non l'affermasse) per esser contra la commune: cioè,
che quei soli sono obligati à restituire, che impediscono ad al-
trui alcun bene, o officio, o beneficio, ch'era gia suo, & già
guadagnato il teneua per legittima, & perfetta ragione (che chia-
mano ius in re) & per donatione, collatione, confirmatione,
ò altro legittimo titolo, ò gli si douea per giustitia, per hauer
già guadagnata alcuna ragione (che chiamano ius ad rem ò per
giusta promessa per compra, stipulatione, elettione, presentatio-
ne, oppositione, spettatiua, regredo, accetto, coauutorio, primo-
genitura, lectura, ò altro titolo, che nò da autorità perfetta,
per la quale gli si debba, & si guadagna alcuna attione, per do-
uere ch'edetto per giustitia. Benche lo impedisca con mala in-
tentione di farli danno, con tutto che non lo faccia per forza,
bugia, o inganno. Et ci mouiamo a † questo, prima per la 70
nostra diffinitione, perche pare che doue non è debito, non si
fia che restituire, come anco il Gaetano afferma. [c] Appresso,
perche la intentione di far danno, ò di far male ingiusto, ò bene
alcuni, non induce necessita di restituire, se bene induce pecca-
to nel giudicio della conscientia, dica pure come li piace Riccar-
do, il Palude, & Scoto. [d] Et dato che San Tomaso [e] paia che
tenga il medesimo: perche le leggi, che dicono, [f] che chi fa
un pozzo, ò altra opera nella sua possessione, di che ne segua
danno al uicino, se fa cio per malfare, il uicino può impedirlo:
& non

[a] In 4. de restit. q. 10.
[b] Secunda, secundæ q. 62. artic. 2.
[c] In d. q. 62. artic. 2. col. 4.
[d] In 4. d. 15.
[e] Secunda, secundæ q. 62. artic. 2. ad 4.
[f] Leg. proculus. ff. de damno infecto & l. 2. §. Denique. ff. de aqua pluui. arcend.

& non altramente, non hanno luogo se non nel giudicio esterio re, doue s'impone la pena per l'opera fatta con mala intentione; la quale non si deue nel foro della conscientia. [a] Di piu, perche la ragione del Gaetano [b] non conchiude, cioè, che gli offi cij, ò beneficij sono beni communi, che si debbono compartire a' particolari: il perche colui, che male li comparte, & male gl'impedisce, contrafa alla giustitia distributiua; come colui, che male comparte cento ducati communi a i particolari del popolo. Et per conseguente, come costui è obligato à restituire, cosi anco sarà obligato quell altro, secondo tutti.

[a] Gloss. ing & recepta in cap. 1 tract. de s. q 2.
[b] Vbi supra.

71 DICIAMO † adunque, che questa ragione non conchiude; percioche, qualunque la giustitia distributiua obligbi à dar questo officio, ò beneficio ad alcuno, non da però ordinariamente ragione perfetta (che chiamano ius in re) per la quale egli sia suo, nè ragione imperfetta, che chiamano ad rem) per la quale gli si debbi, e lo possa dimandare per giustitia: ancor ch'ei sia il piu degno di qual si voglia altro, che possa in quella Chiesa, ò pure in tutta la Christianità ritrouarsi, benche molte uolte pecchi il distributore, per non darlo al piu degno, ò per darlo all'indegno. Ma quando si hanno à distribuire cento ducati communi a' particolari del popolo, ogni un di loro ui ha qualche ragione, per la quale gli si debbono, & può dimandar la sua parte. Appresso S. Tomaso, il qual mi pare, che fosse cagione di questa commune opinione, (se ben si pondera [c] almeno quanto alla restitutione dell'equivalente) parla del beneficio, che è consentito, ò dato con le parole, & non con effetto, come si caua da quelle parole. *Si firmatum erat, & reuocaretur*. Et finalmente † non

[c] In d. artic. 2. ad 4.

72 mai, ò molte poche uolte s'è commandato, nè si commanda, che si faccia restitutione in tali casi. Di che ne segue, che, se senza forza, bugia, nè inganni facesti mutare il testamento, ò il legato, che altri uoleua farmi, o mi haueua già fatto, nè io alcuna ragione ui haueua, non fei obligato à restituirmi cosa alcuna. [d] Ne segnita anco, che nè colui, che rinuntia, nè colui, che presenta, nè colui, che elegge è obligato à restituire il beneficio al piu degno, s'egli l'ha dato a chi n'è degno: benche per ciò tal uolta egli pecchi, come altroue ho detto, [e] nè etiandio al degno, s'egli s'è dato all'indegno; benche in ciò grauemente pecchi, percioche, egli non toglie ad alcuno la sua perfetta ragione (che si chiama in re) ne la imperfetta (che si chiama ad rem). Hab-

[d] l. fin. Cas quis ad quos testam. probib.
[e] In cap. Graue de præb.

biamo † detto [senza forza, bugia nè inganno] perche, se 7
mettendo, ch'io fosti morto, o non fosti tuo parente, ò ch'io
fossi bastardo, ò pure per altri inganni, ò per forza facesti mutare
il testamento, o il legato, ò la collatione, ò pretentatione del
beneficio fatta, ò determinata di farli, faresti senza dubbio obli-
gato à restituirmi, secondo tutti, & anco secondo Girardo, [a] ri-
ferito da [b] Adriano, il quale è quello, che piu che altri, in questa
materia si allargo. Et la ragione perche la mala intentione di fa
danno nõ induce questa necessita di restituire, & la bugia, l'ingan
no, ò le minaccie l'induce, e questa, perche la intention sola di far
danno è, cõtra la carita, ma non contra la giustitia, il cui atto è la
restitutione: e la bugia, l'inganno e le minaccie sono contra giusti
tia, per impedire il giusto modo d'acquistar quello, ch'ag'impe-
dito conuiene benche non fareb. obligato à restituire, quanto im
pedisti, nè quanto pagar doureste, se hauesti tolto cio ch'era già
guadagnato, o douuto; saluo che quanto hauendo consideratione
alle circostanze, un'huomo prudente giudicherebbe, come dice
la commune ne gli altri casi, almen secondo la equità, ò quel
lo, che sempre si suol fare. Benche S. Tomaso [c] tenga che si,
quando ch'era gia fatta la determinatione di darlo, ò di lasciarlo.
Ne seguita anco, † che quando i benefici, gli officij, ò 8
le cathedre si danno per oppositione à colui, che piu merita, &
alcuno impedisce, che non si deferò à i legittimi oppositori, ma ad
altri, è obligato a restituire: perche gia questi haueuano acqui-
stata la ragione imperfetta di poter dimandarli, come anco chi
ingiustamente impedisce il contadino, che non lauori, ò lo scrit-
tore, che non scriua & cosi de gli altri, è obligato à restituire
loro, perche quello impedisce, che per ragione se gli deue, che
è la fatica, o lo scriuere. Ma quei che ballottando, ò dando i suffra
gij in consiglio danno il lor uoto per il manco degno, non sono
obligati a restituire, benche peccano piu de gli altri, & gli elet-
tori de i beneficij per il sopradetto. Ne seguita anco, che colui
non è obligato a restituire, che senza forza, nè inganno m'impe-
dì di andare alla prouidenza del Vescouo (che haueua già deliberato
di dare il beneficio ad alcun degno) accioche non mi conoscesse, che se
come cruto mi hauesse, me l'harebbe dato, perciò che quel beneficio ancora non era mio, nè mi si douena.

[a] Per l. 1. & 2. C. Si quis alteri vel sibi. & l. fin. ff. de hered. inst.
[b] Vbi supra.
[c] secunda 2æ q.

QVALI

QVALI SONO LE COSE CHE SCVSANO dal peccato colui, che non reſtituiſce.

SOMMARIO.

75 La Reſtitutione è ſcuſata di farſi per molte cagioni. La prima è la neceſſità. La ſeconda è la remiſſione, ò contentare la parte, concorrendoui due conditioni.

76 La Volonta libera del creditore, che perdona, ò da dilatione al ſuo debitore, che è impotente per giuſte cagioni à reſtituire, baſta, ſenza appreſentargli il pagamento.

77 Il Debitore deue hauere propoſito di reſtituire integramente, ſe non gli ſarà il debito perdonato dal creditore; uolendoſi liberare dal peccato.

78 Il Debitore, che è apparecchiato à far tutto quel, che uuole il creditore, reſta libero della reſtitutione, ſe gli uien perdonato il debito, & ceſſa di peccare, ma s'egli non haueua propoſito di pagare riman libero dalla reſtitutione, ma non di peccare.

79 Il Debitore deue pagare il creditore, ſe per qualche riſpetto, ò per timore, o per ignorantia non gli chiede nulla; ma s'è per il contrario, non è obligato à pagarlo.

80 Il Debitore d'alcuna coſa in generale non ſi libera dalla reſtitutione, ſe per qualche disgratia, & caſò fortuito egli perde quanto ha, con tutto quel, ch'eſſo haueua per ſodisfare.

81 Il debitore reſta libero dalla reſtitutione, ſe il creditore per hauere riceuuto fauore, ò beneficio da lui, gli rimette liberamente il debito.

82 La Ignorantia probabile, & giuſta del fatto, & della legge,
83 ſcuſa di non reſtituire.

84 La Ignorantia craſſa, & ſupina, & non probabile, & quella della legge chiara, non ſcuſa dalla reſtitutione.

85 La Preſcrittione canonica, ò uſucapione, ſcuſa dalla obligatione di reſtituire.

86 La Ceſſione de' beni, che fa il debitore, lo ſcuſa dalla reſtitutione nel foro eſteriore, quanto a' debiti, che diſcendono da contratto, & da i delitti: ma però non lo ſcuſa nel giudicio

della conscientia, eccetto quanto egli è scusato della necessità senza cessione.

87 Restituire non deue la roba chi non può senza timore di perdere la uita, ò la salute.

88 La Restitutione non è obligato à fare colui, che non può senza timore di perdere la liberta, & uendere se medesimo.

89 A' restituire la roba non è obligato colui, che non può senza timore di perdere la fama.

90 La Fama non si può restituire con pretio, se non per alcuna sodisfattione del danno, ch'altri ha per effetto priuo di lei.
La Donna uirtuosa più prezza la fama che la liberta, e'l timore di perder la fama la scusa di restituire la roba.

91 Restituire non si deue la fama d'una famiglia illustre, con perdita della uita.

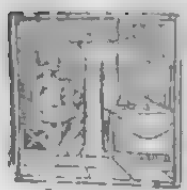

IL decimo † principale, che dalla detta diffinitione nasce è questo, che molte cose scusano dalla obligatione di restituire.

LA prima è la necessità, laquale scusa, mentre el la dura, come nella precedente illatione s'è detto

LA Seconda è la remissione, il perdono, ò il contentamento della parte, onde s'è perpetuo, scusa per sempre, &, s'è temporale, scusa per quel tempo, * concorrendoui due conditioni. La prima, che si faccia per lo creditore, che può donare, & habbia libera amministratione de' suoi beni. b La seconda, che si faccia liberamente, cioè senza inganno, timore, ne forza. Percioche non uale, se si fa da chi non può donare, o se u'intercede inganno: come, se'l debitore dice, che non può tanto, quanto è, o se u'è timore, o forza, che faccia la concessione della remissione, o la dilatione inuoluntaria: come è quella, che fa il creditore, che non ha speranza di recuperare il suo, perche il debitore li dice, che de cento, che li deue, se ello per cinquanta non si contenta, non ne haurà nulla. c Non † è perpetuale, s'egli per alcune cagioni perde questa speranza, come dice Sylue. d Ne anco la terza è necessaria, che alcuni li ne tengano, e cioè, che il pagamento sia apparecchiato; & altri, f che si ponga realmente in presenza del creditore: ne anco, che gli si offerisca di parole,

* Supra eod. ca. numero 50.

b Ex peccatum admittit simplex receptatio, dereliquit &c. & ibi qui latius cogan.

c Arg. can. unus de testibus, & ibi glossa, & doctores ibi. d Secunda 2. & Silu. Restitutio 1. q. 1 & 2.
e Sylu. ibi.
f Ludo. reg. peccatum. lib. 6.

role, come alcuni altri dicono riferiti dal Perusino, [a] & da S. Antonino. Perche basta che il creditore con libera uolontà perdoni, o dia la dilatione; come tiene la glosa, [b] & come bene dice il Caietano. E quando colui, che ha la restituire, & ne ha proposito, ma è pouero, & col tempo entrerà in stato di fare la restitutione, e tanto ricco, che sarebbe opera di misericordia la remissione del debito, si deue dare per consiglio, che inanzi che con l'effetto si presenti il danaro, nè etiandio con le parole, si chieda la remissione. Percioche [c] come gli atti di caltità piu liberalmente si esercitano nella assentia di donne, & di simili oggetti uenerei; & quei dell'astinentia in assentia delle tapotote diuande, cosi quei della liberalita, & di rilasciare, & rimettere i debiti, piu liberalmente si esercitano in assentia del pagamento, & inanzi che si accetti, ò riceua il danaro, che poi. Non è anco necessario, che il debitore habbia proposito di pagare intieramente quello, ch'el deue, se non glielo rimette, & perdona il creditore, acciochè quel remissione & perdono li giouisse: ben che per liberarsi dal peccato, bisogna hauer proposito di restituire integramente, se al debito non li sarà rimedio. Di che ne segue, che, se il debitore si porrà in mano del creditore, dicendo d'esser apparecchiato fare ogni la sua possibilità, ma ch'ello usi con lui misericordia, & li perdoni tutto, o parte, s'ello ha intentione di pagarlo, essendo dal creditore perdonato, cessa di peccare, & resta libero della restitutione. Ma s'egli non ha intention di pagare, & dice quello credendo, che il creditore con poco sarebbe restato contento, & che non haurebbe altramente fatta quella offerta, resta ben libero dalla restitutione, ma non resta già di peccare, come notò [d] Siluestro.

77

78 Ne [†] segueta anco, che, se alcuna persona mezana, & da bene trattando col creditore li dicesse, io farò col tale, che ui dirà tanto, se di buona uolontà uolete donarli il resto: & qui nó è inganno, ne timore, ne si perde ogni speranza di recuperare il debito, & il debitore e apparecchiato di far tutto, ciò, ch'ei potrà, se il creditore glielo perdona, ell'resta libero dalla restitutione, & cessa di peccare. Et, s'egli non hauesse proposito di pagar ciò, che poteua, resta ben libero dalla restitutione, ma non resta già di peccare. Et se la persona mezana dice, che la donatione sia fatta liberamente, & non è il uero, il debitore non resta libero dalla restitutione; anzi, s'egli ne dubita, deue accer-

[a] Theologi rel. 2. San Antz. part. 2. c. 1. p. 6.
[b] In 2. 2. q. 62. art. 6.
[c] Sot. lib. 4. de iust. & iur. q. 6. art. 6.
[d] Restitutio. 7. q. 3.

tarsi del uero. Benche, se il mezano è persona di credito, & in cio bastante, il debitore resta col detto suo scusato, fin che ne sappia la uerità. Et quando egli sapra, che la donation nò fu libera, ha da far nuouo proposito di pagare, come a potrà.

a Arg. ca. cum cessante, de præbend.

Ne seguita † anco, che, se il creditore si resta di dimandar quello, che gli si deue per timore, etiandio riuerentiale; ò per non sapere, che quel tale habbia debito seco, il suo debitore pecca non pagandolo, s'egli può: ancor che non gli si dimandi, se i giudicio di huomo da bene lo douerebbe pagare, perche egli non ha remissione, nè termine uolontario del creditore. Il contrario è poi, quando il creditore sa, che gli si deue, & egli si resta di dimandarlo senza hauerne timore, nè altro rispetto, che lo faccia uuoluntario, perche in quello caso, par ch'egli consenta al b termine.

79

b Ang. uerb. Mora §. 2. col. 3. fin.

Ne † seguita anco, che colui, che deue dare altrui alcuna cosa nel genere: come e a dire uno schiauo, un bue, un cauallo; o tante mitture di grano, o tanti barili di uino, o qual si uoglia altra cosa in generale, non si libera di pagarlo, ò restituirle, se per fuoco, ò per qual si uoglia altra disgratia, & caso fortuito il debitore perdesse quanto ha con tutto quel, ch'esso haueua per c pagare. c Ben e ordinariamente scusato colui, che e obligato in specie a pagare quello, o quello schiauo, o questo cauallo, o bue, ò asino, o altra cosa, senza suo inganno, o colpa si perde; & prima che passi il tempo di restituire: ne anco da poi almeno nel foro della conscientia se la cosa, che si perde, si farebbe così perduta in mano del padrone, come in mano del debitore s'è perduta: o che per contratto, o per delitto d si douesse dare. Ma, se consta, e ben'vero, che prima che quella cosa si perdesse, il padrone l'haurebbe uenduta, & le sarebbe stato utile, colui è obligato a restituire. Colui si dice essere in dimora nel restituire l'altrui, che non restituì subito, c'hebbe notitia, che quella cosa era di altri, potendo restituirla, e & non haueua cagione alcuna giusta di ritenerla, come per cagion di alcune spese, che hauesse in quella cosa fatte con buona fede, ò per giusta ignorantia pensandosi, che ella fosse sua.

80

c Ff. de cond. indeb. l. Quod te mihi. ff. de reb. credit.

d Syl. Restituuo. 7. §. 5.

e l. Quod te mihi. ff. de cond. indeb.

La seconda cagione, che scusa di restituire colui, che deue per contratto, o delitto (secondo alcuni, che poco fanno) il dare, o procurare, che si habbia al creditore un buon beneficio ecclesiastico: il che e f altroue prouammo. Perciò-

81

f In ca. cum secundum de præben.

che

che non scusa anco di quel, che si deue per seruitij; come nel medesimo luogo si prouua. Benche dopo che si dona, ò si procura gratiosamente il beneficio, se colui, che lo riceue liberamente, & in gratia del riceuuto fauore rilascia il debito, il debitore resta libero dalla restitutione. Questo istesso per la medesima ragione si ha da dire de gli offici, che senza simonia, ò peccato non si possono comprare, nè uendere (non già di quelli, che si comprano, & uendono) perche co' presenti, che per essi fanno, ò col procurarli à spesa del debitore, si fa bene il pagamento. [a]

[a] Arg. in. totum. l. 9.

82 La terza cagione † che anco scusa dal peccato di non restituire, è la probabile, & giusta ignorantia del fatto: come è credere probabilmente, che ciò che si ha da restituire, sia suo, per hauerlo hereditato, ò che non lo debba pagare & dar ad altri, per essere debito fatto da suo padre. La ignorantia anco della legge oscura, & posta in opinioni, scusa alle uolte in speciale, quando i dotti, & scientiati, & di buona conscientia li dicono, che non sia obligato à restituire. Percioche, come chi per ordine del Medico tenuto dotto prende una medicina per se, ò per altri, è scusato del l'homicidio, ancor che colui, che la pigliò muoia: [b] così colui, che senza affettione disordinata, & con puro cuore, desideroso di saper la uerita dimanda à quelli, che sono tenuti dotti, & buoni, & che non resteranno per affettione di dirli la uerita, & li dicono, ch'esso non è obligato à restituire, e scusato dal peccato di non restituire, ancor che egli con effetto ui fosse obligato. e Altra

[b] Per notata per innocenti. in cap. tua de homic.

83 mente † si ha da dire di colui, che pensa, che gli sara detto quello, ch'esso uorrebbe; & se questo non pensasse, & tenesse, non glielo dimandarebbe. Il medesimo, & molto piu di quell'altro, che dimanda molti, & da questi gli è detto, che esso sia obligato, non resta di dimandare gli altri fin che ne ritroua uno, che li dica, che non è obligato, & a costui solo piu, che a tutti gli altri crede. Come non sarebbe anco scusato di homicidio colui, che per non spendere, ò per non pigliar medicina amara, lasciasse il parere de' buoni medici, & dotti, & si apprendesse à quello di alcune donnicciuole, che mescolano tal uolta nelle loro medicine il ueleno: secondo [d] Adriano.

[c] Arg. glo. in gu. & recipere in c. capellanus de testis

[d] In 4. de restit. colum 28.

84 Di che ne seguita † che non scusa la ignorantia per essere crassa, & supina, & non probabile, di colui, che dal soldato comprò il messale, ò il calice: ò da un paggio un piatto, ò taliera di argento, ò da un ragazzo mal uestito una pezza di panno,

ò di seta, ò di qual si voglia altra cosa, ch'ei sapea, che commu-
nemente si teneua, che fusse rubbato, ò in guerra ingiusta gua-
dagnato, ò che si douesse, s'era tale, ò no, senza porui la de-
bita diligentia nell'informarsi del uero. Ne anco scusa la ig-
norantia della legge chiara: come è quella, ch'ei non sa, che sia
ingiusto il comprare cosa rubbata, per douer per le [a] ritenerla.
Benche per ciò eratcuno più a se obligato, che ad altri, egli può
restituire la cosa comprata colui, che gliela uendè, ò cambiò
& riceuerne il prezzo, che li pagò, o quello, che per ciò gli
diede, pregando colui, che la rubbò, che la [b] restituisca al suo
primo, & uero padrone.

[a] Arg. ca. Accedens. de reg. iur. in 6. Sylu. uerb. restitutio. 3. q. 3.

[b] Al. 3. in 4. parte.

LA quarta cagione † che anco scusa dalla obligatione di re-
stituire è la canonica preteritione, o ulucapione, che è una ma-
niera di acquistare il dominio utile, ò diretto di alcuna cosa, ò
effettione, perche non li sia tolta, per hauerla continuamente
posseduta con titolo, o senza, per il tempo però dalla legge de-
terminato: [a] Et perche non paia ad alcuno, che noi cominciamo
alla cieca, chiamando ulucapione la preteritione de gli immobi-
li, & beni stabili, però noi diciamo, che ancor che il modo di
guadagnare per possessione il mobile si chiami ulucapione, & il
modo di guadagnar l'immobile, preteritione, secondo la cõmu-
ne opinione de' comentatori di ambedue le leggi: nondimeno
par più uero, che tutti si chiamino ulucapione; & la effettione,
ò sequestratione, che ne nasce, preteritione, come per molte leg-
gi [d] proua, & mostra il dotto Alciato, [e] & altri moderni in altre
parti. Non habbiamo senza cagione detto, che la preteritione
Canonica scusa, perciochè quella delle leggi ciuili, che nó è con-
forme à i sacri canoni, non scusa. Et per questo nell'una preteri-
tione, che si cominciò, & continuò con mala fede, non scusa;
ne anco quella, che cominciò con buona fede, se poi prima che
finisse il tempo, [f] sopraggiunse la mala. [g] Nè le leggi particolari
de' regni, & delle città, che vogliono, che non si possino dimã-
dare debiti di tanti anni, scusano il debitore nel giudicio della
conscientia, il qual sapeua ch'ei douea pagare, & non pagò; se-
condo la [h] commune.

[a] 1. 3. de usucap. totus tit. per totum l. 1. C. de praescript. long. temp. & gl. in l. 16. q. 3. in summa.

[d] Tit. de usucap. [e] Iul. Clar. §. fin. q. 81. de uerbo. significat.

[f] Cu. Vbi Panor. & ca. fin. de praescript. [g] Arg. l. 1. C. de sacrosanct. Eccles. [h] Sic tenet Ant. de Butr. Host. Ioan. de Andr. Abb. & Card. in ca. quia contra. de constit. Host. & Ioan. in §. & generaliter. de action. & Sylu. uerb. restitutio. 4. q. 6.

LA quinta cagione † che scusa è la cessione de' beni, che fa il debitore, [b] laquale scusa nel foro esteriore, quanto à i debiti, che da contratto dependono. Perciochè le leggi ciuili [i] ordina-
no, che alcuno non sia astretto a pagare più di cio, che ordinaria-
mente

[b] Alc. in l. 1. §. 1. q. 1. de cess. bon.

[i] l. 1. C. qui bonis cedere possunt.

mente egli può, senza mancarli il necessario di quello, che poi guadagnerà. Et quando quanto à quelli, che da delitti descendono, quando si tratta dell'interesse particolare della parte; non già quando si tratta dell'interesse publico. Non scusa anco nel giudicio della conscientia, saluo quando la necessità lo scusa senza la cessione: di che s'è ragionato di sopra. [a] Questo è, che se gli ha da lasciare gl'istrumenti dell'arte sua, & ciò ch'è necessario per suo mantenimento, à giudicio d'huomo prudente, & non piu.

[a] In precedenti illatione, num. 86. & seq.

87 La settima cagione † che scusa la restitutione della roba, è quella di non poter farla senza danno della uita, o salute; per una determinatione d'Innocentio Terzo, [b] con la dichiaratione d'Innocentio Quarto, communemente approbata: La ragione della quale pare che sia, che la uita & salute sono i beni, d'altro ordine piu alto, che quello della roba, & inestimabili à' dinari. [c] Et per questo la restitutione, che è atto della giustitia commutatiua, [d] & che ha da agguagliare le parti, non obliga à dare i beni tanto alti & inestimabili, per quelli della roba, che sono bassi & estimabili: imperò se alcuno uolesse restituire la roba al suo prossimo con pericolo della sua uita, & salute, non farebbe male, se la roba fosse di gran quantità, ma farebbe degno di gran lode, per le ragioni, & autorità, con che proua il dottor Soto, [e] esser lecito porre la uita dell'huomo discreto & prudente, per la difensione dell'amico & prossimo suo, & anco della sua roba, & per qual si uoglia atto di uirtu. Per il che inferisco, che la ragione uera di questa settima cagione & scusa, nó è perche l'huomo non ha signore della sua uita, nè della sua salute, [f] per che almeno egli è guardiano loro con potestà di poterle spendere per Dio, per la Republica, per l'amico, per i suoi beni, & anco per qualche uoglia altro atto & uirtu.

[b] In cap. Officij. de pœn. & remis.

[c] Arg. l. in seruorũ. & l. si de pœnis.

[d] Vide Caiet. in 2. 2. quæst. 62. artic. 1.

[e] Lib. 5. quæst. 6. de iust.

[f] Vide supra ad [illegible] num. [illegible].

88 La ottaua cagione † il non poter restituire senza perdere la libertà, & uender se medesimo: che quantunque la uecchia legge permettesse che si uendesse colui, che non poteua pagare il tutto, & anco che il debitore delle se medesimo, o suoi figliuoli per debiti ciuili, [h] & anco che il medesimo si potesse ancora presente ordinare, pero non mai nella politia Romana dopo che [illegible] Christiana si ordinò, ne commandò, che alcun per debito ciuile si facesse schiauo: anzi è commandato, [i] che niuno sia costretto à farsi. La ragione di questa ottaua scusa par che sia que-

[h] Exod. 22.

[h] Leuit. 25. & 4. Reg. 4.

[i] Ob eas, & similes causas [illegible] de pignor.

[a] Libertas restituendi ordinem habet ad decalogum.

sta che libertà è di ordine piu alto de' beni, & cosa di sua [a] natura inestimabile, & per questo la restitution; (ch'è atto di giustitia) non obliga à chi è in libertà, che sia constretto à darla per restituire la roba, che è cosa di piu basso ordine, & di sua natura estimabile. Benche non sarebbe male, chi per far la restitutione, si desse per schiauo al creditore; ò si uendesse ad altri, che lo uolesse comprare; se non gli fosse alcuna legge giusta, che le impedisse, la qual legge non è in legge di natura, nè diuina nouua, ne ne' Romani Decreti, dato che come s'è detto, ui sia legge, che commanda che non siano à ciò constretti: anzi i Christiani ogni di comprano in Etiopia molti, che uendono se medesimi, o con suo consenso, il che esser lecito scriue anco il dottor Soto. [b] Perilche segue, che la ragione di questa ottaua cosa non è, che l'huomo libero non sia signore della sua libertà, se non la sopradetta.

[b] Lib. 4. q. 2. ar. 2. de iust. & iur.

La nona cagione è † quella di non poter restituire la roba senza perder la fama, secondo un dottissimo Cardinale, [c] dicendo, che come i beni della uita, & della salute sono di piu alto ordine, che quelli della fama; & cosi quei della fama sono di piu alto ordine, che quelli della roba; & che niuno è obligato a restituire i beni del piu basso ordine, cò perdita di quelli del piu alto, nondimeno contra questa conclusione hanno tenuto [d] Maiore, & Adriano, [e] & poi il dottor Soto, ha reprobato la detta distintione & risolutione del detto Cardinale in una parte; [f] & in un'altra sente [g] che non si ha da mirare questi ordini di beni, anzi si ha da contrapesare, quel, che uale la fama, di colui, ch'è obligato à restituire, con quel che uale il debito: & che tanto potra eccedere il ualore della fama, a quello del debito, ch'ei non sara obligato à restituire. Mouesi a dir questo, Primo, perche il detto ordine d'esso Cardinale, pare piu profondato in Metafisica che in Filosofia morale: Secondo perche quantunque la fama, (per se stessa,) sia di maggior ualore che la roba, nondimeno molta roba uale piu che la poca fama: ma benche piu pretiosa, sia di se, l'oro che il piombo, [h] però piu uale un Cantaro di piombo, che un grano di oro. Terzo perche chi infamò uno illustre lignaggio di tradimento, ò d'heresia, è obligato a suo parere a restituirli la fama, benche per ella hauesse da perdere la uita. Ma non ostante tutto questo, meglio ci pare la opinione del detto Cardinale. Primo perche egli nó si fonda

[c] Caietan. libr. restitut. cap. 3. & tract. de restitut. q. 62. art. 2.

[d] In 4. dist. 15.
[e] in 4. de rest.

[f] [illegible] 62. artic. 3. de restitu
[g] [illegible] 17. art. 2.

[h] Cap. duo sunt 96. dist.

da tanto in Metafisica quanto in ottima Filosofia morale, & lega e; secondo la quale niuno è obligato a dare la sua uita per pagare il suo debito, per essere ella di piu alto ordine, come s'è detto. Secondo, percioche per la medesima ragione (perche non si hada perdere la uita per restituire la roba) anco conchiude, che non si deue perdere la fama per restituire la roba; poi che anco la fama di sua natura è bene inestimabile; come chiaramente significa la Sacra Scrittura, [a] & anco la humana di Aristotele, [b] che ha detto, l'honore essere il maggior bene di tutti gli altri esteriori; il quale segue S. Tomaso in molte altre parti, [c] & alcune nostre glose. [d] Nè è contrario il dire, che quando la fama non si può restituire, si deue dare ricompensa in danari. Primo, perche cio non si fa per esser ella di sua natura estimabile: se non perche non si può fare altro; come anco per la uita & salute (che sono inestimabili) quasi il medesimo si [e] commanda.

[a] Eccles. 41. Curam habe de bono nomine & Prouerb. c. 22. Melius est nomen bonum, quam diuitiæ multæ.

[b] 4. Ethicorum. Honorem esse maximum bonorum exteriorũ.

[c] Secunda, secundæ q. 132. art. 1. & Quæst. in 2. loco. & q. 133. artic. 1. ad 2. & q. 103. artic. 2.

[d] Sum. de pœnis & exercitat. ad confitorem. Ioan. 22.

90 Secondo, † perche non si dà quello per prezzo della fama, che non ha prezzo, se non per alcuna sodisfattione del danno che li uiene per essere priuato di ella: come anco allo stroppiato si dà alcuna ricompensa (non per prezzo della salute) che non ha, ma per il danno, che di quello gli seguita. [f] L'auuertentia del quale è assai necessaria in questo luogo: Terzo, perche, il dottissimo & Santo dottor Tomaso [g] d'una medesima maniera risponde, nel caso che à uno si toglia la uita, ò membro (che non si può restituire) & in caso in che si toglia la fama, & non si può restituire. Et in ambedue dice, che non si può dare equualentia. Et ne gl'istessi dice, che si ha da fare ricompensa. Et [h] doue egli parla della ricompensatione della fama, si rimette: Doue egli parla [i] della ricompensa della uita, ò membro tagliato, dicendo che in quello della fama si ha da fare il medesimo di quello, ch'egli ha detto di quel della uita, della roba, o del membro tagliato. Perilche chiaramente significa, che la fama non ha prezzo, nè ciò, che si dà per ricompensa, si dà piu per pagamento che cio che si da per torre la uita, ò membro tagliato. Et che di altro ordine piu alto, sono i beni della fama che quelli della roba. Et che non si può contrapesare il ualore pecuniario dell'uno col ualore pecuniario, che è inestimabile dell'altro; percioche pare che la libertà, la fama & l'honore, siano d'un medesimo ordine: & (come è detto) niuno è obligato à uender se medesimo per pagare debito di roba: & la ragione di questo consiste nella

[e] 1. c. §. 1. & l. final. ff. de his, qui deiecer. & l. Ex hac. ff. si quadrupes.

[f] Per legis prædictas, & ea supra ca. 15. numer. 19. citata per eum.

[g] Secunda, secundæ q. 62. artic. 2 ad 1 & 2.

[h] In d. ver. ad 2.

[i] Ad prædictum ver. ad 1.

distintione del detto Cardinale. Dunque quella è uera, & similmente la nostra conclusione: Quarto, perche una donna tenuta per uirtuosa, deue piu tosto uolere essere schiaua con buona fama, che libera infamata: [a] Et poi che non è obligata à farsi schiaua per restituire la roba, meno sarà obligata à pagar la roba, quando da la restitutione della roba diuenti infame: Quinto, perche la restitutione (come s'è detto) [b] è atto della giustitia commutatiua, per lo quale si pone egualità fra colui, che toglie, & colui à chi è tolto, & non sarebbe egualità, anzi gran disegualità, lasciare la roba, & la fama per la roba sola: Sesto, perche Innocentio [c] Terzo chiaramente dice, che il timore di dire il suo adulterio al marito, scusa la donna della restitutione della heredità senza distinguere fra la grande heredità, nè picciola, nè in fra fama di grande, nè di picciolo ordine, ne mai S. Tomaso, nè alcun'altro dottor Clasico, fece queste distintioni, mal fondate in iure, [d] al nostro parere. Settimo, perche nõ si può dire, che Innocentio Terzo [e] non sentisse chiaramente, che il timore di perdere i beni di piu alto ordine scusa dalla obligatione di restituire quei del piu basso ordine: percioche chiaramente egli dice, che il timore di manifestare il suo adulterio, scusa la dõna da restituire la heredità, che il figliuolo putatiuo heredirerà: & come il testo parla del timore generalmente, & cosi si ha da intender di qual si uoglia giusto, & il timore della fama è tale: [f] Adunque si ha da intendere anco della fama. Ottauo † perche pare cosa molto dura, & nuoua quel che il detto dottore Soto (senza autore alcuno) dice, che chi infamò una illustre famiglia, è obligato à restituire della sua fama, con perdita della uita. Nono, perche la similitudine dell'oro & del piombo, non conclude, che l'uno & l'altro di sua natura sono estimabili a danari. Et per questo il molto dell'uno, può ualere piu del poco dell'altro: ma la fama non è cosa estimabile a'danari, come anco non è la salute, ò la libertà. Decimo, perche molte poche uolte accaderà caso, nel quale non si possa restituire la roba tardi, ò per tempo, senza danno della fama, piu alto di quello del quale parla il detto Innocentio Terzo, della donna, che finse essere grauida, & partorire figliuolo d'altri, per proprio, o che partorì di adulterio occulto, del quale, impero egli tiene, che s'ella teme, non deue dirlo à suo marito: & è chiaro, che lo potrà dire senza timore di perder la uita, intrando prima in un Monasterio sicuro; perche la

Chiesa,

[a] L. ista quidem §. fin. ff. quod metus causa.

[b] Supra eod. cap. numer 6.

[c] In cap. Officij. de pœn. & remiss.

[d] Ergo nec nos debemus sustinere has distinctiones, quas ille dicit esse mal fondate in iure, quia Solus Deus Maior.

[e] In dicto cap. officij.

[f] Ista quidem cum gl. ff. quod met. caus.

91

Chiesa, non commandarebbe che fosse ritornata à suo marito senza bastante cautela. [a] Finalmente dicono, che, se la contraria opinione fosse uera, che niuna differentia sarebbe fra il debito della fama & quello del danaro, percioche (secondo essi) in ambedue, il danno grande di colui, che ha da restituire scusa, & in niuno il picciolo, & in l'uno & l'altro d'essi si troua grande & picciolo ualore, Seguirebbe anco, che sempre si potrebbe restituire la fama per cosa equiualente. Ilche è contra S. Tomaso, [b] communemente approuato: Per questo conchiudiamo, che la restitutione del debito della roba, si ha da procurare per tutte le uie possibili: ma se non se ne troua alcuna che per ciò basti senza perder la uita, la libertà, ò la fama, non è necessario restituire. Imperò limitiamo la opinione del detto Cardinale, che solamente ha luogo nella fama, che un ha di uirtù, ò bontà morale, & non nella fama che uno ha d'altre uirtù: come sono quelle, dell'ingegno, del sapere, delle forze, della destrezza, dell'arti, delle ricchezze & d'altre cose simili, Nella qual saluiamo la opinione contraria, percioche la fama di quelle non pare inestimabile: come è quella della bontà, significata nella Sacra Scrittura, [c] come s'è detto. [d] & come habbia in queste due specie di fama & infamia, luoco la Detrattione, diremo & prouaremo e abasso.

[a] Liter. sub fine de restit. spol.

[b] Secunda, secundæ q. 62. art. 2. ad 2.

[c] Eccles. 7. & prouerb. 22.

[d] Supra eod. cap. pume. 89. Cap. 18. num. 30.

DELLA RESTITVTIONE DE' BENI INCERTI.

SOMMARIO.

92 *I beni incerti, che si hanno à restituire sono quelli, che non si sa quanti sieno; nè a cui si habbiano à restituire, fatta la debita diligentia.*

La restitutione de' beni incerti si deue fare à poueri. La quale non è riseruata à Vescoui, se non in quattro casi.

93 *I beni incerti ponno essere ritenuti per se dal debitore, s'egli è pouero: col parere però del Vescouo, ò del confessore; nè se gli deue imporre orationi, nè altri beni per l'anime de' creditori.*

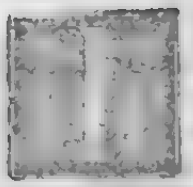

BENI † incerti (che si hanno à restituire (so- 92
no quelli, che non si possion ritenere giudamente, & non si sa, quanti sono, nè à cui si habbiano a restituire, fatta la debita diligentia, secondo la mente commune de' dottori, che noi altroue espettiamo, [a] benche la glosa [b] chiami gli ultimi incerti. Et questo non sapere accade, ò per non conoscersi per esser morto colui, a chi si doueua restituire; o per non hauersi conoscenza de gli heredi suoi dopò fatta la debita diligentia, secondo S. Tomaso approuato. [c] La restitutione de' questi si ha da fare a' poueri. [d] Molti anco tengono, che sia riseruato à i Vescoui, & che da questi soli si debbi fare la restitutione. [e] Ma la commune tiene il contrario; la quale uerità noi prouiamo altroue, doue concludiamo, che colui, ch'è obligato à restituire, può farlo da per se solo senza il Vescouo, & etiandio senza il confessore. Ne il Vescouo può commandare il contrario, nè ordinariamente trapassi contra la uolontà del debitore, saluo che in quattro casi. Il primo è quando, colui, che ha da restituire, muore senza herede, nè esecutore del suo testamento. Il secondo è quando chi ha da restituire, non uuole, & si procede contra lui in giudicio. Il terzo è quando colui, che restituisce, non distribuisce bene, nè come egli è obligato. Il quarto è, quando queste cose incerte, si pollegano da chi fu, ò è manifesto ufficiale. [f] Ne etiandio la consuetudine contraria uorrebbe o per essere contra la legge naturale, o perche i Vescoui non si curano troppo ordinariamente de' poueri, secondo Siluestro. [h] Benche la consuetudine de' Vescoui, che riserbano la restitutione de' beni incerti a se stessi (de' quali ha fatta mentione una glosa) si può difendere intendendo dell'assolutione del peccato fatto, per non hauere restituito; & della restitutione, & dispositione de' confessori, cioè uietare loro, che non assoluano, ne distribuiscano senza il contentimento del Vescouo: ma non già uietare, che le parti da se stesse (se elle uogliono) non restituiscano, nè discarichino le loro coscientie, come sono obligati. Et à questo modo tutti si possono concordare, & saluare le constitutioni Sinodali di molti Vescouadi.

[a] 1. Cap. Cum sit de [illegible]
[b] Cap. 2. de pœn & remiss. in 6.
[c] Secun. 2. secun. [illegible] 3 [illegible]
[d] Cap. cum tu de [illegible]
[e] [illegible] Cap. [illegible] [illegible] [illegible]

simi, & con piu forte ragione egli puo assoluere colui, che deue dare cosa incerta. Et, se chi ha da restituire è pouero, puo prendere per se il tutto, o alcuna parte; massimamente con contentimento del Vescouo, o del Confessore, à punto come un de poueri; a' quali si ha à dispensare, per quello, che noi appresso diremo. [a] Nè è necessario d'imporli piu peso di orationi, nè d'altri beni per l'anime de' creditori, che ciò che ad altri poueri s'imporrebbe, Percioche non è testo, nè ragione; che lo proui; benche egli resti obligato à far quello, che anco gli altri ui [b] restarebbono obligati.

[a] Ca. 3. de pœn. li. 6. Infra eod. cap. numer. 18.

[b] Arg. l. illud. ff. ad l. aq. il & cap. inter cætetos de rescrip.

Dici Amo medesimamente, che sarebbe cosa conueneuole, che si cercassero i piu poueri; & essendo egualmente poueri, i migliori; e ancor che non sarebbe necessario: percioche non ui ha testo, nè ragione, che ciò concluda. Et per poueri intendiamo non solamente gli huomini, & le donne, ma essandio le Chiese; gli spedali, e i monasteri, che habbiano necessità di ornamenti, di luminari, di edifici, o di altra opera pia, secondo Giouann'Andrea, [d] communemente approuato. Benche i beni de gli ecclesiastici sono obligati a' poueri, come i beni incerti, [e] & si possono dispensare in altre opere pie: dica ciò che li piace, Pietro da Perugia, [f] la cui opinione potrebbe procedere ne' legati fatti a' poueri.

[c] Ca est probanda. & ca. Nō satis §6. d.

[d] In cap. 3. de testa. lib. 6.

[e] Cap Aurū. 12. q. 2. & cap fi. 12. q. 1.

[f] In tract. de conuenient. epis. cap. 7.

DE' FRVTTI DE' BENEFICI MAL DISPENSATI.

SOMMARIO.

64 *I beneficiati, che dispensano i frutti de' lor beneficij in opere uitiose, ò uane, ò in fare i parenti ricchi, sono obligati à restituire.*

49 A opinione † commune è, che i beneficiati, che dispensano i frutti de' benefici loro in concubine, o in altri uani, & mali usi, o in far ricchi i parenti loro, siano essi, & quelli che li riceuono obligati a restituire, si ha da intendere oltre quella parte dell'entrate, ch'essi per loro conueniente, &

necessario sostentamento spendono. Come per essempio: se uno può virtuosa & conuenientemente per suoi bisogni, & della sua famiglia spendere mille ducati, & ne ha duomilia di beneficij, spendendone mille à gli usi suoi necessari, & dugento vana, & malamente, egli non è obligato à restituire più che dugento. Che, s'egli stringe la spesa, & non spende al necessario più che ottocento ducati, non è obligato à restituire un quattrino de' dugento, mala, ò vanamente spesi, come io in altra parte ho prouato a lungo, [a] toccando i dubbij di questa materia.

a fin. 3. notab. cap. cum secundum, de præscr.

DELLA restitutione di ciò, che si vince in giuoco si dirà appresso, [b] & così anco della fama, [c] & dell'honore.

b In cap. 19.
c In cap. 18.

L'INTERROGATIONI, CHE IN questo settimo precetto, che da' già detti presuppositi nascono, sono le seguenti.

SOMMARIO.

94 *Contrattare, con l'effetto ò con la volontà, ò voler ch'altri pigli fraudolentemente contra la volontà del patrone per guadagno, è peccato mortale, & l'opera obliga a restituire, ma non la volontà sola.*

Restituire non è obligato chi piglia cosa sua propria pensando ch'ella sia d'altri, & contrattare la cosa propria, nella quale altri ha qualche ragione, è peccato mortale.

95 *Rapina è pigliare, ò hauer volontà deliberata di pigliare l'altrui per forza, & è peccato mortale.*

Sacrilegio è rubbar cosa sacra di luogo sacro, ò non sacro, ò cosa non sacra di luoco sacro, & peccato mortale, a cui si è aggiunta la scommunica.

Roba notabile torre per fare, ò lasciar di fare quella cosa, la quale altrui è obligato di fare per officio suo, è peccato mortale.

96 *Comprare alcuna cosa dalla fantia d altri; & dire ch'ella costa più che partire le cose comuni ingiustamente, ò dare beneficio, ò officio a persona indegna, è peccato mortale, con obligo di restituire.*

97 *Impedire alcun bene ad altri, ò essere cagione che alcuno pa-*

ghi

ghi pena ingiusta, ò ch'ei non recuperi il suo, è peccato mortale, con obligo di restituire.

98 Le robbe, che si tolgono su la riua del mare, che si perdeuano per naufragio, & non erano di corsali, o d'infideli, si debbono restituire.

99 La ignorantia scusa dal peccato, & dalla scommunica colui, che piglia robbe sul lito del mare smarrite per naufragio.

100 Il fuoco porre à case, à campi, ò ad altre cose del prossimo, con uolontà deliberata d'offendere è peccato mortale, con obligatione di restituire il danno indi seguito. Et se il luoco era sacro, o spedale, l'autore dell'incendio è scomunicato.

101 Il Prigione liberare, o far fuggire, ch'era giustamente per debito incarcerato, è peccato mortale, con obligo di restituire il debito al creditore.

102 Il Prigione incarcerato per delitto, per il quale egli merita la morte, ò troncamento d'alcun membro, può fuggirsene.

103 Difendere & far fuggire si può il delinquente, che scampa dalla corte prima che sia preso, quando non è obligatione dell'officio, nè commissione del signore.

Lo schiauo, che fugge, ò essere cagione ch'egli fugga dal suo patrone è peccato mortale; con obligo di restituire il danno, che altrui ne segue.

104 Lo schiauo Christiano, che fu preso in guerra giusta contra gl'infideli, che è fatto fuggire, non si deue restituire personalmente per il pericolo dell'anima, ma con riscatto honesto.

105 Restituire si deue tutto ciò, che si riceue da chi non può donare gratiosamente.

Donare non ponno gli Abbati, i religiosi, le monache, gli schiaui, nè tutti gli altri, che non hanno libera amministratione, eccetto che in caso di necessità.

106 Restituire si debbono le cose notabili riceuute, che sono d'altri per contratto oneroso, ò gratuito.

107 L'hipocrita, che con le sue fittioni ha riceuuto molte limosine, è obligato à restituirle a poueri, & non ad altri.

Il mercenario si deue pagar subito, hauendogli promesso danari, non se gli deue dar'altro in pagamento, senza la sua uolontà.

108 I Seruitori, & garzoni si debbono pagare secõdo il patto espres-

so, ò tacito fatto con essi.

109 I Garzoni, che si pigliano con patto che non habbiano à studiare, debbono esser pagati secondo i meriti loro.

I Signori, che pigliano Paggi piccioli senza patto veruno, & gli danno il vitto, il vestito, & gl'insegnano, ò fanno insegnare nuoue creanze, & poi quando sono huomini gli danno buona licentia, non sono obligati ad altro:

110 I Signori, che pigliano cortegiani nelle lor corti, che sono ob-
111 gati a seruirli in tutte le hore, che sono chiamati, & non gli danno, nè vitto, nè vestito, ma un tanto di salario, che non basta loro, sono obligati a sodisfarli, secondo la seruitù, che gli fanno.

112 I Seruitori, ò altri, non si debbono pagare da se medesimi di quel,
113 che debbono hauere da i lor creditori, se ponno hauere per giustitia, senza che concorrino sei conditioni.

La robba de' Signori non si deue torre senza licentia per pagarsi de' seruitij fatti, per li quali non si merita pagamento.

114 Vendicarsi à nessuno è lecito per propria autorità.

La scommunica generale del Vescouo fatta ad instantia d'altri per alcuna cosa perduta, non lega quelli, che tolsero ciò che lor si doueua; nè etiandio quelli, che'l sanno; pur che siano certi ch'essi tolsero per pagarsi del loro.

115 La roba tolta per giusta ricompensa, non sforza chi l'ha tolta à palesarsi, ancor che l'intentione del giudice sia ch'egli si palesi.

116 Il giuramento dato à chi giustamente tolse la roba d'altri, non lo stringe à manifestarsi.

117 La moglie con la roba del marito puo pagare secretamente i debiti di lui, etiandio contra sua uolonta; pur che sia senza scandalo.

Restituire deue colui, che si piglia alcuna cosa secretamente, dubitando s'ella è sua, ò nò, s'egli non se ne certifica,

I legati si debbono sodisfare; & tanto piu quegli, che sono à pie cagioni, ne basta hauere intentione di sodisfare.

118 Restituire si deue la roba d'altri tolta senza estrema necessità, altramente nò.

119 La roba d'altrui souerchia prendere secretamente fuori d'estrema necessità, per soccorrersi nella necessità è peccato.

Gli animali domestici ammazzare, che fanno danno nelle possessi-

ni è

ni è peccato mortale.

120 *La caccia, ò il pescare prohibite ingiustamente è peccato mortale con obligo di sodisfare. La caccia non si può prohibire, se non vi concorrono cinque cose.*

121 *I Signori sono obligati a sodisfare il danno, che fanno con le lor caccie alle possessioni de' lor vassalli.*

122 *I Guardiani delle caccie di terra, o di mare prohibite, che non osseruano il loro giuramento, peccano mortalmente.*

123 *I Guardiani delle caccie sono scusati dal giuramento, quando essi non manifestano i parenti, ò gli amici del patrone della caccia, quando ragioneuolmente presumono che egli sia contento ch'essi cacciano ne' suoi luochi.*

124 *I Guardiani, che s'accordano à fine di non esser veduti da quegli, che vogliono cacciare ne luochi prohibiti, per poterli poi prendere, & estorquere, peccano mortalmente.*

125 *I Signori, che prohibiscono, che non si cacciano, ò ammazzino gli animali selvaggi quando si trouano à far danno nelle possessioni, & quando fanno la caccia fanno danno à gli uccelli domestici altrui, sono obligati à restitutione.*

126 *Colombari tenere con pregiudicio d'altri, dove non vi è uso, ò*
127 *legge che gli conceda, & usare qualche arte per sviare i colombi altrui, è peccato mortale, con obligo di restituire.*

128 *Gli animali domestici altrui rinchiudere, pigliare, o ammazzare, quantunque siano fuggiti, & allontanati dal patrone loro, è peccato mortale con obligo di restituire.*

129 *Gli uccelli, o gli sciami d'api prima che ne' lor nasi si pongono, o gli uccelli, che ne gli arbori altrui si trouano, sono di quegli, che li prendono.*

94 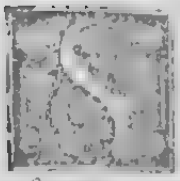

EGLI † contrattò, ò pigliò, ò volse contrattare, ò pigliare ò fare pigliare fraudolentemente alcuna cosa d'altri cõtra la volonta del padrone, per guadagnare la proprieta, ò la possessione, o uso, peccò mortalmente. [a] Et la opera obliga alla restitutione, non gli basta la volonta [b] sola.

a Per præd. dam. 2.
b Per præd. dam. 2. Propos.

S'EGLI † pigliò alcuna cosa propria pensando che fosse di altri, peccò mortalmente. Benche nel foro esteriore egli non incorre in pena, se non fu danno ad alcuno, [c] nè quanto al foro diuino è obligato à restitutione.

c Arg. l. inter § penali. ff. de fur.

S'E I contrattò † cosa propria, nella quale altri hauea qual 95
che ragione, contra la sua uolontà: come a dire il pegno, che si
ritrouaua dato al creditore, o il cauallo ch'egli hauea locato, ò
prestato, a è peccato mortale, percioche quanto alla ragione,
che altri ha in quella cosa, non è sua, ma di altri.

a S. aliquando in fine de obligat. ex delict.

S'E I pigliò, o uolle deliberatamente pigliare alcuna cosa di
altri per forza, pecco mortalmente. Et questo è peggiore, che
simplice b furto, ilquale, si chiama Rapina, & è di un'altra spe-
cie, & per que la mutate circonstantie, lequali di necessità bisogna
che siano contellate; per quel, che di sopra s'è detto. c Et oltre
la restitutione della cosa tolta, si ha da fare la sodisfatione della ingiuria, che
si fece al forzato: come si fa di quella, che è fatta ad altri senza
che cosa alcuna gli si tolga, secondo la mente di S. Tomaso, d &
de gli altri.

b Cap. Pœnale. 14. q. 5.

c In secunda secundæ. q. 66. art. 8.

d Sa, ver ca, 46. nu 3.

S'E I rubbò cosa sacra di luogo sacro, o non sacro, o cosa
non sacra di luogo sacro, e peccato mortale. Et questo è furto
peggiore, che il simplice, & di altra specie, percioche è sacrile-
gio. e Et se lo fece rompendo porta, fenestra, serratura, tet-
to, o muro, è scommunicato: f Benche per lo rompere solo
senza seguirne il furto, non è scommunicato, nè solo per lo rub
bare senza rompere il luogo, ancor che sia gran peccato, & per la
ingiuria, che fece nell'un caso, & nell'altro, egli douerebbe essere
castigato: come dopo del Panormitano, del Felino; & della
commune, io in altra parte ho g detto. Al che è conte guente
quel, che dicono i Parisini, che chi rompe il sacrario, & rubba
il sacramento, è scommunicato. Luogo sacrato a questo propo
sito si dice quel si uoglia Chiesa, o spedale, o Romitorio edifi-
cato con licentia del Papa, o del Vescouo, h o cimiterio da essi
benedetto.

e Secunda secundæ. q. 66. art. 8.

f Cap. quicunque. 17. q. 4.

g In d. ca. conquest. de sent. excom. lib. 6. Idem infra. ca. 2. nu. 26.

h In d. ca. conquest.

i In 4. d. 15.

S'E I ha preso alcuna cosa notabile per fare, o lasciar di nó
fare quello, a che era dal suo officio obligato: come per dare giu
sta sententia essendo giudice: o per dir la uerità essendo testimo-
nio: o per accusare essendo a cio fare obligato: o per restarsi dal
la ingiuria accusata, pecco mortalmente. k con obligatione neces-
saria di restituire quel, ch'egli tolse a colui, che gli lo diede; come
di sopra s'è detto. l Et, se ben piu pecco, se lo tolse per far quel,
ch'egli non douea, o lasciar di far quel, ch'ei douea, secondo
tutti: cioè per mal giudicare, per mal accusare, mal denuntia-
re, o mal testificare; non è però di precetto obligato à restituir-

k Ca. non sine 14. q. 5. & militar. 23. q. 1.

l Supra eod. ca. nu. 17.

re,

re; benche egli fia obligato al danno, ch'egli fece: per quello, che di sopra s'è [a] detto.

[a] Supra eod. c. 2 num. 36.

96 S'egli comprò † cosa alcuna per ordine d'altri; & disse hauerla comprata piu di quello, che la compro, per hauer quel piu guadagno per se, pecco mortalmente: secondo S. Antonino, se però egli non tolse quel di piu; er le spese necessarie, e'l uenditore non glielo diede per questo effetto, ma per cagione di colui, che le [b] comprò.

[b] Arg. ca. sequuntur de restit.

Se fece riparamento di alcuna quantità di danari imposta al popolo, acciochè secondo le facultà di ciascuno si douesse pagare, & ne impose piu, ò meno ad alcuni in pregiudicio di altri, peccò mortalmente, secondo Santo Antonino & tutti: benche uo'l facesse per odio, nè con mala intentione, se la ignorantia della legge, ò del fatto probabile non lo scusa; perche ha uiolata la giustitia distributiua, & deue restituire a colui, che perciò nè uiene aggrauato; secondo tutti. Il medesimo è di colui, che diuidendo le cose communi, diede piu, o meno ad alcuno di quel, che li toccaua, secondo il Gaetano. [c] perciochè questi tolgono quel, che altrui si deue, o il tuo proprio all'aggrauato.

[c] Secunda secundæ q. 62. art. 2. in

Se il prelato, ò Signore ha carico di dar beneficij, ò officij publici, & li diede a persone indegne, peccò mortalmente; come altroue ho detto; [d] & è obligato a restituire; ancor ch'ei sia Papa: secondo il Gaetano. [e] benche mi para il contrario piu giusto: come di sopra ho detto. [f] Questo è, che non è obligato à restituire al degno, o al piu degno; cioè à colui a chi si deueua dare, ma si alla Chiesa, o alla Republica, alla quale (per darlo all'indegno) fece danno [g]

[d] In cap. prouè de præb. in.
[e] Secunda secundæ q. 62. art. 2. col. 5.
[f] Supra eod. c. num. 72.
[g] Arg. c. fi. de iniur.

97 S'egli ha † impedito alcuno, che nó conseguisse qual che officio, ò beneficio, ò altra cosa, per tarli danno, o male, ò pur senza cattiua intentione; ma usò la forza, le minaccie, ò l'inganno; o lo fece, acciochè si desse all'indegno, peccò mortalmente: [h] come io ho detto altroue. [i] Ma non già è obligato à restituire, se colui, che fu impedito, non haueua per anco acquistato ragione in re, nè ad rem. [k] E non intrauenne forza, bugia, nè minaccie; per quel, che di sopra s'è [k] detto.

[h] Arg. ca. non est putandus. 1. q. 1. & c. qui de præben.
[i] Secunda secundæ q. 62. Inter uerba. art. 2. in fi.
[k] Hoc eod. c. num. 17.

S'egli diede cagione, che fosse mentalmente tolto ad alcuno qualche pena, ò che non ricuperasse il tuo, peccò mortalmente; con obligatione di restituire; secondo la mente di [l] tutti.

[l] Arg. c. fin. de iure. & l. qui occidit. ff. ad l. Aquil.

98 S'egli tolse † per se alcuna cosa di quelle, che si perdeuano

in mare, non era di corteſi, nè inſieli; ò che la prendeſſe dalla naue, ò pure dal mare, ò da terra, peccò mortalmente; con obligatione di reſtituire: [a] Benche ſia cosa, che ſi ſarebbe perduta, s'egli non l'haueſſe tolta: come è farina, zucchero, carta, & ſimili cose; perche egli era obligato ad aiutare il ſuo proſſimo: [b] & non reſtituendo è ſubito ſcommunicato, quanto à Dio; ſecondo il Panormitano. [c] Il che procede, quando egli ſi eſpone à pericolo di morte, ancor che non ſia probabile, per ſalvarla: Perciochè ancora lo potrebbe tenere, non eſſendo obligato à laſciarlo in ogni caſo per ciò. Altramente ſarebbe, ſe con ragione il padrone ſperaſſe di recuperarla per altra uia: cioè, che il marinaro gittereb be tutti, ò ſi trouerebbe altri, che per pagamento ſi eſponeſſero à quel pericolo, perche in tal caſo ſi deue reſtituire la coſa tolta, ad un ſolo, che la tolſe, pagar della ſua fabrica, à giudicio di huomini periti, ſecondo S. Antonino, [d] Angelo, [e] & Siluestro. [f] Quel [g] tanto luce, che credeſſe, che foſſe lecito il prendersi con tutte coſe, ò per ordinatione di quella terra, o per qualche altra ragione, non peccarebbe mortalmente, ne ſarebbe ſubito ſcommunicato: ma ſarebbe ben obligato a reſtituire, ſe il giudice per ciò lo ſcommunicaſſe. Sono anco tutti coſtumi in quello, che ſe quel, che ſe tolto, fu abandonato dal padrone del tutto, come coſa derelitta, non ſi ha da reſtituire. [h] Non ſi chiama però del tutto abandonato quel, che ſi getta in mare in tempo di fortuna, per alleggerir la naue, [i] ſecondo tutti. Si dice bene abandonato quel, che il padron laſcia nella riua, parendoli, che ſe ben ſi potrebbe senza probabile pericolo di uita, leuare, niuno ui ſi opporrebbe. [k] & queſto ſi chiama abandonato, & derelitto. Il medeſimo di ciascuno di quelli, che prendono alcuna coſa di quelle, che ſi tolgono perdere, quando alcuna caſa, ò poſſeſſione arde. Et anco quelli più grauemente peccano di quelli, che ſemplicemente rubbano.

a Cap. ſcommunicamus de ſent. excom. & alibi & ſegg. de ſent. excom. in 6.

b Panor. in cap. ſcommunicamus.

c Panor. ſcommunicatus.

d Angel. in ver. furtum §. 2.

e Siluest. in ver. furtum §. 2.

f Caiet. in 2. 2. q. 66. art. 8.

g Infra eod. cap. nu. 70.

h Gabr. in 4. d. 15. q. 3. B.

i Ius mercis dil. pro derel. ſa.

k Gabriel. in 4. d. 15. q. 3. B.

S'alcvno di ſua † uolontà poſe fuoco ad alcuna caſa, ò campo, ò altra coſa, peccò mortalmente; con obligatione di reſtituire. [l] Et, ſe il luogo era Chieſa, cimiterio, ſpedale, o altro ſimile, è ſubito ſcommunicato: & benche prima ch'ei ſia denuntiato per tale, poſſa eſſere aſſoluto dal Veſcouo, non può però eſſere aſſoluto dipoi. [m] Ma ſe'l luogo non era ſacro, non è ſubito ſcommunicato, ancor che doueſſe eſſere ſcommunicato.

138

l Cap. peſſima. 23. q. ult. & ibi Panor. & alij.

m Panor. & communiter alij ibi, & ex tua de ſent. excommunic.

Et

Et quando questi si dicono esser denuntiati, o nò, si dirà appresso. [a] Quando l'autore dell'incendio, ò di altro delitto notorio è occultissimo, non è suggetto al giudicio humano quanto al manifestarsi, ma si bene quanto all'essere [b] scommunicato.

[a] In cap 27.

[b] Ita gaidam. 5 q 1. & Gaet. in oput. tract. post. 14.

101 S'EI † liberò, ò fece liberare alcuno, che giustamente era prigione per debito, peccò mortalmente; con obligatione di restituire il debito al creditore; ancor che lo facesse per pietà: [c] eccetto quando il preso fosse tanto povero, che non potesse pagare, nè trouasse chi facesse la sicurtà, o chi pagasse per lui: Percioche all'hora, come egli non pecca liberandosi, & fuggendo, così anco non peccarebbe, chi lo facesse fuggire: & non è obligato à restituire, ma si bene à sodisfare il danno, che fosse per seguirne al prigionero, secondo alcuni. Ma à noi pare il contrario, & al Gaetano, [d] che dice, che il prigione, che lecitamente fuggì, non è obligato al danno del guardian della carcere: percioche questo accidentalmente accade, fuori dell'intentione del prigione, che fugge.

[c] Ioan de platea in 1. qui es de exact. trib. lib. 10.

[d] Secunda, secundæ q 69. art. 4.

102 HABBIAMO † detto [prigione per debito] percioche se ui fosse per delitto, che meritasse pena di morte, ò di troncargli si alcun membro, ben può fuggire, secondo S. Tomaso: [e] o sia secreto il peccato, ò sia publico: & ò sia condennato, ò no; dica come li piace, il Cardinale: [f] & ancor che limasse i ferri, ò rompesse la prigione, pure che non si facesse violentia al guardiano della prigione, ò ad altro officiale di giustitia, come ben lo difende esso Gaetano; [g] dicemo come li piace, Henrico [h] & Siluestro [i] & così può per più forte ragione colui fuggire, che cercano per prenderlo giustamente, con proposito di sodisfare quello, à che egli è obligato di conferentia. Così medesimamente può uno senza peccato aiutar l'altro, che fugge, & scampa dalla corte, prima che lo prendino: quando però non è obligatione del suo officio, ne ordine del Re, o di altro superiore; ne la qualità del delitto, nè altra cosa particolare glielo prohibisce, & al suo parere senza carcere, & senza pena temporale il delinquente si emendera del suo errore, come noi habbiamo detto altroue [k] col [l] Gaetano.

[e] Secunda secundæ q 69. art. 4 ad 2.

[f] Syl. uerb. fugere.

[g] In clementinas pauperis de reg. iuris. [h] 2. 2. d. 9. art 2. non tuperi. [i] In d. art. 4.

[k] In reper. 1. Inter uerba 11 q. Primor. [l] In d. artic. 4.

103 SE † essendo schiauo, fuggì ò fu cagione, che colui, ch'era schiauo fuggisse dal suo padrone, pecco mortalmente: con obligatione di restituire il medesimo schiauo, se sarà possibile, con

tutto ciò, che rubbò, & non potendo restituire il medesimo, un'altro così buono, ò il suo valore, con tutto ciò che in quella fu-

[a] Arg. ca. fin. de rest. spol.

ga le ne portò. [a] Perciochè, si come egli fu cagione della fuga, così anco del tutto, secondo il detto di sopra: [b] Benche chi si

[b] Arg. cap. Nullus. 23. q. 1.

trouerà in potere d'infedeli, non pecca fuggendo, nè chi l'aiuta,

[c] Arg. cap. omnis. 23. q. 1. & q. 3. cap. 1. de Iudæis.

[c] s'egli fu preso a tempo di pace, ò di guerra ingiusta.

Il T medesimo è, se il Christiano è ingiustamente ritenuto da altri. Ma s'egli fu preso in guerra giusta, come sarebbe, se i Christiani assaltassero gl'infedeli in tempo di tregua, ò di pace fatta con loro, sarebbe obligato a restituire il riscatto [d] benefitio, non già la medesima persona per il pericolo dell'anima. Nè anco sarebbe obligato in nessun caso à restitutione alcuna, se il Christiano fosse stato da gl'infedeli coltretto à rinegare, perche all'hora per il medesimo fatto egli resta del tutto libero. [e] Et così colui, che lo liberò, non solamente non peccò, ma è degno anco di [f] merito.

[d] Arg. cap. nolo. 23. q. 1.

[e] Cap. Nulla. 54. d.

[f] Sal. verb. furtum. q. 6.

S'EGLI ha riceuuto † alcuna cosa gratiosamente da chi non glie la poteua dare, pecca mortalmente; se la ignorantia probabile però non lo scusa, & è anco obligato à restituire.

[g] Mosal. in sum.

[g] Quelli, che non possono donare, sono Abbati, religiosi, monache, schiaui, & altri, che non hanno cosa loro propria, & i figliuoli, che stanno sotto la potestà del padre: [h] Benche possano donare a' parenti, quando hanno libera amministratione, & anco a gli altri de' loro beni castrensi, o quasi castrensi. [i] Possono anco donare à gli altri con licentia espressa, o tacita de' loro superiori; la quale si presume, che essi habbiano studiando con loro licentia, o che peregrinano, per fare elemosine conformi à gli altri studenti, o peregrinanti della loro qualità. [k] Il che etiandio procede in caso di estrema necessità, se non si può hauere ricorso al superiore, secondo il Panormitano approuato. [l] Non può anco donare ordinariamente la donna maritata, che nó ha bene spesso rafrenati, ma solo la sua facultà, senza consenso espresso, ò tacito del marito, quando il marito lo sapesse, & non contradicesse obligato. Et in questo si possono quasi includere gli otto casi, ne' quali e loro lecito, & che dopo gli altri [m] Silueltro [n] scrisse. Ne [o] anco il furioso può donare, che non ha certo intervallo, nel quale stia nel suo giudicio. [p] Ne [q] anco il pupillo, senza licentia del suo tutore, [r] Non il prodigo, che ha curatore, o gli è vietato il donare. [s] Non il minore di diciotto anni. Il che s'intende di quelli, che

[h] Cap. non dicatis. 12. q. 2.

[i] Constantinus. ff. de sponsal.

[k] Pan. in filius, cum glo. & communi.

[l] In cap. siquis, de furt. & glo. de non dicatis.

[m] In 4. dist.

[n] Vero Clemosina q. 5.

[o] I. Iulianus. ff. de minis.

[p] [illegible] ff. de [illegible]

[q] [illegible]

[r] [illegible] & [illegible]

[s] [illegible]

sono

sono in potestà de' tutori, ò de' curatori. Benche la donatione uarrà, se dopò cinque anni è ratificata. [a] Non le persone ecclesiastiche, che non hanno altri beni, che quei della Chiesa. Non gli heretici, nè i traditori, nè altri simili, che per loro delitti uengono dalla legge priui de' propri beni per il medesimo fatto: [b] Benche quelli, a' quali essi donano, possono tenerlo fino alla sententia [c] dichiaratoria.

[a] l fin. C. si maior factus.

[b] Ca. Vergentis. de hæret. C. ex frequenti decret. lib. 6.

[c] Arg. loc. cit. §. 4. & 5. l. 20. q. 4. §. 8.

S'E I riceuette per se alcuna cosa notabile sapendo, che fosse d'altri, per contratto oneroso, ò gratuito, peccò mortalmente: [d] con obligatione di [e] restituirla

[d] Alex. 4 par. q. 86.

[e] Vt dictum est supra cap. 14. nu. 10.

107 S'E I † si finse di esser santo, o diuoto, o pouero, infermo, o religioso, accioche li fosse con questa fittione data elemosina; che se li sapesse la uerità, non gliela darebbono, peccò mortalmente; con obligatione di restituirla, non già à color che gliela donarono (percioche già conseguirono appresso Iddio il lor premio) ma a' poueri, secondo Scoto, [f] & Adriano. [g] Imperò Soto, ha poi tenuto, che questo tale hippocrita, non è obligato à restituire, se la elemosina non fu di gran somma; & tal che non si presume, che colui che la diede, l'haueobe data senza simulatione, & fittione: però, per esser essa molta, o poca, non si se non per presumere, s'egli tenne, o non tenne animo determinato di darla. Seguitiamo la commune sopradetta, limitandola che non proceda quàdo la simulatione fu per cagione impulsiua [h] che finale della elemosina: la qual par che sia fittione con che si guadagnan l'elemosine piccole; & che quando ella si douesse restituire, non si ha da restituire a colui, che la diede; come dice Scoto, ma a' poueri, come dice la commune, o (al nostro parere) à essi, o ad altre opere pie. Percioche pare, che le cagioni finali di quella elemosina fussono due, cioè Iddio, & la necessità del prossimo, tenuto per tuo seruo, & per questo, benche questa seconda cessa, & per quello (quanto al tal seruo finto) la donatione non uaglia, però ual quanto a Dio. & è passo il dominio in colui, della maniera, che si dice parlato quello, di che à sua maestà si dona. [k] & per questo si ha da spendere nelle cose peculiari del tuo seruitio: Benche non per forza in pouerti, poi che anco altre opere pie sono tuo seruitio peculiare, & non si ha da tornare a colui che già la diede, & trapassò il tuo Dominio in Dio, nella maniera, che puote trapassare.

[f] Scot. comuner. recentiorum 4. d. 15. q. 2. [illegible]

[g] Ia 2 de rest. q. 15.

[h] Textus optimus in l. 2. § fin. ff. de donat.

[i] Ouero restituisce una [illegible] & [illegible] per [illegible] & [illegible] [illegible] Arg. l. si quis 13 de donationibus [illegible] [illegible] Contra cap. 1. de [illegible] Non mouebit [illegible] opus meum &c.

S'E I nó pagò subito la fatica di colui, che lo seruì, [i] peccò mor-

mente: & anco se hauendoli promesso dinari, lo pagò poi in altra cosa; come in panni, ò in robe da mangiare, [a] con tratto, ò la uolontà del creditore, potendo pagarlo con ciò, ch'ello pretende. Et non potendo pagarlo in questo modo, che egli pretende, si ha da stimare la cosa, ch'ei li dà in pagamento, secondo il prezzo commune. Et, se colui per non hauere bisogno di quella cosa, che gli si dà la uende, & non ne ritroua il prezzo per quanto gli è stata data, il pagatore è obligato a sodisfare il danno, secondo S. Antonino, [b] & la commune, egli non è però obligato a pagarli il tempo, che fu infermo. [c] Et se egli si accorda con alcun lauoratore, o seruitore solito di seruire, o lauorare à pagamento, senza farui certo prezzo, l'ha da pagare almeno altretanto, quanto si darebbe ad un'altro, con cui egli hauesse già fatto il patto. Et se il prezzo resta alla dispositione, & arbitrio del padrone, si ha da tassare a giudicio di huomo prudente.

[d] Et, se non uuole pagar più di quel, che fecero il patto, quando notabilmente è meno del prezzo, che il seruitio di colui merita, pecca mortalmente, con obligatione di restituire.

S'egli non ha pagato a seruitori, & garzoni ciò, che lor si doueua per patto tacito, o espresso fatto con loro, pecca mortalmente con obligatione di restituire: per quello, che s'è detto di sopra.

Da che ne seguita, che i maestri dell'arti meccaniche, come sono Sartori, Calzolari, Legnaioli, & altri, che prendono garzoni per insegnare loro quell'arte, & non danno lor pagamento, o poco, anzi essi tal uolta si fanno dare alcune cose per le spese: & li studenti, che prendono seruitori con patto tacito, ò espresso di dar loro tanto tempo di studiare, & le spese, & alcuna cosa per le fatiche, & li tengono per contra lor uoglia occupati in altri seruitij, che non possono imparare quelle arti, nè studiare, peccano mortalmente, con grande obligatione di restituire il danno; che s'è lor fatto, per hauergli tolto quel tempo; nel qual potenano imparare, o studiare: & se con loro uolontà gli occuporno, sono obligati a dar loro quanto pagherebbono a chi li seruisse senza quel patto di farli imparare, o studiare.

Nè è [f] lecita ancora, che quelli, che prendono garzoni con patto, che non habbiano da studiare, & non gli danno nulla, ò poco, come s'è detto di quelli, a' quali si dà tempo di studiare; peccano; con obligatione di restituire. Percioche gli danno notabilmente

[a] 1 Tenetur Cod. de fur.

[b] 2.2 part tit 62 c 17. §.8. Caiet. 2.2 Siluest. §. 6. c. Quidam. il Scotti.

[d] Peterle conf 12. Aug. Syl verb. tamen.

tabilmente manco di quello, che essi meritano per seruitij loro.

NE seguita ancora, che i Signori, che senza patto espresso pigliano paggi piccioli a' prieghi de' padri loro, & gli danno da mangiare, & da uestire cosi bene, come stauano prima, & insegnano, ò fanno insegnar loro buona creanza & uita di persone honorate, finche siano huomini & poi gli danno licentia hauendoli honestamente trattati, sodisfanno alla obligatione, nella quale essi sono obligati di giustitia. Percioche, nè per patto espresso, nè tacito altra cosa non douea lor dare; nè essi in quella età, & in quella maniera di seruitij piu meritauano, saluo, se legge, ò promessa, o costume particolare non gli obligasse à darli piu.

110 NE seguita anco, che quelli, che pigliano alcuno per Maiordomo, per Secretario, per Mastro di casa, per Paggio, per Stafiero, ò per altri simili officij con obligatione di essere apparecchiati continuamente à seruire in tutte le hore, che il padrone li chiamerà, & non li danno da mangiare, nè da uestire, ma un tanto per salario che non li basta, sono obligati a pagarli quel di piu, che per lo mangiare, & per lo uestire honestamente è necessario, & di piu qualche altra cosa conueneuole, secondo la qualita de' seruitij. Habbiamo detto [con obligatione di essere apparecchiati ogni hora à seruire], percioche se ui fu patto di seruire tre, o quattro mesi l'anno, i padroni nó sono obligati à pagar piu di cio, che merita il seruitio di quel tempo. Et; se il patto fu di seruir solamente alcuna hora; come alcuni dottori fanno, che tengono alcuni, acciochè in certe hore, ch'escono, solamente gli accompagnino, o come fanno alcune signore, quando escono di casa. In questo caso non sono obligati a pigar loro piu di cio, che merita quella hora di stare per quel seruitio apparecchiato.

111 NE † seguita ancora, che i Re, e i Prencipi, che danno a' loro seruitori tanto salario, che non basta loro per mangiare, & uestire mediocremente, senza altro obligo di continui seruitij, se non di stantiare, doue essi sono, & di comparirui almeno due, o tre uolte il mese, non sono per giustitia obligati à pagar loro piu di quel, che s'è detto: saluo, se ad altre cose di piu delle dette non seruissero, perche il patto espresso ad altro non gli obliga, nè la giustitia del seruitio lo merita. Percioche, se piu uolte il mese si seruono di essi, o li tẽgono occupati in altri seruitij, sono obligati à dargli tanto piu, quanto in piu seruitij gli occupano;

poi che la giustitia senza patto espresso ue gli obliga; & la legge naturale, & diuina commanda, & uuole, che à ciascuno si paghi la sua fatica [a].

[a] Luc. 10. cap. 1 13. q. 1. cap. 1. in fecundum de præbend.

Se † occultamente si piglio quello, che per li suoi seruitij gli si doueua, ò per qual si uoglia altra cagione lecita, ò illecita, che gli si douesse; potendola hauere per giustitia. O', se ancor che per giustitia recuperar nol potesse, ui si pose pericò à pericolo di morte; ò che li fosse tronco alcun membro, ò che fosse dalla giustitia per un di furto condennato. O', se fu contra la sua conscientia, che li dettaua, essere peccato mortale, se à qualunque modo lo togliesse: ò auertiua, ò douesse auertire, che in pigliarlo in quella maniera, ne seguirebbe qualche grande scandalo, ò danno da alcuno, che quella cosa in suo potere depositata tenesse, ò impegnata, ò in presto, peccò mortalmente; ancor che non sia obligato à restituire. [b] Non si pecca però, manco uenialmente a pigliar ciò, che se gli deue, nel modo detto di sopra, quando egli non potesse per uia di giustitia recuperare, per la negligentia, ò amicitia del giudice, ò per non poter prouarlo. O', se ben potra recuperarlo, non potra hauerlo senza fastidio; per essere la cosa poca, & la spesa della lite molta. O' perche di questa dimanda ne seguirebbe nemicitia, O' pure che senza lite potesse hauersi, se ne perderebbe la gratia, & la solita amicitia del debitore. [c] purche in tal maniera di prendere ui concorrano le conditioni seguenti. La prima † che non ne seguiti alcun de' già detti inconuenienti. La seconda, che non pigli più di ciò, che gli si deue. La terza, ch'ei restituisca il danno corporale, o spirituale, che ne fosse pericò ad alcun seguito. [d] La quarta, che la cosa, che si piglia, non sia d'altri, nè rubbata, nè mal acquistata per colui, da cui si prende. La quinta, che ponga diligentia, che non si paghi un altra uolta il medesimo debito, ò perche il debitore se ne ricordi, ò perche si conuerta à penitentia, & uoglia sodisfare; ò perche gli heredi suoi dopò la morte di lui tornassero à dimandarlo. Et per quello conuiene, che chi à questo modo si paga, dichiari per alcun modo honesto al debitore, ò a gli heredi suoi, che cosa alcuna non se gli debba, secondo S. Antonino. [e] La sesta † che il debito sia uero. Molti però al parer nostro s'ingannano, pigliando detta roba del Re, o de' loro signori, per pagarsi de' seruitij fatti, per li quali, se ben meritano essere ringratiati, non meritano però d'esser pagati, perciochè

[b] Gabr. in 4. dist. 15. q. 4.

[c] Glos. sing. in c. Iuuenes 14. q. 4. & Innoc. consentiens glossæ. Gabr. ibi. Glos. in c. fin. de rapt. Sylu. in uerbo restitutio 2. q. 7.

[d] Gabr. ibi. Glos. sing. in c. fin. de rapt. Sylu. in uerbo restitutio 2. q. 7.

[e] Secunda part. tit. 1. cap. 15. §. 1.

percioché è grin differentia fra le obligationi, che chiamano antidotali, o per gratia, & quella della giustitia legale, che obliga, à pagare. [a] Medesimamente crediamo che coloro s'ingannino, che pensano che sia loro lecito uendicarsi per propria autorità della ingiuria sopra della quale non trouano giustitia; ancor che una glosa [b] dica, che possono, & ancora coloro, che pigliano (tacendo) alcuna cosa per la pena, che gli si deue, inanzi la condennagione. [c] Et si deue notare, che la scommunica generale del Vescouo, fatta ad instantia di alcuno per alcuna cosa perduta, non lega quelli, che tolsero ciò che loro si doueua, per la maniera detta di sopra. Nè anco quelli, che lo fanno; pur che tengano di certo, che coloro che ciò tolsero pagarsi del loro, & che non tolsero piu di quel, che loro si doueua. Ma stando ne in dubbio se ben colui che cio tolse, disse, non hauer tolto piu che quello, ch'era à se debito, sarebbon obligati à ruelare; altramente incorrerebbono nella centura, o scommunica. Il medesimo s'intende, se ben nella scommunica si dicesse, che colui, che l'ha tolto, debba ruelare, ancor che l'hauesse tolto, per rihauere il suo come dice Siluestro; [d] dica come li piace la Rosella. Et il medesimo mi pare, quando la scommunica e spirituale per quella cosa sola: dica Siluestro e come li piace: perche se bene e spirituale, quanto alla cosa, e nondimeno generale, quanto alla persona. Et la scommunica generale non lega colui, che non pecca mortalmente; [e] come io altroue ho detto. § † Et se bene il palesarsi non e da se cosa mala, ne segue nondimeno pregiudicio, del quale deue colui tentarsi, che non ui ha colpa. Et perche come dice Siluestro, se la intentione del giudice e che si palesi, ancorche l'habbia tolto in caso di giusta ricompensa, contiene intollerabile errore: & perche questa clausula, che si suole porre in queste bolle di Roma in forma *Sigillicauit*, si ha da intendere quando si sa, che no'l tolse per giusta ricompensa, o se ne dubita; come habbiamo in altra parte detto. [h] Non e differentia alcuna in fra la cosa dipositata, o altra cosa, quanto al foro della conscientia, dican come lor piace, alcuni. [i] Vn aggiungiamo † che, se à colui, che giustamente tolse, si desse giuramento, s'egli sa chi lo tolse, potrebbe rispondere, ch'ei non lo sa; intendendo di chi l'hauesse tolto ingiustamente; per quello, che di sopra noi habbiamo detto; [k] in altri simili casi. Medesimamente non è dubbio ciò, che il dottissimo Medina dice, [l] cioè, che s'egli si

[a] Per nota. d. Tho. secunda secundæ. q. 58 & 106. & l. Iustitia ff. de iust & iur. & l. Sed & si. § Consoluit. ff. de pec. heg. red.

[b] l. Nullus. C. de Iudæis. quàm Paulus Cattren. consulendo secutus fuit in cõsil.

[c] Arg. ca. Fraternitas. 12. q. 1.

[d] Verb. furtũ. q. 15.

[e] Vbi supra.

115 [f] Cap. Nullus. cap. Nemo. 11 q. 3.

[g] In ca. Inter verba pag. 130. num. 480. & in cap. 27.

[h] In d. c. Inter verba. pag. 319. nu. 793. & seq. arg. l. 5. procurator. ff. de condit. indeb.

116 [i] Arg. l. illud ad l. [illegible] lat. prælat.

[k] Supra cap. 22 numer 8.

[l] In Cod. de rest. & de reb. rest. q. 11.

pagasse nel modo sopradetto contra la uolontà del debitore, ch'era apparecchiato per pagare, peccarebbe; per quello, che s'è detto di sopra. [a] Dicemo † anco, che se ben una terza persona non deue prendere anco secretamente la cosa di colui, ch'è obligato à restituire, & non uuol restituire, non bene si sodisfa, perche egli lo paghi, & doni al suo creditore, [b] nondimeno la moglie potrebbe dar de' beni di suo marito, che è debitore, & non uuol pagare; etiandio contra la uolontà espressa di lui, percioche ella è compagna per aiutarlo. [c] & in quello l'aiuta a saluarsi l'anima; pur che senza scandalo si faccia, [d] & prouegga, & tenga ordine, come il marito sappia, ch'egli non è piu debitore, & ricuperi dal creditore le cautele, ò in altro modo; per quello, che di sopra s'è detto. Se tolse secretamente cio, che dubitaua, se era suo, o nò, peccò mortalmente; egli non è però obligato a restituirlo, secondo il Medina, [e] fin che con ragione egli dubita, se era suo, ò nò: il qual non mi par sicuro: percioche quantunque fosse dubbio, se cio era di colui, che lo haueua, ò di colui, che lo tolse, quanto alla proprietà, però certo era che quanto alla possessione era di colui, che lo haueua: & cosi par che lo possieda ingiustamente, fin che lo restituisca, ò si certifica esser [f] suo.

a Proximo. nu.112.

b Arg. ca forte & c. denique. 14. d. 1.

c Genesis 1.

d Gabri. 4. d. 15. q 3. colum. 3.

e In cap. de restitut. spol. 66.

f Per supradicta to. cap. nu. 66. & 68.

S'E I non ha sodisfatti i legati, tanto piu à cagioni pie, quando, & come era debito, [g] pecco mortalmente. Et non basta hauer intentione di sodisfare per l'auenire, se al presente egli può sodisfare senza gran detrimento suo. [h] Il che s'intende, ancor che questi legati fossero stati fatti con due testimonij soli: percioche secondo le leggi canoniche cosi uagliono: [i] ancor che alcuno statuto contrario ui fosse, perche cio sarebbe di pregiudicio alla Chiesa. Anzi colui, che fermette cosi fatto statuto, o secondo esso giudicasse, sarebbe [k] scommunicato.

Cap qui obligationes. 13. q. 2.

h Cap relatum de testamentis.

i Ca. grane de sent. excom. Rosella excò munic. 18.

S'E I con necessita † che non era estrema, tolse alcuna cosa notabile per mangiare, o uestire, peccò mortalmente, con obligatione di restituire: percioche quella necessità non scusa del tutto; se bene scusa in parte. [l] Ma per la estrema, ogn'un può prendere senza peccato, non solamente per se, ma etiandio per altri, che stia in estrema necessità, non potendo del suo, ne di altra maniera soccorrerlo. [m] Nondimeno, egli resta obligato à restituire, quando uerrà à miglior fortuna, che possa pagare, come di sopra s'è detto: [n] Benche la commune tenga il

l Ca. si quis de fur.

m Cap. discipulos, de cons. dist. 4.

n Eod. cap. nu. 60.

contrario.

contrario. Il che può essere, quando la cosa fosse così poca, che si può probabilmente presumere, che il padrone di essa liberamente gliela darebbe; o quando si constasse, che il padrone non solamente gli l'harebbe prestata, ma anco quando tolta, gli l'haurebbe data gratiosamente. † La qual ragione di presumere, depende dalla cosa tolta, & dalla conditione, & qualità del padrone; cioè, s'è ricco, s'è liberale, s'è parente, ò amico, & se ha in costume di fare elemosine; come dice il Medina. 119

a Tutti sono però conformi in questo, che il prendere occultamente fuori di estrema necessità le cose soverchie altrui per soccorrer la sua necessità, b è peccato. Percioche, al padrone solo della cosa appartiene, & conuiene distribuir quel che egli ha di soverchio, che si deue a' poueri. Et, se bene colui è obligato à fare elemosine, non è però obligato a darlo, nè a questo, ne à quegli, & per conseguente non può alcuno per se, nè per altri torlo, come dice S. Tomaso, c communemente approuato.

a In 2. dist. 15. quæst. 2. art. 4.

b Cap. forte. 14. q. 5.

c Ord. 2. dist. 15. q. 8. art. 3.

S'è † ritrouato nella sua possessione alcun animale domestico à far danno, & l'ammazzo, o malamente ferì, peccò mortalmente; perche egli può solamente pigliarlo, & assicurarne il padrone, che lo pagh, & li paghi il danno fatto. d S'ei proibisse ingiustamente la caccia, o il pescare senza poterlo fare, peccò mortalmente, con obligatione di restituire la utilità, ch'egli ha impedita. e Et non si può giustamente prohibire, se non vi concorrono cinque cose. La prima, che per l'autorità regia, o per il consenso del popolo concetto senza timore, o per lunga, & legitima prescrittione introdutta senza forza, possa vietarlo. La seconda, che per hauer uccisa la caccia fuori de' luoghi vietati, non ne castighi quelli, che non procurano di cauarla con inganno, & prenderla fuori del luogo vietato. f La terza, che la prohibisca ne' suoi propri territorij. Benche al parer nostro, basta, che i Signori de gli altrui poderi ui acconsentino. 120

d Aug. furtū, § 12.

e Gabriel 4. d. 15. q. 1. art. 2. concl. 3. & 4. Ioannes Andreas in 4. quæstionibus de ado. ter. domi.

f Arg. ca. ex tenore, de [illegible] iure.

g La quarta, che restituisca tutto il danno, che fa la caccia nelle possessioni di quelli, che non contentono à quel danno, benche hauessero consentito al danno fatto negli altrui poderi.

g Arg. ca. fœmi. de reg. iur. lib. 6.

h Egli † gioua però poco à molti signori il dire molte uolte, che restituiranno quelli danni, & mai non li restituiscono: & i uassalli, che temono del disfauore, o minacce loro, o de' loro officiali, non hanno ardimento di dimandarli, come ad altri suoi eguali farebbono. i La quinta, che per ragion della cac-

h Margarita ebraicorum

cia non uccidano, nè tronchino membri à quelli, che l'hanno preſa; almeno per la prima uolta: ancor che ui ſia alcun ordine contra il cacciatore, perilche non ſi deue con tal rigore oſſeruare, ſe non contra quelli, c'hanno per coſtume di cacciare ne' luoghi uietati. Et la conſuetudine di caſtigare in quel modo, (almeno per la prima uolta) ſarebbe ingiuſta, & chi la oſſeruaſſe peccarebbe [a] mortalmente.

[a] Syl reſtitut. 3. q. 1 §. 3. uers. Venatio. Sa n. 60. fac. fin.

S'E I ſa guardiano di caccia di terra, ò di mare prohibita come di cerui, di conigli, di uccelli, ò di boſchi in taglia, ò germi, ò di herbiregi, poſtiui da quelli, che giuſtamente ciò prohibiſcono, & l'oſſeruano, & giuro, ò promiſe, che fedelmente guarderebbe, denuntiarebbe, & prenderebbe chiunque uenisse a cacciare, peſcare, à taglare, o à paſcolare in detti luoghi, & non lo fece fedelmente, [b] peccò mortalmente, ſaluo s'ei tapeua, che quelli che ritrouò in tal luogo, per tal neceſſità lo faceuano, che li ſcuſaua di peccato: & non fece lor tener piu di cio, che la neceſſità richiedeua. Habbiamo detto [tapeua] perciochè, ſe la guardia ne dubitaua, peccarebbe non denuntiandolo, per cagion del giuramento. Lo ſcuſa † anco ſapere, che quelli, ch'ei ritrouò in detti luoghi, erano parenti, o tanto amici del padrone, che uerisimilmente ſi preſume, ch'egli ſia contento, ch'eſſi caccino, ò taglino, o peſchino, ò paſcolino in detti luoghi. Non baſta però, che quelli ſiano tali, che, ſe domandaſſero licentia al padrone, l'hauerebbono, ma non gliela uolſero domandare. Di che ne ſegue, che ſi guardiano pecca, con obligatione di reſtituire il danno, ſe finge diſſimula con alcuni, moſtrando di non uederli, & anco quando ne riceue alcuna coſa, ò perche ſiano amici ſuoi, o parenti. Perciochè egli è obligato à ſchiuare il danno del padrone, che ue lo tiene, per ragione del giuramento, & della fideltà, che egli promiſe, [c] benche per quel che s'è detto di ſopra, [d] non è obligato a reſtituire cio che gli è ſtato donato.

[b] Arg cap 1 & cap. quilibet, de pœn. & ca. ſi uſus de furtis.

[c] Medina C. de reſt. & de reb reſt q. 12. col.

[d] Sayr eod ca. nu. 23. & ſeq.

S E † eſſendo guardiano ſi natcoſe, per non eſſer ueduto di quelli, che uoleuano entrare ne' luoghi prohibiti; ò tal coſa uietata, per ſuli poi prendere, & caſtigare, peccò mortalmente; ſecondo alcuni. La qual opinione mi par dura, almeno quando li ſenno entrare, accioche preſi ſi guardino un'altra uolta di andarui; & non li laſciano fare in detti luoghi danno notabile; per quello, che in altra parte habbiamo detto. [e] Et perche

[e] In c. Inter uerba 23. q. 3. nu 629.

che fanno il contrario quasi tutti i guardiani. Habbiamo detto di sopra [delle guardie poste da quelli, che giustamente prohibiscono, & posseggono] perciochè le poste da coloro, che ingiustamente, & tirannicamente lo prohibiscono: & lo posseggono, non sono à cosa alcuna obligati, benche habbiano giurato. [a] Si deue però notare, che giustamente si prohibisce la caccia di alcuni animali in certi tempi: cioè quando partoriscono, ò hanno l'uoua, o allenano, o in tempo di neue; o che non caccino con tali, & tali stromenti: o che non usino tali, & tali modi di cacciare; perciochè questo risulta in utilità del popolo. Quelli, che cacciono mentre che dura questa prohibitione, non sono obligati à restituire ciò, ch'essi pigliarono, se non dopò che son condennati dal [b] giudice.

[a] Arg. cap. in malis prohibet. ref. inde bona, & ca. non est obligatum de regulis. 6.

[b] Medina ubi *supra*

125 S'EI † uietò a' suoi uassalli, che non cacciassero fuori, ò che non ammazzassero gli animali seluaggi, quando gli rittouano à far danno nelle lor possessioni; con intentione di nò sodisfare interamente il danno: ò essendo il danno notabile non l'ha restituito, [c] peccò mortalmente.

[c] Gabr. 4. d. 15. q. 15. ar. 2. dub. 1. 3. corol. 2.

SE quando andò a caccia, i suoi cani fecero danno ad uccelli domestici: come sono Galline, Oche, & simili, ò fece con le sue caualcature, & genti danno ne' campi, & nelle possessioni onde passua, & non uolse sodisfare, [d] pecco mortalmente. Saluo se il dãno è così poco, che'l suo padrone il reputa per nulla.

[d] Hostiens. in sum.

126 S'EGLI ha † Colombari con pregiudicio notabile di altri, pecca mortalmente. [e] & colui li tiene in pregiudicio di altri, che non dà a suo tempo conueniente mangiari a' Colombi suoi, nè ha terreno seminato intorno nel quale se ne possa la maggior parte in maniera sufficientemente, nè è apparecchiato di restituire ogni danno notabile, che i suoi uccelli facciano, nè ui è caso, nel quale possa l'un danno ricompensarsi con l'altro, per non tenere i suoi uicini Colombari, che possano pregiudicarne, & nuocere ad esso altrettanto. Perciochè, concorrendo alcuna di queste cose, si può sopportare, secondo il Palude, [f] S. Antonino, [g] & la commune. Il che † non procede, quando dall'una delle parti nasce pregiudicio notabile all'altra. come auiene de' Colombari de' molto potenti, iquali non seminano terra, nè zappano uigna, & con la lor gran copia di Colombi, che mantengono, fanno pascere, & consumano i seminati de' lor sudditi, che per timore di maggior danno nó ardisco-

[e] Arg. c. Si hos, de cens. lib. VI. & si quis pauper. fecerit.

127

[f] In 4. d. 15. q. 2.

[g] S. Anton. 2. parte. tit. 2. cap. 1.

[a] Maior in 4. d. 15 q. 1. y

no contradire, secondo Maiore: [a] Benche (al parer mio) communemente non peccano quelli, che tengono Colombari, doue & l'uso li fauorisce, & non vi ha legge, che gli prohibisca; nè vi è querela di popolo, nè danno notabile ne vede; & sono una prouisione della republica. Vi è anco, che più tempo stercorano, che non paiono: & è lo sterco loro molto utile: & i precepti lo sopportano: & se non vi fossero de' colombi domestici, vi farebbero assai de' selvaggi, come sono Craule, Cornacchie, & simili uccelli, come dice Silvestro. [b] S'egetto [†] nel suo campo, sono certamente, o uso qualche arte per allettarvi colombi, gli altrui colombari, pecco mortalmente, con obligatione di restituire, se però il poco danno non lo scusasse [c].

[b] Verbo restitutio. 2. q. 4.

[c] Maior ibi. Caietanus ibi. Sylvester verbo restitutio 1. num. 2.

Similmente, o uccidete gli animali domestici d'altri, se ben li fuggono, & allontanati dal loro padrone, per farli suoi, ò per ferirli, tolerli la lana, delle penne, o delle fatiche, & ferirli di resto, [d] pecco mortalmente: perciochè fuggendo gli animali non restano di essere, di cui sono. Il medesimo è di quelli, che pigliano, o ammazzano animali che sono auezzi a ritornare alle case, come sono Colombi, Paloni, & Cerui, che escono, & tornano, & si pascono, o uccidono prima, che habino quel costume, & animo di ritornare. [e] Et s'intende al hora perdere il costume, quando due volte nell'hora, o nel giorno, che soleuano, non ritornano. Perciochè si possono prendere; & sono di coloro, che li prendono, secondo la gloss. [f] Gli [†] uccelli però, o pesci d'Api, prima che ne' loro vasi si pongano, & gli altri uccelli, che alcuni prendono ne gli arbori altrui, sono di quegli, che li prendono; & non commettono tutti, benche in luogo, bene li prendano, mentre che il padrone lor vieti l'entrar nella sua possessione; o che mentre che pesca il suo arbore; ne anco se dopo li prendessero: benche in questo caso restano obligati per la [g] ingiuria.

[d] Maior in 4. d. 15. q. 3.

[†] . . .

[e] § primum in § & si quis. Et certum dicitur cum ut de Sy...

[f] In l. de quib. ff. de legib.

[g] In naturalem § pa... ff. de acquir. rerum domin.

DE' PARTICIPANTI NEL FVRTO.

SOMMARIO.

129 *I Partecipanti del furto, cioè quelli, che commandano, consigliano, consentono, lodano, ricettano, & aiutano il malfattore, sono obligati a restitutione.*

130 *Restituire*

130 *Reſtituire il tutto deue colui, che molti uniti inſieme con un capo andò à rubbare, ſe gli altri non reſtituiſcono le lor parti*

131 *Reſtituire deue colui, che conſiglia male; non ſolamente s'egli con malitia, ò con inganno conſiglia, ma etiandio con buona fede.*

132 *Reſtituire deue colui, che procura che i ſignori, ò giudici fauoriſcono alcuno: acciochè egli non reſtituiſca, & etiandio che perſuade altrui à dannificare il proſſimo.*

133 *Reſtituire è obligato chi ratifica il danno fatto altrui da ſua parte. Il medeſimo è obligato il teſtimonio, che ſa il furto & in giudicio lo tace.*

134 *Scommunicato non è colui, che non manifeſta il ladro potendo prouare il furto, per il quale il Veſcouo ha mandato la ſcommunica, che commanda che chi ſa la tal coſa, la dica per uia di denunciatione.*

136 *Il guardiano di città, di campo, che non fa reſiſtentia al danno notabile, pecca, & è obligato a reſtitutione.*

Reſtituire non è obligato colui, che non impedisce il furto, s'egli non è obligato per l'officio ſuo, ma pecca.

Il giudice, che non fa reſtituire alla parte, è obligato à reſtituire.

137 *Il tutore, ò procuratore, che fa danno ad altri per utile del*
238 *ſuo pupillo, è obligato à reſtitutione, ſe il principale non reſtituiſce.*

139 *A' reſtituire non è obligato, chi toglie roba, à colui, che n'è contento, ma li diſpiace ch'ella gli ſia tolta occultamente, ma pigliandola per darla ad altri fuor di caſa, è peccato, con obligo di reſtituire.*

140 *L'impedire ch'altri non impediſca il furto è peccato mortale, con obligo di reſtituire.*

SE I non fece, nè uolſe fare alcuna delle coſe ſopradette; ma ui acconſentì in alcuna delle [a] nouе maniere ſopradette; cioè, comandando, conſigliando, contentendo, lodando, ricettando il malfattore, aiutandolo, participando, tacendo, non impedendo con parole, con opere, o con auiſo, potendo, & douendo farlo, o non manifeſtandolo, come s'è detto di ſopra

[a] Cap. 11. num. 11. & in cap. Præcedenti num. 41.

al suo luogo.

PER la † dichiratione di questo ne segue primieramen- 13
te, che chi con molti uniti insieme con un caporale andò à rubbare, o à fare danno, peccò mortalmente; con obligatione di sodisfarlo tutto; ancor che gli altri non restituiscono le lor parti. [a] &, se non furono uniti a questo modo insieme, ma un fu cagion del danno, che gli altri fecero, per causa delle sopradette maniere, [b] è obligato a tutto quello di che fu cagione; non restituendo il principale. Ma, se non fu cagione, che gli altri rubassero, o danneggiassero, altrui, non è obligato a restituire, se non quella parte sola, che pigliò, o danneggiò, secondo Innocentio Quarto, [c] commune mente approuato.

[a] L. 1. & 2. mul. fur. fec. [illegible] [b] [illegible] & [illegible]

[c] In 4. Sent. de furtis & homicid.

IL † secondo, che, se molti entrano in una vigna senza saper 14
l'uno dell'altro, & ciascuno pigli un grappolo d'uua, di modo che ciascuno restò, niuno di essi pecca mortalmente, nè sono obligati a restituire: poi che nessun di loro fece danno notabile; ne fu cagione, che tutto quel danno si facesse, nè ui acconsentì, nè lo uide fare.

IL † terzo, che, se s'indussero l'un l'altro à pigliar tutta la uua 15
di quella uigna, & fanno notabile danno, ogni uno d'essi pecca mortalmente; ancor che un solo la pigliasse: poi che ciascun hebbe proposito attuale, o uirtuale di far danno notabile. Et così ogni uno è obligato à restituire ciò che pigliò; & anco tutto il danno, di che fu cagione, se però gli altri non restituiscono. Il quarto, che se tutti entrarono insieme senza esser l'uno cagione dall'entrare dell'altro, ogni un d'essi pecca mortalmente: poiche, contente nel danno notabile, ch'egli uedeua fare: Benche non sarà obligato a restituire, se non ciò, ch'egli pigliò.

IL quinto, che colui, che consiglia male, non solo pecca, & è obligato a restituire, quando con malitia, & con inganno dà il suo consiglio, ma anco quando il dà con buona fede; & fa errore per non porui quello studio, & diligentia, ch'esso deue, per sapere la uerità. Et per questo, chi ha da consigliare, non si confidi troppo nella sua stessa prudentia; & neggia prima ciò che in quel caso si deue fare, per non errare, nè esser cagion d'errore; nè restare obligato a restituire i danni, che seguono per il suo consiglio, secondo tutti, & [d] Gabriello.

[d] In 4. d. 15. q. 1. ar. no. 3. dubit.

IL

332 Il † festo, che chi procura, che il Re, o signore, o giudice fauorisca alcuno à non restituire la roba d'altri, o ciò, che si deue dare, o che non ue lo constringano, come molti signori, & cortegiani del Re, o di altro Prencipe, & Auuocati, & Procuratori fanno, pecca mortalmente.

Il settimo, che chi loda alcuno di sottile, o gagliardo, & lo antepera di poco giudicio, & di animo utile, & da poco, & con queste parole lo muoue a far danno al prossimo, pecca mortalmente, & è obligato à sodisfare tutto il danno, che ne segue.

333 L'OTTAVO † che il medesimo si ha da dire, di chi intende che alcun'habbia fatto danno ad altri da sua parte, & lo ratifica, & lo tien per bene. Il quale solamente procede (secondo Angelo) quando colui, che fece danno, non l'haurebbe fatto, se non pensasse che colui (nel nome del quale egli dannificò) lo ratificaua: però poche uolte (a nostro parere) haurà loco questa limitatione: percioche poche uolte, o non mai accaderà, che uno danneggi in nome d'un'altro, che non pensi ch'ello lo terrà per ben fatto. Percioche, se b un altro in suo nome fece danno, & à lui non piacque, che fosse fatto in suo nome, ancor che l'operatore se li piaccia, non è obligato à restituire, ma nondimeno [a] pecca.

Il nono, che il testimonio, ch'è dal giudice legitimamente interrogato, s'ei sa il tale furto, & sapendolo lo tace, & per questo il dannificato non può ricuperare il suo, pecca mortalmente; & obligato à restituire. [b] Ma s'ei resta di dirlo per tema di alcun pericolo del suo stato, o della sua persona, o de' beni, non pecca mortalmente secondo S. [c] Antonino.

334 Si † deue però notare, che se il Vescouo publicò la scommunica contra quelli, che non manifestano chi fece tale furto, colui, che'l sa, non ha da manifestarlo, finch'egli non ha fatte le ammonitioni, secondo l'ordine della correttione euangelica, & ueda d'indurlo a restituire. Et, se il ladro restituisce, non l'ha da manifestare; & nè anco, s'ei non restituisce, non potendo prouare il furto. Percioche, quando si comanda, che chi sa la tale, ò tal cosa, la dica per uia di denuntiatione, s'intende di colui, che la sa, di tal maniera, che può prouarla, come io in altra parte ho [d] detto, saluo quando il prelato è tale, che non haurà da farli alcun danno, & si spera, ch'egli habbia à far uti-

[a] Per notata in ca. ex eo. de sentent. excom. li. 6. & Rauha. bitionem. cap. Ratũ de reg. iur. lib. 6.

[b] Ca. 1. de crim. falf.

[c] Secunda part tit. 1. cap 19. §. 1. & arg. cap. quisquis. 11. q. 3. Syl. Restitut. 3. q. 6.

[d] In repet. ca. Inter uerba. 13. q. 1 parte. 125. & seq. & nu. 778.

le, come padre. [a] † Ma se il ladro non uuol sodisfare & co- 131
lui, che l'ammonisce può prouarlo, lo deue manifestare, perche altramente facendo, incorrerebbe nella scommunica, & sarebbe obligato a restituire il danno, che per il suo tacere fosse seguito: [b] se però non tacesse per giusto timore, come s'è detto. Non habbiamo senza cagion detto [per via di denuntiatione] perciochè, se la col. è mezza prouata per un testimonio inanzi al giudice, o è integramente prouata la fama, che l'habbia fatto, & per compimento della prouua si comanda, che colui, uenga a restituirlo, [c] colui deue dire, & deporre quel ch'egli sa, ancor che egli non habbia fatta l'ammonitione euangelica, ne lo possa prouare. Perciochè non si commanda, che denuntij, ma che testifichi. [d] Saluo, se sono persone, che il loro testimonio non si ammetterebbe per esser parenti, o per altre cagioni, delle quali [e] appresso si dirà.

[a] Cap. hoc uidetur 21. q. 3.

[b] Ioan. de Anca. in cap. quicunque fure de fur.

[c] Iuste cap. si de iure iur. & quod ad hoc fit. 2. eod. tit.

[d] In cap. 23. nu. 46. & sequent.

Il decimo † che colui, ch'è posto per guardia della città, 132
o del campo, & non fece resistenza al danno notabile, che uidde farsi, almeno dando uoce, pecca mortalmente, con obligatione **di restituire in *solidum*.**

L'vndecimo, che colui, che sa, che alcuno uoglia rubbare cosa notabile, & che egli non è obligato per l'officio suo ad impedirlo, pecca mortalmente, se malitiosamente egli tace, ma non è però obligato a restituire. Et, se lascia di farlo senza malitia, ma per negligentia, o per non uolere intromettersi ne' negotij altrui, non pecca almen mortalmente. Che se per ragione dell'officio suo, o dignità è obligato à tenere, & fare giustitia, per esser Prencipe, o giudice, pecca, & è obligato a restituire, secondo la mente di S. Tomaso, aggiungendo à quella, l'opinion [f] di S. Antonino, d'Angelo, e quel che i nostri tentono, [g] & che noi habbiamo in altra parte [h] detto.

[f] Secunda secundæ. q. 62. artic. 7.

[g] In 3. p. Quanta sint excom.

[h] In 2. part. Instr. sacer. pag. 208. num. 754.

Il duodecimo, che il giudice, che non ha fatto restituire alla parte potendo, o che sia republica, o che sia persona particolare, pecca mortalmente, con obligatione di restituire, secondo Scoto communemente [i] approuato.

[i] In 4. d. 15. q. 2.

Il decimoterzo † che il tutore, o curatore, o procura- 133
tore, & fattore de negotij altrui, & il figliuolo, che tratta le cose di suo padre, & in nome de' loro principali, & per loro utile fanno danno notabile ad alcuno, peccano mortalmente, & sono obligati à restituire tutto il danno; se però i principali non lo resti-

lo restituiscono. Percioche, se egli hanno ancora carico de' lor negotij, & delle robbe, ben possono restituire in nome de' lor principali, & farebbono da prudenti se lo facessero, & di modo
138 che poi non potessero loro i padroni raddimandarlo. † Et se non hanno piu il carico dell'amministratione; & sono cosi poueri, che non possono sodisfare, debbono darlo à i principali, se non sanno, accioche restituiscano. Et se essi non vogliono sodisfare, basta ch'essi habbino proposito di sodisfare, quando potranno. Nè sono obligati à prenderlo occultamente per sodisfare, che, s'essi possono sodisfare, sono obligati à restituire fino à un ultimo quattrino. Et dopò che haranno restituito, possono prendersi occultamente de' beni de' principali altro tanto, quanto pagarono per loro, osseruando le circostantie necessarie dette di sopra, * di quelli, che secretamente tolgono ciò che si doueua loro. Possono anco prima che paghino del loro, torre delle robe de' principali (ancor che non ui siano obligati) tutto quel, ch'è necessario per sodisfare.

* Supra 20. ca. nu. 3

139 Il decimoquarto † se tolse alcuna cosa à colui, alquale non dispiacque, ch'egli la prendesse, o la dispensasse, o la donasse, ma che à quel modo occultamente la prendesse, peccò, ma non già mortalmente. Percioche questo suo prendere, o tenere, o donare, non è contra la uolonta del padrone, ma bene il modo solo di prenderla, che non basta à far peccare mortalmente come dicono Adriano, [b] e'l Gaetano. [c] Il che molte uolte fanno i figliuoli per uergona del padre loro, o per altro rispetto: & gli schiaui, & seruitori togliendo a' padroni pane, o frutti per mangiare, credendo, che il signore loro lo darebbe, se li fosse dimandato, o se ui fosse presente; benche ad esso non pia-
140 cesse, che occultamente li fosse tolto. † ma quando lo togliono per darlo altrui, o per darlo fuori di casa, o per uenderlo, peccano mortalmente. Percioche, non solo il modo, ma anco il fatto è contra la uolontà del padrone; ancor che hoggi ne piglino un poco, domani un'altro poco, & hoggi un danaro, domane un'altro, tanto che il furto cresca in notabile quantità, & habbia sul principio intentione di prendere notabile quantità, se bene à poco à poco. Non peccarebbe però mortalmente, s'egli hauesse sempre uolontà di prender poco. Ma nell'uno & l'altro caso sono obligati à restituire, se il danno fu notabile. Di che si pare, che si può trouar furto, che non

[b] In 4 de rest.
[c] In summa uerbo furtum. pag. 21.

sia peccato mortale, & obbligh à restituire sotto pena di peccato mortale. Ben ci auertiscano, che il tutto, che arriua à notabile quantità, è mortale. Il decimoquinto che colui, che impedisce (ò uolontariamente, ò per negligenza) che un ad impedire Pietro, acciochè non rubbi, peccarebbe, & sarebbe obligato a restituire: Benche egli non l'aiuta in cosa alcuna: percioche, non solamente non lo impedi, ma anco disturbo colui, che lo uoleua impedire, come l'appuntò il Medina: * peccarebbe anco con obligatione di restituire, colui che mandasse alcuni serui, o amici a spauentar con spade nude alcuno per burla, o gioco, se di cio ne seguisse danno: se però non facesse tutta la diligentia, & cautela debita, che non ne seguisse notabil b danno.

* In C. de restitut. in fol. 9.

b Arg. cap. presbiterum & cap. latores de homic.

DE' PADRI, CHE TRENDONO de' beni de' lor figliuoli.

SOMMARIO.

141 *I Beni peculiari sono di quattro maniere, cioè castrensi, quasi castrensi, auuentitij, & profettitij de' quali il figliuolo ha diretto dominio, nè il padre ui ha nulla che fare.*

142 *I Beni quasi castrensi sono quelli, che il figliuolo guadagna in qualche ufficio pubblico, & anco quegli, che il chierico ha per il suo officio clericale, & quel, ch egli ha guadagnato essendo clerico.*

143 *I Beni Auentitij sono quelli, che il figliuolo heredità di sua madre, o de' suoi parenti, ò amici, o gli acquistò per sua industria, o per buona fortuna. De' quali la proprietà è del figliuolo, & l'usufratto del padre.*

144 *I Beni Profettitij sono quegli, che il figliuolo ha hauuto dal padre, ò per suo rispetto, o de suoi beni, il dominio, & l'usufrutto de' quali è tutto del padre.*

145 *Donare regolarmente non può il padre al figliuolo, nè il figliuolo al padre, eccetto che in alcuni casi.*

146 *La Donatione fatta dal padre al figliuolo, uale ne' casi, che uale la donatione, fatta dal marito alla moglie, & dalla moglie al marito.*

147 *La Donatione, che fa il padre al figliuolo uale, quando ella non*

è nè

è nè effetto, nè testamentale reuocata in uita da esso padre.

148 *Il Figliuolo che serue piu de gli altri fratelli il padre, a quello uuol lasciare piu de gli altri.*

149 *La Donatione fatta dal marito alla moglie, ò dalla moglie al marito dopo contratto il matrimonio per uerba de presenti, o prima per quel tempo, ch'ei sarà contratto, non uale nulla.*

150 *Il Legato fatto dal padre alla figliuola à chi si deue.*

141 RESVPPONIAMO † primieramente, che quattro maniere di beni, o peculij possono tenere i figliuoli in uita del padre; cioè, castrensi, quasi castrensi, auuentitij, & profectitij. Il secondo, che i castrensi sono i beni, che il figliuolo guadagna nella guerra, essendo Capitano, Alfiere, Caualliere, Soldato, Marinaio, Remiero, Padrone, Piloto, o altro officiale per la guerra necessaria, che in terra, o in mare si fa. [a] Questi beni, che il figliuolo per questa uia guadagna, o gli si danno, non solamente quanto all'usufrutto, ma etiandio quanto al dominio, sono del figliuolo, & il padre non ui ha che fare, secondo tutti. [b] Il terzo † che i beni quasi castrensi sono quelli, che il figliuolo guadagna in alcun'officio publico, come di Medico, di Auuocato, di Scriuano, di Maestro, o di alcuna delle sette arti liberali, ò di qual si uoglia altro officio publico, per il quale gli si dia publico salario, o dono del Re, o della Reina, o della republica. [c] Et anco quello, che il Chierico tiene per officio suo Chericale, o per suoi beneficij, come si uoglia, che siano. Benche alcuni facciano differentia tra questi per cagion di potere, o non potere testare (per ciò che ecclesiastici conforme ad una glosa singolare; [d] la cui uerità si dirà appresso; [e] ma non è però per cagion di essere, o non essere castrensi, & essenti della potestà paterna. Quelli si uoglia altri beni di Chierici anco (almeno i guadagnati dopo l'essere Chierici) sono quasi castrensi, [f] secondo l'Hostiense, il Panormitano, & la commune: ma se questo ha luogo di costume, o nò, appresso si dirà. Et in questi beni quasi castrensi, il padre non ha nessuna potestà; si come egli non l'ha ne' castrensi [g].

142 Il quarto † che i beni, o peculij, che chiamano auuentitij, sono quelli, che non sono castrensi, nè quasi castrensi, ma gliela diede suo padre, nè sono de' beni di lui, nè gli hebbe per suo ri-

[a] l. Castrense ff. de Castrens. pecul. cum concord. & in tabul. C. eod.

[b] l. fin. C. de inoffic. testam. Statuimus ut si filius militans de castrensi peculio testamentum fecerit, & intra eius fuerit.

[c] l. cum multa. C. de bon. quæ lib.

[d] cap. Presenti. de testam. in 6. cap. Inter cætera de donat. inter virum & uxor.

[e] Auth. presbyteros C. de Epis. & cler.

[g] l. Non solum. C. de dom. quæ liber.

spetto principalmente, ma sono quelli, ch'esso hereditò di sua madre, o de' suoi parenti, o amici, o gli acquistò per sua fatica, o per industria, ò per sua buona fortuna. [a] Di questi beni, o peculij auuentitij la proprietà è del figliuolo, l'usufrutto è del padre, mentre che uiue, communemente. [b] Benche in alcun caso ogni cosa sia del figliuolo: come quando colui che gliela donò, o lasciò per testamento, commando, che il padre non ne hauesse l'usufrutto, o succedesse egualmente col padre ne' beni de' fratelli, [c] come succede per legge commune: [d] Benche non per quei di quel regno nè di Portogallo, secondo i quali il padre solo succede al figliuolo, benche egli habbia fratelli, & ello non e obligato à diuiderli con gli altri fratelli, secondo tutti [e].

I Beni, † o peculij profettitij sono quelli, che il figliuolo ha hauuto dal padre, o per suo rispetto, o de' suoi beni, per cose, che non sono di guerra, ne di offici publici. Et in questi tutto il dominio, & l'usufrutto sono del padre. A' me nondimeno pare, che sono alcuni beni misti, parte profettitij, parte auuentitij, cioè, che il figliuolo guadagna con sua industria, & fatica co' beni del padre, o in quei (dica come li piace Siluestro) ilquale uuole, che ciò che si guadagna con que' beni, ò si guadagna al padre, o e tutto. Quello però, che il figliuolo merita per sua industria, & fatica, è suo; & ha da prendersi tanto di piu di quel che i suoi fratelli si prendono, che non s'affaticano, o almeno, quanto haurebbe, se tolle forestiero, & huomo libero, che guadagnasse perciò con la sua industria, & fatica. Il che è uero, quando il figliuolo non era obligato à mantenere il padre, per hauer egli con che nodrirsi, & espressa, o tacitamente protestò, che il padre li douesse dare per suo seruitio ciò ch'egli darebbe ad un altro strano, s'egli non lo seruisse: & ancor per cagion che il padre li potrebbe dare, o lasciare altro tanto, quanto darebbe à uno strano per altri simili seruitij, senza por quello nel conto della sua legitima, secondo la mente di Bartolo, [g] & benche questi due detti si raccolgono da quel che appresso si dirà, [h] però emmi parso dichiararlo quì, per esser cosa cotidiana, & da altri poco risoluta.

Il quinto, † che non uale la donatione, che fa il padre al figliuolo, ch'e sotto il suo gouerno; nè quella, che fa il figliuolo al padre, perche si reputano una medesima persona: [i] eccetto che in alcuni casi; cioè, quando il padre dona per dote, ò per sposa-

[a] Per notata ubi supra.

[b] l. Non solum. & l. cum oporter. C. de bonis lib.

[c] Auth. C. de bonis quæ lib.

[d] Authent. idem. C. de bon. quæ lib.

[e] l. fi. C. colla l. Antonius C. de inoffic. testam.

[f] Arg. l. si quis alibertæ. l. ult. fin. ff. liberal. nuof.

[g] In l. 1. §. Castrenses ff. de Castrens. pecul. & l. fi. donatione. C. de collat.

[h] Infra. cod. ca. nu. 145. & nu. 148.

[i] l. fin. C. de impuber.

ſpoſamento, [a] & quando dona qualche coſa mobile al figliuolo, che ua alla guerra, [b] & quando gli concede l'usufrutto, che habbia ne' beni aduentitij del figliuolo. [c] & quando eſſo padre li dona per ſeruitij, che da lui habbia hauuti, quanto ſarebbe obligato a dare ad un'altro ſeruitore, che gli hauesse fatti que ſeruitij, ſecondo Bartolo communemente approuato. [d] Et baſta per la conſcientia, che quelle cose ſian la uerità. [e] Ma per il foro eſteriore ſi ha da prouare: & non baſta che il padre dica, che coſi è uero; ſecondo il medeſimo. [f] Perciochè non ſi crede à colui, che dice hauere riceuuto il ſeruitio, quando cio dice per fondare in eſſo quella coſa, che ſenza eſſa per legge non ſi può fare; come è in queſta donatione, ſecondo il medeſimo, & la commune. Et ſe il padre dona al figliuolo, & ſi dubita, ſe ciò ha fatto per pagarlo de' ſuoi ſeruigi, & meriti, o per ſemplice liberalità, ſi ha da preſumere, che l habbi fatto per pagarlo, precedendo però i ſeruigi. Perciochè, altramente ſi ha da preſumere, che lo faccia per ſemplice liberalità, ſecondo la glota communemente [g] approuata.

[a] l. Pomponius l. fi. [illegible] ff. de collat. & ff. de collat. dotium per totum.

[b] C. de inoff. te l. 4.

[c] Vera l. cum quis portet. & l. cum mater ſo l. 1. § Si autē C. de bon. quæ lib.

[d] l. 5. § ultrenſe ff. de Caſtrenſ. pec. ff. de donat. l. de illi. & l. tratta. ff. de cond. ob. cau.

[e] Arg. notata tu, & ſequentia.

[f] In l. ſi torre. ff. de Caſtrenſ. pec.

[g] In d.l. ſi donatione. C. de collat.

146 VALE † anco la donatione fatta dal padre al figliuolo in tutti que' caſi, ne' quali uale la donatione fatta dal marito alla moglie, o dalla moglie al marito, ſecondo Azone. [h] La donatione fra il marito, & la moglie, & quella fra il padre, e figliuolo, ſono communemente eguali, & per conſeguente uarra, quando il Re dona al ſuo figliuolo, [i] & quando il padre non ſe ne fa per cio piu pouero. [k] & quando la donatione è dopo la morte del padre. [l] & quando ſi fa, perche il figliuolo conſegua alcuna dignità, o honore. [m] Vale etiandio, quando il figliuolo è manepato, & liberato dalla ſuggettione del padre, & per quello è, che la donatione, che fa la madre al figliuolo, uale: [n] perciochè egli non è ſuggetto alla ſua poteſtà legale.

[h] In ſumma de donat.

[i] Argu. l. pen. C. de donatio inter uir. & uxo.

[k] C. de natio de donatio inter uir. & uxo. & l. ſi ſponſus. & pen. & l. quotiens cum §. fi. ff. de donat. inter uir. & uxo.

[l] Arg. in terim. ff. de [illegible].

[m] Arg. l. adipiſcendi ff. de [illegible].

[n] Arg. conſtitutus de reſtit. in integ. & § fœminæ. inſtit. de adopt.

147 VALE ‡ ancora, quando il padre, ne eſpreſſa, ne tacitamente riuoca la donatione in uita, perciochè con la morte ſua ſi confirma, & uale come legato. Egli ſi deue però notare, che quantunque uaglia la donatione del padre, & della madre fatta al figliuolo, che non è remuneratoria, & ancor con la lor morte ſi confermi, per non hauerla riuocata in uita, pero ſe ella eccede la quantità, della quale i padri poſſono liberamente diſporre, ſecondo la uarietà della legge, & de' uarij regni, & ſe pregiudica alla legittima de gli altri figliuoli, ſi ha da riuocare tanto

di questa donatione, quanto è necessario, accioche non ui sia il pregiuditio de gli [a] altri.

[a] L. 1. C. de condict. ob turp. caus. l. Si quis. C. de donat. l. ult.

L [a] Tedio [a] che se un figliuolo serue à suo padre, & gli altri nò, benche il padre per una di remuneratione de' suoi seruigi posta darli tanto, o tanto il suo seruigio ualeua, & quanto darebbe à un'altro il meno, nondimeno, se esso non gli dà nulla ne il figliuolo fece patto in uita del padre, che gli fi pagasse i suoi seruigi, almeno come ad uno straño si pagano; ne potrà di uoler dimandare alcuna cosa ad esso, o a' suoi heredi, dopo la morte del padre non potrà dimandare a' suoi fratelli heredi, che li paghino questi suoi seruigi, percioche si presume ch'egli gli habbia fatti per amor filiale. [b] Il settimo [†] che la donatione fatta dal marito alla moglie, o dalla moglie al marito, dopo contratto il matrimonio de uerbo de presenti, o prima, ma per quel tempo che già fatto contratto, non ual nulla; & il donatore la può reuocare prima ch'el muoia, quando li piacerà; [c] benche si faccia per terza persona, & per uia di remissione di debito: [d] saluo quando l'Imperadore, o il Rè dona all'Imperadrice, o alla Reina, o elle donano à essi. [e] Et quando colui che dona, dà danari per rifar le cose, che si bruciarono. [f] Et quando [†] chi dona, non si fa più poueto per quella donatione, [g] benche colui, che riceue, se ne faccia più ricco; & quando chi riceue, non si fa più ricco, se ben colui che dona si fa più pouero. Et quando si dona per il tempo, nel quale il matrimonio finisce; cioe che allhora la cosa sia del marito, o della moglie, quando sarà morto un di loro. [h] Et quando la donatione si fa per cagion della morte: percioche quegli a cui si fece il dono, l'haurà d'poi per morte di chi lo donò, pur ch'egli non si pruui della facultà di reuocarla in uita. [i] Et quando la moglie dona al marito, per conseguirne alcun'honore, o dignità. [k] Et quando il marito mentre che dura il matrimonio rilascia alla moglie tutta la dote promessa, o una parte di essa. [l] La rilasciatione però di altri debiti non uale. Et quando il marito allegga alla moglie, un tanto il mese, o l'anno, o per tutta la uita il uitto di lei, & de' suoi figliuoli, & seruitori, cioè, che non ecceda la ualuta de' frutti della dote. [m] L'ottauo, quando lascia alcuna cosa alla figliuola, alla quale egli è obligato dar la dote, che se la pigli in pagamento, o parte di pagamento di essa. [n] Perche per giustitia le deue debitamente.

[b] Arg. l. Nefenti. s. fi. ff. de donat. inter. uir. & uxor. l. ult. C. eo.

[c] l. 1. ff. de donat. inter. uir. & uxor. l. Si quis. C. eo.

[d] l. ult. C. de donat. inter. uir. & uxor.

[e] l. Si quis. C. de donat. inter. uir. & uxor.

[f] l. fel. ff. interim. ff. de reb. eor.

[g] l. Si quis. C. de donat. inter. uir. & uxor. l. Si quis. C. de condict. ob turp. caus.

[h] l. Si quis. C. de donat. inter. uir. & uxor. l. Si quis. C. de condict. ob turp. caus.

[i] l. Si quis. C. de donat. inter. uir. & uxor. l. Si quis. C. de condict. ob turp. caus.

[k] l. Si quis. C. de donat. inter. uir. & uxor. l. Si quis. C. de condict. ob turp. caus.

[l] Vedete Dottori in l. Si quis. C. de donat. inter. uir. & uxor. per alios.

[m] Quia absolute dotat. 13. q. 2.

[n] Per. Quia absolute dotat. 13. q. 2.

DAL DETTO SEGVITANO le interrogationi seguenti.

SOMMARIO.

151 *Il Padre come pecca mortalmente contra il settimo precetto, s'ei toglie al figliuolo de' beni castrensi, ò quasi castrensi, ò annentitij.*

152 *Il Padre, che per forza, ò per inganno fa rinontiare alla figliuola la legitima, & le fece giurare, & perciò fu fraude enorme, è obligato à restitutione.*

151 DEi † tolse alcuna cosa notabile à suo figliuolo, che staua soggetto à lui, de' beni castrensi, ò quasi castrensi, peccò mortalmente, con obligatione di restituirla. [a] Il medesimo se si usurpò alcuna cosa de' beni annentitij, quanto alla proprietà, vendendola ad altri, ò occultandola, per torlasi, ò lasciò perdersi per malitia, ò che ne riceuesse, o che non ne riceuesse l'usufrutto: & gli altri fratelli, & heredi restarono obligati dopo la morte del padre a sodisfare il danno predetto, quando si diuidono le facultà. Ma quando il padre ne haueua l'usufrutto, & non diminuì la proprietà, ma solamente i frutti, nè esso, nè i fratelli sono obligati à restituire: ma s'egli non ne haueua l'usufrutto, sono obligati alla restitutione [b].

[a] Ca quid absuleret. 12. q. 2.

[b] Ang. uerb. Peculium. & 24. Syl. eod. tit. q. 15.

152 S'EI † per forza almeno riuerentiale, ò per inganno egli indusse la figliuola à renunciare la sua legitima, & a giurare, che si contenterebbe della sua dote, che fu meno, che la sua legitima; & che non haurebbe hauuto ricorso à i beni di suo padre, peccò mortalmente, con obligatione di restituire. [c] Habbiamo detto [per forza almeno riuerentiale, ò per inganno] percioche di altra maniera non è peccato, anzi si ha da osseruare il giuramento; se ben u'interuenisse il danno, che chiamano enorme, ò enormissimo nel foro della conscientia, ma non nell'esteriore. percioche interuenendoui così fatto danno, si presume, che ui sia inganno, secondo Pietro d'Ancarano. [d] Et la presuntione cessa nel foro della conscientia. [e] Con la quale

[c] Arg. à Contrario. c. Quamuis. uers. Dominus. & alij de pactis. lib. 6.

[d] Conf. 38. & in reg. Accessorium de regul. iur. lib. 6. & late Decius consil. 18.

[e] In omnibus his casibus Iason & ca. Tua de iuram.

concordia si potranno per auentura concordare le opinioni contrarie referite da * Decio. Non uale la rinuntia, ne l'obligatione fatta prima che la professione, ancor ch'ella fusse fatta con giuramento, o in fauore di qual si uoglia cosa pia, eccetto di licentia del Vescouo, o del suo Vicario due meti auanti la professione. La quale anco non ha effetto, se non dopò fatta la professione, come dice il Concilio Tridentino nella Sessione 25. del Cap. 16.

* [illegible] & [illegible]

DEL MARITO, CHE PRENDE della roba di sua moglie, & della moglie, che prende di quella del marito.

SOMMARIO.

153 *Il Marito pecca mortalmente usurpandosi i beni parafrenali della moglie.*

Beni Parafrenali sono quelli, che la moglie serba per se, oltre la dote, ch'ella da al marito.

La Moglie può far elemosina de' beni del marito à chi è in estrema necessità, & ad altri poueri; secondo l'usanza della sua terra: nè in altre cose può dissipare la roba del marito senza licentia.

154 *La Moglie in otto casi può donare della roba del marito.*

155 *La Moglie può dissipare de' suoi beni parafrenali, & de' suoi guadagni, s'ella ha dote sufficiente.*

156 *La Moglie, che ha marito prodigo, & dissipatore, può nascondere de' suoi beni per potere nelle necessità prouedere alla sua famiglia.*

E † il marito pigliò per se, o diede ad altri alcuna cosa notabile de' beni, che oltre la dote teneua la sua moglie, che la legge chiama parafrenali, pecco mortalmente: perciochè egli si usurpa l'altrui cõtra la legge. Beni parafrenali sono quelli, che la dõna riserba per se, oltre la dote, che al marito diede per suo mantenimento, & peso del matrimonio. b Se la moglie pigliò per se, o diede della roba del marito in notabile quantità,

† [illegible]

b [illegible] Si ergo. §. Dotis fi. de iur. dot.

contra

contra la sua uolontà a' parenti, ò in giuochi, ò in confettioni, ò in altre cose simili peccò mortalmente, con obligatione di restituire. [a] Percioche ella non può donare de beni del marito, ò communi, senza licentia, di lui cercando per conto d'elemosina, saluo che ne' casi seguenti. Il primo è, colui, ch'è in estrema necessità: pur che perciò il marito non ne incorra in un'altra tale. [b] Il secondo è, se è usanza in quella terra, che la moglie dia elemosina di pane, & uino; percioche si presume, che il marito ne sia contento, benche egli espressamente gliela prohibisca. Percioche la moglie può creder, che il marito faccia questo, accioche ella non doni di souerchio. Et s'ella crede, che egli non uuole, che à nessun conto ella doni, non può dare, secondo S. [c] Antonino.

[a] Tho. Secunda secundæ, q. 32. artic. 2.

[b] Cap. pasce. 86 d.

[c] 2 parte tit. 11. c. 19. §. 1. reg. 2. Per tuam. 3. de fo. m.

154 Il terzo è, † quando si fa per schiuare alcun danno temporale del marito; come fece Abigail. [d] Et per la medesima ragione, se la fa per schiuare il danno spirituale, come quando il marito è cattiuo, & maluagio, & ella dona moderatamente, accioche Iddio l'illumini, & lo riduca à penitentia, pur che senza scandalo di lui la faccia, [e] Il quarto è, quando il marito è prodigo. Il quinto è, quando il marito è lontano: perche allhora il gouerno della casa appartiene à lei se per lui, o per il suo superiore non si ordina altra cosa, secondo il Paludc. [f] Ma perche, nè i suoi detti, nè le sue ragioni si prouano per legge, è più sano a dire, che in questi duo casi ella non può donare più di quello, che suo marito ellendo sano, ò presente, soleua dare. Il sesto è, quando il marito le assegnò certa cosa per uitto, & ella ne risparmia, & salua una parte per farne elemosine, secondo il medesimo [g]

[d] 1. Reg. 25.

[e] Arg. cap. nihil, de præscrip.

[f] In 4. d. 15. q. 3. art. 6. conclu. 2.

[g] Vbi supra.

155 Il settimo è, † s'ella ha beni parafrenali, de' quali ella può disporne à sua uolontà, saluo se l'uso, ò statuti della terra disponessero altramente. L'ottauo è, s'ella hebbe dote sufficiente, & sa fare alcun'arte: come tessere, cucire, lauorare, uendere, comprare, ò altre simili cose, con le quali (senza mancare alla debita amministratione della casa) ella guadagna. Et à questo modo si possono concordare le opinioni contrarie d'una glosa, [h] & de' Theologi. [i] perche quelli guadagni la donna può liberamente disporre: come tiene Bartolo. [k] pur che la sua famiglia non ne habbia di bisogno, percioche (per regola di carità) ella ha prima da soccorrere a' suoi, come santamente dice l'Attense

[h] 1 ficut ff. de oper. lib.

[i] Tho. Richar. & pa

[k] In 1 Cod. ff. de n. m. & circa leg.

& pur che i beni, & il guadagno non siano communi fra'l marito, & la moglie: & il gouerno riserbato al marito come ordinariamente si uede essere nel Regno di Spagna.

SE † la donna ha marito prodigo, & dissipatore, & nascon- 156
de i beni contra la sua uolontà, per potere in tempo di necessità prouedere al bisogno d'amendui, & della commune famiglia, ella non è obligata obedirli, se esso li commanda, che li dia fuo quello ch'ella * tiene.

* Ang. uerb. furtū. §. 15.

DI QVELLO, CHE I FIGLIVOLI prendono, & donano delle robe del padre loro.

SOMMARIO.

157 *Il figliuolo non può torre de' beni del padre, senza licentia, per nessuna cagione.*

158 *Il figliuolo non può torre i beni del padre donati in peculio, nè i profettitij, ne i frutti de gli auuentitij, contra sua uolontà.*
Il figliuolo, dopo la morte del padre è obligato à communicar co' fratelli i beni soueschi, ch'egli ha hauuti dal padre, mutata, ò in morte di lui.

159 *Il figliuolo è obligato dopo la morte del padre à diuidere co' fratelli le cose, che il padre li comprò in uita: ma non gliele consegnò.*

160 *Il figliuolo, al cui padre haueua in potere i suoi beni, può torsi in parte della legittima ciò ch'egli spese per lui nello studio.*

161 *Il figliuolo, che tolse i danari del padre per tenerli in peculio Profettitio, è obligato (morto esso padre) à diuiderli co' fratelli: ma nò i guadagni, che co'l industria sua egli ha fatto cō essi.*

162 *Il fratello è obligato a diuidere cō gli altri fratelli i beni, che per solo rispetto del padre uiuente gli sono stati donati; & pagare i debiti, che il fratello uiuendo il padre ha fatto nello studio.*

163 *Il fratello morto il padre, è obligato à scontare nella sua legittima le spese necessarie, ch'esso padre fece per li suoi beni auuentitij.*

164 *Il fratello nō è tenuto à diuidere cō gli altri fratelli i beni, ch'egli ha guadagnati per cagion d'amicitia, ma morto il padre, è obligato a scontare nella legittima que' beni, ch'esso ha spesi in uanità.*

uanità, ò dishoneſtamente.

165 *Il Fratello è tenuto a ſcontare nella legitima ciò che il padre sforzato pagò per qualche ſuo delitto: ò ch'ei ſpeſe nelle ſue nozze.*

166 *Il fratello morto il padre, è obligato à prendere per ſua legitima le gioie, che il ſuocero donò a ſua moglie.*

La moglie è patrona di quelle coſe, che le furon donate nelle ſue nozze da' ſuoi parenti.

SE il figlio tolſe alcuna coſa notabile delle robe del padre ſuo, per tenerſlaſi contra la uolontà eſpreſſa, ò tacita di lui, peccò mortalmente, perciochè il figliuolo non ha poteſtà alcuna nelle robe del padre, mentre ch'egli è uiuo; ſe non che egli ha da eſſere alimentato, s'eſſo non ha del ſuo. [a] Et per queſto, ciò ch'eſſo piglia, ha da reſtituirlo al padre: ò almeno a' ſuoi heredi, per la parte, che a ciaſcuno ne tocca: ſe però prima
157 il padre non gliele ha donate, ſecondo S. Antonino: [b] † Anzi che i beni, che hauelle tolti, ſalario auuentitij, ò profettitij (per quello, che di ſopra s'è detto) [c] o ancor che gli hauelle tolti per farne elemoſina à colui, che non era in eſtrema neceſſità, o che ſe era in eſtrema, & eſſo potea ſoccorrerlo [d] ſimilmente con preſtargheli. per quel che habbiamo detto di ſopra. Ben può il figliuolo prenderli, quando per alcune ragioneuoli conietture ſi può credere, che il padre ne reſterebbe contento. come quãdo egli ua con ſua licentia in peregrina ouero ſi mette a lo ſtudio, & li pare, che il padre ſuo ſi contenti, ch'eſſo faccia quella elemoſina, [e] la quale gli altri della ſua qualità ſogliono fare. Può anco prenderli, quando i beni auuentitij ſono fuori, quanto alla proprietà, & quanto all'uſufrutto: come ſono quelli, che ne' caſi deſcritti di ſopra ſi [f] ſono tocchi.

158 S'EI † tolle de' beni del padre donati in peculio, ò profettitij, o de' frutti gli auuentitij, che appartenuano al padre, con ſua uolontà; ma piu di quello, che li poteua il padre dare, per eccedere la ſua legitima: & di ciò, che il padre può dare, ò laſciare à qual ſi uoglia ſtrano, che per legge commune, [g] ſono alle uolte duo terzi, alle uolte la meta, & ſecondo il regno di Portogallo è il terzo, [h] ſecondo quel di Caſtiglia il quinto, [i] & eſſendo il terzo, per migliorare i figliuoli. Et ſe du[e] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [q] [r] [s] [t] [u] [v] [x] [y] [z] [aa] [bb] [cc] [dd] [ee] [ff] [gg] [hh] [ii] [kk] [ll] [mm] [nn] [oo] [pp] [qq] [rr] [ss] [tt] [uu] [xx] [yy] [zz] [aaa] [bbb] [ccc] [ddd] [eee] [fff] [ggg] [hhh] [iii] [kkk] [lll] [mmm] [nnn] [ooo] [ppp] [qqq] [rrr] [sss] [ttt] [uuu] [xxx] [yyy] [zzz] [aaaa] [bbbb] [cccc] [dddd] [eeee] [ffff] [gggg] [hhhh] [iiii] [kkkk] [llll] [mmmm] [nnnn] [oooo] [pppp] [qqqq] [rrrr] [ssss] [tttt] [uuuu] [xxxx] [yyyy] [zzzz] [aaaaa] [bbbbb] [ccccc] [ddddd] [eeeee] [fffff] [ggggg] [hhhhh] [iiiii] [kkkkk] [lllll] [mmmmm] [nnnnn] [ooooo] [ppppp] [qqqqq] [rrrrr] [sssss] [ttttt] [uuuuu] [xxxxx] [yyyyy] [zzzzz] [aaaaaa] [bbbbbb] [cccccc] [dddddd] [eeeeee] [ffffff] [gggggg] [hhhhhh] [iiiiii] [kkkkkk] [llllll] [mmmmmm] [nnnnnn] [oooooo] [pppppp] [qqqqqq] [rrrrrr] [ssssss] [tttttt] [uuuuuu] [xxxxxx] [yyyyyy] [zzzzzz] [aaaaaaa] [bbbbbbb] [ccccccc] [ddddddd] [eeeeeee] [fffffff] [ggggggg] [hhhhhhh] [iiiiiii] [kkkkkkk] [lllllll] [mmmmmmm] [nnnnnnn] [ooooooo] [ppppppp] [qqqqqqq] [rrrrrrr] [sssssss] [ttttttt] [uuuuuuu] [xxxxxxx] [yyyyyyy] [zzzzzzz] [aaaaaaaa] [bbbbbbbb] [cccccccc] [dddddddd] [eeeeeeee] [ffffffff] [gggggggg] [hhhhhhhh] [iiiiiiii] [kkkkkkkk] [llllllll] [mmmmmmmm] [nnnnnnnn] [oooooooo] [pppppppp] [qqqqqqqq] [rrrrrrrr] [ssssssss] [tttttttt] [uuuuuuuu] [xxxxxxxx] [yyyyyyyy] [zzzzzzzz] [aaaaaaaaa] [bbbbbbbbb] [ccccccccc] [ddddddddd] [eeeeeeeee] [fffffffff] [ggggggggg] [hhhhhhhhh] [iiiiiiiii] [kkkkkkkkk] [lllllllll] [mmmmmmmmm] [nnnnnnnnn] [ooooooooo] [ppppppppp] [qqqqqqqqq] [rrrrrrrrr] [sssssssss] [ttttttttt] [uuuuuuuuu] [xxxxxxxxx] [yyyyyyyyy] [zzzzzzzzz] [aaaaaaaaaa] [bbbbbbbbbb] [cccccccccc] [dddddddddd] [eeeeeeeeee] [ffffffffff] [gggggggggg] [hhhhhhhhhh] [iiiiiiiiii] [kkkkkkkkkk] [llllllllll] [mmmmmmmmmm] [nnnnnnnnnn] [oooooooooo] [pppppppppp] [qqqqqqqqqq] [rrrrrrrrrr] [ssssssssss] [tttttttttt] [uuuuuuuuuu] [xxxxxxxxxx] [yyyyyyyyyy] [zzzzzzzzzz]

[a] l. ſiquis à liberis §. idem de liber. agnoſc.

[b] 2. part. tit. 1. ca. 15. §. 1.

[c] Supra eod. ca. nume. 153.

[d] Supra eod. ca. illa tione 8 nu. 20.

[e] Arg. l. ſi longius. ff. de iudic. cum ac annot.

[f] Supra. eo. cap. nume. 144.

[g] Authent. nouiſſima. C. de inoffic.

[h] Lib. 7 ordin. titu. 70.

[i] Lib. 7 & 8. diuo[rum]

pò la morte del padre non uuol communicare quel souerchio co' fratelli, pecca mortalmente con obligatione di restituire. a Il medesimo è, s'ello prende piu della sua legitima per donatione inualida di suo padre. S'ei tolse frutti d'alcuna possessione di suo padre in uita di lui, & dopo la sua morte, non uuol communicarli con gli altri fratelli, pecca mortalmente, se però il padre non glie li lasciò con intentione di pagarli con essi i suoi seruigi; ò glie li donò; pur che non eccedà ciò che poteua b donarli.

a Per supradicta iure.

b Bartol. in tract. de duob. frat. nu. 1. & 3.

S'EI † non uolse co' suoi fratelli diuidere le cose, che il padre li comprò; ma non glicle consegnò in uita; benche siano libri, arme, ò altre simili cose: che perciò, se li fossero state consegnate in uita del padre, sarebbono state bene castrensi, ò quasi castrensi: & interamente sarebbono del figliuolo; quanto alla proprietà, & quanto all'usufrutto, pecca mortalmente. Percioche, non essendo stati consegnati in uita, restano del tutto beni paterni, & si hanno à diuidere fra tutti i fratelli. Ancor che nel tempo, quando il padre comprò quelle cose, il figliuolo fosse già dottore, ò huomo militare. Perche, accioche que' beni diuentassero castrensi, ò quasi castrensi, era necessario, che il padre inanzi che morisse gliele consegnasse. c Il medesimo si ha da dire de' libri, che il padre compro, & consegnò al figliuolo stando nello studio; s'egli non si fece dottore; ò se non era emancipato: percioche quelli non diuentarono beni castrensi. 159

c L. 1. C. de Castrensi pec. l. 1. & 2. Bart. in d. tract. nu. 16.

BENE † è uero, che il figliuolo non è obligato à pagarli quel prezzo, che costarono, se al presente non uagliono tanto: secondo una glosa, d da tutti approuata. Nè etiandio quel di piu, se il ualore de' libri accrebbe, secondo Rafaello, ma Lodouico Romano tiene il contrario, & à me pare, ch'egli dica e meglio. 160

d In l. illud. C. de cohær.

e Argo l. secundum naturam. ff. de reg. iur. ca. qui sentit. eo. titulo.

SE il padre non hauea cosa alcuna del figliuolo, non sarà il figliuolo obligato à torli in parte della legitima ciò che il padre spese per lui nello studio. Ma, se il padre hauea in suo potere il peculio castrense, o quasi castrense del figliuolo, bene è obligato: percioche si presume, che il padre spendesse come amministratore de' beni del figliuolo, secondo Bartolo. f Benche in quello, che il debitore per sua ultima uolontà lascia al creditore, si distingue, se il debito era necessario, ò uolontariamente contratto, secondo la g commune.

f In tract. duorum fratrum [illegible] de [illegible] l. [illegible] C. com. de [illegible] & [illegible] l. 1. C. de rei uxor. actio. [illegible] de testam.

S'EI

161 S'E I tolſe † di ſuo padre alcun danaro, per tenerlo in peculio profettitio; & morto il padre non uolſe diuidere co' fratelli; ne prenderlo in parte della ſua legitima, pecco mortalmente, con obligatione di reſtituirlo: s'egli non hebbe però in pagamento di tali ſeruigi, & meriti, che fatti da uno ſtrano obligarebbono il padre à darli altro tanto. [a] Il medeſimo è, quando il padre comprò alcuna coſa in nome del figliuolo, il quale l'haueua meritato con la ſua fatica [b].

[a] Secundū mentem Bart. in d. tract. nu. mer. 5

[b] l. filij. ff. familiæ erciſc.

S'E I guadagnò alcuna coſa co i danari del padre, dopò la cui morte non uolſe diuiderla co' fratelli, pecco mortalmente, con obligatione di reſtituire; eccetto la parte del guadagno, che per ſua fatica, & induſtria meritaua, come l'harebbe meritato ogni ſtrano. Onde queſto non ſi ha diuidere con gli altri: per quello, che di ſopra s'è [c] detto.

[c] Supra eo ca. facie l. t. C. de collat. & Bart. in d. tract. numer. 23.

162 S E † uiuendo il padre li fu donato, o laſciato alcuna coſa da qualche ſtrano per riſpetto ſolo del padre, & morto il padre non ne uolſe dare la parte a' fratelli, pecca mortalmente. Perche quello è peculio profettitio. [d] Ma ſe li fu donato, o laſciato per ſuo riſpetto, & non per quel d'altri, o in tempo, ch'era emancipato, non è obligato a [e] diuiderlo. Et, ſe non ſi conoſce per quale de' ſopradetti riſpetti fu laſciato, o donato, ſi ha da coniecturare dalla qualità delle perſone, o dalla conditione, con la quale li fu laſciato, & da altre ſimili coſe, che ſi hanno a giudicare, ad arbitrio di huomo da [f] bene.

[d] Per ſupra dicta in hoc to num. 134.

[e] l. & ſi quid ff. de uſufruct. Bart. ubi ſupra num. 7.

[f] l. ſi ff. de iniur. de bo. & cap. De cauſis de offic. de leg.

S'E I non uolſe pagare la ſua parte de' debiti honeſti, che fece ſuo fratello nello ſtudio in uita di ſuo padre, che lo mandò à ſtudiare, pecco mortalmente, con obligatione di reſtituire [g]. Benche egli non ſia obligato à contribuire alle ſpeſe dello ſtudio, ch'egli uuol continuare dopò la morte del padre, ſecondo Bartolo [h] & Baldo.

[g] l. Sed ſi hanus. §. con ſtat Maced. & Bart. in d. tract. numer. 16. & Bal. in addit. ciuſdem.

[h] Vbi ſupra. nu. 17.

163 S'E I † non uolſe ſcontare nella legitima ſua, morto ſuo padre, le ſpeſe neceſſarie, che fece il padre per li ſuoi beni auentitij, o che riſultauano in perpetua utilità di eſſi; hauendole fatte il padre con animo di recuperarle, pecca mortalmente: con obligatione di reſtituire. Il contrario farebbe, ſe le fece con animo di non dimandarle. Et s'egli non conſta dell'animo ſuo, ſi preſume (ſe ſono poche) che le fece con animo di donarle. Percioche, ſe ſono coſi grandi, ch'eccedono il ualor de' frutti, [i] non ſi preſumono donate; Se le ſpeſe però non erano ne-

[i] Bartol. ubi ſupra num. 21.

essattе per li medesimi beni, nè risultuano in perpetua utilità di essi, ma in utilità solo de' frutti, che il padre uiuendo ne raccoglieua, il figliuolo non è obligato à reintegrarli, morto il padre con la legittima sua. Perciochè tutte le spese, che risultano in utilità de' frutti, appartengono al padre, poi ch'egli ne ha l'usufrutto, secondo Bartolo, approuato [a].

[a] Dicto num 12.

S'EL † tutto, & reportato co' danari di suo padre, & uolse comprar [illegible] trattenerli, che li fu dato per cagione mercantia e [illegible] giudicij, peccò mortalmente, con obligatione di restituire. Il contrario è, s'ello li guadagnò con alcun Signore, o [illegible] moglie per sua, per l'amicitia, che ell'hauea; ancor che ella l'amicitia acquistò per cagion della mercantia. Perciochè questi sono beni aduentitij [b] suoi.

[b] Per li pratichi il [illegible] & Bart. in [illegible]

S'E morto il padre con [illegible] de scontare nella legittima sua quei beni del padre, che con [illegible] o in altra dishonestà, come accade al contrario, che il padre dia [illegible] figliuoli danari, per comprar beni, & altre cose necessarie, & essi li spendono in [illegible], & dishonesti, peccò mortalmente, con [illegible] [c] tione di restituire, secondo la mente d'una glosa, [c] & della commune di coloro, che tengono quella sentenza.

[c] l. illud. C. de collatio.

S'EL † commesse alcun delitto, per lo quale il padre pagò la pena, sforzato da [illegible] tione della terra, che uuol che il padre la paghi de la [illegible] ereditario, & morto il padre con uolse contare quella [illegible] da la legittima, pecca mortalmente, con obligatione di restituire. Ma non già, se il padre senza essere costretto da tal ordine, & statuto, ma mosso da naturale pietà la [d] pagò.

[d] Arg. [illegible] C. de [illegible] duobus frat. [illegible]

S'EL † commodò nella sua legittima le spese, che fece per le sue nozze, con animo di [illegible] [e] è peccato mortale, con obligatione di restituire. Ma se senza tale animo lo fece, il figliuolo non è obligato, come in dubbio si presume.

[e] l. 5. §. fin ff. de muner & honor. Bart. in l. [illegible] §. fin. [illegible] l. Papinian. §. fin. [illegible] gloss. ff. Famil. hercis.

S'E † le uesti preziose, & [illegible], & gli altri ornamenti, & gioie, come sono perle, anelli, pietre preciose, & simili cose, che il fuocero donò alla nuora per il figliuolo, & non erano ancora contumate, muore il padre, & [illegible] non uuole prender le à conto della sua legittima, pecca con obligatione di restituire, se il fuocero nel suo testamento nol [illegible]. Perciochè non si può dire, che la confirmatione di queste cose per la morte si confirmasse:

[f] l. Ex parte ff. [illegible] gloss. ff. [illegible] l. fi. C. de collat. dict. de duobus frat.

Nè

Nè si presume, che sia donatione, ma concessione, per douersi seruire di quelle cose. [a] Non è anco il figliuolo obligato porre a conto le uesti, & altre cose necessarie per l'uso commune di ogni dì, perche sono di sua moglie, per quanto da principio ualse la donatione, che il suocero le fece di quelle cose. Non è anco obligato à torsi in conto le pretiose à quel prezzo, che si comprarono, ma à quello, che in tempo della morte del suocero ualeuano: nè anco à questo prezzo, se le ricchezze, o la dignità delle persone sono tali, & tante, che siano presumere, che siano donate. [b] Non si ha etiandio à prendere in conto le uesti del funerale o del bruno, perche sono della [c] moglie.

Se egli appropriò a se le cose, che furono donate à sua moglie, da i parenti di lei, come quelle, che i suoi propri parenti le donarono, pecco mortalmente, con obligatione di restituire. Perchecciò, che i suoi parenti gli donano, è suo, & ciò, che i parenti della moglie donano à lei, è di lei.

[a] Arg. l. ad uestimenta ff. de [illegible] & l. [illegible] ff. de [illegible] & ibi com. & Bart. l. si pupillus n. 2.

[b] l. filius ff. de donat. Ang. resol. 1. § [illegible] l. 12.

[c] Per [illegible] ex [illegible] & ang. resolut. n. § 1.

[illegible] l. Sed si placet § interroga to ff. de uulg. & pupil.

DE' FALSARI.

SOMMARIO.

167 *Il Falsario è obligato à restitutione: se la falsità fu nella sostantia, ò nel peso, & s'egli non sa il dannificato, deue restituire a' poueri.*

168 *Il Falsario, che ritaglia ò assottiglia moneta senza hauerne prima autorità, ò falsa scrittura, o si serue delle false, e obligato al danno, ch'indi ne segue. Al medesimo è obligato, s'egli usa malamente peli, & mitre.*

Il falsario, che nelle bolle del Papa fa una qualche lettera, o punto, che non è di sostantia, quanto al foro della conscientia, non è scommunicato.

169 *Il Falsario, che falsifica segni, o sigilli di Prelati, o d'altri, è obligato à restituire il danno.*

167 [a] Et † falsificò moneta, o nella sua sostanza, o nel peso, o nella forma: o si tenne, & spese la falsa, sapendo essere falsa, pecco mortalmente, secondo la mente di tutti, e con obligatione di restituire il danno: se però la falsità fu nella sostantia, cioè ponendo, o mescolando un metallo per un'al-

[a] In cap. Quanto de iureiur.

[a] 1. Paulus ff. de fo: [b] 1. 1. & ff. de contra. emp.

tro, [a] o pure nel peso. [b] Non è però obligato al danno, se la falsità fu solamente nella forma, battendola, o facendola battere, senza hauerne la potestà, o ponendouui il segno & forma altrui senza consentimento di colui, di chi era, [c] Perciochè nelle due prime falsità, danneggia il prossimo: ma non già nella terza. Et si ha da restituire à colui, à chi si fece il danno; & non potendo sapere chi gli tolse, a' poueri. [d] Nè lo scusa, se l'habbia riceuuta da altri, perche l'errore suo non deue esser nocciuo ad altrui. Se però egli non sapeua, ch'ella fosse falsa; è scusato, durante la ignorantia. Ma perche se n'accorge, resta obligato a sodisfare al danneggiato, ancor che chi da ello l'hebbe, l'habbia speza per buona; s'era però di notabile, ualore, altramente [e] nò.

[c] 1. fine nomine. & l. qui [illegible] ff. ad l. Cornel. de falsi.

[d] Arg. cap. cũ tu de usur.

[e] Per supradicta in hoc cod. cap. 3.

S E I † tagliò con forfici, o sfottigliò con acqua forte alcuna moneta, pecca mortalmente: con obligatione di restituire. [f] saluo, se con l'autorità di chi le batterla, tagliò tutto quel, ch'era di piu del giusto peso. Perche quelli, che per auttorità particolare la tagliano, sono obligati a restituire quel di piu del giusto peso, al Re, o a colui, che la fa battere a sue spese, o colui, che la fa, se a suo conto si pone quel di piu, ch'ella pesa; poscia ch'egli riceue l'argento a peso, & lo ritorna a peso. 14

[f] In d. ca quanto. de tut. aur.

S'E I falsifica scritture con danno altrui; o si serue della falsa, o sapendolo, o se malitiosamente la nascose, o se diede, o prestò danari al notaio, o lo pregò, perche scriuesse alcun testamento, o altra scrittura falsa, pecca mortalmente. [g] con obligatione di restituire tutto il danno, che n'è seguito. Et se le lettere erano del Papa, e scommunicato; & al Papa ne è riseruata l'assolutione. [h] ancor che non ne sapesse piu, che una lettera, o un punto; che non ne mirasse la tenoranza, secondo la commune, [i] la quale non crediamo esser vera almeno quanto al foro della conscientia: come io in altra parte ho detto, [k] con Giouanni Gersone: co'ne anco non si scuserebbe colui, che corregge le lettere delle scritture, che per non sapersi leggere, per esser già spirato il vigore loro, le rende. Ricardo.

[g] Totum ct. ff. & C. ad l. Corneliam de fal.

[h] Cap. ad falsarium, de crim. fal.

[i] In ca. Inquisitionis de crimine fal. & in ca. ex literis de hæret. in fi.

[k] In ca. Inquisitionis de testam. & testi.

[l] In p. d. 18. artic. 2. q. 3.

S'E I falsifica peso, biada, legna, o misure, o si serue di esse, sapendo, ch'erano false, pecca mortalmente, con obligatione di [m] restituire.

[m] Ca. 3. de empt. & vendit.

S'E I † falsifica segni, o sigilli di Prelati, o di qual si voglia altro, pecca mortalmente, con obligatione di restituire il danno, secondo [n] S. Antonino. 161

[n] 2. part. tit. 8. cap. 18 § 7.

DELLE

DELLE COSE TROVATE.

SOMMARIO:

170 *La cosa notabile non abandonata dal suo signore, se si ritroua si deue restituire al proprio patrone; fatta sopra ciò diligente inquisitione, se non darla a' poueri.*

171 *Il poucro, che ritroua alcuna cosa, della quale non si sa il proprio patrone, la puo tenere per se tutta, ò in parte, se prima fattala denuntiare ne' luoghi publici, non compariſce di cui ella sia.*

172 *Il Tesoro nascosto sotto terra, è tutto di colui, che lo trouò nella sua possessione & se uiene trouato à caso in luogo d'altri, è la metà del trouatore, l'altra metà del padrone del luogo, ma s'ei uiene trouato studiosamente, è tutto del trouatore.*

173 *Il Tesoro, che uiene trouato dal creditore nella casa, ch'ei tiene in pegno, è il marito, che lo troua nella terra dotale, si deue diuidere co'l debitore, & con la moglie. Il medesimo deue fare il Fiuellario, & chi ha il dominio diretto, col patrone, & con chi ha il dominio utile.*

174 *Il Dominio diretto & non utile è di chi tiene la proprietà & non l'usufrutto, & l'utile, & non diretto è di chi non è signore della proprietà, nè può disporre della cosa.*

Il Tesoro, che si ritroua in luogo publico è la metà del Fisco, ò della città, o uilla, e'l trouato in luogo sacro, o religioso è la metà del suo prelato.

175 *I Danari trouati nascosti, in che cosa esser si uoglia, si debbono restituire.*

Il Tesoro ritrouato in possessione, ò in casa ch'altrui ha comprata, è del compratore.

176 *Il Tesoro ritrouato per arte Magica, per incantesimi, ò per altri modi illeciti, è tutto del Fisco.*

170 'E I] trouo alcuna cosa notabile, che non era abandonata dal suo padrone, & la tolse per se, [a] peccò mortalmente, o non la fece denuntiare in luoghi publici, perche ella uenisse à notitia del padrone secondo Scoto [b] approuato. Habbiamo detto [notabile] perche il prender cosa minima, non è

[a] Ca. ſi. quid inuenit 14. q. 5

[b] In 4 diſt. 15.

mortale. [a] nè è ueniale il prender ciò, che mai non hebbe padrone, come sono gli uccelli, & le bestie seluagge: le perle, le pietre pretiose sul lito del mare, che sono di quelli, che le ritrouano, & le si tagliano. [b] A questo modo sono anco quelle cose, che già furon di alcuno: ma però e gran tempo: come sono i Tesori. Così sono anco le cose abandonate da'loro padroni. [c] Si presume, che il padrone abandoni le cose sue perdute: con getture, come quando egli non ne parla, ne le cerca, ne fa cercare, secondo l'ordine di Siena. [d] o quando getta il suo in aperto in mare, benche sia in tempo di tempesta: Ma non basta gettarlo solo nel mare, o nel fiume per cagion di fortuna, e & meno per portarseli via alcune acque, che allhora [f] crescessero.

SI T dopo l'hauerle fatte bandire, & denuntiare ne' luoghi publici necessarij, non compariscе il padrone, si hanno a restituire a'padroni. [g] Il medesimo anco, chi le trouò, s'è pouero, può torla tutta per se, o parte, come pouero, almeno con consiglio del suo confessore: & pregare Iddio per lo padrone, come in altra parte ho detto. [h] Ma guardarsi, che l'auaritia non l'inganni, nè lo faccia più pouero di quel ch'egli è, per pigliarlo per se stesso.

SE alcuno ritrouò alcun tesoro nascosto in luogo d'altri, & non ne diede la meta al padrone: o se studiosamente cauò senza licenza del padrone, & lo trouò, & non lo diede tutto, cauandone il premio che fate le sue conforme alla legge, peccò mortalmente, secondo la regola d'una [k] delle.

PER [l] dichiarazione di questi tre capi diciamo, che se uno, ò da se, o con altri, o per caso, o con altro fatto trouasse sotto terra, o altro luogo, del quale non si sa che ne sia il padrone, ne ci è memoria del tempo, quando ui fu nascosto: [l] il quale secondo le leggi ciuili si dice, che per lungo tempo stette nascosto, & altro luogo ch'era suo, quanto al dominio diretto, & utile, se lo ritiene: ritenga la quarta parte, la meta è di chi lo trouò, l'altra meta del padrone del luogo. Et se lo ritrouò studiosamente cercandolo, & di proposito, tutto è di colui che lo trouò, secondo molti; & secondo altri è tutto del padrone del luogo, de ue fu trouato. Et quelli hanno ragione, quando si cerca, & trouta senza licenza, & consentimento del padrone: & anco [m] è di troppo il tutto, quando con consentimento del padrone egli altri ha cercato.

[a] Per l'erudita [illegible]

[b] § Item lapilli [illegible] de rerum diuis.

[c] l. Papia. § Ita [illegible] s. de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[d] [illegible] de § Si ita [illegible]

[f] [illegible] [illegible] § [illegible]

[g] Arg. l. [illegible] C. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

173 DA † questo ne segue, che il creditore, che ritroua teſoro nella casa che tiene; & il marito, che lo ritroua nella terra dotale, hanno à diuiderlo col debitore, o con la moglie. Colui anco, che lo ritroua in terra, o in casa, che tiene affittata, o in luello perpetuo (percioche niuno di questi è l'integro padrone, [a]) ha da darne la metà à colui, che ne ha il dominio retto. Il medesimo è di colui, che ha il domino diretto, che l'ha da partire con chi ne ha il dominio [b] utile.

[a] Vt colligitur ex d.cit. l. 1. & eo duit S. in art. 1. casu 19. & 1. Item. ucriba in fi. ff. de ſp.

[b] l. 2. ff. ager uect. ig. uel emphi petat.

174 DOMINIO † diretto, & non utile ha colui, che ne tiene la proprietà, & non l'usufrutto, per hauerlo concesso in luello perpetuo, o in uita, o per dieci anni. Dominio utile, & non diretto ne ha colui, che non è signore della proprietà, nè può disporre della cosa, ma si ben solo prenderſi il frutto in uita sua, o per piu, ò almen per dieci [c] anni.

[c] Vt colligitur ex l. [illegible] §. fi. ff. [illegible] & [illegible] le [illegible] §. [illegible] de rebus dub.

175 LA † legge anco, che chi ritroua teſoro in luogo publico, ne deue dare la metà al fisco, o alla città, o uilla. Et chi in luogo sacro, o religioso, ne deue dare la metà al Prelato di quel luogo, secondo la legge commune: benche doue sono altre leggi intorno à questo, o di altre cose trouate, si debbono quelle osseruare, senza aspettar sentenza di giudice: come dice il Gaetano [d].

[d] Secunda secundæ q. 66. art. 5.

NE † seguita anco, che chi ritroua danari gettati per lo cammino, o in qualche facchetto dietro à qualche siepe, o in qualche fessura o buco di alcuna casa, o in botta, o in ualige, gli ha da restituire: perche non sono teſoro, per quel che s'è detto di sopra. Colui anco, che troua qualche danaro nascoso per paura di guerra, ò per tenerlo meglio conſernato (percioche non è tale propriamente il teſoro del quale parliamo) deue restituirlo al padrone, o a' suoi heredi, [e] o a' poueri; & non facendolo pecca mortalmente; [f] se per congettura appare, che non ha molto tempo, che fu nascoso.

[e] l. à tutore ff. de re [illegible] l. [illegible] §. the [illegible] de ter. l. 1.

[f] l. à tutore ubi supra.

SE † compro alcuna possessione, o terra; & ui ritrouo qualche teſoro, non è obligato à restituirlo al uenditore: [g] benche esso fapelle, che ci fosse teſoro; & chi uendeua, non lo sapelle: secondo la mente di S. Tomaso. [h] dica Angelo come li piace.

[g] l. unica. ca. thesaur. l. 10.

[h] Arg. glo. fing. ca. fraternitas. 12. q. 2.

176 SE † per arte magica, o per incantamenti, o per altri modi illeciti egli cercò teſoro ancor che nella sua possessione, peccò mortalmente, & se lo troua tutto è del fisco: [i] benche pare, che possa tenerlo fin che sara condennato, per esser [k] pena.

[i] l. unica. ca. thesaur. l. 10.

[k] Arg. glo. fing. ca. fraternitas. 12. q. 2.

S'E I trouò alcuno pezzo di legname portato dal corrente del fiume, & lo tolle per se; essendo di qualità, che per legge non si presume che sosse per derelitto, peccò mortalmente. a, saluo che quando lo ritrouò nella sua possessione, & auisò il padrone, che lo pigliasse, o che lo pigliasse qual si uoglia altro, o disse al giudice, che assegnasse un tempo, nel quale sgombrasse il suo podere. Percioche, se il padrone non lo toglie, si presume, che non se ne cura: e'l padrone della possessione non pigliandolo per b se.

S'E I trouò alcun'uccello, o animale dentro in qualche laccio, è suo. c eccetto che doue è usanza, ch'ei si applichi à colui che tese il d laccio.

a Arg. l. qui lecam. dz. ff. de acq. rer. dom. l. si quis hortum 44. ff. de furt.

b l. qui fecundum fz. ff. de acq. rer. dom. l. qui uas 43. ff. de furt. §. quod autem inuenitur. inst. de rer. diuis. c Arg. l. 1. ff. de acq. rer. dom. d. §. 40.

DE I DEPOSITI

SOMMARIO.

177 *L'Inganno che cosa è, & come sia differente dalla colpa. La colpa si parte in lata, leue, & leuissima.*

178 *Il Caso fortuito è quel, che accade senza malitia, nè colpa d'altri, & alle uolte quel, che è tale per uno, è colpa per un'altro.*

179 *Il caso fortuito non obliga nessuno eccetto che in tre casi. Il Contratto, che si fa in fauore d'uno con diligentia obliga piu che quel, che si fa senza fauore.*

180 *I Contratti si partono in due sorti, per l'uno passa il dominio della cosa in colui, che la riceue, & non per l'altro. di quelli, che non trapassa il dominio è il deposito.*

E R † la dichiaratione di questa materia, & delle cose prestate, & impegnate, & locate, & altre simili, & per quello, che se ne ha da interrogare, presupponiamo primo, che è gran differenza che una cosa si perda, peggiori, o si distrugga per inganno, o per malitia, o per colpa lata, o per colpa leue, o per colpa leuissima, o per caso c fortuito.

c Cap. 1. de communi. & Cap. 1. de his quæ fiunt a Prælato sine consensu Capituli. l. Pedius 9. §. fin. ff. de aqua pluuia arcenda. l. si quis rem. not. sibi alienam. ff. de furt. l. 1. §. ult. de

Il secondo diciamo, che inganno, o malitia è il fare una cosa con uolonta determinata, sapendo, che non doueua farla: o il lasciar di fare quel, ch'ei doueua. f Colpa è negligentia, o il non curar di fare, o il lasciar di fare alcuna cosa di quelle, che

fare

fare egli douea,& si chiama lata,ò larga quella,della quale communemente tutti gli huomini di tal qualità si guardano, come è quella di colui, che lascia fuori di casa ò sopra un banco un libro,che li fu prestato. Chiamasi leue quella, della quale ordinariamente gli huomini diligenti di sua professione si guardano: come è quella di colui,che pose dentro la camera un libro, ma lasciò la porta aperta. Chiamasi leuissima, quella, della quale i diligentissimi si sogliono guardare: come è quella di colui, che pose un libro prestato dentro la camera, & la chiuse con chiaue; ma non mirò con la mano,s'ella era ben chiusa: secondo la opinion [a] commune. Chiamasi † caso fortuito quel-
178 lo, che accade, senza malitia, nè colpa d'altri: al quale caso, nè anco i diligentissimi prouueggono, come sono le guerre subite, il rubbare de' ladroni, i terremoti, le piogge,le grandini, le saette, & altre simili cose. [b] Et noi aggiungiamo ciò che gli altri non hanno tocco; cioè, che una cosa accaduta può, esser caso fortuito rispetto di uno; & non sarà fortuito rispetto d'un'altro. come è l'arderſi d'una casa: ilche rispetto à colui, che ne fu cagione può essere malitia, ò colpa lata, leue, o leuissima, & rispetto di un'altro,che ui perde le sue robe,ò d'altri,caso fortuito, che sa per quel,che'l Panormitano [c] tratta di certa gloſa in legge ciuile.

[a] In prædicto cap. & l.

[b] l. quæ fortuito. C. de pignorat.

[c] In d. ca. 1. de commodato. 1.

I L terzo, † che communemente niuno è obligato al dan-
179 no, che accade per caso fortuito se non in tre casi, cioè quando ui fu colpa: come s'egli dimandò in presto un cauallo per andare in Roma, & andò in Puglia; & li fu per camino dai ladri tolto. Et quando tardò à restituirlo; & in quel mezo si peggiorò, o si perde: ne si sarebbe peggiorato, o perduto per quella medesima maniera, in poter del padrone: come di sopra s'è detto. Et quando ui fu patto, che, se bene gli si perdeua per caso fortuito, colui, che lo riceueua douesse pagarlo. [d] Terzo, che communemente, quando si fa alcun contratto in fauore, & utile d'un solo de' contrahenti, colui solo ordinariamente è obligato alla perdita di quel che si perde, o sia per sua malitia, ò per sua colpa lata, ò leue, ò leuissima. Et l'altro non è obligato, se non à quello, che si perde per sua malitia, o colpa lata. Et, se si fa il contratto in fauore, & utile di amendue, è ogni un di essi obligato al danno, che per sua malitia, o per colpa lata, o leue accade; & non à quel, che auuiene per sua colpa leuissima, o per caso fortuito [e].

[a] Ca. 1. de commod. Iam rebus. 1. Cod. & l. 1. C. & l. 6. ff. de act. & obligat.

[e] I contractus ff. de reg. iur. & ibi notat. ibi per Doct.

Il quarto † presupponiamo quel che alcuni hanno desiderato, che qui si aggiungesse, cioè, che i contratti si partono in due sorti. Per l'uno de' quali passa il Dominio della cosa in colui che la riceue, & per altri no, di quello, che non trapassa il Dominio è il deposito. [a] per il quale si dà in guardia alcuna cosa ad alcuno; & communemente si fa in fauore di colui che la dà in guardia. Di quello è anco il presto, che in latino si chiama, *commodatum*, [b] questi consiste in cose, che non si consumano con l'uso loro: come è un libro, una mula, & altre cose, che si presta, per certo uso, senza premio alcuno: & communemente si fa in fauore di colui, che la riceue. Di questo è anco il dare à pigione, ò affittare, che in latino si chiama *locatum, & conductum*. [c] per il quale si appigiona l'uso di alcuna cosa per certo prezzo: come è quello d'una casa, d'una possessione, & anco d'una mula, & d'un cauallo, che per certo prezzo si dà a uettura, o s'affitta. Di quello è anco il contratto di dare, o torre pegno, per il quale il debitore impegna alcuna cosa al creditore per sua [d] sicurtà. De gli altri, che passano il Dominio, sono il comprare, uendere, [e] cambio, & donatione. Di quello è anco il presto che i latini chiamano *Mutuum*, per il quale si prestano le cose, che si danno per conto, peso, & misura, & si consumano con l'uso loro. [f] come sono danari, pane, uino, & oglio.

Il quinto, che qui solamente parleremo de i contratti, ne' quali communemente più si pecca contra il settimo precetto con obligatione di restituire: che ne gli altri. Et prima de' sopradetti, per i quali non trapassa il Dominio della cosa in colui, che la riceue. Et dopo de l'imprestito, che chiamano, *Mutuum*; Nel quale alcune uolte apertamente, & alcune uolte si commettono le usure palliate, che ricercano lungo trattato.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO.

181 *Il Depositario deue tornare il deposito al suo patrone, se glielo dimanda: & se lo perde, ò se ne serue contra la uolontà del patrone, è obligato a rifarlo del danno.*

Il

Il Depositario, che si offerisce à guardare il deposito per prezzo è obligato à pagarlo, s'egli si perde per sua colpa: etiandio ch'ella sia leue.

181 SE † non uolse rendere il deposito al padrone, quando glielo dimandò, peccò mortalmente. [a] Saluo, che quãdo il padrone lo dimandasse per danno suo, ò d'altri: come, se il deposito fossero arme, & il padrone hauesse perduto il giudicio, & le uolesse per ucciderne se stesso, ò altri. [b] Et saluo, che quando i beni di colui, che fece il deposito, fossero confiscati, & dichiarati per tali. Percioche allhora si ha da dare il deposito al fisco: [c] Et saluo anco quando il ladro hauesse rubbata cosa depositata in potere del proprio padrone. [d] Se li fu rubbata la cosa depositata, ò si perdè per sua malitia, ò colpa lata (che è ciò, c'habbiamo detto di sopra) [e] & non uuol restituire, pecca mortalmente. [f] Ma non già, se fu per sua colpa leue: perche il depositario tiene ordinariamente il deposito per far buona opera al depositante. Et quãdo il contratto si fa solamente per amor dell'uno di essi, l'altro non è obligato per colpa leue: per quello, che di sopra s'è detto. [g] Onde, s'egli per guardarlo, riceue alcun premio, è obligato, se per sua colpa si perde (ancor che ella sia leue) ma non già s'è leuissima, ò s'è caso fortuito; eccetto se ui fu patto fra loro, ò se si tardo à restituire. Ne uarrebbe il patto, che chi riceue il deposito, non sia obligato à pagar quel che per sua malitia, ò inganno si perdesse. Percioche si darebbe materia, & occasione di peccare. [h] Quando anco per utilità sola del depositario si fa il deposito, egli è etiandio obligato alla colpa leue. Et medesimamente quando si offerse il depositario à douer guardarlo: & per questo il padrone lasciò di raccomandarlo à persona piu diligente: secondo la commune, che di sopra non ci piacque, & tenemmo il contrario, con Decio. [i] eccetto che quando à ciò si offerse per sua utilità, & non solo per fare al depositante piacere, ò seruigio.

S'E † si seruì del deposito contra la uolontà del padrone, che depositò, peccò mortalmente, come il seruirsi del pegno: del che appresso si dirà. [l]

[a] Ca Bonafides de pont.

[b] Ca. nequis. 22. q. 2.

[c] l. Bonafides. ff. de posit.

[d] In eadem. l.

[e] Supra eod. ca. nu. 177.

[f] l. 1 §. ulti. ff. depositi.

[g] Supra eod. ca nu. precedẽ.

[h] Cap. ex parte. de consuet. in fine. ff. de pact. dotã.

[i] In ca 4 q 3.

[l] In d. regul. contractus.

[l] In hoc eod. cap. num. 203.

DELLA COSA PRESTATA, IL CVI dominio non paſſa in colui, al quale ſi preſta, che in latino chiamano Commodatum.

SOMMARIO.

182 *Il Preſtatore, che preſta per un certo uſo, non deue riuocare la preſtanza innanzi il tempo aſſegnato, con danno di colui chi egli ha preſtato.*

183 *La Coſa preſtata non deue ſeruire ad altro uſo, ſe non in quello per cui fu preſtata, ò per piu tempo, con danno del preſtatore.*

Il ladro è ſempre in dimora.

184 *Il preſtare, o riceuere la coſa, che fu preſtata ſenza la uolontà del padrone, obliga à reſtitutione, s'ella ſi perde.*

185 *La Coſa, che fu preſtata, impegnata, ò depoſitata, rimandata al proprio patrone per perſona, che non era fedele, & perciò ſi perdè, obliga il mandatore à reſtitutione.*

Il Preſto, che non trasferiſce il dominio, à chi ſi preſta, ſe ſi perde, ſi perde al proprio patrone.

186 *Il Preſtito il dominio del quale ſi trasferiſce in colui, che lo riceue, ſe ſi perde, ſi perde ſempre per il riceuitore.*

SE † colui che preſtò per un certo uſo, riuocò il preſtato, prima del tempo aſſegnato, contra la uolontà di colui, al quale li preſtò, con ſuo danno notabile, peccò mortalmente: con obligatione di reſtituire. [a] Eccetto che quando colui che preſta riceueſſe altrettanto danno, ſe nol riuocaſſe, ſecondo Angelo. [b] Il che ſolamente è uero quanto al foro della conſcientia; ſe colui, che lo tolſe in preſtito, non haueſſe potuto d'altra parte rimediare, per fuggir quel danno; ancor che colui non gli haueſſe preſtato ciò che li preſtò, ſecondo Siluestro. Ma (al noſtro parere) quanto ad amendue i fori, cioè & della conſcientia, & dell'eſteriore, colui fa male, che preſta, & riuoca la coſa preſtata innanzi il tempo: percioche i teſti non lo diſtinguono. [c] nè ui ha ragion, che concluda piu nell'uno, che nell'altro foro,

[a] In commodato. §. ſicut il commodatario cap. 1. de commodat.
[b] Comodatum. §. 4.
[c] In d. ca. 1. de commodat. & in d. l. in rebus.

foro, & perche benche ſia uno piu obligato à ſe ſteſſo, che ad altri, [a] eſſendo la coſa eguale, in quello caſo non è però eguale, percioche di ſua uolontà chi preſtò, diede l'uſo della ſua coſa altrui, & reſta obligato a oſſeruar la ſua fede. [b] Ma ſe non fu la coſa per certo uſo preſtata, nè fino à certo tempo, ma fin che à lui piace (che la legge chiama precario) egli può riuocarla, quando li piace: eccetto che quando la uoleſſe riuocare ſenza cagione & con danno del compagno: percioche allhora par ch'el lo faccia malitioſamente. [c] Se quel, che tolſe impreſto non lo tornò al tempo, ch'el doueua; & lo rende peggiorato per ſua colpa (benche foſſe aſſai leggiera) & non ci è la ſatisfattione di colui, che preſtò, [d] pecco mortalmente.

183 S'E I † ſi ſeruì della coſa preſtata in altro uſo, che quello perche gli fu preſtata, ò per piu tempo, per fare, ò uoler fare danno notabile à colui che la preſtò, peccò mortalmente con obligatione di reſtituire il danno, & la coſa preſtata: ancor che ſi perdeſſe, o ſi peggioraſſe per caſo fortuito [e]; Percioche, ogni ladro è ſempre in mora: [f] cioè ſempre tarda: & il caſo fortuito s'imputa à colui, che tarda: come s'è già detto di ſopra. [g] Ma egli non è ladro, nè pecca, ſe li pareua con ragione, che colui, che preſtò, era contento [h] di quel, ch'ello riceua; & per queſto cio fece: ancor che colui, che tolſe in preſto, ſe la coſa ſenza ſua colpa ſi perde, o ſi peggiorò, ſeruendoſene ad altro uſo di quel, che li fu preſtata, non è obligato à ſodisfare il danno. [i] nè anco nel foro della conſcientia obligato à reſtituire, quando ch'ella ſi perdè, o ſi peggiorò, per ſeruirſene in altro uſo: s'eſſo però era certo, che per la medeſima maniera ſi peggioraua, ò ſi perdeua in mano del padrone, eccetto che ad alcuni intereſſi, che il padrone riceue per quella perdita, per non gli eſſer ſtata renduta la ſua coſa in [k] tempo debito.

184 S'E I † preſtò la coſa, che li fu preſtata, contra la uolontà del padrone con ſuo danno notabile, [l] peccò mortalmente.

S'E I riceue la coſa preſtata da chi la preſtò contra la uolontà del padron principale, per ſua ſola utilità, & ſi perde per ſua colpa, è obligato à reſtituire; benche la colpa ſia leuiſſima. Ma, ſe la riceuè per cagione, & per utile del preſtatore, come la donna riceue le gioie, & le ueſti, che le preſta il marito, ò l'amico, accioche ella comparica più bella, & più adorna, quando è con eſſo lui, non è obligata ſe non al danno, che ſi fa

[a] Ca ſi non licet 11. q. 3. [illegible]. C. de [illegible]

[b] L. 1. ff. de pact. cap. qualiter eod. tit.

[c] Syl. verb. precarium q. 1.

[d] Arg. ca. 1. de commodato. cum ei annotat.

[e] l. qui iumenta ff. de furto. & §. placuit tibi te ibi quę ex [illegible] ff. ut certo ff. commod.

[f] l. 1. ff. de condit. furt.

[g] Sup. 1. eod. ca. numer. 179.

[h] l. qui rem. ff. de furt.

[i] l. ff. commodati uaro. ff. commodati

[k] l. Angel. commodatum § 14

[l] l. Qui nas. § Si eo go ff. de furtis.

per sua malitia, o per colpa lata. Percioche, se si presto per rispetto di amendue, come si prestano vasi d'argento, & simili cose, per honorarne alcun Signore, ò amico commune, è obligato al danno, che si fece per malitia, o lata, o leue, non già lassima. [a] Benche Soto [b] nuouamente (contra tutti) dice, che egli non essere obligato a restituire la cosa prestata che se gli rubò per colpa leue, che non fu peccato mortale nel foro della coscienza: però il sopradetto si ha da tenere, come cosa, che è ben fondata, & non si può dire, che facilmente si può confutare: poi che non si comanda, che questa restitutione si faccia tanto per il peccato, quanto per la natura del contratto.

a 1. Contractus de rerum permutat. in medio. Et ibi alij communiter. b In 4. dist. 3. de mutuo & alijs.

Se [c] rimane al padrone la cosa, che li fu prestata, impegnata, o depositata, per persona, che non era leale, & fidele, & si per le per malitia, o colpa di colui, & non vuole pagarla, [d] pecco mortalmente. Il che non è, se la mandò per persona riputata communemente fedele. [e] Percioche le cose, che si perdono, ordinariamente si perdono al tuo padrone. Et quelle, che si prestano, impegnano, depositano, o si locano, come sono case, bestie & simili cose; delle quali non si trasferisce il dominio, ma restano nel medesimo padrone, che le presta, a qualunque modo che si perdono, si perdono al padrone, eccetto, se v'interuiene inganno, patto, colpa, ò tardanza: delle quali cose, non ne interuenne alcuna in questo caso. Ma quando il dominio [f] della cosa prestata si trasferisce in colui, che la riceue come sono di vini, pane, vino, oglio, & altre simili cose, che si consumano co l'vsarle, il qual presso i latini chiamano *Mutuum*, sempre si perde per colui, che la riceue. per questo, ancor che la mandi per persona fedele, & diligente, se si perde, ei resta obligato a sodisfare al prestatore, secondo la [g] commune.

c Arg. ca. significauit. de testib. Bar. & Doct. in l. 1. §. ad exhibendum. ff. Commod. act. & Bart. ubi supra. d 1. Qui argentum. ff. Commod. act. & Bart. ubi supra.

e 1. ad exhibendum. C. Commod. act. Quod intelligas contra dicta Dominum. f 1. In rebus. §. Prof. ff. de reb. cred. Bart. in l. Dominus. §. impensa. ff. de dol. & mutu.

Se [h] alcuno ha ricevuto alcuna cosa prestata, & non vuole ritornarla senza che gli si paghi le spese, che secondo la ragione ello douerà fare, come sono quelle del mangiare, o del medicar con poca spesa, pecca mortalmente. [i] Benche egli può ritenerla per un di rispetto di altro debito liquido, secondo la commune, [k] & per pagare di grossa spesa, che hauesse fatta, per curarla di alcuna infermità, o in cercarla, ò in altre simili [l] cose.

g Arg. contra eos. l. fin. C. de rei vend. act. & ca. de depos. h Dicto. §. possunt. & Bar. ubi supra.

Di

DI QVELLI, CHE DANNO, O' PIgliano à pigione che i latini chiamano Locatori, & Conduttori.

SOMMARIO.

187 *L'affittatore è obligato à ſodisfare il danno per rata parte all'affittuale delle robe, che ſi perderon per ſua cagione, lequali eſſo affittuale non usò, ſe non per un certo tempo.*

Il padrone della caſa, ch'egli appigionò, non puo coſtringere l'affittuale à pagar tutta la pigione, s'egli la laſciò per giuſta cagione, che li ſopranenne.

La ſterilità fortuita, che non ſi può ſupplire con la fertilità dell'anno precedente, alleggeriſce il lauoratore.

188 *La ſterilità fortuita è quella, che accade per caldi, & freddi inſoliti, per grandini & per altre cagioni, che auengono ſenza colpa del lauoratore.*

189 *La ſterilità d'un'anno, alcune uolte ſi ricompenſa con la fertilità dell'altro.*

190 *La ſterilità non alleggeriſce le penſioni, che ſi pagano de' cenſi fatti per lungo tempo, ſe eſſe ſono piaceuoli.*

191 *La penſione, rendita, o pigione non ſi può mai creſcere, ſe non quando la coſa affittata rende piu frutto, per qualche caſo fortuito.*

192 *Il liuello, ò Emphiteoſi temporale, ò perpetua di chieſa, ſi perde, ſe non ſi paga in termine di due anni la penſione; ſe però con preſtezza non ſi paga, ò non ſi purga la dimora.*

193 *Il locatore può torre la ſua caſa, ò poſſeſſione, ch'ei diede à pi-*
194 *gione per quattro caſi. Il primo è, quando no ſi paga il fitto ſecondo le leggi, ò patti: il ſecondo, quando il patrone ha biſogno della ſua caſa per habitarui. Il terzo quando è neceſſario riparare la caſa; il che non faceua biſogno quando egli l'allocò. Et il quarto quando l'affittuale ui tiene cattiua conuerſatione, etiandio ſenza danno della caſa.*

195 *Le caſe non ſi debbono affittare à chi uuol ſeruirſene per peccarui. Se però eſſe non ſono ordinate per perſone diſhoneſte da chi gouerna la città, ò dalla longa conſuetudine.*

La penſione, rendita, ò pigione non ſi deue accreſcere per cagione della ſterilità, che ſopragiunge, per malitia, o per bontà della coſa affittata.

196 *L'affittatore, che maliciosamente affitta caſi, ò altre coſe comuni, è obligato reſtituire il danno, ch'indi ne ſegue.*

Il lauoratore, ch'è condotto a giornata, deue reſtituire il danno che proue ne dà, ſe non fà egli tutto il debito ſuo.

197 *Il lauoratore, che prende la ſua opera ad altri, & per malitia, ò per ſua colpa non oſſerua la ſua promeſſa, è obligato reſtituire il danno: che ſegue dalla ſua infedeltà.*

198 *L'affittuale è tenuto a pagare al patrone l'affitto della coſa, ò gli affitto; ancorche egli non ne habbia riceuuto nel principio.*

Gli affitti ſi hanno a pagare il principio, o il fine dell'anno, ſecondo gli accordi, o coſtumi delle patrie.

199 *Reſtituire deue il danno colui, che per malitia, ò per ſua colpa lata, o leue, dannifica, o uien dannificato da' ſuoi la coſa ſtatagli locata.*

Sodisfare deue il danno chi ha poſſeſſione alla metà, ò à parte, ſenza far mentione de gli alberi, ſe gli tagliò, ò tolſe per ſe tutti i frutti.

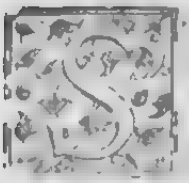

ET locò † ò appeggionò alcuna ſua coſa ad altri, & per ſua colpa (come per commettere alcun graue delitto, perde le ſue robe, & colui, che tolſe à pigione, non ne hebbe di quel locamento utile, ma danno, & non uuole ſodisfare à quello danno, pecca mortalmente. [a] con obligatione di reſtituire il danno per la rata parte; per il tempo, che laſciò di uſufruttuare, o uſare della coſa, che tolſe à pigione. Non è imperò obligato a pagar l'intereſſe del danno, ò guadagno, che li peruenne, per non uſar la coſa, che li fu data à pigione, tutto il tempo per quanto la tolſe.

[a] Si fundus fit locatus, & colonus per malitiam præſentis anni ſterilem fecerit, ſine fundi vitio, ſine ſua culpa, ſine ullo malo ingenio, hue ut detur emptoribus.

SE colui, che tolſe à pigione la coſa, fu coſtretto à laſciarla per la peſte, ò per altra giuſta cagione, che gli ſoprauenne; & il padrone lo coſtrinſe a pagare interamente tutta la pigione, pecca mortalmente; con obligatione di reſtituire. Percioche colui non gli è obligato a pagare la pigione, ſe non per quel tempo, che [b] tenne la caſa.

[b] Ca Propter ſterilitatem cum ei annon. de locat.

SE fu ſterilità ſortuita, & non ſi può ſupplire con la fertilità

dell'anno

dell'anno precedente, o seguente, & non uolse leuar la parte debita, & conueniente al lauoratore, pecca mortalmente, con obligatione di restituire. [a] Non è però il medesimo quando si dannificano, rubbano, o si perdono i frutti raccolti. Percioche, questo non si può chiamare sterilità. [b] Questa diminutione di pensione (secondo le leggi di Portogallo) non ha loco: percioche per leuar mille difficultà, che in questo occorrono, è ordinato, [c] che il lauoratore non paghi pensione alcuna, quando egli non haurà alcun frutto; & quando ne coglie (benche sia poco) paga tutta la pensione integra, o lascia tutti i frutti al padrone; cauandone però la semenza, s'era possessione, che si seminaua: & se era cosa, che non si seminaua, ha da lasciare il tutto al padrone. Habbiamo detto [che non ha luogo la diminutione] ma la ricompensa dell'anno fertile, con quello, ch'è sterile anco ha luogo in Portogallo, come in altre parti per legge [d] commune.

[a] l. Ex conducto. §. Si uir. ff. locati.

[b] l. Damnum. C. de locato.

[c] Lib. 4. ord. tit. 61.

[d] Vt eod. tit. & lib. 4. ord. cauetur.

188 La † sterilità fortuita è quella, che accade per caldo insolito, per freddo; per tempesta, per terremoti, per grandini, per acque grandi, per uccelli, per uermi, & altre simili cose, che senza colpa del lauoratore auengono. [e] Et benche molte opinioni stiano sopra il determinare, quando si dirà, che sia tale sterilità, ponderandole nondimeno tutte, à me pare miglior quella, che tiene, che sia quella, che si fà co'l patto, o con l'uso, o con tolgasi quella di Bartolo, [f] & di Giouann'Andrea, [g] cioè, che sia quella, che è tale, che delle tre parti, che si sogliono ordinariamente raccogliere, se ne ricolgono à pena le due, come se si sogliono ricogliere quindici carra, non se ne sono ricolte piu che dieci, se un tempo si pagauano tre ducati d'affitto, hora se ne hanno à pagar due.

[e] l. Ex conducto. §. Si uir. ff. locati.

[f] In dicto §. Si uir.

[g] In dict. cap. proper.

189 Dicono † anco alcuni, che allhora la sterilità d'un'anno si ricompensa con la fertilità dell'altro, quando nel precedente, o seguente si ricolse due uolte tanto del solito. Ma (al parer nostro) basta, che si ricoglia, quanto per patto, o per costume si determina, o un terzo piu; poi che per essere sterilità, basta che si ricolga un terzo manco del solito. Et quanto à questo non è differentia, che la pigione si paghi in danari, o in altra cosa. [h] Non ha egli però luogo la remissione sopradetta in quelli, che sono compagni, come quando amendue participano del gua

[h] Argu. illud pal. Aquil. & capitul. de transf. præd.

[a] Glo. recepta in l. 3. §. 1. ff. de aqua pluv. arc.

dagno, & della perdita. [a] Nè quando la sterilità accade per vitio, o stanchezza della terra, doue la molta herba affoga il seme buono. Percioche questo si attribuisce alla negligenza del lauoratore, che non tolle via l'herbe, [b] Ne anco [1] ha luogo in quelli, che per lungo tempo si danno à censo, cioè per anni o per trenta, o per quaranta anni, o per uno, o per due, o per tre generationi, o in perpetuo, & fin quanto si voglia grande la sterilità sia, che la maggior parte della cosa contenuta si perda, ancorche per caso fortuito, pur che non si perda tutta. [c] Il che è uero, quando si paga poca pensione per lo riconoscimento solo del dominio diretto. Ma, se corrisponde a i frutti, cioe che tanto, ò poco meno si paghi di quello, che si pagherebbe, se per poco tempo si tenesse pensionata, allhora si ha da fare la detta remissione. Percioche allhora il centuario non paga solamente la pensione per riconoscere il dominio diretto, ma eziandio per l'uso della cosa, secondo la commune. [d] Et è da notare, [2] che la pensione, rendita, o pigione, non si ha da crescere per ragion della sterilità, che sopra come, per mantenere i frutti piu discreti, che soleuano; & per fruttificar piu la possessione, per la industria del conduttore: perciochè la sua industria non ha da ritornar in suo danno; ne anco quando accresca per la bontà della cosa. Ma quando accresca per caso fortuito, come se la cosa affittata fu un molino, del quale, colar che si suol communemente suol ricenere cinquanta, & perche gli altri molini communi si sono roumati, riceue questo anno cento, si deue accrescere la pensione, per la rata, con come si diminuisce per cagion della sterilità accaduta per cagioni fortuite. [3] Similmente è da notare che chi tiene alcuna cosa de la Chiesa a livello temporale, o perpetuo, & resta di pagar la pensione per duo anni, per lo medesimo fatto si perde. [e] Saluo s'ei con prestezza pago, o purgo la tardanza. La quale si purga quanto prima che sia citato, o subito dopo ch'è citato, senza altro termine, ne dilatione paga, secondo Innocentio, & Giouann'Andrea, [f] & Baldo. [g] Benche la glosa, [h] & il Cardinale lo lasciano ad arbitrio de' giudici; il che mi pare meglio. Ma, se la proprietà, ò il dominio diretto è di persona particolare, non si perde, eccetto che quando non si paga per tre anni. Et in questi particolari fatti, non si può però purgar la dimora, per hauer piu tempo a pagare. [i] Ma, se il signore della proprietà era debitore al centuario in tanta, o piu quantità di quel,

[b] Vel. verba locatio. §. 13.

[c] l. 1. C. de iur. emphiteut.

[d] Quam refert. & sequitur Fat. in l. 1. C. de iur. emphiteut. num. 20.

[e] Cap. potuit de locat.

[f] In d. cap. potuit. de locat.

[g] In addition. spect. de locat.

[h] In d. cap. Potuit.

[i] l. fin. C. de iure emphiteut.

quel, era il censo, non la perde: Percioche quel, che si compensa, o si sconta, si dice [a] pagato.

[a] Paul. in cap. Bonæ fidei de depositis.

193 . Colui, † che diede à pigione la sua casa, ò possessione per certo tempo, può prima che ne passi ello tempo, cauar di possesso il pigionante, o il lauoratore in quattro casi. [b] Il primo, quando appigionò per lungo tempo, cioè per dieci anni, o almen per cinque, & non ne fu pagato la pigione i duoi prim'anni, o quando fu per poco tempo, & non si pagò secondo i patti, ne il debitore è apparecchiato per pagare. [c] Il secondo, quando il padrone ha dibisogno della casa per habitarui per alcuna sua necessità, che di nouo li sopragiunga. [d] Ilche, se si può bene rimediare, non si dirà, che ne tenga necessità. La qual però può soprauenire à colui, che non haueua altra casa, quando la pigionò: dica come li piace Siluestro. [e] Percioche se allhora habitaua con altri, & poi prese moglie, allhora può dimandarla

[b] Cap propter §. 1. sum glos. de locat.

[c] Et ex hoc C. locati. & d. ca. propter. §. 1.

[d] Dicta l. Aedem. & d. c. propter. §. 1.

[e] Verbo locatio. q. 9

194 per poterui habitare con sua moglie. Il terzo † quando è necessario riparare la casa di quel, che non era necessario in tempo, che la diede a pigione, [f] Ma in questo caso, & nel precedente chi elee non ha da pagar piu pigione, che per quel tempo, che la [g] tenne. Il quarto, quando colui, che la tolse à pigione, ui tiene cattiua conuersatione senza danno della casa: come è il ricettarui meretrici, barratieri, ruffiani, & simili. Et allhora il padrone non è obligato à rilasciarli nulla della pigione. O' è con danno della casa, come tenendoui porci dentro le camere; o tagliandoui alberi; non cultiuandoui al suo tempo, & simili cose, nel qual caso ha da rimettere la pigione per la rata. Ma gli si può ben dimandare per giustitia il [h] danno.

[f] Dicta ca. propter.

[g] Dicto. §. 2.

[h] Panor & Ioan de Imol. in d. ca. propter de locato.

195 S'egli † diede la sua casa a pigione à colui, che si presume, che se ne seruirebbe, per peccarui, peccò mortalmente, come quegli, che presta l'arme a colui del quale sospetta che le uoglia per uccidere, o per ferire altrui ingiustamente, o dà la sua casa a pigione à chi uuole ellercitarui la usura, percioche à questo modo l'aiuta à peccare mortalmente. [i] Benche, se quelli, che gouernano la città, ordinassero per il ben commune, che le meretrici habitassero separatamente in una certa parte della città, colui non peccarebbe, che hauendo in quel luogo case, à cosi fatte genti le appigionasse, secondo i Parisini. [k] La quale opinione (al parere nostro) si ha da limitare, & intendere di quelli, che le appigionano principalmente à meretrici, per separarle dalla uici-

[i] Arg. ca. fin. de iudic. & ca. 1. de offic. delega.

[k] Maior in 4. d. 15. q. 15.

nanza delle donne honeste; & non accioche pecchino in quelle case: per quello, che di sopra s'è * detto.

* Supra eod. ca. 11. numero 13.

LA pensione rendita, o pigione, non si hanno à crescere per ragione della fertilità, che sopragiunse, per ualer piu hoggi i frutti di quel, che inanzi soleuano, per la industria del conduttore: Percioche la sua industria non debbe risultare in suo danno: Nè anco, quando accade per la bontà della cosa. Ma s'è per caso fortuito, hassi à dire altramente: come, se si affitta un molino, del quale prima se ne soleua hauere ordinariamente cinquanta, & perche gli altri molini conuicini si rouinarono, se ne ricenè questo anno cento, deue la pensione accrescersi per la rata, nel modo, che si suol diminuire per cagion della sterilità per caso fortuito, [b] auenuta.

[b] Panorm. & alij prope fin. de locat. & Syl. eod. verb. locatio quæst. 10. num. 2. & quæst. 11. num. 3. & 4. & Gloss. in rubrica.

SE I † locò botti, giarre, o altri uasi cattiui, sapendo che fossero tali, senza auuisarne il compagno: ò non sapendo il difetto loro li uende per buoni, & il uino perciò si guastò, o se ne uolse, & non uuole pagare il danno, & l'interesse, pecca mortalmente. [c] Benche non sia tenuto, almeno nel foro della conscientia, se non sapendo quel difetto, semplicemente l'affitto, dicendo all'amico, che uedelle s'erano buoni, o cattiui, perche ello non lo [d] sapeua. Il medesimo hassi à dire di qual si uoglia altra cosa uitiosa, della quale puo seguir danno, come è il cauallo, che si getta nell'acqua, & fa perdere le uesti, che l'huomo ui ha [e] sopra.

[c] l. 1. sed addes. §. si quis ff. locat.

[d] Angel locatio §. 14. & Syl. eod. verb. q. 18.

[e] Syl. locatio. q. 18.

SE GE I andò a lauorare, o à fatticare à giornata, & non lauorò fedelmente; & ne fu perciò il padrone notabilmente danneggiato, peccò mortalmente: con obligatione di sodisfare il danno à giudicio di huomo da [f] bene.

[f] l. 1. ff. locatio.

SE I † promise di lauorare à richiesta di alcuno, & per malitia, o sua colpa non offeruò la promessa, & non uuole sodisfare il danno, che fece a colui, alquale hauea promesso, peccò mortalmente, con obligatione di restituire. [g] Ma, s'egli fu per caso fortuito [h] impedito, & fu quato a se apparecchiato di osseruarla, & per colpa di chi lo richiese, non si osseruò, hannogli à pagar le sue giornate. Il medesimo è, se lasciò di finir l'opere per caso fortuito di colui, che lo richiese, quando chi fu richiesto haurebbe ritrouato altroue da lauorare la sua giornata, se quegli non l'hauesse richiesto. [i] Percioche, altramente non sarebbe obligato nel foro della conscientia: Ma non mi pare che questa limitatione si proui nella legge.

[g] Arg. l. fin. ff. ad l. Rhodiam de iact. & l. si locasses §. cum quis tam ff. locat.

[h] l. fin. §. qui quidem ff. locat.

[i] Syl. verb. locatio. q. 12.

197 S'EI † non pagò al padrone la locatione della cosa, ch'esso locò, ancor che nessun utile ne riceuesse, perche non uolse, o perche non puote per alcun caso fortuito, che da sua parte accascò, peccò mortalmente; con obligatione di restituire. [a] Et questo è, quando il padrone, per hauerla locata à costui, lasciò di locarla ad un'altro, altramente nò: almeno nel foro della conscientia, secondo Angelo, & Siluestro. [b] Nè anco questa limitatione mi pare, che si pruoui nella legge.

[a] Glos. l. fi un o § item cũ quidam. ff. locati.

[b] Ang. verb. locatio §. 15. & Syl. ibidem q. 12.

LA locatione, & qual si uoglia altra pensione si hanno à pagare nel principio dell'anno, quando si accordano, & patteggiano, che si paghi anno per anno; & nel fine dell'anno, quando si accordano per ogni anno, secondo le Glose e'l Panormitano. [c] Benche ordinariamente le parti assegnano certi tempi; & quando questo manca, ui è il costume. Et quando tutto questo manca, hassi da far quello, che non aggraua il debitore; cioè in capo dell'anno: [d] eccetto che quando per le cose, che si danno, o per la qualità della persona, & negotio si congettura altra cosa.

[c] In cap. peruenit de arbitris.

[d] l. semper instipulatio & ea rep. cap. Exparte de test. fib. Panor. cum communi in cap. propter de locat.

198 SE † per malitia egli fece notabilmente danno alla cosa locata, o per colpa lata, ò leue sua, o di quelli, che'l seruono, & non uuole sodisfare il danno, peccò mortalmente. [e] Ma non già, se il danno si fece per altri: alquale egli non poteua ostare: o se fu per caso fortuito, alquale non procedette colpa, o [f] dimora.

[e] Glos. in l. si quis domum § censui & l. si quis merces §. qui columnam. ff. locati.

[f] Vt supra eod. cap. num. 179.

SE I tolse alcuna possessione alla metà, o à certa parte, senza far mentione de gli alberi; & si tolse poi tutti i frutti, o parte; o troncò gli alberi; o altri li tagliarono per odio, che al padrone portauano, cagionato per sua colpa, o malitia, & non uuole sodisfare, & pecca mortalmente.

[g] l. fructus. de usur. & l. si merces. § sulpe. ff. locat.

DE I PAGAMENTI, ET TRIBVTI REALI.

SOMMARIO.

220 *I Tributi ò pagamenti reali imposti dal Re, ò dal Papa, ò per costume immemoriabile si debbono pagare, & quegli posti senza autorità sono rapine.*

201 *I Tributi, ò pagamenti fossi illecitamente, obligato à restitutione.*

I tributi, gabelle, ò pagamenti, che si dimandano, & riscuotono da Chierici, ò Chiese, si debbono restituire, & chi le riscuote è scommunicato ipso facto.

I Vescoui sono obligati à fare inquisitione, se si togliono à gli ecclesiastici pagamenti illeciti.

202 *Il pagamento di cose, che alcuni per sua necessità non si usi pagare secondo la legge commune; ma per costume sì.*

Il mercante è obligato a dire la uerità al Gabelliero, che gli fa giuramento per sapere la quantità della mercantia, che egli porta, ma non è però obligato à giurare.

E I † non pagò i giusti pagamenti del Re imposti per auttorità del Papa, o reale, o per consuetudine immemorabile, pecco mortalmente con obligatione di restituire, secondo l'Hostiense, [a] & la commune: quando però sono pagamenti, che si debbono pagare per possessioni, o per altre cose del suo stato, e quando s'impongono per altra uia giusta, se la intentione d'essi signori fu di obligare à mortale, o per arrendimenti, o per altri contratti fatti con esso loro. Et etiandio, quando per altra uia giusta s'impongono, & giustamente si debbono pagare, o nó hebbero intentione espressa, ne tacita di perdonar la pena eterna per alcuna temporale; come appresso si dirà, [b] & in altra parte è detto.

[a] In summa titul. pœn.

[b] Cap. 11. in tract. de obedientia nu. 16.

[c] In rubric. de pœnis.

S E † senza auttorità del Papa, o del Re impose alcuna gabella a' suoi sudditi, è rapina mortale: con obligatione di restituire, & [d] è scommunicato per la bolla in cena [e] domini.

[d] Nono in ca. super quibusdam de verborum significat.

[e] Cui non consentit potest S. Antonin. 3. parte. tit. 4. cap. 3. in fine. Gemma est bonus tract. in ra cap. de pœn. [f] Arg. ad hoc Bart. in l. 1. C. de dolo. per quem fit quo minus [illegible] [g] Cap. quod culpatur [illegible]

S'E † riscosse pagamento alcuno chiaramente illecito; sapendo che era tale, peccò mortalmente, con obligatione di restituire. [f] Et etiandio, se dubitò, s'era lecito, o nò, & di sua uolontà senza esserli commandato, si offerse à questo, ma non già, s'egli ciò fece per comandamento, & ordine de' suoi superiori: Perche la obedientia in caso dubio scusa [g] pur che lasci quel dubio, & creda essere lecito, per uedere, che il suo superiore la tiene per tale, come altroue io ho nouamente [h] dichiarato.

[h] In cap. si quis autem de pœnis d. 7. nume. 114.

S'E I riscosse, o dimandò gabelle, che sono lecite, & si debbono pagare da' laici, a' chierici, o alle Chiese, che non debbono

no pagare, peccò mortalmente, & è scommunicato ipso facto. [a] benche ci sia l'uso incontrario: eccetto che quando portano, o comprano per far mercantia, o ui fosse licentia del Papa. [b] Io credo che sarebbe bene ampliare questa interrogatione, & specificare a' gouernatori Laici delle città, che impongono certa gabella, nel pane, uino, & carne, & altre prouisioni da mangiare, & uestire in tempo delle Fiere, & altri tempi, cosi la dimandano, o fanno, o lasciano di dimandare a gli Ecclesiastici come a' Laici. Et anco à quelli, che impongono, dimandano, o consente che si domandino certi pagamenti, che comandano pagarsi per soma, carro, o carrette, di prouisioni, che mettono, o traggono delle città, o prouincie, & fanno pagare cosi à gli Ecclesiatici, come à i Laici: benche ciò, che mettono, o traggono, sia del lor patrimonio, o entrate Ecclesiastiche; offendendo in quello grauemente la libertà Ecclesiastica, & in quella Iddio, & incorrendo in graui censure; & anco alcune uolte in quelle, che sono *in Bulla cœnæ Domini* contra molti canoni [c] famosi. Per ilche ha detto una gloria singolare [d] che (al parer dell'autor suo) tutta la Italia, era interdetta; & che delle altre prouincie, lo testificano gli habitatori loro: & noi diciamo che assai uolte à noi, & a' nostri seruitori hanno fatto pagare molte gabelle Reali, contra la uolontà del Papa, & del Re: Et certo è gran pietà uedere quanti incorrono in queste censure, & quanti pochi cõfessori delle città, & terre doue questi pagamenti si fanno, fanno poco cõto di essi, & della restitutione, ne anco del peccato, & quanti pochi sono i Prelati, che denũtiano per scommunicate & interdette le persone & terre doue si fa questo, & si consente, commandandoli (il Concilio di Vienna [e] sotto pena di peccato mortale) che lo facciano: dapoi che gli constarà di esse censure, & potendogli facilmente constare. Benche ha da esser chiamata [f] la parte, & intesa: & qual si uoglia altro pagamento di questa qualità, che in molte parti si piglia cosi a' Chierici, come a i Laici, secondo c'ho inteso à dire) se gli toglie male, o bene, lo rimetto à quelli di lor qualità, che son meglio informati di noi.

[a] Cap. quanquam de cens. lib. 6.

[b] Gabriel in 4. d. 15. q. 3. artic. 2.

[c] Cap. bene quidem 96. dist. Ecclesia se contit. cap. ad uersus. de immu. Eccl. cap. nuerint de sent. ex com. cap. quanquam de cens. lib. 6.

[d] Clemen. præsenti. de cens. lib.

[e] Detta clemen. presenti.

[f] Glo. Memoriale ibi in clemen. uerbo constiterit.

202 † Non si ha da pagare gabella di nessuna sorte imposta di cose, che l'huomo porta, o tiene per necessità sua, o della sua famiglia, secondo la legge commune: Nè uale l'uso incontrario, secondo Angelo. [g] Benche S. Antonino [h] tenga il contrario, & (al parer nostro) ogni dì si pratica; & dice bene, , poiche il costume

[g] Ver pedagiũ. § 1.

[h] Secunda part. tit. 2. cap. 14.

può indurre ciò, che può la legge. [a] Et questo potrebbe ordinarlo la legge, come il medesimo S. Antonino dice.

[a] Capitan. de cess. c. 1. n. 4. fin. ong. comm.

Se il gabelliere diede giuramento, o pose in conscientia, à colui, che ha da pagargli la gabella, che dica la verità del valore, o quantità delle mercantie, che egli porta, colui l'accettò. Se non manifestò la verità, peccò mortalmente, con obligatione di [b] restituire, etiandio tenendo la opinione, che appresso [c] cheremo. [c] cioè, che communemente, se ci è altra pena, non pecca chi defrauda la legge secolare, che impone alcuna pena temporale contra colui, che la defrauda. Non è però obligato, s'ei non vuol giurare, ne prendere in conscientia giuramento. Perche basta, ch'egli dica, che esso pruoui ciò che può contra lui, che egli pagherà la pena, se si troverà essergli incorso.

[b] Medina C. de rebus restitu. q. 15. sub fin.

[c] Infra. c. 13. nu. 46.

DE' PEGNI.

SOMMARIO.

203 *Il pegno non deue essere vsato, da chi lo tiene, senza la volontà dell'impegnatore.*

Il pegno, che si perde, o dannifica per lata, ò leue colpa, se non vi fu altro patto, deue essere sodisfatto da chi l'ha in custodia.

Il pegno, che s'impegnò con patto che, se dopò un certo tempo non riscuotendosi sia perduto, è giustamente di chi l'hebbe per pegno: se però non si fà questo per guadagno.

204 *Il pegno non si deue vendere, senza notificarlo al debitore: quantunque vi sia patto che non riscuotendolo in certo tempo, egli si possi vendere.*

205 *Il creditore, che vende il pegno con buona fede per manco di quel, ch'era il suo credito, può dimandare il resto, & le spese per cio fatte al debitore: secondo però i frutti.*

Impegnare non si possono cose sacre, eccetto che per opere pie.

203 Egli s'è seruito † de' pegni, ch'esso teneua per debito; con notabil danno del padrone, senza sua volontà espressa, o tacita: cioè non hauendo cagion verisimile per credere, che il padrone l'haurà per bene, è furto mortale, secondo il Panormitano. [d] Et se con volontà espressa, o tacita, è usura, mortale.

[d] In cap. 1. de depos. fin. fl. de pignora. fl. de furt.

mortale, saluo quando l'uso di quella cosa si suol cõcedere tra gli amici grati; come è l'essere quel d'un libro tecõdo [a] S. Tomaso.

a Secunda secundæ. q. 78. art. 1. ad. 6.

SE per sua colpa, ò lata colpa, o leue, lascio perdere, o notabilmente deteriorare il pegno, & non uuol sodisfare il danno, è peccato mortale. [b] Ma non già, se non fu se non colpa leuissima, & meno se fu caso fortuito solo, eccetto se ui fu dimora nel restituirla al padrone. Ne anco, se ui fu patto, che il pegno si perdesse à danno del creditore, come si uoglia che si perdesse. [c]

b Glosa in l. fi creditor. Cod. pign. act.

c § fin. instit. quib. mod. re contrahit. obl. & l. per hanc. C. de pign. actio.

SE ui fu patto, che non pagandosi il debito fino al tal tempo, si restasse col pegno, o che dopo il tal giorno egli non potesse più ritenerlo, peccò mortalmente: [d] saluo che quando non si fa per guadagno, ma per imporre pena al mal pagatore; & se patteggiasi; che si tenga la cosa per uenduta al suo giusto prezzo, secondo che tiene il Panormitano, [e] S. Antonino, [f] & Siluestro.

d l. fina. C. de pactis pignor. & ea quæ significante de pignor.

e In d. cap. significante

f Par. 1. tit. 9. c. 5.

g In decret. tit. cit. cas. 28.

204 SE † ci fu patto espresso, che il pegno si uendesse, non pagandolo fra il tempo; & prima che lo uendesse, non lo notificò al debitore, peccò mortalmente, [h] saluo se ci fu patto, che non fosse necessario il notificarlo. [i] Et ancor che ci fosse patto, che il pegno non si uenda, si può uendere denuntiandolo tre uolte al padrone, acciochè lo paghi; altramente egli uenderà il pegno. Et fra l'una denuntia, & l'altra, ui ha da essere di spatio di tre giorni; & non pagandolo, colui può uenderlo: perche facendo altramente, sarebbe peccato mortale. Ma se non si fece mentione alcuna, che il pegno si uendesse, ò nò, una denuntia sola basta che gli faccia intendere che si tolga il suo pegno, altramente egli si uenderà. Percioche, passati due anni, di sua propria autorità [k] lo può uendere, & non prima: se non per autorità del giu-

h l. fi. & l. C. de usur. pignor. & ag. l. ... §. 7. ... Ang. ...

i Glo. in cod. l. fi cõuenerit.

205 dice. Et, se il creditore † uende con buona fede il pegno per meno di quel ch'era il suo debito, può dimandare il resto al debitore, come se lo uende più, ha da restituirli quel di più, che ci si uende. [l] Et mentre che il debitore li resta à dare alcuna cosa, (se ben fosse un piccolo quattrino) il creditore può ritenersi tutto il pegno, fin che ogni resto gli si paghi. [m] Può anco, non essendo pagato al determinato tempo dal suo debitore, impegnar quel pegno [n] ad un'altro. Può anco dimandare le spese, che ha fatte con buona fede d'intorno al pegno; come, se era cãpo, in lauorarlo, & s'era animale, in mantenerlo. Ma è obligato à sconta re i frutti, ch'egli ha riceuuti del pegno: ma prima cauate le spese,

l Angel. ubi. supra §. Secundo. C. de pignor. act.

m l. 1. & 2. de pign.

[a] Arce 2. parte tit. 1. cap. 5. §. [illegible]

che con buona fede ui ſi ſono fatte in ricorgli, & in conſeruarli.[a]

[b] Sanchez. 2. Conſil. Eccleſiaſtic. pag. [illegible]

S'EGLI impegno uaſi ſacrati libri, veſtimenti, & ornamenti eccleſiaſtici, peccò mortalmente. [b] Ualuo, ſe lo fece, per riſcuotere ſchiaui, ò per ſoſtentare poueri, o per far altre opere per la Chieſa neceſſarie.

DELLO IMPRESTITO, PER IL qual paſſa il dominio della coſa preſtata in colui, che la riceue: che i Latini chiamano Mutuum, [c] & delle Vſure.

[c] Supra eodem cap. §. 1.

SOMMARIO.

206 *Vſura è guadagno eſpreſſo, ò tacito, che ſi ſtima in danari, & che principalmente ſi piglia per ragion della coſa, che ſi preſta.*

207 *Il preſtare è di conſiglio, ma il non ſperare di riceuer più di ciò che ſi preſta è di precetto ma lo ſperare poco non è peccato.*

208 *Il preſtare con la ſperanza ſecondaria, & non principale di guadagnare non è vſura.*

209 *Il preſtare con guadagno per ricuperare ciò che ſi deue hauere giuſtamente dal debitore, non è peccato.*

210 *Il preſtare con conditione d'hauer di più della coſa preſtata à colui, che lontano per le ſpeſe delle ſatiche & del uiaggio, ò per intereſſe non è peccato.*

211 *Il preſtare danari da chi è apparecchiato per ſpenderli in mercantie con patto di hauer quel di più, che uerſimilmente ci ſi harebbe guadagnato, non è vſura, ſe ui concorrono però alcune conditioni.*

212

213 *Il preſtare ſecondo mente con pericolo d'incorrere in infamia d'vſurario non deue: poi che ui ſi può incorrer ſenza commettere vſura.*

L'intereſſe tolto per cagion di preſtanza, non è vſura.

E. R[illegible] maggior chiarezza di queſta materia propongiamo che vſura è guadagno eſpreſſo, o tacito, che ſi ſtima in danari; & che principalmente ſi piglia per ragion della coſa, che ſi preſta. Habbiamo detto [guadagno] perciocche l'intereſſe di ciò che ſi perde, o che ſi laſcia di guadagnar per preſtare,

prestare, non è usura, secondo una glosa singolare approuata. [a] Habbiamo anco detto [che si stima in danari] perche ben si può prestare per guadagno, che non si stima in danari, come è per guadagnare amicitia, & gratia; o per accrescerla, ancor che poi di questo ne segua guadagno di danari, secondo S. Tomaso, [b] approuato da tutti. Habbiamo detto [per cagion della cosa prestata] percioche, se si prendesse per cagion di compra, di uendita, di compagnia, o di altri contratti, non è usura. [c] Habbiamo detto [principalmente] & non come dicono gli altri, con patto, percioche non solamente si commette usura, quando si presta con patto, che gli restituisca un tanto più di quel, che s'ha prestato, ma etiandio quando si presta principalmente con speranza di riceuere alcuna cosa di più del [d] prestato.

[a] In ca. conquestus de usur.

[b] Secunda secundæ q. 78. a. 1. ad corpus & ad 2. & q. 2. ubi Ian. & Ang. & c. consulunt de usur.

[c] L. C. de usur. & ca. per glo. ca. conquestus.

[d] Ca. consulnit. de usur. & Luc. 6. Mutuum date nihil inde sperantes.

207 DI † che si caua, che, se bene il prestare è di consiglio (cessando la estrema necessità) il non sperare però principalmente di riceuer più di quel, che si presta, è di precetto: benche non è peccato mortale quando quel che si spera, è poco, come il furto medesimamente di quel, che non è di notabile quantità, non è altro, che ueniale. [e] Habbiamo anco detto [principalmente] perche per essere usura, bisogna, che il fine principale in tutto, ò in parte sia il guadagno. Percioche, s'el fine principale fosse altra cosa, ancor che il secondario, & non principale fosse la speranza, che gli si darà alcuna cosa di più, non è usura.

[e] Per Ang. in ca. 11. nu. 14. & Maior in 4. d. 15. q. 29.

208 DA † tutto questo prima ne segue, che colui, che dopò l'hauer prestato principalmente per guadagno, conoscendo il suo peccato, mutasse intentione, & determinasse di non sperar cosa alcuna principalmente per l'hauer prestato, ancor che sperasse alcuna cortesia per uia d'amicitia, gratia, & amore, non farebbe usurario. Percioche non lo spera, nè riceue principalmente per lo prestare, secondo Angelo. [g] Ne segue secondo, che non è usurario colui, che presta con speranza, che gli si darà alcuna cosa di più del prestato, ma non resterebbe però di prestare, ancor ch'egli sapesse, che non gli darebbe più del prestato. Perche cosi fatta speranza è secondaria, & non principale. Cosi diciamo qui, che il lettor sia anco accorto, che non è usurario ogni uno, che presta con speranza di guadagno, senza la quale non presterebbe. Percioche per essere fine principale non basta, [h] che sia tale, che senza esso non si presterebbe, ma che sia fin tale,

[f] Arg. l. si quis nec caulam. ff. si certum petatur & ibi Bar. & quos adducimus in rep. c. naturalis de restit. nu. 235. & 236. & c. quamuis de usur. & 17. & 21. dicti quidem nu. 224.

[g] Verb. usur. primo. §. 1.

[h] In cap. 19. nu. 20. Caietan. quodlib. 2. q. 2.

piu, ò tanto stimato, come piu chiaro, & piu à lungo de gli altri io ho dichiarato altroue. [a] Terzo, che ne anco pecca colui, che presta; ma non presta già principalmente per guadagno, s'egli riceue da colui, al qual presto alcuna cosa cò buona fede, pentando, che colui gliela donaua per amore, & per gratia ancor che il donatore non tanto lo donasse per amore, quanto per che temeua non la donando di essere tenuto ingrato, & che non li farebbe un'altra uolta prestato. Percioche, se egli il riceuitore sapesse, che il debitore non gliela dono liberamente, e obligato a restituire tutto quel, di chi lo fece per questa via piu ricco, & non di piu. [b] Ma, se quando gli si donaua, ello presumeua, che non gli si daua per uolonta libera, ma forzata, harebbe peccato prendendolo; ancor che egli nel principio prestasse per carità. [c] Quarto, che chi gratiosamente presta, & riceue alcuna cosa del presto, che uolontariamente gli si dona, puo peccare acquistando fama di usurario, & scandalizando gli altri, che ueggono ciò che si fa, & non la intentione di coloro, che fanno. [d] Quinto, che della qualita di quel, che si dona, & dalla pouerta di colui, che riceue in presto, & dalla utilita, che ne riceue, & da ciò, che in tal caso ordina la uirtu della gratitudine, ne può il buon penitente, & il prudente confessore cauare, & conoscere, se quel di piu per uolonta libera, ò forzata si dona. Sesto [†] che colui, che non può recuperare dal suo debitore quel che giustamente li deue, & li presta per ciò danari, acciochè li dia un tanto di piu del prestato, quanto li deue, non pecca. Percioche non prende principalmente per lo presto tanto, ma perche non poteua recuperare altramente il suo. [e] Non pecca anco colui, che riceue alcuna cosa per la fatica, che prende in contare alcuna quantita di danari in moneta minuta per se stessa, o per i suoi creati. Perche non lo riceue per il prestare, ma per la fatica, che si prende in contarli. Non [†] pecca etiandio chi sta lontano da colui, al qual si presta, & riceue tanto piu di quel, che presta, quanto monta la spesa, & la fatica del camino. [f] Ne colui, che ha costume di comprare, o far mercantie, & presta con conditione, che gli si renda in tal tempo: Non essere pagato nel tempo allegnato, prende tanto piu di quel che presto, quanto potrebbe ueramente guadagnare, se gli fosse stato restituito nel tempo pattegiato, cauandone quel, che è ragioneuole, & giusto per li pericoli, & spese,

[a] In predicti tribus locis.

[b] Sylueſt. & q. 5 & 4

[c] Laurentius in ca. salubriter, de uſur.

[d] Acg. ca. non ſit ſuſpiciendi 11. q. 3.

[e] Silueſt. ubi ſup. in q. 15 3. 19 in prin.

[f] Idem ubi ſup.

& ſpeſe; che haurebbe da paſſare, & pagare in comperare, & uendere, come egli ſoleua. Il ſettimo † che anco non pecca colui, ch'è apparecchiato per andare alla fiera per comprare, & uendere; & eſſendo pregato da alcuno, che li preſti quel danaro, glielo preſta; & laſcia di andare alla fiera; con patto, che di piu del preſtato gli ſi dia quel, che uerſimilmente haurebbe da guadagnare con quel danaro, dica come li piace, Innocentio. [a] pur che ui concorrano queſte conditioni, ſecondo alcuni. La prima, ch'ei non uoglia piu toſto guadagnare per queſta uia, che per altra: & guadagnare piu in queſta che nell'altra, & che non gli habbia piu à piacere, che il ſuo debitore non lo paghi al tempo determinato, per poter poi dimandarli maggior intereſſe: benche (al parer noſtro) non baſterebbe queſto per cagionare la uſura; pur che con effetto, & con uerità lo tolga inanzi à Dio per l'intereſſe, poi che non lo riceue principalmente per lo preſtare, ma perche laſcia di guadagnare: & l'uno & l'altro è lecito. La ſeconda, che ciò, che ſi riceue, per uia di guadagno, ſecondo la gloſa [b] communemente approuata. La terza † che il non hauerlo pagato, ſia cagion di non hauer guadagnato, ſecondo tutti. Il che però non è, ſecondo il Gaetano [c] quando ha altri danari, co' quali egli può negotiare. Il quale appuntamento nõ procede (al parer noſtro quando teneua gli altri danari deſtinati ad altra coſa, ò ad altre neceſsità fortuite, & non li uoleua porre in mercantie; il che è per molti riſpetti prudentia. La quarta, ch'egli non habbia per uſo il dare ad uſura. Il che non fa al caſo per il foro della conſcientia, poi che può eſſere, che in altri caſi egli ſia uſurato, & in queſto nò. [d] La quinta, ch'ei non riceua ſubito l'intereſſe, poi che ancora non è nato, ancor che ſia in futuro per nascere. E molti riſpetti prudentia. La quarta, ch'egli non habbia per uſo il debitore non è obligato à pagar l'intereſſe, ſe non dopò che'l creditore fa conſtare ch'ei l'habbia patito, ſecondo il Gaetano; & altri. La ſeſta, che chi dimanda impreſto, non ſia in eſtrema neceſsità. Il che anco non par neceſſario, percioche ſi come neſſuno non è obligato à donare gratioſamente di precetto, ma ſodisfa preſtando il neceſſario, per douere reſtituirſi, quando ſi potrà (ſecondo che di ſopra s'è detto [e]) coſi non è teſto, nè ragione, che neceſſariamente l'obblighi à preſtare ſenza intereſſe per quando egli potrà pagare; poiche queſto ſarebbe in eſ-

[a] In ca. fin. de uſur.

[b] In d. cap. conqueſtus de uſur. & Gabriel in 4. d. 15. q. 11. col. 6.

[c] In ſumma uſu. notat. 1. ca. 14. 5.

[d] Arg. ca. preſentia de prohibito

[e] In ſumma. & 2. Sec. q. 78. & Rotella uſura 1. §. 16. 5. & uſura 1. §. 23.

[e] Sup. eod. c. nu. 60.

fetto donare gratis. La † settima, che chi presta, non incorra in infamia di usurato, per che senza commettere usura, si può incorrere in infamia di farla; & ne scandalizza gl'imperfetti, & fragili, che pensano, che questa sia usura, per la somiglianza, ch'ella ha con ella, & come dice S. Paolo * dobbiamo astenerci da ogni specie di male.

* 1. ad Thessal. 5 ca. cum specie mali abstinete. & habetur cler.
* Maior. in 4. d. 15. q. 29.

NON è anco usura il pigliar quel, ch'esso pagò, per esser stato necessario pigliare ad usura, per hauere i suoi da chi mancato di pagarlo al tempo debito. Ne il prendere ciò, che si perde per hauere per la medesima cagione di non essere stato pagato à tempo, uenduto il suo per men prezzo di quel, che ualeua; & concorrendoui due conditioni, secondo alcuni: cioè che l'hauere usurato subito che non pagandolo a tempo, gli era necessario prendere ad usura: o uendere il suo per manco prezzo di quel che uale, & che non possa ritrouare, chi li presti amichevolmente. Le quali conditioni non sono (al parer nostro) necessarie, nè u'ha resto, ò ragione, che pruoui, o dica, che il prestatore sia obligato a pigliare, o cercare in prestito, nè aiutare colui, che nol sapeua, se questo accadeua per colpa di chi toglie ad imprestito.

* Petr. Ioa. nec dicendum. sup. cap. 2. de transf. prælat.

INTERROGATIONI INTORNO all'imprestito, & alle Vsure.

SOMMARIO.

214 *Prestare danari, grano, uino, oglio, & altre cose simili, che si danno a peso, o a misura, principalmente per guadagno, è usura.*

Prestare nel principio per carità, & poi dimandarne guadagno è usura.

Vsurato è chi non uuole allungare il tempo della paga al debitore senza guadagno: se però non ui è danno d'interesse.

215 *Vsurato è colui, che presta con patto, che se il debitore non paga in tanto tempo, egli debba perdere un tanto di pena, con desiderio ch'ei non pagasse in tempo.*

Vsurato è chi toglie la pena ingiustamente, ò se la fece pagare, essendogli stato pagato il debito.

216 *Prestare sopra pegno di cose mobili, ò immobili, con patto di seruirsi di lui o de' suoi frutti, è illecito, con obligo di restituire*

tuire i frutti, ò ſcontargli per il principale; traendone però le ſpeſe fatte in raccorgli.

217 *Preſtare danari ſopra pegno con conditione che non riſcotendoſi fra un certo tempo, egli ſia con tutti i ſuoi frutti del creditore è vſura.*

218 *I Frutti del pegno della poſſeſſione limellata quando ſi togliono illecitamente, & quando lecitamente.*

219 *Preſtare grano, vino, ò altra coſa di quelle, che ſi danno à peſo, à miſura, o à numero con patto che'l debitore debba reſtituirle del medeſimo genere infino à tal termine, che veriſimilmente ſi crede che più varrà è vſura, ſe il creditore però non la poteua ſerbare à quel tempo.*

220 *Preſtare con patto che il debitore vadi à macinare nel molino del creditore, ò à comprare nella ſua bottega, ò che vadi alla ſua ſcola, ò lauori nella ſua poſſeſſione, è vſura.*

221 *Preſtare ſenza patto che il debitore venda alcuna coſa al creditore per giuſto prezzo, non è vſura.*

Preſtare danari con patto che il debitore ne aſſecuri il creditore, ancor che il patto foſſe che perdendoſi i danari ſi perdino al creditore è vſura.

222 *Preſtare con patto che ſe il debitore viuerà debba pagare il doppio, & ſe morrà niente, è vſura mortale.*

Preſtare à Signori per hauer qualche officio è vſura.

223 *Preſtare per eſſere aiutato, inſegnato, pregare, ſcriuere, ò fare altra coſa ſimile, che ſi ſtima con danari, è vſura.*

Reſtituire con obligo ch'altri preſti, è vſura.

224 *Preſtare grano vecchio con patto di reſtituirne tãto di nuouo in tempo che ſi ſa che il nuouo è migliore, ò vale più, è vſura.*

225 *Preſtare grano in tempo di careſtia apprezzato, come vale allhora, con patto che nel tempo del pagamento ſi dia tanto altro grano, al prezzo che allhora varrà, non è vſura: anzi è buona opera.*

Preſtare grano, & non volere riceuerlo, ſe non nel tẽpo ch'egli vale più, non eſſendo il debitore obligato à ſerbarlo, è vſura.

226 *Preſtare moneta d'argento, con patto, che ſi reſtituiſca in oro, è vſura.*

Moneta d'oro, & d'argento ſi può vendere; & ſi può prender guadagno per quello, che s'impegna, ò per farne ornamenti eſteriori.

Comprare nel tempo del ricolto, grano, uino, ò altre cose con patto che il uenditore le consegni nel tempo, che si proporne che uarrà piu, è usura.

227 Comprare grano, uino, ò oglio d'alcuna possessione, prima che'l frutto sia maturo, per men prezzo di quel che si stima che debba ualere alla ricolta, è usura.

Prestare danari con patto che si prenda altretanto in prezzo di mercantia, è usura.

228 Comprare alcuna cosa per men del prezzo giusto per dare i danari inanzi tempo, e uendere in credenza piu di quel che al presente uale, è usura.

Vendere mercantia, che non si può uendere a cotanti in credenza per prezzo pio, moderato rigoroso, per guadagnare alcuna cosa, non è peccato.

229 Comprare con malitia bestiame, ò possessioni da chi non le ha, ma simula hauerle, & subito affittargliele per un certo prezzo, è usura.

230 Comprare una possessione, che uale mille scudi, per cinquecento, ò poco piu, & poi affittarla per tanti anni, ò darla a liuello al uenditore, è usura.

Pagare ad alcuno men di quel, ch'è il debito per anticipare il tempo, è usura.

231 Le paghe, che si chiamano uerdi, lequali non si pagano fino à uno, due, tre, o piu anni, si ponno giustamente comprare per meno.

I Danari pigliati oltre la prestanza per conto d'interesse, non fanno usura.

232 Il Centuario deue consegnare alcuna cosa, doue si ponghi il censo: laquale sia sola obligata a pagarlo con giusto prezzo, debito, & interamente, & esso censuario possa riscuoterlo, senza obligatione tutto, ò parte. Et se la cosa doue egli è posto si perde, sia ancor esso perduto.

233 La Possessione doue si pone il censo, deue almen render tanto frutto, quanto è il censo, che si uende: il quale, s'è fatto senza le debite conditioni non è però reprobato.

234 I Beni del uenditore, nè la persona non sono obligati à pagare il
235 censo; ma hanno ben obligo di far buona la possessione doue egli s'è posto: Ne la ingiustitia del pretio fa che nel foro della conscientia il contratto sia usurato: Ne accade comprandosi esso

esso censo far patto ch'egli non si possi riscuotere in parte.
Non è similmente necessario che il pagameto si faccia subito.
E' piu in fauor del compratore che del uenditore la conditione che la possessione, doue è posto il censo renda tanto, ò piu di quel, ch'egli monta.

236 Le simulationi usurate d'intorno a' contratti de' censi, cessano nel foro della conscientia, i quali ponno essere reprobati. Et si ha da credere quanto all intentione delle parti.

237 Prestare, acciochè colui, à chi si presta dia alcuna cosa a' parenti, a' poueri, ò ad altre opere pie è usura. Ma non è usura prestare, acciochè sia perdonata l'ingiuria.

238 Vsura non è il pigliare alcuna cosa per interesse del danno, ò del guadagno.

239 Comprare per buon mercato, ò uender piu caro alcuna cosa, in certi casi, non è usura.

240 Vendere in credenza per piu di ciò che uale la roba, à chi si pensa, che faccia spendere il guadagno in lite, non è usura.

241 Vendere in un tẽpo per il prezzo, che la roba uarrà in un'altro, se il uenditore non l'hauea da seruare per all hora, è usura.

242 Vendere a maggior pretio, ò à tempo piu del giusto pretio, è usura.
Vendere alcuna cosa à chi hauea necessità di danari con patto, ò proposito principale che se gli rendesse per men del giusto pretio, è usura.

243 Vendere mercantia in credenza per maggiore del giusto pretio rigoroso, ch'ella non uale in quella terra, doue si uende à danari cotanti, è usura.
I danari dati a chi che sia, con proposito principale di riceuerne parte del guadagno, restando saluo il capitale fanno usura.

244 L'ignorantia di colui, che pensa che gli sia lecito dare i suoi danari à guadagno, ò per darli con pericolo di perderli, non lo scusa d'usuraio.

245 Vendere un cauallo, ò altra cosa per uinti, che non ualeua piu che quindici, è usura.
Pagare i cortegiani, ò soldati d'un Signore, che non haueua danari per poterli pagare, acciochè esso signore pigli un tanto per cento, è usura

246 Pagare manco di ciò che si dene per anticipare il tempo, è usura.
L'usura, che altrui ha giurato di pagare deue essere pagata.

SE † prestò danari, grano, uino, oglio, & altre simili cose, che si danno à numero, peso, o misura, di modo, che se ne trasferisca il dominio in colui, che le riceue, principalmente per guadagno, che ne speraua, ò poco, ò molto, pecca mortalmente, con obligatione di restituire il riceuuto; se però prima che lo riceuesse, non si pentì, & mutò la prima uolontà. 214

* C. consuluit, de usu.

† Per supradicta in hoc conuenit.

SE nel principio prestò per carità, ma mutata poi la uolontà spera, & dimanda guadagno, pecca mortalmente.

* Arg. ca. si fenerator. 14 q. 3.

SE uenuto il tempo della paga, non uuol dare più spatio di tempo al debitore, s'egli non li dà un tanto, o una tal cosa, pecca mortalmente, con obligatione di restituire; se però no'l pigha per il suo uero [d] interesse.

d Di. cap. consuluit de usur.

SE † presto con patto, che non pagando il debitore fra certo tempo, pagasse tanto di pena; con desiderio, che non pagasse in tempo, per dimandarli poi la pena; ò perche nel principio egli sapeua, che colui non poteua pagare nel tempo deputato, pecco mortalmente, con obligatione di restituire, secondo Scoto, & la commune. [e] Et anco, se tolte a colui quella pena, nella quale senza sua colpa incorsò, per non potere più. Per che doue non fu colpa, non è pena. [f] Et anco, se essendo stato prestato per certo, ch'io pigliassi tutta la pena, almeno quanto [illegible] & si può patire. Ma, se fece imporre la pena, perche egli pagasse, per paura di non incorrere in che pena, & tanto più uolendo, ch'ei più tosto pagasse, che mi restituisse [illegible] pecco; ne è usura. [g] 215

* In 4. d. 15.

[e] Cap. 2. de consti. & l. 8. nemus C. de pœnis.

[f] Di. cap. Sum le [illegible] Pha nam. C. de pact.

SE † [illegible] pegno comprato, di seruirsene fin che sia restituito certa [illegible], come sono bestie ad vsi, & simili cose; e che ne riceua i frutti, come è campo, vigna, casa, giardino, pecco mortalmente. [h] & si hanno da scontare i frutti dal principale, che gli ha riceuuti, cauandone però le spese fatte in ricoglierli, conseruargli, ò mantenergli; come di sopra è detto. [i] S'egli ha riceuuto tanto, quanto era il debito, ha da restituire liberamente il pegno, & quel di più, che gli auanzò de frutti. Habbiamo detto [illegible] cauandone le spese, &c. perciochè quello, che resta si dice frutti. [k] Et per questo non commette usura, chi tanto, ò più spende ne' pegni, quanto è la utilità, che da essi ne riceue: Ne per conseguente il creditore,

† [illegible]

h Cap. 5. de usur.

i Supra eo. c. nu. 25. & 26.

k l. fructus fi. solut. matr. & l. si a domino 5. final. de pet. hered.

ditore, che riceue per pegno un cauallo, del quale il debitore si ſerue poco, con patto, che lo tenga, & mantenga, & gouerni, non gli dando ſouerchia fatica. Nè colui, che riceue per pegno una caſa, che ha di biſogno di tanto, ò piu per ripararla, quanto è la pigione, che per eſſa ſi paga, con patto, che ſe ne ſerua, & la conſerui, & ripari: percioche in queſto non è guadagno, nè perdita notabile. Ma però non tenemo noi per ſicuro quel che dice Soto, [a] cioè, che manco è obligato à torre per parte di paga, i frutti che ſi ricoglono del pegno, che il debitore non coglieua, nè penſaua di cogliere: percioche baſta che ſiano frutti della roba del debitore, & il creditore non ha alcun titolo giuſto, per ilquale egli debba applicargli à ſe, & perche altramente anco hauremo da dire, che, ſe per ſua grande induſtria, il creditore ricoglieſſe tre tanti de' frutti, che il debitore penſaua, non ſarebbe obligato à tornarli quel di piu.

[a] Lib. 6. q. 1. artic. 2. de iud. & iur.

217 S'ET † preſtò danari ad altri ſopra alcun pegno con condi-
tione, che non riſcuotendolo fra un certo tempo, gli reſti per
uenduto, & che tutti i frutti, ò parte d'eſſi, che fino à quel tem
po ſi ſono riceuuti, ſiano del creditore, peccò mortalmente; con
obligatione di reſtituire, o di ſcontare cio, ch'egli ha riceuuto de'
frutti. Ma, ſe il debitore ſi pigha i frutti di queſto tempo, ò
ne diminuiſce il debito, non è uſura; nè, ſe gli ne uenne alcun
danno; ò ſe l'impedì qualche guadagno, per non eſſere ſtato
pagato al tempo, che li doueua, & in ricompenſa di queſto ſi
prende altretanto de' frutti. [b] Non pecca anco il Signore diret-
to, che toglie in pegno la poſſeſſione data ad altri in feudo, ſe-
condo tutti, con patto di prenderſi i frutti, & la entrata, come
coſe ſue; fino à tanto, che ſia pagato, ſenza ſcontare nulla del
debito. [c] Percioche, egli non piglia coſa alcuna dell'altrui, ma
le ſue ſpeſe, ſecondo l'Hoſtienſe, il Panormitano, & la commu-
218 ne. Il medeſimo † diciamo della coſa data a liuello per certa
penſione; ſecondo l'Imola. [d] il quale (benche ne dubiti Gio-
uan di Anagni, [e] & ui contradica Barbatio [f]) noi ſeguitiamo,
pur che le ſequenti tre conditioni concorrano. La prima è, ch'eſ-
ſo non riceui penſione, nè altri ſeruigi, che quelli, che per uirtù
del contratto del feudo, in liuello gli ſi debbono, eccetto che
per libera uolontà del uaſſallo, ò cenſuario, che gliele dà, ò pa-
ga, ſapendo non eſſere obligato à pagarlo. La ſeconda è, che
quella poſſeſſione non ſia migliorata per lo uaſſallo, ò cenſua-

[b] Syl. in Roſa aurea caſ. 18.

[c] Cap. Conqueſtus. ca. de uſur. adiuncta glo.

[d] In cap. 1. de feud.
[e] In cap. 1. de uſur.
[f] In d. ca. 1. de feud.

rio, secondo Siluestro. [a] Il che è uero quanto alla parte de' frutti, che si riceuono dal miglioramento, & non quanto à quegli altri, che senza ella si riceuono. La terza è, che colui, che ha il dominio utile, l'habbia hauuto liberamente gratis. Percioche, se lo comprò da colui, che n'è signore diretto, ò li pagò quantità di danari d'entrata, perche ghiele desse in feudo, ò in liuello, il padrone diretto non può guadagnarsi i frumenta scontargli al suo conto, al meno quando la pensione, ò il seruigio è assai proportionato, a i frutti, & assai manco di essi, secondo la commune. [b] Potrebbe bene ritenersi tanto piu de' frutti, quanto meno pagò il signore utile al diretto di quel, che ualeua la cosa uenduta.

[a] Syl. uerb. feudum q. 30.

[b] Quam sequuntur Anz feudum. § 33. Syl. eod. §. 10 Maior in 4 d 15. q 11

[c] Ang. in quæ dotata de rei uend. & cap. Peruenit ad § ré uero totum de offic. deleg.

S'ei † prestò grano, ò altre cose di quelle, che à peso, ò à numero, ò a misura si danno, con conditione, che li restituisca del medesimo genere fino al tal tempo; nel quale uerisimilmente si crede, che habbia da ualere piu, & non l'hauea da seruare fino a quel tempo, è usura mortale, con obligatione di restituire. [d] Percioche, egli guadagnò alcuna cosa per lo prestare: Ma non già, se uerisimilmente dubitaua, se in quel tempo fosse douuto ualere piu, ò meno: Nè anco, se l'hauea da serbare fino à quel tempo, & non ha tolto la libertà al debitore di potersi ritornare fra quel [e] tempo.

[d] Ca in ciuitate ca. Nauiganti de usur.

[e] Ang. usura. 1. §. 16

S'ei † prestò alcuna delle sopradette cose con patto, ch'egli uada à macinare al suo molino, o comprare alla sua bottega, ò che uada alla tua scola, ò che lauori nella sua possessione, è usura mortale, secondo la mente del Panormitano. [f] & ha da leuargli quella obligatione, & anco sodisfarla: à giudicio di huomo da bene. [g] Benche Siluestro [h] dica, che questo si deue à i poueri: Et ciò è uero, ancor che colui, che riceue in prestò, non sia in cosa alcuna aggrauato, saluo che in restare obligato di andare ne' già detti luoghi, ne a colui, che prestò, nè uenne alcun utile, se non che l'altro si ritrouaua obligato di andare al suo molino, ò bottega. Dicano come lor piace, Angelo, la Rosella, & Adriano. [i] Percioche quella obligatione di andare à macinare, o a lauorare in tal parte, è guadagno, che si stima à danaro. Et per questo, quantunque egli non sia obligato à restituire cosa alcuna del prezzo, o utilità giusta, che prese per quella andata, e obligato nondimeno à liberarlo da quell'obligo per lo tempo auuenire, & a restituirli per lo passato ciò, che un'huomo

[f] In ca. fin. de usur.

[g] Gaiet in summa usura exterior ca. 3. § 3

[h] Vsura. 1. q. 7.

[i] Inno. de rest. co. l. 22. Gabr. in 4 d. 15. q. 11 artic. 3 in 3 n Maior in 4. d. 15 q. 25. arg. 1.

prudente

prudente giudicarà. Il medesimo † s'ha da dire di colui, che prestò ad alcuno senza patto, che li uenda il suo grano, uino, ò lino per giusto prezzo. percioche, non è usura al dar danari, o altra cosa, accioche alcuno macini nel suo molino, ò compri alla sua bottega, senza patto, ò obligatione, che colui ciò faccia. Percioche in questo caso, nessun guadagno nasce dal solo prestare espresso, ò [a] tacito.

[a] Syl. usur. 1. q 7.

Se ad alcuno, che uà in Venetia egli prestò con patto, che colui, che toglieua, li desse un tanto, per assecurarli ello i suoi danari; ancor che si facesse patto, che perdendosi fosse la perdita di colui, che prestò, è usura mortale. [b] percioche, egli per lo prestare che fa, guadagna l'obligo di assecurare colui per un tanto, secondo la mente della commune. [c] Il che non procede, se liberamente egli prestò senza obligarlo à tale assecuramento, & poi si accordarono, che il prestatore l'assecuraße tutto, o parte per un tanto. Perche egli non guadagna per lo prestare, ma per l'assecurar quel, ch'ei prestò senza altra obligatione. [d] Et questi tali contratti di assecurare sono leciti, & utili à gli huomini, secondo S. Antonino approuato.

[b] Cap. nauiganti. de usur.

[c] In d. c. nauiganti.

[d] Gabr. in summa usur. exemplor. casu. 11. & Major. in 4. d. 15 q. 15 arg. 1 Ant. 2. part. tit. 1. c. 7. § 46.

222 Se † prestò alcuna cosa con patto, che se muore fra certo tempo colui che riceue, resti libero, & se uiue restituisca al doppio, è usura mortale, percioche per lo prestare guadagnò quella obligatione di pagamento benche dubbioso. [e] benche il patto, che uno dia ad un'altro alcuna cosa donati, & non prestata, subito senza inganno, perche se uiue l'altro infino al tal tempo, li dia il doppio, cessando ogni fraude, non pare usurario, ma contratto di quelli, che non hanno nome, & si riduce à quel dire. Io ti dono, accioche tu mi doni: [f] perche non si guadagna per ragion di presto, ma per certo accidente dubbioso, & come di scommesse.

[e] Syl. usur. 1. q. 30.

[f] l. Naturalis §. de prælio aleæ.

Se † prestò ad alcun Signore, accioche gli donasse qualche officio, per guadagnar principalmente con ello, e usura mortale. Benche egli non è obligato à restituire ciò, ch'esso guadagnò giustamente con quell'officio. Non è anco peccato, se presto principalmente per guadagnare amicitia, con speranza secondaria, & meno principale, che li darebbe alcun'officio, secondo S. Tomaso 8.

[g] Secunda, secundæ q. 78. artic. 2. ad 1. & ad 2. Gabr. 4. d. 15 q. 1. artic. 3. dub 8.

223 Se † prestò con conditione, che colui l'aiuti, preghi per lui, gl'insegni, & serua, ò faccia altra cosa simile, che si stima con danari, è usura mortale. Ma, se colui à cui si prestò, prega per l'altro,

ò gli ferue, ò gl'insegna non per quel prestito, ma per una benuolentia, & amicitia, che ui ha contratta per questo hauerli prestato, non è usura; ma è lecito sperare di douer [a] riceuerne tali cose. Et il medesimo s'ha à dir di colui, che presta al medico con patto che lo debba medicare, ò che gli dia altro medico, che l'habbia à medicare, faccia distintione il Medina, come gli piace [b].

[a] 2. 2. q. 78. a. 2. ad 2. & q. 62. a. 2. ad 1. Pet. de Aragon. Lotter. & alij.

[b] Tract. de restitut. tom. 1. q. 47.

S'EI prestò con patto, che l'altro lia obligato à prestare à lui un'altro giorno altretanto, è usura mortale, secondo una glosa. [c] benche ciò non habbia perfettione, s'ei non l'obliga più di quello, che per legge naturale resta obligato ad essere grato à chi li fa bene, secondo un'altra [d] glosa.

[c] Quæst. 2. cap. 1. 14. q. 3.

[d] S. in præsidio. ca.

S'EI † prestò grano uecchio con patto, che glielo ritornasse altretanto di nuouo, sapendo, che il nuouo sarebbe migliore, & uarrebbe più che non ualse il suo nel tempo che lo prestò, & al tempo anco, che lo riceue, è usura mortale, con obligatione di restituire, per quel, che di sopra s'è detto, & per quel che dice Siluestro. [e] massimamente, se priua la libertà di pagarlo, quando il debitore uorrà; & li pone obligo di restituirglielo di nuouo. Benche questo non procede, quando li presta principalmente, acciochè il suo non si perda, & uale, ò uarrà tanto, ò più la sua cosa uecchia nel tempo, che la dà, ò la ritorna à riceuere, quanto la nuoua, quando gliela restituisce, ò perche non si trouua di quella sorte di grano, quando gliele dà, ò perche è più secco di quello, che gli si deue restituire; & ne ci per ciò nella misura più di questo, che dell'altro: o perche nella sua sustantia è migliore. Non sarebbe anco peccato à far patto, che gli si restituisse più grano di quello, che presta, put che ueritimilmente non ualesse più quello, che gli si ritornarà de nuouo, che si uaglia quello, ch'ello presta, quando lo prestò o quando l'hauesse à uendere. Percioche in questo caso, col non guadagna nulla, che presta per l'imprestare, nè colui perde, che riceue secondo la mente commune. [f] benche colui che presta, si liberi del danno, che li potrebbe uenire. Il che si può desiderare, & hauere senza danno di colui, che lo piglia, come noto Siluestro. § Non † è anco usura il prestare in tempo di carestia grano apprezzato, come uale allhora, con patto che al tempo del pagamento gli si paghi in grano, & al prezzo, che allhora uarrà; anzi è buona opera. Percioche, con effetto è un uenderglielo, & darli tempo à pagarlo, con patto,

[e] Vsura q. 63.

[f] In cap. naturam & c. per illum allegate de usur.

che

che lo paghi in grano, secondo la mente di tutti. [a] Se però per leggi giuste del regno si tolle usanza la compra di quel grano in manzi tempo, come veggiamo essere ne' regni di Castiglia, & massimamente per hauere à riuenderlo, & anco per casa tua, se non al prezzo che uenti giorni prima, ò uenti dopo del dì di Santa MARIA di Settembre, communemente uarra nel principal luoco doue egli si compra.

[a] In 8 casu cum. & [illegible] Ant. [illegible] par. tit. 3. cap. 7. §. 11.

S'EI non uolse riceuere ciò, che gli si doueua, fino al tempo, che più ualesse, non essendo il debitore obligato à tenerlo, & serbarglielo fino à quel tempo, è usura mortale. Percioche egli uuol guadagnar quella spesa, che farebbe in seruarlo, & liberarsi dal pericolo di perdere. E' anco usura prestare con condition, [b] che glielo restituisca à tal tempo, & non prima: ò che lo paghi in altra parte fuori di quel luogho, doue secondo la legge si doueua pagare. Percioche egli guadagna quell obligatione, che è cosa, che si può stimare a denari, più di quel, che si presta. Imperò non è usura, nè peccato non domandare il grano, che si deue riceuere, fino all'anno, ò tempo, che uale più caro, se direttamente, ò indirettamente non s'impedisce il debitore, che paga, come (al nostro parere) impedisce il ricco, che temendo che il pouero non gli paghi l'Agosto dell'anno fertile, preuiene in dirgielo. In Portogallo (per leuar queste malitie) fu ordinò, che colui, che presta il grano, & non lo riceue prima di Santa Maria d'Agosto, non lo potesse dimandare fino l'altro anno.

[b] Ant. ubi supra.

826 S'EI presta moneta d'argento con patto, che gli si restituisca in oro, è usura mortale. [c] benche si può uendere moneta d'argento per quella d'oro, & moneta d'oro per quella d'argento, etiandio con riceuerne alcun guadagno moderato. [d] Percioche, non si guadagna per lo prestare. Si può anco prendere guadagno moderato del danaro, che si presta per impegnare, ò per adornamento esteriore, ò per mostrar di esser ricco, à fine per poter meglio prender moglie, o per altri simili rispetti: percioche questo è più tosto locare, che prestare, [e] secondo Scoto, [f] approuato.

[c] Hostien. in sum. [illegible] §. an ali quo casu &c.

[d] Ostien. in sum. [illegible] cap. [illegible]

[e] In 4. d. 15.

[f] Arg. l. 3. §. fin. & l. fi. §. commodat.

S'EI nel tempo della ricolta comprò grano, ò uino, o altre cose con patto, che il uenditore gliele contegnalle in altro tempo; nel quale probabilmente si presume, che uarranno più, dato che alcune, ma poche uolte uagliano meno, è usura mortale. [g] Per-

[g] Hostien. citat. recepta in sum. de usur. §. an aliquo casu. Archidiac. in cap. nouit. de usur. Caietan. in 2. 2. q. 78. ar. 1. ad 1. Sotus lib. 6. de iust. & iur. q. 2. ar. 3. concl. 2. Nauar. in man. cap. 17. n. 232. Couarr. 4. part. relect. cap. 2. §. 3. n. 2. Molin. de iust. & iur. tom. 2. tract. 2. disp. 268. Lessius lib. 2. de iust. & iur. cap. 20. dub. 14. n. 116. Lugo de iust. & iur. disp. 26. sect. 4. n. 40. Salas 1. 2. tract. de contract. disp. 4. sect. 4. n. 20. Bonac. de contract. disp. 3. q. 3. punct. 3. n. 3. Reginald. lib. 24. n. 70. Filliuc. tom. 1. tract. 6. cap. 2. n. 70. Ioan. Sanch. in Decal. lib. 4. cap. 3. n. 4. Ioan. de Salas 1. 2. tract. de contract. disp. 4. sect. 4. n. 20. Bonac. de contract. disp. 3. q. 3. punct. 3. n. 3. Reginald. lib. 24. n. 70. Filliuc. tom. 1. tract. 6. cap. 2. n. 70. Ioan. Sanch. in Decal. lib. 4. cap. 3. n. 4. Ioan. de Salas 1. 2. tract. de contract. disp. 4. sect. 4. n. 20. Bonac. de contract. disp. 3. q. 3. punct. 3. n. 3. Reginald. lib. 24. n. 70. Filliuc. tom. 1. tract. 6. cap. 2. n. 70. Ioan. Sanch. in Decal. lib. 4. cap. 3. n. 4.

cioche in effetto questo è prestare ; & con esso si guadagna l'obligatione del cauto di tal cosa, & la sicurtà del pericolo. Ilche (al parer nostro) si ha da limitare, che non debba procedere nel compratore, che non uoleua comprare fino à quel tempo, & per far piacere al uenditore comprò. [a] Ne quando il compratore cede alcuna cosa piu di quel, ch'ella ualeua al uenditore per assicurarla. Percioche questo in effetto è comprare, & locare, ò assicurare, che è lecito, per quel che di sopra s'è [b] detto.

[a] Arg. c. fi. de usur.

[b] Supra eo cap. nauiganti.

S'E I † compro grano, uino, oglio di alcuna possessione, uigna, ò oliueto, prima che il frutto fosse maturo, per meno di ciò, che uerisimilmente si speraua, che douesse ualere nel tempo della ricolta per pagarsi auanti il prezzo, è usura mortale [c] con obligatione di restituire. Ma non già, se lo comprò per prezzo honesto diminuendolo per lo pericolo, conforme alla ragione à i quali pericoli sono soggette cose tali, [d] & non per lo pagare inanzi tempo. Et non ui ha differentia, che si compri determinatamente il grano di tal campo, ò il uino di tal uigna, ò con facultà di poterlo prender di un campo, ò di una uigna, ò di un'altro campo, ò di un'altra uigna, secondo che piu li piacerà: pur che lo paghi cõforme piu al ragioneuole, per quella facultà di poter prendere quel che li piace. Et cosi si ha da intendere tutto quel che in questa materia scriue Gabriello, [e] & gli altri.

[c] Ian in cap. Nauiganti num. 6. per illum text. in de usu.

[d] l. fi. Ius. §. fi. mercat. ff. de contr. empt.

[e] In 4. d. 15. q. 77. art. 1. K.

S'E I prestò alcun danaro di contanti con patto, che prenda altretanto in presto in mercantia di panno, ò di altra cosa, ò in suoi debitori: ilche colui che prende non prenderebbe, se non fosse per amor de' danari, che li dà di contanti, è usura mortale. [f] percioche egli è un guadagnar, per quel presto.

[f] Aug. usur. 3. §. 6.

S'E I † compro alcuna cosa per manco del giusto prezzo, per hauerli dati danari innanzi tempo: o se uendè in credenza piu di quel ch'ella allhora ualeua, è usura mortale. [g] con obligatione di restituire. Ma non già s'egli non uendè piu del giusto prezzo, benche egli fosse rigoroso, ò pio: come se una pezza di panno uale dieci ducati secondo il giusto prezzo pio, & undici secondo il prezzo moderato, & dodici secondo il prezzo rigoroso giusto, & a colui, che la paga di contanti, la dà per dieci, ò undeci: & à chi la uuole in credenza per dodici. Ma, se per anticipare il pagamẽto gliela dà per meno del giusto prezzo pio, come se gliela uendesse per noue, ò per darlo in credenza, nè prende piu del rigoroso, cioè tredici, ò piu, sarebbe usura. E cosi si

[g] In c. ad nostram, ge. exp. ca. in cuntatem, & cap. fina. de usur.

hanno

hanno da concordare i testi, [a] & i dottori, [b] che parlano di questo: come si dirà appresso [c].

DA che ne seguita, che colui non pecca, che non truoua à uendere di contanti la sua mercantia, & la uende per ciò in credenza per prezzo giusto, pio, moderato, rigoroso. & guadagna alcuna cosa honesta per le sue fatiche, & industrie, & che il capitolo in ciuitate, & il capitolo finale, [d] si intẽdono di quelli, che per aspettare, pigliano guadagno immoderato, secondo S. Bernardino. [e] Impero è da notare, che alcuni s'ingannano pensando, che uendono per giusto pretio le lor mercantie, tutte le uolte che non le uendono piu di quel, che gli costarono, contate le spese, & il guadagno moderato, come tiene Soto. [f] percioche può essere, che la lor spesa & compra fosse stata smisurata, & che s'ingannorono à comprar piu caro; ò perche l'abbondantia di mercãtie simili siano uenute, & habbia abbassato il loro pretio, per questo alcuna uolta egli haurãno da uendere ciò che cõprorno, per men di quel che li costò, ancor che lo uẽdano à tẽpo, se lo uogliono uẽdere allhora, & altre uolte potrian uender le cõ maggior guadagno di quel, che sogliono, ancor per cõtanti: percioche essi spesero poco, ò procurorno di cõptare in tẽpo, che di quella mercantia era assai buon mercato, ou'essi la cõprorno, & era assai carestia doue la portorno, per [g] non ue ne essere.

[a] S. Predicta tria. cap. & l. 1. C. de rescind. vend. & cap. cum causa, & cap. cum dilecti, de empt. & cap. cum causa, de rest.

[b] Balan. d. l. 2. col. pen. & in d. ca. cum causa dicti.

[c] In c. 22. de fraude.

[d] De usur.

[e] In suis sermonibus.

[f] Lib. 6. q. 3. de iust. & iur.

[g] Gio. secunda secundæ q. 77. art. 1.

229 S'EI † comprò bestrame, ò mal arnese da colui, che non le haueua, ma fingeua d'hauerle, sapendolo, & subito ritornò ad affittarle al medesimo che gliele uendè per un certo prezzo, è usura mortale, con obligatione di restituire quel pagamento, ch'ei prese per quelle cose, che non erano. [h] Et anco se probabilmente dubitaua, s'eran del uenditore, ò nò, & senza informarsi mezanamente della uerità le compro; percioche si pose à pericolo di peccare mortalmente. [i] Ma, se con ragione credeua, che fosser del uenditore, & con buona fede le comprò, & le ritornò subito ad affittare per moderato prezzo, non peccò; nè dopò ch'ei seppe la uerità, è obligato communemente à restituire ciò, ch'egli spese, durante la sua buona fede, benche sia obligato à restituire ciò, ch'egli non spese, & tutto quello, con che è fatto piu ricco: se quando comprò, non hauea uolontà di comprare, & comprò, perche quella uendita gli si offerse. Percioche, se egli haueua proposito di comprare da colui, ò da altri & offerendogli quella uendita lasciò di comprare da altri, non è obli-

[h] Arg. l. 1. & totus tit. de condict. sine causa.

[i] Arg. cap. siquis autem de pœn. d. 7. & eccles. 3.

gato à restituire, & può pigliarlo per suo interesse, per quello che di sopra s'è detto.

[a] Sup. 8. c. 2. n. 3. Ang. Sum. Silu. Sum. Alex. 3. p. q. 1. a. 5. q. 3. 4. 45. 3. 40. col. 4

S'EI † compra una possessione, che uale mille, per cinquecento, ò seicento, & poco piu, & ritorna ad affittarla al uenditore per certi anni, ò la dà a fruttо, è usura mottale, con obligatione di restituire. Perciochela intention principale di chi compra, non è di comprare, nè di chi uende, di uendere, ma di palliar la usura. Ma, se il prezzo è conforme alla cosa comprata, & la pensione è giusta, non pecca, nè è usura. 230

[b] Bernard. de butto ser. n. 10. 26.

S'ERA obligato à pagare ad alcuno cento ducati, ò una certa somma in capo dell'anno, & la paga nel principio con qualche cosa manco, & perche egli anticipa il pagamento, è usura mottale, con obligatione di restituire. [c] Il medesimo è, s'ei comprò debito liquido di maggior quantità per minor prezzo. Ma non già se il debito non era liquido, o se per dimandarlo, si temea di pericolo di perdere, o di fatica: percioche secondo la qualità del pericolo, & della fatica, egli può dar meno. Nè anco, s'egli teneua quella somma minore, per negotiarui, & uerisimilmente haurebbe guadagnato quel meno, che li paga, almen quando questo si fece, & fegui per importunità del uenditore. [d] A noi altri † però pare bene quel, che parue al Gaetano, [e] cioè, che le paghe, che si chiamano uerdi, & che non s'hanno a pagare fino ad uno, ò due, ò tre, ò piu anni, si possono giustamente comprare per meno di quel, che uagliono: percioche questo non è prestare, ma comprare; & non comprare il danaro, che si ha pagare, ma quel *ius*, ò ragione di ricomperarlo di qui ad un'anno. Et questo *ius* per l'inutile che se ne ha d'un'anno ual meno, che se subito se ne hauesse utile. Et essendo questa uerità come è, dirittamente si può tenere quel, che prima tiene il medesimo, [f] & nel principio di questa interrogatione è detto: cioè che colui, che è debitor di cento ducati nel fine dell'anno, non può comprar la remissione di essi per men di cento nel principio dell'anno. Et così teniamo, che sia lecito, quando per questa ragione di ualer meno, si dà meno, & non per la sola anticipatione della paga: benche S. Tomaso, & Sant'Antonino, Angelo, Siluestro, Soto, & altri, la cui opinione non è buona, nè mi può persuadere, tengono che niuno può comprar queste attioni, ò paghe uerdi per men di quel, che con esse si hanno da ricuperare: eccetto quando, & probabilmente, si aspetta spese, fatiche, ò pericoli,

[b] Sotina in cap. de restit. re rel. 25, de usur. n. 9. in fin.

[c] Vinta suo fin.

[d] In d. not. 3.

[e] Ad 1. Doctorem Florent. relatus & approbatus ab Ant. 2. part. tit. 1 cap. 8. §. 4.

o pericoli, nella speranza, ò nel ricuperarle di esse, benche è buon consiglio guadagnarsi da esse, se non è per carità.

S'EGLI ha preso cento ducati prestati per cento e dieci da alcuno, & pregato da un'altro glieli prestò per altri cento, & dieci, per solo rispetto di prestarglieli, e usura mortale. [a] Ma non già, se uolesse dieci ducati, per liberarsi del danno, ch'ei riceuerebbe in pagar que' dieci ducati, senza seruirsi de' cento, & senza hauerne alcuno utile: percioche non li pigliò per prestarli, ma per li suoi interessi.

[a] Maior in 4. d. 15. q. 29. art. 2. q. 2.

232 S'ERT compro alcun censo perpetuo con facultà, che il uenditore possa riscuoterlo, ò pur senza questa facultà, senza le debite conditioni, peccò mortalmente. [b] Delle debite conditioni, La prima è, che il uenditore assegni certa possessione, ò altra cosa, sopra la quale s'ha da porre il censo. La seconda è che quella cosa sola sia obligata al pagamento del censo, & non gli altri beni. La terza è, che si paghi in giusto prezzo, benche non ha da essere tanta quantità, quanto uarrebbe senza quella conditione. La quarta è, che tutto si paghi subito, & interamente. La quinta è, che quando si da al uenditore facultà di riscuotere, gli si ha à dare, che la possa riscuotere tutta, ò parte, come li piacerà. La sesta è che il uenditore non resti obligato à riscuotere il detto censo. La settima è, che perdendosi la possessione, o quel luogo doue il censo si troua imposto, sia anco perduto il censo. La ottaua è, che la possessione, nella qual s'impone il censo, renda almen tanto quanto è il censo, che si uende. † Le quali conditioni pare, che si cauino da due Estrauaganti: [c] & noi altri in Salamanca dispendiammo molti giorni in raccorle nelle letture, che nelle dette Estrauaganti ficcimmo. Dapoi le raccolte il famoso, & religiosissimo, & dottissimo Padre Fra Bartolomeo di Caranza, [d] honore dell'ordine de' predicatori, Nauarro, il quale per grande humiltà, & uirtu lasciò di accettare un gran Vescouado. Ma al presente noi ui aggiungiamo le cose seguenti. La prima è, che tutte queste conditioni, non si cauano fedelmente dalle dette Estrauaganti: Percioche, se ben dicono, che approuano i censi constituiti con le dette conditioni, non riprouano però quelli, che senza tutte esse si constituiscono; poi che non riprouano i perpetui, che non è chi hora neghi non essere leciti, & in essi non si pongono tutte le dette conditioni.

[b] Secundum mentem Innoc. & aliorum in cap. in ciuitate de usur.

233

[c] Martini 5. quæ est [illegible] & Cabal. [illegible]

[d] In summa conciliorum. pag. 618.

La † seconda è, che la prima conditione è assai necessaria. & quella seconda si ha da intendere, che quantunque gli altri beni del uenditore, nè esso stesso hanno à restare obligati alla paga del censo, possono però restare obligati à far buona la possessione, sopra la quale si pone il censo, cioè che è sua. [a] La terza che la ingiustitia del prezzo della qual parla la terza conditione) non fa, che il contratto sia usurario, almeno nel foro della conscientia; se però con uerità il compratore hebbe intentione di comprare, & il uenditore di uender quella entrata, ò censo benche faccia, che sia ingiusto; con obligatione di restituire; [b] quello, che à lungo noi habbiamo detto altroue. [b] La quarta è, che non ci par necessario, che nella compra del censo si ponga patto, che se ne possa ricomprare parte, senza che si ricompri tutto. Ma diciamo, che si può porre patto, che il uenditore non possa riscuotere parte di esso, senza che lo liberi tutto, benche sarà più caro il giusto prezzo del censo con questo patto, che con quell'altro). Perche, poi che si può leuar del tutto la facultà di poter ricomprarlo, per più forte ragione si può leuare quella di ricomprarlo in parte. Nè le ragioni de' moderni poste sopra uno statuto [c] fatto più con santa intentione, & equità, che con pura giustitia, prouano il contrario. La quinta è, che non è anco di giustitia necessario, che il pagamento si faccia subito interamente, almen quanto al foro della conscientia, nel quale cessano le suspitioni di fraudi, & d'inganni. [d] La sesta è, che la ottaua conditione, cioè che la possessione, renda tanto, ò più di quel, che monta il censo sopra essa imposto, è più in fauore del compratore del censo, che del uenditore, poi che il uenditore lasciando la possessione col suo censo al compratore, resta libero per la seconda conditione. La settima è † che noi aggiungiamo questo, & diciamo, non perche non sentiamo fin dentro l'anima le simulationi, con le quali molti cuoprono i loro contratti usurai, ma perche nel foro della conscientia cessano queste tali simulationi: & perche la uerità della legge è quella, & non lascia di esser tale, se ben molti se ne seruono male, come si seruono anco male de' sacramenti, & di molte altre sante leggi. Et ancor perche, ben che molti si ruinino col uendere facilmente cēsi, habbiamo nondimeno anco ueduti alcuni lasciar di uendere le robe loro, per riscuotersi col uendere de' censi, i quali hanno poi con le medesime robe ricomprati, & riscossi. Non uogliamo anco

[a] Quia etiam ad id tenetur argumentis. ff. & C. de usur.

[b] In capit. Nouit de iudi. notab. 6. nu. 70. & seq.

[c] Sanctæ Mariæ de Guadalupæ.

[d] Cap. tua de sponsal.

anco dire, che quelli, che hanno la poteſtà di queſto non poſſono anco riprouare del tutto quelli contratti, o commendare, che in eſſi ſi pongano anco più condition, che le ſopradette. La cauſa è, che quanto alla intentione delle parti, habbiamo a credere loro nel foro della [a] conſcientia.

[a] Bernard. de bus. 1. part. ſer. m. 17.

PERCHE l'autore uide ſolo l'Eſtrauaganti di Martino Quinto, & di Calisto Terzo, & non la bolla di Nicola, per queſto egli dice nella prima conditione, che ſi deue aſſegnare il luogo, particolare doue ſi ha da porre il cenſo. Ma Papa Nicola dichiara, che ſi poſſa porre in tutti i beni in genere, & in ſpecie.

LA COPIA DELLA BOLLA DI PAPA NICOLA QVESTA.

NICOLAVS EPISCOPVS SERVVS *ſeruorum Dei, ad perpetuam rei memoria. Solicitudo paſtoralis officij, fores noſtræ prouidentiæ pulſare non deſinit, vt indemnitati ac ſtatui proſpero fidelis populi curæ noſtræ cœlitus commiſſi, turris moderando rigorem per optimæ prouiſionis remedia, quantum ex alto nobis permittitur ſalubr iter conſulamus. Sane ſicut fide dignorum relatione didicimus, in regno Siciliæ ac certis alijs dominijs, & terris, chariſſimi filij noſtri Alfonſi Aragonum & utriuſq; Siciliæ regis illuſtris: Auaritiæ cæcitas quorundam oculos adeo excecauit, vſurariq; prauitas illis in partibus tantum exercuit: quod inopia & habitantes partium illarum pecunijs indigentes, eas vix aliter quam fœneratorum opera: quaſi mandatum fœnus exercentium conſequi poſſent, & cum eas acceperint ſi in tempore percepta non reſtituent: breui eorum bona inſatiabili vſurarum voragine miſerabiliter conſumuntur & quod in dominijs & terris ipſius regis vltra montes conſtitutis, videlicet in regnis Aragonum, Valentiæ, & Maioricarum ac principatum Chatalonicæ, & comitatibus Roſſilionis & Ceritaniæ vniuerſitates, & ſingulares tam eccleſiaſticæ quam ſeculares huiuſmodi pecunijs indigentes cum*

minor: ex quo modo eas bal ere possit, pro venditione annualium censuã
lium, que no tua indepenter, super domibus, pellibus, bobus, &
propriatibus gentil et velletam, concedi et super omnibus bonis,
redditibus, emolumentis, mobilibus, & eorum eorum, mediante tamen
instrumento gratis et modi ouera eorum, ibi et plurimum pos-
cere, & emp re re con venerunt: quod in ora catibus eiusdem
pradibus, & regis pro tempore existentibus, non solum in
conuentionem, in cuius contrarium memoria hominum non ex-
stat, more retentiam consuetudinem et in per municipalia huiusmodi
gravem [illegible] ex [illegible] debeant ecclesiast. militaris, & regalis
prouisionis prohiberi contrarium: cumque multis modis & ha-
bitat [illegible] & domus [illegible] eis extra montem con-
stituorum in locis pro bus modi conuentionibus solue
nis, plus [illegible] generatorum [illegible] possit, & qui in hoc pecuniis
abundantes dubitatur [illegible] committere, & eisdem in-
digentibus more premisso succurrere possidant in indigentium detri-
mentum & [illegible] eorum [illegible] decrementum, pro parte
eiusdem Regis fuit humiliter [illegible], ut eis paterno compatien-
tes affectu, in premissis de oportuna prouisione operam succurrere, pre
fatasq. censualium venditiones cum clausulis, & cautelis ad euã
ualiditatem inter venditores & emptores mutuo consensu absque le-
sione conscientia in regnis Sicilie extra & ultra Pharum fieri posse de
bere decernere, & declarare, de benignitate Apostolica dignaremur.
Nos igitur pro debito pastoralis ministerii nobis diuinitus iniuncti,
super his salubriter prouidere ac statui, & indemnitatibus incolarum
& habitatorum terrarum dicti regis extra montes constitutorum pra-
sentium & futurorum quantum cum Deo possumus obuenire cupientes,
attendentes quod citra terrarum & dominorum ipsius regis extra mõ
tes constitutorum, in huiusmodi indigentiam per venditiones predic-
rum censuum auctoritate Apostolica plurimum consultum, & prou-
sum fuit, et si fatti regis in hac parte supplicationibus inclinati: tam
eidem regi quam huiusmodi regnorum Sicilie extra, & ultra Pha-
rum omnibus, et singulis incolis et habitatoribus ac locorum, ciuitatum
& terrarum universitatibus, presentibus & futuris, huiusmodi con
sualia super rebus & proprietatibus suis ac [illegible] & emolumen
tis eorundem instrumento gratie pro conimuti pretio illa redimendi
mediante, dummodo annuus census huiusmodi censualium decimam
partem principalis recepti seu precij eorundem non excedat, inter se cõ-

trahendi,

trahendi, uendendi, & emendi cum opportuna contrahentium securitate cautione, & indemnitate ac cum potestate uendentes personas eorumque proprietates, reditus, iura, iurisdictiones ciuitatis ac omnia, & singula immobilia bona obligandi, & obligari faciendi, ac etiam quascunque alias obligationes, & renunciationes cuiuscunque fore: nec non renuntiantes, promissiones, stipulationes, pœnis, iuramentis, & aliis cautionibus nullatis & alia quæcunque de quibus inter ementes, & uendentes huiusmodi consualia conuentum & inpactum deuenerit fuerit plenam licentiam, & liberam, auctoritate Apostolica, tenore præsentium concedimus facultatem decernêtes & declarantes, eosdem incolas & habitatores ac ciuitatum & terrarum vniuersitates consualia prafata modo pramisso in regnis ipsis Sicilia citra et ultra Pharum, libere & licite contrahere ac emere, & vendere posse, neq; propterea usurariam prauitatem commitere, dummodo alius quam vt permittitur quodlibet annuum consuale decimam partem recepti seu precij uenditionis ipsius non excedat, & pensionibus seu annualibus illorum in sortem non computatis, pro totali redemptione propter primo palem re, non obstantibus constitutionibus & ordinationibus; ac priuilegiis Apostolicis: nec non & statutis municipalibus vel regalibus & consuetudinibus ciuitatum & terrarum, regnorum predictorum Sicilia citra & ultra Pharum, etiam iuramento, confirmatione Apostolica, uel quacunq; firmitate alio roboratis, etiam si de eis facienda esset specialis mentio qua his habere volumus & habemus pro sufficienter expressis, cæterisque contrarius quibuscunque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ concessionis constitutionis, infringere, vel ei ausu temerario contraire, si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, & beatorum Petri, & Pauli Apostolorum se nouerit incursurum. Datum Romæ apud Sanctum Petrum, anno incarnationis Dominicæ. M. CCCC. LII. pridie calend as Octobris, Pontificatus nostri anno sexto.

T per questo io traduttore del libro, dico che conforme à questa bolla si può imporre censo sopra tutti i beni stabili, & che nel contratto si debbono nominare tutti i beni, ne' quali egli si constituisce. Et à questo mo

do, se rouinassero, ò si perdessero per qualche cagione alcuni de' detti beni, il compratore nō perderebbe il suo censo, pur che non si perdesse il tutto. Percioche, quando si uende alcuna cosa in genere, ancor che si specifichi esso genere, ma non quella parte del genere, che si uende, il compratore non perde; saluo, se tutto quel genere si perdesse, come per essempio, io ho cento uacche, & ne uendo una, non specificandola altramente, il compratore non perde la sua uacca comprata, eccetto, se tutte cento si morissero, ancor che delle cento qual si uoglia quantità se ne perda, come dice Siluestro, & la commune. Et questo s'intende di que' beni, ch'egli haueua, quando impose il detto censo, & non di quelli, che guadagnaua dipoi. Et quanto alla terza conditione del giusto prezzo, per intelligentia di questa materia dico, che i censi sono di piu maniere: alcuni ne sono emphiteotici, & questi uagliono à cinque, à cinque, & mezo per cento. Altri sono sommessi, ò uero morti perpetui, & questi sono di minor prezzo; perche uagliono à sei, & mezo, ò sette per cento. Altri à tempo per quattro, ò cinque anni, con facultà di Poterli riscuotere, & questi uagliono meno prezzo, che ò ad otto, ò otto & mezo per cento. Altri sono di poter sempre (cioè senza tempo determinato) riscuotersi; de' quali parlano le bolle;

& questi

& questi sono di minor prezzo, che gli altri, & i Pontefici gli hanno dichiarati à dieci per cento. Et, se alcun compratte quel censo, che ual meno, & uolesse poi quello, ci e ual piu, il contratto sarebbe ualido, ma sarebbe ingiusto: se altra conditione non ui fosse, che lo facesse usurario) & è obligato à supplire il giusto prezzo, ò à ridurre contratto conforme al prezzo pagato: Come per essempio, io ho comprati cento ducati di censo per mille; & ho dato al uenditore quattro anni di tempo à potere ricomprarlo, & non riscuotendolo passato il tempo sia scorso, questo contratto è ingiusto, percioche il prezzo è del censo, che uale piu, per essere peggiorata conditione del uenditore, & è obligato a supplire il giusto prezzo, se uuole che sia scorso; ò uero ridurre il contratto, che il uenditore sia libero di poterlo ricomprare quando li piacerà, senza determinarui tempo. Et per intendere, come si ha da supplire al giusto prezzo, è necessario restituirli per li quattro anni, quindici ducati l'anno, che sono sessanta, che si ha tolti di piu: percioche il censo era ottantacinque l'anno, secondo il prezzo, & la conditione, che ne ha riceuuti cento. Si che gli ha da pagare i quindici, se uuole i cento, che sono scorsi, i quali quindici ducati di censo, uagliono cento settanta sei, & mezo, & aggiungendoui i sessanta, che

egli hebbe di souerchio, sono dugento trenta sei & mezo. Et questo è quel, che l'autore sentiua, quando egli diceua, che una conditione ual *piu* prezzo, che l'altra; & che quanto è migliore *per* lo uenditore, tanto meno uale il censo, come appresso si [a] dirà.

[a] C. tit. num. 25.

S'EGLI presto con patto, che delle alcuna cosa di piu del prestato ad alcuno, come a suo padre, a' suoi parenti, ò a' poueri, e usura mortale. Percioche non è lecito dare ad usura, etiandio per riceuotere schiam; [b] Benche non è usura prestare ad altri con patto, & con intentione principale, accioche gli perdoni la ingiuria, se non per la ragione, che communemente danno S. Antonino; & Syluestro. [c] cioè, ch'è lecito ad ogniuno di ricomprar le sue ingiurie, perche questo s'intende della ingiuria ingiusta, & la ingiuria di cio con che l'ingiuriato ingiuria in giudicio l'ingiuriatore per la sua ingiuria riceuutane, non è ingiusta, anzi puo farlo con tanta conferentia, secondo una glosa singolare approuata. [d] Però par uera per questa nostra ragione, cioè perche l'ingiuriatore non deue in conferentia la pena, che l'ingiuriato dimanda, benche li debba la restitutione dell'honore, che gli tolse. Et per questo, se ben prestarli con patto, che li perdoni la ingiuria, si libera dal danno, che gli si potrebbe giustamente fare, questo è pero senza danno dell'altro, ch'è lecito prendere colui, che presta, come di sopra si è detto. [e] Di che ne seguita, che prestare all'ingiuriato, perche mi perdoni non solamente l'attione, che egli ha di dimandarmi la pena, ma che mi perdoni anco, & rilatci il danno, ch'io gli ho fatto, & sono in conferentia obligato à restituirli, è usura. Non è anco † usura, nè peccato, che uno, che uuole comprare lecitamente una cosa, che rende ogni anno dieci ducati, a' prieghi di un suo amico resta di comprarla, per prestarne ad esso il danaro, col qual la douena comprar; con patto che li paghi ogni anno i detti dieci ducati contanti, pur che li sconti le spese, la fatica, e'l pericolo, se alcuno ue ne fosse da passare. [f] Non è medesimamente usura, ne peccato, che colui, che ha gran necessita di alcuna cosa sua, importunato da altri, che gliela uenda, si con-

[b] C. per pactum de usuris.

[c] Vide Caiet.

[d] Si quis contristatus 90. d.

[e] Supra eodem. numer. 206.

[f] Syl. ubi supra q. 22.

si contenti di uendergliela per tanto più del giusto prezzo quanto è il danno, che riceue per uenderla; ò per tanto più, quanto merita l'affettione, perche egli uorrebbe più tosto hauer la cosa sua, che il prezzo giusto di lei. Benche per l'hauerne solo il compratore gran necessità, non gli si ha da uendere più caro di quel, che uale, secondo S. Tomaso, [a] & Scoto, [b] communemente approuato. Ancor che colui, che la compra, se con quella cosa guadagna; ò se ne aiuta, non di necessità, ma di honestà deue dare alcuna cosa più del giusto prezzo al uenditore, secondo i medesimi. Non è anco † usura, nè peccato, comprare
239 alcuna cosa per manco di quel, ch'ella uale, quando importa molto al uenditore di uenderla, & poco al compratore di comprarla; ma la compra per pietà, come si compra dal pouero il suo seruitio per le spese sole, che li dà, perche egli non muoia di fame. [c] Non è anco usura, † nè peccato comprare una possessione con patto, che il uenditore si goda de' frutti di ella in uita sua, ò in tanti anni, per meno di quel, che la comprarebbe, se ne hauesse à riceuere subito i frutti. [d] Non è usura, nè peccato, che chi uende à tempo a colui, che conosce, che nol pagherà senza lite, uendè perciò tanto più del giusto prezzo, quanto uerisimilmente li pare, che perderà, per non essere pagato al tempo debito, & per le spese, che farà nella lite; pur che non incorra in infamia di usurato, nè per questo ne scandalezi il prossimo, & habbia proposito di pagare, & rilasciare al debitore, s'egli li paga à tempo, tutto quel di più, che
240 li pose per l'interesse, secondo i Parisini. [e] Il che non † pare à Siluestro che sia cosa secura. Si perche il uenditore può mutare proposito, ò dimenticarsi, ò morire, & il compratore restar dannificato: & si anco perche è cosa difficile offerire altrui il danaro, ch'egli ha nelle sue mani, guadagnato d'una, ò de un'altra maniera: La onde è di gran pericolo, & non si deue fare, secondo esso Siluestro. Ma (al parer nostro) tutti questi inconuenienti si possono leuar uia con questo, che il uenditore dia al compratore una polizza firmata di sua mano, ne la quale dica, che, se senza lite al debito tempo lo pagherà, egli li scemerà tanto del pagamento, quanto uendè di più per timore ch'egli non a lo pagasse à tempo, & senza lite. Et non è necessario dire espressamente nella cedula la cagione; perche se dice, se lo liberera.

[a] Secunda, secundæ q. 77 art. 1.
[b] In 4. d. 15.
[c] Syl. empt. q. 7.
[d] Maior. in 4. d. 15 q. 40. arg. 7.
[e] Maior. ubi supra. † 4. 5. & 7. In rosa aurea. casu. 6.

241 S'egli ha uenduto † alcuna cosa con patto, che gli si

paghi, e tanto manco à altro tempo, cioè, à Maggio, se è tanto, quanto uale à Settembre, ò Ottobre, non hauendo preposito alcuno di tenerlo per uenderlo in quel tempo, e mala mortale, ò ueniale secondo la qualità. [a] Il che non procede, s'egli ha hauuto proposito di tenerlo, & uenderlo in quel tempo, & per esserne impedito uenderlo prima; pur che ui concorrano tre condizioni. La prima, che non riceua quel prezzo, che ne può ricauare, ò altro ragioneuole, ma alcuno di manco; come à dire à dieci, & riceua quindici, ò più, che quindici, secondo Alessandro. [b] La seconda, che habbia certo, che ha da domandare secondo il guadagno ordinario; cioè che lo uenda prezzo quel, che può ualere, ò meno ha uoglia da mancare. La terza, che sconti col prezzo principale le spese, se ne hauesse à fare alcuna in conseruarla sino à quel tempo, altramente è usura. Ne quanto à quello, dotto Scotto in questione [c] del Gaetano [d] più difficil che utile, l'hanno: Perche (à dire ciò che à piace) è più giusto il dire con la Decretale di Gregorio Nono [e] limitata, & un'altro d'Alessandro, Terzo, [f] & non ciò ch'egli dice.

S'EGLI ha † uenduto alcuna cosa fidata, fino à un certo tempo à maggior prezzo; cioè che li paghi almen quel, che all'hora in tempo della uendita egli ualeua, & anco più di quel, che più uarrà fino à quel tempo, & non meno, ancor che uaglia meno, ò ui sia [g] come noi habbiamo detto altroue. [h] Per il che conchiudono, che non ui sia usura, nè peccato il patto, che egli di presente [i] uenda à maggior prezzo, che più, ò meno che si stimasse dalla compra fino à quel tempo, che uuol tenerlo, ò che scemasse, ò che crescesse il prezzo.

S'EGLI [k] ha uenduto à chi hauena necessità di danari con patto, che gli sia restituito principale, che subito gliela ritornasse à riuendere per meno del giusto prezzo, è usura mortale. [l] Ma non è peccato, se ha uenduto ordinariamente, & senza patto per prezzo giusto, ancor che sopra detto; & poi perche il compratore la uuol riuendere, & lo troua tale, che la compri, il mercatante uenditore la ricompra per prezzo giusto, ch'è uno per uno, & pietoso. [m] La prima di queste attioni, benche sia usata, però è perche lo fa, per la fame del mercante, che ui soffera; & ancor per la conferentia [n] che ui è, che la uuol per rimediarla, per far di quel danaro, mode & conuenne, già la uuol per tempo. [o] Non arditer dunque di condannare il mercante, che tornasse à compra-

re

[a] Ca. fin. de usur. & [illegible] 2. [illegible] §. 2.

[b] In quel che si dice per poi.

[c] Magist. sent. [illegible] q. [illegible]

[d] Sum. [illegible] q. 78. art. 1.

[e] Cap. fi. de usuris.

[f] Cap. in ciuitate. de usuris.

[g] Il mercante può [illegible] quel prezzo [illegible] uin las.

[h] Cap. [illegible] tate de usur.

† Vi. 4 ordinat. huius reg num. 43.

[i] Ang. usur. 1 §. 60

[k] Scotus sentences & consentientes, &c ca. 1. ad Romanos 13. 1. de offic. dung.

re, e il prezzo giusto pretoto la tua mercantia, ch'ei uendè a tempo, per il giusto prezzo rigoroso, come dice S. Antonino. [a] ma più presto ti haurà fatto, se la tornasse a comprare in quel prezzo per uedere che ti uno gli uoleua dar tanto quanto ch'egli daua; & molto parte li deue il giusto prezzo moderato, essendo in tutto ogni fraude d'usura, & d'ingiustitia di prezzo. Qual prezzo si chiami pretoto, quale moderato, & quale rigoroso, si dirà [b] appresso.

[a] Secunda part. tit. 1. cap. 8.

[b] In cap. 23. nu. 78. & seq.

243 S'E I porto [c] la tua mercantia in luogo, doue egli speraua guadagnare, & perche sopranennero gli altri, manco tanto il prezzo, che s'ello allhora la uendeua di cotanti, non solamente non guadagnaua, ma ne haurebbe perduto, & per ciò la diede à tempo per maggior prezzo del giusto rigoroso di quella terra, è usura mentale, per quel, che s'è detto di sopra.

[c] Sup. eod. ca. num. 238. Alex. Lombar. nu. 4. de usur.

S E perche spendendo à poco a poco non si diminuisca ne i suoi danari, gli dà dea ad alcun mercatante, ò banchiero, o ad altra persona, con intentione, & proposito principale di riceuerne parte del guadagno; ò ogni anno tanto, restando fatto, & tenuto il capitale, come fanno alcuni, che prendono d'ellet gentilhuomini, & non uogliono lauorare: o alcune uedoue, o altre persone, e usura mortale, con obligatione di restituire, benche non ui sia patto, ne promessa di ciò, & quantunque lo chiami deposito.

[d] Cap. consuluit cū ei annot. de usur.

244 N O N ti scusi [e] la ignorantia, & pareri, che ciò sia lecito: [f] ne anco il dire, che pongano a pericolo i loro danari, perche mercatanti, o altre persone possono fuggire con essi, o perdere le loro proprie robe, & l'altre. Perciochè non riceuono quel guadagno per tal pericolo, ma per lo prestito, ex per che quel pericolo non è ottenente. [g] Non tacerebbe però usura, ne peccato, s'ei facesse contratto di compagnia; cioè che l'uno ponga i danari, l'altro la fatica, & l'industria, & amendue partecipassero del guadagno, & della perdita. [h] Non sarà medesimamente usura, ne peccato il porre il suo danaro in deposito, & guardia in poter di alcun mercatante, che tratta con ello lecitamente, & guadagna molto, & pigliarne alcuna cosa; che benche non sia obligato di gratificarli, è però di honestà dargliele gratiosamente & ello il prende come gratiosamente dato, benche di miglior uolontà depositi il danaro in poter d'un grato, che d'un ingrato: ancor che il depositario li deue ciò,

[e] Cap. in capitulorum de usur.

[f] Alex. [illegible] nu. 4. 9. 5.

[g] [illegible] & [illegible] nu. 4. 5.

che gli dona, con speranza che con questo che gli dà, colui non si ritoglierà i suoi danari, percioche tutto questo è gratia, & non obligatione espressa, nè tacita. * Sarebbe però usura (secondo il medesimo, & tutti) se il mercatante li desse, come obligato à darli per lo prezzo, & uso de' suoi danari, & il padrone per questo medesimo rispetto li riceuesse, ò sperasse anco di riceuerli, & etiandio, se per questo principalmente li depositasse.

* Caiet. secunda secundæ q. 78. art. 2.

S'EGLI hauenduto † un cauallo, ò altra cosa per 200. ducati, che à giudicio di ogni uno, non ualeua piu che quindici, per darglielo à tempo, è usura mortale, con obligatione di restituire i cinque: ancor che poi per la mortalità de' caualli, questo ualesse [b] quaranta.

[b] Maior. in 4. d. 15. q. 32. col. 5.

S'EGLI fece patto col Re, ò signore, ò con altra persona obligata à pagare a' suoi creati, ò soldati le spese, & salarij à certo tempo, nelquale, per non hauer danari, non poteua pagarli, ch'esso li pagarebbe, dandogli'l signore un tanto di piu di ciò, ch'esso paga, come à dire dieci per cento, è usura mortale, con obligatione di restituire [c] eccetto, se per uia d'interesse uero egli non si scusasse, ancor che il Re, ò il signore nella sua polizza dica, che ui consente, & si contenta, & che li dona gratiosamente quel, che li dona, ò promette piu di ciò, ch'esso paga del suo. Percioche in effetto questo è prestare danari, perche in altro tempo gliele ritorni con alcuna cosa di piu; & perche quella donatione non è uera, poi che non si fa per liberalità, ma per necessità di hauer danari [d] prestati.

[c] Arg. ca. in ciuitate de usur.

[d] Melina in c. de restitut. obligat. ad restitu. ult. mutuans in ultra sortem recipere cas. 3.

S'EGLI essendo contatore † essattore, tesoriero, ò obligato à pagar salario, soldo, premio, & altre cose simili, tolse cosa alcuna da quelli, a' quali doueua pagare per pagarli auanti tempo, è usura mortale, con obligatione di restituire: per quel. che s'è detto di sopra. [e] saluo, se il uero interesse non lo scusasse ò giusta compra d'attione: conforme à ciò, che si ha detto di sopra. Se per esser tutore, ò hauer l'amministratione de' beni di alcuno egli era obligato à comprare alcuna possessione co' danari di essi beni, & non la compro per sua negligentia lata, è obligato à restituire al padrone tanto, quanto uerisimilmente se ne riceuerebbe, se l'hauesse [f] comprata.

[e] In §. 3 præced.

[f] Tutor ex reperto non tenetur ad reparationem. ff. de administrat. tut.

S'EGLI tolse imprestato a usura, & giurò di pagarla, & senza esserli rimesso il giuramẽto dall'usurato, ò dal giudice, resta di pagar la usura, è peccato mortale. Et per questo egli deue prima pagarla,

garla, & poi rimandarla in giudicio, [a] ò farsi [b] assoluere di quel giuramento.

[a] Cap. Iuuenit. 17. q. 4.
[b] Cap. Ad nostram, de empt. & uend.

DELL'VSVRA DELLE COSE COMprate, con patto di retrouendendo.

SOMMARIO.

247 *Il Comprare con patto di retrouendendo, che si fa quando il compratore promette al uenditore, di restituirgli il suo, ò quãdo egli, ò gli heredi suoi gli renderanno i suoi danari è lecito.*

Il compratore non è obligato a restituire i frutti della cosa comprata con patto di retrouendendo, se non quando egli tardò à riceuere il prezzo della cosa comprata à luogo & tempo.

248 *Il Comprare con patto di retrouẽdendo non si deue fare con patto che nella ricompra si paghi piu di quel, che si comprò.*

249 *Il Comprare con patto di retrouendendo, non ricerca patto che non ricomprandosi infino à certo tempo, la cosa uenduta, non si possa piu ricomprare.*

250 *Il Venditore con patto di retrouendendo, non deue aggrauare il compratore con patto ch'esso possa riscuotere la cosa sua quando li piacerà.*

Il Contratto, che si fa con patto che il uenditore resti obligato pigliare la cosa comprata ad affitto con obligatione di pagare i danni, che ponno occorrere, ancor che senza sua colpa, non è lecito.

247 IL Comprare con patto di retrouendendo † si fa quando il compratore promette al uenditore, quando li piaccia, ò fino à certo tempo che egli, ò i suoi heredi gli renderanno i suoi danari e restituirà loro quel, ch'esso compra liberamente. Il quale contratto è lecito, [c] secondo Innocentio, l'Hostiense, Giouann'Andrea, il Panormitano, & la commune de' Canonisti, [d] & de' [e] Legisti. Et per questo il compratore non è obligato à restituire i frutti, che infra tanto riceue, ma i riceuuti mentre che tardò à restituire; cioè quando gli si offerse il prezzo della cosa comprata à luogo, & tempo conuenienti, & ello non uolse riceuerlo. Può anco darla ad

[c] [illegible] de pact. int. empt. & uend. & Ioan. 15.
[d] Ca. ad nostra, de empt.
[e] In d. fin. Inst. & Cepol. [illegible] & omnes [illegible] in 4. d. 15.

sforto al medesimo venditore per honesto prezzo. Et perche egli sia lecito di hauere à concorrere queste conditioni. La prima è, che non vi intervenga simulatione, ò inganno: cioè che vi sia intentione principale di veramente di comprare: & il venditore di vendere. La seconda è, che non si faccia patto, che nella ricompra si paghi più di ciò, che fu venduta. [a] Et noi non vi biasimiamo però quei, che alcuni dicono, che il comperatore accetti patto di havere à restituire la cosa con prezzo per compiacerne solamente il venditore, nè che sia per male, che non gli la ricompri, ne che s'egli la pigli, e poi non la ricompri, non la pignatebbe. Perciochè non è male, nè errore, che questo provi: & molte volte accade, che alcuno vuole con verità comprare una cosa con patto de retrouendendo, & senza questo patto nò, perciochè egli non hauria tanti denari, che per lo giusto prezzo senza questo patto vi rebbe, & ne haura però quanti bisogna per lo prezzo, che vale con patto de retrouendendo, ch'è molto meno. [b] Vi è anco, che sono molti, che non vorrebbono comprare alcune cose, che da venditori sono pregati, che le comprino, & essi per far loro piacere che le comprano con patto *de retrouendendo*, & senza questo patto non le comprerebbono, perciochè non hanno animo, ne vorrebbono spendere il lor denaro in cose tali; & molto meno senza patto de retrouendendo, che costano più di quel, che senza questo patto si fa. Non è anco di poco segno, quel che molti altri dicono, cioè che non si ponga patto, che non ricompran solo fino a certo tempo, e che non possa più ricuperarlo, perciochè è chiaro, che si può far patto di ricuperarlo fino ad un'anno solo, o fino a duo, o a tre, come al venditore piacerà. Et questo in effetto contiene, che passato quel tempo non si possa più ricuperarlo. Se ciò che alcuni dicono, cioè, che il compratore non habbia usanza di dare ad usura, perciochè è profumo, ch'egli fa quel, che ha in costume di fare. [c] Perciochè, se bene quello profumere può operare nel foro esteriore alcuna cosa, egli non può però nulla nel foro della conscientia, nel quale cessa ogni profumione. [d] Ne essendo ciò necessario, se non si faccia patto, che prima di due, ò tre anni non si possa ricuperare, & dopoi sì, perciochè questo patto è lecito, benche non vi sia più quel, che si vende con questo patto, che se si vendesse con patto di ricuperarlo, quando si pia-

ce;

[a] Caueto uos de pigr.

[b] Che non sia patto illecito de retrouendendo.

[c] Quel che si dice, che non si debba usare di dare ad usura, perche è profumo.

[d] Che non sia necessario il patto de retrouendendo.

ce: ancor che non uaglia tanto, quanto uarrebbe, se senza alcun patto si uendesse? Non mi par anco bene quel, che alcuni dicono, * cioè che il uenditore aggraui il compratore facendoui patto, ch'ei possa riscuotere, quando li piacerà, se non uuol consentire, che il compratore pigli alcuna parte per ragione del suo interesse, perche colui, che usa la sua iurisdittione, non fa ingiuria ad alcuno. b Non è necessario di trattar qui, che conghietture bastino à prosumere nel foro contentioso, che un tal compratore habbia piu intétione di prestare, che di comprare, & un tal uenditore piu d'impegnare, che di uendere; poi che trattiamo solo del foro de la conscientia: nel quale la confessione del penitente fa pruoua per lui, & contra di lui, secondo tutti. Ben è uero, che il contratto sopradetto non è lecito, quando si fa patto, che il uenditore resti obligato a pigliar la cosa comprata ad affitto, con obligatione di pagare il danno di essa, ancor che fusse accaduto senza sua colpa: percioche la perdita, o il danno della cosa affittata cagionato senza colpa, o negligentia di colui, che la piglia, ha da esser di chi la da: eccetto, se la pentione fosse si poca, che rieuasse il uenditore di quella cosa, nella quale egli è aggrauato contra la natura del contratto. Da questo si caua, che le interrogationi, che si hanno sopra cio a fare, sono queste.

* Maior. in 4. d. 17. q. 4.

b C. Cum ecclesia. de elect. & l. Iniuriarum. §. 1. ff. de iniur.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO.

251 *Comprare con patto de retrouendendo, senza intentione principale di comprare, ma di prestare, & guadagnare, è usura, ma comprare per men del giusto prezzo pietoso, non è usura.*

EGLI † comprò con patto de retrouéndendo non hauendo intentione principale di comprare, ma di prestare, & di guadagnare i frutti, è usura mortale, secondo tutti. O s'egli comprò per meno del giusto prezzo pietoso, leuandone quel, che gli huomini prudenti ne leuarebbono per lo patto di riscuoterlo, è peccato mortale, benche non sia usura.

DI COLORO, CHE DANNO DANARI à guadagno, per via di compagnia.

SOMMARIO.

251 *Il contratto di compagnia è un patto, che nel trafico l'uno metta il danaro, & l'altro le fatiche, ò la industria; & poi si parta il guadagno e lecito. Pur che'l trafico sia giusto: et se'l danaro si perde, si perda a chi l'ha posto: & che si osserui l'equalità del guadagno, secondo la proportione di quel che si pone.*

252.253 *La compagnia per contrattare mercatie si fà per diuersi modi.*

254.255 *Il capitale, e'l guadagno si puo assicurare per il compagno.*

256 *La dote d'una donna che teme che il marito non dissipi, non si può dare secondo alcuni in mano di mercanti à guadagno.*

L'usura non si può pigliare, ancor che ella fosse per riscuotere schiaui.

157 *L'uso di Francia di guadagnar poco sicuramente in compagnia, è pericoloso, & non si deue usare.*

Il Legato di danari per chierici che dicono messe per guadagnare e lecito, ma si deue vendere, & del prezzo comprarne tante rendite. Il che, se non si può fare, darlo in compagnia di mercanti a perdita & guadagno.

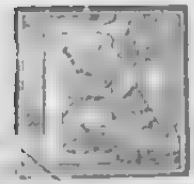

a Il pro fano per [illegible] & [illegible]

b [illegible] quarto [illegible]

Gli † è lecito il contratto di compagnia, che è un patto, che nel trafico l'uno ponga il danaro, l'altro le fatiche, o l'industria sua, & si dividano poi il guadagno. a Et la ragione, perche del danaro posto in compagnia, si può togliere guadagno, & non del prestito, secondo San Tomaso b è che il dominio del danaro prestato si trasferisce in colui, che il riceue in prestito, ma non già il dominio di quel, che si dà in compagnia per guadagno, perche egli resta a pericolo di colui, ch'el pone, come quel dell'artefice, a quel del mercatante, & quel dell'opera, a quel del danaro. c Per la giustificatione però di questo, ci hanno a concorrere tre conditioni. La prima è, che il trafico sia lecito. d La seconda è, che il danaro stia in pericolo di colui, che lo pone, cioe, che s'egli si perde, si perda, tutto per lui.

1

c [illegible] [illegible] [illegible]

lui. [a] La terza è, che del tutto si ottenga la equalità, & si guadagni secondo la proportione di quello, che si pone più, o manco secondo che vale, come dichiara il Caietano. [b] con questo cautempero. L'uno pone mille ducati, l'altro la fatica della sua persona stimata in altrotanto, l'altro la industria sua stimata cinquecento, ma acciochè questa compagnia sia lecita, & santa, si ha da far di tutto questo una somma, & del guadagno, & della perdita, ogni un di loro ha da prendere, & participare secondo la proportione di quel, che si pone, come, se questi tre guadagnassero cinquecento ducati, i due hanno ad hauerne ciascun di loro ducento, & il terzo cento. Et tutto si ha da fare a giudicio di huomo prudente; acciochè la compagnia sia giusta, ò ingiusta. [c] Ma alcuni [d] hanno detto, che non si deue mirare la quantità del danaro, che uno pone nella compagnia, ma il valore del pericolo, a che lo pone; percioche egli non lo spende in porlo, poi che gli lo ha da tornare poi, & perche altramente la industria, & fatica dell altro non potrebbe aggualiare il prezzo al valore, della quantità. Et le leggi [e] dicono, che alcune uolte uale più la industria d'uno, che il danaro dell'altro. Ma il contrario mi par migliore: percioche così parlano tutti gl'Imperatori, & Iureconsulti antichi, & moderni, [f] & perche questa è una [g] nuova imaginatione, della quale niun trafficante ha usato fino al presente; & perche la legge non dice, che sempre la industria d'uno uale tanto, quanto il danaro dell altro, se non che alcuna uolta: & perche altri più facile, & breue, dice che la compagnia sia eguale (a giudicio de' Mercanti) contrapesando à una parte il valor del danaro dell'uno, che'l pone con conditione espressa, o tacita, che prima di tutto gli li ritorni, se non se ne perde niente, & dall'altra parte, la industria, o gran fatiche, ò pochè dell'altro, o de gli altri, che'l pongono senza speranza che se gli habbia da tornare, per esser niente, se non ui tolle guadagno, & considerando ch ei non può hauere sospetto d usura, ne d'ingiustitia per ragione, che a colui, che pone il danaro, se li dia men guadagno di quel, che se li deue, s'egli è persona, che però doni, per il quale si giustificano molte compagnie, che alcuni huomini molto potenti fanno con seruitori, amici, ò parenti loro, che non sono di molta esperimentata industria, per farli hauer credito, honorarli, & arricchirli, & dandoli gran somma di danari, non gli obligano à darli più della metà,

[a] Glo. cap. plerique q. 1. præcepta

[b] Secunda secundæ q. 77. art. 1. col.

[c] Ange. Societas §. 4. & 5. Inst. eod. tit.

[d] Soto lib. 6. q. 6. art. 1. de iur. & iur.

[e] Leg. si non fuerit, ff. pro socio. §. de illa.

[f] Leg. si non fuerit & in d. §. de illa.

ò terza, ò quarta parte del guadagno.

SE † un pone danari, & l'altro danari & fatica, ognun di loro prenderà i danari, ch'egli pose; & del guadagno, colui, che pose danari & fatica, prenderà più dell'altro, a giudicio de' mercatanti. [a] Quando uno pose danari, & l'altro fatica, ò industria, la perdita del danaro ha da essere di colui, che lo pose: & la perdita della fatica di colui, che la fece, & quella dell'industria di colui, che la oprò, o si perda nel principio, ò nel mezzo, ò nel fine del traffico, secondo Bartolo, & Baldo, [b] & la mente di S. Tomaso, [c] che opinion vera, massimamente in conferentia, secondo Angelo, & Silvestro, [d] Perciochè altramente la parte de' danari, che l'altro compagno haveva a pagare, resterebbe senza pericolo per colui, che la pose, per conseguente quanto a quella parte sarebbe prestito, & non compagnia, & accioche se ui tolle guadagnato, al fine della compagnia prima di partirla, colui che pose il danaro, haurebbe da prendere il suo. Ne sarebbe † lecito far patto, che la metà, o la terza, ò la quarta parte de' danari s'ei si perdessero si pagassero dall'altro compagno, che pone la fatica, o la industria. Perciochè, nè anco riceue parte alcuna, se alla fine del traffico nó si truoua guadagno, ma ha da ritornare tutto al suo patrone. Et medesimamente perche, come colui, che ui pose i danari, li perdè, così colui, che ui pose la fatica, o la industria, la perdè, che non tanto, quanto i danari, & alcuna uolta più. Ben può essere tanta la fatica, & la industria, che sia lecito farsi patto, che colui, che la pone, si pigli due parti del guadagno, & il padrone de' danari una sola. E' uero che, se i danari si ponessero con patto, che fosse commune, & si douesse diuidere fra amendue, come guadagno, sarebbe lecito, & giusto; onde s'egli si perdesse, perderebbe per amendue, secondo la mente di [e] tutti.

[a] Ange. & Syl. verb. Societas.

[b] Li. C. pro socio. [c] Secunda secundæ q. [d] Verbo Societas.

[e] Vbi supra.

PVO' † anco colui, che pose i danari, liberarsi lecitamente del pericolo di perdere, concordandosi col compagno, che l'assecuri, & prenda il pericolo sopradetto, pagandoli per lo assecuramento quel, ch'ello haurebbe pagato ad altri; ò prendendosi tanto men del guadagno, quanto darebbe à quel si uoglia altro, che l'assicurasse. [f] Perciochè, se altri può assicurarlo lecitamente, potrà anco il compagno, se li piacerà, assecurarlo per il medesimo prezzo, come dice [g] Silvestro.

[f] Sta accorto, & vi Gaet. opus 7. tract. 10. allegata. [g] Verbo Societas.

DICIAMO † anco quel, che habbiamo ampiamente in un consiglio

consigliò ferito, cioè che contra contratti leciti può l'un compagno assicurar l'altro del capitale, & con certo guadagno, di questo modo, che il prestatore fatto la detta compagnia, che l'altro spenda il danaro, cauto le parti, & la mercantia. Il secondo, che dona, che pone la fatica, assicuri per un tanto il capitale del donatore, o che pigli tanto meno del guadagno. Il terzo, che per leuarsi di sospetto, & di passione colui, che tratta, gli attribuisca il guadagno dubbioso per un prezzo certamente certo, o che pigli del guadagno certo meno, & dubbioso manco guadagno, & certo al padrone del danaro. Prouasi questa conclusione efficacemente, percioche, poi che questi tre contratti si possono giustamente far contra diuersi huomini, per l'medesima ragione senza fraude, & simulatione, & pericolo d'infamia, si possono fare col compagno. Vi aggiungiamo ancora, che si possono fare in un medesimo tempo, come notarono i Parisiensi. [a] Et non solo formata, & espl'icatamente, ma anco equipollente, & tacitamente, come se un mercante hauesse pubblicato, che qual si uoglia, che uolesse darli danari per contrattare con esso lui in tal compagnia, l'assicurarebbe, s'egli uolesse per questo, che per leuarsi anco di sospetto, & di passione, & di fatica di far contratti darebbe per quel fitto, cioè dieci certi per quindici dubbiosi. Et un'altro poi che intendesse questo patto, li desse cento ducati, che endo, to ue gli dò per contrattare con uoi in compagnia con l'assicuramento, & fitto, che hauete fatto publicare. A' questo † si potrebbe applicare (intendo di una nuoua maniera) una lettera decretale [b] di Innocentio. Terzo, che commandi, che si ponga la dote in mano di alcun mercante, quando si teme, che il marito l'habbia à mandar male, & dissipare, acciochè della parte del guadagno honestamente se ne sostenti il peso del matrimonio. Percioche, essendo stata la intentione del Papa, di assicurare la dote (poi ch'egli commanda, che si tolga di mano al marito per ch'egli non uolse, che si ponesse in poter del mercante à guadagno, & à perdita, che à questo modo era un pericolo) Et anco, perche egli pare, ch'el uolesse, che ne hauesse qualche guadagno certo, per mantenere i pesi certi del matrimonio, si caua per conseguente, che uolesse anco che si facesse un contratto di compagnia, con assecuramento del

[a] Maior in 4. d. 15. q. 49.

256

[b] Cap per uestras de donat.

capitale, di poco guadagno certo per il maggior dubbio, che
non si può fare, se non per la maniera detta di sopra. Il anco,
che in molte parti della Francia, quando quivi leggevamo, intendemmo, che si faceva questo, che le Chiese, le vedove, & le orfane, davano danari a mercatanti, accioche gli guadagnassero quattro, o cinque per cento per sostentamento loro. Il che non si
può difendere, per la dichiaratione di Giovanni Andrea, & che
[a] Vi è sopra alcuni altri danno alla detta lettera decretale, [a] cioè che le mogli
uori delle Chiese, delle vedove, & de i pupilli, si potessi con
quel guadagno prestare; perciochè sarebbe usura, la quale
[b] Cap. super eod. de usur. non si può pigliare ne anche per ricuperarne schiaui. [b] Si potrebbe
bene in alcun modo difender questa usanza, se nel tuo principio
fosse, [8] per percettione di quella maniera di compagnia con que
sti, sicurtà, & affitto. Et per presumersi che tale usanza hauesse qualche fondamento, tal, che non piglia il terzo quasi del
guadagno dubbioso, che di sua parte communemente potrebbe
venirne. Perciochè, essigendo, che gli altri duo terzi si faccia
no per i detti accettamenti, & affitto il dubbioso per lo cer-
[c] In lib. 19. resp. 11. to. [c] Per questo fa anco quel che scrive il Gaetano. Intendiamo non però questo, essendo ogni fraude, & simulatione, in
modo che auanti a Dio si facciano questi tre contratti ueri, & for
malmente, & equalmente come se fossero tutti da quale cosa ter-
[d] Cap. 6. 14. q. 3. uemmo molto dalla mente della detta repertione, [d] lo prouammo
& defendemmo di quelli, che dicono il contrario. Ma perche è
pericoloso quel modo di contrattare, però non si deue usare.

L'anco resta, che essendo che tratto, & negotio, con danari d'altri, & del, al pericolo, & rischio di lui, che ne habbia un tanto per [illegible], che si partirà quel tratto, ò che [illegible]. Perciochè [illegible] non è di compagnia, [illegible], [illegible], per questo occorrendoui perdita per fortuna, o ladrarie, o altre cose, che si scriuono, sarà obli-
[e] Ange & Syl. alla sopra uerbo Societas. gato a sodisfare al padrone. [e] Quel che comanda le è precetto man
dare 20. 40. o 50. ducati al parochiano, & beneficiati di Chiese, perche preghino Iddio, ogni mese dicano tante Messe, quante se ne potranno dire, col guadagno di quelli danari, rispetto di cinque per cento, [illegible] ciò che hanno da fare i Chierici, che accettano questo, accioche non pecchino?
[f] Leg. 1. 2. 3. ff. de usufructu rerum, quæ usu consumuntur. Al primo rispondo che il negotio è lecito, perciochè il Legato dell'usufrutto del danaro è lecito, [f] & perche il peso, col quale egli si

lascia

lascia è buono. a Al secondo rispondo che il parochiano & i Che- a Arg. significauit.
rici debbono comprar de' detti danari, la rendita di cento perpe-
tuo, s'ei si troua a uno per uinti tolerabili anni, & se non lo
trouano perpetuo, debbono comprare altre possessioni che
fruttano communemente cinque per cento: se neanche questo,
comprino cento con facultà di poterli ritorre b & se anco non b Extra eod. cap. Consuluit. & ibi Abb. & Doct. & Extra de usur. cap. Naui. & ibi Doct. & Extra de empt. & uend. cap. Cum dilecti. & ibi Doct.
trouano questo, gli debbono porre in compagnia di fideli-
per lita & guadagno, & fare secondo la quantità del capital cinque
dagno di cinque per cento: dandoli quel, che farà cresciuto del
guadagno maggiore, che si aspetta della compagnia, & se non
trouano alcuno che li uogliano assicurare, l'assicurino fra di
assicurate dall'istesso, che li riceue, facendo di tre contratti sopra-
detti c & se non ponno trouar guadagno di cinque per cento, c Sup. eodem cap. Cum ad.
(cauando quel, che si ha da dar per le sicurtà) procurino d'ha-
uere con buona fede, senza cattiuo inganno il più che ponno:
& dicano per essi le Messe, per quanto tara l'elemosina compe-
tente, facendolo sapere al Vescouo, ò al lor uisitatore, accioche
non ci sia inganno d.

d Arg. cap. nos siquidem: de tella. & leg. Legitimi ff. de admin. rer. ad ciuitat. perti.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO.

258 *Danari dare al trafficante senza pericolo del capitale, è usura. Danari dare per trafficare à chi sa, che non trafficherà, è usura palliata.*

259 *Danari porre in compagnia con pericolo di chi li toglie, facendo scrittura di deposito, o d'imprestito, è usura.*

258 Et è deliberatamente uolte dare, ò diede danari per trattare, & negotiare in compagnia, con patto di non perder nulla del capitale, & hauer parte del guadagno, o che nessuna perdita del capitale fosse sua, & la perdita di tutta la fatica, & industria fosse grauezza del compagno, e usura mortale, o che la perdita di tutto il capitale fosse per lui; & anco tanta parte del guadagno, che notabilmente men della giusta fosse del compagno, è peccato mortale; ma non già usura; per quello, che di sopra s'è detto.

S'è dicde danari per trafficarli, à colui, ch'esso tapeua, che non era mercatante, come à gentilhuomini, ò che esercitano qualche arte, che non sogliono mercatantare, e certa somma di guadagno; ancorche s'intenda lecito i detti patti, & contratti di compagnia all'entrare, & affitto, e peccato mortale, & usura publicata, per il già detto.

S'è dicde danari per compagnia con tenuta, che la perdita, che ecorresse, fosse à suo rischio, peso, e pericolo del mercatante per sua libertà una scrittura publica, ò priuata, ò di deposito, pecca mortalmente; perche, è cosa di gran danno notabile, & probabile della sorte roba del prossimo, poiche egli può mutar uolontà, & dimandare i suoi danari per uirtù di quella scrittura, come prestati, o depositati; ancor che si perdesse quel, ch'egli pose in compagnia, sia a suo pericolo. Et per questo, egli deue annullare quella scrittura, & contratto, se uuol partecipare del guadagno, & deue restituire quel, ch'egli ha sino a quella hora riceuuto, ò contentare il compagno. Ma noi habbiamo già risposto, che questo non ha luogo in colui, che riceuette il danaro, & contra la uolontà, & intentione di colui, che lo diede, per honor suo concesse scrittura di prestanza, ò di deposito in luogo della compagnia, pur ch'ei facesse tosto annullare, & lacerar quella scrittura, & s'ei uscisse, ne potrebbe fare un'altra di compagnia, & anco potrebbe pedir per heurta, che le suoi danari non si perdessero, che era habbia da interuenire. Et anco fu patto, che ei non trafichi in tale, o tale mercantia, nè in tali, o tali luoghi, o tempi, o con tale, & tale huomo. Et, se il mercante trafichera in quelle, in tempo, o con persona eccettuata nel patto, farà la perdita à danno di colui, che uiolò & ruppe il patto, secondo S. Antonino.

* Secunda parte tit. 1 cap. 9.88.

DE GLI ANIMALI, CHE SI LOcano ò si danno in compagnia.

SOMMARIO.

260 *Buoi, ò altri animali a fittare con giusta pensione, è lecito; se si fa però con alcune conditioni.*

261 *Animali posti in compagnia con altri, ancorche siano trafficati,*

c'l guadagno ſia commune; con patto che colui, che li prende non ne habbia ricevuta utilità infino che de' frutti ne ſia ſodisfàtto il capitale, pur che le beſtie morranno manzi, che ſi ſconti il capitale, ritornano al proprio patrone, è lecito.

260 AFFITTARE, † & locare buoi, mule, ò altri animali è lecito con tre conditioni; cioè che la penſione ſia proportionata alla utilità, che ne può hauer l'affittatore, ſcontadoui le fatiche, & le ſpeſe, & che ſe il lauoratore reſta di ſeruirſene, & di affaticarli ſenza ſua colpa non paghi nulla. Intendiamo queſto di colui, che ſenza ſua colpa, per colpa & caſo fortuito del padrone de gli animali, ò de gl'iſteſſi animali, lasciò di affaticarli, & non di colui, che per caſo fortuito da ſua parte la ſciò di fare, conforme à ciò, che ſopra [a] habbiamo detto. Et che la perdita, ò morte; ò detrimento dell'animale (coſi naturale, come caſuale, & fortuito) ſia del padrone, quando accade ſenza malitia, ne colpa lata dell'affittatore; eccetto ſe il lauoratore [b] **uolontariamente** per alcuna cosa, che perciò gli ſi deſſe, ò perche la giuſta penſione gli ſi diminuiſce quanto tolle ragione, egli riceueſſe in ſe il pericolo, ò pur ſe fecero patto, che *al pericolo di qual ſi uoglia maniera, che accadeſſe, che foſſe commune ad amendue.* Percioche, poi che il padrone ha da patire il danno naturale, & fortuito, e'l conduttore della colpa lata, & leue ſi può ricompenſare l'un con l'altro, ſecondo S. Antonino. [c] Ma ſe, ancor che egli habbia intentione di non dimandar coſa alcuna al lauoratore, ſe ſenza ſua colpa quell'animale muore per tenerlo nondimeno accorto, acciochè non tratti male il ſuo bue, ui ſe patto, che anco eſſo partecipi nella metà del danno ſenza rilaſciarli per cio della penſione coſa alcuna, pecca mortalmente, perche egli ſcandalizza gli altri, che non fanno la ſua uolontà [d] & anco perche egli può morire, ò mutare intentione, & poi eſſo, ò i ſuoi heredi uolere, & trauagliare il poueto lauoratore ſenza ſua colpa.

[a] Rod. cap. nu. 189.

[b] Gabr. in 4. d. 15. q. 11. art. dub. 2. & Roſel. uſur. §. 3. §. 23.

[c] Vbi ſupra, §. 44.

[d] S. Bernard. in ſuis contra&.

261 PORRE † beſtiame in compagnia con altri, acciochè li trafichi, e'l guadagno ſia commune, con patto, che colui, che li prende non ne riceua alcuna utilità infino à quel tempo, che de' frutti ne ſia ſodisfatto il ſuo capitale al padrone, à ſua uolontà, è lecito, ſe le beſtie però, che morranno prima che ſi ſconti il ca-

pitale, motranno à danno del padrone; & quelle, che ui si ritroueranno poi, si no commandi. Ma non già, se le bestie hanno à morire à conto, che le tiene, & guarda, secondo S. Antonino. [a] che concorda tutti. Non è anco lecito quando si danno con patto che colui, che le prende, sia obligato à rifarle tutte morte, per la [illegible] de quelle, che sono morte, che di la accetto ter[illegible]mo al padrone senza mancarne alcuna, con quel di più [illegible] loro si concordarono, secondo [b] Mo[illegible] quelli tapadetti patti contengono grande inequalità, & [illegible] non sono leciti, quando per essi alcuno di lo[illegible] è grauato, à giudicio di huomo prudente, [illegible] S. Antonino. [c]

[a] Secunda part. tit. 1. c. 17. §. 13.

[b] Ex forma uer. ufur. §. [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible], [illegible] delle usure si deue dire [illegible] de' partecipanti in altri delitti; [illegible] peccato, come quanto alla restitu[illegible], che s'è detto di sopra. [a] & vi aggiungiamo hora di più frequenti casi.

[a] Can. ad Roma. & notum. 2. q. 1.

162 Se alcuno a dare à se, ò ad altra persona ad usura, [illegible]ente. Perche se il consentire al peccato mortale, [illegible] indurlovi? Ma torre ad usu[illegible]darla, ò cercare in presto [illegible] non vuol prestarli, ello si [illegible]ura, non è peccato mortale, [illegible]are mortalmente. Ma non è [illegible] cercuole la tolte. Percioche, se [illegible]male, cioè per vanità, ò per giuo[illegible] cercatta a fine di accumular ricchezze, ha [illegible]te di S. Tomaso, [illegible] degli altri dottori, [d] ch'esplica il Gaetano. [e] Onde benche sia lecito pigliare ad usura, non è però lecito dimandare, che gli si dia ad usura. Percioche questo è un chieder le cose, che il compagno non può far senza peccato. Il che non fu mai lecito secondo S. Antonino. [f]

[b] Secunda secundæ q. 78. art. 4.

[d] In Comma verbo. usu[illegible] & in summa te[illegible] [illegible] art. 4.

[e] Sco[illegible] [illegible] tica. S. 1. S. Gue[illegible] tecunda secundæ q. [illegible] & lib. 2. [illegible] [illegible] capon. 14.

[f] In dicap. super eos.

163 Benche lecito sia dimandare impresto: & se dimandato dirà, che ne vuole dieci per cento, può offerirli quella ingiustitia senza piacerli, che egli la faccia. Et vero, che colui non pecca, ch'è in estrema necessità, & in condition di morire, se non gli si presta, & non potendo indurre il compagno, che li presti gratis, l'induce, che li presta ad usura, anzi che lo lasci morire, secondo l'innocentio [illegible] approuato. Percioche, questo non è indurre il prossimo à peccare, ma è un [illegible]darlo, poi ch'ei vuol peccare, che non pecchi tanto, cioè che almeno sotto commetta il peccato di usura, che di homicidio. Il [illegible] è contiglio lecito. [h] Pare anco à S. Antonino [i] che colui peccarebbe, che dimandasse per ignoranza ad usura, o [illegible] inauuertentia, ò perche fa che non gli gioua il pregare, che li tolle prestato gratis. Il che non par [illegible] detto, per la regione [illegible]. Quelli, che togliono ad usura, ò à interesse [illegible] per vendere, indebitandosi [illegible], ritraendo da questo gran [illegible] peccano mortalmente, come [illegible] non pa-

[g] Ca. Sicut dilectus [illegible] A. [illegible] & [illegible] & [illegible] [illegible] & [illegible] [illegible] [illegible]

la d'interesso nè di riuendere, nondimeno in tutto ui si troua una medesima ragione.

S'EGLI presto all'usurato per cose diuerse, ò dannose alla 254
sua conscientia, o roba come per giuocare a' giuochi prohibiti, ò per dare a meretrici, è tal peccato, come sarebbe, s'ei prestasse ad altri per li medesimi rispetti, & fini. Et oltre di ciò egli non può lecitamente riceuere la paga, quando colui sia impotente a restituire le usure, che ha tolte come usurato. Percioche, el presta per male a colui, che non ha più che quanto deue pagare, non merita alcun premio, se quel altro è per pagare quello, ch'ei deue, anchegli è debitore per ciò che, s'ei non sapea, che costui dimandasse in presto per spender male, può riceuere il pagamento del mutuo, ben che colui non habbia di che pagar la usura, a Il medesimo è di colui, che gli ha uenduta alcuna co- a Gab. in 4. d. 15. q. 11. b Aug. tenuta. §. 11.
sa, per l'istessa b ragione.

S'EGLI tace, che colui, che uoleua prestar gratis, non prestasse senza usura: o tace, che chi uoleua fare alcun contratto, lo facesse usurato, pecca mortalmente, con obligatione di restituire c insolidum. c Syl. Ver. usu. 7. q. 2.

S'EGLI ha comprò il pegno, che si perdè, per non pagar le usure, pecca mortalmente, con obligatione di restituire, secondo Scoto, d approuato. Perche egli può ritenerlo fin che egli si paghi quel, che gli resta l'usurato sopra. Et s'ei non tiene il pegno, o non conosce di cui sia, ha di restituire a' poueri: e eccetto quella quantità, che è l'usurato presto sopra il pegno. f Et può anco prenderlo per se, almen con consiglio del suo confessore, quando ello è poueri, per quel, che si è detto di g sopra. d In 4. d. 15. e Arg. di su le usu. f Arg. restituzione. §. Syl. Verbo usura. g Arg. di sopra. Caietano, Sylu. Ver. restitutio. 9, & 11.

S'EGLI ha riceuuto dall'usuraio quella medesima cosa in h specie, che li fu data per le usure, è obligato à restituirla al proprio padrone, per qual si uoglia modo, che la riceua. i Et non si sodisfa restituendo al padrone il ualore della cosa, senza sua uolontà, se può restituire la cosa i. h Arg. di restitutione. Per. Nauarro. Caietano. Sylu. Ver. restitutio. 9. & 11. i Arg. di sopra. Caietano, Sylu. Ver. restitutio. 9. & 11.

S'EGLI ha riceuuto k gratis alcuna cosa notabile, la qua- 255
le non era la medesima, ch'era stata tolta per le usure, dalle facultà dell'usuraio, ma tapeuati bene, che i beni di costui non bastauano alla restitutione delle usure pigliate, ò probabilmente ne dubitaua, pecca mortalmente, ancor che de' beni dell'usuraio alcuni ne fossero stati lecitamente hauuti, secondo San Bernardino, l & è obligato a restituire à quelli, a' quali l'usuraio è k In consciis tribus. l

obligato;

obligato, perche egli è cagione del dáno loro. [a] Habbiamo detto di sopra, perciochè quel, che gli si deue per suo seruitio, o per altro giusto contratto oneroso, o debito, si può ben riceuere, ancor che colui non habbia tanto, ch'ei possa sodisfare le usure tolte; pur che questo non sia quella medesima cosa in specie, ch'è stata tolta per le usure. Habbiamo detto anco [che sapeua che i beni dell'usurato non bastauano à pagar le usure] perciochè s'ei credeua, che bastauano per pagar le tutte, non [b] pecco.

[a] Arg. cap. fin. 22. 10. qu.

S'EI fu fattore, tutore, ò curatore con tutta la potestà del suo principale e l'haueua, per poter contrattare, tassare, & ricuperar le usure, & fece alcuna di queste cose, peccò mortalmente, con obligatione di restituire, nó restituendo però il [c] principale.

[b] Arg. cap. 2. de con. dist.

[c] Arg. ca. sicut non [illegible], & cap. fin. de mutuis. Sed [illegible] plus retent. usur. 7. q. 4.

267 IL medesimo è, † s'esso fu mero esecutore, ò creato, che solamente diede il danaro, & riceuette i pegni, ò i pagamenti delle usure, ancor che ad esso nessuna utilità nè uenisse per il sopradetto, [d] & per quello, che il Gaetano determinò [e] diciamo quello, che lor piace molti altri, & anco Siluestro. [f] Intendo, si manda per prestato ad usura & quello che riscuotono, si riscuote per paga d'usura, & non di quelli, che non sanno, essere mala la cagion perche lo toglione, ò lo riscuotono, ancor che essi s'imaginano, che'l padrone loro suol dare alcuna uolta à usura, ne' quali si potrebbe saluar la opinione [g] contraria.

[d] Supra eo cap. fin. [illegible]

[e] [illegible] & recen. [illegible] 2. q. 2. art. 7.

[f] In d. q. 4.

S'EI fu mezano o tenitale nelle usure, & specialmente, se tenne la parte dell'usurato, per dar guadagno, & far anco à se stesso utile, come sono ordinariamente, certi mezani delle usure, peccò mortalmente: con obligatione di restituire in solidum, quando però non si fosse fatta la usura senza il suo mezo. Ma non già, s'egli non fece altro, che indurlo à prestare. [h] Il che non fece, quando egli fu principalmente mezano per la parte necessitata, & bisogno fu a pregare l'usurato apparecchiato per prestare ad usura, che li prestasse per il meno ch'ei potesse, secó lo la mente del medesimo.

[g] Arg. c. Quid ergo [illegible] 2. q. 1. & c. [illegible] comit.

[h] Arg. [illegible] parte 2. q. 3. cap. 3. n. 3.

DELLA MOGLIE, FIGLIVOLI, Genero, & seruitori dell'usurato.

SOMMARIO.

268 *La moglie dell'usurato, pecca a consumare i beni del marito, acquistati per uia delle usure.*

Il marito usuraio, è più obligato à mantenere la moglie che restituire l'usure.

269 *La moglie dell'usuraio, che non ha altro con che viuere, può*
270 *nutrirsi de' beni del marito, acquistato per via d'usure.*

I figliuoli & seruitori dell'usuraio, che non hanno con che nutrirsi, o non guadagnano quel, ch'essi spendono, sono sospetti, se si mantengono, si hebbono per via d'usure.

271 *Il Genero dell'usuraio, i cui beni non sono sufficienti à pagare l'usure, deue restituire la dote acquistata con l'usure.*

272 *Il Genero dell'usuraio può essere dispensato dal Vescouo che la dote acquistata con l'usure possa essere posseduta da lui giustamente, se però il suocero ha tanti beni ch'egli possa restituire le usure delle cose certe.*

273 *Il Genero non commette usura, per godere del pegno tolto per la dote.*

274 *Il Suocero che presta al Genero tanto quanto gli si promise in dote, & prende in pegno quella possessione, che il Genero riceue da lui, per prenderne i frutti, come li prenderebbe esso Genero, è usura.*

E † la moglie dell'usuraio, sapendo, che suo marito non haueua più di ciò, ch'egli haueua da restituire delle usure, mangiò de' beni di lui, potendo viuere honestamente de gli altri suoi, ò de' suoi parenti, ò delle sue fatiche, peccò mortalmente, secondo il Cardinale, [a] & l'Imola. [b] Il che (al parer nostro) è vero in quella donna, che si sostentò de' medesimi beni, che s'acquistaron per via di usure, il cui dominio non trasferì nell'usuraio. E tanto in quella, che si sostentò, & mantenne de gli altri beni, con maggiore spesa di quella, che si richiedeua al suo stato. Ma non già in quell'altra, che si sostentò spendendo solamente quel, che il marito è obligato à spendere, & viuere con ello lo per la dote, ch'il porto, per essere sua moglie: Perche tanto, ò più è obligato il marito à mantenerla, quanto è obligato à restituire le usure fatta come li piace Siluestro [d], & altri. Ne è necessario per questo (benche sia cosa santa) ch'ella persuada, & induca il marito à restituir le usure a' tempi, & hore conuenienti, & à pregare nostro Signore Dio che lo conuerta

à pe-

[a] *In clem. 1. q. 8. de usur.*
[b] *In clem. nu. 55.*
[c] *Arg. l. assiduis ca. qui seruos de pign.*
[d] *Abbas. Vsura. 2. q. 2.*

à penitentia, nè à trauaghar si utilmente in guardare, conseruare, & augmentare detti beni, benche peccarebbe, s'ella questo non facesse, come qual si uoglia altra donna. Nè † che l'usuraio tenga cose incerte obligate à restitutione, nè che il Vescouo la dispensi, perche ella possa, come pouera di quei beni uiuere, & mantenersi: Ne che stia in estrema necessità: dicano come lor piace, S. Ilefro, a & altri. Et quasi il medesimo si ha da dire della donna di qualunque altro, che non possiede più di quel, che bisogna realmente, per le sue facultà, o perche ingiustamente le sono tolte. b Il medesimo è de' figliuoli, che non ponno altramente uiuere: ma non già di quelli, che ponno lasciare i padri loro, & guadagnarsi il mangiare con seruire altrui. Percioche, il padre non è obligato a nutrirli; & sostentarli. c Nè anco de' seruitori, che non guadagnano quel, che essi spendono. Benche siano gli uni, & gli altri scusati, se giustamente non sanno, che i beni, de' quali essi si mantengono, s'hebbero per via d'usure. † Et quando il salario, che essi riceuono per lor seruitio, & loro spesa, non ual più di quell'utile, che fanno lauorando, o governando quelle robe, pur che essi non riceuino la medesima cosa hauuta per usura. d Ma nó ual già il medesimo quando il suo seruitio (ancorche sia lecito) non fa tanto utile alla roba, quanto uale la spesa, che con essi loro si fà, come è quella di coloro, che non seruono in altra cosa, che in accompagnare, ò in seruire à tauola, & à simili altre cose, secondo S. Bernardino. Et molto manco, se seruono in cose difutili, come in gouernare cani, falconi, astori, & sparuieri, e & simili altri animali & uccelli.

a Vbi supra.

b Arg. illud ad. l. A quel c. a. de transfat. prelat.

c l. si quis à liberis § seruitium. ff. de liberat. agn.

d Gabr. in 4. d. 19. q. 3. col. 16. & 17.

e Ang. restit. vlt. & §. 21.

171 S'egli ha † riceuuto dote dal suocero usuraio, i cui beni non bastano à pagar le usure, delle quali è debitore sapendolo, o non sapendolo d'ignoranza crassa, pecca mortalmente. Il che (al parer nostro) non solamente procede, quando le medesime cose guadagnate con l'usura si donano in dote, & quando la dote è ricchezza; ma ancora, quando la dote si dà in danari, ò in altra cosa; il che dimostrano le ragioni scritte nell'usuraio; & si dà moderata & necessaria, per sostentarsi le da colui, che non poteua dare, ne dote se seruitio. Et perche la moglie senza il marito non può restituire la dote, s'ella uuole, & il marito non ui acconsente, egli pecca, & la donna no; pur che ella

270

proponga di restituir dopò la morte del marito, ò quando potrà. Et s'ello unol restituire, & la donna nò, ello non pecca, & ella sì. Ma egli non deue partecipare di tal dote. Et, se amendue di concertorno in non volere restituire, amendue si ritrouano in stato di [a] dannatione.

a Cap. nouit. de rest. spol.

HANNO [†] però un mezo, cioè, che se il suocero ha ciò che li basta per restituire le cose certe, & è debitore di cose incerte, dimandino al Vescouo, che gli dispensi in esse accioche possano uiuere di que beni, poiche non hanno altra uia da uiuere competentemente. [b] Et quel, che di sopra s'è detto, che la donna non può restituire le ulure, senza contentimento del marito, s'intende, quando di quella restitutione ne seguisse scandalo, & non quando secretamente lo facesse, & non ne seguisse scandalo per lo detto di sopra. [c] Non è però ufitta, che il genero pigli in pegno alcun pezzo di terreno, ò qualche catamento con patto, che finche il suocero, o gli heredi suoi non li paghino la dote, si prenda i frutti senza scontarli alla dote. [d] percioche li pigha per suoi interessi, & per lo peso del matrimonio: [†] Et per questo è di bisogno, che ui concorrano queste conditioni. La prima è, ch'ella tenga il peso del matrimonio, che ha da essere stimato secondo la quantità della dote; & se non quel, che ha riceuuto prima, che le tenga il detto peso. La seconda è, che la dote li fosse promessa di pagarglili subito. Percioche se il genero diede tempo al suocero di consegnarglila fino a certo termine, durante questo termine, egli non può guadagnare frutti, eccetto che prenderli in pagamento di quel suocero gli hauesse fatto promesso di darli, finche li paga la dote secondo il Panormitano. [e] La terza è, che i frutti non eccedano il peso del matrimonio secondo Siluestro. Il che al parer nostro) non può hauer luogo; saluo che quando il marito lasciasse per auanzare di fare alla sua moglie, cio ch'è conforme alla tua dote. [f] Percioche, se per uirtù di astinentia, o di modestia con uolontà della tua moglie facesse manco spesa, per auanzare alcuna cosa per opere pie, & honeste, questo non sarebbe in tuo danno. [g] La quarta è, che il pegno sia alcun campo, o massaritia de' cui frutti egli sostenga il peso del matrimonio. Diremo anco, che se il genero essendo mercatante, o per se solo, ò in compagnia lascia di guadagnare alcuna cosa, per non esserli dal suocero pagata la dote, egli può dimandare cio, che probabilmente guadagnarebbe, con

b Ang. resti. 1 §. an sol. vltra 2 q. 5.

c S. tr. 2 ca. 1 num. 2.

d Cap. salubriter de vsur.

e In dic. cap. salubriter

f 1. si cum dot. § fin. soluto matrim.

g Cap. si nemini sua mu. de restit. spol. cap. de postulat. prælat.

quella

quelle mercantie. La quinta, è che il genero non sia cagione, che il socero, o gli heredi suoi non li paghino la sua dote, secondo la [a] commune.

[a] In d. cap. salubri ter de usur.

74 IMPERO che usura prestare al genero tanto, quanto gli si promette in dote, & prendere in pegno quella possessione, che il genero riceue da esso, & prendersi i frutti, come li prenderebbe il genero. Perciochè la legge commune concede al genero per ragion d'interesse, quel che non si concede à chi presta. benche il genero ben può accettare, che liberamente li presta, dar liberalmente tutta quella ragione, ch'egli ha nella detta possessione, & in questo caso lecitamente colui che presta, ne guadagnerebbe i frutti, non per ragion del danaro prestato, ma per ragione della donatione. Può etiandio il genero uendere quel ius, & ragione, ch'egli tiene nella heredità; & chi lo compra può lecitamente godere de' frutti, perciochè in questo non può essere usura, se non u'interuiene inganno, ò fittione di compra, che con effetto, & con uerità era [b] impresto.

[b] Syl. uerb. usur. 3. §. 4.

DE' GIVDICI, AVVOCATI, PROcuratori, Notari, & testimonij, che giudicano, & chieggono le usure, & seruono contratti, & testificano sopra le usure, che si fanno.

SOMMARIO:

275 *Il Giudice, che commanda, che sieno pagate l'usure, ò che non sieno restituite, & l'auuocato, & Procuratore, che le fauoriscono, peccano mortalmente; & sono obligati a restitutione.*

276 *Il Notaio, che fa scrittura usurata palliata, ponendo al contratto usurato nome di contratto lecito, è obligato à restituire, se'l principale non restituisce. Ma s'egli fu in fauore di colui che tolse il presto per necessità, ne l'usurato non gli uoleua prestare amoreuolmente, ne fare scrittura chiara, ma palliata, non è obligato.*

277 *Il testimonio de' contratti usurati pecca; & è obligato à resti-*

ture, come il Notaio, &c., s'essi dubitano che alcun contratto sia usurato, o no, per la diuersità dell'opinioni de' Dottori, & stando in questo dubbio si fece il contratto, sono obligati à restitutione.

E † essendo giudice, giudicò l'usure per l'usu- 275
raio, & non lo fece restituire, ò essendo procura
tore, o auuocato procuro, o auuocò per l'usu-
raio, per difenderle ò recuperarle in giudicio, ò
fuori di giudicio: o se fece, che non si restituis-
sero le usure, pecco mortalmente, con obligatione di restituire in
solidum. Percioche contentono nel peccato, & aiutano à pec
[a] Arg. c. in Roma. ca. 1. de sent. excom. [b] In cap. Multa. de vsur. care. [a] Non lo scusa, che le scritture, ch'essi pretentarono, para
no giuste, se diceua la contrarietà loro ch'erano fatte in fauore
della usura, secondo Innocentio & l'Hostiense.

Si † essendo publico Notaio fece scrittura usuraia, palliata, 276
ponendo al contratto usurato nome di contratto lecito, come, se
sapendo, ch'era pegno scritto ch'era compra, ò se sapendo, che die
de cento, scrisse nouanta, o al contrario scrisse cento, sapendo,
ch'erano nouanta: di maniera che giustificò in contratto ingiusto,
peccò mortalmente: con obligatione di restituire, se il principale
[a] In cap. ex. nu. ca. non restituisce, per quel che s'è detto di sopra: [b] poiche effica
cemente egli dà aiuto al danno. Benche, s'egli fece questo in fa-
uor di colui, che tolse in presto per hauerne necessità, & l'usuraio
non gli uoleua prestare gratis, ne fare scrittura chiara di usura, ma
palliata, non sarebbe obligato a restituire, ancor ch'egli hauesse
peccato mortalmente: come anco non sarebbe obligato, per hau-
ere scritti contratti di usura chiara. Percioche non dà per ciò dan
no, nè cagion bastante di danno, poiche si può aiutar così co-
lui, che tolse in presto, come colui, che prestò, eccetto se lo fe-
ce in terre, doue per ingiusto statuto, o per cattiuo costume,
quelli che prendono ad usura, sono costretti a pagarla. Et allho
ra sarebbe obligato a restituire, per quel che di sopra s'è detto,
[c] Vsur. 7. q. 7. & dice Siluestro [c] E anco cosa certa, che quel, che il Notaio ri-
ceuè per lo scrittore de suoi contratti usurarij, & per questa sua
fatica, non è obligato a restituire, benche pecchi, e nondimeno
buon consiglio darlo a' poueri, secondo tutti.

Si † fu testimonio di così fatti contratti usurarij, pec- 277
ca, & è obligato à restituire, come, & quando i Notari, nè

più,

più nè meno. Percioche quelli contratti tali senza testimonij non [a] uagliono.

[a] Sylvest. supra §. 9

Se essendo Notaro, ò Testimonio, egli dubitò di alcun contratto, s'era usurato, ò nò, per la diuersità delle opinioni de' dottori, & stando in questo dubbio, se fece quel tale contratto, ò ui fu testimonio in fauore delle usure, peccò mortalmente, [b] cõ obligatione di restituire, come, se lo facelle pero sapendo che fosse illecito, benche il peccato sarebbe alquanto minore; per quello che habbiamo in altra parte [c] scritto. Habbiamo detto, se dubitò perche, s'ei s'accostasse con la opinione di qualche solenne dottore fondata in ragione, & la credette, potrebbe con buona conscientia farlo, per quello che altroue ho [d] detto.

[b] Arg. cap. 3. Ecclesiast. & ca. Si quis autem de pœn. d. 7.

[c] In d. c. Si quis autem de pœn. d. 7. num. 85.

[d] In d. c. Si quis autem num. 5.

DI QVEL, CHE DEVE RESTITVIRE l'usurato, & chi si chiama manifesto usurato, & delle pene, in ch'egli incorre.

SOMMARIO.

278 *L'usurato, & i suoi figliuoli debbono restituire l'usura, e tutti i frutti, che per essa hanno riceuuto, ma non quei frutti i quali con essa si comprorno.*

279 *L'usurato manifesto non deue essere ammesso à niun sacramento, s'egli prontamente non restituisce.*

280 *L'usurato, che non restituisce, e non ha deliberatione di restituire, non si deue assoluere; sotto pena di scommunicatione. Usurato manifesto è colui, che publicamente presta ad usura, ò uende le sue robe à tempo, piu del giusto pretio rigoroso.*

281 *L'usurato, che restituisce può essere assoluto non solo dal suo sacerdote parochiano, ma essendo da qual si uoglia altro confessore de' mendicanti, c'habbia giurisdittione d'udire le confessioni.*

I figliuoli, che sono sotto la potestà del padre, & gli schiaui, nel caso dell'usure acquistano per altri.

Il Notaro, ò maestro d'altri in caso dell'usure, non acquista per altri, ma per se.

L'usurato deue confessare non solamente quante uolte egli ha dato ad usura, ma quante uolte propose di dare, & s'egli cre-

de pertinacemente che'l prestare ad usura non sia peccato mortale, è heretico.

282 *La compagnia di peccatori & d'huomini ricchi e lecita: se non vi è patto che'l compagno, che tratica, o pesca, paghi parte alcuna della perdita, se nella mercantia succede.*

283 *Il compagno, che pone l'industria & fatica in compagnia, non ha da cauare del tutto le spese fatte per lo tentar di, ma solo quelle, ch'egli haurebbe fatte di piu, che s'egli fosse stato in casa sua.*

L'VSVRAIO † è obligato à restituire non solamente cio ch'ei riceue di piu del prestato, ma tutti anco per lo pegno, & quello, che per usure pigliato o di riceuere. Et non solo tutti di sopra colui, dapoi che ci presta, gia [illegible] fuor danari, dicano come hor piace, alcuni [illegible] egli non riceue la usura per quello, che l'altro [illegible] fuor danari (mediante la tua fatica) ma per lo prestito. Et se tu non restituisci (perche non vuole, o non può) i tuoi figliuoli, ò heredi hanno da restituire, per quanto la tua heredità le partisce, ciascuno per la tua parte, che n'abbia hauuto di questa heredità. Et se alcun di questi non può restituire, gli altri restano obligati à restituire per quanto la lor parte della heredità li tocca, & patisce. [b] ancor che li fosse dato in dote, per qualche altro titolo, per il quale la usura non restasse altrimenti, se non li restasse quanto ci [illegible] quel, ch'ei douea restituire secondo i Dottori, [illegible] & la [illegible] commune.

Se † l'usurario è publico, nessun sacerdote può assolue[illegible] nè confessarlo, ne amministrarli alcun sacramento, senza che prima egli restituisca le sue usure, secondo le sue facultà a' padroni, a' quali egli le ha tolte, o dia lor pegno, ò prometta, & ne presenti, & se loro astenti, a quello, che hanno per loro. Et non essendo loro anco questi, li ha da restituire al Vescouo, ò al suo Vicario, ò al suo proprio sacerdote, in presenza di persone degne di fede, o di alcun Notaio per ordine dell'ordinario. Di modo che nella restituzione, o obligazione manifestamente si può, la quantità di quel, che deue restituire, & se non può, à giudicio de huomini da bene. Et colui, che di proposito accetta minore obligatione di cio, che è il debito, ello resta obligato à restituire,

a [illegible] Carolus Molinæus.

b Cap. tua nos de usu.

c Maior in 4. d. 15. q. 18.

d In cap. cum tu de usu.

restituire, & assai piu, se non uolse nessuna obligatione. Et, se l'usurato non uuol far questa cosa, nessuno deue ritirarsi al suo testamento per testimonio, nè lo debbono confessare, nè sepelirlo in luogo sacro. E il suo testamento per la medesima ragione, & legge è nullo. Percioche, † s'egli non può dar pegno, nè pregiaria, giuri, che non può darsi, come tutto questo Gregorio XI. nel Concilio [a] ordinò: Et Chi lo sepelisse in luogo sacro senza prima fare le sopradette cose, è scommunicato; [b] come appresso si dirà. Ma se l'usurato è in pericolo di morte, & uuole, ma non può fare le sopradette cose, qual si uoglia sacerdote può confessarlo, & absoluerlo. Et hauutane da lui licentia, dichiarerà al Vescouo quanto egli promette, accioche se guarisce lo constringa a restituire, & se muore, constringa gli heredi. [c] Colui si chiama usurato publico, che manifestamente & in publico presta ad usura, ò uende le sue robe piu del giusto prezo rigoroso per uenderle à tempo. Et non è necessario, ch'ello presti à tutti quelli, che li dimandano danari, come dicono alcuni: ma basta che suo prestare sia manifesto, quando egli presta, benche Antonino, [d] di Burgo con altri tenga, che basta, che per sententia, ò altramente si faccia piu publico, & manifesto, il che par piu giusto. Per [e] sacerdoti in questo caso, intendiamo non solamente il parochiano, ma etiandio qual si uoglia confessore dell'ordine de' mendicanti, habilitato dal suo prelato alle confessioni. Percioche questi tali sono giudici di quelli, ch'esti [f] confessano.

† 281

Quelli, che guadagnano per altri, sono i figliuoli, che stanno sotto la potestà del padre, i proprii schiaui, ò pure di altri, ma posseduti con buona fede. [g] Il notaio, ò mastro d'atti, in questo caso non acquista à gli strani, saluo se acquista per commandamento dell'ordinario. [h] Il che prima disse una gloss: & si ha da intendere per cagion, di adempire in ello, ciò che la Chiesa commanda che si faccia in questo caso. Benche il notaio non lascia d'acquistare come ne gli altri casi, anco in questo, per colui che stipulera, come dichiara il [i] Perusino.

Non basta confessare all'usurato, quante uolte egli ha dato ad usura, percioche è necessario, ch'egli dica, quante uolte propose deliberatamente dare, s'er lo fa. Et, se non fa distintamente il uero numero, dica cio che gli pare, però piu, ò meno. Percioche, questa è regola generale in tutti i peccati mortali commessi, quando non si fa il numero certo, come s'è [k] detto.

[a] In d. cap. Quia
[b] Clem. 1. de sep.
[c] Sylu. restitutio. 6. q. 1.
[d] Pisor & Barg. in cap. ad audientia de usuris.
[e] In d. cap. ad audientiam. Sylu. in verbo. usur. q. 2.
[f] Sylu. inditio per totum. & Ang. usur. 2. §. 8.
[g] Ang. usur. 2. §. 8.
[h] Gl. in quamquam de usur. l. 6.
[i] Super primum gloss. quam facit.
[k] In cap. 6. super cod. nu. 14. & Mar. in 4. d. 15. q. 29. col 3.

S'egli ha creduto pertinacemente, che non sia peccato mortale prestare ad usura, sapendo, che la Chiesa tiene il contrario, ò non si vuol rimettendosi alla correttione di ella, sarebbe heretico, [a] & scommunicato di scommunica riseruata al Papa.

a Clem. 2. grauis §. I. [illegible] §. porro de sum. Trin.

S'egli [b] (come in alcuna parte si usa) ha dato alcuna somma di danari a' marinari, che uolendo andare à pescare in preda lontana, non haueuano danari per prouedersi del uitto necessario, & quel che li bisognaua, con patto, che li deliero tante parte del guadagno, quanta a ciascun marinaro ne toccaua; & conuenuti insieme che la parte della remuneratione fosse à loro rischio, & che del futuro guadagno si douesse prima il predetto danaro: & che perdendosi la mercantia, o guadagnandosi si poco, che non bastasse à pagar la detta somma, che ognun di que' marinari pagasse del suo la rata parte per supplire al pagamento intero di detta somma, perdendo anco ello la sua parte, quanto ciascuno de' marinari, di che non essendoci, ne guadagno, nè perdita, nè ci auanzasse altro, che detta somma, ella fosse di chi la pote, & i marinari non ne partecipassero cosa alcuna, egli peccò mortalmente, con obligatione di [b] restituire. Percioche (come dice Baldo, [c] il compagno, à cui non si communica parte del danaro, che nella compagnia si pone, non ha a pagar parte alcuna della perdita che nella mercantia succede. Et costui non ha communicato cosa alcuna della detta somma a' compagni, & uuole, che li sia partecipi nella sua perdita, Percioche, egli uuole essere compagno in tutte le parti del guadagno, & in una sola della perdita, & perche uuol, che detta somma (che è il principale) resti sempre salua, & sicura, almen quanto alla maggior parte di quella, la quale si perdeua, l'haueuano a pagare gli altri de' loro roba. [d] Crediamo [†] però, che ui si potrebbe porre conditione, che in caso, che si perdesse tutta, o parte di detta somma, i marinari pagassero ciò, ch'essi hauessero speso per le loro spese in casa loro, in quel tempo, che furono in compagnia. Percioche quando, alcun pone i suoi danari in compagnia, & un'altro la sua industria, & fatica, egli non deue cauar del guadagno tutte le spese fatte per sostentarsi, ma sole quelle, che haurebbe fatte di piu, s'egli fosse stato nella sua casa, secondo Baldo. [e] Et ancor che à Salicero [†] para meglio il contrario, & sia piu sicuro, quando questo tal patto non interuenisse, non sarebbe però, quando u'interuenisse, nè patto tale è ingiusto, poi

b Per gli memorabili [illegible] & quæ latius [illegible] Bal. in l. 1. nu. 6. [illegible] quem sequitur. [illegible] de [illegible] & non [illegible] & [illegible] [illegible] [illegible]

che quei non parano della somma principale, ma di ciò, che tolsero per le spese, che haueuano à fare nelle cose loro, che non contiene inequalità, reprouata in questa materia.

Arc. l. fel. & l. 6. quid autem. s. ff. de [illegible] duobus. §. quidam. [illegible]

DELL'OTTAVO PRECETTO, NON fare falsa testimonianza. Capitolo XVIII.

SOMMARIO.

1 *Il testimonio falso in giudicio principalmente è uietato nell'ottauo precetto: & non che principale tutti i peccati di parole, & segni d'ingiuria, la Detrattione, la Sufurratione, lo scherno, la maledittione, & la reuelatione de' secreti.*

La Bestemmia si ueta piu nel secondo precetto che nell ottauo:

2 *I peccati delle parole principalmente sono graui, secondo l'intentione con la quale sono dette.*

Il testimonio falso in giudicio è per tre ragioni peccato; cioè, per lo rompere del giuramento, per la ingiustitia (quando essa è pero notabil danno del proßimo) & per esser mentita, le quai cose sono essentialmente peccati mortali.

La Bugia, è opera contra la uirtù della uerita. La quale è di tre sorte: cioè, giocosa, officiosa, & pernitiosa, con la loro diffinitione. Et à queste si riducono le otto di S. Agostino.

La Verità è uirtù congiunta alla Giustitia, che inchina l'huomo ad accordare le sue parole, & opere à uerificar quel, ch'ei promette.

La Bugia di ciascuna sorte (benche sia molto utile) è peccato mortale, ò ueniale.

3 *La Promeßa uolare è bugia: & ogni promeßa obliga sotto pena di peccato mortale, quando ella pero è uera, deliberata,*

4 *& uolontaria, di cose poßibile, lecita, & notabile; se non si mutano le cose dell'essere, nel quale erano nel tempo, che si promiserò.*

5 *Bugie si trouano di parole, & d'opere, che si chiamano simulatione, & Hipocrisia.*

Simulatore è colui, che dà ad intendere essere la uerità il contrario di ciò che è.

Hipocrita è colui, che si moßra buono essendo cattiuo, ò migliore di quel, ch'egli è.

Il Giudicio temerario è come fonte di bugia.

IL fondamento di questo precetto, presuppone primo, che secondo la mente di S. Tomaso approuato, [a] & meglio d'Alessandro di Ales, per questo precetto principalmente si vieta il danno del prossimo, che gli si fa col fare falsa testimonianza in giudicio, o col non voler testificare la verità. Et per consequentia si vietano tutti i peccati di parole, o di lingua in giudicio, & fuori, & quei di promissioni, d'ingiurie, di detrattione, di sufurratione, di dispregi, di maledittioni, & anco di bestemmie benche si dica, che queste più per lo secondo precetto si vieti, come s'è detto di sopra, [c] che per questo, & di riuelatione de' secreti [d].

[a] Exod. 20. Secunda secundæ q. 110. artic. 6. ad 2.

[b] In 3. part. q. 1. [illegible] & sequen.

[c] [illegible] q. [illegible] artic. 1. & 2.

IL secondo, che secondo S. Tomaso, [e] i peccati delle parole principalmente sono graui, secondo la intentione, con la quale si fanno. Per il che chi le dice con intentione di far danno al prossimo notabilmente in alcuni beni spirituali, corporali, ò temporali, pecca mortalmente, benche non faccia danno, & chi fa tal danno, ancor che non habbia intentione di far danno, s'egli auuerte, o douea auuertire, che per esser ne poteua notabilmente far danno, altramente no', benche la ingiuria sia assai graue, come sente S. Tomaso [f] & dichiara il Gaetano.

[e] Secunda secundæ q. 72. artic. 3.

[f] Secunda secundæ q. 70. artic. 4.

IL terzo [g] che la falsa testimonianza per tre ragioni è peccato, secondo S. Tomaso, [h] cioe per il rompere del giuramento, per la qual ragione è sempre peccato mortale, & per la ingiustitia, che gli si fa, per la quale è mortale, quando si fa notabil danno; & altramente no; & [i] per esser mentita, per la quale non è sempre mortale. [k] Il quarto, che la bugia, è opera contra la uirtù della uerità, la qual uerità è una uirtù molto honorata dele congiunte alla giustitia secondo Aristotele [l] & S. Tomaso [m] inchina l'huomo ad accordar le sue parole, & opere in quanto significano, di tal maniera, che significano la verità, & a uerificare quel, che si promette: D'onde ne seguita che colui pecca contra questa uerità, che mentisce, & chi manca di quel, che promette, o della sua parola. Il quinto, che'l mentire è uno andare contra la mente. Et così secondo S. Agostino è un dire il contrario di quel, ch'ei crede, come cosa uera, & certa. [n] Habbiamo detto [come cosa uera] percioche, s'ei la dice per burla, o per fauola d'Esopo, ò per altra cosa da se, ò ad altri ritrouata, dando ad intendere espressa, ò tacitamente

[g] Per l'esposition in [illegible]

[h] [illegible] artic. 1. [illegible]

[i] Per [illegible]

[k] Secunda & tertiæ [illegible]

[l] [illegible]

[m] Secunda & tertiæ [illegible]

[n] Cap. 15. qui cap. homines. 22. q. 2.

mente, che non è uerità, non è bugia; come notò un Cardinale [a].

Di che ne segue, che per esser bugia non è necessario, che colui, che la dice, habbia intention d'ingannare, come dicono alcuni per una diffinitione di S. Agostino, [b] ma che basta hauere intentione di dire il falso, come tiene S. Tomaso. [c] Ne segue anco, che sono tre specie di bugie; cioè formale, che è dire la uerità pensando di dire il falso formateriale, che è dire il falso pensando di dire la uerità: materiale, & formale, che è dire il falso sapendo, ch'era falso, secondo S. Tomaso. [d] Nè segue anco, che la bugia quanto alla colpa, si diuide in tre specie, secondo la glosa [e] approuata, & secondo S. Tomaso; [f] cioè, giocosa, che è quella, che si dice per burla, laquale non offende alcuno, & senza proposito di far danno, ma solo per dar piacere. Officiosa, che è quella, che non fa danno ad alcuno, & ad alcun'altro fa utile. Queste due benche siano dette da' religiosi, ò persone di altro stato di perfettione, sono però peccati ueniali, se non si giurano, ò si dicono con grande scandalo, ò con proposito di non restar di dirle; benche fossero mortali, ò contra la conscientia, la qual ne detta essere peccato mortale. Perniciosa è quella, che offende alcuno nelle cose spirituali, corporali, ò temporali, & è di sua specie peccato mortale, come quando si dicono con intentione di far danno, ò che elle fanno notabile danno. A' queste tre specie si riducono le otto, che pone S. [g] Agostino & ogni una di loro è da te trista, etiandio secondo la dottrina Aristotelica. [h] Et non si possono dire senza peccato (almen ueniale) ancor che per ella si saluasse la uita, & anco l'anima d'un'huomo, ò di [i] molti.

Il sesto, che dal detto segue ancora, ch'è specie di bugia, mancar l'huomo della sua fede, della parola, & della promessa, onde per consequenza la sua malitia per giudicarla (se è mortale, ò ueniale) si ha da misurare per le regole con che si misurano l'altre bugie. Alla quale è conseguente, che come la bugia non è più che peccato ueniale, quando non è permiosa, [k] così mancar di sua parola, della fede, ò della promessa, non sarà più che ueniale, quando non sarà perniciosa al prossimo.

3 Il settimo † che da questo segue è, che ogni promessa uera deliberata, & uolontaria di cosa lecita, possibile, & notabile, obliga colui, che promette di osseruarla, sotto pena di peccato mortale; se tutte le cose stanno nell'essere, che elle era-

[a] Gaier secunda secundæ q. 110. art. 1

[b] In cap. beatus. 22. q. 2.

[c] Vbi supra art. 1.

[d] Secunda secundæ q. 110.

[e] In ca. nequis. 22. q. 2.

[f] Vbi supra. art. 2.

[g] In cap. 1. 22. q. 2.

[h] In 4. Ethicorum.

[i] Cap. super eod. de usur. & 1. 22. 110. 3. & 1. homi. ubi supra. art. 3.

[k] In dic. præced.

[illegible] quando ſi fece la promeſſa, ſecondo la legge naturale, [illegible] Canonica, & Spagnuola: & Benedetta citate Romana [illegible] non da attione alle promeſſe che chiamano nude, eccetto in certi caſi. Habbiamo detto ogni promeſſa per non prendere non ſolamente queſta, che ſi fa a Dio, come ſono i uoti, che di ſopra ſi parlamo, ma anco quella, che ſi fa a gli huomini. Habbiamo detto uera perciochè la promeſſa finta, ouero senza animo di obligare, non obliga, benche pecca; dimoſtrando l'animo di non ligarſi, senza hauerlo, perche egli dice la bugia, però non pecca mortalmente, ſe per eſſa non ſi fa danno a alcuno, ne diſcende danno ſi grande notabilmente. Per il detto, & da queſto s'inferisce, che la promeſſa, la cui cagion principale non è uera, non obliga; perciochè colui che la fece, non haueua animo di obligarſi senza eſſa, non ſi fa al caſo ciò tanto al foro della conſcientia, che a quello ſi ſpettano, o meno, come nelle interrogationi ſi dirà. Habbiamo detto, deliberata, perciochè la ſubita, che senza auertenza, & ricordo neceſſario ſi fa, non obliga, per quel, che ſopra s'è detto del uoto. Et da eſſo ſi può raccorre quanto deliberatione baſta, & è neceſſaria per queſto, poi che queſta, che baſta & ſi ricerca per il uoto, baſta anco & ſi ricerca per queſto. Habbiamo detto, uolontaria, perciochè la detta per forza, o per ingannare non obliga in conſcientia, ſe non ſi giura, ſecondo S. Tomaſo, & ne anco nel foro eſteriore, perche quantunque ſi dia attione all'attore, però ſi da eccettione al reo. Habbiamo detto utile, perciochè la coſa inutile, & pazza non obliga la promeſſa.

AGGIVNGIAMO, [di coſa lecita] perche quella della illecita non obliga. Aggiungeſi, poſſibile] perche quella del impoſſibile non obliga. Aggiungiamo, notabile] perche il fatto di cera, che non è notabile, non è peccato mortale, benche ſia uenale come ſopra s'è detto; per più forte ragione non ſarà il uiolar la promeſſa di coſa piccola peccato mortale, benche ſia uenale; & che coſa ſi dica notabile, ſopra ſi s'è detto: Per queſto ſi ſcuſano molti di peccato mortale, che promettono ſalue all'anno, ricoman ſalſo, o d'altre coſe di poca importantia ad altri, & per non lo fanno, & anco di dire un'Aue Maria, & altre coſe ſimili, benche non ſi ſcuſarebbono, ſe l'haueſſero giurato, o fatto uoto; come ſopra s'è detto. Habbiamo detto, [ſe tutte le coſe ſtanno in quell'eſſere, ch'erano nel tempo della

a Leg. 1. de pact. b [illegible] c [illegible] d [illegible] e [illegible] f [illegible] g [illegible] h [illegible] i [illegible] k [illegible] l [illegible] m [illegible] n [illegible] o [illegible] p [illegible] q [illegible] r [illegible] s [illegible] t [illegible] u [illegible] x [illegible] y [illegible] z [illegible] & [illegible] atto.

b Infra eod. c. n. 9

c Supra cap. 12. nu. 14 & 26.

d Secunda, ſe unde q. 89. art. 7.

e [illegible] f [illegible] g [illegible] h [illegible] i [illegible] k [illegible] l [illegible] m [illegible] n [illegible] o [illegible] p [illegible] q [illegible] r [illegible] s [illegible] t [illegible] u [illegible] x [illegible] y [illegible] z [illegible] & [illegible] Supra cap. 12. nu. 4. & Supra cap. 17. nu. 1.

f Supra cap. 12. nu. 10 & 40.

della promessa] perciochè non obligano, s'elle si mutano, come dice Seneca, [a] approuato per San Tomaso: [b] dalle quali s'inferisce, e per vero, quel che dice Tullio, che in tai casi non è necessario osseruare la promessa: e'l vero è quando al principio era utile a colui, che la fece, & dopò s'ha fatto inutile, come se à colui a cui ho promesso la spada diritta gli porto pezzo. [c] ò se stimiamo per transattione la lite, per la quale promisi di presentarmi in giudicio. [d] L'altro quando la promessa si fa più dannosa à colui, che la fece: Come se colui, che promette à l'un'altro, d'andare ad auuocare & procurare per lui al giudice, se il figliuolo l'informa di tal maniera, che per cura di quello era necessaria la sua presentia: per la istessa ragione si ha da dire il medesimo della promessa, che di lecita si è fatta illecita: [e] & per più forte ragione) di quella, che la parte non uuol che si finisca: [f] o quando l'altra parte non fa quel, perche si fece la promessa, come abbasso si dirà. [g] Ma questa limitatione di Seneca, & di San Tomaso, che anco la nostra gloſa [h] pone, non si deue intendere di qual si uoglia mutamento, come suonano le parole, ma sol di quella, ch'è tale, che se quando si fece la promessa, s'hauesse pensato che quel mutamento, fosse accaduto, non si sarebbe fatta: al qual parer si deue credere al loro della conferentia: [i] Et anco nell'effettuare fa giudicio di huomo da bene attento le circostantie del negotio, non l'hauesse promesso, se ciò hauesse pensato: & l'huomo da bene informerà il tuo giudice delle cose dette, & altre simiglianti, che tenemmo più largamente in altra [k] parte.

L'OTTAVO anco segue, che ci sono bugie, che per opere senza parole si commettono; che si chiamano simulationi, & hipocrisie: Simulatore è colui, che dà ad intendere per opere, esser uero il contrario di quel che è. Hipocrita come qui si piglia è colui, che si mostra buono, essendo cattiuo, ò migliori di quello, che è, secondo la mente di Sant'Agostino, & Santo Isidoro, esplicata da S. Tomaso, [l] che dice egualmente mentire si per opere come per parole.

IL NONO che una sorte di mentite è il giudicio temerario. Il quale è giudicio, che uno concepe, senza hauer cagion bastante di quello che l'altro pecca, ò ha peccato.

[a] Lib. 1 ben. c. 2.
[b] Sec. 2. quæst. 110. art. 3. ad 5.
[c] Can. nequis 22. q. 2.
[d] Le. in principi. Si quis cautio.
[e] Cap. si aliquid. 1. & 2. 22. dist.
[f] Ca. præterea 1. de fil. nat.
[g] In ult. c. huius q.
[h] Gl. sing. ca. sicut dicit Dominus 22. dist. in uerbo, conatu.
[i] Glo. sing. ca. significauit. de homic.
[k] In d. gl. d. ca. quemadmodum.
[l] Secunda secundæ q. 111. art. 2.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO.

6 *Il testimonio pecca mortalmente, se con intentione di far danno ha detto quel, ch'egli sapeua, ò credeua che fosse falso, con danno del prossimo spirituale, ò corporale, o esteriore.*

Il Bugiardo come pecca mortalmente, se dannifica, ò vuole dannificare notabilmente.

7 *La Bugia giudiciale non è peccato mortale, per esser detta in giudicio esteriore, o interiore, se essendo detta fuori di giudicio non è mortale: & quando non è dannosa notabilmente, ò non è giurata, è ueniale.*

8 *La Bugia detta in cose della fede, della scrittura sacra, ò di virtù, ò di uirtù, è peccato mortale per se, ma per le circostantie può esser ueniale.*

Predicare falsi miracoli, ò finger la uita di qualche santo, ò di altra maniera di quella, ch'ella è, è peccato mortale.

9 *Promettere alcuna cosa d'importantia lecita & posibile, con intentione di non osseruarla, & d'ingannare, ò con intentione di osseruarla, & non osseruarla, è peccato mortale.*

10 *La Hippocrisia perfetta è quando altrui uuol parer buono, ò far cosa, con la quale par buono, essendo cattiuo. Il che è peccato mortale.*

11 *La Hippocrisia imperfetta è quãdo alcuno fa qualche opera, fine ch'ei paia, ò uoglia parer buono senza esserui, ò uolerui essere, la quale è peccato ueniale.*

12 *Il Giudicio, che si fa in giudicare che il proßimo pecca mortalmente, senza inditij, ò segni bastanti per ben giudicare, è temerario; & peccato mortale. Ma s'esso giudicio è di peccato ueniale, non è piu, che ueniale.*

S' E-

6 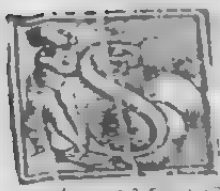 EGLI ha detto quello, ch'ha ſapeua, o credeua eſſere falſo, con danno, ò notabile ſcandalo del beneſpirituale, ò corporale, ò eſteriore di honore, ò di roba del proſſimo, peccò mortalmente, ſecondo S. Tomaſo: [a] Benche l'haueſſe detto ſenza alcun proposito di far danno, s'egli auertì, ò doueua auertire che ne ſeguirebbe quel danno, ſecondo Ricardo. [b] Et ſe'l diſſe con intentione di far notabil danno, ſarebbe peccato mortale; etiandio che non faceſſe danno ad alcuno, & ancor che foſſe la uerità. [c] Habbiamo detto [notabile] perche s'ei non hebbe intentione di far danno, nè auertì, nè doueua auertire, che faceua danno, ſe non poco, non ſarebbe mortale.

[a] Vbi ſupra art. 4.

[b] In 4. d. 18.

[c] Per dicta ſupra eod. nu. 2. & in cap. 11. num. 4.

7 S'EGLI ha † detto bugia in giudicio eſteriore, ò nell'interiore della conſcientia, & confeſſione ſacramentale, peccò mortalmente, ſecondo la ſententia di S. Tomaſo: [d] ilche è uero nelle bugie, che ſi dicono ſopra quel, che conuiene al giudicio, ancor che ſiano di coſe picciole, & leggiere, & non di quel, ch'è impertinente al giudicio, ſecondo il Gaetano. [e] Noi però in altra parte [f] teniamo, che etiandio quelle bugie, che appartengono al giudicio ſopra coſe picciole, & leggiere, non ſono peccati mortali col parer del dottiſſimo, & non meno Chriſtiano dottore maeſtro Fra Martino della Delma, famoſo cathedrante della noſtra uniuerſità, & gran gloria, & honore dell'ordine de' predicatori. Il medeſimo affermiamo poi in altra parte [g] dopò che noi uedemmo tenere il medeſimo al molto famoſo dottore [h] Salmentino confeſſore dell'Imperatore della terra, ilquale per poter meglio ſeruire à quel del Cielo, rifiutò poco fa un gran Veſcouado. Conchiudiamo adunque, che la bugia giudiciale, non è peccato mortale, perche ſia detta in giudicio eſteriore, ò interiore, ſe eſſendo detta fuori di giudicio non è tale. Et perconſeguente quando non è notabilmente dannoſa, ò non è giurata, è ſolamente uenniale, come anco diremo appreſſo [i].

[d] Secunda ſecundæ q. 62 art. 3.

[e] In d. art. 1. & ſeq. item q. 110. art. 4.

[f] In cap. Iratres. nu. 27. de pœn. d. 5.

[g] In reper. ca. inter uerba. 11 q. 3. nu. 715.

[h] In lib. de rat. regiſtre. membr. 2. q. 7.

[i] In cap. 21. nu. 37.

8 S'EGLI ha † detto bugie in coſe della fede, della ſcrittura ſacra, ò di uitij, ò di uirtù è peccato mortale da ſe: Percioche dà ſe è pernicioſa. [k] Laſcia però di eſſere tale per le circonſtantie del dire ſenza intentione di far danno, ò per molto parlare, ò per penſare, che niun le noterebbe, nè falſa dottrina non ne conciperebbe, & che non ne ſeguirebbe gran danno. [l] Di che ne ſeguita, che l'allegare il falſo nella cathedra, ò nel perga-

[k] Aug. uerb. Mendacium. §. 1.

[l] Gaet. 2ª ſecundæ q. 21. art. 4. & in ſumma uer. Mediatum.

mo, per non ricordarsi del uero luogo, dicen lo ch'è nel decimo capitolo quel, che nel duodecimo, o allegando quel che dice S. Girolamo, ò Bartolo, che lo dica S. Agostino, ò altri, non mentale, [a] Se predicando taccontò miracoli ò lii, [illegible] o cercando tali, [illegible] studio la cosa di alcun tanto, ò di alcuna maniera, si quel cercare fu, e peccato mortale, secondo un Cardinale [b] Vero che, in quanto è in se, è lecita, & lauda ueruà de mira colo di CHRISTO, & de' santi suoi.

[a] Gloss. ibi supra

[b] Vbi supra.

SECONDA ha promesso altrui alcuna cosa d'importanza lecita, & possibile con intentione di non osseruarla, & d'ingannarlo, ò con intentione di osseruarla, & non la osseruò, peccò mortalmente. [c] benche sia senza conditione, & semplice patto, [d] che secondo le leggi Romane non producono attione. [e] & benche non si esprima la cagion della promessa, se manzi a Dio e uero quello, perche si promette. Percioche la opinione del Collettore; & del Panormitano [f] che ricercano espressione di causa, procede nel giudicio esteriore, nel quale senza ella non si presume animo di obligarsi, come dice Silue stro. [g] & non in quello della conferentia, nel quale basta che si tenga manzi a Dio, [h] & che non soprauenga mutatione cosi grande di cose, che se le interuenuta nel principio, non l'hauerebbe promesso, secondo S. Tomaso. [i] & piu che colui, al quale si promise, faccia quello, per il cui rispetto si promise. [k] Habbiamo detto [per il cui rispetto] perche promettesi altrui alcuna cosa assolutamente senza hauer rispetto ad alcuna promessa fatta ad altri, & quell'altro promise a te altra cosa, nè tu resti obligato: perche quell'altro non fintica teco, n'è disobligato quel altro, perche tu non fintici con esso lui.

[c] In casi de comm. & in cas. de cond. & in cas. de cond. [illegible] [illegible] [illegible]

ſtarſi per quelle opere buone (che è hipocriſia imperfettiſſima) ſecondo la mente di tutti, & bene eſplicata dal Gaetano. [a] eccetto quando ui ſi aggiungeſſe alcun fine che foſſe da ſe mortale; cioe, ch'e uoleſſe moſtrarſi ſanto ſenza eſſerui; ò far opere buone acciochè egli paia tale: ò à fine di potere inſegnare alcuna hereſia, ò conſeguire dignità eccleſiaſtica, ò temporale, della quale egli è indegno: ò in quella apparentia conſtituire il ſuo ultimo fine. ſecondo Aleſſandro, [b] & il Gaetano. [c] Pecca etiandio ueramente colui, che uuol parer buono nõ eſſendo: ancor che egli lo faccia, perche ne ſia Iddio lodato, ò il proſſimo edificato. Perciochè non ſi ha da far male, perche ne ſeguiti [d] bene.

[a] Verbo Hyppocrita.

[b] Secunda parte de hypocrima.

[c] Vbi ſupra.

[d] Ad Roma. 5. circa que ca. Denique. 14. q. 5.

12 S E † per leggieri, & non baſtanti inditij ò ſegni in giudicio, ò fuori di giudicio fermamente giudicò, ò credette, che il proſſimo peccaua mortalmente, ò che ſtaua in peccato mortale, peccò mortalmente. [e] Come ueggiamo ogni dì l'eſſempio di colui, che per uedere un'huomo di buona fama, ò che non conoſce, parlar con una donna in luogo honeſto, & honeſtamente, giudica ch'ei pecchi per peccar con eſſo lei: & di colui, che per uedere che alcun mangi la mattina per tempo, ò più uolte in dì di digiuno di precetto, fermamente giudica, che pecca mortalmente, perciochè egli può hauere giuſta cagione di non digiunare. Et di colui, che per uedere che uno non conuerſa tanto domeſticamente con un'altro, quanto ſoleua, ò li moſtra qualche ira leggiera, giudica, ch'ei li porti odio mortale. Perciochè non ogni odio, ne ogni ſdegno è mortale, come di ſopra s'è detto. [f] Et di colui, che giudica, che uno ammazzò un'altro, perche egli parlaua male del morto, ò che un'altro rubbaſſe; perche ſoleua andare ſpeſſo in quella caſa doue fu fatto il furto. O'ſe le cose, che da ſe ſono buone, come il digiunare, il fare elemoſine, & molt'altre coſe, ò quelle, che ſono indifferenti, come è il mangiare, il bere, il parlare, giudica eſſere fatte con intentione mortalmente cattiua, come è à dire per luſſuriare. Habbiamo detto [ſe per leggieri, & non baſtanti inditij o ſegni] perciochè con gravi, & baſtanti inditij ſi può ſenza alcun peccato giudicare in giudicio, & fuori di giudicio, come è il uedere alcune perſone ſuſpette ſole, o in luogo ſuſpetto, ò inſieme in un letto. [g] Habbiamo detto anco [ſe giudicò, ò credette fermamente] perche dubitare della bontà del proſſimo, ò ſuſpettare della ſua malitia, non è giudi-

[e] Cap. Nolite ante tempus in fine. 1. Cor. 4. da locis quæ citat.

[f] In cap. 13. num. 3.

[g] Cap. in literis. de præſumpt. & Thomas ubi ſupra recepta.

care, nè credere, & non è peccato mortale (nè ueniale) se quegli indizij leggieri (se ben non bastassero per giudicare) bastauano per dubitare, ò sospettare, come ogni hora accade, & prouiamo à lungo altroue, [a] dopò Bartolo, [b] & d'altri. Habbiamo detto (se giudicò, che il prossimo peccaua mortalmente.) Perche il giudicare, ch'ei peccaua ueniamente, non è più che ueniale: almeno, se per ciò non ne seguisse altro danno al giudicato.

[a] In cit. Si quis autem nu. 11. & pen. di.
[b] In cap. Si quis suadente diabolo.

DELLE INGIVRIE, SVSVRRAtioni, scherni, & maledittioni, che sono peccati delle parole, & de' segni, che per uia d'ingiurie, di contumelie, di uillanie, ò fanno danno all'honore, contra l'ottauo Precetto.

SOMMARIO.

15 *L'ingiurie di parole si fanno per contumelia, per conuitio, & per improperio, le quali, se sono dette senza ira, ma per uia di castigo, & di correttione, non sono peccati mortali.*

14 *La susurratione, è riportare, & seminar discordia fra quegli, che sono amici, & uiuono in pace.*

Discordia seminare fra parenti, ò amici obliga il seminatore à restitutione. Et non deue essere assoluto, se prima non riconcilia, & pone concordia tra i discordanti.

15 *Schernire alcuno, ò burlarsi di lui per qualche mal fine, è peccato mortale: & nè passa in bestemmia quando si burla Iddio.*

ROSVPPONIAMO † primieramente, che la ingiuria delle parole, ò segni, che uno dice à un'altro, ò significa in sua presentia qualche difetto di colpa, chiamandolo ubriaco, ubbriaco, ò altri simili nomi ingiuriosi, che è Contumelia, ò qualche difetto naturale, ò pena: come à dire, cieco, sfiopato, trustato, ch'è Conuitio, ò gli rimprouerò alcun beneficio fattogli

togli in qualche necessità, che è improperio. Il secondo che dir questo con intentione di fargli notabilmente danno all'honore, ò li fece danno senza tale intentione auertendo, o douendo auertire, che li farebbe danno, peccò mortalmente, per lo detto di sopra. [a] Si possono dire le sopradette parole per via di castigo, & di correttione senza peccare, come il Signore chiamò gli Apostoli stolti. [b] & l'Apostolo chiama i Galati, insensati, [c] secondo S. Tomaso. [d] pur che la correttione sia di ciò cagione principale, & non la ira. Percioche, se la ira fosse principale, sarebbe peccato graue, & etiandio mortale, secondo Siluestro. [e] Et è assai da notare quel, che dice S. Tomaso: [f] cioè, che ancor che si possa far questo senza peccato, non si deue però fare, se non rare uolte. Et ui aggiunge anco il Gaetano, che non mai, se non quando lo Spirito santo inspira, per un detto di Tullio, [g] percioche, poco si migliora con esse. Et noi ui aggiungiamo, che per dirsi senza peccato etiandio per sola correttione, non si ha da dire, se non il nome uero del uitio, percioche altramente egli mentirebbe, & così peccarebbe. Aggiungiamo ancora, che colui, che dice parole ingiuriose altrui, con proposito d'infamarlo, oltre il peccato della contumelia, pecca anco in quello del la Detrattione, & non basta il confessare, & dire, io ho detto ad uno la tale ingiuria per ingiuriarlo, senza dire, che la disse con intentione d'infamarlo, come habbiamo in altra parte detto [h].

14 Il terzo [i] che la Sussurrattione (che qui si chiama il riportare) ò essere traditore, col quale officio si semina discordia fra quelli, che sono amici, & uniono in pace, è differente dalla Contumelia, & dalla Ingiuria, che prima dell'honore, & dalla Mormoratione, che toglie la fama. Percioche, questa offende l'amicitia, ò pone discordia, secondo San [i] Tomaso

Il quarto, che'l Dispregio, ò Derisione è quello, con che si fa uergogna, & si dà cagion di conturbare, & scornare gli altri. Et si fa dispreżzando con parole, con gesti, o con fatti. Et è differente da gli altri peccati di parole, perche il suo fine è conturbare, & far uergognare, secondo S. Tomaso [k]. Il quinto che è la maledittione non si prende in questo luogo per il mal detto, ma per lo desiderio, ò pregare, ch'ello fa, che uenga altrui alcun male, secondo San [l] Tomaso.

[a] In præludij huius cap.
[b] Luce vlt.
[c] Ad Galat.
[d] Secun la secun fæ q.72.artic.2.
[e] Verbo. contumelia.§ 1.
[f] In eod.artic.2.
[g] Lib.offic.omnia animaduertito, & castigatio, contumelia uacare debet.
[h] In repe cap.inter verba 23 q.3.nu.456
[i] Secunda secundæ q.74 artic.4.
[k] Vbi supra q.73. artic.2.
[l] Vbi supra. q.76.

INTERROGATIONI.

SE disse per parole, ò significò per segni in presentia d'alcuno qualche difetto di colpa, ò di natura con intentione di far danno notabile, peccò mortalmente.

SE egli ha seminato zizania fra parenti, ò amici con intentione di porui notabil discordia, ò senza intentione, auertendo, ò douendo auertire, che ue la poteua, peccò mortalmente, & assai graue, secondo S. Tomaso. [a] Et non deue essere assoluto, finch'esso non fa, quanto può, per concordarli, & riconciarli insieme. Et non potendo concordargli, egli è obligato à sodisfare il danno per altra via (à giudicio d'huomo da bene) secondo la Rotella. [b] Ma si può assoluere (al parer mio) anche ch'egli habbia proposito di far questo, per quel, che di sopra è detto [c]. Habbiamo detto, [discordia mala] perche, è cosa santa porre discordia buona fra quelli, che sono concordati nel male, [d] come è fra i concubinarij; come erano quegli tra Giudei contra S. Paolo [e] dicendo alcuni diffetti naturali ueri, & publichi d'un'altro. E lecito anco diminuire l'amicitia fra due, per farsi amico con uno di essi, col quale non si può far senza diminuire quella dell'altro: nè pare più di uenale diminuir l'amicitia fra due senza porre nemicitia, come dice il Soto. [f] Benche poche uolte (al nostro parere) diminuire à uno l'amicitia ui tuota fra altri due senza porre alcuna mala discordia fra quelli; nè potrebbe diminuire giustamente quella, che deue tenersi deue.

SE egli scherni † alcuno con parole, gesti, ò fatti, burlandosi del suo male, ò difetto, con intentione di farlo tenere da poco, ò assai men di quel, ch'egli è, ò senza tale intentione lo tenne, ò fece tenere per notabilmente utile di quel, ch'egli era, auertendo, ò douendo auertire, che nel tuo scherno gliene poteua seguire gran dispregio, peccò mortalmente secondo San Tomaso [g] & più graue anco della Contumelia, ò della Ingiuria, & tanto più graue, & maggiore, quanto di più conto, & stima è colui, di cui egli si burla. Per il che lo scherno, ò burla di Dio è grauissimo, [h] secondo il medesimo, & ne passa in bestemmia. [i] Dopò questo è quello del padre, [k] & poi è quel de' buoni, & giusti, [l] come dichiara S. Tomaso. [m] Pare

15

[a] In d. q. 74.

[b] Verb. Inuidia. §. 6.

[c] Supra cap. proximo num. 59

[d] Turra Mathe cap. 10. Non est mittere pacem, sed gaudium.

[e] Actum. 3.

[f] Lib. 5. q. 11. de iust. & iur.

[g] 2. q. 75. artic. 2.

[h] Prou. 17.

[i] Luc. 12. & Galat. 4. artic. 2.

[k] Prouerb. 30.

[l] Ioan. 12.

[m] Sup. cap. in artic. 2.

etiandio

etiandio mortale, quando egli si fa per far grane, & non debitamente uergognare alcuno, o per turbarlo, & contorderlo; ò quando ne segue notabile turbatione; auertendo, ò douendo auertire, che da questa sua disordinata burla, ò scherno ne seguirebbe una tale turbatione; per quello, che s'è detto di sopra. [a] Come se uno burlasse un molto honesto, sequestrato Religioso, che lo uedesse parlare solo con una donna giouane secondo il Soto; [b] benche, al nostro parere, tanto meno sentirebbe tal burla, quanto meno sospetto fosse del male contenuto in essa. Et in questo disordine, & fallo cadono i cortegiani, che senza sentir dolore alcuno, tanto piu si burlano di uno, quanto ueggono piu colui alterato, & conturbarsi. Benche il burlarsi di qualche poco male del prossimo, per farlo un poco uergognare, è talhora uirtu & alle uolte è uenrale: cioè quando è assai poco, non però tanto, che l'induca à notabile turbatione; secondo la mente di tutti.

[a] Supra eod. cap. num. 1.

[b] Vbi supra.

S'EGLI ha maledetto, &c. come di sopra nel secondo precetto s'è detto. [c]

[c] Cap. 12. num 86. & infra cap. 23. num 118. sequen.

DELLA DETRATTIONE, O' MORmoratione, che è un'altro peccato di parole.

SOMMARIO.

16 *La Detrattione, e mormoratione è dannificare, ò uoler dannificare contra la legge, ò darne cagione diretta, ò indirettamente nella fama del prossimo.*

17 *La Detrattione de' santi (& etiandio alle uolte quella delle cose irrationali) è bestemmia.*

18 *Detrattore non è colui, che secondo le leggi infama alcuno, ò se medesimo.*

19 *La Detrattione ha sette spetie, quattro dirette, & tre oblique: le quali si riducono a tre; cioè, nello imporre il falso à se, ò al prossimo, nel riuelare il secreto del male, & nel lodarsi del male.*

La Detrattione può essere formale, materiale, & mista.

20 *La fama è una opinione concorde alla commune, che si tiene, ch'altri sia buono, & uirtuoso ò sia d'arte, ò di destrezza, ò d'industria, ò di dispositione, ò di forza, ò d'altra cosa simile,*

21 *La fama si dannifica notabilmente, quando altri fa, ò dice alcuna cosa con intentione, ò auertendo contra le leggi in danno dell'anima, del corpo, dell'honore, ò della roba del proßimo.*

Manifestare i peccati altrui secreti (quantunque ueri) à colui che non gli sanno, è peccato mortale, benche si faccia senza intentione di dannificare la fama del proßimo.

22 *La Detrattione fatta de' peccati mortali, è mortale, & de' ueniali è ueniale.*

23 *Detrattore non è colui, che senza intentione di dannificare notabilmente la fama del proßimo, dice d'hauere inteso qualche peccato d'altri.*

24 *Detrattore non è chi riferisce i peccati di colui, che d'essi se ne suol uantare: Ne meno chi manifestandoli, non dannifica altrui poco, ne' molto.*

25 *Detrattore non è colui, che accusa legittimamente di peccato secreto, ancor ch'egli accusasse per odio.*

26 *Detrattore non è chi manifesta il peccato legittimamente per bene della republica.*

27 *Il lauo de' fatti occulti incorrigibile, si può publicare senza amonitione; per uietare i danni, ch'egli fa, ò può fare.*

Il testimonio non è obligato a restituire la fama per discoprire i difetti & peccati del proßimo in giudicio.

Manifestare i propri delitti, ò quei d'altri al giudice, ò al superiore quando la legge il commanda non è peccato, ne infamia.

28 *Detrattore è colui, che infama se stesso, ò altrui; quando però*

29 *ne segue danno dell'anima, ò della uita propria, ò del prossimo, ò della roba d'altri.*

Testimonianza fatta contra se stesso senza giuramento, non è peccato mortale.

30 *Manifestare i suoi peccati, ò falsi: ò ueri occulti per timore di tormenti, non è communemente peccato mortale.*

31 *Il Confessore è Detrattore, & infamatore, che manifesta per tormenti tutto ciò ch'egli sa in confessione.*

31 *Detrattore è, & pecca mortalmente chi manifesta i secreti degli Stati a' nemici, ancor che l'faccia per tormenti.*

PRE-

SUPPONIAMO † primo, che se si pigliono questi due nomi, Detrattione & Mormoratione, propriamente, son differenti, come in altra parte ho detto. [a] perciochè Mormoratione è più generale, & Detrattione è più speciale. In questo luogo però li prendiamo per una medesima cosa, come gli altri. [b] Il secondo, che detrattione, ò mormoratione, (come habbiamo diffinito altroue [c]) è dannificare, ò uoler dannificare contra la legge, o darne cagione diretta, ò indirettamente nella fama del prossimo dell'huomo, che non è ancora canonizato. Habbiamo detto [dannificare, ò uoler dannificare] perciochè della medesima specie sono i peccati della mala uolentà, & delle male opere, & parole, che ad ella corrispondino, come ben determino S. Tomaso, [d] & noi altroue [e] habbiamo detto. S'è detto [diretta, ò indirettamente] perciochè pare, che si faccia utile alla fama di quelli, de' quali si parla, secondo che suonano quelle parole [direttamente] ma si fa nondimeno lor danno, secondo che gli altri intendono quelle parole, come diceua una persona d'un certo padre. O come è ben (diceua egli) disposto, & quanto è bello: come è egli rosso, & colorito & grasso: come ben maneggia una spada à due mani. Et con dire quelle parole, uoleua, che noi intendessimo, che quel padre si occupaua più in tenere contenti, & sodisfatti gli appetiti della carne, che quegli dello spirito.

17 HABBIAMO † detto [fama, ò gloria] perciochè dannificare, ò uoler dannificare altrui nell'honore, & dishonorarlo, è Contumelia, ò Ingiuria, & non Detrattione, come s'è detto di [f] sopra. Vi habbiamo aggiunto [del prossimo] perciochè dannificar la fama, & la gloria di Dio, non è Detrattione, ma bestemmia: o lo faccia per dishonorarlo, ò per infamarlo, o per burlarlo, & schernirlo, come tiene S. Tomaso [g] & noi dicemmo [h] col Gaetano [i] Habbiamo anco detto [prossimo, ò huomo], perciochè infamare le cose, che di lor natura mancano di ragione, & quanto sono creature di Dio, & non perchè in esse risulti la infamia del prossimo, non è peccato d'infamia, & Detrattione, ma è Bestemmia, secondo S. Tomaso. [k] Dicemmo anco [non canonizato] perchè se ben gli Angeli, & i santi canonizati sono nostri prossimi, come dice S. Agostino, [l] & San Tomaso, [m] il maledirli nondimeno, & il dannificare

[a] In repet. cap. inter uerba. 11. q. 3. num. 415. & seq.

[b] Quia quendam est ut plures, & sentiendum, ut pauci

[c] In d. repet. cap. inter uerba. 11. q. 3. num. 415. & seq.

[d] Secunda secundæ q. 72. art. 7. & 3. part. 3 99 artic. 3.

[e] In d. repet. cap. inter uerba enim 123. & in addit. ca. quando de consecr. d. 2. num. 192.

[f] Supra eod. cap. nume. 2.

[g] Secunda secundæ q. 73. artic. 3.

[h] In d. repet. cap. inter num. 124.

[i] Secunda secundæ q. 72. artic. 3. & q. 13 artic. 3.

[k] Secunda secundæ q. 76. artic. 1.

[l] Libro de doctrina Christiana

[m] Secunda secundæ q. 25 art. 10.

la loro fama è Beſtemmia, & non peccato di infamia, ò Mormoratione, benche ſi dica per infamarli, ne è Contumelia, ſe ben ſi dice per dishonorarli, o per altri ſimili fini, come dichiara il Gaetano [a] & noi anco altroue. [b] Vi aggiungiamo anco [contra la legge] percioche, non è peccato, anzi è merito, infamare altrui conforme alla legge diuina, & humana, come dice S. Antonino, [c] & appreſſo ſi eſplicarà. Non ui aggiungiamo però noi, come S. Tomaſo, Santo Antonino, & la commune, quella parola [di altri] Perche non ſolamente infamano, & mormorano quelli, che infamano gli altri, ma anco quelli, che infamano lor medeſimi, come il medeſimo S. Antonino dice. [d] Et amendue queſti dottori dicono, che colui pecca mortalmente, che infama ſe medeſimo, benche lo faccia per timore de' tormenti. Il che noi altroue [e] moderiamo. Non ui aggiungiamo anco [ſecretamente] come i ſopradetti ui aggiungono. Percioche, ſe bene ordinariamente le infamie, & le Mormoratio ni, ſi fanno in aſſenza, ſi poſſono nondimeno fare, & ſpeſſe uolte ſi fanno in preſenza. Percioche, ſe io per infamarui, ui dico una falſa ingiuria ful uiſo, ſe ben come dice la commune, quel peccato e contumelia, & non Infamia, ò Mormoratione, in quàto ui dishonoro, dall'altro canto però in quàto egli uuole per ella dannificarui la fama, ò u'infamò, è peccato di Detrattione, come il medeſimo S. Antonino [f] determina. Et ſi può facilmente prouare per quel detto di Ariſtotele, [g] che colui, che fura, ò rubba per adulterare, non ſolamente è ladro, mà è anco adultero.

a In 3 q. 72. artic. 2.
b In 4. dist. 19. pag. 2. & 137.
c Secunda part. tit. 8. cap. 4. in princ.
d Terna. part. 2. t. 1. cap. 8. § 2. versic. 2. & Ioan. Gerſon. ſecunda ſecundæ. q. 73. artic. 2.
e In d. repet. num. 556.
f In princ. d. cap. 4.
g Ethi. 3. qui furantur, ut adulterent, per ſe loquendo, magis adulter eſt quã fur.
h Secunda part. q. 246. membr. 3. ſub 1. n. 1. Secundæ ſecundæ q. 73. artic. 2.
i In 4. dist. 19. q. 4.
k In 1. repet. 1. cap. inter alias nu. 443.
l Vbi ſupra num. 414.
m In d. repet. 6. con ſiderat. nume. 399. & 452. & 452.

19 Il terzo preſupponiamo, che la detrattione ha ſette ſpecie (ſecondo Aleſſandro d'Ales [h]) quattro dirette, & tre oblique, ſecondo S. Tomaſo: [i] Le quali ſi riducono alle tre di Scoto, [k] che noi altroue [l] riducemmo à due, cioè, in imporre il falſo, & in riuelare il peccato ſecreto. Et ue ne aggiungemmo un'altra, che ſi fa, lodandoſi. [m] Et ogniuna di eſſe è ſempre peccato mortale, quando per eſſa ſi dannifica, ò ſi uuol dannificare, ò ſi pone in probabile pericolo di dannificare notabilmente la buona fama; come altroue [n] prouiamo: ponendo l'eſſempio di colui, che manifeſto il male notabile di alcuno in preſenza di altri, che l'haurebbono creduto, ſe non foſſe ſopragiunto un'altro di maggiore autorità, che lo contradiſſe. Et coſi egli non dannificò, ne uolſe dannificare, ma poſe in pericolo probabile di dannificare. Et aggiungiamo, che queſto è uero, ò che ſi faccia

n In d. repet. 6. con ſiderat. nume. 399. & 452. & 452.

cia

cia una di queste tre cose dicēdo, o tacendo la uerità ò la bugia, è male ueniale, o mortale, ò che ui taccia, o ti lasci di fare una o un'altra cosa, come altroue [a] prouiamo.

[a] In cap. 4 d. cap. cluso 6 nu 435.

10 IL quarto, che la fama si toglie in molti modi nelle leggi, come noi diciamo altroue. [b] Doue lasciate una molte diffinitioni, habbiamo detto, che in questa materia si prende per la opinione, che si tiene di alcuno di cosa, che li sia utile, & alla quale la contratta commune non ripugni: ò che la opinione sia di bontà, & di uirtù, o che sia d'arte, di destrezza, d'industria, di dispositione di forza, o d'altra cosa simile. Di che ne segue, che non solamente colui è infamato, che leua la fama della bontà, ma etiandio colui, che la leua di ogni altro ualore, come à lungo habbiamo detto altroue con San Tomaso, con Adriano & co'l Gaetano, & risposto à i [c] contrarij.

[b] In d. rep. nu. 462.

[c] In d. repet. num. 456.

■ 2 IL quinto, † che danno notabile della fama è (come habbiamo altroue detto [d]) quel di, che è cagione, che si tolga altrui, ò resti di darli alcun bene notabile per l'anima, per il corpo, per l'honore, per la roba: come chiaramēte dille (benche no'l dichiarò tanto) un Cardinale, e anco (al nostro parere) quel di colui, che probabilmēte può esser cagione di ello dāno. Benche per uentura non sia per hauerli rimediato per altra uia, ilche è singolar fondamento, per illustrare questa materia. Et quel si dice notabilmente buono per l'anima, per il corpo, per l'honore, o per la roba, che parrà buono ad un'huomo prudente, & tanto che attende, & considera le circostantie delle persone, del luogo, del tempo, & simili. [e] Il fatto, che colui, che dice, ò fa alcuna cosa con intentione, di dannificare notabilmente la fama del prossimo, ò senza tale intentione la dannifica notabilmente, ò la pone in pericolo probabile di dannificarla contra la legge, auertendo, ò douendo auuertire, che probabilmente si farebbe notabil danno per quello, ch'egli dice, ò fa, pecca mortalmente. Et, se solamēte egli dice, ò fa alcuna cosa con intentione di dannificare poco, ò senza essa fece poco danno, non auuertendo, nè douendo auuertire, che per il suo dire, o fare si dannificherebbe molto, benche sia poco, pecca solamente uenialmente, & se senza mala intentione (conforme alla legge) dice, ò fa alcuna cosa per la quale dannificò molto, ò poco la sua fama, ò l'altrui, non pecca niente; anzi merita, se quel di piu che per quello è necessario, concorre: Perche (come sopra si ha detto, [f]) la grauez-

[d] Vbi supra. num. 433.

[e] Caiet secunda secundæ. q. 77. artic. 2.

[f] Arg. l. 1 ff. de iure delib. & de causa de offi. relig. & eorum quæ liti cogenti. Peter Rauen. in 2 phi. in. reo verbo arbitriu.

[f] Super eodem cap num. 2.

za de i peccati delle parole principalmente nasce dalla intentione, con che dicono, si perche la ignorantia & mauertentia probabile scusa, [a] & si anco perche colui, che fa quel, che la legge (maggiormente canonica) approua, non [b] pecca

[a] Cap. 2. de constit. §. Nec tamen. 1. q. 2. [illegible]
[b] Cap. 9. [illegible] [illegible] [illegible]

IL settimo, che da questo, & dal sopradetto ne segue, è, che colui, che manifesta i peccati, mortali secreti, ancor che d'alcuno sia la uerità, come adulterij, in presenza di quelli, che no'l sanno ordinariamente, pecca mortalmente benche li manifesti senza intentione di dannificare la fama: & anco quando egli nõ la dannifica se, perche la pone in pericolo probabile di dannificarsi. Et al contratto anco ne segue, che chi manifesta gli altrui peccati uenali secreti, ò i mortali publici di colui, che ne è già infamato, almeno appresso di quegli, co' quali si dicono, senza mala intentione, non pecca mortalmente. Percioche, ordinariamente egli non uuol perciò dannificarli la fama, nè la dannifica, ne gliela pone in probabile pericolo.

[illegible]

[c] In secunda part. titul. 8. cap. 4.
[d] Verbo detrahio. §. 2.

HABBIAMO † detto [ordinariamente] percioche in questo alcuna uolta si pecca mortalmente, & in quello non più che uenialmente. Percioche, talvolta col referire alcuni uenali si dannifica notabilmente la fama altrui, & tal uolta col referire i mortali secreti, non si dannifica; come appresso si dirà. 22

DA tutto questo ne segue, (dicano come lor piace alcuni) primo che non è altra differentia tra la Detrattione de' peccati mortali, & uenali (quanto à questo) se non che quella de' mortali da se, & communemẽte e notabilmente dano, e quella de' uenali nò.

SECONDO che quella conclusione di S. Antonino, [c] & di Siluestro, [d] cioe, che la Detrattione, la quale si fa con parole generali, che di sua natura non comprende i peccati uenali, come i mortali, non è ordinariamente mortale, ma solamente uenale, non è uera, almeno quando ella si fa con danno notabile, o gran pericolo di ella, ò in presenza di tal persona, che è da credere, che non concederà ettandio difetti mortali, non che uenialmente però espressamente, ò tacitamente non sarà auisato, che si parla solo de' uenali.

TERZO † ne segue, che colui, che dice, che intese il tale, ò il tale peccato, dichi che si sia, senza intentione di dannificare notabilmente la sua fama, non pecca mortalmente, & sia graue quanto esser si uoglia. Percioche, egli non infama, nè dannifica, nè uuol dannificare, nè dà cagione per ciò bastante à quelli, che l'odono, 23

l'odono, poi che egli non dice, che questo sia uero, nè che lo fa-
ma solamente, che l'ha inteso. Benche egli potrebbe peccar mo-
talmente, se ui aggiungesse maggior certezza, ò dicesse, Done
non è fuoco, non è fumo. Et anco senza dir nulla, quando la
sua autorità, & le qualità de gli ascoltanti fossero tali, che proba-
bilmente può parere, che gli si creda, o che gli ascoltanti poi
lo narrerebbono ad altri per cosa certa, come ho detto altroue.
a Habbiamo detto senza intentione di dannificare notabilmente
la fama: perche con quella intentione non solamente il detto, ma ogni altra parola è mortale, per quello, che s'è detto di sopra, b ancor che egli ui aggiunga, che no'l crede.

a Supra cod. cap. num. 2.

b Supra cod. cap. num. 2.

24 QVARTO, che manifestare i peccati mortali di colui, che se ne suole uantare, senza intentione di dannificare, non pecca mortalmente: perciochè non si dannifica notabilmente almeno la sua fama, come ho altroue c detto.

c In d. c. inter. p. 15 num. 532.

QVINTO, che colui, che senza intentione di dannificare, manifesta il peccato altrui à tal persona, ch'è come non dirlo a nessuno, non pecca, almeno mortalmente. Perciochè, non si fa notabilmente danno alla fama. Et per conseguente non pecca mortalmente il padre, & la madre, discoprendo l'un l'altro i peccati de' figliuoli loro, perche si riuelano a persone, che il dirlo à esti è come non dirlo. d Ma il peccato potrebbe esser tale, & tale il padre, & tale la madre, che per dirlo ad uno riceuerebbe l'aggiunto, per dirlo al padre, & alla madre, che per dirlo à cento altri, per la qual cosa non solamente si ha d'astenere perche sia uera questa dottrina del Gaetano, se si dice à colui che mai non lo dirà ad altri; ma etiandio, se si dice a colui che mai non farà male, nè per quello la cosa si fa bene.

d Gaet. secunda secundæ tract. 32. art. 2. in fine.

25 DA che f ne segue, che colui che accusa di peccato secreto, ò publico in giudicio ciuilmente senza proposito d'infamare, non commette peccato d'infamia, dato che ne segua dell'accusato notabilmente si dannifichi, & etiandio per quello perda di piu; anzi si merita se ui concorrono tutte le altre circostanze, come l'afferma Santo Antonino, g & noi altroue lungamente h prouiamo, ancor che egli accusi per particolare interesse, & etiandio che non ui proceda secreta ammonitione, come noi prouiamo altroue i dopo Adriano k & il gran dotto Maestro Soto, l dica Siluestro, m come le piace, & il Gaetano, n Bene è uero, che se si mouesti ad accusare per odio, &

e Se ne parla nel primo libro de' Dialoghi cap. 6.

f Di questo tratta a lungo nel primo libro de' Dialoghi cap. 6.

g In 3. parte tit. 1. cap. 20. §. 3.

h In d. cap. inter. p. 15. num. 541.

i In d. cap. inter. p. 15. num. 541. & nel primo libro de' Dialoghi cap. 6. & nel membro 2. cap. 5.

k Verbo accusato

l Soto de iustitia & iure lib. 5. q. 33. art. 8.

per una detta disordinata, pecca egli, ancor che tu lo potessi giustamente accusare: non però ne pecchi di detrattione.

SECONDO † che ne anco pecca colui, che manifesta i mali, che sono occulti, & sono commessi da altri, & manifestandoli occorre alla Republica, ò per castigarli, ò per guardare il prossimo di danno spirituale, ò temporale: come fa colui, che publica un heretico, acciochè con peruerta gli altri: & il traditore, acciò che non faccia tradimento: & il contagioso infetto di peste, ò altra simile contagione, acciochè non ne infetti gli altri, & l'habile, acciochè non sia ordinato, ò li sia dato beneficio, o non sia successore indegno alla heredità: il ladro, acciochè non rubi: & il periuro, acciochè col suo fatto falsi testimonio non faccia danno: & l'adultero, & l'homicidiario, acciochè gli altri si guardino da loro, & così di altri simili malefatti, o apparecchiati per commettere: come ho detto altroue. [a] Pur che, questo si faccia [b] come è detto con buona intentione, & quando, & quanto per li sopradetti buoni fini si conuiene. Percioche questo si permette dalla [c] legge.

a In qu. tem. C. de inoffic. test. lib. 6. Et C. de accus. & denunt. lib. 9.
b S. Th. 2. 2. q. 73. ar. 4. ad 1. & q. 68. ar. 1. ad num. 655.

26

TERZO † che colui, che sa, che alcuno è ladro incorrigibile, & sono i suoi furti occulti, può publicarlo per schiuare il danno della Republica, & de' particolari, etiandio senza ammonirlo. Ma non già, se egli è per correggersi per la sua ammonitione, ò è già corretto, eccetto, che quando conforme alle leggi ne sarà specialmente interrogato, secondo [d] Panormi.

27

d Maior. in 4. d. 21. q. 1. col. 5.

QVARTO, che anco non pecca, & non è obligato à restituire la fama colui, che piglio testimonio inanzi al suo giudice & superiore nel uoler dire i suoi mali, & i difetti del prossimo: percioche questo non è dannificare, ò uoler dannificare la fama del prossimo contra la legge, come prouiamo [e] altroue.

e In repet. c. Inter uerba 11. q. 1. n. 698.

QVINTO, che colui non pecca, nè infama, che confessa i suoi delitti, & mali al suo giudice, & superiore, quando, & perche, & come per legge diuina, & humana può, ò deue farlo: percioche questo non è dannificare, nè uoler dannificare, ò porre in pericolo la fama di alcun contra la legge, senza la quale non può esser la Mormoratione secondo la sua diffinitione descritta di sopra, [f] come altroue [g] prouiamo lungamente; toccando sopra ciò molte particolarità.

f Supra 90 ca. num. 26.
g In d. repet. nu. 722.

SESTO, che dire, ò manifestare i mali proprij, ò di altri contra la legge, sempre è peccato; ancor che non si dicano più che

ad

d'un solo, benche non sempre è infamia, nè sempre che è infamia, è peccato mortale: come proviamo [a] altroue.

a In d. rep. 1 n. 17. & 18. & 1 Ioh. secunda secundæ q. 73 ar. 3.

SETTIMO, † che ancor che il manifestare i peccati mortali secreti proprij, ò d'altri senza giusta cagione sia sempre peccato d'infamia, & quelli d'altri nel suo genere, & ordinariamente sia mortale, come ho detto altroue, [b] quel de' proprij però nel suo genere, & ordinariamente non è più che veniale: ancor che per ello notabilmente si dannifichi la fama, ò si perda del tutto, come dice maestro Soto'. [c] & assai prima di lui tenne Adriano [d], ch'ello Soto non allega, come altroue noi chiaramente mostrammo. [e] Percioche, la prodigalità ordinariamente non è peccato mortale, come tiene S. Tomaso [f] & il Gaetano. [g] & il distruggere della propria fama non è ingiustitia, ma prodigalità della roba sua, secondo una glosa memorabile, [h] & per altre ragioni. Perilche concordando le opinioni contrarie, habbiamo detto, che quella del Gaetano, [i] ch'è contraria al detto di sopra, si può intendere quando dall'infamare se stello, ne segue il danno dell'anima, ò della vita propria, ò d'altri, ò dell'honore, & roba altrui. Dell'anima propria † come quando s'infama colui, il quale ha fama di viuere bene & la cõserua, & mantiene. Dell'anima altrui, come quando alcuno reputato giusto, publica i suoi peccati ailai dishoneſti: ilche probabilmente si crede, che egli sara cagione, che altri simili peccati commetteranno. Della vita propria, come quando manifesta il fallo, per il quale egli merita perdere la vita, ò qualche membro della sua persona. Dell'altrui honore, come quando un religioso, ò religiosa s'infamano de' peccati che risultano in gran pregiudicio, & infamia dell'ordine suo, o monasterio. Della roba altrui, come quando una persona necessaria per il gouerno della Republica, si fa inhabile per quello effetto. Ne' quali quattro casi, molti negarebbe esser peccato mortale l'infamare se stello. Benche, al parer nostro) non tanto per l'infamar se, quanto per pregiudicare contra la legge, & contra ragione, o se stello, o altrui in quelle cose, delle quali egli non ha potestà di liberamente disporne; come sono quelle dell'anima, & alla sua spirituale salute necessarie, secondo che i dottori insegnano in molte parti. [k] & come è anco la vita, & la perdita de' membri corporali. [l] L'altra opinione, (che noi seguitiamo) procede, quãdo per l'infamare, che faccia alcuno di se stello, non ne segue notabil danno, nè dell'anima

b In d. rep. nu. 561.

c De ratio. tegend. uel detegend. membr. 1 q. 3.

d In 4. de restit. q. 35. & quodlib. 11 p. 17.

e In d. rep. nu. 563.

f Secunda secundæ. q. 118 art. 2. & 3.

g In summa prodigalitas.

h In proœmio Gregor.

i In d. rep. nu. 568.

k Non tantum . ff. de iurisdict. l. per hoc. Abbas. in cap. ex tenore, de sent. excommunicat. Tho. in 4. Sent. dist. 15. q. 3. art. 1. Panormitan. inter hæred. ff. de pact.

propria, nè dell'altrui fama, nè dell'honore, nè della roba. Benche questa conclusione non è del tutto conforme alla intentione di ambedue. Et tutto il sopradetto ha luogo in colui, che fa contra se stesso falsa testimonianza, pur che non la faccia con giuramento. Percioche col giuramento, sempre è mortale, come habbiamo detto altroue [a].

[a] In d. repet. num. 569

OTTAVO † che non è ordinariamente peccato mortale confessare i suoi falsi, o falsi, o ueri occulti, per timore de' tormenti: perche per quel (che s'è detto di sopra) non è mortale il confessargli liberamente senza questo, nè altro timore. Sarà però mortale ne' quattro casi della prossima illatione, per le loro fondamenti; eccetto che quando egli manifestasse alcun suo tal fallo secreto, per esser certo, che l'habbiano à tormentare fin che egli muoia: o confessi quel che li dimandano, ò uero, ò falso, come singolarmente, & nuouamente ha detto il dottissimo [b] Soto. Percioche in quel caso, non tanto manifesta una cosa per la quale è uccero, quanto che si libera di molte morti con una sola, il quale non altroue seguitiamo. [c] Ma noi'l seguitiamo qui hora, perche quel sarebbe un dare aiuto à coloro, acciochè egli sia ucciso. Il che non è lecito. & anco, perche egli non può sapere, che la intentione del giudice sia così atroce, & cattiua, benche con parole grate gl'ela dimostri.

[b] Lib. de ratione restitut. c. 3. circa finem in hr. 3. 9 final. conclusio. 15.

[c] In d. cap. inter nu mer. 559.

NONO † che è Detrattore, & infamatore il confessore, che per tormenti manifesta quel, ch'ello ha per una di confessione sacramentale. Benche quel, ch'ei fa in confessione, sia peccato ueniale. Non si confessi solamente, ma qual si uoglia altri, che giuda, o maluagiamente lo rispetti: come è l'interprete, per mezo del quale un penitente di una lingua si confessa ad un altro di un'altra lingua, & come è il laico, al quale alcuno altro in estrema necessità si confessi, & come è il letterato, à cui si dimanda consiglio sopra alcuna cosa confessata, & come è colui, che finge di essere confessore, per sapere i peccati di alcuno. Tutti questi manifestano contra la legge, perche ognun di loro ha prima à soffrire dieci morti (quanto maggiormente i tormenti) che di scoprire quel, che per quella via sa, come il detto dottore dice. [d] & noi prima di lui habbiamo in altra parte [e] scritto, & anco altroue.

[d] Vbi supra concluſ. 4.

[e] Lucas Saerdos de pœn. 3. c. 11. n. 6. aliqui ad 163. In d. rep. nu. 559.

DECIMO † che quelli peccano, che per timor de' tormenti, ò di perder la uita, manifestano i secreti della republica. Da che

ne

ne segua, che gli Spagnuoli presi da' Francesi nella guerra, per gran tormenti, che lor si diano, non ponno con buona conscientia manifestare i secreti dell'esercito Spagnuolo importanti alla sua conseruatione. Et anco colui, che manifesta i delitti de gli altri, ch'egli intese per forza, ò ingiustamente: come il detto dottore singolarmẽte afferma. Benche & questo, & quello, ch'egli dice del publicare di detti secreti, de' testimonij di lite, che per nessun tormento si debbono manifestare, à me pare che gli debba limitare, quando per quella manifestatione se ne perdesse la uita, ò qualche membro; & non quando nó si auentura piu che la pena pecuniaria, ò di esilio: la quale ricompensa si potrebbe facilmente dare dall'infamatore in danari, come altroue [a] diciamo. [a] In d. repe. nu. 561.

INTERROGATIONI DELLA DETRATTIONE, ò Mormoratione.

SOMMARIO.

33 *Detrattori, & Mormoratori sono obligati alla restitutione della fama, per imporre à se stessi, ò ad altri falsi p[illegible]; ò riuelano i secreti ueri.*

34 *Manifestare quegli, che per giustitia de' lor delitti sono infamati done non si sa, ma si ha per certo che si sapra in breue, non è peccato.*

35 *Manifestare i peccati trouati scritti in qualche carta da chi soleua confessarsene al suo confessore, è peccato, & mortale, se perciò ne seguì qualche infamia.*

Libelli famosi comporre, publicare, ò leggere, & non stracciarli, è peccato mortale.

Scommunicato è chi infama l'ordine di San Francesco, & di San Domenico.

36 *Il Detrattore non deue essere ascoltato sotto pena di peccato morale, da chi ha officio di giudice, ò è maestro, ò padre, ò ha alcun'officio, che obliga à resistere, ò da che uede che per la detrattione ne può seguire qualche gran danno, & non la ueta, ò quando la fama di colui, che s'infama n'è per patire detrimento.*

37 *Giudicare l'opere d'altri di lor maniera buone in mala parte al-*

la presentia d'altri, è peccato mortale. Et colui, che giudicò è obligato a restitutione, se gli vien creduto.

58 *L'honestà d'altri tacere per fargli danno nella roba, ò nella fama, è peccato mortale; con obligo di restituire.*

Il Giudice può inquirire, ò investigare, o procedere per via di inquisitione, se'l delitto è notorio: quantunque il delinquente sia occulto: pur ch'ei proceda nel particolare.

59 *Il Giudice, che vuol saper dal delinquente (dopo, ch'egli ha confessato il delitto) chi lo accompagnò, ò gli diede aiuto, s'egli è secreto, pecca mortalmente.*

I sudditi non sono obligati a manifestare il delinquente secreto, acciochè egli sia castigato, ma acciochè egli restituisca il danno fatto.

40 *Il Ladro, ò dannificatore, che ammonito secretamente sodisfà quel, ch'esso è obligato, non deue d'obligo essere manifestato da colui, che fa i suoi delitti.*

41 *I Peccati, nè i peccatori occulti non debbono essere ricercati contra le leggi da i superiori.*

E † con danno notabile dell'anima, della uita, ò della salute sua, ò d'altri; ouero se con danno notabile d'honore, di fama, ò di roba d'altri, infamo se stesso senza giusta cagione; attribuendoli delitti falsi, o scoprendo i ueri, pecco mortalmente, per quel che s'è detto di sopra. [a] & è obligato à restituirli la sua fama, come di sotto si dirà [b].

[a] Sopra eod. ca. nu. 33.

[b] Infra eod. ca. numer. 50.

SE ad alcuno qualche falso delitto mortale, ò riuelò alcun secreto mortale uero, delquale non ue ne era fama, à chi nol sapeua: benche egli lo facesse senza intentione di dannificare la fama, pecco mortalmente, se alcuna circostantia non lo scusa del danno notabile della fama, & del pericolo probabile di esso; per quel, che di sopra s'è detto: Benche il publicare i mali naturali ueri, cioè che alcuno sia guercio, ò zoppo, ò stropiato, o gobbo, o ignorante di scientia, ò di altra simile maniera, che non tocca la bontà, & l'honestà della uita, ordinariamente non è peccato mortale: perche ordinariamente non cagiona danno tale, nè da pericolo probabile di danno, come altroue ho detto. [c] Habbiamo detto [secreto] perche il dire i publici, & notorij, ò quei, de' quali ui è fama, senza cattiua inten-

[c] In d. repet. cap. inter nu. 544.

intentione di diffamarne, non è peccato, almeno mortale. Benche quegli, a' quali si dice, non lo sapellero, nè si sapesse in quella terra, doue essi si dicono, come dire in Portogallo, che un tale fu fruſtato in Castiglia, ò il dire in Napoli, che una tale è meretrice in Lombardia, dato che colui stia in Portogallo, ò che colei stia in Napoli: & lo conoscano quegli, a' quali si dice, come habbiamo detto altroue, [a] & tiene il [b] Gaetano. Ilqua-
[illegible] altra parte: [c] ch'ei non proceda quando ueri-
similmente si crede, che la notitia del delitto di quegli d'una ter-
ra, non uerrà mai à notitia di quello dell'altra, & non gli è al-
tra monitione di dirlo. Habbiamo detto [publici per giusti-
tia] perche quelli, che cõtra l'ordine della legge si publicano per
infamia, non si ponno publicare, doue essa non arriuò: [d] ne si
aspetta che presto ella non arriui. [e] Nõ è anco † peccato il dire i
34 mali secreti, che presto si hãno à publicare, ò dirli a coloro, a' qua
li in breue da altri si diranno, secondo S. Tomaso, [f] che quiui
riferiamo. Benche non si scusi di questo peccato il dire prima
altari bene di colui perche poi li creda il male fatto, ch'esso gli
impone, ò il uero, ch'ei palesa, ilquale è pessimo modo d'infa-
mare, secondo Adriano. [g] Nè l'utilità temporale, che ne se-
gue al manifestatore, ò ad altri: perciochè, se non mi è lecito
leuare al prossimo i beni di fortuna per mia utilità, ò d'altri,
[h] molto meno mi sarà lecito leuarli la fama, che ual piu, che la
roba. [i] Benche si possa fare, per schiuare il danno corporale,
ò spirituale de gl'innocenti, come s'io so, che Giouanni rubò un
cauallo, il qual furto s'imputa falsamente à Pietro, che ne sarà
perciò ingiustamente condennato, se io non manifesto il secre-
to peccato di Giouanni, debbo senza altro manifestarlo, se per-
cio Pietro se ne puo liberare.

35 S'ET † ritrouò scrittura, nella quale chi che sia hauesse scritti i
suoi peccati per memoria della sua confessione, & li manifestò,
ò se di sopra quella carta, ò pure nel principio era scritto: Me-
moria de' miei peccati, ò parole somiglhãti, & nondimeno li stes-
se, egli peccò, poi che douea sapere, che colui, che la scrisse,
non uolea, che si diuolgassero i suoi peccati, nè si leggessero, co-
me altroue habbiamo detto, [k] & anco mortalmente, se ne se-
guì infamia notabile; per lo gia detto.

S'ET compose libelli infamatorij scriuendo gli altrui peccati
falsi, ò uero occulti, in latino, ò in uolgare, in prosa, ò in ri-

[a] In d. repet. numero 8.7.
[b] Lib. 17. respon. 9.
[c] Maior. in 4. d. 22. q. 2. col. 5.

[d] In repet. ca. inter uerba q. 1. nu. 698.
[e] Supra eod. ca. numer. 16.

[f] In 4 d. 19. q. 2. artic. 3. q. 2. ad 1. & 3.

[g] In 4. de restit. col. fin.

[h] Ca. forte 14 q. 5. c. Non est putandum. & c.

[i] Ca. Suam, & ibi Innocen. uerbo non debet de pœnit. & remiss. & q. 1 tradit Maior. in 4 d. 21 q. 2. & nos latius in d. c. inter nu. 216.

[k] In ca. Sacerdos de pœn. d. 6. nu. 8. & 9.

ma, è in canti artificiosi; & li gettò in luogo publico, acciochè li leggessero. O' ritrouò così fatti scritti, & non li squarciò, anzi li pubblicò, è peccato mortale. a se fece questo per infamare notabilmente altrui, o ne fu altri infamato o posto in pericolo (infamia per quello, che di sopra s'è detto) & è obligato à redimere la fama de' prossimi: facendo un'altro libello in contrario, o altro secondo cosa, che basti alle à questo, egli ha sodisfatto, dicono, secondo l'Angelo & Silvestro. b Et, se questi haue infamato dell'ordine di S. Francesco, ò di S. Domenico, o Carmelitani, è scommunicato di scommunica Papale, come lui, che li publica, come colui, che gli tiene. c Habbiamo detto (dello stato dell'ordine) & non de' Frati dell'ordine, Perciochè quelli non son scommunicati, che infamano i frati, se loro non infamano, come d altroue ho detto.

a Per l. 55, quę incipit Existimo de iniuriis & c. 7. num. 6.

b Verbo Rebellus fa mosus.

d In d. repetita §. 41. & 42. & 43. & 44. & 45. & 46. & 47. & 48. & 49. & 50. & 51. & 52. & 53. & 54. & 55. & 56. & 57. & 58. & 59. & 60. &

37 Se † uedendo altri far giustitia, fauorire poueri, uiuere castamente, ò fare altre simili opere, ha detto, che li faceuano per hipocrisita, per uanagloria, ò per altro mal fine; non solamente pecca giudicando temerariamente, ma etiandio infamando, & mortalmente; s'egli hebbe però intentione di dannificare notabilmente la fama, ô la dannificò, ò la pose in probabile pericolo d'infamia, per il detto di sopra. [a] Et, se quelli, che l'ascoltarono, presumeuano, ch'ello diceste quello, perche ne haueste particolare notitia, & perciò gli fu creduto, è anco obligato à restituire la fama, come colui, che per giudicate temerariamente crede, & parlo, quel che non sapeua. Ma non già, se non presumeuano, ch'egli il sapeste piu de gli altri, & che lo diceste per pazzia, ò per odio, ò per inuidia; percioche, allhora ello non li leuò la fama, ancor che haueste proposito di leuargliela; nè diede per questo cagion bastante, poi che non gli si doueua credere; ueggendo ch'ello non ne sapea piu de gli altri, co' quali ne parla ua; come altroue [b] prouiamo piu lungamente che il [c] Gaetano.

38 S'el † dimandato della conuertatione di alcuno à cui li doueua dare alcun'officio, ò beneficio, tacque studiosamente molte uerità, & buone parti, che lui sapeua, accioche l'officio non gli si desse, non solamente è peccato mortale d'ira, ò d'odio, ò d'inuidia (secondo che tiene S. Antonino [d]) ma anco d'infamia, se tacq te per infamarlo; ò, se per quel tacere, il dannificò, ò lo pose in pericolo di dannificarli la fama notabilmente. Et è obligato a restituire, quando & come di sopra s' [e] è detto.

Se essendo giudice fece inquisitione, ò inuestigò, ò procedette per una d'inquisitione non precedendoui infamia, o cosa, che tanto uaglia, pecco mortalmente. Percioche, tutta la diffinitione del la Mormoratione, & Detrattione, li conuiene, poi che dannifica, ò uuole dannificare, ò pone in probabile pericolo di dannificare la fama del prossimo contra la legge, che commanda, che non si proueda per una d'inquisitione contra alcuno, prima ch'ei sia infame, benche il giudice sappia, che, ui siano due, ò tre, ò quattro testimonij, per li quali si può prouare il delitto, se non ui è accusatore: Ne bastano gl'inditij, come nella detta repetitione [f] manifestamente prouiamo, ancor che i dotti, & non meno diligenti il Soto, [g] & il Gaetano [h] non auuertirono questo per un detto di S. Tomaso che in quel luogo non dichiara mo. Egli basta però, che il delitto sia notorio (ancor che il de-

[a] In prælud. huius cap. num. 19.

[b] In d. repe nu 137.

[c] Secunda secundæ q. 73. artic. 1.

[d] Secunda part. tit. 8. cap. 41.

[e] Cap. præced. num. 96. cum. seq.

[f] Num. 180.

[g] De tatione tegeu. mentorum q. 6. uers. Vltimo, & clarius paulo post uers. tertium dubium.

[h] Secunda secundæ q. 69. artic. 2.

linquente sia occulto) ad effetto di poter dimandare, chi l'ha fatto nel generale, ma non già per dimandare, se il tale, ò il tale in particolare l'ha fatto: come in quel luogo io ho detto contra il Gaetano & il Soto e con innocentio, * communemente approuato in theorica, & in pratica.

* In cap. 1. de poss. malae.

S E † essendo giudice interrogò il delinquente, dopò l'hauer egli confessato il suo delitto, colui che l'accompagnò, ò lo aiutò, se ancora era occulto, pecco mortalmente. Percioche, uolse dannificare, ò dannificò la fama del prossimo, ò la pose in gran pericolo d'infamia. O' se essendo delinquente, & hauendo confessati i tuoi delitti, manifesto i suoi compagni occulti fuori de' casi, che la legge permette, ò commãda, come io ho b detto in quel luogo.

† 39

b In d. repet. num. 585.

S E (essendo Prouueditore, ò Vicario, ò Giudice) commandò generalmente à tutti i suoi sudditi, che quelli, che uidero, ò intesero dire, chi fu colui che rubbò la tal cosa, ò fece il tal delitto fra il termine di tanti giorni lo manifesti, peccò mortalmente, secondo il Soto. c Percioche, in questo, ò dannificò, ò diede cagione di dannificare la fama del prossimo contra la legge, per laquale i sudditi non sono obligati à manifestare il delinquente occulto, acciochè egli sia castigato, ma acciochè egli restituisca il danno, che egli ha fatto, ilquale si può restituire senza manifestare il delinquente. Il † contrario però mi è parso meglio altroue, d & a' il medesimo mi pare hora; percioche, questi commandamenti nel generale si hanno da intendere conforme alla legge, e & per conseguente la lua correttion e fraterna, secondo S. Tomaso, f cioè, che colui, che rubbò, ò dannificò, ammonito secretamente sodisfa quel, ch'ello deue, ciascun che lo sa, non sarà obligato à manifestarlo; si percioche, l'uso generale della Chiesa osserua il contrario, & si anco, peroche il Gaetano g dice, che il giudice non pecca interrogando il delinquente, che gli confesso il suo delitto generalmente de' compagni: quando sono tali che si può di alcun dimandare, & di alcun'altro nò, pur che sia la sua intentione di dimandare, solamente di quelli, che in uirtù della legge egli può, & deue. Et percioche, in quel luogo noi rispondemmo à bastanza à i fondamenti, ancor che confessiamo, che sarebbe meglio dichiarare, ch'egli intende, che non si manifestino altri che i publici, manifesti, & per fama noti.

c Vbi supra pagin. simil.

d In d. repet. cap. in uer. num. 591.

e l. si procurator. ff. de cond. indeb.

f Secunda secundæ q. 33. artic. 1. ad 5.

g Lib. 17. respons. 5. ad 1.

S'E G L I † essendo prelato, giudice, uisitatore, ò qual si uoglia

noglia altra persona particolare, la quale quando, & come, & perche non deue, procura, o uuol sapere contra la legge i peccati occulti di alcuni, ò chi fu colui, che fece il delitto, che è publico, uolendo dannificare, ò dannificando, ò ponendo in pericolo di dannificar la fama del prossimo, ò si costrinse il prigione subito à giurar di dire la uerita sopra tutto quel, che li fosse dimandato, & lo dimanda in particolare di tutto, & di ogni parte del caso, perche egli è preto, peccò mortalmente, per quel, che s'è detto di sopra. Percioche, (come di sopra s'è prouato) tanto piu pecca colui, che fa manifestare l'altrui peccato secreto, che colui, che lo manifesta, quanto colui, che ascolta la mormoratione, essendo cagione di essa, tanto, ò piu pecca, che il medesimo mormoratore.

DELLA RESTITVTIONE DELLA FAMA

SOMMARIO.

42 *La fama debbono restituire tutti quelli, che la tolgono, ò diminuiscono: i quali non sono scusati da nessuna cosa.*

43 *La fama si deue restituire; ma chi non puo, dia ricompensa.*
Restituire si deue all'infamato quel ch'egli perdè per la infamia.

44 *I detrattori, & mormoratori, non sono obligati à restituire la fama altrui, che poco, ò niente hanno dannificata, o se l'hanno dannificata molto, non ponno senza qualche graue pericolo restituirla.*

45 *Il detrattore, ò mormoratore, non è obligato à restituire la fama del prossimo che non è piu nella mente di nessuno, ma è obligato però à ricompensare il danno indi hauuto nel tempo ch'ei s'infamò insino ch'ella si pose in oblitione.*

46 *L'accusato di uero delitto non è obligato a restituire [illegible] all'accusatore, che l'accusò, il quale non puote [illegible] perciò non è stato ueduto, s'egli non era obligato a [illegible] farlo.*

47 *Restituire non è obligato colui, che infama altrui, riferendo parole ch'egli udì, ò le riduste à che le sapeua, o per non essere stato cagion prossima, benche sia remota.*
Restituire non deue subito l'huomo nobile la fama, ch'egli ha

tolto all'ignobile, se ne segue à se medesimo infamia.

48 *La fama dannificata, ò giusta, ò ingiustamente si deue restituire, lodando molte uolte l'offeso alla presentia di chi egli s'offese; acciochè egli sia tenuto da essi per uirtuoso.*

49 *Perdonare può l'infamato l'obligo di restituirgli la fama à colui, che gliela tolse.*

50 *Il debito può esser perdonato da colui, à chi principalmente egli si deue, ò tocca: quantunque toccasse ad altri men che principalmente.*

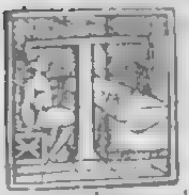

VTTI † i Mormoratori, & Detrattori sono 48 ordinariamente obligati à restituire la fama, che tolsero, ò dannificarono, come prouiamo lungamente altroue. [a] Percioche, i beni della fama, & dell honore sono maggiori, che quelli della roba come altroue [b] prouiamo. Et chi dannifica il prossimo nella roba, è obligato à restituirli il danno. [c] & cosi afferma [d] S. e Antonino. Et la commune de' Theologi, [f] & canonisti tiene che la restitutione della fama dannificata è necessaria, nè manco [g] resti per prouar questo. Et bẽche la ricchezza della roba di colui, alquale si ha da restituire essi roba tal uolta scusi dalla necessità di restituirla, la ricchezza però della fama di colui, al quale si ha da restituire la fama ci forza, & necessita maggiormente à restituirla, come ben prouano i Parisini. [h] Et cosi anco come colui, che dannificò notabilmente la fama (quanto ad un peccato, di quegli, per i quali è notabilmente infamato) pecca mortalmente, cosi è obligato a restituirgliela, come prouua Adriano [i] & tiene S. Tomaso. [k] ponderato del Gaetano, tenga in questo il Palude quel, che li piace. [l] † Medesimamente co- 49
lui, che non può restituire la fama per pericolo di perder la uita, ò per altri rispetti, è obligato alla ricompensa: come colui, che ferisce un altro, o li taglia una mano, che non si può restituire secondo la legge diuina [m] da' Pontefici ritrouata & da' dottori dichiarata [n] Alla quale ricompensa di fama, è etiandio obligato l'herede dell infamatore, non solamente nel giudicio esteriore, ma ancora in quello dell'anima, si come prouua Adriano, [o] efficacemente, dicendo, ch'ei pecca mortalmente non facendo la detta ricompensa per il defunto, come peccarebbe non pagando gli altri suoi debiti. Et non lo tenta diquello

(almen

[a] In d. repet. num. 558.

[b] In d. repet. in 4 col. num. 26.

[c] Cap. per uestrum de reg. iur. in 6. cap. si res aliena. 43. q. 6.

[d] Secunda secundæ q. 73. ar. 1. & 2.

[e] Secunda part. tit. 2. cap. 2. & 3.

[f] Tho. Richar. & alii in 4. d. 15. Hostiē. de pœn. uerſ. quod de iuſtit.

[g] Cap. 9. iſquis 5. q. 1. & per ſequentes. Doctores de pœn. con.

[h] Maior. in 4. d. 15. q. 16. col. 5.

[i] Quodl. 11. H.

[k] Secunda secundæ q. 171. art. 1. ad 1.

[l] In 4. d. 19. in fin.

[m] Exod. 21. cap. 1. de iniur. ex hac. ff. quar. pau.

[n] Tho. secunda secundæ q. 62. artic. 5. ad 3. & 4. & alibi. 1. 2. q. 113. artic. 6.

[o] Quodl. 12. ar. 2. T.

(almen quando mentendo l'infamo perche non lodarlo di altre coſe, gli accreteri duplicata, & triplicatamente la fama, tecondo il medeſimo, [a] come altroue [b] ho detto: Ne anco perche l'infamato ſi liberi dalla infamia col moſtrare con le tue buone opere eſſer falſo quel, che gli era ſtato oppoſto, ò con perdere quelli (alla cui preſenza era prima ſtato infamato) la mala opinione, nella quale lo teneuano, ueggendo poi quanto hebbe bugiarda & cattiua lingua colui, che l'infamo, ſecondo Adriano. [c] Il che altroue [d] mi parue bene, ma non mi par hora coſi. Percioche le ſue ragioni prouano ſolamente, ch'egli è obligato à reſtituire il danno, che l'infamato ha riceuuto, fin che la mala opinione di quegli duro, & non ch'egli ſia obligato à reſtituire la fama, ch'è gia ricuperata. Egli è anco obligato l'infamato, à procurar la reſtitutione della fama ſua, quando della ſua infamia ſegue danno alla Republica, cioè, quando egli è perſona publica, ſecondo S. Gregorio, [e] S. Tomaſo, [f] & la dichiaratione d'un detto di S. Agoſtino [g] altroue poſta. [h] Ma è da notare circa quel, che ſi ha detto di reſtituire il danno, che riceuette l'infamato, (durante l'infamia) perche dice Soto, [i] che non ſi ha da reſtituire interamente, ſe non quel, che gli huomini ſauij giudicheranno: il quale (al noſtro parere) è uero quanto à quel, ch'er laſcio di guadagnare, o d'acquiſtare: Ma non quanto
44 quel che perdette della ſua roba, per eſſo. [k] Sono però † alcuni infamatori, & mormoratori, che non ſono obligati à reſtituire: [l] come è colui, che uolle dannificare la fama, & non la dannificò per non potere, ò per pentirſi. Ne colui, che dannificò molto poco, come io ho detto altroue. [m] Ne colui, che la dannificò molto, non la può reſtituire ſenza pericolo della uita, o ſalute, per cagione che ſe l'infamato il ritapelle, lo farebbe ammazzare, o ferire, o dirli delle baſtonate, benche egli ſia obligato à recompenſarli il danno, per qualche altra ma honeſta, & ſecreta. Percioche, eſſendo quattro maniere, & ordini di beni, cioe dell'anima, del corpo, della fama, & della roba, & eſſendo quei della quarta minori di tutti gli altri, & quei della terza minori de' ſecondi, & quei minori de' primi, come trattiamo altroue, [n] niuno è obligato à reſtituire i beni dell'ordine piu baſſo, con danno de propri ſuoi beni dell'ordine piu alto: ma ſi bene con danno di quei del medeſimo ordine, o di quei dell'ordine inferiore: come ſingolarmente deter-

[a] In 4. de reſt. q. 14. diuiſ. 7.
[b] In 3. rep. nu. 836.
[c] In d. q. 34. col. penult.
[d] In 3. rep. nu. 865.
[e] In homel. 6. per Ezech.
[f] 2. 2. q. 62. art. 2. & 2. 2. q. 73. art. 2. ad 2.
[g] In 3. rep. nu. 865.
[h] In 3. rep. nu. 865. col. penult. & ſequen. & in 4. de reſt. q. 1. art. 2. & 3. & q. 2. art. 1. & 2.
[i] Arg. cap. hinc de immu.
[k] In d. rep. nu. 865.
[l] In d. rep. con. lect. 4. num. 227. & ſequen.
[m] In d. rep. con. lect. 4. num. 227. & ſequen.

a Supra cap. 67. du
b [illegible] parte 3.
d [illegible]
e In 4. d. 15. De re. q
3 conclu. 4.

minò il Gaetano.[a] La qual determinatione è presente in questa
reuilta distendiamo piu lungamente sopra [b] dell'assolutione del
Soto [c] il quale non seguitiamo, in quanto egli dice di colui, che
infamò una illustre famiglia di heresia, o di tradimento, che deue
restituire la fama, benche per questo egli debbia perdere la vita
non in caso che alcun di quella famiglia infamata, hauesse da perde-
re la vita per cagion di essa infamia, che giunta con altre proue
che non erano bastanti da potria fare integra per condannarlo: Per
il che il medesimo si ha da dire, del testimonio, che per
falsa testimonianza d'altre in estrema necessità, che lo infama-

d Secunda secundæ q. 62. artic. 2. ad 3. Idem in parvis opuscu. li. 2. resp. 14. resp. on.

tore gli restituisca la sua fama, come dice il Medina. [d] Similmen-
te non è obligato colui, che lodando alcuno giusta, & mediocre
mente li diminuisce la fama del sapere, ò della virtù, che gli al-

e In 4. de restitut. q. 62. [illegible] Artic. 4.

tri alla li danno, come tiene Adriano [e] in una parte, & si proua
per quello, che il medesimo in un'altra parte allega. Ben-
che si può dire, che questo tale non è mormoratore, perciocche
egli non danneggia la fama contra la legge, come al contrario
sono obligati anco alla restitutione quelli, che per lodare alcu-
no sconciamente abbassano, & annullano la fama de gli altri

f In 3. dist. 30. art. 3. q. 3.

mediocremente buona, secondo il medesimo. [f] Et di questi
ne sono per le corti molti, & ne' palazzi, & nè gli studij, & nel-
le religioni. Ne è obligato colui à restituire la fama, il det-
to del quale così non è più in memoria appresso nessuno, come,
se non fosse stato mai detto, secondo S. Antonino. [h] Percio-
che, in luogo di restituire la fama, egli non muoue la infamia.
Benche egli sia (al parer nostro) obligato a ricompensarla a giu-
dicio di huomo da bene in danari, in seruitij ò in lode, il dan-
no ricenuto in quel tempo, cioè, da che fu infamato, fin
che le fosse restituita obliuione. Non habbiamo detto ottimamente (ag-
giunto, come se mai non si fosse detto) perche, se si sa, che ne
sia memoria, o se ne dubita, si deue fare la restitutione. L'uno
perche singolarmente il Gaetano [i] determinò, che colui, ch'es-
sendo giouane si lodò, & unito talmente in presenza di altri gio-
uani di hauere vsato con qualche donna, & fatto poi vecchio, si ri-
cordò di quel peccato, & danno fatto al suo prossimo, è obliga-
to a dichiarare in presenza di quegli stessi, ch'ei menti. L'altro, per
ciocche di niente cosa è saper di certo, che egli si sia dimenticato,
poi che di quel, di che hoggi non ci ricordiamo, ce ne ricordia-
mo dimane, & ui è anco che alle uolte tanto piu crediamo, quan-

g Supra cap. 67. du
h [illegible] parte 3.
d [illegible]
e In 4. d. 15. De re. q
3 conclu. 4.

i Secunda secundæ q. 62. artic. 2. ad 3.

to meo

to men quelli si dicono che dolere quel male: & li ingannamo tanti anni, & tante volte confessarli, & communicarli. Et tiene anco il Gaetano, che la detta ammonitione non ha luogo se non ne gl'infamatori, che manifestano i delitti occulti. Perciochè, secondo lui, gli altri, che infamano, sono obligati à restituire, non ostante la obliuione. Il che mi par duro, & che almeno basterebbe, che l'infamatore dimandasse à colui, a chi lo disse, s'egli si ricorda di alcun male, ch'ello di qualch'uno gli habbia detto, & se colui rispondesse di no, egli lo pregasse, che per il detto suo no'l tenesse per peggiore, perche ello altrhora mentì, senza specificarli in che cosa.

45 NON è anco obligato l'accusato di uero delitto à restituire la fama, che perde l'accusatore per non poterlo prouare, s'egli non era obligato à confessarlo, benche egli peccasse in negarlo. Nè anco, s'era obligato à confessarlo, & non rispose, che l'accusatore lo calunniaua, ma ch'ei s'ingannaua. Ne anco, s'ei rispose che calunniaua, se non gli è creduto, poi che i giudici & gli altri credono, che l'accusatore (ancor ch'ei non possa prouare la sua intentione) non accusò contra conscientia, come ragionevolmente il Gaetano [a] tutto questo prouò. Et la commune contraria di Ricardo, [b] & di Scoto, & altri si può saluare nell'accusato, che essendo obligato a confessare, nega il delitto, affermando, che la sua accusa era calunniosa; & fu creduto, dica come li prese il Gaetano, [c] che più acuta, che securamente qui parla. Nè colui, che dice male ad alcuno, per dishonorarlo, per inuidia, per odio, per uendetta, per guadagno, ò per altro rispetto ingiusto, benche egli in questo peccht (come di sopra si è detto) è obligato alla restitutione della fama, se non gliela tolle, come determino Adriano [d] per molte ragioni che noi habbiamo dette [e] altroue. Ne colui, che manifestando ueri delitti, tolle la fama, poi che essi erano stati publicati per altra uia: è però obligato al danno del tempo di mezo, cioè dalla infamia fino alla publicatione, come tiene singolarmente Adriano: [f] & si fonda in quel, che s'è altroue [g] detto.

47 NÈ † colui, che solamente riferì hauere inteso male d'altri senza altramente affermarlo: benche gli ascoltanti gli hauessero credato, secondo Adriano, [h] & Silueslro. [i] Salvo che (al parer nostro) quando questa relatione si fa da persona di tanta autorità, & in presenza di persone tali, che il relatore penta, ò

[a] Secunda secundæ [illegible]
[b] In 4. d. 15. q. 3. art. [illegible] & al[illegible] [illegible] Adrian. 4. de [illegible]
[c] Vbi supra.
[d] Quodl. 8. [illegible]
[e] [illegible] tertia parte [illegible]
[f] In 4. de restit. q. 3. col. pen.
[g] In [illegible] & seq. & num. 804.
[h] Vbi supra colum. [illegible]
[i] Verb. dettad. q. 4.

deue penſare, che gli crederanno, come s'ei l'affermaſſe, ò che lo riferiranno poi ad altri per coſa certa: per le ragioni altroue [a] poſte.

[a] In 4 reg. n. 8-6. & reg. 21 eodem cap. num. 23.

Nè colui, che dice il male à coloro, che'l ſanno, perche, allhora eſſi non ui penſano. Nè quando colui, che lo dice è tanto leggiero, & gli aſcoltanti coſi graui, che il ſuo detto non li mouerà punto. Nè quando colui, di chi ſi dice è coſi uile, & infame in quella materia, che non ne perde coſa notabile, ſecondo Adriano: [b] Ne colui, che racconta il peccato d'altri con tanta penitentia dell'autor ſuo, che l'honora ſenza diſhonorarlo. Nè colui, che ſolo diede occaſione, & cagione remota, & non baſtante alla infamia, & ingiuria. Come colui, che indutto da una lettera d'una terza perſona, fece chiamar una Monaca per farle diſpiacere, e le diſſe, che haueua fatto gettare ſu la porta della Chieſa il ſuo figliuolo, & ella di ciò lamentandoſi à Dio, & al mondo, con uerità reſta in mala fama con alcuni, & l'altro ſenza obligatione di reſtituirla, per non hauerne data cagion baſtante [c] poi che con tacere quel, che li haueuano ſcritto, ceſſaua il tutto. Ne anco è obligato (ſecondo che dice il Soto [d]) à reſtituire la fama d'un huomo ballo, ſe colui, che la tolſe toſſe alcun'huomo illuſtre, & di gran dignità: percioche (a tuo parere) lo ſcuſa il pericolo di perdere per quella reſtitutione la ſua fama molto più pretiota, che perciò gli potrebbe ſeguire. Come anco ſcuſa uno il reſtituirla tubito a un'altro, un poco di roba, la gran perdita, che di quell'a reſtitutione nella ſua li ſeguirebbe. Ma noi altri però non haubbiamo ardire di dir queſto: perche la ſua ſimilitudine per due uie non è ſimile. L'uno, perche la reſtitutione della fama d'altri, ſempre ricerca danno nella propria: che, non ricerca la reſtitutione della roba d'altri: L'altra perche la perdita grande della propria roba, non ſcuſa dalla reſtitutione, chi ſolamente la differiſce fin che ella ſi può fare ſenza quel danno: percioche s'ha ſperanza che aſpettando, eſſa ſi potrà fare ſenza quel danno: il quale non ſi ſpera nella reſtitutione della fama. Per il che noi conſiglieremo ſempre, ch'ella ſi debba reſtituire non ſi può hauer perdono & remiſſione di quella [e] obligatione.

[b] In d. quodl. 11.

[c] Sic enim cauſa, & occaſio differunt. Soto de iuſt. & iure. Paruo. & de iuſt. Tolet.

[d] Lib. 4. q. 6. art. 3. ad 1.

[e] Arg. ca. Peccatum de reg. iur. lib. 6. & cap. Si res. 14. q. 6.

DELLA

DELLA MANIERA DI RESTI-tuire la fama, & quando il perdono scusa dalla obligatione di restituirla.

48 IT † è da notare che colui, che dannificò la fama del prossimo mentendo, l'ha da restituire dicendo, che in quello egli ha mentito. Et nō basta dire, ch'egli in quello mentì, senza che ponga diligentia, & anco alcuni testimonij, se fossero necessarij, per disuadere quel che col suo primo detto persuase ad altri falsamente, secondo l'opinion del Soto, [a] che à noi par dura; per cioche basta giurare, se quegli che udirono, mostrarono di non credergli; & perche più cagione se li dà di credere quel, che se li dice smentēdosi, & con grāde pena d'hauersi mentito, che li diede per credere quando haueua prima mentito, senza queste circonstantie; & perche questo non si usò mai al nostro parere, ancor che la sua opinione si può saluare, in quel ch'egli è sospetto, che p prezzo, o per preghiere li contradisse, & non per conscientia. Et colui che la dannificò manifestando il male uero occulto, deue restituire, secondo S. Tomaso, [b] & la commune, non dicendo, che in quello mentì, ma ch'egli disse male: benche l'Hostiense tiene, ch'egli douesse dire, ch'egli mentì, però senza ragione, & Giouanni Maiore disse, [d] esser meglio, ch'egli dica così. Quando io dissi la tal cosa del tale, pensate, che fosse la uerità? Rimemorando poi bene il caso, & posta in diligentia, ho ritrouato, che leggiermente, & malamente parlai. Et benche para meglio dire in questa maniera, perche non contiene mentita, ne si può tanto facilmente, come della seconda cauare, che fosse uero quel male, che si disse, non harebbe però fatto questo perdone accorte, & sorte, nella cui presentia harebbe meglio restituirla, lodando molte uolte il biasmato di quelle uirtù, che in ello egli conosce: & procurando con esti, che per tale lo tengano; cioè per un tristo, senza parlar altramente di quel, ch'egli biasimò di ello parlò, (ancor che con uerità, secondo il [e] Caietano.

[a] I in 4 q 6. art. 3. de rest. & rest.

[b] Secunda secundæ q. 62. art. 2. & in 4. d. 15 [illegible] & communis in 4. d. 15.

[c] In d. uerb. quid de accusatoribus.

[d] I 4 d. 15 q. 16 co lun 4.

49 A' questo aggiungiamo † che la obligatione di restituire la fama si può perdonare all'infamato: secondo che tiene Sinto Antonino, [f] & senza far mentione di ello, come dice Adria-

[e] Secunda secundæ q. 72. art. 3.

[f] Secunda parte. tit. 2. §. 5.

no. a & dopò il Soto: b Percioche ogni un può perdonare il danno de' beni tuoi, secondo tutto: perche egli può usar i male ad effetto che la dispositione vaglia, benche non già per esaurire il peccato, c & la fama e il bene di colui, che l'possiede. Perche la fama, l'honore, & la gloria sono parte della humana felicità secondo Aristotele d) & la felicità e bene di colui, che l'ha (secondo S. Tomaso,) e & per conseguente il danno di essa si può dal tuo padrone perdonare. E anco, per ogn'uno può perdonare quel, che le gli deue ne' casi non prohibiti dalla legge, fra quali non è questo. Et anco, perche chi può perdonare il debito di dieci mila ducati, molto più potrà perdonare quello di un poco di fama? Il contrario però tiene il Gaetano, & Giouanni Maore. A' quali fondamenti si può rispondere, cō cedendo essere peccato infamare l'huomo da se stesso senza cagione, & tal volta il perdonare la infamia; negando però, che di questo ne segua, che il perdono di essa non vaglia. Percioche essendo colui peccato infamarsi

peccò mortalmente, se il perdono del danno dell'infamato dato per la parte, scusa ne' casi della restitutione d'esso, & negli altri sì. Anco auisiamo, che il dottor Soto [a] dice, che colui, che infama dicendo la uerità, non è obligato à restituire tanto, quanto quegli ch'esso infama mentendo. Il che non ne par lecito, perciochè quantunque egli sia certo, che pecca piu, però non dannifica piu; & la restitutione per essere atto della giustitia come sopra [b] s'è detto piu si fonda nel danno che nella maniera di dannificare & di peccare.

[a] Li. 4. q. 6. art. 3. de iustit. & iure.

[b] Ca. 17. nu. 6.

DE' PECCATI DELLE PAROLE, che manifestano i secreti.

SOMMARIO.

51 *Il secreto è quel che un solo, o pochi sanno. Il quale si parte in due specie, l'una delle quali si diuide in tre.*

52 *Il secreto di non dannificare il prossimo nella persona, nell'honore & nella roba, non è commandato generalmente si osserui per legge di natura: ma quel della fede & della parola promessa sì.*

Il secreto della confessione & quel che si sà per uia di cõfessione, si deue osseruare secondo la legge euangelica in tutti i casi, eccetto quando, il penitente da licentia di riuelarlo.

I peccati, che sono contra la legge della natura, non sono sempre mortali.

53 *I secreti della confessione manifestare, è sempre peccato mortale; eccetto quando il penitente se ne contenta. Le anco gli altri secreti riuelare è quasi sempre mortale: se non fossero pero di poca importanza, ò lo permettesse la legge.*

54 *Le lettere aprire, che hanno ad altri si ponno senza peccare, con consenso espresso, ò tacito di chi le manda, ò di colui a chi sono mandate, ò quando si crede probabilmente, che l'uno & l'altro ne haura piacere, ò quando s'aprono con autorità legitima.*

55 *Il secreto scoprire per ouuiare a' danni della republica, ò del prossimo è lecito.*

Il Cherico Sacerdote può scoprire i delitti ordinati senza casca-

re in irregolarità; manifestandoli però con protestatione. Il medesimo può anco fare chi giurò di tenerli secreti; pur che non li sappia per via di confessione sacramentale.

56 *L'Heresie, & i tradimenti poche uolte hanno bisogno di correttione fraterna.*

57 *Infamatore non è colui, nè pecca, che confessa i suoi delitti per manifestare i compagni quando la legge il permette, nè il giudice nè il confessore che glielo commanda, o consiglia.*

58 *Mandigare non si tiene il peccato, che uiene riuelato in secreto, acpo che egli fu fatto, e tiandio di commissione del superiore, se però per altra via si può rimediare a qualche grande pregiudicio.*

RESPONIAMO primieramente † che se- 51
creto si dice, quel che un solo, ò pochi sanno, se
con la mente di S. Tomaso [a] & di Soto. [b] & [c]
diuidesi principalmente in due specie, cioè in se-
creto, che di sua natura non lo può sapere, se non
un solo, come sono gli atti interiori dell'anima dell'huomo, &
il secreto che di sua natura si può sapere per molti, benche non
lo sappino, per non essere stati fatti in presentia d'altri, come
sono, tutte l'opere esteriori fatte, o dette senza che niuno le vegga, o oda. Il secondo che il secreto dell'altra seconda maniera, si diuide in tre specie, l'una è del secreto, che per sua natura, senza promessa alcuna, deue esser quello, che lo fanno à tenerlo secreto, come è tutti i peccati occulti & secreti, i quali, publicati ne debbono danno alla salute, alla vita, alla fama, all'honore, ò alla roba d'alcuno. [d] L'altra specie, è del secreto, ilquale la fede obliga che si offerui, & la parola data di guardarlo, come è ogni secreto la cui offeruanza, è stata promessa tacita, ò espressamente. Dicesi † promessa espressamente † quando colui, à chi si riuela, la promette espressamente. Dicesi † promessa tacitamente † quando del modo di riuelare, & intendere si faccia ghe quello senza dire, che li tenga, ne promettere, che si terrà secreto, si come tiene Scoto. [e] La terza specie è del secreto, al quale la legge Diuina [f] & della confessione, obliga, come è ogni peccato confessato al confessore. Si potrebbono aggiungere altre specie mille, & composte delle due, & anco delle tre di queste: si come è qualunque peccato secreto &

grane

[a] Secunda secundæ q. [illegible] a. 1.
[b] In 4. d. 21. q. 2.
[c] Iuxta mētem Tho. a Vio. secunda secundæ q. 33. art. 3.
[d] Cui si peccauerit 2 q. 1. & secreta. in cap. Qualiter 1 de Accu
[e] Vbi supra.
[f] De quo supra ca. 8 num. 2

graue confessato al confessore, ch'è obligato al suo secreto, per la natura del graue peccato occulto, che fa la prima specie, & per hauerlo promesso (almé tacitamente) con forme a Scoto, che è quello che fa la seconda specie, & perche così commanda la leg
12 ge Diuina positiua, che è quello, che fa la terza: il terzo † che la guardia del secreto della prima delle tre dette specie è cómandata dalla legge di natura generalmente di non dannificar disordinatamente il prossimo, ne nella persona, nè nell'honore, nè nella roba. [a] Et alla guardia del secreto della seconda specie, obliga la legge di natura, che commanda, che si debba osseruare la fede & la parola promessa. [b] Et alla osseruanza del secreto della terza specie, la legge Diuina Euangelica, che ordinò il figillo del secreto della confessione Sacramentale: come sopra s'è detto. [c] Il quarto che la obligatione di guardare il secreto della terza specie, è più forte, che quella di guardare i secreti dell'altre due specie, perciochè ella obligi tutti quegli, che per la via della confessione diretta, ò indirettamente gli hanno, sotto pena di peccato mortale, in tutti i casi del mondo, eccetto in uno solo; cioè quando il penitente li dà licentia ch'egli lo dica con giusta cagione, come sopra, [d] & in altra parte è ho detto. Et la obligatione di guardare il secreto della seconda specie, è maggiore, che quella della guardia della prima specie, perche ella obliga a guardare il secreto in tutti i casi, ne' quali ella obliga a tenere secreto quella della prima specie, & in alcuni più. Perciochè, colui che promette di tenere alcuna cosa secreta, che con quella conditione gli riuela, se ella non è cosa, che ritorni in graue danno dell'altro, la deue guardare, & non discoprirla; benche gli lo commandi il superiore, & la obligatione di guardare il secreto della prima specie non obliga tanto, perciochè colui che lo fa senza che gli sia riuelato in secreto, è obligato a dirlo se li vien commandato dal superiore, ch'egli lo dica, essendo ella già mezo prouato, o essendo ci fama di ello, come l'uno & l'altro afferma S. Tomaso [e] & Abaello [f] & si dirà. Ne fa in contrario il dire, che la promessa di tenere secreto quel, ch'è di poca importanza, non obliga a peccato mortale, come noto un Cardinale: perciochè anco delle cose occulte, che per sua natura ne obligano al lor secreto, alcune sono di meno importanza che le altre, & quelle che sono di poca importanza, non obligano al suo secreto, se non alla pena del peccato veniale: Ecco l'essempio, Vi veggio ridere in secreto, ò parlare di-

[a] Vedi in c. & 8. præceptorum de aloy. Exo... [illegible] & ... cap. & cap. 15. & 16. [b] Vedi de fide & pro... [illegible] [c] Scoto secunda secundæ q. 70. art. 2. ad 2. & Scot. in 4. d. 21. [illegible]

[c] In cap. 8. nu. 2.

[d] In d. cap. 8. nu. 1. [illegible] Scordos. de [illegible] nu. 6.

[e] Secunda secundæ [illegible] [f] Infra eod. cap. nu. [illegible]

[illegible] Cassier secunda secundæ [illegible] q. 70. art. 1. ad 2.

ſordidamente, ma non tanto però ch'arriui à mortale, lo pubblico in tal modo, luoco, & tempo, che ui uiene di quello notabile pregiudicio, non peccherò piu che uenialmente, come nè anco farei altro che peccato uenial ſe lo publicaſti, non l'hauendo ueduto, & hauendomelo altri detto in ſecreto, per que lo che abbaſſo diremo. Il quinto† che ogni riuelatione di ſecreto del 53
la terza ſpecie, ch'è quanto ſi sa ne la confeſſione ſacramentale, ò per mezo di eſſa, ſe non in un caſo ſolo ſopradetto) o quel che ſi riuela ſia publico o ſecreto, o di grande, ò di poca importantia, ſecondo tutti: quantunque alle uolte egli ſia mortale, per tre riſpetti: come quando il peccato riuelato è graue & ſecreto: percioche all'hora la ſua riuelatione, ſi prohibiſce per riſpetto, che anco ſi prohibiſce il ſecreto della prima ſpecie, & etiandio per quello, che ſi prohibiſce la ſeconda, & piu per la legge Diuina politiua del noſtro Redentore, & alle uolte non è mortale per piu d'un riſpetto, come quando il peccato confeſſato era di poca importantia, ò publico, percioche all'hora nó è peccato mortale, ſe non per la legge Diuina Canonica, laquale tanto ſtrettamente commanda il ſuo ſecreto. Adunque è peccato uenial, per hauere promeſſo tacitamente il ſuo ſecreto: dato che anco ſi potria dire, ch'egli è mortale, per la ingiuria che fa riuelare, & rompere la coſa tacitamente promeſſa, riſultà al ſanto Sacramento della penitentia. Il ſetto che la riuelatione delle altre due ſpecie anco è mortale: eccetto quando ſi fa ne' caſi, che la legge permette, & alle uolte commanda: nella maniera del precetto che abbaſſo ſi toccherà, ò quando quel, che ſi ſcuopre ſi sa eſſer coſa di tanta poca importanza, che per publicar o, à niuno uiene danno notabile, & ſi ha tenza intentione di far danno notabile. Perche, quantunque queſto ſia contra la legge naturale di non danneggiare, ò di guardar la fede promeſſa, a come è detto non è però mortale tutto quel che contra à eſſa ſi fa, percioche anco la bugia è contra eſſa, & non è mortale, ſe non è pernitioſa, & notabilmente dannoſa, come è detto. b Et etiandio il medeſimo ſi è detto c del tutto, che anco eſſo è contra la legge di natura, d però non è mortale, quando è di poca coſa: (Habbiamo detto s'el ſi fa eſſer di poca importãza) percioche, ſe non ſi ſa, & può ſcuſare per alcune occorſe cagioni, perche gli domando che lo teneſſe ſecreto; & egli lo promeſſo, per le quali può eſſere di importantia, obliga a e mortale.

a L. de pœn. §. I. ff. de const. pecu.

b Supra cod. ca. numer.

c Supra cap. 17 num. 5.

d L. ff. de fur.

e Vide ſup. cod. cap. num. 61.

DAL † ſopradetto s'intende, alcune coſe particolari, che 54
quel

quel dichiarano, & confirmano. Ne seguita, che colui non sempre pecca, (nè che sempre, ch'egli pecca, pecca mortalmente) che apre ò legge lettere, o altre scritture d'alcuno, che sono serrate, ò poste in secreto. Percioche (come prouammo largamente in altra parte [a]) colui non pecca, che le legge con consenso espresso, ò tacito di colui à chi elle si mandano, o pensando probabilmente, che colui, che manda la lettera, di questo haurebbe piacere. Ne pecca colui, che per autorità legitima l'apre, come in tempo di guerra aprono quelli, che gouernano le frontiere: Et gli Abbati, & l'Abbadessa, quelle che i suoi Monaci, ò Monache mandano, ò riceuono. [b] Ma non pecca piu che uenialmente colui, che l'apre senza consenso, per non pentirsi, pensando ch'essa uenga à lui, ò per curiosità, senza dannificare, nè hauer intentione di dannificare notabilmente, ò senza credere, nè dubitare, nè douer credere, nè dubitare, che ne seguirebbe tal danno, per saper nuoue, ò ridersi, per esser ella goffamente dettata, ò pigliarsi piacere del suo elegante stile, percioche non è contra la carità di Dio, nè del prossimo: Ma però pecca mortalmente colui, che l'apre con intentione di sapere per essa alcuna cosa, per dannificare alcun notabilmente, ò per quel aprirle fa alcun danno notabile, & anco, se probabilmente egli crede, ò dubita, ò deue credere, ò dubitare che per aprirla succederebbe qualche danno notabile ad alcuno, perche egli è falsario, come dice una glosa [c] approuata: si percioche egli usa la cosa d'altri, che è quella lettera, contra la uolonta del padrone, [d] & si per altre ragioni, che scriuemmo in altra parte. [e] Et perche niuno dica, che anco queste ragioni concludono che sia peccato mortale nel caso precedente, nel quale habbiamo detto essere ueniale, conuiene considerare che in ogni materia seria di peccato mortale la indeliberatione, & la parueità della cosa, che concorrono nel caso precedente. Per questo modo si deue ciascuno guardare di questo peccato, ch'oltre ch'egli è abominabile appresso Iddio, toglie anco all'huomo il credito & fama di fedele, & li da fama di falsario (come dice la glosa) & di traditore, come dice S. Antonino. [f] Il quale, singolarmente, dice, che il nemico, ò manifesto auuersario di colui, che manda, ò riceue la lettera, senza alcun peccato la può aprire, s'ei teme, che per essa si tratti contra di lui alcun danno. Il che si può anco ampliare, che habbia luoco, quando si teme che si tratti in essa del danno ingiusto d'altri, & l'apre per impedire. Et hassi da li-

[a] In ca. Sacerdos. de pœnit. dist. 6. à num. 16.

[b] Arg. l. iuste. ff. de acquir. possess.

[c] Cap. Non dicatis 12. q. 1.

[d] Cap. Cum Olim. de off. Iud. eleg.

[e] In l. 1. in fin. ff. de furt. l. 1. ff. de fur. §. pen. Inst. de obligat. ex delicto nascent.

[f] In d. cap. Sacerdos num. 6.

[g] Vedi ca. 11. num. 4. nella 2. ed.

mitare che non proceda, se non guardando, & tenendo secreto quanto è in ella scritto, acciò che non segua altro danno à nessuno da sua [a] parte.

a Seconda part. ma. 2. cap. 22. § 5.

NON pecca, ma fa quello à che è obligato colui che denuntia i peccatori à chi conuiene, & i peccati, che si apparecchiano permettersi, o a danno della Republica, ò del prossimo: percioche questo è conforme alla legge, & si può, & si deue fare, come piu ampiamente prouiamo altroue. [b] Percioche siamo obligati a impedire la morte, ò il danno del prossimo, [c] & molto piu quello della republica, [d] & dell'anima. Onde colui, che fa che alcuno habbia hauuto à fare con la parente di quella donna, ch'egli uuole hora prender per moglie, e obligato [e] a dirlo per impedire l'ingiusto matrimonio, & i peccati che ne seguirebbono. Questo istesso anco è uero nel chierico di messa: il quale se ben sapesse i tradimenti ordinati, gli homicidij, & altri tali delitti, per li quali ne uenisse il paesano à perdere la uita, egli non sarà però irregolare; purche quando li manifesta, protesti, che lo fa solamente per impedire i mali, che sono per seguire, & non perche li sia data' malfattori pena di sangue, come uagamente determinano, & prouo il dottissimo Gaetano; [f] al lequando in questo i predetti canonisti. [g] Il medesimo in colui procede, il quale promette & giura di tenerlo secreto, & non manifestarlo, come molti determinano, [h] pure che non li fosse stato secreto prima di confessione sacramentale. Percioche in questo caso, non li deue per cento del mondo manifestare (secondo la commune, & uera opinione, che copiosamente prouiamo altroue, eccetto che in un caso solo, che in quel luogo non diremo. Non habbiamo qui ortolamente aggiunto (sacramentale) per la quale è necessario, che il peccato si manifesti nella uera confessione, confessandosi il penitente ueramente. Percioche non basta manifestare i peccati dicendo, io nel dico in confessione, secondo Innocentio [i] & la commune. Ne basta ancora, che s'inginocchi, & si faccia il segno della croce, & manifesti il secreto senza proposito di confessare i peccati, nè di riceuerne l'assolutione nel sacramento della penitentia. Percioche cosi fatto modo di manifestare, non è sacramentale, ne obliga piu che facciano gl'altri secreti detti fuori di confessione, come bene determina [l] il Soto, & prima di lui piu chiaro, & securo il Gaetano, in ch'ello Soto non allega: il che molti non fanno & per quel

b In cap. Sacerdos. nu. 14. & seq. de pœnit. d. 5.

c Cap. non referenda. 23. q. 8. § 1. & d. cap. de secreto. & ibi Panor. & Host. & Ioan. Andr. & Abb. & Imol. ff. de re.

d Cap. præterea. 2. de sponsal.

f Secunda secundæ q.

g Cajet. & Caiet. & Panor. & Host. & Ioan. Andr. & Abb. & Imol. & Ioan. Andr. & Abb. & Imol. & Ioan. Andr. & Abb. & Imol

grauemente errano, pongono quegli, a' quali si manifestano in necessità di manifestarli alle uolte, per le scommuniche, che si fanno, talhora come testimonij presentati in presenza de' giudici, & tal uolta per essere il male dannoso alla republica, ò al prossimo.

56 HASSI † però da moderare questo, che non proceda quando colui, che fà il tale delitto, tiene per certo, che a' tuoi prieghi, ò secrete ammonitioni s'impedirà il peccato, come S. Tomaso [a] determina. Habbiamo detto [quando lo tiene per certo] percioche, s'ei dubitasse, potrebbe, & dourebbe subito denuntiarlo al giudice. Da che ne segue, che poche uolte ne' tradimenti apparecchiati contra la Republica, & nelle heresie ordinate per essere insegnate ad altri, è necessaria la secreta, & fraterna monitione. Percioche, poche uolte si può tenere de alcuno di certo, che quel tradimento, ò heresia à nessun modo si effettuerà. Sono però molti altri delitti, ne' quali si può praticare questa moderatione. Hassi anco à moderar questo, che sia uero, quando per ouuiare a' mali già apparecchiati, è necessario manifestare le persone, & i delitti. Percioche, se basta auuisare nel generale, che si apparecchiano delitti dannosi, non conuiene specificarli. Et, se conuenisse specificarli, & non fosse necessario manifestare i delinquenti, si dourebbono tacere; come bene determinò S. Tomaso, [b] & io ho altroue più [c] lungamente scritto, prouando per molti mezi, che sempre che si può sanare l'anima del prossimo senza dannificarli la fama, non se li deue fare danno **per uia della denuntiatione.**

[a] Secunda Secundæ q. 33. artic. 7. rec. tur ab ijs, de quibus supra.

[b] Quodlib. 11. q. 12. & de Sacram. in numer. 14. & 15. præcept. de pænit. 6.

NON pecca medesimamente colui, che publica i peccati secreti d'altri (ancor che egli tacesse solamente danno à colui, che li fa) osseruando la forma della denuntiatione Euangelica, [d] cioè che prima ammonisca con amore colui, che pecca in secreto, prendendone poi testimonij, se così non si emenda. Et se, questo non bastasse, lo deue denuntiare alla Chiesa. [e] Percioche, questo non è manifestare contra la legge, anzi si conforma con la legge diuina naturale, & humana. Percioche, ancor che ci sia alcuno, che tenga, che la correttione fraterna non sia commandata per legge particolare diuina, non è però nessuno, che neghi, ch'ella non si comandi per la legge generale della carità. Et perche con giusta ragione, & cagione egli manifesta con fatti mali: poiche è giusto, che per saluar l'anima si perda la fama: & anco

[d] Matth. 18. cap. Si peccauerit. 2. q. 1.

[e] Ca. nouit de iudi. cap. cum dilectus, de accus.

parer che di sopra si conchiude, non esser peccato così fatta pubblica correttione, poi che ella si fa con buona intentione, & carità. Percioche, se per questa via alcun volesse opprimere, & infamare il suo prossimo, farebbe questo mantello infamatore, come ben dice San Tomaso.

[a] Secunda secundæ quæst. [illegible]

NON è peccato, & non è infamatore, colui, che confessa i suoi delitti, per mantellare i compagni suoi, quanto, & come per la legge gli è permesso. Ne il giudice pecca, che gliel'dimanda; nè il confessore, che lo configlia. Percioche, questo non è danneggiare la fama altrui contra la legge, ma si bene conforme alla legge; che permette, che alcuni possano essere [b] interrogati, come sono i ladri, [c] quelli che fanno moneta falsa, [d] i fattocchiari, [e] i traditori, [f] gli heretici, [g] & cotali rei contra le sacre confessioni, i quali ancor tutti senza essere domandati del lor male mantellare i compagni loro, che fanno, ò con giusta ragione credono, che non siano pentiti de' lor delitti, ma apparecchiati per continuarli, o per farne de gli altri con publico, & particolare danno: & che per torli da quel male proposito, non basta correttione fraterna, nè euangelica: come sono ordinariamente i ladri, quelli che fanno moneta falsa, gli heretici, i traditori, i negromanti, i fattocchiari, le maghe, & altri simili: per quello, che s'è altroue [h] detto. Percioche anco i confessori debbono ammonire cosi fatti delinquenti, che non mantellano, & palesino i lor compagni, come in particolare dille il Soto. [i] & sono i primi; al parer nostro, peccano, & essi medesimi mantellano, & i confessori in non ammonirli, & per non sbandirli senza che si emendino, & habbiano proposito di non peccare contra la legge diuina, & [k] humana.

[b] Leg. C. de confess. & ibi Bart. & Iason. [c] Leg. Iulius Aebutius de [illegible] [d] Leg. C. de malefic. & mathem. [e] Leg. C. de crimin. sacrileg. & simil. [f] Cap. 1. de crimin. hæres. & ibi Doct. [g] Leg. C. de hæret. & Manich. [h] In questo precetto. [i] Dist. 50. quæst. 1. art. 3. [k] Cap. pro humana, & ibi Doct. de pœnit. dist. 1. Gratian. 24. q. 3.

I L sesto precetto, il giudice interrogando il delinquente generalmente de' suoi compagni, perche ei non intende, che si manifesti quelli, che per la legge si debbono mantellare: il che si deue al parer nostro, limitare, quado egli interroga ne' casi dalla legge permessi, & quando l'interrogato è di tanta condi-tione, & stato che stimano, che ancor che non gli si dichiari, quali sono quelli, che si debbono mantellare, & quali nò, non sia per cercare di giouarsi della cognitione di quelli con conseguenza di scientia, & di conscientia. Percioche, altramente io non ardirei con certezza di leggiere di peccato mortale molti giudici, quasi parendo loro che la giustitia consista in bene o male manifestare

manifestare i delitti, & in bene, ò male guadagnar fama di giustitia, desiderano, che male, o bene l'incolpato manifesti tutti i compagni suoi, ancor che siano appresso di Dio emendati, & ch'egli habbia giusta ragion di credere la loro emenda: & che non vi sia fama, ne indicio contra di loro; ne sia caso, nel quale il delitto del partecipante debba muouere il giudice. Nè allhora egli deue interrogare i delinquenti in particolare, se il tale, ò il tale sono stati in compagnia loro, ma generalmente, chi e stato; eccetto, quando contra alcun di loro s hauesse la infamia già prouata. Et meno seguirei quegli, che con tormenti interrogano i delinquenti, etiandio ne' casi, ne' quali si permette il domandarli, quando non vi è fama, nè indicij, nè presuntione legitima, che habbiano compagni; come bene conclude il Salicetto.

a Nè anco quelli, che in Italia, & in Castiglia danno tormenti a' delinquenti già conuinti de' delitti loro con testimonij, perche li confessano, & perdono il rimedio dell'appellatione fino à certa maniera, che in quel luogo ho b scritto.

a In l. fin. q. 2. C. de accusat.

b In d. repe capitu ter verbalitu 771.

58 Non † è anco peccato manifestare altri delitti secreti per il fine sopradetto. c Ma à nessun modo egli ha da riuelare il peccato, che dopò che fu fatto, li fu riuelato in secreto; ancor che il suo superiore glielo commandi; quando non ritorna in altrui danno corporale, o spirituale dell'anima, della fama, del corpo, ò della roba, nè etiandio allhora, se per altra via si può rimediare il pregiudicio. Et anco, quando non si potesse rimediare, non si ha da manifestar più di quel, che basta per rimediarui. Et quel, che dice San Bonauentura, che colui, che riceue alcuna cosa nel sigillo del secreto, è obligato à manifestarlo, se il suo superiore per obidientia ghel commanda, s'intende, quando il secreto è tale, che non manifestandosi, ne risulterebbe alcun de' sopradetti danni.

c Sopra co. 1. capitu. num. 55.

INTERROGATIONI INTORNO al manifestare dell'occulto.

SOMMARIO.

59 *Manifestare le cose, che si sanno per via di confessione, è peccato mortale.*

Lettere, o scritture d'altri aprire, che erano secrete sapendo,

ò dubitãdo che ne seguirebbe per quel dãno, è **peccato mortale**

Manifestare i secreti d'una città, ò consiglio, ò essercito, ancor che per tormento, con danno publico, è peccato mortale.

Infamare se stesso senza giusta cagione, con danno corporale, ò spirituale imponendosi falsi delitti, ò manifestando i veri, è **peccato mortale.**

60 *Vescoui, ò altri Prelati, ò persona publica, che infamano se stessi, o non fanno buona resistentia à chi gl'infamano, ò non procurano modestamente la restitutione della fama, pec cano mortalmente.*

61 *Manifestare i peccati d'altri occulti al usitatore, ò quelli, che promise tener secreti, o secretamente hauendoli ueduti fare, ò palesare, ò denuntiar quelli, che non si ponno prouare, è peccato mortale. Se però non erano per far danno alcuno.*

62 *Publicar quel che stato detto in secreto, uedendo, o douendo uedere, che publicandolo ne sarebbe gran danno d'altri, ò seme di discordia, è peccato mortale.*

'EGLI ha † publicato quel, che giusta, ò ingiu
stamente egli si per uia di confessione sacramen
tale, (benche fosse uenial,) in alcun caso senza
licentia del penitente, con cagione giusta data: ò
sia il confessore, o altra persona di quei nomina
[a] Supra eodem cap. num. 51. ti di sopra. [a] benche lo publicasse per tormenti (come in quel
[b] Per dicta eodem. luogo s'ha detto) [b] è peccato mortale. S'egli ha aperto, ò letto
lettere serrate, ò scritture d'altri, che erano secrete, danni-
ficando, ò uolendo danneficare notabilmente alcuno: ò creden-
do, ò dubitando, ò douendo credere, o dubitare, che di questo
[c] Per proxime dicta num. 51. ne seguirebbe tal danno è peccato mortale. [c] S'ei publicò i se-
creti della città, ò consiglio, o essercitò, con danno notabile
loro è peccato mortale; benche fosse per tormenti: se il danno
[d] Supra eodem ca. num. 32. era irreparabile, per il sopradetto. [d] il quale s'ha da intendere
de' secreti & trattati, de' quali uien alcuno danno ingiusto,
che de gli altrui beni potria auuiare, pur ch'ei lo facesse senza
scandalo, come fece il seruo di Dauid Cusi, che auisò Dauid
dell'accordo cattiuo, che contra ello Dauid si fece nel consiglio
[e] 2 Regu cap. 17. [f] 4. Reg. cap. 16. d'Aitalon. [e] & Eliseo che manifestò [f] i cattiui secreti del Re
di Siria al Re d'Israel.

SE con danno notabile dell'anima, della uita, ò della sa-

lute

fate sua, ò d altri ha rubbato le facultà senza qualche causa, imponendoui falsi delitti, o mancando à uoti, pecca mortalmente, per il sopradetto. [a]

Se [b] essendo Vescouo, ò prelato di altra sorte, ò persona publica, data per prouedere alla salute degli altri, intanto se stesso, ò a quelli, che s'intendauano, non fece buona relatione; ò non procurò modestamente la restitutione della fama, [c] pecca mortalmente. Benche gl'altri, che non hanno carico di prouedere piu che alla lor propria salute, ancor che siano obligati, possono santamente soffrire le ingiurie, che toccano ad esso loro, se non occorre caso, nel quale la carità di Dio, o quella del prossimo ricerca il contrario. Egli è meritorio alle uolte giouare al prossimo allegramente soffrire le sue false querele, che contradirle. Nè per questo egli dispregia la propria fama, poi che la offerisce a Dio, secondo S. Tomaso [d] & che dice il Gaetano. [e] Ben è uero, che ogni uno, ancor che non sia congiunto [f] strettamente difendere la sua buona fama, s'egli non è [g] persone, che uede essere apparecchiate per imitarlo, [h] approuata, & altramente tacendo, pecca [i]

61 Se [k] essendo interrogato nelle ultime giurisdittioni [l] cati publici, & in genere alle peccatrici [m] publici, o occulti, ò particolari, & giustamente de gli occulti, [n] de gli occulti, o che gli hauesse uisti in secreto, o che [o] secretamente gli hauesse uedutti ire, se non erano per danneggiare altrui, o s'era palese, & denuntio quelli, che non poteua prouare, pecco mortalmente. [p] Perche, ancor che [q] giuramento di dire, quanto ella sa, e li potrà, [r] [s] tenza timore di mentire, ne di peggiare, intendendo [t] deue dire, che noi la debba in maniera, che l'obligo à manifestarlo, [u] come ho detto altroue. [x] Ne è contra questo, che [y] fio, di Sepulueda & il Soto, tengano il contrario per quel [z] gamente allegando i detti dottori ho detto in altra parte [a] quando egli giura di dir tutto quel, ch'ei sa, deue intendere [b] solo, ch'ei deue, & può giustamente dire, & non di piu.

62 S'egli ha [c] publicato quel, che gli è stato detto in secreto, uedendo, ò douendo uedere, che publicando non douea essere [d] bil danno d'altri, ò temi di notabile discordia, pecca mortalmente: anco che non li fosse già stato detto, che gli dasse il secreto: ne ello promettesse di guardarlo, & anco, se il

[a] Inter uerba num. 766.
[b] Supra eod. cap. num. 11. & 28.
[c] Thom. quodl. 10.
[d] Vs. supra
[e]
[f]
[g]
[h]
[i]
[k]
[l]
[m]
[n]
[o]
[p]
[q]
[r]
[s]
[t]
[u]
[x]
[y]
[z]
[a]
[b]
[c]
[d]

secreto era tale, che non si vedeua, che il publicarlo fosse per fare danno; ma egli era però stato pregato, & hauea promesso di tenerlo secreto, & poteua anco esser di tal spetie occulto, per li quali conueniua che così, che gliele fosse secreto, ancorche non fosse più che peccato veniale, il riuelar quel che si dice in secreto, che apertamente si vede, che non fa, nè utile, nè danno il tenerlo secreto, o riuelarlo, come benissimo risolue un Cardinale;[a] & si può fondare in quel, che noi habbiamo altroue [b] detto.

[a] Sup. ex 3. nu. 51.
[b] De pœn. d. 9. usque ad num. 30.

DEL NONO PRECETTO, NON desiderare le cose del prossimo tuo. Cap. XIX.

SOMMARIO.

1 *Il precetto nono di non desiderare le cose del proßimo, vieta il desiderio ingiusto, & non il giusto.*

L'auaritia, ch'è contraria alla giustitia, è peccato mortale; & quella, ch'è contraria alla liberalità è veniale.

Il Giuocare principalmente per vincere, non è peccato mortale, se però si vince senza fraude, o forza, si giuoca con chi può donare.

2 *Il Giuoco è tutto quel, che si fa, ò due principalmente per dare, ò prender piacere; col quale l'animo si ricrea, & tutto l'uso suo a luoco, & tempo è virtù, che si chiama Eutrapelia. Il quale s'è poco, soverchiamente vsato, per essere peccato o mortale, o veniale, se il detto, ò fatto, che si usa è mortale, ò veniale.*

3 *Il Giuoco si fa peccato mortale per la circonstantia di vincere cosa notabile, o per la soverchia affettione che alcuni di giuocare si pigliano. I quali non si curano giuocando fare contra le leggi, con danno della lor famiglia, o del proßimo.*

4 *Il Giuoco alcune volte può essere illecito per la circonstantia del luoco, & della persona, quando si giuoca in luogo sacro per cagion ragioneuole, come per dare spasso à uno infermo, ò per fuggire l'otio, non è peccato. Il medesimo si deue giudicare della persona s'ella giuoca senza scandalo.*

5 *Il Giuoco può essere alcuna volta illecito, per la circostantia del tempo, come s'egli è vsato nel dì della festa, ma essercitandosi temperatamente (udita la Messa, ò altri diuini offici, che*

che siemo obligati à udirli sotto pena di peccato mortale) non è peccato.

Il Giuoco, ch'è sottoposto alla fortuna, è men lecito di quello, ch'è soggetto alla scientia & alla industria, & il peggiore di tutti (quanto à se) è quello de gli scacchi.

6 Il Giuoco non è prohibito per la circonstantia de i Canoni, & delle leggi, che uietano i Dadi, & ogni altro giuoco, nel quale puo piu la fortuna, che la sorte, quando si usano per passatempo, & senza auaritia.

7 Il Giuoco, che in alcune terre nelle quali le leggi & l'ordinationi Regie, o Imperiali è uietato, si puo usare senza peccato mortale; quantunque ui sia pena temporale.

8 Il Giuoco di Dadi & di carte usato principalmente per auaritia, è uietato a' Chierici, sotto obligatione d'esser sottoposti à pena spirituale.

9 Il guadagno fatto nel giuoco, si chiama turpe lucro; & si dourebbe restituire à chi l'ha perduto, ò darlo a' poueri.

10 Il giuocare non è peccato, se bene il suo principale è di guadagnare.

1 RESVPPONIAMO † primieramente, che per questo precetto si prohibisce il desiderio disordinato, & ingiusto delle cose altrui, ma nõ l'ordinato & giusto, per uia di compre, ò di altro buon titolo, come altroue * diciamo. Il secondo; che l'Auaritia è desiderio disordinato di hauere alcuna cosa, la qual da se è peccato mortale, quando ella è contra la giustitia: ma però non è piu che ueniale, quando è contra la liberalita. Se però non si pone l'ultimo fine ne' beni desiderati, secondo la mente di S. Tomaso, b esplicata dal suo commentatore c.

* In addit. repet. ca. quando sit restit. d. 4 num. 192.

b Secunda secundæ quæst. 118. art. 4.

c Secunda secundæ quæst. 118. art. 4.

1 L terzo, che i giuocatori, che non giuocano tanto per ricreatione, quanto per uincere, peccano: peroche si fanno male del giuoco, che è per ricreatione; facendone mercantia per guadagno; si perche anco uogliono uincere à gli amici, a' quali si deue donare, (come dice Aristotele); si anco perche si auezzano ad auenturare i lor beni, & ui perdono molto tempo; danno occasione, che le lor mogli, i figliuoli, & i seruitori distruggano molto, & conferiscano poco, per che stimano, che il marito, ò padre, ò padrone perdono tanto in un

reolo. Et che affai pochi, ò nellimo ſe ne fa ricco: & ch'
nel [illegible] per [illegible] molti mali, & ancor ſimplici [illegible] con
peccano grauemente, ancor che habbiano [illegible] ſenza
uere alcuna [illegible] ne può dolere, ſenza inganno,
ne forza, ne [illegible] ſecondo il Gaetano. [a] il che
[illegible] altro, che col quale ſi uuol [illegible] non
[illegible] proibito ſotto pena di peccato mortale, come ſono quelli,
che qui appreſſo diremo.

a S. [illegible] ſ. [illegible] [illegible] dus

Il quarto, ſi che giuoco è fatto quel che ſi dice, & ſi fa prin- 2
cipalmente per dare, ò prendere piacere, col quale l'animo ſi
ricrea, ſecondo Ariſtotele [b] & S. Tomaſo. [c] Et l'uſo, & co-
ſtume di giuocare, & burlare, quanto, quando, doue, come
& circa quello che è neceſſario, è virtù che dallo Ariſtotele [d] chia-
ma Eutrapelia. Et ſi come ogni virtù poſta fra due eſtremi del
poco, & del troppo ſecondo il mezo ſi troua, & una gioia ſingola-
re, [e] così anco queſta. Peroche, ſi come è precetto il fuggir
che giuocare, & ogni altra ricreatione, così è anco il diſetto,
& mancamento del non giuocare, come proua S. Tomaſo. [f]
benche per il non giuocare ſi pecca poco, per ciò troppo ſi pec-
ca molti, ſecondo tutti, peroche le burle, & i giuochi nel-
la vita ſono come il ſale nella minestra, ſecondo Tullio [g] ap-
prouato. Et queſto eccetto communemente è ueniale; & alle
uolte mortale ſecondo che ſi ha per detto, ò fatto, che da te
è mortale, come è quel che ſi burla con parole, & con fatti no-
tabilmente impudichi, & con beneſtii, ò danno ſi alla ſalute
dell'honore, ò della roba altrui: & quello, che ſi fa con alcu-
na circoſtanza di ſua mortale, di tempo, di luogo, di per-
ſona, & d'opera.

b Ari. 4. Eth. c. 8.
c 2. 2. q. 168. art. 2. & 3.
d Ari. 4. Eth. c. 8.
e In 4. dic. 15. q. 3. [illegible] ſ. [illegible] [illegible] ſ. [illegible] [illegible] Vbi ſupra.
f In 4. d. 15. q. 3. art. 2. & 4.
g Lib. 1. de offic.

Et quanto [illegible] che non è delle dette circoſtanze peccato mor- 3
tale, ſi può dire alcuna coſa notabile, & grande per giuoco,
anco ch'egli ſia principalmente di fortuna: come non è anco il
voler mentire, peroche i giuochi ſopra alcuna coſa, che per ſor-
tuna ordinaria ſuccederà, come bene proua il Gaetano. [h] Pe-
roche, quello, che ſi contra la natura della giuſtitia che per-
mette ad ogniuno, che di ſua, e ſua facia del ſuo quel che più li
piace) eccetto quando la legge humana, che ſi chiama a donare a chi,
& come è tenuto: & a non prendere da chi, & come non conue-
nendi. Et è già detto di ſopra, che tale auaritia non è peccato
mortale, benche Maiore, [i] & Adriano [k] tengano il contrario.

h In d. art. 3. & in [illegible] [illegible] [illegible]

Perciochè la ragion loro ben pensata, fonda la opinione del Gaetano & non dice, che pecca mortalmente, ma che pecca. Il che anco noi conte tiamo con esso Gaetano, & habbiamo anco detto, che così fatto guadagno è disonesto.

N E' anco la troppa affettione di giuocare, eccetto che quando ella è tanta, che fa determinare al giuocatore di uoler rompere alcuna legge, ò precetto, che obliga a peccar mortalmente: come fanno communemente quelli, che non giuocano per ricreatione, ma solo per il guadagno, facendo di giorno notte, & di notte giorno: lasciando la Messa, & le prediche, perdendo & ponendo a pericolo di perder tanta roba, senza la quale non potrebbono mantener le lor case, le mogli, & i figliuoli, come sono obligati: nè pagare i lor debiti, al tempo conueniente, perdendo il credito, anco per darglisi carico di Capitano de' soldati, & d'esercito, per timore, che quel che gli daranno per la paga d'essi soldati, non giuochino: & non mirando che tutti i buoni & discreti mormorano di essi; & piangono la loro imprudentia & negligentia; uendendoli in ogni cosa discreti, & in questa di sconfertatissimi, del mal esempio & perdita loro.

4 N E' † anco la circostantia del luogo sacro; eccetto che quando specialmente si usata tal giuoco in quel luogo, come sono le comedie, nelle quali non si rappresentano cose pie: [a] ò si giuoca con grande scandalo, ò con grande irreuerentia. Ma il giuocare in quel luogo per cagion ragioneuole (come sarebbe per dar spasso ad uno infermo, che si trouasse in quel luogo, ò per fuggir l'otio, & per dar passa tempo à coloro, che si trouuano in così fatto luogo in tempo di guerra) ò altri giuochi honesti, non è anco peccato ueniale, benche allhora egli sarebbe, quando fosse senza cagion ragioneuole; secondo un Cardinale. [b] Nè anco la circostantia della persona fa il giuoco peccato mortale, eccetto che quando il giuoco si fa con arme, ò inalcare, che molto repugni al suo stato, ò con qualche grande scandalo: perciochè etiandio senza commetter peccato ueniale il chierico può, & anco il frate alcuna uolta giuocare, etiandio a' dadi, & à carte per cagioni ragioneuoli, come è per risuegliarsi, ò per rallegrare il compagno infermo, che ha di questa ricreatione bisogno.

[a] Cum decorum lusum &c. ut hoc nihil obst.

[b] Ouid. in d. sect. 3.

5 N E' † anco quella del tempo; perciochè, ancor che sia peccato consumare tutto il dì della festa in giuochi, massimamente faticosi, come sono quei della palla, delle giostre, & simili, non

sono però peccati mortali, saluo se per questo si lascia la Messa, ò altro diuino officio, che sotto pena di peccato mortale si deue udire secondo le leggi, & l'uso della terra, & della persona. Nè anco la qualità del giuoco, perche sia piu di fortuna, & di sorte, che d'industria, perciochè il giuoco (in quanto è giuoco, & ordinato per piacere, & per ricreatione d'animo) è tanto meglio, quanto è piu soggetto alla sorte, & meno alla sperentia & all'industria, il qual uso affrena l'animo. Di modo, che il peggiore di tutti (quanto à se) è quel de' giuochi secchi.

6 Nè anco † la circostantia senza prohibitione de' Canoni, & delle leggi che uietano il giuoco de dadi, & ogni altro giuoco, nel quale la fortuna puo piu, ora sorte, che la industria, secondo S. Antonino & la commune, * come sono le carte, le tauole, i dadi, & altri simili ne' quai giuoco per passa tempo, & per ricreatione non è peccato mortale. b si perche una legge il permette; c si anco perche la ragion della legge, che uieta il giuoco de' dadi, & delle carte, che è per torre a terra, & disfare l'auaritia, che con essi si eserceta, cessa in essi. Nè anco i laici, che giuocano per auaritia, peccano per contrauenire alla legge canonica, d che lo uieta: perciochè quella legge non fu mai da loro usata; nè dapoi usata. Et per quello i laici, che giuocano a' dadi, & carte principalmente per uincere, nelle terre, nelle quali la legge secolare noi uieta, non peccano nulla, per contrauenire à quella legge, come, s'ella non ui fosse.

* In cleric. 2. de uit. & honest. cler.

b Ca. inter dilectos de excess. prælat. ff. de aleat. l. 1. & auth. de rerum alien. c. 1. quid in comunitate ff. de aleat. l. 1.

d Cap. episcopus. 35. d.

7 Nelle † terre però, nelle quali le leggi, & le ordinationi Regie li uietano, come in Portogallo, & in Castiglia, & ne' luoghi dell'imperio, piu peccano, perciochè contrauengono à quelle leggi; ancor che sorte non mortalmente; per non essere stata la intentione de gli autori loro, di obligare a peccato mortale quegli, che non le osseruano, per che gli obligauano à pena temporale, per un detto di Matteo Mathesila. e & per quel, ch'io altre uolte piu lungamente ho detto. Ò perche quelle leggi non furno mai receute, almen per quello effetto, ueggendo, che i piu principali degni fauori de gli huomini, & massimamente i laici, giuocano giuochi secchi, & la maggior parte principalmente per uincere, & i confessori gli absoluano tutti, senza che quelli propongano di non douer piu giuocare, il che non potrebbon fare, se peccassero in questo peccato mortalmente.

* Notab. 28.

e In tract. de pœn. & intra cap. 35. nu. 36.

8 I Chierici però, che giuocano a dadi, & a carte principalmen te per

re per auaritia, & sono barattieri, contrauengono alla legge antica ecclesiastica. [a] Et quelli, che così giuocano, non essendo barattieri, contrauengono alla nuoua [b] legge, che commanda, ch'essi non giuochino, ne ue li sino giuocare. Et perche non hanno ne loro altra pena temporale, par che gli obblighi alla spirituale, Et che ella sia di peccato mortale, lo significano Maiore, Adriano, & anco il medesimo Gaetano. [c]

a Capit. Episcopus 25. d.

b Cap. clerici de uita & honest. cler.

c Vbi supra.

DA questo ne segue, che il giuocare à giuochi non prohibiti senza inganno, nè scandalo, ne altra circostantia di peccato mortale, principalmente per uincere, non è peccato mortale, dica Gabrielle, [d] come li piace.

d In 4. d. 15. q. 1. ar. nic. 2. conclus. 3.

9 IL quinto † prosupponiamo, che quel, che si uince in giuoco sia ancor che non sia più che peccato uenniale, si chiama turpe lucro; & saria bene restituirlo à colui, che l'ha perduto, o darlo a' poueri: ilche non è però necessario, fino à tanto, che il giudice no'l commanda: ancor che il giuoco sia mortalmente illecito se non u'interuiene timore, forza, ò inganno, ò inhabilità di donare quel, che si perde, per esser pazzo, ò fanciullo, ò schiauo, ò che si trouaua sotto la potestà del padre, ò prodigo, ò per esser moglie, ò monaca, ò frate, che non hauesse potesta licentia, ò altri simili, secondo Giouanni Andrea, & il Calderino: [e] dica come li piace, il Panormitano, [f] & secondo Maiore, Adriano, & il Gaetano, [g] dica Gabrielle [h] quel che uuole. Perciochè egli non prende cosa d'altri contra giustitia, poiche non li prende contra la uolontà del padrone, che poteua donargliela, & senza giuoco, & col giuoco. Et anco perche, ne quel, che si uince per appostare senza inganno, nè quel, che si guadagna uendendo, & comprando ne' giorni di festa, ò in luogo sacro (ancor che in questo mortalmente si pecchi) non deue necessariamente restituire per altre ragioni, che dopo i dottori allegati noi diciamo in altra [i] parte.

e In d. cap. clericus de uit. & honest. cler. Io. Andr. Calder. & in c. quamuis per totum de immun. eccles. & eccles. lib. 6. Panor. ibi.

f Vbi supra.

g In d. cap. clericus.

h Vbi supra.

i In d. cap. clericus.

10 IL sesto, † che colui, che giuoca principalmente per uincere, tanto, ò più quel, che spera uincere, quanto la ricreatione del giuoco. Habbiamo detto [tanto, o più] perciochè per esser fine principale, basta questo, per quel, che in altri tre luoghi già habbiamo detto. [k] Et non habbiamo detto [colui che solo per uincere] perciochè, ancor che un giuochi per uincere, & per ricreatione, però s'egli stima tanto, ò più il uincere, senza dubbio, ch'egli giuoca principalmente per uincere: per quel,

k In c. inter uerb. nu. 307. & in c. per uestras de cons. 24. & in e. us addit. num. 324.

che s'è detto in que' luoghi. Non habbiamo detto come Silue-
a Verbo Iudex q. 2. §. 6. stio,[a] ch'ei non giuocherebbe, s'ei non speralle di uincere, per-
che, acciochè un fine sia principale di alcuna cosa, non basta
che, se non fosse per quel fine, quella cosa non si farebbe: co-
me in quel luogo noi habbiamo detto: & ui è l'istesso esempio assai
chiaro di quel chierico, che non si leuerebbe à matutino, se non
ui fosse la distributione, ò non direbbe la Messa, se non gli si
donasse la elemosina. Ma egli stima però piu il matutino, & la
Messa, che quello, che per ciò se gli dà. Onde ben può alcuna
principalmente giuocare per ricreatione, & per passa tempo, an-
cor che non giuocherebbe, se non pensasse di uincere, & uuol
uincere. Per ilche, ciascuno in questo con la sua stessa conscien
tia si consigli.

INTERROGATIONI FONdate sopra i presupposti.

SOMMARIO.

21 *Il Precetto nono uieta il desiderare le cose del proßimo, per mo di illeciti.*

22 *Giuocare non deue il chierico, ò religioso sotto pena di peccato mortale a giuochi, che sono piu soggetti alla fortuna, & alla sorte, piu per cupidità, & per uincere, che per ricreatione con persone inhabili a poter giuocare: ma non è obligato à restituire il guadagno, insino ch egli non ui è condennato dal giudice.*

23 *Il Giuocare poca quantità di danari secondo lo stato della perso na, non è da se peccato mortale, & sia che giuoco esser si uoglia: pur che qualche circostantia no'l faccia mortale.*

24 *Il Chierico, ò religioso non deue stare à vedere i giuochi di fortuna con diletto, se sono peccati mortali, sotto pena di peccato mortale, il medesimo si deue intendere de' secolari, che si pigliano piacere di giuoco, che è peccato mortale, ò sono cagione, ò danno commodità di giuochi illeciti.*

25 *Il Giuocare per guadagno cosa notabile à chi non può alienare ò con inganni, ò carte, ò dadi falsi, ò dissimulando di non saper giuocare, ò importunare che altri giuochi, o giuoare*

di pagar

di pagar ciò che si perde, & non pagarlo, è peccato mortale, con obligo di restituire.

16 *Il Giuocatore, che alcune uolte perde, & l'altre uince, non può ricompensare con uno ciò ch'egli perdè con un'altro, nè ciò ch'ei uince con giuoco illecito, con quel ch'ei perdè in giuoco lecito.*

17 *Restituire deue quel che altrui ha riceuuto per stare sopra il giuoco; se la cosa riceuuta non si poteua dare.*

18 *Il guadagno delle scommesse si deue restituire, se pero colui, che guadagno, dissimulo di non saper nulla di certo di quella cosa, per la quale egli giuocò.*

11 'EGLI ha † deliberatamente desiderato di hauere alcuna cosa notabile d'altri, per modo illecito, come per furto, & per rapina, peccò mortalmente. Percioche, come di sopra, [a] & altroue [b] habbiamo detto dopò S. Tomaso [c] tanto pecca, *cæteris paribus*, così colui che uuole, ò desidera deliberatamente far male, ò mal dire, quanto colui, che fa, & dice male.

a Supra ca.16 nu.8.
b In addit. ad quæstionem de restitut. numer 297.
c Prima secundæ q.74.

S'EGLI ha desiderato di acquistare alcuna cosa per *fas*, & *nefas*, lecita, ò illecitamente, ancor che fosse con peccato mortale, peccò mortalmente; secondo tutti. S'egli desiderò però picciola cosa altrui senza lecito titolo, ò grande per illecito uenialmente, non è [d] mortale.

d per dotta in ca.s.

12 S'E † (essendo Chierico, ò Religioso) giuocò alcuna cosa notabile à giuoco uietato di carte, dadi, tauole, ò altri piu alla fortuna, & alla sorte soggetti, che alla industria; tanto, ò piu per cupidità, & per uincere, che per ricreatione, & passatempo, essendo, ch'ei giuocasse con persona habile à poter darli senza giuoco quel, ch'ei poteua uincere, peccò mortalmente per il sopra detto. [e] Benche egli non sia di necessità obligato à restituire, fin che non è condennato dal giudice: quantunque sarebbe bene, ch'ei lo ritornasse à colui, che perdè, o darlo a' poueri: per quel che habbiamo detto di sopra. [f] Habbiamo detto [Chierico, ò Religioso] percioche non ho ardire di dire che in ello i laici pecchino mortalmente, per il sopradetto. [g] Habbiamo detto [à giuoco uietato] percioche giuocare à giuoco non uietato, principalmente per uincere, non è peccato mortale, nè à laico,

e Supra eod. capit. nu.4 & 5.
f Supra eod. capit. num.5.
g Supra eod. ca. nu. 3. & 6.

[a] Sup. eod. ca. nu. 6.

nè à chierico, per il sopradetto. [a] se però per altra circostantia nol si fa tale.

HABBIAMO † detto [alcuna cosa notabile,] percioche il giuocare poca quantità, secondo lo stato della persona, non è da se peccato mortale; ò che sia in giuoco uietato, ò in giuoco lecito; come è quello, che piu consiste nell'ingegno, nell'industria, & forza, come è il giuoco della palla, della balestra, de gli scacchi, di correre al palio, & simili. Può però essere peccato mortale per alcuna circostantia di spergiuro, di bestemmia, d'ingiuria, di lasciarne la Messa nel giorno di festa, ò di scandalo: come se essendo chierico, ò religioso giuocasse in publico con grande scandalo de' secolari, ò di luogo & tempo, come s'è detto di sopra. [b] Habbiamo detto, [ancor ch'el giuocasse, con persona habile,] percioche chi giuoca principalmente per uincere cosa notabile con persona inhabile a poter dare quel che egli ha da giuocare, & senza licentia di chi ne la può dare per metterla in giuoco, pecca mortalmente; ò che sia il giuoco uietato, ò nò; ò sia chierico, ò laico, per il sopradetto.

1 3

[b] Supra eod. ca. nu. 4 & 5.

[c] Sup. eod. ca. nu. 9.

SE † essendo chierico, o religioso, li piacque di stare à mirare i giuochi di fortuna, la cui usita gli è uietata, pecca mortalmente [d] se però erano peccati mortali, & li stette à mirare per spatio notabile di tempo, & altramente nò (al parer nostro) per quel, che s'è detto.

1 4

[d] Ca. clerici. 3 de uita & honest. cler.

[e] Supra eo. cap. nu. mer. 13.

SE li piacque il giuoco, ch'era peccato mortale, ò quel, che non era piu che uenial tanto che ui stette determinato per prender piacere, ancor che fosse mortale, peccò mortalmente [f], ò sè il suo uedere fu cagione che si giuocasse à giuoco di peccato mortale, ò se haueua ottimo per impedirlo, & non l'impedì, peccò mortalmente. [g] Ma se non è ecclesiastico, nè ha ofitio tale, nè il suo uedere è cagion di quel giuoco nè li piace, che si giuochino giuochi di peccati mortali, ancorche già si giuochi, & esso si prenda piacer di uedere la industria, & la buona sorte, ò mala, ò se il giuoco non è peccato mortale, non pecca mortalmente; se altra cosa però di peccato non ui si mescola; secondo la mente di tutti, & secondo quel, che habbiamo altroue [h] scritto di colui, che ascolta, & uede cose mortali, & non si contenta di loro, ma dell'effetto, ò sottigliezza, con che si fanno.

[f] Gabr. 4 dist. 15 q. un. ar. 3 dub. 3 circa fin. & 4 Rich. & ca. de ludo fin. de cleric.

[g] Arg. ludus. §. 6.

[h] In ca. inter uerba 1 q. 3 nu. 83. & nu. 164.

SE a' giuocatori di cose, ch'erano peccati mortali diede casa, tauole, candele, & altri stromenti, senza i quali non si harebbe giuo-

giuocato, fu peccato mortale [a].

[a] Arcerro §. Nec enim quę in d. canone dicuntur.

15 S'EGLI ha [b] giuocato principalmente per uincere alcuna cosa notabile à colui, che non poteua alienare, pecco mortalmente, per il detto. [c] Se ceco m'hanno, fingendo non sapere per giuocare; o con dadi, o con carte falsi; ò non osseruando la legge del giuoco, pecco mortalmente: con obligatione di restituire quel, che ei uinte, à colui, che uinse; quantunque egli potesse alienare, & se non poteua alienare, al suo superiore, o curatore; secondo la mente di S. Tomaso. [d] Et anco, se molto eccedeua l'altro in sapere dell'arte del giuoco, peccò mortalmente; con obligatione di restituire, come ha detto il dottissimo Medina.

[b] Supra. eod. ca. nunquet 14.

[c] Secunda secundæ q. 32. art. 7.

[d] In C. de rest. de rebus restitue. q. 24. col. 8.

S'EGLI costrinse, ò cõ molta importunità indusse altro à giuocare, o à continuare il giuoco contra la sua libera uolontà, & che uoleua giocarsi dal giuoco, & non uolse restituirli quel, che li uinse, pecco mortalmente, secondo S. Tomaso. [e] Ma non già, se ben ei ò fo'amente a giuocare, ò l'indusse con parole leggieri, & prochiere; e farli forza, nè paura, nè così gran forza, che li togliesse la sua libera uolontà, secondo il Gaetano, [f] e il Medina. [g] Ma farebbe ufficio giuocare contra sua uolontà, l'huomo honorato, che con tal parole, è indutto a giuocare, perciochè resterebbe uergognato, & tenuto per da poco se non giuocasse; come disse il Soto, [h] & è cosa cotidiana.

[e] In d. art. 7.

[f] Ibidem.

[g] Vbi supra.

[h] Lib. 4. q. 4. art. 1.

S'EGLI ha giuocato con altri (senza porui danari) con promessa giurata di pagargli quel, ch'egli perdette, & per non uolle pagarlo, peccò mortalmente [i]. come proua largamente [k] il Medina.

[i] Arg. ex. debitores de iureiur.

[k] Vbi supra.

16 S'EGLI ha † giuocato molte uolte, & una uolta perdè, l'altra uinse, & uolse ricompentare il uinto col perduto, per non restituirlo ne' casi ne' quali egli era obligato, peccò mortalmẽte. Per il che è da notare, che col quel ch'ei uinte ad uno, non può ricompensare quel, ch'egli perde con un'altro. Ne quel, che uinse in giuoco lecito, & ueritato, con quanto egli perdè in giuoco lecito & permesso. Può ben ricompensar quel, che nel medesimo giuoco, ò altro della medesima specie, ò della medesima qualità di esser lecito, ò illecito uinte al medesimo, con cui perde; essendo amendue persone, che possano alienare, & perdere; ò essendo a quel amendue inhabili. Et anco quando l'uno è habile, & l'altro inhabile, & in un medesimo giuoco, prima che le-

uarsi di giuoco l'inhabile perdè, & uinse. Percioche non si dice uinto, nè perduto fino all'ultimo, Benche per rigore della legge non potrebbe l'habile ricompentare quel, ch'ei uinse all'inhabile, con quel, che prima perdè col medesimo, ò con altro giuoco della medesima specie, ò della medesima qualità d'esser lecito, ò non lecito. Però pare à Siluestro, [a] che si può compentar di equità, almeno nel foro della conscientia, il quale noi seguitiamo; ancor che altri assai moderni tengano il contrario.

[a] Verbo ludus, q. 17.

Se † stando presente, ò dando commodità a' giuocatori riceuette alcuna parte di quel, che si uinse; come sogliono dare i giuocatori, & non uuol poi restituire, pecca mortalmente, essendo però colui, che gli diede obligato à restituire, altramente nò [b]. 17

[b] Gabr. in 4. d. 15. q. 3. art. 3. dubio. 6. in fin.

S'egli † fece scommessa di danari, ò d'altra cosa con altri, sopra qualche cosa, che era per auuenire: come è a dire, che la tal cosa sia, ò non sia, & uinse, non è obligato à restituire quel, ch'ei uinse, secondo Gabriele, [c] & Adriano. [d] saluo che quando egli sa certo, che quel, ch'esso diceua, era così la uerità, & lo dissimulaua, mostrando di non saperlo di certo, accioche l'altro mettesse su la posta è giuocasse. Percioche, s'egli affermò, che lo sapeua di certo, & tutta uia l'altro ostinatamente negaua, & uolse, che si mettesse la posta, non è obligato à restituire. [e] 18

[c] Vt sup. d. n. 6.
[d] In 4. de restit. q. de ludo.
[e] Molina ubi sup. col. ult.

DEL DECIMO PRECETTO non desiderare la moglie d'altri, & de' consigli Euangelici. Capit. XX.

SOMMARIO.

2 *Il Precetto decimo di non desiderare la donna d'altri, tacitamente uieta quel, che il sesto precetto prohibisce, & al contrario del sesto quella del decimo. & pecca mortalmente chi ama, ò uuole esser amato, con amore carnale.*

Vesto † Precetto non è il medesimo col settimo, percioche per quello si uieta espressamente la opera esteriore della lussuria, & per questo la interiore. Ma percioche in questo si uieta tacitamente quel, che nel settimo espressamente 1

mente

mente li dice, & al contrario non quello chiaramente quel che in questo espressamente li tacea, li poteva in quel scritto l'interpretatione, le speculationi, & le interrogationi che all'uno, & all'altro seranno. Le perche habbiamo detto nel capitolo undecimo, quando che il pensiero, & la dilettatione, & il contento uero, interpretatiui sono peccati mortali, & quando uenali, però non porro in questo luogo altro, che questa poca sola interrogatione.

SVOLI ha desiderato di liberatamẽte di essere amato di amor carnale, lussurioso, mortale, da alcuna, o alcune; o di hauere innamorati, ò innamorate di questa maniera: ò li piacque di esser così amato, & di hauer tali innamorati, ò innamorate, ancor che ella, ò egli non amasse in quel modo, nè uolesse essere innamorata di alcuno, ò di alcuna di questa maniera, peccò mortalmente, perche egli contenta del peccato mortale di altri.

* Re facientes, & cõsentientes sit ei pares in actu & culpa. 2. q. 1. c. 1. & cap. notum. 23. q. 5.

DE' CONSIGLI EVANGELICI.

SOMMARIO.

2 *I consigli Euangelici non osseruare, non è peccato mortale, se nõ si lasciamo di osseruare principalmente, per tenerli in poco conto, & chi dice che essi non sono ragioneuoli, ò utili, & che assolutamente è meglio esser marritato, che religioso, è heretico.*

2 SEGLI ha lasciato di adempire i consigli euangelici, ò canonici principalmente per dispregio, peccò mortalmente, secondo la gloria approuata. [b] Perciochè, ancor che nessuno sia obligato ad adempirli prima che ne faccia uoto, sotto pena di peccato mortale, ne etiandio uenuale, egli è nondimeno obligato à non disprezzarli, & à non restar di adempirli principalmente per dispregio: poi che chi disprezza il consiglio, disprezza ancora colui, che loda l'osseruatore di quello chi lasciarsi di osseruare il consiglio Euangelico, ò ecclesiastico, per nõ tenerlo per ragioneuole, ne utile, è per cosa, che guardandosi faccia quelli, che la guardano, più perfetti, peccarebbe mortalmente, secondo Giouanni Gerson. [c] Per la qual cosa, affermare, che da se, & assolutamente sia me-

[b] Ex cap. quidam. 19. dist.

[c] De vita & solitudine. lect. 3. Secun. c. d. 3. q. 4.

a Per Scripta Theologica Ioannis Scoti in 4. dist. 38. q. 1. & dist. 184. b Matth. 19. Si vis perfectus esse vade, & vende, &c.

glio l'essere maritato, che continente, ò l'essere secolare, che religioso, è heresia. a perciochè è contra l'Euangelio che dice, b Se vuoi essere perfetto, va, & vendi quel che hai, & dallo a' poueri, & seguimi. Habbiamo detto, [da se, & assolutamente] perciochè, il dire, che per alcuni rispetti particolari sia meglio essere maritato, ò secolare, che religioso, ò chierico, non è peccato, ma è c la uerità.

c Cap. 7. ad Rom.

DE' PRECETTI DELLA CHIESA.

che sono il uedere la Messa intera i giorni della festa commandata, & il digiunare i giorni commandati d'essa Chiesa, il pagare le decime, il confessarsi una uolta l'anno, & il communicarsi la Pasqua. Cap. XXI.

DEL PRIMO, CHE E L'VDIRE LA MESSA.

SOMMARIO.

1 *La Messa deue essere udita interamente da tutti i Christiani nel*
2 *giorno della festa, sotto pena di peccato mortale, ancor ch'ella si lasci d'udire senza disprezzo.*

3 *La messa può esser lasciata d udire per qualche giusta cagione, come hanno quelli, che non possono udirla senza graue danno dell'anima, del corpo, dell'honore, della roba, ò del prossimo.*

4 *La Messa può esser lasciata da i guardiani delle fortezze & de' castelli, da i signori, & da i loro consiglieri, in casi leciti, da i pellegrini, & da i poueri ignudi.*

La Messa deue essere udita da gl'interdetti, per priuilegio, ò bolla, o legge comm une la possono udire.

5 *Le Vedoue non doureb no dopò la morte de' lor mariti lasciare per un tempo come costumano la Messa, ma udir la ogni dì. Ma però non la odono per la consuetudine, non peccano.*

6 *La messa può esser udita da i Christiani fuor della lor Parochia, per alcune ragioneuoli cagioni, & etiandio per non ragioneuoli, pur che sia senza disprezzo, massimamente*

nelle

nelle chiese de Padri Mendicanti. Il che il Vescouo non può impedire: ancor che lo facesse sotto pena di scommunicatione.

7 *La messa della festa del dì, deue essere detta da tutti i sacerdoti, i quali non la dicendo, sono degni di riprensione.*

Nessuno è obligato à udire più che una Messa il giorno; eziandio la festa del Natale di CHRISTO; *eccetto che per deuotione.*

1

Et dopo l'uso della ragione egli ha lasciato di udire la Messa intera ne' giorni delle feste commandate senza giusta cagione, peccò mortalmente: [a] ancor che lasciasse senza uero, & interpretatiuo dispregio, ma solo per negligentia, come dice Siluestro. [b] dicano come lor piace, Angelo, [c] & Ricardo. [d] Habbiamo detto, [dopo l'uso della ragione] perciochè, tutti quelli, che l'hanno, laici, chierici, ò religiosi, liberi, & schiaui, sono obligati à udirla, secondo la commune. [e] Habbiamo detto, [ne' giorni di festa] perciochè, ne gli altri dì, nessuno è obligato, nè chierico, nè religioso, nè anco il Vescouo. Perciochè, il capitolo, [f] che parla di questo, nõ dice, che sia obligato, ma che non li par bene, che ne passi di senza udire la Messa. Nè anco ne' giorni di Quaresima, & di digiuno, perciochè, se ben un testo dice, [g] che non si deue riputare, che colui digiuni nella Quaresima, che non odi prima la Messa, egli parla di consiglio, e derogato per contraria consuetudine, secondo la Rotella. [h] Benche in effetto ogni Christiano hauendo la commodità, dourebbe ogni giorno udirla; poi che in ella ci si rappresenta la crudelissima passione che nostro Signore humilmente per noi sofferse, & anco perche per esperientia si uede, che assai poco tempo ui si pone, & per ella molto ne' negotij si guadagna.

[a] Cap Missas & ca. Omnes fidelis. de consecr. dist. 1.

[b] In uerbo. Missa. col. q. 2

[c] Loc. all. c. 9. 19.

[d] Verb Feria §. 45.

[e] Quam tenent Richar. ubi supra, & Card. in Sua Missa Anto. 2. part. tit. 9. cap. 10 § 1.

[f] Cap fin. de priuileg. lib. 6.

[g] Cap. Solent de consecr. d. 1.

[h] Verb Missa § 11. 5. Verb Missa 2 q. 9. dicitur ca. tio.

2 HABBIAMO [i] detto, [intera] perciochè, colui non sodisfa, che lascia di udirne alcuna parte notabile. [k] come è (al parer nostro) l'esser detta la Epistola, come in altra parte ho [k] detto. Et colui, che uiene al principio della oratione, & si parte innanzi, che'l Sacerdote si communichi, lascia anco parte notabile, posto insieme quel che mancò nel principio con quel del fine. Benche colui, che uiene dopò la Epistola, ò dopo l'Euangelio, & li legge, ò gli si fa leggere poi finita la Messa, pare che sodisfaccia al precetto: secondo l'autore di Margarita cõ-

[i] D. 3. cap Missas. de cons. dist. 1.

[k] In cap. 1. ante. de cons. d. 1 notabile num. 19.

[a] Maior in 4 d. 4 q. 2. [1] sorum, come etiandio fosdetta chi ascolta la metà d'una Messa, & l'altra metà dell'altra: [2] Benche chi tenza giusta cagione per cattiuo costume, o per vana superstitione si parte, manzi che finisca la Messa, non lodisia, secondo alcuni. Percioche, il tutto commanda, che egli non si parta manzi alla benedittione. Però, al parer nostro, s'ei non lascia per notabile, è reputato di peccato mortale, per il sopradetto. Hat bram (detto [senza giusta cagione]), perche con giusta causa lecitamente si lascia, secondo [3] I a qual giusta cagione hanno quelli, che ad essi manifestamente non possono ascoltarla, senza graue danno dell'anima, del corpo, dell'honore, della roba propria, o del prossimo, benche per auventura ueramente potrebbono udirla. [b] Tale hanno gli scomunicati, & interdetti personalmente: benche non hauessero procurato di essere absoluti, quando era ragione [illegible]. Percioche, se bene hauessero peccato per non procurar l'assolutione, quando poteuano, nondimeno non peccarebbono, per non udire la Messa, che uorrebbono udire, [c] & non possono. Il che hanno anco tale gl'infermi, che non possono senza pericolo ueder, & quelli, che loro seruono, che non possono lasciarli, senza notabile pericolo. Et anco le donne, che non possono senza pericolo lasciare i loro figliuoli, & quelli, che per altro, ne sono impediti di poter eseguire qualche grande, & giusto negotio. Et colui, [4] al quale per ragion dell'officio fino circa l'ufficio fuori, come sono coloro, che hanno in guardia alcun castello, o fortezza: & i Signori, & i loro consiglieri, che nel tempo della Messa si ritrouano occupati in alcuni negotij, che non patiscono dilatione, & coloro che uanno in campagna, quando per altre Messe perderebbono la compagnia necessaria, o utile. [d] Percioche sono ignudi secondo gli statuti loro, che ne seguirebbe loro gran uergogna, o ruina, se andassero in Chiesa; secondo la mente commune, che espone Silueitro. [e] Et diciamo, che l'interdetto generale non scusa chi per priuilegio, ò bolla, ò legge commune può udirla: come pel uso [illegible] che [illegible] conforme all'opinione di Giouann'Andrea, [f] osseruata in tutta la Spagna; benche non sia riceuuta nella Francia. Le uedoue anco sono scusate, che dopo la morte de mariti loro stanno rinchiuse, & non odono Messe per quindici giorni, o un mese, dopo che hanno cominciato cotal costume: ma non già quelle, che per mesi, & anni [illegible] senza udirla. [g] Questo medesimo tiene S. Antonino. [h] Ma perche dicono, che è necessario

[a] Maior in 4 d. 4 q. 2.
[b] Arg. c. Nemo potest. de reg. iur. in 6. & cap. fin. de elect. in 6. & tradita in cap. Quia diuersitas de constit. in 6. quoad alios effectus
[c] Arg. c. Nemo potest. de reg. iur. in 6. & cap. fin. de elect. in 6. & tradita in cap. Quia diuersitas de constit. in 6. quoad alios effectus
[d] Vbi supra q. 1.
[e] In cap. [illegible] de sent. excom. lib. 6.
[f] [illegible] cap. 10. §. 2.
[g] [illegible] cap. 10. §. 2.
[h] [illegible] cap. 10. §. 2.

necessario quel, che diremo ch'essi nó uorrebbono, cioè, che è difficil cosa difendere, che non sia lecito alla uedoua star due, o tre, ò piu mesi, & anco un'anno, à uscir di casa, & andare alla Chiesa, nella terra doue è uso prescritto di quaranta giorni, che non esca di casa sua per quel tẽpo, per andare alla Chiesa, ne a fare altra cosa: percioche essi medesimi confessano, che l'uso può scusare per quindici giorni, o per un mese, & per conseguente hanno da confessare, che egli può scusare anco per quaranta, cinquanta, sessanta, & cento giorni. & per la istessa ragione, per sei mesi & un'anno: poi che la legge d'udir Messa una uolta l'anno, ò in due, ò sei mesi, non è piu diuina naturale, nè sopra naturale, che quella d'udirla una uolta in quindici giorni, ò in un mese. Et perche nessun può negare, che non si potesse fare una legge, che per alcun buon rispetto, si rilasciasse con alcuni per sei mesi, ò un'anno, la legge d'udire ogni festa la Messa, per conseguente habbiamo da confessare, che il costume può fare il medesimo, [a] per alcun buon rispetto, come par che sia questo, almeno nelle terre, doue facilmente si sospetta male delle uedoue.

[a] Qui dauuolo fien potere scusare per tempo certo per conseguente per la l. Deus & cap. hoc secundum fortunam de cons. dist. 3. Sunamite ff. communia praed.

5 MA † aggiungiamo, che la uedoua sarebbe degna di lode, che non uolesse usar questa consuetudine, anzi imitando le gloriose Marta & Maddalena sorelle di Lazzaro, (non ostante il corrotto, che portauano per il loro fratello, uscendo di casa, à uedere il buon GIESV, essendo mortale) uscissero à uedere l'istesso, che è nel Sacramento immortale, & gloriosissimo: & domandarli, che si come egli cauò Lazaro della sepoltura, così cauasse i loro mariti del purgatorio, se però sono in quello. Et anco sarebbe degna cosa, che imitassero le uedoue dell'altre terre, che tutti i giorni del primo anno, uáno alla Chiesa à pregare Iddio per li loro mariti, & offerire alla Messa pane & cera per l'anime loro. Et imitassero l'alto, & potẽte Re cõ la Regina di Portogallo Christianissimi, che con grande esempio di Riuerentia & Amore d'Iddio, uedemmo andare ad udire Vespro & Compieta, & la Messa Pontificale con la sua Predica, la uigilia e'l giorno della Epifania dell'anno MDLIII. essendo il terzo giorno della morte del suo de i Principi Don Gioanni lor figliuolo, & herede di tutti i regni & stati loro. Aggiungiamo anco che il Vescouo della terra sarebbe opera degna di buon prelato (doue è talutanza) di procurare di leuarla, ò moderarla, quindici giorni,

ò un mese per le Prediche loro, & esortationi publiche & priuate. & per quelle de' Predicatori loro, & Parochiani, & quando per questa uia non potessero, farlo per quella del Sinodo loro, nel quale anco cõtentissero i laici: perche io nõ arditei dire, quel che alcuni direbbono, che senza far questo, egli può *lecitamente* commandarlo sotto censure, non ostante quel costume, che le dette uedoue escano ad udir la Messa i giorni di festa. Anco aui siamo che le dette dõne uedoue, che non lascieranno di peccare, se useranno di questo costume per una gloria gentilesca per esser lodate per molto amiche del marito loro, & piu se elle se ne seruon, come una Romana gentile, che non ha speranza di uederlo mai piu: ò per mancamento di fede, ò memoria di lui, che nell'altro secolo passa, & che presto gli andrà appresso. O' se starà serrata piu tẽpo di quel che cõmunemente quelle della sua condi tione & stato sogliono stare. Auttiamo qui ciascuna di quelle, che per usare santamente il detto costume, deue usarlo à fine di non dar che dire à quelli, che temerariamente giudicano l'intentione d'altri, à fine di pregare piu Iddio stando serrata, che uscendo fuora: & di pregar quelli, che la uisiteranno, che l'aiutino ad importunare Iddio per colui, per chi ella porta il cordotto, per ricceuere per parte di penitentia, & humiliarsi piu, ueggendosi priuata della uista della Chiesa, & del sacramento, sotto il quale il suo Creatore, Redentore, & Saluatore si mostra benignissimo à gli amici suoi: adunati in ella per piangere da uero, con il Real Profeta dicendo: [a] Quanto da me è amata la Chiesa Signore, con ogni uirtù, & fortezza, s'indebilisce l'Anima mia con l'amor tuo & desiderio di uederla, & di uedere sotto a quell'Hostia consacrata, & poi nel Cielo, congiunta al mio marito, à faccia a faccia, refulgentissimo. Amen. Sono anco scusate le donne maritate, che senza grande scandalo de' mariti non possono andare a Messa per non potere, se ui uanno, bene apparecchiate alla famiglia le cose necessarie; per quel, che s'è detto di sopra [b].

[a] Psalm. 83. Quam dilecta tabernacula tua Domine uirtutum, concupiscit, & deficit anima mea in atria domini.

[b] Et Arg. cap. Veniens 34 q. 5.

NON † habbiamo però detto [nella loro parochia] perciò 6 che ancor che per la legge commune si habbia da udire nella parochia, ò almeno non si lodista per udirla in altra Chiesa, se lo fa per dispregio del suo Parochiano; ma deue esserne dal Parochiano di quell'altra Chiesa cacciato, & rimesso al suo: [c] & il sacerdote, che l'ammette, commette furto in ricceuere le offerte da i

[c] Cap. 2. de parochijs.

fudditi

ſudditi di altra Chieſa, con obligatione di [a] reſtituire.

[a] Arg. cap. in noſtra. de reg. iur. C. men. Duddum. eo tit.

NONDIMENO chi l'aſcoltaſſe fuori della ſua parochia per cagion ragioneuole, come ſarebbe, ſe il ſuo Parochiano foſſe publico concubinario, o denunciato ſcommunicato, o ſuſpeto de gli ordini, ò pure per ſua maggior diuotione, o perche in quell'altra Chieſa udira la Meſſa, & la predica, ò migliore predica, ſodisfa, ancor che la oda in oratorio particolare, & anco nella ſua propria caſa. Et etiandio ſe ſenza cagion ragioneuole la ode, pur che non l'oda per diſpregio del proprio Parochiano, ſecondo il Panormitano. [b] & anco perche queſto ſi oſſerua per un ragioneuole coſtume ſcientemente tollerato, ſecondo Silueſtro. [c] maſſimamente in udirla ne' monaſterij de' mendicanti. Nè i Veſcoui poſſono commandare a' ſudditi loro il contrario, per eſſere l'uſo generale. Onde ſi come il Veſcouo non puo leuare, nè reſtringere la legge commune, coſi anco non può leuare il coſtume di tutto il mondo. Et, ſe ſotto pena di ſcommunica lo commandaſſe, ſarebbe la ſcommunica non ſolamente ingiuſta, ma nulla. Percioche, ſi come la cenſura data contra la legge commune, è di neſſun ualore, [d] coſi è anco quella, che ſi dà contra il coſtume commune di tutto il mondo, ſecondo S. Antonino, & Silueſtro. [e] Per la qual dichiaratione Papa Leone Decimo, diede un breue; [f] ilquale oltre l'altre parole contiene le ſeguenti.

[b] In d. c. 2. de paro. per illum text. a contrario ſenſu.

[c] Vbi ſup. q. 5. §. 1.

[d] Cap. 1. de ſententia, & re iudic.

[e] Vbi ſupra §. 2. & notatur in d. cap. 1.

[f] Qui ſi conſeruatur in ſplendore, & priuilegiorum coeleſtium.

AVCTORITATE apoſtolica, tenore preſentium, notum facimus, omnes Chriſti fideles utriuſque ſexus, qui (non contempto proprio ſacerdote parochiali in eccleſiis fratrum ordinum mendicantium Dominicis, & feſtiuis diebus miſſas audiunt, ſatisfacere præcepto eccleſiæ de miſſa audienda, nec in aliquam labem peccati mortalis, pœnam ne propterea incurrere.

GLI è però da notare, che, nè per queſta bolla, nè per legge commune, nè per coſtume colui ſi ſcuſa, che laſcia di udire la Meſſa nella parochia ſua per diſpregio di lei, ò del ſuo Parochiano.

AVISIAMO [f] anco, che ſe ben colui, che ode la Meſſa fuori della ſua parochia, ſodisfa al precetto d'udirla, ſe egli non sà però le feſte, & digiuni della Chieſa, & le ſcommuniche, & le altre coſe neceſſarie, che il Parochiano inſegna, & pu-

blica nel mezo della Messà, peccarebbe, non andando ad udire queste cose, non procurando di saperlo dal Parochiano, ò dagli altri, che l'udirono: & ciandio s'egli si resta di ascoltarlo con scandalo del popolo, o de' vicini, come altroue [a] presumo. Non ui habbiamo anco aggiunto [la Messà che corre quel dì], perciocche, ancor che sia cosa lodeuole ascoltar, non è però necessario, & si sodisfa al precetto con qual si uoglia altra Messa, anco con quella de' morti, secondo S. Antonino [b], & la Rotella. [c] Sono però degni di riprensione i Sacerdoti, che ne' giorni di festa a richiesta de' secolari lasciano la Messà della festa; & ne dicono un altra particolare, almeno in publico; secondo essi dottori. Il cui detto è uero, quando senza scandalo, & senza mancare all'obligo del beneficio loro, ò capellania, & di colui, che gliela fa dire, può far questo, & altramente nò. Et è falso il pensare, che in questo peccarebbono mortalmente, come dice Siluestro, che alcuni dicono. Habbiamo anco detto [Messa] & non Messe, perciochè, egli non è obligato à udire più, che una Messà il dì di festa per legge commune: nè anco il dì di Natale, nel quale, si dicono tre Messe, se per uoto, ò per penitentia, ò per statuto, ò per patto particolare, egli non è à questo obligato [d].

[a] In cap. Et hoc attendendum. de consecr. d. 1.

[b] Secundo pars tit. 8. cap. 12. §. 14. Sylu. ubi supra, num. 4.

[c] Vide Rotella §. 14. Sylu. ubi supra, num. 4.

[d] Quia nulla lege diuina, vel humana est imponendum. l. Illam. C. de collat. ea. Confulualiaq. s.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO:

8 *La Messa si deue udire il giorno della festa interamente, se non ui è giusta cagione; sotto pena di peccato mortale: Nè udendola, occuparsi uolontariamente in pensare, o in cose, che non compatiscono con la sua attentione.*

Orare deue colui, che non può udire la Messa, per qualche giusta cagione.

Il fine del Precetto non si commanda.

9 *La Messa udire, & dire, alcune orationi, diuotioni, si può quando egli però si ha l'attentione all'una, & l'altra cosa.*

10 *La Messa non udire per cagione illecita non sodisfa al precetto; & non la fare udire a' figliuoli, & altri sudditi di casa, ò impedirli, è peccato mortale.*

S'E I

8 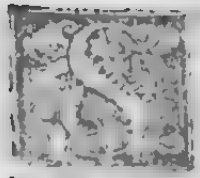

ET lasciò † d'udire la Messa interamente il giorno di festa senza giusta cagione, per lo sopradetto pecco mortalmente.

SE udendo la Messa uolontariamente si occupò in cose esteriori, che non compatiscono con l'attentione necessaria per udirla, come è lo scriuere, & il dipingere, [a] peccò mortalmente, se poi non ne udì altra con bastante attentione.

[a] Ang. verb. Missa. § 14. Sylu. e Mist. in 2. q. 6. Gaeta. in summa. Fattore. uo latio.

IL medesimo diciamo di colui, che dorme, & anco di colui che parla, ò ascolta con grande attentione cose impertinenti in parte notabile della Messa, & eziandio di colui, che uolontaria, & attentamente si occupa in pensare cose impertinenti, che non compatiscono con l'attentione necessaria della Messa, secondo la mente commune.

ALCVNI uogliono dire, che chi per alcuna giusta cagione non può udir Messa il dì di festa, pecca mortalmente, s'ei lascia di fare alcuna oratione (almeno mentale) per riuerirne con ella Iddio, come Signore & creatore, & amarlo sopra tutte le cose, come dice Scoto. [b] Percioche dicono, che ogni Christiano è obligato ad orare in qualche tẽpo sotto pena di peccato, per legge diuina: come non altroue [c] prouiamo, & la Chiesa determinò, che questo si facesse le domeniche, & le feste quãdo non si ode Messa. Ma quello non è uero, percioche il giusto impedimento disobliga dal precetto d'udire la Messa; & sotto quello precetto nó si commanda, che amiamo Iddio, nè che l'honoriamo più di tutte le feste, ancor che il fine che per ello si pretende, sia questo, come ben proua [d] Adriano, & altroue noi habbiamo toccato [e].

[b] In 3. d. 9. & 17. q. 1. & Arg. ueron. 1. p. c. 5. 6.

[c] In c. Quandoquidem. 3. nu. 1. de consec. d. 1.

[d] In 3. de satisfactione q. quarta. 1. ad fin.

SE † ascoltando la Messa di precetto dille le sue diuotioni, alle quali egli nó era obligato, o le hore canoniche, o altre, che per legge, o per penitentia, o per uoto era obligato, & tanto attese à queste, che non attese bastantemente alla Messa, peccò mortalmẽte, & altramẽte nò diciamo pure, come lor piace, Angelo, [f] Gabrielle, Maiore, & il Gaetano, có altri molti, che in altra parte allegãmo [g] Percioche la uera risolutione è quella, che quasi habbiamo data; cioè, che colui, che nel medesimo tempo ode la Messa, alla quale è obligato di precetto, & dice anco le hore canoniche, ò notine, o dure in penitentia, o per diuotione, sodisfa à tutto, s'egli ha intentione bastante à tutto; nó occupando tanto l'intelletto in uno, che lasci di stare attento, quanto è ne-

[f] Verb. Peria. § 42.

[g] In d. repet. Quãdo notabitur. nu. 179.

ceſſario, nell'altro. Il che ſi può fare, poi che niuno è obligato di precetto ad udire, ne intendere quel, che il ſacerdote canta, ò dice. Et baſta eſſere preſente al Sacerdote, che parla per tutti, & prega il Signore Iddio per tutti; & deſiderare, che Iddio l'eſſaudiſca, inginocchiandoſi, & alzandoſi, come gli altri. Le quai coſe ſi poſſon tutte fare attendendo baſtantemente à quel, ch'eſſo dice; & non occupandoſi ſtudioſamente in penſare, imaginare, & dire, nè far coſa, che al ſuo deſiderio, nè all'aſſiſtentia repugni. Et quello allhora maggiormente è uero, quando ei dice le hore canoniche, & le orationi ſopradette nel tempo, che egli non può aſcoltare, nè intendere il ſacerdote; o per che ſi ritruoua lontano: o perche il ſacerdote legge baſſo, o tacito, o perche l'aſcoltante ſia ſordo, o per altri ſimili riſpetti. Et la opinione contraria può eſſer uera, quando colui, che ſa queſto, non ſta intento ad altro, che ad una coſa ſola di quelle, che eſſo è obligato fare, & non all'altre. Percioche coſtui non ſodisfa ſe non à quello, à che è uolto con l'attentione neceſſaria. Et ſe à neſſuna di quelle coſe haueſſe l'attentione neceſſaria, à neſſuna ſodisfarebbe.

S'EGLI † andò in Chieſa principalmente per parlare, ò per uedere alcuna bella donna, ò per qual ſi uoglia altra coſa, illecita non ſodisfa al precetto d'intendere la Meſſa, ſecondo Adriano. [a] à cui non crediamo in queſta parte. (Percioche, egli può ben con mala intentione andare in Chieſa, & con buona intentione aſcoltar la Meſſa) Il che è tale, perche egli preſuppone, che con opra mortalmente mala, non ſi poſſa ſodisfare al precetto buono; come lungamente prouiamo [b] altroue.

[a] Vbi ſupra in fin.

[b] In d. repet. c. quando. & notato numer. 35.

SE eſſendo ſignore, padre, o padrone, per ſua gran negligentia, o per tenerli occupati in coſe, che ſi poteuano in altri tempi differire, fece, che il ſuo ſchiauo, o'l figliuolo, o'l creato laſciaſſe di uedere Meſſa il giorno di feſta, e peccò mortalmente. Nè mi par tollerabile la uſanza, che le donzelle nobili non uadano mai à Meſſa, nè a Predica, inanzi che ſi maritino: massimamẽte, ſe i padri loro ad altre feſte, & uanità le madano, & lor permettono, che ſtiano continuamente ſu le fineſtre. Benche, ſe non le laſcino andare à Meſſa, elle ſono ſcuſate, [d] ma non già i padri, che le impediſcono, & ſe almeno nelle gran feſtiuità, & di tempo in tempo non le menano in Chieſa ad udire Meſſa, o non gliela fanno udire in caſa. Et quando la figliuola

[c] Arg. ca. duo 21. q. 4. & ca. fin. de immu.

[d] Ang. ferix §. 43 & Syl. miſſa. 2. q. 2.

la don-

la donzella si scusa, anco si scusarebbe la madre, che per guardarla, per probabile timore, restasse con ella.

DEL SECONDO PRECETTO DELLA Chiesa, che è di digiunare ne' giorni, che ella commanda.

SOMMARIO.

11 *Il digiuno comincia à meza notte: Il quale è, non mangiare piu di una uolta il giorno, & allhor non mangiare carne, nè uoua, nè cascio, nè cosa con essi composta. Il bere inanzi, ò dopo il mangiare nol rompe mai: pur che si beua ordinatamente.*

12 *Il digiuno non si rompe per pigliare la mattina electuario, ò altra cosa per uia di medicina: Nè da i seruitori de gl'infermi, che assaggiono le minestre loro, fatte con carne, ò latticinij. Nè da quegli, che leggono, mentre che si mangia, nè da chi fa collatione la sera secondo l'uso della terra mangiando frutto, ò pane à bastanza per sostentare la natura.*

13 *Il digiuno della Quaresima è di maggior uenerationc di tutti gli altri, & però si deue osseruare piu strettamente, perciochè egli è di legge diuina.*

14 *Il digiuno rompere senza giusta cagione uera, ò tenuta per tale è peccato mortale, & chi dubita non poter digiunare ne chieggia dispensa dal suo superiore.*

15 *Il digiuno è scusato dalle giuste cagioni, che si riducono à tre,*
cioè, all'Impotentia, alla Necessità, & alla Pietà, come
16 *sono gli essempi de' uecchi, delle donne grauide, de' giouani,*
17 *delle serue, delle nutrici, de' poueri, de gl'infermi,*
18 *de' lauoratori, de' Predicatori, de' lettori, de' confessori, de'*
19 *peregrini, & delle donne maritate per compiacere à i lor*
20 *mariti.*

21 *Il digiuno non è tanto buono quanto l'opere di misericordia.*

22 *I digiunni ponno essere dispensati dal Papa, dal Vescouo, dal Parochiano, & da i Prelati de' religiosi.*

DIROSVPPONIAMO † primieramente, che 1 2
il digiuno ecclesiastico comincia à meza notte [a] secondo la mente di tutti, & se ben un capitolo [b] significa il contrario, egli parla però di consiglio, secondo la glosa approuata, come in quel luogo habbiamo detto. Il secondo, che il digiuno ecclesiastico è non mangiare più che una uolta il giorno, & in quella uolta non mangiar carne, nè uoua, nè cascio, nè cosa con essi composta secondo S. Gregorio, [c] & Innocentio riceuuto dal Panormitano, [d] da S. Tomaso. [e] & da gli altri. [f] Habbiamo detto [non mangiare] perche il bere molte uolte uino, o acqua innanzi mangiare, o prima che sia dì, o dopo mangiare, o la sera, non rompe il digiuno, secondo che dice S. Tomaso: il quale ne rende belle ragioni. [g] ancor che si beuesse per sostentarsi, & leuarsi la fame, dicano alcuni, come lor piace, senza resto, nè ragione per questo bastante; Benche pecchi uenialmente colui, che beue dopò ch'egli ha cominciato à digerire, che è una hora dopò mangiare, finche si digerisca, non per rompere il digiuno, ma per bere disordinatamente, secondo il Gaetano. [h] Se senza alcuna cagione giustificatiua di Carità, di pace, di compassione, ò d'altra cosa simile lo facesse. Habbiamo † anco detto [mangiare] perciochè quelli, che prendono ciascheduna mattina qualche electuario, o altra cosa per uia di medicina, & quelli, che apparecchiano, & seruono, & perciò, il maestro le minestre, che i loro padroni, o infermi hanno à mangiare, ancor che sia carne, & uoua, & ciascheduno nella Quarantina, non rompono il digiuno nè sono d'obligati di lui. Perciochè no'l prendono per uia di mangiare, ma solo per seruire, come debbono, a' loro padroni. Il medesimo si ha da dire di quelli, che hanno di leggere, mentre si mangia, & di quelli, che fanno collatione la sera, secondo il costume della terra, ciascheduno mangiando frutti, o pane solo, o pane con frutti: se non mangiano però tanto, che fraudino il digiuno; benche lo facciano per qualche sostentamento della natura, & non beuano: secondo la mente d'Innocentio, & del Panormitano [i], ch'esplica il Gaetano [k], & noi altroue [l] premiamo: dicano alcuni, come lor piace. Benche non ecceto la mattina la collatione della sera, & differire il mangiare fino al tardo del dì, secondo il Gaetano. [m] Perciochè

[a] 1. more Romanorum de cer.
[b] Canale ufu carnium de consecra. d. 3.
[c] In cap. denique, 4 d. 2 in fine. Et obser. [illegible]
[d] Secunda, secundæ q. 147 art. 8 in fin.
[e] In 4 d. 15.
[f] Secunda, secundæ q. 147 artic. 6.
[g] In d. art. 6.
[h] In rub. de obseruat. ieiunium.
[i] In cap. sicut dignum, & de cons. d. 1. & 2. Secunda, secundæ q. 147 artic. 8.
[k] In secundum verbum [illegible] & de cons. d. 1. & 2.
[l] In 4 Scholio de consecrat. d. 1.
[m] Vedi supra.

1 2

cioche essa non si piglia solamente per uia di medicina, & non ui è costume introdotto, che si possa prendere per uia di sostentamento, & l'uso, che è contra la legge, non si ha da stendere. * Benche, se la debolezza della complessione, o la qualità de' negotij lo richiedesse, si potrebbe prendere, ò farlo per uia di medicina, o per cagion legittima. Habbiamo † detto [& in quella uolta non mangiar carne] senza far differentia fra la Quaresima, & gli altri digiuni, che alcuni pongono. Percioche, ancor che la Quaresima sia il piu antico digiuno, & di maggior uenerazione, & si habbia da osseruare piu strettamente, secondo S. Tomaso,[b] & alcuni che tengono, ch'ei sia de iure diuino, non è però cosi (come in altra parte [c] prouiamo) & in tutti si ha da osseruare il costume prescritto di quarãta giorni di mangiarui, o non mangiarui uoua, & cose di latticinij. [d] Bene è uero, che doue non fosse uso prescritto, nè dell'uno nè dell'altro, come non è nelle terre del Perù, & delle Indie nouamente conuertite, non si haurebbono à mangiare uoua, nè cose di latticinij nella Quaresima, ma si bene negli altri digiuni fuori d'essa Quaresima; secondo la mente di S. Tomaso, [e] ancor che niuno lo dichiari.

14 Il terzo, † che quelli, che senza giusta cagione uera, ò tenuta per tale rompono il digiuno, peccano mortalmente; come tiene S. Girolamo, [f] cõplica S. Tomaso, & proua efficacemente il Gaetano. [g] Percioche ancorche non ui siano testi de' Pontefici, o concilij, che comandino questo con parole chiare di precetto, ma si bene di ordine, la interpretatione però della Chiesa si toglie per precetto, come significa San Girolamo. [h] Habbiamo detto [uera, o per tale tenuta] Percioche, se uno crede con buona fede, che egli habbia giusta cagion di non digiunare, non pecca, almeno mortalmente, secondo il Palude, [i] S. Antonino, [k] Siluestro, [l] & il Gaetano. [m] A' colui però, à chi pare di non poter digiunare senza notabile detrimento del suo corpo, [n] non fa, se è certo, deue il confessore dirli, che ne faccia esperientia: & se ritruoua, che sia con effetto, come ello pensaua, egli può restarsi di digiunare; & se ne dubita, ricorra al suo superiore, che lo dispensi. Et, se non uuole a quel disporsi, perche li para fatticoso, il suo confessore non deue assoluerlo. Percioche non è apparecchiato, & pronto ad obedire alla Chiesa santa, & mentouto, secondo S. Antonino. [o] Et colui che non si ritroua disposto, per digiunare tutti i giorni della Quaresima, ma solamente

* Cap. 1 audientiã de fer. & cap. Olim de reg. iur. lib. 6.

† In d. cap. fin.

[b] Secunda, secundæ q. 147. art. 5. ad 1.

[c] In ca quadragesima de cõsec. d. 1.

[d] Arg. ca. fin. de cõsuetud. & le 1 C. quæ sit longa cõsuet.

[e] In d. art. 5. ad.

† In 4. sent. dist. 16. q. 1. ar. 3. q. 2.

[f] Secunda, secundæ. q. 147. art. 3.

[g] In d. cap. nam, secundæ. q. 147. art. 3. ad 3.

[h] In d. cap. nam, secundæ. q. 147. art. 3. ad 3.

[i] In 4. sent. dist. 15. q. 4. ar. 3. q. 2. ad 3.

[k] Secunda p. tit. 7. c. 5. §

[l] In Sum. c. 1. q. 8. ar. 8. ad 3.

[m] In 3. sent. dist. 37. q. 1. ar. 5. q. 3. ad 3. & 4. sent. dist. 15. q. 147. ar. 3. ad 3.

[n] In dec. C. quarundam quattuo.

tre dì, ò due, ò uno è obligato à digiunare quello, ch'egli può, & con questo sodisfa al [a] precetto.

[a] Gaiet. in summa verbo Festa obseruantia & Secunda. c. 9. 147.

Il quarto † prosupponiamo, che tutte le cagioni ragioneuoli, & giuste per non digiunare si riducono à tre, cioè impotentia, necessità, & maggior bene, come da S. Tomaso si caua, [b] & esplica il Gaetano. [c] La impotentia scusa i fanciulli fino à i uinti un'anno, secondo S. Tomaso. [d] benche è bene, che si auezzino à digiunare alcuni giorni: & si possono anco per alcuna gran necessità constringere uoli. [e] Scusa anco i uecchi dopò i sessanta anni per la loro impotentia, benche (secondo che dice il Gaetano) [f] alcuni si fanno uecchi prima del detto tempo, & altri dopò, nel quale quando cominciano à disobligarsi, si ha da lasciare al giudicio di huomo da bene, ò del superiore. [g] Il medesimo anco scusa le donne grauide, & quelle, che lattano; perche non solamente hanno à mangiare per se stesse, ma etiandio per li loro figliuoli. Per la qual cosa, non basta mangiare una uolta, [h] ma peccarebbono, [i] se non fossero tanto robuste, che potessero con una uolta mangiare per se, & per i figliuoli loro, che bastasse. Il medesimo scusa i poueri, che non possono hauere per un pasto tanto che li basti per tutto il giorno; ma non scusa già gli altri. [k] Il medesimo scusa gl'infermi, che non possono, o non debbono mangiare in una uolta quel che li basta per un giorno intiero, & quelli, che sono tanto debili di complessione, che per tenere uacuo lo stomaco, sentono subito dolore di testa, o di debolezza, ò non si possono sentire caldi la notte, ò perdono il [l] sonno. 2 5

[b] Secunda secundæ q. 147. art. 4. ad 3. Idem dicit uerbo Summa ca. 2. & secunda secundæ. q. 147. art. 4.

[c] Ibi. art. 4.

[d] Arg. ca. 3 fonte.

[e] Vbi supra.

[f] Arc. l. fi. de. t. de. [illegible] ca de cau. l. 18 de offic. deleg.

[g] Gab. in 4. d. 16. q. 3. ar. 1. dub. 4. D. in. fin.

[h] Gaiet. 2. d. art 4.

[i] Pal. t. in 4. d. 15. q. part. 2 conclu. 3.

[k] Gabr. ubi supra.

[l] Gaiet. 2. d. art. 4.

La † seconda cagione, che scusa dal digiuno, è la necessità di hauere à fare alcuna cosa, che repugna al digiuno, ò per conseruare la uita, ò il suo stato conueniente, ò per schifare alcun danno notabile, ò per fare alcun guadagno, che rade uolte accade. Et in somma tutte le cose, che scusano di osseruare le feste, scusano anco di digiunare: come bene determinò il Gaetano. [m] Ma al nostro parere non sono solamente esti scusati, perciochè è scusato anco dal digiuno il fabro, il legnatolo, l'agricoltore, & qual si uoglia altro artigiano, che no può senza sua cõtinua fatica mantenere se, & la sua famiglia: non può maritar le sue figliuole, o mantenere i suoi figliuoli allo studio, o uestir se, & gli altri suoi, come conuiene, secondo la sua condittione, come ha detto il medesimo Gaetano. [n] I quali tutti non sarebbono scusati di osser- 16

[m] Vbi supra art. 3.

[n] Id. d. art. 3.

uare

ture la festa. Di che ne seguita, che quel di Eugenio quarto, non è tanto priuilegio, quanto dichiaratione della legge commune, cioè, che quando gli artegiani, essercitano la loro arte, & quando si trauagliono in lauorare gli agricoltori, & seminare i lor campi, ò si essercitano in altre fatiche, o che siano ricchi, ò poueri, non sono obligati à digiunare, sotto pena di peccato mortale, & possono i confessori assoluerli, consigliandogli, che facciano elemosine, & altre opere pie. * Perche nessuno di quelli, che lauorano, è cosi ricco, che non habbia necessità per alcuna cosa di quella sua fatica. Et per piu forte ragione è scusato colui, che non può digiunando far quel che è necessario per la sua salute spirituale, o per quella de gli altri: come è per officio, o per obedientia predicare, insegnare con parole,
17 o per scritto, o confessare, secondo il Gaetano. b Et † per la medesima ragione si scusa, chi non può (digiunando) leggere, & reggere una catedra, à che egli è obligato. La medesima scusa quelli, che non possono (digiunando) sodisfare à quei à chi sono obligati. Percioche, se il digiuno non impedisce le opere necessarie, non impedisce anco quelle di obligatione. Et per conseguente è scusato colui, che ha da caminare gran giornata, almeno à piedi. Et il marito, che non può osseruare quel, ch'egli deue à sua moglie, & ella il medesimo, se (digiunando) non può parer bella al suo marito. Et in somma nessuno è obligato à lasciare per li digiuni la opera, alla quale egli è obligato, & non può digiunando farla.

18 La † terza cagione, che scusa, è la pietà di quegli, che non possono (digiunando) fare altre opere pie di maggior santità, & bontà, ch'essi farebbono non digiunando. c come sono tutte le opere della misericordia spirituali, & corporali. Percioche da le sono opere di misericordia, che è piu alta uirtu, che non è l'astinentia, la quale è opera del digiuno, secondo il Gaetano. d Siluestro però, & esso & il Gaetano intendono questo di coloro, che senza salario per pura carità le fanno. Percioche, gli altri, come sono quelli, che predicano, & confessano uolontariamente per salario, senza essere a questo obligati per uoto per obedientia, ò per beneficio, non si possono escusare per questo rispetto: benche si potrebbono per quel della necessità, se l'hauessero. La quale etiandio noi hora limitiamo, che non uaglia in quelli, che principalmente per disobligarsi del digiuno, vogliono far l'opere di misericor-

* Rosella reiun. num. 9. 19. 3. §. 1. cod. q. 9.

b Secūs secū 2. q. 147. art. 2. in summa uerbo reiunium c. 3.

c Arg. cap. non mediocriter de consecrat. d. 5.

d In d. q. 147. art. 2.

dia, di pietà, o di maggior bontà. [a] Et anco aggiungiamo, che colui, che principalmente per seruire a Dio facesse opera di misericordia, con meno principale rispetto del salario, tarebbe- 19
ui quello scusato. [b] Di † che le seguita, che quelli, che vanno in peregrinaggio, non sono sempre scusati, saluo che in tre casi, cioè, quando la persona è di tanta autorità, che la sua peregrinatione aumenta la commun diuotione, & non può insieme digiunare, & peregrinare. Et quando il feruore della diuotione l'infiamma tanto à peregrinare, che farà per l'anima sua più utile far questa opera, che digiunare; secondo il Gaetano. [c] Et quando la peregrinatione fatta per uoto, non si può buonamente differire, perche si prossima il tempo, nel quale si ha ad adempiere, ò altr'hora egli ha compagnia, che poi non l'haurebbe, secondo Gabriello. [d] Ma se ci può bene peregrinare, & digiunare, ò se può differire la peregrinatione, o diminuire la fatica, & temperare le giornate, di modo, ch'egli possa digiunare, & peregrinare senza notabile detrimento del suo stato, non è scusato dal e digiuno.

[a] Arg. 1. & qui data opera fit ex quibus causa. mator.

[b] Quoniam id quòd principaliter agitur, censetur. Sanchez. de rebus credi.

[c] Secunda, secundæ q. 147. ar. 1. & in summa verbo ieiunium ca. 3.

[d] In 4 d. 16 q. 3. art. 3. not. 4. F.

E T quando alcun dubita, se la necessità di fare alcuna cosa, ò uolontà di far maggiore opera lo scusa, lasciolo ad arbitrio del superiore, che in questo caso sarà il Vescouo, ò il Vicario, se li possono facilmente hauere. Et non potendo hauerli, ricorra al Parochiano, & i tratti religiosi al prelato loro. Et facendo quel, che quelli diranno, l'huomo resta sicuro, secondo il Gaetano [f].

[e] Syl. verb. ieiunium. q. 9. §. 2.

[f] In præceptis duobus locis.

S I † scusano anco le donne maritate quanto à i digiuni uo- 20
lontarij, & uolontarij, quando lo uietano loro i mariti, [g] ma non già quanto a i digiuni della Chiesa, eccetto che quando per questi digiuni nascesse discordia tra'l marito, & la moglie, o odio, o scandalo notabile di questioni, di bastonate, o di bestemmie, secondo Silueste. [h] Perciochè maggior bene fa la moglie in hauer pace col marito, & frenarlo di tali peccati, che in digiunare; secondo il Gaetano. [i] Doue egli dice, che per opere pie elle debbono questi digiuni redimere con l'autorità del superiore. Il che mi pare più tosto consiglio che precetto, per il già detto.

[g] Cap. mulier. Pœn. & c. non licet. 33. q. 5.

[h] Vbi supra. §. 8.

[i] Vbi supra.

I L quinto † presupponiamo, che il Papa solo ha autorità di dispensare, che uno assolutamente nó sia obligato a digiunare, o a 21
nó digiunare i tali o tali giorni, o del tutto dalla legge de gli altri, etiádio al medesimo obligato. [k] Di pelare però ciascuno per giusta

[k] Arg. clementinæ Religiosi de cele. & [illegible] ne [illegible] priuati.

giusta cagione, che questo, ò quel dì non digiuni, può fare anco il Vescouo, & essendo in sua absentia il Parochiano. Et qualhoggia prelato co' suoi religiosi, secondo S. Tomaso [a] che seguita il Gaetano. Il che, ancor che non si possi prouare per testo espresso, nondimeno assai si persuade per quelle necessità, che ogni giorno occorrono, & non si può andare ogni uolta in Roma, & pare, che l'uso l'habbia approuato in modo, che [b] basti.

[a] In 2.2.q.147.art. [illegible] secundum [illegible] ad 4. primum Gaiet.

[b] Arg. ca. cum contingat de [illegible] & [illegible] de cler. vel.

Da questo ne segue, che non fanno bene i prelati, che essendo da i loro sudditi che dubitano, se la cagione è bastante, ò nò, richiesti di dispensà del giorno del digiuno, ò di potere mangiar prima della hora, il rimettono alle loro conscientie. Percioche, debbono hauere pietà de' deboli, & dispensare có loro, ò cómutare loro il digiuno in altra opera pia, come ne' sette salmi penitentiali, ò in altra simil cosa. [c] Si deue però notare, che ancor che dispensando il prelato con alcuno, che in dì di digiuno egli possi mangiare piu di una uolta, lo disobliga dal digiuno, non può però dispensarlo, ch'ei mangi prima della hora contueta; nè perche la necessità, ò altra giusta cagione lo scusi, percioche è obligato a digiunare, come egli può. Perche, quando il precetto della Chiesa, non si può con tutte le sue conditioni osseruare, egli si deue almeno osseruare con quella, che l'huomo [d] può.

[c] Gaiet. Secunda secundæ. q. 147. articulo 4.

[d] Gaiet. ubi supra, & [illegible] dolo & cont.

INTERROGATIONI FONDATE sopra il presupposito.

SOMMARIO.

28 *I Digiuni della Chiesa non osseruare, è peccato mortale: Nè scusa la ricompensa delle limosine.*

Mangiare quando si digiuna piu d'una uolta, & far collatione disordinata la vigilia di Natale, & ne gli altri digiuni, è peccato mortale.

23 *Il Digiuno far violare, dando cagione con inuiti che altrui mangi, è peccato mortale.*

24 *Il Digiuno deue esser fatto osseruare da' padri di famiglia da' maestri di casa, & da hosti, sotto pena di peccato mortale.*

25 *I Cibi non atti illecitamente ministrare il dì, che si digiuna, ò mangiare piu d'una uolta, o per hauer dispensa, o necessità di poter mangiare latticinij nel dì, che si digiuna; è peccato mortale.*

26 *Il digiuno non si deue lasciare sotto pena di peccato mortale*

quantunque s'habbia la mattina mangiato per inauertentia.

27 *Il dì del digiuno anticipare, senza cagione ragioneuole l'hora del mangiare, & sforzare la sua famiglia a far fatiche, che non compatiscono col digiuno, & digiunare le domeniche per superstitione non si deue, sotto pena di peccato mortale.*

'EGLI† non digiunò i dì, che la Chiesa cómanda, che sono la Quaresima, le quattro tempora, le vigilie commandate dalla legge commune, ò da gli statuti sinodali, senza hauer giusta cagione, che lo scusi di questo, peccò mortalmente, per il sopradetto. 22

[a] Non lo scusa la ricompensa, che alcuni fanno con qualche elemosina. Percioche, nó ui ha testo, ne ragione bastante per questo.

[a] Supra eod. cap. prasiup. 2.

SE per essere scusato dal digiuno per qualche giusta cagione, come per non esser di età, o per fare qualche fatica, potendo usare nel mangiare cose quadragesimali, mangio carne, uoua, ò formaggio, & simili cose uietate, peccò mortalmente, secondo S. [b] Antonino, approuato.

[b] Secunda par. ti. 6. cap. 1. §. 7.

SE ne' dì di digiuno si partì di tauola con proposito di non mangiar piu, & poi ritornò a mangiare, peccò mortalmente, secondo [c] l'Archidiacono. Percioche mangiare piu d'una uolta il dì del digiuno, è rompere esso digiuno: & colui, che finì di mangiare, & si leuò dalla mensa con proposito di non mangiar piu, se egli torna a mangiare, mangia piu d'una uolta. [d]† Se la Vigilia della Natiuità (hauendo già mangiato a mezo giorno) fece colla tione disordinatamente, come molti fanno, maggiormente in Portogallo) mangiando molto, di molte cose di zuccaro di gran costo, si che in effetto cenano, e peccato mortale [e]. & il medesimo fe in altri giorni di digiuno, eccedette la collatione, che s'usa in quella terra, doue si truoua: o fece la tolita, essendo essa tale, che in fatto fu una picciola cena, & ditraudò il digiuno.

[c] In cap. non licet de cel. iud. 3.

[d] Secunda secundæ q. 147. art. 3. & in 4. d. 16. q. 3. art. 1. q. 3.

[e] In 4 d. 16. q. 3. artic. 1. notab. 4.

SE † conuito a mangiar con esso seco, colui, ch'ei non sapeua, che non era scusato del digiuno, & credeua, o dubitaua, che per questo conuitarlo, egli romperebbe il digiuno, & nó lo cóuitado digiunerebbe, peccò mortalmente. Percioche egli fu, & uolse esser cagione, che colui peccasse mortalmente rompendo il digiuno. Ben che non peccò, se semplicemente egli lo conuitò per cortesia, ò per hospitalità, senza hauer rispetto, s'egli hauea cagione, o nò, ò priuilegio di non digiunare. & con ragione, ch'ei non tolse così tranfe- 23

[f] Caiet. secunda secundæ. q. 147. art. 4.

rato

tato della sua salute spirituale, che accettasse il conuito, s'era obligato à digiunare. Nè anco, s'egli conoscea di certo, ch'egli non uoleua digiunare, ancor che non hauesse priuilegio, che lo scusasse: perciochè, egli non consente al suo mangiare, in quanto procede dalla sua mala uolontà, cioè di non uoler digiunare, ma in quanto è sustentamento della natura: Il che non è illecito. Nè lo conuita tanto à mangiare, quanto che poi ch'egli ha da mangiare in altra parte, mangi con esso lui: secondo il medesimo.

24 Se essendo padre di famiglia, o maestro di casa, o hostiere, egli apparecchiò la mattina da mangiare, ò la sera nel giorno di digiuno a' suoi figliuoli, famigli, o altri, de' quali ello haueua cura: o à coloro, che uenuano alla sua hosteria, tali cibi, che per essi egli credeua, che quegli forestieri douessero rõpere il digiuno senza cagione, o almeno ne dubitaua, o doueua dubitarne, peccò mortalmente. Perciochè, se ben egli non gli aiuta à cominciare à peccare, gli aiuta nondimeno ad esequire il conceputo peccato, che non è lecito come dice il Gaetano, [a] o à continuarlo; che è un consentire nel peccato come ha detto Maiore. [b] Ma non già, s'esso uedeua cagione in essi sufficiente per nõ digiunare: o perche egli era assai giouine, ò che era uecchio, ò infermo, ò donna grauida, ò che lattaua. Nè anco se probabilmente egli credeua, che hauessero cagion legitima occulta, & occultamente dana lor da mangiare, o almeno senza scandalo d'huomo alcuno. Et à questo si ha da ridurre quel che Gabriele [c] con tanto apparato dice: Eccetto che egli ui aggiũge questo, che gli hostieri, o tauernari, che sono apparecchiati per dar da mangiare ne' dì di digiuno à quanti gliene dimandano, senza curarsi, che quel giorno è digiuno; & senza curarsi, che habbiano cagione, o no di non digiunare: & o che pecchino, o che non pecchino, per quell'atto, peccano mortalmente. Il che assai bene segue dal detto di sopra.

[a] In d. artic. 4.
[b] In 4. d. 15. q. 4.
[c] In 4. d. 16. q. 3. artic. 3. dub. 6.

25 Se egli [d] ha ne' giorni de' digiuni ministrati, & dati cibi uietati, senza legitima dispensatione, ne uso della terra, che il facesse lecito [d], pecca mortalmente.

[d] Gabr. ubi supra.

Se dopo ch'egli ha una uolta rotto il digiuno, ritornò quel dì medesimo à mangiare un'altra uolta, con nuouo dispregio del digiuno, o con nuoua uolontà di romperlo, ancor che non l'hauesse rotto, pecca mortalmente. Ma non di altra maniera, eccetto che la prima uolta, secondo Durando [e]; ilqual seguono Angelo [f], & [g] Siluestro, disputi quanto si uoglia Maiore. [h]

[e] In 4. d. 15.
[f] Vbi supra §. 22.
[g] Iciunium. q. 8. d. 4.
[h] In d. 15. q. 6.

Benche tante uolte pecca mortalmente colui, che mangia carne il dì de' digiuni, quante uolte egli la mangia.

SE per ciere di dispensatione, o per hauer necessità di mangiare uoua, & latticinij il dì de' digiuni, lascio di digiunare, senza altra cagione, pecco mortalmente. Perche, quantunque il dispensato di potere mangiare carne il dì de' digiuni, ò à mangiar piu d'una uolta, si tenga per dispensato à non digiunare, non è però così del dispensato di potere mangiare uoua, & formaggio, o che ha di questo necessità, come ha detto il Gaetano [a]. Aggiungendo, che ancor che per dispensatione, o per necessità alcuno sia libero del digiuno, egli non è però esentato di mangiar carne.

[a] Secunda secundæ q. 147. artic. 7.

SE † nel dì de' digiuni mangio la mattina per mauertentia, ò per ignorantia, che stimaua di peccato di non digiunare, & per quel resto di digiunare, pecco mortalmente. Percioche, egli non ruppe il digiuno per quel mãgiare: perch'egli poteua anco digiunare, come se non hauesse mangiato: & poteua all'hora se uoleua mangiare. [b] Benche se la ignorãtia, o la mauertẽtia era tale, che nõ lo scusaua di peccato, ne di quel rompere di digiuno, non era già obligato à digiunare quel giorno, ne anco un'altro: [c] Perche, chi rompe il digiuno di un giorno, non è obligato à digiunare per quello in nece un'altro dì, come li piace il Palude [d]. si come anco non è obligato colui, che lascia un dì di dire le hore canoniche, ridirle un altro dì: come ho detto piu lũgamẽte altroue [e].

[b] Palud. in 4. d. 15. q. 1. artic. 5. ubi supra §. 2.

[c] Arg. ca. 1. de consecra. ieiunio.

[d] Vbi supra.

[e] In repet. ca quam de consecra. dist. 1. Angel. ubi sup. num. 5. Sil. ubi supra. §. 1. & 4. Soto, & Palud. in 4. d. 15. q. 4. artic. 4.

SE † notabilmente, & senza cagion ragioneuole egli anticipò l'hora consueta del mãgiare in quella terza, pecco mortalmẽte, secondo la glosa [f], perche egli ruppe il digiuno, come pruoua il Gaetano, & dica Angelo [g] quel che gli piace. Ma non già, se lo ruppe per cagion ragioneuole, come se in quell'hora uerra ha da ritrouarsi occupato, o ha da caminare, o ha forestieri in casa, ò ha altra cagione honesta, secondo Innocentio [h]. Il tardare nondimeno à mangiare, quanto si uoglia che sia, non rompe il digiuno, non facendolo per superstitione, secondo S. Antonino [i], approuato da tutti. Non lo rompono anco quelli, che mangiano manzi che si dica uespro nella Quaresima, & ne gli altri dì di digiuno, prima che si dica nona. Benche quelli, che sono obligati all'officio diuino, nõ dourebbono ne' giorni del digiuno di Quaresima mãgiare manzi che dichino uespro, & ne gli altri manzi ch'habbino detto nona, sẽza cagione, secondo S. Antonino, e il Gaetano.

[f] Secunda secundæ q. 147. artic. 7.

[g] Vbi supra dicto artic. 7.

[h] In repet. de consecra. ieiunij, & Sil. ubi supra §. 1.

[i] Secunda part. tit. 4. cap. 2. §. 10. Vbi supra.

SE ne' giorni di digiuno forzo la tua famiglia à fare fatiche, che

che non compatiſcono col digiuno; potendo dalerle, ſenza pericolo, ne danno, per un'altro dì, che non ſoſſe di digiuno, a peccò mortalmente.

a [illegible] 4. [illegible] 1. 2. q. [illegible] 3. [illegible] 10. [illegible]

Se digiuno le domeniche per ſuperſtitione, & per credere, che in eſſe ſi debba digiunare, ò per contravenire all'uſo de' Chriſtiani, b peccò mortalmente, ſecondo San Tomaſo. c Ma non già, ſe'l faceſſe, o per ſua ſalute, o per mortificar la carne, o per altri buoni riſpetti; percioche, à quello modo d egli meriterebbe.

b Cap. 6 quis presbiter. 30 d.
c In 4. d. 15. q. 3. art. 3.
d Arg. cap. in quam 75. d. [illegible] cap. si quis presbyter. tradi dal Card.

DEL TERZO PRECETTO DEL la Chieſa, che è di pagare le Decime.

SOMMARIO

28 *Le Decime ſi debbono pagare per legge naturale, & humana.*

29 *Le Decime ſi diuidono in prediali in perſonali, & in miſte.*

30 *Le Decime non pagare è peccato mortale; ò obligo di reſtituire. Et d obligo non ſi debbono pagare de' frutti migliori, nè peggiori ma de' mediocri.*

Le Decime non poſſono eſſer derogate etiandio dal Papa, però quanto alla ſuſtentation de' ſacerdoti.

31 *Le Decime perſonali poco ſi pagano nella Spagna, nè meno nell Italia, & non ſi debbono pagare del guadagno, che ſi deue reſtituire ad altrimè di quella cosa, che ſi guadagna illecitamente.*

32 *Le Decime perſonali non ſi pagano hoggidì ſotto la legge antica & diuina, ma prediali & rurali sì.*

Le Decime non pagare a chi è obligato al tempo, & loco loro ſecondo il coſtume de' luoghi, eccetto, ſe in modo qualche accordo con gli eccleſiaſtici, è peccato mortale, & con non le paga non ſi può aſſoluere, ſenza determination di reſtituire.

28 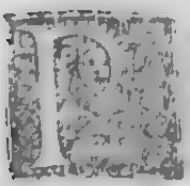 Rimo † preſupponiamo, che la legge antica, nella quale ſi commandaua, che le undici tribu d Iſrael pigliaſſero alla duodecima tribu de' Leuiti deputati al ſeruigio di Dio, la decima parte di tutti i frutti, che i loro ghiebbi della terra, fu legge giudiciale, in quanto ella determinaua, che le dell'vna la decima parte. Benche in quanto ella contenena, che le dell'vn'ino-

nesto sostentamento, per hauer tutta questa tribu il peso del culto diuino, era legge naturale, che nasceua da quella, ch'è detta, [a] & uuole, che chi s'affatica, sia degno della sua mercede, secondo San Tomaso [b] & altroue [c] noi lungamente prouiamo, & tutti i Teologi tengono, & Maiore dichiara contra Pietro di Rauenna [d] ancor che la commune [e] opinione di quasi tutti i Canonisti tenga, che per legge diuina si debbono pagare, per esserui testi, che dicono, [f] che si debbono per legge diuina. Egli si deue però intendere della legge, che soleua esser diuina, ò della legge antica diuina, che diede essempio alla nuoua humana, come disse il [g] Gaetano.

[a] Luca 10.

[b] Quodli. 2. art. 8. & qu. 8. art. 10. & secunda secundæ q. 32. art. 1. ubi Caiet.

[c] In d. rep. cap. ius naturæ 21. d. & ca. 1. de decim. & in rep. ad hæc prob. 2. de decim.

[d] In d. loco d. 16.

[e] In rub. de decimis & glo. in cap. 1

[f] Cap. in aliquibus §. alias de decim.

[g] In d. artic. 4.

Il secondo † presupponiamo, che sono tre specie di decime, altre sono parte rurali, ò reali: altre pure personali, altre miste, che sono parte rurali, & parte personali. Pure reali sono quelle de' frutti della terra, come di grano, di uino, di oglio, & di altri simili frutti. Pure personali sono quelle del guadagno, che si fa con la industria, o con la fatica della persona, come è il guadagno della mercantia, dell'officio, della caualleria, della caccia [h] & simili. Le miste sono quelle, che si pagano de gli allieui de gli animali, & de gli uccelli, che sono parte rurali, perche pascono ne' campi, & parte personali, perche si guardano, & si alleuano per la industria, & fatica delle persone. E questa legge della chiesa s'intende di tutte tre queste maniere. Et à questo modo è piu larga, che non era l'antica, che non s'intendeua se non della decima parte rurale, ò prediale. 29

[h] Cap Apostolicæ, & cap. paliorales de decim. gl. & ex. ibi.

INTERROGATIONI SOPRA I PRESVPPOSITI.

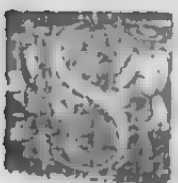

Et † lasciò di pagar le decime pure prediali, o prediali, & personali miste, come di grano, di uino, d'oglio, di bestiame, di uccelli, & di simili, o ch'ei sia ricco, o poueto, in notabile quantità, pecca mortalmente, con obligatione di restituire. Et non si hanno a scontar le spese, ch'ei fece in seminare, o in raccorre i frutti, & non ne deue prima cauare la semente, nè la pensione, che si deue al padrone. [i] Et come egli non è obligato a dare il meglio, così non sodisfa dando il peggio, 30

[i] Cap. tua nobis ca. non est de decim.

perciochè,

percioche, si deue dare il medesimo, saluo che ne' luochi, doue per un'uso questa legge è derogata, che si può mutare, & derogare dal Papa, & per l'uso, quanto alla parte, & quantità determinata, poiche quanto à questo essa è humana, come s'è detto di sopra. * Benche non si può derogare, quanto al darsi al ministro la sua congrua sustentatione. Et così in que' luoghi, chi non pagasse pur dell'usato, non peccarebbe mortalmente, pur che il parochiano habbia la sua cógrua sostentatione, et adio ne' duo casi, ne' quali [b] il Panormitano dice di sì: cioè quando egli hauesse con ostinata uolontà, che ancor che il Papa lo commandasse, non pagherebbe: & quando i ministri della Chiesa patiscono necessità, & dimandano le decime per sostentarsi. Percioche, questo farebbe uero, se non fosse tale la commune opinione de' nostri, rifiutata di sopra: [c] cioè che queste decime si debbono pagare nella legge nuoua per legge diuina, come erano nell'antica. Ma non già, tenendo la contraria di tutti i Teologi, che è uerissima, come di sopra s'è [d] detto. Percioche, tenendo essa, si ha da dire, che tal commandamento del Papa in luoghi simili sarebbe ingiusto, & si potrebbe di quel supplicare. [e] Et † quel
31 del secondo caso, cioè che anco peccano mortalmente quelli, che non le pagano, quando i ministri patiscono necessità, si ha da intendere non del pagamento di tutte le decime, ma solamente della congrua sustentatione, ò sia di ler piu, ò meno; perche questa si deue per legge naturale, & diuina, che non si può leuare per costume: & l'altra per legge humana, che si può derogare per l'uso; [f] come s'è detto. [g] Il medesimo dicemo delle decime personali, doue il costume non ha derogato a questa legge, quanto à quelle, [h] eccetto che in quel caso le spese si hanno a leuare, & di quel che resta pagarne le decime, ancor che nella maggiore parte, o quasi in tutte le parti di Spagna, l'uso ha derogato a questa legge; eccetto che quanto alle decime de' famigli del campo, che si pagano in alcune parti. Et per questo non è molto necessario dire, se si debbono pagare, o no. Benche la risolutione è questa, che di quello che si deue restituire, non si ha à dare, ne a riceuere, & dell'altro si può ben che guadagnato con peccato, pur ch'el non sia notorio. Percioche, del guadagnato fatto col peccato, non si debbono riceuere le decime, acciocche non paia, che il peccato sia approuato, se non solo la gloria commutamente [i] riceuuta. Ben è uero † che la decima personale non
32

* Id 1. præsupp.

[b] In cap. A nobis de decim. quæm. putat Angel. decima. §. 2.

* In 1. præsupp.

[d] In d. 1. præsup.

[e] Iuxta cap. si quando de rescrip.

[f] Ca sin. de consue.

[g] In 1. præsup. & in alijs locis ibi citatis

[h] C. 1. Non est tal. Apostolicæ. & cap. ex transmissa de decim.

[i] In cap. ex transmissa de decim.

si deue mai pagare per legge diuina, nè anco nella legge antica, & la prediale, & rurale si, benche nella legge nuoua amendue si debbono pagare per la legge humana, totalmente quanto alla parte, ò quantità, che s'è già detta.

S'E I pagò le decime delle sopradette cose, ma non già nel tempo, ch'era douuta, o non volle portarle, doue, & come deueua, secondo l'vso, & costume della terra, peccò mortalmente.[a] saluo se alcun accordo fatto legittimamente fra gli ecclesiastici, & i laici sopra questo non lo scusasse. [b] Il medesimo diciamo del costume & vso prescritto. Chi deue pagare le decime, non si può alleuere, senza determinarsi di restituire quel, ch'esso deue, & può, eccetto, se il beneficiato, ò il Vescouo, a cui si debbono pagare, glie le rilasciasse, & perdonasse, che allhora egli ne sarebbe libero. Nè in questo è differentia tra'l ricco, e'l pouero: dica come li piace S. Antonino. [c] eccetto che perdonando il beneficiato al ricco quanto ch'ei dourebbe dare a' poueri, & prendendo il ricco quanto a' poueri si douena dispensare, potrebbono peccare per quel, che noi habbiamo altroue detto. [d] Le medesime interrogationi si possono fare delle Primitie, doue per costume si [e] pagano.

A' che modo siano i predicatori, & i confessori obligati ad ammonire i secolari, che paghino le decime, [f] appresso si dirà.

[a] Arg. cap. certificati de sepult.

[b] Cap. fin. de decim. & cap. cum sit de his quæ fiunt a maiori. cap. cum ab Abbate.

[c] Secunda part. tit. 4. cap. 5. §. 6.

[d] In cap. cum secundum leges 16. q. 7. & cap. fraternitatem 23. quæst. 8. & cap. quæ de decimis. & tit. de decim. & in 1. lib. secunda secundæ. q. 86.

[e] Infra in cap. 29.

DEL QVARTO COMANDAMENTO della Chiesa, che è il confessarsi una volta l'anno.

SOMMARIO.

33 *Confessare si deue una volta l'anno, chi ha discrettione & può, di tutti i suoi peccati mortali, o almeno hauer buon proposito di confessarsi.*

34 *Confessare si deue di tutti i peccati mortali chi ne ha, & chi non ne ha de' venali; (il che è vtile, ma non necessario) & etiandio tutti que' peccati quando dubita, se sono mortali, ò veniali.*

35 *Confessare si deue il Christiano etiandio fuori della Quaresima, s'egli può in sei casi, ne' quali di precetto egli è obligato: cioè, quando egli vuole communicarsi, quando si ritroua in proba-*

probabile pericolo di morte, ò quando la conscientia lo detta, ò ha fatto uoto di confessarsi più uolte, ò quando gli pare che non potrà confessarsi, o ricordarsi nella Quaresima, tutti i peccati d'un'anno.

36 La Confessione si deue in alcuni casi rifare, sotto pena di peccato mortale.

La Confessione non si deue fare per interpreti, nè per scrittura, ma con la bocca, nondimeno non potendosi fare altramente l'una, & l'altra è buona.

37 La Confessione non deue esser fatta mentendo, cioè, affermando,
38 ò negando d'hauer commesso alcuni peccati mortali, che si sa non hauerli commessi, ò se ne dubita; con proposito d'ingannare il confessore, ma se'l peccato, che s'afferma, mentendo è mortale, è peccato mortale, & s'è ueniale, è ueniale.

39 Confessarsi senza uolonta di dire i peccati mortali, se il confessore non gli dimanda, ò confessarsi per qualche fine che sia peccato mortale è mortale, & s è ueniale, è ueniale.

40 Confessarsi per fuggire infamia, ò per tema di qualche pena temporale non basta; ma non è però peccato mortale.

Confessarsi à due confessori l uno, che sia famigliare, & conosciuto, al quale si dica tutti i peccati, & lasciune, & poi ad un'altro graue & uirtuoso dire tutte le colpe leggiere, non è peccato mortale.

41 La Confessione fatta col laico potendo esser fatta col chierico per hauerne l'assolutione Sacramentale, ò per manifestarli i peccati non essendo egli huomo prudente, & secreto, è peccato mortale.

La Confessione fatta al laico nel tempo di necessità, si deue rifare al Sacerdote, sotto pena di peccato mortale.

42 Confessare non si debbono di nuouo i peccati, che si sono una uolta ben confessati per essere scropoloso con pericolo di perdere il sentimento, ò con scandalo del confessore, ò infamia della terza persona

43 La Confessione rifare da chi mai si risolue di confessarsi e peccato mortale. E' nondimeno cosa santa riconfessarsi di que' peccati, che si sono un'altra uolta bene confessati per diuotione con la conscientia quieta senza fastidire i confessori, & senza lasciar l altre opere buone.

44 La penitentia accettata di precetto per speciale sodisfattione

de' peccati mortali, ricordandosene, & potendo si deue fare, sotto pena di peccato mortale, ma s'ella non si accetta non obliga à farla.

Manifestare le cose, che il confessore dice al penitente in confessione con pericolo che ressultino notabilmente in danno del confessore è peccato mortale.

RESVPPONIAMO † qui quel, che s'è detto di sopra,[a] cioè che cosa è confessione, che qualità ella deue hauere, & altre tre, ò quattro cose notabili. Se hauendo egli discrettione, & potendo, non si confessò almanco una uolta l'anno di tutti i suoi peccati mortali a chi egli douea, peccò mortalmente. [b] Et benche il lasciar di confessarsi un'anno non sia piu che un peccato mortale (come ho detto altroue [c]) però quante uolte egli propose di non confessarsi in un'anno, tante uolte egli peccò mortalmente, secondo la mente di tutti: Habbiamo detto [hauendo discretione] perciochè questo precetto non obliga chi non l'ha, come l'esplico il detto concilio, [d] perche allhora, & non prima [e] questi tali possono peccare. 33

Si reputa, & tiene il fanciullo per discreto à questo effetto; quando egli ha uergogna del male, che ha fatto; & fa differentia fra'l male e'l bene: come dimandandolo, se è bene di uccidere un'huomo innocente, ò prender la roba altrui, & bestemmiare suo padre dira che no. Et dimandandolo, se è bene à dare à mangiare a chi ha fame, ò a uestire le ignude, egli risponde che sì. Ne a tutti uiene il giudicio nel medesimo tempo, perciochè ad alcuni uiene molto prima che ad alcuni altri; & sopra questo quelli hanno a star uigilanti, che hanno cura di loro, [f] poiche essi non possono sapere, quando si debbono confessare. Et il costume di confessarsi un'anno, o due prima, che communicandosi riceuano il santo Sacramento, pare assai ragioneuole, perche con maggiore riuerentia si communicano. [g] Habbiamo † detto [potendo] perciochè s'ei non può, per non hauer confessore, ò per essere scommunicato senza negligentia di procurare l'assolutione, ò se differì la confessione per alcun buon consiglio del confessore, non pecca, secondo S. Antonino, [h] s'egli hebbe altro giusto impedimento. [i] Habbiamo detto [peccati mortali] perciochè non s'intende in questo precetto de' uenali, o che habbia co' mortali, 34

a In ma.

b Ca. omnis utriusque sexus de pœnit. & rem. s.

c Ter. ch. ubi si fit mentione de pœn. d. 5.

d In d. ca. omnis.

e Cap. puerile de delict. puer. & Bernardin. tr. 3. art. 5 q. 1.

f Ar. 3 cap. duo illa nonnulli 23. q. 4.

g Maior. in 4. d. 17. q. 2.

h Secunda pars tit. 3 cap. 8.

i Ar. 1 cap. per hoc de cons. dist. 4. Secundo probatur.

ò nò:

ò: secondo la glosa approuata. [a] eccetto, che quando egli dubita, se è mortale, o uenale, [b] o teme che l'affettione, che ha, se non la ritirena per la resistentia: lo farà contenire nel mortale, & auertisce il pericolo, secondo S Bonauentura. [c] Aggiungiamo, ch'ei può, se uuole, confessare un peccato uenale, & lasciar l'altro. [d] Et è cosa utile, che quelli che non hanno mortali, si confessino molte uolte de' uenali, percioche per questo la gratia aumenta, & se ne diminuisce la pena del purgatorio, & il buon proposito di non peccare mai piu mortalmente si rinoua; & l'habito di peccare uenialmente si ne diminuisce.

[a] In ca. omnis & in 4.d.17.
[b] Arc. ca. [illegible] tem. [illegible].
[c] In 4.d.16.q.3. ad 5. arg.
[d] Maior & alij ubi supra.

35 Se † potendo egli non uolse confessarsi fuori della Quaresima ne' casi, ne' quali egli era di precetto obligato à farlo, peccò mortalmente. De' quali casi ne habbiamo toccati sopra cinque, cioè quando egli si ha da communicare, ò si rinuoua in proba bile pericolo di morte, o la conscientia glielo detta, & non la depone, ò li pare, ch'ei non potrà confessarsi nella Quaresima, ò fece uoto di cõfessarsi piu uolte. Et a questi Maiore [e] ne aggiunge un'altro; cioè quando egli conosce, che nella Quaresima no potrà ricordarsi de' peccati di tutto l'anno. Il che à me par cosa santa, ma non già necessaria, poiche quasi tutti pecchiamo tante uolte nell'anno, che non ci ricordiamo poi la Quaresima della quantità. Et perche la Santa Madre Chiesa non ci obliga, che per scritto, ò per altra maniera habbiamo à memoria i peccati, in modo che non ce ne dimentichiamo alcuno per la Quaresima. Però che il Concilio Fiorentino da noi allegato altroue [h], col quale concorda il Tridentino [i] non ci obliga à confessare se non quei peccati, de' quali ci ricordiamo: benche sia per quello necessaria una mediocre diligentia, come habbiamo in quel luogo determinato, & non questa nuoua, che Maiore s'imagino senza testo, nè ragione necessaria, per aggrauare ben di scropoli i penitenti.

[e] In ca.2. supra no. nu.7. & duobus seq.
[f] In 4.d.17.q.3.
[h] Ia'd.ca fratres de [illegible]
[i] Vbi supra ca.5.

36 Se † ne' casi, ne' quali si ha da reiterare la confessione (che habbiamo posti di sopra,[k]) egli non la reiterò, sapendo, o douendo sapere essere à quel obligato, sotto pena di peccato mortale, secondo la mente di tutti.

[k] In ca.3.

Se potendo andare al confessore, o potendo, & uolendo il confessore uenir da lui, si confesso per scritto, ò per messo, o per pigritia, o per uergogna, ne uolse confessarsi con la bocca sua, peccò mortalmente. [l] Habbiamo detto (potendo) percioche colui, che non può confessarsi per se stesso, non è obligato, à

[l] Ca. quem pœnit. de pœn. d.1.

confessarsi per altri, nè per scritto, nè per interprete, s'egli però si confessasse così, la confessione, & l'assolutione gl'arrebbe, che per scritto gli s'inuiasse, secondo il Palude, [a] & più chiaramente Adriano, [b] & noi anco altroue. [c] Altri tengono, che'l la non uale: io nondimeno sempre consiglierei, che colui, che non può per se stesso confessarsi, si confessasse per interprete, o in iscritto, o per messo con tutto il secreto possibile, & il meglio, ch'ei potesse, perciochè io spero nella misericordia di colui, che instituì questo Santo Sacramento, che la riceuerà per sofficiente, che quella per l'interprete sempre si usò, & si usa nella Chiesa, & quella che si fa per iscritto, essendo l'istesso penitente presente al confessore, approuata da una glosa, [d] che per la parte contraria si allega, & perche colui s'inganna, che dice ch'ella di sua natura, & intrinsicamente deue essere secreta, perche il Concilio Tridentino dice il contrario: [e] esprimendo, che quantunque alcuna uolta uno si può publicamente confessare, però egli non è à quel obligato: & perche se questo fosse uero, la confessione non uarrebbe nulla che alcuno (che fosse nascosto secretamente) sentisse, ne haueua da esser uocale, ma mentale, poi che ogni altra cosa di sua natura, è probabile. [f] Benche accasca essere improbabile, come la heresia (sia quanto esser si uoglia secretamente pronontata) è scommunicata: Benche la mentale nò. [g] Et perche un capitolo [h] che dice, ch'ella non si deue far in iscritto, s'intende quando commodamente, si può far con parole: Perciochè, un'altro [i] capitolo dice ch'ella si può fare in iscritto. Et perche questo amplifica la misericordia di Dio, la uirtù del Sacramento penitentia, & la diuotione de' penitenti, & il contrario, impedisce la confessione à colui, che ha lingua forestiera, & à i muti, che fanno scriuere, & à gl'infermi, che non ponno andare à casa del Parochiano, che anco egli è infermo.

[a] In 4. d. 16. q. 2.
[b] De confess. q. 3. col. 6.
[c] In d. ca. quem pœnitet.
[d] Ca. Qualis. 30. q. 5.
[e] Sess. 4. sub Iulio. 3. ca. 5.
[f] Gaiet secunda secundæ. q. 11. artic. 3.
[g] Infra cap. 27. numer. 56.
[h] Dicto. cap. quem pœnitet.
[i] Dicto ca. Qualis.

S'EGLI ha † mentito nella confessione affermando, o negando hauer commessi alcuni peccati mortali, ch'ei sapeua non hauerli commessi, o ne dubitaua, peccò mortalmente. Benche chi affermasse questo senza animo d'ingannare il sacerdote, parendoli cosa Santa l'accusarsi grauemente, non peccarebbe mortalmente al parer nostro, come altroue io ho detto. [k] Habbiamo detto, [affermando, o negando hauere peccato mortalmente] perciochè per mentire affermando, o negando alcun peccato ueniale egli non peccarebbe mortalmente, quando non

[k] In d. cap. fratres num. 27.

propose

proposè di confessarlo secondo il Gaetano. [a] o espressa, o tacitamente riuocò il proposito, come noi ui aggiungiamo. [b] Nè peccò ritrattando, quando egli propose di confessare i ueniali, & non riuocò quel proposito. Percioche la mentita per essere detta in giudicio interiore della confessione, ò pure nell'esteriore, non è peccato mortale, ancor che sia di cosa, che apartiene al giudicio, nel quale ella si fa, se non è giurata, ò notabilmente dannosa; come altroue ho detto. [c] eccetto (che come ho detto in altra parte, [d]) per non hauer peccato mortale uero, nè ueniale

38 confesso alcuno falso, & solo. Nè † allhora peccarebbe mortalmente, solamente per mentire; ma perche sarebbe notabile irreuerentia al sacramento, sottomettendo per la sua materia necessaria, quel che non è; si come io altroue ho detto piu lungamente. [e] Ma s'egli hauesse confessati alcuni peccati mortali ueri, o ueniali, & d'intorno ad alcuni ueniali egli mentisse, negando, o affermando, per pensare, ch'ei non sia obligato à confessarli, non peccarebbe mortalmente. Perche in questo non manco ma teria idonea al giudicio sacramentale, come nel caso prossimo. Il medesimo, che s'è detto del ueniale, s'ha à dire del mortale, che altra uolta legitimamente s'è confessato. Percioche negare, ch'ei l'habbia fatto, non è mentita piu pernitiosa à quel giudicio, che negare i ueniali; poi che non è necessaria la confessione dell'uno, nè dell'altro. Di che ne seguita (come altroue habbiamo detto, [f]) che se il penitente, ch'è dimandato dal confessore, s'egli usò in alcun tempo con donne, risponde di nò, percioche ogni uolta, che hauea cómesso quel peccato, se n'era ben confessato, non pecca mortalmente.

39 S E † confessandosi egli hebbe uolontà di non confessare i peccati mortali, se il confessore non gliel dimandasse, peccò mortalmente. Il che il confessore conoscendo, deue far ratificare la confessione, & farlo pentire di quel peccato mortale, di uoler confessare una parte de' peccati, & non [g] tutti.

S' [h] si confessò per mal fine mortale, come per cóseguire per quel qualche cómodità per alcuna cosa, che fosse peccato mortale, ò per mortale uanagloria, peccò mortalmẽte, perche ogni opera, il cui fine è mortale, è peccato mortale. [i] Habbiamo detto (fine mortale) perche confessarsi per fin ueniale, come è per uanagloria ueniale, non è peccato mortale. Et, se bene Angelo [k] che fu eccellente huomo, tenne, che il predicare, il dir messa, o fare al-

[a] Secunda secundæ 69. art. 1.
[b] Vbi supra nu. 18.
[c] In cap. fratres 8. pœnit. d. 5. nu. 18. & in cap. inter cetera nu. 735. & super ca. 18 nu. 7.
[d] In d. cap. fratres nu. 22.
[e] Vbi supra nu. 22.
[f] Vbi supra nu. 14.
[g] Ca. omnis de pœnit. & Concilium Florentinum.
[h] Ca. cum minister 25 q. 5.
[i] Verbo uanagloria §. 1.

tra cosa ordinata principalmente al seruitio di Dio, per honore, ò gloria uana, sia peccato mortale, si deue nondimeno tenere il contratto, come assai ampiamente ho dimostrato [a] altroue.

a Te repet. ca. Inter uerba nu. 289. & in ca quãdo not. 6. nu. 17. & 18. adde tu nu. 324.

b In repet. ca. Inter uerba nu. 289. & in ca quãdo not. 6. nu. 17. & 18. adde tu nu. 324.

ET † ui aggiungiamo, che perche uno si dica confessarsi principalmente, per non esser notato, ò infamato in publico, o per timore della giustitia, o di altra pena, non basta, che egli, se non fosse per questo, non si confessarebbe: anzi che è necessario, che quando egli ua à confessarsi, tenga in tanto, o in più questo, che la confessione, & l'assolutione, il che pochi tengono, ben che molti non si confessarebbono, se alcuna cosa delle già dette, ò altro rispetto temporale nó li mouesse, per quel che di sopra habbiamo notato, & in altra parte [b] disputãdo del fine principale delle opere habbiamo detto. Da che ne segue, che nó è peccato mortale quel, che alcune persone fanno, affine di essere reputate di buona fama, & honeste; cioè, che ad un confessore lor fa migliare, & conosciuto dicono tutti i peccati, & lasciate loro, & por ad un'altro uirtuoso, & graue confessano solamente le colpe leggiere. Il che da se non è male: & se il fine è ueniale, il peccato sarà uenniale, & se il fine è mortale, il peccato sarà mortale, & se è buono (come assai uolte può essere) è cosa santa, & tal uolta necessaria, dica come li piace [c] Siluestro.

c Verbo confessio. 1. q. 6.

SE I † si confessa con laico senza necessita, potendo confessarsi con chierico, o con necessita per riceuerne l'assolutione sacramentale, o per manifestare i peccati mortali, non essendo huomo prudente, & secreto, pecca mortalmente, secondo la mente di Scoto, & la commune, [d] & del cardinale Torrecremata. Il che (come habbiamo detto altroue [e]) si ha da intender di colui, che sa, che l'assolutione del laico (etiandio nell'ultima necessità) è sacrilegio; & che è gran peccato infamarsi alle uolte etiandio per conseguire il perdono da Dio. Ma non già de i semplici, che con buona fede, & credendo quel esser lecito per la ignorantia della legge ancor che diuina, ma non gia naturale almeno chiara) fanno questo, poi che communemente si pensa, & tiene fra gl'ignoranti, che in tempo di necessità con si può confessare al laico, come al chierico da messa in altro tempo. Il che è falso, secondo tutti. [f]

d In 4 d. 17 q. 1.
e In ca. quem penitet. de pœn. d. 2.

f In ca. de pœn. d. 6. ab. 22. usque ad 33. & 1. c. inter uer. nu. 7. 9.

SE I † si confesso al laico in tempo di necessità de' peccati mortali, & al suo tempo resto di confessarli à chi doueua un'altra uolta, ch'era obligato a confessarli, pecco mortalmente, secondo

condo tutti. [a] Percioche tanto è obligato à confessarli un'altra uolta, quanto, se il laico mai non gli hauesse confessati, come altroue [b] ho detto.

[a] In 4.d.17.

[b] In 4.d.17. & communis, de pœn.

SE † i peccati de' quali egli s'è confessato bene una uolta, ritornò à confessarli di nuouo, & molte altre uolte, per essere scrupoloso; con pericolo di perdere il sentimento per porsi tanto nella imaginatione della medesima cosa trista, ò con scandalo graue del confessore, ò con notabile infamia della terza persona, pecco mortalmente, come altroue ho detto. [c] Ben che non par più che uenial il così confessarsi senza il detto pericolo, scandalo, ò infamia. Percioche il Christiano ha da procurar la pace dell'anima, & della conscientia, la quale con così fatte reiterationi si leua, & perde. Et per questo, quando un tale s'è confessato una uolta, & è assoluto in maniera bastante à giudicio del detto confessore, egli si deue quietare, & ripotarsi nella sua conscientia. Et, se poi gli occorre alcuna cosa, ch'et non sa di certo, se la confessò, ò no, creda, che la confessò, & se ne riposi; & non la confessi più; nè se nè ponga per quel à pericolo, per il non saper di certo, che la confessò: percioche la sua infirmità lo scusa, & fa che debba tener per certo quel, che un'altro sano dourebbe tenere per dubbioso, per leuar via la passione del timore, che altera la fermezza del giudicio, & li commoue nella fantasia tanti dubbi, che li fa parere, che egli mai non si sia ben confessato; & fa ch'egli non possa senza gran pena quietare i mouimenti della fantasia, da' quali poscia seguite, & nascere molti pericoli del corpo, & dell'anima, & le impediscono di ambedue molti beni. Egli è uero † che alcuni altri usanno la confessione, non già perche siano scrupolosi, ma perche nó si risoluono mai à confessarsi, come dourebbono. [d] Et questi tali peccano mortalmente: non perche reiterino la confessione, poi che sono à questo obligati, ma perche non la reiterano bene, & fanno grande irreuerentia à così alto sacramento. [e] E' anco uero, che ancor che alcuno non sia ordinariamente obligato à confessare di nuouo i peccati, ch'egli ha confessati bene una uolta, è cosa però santa confessarli di nuouo, se quel si fa per diuotione con la conscientia quieta, & senza fastidire i confessori, & non lasciando però altre opere migliori. Percioche, ancor che per la prima contritione, & confessione li siano perdonati i peccati, quanto alla colpa, può però essere, che nò, quanto à tutta la pena, & sodi-

[c] In d.ca.1. de pœn. d.6.nu 8; In cap. inter uerba. 32. q. 1. & in cap. hoc quidam de pœn. d.5. nu 6. & il quale si troua nu 78. & 99. de pœn. d.5.

[d] Caietan. in summa cō. c. 8. nu. 3. conclu.

[e] Argumentum quæ non obstat à Thomæ secunda secundæ. q. 99. artic. 1.

fattione temporale del purgatorio, nella quale fu commutata la eterna, la quale per la seconda, terza, & quarta confessione si perdona, ò diminuisce, si per ragion della vergogna, che il penitente ha nella confessione, si anco come per vsitto dell'assolutione sacramentale, che non solamente dona, ò aumenta la gratia, ma etiandio diminuisce, o leua la sopradetta pena; secondo quel detto di S. Agostino. a Quanto piu il peccatore confessara le brutezze de' suoi peccati, tanto piu facilmente trouerà la gratia del perdono. Il che cosi la intendiamo, & si ha da intendere secondo b il Panormitano.

a In ca. quem pœnit. d. 1.

b In cap. nisi. §. de adult. de iud.

S'EGLI ha lasciato † di finire la penitentia, che di precetto gl'impose il confessore, & egli l'accettò per speciale sodisfattione de' suoi peccati mortali, ricordandosene, & potendo, peccò mortalmente. Percioche quantunque il penitente non sia obligato ad accettarla, per finirla in quella vita, nondimeno s'egli l'accetta, è obligato à finirla, come piu lungamente che altri ho detto altroue. c Percioche mi pare (dica quello, che li piace il Gaetano d) che di maggior forza, & autorità sia la sententia del confessore nel suo foro, che quella del giudice, nel suo: Et questa accettata obliga à sodisfarla sotto pena di peccato mortale e & anco perche questa è la commune intentione de i confessori, & penitenti indubitatamente, & fondasi in quel detto dell'Euangelio, *Quorum retinueritis*, &c. Habbiamo detto [di precetto] percioche quella, che s'impone per via di consiglio, cioè che ogni di egli dica alcuna oratione o faccia elemosina, non obliga à peccato mortale, nè uenial. f Habbiamo detto [per sodisfattione] percioche quella, che s'impone per via di dichiaratione, alla quale egli è obligato, cioè che ogni anno si confessi, & communichi, & che restituisca quel ch'egli deue, non obliga à nuouo peccato, ma à quel solo, nel quale egli incorre per legge, commune. Percioche regolarmente la espressione di quel, che tacitamente s'intende, non aggiunge nulla g nè chi dichiara, ordina. Habiamo detto [mortali] percioche quella, che s'impone per peccati uenial, non obliga di precetto, se non u'interuiene il dispregio.

c In c. 1 §. ponar de pœnit. d. 5 nu. 13.

d In 2. q. de sacrafactione.

e Cap. 2. de maiori. & obed.

Ioan. 20.

f Arg. ca. denique 4. d. cons. 14 q. 1.

g Ca. significasti de elect. & l. te Fel. in ca. Apostolicam 2. de reiudic. ubi glo.

SE dopò la cõfessione egli manifestò alcuna cosa di quelle che'l confessore gli disse nella cõfessione; cioè il consiglio, che li diede, la penitentia, o altra cosa, che gl'impose à fare, essendo tali, che manifestandosi possono probabilmente risultare in detrimento notabile

notabile della vita, della salute, della fama, o della roba del confessore, pecca mortalmente, secondo il Palude. [a] Il medesimo è qualunque altra cosa, che al confessore dille al penitente con intentione, ch'ella fosse fra loro secreta, secondo [b] Adriano.

[a] In 4 d. 21. q. 1. Mene 3 col. 6

[b] In 4 de confessio. lucubr. col. 11.

DEL QVINTO PRECETTO DELla Chiesa, che è di communicarsi la Pasqua.

SOMMARIO.

45 Communicare si deue la Pasqua, ò otto giorni inanzi, ò otto dipoi: se però la licentia, ò qualche giusta cagione non scusa, ò l'usanza di communicarsi tutta la Quaresima, & chi non si communica la Pasqua, deue communicarsi più tosto ch'egli può.

La communione si deue fare il giorno di Pasqua di precetto; & passando quel giorno ch'ella non si faccia, l'obligatione cessa; ma non cessa però l'obligo di communicarsi quell'anno, più presto che si può.

46 Communicarsi non debbono quegli, che sanno d'essere in peccato
47 mortale, & propongono non lasciarlo.
48 Communicarsi altri può senza necessità di voler sapere d'essere in gratia d'Iddio.

Communicarsi non deue chi è scommunicato, ò interdetto, se però le censure non fossero nulle, ò ingiuste inanzi à Dio, & per questo egli si communicasse secretamente, ò fuori della terra, ove egli non fosse conosciuto.

49 Communicare nessuno si deue senza prima attualmente confessarsi di tutti i peccati mortali, & esserne assoluto. Ma nondimeno chi ha già cominciato la Messa, ò chi è inanzi l'altare apparecchiato per communicarsi, & si ricorda d'alcun peccato mortale, può finire la Messa, ò communicarsi, con buon proposito di confessarsene.

50 Communicare, ò celebrare inanzi quattro hore, hauendo hauuto copula illecita, ò pollutione volontaria, non si deue sotto pena di peccato mortale, se però qualche gran cagione non scusasse.

51 Communemente non si dourebbono i maritati quel giorno, che si

pagano il debito matrimoniale: nondimeno non peccano communicandosi piu che uenialmente, nè medesimamente, se si congiungono quel giorno insieme.

Communicare non si dourebbe subito ch'egli s'ha confessato colui, ch'è stato un tempo in peccato mortale.

52 Còmunicarsi nõ si deue nessuno in uerun tempo se non dal suo Parochiano, ò d'alcuno superiore, senza licétia espressa, ò tacita. Nondimeno i frati Dominicani, Minoritani, Carmelitani, Heremitani, & Giesuiti, con tutti quegli che godono de' lor priuilegi possono amministrare il santissimo Sacramento tutto il tempo dell'anno, eccetto che la Dominica della resurrettione, à tutti quegli che per diuotione uanno per quel ad essi.

53 Communicare non si deue, chi non è digiuno, dopò la meza notte, essendo sano.

54 Communicarsi, ò celebrare non si deue piu che una uolta il giorno.

55 La communione non si deue negare dal Parochiano per peccato
56 occulto saputo in confessione, ma per il publico, & notorio sì.
57 La communione deue essere procurata à luogo, & tempo da i padri di famiglia per li sudditi loro, che sono obligati di precetto à communicarsi.

58 Communicarsi, ò dir Messa può ogni giorno chi si sente augumentare il feruore dell'amor d'Iddio, altramente nò. Et gl'huomini honorati dourebbono communicarsi almen quattro uolte l'anno; ma communicandosi una uolta, basta per adempire il precetto.

'Et † non s'è communicato la Pasqua di re- 45
surrettione ò otto giorni prima, ò otto poi, secondo la dichiaratione di Eugenio Quarto, peccò mortalmente [a]: Saluo, se con licentia del proprio Parochiano l'hauesse [b] differito per alcuni giorni, ò s'egli si ritrouua scommunicato, interdetto, ò sospeso, & non poteua ufficiare per impotentia di fatto, o di legge, per alcun caso occulto, che lo faceua impotente ad obedire, o à far quel, che li commandauano, senza peccare mortalmente. [c] Percio che, in questo caso piu tosto egli merita, rendendo la centima, & la pena della Chiesa, per ch'egli fece quel che fece, per farsi habile dell'assolutione de' suoi peccati, & della santa communione: secondo

[a] Capit. Omnis. de pœnit.
[b] Capit. omnis de pœnit.
[c] Capit inquisitionis. de sent. excom.

secondo tutti, il che bene espliea Gabrielle [a] Et anco eccetto, doue è costume prescritto di sodisfare à questo precetto, communicandosi in qual si uoglia giorno di Quaresima, come è in questa nostra, & in altre molte parti, come ho detto altroue. [b] Essortiamo però, che niuno si communichi subito dopò, ch'egli è confessato, per essere stato tutto un'anno intero, à confessarsi, ma aspetti alcun dì, & poi riconciliandosi di quel che di nuouo ha peccato, prenda quel così puro, & santo cibo. Et anco S. Antonino [c] (il qual seguitano Siluestro [d] e'l Medina [e]) tiene, che colui, che lasciò di cómunicarsi la Pasqua di resurrettione, non è obligato sotto pena di nuouo peccato à communicarsi fino all'altra Pasqua: ilche medesimamente dicono, gl'istessi S. Antonino [f] & Siluestro della confessione, (nel che il Medina tiene il contrario [g]) però à noi altri nó pare il contrario, nè l'uno, nè l'altro. L'uno, perche, si come dice esso Medina, colui, che non si confessa nel termine d'un'anno, è obligato à confessarsi prima del principio dell'altro: percioche, se il Concilio [h] commanda che la confessione si faccia una uolta l'anno, così sarà anco obligato à communicarsi colui, che non si communica la Pasqua, poi che il medesimo Concilio commanda così la communione, come la confessione una uolta l'anno. L'altro perche il detto Concilio commanda due cose, cioè cómunicarsi una uolta l'anno, & communicarsi nella Pasqua, & così egli commanda l'uno, & l'altro [i] & per questo anco che il precetto di cómunicarsi il dì di Pasqua, passato quel dì, non legga: & massime quello di communicarsi una uolta l'anno, perche, quantunque quando il tempo si determina per principio d'obligatione, con quello si finisce la obligatione [k] ma non quando egli si tegna per dilatione della fatistattione di lei [l]. & l'anno, & il dì di Pasqua, che si ordinano dal detto Concilio [m] non si ordinano per principio d'obligatione, & per dar dilatione, ma per dire che dentro d'un'anno la possa senza colpa, nè pena fnire L'altro perche non fa incontrario il suo fondamento, cioè, che i precetti di digiunare tale, & tal dì, & dire l'hore canoniche ogni giorno, non obligano (passato il giorno) à digiunare, ò dire altro officio. Dico dunque, che non fa incontrario, perche, come singolarmente (meglio che altri) dice Pietro d'Ancarano [n] riferito da me in altra parte [o] quel digiuno, & quel dire l'officio commanda la Chiesa, come obligo congiunto di quel giorno, ch'ella non

[a] Sermon. 21. de Eucharistia.

[b] In cap. confideret de panit. d. 5. Caueat. num. 1.

[c] Quinta part. tit. 9. c. 2. §. 3.

[d] Verb. Eucharistia 3. q. 5.

[e] In C. ie peo. dum de confess. stat.

[f] Vbi supra.

[g] Vbi supra.

[h] In cap. omnis de pœn & remis.

[i] Arg. cap. cum dilecta de testib. & cap. fin. & l. Celsus fin. de recept. arb. cum eis annotatis.

[k] Cap. fin. Sicut de spons.

[l] Cap. Ex dilecti vbi panormit. num. 2. communiter receptus

[m] In d. cap. omnis.

[n] In ca. 1. de celebratione missarum.

[o] In rep. 1. Quando de confess. d. 1. notab. 10. num. 31.

si in questi due precetti della confessione & communione, per li quali determina il tempo dell'anno per fare la obligatione, che à essi teniamo per il decreto Diuino in determinato: & piu, commanda che la communione, si faccia il giorno di Pasqua, & cosi dunque la obligatione di communicarsi quel giorno cessi passando esso giorno: ma la obligatione di communicarsi tra l'anno, non cessa passando esso anno, ma dura per finir la piu presto, che si può: per che l'anno, si pose per pura dilatione del compimento, e'l communicarsi il giorno di Pasqua, per peso di quel giorno.

46 S'E I † si communico sapendo, o douendo sapere, che egli era in peccato mortale, peccò mortalmente. * Come colui che communica, che propone di non osseruar legge alcuna, che l'obblighi à peccato mortale, o di ritornare all'amica, o ad altro peccato mortale, dopò ch'el s'è confessato, o dopò la Pasqua, o di non restituire quel, ch'el tiene d'altri, o di non lasciar l'odio, & di non perdonare, & altre cose simili. O' come colui, che si rallegra di alcun peccato mortale passato, per la utilità, che ghene uiene: benche non pensi piu di ritornarui, o come colui, che si rallegra della usura, della furtiua, dell'inganno, & del furto, per hauer perciò conseguito alcun robba, o si prende piacere della fornicatione, o adulterio passato, per hauerne hauuti figliuoli, ch'ello molto ama. Iquali tutti, ogni uolta che fanno questo con animo deliberato, peccano mortalmente: ancor che non habbiano proposito di ritornarui piu. Benche si possan bene senza peccato mortale rallegrare l'hauer figliuoli tali, o robba tale, che non debbono restituire, rincrescendoli, o almeno non piacendoli il modo illecito, col quale li conseguirono, come altroue ho detto. b Per cioche, si possiamo rallegrarsi di qual si uoglia buono effetto, che sia uenuto di quella mala cagione, & nacque, purche non prendiamo piacer della mala cagione. Colui anco sà, ò deue sapere, ch'è in peccato mortale, o che lascia di sapersi per ignorantia affettata, o procurata, per che li piace di non sapere, o di non ricordarsi, per non essere obligato à confessione, o per ignorantia crassa, nella quale egli è, per non porre la diligentia, che ci impiegano gli altri della sua qualità pongono in ricordarsi, o indagare il tutto, secondo Scoto, & la communi. Colui però non sa, ne deue sapere, ch'è in peccato mortale a fine di communicarsi, senza peccar di nuouo, che fatta la debita diligentia

* ...ad Corin.11.

b La repet... ...& ...alibus ...& ...

* In 4.d.9.& in quotidie de confecra.d.2.

diligentia

ligentia in ricordarsi, & in dimandare a chi gli diede, non se ne sente mai dir la confetentia, o perche non se ne ricorda, o perche non sa, che sia peccato mortale, o che non habbia sufficiente contritione. Colui adunque communicandosi con riuerenza, & con diuotione, non pecca di nouo, anzi ne conseguisce tal volta perdono in uirtù di quello altissimo sacramento, ch'ei fa, che l'attritione, che da se non basterebbe per perdonare, basti col suo calore, secondo San Tomaso. [a] Non è † dibisogno per ben communicarsi, sapere, ch'ei sia in stato di gratia: perciochè questo non si può sapere, se non per reuelatione diuina, [b] & perche basta credere probabilmente, ch'ei ui sia. Il che colui può fare, che probabilmente crede, c'hegli è contrito. Et colui può credere d'esser contrito, che può con uerità dire à Dio le tre cose di Giouan Gerson, [c] che in somma sono. Signore, bene & ueramente mi doglio di tutti i miei peccati mortali, & propongo di non ritornarui mai piu, nè farne de gli altri: & confessarò quelli, che io ho commessi lungamente, a tempo conueniente, & tutto per uostro amore, & per hauere offesa tanta infinita bontà, & cosi suprema maestà, che io sopra tutte le cose douerei temere, & amare, per quel, che s'è detto di sopra. [d] Da questo ne segue, che colui si communica male, che si communica contra il precetto della Chiesa, per ritrouarsi scommunicato, interdetto, o sospeso: eccetto che quando queste censure fossero in se nulle per quel, che habbiam lungamente altroue detto, [e] o in quelle dinanzi à Dio, & egli si confessi tacitamente in secreto, o fuori della terra, doue non si dà, secondo quel, che altroue [f] noi habbiamo scritto, dopò Felino & 8 altri.

49 S'è † si communicò senza confessarsi attualmente di tutti i suoi peccati mortali, de' quali egli non si era prima mai legittimamente confessato, ne stato allhora, pecco mortalmente, ancor ch'egli hauesse uera contritione, secondo S. Tomaso, [h] Scoto, tutti gli altri, [i] & la glosa singolare di tutti i nostri riceuuta, ancor che il Gaetano [k] che l'Armilla seguita, tenga il contrario. La cui opinione, & nuouo fondamento ui tentemente noi reprouammo altroue, [l] & hora l'habbiam reprouata il tanto Concilio Tridentino. [m] Intendiamo però quello di colui, che ha commodità di confessarsi, come dice quella glosa singolare, & si può confessare senza scandalo, come non può fare colui

[a] Tertia parte q. 79. artic. 3.

[b] Cap fin. de purg. canonic.

[c] In suo opere ripartito.

[d] Supra cap. 1. numer. 22.

[e] In repe. cap. Cum contingat. de rescrip.

[f] Cap penul. de sent. excommun.

[g] Cap. ultimo de sent. excom.

[h] Tertia part. q. 80. artic. 4. & in 4. q. 17. q. 3. art. 3. q. 4.

[i] In 4. dist. 17.

[k] In 3. de homine.

[l] In Confessionario, & in 2. artic. 4.

[m] In sess. 14. de pœnit. cap. 4. num. 31. & 32.

che si ricorda di alcun peccato mortale non confessato, essendo all'altare, hauendo già cominciata la Messa. Al quale basta, ch'egli habbia contritione, & proposito di confessarlo, per finire la Messa. Il medesimo è di colui, ch'è già inanzi all'altare con gli altri per communicarsi, & si ricorda di alcun peccato mortale non confessato, & non può ben confessarlo, ne tralasciare di communicarsi senza essere notato. Percioche, costui può communicarsi con proposito di confessarsene, secondo Scoto, [a] & Siluestro [b].

[a] In 4. dist. De homine, & in 4. d. 5.
[b] Verb. Eucharistia 2. q. 7.

SE † restò di communicarsi, perche egli portaua odio, & non voleua perdonare, o restituire, o fare altra cosa, alla quale egli era obligato, pecca d'un nuouo peccato [c] mortale. 55

[c] Quia malitia sua non praecluditur ergata respectu praeteriti & sic reatus totalis manet. Ita quidam Ill. de tart.

CHI celebra, ouer si communica, essendoli occorsa pollutione involontaria, non pecca anco uenialmente, s'egli celebra per necessità, o per obligo, o suo, o d'altri, per cui bisogna necessariamente supplire, o è con gran diuotione: secondo San Tomaso, & la commune, [d] & io altroue ho detto. [e]

[d] In 4. d. 9. & in 3. parte q. 80. artic. 7.
[e] In d. cap. 1.

Non † si dourebbono anco gli maritati communicare il giorno, nel quale si pagarono l'un l'altro il debito matrimoniale; però non peccano; almeno più che uenialmente per questo, se si communicano, secondo la commune, che tiene il Gaetano. [f] Nè anco peccano, se in quel dì, che si communicarono, si congiunsero matrimonialmente insieme. [g] Colui anco, che perseuera per molto tempo nel peccato mortale, non si dourebbe communicare subito, che finisce di confessarsene, anzi essendoui tempo deue aspettare, & riconciliarsi un'altra uolta, & disporsi molto meglio per una di orationi, di digiuni, & di elemosine. [h] Percioche, non è segno di diuotione uoler prendere quel cibo celeste, & diuino subito dopò lo hauer uomitato un cibo tanto terreno, & diabolico. Ma, s'egli si communica, non già per questo pecca; benche quelli, che si communicano à questo modo, ritornano facilmente a' peccati [i] passati. 51

[f] In summa Sum. tract. 3. [g] Albertus Magnus.
[h] Arg. ca. non sufficit de poenit. d. 1.
[i] Gaet. ibi supra.

SI EGLI ha † tolta questa santa communione, da colui, che non era suo Parochiano, ne superiore senza loro licentia peccò mortalmente, essendo fuori della Quaresima; o della Pasqua, & ancora che fosse per morire, secondo il Cardinale. [k] & benche sia religioso, per quel, che dice Siluestro, [l] contra altri, saluo se la ignorantia lo scusa. Et anco colui, che 52

[k] In Clem. 1. de priuil. q. 11.
[l] Excommunicatio 7. & 14. §. 3.

senza

senza licentia l'amministra, se è religioso, è scommunicato, [a] con le appresso si dirà. [b] Egli è però vero, che Papa Leone Decimo concesse à qual si voglia sacerdote dell'ordine de' Minori, che potesse in qual si voglia giorno dell'anno ministrare a' secolari il santo Sacramento eccetto che solo la Dominica della Resurrettione. [c] & per conseguente a' frati di San Dominico, a' Carmelitani, & à tutti gli altri che participano de' loro privilegij. Il che sappiamo anco esser particolarmente concesso, & con gran ragione alla nuova compagnia del GIESV assai nel confessare, & communicare essercitata, & per quel assai vtile a' Christiani. Et benche per alcuni rispetti possa ad alcuni parere, che questa essentione del giorno di Pasqua di Resurrettione s'intenda di ogni communione, con la quale si sodisfa al precetto di communicarsi la Pasqua, à me però pare, che si ha da intendere della communione sola del giorno di Pasqua, o che si faccia per sodisfare al precetto, o che nò. Percioche, pare, che il medesimo Papa Leone allar lo dichiarasse per le parole, che aggiunse à quelle di Nicola Quinto, [d] che concesse prima questo privilegio, & per altre ragioni. Non biasmiamo, nè condenniamo però colui, che prendesse, o desse il Santo Sacramento, quando tali fossero le persone, & il tempo, & la cagione, che à giudicio di huomo da bene si potesse credere, che il Parochiano ne restasse contento, se lo sapesse, per una licentia tacita, che pare, che ne rifiuti, per quello, che di sopra, in un simile caso s'è detto.

[a] Clem. 1. de priuil. [b] In cap. 29. in tradit. excommunicationi.

[c] Sup plemen priuileg. apostolico concessio.

[d] Cbeef. 149. in nouamentis ordin. minor. stampat.

53 S'EI † si communicò, o disse Messa dopò mangiare, o bere alcuna cosa quel dì, passata meza notte, essendo sano, o infermo di modo, che commodamente si potea differire per l'altro giorno: essendo ch'egli hauesse mangiato per via di medicina, o fosse la medesima medicina, [e] peccò mortalmente. Habbiamo detto [mangiato] percioche, il mastricare alcuna reliquia del cibo mangiato il giorno auanti, che fosse restato trà i denti, o inghiottirla, ò qualche goccia di acqua, o particella di altra cosa, che col lauarsi la bocca, o con l'hauer beuuto brodo, o vino, o altra cosa simile s'inghiottisse senza sua volontà, o senza intentione d'inghiottirla, non essendo in gran quantità, non gl'impedisce la communione, ne la celebratione: Percioche questo non si dice mangiare, nè bere. Habbiamo

[e] In cap. 5. num. 5.

[e] Ca liquida, & ca. fin. amens. cum ann. not. de consec. d. 2.

anco detto [quel giorno dopò passata meza notte,] percioche, quella del giorno inanzi non impedisce; ancor che egli hauesse cenato una hora inanzi meza notte, & anco se dopò che mangiò, non hauesse dormito, nè digerito, secondo la commune, & quella, che noi in altra parte ne tratteniamo. [a] Benche alcuni repugnino per un testo, che quel prete, come in quel luogo ho detto. [b] Benche, se della cena della notte passata egli si tenesse conturbata la mente, non si deue communicare, secondo S. Tomaso. [c] Auenga che, s'egli si communica, non pecca mortalmente. Habbiamo detto, [essendo infermo,] perche, essendo infermo, s'egli non può aspettare l'altro giorno, si può communicare; benche egli non può celebrare, ancor ch'egli si debbe communicare infermi; ne per schifare scandolo, nè perche il prelato glielo commandi, saluo, s'ei fosse il Papa, secondo la commune.

[a] In dict. c. Liquido.

[b] In ca. Si confitetur de accusa.

[c] Tom. part. 3. quæst. 80. art. 8. ad 5.

S'E I † si communica piu d'una uolta in un giorno, [d] peccò mortalmente, & anco s'ei celebra, [e] eccetto che in certi casi. Non pecca però il sacerdote, quando per altro è infermo, ò per altro rispetto, senza celebrare si communica, per non hauere stola al collo, & inanzi al petto à modo di croce: Percioche, ancor che para, che un capitolo [f] di questo lo dica anco Anglo, [g] egli non lo dice però secondo il uero sentimento, come bene lo notò Silvestro. [h] Percioche, s'intende del sacerdote, che celebra, & non di quello, che solamente si commanica, percioche, il testo dice, che sia da ricenere la hostia, & il sanguedi GIESV CHRISTO: & quella, che senza celebrare si communicano, non ricenono il sangue del Signore. Tutto la specie del uino, secondo la gloss. [i] ricenuta, sopra la quale dopo del Cardinale io ho scritto lungamente.

[d] Ca. Sacerdotes de consecrat. dist. 2. [e] Ca. Presbyter. de celebr. miss.

[f] Ca. Perlectis. 2. d. Sacerdos. §. 4.

[g] Sacerdos. §. 4.

[h] In cap. Petimus de consecrat.

S E [ ] celando Parochiano negò la communione al suo subdito per alcun peccato occulto, ò chiegli intese in confessione, del quale non hauea alcuno assoluto, [se non hauesse] fu ben hauuto dolore, o proposito di lasciarlo, & gli ne cerca per la communione in pericolo, & non tempo, che peccò gr[illegible] per ciò dimandarlo, come nella ragione, o quando era infermo, peccò mortalmente. [illegible] & male come del peccato [illegible] come altroue. [i] & di sopra [k] se detto. Il [illegible] detto [occulto]

[i] In cap. Cum [illegible] de [illegible]

[k] [illegible]

[occulto] percioche per il publico, & notorio ben gli si può, & deue denegare. Percioche alle meretrici publiche, o a gli usurai, & à qual si voglia altri peccatori notorij (ancor che habbino gran contrittione de' lor peccati, & che si contestino tantamente) si deue negare la communione in publico (benche non in secreto) senza che prima facciano penitentia publica, o che il Parochiano con lor licentia dica publicamente, che si sono già pentiti, & confessati, o fin che per la lor buona conuersatione, o altro legitimo modo sia manifesta la loro emendatione, & contrittione, accioche quelli, che prima col lor male essempio si scandalizarono, si edifichino poi con la lor buona conuersione, secondo S. Bonauentura, e'l Palude. [a] & noi in altra parte [b] habbiamo detto piu lungamente.

[a] In 4. d. 9. q 4. colum. 3 & 4.
[b] In ca in princ. num. 9.

56 NOTORIO † chiamiamo colui, che fu sententiato dal giudice, o confessato in giudicio, o è tanto manifesto, che con nessuna simulatione si può occultare, & non colui che'l suo peccato ancor che con due, o tre, o piu testimonij si possa prouare. [c] Habbiamo detto [ch'egli intese in confessione] percioche se l'intese per altra via prima, o poi dalla confessione, non gli si deue negare, se gliela dimanda in publico, ma si bene, se in secreto; ancor che gliela dimandi in tempo, che per legge si deue. Habbiamo detto [in tempo, che per legge si deue] percioche in altro tempo non solamente egli può, ma deue anco negarla, poi che non è obligato à dargliela, nè il peccatore ha ragione alcuna di dimandarla, per quel, che i sopradetti dicono, & io ho detto di sopra. [d]

[c] Ce fin de temps ord. cap. ne treuues. 1 late Anto. de cobatis. der.
[d] Vbi supra.

57 SE † essendo padre, tutore, o curatore, o signore, o padrone non procuro, che i suoi figliuoli, pupilli, minori, schiaui, o seruitori, che habitauano nella sua casa, & ch'erano a quel obligati, si communicassero in tempo necessario, auuertendo, e douendo auuertire, che essi non si communicano, se egli non ue gli mettasse, o glielo commandasse, pecca mortalmente. [e] Habbiamo detto & ch'erano à quel' obligati percioche l'vsanza che pare generale in tutta la Christianita saputa, & non ripresa da i Prelati, che i figliuoli piu tardi si communichino, che si confessino (per parer loro, che ancor che habbiano diterentione basante per confessarsi, non l'habbiano però accompagnata con la debita riuerentione, & riuerentia, per communicarsi) gli scusa da tale obligatione, secondo un Cardinale. [f] Percioche derogò

[e] Ca. Duo. 25. q 4.
[f] Gaeta. in summa communio facramē tata.

quella usanza honesta, ò dichiarò il precetto del Concilio generale a quanto à questi. Et si potrebbe anco dire che dichiarò il precetto diuino [b] quanto a quelli, che anco non si communicano nell'articolo della morte: benche per mio consiglio in quel tempo si dourebbon communicare, ancor che non si fossero communicati la Pasqua essendo sani: eccetto se questi infermi fossero di giudicio molto puerile. Et ui aggiungiamo anco col detto Cardinale, & con la commune, che i sopradetti, che si ritrouano, sotto il gouerno, & reggimento altrui, & aspettano, che quelli, che hanno cura di loro determinano ò non determinano il tempo, nel quale si habbiano à communicare, non peccano; ancor che non si communichino, e benche siano di quindici, ò sedici anni, auenga che quelli, che li gouernano, pecchino: i quali quando dubitano, se li debbano far communicare, ò nò, debbono dimandarne i confessori, che li confessano, & essequirne il lor parere; se li pare per lo consiglio bastante: & anco quegli stessi, se sono di tanta discrettione, che possano considerare, & giudicare, si come par loro di hauere discrettione bastante per confessarsi, così l'habbiano anco assai diuota & riuerente per communicarsi, ò nò.

[a] Ca. omnis de pœnit. & remiss.
[b] [illegible] si mandaueritis &c.

DI COLVI, CHE SI COMMVNICA, & dice Messa ogni giorno.

SENZA † dubbio è da se lecito communicarsi, [c] o dir Messa una uolta il giorno, & è da se meglio farlo, che il lasciarlo di fare, ancor che per alcuna circonstantia puo esser male, ò non tanto bene: & questa è accidentale, secondo la mente di Santo Agostino, [d] che afferma S. Tomaso. [e] Per questo se uno per esperientia conosce, che per celebrare ogni giorno, ò per communicarsi, gli si aumenta il timore dell'amore di Dio, & la riuerentia del tanto sacramento non gli si diminuisce, lo può ogni giorno fare, altramente egli se ne deue astenere di tempo in tempo: accioche poi con maggior diuotione si communichi, ò celebri, secondo S. [f] Tomaso.

[c] In ca. quotidie de consecra. d. 2.
[d] In par. q. 82. art. 10. & in 4. d. 12.
[e] In 4. d. 12.

NEL tempo passato anco i secolari si doueuano almen tre uolte communicare: cioè la Natiuità, la Pasqua, & la Pentecoste.

coste. [a] Et S Agostino essorta tutti à communicarsi almen tutte le domeniche. Et certo che gli huomini honorati si douerebbono communicare almen quattro uolte l'anno: cioè, i tre sopradetti giorni, & quel di tutti i Santi. Et i diuoti, & questi, & una uolta il mese, come si cõmanda a' religiosi di San Benedetto. [b] Communicandosi però una uolta l'anno, & quando probabilmente si teme di morire, si sodisfa a questo precetto, affine di non peccare per ciò mortalmente.

[a] Ex. & si non frequentius, de consecrat. d. 2.

[b] In Clementina in agro § de stat. monach.

DE I SETTE SACRAMENTI della Chiesa. Cap. XXII.

SOMMARIO.

1 *Il Sacramento è un segno sensibile, che segna, & produce nell'anima la gratia diuina in essistele per ordination d'Iddio, & produce anco la gratia, ex opere operato.*

2 *I Sacramenti sono sette, cioè, Battesimo, Confirmatione, Ordine sacro, Eucharistia, Penitentia, Estrema Vntione, & Matrimonio, i tre primi de' quali, non sono reiterabili, & gli altri quattro sì. Vndeci heresie sono intorno ad essi condannate.*

I Sacramenti dare, ò riceuere, con peccato mortale, ò almeno senza hauere tanta attritione, che basti, è peccato mortale.

3 *I Sacramenti co i loro effetti si debbono credere sotto pena di peccato mortale, & chi li ministra essendo in peccato mortale, pecca mortalmente, benche l'amministratione si faccia alla sprouista.*

4 *I Sacramenti riceuere da sacerdote, ch'è inhabile per le censure à farne l'amministratione, eccetto che'l Battesimo in tempo di necessità, ò dal publico fornicatore, fuor che il Battesimo, & la communione, è peccato mortale.*

Fornicario notorio, è chi confessa il suo peccato in giudicio, ò ne fu sententiato ò è tanto manifesto che non si può coprire.

I Sacramenti dare, ò commettere, che si diano, e non essergli riuerente con le parole, & con l'opre, è peccato mortale.

RESVPPONIAMO prima, † come ho detto altroue [a] piu lungamente che Sacramento è segno tenſibile, che ſignifica, & produce nell'anima la gratia diuina intenſibile, per ordinatione di Dio. [b] Habbiamo detto [ſegno tenſibile] per genere: perciochè ogni ſacramento è ſegno tenſibile, & non ogni ſegno tenſibile è ſacramento. Et che egli ſignifica la gratia diuina, per porre differentia di tutto quel, che non è ſignificatiuo di quella gratia. Et che produce, a differentia di tutti gli altri, che ſignificano, & nol fanno principale, nè iſtrumentalmente, ſecondo la dottrina di S. Tomaſo [c] & della commune: benche altri altramente parlano. Et per ordinatione diuina, per ſignificare che la potestà d'inſtituire ſacramento appartiene ſolo à Dio, per ch'egli ſolo ha potestà di creare la gratia, che produce il ſacramento iſtrumentalmente, ſecondo S. Tomaſo. [d] Di maniera che i Sacramenti ſon differenti dalle altre opere: perciochè eſſi ſacramenti ſignificano, & ſantificano, & danno gratia *ex opere operato*, come dicono; la doue le altre opere no, ſe non *ex opere operantis*: cioè che ogniuno de' ſette ſacramenti produce almeno iſtrumentalmente per la uirtù, & ordinatione diuina un tanto di gratia nell'anima di colui, che lo pigli bene, ancor ch'egli ſia fuori di giudicio, & non poſſa meritare: pur che dalla parte ſua non ui ponga impedimento di peccato mortale, & non produce piu in quella dell'uno, che in quella dell'altro in quanto ſacramento. Et di piu, quella gratia, che il Sacramento, da ſe opera ſenza merito di colui, che la riceue, Iddio da a colui, che in riceuerla merita piu, o meno: conforme a' ſuoi meriti; come anco la da per altre buone opere, che non ſono Sacramento, ſecondo la [e] commune. 1

[a] In repet. ca. ſacrificium de conſecrat. d. 2.

[b] Ca ſignū & ca ſcribit. de cel. mil. & tra. di per magiſtrum, & omnes in 4. d. 1.

[c] In 3. diſt. 1. & 2. per tot. & 22. q. 2. cum declarat Gaet.

[d] Secunda ſecundæ q. 1 11. 8.

[e] Vbi ſupra.

Et ſecondo † preſuppontamo, che ſette ſono i Sacramenti, cioe, Battesimo, Confirmatione, Eucharistia, Penitentia, Estrema unttione, Matrimonio, & Ordine ſacro [f], de' quali, tre ſono irreiterabili, cioe che non ſi poſſono iterare, ne fanno utile piu di una uolta, i quali ſono il Battesimo, la Confirmatione, & l'Ordine. Gli altri quattro ſono reiterabili. Il Concilio Tridentino [g] ha dichiarato eſſere heretici quei, che ſono piu, o meno di ſette Sacramenti: o che alcun di loro non è propriamente Sacramento, o che non ſon differenti da quei del uecchio teſtamento, ſe non nelle cerimonie: ò che l'uno non è piu degno che 2

[f] Iuxta gl'ſing cue nes determinat & do ctrinā Concilij Tri. ſeſſ. 7. de ſacra. in gene. & Florentini, & nō per per Trident. Seſſ. 7. ca. 1.

[g] Seſſ. 13. per. 13. canones.

l'altro,

l'altro, per alcuna ragione: ò che tutti non sono necessarij: & alcun di loro è touereme, dato, che tutti per ognuno non siano necessarij; o che solamente significhino, & non contengono, ò non contenteano sempre la gratia a quelli, che li togliono, come debbono *ex opere operato*: o che per li tre di questi, cioè Battesimo, Confirmatione, & Ordine non s'imprime un carattere, & segno nell'anima, che non si può leuare: & per questo non si possono riceuere piu d'una uolta: o che ogni Christiano gli può ministrare a tutti: ò che non è necessario hauer intentione di far quel, che la Chiesa intende di fare: o che il peccato mortale del ministro gli annulla: o che la solennità ordinata da la Chiesa si può lasciare, o mutare da qual si uoglia Prelato.

Il terzo, præsupponiamo, che qual si uoglia che dà, almen solennemente, ò prende alcun sacramento, non credendo probabilmente, ch'ei sia fuor di peccato mortale, pecca mortalmente. Et anco colui, che lo riceue se almeno egli non crede hauer tanta attritione, che basta, col seruore del Sacramento, ch'ei riceue per il suo perdono, come altroue ho detto [a] lungamente per tutto, che sopra ciò sono stati [b] buoni.

[a] In quinta par. 62. sum. a che part. d. 5. per tut. tit.

[b] Cai. hoc loco. Per tot. tract. Tabie. & ibi Omnia sacramentalia. q. 1.

INTERROGATIONI FONDATE sopra i presuppositi.

3 QVESTI ha [c] creduto, che nella legge nuoua non siano i detti sette Sacramenti, o alcun altra cosa delle condennate nel detto Concilio Tridentino, sapendo, o douendo sapere, che la Santa Romana Chiesa insegna: & chi tiene il contrario, pecca mortalmente, & è heretico [d].

[c] Cap. ad abolendā. de hæret.

Se'l prete, o ammin. altro alcun di questi Sacramenti non credendo probabilmente, che sia fuori di peccato mortale, peccò mortalmente, per il detto di sopra. [e] Non lo scusa come alcuni dicono, la subita necessità di dare, o di riceuere il Sacramento, come, se un ferito mortalmente dimandasse il battesimo, al sacerdote, che di quel spenterato si ritrouasse. Perciochè, ancor che questo potesse hauere qualche colore, secondo la opinione di quelli, che diceuano, che d'ogni peccato mortale bisognaua particolar dolore, o hauer dispiacere, (che non si poteua in un momento fare) non ha però alcun colore tenendo la opinione

[e] Supra eod. capit. num. 1.

uera, che noi di ſopra habbiamo tenuta; a cioè, che baſta un diſpiacer generale, che ſi eſtenda a tutti i peccati, & queſto ſi può hauere in un momento. Per la qual coſa il Sacerdote, che amminiſtra alcun ſacramento benche ſia di ſubito puo nondimeno hauere la debita contritione di tutti i ſuoi peccati *mortali, & deue* procurarla prima, ch'egli amminiſtri il Sacramento, almen tanto, che probabilmente penſi d'eſſere contrito. Et benche per gli altri Sacramenti il detto diſpiacere baſti, nondimeno per celebrare, ò per communicarſi ui ſi richiede di piu la contritione, & attuale confeſſione del peccato: come di ſopra s'è b detto.

a Supra cap. 1. numer. 25.

b Supra cap. 22. numer. 49.

S'EI † preſe alcun Sacramento dal Sacerdote ſcommunicato, interdetto, ò ſoſpeſo dall'amminiſtratione de' Sacramenti, & per denuntiato tale; eccetto che nel Batteſimo in tempo di neceſſità. O' ſe ha riceuuto dal Sacerdote publico fornicario alcun Sacramento, fuori che il Batteſimo, & la Communione, c peccò mortalmente. Notorio fornicario chiamiamo colui, che confeſsò la fornicatione in giudicio, ò in giudicio ne fu ſententiato: ò è tanto manifeſto per le opere, che non ſi può per alcuna diſſimulatione coprire. Da gli altri peccatori notorij ben poſſiamo riceuere tutti gli altri ſacramenti ſenza peccato, mancando gli altri Sacerdoti, che non ſiano peccatori publici. Se ſenza neceſsità egli mutò colui à dir Meſſa, ò à dare altro Sacramento, che probabilmente egli credeua, che foſſe in peccato mortale occulto, ò publico, ſenza il debito pentimento; da modo ch'ei fu cagione, ch'egli celebraſſe, ò amminiſtraſſe quel Sacramento, che altramente non haurebbe celebrato, peccò mortalmente, come di ſopra d s'è detto. Se per parole, ò per opera egli fece qualche nota bile irreuerentia ad alcun de' detti ſette Sacramenti, e peccò mortalmente.

4

* Per tex. glo & doct. in c. Pater § Verum & § Porro 32. 1 & Panor. in cap. Veſtra. & cap. fin. de coha. Iud. & Salu. in Clem. 2. q. 1 & ſeq. Concubinarius. q. 4.

d Supra cap. 11. numer. 82.

e Per notat. Tho. 3. Sec. q. 99. art. 3.

DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO.

SOMMARIO.

5 *Il Batteſimo è ſacramento d'acqua naturale; con laquale l'uno laua l'altro, con la debita intentione, nel nome del Padre, del Figliuolo, & dello Spirito ſanto: concorrendo in un medeſimo tempo il lauare, & le parole.*

6 *Battezare può ciaſcuno in tempo di neceſſità: ſecondo la forma & materia del Batteſimo; hauendo intentione di far quello, che fa la Chieſa; ma il minore in queſto deue cedere al maggiore.*

Patrino non può eſſere, chi non è Chriſtiano battezato.

7 *Il Batteſimo non è reiterabile, & chi crede altramente, ò lo dà, ò toglie due uolte, o è cagione ch'altrui muoia, ſenza eſſo, o non gliele uuol dare, ò l'amminiſtra ſenza neceſſità, non eſſendo ſacerdote pecca mortalmente.*

La commadre, che non ſa la forma del Battezare, pecca mortalmente.

8 *Battezare, laſciandoui alcuna coſa della forma ſuſtantiale, ò ungere il battezato con Creſima uecchia, ò battezare chi non è uo ſuddito, o fuora della Chieſa colui, che non è figliuolo di Prencipe ſenza neceſſità, è peccato mortale.*

5 RESVPPONIAMO † primieramente, che il Batteſimo, è Sacramento di acqua naturale, con la quale l'un laua l'altro, nel nome del Padre, del Figliuolo, & dello Spirito ſanto, con la debita intentione. Habbiamo detto [Sacramento] come in tutte le diffinitioni de gli altri Sacramenti diremo: percioche di tutti loro è un genere, in quanto ſono tali. Et [di acqua naturale] percioche queſta è la ſua materia eſſentiale, & non balta altra acqua, ne di roſe, nè di naranzi, nè altra artificiale, ſecondo tutti [a] che al preſente approbò il Concilio Tridentino; [b] dichiarando molte altre coſe contra gli heretici de noſtri tempi: Habbiamo detto [con la quale l'un laua l'altro, per-

[a] in 4. d. 1.
[b] c. 1. 7. per. 13. cano non.

[a] Cap. 1. de bapt. percioche nessun può battezare se stesso [a]. Et [;] nel nome del Padre, &c. [;] percioche ui è necessaria la inuocatione espressa di tutta la trinità. Et così la forma della Chiesa Romana è questa, Io ti battezo in nome del Padre, del Figliuolo, & dello Spirito santo, Amen. [b] Benche le prime, & la ultima parola, io, & amen, non sono di essentia; ma di precetto, cioè che il Battesimo narrebbe ancor che non si dicessero quelle due parole, ma peccarebbe, chi le lasciasse. Peccarebbe anco chi hoggi battezasse, dicendo solamente. Nel nome della trinità o di CHRISTO, secondo tutti: benche sono diuersi pareri sopra il ualore loro, come altroue trattiamo [c] longamente.

[b] Cap. 1. de bapt.

[c] In repetit. capit. Ad quædam, de consec. d. 4.

IL secondo † che in caso di necessità ogni persona può leciteamente battezare, secondo la forma, & materia detta di sopra della Chiesa Santa, ancor che egli sia laico, ò donna, & ancor che non sia battezato, & sia giudeo, o moro, ò gentile, hauendo intentione di far quel, che fa la Chiesa. [d] & ancor ch'egli creda, che questo sia una burla, secondo Innocentio. [e] Ma il Chierico semplice non deue battezare essendoui presente il Sacerdote, nè il laico, essendoui presente il Chierico, ne la donna, essendoui presente l'huomo, ne l'infedele, essendoui presente il fedele; se il maggiore non si truoua scommunicato, o in altra maniera impedito; secondo la commune. [f] Non può però esser padrino colui, che non è battezato: perche egli non è membro della Chiesa; ne può contrahere parentado [g] spirituale.

[d] Ca. Quicunque ca. Debitum. de consec. dist. 4.

[e] In cap. Debitum. de bapt.

[f] In d. cap. & in d. dist. 3.

[g] Thom. in 4. d. 6. q. 3. art. 2.

INTERROGATIONI.

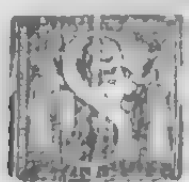

SE TI ha † creduto, che il Sacramento del Battesimo sia reiterabile, & che più di una uolta gioui ad una medesima persona, (sapendo almeno, o douendo sapere (secondo la sua qualità) che la Chiesa Romana tiene di no, è peccato mortale, & heresia de gli Anabattisti del nostro tempo. [h] & per conseguente egli incorre nella censura della Bolla *in cœna Domini*, s'el dille così fatta heresia, ò per parole, o in iscritto.

[h] Ca. eos. de consec. d. 4.

[i] De qua supra, ca. 81. nu. 27.

SE TI battezo, ò te lasciò battezare due uolte, peccò mortalmente & è irregolare [k].

[k] Ca. qui. 26. & ea. De sum. constes. dist.

SE TI fu cagione, o hebbe notabil colpa, che alcuno mo-

rille

risse senza battesimo. O' non volle battezare colui, che era per morire, & dimandava il Battesimo, nè v'era altri più atto, & pronto, che lo volesse battezare, [a] pecco mortalmente.

S'egli battezò, o se fece battezare, credendo, o douendo credere, che ciò fusse peccato mortale, [b] peccò mortalmente.

S'ella fu leuatrice, o comare (che chiamano), & fece questo ellercitio, non sapendo la forma del battesimo, [c] peccò mortalmente.

Se non essendo sacerdote battezò alcuno senza necessità, peccò mortalmente, [d] & è irregolare. [e] Et non è giusta necessità l'esser il bambino subito nato, come molti male pensano, che fanno subito che nascono i fanciulli battezarli, senza solennità: il che è gran peccato.

8 S'egli † battezò tralasciando alcuna cosa della forma sustantiale del Battesimo sopra scritta, o battezò con acqua, che non era naturale, o senza attuale intentione, o attuale di darli quello, ch'ei crede, che li dona la Chiesa, pecco mortalmente. Et così fatto Battesimo non vale cosa alcuna & il fanciullo si deue ritornare a battezare. [f] Il medesimo è, s'ei prima finì le parole sustantiali del Battesimo, che il battezato tocca se l'acqua, o al contrario prima l'acqua lo lauò o tocco, che ne immediate le parole sustantiali; di modo che dicendo la pronuntia delle parole, l'acqua non lo è tocco.

S'egli unse il battezato con la Cresima dell'anno passato non essendo in caso di necessità, [h] pecco mortalmente.

S'egli battezò colui, che non era suo Parochiano, o suddito senza licentia del proprio Parochiano, o del superiore, [i] pecco mortalmente. Ma non è per il medesimo fatto scomunicato, benche sia religioso, dato che gli facesse per l'amministratione d'alcuni altri Sacramenti. [k]

S'egli battezò, o fece battezare in casa, o fuori di Chiesa senza giusta necessità colui, che non era figliuolo di Re ne di primcipe, [l] pecco mortalmente.

a D. Soto Quicunque Sotus Palac. 85. 11.

b Pet. infr. supra e. 1. can. 2.

c Pub. in 4. d. 6. q. 2. & Ant. part. tit. 14. cap. 13.

d Dist. 82. Constit.

e Cap. Presbyter non ord. ministra.

f Iuxta notata per Dom. & Innes in [illegible]

g Ca. Petrus he. 1. q. [illegible]

h Clem. 1. de Priuil. [illegible]

i Clem. 1. de bapt.

DEL SACRAMENTO DEL-
LA CONFIRMATIONE.

SOMMARIO.

9 *La Confirmatione è Sacramento d'untione con oglio, & Cresima*

consecrata, con che il Vescouo unge la fronte di chi è battezato; dicendogli certe parole a questo effetto ordinate: il quale dà la gratia generale, & speciale, che sforza chi lo piglia ad essere constante contra il diauolo, & ualoroso confessa CHRISTO.

La Confirmatione lecito è di pigliare per dispregio, ò pigliarla senza Patrino, o senza contritione, ò essere Patrino del proprio figliuolo per malitia, è peccato mortale.

RESVPPONIAMO † primamente, che il Sacramento della confirmatione è Sacramento d'untione con oglio, & Cresma consecrata, con che il Vescouo unge la fronte di colui, ch'è battezato, dicendoli certe parole ordinate a questo effetto. Il secondo che in questo Sacramento non solo si dà la gratia generale, come si dà in ogn'uno de gli altri, che laua l'huomo de' peccati, & delle reliquie loro, ma etiandio la speciale, che sforza, & fa idoneo colui, che lo riceue, per confessar constantemente GIESV CHRISTO, quando, doue, & come bisogna, & per combattere contra il Diauolo, & contra tutti, a secondo S. Tomaso. b Il terzo che il concilio Tridentino c dichiarò esser'heretico colui, che dirà, che questo non è propriamente Sacramento, o non ha alcuna uirtù, o non è suo ministro ordinario il Vescouo solo.

a *Capit. Spiritus de consecr. dist.*
b *In 4. dist. 7. art. 2.*
c *Sess. 7. per tres ca. nones.*

INTERROGATIONI.

d *Arg. cap. 1. de consecr. dist.*

DEI per dispregio non procurò il Sacramento della Confirmatione per se, & per la sua famiglia, peccò mortalmente. d Et colui si giudica restare di riceuerlo per dispregio, che hauendone opportunità, senza cagion ragioneuole se ne resta, secondo e il Palude. Il che è uero quanto al foro esteriore, ma quanto all'interiore questo dispregio presunto non basta, ne si ricerca, perciochè, bisogna, che la cagione, perche se ne resta, habbia principalmente fine poco cento, secondo San Tomaso. f & il Archidiacono.

e *In 4. d. 7.*
f *Is secunda secundæ dicit, quod ille, qui omittit hoc Sacramentum propter contemptum, non excusatur a peccato mortali, nisi habeat causam rationabilem, quæ excusat eum, quicunque alium sequitur. In 4. d. 7. Nota.*

SE (essendo già di giudicio ragioneuole) gli riceuette questo

Santo

Santo Sacramento, senza mirare s'ei si trouaua fuori di peccato mortale, & senza credere probabilmente, ch'egli ui staua, peccò mortalmente, si per il detto di sopra, & si anco perche un capitolo a dice, che inanzi che si prenda questo Sacramento, si possono ammonire i fedeli, che confessino. Per ilche pare, che i Vescoui pecchino, che non ammoniscono tutti quelli, che hanno à prendere questo Sacramento della confirmatione, che si confessino prima, benche la confessione non sia necessaria come in altra parte ho [b] detto.

[a] Cap. Vt iejunij. de consecr. d. 5.

[b] In 6 par gl. firmare c. p. in. d. 5. num. 3. & seq.

S' EI si fece confirmare senza padrino sapendo, o douendo sapere, che questo ancorche non sia sustantia del Sacramento, è nondimeno di precetto, per hauerlo ordinato la Chiesa, che uolse significarci con esso la impotentia di colui, che si confirma, per ritrouarsi da per se stesso nelle tentationi spirituali senza la gratia di confirmatione, peccò mortalmente. Et anco, se ui fu il padrino, ma non fu [c] Christiano.

[c] Cap. In baptismate de consecr. d. 4.

SE malitiosamente egli tenne il suo proprio figliuolo alla Confirmatione, &c, peccò mortalmente, come di sopra s'è [d] detto.

[d] In cap. 16. nu. 30.

DEL SACRAMENTO DELLA EVCHARISTIA

SOMMARIO.

10 *La Eucharistia è Sacramento, che sotto la similitudine del pane, & del uino, ò dell'uno d'essi, contiene insieme il uero corpo, & sangue di* GIESV CHRISTO: *il quale ha diuersi nomi, & il credere altramente, è peccato mortale, & heresia.*

10 DI RESVPPONIMO † che il Sacramento della Eucharistia è Sacramento, che sotto la similitudine del pane, & del uino, o dell'uno di loro contiene il uero corpo, & sangue di GIESV CHRISTO, chiamasi in Greco Eucharistia, che uuol dire Buona gratia. Perche (come il Maestro [e] dice) egli contiene in se GIESV CHRISTO, che è fonte, &

[e] In 4. d. 8.

Principio di gratia. Si chiama anco Hostia, & Sacrificio, & Communione, & Sacramento, dell'altare, & Viatico per li rispetti, che per una di contemplatione noi habbiamo [a] altroue scritto.

[a] In addicio. capit. Quando de consec. dist. 2. cum seq.

INTERROGATIONI.

E alcuna uolta deliberatamente egli dubitò in credere, che sotto quella biancheza, ò similitudine di pane dell'hostia, & sotto quel colore, & similitudine di uino bianco, o rosso del calice, non stesse il medesimo uero corpo, & sangue di nostro Signore GIESV CHRISTO. O' (quel, che è peggio) lo credette, che non ui stesse, e peccato mortale, & heresia. [b] Come è il credere, che alcuna parte di pane, o di uino resta in esso, dopo la consecratione. Come ha dichiarato il Concilio Tridentino. [c]

[b] Can. Ego Petrus de consecr. dist. 2. & hoc est fundamentum Trinit.

[c] Sessio 3. sub. Iul. 3. can...

Se credette, che sotto la biancheza dell'Hostia non stesse altro, che il Corpo senza il Sangue, o che sotto la similitudine del uino non ui fosse altro, che il Sangue senza il Corpo; essendo egli persona, che douena sapere, che sotto amendue quelle similitudini sta di una medesima maniera il Sangue dentro il Corpo, & le uene sue cosi glorificate, benche nell'Hostia stà il Corpo per la uirtù del Sacramento, & il Sangue per una di accompagnare esso Corpo: & al contrario sotto la specie del Vino stà il Sangue per la forza del Sacramento, & il Corpo per una di accompagnare il Sangue; secondo S. Tomaso [d] S'ei si communicò male, o lasciò di communicarsi, &c. come sopra s'è [e] detto.

[d] In 3. part. q. 76. artic. 1. & 2.

[e] Supra cap. 22. numer. 45.

DEL SACRAMENTO DELLA PENITENTIA.

SOMMARIO.

11 *La penitentia è Sacramento di assolutione; col quale il sacerdote assolue de' suoi peccati colui, che legittimamente gliele confessa.*

La

La Penitentia ſacramentale riceuere ſenza pentimento, & ſenza confeſſarſi interamente di tutti i peccati, ò ſenza pentirſene, ò riceuerla, ò procurarla, o darla eſſendo inhabile per qualche cenſura, ò giuriditione, è peccato mortale.

11 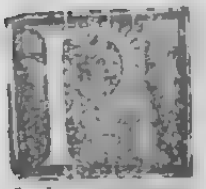 Resupponiamo, † che il Sacramento della penitentia, è ſacramento di aſſolutione, col quale il ſacerdote aſſolue de' ſuoi peccati colui, che leggitimamente gli ſi confeſſa: & è di ſua ſpirituale giuriſditione, come io in altra parte • ho diffinito, ſecondo la mente de' moderni, & antichi. [a] preſupponiamo anco quel, che di ſopra s'è • detto.

a In rep.d.ca Sacrificium de conſe.d.2 b In 4.d.14. c In cap.1.2.& 3.& in prologo.

INTERROGATIONI

E ſenza pentirſi, o ſenza confeſſarſi interamente de' ſuoi peccati, o ſenza propoſito di ſeparſene, o di reſtituire quel che egli doueua, o eſſendo ſcommunicato egli uolſe, & procurò l'aſſolutione ſacramentale dal ſacerdote, o ſe con tutto queſto uolſe l'aſſolutione ſacramentale da alcuno, che non era ſacerdote, o ch'era già denuntiato per ſcomunicato, o ſoſpeſo da quella amministratione. O' s'egli ſi confeſsò ſenza neceſſità con quel Sacerdote, che non era ſuo Parochiano; o era in peccato publico, o credeua, che egli foſſe in peccato mortale, & che non ſe ne pentirebbe per aſſoluerlo, pecco mortalmente, per quel che s'è detto di • ſopra.

d In d. tribus cap. & in ca.9. nu.5. ſeq.& in ca.11.nu.13

DEL SACRAMENTO DELLA *Eſtrema untione.*

SOMMARIO.

12 *L'Eſtrema untione è ſacramento d'untione, con la quale il Sacerdote unge certe parti di colui, che è per morire, per cagione di mancamento & difetto naturale, con oglio d'oliua conſecrato dal Veſcouo; dicendo con la debita attentione alcune parole.*

13 *L'estrema untione si deue dare à colui, ch'è infermo con dubbio della morte: & che sia atto à peccare mortalmente: quantunque egli sia pazzo, ò farnetico, se mai ci egli diuenisse pazzo, ò farnetico, la dimandi sacra, ò espressamente.*

14 *L'Estrema untione si può dare, à chi si dubita, se è morto, & uiue, però conditionatamente: & le parole hanno da concorrere con l'untione, che opera.*

15 *L'Estrema untione fu ordinata principalmente contra i peccati uenali: nondimeno si perdonano anco i mortali, per la quale molti si saluano, che non si saluerebbono. Ella non si dà à chi muore di morte uiolenta, ma di morte naturale.*

16 *L'Estrema untione non dimandare quando occorre per se, ò per i suoi suditi di cas per di prezzo, ò prenderla, ò usarla prendere con peccato mortale senza il debito pentimento, o amministrarla senza procurare d'essere in gratia di Iddio, è peccato mortale.*

RESPONIAMO † primamente, che sia il Sacramento della Estrema untione è Sacramento di untione, con la quale il Sacerdote unge certe parti di colui, ch'è per morire per mancamento, & difetto naturale, con oglio consecrato; dicendo certe parole con la debita intentione. a Il secondo che la materia di questo Sacramento è l'oglio di Oliua consecrato dal Vescouo. La forma delle parole, che il Concilio Fiorentino pone è questa, quando gli unge gli occhi. *Per istam sanctam unctionem, & per istam sanctissimam benedictionem, indulgeat tibi Deus quicquid deliquisti per uisum.* Et quando egli unge le orecchie, in luogo di *per uisum*, ha da dire, *per auditum*. Et quando egli unge le narici del naso, ha da dire, *per odoratum*, & così delle altre quattro parti, cioè la bocca, le mani, i piedi, & le reni. Ancorche, molte Chiese (l'uso delle quali seguitiamo nelle altre nostre compositioni) usano fare quelle parole: *Per istam sanctissimam benedictionem*, & in luogo di queste dicono. *Suam pijssimam misericordiam*. Nè par che discordino. Perciochè dice il Concilio Tridentino, b che il costume di questo Sacramento ordinato da CHRISTO, & publicato poi da S. Giacobo, fu preso da gli antichi padri, & così par che queste

a Ca. 1. de sacr. unct. Sacram. notatis sibi. & in 4 q. 23.

b Sessio 14 sub fin. cano 1. de sacra extrema unctio.

queste parole possino esser diuerse; & anco pigliarsi in diuersa significatione: di maniera che hanno a dar in un medesimo loco, come hanno à dar queste. Il ministro di questo Sacramento è il sacerdote: & s'egli si desse per mano d'altri, nó harrebbe: ancor che vi occorresse gran necessità. Tutto questo che s'è detto, si proua per quelle parole di S. Giacomo, che dicono, [1] Quando alcuno è infermo, chiamasi il sacerdote, che per lui preghi; ungendo con oglio, in nome del Signore, & la oratione della fede guarirà ello infermo: & il Signore l'alleuerà: & s'egli hauerà peccato, gliele perdonerà. Per le quali [2] tante parole si dimostra, che colui ha da essere infermo, alquale si deue dare questo sacramento: & non basta, ch'egli stia in pericolo di qual si uoglia morte: come colui, ch'è menato à giustitiare, o entra in battaglia, o in una nauigatione pericolosa. Et non basta anco qual si uoglia infermità, perche ella habbia da esser tale, che la uita gli stia in dubbio, secondo tutti. Si denota per quella parola [alcuno] che si ha da dare a qual si uoglia infermo pericoloso, eziandio che fia fuori di giudicio, & farnetico, & se gli può dare senza irreuerentia del Sacramento. Et a colui, che in anzi ha potuto peccar mortalmente: dicono quei, che lor piace coloro che per questo uogliono impizzire, e peccare, o tacitamente l'hanno dimandato, o l'hauerebbe dimandato, se ricordato se ne fosse; & non uiui di [3] senno in peccato mortale publico. Si [4] può anco dare questa estrema unttione a colui, di cui si dubita, se è morto, o nò, con questa oratione. Se non sei morto: Ma a chi e & si vede già chiaramente morto, non si deue dare: ne tutte di dare a colui, che muore, mentre egli si da, ma fermarsi, & non parlare più auanti. Si dimostra anco per quella parola, [unendolo], nel che io ho veduti alcuni errare, cioè che colui, che amministra questo Sacramento, deue ungere, mentre ch'egli dice le parole al Sacramento necessarie: & non basta ungerlo, dopò finite esse parole, o prima che egli le cominci: come anco non basta per lo Sacramento del Battesimo dir le parole sacramentali prima, o dopo l'hauer bagnato colui, che si batteza; e ceetto se lo bagna, dicendo alcuna parte delle parole, come di sopra s'è detto. Ne per dare il Sacramento dell'Ordine basta, che il Vescouo dia il libro, o il calice dopo, o prima che dica le parole à quell'ordine necessarie. [5] Si dimosta anco per quelle

[1] Iacobi. 5.

[2] b Sup. eo. l. ca. nu. 8.

[3] c Iason. Gaet. in q. 24. li. 17. quæst. com.

parole [& il Signore l'alleuiarà] che questo santo Sacramento da la salute corporale, quando è per giouare alla salute spirituale dell'infermo. Et per quelle altre parole [s'egli haurà peccato gli li perdona] si dimota il fesso, cioè che per esso *gli* si perdonano i peccati, & perche egli non dice *mortali*, nè uenali, intendiamo di tutti; se però le altre cose necessarie ui concorrono. [a] Et † benche (secondo la commune opinione) egli fusse ordinato principalmente contra i peccati uenali, si perdonano nondimeno anco i mortali. Di che inferiamo, potersi dare un caso, nel quale morendo alcuno senza questo Sacramento ne andarebbe all'Inferno: & morendo con esso andrebbe in Paradiso. Perche, può accadere, che non possa confessarsi de' suoi peccati mortali: o ancor ch'ei possa, non li para che sia necessario per essersi già confessato prima, però senza contritione, nè attione e bastante per conseguire il perdono, & che habbia per così fatta attione, che ancor che da per se sola non basti per farlo contrito, con la giunta però del Sacramento, & del suo benedetto calore, & feruore basta, secondo la opinione di San Tomaso. Cioe che per la uirtù del Sacramento uno può d'attrito farsi contrito. [b] Per la qual cosa dobbiamo con molta diligentia procurare di prender questo sacro Sacramento, accio che morendo sempre uiuiamo. 15

[a] Arg. cap. si quis de mor. & cit. Roma norum. 19. d.

[b] Tur. hic. sup. eod. cas. & magn. & si.

La ragione perche piu si da a colui, che muore d'infirmità, o per mancamento naturale di uecchiezza, che a chi per altra uia muore, par che sia questa, che a colui, che muore di questa morte, assai gli si conturba, & indebolisce il giudicio, & la constantia con la grande, & suprema debolezza del corpo, & di tutti i sentimenti corporali. [c] Et di piu il Demonio lo combatte anco in quella hora piu fortemente, che non fa in altra maniera di morte, rappresentandoli tutti i suoi peccati, & altre uisioni terribilissime. Il che non accade in quelli, che muoiono di morte uiolenta: perciochè muoiono con l'intero, & forte loro giudicio, ne sono combattuti con si fatte rappresentationi. Et perciò questa untione dell'oglio, non è tanto necessaria in questi, per hauere à combattere col demonio, quanto in quelli.

[c] Cyp. lib. 1. qui est nonus ex septem de pœnitent. 7.

INTER-

INTERROGATIONI.

16 E stando lo infermo, ò tanto uecchio, che probabilmente egli credeua che morrebbe, uolendo dimandare questo santo Sacramento, principalmente per dispregio, & per tenerlo in poco conto, pecca mortalmente, secondo tutti. Il medesimo è, se per dispregio lasciò di chiederlo per suo figliuolo, o schiauo, o seruitore, o pupillo, o altri, che si ritroui da sotto la sua cura, & gouerno, per il sopra detto. a In d.24. b Sup.ca.22.nu.57. aig. ca.duo 23. q.4.

Se lo prete, ò uolse prenderlo, credendo, o douendo credere ch'era in peccato mortale, senza il debito pentimento per conseguire la contritione, o pure senza tale attritione, che gli paresse, che con la uirtù di questo Sacramento si fusse potuta contritare, pecca mortalmente, per il sopra detto. c Sup.eod.ca.nu.2.

Se gli un fedel animo offerire quello Sacramento, & non procurare di pigliarlo, che probabilmente egli creda di essere in gratia: per quel medesimo, che habbiamo detto di sopra.

DEL SACRAMENTO DELL'ORDINE.

SOMMARIO.

17 *L'Ordine è Sacramento, per il quale s'imprime un carattere, ò sesso, mediante le parole, & ceremonie conseguenti, con la debita potestà di consecrare, o atttare a conficere il Sacramento dell'ordine.*

Gli ordini sono nouue, cioè Prima tonsura, et quattro minori, che sono, Hostiario, Esorcista, Lettore, & Accolito: Et quattro maggiori sacri cioè, Suddiacenato, Diaconato, Presbiterato, & Vescouato, ma secondo il concetto commune sono sette.

18 *Gli Ordinati hanno piu carattere, & sono piu perfetto nell'anima, & piu potestà spirituale nell'anima per la consecratione del santo Sacramento che gli altri laici, & buoni Christiani, & chi crede altramente è heretico.*

RESVPPONIAMO † primamente, che il 17
Sacrameto dell'Ordine è Sacramento, per il qua
le s'imprime un carattere, ò segno mediante certe
parole, & istrumenti corporali, per il quale si dà
potestà di consecrare, ò aiutare à consecrare il Sa
cramento dell'Ordine. [a] Dalla qual diffinitione ne segue, che
non è Sacramento il carattere, ne la potestà, che si dà, ma si be
ne l'effetto suo: come anco in altra parte [b] incidentemente toc
cammo. Il secondo, che gli Ordini sono noue, secondo i Ca-
nonisti. [c] cioè prima tontura, & i quattro minori, che sono,
Hostiario essorcista, Lettore, & Acolito, & quattro sono i sacri,
cioè, Subdiaconato, Diaconato, Presbiterato, & Vescouato.
Benche secondo i Teologi [d] non sono piu, che sette, percioche
dicono, che la prima tontura, & il Vescouato non sono ordini,
ma officij. Il Terzo, che per ognun di questi ordini degnamente
tolto, si da la gratia chiamata, *gratum faciens*; cioè che fa amico
di Dio: Et i quattro maggiori si chiamano sacri, non perche tut-
ti non siano sacri, ma perche con quei soli è congiunto il uoto di
continentia, & di castita; non come cosa essentiale, ma acciden-
tale per statuto di santa [e] Chiesa.

a Re mitte omnium in 4 d. 2. & g. ca. 1 32 d. Iuere memoria e primat.
b In rub de ord. cogn.it
c In ca cum contingat de ætа & qualit. per illum tex. & ca. cleros 21. d. c perfectia 5 d.
d In d. dist. 24.
e Ca nullum. 28. d. & cap. decernimus 23. d.

INTERROGATIONI.

SEGLI ha creduto † che nessun bene ordinato 18
habbia piu carattere, nè segno impresso nell'anima, nè piu potestà spirituale per la consecratione del sacro Sacramento, che gli altri laici, & buoni Christiani, e peccato mortale, & heresia.

f Cap. 1 §. fin. de sum. Trinit.
g In 3 par gl. summæ de pœn. d. 3. num. 40.
h Infra eo. ca. nu. 51

[f] Habbiamo detto [nessun ben'ordinato] percioche (come in altra parte [g] dicemmo, benche crediamo, & consigliamo, (fin che altramente la Chiesa Santa determina) che ogni Ordine, almeno de' sette, è Sacramento, & imprime carattere, & da potestà spirituale, non condennamo pero di peccato mortale, nè di heresia quelli, che pensano, che questo non si faccia in alcuno de gli Ordini minori. Le altre interrogationi de' matrimonij di que gli, che sono ordinati, si possono sacorre da quel, che del matrimonio [h] diremo, del loro ricevere, & ministrare indegnamente i Sacramenti nelle interrogationi, de' Chierici nel proprio luogo.

DEL

DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO.

SOMMARIO.

19 Il Matrimonio è contratto, & ſacramento di ſegni eſteriori, per i quali, & per il legittimo conſenſo per eſſi ſignificato ſi danno l'huomo, & la donna l'un l'altro ſignoria ſopra ſe ſteſſi, per uiuere ſempre inſieme accompagnati.

20 Il Matrimonio ha per ſua materia il legittimo conſenſo di perſone habili per queſto effetto, & le parole, ò altri ſegni, & tal hora il tacere con che egli s'eſprime è la forma, & perciò è perfetto inanzi la copula, ma non conſumato.

21 Il Matrimonio è indiuiſibile: ma per religione, ò per giuſta diſpenſatione egli ſi diuide: ſe però non è conſumato: & etiandio, s'egli è conſumato fra gl'infideli, che ſi uogliono conuertire: le parole, o ſegni che ſono ſofficienti per contrarlo ponno eſſer diuerſe, il quale da la gratia come gli altri ſacramenti.

22 Gli ſponſalitij ſono promeſſe di huomo, & di donna di maritarſi inſieme: per i quali non ſono neceſſarie l'arre, ni giuramenti: Nè ſono indiuiſibili, come è il Matrimonio: perciochè ſi ponno ſeparare in molti caſi.

23 Gli ſponſalitij ſi ponno diuidere per il conſenſo degli ſpoſi: quando uno d'eſſi entra in religione: o ſe toglie ordine ſacro, o quando un d'eſſi ſi marita con parole de preſenti con un'altro, con affetto maritale.

24 Gli ſponſalitij ſi poſſono ſciorre, quando un d. loro andò in altri regni con cagione probabile, o ſenza, con termine di tempo ch'egli habbia à uenire, & non uiene, ò quando ſoprauiene affinità, che impedisce infino al primo grado: & quando non erano in età legittima di poterſi ſpoſare: la quale è di ſette anni.

25 Gli ſponſalitij ſi poſſono ſciorre quando paſſa il termine dato per contrattare il Matrimonio: & quando alcuno de gli ſpoſi incorre in qualche contagioſa infermità, ò in diſformità o in fornicatione temporale, ò ſpirituale, ò per uoto precedente di caſtità ò di religione.

26 *Gli Sposi tra quali sopravenne alcuna cagione, per la quale si ponno separare l'un dall'altro, & anco non si deveno ricevere le lor conditioni, ò quando è fama di contrario impedimento, o quando lo può ricevere l'ordine sacro, o quando tra essi nacque parentado legale, ò per la cattiva natura d'uno di essi, & quando, ò per alcuna ragioneuole cagione.*

27 *Gli sposi non si deveno separare per la medesima legge; ma si hanno da tenere con buona carità, & dilettione ecclesiastica, & non al traente: tuttaqueste cose, sono di tutto proibite, & non hanno veruno effetto.*

28 *Gli sposi si deveno insieme unire in matrimonio per due cagioni, cioè, per unirsi insieme con matrimonio, & moglie, con proposito di conformare il Matrimonio, & quando per parole, o per alcun chiaro segno manifestano il loro consenso de presenti, & non altramente.*

L'età legittima per maritarsi nell'huomo, è d'anni quattordeci, & nella donna di dodeci anni, & auenimenzi, se sono potenti alla copula, tutte quelle che sono della legittima, & di giudicio, fattibili dalla legge, ponno contrarre Matrimonio.

29 *L'impedimenti del Matrimonio alcuni sono, che l'impediscono, & lo fanno nullo, & alcuni altri, che l'impediscono, & non lo fanno nullo, i primi de quali sono dodeci, & gli altri noue.*

30 *Il Matrimonio contrarre per quattro maniere può essere peccato, cioè contra l'ordinamento, che l'impedisce, & lo vieta, contra l'impedimento, che l'annulla, & non lo fa giusto, o, contra il debito modo, contra la fede, del Sacramento, & contra lo stato indegno di ricevere esso sacramento.*

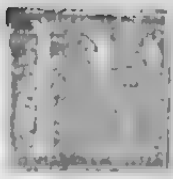

a cf. C. ius naturale fl. 4. & ibi Doct.

b In 4. q. 1. de matr. c. 1 fin.

c Can. ieiūs de præs. dist. 4. & ibi Doct. Bin. non dapt.

RESPONDO primamente, che il Matrimonio appresso tutti è contratto, & è consentito, & il consentimento proprio presso a' Christiani, secondo l'ordinamento Canonico Adriano, è contra l'ordinamento, per un capitolo, & per la ragione, che il Sacramento del Matrimonio è sempre tenuto per ordinatione; per la quale, & per la quale ordinatione è giudicato, si danno l'huomo, & la donna l'un l'altro in legge, ma loro stessi per tutto il tempo

pre

pre [illegible] fiere [illegible] di tutti one si cauadi molte parti. [illegible] del detto [illegible] testamento] per generete del detto uo, [illegible] come ha la diffinitione di Aristotele, b ricenuta da Bartolo, & da [illegible] communemente. c come noi più lungamente in altra parte [illegible] dicemmo. Aggiungemmo [legno celestiale] per dichiarare ch'egli è legno tenibile, come sono tutti gli altri sacramenti per il detto di sopra. d Habbiamo detto [consenso legittimo] perciochè senza questo non si può hauere alcun vero, come Dio, & le altre cose poi per farlo differente da gli altri Sacramenti, & da tutti gli altri contratti, per li quali, se bene si danno l'una uolta l'un sopra l'altro signoria, essi non sono però per unire sempre insieme.

a 1 x d. § ius naturale & [illegible] x. & [illegible] ius [illegible] 4. c. 27.

b [illegible]

c In 1 sf. de rest. & 1. sf. [illegible]

d In rub. de præs.

e Sup. eod. ca. nat.

20 Il terzo † che benche diuersi, diuerse cose si dano sopra, cioè quale sia la materia, & quale la forma di questo Santo Sacramento, & ancor che Adriano g dica altra cosa, (al parer nostro) però si può dalla detta diffinitione raccorre, che una sola dice, h che il legittimo consentimento di persone habili per questo effetto, è la materia, & le parole, ò altri segni: E tal uolta anco il tacere, con che esso si esprime, sono la forma, nella guisa che il contento è la materia della stipulatione, o contratto, che per dimanda, & risposta conueniente si fa; & le parole sono la forma. i Benche nella stipulatione sono necessarie le parole: & non bastano i segni, nè i cenni, nè la scrittura, la quale per il Matrimonio ogni uno di quelle cose ha uolta; & talvolta l'udire solo, & l'intendere, & non contradire, come quando il padre contratta per la figliuola, ch'è presente, & ascolta, & intende, & non contradice, secondo la sola communemente k ricevuta.

f § pen. inf. de inre perf. spe de rell. in integ. § qualiter. uer si quæ a.

g In 4. de matr. q. 1

h Ca. tua de spons.

i I. tam prin. & § 1. ff. de ver. cum ei assen.

k In ca. honoratue 33. q. 2. pro quo ap. ex. 161.

Dalle cose dette ne segue, il Matrimonio è perfetto prima della copula carnale: l ancor che non si chiami consumato, fin che non uie la copula. m & che è indissolubile, cioè che non si può separare, se non communemente per morte naturale, perciochè, nè il marito può pigliare altra donna, essendo uiua la prima, nè la donna altro marito, uiuendo il primo. Nè può alcuno hauer molte mogli, nè molti mariti nel medesimo tempo. Et debbono osseruare l un l'altro la fede del Matrimonio & pagare il debito matrimoniale, & prouedersi delle cose necessarie. Nè può l'un di loro promettere continentia senza consenso dell'altro. Habbiamo † detto [communemente] perciochè fin che non

l I. si quis uero ff. de uer. sig. [illegible]

m C. ex publico de conuers. coniug.

21

si consuma il Matrimonio, si ponno separare, per solenne pro-
fessione di alcuna religione approuata, [a] ò per dispensatione
del Papa con giusta cagione, secondo la glosa [b] singolare, ri-
ceuuta da tutti i puri Canonisti, & da quelli, che sono Cano-
sti, & Teologi, & anco dal Gaetano: [c] benche gli altri puri
Teologi ui contradicano; ma la opinione della glosa si osserua.
Et etiandio dopò consumato il Matrimonio si separa, quando
è contratto fra infedeli, & l'un di loro si conuerte alla fede catto-
lica, & l'altro si resta nella sua infedeltà. [d] Ne segue anco,
che le parole, ò segni sufficienti per questo effetto sono quelli,
che significano, che in fin dalihora di presente si danno l'un l'al-
tro potestà sopra i lor corpi secondo tutti. Come sono queste
parole dalla parte dell'huomo: Io ti riceuo, & accetto per mia
moglie, & dalla parte della donna queste altre. Io ti accetto,
& riceuo per mio marito. [e] Sono anco tali qual si uoglia altre
parole che il medesimo significhino: come sono queste: Io
consento in uoi; come in mia moglie. Et io consento in uoi,
come in mio marito. Et come queste altre. In fin da questa
hora ui terrò per mio marito, &, In fin da questa hora ui terrò
per mia moglie. O' ueramente: Io uoglio, che siate mia moglie,
& uoglio, che siate mio marito. [f] Et basta anco, che stando-
ui la figliuola presente il padre dica queste, & simili parole, &
ella le ascolti & le intenda, & non ui contradica; [g] secondo la
commune.

Ne segnita anco, che à quelli, che si maritano, Iddio dia
la gratia, per questa santa opera del congiungimento, senza ri-
spetto de' meriti loro, s'esti non ui pongono impedimento; se-
condo la commune: [h] ancorche il contratto tiene la glosa i
del Decreto, con alcuni altri, che la seguirono male. Perciò-
che il maritarsi è sacramento; & qual si uoglia sacramento dà
gratia *ex opere operato*, cioe senza rispetto de' suoi meriti: co-
me habbiamo dichiarato di sopra. [k] Et il Concilio Tridenti-
no [l] lo dichiara dopò del quale non solo si ha da tenere per
falso quel, ch'una glosa dice, ma etiandio per heretico.

Il quarto † presupponiamo, che gli sponsalitij sono pro- 2
messa [m] di huomo, & di donna di maritarsi insieme. Dicia-
mo [di huomo, & di donna] perche quella dell'uno di loro
ancorche basti per obligare chi promette, non basta però per-
che siano sponsalitij, se l'altro, ò tacita, ò espressamente non si
contente,

[a] Ca. ex publico de
[b] Ioan. Andr. in
Cor. Host. Ant. &
[c] In 4. dist. 27.
Tho. d. 27. q. 2. q.

[d] Capit. Gaudemus
de diuer.

[e] Capit. Si inter, de
spons.

[f] Cap. Ex parte de
spons. & quem in h.l
refert gl. de reg.
iur. lib. 6. & ibi
Fel. & Imol. & an-
dat. cap. Licet 3. de
testib.

[g] Glo. recepta in c.
[h] Ioan. Andr. Host.
Ant. Abb. Per-
mo. Ioan. Lop.
Bal. Cor. & alios
[i] In tub. de spons.
& in 4. d. 27.
[k] In ca. Quisquis 2.
q. 1.

[l] Sup. eod. ca. no 1.
[m] Sessio 7. cano. 6

[m] l. 1. ff. de spōs. Th.
& omnes in 4 d. 27.

consente, secondo tutti. Non sono però necessarie le arre, nè [a] giuramenti, benche con questi si facciano più forti.

IL quinto, che gli sponsalitij non sono indissibili, come è il matrimonio, percioche si separano in molti casi. Il primo è quãdo gli sposi si allontanano, & liberano l'un l'altro dalla promessa, ancor che fosse giurata, [b] che è la commune secondo il Panormitano. [c] Et ancor che ella principalmente non fosse giurata per il petto, ò utile temporale, se non per Dio, come s'è giurò di contrattar matrimonio con alcuna povera donna per pietà, ò per elemosina, secondo il Cardinale Zabarella. [d] percioche ella risulta in utile di colei, che può perciò rinontiare, in quanto è suo utile. [e] Percioche se non potesse, potrebbe ridondare in pregiudicio di terze per molte maniere, benche il contrario tengano l'Imola, col Panormitano, [f] Siluestro. [g] i quali, se ben di prima mostra hãno qualche colore, però inteso fondataméte non hanno ragione alcuna. Il secondo è, quando un di loro entra in religione, perche l'altro resta sciolto da gli sponsalitij, [h] & può sposarsi con altri, ancor prima che l'altro faccia professione, [i] o anco s'egli tolte ordine sacro. [k] Il terzo è, quando un di loro si marita con un'altro per parole de' presenti, ancor che non segua la copula, o se si sposa con parole del futuro, & ne segua la copula con affettione maritale. [l] Habbiamo detto [affettione maritale, percioche senza questa non si separerebbono i primi sponsalitij quanto a Dio, benche si separassero, quanto alla Chie...] [m] Se la seconda non era parente della prima dentro del quarto grado, percioche, s'ella era, ò uso con ella, come matrimonialmente, e non si potrebbe maritare con l'una, nè con l'altra di esse per la prima per l'impedimento dell'attinità, che tolto di publica honestà, che nacque da i primi sponsalitij con ella, di cui habbiamo [n] detto. Et habbiamo detto [& ne segua la copula, ma perche non basta, che la copula preceda. [o] Il quarto è, [p] quando se ne andò un di loro in un'altro regno senza cagione legitima, o con cagione, ma il giudice gli assegnò certo tempo, nel quale egli douesse venire, & non venne, secondo la legge Canonica, che non limita tempo: [q] (benche secondo la ciuile) per assente fra nella medesima prouincia, si deue aspettare duo anni, & se in altra prouincia, tre. [r] Et questo è uero, essendo che gli sponsalitij giurati, secondo il Panormitano. [s] Il quinto è,

a Cap. I. praterea. de sponsal.
b In d.ca. praterea.
c In d.ca praterea.
d Cap. ad Apostolicum de reg.
e Contra. I. quod fauore. C. de legat. & ca. quando ob gratiã de reg. iur. lib. 6.
f In d.ca. praterea.
g Verbo Sponsal. q. 9.
h Ca. ex publico de conuers. coniug.
i Sed quæres q. 15.
k Ca. si puer. 27. q. 2.
l Cap. sicut ex litteris de sponsa.
m Iuxta not. sin. ca. in qui de spons.
n Infra eo. c. nu. 58.
o Ca. cum non sit de sponsa. Et Præpo. & Host. & Ioan. Andr. & Card. in c. cum inhibitio de sponsa. & Ioan. de Imol. & Card. in c. quæsitum de spons. & Ioan. Andr. & Card. in c. ex parte de sponsa. & Sylu. in sum. par. 3. §. 1. & Syluest. in sum. par. 3. §. 4.
p In d.ca. de illa.

se se praticasse affinità come se lo sposo conobbe carnalmente alcuna parente della sua sposa fino al quarto grado, prima che con la sposa sua hauesse copula matrimoniale, o se la donna hebbe à fare con alcun parente del suo sposo. [a] Il Concilio Tridentino uuole, [b] che questo impedisca fino al primo grado, sega sponsalitij sono ualidi, & non essendo ualidi, non ci sia nullo impedimento, & che non passi al secondo, nè al terzo, nè al quarto. Il testo, è, se non erano di età legitima, quando si spesarono; & prima che ci pieglia, ò tacitamente ui contentano, dimandate di essere [c] assoluti.

a Sess. 24. ca. 3
b Cap. 3 uentens de consan. & affi.
c Capit. A nobis, & ca. Postulasti de sponsal. impub.

LA età per li sponsalitij de futuro sono sette anni: & se tutti due, o un di loro è di minore età, gli sponsalitij sono nulli, in modo che non producono però impedimento di parentela honesta, & però può l'un di loro maritarsi con [d] parente dell'altro. 6

d Capit. Litteras de sponsa. impub. & ca. 2 eod. tit. lib. 6.

IL [†] settimo è, quando si limitò & si pose termine per solennizare il Matrimonio. Perciochè dopò quel termine, colui per il quale quel non mancò, resta libero, & all'altro si ha da imporre penitentia, per non hauere osseruata la [e] fede. 25

e Ca. sicut ex litteris de sponsa. cum ei annotat.

L'OTTAVO è, quando dopo che sono sposati, alcun di loro incorre in qualche lebra, o paralesia, o mal francese, o altra contagiosa infermità, o che perde l'occhio, o il naso, o che uiene in qualche altra gran difformità. [f] Il nocente, se desia il loro dopò de gli sponsalitij fermeza ne lo lasciano, o se realmente, secondo la regola riceuuta. [g] In questo caso però, ancor che colui, ch'è senza colpa, possa separarsi, non può però l'altro, se, il primo non glielo richiede. [h] Habbiamo detto [dopò gli sponsalitij], perciochè, se fanno prima, niun di loro può separarsi, se lo sapeua, quando si fosse altramente si, prima che si maritij, secondo tutti. Il medesimo può si pollono separare, quando un di loro hauesse formato spiritualmente, cade la sua heresia, ò infedeltà. [k] Il decimo è, quando uno di loro prima dello sponsalitio fece uoto semplice di castità. [l] benche se il uoto si fa poi, non li separa; perciochè l'uno non può stare in pregiudicio dell'altro; eccetto, se fosse uoto dentro la religione, & allhora, o hanno a dispensarsi di commun consenso della sede dello sposo uiuente, o chi fa il uoto, lo da entrare in religione, o riceuere ordine sacro: secondo il Palude riceuuto. [m] Ma ciascuno può di non maritarsi con alcuna altra, che con questa, non è obligato a maritarsi con

f Ca. litteras de conuers. conjug. & ca. cum ad monasterium de eo qui duxit.
g Vedi sopra.
h Ca. ex tenore quemadmodum diuortia fiant.
i Argum. de translat. epis.
k Ca. non solum 28 q. 1.
l Ca. super eo qui de reg. uel uouen.
m In 4. d. 27.

con quella, benche se si douesse maritar, non li sarebbe lecito pigliarne altra, secondo il Paludano, [a] & Adriano. [b] Doue egli dice, che la commune opinione non è contra questo, & ancor che ui fosse, non si haurebbe a seguire, ancor che Siluestro tenga il contrario. [c]

[a] In 4. d. 27. q. 1. art. 2. l. 4. de matrimonio q. 2.

[c] Matrim. 8. q. 10.

26 L'VNDECIMO † è se sopravenne capitale nemicitia fra li sposi, perche allhora puo l'uno dimandare, che lo separino dall'altro; secondo l'Hostiense, [d] per la ragione espressa nelle leggi. [e] Il duodecimo è, quando la sposa promette di dare una certa quantità allo sposo in dote, & non può sodisfarlo, secondo Giouann'Andrea. [f] Il medesimo è di qual si uoglia conditione de gli sponsalitij, che non si adempie. Di che ne segue, che la sposa, che non promette una certa dote al suo sposo, & perciò pare ch'ella prometta tutti i suoi beni. [g] & ne uiene poi in pouertà, & non può darli tutti que' beni, che nel tempo, che si sposò, possedeua, lo sposo non è obligato à prenderla. Il decimo terzo è, quando è fama, che fra loro sia commesso impedimento: [h] Il decimo quarto è, quando lo sposo riceueste Ordine sacro, [i] secondo Sant'Antonino, [k] ch'è seguito dal Proposito: [l] benche l'ordine sacro non separi il matrimonio. [m] Il decimoquinto, quando fra gli sposati succedesse parentado legale. [n] Il decimo sesto, per la cruda, & atra natura delli suoi di loro, secondo il Panormitano. [o] Il decimo settimo è, quando alcuna cosa nuoua, & ragioneuole succedesse dopo gli sponsalitij, la quale se fosse stata prima, non si sarebbono fatti, secondo San Tomaso. [p] Sotto il qual caso se ne ponno includere altri cinque, che pone il Proposto.

[d] In sum. de sponsal. §. fin. e l. 1. & requisit. sponsal.

[f] In cap. 1. vlt. de condit. appos.

[g] Inter gl. receptus in Auth. de iur. dot. Bart. in l. Si constante ff. solut. matrim. & doctissimus Dec. in 1. par. cons. 114. super q. hac tua data de sponsal.

[h] q. 3. extrauag. antiquae de vsur.

[i] In cap. 1. de sponsal. l. ca. de illis de spons. in Clem. extrauag. antiquam.

[l] De qua infra eo. capitulo.

[m] Cap. ex litteris qui clerici. vel vouentis.

[o] In 4. d. 27.

27 EGLI † si uuole però notare, che ne' sopradetti casi, secondo l'Hostiense, [q] & Giouann'Andrea [r] ricenuti, gli sponsalitij non si separano ordinariamente per la medesima legge, & per questo hanno ricercati con l'autorità del giudice ecclesiastico. Et colui, che senza intertenirui quest'autorità, contrahesse matrimonio con altra donna, pare ch'egli peccarebbe grauemente: [s] ancor che non mortalmente, secondo Siluestro. [t] Ma non pecca etiandio uenialmente ne' casi, ne' quali si separano per la medesima legge, cioè quando un di loro entra in religione, ò contrahe matrimonio de facto con un'altra per parole de presenti, ò un di loro tornico pubblicamente, & ne gli altri casi che pone il proposto. [u] Et si può generalmente dire, che quando

[q] In d. ca. de illis.

[r] In d. §. fin.

[s] Ca. de illis de spons. [t] Syl. in 4. q. 27. de sponsal. impub. & seculares 33. q. 5.

[u] Verb. sponsal. §. 11. §. vlt.

alcuna cagione, per la quale si separino, è publica, così quanto alla uerità, come quanto alla fattaccientia, non si richiede la sopradetta autorità della Chiesa: peroche questi tali per la medesima legge sono assoluti. a Il medesimo è, se gli sponsalitij sono clandestini, perche allhora cessano gli scandali. Benche in questo del clandestino il Concilio Tridentino li b prohibisce, che non vagliono ad effetto alcuno.

a Ti. de sponsal. et matr.

b Syl. sponsal. q. 12. li. 3. in 4. sup. li.

Il sesto † che principalmente presupponiamo, è, che gli sponsalitij del futuro in duo casi ne passano in matrimonio de' presenti; cioè se usarono insieme come marito, & moglie; hauendo amendue intentione di consumare il matrimonio. Peroche, se si congiunsero con animo fornicario, non è matrimonio, quanto à Dio, benche egli sia quanto alla Chiesa, secondo la commune; c dica come gli piace, d l'Hostiense. Et quando anco per parole, o per alcun chiaro segno manifestato il loro consenso de presenti, e & non di altra maniera; auenga che habitino insieme, & l'huomo conduce la donna in casa, & u'intercuengono baci, & abbracciamenti, & ancor che tentino di hauere copula insieme. 28

f In cap. is qui de sponsal.
d Idem.
e Arg. ca. intelligendum de uerbis de futuro.

Il settimo diciamo, che l'eta legitima per maritarsi, nell'huomo è quella di quattordici anni finiti, & nella donna di dodici finiti, benche le prima fosse potenti alla copula, prima si potrebbono maritare. Ma non si presume per prima che ui siano, infino che non giungano a quella eta. f L'eta poi di sposarsi è in amendue di sette anni.

4 Cap. fin. de sponsal. & ibi Abbas in consil. 144. vol. 1.
g Cap. Puberes de sponsa. & cap. fin. eod. tit. & de diuort. & ibi Doctores. & Cardinalis & Comment. Doctores.
h Ca. sponsa de sponsa.
i Ca. discretio de sponsa.

L'ottavo, che ogni persona, ch'è di età legitima, & di giudicio, si può maritare, se non è fatto inhabile dalla legge, & se non ui ha impedimento tra quelli, che si vogliono maritare. h Habbiamo detto, di giudicio, i peroche il furioso, mentre che è furioso, non può maritarsi. i

Il nono † de gl'impedimenti del Matrimonio, ne sono 29 alcuni, che si dicono impedire, & dirimere, peroche, fanno, che coloro, che gli hanno, non solo peccano maritandosi, ma che il medesimo maritare to non vaglia, & non perche dirimpolgano il matrimonio, che legittimamente si contrae le inanzi, che l'impedimento sopraucnisse: peroche non ue ne ha neruno tale. k I quali impedimenti si contengono in questi uersi, che hora discchiareremo.

k Ca. differentiam de cognat. spirit. lib. 6. Ad hominem. ca. cū per beluacen. 34. q. 2.

Error, conditio, votum, cognatio, crimen,
Cultus, disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas.
Si fis amens, si forte coire nequibis. a

a Hæc fortunæ peccant, connubia jura retractant.

Altri impedimenti li fanno impedire, & non disciorre: percioche questi peccano, che con questi impedimenti si maritano, ma il Matrimonio vale. Et questi sono, che li vieta il precetto della Chiesa, le ferie, gli sponsalitij, il catechismo, il voto semplice, il costume, peccato d'incesto, l'hauere occiso prete, l'essere stato per malitia padrino del suo figliuolo, & la penitentia solenne. b

I Dottori leggono questi versi ne' libri loro.

b Ecclesiæ vetitum, necnon tempus feriarum. Impedimenta sieri sepe, minùs nuncia tenent.

40 Il decimo † che per sette maniere principali uno può peccare maritandosi, secondo il Gaetano. Le quali noi à quattro reduciamo, cioè contra l'impedimento, che impedisce, & disciogle il matrimonio, contra l'impedimento, che l'impedisce, & nó lo disciolgle, o senza il debito modo cõtra il fine del Sacramento, o per mal fine, o disconfertato, & contra lo stato indegno di riceuer questo Sacramento. A' questi noi anteponiamo la qualità del mal credere nel matrimonio, & del difetto della età. Le interrogationi di tutti si portáno quì con l'ordine loro, lasciate una quelle de' peccati, che i maritati commettono nell'uso del matrimonio: percioche, si dilero nel sesto commãdamento.

INTERROGATIONI DELLA *prima maniera di peccare nel maritarsi.*

SOMMARIO.

31 Il Matrimonio contrahere non essendo d'età, è peccato mortale. & chi crede, ch'ei non è sacramento, è tenuto heretico.

31 EGLI ha creduto † che, il santo Matrimonio non sia uno de' sette Sacramenti del Signor nostro GIESV CHRISTO instituti, sapendo, o douendo sapere, che la Santa madre Chiesa tiene, che esso sia peccato mortale, & heresia. a S'ei si maritò per parola de presenti, o si sposò per parola de futuro, prima di hauere perciò legitima età, peccò mortalmente, secondo il Panormitano. b S'egli senza giusta cagione, & senza

a Per præsumptionem iuris & de iure à Laboldiana de hæresi. b In cap. cùm de spõsal. impub.

licentia del Vescouo lo fece. [a] Benche crediamo, che piu volte in questo peccano quelli che si maritano che i maritati stessi; i quali per difetto della età non hanno questa legge positiua [b].

[a] Pal. in 4. d. 28. art. 1 conclus.

[b] Arm. 6 notandum n. 9 4 & ca. ignorancia 3 reg. iur. lib. 6.

INTERROGATIONI DELLA SEconda maniera di peccare nel maritarsi contra gl'impedimenti, che impediscono, & disciolgono. Et prima dell'errore.

SOMMARIO.

32 *Matrimonio contrahere, ò far contrahere per errore sapendo, è peccato mortale.*

L'impedimento dell'errore nel Matrimonio, è di tre maniere; cioè, di persona, di conditione, & di fortuna: s'egli è di persona, ò di conditione seruile non tiene, ma ne gli altri due casi sì.

33 *Il Matrimonio contratto dallo schiauo con la schiaua, pensando ch'ella sia libera o con una libera pensando ch'ella sia schiaua uale: ma se il libero contrahe con una schiaua, ò schiauo credendo, che sia libero, non uale, & se contrassero su la faccia della Chiesa, si ponno lasciare quanto al letto, ma non quanto all'habitatione, e però essa Chiesa non ui s'interpone, ò pure il libero non si ratifica.*

34 *La schiaua che è stata presa per moglie da un libero ignorantemente, che con tutto questo la uuole per moglie può separarsi da lui; se la Chiesa non la fa acconsentire, pur ch'ella non sia maritata con certa conoscenza essere schiaua.*

La schiaua, ch'è maritata dal suo patrone in huomo libero, che pensa che anco esso sia libero, resta libera.

Li schiaui, che si maritano contra la uolontà de' lor patroni restano piu obligati a seruirli, che à pagare il debito matrimoniale: ma se con la lor uolontà, sono piu obligati al matrimonio, il ponno ancor uendere, ma non in parte, che s'impedisca l'atto matrimoniale.

S'EI

31 Et † procurò di maritarsi, ò di fare maritare una persona con un'altra per errore; senza il quale non si sarebbe maritata, peccò mortalmente, s'egli non era ignorante dell'errore, [a] Benche nell'un caso, & nell'altro il matrimonio non fu ualido, se l'errore fu di persona, ò di conditione seruile: ma ben fu ualido s'ei fu solamente di fortuna, o di qualità. [b] L'errore di fortuna è pensare, che il pouero sia ricco, L'errore di qualità è pẽsare, che il contadino sia nobile, ò che sia di buona fama colei, ch'è publicamente cattiua, ò che colei sia uergine, ch'è corrotta. [c] L'errore della persona è pensare, che ella sia Anna, essendo un'altra, o che sia figliuolo del tale Rè, o del tale Duca, o Conte, non essendo. Habbiamo detto [del tale Rè] perciochè se si dice nel generale, ch'è figliuolo di un Rè, o di un Duca, non nominandolo determinatamente, non è error di persona, ma di fortuna, ò di qualità. Nè anco se si dice, figliuolo del tal Rè, o del tale Duca, se non si ha notitia di tal padre, nè di tal figliuolo. [d] E' anco errore di persona pensare che il figliuolo sia primogenito di alcuno, che habbia molti figliuoli, non essendo egli il primo. Perciochè la speranza che si ha di colui, che succederà ne' beni del padre, come primogenito, è cagione di questo matrimonio, secondo il Caldermo. [e] Benche s'egli assolutamente acconsentisse in lui, come in presente, il matrimonio uarrebbe: ancor ch'ei pensasse, che tolle un'altro, secondo la mente di S. Tomaso, & della [f] commune.

[a] Aug. Matrimoniũ 3. impedi. 4. §. 16.

[b] Cap. 1. nu. 29. q 1.

[c] Ca. error. 29. q. 1.

[d] Rosella impedimentũ 2. & Syl. matrim. 8. q. 1. §. 1.

[e] In ca. 2. de coniug. seruorum, & Hostien. in summa, & Ang. uerb. matrimonium 3. impedi. 4 §. 3.

[f] In 4. d. 30.

33 Se † essendo schiauo, o schiaua si maritò con libero, che non sapeua il suo stato, peccò mortalmente, [g] & il matrimonio, non ual nulla. Perciochè, se ben quando lo schiauo prende per moglie una schiaua pensando, ch'ella sia libera, o prende una libera pensando ch'ella sia schiaua, il matrimonio uale, [h] secondo San Tomaso, [i] con la commune. Nondimeno se il libero prende una schiaua, o schiauo, credendo che sia libero, non uale. [k] Habbiamo detto [pensando, che sia libero] perciochè s'ei sapeua, che non era libero, il matrimonio uale. [l] Et, se si preterò occultamente, la può per propria autorità lasciare, & quanto al letto, & quanto all'habitatione. Ma, se si preterì sulla faccia della Chiesa, può lasciarla quanto al letto, ma non quanto all'habitatione: eccetto che se fosse per contentimento, & sentenza della Chiesa. [m] Et quel si può fare, ancor che il suo padrone dopo, che

[g] Ang. Matrimoniũ 3. impedi. 4 §. 16.

[h] Cap. si quis liber. 29. q. 2.

[i] In 4. d. art. 1.

[k] Ca. proposuit, & ea. ad nostri de conuersis seruorũ, & 29. q. 2 per totam.

[l] Cap. si quis liber, & cæteri ante 29. q. 2.

[m] Arg. capit. porro diuort.

s'hanno prefisso le loro circonstanze per contrarlo, & egli hauendo hauuto copula con ella dopo l'vltimo voto. Perciocche
a Nella Impedimento 3. quella copula fu imputata à pieno conditionato, che tacitamente. a Benche sia dopo chiaro, ch'ella non cercò l'matrimonio per parte, o per copula, come con la moglie, o il marito, ma come il matrimonio. b Et ancora, se quando il marito gli
b Cap. 1. de conuers. coniug. Cap. 2. de ea, fœmina, & ca. fin. eod. tit. lib. 4. haueua fatta affettione, cade se bene allhora ne hauesse ciputa la
c Cornet. in 4. d. 39. art. 1. q. 1. uerità, si crederebbe esser medemmente marito. 34

Se il libero dopo l'hauer preso temporalmente per moglie una schiaua, l'hauesse poi conosciuta, & hauutola per moglie, & eletta in tutti i suoi atti come tale, la Chiesa potrebbe obligarlo à quelle prime, & con esse per ancora matrimonio con lui, come ch'ella sia stata con lo stesso consentita.
d La quale hora, che contrae matrimonio con huomo libero, il cui stato penda essendo, che ella si liberi, ma resta
e Canal. in Prax. de coniug. seruor. m. 1. in quel punto libera.

Se il padrone acconsentì al matrimonio d'una sua schiaua, ò schiauo, & con dalor per luogo di poter pagare il debito matrimoniale, per tutto il tempo. c Perciocche, se ben di ciò
f Per tutto il cap. de coniugat. seruor. quando erano in poter loro per hauerne preso il dominio, che, essendo poi in libertà d'vscir di poter d'altrui, & esser padroni de' debiti alle lor mogli, s'intende che lo facciano con animo, & contentimento de' lor padroni, deuono prima pagare il debito matrimoniale, che di quel che è commandato loro padroni. Et ancor che de' peccati non siano tenuti i padroni non lasciar non pero prender impedimento, che tengano intendere all'vso del matrimonio, secondo la consuetudine, d & S. Tomaso. e Ben
d In 4. d. 36. che i padroni siano bene, che ciò non facciano per lor danno, quando prendono moglie, ma con modi honesti: ma non hanno imperio obligatorio, se non sono di peccato mortale, secondo la commune: f amen quando senza lor danno, non si possano vtilmente in luoghi vicini.
e In d. cap. 6.

DELL'IMPEDIMENTO DEL VOTO.

35 *Il Matrimonio, che è contratto dopò il voto solenne, non tiene.*

Se

[redacted] maritò, ò sposò, peccò mortalmente; [a] nè il [redacted] [a] Cap. nouerit. 66.

[redacted] [b] Anzi è cosa [redacted] [b] Ioan 12.

[redacted] [c] Clem. 1. de cõsan guin. ca. siqua. 2 uotum 27 q. 1. per totum. 27. d. in text. Sig.

DELL'IMPEDIMENTO DEL parentado ſpirituale.

SOMMARIO.

36 *Il parentado ſpirituale ſi parte in quatro parti, in compaternità, & in fraternità. La paternità è tra'l padre, & il battezzo, el battezato. La compaternità è tra'l padre, & la madre del battezato, e tra colui che battezza, e'l padrino, e colui, ogni volta che battezza, per ciaſcuno di loro. La paternità è tra il battezzato, & i figliuoli di colui, che battezza, o che tenne a battezare.*

37 *Il parentado ſpirituale non ſi contrahe tra i figliuoli addottati, ne carnali di tra i padri, ne tra i padrini, & moglie. Ma ſolamente nella paternità, & compaternità.*

38 *Compadri non ſono tutti quelli, che ſi trouano preſenti al Battesimo, ancorche ſi rendino per il battezato, ma ſolamente, quei che lo tengano, o tengono quando egli è battezzato.*

Battezare non ſi deue in luogo di caſa, e per contrahere l'opera a battezare ne preſente alcuno, per ordine, o comodo, non è ſufficiente a fare tra loro parentado ſpirituale.

39 *Il parentado ſpirituale, che ſi contrahe nel Matrimonio contratto non ſi ſcioglie, ma ſi bene quello, che contratto per attione, e non ſi può contrahere con altro, ma non quello, che contratto per attione. La madre del battezato è quando il padre, e la moglie, colui, che la battezza, o che lo tenne è ſimilmente compadre del padre del battezato, ma non è ſimilmente moglie vſta comadre del padre, & madre del battezato, il*

cui marito battezò, ò tenne à battesimo, se il matrimonio era tra essi consumato.

40 *Il parentado spirituale non passa nell'amica, nè in altra donna fornicaria, & adultera, & quello, che contrahe il marito si communica con la moglie, & quel della moglie col marito.*

56 Et † si maritò con chi haueua seco parentado spirituale di Battesimo, o di confirmatione, peccò mortalmente, & il matrimonio non uale; [a] o che il parentado sia di paternità, o di compaternità, o di fraternità, che queste tre specie solo si incontrano di questo parentado, & non piu, secondo tutti. [b] La Paternità è il parentado spirituale, che è tra colui, che batteza, & il quale tiene luogo di padre; o che sia Chierico, o laico, o sia huomo, o sia donna & sia il battezato. Et anco fra'l battezato, & il padrino, che tiene luogo di madre, o sia uno, o piu, & o sia huomo, o sia donna [c] La Compaternità è il parentado spirituale tra'l padre, & la madre del battezato da una parte, & sia colui, che batteza, & il padrino, o padrini, che'l tengono à battesimo dall'altra: se questi però sono battezati: ancor che siano scismatici, o heretici, altramente nò: perche non sono capaci di questo, secondo S. Tomaso, & Ricardo, [d] dicano come lor piace, alcuni. Ne anco è fra colui, che batteza, & il padrino del battezato. La Fraternità è il parentado tra'l battezato, & i figliuoli naturali di colui, che lo battezò: & fra'l battezato, & i figliuoli de' padrini ancor che non siano legitimi, o pur che gli habbia hauuti auanti del Battesimo, o dipoi.

[a] Cap. omnes ca. debet. & cognat. spirit. [b] Vedi il Lo. Andrea [illegible] & communis in 4. d. 42.

[c] Cap. quamuis de cog. spirit. lib. 6.

[d] In 4. d. 42 ar. 3. q.

57 Da † questo ne segue, che questo parentado non si contrahe co i figliuoli addottiui, ne anco fra i figliuoli de duo compari, per nessun de' quali ti cagioni il parentado, o che nascessero prima del Battesimo, o dipoi. Si che ti possono maritare fra loro, eccetto che colui per il quale ti cagioni la [e] Compaternità.

[e] Cap. 1. de cog. spirit. & ibi glossa.

Nè tiene anco, che ancor che il figliuolo non si possa maritare con la figliuola di colui, che lo tenne à Battesimo, perciochè egli è tuo padre spirituale, può ben però il padre maritarsi con la figliuola di colui, che tenne il suo figliuolo à Battesimo: [f] perciochè fra questi non è alcun parentado. Benche questo ultimo di Fraternità hauea luogo auanti al Concilio Tridentino, per che hora egli non contrahe Fraternità; & non ui ha impedimento alcuno;

[f] Cap. illud. 30. q. 1.

alcuno ; eccetto che ne' duo primi di paternità, & [a] compaternità. [a] Sotto 34. cap. 2.

Ne segue anco, che se ben non è cosa honesta, che il marito, & la moglie tengano il medesimo al Battesimo, nondimeno, se esti lo tengono, non si fanno perciò parenti spirituali, nè si cagiona loro alcun pregiudicio per dimandare l'un l'altro il debito; secondo la commune. Perciochè i padrini non sono di quelle persone, che la Chiesa per la sua constitutione fa parenti spirituali.

38 Ne [b] segue anco, che non sono compari tutti quelli, che si truouano presenti al Battesimo, ancor che rispondano per lo battezato, *Abremuntio*, ma solamente quelli, che toccano, ò tengono il battezato, quando lo battezano, ò leuano dal fonte; secondo la glosa, & la [c] commune. [b] Arch in ca. de eo. q. 1. [c] In ca. 1. de cognat. spiri. lib. 6.

Ne segue adunque, che colui è compare, che tiene al Battesimo chiunque ha da esser battezato, ancor che egli non risponda con gli altri padrini; & ancor che egli faccia quello con intentione di non esser compare: accioche con men peccato possa usare, ò prender per moglie la madre del battezato, ò per altro rispetto. Perciochè questo parentado non nasce dal rispondere, ma dal tenere, ò toccare, o leuare il battezato; secondo la glosa, & la [d] commune.

Ne segue anco, che molti errano, i quali battezano il figliuolo in casa per necessità, & poi s'egli muore, lo portano in Chiesa, & lo fanno un'altra volta solennemente battezare, & credono, che di questo secondo Battesimo nasca il parentado spirituale & non del primo; essendo il contrario. Perciochè il secondo non è Sacramento, ma è cosa sacramentale, ne per esso s'imprime carattere al huomo; ne se ne contrahe il parentado spirituale, di cui può trattare solamente del Battesimo, che quanto è, ne nasca un'altro più debole, e del quale tratterà di sotto. Perciochè starebbe molto bene, che i Parochiani hauessero cura, che ne' Libri fossero scritti i nomi de' compadri, & se sono compadri di Battesimo, ò pur solo di Catechismo. [d] In d. cap. 1. de cognat. spiri. lib. 6. & [illegible] [e] Cap per catechismum. de cogna. spiri. lib. 6. [f] Infra eo. c. nu. 72.

39 Egli è ben però notare, che il parentado spirituale, che sopraviene dopo il matrimonio fatto, non lo repara, ma impedisce il debito: come s'è detto di sopra. & Medesimamente il parentado spirituale contratto per attione, & per opera, passa dall'un maritato all'altro: benche non quel che viene con- [g] In cap. 16. nu. 30.

[a] Cap. Omi spiritua
[b] Per præcepta.

tratto per passione, [a] perciochè come la gloſa [b] riceuuta dille, ſi communicano le attioni, ma non già le paſſioni. Di modo, che, ſe il battezato è ſolamente figliuolo del marito, & non della moglie, colui, che lo battezza, & il padrino ſolamente ſono compadri del marito, di cui è figliuolo il battezato, ancor che eſſi li trouino legitimamente maritati, & habbiano già consumato il matrimonio. [c] Ma, ſe il marito ſolo fu padrino, non ſolamente eſſo reſta comparo del padre, & della madre del battezato, ma etiandio la ſua moglie con eſſo lui ha consumato il matrimonio. Il contrario è, ſe non l'hanno ancora consumato, benche ſiano ſpoſati per parole de preſenti, ſecondo la gloſa riceuuta. [d] Habbiamo detto (moglie) perciochè queſto parentado non paſſa nell'amica, ne in altra donna formicaria, ò adultera, ſecondo Giouanni Andrea [e], e'l Panormitano [f] communemente riceuuto; ancor che Silueſtro [g] contenda, & tenga oſtinatamente il contrario, a gli argomenti del quale facile, & nouamente riſponderebbe colui che li concede le, che benche per qual ſi uoglia copula ſia quanto ſi uoglia formicaria, ſi faceſſero i copulati una carne, [h] non è però tanto, quanto per la matrimoniale, ne tanto che baſti per queſto effetto: come Papa Clemente Terzo ſenti per quella parola, *Per connubium.*

[c] In cap. Si quis de uno. 30 q 4.
[d] In d. cap 1.
[e] In d.c. Martinus 5.
[f] Vedi Martin. Ant. in 4. 27.
[g] Capit. in eo. 32. q. 4.
[h] In d.c. Martinus.

Nè ſeguita, che la moglie di Pietro ſara comare di Antonio, ſe Pietro tenne il ſuo figliuolo a battesimo: ancor che uel tenelle contra la uolonta eſpreſſa di lei, ſecondo Giouan di Napoli, [i] & S. [k] Antonino.

[i] In quodl. 9.
[k] Secunda par. tit. 1. cap. 15 § 3.

Nè ſeguita anco, che, ſe Pietro tenne à Battesimo Giouanni, la ſua moglie e madrina d'eſſo Giouanni; & che ſe morendo Pietro eſſa ſi marito con un'altro, & n hebbe una figliuola di queſto ſecondo marito, queſta figliuola non poſſe maritarſi con Giouanni. Perciochè non è cosi, ne ragione, che provi, che queſta donna per maritarſi con altri, reſti ſi eſer madrina di Giouanni. Et queſto ſi deue tenere prima, & dopo che è fatto; ſecondo Dominico. [l] dicano come lor piace Sant'Antonino & [m] Silueſtro.

[l] In cap. 1. de cog. ſpirit lib. 6.
[m] Vedi Martinum. q 7. uerſi. 8.

Benche in queſto caſo per il Concilio Tridentino uarrebbe il matrimonio contratto fra queſta figliuola, & Giouanni: perciochè queſto impedimento di fraternità, hora per il detto Concilio non contrahe impedimento. [o] Il medeſimo parentado, & del medeſimo effetto, che ſi contrahe per lo Sa-

[o] Seſſ. 24 cap. 2.

cramento

cramento del Battesimo, si contrahe anco per quello della confirmatione [a].

[a] Cap. 1. §. fi. de cognat. lib. 6.

DELL'IMPEDIMENTO DEL Parentado carnale, & affinità.

SOMMARIO:

41 *Il Parentado carnale è vna congiuntione di due persone; & nasce perche l'una dall'altra discende, ò amendue da vn'altra terza.*

L'affinità è vna congiuntione di due persone; & nasce perche una d'esse hebbe copula con la parente dell'altra; o sia copula lecita, ò illecita. La illecita non passa il secondo grado, ma la lecita va dentro il quarto.

42 *Il Parente, ò affine pecca mortalmente, & è scommunicato maritandosi dentro il grado prohibito; sapendo l'impedimento; con speranza di ottener dispensa: L'assolutione del quale è riserbata al Vescouo.*

43 *Gli Sposi per parole de futuro, che contrattano matrimonio con parenti dentro il grado vietato, peccano mortalmente, et sono scommunicati, se n'è seguita la copula.*

Il Matrimonio contrahere con alcuna, da chi si pensa ch'ella sia sua parente, ò affine, & non è, è peccato mortale.

41 RESVPPONIAMO † primamente, che il parentado carnale è congiuntione di due persone; & nasce perche l'una dall'altra discende, o amendue da una altra terza, secondo la gloſa ricenuta [b]. Padre, & figliuolo sono parenti, perche l'uno discende dall'altro. Duo fratelli, ò duo cugini sono parenti, perciochè amendue discendono da una terza persona.

[b] In arbo. consang. lib. 6.

Il secondo, che l'Affinità è una congiuntione di due persone, & nasce perche una di loro hebbe copula con la parente dell'altra, secondo la gloſa [c] ricenuta. Et à questo effetto tanto opera la copula illecita, come la lecita, [d] pur che per ella entri il seme dell'huomo nel vaso naturale della donna, per poter generare. [e] Nè basta (almeno presso à Dio,) il rompimento

[c] In arbore consang.

[d] Cap. fi. de eo qui cognouit consanguin. lib. 6.

[e] Extra ordinaria. 35. q. 5.

del sigillo uerginale; nè qual si uoglia altra bruttezza; secondo la gloſa [a] riceuuta; ne altri atti ſodomitici, per li quali non entra nulla del ſeme dell'huomo nel uaſo naturale della donna; ſecondo la mente di S. Tomaſo, & la commune, [b] che'l Paludano, & S. Antonino, [c] eſplicano.

[a] In 3 ex extra ordinaria.
[b] In 4. d 41.
[c] 3 tit. 1. cap. 8.

Ma la copula illecita, cioe fornicaria, ha luogo nei fatti inanzi del Concilio Tridentino, che impediua fino al quarto grado per affinità contratto, ma hora per il detto Concilio [d] non paſſa il ſecondo grado.

[d] Seſſ. 24 cap 4.

Et quarto che quei fra' quali è parentado, ò affinità per copula dentro il quarto grado, non ſi ponno lecitamente maritare inſieme, & ſe ſi maritano, il [e] matrimonio non uale.

[e] Ca. Non debent de conſang. & affinit.

INTERROGATIONI.

ET † preſe per moglie chi ſapeua, che foſſe ſua parente, o uenne dentro del quarto grado meſſiue, eſtandio cõ ſperanza di ottenerne diſpenſa, peccò mortalmente, & è ſcommunicato. ‖ Non che egli non ſapeſſe la legge, che uieta coſi fatti matrimonii. [g] Habbiamo detto ‖ ſapeua ‖ perciochè, s'ei non ſapeua il parentado, non incorre nella ſcommunica; ancor che l'altro lo ſapeſſe, & u'incorreſſe. [h] Nè anco, ſe dapoi lo ſeppe, ſe non ſi ritornò a maritare di nuouo, & uſo carnalmente, con affettione maritale, ſecondo il Cardinale [i] riceuuto.

42

[f] Clem unica de cõſang & affinit.
[g] Glo. in d. Clem 1. de cognat. ſpirit.
[h] Glo. in Clem 1. de conſang.
[i] In d Clem.

ET l'aſſolutione è riſeruata al Veſcouo: perciochè la legge non la riſerba al [k] Papa.

[k] Dicit clem. de cõſang & affinit.

S'ET † ſi ſponſò per parole de futuro con parente dentro del quarto grado peccò mortalmente, ma non è ſcommunicato, ſe non ne ſegui la copula. Perciochè ſe ella ſegui, farebbe ſcommunicato, ſecondo la commune, la quale (al noſtro parere) ſi ha da intendere, quando per la copula gli ſponſali ſi ſono fatti amendue trapaſſate lo ſponſalitio in matrimonio de preſenti, che altramente non farebbono ſcommunicati, ſe non quarto al foro eſteriore, come anco egli non harebbe uero matrimonio nel foro interiore, ſecondo tutti. [l] Ma ſe non ſegue, ſe la ſpoſa per parole de preſenti prima de' quattordici anni, & egli huomo, ò de' diciotto s'ella è donna, perciochè la legge gli interpreta, & li tiene per ſponſali de futuro, [m] ſe però la malitia non ſupplirà l'età;

43

[l] Ca 1. §. qui de ſponſal.
[m] Cap 1. §. 1. de ſponſalibus lib. 6.

l'età; la quale quando ſia, s'è già detto di [a] ſopra.

[a] Supra eo. c. nu. 18.

Se ſi ſarà ſtato con alcuna donna, che penſaua, che foſſe ſua parente, o affine, & non era, peccò mortalmente. O' che credeſſe, che ualeſſe il matrimonio (benche peccaſſe mortalmente con quello ſpoſamento), o che credeſſe, ch'ei non ualeua. Benche, s'egli credeua che ualeſſe il matrimonio uale, & non uale, s'ei credeua, che non ualeſſe, perciochè non hebbe il conſenſo legitimo, ma fornicario, come ben riſolue [b] Siluestro.

[b] Matrim. 7. q. 19. §. 5.

DELL'IMPEDIMENTO DEL parentado legale.

SOMMARIO.

44 *Il Parentado legale è congiuntione, che naſce dall'hauere addottato alcuno, & preſolo per figliuolo, il quale è di tre ſpecie. La prima è di aſcendenti & diſcendenti. La ſeconda è de' Collaterali, & la terza è come una legale aſſimtà. Le quali tutte impediſcono, & ſciolgono il matrimonio.*

45 *Il Parentado legale non ſi genera tra l'addottante, & la madre dell'addottato: ma tra il padre addottiuo, & tra la figliuola adottiua, o altra diſcendente da lei, inſino al quarto grado. Ne eſſo padre può ammogliarſi con la moglie del figliuolo, nè il figliuolo, con la moglie del padre morto, nè con la ſua figliuola naturale legitima, fin che eſſo viue, o ſia ella ſotto la ſua poteſtà, o ſiano amendue emancipati.*

44 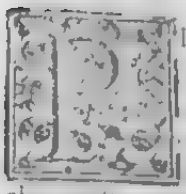 RESVPPONIAMO primo. † che il parentado legale, è congiuntione, che naſce dall'hauere addottato alcuno & preſolo per figliuolo, ſecondo S. Tomaſo & la commune, [c] & la mente della glosa, [d] & de' dottori. [e] Il ſecondo, che queſto parentado è di tre ſpecie: La prima, come di aſcendenti, & diſcendenti, cioè fra il padre, che adotta, & il figliuolo, o figliuola adottata, & loro diſcendenti. Et queſta ſpecie impedisce sempre il matrimonio, nè ſi toglie per la diſſolutione dell'adottione, nè per la emancipatione [f].

[c] Ad l. ff. 42.
[d] Cap. tale conſanguinei.
[e] In rub. cod. tit.
[f] Ca. ita diligere in. q. 3. ergo milit. de adop.

La ſeconda è de' caſi collaterali, cioè fra l'adottiuo, & i fi-

gliuoli naturali dell'addottatore. Et questa impedisce, mentre dura l'addottione, & che il figliuolo naturale è in poter del padre, & non [a] piu.

[a] Cap.1.de cog.leg. l.ult. per adoptio. ff. de adopt.

LA terza è, come una legale affinità; cioè fra la moglie dell'adottato, & colui, che adotta. Et questa anco sempre impedisce, come la [b] prima.

[b] l.adoptiuus.ff.de rit.nupt.

LA quarta, che ogni una di queste tre specie impedisce, & scioglie il matrimonio, secondo la glosa, & la commune [c] ancorche alcuni tengano il contrario del parentado collaterale.

[c] In d. cap.1. in 4. dict.

DA † tutto questo ne segue, che fra l'addottante, & la madre dell'adottato, questo parentado non si genera; & che colui, che adotta alcuna per figliuola non puo prenderla per moglie; nela figliuola, ò altra descendente di lei fino al quarto grado: percioche sono come descendenti, & ascendenti. 45

NE segue anco, ch'ei non puo etiandio tor per moglie la moglie del figliuolo adottiuo, s'egli morisse, nè il figliuolo adottiuo la moglie dell'addottante, morto ch'egli fosse. Percioche è parentado della terza specie, benche possa pigliare la sua madre, etiandio uiuendo il figliuolo: percioche tra loro non è parentado alcuno.

NE segue anco che il figliuolo adottato non può prender per moglie la figliuola naturale legitima dell'addottante, finche ello adottante uiue, & la figliuola è sotto la potestà del padre. Percioche egli la puo ben torre se il padre muore, o s'ella non è legitima, ò s'è mancipata, ò se il figliuolo adottiuo è emancipato. Percioche questo parentado legale tra questi è collaterale, il qual cessa, cessando l'adottione del figliuolo, ò la soggettione del padre, come s'è detto, secondo [d] tutti.

[d] Vbi supra.

INTERROGATIONI.

EGLI contrasse Matrimonio con parente di parentado legale durando quel parentado, peccò mortalmente, secondo l'opinione commune [e].

[e] Iurta mentē com. in rubr & cap.1.de sogn legal.& in 4. dict.41.

DELL'IMPEDIMENTO *del fallo, ò delitto.*

SOMMARIO.

46 *L'Impedimento ſuſſiſtente per diuidere il matrimonio, naſce da due delitti: cioè dall'homicidio, & dall'adulterio per maritarſi.*

47 *L'Adulterio fatto con promeſſione di maritarſi, impedisce il matrimonio.*

I Maritati, che non poteuano maritarſi inſieme, debbono ritornarſi à riceuere l'un l'altro.

Maritarſi con chi non ſi può per delitto, è peccato mortale.

46 RESVPPONIAMO prima † che due delitti, ò falli ſono quelli, che impediſcono, & ſciolgono il matrimonio, ne' quali ſi riſoluono i tre di S. Tomaſo a communemente riceuuti. Il primo è il delitto di uccidere lo ſpoſato o ſpoſata, per ſpoſarſi con chi reſta uiuo, cioè con la moglie, ò col marito. Et l'hauere amendue cõmeſſa queſta morte, baſta à fare, che non ſi poſſino mai ſpoſare inſieme; ancor che l'un di loro ſia infidele, & ſi ſoll[eui] per la ſua conuerſione fatto quell'homicidio. b Perciochè, ſe l'un ſolo di loro ne fu cagione, non baſta, ſe non u'interuenne l'adulterio, ſecondo Gio. Andrea, c il Panormitano, & la commune riceuuta. d Habbiamo detto [per ſpoſarſi] perciochè, ſe l'uccideſſero per altra intentione, non impedirebbe, ne anco il ratificar la morte fatta in lor nome ancor che s'impedirebbe il commandarlo, ò il conſigliarlo, ſecondo le gloſe e riceuute.

a In 4. d. 33. q. 2. art. 2. & d. 34.

† Non ſi può ſpoſare chi ha commeſſo homicidio per ſpoſarſi.

b Cap. Inſtitutis de cõſang. Cõ. Cap. Cum ſecundum quod. Cõ. Ind. Cap. Cõ.

c Ind. Cap. Cõ.

d Dicit Cod. Ratiſtion

e Cl. ſi quis viuente de homicidio. Cl.

Il ſecondo delitto, l'adulterare, ſpendo, che è con moglie, ò con marito, & maritarſi, o promettersi di maritarſi con eſſa, ò con eſſo. Habbiamo detto [adulterare] perciochè la copula formicaria con chi era tenuto per ſpoſato, ò per ſpoſata, che ſe ramente non era, non impedisce: f Ancor che baſti, ſe ha contratto con parole de preſenti, quantunque non ſia conſumato, & ſe ben è ſciolto quanto alla copula, ò cohabitatione. Habbiamo anco detto [adulterare] perciochè ne la promeſſa di maritarſi, nè il matrimonio iſteſſo, baſta senza l'adulterio h.

f Cap. Cõ. Cõ. Cõ

Habbiamo detto [sapendo] perciochè se amendue probabilmente erano ignoranti, & non lo sapeuano; si potran ritornare à maritarsi, subito che colui, che l'impedina muore. Et, se l'uno solo di essi non sapeua, che l'altro fosse maritato, à lui sta la elettione, se tolto l'impedimento uorrà, che si faccia di nuouo il matrimonio, ò nò: a pur che l'altro non si tolga con un'altra terza persona sposato prima, che di nuouo si sposasse con la seconda. Et pur che colui, che nol sapeua, tolle stato in quella ignorantia fino alla morte della moglie dell'altro, o del marito. Perciohe egli era per auentura forastiero, & di paese lontano, & disse, & affermo, non hauer moglie. Et si deue notare, che perche il Matrimonio comincia a ualere tra l'ingannato, & l'ingannatore, non basta che la moglie dell'ingannatore muoia, & che egli consenta di nuouo al Matrimonio; perciochè bisogna, che anco ella consenta di nuouo, dopo che le dicono l'impedimento, ch'ella non sapeua, & che la lasciano in libertà, secondo Innocentio b & Scoto. c Et essa dica pare che le si dichiari, & che si ponga in sua libertà, quando le si dice, che il Matrimonio prima non ualeua, & non le si fa forza di una, perche uoglia maritarsi di nuouo; ancor che non le si specifichi la cagione, perche il primo matrimonio fu nullo, & che per maggior sua libertà, non la cauino di casa di suo marito. Et è anco meglio farlo à questo modo, quando un solo d'essi sa l'impedimento, & non uorrebbe che l'altro il sapesse. Perciochè allhora basterebbe dire. Io credo, che uoi non siete mio marito, o mia moglie, per un certo rispetto, ch'io ho, ò che sospico; però ui chiedo che per mia consolatione, & quiete di animo, che ci uogliamo accettare, & riceuerci di nuouo per marito, & per d moglie.

a Cap. 1. eod. tit.

b In Sen. 2. de eo qui dixit se matrimonium.

c In 4. d. 35. q. 1.

d Gaet. 2. Tomo. de matrim. & in. sum. verb matrim.

INTERROGATIONI.

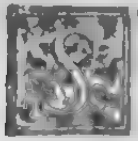

'Et † si sposò con alcuno, ò con alcuna; con cui non 47
poteua, senza dispensa Apostolica, per cagione de due detti delitti, peccò mortalmente, & il matrimonio non uale.

DEL-

DELL'IMPEDIMENTO DELLA INFEDELTA'.

SOMMARIO.

48 *Il Matrimonio fra quelli, che non sono battezati, uale inquanto è contratto; ma non puo essere inquanto è sacramento.*

49 *Il Matrimonio de gl infideli non si dissolue, quantunque l'uno d'essi si faccia Christiano, ma se'l conuertito si uuole diuidere, egli non può (mentre che uiue l infidele) maritarsi con altri, & se l'infidele si converte inanzi ch egli si rimariti, sono obligati à ritornare insieme.*

Il Matrimonio contrahere con heretici, ò scismatici, è peccato mortale, il matrimonio però uale; nè si scioglie quantunque l'uno si faccia heretico. Ma quello contratto con chi non è battezato non uale.

Il Matrimonio contratto con chi non è batezato, benche egli sia Catecumino, non tiene; & è peccato mortale, & se l'infedele, ch'è conuertito alla fede lascia la moglie per pigliarne un'altra, s'ella uuole uiuer con esso lui senza offendere Iddio, ò non uuol lasciar tutte le mogli, eccetto che la prima, pecca mortalmente.

48 RESVPPONIAMO prima † che ancor che possa essere matrimonio fra gl'infideli, in quanto è contratto [a] non può però essere, in quanto è Sacramento. Percioche il Battesimo è la porta di tutti i sacramenti. [b] Ne uale anco, quando alcun di loro si sposa contra le sue leggi annullatiue del [c] matrimonio, & all u meno, quando è contra la legge naturale, come fanno quelli, che si sposano con due, ò con piu [d] donne.

[a] Ci. 3. iudemus de diuort. infidel. & cap. nemeos. de prescript. & Alex. 6. de diuort. & de modello de contr.

[b] Ad cap. gaudemus.

49 IL secondo † che non si separa il matrimonio de gl infideli, perche uno di loro si faccia Christiano: Et per questo, ancorche il conuertito, possa lecitamente separarsi dall'altro, se non uorrà conuertirsi (benche sarebbe meglio uiuere con esso lui, mentre si spera, che si converta) non si può però egli maritare con altri, mentre che uiue l infidele; eccetto che quando esso infidele non uuol uiuere con esso lui senza ingiuria del Creatore, ò

senza procura di peruertirlo, è mortale: è peccato mortale. Et, se l'infedele si conuertisse alla fede, & ricercasse di ritornare a lei, [a] dell'istesso parere, che per se, che non debba si dissolua il matrimonio, come nel Paragrafo, [b] & che non si intenda, se non per quelle ragioni per le quali da licentia al detto, come altri molti dicono S. Tomaso.

[a] Caietano e gaudenzio in d.c. [b] In 4. d. 39. [c] In 4. d. 39.

Il terzo, che incorre chi il Christiano pecchi mortalmente sposandosi con Christiana heretica, o heretico, non ostante il matrimonio reale, se ci sia la intentione, [d] S. Tomaso, & altri. [e] Ma se si sposa con chi non ha intentione, pecca, & il matrimonio non è reale: [f] anzi che gia sia Catecumino, & che sia tutto quel che si deue credere, secondo la gloſa ricenuta: si vede dal fine il matrimonio quanto al vincolo, benche un di loro si faccia [h] heretico.

[d] 1. c. non oportet 27. q. 1. [e] In 4. d. 39. [f] Cap. cum. 28. q. 1. [g] In d.c. caue. [h] ca. quando de diuor.

INTERROGATIONI.

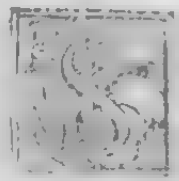

[i] Ca. Caue. 28. q. 1.

SE essendo Christiano chi si marità con chi non era battezato, [i] che [illegible] & che [illegible] & che [illegible], pecca mortalmente, & se il matrimonio non è reale, secondo la

[k] In d. cap. Caue. gloſa [k] ricenuta.

Se conuertito alla fede l'infedele un altro, volendo la infedele morire con esso lui, [l] se [illegible] & senza volerlo peruertire, se [illegible]. O, s'egli non volendo [illegible] se ne fugga, o [illegible], con la quale essendo

[l] Ca gaudemus, & ca quanto de diuor. infidele, s'era sposato, [l] peccò mortalmente.

DELL'IMPEDIMENTO DELLA FORZA.

SOMMARIO.

50 *Il Matrimonio contratto per forza non vale, quantunque neghino tutti di dare [illegible], [illegible], ma è la persona sforzata mutta volontà, ch'unque [illegible] sforzata [illegible]*

di

di nuouo à consentirle.

51 *Il timore, con la quale il matrimonio deue esser così grande, che possa cadere in uomo costante, o quale deue essere, della carcere, o di percotimenti graui, o di morte, è stimata per persona, o in qualche altro modo.*

Il matrimonio fatto per forza di timore, quando si presume essa cessata, tacita, o espressamente ratificata.

Matrimonio fatto per timore reuerenziale, e con altre conditioni apposte, come si possa, o non si possa contrahere.

50 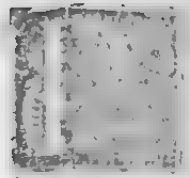 ER dichiratione di questa materia diremo primo, che alcuni vogliono, che sia fatto per forza, ò per paura, ciò che regolarmente si fa, secondo la commune, [a] ancor che il timore non sia fortuito, & improuiso, & di persona ben fortunata, tenga il contratto: [b] eccettuati i Sacramenti, che imprimono carattere, come il Battesimo, e l'Ordine, nonostante il timore contratto, ed il Sacramento del Matrimonio, benche il timore non sia graue, & per cose, che habbiano la natura di molto mi spette, che il Panormitano, [c] e Sanchez, [d] con altri, che seguono. I quali non fanno però da se conto alla ragione addotta da noi di sopra.

[a] Abbas de his qui [illegible]

[b] Decius Per. [illegible] q. [illegible]

[c] [illegible]

[d] [illegible]

51 Il secondo, [e] che il timore, che ha da operar quello, ha da esser con grado, che possa cadere in huomo costante: Il quale timore secondo alcuni, [f] è quello, per lo quale si teme la morte, o altro graue tormento del corpo, come sarebbe di membro, o di parte principale di esso, [g] o la perdita di tutti i beni, o la maggior parte di essi, [h] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [i] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [k] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [l] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [m] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [n] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [o] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [p] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [q] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [r] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [s] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [t] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [u] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [v] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [w] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [x] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [y] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [z] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [aa] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [bb] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [cc] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [dd] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ee] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ff] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [gg] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [hh] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ii] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [jj] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [kk] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ll] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [mm] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [nn] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [oo] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [pp] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [qq] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [rr] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ss] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [tt] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [uu] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [vv] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ww] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [xx] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [yy] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [zz] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [aaa] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [bbb] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ccc] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ddd] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [eee] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [fff] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ggg] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [hhh] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [iii] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [jjj] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [kkk] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [lll] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [mmm] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [nnn] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ooo] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ppp] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [qqq] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [rrr] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [sss] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ttt] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [uuu] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [vvv] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [www] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [xxx] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [yyy] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [zzz] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [aaaa] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [bbbb] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [cccc] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [dddd] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [eeee] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ffff] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [gggg] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [hhhh] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [iiii] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [jjjj] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [kkkk] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [llll] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [mmmm] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [nnnn] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [oooo] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [pppp] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [qqqq] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [rrrr] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ssss] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [tttt] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [uuuu] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [vvvv] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [wwww] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [xxxx] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [yyyy] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [zzzz] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [aaaaa] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [bbbbb] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ccccc] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ddddd] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [eeeee] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [fffff] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ggggg] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [hhhhh] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [iiiii] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [jjjjj] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [kkkkk] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [lllll] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [mmmmm] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [nnnnn] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ooooo] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ppppp] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [qqqqq] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [rrrrr] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [sssss] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ttttt] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [uuuuu] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [vvvvv] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [wwwww] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [xxxxx] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [yyyyy] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [zzzzz] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [aaaaaa] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [bbbbbb] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [cccccc] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [dddddd] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [eeeeee] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ffffff] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [gggggg] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [hhhhhh] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [iiiiii] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [jjjjjj] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [kkkkkk] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [llllll] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [mmmmmm] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [nnnnnn] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [oooooo] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [pppppp] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [qqqqqq] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [rrrrrr] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ssssss] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [tttttt] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [uuuuuu] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [vvvvvv] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [wwwwww] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [xxxxxx] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [yyyyyy] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [zzzzzz] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [aaaaaaa] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [bbbbbbb] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ccccccc] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ddddddd] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [eeeeeee] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [fffffff] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ggggggg] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [hhhhhhh] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [iiiiiii] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [jjjjjjj] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [kkkkkkk] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [lllllll] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [mmmmmmm] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [nnnnnnn] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ooooooo] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ppppppp] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [qqqqqqq] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [rrrrrrr] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [sssssss] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ttttttt] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [uuuuuuu] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [vvvvvvv] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [wwwwwww] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [xxxxxxx] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [yyyyyyy] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [zzzzzzz] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [aaaaaaaa] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [bbbbbbbb] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [cccccccc] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [dddddddd] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [eeeeeeee] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ffffffff] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [gggggggg] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [hhhhhhhh] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [iiiiiiii] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [jjjjjjjj] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [kkkkkkkk] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [llllllll] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [mmmmmmmm] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [nnnnnnnn] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [oooooooo] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [pppppppp] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [qqqqqqqq] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [rrrrrrrr] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ssssssss] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [tttttttt] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [uuuuuuuu] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [vvvvvvvv] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [wwwwwwww] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [xxxxxxxx] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [yyyyyyyy] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [zzzzzzzz] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [aaaaaaaaa] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [bbbbbbbbb] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ccccccccc] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ddddddddd] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [eeeeeeeee] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [fffffffff] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ggggggggg] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [hhhhhhhhh] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [iiiiiiiii] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [jjjjjjjjj] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [kkkkkkkkk] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [lllllllll] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [mmmmmmmmm] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [nnnnnnnnn] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ooooooooo] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ppppppppp] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [qqqqqqqqq] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [rrrrrrrrr] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [sssssssss] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ttttttttt] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [uuuuuuuuu] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [vvvvvvvvv] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [wwwwwwwww] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [xxxxxxxxx] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [yyyyyyyyy] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [zzzzzzzzz] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [aaaaaaaaaa] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [bbbbbbbbbb] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [cccccccccc] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [dddddddddd] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [eeeeeeeeee] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ffffffffff] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [gggggggggg] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [hhhhhhhhhh] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [iiiiiiiiii] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [jjjjjjjjjj] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [kkkkkkkkkk] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [llllllllll] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [mmmmmmmmmm] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [nnnnnnnnnn] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [oooooooooo] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [pppppppppp] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [qqqqqqqqqq] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [rrrrrrrrrr] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ssssssssss] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [tttttttttt] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [uuuuuuuuuu] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [vvvvvvvvvv] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [wwwwwwwwww] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [xxxxxxxxxx] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [yyyyyyyyyy] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [zzzzzzzzzz] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [aaaaaaaaaaa] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [bbbbbbbbbbb] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ccccccccccc] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ddddddddddd] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [eeeeeeeeeee] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [fffffffffff] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ggggggggggg] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [hhhhhhhhhhh] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [iiiiiiiiiii] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [jjjjjjjjjjj] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [kkkkkkkkkkk] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [lllllllllll] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [mmmmmmmmmmm] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [nnnnnnnnnnn] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ooooooooooo] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ppppppppppp] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [qqqqqqqqqqq] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [rrrrrrrrrrr] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [sssssssssss] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ttttttttttt] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [uuuuuuuuuuu] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [vvvvvvvvvvv] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [wwwwwwwwwww] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [xxxxxxxxxxx] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [yyyyyyyyyyy] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [zzzzzzzzzzz] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [aaaaaaaaaaaa] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [bbbbbbbbbbbb] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [cccccccccccc] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [dddddddddddd] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [eeeeeeeeeeee] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ffffffffffff] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [gggggggggggg] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [hhhhhhhhhhhh] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [iiiiiiiiiiii] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [jjjjjjjjjjjj] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [kkkkkkkkkkkk] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [llllllllllll] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [mmmmmmmmmmmm] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [nnnnnnnnnnnn] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [oooooooooooo] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [pppppppppppp] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [qqqqqqqqqqqq] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [rrrrrrrrrrrr] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ssssssssssss] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [tttttttttttt] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [uuuuuuuuuuuu] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [vvvvvvvvvvvv] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [wwwwwwwwwwww] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [xxxxxxxxxxxx] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [yyyyyyyyyyyy] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [zzzzzzzzzzzz] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [aaaaaaaaaaaaa] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [bbbbbbbbbbbbb] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ccccccccccccc] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ddddddddddddd] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [eeeeeeeeeeeee] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [fffffffffffff] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ggggggggggggg] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [hhhhhhhhhhhhh] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [iiiiiiiiiiiii] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [jjjjjjjjjjjjj] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [kkkkkkkkkkkkk] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [lllllllllllll] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [mmmmmmmmmmmmm] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [nnnnnnnnnnnnn] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ooooooooooooo] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ppppppppppppp] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [qqqqqqqqqqqqq] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [rrrrrrrrrrrrr] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [sssssssssssss] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ttttttttttttt] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [uuuuuuuuuuuuu] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [vvvvvvvvvvvvv] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [wwwwwwwwwwwww] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [xxxxxxxxxxxxx] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [yyyyyyyyyyyyy] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [zzzzzzzzzzzzz] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [aaaaaaaaaaaaaa] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [bbbbbbbbbbbbbb] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [cccccccccccccc] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [dddddddddddddd] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [eeeeeeeeeeeeee] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ffffffffffffff] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [gggggggggggggg] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [hhhhhhhhhhhhhh] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [iiiiiiiiiiiiii] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [jjjjjjjjjjjjjj] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [kkkkkkkkkkkkkk] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [llllllllllllll] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [mmmmmmmmmmmmmm] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [nnnnnnnnnnnnnn] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [oooooooooooooo] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [pppppppppppppp] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [qqqqqqqqqqqqqq] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [rrrrrrrrrrrrrr] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ssssssssssssss] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [tttttttttttttt] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [uuuuuuuuuuuuuu] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [vvvvvvvvvvvvvv] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [wwwwwwwwwwwwww] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [xxxxxxxxxxxxxx] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [yyyyyyyyyyyyyy] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [zzzzzzzzzzzzzz] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [aaaaaaaaaaaaaaa] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [bbbbbbbbbbbbbbb] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ccccccccccccccc] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ddddddddddddddd] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [eeeeeeeeeeeeeee] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [fffffffffffffff] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ggggggggggggggg] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [hhhhhhhhhhhhhhh] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [iiiiiiiiiiiiiii] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [jjjjjjjjjjjjjjj] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [kkkkkkkkkkkkkkk] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [lllllllllllllll] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [mmmmmmmmmmmmmmm] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [nnnnnnnnnnnnnnn] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ooooooooooooooo] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ppppppppppppppp] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [qqqqqqqqqqqqqqq] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [rrrrrrrrrrrrrrr] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [sssssssssssssss] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ttttttttttttttt] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [uuuuuuuuuuuuuuu] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [vvvvvvvvvvvvvvv] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [wwwwwwwwwwwwwww] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [xxxxxxxxxxxxxxx] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [yyyyyyyyyyyyyyy] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [zzzzzzzzzzzzzzz] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [aaaaaaaaaaaaaaaa] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [bbbbbbbbbbbbbbbb] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [cccccccccccccccc] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [dddddddddddddddd] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [eeeeeeeeeeeeeeee] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ffffffffffffffff] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [gggggggggggggggg] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [hhhhhhhhhhhhhhhh] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [iiiiiiiiiiiiiiii] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [jjjjjjjjjjjjjjjj] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [kkkkkkkkkkkkkkkk] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [llllllllllllllll] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [mmmmmmmmmmmmmmmm] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [nnnnnnnnnnnnnnnn] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [oooooooooooooooo] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [pppppppppppppppp] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [qqqqqqqqqqqqqqqq] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [rrrrrrrrrrrrrrrr] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ssssssssssssssss] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [tttttttttttttttt] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [uuuuuuuuuuuuuuuu] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [vvvvvvvvvvvvvvvv] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [wwwwwwwwwwwwwwww] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [xxxxxxxxxxxxxxxx] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [yyyyyyyyyyyyyyyy] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [zzzzzzzzzzzzzzzz] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [aaaaaaaaaaaaaaaaa] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [bbbbbbbbbbbbbbbbb] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ccccccccccccccccc] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ddddddddddddddddd] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [eeeeeeeeeeeeeeeee] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [fffffffffffffffff] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ggggggggggggggggg] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [hhhhhhhhhhhhhhhhh] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [iiiiiiiiiiiiiiiii] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [jjjjjjjjjjjjjjjjj] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [kkkkkkkkkkkkkkkkk] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [lllllllllllllllll] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [mmmmmmmmmmmmmmmmm] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [nnnnnnnnnnnnnnnnn] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ooooooooooooooooo] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ppppppppppppppppp] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [qqqqqqqqqqqqqqqqq] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [rrrrrrrrrrrrrrrrr] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [sssssssssssssssss] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [ttttttttttttttttt] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [uuuuuuuuuuuuuuuuu] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [vvvvvvvvvvvvvvvvv] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [wwwwwwwwwwwwwwwww] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [xxxxxxxxxxxxxxxxx] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [yyyyyyyyyyyyyyyyy] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [zzzzzzzzzzzzzzzzz] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [aaaaaaaaaaaaaaaaaa] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [bbbbbbbbbbbbbbbbbb] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [cccccccccccccccccc] o di quelli, che sono necessarij per lo sostentamento della vita, [dddddddddddddddddd] o di quelli, che sono

sua uolontà, si fa matrimonio, & può l'altra essere forzata à perseuerarui, se la persona forzata uorrà, secondo Ricardo, [a] & S. Antonino. [b] Et anco, se dopò il consentimento forzato consente senza forza nella copula, mostra di consentire tacitamente, quanto al giudino esteriore: Benche, se ueramente egli non consente, non sarà matrimonio nell'interiore. [c] Et si deue notare, che minor timore scusa la donna, che l'huomo, secondo una glosa singolare. [d] La quale mal si può difendere, etiandio con la buona dichiaratione, che le diede il detto Diego [e] Couarrubios.

[a] Ricar. in 4. d. 29. art. 3. q. 1.
[b] Tertia. part. tit. 1. cap. 7.
[c] Rich & Pal. in 4. d. 29. q. 1. col 4.
[d] In d. c. cum locũ.
[e] In d. 2. part. ca. 3.

Non può essere matrimonio fra l'huomo che rubba una donna, stando ella in potestà di chi l'ha rubbata: ma se la donna si separa, & stà in sua liberta in luogo sicuro, ella si potrà maritare con chi la rubbò, & il rattore resta obligato à dotar la donna ch'ei rubbò ad arbitrio del giudice, ò si sposi con esso lei, ò nò, come dice il Concilio [f] Tridentino.

[f] Sess. 24. c. 6.

INTERROGATIONI.

E per se, ò per altri egli costrinse alcuno ò alcuna, che si sposasse con esso lui, ò con altri, per tale forza, che cadesse in huomo costante, peccò mortalmente, e'l matrimonio non uale. [g] O'se dopò l'hauere forzato alcuno, ò alcuna, perche si sposasse con esso seco mutò uolontà; & uolendo il forzato, o la forzata, egli non uolle di nuouo acconsentire, [h] peccò mortalmente.

[g] Per non dicendo
[h] Per flatim dicendo.

DELL'IMPEDIMENTO DELL'ORDINE.

SOMMARIO.

§ 2 *Il Matrimonio non può esser contratto con chi è ne gl'ordini sacri, i quali secondo i Canonisti sono noue, & secondo i Teologi sette, tra i quali il suddiaconato, il Diaconato, e'l Presbiterato sono quelli, che impediscono & scioglieno il Matrimonio, perciochè in essi si contiene il uoto di Castità.*
Gli Ordinati, che si maritano sono scommunicati, insieme con le lor donne; se sono Monache.

PRE-

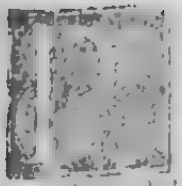

52 IL SVPRADANIMO primo, † che ancor
[illegible] Ordini sacri non, secondo la opinione
commune de' canonisti, & fatte secondo la com-
mune de' Teologi, come s'è già detto, [a] quelli
però sacri, & tutti, che chiamano sacri, come è
quel di Epulola, [illegible] maggiori, impediscono, & dirompono il
matrimonio. [b] Perche che soli, & tutti questi contengono in
se uoto solenne di castità per costitutione della Chiesa. [c] Al
quale uoto, colui, che in essi riceue, si obliga: benche egli non habbia
proposto di osseruarlo con mente, ne di obligarsi a quel uoto.
Ne egli si può ingannare della Chiesa, poiche ella non constrin-
ge alcuno a prendere Ordine sacro, ma solamente ordina, che
quelli, che lo riceuono, siano inhabili per contrahere matrimo-
nio. Et così che si ordina uolontariamente incorre uolontaria-
mente in essa inhabilità, secondo Scoto. [d] & se si ammoglia,
è scommunicato, [e] & irregolare, secondo il Palude, [f] & S.
Antonino, quasi di una bigamia, come dice Angelo, [h] dica
come li piace Siluestro. [i] Ma le donne, con le qual essi si am-
mogliano, se non sono Monache, non incorrono in scommu-
nica, perche la Clementina non scommunica [k] queste tali.

a Sup. eod. c. nu. 17.

b Cap. 1. de cleric. coniug.

c Cap. 1. de corum, & ea. ctubeticant.

d In 4. d 37. q. 1.

e Clem. de coniug. & ibi gl.

f In 4. d 37. q. 2. colum. 2.

g [illegible] part. 2. c. 18. §. 7.

h Verb. obligatio.

i Verb. irregularitas 3. p. 16. & 3. part. fa q. 2.

k Gaet. in summa. ex. de matrim. ca-su. 47.

INTEROGATIONI.

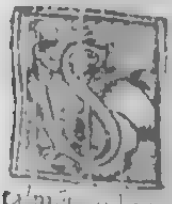

E hauēdo Ordine sacro egli si sposò, peccò mor-
talmente, & scommunicato, [l] & irregolare. [m]
Se essendo ammogliato si ordinò di Ordine sacro,
non sapendolo, ò non uolendo sua moglie, &
poi dimādo il debito matrimoniale pecco mor-
talmēte, se lo pago, essendosi ordinato, con colentumento di fare. [n]

l Cle. 1. de conjug. m Per proxime hic enda.

n Host. in 4. d 37. q. 1. col. 2.

DELL'IMPEDIMENTO DI MA-ritarsi con una seconda persona hauendo la prima.

SOMMARIO.

53 *Il matrimonio contratto con la seconda donna uiuendo la prima, è peccato mortale, benche non fosse consumato il primo matrimonio ò fosse Clandestino, quantunque egli sia ab-en-*

te, ò che sia molto tempo, che ella si sia maritata con altrui s'ella non è certa della morte del marito

Il Matrimony, & sponsality Claudiani dopò il concilio Tridentino non vagliono nulla.

54 *Il Matrimonio contratto dalla donna col secondo marito con fama probabile della morte del primo, tiene, ma quando ella viene in notitia che'l primo è vivo, pecca mortalmente se la*

55 *chiede, o paga il debito matrimoniale. Ma s'ella dubita della morte del primo con ragioni mediocri può pagarlo, ma non chiederlo & s'ella è certa della vita deve lasciare il secondo, e'l primo è obligato a riceverla.*

56 *Il Matrimonio contratto con un'altra donna credendo che sia viva la moglie con credenza ch'egli non valeggia per essere morta la prima non vale.*

Il Matrimonio, ò sponsalitio contratto da chi era sposo de futuro tiene, ma è peccato mortale, nondimeno lo sponsalitio non tiene, senza copula.

Il Matrimonio, o sponsalitio contrahere senza cagione da chi è sposato per parole de futuro vagliono, ma è peccato mortale. Gli sponsalitij però non vagliono, se sono senza copula.

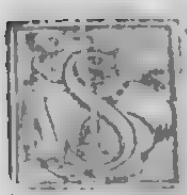

L'Huomo si marità con altra persona essendo viva la prima con cui prima si era maritato, anche che egli non havesse consumato il matrimonio. & è certo che si fossero occultamente maritati insieme, & senza alcuna saputa della donna, & che la prima si sia maritata con altri, & habbia hauto di questo secondo matrimonio figli, come per ordinario ne' peccati molti fanno, è peccato mortale, & non può il primo dolersene, almeno senza precetto, se la prima non è stata copulata con la seconda, o con altri. a Non può anche la donna dolersi in quanto si vede lontana dal primo marito, & che forsi, & senza dubbio ha tutte le notitie della morte, almeno per fama che habbi, secondo Antonino, Navarro, & altri, & molti altri, secondo che non vale il matrimonio, & è peccato, così dopò che è certa, o per che è stata avvisata, o per che è certa per fama, & communemente, o per che ha inteso la morte de quello, che si fingeva morto, & di quello ne hanno fatto testimonio. Eccettuo che le alcune di queste cose fossero dubbie, cioè dubbiose, & ancor che l'huomo

a Tutto questo s'intende quando

b In caso di grave

c Non può

d In caso di

questo matrimonio contrasti.

te uiuesse, i suoi figliuoli hauuti del secondo matrimonio sarebbono legitimi. Ma questo ha luogo ne matrimonij, & in altri Clandestini fatti auanti del Concilio Tridentino, perciochè quegli fatti hora non vagliono per nessuno [a] effetto. a Sess.24.cap.1.

54 SE ELLA † si marito la seconda uolta, credendo con ragione, che fosse morto il primo marito, & hauuta per nuoua, & credendo ch'egli uiuesse, dimando, o pago il debito coniugale al secondo, peccò mortalmente: benche, se solamente ne dubitaua, poteua, & douea pagarlo, ma non dimandarlo, secondo la commune prouata in un solenne capitolo. [b] Contra la quale fa grauissimamente quella ragione, che come colui, che fa alcuna cosa, di cui crede, ch'ella sia peccato mortale, pecca [c] mortalmente, così chi fa alcuna cosa, di ch'egli dubita, che sia mortale, pecca mortalmente, come lungamente prouammo altroue. [d] Sopra questo disputò molto Adriano, [e] che (al parer mio) non ha sodisfatto, come noi in quel luogo mostrammo: doue con l'aiuto di Dio trouammo un mezo, che a questo dotto non ha dispiacuto: cioè, ch'ella non ha da pagare il debito dubitando della morte, ma si bene credendo. Et potea credere, che sia morto, per cagion di pagare il debito; ancorche per cagion di dimandarlo nol creda. Perciochè in quel luogo chiaramente mostrammo lungamente, che uno può credere una cosa per uno effetto, & dubitare della medesima per un'altro. b In c. Dominus de secund.nupt. c Cap. per tuas 2. de Iud. Cal. nunc. d Cas. [illegible] e In quodl.

55 Perciochè † se le ragioni del dubitare sono così grauj, che a giudicio d'huomo prudente egli non ha da credere, ne per l'uno effetto, ne per l'altro, non ha a dimandare, ne a pagare il debito, perciochè, se le tolsero così leggieri, che per l'uno effetto, & per l'altro potesse credere la morte, può ben pagare, & non dimandare il debito. Ma, se tolsero mediocri, & tali, che non debbono far credere in pregiuditio altrui ma si bene in preiudicio suo pagare il debito, credendo ch'ei sia morto per questo effetto, & non lo dimandera, perche dubita per quello effetto. Et, se gliene uenisse certezza, ella ha da lasciare il secondo, & ritornare al primo, perche altramente adulterarebbe. [f] Et la persona, con cui prima si marito, ha da ricredersi, o sia marito, o sia moglie, se non li consentie, che dispo, il tapete che questa era una, hebbe copula con la seconda. f Ca. cum sit de bell. [illegible] 34.

16 SE † credendo che la sua moglie morisse, essendo ella con effetto morta, egli prese per moglie un'altra, peccò mortalmente,

nè il matrimonio ualse, s'egli credeua, che non ualesse, per pensare che la sua moglie unicale, ereioche non si congiunte con la seconda con affettione maritale, ma adulterina, ma, s'egli pensaua, il matrimonio ualeua, ancor che credesse, che peccaua mortalmente marttandosi, uale: come Siluestro [a] ha risoluto bene, dichiarando le opinioni, lequali essendo conformi, pareuano contrarie.

[a] Verbo matrimonio. 8. q. 1. §. 5.

SE essendo sposato per parole de futuro, & non interuenendo cagione che gli scioglielle, si maritò, ò sposò con altra persona, peccò mortalmente; benche il matrimonio uale: ma non gia gli sponsalitij [b] de futuro senza copula, benche con essa si, per [c] lo sopradetto.

[b] Cap. sicut ex litteris de sponsa.
[c] Supra eod. cap. 23. & 28.

DELL'IMPEDIMENTO DELLA giustitia della publica honestà.

SOMMARIO.

57 *L'impedimento della giustitia della publica honestà impedisce & discioglie il matrimonio tra lo sposato, o'l maritato, & tutti i parenti loro insino al quarto grado, nè ui accasca per contraherlo la copula carnale perche se ci fosse, nascerebbe un'altro impedimento.*

58 *L'Impedimento della giustitia della publica honestà non nasce da gli sponsalitij fatti da' padri senza il consenso de' figliuoli, nè i Clandestini, che non si possino prouare. Benche questo impedimento dopo il Concilio Tridentino non è, se non nel primo grado.*

RESVPPONIAMO † primo, che l'impedimento della giustitia della publica honesta, è impedimento, che impedisce, & scioglie il matrimonio & introdotto dalla Chiesa tra lo sposato, ò maritato, & tutti i parenti fin al quarto grado della sua sposa, ò moglie, & tra la sposa, o maritata, & tutti i parenti fin'al quarto grado del suo sposo, o marito, secondo la mente de' nostri, [d] di S. Tomaso, & de gli altri: e Il secondo, che non è necessaria la copula carnale per questo impedimento; auenga, che quando ella u'interuenisse, ne nascono altri impedimenti

57

[d] In ca. ad audientiam, & cap. sponsa.
[e] In 4. d. 41.

dimenti di affinità, come di sopra s'è detto. [a] Non è anco necessario, che vaglano per gli spotalitij, o matrimonio per una di legge antica, perciochè basta che si faccciano de facto puramente senza conditione, & non restano di valere per difetto di contentimento. [b] Perciochè, se si facessero con tal conditione, che se ne sospendesse il matrimonio, & prima che la conditione si adempisse, si facesse vn'altro sponsalitio, ò il matrimonio con qualche parente della prima, e quello non pedirasse celebrare. Et anco se amendue, o uno di loro si ritrahesse avanti, perciochè in quella età manca il contento. [c] Il terzo, che in questo legge è, che se uno si sposa con una per parole de futuro, & poi si marita con una parente della prima per parole de presente, egli ha da ritornare alla prima, perchè il matrimonio con la seconda fa nullo per l'impedimento della giustitia della publica honestà. Et se dopo l'hauer contratto con la seconda, usò con lei carnalmente, non può hauere, ne l'una, nè l'altra: non la seconda per cagione di questo impedimento; non la prima per cagione dell'offesa, come tutti. [d] Ne segue anco, che questo impedimento nasce, ancorche il matrimonio, o sponsalitio per legge Iudaica, come le quelli, che si mutorno, ò spotarono inanzi, & non palesi, o attuali, o l'un di loro con Christiano facto, ò forgiato, & ancor che ò ciò fussero in animo & proposito di non mantenerli di spettacolo, & chiara cosa. Non nasce però questo impedimento dello sponsalitio ordinato dei padri, o che maggiori di dodici anni, o no; se li figliuoli espressamente non acconsentono, o per fatti, o per parole non prestano il consenso dopo che lo sperò, o acconsentirono. [e] Non nasce anco da gli spontanei, o matrimonij, quando loro vanno dal destino, che non si possono sciogliere, almeno quanto al vincolo della contentione, come habbiamo determinato il Padre. [f] Ancor che, nel S. Agostino, si determini per un buon consiglio non tutto: & è cosa al ordinario de le persone facilmente possibile per certi capitoli. [g] Tutto il detto però ha luogo in quelli, che sono fatti auanti il Concilio Tridentino, quanto a quel della publica honestà: ma dopo, che'l Concilio non vuole che questo impedimento nasca, eccetto che nel primo grado, quando gli spontalitij vaglono, & tengono, altramente nò [i].

[a] Sup. eo. cap 22. n. 6.

[b] Ca. de sponsa. li. 6.

[c] Ca. de sponsa. li. 6

[d] Vbi supra.

[e] Ca. 1. & penul. de sponsa. lib. 6.

[f] Per. in 4. d. 27. q. 1. [illegible] part. tit. 1.

[g] Ca. de sponsa. & [illegible] lib. 6. ca. [illegible]

[i] Sess. 24. cap. 3.

INTERROGATIONI.

E † dopò essersi maritato per parole de' presenti, ò sposato per parole de futuro, con alcuna, egli si maritò, o sposò con qualche parente di lei infin nel quarto grado, peccò mortalmente, & il matrimonio non uale, ne gli sponsali) [a].

a Cap. sponsim. cū ad audiētiam. cū ea annot. de sponſ.

DELL'IMPEDIMENTO DELLA IMPOTENTIA.

SOMMARIO.

59 *L'impedimento dell'impotentia è impedimento perpetuo, naturale, ò accidentale, per hauer copula carnale, che impedisce il matrimonio.*

60 *L'impedimento dell'impotentia impedisce, & scioglie il Matrimonio contratto, di colui, che lo sa, & si marita. Ma, se chi è potente si marito con l'impotente, sapendo l'impotentia, è uero matrimonio, se però l'impotentia non fosse perpetua, & non si può sciorre.*

RESVPPONIAMO † primo, che questa impotentia impedisce il matrimonio, che è impedimento perpetuo naturale, o accidentale, per hauer copula carnale, secondo la mente di S. Tomaso [b] & di Santo Antonino. [c] Habbiamo detto [perpetuo] perche il temporale non basta. [d] Et quello è perpetuo, che non può leuarsi senza miracolo, ò probabile pericolo dell'anima, ò del corpo. [e] Habbiamo detto [naturale, o accidentale] per significare, che la naturale, nasce da due cagioni, significata p quella parola *frigidis*, d'una Rubrica, [f] & l'accidentale, che si dà ad intendere per quell'altra parola', *maleficiatis*, nella medesima Rubrica. Et ancor impedimento di frigidità si riduce qual si uoglia altro difetto naturale, ò di piccolezza, ò strettura, o gradezza di membro, che impedisce la copula. Et all'impedimento del maleficio, o della fattura, si riduce qual si uoglia altro difetto 59

b In 4. d 34.
c Tertia par. tit. 2. ca. 12.
d Cap. fraternitatis frig. & malef.
e Dict. ca. fraternitatis.
f De frig. & malef.

difetto accidentale, che ſi fà per uia di caſtrare, di tagliare, ò per qual ſi ſia altra uia artificiale. Habbiamo detto [per copula] perche non baſta la impotentia del generare, come è ne' uecchi, & altri di lor natura, ò artificio, per ſterili, ſecondo la gloſa [a] riceuuta.

a Can. quod ſedem, de frig. & malef.

60 Secondo † diciamo, che queſto impedimento impediſce colui, che l'ha, accioche non prendi moglie, & annulla il matrimonio, s'egli la prende. [b] Di che ne ſegue, che quel, che dicono il Paludeſe, & S. Antonino, cioè che ſe colui, ch'è potente, ſi marita con chi è impotente, ſapendo ch'egli era impotente, non ſi può ſeparare contra la uolontà dell'altro, percioche egli fu uero matrimonio; & à ſe ſteſſo ne dia la colpa, poiche coſi ello uolſe. Non è però uero, quando l'impedimento è perpetuo: poiche non è ueramente matrimonio, come dice Silueſtro [c]. ancor che egli ſteſſo dica in altra parte [d] il contrario. Et per queſto benche uoglia colui, non può uſarlo, che ſa queſto impedimento dell'altra parte, per cauſa di dilettatione, & per atto matrimoniale, ma ſi bene per habitare ui, come fratello, o ſorella, come Celeſtino diſſe, & anco la gloſa [e]. Il marito, che non può gettare il ſeme uſando con la ſua moglie, & s'affatica per ſeminarlo, quanto ello può, non pecca ſecondo il Gaetano, [f] & come io ho altroue detto. [g]

b Ca. 1. & 3. de frig. & malef.
c In 4. d. 34. q. 1.
d Tertia part. tit. 1. cap. 12. §. 3.
e Sylueſtr. matri. 8. q. 16. ſub fin
f In ead. q. §. 2.
g In ca. laudabilem de frig. & malef.
h 2ª. 2æ. q. 154. artic. 2. col. 6.
i Cap. conſideret, de pœnit. 3. nu. 84.

INTERROGATIONI.

E † ſapeua, ch'egli haueua impotentia perpetua per copula ordinaria, & ſi maritò, ò ſpoſo, peccò mortalmente, & il matrimonio non uale [k]. Se non ſapendo queſto impedimento ſi maritò, & dapoi ſeppe di certo di hauerlo, & uſò il matrimonio per hauer la copula, che ſapeua eſſerli impoſſibile, peccò mortalmente [l].

k A toto tit. de frig. & malef.
l Per proxime dicta.

DELL'IMPEDIMENTO DELLA CONDITIONE.

SOMMARIO.

61 *La Conditione è propriamente ſuſpenſione di alcuna diſpoſitione ſinche ſi ſara, ò auerra alcuna coſa.*

Le Conditioni del matrimonio sono di tre maniere, le prime sono honeste, & contengono bene del matrimonio, le quali l'annullano; Le altre sono brutte, & de fatto impediscono, ma non contengono la sustanza, o bene del matrimonio: & queste non l'annullano, ma l'ostano non fauore, & figliuolanza che ci sia contratto. Et le terze sono lecite, le quali senza dubbio le sono conditioni sul contratto del Matrimonio, per che la sustanza sta nelle parti.

62 Le Conditioni de preteriti non sono proprie conditioni, per non sospendere il matrimonio, anzi lo fanno subito, & stabile non potendo essere, ma s'egli non essiste egli è nullo.

63 La Conditione, de uno de gli sposi che dice, Io ti piglio per mio matrimonio, se mio padre sarà contento lo rifiuta, in uno de gli non comincia a contrahere: & se mi contrahe egli è nullo, ma s'egli non contradice, ne espressamente, ne tacitamente,

64 si giudica esser celebrato: Et il padre nel tempo, che fu posta la conditione era morto, non sapendo il sposalo, il matrimonio è nullo: ma se lo sapeua, egli è valido: Ma, se mancò che finisca la conditione, l'uno di essi si marita con altra persona **conditione, il matrimonio tiene.**

65 Le Conditioni del preuenire, sono differenti da quelle del passato, in questo, che quelle subito cominciano a contrahere il matrimonio, & questi solamente dopo, nella conditione diuenga effettiua e finita, & si tiene per non posta, se **non in certi casi.**

66 La Conditione di cose impossibili che si pone dentro del Matrimonio di cose, se sono honeste, come se dice, Io ti piglio, se tu puoi andare, se tu ti ricordi, se tu vuoi, se tu puoi essere mia moglie, non è uero matrimonio, & se sono brutte, come se dice, se tu ti leui la propria vita, il matrimonio è uero, & ualido assolutamente.

67 Le Conditioni [illegible] si possono mettere, senza che [illegible] se [illegible] si deue mettere, come se dice, se tu [illegible] & [illegible] all'obligo.

1 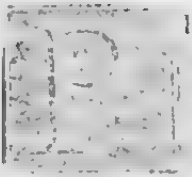

Per fondamento di questo presupponiamo primo, che conditione, come in questa parte si piglia, propriamente sospensione di alcuna dispositione, tal che alcuna cosa si faccia, o auuenga. Et ponne per questa parola. Se. Secondo per altra, che voglia dire. Se come chi promette, o lascia ad alcuno, se la tale, ò tale cosa si faccia. Io mi marito, ò sposo con la tale, se la tale cosa auuerrà, o si farà. Secondo, che tre specie di conditioni possono intercedere nel matrimonio, secondo la sopra recenuta. Alcune sono brutte, & contra la substantia, ò bene del matrimonio, come è quella, Se tu non modo, ch'io non possi giuocare. Perciochè questa è contra il bene della prole. Et quell'altra, se io non troverò altra più ricca, ò più nobile di te, che è contra il bene della inseparabilità. Et quella, Se guadagnerai il necessario della vita adulterando, la quale è contra il ben della fede. Le quali tutte annullano il matrimonio. Le altre brutte, ò de facto impossibili, ma non contra la substantia, o bene del matrimonio, come son quelle, Se tu berai, ò Verdi rai, ò Se toccarai il cielo con le dita, non annullano, ne sospendono il matrimonio; anzi si tengano per non poposte in fauore del matrimonio, & si giudica puramente, & senza conditione essere 62 contratto. Le honeste, & possibili, come son quelle, Se mio padre vuole. Se mio fratello vuole. Le quali, se propriamente sono conditioni, intendendosi il matrimonio nullo, se la conditione sia [illegible] per questo, & amendue si contentano, che [illegible] l'uno, & tacendo l'altro, secondo Azone, secondo che l'innocente, & ancilla, che amendue si contentano, senza fondamento però di ciò fare. Habbiamo detto [illegible] propriamente non essere conditioni, per questo quella, che di cosa passata, o presente, come è quella, Se il tale è morto, o che la tale, non sospende, per non essere propriamente conditione. Anzi nella substantia del matrimonio posta, tenuta, & osseruata certa, & per certo, & valido, se ella è vera. Et per la medesima ragione, cioè per non essere propriamente conditione, non sospende il matrimonio la cagione mescolata, come è di dire, Io mi marito con ello uno, perciochè ha che la tale cosa. O nel modo come, Io mi marito con ello uno acciochè habbia a fare la tale cosa. O nella dimostratione, come, Io mi marito con ello

a Lex Mitio gl. in rub. [illegible] Bart. in l. [illegible]

b De mente eorum.

c In ca. fin. de conditio app.

d Cap aliquando, & cap. [illegible] & ca. ha. de cond. app.

e Cap. [illegible] cap per tales cap per tales app. f Cap. [illegible] [illegible] Pa. & cõe [illegible] [illegible] [illegible]

uoi mercante, ò signore la tale cosa. Et benche non suspendano, queste tre cose, non è però atto nullo, quando sono contra la substantia, & bene del matrimonio, [a] ò quando induce errore di persona, di che s'è ragionato di [b] sopra.

[a] Ca. fi de cõd app.
[b] Sup eo. cap. nn. 3.

Terzo † diciamo, che da questo segue, che chi si marita con conditione, se'l suo padre è contento, non è matrimonio prima che egli ne sia contento: & allhora subito comincia ad essere, quando il padre è contento, se i maritati in quella uolontà [c] perseuerano. Et non è fatto nulla, se il padre ui contradice; & è gran dubbio, se uarrà, s'egli dopo l'hauere una uolta contraditto, acconsentisse. Percioche questa conditione, Se mio padre acconsente, par che si habbia à uerificare del primo consenso. [d] Egli pare però più uero; che se ancora i maritati perseuerano nella loro uolontà, sia matrimonio, secondo il Cardinale. [e] Sono anco diuerse l'opinioni, quando il padre non contradice, ne espressamente consente: però mi par bene, cioche dice Siluestro: cioe, che se per segni si raccoglie, ch'egli tace, perche li piaccia, il matrimonio uale. Et s'egli tace, perche li dispiaccia, non uale. Et se pur si crede, che li piaccia, si terrà per matrimonio.

[c] Ca super eo & ca. per tuas. de condit. app.
[d] Bonet §. hoc sermone ff. de uerbo si. fo.
[e] In ca super eo. de cond. app. Syl. matrimonium. 1 q. 4.
[f] Vbi supra.

63

La onde † ne segue, che, se al tempo, che fu posta la conditione, il padre era morto, & il figliuolo nol sapeua, non sarà matrimonio, percioche il morto non è consente, ne contradice. [g] E, se'l sapeua, quando pose la conditione, è tenuta per non posta, & per impossibile, & uale il matrimonio. [h] Ne segue anco, che, se prima che la conditione si finisca, un di loro muta la uolonta, & si marita con un'altra senza conditione, il matrimonio uarra, dato che dopo si finisca la conditione: [i] percioche nelle cose, che dependono dalla uolontà del dispositore, il finimento della conditione non si referisce al tempo del contratto, secondo la glosa receuuta. [k] Però auanti ch'ei si maritti con la seconda, la Chiesa lo può costringere à pigliar la prima, quando [l] finità la conditione.

64

[g] Ca. fi grauiter de refeript. lib. 6.
[h] Rose la Matrimonium 5 § & Syl. matrimonium. 3. 4
[i] Arg. super eo I cõdit app. ca fi pene de refeript. lib. 6.
[k] In d. ca. fi pro te.
[l] Cap. super eod. in textu & glo.

Di † più ne segue, ch'è differentia à dire, Io mi marito con ello teco, ò io mi mariterò con ello teco, se consentirai, ch'io tenghi parte con ello teco, o perche nel primo caso si consente subito, et auanti la copula, è matrimonio. Nel secondo caso non è matrimonio; se non dopo la copula, secondo che dimostra Siluestro. [m] percioche ò quella conditione è brutta, per

65

[m] Matrimonium 3. q. 7.

per intendersi di copula illecita, & si tiene per non posta; [a] & leuata quella, nel primo caso è puro matrimonio, & nel secondo sponsalitio: ò la conditione è lecita, per intendersi di copula coniugale, & nel primo caso resulta di consenso coniugale, & nel secondo di sponsalitio, & se nel secondo seguitasse copula con animo fornicario, quanto à Dio, non sarebbe matrimonio, ancor ch'ei fosse quanto alla Chiesa.

[a] Per proxime.

66 SEGVITA † anco, che chi si ammoglia, dicendo, Io mi marito con esso teco, se sei uergine, subito è matrimonio, s'ella è uergine: & se non è uergine, non è matrimonio: Percioche ella è conditione de presenti, la quale, s'è uera, non sospende, & se non è uera, subito dissolue. [b] E s'egli dicesse. Io mi ammoglio con esso teco, se ritrouarò, che tu sia uergine (intendendo ritrouarla uergine per uia di donne honeste) è matrimonio conditionale, per esser la conditione de futuro, & honesta. Et se dicesse cio, intendendo ritrouarla tale per copula carnale, è pur matrimonio quanto alla Chiesa, percioche ella non è honesta, & hassi da leuare. Et se dicesse. Io mi marito rò con esso teco, se ti trouarò uergine per copula, è sponsalitio. Et se dicesse. Io mi ammoglierò con esso teco, se ti trouarò uergine per donne honeste, è sponsalitio conditionale, non ostante che in foro conscientiæ, non è matrimonio, nè sponsalitio, se l'animo suo fu ueramente conditionale, & la conditione non si [c] fini.

[b] I. cum ad proposi. ff. si cert. pet.

[c] Arg. ea tua de sp. & fal. cum annot. eid. & ca. is qui conditul.

ONDE ne segue, che il matrimonio fatto con questa conditione. Se domani nasce il Sole, ò altro simile de futuro necessario, è uero, & non matrimonio conditionale, secondo S. Tomaso, S. Bonauentura, [d] l'Hostiense, il Cardinale, e'l Panormitano, [e] contra una glo. [f] & altri, che altre cose dicono: Benche è certo, che quanto à Dio non è matrimonio, se l'animo di colui, che si ammogliaua, fu di sospendere l'atto fino à quell'hora: percioche quanto à lui, & al foro interiore, tutti i matrimonij si hanno da giudicare, secondo l'intentione del [g] contrahente.

[d] In 4. d. 28 q. 43.

[e] Cap. per tuas, de cond. appo.

[f] In d. cap. per tuas.

[g] Per anno in d. ca. tua, & in d. ca. qua-

INTERROGATIONI.

67 'EGLI † si maritò, ò sposò con conditione mortalmente brutta, peccò mortalmente, & uale il matrimonio, o lo sponsalitio, nel foro giudiciale. Se la bruttezza non era contra la substatia, ò bene matrimoniale, & nó uale se era contra ella [h].

[h] Per proxime dicta.

S'è s'è maritato ò [illegible] honesta, e dopò senza altro, che [illegible] s'è maritato con altra, ò maritata con un'altro, o quando che l'una [illegible] mò volontà, senza consentimento dell'altra parte, & la vecchia ditione, non vuole osservare quel, che haveva promesso, pecca mortalmente [a]: Ne deue chiedere il debito senza osservar quel, che promesse, s'è possibile, o senza restituire quel, che ottenne, to, ò almeno senza animo preparato di osservarlo [b].

a Per proximum dict.

b Arg. cap. 1. & cap. qualiter de pact. & ca. peccatum. de reg. iur. in 6.

DELLA TERZA MANIERA Di peccare m'maritarsi, che contra gl'impedimenti che impediscono, & non dirimono il Matrimonio. Et prima de' due primi, che sono, Feria, & Prohibitione di modo, ò per fino à certo tempo.

SOMMARIO.

68 *Il Matrimonio contrattato contra il precetto del Vescouo, à secretamente, [illegible] della Chiesa, è peccato mortale, & non tiene senza dispensa.*

69 *Il Matrimonio secreto non può contrahere quando vi è giusta cagione, ò pericolo, tutte le cagioni, che sono scritte per dispensare, non bastano per maritarsi, senza dispensatione.*

Dispensano i Vescoui in alcuni matrimonij, che è vsanza, i quali sono nulli, e non sono contrattati per licenza del Parochiano, ò di altro sacerdote, con la conditione.

70 *Il Matrimonio non si deue contrahere, se prima non è publicato, o senza dispensatione, sotto pena di peccato mortale, & di scommunicatione.*

La scommunica generale non lega colui, che non pecca mortalmente.

71 *Le Nozze celebrare, ricevere la benedittione, ò condurre la moglie à casa ne' tempi vietati dalla Chiesa, è peccato mortale. I tempi prohibiti sono, dal primo giorno dell'Auuento inino*

à quello

à quello della Epifania, & dal primo giorno di Quareſima infino all'ottaua di Pa[illegible]gine, & non in altri tempi. Nè quali tempi non è peccato contrahere il matrimonio; pur che non ui intercuenga altra honestà.

68 EGLI † ſi maritò contra il precetto del Veſcouo ò Parochiano; i quali gli hauuo commandato, che non ſi maritaſſe infino à tanto che non ſi chiarille che non u'eran tra loro quelli impedimenti che ſi dicea, peccò mortalmente, [a] ſecondo il palude, [b] (dica, come li piace Angelo,) come lo difende ben Siluestro [c].

[a] Per tit. de nouit. contra. c. mirabatur. per l. cc. lef.

[b] 1 4 d.28.q 1.colum 1

[c] Matrimonium. 3. q 1.

S'EGLI ſi maritò per parole de preſenti, non oſtante che non foſſe ſeguita copula, ò per parole de futuro ſeguẽdo la copula ſecretamente, & non in faccia della Chieſa, peccò mortalmente. [d] ſecondo alcuni. Et la ſua faccia, come qui ſi coſtuma, & in altre terre, è la preſentia di molti, ſecondo i pariſini. [e] Et almeno oue è tale coſtume, baſta la preſentia de' parenti, & uicini, & ſufficiente numero di teſtimonij, accio che non ſia matrimonio Clandeſtino; ſecondo il Panormitano. [f] Ancora quando ui è giuſta cagione, per far queſto ſi poſſono maritare ſecretamente, ſi come, quãdo la donna è pupilla per timor, che i ſuoi tutori la maritino con chi non le conuiene, con danno della ſua dote, ò heredità, ſi marita ſecretamente con chi le conuiene, hauuta per quel opportunità, & non può hauer teſtimonij, con propoſito di publicarlo, ſecondo il Gaetano. [g] Et anco come quando il matrimonio fu celebrato in faccia della Chieſa tra due & conſumato, eſſendo con uerità nullo, & di neſſun ualore, per alcuno impedimento occulto tra i contrahenti, & dopò hauutane diſpenſatione di nuouo ſecretamente ſi accettano, ſecondo il medeſimo. [h] Imperò † che non tutte le cagioni, che ſono
69 giuſte per diſpentare in eſſi, baſtano per maritarſi ſenza diſpenſatione, perciochè per diſpentare è baſta, che un nobile ſi maritи cõ chi non è nobile, un ricco con un pouero, & un uecchio con una giouane, ſecondo il Palude. [i] ò ch'ei teme i parenti, ſecondo S. Antonino, [k] quando per non maritarſi ſenza diſpenſatione, la quale il Veſcouo può dare, ſe è però coſtume, altramente no, ſecondo il Palude, & S. Antonino, [l] imperò che al preſente il Concilio Tridentino annulla tutti i matrimonij, che ſi fanno

[d] Ca. cum inhibitio de clan. d. despons.

[e] Maior. in 4. d. 27. q. 1.

[f] 1 d. ca. cum inhibitio.

[g] In opus tomo. 2. de ſacra. matr. q. 2.

[h] Vbi ſupra.

[i] In 3 d. 28. q. 1. colum 4.

[k] Tertia par. tit. ca. 16. §. 5

[l] Vbi ſupra.

senza il Parochiano, ò altro Sacerdote di sua licentia, & almen con due, ò tre testimonij, peccano mortalmente. Clandestini, i quali il detto Concilio gli ha sopposti, come cose pernitiose. [a]

a Conc. Trid. Sess. 24. de reform. matrim. cap. 1.

70 Si sono maritati pubblicamente, senza però esser prima denunciati nella Chiesa, acciò non sopravenga alcuno impedimento fra loro ignorato, e peccato mortale. [b] Secondo il Paludo. [c] ancor che vi sia alcune giuste cagioni sopradette di dispensare, se però vi è vera, e ragionevole dispensatione. [d] Essi parebbono scommunicati, conforme alcuni Rituali, che scommunicassero quelli, che si maritano chiandestinamente; ò quelli, che siano prima publicati, & maritati, eccetto quando la cagione è tale, che dà sola senza dispensatione scusa di peccato mortale come sono le due sopradette, [e] perche allhora non peccarebbono mortalmente, ne sarebbono scommunicati, perche nessuna scommunicatione generale lega colui, che non pecca mortalmente, il che è regola singolare del Panormitano, & lo prova un capitolo, [f] & noi, l'esplicammo in altra parte. [g] Ne anco peccano i nobili, ne sono scommunicati, ove è costume antico, che si maritino senza bando. [h] Ne anco altri, ove è stato, che tutti si maritino senza detto bando, come era nel Vescovado di Pamplona, & questo hauea luogo auanti il Concilio Tridentino. Al presente si deue effettuare tutto quel, che circa questo il detto Concilio in detto luogo ordina, che non si maritino, se prima non sono publicati, & per tanto peccarebbe chi facesse il contratto: & per consequente incorrerebbe nelle censure per tal cagione [k] poste.

b Sotto 24. ca. 1. c Paludo. ubi supra colum 4. d Panormitano ubi supra colum 4. e Paludo. ubi supra colum 4. f Cap. ex parte. de sponsa. & cap. Cum Ioannes. de clandestina desponsatione. g Tract. de Matrimonio. cap. 3. h Tract. de Matrimonio. cap. 3. i S. Thomas. de matrimonium q. 7. k Sotto 24. ca. 1.

71 Se [l] ne' tempi prohibiti dalla Chiesa, ha ricevuto le benedittioni nuttiali, o ha fatto convito, o simil nuova la meno a casa sua, peccò mortalmente, [m] ma è ben vero, che è sospeso in tal tempo per parole de presente, o de futuro, in facia della Chiesa senza il sopradetto secondo la gloss. ricevuta. [n] perciochè solamente si mutano le sopradette cose, secondo la mente di S. Tomaso, del Paludo [o] del Gaetano [p] & di Silvestro P.

l Cap. capellanus. de sponsa. & matrim. & cap. Ioannes. de clandestina desponsatione. m Sotto Capellanus. n Tract. de Matrimonio. cap. 3. o Paludo. ubi supra colum 4. p Thomas. de matrimonium q. 7.

I tempi prohibiti sono, dall'Auuento infino all'Epifania. Dalla Settuagesima infino all'ottaua di Pasqua. Le dua tre giorni delle Rogationi infino alla Trinità. Di maniera, che nell'ottaua dell'Epifania, nell'ottaua di Pentecoste, che è il giorno della Trinità, non entrano in questa prohibitione, come si raccoglie da un capitolo. [q] Dica come li piace il Panormitano, & Angelo,

q Cap. capellanus. r Vide supra.

Angelo, che lo tenuta, come bene il mantella Siluestro, [a] se l'uso recitato della terra non deroga alla legge. E però questo sopradetto haueua luogo auanti il Concilio Tridentino, perciochè ello Concilio ha diffinito quato al tempo prohibito di solennizare, & benedire i matrimonij, dal primo giorno dell'Auuento di nostro Signore GIESV CHRISTO, infino al giorno dell'Epifania. Et dal primo giorno di Quaresima infino all'ottaua di Pasqua inclusiue, & non in altri tempi. Il consumare i matrimonij ne' tempi prohibiti per copula senza solennizare, & far festa, & senza pigliar nuouamente data, non è peccato mortale, secondo il Gaetano: [b] alquale noi ci accostiamo, non ostante che'l Palude, [c] & altri tenghino senza ragione necessaria, che solo la prima volta egli pecca [d] mortalmente.

[a] Vbi supra.

[b] Sess. 24. cap. 10.

[c] In verb. matrimonium peccata.

[d] In 4. dist. 32. & Rosel. la super summa. §. 2. & Angel. super verbo matrimonium. 17.

DE GLI SPONSALITII, ET Catechismo, che sono altri due impedimenti, che impediscono, & non sciolgono.

SOMMARIO.

72 *Matrimonio contrahere contra i primi sponsalitij, ò con parente spirituale di Catechismo, è peccato mortale.*

Il Catechismo è una instruttione di colui, che viene da battezare, innanzi ch'egli si battezi, della fede catolica, ch'egli deue credere.

72 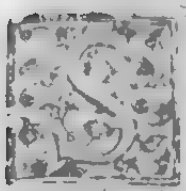

E' essendo sposato per parole de futuro, si marito, o sposò con altra senza hauer cagione giusta, per separarsi, pecca mortalmente, secondo tutti. Et ancora grave peccato mortale, se fece questo con giusta cagione, auanti che per qualche gli delle licentia dal giudice, come di sopra hò detto: [e] dichiarando i casi, ne' quali esti si separano, o si debbono separare.

[e] Sup. eo. cap. 22.

Sesto si marito, ò sposò con sua parente spirituale, di parentado contratto per Catechismo, pecca mortalmente. [f] Catechi-

[f] Cap. per catechis. de cognat. spir. lib. 6.

[a] Cap. Ante baptis. de cognat. spirit.

mo è una instruttione di colui : che si ha da battezare, prima che si battezi, de gli articoli della fede Catholica, [a] ch'egli ha da credere, & per questa instruttione si contrahe parentado spirituale fra colui, che instruisce, & colui ch'è instrutto, & tra i padri suoi, & padrini, nè più nè meno, come si contrahe tra colui, che batteza, & il battezato, i suoi padri, & padrini nel Battesimo; come è detto di sopra. [b] ancor che egli non sia di tanto effetto, percioche questo impedisce, & non scioglie il matrimonio, [c] & quello fa l'uno, & l'altro.

[b] Super cod. ca. numer. 36.

[c] Dedica per cathe canam.

DEL VOTO SEMPLICE ET DEL la consuetudine, i quali sono altri duo impedimenti, che impediscono, & non sciolgono.

SOMMARIO.

73 *Il Voto di semplice castità ancor che fatto à tempo impedisce il matrimonio, ma non lo scioglie, è nondimeno peccato mortale, & inanzi, che egli si consumi, colui, che si notò non può, nè dimandare, nè pagare il debito coniugale senza peccato, ma consumato ch'egli è può pagarlo; resta però obligato ad osseruare esso uoto, quanto egli può, senza pregiuditio dell'altro.*

Matrimonio contrahere con chi si sa che ha fatto uoto d'castità, ò consigliarlo, ò dare occasione, ch'egli sia violato, ò maritarsi con chi non è lecito, è peccato mortale.

E † dopò fatto il uoto di castità, egli si marita con lo sposo, peccò mortalmente, ancorche il uoto fosse temporale, se auanti che potesse compire il tempo lo fece, dato che il matrimonio valesse, tenendo che ammendue hauessero fatto uoto, secondo la commune; contra una glosa, [a] però egli pecca mortalmente, benche lo faccia con proposito d'osseruare il uoto, secondo Ricardo: [e] Ma egli resta però obligato à osseruare il uoto, tanto

[a] an ca. si quis uouerit. 27. q. 1. & per totum. 27. d. in text. & glos.

In 4. d. 38. R. fel. Ver. Castro. S. 9. & A. [illegible] 3. [illegible] verb. Matrimonium. 7. q. 5. 3. 2.

tanto quanto potrà senza pregiudicio dell'altro: per questo mai
no può dimandar il debito, ne pagarlo; prima che consumi il ma
trimonio: perciochè può anco intrare in religione, [a] nè rima-
ritarsi, morto il primo marito, ò la prima moglie, secondo S. To-
maso, & la commune: [b] nè si libera il uoto per giurare, che si
mariterà; anzi fa, che il giuramento sia illecito: [c] Et se & quan-
do, & come può, ò non può dimandare, ò pagare il debito
coniugale, si ha detto di sopra: [d] Et qual uoto è tale, sopra s'ha
detto: S'egli ha contratto matrimonio, sapendo, con chi haueua
fatto uoto di castità, peccò mortalmente, secondo la glosa singo-
lare. [f] Se interrogato da colui, che haueua fatto uoto semplice di
castità, se ualesse il matrimonio, se si maritasse, & gli rispose che
sì, egli peccò mortalmente, secondo l'Hostiense: sopra il quale
contendono alcuni, che si potriano concordare dicendo, che la
opinione dell'Hostiense è uera, quando per tale, & à tale, & in
tal tempo, & maniera si rispose, che si diede occasione di uio-
lare il uoto, & la contraria, quando si rispose di maniera, che
non diede tale occasione; benche colui si togliesse dalla buona ri-
sposta, secondo la mente [g] di Siluestro, se il uoto era semplice
& uoto solenne. Qual uoto sia semplice, ò solenne, sopra è
stato [h] detto.

[5] E si maritò con chi sapeua, che haueua fatto uoto di casti-
tà, peccò mortalmente, secondo la glosa [i] singolare.

[5] E si maritò, ò sposò con persona, con la quale, secondo l'u-
so della terra, non era lecito; etiandio che fusse lecito secondo la
legge cómune. Come è l'uso, che nessuno de' figliuoli de' compa
ri si maritino insieme, ancor che da nessun di loro si fosse genera
to parentado spirituale, peccò mortalmente: se però da que-
sto ne segue grande scandalo. Et se il costume è tale,
che non solamente il maritarsi genera scandalo,
ma anco lo stare maritati, il matrimonio
non starebbe; altramente starebbe; secondo il uero intelletto
d'un capitolo, & delle sue
glose, [k] dica co-
me li piace [l]
Siluestro.

*

a C. ex publico, de conuers. coniug.

b In 4 d. 38. & Archi. in ca. 1 e 30. q. 1.

c Cap. Rursus, quer. uel nouem. d In ca. 1 nu. 10. e Supra co. 12. numer. 32.

f In Cap. Nos nouimus 17. q. 2.

g Verbo Matrimonium 7. q. 5. § 9.

h Sup. co. ca. nu. 34.

i In cap. nos nouimus 17 q 2.

k Glo. ca. super eo. de conuers. ubi Panor. & Prepositus colligit.

l Matrim. 2. q. 3.

DE' SETTE DIFETTI, CH' IMPEdiscono, & non sciolgono il matrimonio.

SOMMARIO.

74 *Gl'impedimenti, che impediscono, & nõ sciolgono il matrimonio sono sette; cioè, Incesto, l'vccidio; pigliar per forza la moglie d'altri, esser padrino del proprio figliuolo per impedirsi al debito matrimoniale, uccidere sacerdote, la penitenza*

75 *solenne, & il maritarsi con Monaca. I quali impedimenti non ricercano dispensatione per maritarsi doue non è usanza, ne quando ui è pericolo d'incontinentia.*

Dispensare non può il Vescouo nel uero Incesto.

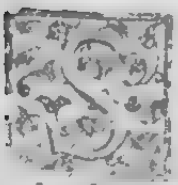

E † si maritò, ò sposò dopò c'hebbe commesso alcuno de i sette delitti, che impediscono, ma non tolgono il matrimonio, peccò mortalmente; secondo la mente delle glose ricevute. Il primo de' quali è commettere [b] Incesto. 7.

a Ca. qui presbyteri de pœn. & con. & ca. hi qui 24 q. 1. & Palu. in 4 d. 34 q. 1. colum. 2.

b Ca. 1. & 2. & 3. tra. mode. lect. 11. col. cum suis sua. c Dicti dist. 34. d Ca. fraternitas 35. q. 2.

Il secondo è uccidere la tua moglie: benche Silvestro dica, che non è tesso, che disponghi il medesimo della moglie che uccide il tuo marito, però seguiamo il Palude, che tiene, che [c] sì.

Il terzo, è pigliare per forza la sposa [d] d'altri.

Il quarto, è l'esser padrino di tuo figliuolo; acciochè la sua moglie non possi dimandare il [e] debito.

e Ca. de eo qui f. Cajet. post. verb. de pœn. & remiss. g. eadem.

Il quinto, è uccidere il sacerdote, [f] non ostante, che il Panormitano stimi, che questo non habbia luogo per animo, che egli non è conuinto in giudicio.

h Ca. de pœnitentiis q. 3, q. 2.

Il sesto, è commettere alcun peccato, per il quale gli sia data solenne [h] penitentia, & egli la eseguisca.

i Ca. per tuas de re. § 4 k Mat. cum 2. q. 6. l Ca. 1. & 2. de eo qui cognouit. m Vere incestus. §. 5.

Il settimo, è sposarsi con Monaca, sapendolo: Nè quivi cascar ancor che lo sposalizio sia peccato mortale, però il matrimonio uale. Dicono però S. Antonino, [i] & Silvestro, [k] che per l'Incesto si ha da intendere il peccato con alcuno dentro del quarto grado, e non l'Incesto con [l] tutti, ch'è tanto che sia maggior peccato. [m] Però, il centurio, che tiene Angelo in pare che

che si osserui per la prattica di Roma: la quale in tutte le dispensationi, ch'è la da per maritarsi con parenti, co' quali fusse commesso incesto, pone clausula, che non si mariti un'altra uolta, e questo presuppongono il Panormitano, il Prepolito, & la commune. [a] il che anco tiene un consiglio, [b] che ne pare migliore. Anco s'è timore d'incontinentia, può il Vescouo, & deue dispensare, [c] secondo il Palude, [d] & S. Antonino, [e] i quali noi seguitiamo. Ancor che'l Panormitano, e'l Prepolito tenghino [f] che il Vescouo non dispensi nel uero incesto, che si commette con parenti; eccetto che nell'improprio; il quale si commette come affine: ancor che alcuni tenghino (come habbiamo detto [g]) che il uero Incesto non induce prohibitione di matrimonio. Et anco aggiungiamo, che doue è costume sapendolo, e tollerato da li prelati, che in nessun caso di questi si cerca dispensatione per maritarsi quando è pericolo d'incontinenta, non sarebbe necessaria tal dispensatione, però altramente essendo necessaria, secondo il Palude, S. Antonino, Siluestro, e la commune. [h] dice altri come li piace. Et anco dice il Palude [i] **ch'è uso commune di lui.**

a In ca. 1. de eo qui cognouit vxor. 1. &
b I. ch. d. 35. q. 2.
c Dic. ca. 1. & d. 34. q. 1. ca. 8. & ca. ex latere 10. de eo qui cognouit vxor. 1.
d In 4. d. 34. q. 1. colum. 1.
e Terza part. tit. 8. ca. 16. §. 4.
f Ind. ca. 1.
g Sup. proxim.
h Vbi supra.
i Vbi sup. col. 4.

DELLA QVARTA MANIERA DI peccare contra il fine del sacramento: o per altro fine cattiuo, ò disordinato.

SOMMARIO.

76 *Il Matrimonio contratto senza intentione di contrahello, è peccato mortale per parte di Dio, & non è nullo, ancor che ne segua la cohabitatione, ò la ratificatione per copula.*

77 *La Moglie ha con colui, che finge d'amare, & con lei ha per qualche tempo, ella può credere la sua fintione, per poter si poi maritare con altri.*

78 *Il Matrimonio, che altri contratta con donna per le sue parole, con animo d'ingannarla, anzi ogni sua protestatione in presentia di molti, senza questa cagione che qual fine gli fusse, ch'egli facesse, o dicesse, non faceua per pigliarla per moglie, è peccato mortale; & nel foro esteriore si giudica per uero Matrimonio.*

79 *Matrimonio contrahere sapendo ch'egli non ualeua; ò per fine di peccato mortale, ò uenale, ò per diletto di bellezza, ò di ricchezza è peccato.*

80 *I Matrimonij, & gli sponsalitij contratti con la uolontà de' contrahenti sono ueri quanto à Dio & alla consecutia; nè si deue hauere riffetto alle parole, ma, se l'intentione degli sposi è di maritarsi ambidue de presenti, & le parole sono de futuro sempre è matrimonio, altramente è sponsalitio, però è bene che in simili casi concorra il consenso con le parole.*

Il Consenso uirtuale per maritarsi è quando che dopo ch'altri ha consentito, mai non disconsente, nè se ne pente.

76 E † finse di maritarsi, ò sposarsi con alcuna, senza intentione di quella, si come molti si maritano clandestinamẽte, per mal usar la lor copula, è peccato mortale, & quanto a Dio non è matrimonio; ancorche ne segua copula; se dopo egli non consente in ella, dato che in quanto alla Chiesa si presuma, che sia. a nè incomincia à ualere, per habitare con ello lei come con propria moglie, & credere, ch'era matrimonio, perche'l confessore, ò altri, gli dice ch'è uero matrimonio, come p. la S.l uestro. b Percioche, se per quel a habitatione, & c. non uolle ammogliarsi di nuouo, ma solo usare quel, che prima contraille, per questo quel habitatione pro apporta dann. che ulita. c Ne anco s'egli consente di nuouo, per consiglio d. secondo u, ò de gli ignoranti, che gli dicessero ch'era ueramente matato con ello lei, perche, se nó gli dicesse à quel modo, egli non haurebbe accontentito in lei. d Onde ne segue, che se egli s'ammoglia con un altra, auanti che legitimamẽte primo consentimento, non deue lasciarla, ancor che gli maridi la Chiesa. Anzi deue habitare con ello lei se scandalo, e tolleri te la scommunica de la Chiesa. e gato, auanti ch' congiunghi con la seconda, copularli prima, e finire il matrimonio, che con ello lei contraeua, pena di peccato f mortale, eccetto se ui fusse alcun segno, che ella douesse presumere, che egli facesse questo per imp. marito pur se per ammogliarsi con la seconda, la prima ricusasse tabile danno, c'hauesse à patire, o nella fama è obligato a sedisfar la in darle la dote, secondo S. Tomaso.

a Ca his qui ca ... de sponsi & n es ... ibi q. 1 am Syl. uerbo matr. 3. q 8. declara.
b Vbi sup. q. 10.
c Arg. l. si per errorẽ ff. de iuris & iudi. & doct. Bart. in l. multũ ff. de cõdit.
d Syl. matri. 4 q. 10.
e Ang. ubi sup. §. 25 & Syl. ubi sup. q 8.
f Maior. in 4 d. 27. q. 1.
g In 4. d. 28 ubi Pa ... lud. q. 1 art. 2. & 3 de adult.

Però

77 PERO' è colei, che in tal maniera è stata ingannata, non può maritarsi con altri; ecco quello, che probabilmente à giudicio d'huomo prudente, & dabene, fia creduto, che colui, che l'ingannò dicendo la verità circa lo, che egli non haueua intentione di maritarsi con colei, come haueua, & probabilmente potrà credere questo, quando, come che ei dichiarò, si maritò con un'altra, ò se ella preceduta inchiesta ragione approuata. Et anco, se non lo manifestò tutto: però dopò ne fece gratamente, & à buona hora, che si presume, che dica la verità, perche egli si confessa, & communica ordinariamente, & conuersa con persone di buona vita, & si mostrò sempre altra. Et, se anco fra essi era grande disproportione, per essere egli di molto maggior qualità, che lei, non è verisimile, ch'egli volesse apparentarsi, & maritarsi con essa lei. O uero, se ui fussero alcuni altri legitimi probabilmente si può presumere questo, s'egli si sposa con un'altra ò se si pone in alcuna religione, che non è sicuro che si maritò con essa lei, poiche molte volte & i ricchi, & i nobili fanno con persone di bassa sorte, per bellezza, per ricchezze, o per altri rispetti. a A' i quali aggiungiamo, che l'ordinarsi di religione non tarebbe tanto, quanto il maritarsi, ò la professione della Religione. b Et, se colui lasciò la detta per hauere de facto si marita, è ella beata à uiuere castamente, quanto può. Di maniera ch'ella non può dimandare il debito, ò uero pagarlo, se probabilmente crede, che il suo primo marito sia morto in lei, dato che dopò lo morisse. Ma, se ne sofferenabile (che à giudicio d'huomo prudente, & da bene, lasciò fingersi à credere, di non pregiudicare al secondo marito (benche paia che pregiudichi à se medesimo, si deue pagare, & non domandare per il detto.

a Rosel. mat. 4 §. 3. & Syl matr. 4 q. 9.

b Arg. 1 Mod ad l. A quil. & 2. 2. de trā slat. pud.

78 SE' con animo d'ingannare l'altra, fece protestatione senza giusta cagione, in presentia di molti, che qual'hora ella cosa, che diceste, o facesse, non la stimasse in conto alcuno, che si con la tale, e dopo si ammogliò con colei per legitime parole, (ancor che non la conoscesse carnalmente) peccò mortalmente, & nel foro esteriore si giudicherà che per matrimonio, secondo la glosa ricevuta. d Perche quella protestatione, ch'è contraria al fatto, non è communemente d'alcuna uolontà. e Habbiamo detto [con animo d'ingannare, e senza giusta cagione] perche, se lo facesse per buon fine, con alcuna giusta cagione,

c Sup. to c nu. 54. 55

d Ca tus de spons. e Cay. in Mod. ad l. rans per. de cond. ins.

come per schifare scandalo, & non usò con esso lei carnalmente, non peccarebbe, nè si giudicarebbe matrimonio, etiandio nel foro esteriore, per difetto del consenso, secondo a tutti.

a Arg. cap. 1 de eis qui vi met. cau.

S'EGLI † si marito con alcuna clandestinamente, e con un altra in publico, è detto di b sopra. 79

b In ca. 16. nu. 39.

S'EGLI si maritò, sapendo, che il matrimonio non ualeua, ò costrinse alcun per forza, ò per timore, che si maritasse, peccò mortalmente: ò ingannò l'altro, sapendo che l'ingannaua, secondo la mente di tutti.

S'EGLI † si maritò per cattiuo fine mortale, per potere piu liberamente adulterare, ò uccidere, pecco mortalmente, secondo tutti. c Però non è piu che uenialle, maritarsi per cattiuo fine uentalmente, & maritarsi principalmente per il diletto della carne, per bellezza, per ricchezza, ò per altro fine, che di se non è peccato mortale, nè fine principale douuto al matrimonio; ancor che posti esser secondario, è peccato uenniale, ma nõ mortale: nè altramente tiene il Palude d: dica Angelo ciò che li piace; come dimostra bene Siluestro. e Et è † da notare, che quando 80 consta della uolontà de' contrahenti, non si deue hauer rispetto alle parole, quanto à Dio, & alla conscientia, perciochè, se l'intentione di ambidue fu di maritarsi de presenti; sempre è matrimonio, dato che le parole fiano de futuro: altramente fara spon salitio, se la intentione è di contrahere solo de futuro. f Et ancor che fusse bene, che in un medesimo tempo giuntamente concorressero i consensi di ambidue: come ha detto il Panormitano esfere necessario g, però basta, che l'uno consenti prima, & dopò alcuno intervallo di tempo acconsenti l'altro con questo però, che il primo perseueri nel suo consenso, almeno uirtualmente, Secondo l'Hostiense, & Giouan'Andrea. h Onde segueria, che se Pietro consente in Maria, la quale falsamente disse, che consentiua, ma di là ad otto giorni consenta, e matrimonio, ne è necessario, che lo dica a Pietro, se anco ei perseuera nel suo consentimento, almen uirtuale. Consentimento uirtuale, è quando dopò che egli ha acconsentito, non mai dice, non consento, ne se ne pente. Tutto questo si intende fare quando non ui è impedimento, che faccia l'effetto, & inhabile il consenso per il matrimonio. Perciò che se gli è impedimento, è necessario che dopo la rimotione, intervenga nuouo consenso generale, ò speciale; che per ciò non basta: per quel, che sopra k s'è detto.

c Quia omne finis malus ex ipsum quo que malum est. unde mittitur. 23. q. 5.

d In 4. d. 31 q. 3.

e Matrim. 4 q 4.

f Arg. ca. intelligenti de uerb. sig. & cap. tua de spons. & cap. humana 23 q. 5.

g In ca. dilectus, de spons.

h Ca. Ex litteris, de spons.

i Mars. 4. d. 27. q. 1.

k Sup. eo. ca. nu. 47.

DELLA

DELLA QVINTA MANIERA DI peccare: cioè per ſtar in uno ſtato indegno, & di colui, che non manifeſta l'impedimento.

SOMMARIO.

21 *Matrimonio contrahere eſſendo ſcommunicato di maggiore, ò minore ſcommunica, ò in peccato mortale, ò eſſendo fama d'impedimento, ò dubbio che egli uiſia, & nondimeno uſare il debito matrimoniale, è peccato mortale.*

22 *La Moglie non deue credere al marito, che le giura affermando che mai egli non conſentì al ſuo matrimonio, ma s'ella per ſciocchezza gli crede, non gli deue, nè dimandare, nè pagarli il debito matrimoniale; inſino à tanto, ch'egli non riuochi il ſuo detto; & che di nuouo ambiduo ui acconſentino.*

23 *L'Impedimento ſecreto del matrimonio, che uien commandato che ſotto pena di ſcommunicatione ſi manifeſti, che procede da peccato, deue prima eſſere auiſato ſecretamente à chi tocca: accioche egli ceſſi di contrahere il matrimonio, & s'egli non ſe ne uuole aſtenere, ſe ne deue auiſare chi lo può impedire, ma ſe per queſta denuntia ſi dubita di qualche ſcandalo, non ſi deue fare.*

21 SE † ſi marità, eſſendo ſcommunicato di ſcommunicatione maggiore, ò minore, ò in peccato mortale, ſenza pẽtirſi, pecca mortalmẽte. Percioche lo ſcommunicato etiandio di minore ſcommunica, è inhabile à riceuere alcun ſacramento.[a] Et anco chi è in peccato mortale,[b] come di ſopra è detto.[c] Et per tanto s'egli ſa, ò dubita, d'eſſere in alcuna ſcommunicatione, faccia ſi prima aſſoluere.[d] Se alcuno de' maritati ha inteſo, che fra loro era impedimento perpetuo, & l'hanno creduto, ò dubitato, & perſeuerando in quella credenza, o dubitatione, hanno uſato carnalmẽte, è peccato mortale.[e] per quel, che più largamẽte habbiamo detto altroue.[f] Però non è obligato à credere, nè dubitare ſubito, ancorche l'intendeſſe da perſona degna di fede, etiandio con giuramento, & anco che ſi foſſe amico ò Paro-

a C. Si celebrat. de Cons. eccom.
b C. Apoſtol. 9. diſt.
c Sotto num. Ang. nel Mor. § 7.
d Conci. ſi ſumma uero. Matrim.

e Arg. cap per tuas de Sym.
f C. Si quis ante de pœn. l. 7. nu. 9 cum ſeq.

chiano; ma è bene al Legato à informarsi di tal verità: dapoi certamente
a Ca. Apostolica. de elect. cap. ult. farebbe ignoranza crassa, la quale non scusa. E se trouando che
la certa ignoranza dubbio, non deue pagare, ne dimandare il debi-
to, & non trouando ragione per che debba credere di douere pagare,
& può dimandare il debito, & se trouarà tanto, che possa ragione-
volmente dubitare di douere pagare, però deue pagare,
dopo aver primieramente debito per ragion di pagarlo, & non
prima, se non dopo l'esame, & per gli gradi,
& per tal modo, & per tal ordine.

b In 4. dist. 27. q. 3. & in 4. dist. 31. q. 1. a. 4. q. 2. de pecca.

Se il marito, che affermerà 83
d In 4. dist. 27. q. 3. a. 2. q. 1. 4. Arg. de Matr. 2. q. 14. Sot. de iust. & iur. Matr. 4. q. 2.

e In 4. q. 4. colum. 5. de Matr. f. Imperator. n. 27.

Se l'Imperatore, che deb- 84

g Arg. c. 2. de Matr.

h Ca. pastoralis. de

i In repetit. Inter

mente io ho detto sono. Quando uno (ò sia suo propria
l'altro marito,
ignora-

ignorantia si sono contratti, mancando la prima moglie, ò il primo marito, che si credeua morto, & nel caso di loro due dicono: detto certo pare, che [illegible] per euitare, peccato da quel che dichiarazione ne segua che sia stata nulla. Et se per auentura alcuno di loro hà tapetie, non debbe separarsi senza dando d'altra, per tocchi nel foro esteriore, & dire d'altri l'errore, quando con certe leggi diuina, ne humana, che communemente si fà che non resti offeso in pregiudicio di terza persona: [illegible] Adriano: [illegible] dichiarando una uera intelligentia d'un capitolo, contra la Communc.

a Arg. notatorũ in §. notãdũ. t.q.4.
b In 4.ue cõsel.q.5. dub. 7.col.3.
c In c.si quis ãt. de [illegible]

CHI PVO DISPENSARE NE gl'impedimenti del Matrimonio.

SOMMARIO.

84 *Dispensare può il Papa in tutti gl'impedimenti del Matrimonio, che sono introdutti per legge humana: eccetto che nel parentado della linea descendente, & ascendente, & lo impedimento dell'errore, & giudicio, che induce defetto di consenso.*

85 *Dispensare non si comunemente il Papa ne' gradi prohibiti nel Leuitico: Ne nel matrimonio [illegible] per parole di presente, & consumato, ma egli può ben dispensarlo se non è consumato.*

86 *Dispensare può il Papa nell'impedimento della prohibitione fatta per lui, ò per i suoi antecessori, & anco nell'impedimento dell'Incesto commesso con affine, & con parente, & in altri delitti, che impediscono, & non sciolgono.*

87 *Il Matrimonio contratto, che per alcun impedimento è nullo, & non comincia a valere per alcuna causa per la quale cessa che sopravviene, se non s'intende nuouo consenso dopoi.*

La Dispensa del Papa è di nessun valore, quando ella è subrettitia, cioè impetrata per inganno.

84 † Il Papa può dispensare in tutti gl'impedimenti del matrimonio introdotti per legge humana, i quali sono tutti i sopradetti: eccetto il parentado della linea de gli ascendenti, & descendenti, & l'impedimento di errore, e'l giudicio, che induce difetto di consenso, che sua Santità non può supplire, per cio che questi sono di legge naturale: come tre uolte habbiamo

a In cu. Litteras, de rer. trol.

b In consil. pro Regina Anglie.

provato, & efficacemente risoluto in altra parte, a dopo quel glorioso martire, & Vescouo Giouan roffense, b che rispose in fauore di quella Christianissima Reina d'Inghilterra, & dopò altri piu antichi, che per quel caso egli copiosissimamente allegò, & altri piu nuoui. Percioche ancor nel Leuitico c s'intro

c Cap. 18.

dussero alcuni impedimenti per legge diuina giudiciale, ò ceremoniale, che non era però naturale, sprò per la legge nuoua.

d C. 4. 2. 5 fin cap. 1 de purif. post partu.

d Et cosi al presente ella non lega come diuina, ma come humana rinouata da sacri Canoni: Et ancorche concorresse con ella alcuna ragione naturale, per ordinaria però perche ella non era, nè è tale, che per se sola, senza farli legge di questo, bastasse, non fieca legge naturale, come piu largamente habbiamo dichia

e In cap. ex. Ad hec. de cons. tud. præbend.

rato in altra parte. e Et in questo si sono risolute quasi tutte le uniuersità Catoliche della Christianità, nel caso della detta Reina di gloriosa memoria.

85 E' uero † che il Papa non suol uoler dispensare ne i gradi

f Dist. cap. 18.

uietati nel Leuitico, f se non per molte cagioni: non perche egli non possa, ma percioche non conuiene. Et in questo si hà da risoluer tutto quel, che molti dottori ordinarij, & extraordinarij, & Sommisti scrissero, come in quel luogo g dimostrammo. Nè anco il Papa dispensa nel matrimonio legittimamente

g In d. cap. 2 litteras.

h Cap. gaudemus, de diuort.

celebrato fra' fideli per parole de' presenti, & consumato h ancorche il consumato tra infedeli si può separare, conuertendosi un

i Sup. co. ca. nu. 49

di loro alla fede; come è detto di sopra. i Et anco quello, che non è consumato, si può separare entrando uno di loro nella Religione, talmente che l'altro può maritarsi, dopò ch'egli ha fatto professione, & non auanti: ancorche riceuesse l'ordine clero, secondo che dichiarato un k Papa. Et non si dice consumato

k In 22. an. Extra. de [illegible]

per la copula, che precede il matrimonio, & sponsalitio, ma per quella, che ne segue l Et per [illegible] ch'ei segua, egli può en

l [illegible]

trare nella religione m Et che il Papa può dispensare nel matrimonio de' presenti, auanti che si consumi, è stato detto di n sopra.

m [illegible]

n sup. sect. [illegible]

16 Il Vescouo † può dispensare nell'impedimento della prohibitione fatta per ello, & per il suo inferiore. Et anco nell'impedimento dell'Incesto commesso con affini secondo il Panormitano, e'l Preposito. a Et anco nel commesso con parenti, come è detto di sopra. b Et anco in altri delitti, che impediscono, & non sciolgono, secondo la intentione del Palude, & di Santo Antonino.d La quale opinione s'ha da guardare, oue è quel costume; e come di sopra è stato toccato. f Onde ne segue, che i Vescoui non potrano dar licentia per maritarsi clandestinamente, doue non fusse uso di darla, secondo il Palude, & Santo h Antonino. Ne anco il Vescouo può dispensare in nessuno impedimento, che impedisce, & scioglie, secondo tutti, se non quando l'impedimento è occulto, & il matrimonio publico, & il separarsi sarebbe scandaloso, & non si può hauere recorso al Papa, ò al suo Nuntio, per gran pouertà, ò per altro legitimo impedimento: come affermano Angelo, & Siluestro: i quali hanno scouerto da noi, prima in Salamanca: & per li loro detti medesimamo (però non approbammo, né reprobammo, che alcuni Vescoui hanno fatte alcune dispensationi. Et al fine altroue le approbammo per fondamenti, seguendo Giouanni de Lignano, e'l Panormitano. k Et sono da notar due cose.

a In cap. 1. de eo, qui cog. consang.
b Super cap. 1. num. 25.
c In q. 28. q. 2.
d In 4. part. tit. 8. cap. 5. §. 2.
e In cap. 1. de eo, qui cog. consang. num. 25.
f Super cap. 1. num. 25.
g In 4. part. tit. 8. cap. 5. §. 2.
h In 4. part. tit. 8. cap. 5. §. 5.
i In ca. Adi lo. 1. de
k Ibidem.

97 La † prima che il matrimonio contratto, ilquale per alcuno impedimento è nullo, non comincia à ualere per la dispensatione, che soprauiene dal Papa, o dal suo commissario anzi che dopo ella ne ha seguita copula, peroche è necessario, che dopò tale dispensa intercuenghi un nouo consenso di [illegible] matrimonio, come è detto di sopra. m La seconda, quando alcuni contraggono il matrimonio, sapendo che è nullo per alcuno impedimento, auanti la dispensatione, peroche il Papa più facilmente dispensa con essi, i quali non fanno questo, quando hanno la dispensatione, la quale non ostante, e di nessuno ualore, come altroue n prouiamo, per cioche essi tacquero quella cosa, che manifestata, haurebbe fatta più difficile la sua o concessione.

[illegible] quarto
[illegible] Sup. cap. 1. num. 69
m In cap. Si quando de exceptionib. q. le refert.
o Contra ea Postulasti, & capit. Super litteris de rescript.

DE I SETTE VITII CAPITALI, volgarmente detti mortali, & secondo la Regola de' Cardinali, & di la Superbia remaloro, & di tutti gli altri. Cap. XXIII.

a Cap. Non solum. 33. q. 7.

SOMMARIO.

1 *La Virtù è contraria al vitio: & è un'habito buono nell'anima, che la inclina a volere fare cio, ch'elle deue. Il quale è in molte specie cioè, in Intellettuale, in Morali, in Cardinale, & in Theologale, le quali di tutte, o sono infuse, ò acquisite.*

2 *Il Vitio è contrario alla virtù: & è un habito, ouero una disposizione mala dell'anima, che la inclina à volere, ò fare cio che ella non deue: Il quale è di più doppi, cioè Eccesso, & mancamento, che non è altro che adeguatamente corrispondono due vitii contrarii de' due estremi del poco, & del troppo: nel mezo de' quali ella consiste, & ella virtù è'l peccato mortale, come si è detto altre volte.*

3 *La virtù acquistata, si conosce, & acquistata di quelle buone opere, alle quali ella inclina: & per il contrario il vitio di quelle alle quali egli ne inclina.*

L'opere di virtù ordinate, & l'vltimo fine della quale è altro che Iddio, è peccato mortale.

4 *I vitii che sono detti sette peccati, sono tutti mali principali, chiamati capitali, i quali non sono sempre mortali: ma peccati fatti di molti altri, & lor capitali inclinanti.*

La Superbia non è del numero de' sette peccati mortali, ma è Regina loro, & di tutti gli altri, come appare per questa dichiarazione SAVLIGIA.

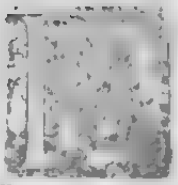

b Cassi reuñciatur 32. q. 4. cap. tolle. de [illegible] d. [illegible] d. [illegible] 55 art. 4. 6 In Cardinali prim. [illegible] c. [illegible] q. 57. f In fine art. 2.

RIMAMENTE † presupponiamo, che'l [illegible] e la virtù sono contrarij, si come il bianco [illegible] nero. b La Virtù è un'habito buono nell'anima, che l'inclina a volere fare quel, che ella deue, secondo l'intentione d'Aristotele, e di S. Tomaso, d & d'altri. La quale si diuide in molte specie. e Alcune si chiamano intellettuali pratiche, o fattiue, f perche che fanno perfetto l'intelletto pratico, o speculatiuo, come sono,

sono, la Scienza, l'Arte, & anco la Prudentia secondo la sua essentia. [a] ancor che secondo la materia loro siano morali: Altre si chiamano morali, perciochè fanno perfetta la uolontà: [b] la tramontana della quale è la ragione humana prattica. Delle quali, quattro sono chiamate Cardinali, [c] ò Principali, cioè la prudentia, la Giustitia, la Fortezza, & la Temperantia, & l'altre molte aggiunte à quelle come l'Eubulia, [d] che aiuta à trouar ben quel, che conuiene, & la Synesis, che aiuta ad eleggere il bene trouato, le quali sono congiunte alla Prudentia: Et come la Religione, & l'Obedientia, le quali sono aggiunte alla Giustitia. [e] Et la Magnificentia, & la Patientia, che sono congiunte alla Fortezza. [f] Et la Mansuetudine, & l'Humilta che sono legate alla Temperanza. [g] Tre altre sono chiamate Teologali, cioe Fede, Speranza, & Carità. [h] le quali hanno per oggetto, & mira Iddio; & per scorta, & guida, la sua diuina legge. [i] Altre sono chiamate infuse, perciochè solo Iddio le crea & augumenta nell'anima. Altre acquistate, perche si guadagnano per fare le sue opere buone. [k] Et si come gli habiti buoni dell'anima, che ne inchinano à bene operare, si chiamano uirtu, cosi le opere dell'anima interiori, & esteriori, che ne meritano à loro, si chiamano atti, ò opere buone, ò uero meriti.

a 1ª.2ª. q.58.art.5 ad.1.
b Vedi sup.art.1.
c 1ª.2ª.q.61. art.1.
d 1ª.2ª. q.57.art.6.
e 2ª.2ª. q.80. art.1.
f 2ª.2ª.q.128.art.1.
g 2ª.2ª q.134.art 6.
h Ca Quia pulsu, de confecrd 2.
i 1ª.2ª. q 62. art.1.
k 1ª.2ª. q.63.art.2

2 Il † secondo è da sapere, che l'uitio secondo il proposito che qui pigliamo, [l] & in quanto è contrario alla uirtù è un'habito, ò uero una inclinatione mala dell'anima, che la inclina à uolere, o fare quel, ch'ella non dourebbe secondo la mente d'Aristotele & di S. Tomaso [m]. Et è di piu specie, & maniere duplicate, che non è la uirtu; perciochè a ogni uirtù corrispondono due uitij contrarij de' due estremi, cioè, del poco, & del troppo: nel mezo de' quali ella Virtu consiste, secondo lo tutto [n] Et si come i cattiui habiti, & le dispositioni dell'anima si chiamano uitij, cosi gli atti, & le opere interiori, & esteriori, che a loro ne meritano, si chiamano opere cattiue, & peccati di uolere, ò fare quel, che non si deue, del quale essi ne generano, & à loro ne meritano, secondo la mente di S. Agostino [o] & di S. Tomaso [p] approbati. E perche il uitio è habito, & il peccato opera, ancor che il uitio non si compatisca con la uirtu nè la uirtù col uitio, [q] però molte uolte il peccato etiandio mortale con la uirtù acquistata si compatiscono insieme; & anco l'opera buona, & etiandio il merito della gloria eterna col uitio, come bene dichiara S. † Tomaso.

l Alibi enim aliter ponit uitium in 1.1.c.§. Sed hic [illegible] de ciuit. & in tit. de corrupt. uitiis.
m Alibi n. aliter ponitur in 1.1.c.§. Sed secundum.
n Glo. c. Christus 9 § Ita sequitur. Aristotel. 2. Eth. Thom. 1ª 2ª. q 64. art. 1.
o §. 1. 15 q. 1.
p 1ª 2ª. [illegible]
q Ca cum regnum. 32. q. 1. c. 1. 2. Si. n. de pœn d. 2.
r Dict. art. 1.

Il terzo [illegible] è da [illegible], che la virtù [illegible] quistata la quale non è infusa di genera, & [illegible] che buone opere, delle quali essa ne merita. Et perciò [illegible] di genera di quelle, le quali essa ne include [illegible] che colui, che vuol conseguire alcuna virtù [illegible] data, li conviene far molte volte l'opere buone [illegible], & delle quali sia meritata. Per il contrario, [illegible] virtù ben fondato, [illegible] spesso fa molte opere [illegible] quali si genera il vizio [illegible] quali egli merita. Et [illegible] che i dottori, [illegible] sono, che i peccati [illegible] sette, siano la parola [illegible] to, in memoria della parola [illegible], & mortali in vece di capo- [illegible] li. Il quarto che segue [illegible] male, è vanagloria, [illegible] & [illegible] ultimo fine, e altro che [illegible] to, peccato mortale. [illegible] La [illegible] no [illegible] [illegible] [illegible] la tema il [illegible] [illegible] [illegible]

gli altri, secondo i medesimi: Ancor che il uolgo pensi il contrario, dando per sua memoria questa dittione, SAVLIGIA. Intendendo per S. Superbia, per il primo A. Auaritia, per L. Lussuria, per il primo I. Ira, per il G. Gola, per il secondo I. Inuidia, per la seconda A. Accidia. Per questo mezo potrebbe dare questa dittione SAVLIGIA, che contien otto lettere. Per la prima delle quali, cioè S. s'intende la Superbia, reina di ogni male, & uitio, per V. Vanagloria, ch'è uno de' uitij capitali, & per l'altre sei, gli altri sei sopradetti. Delle quali, & de' suoi maladetti figliuoli diremo per l'ordine loro.

DELLA SVPERBIA, REINA DI tutti i uitij capitali, & anco de gli altri.

SOMMARIO.

5 *La Superbia è amore disordinato della propria eccellentia, ò uero ella è uitio, che inclina semplicemente à uolere la sua grandezza, & peruersa eccellentia: & l'atto suo, o peccato del quale ella si genera, & à quello, che ne inclina è uolere, o amare la sua grandezza, o peruersa eccellentia, & è differente dalla Presontione, dall'Ambitione, & dalla Vanagloria.*

6 *La Superbia da se è'l maggior peccato di tutti gli altri, perciochè ella pretende espressamente separarsi da Dio. Ilche non pretendono propriamente gl'altri peccati mortali.*

Superbo non è colui, che formalmente, & rettamente ama la sua propria eccellentia, & peruersa grandezza, & senza dispreZZo della suggettione diuina.

7 *La Superbia ha quattro specie, cioè pensare, che da se, & non da Dio habbia de' beni naturali, o della Fortuna, o spirituali, & cono scere, che egli ui uengano da Dio per uia di meriti, Tributare a se stesso alcuna sorte di bene, ch'egli non ha. Et disprezzare disordinatamete gli altri, & uolere che gli siano suggetti, quantunque siano più eccellenti di lui. Ma questi giudicij nõ sono immediatamete specie d'essa Superbia, ma effetti suoi.*

8 *Il superbo pecca mortalmente, amando disordinatamente la sua eccellentia, con dispreZZo espresso, ò uirtuale della diuina suggettione, ò con giudicio d'una delle quattro cose sopradette, o dispreZZo notabile del prossimo.*

PRI-

RIMERAMENTE † diciamo, che quello vitio che è peruerso, & male intefo, & communemente si dice che egli è, amore disordinato della propria eccellentia, secondo S. Tomaso, [a] & altrim molti luoghi: però non penetrano molto à conoscere la differentia che è tra lei, & la presuntione, l'Ambitione, & la Vanagloria. Anzi sono stati alcuni, [b] che hanno detto che questa è specie di quella: il contrario del quale si deue tenere con S. Agostino [c] con tutti gli artichi, & dottissimo Cardinale. [d] Secondo l'intentione del quale, & del detto Santo Agostino [e], & di San Tomaso, [f] potremmo dire chiaramente quel, ch'esso per troppo dichiarare, è oscuro: & diffinire, che la superbia è vitio, che inclina semplicemente à volere la sua grandezza, & peruersa eccellentia: & l'atto suo, è peccato, del quale ella si pecca, e quello, che nemica, è volere, ò amare la sua grandezza, & peruersa eccellentia. Habbiamo detto [vitio che inclina à volere per genere di lei. Habbiamo aggiunto, semplicemente, perciochè l'amore della grandezza, & peruersa eccellentia de gli honori, è Ambitione, & quello degli offici, è presuntione, & quello della gloria è vanagloria. Habbiamo detto, [la sua grandezza perciochè non è di essentia della Superbia, voler superanzare gli altri, perciochè basta volere la peruersa grandezza, Ancor che non sia contra la sua natura. Habbiamo aggiunto eccellentia che di sua proprietà denota soprauanzamento d'altri, soprauanzando: dico che la diffinitione di San Tomaso generalmente si piglia per l'uno, & per l'altro.

a Prima secundæ. q. 162. art. 2.

b In quibus est Maior. in 2. d. 42. q. 16.

c Lib de natura, & grat. a.

d In d. q. 162. art. 2.

e Lib de Ciuitas Dei cap. 13.

f Vbi supra.

HABBIAMO † detto [peruersa] per due ragioni. L'una perche Santo Agostino [g] l'ha detto: & per escludere il desiderio della grandezza ordinata, del merito della sorentia, della virtù, delle forze, & dell'arte, & il desiderio di eccedere, & auanzare altrui conforme alla ragione, le quali cose non sono Superbia, come ha detto S. [h] Tomaso. L'altra perciochè di essentia della Superbia, è amare la sua grandezza, ò eccellentia, con disprezzo della diuina soggettione, non uolendosi sottomettere alla sua regola, & misura, secondo S. [i] Tomaso, e'l suo commentatore. Per la qual ragione dicono una gloria, [k] & S. Tomaso, [l] approbati, che la Superbia da se è'l maggior peccato di tutti, perciochè di sè espressamente pretende appartarsi da Dio: ilche non pretendono

6

g In 14. de Ciuitate Dei.

h 2ª. 2æ q. 162. art. 6

i In d. q. 162. artic. 4 & 5

k Ex Thomas 118.

l Vbi supra.

gli

gli altri peccati mortali; ſe non per una conſequentia, in quanto, che color che gli commettono, ſi partano da Dio. Onde ne ſegue eſſer uero quel, che un moderno [a] dice: cioè che colui, che ama la ſua propria eccellentia, & peruerſa grandezza, ſenza attuale diſprezzo della ſuggettione diuina, non è formale, nè rettamente ſuperbo, ma materiale, & indirettamente. Come colui, che infama mormorando, ſenza intentione d'infamare, non è formalmente infamatore, per ſe, ma ſolamente materialmente, come ſopra noi habbiamo detto, [b] (ancor che non uſiamo queſti uocaboli) & in altra parte [c] eſplicammo.

a Gaietda d. art. 5.

b In ca. 18. nu. 19.

c In rep. inter uer. b. 11. q. 3. n. 4. 5.

7 PRESVPPONIAMO † ancora, che le ſpetie della Superbia ſono quattro, ſecondo S. Gregorio, [d] & San Tomaſo. [e] La prima è penſare, ch'egli ha da ſe, & non da Dio i ſuoi beni naturali, cioè Intelletto, Memoria, Fortezza, Bellezza, &c. ò di Fortuna, cioè Ricchezze, honori, poteſtà, &c. ò ſpirituali, cioè di gratia, di ſcientia, di profetia, di lingua per predicare, ò leggere, &c. La ſeconda è conoſcere, ch'egli ha riceuuti da Dio però non per uia di gratia, ma di giuſtitia per i ſuoi meriti, cioè per digiuni, per uigilie, per orationi, per elemoſine, &c. La terza è attribuire à ſe ſteſſo qual ſi uoglia ſorte di beni, che egli non ha; come uirtù, ſapere, poteſtà, perfettione di uita ſpirituale, o di altre arti, ò d'altre coſe ſimili. La quarta è diſordinatamente diſprezzare gli altri, & uolere che li ſiano ſuggetti, ancorche ſiano piu eccellenti di lui. Et è da notare aſſai, che queſti falſi giuditij non ſono immediatamente ſpetie di Superbia; anzi ſono effetti di lei, percioche non conſiſte la Superbia in giudicare coſi falſamente, ma in amare la ſua grandezza, & eccellentia diſordinatamente, il quale amore diſordinato li corrompe il giuditio; & li fa giudicar falſamente eſſer uero quel, ch'egli non è, percioche eſſendo la uerità, ſarebbe la ſua grandezza maggiore, come ben intende San Tomaſo: [f] ancor che poco lo dichiari il ſuo commentatore.

d Lib. 23. Moral.

e 2°. 2°. q. 162. art. 4.

f In d. art. 4. 1

INTERROGATIONI DELLA SVPERBIA.

EGLI ha amato † la sua propria eccellentia, & grandezza con etpresso dispregio della soggettione diuina, ò con uolontà di preferirsi à Dio è peccato mortale, & diabolico. S'egli ha amato tanto ditordinatamente che uenne à giudicare deliberatamente una di queste quattro cose, con notabile irreuerentia di Dio, ò con notabil ingiuria del prossimo, peccò mortalmente; percioche contiene uirtual dispregio nella detta suggettione: ancorche non sia cosi, quando egli giudico per passione, ò per sdegno, senza ingiuria di Dio, ne del prossimo, almeno notabile: ne quando la ragione non consente, secondo San Tomaso, [a] & la commune. † 8

a 1ª 2ª q 162. art 5. & Caiet. in Summa. uerbo Superbia.

DELLA VANAGLORIA VNO dei sette uitij capitali, ò caporali.

SOMMARIO.

9 *La Vanagloria nasce dalla Superbia; & è uitio capitale, che inclina ad amare disordinatamente la propria gloria.*

10 *L'Amore, & dispregio di gloria, di laude, di fama, & di riuerentia da se non è cattiuo, ne buono; si come l'amore, e'l dispregio della roba d'altri: ma l'amore disordinato di gloria è peccato, & l'ordinato è uirtù.*

La Vanagloria è amore disordinato della manifestatione, & della eccellentia, & la Superbia, è amore disordinato della propria eccellentia peruersa.

11 *La Vanagloria ha sette figliuole, che s'ordinano al fine di lei: che è il manifestare la propria eccellentia, cioè, la Iattanza, la falsa inuentione di nouità, la Hippocrisia, la Pertinacia, la Discordia, la Contentione, & la disobedientia.*

La Presuntione è uitio, che ci muone a fare opere, che eccedono le nostre forze: & è compagna della Vanagloria.

L'Ambitione è uitio, che ne inclina a disordinato amore d'honore: & è compagna della Vanagloria.

DICIAMO

9 DICIAMO † principalmente, che la Vanagloria nasce dalla Superbia, & è uitio capitale, ò caporale, secondo S. Tomaso, [a] & si puo diffinire, ch'è uitio, che inclina ad amare disordinatamente la propria gloria. Et l'amore disordinato è il peccato, & l'opra mala della Vanagloria, secondo la mente di S. Tomaso. [b] & per consequente da quell'amore frequentato ella nasce, & si crea, & nata, & creata ch'ella è genera, & partorisce altre opere simili à quelle, delle quali ella si genera. [c] Et ancor che la gloria, la fama, & la laude non siano molto differenti fra loro (come altroue [d] piu fondatamente habbiamo detto) però in questa materia per la gloria intendiamo ancora la Fama, & laude, secondo la sententia di tutti.

a 2°.2°.q.132.art.4

b In 4.q.art.1.

c Per supra lect. 2. hoc to ca.nu.1.& 3. d In repet.ca. Inter uerba 22.q.3.nu.240

10° Et secondo † diciamo che amore, & disprezzo di gloria, di laude, di fama, e di reuerentia, di se non è cattiuo, nè buono, si come l'amore, ò il disprezzo della roba d'altri, perciochè si come la roba d'altri si puo bene, & malamente desiderare, amare, & disprezzare, così anco possono esser queste tre cose, secondo la intentione di S. Tomaso. [e] la quale noi altroue piu largamente [f] esplicammo. Onde ne seguita, che si come l'amore disordinato di gloria è peccato, così l'ordinato è uirtù; come in quel luogo dichiarammo. [g] Et per consequente quell'amore di gloria, & di fama è buono, per il quale elle uirtù si amano, quato, come, doue, quando & per quel ch'è ragioneuole. Per il contrario quello è disordinato, & cattiuo, per il quale si amano, elle uirtù quanto, doue, quando, o per quel, che non è ragioneuole.

e 2°.2° q.131 & 132. & certum quo il.no. art.1.

f In d.repet.ca Inter uerba nu.233 & Vasq.d.p. nu.345. cum seq.

11° Il terzo diciamo, che la Vanagloria è differente dalla Superbia, perciochè quella è amore disordinato della propria eccellentia peruerta, & quella è amore disordinato della manifestatione, & della propria eccellentia, secondo la opinione di S. [h] Tomaso.

h 2°.2°.q.132. art.8 & q.132.art.1.

12 Il quarto † diciamo, che quei uitij sono detti figliuoli di altro capitale, che di se si ordinano per il fine principale di lui, secondo S. Tomaso. [i] & a questo modo la Vanagloria ha sette figliuoli; perciochè sette sono i uitij, che di se si ordinano al fine di lei, che è manifestare la propria eccellentia, cioè, la iattantia, che n'inclina à dichiarare con parole disordinatamente la nostra uera o falsa eccellentia, l'inuentione di nouità, che ne incita à mostrar disordinatamente per fatti ueri degni d'ammiratione, la

i 2°.2°.q.132.art.5.

nostra propria eccellentia. La Hipocrisia, che ne inclina à fare il medesimo per falsi fatti. La Pertinacia che ci muoue à mostrare à noi medesimi esser maggiori che gli altri, nell'intendere però male. La Discordia, che ne incita à mostrar malamente, che la nostra uolontà ha da ualer piu, che quella d'altri. La Contentione, che ne muoue à mostrar male gridando. La Disobedienza, che ne incita, senza ragione lasciamo di far, quel che ci è commandato, ò che noi facciamo per esserne stato commandato, ma non per piacerci, ò per altro rispetto.

IL quinto diciamo, che la Presontione, & l'Ambitione ancora sono differenti dalla Vanagloria, & non sono suoi figliuoli, anzi sono sue compagne, contrarie alla Magnanimità, secondo S. Tomaso. [a] La Presontione è uitio, che ci muoue à far opere, che eccedono le nostre forze. Et l'Ambitione è uitio, che ne inclina à disordinato amore di honore. L'interrogatione delle quali prima porremo, & dopò quelle della Vanagloria, & de' suoi figliuoli.

a 2ª. 2æ. q. 130. art. 2.

INTERROGATIONI DELLA PRESONTIONE

SOMMARIO.

12 *La Presontione è usare alcun'officio in danno notabile dell'honor d'Iddio, o del prossimo, o usurpare la giurisditione d'altri, ò pensare d'acquistar la gloria eterna co' suoi meriti,*
13 *ò per quelli del suo solo libero arbitrio, o che Iddio non lo priuera della sua gloria, benche stia in peccato, ò uolersi trouare in luoco doue egli si pose a rischio di peccare mortalmente, è peccato mortale.*

'EGLI essercito [12] alcun'officio che non sia pena, o non porcui, có notabil danno del prossimo, o corporale, o spirituale, come giudicare, auuocare, consigliare, medicare, predicare, confessare, pecco mortalmente, [b] & noi altroue piu larga mente trattiamo, ancoreche non è piu che peccato ueniale, esercitarlo senza danno del prossimo, almeno notabile.

b S. Thom. 2ª. 2æ. q. 119.
c In 4. ea Inter uerba. 40. cum seq.

S'EGLI

S'EGLI usurpò la potestà d'altri, come giudicar sopra il suddito non tuo, assoluendolo da' casi, ch'ei non potea, o dispensando, ò commutando uoti, non hauendo autorità, pecca mortalmente, secondo S. [a] Antonino. a 3. part. tit. 3 ca. 6. §. 3.

S'EGLI ha presunto di sperare di guadagnare la gloria eterna, senza i suoi meriti, o solamente per le forze del suo libero arbitrio, senza la gratia di Dio, pecca mortalmente. [b] Ancorche la speranza di meritaria eziandio di condigno, con l'aiuto della gratia è merito, & atto della Speranza uirtù Teologale, secondo San Tomaso [c]. b Cap. [illegible] c 2ª. 2ª. q. 17. art. 1.

S'EGLI ha presuntò, che Iddio non lo priuarà della sua gratia, nè lo castigarà, per peccatore, ch'ei sia; dicendo che Iddio ha fatto il Paradiso per gli huomini, & non per le bestie, pecca mortalmente, secondo [d] Ricardo. d In 3. d. 32.

13 S'EGLI per essere andato ancora in alcun luogo, ò esser messo in alcuna compagnia, ò per hauere attentamente guardato alcuna persona, pecca mortalmente, & dopo non s'astiene di tal occasione di peccare mortalmente, secondo S. Antonino, [e] quando li parea, ch'ei nó sarebbe stato costante, anzi che s'haurebbe fatto cacciare, s'egli si fosse trouato in ello luogo. Perciochè se li parea il contrario, & con alcuna cagione si trouò in ello, non pecca mortalmente ne anco almen più che uenialmente, per trouarsi solamente in ello senza cagione, come più largamente ho detto [f] altroue. e Vers. supra f In c. Inter uerb. [illegible] & Caiet. in summa. uerb. Periculum peccandi.

DELL'AMBITIONE.

SOMMARIO.

14 *L'Ambitione, amor disordinato d'honore è peccato mortale: se ella si muoue per vltimo fine, o di cosa che sia peccato mortale, o per tal fine, o con intentione di peccar mortalmente, o per conseguir beneficio inconuenibili, ò beneficio, officio, indegnamente, ò per chi non è degno.*

S'EGLI ha desiderato l'honore di cosa, ch'era peccato mortale, o per peccare mortalmente, ò pot. l'ultimo fine, o di tal cosa, che le determinò di peccare mortalmente, che perdere, o lasciar di conseguire quel ho-

nore de' beneficij, lettura, officio, collegio, il primo luoco, ò altre simili cose, è peccato mortale secondo tutti. Ancorche gli altri desiderij disordinati degli honori, communemẽte sono peccati uenialj, come piu largamente trattammo [a] altroue.

a in d. ca. inter nu mer. 340.

14 S'EGLI † deliberatamente desiderò, ò ha pigliato alcuni beneficij incompatibili senza giusta dispensatione, peccò mortalmente. [b] ò piu beneficij compatibili di quelli, che li bastauano per la sua conueniente sustentatione, secondo la glosa [c] singolare riceuuta. Almeno, se li pigliò per maggior pompa, ò spesa sua: [d] Il che piu largamente trattamo altroue. [e] ò se pigliò beneficio con cura, principalmente per honore, ò per utilità temporale, ò essendo indegno per ragione di peccato, ò d'ignorantia, secondo S. Antonino. [f] peccò mortalmente. Il che piu largamente trattammo, [g] & limitammo altroue.

b Cap. de multa, de præb. in 6.
c In cap. dudum. 2. de elect. o.
d Cardan. Clemen. Gratæ de rescript.
e In repet. cap. at. Ad hæc de præscr.
f 2 par. tit. 3. cap. 5 § 4
g In ca. Graue, de præbend.

S'EGLI procurò officio di secolare, senza saper quel, che conuiene alla debita essecutione sua; non potendo essere aiutato da alcuno affettore, peccò mortalmente, secondo S. Antonino. [h] Ma non se egli hebbe intentione d'amministrar giustitia, & era conuenientemente pratico; & haueua proposito di domandar consiglio nelle cose dubbiose: ancorche l'hauesse procurato d'hauere piu per honore, & guadagno, che per amministrar giustitia, ò castigare i delinquenti. Maggiormente se lo fece per participare come gli altri, degli officij della Città, o per conseguire alcuna cosa per sustentar se, & la sua famiglia del salario, & altri prouenti giusti di quell officio, secondo il [i] medesimo.

h Vbi supra §. 5.

i Vbi supra.

DELLA VANAGLORIA.

SOMMARIO.

15 *La Gloria, la laude, et la fama uolere per ultimo fine, ò per alcun fatto cattiuo, o pur per buono, ma per qualche mal modo per guadagnarla, & conseruarla, è peccato mortale. se l'effetto, o il fine è mortale, altramente è ueniale,*

16 *La Gloria humana solida, & non uana e non disiderarsi maggiore di quel che l'opere buone meritano: & amarsi, & desiderarsi per alcun buon fine.*

17 *Lodare falsamente se stesso, ò altri di quelle uirtù, & bontà qua-*

qualitatiue, ch'egli non ha con danno del ſeruitio d'Iddio, della republica, dell'anima, dell'honore, della fama, & della roba del proſſimo, è peccato mortale. Et colui, che l'ode, è cagione non contradicendogli quanto conuiene di qualche danno, e pecca mortalmente.

18 *Le Lodi falſe approbare, ò eſpreſſa, ò tacitamente, è peccato ueniale, s'è di coſa buona, & l'aſcoltarle ſenza contraditione, & ſenza pigliarſene piacere, come coſe cattiue, o cagioni dell'altrui danno, non è peccato, ma uanità.*

19 *La Vanagloria uſar nelle coſe ordinate principalmente nel ſeruitio d'Iddio, non è peccato mortale, ma merito in farle principalmente per Dio; per quel che ſi deue, & ſecondariamente per gloria del mondo.*

15 EGLI † uolſe gloria, laude, o fama d'alcun ſuo cattiuo fatto mortale, come s'egli ha deſiderato morte, o ferite ingiuſte, o di alcun ſuo fatto buono per cattiuo fine mortale; come di atti sforzati giuſti, perciochè gli ſi dia carico ingiuſto, o di quel, ch'è indegno, o ſe ha poſto l'ultimo ſuo fine in alcuna gloria, fama, o laude, o ſe ha determinato uoler prima peccare mortalmente, che perdere, o laſciare di conſeguire alcuna di loro, come la donna, laquale per non perdere la ſua fama, conſente d'eſſere sforzata. O come il giudice, ilquale per non perdere la uerga della giuſtitia, la torce. O come il predicatore che laſcia di predicare, o dire la debita uerità di precetto, per non perdere il pergolo, o l'udienza, &c. è peccato mortale, ſecondo tutti, come altroue [a] più largamente habbiamo detto: Ancor che cercare gloria d'altre coſe, che ſono peccati ueniali, o per fine ueniale, non è più che peccato ueniale; & il cercarla d'altre opere buone, per fine, che non è mortale, o non è peccato, o non è più che uenial: che non è peccato, quando la gloria è giuſta & buona: & è uenial, quando è uana. Quella gloria è giuſta & buona, che altroue [b] eſplicammo, nella quale concorrono tre conditioni.

a In rep. cap. Turpe [illegible] & ſequen.

b In 4. repet. Interr. 171.

16 LA † prima, che non ſi deſideri d'eſſer maggiore di quello, che i beni, & le opere buone ueramente meritano. La ſeconda, che s'ama, o deſidera, come teſtimonio humano incerto, & coſa che in uerità è di poco momento: & non come teſtimo-

nio diuino, ch'è certo, & cosa grande. La terza, che si ama
& desidera per alcun fine buono, imperoche quella è glo-
a In 2. 2. ae Inter ver. a. [illegible] & [illegible]
b [illegible] per Martinenca put 6. q 3.
so b l'Abulense, c & altri ch'è della eccellentia che non ci è,
testimonio diuino, o più certo, o maggiore di quello, ch'ella è,
che è humana, & incerta, ò celui, che la vuole, non la reterisce
attuale, ne virtualmente al debito fine.

S'egli s'è vantato per scherzo, ò altri di cosa buona, 17
ò almeno non mala, mortalmente, però tallamente, dando ca-
gione almen probabile, & non lieue di notabil danno del terzo
di Dio, o del bene della republica, o dell'anima, del honore,
della fama, o della robba del prossimo, come ch'egli era buon che-
rico, buon confessore, buon giudice, buon medico, buon mae-
stro, &c. essendo cattiuo, o non tale, pecca mortalmente, con
obligarsi di restituire il danno, se però egli ui soprauenirà. An-
d In 2. 2. inter ver- bum. 138. cor che il fine sia d'altra maniera, non è però che uenialmente pecchi, co-
me altroue ho detto. Se dicendo il vero, & lodando alcuna cosa
con delle predette, & simili circostanze, & conditioni, & non con-
trarie, s'douesse credere, che altri douesse, o credendo si
sarebbe cagione d'alcun danno, o peccato, che dell'honor di
Dio, ò del bene del prossimo, & non contradicesse almen tanto,
quanto conueniua, acciò che quel danno non seguitasse, pecca mortalmente.
e Arg cap finali, de iniur. & 1. Qui occidit. ff ad [illegible]

Accade anche, che non si pecca mortalmente à lodar qualche [illegible]
per quelli, ne fatti, & [illegible] quali non [illegible] dicesi
bugia, ne per [illegible], ne per [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

è lodato, per allegrarsi, non della lode falsa, ma per vedere, che egli si crede hauere in se stesso la virtù necessaria al tuo stato, che li tolliera scandalo, come ho detto [a] altroue.

[a] In 1.ca.Inter.nu. 137.

19 SE [†] le cose ordinate principalmente per gloria, & seruitio di Dio (cioè predicare, dir Messa, orare, & altre simili cose) ha fatte più presto, ò tanto principalmente per vanagloria, pecca mortalmente, secondo l'Abulense. [b] Però veramente altre volte habbiamo detto con altri, che non è più che veniale, & non è nessun peccato, ma assai merito in tale principalmente per Dio, ò per quel, che si deue, secondariamente per gloria, o altra; per quel, che in quel luogo si è detto dopo S. [d] Tomaso.

[b] Vbi sup. cap. 9. q. 1. [illegible]

[d] 2.2.q.132.

DELLA IATTANTIA FIGLIVOLA primogenita della Vanagloria.

SOMMARIO.

20 *La Iattanza è peccato mortale, sia contra la gloria, & seruitio di Dio, ò del prossimo: o con peccato mortale: o con vergogna, ò danno del proßimo.*

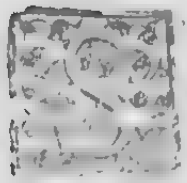

20 PEccato è [e] ò lodarsi con inganno, ò con fuco, ò con altro qualche modo, che sia contra la gloria, o seruitio debito di Dio, o del prossimo, o con peccato mortale, o con pericolo euidente mortale, o con vergogna, o danno del proßimo, come fece il Fariseo, il quale disse, non essere come gli altri huomini, ne come questo Publicano. O con Superbia, o Vanagloria mortale, o con le tali danno del prossimo, come dicendo falsamente, che egli, o altri è gran Medico, ò grande Auuocato, ò di gran santità, è peccato mortale; altramente ueniale, secondo San Tomaso, [e]

[e] Vbi su. Alex. de Al. e par. ut de iactãa.

DEL L'INVENTIONE, SECONDA figliuola della Vanagloria, delle cose nuoue, & del uestire, & dell'ornamento, & della curiosità, à lei congiunta.

SOMMARIO.

21 L'Inuentioni di cose nuoue, che da se sono peccati, se il fine loro è cattiuo, sono peccati mortali.

22 Vestirsi, ò adornarsi per fine di peccato mortale, ò per desiderio di farlo quantunque egli fosse mortale; o per lasciar di fare alcuna cosa commandata sotto pena di peccato mortale, è peccato mortale.

23 Vestirsi per uanità, ò per mal fine, che sia peccato ueniale, ò eccessiuamente, o contra gli statuti, ò costumi della terra, (benche per quello alcun peccasse mortalmente) ò portare i petti ignudi, ò conciarsi la faccia, ò finger bellezza, ò portare i capelli posticci, & è peccato ueniale, se però il fine non fosse mortale.

24 Vestirsi di cosa tanto sottile, che si possan uedere le membra uergognose, è peccato mortale.

25 Assoluere deue il confessore chi egli non può conoscere, se nel uestire, & negli altri ornamenti ha peccato mortale, ò ueniale: ancorche egli non può persuaderlo a lasciarlo.

26 Le Monache, ò altre donne inhabili al matrimonio, non deono lasciarsi uedere per esser desiderate per mogli, sotto pena di peccato mortale.

Le donne habili, ò reputate habili al matrimonio, ò che tengano uoto secreto di non maritarsi, o d'entrare in religione si ponno ornare & lasciarsi uedere, per qualche interesse loro, ò per qualche buon fine.

Vestire & ornare si ponno i religiosi per leggerezza; acciochè sieno tenuti belli, senza peccato mortale.

27 Vestirsi da huomo essendo donna, o da donna essendo huomo per qualche giusta cagione; ò per honesta ricreatione, non è peccato, ma uestirsi d'habito religioso per mal fine è peccato mortale.

21 SEGLI fu inuentor di † cose nuoue ò di nuoue maniere di portature, d'esercitij, di passatempi, ò d'altre cose, che da se sono peccati mortali: ò d'altre, che non sono tali, ma à fin cattiuo, mortalmente, ò con notabil danno del seruitio di Dio, ò del ben publico d'altri, ò priuato, peccò mortalmente, secondo la intentione di tutti.

S'EGLI s'è uestito, o ornato con intentione di prouocare altrui alla sua concupiscentia, peccò mortalmente, dato che non segua quel ch'egli hauea nell'intentione, peccò mortalmente, secondo San Tomaso, [a] percioche il fine è mortale, & qual si uoglia opera, o almen tanto cattiua, quanto il fine, per il qual ella si fa. [b] 22 Il medesimo è † s'egli si ha uestito, o adornato di alcuni uestimenti, & ornamenti, con affettione, che non haria lasciato di farlo, ancorche peccatile mortalmente, per quel piacere uano, che da lui riceuette. Percioche, qual si uoglia opera con tale affettione fatta, è contra la carità, che si deue à Dio, & per conseguente peccato mortale, secondo S. Tomaso. [c] Et percioche egli non è peccato tanto uenial, che non si faccia mortale, se di quella inordinata piace, secondo un detto di S. Agostino, [d] che dice che colui ha da limitare, & intendere. Et il medesimo, se per adornarsi, & comporsi, lascio di fare alcuna cosa commandata sotto pena di peccato mortale, come lasciar di andare a Messa nel giorno di [e] festa, però egli non pecca per ornarsi, secondo che si conuiene al suo stato, & al costume della terra, & per buon fine; anzi meritano, dato che qualche huomo ò qualche donna si prouochi alla sua concupiscentia uenial, o mortale [f].

23 NE † anco egli peccarebbe più che uenialmente, per adornarsi naturalmente, per piacere, & uano piacere, ch'egli pigli di quell'ornamento, nel mostrare la sua bellezza, o le sue gentili disposition, senza altro cattiuo fine mortale, ne anco per eccedere notabilmente, & molto il suo misurato adornamento, secondo il Gaetano. [g] Impero che, quantunque quel sia contra la uirtù, però non è contra la carità di Dio, ne del prossimo, ne contra la sua medesima: come anco non è la notabile & gran spesa di prodigalità, che non è mortale, come più abasso si dirà, ancorche sia contra la uirtù della liberalità. Nè anco sarebbe mortale, (benche ci sia graue uenial,) per esser

a 2ª.2ª.q.169.art.2.

b Ca. cum minister 22. 1., & Dauus 1 h. re ep. 2. 1ª.2ª.q.10 art 4 & 6.

c 2ª.2ª.q 24.art 10 & 11.

d Ca. Vsū. §. Crimi [illegible] peccato mortale, [illegible] mortale.

e Ca. Missas, d. consecratione 1.

f Arg. ca. Ordinauit 4. q. 3. & 2. ca. Ita mortis 3 dist.

g Secunda secundæ q. 169. art. 2.

contra l'uso de gli altri: pure che non fusse contra la legge precettiua, che obligasse a peccato mortale, o contra il costume, che hauesse forza di legge. Ne anco per esser l'adornamento ricco, prezioso, & souerchio a riguardo di colui, per la cui cagione, egli, o ella lasciasse di pagar quel, che deue, o dar quello, che deue. Ne anco che per quel adornamento eccessiuo alcuno cada in peccato mortale, perciocche ancorche a colui, che l'adornamente opera s'imputi a peccato, che ne nasce, però nella natura di questo ornamento superfluo, e vano, non istà il peccato di colui, che l'usa, nasce quel peccato, se non nella mente di colui, che così pecca, come pensa il Caietano. a Ancorche in questo, come alcune altre cose, habbia detto assai, S. Antonino & altri, & contradica, per ciò non rende la ragione, che dice il Caietano, che sia natura del peccato mortale. Ne anco le donne peccano mortalmente, che portano i petti rimadi, per parer più belle: perciò che quel portamento non è vietato per legge naturale, nè diuina, & anco perche non è di più bellezza, che le altre, ancorche fusse souerchia, non è però tanto eccessiua di tal maniera, che ella tenga peccato, perche altri pecchi mortalmente, come ne ragionamento della Gola habbiamo detto assai. Ancorche egli sia vituperabile, & degno d'esser ripreso, & castigato, che il faccia.

Però l'andare con artificiosa sottilezza & vaghezza 24
retrapposta, l'imbellettarsi, & simili parti, non è peccato mortale, come alcuni hanno detto delle donne: perciochè la loro medesima opinione è falsa, & pericolosa, ancorche quella de i petti, come habbiamo detto, sia vietata per la bellezza. Nè anco è peccato mortale il ricercare le bellezze di quelle, & il dilettarsi di esse, & di vederle, & goderle per se, & per altri, per l'amore, che si porta a Dio, il quale le ha create, & le ama, & quasi come cose sue proprie, le ama. S. Tomaso, & altri, che dicono, che è peccato mortale, non hanno fatto per ciò, che habbiamo detto di sopra. Ne è peccato mortale, ne peccato veniale, usare le capellare, per ornamento, che siano di lino, o di lino d'altre cose, & anco che siano per ornamento vituperabile per dare ad intendere, che l'huomo habbia quel

bugia

a Ex quo patet error Caietani

b Vide Caietanum

c Ad quod patet responsio ad Caietanum, & Thomam, & alios.

d Ad quod patet responsio ad Caietanum.

15 bugia per l'opera, secondo il topradetto. * Et si † come il confessore deue assoluere colui, che uede che in questo egli non pecca piu che uenialmente, & non colui, che conosce che pecca mortalmente, così egli deue assoluere chi non può conoscere, se pecca mortalmente, ò uenialmente: ancor che non li possa persuadere, che s'apparti dal peccato, pensando che non pecca mortalmente, perche non li faccia far conscientia di peccato mortale, & dopò facendo il contrario, ancor che non fusse peccato mortale, pecca mortalmente, secondo S. Antonino. [b] benche (al nostro parere) sarebbe meglio à forzarsi prima d'intendere per se medesimo, ò per altri s'egli è mortale, ò nò, & dopò darli, ò negarli l'assolutione, per quel che altroue habbiamo detto [c] del giudice, che con dubitatione senza deporli sententia, ò almen persuaderlo prima che assolua, che debba far in se proposito di appartarsi dal peccato, se per huomini di scientia, & di conscientia sufficienti, si giudicara essere mortale. Poi che altramente, (se almeno egli non è in questa parte molto dotto) non ha sufficiente contritione, ò attrition per assoluerlo per lo [d] sopradetto.

* Inſca.28.nu.5.

b 2 par.tit.4 cap.5. Rotella uerb Ornatus §.5.syl.eod.§.9 q.9.

c In ca Si quis autem de pœn. dist. 7. num.130.

d Supra in cap.4.

16 Se † essendo Monaca, ò inhabile à maritarsi con alcuni, si offerse alla uista loro, accioche la desiderassero per moglie, senza giusta dispensatione, pecco mortalmente; percioche ella consentì nel peccato mortale d'altri.

Però colei, ch'è habile, reputata per habile à maritarsi, ancorche ella non uoglia maritarsi, & che habbia fatto noto secreto di non maritarsi, o d'entrar nella religione, lecitamente si può mostrare, & ornarsi, & uolere, che alcun si uoglia maritare con esso lei; & accioche in altre cose ella, ò i suoi parenti siano fauoriti, & aiutati da loro, o per alcun'altro buon fine: percioche in questo ella non contrauiene a legge alcuna, nè diuina, nè humana. [e] Ne anco è peccato mortale, che le persone religiose sieno nel uestire polite e nette, ancorche lo facessero per qualche leggierezza, che non passa il peccato ueniale: percioche non è contra la carità di Dio, nè del prossimo [f].

e Fr.Iden non damnandum.ca. Consuluit. 4 q.1.

f Et sic nec mortale Tho. 2ª 2æ. q.24 art.10 & 11.

17 Se † essendo donna si uesti come huomo, o essendo huomo, come donna, per giusta cagione: come per non essere conosciuto da' suoi nemici, ò per non hauer altri uestimenti, ò per honesta sua ricreatione, o d'altri, non pecca, secondo S. Toma-

a 2.2.æ.q.169.art.2 ad 3.
b Ibidem.

so. a nè anco più che venialmente, se lo fa per uanità, senza altro mortal fine, secondo il b Gaetano.

c Ca. omni decorem de uita & honestate Clerici & Authoritate Sanct. §. fin. col 9.

Si legge di Christo, che fece vn flagello per cacciar di Tempio quei, che vendeuano, & comperauano, e non è peccato mortale, ma quando per leggerezza, ò per allegrezza, senza cattiuo fine, non è peccato mortale, & se non ne segue uituperio notabile alla religione.

DELLA CVRIOSITÀ.

SOMMARIO.

28 *La Curiosità è uoler saper troppo, ò disordinatamente, & per se è sempre peccato uenale, nè mai mortale, se non per alcuna circonstantia.*

29 *La Curiosità per sapere, ch'è cagione di uiolare alcuna legge, ch'obbliga sotto pena di peccato mortale, è peccato mortale.*

30 *La Curiosità di uoler cercare i peccati d'altri per infamare, ò per uolere indurre colui, che li ha pena à uolerli riuelare & publicare il secreto, che non si deue, è peccato mortale.*

31 *La Curiosità di uoler saper, o vedere alcuna cosa con pericolo di peccare mortalmente ò fin peccare, come è vedere udire, & toccare, & parlare cose disoneste, o leggere libri amorosi, ed fauolosi, che, con dilettatione mortale, è peccato mortale.*

32 *I libri, che non si dourebbon leggere nelle scole sono alcuni, d'Ouidio, di Giouenale, & di Propertio; & d'altri mettano a lussuria, come sono alcuni passi di Plauto, & di Terentio, & della Celestina.*

A De qua Tho. 2°. q.167 & Antonin. part. tit. 3. cap 7. §. 2.
B Cap. Nonne 37. d.

C De qua Tho. 2°. q.166.

D Dict. q.167 art. 1 & Sanct. uer. Curiositas.

CVRIOSITA' † A è uolere sapere troppo, ò contra ragione, che sempre è peccato uenale. B o sia uoler sapere così per alcuno de' cinque sensi esteriori, ò per alcuno interiore, ò per l'intelletto, perche è contra la uirtù della C studiosità, & contra la ragione: però no mai è mortale, se non per alcuna circostantia mortale, che le l'aggiunge: secondo la opinione di S. Tomaso. D cioè quando alcuno uuol sapere alcuna cosa, uiolando, ò lasciando di osseruare alcuna legge, che obbliga a peccato mortale,

to mortale, ò per mortal fine, ò ponendo se stesso, ò altri à pericolo probabile di peccar mortalmente, ò dannificando, o ponendo in pericolo probabile di far danno notabile alla salute tua, ò alla salute, all'honore, & alla roba del prossimo, per il sopradetto, [a] & per quello, che più a basso si [b] dirà.

a Arg. eorum quæ dicemus supra in 2a part. 11.

b Latin. in sequelo quinque sensi

INTERROGATIONI.

29 E † per sapere alcuna cosa, egli uolse lasciar di adempire, ò violare alcuna legge, che obliga, pecco mortalmẽte, come per essempio d'una donna, ch'essendo vergine, senza maritarsi uolesse sapere, quanta dilettatione opera la copula carnale; ancorche non voglia esperimentarla, & s'ella uolesse esperimentarla, peccarebbe d'un'altro peccato mortale di lussuria. Oltre questo essempio della curiosità, [c] ui è un'altro di colui, che uuol sapere i peccati d'altri, ascoltando la confessione sacramentale fatta a gl'altri. [d] Et anco di colui, che per sapere alcuna cosa, lascia la Messa nel giorno di festa per obligatione, ò fa alcuna mortal fattochiarta, ò vero malia; ò si raccomanda al Demonio; ò lo piglia per suo maestro. [e] Et etiandio di colui, che lascia di sapere le cose necessarie dell'officio tuo, per saper quelle, che non sono necessarie. Come anco per essempio di quel sacerdote, che ha cura d'anime, ilquale per attendere alla Poesia, ò ad altro officio mecanico, lascia di sapere quel, ch'è necessario per confessare, & altre cose dell'officio suo. [f] come habbiamo detto [g] altroue.

c Gaiet. 2a 2æ. q. 167 art. 2.

d Arg. cap. Omnis. de pœn.

e Per multa quæ dicuntur C. Nunc, 1e... no 1 num. 12. & 1e...

f C. 21. Sacerdotes 37. d. 1.

g In terza Quando lo... 2a 2æ & 185 de conte d. 1. & in d... C. Nunc nota 2. nu... 4. & 5.

30 S'EGLI † uolse sapere alcuna cosa per cattiuo fine mortalmente, come se interrogo altrui d'alcuni uitij, con intentione di diffamarlo notabilmente, è peccato mortale. [h] Ancorche inquirer questo senza altro buon fine, o cattiuo, per tenerlo in alcun minor conto, o inquietarlo un poco senza notabil danno della salute, dell'honore, & della roba, non par più che ueniale. però mirare i fatti d'altri, & ricercarli con buona intentione, per imitarli nelle buone opere, ò per correggerli de' mali, che fanno, secondo la regola di carità, & far quel, che si deue secondo quel, che ricerca l'officio tuo, [i] & non uolere saper di soverchio ne disordinatamente, è virtù.

h Ibi Cajet. Quia corum finis... 2a 2æ. q. 43. art. 3. & 6.

i S. Tho. 2a 2æ. q. 167 art. 1. ad 2.

SE per sapere alcun secreto, egli induste, ò uolse indurre colui

che lo sapeua, accioche glielo dicesse, uiolando il secreto, ch'egli haueua promesso, & giurato in capitolo, ò in consiglio, ò in altro luoco, ò patto, a è peccato mortale.

a per dicta supra in ca. 11. nu. 31.

Se † per sapere alcuna cosa, egli si mette in pericolo di peccare, ò far peccare mortalmente. Come per essempio d'uno, che uolse uedere, ò toccare alcuna donna ignuda, ò i suoi membri uergognosi. Et d'una donna, che uolesse uedere, ò toccar l'huomo nelle sue parti uergognose, credendo, o douendo credere, che per tal uista, o toccamenti fatti in tal luoco, e tempo, consentirebbe, ò farebbe contétire in alcun'opera, ò dilettatione, è peccato mortale, ò le uerrebbe pollutione corporale. Come anco per essempio di colui, che parla solo con una donna, ch'e sola in luoco secreto, credendo, ò douendo credere, che quel ragionamento farebbe cagione, che l'uno di loro consentirebbe in alcun peccato mortale di dilettatione, di poliutione, ò d'opera. Come anco per essempio di colui, ch'ascolta, o legge libri d'amore, & di fauole lasciue, ò lussuriose, credendo, o douendo credere ch'ei consentirà, o farà consentire almeno in alcuna dilettatione mortale, è peccato mortale, secondo la opinione di santo Isidoro. b † Per il che farebbe bene prouedere, che alcuni libri d'Ouidio, di Giouenale, & di Propertio, & d'altri non si leggessero nelle scuole: & che in alcuni passi incitatiui à lussuria di Plauto, di Terentio, & d'altri, non si facesse molta diligenza per intenderli. Et anco che un libro chiamato Celestina, tanto approbato per il uulgo, non si lasciasse leggere: ò gran parte di lui si cassasse, ò mutasse. Et anco che nelle scuole di gramatica si sforzassero i maestri, & i discepoli a leggere gli himni, & orationi, che si soleuano leggere nel nostro tempo; con altri oratori Christiani, de' quali molti se ne trouano latini: come piu largamente altroue habbiamo detto, accioche i figliuoli s'inneschino nella pia dottrina, & non nella ethnica, & profana, & idolatra.

31

b Cap. Ideò 37. d. & Ant. 2. part. tit. 3. ca. 7. §. 2.

32

& per altri rispetti, che in quel luoco dicemmo.

DELLA PERTINACIA, QVARTA figliuola della Vanagloria, perche della Hippocrisia, ch'è terza figliuola, s'è detto di sopra.

a In 18. cap. nu. 10. & 11.

SOMMARIO.

33 *La Pertinacia, ò perseueranza nella sua opinione, contra la buona dottrina, o danno del prossimo, è peccato mortale.*

33 E † pertinacemente egli perseverò nella sua opinione, più hoggi, che la legge ricercaua, ch'egli per ciò hauesse dello credere, o del l'vsanza per credere, o sperare, o operare contra la dottrina constante della Chiesa Catolica, ò per operare in danno del prossimo, è peccato mortale: altrimente è veniale, secondo il Gaetano, e tamen tale, quando la Pertinacia con pulla intelletto, & crede, spera, & opera conforme alla dottrina della Chiesa.

DELLA DISCORDIA QVINTA figliuola della Vanagloria.

SOMMARIO

34 *La Discordia, che alcuni ha dal suo diuino, ò humano, necessario alla salute dell'anima, del corpo, dell'honore, & della roba d'altri, è peccato mortale*

34 E † non vedere con occhio di compassione l'uno, principalmente per odio contra lui, & di credere di lui, peccato mortale essere, secondo San Tomaso, è Hostiense, & altri, & credere di lui, che egli sia nel suo diuino, ò humano peccato, alla salute dell'anima, o del corpo, o dell'honore, o della roba, secondo il Gaetano, ancor che non è più che veniale, se di ciò credendo

b 2. 2. q. 74. ar. 3.

quel ch'egli non ha obligatione più che di pena di ueniale. Ne anco è uenial discordare in quel, ch'egli non è obligato à concordarsi, come s'egli non uuol concordarsi con chi lo priega, che ambidui si facciano frati, o digiunino, o si disciplinino, non essendo obligato à fare quello, secondo la sentenza di S. Tomaso.

a Vbi 3.

DELLA CONTENTIONE, SESTA figliuola della Vanagloria.

SOMMARIO

34 *La Contentione contra la uerità manifesta della Chiesa, ò necessaria per la salute dell'anima, o del corpo, è peccato mortale.*

E † per non lasciarsi uincere, o per altra cagione egli ha conteso contra la manifesta uerità, ch- 34
stendo quella cosa della qual si contendeua della santa fede Cattolica, o necessaria per la salute dell'anima, o del corpo, è peccato mortale, al-
b In summa uerbo Contentio. tramente non è più che uenial, secondo il b Gaetano.

DELLA DISOBEDIENZA, SETtima figliuola della Vanagloria.

SOMMARIO.

35 *La Disobedientia in quanto è uitio speciale, ne incita à non far quello, che n'è commandato, principalmente per esserci commandato*

La Obedientia in quanto è uirtù speciale, è uirtù che ne incita à far tutto quel che ne è commandato, principalmente per esserci commandato.

La Disobedientia della legge che obliga sotto pena di peccato mortale è mortale; e quella che obliga à uenial è uenial.

36 *Disobedendo pecca mortalmente colui, che non uuol fare quello, che gli è commandato, con intentione d'obligarlo a mortale;*

le

se però non è cosa, che se gli possa commandare.

37 *Obedire non siamo tenuti il superiore in quelle cose, che sono contra i precetti d'altro superiore maggiore; cioè contra Iddio, il Papa, la Chiesa, & atti, & quello al quale la potestà del superiore non si estende.*

38 *Obedir non debbe, che il Prelato contra quella legge, ch'egli può dispensare, commanda al subdito con ragioneuole cagione.*

39 *La legge humana, giusta, publica, accettata, & non derogata, che obligha sotto pena, deue essere osseruata, sotto pena di peccato mortale, non intendendosi però giusta ignorantia, o cagione, o dispensatione, ò il fine del tempo ch'ella obligaua.*

40 *La Legge, che commanda sotto pena di mortale, è peccato mor-*
14 *tale, & quella di ueniale, è peccato uenniale, non osseruandola; ma quella, che consiglia non obliga, nè all'uno, nè all'altro: se non u'interuiene dispreZZo, senza giusta cagione, ò per errore; benche nel loro esteriore si presume.*

42 *La Legge giusta, ò tenuta giusta rompere con giusta cagione, non è peccato mortale.*

La dispensatione giusta della legge, scusa in tutto dal peccato.

43 *La Legge comincia ad obligare, subito ch'ella è publica, almeno quanto all'annulatione delle cose, per essa prohibite: ma quanto all'altre pena la giusta ignorantia scusa.*

44 *La Ignorantia è cagione di peccare, quando ella è compagna del peccato. La quale è di cinque sorti: cioè affettata, Crassa, ò supina, Lata, o Latente, & l'Innincibile, o uero Probibile. Alcune delle quali scusano il peccato, & altre l'aggrauano.*

45 *Ignorantia non scusa del tutto i Prelati, i Medici, gl'Auuocati, & gli altri simili, che essercitano l'arte loro senza sapere quello che debbono per le loro essercitu. La quale, s'ella è giusta, scusa dalla pena posta per una legge, quando l'errore non è contra la legge naturale.*

46 *La Legge humana giusta, publica, approuata, & non derogata*
47 *obliga a peccato mortale, o uenniale, o a nullo, secondo l'intentione del suo datore.*

48 *Le Leggi anomche, che ordinano, o stabiliscono alcuna cosa, con parole di precetto, benche usino le parole dell'imperatiuo, non obligano a mortale: se non quando la materia è*

tale, che da se obliga ad esso, ancor che allhora tanto non obliga quella legge, quanto l'altra, che fece che quella materia fosse tale.

La Legge fa l'atto indifferente, mentuoso, ò nuttioso.

49 La Legge per niuna parola che in essa si dinota peccato mortale,
50 per sua natura le lo constituisce, ma per accidente sì. Le leggi naturali obligano a pena di peccato mortale.

51 Le Leggi ecclesiastiche, che usano parole di precetto obligano in dubio a peccato mortale, & parimente, le usano d'una
52 sorte & di quelle. Et per questa, che pone, che precetto
53 mortale, come la Communicatione è sotto pena.

54 La legge civile benche usi parole di precetto, non obliga à
55 peccato mortale: Perciochè le sue statute, vsate ordinariamente mirano semplicemente alla pena e terrore.

56 La Legge, che obliga a pena temporale, che non presuppone l'eterna, non obliga a mortale; in quanto tale è legge di colui, che mette quella pena.

57 La Legge Regolare di costume antico interpretata, non obliga à peccato mortale. Et tra la pura penale, & mista non vi è molta differentia.

58 La Pena non presuppone di metere la colpa in colui, che ha la pena; ancora ch'ella sia presonta.

59 La Legge, che impone pena temporale non toglie l'eterna, che un'altra legge ha posta, massimamente quando le leggi non sono diuersi.

60 Le Leggi, che impongono pena di bando per homicidio di robba, di
61 fama, d'altrui membro, & di vita, non obligano sotto pena
62 di peccato mortale.

63 Le Leggi humane si hanno interpretare secondo il fine, & intentione delle quali si deue intendere secondo che, attese le stime ha disposto, per la buona vita della Santa Sede Apostolica, ò altre cose che siano, o commune della gente Regulare, o padri di famiglia, & dotti &c.

64 La Legge humana ecclesiastica può obligare sotto mortale. (come vuole la dottrina de' Dottori) & del Confessore vide.

65 Le Leggi humane non obligano, per niuna altra pena, ancor che leggiera dell'anima, & del corpo.

35 IL † fondamento dell'interrogationi di queſta è che ſi come l'obedienza (in quanto è uirtù ſpetiale, è uirtù, che ne incita à far quel, che n'è commandato principalmente per eſſerne commandato) coſi la Diſobidienza in quanto è uitio ſpetiale, n'incita à non far quel, che n'è commandato per eſſerne commandato, come particolarmente dice S. Tomaſo. [a] Dimaniera che due ſono le coſe che compongono la Diſobedienza, cioè, non far quel ch'è commandato, & mouerſi à non farlo, per eſſerci commandato. Habbiamo detto [uirtù ſpetiale, & uitio ſpetiale], percioche l'Obedienza, pigliandola generalmente, comprende tutte l'opere di tutte le uirtù, per le quali ſi fa quel, ch'è commandato, o ſi laſcia quel, ch'è uietato. Et la diſobidienza comprende tutte l'opere di tutti i uitij, per li quali ſi fa quel, ch'è prohibito, o ſi laſcia quel, ch'è commandato, ſecondo il medeſimo. Onde ne ſegue, che non è Diſobedienza laſciare i conſigli, ma non far quel che n'è commandato, ancor che non ne obligbi à piu che à ueniale, ſecondo che pruoua il Gaetano. [b] Però queſta è la differenza, che laſciar di far quel, che n'è commandato che obliga à mortale, è peccato mortale, ancorche non ſi laſci per diſobedire, come il medeſimo Gaetano dice molto ſottilmente [c].

[a] *2a 2æ q. 104 art. 2.*

[b] *In d. art. 2.*

[c] *Ibidem.*

INTERROGATIONI.

36 E † deliberatamente egli rifiutò di far quel, che gli era commandato, con intentione di obligarlo à peccato mortale, non eſſendo quel commandamento tale ch'egli ſapeſſe, che s'egli poteua commandare, & li fu commandato per parole chiare, o altre che tanto ualeuano, per ſignificar quella intentione, è peccato mortale. [d] Habbiamo detto [deliberatamente] percio che i primi moti di rifiutare, non ſono piu che uenialì, ſecondo S. Tomaſo. [e] Habbiamo detto [quel, che gli era commandato] percioche rifiutare quel, ch'è cõſigliato, o quel, ch'è ricercato, non è peccato mortale, nè anco da ſe è peccato ueniale. [f] Habbiamo detto [con intentione d'obligarlo à mortale] percioche altramente non obligarebbe piu che à ueniale. Habbiamo detto [non eſſendo quel commandamento tale, ch'egli ſapeſſe che non

[d] *Ca. 2. de Malo. ca. Sciendum. 8. q. 1.*

[e] *2a 2æ. q. 105. art. 1. ad 1.*

[f] *Ca. fin. 14. q. 1. Gaiet. d. q. 104. art. 4.*

se gli poteua commandare [illegible]. Prima, percioche nó è necessario, ch'egli [illegible] commandare, perche basta, ch'egli [illegible] che allhora prima egli deue rel[illegible]

a Quid colpatur 13 q. 4.

b In ca. Sigs. [illegible] [illegible] & Cap. [illegible] d. [illegible] & ad Rom. 13.

e Cap. Si Papa cap. Quæ [illegible] 3.

f 2. 2. q. 104. [illegible] [illegible] Eccles. cap. [illegible] de cens.

g Mag. [illegible] [illegible] Cap. [illegible] dist.

h Cap. [illegible] de præceptis [illegible] dist.

m Cap. [illegible] 8. Cod. [illegible] Quidem.

o Syluer. Religio. 6. q. 6.

p Syluest. supra. q. [illegible] §. [illegible] Ang. [illegible] S. Dubium 13.

b Però, se gli [illegible] lo commandare per cosa, [illegible] s'el sapesse a [illegible] di peccato.

L'ALTRA, [illegible] cose, alle quali il superiore non può obligarlo, [illegible] S. Tomaso d cioè, à quel, che contra i precetti d'altro superiore, cioè contra Iddio, contra il Papa, contra la Chiesa, o contra altri, e & à quelo, al quale la potestà del superiore non si stende, come sono gli atti puramente interni, & che non sono necessarij per li precetti esteriori commandati, come dopo S. Tomaso ho detto altroue. g Come sono anco gli atti spirituali, à rispetto del superiore secolare. h come sono quelli della pace, & regimento per la città, a rispetto del Capitano di guerra. i & la manifestatione de peccati del tutto occulti, k & reiterata la confessione legitimamente fatta, per tutto di tutti, come ho detto di sopra. l & che non [illegible] al suo superiore, & l'auttorità de' religiosi, che, se [illegible] [illegible] [illegible]

pecca mortalmente, però s'egli lo fa, perche 'l è commandato, & per non voler ottemperare à lui, pecca mortalmente per il sopradetto. Habbiamo detto [illegible] per altre, che tutto il resto, &c.] perciochè quando la tutela [illegible] di colui, che delibera della sua dispositione, s'essa, non è necessario ponderar le parole.

39 S'EGLI † contrauenne alla legge humana giusta, publica, & ricenuta, & non derogata, che obliga sotto à peccato mortale, senza giusta ignorantia, o cagione, o dispensatione, passato il tempo, che comincia ad obligare, pecca mortalmente. b Habbiamo detto [illegible] senza aggiungere Comunemente: perciochè [illegible] pecca mortalmente contrauenendo [illegible], & secolare, secondo la gratia ricevuta. c Aggiungiamo [illegible] perche l'ingiuste non obligano, come è quella, che è stata senza sufficiente autorità per [illegible] sotto pena di peccato mortale d principalmente per ben pensato, & in publico, e contra la diuina [illegible], o particolare. e Il quale, che [illegible] per il [illegible] [illegible] senza legge. & come [illegible] detto [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible]

cioche il costume fa assai à presumere nel foro esteriore il detto dispregio, però non per l'interiore, oue solo la uerità si considera [a] come anco quella gloſa, [b] che dice, che colui che senza giusta cagione contrauiene, pare che dispreżi, procede quanto al foro esteriore, & non quanto all'interiore per il detto. E uero, che l'uso di contrauenire incita molto à dispreżare quella cosa, à cui si contrauiene, & per quel dobbiamo guardarci da lei. Aggiungiamo ancora, [senza giusta ignorantia] perciochè ella, & la inuincibile scusano. [c] Ma non scusa già la crassa, & affettata. [d] per quel che à basso si dirà.

a Ca. Tua de sponsa Humana 22 q. 5.
b In cap. Metropolitanum 22 q. 7.
c Ca 2. Consti & c. Apostolicæ. de cler. excommun. ſt
d Cap. 3. & ſi quis. & ca Apostolicæ, de cler excom.

HABBIAMO † detto [senza giusta cagione] perche 42
questa scusa sempre dal mortale, secondo la sententia di S. Tomaso, [e] l'Arcidiacono, [f] e'l Panormitano. [g] Et quella cagione par ragioneuole, per la quale, se colui che fece la legge si trouaua presente, l'haurebbe per scusato, per la gloſa singolare, & riceuuta. [h] Et anco la cagione che in buona fede si tiene per giusta, & per la quale se non la tenesse per tale, non romperebbe la legge scusa dal peccato mortale, ma non però dal ueniale, secondo la mente del Paludeno, & quel che dice il Gaetano, [k] Aggiungiamo [senza giusta dispensatione] perciochè s'ella è giusta, scusa del tutto. [l] Et s'ella è ingiusta, fatta però senza corretione, & inganno per colui, [m] che senza giusta cagione potea dispensare in ella legge, non pecca mortalmente, secondo tutti, ma però ueialmente, e non conformandosi con gli altri nel buono. [n] come ho detto altroue [o], dopò il Gaetano.

e Prima ſe cundæ ſecundæ q. 96 art. 6. & ſecunda ſecundæ q. 5. art. 1
f In ca. ultimam. 76 diſtinct.
g In rub. de obſeruat ieiu.
h In l. Fale paſtum § Quo prouocat ff. de paſt.
i In 4. d. 15. q. 4. & Syl. uer. ieiun. q 8.
k 2ª 2æ. q. 147. art. 4.
l Ca. de uot. & Bernar. Pa. in prælud.
m Arg. ca. Quæ ratio mores 8. diſt.
n In cap. Iuſtum 9. diſtinct.
o 1ª-2æ. q. 96. art. 5.

AGGIVNGIAMO † [passato il tempo &c.] perche si 43
ſtatuti imperiali, o papali non obligano, per infino che non passa il tempo, che si pone in essi: o per infino che passino due mesi dopò la lor pubblicatione, [p] fatta nella prouincia s'ella è imperiale, & nella corte del Papa s'ella è Papale, secondo la commune; Ancorche prima si sappia, secondo la opinione [q] d'Antonino, come altroue habbiamo detto. [r] Dato che subito, che ella è publicata da gl'ordinarii, & legata, lega secondo la commune, & anco la Papale, & Imperiale, se in essa è detto che subito lega, almeno quanto all'annullare ne delle cose per esse prohibite, perciochè quanto alle altre pene, sempre la giusta ignoranza scusa: ancorche sia poi il reo qual si voglia tempo, ben che dopò non si prescriua, come [s] prima.

p Auth. Vt factæ noua conſti.
q In ca. 2. de conſtit.
r Cap. Præſumitur de reg. iur. in 6.

PERO'

44 PERO' † è da notare, che la ignorantia alle uolte è cagione del peccato, & alle uolte non, ma sua compagna. E' cagione, quando non si peccarebbe se si sapesse. E' solamente compagna del peccato, quando si peccarebbe ancor che si sapesse. Et questa non scusa mai dalla colpa, & quella alle uolte sì, in tutto, & alle uolte in parte, secondo S. Tomaso. [a] L'Ignorantia affettata, o desiderata, è quella di che non sa, per non uoler sapere quel, che è obligato, per peccare piu liberamente, senza contradittione della conscientia. [b] Et questa non scusa dal peccato per il sopradetto: anzi l'aggraua per il cattiuo desiderio. L'Ignorantia crassa, o supina è quella, quãdo colui non sa, d'essere obligato, per sua negligentia. La Lata, o larga è quella ch'è di non fare per sapere quel, che tutti coloro, che sono della sua qualità communemente fanno, o debbono fare. Questa diminuisce, però non scusa del tutto. L'Ignorantia la quale i Teologi chiamano inuincibile, & i nostri probabile, è quella che ha colui, che non sa quel, che un'huomo diligente, & prudente deue sapere, & non lo sa, secondo S. Tomaso. [c] come è quella di colui, che cerca consiglio da huomini reputati di scientia, & di conscientia bastante per consigliare bene, & esti gli danno consiglio [d] falso. Per

45 questo † nõ si scusano del tutto i prelati, i medici, gli auuocati, & gli altri officiali, ch esercitano le loro arti, & offitij senza sapere quel, che debbono per il loro esercitio, potendo esso redondare in notabil danno spirituale, o corporale del prossimo, perciochè, la loro ignoranza non è probabile. poi che ella è di cose, ch'essi per lor qualità communemente sanno, o debbono sapere, & non dourebbono accettare, ne esercitare offitij tali, senza sapere quel, che per esti bisogna. [e] come altroue piu largamente ho detto, [f] dopo S. Tomaso. [g] Aggiungiamo, che la giusta ignorantia scusa dalla pena posta per una legge, quando l'errore non è contra la legge naturale, secondo tutti. Et anco quando ella è contra la legge naturale, s'ella è di scommunicatione, secondo S. Antonino. [h] Et anco quando ella è contra qual si uoglia altra legge, che communemente non si pone, come io ho detto in altra parte, [i] dopo S. Antonino, [k] Angelo [l] & [m] Siluestro.

PERO † sarebbe fatto di grande utilità, che questo Santo Concilio Tridentino determinasse questa questione degna co[n]sanco hanno desiderato, & desiderano altri, [n] se tutte le

a 2ª.2ª.q.9.art.8.

b Iuxta illud præc. 35 & 2 lo 37 L. Non fuit tutela gereret bo ne ageret.

c Vbi sup. art.5.

d Arg.c.Capellan⁹. L. [illegible] & communi [illegible] de Accusat. col. [illegible] & Ant. [illegible] par. tit.3.cap.10. § 10

e Cap. 8 fine c. [illegible] parochian. & de reg. [illegible] lib. 6.

f In repet. cap Inter. [illegible] q.3. nu. 111.

g 2ª.2ª.q.76. art. 2. h In cap. Audiens de sen. excom. & cap. de conft.

i In 4.2. de conftit. k 3 part. tit. 24. ca. 3. fub finem

l Verbo Ignorantia § 2.

m Verb Ignorantia q. 8. & 2ª.2ª. q. 76. artic. 3. colu. 2.

n Gui 2ª.2ª. q. 186. artic. 3 col. 4. Hoste. de fynod 2. part. art. 2. num. 270

leggi cruste humane obl[illegible] peccato mortale, quale obliga, o non obliga Per determ[illegible] delle quale prima come cosa,
a 1ª.2ª.q.96. art.5. che secondo la determinatione S[illegible] communemente rec-
b In ca. de constit. ta da li Teologi, & Canonisti, non solamente le leggi comune, ma anco le humane, [illegible] in questo modo humane, cosi ecclesiastiche, come secolari, possono obligare nel foro
c Ca. Imperatores. della conscientia a peccato [illegible] & anco mortale, come copiosamente prouano il padre [illegible] Alberto da Castro, [illegible] gran-
d In 1. cap. 4. de le- ria dell'ordine de' Minori per [illegible] delle quali tutte con [illegible] mo-
gi. can. rale, o sia naturale, o [illegible] humane, come
e Proverb 8. ne i Proverbij [illegible] Per mezo [illegible] Re eccellenti che tutti
f Luc. 10. gli, & determinano il giusto [illegible] come anco dice S. Luca
Quelli che disprezzano [illegible] disprezzano me. Ancor che le [illegible]
g In cap. 4. de vita rio tenghi Giouanni Gerson [illegible] nel medesimo giudicio [illegible]
& honestate cleri. nanze dei [illegible]
h Cap Quæsitum de re- h ricevuta per [illegible] gli [illegible] per
constitu. gno primo, che [illegible] sotto [illegible] [illegible] dautore ha [illegible] [illegible] opinion commune.

La seconda [illegible] che [illegible] obligà peccato mortale, [illegible] non ha tale intentione [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] per legge mortale è commandata a fotto pena mortale. La ragione di questo detto è, che quelle parole par che significhino, che sia stato intento dell'autore di tal legge, che niuno resistendo attuoto, non osseruare quello che ordinato per essa, sia sotto che pena di quel egli sia de inadempiente, e data ne cattiua, ne basso, [b] & per conseguente non sia stato l'autore intentione di obligare a mortale, per essere egli non mortale, come e qualsiuoglia atto attuoto, [c] però per non usare parole di precetto, ne di commandamento, par che egli non habbia hauuto intentione di obligare a [d] mortale.

a Satis quo ad dam num potest dici. 1. fl. de pœn. l. 1 & cap. Quamuis cod. tit.

b Iuxta fin declar. Gaet. 2. 2æ. q. 76 ar. 4

c Gaet. in opus. 19. q. 2. q.

d Secūdū mētē Th. in 1. ar. 3 & cōcluj. 1. 2. § Et quia C. Exitus de uer. signif.

Et contra [illegible] dico, che nella data parola [illegible] che sia una tola) posta nella legge, si guarda arte, & da tal origine e significatione, che la mente del legislatore sia di obligare a mortale colui, che trasgredisce quella, & per conseguente questa; Siano tenuti, Ne questa, Siano obligati, Ne questa, Obligamo, Vietamo, Inhibisco, Mandiamo, è questa *præcipimus*. Percioche tutte queste sono parole di precetto, & tutte atte per indurre obligatione, sotto pena di peccato mortale, come sotto pena di mortale. [e] Et per questo [illegible] debbiamo intendere più presto della pena ueniale, che mortale, per che le leggi, che si possono bene interpretare in questa, & minore, senza dubbio si hanno da interpretare. [f] Et perche molte leggi, etiandio [illegible], & certi precetti non obligano apiu che di uenial colpa, come [illegible] di mentire mentre attendi di pallatempo, o di attuata [illegible] [illegible] di uccello. [g] Come anco e quella di non [illegible] [illegible], che tocchi notabile al suo padrone, & quella di non rubare di poco valore, per che le tali violationi non sono per se mortali. Et non tacciono anco tali, se per quel non [illegible] [illegible] [illegible] precetto. [h] Et perche S. Tomaso generalmente [illegible] [illegible] precetti, & commandamenti della Catt[illegible] [illegible] [illegible] [

de' prelati, & de' dottori gli hanno dato tutte le parole precettiue sopradette, & ogn'una di quelle posta in legge humana ecclesiastica in dubbio significa, che l'autore della legge, nella quale si pone, hebbe intentione d'obligare à mortale; se alcuna cosa posta in essa non significasse il contrario, per una Clementina, [a] che dice, che S. Francesco non uolse obligare i suoi frati egualmente à tutto quel, che si contiene nella sua regola: percioche ad alcuna di esse aggiunge parola di precetto, che per suo uigore obliga à peccato mortale, [b] & ad alcuna nò. Et ancor che si potesse rispondere, che quella Clementina parla della parola di commando, o precipio, posta in bocca di tanto gran santo, & autore di tanta santa, & stretta regola, & a' sudditi di tanta perfettione, & austerità, & ancor che per auuentura conuerrebbe assai rispondere cosi à essa Clementina, per ridurre l'obligatione di molte leggi ecclesiastiche antiche all'antico lor uso. però percioche ella dice, che della significatione, & forza di lei nasce obligatione tale, per piu sicuro tenamo (per infino che altramente interpreti il Santo Concilio, o la Santa Sede Apostolica) dire co' due sopradetti, [c] che in essa si proua il sopradetto. † Et che per conseguente s'ha da uedere una cosa, ch'è assai dura per il popol Christiano; cioè che la intentione di qual si uoglia legislatore ecclesiastico, che nella sua legge pone parola di precetto, o prohibitione, o altra, che tanto uaglia, ha intentione di obligare à mortale, & obliga [d] come tiene la Commune [d]) se però per alcuna altra parola, o segno ella non esprimesse, o significasse il contrario. Et per piu forte ragione s'ella dice, strettamente, Commandiamo. [e] & per piu: In uirtu di santa obedientia commandiamo, [f] o Sotto la cotestatione del diuino giuditio, [g] poi che queste additioni significano augumento di obligatione. Et per la medesima ragione si usano alcune altre parole, che secondo l'uso, & commune intelligenza della Chiesa, significano animo di obligare a mortale. Per il che piu giusto mi pare quel che'l dottissimo Medina dice, [h] che quel, che dice il detto Alfonso di Castro, [i] cioè che questa parola *oportet*, uuol dire [i] è necessario) posta nella legge Canonica, tanto obliga, come quella, Si deue, o è obligatione, percioche l'uso de i sacri Canoni, & de' loro interpreti cosi l'interpretano communemẽte. † Et per piu forte ragione la legge, che contiene alcuna pena, che presuppone peccato mortale, obliga à essa pena, dato ch'ella non contenghi parola di

per-

a Extrauag. § Cum aũt de uerb. signific.

b V. Ozi. & Alphon. ubi ũ.

c Io d. c. Nã tradit Ioan. Gutier. d. art 9. & Alphõ. ubi ũ. pag. 6.

d Vt in Clem. Dudũ de sepul. in princ.

e Gl. Si dñm § Iõ. de reliq. & uener.

f Clem. 1. de immun. Eccles.

g In C. de pœn. trac. de iuram. col. 35.

h In d. q. 5. i Iuxta gloss. cap. de præscr. li. 6. & Panorm. ibi. n. 18. de iudic. & alij.

Precetto, nè di fatto, perche più fa gli altri l'animo di obligare à mortale: Peroche chi tutta la settimana cola, & uccide non cela, senza che sia con peccato. [a] Et per quella legge, che comanda, o vieta alcuna cosa sotto pena di scommunicatione maggiore, o semplicemente sotto pena di scommunicatione (la quale anco s'intende di maggiore) [b] obliga a mortale, o si pone di maniera, che s'incorra per il medesimo fatto, o nò: [c] peroche la scommunicatione maggiore non cape in colui, che non pecca
53 mortalmente. [d] Questo però non procede nella scommunicatione, che per se stessa ricerca la moderatione del giudice, secondo il Gattino, [e] e il Castro. [f] nè anco nella pena di Sospensione, d'Interdetto, o d'irregolarità, ch'alcune volte si pongono senza colpa. [g] Però ella procede, quando si pone pena di maledittione eterna & della indignatione di Dio, & di San Pietro, & San Paolo; & di altre cose, per le quali non possono stare, se non nel medesimo stato del peccato mortale. Il medesimo si ha da dire di quelle, che contiene queste, & altre pene temporali insieme con queste.

54 Di quanto si è detto sopra questo quarto detto ne segue, che le leggi, ancorche non obligano per se stesse, per contenere solamente parole di precetto, & comandamento: peroche nella dichiaratione, nella forza delle cose grande, nel precedente del fatto, & nelle circostanze si può conoscere, che gli Re, & i gran Prencipi non hanno mai inteso, che le loro leggi fossero causa di peccato mortale. Per-
55 ciochè comandando [h] sotto pena di pene temporali, che per se stesse sono temporali, & non spirituali; si può dire, che non obligano, se non mortalmente, come dicono alcuni, [i] Ma per ciò si può dire, che la maledetta gratia non habbia luogo, non ostante questa opinione, che non vale, per le ragioni, che ha addotte il Castro. Perche, a concludere dico, che Cristo, non solo ha dato la forza del precetto, [k] con cui non può stare la dispensatione, ma ha anco voluto, che la sua legge per la forza di ciò, che contiene, sia obligatoria, & per questa intentione di Dio si ha da obligare, o no, per la sua legge, & sue parole di precetto, & comandamento, si ha da raccogliere da la dichiaratione de' Santi Padri, Apostoli, Pontefici, & Concilij, o de' santi Dotto-ri, che tali cose dotti, che per loro autorità, o ragione efficace

a Hinc fluit illa regula. Quicquid est peccatum mortale ex suo genere, est etiam mortale ex hoc genere.

b In pena latæ sententiæ excommunicationis, & suspensionis, & interdicti, & irregularitatis, quæ annexa est excommunicationi majori, vel minori, non est peccatum mortale, nisi ex alia causa, quæ sit mortalis, ut ex contemptu, vel scandalo, vel damno gravi.

c Nemo ea Nullitate tenetur.

d Vide supra 5.

e Cajet. Navar. & alii communiter docent.

f Castr. Palud. & alii.

g Cajet. Navar. & alii communiter docent.

h Cajet. Navar. & alii.

i Palud. Castr. & alii.

k Cajet. Navar. & alii communiter docent.

persuadeno ch'ella è tale. *

a Ca Fm. 19. d. c. De [illegible]

Il 7 tell'habbiamo detto che per infino, che il contrario non harà dichiarato la Santa Sede Apostolica, o colui, che per ella hà potestà, ma con ragione ne pare, che le leggi humane, enandio precettiue, maggiormente le leggi, che pongono solamente pena temporale senza dubbio non obligino alla eterna, in quanto sono leggi di colui, che ordina quella pena. Il primo è perche potendo tenere questo giustamente, si dourebbe tenere per conueniente, che le leggi humane, che obligassero à mortale, fossero poche. Il secondo, e perche molti antichi Catolici hanno tenuto, che nessuna legge (enandio quelle, che non contengono pene temporali in quarto loro humane) obligà à mortale colui, che non l'osserua senza disprezzo, & scandalo: dato che a ciò altri para il contrario si conosca che la legge è giusta, & l'intentione di colui che ha fatta, fu di obligare a mortale il semplice trasgressore di quella. Il terzo perche hanno dubitato grandi in dubbio, che la legge è morte spirituale. e Il quarto, perche colui, che di due cose proposte afferma una essa, dimostra che egli nega l'altra, d & per conseguenza colui che fa la legge, con la quale egli può obligare a la pena eterna, & temporale, ponendo l'una per che ogni reto vuole l'altra, come singolarmente ha detto Matteo Matteli dottore * dottissimo.

b Cap. Iuuenis de [illegible] & ibi Nauar. de [illegible]

c Cap. Ex parte de [illegible] & ibi Nauar. de [illegible]

d Cap. Ex parte de [illegible] & ibi Nauar. de [illegible]

* Nota. 78.

Il quarto, perche pare che [illegible] antico habbia interpretato così maggiormente [illegible] legge [illegible], & in tal [illegible]. Della cui legge altri communemente non hanno fatto nessuna conferenza, ne detti, ne' confessori, ne' penitenti, ne' confessori, se non quando anco per altri rompeuano le diuine, [illegible] & la nacata, o la Canonica. Il terzo perche [illegible] non curauano della pena eterna, & [illegible] pochi di questo. Confermano il nostro parere, che dicano, che la loro intentione, quando le fecero, fosse di porre la pena temporale, e non obligare alla eterna, alla quale questa di Dio non gli obligaua. Il settimo perche [illegible], & anco fortemente proua il Cattro f che la legge puramente penale; cioe la legge, che mette pena, senza mutare nulla, non obligà a colpa alcuna, in quanto ella è tale: come hanno detto Henrico, g & Angelo, h & non è gran differenza reale da lei, a quella che il medesimo chiama Mille, che proibiscono, & pongono pena, come intende detto Henrico, & afferma Silueitro, i che non meritano riprensione di

f [illegible] de lege [illegible]

g [illegible]

h [illegible]

tante,

tante, & tante gran parole, per hauer chiamata questa distintione uerbale, & puerile. Perciochè] benchè (come efficacemente prouua il detto Cattro) la pena non presupponghi sempre la colpa in colui, che ha la pena, [a] & per questo chi mette la pena, non dimostra sempre uolere obligare alla colpa, colui, ch'egli obliga alla pena: ne anco presupporre ch'egli ha obligato à ella pena, ma communemente (si come altroue prouiamo per due testi aggiunti [b] perciochè communemente ella non si mette se non per colpa; ancorchè alcuna uolta ella sia posta per sola cagione. Et Henrico, Angelo, [c] & Siluestro parlano della pena posta per operar male, o lasciar male. Et quantunque da questa nostra considerazione Siluestro raccolga [d] che l'una, & l'altra legge obligano alla colpa, perche poichè una obliga, & non è differente dall'altra, anco obligarà l'altra, però non infermo il contrario, poichè una non obliga, & non è differentia dall'una all'altra, nè anco l'altra obligarà. Et questa nostra illatione, è più degna da essere receuuta perchè il suo fine, è diminuire la maggior [e] pena.

59 Habbiamo] detto in questo sesto detto [pena temporale, che non presuppone l'eterna] per escludere quella, che mette scommunicatione, o altre sopradette pene, [f] che presuppongono peccato mortale. Habbiamo anco detto [in dubbio] per escludere da lei quelle, nelle quali l'una, & l'altra si manifestano, & a quelle della intentione, che è manifesto dall'autore, che uolse obligare ambedue per altra legge, o costume, o alcun'altra maniera legitima. Habbiamo detto [in quanto sono legge di colui, che ha posto solamente la pena temporale] perciochè, se anco sono leggi d'altri, che hanno uoluto obligare à mortale, obligheranno, in quanto è tale. Per il che si risponde a due Capitoli principali, [g] i quali si allegano, per singolari, à prouare il contrario di questo sesto detto: perciochè essi esprimono le due pene, & perche parlano di legge penale, che impongono pena temporale à coloro, che per contrauenire all'altre, incorrono alla eterna, come molto ha dopo del lucido dottore Filippo Decio, [h] rispondemmo in altra parte, [i] che non è nostra intentione di dire, che una legge, che impone pena temporale, dimostra toglier la eterna, posta per altra, maggiormente quando i legislatori sono diuersi.

Il settimo] habbiamo detto, che il sesto detto precedente,

a Ca. 1. de big. lib. 6. Ca. 1. § Haec ut de haereti. & Quinimo, in § 1. inst. Cod. de Iudi.

b Ca. Ita quorundã. de Iudi. in 6. & illud text. cum ibi Doct. cap. Quod ultim. cod. tit.

c Ca. Si ne culpa, de reg. iur. lib. 6. & 2. 2. q. 186. ar. 2. ad 3. Vbi s.

e Arg. ca. Pauorabile. de Iudi. & Ca. Cum sit de reg. iur. lib. 6.

f S. Tho. in 4. dist.

g Ca. per uestras, & ca. Cum sit, de sent. excom. lib. 6.

h In cap. Nam in sexto. de Iudi.

i In Lex Nam & in dict. Repetitione.

precedenza: Le leggi che impongono pena di perdimento di gran robe, o di terre, o di membro, o della vita, perciochè le medesime cose, che queste hanno in peso, hanno anco nell'altre. Nè ci curiamo già che di molti autori, che così, che si mette in pericolo di perdere tal pena, la roba, o fama, peccano mortalmente, perciochè egli non è come ho detto altrove, quando v'è altra cagione, contraria che lo faccia mortale. Nè parimente curo, che almeno è peccato mortale porsi a manifesto pericolo di perdere la vita, o membro, con colui, che contraviene a tal legge, si mette al pericolo, perochè altra cosa è dire, che si pecca per mettersi in pericolo, altra cosa è dire, che si pecca per contravenzione alla legge, la quale mette tal pena, & perchè contravenendo, ne viene, che alcuno può incorrere in questa pena, che è ordinata in materia grave, & altra cosa è dire, che si pecca per contravenire

63 L'OTTAVO [illegible] diciamo, che quel che l'antico costume ha dichiarato della intentione delle leggi humane, si deue intendere, per quanto che dira cosa ordinata la Santa Sede Apostolica, ò chi per ella hara potestà, perche ella è il migliore interprete [illegible]. [a] Et aggiungiamo, che dal nostro parere, l'uso commune della gente poco colta, & anco quel de più nobili, & dotti, è di non tal conseguenza, come di peccato mortale nel foro interiore della trasgressione delle leggi puramente humane; che contengono alcuna pena temporale nel foro esteriore; che non presuppongha la colpa, di peccato mortale; se non redondano in trasgressione d'altre leggi diuine, naturali, ò sopranaturali. Nè anco della trasgressione d'altre leggi, quando precettiue, che non contengono tal pena, se alcuno ha errato per ignorantia, non crassa, nè affettata, ò desiderata, ò per inauertentia, ò obliuione di lieue colpa, o per ragioneuol cagione vera, ò tenuta per vera con buona fede senza inganno cattiuo, o per credere, che l'intentione del legislatore non fu obligarlo con in tal caso. Il che par che si confirma con l'medesima legge, secondo l'opinione di S. Tomaso [b] di Gabriello, [c] del Cotiereno, [d] del Cardinale [e] & del Gaetano. [f] Ne pare contra la intentione del l'Arcidiacono, [g] del Panormitano, [h] & d'altri referiti dal Felino, [i] se bene si considerano: anzi con questo si possono per auentura concordare tutti.

[a] Man mẽ [illegible] de le [illegible] Sanctus, de consti.

[b] In 4. dist. q. 2. ar. 3 & [illegible]

[c] [illegible] dist. q. [illegible]

[d] [illegible]

[e] [illegible]

[f] [illegible]

[g] Cap. 1. de cond.

64 IL nono [illegible] dico, che dal sopradetto si ha da cauare la determinatione di tante quistioni, tanto intricate, che si domandano ogni giorno di colui, che portano, o cauano cose prohibite da i Regni: di quelli, che rubbano le gabelle, ò defraudano il dato: di quelli, che pescano ne' fiumi, pascono ne' monti, ò prati uietati: di quelli, che pigliano legne ne' boschi uietati; & d'altri simili, che non contengono se non alla legge humana secolare, o ecclesiastica precettiua, la quale uieta senza pena, ò con pena.

IL decimo, che riducendo in somma il detto dico, che non solo la legge diuina, ma anco la humana ecclesiastica, & etiandio la secolare può obligare à peccato [k] mortale, se l'intentione del legislatore fusse di obligare à tal peso, & che niuno di loro obligasse à mortale, se la sua intentione non fusse tale: & che l'intentione di loro non si conosce per altro, che per le sue costitutioni, & per le sue precettioni: anzi si ha da raccogliere da la declinatione [illegible] [l] [illegible] [m]

[k] Supra num. 2. dicto.

[l] Supra in 2. dicto.

[m] Supra num. 2. dicto.

Profeti, Apostoli, Pontefici, & Concilij, ò da quella dei dottori santi, & dotti, che per la lor grande autorità persuadono ch'ella è della,[a] & con efficace ragione. Et che l'intentione dell'autore della legge ecclesiastica sia tale, si conosce perche le sue parole sono solamente precettiue,[b] Però non che quella dell'autore della legge secolare sia tale. Per ilche, & perche poche, ò nulle dichiarationi hanno fatto i suoi autori, nè anco la Chiesa, che l'intention de gli autori di quella, o di quella legge secolare fusse di obligare à mortale. Et perche la commune intelligenza delle genti vogliono, che nessuna sia tale, stimiamo, che alcuna, ò alla poche di quelle, con le quali non concorre la legge diuina naturale ò sopra naturale Canonica, obliga à peccato mortale. Et che l'intentione dell'autore della legge ecclesiastica non è di obligare a peccato mortale, se tacitamente consta di essa intentione, per usar parole di consiglio, o porre pena temporale, che necessariamente non presupponghi colpa mortale. ò perche dichiara così il costume antico, o altra legge, ò determinatione di chiunque per ella habbia potestà.

a Sup. in d. s.

b Sup. in 6. dist.

AVISIAMO † qui il Christiano lettore, che non diciamo questo certo, per non desiderare, che tutte le leggi tanto santamente si osseruino, ancor che siano puramente humane: nè anco perche noi siamo gli ultimi a osseruarle, ma perche dire il contrario, come ch'alcuno con pio zelo, & prudente dice, è volere che si faccia quel, che assai pochi hanno fatto, ne fanno, Et fare, che la legge Christiana si stia in gratia, e condannare quasi tutti, e carcerari de' peccatori, & come un solenne predicatore Francescano diceua in Salamanca di certe scommunicationi date contra i subornatori di cathedre legare le mani a' buoni, & ferir le molto più a' cattiui, & danneggiare molto l'anime: & far poco utile alla repubblica: perciochè i buoni, per schifare solamente la colpa mortale, & anco per amore solo della virtù gli osseruano, & i cattiui cura poco della pena spirituale, che non tocca la carne, ne sente il nome, come la roba. Ma dir quel che noi diciamo, è che la certezza pone come la cima de le leggi diuina, & humana, & che sarebbe una intolerabil somma di leggi secolari, che abbracciassimo, stato poi che non impediscono nel tempo al fato le altre grandi cose molte ecclesiastiche, che s'impedir debbono (come dice un famoso Cardinale) se s'attendesse, che non è consiglio tutto quel, che non ci obliga à mortale. & che non

65

Iscra

lascia di essere precetto, o commandamento, per obligar solamente à uenale, e ad altra pena temporale. Et che tra il confesso, e'l precetto sia chi stimi à mortale, e in mezo il precetto, che l'ancore obliga al loro uenale. E un desiderare, & domandare à Dio col petto per terra, che è cosa, che i gouernatori, e gli ecclesiastici, come secolari, imitino quella legge del Horatissimo ordine di S. Domenico, la quale alcune altre altamente fiorite Religioni hanno ommesso, in fatti le leggi sante, che non obligano i lor subditi ad alcuna pena, anzi che le seguita dell'anima, & a gran pena del corpo, in esser molto diligenti, & rigorosi in castigare i trasgressori di quelle leggi nel loro esteriore, & pacenoli, & misericordiosi di noi medesimi per esse à quel gran carcere infernale, & perpetuo, del qual tutti ne guardi Iddio. Amen. Amen.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO.

66 *La Pena non è obligato pagare chi prima non è condennato dal giudice: ancor che egli n'incorra per il medesimo fatto ipso iure.*

67 *Le Pene delle censure, d'inhabilità, ò di priuatione d'officio, ò di beneficio poste dal statuto, si debbono ipso facto pagare, senza esserne condannato dal giudice.*

68 *La Pena conditionale, ch'è quella, che le parti mettono ne' loro contratti, non è obligato a pagare nessuno, se non per forza, nè prima ch'egli sia condannato dal giudice; eccetto s'ella non fusse per conto d'interesso.*

66 E † dopò che li fu commandato dal giudice, ch'el pagasse la pena della legge, laqual e'per cò trasgredì, essendo ella di notabil quantità, non volle pagarla, pecco mortalmente, secondo San Tomaso? Habbiamo detto, dopo che gl'è stato commandato dal giudice l'peroche non pagandola innanzi, pecca, secondo la glosa singolare, & la commune: ancor che della pena n'incorra ipso iure, & per il medesimo fatto, secondo commune de' piu nuoui, laquale molte uolte dal primo

a 2ª 2ª. q. 62. art. 3.
b In ca. Fraternitas.

a In rub. de pœnis. seguito, & anco più largamente prouato in altra parte, a esser la ue
rità; quando la pena è tale che richiede alcuna effecutione, co
b Ci Giu. fra. de ha me è quella, di perdere i beni per heresia, ò per tradimento, b co
reti. in l. 2. C. Ad l. Iul. Maiest. me è quella di pagare tale, o tale somma di danari, come com
munemente e quasi in ogni altra, perciochè regolarmente la leg
ge penale non obbliga sotto pena di peccato mortale, come s'è già
detto. Et perciochè ogni legge humana è puramente humana,
quanto alla pena temporale, ancor che sia in essa più di diuina,
ò naturale, & perche non è da credere, che il legislatore, gli oc
chi del quale hanno da stare in ogni equità, voglia fare alla me
c Nimis grauis C. de tes. & l humanit. C. de [illegible] uer. Officij de hæred. d Cle. [illegible] desima parte necessaria effecutione contra se medesima, c mag
giormente quando la pena è grade di afflittione corporale, ò di ho
nore, o di robe. Et perche una Clementina, d & la sua glo
e In l. 46 Caro. ff. de uerb. oblig. sa singolare, che impariamo solamente da Francesco Arcti
no e (del quale nellano di tanti commentatori s'è ricordato) pruo
ua, che non solamente dal peccato, ma etiandio dalla scommu
nicatione incorsa per essa si può assoluer il trasgressore della leg
ge, senza pagare la pena debita per essa. Et perche l'uso (che è
f Ci Cum dilectus, de [illegible] Mini- migliore interprete f della legge humana) tiene così. Habbia
mo † detto [regolarmente] perciochè questo non si uerifica o
stre. ff. de leg. nella pena della scommunicatione, della Sospensione, dell'In
terdetto, della Irregolarità, del perdimento di beneficio ipso fa
cto, & d'altre simili, che non ricercano effecutione del giudice,
atteso che l'intentione principalmente, del legislatore, fu di uolere
obligare alla parte, che fa l'effecutore contra se medesima: il
quale ancor che possa giustamente valere in alcune pene spiritua
li, & altre piccole pene temporali, crediamo però, che non
g Citra c. Ex parte de [illegible] Cou- può nelle altre grauì: perciochè darebbe gran le occasione di pec
ni [illegible] h [illegible] cato a' sudditi, che ricusano di esser manigoldi & effecutori
[illegible] i [illegible] contra lor medesimi, come totalmente tiene l'Ancarano. h si co
k [illegible] me in altre parte noi dicemmo, i rimettendo a' fondamenti
l [illegible] perche cagione il dottissimo Alfonso di Castro k tenne il contra
m [illegible] rio con la commune opinione de gli altri. l laquale a luoco nella
pena posta per il testatore, secondo il Panormitano. m non so
lamente perche in ella s'incorre ipso iure, & per il medesimo fat
to, ma perche è più tosto conditionale che penale, secondo il
n In summa uer Pœn. o Vide [illegible] Gaetano, n & che ad essi di lar l'intentione il Panormitano, o el
p In c. fi. de consti. num. 43. Tabiena. Ancora † procede non pero circa il foro esteriore, che è 68
quella, che mettono la parte ne' lor contratti, secondo p il

Felino,

Felino,& Decio. [a] laquale opinione ancor che infino adesso ne ha parsa buona,al presẽte pero nõ ci pare,si perche l'Ancarano,[b] l'autorità del quale gli mosse a quell'opinione,non l'afferma,& si per che nessuno (quanto si uoglia giusto & religioso) la paga, se non forzatamẽte: & si anco perche come quasi in tutte le scritture di contratti si pongono pene, & nella maggior parte de i casi s'incorre in esse, la maggior parte del mondo sarebbe molto obligata à restituire, & sarebbe difficil cato per li confessori mandare uia quegli senza assolutione,che nõ determinassero di restituire,i quali sarebbono quasi tutti quelli,che fussero incorsi in tali pene, Et perche par cosa brutta à gli honorati leuare la pena, se non quando si piglia l'interesse, [c] ancor che si possa pigliare per uigor di legge; & sopra tutto, perche si può dire, che l'intentione delle parti, che pongono pene ne i lor contratti non è, che colui, che u'incorre, li offerisca à pagarle, come si deue offerire à pagare il debito principale; ma accioche possano esser costretti per esse ad osseruare i contratti,come per le pene legali ad osseruare le leggi. Et communemente questo concetto tengono per uero i buoni, e i cattiui: & anco piu che cosi l'interpreta la cõsuetudine Perche in questo assai meglio procede la sua opinione nelle pene che si debbono per sodisfattione de gl'interessi,secõdo l'Ancarano, [d] ricenuto. Percioche ancor che questo sia pena dalla parte di colui, che la paga, però non è da parte di colui, che la riceue, secondo tutti, come intende la glosa [e] ricenuta. Et cosi colui, che incorre in ella e obligato in coscientia à pagare tutta la pena, o almen tanta parte di lei, quanto uale il uero interesse di colui a chi ella si [f] deue.

[a] Ibi.num.1.
[b] In d.ca.Professor.
[c] Cap.cum te pet. & c.Fraternitas 12.q.2.
[d] In c.Pẽn de reg. iur.lib.6.nu.10.
[e] Quæ ultima 6, d. cap.pẽn.
[f] Tutta fatẽ tradita per tex.gl.& doct in l.1.C.de sent.quæ pro eo q interest.

DELL'AVARITIA, TERZO PECcato caporale, ò capitale.

SOMMARIO.

69 *L'Auarnia è uitio dell'anima, che l'inclina à uolere disordinatamente roba, la cui opera & peccato è il suo uolere disordinato. La quale ha due spetie l'una contraria alla Giustitia. l'altra alla Liberalità.*

L'Amor della roba di sua natura è indifferente.

70 *La Prodigalità è uitio contra l'Auaritia, & Liberalità, laquale inuita a donare in ogni maniera senza ragione.*

La Virtù è fra due uitij contrarij.

71 *La Prodigalità è doppia; una è contra la Liberalità, & l'altra contra essa Liberalità, & contra la Giustitia. Quella de' chierici beneficiati, ch'è contraria alla Giustitia, è peccato mortale.*

72 *L'Auaritia d'accumulare piu di quello, che per la uirtù, & stato, & non per altro buon fine si conuiene, è peccato mortale.*

I Ricchi per giustitia si ponno constringere à fare elemosina di tutto quel, c'hanno di souerchio per la uita & stato loro.

73 *La Roba disiderare d'hauere per tenerla, senza qualche buon fine, è peccato mortale.*

74 *Auaritia di peccato mortale commette, chi uuol tenere la cosa d'altri notabile, ò per hauere alcuna cosa rompe, ò si pone à pericolo euidente di romper qualche legge, che obliga sotto pena di peccato mortale.*

Ricchezze accumulare per comprar signorie, con disordinata cupidità, è peccato mortale.

PRIMAMENTE † presupponiamo, che l'Auaritia è uitio dell'anima, che l'inclina à uolere disordinatamente roba, il cui peccato, & opera è il suo uolere disordinato, secondo la mente di S. Tomaso a riceuuto. Onde ne segue, che l'amore, o dispregio della roba per se non è buono, nè cattiuo, perciochè s'è misurato per buono & honesto fine, è buono; se è smisurato, o con fine dishonesto, è cattiuo, come dell'amore di gloria, & d'honore ordinato, & disordinato, altroue habbiamo b detto. 69

a Secunda secundæ q. 118. art. 1.

b In rep. cap. Interuerò 11. 13. nu. 148.

IL secondo presupponiamo, che due sono le spetie dell'Auaritia, l'una contraria alla giustitia, che consiste in uoler guadagnare, ò ritenere malamente la roba d'altri, & questa di se è mortale, per essere contra la Carità del prossimo: l'altra è contraria alla liberalità, che consiste in amare, ò uolere la sua roba souerchiamente, che per se non è piu che ueniale, secondo S. c Tomaso.

c Vbi sup. art. 4.

IL

70 Il terzo † che la Prodigalità è uitio contrario all'Auaritia, secondo Aristotele [a] & S. Tomaso [b] perche egli è contrario, per eccedere la uirtù della liberalità, alla quale è contraria l'Auaritia per difetto. Percioche si come ogn'una delle altre uirtu morali ha nel mezo di duo estremi uitiosi, [c] uno de' quali è contrario per eccesso, & l'altro per difetto, così la Liberalità, ch'è una di loro, & inclina colui, che la tiene, à dare à chi, quanto, quando, doue, come, & per quel, ch'è ragione secondo Aristotele, [d] & S. Tomaso, [e] tengono due estremi uitiosi fra lor contrarij, & à quella uno è contrario per difetto, ch'è l'Auaritia, & inclina à non dare à chi, quanto, quando, doue, come, & perche è ragione. L'altro per eccesso, che è la Prodigalità, che inuita à dare, à chi, quanto, quando, doue, come, ò per quel, che non è ragione.

a 4. Ethic.
b 2ª. 2æ. q. 119 art. 1.
c Glossa Chrysost. & Damasc. super illud Matth. 25. Nolite possidere aurum &c. prima secundæ q. 59 art. 4.
d 4. Ethic.
e 2ª. 2æ. q. 119.

71 Il quarto † che l'Auaritia (come habbiamo detto [f]) è solamente contraria alla Liberalità, & l'Auaritia ch'è cótraria à essa Liberalità, & alla Giustitia, così ci è Prodigalità, solamente contraria alla Liberalità, & non alla Giustitia, come è quella, che senza ragione, & ordine, & senza danno d'altri spende. Et ci è Prodigalità non solamente contraria alla uirtù della Liberalità, ma etiandio à quella della Giustitia. Come è quella di colui, che senza ragione & ordine, & con danno d'altri spende, come si raccoglie da [g] Aristotele & da S. Tomaso. [h] Et si come l'Auaritia, che non solo è contraria alla Liberalità, ma etiandio alla giustitia da se è peccato mortale, & quella solamente, ch'è contraria alla Liberalità, è uenial, così la Prodigalità contraria alla Giustitia, & alla Liberalità, è da se peccato mortale, & l'altra da se solamente è uenial, secondo la cómune opinione di tutti. La onde ne segue, che la Prodigalità de' chierici, che oltre la loro honesta sustentatione, spendono i frutti de i lor benefitij in opere, che da se non sono pie, è mortale, percioche come bene dice il Gaetano [i] è contraria alla Giustitia, non solo delle leggi Canoniche, ma anco à quella delle leggi naturali, come noi prouammo [k] altroue.

f In 3 præsupp. huius §.
g 4. Ethic.
h 2ª. 2æ. q. 118 art. 3. & q. 119. art. 1.
i 2ª. 2æ. q. 119 art. 1.
k In 1 & 2a. Cum sis, e prob.

72 Ne segue anco † che il refaurizare piu di quel che alla sua uita & stato è necessario nó per altro buon fine, ma solo per gloria, ò dilettatione di hauer molto, è peccato mortale, secondo il Gaetano [l] Percioche colui, che fa questo, ha intentione etpreil. ò tacita, di nó uoler dare a' poueri il touerchio del suo uitto, & stato, a'

l 2ª. 2æ. q. 119 in fin. art. 4 in fin.

quali ſi deue; [a] ancorche non habbiano eſtrema neceſsità. [b] & per conſeguente, commettano auaritia contra giuſtitia. Et perche una gloſa [c] nominata per ſingolare, che ne ha altre due compagne diſſe, [d] che il ricco (cioè colui, che ha di ſouerchio per la ſua uita & ſtato) ſi può conſtringere per giuſtitia à dare elemoſina. Però † da queſto non ſegue, ch'egli ſia obligato à dare à qual ſi uoglia biſognoſo, che li domanda, percioche baſta che lo dia a chi li piace, come più giu ſi dirà. [e] Però pare che ne ſeguiti, che peccano mortalmente i mercanti, & cambiatori, & negotiatori, & altri, che deſiderano più, & più guadagnare, per più, & più hauere, ſenza altro buon fine, & ſenza porre termine a i lor deſideri, ancorche il contrario tenga il medeſimo [f] Gaetano. Perche queſti almen tacitamente deſiderano, & uogliono tenere di ſouerchio, & non darlo à quelli, che ne hanno neceſsità. Et perche ſe'l tenere di ſouerchio, per gloria ſola, ò diletto di tenere & hauere, ancorche ſenza eſpreſſa intentione di non donarlo a' poueri, è mortale, come egli dice; [g] anco il deſiderio di uoler tenere ſarà tale, poiche il deſiderio di quel, ch'è peccato mortale, è tale, cioè mortale, come s'è detto di ſopra. [h] Ma diciamo, ch'egli parla de i mercanti, che uogliono guadagnare aſsai e ſenza fine, & non di quelli, che non uogliono coſi guadagnare, & tenere quel, che hanno guadagnato, i quali (al noſtro parere) ſono rari, come cornacchie bianche. Però non ſegue da queſto, che pecchino quelli, che guadagnano, ò teſaurizano per comprare alcuna ſignoria di gouerno, del quale ſono idonei, & per mutare lor conditione in un'altra migliore, cioè una dignità in un'altra migliore, come [i] ſi dirà abbaſſo.

73

[a] Ca. Scut hi 47 d. & 8. 1 42 d ca. Quod dic im 14 q. 4.
[b] Tho. 2 2 qu. in c. ſeq. qu 3 & 4 ca. Auãri.
[c] In 1 ca. Scut hi.
[d] 1 ca. ſp. Dño 1ão 50 d & in ca. Lxiguit 14 q. 1.
[e] Infra ca. ſeq.
[f] In d q. 118. in principio. art. 4.
[g] In fin. d. art. 4.
[h] In ca. 21. nu. 9.
[i] Infra ca. 6. nu. ſeq.

INTERROGATIONI.

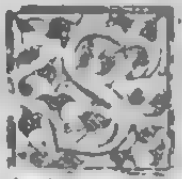

74

[a] Ca. Petrus 14. q. 3. & ca. Sæpe de reſt. ſpoli.

DEi † uolſe acquiſtare, ò ritenere alcuna coſa notabile d'altri illecitamente, è peccato mortale? [a] Se per amor della roba egli uiolò, ò deliberò di uiolare alcun precetto diuino, ò humano, che obligaſſe a mortale, peccò mortalmẽte, come ſe deliberò morte, o mal notabile al proſsimo, ò ſi pose in probabile pericolo di morte corporale, ò ſpirituale per amor della roba, ſecondo l'intentione di S. Tomaſo, & del ſuo [b] commentatore.

[b] Vbi ſ. art. 4. ad 3.

Se tesaurizò per comprare alcuna signoria con disordinata cupidità, di piu malzarsi, pecca, & anco egli può esser costretto dal giudice à spenderli co' piu poueri, secondo il Gaetano.[a] Benche non pare mortale, se per esso non rompe alcun precetto, che obliga à mortale. [b] Habbiamo detto [con disordinata cupidità di piu malzarsi] perciochè tesaurizare per prouedere alle necessità, che possono accascare, & che sono per uenire, come di matrimonij, di figliuoli, & d'altre cose, è prudenza, & non peccato. Et anco senza peccato egli può tesaurizare per comprare intrate, roba, ò signoria, & mutare il suo stato, & conditione piu bassa, & peggiore in altro piu alto e migliore, per seruire per quel piu liberamente à Dio, che gli ha donato il talento per poterlo ben seruire secondo che prouua il medesimo Gaetano.[c] Nè per quel si dice hauere di souerchio per essere obligato di precetto à fare elemosine, alle quali sono obligati tutti quelli, che tengono roba souerchiamente, de i quali diremo piu in giù, [d] secondo il medesimo [e].

a In d.art.4.

b 2.§.precedens.

c In d.q.118.art.1.

d In 3a. parte cap. de operibus misericordiæ.

e 2a.2æ.q.32. art.5.

DELLE FIGLIVOLE DELL'AVARITIA.

SOMMARIO.

75 *L'Auaritia ha sette figliuole; cioè, la Durezza, l'Inquietudine, la Violentia, il Pergiuro, la Fallacia, la Fraude, & il Tradimento.*

75 L'AVARITIA † è uitio caporale, & capitale; secondo S. Gregorio [f] & S. Tomaso. [g] perciochè sono sette altri uitij di sua natura drizzati al fine, che pretende l'Auaritia: cioè quello della Durezza del cuore, che inclina a non hauere misericordia de' poueri, & nasce da uoler souerchiamente guardar la robba. Quello della Inquietudine dell'animo, che nasce dalla souerchia uolontà d'acquistare. Quello della Violenza, che inclina à pigliar per forza le cose d'altri. Quello del Pergiurare, che inclina ad acquistar per ingano, & per pergiuri. Quello della Fallacia, che inclina al medesimo per inganno di parole senza

f Lib.31. Moral.

g 2a.2æ.q.118.art.8

giuramenti. Quello della fraude, che inclina al medesimo, per inganno d'opera. Il Tradimento, che inclina al medesimo per inganno di persona, secondo S. Tomaso. * Et perche le interrogationi di quattro di esse sono poste di sopra, cioè del Pergiuro nel secondo precetto, del Tradimento, nel quinto precetto, della Violenza nel settimo, della Fallacia nell'ottauo; quì porremo quelle dell'altre tre.

a 2ª.2ª.q.118.art.3

DELLA DVREZZA DEL CVORE, ET Inquietudine dell'animo figliuole dell'Auaritia.

SOMMARIO:

76 *La Durezza del cuore è peccato mortale, quando non si aiuta i poueri all'hor si deue sotto pena di peccato mortale.*

La Inquietudine, è peccato mortale, quando ci è l'animo è inquieto per conseguire alcun male, o ricuperare alcuna cosa, ò lasciar di fare quel che di precetto è obligato di fare.

E † hauendo modo d'aiutare i poueri, non gli aiutò ne' casi ne' quali sotto pena di peccato mortale egli doueua soccorrerli, a quali più à basso porremo, b pecca mortalmente. Se hebbe l'animo inquieto per conseguire alcun male, che sia peccato mortale, ò ritenere alcuna cosa, o per la inquietudine lasciar di confessarsi, & communicarsi in tempo di obligatione, o come bene ha detto il Gaetano c) lasciò di osseruare alcun precetto diuino, o humano, che l'obligua à mortale, pecca mortalmente, ancorche di se, & in se non sia mortale, nemeno, ò poche uolte occorre necessità di confessar questo per se, perciochè la confessione di quella cosa basta, per la quale egli è mortale. 76

b Infra cap. seq. de operibus misericordiæ

c In summa verb. inquietudo.

DELLA FRAVDE SESTA FIgliuola dell'Auaritia.

SOMMARIO.

77 *La Prudentia è uirtù Cardinale, che inclina colui, che la possiede à uolere quel ch'è buono per mezi buoni, & la Prudetia della carne*

carne & del mondo, & l'Astutia sono uitij contrary à questa; la quale inclina a uolere quel, che par buono, secondo il consiglio della carne & del mondo, & non è. Et L'astutia inclina a uoler quello, che in se è buono per cattiui mezi.
I dui effecutori, uoi sono l'Inganno, & la Fraude.
L'Inganno consiste nelle parole, & nell'opere.&
La Fraude è inganno d'opere senza parole.

78 *Il Pretio giusto delle cose non è indiuisibile, ma si parte in rigoroso, pietoso, & misurato, ilquale non sta sempre in un medesimo essere; ma si muta con diuerse tasse di quelli, che gouernano le republiche col tempo, e'l luoco, & modo di uendere.*
Il ualor giusto della mercantia cresce, & cala per diuerse cagioni.

79 *Il Prezzo giusto ogniuno può porre alla sua mercantia (quando non ui è tassamento, ne commune stimatione) conforme alla sua industria, spesa, fatica, pericolo, & sollecitudine. Et uale tanto la cosa, quanto giustamente ella si può uendere.*

77 RIMAMENTE † presupponiamo, che la Prudenza della carne, & del mondo, & l'Astutia sono uitij contrarij alla Prudenza, ch'è uirtù Cardinale, perciochè quella inclina colui, che la tiene, à uoler quel, ch'è buono, & per mezi buoni, secondo Aristotele, & S. Tomaso. [a] & la Prudenza della carne, & del mondo inclina à uoler quel che par buono, secondo il consiglio della carne, & del mondo, ma non è buono, & l'Astutia inclina a uoler quel, che in se è buono, per cattiui mezi. Secondo il medesimo riceuuto. [b] Et i dui effecutori dell'astutia sono l'Inganno, che consiste in parole & in opre. Et la fraude che consiste nelle opre sole secondo il [c] medesimo.

a Secunda secundæ q. 55. art. 3.

b Secunda secundæ q. 55. art. 3. & 4. & 1. 2. q. 55. art. 3. & 5. Et 2. 2. q. 111. art. 3. & 4.

c Sotto la laudanda. ff. de pact.

78 IL secondo † che il giusto prezzo delle cose non è indiuisibile, anzi si parte in rigoroso, in pietoso, & in misurato: come s'è detto di sopra: [d] Et questo prezzo non sta sempre in un'essere, ma si muta con diuerse tasse di quelli, che gouernano le Republiche col tempo, luoco, & maniera di uendere, o il difetto, ò il souerchio della mercantia, & del danaro, [e] come ben proua il Gaetano. [f] Di maniera che, non solamente è giusto quel prezzo d'una cosa, per il quale communemente in quella terra si uen-

d S. in 2. 2. q. 77. art. 1. ad 2.

e L. Pretia rerum. ff. ad leg. Iul. de ann. & 2. 2. q. 78. art. 1.

f 2. 2. q. 77. art. 1.

da, ma anco quello, per il quale in quello luoco, tempo, & maniera di uendere, communemente si può hauere. Percioche d'una canna di panno il giusto prezzo nella botega del mercatante è tre carlini, ritornandosi à uendere subito per mano di sensali, ò all'incanto, si può comprare giustamente per due. Perche à uoler uender la mercantia, bisogna pregare chi la uoglia uendere & comprare; & data à uenderti, & ual meno, & non è peccato che alcuno la uoglia comprare, perche ella si uende per buon mercato in quella maniera di uendere. Nè anco la necessità di colui, che uende fa, che la compra non sia giusta; come proua il Gaetano [a] & di sopra s'è detto, [b] † Et quando non ui è 79
tassamento, nè commune estimatione, ogn'uno può porre prezzo conueniente alla sua mercantia, conforme alla sua industria, spesa, & fatica; che egli fa, in portarla da una parte all'altra, & il pericolo, alqual si offerisce à portarla à suo rischio, & il pensiero, & sollecitudine, che egli ha in guardarla, & le spese, che fa in conseruarla. [c] Onde ne segue quel detto commune, Tanto uale la cosa, quanto si può uendere. [d] Ilche s'ha da intendere del prezzo, nel quale si può uendere in quel luoco, tempo, & maniera communemente di uendere à [e] colui, che conosce la mercantia, secondo Alessandro. [f] & cessando il monopolio, & altre frodi, ò inganni, secondo S. Antonino. [g] L'uso de' quali è mostrare robba assai per uendere, attine che il prezzo si diminuischi, o comprare tutto quel che si uende, per far carestia, & far crescere il prezzo.

a In l. arr. 3. & in sūma uerb. Emere.
b In ca. 17. nu. 239.
c Gabr. in d. 15. q. 10 d. l. 1. § Si hares ff. ad Treb. & l. Quare hactur ff. ad l. Fal. Si quis uxor. §. ult. ff. de fact.
d Arg. l. pretia rerū ff. a. l. Aquil.
e In d. l. Frena.
f Ar. per tex. in c. 2. §. 2 per tex. C. de mo nop.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO.

80 *Vendere, comprare, cambiare, allogare, pigionare, ò contrattare con fraude, dando, ò pigliando alcuna cosa per maggiore, ò minor pretio di quel ch'ella uale piu della metà del giusto pretio, è peccato mortale.* 28

81 *La Vendita, ò compra non si scioglie per difetto del giusto pretio.*

82 *Comprare deliberatamente, ò cambiare, ò per altro contratto hauere alcuna cosa per minor pretio del Giusto pretioso, ò uendere, ò dare per altro contratto del giusto pretio rigoroso, è peccato mortale.*

Gli

Gli Studenti & altri che comprano libri da riuenditori, ò da altri studenti che si partono per men del giusto pretio pieto, o sono scusati di peccato mortale.

85 *Comprare, o uendere per ignorantia male, & dopò che si sa non giustificare la compra, o la uendita, è peccato mortale.*

I Mercanti, che fanno mercantia per accumular danari per spenderli honestamente, è peccato ueniale. Ma se ommono la taſſatione giusta peccano mortalmente, & ò obligo di restituire.

84 *I Chierici quantunque non siano soggetti alle leggi secolari, sono nondimeno soggetti alle leggi naturali, & diuine, che commandano che nessuno uenda il suo più del giusto pretio taſſato dal Re, ò altri gouernatori della republica.*

85 *La Taſſa ingiusta del grano non uale.*

86 *Vendere per pretio, che sia giusto quanto à Dio, ancor che ecceda la taſſatione tanto quanto la giustitia naturale permette, non è peccato mortale. Ma uendere il grano per la taſſatione con conditione, che il compratore compri uino, oglio, ò altra mercantia, che uale quattro, per otto, è peccato mortale.*

87 *Comprare per minor pretio la cosa pretiosa da chi non la conosce per tale, o uendere una cosa per un'altra, ò non manifestare il difetto occulto che si sa della cosa, che si uende al comperatore, è peccato mortale, con obligo di restituire.*

88 *Il Venditore non è obligato a dire al comperatore il difetto manifesto della cosa che gli uende. nè anco è obligato a manifestarli il difetto occulto, quando egli uede che quello non si rimarra di comprarla. ma è ben obligato à diminuirli il pretio.*

89 *Grano, uino, o altra cosa uendere, che non si può serbar sana a chi la uuol serbare senza corrumperla, ch'ella non si può conseruare molto tempo, è peccato mortale, con obligo di restituire.*

Arme uendere à chi le uuole adoprare malamente, ò alla guerra ingiusta, è peccato mortale.

90 *Veleno uendere, a chi si sospetta, ò si sa probabilmente che le uuole adoprar male; o tenere Arsenico, ò Solimato senza essere speciale, è peccato mortale.*

91 *Carte, dadi, & belletti da faccia uendere à persona, credendo che l'habbiano ad usare (senza il modo di ricreatione) in*

giuochi illeciti, è peccato mortale. Il medeſimo ſi deue dire de' conzi delle facce. ma, ſe ſi uſano ſenza fine di peccato mortale, non è mortale. Ne ſi deue aſſoluere colui, che li uende indiſtintamente.

92 Grano, & vino comprare nel tempo del ricolto, ò della vendemmia immoderatamente per uenderlo caro, è peccato mortale.

I Mercanti, che ſi concordano inſieme, per uendere la lor mercantia a precio notabilmente ſouerchio. ò ottengono da Re ò Prencipe priuilegio, che nessun possi uendere alcuna cosa ſe non eſſi, con danno notabile del popolo, è peccato mortale.

93 Vendere, ò comprare ne' giorni diſeſti, ò mentendo con intentione d'ingannare notabilmente benche s'inganni di poco, è peccato mortale, ma uendere mentendo ſenza giuramento per uendere a giuſto precio, dicendo che coſto tanto, & coſtò meno, non è peccato mortale.

Arme, legnami & altre coſe pertinenti alla guerra portare in terra d'infideli, è peccato mortale, aggiunto con ſcommunica.

94 Il Teſoriero, Doganiero, Renditore, ò Depoſitario, che trafica coi danari, che riceue con danno notabile di chi eſſi debbono pagare a' lor tempi, è peccato mortale.

95 Comprare huomo, che non habbia eſtrema neceſsità di uenderſi, credendo, o douendo credere, che era libero, &c. è peccato mortale.

96 Il Padre può uendere i figliuoli in eſtrema neceſsità: i quali ſi
97 ponno riſcuotere per forza, dando però quel che narrebbono, ſi foſſero ſchiaui per ritornare alla prima liberta; non come libertini; ma come ſe mai non foſſero ſtati ſchiaui.

98 Il Semale, che toglie alcuna cosa del pretio di quel ch'egli uende eſſendo premiato delle ſue fatiche, pecca mortalmente; con obligo di reſtituire, ma s'egli ha commiſſione da uendere una coſa tanto, & la uende piu, egli può pigliare quel di piu per ſe, però ſe per eccedere il giuſto pretio rigoroſo, non gli conueniſſe ritornarlo al compratore. Ma, ſe ſi indolentemente lo uende di piu, pecca mortalmente, & è obligato dare al patrone tutto il pretio, ch'el l'ha uendita.

80 E † uendendo, ò comprando, cambiando, allogando, appigionando, ò per altri contratti, ò quasi contratti, deliberatamente egli traudo alcuno d'alcuna cosa notabile tua, o che le gli doueua; dando, ò pigliando lo piu, ò meno di quel, che la cosa ualeua, ò per maggiore, ò minor prezzo di quel, ch'era, piu della meta del giusto prezzo, pecco mortalmente, contra il settimo precetto: con obligatione di supplire il giusto prezzo, ò di rompere il contratto nel foro interiore, & esteriore. [a] Et anco, se la traude fusse piu della quarta parte del prezzo, & si hauesse posto con patto di retrouendere in questi regni, per l'ordinatione del Re: [b] Et anco, se meno della meta, & della quarta parte del giusto prezzo in cosa notabile, è peccato mortale; con obligo di restituire nel foro interiore, secondo San Tomaso, [c] & anco nell'esteriore Canonico. come altroue [d] efficacemente prouammo.

a 1.2.C. de rescind. vend. & c. 1. de lesione emptionis. cum simil. in 6. b L. 2. cod. tit. §. fin. & collat. 7. §. 1. & 2.

c 2.2.q. 77. art. 1. d In cap. Nouit, de iudicijs 6.

81 Avisando † però, che in quel luoco non habbiamo detto, che per rompere il contratto per questa ragione, non solamente è necessario prouare, ch'al tempo del contratto, tanto piu, ò tanto meno la mercantia ualeua in quella terra, secondo la commune estimatione, ma anco che ualga tanto piu, o meno in quel luoco, & tempo, & maniera di uendere, quando, oue, & come si uendeua. Et anco l'altro puo prouare, che l'anno, il tempo, & il luoco era di carestia, di guerra, o di peste, nel quale quegli, che uendeuano, erano molti, che soprauanzauano; & le cose che si uendeuano di quella qualita, erano assai piu di quelle, che si comprauano: & non si trouauano compratori, ne danari, & i uenditori pregauano, & i compratori ributtauano. Per il che egli prouarebbe, che quel che egli compro, ualeua assai meno di quel, che in altro tempo, luoco, o maniera di uendere ualerebbe, per il detto. [e] Et per cio non si deue facilmente consigliare, per essere questi luoghi pericolosi, se non in casi chiari: & nessuno facilmente deue condennare in giudicio. ne fuori que' contratti, che si muouono. Maggiormente se colui, che riceue l'inganno, lo sapeua, & era persona, che poteua donare, & uolontariamente sopporto senza forza, & senza timore, & senza necessita notabile, che lo costringesse, dimostrò donargli, & fare, che l'altro non fia obligato a restituire, secondo Pietro d'Ancarano, [f] & Siluestro. [g] i quali in altra par-

e Supra to. c. nu. 78

f In c. Possit de reg. iur. in 6. num. 3. g In Sum. V. Restitutio. in fine. 2. col. ad 15. sect. si secundo de.

g In Sum. V. Restitutio, de usur. 21.

a Tolet. ca. Nou. ad [illegible] 15. 6. nu. 61.

te difendemmo. a Per il che perche i giudici secolari non permettono, che si tratti [illegible] contratti laici, nel foro Ecclesiastico, la legge civile, se turi si guarda.

SE TI uoi deliberatamente comprare, ò per altro contratto hauere alcuna cosa per cinque, prezzo del giusto pretoso, ò uendere, o dare per altro contratto per piu del giusto prezzo rigoroso notabilmente, pecco mortalmente, secondo tutti. Habbiamo detto deliberatamente per escludere tanti, ignoranti la sensualità loro a quello, secondo Siluestro. b A cosi fatti è tale di peccato mortale cosa, che non uuol comperare la cosa per meno del prezzo pretoso, che uale nel tempo, & la moneta, con che egli la compra. Loro, se per meno del prezzo pretoso, che uale nella bottega, ò douer con pretesto pregano per comprarla, Per il che sono tentati di peccato mortale molti studenti, che desiderano di comprare libri dalli studenti, che si partono, ò muoiono, per meno del giusto prezzo pretoso, che uagliono nelle botteghe de' librari. A loro conuiene per meno del pretoso, che uagliono nelle mani di quelli, che uendono. Et quelli, che aspettano a comprare paiano, talhora cose per mezo de' sensali, o da quelli, che le uendono per arti, per riuendere subito per piu buon mercato, & perche pregano i compratori, che le compriano dopo che i uenditori l'hanno comprate a tempo, & per far danari perche non ne trouino per fantasia. 8

b In Aurea rosa, ca sin. 15.

SE TI per errore, o per ignoranza uendi, ò compri male notabilmente, non peccò: ma, se dopò che io seppi, non uoli sodisfare, peccò mortalmente, secondo S. Tomaso c S. Antonino, d & altri, ch'altri ne ho allegammo. 8

c 2.2.æ q. 62. art. 2 d 3. par tit. 2 ca. 2. §. 2.

SE TI fu mercante, per accumulat solamente danari, e ricchezze, per uiuere nelle delitie, & pompe uane, che non sono peccati mortali, peccò uenialmente. Dico come lor piace alcuni, perche, ne da se, ne per il fine loro sono peccati mortali, come è chiaro.

e Tolet. repe. ca. Nouit de iud. nou. 6. nu. 61.

SE CHI ha uenduto pane, grano, ò altra cosa piu della tassation giusta notabilmente, e peccato mortale, con obligo di restituire quel di piu, secondo dottissimi Giouanni di Medina f & Alfonso da Castro. Ne lo scusa dalla restitutione la pena della legge di contrauenire alla tassa, come ne ancora che il compratore gli dica al tempo della compra, che lo crede o sel di piu della tassatione, perciochè e da credere, che non sia per sua libera uolontà,

f C. de rer. q. 16. g. De lesione ult. 3 Ord. 4. 26. 17

ſontà, ſe non coſtretto per neceſsità, & biſogno. Ancorche lo poſsi dar liberamente dopo ch'egli l'ha comprato, & anco per donarglielo dopò liberamente, per il detto di ſopra. [a] Il medeſimo, † che diciamo de i ſecolari, diciamo anco de' chierici, 84 che uendono il grano, & altre coſe piu del giuſto prezzo taſſato dal Re, ò altri Principi, & Podeſtà ſecolari. Percioche i Chierici, ancorche non ſiano ſuggetti alle leggi ſecolari, nondimeno ſono ſuggetti alle leggi naturali, & diuine, che commandano, che neſſun uenda il ſuo piu di quel giuſto prezzo, ch'è taſſato dal Rè, ò da altri gouernatori della Republica, ſecondo i medeſimi, Ancor che per auentura queſta ragione non concluderà, oue non ſi taſſa il grano, che uiene di fuora, & ſi uende come ſi può, ſe quello de' Chierici ual tanto, come quello de' foreſtieri, atteſo ch'eſsi Chierici ſono anco foreſtieri della ſua giuriſdittione ſecolare. [b] La onde ſarebbe bene, che il medeſimo, che commanda il Rè, commandaſſero anco i Prelati.

[a] In cap. 17. un. §1.

[b] Ca. Eccleſi. ſiſtæ Matrim. cenſ. & c. Cui nō ad Lore, de iud.

85 Habbiamo detto † [taſſatione giuſta] percioche la ingiuſta non obligi, ſecondo la intentione di tutti, & ſe quella è ingiuſta, ò non per poſsi una ſola à tutti i grani cattiui, buoni, & molto buoni, nuoui, uecchi, ſani, & corrotti, in una terra, oue ne è molto, & in un'altra oue ne è poco, di quello, che nasce oue ſi uende, & di quello, che ſi porta da lontano, ancor che ſi porti dal medeſimo Regno, ſenza dare piu per la portatura, permettendo, che quello di fuora del regno ſi uenda come ſi può, & aſſai piu caro che quel del Regno, eſſendo aſſai peggiore. Et ſe queſta taſſatione, non è eguale, ella da materia di peccare, & occaſione ſenza fine di peccato mortale, ſe tenemo, che la tranſgreſſione della legge obliga à mortale (come dicono i ſopradetti dottori) rimettendo a i legiſlatori, & à quel che in altra parte [c] diciamo, parendone per il preſente; & per il ſopradetto [d] che l'intentione del legiſlatore, che mette pena contra colui che uende piu di tanto, non è d'obligare a peccato 86 mortale. Ancor che † il tranſgreſſore di lei peccarebbe mortalmente, s'egli uendeſſe piu del giuſto prezzo notabilmente; ancor che lo uendeſſe meno della taſſatione; come ſogliono alcuni uendere il grano, ò uino corrotto, che uale poco piu di nulla: percioche rompono la legge naturale, [e] & diuina. † Et per il contrario, non peccarebbono mortalmente, ſe lo uendeſſero al prezzo, che fuſſe giuſto innanzi a Dio; ancor ch'egli eccedeſſe

[c] In cap. de pœnis d. [illegible] ſuper [illegible] & ſequentibus, num. 55. cum ſeq.

[e] De uendenda [illegible] [illegible] [illegible]

la tassatione tanto, quanto la giuditia naturale permette. Però non iscusa da peccato mortale colui, che uende il grano per la tassatione, con conditione, che il compratore gli compri il uino, olio, o altra mercantia, per otto, quel, che uale ser; perciochè constringono i bisognosi che comprino cosa, che non è lor necessaria, o per piu di cio, che ella uale, come ben ha notato
a Vbi supra. a il Medina.

87 Se per men prezzo comprò alcuna cosa, che egli conosce ua essere pretiosa, da chi non la teneua per pretiosa, come Oro da un che credeua, ch'egli fosse Ottone, o un animale sano da colui, che lo teneua, o credeua che tale infermo, peccò mortalmente, con obligo di restituire, secondo S. Tomaso, b Medesimo è, secondo il sopradetto, di colui, che con proposito uende una cosa per un altra, come Stagno per Argento, metallo per Oro, o Oro d'alchimia peggiore per il migliore naturale, secondo il c Gaetano.

b 2°.2°.q 77.art.2.

c In summa uerb. Alchimia.

Se non manifesto il male occulto, ch'ei sapea di quella cosa, che uende al compratore, cioe la corruttione delle cose da mangiare, l'infermità dello schiauo, o della bestia, la fiacchezza della coperta della casa, ch'egli ha uenduta, peccò mortalmente, con obligo di restituire tutto il danno, che da questo n'è seguito, secondo S. Tomaso. d Non sodisfa, il dire al tempo della uendita, Vendo questo cauallo per cieco, per zoppo, per guasto d'una spalla, & che ha ogni diffetto, & non uoglio restare per cosa ueruna di ciò obligato, senza specificare l'infermità occulta, ch'ei tiene nella spalla, o in altra parte, che il uenditore sà, & il compratore non sa, secondo lo Speculatore: e Perche malitiosamente egli tace il particolare, & perche uedendo il compratore, che il uenditore in molte cose dice la bugia, può pensare, che tutto sia la bugia, & che non ha male alcuno. Il medesimo, basti da dire s'egli specifica il male occulto, ma con altre molte circonstantie tali, come io il medesimo, f & Maiore. g Habbiamo detto [il male, ch'egli sapeua] perciochè quel che non sapeua, non è peccato, ma sapendolo, deue compensare il danno al compratore. Habbiamo detto anco occulto, perciochè egli non è obligato a dirli il manifesto: come se la bestia è cieca, o guercia, & ui che non dica, ne faccia cosa, per la quale appaia, che ella non ha quel male. Et anco si può tacere del male occulto, quando al compratore nessun pericolo, ne dan-

d 2°.2°.q.78

e De rest. ind. uend. §. 1. num. 7.

f Ibidem num 9.

g In 4. d. 15. q 42. col. 6.

no

no ne uiene, ne e tale, che per quello lato di comprarlo; ancor che non coſi a lontani, pur che dimi uichi del prezzo tanto, quanto meno uale per quel male, ſecondo il medeſimo. [a] Però dopo ch'egli e uenduto, deue per ſe, ò per altri ſanare il compratore di quel danno: per il qual tanto ch'elo diede per miglior mercato di cio, che parea ch'egli ualeſſe, & che non lo uenda ad altri per piu di quel prezzo, ch'altramente farebbe cagione di danno al ſecondo compratore, ſi come bene notò il [b] Gaetano.

[a] Maior ubi ſupra.

[b] 2a 2æ. q. 77. art. 2.

97 S'egli ha uenduto grano, uino, ò qual ſi uoglia altra cosa, che ſ'imputa, che era in mala di corrompersi, & non durar molto tempo in quel buono: à colui, ch'era per ſua, ò probabilmente dubitaua, che'l comprana per conſeruarlo, & non per conſumarlo subito; ſe non lo certifica, ch'egli non potea per molto tempo conſeruarſi, peccò mortalmente: con obligo di ſodisfare la [c] perdita.

[c] Ita Caietanus ibi & communiter recentiores. Adde Sotum lib. 4. de iuſtit. & iur. q. 6. art. 2. circa fin. Nauarr. cap. 17. n. 169.

S'egli ha uenduto arme à colui che le uolea per far male, ò per guerra, che'l conoſceua, ordinariamente [d] ſi dice ſecondo Medina, & altri, ma piu probabilmente douerſi dire, & non ſolamente quando ſ'imputaua, o ſi ſapeua, che moueua la guerra, ma ſe ſi temeua, che ſi douea mouere, ò ſi mouea ragionevolmente nel tuo Regno, ſecondo che ſi ſtima che ſarebbe, ſe ſi temeſſe, ò ſapeſſe, ò ſoſpettaſſe per ragione del danno; [e] ſecondo che ſi dirà piu oltra, o per meglio ch'io poſſa dimoſtrare quel che dal buono prudente ſi ha ad oſſeruare, ho detto: perciochè ſenza dubbio, non ſi potrebbe ſcuſare, come ſopra ſi è detto in due [f] modi, per quel che altre uolte ſi ha detto.

[d] Arg. c. 1. de cauſ. poſſeſſ. & propr. in 6. & ibi Panormitanus & alii.

[e] 2a 2æ. q. 169. art. 2.

[f] Vide ſupra q. 32. art. 7. & q. 62. art. 6. & q. 64. art. 3. & q. 66. art. 6. & q. 67. art. 4. & q. 69. art. 2. & q. 71. art. 3. & q. 73. art. 3. & q. 76. art. 2. & q. 77. art. 4. & q. 78. art. 1. & q. 79. art. 1. & q. 80. art. 1. & q. 81. art. 6. & q. 82. art. 3. & q. 83. art. 1. & q. 84. art. 2. & q. 85. art. 1. & q. 86. art. 1. & q. 87. art. 1. & q. 88. art. 1. & q. 89. art. 1. & q. 90. art. 1. & q. 91. art. 1. & q. 92. art. 1. & q. 93. art. 1. & q. 94. art. 1. & q. 95. art. 1. & q. 96. art. 1. & q. 97. art. 1. & q. 98. art. 1. & q. 99. art. 1. & q. 100. art. 1. & q. 101. art. 1. & q. 102. art. 1. & q. 103. art. 1. & q. 104. art. 1. & q. 105. art. 1. & q. 106. art. 1. & q. 107. art. 1. & q. 108. art. 1. & q. 109. art. 1. & q. 110. art. 1. & q. 111. art. 1. & q. 112. art. 1. & q. 113. art. 1. & q. 114. art. 1. & q. 115. art. 1. & q. 116. art. 1. & q. 117. art. 1. & q. 118. art. 1. & q. 119. art. 1. & q. 120. art. 1. & q. 121. art. 1. & q. 122. art. 1. & q. 123. art. 1. & q. 124. art. 1. & q. 125. art. 1. & q. 126. art. 1. & q. 127. art. 1. & q. 128. art. 1. & q. 129. art. 1. & q. 130. art. 1. & q. 131. art. 1. & q. 132. art. 1. & q. 133. art. 1. & q. 134. art. 1. & q. 135. art. 1. & q. 136. art. 1. & q. 137. art. 1. & q. 138. art. 1. & q. 139. art. 1. & q. 140. art. 1. & q. 141. art. 1. & q. 142. art. 1. & q. 143. art. 1. & q. 144. art. 1. & q. 145. art. 1. & q. 146. art. 1. & q. 147. art. 1. & q. 148. art. 1. & q. 149. art. 1. & q. 150. art. 1. & q. 151. art. 1. & q. 152. art. 1. & q. 153. art. 1. & q. 154. art. 1. & q. 155. art. 1. & q. 156. art. 1. & q. 157. art. 1. & q. 158. art. 1. & q. 159. art. 1. & q. 160. art. 1. & q. 161. art. 1. & q. 162. art. 1. & q. 163. art. 1. & q. 164. art. 1. & q. 165. art. 1. & q. 166. art. 1. & q. 167. art. 1. & q. 168. art. 1. & q. 169. art. 1. & q. 170. art. 1. & q. 171. art. 1. & q. 172. art. 1. & q. 173. art. 1. & q. 174. art. 1. & q. 175. art. 1. & q. 176. art. 1. & q. 177. art. 1. & q. 178. art. 1. & q. 179. art. 1. & q. 180. art. 1. & q. 181. art. 1. & q. 182. art. 1. & q. 183. art. 1. & q. 184. art. 1. & q. 185. art. 1. & q. 186. art. 1. & q. 187. art. 1. & q. 188. art. 1. & q. 189. art. 1. & q. 190. art. 1. & q. 191. art. 1. & q. 192. art. 1. & q. 193. art. 1. & q. 194. art. 1. & q. 195. art. 1. & q. 196. art. 1. & q. 197. art. 1. & q. 198. art. 1. & q. 199. art. 1. & q. 200. art. 1. & q. 201. art. 1. & q. 202. art. 1. & q. 203. art. 1. & q. 204. art. 1. & q. 205. art. 1. & q. 206. art. 1. & q. 207. art. 1. & q. 208. art. 1. & q. 209. art. 1. & q. 210. art. 1. & q. 211. art. 1. & q. 212. art. 1. & q. 213. art. 1. & q. 214. art. 1. & q. 215. art. 1. & q. 216. art. 1. & q. 217. art. 1. & q. 218. art. 1. & q. 219. art. 1. & q. 220. art. 1. & q. 221. art. 1. & q. 222. art. 1. & q. 223. art. 1. & q. 224. art. 1. & q. 225. art. 1. & q. 226. art. 1. & q. 227. art. 1. & q. 228. art. 1. & q. 229. art. 1. & q. 230. art. 1. & q. 231. art. 1. & q. 232. art. 1. & q. 233. art. 1. & q. 234. art. 1. & q. 235. art. 1. & q. 236. art. 1. & q. 237. art. 1. & q. 238. art. 1. & q. 239. art. 1. & q. 240. art. 1. & q. 241. art. 1. & q. 242. art. 1. & q. 243. art. 1. & q. 244. art. 1. & q. 245. art. 1. & q. 246. art. 1. & q. 247. art. 1. & q. 248. art. 1. & q. 249. art. 1. & q. 250. art. 1. & q. 251. art. 1. & q. 252. art. 1. & q. 253. art. 1. & q. 254. art. 1. & q. 255. art. 1. & q. 256. art. 1. & q. 257. art. 1. & q. 258. art. 1. & q. 259. art. 1. & q. 260. art. 1. & q. 261. art. 1. & q. 262. art. 1. & q. 263. art. 1. & q. 264. art. 1. & q. 265. art. 1. & q. 266. art. 1. & q. 267. art. 1. & q. 268. art. 1. & q. 269. art. 1. & q. 270. art. 1. & q. 271. art. 1. & q. 272. art. 1. & q. 273. art. 1. & q. 274. art. 1. & q. 275. art. 1. & q. 276. art. 1. & q. 277. art. 1. & q. 278. art. 1. & q. 279. art. 1. & q. 280. art. 1. & q. 281. art. 1. & q. 282. art. 1. & q. 283. art. 1. & q. 284. art. 1. & q. 285. art. 1. & q. 286. art. 1. & q. 287. art. 1. & q. 288. art. 1. & q. 289. art. 1. & q. 290. art. 1. & q. 291. art. 1. & q. 292. art. 1. & q. 293. art. 1. & q. 294. art. 1. & q. 295. art. 1. & q. 296. art. 1. & q. 297. art. 1. & q. 298. art. 1. & q. 299. art. 1. & q. 300. art. 1. & q. 301. art. 1. & q. 302. art. 1. & q. 303. art. 1. & q. 304. art. 1. & q. 305. art. 1. & q. 306. art. 1. & q. 307. art. 1. & q. 308. art. 1. & q. 309. art. 1. & q. 310. art. 1. & q. 311. art. 1. & q. 312. art. 1. & q. 313. art. 1. & q. 314. art. 1. & q. 315. art. 1. & q. 316. art. 1. & q. 317. art. 1. & q. 318. art. 1. & q. 319. art. 1. & q. 320. art. 1. & q. 321. art. 1. & q. 322. art. 1. & q. 323. art. 1. & q. 324. art. 1. & q. 325. art. 1. & q. 326. art. 1. & q. 327. art. 1. & q. 328. art. 1. & q. 329. art. 1. & q. 330. art. 1. & q. 331. art. 1. & q. 332. art. 1. & q. 333. art. 1. & q. 334. art. 1. & q. 335. art. 1. & q. 336. art. 1. & q. 337. art. 1. & q. 338. art. 1. & q. 339. art. 1. & q. 340. art. 1. & q. 341. art. 1. & q. 342. art. 1. & q. 343. art. 1. & q. 344. art. 1. & q. 345. art. 1. & q. 346. art. 1. & q. 347. art. 1. & q. 348. art. 1. & q. 349. art. 1. & q. 350. art. 1. & q. 351. art. 1. & q. 352. art. 1. & q. 353. art. 1. & q. 354. art. 1. & q. 355. art. 1. & q. 356. art. 1. & q. 357. art. 1. & q. 358. art. 1. & q. 359. art. 1. & q. 360. art. 1. & q. 361. art. 1. & q. 362. art. 1. & q. 363. art. 1. & q. 364. art. 1. & q. 365. art. 1. & q. 366. art. 1. & q. 367. art. 1. & q. 368. art. 1. & q. 369. art. 1. & q. 370. art. 1. & q. 371. art. 1. & q. 372. art. 1. & q. 373. art. 1. & q. 374. art. 1. & q. 375. art. 1. & q. 376. art. 1. & q. 377. art. 1. & q. 378. art. 1. & q. 379. art. 1. & q. 380. art. 1. & q. 381. art. 1. & q. 382. art. 1. & q. 383. art. 1. & q. 384. art. 1. & q. 385. art. 1. & q. 386. art. 1. & q. 387. art. 1. & q. 388. art. 1. & q. 389. art. 1. & q. 390. art. 1. & q. 391. art. 1. & q. 392. art. 1. & q. 393. art. 1. & q. 394. art. 1. & q. 395. art. 1. & q. 396. art. 1. & q. 397. art. 1. & q. 398. art. 1. & q. 399. art. 1. & q. 400. art. 1. & q. 401. art. 1. & q. 402. art. 1. & q. 403. art. 1. & q. 404. art. 1. & q. 405. art. 1. & q. 406. art. 1. & q. 407. art. 1. & q. 408. art. 1. & q. 409. art. 1. & q. 410. art. 1. & q. 411. art. 1. & q. 412. art. 1. & q. 413. art. 1. & q. 414. art. 1. & q. 415. art. 1. & q. 416. art. 1. & q. 417. art. 1. & q. 418. art. 1. & q. 419. art. 1. & q. 420. art. 1. & q. 421. art. 1. & q. 422. art. 1. & q. 423. art. 1. & q. 424. art. 1. & q. 425. art. 1. & q. 426. art. 1. & q. 427. art. 1. & q. 428. art. 1. & q. 429. art. 1. & q. 430. art. 1. & q. 431. art. 1. & q. 432. art. 1. & q. 433. art. 1. & q. 434. art. 1. & q. 435. art. 1. & q. 436. art. 1. & q. 437. art. 1. & q. 438. art. 1. & q. 439. art. 1. & q. 440. art. 1. & q. 441. art. 1. & q. 442. art. 1. & q. 443. art. 1. & q. 444. art. 1. & q. 445. art. 1. & q. 446. art. 1. & q. 447. art. 1. & q. 448. art. 1. & q. 449. art. 1. & q. 450. art. 1. & q. 451. art. 1. & q. 452. art. 1. & q. 453. art. 1. & q. 454. art. 1. & q. 455. art. 1. & q. 456. art. 1. & q. 457. art. 1. & q. 458. art. 1. & q. 459. art. 1. & q. 460. art. 1. & q. 461. art. 1. & q. 462. art. 1. & q. 463. art. 1. & q. 464. art. 1. & q. 465. art. 1. & q. 466. art. 1. & q. 467. art. 1. & q. 468. art. 1. & q. 469. art. 1. & q. 470. art. 1. & q. 471. art. 1. & q. 472. art. 1. & q. 473. art. 1. & q. 474. art. 1. & q. 475. art. 1. & q. 476. art. 1. & q. 477. art. 1. & q. 478. art. 1. & q. 479. art. 1. & q. 480. art. 1. & q. 481. art. 1. & q. 482. art. 1. & q. 483. art. 1. & q. 484. art. 1. & q. 485. art. 1. & q. 486. art. 1. & q. 487. art. 1. & q. 488. art. 1. & q. 489. art. 1. & q. 490. art. 1. & q. 491. art. 1. & q. 492. art. 1. & q. 493. art. 1. & q. 494. art. 1. & q. 495. art. 1. & q. 496. art. 1. & q. 497. art. 1. & q. 498. art. 1. & q. 499. art. 1. & q. 500. art. 1. & q. 501. art. 1. & q. 502. art. 1. & q. 503. art. 1. & q. 504. art. 1. & q. 505. art. 1. & q. 506. art. 1. & q. 507. art. 1. & q. 508. art. 1. & q. 509. art. 1. & q. 510. art. 1. & q. 511. art. 1. & q. 512. art. 1. & q. 513. art. 1. & q. 514. art. 1. & q. 515. art. 1. & q. 516. art. 1. & q. 517. art. 1. & q. 518. art. 1. & q. 519. art. 1. & q. 520. art. 1. & q. 521. art. 1. & q. 522. art. 1. & q. 523. art. 1. & q. 524. art. 1. & q. 525. art. 1. & q. 526. art. 1. & q. 527. art. 1. & q. 528. art. 1. & q. 529. art. 1. & q. 530. art. 1. & q. 531. art. 1. & q. 532. art. 1. & q. 533. art. 1. & q. 534. art. 1. & q. 535. art. 1. & q. 536. art. 1. & q. 537. art. 1. & q. 538. art. 1. & q. 539. art. 1. & q. 540. art. 1. & q. 541. art. 1. & q. 542. art. 1. & q. 543. art. 1. & q. 544. art. 1. & q. 545. art. 1. & q. 546. art. 1. & q. 547. art. 1. & q. 548. art. 1. & q. 549. art. 1. & q. 550. art. 1. & q. 551. art. 1. & q. 552. art. 1. & q. 553. art. 1. & q. 554. art. 1. & q. 555. art. 1. & q. 556. art. 1. & q. 557. art. 1. & q. 558. art. 1. & q. 559. art. 1. & q. 560. art. 1. & q. 561. art. 1. & q. 562. art. 1. & q. 563. art. 1. & q. 564. art. 1. & q. 565. art. 1. & q. 566. art. 1. & q. 567. art. 1. & q. 568. art. 1. & q. 569. art. 1. & q. 570. art. 1. & q. 571. art. 1. & q. 572. art. 1. & q. 573. art. 1. & q. 574. art. 1. & q. 575. art. 1. & q. 576. art. 1. & q. 577. art. 1. & q. 578. art. 1. & q. 579. art. 1. & q. 580. art. 1. & q. 581. art. 1. & q. 582. art. 1. & q. 583. art. 1. & q. 584. art. 1. & q. 585. art. 1. & q. 586. art. 1. & q. 587. art. 1. & q. 588. art. 1. & q. 589. art. 1. & q. 590. art. 1. & q. 591. art. 1. & q. 592. art. 1. & q. 593. art. 1. & q. 594. art. 1. & q. 595. art. 1. & q. 596. art. 1. & q. 597. art. 1. & q. 598. art. 1. & q. 599. art. 1. & q. 600. art. 1. & q. 601. art. 1. & q. 602. art. 1. & q. 603. art. 1. & q. 604. art. 1. & q. 605. art. 1. & q. 606. art. 1. & q. 607. art. 1. & q. 608. art. 1. & q. 609. art. 1. & q. 610. art. 1. & q. 611. art. 1. & q. 612. art. 1. & q. 613. art. 1. & q. 614. art. 1. & q. 615. art. 1. & q. 616. art. 1. & q. 617. art. 1. & q. 618. art. 1. & q. 619. art. 1. & q. 620. art. 1. & q. 621. art. 1. & q. 622. art. 1. & q. 623. art. 1. & q. 624. art. 1. & q. 625. art. 1. & q. 626. art. 1. & q. 627. art. 1. & q. 628. art. 1. & q. 629. art. 1. & q. 630. art. 1. & q. 631. art. 1. & q. 632. art. 1. & q. 633. art. 1. & q. 634. art. 1. & q. 635. art. 1. & q. 636. art. 1. & q. 637. art. 1. & q. 638. art. 1. & q. 639. art. 1. & q. 640. art. 1. & q. 641. art. 1. & q. 642. art. 1. & q. 643. art. 1. & q. 644. art. 1. & q. 645. art. 1. & q. 646. art. 1. & q. 647. art. 1. & q. 648. art. 1. & q. 649. art. 1. & q. 650. art. 1. & q. 651. art. 1. & q. 652. art. 1. & q. 653. art. 1. & q. 654. art. 1. & q. 655. art. 1. & q. 656. art. 1. & q. 657. art. 1. & q. 658. art. 1. & q. 659. art. 1. & q. 660. art. 1. & q. 661. art. 1. & q. 662. art. 1. & q. 663. art. 1. & q. 664. art. 1. & q. 665. art. 1. & q. 666. art. 1. & q. 667. art. 1. & q. 668. art. 1. & q. 669. art. 1. & q. 670. art. 1. & q. 671. art. 1. & q. 672. art. 1. & q. 673. art. 1. & q. 674. art. 1. & q. 675. art. 1. & q. 676. art. 1. & q. 677. art. 1. & q. 678. art. 1. & q. 679. art. 1. & q. 680. art. 1. & q. 681. art. 1. & q. 682. art. 1. & q. 683. art. 1. & q. 684. art. 1. & q. 685. art. 1. & q. 686. art. 1. & q. 687. art. 1. & q. 688. art. 1. & q. 689. art. 1. & q. 690. art. 1. & q. 691. art. 1. & q. 692. art. 1. & q. 693. art. 1. & q. 694. art. 1. & q. 695. art. 1. & q. 696. art. 1. & q. 697. art. 1. & q. 698. art. 1. & q. 699. art. 1. & q. 700. art. 1. & q. 701. art. 1. & q. 702. art. 1. & q. 703. art. 1. & q. 704. art. 1. & q. 705. art. 1. & q. 706. art. 1. & q. 707. art. 1. & q. 708. art. 1. & q. 709. art. 1. & q. 710. art. 1. & q. 711. art. 1. & q. 712. art. 1. & q. 713. art. 1. & q. 714. art. 1. & q. 715. art. 1. & q. 716. art. 1. & q. 717. art. 1. & q. 718. art. 1. & q. 719. art. 1. & q. 720. art. 1. & q. 721. art. 1. & q. 722. art. 1. & q. 723. art. 1. & q. 724. art. 1. & q. 725. art. 1. & q. 726. art. 1. & q. 727. art. 1. & q. 728. art. 1. & q. 729. art. 1. & q. 730. art. 1. & q. 731. art. 1. & q. 732. art. 1. & q. 733. art. 1. & q. 734. art. 1. & q. 735. art. 1. & q. 736. art. 1. & q. 737. art. 1. & q. 738. art. 1. & q. 739. art. 1. & q. 740. art. 1. & q. 741. art. 1. & q. 742. art. 1. & q. 743. art. 1. & q. 744. art. 1. & q. 745. art. 1. & q. 746. art. 1. & q. 747. art. 1. & q. 748. art. 1. & q. 749. art. 1. & q. 750. art. 1. & q. 751. art. 1. & q. 752. art. 1. & q. 753. art. 1. & q. 754. art. 1. & q. 755. art. 1. & q. 756. art. 1. & q. 757. art. 1. & q. 758. art. 1. & q. 759. art. 1. & q. 760. art. 1. & q. 761. art. 1. & q. 762. art. 1. & q. 763. art. 1. & q. 764. art. 1. & q. 765. art. 1. & q. 766. art. 1. & q. 767. art. 1. & q. 768. art. 1. & q. 769. art. 1. & q. 770. art. 1. & q. 771. art. 1. & q. 772. art. 1. & q. 773. art. 1. & q. 774. art. 1. & q. 775. art. 1. & q. 776. art. 1. & q. 777. art. 1. & q. 778. art. 1. & q. 779. art. 1. & q. 780. art. 1. & q. 781. art. 1. & q. 782. art. 1. & q. 783. art. 1. & q. 784. art. 1. & q. 785. art. 1. & q. 786. art. 1. & q. 787. art. 1. & q. 788. art. 1. & q. 789. art. 1. & q. 790. art. 1. & q. 791. art. 1. & q. 792. art. 1. & q. 793. art. 1. & q. 794. art. 1. & q. 795. art. 1. & q. 796. art. 1. & q. 797. art. 1. & q. 798. art. 1. & q. 799. art. 1. & q. 800. art. 1. & q. 801. art. 1. & q. 802. art. 1. & q. 803. art. 1. & q. 804. art. 1. & q. 805. art. 1. & q. 806. art. 1. & q. 807. art. 1. & q. 808. art. 1. & q. 809. art. 1. & q. 810. art. 1. & q. 811. art. 1. & q. 812. art. 1. & q. 813. art. 1. & q. 814. art. 1. & q. 815. art. 1. & q. 816. art. 1. & q. 817. art. 1. & q. 818. art. 1. & q. 819. art. 1. & q. 820. art. 1. & q. 821. art. 1. & q. 822. art. 1. & q. 823. art. 1. & q. 824. art. 1. & q. 825. art. 1. & q. 826. art. 1. & q. 827. art. 1. & q. 828. art. 1. & q. 829. art. 1. & q. 830. art. 1. & q. 831. art. 1. & q. 832. art. 1. & q. 833. art. 1. & q. 834. art. 1. & q. 835. art. 1. & q. 836. art. 1. & q. 837. art. 1. & q. 838. art. 1. & q. 839. art. 1. & q. 840. art. 1. & q. 841. art. 1. & q. 842. art. 1. & q. 843. art. 1. & q. 844. art. 1. & q. 845. art. 1. & q. 846. art. 1. & q. 847. art. 1. & q. 848. art. 1. & q. 849. art. 1. & q. 850. art. 1. & q. 851. art. 1. & q. 852. art. 1. & q. 853. art. 1. & q. 854. art. 1. & q. 855. art. 1. & q. 856. art. 1. & q. 857. art. 1. & q. 858. art. 1. & q. 859. art. 1. & q. 860. art. 1. & q. 861. art. 1. & q. 862. art. 1. & q. 863. art. 1. & q. 864. art. 1. & q. 865. art. 1. & q. 866. art. 1. & q. 867. art. 1. & q. 868. art. 1. & q. 869. art. 1. & q. 870. art. 1. & q. 871. art. 1. & q. 872. art. 1. & q. 873. art. 1. & q. 874. art. 1. & q. 875. art. 1. & q. 876. art. 1. & q. 877. art. 1. & q. 878. art. 1. & q. 879. art. 1. & q. 880. art. 1. & q. 881. art. 1. & q. 882. art. 1. & q. 883. art. 1. & q. 884. art. 1. & q. 885. art. 1. & q. 886. art. 1. & q. 887. art. 1. & q. 888. art. 1. & q. 889. art. 1. & q. 890. art. 1. & q. 891. art. 1. & q. 892. art. 1. & q. 893. art. 1. & q. 894. art. 1. & q. 895. art. 1. & q. 896. art. 1. & q. 897. art. 1. & q. 898. art. 1. & q. 899. art. 1. & q. 900. art. 1. & q. 901. art. 1. & q. 902. art. 1. & q. 903. art. 1. & q. 904. art. 1. & q. 905. art. 1. & q. 906. art. 1. & q. 907. art. 1. & q. 908. art. 1. & q. 909. art. 1. & q. 910. art. 1. & q. 911. art. 1. & q. 912. art. 1. & q. 913. art. 1. & q. 914. art. 1. & q. 915. art. 1. & q. 916. art. 1. & q. 917. art. 1. & q. 918. art. 1. & q. 919. art. 1. & q. 920. art. 1. & q. 921. art. 1. & q. 922. art. 1. & q. 923. art. 1. & q. 924. art. 1. & q. 925. art. 1. & q. 926. art. 1. & q. 927. art. 1. & q. 928. art. 1. & q. 929. art. 1. & q. 930. art. 1. & q. 931. art. 1. & q. 932. art. 1. & q. 933. art. 1. & q. 934. art. 1. & q. 935. art. 1. & q. 936. art. 1. & q. 937. art. 1. & q. 938. art. 1. & q. 939. art. 1. & q. 940. art. 1. & q. 941. art. 1. & q. 942. art. 1. & q. 943. art. 1. & q. 944. art. 1. & q. 945. art. 1. & q. 946. art. 1. & q. 947. art. 1. & q. 948. art. 1. & q. 949. art. 1. & q. 950. art. 1. & q. 951. art. 1. & q. 952. art. 1. & q. 953. art. 1. & q. 954. art. 1. & q. 955. art. 1. & q. 956. art. 1. & q. 957. art. 1. & q. 958. art. 1. & q. 959. art. 1. & q. 960. art. 1. & q. 961. art. 1. & q. 962. art. 1. & q. 963. art. 1. & q. 964. art. 1. & q. 965. art. 1. & q. 966. art. 1. & q. 967. art. 1. & q. 968. art. 1. & q. 969. art. 1. & q. 970. art. 1. & q. 971. art. 1. & q. 972. art. 1. & q. 973. art. 1. & q. 974. art. 1. & q. 975. art. 1. & q. 976. art. 1. & q. 977. art. 1. & q. 978. art. 1. & q. 979. art. 1. & q. 980. art. 1. & q. 981. art. 1. & q. 982. art. 1. & q. 983. art. 1. & q. 984. art. 1. & q. 985. art. 1. & q. 986. art. 1. & q. 987. art. 1. & q. 988. art. 1. & q. 989. art. 1. & q. 990. art. 1. & q. 991. art. 1. & q. 992. art. 1. & q. 993. art. 1. & q. 994. art. 1. & q. 995. art. 1. & q. 996. art. 1. & q. 997. art. 1. & q. 998. art. 1. & q. 999. art. 1. & q. 1000. art. 1.

98 S'egli ha uenduto ueleno, o coltello a uno, che ſi sa, ò ſi ſapeua, o douea preſumere probabilmente, che lo uolea per ammazzare, o ferire, ò per altro male, peccò mortalmente. Et il medeſimo ſi dice di colui, ch'era ſpeua, che per nellun buono uſo era atto, ſe non che l'hauer tolto per porre le mode ſopra melici, ò ſopra colto, nel quale ſi potea credere male, o ſi ſapea ſenza dubbio, o altramente ingiuſtamente, che ſi douea adoperare, ch'ebbe errato.

S'egli tiene nella ſua bottega, nel ſuo magazeno, ſotterra, ò in altra cosa uelenoſa, & proibita, non eſſendo ſpeſo ch'ui uenga, ſe non portato ſuori, eccetto per uenderlo, ò ſpenderlo, ſecondo l'ordinario, ò per la legge del Regno, ch'elo uieta, ſecondo che ſi dirà, cioè di poco rilieuo, ò buono, ſecondo S. Tomaso. Ancor che eſſendo buono, & il peri-

colo, che di ciò l'autore presume non crediamo ch'egli fosse mortale immanzi à Dio, per il [a] sopradetto.

a Sup. eod. ca. nu. 35 cum s.q.

S'EGLI † ha uenduto Carte, & Dadi à persone, ch'ei credeua che l'hauessero à usare per giuochi prohibiti, & illeciti mortali, peccò mortalmente. [b] ancor che egli non peccò, se l'ha uenduto a persone honeste, che egli ueramente credeua, che non l'haurebbono usate in casi illeciti almeno mortali, eccetto che per sola ricreatione. [c] Il medesimo è de' conci delle facce, & ornamenti per pompa, & gloria, che è loro, che gli uendono à quelli, che credono, che lecitamente l'usaranno, ò almen senza fine di peccato mortale, non pecca mortalmente. ma colui solo pecca, che li uende à meretrici, ò ad altre persone, che per manifesti segni si presume, che li comprano, per peccar mortalmente. Ne deue esser assoluto, che li uende indistintamente à tutte quelle donne, che vogliono comprarli. Per il che, ò debbono lasciare l'arte, ò diligentemente considerare la qualità di quelli, che li comprano; come bene proua il Medina, [d] e quasi il medesimo tiene il [e] Gaetano.

b Ant. 1 part. tit. 2. cap. 23. §. 13.

c Gabr. in 4. d. 15. q. 13.

d In C. de rest. q. 10 a. 1° 2°. q. 169. art. 2 in fin.

9

SE † nel tempo del ricolto, ò della uendemmia, tanto immoderatamente comprò grano, ò uino, per uenderlo poi più caro per cagionar carestia, peccò mortalmente. [f] ma non sarebbe anco uenial il comprarlo per la tua casa, & poi non hauendone bisogno, uenderlo per il prezzo, che all'hora corre, ò comprarlo per prouedere alla Republica, come fè Gioseppe, [g] a i poueri, o alla sua famiglia, & bisognosi, ò perche non fosse condotto fuori della Città, ò perche non si consumasse, ò per altri buoni fini, come si raccoglie da Innocentio [h] & da S. [i] Antonino.

f Cap. Quicunque tge. 14. q. 4.

g Gen. 41.

h In ca. 1. Ne cler. uel monac.

i 2 part. tit. 1. cap 23 §. 16.

SEGLI s'accordò con gli altri mercanti, che non uendesse roba tale, ò tal mercantia, se non al tale, o tal prezzo, notabilmente tolerchio, [k] ò ottenne priuilegio dal Rè, ò Prencipe, che nessuno uendesse tal cosa, se non egli, in danno notabile del popolo, peccò mortalmente. [l] Benche è lecito, che il prencipe, o communità ordini per ben commune, che un solo uendi à prezzo ragioneuole tale, o tal cosa à minuto, come è uno oglio &c. secondo l'autore della [m] Rotella.

k Arg. l. 1. C. de mo nop.

l Ex mente Rosell. uerb. Lusi. t. §. 23.

m Vbi sup.

DI comprare † & uendere nei giorni di festa, s'è detto nel 9 terzo precetto, [n] & dei giuramenti falsi, che in ellò si commettono, nel secondo: [o] & delle bugie, che in ellò si dicono, nell'ottauo [p].

n Cap. 23. nu. 8.

o Supra ca. 12.

p Sup. ca. 18. nu. 6.

SEGLI

SEGLI ha mentito con intentione d'ingannare altrui in cosa notabile, dato che l'ingannasse nel poco, pecca mortalmente. [a] ancorche chi mente senza giuramento per uendere il suo giusto prezzo, dicendo, ch'ei costa tanto, & costa meno, non pecca mortalmente, se non quando egli mente con intentione, che benche sapesse, ch'ei peccaua mortalmente, non lasciaua di [b] mentire.

a Raym.in sūma.& Ant.2.p.tit.1.c.16 §.2.9.3 & malè hinc, & malè Caput. c.cū minister 23 q 5.

b Arg.c. Cū uoluīta te, de sent.ex com.

SE in terre d'infedeli egli portò cose prohibite, come sono arme, legnami, & altre cose pertinenti alla guerra è peccato mortale, & e scommunicato, per il processo in Cœna Domini, come assai piu latamente dichiarammo [c] altroue.

c In rep.ca.ita quo rūda de iudæ.

SE † essendo Doganiero, tesoriero, ò renditore d'alcuna 94 città, communità, ò signore, comprò, ò trattò col danaio che egli haueua per il carico che teneua, peccò mortalmente. [d] Se per ciò lasciò di pagar quelli, che doueuano esser pagati a' suoi tempi ordinati, con danno notabile, & senza loro consentimento; o si mise à probabil pericolo di dannificare altrui, e obligato a restituire, se per ello receuerà no notibile danno. Egli non pecca però trattando con simil danaio, di maniera che nè il signore di lui, ne quelli, à chi s'ha da pagare, per questo riceuino alcun danno, secondo S. Antonino. [e] almen quelli, che non pigliano il danaio ueramente in deposito, nè per tale che s'habbia da perdere a pericolo della communità, o signore, se non à suo pericolo co' suoi mutui, secondo la opinione di [f] Siluestro.

d Per tres leges tit. de his qui ex publ. colla. admitto c.p. penale 149 5.

e 2.pa.ti.1.c.15.§.5

f 5.§1. uerb.restituto 3.q.5.§.9.

SEGLI tiene compagnia con alcuno di mala conscienza, che tratta per fas, & per nefas, & non lo schiua, o non lascia la sua compagnia, non emendandosi, pecca mortalmente, [g] & deue hauer cura di saper questo, altramente, [h] l'ignoranza non lo scusa.

g Arg.ca.Error 81. dist.

h Arg.ca Innotuit, de cleri & ca.q nouit. de reg.iur.

S'ALI † comprò huomo, che non hauesse estrema necessità di 95 uendersi; credendo, o douendo credere, ch'era libero per credere, ò douendo credere, che non fu preso in guerra giusta, ne hauea commesso cosa per la quale egli douesse perdere la libertà, ma perche fu rubbato, ò preso da ladroni della terra, ò forastieri, & portato in terra, & genti d'altra natione, & a lor uenduto: quali secondo la fama sono molti Neri, & Indiani, & schiauoni, pigliati da i Corsali Christiani, ò da ladroni delle proprie terre loro uenduti a' Christiani, peccò mortalmente, con obligo di porli nella loro libertà. [i] Habbiamo detto, [che non hauesse estrema

i Arg.l. Pelliber ho mi. & l. [illegible] de captiuis. [illegible]

necessità di uendersi] per li Pagani, iquali comprano i Christiani nel Brasil, & in altre parti d'altri infedeli nemici loro, che gli tengono presi, & gli ammazzano, ingrassandoli auanti, per mangiarseli, perciochè questi giustamente si possono uendere, & consentire, che si uendano, & gli sia tolta la libertà, per saluar la uita, si perciò che la uita è più preciosa, che la libertà, a & si perche il padre può uendere il figliuolo in tempo di carestia estrema, b & si † anco per riscuotersi & liberarsi dalla potestà di quelli, che gli vogliono uccidere senza l'ordine della giustitia. c & perche nessuno è obligato a dare gratis cosa, & gratamente à colui ch'è in estrema necessità: perche basta, che prestando, ò comprando, ò in altra maniera lo liberi da quella estrema necessità, come s'è prouato di sopra. d Però aggiungiamo, che questi tali si possono riscuotere, come i figliuoli uenduti da' lor padri per la detta necessità, cioè che danno essi, o altri per essi, ciò che varrebbono al tempo del riscatto, se fussero schiaui a chi li tenesse, o ch'ello uogha, ò non si fanno liberi, & tornano nella loro antica ingenuità, cioè che siano liberi, & non liberti, come fermano non tutti schiaui. Per † il che, poi che quella legge, che da potestà al padre per uendere il figliuolo, per sua ragione, & equità, ci mouiamo a dire, che questi giustamente si possono tenere per schiaui, le medesime ci debbono muouere, a dire che godono di quello priuilegio. e Donde inferiamo, che'l uenditore di tale schiauo ha d'auanzar il compratore della maniera, nella quale fu fatto schiauo, come anco il uenditore dello schiauo, che fu uenduto da suo padre, con estrema necessità deue auanzare di ciò il compratore: perciochè uagliono meno, per il priuilegio, che tengono di potersi riscattare per se medesimi, ò per altri contra la uolontà del lor padrone, si come uale meno la possessione, che si uende con patto di ritornarla a colui, che la uende, tornando in dietro il prezzo, ch'ella costò, come è detto di sopra. f E' uero, che sarebbe meglio, che gratiosamente lo riscattassero da quella estrema necessità, nella quale egli si trouano per morire, però pochi fanno questo, & molti il sopradetto, il quale si può, & è bene, che si osserui, & osserui lecito.

S † essendo sua uentura, che egli pigli alcuna cosa per uendere, & ritenne per se notabil parte del prezzo, pecca mortalmente, con obligo di restituire, secondo Angelo. g S'ei non la pigliasse però per giusto salario della sua fatica, per non essere stato pagato

dal

a 1. Seruiturem [illegible] & [illegible] gaturi [illegible] & [illegible] Imò [illegible] [illegible] Lib. [illegible].

b 1. 2. C. de patrib. qui filios [illegible] ver. c. Salue. ibidem.

d Supra cap. 17. nu. 60. & 61.

e Arg. glos. Solem nis. C. Mamm. de [illegible] & glos. fin. [illegible] nu. C. de iurisd.

f Supra cap. 17. nu. 249. in g

g Ver. Empt. §. 23.

96

97

98

dal padrone della roba, & ancor che lo pigliasse per salario, s'offerisse a venderghela gratis. [a] Benche s'ei la pigliò per venderla un tanto, & la vende piu, egli può pigliar per se quel di piu, se per eccedere il giusto prezzo rigoroso, non fusse necessario tornarlo al compratore, secondo [b] Angelo. La quale opinione è buona, quando egli li disse espressamente, ò tacitamente, che quel di piu fosse per lui: dicendoli, che non gli vuol dar nulla per la sua fatica. & è contrario alla opinione di S. Antonino [c] di Giouanni Tabiente, di Gratione, [d] & anco di Maiore, [e] quando almeno tacitamente il padrone intendeua che gli desse anco al piu, se la vendesse piu, come par che s'intenda colui, ch'al suo creato industrioso, & fedele, & conuenientemente salariato, da alcuna cosa, dicendoli, che la venda per un tanto, ò ad un suo amico, senza intentione che per essa pigliasse nulla, Et anco colui, che la da al Sensale, promettendoli solamente giusto salario, è la uerità ch'esso sensale con la sua industria facendo migliore la cosa, & non essendo obligato à colui, può pigliare per se quel che di piu la uende.

a Arg ca Non fuit 14. q. 3.

b Vbi supra.

c 1. par tit 8 cap 2. §. 3.

d In § Altro num. instit. de Actio.

e In 4. d. 15. q. 41.

Si non essendo contento del suo giusto salario, dole al padrone della cosa, che non trouaua chi volesse dare di lei piu di cento, & hauuta da lui licentia per darla per quel prezzo, dopò la vende per certo, & venuti, & pigliò per se i uenti, peccò mortalmente, & con obligo di restituire. Quel, che in questo luogo si haueua a dire del prezzo giusto, rigoroso, misurato, & pretoso, è detto di [h] sopra.

f Gab. in 4 d. 15 q. 10 art. 3 dub. 4.

g Gaiet. in summa verb Proxeneta.

h Sup. eo. cap. nu. 98

DELLA SIMONIA, CHE E' VN genere di comprare, & di uendere.

SOMMARIO.

99 *La Simonia è una deliberata uolontà, di comprare ò uendere alcuna cosa spirituale, o congiunta a spirituale. Spirituale*

100 *è quella cosa, che discende dallo spirito santo, in quanto ella è fondamento della uita spirituale, la quale si diuide in spirituale per essentia, per cagione, & per effetto &c.*

1 *Spirituale per cagione è di due maniere, cioè consequente, & antecedente.*

2 *Simonia non è dare, ò pigliare per uia di sustentatione necessaria.*

103 *La Simonia si parte in tre spetie, cioè in mentale, in conuentionale, & in reale. La mentale è quella con cui si uuol dare, è pigliare alcuna cosa temporale per prezzo spirituale; ma non ha la perfettione: la quale non induce scommunica, nè obligo di restituire, & differente dalla usura mentale.*

104 *La Simonia conuentionale è quella, che non solamente si uuol fa-*
105 *re, ma si manifesto ad altri, con cui si dichiarò, ò tacitamente si contrattò, però non si consumò il trattato, la quale è peggiore della mentale, ma non induce, nè scommunica, nè obligo di restituire.*

106 *La Simonia reale è quella, che non solamente si uuole, & si contratta espressamente, & tacitamente, ma si termina d'ambedue le parti, & è peggiore di tutte l'altre, & l'è congiunta la scommunica, & nullità di titolo di beneficij con obligatione di restituire.*

RESPONIAMO † primamente, che la 99
Simonia è una deliberata uolontà, di comprare, ò uẽdere alcuna cosa spirituale, ò congiũta à spirituale, secondo la mente della glosa [a] solenne, riceuuta da li Canonisti, [b] & da i Teologi, [c] & da S. Tomaso. [d] O' quel, che la Chiesa tiene per tale, secondo il Gaetano. Habbiamo detto [deliberata] per escludere i primi mouimenti. Et [di comprare, & uendere] per comprendere in ella tutti i contratti; ne' quali interuiene prezzo. Et per escludere ogni donare, & pigliare di cose temporali per le spirituali, non per uia di prezzo, ma di sustentatione, de i ministri di liberalità, d'elemosina, d'obligatione legale, ò consuetudine. Percioche nessuna di queste è Simonia, secondo l'intentione di S. Tomaso & piu del Gaetano. [e] sopra il che egli è meglio nella summa, [f] come piu largamente io ho detto altroue. [g] Aggiungiamo [spirituale, &c.] per significare, che ne i profani, i quali non sono congiunti allo spirituale, non si commette Simonia, secondo la [h] commune.

a In summa t.q.1.
b In rub.de symo.
c In 4.dist.25.
d 2ª.2ª.q.100.art.4
e 2ª.2ª.q.100 art.3.
f Verb.Symonia.
g In ca.Nũ sanè,de Symo.
h Vbi suprà.

IL secondo † che per spirituale in questa materia s'intende 100
quel che proviene di quel superno Spirito Santo, in quanto egli è fondamento della uita spirituale; per il quale ci mouiamo, sentiamo, intendiamo, & operiamo spiritualmente in GIESV CHRISTO nostro signore, secondo [i] tutti.

i Arg.ca.Quã pio.1 q.1.& ca Qui Rudet 24.q.4.

IL

Il terzo, che spirituale secondo S. Tomaso [a] Giouanni Andrea, [b] & i Teologi [c], si diuide in spirituale per essentia, & spirituale per cagione, & spirituale per effetto. Spirituale per essentia, è ogni dono sopranaturale, come è la gratia, che fa che quelli, che la tengono sono grati à Dio, come sono i sette doni dello Spirito Santo, & le gratie, che chiamano, *gratis datæ*, & il carattere spirituale, che s'imprime nel Battesimo, ò Ordine. Spirituale per cagione è quel che cagiona la gratia, come sono tutti i Sacramenti, come s'è detto di sopra. [d] Spirituale per effetto, è lo spirituale, che prouiene dallo spirituale per essentia, come sono l'opre, che si fanno per uirtù del dono sopranaturale, come è battezare, dir Messa, far miracoli, & altre cose simili.

a In d. art 3.
b In cap. Consulere de symo.
c In 4. d. 25.
d Supra cap. prec. num. 1. & 2.

Il quarto † che secondo il medesimo S. Tomaso [e] il congiunto allo spirituale si diuide in annesso preparatiuo allo spirituale per essentia, come è la Chiesa, l'altare, gli ornamenti, e'l patronato, che non ricercano, che preceda spiritualità in coloro, che hanno ad hauerla. Et in annesso consecutiuo, come sono i beneficij ecclesiastici, & altre cose, che ricercano, che preceda alcuna spiritualità in colui, che l'ha d'hauere.

e In 2°. 2°. q. 100. art 4.

Il quinto, che secondo la intentione di tutti (come il [f] Gaetano esplica) alcune di queste cose spirituali sono puramente spirituali, come sono le spirituali per essentia. Altre sono composte di spirituale, & temporale, alcune delle quali il principale, & il più è spirituale, & il meno, & meno principale è temporale, come sono i Sacramenti, & l'opere di dir Messa, predicare, consacrare, benedire, &c. Alcun'altre di quelle il principale, & il più è temporale, & il meno, è meno principale, & spirituale, come sono i calici, gli ornamenti, la Chiesa, &c. & quantunque nessuna di queste cose si possa uendere in quanto alla parte spirituale, nè per ragion di lei si possa stimare di maggior prezzo, però queste ultime si possono uendere, & comprare per ragione del temporale, ma non le prime.

f In d. art. 4.

102 Il sesto † che altra cosa è dare, ò pigliare alcuna cosa per uia di sustentatione, & altra è dare, & pigliare per uia di prezzo. Et anco altra cosa è dare, e pigliare per uia di sustentatione necessaria, & altra per uia di sustentatione non necessaria. Percioche per uia di prezzo non si può dare, nè pigliare nulla, per l'opre delle quali il principale è spirituale, ma per uia di sustentatione sì, & percioche per sustentatione non necessaria (per la quale i ric-

chi pigliano) non si può pigliare per uia di patto: quantunque si possa pigliare, per uia di dotatione, di legato, di legge, o di costume, così anco si può pigliare per uia di sustentatione necessaria, per la quale pigliano i poueri, e si può pigliare etiandio per uia di patto, come dichiara, & proua bene [a] il Gaetano.

a In d. a. 1. & in sū ma uerb. Symoniaca.

101 Il settimo † che la Simonia si diuide in tre spetie, cioè in solamentale, sola conuentionale, & reale. La sola mentale è quella, con la qual si uuol dare, o pigliare alcuna cosa temporale per prezzo della spirituale: & non si da, ne si piglia, & quella, con la qual si piglia, & si da senza esprimere quella uolontà, & per conseguente senza patto espresso, ne tacito. Della qual distinatione, ne segue, che sono due sorti di Simonia mentale, una che non arriua all'effetto, & opera di dare, & ricenere: & l'altra che arriua, come habbiamo già detto. [b] Et questa Simonia mentale, ancorche sia peccato mortale, nondimeno non si punisce nel foro esteriore; [c] ne per tutto scommunica, ò reticamone, ò sia uietata dalla legge diuina, o solamente dalla humana, come dichiara Gregorio Nono: [d] onde il quale detto de poi il Gaetano [e] più ingiustamente ho detto, per ritrouarsi in molte conscientie d'alcuni, che tengono ladro, non ostante che la ultima mentale obbligasse a restituire quel che hanno preso di quel, che si presta, secondo la commune, [f] La quale lungamente habbiamo confermata & difesa nel trattato commune dei capitolo finale della Simonia, & anche hora con impetto ritrouato questo Manuale, per dichiarar questo punto & altri ditorti che di sotto [h] habbiamo tocco: prouando che Adriano, Maggiore, il Medina, & il Soto, macchiarono quel detto, contra tutta l'intentione dell'Autore, & contra la molto antica & usitata interpretatione de' Teologi, & Canonisti. La regola sufficiente della qual differenza, non si da facilmente; ancorche una sia l'altre è quella del Gaetano. [i] Cioè che quel, che si da all'usurario mentalmente, si da quasi per forza, & non uolontariamente, & quel che si da al Simoniaco mentale, si da uolontariamente, come anco si da à colui, che uende, o che compra.

b In Cōsēso c. fin. de iudæis; intra cu hoc Manuale impress.

c Ca. Cogitationis ne de pœnis d. 1

d Cap. finale de Symo.

e 2ª. 2æ. q. 100. art. 4

f In d. ca. fin. & ca. Confessi de Iudæis

g Qd. uide Manica li exactiuas not. 3.

h Infra eod. ca. numer. 105.

104 La † Simonia solamente conuentionale è quella, che non solamente si uolle, ma anco si manifesto ad altri, & con ello lui si chiarò ò tacitamēte contratto, ma però non si consumò il trattato almē da una parte, & questa è peggiore della [illegible] tanto cattiua, quāto è la reale, perciochè non solamente è peccato mortale,

i Vbi supra.

ma

ma può ſi ben dire punire nel foro eſteriore. Ella non porta però ſeco ſcommunicatione, ancor che ſia neceſſario reſtituire quel, che ſi piglia à colui, che diede: come bene ha detto il Gaetano, inanzi che la giuſtitia impon ghi altra coſa. Habbiamo detto [tacitamente] perciochè alcune uolte quello contratto ſi fa ſenza gran diſputa, & diſſentione, & ſenza molto ſpatio di tempo, in un momento, & anco ſenza parole, quando uno intende che l'altro li uuol uendere il ſuo beneficio per danari, & egli li dà ſenza dir nulla, & l'altro li piglia, intendendo, che gli dà per il beneficio, & dopo ciò non li dà il beneficio promeſſogli.

105 Habbiamo detto etiandio [, almeno dell'una parte] per ſignificare, che quantunque l'uno dia per patto & contratto il temporale, nondimeno ſe l'altro non dà lo ſpirituale, quella è ſolamente Simonia conuentionale, & non reale, come anco contella il Gaetano. [a] Et il medeſimo hà ſti da dire, quando l'uno dà lo ſpirituale, & l'altro non dà il temporale. [b] Queſto ſi raccoglie dalla opinione di Caſſiodoro, [c] & di Gometio, [d] in quanto dicono, che quel conferir de' beneficij fatto per ſimonia conuentionale, è ualido, & è chiaro, che per quel confermento ſi dà il beneficio, il che ſi proua con la ragione, per la quale il Gaetano proua il detto precedente, ancor che egli tenghi il contrario di quello. [e] A' cui ſeguita il Sotto (ſe però non c'ingannriamo) efficacemente diſendiamo al preſente, ancora nel detto commento [f] a' detti Caſſiodoro, & Gometio.

a In ſumma uerbo Symonia.

b In ca. Si qñ pag. 12. de reſcript.

c In decili. 5 de conſtit.

d In q 12. regul. de triennal. poſſeſſ.

e Vbi ſup.

f Prædicti cap. finale ſymo. Quod cum Mu[illegible] ex uditur, nota).

106 LA T Simonia reale è quella, che non ſolamente ſi uuole, & ſi contratta eſpreſſamente, o tacitamente; ma anco ſi termina da ambedue le parti: & queſta è peggior di tutte, perciochè non ſolamente, è peccato mortale, & ſi può punire nel foro eſteriore, ma etiandio che ha congiunta ſeco la ſcommunica, & nullità di titolo beneficiale, ſe li diede, & neceſſità di reſtitutione, quel, ch'è ſtato preſo. Onde ne ſegue, che le preſentationi, elettioni, confirmationi, & qual ſi uoglia prouiſione, & renuntiationi fatte per Simonia reale, per il medeſimo fatto ſono nulle: & le proueduti, non fanno i frutti ſuoi, ma ſono obligati a reſtituire i beneficij, come coſe ingiuſtamente ottenute, con tutti i frutti ingiuſtamente pigliati, ſecondo che ha ordinato Papa Paolo ſecondo. [g] Et di più, che qual ſi uoglia, che commette Simonia reale per ordine, ò beneficio, o ſia occulta, o notoria oltre ch'ei reſta ſoggetto dall'ordine riceuuto per Simonia, & ſenza ragione dà i be-

g In Extrauagan. de ſymo.

neficij, che per quel mezo uolsero conseguire) sono scommunicati, per il medesimo fatto, le parti, & anco similmente i mezani, & quelli che per tal fatto dierono consiglio, fauore, & aiuto, come l'istesso Pontefice ordinò dopò Martino Quinto. a Habbiamo detto [Simonia reale] perciochè la mentale nō opera questo. b secondo tutti. c Ne anco la conuentionale, s'ella però non fusse consumata da ambedue le parti, per quel, che poco auanti, & altroue d habbiamo detto. Ma se c'è alcuna Simonia reale, senza la mentale, habbiamo detto nel topradetto e commento.

a In Concil. Constantiens. sess. 43.

b Ca fin. de sym.

c Mar. Ad. Med. & Sotus ubi sup.

d In prælect. o ca ti troue gō pos. 12. de reser. & in Cōmento. cap. fin. de sym.

e Præd. ubi ca fin. de sym. & cum hoc Manuali Impressi notab.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO.

107 *Simonia è dare & torre per prezzo cosa pura spirituale, ò per quella parte, che è spirituale, o che gli è congiunta. benche il prezzo sia lode, preghi, seruitù, & doni.*

Simonia è far dire Messe, orationi, o il Salterio per danari, con intentione che essi fossero il prezzo: ma se son dati per sustentatione, per elemosina, o per pena di censura, non è Simonia.

108 *Simonia è dare, ò pigliare cose temporali per dire, ò far dire Messe, o altri diuini officij, come amministrare Sacramenti, benedire sposè, che,e, dar'ordini, predicare, ò fare altre simili opere, che siano composte d'una parte temporale, & men che principale.*

109 *Simonia non è pigliare, ò dare alcune cose a' religiosi accioche essi preghino, o dichino Messe: quando le leggi, & l'usanza lo permettono. Et il Vescouo ponno commandare che si dia un tanto per ogni messa, per sustentatione de' religiosi.*

110 *Simonia non è il chiedere al popolo quel, che ha introdotto l'uso che si dia per le fatiche de' Curati & de' religiosi, fatte per loro in alcuni effetti. Anzi il Vescouo può costringere lo nel foro esteriore ch'egli debba pagare secodo l'uso et costume antico.*

111 *Simonia è comprare alcuna cosa temporale più cara per la cosa spirituale, ch'ella ha congiunta.*

La Simonia, che non è di ordine, nè di beneficio, può essere assolta da' confessori dell'ordine de' frati Minori, & d'altri priuilegiati.

S'è

207 ET † uolse deliberatamente dare, ò pigliare alcuna cosa per prezzo di quel ch'era puramente spirituale, ò di cosa à lei congiunta, ò di cosa composta di spirituale, & temporale: della quale la principal parte era spirituale, ò composta di principal parte temporale, & di minor parte spirituale, peccò mortalmente, per il sopradetto.[a] ò quello, che si diede, fusse stato dono di lingua, come sono le lodi, i prieghi, ò doni de' seruitij, ò doni di mano, che sono danari, & quello che per danari si può stimare, con tanto che i prieghi, le lodi, & i seruitij si diano, & si facciano, come prezzo dello spirituale. Come quando due espressamente, ò tacitamente contrattano, che l'uno lo lodi, ò lo prieghi, ò lo serui tanto, ò di tal maniera in presentia di tali, ò in tal luoco, ò in tal modo, che l'altro gli darà per questo un beneficio, ò ordine. Percioche se i prieghi, le lodi, ò il seruitio non uscissero da gli ordini della lor natura, & non passassero in quella della pecunia, ò prezzo, non si commetterebbe Simonia, ancor che le lodi fussero false, & i prieghi mali, & i seruitij peruersi, secondo la sentenza di S. Tomaso,[b] la quale esplica il Gaetano:[c] & si può inferire dalla diffinitione dichiarata di sopra.

a Sup. eo. dn 4. per. supp. nu. 1o.

b 2ª. 2ª. q. 100. art. 5.

c In summa uerbo Sym. 10 fin. cap. 2.

208 S'ET † diede alcuna quantità di danari, acciochè gli fussero dette tante messe, con intentione che essi danari fossero il prezzo delle messe, & per essi compratle, peccò mortalmente, ancorche egli questo facesse per ignorantia.[d] però non peccà mortalmente, se li diede per uia d'elemosina, ò di sustentatione, ò per cosa che doueua per legge, ò per costume; perche per molte uie si possono dare danari per le cose spirituali, come è detto di sopra.[e] De' quali sono quei della sustentatione,[f] & del castigo; come si fa nell'assolutione de gli scommunicati, che pagano le spese, & altre pene stimate.[g] Nè è necessario dar quelle pene a potenti, come par che intenda S. Tomaso[h] con alcuni altri.[i] dato, che sarebbe assai piu saro, & migliore. Di quelle, è anco quella di riscuotere la sua usitatione per un testo singolare.[k] Però è necessario, che auanti che sia acquistata la ragione della proprietà, & euandio quella della possessione, secondo la commune.[l] Delle medesime è anco quella dell'elemosina,[m] che si dà a' poueri, per le loro orationi, ancor che darla per uia di prezzo, è Simonia. Come anco uoler comprare la uita eterna per danari,

d Arg. cap per tuas 3. de Sym.

e In 6. pro suppositum 1. 1.

f C. 1. Iudices a sum. gl. ex regia in fine. in fine. & ca. Cum sit de Sim. g Ca. ne clerici bis q. 1. & ca. de sent. ex com. lib. 6.

h In 4. dist.

i Arg. cap. Dilectus. cum ex statuto, de penis.

k In ca. Dilectus. de sim.

l Ibidem.

m Arg. d. c. Iudices.

dandoli per prezzo di ler, dicono come li piace alcuni, pensando malamante, che quel detto di S. Tomaso, [a] il quale non dice così. Et quel detto [b] Canonale, & di S. Ambrogio [c] non parla di uendere, & comperare veramente, ma della metatorica, che ha qualche similitudine con la uera, come tiene San Tomaso. [d] Di quello medesimo, che colui, che s'accorda con alcuni, che gli dichino ogni mese, acciochè egli dica il Salterio, o cosi fatte; commette simonia, se li da per un di prezzo, ma egli non fa contra se gli da per un di tal'entrata, d'elemosina, o di costume &c. Come se non sarebbe simonia se per una di prezzo, accioche egli predichi sopra un merto, ancor che s'intendesse, che egli hauesse da dire il Salterio, [e] come più abbasso si dirà.

a 2ª 2æ q. 100 art. 1. ad 1.
b Can. Pari tua elee mosynis redime
c In cap. Mathæus de pœnit. d. 1.
d Vbi supra.
e Hostien. sum. de symo. §. qualiter uerificatur. Quid si clericus.

Se [f] pigliò, ò diede alcuna cosa temporale, per dir Messa, ò far dire alcuna d'esse, ò cantare Sacramenti, benedire spose, chiese, dare ordini, predicare, & fare altre simili cose, compose di due parte temporale, & meno principale, che è la fatica, che mette di più, et è detta principale spirituale. che è quella per, che si compera la spirituale, per ella donato per prezzo di quel prezzo, che per prezzo di quella fatica, che [g] secondo S. Tomaso, pecca mortalmente, se dirà, o predicherà per cattiuo fine. Et perche tutti i Vescoui, Curati, Diaconi, Vicarii, e simili, ò pueri, ò Paro. hanno propria, o dotte, cioè pensioni, & altre cose, eccetto le Prebende, l'elemosine, che per costume pro, ò legge meritale, diuina, o humana data, che lor tegli debbono, che sie, ò tale cosa temporale, non come prezzo di ler, ne della fatica, ne per un tanto, ne come meritato pio, per quel, che [h] si dice, ma per sostentare lor uita. Et perche ne meritano, che [i] Vescoui possino commandare, che per ogni Messa, per la si dia un marcello, ò un tanto più del costume. & che colui, che la dirà, non pigli meno, al qual rispondono alcuni che sì, perche il gouernatore della Republica può taßare il giusto prezzo delle cose, & perche par giusto prezzo che chi dice Messa per uno, sia per quel giorno sostentato. Ma [k] non può il pouero, perciochè le cose spirituali, & le per esse ricevute per il loro ministerio, non hanno prezzo. [k] & per conseguente il prezzo o non

f 2ª 2æ q. 100 artic. 2. Sup. art. 1. ad 1.
g Sup. art. 1. ad 1. & 2.
h In ca. significato de præbend.
i Cle. 1. de emp. & l. 1. & 2. Cod. de sum. Trin. & fid. cath. l. 3. Cod. de epis. & cler. l. 1. Cod. de sacrosan. eccles. obliga.

non si ha da tallare. [a] Et che, se si potesse tallare il prezzo della sustentatione, e hauria da essere come la talla d'altre cose uendibili che non sono ellete; che niuno le uenda, ò compri per meno della talla, se non che nessun le uendi, ò compri per piu. Et percioche pare, che se il Chierico puo uendere per meno di quello, che uale, ò dare gratiosamente gli altri suoi beni, che di lor natura non si hanno da dare *gratis*, per piu forte ragione, deue poter dire la messa gratiosamente, ò per men d'altri, poi che esse son cose, che di sua natura, si debbono dire senza prezzo & di gratia. [b] Et percioche questa ordinatione diminuisce le Messe, & da occasione che colui, che ne faceua dire uinti, ne faccia dir diece, & diminuisce la deuotione; & da sembianza di cupidità, & però per cosa molto singolare si tiene un [c] capitolo in quanto egli dice che i prelati possono constringere i Laici che paghino quel, che si suol pagare per lodeuole costume. Et dice il Panormitano, & la commune, [d] che, acciò che si possi fare questo, conuiene che il principio di quel costume sia stato uolontario: il quale non harebbe quel di tal precetto. Et anco questo è proprio loco de' Laici, & forza lor contenso non è giusto che si faccia. [e] Et percioche abondo, [f] aggiungiamo che al Chierico non si deue dare la sustentatione per le Messe tolte. Et perche per tutto il sopradetto (almen giusto) questa ordinatione, è contra la legge, & non puo il Vescouo ordinar contra ella: [g] benche l'uso lo potrebbe fare. [h] Et anco percioche è conclusione di San Tomaso [i] approbata, che quantunque si possi ordinare in una Chiesa, che si faccia processione, nel sepelire di colui, che dara un tanto, ma che faccia questa cosa per colui, che non darà quel tanto: Et se i Parochiani, Sacrestani, ò altri possono pigliare alcuna cosa di quel, che li danno, per far dir Messa senza dirne alcuna, a basso si tocca. [k] Et possono [†] senza peccato di Simonia ricercare alcuna cosa inanzi che le diehino, & talhor domandare, & in quando sono ricercati per doverle dire. Il che si puo fare per leuar qualche cõtentione, come dipendente potrebbe auenire. [l] Et anco possono nel foro ecclesiastico rimandare al Vescouo, che costringhi il popolo a guardare in questo pagamento l'uso el costume antico, [m] se prima che si cerca il pagamento, si fa, o ammunisca. Ancor che siano Abbati, ò Parochiani della Parochia, ouer sono quelli, à chi si domanda, purche non cerchi altro stipendio particolare della Messa, o opera,

a Quia non emptis non sunt quia tales l. Si seruum § a B. de act. empt.

b Sim. qui sel minus ineste inelt, & id quo i magis c. Cum in canonis de elect.

c Ca. ad Apostolicã de sym.

d Panor. Fel & cõ in Ca. Apostolici c. & c. Iac. de Lamo.

e Arg. ex Cper eo. de iud. Cle. l. Si quis i principe. ff. ne

f

g Cap. Quod super his de sententia.

h Licet hoc videatur per Ca. & ibi in c. Sacerdotes ad 2.

i Cap. 25. num. 91.

l Ca. in uerb. Symoniacã.

m Ca. Ad Apostolicam, de sym.

ch'egli deue al popolo, ò ad altri, senza suo consenso tacito, & espresso, come dicemmo in quel luoco. Et anco egli può dimãdare per prezzo dell'obligo, di seruire per Vicario, per Capellano, ò per Predicatore un'anno, ò un mese, ò una settimana. [a] Et anco per la fatica di andare à far questo, per infino à un certo luoco: perche queste obligationi, & fatiche, da se non sono accessorie à quelle opere, come bene dichiara il [b] Gaetano.

a Innoc. in ca. Quãto de præbend. nu. 6.

b 2ª. 2ª. q. 110. art. 3.

DELLA † Simonia de gli ordini si dirà appresso nello stato de' Chierici, e & dei beneficii in quel capitolo de' beneficiati. [d] & di quella di pretentare a' beneficij, in quello dei signori.

c Infra ca. 25. nu. 68

d Infra c. 25 nu. 215

e Infra ca. 25. nu. 8.

S'EGLI ha uenduto, ò comperato alcuni beni piu cari per ragione del patronato, ò uno di pretentare ad alcun beneficio, che gli erano congiunti, ò alcuni calici, corporali, per essere consacrati, ò pater nostri, ò alcune altre cose, per essere benedette per ragion della consecratione, ò benedittione, per il sopradetto, peccò mortalmente.

PAPA Eugenio Quarto concede a i confessori dell'ordine de' Frati Minori, che possino assoluere dal peccato della Simonia, non essendo per ordine, ò beneficio, che non è cosa di molta importanza, percioche l'altre Simonie, non hanno seco la scommunica, secondo la commune.

DEL TERZO PECCATO, O VITIO Capitale, ò Cardinale, che è la Lussuria.

SOMMARIO.

113 *La Lussuria è uitio dell'anima, che inclina à uoler diletto disordinato di copula carnale, o de' suoi preparatorii, fuor della matrimoniale, & è peccato mortale. La quale ha diuerse specie, & otto figliuole, cioè Cecità dell'intelletto. La Precipitatione, La Inconsideratione, La Inconstantia, L'amore di se stesso, L'Affettione di questo mondo, Et l'Horrore dell'altro mondo.*

La Castità Vergmale è piu facile à guardarsi, che la uiduale, & questa piu che la congiugale nella grande & frequente absentia de' maritati.

La Lussuria con l'esperientia si fortifica, & suggendola si uince.

113 La

113 *La Lussuria deue essere fuggita più dalle persone di gran dignità, ò per altri offitij qualificate, che da gli altri.*

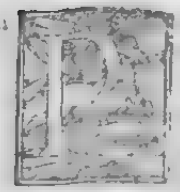

Resupponiamo primamente, che la lussuria † è uitio dell'anima, che la inclina à uoler diletto disordinato di copula carnale, ò di preparatorij à lei. Et la sua opra, & atto è il uolere, ò desiderio, ò piacere di quel diletto. Et si come ogni diletto, che nasce da copula carnale, ò da suoi preparatorij, è disordinato, eccetto quello della copula maritale, per questo ogni uolere, o desiderio, ò piacere ò diletto di copula, eccetto quella del matrimonio, è peccato, al quale il uitio della lussuria inclina, & con ella cresce, aumenta & acquista forza. Onde ne segue, quanto sia euidente inganno delle caste anime, quella predica del demonio che dice. Fa esperientia una uolta di questo diletto, & dopo mai più l'usarai. O' fattati una uolta di lei, & in tanto te n'apparterai, che mai più lo farai. Perciochè quell'una esperienza, o fattezza genera, ò aumenta molto il uitio della Lussuria, il quale combatte dopo con la natura corrotta. Et per consequente sarà meno potta resistere colui, che ha combattuto, con due, che non poteua con un solo. Ne segue anco, che più facilmente cade la castità, che la castità uedouale. Et che ne segni sono le guerre, che patiscono quelli, che si sono maritati, rarissime uolte si uede il matrimonio, che le monache, che mai non usano carnalmente: nè che è gran consolatione per lo stato cherricale, & uirginale essere casto. Ne segue anco, quanto sia tanto il consiglio, per custodire la castità, non esperimentar mai questo disordinato diletto, anzi sempre fuggirlo, & negarlo, come Dio uuole, conforme al detto dell'Apostolo, a Fuggite la Fornicatione, & che la sua facil maniera di uincerlo, è quella di fuggirlo, con tutte le sue occasioni, secondo Giouan Cassiano, b & tutti i Santi. L'interrogationi di questo uitio sono state dette nel terzo precetto. Il secondo, che questo sporco & abominabile uitio, oltra le sei, ò sette, ò più specie che ui tiene, delle quali sopra è stato detto, è uitio capitale, Cardinale, & capo de', perche di lui nascono otto figliuole infernali, secondo S. Gregorio, c & S. Tomaso, d approbato. La prima è la Cecità della intentione, che è creata d'intorno alla cognitione del buon fine. La seconda è la Pre-

a 1 Ad Corin. 9.

b Collat. 12. Abbat. Moysi Cap. 9. 5. 9. 13. & 14.

c Cap. 31. 3.

d 2. 2. q. 153. art. 5. 4.

cipitatione, che inclina à uolere operare senza consiglio, d'intorno a' mezi conuenienti per il fine: La terza è, l'Inconsideratione, che incita à non giudicare quel, che s'ha da fare come si cõuiene. La quarta è la Incostantia, che inclina a non perseuerare nel buõ proposito: La quinta è l'amor di se stesso, che ne inclina ad amare disordinatamente: La sesta è l'abominamento di Dio, del quale egli ne libera per sua misericordia: La settima è l'Affettione di questo mondo, che ne incita al suo disordinato amore. La ottaua è l'Horrore dell'altro mondo, che ne incita al *suo disordinato* spauento. Le quali anco togliono nascere da altre madri. Ma piu ordinariamente da questa sua & maledetta. Percioche questa con la uehemente passione del maggior diletto di tutti i corporali, al quale ella ne incita, fà, che la potentia inferiore della Concupiscentia, amica del diletto si nutrisce, lega, & occupa in considerare, godere, & uoler godere di lei. Et la potentia inferiore della Concupiscentia, occupandosi tanto da uero in esso, per la congiuntione, ch'egli ha con la superiore parte dell'intelletto, la porta con se alle uolte, come strasinandola; perche intenda à quel, che ella concupiscentia uuole, & si distrahe & lascia d'intendere, & uedere quel, ch'ei deue, circa i fini debiti. Percioche, egli non si consiglia, circa de' mezi, che per essi conuengono: Ch'ei non consideri quel che ha da fare, ch'ei non habbia costantia ne' suoi buon propositi. Che disordinatamente ami se stesso, & questo mondo. Che abborrisca Iddio & tema l'altro secolo. † La onde ne seguita quanto piu che gli altri si hanno d'allontanare da questo (porco) & uituperio uitio, tutti i contemplatiui, (che sono i Chierici, & Religiosi) tutti i letterati, tutti i gouernatori, capitani & giudici, che hanno maggior necessita di prudentia, di scientia, di prouidentia, di consiglio, di circonspettione & di costantia: Et cosi circa de' fini, che hanno da pretendere, come circa de' mezi, che per essi cõuengono. Et quanto tutti i detti, & gli altri si debbono allontanare dalla sua maladetta conuersatione, poi che ella ne conuerta (almeno indirettamente) ad amar piu noi, & questo mondo, che Iddio & l'altro, & anco abborrire l'istello Iddio Creatore, Gouernatore, Mantenitore, & Glorificatore, & ogni nostro bene, ch'è il maggiore di tutti i peccati, come sopra * s'è detto.

* Sup. c. 11. 11. nu. 14

L'Interrogationi dell'istessa Tullia si potero: nel capitolo XVI. seguono l'otto sue figliuole.

DELLA

DELLA CECITÀ DELL'INTELletto, prima figliuola della Lussuria.

SOMMARIO.

113 *La Cecità dell'intelletto quando è mortale, & heresia.*

E per l'amor del diletto corporale, ò altro disordinato appetito egli crede, che non sia alcun fine principale & ultimo, à cui si debba seruire e dar lode, & gloria, da cui questo mondo, & tutto quel, che in esso fu creato, che è Iddio Creatore & gouernatore uniuersale, ò che non ci è piu, che nascere & morire, è peccato mortale & heresia [a].

S'egli tiene per ultimo fine il diletto della carne, della fama, della lode, dell'honore, della gloria, della potentia, del commandare, del Regno, o di bene alcuno temporale, è peccato mortale, [b] Chi pone l'ultimo fine in una cosa, sopra s'è [c] detto.

a Arg. forſ. quæ notat Th. receptus 1ª. 2ª. q1. art. 4. & per totam [illegible] & Cōmā Tri. & in fin. triū ſymbolorū, Apoſto. [illegible] & Ach. [illegible] b Arg. [illegible] è tradi. Th. 1ª. 2ª. c 8. cod. ca. nu 3.

DELLA INCONSIDERATIONE, *seconda figliuola della Lussuria.*

SOMMARIO.

113 *La Inconsideratione, è peccato mortale: quando ella è senza uolonta di considerare.*

E per non considerare, & auuertire bene quello, ch'ei fac cua (conforme alla sapienza che Iddio gli ha concesso, trasgredi il precetto di sua maestà & della Chiesa; che l'obligaua a peccato mortale, è mortale: se non quando senza uolontà, e per non considerare fece cosa tale, che non l'harebbe fatta se le consideraua, ò auuertiua, come se non considerare, & auertire che un giorno nò è di digiuno, ò di festa, mangiò, ò fece cosa uietata, secondo il Gaetano. [d] Benche quel che porta per ragion di questo, cioè che poche uolte si pecca mortalmente, senza intentio-

d Inuerb. Inconsideratio.

ne di peccare, & mai con l'intentione di non peccare, non mi par sicuro ne uero, quando gli fu colpa almeno lata, in mirare giudicare, o consultare se ciò era peccato, ò nò. percioche molti peccano mortalissimamente, pentando, che in quel peccato seruono à Dio, & che nol farebbono, se pentassero di offenderlo: [a] come i giudei nell'occidere il Saluatore & gli Imperatori, in occidere i suoi Apostoli & predicatori [b].

a Arg. cor. § notat Th. 1ª. 2ª. q. 76. p totã facit c. Nõ solum de reg. iur. li 6. c. Nõ mediocriter, de cõ. d. 5. & ca. Ignorãtia de reg. iur. lib. 6.

b Iuxta illud Ioa. 16 ſz uenit hora, ut omis quis interficit uos, arbitretur obſequiũ ſe præſtare Deo.

DELLA PRECIPITATIONE, terza figliuola della Lussuria.

SOMMARIO.

113 *La Precipitatione sempre è peccato mortale; quando la sua materia lo fa tale.*

SE senza deliberar con se stesso, ò con altri quanto la ragione ricercaua, egli fece, ò lasciò di fare alcuna cosa, sempre è peccato, per esser cosa contra ragione, & mortale; quando la materia d'onde essa si commette è tale.

DELLA INCOSTANTIA, QVARTA figliuola della Lussuria.

SOMMARIO.

113 *La Inconstantia è sempre peccato mortale; quando la sua materia lo fa tale.*

S'EI lasciò di perseuerare ne' suoi buoni propositi, ò d'seguir il contra quel, che la ragione comanda, è sempre peccato, & mortale, quando la materia, perche si commette, lo fa tale.

DELL'AMORE DI SE STESSO, quinta figliuola della Lussuria.

SOMMARIO.

113 *L'Amor disordinato di se stesso, sempre è peccato mortale, quando la sua materia lo fa tale.*

SE egli ama ſe ſteſſo per mal fine; ò in pregiuditio d'altri, o in altra maniera diſordinata, & contra la ragione, è ſempre peccato mortale, quando la materia è'l fine, in che, & perche ſi ama, & le ſue circonſtantie ſono tali.

DELL'AMORE DI QVESTO MONDO.

SOMMARIO.

113 *L'amore diſordinato di queſto mondo, ſempre è peccato: & quando è mortale.*

SE egli amò queſto mondo diſordinatamente, &c. è ſempre peccato: & mortale, quando la materia lo fà tale. & più s'egli volſe deliberatamente muore ſempre in eſſo peccato, come ſopra s'è detto. a Sup. c. 21. nu. 16.

DELL'ODIO D'IDDIO.

SOMMARIO.

113 *L'Odio di Dio molto grande, è peccato mortale.*

SE deliberatamente, egli abborrì Iddio &c. è peccato mortale, come ſopra s'è detto. b Sup. ca. 21. nu. 14.

DELL'HORRORE, E SPAVENTO dell'altro ſecolo.

SOMMARIO.

113 *L'Horrore diſordinato dell'altra uita, è peccato mortale.*

SE egli ſi ſpauentò diſordinatamente, con la memoria dell'altro mondo, ſempre è peccato: & mortale, quando per eſſo fece, ò laſciò di fare quello ch'egli era obligato, ſotto pena di peccato mortale.

DELL'IRA QVARTO VITIO CAporale, ò Capitale.

SOMMARIO.

814 *L'Ira propriamente è una passione particolare dell'anima, posta nella potentia chiamata Irascibile, che non ha contrario.*

815 *L'Ira (pigliandola per uitio caporale, ò capitale) è uitio dell'anima, che la inclina à uolere disordinatamente uendetta. La quale ha sette pgliuole, cioè, L'Indignatione, Il tumor di mente, Il gridore, La Bestemmia, La Contumelia, Il Dishonore, & La Rissa. Et la uendetta è l'atto suo.*

PRINCIPALMENTE † presupponiamo, 814 che Ira propriamente (secondo S. Tomaso [a]) è una passione particolare dell'anima, posta nella potenza, la quale è chiamata Irascibile, [b] che nó ha altra contraria, [c] come hanno l'altre della potenza Concupiscibile, cioè l'Amore, l'Odio, la Tristezza, e'l Piacere, et della Irascibile, cioè la Speráza, la Disperatione, l'Animosità, e'l Timore: Et questa passione dell'Ira puo essere con ragione, & contra ragione, [d] della quale non trattiamo in questo luoco.

a 1ª.2ª. q.46. ar.1. & cap. Productior. de pœn. d.1.
b Idem art.2.
c 2ª.2ª.q.23. art.3.
d Ibidem art.4.

IL secondo, che l'Ira pigliandola per uitio capitale, è uitio dell'anima, che l'inclina à uolere disordinatamente uendetta, secondo S. Tomaso. [e] Il peccato dell'Ira, è quella uolontà disordinata di uendetta. Il qual uoler è disordinato, per uoler fare uendetta di quello che nó si merita, ò maggiore di quel, che si merita, ò senza il debito ordine: ò con maggior feruore di quel, che si conuiene, secondo il medesimo. [f] E nei tre † primi casi, ella è 815 mortale, se non la scusa il difetto della deliberatione, ò pauctà della uendetta desiderata, secondo il medesimo [g] Et nel quarto caso ella è uenniale, se non quando la uehementia del feruore fa rompere alcun precetto che obliga a peccato mortale, secondo che sente S. Tomaso, per parole piu communi, ma però piu oscure.

e Secunda secundæ q.158.
f d.q.158.art.2.
g Ibidem art.3.

IL terzo che'l uitio dell'Ira è uitio caporale, ò Cardinale, per cioche da lui nascono altri sette uitij: cioe, la Indignatione, il Gónfiarsi, il Gridore, la Bestemmia, la Contumelia, il Dishonorare & la

& la Riffa ſecondo S. Tomaſo. [a] il quale largamente è difeſo da' ſuoi comentatori. Altri [b] à queſti aggiongono quattro altri, cioe, la Maledittione, la Sedittione, la Guerra, & la Vendetta, però la Maledittione ſi riduce alla Beſtemmia, ò alla Contumelia, & la Sedittione, & la Guerra alla Riſſa. La uendetta è atto dell'Ira.

a In d.q 158. art. 1.
b Sylueſter verbo Ira 9. ulama.

INTERROGATIONI DELL'IRA.

116 SE deliberatamente † deſiderò, ò uolſe fare uendetta di cola, che non era ragioneuole, ò uolſe farla notabilmente piu di quello, ch'era ragioneuole, ancorche uolelle farla per autorita diuina, ò della giuſtitia, ò di queſta, ch'era ragioneuole per autorità propria, contra il notabile ordine delle leggi, o per ordine delle leggi, però per mezo di colui, ch'è ſtato puſto, & non principalmente per conſeruatione della giuſtitia, peccò mortalmente, per ſopradetto. [c] Habbiamo detto deliberatamente, & notabilmente perciochè l'indeterminatione, & il poco ſcemo di peccato mortale, ſecondo S. Tomaſo [d] L'altre interrogationi ſono nel quinto [e] precetto.

† Sup. in 2. præſ. q.
d Vbi ſup. art 3.
e Sup. cap. 19.

DELL'INDIGNATIONE PRIMA figliuola dell'Ira.

SOMMARIO.

117 *L'Indignatione, alcuna uolta è uirtù: alcuna uolta peccato ueniale, & talhor mortale.*

117 EGLI hebbe alcuno † per tanto indegno della ſua affabilità, & converſatione, che laſciò, ò hebbe propoſito di laſciar di far per colui quel ch'er douena ſotto pena di peccato mortale, ſecondo la opinione del Gaetano, [f] & della comune. Et anco s'egli ſi genera da quel danno, e ſcemato notabile, [g] altramente nò, perciochè l'indignatione ben'ordinata è virtù, [h] & non peccato. La diſordinata communemente non è peccato mortale, per non eſſere contra la Carità d'Iddio, nè del proſſimo.

† In ſumma uerb. indignatio.
g Ang. Mar. 2 & c. Nich. de præſ. pr.
h Ca. Sylueſter ar. 2 & c. Gu. Auuerg. de

DEL GONFIARSI, ET GRIDARE seconda, & terza figliuola dell'Ira.

SOMMARIO.

117 *Il Gridare, & gonfiarsi alcuna uolta è un'ira, alcuna uolta è peccato ueniale, & talhor mortale.*

EGLI si gonfiò per cogitatione di uendetta, ò grido di tal maniera, che per questo uolo alcun precetto, che l'obligaua a peccato mortale, ò se diede, ò fece alcun danno notabile, o scandalo al prestimo, peccò mortalmente, [a] altramente nò, percioche il gonfiarsi, & gridare, se sono ordinati, sono uirtu, & se sono disordinati non sono però communemente peccati mortali.

a Arg. not. sup. c. 32

DELLA BESTEMMIA, QVARTA figliuola dell'Ira, & della Maledittione quinta figliuola.

SOMMARIO.

118 *La Maledittione deliberata è sempre peccato mortale. Ma quella, che dicono i padri a' lor figliuoli, o altri, alle cose loro, a se medesimi, la quale non passa la bocca, non è peccato.*

119 *Maledire il diauolo per rispetto della sua natura è peccato mortale, ma maledirlo per cagione della sua colpa, non è manco ueniale.*

120 *Maledire le creature irrationali, in quanto sono creature d'Iddio è peccato mortale, & bestemmia, & ingiuria d'Iddio, ma maledire come cose del prossimo, ò di se stesso, è peccato ueniale.*

SE † deliberatamente col cuore, ò con la bocca egli disse alcuna ingiuria, ò maledittione à Dio, a' suoi santi, pecco mortalmente; come nel secondo precetto è stato detto [b].

b Ca. 12. nu. 83. & 84

Se deliberatamente egli maledì alcuno, cagionando il male, che

che li disse per se, ò per altri, ò desiderandolo di cuore per suo male, pecco mortalmente, secondo l'Apostolo. [a] & tanto più graue; quanto riuerenzà maggiore deue hauer colui, che maledice à colui ch'è maledetto. [b] Habbiamo detto [deliberatamente] perciochè l'indeliberato non è peccato mortale, [c] come s'è detto di sopra. [d] Habbiamo anco detto [cagionandolo per precetto. ò per prieghi, o desiderádolo di cuore] perche maledir con la boca, senza cagionare, ne desiderare la maledittione di cuore, non è peccato mortale; come sono le maledittioni de' Padri contra i figliuoli, che non passino i denti. Et come anco sono quelle de' lauoratori, & mulattieri, che maledicono le lor bestie, & di quelle senza fine d'altri, che maledicono se stessi, ò i lor compagni, ò le cose loro, ò le danno al demonio, dicendo cõ le parole
110 & non col cuore. Il diauolo ti porti. Ancorche [e] è molto da notare, che, se al tempo, ch'egli quel disse, ueramente desideraua il male con la uolontà, quantunque dopò si condolesse di quel desiderio, non lasciò di peccare mortalmente, come ben dichiara il Gaetano. [e] Come anco non lascia di peccare colui, che per forza della concupiscenza consente in alcun atto di luiluria; ancorche dopò egli si condolesse di quel consentimento. Habbiamo detto [per suo male] perche desiderar male per bene di colui che si desidera, non è formalmente desiderargli male, ma solo materialmente: perche ghel desideri per ragion del suo bene, si come intende S. Tomaso, [f] & dichiara il Gaetano, di maniera che si troua maledittione buona & cattiua.

S'egli maledì il demonio per rispetto della sua natura, pecco mortalmente, perciochè quella natura è buona & fatta da Dio, ancorche non sia peccato ueniale il maledirlo per ragione della sua colpa, [g] con questo ch'egli non li desideri più male di quel, ch'egli merita, nè di altra maniera di quella, con la quale egli deue patire, per il [h] sopradetto.

S'egli maledì [o diede al demonio alcune creature irrationali, come animali, uento, acqua, caldo, freddo, pietre, polueri, & altre cose che non hanno sentimento, pecco mortalmente. S'egli le maledì in quanto sono creature d'Iddio, perche è bestemmia, & ingiuria d'esso Iddio, & se le maledì, in quanto sono cose del prossimo, & se gli appartengono, peccò: ò non peccò, come s'egli hauesse maledetto il medesimo prossimo, & se le maledì senza rispetto d'Iddio, che le creò, nè del prossimo, del

a 1. ad Cor. 9. Maledici, regnũ Dei non possidebunt. & Exod. 21. Qui maledixerit patri suo aut matri, morte morietur. & Leuit. 24. & Genes. 49.

b Ecclesiast. 28. Lingua triplex malum multis hominibus euenit.

c Supra proximè, nu. 25. dict.

d In ca. 21 nu. 4.

e 2ª. 2ª. q. 76. art. 1.

f 2ª. 2ª. q. 76. art. 2.

g Iob 1. Tho. ubi supra art. 1. ad 4.

h Supra proximè, nu. 116.

i Tho. ubi sup. art. 2.

quale esse sono, peccò uenialmente, percioche egli desiderò cosa uana: poiche alle creature irrationali in se considerate, non può
a In 2. sent. uenire, nè male, nè bene, come dice S. Tomaso. [a] Et per piu forte ragione, non sarà piu che peccato ueniale, se ueramẽte egli non cagionò, nè desiderò il male, ch'egli diceua, à chi lo diceua, come (al nostro parere) fanno la maggior parte, delle persone. Però quando i penitenti confessano generalmente, che maledissero, ò diedero al demonio uento, pioggia, grani, fruiti, &c. li debbono interrogare, se dissero quelle maledittioni per esser creature d'Iddio, ò uero se cagionorono col detto loro alcun male in esse, per hauerle dette alcun suo seruitore, ò amico di colui che le maledì per farli piacere, ò se col cuore desideraua quel, ch'egli diceua con le parole, percioche communemente sarebbe peccato mortale. O' parlò, non mirando quel ch'egli diceua, ò senza desiderio, che uenisse quel, ch'ei diceua, perche questo sarebbe peccato ueniale. Dell'altre figliuole dell'Ira, è stato trattato di sopra, cioè della Rissa, della Vendetta, della Sedittione,
b Sup. cap. 25. & della Guerra congiunte à lei nel quinto precetto, [b] & della
c Sup. cap. 28. Contumelia, ò Dishonore [c] nell'ottauo.

DELL'INVIDIA QVINTO VITIO Capitale, ò Cardinale.

SOMMARIO.

121 *La Inuidia è uitio, che inclina colui, che la possiede ad attristarsi del ben d'altri, per essere diminuitio della sua eccellentia. La quale è differente dall'Odio, dal Timore, & dalla Indignatione; & è capo & madre di cinque figliuole: cioè, l'Odio, La Sussurratione, La Detratione, l'Allegrezza dell'altrui male, & la Tristezza dell'altrui prosperità.*

122 *Inuidia, & peccato mortale è l'attristarsi deliberatamente de' beni notabili del prossimo, quando risulta da esso detrimento della propria eccellentia dello inuidioso, ò per fine mortale; se la uolonta superiore acconsente alla sensualità. Ma l'attristarsi del bene temporale del prossimo, ch'è cagione di qualche male, o per altro buon fine, non è peccato.*

123 *Inuidia è, & peccato mortale l'attristarsi di non hauer tanti beni temporali quanto altruiha, ò dolersi deliberatamente, che*

che Iddio dona de' beni a' cattiui, & riprendendo la diuina prouidentia, che ingiuſtamente comparte i beni temporali: è deliberatamente uolere imitare i triſti, per eſſere come eſſi premiati temporalmente. Ma dolerſi per qualche buon fine & di non hauer quelle uirtù, ch'altri ha, non è peccato.

81 DRINCIPALMENTE † preſupponiamo, che l'inuidia, è uitio, che inclina colui, che la tiene, ad attriſtarſi del bene d'altri, per eſſer diminutiuo della ſua eccellentia, ſecondo la mente d'Ariſtotele, [a] & di S. Tomaſo, [b] il quale ben dichiara il Gaetano contra gli altri. [c] Habbiamo detto [diminutiuo] percioche per quattro riſpetti poſſiamo non uoler il ben d'altri, & per altre tante attriſtarſi di quello. Il primo per eſſer ben d'altri, & queſto è odio. Il ſecondo per riſultar da quel bene danno à noi, ò ad altri, che è effetto di timore, il quale può eſſer buono, & cattiuo. Il Terzo per eſſer colui indegno di quel bene, il che è Indignatione; & è male, ſecondo la legge Chriſtiana; ma non ſecondo Ariſtotele, come dice S. [d] Tomaſo. Il quarto per eſſer diminutiuo della noſtra eccellentia, & queſta è Inuidia, & ſempre peccato, & di ſe, mortale, ſecondo S. [e] Tomaſo, percioche è contra la Carità, la quale ci fa rallegrare del bene del proſſimo.

a Rethoricum.
b Secunda secundæ q. 36 art. 1.
c In d. art. 1.
d Vbi ſupra.
e Vbi ſup. art. 3.

IL ſecondo che l'inuidia è uitio capitale, ò Cardinale, percioche da lei naſcono altri cinque uitij, cioè, l'Odio, la Suſurrattione, la Detrattione, l'Allegrezza dell'altrui male, & la Triſtezza, dell'altrui proſperità, ſecondo S. Gregorio [f] dichiarate da S. Tomaſo. [g] Et percioche l'interrogationi della Suſurratione, & Detrattione ſono dette di ſopra, [h] porremo qui quelle dell Inuidia, & dell'altre tre ſue figliuole inſieme.

f 31. Moral.
g Vbi ſup. art. 4.
h In ca. 18 nu. 14 & nu. 33. cum ſequen.

INTERROGATIONI.

82 'ET ſi dolſe † deliberatamente de i beni notabili del proſſimo, cioè della ſua ſcientia, dell'honore, della fama, delle ricchezze, l'eſſere in gratia, la uenerattione, & coſe ſimili, per riſultar da loro detrimẽto alla ſua propria eccellẽtia, peccò mortalmẽte, per il detto di ſopra. Habbiamo detto [notabil beni, & delibe-

i Sup. proxim. nu. precedẽte

ratamẽte] percioche l'attristarsi di piccol bene, ò senza deliberatione, che non passa dalla sensualità alla ragione, non è peccato mortale, secondo tutti. Habbiamo detto [per esser diminuitiuo, &c.] percioche il dolersi del bene temporale del prossimo, per credere, che sarebbe cagione della sua ingiusta persecutione, ò d'altro, ò perche egli credeua, che perciò sarebbe peggiore, ò per altro buon fine, non è peccato (almeno mortale) secondo S. Tomaso. [a] Et colui, che uuol conoscere, se l'Inuidia, l'Odio, l'Ira; la Superbia, la Vanagloria, & l'Auaritia passano dalla *sensualità*, & arriuano alla ragione, ò non, consideri se dubitò, s'egli contentò con la ragione, ò nò, se si pentì, che tali tentationi li uenissero, perche quel tal dubbio, o scontentamento sono gran segni, per credere ch'egli non acconsentì con la uolontà razionale: & che mouimenti tali erano solamente nella sensualità, & non nella [b] ragione.

a Vbi sup art 3.

b Rosell verb Inuidia § 2. & infra in simil. cap 139.

S'EGLI si attristò † per non hauer tanti beni temporali, 125 quanti ne hanno altri, per fine cattiuo mortale, pecca mortalmẽte, ancorche il dolersi per buon fine, non è peccato, & attristarsi per cattiuo fine ueniale, non è peccato mortale, & il dolersi, perche egli non ha quelle utilità, che uede, che altri hanno, è cosa lodeuole, secondo la mente di S. Tomaso.

c Vbi supra.

SE deliberatamente si dolse, ò si attristò, perche Iddio fa bene a' cattiui, riprendendo la diuina prouidenza, che ingiustamente comparte i beni temporali, pecca mortalmente, secondo tutti, & l'opinion commune, che largamente dichiara il Gaetano, [d] in un'a parte, & brieuemente in un'altra. [e] Ma non se gli rimprouera, o si attrista de beni di tali cattiui, senza riprender la diuina prouidenza, secondo il medesimo, come si contristano (al nostro parere) quasi tutti quelli, che così si attristano.

d 2.2.ae q. 36. art 2. e In Summa uerbo Inuidia.

SE deliberatamente egli propone d'imitare i uestigij de i cattiui nelle cose, che peccano mortalmente: accioche egli fusse, come essi temporalmente prosperato; [f] peccò mortalmente.

f Et sic quo ad primum potest aliquis æmulari ut malignus est.

DELL'ODIO PRIMO FIGLIVOLO DELL'INVIDIA.

SOMMARIO.

214 *L'Odio del prossimo talhor è mortale, & impedisce l'assolutione; & talhor è uirtù.*

SEGLI

124 Volti deſiderò † al proſſimo alcun male all'anima, ò al corpo, all'honore, alla fama, ò alla robba per tal danno, ò ſe gli diſpiacque d'alcun ben ſuo, è peccato mortale, per ſe, ſecondo tutti, ſe però la paucità, ò indeliberatione non lo ſcuſa, perciochè directamente è contra la Carità, poiche non ſi deue, anco il nemico abborrire, ſecondo la ſua natura, ma ſolamente ſecondo la ſua colpa, ſecondo tutti. [a] Habbiamo detto † per eſſere danno; ò bene ſuo † perciochè il deſiderio del mal del proſſimo, ò l'attriſtarſi del ſuo bene, per alcun buon fine, come deſiderarli infirmità, acciochè egli ſi conuerta a Dio, ò morte, acciò che non faccì danno a' buoni, ò per altre cagioni ſimili, non è odio propriamente; perciochè non gli deſidera male per ſuo danno, per il ſopradetto. [b] Il che dichiara S. Tomaſo, [c] & Santo Antonino. [d] Et qnando egli tiene tal odio, non deue eſſere aſſoluto dal confeſſore, ne riceuere il Sacramento della [e] Communione.

a Matt 5.0. Ea vindicta & ca. Hæc aũt vita 23.q.4.

b Sup in præſupp.2 c 2.2ᵉ q 35 art 2. d 2 par tit 8 c 3. Ea cõ Lod Lanfranco Io 1 3. e Ca Fallax, de pœnit. d.5.

DELLA GOLA, SESTO PECCATO CAPITALE.

SOMMARIO.

125 *La Gola è vitio, che inclina, à mangiare, & bere diſordinatamente, & è peccato mortale, quando in eſſa ſi pone l'vltimo fine, & ſi trapaſſano i precetti, che obligano a peccato, o ſi fa danno notabile à ſe, ò ad altri.*

126 *La Gola ha cinque ſpetie, & è vitio capitale: dal quale naſcono cinque figliuole, cioè, la Groſſezza, ò vero Ottuſione, l'Allegrezza diſordinata, il Vanioquio, l'Immodeſtia, & l'Immonditia.*

125 Presvpponiamo † primamente, che la gola ſecondo la ſentenza di S. Tomaſo, [f] & il ſuo commentatore communemẽte riceuuto, è vitio, ch'inclina à mangiare, o bere diſordinatamente, ſapendo, ò douendo ſapere, che tale mangiare, obere diſordinato, & l'opera, e peccato di Gola è, ch'è chiaro eſſere ſempre peccato: poiche ogni opera contraria all'or-

f 2ª 2ᵉ.q. 148.art.1. a Hanced q. 2 innuit in q 150. art.1.

a Cap. 4. de diuinis Nom. lect. 8.
b In 2. 2. ad Rom. 13. & ad Galat. 5.

dine della ragione & unità è tale, secondo Dionisio; a & si uieta per precetto diuino; b ancorche non direttamente per alcuno de i dieci. & è mortale, quando si mette l'ultimo fine in essa, & per ella si trapassano i precetti diuini, ò humani, che obligano à peccato. Et anco quando per ella si fa danno notabile (sapendo, ò douendo saperlo) alla salute propria, ò à quella del prossimo, incitandolo à lei.

c 30 Moral & cap. Quinque, de cõse. d. 5 & In d. q. 148. art. 4.

Il secondo † che cinque sono le specie della Gola, secondo S. Gregorio, c le quali si contengono in questo uerso; cioè, 128

Præ, properè, lautè, nimis ardenter, & studiosè.

Dichiarate da S. Tomaso: d cioè, mangiare, ò bere innanzi tempo ò di souerchio, ò con souerchio ardore, ò assai presto, ò mangiare con apparecchiamento di cose souerchie, & molto guttose. & uolelle Iddio, che i supremi gouernatori ecclesiastici, & secolari, dessero ordine, che questo uitio bestiale, che con le sue compagne ha distrutto gran parte della Christianità, si discacciasse dalle parti, ch'egli ha occupato, & se gli uietasse il loro ingresso, che ancora egli nõ ha preso, & nõ sarebbe difficile di conquistare tutta la Cristiana, che da poco in qua la ua guadagnãdo.

Il terzo, che la Gola è uitio capitale, ò caporale, perciochè da lei nascono cinque bruttissime figliuole: cioè, la Grossezza, ò uero Ottusione della ragione, l'Acutezza disordinata, il Vaniloquio, l'Immodestia, ouero Loquacità, & l'Immondittia.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO.

127 *La Gola è peccato mortale quando si pone l'ultimo fine nel mangiare, & bere, ò per questo si rompe alcun precetto. ò si vomita. ò si mangia. o da à mangiare cosa, che fà danno notabile.*

128 *Mangiare cibi pretiosi, piu di quello, che conuiene alla conditione di chiunque li mangia, ò mangiar carne, quando, & dove è uietata, è peccato mortale.*

129 *Inebriare se, ò altri à studio per priuarsi, è priuare altri dell'uso della ragione, con notabile danno, è peccato mortale.*

Il peccato venial non diuiene mortale, perche si resteri l'atto.

130 *Carne humana mangiare, ò darne a mangiare, senza molta necessità, è peccato mortale.*

S'in-

225 SEGLI ha † posto l'ultimo suo fine nel mangiare, & bere, ò per ello trapassò, ò hebbe uolonta di trasgredire alcun precetto, che obligaua a peccato mortale, come se per esso rubò, ò non digiuno, è peccato mortale, & d'altra maniera ueniale, [a] ancor che egli hauesse mangiato tanto, che uomitasse, etiandio auuertendo, che uomiterebbe, s'ei mangiasse tanto. Et anco con intentione di uomitare senza utilità, nè notabil danno della sua salute, per il sopradetto, [b] si come intende il Gietano, [c] Dica, come gli piace Angelo, [d] & Siluestro, [e] che sciocamente dissero, che S. Antonino [f] diceua che questo era peccato mortale. Habbiamo detto [senza utilità] percioche mangiare alcuna cosa, ò molto, per consiglio del medico per uomitare per sua salute, è uirtù, & non peccato.

a Per prædicta.

b In præsupp. 2.

c In sum. uer. Gula Verbo Mangiare.

d Verbo Gula.

e 2. par. ti. 3. c. 4. §. 6.

S'EGLI ha mangiato, ò beuuto, ò diede à mangiare ò à bere ad altri alcuna cosa, credendo, ò douendo credere, che farebbe danno notabile alla sua salute, ò à quella del prossimo, maggiormente essendo infermo, pecco mortalmente, per il sopradetto. [g] Habbiamo detto [o douendo credere] percioche colui, che molte uolte ha prouato, che una certa cosa gli faceua danno notabile, e torna à mangiarla, senza credere, che gli farà più danno, non si scusa dal peccato. Habbiamo anco detto [danno notabile] percioche se non si deue credere, che il danno sarà grande, non è peccato mortale, come colui, che ha sete con la febbre, & douendo credere, che ella più gli durerà, se beue un boccal d'acqua, & lo beue, secondo la commune.

g In præsup. primo

228 SE † per mangiar cose molto pretiose più di quello, che conuiene alla sua conditione, egli lascia di pagare i debiti, ò prouedere à chi era obligato, pecco mortalmente. [h] ancor che i ricchi non peccano per mangiar cose migliori, che [i] i poueri.

h Per prædicta.

i Cap. Non sequatur. 23. dist.

SE essendo di alcuna terra, oue il sabbato nó si mangia carne, ò cose di carne, & andò in altra, oue non era tal costume, & in essa ne mangiò, pecco mortalmente. Quantunque colui, che è di quella terra, oue non è costume mangiarne, s'egli si troua in un'altra, oue in un certo tempo ella si mangia, la può in essa terra mangiare, ancor che non la potrebbe mangiar nella sua, come il Portogallese, & il Nauarro, ò Italiano, possono i sabbati mãgiare in Castiglia l'estremità de gli animali, ben che non possino per non esser costume, mangiarla nella lor terra, per un capitolo. [k]

k In ca. illa 21. dist.

dica come gli piace l'Alessandrino sopra il detto capitolo. Et altri in altra parte senza necessità vanno speculando, come intende il Panormitano, [a] & afferma il Cardinale [b] ove il medesimo tiene l'Imola, Bonifacio, il Porrio, [c] & altri in altre parti. Il medesimo per la istessa ragione basti da dire de i digiuni, delle astinentie, del mangiare, o non mangiare, questa ò quella cosa, questo, ò quel giorno, che in tutto questo si deue conformare l'huomo, alla legge, & costume, che si guarda nella terra dove egli si troua, sotto pena di peccato, come anco sopra [d] habbiamo detto.

a In fin. c. Concilium de obser. ieiunior.
b In Clem. 2. q. 5 de celebrat. Missa.
c In § Sed & quod dicit. In fin. de iur. nat. nu. 26.
d In ca. 23. nu. 5.

Se [e] conoscendo, ò douendo conoscere, ch'egli s'imbriaca bevendo, o dice a bere a colui ch'egli sa, pecca mortalmente, secondo S. Tomaso, e perciochè con tale atto dà danno notabilmente a se stesso, rimovendosi dall'uso della ragione, o ad altri, facendo il medesimo danno. Hà bene detto conoscendo, perciochè se non conoscesse la qualità del fatto, ne considerasse la grandezza di peccato, non peccherebbe, ò non mortalmente. Hà anco detto sodisfacendo con segno perciochè, se vera amarezza mi ebbriasse con tal bevanda, e la bevanda senza credere, che s'inebriasse, non si scusa di peccato mortale, non perche il reiterare l'atto lo faccia di venial mortale, ma perche è conditione, ch'egli douesse conoscere, che l'atto si reiterava, secondo il [f] Gaetano.

e 2ª.2ª.q.150.art.2.

Se [g] per necessità mangiasse carne d'huomo, senza molta necessità, pecca mortalmente: benche non ammazzasse nissuno per mangiarne: e così parimente da quelli huomini, che sono morti per arme, o per infirmità, o per altra cagione; perciochè è cosa solamente la domanda fatta per cose di terra, così solamente le carne degli animali irrationali è eletta per mangiare come è ben detto il Gaetano. Per questo certamente tanno i Reuerendi Padri, della compagnia del GIESV, che non vogliono battezare nelli mali Christiani, ancor che credano quel, che noi crediamo, se non si determinano à non mangiar mai carne d'huomini, quantunque sia no morti in guerra giusta: perciochè non sono contriti, nè basteuolmente attriti.

f 2ª.2ª.q.15.art.2.

g Ergo non baptizantes. Firmissimè 15.q.4. & p nouc ad d.sup ca.1.nu.19.

DELLA GROSSEZZA, OVER OTTUSITÀ dell'intelletto prima figliuola della Gola.

SOMMARIO.

131 *L'Ottusità quando è peccato mortale.*

131 E † fu tanto grosso, o s'è tanto intromesso nelle cose terrene, ch'egli l'è suto da fare quel, che era dispregio per la sua salute; come chiaramente la sua sconoscenza, quando s'ha da rendere conto, o conoscere quel, che deue di necessità, [a] pecco mortalmente.

a Aug. verb. Hebotudo.

DELLA ALLEGREZZA DISORDINATA, del Vanloquio, dell'Immodestia, o vero buffonerie, & dell'Immondizia, altre quattro figliuole della Gola.

SOMMARIO.

131 *L'Allegrarsi se, ò altri con parole disoneste, con mala attentione, è peccato mortale.*

Parlar troppo, ò con dispregio d'Iddio, o per cattiuo fine, è peccato mortale.

Cantare, ballare, & giuocare lasciando la deuotione, ò in luoghi sacri, è peccato mortale.

SOMMARIO.

132 *Vestimenti, o altri ornamenti portare, & intendere di prouocare altrui, è peccato mortale.*

I Giuochi di Palla, di Scacchi, & altri, che si costumano con gli altri essercitij di giuocare, non sono peccati mortali, se prima s'accetta la dubbia.

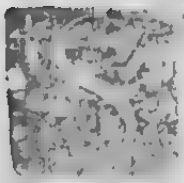

Fa cantò canzoni lubriche, e disoneste, [illegible] ò dourebbe credere, ch'essendo [illegible] pericolo [illegible] deliberatamente, fa peccato mortale, [illegible]

sia peccato, se non uolse mouere, nè doueua credere, che mouereb be a questo peccato, & solamẽte disse, ò fece per allegrarsi di quel le dishoneste parole, ò gesti, come ben dichiara il a Gaetano.

a Secunda secundæ q. 145. art. 6.

Se ei parlo molto in dispregio d'Iddio, con intentione di prouocare altrui a peccato mortale, ò se si dilettò tanto in quel piacere che egli haurebbe prima rotto i precetti di esso Iddio, & della Chiesa, che obligano à mortale, che lasciatolo, peccò mortalmente, secondo S. Antonino b.

b 2 part. tit. 6. ca. 4. §. 4

Se con allegrezza egli saltò, ballò, cantò, & sonò, lasciando d'udir la Messa debita, c ò nelle Chiese, & cemiterij, d o essendo persona ecclesiastica, e pecco mortalmente, ma non fu peccato quando quel piacere fu poco, ò secreto.

c Cap. Missis, de cõsec. d. 1.
d Arg. c. cũ decorẽ de iure, & ibi Cler. & cetera quæ fiximus in cap. Quoniam, de cons. d. 1. in tab. 18. num. 2.
e Ca. Clericos 2. de uit. & honest. cleric.

Se portò uestimenti, ò ornamenti molto delicati, ò con intentione di prouocare à lussuria, ò a l'altro mortal fine, ò con altra intentione; però conoscendo per la sua fragilità, che quantunque l'intentione del principio fosse buona, quella del mezo, ò del fine sarebbe cattiua. & di lussuria mortale, peccò mortalmente, f però non è peccato mortale, per far questo molte uolte, secondo il Gaetano. g Et più benigna, & uera mi pare l'opinione di Siluestro, h che la contraria, cioè, che per giuocare à giuochi, che da se non sono peccati mortali, per la maggior parte del giorno della festa udita la Messa, non è peccato mortale. Percioche se con tutte, tutte le giostre, & più giuochi di palle, & di tauolieri, sarebbono mortali in quei giorni, il che è cosa dura, senza testo, nè ragione i sufficiente, che l'approui.

f Quia cuius finis, &c. ut supra q. 5. & qui amat periculum, &c. Ecclesiast.
g Vt supra.
h In uerbo Ludus, q. 2.
i Contra quẽ cap. Consuluisti 2. q. 3.

DELL'ACCIDIA, O' PIGRITIA, settimo uitio capitale, ò caporale.

SOMMARIO.

833 *L'Accidia, ò Pigritia (in quanto è particolar peccato) è uitio, che inclina altrui ad abborrire, ò attristarsi del diuino bene, in quanto è, o può esser suo, la quale è differente dall'odio generale, & dalla Inuidia.*

834 *L'Accidia da se è gran peccato, & è uicino all'Odio d'Iddio, che è il supremo.*

835 *L'Accidia è uitio caporale, che partorisce sei figliuole: cioè, La Di-*

Disperatione. La Pusillanimità. La Pigritia. La indignatione, la Malitia, & la Euagatione di mente.

L'Odio generalmente inclina ad attristarsi del bene d'Iddio, in quanto egli è suo, & anco del prossimo, in quanto è suo, &c & come tra se sono differenti, & quello de' beni dell'altre uirtù.

811 PRIMAMENTE † presupponiamo, che l'Accidia (che il uulgo chiama Pigritia) in quanto è particolare peccato, è un uitio diabolico, che inclina ad abborrire, ò attristarsi del bene spirituale diuino in quanto è, ò può essere suo, secondo la sentenza di S. Tomaso. [a] Onde sottilmente disse il Gaetano, che il uitio dell'Odio generalmente inclina ad attristarsi del bene d'Iddio in quanto è suo; & anco del prossimo, in quanto è suo; & quello dell'Inuidia ad attristarsi del bene d'altri in quanto diminuisce la grandezza sua, & quello dell'Accidia del bene spirituale, & diuino, in quanto è suo proprio, ancor che in quanto è uitio generale, inclina ad attristarsi d'ogni bene spirituale di qual si uoglia uirtu. Et si chiama Accidia, perche fa acetoso, & raffredda il calore, che il desiderio, & l'amor del bene spirituale cagionerebbe nel tuo cuore: Et quell'atto di aborrire, ò abborrimento, è il peccato dell'Accidia.

[a] Prima secundæ q. 84 art. 4 & secundæ secundæ q. 35. art. 3.

814 IL secondo † che il bene spirituale diuino dell'huomo, consiste nell'amicitia fra Iddio, & se stesso, & in uolere l'huomo quel che Iddio uuole, & conuersare, parlare, & allegrarsi con esso lui. Et perciò quando uno s'attrista, per intendere, che Iddio ha ordinato, che noi ci troviamo, allegriamo, & uiuiamo nel cielo con la sua diuina Maestà, pecca di questo peccato, & cosi di sua qualità, è gran peccato mortale, & secondo il Gaetano [b] assai uicino all'Odio d'Iddio, ch'è il supremo di tutti, secondo S. Tomaso, [c] & il sopra allegato, [d] però egli non è mortale per difetto della deliberatione, ò del non auuertirui, per il sopradetto. [e] Però colui, che s'attrista del bene spirituale dell'altre uirtù morali: come di dare ad ogniuno il suo, ch'è bene della uirtù della Giustitia: ò di mangiare temperatamente, ch'è bene della uirtù della Temperanza &c. pecca, ma però non di peccato spetiale dell'Accidia, ma solo del uitio contrario à quella uirtù, de la quale opra egli s'attrista: però ella non induce circostantie necessarie d'esser spetialmente confessate, come ben dichiara il [f] Gaetano.

[b] In verb. Accidia.

[c] Secunda secundæ q. 34 art. 2 & q. 9. art. 2 & prima secundæ q. 71 art. 4 ad 3.

[d] In cap. nu. 14.

[e] In ca. nu.

[f] In uer. Accidia.

Il terzo † che l'Accidia è vitio capitale, ò caporale, per 137
che da lei nascono ser cattiuri g i, secondo S. Gregorio [a] dichiarato da S Tomaso [b] cioè, la Disperatione di conseguire il fine superno, la Pusillanimità, che separa da i mezi ardui, che sono di consiglio, per il fine superno. La Pigritia dell'anima per i mezi, che per ciò sono di precetto. La Indignatione contra quelli, che trattano a i beni spirituali. La Malitia, che fa abborrire i medesimi beni spirituali. Et la Euagatione, con che si passa a cose illecite, per attendere a' beni, & buone.

a S. Mord. 8.
b Secunda secundæ q. 35. ar. 4.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO.

136 *E' Accidia, & peccato mortale lasciar per tristezza d'osseruare il precetto de i beni diuini & spirituali. o dolersi d'hauerlo osseruato, o non volere imparare gli Articoli della fede, ò il Credo, ò il Pater noster à mente.*

137 *O essendo relato non sapere attualmente gli Articoli del Symbolo, o hauendo egli ateuto ossieo, non fa precetti, che gli conuengono.*

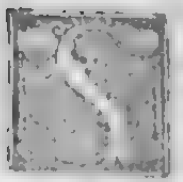

E † per tristezza de i beni spirituali diuini, egli è 137
lecito de fare questa, e essi necessaria è obligato, o s'astenuto di hauerlo fatto, o deliberatamente posto di non farlo, pecca mortalmente, per il predetto. Ancor che non sia peccato mortale lasciare quel, che non è di obligo di fare, ne anco temporale, tuttauia essendo non solo quel Accidioso in una di cotali inimicitia, secondo la commune [c] Dottrina come le piace la [d] gloria.

S'intende ben; de liberato non imparare le cose, che di necessità deue sapere, & communemente le sanno tutti i Cattolici, come è il Simbolo de i dodeci Articoli, i dieci precetti, & quelli di osseruare le feste, digiunare, di confessarsi, & di communicarsi, peccato mortalmente, & anco s'egli lecito [e] d'imparare.

S'intende non sapere il Pater noster, l'Aue Maria, & il credo, per che (come s'è detto) tutti Christiani sono obligati sapere, che [illegible] articolare, scritta, o non scritta, di costume, che almeno giunga à

c Quæstione Articulo & Quæstione Articulo [illegible] Bonauentura.

d Alex. in 3ª de Angelis [illegible] Quæstione [illegible] Bonauentura.

peccato

à peccato ueniale, come tiene il Palude, [a] per un testo, [b] che in quel luoco per esso allegammo; & per il costume generale, & per le constitutioni Synodali, che sono in alcune parti, come in questo Arciuescouado di Braga, [c] che tiene, che i Parochiani alcuni giorni debbono insegnare il Pater noster, il Credo, & l'Aue Maria; Benche il contrario tenghino Angelo, Siluestro, Tabiena [d] il Gaetano; [e] & il Medina; [f] che dicono che basta sapere quel che nelle sopradette orationi si contiene; non ostante che non le sappino a mente, come è sapere che Iddio è trino, & uno, & creò tutte le cose, & che solo esso si deue adorare, & sol da lui s'hanno à dimandare i beni dell'anima, & del corpo, & che GIESV CHRISTO è suo figliuolo, Iddio, & huomo &c. ch'egli non ha da giurare falsamente, nè uccidere, nè rubbare &c. Benche quelli non sappino queste cose à mente, la quale opinione altroue [g] saluammo esser uera, considerata solo la legge diuina, & per iscusarsi di peccato mortale. Ma non attento la humana, & per iscusarsi di ueniale.

a In 4. d. 17. q. 3. co. 2
b Fortasse ad le cō sed. 3. & Cō. 1. tol. 4.
c 9 & melius Cōc. Rement. 2.
c Quæst. 34.

SE † essendo prelato, ò hauendo cura d'anime, egli non sa esplicatamente, & distintamente gli articoli contenuti ne' Symboli, Credo, & *Quicunque uult*, ò se tenendo alcun officio, non sa i precetti nè le prohibitioni, che se gli appartengono per ragione dell'officio suo, ò stato, ò per qual si uoglia altro [h] modo:

d In tuis summis. uerb scientia.
e Verbo Ignorátia.
f In 4. de oró q. 10.
g In d.c. Q. 10. 30. nu. 19.
h Ang. & Syl. ubi su.

DE' FIGLIVOLI SOPRADETTI dell'Accidia, [i] & de i peccati contra lo Spirito Santo.

i Sup co. c. 22. 136.

SOMMARIO

138 *Odio portare contra a colui dal quale altri è castigato, ò ripresso, ò desiderare di non esser nato, ò essere animale, ò proporre d'uccidersi, è peccato mortale.*

139 *I Peccati dello Spirito santo sono cinque: cioè, la Disperatione, la Presontione, l'Impugnatione della uerità, l'Attristarsi della gratia, che Iddio da al prossimo, & l'Ostinatione del peccato, con proposito di non mai pentirsene. I quali si chiamano irremissibili.*

E i si pigliò tanto dispiacere, & passione contra quelli, che lo castigauano, & riprendeuano, che egli desiderò la morte, ò altro male notabile, pecco mortalmente, & d'altra maniera è uenniale. [a] Se per alcuna disgratia, & molta tristezza deliberatamente egli desiderò non esser nato, & di essere animal bruto, ò propose uccidersi, ò incorse in infirmita, potendoui rimediare, [b] peccò mortalmente. Se per uilta d'animo, ò pigritia, lasciò di far quel ch'egli era obligato sotto pena di peccato mortale. Come soccorrere al prossimo in estrema necessità, [c] peccò mortalmente. 138

a Per prolisa.

b Alex. ubi supra.

c Aug. in interrog. circa Accidiam.

S'egli † s'è disperato della misericordia d'Iddio, & che Iddio non uoglia, o non possa perdonarli, è peccato mortale, molto graue, secondo S. Tomaso. [d] & è uno de' cinque che i Teologi chiamano contra lo Spirito Santo, de' quali il secondo è presumere, che Iddio lo saluarà senza merito. Il terzo è impugnare la uerita conosciuta, per potere piu liberamente peccar mortalmente. Il quarto è attristarsi della gratia, che Iddio da al prossimo, & che la sua gratia aumenti in questo mondo. Il quinto è esser ostinato ne' peccati, & proporre di non uoler mai far penitenza. I quali cinque peccati sono chiamati contra lo Spirito Santo, ò di Bestemmie, secondo S. Tomaso. [e] & di lor dice S. Matteo [f] che non si perdonano, in questo mondo nè anco nell'altro. Non perche Iddio non li perdoni à colui, che ha di lor contrittione, ma perche dalla sua mala conditione si partorisce ragione, e cagione di negarli il perdono: il quale la misericordia d'Iddio à nessun contrito niega, secondo S. Tomaso. [g] Et ogni uno di questi è mortale molto graue, quando in ello la uolontà ragioneuole consente, altramente è graue uenniale. 139

d Secunda secundæ q. 19. art. 1. & 2.

e 1. 2. q. 84. art. 1. & alibi ex S. Scrip. de peccat. &c.

f Cap. 12.

g Vbi supra art. 3.

Vn segno per conoscere, che la ragione non consente, è dubitar di lui, & l'altro è il dolersi, che tentationi tali li uenghino. [h] come in altri casi simili habbiamo detto di sopra.

h Rosella verb. Accidia. § 1.

i Supra ca. 6. post. 22. in fi.

DE

DE I CINQVE SENTIMENTI DEL corpo, & delle opere della misericordia spirituali, & corporali: Cap. XXIIII.

SOMMARIO.

1 *I Sentimenti esteriori sono cinque, cioè Vedere, Vdire, Toccare; Gustare, & Odorare, l'uso de i quali alcuna uolta è uirtù, talhora è peccato mortale, & talhor uenial.*

† Sentimenti esteriori, che sono come finestre, per le quali tutte le cose esteriori per le loro spetie, ò similitudini, entrano nell'anima nostra, sono cinque, cioè Vedere, Vdire, Toccare, Gustare, & Odorare. [a] L'uso di questi cinque sentimenti alle uolte è uirtù, & altre uolte è peccato mortale, o uenial. E uirtù, quando in esso si scorgono tutte le circonstantie necessarie all'atto uirtuoso: è mortale, quando il fine di quell'uso è cattiuo mortalmente; o per esso si fa danno notabile, o si mette in manifesto pericolo di dannificar l'anima, la salute, l'honore, la roba d'altri, o la salute della propria anima, ò del corpo. Et anco quando per esso si rompe alcuna legge, che obliga à peccato mortale, [b] & uenial, quando manca alcuna delle circostantie, & si fa senza notabil danno d'altri, nè della propria anima, & salute sua, & senza romper la legge, che obliga a peccato mortale, per uanità, o leggerezza; o in altra maniera, o materia inconueniente[c].

2

a Gl. 1. Q8 mõ 6. per tot d. acq. poss. Th. 2. par. q. 8. ar. 3. Anto. a. de anima.

b Arg. eorum quæ diximus 1 c. au. 4.

c Per proxime dicta

INTERROGATIONI.

'Egli ha ueduto, o ascoltato, ò odorato, ò toccato, o gustato alcuna cosa uietata sotto pena di peccato mortale; o per essa ha peccato mortalmente, o pose se stesso, o altri à manifesto pericolo di peccare mortalmente, o lasciò di adempire alcuna legge, che obligaua sotto pena di peccato mortale, o fece danno notabile nell'anima, nella fama, nell honore, o nella roba del prossimo, o nell anima, o nella salute propria, [c] peccò mortalmente.

DELL'OPERE DELLA MISERICORDIA.

SOMMARIO.

1 *L'Opere della Misericordia sono quattordici, cioè sette corporali, & sette spirituali: Le quali si contengono in due uersi, & chiamano anco opere della Carità, perche sono nepotule, ch'è madre della Misericordia.*

3 *La elemosina spirituale è migliore della corporale, l'una & l'altra delle quali si deue fare talhor di precetto, & talhor di consiglio.*

4 *La Elemosina deue fare à' poueri colui, che oltre la sua conditione, & stato, ha roba di souerchio, sotto pena di peccato mortale.*

5 *La Elemosina non obliga colui, che non la fà, quando egli deue restituire il danno, che per la tardanza ne riceue il creditore, quando ella è di cosa lasciata in testamento.*

La Elemosina non si deue fare così di precetto a chi fà in pericolo di perdere l'honore, come a colui, che è in estrema necessità.

6 *Il Necessario è quel, ch'è bisognoso per i figliuoli, per li schiaui, per i creati, per i forastieri, per i conuitati, per le donationi honeste, per le liberalità ragioneuoli; & per la conueneuolezza della conditione dello stato, in che la persona si ritroua. La quale necessità non consiste in cosa indiuisibile.*

7 *Elemosina non è obligato a fare nessuno di quello, che gli è necessario per la sua uita, stato, & conditione, se non à chi ne ha maggior necessità.*

8 *L'Elemosine serbarsi per farle dopò la morte, non è prudenza, nè alcuno misericordioso mai morì malamente.*

PRINCIPALMENTE † presupponiamo, che sette sono l'opere corporali della Misericordia, le quali si contengono in un uerso dichiarato da S. Tomaso, [a] dall'Arcidiacono, [b] cioè: *Visito, poto, cibo, redimo, tego, colligo, condo.* Dar mangiare a chi ha fame. Dar bere à chi ha sete. Riscattare il prigioniero. Vestire l'ignudo. Albergar il peregrino. Visitare

a 2°. 2°. q. 32. art. 2.
b Ioc. Tho. 4. dist.

sitare l'infermo. Sepelire i morti. Et sette sono le spirituali, le quali si contengono in un'altro uerso, dichiarato dal medesimo, cioè,

Consule, castigà, remitte, solare, fer, ora.

COMPRENDENDO per Consule, ancora Doce, Consigliar colui, che ha necessità di consiglio. Insegnar l'ignorante. Consolar l'afflitto. Corregere colui, ch'erra. Perdonar à chi t'ha offeso. Sopportar l'imperfettioni d'altri. Et pregare per [a] altri.

a Cap. Inter o[mn]ia charitatis de spon. & c. Duz. 45. dist.

1 Il secondo, che tutte quest'opere di misericordia anco si chiamano di Carità: percioche si come tutte quelle sono elemosine, secondo S. Agostino, [b] & S. Tomaso, [c] che nascono immediatamente da quella gran uirtù, che si chiama Misericordia, sono sue figliuole, così anco perche mediatamente nascono da quella maggiore, & suprema, che è la Carità come sue nepoti si chiamano opere di lei, secondo la intentione di S. [d] Tomaso.

b In d.c. Duz.
c 2ª.2ª.q.32.art.2.
d 2ª.2ª.q.38. art.2. & q 32.

2 Il terzo † che l'elemosina, ò sia spirituale (ch'è migliore che la corporale, secondo S Agostino, [e] & S. Tomaso [f]) ò sia corporale, alle uolte si deue di consiglio, & alle uolte di precetto. Si deue di precetto, quando occorre alcun pouero posto in estrema necessità à colui, che possiede piu del necessario per sustentare la sua uita, & quella de' suoi. Anco quando chi che sia possiede piu del necessario per la sua uita, & conditione, & per quella de' suoi, & gli occorre alcuno, che non ha con che mantener la sua conditione, ancorche egli habbia per mantenere la sua uita, come intende S. Agostino, [g] & S. Ambrogio, [h] & S. Tomaso, [i] & si proua per le ragioni & autorità per ello allegate, & molto gagliardamente confirma il Gaetano [k] Ancorche il Panormitano [l] S. Antonino, [m] & la somma Rossella [n] tenghino il

e In d.c. Duz.
f Dist.q.32. art.1.
g In c. Qui l. dicit 14. q.4 c.11 Hospitales. 22. dist.
h In c. Sicut his 47. dist.
i Secunda secundæ. q.32. ar.5 & quodli. 8. art.12.
k In 2 Tom. de præcepto. elemosinæ. fecund. cap. & in d. ar. 5.
l & Maior in 4. d.15. q.5.
m Secunda par. tit. 1. c.14.
n Verbo. Elemosyna.

4 contrario, per hauer mal inteso S. Tomaso. [o] Per † questo è gran differenza fra questi due casi: percioche nel primo egli è obligato à dare elemosina a colui, che gli occorre, & cerca con estrema necessità. Nel secondo basta, ch'ei doni il soperchio à colui, che ha necessità per mantener la sua conditione, & non è obligato necessariamente à dare à colui, che gli occorre, & gliela dimanda, come dichiara San Tomaso. [p] Et con questa determinatione si possono concordar le dette due opinioni, de' sopradetti huomini illustri. In somma diciamo, che colui, che ha roba di piu di quel, ch'è necessario à sostentar la sua uita, & stato, & quella de' suoi, è obligato sotto pena di peccato mortale à dare elemosina a i poueri, come dice il Gaetano, Maiore, S. Tomaso,

o In d. art. 5.
p In d. art. 32. & Gabriel. supra c. 3.

& altri: ma non neceſſariamente à quelli, che gli occorrono: ancor che gli habbino gran neceſsità, per mantenere la lor conditione, ſe non tolle però eſtrema, per mantenere la lor uita, ò quella de' lor ſudditi, come dice S. Antonino, il Panormitano, la Roſſella, & altri; dato che pare che la ſua intentione ſia piu larga. Et ſecondo tutti, colui, che ha piu che'l neceſſario, per ſuſtentare la ſua uita, & quella de' ſuoi, ancorche egli non ne tenghi per ſuſtentare la ſua conditione, è obligato dare elemoſina à colui, che gli occorre, & la cerca con eſtrema neceſsità. *Habbiamo detto* [elemoſina] & non aggiungiamo gratiola, *percioche baſta*, che gli dia alcuna cosa preſtata, per tornarguela, quando potrà, conforme à quel, che ſopra ho [a] ſcritto.

a Cap. 17. am. 60.

Il quarto † preſuppponiamo, che quantunque colui, che § non paga quel che deue, quando, oue, & come deue, è obligato à reſtituire il danno, che il creditore per quella tardanza riceue, per il ſopradetto; [b] però colui, che non da elemoſina al pouero, al quale ſotto pena di peccato mortale, deue darla, egli non è obligato à reſtituir quella elemoſina, nè il danno, che per eſſa riceue; percioche come in altra parte [c] piu largamente ho detto, trattando la differenza, ch'è fra colui, ch'è obligato per carità à teſtificare, e fra colui, ch'è obligato per giuſtitia: la Carità non obliga à reſtituir quel che la Carità obligaua à donare, ò a fare, ſotto pena di peccato mortale, ſecondo Aleſſandro [d] di Ales, & la commune, che difende Adriano; [e] concludendo, che colui non è obligato a reſtituire quel che potendo con parole, o con opere, non impediſce il furto, o il danno del proſsimo, ſe l'officio ſuo publico non l'obligaua per giuſtitia a far queſto.

b In ca. 17 am. 25 & 26 per l. 1. § 6. ff. de eo quod certo loc. & glo. ca. Conquestus de usur.

c In repet. ca. Inter uerba. 11. q. 3. p. 208. am. 714.

d 3. part. q. 87.

e In 4. de reſtit. q. 2. col. 9.

Il quinto, che non ſolamente è neceſsità eſtrema, quando il pouero è per ſpirare, ma anco quãdo appariſcono ſegni manifeſti, ch'egli uerra a morte, ſe non ſara ſoccorſo, & non appare, nè ſi offerisce altri, che lo uoglia ſoccorrere, accioche nõ uenghi a quella eſtremità, ſecondo S. Tomaſo, [f] & dichiara il Gaetano. [g] La onde s'inferiſce eſſer dubbioſo, tal che non ſi riceuerà quella concluſione del Soto. [h] cioè, che colui, ch'è in pericolo di perdere l'honor ſuo ha tal neceſsità, che obliga gli altri a ſoccorrerlo, ſotto pena di peccato mortale, poi che anco egli ſteſſo in altra parte dice, [i] & bene, che l'huomo è padrone de l'honor ſuo, & della ſua fama, per poterla perdonare, e communemente con merito a colui, che gli la toglie. Dato che ſi potria ſaluare:

f In 4 d. 15. q. 2. art. 1 q. 4.

g In opuſ. 2. Tomo. de præcept. eleemoſynæ c. 2

h 2. 2. q. 32. ar. 4 de iust. & iure

i 2. 2. q. 64 ar. 3. de iust. & iure.

quanto

quanto à colui che commodamente lo poteſſe ſoccorrere, per quel che abbaſſo [a] ſi dirà.

6 IL † teſto che'l ſouerchio per la uita, e per la conditione è quel, che non è neceſſario, ſecondo lo ſtato preſente per la uita, & per conditione ſua, ò di quelli, ch'eſſo ha da mantener ſenza ſtretto uiuere, hauendo riſpetto à gli accidenti futuri: non à tutti quelli, che poſſono accaſcare; ma ſolamente à quelli, che per buona prudenza ſi poſſono ſperare, ò temere, ſecondo San Tomaſo, [b] e'l Gaetano, il quale Gaetano aggiunge, [c] che quel ſi chiama neceſſario, ch'è biſogno per le figliuole, per i figliuoli, per li ſchiaui, per i creati, per i foraſtieri, per i conuitati, per le donationi honeſte, & per le liberalità ragioneuoli. Anco tiene San Tomaſo, & dice il Gaetano, & meglio dichiara Silueſtro [d] che anco il neceſſario per la conuenientia della conditione, & ſtato della perſona, non conſiſte in coſa indiuiſibile, & quanto è maggiore lo ſtato, ò la conditione, tanto è maggiore la ſua grandezza. percioche in uno ſarà dieci piu, & dieci meno. Et in un'altro cento piu, & cento meno; & in un'altro mille piu, & mille meno, [e] &c.

7 IL ſettimo † aggiungiamo, che neſſun deue dar per elemoſina di quel che gli è neceſſario per il ſuo ſtato, & per la ſua conditione, ſe non à chi ha maggior neceſsità. Percioche ogni uno è obligato a uiuer conforme alla ſua conditione, & ſtato, s'ei può. Et ſe non uuole, il deue mutare in altro che ſia conueniente, come ſingolarmente inſegna S. [f] Tomaſo.

L'OTTAVO, che da queſto ne ſegue, che non ſi deue giudicar facilmente, che un laico habbia piu di quel che al ſuo ſtato, & conditione ſi conuiene, poiche colui, che teſaurizza per comprare alcuna ſignoria, & mutare il ſuo ſtato, in un'altro maggior di quello del quale è degna la ſua qualità, nó ha piu di quel che al ſuo ſtato conuiene: come è detto [g] di ſopra. Habbiamo detto [laici] percioche i Chierici non poſſono coſi teſaurizzare dell'intrate della Chieſa, come piu giu ſi [h] toccarà. Ne ſegue anco, che l'autor della ſomma Roſſella non ha ragion da poter dire, che ſe la elemoſina foſſe di precetto ne i detti due caſi, pochi confeſſori de'ricchi ſi ſaluerebbono, percioche nó ſono (come eſſo penſaua) tanto ricchi, che gli ſopranauanzino robe: Poiche anco i Rè & gran Signori, che hanno teſori per le guerre, che manifeſtamente temono contra i regni loro, ò deueno far-

a Infra eo cap. to. & ſeq. & ſegg. & dicendo in cómentando in materia 23. q. 1.

b Vbi ſupra. Cap. 16. præcepto & libellus. To. 1. de præcepto decimarū.

c Verb. Et eo ſenſu q. 15. & in Rubrica decret. cauſa 23.

d Arg. l. 2. ff. de iur. delib. & ibi gloſſa. & de off. deleg. & cōſū. q. 1. præcepta omnia, & ibi Panor. & Imol. & Host. in ſum. de cens. & reddit. ſunt ſecundo tit. 17. nu. 18. & in ca. 3. nu. 78.

e 2ª 2æ. q. 32. art. 6. Facit c. Quia 24. q. 1. & per totum c. 1. & 2. 41. dist.

f 2ª 2æ. q. 32. art. 6.

g Supra c. Præced. de auaritia nu. 74.

h In ſeq. nu. 1. circa beneficiatos.

le per essi regni, non si dirà che habbino di souerchio.

Il nono † che quanto siano accette l'opere di Misericordia, il medesimo CHRISTO lo disse per i suoi Euangelisti [a] & tutta la scrittura sacra, & quella de i dottori sacri n'è piena, & già basta quel detto di Sant'Agostino. [b] Non mi ricordo hauer letto, che colui morisse malamente, che viuendo si esercitò bene nelle opere di pietà. Onde ne segue, non esser prudenza riseruar l'elemosine dopò la morte, & manco affaticarsi di accumular assai beni souerchi, per lasciarli a' suoi figliuoli, che per auentura li distruggeranno, ò li daranno cagione di peccare, & che siano condennati. Et anco pare che sia pazzia l'affaticarsi in questo accumulare, senza fare elemosine, non hauendo figliuoli, nè padri, nè fratelli. 9

a Luc.11.& Mat.25.

b In sermo. 45. Ad fratres in eremo.

Ne segue anco, che colui fa male, che discaccia con aspre parole il pouero, che li domanda elemosina, ancor che egli non sia obligato à dargliela, quantunque non è peccato mortale, secondo Santo Agostino. [c] Però ancor che non li debba dare elemosina, li deue nondimeno dar benigna risposta, secondo i Parisini. [d]

c Ca.Vnū.sub 8.25 dist.

d In 4.d.15.q.7.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO.

9 *La Elemosina si deue fare sotto pena di peccato mortale, à chi si sà, ò vede ch'è in estrema necessità, & riscattare lo schiauo, ch'è per essere ucciso.*

10 *Il Prigione preso da gl'inimici, ò per debiti, si deue riscuotere, potendo commodamente, sotto pena di peccato mortale.*

La Elemosina si può fare à qual pouero si vuole; senza alcuna distintione.

11 *La Elemosina spirituale si deue sotto pena di peccato mortale à chi ne ha estrema necessità, quantunque ui fosse pericolo di perdere la vita corporale.*

12 *La Elemosina si deue fare à chi ne patisce estrema necessità, non ostante qual si voglia statuto, o precetto.*

13 *Manifestare debbono i chierici, & religiosi i tradimēti, & le con-*

giure

giure ordinate contra la Republica, & anco i conuiti, &c. sendo necessario, per rimedio. & se per questo fosse accesso, ò che sia, glino non incorrono in irregolarità.

14 *Consigliare il prossimo a peccare mortalmente, è peccato mortale. Ma è ben lecito a indurre colui, che è deliberato per fare un gran peccato, a farne un minore.*

15 *Consigliare, & insegnare, si deue sotto pena di peccato mortale quel, ch'è necessario per la salute spirituale à colui, ch'è in estrema necessità, potendosi però fare commodamente.*

16 *Consolare si debbono gli afflitti, che hanno estrema necessità di consolatione, & pregare si deue per sè, o per altri, quando nessun remedio ui ha per saluar la uita, ò l'anima, o del prossimo. & pregare Iddio, che lo debba aiutare ad ordinarle, & la sua vita per il debito fine, & pregare etiandio per ciascuno, quantunque suo nemico, sotto pena di peccato mortale.*

9 E † hauendo piu di quello, che è necessario per sustentare la sua uita, & quella de suoi, non fece elemosina, o almeno di prestare al poueto, che gli occorse, sapendo, o dubitando, ch'era in estrema necessità di mangiare, di bere, di uestire, d'essere ufficio, riceuuto, riscattato, o sepolto, peccò mortalmente: però senza obligo di restituire. [a] Habbiamo detto [che gli occorse] perciochè, egli non è obligato à cercare quelli, che sono in tanta necessità, se di loro egli non ha particolar cura, secondo S. Tomaso, e'l suo [b] commentatore.

S'E † non ha riscattato colui, che stato preso, ò fatto prigione, che conosceua chiaramente, ch'egli era per essere ammazzato, se non pagasse il riscatto, potendo, & non incorrendo per quell'opera però in estrema necessità, per il sopradetto. [c] Et se lo riscatto per ricetta, o per elemosina, colui che è stato riscosso non sarà obligato a restituire il riscatto per giustitia. Ancor che gli sia obligato per gratitudine, che non obliga à peccato, almeno mortale. Et, se à colui, ch'è stato riscosso, fu dato il riscatto per via di prestito, ancor che fosse in quella estrema necessità, sarebbe obligato à restituire, per il sopradetto. [d] Nel qual caso ci pare, che (si come s'è detto di sopra [e]) si potrebbe ben tenere, o contentare, che lo uendessero à colui, che lo riscosse. [f] Et per questa via potrebbono saluarsi i Christia-

a Per predicta sup. ca. art. 3.

b Secunda secun. q. 32. art. 5.

c Sup. eo. ca. art. 9.

d Sup. e præced. nu. 95. & in 1. 17. nu. 60 e in 2. 22. nu. 95.

f Arg. l. 2. C. de patr. qui filium distrax.

ni, che nel Brasil, & in altre parti comprano, & uendono i Neri, che i lor nemici uogliono uccidere per mangiarseli: anco che da se siano liberi, & mal-presi.

S'E I † non ricolse colui, che gli occorse preso per gl'inimici, ò per debiti, potendo commodamente, peccò mortalmente: perche la Charita ci obliga a soccorrere colui, che pare in gran necessità, ancor che ella non sia in estrema, quando commodamente possiamo, per il sopradetto, & in altra parte. [a] Habbiamo detto [commodamente] percioche nissuno, è obligato far ciò con grande spesa, s'ei non ha piu del necessario per la sua conditione, & stato: Nè ancor s'egli ha per se quantunque per il detto sia obligato à darlo a' poueri. però non piu à questo, che à quell'altro, che non patisce estrema necessità; perche egli sodisfa all'obligo, donando a chi li piace: come s'è detto di sopra [b] dopò S. Tomaso [c] & del Gaetano [d].

10

a Sin ca. Inter uar. 82.q.3. nu.632.

b Sup. eod.ca.nu.3. & 4

c Quodl 8 art.12.

d In opusc Tomo 3 q. de præcepto elee mosy.

S E † à colui, che gli occorse, posto in estrema necessità d'alcuna elemosina spirituale delle dette sette opre, non gliela diede potendo, senza perder l'anima (ancorche non potesse senza perder la uita) pecco mortalmente. Percioche quantunque nessuno deue perdere la sua uita, per l'anima d'altri, però quando egli è in estrema necessità della salute spirituale, cioe, che non si può saluare il prossimo, senza ch'ello perda la uita propria, la deue perdere: come si raccoglie da S. Tomaso [e] & dal suo commentatore. Ancor che poche uolte un Christiano si troui in estrema necessità d'elemosina spirituale, come ho detto [f] in altra parte, per potersi saluare con la contritione sola. [g] Però i figliuoli nati in terra de' Mori si trouano in tal necessità, che non sono battezzati, ne hanno diserettione per saluarsi per la loro fede, & anco colui, ch'è in peccato mortale, & uicino alla morte, con pensiero, ch'ei può saluarsi con qual si uoglia dolore de' suoi peccati, ancor che non arriui alla perfettione, c'habbiamo detto di sopra [h] essere necessaria per esser Contritione, & si crede, che non si dorrà piu, se non l'insegna la uerità necessaria. † Et anco molti gentili dell'India, del Brasil, & del Perù, uicini alla morte, che si conuertirebbono, se li fusse insegnata la fede Catolica, si potria dir che sono in estrema necessità di dottrina, & anco à quel gran seruo d'Iddio maestro Francesco Azpicueta Xabier prepostо dalla compagnia del GIESV nell'Indie, parue estrema la necessità, che della dottrina Euangelica

11

12

e Prima secunde.q. 26.ar 5.ad 3 & q.32. art.5 & 6

f In d.ca Inter 82. q.3 num 631.

g Cap Dixit, & ca. Magna, de pœn.d 1.

h Supra in cap.1. a nu.1. usque ad 17.

gelica haueuano i Gentili d'una certa Isola, per andarli à predicare, come fu con manifesto pericolo della sua vita: come più amplamente trattiamo in altra parte. a Et poiche quiui, & in molte altre parti con gran frutto egli predicò il Santo Euangelio l'anno MDLII. passò in terra ferma nel regno della China, di smisurata grandezza, di gran sapere, & di ciuiltà, che confina con la Tartaria: doue con marauiglioso essempio di far pigliare à coloro la Croce, & seguire il Crocifisso, fornì l'Apostolica sua vita, che gli fu un continuo martirio, dopò ch'ei cominciò à esser uno de' tredici, che dieron principio alla detta, molto santa, & fruttuosissima compagnia del GIESV, à gloria sua. Della infinita bontà del quale si tiene per certo, che le haurà dato notabil gloria nel cielo, poi che permise, che tanto tempo per miracolosa maniera si conseruasse il suo corpo, senza corromperssi nel suolo di quella sepoltura dell'aspra Serra, doue morì, solo apparecchiandosi à imprese heroiche: & poi inspirò nell'animo d'alcuni Christiani Portoghesi, che nel porto à capo di quella Serra ne furono accertati, che lo portassero due mila leghe di mare a Goa, ch'è lôtana altre quattro mila miglia da Portogallo, senza che con esso lui hauessero parentela, nè amicitia, fuor che la diuina. Etauuenne che in Malaca prima, & poi quiui, fu riceuuto, & uenerato da infinita gente per beatificato: inuitandoci tutti à desiderare, à confortare, & ad aiutare ad andare quiui à esser operai di quelle tante & cosi grandi mietiture, poi che ue ne sono cosi pochi: & ancora in altre parti, certificandoci con questi, & con altri segni, che quiui per se, & per li suoi fratelli mostra, quanto gli piaccia questa sua nuoua Compagnia, per rinouare gli antichi costumi della primitiua Chiesa, & per piantar nouamente l'antica sua fede in quei regni, che à questo fine egli ci ha discoperti. Quiui io ancora (per mio parere) haurei terminato il mio peregrinaggio, s'egli (quando si partì di Lisbona) non m'hauesse lasciato per parergli io uecchio, & debole per li trauagli, ch'ello s'haueua imaginati, seruendomi ch'io m'apparecchiassi di riuederlo in cielo, ilche piaccia à Dio. Di questo ne segue, che colui, che non è Parochiano, nè Prelato, non è obligato sotto pena di peccato mortale, à uisitare con manifesto pericolo della sua vita corporale colui, ch'è infermo di peste, ò d'infermità contagiosa, & in estrema necessità della vita corporale, benche egli tolle in estrema della spirituale; &

a Ta repo ca. 81 pec caueric a.q.d.

a Io fermo.

à questo s'ha da ridurre quel, che dice [a] Gabrielle.

Anco [illegible] ne, che benche il stato, nè uoto, nè precetto humano tenta, ne tanhabe to che può tecc[illegible]te al prossimo, in caso di estrema necessità, e perche anche il Chierico, & il religioso deue in tal caso mantenere i suoi figliuoli, & le sue [illegible]tationi, ordinate contra la repubblica, & anco contra i suoi [illegible]gerari, se fusse necessario per il rimedio: & ancor che perciò uccidano alcuno per [illegible]ria, non [illegible] obbligati, con quello che li mantenitano con protestatione, che ciò essi faccia per solo rimedio de' danni, che s'è pattuita, e non per suo [illegible]ntage [illegible]nale, [b] come dice il Gaetano [c] & è detto di sopra. [d] Nè [illegible] anco, che i religiosi siano degni d'esse, che nel tempo di pe[illegible] minuiscano a' [illegible]uerni [illegible] [illegible]; perciochè non sono obbligati à quest'officio, secondo il [illegible] Gaetano.

13

b Turrecr. Prelatus. de [illegible]. c [illegible] [illegible] d Sup. cod. cap. 18. [illegible] e Secunda secundæ q. [illegible] a. 5

Secondo, che [illegible] commodità, che fa peccato mortale al suo [illegible] [illegible] [illegible] con colpa lata [illegible] colui, [illegible] notorie [illegible] [illegible], per il sopradetto [f] Arist. che non [illegible] [illegible], che [illegible] il commettere [illegible] [illegible], che [illegible] [illegible] [illegible]

fare, peccò mortalmente, per il ſopradetto, & per quel che dicono S. Tomaſo [a] & S. [b] Bonauentura.

a 2°.2° q.10.art.8.
b In 3.d.30.q.4.

S'EGLI ha conſigliato alcuno ſchiauo, ò altro infedele non eſſendo per morire, che ſubito ſenza eſſere beneinſtrutto nella fede, & ne' precetti, ſi battezaſſe, [c] peccò mortalmente, ſe la ſimplicità non lo ſcuſa; percioche la ſanta Madre Chieſa ha ordinato il contrario: cioe, che neſſuno ſi battezi auanti, ch'ei ſappia quel, che ha da credere, & operare: percioche molti tornano in dietro, & beſtemmiano CHRISTO GIESV, & la ſua legge, come ſi uede per eſperienza.

c Arg.c.Duo & ca. Ante cum multis ſequendo confec.d.4.

S'EI non uuole perdonare il rancore, o odio conceputo contra colui, che l'ha ingiuriato, maggiormente quando egli li uuole domandare perdono, & ſodisfarli, [d] pecco mortalmente.

d Vt ſ. dictum eſt, in ca.14.nu.25.

16 S'EI † non conſolò gli affitti, che hanno eſtrema neceſſità di conſolatione, ſenza pericolo grande della uita, ò poſſendolo fare ſenza notabile danno ſuo, [e] peccò mortalmente.

e Vt colligitur ex prædictis in hoc eo. cap.

S'EI non ha pregato Iddio per ſe, ò per il proſſimo, quando egli non haueua neſſun altro rimedio per ſaluar la uita, ò l'anima ſua, o del proſſimo, peccò mortalmente, & altramente nò, ancor che egli, ò il proſſimo ſuo ſtiano in peccato mortale, come io piu chiaramente ch'altri, in altra parte [f] ho detto.

f In ca.Qñ, le confec.d.1.no.5. nu.12.

SE ſubito ch'egli hebbe uſo di ragione, non pregò Iddio per ſe, che l'aiutaſſe a ordinar le, & la ſua uita per il debito fine, peccò mortalmente, ſecondo Siluestro. [g] Il contrario del quale non tenemmo in altra parte: [h] ancor che ſeguitammo il detto di S. Tomaſo: [i] nel quale eſſo ſi fondaua, cioe che colui che ſubito peruiene alla detta età, & non ſi drizza con la ſua uita al debito fine, pecca mortalmente.

g Ver.Oratio q.fin.
h In d.ca. Quando no 3.nu.15.
i 1°.2°.q.89 art.6.

SE diremo ch'ei ſtationi generali obligate di precetto, eſcluſe alcune, dal malore loro, ancor che foſſe ſuo nemico, peccò mortalmente, ſecondo S. Tomaſo. [k] La riſpoſta de' dubi, che ſono nel fine del c. 14. num. 26. che qui ſi laſcia, per piu chiarezza, ſarà poſta à [l] baſſo.

k Seconda ſecundę q.83.art.8.
l Infra ca.27.nu 78 & in ſecreto ca. Nõ intereſt 23 q.3.

DELLA CORRETTIONE FRATERNA.

SOMMARIO.

17 *La correttione fraterna è una ammonitione Caritatiua ſecreta*
18 *del proſſimo, ò in preſentia de' teſtimonij, accioche egli*

s'emendi dal peccato mortale. La quale occorrendo, si deue fare da tutti l'un l'altro, sotto pena di peccato mortale, concorrendoui però quattro conditioni.

29 *La Correttione fraterna nessuno deue fare di que' peccati, che non sono mortali.*
Correggere il Confessore non deue nessuno, di que' peccati, che egli sa in Confessione.

30 *La Correttione, che non si fa insino che alcuno non casca in maggior peccato, qualche uolta non è peccato.*
Il medesimo è quando si lascia di correggere per manifesto timore di perdere la uita, ò notabil parte de' beni temporali, eccetto che in estrema necessità.

31 *Correggere si deue una uolta in secreto, & fraternamente il peccatore, & l'altra in presenza di due testimoni, inanzi ch'egli si denuntij al giudice: ma se'l peccato è dannoso alla republica, ò al prossimo, & in quanto è necessario per togliere il danno, si deue subito denuntiare.*
Le Correttione fraterna secreta, non è necessaria ne' tradimenti apparecchiati contra la republica: nè nelle heresie ordinate per insegnare ad altri: nè quando il peccato è publico, ò quando non ui si aspetta emendatione.

RRESVPPONIAMO † che la correttione fraterna è una ammonitione caritatiua secreta del prossimo, o in presentia di testimonij, acciochè egli si emendi da peccato mortale. [a] & che tutti siamo di precetto obligati (come altroue [b] ho detto) à correggere l'un l'altro fraternalmente, i fedeli, & infedeli prelati, & sudditi, giusti, & peccatori. Ancor che siano piu obligati i prelati, che sono di maggiore autorità, che gli altri, pur che ui concorrano quattro circostantie. La prima è, che egli sia certo, che il peccato è mortale, ò uentale pericoloso. La seconda, è che ci sia speranza di emendatione, o almeno si creda, che per quella correttione non si farà peggiore. La terza è l'opportunità non solo della persona; cioe che sia la persona à quel piu obligata (almeno considerata la negligentia di quelli, che sono piu obligati) però anco del tempo: e tutto questo si raccoglie da San Tomaso, [c] dal Gaetano, da Adriano, [d] da Scoto, [e] da Innocentio, dall'Abbate, & da altri decretalisti. [f] dall'Arcidiacono

17

a Arg. ca. Nouit, de iud. & ca. Si peccauerit.
b In d.ca Inter numer. 626.
c 2°. 2°. q. 33. & in 4 d. 19
d In 4. de correcho. frater.
e In de rõne cogit. ment. 2. q. 2.
f In ca. Nouit, de iud.

diacono, da Domenico, & da altri Decretisti. [a] Sopra alcuni articoli di questi, sia quali non manca rissa, che in altra parte partimmo, & al presente seeghiamo il sopradetto,

a Ca. Si peccem. 2.q.1.

18 La quarta, ch'ella si potìa fare, senza danno notabile della salute, dell'honore della fama, & della robba di colui, che corregge, se colui che ha da esser corretto, non è in estrema necessità della correttione, nella quale s'egli fusse, s'ha da fare, ancor che con danno della vita corporale, per il sopradetto. [b] & sia quel che si uoglia, che dicono alcuni, non è men obligato di precetto, à dar questo soccorso in estrema necessità colui, che pensa, ch'è in peccato mortale, che colui che pensa, che non ui è: poi che à nessuno ha da essere utile la sua iniquità, nè dannificare la sua bontà: [c] & nella sua mano stà di pentirsi del peccato, & uscirne, [d] con l'aiuto d'IDDIO; che non mai lo niega à colui, che gli lo domanda, & fa quel, ch'è in se. Da

b Sup. cas. 14. & 16. & ultimo sequa.

c Ca. 2. de pœn. prœl. Itaque tullo. ff. de fur.

d Cap. Pœnitentes 33. dis. Dixi de pœnit. dist. 1.

19 questo ne segue, † che quantunque sia bene correggere il prossimo d'altri peccati ueniali, come sono di ridere, & parlare souerchiamente, & come sono alcune leggerezze, & curiosità di uedere, ò sentire cose inutili &c. però non è peccato mortale lasciar simil correttione, secondo S. Antonino. [e] & per questo non deue il Confessore riprender poco, nè molto, nè secreto, nè publicamente i suoi penitenti per quel peccato, che gli hanno confessato, come auisa il Soto, [f] & si pruoua largamente, per quel che [g] in altra parte scriuemmo, che non procede, quando che il penitente mostra hauer piacere di quel; ponendo il confessore in quella pratica domandandoli consiglio, o in altra maniera: perciochè in tal caso solo, & in secreto ben lo potrebbe fare.

e 2. par. tit. 1. cap. 6.

f Vbi sup. membro 2. q. 1. pag. 5.

g Ca. Inter uerba. 1. 6. 2. & in ca. Sacerdos de pœnit. d. 1.

20 Anco ne segue, † che qualche uolta non è peccato, ma merito, differir la correttion d'uno per finche caschi in qualche peccato maggiore, accio che poi piu commodamente & con opportunità corretto, s'emendi dell'uno e dell'altro, perche questo è un aspettar l'oportunità del tempo. Onde per questa cõsideratione, par che siano escusati coloro, che permettono che i fanciulli inclinati a rubare, ouero ad altri uitij, habbino occasiõ di cadere, accio che ritrouati possino esser meglio castigati e corretti. Anco ne segue, che nessuna persona priuata pecca, in lasciar di correggere, per manifesto timore di perdere la uita, o notabil parte de' beni temporali, eccetto, quando egli fusse necessità estrema di quella correttione, per il [h] sopradetto.

h

Il secondo † presupponiamo, che una uolta si deue correggere in secreto, & fraternamente il peccatore, & l'altra in presentia di due testimonij, auanti che egli si denùtij al giudice: [a] ma non quando il peccato è dannoso alla republica, o al prossimo, perciochè allhora in quanto è necessario per togliere tal dãno, senza altro si deue denuntiare al giudice, si come ho detto in altra parte. [b] Habbiamo detto, [in quanto è necessario] perciochè, come in quel luogo habbiamo detto, [c] questo non procede, quando colui, che fa tal delitto, ha per certo, che i suoi preghi, & la secretta ammonitione impediranno il peccato, come ben determina S. Tomaso sopra allegato, [d] da tutti in questo riceuuto. † Habbiamo detto [quando ha per certo] che, se dubitasse, subito potrebbe, & dourebbe denuntiarlo al giudice. Da questo ne segue, che poche uolte è necessaria la secretta ammonitione fraterna nei tradimenti apparecchiati contra la republica, & nelle heresie ordinate per insegnare ad altri, perciochè poche uolte si può tenere per certo, che quel tradimento, o heresia in nessun modo s'effettuara. Et che anco non è necessaria l'ammonitione secreta, quando il peccato è publico, secondo S. Tomaso, [e] & come habbiamo risoluto in altra parte un poco più chiaro, del Caetano. [f] quel peccato è publico, per questo effetto, che è notorio de iure, o de facto, o è famoso. [g] Ne anco è necessaria questa ammonitione; nè etiandio la denuntiatione, nè medesimamente che il giudice proceda per questa via, se non si aspetta emendatione in colui, ch'è stato auisato, denuntiato, o conuinto: come ho detto in altra parte, [h] dopò S. Tomaso, e'l suo commentatore [i].

21

22

a Matth.18 & ca. Si peccauerit 2.q 1.

b In d rep ca Inter uerba num 620.

c Num. 622.

d Fr. Fæ q.33. art 6. recepta à omnibus, in ca Nunciatum 1. & in 4 dist 19. & ab Ant in 3. de Cons. & à Sotto de ratio te gen. membro 3.q.4.

e Secunda secundæ q 33 art 7.

f In d cap. Inter uerba num 622.

g Arg. ca non sic coniuncta & ibi de temporali & cap Si iam & cap Si presbyter. 2.q 5.

h In c Inter 11 q.3. num 628.

i Secunda secundæ q 33.a.c.8.

INTERROGATIONI.

SOMMARIO.

23 *La correttione si deue fare à chi ne ha estrema necessità, nè si deue fare con intentione mortalmente mala: ò quella che de ue esser secreta in pregiuditio d altri. ò denuntiare al superiore senza necessità.*

Se i

23

'EGLI † lasciò di correggere il peccatore, ch'era in estrema necessità spirituale della correttione, per incorrere in manifesto danno della vita, della salute, dell'honore, o della roba, o colui, ch'era in grave necessità, ancorche non estrema, potendolo commodamente fare, senza notabil danno della salute, dell'honore, o della roba sua, concorrendoli quattro cose; lequali sono state dette di sopra * esser necessarie per l'obligo di questo precetto, peccò mortalmente, per il sopradetto.

a Sup. co. ca. nu. 17.

S'EGLI ha corretto il prossimo suo d'alcun peccato, con intentione cattiua, pecco mortalmente, o di peccato mortale occulto, in presentia di chi nol sapeua; senza guardare il sopradetto ordine del supremo maestro, con notabil danno della sua fama, o probabile pericolo di lui, peccò mortalmente, * perche il peccato secreto d'uno, nõ si ha da manifestare (come ho detto altrone) ancor à colui, ch'è grande amico, & parente del peccatore, & tale, ch'el puo molto aiutarlo ancora per cagion che gli faccì bene. per secreta correttione, & ammonitione si spetta la tua emendatione, come è detto di sopra, & determina S. Tomaso d, Adriano, e & meglio il Soto. ' Onde ne segue, che, se'l peccatore secretamente corretto, di certo si emenda; non si deue denuntiare al superiore, anco per fine, acciochè egli sia attento che per ciò non incachi, come afferma il Soto, & auanti ello determinò Adriano, ilquale non allega: contra Ricardo g.

b Per dicta sup. 18. in fi. & 24. c. 1. & 2. Inter nume. 633.

d Quodl. 11. art. 13.
e In 4. de correctio. frater. col. 17.
f L. de rat. reg. mèbr. 2. q. 2. pag. 72.

g In 4. d. 19 art. 8. quæst. 1.

D'ALCVNE INTERROGATIONI particolari di alcuni stati: & prima di quello de gli Re, & Signori, che in questa vita non hanno superiori, quanto al temporale. Cap. XXV.

SOMMARIO.

1 *Gli Re peccano mortalmente, se vogliono guadagnare, ò aumentare gli stati loro, ò gli gouernano male, o ben per mal fine, ò vano, ò non pacificano, nè instituiscono i lor vassalli per pace, ò per guerra.*

1 O' non hanno richezza naturale del patrimonio loro: come grano, carne, caualli, &c. o richezza artificiale come d'oro, & di danari &c.

2 O' tesaurizano, con aggrauare altri, &c. ò sono prodighi de' beni loro, o non fornisconо le loro fortezze.

4 O' non acconciano le strade, ò non prouedono ai poueri, ò non ne gliono concordia ragioneuole nelle guerre loro, ò fanno leggi penali, per utile loro, o de' particolari.

5 O' dispensano nelle leggi di Dio senza cagione, ò nelle loro con danno, ò scandalo.

6 O' non permettono che i regni loro, & i popoli non difendino la libertà loro, ò usurpano i beni de i popoli. ò per minaccie, & preghi, ouerchi acquistano le cose de' Vassalli loro, senza giusta cagione, ò fanno guerra ingiusta; ò giusta, con ingiusto animo: ò impediscono le visitationi delle Monache, ò dimandano pagamenti di certa maniera.

7 O' fanno lauorare le case loro, ò possessioni da li vassalli, senza pagarli il giusto pagamento, ò uendono gli offici di certa maniera, ò non pongono ordine, come non si uendino piu del giusto prezzo.

8 O' fanno maritare per forza l'uno con l'altro: ò impediscono i matrimoni, ò pongono officiali ignoranti sapendolo: o dopò il saperlo, non gli priuano dell'officio, ò appresentano, ò fanno appresentare insufficienti a i beneficij: ò non impediscono che i loro officiali togliano oretenti illeciti, ò non leuano i costumi pericolosi delle loro terre o consentono che si facciano false monete, ò che fatte altroue si spendino.

9 O' condannano alcuno senza udirlo, o senza publica prouua per
10 quello, che priuatamente sapranno.

11 O' non restituiscono di certa maniera quel, ch'è ßi debbono O' come giudici fanno quello, che dicemmo esser mortale in essi.

Eccl ha † desiderato di guadagnare, o ha † guadagnato regni, & signorie contra la legge diuina, o humana, o gli ha malamente guadagnati, & non restituisce, senza hauer giusta cagione, che lo scusasse, o se ha notabilmente gouernato male i beni posti dati, è peccato mortale. * & se gli ha ben gouernati, però principalmente per hauer diletti corporali,

* Cap. Quid culpatur 23. q. 1. ca. Si res alienas, & ibi Innocen. & Sanct. de restit. spol.

gran

gran ricchezza, ò gran gloria, & honore, è peccato ueniale pericoloso, per il sopradetto, [a] & perche, come santamente dice S. Tomaso [b] il fine principale delle sue disuguali fatiche ha da essere il uero premio della uirtù, ch'è la uera beatitudine, & lo istesso Iddio, del quale esso è luocotenente in terra.

a Sup ca.23.lib.1.
b De regim. princ. lib.2. cap 7.& 8.

S'EGLI fu tanto notabilmente negligente, in pacificare i suoi uassalli, o drizzarli à bene operare, o in prouederli delle cose necessarie per uiuere, o di gouernatori idonei, o di legge necessaria, per uiuer bene, o d'armi o d'arti, & di essercito necessario, per difendersi da' suoi nemici, quando fusse necessario, che à giuditio d'huomo prudente pose in manifesto pericolo di perdere la sua republica, o parte notabile di lei, peccò mortalmente, secondo l'intentione di S. [c] Tomaso.

c Vbi su.ca 23. facit c. Principes 23 q.5. & ca. Aliud 15. q 6.

[a] SE † per dapocaggine & uilta lasciò di hauer ricchezze naturali di grano, d'orzo, di uino, & d'altri frutti della terra, propri del suo patrimonio, di uacche, di buoi, di castrati, di pecore, & d'altre carni dalle proprie possessioni per suo mantenimento, & de' suoi, o de' caualli propri, per le sue guerre giuste, par peccato mortale, o ueniale pericoloso, secondo S. Tomaso. [d] Habbiamo detto [per dapocagine & uilta] perciochè al nostro parere, nó sarebbe manco ueniale s'ei le lasciasse di tenere per alchi fare spese, o perche piu ualesse il suo patrimonio affittato, che lauorato a sue spese: & l'herbe uagliono piu uendute che pasciute da' suoi bestiami, o perche gli è meglio occupare in altri negotij il tempo, che per questo si ricerca.

d Vbi sup. lib. 2. ca. 5. & 6.

S'EGLI fu tanto notabilmente negligente in procurar di tesaurizare ricchezze artificiali d'oro, d'argento, di danari, & d'altre cose simili, che si pose in manifesto pericolo di non poter prouedere al suo regno nelle gran necessita di fame, di guerre, & di peste, che probabilmente, si douessero temere, o in manifesto pericolo di pigliare prestito da' suoi sudditi, con incontro & impaccio, & danno notabile della sua grandezza, o della giustitia, che credeua, o douea credere, che seguirebbe ne' sudditi nobili, & signori, che li prestassero; o pericolo di pagare grand'interesse, con grauezza de' poueri sudditi a i mercanti sudditi, o forastieri, che li dessero à interesse; o in pericolo di perdere il Regno, che dal difetto del tesoro suol seguire, come seguì al Popolo Romano, peccò mortalmente, secondo l'opinione di San [e] Tomaso.

e Vbi sup. cap. 9.

SIGLI † ha congregato tesori, con notabil grauezze de' suoi vassalli: & anco, se senza grauezza d'altri per cupidità, & senza fine di prouedere alle publiche necessità, & alle priuate, secondo S. Antonino: [a] Perciochè colui, che così tesaurizza, tiene propolito di non dare il superchio a' poueri, che è commandato, [b] come s'è detto di [c] sopra.

a 2. part. tit. 1. cap. 2

b Luc. 10.
c Sup. ap. Princ. I. nu. 9. & cap. 23. nu. 72. & 73.

SIGLI † ha speso più di quel che ha d'intrata, in donar cose senza necessità; ponendosi in tal necessità, ch'ei credeua, che li farebbe pigliar quel d'altri ingiustamente: o lasciar di pagare i suoi debiti a' tempi contratti, senza consenso libero almeno tacito) de' suoi creditori, o con suo consenso molto dannoso al suo stato reale, & alla republica che l'ha da mantenere per li grad'interessi, che pigliano, & con che l'impouericono, peccò mortalmente: per le ragioni d'Aristotele; [d] & quelle d'una legge del partire di Caligula, [e] & la intentione di S. [f] Tomaso.

d In Pp. R. ad Alex.
e Leg. 2. par. in 5.
f Vbi supra.

SE per non tenere prouedute di munitioni le sue fortezze, dà occasione al popolo occasione di perdere la vergogna, & ribellarsi; ò ad altri nemici di pigliarsi il regno, o parte di lui, pecca mortalmente, secondo l'intentione di S. [g] Tomaso.

g Vbi 2. lib. 2. cap. 11.

SE † per dapocaggine di non mandare ad acconciare, & assicurare le strade publiche del suo Regno, i suoi, o i forestieri ricevono danno notabile, o se egli non ha prouveduto delle sue entrate publiche a' poueri, che in esse patiscono estrema necessità, è peccato mortale, secondo la opinione di S. Tomaso. [h] Habbiamo detto [i] per dapocaggine] perche, se per non sapere, o non potere più, lo lascia, non è [i] peccato. 4

h Vbi sup. cap. 12. & 15.

i Arg. Imp. lib. 1. de resc. & ca. Ignorantia eo. lib. 6.

SE † hauendo con altro Re Christiano, sopra alcuni Regni, o signorie, si grandi, & antiche differentie, che malamente possono accordarsi per via di giustitia, per non hauere superiori, & le loro differentie siano antiche, & oscure de iure, & de facto, ne per via d'armi, per esser quelle dell'uno, & quelle dell'altro tanto grandi, che no possono fare la guerra senza gran pericolo per qualche strage occorsa di dare occasione al Turco di assaltare il resto del Christianesimo, & no volendo cercare ne procurare alcun ragionevole accordo, pecca mortalmente, si come ho detto in altra [k] parte.

k In rep. ca. Qb. de conte. 2. nu. 19. nu. 30.

SI † fece alcuna legge principalmente per sua priuata utilità, perciochè trapredendola, o dispregiandola, gli dettero molti danari, [l] pecca mortalmente.

l Ca. Fer. 2. 4. & Concil. ca. de cons.

SI †

5 S'EI † dispensò nelle leggi diuine, o naturali, senza giusta cagione, o nelle sue, con notabil danno, o scandalo della parte, & della republica, o ha perdonato i delitti, che la legge diuina, o humana commanda, che siano castigati, uedendo, o douendo uedere, che così facendo daua occasione per altre simili, o suspese liti, o pigamenti senza ragione, peccò mortalmente. [a] Habbiamo detto {senza giusta cagione} perciochè farlo con cagione giusta, & senza notabile scandalo della sua republica, è lecito. [b] ancorche con gran prudenza deue farlo. Perciochè far giustitia, secondo il suo sapere, & parere, & per suo parere priuato, & confondere il reggimento della sua republica, & disordinare i buoni, & dotti dottori, che consigliano quel, che si contiene nelle sue leggi publiche, & uezzono farli il contrario, & quel, ch'è nel parere, & appetito de' priuati, & postporre quella cosa, che per molti s'è ordinata, & per molti rispetti al qual con pochi, & per pochi rispetti par migliore. [c] Et finalmente proportre il parere hauuto dopo ch'occorse il caso, & hauer la uolontà alquanto affettionata, & il giuditio annebbiato, o uero oscuro à quel, che da lontano, & senza affettione con gran serenità si ordinò contra la dottrina di Aristotele, [d] & di S. Tomaso. [e] & anco è dare occasione, che gli adulatori gli dicano. O' che giustitia mai intesa, nè uedura. O' che equità marauiglhosa, senza auedersi, che i piu dicon mal di lui, & dicono, che non ui è giustitia, se non che la legge uale, secondo che uogliono i [f] Re.

6 S'EI † non permise, che il popolo liberamente difendesse il suo ben publico, & la sua libertà, che per legge diuina, o legge humana, maggiormente giurato li contengono osseruare, o si usurpò per se i beni della communità, o del consigno, peccò mortalmente, con obligo di restituire il [g] danno.

S'EI per minaccie, o fouerchi prieghi ha fatto, che alcuno li uendesse i suoi beni senza giusta cagione, pecco mortalmente, con obligo di [h] restituire.

S'EGLI ha fatto guerra ingiusta, o per difetto d'auttorità, o di giusta cagione, pecco mortalmente, con obligo di restituire, Et, se fece guerra giusta di se, ma con animo ingiusto, peccò mortalmente, senza obligo di restituire, secondo S. Tomaso, e'l suo [i] commentatore.

S'EGLI ha impedito la uisitatione, che commanda la legge, che si faccia delle monache, peccò mortalmente, [k] & è scommu-

a Arg. pl. Ang. e Rof. è de uoto & cap. Ex parte, de consuet. & cap. de uoto. Sylu. uerb. uoto 2. q. 6. & q. 88. & 189. & Th. 2ª 2æ q. 89. art. 4. b L. 1. C. de legib. Quintes & L. 1. C. de pact. inp.

c Contra ca. Ie qhue 20. dist. & ca. Prudentia de offic. deleg.

d 2. Rethor. e 1. 2æ. q. 95. art. 4.

f Contra ca. Nihil de pact. & ca. Cum contingat de præb.

g Arg. c Regin. & c. Principes 22. q. 5. & l. 1. C. Si quis quis pret. potest. cessa q. 4.

h Arg. c. Comentor col. 2. q. 6. & c. Rogauit & torius tit. & C. qui met. cau. & Bart. in tract. de tyranni nu. 20.

i 2ª. 2æ. q. 40. art. 2.

k Cle. attendentes de stat. mona.

a Ba.ck.in.§ fin. nicato, se non desiste dopò, ch'egli fu [a] ammonito.

S'EGLI ha cercato da' suoi sudditi alcuni pagamenti piu di quel, che li conueniua, conforme a i capitoli fatti con essi loro, senza necessita publica, è peccato mortale, con obligatione di restituire, ancor che egli non li domandasse per cattiuo fine. [b] Et molto piu se li cercasse per uestimenti souerchi, per pompe, per conuiti, & prodigalità, che il uulgo chiama liberalita. [c] Habbiamo detto [piu de' suoi ordinarij capitolari] percioche quantunque in spendere coti male, peccarebbe, ma però non sarebbe obligato à restituire, nè peccarebbe mortalmente, se alcuna circostantia del fine, della forma, della materia, o d'altra mortale di tali spese, non lo facesse tale per il sopradetto. [d] Habbiamo detto anco [senza necessita publica] percioche con quella potrebbe ben domandarle, & pigliarle, se le sue intrate non li bastassero per [e] quelle necessità

b Cap Militare sub fine 23.q 1.

c Summa Confess. li 2.tit.5.q.35.

d S.c.23. nu.31.

e Arg ca cũ fm. de præb & ca 1 23.q 1. & eorum quæ ibi cõmentatur.

S'EGLI ha † fatto, che i suoi uassalli senza essere à questo obligati, gli edificassero le sue case, lauorassero le sue possessioni, zappassero le sue uigne, portassero legne, o facessero simili cose, senza pagarli interamente la lor fatica, peccò mortalmente. [f] Et, se ne i giorni di festa gli fece fare le sopradette cose, è doppio peccato mortale, secondo S. [g] Antonino,

f Ant part.3. tit.3 cap.4.§ 4.

g Ibidem.

S'EGLI ha uenduto gli officij de' suoi Regni, o signoria per tanto prezzo, & à tali persone, che probabilmente egli credeua, o doueua credere, che gli usarebbe male, o che con essi s'opprimerebbono le parti, peccò mortalmente. [h] & altramente nò, secondo S. Tomaso. [i] Ancor che sarebbe meglio non uenderli. Onde ne segue quel, che il Panormitano, [k] & altri dicono, cioè, che quel che i signori pigliano per gli officij temporali della lor giurisditione, e turpe lucro, peccò mortalmente, in pigliarli, si deue intendere di colui, che riconosce superiore, & doue per legge, (laquale obliga sotto pena di peccato mortale) fusse prohibito, & non interuenisse costume prescritto, o licentia di colui, che potesse darla, per uendere per prezzo honesto à persone idonee: & che per conseguente non habbiamo da condennar gli Re, & signori, che li danno per danari in dote, o in pagamento de i lor seruigij, nè anco i medesimi officiali, che li uendono con questo, che li donino, o uendino à tali persone. & per tanto honesto prezzo, o pagamento, che probabilmente si creda, che non usaranno malamente essi beni. Per quel che al

h Per rõnes Auth. Vt iudices sine quo, & Auchen de mil. priu. ip. § 2.

i Ad fusciam Bra. hanc 2. 2. q.5.

k In cap 1. & 2. Ne prælati &c. fuas.

pre-

Presente habbiamo ueduto passare nella corte di sua Maestà, auisiamo a' suoi Confessori, & anco a i Procuratori di corte, che procurino, che si faccia una legge, che sia ben posta in elettione, per la quale si dichiari che il prezzo giusto dell'officio, col quale si può guadagnare giustamente tanto, & tal somma, che colui, che per esso piglia piu, & toglie piu del giusto prezzo, sia obligato à restituire: Et che al tempo di trapassare il titolo dell uno all altro si toglia giuramento di non dare, nè torre piu. Et che nel titolo, ò per altra uia si dichiari, che il Rè non intendi di dar titolo per esercitarlo, se si hauesse dato piu, ancorch'egli habbia remissione di parte, o pruoua, come meglio a sua altezza parrà: Percioche è obligato à quello: poi che ogni di cresce tanto il prezzo loro, che non è possibile cauarlo, senza gran danno della Republica. Et quando sua Maestà fara gratia d'alcuni a' suoi creati, per dare ad altri, li faccia giurare, che non li uenderanno piu di tanto: & restituire quel, che haranno riceuuto di piu: benche habbiano remissione di parte.

8 Se † per forza fece maritare alcuno con alcuna, o disturbò il matrimonio d'altri, [a] peccò mortalmente.

a Ant. 1. part. dict. q. cap. 4 §. 5.

Se gli ha posto officiali ignoranti, o di mala conscienza, credendo, o douendo credere, ch'erano tali, o se gli ha posti per giusta ignorantia, & dopò egli ha saputo, ch'erano tali, & non gli molle possendoli muouere, senza pericolo della sua uita, & danno della republica, peccò mortalmente, con obligo di restituire i danni, c'hanno fatto. [b] per quel, che in altra [c] parte piu lungamente habbiamo detto.

b Scotus in 4. d. 15. q. 3 art. 4.

c In praelectio ca. Sig. le reseripti. excepto 11.

Se nelle Chiese, oue egli ha giuspatronato, ha presentato persone, che credeua, o doueua credere, ch'erano insufficienti in età, in scientia, o in costumi, cioè idioti, concubinarij, intolenti, & altri simili, o indutte i Vescoui, o i Nuntij, che li donassero à persone tali, o à quelli che hanno iuspatronato, che gli presentassero, [d] peccò mortalmente.

d Ca. cū in cunctis, de elect. & c. Grauo de praeben. & palia quar. o, lose in d. excepto citantur.

Se i sà, che i suoi sudditi, & officiali pigliano la roba d'altri, come per furti, per rapine, per presenti, o per qual si uoglia altro modo illecito, & non lo uieta, è peccato mortale, con obligo di restituire [e].

e Richar in 4. d. 15. art. 5. q. 3.

Se non toglie uia i mali costumi, & tristi deportamenti della sua terra, come sono le ustire, i giuochi pericolosi all anima, & al corpo, potendo farlo senza scandalo, o contente mo-

sure false, o prezzi ingiusti delle cose che si uendono, pecca mortalmente, con obligo di [a] restituire.

a Richard. vbi supra art. 4. q. 1. Scot. dist. 15. q. 3.

S'egli ha [†] condennato, o fatto condennare alcuno maggiormente per crimine senza prima intenderlo, o dargli luoco per difendersi: o dopo d'intenderlo, senza publica prouatione, dir quel, ch'egli, come persona priuata sapeua, pecca mortalmente secondo che intende S. Tomaso, [b] & piu chiaramente il Gaetano: [c] Perciochela sentenza (ch'è atto publico) ha da nascere da potestà, da sapere, & da uolontà publica, & non da priuata, perche la legge naturale commanda, che nessuno senza essere inteso, o chiamato si condanni. [d] La onde ne segue (secondo i medesimi) che molto grauemente peccano, & sono homicidiarij gli Re, & Prencipi, che commandano che si uccida uno con ueleno (ancor ch'egli sia suo suddito) o con altre maniere di morte, senza intendere auanti la sua difensione, & senza pigliar prouata giuridica per quel, che loro come priuate persone sanno, o intendono. Ne segue anco che tali sono quelli, che ellequitano precetti ribaldi, ch'essa l'obedientia, che debbono a gli Re loro, che ecceda i commandamenti loro, perche non gli hanno da obedire in quelle cose, che non possono commandare, [e] [f] Ne segue anco, che grauemente, & mortalmente peccano gli Re, Prencipi, Signori, & tutti gli altri Giudici, che commandano che si debbono priuare, o priuano de beneficij, d'ottenij, di catedre, o d'altri honori, o beneficij senza intendere, & fondare l'atto loro publico in sentenza publica. Ne te, ne al contrario, che non pecca colui, che giudica bene, secondo quel che s'allega, & prouato, ancor che come persona particolare sappia che il contrario è giusto, benche condannasse a morte colui, che fa essere innocente, almeno quando tutto quel, che buonamente ha possuto, ha fatto per sapere la uerità, & non per giudicar quel caso, secondo San Tomaso, & molti altri graui autori, che allega il Gaetano. [g] La quale opinione è piu fondata, che la contraria, in iure, l'autorità della quale basta, ebbe per scusare da peccato. [h] Però habbiamo detto, che non procede la sopradetta, quando il Re, o Signore toglie al suo uassallo quel, che per sua uolontà, senza cagione può toglierli [i], come sono gli ottenij reali in Spagna, [k] o in altra parte. Nè quando il fatto è publico, [l] di tal maniera, che egli è noto, non li compete ditentione al condennato [m]: perche la sentenza, che è notoria

b 2.2. q. 64. art. 2. c Caiet. & alij ibi. Hic non est locus.

d Clem. Pastoralis § Cæterum de rescr. Extrauag. de cel. & sententia.

e Cap. Sicut Asca. 96. dist. & Cap. Quæ Dominus. 86. dist. Hic non est locus.

f In 4. q. 64. art. 2. g Extra glos. in Cap. Cæterum, de sent. excom.

h L. Quæ sit munus. ff. de excus. tut. i L. Ordinem 26. de decur. k Ca. Bonæ 2. de elect. in 6. l Cap. Inquisitionem Hierosolym. & alij. m Sta per ea quæ scripsi con. el 6. & 10. de reg. de rend.

toria al giudice, & à gli altri è publica, & non priuata, come sente S. Tomaso. [a] Nè anco quando per alcuna gran cagione giusta lascia d'intendere, & citare la parte, come altroue [b] prouammo, non ostante, che per la parte absente si facesse allegare, & prouare quanto si potesse. Per il che scusiamo un gran Monarca, che per un processo fatto in absentia, & sentenza promulgata, senza citare la parte, mandò à tagliare la testa à un capitano, che lo seruiua in altro Regno, perche non si poteua pigliare, ne intendere senza timore, che egli s'ammuttinasse contra esso, con gran parte dell'esercito.

a 2ª 2æ q. 67. art. 2. & tacit. c. A nostra de iureiur.

b in 1. de caus. poss. per gl. fin. in l. ad repet. fi. eo. tit. & per Bart. in l. 1. & sec. part. C. de vind. deleg. cohæ. & cap. Qua in dec. col. 2.

11 CONSIGLIAVA † Raimondo approbato da S. [c] Antonino, che il Rè, ò signore, è obligato restituire à' suoi sudditi; per togliere il loro ingiustamente, o non farli giustitia, & difendere, come egli deue, o per altro rispetto, che per alcuna circostanza uede essere difficile, o impossibile farlo, li deue rimettere alcun seruitio, o pensione annuale perpetua; cioè, che non gli habbia à pagare mai piu, o per infino à certo tempo. Di maniera, che chiaramente si ueda, che gli ha sodisfatti. O' in remissione di quelli, a chi egli è obligato fare alcun'hospitale, o altra simil cosa di pietà, col contento loro, se potra farlo. Però à noi pare, ch'egli non è obligato all'impossibile: [d] & che non può rimettere i seruitij per sempre, o pensione, se il debito non s'è conuertito in altra tanta utilita della corona reale, o del feudo: & che del mangiare, [e] & del uestire di se, & della sua famiglia (mancando, non solamente il tenerchio, ma anco il necessario per la sua conditione) deue seruire quanto egli puo per pagare; mancando (quanto è possibile) le donationi gratiose, fondate nella sola uirtu della liberalita, per pagare i debiti, il che è opera di giustitia, perciochè senza questa non puo stare la liberalita, secondo la opinione di Aristotele. [f] & di San Tomaso, & perche secondo il Profeta Etaia [g] non s'ha da sacrificare del furato, ò rubbato, nè per consequente di quel d'altri, o di quel, che si deue ad altri, senza il contento del patrone.

c 2 part. tit. 2. ca. 7. & §. 1.

d l. Impossibilium, ff. de reg. iur.

e In ca. Intellecto de iureiurando.

f 4. Ethic.

g 2ª 2æ q. 119. art. 3. & meglio q. 58. art. 11.

h Esa. 61. & ca. Nouimus de iureiur. & de consecr. dist. 3.

SE in quanto è giudice, egli ha fatto alcuna cosa di quel, che nel seguente parafo diremo esser peccato mortale.

DE I GIVDICI, ET ALTRI SIgnori, che non hanno ſuperiori.

SOMMARIO.

12 I ſignori peccano mortalmente, coſi come i giudici, intermettendoſi nel gouerno, ò giudicatura, ſenza eſſere ſufficienti, ò giudicano contra giuſtitia, & allhora, hanno da reſtituire.

O' ſe ſono ſuſpeſi, ò pigliano alcuna coſa per bene, ò male giudicare.

13 O' giudicano male quello, che era giuſto: per difetto d'autorità, ne difetti dell'ordine giudiciale.

14 O' ammettono appellatione, che non debbono, ò non l'ammettono quando debbono, o differiſcono ſenza cagione la ſententia, ò diminuiſcono la pena della legge hauendo ſuperiore, ò non hauendolo perdonano ſenza conſenſo della parte, ò col conſenſo in danno della Republica, ò eſequiſcono la ſententia, che è nulla del ſuo ſuperiore.

15 O' mandano a prendere ingiuſtamente, ò laſciano di condennare delle ſpeſe, ò non ſtudiano quanto conuiene, ò non togliono il parere neceſſario da chi ſa, ò condannano per uendetta priuata, ò non difendono le perſone miſerabili.

16 O' diſubidiſcono i giudici eccleſiaſtici, o fanno celebrare nel tempo d'interdetto, ò fanno prendere il giudice Eccleſiaſtico, per che gli ha ſcommunicati, ò ſi fanno aſſoluere per timore, ò uietano che non ſi compri, nè uenda da' Chierici, ò tolgono le coſe della Chieſa.

17 La Chieſa: i Cemiteri: il Romitorio; l'Hoſpitale: il Palazzo del
18 Veſcouo, le caſe della Chieſa, lo Spatio di quaranta paſſi intorno a lei, & altri luochi, gli Rè, i Cardinali, & i Sacerdoti, che portano il Santo Sacramento, come tengono priuilegio d'immunità contra la giuſtitia.

19 La Immunità della Chieſa contra il foro ſecolare, godono tutti i Chriſtiani, il libero, & lo ſchiauo, gli ſcommunicati, i preſi, i banditi, i condannati, i mercanti falliti, & altri, Ma
20 non i Giudei, nè i Mori, nè gli Heretici, nè altri infideli.
21 nè i ladroni, nè i traditori, nè le perſone Eccleſiaſtiche,
22 inſieme con alcune altre.

I Signori,

23 I Signori, che mandano à cauar del luoco Sacro, colui, che in esso si salua, douendo godere della sua immunità, consentono alcuna falsità, ò inganno à gli officiali loro, ò giudicano che si diano l'usure all'usurato, ò non danno luoco di confessarsi, & di communicarsi, à colui, che hanno condennato a morte, peccano mortalmente.

24 O' non prouedono d'eguali auuocati alle parti, ò non uisitano le carceri, ò ammettono lo scommunicato, & denunciato al suo giudittio &c. ò non rimettono i Chierici al giudice loro.

25 O' fanno alcun'atto giudiciale, in giorno di festa, ò tolgono per il sigillo piu di quello, che uale la cera, & fatica del suggellare, ò fingono alcuna cosa per parlare con danno, ò procedono senza parte, ò accusatori &c.

26 O' lasciando di far la uisita generale, ò domandano in essa quelle cose, che non debbono.

27 O' procedono, per informatione particolare, non douendo, ò commandano a' malfattori, che manifestino i lor compagni in caso non debito.

22 'E I † domandò, ò ha riceuuto carico di gouernare, ò giudicare, non essendo habile a quell'officio per tanto gran difetto di scientia, o di altra qualità, per ilche è da credere, che da lui ha da succedere alcun notabil danno al prossimo, è peccato mortale. [a] Si come io ho detto [b] in altra parte, ponendo l'essempio di colui, che conoscendo, che non otarebbe dar sentenza contra persone potenti, [c] si fa giudice.

a Cap. Non est punienda q.1.
b La pr. elect. cap. Si quis, pag. 59 & cap. inuestit. pag. 41 & 55 & 60. Inter 12. q. 3. pag. 31 & seq.
c In Leu. Inter alterna nu. 113.
d Cap. Si quis dixerit cap. Quatuor 11. q. 3.

S E sapendo, o douendo sapere, egli ha giudicato cõtra giustitia in tutto, o in parte: o habbia quel fatto per timore, per preghi, per odio, per amore, o per altre cagioni, peccò mortalmente: [d] con obligo di restituire, non solo il principale, ma etiandio tutte le spese, i danni, & gl'interessi, che da quella sententia sono proceduti, alla parte, [e] ò appellasse, o nò. [f] Se gia non acconsentì alla sentenza, con animo di rimettere il debito, nel qual caso s'ha da intendere quel, che dice il Medina. [g] Et se gli è ecclesiastico, & ha giudicato anco contra la sua conscientia, incorse in suspensione del medesimo fatto, & in irregolarità, se egli celebrò auanti, che di quel peccato [h] fosse assoluto.

e Ca fin. de iniur.
f Glo. a Parte in fin. § Quia uero, & ibi Doct. de deleg. cum. 51.
g C. de rest. de rob. restit. q. 3. cauſ. 7. in fin.
h Cap. 6. de reiudic. lib. 6.

S' E G L I ha riceuuto per giudicar bene, o male, o perche

lasciasse di giudicare, peccò mortalmente. [a] con obligo di restituire. Come, & à chi si deue, è detto [b] di sopra, non solamente quel, ch'ei pigliò, ma etiandio tutto quel, che si contiene ne l'interrogatione precedente.

[a] Ca. Iubemus cum 4 seq. 11. q. 1.
[b] Supra cap. 27. nu. 28 cum seq.

S'E I † giudico male, o lasciò di giudicar bene, grauando notabilmente la parte, o la republica, peccò mortalmente: Percioche ogni giustitia di notabil qualità, è tale [c] & si dice giudicar male, per cagion di peccar mortalmente, ancor quel, che *giudica* esser giusto colui, che in uerità è tale; o essere *ingiusto colui* che in uerità è tale, se non ha giurisditione in quel, che egli giudica: o se giudica senza proua, per quello bastante, o per essere i testimonij sospetti, o i tormenti ingiusti, o senza uedere mediocremente il processo, o senza ammettere prouа legittima, o aggrauando la parte notabilmente, [d] & in farli dar piu proue, delle quali non era necessario. Et ancor colui, che non guarda l'ordine delle leggi, procedendo senza libello, o senza contestatione di lite oue è necessario, o senza dare dilatione necessaria, o dandola tortiosamente senza ammettere i giusti impedimenti, o ammettendo gl'ingiusti, interrogando cose alle quali la parte non è obligata à rispondere. [f] Et colui, che nella sua sentenza pone alcuna clausula oscura, acciochè il condennato non si possa difendere in alcun tempo contra giustitia. Et colui, † che ammette l'appellatione, o recusatione, che egli nó deue. Et colui, che nó ammette quel ch'egli deue, maggiormente per prieghi, o per presenti, che è peccato molto cottidiano. [g] Et colui, che differisce senza giusta cagione di spedire i giuditij ricercati. Et colui, che per esser tenuto pietoso, senza licentia del superiore rilascia, o muta in tutto, o in parte la pena al delinquente, o l'aumenta [h] per mostrarsi giusto: non facendo la medesima sentenza per cagione giusta. [i] Et quantunque colui, che non ha superiore possa rilasciare tutta la pena, o parte di lei, o mutare la corporale in pecuniaria, se uede, che ne resulta honore d'Iddio, o utilità della republica, come se il reo è utile al popolo. [k] & anco, s'egli uede, che non risulta in danno publico, contente la parte, Ma s'egli uede, o deue uedere, che per questo dà occasione di far male come communemẽte, ella si dà, perdonando a gli homicidarij, à i ladroni, à i cattiui giudici, & altri simili pecca grauissimamente, ancor che la parte gli perdoni. [l] Et colui, che mette in essecutione le sentenze del suo superiore, sapendo

[c] Thom. 2°. 2°. q. 59. art. 4.
[d] Thom. 2°. 2°. q. 60 art. 3 & 6. & la glo. ca. 11 q. 3. & c. 2 de pr. in 6. & ca. ad reprimendum, de sent. excom. in 6.
[f] Clo. Magna ca. 2. de constitutio. 6.
[g] Anto. 3. par. tit. 8. cap. 24. § 2.
[h] l. Respiciendum. Ff. de pœn. Ff. 2°. 2°. q. 67. art. 4. Alex. par. de leg. tit. 3. ad pe. Ioan. Andr. par. tit. 3. § 2. Pan. gir. in l. 2. Pe. in ca. § 1. te. ab la. [illegible]
[i] l. A. [illegible] & Abbas in ca. 2. [illegible] ner. Iudicio pœ.

ſapendo, ch'erano nulle, & non ualeuano nulla; o per contenere intollerabile errore, o manifeſta ingiuſtitia, o altra iniquità, pecco mortalmente. [a] Habbiamo † detto [ſapendo ch'erano nulla] 15 percioche ben può egli eſequire quella, ch'ei ſa eſſere ingiuſta, ſe non è nulla dopò di procurare, che non ſe li commanda, che eſſeguiſca il meglio, che potrà per il ſopradetto. [b] Anco giudica male colui, che commanda, che ſi debba pigliare alcuno ſenza cagione, come è detto di ſopra. [c] Et quel giudice, che laſcia di condennare colui, ch'è ſtato uinto nelle ſpeſe dimandate da colui che l'ha uinto. [d] Et colui, che nó ſapendo tanto, quanto ſi conuenina per giudicare, non dimandando ad altri conſiglio di quel, ch'ei douea, o eſſendo dotto, laſciò di ſtudiare, o conſiderare quel che douea nel fatto, o nella legge. [e] Ancor che s'egli pigliaſſe ſore, o ſi cóſiglia che colui, ch'era tenuto per dotto, & buono, eſſe quendo il ſuo parere giudica male non peccaua l'aſſeſſore, reſta obligato a reſtituire. [f] Et colui, che per odio, & uendetta ſotto colore, & zelo di giuſtitia, condanna à morte, o de' troncamenti de' membri, o dell'honore, o della roba notabile, ancor che lo meritaſſe, & dato, che ſe lo meritaua, è peccato mortale, ſenza obligo di reſtituire, & ſe non lo meritaua, è peccato mortale, con eſſo obligo, ſecondo S. Tomaſo, & meglio il [h] Gaetano.

S'EGLI non ha difeſo i peregrini, le uedoue, i pupilli, & l'altre perſone miſerabili, anco piu, che gli altri, come egli douea, [i] peccò mortalmente.

16 S'EGLI † fu diſubbidiente a i giuſti precetti del Papa, o de' Prelati, o non guardò le loro ſcommunicationi, o interdetti, come douea, [k] peccò mortalmente. Et, ſe coſtrinſe, o comandò che ſi doueſſe celebrar in tempo d'interdetto, o che non uſciſſero i denuntiati per ſcommunicati dai diuini officij, peccò mortalmente, & è ſcommunicato. [l] Et anco, ſe per forza, ò per timore ſi fece aſſoluere, o fece riuocare la ſcommunicatione, o interdetto. [m] Anco, ſe diede licentia di pigliare, o moleſtar le perſone, o beni del giudice eccleſiaſtico, per hauere dato contra eſſo ſentenza di ſcommunicatione, di ſuſpenſione, o d'interdetto, & non faceſſe certa coſa. [n] come giù ſi [illegible] dirà [illegible]

S'EGLI prohibì à ſuoi, che non compraſſero, nè uendeſſero alle perſone eccleſiaſtiche, peccò mortalmente, con ſcommunicatione. [p] Et anco ſi coſtrinſe, che i beni ſtabili, o entrate della Chieſa ſi ſottometeſſero, o alienaſſero a i [q] Laici.

a Oſo. recepta in c. Paſtoralis 9. Quæ uero de offic. del. g. Alex. 3 par. tract. 5. præcepti membr. 1. art. 4 circa fin.
b Per d. §. Quis uero.
c Sup. c. 13. nu. 13.
d Ca. Caſſinis de præſ. in 1 Proper. nda §. ſiue aſſi; alter uera C. de iud.
e Ra. main ſumma tit. de iud.
f Cap Statutum §. Aſſeſſorem de reſcr. lib. 6 Panor. & Ant. in c. Tua nos, de homi. & Decian I Conſ. 18 de reg. iur.
g Ca cum miniſter 23 q. 5.
h 2ª. 2ª. q. 40. art. 1.
i Ca Regum 23. q. 1 Richard. in 4. d. 15 art. 5. q.
k Ca. de malo. & obed & c. 1 q. 3.
l Clem. Grauis de ſent excom.
m Ca. 1. de his qui ui. met. lib. 6.
n Ca. Quicunq, de ſent excom. lib. 6.
o Infra cap. cũ ſeq. nu. 9.
p Ca eos de immu. eccl. lib. 6.
q Ca. hoc cõſtitutiſſimo di. 1 b eccleſi. non abe. lib. 6.

S'egli pigliò delle cose della Chiesa, come sono Croci, Calici, paramenti, ò libri, è peccato mortale, & [a] sacrilegio.

a Cap. Indignè 17. q. 2.

17 Se † scacciò, ò uolse, o comandò che si scacciasse per forza da luoco sacro quelli, che erano in esso luoco, pecca mortalmente. [b] per molti capitoli, & molte leggi reali, che allega [c] il nobilissimo & dottissimo & non men Christiano Dottore Don Remigio di Gogni Arcidiacono maggiore di Pampalona, & per le molte circonfette [d] di questo Regno. Per la qual chiarezza primamente presupponiamo, che per luoco sacro, intendiamo in questa materia qual si uoglia Chiesa, Tempio, Capella, Basilica, Heremitorio, & qual si uoglia altro oratorio, chiamisi come si uoglia edificato per celebrare la Messa, con l'autorità del Vescouo, senza la quale nó si può disfare, secondo l'intentione dei Cardinale, [e] & si raccoglie da quel, che scrisse molto largamente il detto [f] Remigio. Anco intendiamo per luoco sacro il Cimiterio, ch'è luoco consecrato dal Vescouo, per sotterrare i morti, ò sia congiunto, ò disgiunto dalla Chiesa, o separato da lei. [g] Et anco il dormitorio commune de' Chierici, o religiosi. Et la [h] porta, ò suppor tico congiunto alla Chiesa, ò al Cimiterio. [i] Et la clausura, il claustro e'l suo circuito, dato che occupi piu di quaranta passi di spatio. [k] Et il † palazzo, ò case Vescouali, ancor che siano 18 separate dalla Chiesa. [l] Et anco le case della Chiesa edificate per l'habitatione de' Chierici dentro di quaranta, ò trenta passi alla ramente uo: se non fussero però congiunte ad alcuna capella. [m] Et anco lo spatio di quaranta passi intorno alla Chiesa maggiore, & di trenta alle capelle: secondo le leggi antiche, [n] come affermano, [o] & Oldrado, e'l Felino. [p] Però auertiamo, che in nessuna parte si mira questo, se non per fine, oue giunga il cimiterio, i supportici, i claustri, o i gradi. Et così uediamo, che piu si guarda l'opinione, della quale Oldrado si rideua, che la sua. Et anco l'hospitale fondato con l'autorità del Vescouo. [q] Et il Sacerdote, che porta il Santo Sacramento fuor della Chiesa. [r] Et anco i Cardinali usano questo priuilegio, il quale non si concede la legge, ancorche la consuetudine gliele conceda. [s] Et per piu forte ragione godono di questo priuilegio gli Rè, & gl Imperatori, & i loro palazzi; ma non le loro statue, ne i palazzi, di altri Signori, & nobili, se non ne hauessero particolare priuilegio [t].

b Ca. Diffinimus ca. si quis contumax & ca. reum 11. q. 1.
c In Rubr. de immunit. eccle in præsuppos.
d Tit. 4. lib. 2. ordi.
e Consil. 11. Vol. 1. & ampliat. 2. & 3.
f Remig. ubi supra ampliat. 4.
g Ca. quisquis 11. q. 4. & Remig. ubi sup. ampliat. 4.
h Arc. Cum pro de sent. excomm.
i Ca. Si quis contumax 11. q. 3. Panor. per mul. de immu. eccl.
k Cal. igitur ex Remig. ubi sup. ab ampliat. quinta usque ad 15.
l Ca. Id Cõstitutum 17. q. 4. Innoc. Cõsen. de Inter. mix. & Remig. ubi supra ampliat. 15 in fin. Ca. Quisquis & Remig. ubi supra ampliat. 16.
m Ca. si quis contiquitus & decr. Quisquis.
n Consil. 35.
o In d. ca. cum pro causa.
p Panor. in cap. cum ecclesia de immun. eccle & Remig. ubi supra ampliat. 17.
q Host. & Cõsil. c. Sacerdote celebr. miss. & Remig. ubi supra ampliat. 18.
r Ant. Sicul. de præro. car. d. q. 2 part. 1.
s Remig. ubi supra ampliat. 21.

18 Secondo † presupponiamo, che di questa immunità, 19 ò securità godono tutti i Christiani liberi, che si saluano in detti luochi.

luochi, ò si saluano per delitti, ò per debiti.[a] & anco gli schiaui, che si saluano per i delitti: per iquali ponno dalla giustitia essere Grauemente castigati, ò per timore de' tormenti atroci de' lor Padroni, & altramente nò. percioche s'hanno da ritornare a' lor Patroni: pur che essi patroni giurino innanzi, che li perdonaranno, & non gli daranno atroce castigo, secondo il Panormitano, & la [b] commune.

[a] Cap. Inter alia, de immu. eccl. ubi Panor. num. 4 Roder. Xuarez. in l. 1. fol. 1. lib. 1. q. 5. & Remig. ubi sup. tal. 2.

[b] In d. ca Inter alia.

Il terzo presupponiamo, che da questo segue, che godono di questo priuilegio gli scommunicati, gl'interdetti, & i sospensi, secondo, l'Imola, Bonfacio, & la Commune. [c] Percioche non si trouano eccettuati dalla detta regola. Et per l'istessa ragione, colui, che con licentia del prigionero, ò rompendo il giuramento di non fuggire dalle carceri, si salua in detto luoco: dato che tenamo quel della glosa singolare, [d] cioè che se giustamente era preso, è obligato à tornare alle prigioni, però non può esser cacciato per forza. [e] Et anco colui, che rompe le carceri, si salua ne i debiti luochi. [f] Et anco colui, che menano preso per la Chiesa, ancorche uada condennato: percioche egli è ritirato in essa. Et per più forte ragione colui, che fuggendo dalla giustitia, entra in essa. [g] Anco ne gode colui, che ha ferito, ò ammazzato il Cherico. Et anco il sacrilego, che non ha fatto il sacrilegio in luoco sacro. Dicano come lor piace, i referiti da Remigio [h] senza testo, ne ragione sufficiente; poiche non si trouano esclusi dalla sopradetta regola. Et anco il fuoruscito giudicato distintamente, & in tal maniera, che in qual si uoglia luoco si possa uccidere, secondo il detto Remigio. [i] Et gl'obligati à render conto. Et il mercatante, che fallisce, ò se ne fugge. Et colui, che se ne andò à suoi nemici, dicano come lor piace, quelli, che referisce, o segue il predetto Remigio. [k] Con questo però, che non habbia fatto il delitto nella Chiesa, ne habbiamo altri delitti eccettuati, perche non si è testo, nè ragione sufficiente, che gli eccettua dalla regola sopradetta.

[c] In Clem. 1. de pœn. & rem. & Remig. ubi sup. tal. 19.

[d] Glo. Cle. castoris. verb. Per violentiam de reg. iud.

[e] Steph. de capel. 422. & Rem. fall. 27.

[f] Nicol. Boet. dec. 1. 102. col. 2. Charond. 6 suet. Purg. tit. des immunitez. §. 5. nu. 220. & Cõs contra Arch. d. in cap. Sicut 23. q. 4. & Remig. fall. 31.

[g] Rem. ubi supra fallen. 31.

[h] Remi. fallent 32. & 34.

[i] Vbi sup. fallent 29.

[k] fallẽt 27. & duab. seq.

Il quarto † presupponiamo, che non godono di questa immunità i Giudei, i Mori, i Pagani, gli Heretici, nè altri infedeli, se non quando si ritirano in chiesa, per farsi ueramente fedeli. [l] Ne anco il bestemmiatore, secondo Nicolò Boetio: [m] & altri, che referisce, & segue Remigio: [n] che (al nostro parere) non si ritroua per le ragioni mal drizzate del detto Nicolò, poiche (dica ello come li piace) è certo, che il bestemmiatore in quanto

[l] l. 1. cum glo. C. de iudæis ad eccle. confug. Nic. Boet. de 11. & Rem. ubi fall. 18.

[m] In d. decis. 102.

[n] Vbi sup. tal. 24.

a Verg. Th. 2ª.2ª. q 13 art.1. bestemmiatore non è heretico [a] & se oltre d'esso bestemmiatore, è anco heretico, egli non gode per essere heretico, & infedele, & non per esser solamente bestemmiatore. Nè medesimamente godono gli assassini di strada, nè il destruttor notturno di grani & d'altri frutti. [b] Nè colui, che uccise, o tagliò membro ad altri dentro la Chiesa, [c] o cimiterio. Nè anco colui, che ha fatto altro graue delitto dentro essa Chiesa, secondo la commune, che lungamente riferisce il detto Remigio: *percioche* sono esclusi dalla detta regola [d]. Nè fa il caso, *ch'egli faccia* il delitto nella Chiesa, con speranza di saluarsi per la immunità ecclesiastica, o senza essa, secondo il Panormitano. [e] La quale opinione, quantunque sia contra la commune in Teorica, pare però riceuuta in prattica, secondo Stefano, [f] & Remigio. [g] La quale sarà uera in altri regni, ma non in questi; ne' quali appartengono leggi che così distinguono. [h] Nè colui † che uccide à tradimento, o ferisce con animo d'uccidere, secondo la commune, [i] contra l Panormitano, che il detto Remigio largamente referisce. [k] Ma colui, che senza tal animo ferisce, [l] secondo la legge Commune gode questo priuilegio. Ma secondo quella di questi regni usati & prattcati, nelluno, che offende altri di proposito con animo, o senza animo d'uccidere à tradimento, o in duello, gode di questa immunità. [m] Nè anco ne gode colui, che essendo nella Chiesa, ferisce chi è fuor di essa. Nè colui, che essendo fuor di lei, ferisce altri in essa secondo il Panormitano, & la Commune. [n] perche egli fa il delitto nella Chiesa. Nè colui che dentro della Chiesa commanda che si faccia il delito fuor di lei, quanto al delitto, ch'egli commise in commandarlo: Percioche costui ha offeso nella Chiesa, quanto al delitto fatto per suo commandamento. [o] Nè colui, che cacciò chi era nella Chiesa; tirandolo per forza, almen per la capa, o per altri uestimenti, percioche egli offese nella Chiesa. Nè colui, che commandò che fosse cacciato, quanto al delitto, che in questo commise. Ma commetterebbe nódimeno il delitto s'egli commandasse che colui fosse ferito, o ucciso dopo ch'egli fosse cacciato dalla Chiesa, o commandò che si cacciasse. [p] percioche questo si commise fuora, & quello dentro. Nè colui, che per sua uolontà se ne parte, secondo l'Hostiense, & la commune. [q] Nè colui, che commanda cacciare il Papa. [r] Ne le persone ecclesiastiche, secondo il Panormitano, [s] in prattica riceuuta. Nè quelli, che commettono

b Cap inter alia de immun. eccles.
c Ca fin de immu. eccles.
d Per iura præcipiuntur.
e In d.c.fin.
f In dec.42.2. capel. Tholos.
g Vbi supra fall.3.
h Lib.2.Ord. tit.3.
i Dict.c.1. de hom.
k Vbi s. fall. 11 & duab seq.
l Remig. ubi supra in 3. fall.13.
m Lib.2.Ord.tit.4. §.3.
n In d.c.fi.
o Remi.ubi 7.fal 5.
p Remig. ubi 7. 2. fall 4 usque 11.
q In 1.2. tit.2.
r Cap. Vsor felicis 17.q 4.
s In d. c. inter alia & Remig. fal.22.

tono nella Chiesa, che ingiustamente difendono. [a] Nè colui, che pecca uicino alla Chiesa, con speranza di fuggire in ella, & saluarsi per essa, secondo [b] l'Hostiense, & altri, che Remigio referisce, & segue. [c] ancorache quanto à questi regni non sia tale il caso di commetter delitto uicino, ò lontano dalla Chiesa, se non fare il delitto a caso, ò principalmente, per offendere pentatamente. [d] Ne anco qui entro alla legge commune al nostro parere, perciochè non uale tutto, che con distinzione: & sopra [e] seguitiamo la opinione del l'anormitano, che dille nò fare al caso, che colui, che fa il delitto nella Chiesa, lo faccia con speranza di saluarsi per ella, ò senza ella. Nè anco ne gode colui, che uscì dalla Chiesa per buone parole di alcuni particolari; quantunque costui che li promette di farlo ritornare nella Chiesa, o procura tal'inganni, ò sia giudice, ò altra persona particolare, resti obligato a osseruare la fede, secondo quel che ne p[a]reggio di tutto quel, che in questo referisce il detto Remigio. [f] Nè colui, che arde, o fa calcar la Chiesa, per offendere in ella alcuno. [g] Dicano come li piace, quelli, che Remigio [h] riferisce.

a Remig. Vbi supra talen. 22.

b In summa de Immunit. §. Inquantità n. 18

c Vbi Panorm. 25.

d Lib. 2. ord. tit. 4. § 3

e Sup. eo cap. 10.

f C. 21. Quæst. 26.

g C. Cum homines de Sent. excom. lib. 6.

h Ostiens. in Sum. tit. 33.

23 S[i] egli ha [i] consentito a' fuori di tal alcuna fedità, o inganno nell'officio loro, con notabil danno delle parti. [k] ò giudicato le cause al'ultimato, & non ha fatto residenza a corte, che le riceueua. [l] o non ha osseruato i costumi, & statuti ch'egli ha giurato d'osseruare, ellendo leciti, possibili, & non derogati, almeno per contrario consuetudine, [m] pecca mortalmente.

i Ostiens. Vbi supra §. 8

k Ostiens. Vbi supra §. 9

l Ostiens. Vbi supra §. 10

m C. de pœ. & rem.

S[i] egli ha fatto uccidere il delinquente, senza darli loco per confessarsi, potendo, pecca mortalmente: [n] se il costume contrario lo scusa, per una Clementina. [o] Il medesimo è della fatta Communità, secondo la sua gloss. [p] commune nelle ricevute. [q] però quelli non osseruano i statuti, secondo [r] dicono, il quale dice, che fra, o al Contestabile di Francia licito di decimarli, quando lo stimano. M C C C L X V. si fu tagliata la testa. Ne anco nel Spedale, al nostro parere & senza peccato. Ancor che Pietro di Ravenna, contra Communità tenghi il contrario, come non difendi nemo [illegible] detti Clementina. Perciochè costui [illegible] molto, per non [illegible], che [illegible] gli differisca l'esecutione della sentenza [illegible] [illegible] [illegible]

di concedere questo Sacramento, come quel della penitenza: del quale solamente parla la Clementina.

14 Se † non ha proueduto alle parti d'eguali Auuocati, & procuratori di quelli, che auuocauano, o procurauano nel suo giudicio, con notabil danno d'una parte, [a] peccò mortalmente. Maggiormente alle persone miserabili, alle quali anco alle uolte senza domandarli, gli hanno da prouedere. [b] Et anco alle uolte senza pagamento, cioè quando non possono pagare. & gli auuocati hanno, con che possono honestamente *uiuere*, senza la paga loro, & auuocare per [c] essi.

S'egli ha lasciato di uisitar le carceri, ò procurare, che i prigioni habbino il necessario, per la uita loro, con lor notabil danno, [d] peccò mortalmente.

S'egli ha ammesso lo scommunicato, & denuntiato nel suo giudicio, come attore, Auuocato, o testimonio, dopò d'esserli commandato, o ricercato per colui, che poteua farlo, che non l'ammettesse, peccò mortalmente. [e] ancorche prima non ci pare piu che ueniale: se però da quel peccato non seguì danno notabile ad alcuno.

Se essendo giudice laico, non restituì subito all'ecclesiastico il prigione, ch'egli diceua esser Chierico, & fu trouato in habito Chericale, ò era noto, ch'egli era Chierico, peccò mortalmẽte, & scommunicato. [f] Ma s'egli non era manifestamente hauuto per Chierico, ne fu trouato in tal habito, non è obligato à rimetterlo al Vescouo, se non dopò che li consta, ch'egli è chierico. [g] Nè anco dopò, s'è Chierico maritato, se non prouua, che è maritato con una sola, & uergine, & che portaua l habito, & la tonsura Chericale.

a 1. Prouidentiam C. de postul.

b 1. Nec q.q̃ § fin. ff de offic. proconsl.

c Syl. uerb Aduocatus q 18

d Arg l. iudices C. de epis. & clerr. & ca. Palce 86 dist.

e Cap. Decernimus de sent. excom. li. 6 & Innoc. in ca. 1. de offic. ord.

f Ca. si iudex de sent. excom.

g Dict. ca. si iudex, & ibi omnes

h Ca. 1. pa clem. contra iug. lib. 6

15 Se † ne i giorni di festa fece giurare i testimonij, o alcun altro atto giuridico, che non fosse mera esecutione, è peccato mortale: [i] se la necessità, o pietà non lo scusa. [k] Se pigliò piu danari di quel che ualeua la cera, & fatica di suggellare, peccò mortalmente, secondo [l] Gabriello, laqual'opinione non si osserua. nè è uero, oue è legge, o costume, che ordina il contrario, tenga come li piace [m] ello Gabriello.

i Ca. 1. & fin de feriis

k Per cad. ca. & ibi annot.

l In 4. d. 15 q. 6. ar. 5 dub. 5 R. S.

m Arg ca. Fin. de cõsuet. & cap. A. Apostolicam, de reg. l. quicquid. Ille ei respondeat.

S'egli finte con inganno alcuna cosa, per andare; o mandare ad alcuna donna, à pigliare il suo testimonio, peccò mortalmente, & è scommunicato. [n] S'ei procedè nell'officio suo, senza esser ricercato dalla parte, per utilità particolare, o anco per publica,

n In ca. 1. Mulieres de cl. li. 6

publica, ſopra delitti, ſenza accuſatori, eccetto ne' caſi, ne' quali la legge il permette, peccò mortalmente, per quel, che in altra parte ho detto. [a] Et i caſi, ne' quali ſi permette, ſono molti, ſecondo molti, che noi riducemmo [b] à uno, cioè quando il caſtigo ſi ordina principalmente per diſturbare i mali futuri, ò la materia loro.

a In ca. Inter 11. q. 3 num. 665
b In d. ca. Inter uerba num. 662

26 Se † ſenza giuſto impedimẽto egli ha laſciato di fare la uiſita, ò Inquiſitione generale, che douea per ſapere i delinquenti, & delitti della terra; & purgarne la prouincia, peccò mortalmente. [c] Et il medeſimo, ſe nella detta inquiſitione, ò uiſitatione, egli interrogò particolarmẽte, ſe queſto, ò quello ha fatto tale, ò tal delitto, ò s'egli n'ha fatto alcuno, ò interrogò che li diceſſe tutto quel, ch'ei ſapeua, ò fuſſe occulto, ò nò, perciochè non deue uolere, che eſſi gli dicano tutto quel, che ſanno: ma ſolo quella coſa della quale è fama, & che tacendola, riſultarebbe in danno della republica, ò di alcun particolare, come dopò di San Tomaſo [d] io ho detto [e] altroue.

c Arg. l. Congruit, ff. de offic. præſid. & ca. 1. de offic. ord. cõ el annot.
d 2ª. 2ª. q. 70. art. 1.
e Fin. d. c. Inter uer. 21. q. 3 nu. 577 pag. 3

Se egli ha proceduto per uia d'inquiſitione, ſenza accuſatore, o fece inquirere particolarmente contra alcun delinquente, ſenza preceder manifeſta infamia, o denuntiatione, non eſſendo caſo d'inquiſitione particolare, è peccato mortale, ancorche ſi poteſſe prouare. [f] ſi come ho detto [g] altroue.

f Ca. Qualiter 2. ca. Inquiſitionis de accuſat. & ca. Deatoi. parte 3. q. 1
g In d. Inter uerba num. 569

27 Se † commandò al malfattore, che li manifeſtaſſe i ſuoi compagni occulti ne' caſi, che non permette la legge, peccò mortalmente, & anco in quelli, che ella permette: ſe interrogò in particolare, ſe il tale, o il tale furon ſuoi compagni: non eſſendo di quel infamati, ſi come ho detto in altra parte. [h] Aggiũgendo, che la legge permette che ſi poſſa interrogar' il malfattore de' ſuoi compagni ne i delitti, de' quali ſi teme danno alla republica, come ſono gli heretici, i traditori, i negromanti, i fattocchiari, i ladri, i falſarij, che fanno monete falſe, & altri ſimili. Et piu altroue [i] dopò il Gaetano [k] & il Soto, aggiungiamo, che non ſi dice infamato, accioche del ſuo delitto particolarmente s'inquira, ancorche egli habbia due, o tre teſtimonij di ueduta di quel medeſimo. [m] Alcune altre interrogationi, che conuengono a' ſignori, & giudici, ſi mettono ſopra in quelle de gli Re.

h In d. ca. Inter uerba num. 818
i Nu. 560. pag. 164.
k 2ª. 2ª. q. 69. art. 2. & De reg. memb. 2. q. 6
m Dict. ca. Inquiſitionis

DE GLI AVVOCATI, ET PROCVRATORI.

SOMMARIO.

28 *Gli Auuocati, & Procuratori peccano mortalmente; se non sanno quello, che basta: o sanno che la causa, è ingiusta, & la difendono.*

29 *O' perdono la causa per la notabile negligécia, o ignorantia loro o la fanno perdere all'auuersario loro, e, sendo giusta, o fanno dare co dilationi, o subornare test. monij &c. o discoprono i secreti de' clienti loro all'auuersario, o non aiutano il pouero.*

30 *O' tolgono salario souerchio, o per quello, che non doueuano, o aiutano la parte auuersa, o si accordano sopra il salario loro. L'Auuocato, che aiuta la parte contraria, è preuaricatore.*

a I. Nemini. C. de aduoca. diuers. Pan. in rub. de off. & Bar. in l. 1. ff. de [illegible]. a Et in quanto a [illegible] & in l. 1. Orat.

b Arg. l. Certi C. de iud. & glo. c. Ad audientiã. de consue.

c Arg. c. 1. ad Rom. & c. 1. de offi. de leg. & Auc. de Bue. in c. Breui de iureiuran.

d Thom. 2°. 2°. q. 71 artic. 3

EGLI auuocò † non essendo sufficiente per 28
quella professione, peccò mortalmente. a La
onde ne segue, che color peccano, che senza stu-
diar legge, auuocano: eccetto (al nostro pare-
re) quando non si trouano altri dottori. Et in
quell'atto fanno quel che per mezo di libri uolgari intendono.
b Habbiamo detto, s'egli auuocò, & aggiũgiamo hora, se procu
rò, perciochè sono differenti cause, come i uoli, che di quel trat-
tano sono diuersi. Ancor che in Portogallo tutti gli Auuocati
sono Procuratori: ma in altri, uno è Auuocato procura. & nõ
è necessario, che il Procuratore sappia tanto quanto l'Auuocato.

S'EGLI auuocò, o procurò in causa, ch'ei sapeua, ò de-
ueua sapere, ch'era ingiusta, peccò mortalmente, con obligo di
restituire tutto il danno alla parte auuersa, & anco alla sua parte
le spese, & danni, se quel non l'aiutò. c Et il medesimo se la te-
neua piu per ingiusta, che giusta. d Et se anco al principio egli
credeua, ch'era giusta, & dopo che uidde, che non era, non
cessò d'auuocare in ella, perciochè, ancor ch'egli non habbia da
publicarlo all'auuersario, ne riuelarli il secreto di lei, però de-
ue lasciare di aiutare la sua parte, & dirle quel, ch'egli sente, &
anco indurla all'accordo, senza danno del suo auuersario. e Ben
che, se la causa gli è dubbiosa, perche gli sono opinioni contrarie

di gran

di gran dottori, ò perche la legge, onde depende la giuſtitia, tiene diuerſi ſentimenti, egli può proteguire fino al fine, ſenza peccato, ſe la parte aiutata di quello, ſarà [a] contenta.

a Sylua. verb. Aduocatus. §. 10.

19 Se † per ſua notabil negligentia, ò ignorãtia la ſua parte perdè la cauſa giuſta, pecco mortalmente, con obligo di reſtituire i danni, & intereſſi. [b] Se però eſſo ſi lodaua di eſſere ſauio, & dotto, & la parte non ſapeua la ſua ignorantia: percioche altramente non ſarebbe obligato, ſe non di quello, che egli fece con inganno, ò con colpa lata, ſecondo l'intentione d'Innocentio, [c] che à queſto applicò [d] Siluestro.

b I. Item iuris. §. fi. ff. de Aqua & Hauſtu. in c. Calumnia. de pœnis.
c Inno. ca. fi. de dolo & dign.
d Verb. Aduocatus §. 14.

Segli fece perdere la cauſa giuſta all'auuerſario ò li fece alcun notabil danno, domandando ſouerchie dilationi: facendo poſitioni cauilloſe: ò induſſe alla parte, o a i teſtimonij, che negaſſero, ò non diceſſero la debita uerità, o altra coſa ſimile: peccò mortalmente; con obligo di reſtituire tutti i danni, & intereſſi. [e] O', ſe preſentò inſtrumenti, ò teſtimonij falſi, ò allegò falſe leggi, ò diſſe alcune cose, ch'ei ſapeua ch'erano falſe, peccò mortalmente. [f] Ancor che egli può prudentemente naſcondere, ò tacere quella coſa, per la quale la giuſtitia da ſua parte può impediſi. [g] & anco ingannare i ſuoi auuerſarij [h] ſenza bugie, & falſe allegationi, nè altre coſe [i] male.

e Hoſtien. in c. Calúnia non contra ſceptus.
f In ſumma cõfeſſ. lib. 2. tit. 5. §. 6. Sylueſt. Nequis. 22. q. 1.
g Cal. in Dãs 23. q. 3. c. 29. Iudex. §. 1.
h Cal. in Dãs 23. q. 3. c. 29. Iudex. §. 1.
i Sylueſt. verb. Aduocatus. §. 14.

S'egli manifeſtò a l'auuerſario i ſecreti importanti della ſua parte, peccò mortalmente. [k] con obligo di reſtituire il danno, che di quello ne ſeguito.

k l. 1. §. fi. ff. quis. ff. de tab.

S'egli laſcio d'aiutare i poueri i hauẽdo eſtrema neceſsità, che alcũ gli aiutaſſe perche dalla difenſione di quella cauſa pendeua la uita loro, ò de' loro, peccò mortalmente. [l] altramente no, per il [m] ſopradetto, dell'opere della miſericordia, come intende S. Tomaſo, & il [n] Gaetano. Percioche egli non è obligato, ſe non à fare elemoſine dell'arte ſua, come il ricco della ſua roba, dicano come lor piace l'Aſtenſe, [o] Angelo, la Roſella, & Siluestro nelle lor Summe.

l C. Paſce 86. dist.
m Sup. 2. 2. q. 32. art. 1. & 2.
n 2. 2. q. 32. art. 1.
o De pœn. & rem. c. §. Quid de aduocatis.
p Verb Aduocatus q. 16.

30 S'egli ha † preſo ſalario per quel, che non doueua, ò più di quel, che doueua, notabilmente per procurare, ò aduocare, peccò mortalmente. [q] Et anco, s'egli aiutò la parte contraria publicamente, ò ſecretamente, percioche è preuaricatore, ò fallatio. [r] Ancorche alcuna uolta in alcuni caſi molto dubbioſi gli poteua aiutare.

q Ca. Non ſanctæ. 9. q. 5.
r l. 1. ff. de prævari. a la mente d'ottima Bart. Baldus.

Il ſalario s'ha da moderare, ſecondo la quantità della cau-

sa, & della fatica,& della scientia, & del costume della prouincia. [a] & s'ha da far patto nel principio,ò nel fine nella lite,& non nel mezo,auanti ch'ella si finisca. [b] quãtunque il far patto in quel, che fusse giusto, senza forza,& scandalo,non par peccato nel foro della conscientia,percioche in questo caso,in ella cessa la prosontione, che si fa che nel foro [c] esteriore egli sia delitto.

S'EI fece patto con la parte, che gli desse un tanto di quel, ch'ei douea riceuere, ò si uincesse la causa, ò nò, come la metà, il terzo, ò il quinto, ò il decimo &c. peccò mortalmente. [d] percioche egli piglia grande occasione di affaticarsi per modi leciti,& illeciti,per poter uincere la causa. Il medesimo s'egli ha fatto patto,che uicendo, se gli paghi un tanto. [e] ancor che senza peccato si può far patto,che le li doni certa quantità giusta per la sua fatica, ò uinca, ò nò, secondo la Commune: [f] Et quantunque se gli doni alcuna cosa certa piu del suo salario ordinato, se uince, secondo Alessandro [g] con questo, che sia poco, secondo [h] il Saliceto.

a l.1.§. in honorarijs ff. de uari & extraordi. glo.ca. Non licet ar q 3.
b Cap. infames §. Propterea 3.q.7
c Cag. not in ca. Is qui,& cap. Tua, de sponsal.
d l. Sumptus ff. de pact. l. Item C. de procurator §. Arcêtur 3 q.7
e Glos. l. Sumptus ff. de pact.
f In d. legibus
g In d.l. Item per l. ff. de uarijs,& extraordin.
h In d.l. Item

DELL'ATTORE, ACCVSATORE ET GVARDIA.

SOMMARIO.

31 *L'Attore, ò Accusatore, pecca mortalmente, s'egli muoue, ò perseguita causa ingiusta, ò per mal fine, ò usa la sententia ingiusta, ò lascia la lite, non douendo lasciarla.*

32 *O' per danari lascia la causa nella quale non è pena di sangue, nè crimine di falsità, ò giurò il falso, ò disse la bugia per la causa sua giusta, ò non accusò alcuno di delitto, che risultaua in gran danno d'altri, ò giurò di non accusare il peccato futuro, ò non accusare quel che si deue.*

33 *Il Denuntiatore, pecca mortalmente, denuntiando quel, ch'egli non deue, ò per mal fine, ò non denuntiare quel, ch'egli deue,*

Il Denuntiatore, con un testimonio fa proua intera.

34 *Il Guardiano, pecca mortalmente, s'egli non accusa colui, ch'egli ha giurato di accusare, se lo troua di notte, ò non manifesta il danno, ch'indi nè è seguito.*

Le

Le Guardie, che lasciano passare cose da' confini de i Regni, ò prouincie, peccano mortalmente, nè si ponno assoluere, se hanno proposito di lasciare ancor passare, ma non sono obligati à restituire le pene, che pagherebbono gli accusati.

31 SEGLI † ha mosso, ò continuò lite, sapendo, o douendo sapere, ch'era ingiusta, o se accusò altri di alcun crimine sapendo, o douendo sapere, ch'egli era falso, peccò mortalmente, con obligo di restituire il danno, che per lui n'è seguito nella persona, nella fama, o ne' beni temporali del prossimo. [a] O se conoscendo l'innocentia del suo auuersario, subito non cessò da quel, ch'ei domandaua, o dall'accusatione. [b] Il medesimo, se dopò di darsi final sentenza per esso egli conobbe, che la sua causa fu ingiusta, & non restituì quel, che per essa [c] hebbe.

a Ca. calumniator 2.q.3 c.Calumnias im de pœnis ca finem. de lol & cont.cum eis annot.
b Arg.c.Si quem 2 q.3
c Innoc.in ca.Quia Plerique de immu. eccl.conter receptus

SEGLI ha accusato di crimine uero, o cercò cosa giusta per alcun cattiuo fine di peccato mortale, come per odio mortale, o per uendetta, e peccato mortale, senza obligo di restituire. [d] Ancor che, se lo fece per passione, o colera, che non era odio mortale, non è piu che ueniale.

d Arg.c. cum minister 2 q 5
e Aug uerb. Accusatio §.4

SEI s'appartò dalla domanda ciuile, dopò la citation delle parti, senza rinuntiar la lite: & procurò, che non si procedesse nella lite contra la legge, & contra la uolontà dell'altra parte. o essendo la causa spirituale, che non gli era lecito lasciarla, [f] peccò mortalmente.

f Ca. Saperlecod.Mo tos. spir.& c Prout de lol & cont.Authen qui semel, C. Quo.& qũ

32 SEI † s'appartò dalla domanda criminale di adultero, o di altra, nella quale non fusse pena di sangue, nè essendo crimine di falsità per alcuna cosa, che li uien donata, peccò mortalmente. [g] secondo la commune. Quantunque (al nostro parere) se da quel non risultasse danno notabile della republica, ò del prossimo, non sarebbe peccato mortale nel foro della conscientia, dato, che in tutte le cause è la desistenza del peccato mortale, se si fa, usando bugie, pergiuri, o altre simulationi mortali, perciochè si sentenzia per il reo, [h] & ancor se pigliò alcuna cosa per desistere dalla sua causa ingiusta, con obligo di restituire.

g l Transigere C.de transac.
h Tho.ubi sup q.62 artic 3

SE per uincere in una causa giusta, usò de' giuramenti falsi o falsi istrumenti, & testimonij falsi, peccò mortalmente, ma non è obligato à restituire. [k] Nè (al nostro parere) è piu che ue

i Iuxta notata in c. dilectus 1. de symo.
k Thom.2ª.2ª.q 72 art.3.ad 3.in hu.

nale, usar bugie che per altro rispetto non fussero peccati mortali, per il [a] sopradetto.

[a] In c.18.nu.6.&7.

S'egli lasciò di accusare alcuno, uedendo, che il suo delitto risultaua in gran danno spirituale, ò temporale della republica, & che non haueua altra via, per laquale potesse impedirlo, [b] peccò mortalmente.

[b] Tho.2ª 2ª.q.61. art.2.ad 3. Innocen. Ioannes Andr. Gabr. Gaet.

S'egli ha giurato, ò promesso di non accusare alcuno di peccato ch'era per douer fare, ò non accusare quel, che non era ragioneuole, pecco mortalmente. [c] Ancorche non, le fosse quello di peccato [d] gia fatto.

[c] 1 Si una § pasta & § ult. de pact. dot. Inn. § pasta n.9. Host. Ioan. And. Abb. Ant. Rosel. Ioan. Andr. Accurs. § 1. [d] Tho.2ª 2ª. q.33. art.2.

S'egli † denuncio con cattiua, & mortale intentione, come 33 per dannificar notabilmente il prossimo, denuntiando, [e] peccò mortalmente, come altroue prouammo. [f] O se lasciò di denuntiare il peccato apparecchiato per danno spirituale, ò corporale della republica, ò d'altro prossimo, come di tradimento, di congiuratione, d'heresia, o d'altri tali tratti contra, ancor che fusse secreto, & bastasse giurare non manifestarlo: [g] Percioche, come dichiarammo altroue, [h] egli è obligato a denuntiare, senza che precedi correttione fraterna, se non ti viene per certo, che questa sola correttione basterà per impedire il male. Il medesimo, s'egli [i] scusò di accusare altri delitti d'importanza solamente all'autore loro, ò d'altri per la correttione fraterna, se non ti viene certo, potendo [k] certamente prouare. [l] Altri dicono potere fuggire con mortal peccato, s'egli hà un testimonio intero, & se anco ello è tale. Percioche, per prouar il fatto per una di due denuntiatione, & per effetto di dar penitenza, & emendatione al peccatore, il medesimo denuntiatore può esser testimonio, & con suo detto, & d'altri intero, che si ha per quello effetto intiera proua. [m] Si come ho detto altroue [n].

[e] 1 Si una § pasta & § ult. de pact. dot. Inn. § pasta n.9. Host. Ioan. And. Abb. Ant. Rosel. Ioan. Andr. Accurs. § 1. [f] In c. Inter uerba 21 q.3.nu.73. [g] Ioan. And. Host. Abb. Ant. Rosel. Ioan. Andr. Accurs. § 1. [h] In c. Inter uerba pag.179.nu.618. [i] Ibidem nu. 618. [k] Ca in omni negotio de rob. [l] In c. Inter uerba pag.222.nu.77. [m] Ora fra mentū iuris ca.Si [illegible] [n] Sup. in cap. 23. nu. [illegible]

S'egli essendo di guardia, per andare intorno alle mura gri- 34 dando di notte, con giuramento di accusare colui, ch'ritrouasse dopo del segno della campana, & non lo accusò, peccò mortalmente, [o] & è spergiuro: ma senza obligo di restituir le pene, che harebbe potute pagare gl'accusati, secondo S. Bernardino, che allega Silueftro [p] & la ragione de iure di quel ch'è detto di sopra. [q] Ne anco colui, che ha riceuuto qualche pretenso, se ciò non l'accetta, è obligato a restituire, & la ragione, secondo la opinione, che hora si seguita [illegible]. Anzi se alcuno che fa qualche danno, & non lo manda a dire, ch'egli sia stato

[o] S. Ant. 1.p.tit.17.nu. 33. & seq.

dan-

dannificato, contra ciò, ch'egli haueua giurato, o promesso per ragione dell'officio suo, non solamente peccò mortalmente, ma anco è obligato sodisfare à colui, ch'è stato dannificato. [a] L'istesso pare, che si possa dire delle guardie, di estratre da i confini de i Regni, delle Prouincie, & delle Città, che lasciano passare cose prohibite, cioè che peccano mortalmente, & sono i pergiuri, nè possono essere assoluti, se non propongono fermamente di mai piu non lasciarle passare. Non sono però obligati à restituire le pene, che pagarebbono gli accusati, se gli denuntiassero, nè la roba, che perderebbono per quell estratre, o intrare uietato, come par molto ragioneuole, & giusto, & per il costume generale riceuuto, & interpretato.

[a] Syl. ubi supra.

DEL REO ACCVSATO, ET PRESO.

SOMMARIO.

35 *Il Reo accusato, pecca mortalmente, s'egli difende causa ingiu-*
36 *sta interrogato nega la uerità, concorrendoui quattro cose.*

I Confessori de' Rei non debbono assoluerli, se nõ uogliono cõfessare il delitto, c'hanno fatto, s'egli è nel processo giustamente fatto, ma non debbono però fargli confessare quel, che non hanno fatto.

I giudici peccano, interrogando subito i rei con giuramento.

37 *Il Reo, pecca mortalmente, s'egli non manifesta i suoi compagni occulti, i quali egli sà che per nessun modo sono per emendarsi, & se non sodisfa le scommuniche, quando le può sodisfare, senza suo danno, è scommunicato.*

38 *Il Reo, che giustamente condennato à morte, ò à qualche troncamento di membri, pecca mortalmente, s'egli fugge, & se difende contra gli ufficiali, ma non pecca quegli che fugge, che uien cercato non essere pigliato innanzi, o dopò data la sententia, pur che non fugga per forza. Nè pecca medesimamente chi fugge con proposito fermo di pagare i debbiti, e la pena, nella quale egli fu condennato.*

39 *O' se difende con pergiurij, & bugie giurate, ò appellò ingiustamente per impedire l'essecutione della sententia, con obligo di restituire tutti i danni, ma, se le bugie non sono giurate non è peccato mortale per se.*

E † ſapendo, ò douendo ſapere, ch'era coſa ingiuſta, ditele alcuna lite, ò non cessò di alcuna difenſione, dopo ch'egli ciò seppe, cominciata la lite, con notabil danno dell'auuerſario, [a] è peccato mortale. 35

a Arg. c Sape. de re Iur. ſp. ad. modo c. Pœnale 14 q. 5.

S E interrogato dal ſuo giudice (conforme alle leggi d'alcuna coſa, ſe ſapeua, ò credeua, ch'era coſi, negò la uerità, peccò mortalmente, ancorche ſia crimine degno di pena di morte, le ma cõ orrono tutte le coſe neceſſarie, perche eſſo ſia obligato à confeſſarlo. [b] percioche come dice S. Tomaso, [c] & piu largamente [d] il Gaetano, & piu breuemente il Palude [e] per non celare altroue, [f] colui che mente in giudicio; ingiuria le parti, & Iddio il quale è il giudicio, e'l giudice, à cui ſi deue obedienza. Habbiamo detto [ſe concorrono tutte le coſe neceſſarie.] Il primo di ciò è, che il delitto ſia manifeſto, ò famoſo, ò mezo prouato. Mezo prouato ſi dice, quando ui è un teſtimonio intero ſenza che uerun taccia, & che teſtifica di ueduta, che nella legge ſi chiama, *omni exceptione maior*, o inditij baſtanti bene prouati: che ſono quelli, che fanno mezza prouatione: ò ſiano molti, ò uno, come tiene Bartolo. [g] Il ſecondo, è che gl'inditij, & la fama ſiano prouati nel proceſſo. Il terzo è, che ſiano notificati al reo: acciochè egli uegga, ch'egli è obligato à obedire al precetto del giudice. Di maniera [i] che il colpato non è mai obligato à confeſſare il ſuo delitto in giudicio, eccetto quando egli ſa, ò deue ſapere, che il proceſſo giuſtamente fatto l'obliga à confeſſarlo, come ho detto altroue, [h] dopò S. Tomaso, & il Gaetano. [i] Et Allhora è tanto obligato, che il confeſſore non deue aſſolueruelo, ſe egli non ſi determina à confeſſarlo, poiche come molto ben dice Scoto, [k] tal reo pecca à non confeſſare, & pentirſi. Anzi egli perſeuera nel peccato, & per conſeguente non merita perdono, nè aſſolutione. [l] Il che è una ſingolare, & cotidiana concluſione. Per queſto auuertiſca bene il confeſſore, che non li faccia perder l'anima (aſſoluendolo in peccato) nè la uita, nè le membra, nè l'honore, ò la fama facendoli confeſſar quel ch'ei nõ douena, come auuiamino altroue. [m] La onde da q'ſto infermo che alcuni giudici fanno malamẽte, che con diſordinato deſiderio di far giuſtitia, per mauere eſquiſite interrogano i prigioni ſubito nel principio, dadoli giuramẽto, che debbano dire la uerita, di quãto li ſara domandato, & li domandano in parti-

b Tho. 2°. 2°. q. 69. art. 1. & Gab. in 4. d. 15. q. 1. art. 1. dub. 6.
c Vbi ſupra.
d Ibidem
e In 4. d. 19. q. 4. col. 3.
f In c. 1. Inter uerba num. 15.
g In l. fin. num. 7 ff. de q. ex. dot.
h In ca Inter uerba 11. q. 3. num. 7. 4.
i 2°. 2°. q. 69. art. 1. & 2.
k In 1. de ratio tegẽ. memb. 2. q. 7 pag. 7.
l Ca peccati uenialis de reg. iur. lib. 6.
m In d. c. Inter uerba. alle ſup. ra.

colare

colare di tutto: minacciandoli, & ponendoli terrore, & ſpauento; con che alle uolte gli fanno confeſſare il delitto, che con buo ma conſcientia non poſſono confeſſare, quantunque egli ſia uero. Et alle uolte gli fanno contradire, nella qual cola grauemẽte pec cano. Et aggiungiamo, che per eſſer egli diffamato d'un delitto, non ſi deue interrogare d'un'altro, nel quale egli nó è infamato, ſecondo S. Tomaſo. [a] & Adriano, [b] contra il Palude, [c] & Silueſtro. [d] contra i quali allegammo due [e] teſti chiari in altra [f] parte.

a Prima ſecundæ q. 70. art. 1.
b Quo. II. 11. q. 1.
c In dict. 19. q. 4. in fine.
d Verb. Inquiſitio. 9. 1. 9. 1.
e Cap. ſi oporteat & c. Inquiſit. de accuſ.
f In 1. c. tutor uerſus. 58
g Ca. Qui imbuit & c. 1. le conſet & Gaet. li. 17. reſponſ. reſponſ. 5.

17 S E † anco dopò che ha confeſſato il ſuo delitto, egli manifeſtò i ſuoi compagni occulti, ancorche ghelo commandi il giudice. [g] peccò mortalmente.

S'E I credeua, ò doueua credere, ch'erano pentiti, ò credeua, che per la correttione fraterna ſolamente ſi pentirebbono, & emendarebbono, ma non s'egli ſapeua, che perſeuerarebbono ne' lor delitti, con danno publico, ò priuato. Et credeua, che la correttione fraterna non baſtarebbe ad emendarli: anzi i confeſſori debbono ammonirli, che gli manifeſtino, per quel che altroue habbiamo detto, [h] & quel, che dice [i] il Gaetano.

h In 4. c. Iuxta uerba num. 8. & num. 30.
i In 2. 2. q.

S E hauendo fatto alcun danno, & commandando il Prelato ſotto pena di ſcommunicatione, che colui, che l'ha fatto, ſodisfaccia nel termine tanti giorni, egli non ha ſodisfatto, poſſendo, ſenza danno della ſua perſona, & della fama, pecco mortalmente, & e ſcommunicato. [k] Altramente non è peccato mortale, pur ch'egli proponga di ſodisfar ſubito che buonamente potrà, ſecondo l'intentione della Chieſa. Et, ſe aſſolutamente il Prelato commãdaſſe, che il maltattore ſi manifeſtaſſe, egli non è obligato à obedirli; ancorche il delitto foſſe publico, con queſto che l'autore ſia occulto, percioche egli commanda quel, che non può la poteſta humana commandare, come ha detto il [l] Gaetano, ne altro uolſe dir [m] Gregorio.

k Arg. 1. 1. 1. 1. & 1. 1. 1. 1. & c. Presbyteris. de appell.
l 2. 2. q. 69. art. 1.
m In d. c. Quidam.

18 S E † eſſendo preſo, & anco condennato giuſtamente à morte naturale, ò à tagliarſi alcun membro, fuggi, o ſi ditefe, offendendo, ò reſiſtendo à gl'ufficiali della giuſtitia, pecco mortalmente, ſecondo S. Tomaſo. [n] ma non pecco s'egli non fece altro, che fuggire, etiandio rompendo i ferri, ò la carcere, ſecondo il Gaetano. [o] dato che per ciò ne uenuiſſe male alle guardie, poiche egli non haueua intentione di farle male, nè cola illecita, oue tal male ne ſeguiſſe, come proua, & largamente [p] difende il medeſimo Gaetano, & di ſopra habbiamo toccato. [q] Nè

n In d. q. 69. art. 4.
o Gaet. ibidem.
p In d. art. 4.
q In c. 19. num. 681. cum ſeq.

anco pecca colui, che fugge, quando egli uien cercato per esser pigliato auanti, o dopò data la tenteza con questo ch'ei non faccia forza a i guardiani, nè à gli officiali della giustitia quãdo uogliono pigliarlo, secondo S. Tomaso [a] & il Gaetano. Il quale aggiunge, che coloro, che danno lime, o corde acciochè egli fugga, non peccano. Il che ne pare assai tollerabile, (almen d'equità) benche al Soto [b] parue il contrario piu giusto: & anco à noi altri di rigore. Perche à tutti noi pare che peccano gli amici del preso, che per farli uia da fuggirsi, rompono le porte, o'l muro, &c. Et aggiungiamo, che quantunque Angelo, Siluestro, & altri moderni tengliano che il preso, che non teme morte, nè perdimento di membro, non pecchi leggiermente fuggendo, però à noi altri pare il contrario, si perciochè la gioia, [c] che per quelo attestano, fa assai poco, & si perche egli non è obligato in conscienza alla pena, come s'è detto di sopra. [d] Et perche egli ben può fuggire con proposito fermo di pagare i debiti per li quali egli fu preso, il danno, ch'ei fece, & la pena pecuniaria nella quale fu condennato, quando potrà, il che basta per la conscientia, per il sopradetto.

a Vbi supra.

b Li 4 q. 6. art. 4. de rest. & iure.

c In c. Iuramentum dist. 1.

d Sup. c. 23. nu. 65.

S'E I † si difese con pergiuri, o bugie giurate, benche egli fusse domandato, & accusato ingiustamente, peccò mortalmente. [e] O' se condennato giustamente appellò, sapendo che egli non haueua ragione, per impedir l'esecutione, pecco mortalmẽte con obligo di restituire tutti i danni, & gl'interessi. [f] Ancor che il defendersi con bugie non giurate, non par peccato mortale, se esse non fussero però peccati mortali per altri rispetti. [g]

e S. Th. 2°. 2°. q. 69. art. 2.

f Arg. l. 1 ff. de appell & ca. Ad nostrã en. 1 tit.

g Th. ubi sup art. 4. ca. primo, & ca. Quicunque 2. q. 6.

DE I TESTIMONI.

SOMMARIO.

39 *Il Testimonio pecca mortalmente, s'egli dice il falso.*

40 *O' non manifesta la uerità contraria al suo primo detto.*

41 *O' dice la uerità, credendo, ch'era la bugia, o per timore se lo di non esser pergiuro, giura di non essere testimonio, o si scusa, o si fa absente, per non testimoniare, essendosi obligato.*

42 *O' manifestò alcun peccato secreto d'altri senza necessità d'impedire qualche danno.*

I Medici, gl'Auuocati, i Consiglieri, & gl'altri simili, peccano manifestando i secreti, che vengono lor detti, delle liti dubbiose, & delle infermità, se non risultassero però in danno d'alcuno.

43 Il Giudice non deue essere creduto dal testimonio quando gli dice d'hauere quel che basta per poterlo interrogare, del peccato criminoso occulto, che può essere in danno di se, ò d'altri.

Il Giudice non può astringere a testificare: chi non è obligato: & se lo vuole constringere egli deue appellare.

44 Il Testimonio poche volte, o quasi mai è obligato in cause ciuili ad offerirsi a testimoniare per nessuno, con obligo di peccato mortale, ma, se l'prossimo è in estrema necessità, egli deue testimoniare,

45 Il Testimonio, che scuopre quel, ch'egli non deue, ò vuole danari per testimoniar bene, ò male, più del suo interesse, ò

46 non risponde alle scommunche perciò dategli, senza alcuna scusa, le quali sono otto, pecca mortalmente.

47 I Testimonij, che sono obligati ad offerirsi a testimoniare sono quegli, che sanno alcun male: i quali senza la loro deposizione non si possono impedire. Et quegli, che sanno, che senza il testimonio loro alcuno perderebbe la vita, ò qualche membro, ò che ne hà estrema necessità, sono obligati.

49 I Testimonij, che non possono, ne sono tenuti a testimoniare sono i padri, & gli altri ascendenti, nè la moglie per il marito, nè il libero contra chi lo fece libero. Ma se non vi sono altri, essi sono obligati.

49 Non sono medesimamente obligati, quegli à cui sono stati rivelati alcuni secreti, ch'essi non sapeuano per altra via: se però non fossero in danno d'altri, & non si potesse vietarlo, senza rivelarli. Ne quegli, che sanno alcun peccato criminoso che non risulta in danno d'altri, & si può vietare per altra via &c.

I Testimonij, che possono testimoniare, & non sono tenuti, è la moglie contra il marito, e l'marito contra la moglie & coloro che sanno del crimine secreto, per il quale si procede per via d'accusatione, alla quale non sono obligati.

5. 4 Testimoniare non sono tenuti quegli, che manifestamente temono, che per il testimonio loro non ne siano tenuti quelli a danno spirituale, o temporale della persona, della robba, ò

dell'honore. Nè possono esser con lui retti, il suocero, il genero, il padrigno, il figliastro, la matrigna, fratelli, cugini carnali, ò cognati, nè gli altri, che sono nel quarto grado.

51 *Testimonij possono esser giudicati, e privilegiati, quando non ui sono altri.*

Testimonio che deue esser giudicato contro il reo nell'heresia, quando egli tiene per certo, che non si emenderà in nessun modo: o non ui sono testimonij à sufficientia.

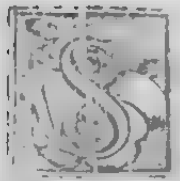

52 E † hauendo egli giurato, o per giurare affermo per uerità, ò per certo quel, ch'era tale, o di ueruna, ò vera uero, o nò, o tacque alcuna uerità, ch'era di douere dire, dicendo quel, ch'era utile a un parte, & tacendo quel, che all'altra era nocumento, peccò mortalmente, [a] con obligo di restituire, secondo l'intentione di S. Tomaso [b] ricenuto: Peroche, egli offende Iddio, i giudici, & il prossimo, com'ho detto altroue. [c] Et ancor che il timor giusto posti l'horo di nò testificare, ciò non scusa di uoler testificare il Filosofo Hobiamo detto | quel ch'era peccato peroche se tutta la debita diligenza in ricordarsi della uerità, fece errore, nò peccò mortalmente: ne è obligato a restituire secondo l'opinione del medesimo, benche sia ricenuta dal [d] Corsetto.

a Cap. Proverb. & ca. 1. de [illegible] b 2ª 2ª [illegible] c In [illegible] d Ar. [illegible] ca. [illegible] d Arz. sup. Sum. 22. q. 2.

e In d. art. 4

M A † s'egli può far utile, ma ascoltando la uerità, è obligato à contradirli, & può far utile, come con lui subito dopò l'hauere testificato, [f] & anco di poi qualche intervallo, auanti che li dia la sentenza, al men per dichiarare il suo primo detto, secondo Innocentio ricenuto da tutti. [g] Dal che colui non farà riputato per testimonio mendace, per quello, che dirà auanti affermo, secondo il Cardinale. [h] Et se di maniera si credera il secondo detto, & non il primo: cioè, quando considerate le qualità delle persone, e del fatto, & del tempo, parerà al giudice, che non si debbia, per esser subornato, ma per stimolo della conscientia, & del debito, che la uerità s'aghia, secondo l'Hostiense ricenuto da Antonino, & dal Panormitano: [i] Come se quel tale fusse [illegible] & di tanta bontà [illegible] che con proposito egli di ciò non bugia, ne ciò affermi leggiermente, con giuramento tal obligatione, sarebbe tenuto a ciò. Come si può giudicare per questo esempio del Panormitano. [k] Se un Vesco-

f Cap. Prætereà, de testib. cogen.

g In d. ca. Prætereà

h In cap. Ventensa de testib.

i In d. ca. Prætereà & [illegible] & [illegible] & [illegible]

uo buono, & ricco, hauesse detto alcuna cosa in qualche causa d'un lauoratore, & dopo alcun tempo passato dicesse con giuramento, che lo disse per dimenticanza, &c. in tali casi il giudice douerebbe credere secondo detto, per sententiare conforme a quello, & anco sopratedere nell'esecutione della sentenza, s'era data, & anco la parte contra colui, che si contradicesse, e obligata a credere, che quella che la uerità, & restituire, s'era essequita la sentenza data per quel detto emendato, secondo l'intentione del testimonio. [a] Ma, se per non pensare assai diligentemente bene, quel che egli haueua da dire, o per sua gran negligentia, anco senza malitia, disse ciò, che non era, peccò mortalmente; con obligo di restituire, secondo S. Tomaso, & S. Antonino. [a] In d. art. 4. [b] 2. part. tit. 1. ca. 19 §. 7.

41 SE TACIE la uerità, credendo che era il tutto, solo per timore di non esser per giuro, il che egli non douebbe, se non li fosse dato giuramento, peccò mortalmente, per quel, che in altra parte habbiamo detto, e però senza obligo di restituire. [c] In cap. Inter uerba 11. q. 3. pag. 104. num. 70. Perciochè quantunque egli uolesse dannificare altrui, però non dannifica.

SE giuro di non testificare, ancorche il superiore glie'l commandasse, o in altro caso, nel quale egli fosse obligato, è peccato mortale. Perche, ancor che il giurare di non esercitare opere di consiglio non sia peccato mortale, come s'è detto di sopra dopo il Gaetano. [d] però egli sarebbe tenuto a ciò che s'è obligato sotto pena di peccato mortale, e peccato mortale, secondo tutti, & per questo colui [illegible] pato, & deue dare il suo testimonio senza [illegible]. [d] 2. 2. q. 88. art. 7.

SE [illegible] caso, nel quale egli era obligato a testificare [illegible] mente per mentire di quel, che [illegible] che colui, che era parte [illegible] contra di cui era testificato, [illegible], che il suo testimonio era [illegible] mortalmente con obligo [illegible] [e] [illegible] [e] Sanch. verb. Testis [illegible] [f] [illegible] [f] In d. cap. Inter [illegible] 4. habbiamo altroue detto. [illegible] nio, sapendo che [illegible] te, o di dannificare, che [illegible] [g] In d. cap. Inter [illegible] 4. [illegible] [illegible] [illegible]

S'egli † manifestò alcun peccato secreto d'altri, la notitia del quale non era necessaria per impedire il male, e i danni, quantunque spetialmente gliene domandasse, è peccato mortale, secondo S. Tomaso. [a] Maggiormente, se per sola via di confessione sacramentale lo sapeua, come altroue dicemmo: [b] O per sola via di domandarli parere, & consiglio. La onde ne segue, che gli Auuocati, i Consiglieri, i Medici, & gli altri simili, a' quali si manifestano i secreti de' rei, de' dubbij & della infirmità, peccano, manifestando quel, che in secreto lor fu riuelato, se non è pero cosa, che ritratti in danno d'alcuno. Et anco se a quello per altra via si può rimediare. Et anco quando non si potesse altramente rimediare, nó si deue manifestare più di quanto per ciò è necessario: Ne anco quanto è necessario, se maggiori dánno della fama, ò dell'honore per questo ne viene a colui, ch'è stato così publicato, o manifestato, che a colui, ch'è stato danneficato nella roba, come per molte ragioni, & autorità noi prouiamo in altra parte. [c] E' uero, che se per altra via i sopradetti tacino, lo debbono dire, secondo tutti. Et † in altra parte [d] aggiungiamo, che il giudice non deue credere in dubbio, che il giudice tanto giustamente domandi, ch'esso debba rispondere quando egli domanda sopra crimine di gran pericolo, o del danno suo, o d'altri, per insino che si mostri prouata la fama, o gli inditij, che faceano meza proua, o ch'è meza proua col crimine per testimonij, o per inditij, secondo il Gaetano, [e] e'l Soto. [f] non tanto per la sua ragione, quanto per un'altro detto d'Adriano, [g] che in quel luogo allegammo. Et per conseguente si può determinare a credere, ch'ei non proceda giustamente a non uoler dire quel, ch'egli sa, se non quando il delitto è pernicioso alla republica, come è quello di lesa Maestà diuina, o humana, & non è anco del tutto passato, ne si offerisce ueramente penitentia, & restitutione sufficiente, si come io ho detto in quel luogo. [h] Et è da notare, che colui, che non è obligato a testificare, deue dire al giudice, ch'egli non è obligato à dirli quel, ch'egli domanda, ancor che lo sapesse, & s'egli lo uuol constringere, deue appellare, se però egli crede, che di lui esso giudice sospettara male, per fine alcun danno. Et s'egli uede, che egli sospetta, & fara qualche danno, gli può rispondere, che non sa nulla, intendendo tra se di cosa, che li debba dire, secondo l'opinione del Palude, [i] & noi anco habbiamo detto altroue, [k] apartandoci dal dottor Giouan-

[a] 2ª 2æ. q.70. art. 2 b Ex 4. Sacerdos, te pen. dist. 6. nu. 116.

[c] In 4. d. Inter uer. Fol. 1. nu. 594. & per tot. tit. [d] In d. c. Inter uerba nu. 598.

[e] 2ª 2æ q. 66. [f] De iust. & iure mem. 3 [g] Quodlib. pag. 23.

[h] In d. c. Inter uerba num. 600.

[i] In 4 d. 21. q. 1 col 6 & d. 35. q. 1. col. 4. [k] In d. c. per Inter uer. b num. 769.

m

ni d' Sepulueda. [a] (Iquale al mio parere) nõ ha ueduto il detto del Palude, perche egli dice, che neſſuno ha detto queſto auanti di Gabriello, ilche eſſer la uerita, prouammo [b] altroue.

a Lib. de põ reſtitu. cap. 41.

b In c.1. de confeſſ.

44 S E † ſapendo che altri ſtaua in eſtrema neceſſita del tuo teſtimonio, percioche egli perderà quella coſa, tenza la quale la ſua uita, o quella de' ſuoi pericolerebbe, ſe eſſo non teſtificaſſe, e non ſi offeriſſe a quel fare, peccò mortalmente, percioche egli è obligato ad offerirſi, per quel, che s'è detto in altre parte. [c] Lib biamo detto (eſtrema neceſsita) percioche per altra (ancorche ſia grande) egli non è obligato ſotto pena di peccato mortale, almeno ſe li uiene di quel ſicuro dãno, come in quel luogo ho detto. Ne anco quando tenza alcun ſuo danno può ſtudio, per il ſopradetto: [d] Quantenque in altra parte [e] ſignificammo il contrario. La onde ne ſegue quel, che in quel luoco habbiamo detto, copioſamente: cioè, che poche uolte, o quaſi mai ſi troueràche in caute ciuili, egli ſia obligato, & debba offerirſi per teſtimonio, ſotto pena di peccato mortale Et anco colui, che pecca per nõ offerirſi, non è obligato a reſtituire, percioche l'obligo della carita non obliga a fare queſto ancorche obblighi a peccato mortale, come altroue habbiamo detto. [f] benche, ſe eſſendoli commandato, che egli douelle teſtificare, nõ teſtifico, & per quel alcuno perde la ſua giuſtitia, non ſolamente pecca mortalmente, ma etiandio e obligato à reſtituire, ſe'l pericolo pero, che da quel li potrebbe riſultare, non lo ſcuſaſſe, percioche l'obligatione di giuſtitia obliga a peccato, & à reſtitutione.

c In 1. ca Inter uer. nu. 92. & nu. 97.

d In ca Inter uer. ta q. 10. [illegible] quid [illegible] e In [illegible] ſere la 23. q. 5. nu. 39.

f In 1. ca Inter uer. num. 715.

45 S'E C I † ha riceuuti danari, acio che teſtificaſſe la uerità, peccò mortalmente, con obligo di reſtituire a colui, che gli li diede. [g] & ſe gli ha riceuuti, acio che teſtificaſſe il falſo, peccò mortalmente, tenza neceſsità di reſtituire, ſe non di conſiglio a' poueri, per il ſopradetto. [h] Ma ſe per hauere egli tacitamente teſtificato, alcuna delle parti perdè la ſua cauſa, egli è tenuto obligato a reſtituire tutto il danno, nel quale per colui ingiuſtamente Pero egli può riceuere le ſpeſe del uiaggio, quando è ſtato dato andare ad altra parte per teſtificare, & colui, che in quel giorno laſcia di attendere nel ſuo officio, & quel li toglie altro guadagno, che perdè per occuparſi in tal la ſua [k] teſtimonianza.

g C. Nõ ſanè 14. q. 5.

h Supra c. 17. nu. 32. & 33.

i Dict. ca. non ſanè

k C. Si teſtes §. Verum ſit 4. 13.

S E commandando il ſuperiore, che uerghi a reſtituire quel, che ha, ò tutele &c. di tale, o tal peccato, ò d'altra coſa occulta, con obedir al precetto ſenza cagione, che da quello cui ſi deue, peccò

mortalmente, & è scommunicato, se'l precetto portaua scommunicatione, *ipso facto*: & è obligato a restituire il danno, che da quella disobedientia, ne segue. Habbiamo detto † [46] senza cagione che da questo lo tentar de' perciochè molti rispetti lo possono da quel tentare, come particolarmente ch'altri, habbiamo detto altroue, [a] trattando la molta discretione, ch'è necessaria che ub colui, che ha d'imporre bene a tali lettere, & precetti. Il primo di quelli è, quando il peccato è secreto, & il peccatore è del tutto emendato, o si può emendare con la fraterna correttione sola, perche allhora non si hà da obedire al prelato: ancor che egli commandasse, ch'el denuntiasse senza curarsi della correttione fraterna, come dice S. [b] Tomaso & S. Antonino. Il secondo è non hauer prouato, per prouare il denuntiato, & commandarli ch'egli lo denuntii, & non tralasciare, come ho detto in quel loco. [d] Il terzo è hauerlo inteso dire da tal persona, o in tal maniera, che non è perciò ragioneuole cosa il mouerti. Maggiormente, se colui, che ha da deporre, fosse tal persona, che sarebbe notata di secreto, s'el lo denuntiasse, o che il suo detto mouesse il giudice più di quel, che [e] douerebbe. Il quarto è fare, che colui deponga di chi ello l'ha inteso. [f] Il quinto è sapere che colui, che subbo, o intende la cosa, la tiene per altro tanto, o più che à tutta la douuta. [g] Il sesto è saperlo per una di confessione sacramentale. Il settimo è hauerglielo detto in secreto, per consiglio, & salute dell'anima, del corpo, dell'honore, o della robba. [h] L'ottauo è essere persona priuilegiata in iure, acciò, che non sia tenuta, ne costretta a testificare in quel caso. [i] Per la qual [47] dichiaratione hauemo, che alcuni sono tenuti a offerirsi a testificare, & altri no: de' quali i primi sono quelli, che hanno alcuni mali appresso di lui, che senza la lor deposizione non si possono probabilmente impedire. Et colui, che sa, che senza il suo testimonio alcuno perderebbe la vita, o membro, o che ha altra necessità di quel testimonio, come è detto di sopra. [k] Et ne sono quelli, che hanno del crimine, del quale alcuno hauea accusato, o denuntiato altri: perciochè la conscientia l'obligarà a testificare, secondo il Gaetano per noi referito altroue. [l] Di quelli, che non sono obligati a offerirsi per testimonij, sono tutti gli altri communemente. [m] Et di questi alcuni possono, & sono tenuti a testificare commandandogli &c. altri non sono tenuti, ne possono, & altri possono: però nó sono

tenuti

a S. in 4. dist. 19. inter uerba a num. 775.

b 2ª 2æ. q. 33. art. 7. ad 1.

c 2ª 2æ. q. 33. art. 7. §. 1.

d Num. 777.

e Ibidem num. 788. & seq.

f Ibidem num. 790.

g Ibidem nu. 791.

h Ibidem n. 789.

i Ibidem n. 808.

k Sup. eo. ca. nu. 32. & 44.

l In 2ª 2æ. inter uerba, nu. 807. & 808. & 2ª 2æ. q. 68. art. 1. ad dubium.

m Ad quod potest opportune etiam dubium.

tenuti. De i primi, cioè di quelli, che possono, & sono tenuti à testificare commandati loro, sono communemente tutti, [a] etiandio ne i casi criminali, quando manchino altri testimonij: come in quel luoco habbiamo detto, [b] seguendo l'Hostiense [c], & il Panormitano [d]. Ancor che l'Hostiense [e], Goffredo, [f] & Giouanni da Imola [g] dicano, che la pratica della corte Romana non costringe colui à testificare, che non vuole, sopra crimine per quale si voglia, che si tratta, come ho detto in quella parte. [h] † De gli altri, che non possono, ne sono tenuti, sono (come ho detto altroue [i]) i padri, gli altri ascendenti. Et la moglie per rispetto del marito, non può essere costretta à essere testimonio contra lui, come si determina da Tolosa [k] per il detto del Collateralio, [l] col quale concordano il Panormitano, il Felino, & in altra parte Cino, & Giouanni Fabio, [m] come ho [n] detto. Et il liberto, ò tutto libero contra colui, che lo libera. Et questo s'intende, quando non mancano altri testimonij: per che all'hora etiandio la moglie contra il marito, & il marito contra la moglie possono essere costretti à testificare, come si determina in Tolosa. [o] Perciochè le leggi, che ordinano d'alcuni, che non s'ammettano per inhabili, & altri, che non si sforzano per essere honorati, ò congiunti ad essere testimonij, s'intende quando non mancando altri, tengono una ragione fondata in buon testo, [p] & communemente receuuta, [q] come ho detto. [r] Dei quali medesimi sono etiandio tutti quelli, à quali alcuna cosa secreta gli viene in secreto, che per altra via non la sapeuano, se di quel non ne segue ad alcun grauezza della persona, dell'honore, ò della robba: ancora quelli, se quello danno si può schifare senza rivelare il secreto, per il sopradetto. [s] Et etiandio quelli, che sanno d'un crimine secreto, che non risulta in danno d'altri, o si può schifare per altra via ancora, che si proceda sopra di lui per via d'inquisitione, s'egli non è altrimenti provato, ne per testimonij, ne per indicij, ne per fama di colui: o almeno il testimonio non è di presente necessario, come altroue diciamo, [t] & di sopra habbiamo detto. [u] Et gli altri, che possono, & non sono tenuti, come detto habbiamo, sono il marito contra la moglie, eccetto che in alcuni casi, come altroue habbiamo detto, & il marito non può, benche che vogli, come altroue habbiamo detto, essere costretto contra la moglie, eccetto quando mancano altri, per il sopradetto. Et quelli, che fanno del crimine secreto, sopra il quale si

a Arg. l. 1. ff. de test.

b In summa de test. & inter uerb. num. 109.

c In decisio 3. Cap. Tholos. num. 809.

d In decisio 3. Cap Tholos.

e In l. fin. C. de testib. num. 30.

f In summa de test. & inter uerb. num. 109.

g In l. fin. C. de testib. num. 30.

h Arg. l. 1. ff. de test.

i Sup. c. 23. num. 43. uerb. cap. inter uer.

k In decisio 3. Cap Tholos.

l Arg. l. 1. ff. de test.

m Arg. l. 1. ff. de test.

n Arg. l. 1. ff. de test.

o In l. fin. C. de testib. num. 30.

p Arg. l. 1. ff. de test.

q Arg. l. 1. ff. de test.

r Arg. l. 1. ff. de test.

s Arg. l. 1. ff. de test.

t Arg. l. 1. ff. de test.

u Arg. l. 1. ff. de test.

per una di accusatione : della quale non erano à quel obligati in
[a] In d.ra inter uerba num.316. conscienza, come ho detto [a] altroue.

Et quelli † che manifestamente temono che da quel testi- 50
monare ne seguirà alcun danno spirituale, ò temporale della per-
[b] In c. Cum causam, de testimonijs & Felin. ibi num.10. de testi. [b] sona, dell'honore, ò della roba, come ha detto Baldo [b] riceuuto, &
[c] d.c. Inter uer. nu. 7. & seq. [c] da noi altroue tocco. [c] Onde da quel nasce scandalo, come
[d] In c. Quamuis de testi. cog. & per Corne. cons. 87. lib. nouum. [d] dice Siluestro, [d] allegato in quel luoco. [e] Possono etiandio,
[e] In d.c. Inter uer. ba num. 8. [e] (ma non sono tenuti, o almeno non ponno esser costretti, *testi-*
[f] In c. Inter uer ba num. 8. [f] *ficare* communemente come dicemo altroue [f]) il suocero, il
genero, il padrigno, il figliastro, il fratello, la sorella, i fratelli,
i cugini carnali, ò la terza cugina carnale, & gli altri, che
sono nel quarto grado, secondo il numero delle leggi ciuili, co-
me sono zij, & nipoti: ne nelle cause criminali; nè nelle
ciuili (dica come li piace Angelo [g] secondo che dichiara la
[g] Per Denumm. to §. [h] glosa, [h] communemente riceuuta. Benche, se uogliono pon-
[h] In l. Lege Iulia ff. de [i] no testificare contra essi, come significa il Gurcense [i] risulto.
[i] In l. Lege citata. [k] Habbiamo detto (communemente: perciò che, come dicemmo
[k] In d.c. Inter uer ba num. 8. [k] in quel luogo, [k] i topraderti sono tenuti, & possono essere co-
stretti a testificare, quando mancano altri testimonij, come
[l] Vide sup. nu. 715 di sopra è stato detto. [l] La onde † aggiungiamo una risolu- 51
tione singolare, cioè, che quantunque (per cagion di ammettere
testimonij inhabili, per mancamento d'altri) non basta, che
non ne habbia altri habili, ch'è necessario che non ue ne sia, ne si
suole, ne si possa communemente hauerne in atti tali, se non tal
[m] Cap. Terrulo loco, [m] persona priuilegiata, o inhabile, come ha tenuto una glosa, [m]
in Extrauag. communi uer ba, nu. 715 & 816 & altri, che sopra quel capitolo, come ho [n] detto. Però per
cauta di costringere i priuilegiati, basterebbe anco uedere solo
il giuramento della parte, ellendo ella honesta, & non si al-
legando altre congietture in contrario, per una ordinatione di
[o] Capit. 1. §. finale de iure calumn. lib. 6. [o] Bonifacio Ottauo: [o] & quel che per essi in quel luoco, & in
[p] Num. 817. altre parti i dottori insegnano, se però da questo no ueniße alcú
gran danno, come in quello stello luoco [p] dicemmo. La
[q] A num. 824. oue ampiamente prouiamo, [q] che il figliuolo è obligato à ma-
nifestare l'heresia del padre, se non ha per certo, ch'egli s'è emen-
dato, ò che ammonendolo per lui, o per altri, si emenderà: &
[r] In d.c. Inter uerba, num. 8. 6 quelle, che non ui sono altri testimonij, che basti no, l'Inqui-
sitore procede, prendendo secretamente il suo nome, accioche
non gli ne uenghi qualche gran danno. Aggiungiamo etian-
dio in quel luoco, [r] che l'inhabilità per testificare, non scusa

dalla

dalla necessità di rispondere à tali precetti, ancor che il priuilegio scusi.

DE GLI SCRIVANI, ET NOTARI.

SOMMARIO.

52 *Lo Scriuano, ò Notaio ha da giurar sei cose; & pecca mortalmente s'egli fa contra alcuna di esse, ò fa scrittura falsa, ò rompe la vera, ò lascia, ò aggiunge alcuna clausula &c. ò non dà l'istrumento, ò non informa bene chi rinontia, ò lo copia il giorno di festa, ò non volle darlo a' poueri, senza danari.*

53

54 *O' ha fatto instrument usurario, ò illecito, ò copia, ò scriue statuti in fauor dell'usure, ò non tiene Protocollo, ò fece testamenti, di chi non haueua giuditio, ò riceuette salario souerchio, per licentie d'ordini.*

52 RESPONIAMO primo † che secondo [a] l'Hostiense, Giouann'Andrea, il Panormitano, la Commune, [b] & S. [c] Antonino i Notari communemente giurano principalmente di fare istrumenti di quella cosa, che uedranno, o intenderanno, & saranno ricercati, senza tacer la uerità, nè interporre falsità, che importi, secondo di non mantenir quel, che li sarà detto in secreto con giusta cagione, che perciò ne habbiano, secondo il Panormitano. [d] Terzo che non taceranno, sapendolo, instrumento sopra alcun contratto usurario, nè anco sopra altro contratto illecito. [e] Quarto, che di tutti gl'istrumenti, che faranno, & daranno, tenghino Protocollo, o Registro. Quinto, che siano fedeli a colui, per il qual fu fatto il contratto, & se sapessero cosa, che resulti in danno suo, gli ne dieno auiso. Sesto, che per cupidità, per odio, o per timore, non lascino di fare fedelmente quel, che li conuiene all'officio loro.

a In cap. Sicut, de cler. uel monac. b Hoste. c 2. par tit. 6. c. 3. §. 2

d In d. ca. Sicut nō mett. 19.

e Pan. Ibidem

INTERROGATIONI.

SEGLI ha fatto † alcuna cosa contra di queste tre, ch'è giuro, mortalmente pergiurò, [a] con obligo di restituire il danno, che n'è seguito. [b] Et per consequente, s'ei fece scrittura falsa, ò ha nascosta, ò stracciata la vera, & buona & necessaria alla parte, ò se per malitia, ò ignoranza non ha ben noto malamente alcun testamento, o istrumento, ponendo alcune clausule oscure, ò lasciandone di porne alcune necessarie, per le quali alcun perde i suoi beni, o debiti, o lasciò di porre le solennità necessarie volontariamente, o per colpa lata, come il nome, o i legni, o i testimonii, o il giorno, o il mese, ò l'anno.

SE pregato da alcuno, ch'ha fatto alcuno istrumento, non volle darlo, per non dispiacere all'una parte, o al suo amico, se non informò bene della maniera d'alcuna particolare, che s'haueua a porre nell'istrumento, & a costui, che quel non sapeua, secondo Sant'Antonino. [c] O nelle feste senza necessità, per capidità fece istrumenti, potendo differirli per l'altro [d] giorno.

SE pregato da i poueri, ch'ei sapeua, che non hauendo da pagare, & perderebbero ei lo, non volle scriuere gl'istrumenti loro, ò darli le scritture in publica forma, pecco mortalmente, secondo Santo Antonino. [e] il quale s'ha da intendere de i poueri, ch'ei sapeua, ch'erano in estrema necessità, o che ci perderebbono in ella, se non desse loro quell'istrumento, per il [f] sopradetto.

SE fece alcuno istrumento usurario, o altro illecito, [g] 54 pecco mortalmente, perciochè è contra uno de' capitoli giurati: ne è contrario, a questo, quel che di [h] sopra s'è detto.

SE copiò, o scrisse in forma publica alcuno statuto in fauore delle usure, cioè, che si paghino, o che non si possino repetere è peccato mortale: [i] & è scommunicato. [k] Et il medesimo se copiò, o notò, o ridusse in forma publica statuti contra la libertà della Chiesa [l].

SE non ritenne nel suo Protocollo, o Registro, gl'istrumenti, per li quali [m] s'ei dicesse d'hauerne [n] [o] alcun danno notabile alla parte: quando almeno [p] [q] [r] [s] [t] [u] [x] [y] [z] [aa] [bb] [cc] [dd] [ee] [ff] [gg] [hh] [ii] [ll] [mm] [nn] [oo] [pp] [qq] [rr] [ss] [tt] [uu] [xx] [yy] [zz] [aaa] [bbb] [ccc] [ddd] [eee] [fff] [ggg] [hhh] [iii] [lll] [mmm] [nnn] [ooo] [ppp] [qqq] [rrr] [sss] [ttt] [uuu] [xxx] [yyy] [zzz] [aaaa] [bbbb] [cccc] [dddd] [eeee] [ffff] [gggg] [hhhh] [iiii] [llll] [mmmm] [nnnn] [oooo] [pppp] [qqqq] [rrrr] [ssss] [tttt] [uuuu] [xxxx] [yyyy] [zzzz] [aaaaa] [bbbbb] [ccccc] [ddddd] [eeeee] [fffff] [ggggg] [hhhhh] [iiiii] [lllll] [mmmmm] [nnnnn] [ooooo] [ppppp] [qqqqq] [rrrrr] [sssss] [ttttt] [uuuuu] [xxxxx] [yyyyy] [zzzzz]

a Contra 2. precep. Decal. Exod. 20.

b Arg. c. fi. de iniu.

c 3 par. ci. 6 c. 1. § 2

d Vbi supra.

e Vbi supra. Sup. eo. nu. 44. & c. 23. de vsuris iunct. pu. § 4.

f Supra eo. nu. 44.

g Pan. in d. cap. Si. cut. nu. 19

h Lara. 17. nu. 279. & 277.

i Clem. 1. de usur.

k Ca. Grauè, de sent. excom.

l Aug. in interrog. 2. 61

che egli non li riceuesse, è peccato mortale.

SE fece il testamento di colui, che non haueua sentimento, o uso di ragione, è peccato mortale, con obligo di restituire il danno à coloro, i quali per questo non succedero ab intestato in parte, o in [a] tutto.

[a] Arg. eorum, quae Bal. in l. 1. C. de sacro eccles.

SE riceuè salario notabilmente grande più di quel, che se gli doueua, peccò mortalmente: Ancoreche se li donasse uolontariamente, s'ei teneua salario [b] publico.

[b] Bal. in Auth. Sed hodie C. de episcop. & cleri.

SE per scriuere i nomi di quelli, che s'hanno da ordinare, o le lettere de gli ordini, riceuè salario, hauendo il publico, secondo Antonio di Butro. [c] Benche se non l'hauea, può riceuere alcuna cosa per la sua fatica: considerata la qualità del negotio, & non dell'ordine, cioè, che non pigli un tanto per gli ordini Minori, & un tanto più per li Suddiaconi, & più per li Diaconi, per il sopradetto. [d] Ma al presente il Concilio Tridentino ha determinato che possino pigliare un carlino.

[c] In cap. 1. nu. 3. de Symonia.

[d] Sup. c. 23. de Sym.

DE' MAESTRI, ET DOTTORI.

SOMMARIO.

55 *Il Dottore, ò graduato, pecca mortalmẽte, se domanda il grado, ch'egli non merita, o lo tuole principalmente per honore, ò legger i cologia essendo in peccato mortale notorio, o non scaccia dalla scuola gli scommunicati, nè castiga i cattiui.*

56 *O' leggendo leggi, o medicina, ui ammette i Religiosi &c.*

57 *O' leggendo altre facultà senza licentia, o legge, o predica principalmente per gloria, ò approba, ò reproba, nelle chiamationi chi egli non deue, ò insegna cose false, o lascia d'insegnar le utili, o constituisce in esse l'ultimo fine, ò leua gli scolari à gli altri lettori, ò procura di far Rettore, ò Lettore chi non merita, ò non merita tanto quanto un'altro,*

58 *O' legge i giorni di festa, dando cagione di non udir Messa, ò guarda le feste, ch'egli non deue, ò tuole salario preciso, tenendo il publico, o tuolle qualche beneficio con carico di leggere, o ci prezza i semplici, & buoni.*

DE I QVINDECI MODI, NE' QVALI peccano i Dottori, che Aluaro Pelagio pone, a questi paiano i più importanti.

a De planct. eccles. lib. 1. c. 2. art. 53.

E † essendo insufficiente egli pigliò, o volse pigliare, o domandare alcun grado in Teologia, o in legge Canonica, peccò mortalmente. b L'intento è, pigliò, o volle pigliare il grado nella legge, nell'arte, o nella Medicina, come in altra parte habbiamo detto c per la glosa d singolare, & per le ragioni di S. Antonino. e ancorche senza testo, ne ragione Siluestro f tiene al contrario. 55

b Ant. 1. part. tit. 5. ca. 2. § 1. & 2. part. tit. 3. cap. 5. § 6.

c In repet. ca. Inter. verba 2. q. 7. col. 7. d In d. l. Doctor. e In d. § 6.

f Verb. Doctor q. 4.

S E essendo dotto, domandò il tal grado principalmente per l'honore, o per utilità, peccò mortalmente, g il che non si deue tenere: come dopo di Siluestro habbiamo noi detto h altroue.

g Ant. ubi sup. § 6. h In d. ca. Inter verba 2. q. 7. num. 351. & in specie. i Verb. sup. ubi. § 10.

S'EGLI legge publicamente, essendo in peccato mortale publico, peccò mortalmente, secondo S. Antonino, i Il quale si ha da limitare in colui, che legge la scrittura sacra, o Teologia, come dice S. Tomaso. k ancorche quel non auuerti il dotto S. Antonino.

k In 4. d. 9. q. 2. ar. 2. q. 1. ad 4.

S E acconsenti, che nella sua scola, stessero gli scommunicati, ò non gli riprete de' mali costumi, & quelli, che essercitassano publicamente cose dishoneste, peccò mortalmente, secondo l'intentione di S. Antonino. l Il quale (al nostro parere) si deue limitare, quando tutte le scommunicato co i participanti, e'l dottor fosse nominato per uno di loro. m O' s'egli hauesse giuridittione di poterli cacciare della scola, n che communemente al presente i dottori non l'hanno ne gli studi grandi. O' quando il precetto della correttione l'obligasse a far questo, sotto pena di peccato mortale.

l In d. § 10.

m Iuxta ca. Statuimus. 5. & ca. Correctionem. 6. cap. de sent. excom. in 6. n Iuxta Archid. Host. & Cardinal. ibi per. & fusè dicta in ca. præcepta. 2. num. 17.

S E leggendo Legge † o Fisica, egli ammesse alla sua lettione i Religiosi, o i Sacerdoti, o i Chierici in dignità constituiti, peccò mortalmente, & è o scommunicato. 56

o Can. Nec clerici. 16. q. 1. Clem. Religiosis. de vita & hon. cler. & cap. Sacerdotes. de sent. excom.

S E leggendo, o interuenendo in qual si voglia facultà (anco in Teologia) egli ammette alcun religioso con l'habito, senza licentia del suo Prelato, o con licentia, ma senza habito, peccò mortalmente: & è scommunicato, per la ragione della partecipa-

tione

tione nel secondo commune, secondo S. Antonino. [a] come giù si [b] dichiarerà.

a 3 part tit. 24. c. 3 §
b Infra cap. 29. numer 134.

Se legge, ò insegnò principalmente per gloria, & honore humano quel, che principalmente è ordinato a honore, & gloria diuina, come è la Predica, & la Messa, &c. pecco mortalmente, secondo Angelo. [c] Il contrario del quale per molte terme ragioni tenemmo in altra parte. [d] cioe, che non è piu che peccato ueniale.

c Verb. Honor § 7
d In 4 ca Inter uer ba nam. 755

Se uiolò gli statuti, ch'ei giurò d'osseruare. [e] O, se nell'esaminar de' gradi approbò alcuno insufficiente. ò reprobò alcun sufficiente. [f] ò per altra maniera illecita, impedì, che non si gradualle, pecco mortalmente: & è obligato a restituire secondo tutti.

e Antonin 3. part. ti. 5. ca. 2. §. 11.
f Idē ubi sup. §. 10

Se † sapendo, ò douendo sapere, egli insegnò cose false,
17 delle quali poteua uenire al prossimo notabile danno dell'anima, del corpo dell'honore, ò della robba per insegnare cose piu sottili, che utili, fece danno notabile a gli ascoltanti, ò lasciò di fare lutilità, alle quale necessariamente era obligato: o costituisce l'ultimo suo fine in insegnare. [g] pecco mortalmente.

g Arg. l. Item iuris ff. ad l. Aquil. qui sciens. Arg. ca. Inter cetera. de Magistris. Arg. l. Magistratus. ff. de extraordinariis cognit.

Se per se, o per altri indusse gli ascoltanti, che udissano altri dottori, che non gli uolsero, con danno notabile della loro utilità, ò dell'honore del dottore, peccò mortalmente, & è obligato à [h] restituire.

h Ant. 2 part tit. 2. cap. 2. § 5

Se per partialità subornò, o per altri cattiui mezi procurò, che si facesse Rettore, o Lettore di alcuna lettura, per la quale egli non era sufficiente, o non tanto notabilmente, quanto il suo competitore, è peccato mortale, secondo l'opinione di Aluaro. [i] & di S. Antonino. [k] Il quale (à nostro parere) pare che s'ha da limitare, che cio procede solamente, quando, & oue gli elettori, o proueditore sono obligati per giuramento, per statuto, o per altro commandamento ad eleggere il migliore, sotto pena di peccato mortale, & non ne gli altri, se colui, ch'eleggono, è persona idonea, per quel, ch'è detto [l] altroue.

i Vbi sup.
k 2 part. tit. 5 ca. 2 §. 11.

Se egli ha letto † in giorno di festa in talhora, o tanto
18 che chiaramente gli ascoltanti non poteuano udir Messa, o fece osseruar le feste, che non sono d'obligo, con danno notabile de gli scolari, contra lor uolonta, pecco mortalmente. [m] quantunque egli non peccasse, quando essi furono cagione di questo & non uollero lasciar leggere, come molte uolte [n] fanno.

l In cap. Grauē, de prebenda.
m Arg. ca fin. de immun. & l. 2. ff. de tut.
n Arg. ca. fraternitatem, de reg. iur. lib. 6.

SE hauendo salario publico, & conueniente, ò beneficio competente con carico congiunto d'indegnità, domando piu a' suo aiutanti, pecco mortalmente. Percioche, egli ne ha quel ch'altri, contra la uolontà [a] del suo padrone, ma se non ha salario, puo domandarlo [b] etiandio a' poueri: se non quando stesse in estrema necessità, o percio uenisse meno in essa, conforme al sopradetto. [c] Dica come di sopra Hostiense, Raimondo, & altri.

SEGLI hauesse canonicato, prebenda, o altro beneficio, con patto di porre scola, pecca mortalmente, & è Simonia per il sopradetto. [d] Ancorche bene li possa porre quello carico al beneficio, essendo uacuo, & dopo preso con [e] quel patto.

SE alcuno studiasse [f] solamente, pecca mortalmente, per ciò che solamente il fine caliginoso [g] è concetto. [h] & se l'emolumento è chierico, tali beni [i] scommunicato. [k] se non lo tenta quel, che piu giù [l] diremo.

SE dispregiò i semplici, che fanno sobrietà, piu con l'opere, che con le parole, secondo S. Antonino. [m] Il quale (al nostro parere) ha da notarsi, s'egli lo fece con danno notabile dell'honore, o della robba a lor debita per giustitia, per il [n] sopradetto.

a Contra ea pœnale 35.q.5.
b L. 1. §. final de off. præt.
c Sup. ca. 21. nu. 107. & cap. pru. de præb. in 6.
d Sup. ca. 21. nu. 107.
e Cui fuerit datum de præb.
f Cap. licet mens. de vit. & honest. clericor.
g Ang. verb. interrogationes § 34.
h Ibi Sylu. nu. 8. & Ang. nu. 6.
i Ind. §. 10.
k Mat. sup. ca. 9. de ambitione nu. 11.
l Ind. §. 11.
m Ind. §. 10.
n Arg. eorum, quæ de causa non iudicandi.

DEGLI STVDENTI.

SOMMARIO.

59 *Lo Studente pecca mortalmente, se studia per mal fine, ò non osserua i precetti, o i giuramenti della università, o impara scientia inutile, o è negligente allo studio, o spende male quello, che gli è stato dato per studiare, ò non paga il salario al suo maestro.*

1 Arg. c. Cum minister 23. q. 5. & notato. 2. Secund. q. 18.

SEGLI [1] studia per fine cattiuo mortale, pecca mortalmente. [m] Se lascia di fare i precetti giusti & obligatorii à peccato mortale, pecca mortalmente, secondo la opinione di S. Antonino. [n] Secondo [illegible] quando [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible]

S'egli ha uiolato gli statuti, che giurò d'osseruare, senza licentia, o giusta cagione, o diede uoto, o procurò, che altri uotasse per colui, che non era idoneo, per leggere, o essere Rettore, o beneficiato, o non tanto idoneo notabilmente, come il suo contrario, pecco mortalmente, secondo la intentione di [a] Angelo.

a Vbi supra §. 15.

S'egli impetrò scientie prohibite, o superstitiose. [b] o si leuò, o diede studenti ad alcun Lettore, come è detto di sopra de i Dottori, [c] pecco mortalmente.

b Ca. non magnae sup. Spe. de cleric. nec mo. ab.

c Sup. co. ca. du. 57.

S'egli fu notabilmente negligente in studiare, peccò mortalmente, secondo la opinione di S. Antonino [d] & de gli altri. Il che s'ha da intendere (al nostro parere) quando egli studia à spese di suo padre, o dell'entrata del beneficio, per il sopradetto della prodigalità. [e] Et molto piu s'egli spende i detti beni in tauerne, in lussurie, in giuochi, & in simili altre cose. Et anco fareb'egli obligato a dare agli altri fratelli la parte loro di quei beni, che'l padre loro li donò, secondo la Commune, che difende Gratone [f].

d In d. § 11.

e Ca. 23. nu. 71.

f In Auth. Quo. ut lo. cit. col. 2. Ca. col. 1. ar.

Se fu ostinato contra la uerità, ch'era tacciuta, è peccato mortale, nella maniera sopradetta. [g] Et anco, s'egli non uolle pagare, potendo, al suo maestro il salario debito. [h] o, se dille d'hauere alcun grado, che egli non i haueua.

g Supra ca. 23. de cō sue. Ec. [illegible]

h Ca. sicut se. sacerdo. spol. & Ant. ubi su. i. [illegible] Ca. [illegible] pio eli & me. [illegible]

DE I MEDICI, ET CERVGICI.

SOMMARIO.

60 *Il Medico, ò Cirugico pecca mortalmente, s'egli non fa quello, ch'è sufficiente per ben medicare, o medica secondo le sue regole, ò è negligente a uisitare gl'infermi, o non studia, ò da medicina, o altra cosa dubitando del danno, ò abbandona l'infermo quando ui era speranza di salute.*

60 *O' taglia membri, o l'ingessa senza saper farlo, o elesse le medicine, che non erano buone, o allunga l'infermità.*

61 *Il Cirugico, ò Medico pecca, se non induce l'infermo à confessarsi.*

62 *O' lo consiglia diretta, ò indiretamente che debba peccar con donna. O' che qualche donna per infermità, ò per altra cagione debba sconciarsi, ò da licentia indebita per mangiar carne, ò di non digiunare.*

63 *O' non auuisa gl'infermi del pericolo loro, accioche non muoiano in peccato, o domanda salario, ouer dono.*

64 *O fa comprare ſouerchie medicine, ò non medica per cortesia il pouero, o il ricco perche non è da coi pagato.*

O' dice male de gli altri Medici, perche medicano con esſo lui.

E G L I ha uſato l'arte † di Medicina, ò di Cerugia, senza saperla sufficientemente: ancorche egli sia graduato, ò sapendola, non ha osseruato le regole di lei, ò fu notabilmente negligente in ſtudiare, o in curare, o auuisare gl'infermi, quanto conueniua, è peccato mortale. [a] quantunque il ferito, ò l'infermo ſi ſanaſſe, ſecondo S. Antonino. [b] & è obligato à reſtituire tutto il danno nel miglior modo, ch'ei può, ſecondo l'opinione di tutti, & del Panormitano. [c] O ſe diede medicine ignorando conoscere l'infermità: [d] ancorche colui, che per lunga eſperienza ſa curare alcune infermità, come la rogna, l'oſſa rotte, le nebbie de gli occhi, le fiſtole, i dolori di molo, de' denti, ò dell'orecchie, & d'altre simili, dato ch'ei non ſappia le regole di medicina, può curare lecitamente, con quello che quel faccia ſenza alcuno incantamento, & malie: [e] & ſtando con quello che ſe all'infermo ſopraueniſſe pericolo, ei chiami il medico, che la ſà curare, o almeno non ſi intrometta in quel, che ei non ſa.

a Ca. ruade homic. & c. Iudex. Vbi. b Ter. 2. part. tit. 2. ca. 2. § 1.

c Io. de Ceta. d Cap. 1. Omnes qui Medicos

e Ild. de ar. Sex. tra. 1. cap. 6. § Medi. s. f Ant. ap. Nic. ett. ſ. 1. a. 3. de regr. tut. lib. 6.

Sᴇ dubitando di alcuna medicina, che ſia atta à dannare all'infermo notabilmente, ò no, la diede per eſperimentarla, ò perche non dicellero, che egli non ſapeua, o per guadagnare, ò per altro riſpetto, pecca mortalmente. [g] E più ſe diede cosa, ch'ei ſapeua che li farebbe notabilmente danneuole, ancor che glie la deſſe per compaſſione, o per farli piacere.

g Anto. de Petrio, Ioannes Fua nos. f. h Ioannes in d. cap. Fua nos.

Sᴇ abbandono l'infermo più preſto di quel, che egli doueua, per il che ello incorſe a morte, o in più lunga infirmità pecca mortalmente, con obligo di reſtituire il [i] danno.

i Alber. Gabr. Gaeta arc. 2. q. 14.

Sᴇ † eſſendo neceſſario tagliare alcun membro, non fece cercare qualche medico del quale ſi credeua, che lo tagliaretbe bene, o lo fece tagliare, dubitando, che quel taglio li farebbe dannoſo, o con ſpendio troppo lungo, o tagliare, fece l'uno, ò l'altro, pecca mortalmente. [k] O, se ſapendo, che lo ſpettaua per ſorte con l'eſſercitio della medicina, [l] ſi ſia ingerito di eſſercitar le medicine per guadagnare più, prolongo, o dilatò [m] l'infermità

k Ant. de Petrio, Ioannes de Petr. [illegible]

SE

Se auanti ch'egli attendesse alla cura de gl'infermi, non gl'indusse che si confessassero, peccò mortalmente. [a] Il che non procede, quando è chiaro che l'infermità non è pericolosa, secondo Angelo. [b] dica come li piace Siluestro: [c] Nè anco quando ch'egli sà, ch'ella è mortale, o pericolosa, se conforme al costume de i buoni, & honorati medici, egli dice al Parocchiano, o a quelli, che hanno cura di lui, che li facciano pigliare i Sacramenti: & non lo lascia di dire per se stesso, per disprezzo, ma per parerli che dicendolo, facesse danno à gl'infermi, secondo il Gaetano. [d] Perche come è detto in quel luogo, & noi habbiamo detto altroue, [e] quella ordinatione in questa maniera è stata ricenuta, & osseruata, & quantunque l'infermo non voglia confessarsi, egli non deue però abbandonarlo, secondo tutti.

62 Se † per la salute del corpo egli consigliò contra quella dell'anima, come è, che babbia pratica con donna fuora del matrimonio, o che si imbriachi, o che la donna si seconci e disperda, è peccato [f] mortale, ancor che lo faccia per ignorantia. [g] & benche non lo consigliasse attualmente, ma li lo facesse, [h] Gio. Andrea.

Se diede cosa a donna grauida, per seconciarsi, o disperdere, ancor che glielo desse per liberarla da morte, se il fetto era *animato*, o ne dubitava, pecca mortalmente. [i] Ma se ancora *non haueua anima*, può & deue dare tal medicina, per liberar la madre dalla morte, perch'ei non è cagione della morte corporale, ne spirituale, secondo i medesimi.

Se diede affatto tacitamente licentia à i deboli, che non digiunassero, o che mangiassero carne ne' tempi vietati, senza cagione ragioneuole, o perche conseruassero la sanità, o affermo, che il precetto della Chiesa dell'astinenze &c. è peccato mortale [k]. con obligo di ritrattare, se può, quelli, che co' suoi consigli fanno peccare. Anco che io estimo, che dubitando di questo, non pecca, tenendo il consiglio del medico, [l] luo da se il dubbio, & tenga quel, che gli è utile.

63 Se † vede, lo che l'infermo crede, & credendo ueramente, o dubitando, che dirgliele li tornerebbe utile molto, per credere ch'egli fusse in peccato mortale, o che non hauesse fatto testamento: & che con l'aiuto suo si potesse liberar dal peccato, & farel testamento, accio che non ne seguisse diuisioni tra gli heredi, & con l'aiuto per se, nè per altri [m] pecco mortalmente. Ma non

a Cap. cum infirmitas, de pœn. & rem.

b Verb. Medicus §. 9 & Rosell. Ibidem §. 5.

c Verb. Medicus q. 3. d. 3.

d Verb. Medicus. e In Tract. Cura infirmitat.

f Ex cap. Cum infirmitas.

g Ant. 2 part. tit. 7. cap. 5. §. 1

h Io. And. d. 2. Cū infirmitas.

i Ioan. de Neapol. 1. 2. Sum. Ioannes ab Ang. 3 part. tit. 7. ca. 2 & coner.

k Arg. 21 dist. in fin. & Con. cil. de Consecrat. Eccles. ruinosa.

l Anton. ubi supra. §. 1.

m Ioan de Neapol. & Anto. ubi sup. §. 4.

s'ei credeua probabilmente, che dirglielo farebbe poco vtile, & tacerlo non li tarebbe molto danno, per credere ch'era in buono ſtato, & haueua bene ordinato le ſue coſe, ſecondo i medeſimi. Quantunque egli tarebbe meglio auiſarlo di quel, per ſe ſteſſo, o per altri.

S'egli dimandò ſalario notabilmente ſouerchio; non hauendo il publico: o hauendolo con patto di non riceuer nulla, o non piu d'un tanto, ha riceuuto alcuna coſa notabile, o piu dell'ordinario (ancorche egli lo donaſſe per ſua uolontà,) peccò mortalmente, con obligo di reſtituire, ſe però non lo meritò per altri ſeruitij, o uſitatione, che in tempo di ſanità li fece.[a] Il ſalario, che l'infermo li promiſe per timore della morte, o di graue infermità, egli non può dimádarlo, s'altrimente è[b] ſouerchio.

S'egli[†] ha fatto comprar medicine ſouerchie all'infermo, per hauer patto con lo Spetiale, o per altri reſpetti illeciti, peccò mortalmente, con obligo di[c] reſtituire. 64

S'ei non uolſe curare il pouero infermo gratis, peccò mortalmente, ſecondo la gloſa riceuuta.[d] La quale (al noſtro giuditio) ſi ha da intendere, quando egli credeua, che pericolerebbe, ſe non l'hauelle medicato, & non haueua altri, che lo curaſſe, nè chi pagaſſe la cura, percioche allhora egli è in eſtrema neceſsità, & altramente non è obligato, per il topradetto.[e] Et l'iſtello è, ſe non medicò il ricco, che non uoleua pagarlo, ſecondo la medeſima gloſa.[f] La quale ſi ha da intendere di colui, che ſi norrebbe curare ſo in ello, ma per auaritia di non pagare, non curò, ſtando in grande neceſsità di medico, & il medico può dimandare il ſuo ſalario, dopo ch'egli è morto, o fatto ſano, ſecondo la detta gloſa, & la opinione di[g] tutti.

Se[h] detto male di altri medici: accioche non ſi medicaſſe alcuno da loro, eſſendo idonei, per medicare, peccò mortalmente, per il topradetto.

a Anto. ubi ſup. § 3. prima pars tit. 8. cap. 3. Medi. col. 6. Sylueſter. § 5 b Ma. ſ. ſ. de uarijs, & extraord. cogn.

c Aſtenſ. lib. 6. ti. 14

d In ſumma ti. 8 & 8 Ant. ubi ſup. § 1 & alij uer. Medicus

e Ca. præced. de opt bus cedet. & ſo. ra eo. ca. 1. 2.

f In § 1 8 1. & ca. Paſce 85 d.

g In d §. 1. & d. ca. Paſce.

h Supra cap. 18.

DEGLI ESSECVTORI DEI TESTAMENTI.

SOMMARIO.

65 *L'Eſſecutore d'alcun teſtamento pecca mortalmente, s'egli non paga i debiti, e i legati del teſtatore: ò tarda troppo a pagargli*

garli massimamente quelli, ch'egli deue pagare sotto pena di scommunicatione.

I Voti Reali sono debiti.

La Vedoua, che viene lasciata usufruttuaria de' beni del marito viuendo castamente, è obligata à restituirli, s'ella commette fornicatione.

65 SEGLI non pagò † i debiti, o i legati, maggiormente quegli, che sono pij, bastando la heredità per tutti, o per pagare i legati, lasciò di pagare i debiti, sapendo, o credendo, che non ue ne era per tutti, peccò mortalmente. [a] Sono anco debiti i Voti Reali del defunto, per il sopradetto. [b]

Se essendo uedoua, & lasciata dal suo marito usufruttuaria de' suoi beni, per infino, che ella viuesse castamente, ha commesso Fornicatione, & gode de' beni, come se non l'hauesse commessa, peccò mortalmente, con obligo di restituire, secondo il Gaetano, [c] & si può raccorre dal sopradetto. [d] Ancorche (al nostro giuditio) non farebbe l'istesso, s'ella fusse lasciata usufruttuaria, per infino che si maritasse. Et il medesimo per l'istessa ragione pare del marito lasciato dalla moglie usufruttuaria, i quali sono casi più cotidiani di quel, che è necessario.

Se essendo essecutore del testamento, egli tardo notabilmente molto in finire il testamento, peccò mortalmente. [e] Et s'è di quel Vescouado, nel quale è commandato per constitutione, che i testamentarij fra tanto tempo gli habbiano da porre in essecutione, sotto pena di scommunicatione *ipso facto* non lo eseguì fra quel tempo, peccò mortalmente, [f] & è scommunicato: Et se dopo ch'egli si fece assolutre, non lo eseguì (potendo) torno a cascare nella medesima scommunicatione, come colui, che ha ferito un Chierico, & assoluto da quella scommunicatione, lo torna a ferire, ricasca in ella. [g] Et come l'Inquisitore, che per amore lascia d'inquirere, & procedere contra colui, ch'egli doueua, cascò nella scommunicatione: [h] Et se assoluto da lei torna a essere negligente, medesimamente ricasca in ella, secondo
6 l'opinione di tutti.

a Arg. l. Selmut §. Et si pretium, ff. de fid. & sign. C. de iure delib. l. 5. § penult. & l. fi. C. de bon. quæ lib. & Anton. 3 part. tit. 11. cap. 8. § 11.

b Supra cap. 12. nu. 56. & 57.

c In summa uerbo Votum.

d Cap. 23. de inobedientia.

e Arg. c. Nos quidã & ibi Doct. & ca. Ioãnes. de testam.

f Arg. ca. Præterea, de appell.

g Cap. Si quis suadente 17. q. 4.

h Clem. 1. §. uerum dicitur.

DE' TVTORI, ET CVRATORI.

SOMMARIO.

66 *Il Tutore, ò Curatore pecca mortalmente, s'egli è negligente in custodire, & tendere, & accrescere i beni, e i costumi de' suoi pupilli: ò gliele usurpa per se, ò per altri.*

67 *O dà i danari loro a guadagno illecito, saluo il Capitale. Ilche è usura, con obligo di restituire.*

La Madre, che si marita, o lussuria, essendo tutrice de' suoi figliuoli, pecca mortalmente.

TVTORE † si chiama colui, che si dà all'orfano minore di quattordeci anni, per gouernare la sua persona, e i beni. [a] Curatore si chiama colui, che si dà al minore di quindici, & maggiore di quattordici, o al furioso, o prodigo per amministrare i suoi beni. [b] I quali però tutti tengono cura di ben gouernare [c]. 66

[a] Inst. de tutel. §. 2

[b] Inst. de curator. in princ. [illegible]

SE essendo Tutore, fu notabilmente negligente in conseruare il tuo pupillo ne' buoni costumi, & in guardarlo da vitij, & peccati, [d] pecco mortalmente.

SE essendo Tutore, o Curatore; non guardò, nè difese i beni del suo pupillo, o gli alienò senza vtilità, & necessità, o per sua colpa, perde la sua lite giusta, o la sua giustitia, o i suoi danari, o non conuertì le sue cose mobili che seruate non erano vtili à cosa veruna, & compratene beni stabili, de' quali si riceuono frutti, trouando a chi venderli, pecco mortalmente, con obligo di restituire tutti i danni. [e] Se diede † a guadagno i danari de' pupilli saluo il capitale, è peccato mortale, & vsura. [f] con obligo di restituire, se il pupillo però non restituisce. Benche egli potrebbe secretamente pigliare de' suoi beni quel che per restituire fusse necessario, o tenghi l'amministratione loro, o no, osseruando quel, ch'è stato detto sopra. [g] Et anco potrebbe scusarlo la pouertà, & remissione nel modo, che si usa à gli altri usurai, conforme al sopradetto [h].

[d] Arg. [illegible] & cap. Duo ult. 23. q. 4.

[e] Tutor qui reperitur [illegible] de [illegible] & [illegible]

[f] [illegible]

[g] [illegible] cum sequent.

[h] [illegible] cum [illegible]

SE essendo madre, che si torno a maritare, [i] seguitò ostinatamente la tutela de' suoi figliuoli, [k] pecco mortalmente, & il medesimo s'ella [k] vsasse lussuriosamente e con pompa soucrchia.

[i] [illegible] in Auth. si cremata. cod. ut.

DE

DE GLI AMMINISTRATORI, ET Procuratori de gli Hospitali.

SOMMARIO.

67 *L'hospedaliero pecca mortalmente, s'egli non dispone fedelmente delle cose dell'Hospitale.*

67 E non spese l'entrate dell'Hospitale fedelmẽte in quelle cose per le quali furon lasciate, o se le lasciò perdere, o le spese in altro uso, peccò mortalmente. [a] O non si curò di ricuperarle essendo occupate, & usurpate da altri. [b] O per negligenza di non riparare le case, & gli edificij, caddero, peccò mortalmente, con obligo di restituire il [c] danno.

a Clem quia cõtingit de relig. domib. & me S Anto. 3 parte tit. 12 c. 1 § 1
b Ca. quicũq; 12. q. 2
c Glos. d. Clem.

DE I CHERICI D'ORDINE SACRO.

SOMMARIO.

68 *Il Cherico, pecca mortalmente, s'egli s'ordina, essendo inhabile, ò per propria simonia, ò per quella d'altri.*

69 *O da Vescovo scommunicato, ò essendo naturale secreto, ò publico, senza dispensa, ò essendo irregolare.*

70 *O essendo detta legittima, o con gaticenza, o fraudolentemente.*

71 *O per salto, o senza osservare tutto ciò che di precetto, ò in un medesimo giorno si sacra di più ordini. Dispensare può il Vescovo con costui, s'egli non si ammaestrò, o si ordinò ignorantemente.*

72 *O con difetto notabile, ò ha mal caduco, ò altra infermità. O essendo stato indemoniato, o essendo scommunicato, ò in peccato mortale.*

73 *Il Cherico, pecca mortalmente, s'egli amministra alcun de' sacramenti, essendo in peccato mortale, o tocca le cose sacre, o hauendo gravemente peccato mortalmente, senza esserne dispensato, ancorchè egli si confessasse, o pentisse.*

74

75 *O essendoli vietato l'entrare nella Città, o in alcun altro luogo. O rebattezza chi è battezzato, o non essamina del*

l'anno passato, unge il battezato, ò celebra dopò ch'egli ha mangiato.

76 O' senza prima confessarsi, ò essendo fornicario publico, senza far penitenza, per iche è irregolare.

77 Dispensa nella Irregolarità dell'adulterio, ò di minor delitto il Vescouo, ma non in quella per usar l'ordine, durando la notorietà, senza far penitentia.

78 Il Sacerdote concubinario, ò fornicario, anco che occulto, che si confessa & celebra, senza proposito di lasciare il peccato, & mai piu ritornare in esso, commette tre peccati. E' peccato mortale dar cagione al Sacerdote ch'egli dica la Messa, essendo in peccato mortale.

79 La messa piu sicuramente si fa dire à quel Sacerdote, che par buono, che à colui, che par cattiuo; & è di piu efficacia & miglior e quella detta dal buono, che quella del cattiuo.

80 Sepellire non si debbono in sacrato quegli, che muoiono in peccato publico, i quali pare che siano quegli, che mentre muoiono la concubina gli tiene la candela. Et si deue schiuare lo scommunicato, il sospenso, e'l notorio, senza ch'egli sia denuntiato.

81 La Messa non si deue udire da' sacerdoti concubinarij tanto notorij, che per nessun modo si ponno coprire.
Concubinario notorio per legge è colui, che ha confessato, ò è sententiato in giuditio d'essere tale.

82 Il Cherico, pecca mortalmente, s'egli celebra fuor di luoco sacro, senza necessità, ò licentia del Vescouo.

83 O', se in Chiesa interdetta è irregolare, ma, s'ella è polluta, ò per ignorantia sopra Ara, ò Altare rotto; ò non consecrato, ò innanzi, ch egli dica matutino, senza qualche ragioneuole cagione, pecca mortalmente.

84 O' senza tutti i suoi stimenti benedetti. Il che non deue fare per nessuna cagione quantunque grande.

85 O' senza lume, ò acqua, ò in pane, e in uino corrotto, ò in agresta, ò senza porre acqua nel uino, ò di notte innanzi l'alba, senza autorità del Vescouo, ò d'altro superiore, per necessita di communicare qualche infermo, ch'è per morire, ò dopò mezo giorno.

86 I Frati Minori osseruanti, & gli altri religiosi, che godono de' lor priuilegi, ponno celebrare dopò, & innanzi matutino, ò dopò l'hora

l'hora debita per giusta cagione.

87 Il Sacerdote non può celebrare piu d'una volta il giorno: eccetto che in sette casi. Il primo è il dì del Natale di N. S. GIESV CHRISTO. Il secondo quando dopò la Messa sopragiunge qualche personaggio notabile.

Il terzo quando occorre sepelire qualche defonto; dove non è costume sepelirsene nessuno, senza la Messa. Il quarto quando qualche infermo stà tanto male, che bisogna communicarlo, nè ui è Eucaristia. Il quinto quando il Parochiano ha due Chiese, c'hanno necessità di Messe, & non ui è altri che lui. Il sesto per benedire le nozze. Et il settimo quando è ragioneuole cagione, giudicata da huomo prudente, & dotto.

88 La Messa non si dice il Venerdì, nè il sabbato della settimana santa, & perche.

89 Il Sacerdote d'ogni qualità, che non celebra possendo, senza giusta cagione tutte quelle feste principali, nelle quali i piu fedeli si communicano, o s'egli uersa il sangue, o riasume le reliquie del sacramento dopò la purificatione &c. pecca mortalmente.

90 Il Sacerdote dicendo la Messa, deue trattare con molta riuerenza le reliquie del Corpo, & del Sangue del N. S. che rimane nella patena & nel calice, & gli è lecito pigliare tante uolte il lauatoio, quante uolte gli fà bisogno, per staccare le particole del Santiß. Sacramento, ch'egli ha attaccate nella bocca &c.

91 Che deue egli fare, se si auede, che non pose il uino nel calice.

Il Parochiano, o Sacrestano, che toglie danari, per dire, o far dir Messe, può torne parte per se, se l'uso glielo permette, o se l'elemosina d'esse Messe fu di piu dell ordinario, & che l'intentione di colui, o che la legge fosse, quel, ch'è di piu l'hauesse esso Parochiano, o Sacrestano.

92 La Messa detta per molti, non ual tanto quanto, s'ella è detta per un solo. La quale ha tre ualori, cioè, Generale, Mezo, & Spetiale. Et, se'l Sacerdote ha promesso & preso la elemosina per dirla per uno, non la può dire per altri, se'l primo non gli acconsente.

93 Il Sacerdote, che celebra inanzi di uenti quattro hore dopò la pollutione uolontaria, non essendo contrito & confesso, o

celebrò in corporali immondi:,o per alcun mal fine. O'riceue alcuna cosa temporale per prezzo della Messa, pecca mortalmente,&c.Ma,s'essendo legato con censure essercita qualche atto applicato ad alcun'or fine, è irregolare, nella quale irregolarità solo il Papa dispensa.

La sodisfattione delle Messe,lasciate per diuersi defonti, si rimette alla dispositione de' Prelati delle lor Chiese.

94 La Messa celebrare alla presentia di persone interdette, o ammettere a gli vffici diuini nel tempo d'interdetto generale Cherici &c.è peccato mortale

95 Il Chierico, che non sferra gl'interdetti, o sepellisce gli scommunicati, ò gli vnisce, o ode le confessioni, non hauendo autorità, o essendo ignorante, pecca mortalmente, ma s'egli erra in assolucre quel che egli non douena, deue aunarne il penitente,s'egli uede che cosi sia espediente, &c. O' da l'assolutione a colui, che uoleua perseuerare nel peccato, peccò mortalmente.

96 O' riuelo la confessione diretta, ò indirettamente, o commutò,
97 o dispensò male i uoti, o essendo d'ordine sacro benefitiato,
98 Monaco, o Monaca lasciò, o uolle lasciare deliberatamente
99 alcun giorno tutte l'hore Canoniche, o alcuna lor parte notabile, o le disse notabilmente male, senza proposito di supplire, o senza l'attuale attentione debita, pecco mortalmente,con le quali hore si può dire dicendole insino à mezza notte.

100 L'hore Canoniche si possono lasciare, per cinque cagioni.
101 La prima è la infermità. La seconda è l'occupatione, che subito sopramene, la quale non si può lasciare senza grande
102 scandalo. La terza è il mancamento di Breuiario. La quarta è la dispensatione del Papa.
103 La quinta è non essere obligato per ragione de' benefitij, non pigliandone ne hauer frutto, nè per se, nè per altri.
104
105 L'Hore Canoniche ricercano attentione. La quale è di tre maniere, cioè delle parole, della intelligentia, & delle grauc.
106 & quale è attuale, & la uirtuale. La uirtuale si perde
107 con l'attuale,o per leggere, o per scriuere, o per fare altra cosa diuersa dall'officio.

108 I Cherici de gli ordini minori, debbono dire l'officio, che fu lor comandato dal Vescouo; che gli ordinò, o quei salmi che gli promisero di dire.

Il Che-

Il Chierico d'ordine ſacro, che prende moglie, pecca mortalmente, & è ſcommunicato, e'l matrimonio non tiene.

109 *E s'egli tiene donne in caſa di ſoſpetto, ò viſita altre donne con manifeſto pericolo di peccare.*

110 *O' frequenta monaſterij di monache ſenza licentia, o non porta habito, nè tonſura conueniente allo ſtato ſuo, o porta arme, o gioca, ò è medico, o beccaio, o tauernaio, o riuenditore, ò non benedice la menſa, peccò mortalmente, s'egli ha fatto queſte coſe per diſpregio dell'ordinatione della Chieſa.*

68 E pigliò † gli ordini, ſenza eſſere habile per ordinarſi & anco eſſendo habile per propria Simonia commeſſa auanti ch'egli s'ordinaſſe, ſia quanto ſi uoglia occulta: ancor che fuſſero gli ordini minori, [a] peccò mortalmente, & è ſcommunicato: & l'aſſolutione è riſeruata al Papa. [b] Et il medeſimo è del mezano, del quale ſi dirà à baſſo. [c] Il che uale anco nella Simonia commeſſa con altri, & non con quello iſteſſo Veſcouo, dato ch'egli l'haueſſe ordinato, & dato che à neſſuno ſi deſſe nulla. [d] Habbiamo detto [commeſſa auanti ch'egli s'ordinaſſe] percioche quella commeſſa dipoi, o non è Simonia, [e] o non è di queſta qualità. Habbiamo detto [propria], percioche ſe altra perſona diede, o promiſſe alcuna coſa al Veſcouo, o ad altri accioche egli l'ordinaſſe, ſenza ſaperlo eſſo, o ſe lo ſapeua non ui acconſenti, ma li contradiſſe, non peccò, & non ſolamente riceuè il carattere, ma anco l'eſſecutione ſua, ſecondo il Bellamera il qual riferiſce, & ſegue il Cardinale Aleſſandrino, [f] diceano, come li piace, la gloſa, [g] & altri, maggiormente dopo un' Eſtrauagante, [h] che non altroue dichiaramo. [i] & ancor che egli peccaſſe pagando dopò quel che ſenza ſaperlo, colui diede: ma per queſto egli non incorſe in ſuſpenſione, nè in Cenſura, percioche in uerità egli non fu Simoniaco, ſecondo Siluestro. [k] Nè anco peccò appreſſo Iddio, ſe già non foſſe contento di quel che ſi fece. Ancor che per altri riſpetti ſodisfacelle [l] a colui, che per eſſo diede alcuna coſa.

a Ca. Illiteratos 36 dist.
b Extrauagan. de ſepulturis
c In ca. 21. num. 105.
d S. Th. Innoc. in cap. Fanta. num. de excep.
e Arg. glo. ca. Emē dari 1 q. 1.
f In cap. Statutum. & ibi Sequoſ. & ly. in Clem. 1 q. 1
g In dicta Sequoſ. & Adcorrad. Martin. Le Cene. Pall. ſect. 2.
h In c. 1. § 1. de pœnit. 6.
i Vedi Simonia, q. 9. 5.
k Quia nihil male fecit.

69 Se † ſapendo, egli s'ordinò da Veſcouo Simoniaco, & denuntiato, quantunque egli per ordinarlo non gli haueſſe dato nulla, nè altri per eſſo, peccò mortalmente. Et, ſe dopò egli usò (ſenza diſpenſatione del Papa) di quell'ordine, peccò un'altra

uolta mortalmente. Benche egli riceuesse il carrattere, ma nõ l'esecutione; nella quale solamente il Papa dispensa in questo [a] caso.

a Ca. Si quis à symoniacis 1. q. 1.

Se non essendo legitimo, pigliò ordine senza dispensatione, peccò mortalmente, & è irregolare. [b] Per li minori il Vescouo dispensa, & per li sacri solo il Papa. [c] Ma con quelli, che si fanno religiosi, la legge commune dispensa per tutti gli ordini, etiandio sacri. [d] Et non fa il caso quanto al foro della conscienza, che la illegitimatione sia secreta, o publica, habbino pensato, come li piace, altri, senza testo, nè cagione ueruna.

b Ca. 1. de fil. presbyt. cum antiq. & li 6.

c Ibidem.

d Dist. cap. 1. de fil. presbyt.

Se essendo irregolare, egli pigliò ordine, peccò mortalmente, & è sospeso: & solamente il Papa dispensa. [e] Et quali siano i casi, nè quali se incorre nella Irregolarità, appresso si [f] dirà.

e Ioan. And. in ca. 1. de Riga.

f Infra ca. 27. à nu. 259. usque ad 350

S'egli † pigliò ordine sacro fuora di tempo per la legge ordinata, ò auanti la età legitima, o senza lettera dimissoria, sapendo, o douendo sapere, che lo pigliarebbe malamente, peccò mortalmente, con suspentione *ipso iure*. Et s'egli celebra in quel l'ordine, mentre ella dura è tanto irregolare, che con esso solamente il Papa può dispensare, per una Estrauagante [g] della quale fa mentione Villadiego, [h] & noi altroue dichiarammo. [i] Habbiamo detto [di ordine sacro] perciochè la detta Estrauagante non parla de i minori. Et secondo la legge commune non s'incorre nella suspentione *ipso facto*, per difetto di età. [k] Et cosi tutti quelli, che non hanno ueduta la detta Estrauagante, si sono ingannati in questo, come S. Antonino, [l] & Maiore. [m] Ancorche i frati Minori della osseruanza per priuilegio di Eugenio Quarto, si possono ordinare fuor del tempo ordinato per la legge, in un medesimo giorno di tutti gli ordini, etiandio sacri, da qual si uoglia Vescouo, pur che sia con licentia del superiore loro, [n] una uolta l'anno. Et questo haueua luoco auanti al Concilio Tridentino: ma al presente il detto Concilio ha derogato à tutti i priuilegij in questo caso, come nella Sess. 23. cap. 15 egli dice.

70

g Extraua. Cum ex sacrorum, quæ non est impressa.

h De irregular. colum. 9.

i In repet. c. Accepta 8 opp. nu. 34. de rebus sp. d.

k C. 31. Vel non est coppo de temp. ord.

l 3 part. tit. 14 ca. 16 §. 10

m In 4. d. 25. q. 3.

n Compendi. priuil. nera Ord. facr. concess. 9.

Se furtiuamente contra la prohibitione di chi ordinaua egli s'ordinò, peccò mortalmente, & se gli fu uietato sotto pena di scommunicatione *latæ sententiæ*, è scommunicato, & irregolare con cui solamente il Papa [o] dispensa.

o Cap. Ignoruit de eis qui ord. fur. infra eod.

Se † sapendo egli fu ordinato per salto dell'ordine maggiore, lasciando il minore, peccò mortalmente, & è suspeso sopra il potere, della qual dispensatione, ancorche i Dottori, sieno di di-

71

di diuersi pareri, però à noi par buona l'opinione dell'Hostiéſe, [a] che dice, che s'egli ſi ordinò con malitia, ma però non ministrò in quel ordine, il Veſcouo lo può diſpentare, & coſi afferma il Concilio Tridentino. [b] & etiandio s'egli s'ordinò per ignorantia, quantunque ella fuſſe craſſa, & non amministrò, ſenza prima pigliare quell'ordine, ch'egli haueua laſciato: [c] ma ſe quel fece, ſapendolo, & ministrò in quell ordine, coſi pigliato, il Papa ſolamente [d] lo può diſpentare.

a In ſumma de cler. per ſalt pro mo. §. 4.

b Nella 23. ſeſſ. ca. 14. qui pio.

c Ca unico, de cle. per ſalt pro mo & ca. Sobrinus 52. di. d Arg. tonus tit de cler. non ord. minſtrat.

S'EGLI ſi ordinò, & laſciò alcuna coſa, ch'era di precetto, ancorche nó foſſe di ſuſtantia; & usò quell'ordine, auãti che ſuppliſſe la coſa laſciata, peccò mortalmente, ma non è [e] irregolare,

e Syl. verb. Irregularitas q. 12.

S E in un medeſimo giorno egli ha preſo, due ordini ſacri, è peccato mortale, con ſuſpenſione dell'ultimo, nella quale ſuſpenſione ſolo il Papa [f] diſpenſa.

f Cap. Litteras cap. Dilectus. idiuſta gl. de temp ord & d.c. Innotuit

S E in un medeſimo giorno egli pigliò gli ordini minori, & il Suddiaconato, peccò mortalmente. [g] Ma non s'egli pigliò i quattro minori: [h] Ne anco, ſe pigliò i quattro minori, & il Suddiaconato, oue è coſtume di fare queſto, ſi come intende S. Antonino.

g Ca. 2 le eod. qui fur ord ſuſce.

h Glo Ca De eo. de tempo. ord. & in ca. de eo qui furt ordinat.

72 S E hauendo † nel uiſo, o nelle mani notabil difformità, come occhio cauato, naſo, o dita tagliati, o incollati, ſi fece ordinare, pecco mortalmente, [k] ma non è però irregolare per celebrare dopò ch'egli s'è [l] ordinato.

† 3. part. ti. 24. ca. 16

k Ca. Si Euangelica 55 diſt.

l Pan in ca. Si celebrat de cler excommu ministrat vol 3. m Cap Martinus. & ca ſeq. 33. d. adiuncta glo.

S E dopò eſſere l'una uolta ſpiritato, ouero caſcato di mal caduco egli pigliò ordine. [m] o ſi ordinò auanti che queſto male li uenisse, o diſſe Meſſa uenendoli molte uolte, [n] peccò mortalmẽte.

n Sãn Gl. & Cõmunit. ibid.

S E eſſendo ſcommunicato egli pigliò ordine, ancorche minori, peccò mortalmente, [o] & è irregolare: ſe la ſcommunicatione era maggiore, nella quale il Papa ſolo diſpenſa, tecondo il Panormitano, & la commune. [p] Nè Siluestro [q] ſente il contrario: ancorche ad alcuni altri non piaccia queſta opinione.

o Ca Si celebrat. de cleric. excomm.

p In c. Cum illorum de ſent ex omm.

q Verb diſpenſatio q. 10. §. 6.

S E eſſendo in peccato mortale, pigliò ordine, o ministrò alcun ſacramento, peccò mortalmente. [r] & anco s'ei toccò coſe ſacre, o fece alcuna coſa, come ministro della Chieſa, uſando l'officio ſuo, ſecondo l'opinione di S. Tomaſo: [s] Ma non peccò, s'egli le toccò, come un laico non ordinato potrebbe toccarle, come, ſe battizò in tempo di neceſsità, leuò il ſacramento di terra, o cantò l'epiſtola ſenza manipolo, ſecondo S. Tomaſo [t] diſeſo da [u] Siluestro.

r Ca. Illud 95. d Richar. 4. d. 24. ar. 4 q. 4

s In 4. d. 5. & 24. & 3. part q. 64 in 6. & uer. ordo. q. 2.

t 3. part q. 64 art 6.

u Verb. Baptiſmus 6. q. 4.

. . .

Se essendo † stato, notorio peccatore, di peccato mortale grave, che merita depositione, si fece ordinare auanti che con ello lui si dispentale, & anco dopò fatta la penitẽza, peccò mortalmente. [a] Habbiamo detto [notorio] perciochè, per questo effetto non basta che sia famoso peccatore, nè che si possi prouar per testimonij. Et dicesi notorio il peccato (quanto à questo effetto) quando egli consta per la sua confessione fatta in giudicio, o per sentenza posta in cosa giudicata, o è tanto publico, che niuna dissimulatione lo può coprire. Come è colui, che tiene tanto publicamente la concubina, o l'amica, come s'ella fosse sua moglie, & publicamente gliela, e gli allieua i suoi figliuoli. [b] Et etiandio di colui, che in maggior parte del popolo, della uicinanza, ò collegio, sa il suo peccato, con questo che habbia in ello almeno dieci testimonij. Di maniera, che non sia cosa notoria la setta di maometto di Per, nè quella di Per, quando essi non sono la maggior parte di quella congregatione: per il qual rispetto si dice notorio, dice come si piace Silvestro, [c] & altri allegati da lui contra la commune di S. Antonino, [d] laquale seguita Panormitano, [e] & la Coe, ce non in alcune parte. Ne fanno contrario quel che ha molto Silvestro: cioè, che dopò che ne seguirebbe, che non si potrebbe prouar di hauere cosa notoria in una gran città: Perciochè questi nelli tali casi pensa, che la maggior parte di lor la ueggi. Perchè in questi tempi [che] molte cose sono per manẽti, che sono uedute da tutta la città e da' uicini, quantunque non siano notorij alla città, però sono, alla uicinanza, & al borgo, o fondico, o parocchia, o collegio, il che basta per essere notorio. Habbiamo detto † [tanto graue, &c.] perciochè gli altri non operano questo effetto, secondo il Cardinale per gli essempi di quel testo, che sono l'adulterio, il spergiuro, l'homicidio, e'l falso testimonio. Habbiamo anco detto [dopò fatta la penitentia] perciochè etiandio, che colui che ha fatto la penitentia non incorra in nuoua irregolarità ordinando di, però pecca mortalmente, secondo l'opinione d'Innocentio, [g] ben dichiarata da Valladrego. [h] Però il Vescouo può dispensare nell'adulterio, & negli altri minori delitti, per una Decretale, [i] la quale noi dichiaremo largamente. Però è dubbio, se il Vescouo ordinando colui, col quale egli può dispensare, per il medesimo fatto li dispensa con ello, dice Silvestro, [k] che sì, se quello è la sua intentione, ancorche egli non usi alcune parole. Et anco il Prelato, che inuita

73

a Cap. fin. de temp. ord. fin.

b Ca. Vestra, de cohab. Cler. & mulier. & ibi Abb. & Doct. & Cap. fin. de testib. & ibi Doct.

c Verb. Notorium, q. 4. §. 4.

d In Cap. super hoc, part. 1.

e Idem nu. 16.

f In d. ca. fin.

g Ca. Si celebrat de cler. excommu. ministrant.

h Arb. irregul. 8.

i Cap. 1. Arb. 5. De adulteris de maior.

k Ver. Irregularitas, q. 18.

che inuita il ſuo ſuddito à ordinarſi. Il che può proceder nel foro interiore della conſcienza, ma non però nell'eſteriore. Poiche, ſecondo la Commune, & uera opinione che concorda quel, che diſſe Innocentio in una parte [a] con quel, che il medeſimo tenne in un'altra [b]) che tra il Papa, & gl'inferiori è queſta differentia, che eſſo donando alcuna coſa à colui, che ſa, ch'egli ha impedimento di legge humana per riceuerlo, ſi dimoſtra diſpenſare; però non gli altri inferiori: Percioche queſti hanno da diſpenſare con cagione, & il Papa può ſenza cagione, come ampiamente allegando molti, altroue ſcriuemmo: [c] Et al preſente diciamo, che queſto del Vetcouo ſi può limitare, che ſia uero nella diſpenſatione, che egli fa della legge commune, & non in quella, ch'ei fa ſopra le ſue conſtitutioni [d] ſinodali.

a In ca. Veniens. de bi. presby.
b In ca. Diuerſis, de cleric. coniugat.
c In cap Si quando pag. 9. de reſcript.
d Qm par. rõ idem ius, cum fuderemus le tur. Illud. ff. ad l Aquil.

75 SE eſſendogli † uietato l'ingreſſo della Chieſa, aſcoltò in eſſa i diuini officij, è peccato mortale: & ſe li celebrò, peccò mortalmente, & è irregolare, [e] Ma nè pecca, ne è irregolare, per celebrar fuora della Chieſa. [f] nè anco per intrare à orare in quella nel tempo, che non ſi dicono i diuini officij, ſecondo l'Arcidiacono, [g] & la Commune.

e Ca is cui. de ſent. excõmunic. cum not per Doctores
f Sed nunquam glo. ad ca Is cui
g In d ca Is cui.

SE torno a battezare colui, ch'ei ſapeua certo ch'era battezato, pecco mortalmente, & è irregolare. [h] Et ſe nel batteſimo egli unſe con cretima uecchia colui, che non era in pericolo di morte [i] pecco mortalmente.

h Ca 2. de apoſt c 168. d.

i Ca Si quis de alio de conſec. d. 8.

Se celebro, ricordandoſi, ch'egli haueua mangiato, o beuuto alcuna coſa quel giorno dopò la meza notte, pecco mortalmente. [k] ancorche l'haueſſe fatto per uia di medicina, ſecondo S. Tomaſo, [l] approbato. Habbiamo detto [ricordandoſi] percioche, ſe dopò che egli cominciò la Meſſa, ſi ricordò di quel peccato, & ſenza ſcandalo non può laſciar di celebrare, può ſimilmente, quantunque egli ſe ne fuſſe ricordato auanti la conſecratione, ſecondo Angelo, [m] & Silueſtro [n]. A' quali aggiungiamo, che il medeſimo deue fare, quando dopò ch'egli ha cominciata la Meſſa, ſi ricorda, ch'è ſuſpeto, ſcommunicato, o irregolare, percioche per queſto non s'incorre in nuoua irregolarità.

k Cap Liquido, de conſec. d. 2.
l 3. 3. ar. q 80 art. 8.
m Ver Euchariſtia 2. §. 9.
n Verb. Euchariſtia 2. §. 7.

76 SE † celebrò, ſapendo ch'egli era in peccato mortale, ſenza confeſſarlo auanti, peccò mortalmente: [o] come ho detto di ſopra, & in altra parte. [q] Ma ſe dopò, ch'egli hebbe cominciato la Meſſa, ſi ricordò di quel peccato, non ha da laſciar la Meſſa: (ancorche poſſa ſenza ſcandalo) ma ſi deue confeſſare

o 1 ad Cor. 11. & ſeq in ca De hoc, de celebrat Miſſa.
p Sup in 3. part. q. 80 art. 8. & in ſumma, de pœnit. 5.

auanti

auanti le secrete, se può senza scandalo: ma se non può finirla senza scandalo, finiscala con contritione, come ben risolue [a] Siluestro

a In d §. 7.

Se essendo concubinario notorio, o fornicario, celebrò senza far penitenza, non solamente peccò mortalmente, ma è etiandio irregolare: percioche egli è sospeto, [b] almeno per infino che ei fa la penitenza. [c] & il sospeto, che celebra, è irregolare: [d] Et l'istesso è de i Diaconi, & Suddiaconi. [e] Et anco di quelli de gli ordini minori, se fanno alcun'atto, che appartenga all'ordine loro, secondo l'Arcidiacono, [f] & il Cardinale Torrecremata: [g] & solo il Papa dispensa, secondo i medesimi. Habbiamo detto {notorio} percioche colui, che non è notorio; ancorche si possa prouare, & quantunque di lui ci sia fama, però egli non incorre in quelle pene; Benche pecchi mortalmente, secondo tutti. Habbiamo detto † anco {senza fare la penitenza} percioche s'egli celebra dopò l'hauerla fatta, ò usò l'ordine suo, quantunque pecchi mortalmente, facendole auanti d'esser dispensato, [h] come tutti gli altri peccatori notorij di peccati graui; non incorre però in niuna irregolarità: nella quale incorre, celebrando auanti, ch'ei faccia la penitenza, nella quale solo il Papa dispensa: quantunque egli stia in quelle prima, che il peccato notorio induce, come ben dice Giouanni da Imola. [i] La quale ben può il Vescouo dispensare, s'ella è d'adultetio, o di delitto minore: ma non quella, in cui s'incorre per usar l'ordine, durando quella notorietà senza far penitenza, come s'è detto. Habbiamo detto {concubinario, o fornicario} percioche per essere sospeto da i Sacramenti, & essere alienato dalle cose diuine, basta che si tenga la femina, perche il medesimo è del fornicario publico vagabondo, c'hora ua con una, & hor con un'altra, che di colui, che tiene alcuna particolare. [k] ancorche sia più difficile prouare il vagabondo, che colui, che ne tiene una. Nessuno † si spauenti di tal pena: perche il Sacerdote concubinario, o fornicario, anco occulto, che senza proposito di lasciare il peccato, & mai più non tornare à lui, si confessa, & celebra, commette tre peccati mortali. Il primo è che non lascia, nè si parte dall'amica, o concubina: ilche è grande occasione per peccare. Il secondo è per riceuere l'attioni in peccato mortale. Il terzo è per usare, celebrare, & riceuere il santo Sacramento, in tanto sozzo stato, come ho detto altroue. [l] Al presente adunque siamo, ch'è gran dubbio fra i moderni, se peccano mortalmente, o nò, quelli,

77

b Ca Præter 32. d.

c Cap. Si quis sunt 81. dist.

d Ca 1. de sent & re iud lib 6.

e Cap. Si quis ca. 82 d & d ca Præter

f In d ca. Præter §. Hæc de malis.

g Ibidem §. Verum

h Ca. fin. de temp. ordina.

i In cap. 2. col. 4 de iudic.

k Syl. verb concubinarius §. 1.

l In 3. par. glo. fum mæ, de pœn. d. 5. nu. 15. p. 15.

quelli, che odono la Messa del publico concubinario, o fornicario, & ridendo dicono primamente, che sì, essendo cagion quelli che l'ascoltano, che ei la dica, di tal maniera, che per ascoltarla essi, sono cagione, ch'egli la dice: percioche per legge diuina è peccato mortale, dar cagione al Sacerdote, che si fa di certo ch'egli è in peccato mortale, che debba celebrare, o essercitare alcun atto dell'ordine suo, nel quale egli pecca mortalmente. [a] Et così chi sa, che un sacerdote sta in peccato mortale, & crede ch'ei non se ne pentirà per dire la Messa, & lo induce à dirla, pecca mortalmente, almeno quando altramente non la direbbe, come ho detto altroue. [b] Là onde † pare, 79 che sia piu sicuro e & meglio, il far dire la Messa al Sacerdote, che par buono, che a colui, che par cattiuo. Percioche nel commandare a uno, non è pericolo di peccare, & in cómandare all'altro, si puo peccare. Et percioche dato, che quato à quello, che la Messa contiene realmente, & essentialmente, cioè il corpo, & sangue di CHRISTO, & quanto a quello, che di se è utile: & come dicono, *ex opere operato*, tanto uale quella del cattiuo, quanto quella del buono. [c] Imperò quanto à quel, che opera da parte di colui, che celebra, che chiamano, *ex opere operantis*, è migliore, & di molta piu efficacia quella del buono, che quella del cattiuo, secondo tutti, come ho detto in altra parte. [d] Secondo diciamo, che quelli, che probabilmente nó hanno cognitione della legge, che commanda, che non debbino ascoltare la Messa del Chierico publicamente concubinario, o fornicario, nó peccano, percioche gli scusa la ignorantia della legge positiua, ne il confessore è obligato a dirgliele: anzi farebbe indiscretamente, se gliele dicesse, secondo Gabrielle, [e] & la Rosella. [f] Il che (al nostro giudicio) s'ha da intendere, quando considerata la qualità del penitente, 80 & del Chierico, quell'aiuto non farà niuno utile. Terzo è † che quelli, che sanno, o deueno sapere la detta legge, peccano mortalmente, udendo la Messa di tal Chierico: Percioche sono mille testi, che dicono questo: [g] il che tiene San Tomaso, [h] con tutti quasi gli antichi, & il Cardinale Torrecremata in mille parti. [i] Aggiongendo una cosa dignissima da tapersi. [k] cioe che se morisse in tal peccato publico, non si deueno sepellire in luoco sacro. Il che si deue notare da quelli, che muoiono, tenendoli la candela alla bocca l'amica, o concubina, senza uergogna. Et il Panormitano, con la commune in cento parti, [l] & la commune de'

[a] Arg ca. 1. ad Romanos 1. q. 1. & ca. Nemo de pœn. dist. 1.

[b] Sanctus 1. § sacerdos de pœn. d. 6. nu. 5

[c] Cap intra 1. q. 1.

[d] In rep. ca. Quæ de consecr. dist. 1. nu. 62. & ca. 20. nu. 67.

[e] In 4 dist. 13. q. 1. dub. 3.

[f] Verbo Clericus 3. §. 2.

[g] Ca. præter c. Nullus 3. q. 4. & ca. Si quis furtim 26. dist. & ibi Vettori, se celebrent clerici, & alii multa.

[h] In quodl. 11. art. 8.

[i] In d. ca. Præterea 1. In d. ca. Vettori, & alibi sæpe.

[k] In d. ca. Præterea 1. In d. ca. Vettori, & alibi sæpe.

Teologi; [a] dicano come lor piace Gabriello, [b] Maggiore, [c] & Adriano [d] con alcun altri. Et perciochè per più santa, & uera tegnamo l'opinione della glosa della Pragmatica sanctio Gallicana, [e] cioè che anco al presente siamo obligati à schifare gli scommunicati notorij, o siano scommunicati per per mano ne' Chierici, o per altra cagione, ancor che non siano denuntiati. Et cosi medesimamente a i sospesi, & interdetti notorij. Et che l'eccettione del capitolo dell'Estrauagante. *Ad euitanda*, il tenore della quale riferimmo altroue, [f] che parla dello scommunicato, che publicamente è scommunicato, per hauer posto mano nel Chierico, si estende à qual si uoglia scommunicato notorio, & à qual si uoglia interdetto, & sospeto publico, come prouammo profondamente in quella [g] parte.

Et per conseguente [h] che hoggidì siamo anco obligati à non udire la Messa de i concubinarij tanto notorij, che per niuna maniera, dissimulatione, o palliatione si possino coprire, come ho detto in altra parte. [i] Et perciochè il medesimo Concilio di Basilea, che publicò l'Estrauagante. *Ad euitanda*, publicò anco il titolo *De concubinariis*, oue egli ad gomento molte pene, & comman lo che le predette hauessero luoco. Et perciochè questo uitio, ben che in se non è dei maggiori, è tanto uischioso, che da pochi di quelli, a' quali si attacca, si sbarba bene, & del tutto, per quello è necessario usare tutti i rimedij conuenienti per ello. Dè quindi ui quello un buono, introdotto dal detti Canoni, & per l'osseruanza di quello statuto Basiliense, ch'è più duro, che questo, sa che per marauiglia alcun si conosce figliuolo di Chierico in tutta la Chiesa Gallicana: ne mai non conoscemmo per tale alcuno in tutto il tempo, che habbiamo udito, & letto nella populatissima università di Tolosa. Et perciochè il Concilio Lateranense ultimo [l] rimosse tutti i Canoni fatti contra i concubinarij, è uero, che pare molto buona la temperanza del Panormitano, [k] cioè, che quel che noi diciamo, procede in colui, che è tanto notorio quanto è detto, & non in colui, che per alcuna dissimulatione, o palliatione si può coprire. Tanto che diciamo, che solamente colui è notorio per legge chi è tale per hauer confessato, o per essere stato sententiato in giudicio, nè habbiamo da schifare costui, se il giudice non l'habbi dichiarato per sospeto particolarmente, perciochè egli non è tanto infamato, che non habbia molte scuse, & palliationi.

S'egli

a In 4. d. 9.
b In 4. d. 9. q. 4.
c In 4. d. 9. q. 4.
d In 4. de sacramento Eucharistiæ.
e In c. 1. de excomm. non iurand.

f In c. 1 § Laboret de pœn. d. 6. durio.

g In fra cap. nu. 21

h Cap. quo iusto 50 dist.

i Sub I come costui fin. cap. 2.

l In d. cap. Vetera num. 6.

k In d. cap. Vetera num. 6.

12 S'EGLI ha detto Messa † fuora di luogo sacro, senza necessità, ò licentia del Vescouo, [a] è peccato mortale. Ma in caso di necessità, quando non ui è Chiesa consecrata, & la detta licentia non si può hauere cómodamente, è lecito celebrare in luoco non sacro, cioè Oratorio, in Capella in Padiglione, o in Campo, con questo, che ella si dica sopra altare portatile consecrato, & con l'altre cose necessarie per diuini, altramente [b] nò. Ma non in mare, nè in fiume, quando manifestamente si temesse lo spargere del sangue, & per benche si hauesse qual si uoglia necessità. [c] Et è da notare, che (come altroue scriuemmo [d]) la licentia del Vescouo per celebrare in luoco non sacro, non basta, senza pietra sacrata, nè essa pietra senza licentia, secondo l'Arcidiacono [e] Et piu uero ci pare, che il Vescouo non puo dar licentia fuora della sua diocese benche Angelo dica [f] il contrario di quel, che dice Siluestro [g]) Et dato che la licentia data dal Vescouo senza necessità uaglia, però auuisiamo, che i frati Predicatori, i Minori, & i Carmelitani, hanno priuilegio in iure, di poter celebrare in qual si uoglia luoco honesto, ancor che non sia sacrato, con altare portatile, riseruate le ragioni parochiali: [h] Lequali consistono nelle offerte, nelle decime, & nelle primitie, per una Bulla uagante, [i] che allega Angelo. [k] Aggiungendo, che il detto luoco honesto, non ha da essere interdetto, nè uiolato. Del quale alcuni non intendono bene, che in sala, ò in camera, oue è stata copula carnale, o ferite con sangue, non si possi dir Messa, percioche solamente il luoco sacro [l] si ritiene, per questi effetti à uiolare, & non il profano. Et questo haueua luoco auanti il Concilio Tridentino: percioche al presente esso Concilio commanda, che non si debba celebrare in nessun luoco, eccetto, che nella Chiesa, o Capella, o Oratorio dedicato dal [m] Vescouo.

[a] De consec. d. 1. ca. Missarum.
[b] Ca. Concedimus de consecr. dist. 1.
[c] Ant. 3. par. tit. 23. ca. 6. § 4.
[d] In d. c. Concedimus.
[e] In d. c. Missarum & Pan. ibi. & ô secus si per terram. In c. 1. de consecr. eccl. vel alt.
[f] Verb. Missa § 20.
[g] Verb. Missa sup. 5.
[h] Ca. in his de priuileg.
[i] Arcon lentes.
[k] Verb. Missa § 39
[l] Ca. Ecclesiarum & ibi Abb. de consecr. eccl.
[m] Sessio 22.

83 SE † nella Chiesa interdetta egli celebrò, peccò mortalmente, & è irregolare. Et se nella uiolata per pollutione di sangue, ò di seme humano (del quale abasso si dirà) peccò mortalmente senza [n] irregolarità.

[n] Ca. si q. in princ. & ibi de sec. exc. l. 6

SE sapendo, o per ignorantia crassa ha celebrato sopra pietra sacrata retta, o non consecrata, o nella sacrata, che non era capace del Calice, & dell'Hostia, con che celebraua, peccò mortalmente. [o] La rottura per questo ha da essere enorme. [p] Se auanti l'hauere detto matutino ha celebrato, è peccato mortale, percioche è contra l'uso generale della chiesa, se non lo fece con

[o] Ca. cum ex nimio. de consecr. eccl.
[p] Ca. cum ibi Abb. & ibi Cõs & Rom. de cons. dist. 4. q. 3.

subita necessità di schifare alcun graue danno, o scandalo, che ne seguisse s'egli non celebraua all'hora: [a] ancorche auanti ch'egli dica Prima, può ben celebrare: se non è costume, o stato contrario, il quale, se anco fusse, se intenderebbe solamente quanto à dirla nel Coro, ma non quanto à quelli, che la dicono [b] particolarmente. Ne il mangiare, o bere dopo detto il matutino la sera, impedisce di celebrare il giorno seguente, pur che dopo mezza notte non si habbia mangiato, ne beuuto nulla, secondo [c] Adriano, & altri, che altroue [d] riferimmo.

a Sylu uerb. Missa. qu. 1. 6.

b Ange ubi sup. §. e & Syl ubi sup.

c In 4 de Eucaristia col. 27.

d In ca Liquido, de consec. d. 2.

SE † uolontariamente, o per ignoranza crassa egli ha celebrato, 84 senza i uestimenti benedetti, cioè l'Amitto, il Camiso, il *Cordone*, il Manipolo, la Stola, la Pianeta, o senza i corporali, o *senza il libro*, che almeno non hauesse il Canone, cioè il *Te igitur*, infino alla communione, secondo S. Antonino. [e] ancorche sia festa, secondo il medesimo, & benche egli tolle per essere ucciso, se non celebrasse. [f] Dato che s'ei celebra, non è irregolare, & può per Cordone usare una Stola lunga, o per Stola un Manipolo lungo, secondo il Palude [g] & anco può usare un Cordone non benedetto, secondo Ricardo, [h] & Scoto. [i] Percioche, nè quello, nè le scarpe, secondo ch'essi dicono, si usano benedire. Ben che nel Pontificale noi troviamo la medesima benedittione così per quelli, come per gli altri uestimenti sacrati. Questa benedittione ha da fare il Vescouo, secondo la legge commune. Però i Ministri prouinciali de' frati Minori, per priuilegio del Papa, possono benedire corporali, & i medesimi, & i Custodi, e i Guardiani gli altri ornamenti per l'ordine loro, & per le Monache di Santa Chiara, & della terza regola, & non per [k] altri.

e 3 par tit. 1. cap. 6. § 7 & 10 recto. d. 1. tit. 6. § 5

f Ro 1 2ae. q. 69 art. 4.

g In 4 d. 13 q. 2. ar. 5

h In 4 d. 13 q. 2. ar. 3

i In d. q. 13 q. 2

k Compen. p. 1. tract. Benedicere.

S'EGLI ha † celebrato senza acqua, o senza lume, pecca 85 mortalmente. [l] Et anco, s'ei consacrò in pane misto, o corrotto, che hauesse perduto la sustanza natural del grano. [m] O con uino tanto agro, o agresto, o tanto adacquato, ch'egli hauesse perduto la sua forma sustantiale di uino. [n] Ne la consecratione fa uera, ancor che egli può ben consecrare in uino di tal sorte agro, che per ancora non habbia perduto la forma sustantiale. [o] Et se a studio ha celebrato, senza porre acqua nel uino, pecca mortalmente, però la consecratione uale. [p] come habbiamo detto altroue. O' s'egli ha celebrato di notte, auanti l'alba, pecca mortalmente: secondo tutti i dottori. [q] quantunque egli sia Vescouo, & uiandante, contra una glosa, [r]

l Cap. fin. de celeb. Miss.

m Richar. in 4. d. 13. art. 1. q. 2. l. 3. & q. 3. n Idem ubi sup. in q. d. 2. o.

o Ca. 1 & 2 cum gl. Arch. Cap. 1 & Cor. de consec. d. 2 p Cum modo recte & ca Solent sacra. in. de consec. d. 1

q Ca fi. de priu. li. 6

r In d.c. Nouerint.

che

che (come in altra parte ho detto,) [a] non ha testo, nè ragione, benche ella sia seguitata dal Palude. [b] Dato che egli potrebbe celebrare cõ licentia del Vescouo, o altro suo superiore per la necessità di communicare l'infermo, ch'è per morire, & non ui è Eucaristia, secondo S. [c] Antonino approbato da tutti. Benche (al nostro giuditio) in tal caso, anco senza licẽtia del Vescouo absente, potrebbe celebrarsi. [d] Anco è illecito celebrare dopò pasata notabilmente i hora di festa, secondo Giouan'Andrea, [e] communemente riceuuto, però (al nostro giuditio) male: Perciochè non ui è testo, nè ragione, che lo ueta, quando, & oue senza scandalo, & digiuno ella si dice, come largamente prouiamo altroue. [f] & piu brevemente ho detto in altra parte. Al quale è consequente, che i priuilegij, che hora diremo, dati a i frati, in quanto contengono, che essi possono dire Messa dopò mezo giorno, contengono la legge commune, & non priuilegio, & è utile per leuare gli scropoli, come d'altri simili dicémo altroue. [g]

a In 4. d. 13. q. 2. art. 3. conclus. 3.
b 3. par. tit. 11. ca. 6. § 4. in Angelo, & posteriores sequut.
c Ant. c. Quod non est, de reg. iur.
d Io. And. in ca. 1. de celeb. miss.
e In cap. Solent, de consec. d. 1.
f In rep. c. Quando ca. d. not. 3. nu. 44.
g In d. cap. Quando n. 53. nu. 57. & no. 19. nu. 84.

86 Papa Sisto † Quarto concesse, che i Sacerdoti dell'ordine de' Minori osseruanti, per cagione di necessità, possino celebrare auanti, & dopò l'hora debita. Et Innocentio Papa Quinto, concesse a Monaci di S. Benedetto, che possino nel monasterio loro per lor diuotione celebrare subito dopo Matutino, o almeno un'hora auanti l'alba. Et Leone Papa Decimo, cõcesse à' frati Minori dell'osseruanza, che cõ licẽtia de' loro prelati (alle cõscienze de' quali egli rimette, in che modo i detti frati habbino à usare questa gratia) possino celebrare subito dopò, o auãti Matutino, & mẽtre ch'egli dice nel Coro, cõ questo che colui, che ha da celebrare, habbia detto Matutino, & Prima: come è costume. Et questo principalmente quando la Messa è di precetto, & habbia da fare uiaggio. Et che l'istesso possino fare dopò mezo giorno, quando uengono dal uiaggio; & non possono auanti il detto tempo arriuare al luoco, oue possano commodamente uedere, o dire Messa. [h] Di questi priuilegij possono godere tutti i frati Minori, i Predicatori, & i Carmelitani: & per l'istessa ragione tutti gli altri, che hanno tanta communicatione, quanta n'ha il molto illustre monasterio di Santa Croce di questa città, gloria & honore dell'ordine de' Canonici regolari per la loro osseruanza, & altri molti rispetti.

h Cõpẽdium priu. ner. Missa. quo ad rep.

87 Sicilia † ha celebrato piu d'una uolta il giorno, peccò mortalmente, [i] eccetto che in sette casi, secondo il Palude, [k] &

i Cõfessio. in fi. de celebr. Miss.
k In 4. dist. 13.

a 3 par.tit.23 ca.6. S. Antonino. a Il primo è il giorno della Natiuità, nel quale
b Ca. Nocte, de cons. dist. 1. si ponno dire tre Messe. b La miglior maniera di dire delle
quali è, che la prima si dica di notte. La seconda all'alba. La
terza, allhora di terza, ancor che si possin dire tutte tre di gior-
c Verb. Missa § 46. no, con interuallo, o senza, una dopo l'altra: con questo, che
non si dica più d'una innanzi l'alba, come dopo d'Angelo, c &
d Verb. Missa 1. q. 6 & 7. Sì dietro a noi habbiamo detto in altra parte. d Il secondo caso
e In d. c. Nocte §. 2. è se sopraviene dopo detta la Messa, alcuna persona notabile, co-
me Vescouo, il quale conuenientemente deue udire la Messa
f Ca. 6. de priu. li. 6. ogni giorno. Et per la medesima ragione o maggiore, se sopra-
uengono altri, come peregrini (quantunque non siano di tanto
stato) se sono obligati à udire Messa quel giorno di precetto. Il
terzo, se occorre subitamente, dopo detta la Messa, un corpo
di difonto per seppelire, oue è costume di non seppelirsi senza
Messa al tempo, che si può dire. Il quarto quando alcuno è
tanto infermo, ch'è necessario, che si communichi, & non vi è
Eucaristia. Il quinto quando fossero due Chiese pouere, che
hanno necessità di Messe, & non è chi per colui supplisca in una.
Il sesto per cagione di fare qualche benedittione nuttiale. Il setti-
g Can. Consuluisti de cens. Missa. mo quãdo occorre qualche cagione, che sia ragioneuole, à giudi-
tio di huomo da bene: Percioche in un capitolo g si dice, ch'è le-
cito celebrare più d'una uolta, per necessità. Et † è da nota- 85
re, che anco ne i casi sopradetti non è lecito, se il Sacerdote,
che ha celebrato una uolta, non è digiuno: ancor che egli non
sia, se non per pigliare il lauatoio, o s'egli ha detto in quel gior-
no due Messe: eccetto il giorno della Natiuità, o s'egli ha altro Sa-
cerdote, che possa, & uoglia dire quella Messa necessaria, secon-
do la commune de' dotti. Et anco è da notare, che tutti i giorni
h Ca. Visum de cõsec. d. 1. si può dire Messa: h eccetto che il Venerdì, & il Sabbato della set-
i Cap. Sabbato, de consec. d. 3. timana santa. i Ne fa in contrario il costume, che vediamo in con
trario del sabbato santo: percioche la Messa, che si dice al pre-
sente in quel dì, non è di quel giorno, ma della notte della
Resurrettione: Benche à poco à poco la fragilità humana l'ha
ridotta all'hora dell'altre, si come il significa la Colletta, che
comincia. *Deus qui hanc sacratissimam noctem &c.* Et come
k In c. Qñ. de cons. d. 1. not. 3. num 43. altroue, k noi prouammo. Et la festa Feria, nè si dice, ne
si deue dire in publico, ne in secreto, ma solamente si piglia
l'Hostia, che resto consecrata nel giorno precedente. Però il
Giouedì Santo, o la Feria quinta della medesima settimana, si può

dire

dire in publico, & ſecreta, percioche non è teſto, che'l uieti, anzi un capitolo * ben ponderato il permette: Benche quel giorno quaſi la maggior parte de' Sacerdoti laſciano di celebrare, per la cagione, ch'i Sagreſtani ſogliono ſcoprire gli altari, altri per ſtar à confeſſare, altri, per falſa opinione, che non le ne poſſi dire piu d'una.

* D.cap. Sabbato

89 S'EGLI † laſciò di celebrare, potendo, ſenza giuſta cagione, almeno tre, o quattro uolte l'anno; nelle feſte principali: nelle quali i fedeli ſogliono communicarſi, peccò mortalmente. [b] come in altra parte ho detto: [c] Dato, che egli non tenga cura di anime, nè habbia promeſſo ad alcuno di celebrare, nè li ſia commandato, percioche ogniuno è obligato (ſecondo S. Tomaſo, e'l Palude) [d] à non riceuere in uano la gratia del Signore: & quella, che riceue il Sacerdote, è molto grande, in darſegli poteſta di conſecrare.

b Th. 3. par. q. 82. art. 10. & Richar. in 4. d. 13. art. 2. q. 1. Ang. ubi 10. §. 44. Sylueſt. Meſſa 1. q. 9. d. 3.

c In d. loc. Quando. arg. ca. Dilectus, de celeb. miſſa.

d In 4. d. 13. q. 2. ar. 1

Se per ſua negligenza ſparſe il Sangue in terra, o ſopra l'altare: * peccò mortalmente.

e Cap. Si per negligentiam, de conſecra. d. 2.

S'egli pigliò le reliquie del Sacramento, che reſtorno nel Calice, o nella Patena, quanto ſi uoglia picciola, dopo l'hauer riceuuto il lauatoio, peccò mortalmente, ſecondo la intentione del Palude. [f] La quale ſi ha da limitare, ſe la pigliò dopò alcuni interualli; ma non ſe la pigliò ſubito, & incontinente dopò il lauatoio, come gagliardamente proua il Gaetano, [g] & notò Silueſtro. [h] Et quando dopò alcuni interualli egli troua, ò uede le dette reliquie, le deue porre in guardia, per pigliarle l'altro giorno: o darle ad alcuno che ſtia per communicarſi, ſecondo i medeſimi. Et † da notare, che l'humore, che reſta nel Calice dopò, ch'è preſo il ſangue, per minimo, che del tutto ſi aſciughi, deue eſſer trattato con molta riuerenza, percioche in eſſo è il Sangue del Noſtro Signore GIESV CHRISTO. Et per tanto il primo lauatoio, dopò che il Sacerdote s'è communicato, ha da eſſere col uino; & baſti da riceuere con molta riuerenza. [i] Et ſe dopò che egli ha riceuuto il Corpo, & il Sangue, li reſta attaccata alcuna particella nella bocca, o nel palato, non è illecito pigliare lauatoio, benche il uino prima ſcendi giù, & tante uolte può pigliare uino, ò acqua, quanto è neceſſario, accioche l'Hoſtia ſcenda, & queſto è piu ſicuro, che ſorbi il dito nella bocca, ſecondo [k] la Roſella.

f In 4. d. 10. q. 1. in 8. & Rofe. nec Lucha. in 4. d. 13. q. 13.

g 3. Tomo de celeb. miſſ. c. 1.

h Verbo Euchariſtia 3. §. 13.

i Cap. ex parte, de celebr. miſſ.

k Verbo Euchariſtia 3. §. 11. S. 10. q. 8.

Se pigliando il Sangue, reſto dell'Hoſtia nel Calice, egli dee col

detto accostarla al canto del calice, & pigliarla auanti, che si
a In 4. 12. q. 1. b Verb. Missa §. 10. & Sylvest. Summa. q. 1. & Bucha. 2. q. 8. c Angel. Tabiena. Conti. Innocent. & Cont. nouissimi dicte uer.
ponga il uino, secondo Scoto. [a] quantunque migliore, e piu honesto pare quel, che dice Angelo: [b] cioè che si ui metta uino, & lo pigli insieme con la particola della hostia. [c] E se † dopò che egli ha riceuuto il Sacramento, uolendo pigliar'il sangue, troua che egli è acqua, uenghi al canto dell'altare, come s'è uolsto pigliare il Purificatorio, & metta il uino nel calice, & l'acqua, o se alcuna ne resta nel calice, perche non la pigli tutta, basta, & torni al mezo dell'altare, & commetta quanto doue dice, *similique modo*, & continui per infino oue dice, *Vnde & memores nos tui*. & senza dir altro: perche il popolo per la tardanza non intenda l'errore riceua con riuerenza il sangue del Signore, se- 21
d In 4. d. 8. q. 3. condo Scoto. [d] Ma se alcuno per non sapere il precetto della Chiesa, cioè che colui, che celebra, riceua interamente il Corpo, & il Sangue del Signore: [e] o per essere turbato, non auuertendo, non contacto il uino di nuouo, non peccò mortalmente, secondo Adriano. [f] Anco è da notare, che colui, che pigliò molte hostie per consecrarle, & al tempo della consecratione, non si ricordò se non di quella, che egli haueua nelle mani, non per questo si lascia, che l'altre non siano consecrate: Perciochè quantunque egli non hauesse intentione attuale di consecrarle, però l'hebbe uirtuale, che risulta dall'attuale, che egli hebbe quando pigliò quell altre hostie sopradette & consecrate.
e Ca. Comperimus. cap. Relatum, de eo qui. l. 12. f In 4. de sacra. Eucharistia col. 45. g Scotus in 4. d. 12. & Angel. Euchar. 11. 2. Conti. nouissimi dicte uer. h Ang. Sylu. Conti. & alii.

Se essendo Parochiano, Sacerdote, o altra persona tolte alcuni danari per dire, o fare dire Messe, & le fece dire togliendo per lui alcuna cosa, pecca mortalmente, secondo i Parigini. [g] Nondimeno pare che il Soto tenga il contrario. A' noi altri pare che i Parigini habbiano ragione, quando la persona che riceue il danaio non ha obligo alcuno, per il quale la legge, o il costume gli ordina alcun premio d'ogni elemosina di Messa, ò à spese di quelli, che l'hanno a dire: Perciochè quantunque egli faccia dire tutte quelle, che gli sono state date; ma non paga quanto deue a quelli, che le dicono, commette ingiustitia. Et il Soto dice bene, quando colui è persona che è obligata nella sopradetta maniera: o quando colui, che dà, o lascia il danaio, lascia più di quel, che bastaua per l'elemosina ordinaria, con uolontà almen tacita che quel, ch'è di piu, fosse per colui, che haueua il carico di tale dire: perche colui, che sà, & espressa, o tacitamente consente, non le gli fa ingiuria, nè dan-

no:

no: il che si farebbe a un'altro, che nol sapesse, o nol [a] consentisse.

a Ca Scias, de reg. iur. di. 61. cum cœter.

52 Se essendo [†] obligato à celebrare la Messa per uno, non applica à colui tutta quella parte della Messa, ch'egli è obligato applicargli, ma applicò ancora parte di quel valore ad altri, non è bene. Percioche (come habbiamo detto altroue [b]) una Messa detta per molti, non uale tanto a ciascun di loro, come quella, che si dice per quel solo. Et perche di tre sorti de la Messa, cioè Generale, Mezo, & Speciale; secondo che Scoto dichiara nun Colibeto, e Tutto il mezo si deue applicare a quelli per li quali ella si dice per obligo. Et il Generale generalmente alla Chiesa, secondo il medesimo, tutti [c] Quantunque però si possa applicare à colui, che la dice solamente, o solamente a gli altri, o à esso, & altri, come piacerà à chi la dice, o ui aggiunge piu collette delle debite, o no, secondo i Parisiensi. [d] Il contrario tiene S. Tomaso. [e] & dopò ello Siluestro [f], il Gaetano [g] & alcuni altri, con occasione d'alcun male, che alcuni hanno preso da quello a i nostri tempi: Et perche colui c'he obligato a dire una Messa à uno, perche l'ha accettate liberamente, o perche si pensa la elemosina per quella, non lo dica, dicendo [h] mezo per altri, se ueramente, o espressamente colui, che ha dato la elemosina in cio non consente, come ho detto in quel luogo.

b Ca quando, de cons. dist. 2. nouum de cons. dist. 4. Ca. Sacerdotes, de consecr. dist. 2. Quoniam.

c Quodlib.

d Maior in 4. dist. 45. q. 2. ar. 2. Scotus ibi q. 1. Ca. Missas, de consecr. dist. 1. Ca. Missarum, de celebr. miss.

e 3. p. q. 79. ar. 7.

f Verbo Missa, n. 9.

g 3. p. q. 82. ar. 2. ad 6.

h In dicto cap. non ne diocrites, & c. uni..

3 Se dopò [i] ch'egli ha usato con donne, o ha hauuto polutione uolontaria, ha celebrato le uentiquattro hore pur che egli sia contrito e confesso, non ha peccato, ancor che molti habbiano tenuto il contrario, & io nell'ultima impressione mi sia mutato à quella l'habbi detto, e concordata e dichiarata l'opinione loro: ma bisogna che questo sia fatto con molta humiltà, e con gran detestatione del peccato commesso. Quantunque la polutione uolontaria ueniua dormendo, o uegghiando, non importa, se non quando ella procede da cagione di peccato mortale. Non posso all'hora, se non per inditio che si ha contritione, & detestatione di quella cagione, per il sopra detto. Il celebrare con Corporale sporco, e peccato ueniale, se non mouesse à scandalo [k] fosse però grande scandalo. Se egli ha celebrato per qualche cattiuo fine, mortale, accioche Iddio di sua misericordia per mezo suo, [l] peccò mortalmente, quantunque non ne [m] sia ben suo, o d'altri, che mortalmente lo uadano, per che si fanno e lecito, per il sopra detto.

i Ca. ex de commutat. non est numero.

k Capitur exlix, de consecrat.

l 1. Ca. q. 26. q. 5.

m Cap. 23. de ob. n. cum.

S'egli ha riceuuto alcuna cosa temporale per cagione della

Messa, o de' sacramẽti, o per la fatica del dirla, peccò mortalmente; & è Simonia, come è detto di sopra. [a] Ma non se l'ha riceuuti per altri giusti rispetti di sustentatione, o di cosa debita per la legge, o per l'usanza [b] &c.

a Cap. 11 de symo. rum. 9.

b Arez. ad Apostol. Iacam. de sym. & eorum quæ spect. 23. nu. 99. diximus.

Se essendo scommunicato, interdetto, o suspenso di sospensione maggiore e'l essercitò alcun'atto particolare, & propriamente dedicato all'ordine suo, peccò mortalmente, & è irregolare, nella quale irregolarità solo il Papa dispensa. [c] con la moderatione, che diciamo [d] à basso.

c Cum cuius de sent. excom. lib. 6.
d In extra cap. 27.

Della sodisfatione di molte Messe sono varie le opinioni de' dottori. Il Concilio Tridentino da autorità a' Vescoui, a' loro sinodi diocesani, à gli Abbati, & a i Generali de' regolari, ne' capitoli generali, che possino considerateamente, quando nelle lor Chiese è grande numero di Messe lasciate per li defunti, prouedere, statuire, & ordinare quel, che conosceranno essere piu necessario al culto diuino, & all'honor di Dio, & utilità della Chiesa: pur che sempre si faccia commemoratione de' defunti, che lasciano le Messe. Alla Sess. 25. cap. 4.

Se egli ha celebrato [e] Messa, o altri diuini offici in luoghi nõ interdetti, ma in presentia di persone interdette, peccò mortalmente, & è sospeso dall'ingresso della Chiesa. [f] & se durante quella sospensione ha celebrato, è irregolare. [g] Il che quanto alla sospensione, o irregolarità si ha da intendere di colui, ch'è essente alla giurisditione ordinaria, & non di quelli, che non sono essenti: Perciochè il Capitolo, che di questo parla, non comprende quelli, che non sono essenti, secondo l'opinione del l'Arcidiacono [h] riceuuto per Domenico Perusino, per Giouanni Colonese, per il Villadiego, & per il Gardelino in altre parti. [i] Con che noi habbiamo contolato molti, ancorche S. Antonino, [l] & alcuni Sommisti seguino la [m] glosa, che tiene il contrario, senza mirare, che Giouan'Andrea [n] & l'autor suo dopo per molte ragioni tiene quel, che noi habbiamo detto. Se essendo Chierico d'una Chiesa ammesso a i diuini offici Clerici d'altra Chiesa, nel tempo dell'Interdetto generale, peccò mortalmente, secondo l'opinione dell'Arcidiacono, [o] in un capitolo famoso, che habbiamo veduto osseruarsi in Francia: Però la contraria (che in quel medesimo tiene esso Giouann'Andrea) osserua tutta la Spagna, & noi la teniamo per migliore, & per piu vera.

e Ca. episcoporum, de priuileg. li. 6.
f Ca. si vero, de sent. excom. lib. 6.
g Ca. Episcoporum de priu. lib. 6.
h In rubr. de irreg. col. 7.
i In c. fin. 4. de sent. excommun.
l 2. part. tit. 15. cap. 1.
m In Clem. de capt.
n Sup. ea glo.
o In cap. alma mater, de sent. excom. lib. 6.

Segli

S'egli non ha osseruato † (come douena) gl'interdetti
35 generali, o particolari, (che à bastanza si diranno, [a]) pecco mortalmente. Et se ha sepellito alcuno scommunicato, o nominatamente interdetto, o usurato publico, pecco mortalmente, & è scommunicato. [b] come già si [c] dirà.

a In cap 27.

b Clem. de sepul.

c In cap. 2 nu 168 usque ad 195.

S'egli ha confessato alcuno, essendo insufficiente per quell'officio, pecco mortalmente. [d] o senza hauere in quello potestà sopendolo: o per ignorantia cralla gli diede l'assolutione de' casi, & delle Censure, ch'ei non poteua; eccetto nell'articolo della morte, [e] pecco mortalmente, ma non incorre in Irregolarità, nè in altra Censura. E' obligato però auisar colui, ch'egli assolse, se buonamente, & senza notabile scandalo lo può fare. [f] Et è obligato à restituire, se da quella assolutione ne segue pregiudicio di alcuna persona: come, se il penitente, ch'era obligato à pagare alcuna cosa, per essere assoluto, lascia di pagarla. [g] Et, se colui, ch'egli assolue dalle censure, della Cena, o della Sistina, incorre in scommunica Papale, o no, appresso si [h] dirà.

d Arg. cap non est putanda 1. q. 1.

e Clem Dudum §. Statuimus de sepul. Rich. in 4. d. 18. artic. 2. q. 5.

f S. Verb. Confessor. 3. p. in princ.

g S. Verb. Restitutio 3. q. 1. §. 4.

h Cap. 27 nu 54. 55. & 74.

S'egli ha assoluto colui, che haueua proposito di perseuerar nel peccato mortale, come di non lasciar la concubina, nè restituire, nè perdonar l'odio, &c. [i] pecco mortalmente.

i Ex Quadam de pœn. & rem.

96 S'egli per † parole, o segni, o per qual si uoglia altro modo ha riuelato il peccato inteso in confessione, [k] pecco mortalmente. O' se ha commutato uoti, o dispensò in essi, senza hauere autorità, come è detto di [l] sopra.

k Sup. ca. 8. de sigil. confess.

l Sup. cap. 12. nu. 72.

Se (essendo Cherico d'ordine sacro, o beneficiato, o Monaco, o Monaca, per il Coro) ha lasciato, o ha uoluto lasciare deliberatamente alcun giorno, tutte l'hore canoniche, o alcune, o delle lor parti notabili, senza proposito di dirle dopò, o le disse notabilmente male, senza cagione, che lo scusasse di questo, senza proposito di dirle, o senza la debita attentione è peccato mortale. [m] tante uolte, quante uolle lasciarle, o le lasciò. Habbiamo detto [Cherici, &c.] percioche toli & tutti tre questi generi d'huomini sono obligati à dire tutte l'hore canoniche ogni giorno, come altroue prouammo. [n] Habbiamo detto [per il Coro], percioche quelli, che fanno professione d'altri seruitij, non sono obligati a dirle, come dicemmo altroue. [o] Habbiamo
97 detto † [alcun giorno tutto] percioche, ancorche sia peccato non dire l'hore Canoniche anco priuatamente fuora, o dentro della Chiesa ne' tempi debiti, senza cagione (come dico altroue [p])

m Probatum fuit 2. p. c. 9. de cons. d. 1. not. 7. nu. 5.

n 2. d. 1. q. 2. do. 2. nu. 2. p. 1. de cons. d. 1. & 2. ch. 9. d. 8. & tom. 3. S. Ant. d. mon. 2. in d. no. 7. nu. 4.

o In d. no. 7. nu. 4.

p 2. in d. 1. q. 2. do. 2. nu. 45. per Cle. 1. de cel. miss. & p. 2. c. 9. n. 4. ubi lo. And. &c.

però non è peccato mortale, se si finiscono di dir innanzi la mezza notte, come dopo S. Antonino [a] prouiamo altroue. [b] Et aggiungiamo, che colui, che non può dire per occupatione al suo proprio tempo, farà meglio ch'el le dica ananti il tempo, che ritardar passata l'hora. Perche il primo è prouidentia, & il secondo è negligentia. Et che non è peccato (anzi è merito) per honeste occupationi dire il Matutino la sera auanti, & la mattina inuino à Nona taciturnamente, & la sera il Vespro & la Compieta. [c] Perche è meglio anticipando lodare il Signore, & di poi attendere all'altre cose honeste, & virtuose, che impedire un'opra buona per un'altra simile, secondo San Tomaso. [d] Benche s'egli tralascia questo per più goderli, & per dormire con più diletto pecca ueniabilmente. [e] Habbiamo detto † [parte notabile, &c.] perioche il dire poca cosa, come una parola, o parte d'un verso anco senza uolontà di dire, non è più che peccato ueniale, con questo che non si faccia per disprezzo, & cose notabile secondo che per questo che si dice in quel luogo. [f] dirà come li piace, &c. [g] Aggiungimo, [senza proposito di tornarui] perioche, se ci fosse proposito non anco peccato ueniale, se si facesse cosa notabile, per alcuna cagione, come per tosse, per parlare, o per rispondere alcuna cosa necessaria, dicendo l'officio con gli altri nel coro, o fuori, accioche non sia impedito. Habbiamo detto [solo dire] ordinariamente, [per quelli, che tante uolte lasciano delle hore, o si mancano del più lungo cominciano i lor uersi auanti che si finiscano gli altri del'altra banda, & per questo, che dicono l'officio con quelli, che fanno quello tante uolte, che, à giudicio di huomo da bene, è notabil confusione. Perioche quelli tali peccano mortalmente, benche quelli, che poco eccedono, peccano uenialmente, per ordinel, che si deue in quel luogo. [h] Habbiamo detto † [senza proposito di dir altre cose] perioche dire con quelli, tedio le recacciarebbe, non sarebbe peccato mortale, come peccano alcuni, che non si accorgono, che le dicenano con gli scrimanti, o con signori, a quelli non ardiuano dire, che non douessero anticipare l'hora per poteuano di uolerle dir un'altra uolta. [i] Et uso, [per obbedienza, o maniera] che si habbia [una delle hore, o qualche parte notabile, che non sia de l'hore, o altra cosa che sia più degna che l'hora, o auanti che passi l'hora, hauendo [altra cosa che quello

a In 2 par tit. 9. ca. 23. § 3. & 5.
b In d cap Quando n. 3 num 98.
c Cap. 2. de celebr. miss.
d Quodl 5 art 18.
e Arg. cap. Clericus 3 pn. d.
f In d cap. Quando nota ic. ca. g. a. 3. n. 3. 4. 5. S. Sylvest. Nota. q. 12 §. 4.
g 93
h In d cap Quando nota ic. ca. Clericus de celebr. mi. ca. [illegible] ter horæ tribu. 99
i

quello che ad altri douea dire, di quelle, egli non è obligato à ridire Prima, & dopo un'altra uolta Terza, nè deue udire la parte lasciata, & dopò tutto quel, ch'egli hauea detto, perche basta ch'egli supplisca il lasciato per oblatione, o per mancanza, secondo il Palude. [a] Habbiamo detto † [senza giusta cagione che di quello scusi] percioche ci sono alcune cagioni, che scusano. La prima delle quali è l'infermità: quando ella è per tale, che direttamente, o indirettamente farebbe danno all'infermo, s'egli dicesse l'officio, secondo Innocentio, & l'Hostiense. [b] Il che (al nostro giudicio) si ha da intendere del danno notabile, che ella gli facesse, non solamente dicendo l'officio all'hora debita, ma anco più tardo, o per tempo di notte, o di giorno, & anco in compagnia, dato che la temesse, altramente nò, si come ho detto altroue: [c] *Inferendo*, che la febbre, che non dura, se non certe hore, non scusa di dirle all'altre hore, nelle quali non fanno danno. Nè per conseguente la febbre Quartana, o altra leggiera, secondo l'Hostiense. [d] o tale, che non gl'impedisce il parlare, o practicar de' negotij, & cose graui con gli amici suoi, come dicemmo altroue. [e] Quantunque bene lo scusarebbe posto che non l'impedisca l'udito, o'l parlare de' negotij, di recreatione, & de' passatempi. Et come non è necessario ridire l'altro giorno, ch'egli è stato, le hore lasciate nel giorno della infirmità, secondo l'opinione d'Innocentio, & dell'Hostiense [f] riceuuti, così non è necessario l'udirle da altri che le dica, quando egli è infermo, secondo il Palude. [g] ne altra cosa tiene l'Hostiense, nè Innocentio. [h] dica come li piace, [i] Gualdo, come dichiaramino altroue. [k] Ne è necessario che in luogo dell'officio egli faccia oratione à Dio mentalmente: dica come li piace Matore, [l] senza atto, ne ragione che concluda.

a In 3 d.25.q 5.art. 2.concl 5.

b In 4.d 15.de celebra.miss.

c In d cap.Quando no.11.nu.1.

d In d.cap.de celebr. miss.

e In d cap Quando no.11 pag.2.num. 4 & 5.

f In d.cap.a

g In 3 d.25.art. [illegible]

h In [illegible]

i De [illegible] rand. colum. 4.

k In [illegible] Quando non [illegible]

l In 4 d.12.q 6 post arg. 10.

101 LA seconda cagione † che scusa di dire l'officio, (secondo che habbiamo detto altroue [m]) è la occupatione, che sopraviene subitamente, o di tal maniera, che non si può lasciare senza scandalo, o peccato, secondo Henrico [n] di Gandauo, col quale concordano i Parigini, [o] & altri. [p] come, se fusse necessario lasciar l'hore, per porre pace al popolo, che uuol far questioni, o per studiare la predica, che senza scandalo, o gran danno non si può lasciare. Et il medesimo diciamo di colui, che hauesse a leggere una lettione di oppositione, o punto, o tenere alcune conclusioni, nelle quali, o alle hore publiche, o

m In [illegible] Quando no.11.nu.13.

n In quodlib. [illegible] q 12 o Major in 4 [illegible] q. 5 col 4 & super Mach. [illegible] col 12.

p Sylues. Hora q. [illegible]

al presente li fosse molto d'importanza, nè al suo studio può de-
fere, ne si compatisce in dire l'officio, come sentono i sopradet-
ti. Ancor che noi fino al presente non usiamo lasciare di dirlo
tardi, o per tempo, per conclusioni, nè per lettioni: dato che
fussero di oppositione per cathedre, o di punto per pigliar gra-
di: quantunque fussero molte hore di leggere, come ne furono
un'anno intiero in Francia tutti i giorni, eccetto le Pasche, & le
domeniche, & i giorni di Nostra Donna, & de gli Apostoli.
Nè anco facilmente quel consigliaremo ad altri, quando almen
dicendo parte auanti, che se gli alleghi la Lettione, o Predica, &
parte dipoi letto, o predicato, & parte mentre che studiano, &
può compire col tutto: atteso che senza l'aiuto del Signore non
si fa nulla: & con esso si può il tutto, secondo quel detto di S.ª
Paolo. Tutto posso per colui che mi conforta. La terza cagio-
ne è il difetto de' Breuiarij, o accade per sua colpa, o senza,
percioche quantunque egli peccasse per non prouedersi di Bre
uiarij, però non peccarebbe, per non dire l'officio, non potendo
hauerne: almeno dolendosi di questo. b La quarta cagione è
la dispensatione del Papa, secondo un c Cardinale: Nè tiene il
contrario d un'altro, ancor che ad essio parue che si, come io ho
detto altroue: e auuertendo, che quantunque il Papa possa di-
spensare in questo, però communemente non suol fare: & che
à nissuno conuiene hauere tal dispensatione. Percioche Iddio,
(per il quale egli è) fara, che mai meno sia utile ne l'officio suo,
dicendo le hore à tempi meno pregiudiciali, che lasciarle. f Que
anco prouammo, che, nè lo Padiare, ne il seruire per altro bene
ficio, ne il peregrinare scusa dal dirle, dica come li piace Giraldo g
& l'Abbate h antico Decano. Et in altro luoco habbiamo det-
to, i che anco la scommunicatione (ancor che ella sia denuncia
ta) non lo scusa se dirà l'officio solo, secondo le glose. k Et dopò
aggiungiamo l che, nè anco scusa l'essere piccolo beneficio, per
una glosa singolare. m La quinta n cagione, che scusa, e non
essere obligato à questo se non per ragione di beneficio: & non
pigliare frutto alcuno, nè per se, ne per altri: nè restare per que
sto, che non gli pigliasse, come ho detto altroue: o atteso, che
egli non riceue nissuno stipendio nella Chiesa. Nè per l'assen-
tire l'ha da riceuere per quel tempo, secondo il Palude, p el
Gaetano. q Habbiamo detto r per se, o per altri s per molti fi-
gliuoli, & giouani, i padri de' quali li pigliano per cau, percio-
che

a Ad Philip. 4

b Arg. Impossibi-
lium. Ibi Archid. &
Cap. Nouit. de
postulat. de regul.
lib. 6.

c Ioannes Andreas
in Clementinas.
Ioannes Calderinus
in Clementinas.

d Florent. in Cle-
mentinas.

e In 2. cap. quamo
num. 13.

f Ad not. Gratian.
13.

g De offic. Iudic. ordi-
nar.

h In cap. 1. de cele-
brat. Miss.

i Ibi Abbas. Quando
num. 18.

k Cap. presbiter. in
2. & cap. 8. de
l Ibi Abbas. & Ar-
chid. excom.
munic.

m Ibi Abbas. num. 27.
ni. Ioannes Calderinus
n Ibi Abbas num. 27. in 8.

o Ibi Abbas. num. 8.

p Ibi Palud. in 4. dist.

q Ibi Caiet. in 2.

r Ibi Palud. in 4. dist.

che questi non meno sono obligati à dire l'officio, che se lo pigliassero essi * medesimi. Habbiamo detto [nessuno] percioche quantunque non pigliassero altro delle distributioni cotidiane, sarebbono obligati à dirlo, secondo i medesimi. Habbiamo detto [che non restaua per esso di non pigliarli] percioche se esso potendo pigliare la possessione non la pigliasse, & se pigliata, potendo fare residenza, non risedesse, & per questo egli lasciasse pigliare i frutti non haurebbono scusa di questo, secondo i medesimi. Habbiamo detto † [nè per l'auuenire gli ha da riceuere] 104 percioche se si litigasse, & hauuta la sentenza egli hauesse ad hauere i frutti sequestrati, o per l'auuersario riceuuti sarebbe obligato secondo tutti. Ancor che egli non hauesse pigliato, nè potesse pigliare la possessione; dicano come lor piace i detti, [b] (come quelli che furon piu Teologi, che Canonisti) & habbino hauuto tale opinione. Percioche i frutti riceuuti, almen dopò la lite cõtestata, si debbono all'attore, s'egli uincerà: Ancor ch'egli litigasse contra il possessore, per la proprietà, & cosi nelle cose spirituali, e come nelle profane. [d] La onde infermo, [e] che non è scusato colui, che acconsentì, che tutti i frutti fussero pensione di colui, che in suo fauore rinuntia il beneficio, (la qual cosa ogni giorno si fa,) percioche, ueramente egli è beneficiato, & ha la possessione, o resta per lui, che non l'habbia, & può pigliare (s'er uuole) alcuni frutti. Percioche può seruirlo, & il seruitio [e] fatto per forza si deue pagare da colui, che tiene i frutti. Percioche quelli solamẽte sono frutti, che restano dopo che sono pagati i carichi, & i seruitij. [f] Il cõtrario però ci parue in quel luoco, & ci par quà, di colui, che consentì, che al rinuntiante restassero tutti i frutti, & la seruitu, & tutta l'amministratione del beneficio. Percioche in tal caso colui, che ha il titolo, non può pigliar nulla per ragione di titolo, nè seruire senza uolontà del rinuntiante, il che è conclusione cotidiana & singolare. Habbiamo detto † 105 di piu nella interrogatione, [o senza l'attentione debita] il difetto della quale cagiona colpa mortale come prouammo altroue & L'attentione debita di necessità consiste nell'hauere nel principio intentione, & proposito attuale, o uirtuale di attendere ad esse, & dopo attuale, o uirtuale stare attento in alcuna delle maniere bastanti. Le quali (come ampiamente prouammo altroue) [h] sono tre. La prima è delle parole, per non dirle l'un per l'altro, o confusamente, o senza riuerenza. La

[a] Regum, Qui per alium lib. 6.

[b] Card. S.X. & Palu.

[c] Decis. Rot. 14. In nouis & uetera in c. Cum uenissent, & per Innoc. in cap. Litteras, de rest. sp. l. [d] l. Cerè Cele rei ue l. l. Ex diuerso, ff. eo §. 1.

[e] In d. not. 7. nu. 29.

[f] Fundus. ff. Solut. Matr. cum notis Bal. & Paul. A. Mantica de iureiu. cràl.

[g] Ind. c. Qũ non ut pollo Ita & ca. Solet. ses, le celebr. Missa, & alia multa.

[h] In c. Qũ no ca. [illegible] Vbi pluri de quæstio uere aures

seconda è l'intelligentia loro per intenderle, & applicare il suo cuore à quel che significano. La terza è delle gratie, che si cercano, cioè l'Amor d'IDDIO, la Gratia, la Castità, o l'Humiltà, la Fede, la Speranza, la Gloria del Cielo, & altre simili cose, che communemente si cercano nell'officio diuino, dall'istesso Signore IDDIO, puro, & humanato, & a' suoi santi, a' quali si cerca, come piu chiaramente ho detto altroue, [a] Aggiongendo, che di queste tre attentioni in se considerate; la seconda è meglio, che la prima, & la terza meglio che la seconda, ancor che la terza sia commune à tutti; & anco la prima *quasi* à tutti, ma la seconda è solamente di quelli, che intendono quel che dicono. Habbiamo detto, { proposito attuale, o uirtuale di attendere, } perciochè, come dicemmo in quel luoco, [b] basta il uirtuale: il quale ha colui, che cerca, o piglia il Breuiario con proposito espresso di sodisfare à questa obligatione, o dilo come egli deue, o dir le sue hore canoniche. Et etiandio solo con proposito di pigliare il Breuiario, o andare alla Chiesa, o fare altra cosa simile, attine, che se li fosse dimandato, perche cerchi, o fai questo: risponderle, che per dire l'officio, & per finire con l'obligo suo quel, ch'ei deue, secondo quel che altroue scriuemmo. [c] Et però questo proposito attuale, o uirtuale se li perde con l'attuale, o uirtuale di non attendere ui. Il qual ha, come ho detto in quel luoco, [d] colui, che non uuole stare attento. Et anco colui, che col **pensier solo si occupa in cose** diuerse dal suo officio; & uede, ch'ei pensa in esse, & auuertisce, che per pensare ui egli lieua del tutto l'attentione dell'officio: uedendo, & auuertendo tutto questo, non si cura di raccogliere l'animo suo all'officio, secondo la commune. Et anco colui, che deliberatamente si occupa in opere esteriori, che repugnano à tutte l'attioni sopradette: almeno considerata l'habilità, & cura di colui, che dice l'officio, & cosi si occupa. [e] La onde infermo { che colui, che si mette a leggere, o leggere alcuna cosa diuersa dall'officio, communemente pecca: & anco mortalmente, s'ei lo fa con deliberatione, & mentre egli dice; parte notabile dell'oratione obligatoria almen senza proposito di ridirla. Perciochè le scritture, & leggere cose diuerse dall'officio, che si dice, è opera esteriore, laquale par che repugni à tutti i tre modi dell'attentione: & per conseguente chi fa tal opera, essendo l'oratione obligatoria, si dimostra ch'egli muta almen per quel tempo che egli ope-

[a] In d.not.13.nn.8.

[b] In d.no.13.

[c] In d.no.13.nn.1. & 2. & 3. & 4. & 5. & 6. & 7. & 8. & 9. & 10. & 11. & 12. & 13. & 14. & 15. & 16. & 17. & 18. & 19. & 20. & 21. & 22. & 23. & 24. & 25. & 26. & 27. & 28. & 29. & 30. & 31. & 32. & 33. & 34. & 35. & 36. & 37. & 38. & 39. & 40. & 41. & 42. & 43. & 44. & 45. & 46. & 47. & 48. & 49. & 50. & 51. & 52. & 53. & 54. & 55. & 56. & 57. & 58. & 59. & 60. & 61. & 62. & 63. & 64. & 65. & 66. & 67. & 68. & 69. & 70. & 71. & 72. & 73. & 74. & 75. & 76. & 77. & 78. & 79. & 80. & 81. & 82. & 83. & 84. & 85. & 86. & 87. & 88. & 89. & 90. & 91. & 92. & 93. & 94. & 95. & 96. & 97. & 98. & 99. & 100. & 101. & 102. & 103. & 104. & 105. & 106. & 107. & 108. & 109. & 110. & 111. & 112. & 113. & 114. & 115. & 116. & 117. & 118. & 119. & 120. & 121. & 122. & 123. & 124. & 125. & 126. & 127. & 128. & 129. & 130. & 131. & 132. & 133. & 134. & 135. & 136. & 137. & 138. & 139. & 140. & 141. & 142. & 143. & 144. & 145. & 146. & 147. & 148. & 149. & 150. & 151. & 152. & 153. & 154. & 155. & 156. & 157. & 158. & 159. & 160. & 161. & 162. & 163. & 164. & 165. & 166. & 167. & 168. & 169. & 170. & 171. & 172. & 173. & 174. & 175. & 176. & 177. & 178. & 179. & 180. & 181. & 182. & 183. & 184. & 185. & 186. & 187. & 188. & 189. & 190. & 191. & 192. & 193. & 194. & 195. & 196. & 197. & 198. & 199. & 200. & 201. & 202. & 203. & 204. & 205. & 206. & 207. & 208. & 209. & 210. & 211. & 212. & 213. & 214. & 215. & 216. & 217. & 218. & 219. & 220. & 221. & 222. & 223. & 224. & 225. & 226. & 227. & 228. & 229. & 230. & 231. & 232. & 233. & 234. & 235. & 236. & 237. & 238. & 239. & 240. & 241. & 242. & 243. & 244. & 245. & 246. & 247. & 248. & 249. & 250. & 251. & 252. & 253. & 254. & 255. & 256. & 257. & 258. & 259. & 260. & 261. & 262. & 263. & 264. & 265. & 266. & 267. & 268. & 269. & 270. & 271. & 272. & 273. & 274. & 275. & 276. & 277. & 278. & 279. & 280. & 281. & 282. & 283. & 284. & 285. & 286. & 287. & 288. & 289. & 290. & 291. & 292. & 293. & 294. & 295. & 296. & 297. & 298. & 299. & 300. & 301. & 302. & 303. & 304. & 305. & 306. & 307. & 308. & 309. & 310. & 311. & 312. & 313. & 314. & 315. & 316. & 317. & 318. & 319. & 320. & 321. & 322. & 323. & 324. & 325. & 326. & 327. & 328. & 329. & 330. & 331. & 332. & 333. & 334. & 335. & 336. & 337. & 338. & 339. & 340. & 341. & 342. & 343. & 344. & 345. & 346. & 347. & 348. & 349. & 350. & 351. & 352. & 353. & 354. & 355. & 356. & 357. & 358. & 359. & 360. & 361. & 362. & 363. & 364. & 365. & 366. & 367. & 368. & 369. & 370. & 371. & 372. & 373. & 374. & 375. & 376. & 377. & 378. & 379. & 380. & 381. & 382. & 383. & 384. & 385. & 386. & 387. & 388. & 389. & 390. & 391. & 392. & 393. & 394. & 395. & 396. & 397. & 398. & 399. & 400. & 401. & 402. & 403. & 404. & 405. & 406. & 407. & 408. & 409. & 410. & 411. & 412. & 413. & 414. & 415. & 416. & 417. & 418. & 419. & 420. & 421. & 422. & 423. & 424. & 425. & 426. & 427. & 428. & 429. & 430. & 431. & 432. & 433. & 434. & 435. & 436. & 437. & 438. & 439. & 440. & 441. & 442. & 443. & 444. & 445. & 446. & 447. & 448. & 449. & 450. & 451. & 452. & 453. & 454. & 455. & 456. & 457. & 458. & 459. & 460. & 461. & 462. & 463. & 464. & 465. & 466. & 467. & 468. & 469. & 470. & 471. & 472. & 473. & 474. & 475. & 476. & 477. & 478. & 479. & 480. & 481. & 482. & 483. & 484. & 485. & 486. & 487. & 488. & 489. & 490. & 491. & 492. & 493. & 494. & 495. & 496. & 497. & 498. & 499. & 500. & 501. & 502. & 503. & 504. & 505. & 506. & 507. & 508. & 509. & 510. & 511. & 512. & 513. & 514. & 515. & 516. & 517. & 518. & 519. & 520. & 521. & 522. & 523. & 524. & 525. & 526. & 527. & 528. & 529. & 530. & 531. & 532. & 533. & 534. & 535. & 536. & 537. & 538. & 539. & 540. & 541. & 542. & 543. & 544. & 545. & 546. & 547. & 548. & 549. & 550. & 551. & 552. & 553. & 554. & 555. & 556. & 557. & 558. & 559. & 560. & 561. & 562. & 563. & 564. & 565. & 566. & 567. & 568. & 569. & 570. & 571. & 572. & 573. & 574. & 575. & 576. & 577. & 578. & 579. & 580. & 581. & 582. & 583. & 584. & 585. & 586. & 587. & 588. & 589. & 590. & 591. & 592. & 593. & 594. & 595. & 596. & 597. & 598. & 599. & 600. & 601. & 602. & 603. & 604. & 605. & 606. & 607. & 608. & 609. & 610. & 611. & 612. & 613. & 614. & 615. & 616. & 617. & 618. & 619. & 620. & 621. & 622. & 623. & 624. & 625. & 626. & 627. & 628. & 629. & 630. & 631. & 632. & 633. & 634. & 635. & 636. & 637. & 638. & 639. & 640. & 641. & 642. & 643. & 644. & 645. & 646. & 647. & 648. & 649. & 650. & 651. & 652. & 653. & 654. & 655. & 656. & 657. & 658. & 659. & 660. & 661. & 662. & 663. & 664. & 665. & 666. & 667. & 668. & 669. & 670. & 671. & 672. & 673. & 674. & 675. & 676. & 677. & 678. & 679. & 680. & 681. & 682. & 683. & 684. & 685. & 686. & 687. & 688. & 689. & 690. & 691. & 692. & 693. & 694. & 695. & 696. & 697. & 698. & 699. & 700. & 701. & 702. & 703. & 704. & 705. & 706. & 707. & 708. & 709. & 710. & 711. & 712. & 713. & 714. & 715. & 716. & 717. & 718. & 719. & 720. & 721. & 722. & 723. & 724. & 725. & 726. & 727. & 728. & 729. & 730. & 731. & 732. & 733. & 734. & 735. & 736. & 737. & 738. & 739. & 740. & 741. & 742. & 743. & 744. & 745. & 746. & 747. & 748. & 749. & 750. & 751. & 752. & 753. & 754. & 755. & 756. & 757. & 758. & 759. & 760. & 761. & 762. & 763. & 764. & 765. & 766. & 767. & 768. & 769. & 770. & 771. & 772. & 773. & 774. & 775. & 776. & 777. & 778. & 779. & 780. & 781. & 782. & 783. & 784. & 785. & 786. & 787. & 788. & 789. & 790. & 791. & 792. & 793. & 794. & 795. & 796. & 797. & 798. & 799. & 800. & 801. & 802. & 803. & 804. & 805. & 806. & 807. & 808. & 809. & 810. & 811. & 812. & 813. & 814. & 815. & 816. & 817. & 818. & 819. & 820. & 821. & 822. & 823. & 824. & 825. & 826. & 827. & 828. & 829. & 830. & 831. & 832. & 833. & 834. & 835. & 836. & 837. & 838. & 839. & 840. & 841. & 842. & 843. & 844. & 845. & 846. & 847. & 848. & 849. & 850. & 851. & 852. & 853. & 854. & 855. & 856. & 857. & 858. & 859. & 860. & 861. & 862. & 863. & 864. & 865. & 866. & 867. & 868. & 869. & 870. & 871. & 872. & 873. & 874. & 875. & 876. & 877. & 878. & 879. & 880. & 881. & 882. & 883. & 884. & 885. & 886. & 887. & 888. & 889. & 890. & 891. & 892. & 893. & 894. & 895. & 896. & 897. & 898. & 899. & 900. & 901. & 902. & 903. & 904. & 905. & 906. & 907. & 908. & 909. & 910. & 911. & 912. & 913. & 914. & 915. & 916. & 917. & 918. & 919. & 920. & 921. & 922. & 923. & 924. & 925. & 926. & 927. & 928. & 929. & 930. & 931. & 932. & 933. & 934. & 935. & 936. & 937. & 938. & 939. & 940. & 941. & 942. & 943. & 944. & 945. & 946. & 947. & 948. & 949. & 950. & 951. & 952. & 953. & 954. & 955. & 956. & 957. & 958. & 959. & 960. & 961. & 962. & 963. & 964. & 965. & 966. & 967. & 968. & 969. & 970. & 971. & 972. & 973. & 974. & 975. & 976. & 977. & 978. & 979. & 980. & 981. & 982. & 983. & 984. & 985. & 986. & 987. & 988. & 989. & 990. & 991. & 992. & 993. & 994. & 995. & 996. & 997. & 998. & 999. & 1000.

[d] In d.no.16.nn.17.

[e] In d.not.13.nn.11

opera quel proposito, ch'egli hebbe al principio di hauer attentio ne per il sopradetto. Habbiamo detto [**communemente**] percioche la subita necessità potrebbe scusare di peccato colui, che diceſſe l'officio con altri; & proponelle di poi supplire à quello, che i compagni dicono, mentre ch'esso serue. Habbiamo detto [**deliberatamente**, & mentre gli dice notabil parte] percioche **colui che faceſſe tal cosa, non pensando à quel, ch'ei fa, o per una** subita imaginatione, o infino che la compagnia diceſſe una parola, o un uerso, non sarebbe l'error suo, peccato mortale, per quel, che di sopra (per altro proposito) s'è [a] allegato.

a In hac ea.lotterro. n.num.98.

108 S E † solamente gli ordini minori, **& non Monaco, (almen** professo) non hauendo beneficio, lasciò di dire ogni giorno quel, ch'egli ha promesso, al Vescouo, che l'ordinò o li fece promettere, o li commandò, che diceſſe l'officio, peccò mortalmente, come altroue prouammo. [b] Communemente sogliono promettere quelli di prima tonsura il salmo Miserere, & quelli de' quattro ordini minori, il *Canticum graduum*.

b In d.ca.Quando, notab.7.num.3.& 14.

S'egli ha preso moglie dopo che fu Suddiacono, peccò mortalmente. [c] & non uale il matrimonio, & è scommunicato: Percioche, ancor che egli non facci uoto espressamente, nè tacitamente, nondimeno per la costitutione della Chiesa resta efficacemente obligato à osseruare castità, subito ch'ei piglia l'ordine sacro, o che il Vescouo che l'ordina egli lo dica, o no: o'l sappia, o nò, secondo l'intentione delle gloie, [d] & la commune, & del Cardinale, & del Prepoſto altroue. [e] Et per consequente, non basta confessare, ch'egli habbia fornicato, senza dire al confessore: se esso no'l sa) ch'egli è di ordine sacro: percioche lascierebbe di confessare la circonstantia necessaria per il [f] sopradetto.

c Cap. præter 32.d. 3 & Clem. de consang. & affinit.

d Cap cum olim, de cler. coniug. & Thom. in 4.d.38 præsertim Palu.l.q.2.col.2

e In ru. qui cle. uel conuer. & Thom. in 4.d.38 præsertim Palu.l.q.2.col.2

f Supra ca.6.

109 S'E G L I ha tenuto † nella sua casa, donna, con manifesto pericolo di peccare mortalmente con essa, con l'opere, o col desiderio: uede, o crede, o deue credere, che non lascierà di peccare con ella, o d'una maniera, o d'un'altra mortalmente, o sia sua parente, o cognata, o bianca, o neta, o uecchia, o giouane. [g] Et i capitoli [h] che dicono, che al chierico è lecito habitare con la sua figliuola, o madre, o sorella, o zia, o moglie di suo fratello, o con altra assai uecchia, si ha da intendere quanto al foro della conscienza, quando non è tal pericolo appresso à I D D I O: o quanto al foro esteriore, quando non sono per altra parte sospette: nè tengono seruo, che siano sospetti, & ciò

g Arg.ca.1.Bcc.qui autem, & ibi Ec. & in c.Si quis at le 1.d.7.scripsimus & c.1.de conta.cleri. & mulieri. & quæ at tulit Cyprian. Vene.

h 21 de Autrop. gl. h fica interdixit 32 d.ca.Volumus & 1. Cum alibus 81.dist.

ello è di buona uita, & fama, ſecondo la intentione della legge diuina, & humana. Ilche tiene Giouan'Andrea, il Panormitano, & la Comune: [a] ancorche molti malamente l'intendino. Se'gli è ſtato ſolo à caſa di donne ſuſpette. [b] ò ſi poſe à pericolo di tal modo, che lo faceſſero peccare per opra, ò per deſiderio mortalmente, ancorche fuſſero religioſe, ò commadri. [c]

a In cap. de rubab. ſecundum. & multi alii.
b Cap. Clericus 86. diſt. Hoc ſolo
c Arg. prox. in cita to tenuit.

S'egli ha frequentato † monitorij di Monache, ſenza cagione ragioneuole, & manifeſta, dopo che gli fu commandato, che non ui andaſſe, peccò mortalmente. [d] Percioche ſolamente il frequentare ſenza cattiua intentione, & ſenza dar cagione cattiua, & ſenza ſcandalo, non par peccato, o almen mortale. Maggiormente tenendo quel che dice la gloſa [e] approbata, che il frequentare è l'andarui piu d'una uolta.

d Cap. Monaſterium de uita & honeſt.
e Vide ea Monaſteria, & ea ſtatuta ſup. q. 2.

S'egli non ha portato l'habito, & la tonſura, ma ſi ha fatto creſcere i capelli, o la barba, & non porta la cherica; & s'e ueſtito di ueſtimenti non conuenienti allo ſtato [f] ſuo. O' portò arme offenſiue. [g] O' acconſentì che in ſua preſentia ſi faceſſe atti uergognoſi, & alcuna coſa di mateare diſhoneſte, & diaboliche. [h] O' ha giocato à giuochi uietati. O' ui è ſtato preſente, ò ad alcun duello, ò alle eſecutioni de' condennati à morte. [i] O' uſò l'officio di Medico. [k] Quantunque lo poſſi fare per perſone miſerabili, & per i ſuoi congionti in neceſſità: oue però non è pericolo di morte, ne di tagliare, o di abbruciare membri, non pecca; ſecondo Siluestro. [l] O' tu Beccaro, o Hoſte. [m] Quantunque egli poſſi affaticarſi in altri eſercitij honeſti, & uendere il frutto della ſua fatica, com'è ſcriuere libri, dipingere, & altre coſe ſimili, come dice S. Girolamo. [n] O' fu mercantatore, ò mercadante, comprando per uendere piu caro, eccetto [o] quando egli uende quel, che gli auanza di quel, ch'egli comprò per il ſuo uiuere, & ha qualche contratto honeſto, per la honeſta ſoſtentatione ſua, & de' ſuoi, & maggiormente per altri, ſecondo che tiene la gloſa, [p] e'l Panormitano. [q] & S. Antonino. [r] Alquale non ſo s'egli s'auuerti nella prattica criminale, [s] oue s'allegò il paragrafo finale del medeſimo capitolo, che ui ha da limitare per il detto, paragrafo ſecondo. O' non ha benedetta la mente al principio, ne ha renduto gratia al fine, [t] peccò mortalmente. Se ha fatto queſto per diſpregio de l'ordinationi della Chieſa, ò per non uolere obedire, per preſuntione temeraria. Altramente † pare al Gaetano, [u] che nè in queſti atti, ne in altri uietati

f Ca. Si quis, de uita & hon. cler.
g Ibi Panormitanus.
h Can. Placuit 44. diſt.
i Ca. Clerici peregrinantes 88. diſt.
k Can. Si quis de homi.
l Ver Mendacium q. 1. in Clemen. de uit. & hone. cler.
m Ad Ruſt. & Mar. & Anaſtaſium, ca. 1. 5.
n Cap. ne clerici nel medeſimo.
o Cap. Clericis 88. diſt.
p In cap. peruenit 5. de ſimo. & ca. Clerici 88. diſt.
q Panor. ne clerici uel monachi
r Antonin. 2. parte tit. 1. ca. 17. §. 1.
s Non bene at 44 diſt.
t Omnia mala ſunt peccata.
u

tà

ti a' chierici per ſola legge humana, peccano mortalmente, ſe da quel cato non ne ſegue graue ſcandalo, o grande occaſione di uanagloria, o di luſſuria mortale: o alcun'altro peccato ſuo, o d'altri, che ſia mortale per legge diuina. Et ſe non ſono coſe, le quali facendole, s'incorre in irregolarità, o ſcommunicatione *latæ ſententiæ*. Nè anco (ſecondo lui per le coſe ſopradette) debbono eſſere ſcommunicati, ſenza che auanti ſiano ammoniti dal giudice loro, dato che in eſſi ſi facciano molti peccati uenïali, & graui, quando i Prelati non gl'impediſcono. Pero à noi altri pare, che queſta dottrina ſia troppo larga, [a] per quel, c'habbiamo riſo'uto di ſopra: cioè che i Canoni, & le conſtitutioni della Chieſa, che uſano *de uerbo precettiuo*, ò *de mando*, obligano à peccato mortale, eziandio quelli che ſenza diſpregio, & ſcandalo le trapaſſano: la qual coſa il medeſimo Gaetano confeſſa in altra parte: [b] Pero ne pare, che queſto potrebbe procedere ne' caſi contenuti in queſta interrogatione, & in altri ſimili, che communemente, nè i Prelati, nè i ſudditi tengono per graui peccati, percioche la conſuetudine ha mutato in loro la pena del peccato mortale nel uenïale, o perche coſi furono riceuuti dal principio. [c]

a Sup. in c. 13. de ſuo beneficio nu. 31.

b 2ª. 2ª. q. 189. not. 9

c Arg. ex. & alibi late adductor. per. de de treug. & pa. & Domi. §. Leg. 4. diſt.

DI QVE' CHERICI, CHE TENGONO BENEFICII.

SOMMARIO.

112 *Il Chierico, che ha beneficio peccò mortalmente, s'egli l'acquiſtò per ſe o per altri per uia di Simonia, & è ſcommunicato, s'ella fu reale, con obligo di renuntiarlo & reſtituire i frutti.*

113

114 *O' ha pigliato o tiene beneficij, ſenza buoni titoli, o dona ad altri alcuna coſa, per non eſſerne moleſtato. O ricompra la penſione.*

115 *O eſſendo indegno, co' ſuoi prieghi, ò con quegli d'altri ottiene beneficio, è peccato mortale, & Simonia, quando però i prieghi ſi danno, ò pigliano come prezzo.*

116 *O da qualche coſa temporale ad altri: acciochè egli prieghi per lui. O rinontia beneficio, o aſpettatiua per guadagnare*

alcuna cosa. O se riserua pensione per ricomprarla subito.

117 O rinuntia beneficio in fauor d'uno, acciochè quegli lo rinuntij poi in fauore d'un altro. O non restituisce quel beneficio, ch'egli ha tolto per Simonia, ò togliendone uno, non rinuntia l'altro.

118 O toglie beneficio con cura, o dignità, inanzi ch'egli sia giunto all'età d'anni uenticinque, o essendo illegitimo secreto, ò publico. O non si ordinò Sacerdote un'anno dopo, ch'egli ritiene il beneficio curato.

119 O si ammoglia, ò si sposa, & ritiene il beneficio.

120 O non fa residentia nel suo beneficio, senza legitima cagione, come è lo studiare, o leggere Theologia, ò legge Canonica, ò altre scientie, ò stare al seruitio del Papa, ò del suo Vescouo. O si absenta con le debite licentie &c.

121.122. O non dice l'Officio. O non restituisce i frutti del suo beneficio, ch'egli perde, non dicendo l'hore Canoniche.

123

124 O accetta Chiesa Parochiale, ò altro beneficio, senza hauer uolontà d'ordinarsi Sacerdote, ma godere per un tempo i frutti del beneficio & poi ammogliarsi.

125 O dannifica, ò lascia dannificare i beni del suo beneficio. O essendo scommunicato e sospeso riceuote i suoi frutti.

126 O gli spende male. I quali si ponno, & deono spendere oltre lo stato & la sua conueniente sustentatione del uitto & del uestito, in opere pie, così di parenti come d'altri, & anco maritar figliuole, quantunque sieno illegitime.

127

128 O fa testamento de' frutti del suo beneficio, non essendoni per quel usanza, nè hauendone priuilegio, nè publico, nè prima to. Egli può bene testare d'alcuni pochi mobili di poco ualore in opere pie, & per remuneratione d'alcuni seruitij, ma non de' beni acquistati per conto della sua Chiesa, nè contra la legge naturale, nè contra priuilegio.

129

130 I Chierici ponno testare de' lor beni patrimoniali, & de' frutti loro, ancorche habbino beneficio, & nè uiuino de' suoi frutti.

131 Et ponno pagare di que' frutti i debiti loro. Ma non deono tesaurizare de' frutti de' beneficij, nè comprare possessioni nel tempo di gran necessità da' poueri per utile della Chiesa, ò per beneficio de' poueri.

132 Il Chierico, che dice l'officio, ò celebra principalmente per

l'utile

l'utile ch'egli ne trahe, pecca mortalmente, & è Simoniaco.

133 O piglia le distributioni, senza trouarsi all'hore Canoniche, ò in parte loro notabile, senza cagione ragioneuole, pecca mortalmente; & è obligato à restitutione.

134 O ha tenuto molti beneficij in titolo, ò in commenda perpetua, ò temporale, ò con dispensatione, ò con consuetudine, ò senza.

135 Il Chierico può tenere piu d'un beneficio quando la consuetudine gliel permette. La quale tanto uale in questo, quanto la dispensatione.

Le Cagioni giuste per potere tenere molti beneficij sono cinque.

Assoluere il Confessore non deue quel Chierico, che ha piu d'un beneficio senza legittima cagione, s'egli non rinontia.

136 Affittare i beneficij non si ponno per piu di tre anni, ò darli à liuello, sotto pena di peccato mortale, & di scommunicatione.

Il Chierico Parochiano, che lascia di confessare, o di communicare il suo suddito, senza legittima cagione, benche egli non sia obligato, o non gli da licentia, di potersi confessare con altri.

137 O è presente al matrimonio Clandestino, o lo benedice, o celebra i sponsalitij, o da il Sacramento della communione à chi ha tosse, o uomito, o lascia infracidire il Sacramento, o mangiarlo da gli animali, o fa giurare l'infermo, o altri di uolersi sepellire nella sua Chiesa, o sepelisce in sacrato chi è morto in peccato mortale notorio, ò predica false indulgentie, peccò mortalmente.

138 Il Chierico beneficiato, che non sa quello, che gli è necessario per fare il suo officio, pecca mortalmente: & non può essere assoluto, s'egli non si fa sufficiente, ò se non rennntia il beneficio. La sufficientia deue essere tanta, quanta è la qualità de' beneficij, de' Chierici, & delle professioni, & obblighi loro.

139 Il Chierico beneficiato, à cui muore il suo suddito, senza confessione, & communione, ancorche da peste, ò ha riceuuto benche essendo legato da qualche censura, ò era in peccato mortale, peccò mortalmente: e'l suo titolo non uale nulla.

140 Il Chierico Parochiano, ò altro beneficiato, ch'è obligato à dire tante Messe, & no le ha dette, senza giusto impedimento deue

ſupplire ſotto pena di peccato mortale. Neſſuna legge, ò patto, ò obligo può aſtringere, i ſacerdoti à dire Meſſa ogni giorno. Ma quelli, che ſono obligati à dirla per uno, non la ponno dire per altri: & debbono oſſeruare il patto, che fu ordinato nelle fundationi, donationi, o conditioni delle capelle loro.

E † per Simonia mentale egli uolſe hauere, ò ha hauuto, o fu mezo, che altri haueſſe alcun beneficio eccleſiaſtico, peccò mortalmẽte: però ſenza ſcommunicatione, ne obligo di reſtituire. [a] Et il medeſimo, s'ei uolle hauerlo, ò l'ha hauuto per Simonia [b] conuentionale. Et, ſe lo ha hauuto per Simonia reale, peccò mortalmente, & è ſcommunicato, & in eſſo non ha neſſuna ragione, & coſi è obligato à renuntiarlo, & à reſtituire i ſuoi frutti, come dichiarando queſte tre ſpecie di Simonia io ho detto di ſopra, [c] & in altra parte. [d] Doue anco dicemmo, [e] quai prieghi, quai ſeruitij, & quali lodi inducono la Simonia, & quali nò. Aggiungendo che colui, che per patto Simoniaco conſeguì un beneficio; ma però non diede nulla, ne finì quel ch'ei promiſe, non dando la coſa temporale, che promiſe, non incorre nella cenſura dell'Eſtrauagante [f] nè il ſuo titolo è ipſo iure nullo, ſecondo l'interpretatione della Corte Romana: della quale rende teſtimonio Caſſiodoro, [g] & Lodouico Cometio. [h] Il quale noi molto lodiamo altroue: [i] ancor che il Gaetano, [k] determini il contrario: & anco gli altri ne' luoghi ordinarij, per non eſſere publicata queſta interpretatione della Corte Romana, molto ſingolare, & di molta conſolatione per molti, come anco il medeſimo Gaetano tiene, che per dar danari, ò altra coſa temporale, per lo ſpirituale, & non ſi incorre in queſta cenſura, per ultimo, che non ſi piglia lo ſpirituale, quantunque nell'un caſo, & nell'altro ſi pecca grauemente. Et aggiungiamo † che non è illecito, che il Veſcouo riceua alcuno per ſeruitio della caſa ſua, & li prometta un certo ſalario, per ultimo che gli prouegga de' beneficij, ſe per altra uia egli non è indegno, ſecondo l'Hoſtiense, [l] riceuuto da Giouanni Andrea, & da tutti: con queſto, che non ſi faccia patto di ſeruirlo, ſer zamento, dopo ch egli ha riceuuto i beneficij. Et coſi dice Maiore, [m] quantunque egli penſaſſe di uoler contradire all'Hoſtiense, ma non li contradiſſe.

a Ca.ſi de ſym.cum his quæ ibi hac ten dimitte.
b Extrau 2.de ſym
c In prælect cap. Si qñ pag 11 & 12.
d Cap 14. nu.103
e In d.ca.13.nu.107
f 2.de ſymo.
g In decif 5.de conſtitu.
h In reg. le triennal q 5 in exordio & h ne le ere, rogo ella reuerendiſſima &c.
i In prælect.c.Si qñ pag 11 & 12.
k In Sũma & antea in q 5 de S. Sacerdos & 13 Sed nunquid cum ſequentur, omnem conſuetudinem in c. h. de ſym.
l In c1 Cum eſſent de ſymo.
m In 4.d.5 q 3.

Se alcun suo parente, o amico ha commesso Simonia in suo fauore; senza saperlo esso, donando alcuna cosa, acciò che l'eleggesse, presentassero, cõfirmassero, o instituissero in alcun beneficio ecclesiastico; o perche li facessero collatione, o prouisione di quel beneficio, & dopò ch'ei lo seppe, non lo rinuntiò, peccò mortalmente. [a] S'ella si commisse auanti che egli hauesse alcuna ragione almeno *ad rem*, [b] ma non s'ella si commisse dopò, & esso mai gli acconsentì. [c] Nè anco se auanti ch'ella si commettesse, & questo non si cagionò dalla sua elettione, presentatione, o prouisione. benche egli donasse alcuna cosa à uno de' molti elettori, presentatori, o collatori; la maggior parte de' quali, senza nulla di quello, l'eleggerebbono, presentarebbono, o conferirebbero, o perche colui, à chi si donò, non si mosse ad eleggere, presentare, o acconsentire principalmente per quello: quantunque per questo li fusse donato, come io ho risoluto in altra [d] parte.

a 1.q 1.per totum. & ca. Nouit de Iym.
b d.ca. Nobis.
c Ca. Sicut 3. eo. tit.

S'EGLI ha pigliato, † o tiene beneficio, sapendo che non
114 ha buon titolo, peccò mortalmente, con obligo di lasciarlo, & restituire i frutti presi: almen dopò che l'ha saputo, o'douea sapere, ch'ei non teneua buon titolo. [e] S'egli ha donato alcuna cosa ad altri, acciò che nol molestasse nel beneficio, nel quale non hauea regione: o non piu di ragione imperfetta, che chiamano *ad rem*. o anco, che egli hauea ragione perfetta nella proprieta, però non l'haueua nella possessione, [f] peccò mortalmente: Ancorche'al nostro giuditio) colui, che per se, o per altri ottenesse, che egli ha buona, & perfetta ragione, & per la potenza dello auersario, o per sua impotenza non potesse conseguire la possessione, potrebbe dare alcuna cosa (come ha detto il Panormitano [g]) non con intentione di comprare la possessione, ma con intentione di leuare quello illecito, & cattiuo impedimento. cosi anco crediamo col Gaetano, che sia lecito nel foro della conferenza (cessando ogni altra fraude) riscuotere la pensione posta nel beneficio. [h] ancor che nel foro esteriore, secondo lo stilo di Roma, è necessaria la licentia. Quantunque, nè nell'un foro, nè nell'altro sia lecito dar danari per costituire pensione sopra beneficio, secondo tutti.

d In ca Nobis arg. illius text. in verb. in terueniente & c. fin. 1.q.6. & c. Ptũ quæs. de Iud. & Syl. verb. de Sim. 3 §
e Arg. ca. Iã quidã & ibi Doct. de eo, qui mit in poss. rei seruand. c. Dilectus à cui eis simon. de præbend. 1. de reg. iur. in 6.
f C. Math. cum el. anno 1. de Iym. & ca. Dilecta. 2. eo. tit.
g In d. ca Dilectus, quæ quid. ibi murmuret Fel.
h 2. Tomo libr. 17. resp. resp. 19.

115 SE † essendo indegno, per i suoi prieghi, o per quelli d'altri, egli ottẽne beneficij, quantunque ne hauesse bisogno, è peccato mortale, & Simonia, secõdo S. Tomaso. [i] Il che si ha da intendere, quando i prieghi si danno, o si pigliano come prezzo, Percio-

i 2ª. 2ª. q. 100. art. 5

che altramente (ancorche ſi i peccato d'altra ſpetie,) non è Simonia: Perche mai, nè i prieghi, nè le lodi inducono Simonia, ſe non quando ſi danno, ò pigliano, come prezzo, ò beni apprezzabili, ſecondo, che intende S. Tomaſo, [a] & eſplica il Gaetano, [b] & io di ſopra ho detto. [c] Et ben può alcuno pregare per ſe, s'egli è degno, & ha neceſsità, & il beneficio è ſemplice: [d] Ma non, s'egli ha cura d'anime, ſia quanto eſſer ſi uoglia buono, & dotto, ſecondo il medeſimo S. Tomaſo. Il quale anco ſi ha da intendere, oue il gouerno della Chieſa procede come deue: però non doue procede, come al noſtro tempo. Percioche, s'egli ſi ricerca, per far principalmente qualche utile, non ſi pecca almeno mortalmente, come dopo il Gaetano, [e] noi dichiarammo [f] altroue.

a In 3. art. 5.
b In d. art. 5. & in ſumma uerb. Sym.
c In ca. 3. nu. 107
d Cap. Tua nos, de Sym. & c. Accepimus de ætat. & qualit.
e In d. art. 5. & aliis locis.
f In cap. Graue, de prabend.

S'EGLI ha donato, † ò preſtato danari, ò altra coſa temporale ad alcuno, principalmente accioche egli prieghi colui, che li può dare un beneficio, che glielo doni; ò l'ha riceuuto per queſto, è peccato mortale, & Simonia: [g] Ancorche il pregare per colui, ch'è degno, ò pregare il medeſimo, che glielo doni principalmente per i ſuoi meriti, & meno principale per i ſuoi prieghi, non è illecito [h]. 115

g Ca. Patium 1. q. 3
h Cap Quibuſdam §. fin. 1. q. 1.

SE per danari, ò per penſione egli rinunciò l'aſpettatiua, riſerua, ò altre lettere del Papa, ch'egli haueua per alcun beneficio, è peccato mortale, & Simonia. [i] Il quale non è rinunciare il ſuo beneficio con intentione ch'egli ſi doni à un tale: [k] con queſto, che ſi faccia ſenza patto, ancorche la uolontà ſola di far patto, ſenza altro effetto, è Simonia mentale, [l] come io altroue ho detto, [m] & è detto di [n] ſopra.

i Innoc. Hoſt. Pan. Fel. & Com. in ca. Ad audientiã de reſcr. & qui libi glo. dicat.
k Pan. in ca. Dilecto, de præb. Ant. nu. 3. part. tit. 1. ca. 1. §. 11. & glo. cap. Ordinationes 1. q. 1.
l Ca. fin. de ſymo.
m In d. ca. Dilecto.
n Cap. 25. nu. 103.

S'EGLI rinunciò † il beneficio in fauore d'altri, riſerbando penſione per ſe, & ſubito quell'altro la riſcuote, dandoli tanta ſomma di danari, è peccato mortale, & ſimonia appreſſo Iddio, ſecondo il Gaetano. [o] Se ueramente, egli fece queſto in fraude di Simonia, uendendo il beneficio per una uia, non hauendo ardire di uenderlo per un'altra. Et anco ſi preſume eſſer tale appreſſo gli huomini, ſecondo il medeſimo. Ilche non crediamo, ſe la penſione ſi riſcattaſſe con licentia, & non ſi prouaſſe alcun'altro indittio, per eſſer tutto cio lecito, & ſi fa molte uolte, ſenza che per lui ſi preſuma Simonia. 117

o Tom. 2. lib. 17. reſpond. reſpond. 10

S'EGLI s'è accordato † con altri dicendo: Io rinuntio il mio beneficio al tale uoſtro parente, & uoi rinuntiate il uoſtro al

tale,

tale, parête mio, ò ad altra persona, è peccato mortale, & simonia, percioche il patto, la conditione, ò la conuentione cagiona Simonia. [a] Ancorche uno, che rinuncia il beneficio al parente d'un'altro, con speranza che egli faccia similmente rinuntia del suo beneficio al suo parente, senza patto; ma per la speranza sola, egli non incorre in simoma, per quel, che ho detto [b] altroue.

a Ca. Cum pridem, ca. fin. de pact. & ca. Quam pio. 1. q. 2.

b In ca. Dilecto. de præben.

S'egli non ha uoluto restituire, ò tardò notabilmente à restituire i danari, ch'egli ha riceuuto per Simonia alla Chiesa, alla quale si fece la ingiuria; di maniera che non uenisse parte d'essi danari al colpato, ò non si può fare senza, che il colpato hauesse la sua parte, & non gli ha dati con l'autorità del suo superiore ad altra Chiesa, ò a' poueri, [c] peccò mortalmente.

c Arg. c. De hoc, de symo. vbi per oct. & 1h 2ª. 2ª. q. 100. ar. 6. ad 4.

Se dopò l'hauere ottenuto il secondo beneficio con cura, con dignità, ò con personato, & pigliata la pacifica possessione, ò restar per quello, che non la pigliasse, non ha renuntiato il primo beneficio di questa qualità dell'ordinario, ò à chi de iure egli doueua, peccò mortalmente: Percioche per la medesima legge egli perdè il primo per un Concilio [d] & il secondo per una Estrauagante: [e] & si fece inhabile per qual si uoglia altro beneficio, & anco per gli ordini. [f] Non può hauere beneficio il Chierico auanti i quattordici anni, & non gode del priuilegio del foro ecclesiastico, se non porta l'habito, & la tontura, & serua per ordine del Vescouo ad alcuna Chiesa, ò stia in alcun seminario di Chierici, ò in qualche scola, ò uniuersità con licentia del Vescouo, ouero ch'egli habbia beneficio ecclesiastico, come dice il Concilio Tridentino, alla Sessione. 23. al cap. 6. Le dignità, le prelature, gli officij, le prebende, le portioni, & qual si uoglano altri beneficij, a' quali sono congiunti alcuni esercitij, cioè di dire la Messa, di cantare gli Euangelij, ò l'Epistole, non si ponno concedere, se non à quelli, che hanno età, & altre habilità intere; altrimenti la prouisione è nulla, secondo ello Concilio, alla Sessione 22. al cap 4. & alla Sessione 24. al cap. 12. Non hanno uoce in capitolo quegli, che non hanno ordine sacro, ò siano in Chiesa Catedrale, ò collegiata, così de' secolari, come de' regolati, come dice il detto Concilio, alla Sessione. 22. capitolo 4.

d Can. de multa, de præben.

e Execrabilis. Io. 22. § quintro, de preb.

f Dist. §. Qui uero.

Se'gli ha preso † beneficij con cura, auanti che fusse di uenticinque anni, senza dispenta del Papa, peccò mortalmente: Percioche s'egli annulla la confessione, [g] & l'obliga à lasciarlo

g § Inferiora c. Cū in cunctis, de elect.

co' frutti, se non si rimedia per il Papa. Il medesimo è, s'ei pigliò dignità, o prelatura senza cura. Ma in questo il Vescouo 42
può dispensare con quelli, che hanno finiti uenti anni. [a] Se essendo illegitimo, ha pigliato beneficio con cura, senza dispensa del Papa; o semplice, senza dispensa del Vescouo, peccò mortalmente, il che fa ch'egli non habbia ragione in esso, & l'obliga a lasciarlo, [b] se non ui si rimedia per sufficiente dispensatione.

[a] Ca.1.de ætat.& qualit.lib.6.

[b] Ca.1.& 2. de filijs presb. lib.6.

Se dopò ch'egli hebbe conseguito beneficio con cura, *con la* possessione pacifica di lui, non s'è ordinato da Messa nel termine d'un anno; & passato l'hanno ha ritenuto il beneficio, peccò mortalmente. percioche egli perdè la ragione, che in esso teneua, ipso facto. [c] Ancor che il Vescouo può dispensare per cagione di studiare, sì che per sette anni egli non sia obligato, à pigliare ordine di Messa: pur che si faccia d'Epistola nel termine d'un anno: nel quale egli si haueua da fare Sacerdote. [d] La qual dispensatione non serue à colui, che non ua à studiare, [e] secondo la opinione del testo, [f] & quel, che dice l'Arcidiacono, & Giouann'Andrea.

[c] Cap. Licet canon.

[d] Ca. Cum ex sod. de elect lib 6.

[e] Sylu. verb. beneficium 3 q.2.

[f] Verb. insistentes.

Se † essendo d'ordini minori, & hauea beneficio, egli prese moglie per parole de presenti, & dopò ritenne il beneficio, peccò mortalmente, secondo l'intentione della glosa: & la commune: [g] Percioche per la medesima legge l'ha perduto, di modo che nol puo ricuperare, ancor che la moglie si faccia Monaca, auanti, che si consumi il matrimonio, secondo tutti. Ilche procede, (ancor che il matrimonio non ualesse) per alcun difetto estrinseco, come di consanguinità, o di affinità, se ci fu consentimento, come dichiara il Panormitano. [h] Però non è il medesimo di colui, che contrahe per parole de futuro, secondo tutti. Nè di colui d'ordine sacro, che prende moglie per parole de presenti: perche costui non perde ipso facto il beneficio; ancor che egli possi perciò esserne priuato, come determina la glosa, [i] communemente riceuuta contra il Panormitano. 43

[g] In cap.1.de cleric. conjugat.

[h] In d.c.colum.3.

[i] In d.cap.1.

S'egli non ha fatto residenza † nel suo beneficio, non 44
iscusandolo di ciò alcuna cagione giusta, peccò mortalmente. [k] Vna delle giuste cagioni, che scusano per cinque anni, è lo studiare in Teologia. Et il leggere in essa scusa per sempre, anco senza licentia del prelato: percioche questo da la legge. [l] Et il medesimo è di quelli, che studiano, o leggono Legge, almeno in Canonico,

[k] Cap Extirpan.in §. Quinetiam. de præb. Quia nonnulli, c. Relatum de cler. nō residentt.

[l] Ca.5.de magistris

secondo

secondo l'Arcidiacono, [a] e'l Panormitano, [b] che noi con nuoua ragione habbiamo difeso altroue. [c] Nell'altre scientie si ricerca la licentia del Vescouo, ancor che oue è costume in contrario, ella non è necessaria. [d] Anco è cagione legitima per non far residenza lo stare in seruitio del Papa, o del tuo [e] Vescouo, con questo però, che uiuino con essi per seruirli, & non per ambitione: & accioche li proueggano de' beneficij, secondo [f] Angelo. Il medesimo diciamo di quelli, che stanno absenti con le debite licentie, per la glosa [g] riceuuta. & anco senza ella oue è costume però di absentarsi per cagione honesta, senza licentia. secondo [h] Innocentio, riceuuto dal Panormitano, [i] & da altri communemente. Quantunque l'uso de absentarsi senza cagion manifesta, non uale nulla. secondo il medesimo, [k] & tutti. Il che tutto, s'intende di colui, che mette diligenza, che'l suo beneficio competentemente sia seruitio: & i suoi sudditi ben gouernati, & alle uolte li uada à uedere se può, percioche egli sappia, se si fa il sopradetto. Et ancor che colui, che si assenta senza manifesta cagione, con licentia, o senza pecchi; però non pare, ch'egli sia obligato à restituire i frutti, per infino, che egli non è condennato. secondo il Panormitano, ancorche Angelo tenghi che si. Et questo era auanti del Concilio Tridentino. Percioche il detto Concilio ha dichiarato, [l] senza altra sentenza, che colui che non risiede nel suo beneficio curato senza giusta cagione, & senza la debita licentia, piu di tre mesi, o siano interpolti, o continui, & fra quei tre mesi senza detrimento della Parochia, che oltra che egli pecca mortalmente, è obligato pro rata à restituire i frutti del beneficio per quel tempo, che non ha fatto la residentia. Nella Sessione 23. al cap. 1. Et, se i Vescoui, & gli Arciuescoui, (ancorche siano Cardinali, & altri superiori di qual si uoglia nome) fra tre mesi non si consacrano, sono obligati à restituire i frutti: & se fra sei mesi, sono priuati de iure delle lor Chiese. come dice ello Concilio, nella detta Sessione al capitolo secondo.

a In c.2. de prin. li. 6
b In d. ca fin.
c In capi. Licet, de prebend.
d Per not. in c. Tuę de cler. non residēt.
e Ca ad Audientiam & ca. De cœtero, de cler non resid.
f Ver. Cler. 7. §. 2.
g Ca inter quatuor de cler. non resid.
h In cap. Ex tuo, de cler. non resid.
i In d. ca. Inter quatuor.
k Ibidem.
l Sessio 26. ca. 4

121 S'EGLI ha lasciato † di dire le hore canoniche, o altre. come egli pecca, & quando, s'è detto di sopra, [m] ch'egli è obligato à restituire i frutti, conforme al Concilio [n] Lateranense.

† Sup. eo. ca. nu. 96
m Sup. eo. ca nu. 96
n Habitum tubi eo sue 10. sess. 19. §. Statuimus.

Il Tenor del quale, quanto à questo proposito è il seguente. Ordiniamo, che ogniuno, che ha beneficio con cura, o semplice, che passati sei mesi, dopò che l'ha ottenuto, senza impedimento legitimo lascia di dire l'officio diuino, non guadagna i frutti

per quel tempo, che egli nol dice, Anzi egli è obligato à dispen
farli, come cose ingiustamente pigliate in fabrica del beneficio,
a In d.not.7.nu.31 & 33. o darli a' poueri. Onde [a] inferimmo in quel luoco primamente, che non è bisogno il lasciare di dir l'officio sei mesi, per incorrere in questa pena, ma basta che ne siano passati sei, dopo, ch'egli ha hauuto il Beneficio. Da questo inferiamo il secondo, che quantunque uno non lasci piu d'un mese, o una settimana, o un giorno, egli è obligato à restituire que' frutti, che per quel tempo si tocca, con questo che lo lasci di dire dopò sei mesi. Il terzo ch'egli non è obligato à spendere i detti frutti in fabrica della Chiesa del beneficio, perciochè basta, che si donino a' poueri. La onde † ne segue il quarto (col quale habbiamo consolati alcuni buoni studenti poueri, che per non dir l'ufficio haueuano perduto i frutti de' lor piccioli beneficij) che col consiglio d'un buon confessore, & dotto, egli può pigliare tutti quei frutti, come può un pouero di GIESV CHRISTO. Perciochè colui, ch'è obligato à distribuire alcuna cosa a' poueri, egli la può pigliare per se, essendo veramente pouero: almeno col consiglio del buono, & dotto confessore; & anco quanto al foro della conscienza, per quel che Baldo, [b] al Calderino, [c] l'Ancarano, [d] & altri hanno detto. Et per quel, che si risponde [e] à una legge, & a quel, che sopra essa scriuemmo, [f] che par che sia contrario à questo, & per quel, che dopo S Scoto, hanno molti tenuto con esso, & per quel, che habbiamo scritto ne' capitoli De prebendis. [h] Il quinto; che inferiamo è, che questo testo, non ha luoco nelle distributioni cotidiane delle Chiese Cattedrali, Collegiali, & altre, oue sono (in quanto egli obliga à restituire) i frutti ingiustamente pigliati, alle fabriche, ò a' poueri: Perciochè esse (al nostro giuditio) si debbono à quelli, che si trouarono all'hore canoniche li giorni, che essi non differo l'officio, a' quali, secondo le leggi gli crescono. [i] Perciochè il mal tolto non si ha da restituire a' poueri, nè ad altre opere pie, se non quando si pigliano per essi: o non si sà chi è il padron suo, al quale malamente si tolse. [k] Per il che al presente ponderiamo, che il detto testo non solamente induce di nuouo à restituire di necessità i frutti leuati, senza dire l'officio, però quantunque non li faccia suoi, nè li guadagni: & che come cosa d'altri tolti ingiustamente (oltre che egli pecca mortalmente) li restituisca, & per consequente non li guadagna. Il testo,

111

112

113

b In l. id quod pau perbus 3 q. 22. C de Epise & cler.
c In cõs. 195 de rest.
d In consil 84. Do mus Apolonia.
e 1 Si mandato §. Si tabellio mandat.
f Bart. ibi & Car in Clem. 2. de rest. ij. quis q. 2. in fine pro nobis facit & sca. Lupus lob. 42 col. 3.
g In 4. d 15 & alibi & plenius al. 3 Ant. 3 p. tit 2 ca 8.
h In d not. 7 tit 35
i Ca. tale de cõ re fid. li. cũ tui annot.
k 12. C ũ tu de vsu. ubi glo ũ Cõ & Paulus cõ li 80. lib. & 8. Ancon d.c.3.

che

che hora inferiamo, che accettiamo in determinare il medesimo in una risposta, che poco è habbiamo data del grosso, che guadagnano i Canonici, per ragione del canonicato loro; cioè che esso si deue restituire a' Canonici, per i quali lo pigliò, non dicendo l'officio. Percioche, anco esso grosso cresce a' suoi compagni che guadagnano il suo residuo, si come crescono le distributioni cotidiane; lasciando esso di guadagnarle per morte naturale; perche il Canonico non ha successore: [a] & per non douersi guardare i frutti del canonicato, che durante la uacantia, si colgono per il successore: anzi si debbono partire fra gli altri. [b] Et percioche per la medesima ragione deue lor crescere il grosso, se lo lascia di guadagnare per morte ciuile, di rinuntiatione, o di depositione, o di suspensione, o di scommunicatione, ò per qual si uoglia altra cagione, [c] come è questa di non dire l'officio. Il settimo anco, che hora inferiamo è, che colui, che ha pigliato senza dire l'officio le distributioni cotidiane, o il grosso del canonicato, non è libero per poterle dare alla fabrica della Chiesa, ò a' poueri; ma deue restituirle a' Canonici, ò beneficiati, a' quali egli accrescerà, percioche essi no'l guadagnano. Et che possono hauere la remissione libera, che gli liberi senza restituirli alla fabrica, nè a' poueri.

a Glo. fin. in ca. Quemadmodum de elect. lect. consuetudo recepta tot & alibi sæpe ab ipsis Decius erat. ca. ex litteras nu. 9 de probit. & c. Quoniam nu. 8 ff. de off. deleg.

b Iuxta not. in cap. Relatum 2. de rest.

c Arg. ca. 2 de transl. prælat.

124 PERO' † egli non è obligato à restituire i frutti del beneficio, per essere stato in peccato mortale, occulto, o publico, percioche non è testo, che questo dica, nè ragione che l'approui. Et ancor che [d] Angelo tenghi che sì: però la Rotella, & Siluestro [e] tengono quel che noi diciamo. & si proua per il detto Concilio Lateranense: [f] in quanto egli significa, che il beneficiato, che lascia di dire tutte le sue hore, senza distinguere fra l'occulto, e'l notorio, non è obligato à restituire quel ch'egli ha pigliato i sei mesi primi dopò, che egli hebbe il beneficio, & è chiaro, che è stato in peccato mortale, notorio, se publicamente l'ha lasciate: & occulto, se occultamente. Aggiungiamo nella reuista di questo libro, che alcuni hanno tenuto, che la sopradetta constitutione, del Concilio Lateranense, non è stata approbata: Però noi altri l'habbiamo ueduta pratticare, come dignissima, d'esser pratticata, & come molto congiunta alla legge diuina, ci teniamo à lei, poi che anco innanzi da lei da molti [g] era osseruato di piu di quel, che si ordina in essa.

d Ver. Cler. §. 5.

e Ver. Cler. 4 q. 34.

f Habetur sub. 1 cone. 10. tess. 9. §. Stat.

g Per Cal. & sequ. in c. 1. de celeb. miss.

SEGLI ha riceuuto Chiesa parochiale senza uolontà di

farsi da Messa per riceuere i frutti di lui, per alcun tempo, & dopò pigliar moglie, con obligo di restituire i frutti pigliati, durante tale intentione, o mutar uolontà, & farsi Sacerdote [a], & il medesimo peccato fa colui, che gli lo dona con tale animo. Il medesimo pare di colui, che piglia un'altro beneficio, con intentione di non esser Cherico, secondo l'intentione d'una glosa. [b] & piu chiaramente tiene il Panormitano, il che mi pare piu giusto, ancor che si potrebbe difendere il contrario: ilquale pare piu uero di rigore di giustitia. Et il medesimo è di colui, che nel principio hebbe uolontà di essere Cherico, ma dopò la mutò, & tenne il beneficio, per il che egli pecca mortalmente, con obligo di restituire quel, ch'egli ha preso, dopò che mutò la uolontà, se però un'altra uolta non riforma ella uolontà d'esser Cherico. Ancor che altra cosa mi pare di colui, che cominciò à dubitare, & propose di essere Cherico: se per lui non ui fosse un'altro stato migliore di quello, & di uolerui non essere, se fusse per esso migliore un'altro stato perciochè non è la medesima ragione. Et anco di colui, che piglia un beneficio con intentione di lasciarlo, se gliene uerrà dato un'altro migliore. Dica quel che li piace il Panormitano, [c] Siluestro, [d] & Gabriello, [e] senza testo, nè ragione, che concluda, con questo che egli faccia quel, che si deue nel primo, mentre, ch'egli lo tiene.

a Ca. Cùmissa. §. 13 uers. de elect. lib. 6.

b In c. Relatum de cler. non rebdent.

c In d. ca. Relatum. d Verb. beneficium 3. q 23.

d In 4. d. 15. q. 8. ar. 3 K.

S'egli ha perduto † o dannificato, o lasciò dannificare, o perdere gli edifitij, le uigne, o l'altre possessioni della Chiesa notabilmente, peccò mortalmente, con obligo di restituire, o di rifarle. 135

e Host. in sūma, de pœn. & rem. §. Quibus uer. primo.

Se essendo suspeso dal beneficio, o de iure scommunicato, o ab homine, egli ha riceuuto, & speso i frutti, come se non fusse scommunicato, o suspenso, peccò mortalmente: Perciochè colui, ch'è suspenso del beneficio, non può pigliare de' suoi frutti, se non per sustentar se, & i suoi strettamente, & questo egli può fare, quando non tiene altra cosa da poter uiuere, secondo le glose, [g] riceuute dal Panormitano, & dalla commune. [h] & lo scommunicato non può hauere niuna cosa, secondo la glosa riceuuta. [i] Et perche questo si ha da intendere dello scommunicato, che potendo liberarsi dalla scommunica, non si libera, & del suspenso, che non può liberarsi dalla suspensione: pare che sia poca differenza tra il suspenso dal beneficio per contumacia, & tra lo scommunicato, come tiene [k] Decio.

f Ca. cū Vintonien sis, de elect. Clem. ut h qui de ætate & qualit. & cap. Pastoralis §. h. de ap. pell.

g In d. ca. Pastoralis in fin.

h In locis ordinar. & in ca Apostolicæ, de excess.

i In d. ca. Pastoralis.

k In d. c. Pastoralis.

S'egli

46 S'egli ha speso † notabil somma de' frutti del suo beneficio con concubine, ò in altri cattiui, & uani usi, senza rispetto di pietà, o di pouertà, & senza altra cagione ragioneuole, piu di quello, ch'ei poteua spendere, nella sua honesta, & conueniente sustentatione, peccò mortalmente, con obligo di restituire, o senza, come s'è detto di [a] sopra, secondo Alessandro de Ales, [b] San Tomaso, [c] il Panormitano, [d] & altri in altre parti, che ampiamente allegammo altroue. [e] Percioche, il beneficiato è obligato à spendere in opere pie tutto quel, ch'egli ha di souerchio; pigliando per sua conueniente sustentatione, quel che li fa necessario, secondo Innocentio, [f] riceuuto communemente, [g] & come noi prouiamo altroue. [h] Habbiamo detto [senza rispetto di pouertà, [i] ò di pietà] percioche con tali rispetti li può spendere tutti. [k] Habbiamo detto [o senza altra cagione ragioneuole] come è l'hauere speso altri tanti & de' suo' proprij in utilità della Chiesa; come è l'honesta, & conueniente hospitalità, o la necessità di non poterli hauere in altra parte, & non gli essere honesto uenderli. [l] come è di rimunerare i seruitij
127 honesti, cosi de' suoi parenti, [m] come d'altri. Et anco † come è di maritare le sorelle, ò [n] le parenti pouere con meriti equali, & anco figliuole spurie, & incestuose. [o] Ma non può darle, per maritale con altri di piu alto stato. Per il che dille Maiore, [p] che il Chierico nobile, che ha figliuole, non le deue dare à marito conforme alla nobilta della sua casa, ma conforme alla pouertà. Il che non si ha da intendere, ch'ei uoglia dire che niuno rispetto si debba hauere alla nobiltà della casa sua, ma solamente non tanto, quanto, s'ella fusse legitima, & la dotalle de' beni patrimoniali. Ancorche noi habbiamo consigliato, & con buona ragione (al nostro giudicio) che un Chierico di bassa conditione peruenuto à una dignità, potrebbe & dourebbe donare per dote alla sua figliuola, (ancor che essa fusse illegitima) delle entrate della Chiesa, piu che non fa il suo fratello maggiore laico, restando nella sua bassezza, alla sua figliuola legitima. Habbiamo detto [piu di quel, che potrebbe spendere alla sua honesta sustentatione] Percioche di quello può spendere, tanto come de' frutti del suo patrimonio, come legamente prouammo altroue, [q] & non è tenuto obligato à restituire, ancor che gli spendesse in cattiuo uso, come ho detto di sopra [r].

a In c.17. nu.92.
b Aspar in expoſit. 6. præcept.
c 2.2.q.185.art.3
d Ca de feria de fer. & Inca.1.& c. Cum ſecundũ, de præb.
e Inca. Inde orum de æt. & qualit.
f Per c. Quia q.1.q.1. & gl. & Bes.12.q.2.
g In ca. fin gl. & in c. Cũ ſimus 5 quod 22. coro ornatiſimus de præb.
h Can.fin 16.q.1.
i Ca. Si quis qualibet 12.q.2. & c. Epiſcopi 21.dist. & q.
k Arg.ca. De monachis, de præb. & §.1. 22.in X.3.38. & Pan.in c. offic. De rescript. vbi dicit pare posse alimentum hospitalitatis & simonia non interuenire.
l Arg.ca. Beatum 2. de testam.
m Cap. Relatum 2. de testam.
n Cap. Ne nobilis. & ibi Panor. & Perusin. & Gabr. n.4. dist. 15. q.1.
o Arg. c. Cum habeat. de testam. quod ad ea ſimilia.
p In q.ca.q.19.
q In ca. cum ſecundũ
r In ca.17.nu.92.

S'egli ha fatto † ò uolse far testamento de' beni guadagnati 128
per rispetto del suo beneficio, ò della sua Chiesa, ò tutte mobile, ò
stabile, ancorche fusse per remuneratione, ò per opera pia: per le
quali per uia di contratto potrebbe tra i uiui, dare, & spendere,
peccò mortalmente. [a] Il che è uero, considerata la legge com-
a Ca. Ad hæc, & ca. Cum ad hæc, de test. mune, però per la consuetudine egli potrebbe testare de' mobili
di poco ualore per opere pie, & remuneratorie di alcuni seruu-
tij. [b] Ma la consuetudine che i Chierici testino, come, & per
b Ca. Relatum 2. de testam. quel che uogliono de' beni mobili acquistati per ragione della
Chiesa come de' patrimonij, non ual nulla, nè gli scusa almeno
nel foro della conscienza: Perciochè non solamente † è con- 129
tra la legge humana, ma anco contra la naturale diuina, come
c In ca. 1. de præb. super glo. 1 prouiamo altroue. [c] Benche quella di testare per opere pie
(per non essere contraria, se non alla legge humana) uarrebbe
nell'uno, & l'altro foro: come in quel luoco dichiarammo: sal-
ua la moderatione delle ordinationi, che ha fatto Nostro Signo-
re, Papa Giulio Terzo. Nelle quali egli commanda, che del-
l'entrate, che sono per ricuperarsi, non possino lasciar nulla,
essendo in opere pie, dato che non sappiamo, se & come si
hanno da riceuere. Prouammo essendo in quel luoco essere il
d Panor. in c. Cum esset de test. & Feroldus in tub. de iurisdict. 6 medesimo del priuilegio Apostolico, che è della consuetudine,
& per conseguente giocaranno i Chierici, & i Vescoui, che
per priuilegio, o per breue Apostolico literaranno, ò ordi-
naranno de' beni guadagnati, per rispetto delle lor Chiese, & bene-
ficij se non per opere pie, o per rispetto di pieta, ò di pouertà.
Non † replichiamo sopra l'altra cagione molte uolte [de' beni 130
guadagnati per rispetto della Chiesa perciochè de' patrimoniali,
& de' frutti loro, se più, se meno possono testare i Chierici se-
e Cap. Quia nos de testam. & cap. 2. colari, che non sono religiosi, come i laici: [e] ancorche habbino
beneficio, & usino de' suoi frutti. Perche il Chierico (quan-
tunque egli habbia patrimonio sufficiente per l'honesta susten-
tatione del suo stato, & de' suoi, & anco per far elemosine) può
riceuer beneficio ecclesiastico, & seruendolo, come deue, può
uiuere de' suoi frutti, & serbar quelli del suo patrimonio, per
disporne in uita, ò in morte, come s'ei fusse laico, secondo In-
nocentio, [f] communemente receuuto in teorica, ò in pratti-
f [illegible] ca, & da noi largamente difeso altroue. [g] Intendiamo questo,
g [illegible] quando il Chierico è idoneo per il beneficio, & lo pigha, sen-
za altro cattiuo fine, secondo tutti. Et quando il Chierico non

pigha

piglia de' frutti del beneficio per se piu di quel, ch'egli ha necessario per ispendere, secondo la qualità di quel beneficio; ancorche esso ne habbia altri maggiori, secondo le qualità de' quali egli ha necessità di tutti, come nouamente, & singolarmente limitammo altroue: [a] restringendo quell'altra limitatione di S. Tomaso [b] piu larga. Anco † si ha da intendere, (dica, come le piace il Panormitano, & gli [c] altri) che il beneficiato, che ha debiti (ancorche siano fatti per cagioni uane, & cattiue) può, & deue pagarli dall'entrate della Chiesa se non ha altri beni, oue egli possa pagarli; non come debiti di beneficiato, ma come debiti di qual si uogli altro pouero, come prouammo altroue: [d] concordando nouamente, & ueramente il costume con la legge diuina, & humana.

[a] In d.c. Episc.
[b] 2ª. 2ª. q. 185. art. 7.
[c] In c. Peruenit. de fil. presb. & in c. Cum ecclesiæ q. 2. & 4. de test.
[d] In c. cū sm & prz.

S'egli tesaurizò, ò comprò possessioni nel tempo di gran necessità da' poueri di quel, che li soprauanzò dell'entrate del suo beneficio (ancorche egli facesse questo per futura utilità della Chiesa, ò per tleuar la futura necessità de' poueri, peccò mortalmente, benche il far questo in tempo, che non è gran necessità de' poueri, è cosa lodeuole, secondo S. Tomaso. [e] Il Commentatore del quale l'auttaua, dicendo. [f] Mirate uoi, che pensate mentar molto in aumentare l'entrate della Chiesa, & de' monasterij ricordandoui di tanti poueri nobili, di tanti cittadini orfani, & di tante uedoue, che si muoiono di fame: Percioche secondo la sentenza di questo tanto autore, uoi peccate.

[e] 2ª. 2ª. q. 185. art. 7 ad 4
[f] Ibidem.

132 S'egli ha detto l'officio † ò celebrato principalmente per le cotidiane distributioni, ò per colui che gliele daua, è peccato mortale, & Simonia, secondo la gloss singolare. [g] La quale è uera, s'egli ha fatto questo, come prezzo di quel, ch'ei faceua, ò della sua fatica; ma non è uera, se uolle per altri rispetti; Percioche quantunque egli peccasse in questo (come ho detto altroue [h]) pero non harebbe Simonia, nè anco peccato mortale se non ui fusse altro fine mortale, come è detto di sopra di colui, che celebra principalmente per gloria, & honore humano. Habbiamo detto [principalmente] percioche (si come altroue ho detto, [k]) s'egli facesse questo piu per Dio, & per fare quel, ch'egli doueua, che per guadagnare, stimando piu il seruitio di quel supremo, & immortal Signore, che il temporal guadagno, che per ciò doueua hauere non peccò: ancorche non l'hauesse fatto senza speranza di quel guadagno. Percioche in questo caso il gua-

[g] Gloss. fi. c. 1. de cle. non resid. li. 6. com Host. & Pan. & Felin. in c. Nuam de simo. & multes alios.
[h] In rep. ca. Quis de cel. Miss. not. 5 nu. 14
[i] Sup. eo. c. 23 nu. 17
[k] In d. not. 6 nu. 17

degno non è il fine principale dell'oratione, poiche ella non si fa per amore di quel tolo, nè tanto per quello, come per altro rispetto. Et operar uirtuosamente per guadagno temporale meno principale considerato, e cosa lecita, come ho detto altroue, [a] & altroue [b] piu largamente prouato.

a In 4 dist. 15. qu. 3. art. 2. b In rep. cap. Inter nerb. 11. q. 3. num. 256. pag. 75.

SE senza trouarsi [†] alle hore canoniche, egli ha riceuuto le distributioni cotidiane senza cagione d'infirmità, ò giusta *necessità* corporale, ò utilità euidente della Chiesa, ò altra che *l'ordinatione* della Chiesa tiene per tali, peccò mortalmente; con obligo di restituire. [c] se gli altri Canonici però non gli le perdonano, secondo la glosa. [d] Et ancorche gli le perdonino, se'l fanno in fraude della legge, rimettendolo generalmente l'uno all'altro, perche sempre (ancorche si assentino senza cagion ragioneuole) le riceuono, come ben appuntò [e] Gabrielle. 153

c Cap. 1. de cle. non resi. li. 6. d Ibidem cap. 2.

S'egli entrò notabilmente tardi nel Choro, o se ne uscì notabilmente auanti, che l'ufficio si finisse, senza cagion ragioneuole, & pigliò le distributioni di quell'hora, peccò mortalmente. [f] con obligo di restituire. [g] Habbiamo detto [senza cagion ragioneuole] percioche per ricreatione dello spirito stracco, ò altre simili, & senza scandalo de gli altri, non è illecito, secondo la glosa. [h] Habbiamo detto [notabilmente] percioche il poco, quantunque fusse peccato ueniale, non sarebbe però mortale: ne obligarebbe à restituire notabil parte per questo effetto. Percioche, per peccare come ho detto altroue) nell'hore, dimostra il tacito principio infino all'ultimo inclusiue: ancorche per questo non deue perder le distributioni cotidiane, percioche per esse ha così detto il Concilio di Basilea, come gli statuti communemente non tengono per parte notabile, se non fino al principio del primo salmo.

e Clem. 1. de celebr. miss. f Quia quot partes notabiles non recitet videtur absque re g Missis, de celebr. miss. h Clem. 1. de celebr. miss.

i In 4 d. 15. q. 3. art. 2. concl. 2.

k Dell'Antitu. Quo tempore quilibet de hac re tenetur. l In 2. Dist. 12. q. 2. art. 2. Ant. & Io. And. Pan. in ca. Conquestus de cle. nō resi. sup. n. h. Qui dl. 8. art. 2. q. 3. & Qui dl. 9. art. 15. m Intrepida ad hæc præcep. n Cap. Vnico de cler. Conuentibus de rest. spol. & Hā de ista & qual. & c. Intrep. 9. Quæro de præb.

S'egli tiene [ò ha tenuto molti benefici] diuisi in titolo senza dispensatione, o consuetudine giusta, peccò mortalmente, secondo la glosa [k] singolare, & riceuuta con altri, che referimmo altroue. [l] Habbiamo detto [diuisi] percioche, s'erano legittimamente uniti, o congiunti, egli non peccò. [m] Habbiamo detto in titolo] percioche è lecito tenerne uno con titolo, & l'altro in commenda temporale, che si può dare per sei mesi, & non per piu, s'ella è Chiesa Parochiale. [n] Habbiamo detto [temporale] percioche della perpetua, ch'al presente molto si usa, il medesimo si ha da dire, come di quella che si da in titolo se-

154

con-

[illegible] Cardinale [a] Alessandrino, Gomesio [b] & Maiore, [c] che [illegible] [d] Habbiamo detto [senza dispensatione] perche quantunque gli li tenesse con ragioneuole cagione, che basterebbe per tenerli legitimamẽte, considerata la legge naturale, & diuina, però peccarebbe, se non hauesse dispensatione della legge positiua, che uieta questo, secondo S. Tomaso. [e] Aggiungiamo † [ò consuetudine giusta] perche tanto, nè piu, nè meno 135 potrebbe in questo la consuetudine, quanto la dispensatione, secondo l'opinione di S. Tomaso. [f] Perche l'una e l'altra può leuare la cosa prohibita da la legge positiua & nulla di quel, ch'è indutto per la legge naturale, & diuina. Chiamiamo giusta secondo S. Tomaso [g] quella, che dispone, ch'uno tenghi molti beneficij per tal cagione, & circonstantia, che basta à leuar la difformità che per se porta seco la moltitudine loro. Come è quãdo uno non basta per la conueniente sustentatione di colui che lo tiene: considerata la qualità della persona sua. Anco quella di uno, ch'è tanto industrioso di buona conscienza, & utile à quelli, che risiedono, che farà piu utile, stando egli absente, che altri presente, & se li uengono dati, & li piglia piu per utile de' beneficij, & de' sudditi loro, che per l'utile suo, secondo Innocentio [h], riceuuto. Come anco, quando non si trouano idonei, secondo l'Hostiense. [i] Come è la notabil uirtu, la nobiltà, ò lettere. [k] Benche questa cagione non pari che giustifichi piu, di quanto giustifica la necessita, ch'induce ad hauer piu sustentatione per il suo conueniente stato, per quel, ch'altroue [l] dicemmo. Benche per questo si fa quasi inutile una parte di una solenne Decretale: [m] alla quale (per dire quel, che à questo ci moueua) dopò di questo, daremo una intelligentia nuoua, [n] che à molti pare buona: non ci diteostando però da questa, ma basta che ci concordaremo con ella. La quale è anco (secondo il Cardinale, il pigliarne [o] piu di uno bastante, non per piu mangiare & per farli accompagnare, ma per spẽdere in opere pie quel, che si resta, dopò ch'egli ha preso il necessario per la sua honesta sustentatione. Onde ne segue, che'l confessore ha da dire à colui, che si confessa, il quale tiene molti beneficij senza le circostantie sopradette, o altro simile, ch'eccede la misura, che quel, che non può tenere: & se non uuole questo, non deue [p] assoluere.

136 S'E colui ha affittato † i frutti del suo beneficio per piu di tre anni, ò gli ha dati a luello, pecca mortalmente, & è

a Ca. Nemo, de elect. lib 6
b In c. Cum autem dist.
c De instr. resig. q. 1.
d In 4. d. 24. q. 1.
e In ca. de multa de præb.
f In d. Quodl. 9. artic. 12.
g Vbi supra.
h In c. Cùm in dudum nu. 3 de præb.
i Ca. Grauè de præbend. l.
k D. c. de multa
l In d. c. de multa.
m D. cap De multa uerb. Circa
n Super illis uerbis Cum ratio postulauerit.
o In Cle. Gratia de rescrip.
p Mai. nbi su. arg. 6

scommunicato nelle terre, oue fu riceuuta l'Estrauagante di Pa-
a Cle. de reb. eccles. lo [a] Secondo, della quale si [b] dira piu à basso.
b In ca. 7. num. 149

Se senza cagione legitima egli ha lasciato di dare al suo Parochiano il Sacramento della penitenza, ò quel della Communione, quando, ch'egli era obligato à confessarsi: ò communicarsi
c Arg. c. Oīs de pœ. pecco mortalmente. [c] Et anco se ha lasciato di darghela altre uolte, che colui non era obligato à pigliarla, ma uoleua, & la
d In cap. Plerique de pœn. & rem. ff. domandaua, come largamente prouammo altroue [d] contra Ricardo [e] & Siluestro [f]) con [g] Adriano. Habbiamo detto
e In 4. d. 16. q. 3.
f In Sum. Tit. de pœn. c. 6. dub. 3.
g In 4. de cons. diff. 3. dub. 3. [senza cagione leggittima] percioche con cagione sarebbe scusato, come è lasciar per esso altre cose, tanto, ò piu necessarie alla sua obligatione spirituale, come in quel fuoco dicemmo: ò per uedere che per uanita, ò per scrupoli scusati si uuol confessare molte uolte.

S'egli non diede licentia al suo parochiano (che la domanda) per confessarsi almeno con grande importunità ad alcuno idoneo confessore, pecco mortalmente, secondo l'opinione di S.
h In 4. d. 17. q. 3. art. 3. q. 4. Tomaso [h], come ho detto [i] altroue.
i In 1. c. Plerique. num. 149 & 151.

S'egli fu presente † ad alcun matrimonio clandestino, 15.
k Ca. Cum inhibitio, de clandest. despons. peccò mortalmente. [k] O', se sapendo, ch'egli era secondo matrimonio da parte della donna, la benedì. [l] Benche egli non è
l Cardi. Vbi se confessus. num. 5. sospenso *ipso facto*, secondo l'Hostiense, & la Commune. [m] Ma il Vescouo lo può sospendere, secondo il detto Hostiense,) ò dar li altra pena arbitraria, secondo il Panormitano. [n] dica come li pace, Angelo, la Rotella. & [o] Siluestro.
m In d. c. 1.
n In d. c. 1.
o In uerb. Nuptiæ.

S'egli ha benedetti ne' tempi, che la Chiesa ha uietati, de' quali s'è detto di sopra, [p] pecco mortalmente. O' se senza dispensatione riceuette alcuni, frà quali era impedimento di consanguinità, ò d'altro, sapendolo, o douendolo sapere. [q]
p Ca. Cum oporteat cum d. nobis. 35. q. 2. & c. Capell. de cler. conjug. Part. Matr. 7. q. 2. n. 8. & 9.
q Arg. c. 1. a 1. Rom. & ca. 1. de off. del. eg. pecco mortalmente.

S'egli amministrò la communione all'infermo, che era in pericolo manifesto di uomitare per la tosse, ò per non poter ritenere nulla nello stomaco, ò per altra cagione, peccò mortalmente. [r] O' per sua negligenza si corruppe, ò infracidì l'Eucaristia, ò la mangiorno, o sentì a manifesto pericolo, che la mangiassero i Topi, ò altri animali, [s] peccò mortalmente.
r Ca. Si quis grauiter infirmatus. 26. q. 6. & Guilelm. Rauenn. 3. part. nost. col. 5. & Alex. 3. part. tit. 22. de negligentia membr. 6. s Cap. 1. de custod. Eucharistiæ.

S'egli rubbasse alcuno, che promettesse, o giurasse di eleggersi la sepoltura nella sua Chiesa, [t] peccò mortalmente, & è scommunicato di scommunicatione riseruata al Papa della quale appresso [u] dirà.
t Ca. 1. de sepult. in 6. u Cle. Cupientes. §. Item de sepult.

S'egli

S'egli ha sepelito nel sacrato colui, che morì in peccato mortale publico, peccò mortalmente. [a] O per rispetto di alcun guadagno diede indulgentie false nella sua Chiesa, ò le predicò, ò permise c'altri le predicasse, per hauere parte nel guadagno, ò per altro [b] rispetto.

a Ca. Quib. 113 q. 2

b Ca Cum ex eo de. p. 1. & per tot. Cle. Aduocatis de rit.

S'egli non sa † quel ch'egli è obligato necessariamente à sapere, & non uolse imparare, nè renuntiare i beneficij, ò carico, nè lasciare di usar l'officio, ch'ei non sa, [c] peccò mortalmente. Come è il sacerdote che in quanto è deputato à celebrare Messa, & il diuino officio, è obligato à saper cantare, & leggere, & construire. [d] & in quanto è ministro de' sacramenti egli ha da sapere quale è la materia, & la forma di qual si uoglia Sacramento, & il modo debito di amministrarlo, & in quanto è confessore, & giudice del foro della conscienza, egli ha da sapere quanto è detto di sopra. [e] La onde ne segue prima, che a' religiosi, & à quelli, che non hanno cura di anime, nè confessano, basta che sappiano quel, che appartiene all'officio loro, in quanto sono Sacerdoti, secondo l'intentione d'Innocentio riceuuta. [f] Il secondo è colui, che tiene il beneficio, ò e Parochiano, senza saper quel, che è necessario per esso, ò ha da imparalo, o lasciare quel carico. Il terzo è, che quantunque uno sia idoneo per un beneficio, però se non è idoneo per quello, ch'egli tiene per ragione della città, ò per le persone soggette à esso, ha da lasciarlo per rinuntia, ò in altra maniera, ò farsi idoneo: Il che non facendo, non può essere assoluto.

138

c Ca nõ è prõula 1 q. 1. & l. Idem iuris fi. ad l. Aqud.

d Arg. c. fin & per. de at. & qual. & gl. Cle. 1. de cõce. præb. & Card. Pan. & Imo. pro iuribi & remit multa quæ ad eximus in pra. ctio. ca. Si quando ex epto. 20 & 21 de rescr. e sup. cap. 1

f In c. cum in cũctis de elect.

S'egli † per sua negligenza il suo Parochiano è morto senza confessione, ò communione, peccò mortalmente. [h] Quantunque egli fosse infermo di peste, & stesse nel campo, poteua ascoltarlo, stando lontano da lui, & s'egli era in casa, & non poteua uscir fuora con alcuna cosa defensiua contra l'ere corrotto, come è con l'aceto, & col fuoco acceso. Per cio che può essere che anco oltre la necessità di confessarsi, l'infermo habbia altra necessita di consiglio, per difetto della quale egli lascia di fare, ò dimandare la restitutione necessaria, ò altra cosa simile, con la quale si condanna, & anco perche nel restar solo egli si può disperare, e'l Parocchiano è obligato a faticarsi per salute della sua pecora, sotto pena di essere cattiuo pastore, & mercenario, che non mise la uita per [i] ella.

139

g Arg. d. c. Cũ in cũctis 30 q. 1. & ibi Ioan. And. & Pan. in c. 1. de sepult. lib. 6. de purg.

h Alexand. de Ales ubi sup.

i Maio in 4. d. 17. q. ult. & Ioannes de Lig. de sepult. fuga pestis.

S'egli ha riceuuto alcuni beneficij ecclesiastici: sapen-

do, ò douendo sapere, ch'era irregolare, suspenso, scommunicato, ò interdetto, peccò mortalmente, e'l suo titolo non ual nulla. [a] Et anco, se era in solo peccato mortale, senza censura, & irregolarità, secondo il Panormitano. [b] Il che non è uero, come prouammo altroue, [c] dopò del Felino [d] & dei [e] Parigini.

a Ci Cum inter de elect. ca. postulasti & ci. Si clerici de cler. excom. ministrant.
b an d.c. Si celebra.
c In d.c. Si celebra.
d In ca. Dilecto, de excess. col. 2.
e In 2. d. 44 q. final. col. 3 & in 4. d. 18. q. 4. col. 1.

S'EGLI non ha detto † tante, & tali Messe, & in quel luoco oue egli era obligato, senza giusto impedimento: ò non ha supplito come egli douea à quelle, che ha lasciato, [f] peccò mortalmente. Et quantunque non sia testo, che dica, quante, & quali hanno da dire l'Abbatte, il Rettore, ò'l Curatore, però egli deue osseruare il costume, & le institutioni della sua terra. Percioche non è testo, nè ragion necessaria, che concluda, che ogni giorno ella si debba dire: nè anco ogni giorno che egli comodamente può, benche ogni festa che si guarda egli sia obligato. [g] Et percioche doue è costume di dirla ogni dì, per sè, ò per altri, egli non sodisfarebbe con dirla 3 giorni, che cómodamente egli potesse. Et perche l'uso molto antico, (ch'è il miglior interprete [h]) ha introdotto, che in alcune Chiese ella si dice cotidianamente, oltre le Domeniche, & gli altri giorni di festa, & di alcuni giorni della settimana [i] &c. Et quelli che sono Cappellani di alcune Cappelle, òde' collegij, òde' Signori, hanno da osseruare quel che fu il patto nelle loro fundationi, donationi, ò conditioni. Et pare che colui, che si obliga à dire certe Messe à uno, non si deue obligare à celebrare per altri, per infino à tanto ch'egli non finisce le prime, come tiene il Palude. [l] Il carico congiunto al beneficio di colui, che lo tiene, celebra ogni giorno, non si ha da intendere di tutti i giorni; ma solamente di quelli, ne' quali piu frequentemente, che egli può, salua la sua honestà & debita riuerenza, [m] & diuotione al Sacramento. Benche il carico, & obligo, che uno dica per sè, ò per altri ogni giorno Messa, si ha da intendere di tutti i giorni, come ho detto in quel [n] luoco.

140

f Arg. ca. 1. de pæn. & prox. Greg. & ca. Significatum. de præbend.
g Arg. ca. Missas, de consec. d. 2.
h Ca. cum dilectum de consuet.
i Quamuis Sotus de iust. & iur. lib. 5. q. 1 art. 1. putat tener & fat. facere parochu celebrari lo, quotes dicenter posse d.
k Arg. c. Cũ dilect. de consuet. ca. 2. & c. Qualiter, de pæn.
l In 4. d. 45. q. 2. ar. 2
m Ca. significatum de præben.
n In d. c. significath

DE' PREDICATORI.

SOMMARIO.

141 *Il Predicatore, pecca mortalmente, s'egli predica senza autorità, ò essendo in peccato mortale, ò historie bugiarde, e falsi*

falsi miracoli, ò cose inutili.

142 *O' per gloria humana come per vltimo fine, ò per danari, ò con intromettere cose giocose per ridere.*

143 *O' infama i Prelati nominatamente, ò per circostantie, ò essendo religioso prohibisce la paga delle decime.*

641 E publicamente † egli ha predicato, senza legitima licentia, ò senza l'officio pastorale del Vescouo, ò del Parochiano, peccò mortalmente. [a] La licentia legitima è quella che da il piouano per la sua parocchia, perche egli ha facoltà ordinaria per predicare, [b] & per consequentia la può delegare. [c] ancor che egli non possi dar licentia per predicare fuora della sua Parochia, se non è Vescouo, del quale s'intende un testo, [d] che tiene il contrario fuor di questa additione.

a C.Excom.§ Quia uero de hæret.

b Pan.in ca.inter cætera, de offic.ord.

c Iuxta gl. solẽnem c.Peruenit 95 dist.

d In d.c. Excomm. §.Quia uero, ubi Panor.declar.

S'EGLI ha predicato, ricordandosi, ch'era in peccato mortale, senza hauere auanti contrittione, peccò mortalmente, secondo il [e] Gaetano, il quale ritrattò quel, ch'ei disse in altre parti, [f] oue egli teneua il contrario, percioche l'atto del predicare (almen per legge humana) è atto peculiare, dedicato all'ordine dell'Euangelio.

e In 1. par q.64.ar. 6.& 2ª 2æ.q.187.ar.4

f In sum.uer.Prædicatorũ pẽtã.in prin. & Tomo 1. de usu spiritualium q.6.

SE sapendo, & auuertendo egli mentì nella predica contra la uerità della dottrina della Fede, de' buoni costumi, dell'historie de' Santi, de' miracoli, delle profetie, ò di qual si uoglia altra cosa, dicendola come parola d'Iddio, per ammonire, indurre, insegnare, persuadere, ò muouere gli ascoltanti, peccò mortalmente, secondo il Gaetano. [g] Percioche qual si uoglia cosa di queste, che dice il Predicatore, deue esser uera, ò dirsi come incerta, & dubbiosa: Poi che Iddio non ha bisogno delle nostre bugie. Benche, altre bugie, che non appartengono alla predicatione, non sono peccati mortali: se però non generassero graue scandalo.

g In summ.uer.prædicatorum pẽtã.

S'EGLI ha predicato cose inutili: come sono molte questioni speculatiue di Teologia, & anco di legge Canonica, & Ciuile, di Poesia, di Filosofia, ò de' fatti de' Romani, & cose simili, contra quel, che dice il Redentore: cioè, *Predicate Euangelium*, [h] peccò mortalmente, almen quando auuertendo à ciò, fu notabilmente souerchio. [i]

h Marci.16.

i Per Prædicã. supra ca.16.nu.4.

S'EGLI ha predicato † per laude, & gloria humana, po-

nendo in essa l'ultimo fine, ò per danari, uolendoli per prezzo della predicatione, o fatica, è peccato mortale: & uenale; se principalmente ha predicato per gloria, ò per danari, però senza porre l'ultimo suo fine in esse, ne uolerli per prezzo. Ancor che non sia peccato (etiandio uenale) predicare principalmente per quel, ch'ei deue, & secondariamente per quest'altro riferito à buon fine di sustentatione di maggiore autorità, ò d'utile, secondo la intentione del medesimo Gaetano, [a] alquanto riformata per il sopradetto, [b] & ne' luochi allegati. Quantunque di molto maggior merito appresso Iddio, & maggior gloria dell'Euangelio, sia il predicare puramẽte per amor d'Iddio, per quel, che habbiamo detto in quel [c] luoco.

a In d uer. predica.
b Ca. 22 nu. 12.
c In ca. Inter uerba 11. q. 3. nu. 136.

S'egli ha interposto fauole alle parole d'Iddio, & cose giocose, che prouocano a ridere, per dilettare gli ascoltanti, communemente è peccato: Perche non si deue fare questo per riuerenza della parola d'Iddio, secondo Santo Antonino [d] e'l Gaetano, [e] ma non è communemente mortale, secondo i [f] medesimi.

d 3. part. tit. 18 ca. 4 e 3ª 2æ. q. 64. a. 1. 2
f In d uer. predica.

S'egli essendo † religioso, ha infamato nelle sue prediche i prelati ecclesiastici, & i sacerdoti, maggiormente per fare cosa grata a i laici, che communemente sono contrarij, [g] è peccato mortale, [h] perciochè a loro non è utile, danneggia, & scandalizza gli ecclesiastici, & diminuisce la riuerenza, & diuotione de' laici, circa i Sacramenti, che i Chierici consacrano, & amministrano. Il medesimo è, s'egli ha distratto il popolo, di andare alle sue Chiese parochiali. Et s'intende il detrahere (secondo la glosa [i]) quando egli di tale nommatamente, ò per tali circonlocutioni, che hanno quasi uoce de' proprij nomi. Perche non gli è uietato il riprendere in generale i uitij de i Prelati, con questo che'l faccia con dolcezza, & con parole, & ragioni, che non scandalizino. Et per benche la Clementina parli de' Predicatori, che sono religiosi (perche piu uolte in questo peccano) però il medesimo s'ha da dire de' secolari, quanto al peccare: ancor che non quanto alle pene poste in ella Clementina.

† 125

g Ca. Laicos 1. q. 7.
h Clem. 1. §. quibus de priuil.
i Ibi. uer. Detrahit.

Per tutto questo fa quel che Papa Leone Decimo nel Concilio Lateranense [l] uietò a i Predicatori, che non debbino predicare nelle lor prediche al popolo miracoli falsi, ò incerti, nè profetie, che non siano approuate dalla sacra scrittura, nè si auezzino à diffamare i Prelati della Chiesa. Et facendo il contrario, oltre

k Arg. gl. Clem. 1. de reser. ver. prædicationis ad finem. Ad hunc textum Inter prædicationem ff. de pœn.
l Sess. 11.

le

le pene, che per ciò incorrono (secondo la legge) incorrono in sentenza di scommunicatione: della quale non possono essere assoluti, eccetto che dal Papa solamente nell'articolo della morte, & ciò allega il [a] Gaetano.

S'egli essendo religioso, ha distratto nelle sue prediche i secolari da pagar le decime, peccò mortalmente, & è scommunicato, come appresso si dirà [b].

CIO CHE DEVE FARE IL CONfessore col penitente, dopò ch'egli haurà detto quel, che si ricorda, de' suoi peccati. Capitolo XXVI.

SOMMARIO.

1 *Il Confessore deue insegnare al penitente, che gli ha confessato la verità delle cose in cui egli ha errato, & essortarlo alla contrittione de' suoi peccati, & all'altre virtù necessarie per ben confessarsi.*

2 *Il penitente inanzi ch'ei s'assolua, deue far quel che li commette il suo confessore, ma egli non li deue far fare voto, nè giuramento, nè promissione di non peccar piu.*

3 *Il Confessore non deue giudicare facilmente per peccato quello, che non sà certo, s'egli è mortale; ma basta ch'egli dubiti, poi se ne consigli co' dotti.*

4 *Assoluere non si deue il penitente, che dice ch'e' non può, ò non uuol fare quel che senza dubbio di necessità è obligato, ma se'l confessore ha una opinione, e'l penitente un'altra, che s'accosta à quella di qualche dottore notabile, deue assoluerlo. Et se l'uno & l'altro è in dubbio, debbono eleggere la parte piu secura, & se il penitente è, ò non è obligato à far quel che dubita il confessore, deue eleggere l'opinione piu benigna.*

6 *Assoluere non deue il confessore quel penitente, che ha qualche caso riseruato senza prima cio dall'ordine suo, ò particolare di qualche Prelato, ma lo può bene assoluere di tutti i non riseruati, & de' riseruati rimetterlo al superiore con polizza, o con messo, da' quali egli può essere assoluto.*

7 *L'assolutione della scommunica deue precedere quella de' pec-*

cati, ma prima si deue far giurare il penitente di obedire al commandamento della Chiesa, & sodisfare alla parte offesa &c.

8 *Assoluer si deue la scommunica battendo la spalla del peniten*
9 *te, col Salmo Miserere mei Deus: ò con un'altro de' Salmi penitentiali con le preci loro, ma non si debbon batter le donne, nè gli huomini in publico.*

10 *Assoluere si può il penitente inanzi, ò dopò della penitentia, ma, s'egli è scommunicato, si deue assoluere inanzi, con la forma prescritta.*

11 *L'assolutione de' peccati si deue fare secondo la forma prescritta.*

12 *L'assolutione conditionale de futuro non si deue fare, nè a peccato, nè à scommunica, perche ella suspende l'atto.*

13 *L'assolutione de' peccati, delle Censure, & delle irregolarità fatta da chi poteua assoluere il penitente, & di tutto quello, in che egli era incorso, si estende à tutti i peccati obliti, se però il confessore hauea questa intentione.*

14 *L'assolutione della scommunica, ò del caso riseruato, fatta da chi non haueua autorità di farla, non è ualida, se colui, che l'ha fatta non gli remedia con ottener potestà &c.*

a In princ. cap. 1. de pœnit. d. 6. nu 50.

OPO' † che il penitente haurà detto quel, ch'ei si ricorda de' suoi peccati, deue il confessore (come ho detto in altra parte, [a]) insegnare la uerità delle cose, nellequali egli ha errato, in pensare che è peccato, quel che non è peccato: ò che non è mortale ciò, ch'ei pensaua ch'era mortale. Et in pensare, & credere essere mortale quel ch'era uenial, ò uenial quel ch'è mortale, principalmente in quel ch'egli era obligato à sapere. Et anco insegnarli, se uede ch'egli erra quãto alle censure ecclesiasti che. [b] Et conforme alle qualità diuerse de i penitenti, l'uno esfortarà ad hauere maggior contritione de' suoi peccati, all'altro darà consolationi: all'altro persuaderà l'humiltà, & la modestia: all'altro la speranza in Dio, & l'altro loderà d'hauer fatta buona diligenza, in ricordarsi de' suoi peccati, & cõfessarli con buon ordine, & indurlo à rendere gratie à colui, dal quale uengon tutti i beni. Et, se il penitente è dotto, & diligente (maggiormente Chierico, che si cõfessa, & celebra spesso, ò nõ li deue dir nulla, ò dirli solo, che non è necessario predicarli, ch'egli sa, che piu pecca egli, che altri,

1

d Per princ. cap. 1. de pœn. d. 6. & quæ ibi tra. lim. facit c. Ois §. facer. de pœ. & re.

altri, essendo il medesimo peccato. Et che esso è il sole, & la luce &c. e per questo egli si deue guardare piu &c. come ho detto piu ampiamente. [a] Et dopò, † ò auanti di questo: & dopò, ò
2 auanti che l'haurà interrogato di quel, che li pare esser necessario, facciali concludere la confessione, dicendogli, ch'egli ha peccato in quei peccati, & altri molti, ch'ei non si ricorda, co i pensieri, con le parole, & con l'opere, & per lasciare di far quel, ch'ei doueua: & farli, che proponghi mai piu di non peccare (con la gratia d'iddio) mortalmente. Et faccialo dolere de' suoi peccati, & che proponghi di schifarli, come s è detto. [b] Ma non li faccia far di ciò uoto, nè giuramento, nè promissione, nè che faria la tale, & tale cosa, che gli è commandata: Percioche basta, che proponghi, & dica, che la farà, se la legge non commanda espressamente; che auanti faccia alcuna cosa: Come commanda, che lo scommunicato per offesa manifesta, ò debito, sodisfaccia auanti che l'assolua. [c] Et che l incendiario ingiusto, ò colui, che gli commandò ch'ei facesse l'incendio, ò lo consiglio prima sodisfaccia, come potrà: & giuri di non porre mai piu fuoco: [d] & similmente colui, che taglia qualche membro. [e] Come è manifesto ladro, ò uiolatore di Chiese, auanti ha da sodistare secondo la sua facultà, ò dare di ciò pegno, ò sicurtà. [f] Et l usurato publico non deue essere assoluto, nè riceuuto alla confessione, se auanti egli non restituisce, o non da idonea sicurtà. [g] Et colui, che pubblicamente ha fatto notabile ingiuria alle persone ecclesiastiche, non deue essere ammesso alla Communione, per infino ch'egli non [h] sodisfaccia.

a In prin. c. 1. de pœnit. d. 6. a nu. 52.

b In c. 1. eod. to

c Ca. ex parte, & cum olim, de verbo significat. cap. Solet, de sent. excom. lib. 6.

d Ca. pessimi 33 q. 3

e Ca. si quis membrorum ex causa & quæst.

f Cap. super eod. de raptoribus.

g Cap. Quanquam. uer. Nullus, de usur. lib. 6.

h Ca. quisquis inuitus fuerit 17 q. 4.

9 E' anco da notare † che il confessore non ha da giudicare facilmente peccato mortale quel, ch'ei non sa certo s'è mortale: onde l'opinioni sono diuerse: perche non leghi il penitente, poi che non è obligato à determinare di tutti i peccati, ch'egli ascolta, se sono, ò non sono mortali, ma solamente di quelli, che chiaramente gli consta, che sono tali. De gli altri basta, ch'ei dubiti, & si consegli co i dotti, ò che il medesimo li studij, & dica al penitente, che dopò torni à esso. Et se questo non può far tanto presto, assolualo: imponendoli, che in quel dubbio si consigli con tale, & tal dotto in specie: ò con dotti, in genere. Et ch'egli faccia quel, che da loro egli sarà consigliato. Percioche il penitente, ch'è apparecchiato per fare il sopradetto, è sufficientemente contritto per potere essere assoluto, se non ha pe-

a Aug. Verb. Christ. 4. & 5. & 49. [illegible] sanctiff. 1. p. §. 10.

rò altra cosa, che repugni à a quella.

Se colui, che si confessa, dice, che non può, ò che non uuol far quella cosa, che sia, che senza dubbio di necessità è obligato (come è restituire quel d'altri, lasciar l'odio mortale; la concubina, ò altra cosa simile) in nessuna maniera l'assolua. Perciochè senza dubbio egli peccarebbe mortalmente, come è detto

b Sup. ca. prece nu. 2. in fine

di b sopra. Et se fia i dottori † sarà contrarietà, & il confessore ha una opinione, il penitente il contrario, se esso confessore tiene chiara, & dimostratiua ragione della sua opinione, lo deue dire al penitente: il quale, ancorche non sia obligato à credere al confessore, però deue credere alla sua dimostratiua, & insolubile ragione. Et per questo, se il penitente non uuol mutar la sua opinione, il confessore non deue assoluerlo. Però se il confessore non ha tanto chiara, & insolubil ragione, & solo crede per ragioni probabili, ò dubita, ò uede, che il penitente con alcuna ragione s'accosta all'opinione d'alcun dottore notabile, deue lasciarlo alla sua coscienza, & assoluerlo, come dopò

c In 4. de confess. q. 5 dub. 7. col 5

Adriano c ho detto altroue d, senza distinguere, & fare differenza fra il proprio Parochiano, o Rettore, ch'è obligato à confessarsi, & gli altri confessori: ancorche postino, non sono obligati à confessarlo, come Adriano distinse, dica come li piace

d In c. Si quis autè, de pœn. d. 7. nu. 66.

e 3. Par tit. 17. ca. 20 §. 2.

Goffredo referito da S. Antonino. e † Et è da notare, che quando si tratta, s'egli è, o non è peccato mortale, in tal dubbio il confessore deue eleggere (& anco il penitente) la parte più sicura. Però quando è, s'egli è, o non è obligato fare tal cosa, ò darla, ò di patire pena, il confessore ha da eleggere l'opinione

f Aug. & Sy lu. obli supra.

più benigna, f habbiamo detto {in dubbio} perciochè, se il confessore, o il penitente crede esser ueta la sua parte, non dubita

g In d. c. Si quis aût 2 nu. 9.

egli, come ho detto g altroue.

S'egli lo troua obligato ad alcuna restitutione, ò sodisfatione d'alcuni beni corporali, ò dell'honore, ò della roba, ha di indurlo che habbia proposito di restituire, e sodisfare il più presto, che

h Sup in c. 17 nu. 54

buonamente potrà (conforme al sopradetto h) & aiutarlo, che prolungando di giorno in giorno, torna a peccare mortalmente, & à perder la gratia, che per la confessione, & assolutione ha conseguito: & anco, se nella confessione passata ha promesso di re-

i In d. c. 17. nu. 50.

stituire, non ha restituito, non deue assoluerlo, per infino ch'egli non restituisce, se non poche uolte, come ho detto di i sopra.

Se

Se † il penitente non è scommunicato, ma ha peccato, per il quale il proprio confessore, non può assoluerlo: guardi se medesimo, che lo confessa, tal religioso, ò tal secolare, il quale per priuilegij dell'ordine, o particolari del Papa, ò del Nuntio, ò del Vescouo lo può assoluere, & se ei non è tale, domandi al penitente, s'egli ha bolla del Papa, che li dia autorità per assoluerlo: & se non la ha, faccia quel ch'io ho detto altroue: [a] cioè, che l'assolua di quei peccati, ch'ei può. Et poi, lo rimetti per l'assolutione de i riseruati al superiore: alquale confessi solo i reseruati, acciò che da loro l'assolua, ò rimetta l'assolutione al primo confessore, ò il penitente per se, ò per altri ottenghi auanti, ò dopò la sua confessione, ò commissione dal tuo superiore secreta, à bocca, ò scritta al confessore, che l'assolua da que' peccati. O' perche questo modo è pericoloso (per manifestarsi il peccato fuora della confessione) è meglio, che il confessore per se, ò per altri, o a bocca, ò interitto cerchi facultà dal superiore, accio che egli possa assoluere una persona in generale (non nominando alcuno in specie) la quale ha confessato un peccato: l'assolutione del quale è reseruata à lui.

a In ca. Confiteret § cæterum in fin. de pœnit dist.

7 Se non ha † peccato, che sia reseruato, ò il confessore, o il penitente ha facultà per l'assolutione, in alcuna scommunica, e lo deue assoluere da quella, s'egli ha autorità, auanti che l'assolui da peccati: altramente peccarebbe mortalmente, & farebbe un gran sacrilegio, come habbiamo detto altroue, [b] dopò il Palude contra [c] Angelo, [d] alquale segue Monaldo. Ancorche Ricardo [e] (ch'egli allega in suo fauore) tiene (al nostro giudicio) contra lui; dato che se si desse l'assolutione de' peccati, ella varrebbe, nel modo, ch'è detto di sopra. [f] Ma s'ei non ha tal potestà, non l'assolua da peccati, in nessun modo, per ragione ch'ei non è assoluto dalla scommunicatione, da chi ha autorità, ò facultà d'assoluerla.

b In 4. c. Cõsulerer § Caietanus 24. c In 4. 17. q. 1. col. 4. d Ver. Sed dubitatur c. ex rescripto de sponsa. e In 4. d. 18. p. 3. f In ca. 3. num. 3

Trouandoti con autorità di assoluerlo, ha da guardar quel, che habbiamo detto altroue. [g] Primo ha da fargli guardare di obedire al commandamento della Chiesa. [h] Secondo l'ha da far sodisfare alla parte, se l'offesa, ò il debito è manifesto, [i] le spese, se la contumacia è tale, [k] & questo s'egli può, & se non, che dia pegno, ò sicurtà per sodisfare: & se anco non può questo, almeno giuri di sodisfar il più presto, che potrà. Però al presente aggiungiamo, che benche questa dilatione di

g In c. 1. in prin. de pœn. d. 6. n. 12. h Ca. Ex tenore, ca. Dilectus, de cens. i Cap. Ex parte, de [illegible] k [illegible] num. 6

debito

debito, d'offesa, ò di contumacia notoria, & dubbiosa habbia luoco nel foro esteriore, però non l'ha nello interiore, se non solamente se sà, ò nò, ch'è debitore, ò ch'egli ha offeso, ò quanto, come, ò à chi ha da pagare. Percioche in questo foro cessano le presontioni, & quel, che confessa il penitente, per certo ha luoco di manifesto, secondo tutti, il [a] che è assai cotidiano in pratica, & poche uolte in teorica.

a Ca. Tua. & cap. is qui, de sponsi.

Terzo † che ha da farlo spogliar della spalla, & dicendo il Salmo, *Miserere mei Deus*, ò un'altro de' Salmi Penitentiali, & batterlo à ogni uerso con una bacchetta, con una corda, ò con una disciplina, & dopò il *Gloria patri, &c. Sicut erat &c.* dica *Kyrie eleyson, Christe eleyson. Kyrie eleyson. Pater noster, &c. Et ne nos inducas, &c. Saluum fac seruum tuum, &c. Deus meus sperantem in te. Esto ei Domine, turris fortitudinis. A facie inimici. Nihil proficiat inimicus in eo. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei. Domine exaudi orationem meam, &c. Dominus uobiscum, &c. Oremus. Deus, cui proprium est misereri semper, & parcere, suscipe deprecationem meam, & hunc famulum, quem excommunicationis sententia ligatum tenet, miseratio tuæ pietatis absoluat. Per Christum Dominum nostrum. Amen.* Et dopò l'allolua dicendo. *Auctoritate omnipotentis Dei, & beatorum Apostolorum Petri, & Pauli, mihi commissa, Ego absoluo te à vinculo excommunicationis, quam incurristi, propter hanc (uel illam) causam, restituo te sacramentis ecclesiæ, & communioni fidelium. In nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti. Amen.* [b] Et s'egli sarà legato di molte scommunicationi per casi diuersi, s'hanno da esprimer tutti nel l'assolutione, secondo tutti. Quantunque (al nostro giuditio) basta hauere intentione di assoluerlo di tutti, & comprenderli nelle sue parole; & altramente non restarebbe assoluto. Se per una sola cosa è incorso molte uolte nella censura, basta che egli dica, *Toties quoties, eandem incurristi*, Et perche subito diremmo, ch'è bene che il confessore assolua il penitente d'ogni scommunica conditionalmente, se, & in quanto è necessario, & può; benche nol ueggia incorso in qualcuna: Per piu forte ragione sarà bene che l'assolua anco d'ogni altra scommunicatione, se, & in quanto puote: se lo troua incorso in alcuna, della quale particolarmente l'assolua.

b Cap. à nobis 2. de sent. excom. & tradit Ant. 3. par tit. 24 c. 27 §. 2. quæ sequitur alij.

Dato † che il modo sopradetto regolarmente deue guardarsi nell'assolutione dello scommunicato, quando buonamente si

te ſi può, però ancor che non ſi offerui, uale l'aſſolutione, etiandio fatta con le parole ſole ſemplici, dicendo. *Ego te abſoluo ab excommunicatione, uel rebenedico te*, ò qual ſi uoglia altra parola, che ſignifichi altrotanto, con intentione di aſſoluerlo con eſſa, come ho detto in quel luoco. [b] Doue aggiungemmo, [c] che egli non deue fare ſpogliar le ſpalle alle donne, nè à gli huomini, quando ſi confeſſano in publico: quando occorre alcun'altro impedimento, ò giuſto riſpetto, percioche nelluna legge commanda, che ſi ſpoglino. Et dopò habbiamo poſto quattro dichiarationi. [d] delle quali una è cotidiana, che le dette quattro coſe non ſi hanno da oſſeruare, quando la ſcommunicatione non è certa; & l'aſſolutione non ſi fa à cautela, come al preſente ſi dirà. Et anco aggiungiamo, che Papa Leone Decimo conceſſe a i frati Minori, che quando aſſoluono li ſcommunicati nel foro della conſcienza, non ſiano obligati à batterli col [e] Salmo.

a [illegible]
b [illegible]
c Num. 55.
d A num. 60.
e Compend. priuil. uer abſ. nro. 1. quo ad ſeculares nu. 14.

Se il penitente † non ſi ricorda, ch'è ſcommunicato, dia gli il confeſſore la ſua penitenza auanti dell'aſſolutione, ſecondo la gloſa ſingolare: [f] ilche quantunque ſia ben fatto, però non è neceſſario; Percioche tanto uale, & è tanto ſacramentale quella, che ſi dà dopò, quanto quella, che ſi dà auanti, come io ho detto altroue: [g] & dopo l'aſſolua prima dalla ſcommunicatione minore, nella quale egli può eſſere incorto, per partecipare con alcuno ſcommunicato di ſcommunicatione maggiore, ò per altra cagione, ch'ei non ſa. Et anco della maggiore à cautela. & dello interdetto, & della ſuſpenſione in queſta maniera. *Si teneris aliquo uinculo excommunicationis maioris, uel minoris, ſuſpenſionis, uel interdicti, à quibus te poſſum abſoluere, abſoluo te ſi & quatenus poſſum.* Et anco ebene (ma non neceſſario) aggiungerui, *Reſtituo te ſacramentis Eccleſiæ, & communioni fidelium*, ſecondo Gerſone, [h] & l'opinione di tutti. Percioche colui, ch'è aſſoluto per ſe è reſtituito. Et all'hora † l'aſſolua da' peccati, dicendo, *Miſereatur tui, &c. Dominus noſter* IESVS CHRISTVS *te abſoluat, & ego auctoritate ipſius, qua fungor te abſoluo ab omnibus peccatis tuis. In nomine Patri, & Filij, & Spiritus ſancti amen. Paſſio Domini noſtri* IESV CHRISTI, *& merita Beatæ ſemper uirginis, & omnium ſanctorum, quicquid boni feceris, & mali patieris, ſint tibi in remiſſionem peccatorum tuorum, augumentum gratiæ, & præmium uitæ æternæ.* Non uogliamo però dire, che tutte queſte parole ſieno

f In cle. Dudum. §. Statutumus uer. Ad dire de ſepultur.
g In d. ca. in princ. nu. 31. poſt. Cancel. 2. par. fol. 183.
h In 2. part. tract. de excom. & ei abſolut.

di

di sustantia dell'assolutione: percioche le sustantiali, & necessarie non sono piu che, *absoluo te*, come ho detto in altra parte, [a] & si raccoglie da San Tomaso, dal suo Commetatore, & [b] dal Concilio [c] Fiorentino, percioche quelle, che precedono l'assolutione, sono deprecatiue, & quelle che seguono, impongono per penitenza tutte le fatiche, & le buone opere: ch'è di grande effetto, come ho detto di sopra, [d] & in altra parte, [e] dopò S. Tomaso. [f] Altre molte parole aggiungono alcuni, che non solamente sono souerchie, ma pericolose: delle quali sono quelle, *De quibus es contritus*, perche l'Assolutione non solamente si stende à i peccati contriti, ma etiandio à quelli, che paiono contriti: acciò che il penitente non sia obligato à confessarli un'altra uolta, & anco comprende gli attriti d'una certa spetie, per cagion di perdonarli, come è detto di sopra. [g] & percioche potrebbe cagionare scrupuli, come dicemmo altroue. [h] Doue anco dicemmo, [i] come si deue intendere una determinatione di Giouanni Gersone per esser uera. Anco auisiamo † quel, che altroue [k] habbiamo detto: cioè che il confessore non deue assoluere con conditione de futuro dalla scommunicatione, & meno da i peccati, dicendo. Io t'assoluo da tale scommunicatione, ò da' tuoi peccati cõ questa conditione; se tale, ò tal cosa farai, ò sodisfarai: Percioche tale assolutione, ò non uale, ò almeno non fa l'effetto suo, per infino che la conditione non si finisce: [l] & perche quantunque cominciasse hauere effetto dopò finita la conditione (come diciamo in quel luoco [m]) però sarebbe male, chi senza alcuna gran cagione assoluesse cosi: Benche egli potrebbe ben porre conditione del preterito, che non suspende l'atto [n] come dicendo, Se hai fatto, ò se hai finito di far la tal cosa, io t'assoluo: come diciamo, Se tu non sei battezato, io ti battezzo. [o] Et se'l superiore (perche egli non è sempre presente) darà facoltà all'inferiori, che l'assoluino da i casi ad esso riseruati, con conditione, che si tornino à confessare con esso lui, quando sarà presente, deue il confessore manifestar la conditione al penitente; & s'egli non l'accetta, non deue confessarlo, se auanti la confessione gli l'ha detto: nè assoluerlo da i riseruati, se dopò la confessione glie l'ha detto. Et, s'egli contente all'assolutione, ella ual tanto, che quantunque il penitente dopò non si confessasse al superiore, non lascia di ualere: ma commette un nuouo peccato mortale.

[a] In d.prin.3 nu.9.
[b] 3.par.q.48.art.3
[c] In Decreto Eugen. §.4.
[d] In ca.3.nu.3
[e] In d.ca.1.num.56 & 51.
[f] Quodl.3.nu.8
[g] Ca.1.nu.40.
[h] In d.c.1.in princ. num 31
[i] Num.29
[k] In d.prin.nu.62.
[l] Cap.Si pro te. de rescrip.l.Cedere diè ff.de verb signifi.
[m] Num.65
[n] l. Cũ ad præsens ff.Si cert peta.
[o] Ca.2.de baptism.

Et

13 Et è † da notare, che se un confessore haueà autorità di assoluere da ogni scommunicatione, & casi, & il penitente si scordò di confessarne alcuni reseruati, ò che haueano congiunta la scomunicatione, & il confessore l'ha assoluto con intention di assoluerlo da quelli, & da gli altri, sarebbe tanto assoluto da quelli, che quantunque esso penitente, dopò confessatsi quei medesimi peccati, uenendoli à memoria (come è obligato) ad altro confessore, che non haueste potestà d'assoluerlo, potrebbe essere assoluto. Percioche, non sono piu riseruati, nè hanno congiunta scommunicatione, ma restano solamente peccati semplici, come ho detto in altra parte, [a] allegando il luoco spettale; oue disse il Palude, [b] che nessuno l'allega, quantunque allegandolo generalmente, lo seguono S. Antonino, Angelo, Siluestro, Gabriello, & Adriano ne' luoghi, che allegano in quel testo. [c] Et per questo colui, che si fa assoluere dal Papa, ò da' Legati, ò da chi ha autorità Apostolica, per Giubileo, ò per altra uia, fa prudentemente in farsi assoluere da tutte le scommunicationi, & peccati scordati: & farsi dispensare da ogni irregolarità: percioche, se dopò se ne ricorda, non è obligato di andare à loro, dato ch'el sia obligato à confessare il peccato, s'egli è mortale. Il che debbono notare i religiosi, di farsi assoluere nelle *uisitationi* de' superiori loro dalle irregolarità, & altre censure, percioche, se dopò lor uiene alcuna censura alla memoria, ò alla notitia loro, non sono obligati à cercare da essi l'assolutione, ma gli basta confessare i peccati, i quali non sono reseruati [d], nè legati con scommunicatione.

a In d.ca.1.§.Cautus nu.5.& in c.1.in princ.nu.70. de pœnit.d.5.

b In 4.dist.18.q.4. col.pen.

c In d.§.Cautus

d Ang.uer confess. §.11 Rosell uer.confessio 1.§ 9.Syl.uer. confessio 1.q.4

14 S'egli ha assoluto † alcuno da scommunicatione, ò caso riseruato, dal quale non poteua, deue affaticarsi di ottener potestà d'assoluerlo: & dopò assoluerlo in presentia, se può hauerlo, & se non in absentia, della scommunicatione, quando li piacerà, & dal peccato riseruato, quando li parrà essere in gratia. Et s'egli non può ottenere tal potestà, è obligato à dire à colui, che s'è confessato, se lo conosce, ò lo può hauere alla sua presentia, che si faccia assoluere da tal caso, ò peccato, ch'ello non lo puote assoluere, come ho detto in altra parte. [e] Però non mi par bene quel che dice il Direttorio, cioè, che ottenuto ch'egli ha potesta di assoluere, torni à chiamare il penitente, & finghi con cautela, ch'el uuol interrogarlo di alcun peccato, del quale egli si cõfesso da lui, per informarsene meglio & d'alcuni altri peccati,

e In princ.nu.60 de pœnit.d.6.

f Lib.1.tit.15.§.145

se dopò nè ha commessi, & assoluerlo da tutti. Percioche poche uolte si può far questo senza scandalo. Et perche nol può assoluere da quel peccato, nè da gli altri, se non si confessa interamente di tutti, senza quelle [a] fintioni.

a Ca. Omnis, de pœnit. & rem.

CHE ET QVANTA PENITENza ha da imporre il Confessore al penitente.

SOMMARIO.

15 *La Penitentia, che dà il confessore al penitente deue essere giusta, nè deue essere, nè grande, nè piccola, ma conueniente a' suoi peccati.*

16 *Quella è giusta, che non è, nè maggiore, nè minore di quella, ch'egli merita, che solo Iddio sa quale ella sia.*

17 *Et quella di sette anni non si dee dare nel foro interiore per ogni peccato mortale.*

18 *Ella si lascia all'arbitrio del confessore: acciochè considerando egli li stati, & le conditioni delle persone, la possa imporre conuenientemente.*

19 *Il Confessore inanzi, ch'egli imponga la penitentia al penitente gli deue dire quanto egli habbia offeso Iddio, & però che merita assai penitentia, e imporgliene una (s'esso la uuol riceuere) secondo l'uso antico.*

L'Indulgentie sono utili, a que' penitenti, c'hanno la remissione dalla pena, della penitenza, che li fu data, & accettata, ò quella, c'hanno deliberato di fare in questa uita.

20 *La Penitentia per sodisfare è differente da quella, che si fa per uscire della colpa. L'una, & l'altra delle quali se sono giuste, il penitente è obligato di accettare dal suo confessore,*

21 *La Penitentia giusta data al penitente si può diminuire,*

22 *& mutare dal confessore per alcune cagioni.*

23 *La penitentia, che si fa con l'opere di precetto, ò sopportando l'infermità patientemente, è altre, che non si ponno fuggire, con intentione di sodisfare al precetto diuino, & humano sodisfa alle pene che dobbiamo hauere nel Purgatorio, & à quelle, che può dar il confessore nella confessione per sodisfattione de' peccati.*

Il Con-

24 *Il Confessore non deue consigliare il penitente à douer lasciare l'officio, ch'egli fa, nel quale commette molti peccati, con pericolo di porsi nel medesimo stato, ò di peccare maggiormente. ma s'egli non lo può esercitare, senza peccato: non deue essere assoluto se prima non lo lascia.*

Il Confessore deue consigliare il penitente assoluto à fuggire tutte l'occasioni, che lo ponno far peccare.

25 *Il Confessore deue consigliare il penitente, ch'egli ha assoluto, à uoler deliberatamente fuggire tutte quelle occasioni, che lo ponno far peccare; & seguire, & pensare tutte quelle, che lo potranno porre nella gratia d'Iddio.*

25 IRCA † questo, molte uolte siamo stati interrogati, & mai non habbiamo risposto con tanta risolutione, che ci sodisfacesse del tutto, infino al presente, che diciamo. Primo, che il confessore deue forzar d'imporre al penitente, penitenza giusta, percioche quella che non è tale, S. Gregorio la chiama falsa [a] non perch'ella non sia utile, nè perche faccia, che l'assolutione non uaglia, ma perche ella può ingannare il penitente, dandoli occasione di credere, che con essa egli satisfa. Per il che ha detto il grande Abulense, [b] che il confessore, che impone la penitenza che li uiene alla uolonta, senza altra consideratione pecca, ancor ch'ei non dichiara, se pecca mortalmente, ò uenialmente, se non quando non li dà nessuna penitenza, col quale concorda il Concilio Colonience, [c] che molto parla sopra questo. Et Adriano [d] ha detto, che il Sacerdote non deue perdonare le offese commesse contra Iddio, senza molta discrettione, & penitenza: [e] & altri [f] (che altroue riferimmo, [g]) che non è segno di uero amico, imporre picciola penitenza, nè di molta prudenza allegrarsi di dare picciola penitenza. Et il Concilio Tridentino [h] dichiarò (dopo che questo habbiamo scritto) che i confessori debbino imporre la penitentia, che sarà conueniente, & non molto leggiera a' molto graui peccati, se non che parteciparanno di quei peccati. Per il che, piu ci fermiamo in quello, che sempre ne ha parso, che i confessori, che à tutti danno una picciola penitentia obligatoria, & un'altra grande uolontaria, non satisfanno à quel, che debbono.

a Ca. falsus, de pœnit. d. 5.

b Sup. 18 c Matth. q. 49. circa fine col. 3

c De satisfac. §. Ex parte 3. tit. 30

d Adr. in 4. de claui bus q. 1 col. 6.

e Arg. cap. Si is qui præsbitus 22 q. 4

f Mar. in 4 d. 20. co. 3

g Inca Falsas in tit. de pœnit. 5.

h Sess. 14. sub Iul. 3. cap. 7.

16 SECONDO † che quella è penitentia giusta, che non è

maggiore, nè minore di quella che si merita. Il cui compimento basta, & non è souerchia per pagare tutta la pena, che per li peccati confessati si deue nel [a] purgatorio.

[a] Arg. Inst. ff. de iniust. & pœn. Greg.

Terzo, che solo Iddio sa quale è la giusta, Percioche solo esso è quello, che sa la pena, che il peccatore deue patire nel Purgatorio, per il peccato mortale perdonato per la contritione, & confessione, poi che esso solo intende interamente la grauezza, & quantità del peccato, & la virtù, & qualità della contritione, & la parte, che la sacramentale assolutione li perdona, & il merito sodisfattorio delle opere, così sacramentali, come delle altre che fatte in maggiore, ò in minor gratia, con maggiore, ò minor diuotione, sono più, ò meno sodisfattorie almeno, *ex opere*, che chiamano *operantis*.

Quarto, che communemente si dice, che per ogni peccato mortale (secondo i Canoni) deue darsi penitentia di sette anni: allegando per quello Gratiano. [b] Per il che noi non habbiamo mai trouato testo (come dicemo in altra parte) [c] ancor che molte glose [d] riceuute, dicono questo, la commune con l'Hostiense [e] con Palude, [f] & con Antonino, [g] & anco lo stile di concedere indulgentie de gli anni, quarantene, & giorni, dati in penitenza assai presuppone questo. Però à † noi altri pare il contrario, come parue à San Tomaso, [h] & auanti d'esso scrisse San Girolamo. [i] Perche anco Gratiano non dice, che la Chiesa ordinasse tal penitenza per ogni peccato mortale, ma ch'era costume darsi per li molto grandi. [k] Et anco si potrebbe dire, che quella penitenza di sette anni, non fosse per il foro interiore, ma solo per l'esteriore, come prouiamo in altra parte. [l] Oue anco prouammo, che i 46. Canoni penitentiali, che l'Hostiense [m] raccolse, appartengono al foro esteriore. Et anco perche pare, che malamente si può dar penitenza di sette anni per ogni peccato à colui, che ne confessa un migliaio.

17

[b] In c. 1. hoc ipsum § 1. 33. q. 3.
[c] In d.c. falsa nu. 14
[d] In d.c. Hoc ipsum & gl. c. Admonere 33 q. 3 & gl. c. præsbiteri dum 22 q. 1 & c. Sūt plures le pœn. d. 3.
[e] In Comm. de pœ. & rem § 12. 13. 504.
[f] In 4. d. 20 q. 2.
[g] 3 par. t. 17 c. 20.
[h] In 4 d. 20 q. 2.
[i] In cap. mensuram de pœn. d. 1.
[k] In d.c. Hoc ipsum § 1.
[l] In d.c. falsa nu. 14
[m] In d. §. Quā pœn.

Quinto, che la quantita, & qualita, della giusta penitenza al presente, & sempre si lascia, & li lasciaua per legge commune ad arbitrio del discreto confessore: [n] non (come alcuni malamente hanno inteso [o]) accioche il penitente faccia la penitenza, che se li darà à suo arbitrio, grande, ò piccola sia libero da tutta la pena del purgatorio; perche questo è falso, (secondo il Maestro, & la commune, [p] come in altra parte lo prouiamo [q]. Ne anco perche il penitente sia obligato à riceuere

[n] Per d.c. Mensurā & c. 1. Deus 3 de pœ. & re & c. pœ. 26 q. 7
[o] Sic gl. in d.c. Mensurā & Panor. in c. Deus 3 de pœn. nu. 3 & Ant.
[p] Sic in c. 2. de cœpis. p. In 4 d. 20
[q] In d.c. Mensuram & c. 2. De pœnit. dist. 1 & in San Lemit. de pœ. d. 1

quella,

quella, che li darà il confessore à suo arbitrio, per il sopradetto, & per quel che in altra parte ho detto. [a] Però per effetto del quale i negotij dell'anima si facciano mediocremente quanto à questo mondo, & all'altro.

a Infra c. 28. num. 20

18 Sesto † che il confessore in tassare la penitenza, deue considerare la grauezza del peccato, la grandezza, & il mancamento della contritione, la qualità del pentitente, s'egli era robusto, ò fiacco, ò giouane, ò uecchio, auuezzo à far penitenza, ò nò, Et, se li pare, che rifiuterà la gran'penitenza, ò non la finirà ancor che l'accetti. Et s'egli è ricco, ò pouero, che ha d'affaticarsi acciochè non gl'imponga penitenza non conueniente: come sarebbe quella di dare elemosina al pouero, & il digiuno al lauoratore continuo: l'austerità grande di persona al ricco, & di alto stato, come è quella, che si dà alla donna, al fanciullo, allo schiauo, ò al creato, tal che non si può finire senza mancare notabilmente dalla seruitù del marito, del padre, del Signore, ò del padrone, ò senza pericolo di caduta spirituale, ò di scoprire il peccato secreto, secondo la intentione di S. Antonino, Come è la peregrinatione per le donne, alle quali, non conuiene andare in nessun luoco, secondo [c] l'Hostiense: maggiormente senza i loro mariti, nè anco molto con essi, poiche possono uisitare spiritualmente i santi stando nelle case loro [d]. come è quella del pane, & dell'acqua, & stare solo al malanconico sctupuloso. Et quella di dire molti offici, à quelli, che hanno grandi occupationi di leggere, ò d'altro, come [e] altroue diciamo in altri simili casi:

b 2 part. tit. 17. cap. 10 §. 13.

c In ca Mulieres, de sent. excom.

d Mai. in 4. d. 17. q. 2

e In ca. Confideret §. Porro num. 4 & 8 de pœn. d. 3.

19 Settimo † che il confessore deue dire al penitente, che solo Iddio sa la penitenza giusta, che le gli dourebbe dare: Et che i timorosi d'Iddio, & desiderosi di schifare le pene dell'altra uita, soleuano anticamente fare sette anni di penitenza per ogni peccato mortale assai grande parendoli, che si lunga pena fosse necessaria per purgare del tutto una grande offesa. Et acciochè non si scandalizi, se gliela da tanto grande, & però gliela darà, s'egli se ne contenta. Et se risponde, che la uuole, (& li para, che egli la farà) impongali quella, che li pare conueniente: atteso, & pesato quel, che si contiene ne i detti Canoni penitentiali: Perciochè (come dice il Concilio Colonienſe [f]) già che non si può sperare, che la gente communemente uoglia tornare à pigliare le penitenze antiche, sarebbe gran bene, che alcuni le

f Vbi sup.

tornassero à pigliare. Et anco, percioche le indulgentie antiche (& eriandio le modetne) che si danno di giorni, d'anni, & di quarantene, communemente parlando di quelle, che sono imposte, per penitenza, & per questo se non si trouano imposte, non si perdonano per esse, per quel c'habbiamo detto altroue. [a] Et per cioche in quel luoco habbiamo tenuto, & fortificato la opinione d'Adriano, & del Gaetano, cioè, che il penitente per l'indulgentie non guadagna se non la remissione della pena della *penitenza*, che li fu data, & accettata: ò quella ch'egli haueua in proposito fermo di fare in questa uita, se per la indulgentia non seli perdonaua: & communemente *i* penitenti (che hanno molto peccato) non concepeno proposito di fare tanta penitentia se non gliela impone il confessore. La quale è nuoua, & molto santa, & molto utile consideratione, per guadagnare gran merito per il buon proposito, & gran remissione, per le indulgentie, & Giubilei [illegible]

a In §. in Leuitico de pœn. d. 1 not. 11. a num. 13.

Ottauo è † che, se il penitente non uuol che se li dia tanto gran penitenza, ella se gli deue diminuire, quanto esso uorrà, dichiarandoli la pena dell'altro mondo, secondo i Parigini. [b] Et anco sarà bene dirli, che s'ei non dice la penitenza, ò non digiuna quei giorni, che esso gli ordina, almeno la dica, ò digiuni un'altro giorno, & che la possa commutare in fare elemosine. Percioche sia quanto si uoglia, che un sia gran peccatore, mai non se li deue dare penitentia sodisfattoria ch'egli non uoglia fare Habbiamo detto (sodisfattoria) percioche necessariamente se gli ha da impor quella, che è necessaria per leuarli dal peccato, & dalla colpa confessata, & non ricaderui piu, si come è restituir quel d'altri, non tenere odio mortale al prossimo; lasciar l'officio, che non si può esercitare senza peccato mortale, & lasciar le compagnie, & schifar le conuersationi, ch'ei conosce, che lo faranno peccare mortalmente. Percioche, chi non uuol fare tutte queste cose, in nessuna maniera si deue, nè si può assoluere. come ho detto altroue. [c] Ma è questione difficile, il uoler sapere, se il penitente è obligato di precetto, ad accettare la penitentia giusta, che il confessore gli commanda: la quale [d] habbiamo di sopra rimessa à questo luogo, & nella impressione passata, nè inclinammo piu alla opinione dell'Hostiense, [e] & del Panormitano [f] a' quali nessun Canonista, (ch'io mi ricordi) contradice: i quali dicono, che egli non è obligato à torre piu di uno

b Maior in 4. d. 20. q. 1. col. 3.

c In c. satisfactio de pœn. d. 1. & d. 5 ponat, & tangebatur supra.

d In ca. 3. nu. 2

e In summa de pœnit. §. & sufficit.

f In ca. significauit de pœn. & remiss.

Peter

Pater noster: & Scoto, [a] Gabriele, [b] Siluestro [c], il Gaetano, [d] e'l Medina [e] sentono, che nè anco un Pater noster. Et per sodisfare ad alcuno, al presente diciamo. Primo, che questa questione, è inutile, (a nostro parere) nella pratica, percioche noi crediamo che mai non fu, nè sarà penitente tanto duro, che uenga àconfessarsi, che non uoglia riceuere alcuna penitentia. Secondo, ch'è molto gran segno, ch'ei non ha il dolore, & pentimento debito, per essere assoluto colui, che uiene con proposito di non riceuere alcuna penitenza. Terzo, che per la sopradetta opinione dell'Hostiense, di Scoto, & de' suoi seguaci fa, che pare assai duro il dire, che un peccatore, che confessa un milion di peccati mortali, è obligato sotto pena di peccato mortale, à riceuere tutta la penitentia, che per essi egli merita; percioche s'egli non è obligato à riceuere tutta la penitentia giusta: non sarà anco obligato à riceuere la metà, nè alcuna altra parte: poi che è tanto giusta la sententia, che condanna à far tutta quella, che si merita, quanto è quella, che condanna à farne una parte: & cosi non è piu ragione d'obligarlo à riceuere piu una parte, che l'altra, se non (quando al piu'ne cominciò alcuna. La quale è un Pater noster, ò altra cosa simile, come dice l'Hostiense. Fa ancora à questo proposito, che pare, che non u'è testo, nè ragione che cócluda, che questo tal peccatore sia obligato (sotto pena di peccato mortale) ad hauer proposito efficace di sodisfare à Dio in questa uita per tanti peccati: & per cõseguente, basta ch'egli habbia proposito di sodisfare, in questo mondo, per penitentia, ò per indulgẽtie, ò nel Purgatorio per horribile pena. Fà anco al proposito che questa opinione, non ha alcuna conformità con quella di Lutero, che niega che niuna sodisfattione è necessaria, nè in questo, nè nell'altro mondo, & questa tiene, che non solo è necessario la sodisfattione, ma anco il proposito efficace di sodisfare in questo mondo, ò nell'altro. Quarto dico, che per la contraria opinione, che tiene il Palude, [f] fa che un Concilio [g] dice, che il penitente deue riceuere la penitentia, che il confessore gli impone. Et un'altro, [h] che il confessore deue giudicare la penitentia: & che tutti i Catolici confessano, & che si come il confessore hà potestà per assoluere; cosi l'ha ancora per obligare, & che il Concilio Tridentino [i] ha per heretico colui, che lo contradirà. Maggiormente, che il Concilio Lateranense, [k] commandò a' confesso-

a In 4 d. 17.
b In 4 d. 16 q. 2.
c Ver. confessio 1 q. 25 & 26
d Opusculum q. 2. de satisfact.
e In 3. de cõfess so. 75 qui late & determinat hanc partẽ dicta dist. 99.

f In 4 d. 17 q. 2. art. 1
g Can. 5 de pœn.
h Cõcil. Flor. sub Eugen. 4 de sacram. pœnit. agit.

i Sess. 14 sub fol. 3. c. 8 & cap. noto 15
k Sub Leo X sess. 9. §. Ad absoluẽdum.

ri, che non assoluessero i bestemmiatori d'Iddio, & della sua Madre, senza gran penitentia, ad arbitrio del seuero confessore. Quinto diciamo, che il confessore, senza peccato, potrebbe negare l'assolutione a colui, che non volesse accettare la giusta penitentia. Et anco che pecca (come le pra [a] s'è detto) colui, che senza cagione non gliela dà tale: & che il penitente, che vuole essere assolto da un confessore, è obligato ad accettare la penitentia ch'esso gl'impone determinatamente, senza volerla diminuire. Sesto che il confessore, à cui pare, che il penitente sia assai contrito per poterli assoluere, udendo ch'egli ha promesso di sodisfare à Dio in questo mondo con le buone opere: & che il medesimo per sua volontà senza obligarsi à farla, sotto pena di peccato mortale, intende fare nell'altro, per quella che sua diuina Maestà gli ordinerà, lo potrà assoluere se vorrà: Et s'ei vuole seguitare il mio consiglio, perche pare ch'egli habbia allhora giusta cagione di minuirla, per quel che poi diremo. Col quale, & per il detto precedente ci pare, che si ponno concordare le opinioni contrarie, senza pregiudicio della verità, sotto la debita correttione.

a Sup. eo. ca. nu. 15.

Nono † che, ò gl'imponghi tutta la penitenza giusta, ò gran parte di lei, ò molto poco, ò nulla, deue essortarlo, che proponghi di sodisfare à Dio in quella vita, con le buone opere, & con le fatiche, che volontariamente, & necessariamente egli haura da fare, o sofferire: percioche dopo egli guadagna le indulgentie. Et per questo effetto li dirà per penitenza, se & inquanto sarà necessario, tutte le opere buone, ch'ei farà, facendo bene, ò sofferendo male: & facciale che d'allhora in poi le ordini tutte per questo effetto, eccetto quello, ch'ei fusse obligato, ò volesse applicare per sodisfare per altri. Da questo si raccoglionno molte cagioni, per le quali il confessore può diminuire giustamente la penitenza. Vna è, quando il penitente non vuole la giusta. L'altra è dirli tutte le opere ch'egli farà in tutta la sua vita per penitenza. L'altra è conoscere, che il penitente è gran peccatore, & mostra poca contritione, perche la gran penitentia lo potrebbe uccidere: come fanno le molte legne il picciolo fuoco. L'altra è uedere gran contritione nel penitente, ch'eccede l'ordinaria sodisfattione. [b] L'altra è uederlo uecchio, debole, infermo, ò con alcuna qualità, per la quale non potrebbe finire la giusta. [c] Però sempre deue darli la giusta, ch'ei douea fare, perche una picciola

b Gl. solemnis de. Menst. in fi.

c Ca. 1. & 2. 16. q. 7.

ciola di questa uita, uale piu che una grande dell'altra. Et che poi ch'egli ha da patir gran fatica in questa uita, d'allhora in poi le deue ordinare tutte per questo effetto: & anco la medesima morte, ch'egli ha da patire: Laquale, non solamente l'aiuterà à sodisfare per i suoi peccati, ma anco per passarli con piu consolatione, ò almeno con manco tristezza.

11 L'altra † cagione di diminuire la penitenza imposta è quando, che gli pare che il penitente non la può fare, ò con difficulta, ò con pericolo: percioche allhora la può mutare, non solamente colui, che gliela diede, ma anco altro confessore, minore di lui, cioe il Vescouo quella, che li diede il Papa, & il Parochiano quella che li diede il Vescouo, secondo la glosa singolare, & [a] riceuuta: con questo, ch'egli habbia alcuna cagione per poterla mutare, secondo il Cardinale, [b] come dopo Decio, ho detto altroue. [c] Et anco senza tornarsi à confessare de i medesimi peccati, per li quali la penitentia li fu data, à quali colui, che la muta, potrebbe assoluere, secondo Monaldo. [d] Et anco, se fu data per altri, & è cosa necessaria mutarla, per schifar pericolo, infirmità, o caduta spirituale, & non si può buonamente ricorrere a chi la può assoluere. [e] ancorche piu giuridico sarebbe dilatare allhora il compimento di lei per infino a che s'habbia copia di colui, che hauesse potestà per mutarla.

a Ca Tua plenitudinis .6 q.7.

b In Cle 2.de pœn. q 12

c In ca Affi.de iud. § 1.

d In sum.de pœ. §. An [illegible] a [illegible] Sot. [illegible] Cofess. §. [illegible] Sylu. Confess. §. [illegible]

e Arc. [illegible] & c. Quest non est [illegible]

23 Anco † si raccoglie dal detto, (diciano come li piace alcuni) che si deue tenere, che per la misericordia d'Iddio, & per le opere obligate per la legge diuina, ò humana, noi possiamo sodisfare à Dio la pena, che douriamo fare in purgatorio. Et che per consequente il confessore può dare per penitenza al penitente, ch'ei debba far quell'opere per questo effetto: & ello facendole con questa intentione, sodisfarà al precetto diuino, & humano, il quale senza quello del confessore l'obligaua à farlo: & con quello del confessore li sarà tanto utile, come s'ei non hauesse altro obligo, ò poco meno, come dopò il dottissimo Cardinale [f] altroue prouammo. [g] Et ancora dichiarò il Concilio Tridentino, [h] che con le pene, & percosse, che Iddio ci da, riceuendole in patientia, possiamo sodisfare. Di maniera che sopportando le infirmita pazientemente, & anco l'istessa morte naturale, o uiolenta, la quale noi non possiamo fuggire, preghiamo al misericordiosissimo creatore (ch'è IDDIO) mediante il merito del nostro Signore GIESV CHRISTO. Però che

f Card de fensq t g In c. [illegible] ep. [illegible] d. [illegible] in prin. [illegible] h Sess 4. sub Iul 3. cap 9.

il confessore, che dà penitentia d'alcuni giorni di digiuni, ò d'orationi, in dubbio si presume, che li da di quelli, a' quali il penitente non è obligato. Et per conseguente, chi desse penitentia ad uno che digiunasse quattro giorni, non sodisfarebbe digiunando le quattro tempora, ò la uigilia obligatoria, secondo tutti. La onde ne segue † che quella clausula è assai utile. 24

a Sup.eo.c.nu.10.
b In princ. l.c.s. de pœn.d.6 nu.36

Quicquid boni operis feceris, &c. della qual sopra, [a] & altroue [b] parlammo, & habbiamo detto essere utile nella forma dell'assolutione, & piu la sua intelligentia bene dichiarata al penitente, come e detto di sopra. Anco si aiuta il confessore, che non debba dar consiglio al penitente, che lasci l'officio, nel quale egli fa di molti peccati, con pericolo di mettersi in alcun stato equale, ò maggiore di peccare mortalmente, come sarebbe, se il mercante, al quale il suo officio è grande, & da occasione di peccare mortalmente fraudando, lo consigliasse che lasciasse l'officio suo, & questo consiglio li fosse grande occasione di adulterare, ò di rubbare. Poiche basta fermamente, ch'ei proponga di mai piu non fraudar alcuno: & sodisfar quel che è obligato, come ho detto altroue. [c] Però altra cosa si ha da dire dell'officio, che non si può essercitare, senza peccare mortalmente: Perche si ha da commandare, che lo lasci, ancorche da lui pigliasse occasione di peccar piu: nè si deue assoluere, s'egli non propone di lasciarlo, come ho detto [d] altroue.

c In ca.Qualitas de pœn.d.5.& Ad.in 4. de sac.cõsq.4.co.23

d In ca.Negotium, de pœn.d.5.

Dopò † l'assolutione ammonisealo, che fugga l'occasioni di peccare, lequali sono le male compagnie, & le conuersationi pericolose; & altre cose, ch'esso sa meglio che nessuno altro, che sogliono farlo peccare, & consiglilo, che si confessi molte uolte: ascolti le prediche: cerchi da' buoni, che facciano orationi per esso, & si accompagni con uirtuosi. Et ancor che il confessore sappia, che non fara il suo consiglio, non lasci però di consigliarlo, secondo la opinione di tutti. Et colui, che uede, ch'è molto tentato d'alcun uitio, consiglilo che cerchi aiuto da Dio, & da alcuni santi suoi, che nella uirtù contraria d'esso uitio, furon segnalati che l'aiuti à uincer quella tentatione, & guadagnarla con la uittoria. Che pensi alle pene dell'inferno, (ch'ei meritarà, se farà uinto) quanto siano grandi, & perpetue. Et contra il nemico, che li torna alla memoria; che dopò potrà far penitenza, per la quale IDDIO li perdonarà. Pensi, & ripensi quanti muoiono subitamente, in acqua, in fuoco, in

25

o, in questioni, & in altri accidenti. Quanti perdono il giudicio per una percolla, con freneſie, & con altre coſe, che accaſcano quando meno penſano: & coſi muoiono ſenza memoria, & ſenza contritione de' lor peccati, con altre coſe, che ho detto altroue.

Et à colui, che è molto legato, con alcun uitio, perſuadali, che proponga fermamente, & anco alcuna uolta faccia uoto, che ſe in eſſo uitio tornerà à peccare, farà tale, ò tal penitenza, di diſcipline, di digiuni, ò d'orationi: benche non deue conſigliarlo, che giuri, ò faccia uoto di non [b] ricaſcare piu in peccato.

a In addi. rep. c Qñ de coſe. d. 1. nu. 178.

b Are ex Clericus de cohabit. cler. & mul.

COME SI DEVE PORTARE IL Confeſſore con quelli, che ſtanno in articolo di morte.

SOMMARIO.

26 *L'Articolo, della morte è quando alcuno è in infirmità tale, ò pericolo, che probabilmente ſi crede, ò ſi dubita da' Medici, ò d'altri prudenti, ch'egli morrà. Nel qual caſo, ogni ſemplice ſacerdote (pur che ſia catolico, & fuor d'ogni cenſura) lo può aſſoluere da ciaſcun caſo, & cenſure.*

27 *Il Penitente proſſimo alla morte, che non parla, ò è ſenza giuditio è capace della Santiſſima Communione, & dell'Eſtrema untione, & ſi può aſſoluere dalle cenſure.*

28 *Aſſoluer non ſi può da' peccati chi non ſi confeſſa. Et s'egli non*

29 *ha perduto la parola, nè i ſentimenti ſi deue indurlo à concipere perdono de' ſuoi peccati, & reſtituire l'altrui, s'egli è obligato per qualche ſuo peccato &c. Il che non uolendo fare, non ſi deue aſſoluere.*

La reſtitutione debita a' poueri ſi può fare alla Chieſa.

30 *Il Confeſſore deue dimandare a' ſuoi penitenti ſe hanno bolle confeſſionali, & ſecondo l'indulgentie conceſſe loro, aſſoluerli, con la preſcritta forma.*

31 *Le Bolle confeſſionali non danno autorità, che ſi poſſino aſſoluere dalle cenſure, nè da' peccati il penitente, s'egli non ſi confeſſa, le quali uſate una uolta, non danno piu autorità d'aſſoluere.*

32 *Assoluere si può dopò la morte da chi lo poteua assoluere in vita colui, che morì scommunicato: s'egli mostrò segni di contritione.*

Sepellire non si deue in sacrato chi non s'è confessato, & communicato nel termine d'un'anno: o ch'è publico peccatore, morto senza contritione.

33 *Penitentia esteriore, o almen grande, non si deue dare à quelli, che si confessano in articolo di morte, acciochè la faccino allhora.*

34 *Il Confessore deue indurre l'infermo à riceuere tutti i sacramenti della Chiesa con molta diuotione, & confortarlo: insegnandogli alcune cose profittenoli all'anima, & al morir bene.*

35 *Ricordandogli men ch'egli può i parenti, gli amici & le cose carnali, & mondane, nè li dare molta fiducia della salute corporale, &c.*

OLVI † si dice stare in articolo di morte, ch'è in tale infermità, ò pericolo, che probabilmente si crede, ch'ei morrà: ò si dubita di lui dalli Medici, o da altri prudenti, come di sopra, [a] & in altra parte s'è detto. [b] Et in questo articolo l'infermo può essere assoluto da qual si uoglia semplice sacerdote catolico, che non sia preciso, o tagliato dal tronco della Chiesa da qual si uoglia scommunicatione, & peccato, quanto si uoglia enorme, senz'altra licentia, con un'atto, come ho detto altroue. [c] Habbiamo detto [sacerdote] perche colui, che non è sacerdote, anco mancandoci sacerdote, non può assoluer da' peccati, secondo la glosa singolare riceuuta. [d] nè anco dalla scommunicatione, come prouammo, & difendemmo altroue, [e] con una glosa riceuuta da tutti [f] & da l'Imola in altra parte, [g] contra un'altra glosa del Panormitano, & dei Felino, [h] contra S. Antonino. [i] Habbiamo detto [catolico, & non preciso, &c.] perciochè il precito, come è lo scismatico, heretico, ò scommunicato di scommunicatione maggiore, interdetto, ò sospeso manifesto, ò denuntiato, non può, ancor che non si troui altri, come prouiamo altroue, [k] con una glosa [l] approbata communemente in quel luoco, & dal Panormitano, e dal Prepolito in altra parte, [m] contra la sua glosa.

26

a Sup. in c. 2. nu. 8 & Pan. c. Pastor §. Preterea, de sent. excom. In 5. par. gl. sum. de pœn. d. 5.

c In c. 1 in princ. de pœn. d. 5. Panor. & Host. in §. Preterea, de pœnit. & c. Quod sup. de sent. excom. & c. 3 qu. 1 & de re. 17 q. 4. & alij multi.

d In ca. Pastoral §. Preterea, de sent. excom.

e In primo de sent. excom.

f In d. §. Preterea

g In c. 1 col. 4. de pœnit. & rem.

h In ca. A nobis 2. de sent. excom. & in c. 1 col. 4. de pœnit. & rem.

i In c. 1 in princ. de pœnit. & rem.

l In d. §. Preterea

m In d. §.

Hab-

Habbiamo detto † [con autso] cioè che non l'ha da imporre, che s'egli si sana, & non muore si presenti al superiore, per li peccati riseruati, se non hanno però congiunta scommunicatione, & se hanno scommunicatione, bisogna ch'ei s'appresenti. Percioche, se cessando l'infirmità, non si presentasse al superiore, ricascarebbe nella medesima scommunicatione. [a] Ma, se la presentia del superiore si può hauere, & non ui è pericolo in tardare, non si deue intromettere ne casi rieruati; [b] nè deue assoluerlo di caso alcuno del processo della Cena, eccetto con la modificatione, che in essa si pone, come si dirà appresso. Percioche egli incorrerebbe in scommunicatione Papale: nè ha da dispensare con esso in alcun uoto, s'ei non tiene autorità, come è detto di [c] sopra.

[a] Cl. ost. de sent. excom. lib 6.

[b] Innoc. in cap. 1. de sent. excom.

[c] Infra ca. 29. nu. 74.

Se l'infermo ha perduto la parola, l'udito, & lo intelletto per frenesia, o per altro accidente, ma auanti dimostrò segni di contritione, in leuar le mani al cielo, batter il petto, o dire, *Miserere mei Deus, propitius esto mihi peccatori*, o altre simili parole, ancor che non hauesse cercato i sacramenti, per essere il suo accidente stato subito; ancor che fusse stato gran peccatore, & ostinato per molto tempo in peccato mortale, senza confessarsi per molt'anni, si deue presumere, ch'e contritto, & se gli può dare il sacramento della Communione. [d] Et per più forte ragione quello della estrema untione, & si può assoluere da qual si uoglia censura, s'e caduto in esse: [e] & concederli le indulgentie, secondo le gratie, che tenga, come (contra vn Cardinale [f]) dicemmo in altra parte. [g] Ma † in nessun modo se gli deue dare l'assolutione sacramentale de' peccati. Percioche la lor confessione e una parte sostantiale del sacramento della penitenza, senza la quale non può stare, ne essere, come s'e detto di sopra, [h] & in altra parte. [i] Perche pecca mortalmente colui, che assolue da' peccati, ch egli non ha inteli in confessione, per la diffinitione del sacramento della penitenza, che dopò i moderni [k] habbiamo detto in altra parte, [l] & lo determinò singolarmente l'Abulense. [m] Ancorche un Concilio il contrario dimostri. [n] Ma s'ei fusse stato publico usurario, pare che si come non si deue ricuere alla confessione, ne alla sepoltura, [o] ne anco alla Communione auanti ch'esso, o i suoi heredi restituiscano l'usure, o promettano, o diano la sicurtà commandata dalla legge, [p] benche quanto si uoglia egli hauesse mostrato segno di contritione.

[d] Sira. 11. nu. 79.

[e] Ca. His qui 26. q. 6.

[f] Cap. Ad hæc. 21. de sententia excom.

[g] In 4. in tertio de penit.

[h] Ut supra in 1.

[i] In 3. parte in le parole nu. 13.

[k] Ca. 16. super Matth. q. 39. col. 8.

[l] In 4. q. 6. in uer. Pñtiã q̃ non debet intelligi de ab

[m] Ca. 16. super Matth. q. 6.

[n] Cle. 1. de sepult.

[o] Cle. fin. de vsur. lib. 5.

[p] Dist. 1.

Se l'infermo non ha perduto la parola, nè il sentimento, deue indurlo à concipere speranza del perdono de' suoi peccati, con uolontà di confessarli, & con uera contritione, à essempio di Dauid, [a] della Maddalena [b] del Ladrone, & d'altri, [c] per gli infiniti meriti della passione di GIESV CHRISTO. Et per conseguente † con molta instantia deue dirli che s'egli è debitore ad alcuno per delitto, ò quasi delitto, con contratto, ò quasi contratto, ò con ultima uolonta, che subito restituisca se commodamente può farlo: & se non, che glielo dichiari, & proueggа il meglio, ch'ei può, perciochè il piu presto che sara possibile, si restituisca, & non si parta da questa uita con quel carico: per esser poi condennato nell'altra in perpetuo. [d] Dicali, che si guardi di lasciar la roba d'altri à gli heredi suoi, nè anco à chiese, per calici, per ornamenti, ò per fabricarle. Ma lasci i debiti certi a i creditori certi, & gl'incerti à i poueri, che sono loro heredi. [e] Et non consigli quel, che alcuni religiosi, & Cherici consigliano: cioè che quel che debbono dare a' poueri, il dieno per le dette cose pie, secondo S. Antonino, [f] ben che (al nostro giuditio) si potrebbe anco restituire ad alcune Chiese, & monasteri poueri: non in quanto sono Chiese, ma in quanto sono poueri. Et s'egli non uuol disporre in questo mondo di quel, ch'egli è obligato, non si deue assoluere, & altramente si assolua: benche subito non restituisca, per il sopradetto. [g] Con questo che s'egli non confida de gli heredi suoi la debita essecutione delle restitutioni, lo commetti ad alcun'altro, ò ad altri, de' quali è cosa ragioneuole, che egli si confidi, secondo il medesimo.

Aussiamo etiandio † quel, che in altra parte [h] habbiamo detto. cioè che alcuni hanno bolle confessionali, ò altre gratie priuilegiatiue, per le quali il Papa non concede per se medesimo l'indulgentia, ma da autorità, che il confessore gliela conceda. Et molte uolte per non intendersi questo, accade, che uno si confessa, & muore con molte bolle, senza conseguire per esse nessuna indulgentia plenaria, in uita, nè in morte. Per tanto il confessore tenghi aiuto di domandar questo a i penitenti cosi sani, come infermi: accioche non perdano tanto bene. Et, s'egli ha gratie tali, dopò che il sacerdote l'ha assoluto da i peccati, dica le seguenti parole. *Auctoritate domini nostri* IESV CHRISTI, *& Beatorum Apostolorum Petri & Pauli, mihi commissa, concedo tibi omnem illam indulgentiam pecca-*

a 2 Reg. 12.
b Luc. 7.
c Luc. 23.

d Arg. cap. Cũ. de reg. iur. in 6. & ca. 6 de rest. 14. q. 6

e Ca. Cũ tu, de vsu.

f 3. pa. tit. 10. c. 1. §. 2

g In ca. 17. nu. 59.

h In § In Pontifico not. 30. nu. 16

29

30

peccatorum tuorum, quam possum concedere, uirtute tuarum bullarum confessionalium, uel aliorum priuilegiorum. In nomine patris, & filij, &c. secondo l'intentione di S. [a] Antonino.

[a] 3 par tit. 10. cap. 3 §. col. 1.

31 Quello † che communemente si suol dire che habbiamo detto in altra parte, [b] che è necessario osseruare la forma della bolla, per guadagnare i perdoni, & l'indulgentie, s'intende quanto à fare elemosine, & digiuni, & altre cose, per le quali si concedono: ma non perche il confessore necessariamente habbia da usare nella sua assolutione parole determinate in essa, per le ragioni, che in altra parte [c] habbiamo detto; & perche nessuno originale le porta tali. Et la forma, che si pone in fine de i trattati impressi, si pone solamente per cagion d'insegnare i casi di scommunicatione, delle quali per uirtù di quella bolla si ponno assoluere, secondo la mente di tutti. Ma anco mi par certo di poter dire, che communemente per uirtù delle bolle non può essere assoluto nessuno dalla scommunicatione, se non confessandosi. Percioche, le bolle communemente danno facoltà di eleggere un confessore, che posi assoluere, &c. Et cosi pare che ricerchi, che confessandolo, lo assolua. [d] Et anco, perche questa potestà di assoluere dalle censure, communemente si da per preambulo dell'assolutione de i peccati. [e] Habbiamo detto [communemente], percioche questo non è uero, quando espressamente si dice il contrario in essa bolla, ò tacitamente ditendo, che può assoluerlo nell'uno, & l'altro foro. Et percioche questa materia (per l'articolo della morte) non s'intende solo di quello, nel quale uno muore, ma etiandio di tutte quelle uolte, nelle quali si teme la morte manifestamente, come s'è detto di sopra. [f] Per tanto, se l'infermo in una tale infirmità usa quella bolla, egli non la può usare un'altra uolta in qualche altra infirmità. Percioche l'officio suo è finito, & spirato ch'egli è, eccetto quando in essa si diceste queste parole, *& caso che non muoia di quella infirmità, nella qual una uolta l'ha usata, gli si riserua per il fine*, secondo la intentione di tutti.

[b] In d. §. in Lemmo not. 16

[c] In repe. d. §. in Lemmo not. 30. a nu. 6

[d] Arg. l. In delictis §. Si detracta. ff. de noxa.

[e] Cap. Ambitiosa. de sent. excom. in 6

[f] Sup. co. c. na. 70 & melius ca. c. nu. 8

32 L'infermo † che morì senza essere assoluto della scommunicatione con segni di contrittione, può, & deue dopò la morte essere assoluto da colui, che poteua assoluerlo in uita essendo sano, & non da qual si uoglia sacerdote, che poteua assoluerlo nell'articolo della morte. Et, s'egli era sepellito in sacrato, non si deue dissepellire: ma s'egli è in altra parte si: &

assoluerlo battendoli il corpo, ò il sepulcro, come è detto di sopra de' uiui. [a] Et quell'assolutione uale per sepellire in luogo sacro, o per non dissepellire, & perche si prieghi per lui [b] publicamente,

a Ca. Anobis 1. de sepul. cum. in Rotell. uer. Absolutio 1. §. 1. 22. 23.

b Ca. Quibus 11. q. 3. c. Omn. de pœn. & re.

S'egli è piu d'un'anno, che lo infermo non è confessato & communicato, ò è publico peccatore, & subito ha perduto l'intelletto, ò la parola, & nè auanti, nè dopò parue che egli hauesse segno di contrittione, ò si sa, ch'è morto in peccato mortale, non gli ha da dare il sacramento, nè [c] la sepoltura.

c Sup. to. ca. nu. 19.

A' quelli † che si confessano in articolo di morte, non se li 33
deue dare penitenza esteriore, almen grande: o accioche egli allhora la faccia. Ma ella se li deue dichiarare, [d] per prouocarlo alla penitenza & dolore, che è contrittione; & questa è piu per modo di speranza, & di consolatione (rappresentandoli la benignità, che con le sue braccia aperte significa il Crocifisso, per conseguire per noi perdono) che per uia di timore, & di terrore della sua diuina giustitia, Percioche, in quel passo l'huomo è piu tentato di disperatione (come dice S. Gregorio) che di protontione. Ma deue il confessore dichiarargliela, dicendoli, che penitenza egli meritaua, & che per esser infermo, non gliela da, & per suaderli, che faccia proposito, che sanato (piacendo à Dio) farà quella penitenza, ò altre opere buone, con le quali sodisfaccia alla sua giustitia per essere questo molto utile in se, & gran parte di sodisfattione, & necessaria per guadagnare le indulgentie, come ho detto di sopra. [e] & consigliarlo, che se la infermità augumentarà, egli faccia, ò comandi che si faccia nel suo testamento alcuna elemosina, in luogo della penitenza, auanti, ch'ei muoia: ò uero che prieghi alcuni amici suoi, che la facciano per ello, auanti, che muoia, ripartendola fra tutti. Et dopò assoluerlo (come è detto di sopra) secondo la intentione dell'Hostiense, & del † Palude. [g] Percioche, è cosa certa, che l'uno può far penitenza per l'altro, si come si paga la pena, che altri deue fare nel purgatorio, come ho detto in altra parte. [h] Dopo † lo 34
induca à riceuere tutti i sacramenti della Chiesa con molta diuotione, e che in tutto si sottometta a gl'infiniti [i] meriti della passione di Giesv Christo, confidando de' suoi meriti & confidando in quelli di essa passione, che basta per pagare per mille [k] mondi. Et che stia fermo nella santa fede Catolica, della quale egli ha da essere (piu che mai) tentato in quel passo Et

d Ca. 1. 6 q. 7.

e Sup. to. ca. nu. 19.

f In Comm. & Quin. de de... & ... g ... h ... & ... de pœn. ... i Dette... Volgere... & ... k ... di S. ... l ... ma ... & ... mille ...

se

se il demonio li dimanda, che è quel, che crede, rispondali, Quel che la santa Madre Chiesa crede. Et se li domanda. Che è quel, che la chiesa crede; gli dica. Quel che ello crede, & non entri in piu disputa. Et se li dice, come è possibile tale, & tal articolo? Dicali, che egli uada à disputare con quelli, che gouernano la Chiesa, & i suoi dottori, che sono santi, & che esso non è in tempo di disputare, ma solo in quello di credere quel che tanti Apostoli, tanti Martiri, tanti Confessori, & tante Vergini, hanno creduto, & son morti per esso, & al presente stanno aspettandolo nel cielo con le braccia aperte, se con la medesima fede egli morrà. Et s'egli li dirà. come è possibile che un tanto gran peccatore, come esso, ha da intrare, oue stanno tanti buoni. Dicali, che sconfidando de' suoi meriti, & confidando in quelli del nostro Signore GIESV CHRISTO, & della sua gloriosissima Madre, & di tutti gli altri santi. Et procuri il confessore, † ò colui, che è con l'infermo, che il manco ch'ei può, 35
pensi a' suoi parenti, à gli amici, & alle cose carnali, come sono moglie, figliuoli, & roba &c. e non se li dia molta fiducia di salute corporale. Percioche, molte uolte per una uana, & falsa consolatione, & incerta speranza di sanità, egli incorre in certa dannatione. Per il che li deue molte uolte parlare della morte, non ostante, che per quel si turbi intrinsecamente, & si spauenti. Percioche è meglio, che con salutifero spauento compunto si salui, che con parole adulatorie si rilasci, & si condanni. Et certo è cattiuo uso quello di coloro, che per non metter paura con la nuoua della morte, à quelli, che stanno in pericolo di morire, non glie lo dicono, con pericolo dell'anima, contra l'essempio di Esaia, [a] a Isai. 38.
che con salutifero timore indusse il Re Ezechia alla salute dell'anima, dicendo. *Dispone domui tue &c.* Disponi della tua casa, perche morrai, & non uiuerai. Il buono amico allhora deue animarlo à determinarsi à non peccar mai piu mortalmente, mediante la gratia diuina, & à dolersi piu, che di niuna altra cosa, di hauere offeso mortalmente Iddio; & esserli fatto per sua colpa nemico mortale di colui, che l'ha creato, l'ha riscosso, lo mantiene, & l'ha mantenuto, & conseruato nella uita, nella salute, nell'honore, & nella roba, & di colui; che l'ha da giudicare, & per sua misericordia ha da dargli i superni regni del cielo, oue è la sua madre beatissima, con tutti i santi. Il quale ci faccia grata, che lo ueggiamo, godiamo, & glorifichiamo in eterno. Amen.

AVISO PER COLVI, CHE VVOL fare testamento.

SOMMARIO.

Il Testamento si deue fare s'egli è possibile essendo sano, ò nel principio della infermità, & in stato di gratia, ò ratificarlo in esso stato. Et chi impedisce ch'altri nol faccia, pecca mortalmente, & è obligato à restituire. Et se'l testatore non ha heredi, deue lasciare la roba a' suoi parenti, che sono piu poueri, se non ne sono indegni.

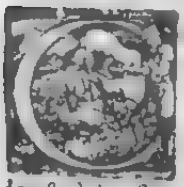

COLVI † che uuol fare testamento, deue farlo (s'è possibile) essendo sano, ò al principio della infermità. Percioche dopò i parenti per diuersi modi procurano, che non lo faccia, nè lasci ad altri cosa alcuna; dando impedimento al notaio, & à i testimonij. I quali parenti grauemente peccano, & debbono perdere la heredità; [a] & sono obligati à restituire, secondo S. Antonino, [b] che si ha da intendere, come è detto di sopra. [c] Si può però pregare per essi, ò per altri, che piu tosto egli lasci à loro, che ad altri, senza molta importunità: il che non è peccato, secondo il Saliceto. [d] Oltre à quel, il testatore deue forzarsi di testare in stato di gratia; percioche, s'egli fa testamento essendo in peccato mortale, nissuna gratia, nè gloria merita lasciando, che si facciano suffragij, & altre cose per l'anima sua: ancor che dopò egli si conuerta in stato di gratia, come nè anco gli giouano le altre opere fatte per lui, essendo in peccato mortale. [e] il che ho detto altroue. [f] Nè anco per sodisfattione della pena, ch'ei deue fare nel purgatorio, secondo che dicono i grandi autori, che per quel, allega il Maestro, [g] & tiene S. Tomaso, S. Bonauentura, Ricardo, & la commune. [h] Ancor che (al nostro giudicio) piu uero è il contrario, che tiene Scoto, [i] approuato da Gabriello, & da i parigini. Il quale anco seguimmo in altra parte. [k] Per questo cóuiene (per guadagnare la gratia, & la gloria, & per pagare la pena piu sicuramente) che il testatore tornando in stato di gratia, torni à confirmare, & ratificare (almeno con la uolontà sola) i detti legati de' suffragij, secondo la intentione di tutti

Per

36

a L. 1. & 2. C. Si quis aliq. testa. prohib.
b 3 pa. ti. 10. c. 1 § 3
c Ca. 17. an 72 & 73
d L. 3 C. si quis aliq. testa. prohib.
e Ca Nihil de cõse. d. 3 gl. & c Quadrá. de 95 & re & §. Quod autem de pe. d. 5 fu. t. in 3 prin. nu. 45 de pen d 6 & §. in 1 cu not 19 nu. 9
f In 4 d 45.
g In eod 4 d 16
h In dd. dist. 15 q. 1
i In cap 1 nu. prin. nu. 46. de pœn d. 6

Per il che alcuni dicono, che il testatore, che non ha figliuoli, nè padre, nè madre, che sono heredi necessarij, & ha perenni poueri, è obligato lasciarli la roba, se non sono cattiui, & indegni. Si ha da limitare de i parenti, che sono in estrema necessità, ò quasi in estrema, & non ui è altro tanto propinquo, che possi, & uoglia soccorrerli. Percioche non ui è legge naturale, nè diuina, nè humana, che obligbi à piu [a].

a Arg. 1 1.C. de sacro S. Eccl.

DELLE CENSVRE DELLA CHIESA, cioè della Scommunicatione, della Sospensione, dello Interdetto, & delle Irregolarità: & di certe regole per il confessore; Et prima della scommunicatione.

Cap. XXVII.

CHE COSA E' SCOMMVNICATIONE, ET COME ELLA SI DIVIDE.

SOMMARIO.

1 *La Censura è correttione ecclesiastica, che si fa ad alcuno: La quale si parte in tre parti, cioè in Scommunicatione, in Sospensione, & in Interdetto.*

La Scommunica priua talhor della participatione de' sacramenti soli, o uero della communione loro, ò de gli huomini, la quale si parte in minore, & in maggiore.

La Minore priua della participatione passiua de' sacramenti, &

La maggiore della participatione d'essi sacramenti, & di quella de gli huomini, & s'el'è in dubbio s'intende per la maggiore. Ella si parte anco in generale & in speciale. La generale è posta dalla legge, & da gli huomini.

2 *La posta dalla legge può essere assoluta da ciascun ordinario s'el la non è riseruata, ma quella posta da gli huomini, da colui solo, che l'ha posta.*

Ella si parte anco in giusta, & ingiusta. La giusta è quella,

che si pone da chi ha potestà, per cagione giusta, & come si deue.

2 *La giusta è quella, che si pone da chi ha potestà di porla porre, ma non la pone per cagione giusta, nè come si deue: La quale si parte in valida, & in non valida, & la valida si diuide in due, che sono tra se differenti. La non valida opera, &c.*

La scommunica ingiusta si deue temere nel foro esteriore.

4 *La quale è nulla, in cinque casi. Il primo è, quando colui, che scommunica non è legitimo giudice, ò non è tollerato. Il secondo, quando ella si da contra il tenore del privilegio. Il terzo dopo l'appellatione legitima. Il quarto, quando ella contiene errore intollerabile. Et il quinto. quando, che il giudice scommunica quelli, che participano con lo scommunicato, per se medesimo, senza nominarli, nè ammonirli.*

RESVPPONIAMO † primo, che la Censura in Latino significa l'officio del Censore, & la correttione di alcuno [a] Et in questa ultima significatione ella si piglia in questo luoco, & non per qual si voglia correttione, ma per la ecclesiastica, che si parte in tre, cioè in Scommunicatione, in Suspensione, & in Interdetto. [b] La Scommunicatione, è Censura, che priua della participatione de i sacramenti soli, ò della communione loro ò di quella de gl'huomini. Et prima ella si parte in Minore, che priua della participatione passiua de' sacramenti. [c] & in maggiore, che priua dalla participatione loro, & di quella de gli huomini, secondo la opinione del Panormitano, & communemente de' nostri, [d] & de' Teologi. [e] Et che quantunque le disposittioni penali communemente in dubbio s'intendano della minor pena, [f] però quando il giudice scommunica alcuno semplicemente, senza dire, nè maggiore, nè minore scommunicatione, s'intende della maggiore. [g] Anco si parte la scommunicatione in generale, [h] & in particolare, & la generale è posta per legge, & imposta dall'huomo. La posta per legge è quella, con la quale il Canone, la Constitutione, o lo Statuto scommunica colui, che farà la tal cosa ò lasciarà di farla. La imposta dall'huomo, è quella che'l giudice pone. Tra

a Per citata in Thesaure linguæ latinæ uoch. Censura.

b Cap. Quærenti. de uerb. sign. h.

c Ca. Si celeb ar. de cler. excom. ministr.

d In rub. de sēt. exc. e In 4. d. 18.

f In c. pœn. de reg. iuris. § 1. Interpretatione II. de pœn.

g Ca. pen. de sē. exc.

h Ca. A nobis 2. de sent. excomm. & ca. Statuimus, & ea. Ca II. excom. eo. tit. li. 6

i Ca. 2. de cōstit. li. 6

le

2 a † lequali è gra differenza, percioche (come si dirà piu à b basso) di quella, che si pone per legge, può assoluere qual si voglia ordinario, s'ella non è riseruata à niuno: & di quella, che si pone per l'huomo nò. Et perche quella, che si pone dall'huomo finisce morendo, ò essendo priuato dell'officio colui, che l'ha posta, c in rispetto di quelli, che non caddero in essa, auanti ch'ei morisse, si priuasse, secondo il Panormitano, & la d commune, e & quella, che mette lo statuto f nò, secondo i medesimi. g Dalle quali si può raccorre quel, che si ha da dire delle scommunicationi, poste nei precetti delle uisitationi, che non sono statuti, ma sono commandamenti generali, ò spetiali di huomini. Anco si diuide la scommunicatione in giusta, & in ingiusta. h La giusta è quella, che si pone da chi ha potestà, & perche, & come si deue, & questa non fa niuna opera, quanto alla Chiesa trionfante, & quanto à Dio, secondo una glosa singolare, i che fouerchiamente, approbarono il il Panormitano, & k il Felino, come habbiamo detto altroue, l & altroue dichiariamo. Percioche m quantunque ella non priui della communione del tutto interiore, & solamente presuppone che sia leuata per il peccato mortale, per il quale ella si pone; però priua (come subito si dirà) n dello aiuto de i *suffragij* generali della Chiesa, & del riceuimento de i sacramenti, che fa molto per andare alla Chiesa trionfante. † L'ingiusta è quella, che si pone da chi ha potestà, ma non la pone', per cagione giusta, ò come si deue. Et si diuide in ingiusta ualida, & in ingiusta nulla. Percioche, si come le altre sentenze, (ancorche siano ingiuste,) communemente uagliono, quanto al foro esteriore, & si fa per esse tanta essecutione, quanta per le giuste, o però alcune uolte sono nulle. p Così anco la sentenza della scommunicatione, ancorche ella sia ingiusta, communemente uale. & per questo S. Gregorio q dice, ch'ella si deue temere, ò sia giusta, ò sia ingiusta, & alle uolte non uaglia nulla. La ingiusta ualida si diuide in ingiusta, per difetto della rettitudine dell'animo del giudice, o per difetto della forma, che non è sustantiale: & della ingiusta, per difetto di giusta causa di scommunicare, ch'è molto differente. Percioche quantunque ambedue uaglino, però la prima tanto lega, quanto la ingiusta nel foro interiore, & esteriore: & la seconda poco piu di nulla, se non nell'esteriore. Percioche ella non leua la scom-

a Clem. 1 §. Verum de hæret.
b Infra num. 38 & 40.
c Ca Pastoralis §. præterea de off. ord.
d Gl. Iolinus in c. Anobis de sent. excom. Host. Pano. Fel. & cõs sequitur & ibi Ant. par. tit. 24. c. 4 & plures in l. fin. ff. de pœnis.
e Iudica Anobis 1 Cor. fi. de offi. leg.
f In Ubois.
g Gl. summæ 11. q. 3
h Gl. summæ 11. q. 3
i In c. Quodcunque 24 q. 1.
k In cap. de sē. excom. lib. vi.
l In cap. Ita quorundam in gl. fin. de sent. excom. in 6. & pone de sententia excom.
m Infra cap. nu. 18.
n Infra cap. nu. 18.
o Ca Communiter de sent. excom. Host. radicata il sette, &c.
p L. Pulcram C. de
q In cap. 1 q. 1

munione del tutto interiore, nè i ſuffragi, che la Chieſa, & i ſuoi miniſtri (in quanto ſono tali) fanno. Tanto che il Gaetano diſſe, [a] che tale ſcommunicatione ingiuſta, non è propriamente ſcommunicatione, come anco l'huomo morto non è huomo. [b] Ma che prouiamo altroue, non eſſer coſì, per molte ragioni. Dieciocchiali, (che alcuni uogliono ſapere) è una che tutta la diffinitione della ſcommunica gli conuiene: perch'ella eſclude dalla communione de i ſacramenti, e de i beni comuni quanto al foro eſteriore: & anco quanto all'interiore, come ſi ſa, che egli è ſcommunicato: & non ſi ſa la ingiuſtitia, per effetto che quelli peccheranno, che partiſiparanno con eſſo lui: & quelli conſeguentia e buoni: eſclude quanto al foro eſteriore, adunque eſclude. Eſclude quanto a queſto, dunque eſclude. [c] L'altra, che uno non laſcia d'eſſere huomo per non uedere, non udire, non parlare, ne fare tutte le opere che fanno, ſe fanno alcune opere d'huomo uiuo. Et coſì, benche queſta ſcommunicatione non operi tanti effetti, quanto la giuſta; ne opera però alcuni, per li quali ella ſi può dire vera ſcommunicatione. Perciocche ella opera ciò che s'è detto. Tanto che colui, che celebraſſe eſſendo in queſto modo ſcommunicato, ſarebbe tenuto per irregolare nel foro eſteriore. L'altra, che non oſta il dire: che, ſe propriamente ella foſſe ſcommunica legarebbe: & che ſe legaſſe, colui che celebraſſe ſarebbe irregolare con eſſa: il contrario del quale ſi notò abbaſſo: [d] Perciocche riſpondiamo, che ella lega quanto al foro eſteriore, & lega per lo ſopradetto quanto all'interiore: benche eſſo non lega per cagion d'irregolarità, quanto al foro interiore: come abbaſſo [e] ſi dice. E' uero, che la opinione del Gaetano ſi potrebbe difendere, nè fra quella, e la mia bene intese, (quanto all'effetto) è differentia. Ma perciocche la ſua opinione non è conforme col commun parlare de i teſti, [f] nè delle glote, nè de' Dottori, che chiaramente dicono, che la ſcommunica, ch'è ingiuſta, uale, & lega, & differiſce da quella, ch'è nulla. Non è ragione l'uſcir del camin reale con fatica, ſenza l'occhiale dell'utilità, ò della neceſſità. Però alcune volte è tanto ingiuſta, ch'ella è nulla: & queſta non opera nulla nel foro interiore, nè anco nell'eſteriore ſolamente, che obliga lo ſcommunicato à guardarla, per infino, che il popolo creda, ò debba credere le cagioni della nullità, per iſchifare ſcandalo, come ho detto [g] altroue.

a Aſſ. à toto in mõ ad ſ. q. 27. a. 5. & ho detto ſopra. Ergo ch'è ingiuſta, non è ſcom. Ar. 1. Top. & in Dialect.

b Vedi quel che prouiamo altroue

c Aſſ. à toto in mõ ad ſ. q. 27. a. 5. & ho detto ſopra. Ergo ch'è ingiuſta, non è ſcom. Ar. 1. Top. & in Dialect.

d Infra to. c. nu. 46.

e In d. nu 46.

f Can. 11. q. 3. cap. hẽ ſors. per totum. & in 24. tam timẽ iam eſſe, ibi gl. & doct.

g In c. Cũ cõtingat de ſenſ. excom. & ibi per gl. & doct.

La

La [a] ſcommunica † ingiuſta è nulla in molti caſi, che mette una gloſa ſolenne, i quali poſſono ridurſi à cinque. Il primo, è che quando colui, che ſcommunica non era giudice dello ſcommunicato, [b] ò ſe era non tollerato, come è lo ſcommunicato, ò il ſuſpeſo, della giuriditione, ò l'interdetto, ò il denuntiato per tale, ò il manifeſto di tal maniera, che per niuna palliatione ſi può diſſimulare, per quel, che di ſopra, [c] & in altra parte [d] habbiamo detto, la quale ſcommunica non uale nulla: [e] Ancor che quella dell'occulto, ò tollerato uale, anco quanto à Dio, contra due gloſe [f] ſingulari. Da queſto ne ſegue, che la ſcommunicatione fatta da l'ordinario contra l'aſſente, non uale nulla, Percioche, egli non è ſuo giudice, ſe non quando il priuilegio nó è manifeſto, nè publicato al giudice, che lo cerca, & non uogliono moſtrarlo, nè à lui, ne ad alcuni huomini prudenti, che non ſono ſuſpetti, percioche allhora egli uarrebbe. [g] Il ſecondo caſo è, che la ſcommunica non uale, quando ella ſi dà contra il tenor del priuilegio. [h] Il terzo è, quando dopò l'hauere legitimamente appellato. [i] Il quarto è quando la ſcommunica contiene errore intollerabile: come contiene quella, che ſi fa contra alcuno, perche egli ha fatto bene; come, perche diede elemoſina al pouero, ò perche non ha fatto alcuna coſa illecita, ò impoſſibile. [k] Il quinto è, quando colui, che ſcommunica, ſcommunica quelli, che participano con lo ſcommunicato per ſe medeſimo ſenza nominarli, nè ammonirli con trina monitione, che contenghi interuallo d'alcuni [l] giorni. Per il che, pochi participanti ſono in queſto tempo ſcommunicati. Habbiamo detto [con lo ſcommunicato per ſe medeſimo] percioche queſto non ha luoco in quella, che ſi fa per altro giudice, come ha detto [m] il Perugino.

[a] Ca Statuimus, De ſent. excom. lib 6

[b] Capit Nullus, de Parrochijs.

[c] Sup. ca. 15 nu 89. & Si.

[d] In c. 1 § 1 de tet de pœn [illegible]

[e] Ca. [illegible] q. 3. & [illegible]

[f] [illegible] & d. [illegible] Auditum.

[g] Ca ex parte eccleſ. de priuil. 6

[h] Ca Quia, de priuil. c. [illegible] & c. Cum [illegible] de appell.

[i] Ca per uenerabilem de excom. & ca ad probandum de appell.

[k] Ca. Venerabilib⁹ § ſin. de ſent. excom. li 6 & c. Qui præſtet in 5.

[l] Cap Statuimus & c. [illegible] com. de ſent. excom. li. 6.

[m] In c. Peruenit. de appell. putans in id fing. d. c. Statuimus in uerb. A ſent.

CHI PVO SCOMMVNICARE.

SOMMARIO.

§ *Scommunicare può il Papa, & tutti gli altri giudici ordinary & delegati, che per legge, ò per priuilegi, ò per conſuetudine hanno nel foro eſteriore giuriſditione eccleſiaſtica.*

6 *Scommunicare non può il Veſcouo fuori della ſua Diocеſe. Nè i laici, nè donne ponno ſcommunicare, nè neſſuno ſe ſteſſo.*

7 *Scommunicare non può la conſuetudine ſola ſenza ſententia, ò conſtitutione, nè lo ſcommunicato, ſuſpeſo, ò interdetto, che ſia denuntiato, ò manifeſto.*

8 *Scommunicare ſenza autorità, ò contra l'ordine della legge, ò ingiuſtamente, ò ſenza ſcrittura, ò ſenza ammonitione, è peccato mortale, benche la ſcommunica uaglia, & ancor che colui che ſcommunica ſia Prelato de Religioſi.*

L ſecondo preſupponiamo † che la cauſa effi- 5
ciente della ſcommunica, può eſſere il Papa', & tutti gli altri Prelati, ancor che ſiano minori de' Veſcoui, come ſono gli abbati, i Prepoſti, & i Priori delle Chieſe regolari, & collegiali, ancor che non ſiano conſecrati, nè benedetti, pur che ſiano confirmati: percioche tutti quelli poſſono ſcommunicare per legge commune i loro ſudditi: [a] Et anco tutti gli altri, che per uſo preſcritto hanno acquiſtato tal giuriſdittione. [b] & gli altri nò. La onde ne ſegue, che il capitolo (ſede uacante) può ſcommunicare: [c] Et l'Arciueſcouo, il Veſcouo, [d] e'l Delegato del Papa, & de i ſopradetti, quei ne' quali eſſi hanno giuriſdittione [e] delegata.

a Ca. Tranſmiſſam cap ſuffraganeis. le cle & c. Cū ab eccleſiarū. de off. ord.
b Ca. Licet ſimul. le offi. ord & c. Cū ō. tingat. le tor cōpe
c Ca cum olim, cū et ann. le major.
d Ca de iis 12. d.
e Ca P. & G. de off. deleg

Ne ſegue il contrario, che gli Abbati, i Rettori, & i Parochiani di Chieſe ſemplici Parochiali non ponno ſcommunicare i loro parochiani per legge commune, nè ſpetiale, nè generalmente. Percioche la poteſta dello ſcommunicare, non naſce dall'ordine ſolo: anzi è parte di giuriſdittione del foro eſteriore. La quale eſſi non tengono, ancorche potrebbono tenerla per conſuetudine, s'ella fuſſe preſcritta, [f] & all'hora la terrebbono tanto grande, ò tanto picciola, quanto la conſuetudine gliela concedeſſe. Nè il Veſcouo † fuora del ſuo Veſcouado anco i ſuoi 6
ſudditi [h] eſtandio quando egli fuſſe diſcacciato per forza, [i] ſe non nel luoco piu uicino della ſua giuriſdittione, ò in coſa manifeſta che non ricercaſſe cognitione di cauſa. Nè ſtando nel ſuo Veſcouado, quelli che ſtanno fuora d'eſſo, ſe non per ragione di coſa, ch'è dentro di lui. [k] Per il che pare; che, ſe ſi ſcommunicano quelli, che non riſeggono nel loro beneficio, ſaranno ſcommunicati quelli, che ſi troueranno fuora del ſuo Veſcouado, & non fanno reſidenza ne i beneficij, che in eſſo tengono. [l] Nè anco puo ſcommunicare donne, [m] nè laici, ſe non per pri-

f Iuxta gl. recep in d.c. Tranſmiſſam.

g Arg. d.ca Duo ſimul, & d.c Cum cō tingat.

h Ca. Epiſc. 11 q. 3.
i Iuxta Clemēt. de loco comp.

k Arg. c. cum ſic. §. fin. de appell.
l Arg. c. ut ſuperiorum de conſtit. & Ecl. in 6. poſſet. de col. hab. in 6. & c. compet. in Cl. Noua de præb. & reſcr.

uilegio Apoſtolico. [a] Nè niuno ſe ſteſſo. [b] Et per queſto il Veſcouo, che ſcommunica generalmente qual ſi uoglia, che ha ruobato, ò giuoca, & ſe ell'n farà, ò ha fatto, non ſarà ſcommunicato, ſecondo l'Hoſtienſe, [c] & S. Tomaſo [d] communemente riceuuto, come dimoſtrano i moderni. [e] Ma ſe il Veſcouo non ſoſſe piu, che denuntiatore della ſcommunica del Papa, oltra di quella del Veſcouo, ò del ſuo Vicario, ò di colui, che ſcommunica, egli u'incorrerebbe ſecondo Berardino di Buſto, [f] & tutti. Nè † la conſuetudine ſola ſenza ſentenza, ò conſtitutione, fa alcuno ſcommunicato, [g] s'ei non è legitimamente preſcritto, ò approbato dal Papa, ò da altro Prelato, quanto a' ſuoi ſudditi. Percioche allhora harà forza di ſtatuto. [h] Nè lo ſcommunicato (ancorche egli ſia occulto,) ſecondo le gloſe. [i] Però il contrario è piu uero, cioè ſe non è denuntiato, ò manifeſto, egli può ſcommunicare, & uale la ſcommunica fatta per eſſo, ſecondo il Panormitano: [k] Ancorche la faccia in fauore di colui, ch'et ſa ch'e ſcommunicato, come noi diciamo altroue, [l] riſpondendo a i contrarij, per una Eſtrauagante rinouata [m], per il Concilio Lateranenſe, [n] & riferita da noi in altra parte. [o] per la quale il medeſimo pare del ſuſpeto dell'officio, & di colui, ch'è interdetto.

7

8 Aggiungiamo † à queſto, che pecca mortalmente colui, che ſa, ò douendo ſapere, che non può ſcommunicare, ſcommunica. Percioche egli uſurpa la giuriſditione, che non è ſua, ò l'uſo di lei, che è peccato mortale, ſecondo S. Tomaſo. [p] Et colui, che deliberatamente ſcommunica alcuno ingiuſtamente, ancor che non ſoſſe per odio, per inuidia, nè per cattiua intentione, ma per ignorantia craſſa, ò ſupina. [q] Et anco colui, che ſcommunica per parole ſole, ſenza ſcrittura publica, ò priuata, ò ſenza canonica monitione, (della quale hora ſi dirà) nè hauendo cagione giuſta, per laſciarla, ancorche la ſcommunica lega, & è ſuſpenſo per un meſe dell'ingreſſo della Chieſa, & da' diuini [r] officij, dentro della qual ſi celebra alcun diuin'otheio, ad alcuno ordine dedicato, fara irregolare, col quale ſolo il Papa [s] diſpenſa. Però queſta pena non ſi ſtende a i Veſcoui. Percioche di loro non ſi fa ſpetiale mentione, come è neceſſario, che ſi faccia, perche eſſi incorrono in ſuſpenſione. [t] Nè a i Prelati de i religioſi, quando è pericolo in tardare, ò perche gli ſtatuti dell'ordine danno altra forma, ò per ignorantia della legge, ſe-

a C. Pret. adiunct. gl. uer. Diuib' 11. d.
b L. Qui rubi ff. de iurisd. omn. iud.
c In ſum. de ſen. excom. § Quis valeat d. in 4. d. 18. q. 1. ad 2. & Io. An. in reg. Iuris lib. 6.
d Herm. li 6. de ſcom. lo 2. part. artic. 1 nu 16.
f Par 2. ſer. 37 pag. 5
g Roſel uer. Excom. mun 7. §. 19.
h Ang. uer. Excom. 1. § 6.
i In ſum. & c. Audi mus 24. q. 1.
k In ca. Ab eſcom. nu 5. de reſcr. & in 5. Cum dilect. de lo. & cont. ſubt & Fel in c. 1. pr. de ſu col. q. de re iu
l In ca. Dilect. de præbend
m l. Ad euitanda.
n Habito ſub Leo to tit. 11.
o Ca. 1. § Labor. de pœn. d. 6.
p 2. 2. q. 6 art 6.
q Ric in 4. d. 18. art 8. q. 4.
r Ca. de hic de ſen. excom. & c. 1. 6
s Cap. 1. d. ſent. & re. aud. li 6.
t Ca. Quia periculoſum, eo. ti. li. 6

condo Gabriello, [a] che non parla molto legitimamente. Percioche quando è pericolo in tardare, anco gli altri la possono lasciare. [b] Et gli statuti (se non fossero confirmati dal Papa) non potrebbono derogar la legge commune. [c] Et la ignorantia, (se non fosse giusta) non gli scusarebbe. [d] Et i Prelati de i religiosi con piu auuertenza debbono scommunicare, che gli altri secolari, per hauere piu carità uerso i lor [e] fratelli.

a In 4 d 18. q.2.co. 2 cont 7
b Ca Cõstitutionẽ sub ti. de sen ex l.6
c Ca Quod sup 13. de ma. & ob.
d Ca Ignoritia, de reg iur. lib.6
e Arg notat p Pan. in 5. Cãn quę de su.

PERCHE SI DEVE VNO SCOMMVNICARE.

SOMMARIO.

9 *La Scommunica maggiore non si deue fare, se non per contumacia di peccato mortale, o per peccato futuro, precedendo tardanza, colpa, ò offesa.*

La Scommunica, non è nella legge, eccetto, che per peccato mortale.

Il Danno notabile, di che quantità è.

9 L terzo presupponiamo † che la cagione materiale della scommunica, è il peccato mortale: cioè, che niuno si deue scommunicare, se non per contumacia di peccato mortale, di non uoler'uscire di alcun peccato passato, ò di non uoler'osseruare, ò obedire ad alcun precetto giusto, ancor che si faccia per peccato uenniale, ò per mortale futuro, precedendo tardanza, colpa, ò offesa, secondo l'intentione di molti testi. [f] Et per questo, nessuno mai incorre in scommunicatione maggiore, posta in iure, ò statuto speciale, o generale, se non pecca mortalmente, ilche è una regola molto consolatoria del Palude 5. la qual noi altroue applichiamo a' casi cotidiani. [h] De' quali questo n'è uno, che colui, che fura vna picciola cosa, che non è danno notabile, non incorre nella scommunicatione fatta contra coloro che rubano alcuna cosa. Et perche quel che pensauamo dire quì del danno notabile à quanta quantità egli arriua, è piu lungo di quello, che qui può capere, determiniamo di porlo in un picciol commento, che faremo sopra il cap. ult. 14. q. 4.

f Ca nullus, ca Nemo 11. q. 4. cap. 1. le sud. ci. A nobis 1 & c Sacde sent ex. & c. Rom. §. Caueant. co 11 lib 6.
g In 4. d. 18. q. 1. ar 2
h In 1 ep cap. Inter uerb. 11 q. 3. nu. 430.

COME

COME S'HA DA SCOMMVNICARE.

SOMMARIO.

10 *La Scommunica, che si pone per legge, ò Statuto, che ordina, che chiunque fara, o che non si faccia la tal cosa sotto pena di scommunicatione latæ sententiæ, non ricerca ammonitione, ma, s'ella è di colpe future, l'ammonitione deue precedere, pur che non proceda tardanza, colpa, ò offesa. Et s'ella si pronuntia per colpa passata, si deue ammonire inanzi, il colpeuole, tre volte, ò una per tre, dal giudice.*

11 *La Scommunica data per precetto, senza preceder sententia, ò porui clausula giustificatiua, è mala. Et quella, che si dà con conditione, non lega: se essa conditione non si finisce. Non lega medesimamente quella, che si dà senza l'intentione del giudice, ò della parte di scommunicare.*

12 *La Scommunica non ha parole ordinate, che sieno di forma sostantiale, con che ella si dà: ma il giudice può usare che parole egli uuole per scommunicare. Et se'l Canone, ò il giudice commanda alcuna cosa sotto pena di scommunicatione, colui che fa il contrario, non è subito scommunicato.*

10 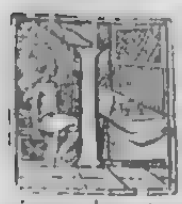

L quarto presupponiamo † circa la cagione formale della scommunicatione, ch'è quella, che si pone per legge, ò per statuto, ch'ordina, che chi farà tal cosa, *ipso facto*, sia scommunicato, o che tal cosa non si faccia sotto pena di scommunicatione, *latæ sententiæ*, non ricerca, che preceda canonica monitione: [a] anzi colui, che fa il contrario, subito è [b] scommunicato. Il medesimo è, quando il giudice scommunica per colpe future, come ho detto altroue. [c] Ancorche non deue farlo, (come s'è detto) se non procedendo tardanza, colpa, ò offesa. [d] Ma s'ella si pronuntia per colpa passata, auanti si deue ammonire il colpato tre uolte dal giudice, [e] ò una per tre, accioche egli desista da quel peccato, almeno con intertuallo di due giorni tra l'una, & l'altra monitione, o se le diano sei di per tutte tre, quando non è pericolo nel tardare: [f] & quando ci fusse, si deue abbreuiare il tempo, come, & quando conuiene, & non piu.

a Per ea quę diximꝰ in prę.l.c. Cũ cõtingat. 11. q. 3. ci nu lita. pag. 2. po. I. noc. in prin. c. Sacrade sen. excom.

b Ca Siqs suadente 11. q. 3. ca. A nobis, de sent. exc. & ca. 3. de cons. lib. 6.

c In d. præfectis Cũ contingat in 2. cau. fo nullus.

d Ca Rom. §. Cæterũ de sent. excom. li. 6. & In d. c. Sacro.

e Ca Constitutionẽ de sent. excom. li. 6. ad aunctio. c. Sacro eo tit.

Il quale † tanto è uerità, che la scommunica sarebbe del tutto nulla, se il Prelato commandasse alcuna cosa sotto pena di scommunicatione, senza dare auanti sentenza, con cognitione della causa, ò senza darli termine, per allegare le sue giuste ragioni, contra il mandato, secondo Innocentio, [a] Oldrado, [b] & molti altri, che seguitiamo altroue. [c] Et chi scommunica senza questa monitione, ò senza scritto, nel quale si dichiari la causa, pecca mortalmente, ancorche ella uaglia, secondo, che s'è detto di [d] sopra. 11

Anco alle uolte si fa con conditione, la quale, se non si finisce, non lega. [e] & alle uolte senza essa. Piu oltre, la scommunicatione non lega, se colui che la fa, non ha intentione, ch'ella leghi, nè anco, se si fa à petitione di alcuno, che non ha intentione, ch'ei sia scommunicato. Percioche tutta la sua forza ella riceue dall'intentione di colui, che scommunica; il quale, quando scommunica à petitione della parte, non intende di uoler piu scommunicare di quel, che la parte uuole. Per questo se la intentione di colui, che scommunica, o di colui, che la cerca contra quei, che tale, & tal cosa faranno, ò non la manifestano, & di leuare, ò eccettuare alcuni da lei, non cascano ueramente, dato che incorrono, secondo la lor conscienza. Non † ci sono parole ordinate, che siano di forma sustantiale della scommunica. Per questo, come dice l'Hostiense, [f] non importa nulla, che il giudice dica. Ti scommunico, ò Ti separo dalla communione, ò altre simili parole, che significano la uolontà presente del giudice, con che egli scommunica. Ancorche quelle parole, ch'esso riputa per sufficienti, cioe, Conoscete, ò Riputate per scõmunicato, dette per il giudice, non le teniamo per tali con Gosfredo, ch'esso referisce: dica pure esso quel, che li piace, se non quãdo si pone nella scommunica del Canone, ò dello statuto, ò nella scommunica conditionale, come sono tutte quelle, che si fanno con canonica monitione, ò si fanno per colpe future. [g] & con questo si possono concordar le due opinioni. Da questo ne segue, che quando il Canone, ò il giudice commanda alcuna cosa sotto pena di scommunicatione, non è subito scommunicato colui, che fa il contrario: Percioche tali parole non significano uolontà presente di scommunicarlo subito, nè quando tale & tal cosa farà, o lasciarà di fare; anzi sono minacci, che allhora egli scommunicarà, secondo la gloia famosa [h], communemente 12

riceuuta.

a In ca. Proposuit, de cõcel. præb. col. 2 & in c. 1. eo. ti. li. 6.
b Consi. 81. nu. 2.
c In prælect. d. c. Cũ contingat in cau. 8. quæst. 1.
d Supra eo. ca. nu. 8 per c. 1. de sent. exc. li. 6. & d. c. Sacro.
e Ca. Præterea 2. de appell.
f In summa de sen. exc. §. Qualiter col. 2
g Arg. c. 2. de reſtit. ſpol. & c. Præterea de appel.
h In c. 1. de ſagit. qui ſcienter malum de matri. con.

riceuuta. Nè anco queste. Scommunicasi. Però queste si. Sia scommunicato, secondo il Felino, [a] & quelli, ch'ello allega, se non quando altre leggi dichiarano il contrario, come si hanno da intendere due [b] glose.

a In c. Ecclesia de cons. [illegible] b C. [illegible] de iure [illegible] cle. & c. de so. cog.

CHI PVO ESSERE SCOMMVNIcato, & chi resta fuora della scommunicatione generale.

SOMMARIO.

83 *Scommunicare non si può chi non è huomo battezato, & mortale, & che non ha superiore: nè Angeli, nè anima separata dal corpo, nè collegio, nè uniuersità. Ne Giudeo, nè Moro, nè huomo resuscitato, nè il Papa, nè ueruno se stesso, ne Frati Predicatori, nè Minori, nè Carmelitani, nè quelli, che godono de' lor priuilegij da i Delegati, nè da gli ordinarij, senza particolare commissione, nè animali irrationali.*

83 IL Quinto presupponiamo † che niuno può essere scommunicato, se non è huomo battezato mortale, che habbia superiore, secondo la intentione di Domenico, [c] & quello, che altroue habbiamo detto. [d] Et per consequente gli Angeli non ponno essere scommunicati, nè anima separata dal corpo, nè collegio, nè uniuersità, percioche non sono huomini. [e] Nè anco Giudeo, nè moro, nè Pagano, perche non sono battezati, ancor che siano catecumini, cioè conuertiti, & posti in stato di gratia, per quel, che altroue habbiamo detto: [f] ancor che potessino guadagnare indulgentia, come ho detto altroue: [g] Nè huomo resuscitato, percioche egli non è mortale, ò sia glorificato, ò dannato. [h] Nè il Papa, perche non ha superiore, [i] nè legge humana, alla quale egli sia suggetto, che possa scommunicarlo. Nè anco per heresia egli incorre nella scommunica, della qual parliamo, ma si bene in altra diuina, secondo le ragioni del Gaetano: [k] dica come li piace S. Antonino [l] Noi quì non ci intromettiamo in dire, se il Concilio è so-

c In c Roma. § Item uniuersitate, de sen. excom lib. 6.
d In rep. ita quoriali de Iudeis. nat. 8. nu. 7. & in gl. ult. num. 2.
e C. a in quadam. de celeb missa
f In rep. S. an Leui i co. no. 41 pag. 431 de p. n. da. & arg. ca. Veniens, de presby. non baptiza.
g In d. notab. pag. ult.
h Arg. fin. Symb. Athan & c. Firmiter & de summa trinit.
i C. a. propositum. de cõs. et preb. c. Cũcta per mundũ 9 q. 3
k De authori Papæ & cõc. ca. 10 19 & 20
l 3. par. tit. 24. ca. 7. a §. 1.

pra il Papa, ò il Papa sopra il Concilio per li rispetti, che dicemmo altroue [a]. Niuno può scommunicare se stesso, ò dal suo inferiore, nè per suoi statuti, [b] come habbiamo detto di sopra. Nè i Frati Predicatori, nè i Minori, nè i Carmelitani per gli ordinarij, nè Delegati; se nelle lettere loro non si fanno sufficienti mentioni di essi, secondo Sant'Antonino. [c] Nè per consequente quelli, che godono de' loro priuilegij ò gli hanno tali, come hanno essi. Per questo pare superstitione il dire, che si può scommunicare la Locusta, & altre spetie di uermi, & altri animali irrationali, benche si possa usare contra essi l'acqua benedetta, i preghi, & i santi scongiuri che si appoggiano alla Diuina bontà, & misericordia, con le sue sante parole, & institutioni della Chiesa Catolica. De' quali soli, uolesse Iddio, che usassero i superstitiosi, che con grande confidenza ardiscono dire, ch'essi gli caccieranno di tale, & di tal terra, se questa, & questa cosa gli diranno: perche quel, ch'eccede le forze naturali, & non è effetto d'opere sacramentali, che nè la Chiesa, nè la reuelatione particolare non lo certifica, non si può permettere per cosa tanto certa, senza temerità, o superstitione: nè dimandare prezzo, senza sembiante di uendere, quel che non si può uendere.

a In rep. ca. Nouit, de iud.
b Arg ca. Cùm inferior. de maior. & c. Inferior. and. & l. penul. ff. de recep. arb.
c Vbi supra.

CHI RESTA FVORA DELLA SCOMMVNICA.

SOMMARIO.

14 *La Scommunica generale non comprende colui, che il giudice, ò la parte nella sua intentione salua, nè chi non può restituire, nè chi fa la potenza, ò la cagione del debitore. Nè anco la spetiale comprende colui, al quale il giudice ha dato termine.*

15 *La Scommunica, che comanda, che chiunque sa la tal cosa, la debba manifestare, sotto pena di scommunicatione, non comprende colui, che la sa, ma non la può prouare.*

Il Denuntiatore può prouare, s'egli ha un testimonio.

16 *La Scommunica si uieta per la ignorantia del fatto, ò della legge diuina, humana, generale, ò particolare.*

FVORA

14 † VORRA della ſcommunica generale reſta quello, che il giudice, ò la parte nella ſua intentione ſolua da lei, per il ſopradetto. [a] Et quelli, che non poſſono reſtituire, per non hauere, ò per altri giuſti reſpetti, non riſpondono alle lettere delle ſcommuniche generali. Et quei che lo fanno, ſe anco fanno la detta impotenza, & la cagione, che ſcuſa l'altro: con queſto, che ſi dia un mezo, come ceſſando la neceſsità, ò la cagione, ſiano ſodisfatti quei, di chi erano i beni, come noi habbiamo poſto in altra parte. [b] Nè colui, contra l quale ſi fa la ſcommunica, ſe non pagarà il tale, per infino à certo tempo, ſe ello allarga il tempo, auanti, che incorra in eſſa, ſecondo il Panormitano, & la commune de' moderni. [c] Ma, s'egli non paga nel ſecondo termine, ſarà ſcommunicato, ſecondo Innocentio, & la [d] Commune. La quale ſi ha da intendere, quando egli fu prolongato, di conſenſo del giudice, perche altramente, egli non u'incorre. [e] Et in queſto caſo procede, quello, che dice Baldo altroue. [f] Poi che la ſcommunica fatta ad inſtantia della parte, ſi può leuare auanti che ui ſi incorra con conſenſo di lei: però non ſuſpendere, nè prolongare, nè fare, che habbia remedentia, che ceſſa di giuriſditione. § Nè anco

15 † quando il Veſcouo commanda ſotto pena di ſcommunicatione, che colui, che ſapeſſe il tal furto, o la tal coſa, lo dica, non ſi comprendono, ſe non quei, che'l fanno, di tal maniera, che poſſino prouarlo, ſe egli commanda, che lo debbino dire, come denuntiatori. [h] Et ſe egli commanda, che lo dichino, ancorche non poſſino prouarlo, contenerebbe errore intollerabile, ſecondo Angelo di Caluaſio. [i] eccetto, quando egli commandaſſe, che ghelo diceſſero, come à Padre, acciochè egli prouedeſſe ſecretamente, & il Prelato fuſſe tale, quale egli debbe eſſere; Però, perche i Prelati communemente fanno inquiſitione, per procedere giudizialmente, non ſono obligati à dirgli, ſe non quel, che poſſono prouare. Però ſi dice poter prouare il denuntiatore, che è intero teſtimonio, s'egli ne ha un'altro intero, come diciamo altroue [k], contra i Parigini. [l] Ma, ſe egli commanda, che uenghino à deporre, non come denuntiatori, ma come teſtimoni, ſarebbero obligati à deporre. concorrendo il [m] ſopradetto.

a Sup.eo.ca. nu.11.

b C2 Inter uer. 11. q.3 pag.231.nu.796

c Dec.& relatorum ab eod in ca.Preterea.de appell.

d In l.e Preterea.

e Syl in ver.Excommunicatio 1.§.

f In l.Tale pactũ.§. 2.o prouocauit. ff. de pact.

g Arg.l.Priuatorũ, C.de iuſt.&.imp.

h C2 Phenin.& ca. ſeq.nu 6.q.1

i Ver.excom.3.§.10

k Sup.eo.ca.25.nu 11

l In ca. Inter uerba 11.q.3.nu.279

m In ca.25. nu. 45. & 103.

L'ignorantia † probabile anco ſcuſa dalla ſcommunica, s'el-
la è del fatto, ſecondo tutti. Et anco s'ella è della legge, che
pone ſcommunica, per fare alcuna opera lecita di ſe, che ello
non ſapeua, nè douea ſapere, che era illecita. Come è l'igno-
rantia della bolla della Cena del Papa, che contiene nuoui casi,
per riſpetto di alcuni confeſſori, che aſſoluono da tutti i casi,
anco da i contenuti in eſſa, per priuilegio del Papa in generale,
di aſſoluere da tutti i casi ad eſſo reſeruati. Percioche, ſi come
egli non pecca in fare l'opera, coſi non incorſe nella ſcommuni-
ca, ch'era fatta per fare quell'opera, ancor che l'haueſſe fatta il
Papa, ſecondo Adriano. [a] il quale nell'eſſempio della Sylua,
[b] non mi aggrada, per quel, che piu giù ſi dirà. [c] Et il me-
deſimo ſi debbe dire di colui, che fa opera illecita, alla quale è
congiunta ſcommunica, per ſtatuto dell'interiore del Papa, che
eſſo non sà, ſe non è ignorantia craſſa, o ſupina, ſecondo Adria-
no, & tutti. [d] Il contrario però egli dice, (con tutti quelli,
che egli allega [e]) di colui, che fa coſa, ch'è illecita, per la leg-
ge diuina, alla quale il Papa ha congiunta ſcommunicatione:
Percioche non ſcuſa la ignorantia, ancor che ella ſia probabile
dalla pena della ſcommunica: percioche per queſto non laſcia
di eſſere ſcommunicato: come s'ei mettelle mano uiolentemente
nel Cherico, ſenza ſapere, che ui era congiunta ſcommunica.
Percioche mi pare, che gli dica ſenza ſufficiente ragione di dif-
ferenza. Et coſi tentiamo con Silueſtro, [f] che come la igno-
rantia probabile della pena della ſcommunica, ſcuſa da eſſa,
quando ella è fatta per l'ordinario per coſa illecita, & uietata per
legge naturale, ò diuina: coſi ſcuſarà quella, che farà ſimiglian-
te coſa, allaquale è congiunta la ſcommunica Papale: & che in
queſto non è altra differenza, ſe non, che l'ignorantia delle
leggi del Papa, non ſi preſume, nè ſi può prouare (quanto
al foro eſteriore) tanto facilmente, come quella delle pene
de gli ſtatuti de gli ordinarij. Nè muoue à queſto, (quel,
che habbiamo detto di ſopra [g], che ciaſcun, che probabilmente
non ſa la pena della legge, ch'egli fa, non incorre in eſſa ſcom-
munica, & per quel, che tiene S. Tomaſo in altra [h] parte.

a In 4. de claus. q. 1. col. 8.
b Infra tit. de ſimonia 2. p. in fin. & rem.
c Tutta tota la. nu. 56. & 57.
d Ciuit aſarum, de conſt. lib. 6.
e In d. q. 3. col. 6. &c.
f Ver Excō. 2. not. 3 & Excommunic. q. 3.
g Supra cap. 23. De inobedientia.
h Quodl. 1. art. 19.

CIO

CIO CHE OPERA LA SCOMMVNICA.

SOMMARIO

17 *Le Communioni sono tre, una del tutto interiore, l'altra del tutto esteriore, & l'altra mezana.*

18 *La scommunica non toglie la commune interiore del tutto se ben*

19 *presuppone ch'ella sia tolta, ma separata da i sacramenti, & prima da i suffragy generali della Chiesa, & da i diuini offici, & in somma di tutto quello, che si contiene in questo verso.*

20 *Os, vale, communio, mensa, negatur.*

21 *Et fa irregolare colui, ch'essendo scommunicato, essercita gli ordi-*

22 *ni de' quali egli è ordinato. Et s'ella è manifesta, lo fa infame. Annulla i collationi de' benefici. Priua della potestà d'eleggere, & d'essere eletto. Suspende dall'officio, ò beneficio. Libera altrui dall'obligo della seruitù, & dal uassalaggio. Annulla le gratie impetrate dal Papa, & prima ch'altri non possino fare orationi per lui.*

23 *Lo Scommunicato non può essere attore, nè procuratore dell'attore, nè del reo per difenderlo. & s'egli perseuera così scommunicato in causa criminale, egli si giudica dalla legge conuinto nel delitto. E' priuo della sepoltura in luoco sacro. Et, se andera scommunicato per alcun tempo, egli non può essere assoluto se prima non paga una pena.*

17

I sesto presupponiamo † che alcuni ignoranti pensano, che la scommunica non fa altro, che priuar l'huomo dell'ingresso della Chiesa materiale: & di alcoltare in ella gli officij diuini, & della conuersatione esteriore de gli huomini, ò come pare ad alcuni hauer sentito il Panormitano e'l Felino [a] con altri. Però questo non è la uerità, come prouiamo altroue. [b] Per questo presupponiamo quel, che in quel luoco dopò S. Tomaso [c] hauemo detto; cioe, che sono tre communioni; Vna del tutto interiore, di la Carità, & della gratia, per la quale siamo membri d'un medesimo corpo mistico di CHRISTO, della

a In rubr. de sent. excomm.
b In commen. cappen. de sent. excom.
c In expolit. 3 p. in parte Scripti. Communionem.

a Ca. Cum reſidentes, de pœnit. d. 1. cum duob. ſeq.

quale priua ſolo il peccato mortale. [a] L'altra del tutto eſteriore, per la quale l'uno conuerſa con l'altro, in mangiare, in bere, in parlare, & in orare uocalmente, &c. L'altra è mezana, che è de i ſacramenti, & de i ſuffragij generali, che la Chieſa Cattolica fa, ò commanda che ſi faccino, oſi fanno dentro di lei per ſua inſtitutione.

Per il qual preſuppoſito diciamo † che la ſcommunica non toglie la detta communione del tutto interiore, ma ſolamente preſuppone eſſere priuata: però toglie l'altre due, & coſi il ſuo primo effetto non è (come alcuni dicono) di cacciarlo dal Regno del cielo, ſe non preſupporre, che egli n'è priuato per cagione del peccato mortale. 18

b Ca. Engeltrudam 3. 9. 4.

Il ſecondo è priuare de i ſacramenti della Chieſa, attiuamente, & paſſiuamente. [b] cioè, ch'ei non può darli, nè riceuerli.

Il terzo è priuare de i ſuffragij generali della Chieſa; tanto, che ella non intende aiutarlo in nulla, per eſſi. Et coſi l'abandona con tutto l'aiuto ſuo, ch'è molto grande. Per il che ſi dice, che lo ſcommunicato è inueſtito dal diauolo: [c] & che eſſo ſi ſerue di lui, come il mulattiero del ſuo mulo. [d] Il che non s'intende dello ſcommunicato, ch'è contrito della colpa, per la quale fu ſcommunicato, & fa quel, che può per uſcir da quella ſcommunica: percioche appreſſo IDDIO egli è in ſtato di grazia [e]. Ne di colui, che è ſcommunicato ſenza giuſta cagione; dato ch'egli ſia obligato di ſchiuare gli altri, che preſumono, ch'egli ſia ſcommunicato giuſtamente. Nè di colui † al quale fu commandato ſotto pena di ſcommunicatione *latæ ſententiæ*, ch'egli pagaſſe alcuna coſa nel tal tempo: alquale per ſoprauenire impedimento, non può pagare. Percioche (quanto à Dio) coſtui non è ſcommunicato: poi che non pecca mortalmente, ancor che egli ſia quanto à gli huomini, come ho detto altroue, [f] dopo del Gaetano. [g] il medeſimo è dello ſcommunicato per contumacia, ò inobedientia preſuntuoſa, & non [h] necaſſaria. 19

c In ca. Audi. & ca. Omnis 11 q. 3
d Glo. in d. c. Audi.
e Arg. c. Dixi & ca. Magna, de pœn. d. 1
f In 2. pe. de sit. exc.
g In opuſc. 2. lo. de effect. excom.
h Maior. in 4. d. 18. q. 2 col. 2.

Il quarto effetto è priuare del diuino officio, o di orare con gli altri in Chieſa: & anco di ſtar ne di fuora, ſtato uiuano, ch'egli poſſa aſcoltarlo: [i] Ancor che egli può ben ſolo orare in ella, dato, che altri ormo ſeparati da lui, ſecondo Innocentio [k] riceuuto.

i Ca. quod in te, de pœn. & rem.
k In cap. Super. de [illegible]

Il quinto † è priuarlo di tutto quello, che contiene queſto 20 ſacramento ſteſſo.

Os,

Os, orare, uale, cummunio, mensa, negatur.

Che l'Hostiense, [a] & tutti i Teologi, [b] & Canonisti in mille parti hanno toccato. Per Os s'intende la participatione del parlare, baciare, abbracciare, riceuere, ò mandare lettere, messi, ò presenti. [c] Et per *orare* la detta participatione de i sacramenti, & de i diuini officij, & di ogni oratione, che si fa, dicendo, ascoltando, ò altramente orando con esso loro nella Chiesa, oue egli fusse per cagione di orare con esso lui, benche se fusse per altra cagione, non impedisce, secondo Innocentio. [d] Et per Vale, la salutatione, ò risalutatione per parole, ò per lettere, & anco per leuarsi la beretta, per mouer la testa, & altre cose simili, che significano salutatione senza parlare, secondo la intentione del Cardinale, dell'Imola, & della commune. [e] Dicano i Parigini come lor piace, [f] & Angelo. [g] La quale opinione potrebbe procedere quanto al foro della conscienza, quando si facessero tali segni, senza intentione di salutare, ò risalutare: [h] ma solo con la intentione di significare che Iddio lo
21 conuerta. Et per communio, † la participatione, che si fa in operare, essercitare, ò fare alcuna cosa insieme congiuntamente con esso lui, ò habitare in una casa, & in una medesima parte di lei; & il contrattare, & conuersare con esso in altri modi. Et per *mensa* il mangiare in una medesima tauola, dormire in un medesimo letto, ancor che la casa sia d'altri, secondo S. Antonino. [i] Secondo il quale è la intentione d'Innocentio [k] quantunque nè in conuito d'un terzo posti mangiate uno scommonicato (anzi deue leuarsi dalla tauola, s'egli in essa ui sedesse) pero non è obligato à uscire di casa, & può mangiare in altra parte di lei, se però ambidue non erano conuitati a un conuito: Percioche, s'erano conuitati, anco che mangiassero in due mense diuerse, è certo che communicano in un conuito, & mangiano insieme; per questo effetto, secondo la mente di tutti quelli.

Il sesto ch'egli è irregolare, s'egli usasse alcuno de' suoi ordini, facendo alcuna cosa particolarmente lor dedicata, come s'è detto di sopra.

Il settimo è che lo fa infame, se però la scommunica è manifesta, per un capitolo, che Ludouico Romano fece singolare in una parte, [m] & lo limitò in un'altra. [n] Iche procede, quando è scommunicato per causa, che porta infamia de iure, ò per
22 contumacia in causa infamatiua. L'ottauo ò che fa † che la col-

a In sum de sent. excom. §. Exquisita poc.
b In 4. d. 18.
c c. cum excomm. & seq. 11. q. 3.
d In d. c. Nuper.
e In Clem. fina. de sent. excom.
f f Mainr. in 4. d. 18. q. 2.
g Ver. Excom. 8. § 4
h Arg. Non obst. si cer per l. 1 agr. 5 ff. de acquir. rer. dom.
i 3. p. tit. 24. ct. 2.
k In d. c. Nuper.
l c. ames 6. q. 1.
m Sing. 625
n Sing. 681.

latione del beneficio eccleſiaſtico [a] fattagli ſia nulla, che non torni à ualere, ancor che egli ſi aſſolua: ſe di nuouo non ſe li conferiſce eſpreſſamente, ò tacitamente. Et per conſequente ch'egli è obligato à laſciarlo, & à reſtituire i frutti, che inſino allhora egli haueua riceuuti [b].

Il nono è, che lo priua della poteſtà d'eleggere & eſſere [c] eletto.

Il decimo è ch'egli è ſuſpeſo dal officio, ò beneficio: [d] Ancorche, ſe tiene officio publico, uarrà quel ch'egli farà per ragione di quello, fin ch'ei ſarà [e] tollerato.

L'undecimo è, che libera dall'obligo, che altri tiene per ſeruirlo per ragione di fedeltà, ò uaſſallaggio: percioche in neſſuna coſa deue ſeruirlo, fin ch'egli è [f] ſcommunicato.

Il duodecimo è priuato di non poter pigliar moglie ſenza peccato mortale. [g] Ancor che queſto nel ſecondo ſi contiene.

Il terzodecimo è, che non uagliano le gratie nè le lettere per eſſo impetrate del Papa, ſe non ſopra l'articolo della medeſima ſcommunica: [h] ancor che al preſente communemente tutte uagliono. Percioche in tutte alloluono gl'impetranti da ogni ſcommunica per quel effetto, ſe non ſono ſtati ſcommunicati un anno intiero. per quel, che per una regola habbiamo detto in altra [i] parte.

Il decimo quarto, è che priua gli altri, che non poſſono per eſſo fare oratione publica, & ſolenne, ancor che poſſano farla priuatamente, come ho detto [k] altroue.

Il decimoquinto è, † ch'egli non può eſſere attore, [l] nè procuratore dell'attore, nè del reo; ancor che egli poſſi eſſer reo, per [m] difenderſi; & anco eſſere conſtituito per procuratore dopò ch'egli è aſſoluto, come ho detto altroue, [n] dopò di Decio contra la commune. 25

Il decimoſeſto è, che ſ'egli perſeuererà ſcommunicato per un'anno, in cauſa criminale, pare ch'egli confeſſi il delitto per alcuni capitoli. [o] Per il quale ha male inteſo una gloſa, [p] con molti altri, c'hanno tenuto, ch'egli deue eſſere anco priuato de ſuoi beneficij. Il che non è uero. come largamente habbiamo ſcritto [q] ſopra eſſa gloſa.

Il decimoſettimo è che priua di ſepoltura [r] in luoco ſacro.

L'OTTAVODECIMO è colui, che andrà ſcommunicato, per alcun tempo, ha da pagare (ſecondo le conſtitutioni d'alcun Veſcouado) certa pena auanti ch'egli ſia aſſoluto.

a Ca cum bona, de reg. & qualit.

b Ca. Poſtulatiſti, eſt gloſ. & ci. annot. de cler. excom. minift.

c Ca Conſtitutus 1 de appell.

d Ca. Paſtor. §. Verum, eod. tit.

e Ca Ad probandã de re iud.

f Cap. penul. & ult. 15. q. 6.

g Per ſupradicta de ſacramentis.

h Ca. 1. de reſc. li. 6.

i In rep. c. Ita quotũdi de iud ubi gl. vlt. nu. 6. poſſumus tenere regulã de in ſolidũ contribus

k In rep. c. Quãdo, de conſe. d. 1. nu. 19 nu. 6.

l Cap. Intelleximus de iud.

m Cõ ibid.

n In ca. Poſt ceſſionem probatio.

o Ca Rurſus, & ca. Quicunque 11. q. 3. §

p Glo. fin. in cap. 1. de iud.

q In ca. 1. de iud.

r Ca Satis, de ſepul.

to: [a] Et anco ſecondo le leggi ſecolari di Caſtiglia, [b] & ſecondo quelle di queſti Regni di Portogallo, dopò ch'ei ſarà [c] preſo.

a Aug. verb. Excõ. ult. § 13.
b l. 1. tit. 5. lib. 8. ord.
c Iuxta §. Item haz de auer. tit. 55. li. 1. ord. & tit. 46. li. 5. ord.

DELLA SCOMMVNICA MINORE, & quando ui s'incorre, per participare con ſcommunicati.

SOMMARIO.

24 *La ſcommunica minore priua ſolamente della participatione de' Sacramenti. ſiche chiunque u'incorre può eleggere: udir Meſſa: riceuer la pace, & aſſoluere dalla ſcommunica maggiore, ò minore, & da' peccati.*

25 *Nella quale non s'incorre, ſe non per la legge in otto caſi. de' quali non ſi uſa, ſe non un ſolo: Ilquale è participare con ſcommunicato di ſcommunica maggiore ne' caſi prohibiti. Laquale non paſſa in terza perſona. Nè s'agguaglia col peccato mortale. & ciaſcun ſacerdote la può aſſoluere.*

26 27 *Nè s'incorre in eſſa per partecipare con ſcommunicato di ſcommunica maggiore ne' caſi, che ſono inteſi in queſto uerſo: cioè.*

Vtile, lex, humile, res ignorata, neceſſe.

Lo ſcommunicato non deue eſſere uietato in preſentia d'altri infino ch'egli non è denuntiato; maſſimamente da colui, che ne dubita, quantunque egli l'habbia inteſo.

24 L ſettimo preſupponiamo † che la ſcommunica minore, (come s'è detto di ſopra [d]) non ſepara da altro, che dalla participatione paſſiua de' ſacramenti: & per queſto lo ſcommunicato di queſta può eleggere, & uſar tutta la ſua giuriſditione; ancor che egli non poſſi eſſere eletto. [e] Et anco dare i ſacramenti, ſe non li riceue in darli, come gli riceue, chi dice Meſſa, per communicare alcuno; & come il Veſcouo, che dice Meſſa, per ordinare, percioche egli riceue in eſſa il Sacramento. & allhora non pecca per darlo, ma ſi ben per pigliarlo, ilche è la chiara intelligentia d'un famoſo teſto, [f] ch'in eſſo habbiamo data, ſecondo la ſentenza dell'Hoſt. [g] & laſciando quella del Pa-

d Eod. cap. num. 1.
e Ca. ſi celeb. de cle. excom. minift.
f D. c. Si celeb.
g In d. Si celeb.

normitano, dica come li piace Maiore. [a] & Adriano [b] contra il testo, per la sua ragione non bene intesa. Ne priua di ascoltar Messa, nel pigliare della pace secondo Domenico, e'l Perugino contra l'Arcidiacono. [c] Nè pecca assoluendo della scommunica maggiore, ò minore. Nè anco per assoluere il penitente da i peccati. Percioche egli da, & non piglia sacramento. Nè (per la medesima † ragione) per dare il Sacramento all'in 25
fermo senza dir Messa: dicano come lor piace, i sopradetti. In questa scommunica (ancor che ui si possa incorrere per la sentenza del giudice) communemente, non ui s'incorre, se non per legge, in otto casi, che pone Innocentio. [d] De' quali, perche non vediamo usarsene, se non un solo, & perche si potrebbe dire che ne gli altri ella non è vera scommunica minore, non gli riferiamo. Et il detto caso, che si usa è per participar con lo scommunicato di maggiore scommunicatione ne' casi prohibiti. Diciamo [maggiore] percioche non s'incorre in ella, per participare con lo scommunicato di minore, il quale participò con lo scommunicato di maggiore. Percioche ella non passa in terza persona, secondo la glosa riceuuta. [e] Et per infino ch'è scommunicato di questa maniera egli non può riceuer sacramento alcuno, auanti che ella si assolua. non perche ella sia generale col peccato mortale, come dice il Panormitano, & altri. [f] poiche in molte cose l'eccede; & in molte è eccedeuto da lui, come in quel luoco mostrammo. Et qual si voglia semplice sacerdote (ancorche non sia Parochiano) si come egli può assoluere dai peccati uenali colui, che non ne ha di mortali, così può dalla scommunica minore incorsa per peccati uenali, se non si troua con qualche mortale: come ho detto [g] altroue.

Aggiungiamo † che communemente chi participa con lo 26
scommunicato di scommunica maggiore, incorre nella minore. [h] Però molti si esludono da questa regola, che son significati per le parole di questo uerso [i].

Vtile, lex, humile, res ignorata, necesse.

Cioè, l'utilità, la legge, la soggettione, l'ignorantia, & la necessità. Per quella prima parola, Vtile, si esclude colui, che communica con lo scommunicato per bene dell'anima sua, predicando, ò consigliando le cose necessarie per esso: ancorche egli interponghi alcune altre parole, per persuaderli [k] piu facilmente. Et anco colui, che participa, per domandarli ciò,

che

[a] In 4.d 18.q.2.
[b] In 4.de claui.q 3.
[c] In c.Is cui.de sen. excom.l 6.6
[d] In ca.1.de sent.
[e] In ca.Excellentissimus 11.q 3
[f] In d.c.Si celebr.
[g] In'ca.Placuit, de pœnit.d.6 pag.180. nu.250 pag.284
[h] Ca.Nuper. & ca. Cũ voluntate.in prin ci.& § 1 de sēt.exc.
[i] Quē ponit gl.c.cũ desideras de sēt.exc.
[k] Ca vñco & ca.Cũ voluntate de sēt.exco.

che li deue dare in giudicio, ò fuora, [a] ò per domandarli consiglio spirituale per se, ò per altri. Et anco temporale, molto necessario, quando non ui è un'altro simile, alquale si possi domandare. Per quella parola Lex, s'intende la legge del matrimonio, per la quale esclude la moglie dello scommunicato.

a Ca. Intelleximus de iud.

27 Per † quella parola Humile, intendiamo i figliuoli, che stanno con esso; & gli schiaui, i creati, ò altri seruitori di casa, ò di campo, che auanti la scommunica gli erano soggetti, & obligati à seruirlo, [b] se per suo consiglio, fauore, & aiuto lo scommunicato non perseuera nel suo delitto. [c] Habbiamo detto, [auanti] perciochè quelli, che dopò la scommunica, (sapendola) cominciorno à uiuer con esso lui, non sono scusati. Et ancorche (secondo una glosa [d] communemente approbata,) marito, padre, Signore, & padrone non può communicar con la moglie, co' figliuoli, con gli schiaui, co' creati, & co i seruidori scommunicati, però meglio mi pare, & piu uero il contrario, che tiene Adriano: [e] & anco meglio mi par dire, che non sono esclusi da quella parola legge, & soggettione, se non per la prima, cioè utilità, poi per questa, si eccettua il creditore, che può chiedere il suo debito al debitore, & tutte queste persone suggette sono creditori del marito, del padre, del signore, & del padrone, in quanto li deue il suo debito congiugale, il uitto, il salario, & la giornata. Per quella parola Res ignorata, si esclude colui, che communica per ignorantia, [f] quando l'ignorantia è del fatto, secondo tutti, & anco quando è della legge dubbiosa. [g] Et al mio giudicio, si dice ancora giusta (per questo effetto) l'ignorantia di colui che non sà ch'egli è denuntiato, nè ch'è manifesto, di tal modo, che egli non si possa palliar con dissimulatione alcuna, per l'Estrauagante Ad euitandam, il tenore della quale si pone à basso. [h] & per quel, ch'habbiamo detto altroue. [i] E' uero, che colui che ha inteso, che il tale è scommunicato manifesto, ò denuntiato, & probabilmente lo crede, (per hauerlo inteso da persone graui, & degne di fede) deue schiuarlo, o deporre la conferenza. [k] Però colui, che dubita, non ha da schiuarlo, maggiormente in presentia d'altri, perche li farebbe ingiuria. [l] Per quella parola, Necesse, s'esclude colui, che partecipa per gran necessità dello scommunicato, ò del participante: come se l'uno, ò l'altro hauesse necessità d'elemosina dell'altro, [m] per non potersi commodamente hauere da altri.

b Ca. Qui multos 11 q. 3.
c. D. c. qui multos & ca. Inter alia, & c. Si uere de sent.
d d c Quoniam.
e In 4. de clauib. q. 3 col. 5.
f D ca. Qui multos.
g Not in c. Ignorantia, de reg. iur. lib. 6. & 9. Nouell. iam 1. q. 4.
h In Extra eo ca. 1. 15
i In princ. cap. 1 de præb. lib. 6.
k Arg. cap. Illud, de cler. excommunic. & c. Inquisitioni, de sent. excom.
l Maior in 4. d. 18. q. 2 col. 8.
m D. c. Qui multos.

DELLA PARTICIPATIONE con lo ſcommunicato.

SOMMARIO.

28 *Participare con lo ſcommunicato di ſcommunica maggiore, non è comunemente più che peccato ueniale. ma in ſei caſi è mortale. Le communioni fra' Chriſtiani ſono tre: L'una delle quali ſola ſi uieta principalmente con colui, ch'è ſcommunicato.*

29 *Lo ſcommunicato non pecca mortalmente per domandare, teſtificare, & comprare.*

30 *Participare con lo ſcommunicato di ſcommunica maggiore è peccato mortale in ſei ſpetie ſole d'atti. Il primo è, participare attiuamente, ò paſſiuamente ne' ſacramenti, & negli officij diuini. Il ſecondo è partecipare frequentemente, quando però quella frequentia dà occaſione di non curarſi della ſcommunica.*

31 *Il terzo è, partecipare con diſprezzo delle chiaui, & poteſtà della Chieſa. Il quarto è, partecipare contra il precetto del giudice, aggiunto à quello della legge. Il quinto è, participare con lo ſcommunicato dal Papa, co ſuoi partecipanti.*

32 *Et il ſeſto è, participare con lo ſcommunicato nel peccato, per il quale egli è ſcommunicato, & s'incorre nella medeſima ſcommunica, ſe ſi partecipa dopò, ch'egli ha commeſſo il peccato.*

33 *Le Scommuniche fatte contra quegli, che fanno alcuna coſa, non ſi eſtendono regolarmente contra quegli, che conſentono, conſigliano, fauoriſcono, ò l'aiutano farſi, ſe non ui è fatto in eſſe eſpreſſa, ò tacita mentione.*

34 *Le Scommuniche contra quegli che danno conſiglio, non ſi eſtendono al conſiglio buono, ma à quello, ch'è fraudolente, che aumenta il peccato. Il qual conſiglio è di tre maniere, cioè, buono, & cattiuo, che accreſce il peccato, e che non l'accreſce.*

Lo Scommunicato ſi deue uietare in camera, & in Chieſa, nella quale, s'egli entra per orare, gli altri debbono uſcirne, & ſe la Meſſa s'è cominciata, ella ſi deue laſciare, ſe però non è cominciato il Canone, ò il Te igitur.

35 *Lo Scommunicato ſpetiale, & occulto non ſi deue uietare: inſino ch'egli non è publicato, ò denuntiato.*

36 *Lo Scommunicato una uolta, sempre si presume per scommunicato, s'egli non consta della sua assolutione, co'l quale senza peccato si può participare per timore della morte.*

Orare per gli scommunicati è sempre lecito con oratione priuata, & anco publica, s'egli non è notorio, ò denuntiato: Ma orare per chi è scommunicato denuntiato, incorre in scommunica minore.

La Scommunica data dal giudice contra quelli, che participano con colui, ch'egli scommunicò, senza la debita ammonitione che deue precedere, & esser spetiale & trina, ò nulla.

Orare per lo scommunicato nelle orationi priuate, non è peccato mortale, ne anco sempre uenale.

28 OTTAVO † presupponiamo, che colui, che partecipa con lo scommunicato di scommunica maggiore, communemente non pecca piu che di peccato uenale, ancorche egli non sia de' Tre predetti eccettuati, o saluati, secondo la opinione dell'Hostiense, [a] la commune di Giouann'Andrea, [b] & de' Canonisti, & della Commune di S. Tomaso [c] & de' Teologi, quanto si uoglia, che ne dubiti il Panormitano, [d] & alcuni altri che tengono il contrario. Habbiamo detto [communemente] perciochè in sei casi egli pecca mortalmente (parlando un poco piu breue, e piu chiaro che il Gaetano,) [e] di tre spetie di opere. Perciochè alcune ue ne sono, nelle quali solo i Christiani communicano principalmente, cioè i sacramentali, ch'appartengono al culto diuino. L'altre sono, nelle quali anco solo i Christiani communicano, ma però secondariamente: Come sono gl'atti ecclesiastici di giudicare, presentare, eleggere, confirmare, conferire, & prouedere benefici. L'altre sono quelle, nelle quali tutte le genti communicano, cioè il parlare, il salutare, il contrattare, & il conferire. Et si come sola [f] la prima communicatione è
29 principalmente uietata fra lo scommunicato & gli altri, così ella sola è peccato mortale, communemente: & gl'altri, si come sono stati accessoriamente uietati, & secondariamente, così non lo sono di se peccati mortali, se non quando ui è congiunta alcuna circostanza mortale, come è il giudicare, l'eleggere, il confirmare, il presentare, l'instituire, il conferire, o il prouedere, ò esser eletto, presentato, confirmato, o prouueduto di beneficio, o pigliar fiutti del

a In Cle. de sent. excom. §. 1.
b In cap. Sacris, de iudic. in 6.
c 2. 2. q. 76. a. 4.
d In 3. Sent.
e In Summa ter. Excommunicatio.

beneficio, &c. Percioche in quest'opere, ò egli usurpa l'uso della giurisditione, ò potestà, che non ha, [a] giudicando, eleggendo, confirmando, pretentando, instituendo, &c. ò pigliò, ò retiene quel che non è suo, cioè, il beneficio ecclesiastico, ò i suoi frutti, essendo egli inhabile per acquistarli. [b] Là onde ne segue, che cercare i suoi debiti, & fare testimonio anco in giudicio, & contrattare, non è peccato mortale, nè anco cercare, ò pagare il debito matrimoniale: Ancorche sia peccato il contrahere matrimonio, perche quello è atto sacramentale, & l'altro nò. Anco ne segue † una nuoua, & ferma ragione, perche è uero, quel, che la Commune dice, (meno sottilmente in tutti i detti luochi, & in altri) cioè che in sole sei spetie d'atti pecca mortalmente colui, che partecipa con lo scommunicato di scommunicatione maggiore. Percioche in esse sole si troua principalmente communicatione uietata, ò uiolatione notabile di giustitia, di obedientia, di riuerentia, ò d'altri debiti. La prima di quelle è, participare attiuamente, ò passiuamente ne i sacramenti, ò ne gli officij diuini: Per ilche questa communione principalmente è uietata. La seconda è participare frequentemente: ilche si ha da intendere, quando quella frequentia delle notabile occasione, per non uscire, & non curare della scommunica: & non altramente, secondo il Panormitano, [c] colquale concorda S. Bonauentura, & gli altri Theologi. [d] Perche il dare tale occasione, è notabilmente uiolar la giustitia naturale, [e] che uieta, che non debbiamo aiutare, nè dare animo di peccare ad altri. La terza è partecipare † in dispregio delle chiaui, & potestà della Chiesa, cioè che la cagion principale, perche egli partecipa è, hauere in poco conto l'autorità della Chiesa, per quel, che [f] sopra habbiamo detto del dispregio, dopò S. Tomaso [g] & del suo commentatore, ch'è uiolar la giustitia, che commanda che si debba hauere riuerenza alla Chiesa. La quarta è, partecipar contra il precetto del giudice, aggiunto à quello della legge: ch'è notabile uiolatione della giustitia, che commanda, che si debba obedire. [h] Però è da notare, che quantunque coloro, che co si communicano, pecchino mortalmente, nondimeno non incorrono nella scommunica maggiore, perche il medesimo, che scommunicò, fece contra i participanti, senza nominare, & ammonirli canonicamente: per il che ella è nulla. [i] come s'è detto di sopra, [k] La quinta è participare con scommunicato dal

Papa,

a Cap. Veritatis, de cel. & cōt. & c. Past. §. Verū de appell.

b D.c. Past. § Verū, & c. 21 cel. de cl. exc.

c In d.c. Sac col 3

d In 4. d. 18.

e 1 Conuenire. ff. de pact. dot. & cap. Ex par. de consuet.

f Sup ca. 23. de inobed. n. 40.

g 2ª. 2æ. q 186. art. 9 Ad 3.

h Arg. ca. 3. de maiori.

i Ca. Statuimus, de sent. excom. lib. 6.

k Sup. co. ca. nu. 40.

Papa, co' suoi partecipanti, ancorche questa assai si contiene nel precedente. La festa è communicare con lo scommunicato in peccato mortale. Percioche ci si aggiunge la ingiustitia del medesimo peccato. Et cosi † il communicare nel medesimo peccato, per il quale esso è scommunicato, non solo pecca mortalmente, ma etiandio incorre nella medesima scommunicatione.

32

Per la qual dichiaratione dico prima, (dica come li piace la Rosella [a] & Siluestro [b] & prima d'essi l'Ancarano, [c]) che gran differenza è tra colui, che communica con lo scommunicato nel delitto, che ha congiunta la scomunica, auanti che sia scommunicato, & tra colui, che dopò è scommunicato. Percioche per uirtù de i Testi, [d] che scommunicano colui, che partecipa con lo scommunicato nel crimine, egli non incorre in scommunica maggiore, per participare solamente, auanti che'l crimine si commetta, ò quando si commette, se non partecipa dopò, che l'ha commesso, & per esso è incorso nella scommunica, come il Panormitano tiene, & la [e] Commune. Et perche quantunque molte uolte quei che danno consiglio, aiuto, ò fauore per fare alcuna cosa, che habbia cõgiunta scommunica, sono scommunicati: però non sono scommunicati per cagione della partecipatione fatta con lo scomunicato, ma perche la scommunica di quel delitto si estende à quelli, che danno consiglio, fauore ò aiuto per quel peccato, come è quella, ch'è posta contra quelli, che feriscono qualche Cardinale, o lo seguono per ferirlo [f] Come anco è quella, ch'è posta contra quelli, che feriscono i Chierici. [g] Il secondo dico

33

† che le scommuniche fatte contro quelli, che fanno alcuna cosa, non si estendono regolarmente à quelli, che consentono in ella: ancorche diano alcun consiglio, fauore ò aiuto per farla, auanti, che si faccia: se espressamente, ò tacitamente per il suo tenore, ò per quel d'altri capitoli non si estende à loro. [h] come sente la glosa; [i] & tiene Siluestro, contrario à se medesimo, [k] e Giouanni Tabieno [l] in altra parte: Et come sente Bonifacio con la Commune in una Clementina [m] tenendo che niuno di quei, che danno consiglio, aiuto, & fauore, accioche alcuni parenti, ò affini si maritino, sono per ella scommunicati, ne quelli, che si trouano nel matrimonio, eccetto il sacerdote, che da autorità: quantunque per le constitutioni Sinodali quà, & in altra parte anco si scommunicano i testimonij. Il terzo, che quantunque non si possa facilmente dar buona ragione,

a Verb Excomm. 1. casu 3. § finale.
b In c. 1 et. dub. 2. & 3. & Ex. 9 casu 41
c In c. Nuper nu. 7. & Panorm. de nu. 8 & Io Tab. uer. Excom. 5. casu. §. 37. & 38
d D. ca. Nuper, & c. Si cõcubinæ, de sent. excom.
e In d. ca.
f Cap Felicis, de pœnit lib 6.
g Ca Si quis suadente 17 q. 4. adiunxit. Mulier § 1 ca Quanta, de sent. excom.
h Arg ca. Quod in dubijs, de sen. excõ.
i 1. Cle. 1. de cõsuet. uel Mornles & qui Cle. 1. de relig. dom. uerb. Incurrere 5.
k In uer. Excomm. 10 dub 4.
l Ver Excom 5 casu 42. §. 5. & Gaet. uer. Excom. pag. 1. & ca. 47 not. 3.

percioche un famoſo teſto [a] ſi eſtende à colui, che commanda, & anco à colui, che con inuitione non l'impedisce, & la Clementina [b] non la da a i ſopradetti: però noi la diamo in altra parte: [c] Il quarto † che il Canone, che ſcommunica quelli, che danno conſiglio, s'intende del conſiglio fraudolente, che aumenta il peccato, & non del buono, nè di quello, che buonamente ſi dà, nè del ſemplice, che non aumenta il peccato. Percioche tanto certo, & con tanto mal'animo ſi farebbe fatto quel, ch'è conſigliato, ſenza quel conſiglio, come con eſſo, come ſente una gloſa ſolenne. [d] Et tutto quel ch'egli ammoniſce, prega, inſtituiſce, ò propone l'utile, che da queſto ne ſeguirebbe, ſi dice conſigliare, ſecondo [e] Innocentio. 34

Il quinto, che ſe io, & lo ſcommunicato teniamo inſieme una camera commune, io poſſo ſtar nella medeſima camera, & mangiare: con queſto patto, ch'io non dorma con eſſo lui in un medeſimo letto, nè mangiare in una medeſima tauola, nè parlare, nè orare con eſſo lui, ſecondo Innocentio. [f] & che anco participando con lo ſcommunicato dopò che egli è morto, come lauandolo, ò accompagnandolo, s'incorre in ſcommunica minore, ſecondo la gloſa ſingolare riceuuta [g]. Et che entrando lo ſcommunicato nella Chieſa per orare, hanno da uſcire quelli, che ſtanno dentro, ò fare, ch'eſſo ſe ne eſchi, ò cacciarlo per forza, & ſe non può cacciarlo, laſci l'officio diuino, & anco la Meſſa, ſe non è cominciato il Canone, ò il Te igitur, &c. & s'è cominciato, egli ha da proſeguire, fin che ſi finiſca, e commmunica con un ſolo, che l'aiuta, ſecondo l'Hoſtiense. [h] però per paſſar per la Chieſa lo ſcommunicato, non ha da uſcire nessuno della Chieſa, nè anco per ſtare in eſſa, ſenza orare, per altri negotij, per il ſopradetto. [i] Nè anco perche egli s'ingnocchi, & dica alcuna oratione priuata, & ſeparamente.

Il ſeſto † che i teſti, che dichiarano, quando lo ſcommunicato occulto ſi ha da ſchifare occultamente, & quando nò, procedono, ſecondo il tempo antico, & non ſecondo queſto, nel quale ſi ha da guardare l'Extrauagante *Ad euitandam*, mal referita dal Felino, [k] & da S. Antonino [l], per noi ben fatta [m] da Martino Quinto, & rifatta dal Concilio di Baſilea, [n] auanti ch'ei ſi diuideſſe, come dice S. Antonino [o] riceuuta dal Concilio Buturicenſe, [p] & un'altra uolta rifatta per il Lateranenſe. [q] Il tenor della quale è queſto. 35

a De. Si quis ſuadente.

b Per prouidentiam. In comm. Sigismundi de iud.

c Il quarto † che il Canone, che ſcommunica quelli, che danno conſiglio, s'intende del conſiglio fraudolente, che aumenta il peccato, & non del buono, nè di quello, che buonamente ſi dà, nè del ſemplice, che non aumenta il peccato. Percioche tanto certo, & con tanto mal'animo ſi farebbe fatto quel, ch'è conſigliato, ſenza quel conſiglio, come con eſſo, come ſente una gloſa ſolenne.

d In cap. Felicis, de appell. 6. uer. Sophis.

e In ca. Ad audientiam, de homic.

f In d. ca. Nuper & Aug uer. Exc. 8. §. 4.

g Cap. Ad hæc, de priuil.

h In ſum. de ſen. excom. §. Sit quæſtio pen. uerſ. Sz nota 1. iuxta c. le Graues ad iuriſd. Gl. recep. de ſe excom. & Inno. in d. c. Nuper & Th. & Cões 4. d. 18 & Sup. eo. ca. nu. 20.

i Nè anco perche egli s'ingnocchi, & dica alcuna oratione priuata, & ſeparamente.

k In ca. Rodulphus de reſcript. l. 3 par. t. 3. 14. ca. 2. 3.

l In 2. 1. §. 1 laboraret, de præſcr. 6 n. 3. edito 21.

m Vi è ſup. cap. 3.

n In pragm. Concil. Gall. tit. de excom. non Vitand.

o Habitum ſub Leone 10 teſt. 22.

p Riceuuta dal Concilio Buturicenſe,

q & un'altra uolta rifatta per il Lateranenſe.

Per

Per schiuare gli scandali, & molti pericoli, & soccorrere alle conscienze timorose, constituimo, che niuno da hora auanti sia obligato ad astenersi, ò separarsi, nè schifarsi dalla communicatione d'altri nell'amministrare, ò riceuere i sacramenti, ò in altri diuini officij, ò fuora di loro, per rispetto di alcuna sentenza, ò censura ecclesiastica, ò suspensione, ò prohibitione da huomo, ò da legge generalmente promulgata. Nè guardare interdetto ecclesiastico, se tal sentenza, prohibitione, suspensione, ò censura, non sarà publicata, & denuntiata spetialmente, & esprettamente, dal giudice contro à certa persona, ò colleggio, ò uniuersita, ò Chiesa, ò luoco certo, ò certa: nè manifestamente consta essere cascato nella sentenza della scommunica, che in nessuna maniera possa coprirsi, ò per alcun rimedio di legge scusare. Percioche dalla communione di costui uoglio che si appartino, conforme alle canoniche constitutioni. Però per questo non pretendiamo rileuare, nè aiutare quelli, che così saranno scommunicati, suspesi, ò prohibiti.

36 † Et così (dica come li piace Adriano) non siamo obligati à schifare altri, che i denutiati, & notorij, che in nessuna maniera si possan dissimulare, ancor che siano spetialmente scommunicati, secondo un glosatore, [a] come nel detto luoco [b] più largamente scriuemmo. Et così si usa ne' particolarmente citati, che non compariscano, & cascano in scommunicatione: de' quali, nessuno si schiua sin che uenga la denontiatione. Però lo scommunicato tanto è obligato al presente, come sempre, à lontanarsi da gli altri: ancor ch'ei sia occulto; dato che quelli di lei non siano obligati. Anco è uero che colui, che una uolta è scommunicato, & denuntiato, sempre si ha da schiuare, per insino ch'ei consta dell'assolutione (per una glosa solenne [c]) s'egli non è persona, alla quale manifestamente si deue dar credito, & afferma, ch'egli è assoluto. [d] Il settimo, che colui, che per timore della morte parla con lo scommunicato, non pecca, nè incorre nella scommunica, secondo Innocentio [e] e i Parigini. [f] ne anco chi communica ne gli officij diuini. [g] con questo, ch'egli non communichi in peccato mortale; nè in pregiuditio della fede, che risulta dal dispregio delle censure, percioche all'hora auanti ha da morire, che participare. Perche più è obligato à mantenere la fede, & la uita dell'anima, che quella del corpo [h]: & così si ha da intendere un famoso capitolo, [i] come ho detto altroue [k] (& hanno

a In d. tit. de excom. tit uer generaliter.
b In d. §. Laboret.
c In c. proposuit de cler. excom. minist.
d Ang uer. excom. 8. §. n. 6.
e In cap. Si uer. de sent excom.
f In 4. d. 18. q. 4 co. 3
g Sylu. in uer. Excõ. 5. q. 4. dub. 4.
h Ca. Presb. 50. d. & ca. Ita ne 33. d. 4
i Ca. Sacrts. de his quæ ui.
k In cap. Sicut, de confes. d. 2

(& hanno ſentito Maiore, & Siluestro [a]) per riſpoſta d'alcuni dubbij, che quà ſi poſſono fare; il primo è, che quel che S. Tomaſo [b] in una parte aſſolutamente dice, ch'è peccato (& anco mortale) l'orare per lo ſcommunicato, ſi ha da intendere dell'oratione publica, che ſi fa in nome della Chieſa, & non della priuata: Percioche eſſo medeſimo tiene in altra parte [c], ch'è lecito l'orare per lo ſcommunicato, & per qual ſi voglia infedele, con orationi priuate: ma non con quelle, che ſono ordinate in nome della Chieſa per i membri di lei. Haſti eſtandio da intendere, (come in altra parte [d] limitammo) che non proceda nella ſcommunica, ch'è nulla, nè anco nella ualida di colui, che ſi crede, ch'è bene pentito, con tutto che non ſi publica ch'ella per eſſo ſi fa [e]. Et anco più innanzi aggiungemmo [f] à tutti quelli, che prima di noi hanno ſcritto, che dato che niuno poſſa, nè debba applicare l'orationi delle Meſſe, ò d'altre publiche à gl'infedeli, ò ſcommunicati, nè il ualor loro, per ſodisfare per eſſi: però egli può dir meſſa, pregando nelle orationi di lei, & applicando il ſuo ualore, à chi la Chieſa ordina & uuole, a fine che quella opera ſua d'orare, & applicare à chi, & per chi egli deue, Iddio riceua con oratione priuata: accioche alcuno infedele, ò ſcommunicato ſi conuerta. Percioche altra coſa è applicare le orationi della Meſſa, e'l ualore loro à uno: & altra coſa applicare quell'opera d'orare, & d'applicare, come più à longo ſi dichiara quiui: [g] Il ſecondo, diciamo che per lo ſcommunicato, che non è denuntiato, nè è notoriamente tale, ſi può ben'orare publicamente, & con publiche orationi, per la Extrauagante ſopradetta [h], Ad euitandam, che dopo S. Tomaſo ſi fece: per la quale potiamo communicare anco negli otticij Diuini, con quelli, che non ſono denuntiati. Et coſi mai non ſi laſcia di ſepellire quelli, che muoiono ſcommunicati, ſe non ſono ſtati denuntiati, benche non foſſero aſſoluti: & anco che'l peccato loro ſia noto [i], ſe muoiono con ſegno di pentimento: Percioche la precontritione del peccato ſi leua per il pentimento: & la ſcommunica per non eſſer denuntiata, non oſta. Il terzo diciamo, che ci pare, che catchera nella ſcommunica minore colui, che (come miniſtro della Chieſa in nome di lei) opera per uno ſcommunicato denuntiato; percioche eſpreſſamente dice San Tomaſo, in una parte [k], ſenza che alcuno li contradica, che colui, che ora per lo ſcommunicato, è ueduto partecipare con eſſo lui in

Diuinis:

a Vbi ſupra.

b Quodl. 11 art. 9

c In 4 d. 18. q. 2 ar. 1 q. 1

d In re. c. Qñ, de cõſec. di. 1 not. 19. nu. 67 & ſeq

e Iux id q̃ ſcẽlr Hoſtien. Cum uoluntate, de ſent. excom.

f In d rep. ca. Quando, nu. 70.

g In d. nu. 70.

h Sup. eo. ca. nu. 35.

i Arg. corũ q̃ hẽant rio. 1. 2. A nobis. de ſent. excom.

k Iũ quodl. 11. art. 9 una parte

Diuini: & benche in altra parte [a], per quella parola Orare sopra posta [b], fra le cose uietate intendono, l'orare con lo scommunicato: ma un poco piu sopra egli dice, che li sono uietate le orationi mutue, che secondo il sopradetto, s'hanno da intendere delle publiche. Il quarto, diciamo, che non ual nulla la scommunica, che l'ordinario pone contra quelli, che participano con lui, ch'è scommunicato dal medesimo senza canonica ammonitione precedente, laquale ha da essere spetiale, & trina, come dice la glosa communemente approbata in un capitolo [c] che per esso è singolare, per altre ragioni, che in altra parte scriuemmo [d]: La oue dimostrammo, che molto men uale quella del Delegato. Et cosi ne' regni di Portogallo, quando un giudice denuncia alcuno per scommunicato della sua scommunicatione, se la parte uuole ch'ella si faccia contra Participantes, se gli nomina per ammonirli nominatamente, che non debbino participare con esso sotto pena di scomunicatione che pongono in essa facendo il contrario, passando il termine dopoi che le fu notificata. Et benche non ho ueduto fare ciò in questi regni di Castiglia: nè penso che per questo s'habbia derogato à quel santissimo decretto, che uieta mille crudeltà spirituali, che fa commettere a i giudici affettionati per fare osseruar le loro censure, mediante una general monitione, che non imprime nulla. Percioche cosi come essi non osseruano in questo la legge, cosi mai nó habbiamo ueduto uietare piu a gli scommunicati, per quella de' participanti, che per la denontiatione. & cosi (al nostro parere, saluo il migliore) come i giudici hanno costume di dare scommuniche contra i participanti, senza l'ammonitione, che la glosa, & & ragione santissima di quel testo ricercano: cosi il popolo stà in possessione di nó schiuarli piu per esse, che se fossero nulle, come de iure sono, secondo la commune, & uera opinione, & anco nella possessione di non tenersi per scommunicati di maggiore scommunicatione, per schifarsi de gli officij diuini, & dimandarne l'assolutione [e]. Ma si potrebbe però dire, che i giudici hanno preferitto, che quelle scommuniche date cosi, bastano per uenire all'interdetto, & all'aiuto del braccio secolare. Nè fa incontrario che in alcune parti di questi regni, si usa dare la denontiatoria contra quelli, che non si sono confessati la Pasqua: con una ammonitione generale, contra tutti quelli del popolo, che non debbiano participare con essi, sotto pena, che secondo il contra-

a In 4. d. 18 q. 2. art. 1 q. 1.
b Sup. eo. nu. 20.
c Ca. Statuimus, de sent. excom. li. 6. vbi gl. cõiter recepta. Et gl. c. Cõstitutionem etiam. de clar. Nec Pan. cõtrariũ tenet in c. grauem de appel. Nos nõ meminimus horum ca. & gl. & uerba eius gõralia ad hoc reduci possunt.
d In Pract. c. Cum cõtingat, de relaxa. pag. 174.
e Quare videtur hoc dicendum, nec vlla ex parte quo ad hoc est derogatum ca. Ar gentrei ij notantur in ca. fin. de cohaet.

rio,e paſſando il termine della ſua general monitione,ſiano ſcõicati: Percioche quelle ſcõmuniche nõ ſi danno contra quelli,che ſono dal medeſimo giudice ſcommunicati,ma contra quelli,che la coſtitutione generale ſcommunica.Il quinto,che tutte le uolte, che le ſcommuniche de' participanti ſi daranno , come conuiene, & comanda la legge è quelli , contra i quali ſi daranno come conuiene: & non oſtante quelle , oreranno con publiche orationi publicamente in nome della Chieſa , per li ſcommunicati denuntiati , caſcheranno nella ſcommunicatione maggiore , della quale ſono ſtati [a] ammoniti. Il ſeſto diciamo (al noſtro parere, ſaluo il migliore)che quel detto commune ſopra poſto,che ſi pecca mortalmẽte per participar con lo ſcõmunicato nella oratione , ſi ha da intendere della oratione publica, che ſi fa in nome della Chieſa: come ſono la Meſſa,l'hore canoniche, che cantano,& dicono i miniſtri d'eſſa Chieſa in nome di lei,come è la conſecratione ſua,quella de gli altari, e delle Vergini,& le benedittioni ſolẽni del Veſcouo,& l'acqua benedetta , & l'officio de' morti , & il ſepellirli , & che non s'intende la ſcommunicatione , che ſi fa in altre orationi priuate. Come ſono l'Aue Maria della mattina , mezo giorno, & della ſera. Come la benedittione ſemplice della menſa, & d'altre ſimili , che non ſono uietate,nel tempo d'interdetto.come ſi dirà à [b] baſſo.Ma par che ſi poſſa dire,che neanco uenialmente ſi pecca in alcune di loro,perche dice S. Tomaſo in una parte [c] che colui, che ora per lo ſcommunicato,communica con eſſo:E'l medeſimo [d] in l'altra parte dice,ch'è lecito orare per eſſo con oratione priuata,& priuatamente detta.Secondo,perche Santo [e] Antonino, & tutti confeſſano, che ſi può dire allo ſcommunicato quando mi ſaluta,o io gli ſeruo. IDDIO ti conuerta, ch'è oratione aſſai buona.& anco meglio ſi potria dire, IDDIO ci conuerti : L'altro, perche ſi può parlare con lo ſcommunicato quel che all'anima ſua conuiene [f]: L'altro, percioche è lecito leggere con lo ſcommunicato un pezzo dell'Euangelio , ò d un Salmo, poiche alla ſua anima conuiene [g]: & per conſeguente dirle. diciamo à Dio: *Miſerere nobis: Agnus Dei qui tollis peccata Mundi miſerere nobis*:ch'è oröne: Et per la medeſima ragione un ſalmo, *Leuani oculos meos:* L'altro,perche poſſiamo udire con eſſo lui le prediche [h]. & al principio loro tutti noi ci ſegniamo,*Per ſignum Crucis* &c. ch'è aſſai grande oratione . Tutti ſalutiamo al principio di eſſa la Vergine gloriola,dicendo,Aue Maria:oratione,che

[a] Arg.d.ca. Sentuimus & ca.conſtit.

[b] Inf.eo.ca nu.177.

[c] In d.Quodlib.11. art 9.

[d] In 4.d.18.q.2.art. 2.q.1.

[e] 3.par.tit.25. ca.2. in princ.

[f] Ca. Cũ uoluntate de ſent.excom.

[g] Per d.c cap.Cum uoluntate.

[h] Ca Rũſo, de ſen excom.

è tanto

è tanto alta: & al fine tutti diciamo quel, che il confessore ci commanda, mentre ch'egli ci assolue. & per meglio dire egli prega per esso dicendo. *Misereatur uestri, &c.*

DELL'ASSOLVTIONE DELLA Scommunica, & chi può assoluere, ò chi ricasca in essa.

SOMMARIO.

37 *L'Assolutione, & la Scommunicatione conuengono insieme in alcuna cosa, percioche in nessuna di esse si ricercano certe parole, nè forma sostantiale per la loro causa, & l'una, & l'altra uale, quantunque ella sia ingiusta, ma non uale se si fa senza la forma, che si contiene nella sua commissione.*

38 *La Scommunicatione, & l'assolutione sono differenti in questo, che quella senza giusta cagione fa poco danno, & questa fa molto utile: ma la cagion falsa, annulla l'una & l'altra.*

37 IL nono, presupponiamo † che l'assolutione, & la scommunicatione conuengono insieme in qualche cosa. Primamẽte perche si come la scommunicatione non ricerca parole certe, nè forma sustantiale per la sua causa, accioche ella uaglia, secondo le leggi. come altroue s'è detto [a]. cosi anco l'assolutione per quel, che molto sopra [b] s'è detto. Piu oltre, che quando la potestà di scommunicare, ò d'assoluere, si commette con certa forma, & qualità che la legge non pone à colui, che auanti non haueua potestà, nè l'una, nè l'altra uale, s'ella si fa, ò dà, senza osseruare quella forma [c]. Perilche, ancor che l'assolutione data, da chi de iure la può dare, uale: dato che non si faccia auanti quel, che la legge comanda; cioè, che sodisfaccia, ò faccia tale, ò la tal cosa. Ma non, se si fa da colui, che de iure non può darla, senza osseruare la forma, che cõtiene [d] nella sua comissione per la quale, se gli dà la potestà come colui, che per bolle sole, ò per altro priuilegio dà potestà di assoluere nell'articolo della morte, assoluesse fuora di esso articolo, ò à colui, che hauesse comissione di potere assoluere dopò la sodisfattione, assoluesse auanti. Nõ

a Sup. eo ca. nu. 13
b In c. preces, nu. 6.

c Ca Pisanis de ref. spol & ea, quæ ibi Ant. no. 7 & Dec. põ alios in 1 Trãsa. no. 1. C de tratt. tradit.

d Arg. gl subtilis & fing Cl. de iure pa tr. uer Inhabemus & eo. cũ q ad eius decla ra. refert. Fel in c. Ex parte col. 4. de cõst.

senza cagione habbiamo detto [che non pone la legge &c.] per cioche (come à molti habbiamo risposto) l'assolutione data per la commissione del Papa, che ogni giorno egli dà per assoluere il tale, ò il tale in forma della legge, uale. ancor ch'ella si lasciasse: come narrebbe, se l'ordinario la desse, ne i casi, che potesse. Percioche la intentione del Papa non fu d'indurre una nuoua forma, per quelle parole, ma di auisare il Commissario di ciò, che de iure haueua da fare. per quel, che Innocentio disse *in simil* caso [a], seguito per una glosa singolare, [b] & riceuuta; ch'è una decisione cotidiana, & rimedio per mille che in questo errano.

Anco conuengono in questo, che si come la scommunica uale regolarmente, ancor ch'ella sia ingiusta: così anco l'assolutione, quantunque sia ingiusta. [c]

Però sono differenti † in questo, che la scommunica ingiusta per ragione della causa non dannifica nulla in foro conscientiæ, & quanto à Dio (come è detto di sopra [d]) & l'assolutione ingiusta è utile, anco quanto à Dio, & per la conscienza. Percioche il confessore può assoluere da' suoi peccati l'assoluto ingiustamente dalla scommunica, auanti che si faccia tornare ad assoluere da lei giustamente: il che non potrebbe, se non fusse assoluto, almeno ingiustamente. Percioche all'assoluto, ancor che ingiustamente, uagliono i suffragij generali della Chiesa, & non à colui, che non è assoluto: Laquale è nuoua, & ferma dichiaratione. Anco sono differenti al contrario, che la scommunica fatta per giusto timore, uale, anco quanto a Dio, se la causa fu giusta per scommunicarlo, come ha detto la glosa [e] singolare. secondo il Panormitano, & altri: & non l'assolutione di lei, per un testo singolare [f]. Anco sono differenti in questo, che la scommunica fatta per falsa cause uale, & l'assolutione nò. secondo le glose [g]. Quantunque anco in questo il Cardinale le fa eguali [h], seguito dal Panormitano [i], & dal Felino [k], che tengono, che il giudice nulla di cio haurebbe fatto, s'egli sapesse che la causa era falsa, & che tutte due uagliono, se al giudice lo fece con animo, che uedessero o fossero le cause uere, o falte. Et quantunque del ualore dell'assolutione essi dubitano piu, che della scommunica, quando ella si dà con animo d'assoluere, ò di scommunicare in ogni caso, però à noi altri pare il contrario, che nó è dubbio del ualore dell'assolutione, etiandio quanto al foro della conscienza: percioche non eccede la potestà humana, nè contiene errore intollerabile:

poi che

39

a In ca fin. de præsumpt.
b In cle. 1. de off. de leg. in gl. magna.
c Ca. Venerabilib⁹ § Vbi de sèt. exc. l 6 ubi de hoc ter. fing. d Sup. eo. nu 3
e In ca. 1. de ijs. quæ ui. lib. 6.
f In c. Abbas de ijs quæ ui col. 4. & Ra uen. ibidem.
g In d ca 1
h In c. Ex parte. de off. or & in c. Quod sup ijs. de fid instr.
i In c. Ad excom de refer. & in d cap Ex parte, & in d cap. Quod super ijs.
k Ind. Ex parte.
l In d.ca. Qñ super ijs col 5.

che non tocca piu della giustitia delle parti, nelle quali può male, ò bene. & è tanto gran dubbio del ualore della scommunica, che crediamo, che non uale. Percioche contiene errore intollerabile, & eccesso della potestà humana, in uolere scommunicare uno, ò habbia peccato mortalmente, ò nò, per il sopradetto [a]. Come il medesimo Panormitano, & il Felino hanno tenuto in un caso quasi simigliante [b]. cioè, che la scommunica fatta dal giudice contra colui, che fu chiamato, & non comparue; per esser giustamente impedito, non ual nulla. Percioche, ò egli non hebbe intentione (come non l'haueua da hauere) di scommunicarlo, s'egli hauesse hauuto giusto impedimento, & se la hebbe di scommunicarlo, l'hauesse tenuto, ò non l'implicò, & riuolse errore intollerabile, che fa la scommunica [c] nulla.

[a] Sup eo. ca. nu. 4.

[b] Ex cap. per tuas de testib. & ibi Card.

[c] Cap. tuas, de sent. excom. & ibi Abb. & Doct.

CHI PVO' ASSOLVERE DALLA SCOMMVNICA.

SOMMARIO.

39 *Assoluere dalla scommunica minore può ciascun sacerdote, che può assoluere da' peccati. Ma la scommunica maggiore data dalla legge, che non ricerca l'assolutione per altri, può essere assoluta dal prelato dello scommunicato.*

40 *Assoluto non può essere lo scommunicato dal giudice, se non da lui medesimo, che l'ha scommunicato, ò dal suo successore, ò dal suo superiore, ò dal suo delegato.*

Il delegato del Papa, alquale può scommunicare per un'anno dopò la sua sententia diffinitiua, passato quel tempo, non può assoluere colui, ch'egli ha scommunicato.

L'Incendiario scommunicato, & denuntiato dal Vescouo, non può essere assoluto, se non dal Papa.

41 *Assoluere dalla scommunica può colui, che l'ha data, quantunque egli non sia sacerdote. & l'uso di commettere l'assolutione al Parochiano dà certi inconuenienti.*

42 *L'Assolutione della scommunica può esser commessa ad altri da colui, che la può assoluere, per uirtù di giurisditione delegata, ò concessa per priuilegio perpetuo, ò per ragione di dignità, ò d'officio ò d'altra ordinaria.*

43 *L'assoluto dalla scommunica per cagione d'infermità pericolosa, ò per altro giusto impedimento, si deue subito presentare,*

paſſato l'impedimento à colui, che de iure lo può aſſoluere. ſe non, egli incorre nella medeſima ſcommunica.

Gli aſſoluti dal Papa, dal Nuntio, ò da i lor Delegati, con obligo di appreſentarſi all'ordinario loro, ò ad altri, per riceuer penitentia, ò ſodisfare all'offeſo, ricaſcano nella medeſima pena, ſe non obediſcono: ma non ſono obligati à preſentarſi perſonalmente.

Aſſoluere lo ſcommunicato non ſi deue in articolo di morte, ſe prima egli non ſodisfa, ò non dà cautione; ma non potendo fare, nè l'una, nè l'altra, egli è ſcuſato.

Aſſoluere può dalla ſcommunica generale fatta dal giudice, colui, che può aſſoluere quella ch'è ſcritta nella legge.

L decimo, preſupponiamo † che lo ſcommunicato di ſcommunica minore può eſſere aſſoluto da qual ſi voglia ſacerdote, che può aſſoluerlo da i peccati [a], & anco che non ſia ſuo Parochiano, ſe non ha piu che peccato uenial, come ho detto di ſopra [b], & in altra parte [c]. Lo ſcommunicato di maggiore ſcommunica, s'è ſcommunicato per legge, che non ricerca l'aſſolutione per altro, può eſſere aſſoluto dal ſuo Prelato [d]. Per ſuo Prelato intendiamo il Papa, il Veſcouo, & il Capitolo ſede uacante: & altro qual ſi uoglia prelato eſſente della Chieſa, regolare, ò ſecolare, che dicono hauer giuriſditione [e] quaſi Epiſcopale, ſecondo tutti. Et anco qual ſi uoglia non eſſente, c'habbia giuriſditione nel foro eſteriore. Et anco il Parochiano, ò ſemplice ſacerdote, che può aſſoluerlo da' peccati mortali, ſecondo Innocentio, & l'Hoſtienſe [f], ch'è la commune opinione di S. Tomaſo, di S. Bonauentura, & d'altri Teologi: & [g] anco de i Summiſti, che allega Siluestro [h]: Ancor che tenghi il contrario il Panormitano [i] per una gloſa ſingolare [k]: la quale non dice quel, ch'egli dice: ſecondo la qual commune conſigliamo molti, limitandola nuouamente, ch'è uera ſolamente quanto al foro della conſcienza: & l'altra quanto all'eſteriore, limitandola anco S. Tomaſo: perciochè il detto ſacerdote ſemplice non può queſto p ſua auttorità, ſe non come per commiſſione, che li fa il Papa, per un teſto [l], il qual par che quaſi habbia eſpreſſo queſto. Et anco è da tenere che il Prelato proprio può aſſoluere dalla ſcommunica incorſa fuora del ſuo Veſcouado, & Parochia, ſecondo

39

a Ca. Nuper, de ſent. excom.

b Sup. ca. 4. num.

c In ca. Placuit, de pœn. d. 6. num. 25. & ſeq.

d D. ca. Nuper.

e Gl. fing. Cle. 2. de ſepult. eccleſ. non alie.

f In ca. Nuper.

g In 4. d. 18.

h Ver. Excom. 1. no. 2.

i In d. ca. Nuper.

k In c. Si Epiſco. de pœn. & rem. li. 6

l D. c. Nuper ſub fi.

Federico

Federico [a], e'l Panormitano [b], communemente riceuuti. Habbiamo detto [che non si riserba l'assolutione, &c.] perciò che, se ella si riserba, colui à chi si riserba l'ha da assoluere, secondo tutti.

a Consil. 16.
b In ca. Graue col. 3. de preben.

40 Però † lo scommunicato di scommunicatione dall'huomo, ò dal giudice, non può esser assoluto, se non dal medesimo, che l'ha scommunicato, ò dal suo successore, ò superiore, ò Delegato [c], eccetto che'l delegato del Papa, che può scommunicare per un'anno, dopò la sua sentenza diffinitiua, ma passato l'anno, egli non la può assoluere, per un testo singolare [d], secondo il Panormitano in quel luoco; il quale con la commune dice il medesimo di qual si uoglia altro Delegato, che tiene potestà di essequire la sua sentenza. Et che l'incendiario scommunicato dal Vescouo, non può essere assoluto da lui, poi ch'è denuntiato per altro [e] testo singolare: secondo il Cardinale in quel luoco. Et che colui, che lo scommunica, il quale dapoi che fu scommunicato, & denuntiato di scommunica maggiore, non lo può assoluere, come anco non lo può scommunicare [f]. Ma lo può ben'assoluere, s'egli è solamente scommunicato di minore scommunica 8. Et che da la sentenza pronóciata da l'inferiore, e confirmata dal Papa, di certa scienza, non lo può assoluere colui che l'ha da

c Ca. Pastoralis. §. preter. de off. deleg.
d Quærenti, de off. deleg.
e Cap. Tua, de sent. excomm.
f Cap. Audiuimus. 24 q. 2.
g Cap. Duobus, de sent. excomm.

41 ta, secondo Gio. Andrea [h] riceuuto. Et che † se colui che scommunica non è sacerdote, non può assoluerlo nel foro della conscienza, ma nel foro esteriore sì, secondo alcuni, che Siluestro [i] segue. Il che si ha da intendere dell'assolutione della scommunica, che si fa insieme con quella de' peccati. Percioche dalla scommunica sola può assoluerlo, anco nel foro della conscienza, dato che non habbia altro ordine che quello di prima tonsura, come'altermò S. Tom. [k] riceuuto da S. Antonino [l] & altri. Ancor che nessuno quel dicesse, si haueua però da dire per molte ragioni: dato ch'è meglio (secondo tutti) commetterla al sacerdote, come è costume. del che noi dubitiamo; percioche molti lasciano di farsi assoluere da' loro Parochiani, pensando che basti quella commissione del giudice, per credere, ch'ella sia assolutione. Et perche poi chi sono quegli, che possono prouar la loro assolutione, fatta con questa commissione dal Parochiano, che dà la secreta, senza nota io, nè testimonij: Per questo diciamo, che meglio sarebbe (se l'occupatione, e la fatica lo sopportasse) che'l medesimo giudice l'assoluesse, ò li desse lettere, nellequali egli l'assoluesse: e che poi ch'ei

h In cap. ad audientiã de homic.
i In cap. Super. & arg. uer. 1 xco 8 § 4
k Ca. ad hæc, de priuileg.
l

mette, lo ſcommunicato deue procurare, che in preſenza del notaio,& de' teſtimonij il Parochiano l'aſſolua, per probare l'aſſolutione,quando li tarà neceſſario. Percioche,chi una uolta è ſcómunicato,ſempre ſi preſume eſſere ſcommunicato [a]. per una gloſa ſolēne. Quantunque un giorno noi tentiamo di uoler dire,che colui, che moſtraſſe la cómiſsione,ch'egli l'aſſoluelſe, & diceſſe, che il ſuo Parochiano l'ha aſſoluto,ſi preſumerebbe,ch'era aſſoluto col detto ſolo del Parocchiano,& anco ſenza quello;almen s'egli fuſſe huomo timoroſo d IDDIO, & entraua,& era ammeſſo al diuino officio,conſiderato il coſtume, ch'è d'aſſoluere ſenza notario,& ſenza teſtimonij,che anco al preſente ci par bene:Eccetto che il nudo eſſecutore del mādato del Papa: nel quale egli li commanda, che deboa ſcommunicare tal huomo,ſenza cono ſcimento di cauſa, ma non lo puo dapoi ch'è ſcómunicato, aſſoluere. Anco † aggiungiamo,che colui,che può aſſoluere dalla ſcó 42
munica per uirtù della giuriſdittione delegata dal principe,ò con ceſſa per priuilegio perpetuo,per ragione della dignità,ò officio, ò per altra ordinaria, poſti cómetterla ad altri.ſecondo una gloſa riceuuta [b]. Ma non quegli a' quali ſolamente ſe li concede il nudo miniſterio dell'aſſolutione,ſenz'altra giuriſdittione [c]. Et aggiungiamo à tutti, che queſto nudo miniſterio può eſſere delegato anco dal delegato dell'ordinario, & dal ſuddelegato del Delegato del Papa;ancorche nō poſſino delegare la lor giuriſdittione,nè anco un'articolo giuriſdittionale di lei,per quel,che ſcri ue il Felino [d], & quelli,che eſſo riferiſce,il che è coſa cotidiana.

a In c.propoſuit.de cler.excom.minist.

b Cap.fin.de offi.ordin.per ibi.ibi not. c Cap.fin.de offi.deleg.

c

d In c.fin.per q.nu 4 & 19.de offi.deleg

Aggiungiamo † anco, che gli ſcommunicati dalla legge, ò 43
dal huomo, che per infirmità pericoloſa, ò per altro giuſto impedimento fanno aſſoluerſi da colui, che non poteua aſſoluerli fuor di ſimile impedimento, debbono preſentarſi, ceſſando l'impedimento,il più preſto, che buonamente potranno à colui,che de iure ha giuriſdittione d'aſſoluerli, ſe non, eſſi ricaſcano nella medeſima ſcommunica [e]. L'iſteſſo diciamo,di quelli,che ſono aſſoluti dal Papa,dal Nuncio, ò delegati loro,con obligo di preſentarſi all'ordinario loro, o à qual ſi uoglia altro per riceuere la penitenza,ò ſodiſtare à chi hanno fatto l'ingiuria. Ma non ſono obligati d'appreſentarſi perſonalmente,percioche baſta che mandino procuratori baſtanti per ciòfare. ſecondo il Gaietano [f], il qual dice, che l'aſſoluto ſara giudice nel ſuo della conferenza del tempo,nel quale buonamente egli puo preſentarſi,ò nò.

e Cap.eos, de ſent. excom.lib.6

f In ſum.excom. 96

L' VN-

L'undecimo, presupponiamo, che tutti i testi, che commandano, che si sodisfaccia, manzi che si absolua nell'articolo della morte, s'hanno da intendere, se lo scommunicato può sodisfare, & s'egli non può, basta che dia sicurtà, secondo una glosa [a], & il Cardinale, [b] & il Felino [c], ancorche l'Imola tenga il contrario [d]. Però (al nostro giudicio) la sicurtà deue esser insufficiente, se la può dare, & se non la può dar tale, deue dar quella ch'ei può, & se non può nulla, absoluerlo senza ella, per le medesime ragioni del Cardinale [e], & del Felino, [f] poi che ei ancora è obligato all'impossibile. Et anco aggiungiamo che a nostro giudicio, egli potesse sodisfare auanti che muori, però non senza gran danno della sua robba, & se può differire, senza danno d'altri, non sarebbe obligato piu di dare sufficiente cautela di farla, per quello, che s'è detto di sopra, della restitutione [g]. Et quale sia sufficiente cautela, & se le scommuniche della Cena sono della legge, ò del giudice, si dira giù [h] à basso.

Aggiungiamo etiandio, che colui, che può absoluere della scommunica scritta in iure, può absoluere di quella generale data per lo giudice, secondo una decisione singolare di Giouanni d'Imola, [i] riferita dal Felino [k], dicendo non hauerla letta in altra parte, quantunque il medesimo prima habbiano detto Gio. Andrea, & il Cardinale [l], la quale difendemmo [m] altroue.

a Quæ est pro Cle. 1. de sent. excom.
b In cap. 9. 4
c In 5. de præ
d
e In cap. Grauis, de
f In cap. Grauis, de
g Supra eo. ca. 17 nu. 55 & 57.
h Infra eo. ca. nu. 74
i In cap. Grauis, de purg. can. 4
k In cap. Pastor 1. §. Inter. de sent. excom. & resumpt. in 6. In fine, ne clerici vel monachi.
l In d. cap. Grauis, & resumpt. in 6. In fine, ne clerici vel monachi.
m In d. cap. Grauis.

INTERROGATIONI SOPRA QVESTI presupposti fondate. di colui, che scommunica, chi è scommunicato, di chi partecipa, di colui che assolue, & ch'è assoluto. & prima, di colui, che scommunica.

SOMMARIO.

44 *Scommunicare, senza hauere potestà, o essendo sospeso, ò senza legitima cagione, è peccato mortale.*

Lo scommunicato di scommunicatione minore pecca mortalmente, s'egli riceue alcun sacramento, medesimamente pecca lo scommunicato di maggiore scommunica, s'egli ammiistra, ò riceue sacramenti.

45 *O' partecipa con altri, udendo, ò dicendo i diuini officij, ò altri dentro, ò fuori della Chiesa.*

46 *O' elegge, ò accetta l'elettione, ò partecipa in cose profane, per disprezzo della scommunica, ò non osserua quella, ch'è nulla, con grande scandalo del prossimo.*

47 *O' non osserua l'ingiusta, alla presenza di quelli, che non sapeuano s'ella era giusta, ò ingiusta.*

Partecipare con scommunicato si pecca mortalmente in sei casi, cioè ne' diuini officij, frequentemente, con disprezzo della potestà ecclesiastica, contra il precetto del giudice, ò della legge, con scommunicato del Papa co' suoi partecipanti: & nel medesimo peccato, per il quale colui è scommunicato.

48 *Assoluere la scommunica senza autorità, ò senza che finisca la conditione, ò senza sodisfare, ò senza citare la parte, è peccato mortale. Il medesimo è desiderare, & procurar d'essere assoluto in questa maniera.*

'Egli ha scommunicato † non hauendo potestà 44
di scómunicare, è hauendola, è suspeso da lei dalla legge, ò dal giudice, ò senza cagion giusta, ò senza scrittura, oue fosse posta la cagione di lei, ò lasciando mirabilmẽte la forma, & l'ordine debito, ò per uẽdetta, ò per altro cattiuo fine, è peccato mortale, per il sopradetto [a]. cõ obligo di restituire il dãno, che da ciò n'è [b] seguito.

a Sup. eo. a n. 4. & 8
b Arg. c Sacr. de sẽ. excom. adiunct. c. fi. de anim.

DELLO SCOMMVNICATO.

E essendo scommunicato di scommunica minore, egli ha riceuuto alcun sacramento, ò accettò alcuna elettione, presentatione, ò collatione da beneficio, pecco mortalmente. [c] Se essendo scommunicato di maggiore scommunica, egli ha riceuuto, ò ministrato alcun sacramento, peccò mortalmente [d]. Et se essendo chierico, ha fatto alcuna cosa dedicata particolarmente ad alcun'ordine, com'è dir Messa, battezare solennemente, assoluere da' peccati, ò cantare l'Euangelio, ò l'Epistola con manipolo solennemente, è irregolare, & non altramente, secondo Innocentio [e] riceuuto.

c Ca. Si celebrat. de cler. excom.
d Ca. Sacrũ, cum ex anno. de iis quæ ui. & ca. Non solum §. cum ergo 11. q. 3.
e In cap. fin. de excess. prael.

Se † essendo scommunicato di scommunica maggiore, partici 45
pò ne gli officij diuini attiuamente, ò passiuamente, ascoltandogli, ò dicendogli con altri, la Messa, l'hore canoniche, l'Aue Maria della

della ſera, della mattina, ò del mezo giorno, la benedittione della mensa, ò dell'altare, dentro, ò fuora della Chieſa, ò fu in proceſſione, ò in letanie: peccò mortalmente. [a] ancorche egli ſia ſcommunicato occulto. [b] Percioche l'Eſtrauagante Ad euitandam, ſopra [c] riferita, ſolamente ſalua quelli, che participano con lo ſcommunicato: & niuna coſa gli è utile, come in eſſa ſi dice. Et coſi egli non può dir l'hore canoniche in compagnia, ch'era auanti obligato, benche le deue dire ſolo [d], come ſi è detto di ſopra: [e] però ſenza Dominus uobiſcum, ſecondo l'Hoſtienſe. [f] Ancorche (al noſtro giuditio) egli non peccarebbe, dicendole ſolo, per quel, c'ho detto altroue. [g] però può aſcoltar la predica con gli altri, anco dentro della Chieſa, [h] dalla quale finita ch'è, ſe ne deue uſcire.

a Cap. Quod in re. de pœn. & rem.
b Arg. cap. Illud de cler. excom.
c Sup. eo. ca. nu. 35.
d Gloſſ. celebris in c. Presbyt. 28 diſt.
e Sup. ca. 25. nu. 10.
f In d. ca. il ud quē inter alios ſequitur Coſmas ti Qualiter horæ dicen. col. 1
g Ca. Hoc, quoq; de conſe. diſt 1.
h Cap. reſponſo, de ſent. excom.

46 S'egli accettò † elettione, preſentatione, confirmatione, inſtitutione, collatione, ò altra prouiſione di beneficio, fattagli auanti ch'ei ſi aſſolueſſe, [i] peccò mortalmente, & non guadagna alcuna giurisdittione. Per ilche tutti quelli, che ſono prouiſti per eſſi, aſſolue il Papa, & il Nuntio per queſto effetto ſolo. S'ei partecipò etiandio in altre coſe profane, principalmente per diſprezzo di oſſeruare la ſcommunica ualida, ancor che fuſſe ingiuſta, per eſſere ſolamente pronuntiata per odio, ò per cattiuo animo di uendetta, ò per non oſſeruar l'ordine accidentale della legge, peccò mortalmente: per il ſopradetto. [k] Et anco, ſe diede grande ſcandalo, in non oſſeruar quella, ch'era nulla, per communicare, auanti che ſi notificaſſe ſuffitientemente la cagione della nullità. Et anco piu, s'ei non oſſerua la ingiuſta ualida, per eſſer data ſenza giuſta cagione, in preſentia di quei, che non ſapeuano, nè haueuano ragione di credere, ch'era data ſenza giuſta cagione: [l] Anco ſarebbe giudicato per irregolare nel foro eſteriore, ſecondo la Roſella, [m] per inſino, che ſi moſtraſſe, & prouaſſe l'ingiuſtitia, & non piu, per il ſopradetto. [n]

i D.c. Si celebrat. g locum à fortiori.
k Sup. eo. ca. nu. 3.
l Ca. 11. q. 3. & per dicta ſu eo nu. 3.
m Ver. Appell. §. 5.
n ti Sup. eo. ca. nu. 3.

47 Habbiamo † detto [in preſentia di quei, che non ſapeuano eſſere ingiuſta, &c.] percioche come il medeſimo ſi ſa, ch'è ingiuſta, egli può (ſchifando lo ſcandalo) ſtar preſente in luoco ſecreto a i diuini officij, & anco celebrare. Coſi quei, che ſanno, che non hebbe giuſta cagione per ſcommunicarlo probabilmente, ò lo credono perche egli lo dice, & ſi conoſce, ch'è di buona conſcienza, può aſcoltarlo, ſeruir alla Meſſa, & ad altri diuini officij in luoco ſecreto. [o] Habbiamo detto [s'ei ſa,

o Gaeta. 2ª. 2ª. q. 70. art. 4.

ò ſe ſanno] percioche, s'ello, & gli altri dubitaſſero, poco men peccarebbono, che ſe credeſſero, che la ſcommunica ualeua, ò era giuſta, per il detto in altra parte. [a] & s'egli ha ſcrupolo, che ſia ſcommunicato, deponghilo al giudicio d huomo da bene; facciaſi aſſoluere à [b] cautela.

a Sup. eo. ca. nu. 86 de pœn. l. 7. & facit. d. ca. illud.
b Reiic. per abſolu. no 6. §. 127.

DEL PARTICIPANTE, con lo ſcommunicato.

EGLI ha partecipato con lo ſcommunicato in alcuno de' ſei caſi, ne' quali habbiamo detto di [c] ſopra, percioche la partecipatione è peccato mortale; cioè ne' ſacramenti, & diuini officij, ò frequentemente, ò con diſprezzo delle chiaui, & poteſtà eccleſiaſtica: ò contra il precetto, che chiamano de' participanti, ò con lo ſcommunicato co' ſuoi participanti: ò in quel peccato, per cui egli è ſtato ſcommunicato, ò in altro peccato mortale, per quel, che habbiamo detto in quel luogo.

c Sup. eo. ca. nu. 10. & ſeq.

DI COLVI, CHE ASSOLVE LO SCOMMVNICATO.

SEGLI ha aſſoluto † lo ſcommunicato, ſenza hauere poteſtà alcuna, ò ſenza ſtare in conditione, con la quale gli fu data la poteſtà di aſſoluerlo, ò, ſe con danno notabile della parte l'ha aſſoluto, auanti d'udirlo, ò citarlo, eſſendo egli debito, ò ſenza todistare, come, & quando egli doueua per la legge, ò per lo diſprezzo, ò con danno notabile della parte laſciò di oſſeruare, nello aſſoluere, la ſolennità ſopradetta, [d] peccò mortalmente, per il ſopradetto. Et s'egli ha aſſoluto da i caſi della bolla della Cena, può eſſere incorſo in ſcommunica, come ſi dirà [e] à baſſo. 48

d Sup. eo. cap. nn. 8 & 10.
e Infra eo. ca. nn. 74

DI COLVI, CHE È STATO assoluto dalla ſcommunica.

EGLI ha deſiderato, procurato, ò di fatto s'ha fatto aſſoluere in alcun modo illecito de' proſſimi detti, ò ottenne l'aſſolutione per cagion falſa: ſapendo, ò douendolo ſapere, & auuertendo, ò laſciando di auuertire per grande, & ſupina inconſideratione, ch'egli era tale, [a] peccò mortalmente.

[a] Quia facientes & conſentientes &c. Ad Rom. 1. & cæteri theologi deleg.

DELLE SCOMMVNICATIONI, nelle quali s'incorre per la legge, & prima delle riſerbate al Papa.

SOMMARIO.

49 *Le Scommuniche del Decretto, & del Decretale ſono uentiſei. quelle della Clementina cinquanta, & quelle della bolla della Cena, ſenza numero.*

50 *Le ſcommuniche, che ſono fatte contro i ſudditi (quanto al foro della conſcientia) ſi dourebbono ſcemare: & creſcere il caſtigo nel foro eſteriore contro eſſe, con altre ſcommuniche nuoue contra i Prelati, che nel caſtigare i delitti peruertono l'ordine della legge commune.*

51 *La Scommunica ſi deue interpretare ſecondo che ella parla: & s'è della legge, ò del giudice, mirar quel che ella dice, & ponderar bene contra quali perſone, & perche ella è poſta. La quale, ſe parla di colui, che fà l'opra, non comprende chi la commanda, nè chi la conſiglia.*

52 *Nè chi la uuol fare, ò chi la comincia. Ma la legge in due maniere può parlare di chi conſiglia.*

53 *La Bolla della Cena ſi fa il Giouedì ſanto: di cui non ſi può dire*

54 *in tutta ferma dottrina. Et quantunque la ſua publicatione ſi multiplichi ogni anno, le ſue cenſure non moltiplicano. & morto il Papa eſſe ſi diſcommunano. Le quali comprendono tutti, ancorche ſiano Re, o Imperatori, nè ſi ponno aſſoluere da neſſuno, eccetto nel'articolo della morte, ſuor che dal Papa, ò per' priuilegi ſpeciali; & chi l'aſſolue è ſcommunicato.*

55 *Le bolle, & l'Estrauaganti di Sisto Quarto, & di Paolo secondo, sono tra loro differenti.*

RESVPPONIAMO † primo, che una glosa maestrale, [a] raccolse cinquanta scommuniche poste ipso facto per la Clementina. Et un'altra auanti [b] trentadue, poste per i testi soli del Sesto. Et prima ne raccolse l'Hostiense trentatre [c] sole, ch'indussero tutti i testi per insino al suo tempo nel Decreto, & nel Decretale, con alcuna del sesto. [d] La onde ne segue, quanto scarsi furono gli antichi Concilij, & padri santi in scommunicare; & quanto liberali i nuoui. Poiche per insino al l'anno 1398. nel quale il Sesto si publicò, non si trouauano, se non trentatre casi soli: i quali in uerità si possono risoluere in meno di uentisei. Et per solo il Sesto se ne indussero trentadue, & per le sole Clementine cinquanta. Et dapoi in quà, per la bolla della Cena, per Estrauagante che si sanno, & per quelle, che non si sanno, & per le constitutioni sinodali, per le prouinciali, per le uisitationi, e per le reformationi de' secolari, & de' religiosi, tanto che non ui è numero. Laqual liberalità ha dato qualche occasione (ancorche non giusta) alla poca obedienza de' Lutherani: Et secondo la † nostra opinione sarebbe bene, che questo Concil. Tridentino scemasse (almen quanto al foro della conscienza) quelle, che sono fatte contro i sudditi: & aumentasse il castigo nel foro esteriore contro essi: con altre nuoue scommuniche contro i Prelati, che nel castigare de' delitti peruertono l'ordine della legge commune, & male eleguiscono le pene ordinate. Et percioche quasi tutti quei, che hanno raunati questi casi, hanno uariato in osseruar l'ordine, noi seguiremo quello di Angelo da Calnasio, [e] colquale nella maggior parte concorda Siluestro, che è piu conueniente: Il qual primieramente pone le riserbate al Papa, dopò le riserbate al Vescouo, & dopò quelle, che non sono riserbate à niuno. Et percioche piu facilmente possa trouar'ogni uno quel ch'ei uorrà, porremo auanti le piu antiche, eccetto che tra quelle che sono Papali, quelle della Cena saranno le prime, percioche paiono piu riserbate, & piu ab homine, che de iure.

Secondo auisiamo † il Confessore di quello, che'l Gaetano [f] auisò (ma piu chiaramente, piu breue, & piu sententioso di lui) cioè, che per giudicare se uno è scommunicato, ò non de iure, ò ab homine,

a Cle.1.de sen.excom. uer. Excomm.

b In ca eos, de sen. excom. lib. 6 & In summa, de sent. excom. §. 3. in princ.

d l.c.1. de hom. li. 6

e Ver. Excom. §. 6. & 7

49

50

f Ver. Excom. prin.

51

homine, ha da mirar bene le parole, che usa il testo, ò il giudice, & ponderarle bene contra quali persone, & per quali opre si scommunica: & non ha da estendersi ad altro. [a] Et che, se ella parla solamente di colui, che fa l'opra, non si ha da stendere à colui, che la commanda, o consiglia. Percioche quantunque un testo [b] significhi il contrario, quanto à colui, che commanda (alqual'in altra parte ci siamo affaticati di rispondere,[c]) però solo colui, che fa, & essercita l'opra, la fa ueramente, [d] & non colui che la conseglia: nè anco colui che la commanda, ò la fa per altri: almen quando l'instrumento è libero, secondo Bartolo, [e] communemente riceuuto, & percioche i testi, che uogliono scommunicare colui, che commanda, & consiglia, sogliono

52 ben dichiarate. [f] Anco auisiamo † che il testo, che parla di colui, che fa alcuna opera, non si ha da estendere à colui, che solamente uuol farla, ò la comincia. Et così se si scommunica colui, che uccide, non s'intende, che uuole scommunicare colui, che ferisce, ancor che egli lo faccia con animo di ucciderlo. Oltre ch'è gran differenza, che il testo parla principalmente di colui, che fa, & meno principale; & secondariamente di colui, che commanda, & consiglia, ò principalmente di tutti. Percioche nel primo caso non incorre in scommunica colui, che consiglia, ò commanda, se'l consigliato non fa l'opera. Et per questo, ancor che certo uolte uno hauesse commandato di ferire un Chierico, però se l'altro non lo ferisce, colui non sarebbe scommunicato, [g] per hauergli commandato, ò consigliato che l'uccidesse. Et nel secondo caso è scommunicato, come colui, che commanda di uccidere per assassini, ancor che non ne segua la morte, è scommunicato. [h] Et il religioso, che predica per indurre che gli ascoltanti non paghino le decime, è scommunicato: ancor che i secolari non si [i] seduchino.

53 Terzo, † presupponiamo, che una glosa [k] solenne, & l'autor suo in altra parte [l] dicono, che tre uolte l'anno è solito che il Papa fa processo generale contro certi delinquenti, cioè, il Giouedì Santo, il giorno dell'Ascensione, & della dedicatione di S. Pietro, & di San Paolo, che viene nell'ottauo giorno di S. Martino. Però il Cardinale [m], ilqual segue Giouann'Andrea, (& noi lo seguiamo in altra parte [n]) disse che al presente egli non lo fa, se non un sol giorno, cioè il Giouedì santo, che si chiama giorno della Cena del Signore. Perçioche in quel giorno sua

a Arg. cap. Super de pa... tatione fi. le pat...

b Ca. Mul... sent excom

c In c. significauit de Iud.

d Arg. cap. Q... alum, de ... l. Aliud est fi... tur.

e In l. Sz & si mutus §. Seruus ff. de actu.

f In ca. Quod in du bijs de sent. excom. Fel. in c. de p... n. 6. & alij quam multi.

g Arg. notabilis in d. ca. Mulieres § 1

h Ca. 1. de hom. li. 6

i Clem. Cupientes. §. 1 de pœnis.

k Clem. 1 de Iudic. uerb. Solemnis.

l Io. An... in c. Quod olim, de iud.

m In d. c. Quod oli.

n In ca. Ito quorundam not. 6. nu. 7

diuina Maestà fece quella sua ultima, & illustrissima cena, & per questo quel processo si chiama la bolla della Cena. Il tenore della quale, Martino Quinto fece scriuere, & S. Antonino la pone [a]. Alla quale gli altri Pontefici hanno aggiunto alcuna cosa, & leuato; & appresso aggiungeranno, & leueranno; & per questo non si può di quella dare ferma dottrina in tutto, ancorche si possa dare nella sostanza, che poche volte si muta. Per questo porremo le parole con le sue clausole sustantiali, di quella di Papa Giulio Terzo, al quale Iddio doni gratia, che con una bolla della santa pace, che in quella cena tanto egli raccomandò, di scommunicare le guerre della terra de fedeli, & mandarla in quella de gli infedeli. Amen.

a In 3 par. tit. 22. ca. 9

Quarto presupponiamo, che ancor che la fulminatione di questa bolla della Cena si moltiplichi ogni anno, però non si moltiplicano le censure in ella contenute. Et anco altroue [b] nouamente ho detto, che le scommuniche per altri tempi poste, & contenute della detta bolla, tutte sono una: & che la bolla non fa piu, che aggiungere la riseruatione dell'assolutione alla sede Apostolica. Et anco si può dire, che quei che cascano ne i casi della bolla della Cena, uacante la sede Apostolica, non cascano in scommunica riseruata da lei, percioche quel che si contiene in ella, non è statuto, ma dispositione di huomo interlocutoria, & non diffinitiua, che si finisce con la morte del Papa: per una differenza soprascritta, [c] entra la scommunica de iure, & quella ab homine. 54

b In d.c. Ita quoti. da. not. 11 & nu. 33

c Sup eod. ca. nu. 19 & 40.

Quinto presupponiamo, che al fine di questa bolla si contiene, che per schifare le scommuniche di lei, non serue alcun priuilegio, che non possa essere scommunicato, ò non si estenda à quella scommunica generale, ancor ch'ei sia Vescouo, Imperadore, & Re. Piu oltre, che da esse niuno può assoluere, se non solo il Papa, etiandio per uirtù di bolle confessionali, ò altre facolta, che non si concedono specialmente à qual si uoglia persona, Chiesa, confraternità, religioni, & anco mendicanti, &c. concesse, se non nell'articolo della morte: nè anco all'hora, se lo scommunicato non desse sufficiente segnità di obedire à i precetti della santa Madre Chiesa Romana. Ma quei, che assolueranno, incorrono nella scommunica: dellaquale nell'ultimo caso della bolla diremo. Ilche medesimamente hanno detto alcuni [d] de i casi contenuti in una Estrauagante di Papa Sisto

d Gl. in cle. ex omm. c. 7. & Sot. uer. Ab

Quarto,

Quarto [a], con laquale si concorda [b] un'altra di Papa Paolo Secondo, ancor che essi non siano della bolla della Cena, cioè che sono riserbati al Papa, come i contenuti in essa: & quelli ch'assoluono da quei casi, sono coli scommunicati, come quelli ch'assoluono di gli altri. Però † non par uero, (come sopra le medesime Estrauaganti ho detto, & di sopra [c] annotammo ad altro proposito, dopò [d] Angelo & Siluestro [e] (percioche quelle Estrauaganti non restringono se non le facultà, che i loro autori hanno dato, come appare per il tenore loro. Et anco l'altra di che parla Paolo Secondo, fu constitutione, però fu regola di Cancellaria, come in essa si dice: la quale muore con la morte del autor suo [f]. Et perche il medesimo Angelo (che fu commissario della Cruciata di Sisto,) dice che anco (durante la sua uita) non si osseruò la sua ordinatione, quanto à quella Cruciata. Et percioche ambodue significano, che quei casi furono riserbati per il processo della Cena di quegli. Et per questo non restano riserbati, se non in quanto si ritrouano da i loro successori. Si come sono i casi delle dette Estrauagiti, che, se non si ritrouano per la bolla della Cena, (che sono molti, restano nella dispositione della legge cõmune, perche possono essere assoluti di chi ne ha potestà, se di essi le dette Estrauaganti non ragionano. & per questo non si referiscono.

55

a C. Etsi dominici. de pœn. & rem. in 6. & ibi commu. b C. licet dominici 2. eod. tit.

c Cap. 11. nu. 15. d Ver. Excom. casu 3. e Ver. Excom. 7. casu 3.

f Per proœm. extrá, & tra. fit Domin. in ca. Duobus de pœn. de refeript. li. 6

DELLE SCOMMVNICHE DELLA Bolla della Cena di Papa Giulio Terzo.

SOMMARIO.

56 *La Scommunica prima della Cena è contra gl'Heretici, & chi li fauorisce, & contra quelli, che tengono libri d'arte Magica, ò heretici, ò gli stampano, ò difendono.*

La Heresia, ch'è solamente mentale, ò quella, ch'è solamente esteriore, non induce scommunicatione.

57 *La Scommunica seconda della Cena, è contra i Corsari, & Ladroni del mare, & chi gli fauorisce.*

58 *La Scommunica terza della Cena, è contra quei Signori, che pongono nuoue gabelle nelle terre loro, ò constringono à pagare le prohibite.*

La Scommunica quarta della Cena, è contra falsari delle Bolle, ò lettere Apostoliche espedite: & non delle signature.

59 La quale non è riseruata al Papa, senon ne' casi che si comprendono in essa. In cui non casca il falsario delle lettere del Vescouo, nè di quelle del Nuncio, nè del Commissario del Papa. Nè quegli, che con false informationi impetrano lettere Apostoliche, nè quelli, che vsano le false.

Falsario non è chi corregge alcuna lettera, ò punto.

60 La Scommunica quinta della Cena è contra quelli, che portano armi, caualli, & metalli, instrumenti da guerra, con altra materia da poterſi adoperar nella guerra terrena, ò naua le da gli infedeli.

61 Nella quale anco non solamente si comprendono quelli, che portano cose uietate, ma etiandio tutti quelli, che peccorno mortalmente, uendendo, portando, donando, ò fare che si porti, mandi, ò doni: ancorche faccino questo senza animo attuale, ò uirtuale di far danno a' Christiani:

62 Arme bellicose sono tutte quelle cose fatte principalmente per combattere, ò portare à gl'infedeli, acciochè combattano con esse loro.

63 Le Scommuniche della Bolla della Cena, che comprendono tutti quelli, che seguono la setta di Macometto, con tutti gl'infedeli, che occupano i beni de' Christiani, ò gli fanno guerra attuale, ò virtuale, ò gli fauoriscono, sono in parte riserbate al Papa. ma que' Christiani, che li seruono per forza, non ui sono compresi.

64 La Scommunica sesta della Cena è contra quelli, che impediscono ingiustamente, che le vettouaglie non sieno portate à Roma.

65 La Scommunica settima è contra tutti quelli, che rubbano, spogliano, ò ritengono per propria autorità quelli, che uanno alla Sedia Apostolica, ò ritornano.

66 La Scommunica ottaua è contra quelli, che temerariamente offendono Patriarchi, Arciuescoui, Vescoui, co' mandatarij loro.

67 La Scommunica nona della Cena è contra quelli, che per se stessi, ò per altri offendon nella uita, ò nella robba qual si uoglia persona ecclesiastica, ò secolare, che ricorre alla corte di Roma per suoi negotij. O' quelli, che impediscono le lettere loro.

68 La quale è molto piu generale, che quella del tempo passato, & ui si comprendono i prelati, che posseggono cancellarie, & quelli,

& quelli, che consigliano, ò danno aiuto, ò fauore: con questo però, che ui concorrano cinque cose.

69 *La Scommunica decima è contra noue generi di persone.*

70 *Che vsurpano la giurisdittione ecclesiastica in diuersi modi, per cinque opere sole fatte per essi, ò per altri: i quali non comprende verima assolutione generale.*

71 *La Scommunica undecima è contra quelli, che offendono nella uita, & nella roba que' peregrini, che uanno per diuotione loro à Roma, ò ui stanno, ò ritornano. & quelli che in quell'opera danno fauore, consiglio, & aiuto.*

72 *La Scommunica duodecima è contro quelli, che occupano le terre della Chiesa.*

73 *La scommunica decimaterza è contro quegli, che togliono, ò tengono reliquie, ò ornamenti ecclesiastici, & ogni altra cosa della città di Roma, tolte nel tempo del sacco.*

74 *La scommunica decimaquarta è contra quelli, che con malitia assoluono le dette scommuniche, ma questa non è riserbata. Queste non si ponno assoluere etiandio nell'articolo della morte, senza sodisfare, ò senza dare cautione sufficiente, ch'è pegno, ò sicurtà. Questa non può essere assoluta, se non da chi la fa, ò dal suo successore.*

56 LA prima † scommunica [a] tutti gli heretici di qual si uoglia setta, etiandio Luterana. Et quelli, che impediscono il castigo di Martin Lutero, & quelli, che seguono l'arte Magica. Et quelli, che gli fauoriscono, & gli ricettano, & quelli, che senza licenza della sede Apostolica leggono i libri di Martin Lutero, ò de' suoi seguaci. Et quelli che tengono nella casa loro i detti libri, ò altri d'arte Magica, ò gli stampano, ò difendono in qual si uoglia modo, astutia, ò colore. & tutti quei, che li difendono.

a In prima clausula prab. bullę Iulij III.

Dichiaratione. Prima, che la scommunica de gli heretici è la piu antica di tutte [b], però non era riformata auanti di questa bolla, come ho detto altroue [c]. La seconda, che questa scommunica comprende tutti, & non solo gli Heretici, ma quelli che li fauoriscono, raccolgono, e defendono, secondo il Gaetano [d], ilche era uero nel suo tempo. però ella hora comprende molti piu: cioè quelli, che seguono l'arte Magica, che si può hauere senza heresia [e]. Et quei, che leggono libri Luterani, & tengono li-

b Arg. ca. Achatius & ca. audiuimus 24. q. 1. & c. 5 in c. 24 q. 3 & c. ex. 1. & 2 de hæret. & ca. Nomerint, de sen excom.

c In ca. 1 et 3 quorundam not. 11. num. 41.

d Ver. I excom. ca. 1

e Arg. eorum, q. hem. 26 q. 1. 2. 3. 4 5. 6 & 7 & per Th. 2ª. 2æ. q. 95 a. 8. & 2.

ori,

bri Luterani, ò d'arte Magica. Et quei, che fauoriſcono, raccolgono & difendono quei, che fanno il ſopradetto. La terza che colui ſi dice fauorire, raccogliere, ò difendere i detti, per cagion d'incorrere in queſta cenſura, che fanno il detto in quanto ſono heretici, o fautori delle dette opere, come notò bene il [a] Gaetano. La quarta, che ello ſi domentico quel che in altra parte egli tiene [b], & altri in altre [c], che altroue allegammo. cioè, che non baſta l'hereſia ſolamente mentale, per incorrere in queſta cenſura, ſe ella non ſi manifeſta per alcun ſegno eſteriore di parole, di ſcritti d'opera, ò di ſegni, che uagliono tanto. La quinta, che per il foro interiore non baſta l'hereſia eſteriore, ſenza la mentale. per quel, che di ſopra contra eſſo, & altri habbiamo detto [d]. La ſeſta, che non baſta leggere i libri d'arte Magica, ſe non ſi tengono, & baſta, che ſi tenghino, ancorche non ſi legghino; ne baſta leggere, ò tener libri d'altri heretici, ſe non ſono Luterani: percioche di quei ſolamente ella fa mentione, che ſono coſe cotidiane. Ma hoggi dopò il Concilio Tridentino, l'uno & l'altro u'incorre. La ſettima, che ancor che queſta clautula non parla De credentibus, come dice il Concilio [e], però per queſto ella non è piu ſtretta. Percioche quei, ch'ello chiama credenti, ſono heretici, ancorche non credino eſpreſſamente herche, ſe temprecemente credono con pertinacia, eſſer uero quel che altri heretici credono, ſenza ſapere, ch'è per tenerlo per buono, tecondo [f] il Palude.

a In d. ca. Pro quo facit l. 1. in delict. & in decret. ff. de noxal.
b 2ª 2æ. q. 11. art. 1 & 4 & in fam. uerb. Hæreſis
c In rub. de pœnis.
d In ca. 11. nu. 24. & 25
e In c. ex eom § credentes, de hæret.
f In 4 d. 13 q. 3. co. 2
g Quę poſſunt dari in a clauſula.

La ſeconda † ſcommunica [g] tutti i Corſali, & Ladroni del mare, maggiormente quei, che in una certa parte del Mediterraneo uccidono, & feriſcono, ò rubbano, & quelli, che li ricettano, aiutano, ò fauoriſcano.

Dichiaratione prima. Che queſta ſcommunica (al noſtro giudi 57
cio) comprende tutti, & ſolo quelli, che principalmente intendono di rubbare, di ferire, o d'uccidere in mare, ò à uno, ò à piu perſone: percioche queſti ſono Corſali, ò Ladroni marittimi, dicano come lor piace Angelo [h], Siluestro [i], e'l Gaetano [k]. Nella bolla del tempo, doue ſtaua [conſigliano] in luogo di quello [raccolgono] quel che in queſta è. Seconda quegli, che s'intendono ne' lor negotij, ò mercatie, o in guerra giuſta, o ingiuſta co i nimici, ò rubbano alcuna uolta, che accada, non ſi comprendono, ſecondo la mente di tutti. Terza, che non comprende quelli, ſolamẽte che ne' fiumi fanno queſto, dica Angelo come li piace. Quarto, che baſta che ſi faccia queſto ad alcuni, ò ad altri, & non è ne-

h Ver excommunicatio 18
i In uer. excom. c. 18
k In uer. excom. c. 18

ceſſario

ceſſario farlo à tutte le nationi, ò quaſi à tutte: percioche quelli, che in queſto ſi occupano principalmente ſono Corſali, ò ladroni del mare: & queſto baſta per uerificarſi in loro le parole di queſta clauſula, dica come li piace [a] Siluestro.

a Vbi ſupra?

La terza [b]. † ſcommunica quelli, che alle lor terre pongono nuoue gabelle, ò conſtringono a pagare le prohibite. 68

b Quæ propter in clauſ. I. bullæ.

Dichiaratione. Prima che per le nuoue ſi poſſono intendere gli augumenti delle uechie, ſecondo Angelo [c] & Siluestro [d]. & per quelli, che conſtringono, gli Agozini deputati, ò famigli, che conſtringono a pagare, ancor che non fuſſero per queſto ordinati. Per gabelle prohibite s'intendon quelle, che non ſi poſſon torre, ne a gli uni, nè à gli altri, ne à Laici, nè a Chierici [e], di maniera, che per torre coſta i Chierici gabelle lecite, quãto a i Laici, non s'incorre in queſta ſcommunicatione, come anco ſi aggiunge a baſſo [f]. Seconda, che ella non comprende quello, che eſſi pigliano di coloro, che per loro libera uolontà liberalmente li pagano, ſecondo la commune opinione [g], benche alcuni tali per un'altra clauſula à baſſo [h] ſi compredono.

c Ver Pedagium
d Ver. exco. 7. caſu 19
e Cra. era in ſumma uer. Excom. n. 7.
f Infra eo. c nu. 118.
g In Cle. gñ de immu. eccl.
h Infra eod. ca. nu. 67. & 68.

La quarta, ſcommunica i falſarij delle Bolle, o lettere Apoſtoliche, & delle ſupplicationi di gratia, & di giuſtitia confirmate dal Papa, ò uice Cancelliero, o da colui, che tiene il ſuo luoco. Et quelli, che confirmano ſupplicationi, in nome del Papa, ò del uice Cancelliero, ò de' loro Luochitenenti. Et un Capitolo d'Innocentio Terzo ſi eſtende piu [i], con le ſue pene a quelli, che falſificano, ò mutano le ſupplicationi confirmate dal Papa.

i In pe. clauſu. eccl. bal. v

Dichiaratione [k]. Prima che queſta ſcommunica in parte è piu ſtretta, che quella, che Innocentio Terzo ha poſto contra i falſarij [l]. Percioche quella comprende quelli, che per ſe, ò per altri falſificano le lettere Apoſtoliche: & quelli, che gli fauoriſcono, ò difendono, & i laici, che uſano le lettere falſe. & queſta nò, ſe non quelli, che falſificano: che ſi ha da intender per ſe ſteſſi, il ſopra preſuppoſto [m]. Et in altra parte è piu larga: percioche quella non comprende, ſe non coloro, che falſificano le lettere Apoſtoliche, che s'intendono delle ſpedite: per quel, che dichiarando un'Extrauagante [n], habbiamo detto altroue [o], & queſta cõprende anco quelli, che falſificano le ſupplicationi, che chiamiamo ſignature: & quelli, che confirmano in nome del Papa, ò del uice Cancelliero, & prouati per queſta clauſula, che dice, che ſi ſtendono le pene del detto Innocentio a quelli, che fal

k Cir. ad falſarios de cri. falſit.
l In ca. Ad falſarios eod. tit.
m Sup. eo. ca. nu. 52.
n In Extrauag. de elect.
o In ca. Accepta de reſt. ſpo. I. oppoſit. 8. num. 23.

ſificano, ò mutano le ſupplicationi ſignate: & coſi ſignifica, che non ſi comprendono per quel nome lettere Apoſtoliche in materia penale: Seconda, che queſta ſcommunica † non è riſerbata al Papa, ſe non ne i caſi che ſi comprendono in quella bolla [a]. Terza, che ne pare à noi hauer ben riſpoſto, che, nè in queſta ſcommunica, nè in quella del detto Innocentio [b], caſca il falſario delle lettere del Veſcouo, nè anco del Nuntio. *Percio* che queſte non ſono propriamente lettere Apoſtoliche. Et anco al preſente aggiungiamo per la medeſima ragione, che anco non caſca il falſario delle lettere della Penitentiaria, percioche non ſono lettere del Papa, ma del ſuo Commiſſario, *datæ uiuæ uocis oraculo*, ma ſi caſca bene ne i breui del Papa, ſecondo Gometio [c]. Quarta, che ella non comprende quelli, che per falſe informationi impetrano lettere Apoſtoliche, ò ſi ſeruono di eſſe, come ho detto in altra parte [d], perche non ſono lettere falſe. Nè anco quelli, ch'uſano lettere falſe. Percioche ſolamente ella parla di quelli che falſificano, & altra coſa è falſificare, & altra uſar le falſe, come tiene Innocentio Terzo [e], che ſcommunica tutti i falſarij. & non tutti quelli, che vſano le lettere falſe, ma ſolamente i laici. Quinta, che colui tiene, ò uſa lettere falſe, che ſapendo, ò douendo ſapere, che ſono tali, le uſa, ſecondo il Gaetano [f]. Seſta, che non baſta correggere alcuna lettera, ò punto, che non muta ſuſtanza ueruna per caſcar'in queſta ſcommunica, come ho detto di ſopra [g], & in altra parte [h] dopò di Gio: Gerſone [i] contra l'Hoſtienſe [k], & [l] il Gaetano.

59

La quinta [m], † ſcommunica tutti quelli, che portano caualli, arme, ferri, filo di ferro, ſtagno, acciaio, & ogn'altra ſorte di metallo, inſtrumenti da guerra, legnami, lino, canape, corda del medeſimo canape, ò di qual ſi uoglia altra materia, & la medeſima materia, & altre coſe uietate à i Mori, Turchi, & altri nemici del nome Chriſtiano, che fanno guerra a' Chriſtiani. Et quelli che per eſſi, ò per altri auiſano delle coſe, che toccano allo ſtato della Republica Chriſtiana (in danno de' Chriſtiani) a i Turchi nemici della religione Chriſtiana, & di qual ſi uoglia modo li conſiglia, non oſtante qual ſi uoglia priuilegio, & conceſſione data à qual ſi uoglia Prencipe.

60

Dichiaratione. Prima, che auanti di queſto, Aleſſandro Terzo [n] ſcommunicò tutti quelli, che portaſſero à i Mori ferro, ò legname per galee, ò li prouedeſſero d'arme, ò d'altre coſe neceſſarie,

a Per d.c. Ad falſa rorum.
b D.c. Ad falſarios
c Li. de breuib. p. 3.
d In ca. ad audientiam 1. de reſc.
e Sup in d.c. Ad falſarorum.
f Gaie ubi ſup. arg. l. In delictis §. Si de tract. ff. de noxal.
g In ca. 17. num. 18.
h In d.c. Ad audientiam.
i 2. par. alph. 32. ca. Quidam fol. 118.
k In ſumma, de crimin. falſ. §. Porrò verb. Sed hodie.
l In ſumm. uer. ex. comm. cap. 18.
m In 5. claus. eiuſd. bullæ.
n In ca. Ite quorum 6. num. de Iudæis

ceſſarie, per far guerra contra i Chriſtiani. Et dopò, Clemente Terzo [a] u'incluſe quelli, che in tempo di guerra contrattaſſero con Mori, & li portaſſero, ò deſſero prouiſione, ò conſiglio alcuno, perche ſingolarmente ho dichiarato, che'l tempo di tregua, è tempo di guerra, & non di pace [b]. Dopò Innocentio Terzo, [c] u'incluſe quelli, che li uendeſſero Galee, ò Nauilij. Et dopò Clemente Quinto [d] tutti quelli, che ad Aleſſandria, & in Egitto portaſſero coſe da mangiare. Et dopò, Giouanni Vigeſimo ſecondo [e] quelli, che al Regno di Granata portaſſero alcuna coſa. Et dopò ſucceſſe queſta Bolla della Cena, che quanto à queſto, neſſuna mai fu tanto larga, come queſta di Giulio Terzo.

a In ca. Quod olim de iudæis.

b Cap. Significauic eod. tit.

c In ca. Ad deliberandam, eo. tit.

d In extrauag. de iudæis, inter com.

e In Extrau. de iudæis Extra. Ioan. 22.

61 Dichiaratione. Seconda, che per riſoluerci † ne' dubbij, che ogni giorno ne domandauano in queſta materia i Confeſſori, ſono già due anni, che habbiamo fatta una [f] repetitione di undeci gran notandi, & dichiarationi di alcune gloſe, da i quali ſi potrebbe raccoglier una grande additione di coſe molto cotidiane per queſta clauſula. Vna delle qualiè, che la ſcommunica della bolla della Cena del tempo paſſato, comprendeua alcuni, che erano compreſi da i Teſti de i predetti Pontefici, & etiandio eſſi comprendono alcuni, che non comprendeua la Bolla, come habbiamo detto [g]. Et l'iſteſſo ſi ha da dire di queſta di Giulio Terzo, ancor ch'ella ſia piu larga. Percioche i Teſti de i detti Pontefici, non ſolamente comprendono quelli, che portano coſe uietate, ma etiandio tutti quelli, che peccano mortalmente, uendendo, dando, portando, mandando, ò facendo, che ſi porti, mandi, doni, &c. per quella parola Subminiſtrat, come prouammo in quel luoco [h]. Et queſta non comprende, ſenon quelli, che portano, come ho detto in quel luoco [i]. Et al contrario queſta comprende quelli, che portano caualli, & qual ſi uoglia metallo, & corda d'ogni qualità, & qual ſi uoglia materia di quegli: ancorche le porti ſenza animo attuale, ne uirtuale di dargli aiuto contro Chriſtiani, & à quegli nò, come habbiamo detto in quel luoco [k], dichiarando molte particolarità. Terza,

f In d. cap. Ita quorundam.

g In d. rep. c. ita quorundi not. 4. nu. 36.

h Not. b. 8.

i D not. 8. nu. 31.

k Not. d. 8.

62 che per una † diffinitione breue, ch'habbiamo data in quel luoco [l], di arme bellicoſe, che prouammo eſſere ſpetie d'arme in genere, concludiamo che qui, & in quel luoco per arme s'intendono tutte le coſe fatte principalmente per combattere, ò portare à i Mori: accrò che con eſſe poſſino combattere. Quarta, che la ſcommunica de i detti Pontefici comprende tutti, &

l Notab. 8.

foi o quelli, che seguono la setta di Macometto, che tengono occupato malamente le cose, che furono della Chiesa Christiana; ò hanno guerra attuale, o virtuale contra ella, ò la fauoriscono, in quanto sono tali. Et così non comprende gli Heretici, nè i Giudei, nè i Gentili, ma soli i Turchi: dato che non parli, se non de' Mori. Però la scommunica di questa clausula comprende tutti gli infideli nemici del nome Christiano, & così comprende i Giudei, & anco i Gentili, se abborriscono *il nome* di CHRISTO. come in quel luoco habbiamo detto con altre particolarità [a]. Quinta, la scommunica † de i detti Pontefici comprende tutti quelli, che fanno, che siano proueduti i Mori di qual si uoglia cosa necessaria per la guerra, con animo attualmente, è virtualmente cattiuo, che in quel luoco dichiarammo [b]. Et qui non si comprendono, se non quelli, che portano le cose in questa clausula comprese. Sesta, che i Christiani, che per timor della morte, o buffonate gouernano, ò remigano nelle galee de i Mori, ancor che pecchino mortalmente, nondimeno non pare, che siano scommunicati, nè per quelle, nè per questa scommunica, come in quel luoco [c] prouammo: Settima, che la scommunica di quei Pontefici in quanto à loro) non è riserbata al Papa, se non in quanto ch'ella in questa Bolla si rinuoua, & però nelle cose, nelle quali non concorre questa con quella, qual si uoglia ordinario può assoluere di quella per non esser riserbata à nessuno, come ho detto altroue [d], risoluendoci in quei, che habbiamo detto di sopra [e], che tutte queste scommuniche, quando concorrono, si fanno una. Et che per questo il Confessore hà da hauere grande auuertimento di uedere, quando concorrono, ò no. Ottaua, che sono anco scommunicati da Clemente Quinto [f] quelli, che nel tempo di pace portano uettouaglie, ò altra qual si uoglia mercantia, in Alessandria, ò in altre terre d'Egitto. Però questa scommunica non è riserbata al Papa, per non contenersi nella detta Bolla.

a In d.rep.not 4

b Notab.10

c Notab.11.

d In glo.vlt.

e Sup.co.ca. nu.55.

f Extra.1.de Iudæis

La † setta [g], scommunica tutti quelli, ancor che siano Re, Imperatori, che per forza pigliano le uettouaglie, che si portano per la Corte Romana, ò impediscono, ò pertubino, che non sieno portate, & i lor difensori, & quei che fanno far queste cose. 63 64

g In 6.claus.clusd. bullæ.

DICHIARATIONE. Prima che questa scommunica comprende tutti i Christiani, che fanno alcuna delle sei opere; cioè

cioè, impedire, ò pigliare le uettouaglie, che ui si portano: ò impedire, ò turbare, che non ui si portino, ò difendere, questi tali, ò procurare, che si faccia alcuna cosa di quelle: ancor che la lettera non dica chiaro questo ultimo, se non suppleudo un Fieri, uel faciunt, di lei, che pare ch'ella si sia lasciata. Secondo, che non comprende quelli, che giustamente fanno il sopradetto: come fanno quelli, che per il bene, & utilità della Republica loro uietano, che nessuno cauj grano, nè altre uettouaglie. ò essendo peste in essa, uietano i lor sudditi, che non uadano in essa, se hanno da ritornare, & altri casi simili. Percioche questo da se non è impedire, ma accidentalmente da quel ne segue impedimento. come ben dice [a] il Gaetano.

a Vbi su ca 19. pro qu. Iacit l. Si quis, ne. cum il Inocen. e ta. & ca. Non dubium de sent. excomm.

65 La settima [b], scommunica tutti quelli, che rubbano, spogliano, ò ritengono coloro, che uanno alla Sede Apostolica, ò ritornano. Et quelli, che non hanno giurisdittione ordinaria, nè delegata, fanno questo per propria loro temerità à coloro, che ui seggono nella medesima corte, ò con proposito deliberato presumono battergli, ò tagliarli qualche membro, ò ucciderli: & quelli che lo fanno fare, ò commandano che si faccia.

b In 7 clauf. eiusd. bullæ.

Dichiaratione. Prima che questa clausula non parla di Roma, ma della Sede Apostolica. Et per questo, se ella stesse fuora di Roma, la scommunica non haurebbe luoco in Roma [c]. Seconda, che ella non ha luoco in quelli, che fanno il sopradetto à coloro, che uanno, ò stanno, ò uengono dal luoco, oue sta la Corte, se nó uanno, ò stanno, ò uengono per cagione d'ella corte [d]. Terza, che per cascare in questa centura, per rubbare, spogliare, ò ritenere quelli, che in quel luoco ui seggono, è necessario, che non habbia giurisdittione, ne che come giudice, faccia questo secõdo il Gaetano [e]. Pero nè la lettera lo proua, ne ui è ragione, che lo concluda [f]. Quarta, che il proposito di battere, ò d'uccidere, che basta per peccare mortalmante, nõ basta per incorrere in questa centura, o ferire, ò uccidere. anzi è necessario, ch'egli si cõcepisca in tempo di quiete, secondo il Gaetano [g]. Ancorche al nostro giudicio, basta, che si cõcepisca anco nel tẽpo della colera: cõ questo che si cõcepisca auanti della questione, e del tẽpo della battitura, ò della morte. Percioche con questo si salua la particolarità, che questa clausula significa in questo caso. Si come è la legge [h], & costumi di quelli Regni, che tiene interpretato un Capitolo [i] che uuol dire, che colui che uccide, ò ferisce con

c Arg. patrorum in c. Per Sedem de sent. excom. per Io. Andr. & Felin.

d Gaet. ubi sa ca 14

e Ibi ca 14.

f Ibi. Inocen. & alii arg. contrarium.

g Vb. sup.

h Lib. 2. ti.

i In c.

proposito non è sicuro nella Chiesa, si hà da'intendere di colui che fà questo con animo deliberato, auanti della questione, & non di qual si uoglia suo proposito mortale.

a In 8.clauſ. eiuſd. bullæ.

La † ottaua [a], scommunica tutti quelli, che temerariamen 66
te tagliano membri, battono, impiagano, uccidono, pigliano, carcerano, & ritengono i Patriarchi, gli Arciuescoui, i Vescoui, & quelli, che quel commandano douersi fare.

Dichiaratione. Prima che per una delle dette otto opere quà espresse, s'incorre in questa scommunica: ancorche nel tempo del Gaetano [b] non s'incorresse, se non per sette; alle quali s'è giunto quà il battere. Seconda, che anco una Clementina [c], scommunica tutti quelli, che ingiuriosamente, & temetariamente battono, pigliano, ò mandano in esilio qual si uoglia Pontefice, ò commandano che se gli faccia questo, ò dapoi che sarà fatto per altri, lo ratifichino, ò sono compagni in farlo; ò per ciò danno consiglio, ò fauore, ò sapendolo, si difendono in quei casi, che non s'incorre in scommunica per i Canoni antichi. & è riseruata la sua assolutione al Papa. Terza, che quella Clementina è piu generale, che questa clausula; così quanto all'opere principali, come quanto alle accessorie: ancor che il contrario significhi il Gaetano [d]. Percioche, ancor che in quella clausula non si esprimino, se non tre: cioè, battere, pigliare, & mandare in esilio, & in questa sette; nondimeno tutte queste si comprendono in due di quelle: che sono: battere, & pigliare, piu che colui, che impiaga, taglia membro, o uccide, ò batte: e colui, che incarcera, ò ritiene, ò pigliò. Et nella terza, ch'è mandare in esilio, resta piu generale. Quarta, che quella è molto piu generale, quanto alle opere accessorie: poi che questa clausula non ne comprende se non una, cioè il commandare, e quella sei; cioè, commandare, ratificare, accompagnare, consigliare, fauorire, & sapendo difendere. Quinta, che Vescouo, Arciuescouo, ò Patriarca si dice colui, ch'è consecrato, & non coluisto, ancor che egli habbia preso [e] la possessione.

b V: uidere Sapud cum ca.s)
c Si quis ſuadente de pœn.
d Vbi ſup.ca.12.
e Cap.Eam te cum multis,ibi per Feli. circa ſic reſcrip.

La † nona [f] scommunica quelli, che per se, ò per altri im- 67
piagano, tagliano membri, uccidono, spogliano de' suoi beni qual si uoglia persona ecclesiastica, ò secolare, che ricorre alla Corte Romana, per le sue cause, & negotij. ò la perseguita in essa, ò i suoi procuratori, fattori de' suoi negotij, Auuocati,

f In 9.clauſ. eiuſd. bullæ.

Auditori,

Auditori, Giudici, & deputati per esse, per rispetto di tali cause, ò negotij. Et quelli, che impediscono, che le lettere, ò breui della Sede Apostolica, così di gratia, come di giustitia, & le citationi, le monitioni, & l'esecutoriali, che escono di essa corte, non si eseguiscono senza il suo consenso, & essamine, & uolontà. Et quelli, che i Notai, gli esecutori, ò i sussecutori di alcuna di loro, pigliano, cercano, ò ritengono, ò fanno pigliare, carcerare, & ritenere. Et anco quelli, che per loro lettere esecutoriali, ò altre, fanno, che non si debba obedire alle lettere, & precetti della detta Sede, ò de' suoi Nuntij, ò de i Giudici delegati da loro, così di gratia, come di giustitia, ò altro qual si uoglia processo, & esecutoriale dato sopra loro; & le cose giudicate, senza hauer prima il suo consenso, ò pagare certo prezzo. Et quelli, che uietano i Notai, che sopra tali essecutioni di lettere, & di processi non facciano atti, ò instromenti: nè diano quelli, c'hanno fatto alla parte, che haurà d'essi necessità. Et quelli, che sotto qual si uoglia pena, & à qual si uoglia persona in generale, ò in spetiale prohibiscono, ordinano, & commandano directamente, ò indirettamente, che non si uada alla corte Romana, à proseguire qual si uoglia negotio, ò impetrare gratie, ò che non habbiano ricorso, ò che non impetrino gratie da lei, ò che non usino l'impetrate. Et quelli, che pertinacemente di qual si uoglia modo presumono di uolersi separare dalla obedienza del Papa. Et quelli, che di loro officio, ò ad instantia di qual si uogli altro, portano per forza, ò fanno uenire alle persone ecclesiastice, ò i capitoli, i conuenti, & qual si uoglia collegio ecclesiastico alla loro presentia, l'audienza, la Cancellaria, il consiglio, ò il parlamento fuora della dispositione della legge commune, directamente, ò indirettamente, per qual si uoglia modo. Et quelli, che fino ad hora hanno fatto, ordinato, & publicato: ò faranno, ordinaranno, ò publicaranno in futuro statuti, ordinationi, constitutioni, prammatiche, ò qual si uoglia altra legge, generale, ò spetiale per qual si uoglia causa, etiandio per rispetto delle lettere Apostoliche, per l'uso non riceuute, ò riuocate, per le quali la libertà ecclesiastica si priua, si dannifica, si diminuisce, ò in alcuna maniera si ristringe, ò si pregiudica all'autorità del Papa, ò alla sua giurisdittione, ò della Sede Apostolica, in alcuna maniera, tacitamente, ò espressamente. Et quelli, che la giuris-

dittione, ò i frutti, l'intrate, & i prouenti, che appartengono alle persone ecclesiastiche, per ragione delle Chiese, de' monasterij, & d'altri benefici, che tengono, usurpano, ò secretamente pigliano, ò per qual si uoglia occasione, ò cagione senza espressa licentia del Papa sequestrano, ò impongono, & per diuersi, & esquisiti modi cercano, ò riceuono da quelli, che uolontariamente danno, & concedono tributi, contributioni, decime, talle, prestiti, ò altri carichi a i Chierici, a i prelati, & alle persone ecclesiastiche, & à i beni, à i frutti, all'intrate, & à i prouenti loro, & delle Chiese, de i monasterij, & d'altri benefici ecclesiastici, senza la simile, & spetiale, & espressa licentia del Papa. Et quelli, che per se, ò per altri, ò altri direttamente, ò indirettamente non temono di fare effequire, o procurano il sopradetto, ò danno il loro consiglio, il fauore, ò il uoto secreto, o publicamente di qual si uoglia ordine, conditione, stato, & dignità, quantunque egli sia Re, ò Imperadore, ò Vescouo.

Dechiaratione. Prima, che questa † clausula di Giulio Terzo molto piu comprende, che quella del tempo di S. Antonino, d'angelo, di Siluestro, & del Gaetano. Et per questo niuno se inganni co' suoi scritti. Seconda che importa nulla à quelli, che queste cose faranno o siano Chierici, ò laici, se l'autorità con che lo fanno, è laica. secondo il Gaetano. [a] D'onde ella inferisce contra molti prelati, che presiedono nelle Cancellarie, & ne' parlamenti. Terza, che guardino bene i confessori, che i Giudici, i Consiglieri, i priuati, ò qual si uogli altri, ch'effequiranno ò daranno aiuto, consiglio, fauore, o uoto in queste cose, sono scommunicati riserbatamente: benche non siano scommunicati se non in pigliare da gli ecclesiastici le cose contenute in elle, ancorche gliele domino per loro uolontà. Ilche è una gran rete, nella qual molti & grandi cascano, e cascheranno. Quarta, che per incorrere in questa censura, per cagion de' frutti, de' quali ella parla, hanno da concorrere cinque cose, cioè, che siano intrate ecclesiastiche, e non profane, quantunque appartengono all'ecclesiastico. secondo il Gaetano. [b] Ilche (al nostro giudicio) si ha da limitare quando non appartengono à colui, come ad ecclesiastico, & per cagion di beneficio. [c] L'altre sono, che si pigliano, come intrate ecclesiastiche, & che appartengono ad alcuno, & che si pigliano senza licentia del papa, & per uia di autorità, & potestà usurpata. secondo il Gaetano. [d] Per il che i la-

68

a Ta summ. nel. Excomm. ca. 3.

b Vbi sup. ca. 29.

c Arg. ca Nouerint [illegible] & ca. [illegible] de [illegible] patron.

d Vbi sup.

i ladri,& ſoldati, che le rubbano, non caſcanho in queſta Cenſura.nè anco gli altri, che le pigliano nel tempo che uacano i beneficij.Nè(à noſtro parere)quelli,che fanno pagare gabelle, ò impoſitioni a i Chierici coſi come a i laici ſenza hauere riſpetto de i frutti, dell'intrate & de' beneficij eccleſiaſtici.

69 La † decima[a] ſcommunica tutti i Cancellieri, uicecancellieri, & conſiglieri ordinarij, & ſtraordinarij di qual ſi uoglia Re, & Prencipe. Et i preſidenti di cancellaria, & de i conſigli, & parlamenti. Et i procuratori generali loro, ò d'altri Prencipi ſecolari, ancor che ſiano di dignità Imperiale, Reale, Ducale, ò d'altra. Et gli Arciueſcoui, i Veſcoui, gli Abbati, i commendatori, i Vicarij, & gli Officiali, che per ſe, ò per altri auuocano le cauſe di qual ſi uoglia eſſentione, ò di qual ſi uoglia altra gratia,& delle lettere Apoſtoliche,delle decime,de' beneficij,& d'altre cauſe ſpirituali, ò congiunte à ſpirituali de gli Auditori,& de Commiſſarij del Papa. Et impediſcono per l'autorità legale l'eſſecutione delle monitioni,citationi,inhibitioni,ſequeſtri,eſſecutoriali & d'altre lettere Apoſtoliche,coſi di gratia, come di giuſtitia, che procedono dal Papa, ò dal ſuo Camerario, & preſidenti della Camera Apoſtolica,& da gli Auditori, & Commiſſarij Apoſtolici nelle medeſime cauſe.& il corſo loro, & l'audienza,le perſone,i capitoli,i conuenti, & i collegij, che le medeſime cauſe uogliono eſſequire, & s'intromettono in conoſcerle,come giudici. Et quelli, che ordinano,ò conſtringono gli autori,oue hanno fatto, & fanno commetter le dette cauſe,à reuocarle, ò à fare reuocare le citationi, ò inhibitioni, ò le lettere in eſſe decernite,& à farſi aſſoluere dalle cenſure,& dalle pene, che in eſſe ſi contengono,à quelli,contra i quali tali inhibitioni,hanno proceduto, ò impediſcono l'eſſecutione delle lettere Apoſtoliche, ò eſſecutoriali,etiandio con riſpetto di prohibire la uiolentia.

[a] In 10. clem. cum. bulla.

Dichiaratione. Prima, che ſolo † noue ſorti di perſone ſi ſcommunicano qui, & per le ſole cinque opere, ò alcune di loro fatte da loro, ò da altri. Secondo che ſi come dice il Gaetano, [b] Adriano Seſto ha dichiarato, che le ſopradette perſone, non ſi potrebbono ſcuſare per la tolleranza del Papa; della quale tampoco ſi ricordò Giulio Terzo,dicendo.Proteſtiamo,& dichiaramo, che in niuna maniera debbano, nè poſſano pregiudicare in coſa alcuna delle ſopradette, nè in altra qual ſi uoglia iuriſditione della Sede Apoſtolica,& della ſãta Chieſa Romana.

[b] Vbi ſup. ca. 30.

da oue si uoglia, ò come si uoglia hauute, & per hauer atti alcuni contrarij in qual si voglia modi che pregiudicano, taciti, ò espressi per noi, ò per la Sede Apostolica: come si uoglia fatti, ò per douersi fare, nè corso alcuno di tempo, nè patienza, ò tolleranza nostra. Terzo, che niuna assolutione solenne, nè generale, che fa il Papa nel detto giorno della Cena, ò in altro, è utile ad alcuni de i sopradetti, se prima publicamente non riuocaranno, ò leuaranno da i libri le ordinationi, & prammatiche, che sono fatte, & non faranno di quel certo il Papa, & non cessaranno con animo di mai non tornarui.

a In u. clauſ. cœnæ. bullæ.

La † undecima, scommunica [a] quelli che tagliano membri, ferisconо, uccidono, ò ritengono, pigliano, ò rubbano quelli, che uanno à Roma, peregrinando per loro diuotione, ò stanno in essa, tornando da lei. & quelli, che in questo danno aiuto, consiglio, ò fauore. 71

Dichiaratione. Prima, che questa scommunica comprende ogni sorte di gente, che fa alcuna delle nuoue cose in ella espresse alle persone, che ella contiene. Seconda, che conuiene, che in tali persone concorrino molte qualità: cioè che siano peregrini, & che peregrinino per diuotione, & che uadano, stiano, ò uenghino da Roma. Per questo, colui che ferisce altri, auanti ch'ei parta, ò dopò ch'è ritornato, ò colui, che peregrina per altra parte, ancor che in essa stia la Corte Apostolica, ò colui che risiede in Roma per diuotione, non casca in questa censura, come

b Vbi ſup. ca. 13

dice il [b] Gaetano.

La † duodecima, scommunica tutti quelli, che per se, ò per altri direttamente, ò indirettamente, sotto qual si uoglia titolo, ò colore, de fatto occupano, ritengono, ò come nemici distruggono, ò assaltano, ò presumono d'occupare, di tenere, di distruggere, ò di assaltare, come nemici in tutto, ò in parte la città di Roma, & l'altre città, terre casali, ò giurisditione alla Chiesa Romana appartenenti, & suggetti alla Romana Corte mediatamente, ò immediatamente. Et quelli, che de facto usurpano, perturbano, ò ritengono, ò per diuersi modi presumono uessare la giurisditione suprema, che al Papa, ò alla Romana Chiesa si appartiene. Et quelli ch'aiutano à far questo, fauoriscono, & difendono, in questo danno aiuto, consiglio, ò in qual si uoglia modo fauoriscono. 72

Dichiaratione. Prima che per non esser lungo, non poniamo

quà

qua i nomi delle terre, che ſono del Papa, ma le pongono S. Antonino, e'l [a] Gaetano [b]. Seconda, che queſta comprende la parte, che ſtà fuora di alcuna città del Papa, ò con armata mano vogliono entrare in eſſa, à diſpetto dell'altra parte contraria, che ſtà in eſſa, per le ragioni del [c] Gaetano.

[a] 2.par.tit.14.c.3.
[b] Vbi ſup.ca.17.

73 La terzadecima † ſcommunica [d] tutti quelli, che pigliano, ò occupano le reliquie ſante, & gli ornamenti eccleſiaſtici, di qual ſi uoglia ſorte, come Calici, Croci, Candelieri, Turribuli, Vaſi d'argento, & d'oro, & di ueſtimenti ſacrati per lo culto di uino, & uſo deputato delle Chieſe, che ſtanno dentro, & fuori della città di Roma, & di qual ſi uoglia altra coſa della medeſima città, che nel tempo del ſacco per infino al preſente giorno malamente pigliarono. Et qual ſi uogli altro, nelle cui mani le medeſime coſe per qual ſi uoglia titolo, & cagioni uennero ſupendolo, & eſſendo di qual ſi uoglia ordine, preminenza, conditione, & ſtato, che ſiano, ancorche ſiano di dignità Pontificale, Imperiale, & Reale, le non reſtituiſcono le dette coſe preſe, à i ueri padroni (ſe ſanno certo chi ſono) ò non s'accordano con eſſi loro con buono accordo, ò ſe non ſi ſanno i padroni loro; non depoſitano realmente nelle mani delle perſone per noi à quel deputate.

[c] Dict.cap.17.
[d] In claus.13.eiuſd. bullæ.

Dichiaratione. Prima, che queſta comprende tutti, ancor che ſiano Re, & Imperatori, che habbino rubbato, ò per altro titolo hauuto, ò che al preſente tengono alcuna coſa di queſte ſapendo che ſono di quelle. Seconda, che non comprende colui, che auanti queſta bolla, ò della ſua notitia, diede a' poueri quel ch'ei rubbò, ò quel che teneua, ò il ſuo ualore per non ſapere, nè hauer potuto buonamente ſaper di chi era. Poi ch'ei fece quel, ch'era obligato. per quel, che habbiamo detto [e] altroue. ancorche i poueri non fuſſero di Roma. Perche di ſopra [f] con la commune habbiamo detto, che quel ch'è debito incerto, ſi può reſtituire à qual ſi uoglia pouero, appuntando contra il Gaetano eſſer tale colui, che ſi sà che rubbò à uno d'una città, ilquale non ſi può ſapere chi egli ſia.

[e] In commen.c.Cû fit de Iudæis.
[f] In cap.17. nu. 29. & 92

74 La † quartadecima, ſcommunica [g] quelli, che preſumono d'aſſoluere dalle ſopradette ſcommuniche contra la prohibitione contenuta nella detta bolla [h]. & anco li uieta l'officio del predicare, di leggere, d'amminiſtrare ſacramenti, & d'aſcoltar le confeſſioni.

[g] In 4.claus. eiuſd. bullæ.
[h] Refertur ſup. eo. ca.in prælud. huius bullæ.nu.56.

Dichia-

Dichiaratione. Prima, che non si comprende in questa il confessore, & il confessore, che per poca auuertenza, ò per ignorantia (almeno non molto crassa) assolueſſe. Percioche ella è contra quei, che presumono di assoluere, de' quali questi non sono, per quel che in altra parte ho detto. [a] & per quel, che in simili casi ha detto il Gaetano. [b] Seconda, che quel che si dice qui, anco nell'articolo della morte niuno può assoluere dalle dette scommuniche, senza sodisfare auanti, & dare sicurtà sufficiente, non si ha da intendere, che egli ha da fare sodisfare, & dare sicurtà insieme, ma che ha da fare, ch'et sodisfaccia, se può; [c] & se non può farlo, dia sufficiente sicurtà. [d] Terza, che la sicurtà sufficiente è pegno, ò piegiaria. [e] Quarta che pare che basti, che se non può dar questa, che dia la giuratoria, ch'egli sodisfarà il più presto che potrà, per il sopradetto: [f] Perche colui, ch'è obligato à dar sufficiente sicurtà sodisfa, promettendo con giuramento, se non ne può dare altra maggiore, secondo la Commune, che segue il Felino. [g] Quinta che questo Papa non riserba à se l'assolutione di questa scommunica, come anco non la riserbo Martino Quinto: [h] Ancorche il Gaetano [i] (alquale altre uolte habbiamo seguito) senta ch'egli la riserba, & per ragione. Percioche Papa Paolo Secondo la riserbò, come dice il Felino. [k] Et per questo, se questa bolla fusse constitutione, ò ordinatione, la potrebbe assoluere qual si uoglia ordinario, per il sopradetto. [l] perche sarebbe scommunicato de iure, & non ab homine. Però, perche ella è ab homine, [m] è più difficile, poi che non la può assoluere, se non chi la fà, ò il suo successore, o il delegato, o il superiore. [n] Et anco diciamo il medesimo. Percioche ella è scommunica generale, che quanto à questo è uguale à quella della legge, come dopò Giouanni da Imola [o] di sopra [p] tenemo, & [q] altroue.

a In rep. c. Accept. oppo. 3. nu. 31. post Carletu Cleri. de pri uil. q 18.
b In summa uerbo excommu ca 57, & 81
c Arg l impossibilium ff. de reg iur.
d Felin sup. cap. ut ostium. Mandato de preben in 6.
e l. si mandato ff. mandat gl. in fi. & ca Ad nostrū, de iure iur. ubi post Fel Imus, & Dec. in ca Qua fronte, de appell.
f Sup eo ca. nu 43.
g In d.c Ad nostrū. nu. 40.
h Vt uidere è apud S. Anto. 3. part t. 24. cap 20.
i In fin. ca 79.
k In c Patt §. præterea col 4 de off. or.
l Sup eo ca nu 37 in Vt not. Felin in d. § Præterea col 4
m In d. § Præterea, de off. or. & sup eo ca nu 40
n In ap. Graue, de præben. col. 4.
o In ap. Graue, de præben.
p Sup eo ca. nu 43.
q In d.c Graue, de præben.

DELLE SCOMMVNICHE RISERbate al Papa, che non si contengono nella bolla della Cena. & prima di quelle, che sono nel Decreto, & Decretale.

SOMMARIO.

75 *La scommunica prima del Decreto, & del Decretale delle riserbate*

bate è contra quegli, che non obediſcono al Papa, & dicono ch'egli non ha poteſtà di componer leggi. I quali ſono heretici.

76 *La Scommunica ſeconda del Decreto è contra quegli, che ferifcono Chierici, ò monaci, & include ogni ſorte di perſone, che ferifcono, ò offendono ingiuſtamente Chierici ſacri, ò religioſi.*

77 *Con le mani, ò con qual ſi uoglia altro membro, ò altra coſa, ancorche ſiano ſputi, o li tolgono alcuna coſa per forza dalle mani.*

78 *O' comandano, ò conſigliano, ò approbano dopò il fatto, ò non l'impediſcono, o ferifcon ſe medeſimi.*

79 *Chierico s'intende eſſere, non ſolamente chi è d'ordine ſacro, ma etiandio chi è di prima tonſura (quantunque egli ſia ammogliato, con donna Vergine, & uada in habito Chericale) & ancor ch'egli ſia caſcato in qualche cenſura. & i religioſi di qual ſi uoglia ſtato, purche ſiano di regola approbata. Il medeſimo s'intende eſſere il monaco, la monaca, i Nouitij, i Conuerſi, & anco gli heremiti, che ſono ſoggetti à ſuperiori.*

75 A † Prima, ſcommunica quelli, che non obediſcono, & contrauengono a i precetti, & decreti del Papa. [a] Però queſto ſi ha da intendere di colui, che contrauiene, dicendo, che il Papa non ha poteſtà per fare tali decreti, & leggi, ſecondo le gloſe ſingolari: [b] e queſto tale è heretico, come elle dicono. per tanto queſta ſi contiene nella prima della Cena.

[a] Cap. Nulli ſat 19. diſt.

[b] In d.c. Nulli. ſed cele[illegible] [illegible]

76 La † ſeconda, ſcommunica [c] colui, che per perſuaſione del diauolo incorre in tal ſorte di ſacrilegio, ponendo le mani uiolenti nel Chierico, Monaco: & che niuno Veſcouo l'aſſolua, ſe non nell'articolo della morte.

[c] Ca. Siquis ſuadente 17. q. 4.

Dichiaratione. Prima, che per quella parola [colui] comprende tutti, coſi huomini, come donne, ſecondo la gloſa [d] riceuuta: giouani, & uecchi di qual ſi uoglia età, che hanno diſcretione, per peccare [e] mortalmente. Chierici, laici, & religioſi. Seconda, che da quella parola [perſuaſione del diauolo] ſi raccoglie, che il metter le mani ha da eſſer illecito, & tanto, che ſia peccato mortale. Perciochè niuno incorre-

[d] In d.ca Siquis.

[e] Ca. ca. Mulieres & ca Pueris, le ſent. excom iuncta glo. I Ca De clericis diuib & c. Cuilibet ſeruit.

re in ſcommunica maggiore, per diſpoſitione generale della legge, ò del giudice, ſenza che pecchi mortalmente, per il ſopradetto: [a] Et anco non baſta che ſia illecito, ma che habbia animo d'ingiuriare, ò offendere, almeno virtualmente, ſecondo l'intentione del Cardinale, [b] & la Commune. Quantunque (a noſtro parere) può occorrer molte poche fiate caſo, nelquale la percoſſa ſia mortale, & non habbia baſtante animo d'ingiuriare ò offendere, per correr'in queſta cenſura, ſenon quando il percuſſore nó sà che'l percoſſo ſia Chierico. Terza, che per [ſacrilegio] s'intende non ſolamente quella, ch'è tale, conſiderata la legge naturale, & diuina, come è la percoſſa dell'eccleſiaſtico, non meritata, ma etiandio quella, ch'è tale per legge humana, come è la percoſſa, che ſi merita, data, perche, ò come non ſi [c] deue. Quarta, che per [mano uiolenta] ancó s'intendono pugni, braccia, piedi, ginocchi, & qual ſi uoglia altra parte del corpo. Percioche † non ſi eſprimono le mani per eſcluder gli altri membri, ma perche è l'organo piu atto per percuotere. [d] Quinta, che ſi dice per mani uiolente, ò altra parte del corpo nel Chierico, quel che immediatamente, ò mediatamente, con altro iſtromento li dà coſa, che à lui tocca. Et per conſequente colui, che lo batte con ſpada, ò con baſtone, ò gli getta ſopra [e] poluere, acqua, ſputo, [e] pietra, ò altra coſa ſimile. Et anco colui, che li toglie dalla mano, ò dal corpo alcuna coſa per forza. Et colui, che lo piglia, incarcera, ò ſerra in alcuna parte, oue non ne può uſcire, ſe non con uergogna, ò lo piglia nel freno del cauallo, ò li taglia la cigna della ſella, ò lo perſeguita con tanta furia, che lo coſtringe a gettarſi nell'acqua, ò in altri perícoli, per fuggirſene, ſecondo la mente del teſto d'Innocentio, della [f] Commune, e di S. [g] Antonino: ma non, ſe perſeguitandolo egli caſca, & ſi batte, ſecondo il medeſimo S. Antonino. [h] Ancorche Angelo [i] tenghi il contrario, per quel, che in queſto num. 77. ſi dice, congetturaremo che ſia errore nell'impreſſione d'un libro d'un dottore ſolenne, [k] in quanto è ſcritto, che per incorrere in queſta cenſura, non baſta che due Chierici giouani ſi percuotino, & ſi cauino un poco di ſangue del naſo. † Seſto, che anco pone mano uiolenta colui, che commanda alcuna coſa delle ſopradette, [l] ò conſiglia, ò aiuta, ò da per quel fauore. [m] ò l'approba dopò il fatto, ſe in ſuo nome s'è fatto, & altramente nò. [n] Et ancorche nol commandò, ma diſſe a' ſuoi,

77

78

a Sa eo.c.au 9. Nemo &c. Nullus 11. q.1.

b In d.c.Si qs art.1

c Cap uniuerſitatis de ſent.excom.

d Et ita cõprehẽdũtur oẽs par corpor s arg gl fin Cle. 1. de reſc.uer. Præſidẽte.

e Glo. fing.in d ca. Si quis.

f In c.Nup de ſent. ex o.gl & ibidẽ in d.c Si qs Pal in 4 d. 18. Sotia alibi 1 in. 8. par tit. 24 ca 6.

g In 1.col § col 6 que ſeq; Sylueſt. Excom 5.no 3. caſu 2.

h Arg uer Excom.5 caſu 1. §.10

i Sotus 5.e.4 col penult. ſecũdi Scotꝰ.

k Dicit Mulieres, de ſent. ex o.num.

l Arg ca Quanto, de ſen ex o.num. per

m Arg gl. de ſen. ex.li.6. ca 1. anno.

suoi, ch'ei desideraua uendetta di colui, credendo, ò douendo credere, che li prouocarebbe à farla, & mossi per quello, li danno delle bastonate. Percioche, ancor ch'ei no'l dica con questa intentione, egli douena pensare quel che ne poteua seguire. [a] Et quei che per l'officio loro possono, & debbono impedir la percossa, & non l'impediscono [b]. Et anco qual si uoglia altro, che chiaramente conosce, che senza pericolo & danno suo può impedire, & lascia di farlo, perche egli si gode di quel male; ancorche non pare, che bastarebbe la semplice omissione, senza questa intentione, almeno quanto al foro interiore, per quel che habbiamo [c] detto altroue. Et anco lega gli officiali della giustitia, che in quanto tali, gli mettono le mani addosso, i quali, ancor che le mettino leggiermente, non possono esser assoluti, eccetto che dal Papa, secondo il Panormitano. [d] Et anco il medesimo Cherico, che percuote se medesimo con ira [e]. con la modificatione, ch'è data di sopra [f] nel quinto precetto. Ma per consentire, che altri lo percuota, non sarebbe scommunicato: ancor ch'ei si possa scommunicare, per un Capitolo [g] che proua il sopradetto essere scommunicato; ancor che il Cherico per sua uolontà, & per sodisfarli, se li sottomettesse, accioche lo castigasse cosi.

79 Settima, che per [Cherico] s'intende † non solo quello d'ordine sacro, ma etiandio quello di prima tonsura. [h] Ancorche egli habbia moglie, con questo che ella sia donna Vergine, & uada in habito, & tonsura Chericale. [i] Et ancor ch'ei sia scommunicato, suspeso, ò irregolare, & anco deposto uerbalmente, se non è degradato realmente, secondo il Panormitano, & la Commune, [k] ò incorrigibile. [l] Ottaua, che per [Monaco] si intende qual si uoglia religioso professo, di religione approbata: [m] & qual si uoglia conuerso, [n] ò nouitio di religione approbata: [o] & anco quei del terzo ordine di San Domenico, di San Francesco, & de' Carmelitani, che uiuono in congregatione, & portano habito di religione, secondo che ha inteso la Ruota, [p] & ha detto il Felino: [q] ancorche altra cosa dica il Gaetano [r]. ilche può esser uero, considerata la legge commune; però non considerati i priuilegij, e'l costume, & stilo della Chiesa Romana. Et anco l'heremita, secondo una glosa. [s] il che è uero, s'egli è suggetto al suo superiore, che gode di questo priuilegio. [t] Quinto, che nell'articolo della morte, non solo il Vescouo, (come questo testo dice) ma etiandio qual si uoglia Sa-

a Arg. cap. pen. de homic. lib. 6

b In d. ca. Quanta, & cõs. ibi & Gaet. uerb. Excomm. ca. 10

c In c. Significauit de Iu. & in Cõmē. c. Nõ in ierēda 23. q. 1

d In c. Si uero 1 de sent. excō. & steph. in rep. Cle. 1. de off. ord. reg. 3 fall. 3.

e Arg. c. Si nõ licet 23. q. 1.

f Sup. ca. 25 nu. 11.

g Cap. Cõmuniqué de sent. excom.

h Ca. Cleros 21. d. ca. Perlectis 25. d & cap. Cum comunigas de ætat. & qualit.

i Ca. 1. de cler. coniug. lib. 6.

k Cap. ex parte, de cler. coniug.

l Cap. Cum non ab homine, de iud.

m Ca. cum illorum de sent. excom.

n Cap. De monachis conflatis.

o Ca. Non inhibitum & cap. religioso, de sent. excom.

p Decius. in suis

q In ca. 2. de for. cõpe. & in h. qn. Interq. Apostolicæ limit. 4

r In d. cap. 10

s Ca. qui uerè 16. q. 1

t Syl. uer. Eccle. q. 5 & uer. Eremita q. 1

cerdote semplice? Se al Vescouo nó si può ricorrere è può assoluer da questa scommunica, & da qual si uoglia altra, come ho detto di sopra. [a] Et l'articolo della morte, è quel, che s'è detto di [b] sopra.

a In c. 26 nu. 26.
b In c. 3 nu. 8.

CASI, NEI QVALI COLVI, CHE ferisce il Chierico, incorre in questa scommunica.

SOMMARIO.

80 *Scommunicato non è colui, che burlando, percuote qualche Chierico, o non sapendo che egli era Chierico, ò ammonito che egli andasse in habito di Chierico, ò lasciasse l'arme, & non uolle.*

81 *O' usaua uitij enormi, o era ammogliato con corrotta, ò era degradato, ò deposto, o priuo de' priuilegij, ò esercita offitij, ò arti mecaniche.*

82 *Scommunicato non è il padre, il maestro, ò altro superiore, che castiga il Chierico d'ordine sacro, ò religioso: purche principalmente egli non si muoua a fare quel per odio, ò per malitia. Ne colui che lo ferisce per difensione necessaria. Nè quando egli se ne fugge con la sua robba, rubbata per forza, & lo piglia.*

83 *O' essendo officiale della giustitia secolare, lo piglia in peccato con uinto, ò lo riuiene, acciochè egli non faccia alcun male.*

84 *O' per sua difensione li toglie la spada, o il cauallo. O' lo troua disonestamente con la sua moglie.*

85 *O' pure honestamente, ma fu auisato, che non praticasse con essa lei, o per difensione della sua castità, ò la percossa è peccato ueniale:*

86 *O essendo suo prelato lo castiga con le sue proprie mani. O' lo piglia, ò fa pigliare. O come scommunicato lo caccia fuori della Chiesa. O caua il Papa della sedia Pontificale, nella quale egli è intrato indirettamente. O' serra i Cardinali nel Conclaue. O' alza la mano, o la spada, mà non ferisce.*

[c] Cap. 1. de sen. excom.

[d] In 4. d. 18. art. 11. q. 1.

IL primo è, quando percuote, burlando, ò in giuoco, nel quale l'un l'altro si batte; [c] ancorche sia grauemente percosso, dentro del termine del giuoco: & anco ecceda, se fu subito, senza inganno, ò turbatamente, secondo l'intentione di Ricardo. [d] Perciochè non percuote per ingiuriare, ne per offendere, che 80

ricerca

ricerca la legge. come è detto di sopra [a]. Il secondo è quando lo percuote non sapendo probabilmente, ch'era chericò, per non portar tonsura, nè altro segno di chierico [b]: ò per esser di notte, ancor che uada facendo cose lecite, dica Siluestro come li piace [c], senza testo, nè ragione sufficiente per lui. Habbiamo detto [probabilmente] perciochè altramente non si scusarebbe, come è, se gli ha ueduto tonsura [d], & non ha creduto ch'ei fosse chierico. Il Terzo è se'l chierico andaua in habito secolare, & tre uolte ammonito, che pigliasse il chericale, non lo pigliò [e]. Il quarto, & quinto è, se andaua con arme, ò in negotij secolari, & ammonito tre uolte, che lasciasse, non le lasciò, ancor che portasse habito, & tonsura chericale [f]. Fra una monitione, & l'altra di questi tre casi, è necessario, che sia intervallo d'alcuni giorni, & non basta, che si facciano una uolta per tutte, secondo una glosa singolare [g], e'l Panormitano [h], dica come li piace Bonifacio [i].

81 Il Sesto è † s'egli ha lasciato l'habito, & la tonsura, & si diede à far cose enormi, dato, che non fusse ammonito, secondo la commune, che Stefano Aufrerio [k] dice hauer ueduto praticare in Tolosa due uolte: ancorche il Panormitano, & il Cardinale tenghino il contrario [l]. Il settimo è s'e bramo, ammogliato due uolte, ò ammogliato con corrotta [m]. L'ottauo è, s'e maritato con una uergine, ma non porta habito', ne tonsura [n]. Il nono e s'e degradato realmente [o]. Il decimo è, s'è deposto uerbalmente, & è incorrigibile [p]. L'undecimo è, in tutti i casi, nei quali il chierico perde questo priuilegio del Canone [q]. Il duodecimo è, s'egli fusse giocoliere, buffone, ò truffatore, per spatio d'un'anno ò tre uolte ammonito, non ha lasciato quella professione [r]. Il terzodecimo è, s'egli essercita l'arte di hoste, ò di beccaio publico per la sua persona, & ammonito tre uolte non l'ha lasciata [s]. Il quar-

82 todecimo † è, s'egli ha battuto, per correggere principalmente, come maestro, padre, padrone, parente, uecchio, & maggiore della Chiesa [t]. con questo, che nó l'habbia fatto principalmente per odio per malitia, ò per ira, & la percolla sia moderata, o non molto cessiua almeno secondo il suo proposito: & con questo, che il castigato non habbia ordine sacro, secondo il Panormitano [u]: Ecetto il maestro, & il padre, secondo Angelo, & la Commune [v], che segue Siluestro [z]. Et ancoli possono saluare tutti i detti, poiche il testo & non distingue, nè ci è ragione, che fauorisca questo. Il quintodecimo e colui, che percuote per detention necessaria del

a Sup. tre mi. 96.

b Cap. Si uero de sent. ex. com.

c Ver. Excom. 6. no tab. 3. cal 2.

d Gl. in d. c. Si uero

e Ca. Continget. 1. de sent. ex. com.

f Cap. in audientia eo tit. & ca. in de ta & bonis cler.

g Clem. 1. de cir. & bonest. cler.

h In ca. no tit. & I. Decret. 2. 19.

i De mi. d. Pap.

k In re Cl. Aufr. & Ant. & Fr. I. Ilar.

l In ca. prendimus de sent. ex. com.

m Ca. Cler. coniug.

n Ca. Cler. coniug.

o Cap. Degradatio, de pœnis 6.

p Ca. Clericus ad hoste

q Ca. Aufr.

r Ca. Cler. & Ioc. ponderemus

s Ca. 1. de usu & honestate.

t Ca. Cler. percussor

u In d. ca. Clericus.

v In d. ca. Clericus.

z Ver. Excommunicatio

a Ca Si uero 5. & c. ea tenore, de ſenten. excomm.
b Sup ca. 15 nn. 3
c Ca dilecto, de ſent. excom.
d Pan. in ca. Olim, de reſt. ſpol.
e Gaie in ſum uer. excomm. ca. 10 nu. 5
f Cap olim, de reſt. ſpol.
g In ca. 1. de iud.
h In c. cum non ab hoſte, de iud. ubi latè pò Decian. num. 10 diximus.
i Gl. in C. text. e Si che de ſent. excom. li. 6.
k D. ca. Si clericus, & ibi oēs.
l Ca ipſa pietas 23. q. 4 & c. cum beatus 45. diſt.
m 3 part. tit. 14 ca. 2. col. 4.
n Cap Si uero 1. de ſent. excom
o In d. ca Si uero.
p De ult. fin. illat. 11
q Syl. uer excomm. 6. not. 4. caſu. 10
r Arg. auth. Si quis

ſuo corpo a, (con moderatione incolpata, che di ſopra b s'è diſſi nità) ò per la ſua roba c, ò per l'honor ſuo, quando il fuggire gli è dishonore d. Ma egli non ha d'accettare diſfida, ancor che uenghi prouocato e. Il ſeſtodecimo è, ſe al chierico, che li porta uia la ſua roba rubbata, gli la toglie per forza, auanti che ottenghi quie ta poſſeſſione di lei, ò dopo incontinente f. ò ritiene per forza il chierico che li fugge, ò uuol fuggire per inſin che li paghi quel che li deue, per preſentarlo al ſuo prelato, ſecondo il Panormitano, & la g Commune. Il decimoſettimo è, † l'officiale della giuſtitia ſecolare, che pigliа in crimine fragante un chierico, per appreſen tarlo al ſuo prelato, ſecondo il Panormitano, & la Commune h. ò per trouarlo di notte, & preſumere probabilmente, che uuol fa re alcun male. Ma non colui, che egli preſume, ò deue preſumere il contrario, per portar lume, ò è có tal cõpagnia, ò và per tal cagio ne, ò per eſſer con tal perſona, che lieua il cattiuo ſoſpetto. Nè co lui, ch'eccedeſſe il modo in pigliarlo: come, ſe à colui, che ſi uuol laſciar pigliare, & condurre quietamente, & uolontieri, li danno de' pugni, & de' calci i. ò conducono alle caceri colui, che s'offe riſce di uoler dar pregiaria e ſicurtà di preſentarſi, il che non può fare anco il giudice eccleſiaſtico, ſe la grandezza dell'eccesſo, ò al tra coſa ragioneuole no'l ricerca k. Il decimottauo è, ſe lo prende acciò che non faccia alcun male, ch'ei uuol fare; ò per liberarlo da' ſuoi nemici, ò d'altro male l. Il decimonono è, ſe per la ſua ne ceſſaria difenſione gli tolſe la ſpada della uagina, ò lo ſcaualcò da cauallo per ſaluarſi da' ſuoi nemici, da' quali non potrebbe altra mente probabilmente ſcampare, ſecondo S. Antonino m. Il uige ſimo è, ſe lo trouò dishoneſtamente con la ſua moglie, con la ma dre, con la ſorella, ò con la figliuola propria legitima, ò naturale n, ancorche li tagli alcun membro, ò l'uccida, ſecondo la Cõmune o: dato che'l Fortunio contradica p. Et queſto ſe ſi fa incontinente, e cõ ſubita paſſione: perche ſe lo faceſſe ſenza paſſione, e cõ ma tura deliberatione (ancorche fuſſe ſenza interuallo di tẽpo) incor rerebbe in ſcõmunica q: Il che nõ procede in colui che lo troua cõ altri parẽti di piu largo parẽtado; nè anco cõ la figliuola adotti ua, ſecondo la Cõe: pur che non interuenghi inganno, come, ſe il marito contrattaſſe con la ſua moglie che lo chiamaſſe, per far gli ingiuria. Il ugeſimo primo è, colui †, che tiene il chierico ſo ſpetto, che lo troui nella caſa ſua, conuerſando, & trattando ho neſtamente con la ſua moglie, con le ſorelle, & r con le figliuole,

ſe

se l'haueua auisato, che non facesse, & tal cosa non gli fa altro, che tenerlo per spatio di uenti hore continue per darlo al suo giudice [a]. Però se lo batte sarebbe scommunicato, secondo Angelo [b]. Ilche ne pare piu conforme al Testo, [c] che tiene li contraditori quel, che sente Siluestro [d]. Il uigesimo secondo è, la donna, con laquale il cherico uuol contra la sua uolontà usare, lo percuote, per defensione della sua castità: con questo che sia di fatti, & non di parole, perche all'hora nó sarebbe permesso, senó la difensione di parole. [e] Là onde ne segue, che fu scommunicata una Monaca nobile, che diede una guanciata ad un cherico nobile, che motteggiando per uia d'amore, la chiamaua bella. Il uigesimo tertio è, se la percossa fu tãto subita, ò tanto picciola, che data ad un laico, non sarebbe peccato mortale, secondo la intentione di tutti, ch'esplica il Gaetano [f]. Il uigesimo quarto è † il suo prelato, che lo
86 piglia con le sue mani, ò per altri ancorche fusse laico, ò ha percosso, ò fatto percuotere il cherico per giusto castigo, secondo il probabile giuditio. Habbiamo detto [il suo prelato] percioche quello che non è suo Prelato, nó è scusato [g]. Habbiamo posto differẽza fra il pigliare, e'l percuotere, perche lo può pigliare per mano di laico [h]; ma non castigare, senon per mano di cherico, ò di frate: nè anco per essi, se egli puo fare il medesimo con la sua persona [i]: eccetto il Vescouo, che non deue castigare con le sue mani. [k] se non quãdo egli non troua ministro che faccia questo. Et per questo sono scommunicati i laici, che ad istantia de giudici ecclesiastici, dãno tormenti a i chierici, secondo il Panormitano, & la Cõmune [m], se non quãdo nó si troua chierici che faccino quell'opera secondo la intentione del Panormitano [n]. Ancorche, come habbiamo detto in altro luoco [o], o se l'ecclesiastico, che seguẽdo la consuetudine, delle tormento, ò frustalle il cherico per mano del laico, non sarebbe scõmunicato, ancorch'egli pecchi, come ha detto l'Authentico [p]: percioche ancorche il costume non scusi dalla colpa, scusa almeno dalla pena ordinaria ma nó dalla straordinaria, come dopò Decio [q] ho detto altroue [r]. Il uigesimo quinto è, se lo percosse, per cacciarlo dalla Chiesa, perche turbaua il diuin'officio per essere scommunicato, ò per altri rispetti [s]. Il uigesimo sesto è, se cacciò dalla sede Papale colui, che senza canonica elettione de i Cardinali era in essa [u]. Il uigesimosettimo è, se colui, che haueua carico di questo, pose mano ne i Cardinali, per serrargli, ò tenerli serrati in Conclaue, per eleggere il Papa [x]. Il uigesimo

a Iux gl.c.cu nõ ab hoste, le tud & l.Ca. §.ff.de a.dult.
b Ver.Exco 5.§.19
c D.ca.Si uero
d Ver.Exc.6.cal.10
e Ang.ubi sup §.12 & Stephan d.reg.§. cal.6
f Vbi sup.fc.10.
g Arg.l.fin.ff de iu ris omn iud.& ca.1 de coñs. li 6.
h Cap.Ver famæ, de sent exco.& c.Si cle ri us co.tit.lib 6.
i D.c Vniuersitatis de sent.exco.
k Ca Non licet 86 distinct.
l Glo.ibi lem.
m Ind.ca.Ver famæ & de Vniuersita is.
n Ind.ca.Ver famæ & hoc t.l.ca Vniuersitatis & Syluest exc. 6.cal 11.
o Ind.ca. ut famæ.
p Ind.reg.dall 2
q Glo.putata simpl. in c. Cũ uenerabilis de coniug.cor. in 6. in c.Denique 4 distinct.
r In c.1 de coñs.
s Ind.ca. Denique t Ca.Venies, le sen. excom & Cl Grauis adiunct glo.ca.tit.
u Ca. Siquis pecunia 79 l.
x Cap ubi periculũ §.Prætde elect.in 6

ottauo è, se solo minacciò il chierico, ò andò contra esso, ò diede di mano alla spada, ò alla lancia, ogli tira d'una balestra, ò d'uno schioppo per ferirlo, ma non lo percosse, ò perche non potè, ò non uolle, ò per errare, secondo tutti.

QVELLI, CHE SI POSSONO assoluere dal Vescouo, che sono incorsi in questa scommunica, ancor che per ferita enorme, quai sono.

SOMMARIO.

87 *Gli scommunicati per hauer percosso qualche Chierico di ferita enorme, possono essere assoluti nell'articolo della morte da qual si uoglia Sacerdote. Et anco fuora d'esso articolo può essere assoluta la donna, il zoppo, il minor di quattordici anni, e'l povero.*

88 *Et coluiche ha nemicitie capitali, ò scuse giuste. Et i figliuoli, che sono sotto la potestà del padre, & gli schiaui.*

89 *Et i molto potenti & delicati di complessione, che non ponno patire il uiaggio di Roma, che debbono esser giudicati dal Vescouo: & consultare col Papa. I quali, se non fanno quel che uien loro commandato, ricascano nella medesima scommunica.*

a Sup. c. preced. nu. 26 & 1. c. nu. 54
b Cap. Mulieres, de sent. excom.
c Cap. Ea noscitur, eo. tit.
d Iudem.

e Per notata in d. c. Ea noscitur, Rofell. uer. Absol. 2 § 19
f Cap. & c. heo ti.
g Cap. Ea noscitur, & ca. Quinto, ca. eis annot. de sent. excom.
h Iud. c. Quamuis & sal. ue. Absolutio 49 40.

IL primo è colui ch'è nell'articolo della morte, 87
come s'è detto a. Il secondo son le donne di qual si uoglia conditione, & stato, che siano b: Il terzo son gl'impediti de' loro membri; cioè, zoppi, e ciechi c, & anco senz'alcun braccio, secondo la commune d. Il quarto son, gli infermi incurabili, ò di lunga curatione, che non possono soffrire la fatica del camino, come sono i terzanarij, quartanarij, gottosi, ò altri e simili. Quinto son quelli, che essendo meno di quattordici anni, batterono, dato che dopò di quei cercano l'assolutione f. Il sesto son i uecchi, che g à giudicio del Vescouo non possono andare tanto lontano commodamente ancorche paiano forti per camminare, secondo l'opinione d'Innocentio h. Il settimo son quelli, che sono tanto giouani, che gli

farebbe

sarebbe pericoloso il caminare, ò siano ricchi, ò poueri secondo Angelo [a], che allega il Panormitano [b]. ilquale non dice questo de i gioueni, ma delle donne. però non è la uerità [c]. L'ottauo è il pouero, che uiue di alcun'arte, che non può esercitare caminando: Percioche egli non è obligato à mendicare, se non è però persona, che uada mendicando, & s'egli può, & è forte per caminare: & se col suo mendicare non prouede à se stesso, & alla sua moglie, ò a' suoi figliuoli, & caminando non potrebbe
88 proueder. [d] Il nono è † colui, che ha nemici capitali, ò tanto giuste scusationi, che (à giuditio d'huomo da bene) non si può appresentare alla Sede Apostolica, senza pericolo [e], ò che esso sia cagione, ò nò [f]. Il decimo sono, i figliuoli, che sono sotto la podestà del padre, & non possono andare al Papa, senza pregiuditio, & pena di lui [g]. L'undecimo è, lo schiauo [h] (ancorche la ingiuria sia enorme) se lo fece con fraude per iscusarsi de' seruitij del padrone, ò egli senza sua colpa incorre in gran danno, per la sua assenza, secondo la uera intelligentia d'un Capitolo [i]. dica come li piace il Panormitano, come pruoua Siluestro [k]: Eccetto se la ingiuria è tanto enorme, che per schifare scandalo, & per essempio de gli altri, egli deue andare al Papa. [l] Ma il figliuolo dopò ch'egli è libero dalla potestà del padre, è obligato di andarui. Et anco lo schiauo, se in alcun tempo si liberasse, ò il suo padrone li desse licentia per andare, secondo l'Hostiense, & Siluestro [m]. Quel, che si è detto de gli schiaui, s'intende di quelli, che sono Christiani; perche gl'infedeli non incorrono in scommunica, per lo sopradetto [n]. Et non si ha da dire questo de gli altri seruidori, che seruono per loro uolontà, & interesse [o].
89 Il duodecimo è † se colui, che ha battuto, è molto potente, ò tanto delicato, che non potrebbe sostenire il camino di Roma [p], il che (secondo la glosa [q]) si ha da giudicare dal giuditio del Vescouo, che tali non si debbono mandare à Roma, ma inanzi si deue consultare col Papa: & fare quel che sua Santità commanda, dica la glosa, come li piace, secondo il Panormitano, e'l Felino [r], se non fusse però manifesto pericolo di morte in tardare. Percioche allhora si debbono assoluere, come gli altri, che stano nel medesimo pericolo. Però i sopradetti, & qual si uoglia altro, che ha legitimo impedimẽto (à giuditio di huomo da bene) di nó potere andare alla Sede Apostolica, nè al Nuntio de latere, che anco può assoluere [s], possono essere assoluti dal Vescouo. Nieghi co-

a Verb. Excomm. 5. casu 1 § 56.
b In d. ca. Ex nostri
c Ca. Quod de ijs & c. quidam, de sent. excom.
d Io. An. Pan. & cõs in d. ca. Ex nostri tur.
e Ca de cæt. eo. tit.
f Arg notatorũ per Bart in l. 1. ff de ., quibus ut indig & Fe in c. Cu oporteat de accusat. col 4. & Pan. ibidem.
g Cap. Mulieres, de sen exco & Pan ibi.
h D. cap. Mulieres.
i Cap. Relatum, de sent excom.
k Verb. absolutio 4 in fin. dub. 6.
l In d. ca. Relatum.
m. Vbi supra.
n Sup eo. ca nu 11
o Pan. in d. ca. Mulieres.
p D. ca. Mulieres
q Ibidem cap.
r In eo c. Mulieres.
s Cap Ad eminẽtiã de sent exc. & ca pe. de off. leg.

me uogliano Innocentio, l'Ancarano, il Cardinale, il Panormitano, & il Rauenna [a], come ben annotò il Felino [b]: con questo che si offerisca due cose; cioè, che sodisfacciano, ò facciano quel che possono per questo, & che giurino, che cessando l'impedimento, si presentaranno alla sede Apostolica [c]: I quali, se dopo non si presentaranno, il più presto che commodamente potranno, ricascaranno nella medesima scommunica [d]. Eccetto i minori di quattordici [e] anni.

a In d. c. Quamuis.
b In d. c. Quamuis, fol. 1. col. 3. & Sal. Absolutus 4 de 4
c De Quibus, & c. Quod de hac, de sent. excom.
d Circa quæ, qui sic. excommunic. li. 6.
e Vide Quamuis

QVELLI, CHE SI POSSONO ASsoluere dalla scommunica, incorsa per ingiuria leggiera, & mediocre, e non atroce, ò enorme, sono questi.

SOMMARIO.

90 *Assoluere dalla Scommunica per hauer battuto mediocremente ò leggiermente i Chierici che uiuono in commune, ponno i loro Prelati, o Vescoui. Ma se la percossa è enorme, il Papa solo. Il medesimo è de i portinai, guardiani, & con tutti quelli che incorrono in essa per hauer percosso leggiermente.*

91 *La percossa è di tre maniere, cioè, leggiera, enorme, & mediocre. La leggiera è quella, che si fa col pugno, con la palma della mano, co' piedi, co'l dito, con bastone, ò con pietra, che non lascia segno ueruno nella carne.*

92 *La enorme è quella, con la quale s'uccide, taglia membro, ò fa inutile à qualche arte, ò officio il ferito. O' quella, ch'è notabile, per il molto sangue, che n'esce, ò quella, che si dà all'Abbate, ò al Vescouo, o quella, con che si scandalizza grandemente il popolo, o quella, che si fa in luochi sacri, ò publici. La mediocre è quella, ch'è meza tra la leggiera, & la enorme, laquale si lascia all'arbitrio del Vescouo, & del Confessore, che habbia potestà Episcopale.*

93 *La Scommunica terza delle riserbate al Papa, che non sono nella Bolla della Cena, è quella del Legato d'esso Papa, passato un'anno. La quarta è (quanto ad alcuni casi) de fallarij. La quinta è quella de' Chierici, che ammettono lo scommunicato dal Papa a' diuini officij.*

La

94 *La settima è quella dell'Incendiario, dapoi ch'egli è denuntiato. L'ottaua è quella de' Sacrileghi, che rompono, & rubbano le Chiese.*

90 PRIMO † i chierici, che uiuono in commune collegialmente [a], & i religiosi [b], per questo si possono assoluere da' loro prelati, ma i chierici nò, se non dal Vescouo [c]. Ma l'ingiuria enorme solo il Papa assolue [d]. Il secondo è il portinaio, il guardiano, ò altro officiale, che per guardare la porta, ò ritenere le genti, percuote il chierico, senza uolontà d'ingiuriare, ancorche non sia senza colpa, & la ingiuria è leggiera, ò mediocre [e]. Il terzo è, quelli, che u'incorrono per piccioli pere ssa, & leggiera [f] non quelli, che per mediocre, se non sono delle sopradette persone priuilegiate [g]. Non s'intende in questa materia per leggiera, quella, che non peeca ad esser mortale, poi che per quella, ch'è tale; non s'incorre in scommunica maggiore, come di sopra è detto [h] si quella, che è colpa mortale. però in rispetto di altri, che sono piu mortali, quella non è enorme, nè anco mediocre. Quale sia leggiera, si dichiara per una Estrauagante, che comincia, Perlectis, che si attribuisce à Papa Giouanni Vigesimo secondo, che auanti quel tempo allegò l'Hostiense [i], la cui copia habbiamo fatto pòrtare da Roma: della quale le pa-
91 role sostantiali sono queste. Perlectis &c. Rispondiamo † esser percossa leggiera quella del pugno, della palma della mano, de' piedi, del dito, ò di bastone, ò di pietra, che non lascia segno, nè percossa nella carne, nè taglia membro, senza rompere denti, nè tirare molti capelli, nè spargere molto sangue. Però nõ uogliamo dire, che tale sia leggiera percossa come di pugno, ò d'unghie che diuenta atroce, per uscire molto sangue da lei. però per giudicare, che l'ingiuria sia leggiera, ò mediocre, ò enorme, uogliamo, che si miri diligentemente, non solo il fatto, ma etiandio la qualità del percussore, e'l modo del percuotere, e dell'ingiuriare, con tutte le sue circostantie, del luoco, delle persone, & d'altre. Delle persona, se è maestro, giudice, gouernatore, padre, prelato, padrone, ò posto in dignità, se il percosso ingiustamente dal suo suddito, ò da altro d'assai basso grado, perche per questo alle uolte paiono graui le ingiurie, che da se sono leggiere, ò mediocri. Et perciochè la natura del negotio non patisce la intera determinatio-

a Ca. Quũ, de uit & honest. cler.
b Cap. Monachis. de sent. excom.
c Pana receptus in d. ca. Quũ olim.
d D. Cap. & ca. cũ illorum de sent. excom.
e Cap. Si uerò 1. §. Quòd autem de sent. excom.
f Per leuia intelligenda sunt ea, quæ non sunt mortalia.
g S. Hæc Absolutio 4. in fin. in prin.
h Tol. cap. num. 9.
i Ioan. Perlectis de sent. excom. lib. 6. ubi tractat de iniuriis leuibus, & non leuibus, seu mediocribus.

arbitrio, che dichiari, quale è picciola, & quale è ingiuria enorme. Auisandoui, che auanti determiniate, mettiate in dubbio se la percossa è graue, & che non la potete assoluere, che dichiarando esser leggiera, deste occasione d'ingiuriare lo stato ecclesiastico Per insino qui, sono parole dell'Estrauagante. Alla † quale aggiungiamo Primo che ferita enorme è quella, con la quale si uccide, si taglia membro, ò egli si fa inutile, ò quasi inutile per l'arte sua. Et quella che è notabile, dalla quale esce di molto sangue, non essendo del naso, ò d'altra parte, onde egli esce leggiermente. Et quella del suo Vescouo, ò dell'Abbate. Et quella, che fa grande scandalo nel popolo, come dichiara, & tiene Innocentio Tertio [a]. Et ancorche la glosa dica il medesimo [b] di qual si uoglia eccesso notorio, & il medesimo Siluestro [c] di quella, che si fa nella piazza, ò nell'udienza publica, in presentia del giudice, ò nell'occhio, ò nella faccia, secondo la glosa, ò nella Chiesa, ò in dormitorio, però non crediamo questo esser la uerita, se non quando la percossa da se è notabile, & genera alcuno grande scandalo, perche Lapo, & il Cardinale [d] determinano alcune di queste non essere anco mediocri, ma leggiere. Il secondo, che aggiungiamo è, che l'ingiuria mediocre e quella, ch'è meza fra leggiera, & enorme. Et perche in questo non si può dare regola certa, si lascia all'arbitrio del Vescouo, & anco del Confessore, che ha la potestà Episcopale, secondo l'Hostiense riceuuto da tutti [e]: Perche giudichino, hauendo rispetto alle circostanze delle persone, de' luoghi, & de' tempi guardandosi, che non giudichino per leggiera quella, ch'è enorme, secondo il Panormitano [f]. il terzo, che Lapo in un'allegatione [g] conclude ch'è ferita leggiera, della qual potrebbe assoluer il Vescouo, una ceffata, che diede un capellano perpetuo della Chiesa d'Arezzo, ad un Canonico, nella medesima Chiesa senza trarli sangue. Et che il Cardinale [h] conclude † che la ferita de i clerici, che fecero a' pugni. & calci in una strada, era leggiera, dalla qual poteua assoluere il Vescouo. 92 93

La terza scommunica [i], delle riseruate al Papa, che non sono nella Bolla della Cena, è quella del Legato del Papa, passato l'anno, che la fece per essequire la sua diffinitiua sentenza come dopò esso non può assoluere da lei, per finire la sua giurisdittione, lo assolue il suo superiore, ch'è solo il [k] Papa.

La quarta, scommunica [l] i falsarij di quel, ch'è detto [m], che (quanto ad alcuni casi) resta fuora della bolla.

che

a In d. ca. Cū illorū
b Et ibi dem cap. uerb. Mutilationem,
c Ver. Absolutio 4. in princ.
d In lucis proxime. citandis.
e In d. cap. Peruenit.
f In d. ca. Peruenit.
g f. 76.
h In consi 41.
i Cap Quarenti, de offic. deleg.
k Cap. Sufficit, de offic. leg. cap. sanct. de offic. deleg.
l In c. 1. de falsario rum, de crim. falf.
m Supra, cap. 58.

La quinta è [a] quella, che il Veſcouo fà contra quelli, che hanno lettere falſe del Papa, che fra uenti giorni le debbiano ſtracciare, ò reſignare. Dalla quale (paſſati que' giorni) ſolo il Papa gli aſſolue.

[a] In ca. Dura. de crimin. falſi.

La ſeſta, ſcommunica [b] i cherici, che uolontariamente ſapendo, partecipano con gli ſcommunicati dal Papa, riceuendoli à i diuini officij.

[b] Cap. ſignificauit, de ſent. excom.

Dichiaratione. Prima, per incorrere in queſta ſono neceſſarie ſei conditioni, come notò il Gaetano [c], cioè, eſſer chierico, partecipare con lo ſcommunicato del Papa, & ne i diuini officij, & à loro riceuerli, & ſapendo, che conuerſano con tali, & uolontariamente ſenza timore, etiandio ingiuſto. Il quale, ancor che non ſcuſi dal peccato mortale, ſcuſarebbe da queſta, ſecondo il Gaetano, ilche non mi par bene, perche quella parola [ſpontaneamente] ch'eſſo pondera, non proua tale coſa. [d] La ſeſta conditione è, ch'egli ſia ſcommunicato dal Papa giudicialmente, ò nominatamente, ſecondo tutti. Ilche non baſta hoggidì, poi che biſogna, che ſia denuntiato per una Eſtrauagante [e].

[c] In ſumma nel Ex commu. cap. 38.

[d] Arg. c. Super hoc, de re iud. & c. ad audientiã, de iud. que ui.

[e] Ad euitand. recitata ſup eo ca. nu. 55

94 La † ſettima è quella [f]. che ſcommunica gl'incendiarij, dapoi che ſaranno denuntiati dalla Chieſa, perche dopò ſi hanno da aſſoluere dalla Sede Apoſtolica.

[f] In ca. Tua, de ſent. excom.

Dichiaratione. Prima che'l Teſto [g], non ſcommunica, nè commanda che ſi denuntij, come il ſeguente, ma ſolo, che i denuntiati non ſi aſſoluino, ſe non dal Papa, & per queſto non proua, che ſieno ſcommunicati dalla legge. Seconda; che il Gaetano [h] (il qual ſeguimo in altro tẽpo [i], & anco al preſente) mi par bene che dica, che non ci è Teſto alcuno, ilquale ſcommunichi gl'incendiarij, ancor che ſiano incendiarij di Chieſe, dato che la gloſa [k], & la Commune [l] tenghino, che ſoli, & tutti gl'incendiarij delle Chieſe ſiano ſcommunicati dalla legge. Terza, ch'è difficile il difendere la Commune, ſe non dicendo, che ci è uſo conforme à lei. La quale ſaputa, & tollerata da i Prelati, può hauere forza di ſtatuto, & ſcommunicare per il ſopradetto.

[g] Sd. ca. Tua.

[h] Vbi ſup. ca. 11.

[i] In d. ca. Tua.

[k] D. ca. Tua

[l] Pan. & altorũ ibi. & Ant. & par. in 24. ca. 11. & Steph. Clem. 1. de off. ord. & de poteſt. acc. l. nu. 58.

[m] Sup. eo. ca. nu. 5

La ottaua è quella [n], che ſcommunica i ſacrileghi, che rompono, & ſpogliano le chieſe.

[n] In cap. C. nquel. de ſent. excom.

Dichiaratione. Prima, che queſto teſto non ſcommunica, ma preſuppone ch'egli ſia ſcõmunicato, poi che ella commanda che

a Greg. Pastor. in [illegible] decretal. [illegible] a Ang. cap. Ad hæc de cens. domib.

siano denuntiati per tali [a]. Secondo, due cose hanno da concorrere, per incorrer in questa, cioè, rompere, & rubbare [b]. Et per questo, colui, che rompe la Croce, la custodia, ò fa altre simili cose enormi, e non rubba, non u'incorre. Terzo, per Chiesa s'intendono Monasterij, Hospedali, & tutti gli edificij più [c], per autorità del Vescouo edificati, & da lui dedicati, & non altri. [d] Quarto, Si dice rompere Chiesa colui, che rompe, ò buca i muri, rompe la porta, la ferratura, e colui che buttando, ò in altra, ò in qual si uoglia maniera [e] per forza, apparecchia l'entrata, & non colui che apre con chiaui, ò rubba le chiaui, ò le piglia per forza, ò nò: secondo la opinione di tutti. Quinto, che non basta la denuntiatione generale, secondo la opinione di una [f] Extrauagante.

c Syl. verb. Excom. 2. 8. ca.

d Ad extirpanda. relata sup eo c. nu 35. & ibi quæ gl. dixit super can. præcipimus de excom. non tut. verb. expresse.

f Ad extirpanda. relata sup eo c. nu 35. & ibi quæ gl. dixit super can. præcipimus de excom. non tut. verb. expresse.

LE SCOMMVNICATIONI RISERbate nel libro sesto per ordine sua.

SOMMARIO.

95 *La Scommunica nona delle riserbate, & prima del sesto libro, è contra quei, ch'eleggono, ò nominano per Senatore, per Capitano, ò in altra gran dignità nella città di Roma qualche gran personaggio, senza licenza del Papa.*

La decima è contra quei Chierici, che pagano decime, ò altro a' secolari.

96 *La Scommunica undecima è contra quei, che perseguitano, ò offendono Cardinali, ò commandano, ò ratificano, ò consigliano,*

97 *ò danno fauore, ò ricettano, o difendono i malfattori, ma se l'effetto non ne segue, non u'incorrono.*

98 *La Scommunica duodecima è contra quegli, che danno licenza ad alcuno, acciò ch'egli offenda altri: che ha dato qualche censura contra Rè, Prencipe, & Baroni, ò altri officiali.*

99 *Con la sua dichiaratione.*

g Inno. Fundamenta de elect. li. 6.

A nona, † scommunica § con riserbatione, quei che hanno eletto, ò nominato per Senatore, Capitano, ò Gouernator di Roma alcuno Imperadore, Re, &c. Conte, Barone di alcuna potentia, ò dignità notabile ò fratello, figliuolo, ò consobrino di colui. Et tali eletti, ò nominati, che senza licenza del Papa, 95

Pa,

pa, hanno consentito, ò si sono intromessi à quel fare, & quelli, che obedirono, & quelli, che per questo diedero aiuto, consiglio, ò fauore. Però, perche questa poco si pratica fuora di Roma, non diciamo piu di lei.

La decima, scommunica [a] i clerici, che pagano alcun pagamento, decime, ò tassa à i secolari. Però ella fu reuocata da Clemente Quinto. [a] Cl. clericis, de immu. eccl. li. 6

La undecima è di Bonifacio ottauo [b], il qual dapoi ch'egli ordinò molte pene contra coloro che perseguitano, feriscono, ò pi- [b] Cle. 1. de immun. eccles. In ca. Felicis, de pœnit. li. 6

96 gliano come nemico alcun † Cardinale, ò sarà compagno di coloro che saranno questo, ò commandaranno che si faccia, ò ratifi caranno il fatto, così, ò daranno consiglio, ò fauore, ò sapendolo li ricetta, ò difende, di nouo scomunica [c], con riserbatione à quel li, che per questo non scommunicauano i canoni antichi. Et anco il Prencipe, il Senatore, il Consolo, il Podestà, ò altro Signore ò Gouernatore qual si uoglia, & suoi officiali, che contra i sopra detti non commandassero che si osseruasse il tenore della sua constitutione fra un mese, dapoi che uenisse alla sua notitia. [c] In cap. Felicis, de pœnit. li. 6

Dichiaratione. Prima, che quantunque il detto Capitolo [d] contenghi altre pene cõtra quei, che percuotono, & pigliano, &c. però non scommunica se non quelli, che li perseguono, & i giudici, & officiali, che sono negligenti, &c. Percioche gli altri erano già scommunicati per altro Canone [e], che non include questi, che non percuotono, ancorche habbiano desiderio, ò uolon- [d] d. c. ca. Felicis. [e] Ca. Si quis suadente 17 p. 4.

97 tà di battere. Seconda, diciamo † come lor piace Siluestro, e quei ch'esso allega [f], che colui, che commanda ad alcuni, che uadano perseguitando un Cardinale come nemico, non u'incorre, se non l'ha perseguitato: però se l'ha perseguitato, u'incorre, ancorche egli non sia Chierico, dato che colui, che commanda che si percuota, se non ne segue ferita, non u'incorre, come notò Siluestro [g]. Non per le sue ragioni, che sono false, per il sopradetto [h], ma per che quantunque quiui si ueda il commandare, come opera accessoria, & per questo non s'incorre per quel, se non ne segue l'effetto, come in quel luoco ho detto [i]: però l'effetto del commandato, & andar'appresso di uno, come nemico, si adempie, se si fa la persecutione, ancorch'egli non sia incarcerato, nè ferito. Terza, che accioche i Prencipi, & gl'altri gouernatori nõ u'incorrono, basta, che comincino à proceder fra d'un mese, dapoi che lo sapranno, almen per fama: ancorche non finiscano i processi, nè castighino [f] Vet. Exco. 7. cas. 11 [g] Ibi supra. [h] Sup. co. ca. nu. 52. [i] In d. nu. 52.

fra

fra un mese, con questo che non sia in essi negligenza notabile.

a Cap. Quicunque de sent. excom. li. 6

La duodecima † scommunica a tutti quelli, che daranno 98
licenza ad alcuno, accioche egli uccida, pigli, ò aggraui nella persona, ò ne' suoi beni, ò de' suoi ad alcuni, per hauer dati sentenza di scommunica, di suspensione, ò d'interdetto, contra Re, Prencipi, Baroni, ò officiali, ò contra qual si uoglia ministri loro, ò contra qual si uogli altro, ò quelli per rispetto de' quali tali sententie furono pronunciate, ò quelli, che le osseruano, ò quelli, che non uogliono communicare con quelli che così sono scommunicati, se non la reuocano, auanti che per la detta licenza si faccia alcuna cosa. O' se per occasione di ser gia gli hanno tolti i suoi beni, & fra sette giorni non gli restituiranno, ò contentaranno. Et quelli, che usaranno tal licentia, ò di suo proprio moto faranno alcuna cosa del sopradetto. Et, se per spatio di due mesi perseuerano nella scommunica, non possono essere assoluti, se non dal Papa.

Dichiaratione. Prima, che per l'una delle tre opere si pone questa, cioè dare licentia di uccidere, pigliare, ò aggrauare alcuno, di quattro sorti di persone in essa contenute. Et per usare tal licentia, ò fare alcuna cosa di quello senza la detta licenza b. Seconda, che per solamente † dare licenza non s'incorre in 99
essa, nè anco per la sua essecutione, se prima che ella cominci, si reuoca, ne anco, se dopò l'essecutione, se non ha fatto danno, se non ne i beni, & gli hanno restituiti fra sette giorni, come notò il Gaetano c. Terza, che nel libro di Siluestro d, douena mancare, quella particola [& qual si uogli altro] percioche egli restringe il testo alle scommuniche date solamente contra i detti Signori, & loro ministri. e. Quarta che per uetare giustamente, non s'incorre in questa scommunica f, secondo il Gaetano, che (al nostro giudicio) procede anco quando per uendetta & odio si uessa: però non piu di quel che deue, & può per giustitia g. Et che tutti i figliuoli, i seruitori, & i parenti di colui, che scommunica si dicono fuori in questo caso, secondo Giouanni Andrea, & la Commune h. Et anco (al nostro giudicio) i suoi grandi amici, & tutti quelli, i quali sono aggrauati, pur che resulti in colui, che scommunica, & per ello si faceua. Poi che non si può negare, ch'è suo, quanto al rispetto di questa i constitutione.

b Vt litera ipsa cantat.

c Vbi sup. ca. 36

d Ver. Excom. 7. cas. 13

e Cõtra verũ tenorem huius tex.

f Arg. ha. ff. de appell. & c. Vt debitus honor. eo. tit.

g Arg. c. cum minister 23. q. 5

h In d. ca. Quicũq;

i Et ea lẽ cõ eos cõiungit, ergo &c. l. Illud ff. ad l. Aqu. & ca. 2. dicta ibi prin.

IRI-

I RISERBATI NELLA CLEMENtina per ordine suo.

SOMMARIO.

100 *La Scommunica decima terza riſerbata, è la prima delle Clementine. laquale è contra gl'Inquiſitori, che procedono male nell'officio loro.*

101 *La Scommunica decima quarta & decima quinta, ſono contra i*
102 *Religioſi, che ſenza licentia eſpreſſa, ò tacita de' Parochiani preſumono d'amminiſtrare alcuni ſacramenti.*

103 *La Scommunica decimaſeſta è contra que' Chierici ò religioſi, che fanno far uoto, ò giurare, ò promettere ad alcuno d'eleggerſi la ſepoltura nella lor Chieſa: ò che non muterà l'eletta.*

104 *La Scommunica decimaſettima è contra quegli, che conſtringono a celebrare in luochi interdetti.*

100 A † decima terza, ſcommunica[a] l'inquiſitore, & gli altri deputati per l'officio dell'inquiſitione, o da lui, ò dal Veſcouo, che per odio, per amore, o per utilità temporale, contra giuſtitia, & contra le lor conſcienze, lasciaranno di procedere contra alcuno, quando ſi conuiene proceder ſopra l'hereſia. Et quelli, che per le medeſime cagioni, & per il medeſimo modo impedendo hereſie, ò impedimento dell'officio della ſanta inquiſition, preſumono di aſſolare alcuno ſopra quello, con riſerbatione dell'aſſolutione al Papa, eccetto nell'articolo della morte, auanti la ſodisfattione.

a Clem. 1. de hæret. §. Verum.

Dichiaratione. [b] Per incorre in queſta, è neceſſario, eſſere inquiſitore, ò deputato dall'officio ſuo, da lui, ò dal Veſcouo. Percioche il medeſimo Veſcouo ſolamente incorre in ſoſpenſione dell'officio ſuo, per tre anni: [c] ò che non proceda, quando, & come egli deue, ò proceda come non deue. Et faccia queſto contra giuſtitia, & contra la ſua conſcienza, che li detta quell'eſſere ingiuſto. Et che faccia queſto per odio, per amore, per gratia, ò per guadagno ſecondo il Cardinale. [d] Percioche nó baſterebbe ſe lo faceſſe per ignorantia, per timore, ò

b D. §. Verum.

c In d. §. Verum. & rex hèc & Gosed. ubi ſup. ca. 3.

d In d. ca. Verum.

a Clem 1.de priuil. per ſchifare ſcandalo, ſecondo la [a] gloſa.

b In d. Cl. arq.3.& 4 La † decimaquarta, [b] ſcommunica con riſeruatione que' religioſi, che ſenza eſpreſſa, & ſpeciale licenza del ſacerdote Parochiano, preſumono d'amminiſtrare à i Cherici, ò laici il ſacramento dell'eſtrema untione, della Eucareſtia, ò di ſolennizare matrimonio', ò d'aſſoluere lo ſcommunicato dal Canone, *fuori* de i caſi dalla legge dichiarati, ò per priuilegij Apoſtolici a loro conceſſi, ò dalle ſentenze promulgate per li ſtatuti prouinciali ſinodali, ò de i peccati da pena, e da colpa.

Dichiaratione. Prima, che per incorrer'in queſta, è neceſſario che egli ſia religioſo, ancorche non ſia eſente, nè profeſſo, ſecondo il Cardinale [c], può, che non ſia Rettore di Chieſa Parochiale. ſecondo la mente [d] del Felino. ancor che la gloſa dubita, come ho detto ſopra eſſa. Dicano come lor piace il Cardinale, & l'Imola. Seconda, che baſta, che ſi eſprima nella licentia il ſacramento che ſi uuole, & perche ſi uuole: ancorche non eſprimano i nomi delle perſone. ſecondo la gloſa [e] riceuuta. Terzo, † che è neceſſario, che ſi faccia una delle cinque coſe eſpreſſe in queſta per profuntione. Et per queſto non s'incorre per aſſoluere per ignorantia, ò per penſare, che il Parochiano ſarà contento, almeno nel foro della conſcienza. ſecondo il Cardinale. [f] Quarto, che non incorre un religioſo, che communica l'altro eſente, che non è ſoggetto à Parochiano. Percioche pare che il teſto preſupponghi, che queſto ſi ricerca, ſecondo il Gaetano. [g] ò perche non è cherico, nè laico, colui del qual parla il teſto, come dice il Cardinale. [h] Ancor che Siluſtro tenghi il contrario. [i] Quinto, che per ſacerdote parochiale s'intende il Rettore, ancor che non ſia da Meſſa, [k] e'l ſuo Vicario, & il Veſcouo, ſecondo la gloſa. [l] e'l ſuo Vicario generale [m]. Sesto, che ſe incorre per amminiſtrare alcuni de i detti ſacramenti, ne anco nell'articolo della morte, ſecondo il Cardinale. [n] & ancor che ſi faccia per non ui eſſere il Parochiano, ſecondo Siluestro. [o] Settimo, che non s'incorre per amminiſtrargli à quelli, che dicono hauere licentia, ſenza hauerla. [p] Nè per amminiſtrare il ſacramento della Penitenza, ò del Battesimo, ſecondò tutti. [q] nè per aſſoluere dalla ſcommunica fatta ab homine, ſecondo la gloſa [r] commune.

La decimaquinta [s] reſta dichiarata nella decima, di quella della Bolla della [t] Cena.

c Et eorũ q̃ ibi citat in ca. Cum quidam, col. 3. de iure iurãd.

d In ead. Clem. 1

e Bad. Clem. 1

f In d. Clem. 1. q. 18 & ex q̃ nos diximus ſup eo c. nu. 78 & alibi in rep. c. a cep ap poſtc 8. de reſ. ſpol. nu 32.

g Vbi ſup q. 64.

h In eadem clem 1. q. 7 licet hmis de ſent.

i Extem 7 caſus 14.

k Arg ca ſuffragã nus de electio

l In d. Clem. verb. parroc hialibus.

m Arg ca. 2. de conſuet lib. 6.

n In d. Clem. q. 11.

o Vbi ſup. dub. 3

p Glo. & co. s in d. Clem. nõ habita.

q In d Clem.

r In d. clem. Can.

s In Clem. de p en.

t Sup. c. 5 ca. nu 70

La

303 La † decimasesta, scommunica [a] i Cherici, & religiosi che rompono le constitutioni: & lor uieta che non induchino alcuno à fare uoto, à giurare, ò à promettere, che egli s'eleggerà la sepoltura nella lor Chiesa, ò che non muterà l'eletta.

[a] In clem cupientes de pœnit. § fin.

Dichiaratione. Prima, che per incorrere in questa, è necessario, che egli sia Cherico, ò religioso, & induca à giurare, à far uoto, ò à promettere di eleggere sepoltura, ò di non mutare l'eletta: & che colui indotto faccia alcuna cosa di queste. Et che la sepoltura sia della Chiesa, di colui che l'indusse, secondo la commune. [b] Et che lo faccia per temerità, & non per pensare, che in questo faccia bene, secondo il Gaetano. [c] Secondo, che non basta pregare, ò indurre à eleggere sepoltura, se non promette, giura, ò fa uoto, secondo S. [d] Antonino.

[b] In d. §. fin.
[c] Vbi sup. cap. 49
[d] 3 par. tit. 24 ca. 9.

304 La † decimasettima, scommunica [e] con riserbatione i nobili, & signori temporali, che constringono alcuni à celebrare i diuini officij ne i luoghi interdetti, ò sia la uiolenza nella persona de i Cherici, ò ne i loro parenti. Et quelli, che con la uoce di trombette, ò di suono di campana, ò con altro modo fanno radunare il popolo per udir Messa in tal luoco: & maggiormente li scommunicati, ò interdetti. Et anco quelli, che uietano, che gli scommunicati, ò interdetti non eschino della Chiesa, quando si celebrano i diuini officij, essendone dal sacerdote nominatamente ammoniti, che debbino uscirne. Et gli scommunicati, ò interdetti, che ammoniti nominatamente dal sacerdote non uogliono uscire con riserbattione, eccetto che nell'articolo della morte.

[e] In clem grane de sent. excom.

Dichiaratione. Prima, che per le tre prime di queste quattro opere, solo, & tutti i Signori temporalmente incorrono in questa, ancorche siano prelati, se hanno temporale giurisdittione, secondo le glose. [f] Seconda, che per la quarta tutti u'incorrono. Terza, che la conuocatione ha da essere per alcun modo de i sopradetti, & non secretamente permesso. Et che gli scommunicati siano ammoniti [g] nominatamente.

[f] In d. Cle. & Card. & Imol.
[g] Syl. in ver. Excom. 7. ca. 17. §. 7.

SCOMMVNICHE RISERBATE per l'estrauaganti, impresse.

SOMMARIO.

105 *La Scommunica decima ottaua riserbata, è la prima dell'Estrauaganti, & è contra chi assolue per il confessionale di Sisto quarto. Et la decima nona con riserbatione è contra di quei, che curano, ò fanno curare le interiora de' corpi morti, per conseruarli, per qualche uso illecito.*

106 *Scommunnica uigesima riserbata è contra quegli, che danno, ò pigliano alcuna cosa per farsi religiosi, ò per fargli.*

La scommunica uigesima prima riserbata è contra quegli che commettono Simonia per gli ordini sacri, ò per benefiey.

107 *La Scommunica uigesima seconda riserbata è contra que' religiosi, che passano da gli ordini de mendicanti, ò da chi sono riceuuti, à gli altri. senza licentia della sede Apostolica. ma in quella de' Certosini ui possono entrare senza altro. La uigesima terza è reuocata. La uigesima quarta è contra quelli, che dicono che colui pecca mortalmente, che tiene, ò l'una, ò l'altra opinione della Concettione della nostra Donna.*

A † decima ottaua, scommunica [a] con riser- 105
batione quelli, che per confessionali di Papa Sisto Quarto dispentano in alcuni di questi cinque uoti, cioè d'andare in Gierusalem, à Roma, à S. Giacopo, di religione, & di castità, se in essi non si farà mentione di loro, di certa scientia, con derogatione di quella Estrauagante.

a In Extr. Reſi Dñi ci, ſle pœn. & rem.

La decimanona, scommunica [b] con riserbatione quelli, che cauano gl'interiori a i morti per conseruarli integri, ò ne fanno pezzi, ò cuocono i pezzi, per cauarne l'ossa, & dopò portarle à sepelire in altra parte. Et quelli che fanno fare questo.

b In Extrauag. de ſepul. inter com.

Dichiaratione. Prima, che questo non ha luoco in quelli, che muoiono in terra d'infideli, oue non è luoco sacro, per sepellirli. Nè in colui, che fa questo al uiuo, nè anco al morto per altro fine, che non sia di sepellirlo in altra parte,

ancor

ancorche fosse per uendetta, & anco per mangiarli. [a] Secondo, che non u'incorrono quelli, che fanno questo nel corpo morto, accioche egli non puzzi, ò per fare anotomia, à un capo d'un Re, acciochei popoli li faccino il debito [b] honore.

a Vbi sup. c. 24 & c. 26.

b Gl. vbi sup. c. in Extrauag. de sep.

106 La uigesima † scommunica [c] con riserbatione, quelli, che danno, ò pigliano alcuna cosa per entrare in alcun monasterio, per farsi religioso.

Dichiaratione. Prima, che non si incorre in questa per pigliare, ò dare senza patto, ò per pigliare, senza contrauenire alle leggi antiche, per il costume antico, senza profontione, con buona intentione. Perche ella due uolte ripete quelli, che presumono. Nè anco per riceuere con patto, per sostentatione di colui, ò di coler, ch'entra, per essere in necessità, secondo il Gaetano. [d] Secondo, che Innocentio Ottauo dichiarò, che le monache non incorrono in questa, se non per riceuer con patto, ò alcuna inhabile per quel che ella daua. Et che S. Antonino [e] dice, che Martino Quinto disse, ch'ei non uoleua, che questa legasse le monache. Terzo, che il costume contrario scusarebbe da questa censura, ancor che non scusasse da peccato mortale, come ho detto altroue. [f] Quarto, che Clemente Settimo concesse, che in niuna pena di Simonia incorressero le monache per patti, nè per trattati, che facessero sopra le doti delle monache, per la loro conueniente [g] sustentatione.

d Vbi sup. c. 73

e 3. part. tit. 24 ca. 10 quæ elegantissima sup. col. 22 & 23 ca. Quarto decimo.

f In 1. c. Quia ergo gl. sin. in c. 1. de constitut. in 6. Denique 4. dec. num. 9. Aur. c. 10 rep. Cle. 4 de off. ord. in reg. 1. fill. 2.

g In cõpend. privil. ver. Monialis vult. h In extrau. Prim. 2. de sym.

La uigesima prima, scommunica [h] con riserbatione quelli, che commettono Simonia per gli ordini, ò per beneficij, & quegli, che di quella sono mezani.

Dichiaratione. Prima, che Martino Quinto ne fece un'altra sopra questo [i] d'altro tenore. [k] Secondo che questa non ha luoco, se non nella Simonia, che si commette ne gli ordini, & ne' beneficij, secondo tutti. [l] Terzo, che ella non ha luogo nella Simonia mentale, nè anco nella sola conuentionale, ma solo nella reale. [m] Quarto, che il precetto di riuelare à quelli, che fanno d'hauer fatto il sopradetto non lega, se non i Correttori di Roma, secondo Siluestro. [n] nè anco hoggidì loro, nè altri, perche ella non ha forza secondo S. Antonino [o] per non essere [p] riceuuta.

i In cõst. Cõtinent. k Quia multoties A. t. per tit. 24 ca. 6 & 7. l Quia de ea tum ag. tum tract. Gaet. vbi sup. ca. 73

m Per prædicta c. 24 n. 1. & 2. & n. 111. 2. l. 3. sin. Cõ. mentator. Ver. n. 3. n. 4. n. 5. n. 6. n. 7. n. 8. n. 9. n. 10. n. 11. n. 12. n. 13. n. 14. n. 15. n. 16. n. 17. n. 18. n. 19. n. 20. n. 21. n. 22. n. 23. n. 24. n. 25. n. 26. n. 27. n. 28. n. 29. n. 30. n. 31. n. 32. n. 33. n. 34. n. 35. n. 36. n. 37. n. 38. n. 39. n. 40. n. 41. n. 42. n. 43. n. 44. n. 45. n. 46. n. 47. n. 48. n. 49. n. 50. n. 51. n. 52. n. 53. n. 54. n. 55. n. 56. n. 57. n. 58. n. 59. n. 60. n. 61. n. 62. n. 63. n. 64. n. 65. n. 66. n. 67. n. 68. n. 69. n. 70. n. 71. n. 72. n. 73. n. 74. n. 75. n. 76. n. 77. n. 78. n. 79. n. 80. n. 81. n. 82. n. 83. n. 84. n. 85. n. 86. n. 87. n. 88. n. 89. n. 90. n. 91. n. 92. n. 93. n. 94. n. 95. n. 96. n. 97. n. 98. n. 99. n. 100. n. 101. n. 102. n. 103. n. 104. n. 105. n. 106. n. 107. n. 108. n. 109. n. 110. n. 111. n. 112. n. 113. n. 114. n. 115. n. 116. n. 117. n. 118. n. 119. n. 120. n. 121. n. 122. n. 123. n. 124. n. 125. n. 126. n. 127. n. 128. n. 129. n. 130. n. 131. n. 132. n. 133. n. 134. n. 135. n. 136. n. 137. n. 138. n. 139. n. 140. n. 141. n. 142. n. 143. n. 144. n. 145. n. 146. n. 147. n. 148. n. 149. n. 150. n. 151. n. 152. n. 153. n. 154. n. 155. n. 156. n. 157. n. 158. n. 159. n. 160. n. 161. n. 162. n. 163. n. 164. n. 165. n. 166. n. 167. n. 168. n. 169. n. 170. n. 171. n. 172. n. 173. n. 174. n. 175. n. 176. n. 177. n. 178. n. 179. n. 180. n. 181. n. 182. n. 183. n. 184. n. 185. n. 186. n. 187. n. 188. n. 189. n. 190. n. 191. n. 192. n. 193. n. 194. n. 195. n. 196. n. 197. n. 198. n. 199. n. 200. n. 201. n. 202. n. 203. n. 204. n. 205. n. 206. n. 207. n. 208. n. 209. n. 210. n. 211. n. 212. n. 213. n. 214. n. 215. n. 216. n. 217. n. 218. n. 219. n. 220. n. 221. n. 222. n. 223. n. 224. n. 225. n. 226. n. 227. n. 228. n. 229. n. 230. n. 231. n. 232. n. 233. n. 234. n. 235. n. 236. n. 237. n. 238. n. 239. n. 240. n. 241. n. 242. n. 243. n. 244. n. 245. n. 246. n. 247. n. 248. n. 249. n. 250. n. 251. n. 252. n. 253. n. 254. n. 255. n. 256. n. 257. n. 258. n. 259. n. 260. n. 261. n. 262. n. 263. n. 264. n. 265. n. 266. n. 267. n. 268. n. 269. n. 270. n. 271. n. 272. n. 273. n. 274. n. 275. n. 276. n. 277. n. 278. n. 279. n. 280. n. 281. n. 282. n. 283. n. 284. n. 285. n. 286. n. 287. n. 288. n. 289. n. 290. n. 291. n. 292. n. 293. n. 294. n. 295. n. 296. n. 297. n. 298. n. 299. n. 300. n. 301. n. 302. n. 303. n. 304. n. 305. n. 306. n. 307. n. 308. n. 309. n. 310. n. 311. n. 312. n. 313. n. 314. n. 315. n. 316. n. 317. n. 318. n. 319. n. 320. n. 321. n. 322. n. 323. n. 324. n. 325. n. 326. n. 327. n. 328. n. 329. n. 330. n. 331. n. 332. n. 333. n. 334. n. 335. n. 336. n. 337. n. 338. n. 339. n. 340. n. 341. n. 342. n. 343. n. 344. n. 345. n. 346. n. 347. n. 348. n. 349. n. 350. n. 351. n. 352. n. 353. n. 354. n. 355. n. 356. n. 357. n. 358. n. 359. n. 360. n. 361. n. 362. n. 363. n. 364. n. 365. n. 366. n. 367. n. 368. n. 369. n. 370. n. 371. n. 372. n. 373. n. 374. n. 375. n. 376. n. 377. n. 378. n. 379. n. 380. n. 381. n. 382. n. 383. n. 384. n. 385. n. 386. n. 387. n. 388. n. 389. n. 390. n. 391. n. 392. n. 393. n. 394. n. 395. n. 396. n. 397. n. 398. n. 399. n. 400. n. 401. n. 402. n. 403. n. 404. n. 405. n. 406. n. 407. n. 408. n. 409. n. 410. n. 411. n. 412. n. 413. n. 414. n. 415. n. 416. n. 417. n. 418. n. 419. n. 420. n. 421. n. 422. n. 423. n. 424. n. 425. n. 426. n. 427. n. 428. n. 429. n. 430. n. 431. n. 432. n. 433. n. 434. n. 435. n. 436. n. 437. n. 438. n. 439. n. 440. n. 441. n. 442. n. 443. n. 444. n. 445. n. 446. n. 447. n. 448. n. 449. n. 450. n. 451. n. 452. n. 453. n. 454. n. 455. n. 456. n. 457. n. 458. n. 459. n. 460. n. 461. n. 462. n. 463. n. 464. n. 465. n. 466. n. 467. n. 468. n. 469. n. 470. n. 471. n. 472. n. 473. n. 474. n. 475. n. 476. n. 477. n. 478. n. 479. n. 480. n. 481. n. 482. n. 483. n. 484. n. 485. n. 486. n. 487. n. 488. n. 489. n. 490. n. 491. n. 492. n. 493. n. 494. n. 495. n. 496. n. 497. n. 498. n. 499. n. 500. n. 501. n. 502. n. 503. n. 504. n. 505. n. 506. n. 507. n. 508. n. 509. n. 510. n. 511. n. 512. n. 513. n. 514. n. 515. n. 516. n. 517. n. 518. n. 519. n. 520. n. 521. n. 522. n. 523. n. 524. n. 525. n. 526. n. 527. n. 528. n. 529. n. 530. n. 531. n. 532. n. 533. n. 534. n. 535. n. 536. n. 537. n. 538. n. 539. n. 540. n. 541. n. 542. n. 543. n. 544. n. 545. n. 546. n. 547. n. 548. n. 549. n. 550. n. 551. n. 552. n. 553. n. 554. n. 555. n. 556. n. 557. n. 558. n. 559. n. 560. n. 561. n. 562. n. 563. n. 564. n. 565. n. 566. n. 567. n. 568. n. 569. n. 570. n. 571. n. 572. n. 573. n. 574. n. 575. n. 576. n. 577. n. 578. n. 579. n. 580. n. 581. n. 582. n. 583. n. 584. n. 585. n. 586. n. 587. n. 588. n. 589. n. 590. n. 591. n. 592. n. 593. n. 594. n. 595. n. 596. n. 597. n. 598. n. 599. n. 600. n. 601. n. 602. n. 603. n. 604. n. 605. n. 606. n. 607. n. 608. n. 609. n. 610. n. 611. n. 612. n. 613. n. 614. n. 615. n. 616. n. 617. n. 618. n. 619. n. 620. n. 621. n. 622. n. 623. n. 624. n. 625. n. 626. n. 627. n. 628. n. 629. n. 630. n. 631. n. 632. n. 633. n. 634. n. 635. n. 636. n. 637. n. 638. n. 639. n. 640. n. 641. n. 642. n. 643. n. 644. n. 645. n. 646. n. 647. n. 648. n. 649. n. 650. n. 651. n. 652. n. 653. n. 654. n. 655. n. 656. n. 657. n. 658. n. 659. n. 660. n. 661. n. 662. n. 663. n. 664. n. 665. n. 666. n. 667. n. 668. n. 669. n. 670. n. 671. n. 672. n. 673. n. 674. n. 675. n. 676. n. 677. n. 678. n. 679. n. 680. n. 681. n. 682. n. 683. n. 684. n. 685. n. 686. n. 687. n. 688. n. 689. n. 690. n. 691. n. 692. n. 693. n. 694. n. 695. n. 696. n. 697. n. 698. n. 699. n. 700. n. 701. n. 702. n. 703. n. 704. n. 705. n. 706. n. 707. n. 708. n. 709. n. 710. n. 711. n. 712. n. 713. n. 714. n. 715. n. 716. n. 717. n. 718. n. 719. n. 720. n. 721. n. 722. n. 723. n. 724. n. 725. n. 726. n. 727. n. 728. n. 729. n. 730. n. 731. n. 732. n. 733. n. 734. n. 735. n. 736. n. 737. n. 738. n. 739. n. 740. n. 741. n. 742. n. 743. n. 744. n. 745. n. 746. n. 747. n. 748. n. 749. n. 750. n. 751. n. 752. n. 753. n. 754. n. 755. n. 756. n. 757. n. 758. n. 759. n. 760. n. 761. n. 762. n. 763. n. 764. n. 765. n. 766. n. 767. n. 768. n. 769. n. 770. n. 771. n. 772. n. 773. n. 774. n. 775. n. 776. n. 777. n. 778. n. 779. n. 780. n. 781. n. 782. n. 783. n. 784. n. 785. n. 786. n. 787. n. 788. n. 789. n. 790. n. 791. n. 792. n. 793. n. 794. n. 795. n. 796. n. 797. n. 798. n. 799. n. 800. n. 801. n. 802. n. 803. n. 804. n. 805. n. 806. n. 807. n. 808. n. 809. n. 810. n. 811. n. 812. n. 813. n. 814. n. 815. n. 816. n. 817. n. 818. n. 819. n. 820. n. 821. n. 822. n. 823. n. 824. n. 825. n. 826. n. 827. n. 828. n. 829. n. 830. n. 831. n. 832. n. 833. n. 834. n. 835. n. 836. n. 837. n. 838. n. 839. n. 840. n. 841. n. 842. n. 843. n. 844. n. 845. n. 846. n. 847. n. 848. n. 849. n. 850. n. 851. n. 852. n. 853. n. 854. n. 855. n. 856. n. 857. n. 858. n. 859. n. 860. n. 861. n. 862. n. 863. n. 864. n. 865. n. 866. n. 867. n. 868. n. 869. n. 870. n. 871. n. 872. n. 873. n. 874. n. 875. n. 876. n. 877. n. 878. n. 879. n. 880. n. 881. n. 882. n. 883. n. 884. n. 885. n. 886. n. 887. n. 888. n. 889. n. 890. n. 891. n. 892. n. 893. n. 894. n. 895. n. 896. n. 897. n. 898. n. 899. n. 900. n. 901. n. 902. n. 903. n. 904. n. 905. n. 906. n. 907. n. 908. n. 909. n. 910. n. 911. n. 912. n. 913. n. 914. n. 915. n. 916. n. 917. n. 918. n. 919. n. 920. n. 921. n. 922. n. 923. n. 924. n. 925. n. 926. n. 927. n. 928. n. 929. n. 930. n. 931. n. 932. n. 933. n. 934. n. 935. n. 936. n. 937. n. 938. n. 939. n. 940. n. 941. n. 942. n. 943. n. 944. n. 945. n. 946. n. 947. n. 948. n. 949. n. 950. n. 951. n. 952. n. 953. n. 954. n. 955. n. 956. n. 957. n. 958. n. 959. n. 960. n. 961. n. 962. n. 963. n. 964. n. 965. n. 966. n. 967. n. 968. n. 969. n. 970. n. 971. n. 972. n. 973. n. 974. n. 975. n. 976. n. 977. n. 978. n. 979. n. 980. n. 981. n. 982. n. 983. n. 984. n. 985. n. 986. n. 987. n. 988. n. 989. n. 990. n. 991. n. 992. n. 993. n. 994. n. 995. n. 996. n. 997. n. 998. n. 999. n. 1000.

n Vbi sup. c. 41 o Ver. log. ca. 66. p Vbi sup. & Gaet. vbi sup.

107 La uigesima seconda, scommunica [q] con riserbatione i frati Mendicanti, che senza speciale licẽtia del Papa, passano a i nõ Mendicanti, eccetto in quella de' Certosini, & anco quelli, che li

q In extrau. Mart. 5 de regul.

riceuono. Queſta è chiara, & ſa quel, che dicono i Parigini [a], che la Certoſina è migliore di tutte le religioni.

La uigeſimaterza, ſcommunica [b] con riſeruatione tutti quelli, che danno, ò riceuono, ò promettono alcuna coſa nella Corte Romana, per conſeguire giuſtitia, ò gratia di alcuna coſa. Però il Palude, [c] Angelo, [d] & Siluestro [e] dicono, che *ella fu reuocata da Clemente Quinto.*

La uigeſimaquarta, ſcommunica [f] colui che dirà, che pecca no mortalmente quegli, che credono, che la Vergine Madre fu concetta in peccato originale. Et anco all'incontro coloro, che diranno, che ſi pecca mortalmente per tenere il contrario.

Dichiaratione. Prima, che colui, che con ſemplice, & buon cuore, ſenza audacia, & proſontione diceſſe queſto, non ui incorrerebbe, ſecondo il Gaetano. [g] Percioche ella dice, [à uſo temerario] & innanzi di tal parola, [preſumere [h]]. Secondo, che nel Concilio di Baſilea [i] fu dichiarato, che ella fu concetta ſenza peccato originale, come anco dice [k] il Carranza.

a S. Mitor. 4 d. 38. q. 1. Cath religionum optima.
b In extra. 1. de ſen. excom. relet. lo. Antonius. Nemo de ſy.
c In 3. d. 18 q. 3. col. penult.
d Ver. excom. caſ. 25.
e Vbi ſup. caſ. 46 & Gaiet. ibi ca. 81
f In extrau. Grauê, de relig. & veneratione ſanctorum.
g Vbi ſup. c. 88
h Et ita dolum, aut certe latam culpam requirit per dicta ſupra concil. nu. 74.
i Seſſ. 36.
k In ſumma eiuſd. concilij.

LE RISERBATE DI ALTRE conſtitutioni, che ſono impreſſe.

SOMMARIO.

108 *La Scommunica uigeſimaquinta riſerbata, et la prima dell'Eſtra*
109 *uaganti, che non ſono ſtampate, ſono contra i Delegati, che danno autorità alle alienationi de' beni eccleſiaſtici. La uigeſimaſeſta ne contiene ſette, contra quei, che entrano ne i monaſterij di Monache, dell'ordine di S. Domenico, & di S. Franceſco, ò fanno libelli infamatori contra eſſi ordini, ò dicono, che eſſi non ſono in ſtato di perfettione. ò fanno uiolenza a' loro Monaſterij, ò tengono i loro apoſtati. Et è contra i Minori, che riceuono i Dominichini, ò procurano di cacciar di Parigi gli uni, & gli altri.*

110 *La Scommunica uigeſimaſettima, è contra quei, che paſſano in Gieruſalemme, ſenza licenza del Papa.*

La uigeſimaottaua, è contra quei, che appellano dal Papa al Concilio

Concilio futuro, ò consigliano, ò aiutano. La vigesimanona è contra i Cardinali, che manifestano i secreti che passano nel Concistoro del Papa. & anco contra quegli, che predicano miracoli falsi. La trigesima è contra i Cardinali, che (sede vacante,) contrauerranno contra l'ordinationi di Papa Giulio Secondo.

108 LA vigesimaquinta † scommunica [a] con riser- [a] Apud Syl. ver. Ex
batione i Commissarij, & Delegati, per uedere, se comm. 7. ca. 4. 47.
la tale, ò tale alienatione de i beni ecclesiastici è in euidente vtilità della Chiesa, & non per amore, ò per timore, ò per danari, dichiarano, che ella sia senza essere, se sono minori che Vescoui, & à quelli, che sapendo tal dichiaratione ingiusta, procurano, ò per importunità, ò per danari, d'ottenerli: Ancorche il Gaetano non l'habbia posta, ò per non tenerla per autentica, ò per non usarsi, come esso manifesta, e dice significa di [b] molte.

[b] Post ca. 81.

La vigesimasesta, scommunica [c] con riseruatione quelli, che entrano ne' Monasterij delle Monache dell'ordine de' Minori, ò de' Predicatori, senza licenza del Ministro dell'ordine, ò del Generale, ò di quelli, che per questo hanno potestà. Et quelli, che presumono publicare libelli famosi in lingua uolgare, ò in latina, & compongono, tengono, ò publicano uersi, ò canzoni in infamia, & detrattione dello stato dell'ordine de' Predicatori, & de' Minori. Et quelli, che presumono insegnare, ò difendere, che i detti Religiosi non sono in stato di perfettione, o che non gli è lecito uiuere di elemosina, nè predicare, nè confessare con licenza del sommo Pontefice, ò di altri Prelati inferiori, senza quella de i Rettori delle Chiese, ò del Sacerdote Parochiano. Et quelli che presumono fare alcuna dannosa violenza à i luoghi de i detti Frati. Et quelli, che ne i loro monasterij, & Chiese ritengono gli apostati de i detti ordini, se non gli cacciano, dopò che da i Frati del loro ordine li sarà denuntiato, che non li tenghino. Et i Frati Minori, che presumono di riceuere quei dell'ordine de' Predicatori, professi, senza licenza del Papa, che facci mentione espressa di questo indulto, ò senza carcerare auanti, & ottenere licenza dal loro Priore. Et quelli, che publicamente, ò occultamente intendono di cacciare dall'uniuersità di Parigi, i Domenichini, & i Minori.

[c] In prin. or relatis apud S. Ant. 3 part. tit. 24. ca 20. & Gaet. ubi sup. ca. 81

· Dichiaratione. Primo, che † le sette scommuniche, che si contengono in questa, sono di diuersi Pontefici, che S. Antonino refettisce. [a] Secondo, che nella prima non incorrono quelli, ch'entrano ne i detti monasterij per giusta ignorantia, secondo esso, [b] ò quali giusta, secondo l'opinione del Gaetano [c]. Nè colui, ch'entra, sapendo, però credendo, che la cagione, perche egli entra, era giusta, secondo esso Gaetano. Terzo, che nella settima, in luoco de' Parigini, Siluestro dice Perugini [d] per errore. Quarto, che le donne, che con mala intentione entrano ne i Monasterij delle Monache de i detti ordini, possano essere assolute da i confessori del loro ordine. [e] Quinto, che i Prelati de i detti ordini, & quelli, che godono de' priuilegij de' Carmelitani, possono scommunicare tutti i laici, & Chierici, che contengono gli apostati del loro ordine. [f] Sesto, che quelli, che fanno la dannosa violenza sopradetta, possono essere assoluti dal conseruatore, & prelato dell'ordine, nel foro della [g] conscienza. 109

La vigesimasettima, scommunica [h] quelli, che passano in Gierusalem, senza licentia del Papa.

La vigesimaottaua † scommunica [i] quelli, che appellano dal Papa al futuro Concilio, ò danno consiglio, ò aiuto per coloro, & qual si voglia altro, che secretamente, ò espressamente, per se, ò per altri, per parola, o per scritto, con colore di riuerentia, ò con timore, o senza esso, decreta, consiglia, consente, ò approba il consiglio, ò il uoto d'altri, che dicono che è lecito appellare dal Papa al Concilio. 110

Dichiaratione. Primo, colui, che consiglia, che debba appellare, non u'incorre, s'ei non appella. Però colui che consiglia ch'è lecito appellare, ancor che non appelli, u'incorre, secondo il Gaetano: [k] Perche consigliare, ò fauorire, che debba appellare, si uieta come opera accessoria: & il consiglio, ò il uoto, ch'è lecito appellare, come opera [l] principale.

La vigesimanona, scommunica [m] con riserbatione i Cardinali, che manifestano alcune cose di quelle, che passano nel Concistoro del Papa, dopò ch'è lor commandato spetialmente, & espressamente, che le tenghino secrete. Et quelli, che [n] predicano falsi, ò incerti miracoli, ò profetie, che non sono della sacra scrittura. Però dice il Gaetano [o] (al qual segue il Dottore, & Maestro F. Bartolomeo di Caranza Nauarro [p]) che gli pare che le censure

a Vbi supra.
b Vbi supra.
c Vbi supra.
d Ca. 18 nu. 35.
e Vbiu sp. casu 45.
f Per priuil. Sixti 4. in Compend. Bull. Absolutio 2. nu. 8.
g In d. Compendio uer. Absolutio 2. quo ad seculares. §. fin.
h Per priui Leonis in d. Compend. Bull. Absolutio 2. quo ad seculares. §. fin.
i Apud S. Antonin. ubi sup. ☞ 3. 1.
k In Extrauag. Iuuenalis per Alexan. 6. fol. 2. in fine.
l Vbi sup.
m In Extrauag. hoc non requiritur ut ille, qui facit operam illi, peccet in ipso casu.
n In Extrauag. Iuuenalis per Leonem decimum.
o In Extrauag. Cum sicut.
p Vbi sup. nu. 13.

ſure di queſto Concilio non ſiano riceuute.

La trigeſima, ſcommunica i Cardinali, che uacante la ſede Apoſtolica, contrauerranno, ordinaranno, diſporranno, ò in alcun modo preſumeranno di fare ò attentare contra alcuna coſa dell'ordinate da Papa Giulio Secondo, [a] ſopra l'elettione del Papa, accioche ſenza Simonia egli ſi elegga, & che l'eletto per ſimonia non ſia Papa.

a In extra Cũ ſi diuino. per cõciliũ Lateran. probati ſeſſ. 9

LE SCOMMVNICHE RISERBATE a' Veſcoui, ò in parte al Papa, & in parte à loro, & in parte à niuno.

SOMMARIO.

111 *Le Scommuniche riſerbate al Veſcouo ſono cinque; cioè quella, che s'incorre per battitura leggiera fatta nel Chierico: Quella, che fa il Veſcouo, & la riſerbata à ſe: La Papale nel-*
112 *l'articolo della morte. Quella, che s'incorre per communi-*
113 *care nel crimine, & quella nella quale s'incorre per non andare à torre l'aſſolutione paſſato il pericolo della morte.*

111 A † prima è la ſcommunica [b] incorſa, per battere il Chierico leggiermente, ò frate, della quale aſſolue il Veſcouo, & non altro inferiore. Et quale ſia quella, & quale è l'enorme, & mezana, s'è detto di ſopra. [c] Quantunque il religioto, che percuote un'altro del ſuo monaſterio, può eſſere aſſoluto dal ſuo Abbate. Et colui, che batte d'altro monaſterio; il ſuo Abbate, & quello [d] dell'altro.

b Cap Perueniturle ſent. excom. Panor. in Mon. eo tit. nouiſſimus Fel.

c Supra ca nu. 94 & ſeq.

d Cap Cũ illorũ, de ſent excom. n.

La ſeconda è quella, che fa il Veſcouo per ſuo ſtatuto, riſerbando l'aſſolutione à ſe medeſimo, ſecondo [e] tutti.

e Arm ca Nuper. de ſent. excom.

La terza è la ſcommunica Papale, che nell'articolo della morte, & quando alcuno impedimento giuſto tale, è riſerbata al Veſcouo, di tal modo che ella non può eſſere aſſoluta dall'inferiore, ſe non, quando non ſi può hauer ricorſo à lui, ſecondo Innocentio. [f] perciochè quando alcuna diſpenſatione, ò aſſolutione riſerbata al Papa per priuilegio, ſi concede all'inferiore, pare ch'ella ſi conceda al Veſcouo, ſecondo il medeſimo altrone. Et perche per la medeſima ragione la prima, [g]

f Inno. t. de ſen. excom. g Panor. ibi. Abbas nu. 11 Felin. ſub rubr. de offic. ordin. nu. 11 Imol. ſub rubr. de ſent. excom. nu. 11 Ioſcha hoi per Fel. citatus.

municа di queſte tre, è riſerbata al Veſcouo.

La quarta, ſcommunica [a] quelli, che ſapendo, communica nel delitto con colui, per il quale egli è ſcommunicato. 113

a In c. Nuper, & ca. Si cõ nbinæ, de ſent. excõ.

Dichiaratione. Prima, che per incorrere in queſta ſcommunica, è neceſſario communicare con lo ſcommunicato nel medeſimo delitto, per il quale egli è ſcommunicato. & dopò che ſarà, & ſapendo che è ſcommunicato, & che communica, dandogli conſiglio, fauore, ò aiuto, come raccoglie dal teſto il Gaetano. [b] Et anco (al noſtro giuditio) è neceſſario, ch'ei ſia denuntiato particolarmente per tale. [c] Seconda, al dubbio della ragione, che di queſta ſi domanda, diciamo eſſere queſta, che il luoco della ſcientia, che gli antichi Decreti ricercano per incorrere in queſta ſcommunicatione, quella Eſtrauagante nuoua ricerca denuntiatione, perche prima non s'incorreua, ſenza che precedeſſe la ſcientia. [d] Nè anco s'incorre al preſente, ſenza hauere denuntiatione. Et à niuno deue queſto parer molto, perche colui, che communica nel crimine, non laſcia di peccar mortalmente, al preſente innanzi della denuntiatione, per conſentire in eſſa, come anco inanzi egli peccaua, communicando ſenza ſapere ch'egli era ſcommunicato, & che ſi come prima lo ſcuſaua l'ignorantia, al preſente lo ſcuſa il non eſſer denuntiato, che ſucceda in eſſa. [e] Terza, da queſto s'inferiſce la ſolutione dell'altro dubbio, cioè, ſe quelli, che ſi maritano clandeſtinamente, incorrono perciò nella ſcommunicatione della conſtitutione ſimodale, ogni uolta che hanno copula inſieme, ſe diranno partecipare con lo ſcommunicato nel crimine. Perilche s'inferiſce che u'incorrono quanto al peccare mortalmente, & anco quanto alla ſcommunicatione, s'erano denuntiati, altramente nò. Quarta, per'ſolutione d'altri dubbij ſi riſponde, che come colui che percuote il Chierico molte uolte di maniera, che ſi debbono chiamar percoſſe iterate, conforme à quello, che ſopra ſi ha detto [f], ogni uolta incorre nella ſcommunicatione: coſi chi partecipa nel crimine molte uolte con lo ſcommunicato, di maniera che ſi dicano iterate partecipationi, ogni uolta incorrerebbe nella ſcommunicatione. Quinta, che in queſta non incorre colui, che communica col crimineſo inanzi ch'ei faccia il delitto, ò quando lo fa; come largamente, & chiaramente ſi dice altroue [g]. Seſta, che queſta deue eſſere aſſoluta dal medeſimo, che aſſolue l'altra. [h] & per queſto, à chi ſarà riſerbata la prima, ſarà anco queſta.

b Vbi ſup c. 57

c Per extra Ad eternã da, relata ſu. co. n. 35

d Cap. Nuper, de ſent. excom.

e Quia ſubrogatus ſapit naturã eius cui ſubrogatur §. Fuerat Inſtit. de actio & ca. Excl. ut lite pendeñ.

f Sup. c. 6. nu. 16. & ſequen.

g Sup. eod. c. nu. 22. & ſeq.

h D. ca. Nuper

questa. Et se quella non era riserbata, non sarà anco questa[e]. Da questo ne segue, che allhora solamente sarà questa riserbata al Vescouo, quando la prima era riserbata, & altramente nò.

113 La quinta, scommunica † [a] quelli, che essendo per il pericolo della morte, ò per altro giusto impedimento assoluti da colui, che in altro tempo non potrebbe assoluere, dopò ch'è sano, ò cessando l'impedimento, & piu presto che commodamente potrà, non si presentarà al superiore, dalquale egli doueua esser'assoluto, per obedire a' suoi precetti. Et anco colui, ch'è assoluto dalla Sede Apostolica, ò da' suoi Nuntij, gliè commandato, che si presenti all'ordinario, ò ad altro giudice, per osseruar'i suoi commandamenti, ò che sodisfaccia competentemente à gl'ingiuriati, ò à quelli, per li quali egli è scommunicato, non la fa piu presto, che commodamente potrà.

[a] In c. Eos, de sent. excom. li. 6.

Dichiaratione. Prima, che la prima parte di questa scommunica ha luoco in tutti gli assoluti per qual si [b] uoglia: & la seconda nò, se non negli assoluti dalla medesima Sede Apostolica, ò dal suo Nuntio, de' quali solo si parla. Di modo, ch'ella non ha luogo per l'assoluto dal Vescouo, ò da altro Delegato, secondo il Gaetano [c]. Ancorche (al nostro giudicio) nell'assoluto sì, per il sommo penitentiero: dato che si potrebbe tener'il contrario, per quel, che s'è detto di sopra del fallario [d]. Seconda, che il tempo, nel quale il piu presto, che commodamente si potrà presentare, è quello, nelquale cessa l'impedimento, aggiunto quello, che per apparecchiare, & per andare è necessario, & quanto al foro esteriore si lascia nell'arbitrio di huomo da bene. [e] & quanto all'interiore, il medesimo assoluto sarà testimonio della sua conscienza. [f] Terza, che questa è Episcopale, se la prima era tale: & Papale, se la prima era tale, & à niuno riserbata, se la prima era tale. Percioche il testo dice, che ella è la medesima.

[b] Ve ex litera. pallis colligitur.

[c] Vbi sup. ca. 69

[d] Sup. eo. ca. nu. 58

[e] Arg. l. 1. ff. de iure del. l. 2. C. De caulis, de iiis deleg.

[f] Arg. Gl. c. Significasti de homic.

LE SCOMMVNICHE, CHE non sono riserbate à niuno.

SOMMARIO.

114 *La Scommunica prima di quelle, che à nessuno sono riserbate, è contra i secolari, che non fanno giustitia à gli Ecclesiastici.*

La seconda, è chi cõsente nella elettione cattiua, che si fa del Papa.
La terza, è contra quei, che togliono l'impresa di Parechiano in una parte di qualche Vescouato.
La quarta è contra gli studenti & dottori di Bologna che appigionano case d'altro dottore innazi si finisca il tempo,
115 *La Scommunica quinta, è contra quei, che impongono pagamenti à gli ecclesiastici.*
116 *La Scommunica sesta è, contra i Cherici, ch'odono legge, ò Medicina.*
117 *La Scommunica settima è contra quei sacerdoti, che togliono la presidentia secolare. La ottaua è contra gli scismatici. La nona è contra quei, che togliono le robe di quelli, c'hanno patito naufragio.*
La legge, che dice che quella cosa, che si perde in mare, sia d'un tale, è ingiusta.
118 *La Scommunica decima, è contra quei, che fanno osseruare gli statuti, ò costumi fatti contra la liberta ecclesiastica.*
119 *La libertà ecclesiastica, che cosa è, chi dice uiolarla, che lo statuto cõtra la societa humana nõ si dice statuto cõtra essa.*
120 *Né anco ordinare che nel sepellire, nel dir Messe, &c. non si spenda piu che tanto, &c.*

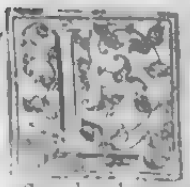

a Cap. Administratores 23. q 5

A † prima, scommunica a i Gouernatori, & i giudici, ch'essendo tre uolte ammoniti da i Vescoui, o da altri ecclesiastici, lasciano di fare giustitia per negligenza, ò per cattiuo animo. 114

b Cap. Licet, de uiuend. de elect.

La seconda, scommunica b colui, che non essendo eletto almeno per Papa, dalle due parti de i Cardinali contente nella sua elettione, & quelli, che lo riceuono per Papa.

Dichiaratione. Questa non è riserbata al Papa, se non ui si interpone heresia, di credere che sono due Chiese, ò scisma senza ella, perche allhora è riserbata per la bolla della c Cena.

c In Clem. 1. 19 & Ioan. 22. c. n. 56. 57

d In c. Qũm, de offic. ord.

La terza, scommunica d il Vescouo, che piglia carico per hauere cura, & gouernare come Vescouo nella città di diuerse lingue quei della sua; senza che il Vescouo proprio di ella città lo pigli per suo coaiutore.

Dichiaratione. che questa hoggi è di poca utilità, perche il Papà prouede communemente di due Vescoui nelle città tali, secondo il Gaetano, e il quale se uedelle i Vescouadi di Castiglia,

e Vbi sup. c. 68.

glia, di Nauarra, ò di Francia, ne i quali sono diuerse lingue, egli non direbbe così.

La quarta, scommunica [a] il dottore, ò studente della uniuersità di Bologna, che tratta di pigionare le case d'altro, dottore, ò studente, senza il suo consenso, prima, che si finisca il tempo.

a In ca. de locato.

Dichiaratione. Secondo Innocentio, & la Commune [b], questa non ha luoco fuora dello studio di Bologna, & percio non si parla piu di lei.

b In co. ca. contra Hostiens.

115 La quinta † scommunica [c] i consoli, i gouernatori, & gli altri che dimostrano hauere potestà d'imporre alle Chiese, ò persone ecclesiastiche, tasse, ò pagamenti indebiti, & quelli, che quasi del tutto usurpano la giurisditione de' prelati, se ammoniti non desistono: Et tutti quelli, che per questo daranno consiglio, fauore, ò aiuto, & a i lor successori, che fra un mese non purgano quello de' loro antecessori.

c In ca. Non minus & cap. Auersus, de immun. eccl.

Dichiaratione. Prima, che per giurisditione qui s'intende della temporale, secondo Giouann'Andrea [d]. & basta una monitione, secondo l'Hostiense [e]. Seconda, che non u'incorre il Gouernatore, che, come doueua contradisse, ancor che non lasciò l'officio, secondo il Panormitano [f], & meglio, l'Ancarano, & Siluestro [g]; ancor che Giouann'Andrea tenghi il contrario, & Innocentio ne dubiti [h]. poi ch'egli non peccò, se contradisse tanto, quanto, & come doueua [i]: & senza peccato mortale non s'incorre in scommunica [k]. Terza, che in questa non s'incorre per i tributi del tutto reali, & ordinarij, che i chierici debbono per le loro cose, nè per i reali straordinarij, che immediatamente toccano a' loro beni, come acconciar la via, ch'è inanzi alla possessione, & casa loro. Ma, ui s'incorre bene per i carichi meramente personali, & per li misti, che s'impongono per la persona, & per i beni, secondo il Panormitano [l] riceuuto.

d In d. c. Nō minus.
e Ibidem
f In d. ca. Auersus
g Vedi ex. in cap. cas. & lo. And. in c. 18. h In ca. Nouit de sent. excom.
i Cui pharmaca: l. Nemo, & ca. Nullus q. 1. & per d. iu. pr. eod. ca. in fi.
k In d. c. Nō minus.
l In d. c. Nō minus. & in l. c. Non magnopere. Sup. specul. ne clerici vel mo. & ca. eod. titulo.

116 La sesta † scommunica [m] i religiosi, ch'escono da i loro monasterij, per udire Legge, ò Medicina, & l'ascoltano, & fra due mesi non tornano à loro. Et i chierici, che tengono dignità, o personato, ancor che non siano sacerdoti, & i sacerdoti, quantunque non tenghino dignità, nè Chiesa parochiale, che l'ascoltano due mesi.

Dichiaratione. Prima, che il religioso, che ascolta dentro il monasterio, ò fuora nella medesima città habitando in esso, esce per ascoltare un principio, ò una lettione, ò un'altra per honota-

re, ò informarsi, ò torna auanti de' due mesi al chiostro, non ui incorre, secondo la mente del Panormitano, con la quale il Gaetano [a], & i nuoui concordano insieme. Seconda, che i Cherici secolari, ancorche tenghino beneficij, & che siano Suddiaconi, ò Diaconi [b], se non sono Sacerdoti, ò non hanno dignità, ò personato, non u'incorrono, perciochè ella non parla di essi. Terza, che i Sacerdoti, ancorche non tenghino beneficij, & quelli che tengono dignità, ò personato, quantunque siano, senon de i Minori, u'incorrono, se ascoltano due mesi, benche non escano dalla lor terra, nè da casa loro, secondo l'intentione del la Commune [c]. Quarta, che nessuno di questi u'incorrono per insegnarla, anco fuora di casa sua, secondo Innocentio, e'l Panormitano, dica come li piace Siluestro [e]:

La settima, † scommunica [f] il sacerdote, ch'è luocotenente di Visconte, ò d'altro Preposto secolare, s'egli, ammonito, non desiste.

Dichiaratione. Primo, che non u'incorre il Cherico di ordini Minori, secondo il Panormitano [g]. Seconda, che u'incorrono i Prelati, che sono gouernatori di Regni, ò Presidenti di Cancelaria, secondo il Gaetano [h]. Terza, che non u'incorre il Prelato, che tiene tal carico, ch'è congiunto perpetuamente alla sua dignità, ò per il suo patrimonio, secondo l'opintone di tutti.

La ottaua, scommunica gli scismatici, per la quale allegano Siluestro, & altri due capitoli [i]. Però questa è di quelle della bolla della Cena [k], come anco dice il [l] Gaetano.

La nona † scommunica [m] quelli, che pigliano le robe de i Christiani, che patiscono naufragio, & non gliele restituiscono.

Dichiaratione. Prima, che per pigliare solamente i beni di quelli, che gli hanno perduti in mare, non ui s'incorre, secondo tutti. Seconda, che nè anco per non restituire auanti, che egli sia ammonito, secondo Gio: Andrea [n], il qual segue Siluestro [o]. Però secondo il Panormitano [p], & il Gaetano, i quali seguitiamo per le loro ragioni, basta la tardanza del restituire. Terza, che da questo ne segue, che la legge, che ordina, che i beni di quelli, che si perdono in mare, siano di questo, ò di quello, è molto [q] ingiusta.

La † decima [r], quelli, che fanno osseruare gli statuti, & costumi fatti, & introdotti contra la libertà ecclesiastica, & non li fanno radere da i libri. Et quelli, che li fanno, ò gli scriuono, &

Potestà

a Vbi sup. ca. 30

b Per gl. sing. c. Cùm ecclesiarum de elect. li. 6

c In d. Tribu. ca.

d Vbi supra.

e Ver. Ixco. 9. casu.

f In ca. Clerici, ne cleri. uel mon.

g In d. ca. Clerici, qui quid Syl. dicat vbi sup. casu 7.

h Casu 6.

i Cap nulli fas 19. d. & con. de schism.

k Vor fu eo c. nu. 67

l Vbi sup. casu 7.

m In c. Excale rapt.

n Ibidem.

o Ver. Ixcom. 9. casu fin. & exco. cat. in

p In d. ca. Ixcom.

q Quis est laudare ausit Vide ar. contra c. Cum per vtilem. & l. Diuus Hadrianus ff. de pœn. r. Ixco. Noueritis de sent. ex com.

Potestà, i Consoli, i Rettori, & i Consiglieri di qual si uoglia luoco, oue tali statuti si osseruano. Et quelli, che giudicano secondo loro. Et quelli, che gli scriuono in publica forma.

Dichiaratione. Prima, che non u'incorrono tutti quelli, che fanno uiolenza alla libertà ecclesiastica, come alcuni pensano, ma quelli che la uiolano per uia di statuti, & di costumi contrarij, come dice il Gaetano [a]. Seconda, che non basta fargli osseruare, se li radono da i libri fra due mesi. nè il non raderli, se non li fanno osseruare, secondo la glosa [b], & l'opinione commune [c]: Ancorche Siluestro [d] contradica, e'l Gaetano [e] dubiti. Terza che (dica come li piace il Gaetano [f]) i Potestà, i Consoli, i Rettori, & i Consiglieri u'incorrono, ancorche non li ordinino, nè li facciano osseruare, se sapédo ch'essi si osseruano nel la lor terra, & non impediscono la loro osseruanza. Percioche questo è il uero senso del testo [g]. Nè la sua ragione ossa: porche per ommissione, & lasciar di fare s'incorre molte uolte in scommunica. Quarta † che quelli che fanno osseruare, ò scriuono tali statuti con semplice cuore, credendo che siano buoni, non u'incorrono, secondo Innocentio [h]: maggiormente se quel cre dono con consiglio de' letterati, riputati di sufficiente scienza, e conscienza [i]. Quinta, che la libertà ecclesiastica è quella, che tiene la Chiesa uniuersale in quanto è tale, nello spirituale, ò temporale, data da Dio, dal Papa, ò da l'Imperatore, secondo Innocentio [k]. Sesto; che colui che fa ordinationi contra la libertà ecclesiastica, di questa, & di quella Chiesa particolare, non incorre in questa scommunica, se essi non sono anco della Chiesa uniuersale [l]. Settima, che per questo, per esser una cosa contra l'humana società, da se non è contra la libertà ecclesiastica, & così ordinare, che i laici non macinano, non cuocano, nè uendano a' chierici pane, &c non si dice in un Capitolo [m] che di quel parla, ch'egli sia contra la libertà della Chiesa, se non che si presume che così sia. Percioche egli non è contra à quel, che à lei appartiene, in quanto è Chiesa, ma in quanto è congregatione d'huomini, come sono le altre congregationi. Ilche è singolare detto del Gaetano [n], come habbiamo detto altroue [o]. Ottaua † che per dirsi statuto contra la libertà della Chiesa ha da esser fatto con intentione di derogarla, ò tale, che di sua natura le sia contrario, come è ordinare, che non si donino alle Chiese, nè alle persone ecclesiastiche, elemosine, ò decime, ò che paghino le gabelle delle lor co-

a Vbi sup. ca. 31.
b In ca. Grauem. de sent ex com.
c In d. c. 1. Noue ff.
d Ver. hæc 9. col. 1.
e Vbi sup.
f D. ca. 31
g D. ca. Noueris.
h Cle. 1. §. Verũ, de hæret. Quod & ipse met cõtra Syl. tenet cap. 72.
i In d. cap. Noueris in fin.
k Arg. c. 2. de cõsti. & glo. sing. ca Capellanus, de iudic.
l In c. Noueris co. 2
m Ff. de immu. eccle. lib. 6.
n In d. ca. 31. & 37
o In d. c. 6.

se,che non comprano per mercantia. Nona,che non è tale l'ordinare,che nelle essequie,ò nelle Messe nuoue, ò nello sposare,non si donino offerte eccessiue,nè si facciano soverchi conuiti,nè spese di cera,ne di pianto,& d'altre pompe, secondo il Gaetano [a]. Percioche ancorche da questo ne possa seguire, che le Chiese, & i chierici guadagnino meno,però l'opera da se nō si ordina à quell'effetto,se non accidentalmente,che non si considera [b]. Decima, che un Capitolo [c] in quanto egli dice, che i laici non possono ordinare sopra l'essequie de i morti, si ha da intendere di quelli, che da se si drizzano alla Chiesa, ò alla salute dell'anima del defunto,ò al culto diuino [d], & non de gli altri. Vndecima,che questa scommunica è Papale hoggidì,quanto à quello in che ella concorre con la nona, della bolla della [e] Cena.

a Indè quod ex Tabiena citato pet tractatus suos.

b Et quia nec communiter fit, nec per se quod debeat fieri, de eo non curabo.

c Extra. de reb. eccle.

d Sicut Felin. ex Pecchi. & expresse Host. vbi supra. Quia dicimus illi ca. fin.

e De qua sup. cap. Dudum.

LE SCOMMVNICHE DEL LIBRO sesto, à nessuno riserbate.

SOMMARIO.

121 *La Scommunica undecima delle non riserbate, è la prima del Sesto,contra quelli,che mandano secretamente lettere,ò messi,o parlano à Cardinali, che sono nel Conclaue per eleggere il Papa.*

La duodecima è contra i Signori, i Gouernatori, ò altri officiali doue s'ha da eleggere il Papa, che non fanno guardare tutto quel che vien loro ordinato.

122 *La Scommunica terzadecima è contra quelli, che aggrauano le persone ecclesiastiche, perche non hanno voluto eleggere colui, ch'essi voleuano, a qualche chiesa,o luoco pio.*

123 *La Scommunica quartadecima, è contra quelli, che usurpano qualche nuoua giurisditione di guardare qualche Chiese,sede uacante.*

124 *La Scommunica quintadecima è contra il direttore della elettione delle Monache, che non fa quel, che se gli conuiene.*

125 *La Scommunica decimasesta è contra colui, che procura, che il suo conseruatore proceda come non deue.*

La decimasettima è contra quelli, che si fanno assoluere per forza dalle censure.

La decimaottaua,è contra colui,che finge alcuna cosa,acciochè il giudice

giudice uada à torre il teſtimonio di qualche donna.

126 La Scommunica decimanona è contra quelli, che conſtringono à ſottomettere beni eccleſiaſtici.

La monitione fuor di giudicio non è neceſſaria, che ſia trina.

127 La Scommunica uigeſima, è contra quelli, che ſono inuentori di nuoue religioni.

128 La Scommunica uigeſimaprima, è contra quelli, che fanno pagare gabelle, e altre grauezze illecite a gli eccleſiaſtici.

La Gabella data uolontariamente dallo eccleſiaſtico non induce ſcommunica à chi la riceue: Ma ſe la coſa, ch'egli riceue, è per ragione delle intrate eccleſiaſtiche, & non come quelle, che ſi dimandano à qual ſi uoglia altro che ſia ſecolare, ui è ſcommunica.

Mercante è colui, che compra per riuendere, & non altri.

129 La Scommunica uigeſimaſeconda è contra quelli, che impediſcono la giuriſditione eccleſiaſtica. Nelche concorre ancora quella della bolla della Cena.

130 La Scommunica uigeſimaterza è contra i Signori, che uietano che i loro ſudditi non poſſino comprare, nè uendere alle perſone ecclaſiaſtiche.

131 La Scommunica uigeſimà quarta è contrà quei religioſi, che con temerità laſciano l'habito del ordine loro.

132 L'habito dell'ordine laſciare per pigliarne un'altro, è peccato mortale, congiunto a ſcommunica.

133 La Scommunica uigeſimaquinta è contra que' religioſi, che uanno à ſtudiare ſenza licenza.

134 La Scommunica uigeſimaſeſta è contra i Dottori, che inſegnano Legge a' religioſi.

La uigeſimaſettima è contra quelli, che ſepelliſcono gli Heretici, & i lor fautori in loco ſacro.

135 La Scommunica uigeſima ottaua è contra i giudici & altri, che hanno giuriſditione, che non uoglion dare aiuto, ne fauore contra gli Heretici.

136 La Scommunica uigeſimanona è contra quelli, che fanno, ò mandano aſſaſſini ad occidere Chriſtiani.

La trenteſima è contra i chierici, che permettono uſurai nelle lor terre.

La trenteſima prima è contra quelli, che danno, ò eſtendono le repreſaglie contra gli eccleſiaſtici.

La trentesimaseconda è contra quelli, che non fanno osseruare quel, ch'è stato ordinato contra quegli, che perseguitano Cardinali.

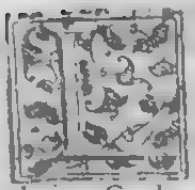

A undecima † scommunica [a] tutti quelli, che 121
mandano lettere, ò messi, ò parlano secretamen
te à i Cardinali, che stanno serrati nel Conclaue
per eleggere il Papa.

a In c Vbi periculû de elec.li.6. §. Null.

Dichiaratione. Prima, ch'ella non lega i me-
desimi Cardinali, che stanno dentro. Seconda, che ben che
l'Arcidiacono [b] con altri dica, che ogniuna di queste tre cose
s'hanno da fare secretamente, accioche ella leghi, però un certo
testo non dice questo, se non della terza, come annotò bene il
Gaetano.

b In d. § Nulli què seq. tenetur Ioan. Do mi. & Petr.

La duodecima, scommunica [c] tutti i Signori, i gouernatori,
& qual si uoglia altro officiale della Città, oue si ha da fare l'elet-
tione del Papa, che con diligenza non faranno guardare tutto
quel, ch'è ordinato per quel tempo nel consiglio [d]. La dichia-
ratione di questa lasciamo, perciochè poche uolte, & in pochi
luochi è necessaria.

c In d.c Vbi periculû §. Preter de elec.li.6

d In d.c.Vbi periculû

La decimaterza, scommunica † [e] tutti quelli, che per se stessi, 122
ò per altri presumono d'aggrauare alcuna persona ecclesiastica,
spogliandola de' suoi beni, ò ingiustamente perseguitandoli, per
che non hanno uoluto eleggere colui, per il quale fu pregato, ò
indotto, ò al suo parente, ò alla Chiesa, o ad altri luochi pij.

e In ca Sicut, can di de elect li.6.

Dichiaratione. Prima, che per incorrere in questa, è neces-
sario, che habbia grauezza di spogliare, ò ingiusta persecutio-
ne, & che questo si faccia per non hauer uoluto elegger colui,
per il quale egli fu pregato, ò indotto, che la persona, che egli
haueua da eleggere sia ecclesiastica, & che la grauezza si faccia à
colui, che fu pregato, ò al suo parente, ò alla Chiesa, ò al mo-
nasterio, ò al luoco [f] pio. Seconda, che da questo ne segue,
che ben rispondemmo a un Signore, che non incorse in questa
per lasciar di dare l'elemosina, ch'ei soleua ad una Chiesa, perciò
che in quell'officio non si elesse colui, che egli uoleua. Terza,
che per spogliare, s'intende qual si uoglia pigliare di qual si uo-
glia beni mobili, o immobili, secreti, ò per forza, secondo l'Arci
diacono. [g] Quarto, che il medesimo dell'elettione si ha da dir del
la preferratione, ch'appartiene a persona ecclesiastica, però non
s'ella

f Gabet ubi sup.

g In d.ca.Sicut

s'ella è laica, secondo la glosa singolare [a]. Et anco della confirmatione, institutione, & postulatione, secondo Dominico riceuuto.

123 La decimaquarta †, scommunica [b] quelli, che usurpano di nuouo alcuna giurisditione di tenere, & guardare alcuna Chiesa uacante, & presumono di pigliare alcuni de' beni di lei, & i suoi chierici, che procurano questo.

Dichiaratione. Prima, che due cose sono necessarie per incorrerui, cioè che uoglino usurpare tale giurisditione, & che piglino de' beni, di maniera che l'una senza l'altra non basta [c]. Seconda, che colui che fa questo, perche gli appartiene per fondatione, ò per antico costume, ò per prescrittione, non u'incorre [d]. Terza, che si dice, che colui l'usurpa di nuouo, che non l'ha posseduta per quarant'anni, secondo la [e] glosa.

124 La decimaquinta †, scommunica [f] colui, che essendo chiamato per drizzare la elettione delle Monache, non si astiene dalle cose, dalle quali può nascere, ò con che si ponno mantener fra esse discordie.

Dichiaratione. Prima, che non importa nulla, che questo sia religioso, auuocato, huomo discreto, ò religiosa, ò altra donna discreta, secondo la glosa riceuuta [g]. Seconda, che da questa si raccoglie, che quelli errano, che pensano che le Monache di S. Chiara, & di qual si uoglia altro ordine, non possino chiamare alcuna persona fuora di loro di scienza, & di conscienza perciò sufficiente, di chi si confida per fare una santa, & canonica elettione di Abbadessa. potendo esse chiamare medici, cerugici, fabricatore, & altri artigiani per quel, ch'è lor necessario. Et essendo la buona elettione la cosa piu necessaria del monasterio, è cosa tanto difficile per farla buona, & nella quale tanti dubbij occorrono, che pochi, per gran Canonisti che siano, & tengono ben veduti i titoli delle elettioni, che sono de i maggiori delle leggi, le drizzino senza errare in alcuna cosa. è uero che se la confidenza, il sapere, & la bontà di alcuno dell'ordine fosse eguale, sarebbe meglio, ch'egli fusse di quella religione. Come anco se hauesse falegname, ò fabricatore dell'ordine tanto buoni, & de i quali tanto confidassero, meglio sarebbe, ch'essi entrassero, che altri. Terza, che non u'incorre colui, che si troua nell'elettione, senza essere chiamato per drizzare [h], nè colui, che lieua, ò mantiene la discordia dopò fatta la elettione, secondo il [i] Gaetano.

La decimasesta †, scommunica [k] la parte, che procura,

a In cap Generalis, de elect. li.6.

b Vbi supra

c Gaio.c.18. & ante ipsum Dom. in Cle. Generali, & Pan. in cap. Conquestus, de for.comp.

d Pensinem illic.

e Fiusdem ca. uerb. de nouo.

f In c. Intemnitati bus § Postremo de elect. lib.6

g In d.§.Postremo

h Secundum Dinum in d.§.Postremo.

i Vbi sup. ca 80.

k In ca. fin. de offi. deleg. li.6.

che il ſuo conſeruatore proceda nelle coſe, che ſono di manifeſta violenza, ò ingiuria, & che ricerca diſcuſſione.

Dichiaratione. Prima, che ella non lega colui, che non è parte nel giudicio, nè colui, ch'è parte, ſe'l giudice non procede [a], nè quando il conſeruatore ſi dà con clauſula, che poſſa conoſcere anco di quello, che ricerca diſcuſſione, come communemente ſi dannò.

a Per il Sup.co. ca. nu.13.

La decimaſettima, ſcommunica [b] quelli, che per forza, ò per paura ottengono aſſolutione, ò riuocatione della ſentenza di ſcommunicatione, d'interdetto, ò di ſuſpenſione.

b In cap.1.de his,q ui.6.

Dichiaratione. Primo, che non baſta porre paura, ſe non ſi ottengono [c]. Secondo, che non importa nulla, che la ſentenza ſia giuſta, ò ingiuſta [d], nè che ſia poſta dalla legge, ò dal giudice [e]. Et che il medeſimo ſcommunicato, ò altri faccia queſto [f]. Terza, perche è neceſſario, che il timore ſia giuſto, ſecondo che tiene la glota [g], & la commune in quel luoco, ancor che il Gaetano dica il contrario [h].

c Archi ibidem. d Glo.ſ ibidem e Gaiet.ubi ſu.c.41. f Glo.& Gaiet.ibi. g Per.Ant.& in ueſb. cum eiuſmodi cap. h In d.ca.41

La decimaottaua, ſcommunica [i] colui, che finge, ò commette alcuna fraude, accioche il giudice uada perſonalmente à pigliar teſtimonio di alcuna donna.

i In c.a. de iud li.6

Dichiaratione. Non importa nulla, che colui, che finge, ſia il medeſimo giudice, ò altri, nè anco che il giudice ſia Cherico, ò laico, con queſto, che l'andare perſonalmente del giudice ſi faccia, però eſſo non ſarà ſcommunicato, s'egli non finſe, nè fece fingere, ſecondo la opinione commune, in quel luoco.

k In d.ca.1 &Gaie. ubi ſup.ca.59.

La decimanona † ſcommunica [l] tutti quelli, che conſtringono i prelati, ò altre perſone eccleſiaſtiche, à ſottomettere perpetuamente, ò per lungo tempo Chieſe, beni mobili, ò la lor giuriſditione a' laici, in caſi non permeſſi dalla legge, riconoſcendo quelli, che li tengono da eſſi, come da ſuperiori, da padroni, ò da difenſori. Et quelli, che tenendo alcuna coſa di queſte, per alcun contratto lecitamente fatto, uſurpano più di quel, che per eſſo gli è permeſſo, & ammoniti, non deſiſtono da far queſto. 116

l In ca.1 de rob ecclet.li.6.

Dichiaratione. Prima, che per incorrere in queſta, è neceſſario, che concorrano tutte le qualità in eſſa toccate, & per tanto quelli che fanno queſto per poco tempo, (che ſecondo la commune, è colui ch'è meno di diece anni [m]) non u'incorre, ſecondo la glota [n]. Seconda, che l'ammonitione della ſeconda ſcommunica,

m Glo.in d.ſ.per [illegible] & [illegible] ca.& [illegible] n [illegible] d.c.1 [illegible]

munica ha da eſſere trina, ſecondo la gloſa, & Silueſtro [a]. benche (al noſtro giudicio) battaua per l'altra gloſa celebre [b], & la riſolutione commune del Panormitano [c], & di Decio, percioche queſta non ſi fa alla parte lingante, nè per fare ſcommunica, che è quel, che ingannò la gloſa, anzi ella è eſtragiudiciale, & anco che s'incorra in quella, che dalla legge è poſta. Terza, che queſta maniera di ſummoſtione, ſi chiama in Caſtiglia Commenda, & coloro à chi ella ſi fà, Commendatori, come appare nella legge [d], che ſotto altre pene uieta queſto.

a Vet. Decr. n. caſo
b Cap. [illegible] de ſent. excom. & Cap. [illegible] de offic. Ordin.
c Cap. [illegible] de ſent. excom.
d Extrauag. Ordin. Cath.

227 La vigeſima †, ſcommunica [e] quelli, che trouano nuouo ordine di religione, ò pigliano nuouo habito di lor, & a i mendicanti, eccetto quei de' quattro ordini, che ſenza ſpetial licenza del Papa pigliano chi che ſia nel lor'ordine. Et quelli, che acquiſtano alcuna nuoua caſa, ò luoco, ò uen ſono dell'acquiſtato.

e Cap. 1. de relig. domuſ. 6

Dichiaratione. Prima, che queſta non lega, perche alcuno, ò alcuna pigli alcun nuouo habito, per uiuere per ſe ſola in caſa ſua, o in altro luoco, ſecondo la gioſa [f] ſingolare. con queſto, che non ui ſiano nuouo ordine di uiuere in congregatione. Seconda, che (al noſtro giudicio [g]) il Gaetano lascio di porre queſta, perche li parue, che i Dottori la raccoglieſſero da una Eſtrauagante [h], che non ſi ſtende a tanto.

f In cod. cap. verb. Hoſpitale. Et ibi Comitol. & Pan. Comitol. [illegible]
g Cap. 5.
h Reſcript. [illegible] de [illegible] decenſi. li. 6.

228 La vigeſimaprima †, ſcommunica [i] quelli, che per ſe, ò per altri, in nome loro, ò di altri fanno pagare alle Chieſe, ò perſone eccleſiaſtiche pedagio, gulda, per ſe, ò per le lor coſe, non portandole per mercantia.

i In cod. [illegible] de cenſi. li. 6.

Dichiaratione. Prima, che queſta hoggi è della Bolla della Cena, ſecondo Silueſtro [k]. perche in eſſa [l] ſi ſcommunicano quelli, che fanno pagare le gabelle prohibite. Ma preſene, come dichiara (al noſtro parere) il Gaetano per quelle parole [gabella uietata] poſte nella Bolla [m] non s'includono le gabelle, che lecitamente ſi chieggono a i chierici, ma quelle, che illecitamente ſi cercano; coſi da i laici, come da i chierici: Queſto detto di Silueſtro ſi deue limitare quanto à i pagamenti che lecitamente ſi domandano à i laici, che non ſono primi eggiati, benche illecitamente ſi domandino a i chierici, & a i laici, che ne ſono eſenti. Nè par che ſi poſſi fondare il detto di Silueſtro, per intenderſi generalmente, come egli parla nella nona clauſula della detta Bolla, in quanto ella ſcommunica quelli, che tolgono alcuni pagamenti a gli Eccleſiaſtici, etiadio con loro uolontà ſpeciale

k Ver. Prima excom. [illegible] Franciſcus 58.
l [illegible] Franciſcus 58.
m [illegible] Franciſcus 58.
n Poſita ſupra eo [illegible]

che (al noſtro parere) quella clauſula parla de i pagamenti impoſti, dimandati, ò pregati (almeno inditerratamente) per ragione delle intrate Eccleſiaſtiche, & non di quelle, che ſi dimandano, come à qual ſi uoglia altro laico, ſecondo che ſi ſignifica nella medeſima clauſula, & nella quarta ſua dichiaratione. Terza, che di queſto s'inferiſce, che noi habbiamo ben conceputo la riſpoſta negatiua, in quel dubbio, ſe i Gabellieri, ò Doganieri, che fanno pagare gabelle, ò impoſitioni a i chierici, ne' cati, ne' quali non debbono, caſchino nella ſcommunicatione della Cena, coſi come in queſta: percioche ſi deue dire che nò. Quarta, che colui ſolo ſi dice mercatantare, che compra la coſa per uenderla, ſenza mutarla. Di maniera, che nè colui, che la compra per ſe, & dopò accidentalmente la uende, ſenza mutarla: nè colui, che la compra per uenderla mutata in altra forma, ſi dice mercantia, ſecondo l'Arcidiacono, & la Commune [a]: Quinta, che il monaſterio, ò che rico, che ha la minera di ferro, ch'è ſua, & porta la uena per certe terre, per farne ferro, & uenderlo, non deue pagar gabella, ſecondo Federico [b], ſeguito in queſto [c] dall'Ancarano, come anco egli non dourebbe, ſe lo portaſſe della ſua intrata eccleſiaſtica, & patrimonio, ſecondo Cino riceuuto [d]. Ancorche ſi compraſſe la uena ſola, & lo facceſſe per mano d'altri maeſtri, ſecondo Ancarano [e]. Seſta, che i renditori, & lauoratori, che lauorano le terre della Chieſa alla metà, l'hanno da pagare per la loro parte, ſecondo Domenico, e'l Perugino [f]. Settima, che quelli, che riceuono gabella, & paſti da' chierici, & le Chieſe, che pagano per loro mera uolontà, non u'incorrono, ſecondo tutti. Però pochi ſono che coſi pagano, ſecondo il Gaetano [g]. Ma quelli, che riceuono le taſſe hinte, o pagamenti impoſtigli (ancorche le paghino uolontariamente) incorrono in quella della Bolla della Cena [h].

La ungeſimaſeconda † ſcommunica [i] quelli, che per ſe, ò per altri ſforzano coloro, che impetrano lettere Apoſtoliche, ò che ricorrono al loro eccleſiaſtico, ſopra le coſe, ch'appartengono loro, coſi de iure, come di antico coſtume, che deſiſtono, ò litigano nel foro ſecolare per tali coſe. Et quelli, che per queſto pigliano i giudici eccleſiaſtici, ò i litiganti, ò i loro congiunti, ò pigliano i loro beni, ò delle loro Chieſe. Et quelli, che per ſe ſteſſi, ò per altri impediſcono, che le parti che litigano auanti i giudici eccleſiaſtici, delegati, ò ordinarij, per le coſe ſopradette, non ottengono liberamente giuſtitia. Et quelli, che danno conſiglio, fauore

a In d.c.1. facere. 2. cap. cum 88. d.

b Conſil 207.

c In d.c. Quiquam.

d In l. Oës Cde epiſcopis & cle. per illa Lin § Priuile mus.

e In d.c. Quiquam nu. 5 contra Hoſt in h. verſic.

f In d.c. Quiquam.

g Ca. 19.

h Quæ eſt 9. in bulla ſub 13 de qua ſupra cap. 67.

i In c. Quoniam, de immun. eccl. li. 6

† 119

fauore, & aiuto per alcuna cosa di queste. Et in modo alcuno non si debbono assoluere, se auanti non sodisfanno l'ingiuria, i danni, le spese, & gl'interessi, così al giudice, la giurisditione del quale turbano, come alla parte turbata.

Dichiaratione. Prima, che questa scommunica è delle riserbate nella Bolla della Cena, quanto à quelli, che impediscono le lettere Apostoliche, & i giudicij della Corte di Roma [a]. Seconda, che l'assolutione fatta senza precedere la sodisfattione, non uale, secondo l'Arcidiacono [b]. Dica come lor piace Domenico [c], & Siluestro [d]. Percioche quella dittione, Nullatenus, in nessuna maniera ha forza di legge irritante, per una glosa singolare [e].

[a] Per clauſ.10.bull de qua ſu.co.c.n.69
[b] In d.c.Quoniam
[c] Ibidem.
[d] Ver.ſac.9.caſ.12
[e] Cle.1 de ſequeſtr. poſſeſſio.

130 La uigesimaterza † scommunica [f] quelli, che hanno signoria temporale, & prohibiscono à i loro sudditi, che non uendino, ne comprino niente alle persone ecclesiastiche, nè gli macinino, nè gli cuochino pane, nè gli facciano altri seruitij.

[f] In ca ſi. de immun. eccl.li.6

Dichiaratione. Prima, che per signoria s'intende la temporale, secondo tutti. Seconda, che non è necessario, ch'ei faccia statuto di questo, che basta, ch'egli commandi a' suoi sudditi [g]. Terza, che questo non è da se contra la liberta ecclesiastica, se non contra l'humana società: ma si presume, che se le fa contra, come dice il Testo singolarmente. Percioche si presume, che l'intentione sia di aggrauarla [h]. Quarta, che l'ordinare, che nessuno uenda la sua heredità à quelli, che non contribuiscono ne i pagamenti communi, di se non è contra la libertà ecclesiastica [i]: perche si ha da intendere di maniera, che non comprenda i chierici, ancorche questo potrebbe essere per la mala intentione, ò per indebita estentione.

[g] Domi.ibidem.
[h] Gaieta.ubi ſupra in ca 31.& 37
[i] Domi.ibidem

131 La uigesimaquarta †, scommunica [k] i religiosi, che temerariamente lasciano l'habito dell'ordine loro.

[k] In ca 3.de cle.uel mon.li.6

Dichiaratione. Prima, che questa non lega, per lasciarlo à buon fine, come è quel che si fa con cagione [l] ragioneuole, come per timore, ò per medicina [m]. Seconda, che ella anco non lega per lasciarlo per qual si uoglia modo temerario, percioche qual si uoglia lasciamento senza ragioneuole cagione, è tale, perche il religioso deue usare il suo habito in ogni luoco [n], (almeno di honesta) secondo S. Antonino [o]. & qual si uoglia tale non è peccato mortale, poi che lasciarlo per correre, ò per buttare una pietra, non è tale, secondo il Palude [p]. Terza, non lega anco per qual si uo

[l] Glo.euſtem.ca.2
[m] Arg.gl.c.ſingu.ex cle.de ui.& hon.c.
[n] Ca.Vidua 10.q.1. & c.Sanctimonialis 23 diſt.
[o] 3.par.tit.14.ca.53
[p] In 4.d.18.q.3.colum.10

gia lasciamento temerario mortale, perciochè ella non lega per lasciarlo per fornicare con più diletto, secondo Siluestro[a], credendo bene, quel che dice il Palude[b], contrario à questo in prima faccia, & s'intende di colui, che lo lascia, per andare sconosciuto à fornicare. Quarta, che ui s'incorre per lasciarlo, per usarne un'altro, ò per fare alcun peccato mortale, ò per tanto tempo, ò per alcuna cagione, & ragione, che a giuditio di huomo da bene li dica, che egli lasciò l'habito, come prouua Siluestro. Quinto † che da 13
questo ne segue, che ella nó lega per lasciarlo, senza pigliarne un'altro, nè anco per pigliarne un'altra per poco spatio, che non sia notabile, a giudicio di huomo da bene, per dirti d hauerlo lasciato, ò lo lasci dètro del monasterio, o fuora, in alcuna casa, ò fuora. Come colui, che lo lascia per leggierezza giocosa, ò per festa di Mesta nuoua, di nozze, o di dottorare, o di altra cosa simile, secondo la intentione del Cardinale[c]. Sesto, che anco lega colui, che lo lascia del tutto, ma lo porta coperto, secondo la glosa singolare[d], ancorche il Panormitano tenghi il contrario[e], la cui opinione par uera, quando egli non lo cuopre tanto, che quelli, che lo ueggono s'accorgono ch'egli è religioso: & quella della glosa, quando lo cuopre di modo, che non pare à quelli, che lo ueggono religioso, come noto bene il Gaetano[f]. Il che usano i Canonici semplici regolari di Spagna communemente, che portano un'habito sotto il manto, di sopra il taro. Habbiamo detto semplici per quelli de gli ordini militari, & di quelli di S. Giacopo, & di Roncisualle che portano certi altri segni ne gli habiti esteriori, per li quali sono conosciuti per religiosi. Settimo, che ella lega colui, che lo lascia per pigliarne un'altro d'altra religione, secondo la Commune, ancorche immediatamente lo pigli, secondo Siluestro[g], e'l Gaetano[h]. Ancorche Lapo[i] & Domenico[k], tenghino il contrario, pigliando impropriamente il Testo.

La uigesima quinta †, scommunica[l] i religiosi, che uanno à qualche luogo studio (ancorche sia di Teologia, senza licenza del loro Prelato, o con ella, senza il consiglio della maggior parte del loro Conuento. 13

Dichiaratione. Prima, che di più solenne licenza ha bisogno il religioso, per andare allo studio, che per andare ad altri negotij. Perciochè per altri basta la licenza del suo prelato solo, & per andare allo studio no, senza quella del suo Conuento. Seconda, che questa non lega colui, che uà ad altro luo-

ço, oue

a Verb. Excomm. 9. c. [illegible] 3.
b Vbi supra.
c In Clem. 3. de vit. & hon. cler. §. 1.
d In Clem. de vit. & hon. cler. Ex [illegible] s
e In cap. Dens qui. de vit. & hon. cler.
f Cap. 71.
g Verb. Excommu. y cal. 2 q. 2
h [illegible] Cap. 71.
i Allegat. 3
k In d. cap. 2.
l In d. cap. 2. ne cle. uel mon. n. 6

co, oue è Conuento del suo ordine, ò studio per studiare in esso. percioche piu si dice mutare Conuento, che andare allo studio. secondo il Gaetano [a]. Terzo, che ella non lega colui, che uà con quella solamente del Prelato maggiore, dal quale depende la licenza di stare fuora del monasterio, come ne gli ordini de' mendicanti. Quarta, che ella non lega l'Abbate, ò Priore maggiore, per andare allo studio, senza licenza del suo superiore, ò conuento. secondo l'Arcidiacono [b] & la Commune, ancorche il Perugino [c] dubita, & Siluestro [d] tenghi il contrario. Et così si prattico in Tolosa di Francia nell'Illustrissimo Don Francesco di Nauarra Vescouo, che al presente è Reuerendissimo di Badaioz, essendo Priore Maggiore del famoso monasterio, & Hospedale generale di S. Maria di Roncisualle, che con molte gran lettere, con la uirtu, & con la marauigliosa conuersatione da quell'hora fino al presente ha honorato il suo real parentado Il quale fu ancora da sua Maestà presentato allo Arciuescouado di Valéza, significádo con l'accrescimento esteriore l'accrescimento interiore delle sue heroiche uirtù, lequali di mano in mano si faccino maggiori, *Donec uideatur Deus Deorum in Sion. Amen.*

a Vbi sup. ca. 61.

b In d. ca 2. quę sequitur ibi. Io. And & Dom & Ang Excom 5 casu 27.

c Ibi nem.

d Ver. Exc. 9. casu 15

234 La † ugesimasesta, scommunica [e] i Dottori, che insegnano Legge, ò Medicina a i religiosi, che hanno lasciato il loro habito, ò prosontuosamente lo tengono nelle loro scuole.

e In d. cap. 2.

Dichiaratione. Prima, che quattro cose fanno incorrere in questa, cioè esser religioso, udire Legge, ò Medicina, & questo egli fa, lasciando l'habito, & che il dottore lo sappia, & l'insegni e prosontuosamente lo tenghi nelle scuole, secondo il Gaetano [f]. Ancorche l'Arcidiacono [g], Giouann'Andrea, & [h] Siluestro tenghino, che non è necessario che egli lasci l'habito. Lequal procede per incorrere in altra scommunica, fatta da altre leggi. cioè contra quelli, che partecipano con lo scommunicato. nel crimine, per il quale egli è scommunicato. come partecipa il dottore, che legge Medicina al religioso dopo che colui (per udirla) cascò in scommunicatione.

f In d. cap. 2.

g In cap. 2.

h Ver. [illegible] Excom [illegible]

La ugesimasettima, scommunica [k] quelli, che sapendo presumono di sepelire in luogo gli heretici, credenti, ò i loro receptori, difensori, o fautori, & comanda, che non siano assoluti, finche con le loro proprie mani publicamente gli dissepelliranno, & gitteranno fuora.

k In ca. 2. de hæret. lib. 6.

Dichiaratione. Prima, che sopra s'è detto [l] i credenti esse-

l Su. eo. c. n. 56. in h

re heretici implicitamente, & non esplicitamente. Seconda, così lega questa il laico, come il [a] Chierico.

[a] In Add. in qu. [illegible]

La [135] trigesimaettava scommunica, [b] che contiene otto scommuniche, scommunica tutti quelli che hanno giurisdittione temporale, come si voglia che si chiamino che non obediscono a i Vescovi, & inquisitori, in cercare, pigliare, & guardare gli heretici, credenti, ditensori, & fautori. Et quelli, che non porteranno i sopradetti alle corti, & luochi, che gli ricercheranno. Et quelli, che subito non pigliaranno i sopradetti da quella hora che al suo braccio secolare saranno assegnati, per castigargli senza dilatione. Et quelli, che dopò l'hauerli presi, gli liberano senza licenza del Vescovo, o dell Inquisitore. Et quelli, che in qualche maniera conosceranno, ò giudicaranno del crimine di heresia. Et quelli, che direttamente, ò indirettamente impediscono i Vescovi, ò gl'inquisitori ne i loro processi. Et quelli, che per alcuna cosa del sopradetto daranno aiuto, o fauore, ò consiglio.

[b] Ca. Vt inquisitionis, de hæret. li. 6.

Dichiaratione. Prima che questa non è riserbata. però quei, contra i quali si fa tante uolte, cascano in quella della Bolla della Cena, quante entrano nel numero de i fautori di questa pestilenza [c]. Secondo, che se il Vescouo comandasse una cosa, & l'Inquisitore il contrario, il giudice secolare haurebbe da soprastare, secondo [d] Giouann'Andrea.

[c] Quest'ord. [illegible] & [illegible] [illegible] [illegible]

ro terre gli usurai manifesti forestieri, ò perche non li cacciano da esse, o appigionarli, ò per altro titolo darli case, per esercitarui l'usure.

Dichiaratione. Prima, che in quella de' due primi casi soli incorrono i chierici, che sono Signori. & ne gli ultimi qual si voglia, come notò il Gaetano [a]. Seconda, per forastiero s'intende quello, che non nasce in quella terra, nè è figliuolo di colui che nasce in ella. percioche ella dice [alienigena] & non oriundus, secondo la piu Commune. Terza, che non importa nulla, che l'usuraio sia Giudeo, ò Christiano, quanto à questo, secondo Domenico, e'l Perugino [b]. Quarta, che non basta dargli casa per habitare, ò ripolare, se non se gli dà per fare usura attualmente, ò virtualmente, secondo le opinione commune [c].

a Vbi sup. ca 52.

b In d. cap. 1.

c Ibi lem.

La trigesimaprima, scommunica [d] quelli, che concedono, ò estendono le represaglie à gli ecclesiastici, ò a' loro beni, se fra un mese della concessione, ò estentione non la rinocano.

d In c. 1. de immu. 6

Dichiaratione. Prima, che questa così ha luoco nelle represaglie, che giustamente si fanno contra le genti, ò città oue è il Chierico, ò la Chiesa, come in quelle, che ingiustamente [e] si fanno. Seconda, che concedere appartiene al superiore, che li dà. & l'estendere all'inferiore, à chi li dà [f]. Terza, che colui, che donalle le represaglie contra i beni d'alcun chierico per li suoi debiti, procedendo come si conuiene, non incorrerebbe in questa, secondo l'Arcidiacono [g], che per efficace ragione proua il Gaetano [h]. Quarta, che per il debito di un Chierico d'un Vescouado, non si possono concedere contra i beni d'un'altro del medesimo Vescouado [i].

e Quarto pone l'er
& [illegible]
f [illegible] cap. 1. verb.
[illegible]

g [illegible] An. Dom.
h [illegible]

i [illegible]

La trigesimaseconda scommunica [k] tutti i Prencipi, & altri Signori, & Giudici, che non faranno osseruare una constitutione fatta contra quelli, che feriscono, ò perseguitano, come nemico alcun Cardinale. Delche s'è detto [l] di sopra.

k [illegible]

l Sup. eo. ca. nu. 96.

LE SCOMMVNICHE DELLA Clementina, à nessuno riserbate.

SOMMARIO.

137 *La Scommunica trentesimaterza, ch'è di quelle, che non sono riserbate, è la prima di quelle, che sono nella Clementina, &*

contra quelli, che rompono il ſequeſtro.

La Scommunica trenteſimaquarta e contra quelli che ſepelliſco-
corpi morti in luoco interdetto.

138 La Scommunica trenteſimaquinta è contra i Religioſi, che ſe
appropriano le decime.

La Scommunica trenteſimaſeſta è contra i Religioſi, che vanno
alle Corti per dannificare i Prelati, & il monaſterio.

139 La Scommunica trenteſima ſettima è contra i Monachi, che ten-
gono arme nel monaſterio loro.

La Scommunica trenteſimaottava è contra quelli, che impediſco-
no la viſitatione delle Monache.

140 La Scommunica trenteſimanona è contra quelle donne, che ſe-
guono lo ſtato delle Beghine.

141 La Scommunica quaranteſima è contra quelli, che contrattano
242 matrimonio eſſendo religioſi, ò parenti.

143 La Scommunica quaranteſima prima, è contra gl'Inquiſitori,
che togliono danari.

La Scommunica quaranteſimaſeconda è contra quelli, che fanno
ſtatuti, che ſi debba pagare l'uſure.

144 La Scommunica quaranteſimaterza è contra i Religioſi Mendi-
canti, che pigliano nuovi monaſterij, ò mutano, ò alienano
i preſi.

145 La Scommunica quaranteſimaquarta è contra i Religioſi, che
diſſuadono a' popoli le Decime.

La Scommunica quaranteſimaquinta è contra quelli, che laſcia-
no diſſuadere le decime.

146 La Scommunica quaranteſimaſeſta è contra i religioſi, che non
oſſervano l'interdetto.

147 La Scommunica quaranteſimaſettima è contra quelli, che impu-
gnano le lettere del Papa eletto.

La Scommunica quaranteſimaottava è contra quelli, che gloſano
la Clementina, Exiit.

148 La Scommunica quaranteſimanona è contra i Bizochi, ò Beghini.

La Scommunica cinquanteſima è contra quelli, che imprimono
libri ſenza l'approbatione delle perſone ordinarie.

149 La Scommunica cinquanteſimaprima è contra quelli, che impe-
diſcono, che i Nontij, ò Legati del Papa non ſi ricevano.

150 La Scommunica cinquanteſima ſeconda è contra quei, che
alienano, ò affittano beni eccleſiaſtici per più di tre anni.

LA

A trigesima terza, † scommunica [a] quelli, che pigliando i frutti del beneficio, impediscono, ò rompono la sequestratione fatta d'essi da l'Ordinario, per esser data nella Corte Romana una sentenza diffinitiua sopra la possessione, ò proprietà di ello beneficio.

a In Clem.1. de sequestr. possess.

Dichiaratione. Parue al Gaetano [b] che questo caso accaschi poche uolte; delquale una uolta ci marauigliamo, uedendo, che ogni giorno si pongono questi sequestri & s'impediscono, & rompono, finche noi auuertimo, che i sequestri di questi tempi non sono fatti da gli ordinarij, de i quali parla questo testo, ma solo da i medesimi Auditori di Ruota, per commissione del Papa. Et cosi hoggi non s'incorre in questa fatta de iure, ma si bene in quella, che mette il giudice, che ordinò il sequestro.

b Vbi su. co. 43

La trigesimaquarta, scommunica [c] quelli, che sepelliscono alcuno interdetto in luoco sacro, ne i casi non permessi, ò gli interdetti nominatamente, ò gli scommunicati publici, & gli usurai manifesti.

c In Cle. 1. de sepul.

Dichiaratione. Prima, che incorrono in questa i Chierici esenti, & non esenti, i laici, & le donne, [d] ancorche lo facciano per obedienza del loro Prelato. [e] Seconda, che u'incorrono quelli, che li sepelliscono nella Chiesa, [f] ancorche il testo non parla, se non di quelli, che sepelliscono nel cimiterio: ma non di quelli, che li sepelliscono nel campo, ò in luochi profani, ancorche siano attaccati, ò congiunti al sacrato. [g] Terza, seruano la glosa [h] & i dottori sopra ella, [i] come lor piace, tutto & solo hoggi pare per effetto, che sia publicamente scommunicato, ò nominatamente interdetto, colui ch'è denuntiato per tale. [k] Ancorche la glosa [l] & i dottori sopra ella [m] dichino altrimenti. Quarta, che usurato manifesto si dice (quanto à questo) colui che manifestamente, senza palliatione, nè simulatione d'interessi, ò di altri contratti, da ad usura. [n] Quinta, che soli quelli, che sepelliscono, & mettono il corpo nella sepoltura, u'incorrono, & non quelli, che la fanno, nè che lo portano, nè accompagnano, ò fanno l'officio, secondo il Gaetano. Il che ne pare che si possa difendere ancor che la glosa singolare con la Commune gli contradica. [o] Sesta, che anco quelli, che lo seppelliscono, non u'incorrono, se no'l fanno, sapendolo, &

d Glos. in d. Clem.

e Cur. ibidem q. 3.

f Item ibidem q. 7.

g 7 eiusd. Clem.

h Ian. & Fel. & alij in cap. e cumptione. de excess. pr.

i Per ea quæ alias tradidimus relatam supra co. cap. num. 35.

k Clem. 1 Clem.

l Fel. & alius de excess. de ex. epm. Secundo mitera cõcm, quam experimur et Gri et casu 46.

m Et sic Clem. vnic. de sepult.

n In c. 1. Cle. quia constitutio effet iudiabolo, contra ius cõmune, de elect. li. 6

profontuoſamente lo ſepelliſcono. [a] Et coſi quelli che credeſſero, che foſſero aſſoluti, ò che diedero la debita piegiaria [b], non u'incorrerebbono. Settima, che l'aſſolutione di queſti, ſenza la debita ſodisfattione, è ingiuſta, & nulla. perche ella dice. *Nullatenus* [c] *abſoluantur.*

La trigeſima [7] quinta, ſcommunica [d] i ſemplici religioſi, [138] che non hanno benefitij, ne amminiſtratione, & preſumono di appropriarſi le decime delle terre nouamente cultiuate, o altre, che non appartengono a loro. Et quelli, che con eſquiſiti colori, & fraude le uſurpano. Et quelli, che non permettono, ò uietano che ſi paghi le decime alle Chieſe de gli animali de' famigliari loro. o paſtori, o di altri, che li meſcolano con i loro, o de gli animali, che in fraude delle Chieſe in molte parti comprano, & ritornano a mueſtire i uenditori, ò altri, acciochè li tenghino, o delle terre, che danno ad altri, acciochè ſiano lauorate. Et dopò della requiſitione loro (à chi compete ſopra queſto) ſe non diffiteranno dal ſopradetto fra un meſe, ò ſe di quel, che contra il ſopradetto hanno ardito d'uſurpare, ò ritenere, non faranno competente ſodisfattione fra due meſi alle **Chieſe dannificate.**

Dichiaratione. Prima, che in queſta incorrono tutti i religioſi, & religioſe, ancorche ſiano de gli ordini de' Mendicanti. [e] Però non u'incorrono i laici, nè i Chierici ſecolari, [f] nè anco il religioſo, ch'è paſtore à Chieſa ſecolare. perche egli non è ſemplice religioſo. [g] Ne anco (al noſtro giudicio) incorrerebbe nella ſuſpenſione, nella quale incorrono gli altri religioſi, che hanno benefitij regolari per il ſopradetto [h], & per una riſolutione del Felino. [i] Seconda, che niuno u'incorre, ſolamente per non pagare, ſe non appropria, uſurpa, o non uieta, ò non permette, [k] &c. Terza, che non u'incorrono quelli, che fanno queſto, pentando che appartiene a' loro benefitij per priuilegio, o per antica preſcrittione. Percioche ella dice. Præſumpſerint [l]. Quarta, che baſta una [m] requiſitione.

La trigeſimaſeſta, ſcommunica [n] i ſemplici religioſi, che uanno alla Corte de' Prencipi, con animo di fare danno a' loro Prelati, o Monaſterij.

Dichiaratione. Prima, in queſta s'incorre per quel, che fa il ſopradetto: ancor che uada alla Corte [o] con licenza.

La trigeſimaſettima [p] ſcommunica [q] i Monachi, che ſen- [139]

za li-

a Vrbanus etc.
b Cap. Sicut ſupra.
c Cap. Nullatenus de ſent. excom. lib. 6. Cap. Quia nonnulli de priuil.
d In Clem. de decim.
e Clem. unic. Clem.
f Clem. unic. Clem.
g S. Ant. verb. 1. ſcom. 7. 136.
h Sup. eo. ca. nu. 101 In eod. Clem. de priuileg.
i Felin. in Cap. Cum ſuper de iudic.
k Cap. recepit. de ſent. excom. lib. 6. Cap. ſi quis ſuadente de ſent. excom. lib. 6. Cap. ſicut. de ſent. excom. lib. 6. Clem. unic. de ſent. excom.
l Cap. Sicut de ſent. excom. lib. 6.
m Clem. unic. de priuileg.
n Clem. unic. de ſent. excom.
o Clem. unic. de ſent. excom. §
p In eod. Clem. & cap. §

za licenza dell'Abbate tengono armi, dentro il circuito de i Monasterij loro.

Dichiaratione. Prima, che non u'incorrono i Canonici regolari. [a] nè quelli, che tengono pietre, è bastoni, dica come li piace il Panormitano [c]. Non perche non sieno propriamente armi, ma perche non fu l'intentione della legge, di uolere intendere quelli. Et perche non sono di se per combattere, ancorche si uno per l'intentione di colui, che per quel effetto li piglia. [d] quantunque u'incorrino quelli, che tengono mortioni, corazze, ò altre armi difensiue, che di se sono per essi. [e] Seconda, che il circuito è il luoco per ilquale non si può uscire senza licenza. [f] Terza, che non u'incorre colui, che per non pensare, ò per ignoranza della legge, ò per obliuione, senza alcuna malitia, ò intentione di mal fare, tiene arme tali, anco nella cella. Nè quelli, che le tengono per resistere al loro Abbate, se egli è lor nemico capitale, ò con ragione teme che l'offenderà. Nè coloro, che le tengono nel monasterio d'altri. nè quelli, [g] che uengono di fuore con esse al monasterio, se non le terrano in [h] esso.

a Glo. 3. recept. ea. Clem.
b Glo. 3 citat Clem.
c In d Clem.
d Per ea quæ late di ximus, in rep ea. Ita quoram tam, aot u. nus, de raab.
e Secundum eõem.
f Card. ibidem.
g Card. ibidem.
h Gl. tenentes eiusdem Clem
i In Cle. arcendentes 6. §. de stat. mon.

La trigesima ottaua, scommunica [i] quelli, che presumono d'impedire i uisitatori delle Monache in quel, ch'è ordinato per il Concilio [k], se ammoniti per i uisitatori non cessano.

k In d. Cl. Attendentes

Dichiaratione. Prima, questa monitione si ha da fare dopò, che fu posto l'impedimento. & non basta quella, che fanno auanti alcuni uisitatori, ancorche non basti, che sia [l] generale.

l Glo. recept ibid.

La trigesima nona, scommunica [m] le donne, che seguono lo stato delle Beghine, ò lo pigliano di nouo. & i religiosi, che per quel le danno consiglio, aiuto, & fauore.

m In Cle. 1. de relig. domib.

Dichiaratione. Che non s'intendono quelli del terzo ordine di San Domenico, di San Francesco, nè de' Carmelitani, nè le donne, che senza regola alcuna uiuono nelle lor case, ò in quelle de' lor padri, ò de parenti, ò d'altri senza maritarsi, seruendo à Dio, come esso le inspira. secondo il Gaetano, [n] & la opinione commune [o].

n Vbi sup ca. 6.
o In d. Clem.

La quarantesima † scommunica [p] in sette casi (ancorche la glosa prima riceuuta [q] dica, che in sei) colui, che sapendo, si marita con parenti, ò con affini, includendo il quarto grado. ò con religiosa. Et anco il religioso, & la religiosa, & il Chierico

p In Cle. 1. de cõsa.
q Eiusdem Clem

di ordine ſacro, che ſi marita. Et il cherico, che ſapendolo, celebra fra i ſopradetti matrimonij.

Dichiaratione. Prima, che la dichiaratione principale di queſta Clementina del Gaetano [a] è piu oſcura, che ella Clementina. Et che in queſta non s'incorre, per ammogliarſi con Giudea, con Mora, o con Pagana, ò con parente ſpirituale, ò legale, ò con colui, ch'è impedito di publica honeſtà, ò altro qual ſi uoglia, ancorche ella ſia tale, che impediſca il ualore del matrimonio, ſe non ne i detti ſoli ſette, & in quelli; ſe non quando illecitamente, ſenza diſpenſatione ſi fa. ſecondo la gloſa. [b] Seconda, che quella parola [ſapendo] non la rifetiſce, ſe non a i tre primi caſi, & nel teſtimo ſi replica, percioche negli altri non può communemente capire ignorantia. [c] & non eſclude ſe non la ignorantia del fatto, percioche quella della legge non ſcuſa. [d] ſe non come, & quando ho detto di ſopra. [e] Terza † che i ſopradetti non incorrono in queſta per diſpenſarſi di parole de futuro, nè per hauere copula carnale, auanti di eſſa ignoranza. [f] ne anco dopo, ſe fu ſenza affettione maritale, ma s'ella fu con eſſa, ui s'incorre: nel qual caſo s'ha da intender la gloſa. [g] Quarta, che il matrimonio, ò gli ſponſalitij contratti per ignoranza, quantunque dopo ſaputo l'impedimento, ne ſegua copula) non baſtano per [h] queſto, ſe non ſi fanno con affettione maritale, & all'hora baſtano, per quanto di nuouo ſi contrahe uirtualmente. [i] Percioche la copula carnale, con affettione maritale, ſenza altre parole, è ſufficiente per eſprimere il conſenſo congiugale neceſſario al matrimonio. [k] Quinta, che quelli, che danno conſiglio, fauore, ò aiuto per queſto, o lo commandano, non incorrono in queſta ſcommunica, laquale ſi da ſolo contra quelli, che prendono moglie, o contra il Cherico, che celebra. [l] Quantunque per le conſtitutioni ſinodali, ſi ſuol ſtendere anco a i teſtimonij. Seſta, che colui, che prende ſe moglie per timore (il quale per altri contratti farebbe giuſto) non u'incorrerebbe, per il ſopradetto. [m] Benche peccherebbe mortalmente, anco colui, che ſi ammoglialſe con parente, ſolo contra la legge humana, ſecondo l'intentione del [n] Gaetano.

[a] Vbi ſup. ca. 47.

[b] Quæ eſt 2. gloſa Clem recepta.

[c] Glo. Cõtrahentes eũkl. clem. recept.

[d] Glo. ſcienter eiuſdem clem recepta.

[e] Sup. eo. 17. nu. 83. & ſequent.

[f] Glo. ſing. 1. in d. clem. verba Cõtrahere.

[g] Glo. predicta uerbo contrahere.

[h] D. glo. ſcienter.

[i] Syl. uer. Excomm. 9. caſu 41.

[k] Ca. Iſ qui de ſpõ. cũ anno. 6. & ca. fi. eod. tit. & exprimit. Gaet. ubi ſup. q. cod. Car. cõtra Paul. maurmuret d. Cle.

[l] Vt patet ex uerbis & probatur p. d. ſu. eo c. nu. 13.

[m] Supra cod. ca. 22 nu. 50. & 58.

[n] 1ª. 2ª q. 69. art 4. [o] In Clemen. 1. §. 1. de hæret.

La quarantеſima prima † ſcommunica [o] tutti gl'inquiſitori, & Commiſſarij loro, ò del Veſcouo, ò del capitolo, ſede uacante, che ſotto colore del loro officio illecitamente pigliano danari d alcuno: & ſapendolo, confiſcano i beni della Chieſa. 145

Di-

Dichiaratione. Prima, che per Commissario si può intendere il Vicario, [a] & per danari qual si uoglia cosa estimabile. [b] Seconda, ch'è caso Episcopale, però ha da precedere l'intera sodisfattione, & altramente non varrebbe. Perche ella toglie la potestà dicendo, che non si possa assoluere senza essa potendola fare [c] se non nel articolo della morte. Terza, che non è necessario il pagare la pena oltre quel, che si ha preso, per uolere l'assolutione, secondo la glosa, [d] che pruoua una conclusione singolare soprascritta [e].

La quarantesima seconda. [f] scommunica tutti gli officiali delle città (come si uoglia che si chiamino) che hanno fatto, ò scritto, ò dettato statuti, che si paghino le usure, ò che le pagate non si possano ritornare, & quelli, che giudicaranno, che si paghino le usure, ò che non si ritornino le pagate, & quelli che hauendo potestà per far questo, non casseranno fra tre mesi da i libri gli statuti. Et quelli, che presumono d'osseruare tali statuti ò costumi, che hanno la forza loro.

Dichiaratione. Prima, che sono necessarij due casi per incorrere in questa; cioè che siano officiali di città, & che facciano alcuna delle sopradette tre cose uietate in [g] essa. & per questo, colui che tiene il giudicato, non u'incorre. [h] Seconda, che non s'incorre, per ordinare, che niuno pigli l'usura di più d'un tanto per uenti il mese, secondo la glosa singolare. [i] Per la quale defendemmo una legge di questo Regno di Portogallo.

La quarantesima terza † scommunica [k] tutti i religiosi Mendicanti, che pigliano nuoui monasteri per habitarui, ò mutano, ò alienano i presi, auanti del Concilio di Leone per alcuno titolo. 844

Dichiaratione. Prima, che non incorre in questa, se non colui, ch'è Mendicante, & presume di uoler fare una di queste tre cose, [l] per questo non u'incorrono quelli, che lasciano, ò mutano i presi dopo il Concilio. [m] perche quello del lasciare, & mutare à questi soli si riferisce, secondo l'Ancarano & Domenico. [n] Seconda, che anco non u'incorre colui, che per essere Romito piglia, ò fa alcuna stanza lontana dall'habitatione, ò per altro fine, che di habitarui. [p] Nè colui, che piglia alcun luoco continuo, per allargare le stanze uecchie, secondo esso Domenico, & la commune. [q] Terza, che Papa Giulio secondo

a Gutier. in summa uer Excom. c. 4
b Cu. Lotar. n. 9. & glo. in d. clem. 2.
c Glo. fauorisce la memorata, in d. Clem. 2.
d Ibi Iuer. Obiect.
e Sup. ca. 23 nu. 65
f In Clem. 1. de usu.
g Gut. c. 23. 57.
h Glo. recepta in d. Clem. uer. Iubetur quam. 15 in c. fi. c. Noluerit de sent. excom. quia primo incurrat
i In d. clem. 1. uerb. Iuere.
k Clem. Cupientes de priu. in priuil. pri. quia Grat. ca. 11. lit. C. in de excess. prael. h. 6. lequa. d. Clem. memoratis.
l Per praelic Clem. iuste priuilegio ca. 1.
m De quo in cap. 1. de excess. praelat. lib. 1.
n In d. ca. 1.
o Dec. 1. de excessib. praelat. sub fi. sem.
p Glo. 3. in d. ca. 1.
q In d. ca. 1.

a Dec.10 in Supplet. fol.8. concess.27

a concesse à i minimi, che non ostante questa prohibitione, possino ricevere qual si voglia casa, & fare edificar Chiese, & romitorij, & luoghi per loro habitatione, senz'altra licenza Apostolica, & per conseguente tutti quelli, che godono de' loro privilegi, come godono i frati Minori dell'osservanza, per communicationi, Quarta, che anco possano i ministri provinciali dell'osservanza, per privilegio b di Papa Leone decimo, occorrendo cagione necessaria, trapassare, ò mutare le Chiese, così de' frati, come delle monache da una parte all'altra, & ridurre i primi luochi di Chiesa ad uso humano, secondo che più converrà à tali luochi, & monasterij, con questo che i materiali de gli edificij si mettino in altra Chiesa.

b In d. Suppl. fol 91 concess. 27.

c In d. Cl. Cupientes

La quarantesimaquarta, † scommunica c i religiosi, che nel le lor prediche, ò in altra parte dicono cosa, per ritrarre gl'ascoltanti di pagare le debite decime alle Chiese. 145

d Gate. ubi sup. 65

Dichiaratione. Prima, che tre cose hanno da concorrere, per incorrersi in questa; d cioè ch'ei sia religioso, & che dica con intentione di ritrarre, & che le decime si debbano alla Chiesa. Aggiungiamo la quarta, che gli ascoltanti siano quelli, che le debbano. e Seconda, che niuno religioso da questo si scusi, ò sia, ò non sia mendicante. f nè anco g religiosa, nè niun Chierico, nè laico h u'incorre.

e Vt pallam colligitur ex cod. text.
f Cl. ut religiosos recepta d. Clem.
g Bonifac in d. Cle. Cl.
h Cl. ut recepta cum glo. & gl. ibi.
i In d. Cle cupientes.

La quarantesimaquinta, i scommunica i religiosi, che sapendo, lasciano di fare conferenza nelle confessioni à i penitenti, che non vogliono pagare le decime, & dopo lenza purgare quella negligenza, potendo commodamente, hanno presunto di predicare.

Dichiaratione. Prima, che cinque cose si richieggono per incorrere in questa, cioè, esser religioso, essere stato negligente, in non aggravare la conteienza nella confessione al penitente, che pagasse le decime, & far questo, sapendolo. Non purgare quella negligenza, potendo commodamente. Predicare, senza purgarla. Et che non sia di monasterio, che riceua le decime. Seconda, che per questa non è necessario, che preceda requisitione. k ancorche Silvestro tenga il l contrario.

k Quia id non colligitur, & notat. Gaien. ca. 69.
l Ver. Exco. 9 cas. 46 in Cle. de tem. exc.

La quarantesimasesta † scommunica m i religiosi, che non osservano l'Interdetto, ò la Cessatione da i divini officij, che osserua la Chiesa Cathedrale, ò Matrice, ò l'arochiale della terra. 146

Dichia-

Dichiaratione. Prima, che in questa non cadono, nè Chierici, nè laici, ma solamente i Religiosi, ò siano Mendicanti, ò altri, se sanno la osseruatione di tale interdetto. [b] Seconda, che non ha luoco nell'interdetto personale, nè nel locale spetiale, ma solo nel generale, ò nella cessatione, che si estende al monasterio. Terza, che non ha luoco nell'interdetto, ò nella cessatione, che non uagliono nulla, ò per esser dato dopò del l'appellatione, ò per altri rispetti. [c] Quarta, che non basta, che l'osseruino alcuni Canonici, se gli altri non l'osseruano. Nè ancorche l'osseruino tutti i Canonici, se i rationali, ò altri capellani non l'osseruano, & celebrano publicamente. Quinta, che doue non è Chiesa Cathedrale, ò matrice, & sono molte parochie diuise, è necessario, che tutte l'osseruino, per incorrere in questa. [d] ancor che la parochiale, nel territorio della quale è il monasterio, l'osserui. [e] Sesta, che anco i religiosi sono obligati à osseruarlo, se la matrice l'osserua, (ancor che egli sia nullo, & inualido) se la matrice l'osserui. [f] & incorrono nelle pene poste per altri testi, [g] se non l'osseruano. Settima, che ha luoco in tutti gli Interdetti, & Cessationi generali, poste de iure, & ab homine, & per qual si uoglia autorità, come ben risolue Bonifacio [h], contra alcuna limitatione del Cardinale, e dell'Imola.

a Glo. reiigiosi de Cle. recepta.
b Glo. uer. seruerit
c Glo d.Cle.,pbata cõtra, & hug. secundum Raue. ibidem.
d Glo cũ cõi ciusd. Cle uer. sfarricem.
e Car. & m. & Imo. cõtra Step. in d.Cle.
f Gl. celebris recepta uer Osseruare, & uer tubicere d.Cle. g. s. t. fin. de excess. prel. & c. Auctoritate, & c. Episcoporũ, de priuil. li. 6
h In d.Clem. col. 10

147 La quarantesimasettima † scommunica [i] quelli, che impugnano le lettere dell'eletto per Papa, auanti ch'egli s'incoroni.

Dichiaratione. Prima. La ragione è, perche nel medesimo tempo, che canonicamente eletto, si confirma da Dio immediatamente: & tiene tanta potestà, quanto dopò ch'egli è incoronato. [k] Seconda, non ha luoco questo in colui, che per giusto timore fu eletto, per un testo singolare, [l] secondo il Panormitano. [m] dicendo che questo procede, quando si è posto timore, per eleggere un tale, ò tale, & non quando uno de i tali: però che il medesimo essere in questo caso, pruoua [n] il Fortunio.

i In Extrau. fi. de elect. & c. Cum uer cõtra quæ ibi tributur Cle. 5. & apud Ant. 3 part. tit. 24 ca. 68. Benedictio 11. & a Fel. in c. Fame te col. 5 de rescr. Clem. 6.
k Ca. in note 23. d.
l In l.c. In note dñi
m In d.c. Licet col. 7 & in cap. Cu terra col. 3. de elect.
n In li de alt. fin. il fat. 21. col. 11. nu. 19.

La quarantesimaottaua, scommunica [o] quelli, che glosano una Clementina, [p] che dichiara la regola di S. Francesco.

Dichiaratione. Prima, che questa fu sospesa, per una Estrauagante di Giouanni Vigesimo secondo, che Santo Antonino [q], seguito da Siluestro, e'l Tabiense dice, che l'ha neduta, & che il Cardinale [r] referisce. Seconda, che il Cardina-

o In extra. Nicolai relata per S. Anton. 3. par. tit. 24. cap. 69.
p S. Extui. de uerb. signific.
q Vbi sup.
r In princ. d.Cle.

le non dice tal cosa: se non che Papa Nicola Terzo scommunica tutti quelli, che glosaranno una sua dichiaratione, [a] se non in certa maniera, [b] della quale non so perche niuno altro ne fa mentione [c]. Et che quella scommunica fu sospesa da Giouanni Vigesimo secondo. Et che à niuno, ha [e] ueduto glosare la detta Clementina. Per il che crediamo che la Sospensione che uide S. Antonino era della scommunica del detto Capitolo Exijt, & non di quella che fu fatta contra i glosatori della detta Clementina.

a Vide supra de uerb. significat. in fin. & in Clem. Exiui de paradiso. Et de uerb. significat. in Clem. Exiui de paradiso.

d Richta per Gaiet. cap. 9.

La quarantesima nona † scommunica [d] i Bisochi, ò Beghini, che seguono il loro stato reprobato, ò tornano à pigliarlo di nuouo. Et i Vescoui, & superiori, che gli danno licenza per fare questo, senza la speciale del Papa. 148

Dichiaratione. Prima, che non ui metterò (al nostro giudicio) il Gaetano [e] in pareri, che da questa si raccoglie la vigesima delle non riserbate, posta di [f] sopra.

e Vide supra. f Supra eod. num. 2. declaratio est ex cap. fidei de relig. dom. 6.

La cinquantesima, scommunica [g] quelli, che stampano alcun libro, ò alcuna altra qual si uoglia scrittura, ò la fanno stampare, senza approbatione di certe persone.

g In concil. Lateran. sub Leone. 10. sess. 10.

Dichiaratione. Prima, che al Gaetano & à frate Bartolomeo di Carranza, pare che nè questa, nè altre censure fatte nel Concilio Lateranense ultimo, leghino: percioche non sono riceuute. [h] Ancorche parte della solennità di questa si osserua in Ispagna: & il Concilio Tridentino [i] ha commandato sotto le pene del detto Concilio Lateranense, che niuno stampi, ò faccia stampare libri di cose sacre, senza nome dell'autore, nè uenderli, nè tenerli, se non sarà esaminato da l'ordinario: nè senza licenza del suo superiore, s'è religioso. Et il medesimo è di colui, che publica alcun libro scritto à mano. Et di piu, che colui che lo terrà, si terrà per autor suo, se non ne darà un'altro: & l'approbatione si dia in scritto, & si metti al principio del libro. Ilche non sappiamo, s'è riceuuto, ò si osseruerà. Perche ueggiamo libri stampati, senza osseruare quella solennità de' ualenti huomini, che furono nel medesimo Concilio. [k] ma al presente il detto Concilio è riceuuto, & si osserua.

h Vide sis fuit sup. num. 110 cod. cap. 10. i In fin.

k I Dom. Sot Bart. Carr. & Amb. Cath.

l In Extra. si quis Iohan. de consuet.

La cinquantesima prima † scommunica [l] tutti quelli, che impediscono, che i Legati, ò Nunti del Papa non si ricenano, ò non facciano quel, per il che si mandano, non ostante il costume, che s'allega, che non si mandano Nuntij, s'egli non è dimidato 149

Di-

i[illegible]ar tione. Questa, ancorche per uirtù di questa Estrauagante non sia riserbata, però è, in quanto s'include nella nona & nella decima della bolla della [a] Cena.

a De qua fu. eo. ca. au 67. & 69.

La cinquantesima seconda, scommunica [b] tutti quelli, che alienano, ò affittano per piu di tre anni i beni stabili, & mobili pretioli delle Chiese, fuora de i casi in iure permessi. Et quelli, che i detti beni riceuono.

b In Extra. Pauli 2. q. 1. de reb. eccl.

Dichiaratione. Prima, che questa Estrauagante non uieta l'alienatione ne i casi permessi de iure, & che da quel di in poi non fu piu riceuuta, secondo Siluestro [c]. Et che uale il costume contra essa, secondo Roco di Curte. [d] Secondo, che il Gaetano [e] dice, che in alcune parti ella non è in niuna cosa riceuuta, & in altre è riceuuta in qualche cosa. Et che per questo il confessore deue informarsi del costume, per sapere chi, & quanto ha da condennare. Terzo † che il medesimo per la medesima cagione ha da mirare il giudice del foro esteriore. Et crediamo, che in niuna parte sia del tutto riceuuta: Percioche in niuna si usa la priuatione de' beneficij ch'ella commanda incorrersi ipso iure, & quelli che son men che Vescoui, ò Abbati, se fra sei mesi perseuerano nella detta alienatione: & che in questa terra pare, che ella non sia riceuuta, quanto all'affittare per tre anni soli: perche ogni giorno uediamo farsi de gli affitti, per quattro. Quarto, che gia sententiammo in Salamanca, per quel, che in nostra presenza si prouò, che niuno affitto fusse piu di tre anni, ma che non si haueste per scommunicato il Chierico, che affittò una casa per sette anni, conforme alla legge antica, [f] nè per conseguente per irregolare, per hauere celebrato dopò che l'hebbe affittata, senza altra assolutione. Et cosi crediamo, che in poche parti ella sia stata riceuuta, quanto alle pene estrinseche, ancorche sia stata riceuuta in molte, quanto alla sua dispositione principale, & alla pena intrinseca della nullità dell'alienationi de gli affitti, per piu di tre anni.

c Ver. Alienatio q. 13
d In rep. ca. fi. de cõ suet. fol. 23. col. 3.
e Cap. 75.

f Ca. 1. Ne præl. uic.

GIVNTA DAL TRADOTTORE.

SCommvnica tutti quelli (ancorche siano Imperatori, & Re, & di qual si uoglia dignità si sia) che occuperanno alcuna ragione di Chiesa, ò di qual si uoglia beneficio, cosi secolare, come regolare, ò de i monti della Chiesa. ò d'altri luoghi piu le loro giurisditioni, ò che siano

beni, ò censi, feudi emphiteutici, frutti emolumentari, e qual si uoglia altra iouuentione, che s'hanno à conuertire nella necessità de' ministri, & de' poueri. ò che la facciano per se, ò per altri, ò per timore, ò per forza, supponendo persone Chierici, ò secolari. ò per qual si uoglia arte, ò colore conuertiranno in loro uso, & presumeranno d'usurpare, ò impedire, che quegli, à chi De iure conuengono, non li possino raccogliere. Et non si ponno assoluere, se non dal Papa dopò, c'hauranno sodisfatto. Et lasciato qual si uoglia cosa delle sopradette, à chi De iure conuengono. Et se sono patroni della Chiesa, oltra le sopradette pene, saranno priuati, ipso facto del ius patronato. Et il Cherico, che farà l'inuentario, ò sarà consentiente a tale iniquità, oltra le predette pene, sia priuato di qual si uoglia beneficio. & per l'auuenire fatto inhabile a tutti i benefici, & sospendasi dalle essecutione de gli ordini ad arbitrio del suo ordinario anco dopò la sodisfattione,
a Sess.22.ca.11 [a] & assolutione.

Scommunica quegli, che rubbano donne. & tutti quelli che
b Sess.24.ca.6 à questo daranno aiuto, consiglio, & [b] fauore.

La santa Sinodo Tridentina scommunica i Signori, i Magistrati, & tutti di qual si uoglia grado, stato, & conditione si siano, che gli huomini, & le donne nelle loro iurisditioni, & domini, & altri & massimamente i ricchi, che con minaccie, & pene astringono, che habbiano a contrahere matrimonio contra la uolontà loro con quegli che à gli stessi Signori, & magistrati piacerà per qual si uoglia modo, o direttamente, ò
e Sess.24.ca.5. [e] indirettamente.

Scommunica tutti quelli, ch'entrano ne' monasterij di Monache di qual si uoglia genere, & età che sia. ò sia maschio, ò femi-
d Sess.25.ca.5 na, senza licenza del lor Vescouo, ò superiore [d] scritta.

Scommunica tutti, & qual si uoglia persona di qual si uoglia qualità, & conditione che sia, così Chierici, come laici, secolari, regolari, & di qual si uoglia dignità, che farà intrare in monasterio Vergini, Vedoue, & qual si uoglia altra donna contra sua uolonta. eccetto ne' casi in iure espressi. ò le farà pigliare l'habito, o fare professione, coloro, che a questo daranno consiglio, aiuto, & fauore. Et quei, che sapranno, che non entrano uolontariamente nel monasterio, nè pigliano l'habito, nè fanno professione, per qual si uoglia modo, che à questi atti per la presenza, ò consenso, o autorità s'interporta. Similmente scommunica tutti quelli, che impediscono senza giusta cagione le Vergini, ò altre

donne,

donne, che hanno uolontà di pigliare il uelo, & di fare uoto per qual ſi uoglia [a] modo.

a Seſſ.25.ca.15

Scommunica coloro, che combattono in duello, co i lor patrini: preterue i lor beni, & gli fa perpetuamente infami. Et ſcommunica anco quelli, che daranno conſiglio al detto duello coſi De iure, come De facto. Et quegli che ſtanno à uedere, ò per qual ſi uoglia ragione perſuaderanno alcuno al detto [b] duello.

b Seſſ.25.ca.19

Scommunica Imperadori, Re, Prencipi, Duchi, Marcheſi, Conti, & Signori temporali di qual ſi uoglia altro nome, che concederanno luogo per il duello nelle loro terre fra Chriſtiani, & s'intendono priuati della giuriſdittione, & dominio delle città, caſtelli, & luoghi, che tengono della Chieſa, ne' quali, ò appreſſo a i quali ſi permettera fare il duello, & ſe ſono feudali, ſubito s'acquiſta il diretto [c] dominio.

c Seſſ.25.ca.19

DELLA SVSPENSIONE.

SOMMARIO.

151 *La Suſpenſione (generalmente preſa) è prohibitione dell'uſo dell'officio, ò facultà, che ha qualcuno. & preſa per la terza ſpetie della Cenſura eccleſiaſtica, ella è cenſura eccleſiaſtica l'eſſercitio del ſuo beneficio eccleſiaſtico in tutto ò in parte per un certo tempo, ò in parte per ſempre.*

La ſuſpenſione, non è peccato mortale, nè la prohibitione di coſa profana.

152 *Ne la diſpoſitione, nè la Scommunica maggiore, nè la minore, nè la Irregolarità.*

153 *L'Auuocato, nè altri officiali, ne beneficiati, non ponno eſſer ſuſpeſi, ſe l'officio, ò beneficio loro non è eccleſiaſtico.*

La Suſpenſione non può eſſere ſenza peccato mortale.

Il Suſpeſo quanto à ſe ſolo, & quanto à gli altri, deue aſtenerſi da quella coſa di che egli è ſuſpeſo, infino ch'egli è aſſoluto.

PRincipalmente † preſupponiamo, che (ſecondo 151
l'intentione de i detti Teſti [a], & anco de' Dottori, laſciate le lor parole) la Suſpenſione generalmente preſa, è prohibitione dell'uſo dell'officio, ò facoltà, che alcuno tiene [b]. Et preſa come in queſto luoco, per la terza ſpetie della cenſura eccleſiaſtica, ſi può diffinire, ch'ella è cenſura eccleſiaſtica, per la quale ſi vieta ad alcuna perſona eccleſiaſtica l'eſſercitio del ſuo officio, ò beneficio eccleſiaſtico, in tutto, ò in parte, per infino à certo tempo: ò in parte ſempre. Habbiamo detto [cenſura eccleſiaſtica] per genere di diffinitione, percioche ogni Suſpenſione è Cenſura, & non ogni Cenſura è Suſpenſione [c]. Perilche, peccato mortale non è Suſpenſione, pigliandola in queſto modo: dicano quel che vogliono quaſi tutti, che ſenza auuertire parlano. Perche la Suſpenſione non è peccato, ma pena di eſſo peccato, ſecondo eſſi medeſimi. Et il peccato mortale è più antico, che i ſacri Canoni, che hanno ritrouato queſta ſpecie di Suſpenſione. Habbiamo detto [per la qual ſi vieta à perſona eccleſiaſtica, &c.] per eſcludere la prohibitione di altri eſſercitij, ò di quegli fatti ad altre perſone profane, ò eccleſiaſtiche, ſenza riſpetto d'eſſer que' tali. Habbiamo detto † [ò in parte per ſempre] per 152
cioche la prohibitione di tutto l'eſſercitio dell'officio, ò del beneficio per ſempre, è Depoſitione, ò Priuatione, & non Suſpenſione, ſecondo il Cardinale. Onde [d] ſegue. Prima, che nè la Scommunica maggiore, nè la minore, ſono Suſpenſioni: percioche ſono ſpetie diuerſe, & perche non vietano l'eſſercitio eccleſiaſtico, per eſſer tali, ſe non per eſſere ſpetie di communione. Seconda, che ancorche qual ſi voglia peccato mortale [e] & anco ſcommunica minore [f] ſuſpenda di riceuere i ſacramenti in queſto ſenſo, che pigliandoli pecca mortalmente, & per conſequente ſi può dire Suſpenſione, pigliando queſta parola generalmente: però non pigliandola ſpecialmente: & per queſto pigliandogli in quello ſtato, non s'incorre in Irregolarità. Terza, che nè la Irregolarità, nè la Depoſitione uerbale, nè la degradatione reale ſono Suſpenſioni, percioche non ſono [g] cenſure. Franco perche ſono priuationi, ò inhabilitationi, che ſpogliano dall'officio, ò inhabilitano del tutto, per hauerlo, ò eſſercitarlo: le Suſpenſioni ſolo ſono impedimenti del ſuo eſſercitio, ſecondo l'intentione del Panormitano [h], & della Commune. Quarta †, che 153
quella

a Citatoui gloſſ. & alijs in Clem. Cupiêtes, & in rub. de sêt. excom.
b Cald. de eccleſiaſtica, interd. memo.
c Cap. Quarenn. de uerb. ſig. nic.
d In Cle. 1 § Cæterũ nu. 6 de pri. & ſẽt. Pan. in cap. Aſſi nu. 7. Ioan. & Rod. 1. de Cupientes de ſent. nu. 51.
e Ca. hin. de cohab. cler.
f Ca. fi. de cle. excõ.
g Ca. Quarenn. de uerb. ſign.
h In 1 ca. Aſſi c. 2 de rer. i.

quella commune diuiſione di quegli, che ſono ſuſpeſi del Panormitano[a], & de gli altri, alcuni de' quali ſono quanto a ſe ſoli: & altri quanto à gli altri ſoli: & altri quanto à ſe, & à gli altri, quantunque ella ſia commune, & anco uera, pigliando queſta parola Suſpenſo, generalmente: Ma ella non è tale, pigliandola quì, come ſi pigliа (cioè, per impedito con Suſpenſione) è ſpetie di cenſura eccleſiaſtica, per il detto del peccato mortale, & della ſcommunica minore. Et perche l'eſſempio del terzo membro, che pongono nel ſacerdote peregrino, il quale per ſua diuotione può celebrare occultamente, & non manifeſtamente[b], non è buono; Poiche, ſe il peregrino non peccò, non incorre in Suſpenſione, nella quale ſenza peccato non s'incorre, come dice il Gaetano[c]. Quinta, che anco quella del laico non è Suſpenſione; nè per conſequente quella dell'offitio di auuocare, anco nel foro eccleſiaſtico, percioche non è di offitio, ne beneficio eccleſiaſtico, nè quella della poteſtà di dar gradi conceſsi dal Re, ò da l'Imperadore, ſenta, come li piace la gloſa[d]. Seſta, che il Suſpenſo, quanto à ſe, & quanto à gli altri, è propriamente ſuſpeſo, & è obligato ad aſtenerſi da quella coſa, di che egli è ſuſpeto, anco dopo la confeſsione, & contritione, ſinche egli ſia aſſoluto, tanto che s'egli è ſupeto del ſuo officio Chericale, ò delle coſe diuine; & fa il contrario, pecca mortalmente & è irregolare, ſecondo Innocentio, & la [e] Commune.

[a] In d. ca. Si celebr. de cler. excom. nu. 4.

[b] Cap. tua, de cler. peregri.

[c] Verb. Suſpenſio.

[d] Predic. Clem Cupientes in col: & Tabi uer. Suſpenſio in princip.

[e] Cap. 2. de re iudi. lib. 6.

DIVISIONE DELLA SVSPENSIONE.

SOMMARIO.

154 *La Suſpenſione, ſi parte in tre ſpetie: ſi parte anco in altre due, una delle quali è poſta dalla legge, & l'altra dall'huomo: quella della legge ſi parte in molte.*

155 *Suſpende (ipſo iure) i chierici, notorij, fornicarij, & quei, che eleggono l'indegno per l'eſcouo, & quelli, che ſi ordinano ſenza licenza ſuora di tempo, o ſenza legittima età.*

156 *Suſpende il chierico, che uede il duello, ſecondo alcuni, ilche non è la uerità, Suſpende chi ſcommunica, ſenza ammonitione, & chi ſcommunica con parole ſole, & quei, che togliono alcuna coſa, uacante la Sede Epiſcopale, o Collegiale.*

157 *Suſpende quella, che toglie i frutti de' beneficij uacanti della ſua prouiſione, e'l conſeruatore, che fa queſto. Il giudice Eccleſiaſtico, che male ſententia. Et quei, che ammettono altri à i ſacramenti in tempo d'interdetto. Et quei che riceuono alcuno alla profeſſione, prima che ſia il termine dell'anno. Et eccleſiaſtico, che porta neſte di colore. E'l Religioſo, che tiene amministratione aliena ſenza utilità, & neceſsità.*

158 *Suſpende, chi ſi ordina con patto di non domandare gli alimenti al Veſcouo.*

Il ſecondo † preſupponiamo che la Suſpenſione ſi parte in quella dell'officio, ò del beneficio [a]. Et in quella ſola dell'officio, ò parte di lui, & in quella del beneficio ſolo, ò di coſa, che gli tocca [b]. Anco ſi parte in poſta per la legge, & in poſta per l'huomo. Per la legge ipſo facto ſe ne pongono molte, che tocca una gloſa ſingolare [c]. Et manzi [d] le poſe Angelo tutte in ordine, delle quali ſono lateiate quelle, che poche uolte accaſcano. 154

La prima ſoſpende [e] il Chierico publico fornicario, ò criminoſo d'altro crimine graue publico, che ſopra è [f] dichiarato.

La † ſeconda [g] ſoſpende i Chierici, che eleggono per Veſcouo colui, che non è legitimo, o non ha legitima età, ſcienza, ò coſtumi. 155

Dichiaratione. Prima, ch'eſſa comprende quegli, ch'eleggono, come compromiſſarij [h]. Seconda, che non comprende quegli, ch'eleggono per altra dignità, nè i laici, come Re, o Imperatori, che preſentano per Veſcoui, nè i Cardinali, ch'eleggono il Papa [i], perche ſolo ella parla de i Chierici, che eleggono i Veſcoui. Terza, ſuſpende [k] quegli, che ſenza legitima licenza, ò legitima età, ò fuora del tempo legitimo ſi ordinano, tanto che ſe coſi ſuſpeſi uſano l'ordine, ſono irregolari.

Dichiaratione. Prima, che per ignorantia di lei è uero che la legge antica [l] ſolo li commandaua che ſi ſuſpendeſſe, il contrario diſſero quaſi tutti [m].

Seconda, che non comprende (almeno nel foro della conſcienza) colui, che con buona fede, & ſimplicità, penſando, ch'era lecito, s'è ordinato, come ho detto altroue [n]. Percioche il teſto dice, *Preſumpſerint* [o].

Terza

a Ca. tuarũ, de priu.

b Vt colligit ex exẽplis poſt. per gl. magñ & hic Cie Cupientes de pœn.

c Qua magni eſt d. Cle Cupientes de pa. d Ver ſcripta a nu. 2

e Ca N. Illuſtrand & c. Sutor in ma. 15. q. 8 & il ſe nu. 15 ca. 1 Sup ca. 15 a nu. 7 & 81.

g Ca Cum in cũct. § fin de elect.

h Ca Si compromiſſarius eo tit. li. 6.

i Arg. l Interpretationem ff de pœn. ca. Pœna, de nou. d. n.

k Extra PP Pij ſcũ ex l. ſi ſcientẽ cita ant Vi. la l. de irreg col. 9 n. 1 in Rom. delata tuit.

l Ca. Vel non eſt de temp. ord.

m Ita recepit in Cl. Cõſtit. de cri. & qua lit. Caiet. & ceteri in d. c. Vel a Cie Cõp. Ant. 3 parte it. ca. 16 Mator in 4 d. 24. q. 1.

n In rep. c Accepe. de reſt ſpol oppoſi. 8 a nu. 31.

o Et ita fuſe dixi cõſtitu. Gord. in Cle 1 q. 3 de pœnit. ad ſp to ſo Cum. 4 d. 32. & hoc ſtatuimus.

156 Terza, † che il medeſimo diciamo in quel luoco di quei, che ſi ordinano temerariamente: però dopò (con buona fede, & pura ſemplicità) fatta la penitenza del peccato uſorono l'ordine, pentando che gli era lecito, ancorche queſto per infino ad hora mai hauemmo ardire di dire.

Quarta [a], ſuſpende il Chierico, che disfida, ò accetta disfida, & eſce al campo, ſecondo Silueſtro [b]. Però non è la uerità perche il teſto [c] ſolo dice, ch'egli ha da eſſere depoſto.

Quinta [d], ſuſpende per un meſe dell'ingreſſo della Chieſa, colui, che ſcommunica ſenza precedere monitione canonica, laquale hà da eſſere tale, come s'è detto di [e] ſopra.

Seſta [f], ſuſpende dell'ingreſſo della Chieſa, & de i diuini officij colui, che ſcommunica, interdice, ò ſuſpende ſolo con parole, ſenza ſcritto, ò ſenza eſprimere la cagione, ò le non dà la ſua copia, eſſendoli ricercata.

Settima [g], ſuſpende di qual ſi uoglia officio, & beneficio i Capitoli & le ſingolari perſone, che uacando la Sede Epiſcopale, ò altra Collegiale, pigliano per eſſi alcuni beni, che laſcia il morto, ò ſi ſono raccolti durante la uacantia: Laquale ha luoco anco in quello, che rende il ſuggello: & anco in qual ſi uoglia altra [h] utilità.

157 Ottaua †, ſuſpende i Veſcoui [i], & i loro ſuperiori dell'intrata della Chieſa, & i piu inferiori de i loro officij, & beneficij, che pigliano alcuna coſa dell'entrate delle dignità, & delle Chieſe, che uacano, & ſuggette à loro, che laſciarono i morti, ò ſi raccolſe durante la uacantia, ſe non hanno ſpetial priuilegio, ò conſuetudine preſcritta per queſto.

Nona [k], ſuſpende per un'anno dall'officio il Conſeruatore della Sede Apoſtolica, che ſapendo, conoſce delle cauſe, che non ſono notorie. Il che ſi ha da intendere di quegli che ſi danno ſenza clauſula, che poſſono anco conoſcere de gli altri, co' quali piu ſi danno à noſtro tempo.

Decima [l], ſuſpende per un anno del ſuo officio qual ſi uoglia giudice eccleſiaſtico, che contra giuſtitia, & ſua conſcienza aggraua la parte per amore, ò per odio, ò per preſenti. Il che è caſo piu cottidiano di quel, ch'è neceſſario, & fonte di molte irregolarità. Percioche celebrando, auanti che egli ſi taccia aſſoluere, è irregolare [m]. Però è neceſſario, che ui concorrano molte coſe, per incontrami, cioè, ch'ei non ſia Veſcouo [n]. Et che aggraui contra

a Ca.t.de Cler.pugnam in duell.
b Ver Supèt uerſus & Tabien ibidem.
c Cap.1.de cler. pugnant in duel
d Ca.ſacro,de ſent. excomm.
e Su.co c.m.10.& ſt
f Ca.t. de ſt.excd.t
g Ca Quia ſæpe,de elect.lib.j
h Clem Statutum, de elect.
i Ca præſcti,de off. ord.lib.6
k In ca fin. de offic. deleg.lib.6.
l Ca.t.de re iud.li.6
m Eodem ca.t
n Gl.ibi uer. Ordinario. Quinti per illos de ſent. excom.lib.6.

giuſtitia, & in giudicio, & che la conſcienza gli detti il contrario. Et che egli ſia giudice, percioche non baſta, che ſia puro eſſecutore, o arbitro. Et che lo faccia per amore, per odio, ò per doni.

a Vt ex glo. receptis d. [illegible]
b C. [illegible] de grauil. lib. 6.

Vndecima [b] ſuſpende dall'ingreſſo della Chieſa, fin che ſodisfacciano, quegli, che ammettono a i diuini officij, ò ſacramenti, ò eccleſiaſtica ſepoltura gli ſcommunicati, ò publici interdetti. Però s'è detto di ſopra [c] che queſto non ha luoco, ſenon ne gli eſenti, ſecondo la commune, contra [d] la gloſa.

c Sup. ca. 15 nu. 94.
d In d. cap. fi.

e Ca. 58 f. 17. & ca. Conſtitutione, 16 regula 6

Duodecima [e], ſuſpende quegli, che accettano alcuno alla profeſſione, auanti che ſi finiſchi l'anno della probatione, in alcuni ordini de' Mendicanti.

f Clem. 1. de ſepul. & honeſt. cler.

Decimaterza [f], ſuſpende per ſei meſi i beneficiati, che portano veſtimenti ricamati, ò fregiati di diuerſi colori. Et quei d'ordine ſacro, che non hanno beneficij. Et quei de gli ordini Minori, che con la tonſura portano veſtimenti tali. Ella gli inhabilita da i beneficij per il medeſimo tempo. Però non u'incorre colui, che per allegrezza di alcuna ſolennità di matrimonio, ò di dottorarſi, ò altre ſimili feſte, ò cagione, la porta, ſecondo il [g] Cardinale.

g In d. Clem. q. 3.

h Clem. de reb. eccl.

Decimaquarta [h], ſuſpende qual ſi ſuoglia religioſo, che tiene alcuna amminiſtratione, & aliena alcuna coſa di lei: ancorche non ha, ſe non dandola ad alcuno per la ſua uita, ſenza neceſſita, & utilita, ò ſenza licenza del ſuo Capitolo, s'egli l'ha, ò ſenza licenza del ſuo prelato, ſe non ha capitolo. Non incorre in quella quegli, che affittano per poco tempo i frutti [i], ancorche non incorrano in alcuna ſcommunica [k], come ſopra ſi è detto.

i Per Guillum Clem.
k Extrauag. de reb. eccleſi.
l Sup. eo ca. nu. 149 m Ca. per. de Sym

Decimaquinta †, ſuſpende [m] papalmente colui, che ſi ordina ſenza patrimonio, con patto di non domandare al Veſcouo il uitto: Et colui, che ſi ordina, preſentato da alcuno beneficiato, con patto di non chiederli mente. Et per la medeſima ragione (al noſtro giuditio) colui che ſi ordina col patrimonio, ò con alimenti promeſſi, o donati da alcuno con contratto ſecreto, fatto auanti ch'egli ſi ſia ordinato, di non cercarli dapoi ch'ei ſara ordinato. Il che è caſo molto cotidiano. Ancorche crediamo, che ſe dapoi ch'ei ſara ordinato, rimettelle, o tornaſſe à donare la giuriſditione, o il patrimonio, che li fu coſtituito, donato, ò promeſſo, ſenza patto che interuenuſſe auanti che ſi fuſſe ordinato, non

† 118

u'incorre

n'incorrerebbe [a]. Nè colui, che ſi ordinaſſe con licenza del ſuo Veſcouo, ottenuta per patrimonio donato, & renuntiato, ſarebbe ueduto (al noſtro giudittio) ordinarſi ſenza licenza per effetto d'incorrere nella Suſpenſione ſopradetta [b]. Percioche tale renuntia fatta inanzi ch'ei ſi ordinaſſe, non pare che uaglia, per quel che dicono tutti [c]. Ancorche fuſſe giurato, ſecondo il Felino, & l'Anania, contra il Panormitano, dato che incorrerebbe in queſta.

[a] Arg. cap. 1. & 2. Extr. de præb. & gl. memorabilis cap. Si epiſcopus, eo tit. & lib. [b] Paulò ante nu. 158

[c] In d. ca. poſt.

CHI PVO SVSPENDERE, & eſſere ſuſpeſo.

SOMMARIO.

159 *Suſpendere ponno quelli, che ponno ſcommunicare, & eſſere ſcommunicati.*

La Suſpenſione ricerca monitione, Scrittura, peccato, & che preceda all'appellatione.

160 *Ella non ricerca certe parole per porſi, nè per leuarſi, nella Generale non incorrono i Veſcoui.*

L'Aſſolutione formale della Suſpenſione, certa, & dell'incerta.

161 *Il Suſpeſo di alcune coſe, non è ſuſpeſo d'altre diuerſe.*

Il Suſpeſo della giuriſditione, non è ſuſpeſo de gli ordini, nè al contrario.

Il Suſpeſo dell'officio non è del beneficio, nè al contrario.

162 *La Suſpenſione che la rompe ſi fa irregolare. Ma quella di ricuere i ſacramenti, ò di darli, non è irregolare.*

163 *Participare col Suſpeſo, è peccato mortale, quando egli è denuntiato.*

Il Suſpeſo fino à tal tempo, ò à tal fatto, non ricerca aſſolutione.

L'Aſſolutione della Suſpenſione fatta per contumacia, può eſſer fatta dal Veſcouo, e da chi ha la ſua autorità. Ma quella, che ſi fa per pena d'alcun debito (benche ſia de iure,) non può eſſere aſſoluta da lui.

Il Suſpeſo pecca mortalmente, ſe non oſſerua la Suſpenſione, ò ode i diuini officij.

L terzo, † presupponiamo, che tutti, & soli quelli, che possono scommunicare, & ellere scómunicati, possono anco sospendere, & essere sospesi, & che la sospensione deue porsi in scritto, come la scommunica [a]. Et che ancora ha da precedere monitione alla sospensione, quando ella si mette per contumacia, & inobedienza, ancorche non quando ella si mette per pena, secondo Innocentio, [b] riceuuto, per il Panormitano, & per la Commune [c]. Et che per qual si uoglia peccato mortale uno si può sospendere, secondo l'Aretino [d]. Et anco per peccato ueniale, secondo il Gaetano [e]. Ilche (al nostro giudicio) si ha da intendere d'alcuna leggiera sospensione, ò per molto poco tempo, & che faccia molto poco danno all'honore, & alla borsa. 159

Il quarto, che come la scommunica fatta dopò la legitima appellatione è nulla, & di nun ualore, così è la Sospensione. Et si come l'appellatione non sospende la Scommunica precedente, così anco la [f] Sospensione.

a Ca. 2. de sé. excom. l. 6

b In ca. 1. de excess. prælat.

c In ca. Reprehensibilis. de appellat.

d In ca. Cum nõ ab hoste. de sent.

e In sum. ver. sospé.

f Dom. cũ cõi in c. 1 §. & hæc de sen. excõ. li. 6. g c. Ad hæc iqm de appell & c. Is cui §. fi. de sent. excõ. li. 6.

COME SI PVÒ PORRE, ET LEVARE la Sospensione.

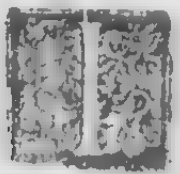

L quinto, † che la Sospensione si può porre, & leuare per qual si uoglia parole, che significhino. Perciochè niuna parola s'è ordinata per la forma sustantiale, per porla ò leuarla. Ancorche in leuarla è necessario il giuramento: come nella Scommunica [g]. Et anco senza alcune parole si leua la Sospensione: comprendendosi il tempo per quanto ella fu posta, secondo la glosa singolare [h]. Ancorche communemente quando è certa la Sospensione, i piu dotti usano questa assolutione. *Absoluo te à uinculo Suspensionis, quam incurristi propter talem caussam; & restituo te pristinæ essecutioni, quam ante illam habebas.* Et s'ella è dubbiosa tu dei dir questa. *Si teneris aliquo uinculo Suspensionis, à qua te ipse possum absoluere, absoluo te.* Secondo la intentione di [i] Siluestro alquanto riformata. 160

g Ca. sup eo & c. Vener' ib. de sen. excõ. h In c. 1. uer. Dic nec de decim. secundu Pan. in c. nõ 6. de rescr. & c. plures alios quæ ibi fusius, quæ tu d. not. 6. citatis.

i Ver. Absol. 6. dub.

CHI NON INCORRE NELLA Suſpenſione generale.

IL Sesto, che non incorrono in queſta cenſura, nè in quella dell'Interdetto, fatta generalmente De iure i Veſcoui, ſe non ſi fa ſpetialmente mentione di loro in elle: Ancorche nelle ſcomuniche sì [a]. Et che il Suſpeſo è obligato communemente, ſotto pena di peccato mortale ad aſtenerſi da quelle coſe, perch'è Suſpeſo, & ſe li prohibiſcono, & anco ſotto pena d'irregolarità, & de i diuini officij, ſe eſpreſſamente, ò tacitamente da eſſi ſi ſuſpende.

a Ca. Quã periculoſũ de ſent. excõ li. 6. cũ glo. & ci annota.

CIO CHE OPERA LA SVSPENSIONE.

161 IL Settimo, † che il ſuſpeſo di una coſa non è ſuſpeſo dell'altre, che à eſſa non ſiano acceſſorie, & per queſto egli non pecca, nè incorre in irregolarità per far quelle, nè anco incorre in irregolarità, per fare le coſe uietate, ſe non ſono diuine, ò atti, che propriamente appartengono ad alcuni ordini. Da queſto ne ſegue primo, che per eſſere uno Suſpeſo della giuriſditione, non è ſuſpeſo de gli ordini, che ſono diuerſi [b]: nè per eſſere Suſpeſo de gli ordini, è ſuſpeſo della giuriſditione. Nè colui, ch'è del beneficio, è ſuſpeſo dell'ordine, nè della giuriſditione, che per altra uia li conuiene, che di quella del beneficio, del quale egli è Suſpeſo. Nè anco colui, ch'è Suſpeſo ſemplicemente dell'officio, par che ſia ſuſpeſo del beneficio, quanto à quel, che ſi ſa ſenza ſtare ne gli officij diuini, quando la Suſpenſione non è tanto perpetua tacitamente, ò eſpreſſamente, che habbia forza di priuatione, ſecondo Bonifacio. [c] perciochè molte coſe appartengono al beneficio, che può fare il ſuſpeſo dell'officio Chericale. Come ſono il reggere, & gouernare quel, che gli appartiene, & altre coſe che non ſono officij diuini. Al quale ſegue, (come il detto Bonifacio conchiude,) che il Suſpeſo ſemplicemente d'officio, per certo, ò incerto tempo, dalla legge, ouero da gli huomini, per delitto, per contumacia, ò per infamia, ò

b Ca. Aqua de cõſe. & ca. Tranſmiſſa, de elect. cũ eis annot.

c In d. Cle Cupientes a nonnul. v. hoc tuiſſime concludit. Quicq; dicit Cor. & Imp. Gaſp. Calde. ibid. & Sylueſt. Suſpenſ. q. 6. & Labi. refellunt.

per ſcandalo, ò per eſſer uecchio, ò altra cagione, che non ſia delitto, non è ſuſpeſo del beneficio. Segue il † ſecondo, che il ſuſpeſo che riceue i ſacramenti, ancorche pecchi mortalmente in riceuerli, nondimeno non è irregolare [a]. Percioche il riceuere non è officio diuino, nè atto deputato, propriamente ad ordine alcuno. Et che il ſuſpeſo, del darli, ſe li dà, non come cosa, che appartenghi all'ordine ſuo, ma come qual ſi uoglia altro laico, come non pecca, nè è irregolare laico, ſecondo l'Hoſtienſe [b] riceuuto. Nè il ſacerdote, ch'è ſuſpeſo de gli officij ſacerdotali, miniſtrando ne gli ordini inferiori, pecca, nè è irregolare. Terzo, che il ſuſpeſo del beneficio può eleggere [c], ma non il ſuſpeſo dell'officio, ne eſſere eletto. [d] nè può ſcommunicare, ne dare beneficio [e]: Quarto, che il ſuſpeſo dell'intrate della Chieſa ſola può ſcommunicare, & aſſoluere: percioche ancora egli ritiene giuriſditione [f], Et che uno per eſſere ſuſpeſo del beneficio non è dell'officio, nè il ſuſpeſo ſolo dell'officio, è del beneficio. Et perche come il ſuſpeſo dell'officio, & del beneficio, copulatiuamente è di ambidue, ſecondo tutti, coſi il ſuſpeſo dell'officio, ò del beneficio diſgiuntamente, non è di niuno di loro, ſecondo il Panormitano, riceuuto contra la gloſa [g]. Quinto, che colui, ch'è ſuſpeſo di predicare, non pecca, nè è irregolare [h], celebrando. Et ſe predica pecca, però non è irregolare, tenendo almeno che il predicare non è atto appropriato ad alcun'ordine, il contrario di quel, che ſopra [i] tenemmo.

a Cap. fi celebra de cle. excom minist.

b In c. 2. de ſen. exc.

c Ca. Cum in cūctis §. ſi de elect

d Ca. Cum d ſecūda de conſuet adiunct. gloſſ.

e Ca. cum diuerſitā de conceſſ. præb.

f Ca. Sacro, de ſent. excom.

g Cap. Latores, de cler. excom minist

h Pan. & cōs in d. Clem. Cupientes.

i Sup. ca. 25. nu. 141.

DELLA PARTECIPATIONE DEL SVSPESO.

161

Ottavo, † preſupponiamo, che ſi come ſiamo obligati à uietare lo ſcommunicato in tutto, [k] coſi ſiamo obligati a uietare il ſuſpeſo in quello, per il che egli è ſuſpeto, & ſe non lo uietamo ne gli officij diuini, & nell'appropriato al ſuo ordine, pecchiamo mortalmente, s'egli è denuntiato per tale ſuſpenſione, altramente no, s'egli non è notorio, per una Eſtrauagante [l].

a Per il ſupr. ca. nu. 6 & ſeq.

l Ad euitandā, quæ ſæpe ſæpius ſuperiores [illegible] diuinis &c. y. Laborer de pœn. d. 6

CHI PVO ASSOLVERE DALLA SVSPENSIONE.

IL nono, che la Suſpenſione de gli huomini, come quella della legge, fino à tempo, ò fino à fare, ò laſciar di fare tal coſa, per ſe ſtella, ſi leua, (finito il tempo, ò il fatto) ſenza altra aſſolutione [a]. Il ſecondo, che quella che ſi fa per contumacia (& non in pena di delitto) per legge aſſolutamente ſenza termine, & riſeruatione (ò ſi ponga per legge commune, ò per cõſtitutione ſinodale confirmata, ò non confirmata dal Papa) può aſſoluere il Veſcouo, ò chi terrà la ſua autorità [b]. Il terzo, che quella che ſi fa in pena d'alcun delitto (benche ſi ponga per la legge,) non può eſſere aſſoluta dal Veſcouo, ò ſi faccia per pena temporale, ò per perpetua, dicano come lor piace due e gloſe, communemente approbate ne' lor luochi, come prouua efficacemente il Panormitano [d] approbate per quelli che l'hanno ben penſate: ilche non hanno fatto alcuni [e]: Ma gli può diſpenſare, ſe ſi fece per adulterio, o altri minori delitti. ſecondo il Panormitano [f].

Il quarto, che la Suſpenſione fatta da gli huomini aſſolutamente, & non dalla legge, regolarmente non può eſſere aſſoluta, ſe non da colui che la fece, ò dal ſuo ſuperiore, ò dal ſuo ſucceſſore [g].

Il quinto, che malamente cauaranno alcuni della regola, che contiene che i Suſpeti della legge poſſono eſſere aſſoluti dal Veſcouo, à i Cherici, & religioſi, che amminiſtrano i ſacramenti, ò ſeppoltura à gli heretici, ò riceuono elemoſina da loro. Percioche il [h] teſto in che ſi fondano non parla de' ſuſpenti d'officij, ſe non de' priuati. Et perche egli parla della Suſpenſione poſta per pena, & non per contumacia, & di pena riſerbata. Malamente anco eccettuauano il Diſgradato, poi che nè quello, nè anco il Depoſto ſono Suſpeſi [i]. Anco malamente eccettuauano il Suſpeto per conferire beneficio, & gl'indegni [k], perche ella ſi pone per pena, & non per contumacia.

a Gl.Cle.1.uer. Donec, le dieci. recepta cõuer., & puta ca. fin. à Pan.in c.1.de iud. q̃ ibi alias hẽc ſimil.

b Are.c Nup.de ſẽt. exc & melio c.Ex literis, de cõſtitut. Ioan in ca.1.de ſolutio cõtẽti, quo ad hoc receptus

c Cle.1. de hæret.§. pen uer.Exc & Cupitores.§.Cæterũ uer. ſi petos, le dieci b.§ d Are.2.de ſolut & in c.1.in l.terris, de reſcr.ubi eũ ſequitur Are. & Ioã qui ibi altius re perpetua q̃ in d.c. Nuper.&in c. Pertoti.§.1 præterea.de off. ordi. ubi alio d. dixit eo quod Pan nõ fuit prẽd.

e Syl uer.Suſpenſio q 8 Ang.ibi q 3 Ioã ſtrobic.in 1a ſequæ Pan ſe tenet contrario eius quo ſupra.

f Ioã dra Ia ſitterens &c. ſe i Ioan nus in ca. Artũ.§. de ſtatut ſe nul

g Arg. c. Paſtoralis § Præterea, de off. ord. ubi Felin

h Cap Excommunicamus 2 § fin de hæret.

i Per d. Iup. eod. ca. nu 151

k Iuxta cap. Grauẽ, de præb.

INTERROGATIONI.

è sapendo, ò douendo sapere, & auuertendo, ò douendo auuertire, ch'era Sospeso, fece quel per che era sospeso per legge, ò per sentenza del giudice, peccò mortalmente. anco è irregolare, se quello era diuino officio, ò atto ad alcuno de' suoi ordini, appropriato [a]. S'egli udì i diuini officij, ò ha riceuuto i sacramenti da colui, ch'era da esli Sospeso, ò dato la sua amministratione peccò mortalmente s'egli era denuntiato, ò notoriamente publico, per il sopradetto. Et se lo induce à celebrare i diuini officij, ò à fare cose al suo ordine appropriate, dalle quali egli era sospeso peccò. come colui, che induce à celebrare, chi sta in peccato mortale, è scommunicato, del che sopra s'è [b] detto.

a Per predetta

b Sup. co. c. 22. nu. & ca. 25. nu. 8

DELL'INTERDETTO, ET della sua diffinitione.

SOMMARIO.

164 *L'interdetto, è Censura Ecclesiastica, che uieta i diuini officij, i sacramenti, & l'ecclesiastica sepoltura. & è differente dalla Scommunica, & dalla Suspensione.*

165 *L'interdetto, la Scommunica, & la Suspensione, conuengono in sieme in undeci cose. & in sei sono differenti.*

166 *L'interdetto, si parte in tre spetie, cioè in solo locale, in solo personale, & in misto. con le diffinitioni, & diuisioni loro.*

167 *L'interdetto generato di luoco non include il popolo, nè questo del popolo il luoco, nè quello de' chierici i laici: ma egli comprende bene tutti i religiosi d'ogni età, & d'ogni sessione: quello del popolo comprende i chierici. Ma quello della Città include i borghi. E quello della Chiesa il Cimiterio, & le capelle della Chiesa ma non il clero. nè al contrario, per essere interdetto il Clero, è interdetta la chiesa.*

168 *L'interdetto communemente può esser posto da chi può Scommunicare, & Suspendere. E può essere interdetto, chi può essere scommunicato. Però altri molti, che non ponno essere scommunicati, si ponno interdire, come l'vniuersità ò luoco. nè si può*

porre

porre ſenza colpa ma non per colpa di deb to .

169 *L'interdetto generale ſi pone ipſo facto dalla legge contra l'vniuerſità,che fa pagare gabelle illecite a' chierici . ò offende nella perſona il ſuo Veſcouo. ò impedisce il nuntio Apoſtolico . ò quanto ſi pone dal giudice, ò dalla legge per qualch delitto del popolo . & anco talhor perſonale . ma non quando egli ſi mette per delitto del ſuo Signore, ſenza eſpreſſione. Et contra i chierici , ò contenendo in materia della reſtitutione de' corpi morti .*

170 *L'interdetto perſonale particolare aſſoluto, comprende ſolamente le perſone & gli atti,che ſono in eſſi contenuti come quello di miniſtrare all altare , & d'entrare in Chieſa .*

164 RIMANENTE † preſuppponiamo, che come Interdicere ſignifica uietare [a],coſi Interdictum, (pigliandolo generalmente) ſignifica qual ſi uoglia prohibitione. Però qui ſi pigliа ſpetialmente per l'eccleſiaſtica,che altroue [b] piu affettuoſamente,che il Calderino [c] diffinimmo eſſere cenſura eccleſiaſtica, che uieta i diuini [d] officij, & i ſacramenti [e], & l'eccleſiaſtica ſepoltura attiuamente, & paſſiuamente, eſcluſine alcuni. Habbiamo detto [cenſura eccleſiaſtica] per genere di quel,che ſi diffiniſce:perilche gli è differente dalla Ceſſatione à Diuinis [g], che non è cenſura eccleſiaſtica , per non eſſere ſe non laſciare gli officij diuini . ſecondo il Panormitano [h] . Il quale di piu ſi pone per moſtrare il uietato per l'interdetto ,che ſubito ſi dichiara [i] . Et per moſtrare la differenza, ch'è di lui alla Scommunica, & alla Suſpenſione , i quali ancorche conuengano con l interdetto , in eſſer cenſure eccleſiaſtiche , però ſono differenti in queſto,che la Scommunica priua del tutto,è certa parte della ſcommunicatione in quanto è commumone,& la Suſpenſione impediſce in tutto , ò in parte l'eſſercitio dell'officio, o beneficio eccleſiaſtico ,che ſi tiene. Et l'interdetto uieta i ſacramenti,gli officij diuini, & la ſepoltura,o ſia del ſuo officio l'amminiſtrargli, & dirgli, o intendergli , o no. Anco conuengono in altre dieci coſe, & ſono differenti in altre tante,ſecondo il Calderino [k] riceuuto per la Commune [l]. Di quelle † coſe in che conuengono le piu principali ſono le 165 dette : Et che tutte ſi hanno à far in tertto, con le cagioni in eſſe eſpreſſe [m] . Et neſſuna di eſſe ſuſpende l'appellatione ſeguen-

a Inſtit. de interdict. in princ.

b In repetit.ca. Dilectus de appell.

c De eccleſiaſt interdict. n.1 & 2

d Ca. Reſponſo, de ſent excom.

e Ca. ſi de ſent. excom. lib. 6

f Cap. Quod in re, de pan & rem.

g Ca. quia, in fine in ſecund. de offic. ord. & cap. Quamuis eo. tit. lib. 6.

h De Dilectus in 2 i Inſtit. 5. princip.

k Vbi ſup. col. 2 l Dom. de Pet. in d. c. 1. §. Superior. de ſent excom. lib. 6 & Lib. ſext. in c. 1. & per copulatos ad hoc. m D. cap. vlt. de ſent. excom. lib. 6.

te, & contra tutte difende la precedente [a]. Et che à tutte ha da precedere monitione [b] quando ſi pongono per il giudice, & per contumacia: ma non quando ſi pongono dalla legge, ò dal giudice per pena [c]. Et che tutte ſono mente, quando ſi mettono senza canonica monitione contra quelli, che participano con gli ſcommunicati, da quelli, che gli ſcommunicarono [d]. Et che tutte impediſcono il celebrare i diuini officij [e]. Et che nelle abſolutioni di tutte ſi giura [f]: Et che contra quelli, che ſono preſi per figliuoli ſpeciali del Papa, neſſuno ordinario gli poſſono fulminare [g]: Et che queſte ſi han da oſſeruare da li ſuperiori [h]: Et anco dal medeſimo, che l'ha poſte, fin ch'et li lieua [i]. Le differenze principali ſono le dette, & che la ſcommunica non ſi può ſuſpendere, & l'altre sì [k]. Ancorche Decio dica che è il medeſimo della Scommunica [l]. Il qual ſeguitiamo. Et che'l Veſcouo non incorre in Suſpenſione, ne Interdetto poſto dalla legge, ſe non ſi nomina in eſſo, & la Scommunica sì [m]. Et che l'vniuerſità non ſi può ſcommunicare [n]. ma ſuſpendere, & interdire sì [o]. Et che lo ſcommunicato mai ſi ammette a i diuini officij, & gli altri ſi ammettono alcune uolte [p]. Et che neſſuno ſi ſcommunica per colpa d'altri [q]: per laqual molti s'interdicono [r]. Et che l'aſſolutione della ſcommunica ſempre ricerca alcune parole, & quella della Suſpenſione, & dell'Interdetto no. quando però ſi mettono per neſſuno che tal coſa ſi faccia, perche baſta, che eſſa ſi [s] faccia.

a Cap. Io cui § fin. li. 6. & ca. Ad hæc. de appell.
b Ca. ſpeciali. & ca. Ad hæc de appell.
c Ca. ſi quis contra. li. 6.
d Ca. Si quis, & ca. ſtatuimus, de ſent. excom. li. 6.
e Cap. Pastoralis § Verum. de appell. & ca. li. 6.
f Ca. Veniens & ca. tuæ fra. de iureiu.
g Ca. de cætero. li. 6.
h Ca. Cum ab eccleſia cum. de ord. cog.
i Ca. Quod in nouo. li. 6.
k Supplica Ad hæc quæritur.
l In de. Ad hæc qſti.
m Ca. Quæ pro clero de ſen. ex. li. 6. co. gl.
n Ca. Romana. de ſen. excom. li. 6.
o Ca. ſi iuſta cauſa & hoc.
p Ca. de ſent. excom. li. 6.
q Ca. Si hæres 24. q. 1.
r Ca. Si dens co. ſit. li. 6.
s Cap. porrecta ſimpl. Cle. de ſent. excom. de hoc quod dicitur Nemo potest.
t In de incer. eccleſiæ nomine.
u Ioan. de Petra & Cuſanus in Pra. ſuſp. de ſent. excom. li. 6.
x Vel intendit. 9.

DIVISIONE DELL'INTERDETTO.

Econdo † preſuppoſtamo, che l'interdetto ſi parte in tre ſpetie, cioè in ſolo locale, in ſolo perſonale, & in locale, & perſonale congiuntamente. L'Interdetto ſolo locale è quello, che interdice ſolo il loco. Et è di due maniere, cioè, generale, che interdice alcun luoco vniuerſale. come Regno, prouincia, Veſcouado, Città, caſale, villa, ò parochia: Et ſpeciale, che interdice in alcun luoco particolare, come è Chieſa, & laſcia di eſſer tale, perche comprende molti luochi, con queſto, che egli ſia particolare: come è quel, che interdice molte Chieſe, ancorche tutte eſſe ſiano della città, del Veſcouado, della Prouincia, del Regno, & quante ſono nel mondo, ſecondo il Calderino [x] riceuuto [u]. Il ſingolare, che dice Angelo [x] è ſpetie di particolare non neceſſaria. L'interdetto ſolo perſonale è quello, che interdice ſolo le perſone: il quale è di due ſpetie

cioè

cioè generale, che interdice alcune uniuersità d'huomini, come di popolo, di regno, di prouincia, di città, di casale, di villa, & di collegio. [a] Et spetiale solo particolare, che interdice persona singolare, ò una, ò molte certe, ò incerte, come ò quello, che interdice, chi fece questa cosa, ò quella. Interdetto generale, locale, & personale, congiunti, è quello, che interdice una Città col suo popolo ò con tali, & tali persone. di che l'essempio cotidiano è nell'Interdetto, che chiamano Ambulatorio. Per ilquale s interdice alcuna persona, & luoco, oue ella stà, ò starà, in quanto essa stà in quel luoco, ò starà, ò tanto tempo: dopò, del quale in quanto è locale, si ha da giudicare come di locale, & in quanto è personale, come di personale. [b] Et anco aggiungiamo, che ogn'uno di questi tre interdetti si possono partire in semplice, & misto, cioè che egli non sia piu, che generale, ò spetiale, ò che sia in parte generale, & in parte spetiale. Delquale in quanto egli è generale, si ha da giudicare, come di generale, & in quanto è particolare, come di [c] particolare.

a Cap. Si sententia, de sent. excom. lib. 6

b Arg. l. que de tota ff. de rei uend.

c Arg. l. que de tota ff. de rei uē. & c. Pa sto. d. §. 1. de off. del.

CHE COSA INCLVDE L'INTERDETTO.

167 L Terzo † presupponiamo, che l'Interdetto generale del luoco, non comprende il popolo: nè l'Interdetto generale del popolo di un luoco, compreude esso luoco. Di modo che quando è interdetto un luoco quelli del luoco, (che non sono stati cagione dell'Interdetto) possono ascoltare, & dire in altra parte i diuini officij, & dare, e riceuere i sacramenti & gli altri di altri popoli non possono far questo in quel luoco. Et quando s'interdice solo il popolo, quei del popolo non possono ascoltarli in quel luoco, nè fuora. Et quei di fuora possono ascoltarli in quel luoco, & ui possono celebrare, con le porte aperte, come se non hauessero l'Interdetto, [d] Schifando quei del popolo. Oltre l'Interdetto de i Chierici di alcuna parte, non comprende il luoco, nè il popolo, nè i laici, che habitano in ello. nè al contrario l'Interdetto del popolo comprende i Chierici, [e] La ragione nuoua del quale diamo in altra parte: [f] ancorche pare che l'interdetto de i chierici cõpręda i religiosi, & religiose, conuersi, & conuerse, nouitij, & nouitie. [g] Ancora l'interdetto della città comprende i suoi borghi, & gli edificij uicini alle mura.

d Ca. Si sent. de sen. excom. lib. 6. cu et anno.

e D. c. Si sent.

f Cap. de præb. post Dec. tor & ibi Ecch. de const. col. 4

g Pom. in d. c. Si sē tentia, & Cal. ubi sup. num. 2

[a] & quali edificij ſi dicano tali, ſi lascia ad arbitrio del giudice: [b] come anco l'Interdetto della Chiesa, ancorche egli ſia ſpetiale, ſi ſtende alla Capella, & Cimiterio, ſe a lui ſtà congiunto, altramente no. [c] Ne per eſſer interdetta una Chieſa per queſto ſi è ueduto eſſer interdetti i Cherici di lei. Nè al contrario, per eſſer interdetti i Cherici, è interdetta la [d] Chieſa.

a Cap. 9. ciuitas, de
b Glos. ibidem.
d D.ca. Si ciuitas

CHI, ET CONTRA CHI, ET *perche ſi può interdire.*

IL quarto [e] preſupponiamo, che communemente chi può ſcommunicare, e ſuſpendere, può etiandio porre l'Interdetto. Et chi può eſſer ſcommunicato, & ſuſpeſo, può anco eſſere interdetto. & di più la unuerſità, & il luoco, che non ſi può ſcommunicare, [e] può eſſere interdetta. [f] Et quantunque altra coſa ſia il popolo, o l'unuerſità, & altra i particolari di eſſo, & di eſſa ſi, però l'interdetto poſto con eſſo, ò con eſſa, comprende tutti i particolari, colpati, & non colpati. [h] Percioche uno ſi può interdire per la colpa dell'altro, [i] ancorche non ſi poſſa ſcommunicare. [k] L. uero, che ſempre ſi deue hauer la colpa propria, o d'altri per poter porre l'Interdetto; & anco non baſta la colpa di non pagare il debito, per porre l'Interdetto generale, per autorità ordinaria, ne delegata, ſenza la ſpetiale del Papa, [l] ancorche la ſpetiale ſi, ſecondo Calderino [m] & Dominico [n] recuuto, di Chieſa, ancorche non di Parochia, come per non auuertire (al noſtro giudicio) dice [o] Stefano. 168

Si pone generale [p] ipſo facto contra la unuerſità, che fa pagare gabelle illecite à i Cherici. [q] Et contra quella, che fà alcuna coſa per la quale ſi piglia, percuote, ò manda in eſſilio il ſuo Veſcouo. [r] Et contra quella, per la quale il Signore impediſce l'entrata, o i negotij del Nuntio Apoſtolico. [s] Et anco in tutti i caſi, che ella ſi pone dal giudice, ò dalla legge l'Interdetto locale generale per delitto del popolo ne i medeſimi, ſi pone anco generale perſonale contra i ſuoi popoli, ma non ſi pone, quando ſi mette per il delitto ſolo del Signore, ſe non ſi eſprime. [t] Anco ſi mette ſpetiale locale di Chieſa in alcune coſe, cioè quando l'unuerſità fa che ſi piglia, ſi batte, ò ſi diſcaccia il ſuo Veſcouo. [u] Et quando i Cherici, o il conuento di una Chieſa, non uogliono 169

e Ca. Romana, de ſen. excom. in 6.
f Ca. Si ciuitas, & ibi Doct.
g Arg. c. Quicunque, q. 1. & l. 1. ff. de ſtatu hom.
h Ca. Si quis ob delictum, & l. fin. & l. ſtatu.
i D. Ca. Si ciuitas.
k C. Si hoc, 24. q. 1.
l Extra Prouide, de ſent. excom. in Vi. c. 1. & 2. in Extrauag. de ſent. & re iud. c. 1.
m Ca. Quamuis, de ſent. excom. in 6.
n Ca. Quamuis, de ſent. excom. in 6.
o Stef. de Aquila, de cenſ. cap. 1.
p Cap. Quamquam, de cenſ. in 6.
q Clem. 1. de pœn.
r Extra. Cap. 1. gettes, de confuetu.
f Ca. Si ſuſa, de ſen. excom. li. 6
t D. Clem. de pœn.
u

reſtituire

reſtituire i corpi ò la utilità di quelli, che ſepelliſcono in eſſa per hauere indotto alcuno à giurare, che ſi ſepellirebbe in eſſa. [a] a Cap. de ſepul. li. 6

170 Aggiungiamo † che nell'Interdetto perſonale particolare ſolamẽte ſi comprendon le perſone, & tutti in ello contenuti, & quelli, che ui s'includono. Di modo che ſe Pietro è interdetto ſemplicemente, tutto quel, che l'Interdetto uieta gli è uietato. Et s'è interdetto del miniſterio dell'altare, tutte l'altre coſe egli può fare. Et ſe dell'ingreſſo della Chieſa tutti i diuini officij gli ſono uietati dentro di lei, percioche s'includono nella prohibitione dell'ingreſſo della Chieſa, & muno fuora di lei: percioche ſi può fare in caſa, ò in bottega: ſecondo la gloſa, [b] & la Commune, in oratorio, che non ſia fatto con autorità del Veſcouo, come ſe non ſteſſe in nulla l'Interdetto: ſecondo S. Antonino [c] & auanti eſſo il Cardinale. [d] Il quale anco dice quel, che la Commune approba: cioè che à chi è interdetto l'ingreſſo della Chieſa, ben può intrare in eſſa & orare, quando non ſi dicono i diuini officij, come la gloſa ſingolare [e] dice dello ſcommunicato. però egli non può aſcoltare i diuini officij, ſecondo Domenico, & la Commune. [f] Dica come li piace il Calderino. [g] Ma (al noſtro giudicio, egli può anco paſſare per eſſa, quando ſi dicono eſſi officij, perche quel non è orare.) Et queſto, perche il uietare dall'ingreſſo della Chieſa, ſolamente è per riſpetto de i diuini officij, acciò che non gli dica, ne [k] gli aſcolti.

b Ca is cui, de ſent excom li. 6

c 1 pa ti. 29. c. 2. §. 6

d Vbi ſup. memo. 2. col. 15.

e 1 Anch. Domi & Perus. in ca. 15 cit.

f Cap Qui ſtudet 1 q. 1. & Inno. in c. nuper de ſe. excom. quia multi cõtra, ſed male.

g In d. c. 15 cit

h Vbi ſup col. 16

i Arg. cõtra, q. 11 co. c. ma. 34 diximus de excomm.

k D. c. 15 cui cõ ſimo. & c. Proſeci. 5. q. 2

CHE COSE SI VIETANO, O PERmettono nel tempo dell'Interdetto.

SOMMARIO.

171 *L'Interdetto generale, ſpetiale, locale, perſonale, & miſto, uieta tutti i diuini officij, i Sacramenti, la ſepoltura eccleſiaſtica, (eccetto quel, che la legge eſpreſſamente permette) & per conſeguente gli altri atti diuerſi.*

172 *Gli officij diuini non ſono ſolamente gli ordinati nel Meſſale, nel Breuiario, & nel Pontificale uietati nel tempo d'Interdetto, ma etiandio de gli altri.*

173 *L'Interdetto ſpetiale non prohibiſce, che non ſi poßi dir'una Meſſa la ſettimana per alcune cagioni. ma con la Chieſa chiuſa, ſenza perſona che non ſia priuilegiata, ſenza ſuon di campana.*

174 L'Interdetto generale non mieta il poterſi celebrare tutti i diuini offiey, con la Chieſa ſerrata, con la uoce baſſa. & ſenza ſuon di campane. ma non alla preſentia de gl'interdetti, ò Scommunicati. nè di quegli, che non hanno priuilegio commune, ò ſpetiale da poterli udire. Come hanno i frati Agoſtiniani, e i Carmelitani con tutti quegli, che godono delle lor gratie.

175 L'Interdetto generale permette, che i religioſi poßin'dire l'officio loro doue gli piace. pur che lo dichino, ſenza eſſere uditi da
176 gl'interdetti. Et anco molte altre coſe. ò ſia egli, o generale, ò ſpetiale.

177 Le campane, nè campanelle non ſi ponno ſonare nel tempo dell'Interdetto per conto de' diuini offiey: ma per l'Auemaria della ſera, ò della mattina, ò per moſtrar reliquie, ò per predicare ponno eſſer ſonate, eccetto che in Salamanca nel principio dell'hore.

Il Veſcouo nell'Interdetto non può benedire in Chieſa publicamente neſſuna coſa.

178 L'Interdetto generale, ò particolare non prohibiſce il Batteſimo, il Catecismo, l'Eſorcismo, l'Ontione dell'oglio, la Creſima, la Confirmatione, la Conſeruatione della Creſima, la Penitencia per quegli, che non ſono interdetti, ò ſcommunicati. La Euchariſtia, ſolamente nell'articolo della morte. Il celebrare una uolta la ſettimana, per rinouare il ſantiſſimo Sacramento. Sonare la campanella quando ſi porta à gl'infermi. Et il Sacramento del Matrimonio, ma non la benedittione delle nozze.

179 I Priuilegi particolari di molti per l'Interdetto ſono aſſai con-
180 ceßi, à i frati Mendicanti, & ad altri religioſi.

181 I Priuilegi d'udir Meſſa nel tempo dell'Interdetto, non ſeruono a chi diede cagione ch'egli foſſe poſto. ma à gli altri sì: & anco a i famigliari, & Confrati loro, ſe hanno laſciato il ſecolo, & datiſi alla religione Inter nuos. I quali con quelli, c'hanno priuilegio di potere udire in tal tempo i diuini offiey, ponno eſſere ſepolti nel Cimiterio.

182 L'Interdetto ſi leua il giorno della Natiuità di CHRISTO, della Paſqua, della Pentecoſte, & dell'Aſſuntione della Noſtra Signora, con le loro ottaue, ſenza altra moderatione. Si leua anco il giorno del Corpo di CHRISTO. & quella

quello della Concettione della Vergine & Madre, nelle Chiese, che ſi dicono l'officio per tutte le loro ottaue: ma non nell'altre.

183 *I Frati Carmelitani, i Minori, i Predicatori, & quegli di S. Agoſtino, e i Minori de S. Benedetto, con tutti quei, che godono*
184 *de' loro priuilegi, ponno celebrare nel tempo dell'interdetto tutti que' giorni, (oltre quegli, che ſono permeſſi dalla legge commune) che celebrano la feſtiuità di qualche lor ſanto, & alcuni altri giorni particolari.*

185 *Gli officij diuini s'hanno à dire della ſolennità di quel Santo, la*
186 *feſta del quale ſi fa quel giorno, che ſi lieua l'Interdetto per uigor della legge commune, ò per priuilegio particolare.*

178 *L'Interdetto, che non è ualido dennuntiato, ò manifeſto non obliga: & communemente ne' caſi, nè quali la Scommunica, & la Suſpenſione è nulla. Et non ſi dice, ch'egli ſia uiolato da i laici, eccetto che in quattro caſi. Ma i Chericiſſo uiolano tutte le uolte che fanno quel ch'è lor prohibito per l'interdetto perſonale, ò locale.*

188 *La Ceſſatione à diuinis è un deſiſtere da i diuini officij, & dalla amminiſtratione de' ſacramenti. La quale ſi parte in generale, & in particolare: & non è una medeſima coſa con l'Interdetto. perciochè ella non è cenſura, nè per eſſa s'incorre in Irregolarità.*

189 *Priuilegio d'udire i diuini officij nel tempo dell'Interdetto, non uale per poterli udire nel tempo della Ceſſatione. Laquale s'è generale è una medeſima coſa con l'Interdetto generale. Nè ſi pone, ſe non dal Papa, dopò l'Interdetto generale.*

190 *L'Interdetto porre ſenza hauerne poteſtà, ò eſſendo Interdetto, udire i diuini officij, ò riceuere, ò dare alcun Sacramento, ò ſepellire morti. ò far uiolare alcun Interdetto, per amore, o per forza, è peccato mortale. & in alcun caſi è congiunto con la ſcommunica, & con la Irregolarità.*

171 Primo † preſupponiamo, che per tutto l'Interdetto generale, & ſpetiale, locale, perſonale, & miſto, ſi prohibiſcono tutti i diuini officij, i ſacramenti, & l'eccleſiaſtica ſepoltura (eccetto quelli, ch'eſpreſſamente, ò tacitamente ſi permettono). come ſi raccolge da molti teſti, [a] & dalla diffini-

[a] c. Nõ eſt, de ſpõ. & c. fi de excel. prælat. & c. de Quo. Inter. de pœ & c. Inhibito, de ſent. excom. Quin, & c. fin eod. ti. li. 6. & notatus in eis.

a Sanct. in 4 pra Capreol. dist. 19.

tione sopra data. a Dalla quale ne segue primamente, che regolarmente li vietano tutti gli effetti deputati, & appropriati a qual si voglia ordine maggiore, ò minore, si come è dire l'Epistola solamente col manipolo al Suddiacono. Et dire l'Euangelio al Diacono, offerire le ampollette all'Accolito, dire Mess, ò essere Heddomadario, quando si dice il Matutino, ò l'altre hore al Sacerdote, l'ordinare al Vescouo. Percioche tutti gli effetti sono diuini officij: il che è nuoua ragione, & ferma, non ponderata bene da gli altri.

b Ver. interdictum §. 4.

Il secondo che da questo † ne segue, cioè che non hanno ben 173
diffinito Angelo b & alcuni altri, che cosa sono i diuini officij in questa materia, dicendo che sono quelli, che sono ordinati nel Messale, & nel Breuiario, perche nè tutto quello, che in essi si ordina, è diuino officio, nè tutto il diuino officio è in essi ordinato, per che molti sono ordinati solo nel Pontificale, & molti nel Messale, & nel Breuiario non sono diuini officij vietati nel tempo dell'interdetto. Come è la benedittione della mensa, & de i frutti, del bordone per peregrinare, & gli habiti de i nouitij. La onde per questo si possono diffinire, che sono gli ordinati ne i detti tre libri, o in altri legittimamente, per l'uso de gli ordini, & altri sacramenti, ò per l'hore canoniche, ò cose sacramentali.

Il terzo, † che ne segue è, che si può dire una messa ogni 174
settimana, anco nella Chiesa particolarmente interdetta, per rinouare il santo sacramento, che si serba per gl'infermi, serrato l'uscio con uoce bassa, senza sonare campana: & cacciare fuora quelli, che non hanno il priuilegio per ascoltarla: percioche questo si eccettua espressamente. c Et anco più di una, se la necessità de gl'infermi il ricercasse, secondo d l'Hostiense.

c Ca. Permittimur. de sen. excom. d Hostien.

Il quarto † che si possono celebrare tutti i diuini officij nel luo 175
co generalmente interdetto, come auanti di lui si poteua con la detta modificatione: cioè con l'uscio serrato, con uoce bassa, senza suono di campane, cacciati fuora gli scommunicati, & interdetti: e & anco gli altri, che non hanno priuilegio di legge commune, o speciale, secondo la glosa. f Habbiamo detto, luoco interdetto generalmente, percioche nell'interdetto particolarmente questo non ha luoco, secondo la glosa riceuuta. g Nè meno ne gl'interdetti personali, secondo l'opinione di tutti. Ancorche gli Agostiniani, & i Carmelitani mendicanti, habbino priuilegio di dire

e Ca. fi. §. Adij. in fi. de sent. excom. in 6. f D. §. Adiicimus, ver. interdicta. g In Ca. fin. verb. Ecclesijs.

dire, & fare nel tempo dell'Interdetto ſpetiale, quel che poſſono nel tempo del generale. [a] & per conſeguente tutti gl'altri Mendicanti, che communicano ne i loro priuilegij. Quantunque l'Arcidiacono dica [b], che tali offerti driuni ſi hanno da fare da i Chierici ſoli, & Monaci di quella Chieſa, ò Monaſterio, & non da altri: la quale opinione ſi oſſeruaua al noſtro tempo in Francia, oue molti pochi interdetti ſi pongono. Però il contratto, cioè che tutti i Chierici de' maggiori, & minori ordini, di doue ſi uoglia, & di qual ſi uoglia Chieſa, (ſe non fuſſero cagione dell'interdetto) ſi poſſono ammettere per dirli, ò aſcoltarli. Ilche ſentono Gio. Andrea, Dominico, il Felino, [c] & Federico. [d] & l'affermano Angelo [e] & Siluestro, [f] & l'oſſerua tutta Caſtiglia, oue ſono infiniti interdetti, & anco nel Regno di Portogallo, oue ue ne ſono pochi, ancorche piu che in Francia. Però i Chierici maritati non entrano in queſto conto. Percioche (dica come li piace Margarita Confeſſorum) non godono, ſe non de i priuilegij: [g] de' quali non è queſto: Et per conſeguente quanto à queſto ſono tenuti per laici, come habbiamo riſpoſto in Salamanca, ſono molti giorni. Et coſi hanno da eſſere cacciati fuora quelli, che non hanno priuilegio, che non ſi hanno d'ammettere all'offerta, che ſi fa alla Meſſa, nè ſe gli ha da dare la pace, nè aprire fineſtra, nè pertugio, accioche poſſin ueder'il corpo del noſtro [h] Signore. Nè il Sacerdote può benedire l'acqua ſenza la detta modificatione, nè benedetta fare l'Aſperges al popolo come è ſolito, ſenza la modificatione predetta, ſecondo il Calderino. [i] Quantunque crediamo, che il popolo poſſi pigliare l'acqua benedetta all'intrar della Chieſa, & il Chierico dargliela, (come laico) ſenza peccato: tenga come li piace il Calderino. [k] Et la uoce ha da eſſere tanto baſſa, che non ſi oda di fuora, ò almeno che non ſi dica con intentione, che ſi oda, & con la debita cautela. Percioche queſto ſcuſarebbe quelli, che officiaſſero: dato che alcuni curioſi li ſentiſſero contra la loro intentione: poiche gli hanno da dire tanto alto, che poſſino intenderſi l'un l'altro nel Coro, ſecondo la intentione del Papa [l] & di tutti i dottori. Però poſſono riceuere i mortuorij, & altre offerte fatte per i defunti, ancorche ſi ſepelliſcano fuor del ſacrato, & fuſſero interdetti, ſe però morirono penitenti: poiche ſi può, & deue pregare per [m] eſſi.

a In ſupplemento, tol.33.conceſſ.319.

b In d.ca.fin.

c In eod.ca fin.

d Conſil.

e Ver. Interdictum 4.§.

f Verb.Interdictum 3 q.2

g Ca.1.de cler.coniug li.6

h Iuxta Clem.1.cũ ſuis glo.de ſent. excomm.

i Vbi ſup.memb.6. col.14

k Vbi ſa.§ Quia id nullibi prohibetur.

l In d.ca Alma mater.

m Cald.in d.membro 6.col.10

175 Il quinto † che dal detto quinto preſuppoſito ne ſegue, è

quello, che in Salamanca riſpondemmo, & difendemmo, ſe- 151
guendo la opinione dell'Hoſtienſe [a] di Angelo, & di Silueſtro, [b] cioè che nel tempo dell'interdetto generale, non ſolo uno, ma eziandio due, tre, & piu poſſono dire il loro officio nel campo ſenza ſerrare l'uſcio, poi ch'egli n'è ſenza, & in caſa, & in camera ſerrate, & anco ſenza ſerrale, con queſto che non lo ſentino altri, che non hanno priuilegio d'udirlo, & ancorche l'odono poco nel paſſare, & à caſo. Et che anco dentro della Chieſa può un ſolo ſenza ſerrare le porte, dirlo baſſo, di maniera, che non l'odino, & anco due, ò tre ſeparati in alcuna capella, ò tanto baſſo, o tanto ſeparati dalle genti, che non li poſſano intendere, & per piu efficace ragione dentro d'una capella ſerrata: ancorche le porte della Chieſa (oue ella è) ſtiano aperte, dicano come lor piace, l'Hoſtienſe, Giouann'Andrea, & il Cardinale. [c] Perche l'intentione de i Capitoli, che permettono i diuini offici, con la detta modificatione nelle Chieſe, non è di eſcludere gli altri luochi, come ponderaua il Villadiego. [d] Anzi ſi deue dare ad intendere, che per piu efficace ragione, glie lo permettono in eſſi, doue communemente non lo odono gli altri, poiche'l permettono nelle Chieſe, oue ſi ſuole udire. Et il principal fine di prohibire i diuini offici per lo interdetto generale è, accioche i laici non gli aſcoltino. [e] poiche non oſtante quello ogni Chierico è obligato à dire il ſuo. [f] Habbiamo detto [nel tempo dell'Interdetto generale] percioche nel luoco ſpecialmente interdetto, non ſarebbe lecito fare alcuna di queſte cose, nè con l'uſcio aperto, nè ſerrato [g].

Il Sesto † non uieta l'Aue Maria della ſera, ne la benedi- 176
tione della menſa. [h] nè quella, che danno i Veſcoui per la ſtrada. Nè ſi uieta il leggere, nè dichiarare i Salmi, ò gli Euangelii, ò altre cose ſimili, che ne i diuini offici ſi dicono. Poiche non ſi uieta il predicare, [i] ne l'orare priuatamente nella Chieſa à que' medeſimi, che furon cagione, che fuſſe poſto lo Interdetto, ancorche fuſſero perſonalmente interdetti, ſecondo Monaldo ricauato da Angelo. [k] Ne il dare, nè pigliare l'acqua benedetta nello intrare della Chieſa. Nè il cantare de i laici, ancorche cantino le Letanie, ò altri Salmi, & lodi a Dio, ò a' ſuoi Santi ne i giorni delle loro confraternità: ancorche lo facciano dentro delle Chieſe. [l] Nè il communicare, ne l'aſſoluere lo ſcommunicato ſenza ſtola, & ſolennità ſacerdotale, ſecondo in-

nocentio

a Arg.ca. fin de ſepul. & cap. A nobis 2. de ſent excom.
b In ca. Quod inte. de pœ & rem. & ibi Ilud perlegeremus. & tra Villad. de irreg. col 14 & ſeqq contra Cald.d.mēb.6.col 11
c In d.c.Quod inte.
d Vbi ſupra.
e Arg.d.c. Quod inte, & l. c Alma.
f Gl. recepta in d. cler exco. licet gl. ot & ibi Felin & c. Presbiteri n 15 l
g Arg. gl. d.c. Alma nor. & l. 3 de ſent. excom. l. 6
h Cal. le excl. interdict. membr. 6. col 16
i Ca rāſo, de of. enc.
k Ver. Interd. 6 §. 4
l Cal ubi ſu. membr. 6 col. 10.

nocentio [a] ricenuto. Nè l'intrar della donna in santo per rendere gratia à Dio in essa, auco facendoli far la confessione generale senza stola, & apparato sacerdotale. [b] Nè per consequente la confessione generale, che sogliono fare i laici al sacerdote. [c] Nè l'adoratione della Croce del Venerdì santo. [d] Nè la raccomandatione delle anime de i defonti. [e] Nè altre simili; percioche non sono diuini officij. Et che quantunque i laici non si possano sepellire in sacrato in tal tempo, nè fuora, con l'officio diuino, ma leuato l'interdetto, si hanno da portare in esso sacrato, & sotterrandosi in esso alcuno durante l'interdetto, non deue essere disotterrato. [f] Però i Chierici che osseruano l'interdetto, possono sotterrarsi in sacrato, senza solennità con silentio: percioche se gli permette [g] anco, che siano maritati, se l'uso preserito lo dispone; & altramente [h] nò.

a In cō fi. de'excess. prel. & Cald. ubi su-

b Cal. ubi su. col. 13.

c Idē ibid. col. 14.

d Idē ibid col. 15.

e Cald. ubi sup.

f Iuxta gl. receptā c. A nobis 1. de ver. For ma. de sent. exco.

g D. ca. 2. o 1 in re.

h Iuxta d. sup. co. c. nu. 174.

177 Il Settimo † che non si possono sonare campane, ne campanelle, [i] per l'hore canoniche, ma si ponno però sonare per altri fini, come per l'Aue Maria della sera, ò per mostrare reliquie ò per notificare l'hora, ò per predicare, ò per altra cosa, che non sia officio diuino. [k] Per ilche per uentura ha origine il costume di Salamanca, che suonano all interdetto le hore, che s'haueuano à finire di sonare à Prima, & Vespero. Laquale † ancorche (al nostro giudicio) scusi di pena, & etiandio di peccato, hauere potuto con la sua antichità sospendere l'effetto de gl'interdetti, quanto à questo. però nō scusarebbe al principio, nè al presente, oue si cominciasse di nuouo, percioche sarebbe manifesta fraude, come ad altro proposito dice il Calderino. [l] Nè anco può il Vescouo nel tempo dell'interdetto publicamente benedire solennemente col baltone, & con l'Adiutorium [m] &c. nè benedire Abbate ò Abbadessa, nè consecrare calici, altari, ò uergini, nè benedire corporali, & altri ornamenti, che si adoprano per dire Messa, ne uelo per le Monache, ne egli, ne i Parochiani possono benedire l'acqua, come bene dichiara Federico. [n] Ne le candele nel giorno della Purificatione, nè le palme nel giorno della Domenica delle palme. [o] Nè dire Messa secca senza consecratione. [p] perche sono diuini officij. Habbiamo detto publicamente) percioche nel secreto con l'uscio serrato &c. ben possono dirlo, secondo il medesimo, percioche non sono (come esso dice) sacramenti, ma diuini officij, per fare alcune cose sacramenti. Et per questo anco si possono fare nelle selle, nelle

i Cal. ubi su. mēb. 6. col. 16.

k Cal. d. mēb. 6 col 16. recepte cōtra 18 c. 6. de sen. exco. li. 6

l D. mēb. 6. col. 16

m Secundū Cald. d. mēb. 4. col. 15

n In cōsil 111. col. 2 & 1. & Cald ubi su. col. 14. & 15. & seque.

o Cald. col 15.

p Sylu. interd. q. 3

quali ſi leua l'interdetto [a], ſecondo [b] eſſo Felino.

L'ottauo, che ſolo quei ſacramenti, & coſe ſacramentali, che la legge, o il priuilegio eſpreſſamente, ò tacitamente permette, ſono permeſſi nel luoco interdetto, ò ſia egli generale, ò particolare, ſecondo il Calderino [c]. Tale è il ſacramento del Batteſimo per i fanciulli [d], & anco per i grandi. [e] Tale è il Cateciſmo, & l'Eſorciſmo, & l'vntione dell'oglio, & la Creſima, poi che nel Batteſimo commandano farſi [f]. Tale è il ſacramento della Confirmatione, & della Conſecratione della Creſima, che per eſſo, [g] & per il Batteſimo è neceſſario. [h] Et per la medeſima ragione, la Conſecratione dell'oglio di quelli, che ſi hanno à battezare. Tale è il ſacramento della Penitenza [i] per gl'infermi, & anco per i ſani, [k] che non ſono ſcommunicati, nè interdetti, ne hanno dato cagione all'interdetto, per loro colpa, nè conſiglio, ne fauore, ne aiuto per il delitto, per il quale egli fu poſto. Percioche queſti non hanno da eſſere ammeſſi al ſacramento della penitenza, ſe non ſodisfacendo auanti (ſe poſſono, ò dando ſufficiente ſicurtà, ſe non poſſono ſodisfare, ò ſe anco non poſſono dare ſicurtà, giurando di procurare fedelmente, che ſodisfaranno per ſe, ò per altri. [l] Tale è anco quello dell'Eucariſtia, ò Viatico [m], & ſolamente nell'articolo della morte [n], che quale egli ſia, s'è detto di ſopra [o]. Et coſi non ſi può dare à i ſani, quantunque ſiano Chierici, ò religioſi, ſecondo [p] il Calderino, & Filippo [q]. Ilche è uero, ſecondo la legge commune: ma non ſecondo i ſuoi priuilegii, giù à baſſo allegati, dato che per legge commune, lo poſſono pigliare, quando celebrano. Tale è il celebrare una uolta la ſettimana, per rinouare il ſanto Sacramento. [r] Tale è ſonare la campanella, quando lo portano à gli infermi, & anco il moſtrarlo al fine, doue ſi coſtuma. [s] Si, percioche pare coſa lecita, & conueniente [t], & si anco perche non è la uiſta del ſanto ſacramento de i detti atti uietata per lo interdetto, ſe non nella Meſſa. Tale è anco il ſacramento del Matrimonio [u], anco in quelli, che fuſſero interdetti perſonalmente, & ſpecialmente, ſecondo il Calderino. [x] Però non è tale la benedittione delle nozze, ſecondo l'Hoſtienſe [y] riceuuto. Ne il ſacramento dell'Eſtrema Vntione [z] eſtendio à i Chierici: Percioche, quantunque ſiano priuilegiati, quanto alla ſepoltura, però non ſono, quanto all'Eſtrema Vntione, ſecondo Giouanni Andrea [&]. Nè anco à i religioſi

[a] Pleq. ibid. infra [illegible]
[b] [illegible]
[c] Mec. [illegible] Cald. ubi ſup.
[d] Cap Quicunque, de ſent. excom. li. 6.
[e] Cap Accepiſti, de conſecrat. 4
[f] Cap Reſponſo, de ſent. excom.
[g] D. c. Quin.
[h] D.ca Non licet.
[i] D.ca ſin.
[k] D.ca ſin. §. illis.
[l] D c Quod in te n Glo. c. ſi recep. o Sup. ca. nu. 8 & ca. 26 nu. 16
[m] In d.m cal. 6. col. 22
[n] In d.ca I. § Adij cimus, & § ſeq.
[o] Cap Permittimus de ſent. excom.
[p] Cald ubi ſu. mēb. 6 col. 19.
[q] Et ita cadit ſub rō nē d.ca I. §ñ
[r] Gl d.ca nu.
[s] In d.mēb 4 col. 11
[t] In d.c Nō licet recep. [illegible] Cald. [illegible] col. 20
[u] In d.c Quod in te
[x] D.c. Quod in te.

religiosi per legge commune, ma si bene per i loro priuilegi, che sono giu à basso allegati. Ne anco è tale l'ordinare in luoco interdetto, secondo Innocentio, [a] nè fuora; se colui che ordina, ò colui ch'è ordinato, sono interdetti personalmente [b].

a In d.c Non est
b Panorm. & mch. Calder. cod.

179 Il nono † che molti possono molte cose nel tempo dell'interdetto, per priuilegio particolare, come per uno di Papa Giulio Secondo i Minori di Castiglia, & di Leone; & per consequente, quelli che ne participano, possono riceuere il sacramento in presentia di quelli, che hanno priuilegio d'udire i diuini officij nel tempo dell'interdetto. Et anco darlo a' medesimi [c]: & per un'altro del medesimo possono sepellire quegli del loro ordine, con campane sonate, & ogn'altra solennità [d]. & anco nel tempo della Cessatione [e]. Et per un'altro del medesimo Giulio, gli Agostiniani [f] tutto quel che possono fare, non ostante l'interdetto generale, possono anco, non ostante il particolare. Et per un'altro di Leone Decimo, non possono esser interdette le Chiese de i Minori, etiandio da Cardinale, nè da Auditore di Ruota, senza che nel luoco oue habitano, si metta interdetto [g]. Et per un'altro del medesimo possono assoluere dalle censure [h] (eccetto che da quella dell'interdetto) quelli, che si confessano con essi: ancorche questo

c In cõpẽd. super col care, num. 8
d Cõpẽd. super interdictum : §. 13.
e Ibidem §. 25.
f Ibidem nu. 14.
g Cõpend. ubi sup. d. nu. 15.
h Ibidem nu. 17.

180 per il sopradetto è di legge commune: Et per un'altro †, che d'una medesima [i] maniera siamo obligati à gl'interdetti, ne' quali sono alle cessationi [k], non perche siano una medesima cosa, perche non sono, come giu à basso si [l] dirà. Et per un'altro [m], che possano pigliare la professione de i loro Frati, col Veni creator, &c. & ogn'altra solennita. Et per un'altro benedir la mensa, & fare le gratie, & cantare, come sogliono in alcuni tempi [n]. Et per un'altro possono fare processione per i Chiostri, cantando le letanie, gli himni, & altre cose diuote, con questo che non facciano alcun altro officio ordinario [o]. Et per un'altro di Nicola Quinto [p] tutti i Priori d'ogni conuento de i Benedittini, possono eleggere sei persone, & in luoco di quelle se sono morte, eleggerne altre, che possano stare à loro officij diuini, & pigliar da loro i sacramenti nel tempo dell'interdetto generale, ò speciale come potrebbono far'in altro tempo: Con questo che il detto Priore, ò alcuna delle dette sei persone, non habbiamo dato cagione dell'interdetto: e l'interdetto non sia posto, ò confirmato dalla sede Apostolica. Il qual numero aumentò un Nuntio Apostolico insino à i quindeci. Et [q] per un'altro di Papa Leone decimo, possono i medesimi, le uolte che possono dare sepoltura a' loro Monaci,

i Vt Auctor compẽ dictat. eodem.
k Infra ca. nu. 188
l Ibidem § 19
m Ibidem nu. 20
n Ibidem nu. 21.
o Ibidem nu. 23
p Ibidem nu. 24.
q Ibidem nu. 25.

Monache, conuerſe,& conuerſi , creati , & create publicamente & ſolennemente,co le porte apperte &c. [a] Et per un'altro di Papa Anaſtagio,non puo il Veſcouo porre interdetto nelle Chieſe ſuggette a quei dell'ordine di S. Giouanni, ilquale però no s'intende dell'interdetto generale , ma del particolare : come ſi determinò in Salamanca . il che dice il Collettore del detto [b] Compedio.

a Ibidem nu.16.

b Vbi ſup.nu.17.

Il decimo,† è da notare,che'l priuilegio di udire i diuini offitij nel tẽpo dell'Interdetto, con la ſopradetta moderatione,non giouà à colui,che fu cagione,o per la colpa di colui , ò ſe per inganno fu poſto,ò fatto quel delitto,per il quale egli fu poſto:perche à colui, che non fece queſto (s'egli è ſingolar perſona) è utile non ſolamente per eſſo,ma anco per li ſuoi famigliari , & domeſtici che non ſiano preſi in fraude , percioche gli odono , ò celebrano con eſſo [c]. Però s'egli è collegio non ſerue, ſe non à quelli di eſſo collegio [d]. Et ancorche in altre materie per famigliari domeſtici s'intẽdino la moglie,i figliuoli,i nepoti,gli ſchiaui,& i creati ſuggetto à lui, per ragione della poteſtà paternale, ò ſignorile, che habitano con eſſo,ſecõdo la glota, & la riſolutione dell'Aretino,& Felino [e], però in queſto caſo non ſi piglia tanto largamente , ſecondo l'Ancaranno [f]. Et coſi (al noſtro giudicio) ſi hanno da intendere i famigliari domeſtici,che l'accompagnano. Percioche l'ampliatione di queſto priuilegio ſi fa, acciochè egli non ſia inutile , come potrebbe eſſere , ſe non ſi allargaſſe , sì per molti , che ſenza compagnia nõ poſſono honeſtamente andare alla Chieſa, ò celebrare in eſſa,ſecondo la glota ſolenne [g]. sì ancora per il cherico,che ha un ſeruitore laico , acciochè egli poſſa dir Meſſa nella chieſa , aiutandolo eſſo ſeruitore , ò l'habbia preſo auanti l'Interdetto,ò dopò,& in luogo ſuo ſe egli infirmaſſe,ò ſi partiſſe) ne pigliaſſe un'altro,anco che foſſe laico [h].Aggiungiamo etiãdio, che i priuilegi cõceſſi ad alcuni religioſi,che nel tempo dell'interdetto poſſono ammettere à gli offitij diuini i loro Cõfrati,s'intendono di quelli,che dato che uiuano nel ſecolo, però ſono offerti al loro ordine,imitato l'habito ſecolare,ò hauendo fatto donatione Inter uiuos de' loro beni al loro ordine,ritenẽdo p ſe l'uſufrutto nella lor uita [i]. Coſi medeſimamente quegli, c'hanno priuilegio, che nel tẽpo dell'interdetto poſſono eſſere ammeſſi à gli offitij diuini,poſſono anco eſſer ſepolti in cimiterio,ſecõdo il Calderino [k].

c Ca licet § Cũ cõtingat, le priu li.6.
d D.c.Licet.
e In cap. In literis, de teſtib.
f D.c.Licet.
g Quæ penul eſt d. c Licet.& cõcedeta ad ſolẽnẽ celebrationẽ, & Dec in c. Cũ ord.de reſcr.col 2.
h Cald ubi ſu.mẽb. 6.col.6
i Ca Ve priuilegia, de priuil.
k In 6 mẽb col 24. qui ſequit Ang ver. Inter l.6.§. 5 Licet Ped. Cald ubi ſup. in cõcl. 3 limitant ut dict. cle.dicẽdo poſſe cõ ſe ſepeliri ſepulturã, & priuilegiũ &c. Cald ubi ſup. in cõcl. 4 limitat ut dict. cle. niſi ſepeliatur in ſepultura, & locus habilis.

L'VNDECIMO, † che dal quinto preſuppoſito ſegue , è,che ſi poſſono eſtandio dire tutti i diuini offitij nelle feſte del-

181

182

la :

la Natiuità, della Pasqua, della Pentecoste, & dell'Assuntione della nostra Donna i giorni soli, & non l'ottaue, etiandio senza la detta moderatione, aperte le porte della Chiesa à suono di campane, & in uoce alta, cacciati fuora li scommunicati, & ammessi gl'interdetti, però in tal maniera, che quei, per li quali, ò per la cui colpa tale interdetto fu posto; non si accostino all'altare. Percioche espressamente questo è permesso nella legge [a]. Il che medesimamente si permette dopò per il giorno della festa del Corpo di CHRISTO, & di tutta la sua ottaua da Martino Quinto, & Eugenio Quarto [b]. Et il giorno della Concettione della Vergine, & madre nelle Chiese, nelle quali si dicono gl'officij ordinati per il Protonotario Leonardo Nogarolo, & tutta la sua ottaua, & la sua Messa comincia, Egredimini & non in quelle, doue si dice quell'officio, come auisiamo in altra parte [c]: ancorche nel compendio de i priuilegij [d], si lasciò questa limitatione. Et per † diuersi priuilegij [e] di diuersi Pontefici possono i Carmelitani 285 & diuersi religiosi celebrare nelle lor Chiese i giorni di diuerse feste, come quegli, & tutti gli altri nelle sopradette, cioè i Minori i giorni di San Francesco, & de gli altri santi del loro ordine, & le loro ottaue, come appare per i lor priuilegij, de i quali il Collettore [f] pigliò gran fatica, scusalo dopò per i priuilegij de i Benedettini, ancorche per auanti egli fosse molto utile, & pietoso essercitio, per dichiarare in che giorno de' santi si sospende l'interdetto per li minori, percioche considerato, che i Benedettini della congregatione di Spagna hanno priuilegio da Papa Leone Decimo [g] che di ogni interdetto, del quale essi non furono cagione, se li sospende ne i giorni, & ottaue di San Benedetto, & di S. Gregorio Papa, & de gli altri santi del loro ordine, & nella Settimana Santa & in quella della Resurrettione, & nella festa della Concettione, della Natiuità & della Visitatione di nostra Donna, & nella Natiuità di S. Giouan Battista, & ne i giorni di S. Martino, di S. Antonio Abbate, & ne i giorni de i santi dell'Inuocatione delle lor Chiese, & di quelli, i corpi de' quali sono sepolti in esse, & nelle ottaue di tutte le dette feste, e i giorni, ne i quali saranno professione, ò diranno Messa nuoua, ò sepelliranno alcuni del loro ordine, come si sospende nelle dette quattro feste. Et considerato 284 † che tutti gli ordini de' Mendicanti godono de i priuilegij de i Benedettini, & di tutti gli altri ordini de' Mendicanti, & non Mendicanti, per le communicationi à lor concesse da Giulio Se-

[a] D.c. Alma mater. §. in solemnitatibus.

[b] In suis Extrauag. quæ legi solet intra octauas eiusd. festi.

[c] In rep c1. Quãdo, de consecrd 1. c1. 1. o. num 85.

[d] Vericõcep. §. fi. & uer. inter hæc 2. § 7.

[e] Quorũ summa'potest in cõpẽd uer. interdictũ 2. p totã.

[f] Ver. Interdictum 3 post §. 15.

[g] Quod ipse c. uer. Interdictum 2. §. 10

condo, da Clemente Settimo, & da Leone Decimo [a], è chiaro, che i Minori della Congregatione di Spagna, ponno sospendere l'interdetto il giorno di S. Francesco, di S. Antonino di S. Bonauentura di S. Chiara, & di tutti gli altri santi del loro ordine, & nelle loro ottaue, & nella settimana santa, & nella Resurrettione, & nelle dette feste di Nostro Signore, & in quella di S. Giouanni Battista & di S. Martino, & di S. Antonio, & nelli giorni dell'inuocatione delle lor Chiese, & de i santi, i corpi de' quali stanno in esse, & quegli, ne i quali i lor frati, ò monache fanno professione, ò cantano Messa nuoua, ò si sepelliscono. Et anco i Domenichini possono far altretanto ne i detti giorni, & nelle dette due settimane, & nelle feste del lor ordine, & quegli di S. Agostino, & i Carmelitani, & altri quali si vogliano, che communicano co' priuilegi d'esti benedettini.

a Arm. c. pol. ver. Cum autem ex tem. prae. n. 6. & 19. 20. & 21. & 25. & 28.

Il duodecimo, † è da notare, per la determinatione di molti dubbii, che ci si offeriscono alcuni giorni, ne' quali si leua l'interdetto, Onde solamente quello, perche si è leuato si può fare in essi, di maniera, che s'ei non si leua se non per l'entrare d'uno, ò per due una certa Messa, ò un certo officio, ò dare un certo sacramento, (come molte uolte si fa in Salamanca) non si può fare piu di quello, & per questo è necessario sapere quando, per chi & per quanto tempo egli si leua ne i sopradetti giorni. Et diciamo, che egli si leua dal primo Vespero [b], per infino alla compieta inclusiuamente del giorno, ò dell'ottaue ultime [c], & che nelle quattro feste nominate nelle leggi [d], si leua per tutte le Messe, & diuini officii di quella festa, & di qual si vogliano altri publici, & priuati ordinarii, & di pitanza secondo la gloria [e]. Percioche il testo dice generalmente *Missæ celebrentur, & alia diuina officia dicantur, sicut prius*, percioche così si usa. Et per † conseguente possono publicamente in essi i Vescoui conferare Abbati, Abbadesse, Calici, & Chiese, altari, uergini, corporali, & altri apparechiamenti d'altare, uesti, & tutto l'altro, che ci potrà nel detto tempo secretamente s'è detto di sopra [f]. Et quantunque in altro tempo ci parue, che il giorno del Sacramento della Concettione, & nelle loro ottaue, nó si possono fare, se non l'officio diuino di quelle feste, ponderando quella parola, *Habita modi officia*, che è nell'Estrauagante [g], però perche pare che l'intentione dell'autore fusse di lasciare in quelle feste tanto, come nelle dette quattro, & anco piu, poi ch'egli leuo per le sue ottaue, & perche ne pare, che così l'interpreti

185

b Arg. ca. 2. & 3. de feriis

c Arch. Dom. & Per. in Clem. 1. de sent. & re. contra gl. ante penult.

d Clem. 1. de feriis §. 1. & 2. & Auth. Sed. contra. tenet. Cor. & Per. Ant. & Dom. Per. Paul. & communiter

e Ver. congruis de cel. miss. per Dom. Per. Paul. & communiter

f S. p. eo ca. nu. 17.

g Mart. V. & Eug. IIII. qui incipiunt

terpreti il costume, diciamo quel ch'è lecito nelle quattro, & anco nell'altre due, & anco in tutti gli altri tanti de i detti ordini nelle Chiese, nelle quali egli si tuspende.

287 Il terzo † presupponiamo, che niuno è obligato al nostro tempo, à osseruare niuno interdetto, s'egli non fatà denuntiato, ò manifesto, come è detto di sopra della sospensione [a], & della scommunica [b], per una Epistola magistrale [c]. Nè quando l'interdetto è nullo publicamente, & la sua nullità è sufficientemente publicata, eccetto i religiosi, che l'hanno da osseruare, se la osserua la matrice, come è detto di sopra [d]. Et l'interdetto è nullo communemente ne' medesimi casi, ch'è la scommunica, che sopra ho detto [e]. E'l laico non uiola interdetto alcuno, (ancor che uaglia, & sia denuntiato,) s'egli ode la Messa, & gli altri diuini officij, in luoco interdetto, & di colui, che pecca in dirla, ancorche egli l'ascolti con alcuno, ch'è interdetto, secondo [f] il Gaetano, il quale, cauati quattro casi, ne i quali egli peccarebbe, ancorche non incorresse in irregolarità, cioe, quando l'istesso è interdetto personalmente, quantunque che l'interdetto sia generale del suo popolo, dica esso [g], come li piace. Et quando espressamente, ò tacitamente egli è cagione, che ella così dica, pregando, ò commandando che ella li dica, ò dando cagione con la sua presenza, & con ascoltarla che li dica [h]. & quando egli dice tali officij diuini, i quali dicendoli i Chierici sarebbe uiolato [i], come tiene il Calderino [k] dicendo, che egli può essere castigato dal giudice ecclesiastico, per esser crimine ecclesiastico, & quando per bugie (dicendo ch'era Chierico di ordini minori, ò che egli haueua priuilegij) di entrar'à udir gli officij diuini uietati, oue si diceuano con le porte serrate. Et che i monachi, & le monache, che non hanno niuno ordine, peccano mortalmente, dicendo gli officij diuini uietati à i Chierici, perche meritano per quello esser posti ne i monasterij piu stretti, per far penitenza [l]. Et benche non incorrino in irregolarità, non dimeno sono intelligibili attiuamente, & passiuamente, secondo il Calderino [m]. Et per piu efficace ragione i Chierici, che uiolano l'interdetto, peccano mortalmente, dubiti come li piace il Gaetano [n]. Et che lo uiolano per questo effetto tutte le uolte, che fanno quel ch'è lor prohibito per l'interdetto personale, ò locale. Et per effetto d'incorrere in irregolarità le uolte sopradette [o], ò le quali si trouaranno anco giu à [p] basso.

a Sup.eo.c.nu.108
b Sup.eo.ca.nu.35. & 36.
c Relata sup.eo.ca. nu.35.
d Sup.eo.ca.nu.148
e Sup.eo.ca.nu 4
f Ver.interdicti uiolatio.§ penult.
g Ibidem.
h Aaz.c.1.AdRom. & c.1.de offic.dele.& gl.fin.Cl.fi.de priu.
i Arg. ex rõne c.Pastor § 1.de cler.exco.
k In d.6.nu.col.10
l Cap.Pastoralis,de cler.exdo.minist.
m In d.mem.6.
n Vbi supra
o Sup.eo.ca.15.nu. 83.& 93.& 95.
p Infra eod.cap.de irregularitate.

Il Settimo, † presupponiamo, che la cessatione, à Diuinis, è 188
un desistere da i diuini officij, & dall'amministratione de i sacramenti. secondo la opinione di Innocentio [a] & la commune. Et si parte in generale, ch'è quella, che si pone in luogo uniuersale, come in citta, in casale, ò in Parochia, & in particolare, ch'è quella, che si pone in alcun luogo particolare. come in Chiesa, ò in Chiese. La onde ne segue che non è certo quel, che dice l'autore del Compendio [b] de i priuilegij, cioè che la Cessatione à Diuinis generale, & l'Interdetto generale sono una medesima cosa, contra la opinione del Caldermo [c], & del Cardinale [d]. Ilche dichiara [e] Bonifacio. Percioche (come ho detto [f] di sopra) la Cessatione non è censura, & l'Interdetto sì. Et perche, secondo l'opinione di Innocentio [g] approbata da Antonino, dal Panormitano, dal Perugino, e dal Prepolito: Colui che ha uiolata la Cessatione à Diuinis anco particolare, non è irregolare. & colui, che rompe l'Interdetto, ancorche sia generale sì. Il che proua ben Bonifacio [h], dopò del Cardinale, & dell'Imola. Dato che Giouanni Andrea [k] (ilqual segue Angelo [l]) tenghi il contrario, però malamente. come dimostrammo in Salamanca, ripetendo [m]. Et perche il medesimo Angelo [n] confessa, che la Cessatione particolare non è una cosa medesima con l'Interdetto particolare, nè fa il suo trasgressore irregolare [o]. Et per questo † colui, che ha priuilegio d'udire gli officij di- 189
uini, in tempo d'Interdetto, non potrà udirli in tempo di Cessatione [p]. Ne colui, che ha priuilegio di ascoltarli in tempo di Cessatione generale, potra in quella del particolare. E' uero, che dell'Interdetto generale, & della Cessatione generale, si giudica il medesimo, quanto alla moderatione sopradetta [q], quanto al uigore d'una Clementina [r]. Et se si domandasse perche auuiene che molte uolte si mette la Cessatione dopò la scomunica, & dopò l'Interdetto nó obedito, s'è piu efficace l'Interdetto, ò la Cessatione? Rispondiamo, che questo non si fa, se non dal Papa: & che esso non mette Cessatione generale dopò l'Interdetto generale, ma un'altro interdetto spetiale, ò Cessatione spetiale, che leua da celebrare gl'otheri diuini, et nádio à porta serrata, com'è stato toccato di sopra: & alle uolte l'Interdetto, & la Cessatione spetiale, & allhora si deono bẽ póderar le parole delle lettere, & cóforme à loro si ha da giudicare. Percioche si deue dar per irregolare colui, che lo rópe in q̃to egli è Interdetto, e nó colui, che lo rópe in q̃to egli è Cessatione, per il sopradetto: Et perche gl'Interdetti, & le Cessationi poste dal

Papa

a I. cap. dilectis, de appel. & c. Irrefragabili, de off. ord.

b Ver. Interdictũ 1. § 1ª allegás in hoc duos Docto Salmat.

c Vbi sup. in memb. 6 col. 1

d In Cle. 1. § in cessationis, le ict. exco.

e Ibidem nu. 14.

f Sup. eo. ca. nu. 164.

g In d. ca. Irrefragabilis, nu. 4. & in d. c. Dilectus nu. 3

h In d. ca. Dilectis.

i In d. Cle. 1 nu. 90.

k In c. Si canonici, de off. ord. li. 6.

l Ver. Cessatio.

m De Dilectis

n Ver. Cessatio

o Can. qui, de sẽt. exco. lib. 6

p Arg. c. Priuil. 1 d. & ca. Porro. & ca. Sane, de priuil.

q D. c. fi. de sẽt. exco. lib. 6

r 1. Cle. 1. de sẽt. exco.

Papa alle uolte sono piu strette, & alle uolte piu larghe, che le commune. Percioche tanto legano, o slegano di legate, quanto egli uuole.

INTERROGATIONI.

190 SE senza † hauere potestà, ò cagione sufficiente, ò senza osseruare l'ordine delle leggi, egli ha posto alcuno interdetto personale, locale, o misto, sotto pena di peccato mortale, perche è tutta ingiustitia notabile, & tutta usurpatione di giurisdittione [a]. Se essendo interdetto personalmente, egli ha detto, ò udito alcun'officio diuino, ò dette, o pigliato alcun sacramento, ò sepelli alcuno ne i casi, che ne per legge commune, ne per priuilegio particolare gli era concesso, ò se gli celebrò in luogo interdetto per inganno, ò contra la uolonta di quei, che uolena no cacciarlo fuora, peccò mortalmente, senza irregolarita, & con irregolarità, ne i casi sopradetti [b], s'egli era Chierico.

a Th. 3ª. 25. q. 59. ar. 3. & q. 60. ar. 6.

S'egli fece uiolare alcun'interdetto personale, ò locale, per preghi, o per minaccie, o per doni [c], o dando autorità con la sua presenza, accioche fosse uiolato, peccò mortalmente con scommunica in alcuni casi [d], & con irregolarita [e] in alcuni altri.

b Sanch. lib. 5. mat. cap. 9. n. 18. &

c Per proximè d. [illegible]

d [illegible] Gl. in Clem. 1. de sent. excom. [illegible] hanno posto.

e [illegible]

DELLA IRREGOLARITA.

SOMMARIO.

191 *L'Irregolarità è impedimento ordinato dalla legge Canonica per impedire rettamente il pigliar degli ordini ecclesiastici, o alcun'uso loro. Laquale è differente dalla scommunica, dalla sospensione, & dall'interdetto.*

192 *La Irregolarità è introdotta dalla legge canonica humana, quantunque ella habbia hauuto qualche origine dal testamento uecchio.*

Lo Irregolare si assolue dal peccato, ma nondimeno resta irregolare.

193 *La Irregolarità si diuide in cinque specie, che nascono da cinque difetti, cioè da quello del parentado, del corpo, [illegible] mala, della manifattura perfetta, & [illegible] N [illegible] delle.*

quali si cagiona con la uolontà sola, senza l'opera. Nè uerruno in dubbio si deue giudicare per irregolare nel foro esteriore, ma nell'interiore sì.

194 *Lo Irregolare non incorre in nuoua irregolarità per celebrare, quantunque pecchi celebrando, senza dispensa.*

Dispensare non può della Irregolarità, chi può assoluere da' peccati.

L primiero † presupponiamo, che *Irregularis*, 191
non è parola molto latina, nè meno *Irregularitas*, & che generalmente pigliata, uuol dire cosa, che pone alcuna persona fuor di regola [a]: & pigliata piu generalmente, uuol dire cosa, che pone fuor della regola quelli, che si possono ordinare, & usare gli ordini loro, secondo lo Speculatore [b], & meglio di tutti [c] Innocentio. Aggiungiamo, che anco ella si piglia piu particolarmente, come si pigliа qui, secondo la opinione del quale, & de i testi, possiamo diffinire meglio & piu brevemente, che lo Speculatore [d], & tutti gli altri [e]. Che la irregolarità è impedimento ordinato dalla legge Canonica, per impedire rettamente il pigliare de gli ordini ecclesiastici, ò alcun uso de i pigliati, (in quanto sono ordini,) essendo dopò fatta la intera penitenza. Habbiamo detto [impedimento] per genere. Et, ordinato dalla legge canonica] per significare, ch'ella non è inuentione della legge naturale, nè diuina. Et aggiungiamo [per impedire rettaméte &c.] per differenza della scommunica, della sospensione, dell'interdetto, & d'altri impedimẽti canonici, qualunque impedischino l'ordinare, & l'uno degli ordini, in quanto sono communicationi, ò altri sacramenti, ò officij, ò benefitij ecclesiastici, però non impediscono in quanto sono ordini, almeno direttamente. Habbiamo detto [ò alcun'uso de' pigliati] Percioche alcune irregolarità impediscono il pigliarli, & non l'uso de i presi: & alcune un'uso, & non l'altro, [f] come hora si dirà. Habbiamo detto † anco [dopò fatta la in 192
tera penitenza] per maggior dichiaratione della sua natura: & per significare, che ben si può assoluere dal peccato (per ilquale s'incorse nella irregolarità, ẽza assoluersi da lei [g]. Da questa ne segue quel detto d'Innocentio [h], cioè che ogni irregolarità è introdotta dalla legge Canonica humana, ancorche ella habbia hauuto alcuna origine dal testamento uecchio [i]. Et che p nó mirare Silu. [k]

[a] Quia cõponit ab in, p nõ, & regularitas Imões.

[b] De dispẽs. §. Iuxta. [c] In c. Nisi nu. 7 de renuntiat.

[d] De dispensatione §. Iuxta. [e] Villal. de irregul. col. 1. Nauar. de irreg. Ant. à part. 1. n. 1. & Alua de priu. eccl. li. 6. ar. 46. & alij ab.

[f] Ca. 2. de cle. ægro. [g] Car. in Cle. 1. dubit. § Ad tertiũ q. 8. de sepul. q. ad primũ. Eyra 1. de pœn. [h] In ca. Ad audientiã, de homi. [i] Simancas gloss. § 1 de cathol. inst. [k] Ver irregularitas 20 princ.

e'l

e'l Tabia, c'hanno dato ad intendere, che la irregolarità è ſuſpenſione, & alcuna coſa di più. Et però che la irregolarità non è cenſura eccleſiaſtica, come la ſuſpenſione [a], ma è ſpetie aſſai diuerſa da quella. Et che pare maggiore inconſideratione quella dello Speculatore [b], ſecondo la cui dottrina ogni ſcommunicato, è ſuſpeſo, ò interdetto, ò irregolare.

a Cap. Querenti, de uer. ſignific.

b In d. §. ſuper nu. 2 & nu. 13. & ibi Tabia num.

193 Il Secondo, † preſupponiamo, (che ſeguendo l'intentione de i teſti, & contra le diuerſe maniere di diuidere de i dottori) ſi può diuidere la irregolarità in cinque ſpetie, che naſcono da cinque difetti, cioè di quella del ſacramento, del corpo, dell'anima, della manſuetudine perfetta, & del delitto. Ancorche Aluaro Pelagio [c] diſſe ch'ella è indicibile, & non poterſi dire in uarij modi, ne' quali ui s'incorre. Ilche può eſſer uero, pigliandola generaliſſimamente, ma non pigliandola nella terza maniera ſopradetta.

c De planctu eccleſiæ lib. 1. art. 38. arg. ca. fin. 15. q. 4.

Il terzo preſupponiamo, che queſte regole ſeruono per tutte le irregolarità. La prima, che niuna di tutte queſte irregolarità ſi cagiona per la uolontà ſola, ſenza che di fatto interuenghi quello, per ilche ella ſi pone, & per queſto non ui è irregolarità alcuna mentale, come ſi dirà appreſſo [d]. Il ſecondo, che (come il Panormitano [e] riceuuto per li piu nouui, & moderni dice) nel foro eſteriore niuno ſi deue giudicare in dubbio irregolare, quãtunque sì nell'interiore [f]; ilqual quanto à queſto non ſolo è quello della penitenza, ma etiandio quello del conſiglio [g]. La ragione della qual differenza habbiamo detto in altra parte [h], non eſſere, che nelle coſe dubbioſe non habbiamo da pigliar la parte piu ſicura ſenza l'altra, & che Innocentio [i] non diſſe quel, che il Panormitano, & altri l'impongono, ſenza l'altra coſa; cioè, che niuno può operare ſenza peccato quel, che la conſcienza dubita, ſe quello è peccato, ò nò. Et neſſun giudice deue condannare colui, che dubita, s'ei deue eſſere condannato, o nò: per quel, che in quel luoco allegammo: La terza, † che niuno irregolare,
194 per celebrare in quella irregolarità, incorre in altra nuoua irregolarità: quantunque pecca, celebrando, auanti che in ciò ſi diſpenſi, ſecondo l'opinione d'Innocentio: [k] ancorche egli non pari, ſenon di colui, ch'è irregolare, per difetto de' membri corporali, ò per eſſere illegitimo. nè alcun'altro pone queſt'ampliatione; ancorche Conſalo de Villadiego non dica queſto [l], ſenon del delinquente notorio criminoſo. Percioche, la medeſima ragione,

d Inſ. eo. c. nu. 2 & 10.

e In ca. 'Ad audientiam, de homic.

f Aptus tertius in c. ſignificaſti 2. de homic.

g Villad. de irregularit. col. 45.

h In ca. Si quis ſũt. de pœn. d. 2. nu. 15

i In d. c. Ad audientiã

k In ca. Fi celebrat. nu. 3 de cler. excom.

l Vbi ſup. col. 46.

che ha mosso Innocentio per quei due casi, conclude negli altri, cioè che la Sede Apostolica, quando dispensa gli irregolari, che celebrano, non dispensa, se non nella irregolarità, nella quale incorsero auanti che celebrassero. La quale anco occorse à noi altri in altra parte [a], oue toccammo questo. La quarta, che la potestà di dispensare, peccati, non si stende [a] quella di dispensare nella irregolarità [b], ne la podestà, che per le bolle del Papa si da per assoluere, come ha detto il detto Contalo [c]. La quinta, che niuno si dice irregolare, se non ne' casi, che la legge esprime, per un testo, ch'è per questo solenne [d]. Per il quale congetturiamo, che fu errore d'imprimere nome in un libro d'un solenne dottore [e], in quanto egli scriue, che chi spanderà in Chiesa seme humano, o sangue in notabile quantità, è irregolare. Poi che in ciò si dichiara, che anco colui, che in essa celebra, non è Irregolare,

[a] In prol. & Si ab ex. [illegible]

[a] Cf. la glosa le sen. [illegible]

[b] [illegible] Mo. [illegible] Fonch.

DELLA PRIMIERA SPETIE della Irregolarità, che è la Bigamia.

SOMMARIO.

195 *Bigamo è colui, ch'è stato ammogliato con due; ilche per quattro ragioni impedisce gli ordini.*

La Bigamia è la prima spetie della irregolarità, per quattro ragioni introdotta, laqual si parte in intera, in interpretatiua, & in similitudinaria. La uera è quella, che ha conosciute due mogli uere, una dopo l'altra. La interpretatiua è quella di colui, delquale si finge ch'egli ha hauute due mogli. La similitudinaria è quella di colui, che tiene ordine sacro.

196 *Nellaquale non s'incorre, senza la copula matrimoniale de iure, o de facto. Nè con donna, che sia buffona, o schiaua, ò publica persona di comedia, s'ella era uergine, benche non si deue ordinare morta lei.*

197 *La Bigamia d'ogni spetie può essere dispensata dal Papa, ma nella uera non suole dispensare di potentia ordinaria, & il Vescouo può dispensare nella similitudinaria.*

DELLA

195 DELLA †, prima ſpetie della Irregolarità che naſce dal diffetto del ſacramento, ò del legno [a] ſacro, diciamo primo, che ella ſi chiama Bigamia, cioè eſſere ſtato marritato con due mogli[b], che per quattro ragioni[c] fu ordinato per l'impedimento de gli ordini, cioè che colui, che fu ammogliato due uolte, nõ puo ſignificare l'inſolubile unione di GIESV CHRISTO, & della Chieſa ſua, unica, & ſanta ſpoſa. [d] Et che l'eccellenza del ſacramento dell'ordine, [e] merita queſto. Et che è legno d'incontinentia. [f] Et che toglie l'audacia, per perſuadere [g] la caſtità.

Il ſecondo, che ſono tre Bigamie, cioè la uera, la interpretatiua, & la ſimilitudinaria, ſecondo la gloſa riceuuta, [h] & lo dichiarò lo Speculatore. [i] La uera è quella di colui, che ha hauuto, ò conoſciuto due mogli uere, l'una dopò l'altra. [k] Ancorche ambedue, ò l'una haueſſe hauuto auanti, ch'ei ſi faceſſe Chriſtiano. [l] L'interpretatiua è quella di colui, del quale ſi finge ch'egli habbia hauuto due mogli. Come è quella di colui, che ſi ammoglia con uedoua, ò con corrotta [m] per un'altro [n]. ò cõ uergine, cõ la quale usò dopo che fu adulterata [o]: ancorche alcuna coſa di queſte gli accadeſſe per ignorantia [p]. Et come è quella di colui, che ſi ammoglia con una legitimamẽte, e con un'altra ilegitimamente. Et quella di colui, che ſi ammoglia con due, & con neſſuna legittimamente, per alcuno impedimento, uiuendo ambedue, ò con una dopò morta l'altra. La ſimilitudinaria è quella di colui, che tiene ordine ſacro, ò eſſendo profeſſo ſi ammoglia [q], & tiene copula, o che ella ſia uergine, ò nò, come ſente Angelo [r], col quale concorda Siluestro [s], con S. Antonino [t].

196 Il Terzo † che non ui ſi incorre ſenza matrimonio, De iure, ò de facto, per tenere concubine, quantunque fuſſero molte, & ancorche l'haueſſe eſſendo marritato con una ſola, & uergine. [u] Nè anco per ammogliarſi con ſpoſata con un'altro di pretente, s'era Vergine [x]. Nè anco per ammogliarſi con molte, ſe non uſaſſe, con piu d'una d'eſſe. Percioche doue non è matrimonio cattiuo, ò buono, nè doue non è copula, e doue non è piu d'un matrimonio con uergine, nè doue ſono molti, ſe non ui è copula con piu di una uergine, non è Bigamia uera, nè anco interpretatiua. Ancorche ella ſia ſimilitudinaria in colui, ch'è ordinato di ordine ſacro, ò profeſſo, che ſi marita con una ſola, ancor che ella ſia uergine, & usò con lei, come s'è detto. Il

a Ca ſacrificium, de conſec. d.2.

b Glo. c. Vna 26. d.

c Redd. to 3 glo. in ſumma 26. d.

d Ca debitũ, & big. u'ſi gl recept nel 1a cramẽtum, ſi latẽ de Inn. t.

e D. ci Vna.

f Ca apoſtolici 32. d.

g D. ci Vna.

h In cap. de uigeni ſeptuar. d. 1 Ant. & al. & dixit Auream Rot. dec. 11. 447. in no uis.

i De diſpenſatione, §. 1 Ant. nu. 6.

k D. c. Debitum.

l Ca de inde, & ca. Acutus 26. d.

m Ca maritũ 32. d.

n Secus ſi ſi peſſe gl recepta c. 1. b

o Ca Siccus 34. d.

p Ca recepit in d. c. Si quis Panor. Si ut. de arb. Rubar. cõmunit. 4. d. 25. & Ant. & alij in 1. c.

q Ca Quinquies 27 q. 1. & ca. hinc de big.

r Ver bigamus § 9.

s Ver big. in 1. 3 part. tit. 1. 2. 11.

t 3 part. tit. 1. c. 11.

u Ca pen. de big. & ca. hinc 34. d.

x Cap. Debitum. de bigamia.

Quarto, che colui, che ſi ammoglia con buffona, ò con ſchiaua ò con publica perſona di comedia, non è bigamia, ſe ella era uergine, ancorche morta lei non ſi deue ordinare [a]. Il quinto [197] che quantunque molti habbiano tenuto, che non ſi poſſa diſpentare con Bigami, che pigliano anco gli ordini, pero la uerita e quella, che dicono Innocentio [b] & S. Tomaſo [c] ſeguito da l'Arcidiacono [d], da la Rota [e], & da la commune, cioè, che in ogni Bigamia puo diſpenſare il Papa. Percioche ogni irregolarita di lei è introdotta per la legge ſola humana: dato che fuſſe ordinato da S. Paolo [f]. ancorche nella uera non è ſolito che il Papa diſpenſi, ne puo di potentia ordinaria, ma di potentia aſſoluta ſi, ſecondo la Rota riceuuta [g]. Et nella interpretatiua, & ſimilitudinaria puo, & ſuole almeno con giuſta cagione di poteſta ordinaria. Il Seſto, che niuno altro che il Papa può diſpenſare ſopra la uera, & ne la interpretatiua, per gli ordini ſacri, ſecondo tutti, nè anco per minori, ſecondo Giouanni Andrea l'Ancarano & Filippo [h]. Ancorche S. Tomaſo [i] & Silueſtro [k] dicano il contrario, & etiandio la [l] Rota. Laquale opinione pare piu uera, per poterli uſare, ſe gli ha preſi [m]. ma non per pigliarli di nuouo. Il Settimo, che ſopra la ſimilitudinaria può diſpenſare il Veſcouo, ſe la donna era Vergine [n].

a Ca. Si quis uiduã, 34. d.

b In c. 1. de big. & c Ad audientiã. 8 nom.

c In quæſt. 4

d Ca. 1. de big. li. 6

e D. deciſ. 447.

f Ca. Lector cũ glo. recepta 34. diſt.

g In d. decis. 437.

h In c. 1. de big. li. 6 buon? tex. & il Dar c. Nõ conſtat 30. d.

i In 4. d. 27.

k Ver. B. g. q. 6

l In d. decis. 147

m Arg. ſic Lector. n Caiet. gl. in cler. uel nouerc. ubi id tenet. Pan. cum Card. Præpoſit. & cõs.

DELLA SECONDA SPETIE DEL. la Irregolarità, che è del difetto corporale.

SOMMARIO.

198 *La Irregolarità della ſeconda ſpetie è indotta dal difetto del corpo, o dell'anima, & dal difetto (benche occulto) d'alcun membro perduto, per ſua colpa, & anco dal difetto d'una parte d'eſſo, tagliata da ſe ſteſſo.*

199 *Ma però ella non è indotta dalla debolezza, nè perdita d'alcun membro, incorſo ſenza ſua colpa, che non impediſce il poter celebrare. Nè il difetto dell'occhio dritto.*

200 *La irregolarità non è cagionata dalla debolezza di qualche membro, nè da altro ſuo difetto, nelqual alcuno incorſe, ſenza colpa propria, che non lo fa inhabile per celebrare.*

Diſpenſa ſolo il Papa con lo Irregolare, che è inhabile per un'officio, & habile per un'altro.

201 *Gl'il-*

201 *Gl'Illegitimi ſecreti, & publici, ſi riducono tutti all'Irregolarità corporale, per la quale ne gli ordini ſacri, per le dignità, & per i beneficij curati ſolo il Papa diſpenſa. Ma per gli ordini minori, & per i beneficij ſemplici, il Veſcouo può diſpenſare, & la profeſſione della religione, diſpenſa per tutti gli ordini.*

202 *Irregolare è colui, che non ha età. La quale per la prima tonſura, & per gli altri tre minori deue eſſer di ſette anni finiti, & per l'Accolito di dodici. Per Suddiacono di uentidue. Per Diacono di uentitre. Et per Sacerdote di uenticinque. Et per quella del Veſcouo di trenta finiti.*

203 *Irregolare è colui che ha il mal caduco. L'indemoniato. Il pazzo lunatico. Il furioſo. L'Hermafrodito. Lo ſchiauo.*
204 *L'infame, & colui che non beue uino.*

198 DELLA † ſeconda ſpetie della Irregolarità che è del difetto corporale, diciamo primo, che il difetto di qual ſi uoglia membro principale incorſo per colpa, l'induce. [a] ancor che il membro ſia occulto, & non impedifca la potentia d'uſar l'ordine, come ſono i membri uergognoſi [b]. Et ancorche non ſe li tagli eſſo medeſimo, ma altri per ſua colpa, per commandarglielo, ò pregarlo, ò per fare alcuna coſa illecita, à caſo li perdè [c], ò per caſtigo di alcuna coſa mal fatta da eſſo, glieli tagliarono i ſuoi nemici, come determina l'Hoſtienſe [d] di colui al quale il marito della donna (con la quale lo trouò) tagliò i ſuoi membri, & per piu efficace ragione le gli furono tagliati per giuſtitia [e]. Il ſecondo che anco l'induce il difetto della parte del membro, ch'eſſo medeſimo ſi tagliò con ſdegno: [f] ancor che non li toglia la potentia naturale, di potere ben celebrare, ſe è notorio, che per ſdegno, & impacientia ciò fece, altramente nò, ſecondo Antonino e'l Cardinale [g]. ancor che di quel dubbi il Villadiego [h]. ilche ſi potrà concordare, dicendo, ch'egli non è irregolare per difetto di membro, ma per il peccato
199 manifeſto, che in tagliarlo, fece [i]. Il terzo † che ne la debolezza del membro, nè il ſuo total difetto; per il quale egli u'incorſe ſenza colpa propria, che non lo fa inhabile per celebrare, cagiona Irregolarità. Come è quella di colui, che per conſiglio del medico, ò del cerugico, per la ſalute, ò per gli infideli, ò d'altri

a Ca. 1 ca. Si euangelica 55. d.

b Ca Siquis ibſcide rit, & ca. ſeq. 55 d.

c Arg c. presbyterũ & ca Continebatur, de homic.

d In ſumma de corp. uit § & qua & in c. Exparte co ti quę ſe quit ſo An & Chis.

e Ar c. fi. de tep.or.

f Ca. Qui patte 55. d.

g In c h. de cor. uit.

h Vbi ſup. col. 58

i Ca. fin. de tẽp. ord.

nemici, senza sua colpa gliele tagliano. Et quella di colui, che nacque senza membri virili, o fu castrato, essendo fanciullo, ò dopò per forza da suo padre, ò da altri. Come è anco l'esser così zoppo, che non è necessitá tenere bastone nell'altare [a]. Come è la macchia d'un'occhio, che non leua la uista, nè quella di notabile difformità [b]. Come è il rileuato della spalla ò uero gobba, & la souerchia grandezza dell'occhio, o di ambedue, che non induce notabile difformità. Il Quarto che ci pare bene quel, che habbiamo riposto a i giorni passati, cioè, che quantunque colui, à chi manca un'occhio sia [c] irregolare, però non colui, che li manca la uista dell'occhio destro, che pare à gli altri buono, & uede con l'altro, tanto che sodisfa, per ben celebrare. Ancorche la glosa [d] l'istesso giudica di colui, che non ha occhio, & di colui, che non uede con esso, dato che egli habbia buon parere, secondo l'Alessandrino [e]. Il quale si può tenere, quando fusse l'occhio sinistro, che lo stilo Romano chiama occhio del Canone. Percioche è necessario il uedere con esso, per poter leggere il Canone della Messa, senza uolgere indecentemente, & souerchiamente il uolto per il popolo. Il quinto † che è errore del uolgo, il dire, che colui, a chi le gli tagliano i suoi membri uirili, li porti addosso, o tutti in poluere, nella borsa, per poter celebrare, secondo la glosa impolare [f] riceuuta. Et anco l'Hostiense [g] dice, che sarebbe meglio, che alcuni non gli portassero, essendo secchi. Questo s'intende se per quel egli non fusse irregolare. Il Sesto, che qual si uoglia total difetto, ò fiacchezza di membro, che sia impotente per celebrare (almeno senza notabile horrore, ò scandalo, far irregolare, ò s'incorri con colpa, o senza essa [h], il che è regola del Panormitano [i]. Et il medesimo si ha da dire del membro souerchio, o della sua superfluità [k]. Et qual difetto, o difformità sia o non sia tale, lo deue determinare il Vescouo, secondo Innocentio [l], riceuuto dal Cardinale & Antonino, & non il confessore, nè altro prelato di colui, che si ha da ordinare, ancorch'ei sia religioso [m]. Il settimo, che il difetto, o superfluità di membro, ò membro souerchio, che fa uno inhabile, per usare alcun officio ecclesiastico (almen senza notabile scandalo & non per gli altri non lo fa irregolare, se non per quella cosa per la quale lo fa inhabile, secondo il Panormitano [n]. Essempio del Chierico, che per essere senza un braccio, non può dir Messa, però egli può assoluere i penitenti,

[a] Cl. c. Si quis in furiis. de pœnit. dist. 5.

[b] Ca. 2. de corpor. vitiat.

[c] D.c. Si euangelica.

[d] In cap. 2. de uerb. signi. li. 6.

[e] In ca. Hostiensis 42. d. & Vuendelinus in 4. d. 25. q. 1. col. 18.

[f] In cap. Eunuchus 55 dist.

[g] In ca. fin. de corpo. vitiat.

[h] Cap. 1. per. 1. & cap. fin. de cler. ægr.

[i] In ca. 2. de cler. ægr. Panormitanus Vuendelinus de reg. col. 39

[k] Ad quid dicas Quo patretur.

[l] In ca. 1. de corpo. vitiat. per quem non stat quo minus per corpore vitiatus q. 1.

[m] In cap. 2. de cler. ægrot. per illu. text.

nitenti, & fare alcuni altri officij. Il che pare uero, quando egli ui fosse incorso senza sua uolontà, ò senza colpa [a]. Et quando era già ordinato, & non in colui, ch'è per ordinarsi [b]. L'ottauo, che in questa irregolarità solo il Papa dispenta, secondo Innocentio [c] riceuuto [d]: ancorche Siluestro [e] & alcuni altri tenghino il contrario. Il nono † che lo essere illegitimo, che
201 si riduce à questo difetto corporale, include ogni sorte d'illegitimi [f], & tutti gli sa irregolari [g], ancorche il loro fatto sia occulto, & publicamente siano tenuti per legitimi, come sono molti, che tengono i maritati di adulterio. Tanto che colui che sa ò crede di se per il detto di sua madre, ch'egli è tale, deue domandare legitimatione secreta, che facilmente se gli darà, secondo Antonino [h]: ancorch'ei non sia obligato à credere alla madre adultera, se non li piace, secondo i medesimi [i]. Il decimo, che il Papa solo dispẽsa questa irregolarità per ordine sacro, & per di gnità, & per beneficio cõ cura, ma per li minori, & per benefici [k] semplici etiãdio il Vescouo [l], & la professione della religione per tutti gli ordini dispẽsa, però nõ accioche egli possa essere prelato,
202 ò prelata [m], anco con dispensa del Vescouo [n]. L'undecimo † che il difetto dell'età, che anco si riduce alla corporale, sa irregolare, secondo il Villadiego [o]. Et che l'età per prima tonsura, & gli altri tre minori, è di sette anni compiti [p]. & per l'Accolito di dodeci finiti [q]. & per il Suddiacono di diciotto, e per Diacono di uenti. Et per Sacerdotte di uentecinque cominciati [r]. & per quella del Vescouo di trenta finiti [s]. Et questo hauea luoco auanti al Concilio Tridentino, per cioche il detto Concilio ha ordinato, che non si ordini il Suddiacono, auanti i uentidue anni, & il Diacono di uẽtitre, & il Sacerdote di uentecinque, cosi regolari, come Chierici secolari, non ostante qual si ungha priuilegio. Et che quantunque colui, ch'è ordinato auanti la legitima età riceua il carattere, dato che sia figliuolino e bambino, & si ordinasse sacerdote, secondo l'Arcidiacono [t], però non l'esecutione loro, nè i priuilegij, che toccano à quella, quantunque toccano al carattere, come sono quelli del Canone [u] & del foro, ò giudicio, secondo l'intentione della glosa [x]. Il duodecimo, che sopra questo difetto solo il Papa dispenta, secondo la glosa [y]. ancor che egli sia religioso. Quantunque i Minimi per priuilegio [z] di Papa Giulio secondo si possano ordinare da Messa negli anni uentidue, & per conseguente quelli, che godono de loro

a Vill. d. ubi sin. col. 39 & prolatur per supra d. Ar.
b Arg. c. h. de corp. uitiat.
c In c. 2 de reiudic. & in c. 2 de corp. uitiat. & Villa l. col. 42
d Ad 4 in & Ant. in c. signif. de corp. uitiat.
e Ver. corp. uit. q. 11.
f Gl. c. Nisi ea pr. lẽ de renũt. uer. Mat. 28 & 1. c. p. veneranẽ § 2. Imitate n. qui fil. sunt leg.
g Ca. 1. & fin. de filiis presbyter.
h In d. 4. p. Host. i Lo. & fin. c. Cop. ca. 16 nu. 45. & seq.
k Ca. 1 & 2. de filiis presb. in 6.
l Dec. de filiis presb.
m Pan. d. l. 45. q. 3. quãdo sit locus tẽp. ordi. Cle. ut q. tẽp. ordi. sufficiens. d. 21 & 24.
n Ver. irreg. col. 3.
o Cle. d. tem. n. 16
p Gl. c. cum. 77. Hier. cop. 3. de etat. & qual. gl. in 6. & Sayl. q. Dec. n. 1. Ca. Sacerdotes, 1. p. Cle. f. Ca. Sacerdotes, 77. d. q. Dec. n. 1. Ca. Cle. seq. & Ver. Irreg. col. 3. condat. in d. 45.
r Ca. siquis in diãcre 45 q. 3.
s Ca. de tor. cõp.
t In Cle. d. q. de 3. qual. per Co. n. 2.
u Pan. d. Clem. fin. Cardi. d. l.
x & Ia. cap. pri. uerb. dispensat. nunc.
y
z

priuilegij, che ſono tutti gli altri Mendicanti,& anco molti altri: & queſto hauea luoco auanti del Concilio Tridentino, come s'è detto di ſopra. Il decimo terzo, che la lebra,la quale anco ſi riduce al ditetto corporale,induce irregolarita: & non ſolamente impedisce il pigliare gli ordini, ma ettiandio l'uſo loro, quando ſono preti [a]. Il che pare il medeſimo di qual ſi uoglia altra infermita corporale, che cagiona ſcandalo notabile, in ufar gli ordini, almeno quanto à gli altri, ne i quali egli ſi cagiona [b]: Et che in queſto il Papa ſolo [c] diſpenſa. Il decimoquarto, che colui, che ha Epileſtia †, che alcuni chiamano mal caduco, che fa calcare in terra [d], & l'indemoniato è irregolare, ſecondo Aluaro [e], che dice eſſer il morbo caduco in due modi (ch'egli dichiara Filoſoficamente,& che in quello ſolo il Papa diſpenſa [f]. Et di tal maniera è irregolare, che colui, che una uolta l'ha patito,non ſi puo giamai ordinare,ancorche egli para del tutto guarito [g]. Ne colui, ch'è ordinato può celebrare, s'ei caſca molte uolte, nè anco poche, però ſe allhora egli gitta ſpiuma, ma s'egli dice la Meſſa [h], puo pigliare un compagno apparecchiato, per turtla, ſe il male gli uenille [i]: Eccetto che gl'indemoniati, che mai non hanno da celebrare, ſecondo che tiene S. Antonino [k]. Il medeſimo, che del morbo caduco, ſi ha da dire del pazzo lunatico, & furioſo, ſecondo il medeſimo [l]. Il decimoquinto, che l'Hermofrodito, che ha la natura d'huomo,& di donna, il quale ſi come non è capace del carattere dell ordine,s'egli è piu femina che maſchio,coſi quantunque ne ſia capace per eſſer piu maſchio che femina, però non ſi ha da ordinare [m]. ſecondo S. Antonino [n] riceuuto: percioche egli è coſa monſtruoſa,& il Papa ſolo lo diſpenſa [o]. Il decimoſetto † che lo ſchiauo è irregolare di tal maniera, che non ſi può ordinare ſenza licentia del ſuo padrone: & s'ei ſi ordina con eſſa, reſta libero; & ſe non ſapendolo, ò contradicendoli eſſo patrone,egli reſta ſchiauo come era prima, s'ei non ſi ordina piu che de gli ordini minori. Et s'egli s'ordina Suddiacono, ò Diacono, ſi puo liberare, dando un'altro ſchiauo coſi buono nel ſuo luoco, o il prezzo giuſto Et s'egli ſi ordina Sacerdote, egli reſta libero, con dare i ſuoi peculij, ſe gli tiene; ò riscattandoſi, ſe non ha peculij, & s'egli non tiene l'uno, nè l'altro può fare, compirà con ſeruir'al patrone ne i ſeruigi, che ſono honeſti a' ſacerdoti, ſecondo S. Antonino [p]. Il decimoſettimo che l'infame, coſi de facto,come de iure, è irregolare [q]: Col quale

a Cap Cũ percuſſio 7 q 1 & c. Per tenori b 15 & c. Ex parte, de cler æger
b A g. Illud ad l. Aquil & c. ale tran ſtit. pæn.
c Arg. Fot in ca. At ſi. l. § Item. l. Vul Iaud. Iup col 48
d C. Ita l. per 7 q 2.
e Dep. ſect eccleſ. [illegible]
f Per tenorem d c. Athanaſ & Grout ubi ſup. col 49
g Arg c. hæc 5 q 1

h Vt colligitur ex ea. & Conſ. ſequ. d & ex cit. ca. Nihil 32 q 1 & ca. per 7 q 1
i Dicta illud, & d.c. Nihil.
k 3 p. tit. 8 c 5 & Gõt col 42 ubi ſup.
l Ibidem.

m Arg c Illiterato 36 d & c. hæc 39 d. in Vtrū p. 55 o Per ea, per quæ n præc.

p Vbi ſup. c 6 §. &. & mire ligitur ex c. 2 & 3. Nihil. & c. Examinatis, & c. Frequens 54 d & tota tit. de cler non ord.
q Per ea, quæ ſin. ad fin. gl & ibi Dom in c. hyacinthi d & gl. recepta in c. ipſi Apoſtolo. 2 q 7

105

104

quale ſolo il Papa diſpenſa, ſecondo il Villadiego [a]. Se non quando il Veſcouo diſpenſando ſopra il delitto, al quale la ſua poteſtà ſi ſtende acceſſoriamente, gli leua l'infamia, ſecondo una gloſa ſingolare [b]. Il decimo ottauo, che colui che non può bere uino, ſenza buttarlo è irregolare [c], col quale anco il Papa non potrebbe diſpenſare, ſe non ſi tiene, ch'ei poſſa diſpenſare che colui, che celebra, non ſi communichi *Sub utraque ſpetie* [d], del che non conuiene qui trattare.

a Vbi ſup. col. 3.

b Ca. Euphemiũ §. 11. q 3 cui humilis in c. Dño 50. d ca. Ecclea quæ poſſ. Dec. dict. nus in c. Atti §. 1. de iud. c Glo. fing. d. c. ipſi apoſtol.

d Contra ea Cõperimus, le conſi. dea & illiteratos 36. d. c. fi. de temp. ord. li. 6

DELLA TERZA SPETIE DEL la Irregolarità, che naſce per difetto dell'anima.

SOMMARIO.

105 *Irregolare per difetto dell'anima è colui, che non sà leggere, ò che non sà la lingua, nellaquale ſono ſcritti i diuini officij, ò che non ha giudicio, ò non è battezato, ò non ha fede, ò è figliuolo d'heretico, ò è nouamente conuertito.*

105 DELLA † terza ſpecie della irregolarità, che naſce dal difetto dell'anima diciamo. Primo, che l'idiota, che non sà leggere, è irregolare [e]. Il ſecondo, che in altra parte [f] largamente trattamo, chi ſi dice idiota, & ſenza lettere, per eſſere incapace di beneficio. Il terzo, che ſi potrebbe dire, che per gli ordini minori colui ſi dice idiota che non sà leggere, & per i maggiori colui, che non sà alcuna coſa di quella lingua, nella quale ſono ſcritti gli offitij diuini, come colui, che non ſa niente di latino fra i latini, nè di Greco fra i Greci, &c. per arte, ò per coſtume [g]. Ancorche per cagion di meritare, e non peccare in ordinarſi bene, è neceſſario ſaper tutto quel, che neceſſariamente ſi ricerca, per uſare bene l'ordine, ch'egli uuole pigliare, ò almeno che ui ſia buona ſperanza che l'imparerà [h]. Il quarto, che rare uolte, ò nõ mai il Papa diſpenſa direttamente ſopra queſto difetto, ancorche diſpẽſi indirettamẽte diſpenſando ſopra l'età neceſſaria per ſapere, come ho detto in altra parte [i]. Il quinto, che della pazzia, ò difetto di giudicio continuo, ò interpolato, (che anco ſi può chiamare difetto dell'anima,) s'è toccato di ſopra. [k] Il ſeſto, che il difetto della fede fa irregolare di tal maniera, che co-

e Sin prælec. ca. ſi qũ excep. 11. 1 pag. 39. in 50. præſertim in 45. in nell'aphorum.

f Qui ad per adducta ubi ſup. & adnotata in c. fin. de rep. or li. 6 facile collig. poſſit.

g In prælec. ca. ſi qũ do de refer. 57

h Per c. Cũ in cũct. de elect. cũ annot. et & adductis ubi ſup.

i In prælect. ca. ſi qũ do de refer. 57.

k In §. proſimo.

lui, che non è battezato, non è capace di ordine, ancorche egli sia conuertito, & sia tanto [a]. Percioche il carattere dell'ordine presuppone quello del Battesimo, secondo Giouann'Andrea, & la commune [b]. Nè il battesimo, s'egli è heretico, ò fuore di heresie, ancorche sia emendato [c]. Nè anco i figliuoli de gli heretici, che moriron tali, fino alla seconda generatione per linea mateolina, ò fino alla prima per la femina [d]. Nè il moro, Giudeo, Gentile, Neofito, ò nouuamente conuertito, & battezato [e]. Habbiamo detto {nouuamente conuertito} & non nouuo Christiano, percioche il uolgo chiama nuoui Christiani, ancorche quelli, che son piu di dieci, uenti, trenta, & quaranta anni conuertiti, nei quali non ha luoco questo [f], & assai meno co i loro figliuoli, come anco il mal costume di alcuni chiama nuoui Christiani. In questa irregolarita del difetto dell'anima nessuno non dispensa, se non il Papa [g]. Nè anco ello può buonamente nel difetto del giudicio continuo [h], nè in quello del Battesimo, per esser cose, che la legge naturale, ò diuina ricerca in colui, che si ordina [i].

a Ca. 1 & c. Veniens de presb. non bapt.

b Ind ca. 1.

c Ca. Si quis cum 1. q. 3 & ca. 3 § hæretici. & ibi hæret. in 6.

d D. 8 hæret § Stat. tutæ. & ibi.

e Ca. 1 & 2. 48 d. & ca. Constitutus 7 q. 1.

f Arg. c. Vite de restitut. Felicitas.

g Arg. ca. Cum ab eo 55 p. [illegible] & notat. in § 1. c. Ariolendo.

h Vide Bald. in ca. Cum ab eo nu. 10 de reser.

i Inter alia quæ adducit Sanch. ca. 31 quæst. 1 per. 28. & 29.

DELLA QVARTA SPETIE DELla Irregolarita, che nasce dal difetto della perfetta mansuetudine.

SOMMARIO.

206 *La Irregolarità, che si pone per il difetto della perfetta mansuetudine, consiste in hauere disformato alcun huomo in caso lecito.*

L'uccidere et tagliar membro, ò disformarlo è cosa equale, quanto alla irregolarita, ma se il membro offeso non è necessario per potere celebrare, non produce irregolarità &c.

207 *Irregolare non è tanto colui, che debilita un membro, quanto, se lo tagliasse.*

208

207 *Irregolare è il Giudice, l'Accusatore, il Testimonio, il Notario, l'Assessore, l'Auuocato, il procuratore, & altri ufficiali.*

210 *se fu sono cagione che alcuno fosse morto per giustitia. Ma se la morte non segue non sono irregolari; quantunque diano altro castigo di sangue.*

Irregolarità mentale non ſi troua.

211 *Irregolare non è colui, che da arme ad altri per eſſere diſeſo,*
212 *ò per andare a guerra giuſta, nè chi da baleſtra, lancie, & ſcoppetti, ballotte nella battaglia, nè chi nella medeſima battaglia eſſorta, o manoma a combattere.*

213 *L'intentione uirtuale di uolere, che ſi uccida alcuno ingiuſtamen*
214 *te, non baſta per farla uirtuale, che uno ſi uccida giuſtamente, per cagione d'Irregolarità.*

215 *Irregolari non ſono i prelati di Spagna, ch'eſſortano la battaglia*
216 *contra i Mori, nè i frati in India contra i Pagani. Ma è bene Irregolare colui, che porta legne per abbruciar heretici, ſe il ſuo fuoco aiuta ad occiderli. Medeſimamente è irregolare, chi preſta, o uende ſcala, corda, ò ſaetta, per giuſtitiare il condennato.*

217 *Irregolare è colui che fa ſalire il condennato ſopra la ſcala. Et chi occide alcuno per difendere ſuo padre, ò la ſua patria.*

Il Chierico, che denontia con proteſtatione qualche tradimento, ò che ſi troua all'uccisione, ò diſformatione del condennato, ſenza dare uerun aiuto à quello effetto non è irregolare. Nè l'Auuocato del reo, s'egli è d'ordine ſacro, ò beneficiato.

206 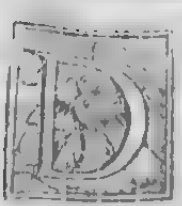

ET LA quarta † ſpetie della Irregolarità, che ſi pone per il ditetto della manſuetudine perfetta, diciamo primo, ch'ella conſiſte in hauere diſformato alcun'huomo in caſo lecito. Percioche ha parlo alla Chieſa, che non potrebbe ben rappreſentare la manſuetudine di GIESV CHRISTO (che ha ſparto il ſuo proprio ſangue, & ſi laſciò uccidere) colui, che diſforma altri, eſſendo in caſo lecito [a]. Il ſecondo, che in queſta materia egual cosa è uccidere, ò tagliar membro [b], ò diſformarlo, tanto che colui che è diſformato, non poſſi celebrare ſenza notabile horrore, ò ſcandalo. Et che quella ſola parte ſi dice membro, che ha officio per ſe diſtinto, come le mani, & piedi, e l'orecchie. Per il che il dito non è membro, ma parte, ſecondo Bartolo riceuuto. Dallaquale opinione non ci partimmo nell'altra editione, benche ſe ne parta il Gaetano [c], come è nell'allegatione, che ponemmo nella margine. Nè al preſente ci partiamo: béche al Soto [d] parue meglio la ſua opinione, ma daremo le ragioni, che allhora non deſſimo. La prima è, che delle opinioni

a Per il 11 ſecundæ ſe modo q. quart. 2
b 1 11. 2. ff. de publ. iud.
c Secunda ſecundæ q. 65. art. 1.
d 1. 5 q. 2. art. 1. de iuſt. & iure.

piu approbate non ci dobbiamo partire ſenza teſto, ò ragioni neceſſarie [a], lequali non pare che eſſi portino. La ſeconda che il Gaetano [b] confeſſa, che à chi ſi taglia un dito, ſenza il quale ſi può ben celebrare, non è irregolare, & per conſequente non perde membro, poi che il perdimento di membro publico fa irregolare, ſecondo la mente di tutti. La terza perche il Giure conſulto ſignifica, in una [c] parte, che l'hauer tagliato un dito, è un'hauer tagliato parte d'un membro, & non il medeſimo membro. La quarta, che in altra [d] parte da ad intendere che chi ha dita ſouerchie, non ha membri ſouerchi, ma officij ſouerchi de' membri. Il quinto, ch'è fatto quel, che per prouar la ſua intentione porta il Gaetano: [e] cioè che per eſſere membro non è neceſſario ch'egli habbia officio diſtinto da gli altri membri, & che baſta, che ſia compagno, & aiuti à far quell'officio: perche anco la parte del dito aiuta la mano, nell'officio; ma non è membro: come il medeſimo confeſſa. Dato che il teſto [f] ch'egli però allega, piu fa per la parte contraria, che per ſua: benche, egli non proua, ne l'uno, ne l'altro. Il teſto, che anco egli non pruoua eſſere uero l'altra coſa, che egli piglia per prouare la ſua intentione: cioè, che i Teſticoli dell'huomo ſenza il membro genitale, fanno membro per ſe: perciò che quantunque noi confeſſiamo, che colui, che per ſua colpa gli perde, non ſi puote ordinare; però neghiamo queſta conſequentia. Et colui, che perdette per ſua colpa non ſi puote ordinare, dunque ſono membri perduti. perche, anco non ſi puote ordinare colui che per ſua colpa perdette una parte d'un dito. Ma il medeſimo confeſſa che quello non è membro. La ſettima, che S. Gregorio [h] ſeguendo la mente di S. Paolo, chiaramente da ad intendere che per li membri del corpo ſi hanno da intendere quelle parti, che hanno officij diuerſi, & diſtinti. L'ottauo che neſſun Giudice prudente, ardirebbe giudicare, che lo ſtatuto, che pone alcuna gran pena, à chi taglia ad altri un membro includa colui, che taglia un dito. Non oſtante che [k] il Felino poſe ſei caſi, nei quali li ha il dito per membro: ma ponendo il contrario, per regola crediamo, che non ci è gloſa, che tenga eſpreſſamente queſta concluſione di Bartolo: Benche al Soto parſe, che ella ne haueſſe una. Il terzo benche ſia eguale, per queſto effetto l'uccidere, & tagliare membro [m] non è però coſa eguale il debilitarlo, anco tanto che con eſſo non ſi poſſa fare niente, ſecondo due Cardinali, & uno Arciueſcouo, perche almeno ſcuſa la diſformità.

a Iuxta doctrinam, Io. Andreæ in c. 1. de crimin. & regula Cancellarius, de ſent. ex.

b Vbi ſupra

c In l. Item & filius, ff. de ædil.

d In l. Si furiosus ff. de ſtatuliber.

e Vbi ſupra.

f Cap. De presbytero non cogit. qui eſt primum diuis. tit.

g Ca. Quæ pars 55. dis. 1. de conſecrat.

h In 1. Cor. 12. & 1. ad Romanos 12. & 1. ad Corinthios.

k In d. cũ filiorum

l Ca. Che i medici. m. Ca. Che i medici. n. Ca. Che i medici. Alla 1. Quæſtione. Quæſtione. Con Cardinali.

il

107 Il quarto, † che per la dichiaratione, che alcuni hanno desiderato qui, diciamo, che molti autori tengono contra questo terzo detto, che il medesimo Arciuescouo [a], e'l Panormitano in altra parte hanno detto, che colui, che tanto debilita ad altri un membro, che lo fa inutile, per tagliarli il neruo, ò per altra maniera è tanto irregolare, quanto se egli lo tagliasse dicendo, che la Clementina [b], che di questo parla, pone per diuerse cose Mutilare, & Truncare: & che per Mutilare intese Debilitare: ilche essere falso (molto ha) habbiamo detto in Coimbra, per una additione che sopra le habbiamo fatto: perche ella non pone, senon solamẽte Mutilare: Et Bonifacio [c] auditore di Rota, ha tenuto che qual si uoglia che ferisca alcuno, di maniera che lo faccia irregolare, cioè, che lo inhabiliti tanto, ch'ei non possa celebrare, ò non senza grande horrore, & scandalo, è irregolare: ilqual detto noi reprobammo nella detta additione, percioche non è legge, che quel proui: Et percioche, come è detto [d], non s'incorre in irregolarità, se non ne i casi espressi nella legge: & perche questo non ui è espresso, Et perche i testi, che danno per irregolare colui, che uccide, ò taglia membro, significano il contrario, di colui, che solo debilita [e]. Percioche colui che genera figliuoli fuora del matrimonio, lo fa irregolare [f]. Ma per questo egli non è irregolare. Et perche il giudice, che dà la sententia infamatoria contra colui, che uccide lo irregolare [g]. Ma il detto giudice per questo non è irregolare. Non fa in contrario il dire che colui che fa altri irregolari, (se il delitto è notorio de facto, ò de iure) communemente sarebbe irregolare: perche ei non sarebbe per far altri irregolare, ma si ben per commettere delitto notorio, & graue, degno di depositione, come à basso [h] diremo. Il quinto, che per maggior breuità comprendendo queste tre cose, sotto un uocabolo, parlaremo di colui, che disforma, poiche anco colui che uccide, e taglia membro, disforma, leuando la forma sustantiale, ch'è l'anima, con che unue, ò la forma singolare, che dà il membro [i]. Il sesto, poniamo una risolutione con molto studio, & fatica tratta d'altra parte [k]. cioè che solo colui è irregolare di questa spetie, che dopò ch'egli è battezato, disforma l'huomo in caso lecito, ò dà cagion propinqua che si disformi, almeno piu presto di colui, che altramente si disformarebbe, fuora di necessità ineuitabile di difender la sua persona. Habbiamo detto {dopò ch'è battezato} percioche, per la morte giusta di prima, non s'incorre in irregolari

a In c. Cum illorum de sent. ex. o quest. [illegible] quam c. Ang. 5. 1 & q. 1. n. 2.

b C. Cleric. de hom.

c In d. Cle. r. de homicid. lib. 6.

d Supero. nu. 100 q. ca. 15 q. 1. de sent. ex. comun. 6.

e Arg. cap. Nonne, de p. script. & l. cum pretor.

f Ca. 1 de fil. Presb.

g Ca. Tantis Daniel 2. d. & c. Cupotens de accusa.

h Infra c. nu. 248

i Arg. eo. [illegible] c. Dominica, [illegible] Xpo Ihu [illegible] dam. [illegible] ecclesiam. Il

k In Cornet. [illegible] modo [illegible] caso [illegible] 7 [illegible] rio Legato [illegible] tion. Re. [illegible] ril. [illegible] guis [illegible] tibus lãge precaris.

ta [a], secondo il Panormitano, & il Prepoſto [b]. ilqual ſeguim-
mo in quel luogo con molti altri [c]. non perche l'infidele ſia in-
capace d'ogni irregolarità, che non è della Reg. ma per il ſopra-
detto [d], ma perciochè la legge non ha poſta queſta, ſe non al
battezato [e]. Per ilche reſta riſoluto l'argomento, che ha fatto
tenere il contrario al Villadiego [f]. Habbiamo detto [diſforma]
[g] Perciochè senza leguire alcuna coſa di quelle, non s'incorre in
queſta irregolarità, ma ſi ben con eſſa: Habbiamo detto [à huo-
mo] per includere colui, che diſforma Moro, o altro infidele: &
per eſcludere colui, che diſforma corpo morto, ò auanti che ſia
battezato: per quel che ſi dirà. Habbiamo detto [in caſo lecito]
perche colui che in altro caſo queſto, non incorre in queſta ir-
regolarità, ma in altra peggiore pena; cioè del delitto, del quale
preſto ſi dirà. Si aggiunge che non ſia d'infirmità perciochè la
diſformatione fatta per infirmità, non fa irregolare colui, che di-
forma, ne colui, che è diformato: se per quel non ſe gli leua la
potentia di celebrar honeſtamente. Habbiamo detto [cagione]
generalmente, per meglio [h] le quattro, cioè, l'efficiente, la mate-
riale, la formale, e la finale, delle quali subito diremo lungamen-
te [i]. Habbiamo detto [per propria] perciochè non basta dar la ra-
gione [k]. Queſta ſi dice dar cagione propria, chi fa, ò dice alcu-
na coſa, dalla quale ne ſegue la diſformatione con intentione forma
le, o uirtuale, dalla quale ella ne ſegue. Quale intentione ſia uir
tuale per queſto proposito, appreſſo la diffiniremo [m]. ponendo
al preſente l'eſempio del teſtimonio, che depone contra alcuno di
cosa degna di tal diſformatione, senza proposito, & intentione,
che egli diſformi. Habbiamo detto [almeno] &c. per ſignifica-
re che non basta ancor che colui, che diſforma, o è cagione che ſi di-
formi, è irregolare, ma anco colui, che è cagione, che ſi diformi
prima di quello, che altramente diſformarebbe l'eſempio di co
lui, che dice a quello, il quale giuſtamente ſi taglia la teſta, poni
il capo nel ceppo, per nelle colui il pone più preſto di quel, che
senza queſto ſi crederebbe, & colui è tagliato la teſta. Habbiamo
detto [tenuto per neceſſità mentabile di difendere la ſua perſona]
perciochè queſta legge, secondo la mia [n] legge [o]. ancor che au-
tori di grida tengano il contrario per non eſſere ordinato [p].
Il termine [che da queſto ne ſegue è], che'l giudice è irregolare di
queſta ſpetie, che giuſtamente procede, e l'accuſatore, ò procura-
re fiſcale, e'l teſtimonio, & il notaio, ò maſtro d'atti, che ſcriue la sé

tenza

[a] De Sepulturis [illegible]
[b] [illegible]
[c] [illegible]
[d] [illegible]
[e] [illegible]
[f] [illegible]
[g] [illegible]
[h] [illegible]
[i] [illegible]
[k] [illegible]
[l] [illegible]
[m] [illegible]
[n] In Clem. de homi-
[illegible]
[illegible]
[illegible]

tenza, ò la pronuntia, ò ſcriue i teſtimonij, ò gli legge, quando ſi publica. Et colui, che ſcriue, ò detta le lettere, per lequali ſi comanda che alcun ſi diſformi per giuſtitia. Et colui, che auuoca, ò procura contra il reo, che pate tal diſformatione. Et anco colui, che fece e che operò per il reo, accioche egli hauelſe la ſentenza in fauore con condenatione della pena del taglione, per laquale l'accuſatore pate quella diſformatione, che il reo haurebbe patito, ſe l'accuſatore uinceua. Et l'aſſeſſore, & qual ſi uoglia altro officiale [a]. L'ottauo † che neſſuno de i ſopradetti è irregolare, 210 ſe la detta diſformatione attualmente non ne ſegue, ancorche ſi dia altro caſtigo di ſangue, ſecondo la gloſa [b]. Ma il Panormitano, Giouanni d'Anania, & la Commune tengono quel, ch'è detto di ſopra [c]; cioè, che per la ſola uolontà ſenza la opera neſſuno ſi fa irregolare. Et il medeſimo tengono Innocentio, l'Hoſtienſe, & la Commune [d], & una gloſa ſingolare nel noſtro libro [e]: ancorche il contrario le attribuiſchi il Panormitano [f] & tenghi in alcuni altri libri, & in queſto falſo ſenſo la ſegue aſſai incautamente Hippolito [g]. Nè anco è irregolare colui, che uuole uccidere alcuno, che uccide altri, s'egli non fece però alcuna coſa, che ſi uccideſſe, ſecondo Innocentio. [h] Per il che ſi leuano mille ſcrupoli, che alcune Bolle Apoſtoliche generano, dando facoltà di aſſoluere dalla Irregolarità mentale. Percioche come molte uolte habbiamo riſpoſto, non ui è tale 211 irregolarità, che habbia neceſsità di diſpenſatione. Il Nono † che non è irregolare colui, che da arme ad altri, accioche lo difenda, quando per ſe ſteſſo può diffendeſi con eſſe, diſformando colui, che l'aſſalta: Percioche lo ſalua la detta Regola, la ultima particola della quale è fondata in una Clementina [i]. Il Decimo che anco non incorre in queſta colui, che da, preſta, compra, ò prouede di arme il ſoldato per giuſta guerra, auanti ch'ella cominci, & dopò auanti della Battaglia, come le danno molti padri, zij, parenti, amici, & ſignori eccleſiaſtici, & ſecolari, ſecondo che ſi raccoglie da Antonino, dal Panormitano, dalla Commune [k], da S. Antonino [l] & da altri allegati di ſopra. Nè anco ſecondo Innocentio [m] colui, che da baleſtra, ò ſaette al baleſtriero, ſcoppio, & pallore, ò poluere con lequali egli dopò uccide alcuno, ſe non li da con queſta intentione. Nè colui, che da ſpada, lancie, ò altre arme, con lequali non ſi uccidono tanti. Nè colui, che da animo a i ſoldati, d'entrare con gran

a Ca. Alfonſus 51. d. & c. Cler. & Caramuel. clar. ubi manu & ſumm. 15. & Cler. i. de hom. & alij q ões S. Mart. in. 2. c. 4. Auſtrien. col. 5. & ſequen. de h. im.

b Cap. ſi aliquis, de homic.

c Sup. con. nu. 193. per cap. haud q 1

d In ca. ſanctimoniales de homi. Mart. in d. c. Ananiæ 43.

e Ca. Periculoſe, de præb. 6.

f In d. c. Sanctimoniales q. 1. col. fi. C. ad l. Corneli. de ſica.

g In ſign. nu. 4 & Ant. ib. nu. 17.

i 1. de homic.

k In d. c. Sanctim. l. 3. p. tit. 8. § 11.

m In d. c. Sanct.

sforzo nella battaglia giusta della lor parte, & compire con Dio, col lor giuramento, col loro Re, ò Capitano: Nè anco colui, che nel medesimo combattere inanima, dicendo. Combattete, & uincete, secondo la Commune [a]. Però contra tutto † questo è un capitolo [b] che par che dica, che i sacerdoti, che incitano à combattere nelle guerre, sono irregolari. Et una glosa [c], che dice che colui, è irregolare, che da arme per combattere, se con esse si uccidono alcuni. Et la Commune [d], che conclude, che colui, che incita nella battaglia à uccidere, è irregolare, ancorche la guerra sia giusta dalla sua parte, perche Innocentio approbato communemente [e], significa, che chi da balestre, ò saette a colui, ch'ei crede, che ucciderà, se uccide, è irregolare, ancorche la guerra sia giusta. Et che egli, & tutti chiaramente tengono, che colui, che da arme con intentione, ch'egli uccida è irregolare, se occide: percioche basta per questo l'intentione uirtuale. Et che par certo, che colui che uuole che si dia una battaglia, che quelli, della sua parte uincano, pare, che tacitamente uoglia, & uirtualmente che uccidano. Poi che quasi sempre accade, che non si può uincere gran battaglia, senza alcuna morte: & colui, che uuole alcuna cosa, & uisto uolere quel, che senza esso non può, ò non suole hauere, & che in tal caso pare che sia eguale cosa far animo à uincere, ò à uccidere. 212

a In d. c. Sniam.
b Ca. Quod in dubijs, de panis.
c Ca. Ex quorundã de homi.
d In d. c. Sniam.
e Ibidem.

L'undecimo † che per la risposta di questo, che mai habbiamo udito, ne sufficientemente letto dopo molto studiato in esso, & raccomandandolo alla diuina carità, mi si offerse una uigilia di S. Matteo, questa consideratione, laquale in altra parte [f] ho scritto piu ampiamente, cioe, che quel che basta per fare, che l'intentione di uno sia uirtuale di uolere che si uccida alcuno ingiustamente, non basta per fare uirtuale, che uno si uccida giustamente, per cagionar l'irregolarità. Percioche, chi commanda che si dia bastonate a uno ingiustamente, con espressa limitatione, che non lo uccida, se colui l'uccide, è irregolare: perche egli ha intentione uirtuale per fare questo [g]. Et il prelato, che mette un gouernatore nella città, che ha la giurisditione temporale, accioche faccia giustitia, non pare, ch'egli habbia intentione uirtuale, che egli uccida, ancorche espressamente li uieti l'uccidere [h] con esser piu certo, che quel gouernatore ha da sententiare alcuno à morte, che colui che ua alla battaglia, ha da uccidere. Et percioche chi aiuta, & anco chi assiste con arme, & etiandio 213

f In d. Cõmento. c. Qui in dub. de pœn.
g Ca. fi. de hom. li. 6
h Cap. prælatus, de sent. excl. non li. 6

diò senza esse, à quelli, che ingiustamente combattono, pare, ch'egli habbia tale intentione uirtuale: come subito diremo, secondo Innocentio [a]. Et chi assiste à quelli, che giustamente combattono [b], ancorche assistano con l'arme [c] & che aiutino con esse [d], & che feriscano [e]. Per questo possiamo diffinire, che l'intentione uirtuale sufficiente per questo, è quella di colui, che fà, ò dice alcuna cosa, senza proposito espresso, che nessuno si disforma, uedendo, ò douendo uedere che egli drittamente, & specialmente s'incammina di sua natura per quel fare. Come tiene colui, che dà un scoppietto, ò pallotte, balestre, ò saette, perche tiri à ferire, come non tiene però colui, che le dà, per andare alla guerra, nè anco chi le dà per combattere, ò tirare con esse. Percioche, egli comprende il tirare ad alto, & il tirare per ferire. Il duodecimo †, che da questo si
14 inferisce la ragione, perche alle uolte il dare la lancia, ò spada, non fa uno irregolare, & il dare della balestra, ò archibugio sì. Et alle uolte il dare auanti della battaglia nò, & in battaglia sì. Et altre uolte il dar tutto il sopradetto, anco auanti la battaglia, l'induce. Et altre il dare di quell'arme, etiandio in essa, nò. Perche alle uolte si dà con l'intentione espressa, ò uirtuale, acciochè si uccida alcuno, & alle uolte senza essa intentione. S'inferisce anco la ragione, perche il Cherico, che aiuta nella guerra giusta, & combattendo con le sue proprie mani, uccide, è irregolare, se la necessità di difendere la patria, ò il prossimo, lo scusa di peccato [f]. Et, s'egli non uccide, nè disforma con le sue proprie mani, non è irregolare, dato, che ferisca molti, & quelli della sua parte con l'aiuto suo uccidano molti [g]. Percioche la ragione è, ch'egli non aiutò con la intentione formale, nè uirtuale, che uccidessero quelli, ma che uincessero. Et benche hauessero, ò nò, intentione formale, ò uirtuale di uccidere, ò disformare colui, che esso stesso ferì, pe-
15 rò non l'uccise, nè disformò. E' uero †, che l'istessa ragione conclude, che s'egli l'aiutò con l'intentione formale, che uccidessero, ò con la uirtuale sopradetta, egli sarebbe irregolare, ancorche ello non ferisse alcuno. S'inferisce per consequente la concordia di tutto l'allegato, però, & contra il settimo detto. Et la maniera di scusare della irregolarità, i Prelati, & i Chierici di Spagna, che non solamente sogliono far guerra contra i Mori con la lor gente, però anco si ritrouano nelle batta-

a In capit. Ne homo.
b Ca. Significauit tribus seq. 23 q. 8.
c Ca. Continebatur de cler. percuss.
d Ca. 3. eod. tit.
e Ca. pen. de hom.

f Iua gl. fin. & pen. Clem. de hom. & per chè tra lui, per scusar la sua ignorantia, & altri, & altre ragioni, ueder nouè, sed nò vedrè nostro iudicio, ò trarrà, tenerà in luogo uim. ff. de iust. & iu. nu. 14

g Per tex. illum Ca. penult. de hom.

glie animandoli, quantunque non parue posſibile ad Aluaro Pelagio [a]: ſegue etiandio, & uale la ragione di ſaluare i Cherici & i Frati Portugheſi, che con gran zelo della fede Chriſtiana, & non minore animo ſogliono animare i loro nella India, contra i Mori, & gentili, portando le Croci nelle mani: & alle uolte ſogliono eſſere i primi. I quali noi altri teniamo certo per molto regolarizanzi regolarisſimo.

a De plane. eccleſia ast 48.

Il terzodecimo † ch'è irregolare di queſta ſpetie colui, che per guadagnare indugentie, porta legne, con le quali ſi abbrucia l'heretico, ſe il ſuo fuoco aiuta ad ucciderlo, altramente nò, ſecondo S. Antonino, [b] & la Commune. Da onde interimo, che, ſe quando auanti che lo abbruciano, lo affogano, non s'incorre per portare tali legne, nè anco quando li gittano uiui nel fuoco, ſe le legne ui ſi gittano, dopo ch'eſſi ſono morti. Et che anco è irregolare della medeſima ſpetie, chi accompagna alla giuſtitia, come lo Scriuano, l'Agozino, la Guardia, il Capitano, quando ſi conduce alcuno à patir morte, ò diſformatione. Et chi uende, preſta, da, ò prouede, di ſcale, di corde, di ſpade, di ſaette, di baleſtre, ò d'altri inſtromenti, per ſaettare, impicare, ò tagliare teſta, ò altro membro, ò diſformare alcuno per giuſtitia. Et colui, che piglia, ò moſtra il ladro, ò malfattore, acciochè il giudice lo pigli. Et anco chi per ſuo intereſſe conſegna, ò ſi lamenta di lui, al giudice, ſenza proteſtatione, ch'egli non proceda à morte, nè à diſformatione [c]. Perciochè tutti queſti ſono cagione propinqua, & diretta di diſformatione in caſo lecito [d]. Quartodecimo † che anco è irregolare di queſta ſpetie, chi dice al condennato, che ponghi la teſta al ceppo, ò che ſaglia la ſcala, o che faccia alcun'altra coſa, per il che ſe gli accelererà la morte, ò la diſformatione. Et chi fa arrotare la ſpada, ò il coltello, ò apparecchia le corde, ò gli inſtromenti, acciochè piu preſto ſi finiſca la giuſtitia, & il condannato piu preſto, ò con minor dolore patiſca, ſecondo l'intentione di S. Antonino [e], & di tutti gli altri. Il quintodecimo, ch'è irregolare di queſta ſpetie, chi per defenſione giuſta della uita del proſſimo, ancor ch'egli ſia ſuo padre, ò madre, uccida, ò diſtòrmi altri, & quantunque lo faccia in guerra giuſta, & in tempo, che ſi credeſſe, che ſe eſſo non combatteſſe, ſi perderebbe la Città aſſediata, ò lo eſſercito, che giuſtamente guerregg,a. Et per piu efficace ragione, chi per giuſta diſenſione dell honore, &

216

b 3. pa. ti. 28. c. 2. §. 5

c Cap Prælatis, de homic li 6.

217

d Et in irregulares R practicta lin 3. ca.

e Vbi ſupra.

della

della roba ò di quella del prossimo, come giustamente potersi fare è detto di sopra [a]. Percioche solo chi disforma per necessità ineuitabile della sua persona, si scusa di quell'atto [b]. Non osta che il dottissimo Fortunio [c], habbia tenuto il contrario: ilquale altri hanno seguito; dicendo, che non incorre in scommunicatione colui, che ferisce il Chierico, per difensione necessaria del prossimo; [d] & che è certo, & anco alle uolte che pare che sia precetto il difendere il prossimo [e]. Percioche nella scommunicatione generale, non s'incorre senza peccato mortale [f]: & nella irregolarità, sì, & anco con merito [g]: Et non basta che sia giusta la disformatione, accioche non cagioni irregolarità. Et perche segue, che colui, che uccide per difendere l'honore, ò la roba in caso lecito, non è irregolare, il che sarebbe un mutare mille cose approbate in teorica, & in pratica, & senza testo, nè ragione necessaria [h]. Ma piu presto contra il Testo, & contra la legge quasi espressa [i]. Habbiamo detto, [giusta]; percioche chi per ingiusta difensione, ò in guerra ingiusta fa questo, non è irregolare di questa spetie, ma d'un'altra peggiore, & di piu difficil dispensatione, come appresso si dirà. Però in niuna di queste incorrono quelli, che giustamente denuntiano i tradimenti, gli homicidij, & gli altri delitti apparecchiati a i giudici, per impedirli, con protestatione, che non lo fanno, se non per impedire, che non si facciano: & con requisitione, che non si castighino i malfattori, con pene disformatorie. Ancorche siano Chierici quelli, che quel denuntiano, come ho detto in altra parte [k], se lo sapeuano fuori di confessione. Percioche, dato che il Chierico, che accusa il delinquente inanzi al giudice per l'ingiuria d altri, non ueda la irregolarità: benche egli protesti, se il giudice disforma l'accusato [l]: Però egli non u'incorrerebbe, se per uietare i mali, che si apparecchiano, li denuntia con la detta protestatione, obligandolo à fare questo la conferenza. [m]. Ancorche i laici, che fanno questo, senza la detta protestatione, incorrino in quella di questa spetie, dato che non pecchino. Et i Chierici in quella d'un'altra spetie peggiore, perche peccano. Nè i laici, nè i Chierici, che si trouano presenti alla disformatione, che si fa per giustitia, se non si trouano per dare autorità, ò aiutarla, nè dicono, ne fanno cosa, accioche la disformatione si acceleri. Ancorche i Chierici [n] pecca

a In c. 13. num. 3. & 3. primo del. 3. quæs. & 4. & 5. Innoc. Ostien. Host. & Ioan. Andr. in Clem. 1. de homicid. Ostiens.

b Cler. cum gl. & ibi Doct. de homic. Gaet. 2. 2. Vict. in 1. & 2. Sot. & alij.

c Innoc. 3. cap. 13. in fin. de sent. excom.

d Ca. Defensa. de sent. excom. lib. 6. Host. Ioan. Andr. Panorm. & alij.

e Vt supra cit. in 6. & sup. c. 24. num. 9.

f Per d. cap. ca. à num. 106.

g Sup. c. 19. num. 51. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

h Sup. c. 19. num. 51. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

i Vt supra cit. in 6. & sup. c. 24. num. 9.

k In repet. ca. Inter uer. num. 3.

l Perus. in cap. 2. de homicid. 6.

m Arg. ex l. em ca. Per l. ma maiore reuer.

n Gl. Dam. & cõs. in c. 1. de homic. Host. Ioan. Andr. & alij.

no in ritrouaruiſi preſenti, ſenza cagione rationabile, cioè di confortare, ò confeſſare il condennato [a]. Ilche (à noſtro giuditio) ſi ha da reſtringere à i Chierici di ordine ſacro, & à i beneficiati [b]: come anco quel, che s'è detto di ſopra; ſecondo Giouann'Andrea [c]; cioè, che l'auuocato del reo è irregolare, ſe l'accuſatore fu diſformato per pena di taglione, ſi ha da limitare quando l'auuocato era di ordine ſacro, ſecondo il Panormitano [d]. ò (al noſtro giuditio) beneficiato [e]. Il terzodecimo, che in queſta irregolarità ſolo il Papa diſpenſa, ſe non quando, perche, & come in quella della ſeguente ſpetie, può diſpenſare il Veſcouo.

a Sfr. Pan. ibid.
b Arg. cor. ſi, que ait Aug. uer. Clericus. 4 §. 1. & Syl. uer. Clericus 2. § 4 nu. 09
c In d. ca. ſuiam.
d Ibidem nu. 14. & Villad col 25.
e Arg. c. 1 de poſtu. adiun. to ca. De occidendis 23. q. 5.

DELLA QVINTA SPETIE
della Irregolarità, che naſce dal delitto.

SOMMARIO.

218 *Irregolare del delitto è ſolo colui, che hauendo diſcretione, & eſſendo battezato, diſforma ſe ſteſſo, ò altro huomo illecitamente, ò è cagione propinqua diretta, ò indiretta di quella diſformatione, ò della ſua antecipatione.*

219 *Irregolare non è neſſuno di queſta ſpetie, ſenza diſformatione colpabile, benche per eſſa, egli ſia di un'altra ſpetie.*

Le cagioni della Irregolarità ſono quattro, cioè, efficiente, formale, materiale, & finale.

220 *La Diſformatione ſi diuide in mera uolontaria, in mera caſuale, & miſta, con le diſtinttioni.*

221 *L'Homicidio, ò mutilatione de' membri caſuale, che ſeguita d'opera lecita, lecitamente fatta, non induce Irregolarità.*

Irregolare non è chi taglia la teſta ad huomo morto, nè chi fa ſconciare la donna, innanzi che'l figliuolo habbia l'anima.

Il

Il Maſchio ha l'anima in quaranta giorni, & la femina ne gli ottanta.

Nè chi procura di disformare, ſenza ſeguirne l'effetto.

Nè chi ferisce, & ſparge ſangue, ſenza disformare.

Nè chi ferisce lecitamente, ma non mortalmente, ſenza animo di uccidere, benche altri ſenza ſua colpa lo finiſcono d'uccidere, ò egli muore per quella ferita, per difetto d'altri.

212 *Irregolare è chi caſtra ſe medeſimo, per uiuer caſto.*

213 *Irregolare è colui, che ferisce ingiuſtamente, ancorche la ferita non ſia mortale: ma ella è cagione della morte del ferito.*

214 *Irregolare non è, chi non tagliò del tutto un membro, ma lo debilitò tanto, che lo fece inutile.*

Irregolare è, chi ingiuſtamente fa irregolare altrui.

215 *Irregolare non è colui, che per diſender ſe medeſimo disforma altrui.*

216 *Nè chi ſi troua in guerra ingiuſta, da quella parte, che ha la ragione, per ritrarre gl'inimici dalla guerra, ò per porli in pace, ò per impedire la battaglia uccide, ò ferisce.*

217 *Nè il laico, ò il Cherico, che con proteſtatione accuſa giuſtamente alcuno, ſententia, & eſſeguiſce, con tutti quegli, che l'aiutano.*

218 *Nè colui, ch'egli fa pigliare per delitto, che non merita disformatione, bench'egli la meriti per altro. Ma è bene irregolare colui, che ſecondo queſtione con alcuno illecitamente, ſopragiungono i ſuoi amici, & lo disformano.*

219 *Irregolare è, chi tiene animali in caſa, che uccidono.*

I Medici, i Cerugici, & i ſeruitori de gl'infermi ſono irregolari. ſe per cagion loro l'infermo muore, ò reſta ſtroppiato.

220 *Irregolare è colui, che non eſſendo Medico, caua l'arme del corpo al ferito, ò chi uolta l'infermo, acciochè egli ſe ne muoia più preſto, ò chi fu cagione d'alcuna di queſte coſe.*

221 *Irregolari non ſono i fanciulli, i pazzi, nè gli ubbriarchi, che uccidono, ò ſtroppiano.*

232 *Irregolare non è colui, ch'è stato ingiuriato, se per ciò i suoi amici, consentendolo egli, uccidono colui, che gli ha fatto ingiuria. Il medesimo è chi lascia di medicare, ò lascia morire di fame, di freddo, ò non impedisce alcuno, che uiene ucciso od formato, s'egli però non è obligato à questo, per cagione d'officio.*

La Carità non obliga à nessuna pena, quantunque ella obligbi à peccato.

233 *Irregolare è colui, che comanda la disformatione illecita, che uien fatta molto dopò il commandamento, & chi ratifica la fatta, chi l'approua, & chi la consiglia.*

234 *Irregolare è chiunque consiglia la illecita disformatione: ò che consiglia alcuna cosa, della quale ella ne segua.*

235 *Irregolare non è colui, che si pente d'hauer consigliato qualche homicidio ò disformatione: se dopo pentitosene, mette sua forza per dissuadere il delitto. Nè, chi sa, che si tratta la morte di qualcuno, & non la manifesta. Ma è bene irregolare, chi è cagion che si uccida, ò disformi in guerra ingiusta.*

236 *Irregolare è chi opera illecitamente alcuna cosa, dalla quale*
236 *ne seguita qualche uccisione o disformità. Con sedici essempi risoluti.*

238 *La Irregolarità dell'homicidio occulto è tanto cattiua (nel foro della conscienza) quanto è quella dell homicidio, che si può prouare.*

239 *Dispensare può il Papa nella Irregolarità dell'homicidio occulto. Ma non dispensa in quella dell'homicidio illecito, & uolontario per potere riceuer gli ordini.*

240 *L'homicidio illecito è quello, che direttamente si uolle fare. ò indirettamante, uolendosi alcuna cosa, dalla quale communemente egli ne segue.*

Dispensare può il Vescouo per gli ordini minori nella Irregolarità dell'Homicidio lecito, & casuale.

118 IL primo diciamo † che i delitti da' quali nasce la Irregolarità sono, l'homicidio. Il pigliare ò usar l'ordine male. L'officiare essendo in Cẽsura. Il violar l'Interdetto. E'l commettere peccato grãde notorio, ò tale che infami la legge. Il secondo che per questo effetto sono eguali l'uccidere, e'l troncar membro. Ma nò il debilitare, & disformare un membro tanto, che'l ferito sia irregolare: & senza notabile horrore, & scandalo non possi celebrare, come habbiamo etiandio detto altroue [a]. Et per questo così qui come quiui, per maggior breuità usiamo questa parola disformare per uccidere, ò troncar membro. Il terzo che per la resolutione della Irregolarità ch'habbiamo detto, che nasce dalla disformatione illecita, poniamo questa nuoua regola. Che Irregolare solo di questa spetie è colui, che hauendo discrettione, & essendo battezato, disforma se stesso, ò altro huomo illecitamente, ò è cagione propinqua diretta, ò indiretta di quella disformatione, ò della sua anticipatione. Habbiamo detto, [hauendo discrettione] perche il fanciullo, nè il pazzo, che mai l'ha hauuta, ò l'haueua perduta al tempo, ch'ei fece questo, non incorre in irregolarità [b]. Habbiamo detto [che essendo battezato] perciochè non basta, che faccia questo auanti [c]. Habbiamo detto [disformare] per includersi in un uocabolo colui, che uccide, taglia membro, ò fa alcuna disformità notabile: con la quale senza scandalo non si può celebrare [d]. Habbiamo detto [se stesso] perciochè si come niuno è signore de' suoi membri [e], così incorre in irregolarità, chi illecitamente disforma se stesso [f]. ancor che lo faccia con finta intentione, come colui che si castra, per esser piu casto [g]. Habbiamo detto [altro huomo] perciochè non basta disformare chi ancora non è huomo [h], ò manca di essere. Habbiamo detto [illecitamẽte] perciochè, se per infirmità, o per consiglio di Cerugico, si fece tagliare, o tagliò alcun membro suo, ò di altri, non incorre in questa irregolarità [i]. ancor che potrebbe incorrere in quella del difetto corporale, se per ello egli restasse impotente, o di forme, per celebrare, senza scandalo, per il sopradetto [k]. Habbiamo detto [cagione] generalmente [l], per comprender le quattro, che sono, la efficiente, la materiale, la formale, & la finale, secondo Aristotele [m]. Et per consequente includere, chi è cagione efficiente della disformatione, la quale è, chi fa, da, prega, ò commanda, ò ratifica. Et chi è cagione materiale

a Sup. eo. c. nu. 216. in fin.

b Clem. 1. de hom.

c Cap. Si quis suadente. 5. Sup. & per. Cap. proxime nu. 202.

d Sup. eo. § proxime, nu. 5.

e Cap. Si quis suadente. 11. quæst. 3. Arist. 1. Cœlo. & mundo. text. 22.

f Cap. Si quis clericus. 11. quæst. 3. Hieron. in Epist. ad Ctesiphon. & Cap. Si quis eunuchus de eunuch. lib. 6.

g D. Hieron. in Epist. ad Ctesiphon. & Cap. Si quis eunuchus de eunuch. lib. 6.

h Cap. Si quis suadente. 11. quæst. 3.

i Cap. Si quis amodius. & cap. Si quis in infirmitate. 8. dist.

k Sup. eo. n. 1. 3. 10

l Cap. De cætero, de homi.

m Lib. 2. Physicorũ & colligitur ex dictis ibi exegetis. Decret. & tradit. Martinus in hoc proposito in dict. 4. d. ad dubium 1. in q. 42. de homicidio.

di lei. La quale è chi dà arme, ò conduce alcuno, per porlo, oue stanno i suoi nemici apparecchiati, per disformarlo &c. Et chi è cagion formale, il quale è chi instituisce, informa, ò configlia. Et chi è cagion finale, ilquale è chi promette premio à chi riconosce il disformatore. Habbiamo detto † [propinqua] percio- 110
che non basta ch'ella sia cagion remota [a], laquale è qual ti voglia armiero, che fa, ò guarnisce arme. Aggiungiamo [illecita] percio che la irregolarita di questa spetie, ch'è quella, che nasce dal delitto, mai non si cagiona senza peccato, (almen ueniale) come subito diremo. Cagione propinqua della disformatione, si può diffinire di nuouo, esser quella, che di sua natura, ò per l'intentione del l'autore, ò per ambidue si ordina per disformare: L'essempio del primo è, il ferire senza animo di disformare: del secondo, di dar' lancia con animo di uccidere: & del terzo, ferir con animo di nõ uccidere. Habbiamo detto [diretta, ò indiretta] percioche, basta per questo, ch'ella sia cagion'indiretta della disformatione. Laqua le anco di nuouo si può diffinire, ch'ella è detto, ò fatto illecito, dalche ne segue la disformatione, non indrizzato di se, nè per la intentione dell'autor per ella. Come è il giuoco illecito, dalquale ne segue à caso la disformatione [b]. Habbiamo detto [della sua anticipatione] per includer quelli, che dicono, ò fanno alcuna cosa, senza la quale ne seguirebbe la disformatione, però non tanto presto, secondo lo Speculatore [c]. Il quarto, che sono tre spetie di disformatione. Vna del tutto uolontaria: L'altra del tutto casuale: & L'altra mista, ò semplice casuale. Quella del tutto uolontaria, è quella, che direttamente si uuol'in se, benche si faccia per indiretto; la quale è quella, che uno fa: quella, che aiuta à fare: quella che commanda, ò configlia, ò procura per ferro, per ueneno, ò per altra uia. Come portandolo doue lo ferisconо, ò procurando, che si faccia alcuna cosa, per la quale si disforma. Come fece [d] David col Capitano Vria, commandando al suo generale, che lo ponesse ne i loch: pericolosi della guerra, & non l'aiutasse, accioche i nimici l'uccidessero, come l'uccisero. La disformatione mera casuale, è quella, che non si uuole in se direttamente, & seguita da quello, che in niuna maniera si ordina per quell'effetto, come è la morte, con che, il tuono amazza colui, che si mandò in alcuna parte, senza pensiero alcuno della sua disformatione. Percioche, essa non si uuole in se: & seguita dal caminare, che di sua natura, in niun modo s'ordina per ella. La disformatione

a Per glo sing c. De cæreto, le homi ricepti per omnes.

b Ca. Continebatur & ca. Latores ca. 15.

c De dispēs. §. iuxta nu. 12 & 13 Pan. in c. Sua, ne clc. uel Mo nac. Villad. ubi sup. col. 12. Ant. 3 par. ti. 28. ca. 1. § 6.

d 2 Reg. 11.

ne mista semplice casuale è quella, che non si uuole direttamente in se, ma si uuole altra cosa, dalla quale essa ne seguita: la quale in alcuna maniera si ordina per quella. Come è quella, che fa colui, che commanda al suo seruitore, che dia delle busse ad alcuno, senza che lo disformi, & il seruitore li dà, & lo disforma. La quale con ragione si può dire mista, perche in parte è uolontaria, & in parte nò. E' uolontaria nella cagione, donde essa seguita, & non è uolontaria in se medesima. Come dichiara S. Tomaso [a]. Là onde ne seguita, che niuna disformità fa irregolare colui, che non la pretende in se medesimo, nè nella sua cagione.

a 2°.2°.q 64. artic 8 ubi multa Gaet. Nec ipse, nec aliud adeo oranter, & clarè retoluat.

Il quinto che † la detta disformità mista, ò semplice casuale, si parte in casuale, che seguita da questo, che communemente suole seguire. Come è la sopradetta, che seguita dal dare delle bastonate illecitamente, & in casuale, che seguita da quel che communemente non ne suol seguire: benche questo seguisi alcune poche uolte. Come sono i giuochi di giostre con le lancie, quello di canne, & di Tori. Fra' quali due, sono due gran differenze, l'una è che la prima non solamente dannifica quanto alla irregolarità, ma etiandio quanto alla colpa, & peccato d'homicidio. La seconda, però non dannifica quanto al peccato, nè lo aumenta. benche fa danno quanto alla irregolarità, come dichiara il Gaetano [b]. & si raccoglie da S. Tomaso [c]. L'altra è, che la prima si agguaglia con la disformità uolontaria, quanto alla dispensatione, & la seconda nò, il quale molto importa per l'autorità di dispensare, per quel che à basso [d], si dirà dell'homicidio uolontario. Il sesto, che la disformità mera casuale, non fa niuno irregolare, ma la mera uolontaria tutti: eccetto quella, che si fa per la difensione necessaria di colui, che la fa [e]. & la semplice casuale, ò mista alcune uolte fa, & altre nò. Per la qual cognitione, & proua di molti casi particolari, (che à basso si toccano) communemente si danno queste regole: L'una è affermatiua, cioè che ogni diformità casuale, che seguita da opera illecita, ò di lecita illecitamente fatta, fa irregolare [f]: L'altra negatiua, cioè che niuna disformità casuale, che seguita da opera lecita, lecitamente fatta, fa irregolare [g]. La prima regola limita il Dottor Soto [h], che procede solamente quando l'opera, ò la maniera d'operare, (dallaqual ne seguita la disformità) è illecita, per esser pericolosa, & almeno accidentalmente camino per la disformità, & non nell'altre, che sono illecite per altri rispetti. La resolutione della

b 2°.2°.q.64.art 8

c 1.2 q.110 art 5. dottr. Stat qui eventus augeat pœn. & q 27 art 8 dub 1 & 2 quod minus non auferat augeat potà

d Infra to cap 239

e Cle 1. cui ei anno. & gl. & ocs de hom.

f Ca Tua, c. Suscepimus, de hom. & c. h. eo ti h 6. q de cæ per il lecito lo quale & c cõ unch. & c Prasbyteri ti q de pe li cit o il scritto sarat.

g Ca Latores c Dilectus c Ex litteris & a & c loi de hom. & c Prælect co tit li 6 h Lib 5 q 1. ar. 9. de iust. & iu.

quale per esser assai noua, cotidiana, importante & degna d'alcun luoco piu largo che questo, la rimetto, à uno de i sopradetti breui Comentarij [a]. Hassi anco da limitare la seconda regola che non proceda nella disformità, che seguita dall'opera lecita illecitamente fatta, che spetiale, & direttamente s'indrizza, per la disformita, che la fa irregolare. L'essempio è questo del testimonio, che depone, in cosa criminale, senza uolontà che il preso sia disformato per il suo detto: & di colui, che nella battaglia giusta commanda all'archibugiero, che ferisca un tale senza che l'uccida. Percioche questi sarebbono irregolari se ne seguisse la diformità, per quel che sopra s'è [b] detto. Il Settimo, che dal sopradetto s'inferisce con molte cose. La prima è, che colui, che andaua à uccidere altri, & trouandolo morto, & per sfogar la sua ira li tagliò la testa non è irregolare [c]. Percioche l'huomo morto non è huomo [d]: & cosi egli non diforma huomo. Il secondo, che irregolare non è chi da medicina alla donna, accioche ella non possi concipere, & all huomo, per toglierli la potentia di generare [e]: Ne chi fece sconciar la donna, auanti che il figliuolo hauesse anima rationale [f]: il quale ha l'anima in quaranta giorni, s'è maschio, & ne gli ottanta, s'è femina, secondo la glosa singolare [g]. Per il che se non si puo sapere, s'era maschio, ò femina colui, che fu ucciso, e si seppe dopo i quaranta giorni, si deue riputare irregolare, chi fu cagion della morte sua [h]. Il terzo, che non solamente chi uccide, ma etiandio chi taglia membro, ò li da colpi, con che lo fa irregolare, facendolo tanto distorme, che non può celebrare senza scandalo, e irregolare, perche disforma [i]. Et che non'è irregolare, chi uuol distormare, se non dice, ò fa alcuna cosa, dal che quel ne segua, almeno auanti di quel che altramente ne seguirebbe, per il sopradetto [k]. Ne anco chi ferisce, ancorche dia una, ò molte ferite: quantunque ui sia grande effusione di sangue: & ancorche tagli alcuna parte di qualche membro, se il ferito non muore, nè resta priuo del membro, ne della potenza per poter celebrare, senza notabile scandalo, & horrore. perche egli non diforma [l]. Il quarto [m] che un frate, non ha molto, che si tagliò i suoi membri, per parergli che cosi egli resisterebbe alla carne, & con cosi fatto, & simil essempio [n]. Percioche, disformo se stesso illecitamente, & non fu martire di castità, come alcuno ci disse, ma d'impatienza [o], & del demonio, che li fece credere ch'era seruitio d'Iddio, quel che era peccato mortale, & grand'offesa sua [p], & del l'igno-

a A i cap non in ferenda 23. q. 3.

b Sup. eo. ca. nu. 253

c Arch. cap. Si quis 23 q. 1.

d Arg. c. inquadam de celeb. miss.

e Cap. Si aliquis, de homi. l. 1

f Cap. Si ut ex tua. de homi.

g In princ. d. 5.

h Arg. c. significasti 2. de homic.

i Et cõsequẽter nõ contrahit irregularitatem qui homicidium casuale committit.

k Sup. eo. c. nu. 250.

l Et cõsequenter nõ contrahit irregularitatem qui membrum sibi abscindit.

m Cap. Si quis abscindit. 8. c. 24. q. 1.

n Cap. Homo multi 55 d. Contra 5. praeceptũ de q. & in. ca. 15.

l'ignorantia, & dell'obliuione di quel, che la ſanta madre Chieſa à ogni hora di Prima ci ricorda [a], cioè che la ſuperbia della carne, l'humil mangiare deprime, come ho detto in altro [b] luoco. Il quinto, che non è irregolare, chi ferisce giuſtamente alcuno, & non mortalmente, ſenza animo d'uccidere: dato che altri ſenza ſua colpa lo finiſcano [c], ò muore di quella ferita per mala cura del medico, ò per ſuo male reggimento, ò per l'infirmità, che li ſopraviene. Percioche egli non disforma illecitamente, nè è cagione propinqua d'illecita disformatione: percioche il ſuo fatto fu lecito, ancorche da eſſo, ne ſeguitaſſe l'homicidio, ſenza ſua colpa. 223 Però è † irregolare, chi ferisce ingiuſtamente, ancorche la ferita non ſia mortale, s'ella è cagione, che altri arriuino, ò trouino, & uccidano il ferito, & ſe per eſſa egli cafca in infirmità, della quale ſe ne muore. Percioche, egual coſa è uccidere, ò dare ferite ingiuſte, dal che ne ſucceda infirmità, che l'uccida, ancorche ſucceda per ſua colpa, come prouano ſingolarmente due capitoli [d]. Et per l'iſtella ragione è irregolare, ſe per poco ſapere del medico, ò per non gouernarſi bene, egli muore [e]. Et anco è tale, ſe la ferita era mortale, ò ſe dubita, ſe era tale, quantunque ghela deſſe ſenz'animo d'uccidere ſe altri lo finiſſero. Et etiandio, ſe la ferita non era mortale, ma però la diede con animo di uccidere. Come tutto queſto ſi proua per la ſopradetta regola, & per un teſto [f] ſingolare, che non proua (ſe ben ſi pondera) quel, che alcuni pentano: cioè che non è irregolare, chi ferisce ingiuſtamente, ma non mortalmente, ſenza animo di uccidere: dato che il ferito ſia uccisſo d'altri, che ſopravengono, ſenza altra colpa di chi ferisce.

224 Il teſto, † che colui, che non tagliò del tutto un membro ad altri, ma lo debilitò tanto, che lo fece inutile, non è irregolare, ſecondo il Cardinale, e'l Panormitano [g], percioche è membro [h], quantunque ſia inutile: & è utile, almeno per impedire la bruttezza, ſe non quando per la debolezza reſta il ferito tanto disformato, & brutto, che reſta irregolare, per non reſtarli potentia per potere celebrare, almeno ſenza horrore, & ſcandalo. Perche è irregolare, chi ingiuſtamente fa altri irregolare, come tiene [i] Bonifacio.

Il ſettimo, che chi disforma altri, non potendo uietare altramente la ſua morte, non è irregolare, almeno, ſecondo la nuoua legge [k], auanti della qual S. Tomaſo tenne il [l] contrario, come s'è detto di ſopra [m]. Il medeſimo, è ſe altramente non po-

a S. in hymno primæ ibi. Carnis terit ſuperbia, potus cibi quæ parcitas.

b S. in 4. dist. repet. ca. Quando, de cons. d. 2. num. 10.

c Ca. ſignificaſti. 2. de homic.

d 5 cap. Presbyter 55 & ca. Ad audientiam, le homic

e Syl. verb. Homic. 3. q. 1.

f Ioc. Significaſti 2. de homicidio. & notabiliter per Ioan. & Fel.

g In ca. 1. Qui cler. non ord. & Vlad. ubi ſup. col. 19

h C. ap Sicut Turgari 1. q. 1

i In Clem. 1. de homic. col. 6

k Cle. 1. de homic.

l Secunda ſecundæ q. 64. art. 7. ad 1.

m Sup. §. proximo num. 201

a Ibidem q 3
b Vbi tap col 31.

teua uietare, che li fuſſe tagliato il membro, ſecondo il [a] Cardinale: ancorche il contrario tenghi il Villadiego [b]. Et l'iſteſſa ragione, al noſtro giudicio, è di colui, che non può uietare altramente qual ſi uoglia altra diſformazione notabile, per la quale ſoggiacque alla irregolarità ſi agguaglia con la morte, ſecondo l'opinione detta [c]. Colui ſi dice, che non può uietar la morte, ſenza diſformare, che offende colui, ch'è poſto in tanto ſtretto, che non può uietare, fuggendo, gridando, nè in altro modo ſenza uccidere, ò diſformare, chi l'aſſalta, ſecondo le gloſe [d]. Perciochè quantunque uno non ſia obligato à fuggire, ſotto pena di peccato, per non uccidere chi l'aſſalta dato che fuggendo, poſſi ſaluarſi, però ſotto pena d'irregolarità ſi, come bene dichiara il Panormitano [e], & l'hanno ſentito due gloſe ſingolari [f]. Perciochè in queſta ſentenza peccato s'incorre, come è detto di ſopra [g]. E uero, che ſe il fuggire li fuſſe pericoloſo, anco ſenza pena d'irregolarità, potrebbe difendersi, ſecondo il Felino [h], & la Commune, perche all'hora non ſi può dire, che fuggendo ſi può ſaluare.

c Sup eo ca. nu. 206 in fi. & ibi Ioan. de Ana. q. 3. nu. 7. Card. de ut.

d Cles. 1. homi. & c. fin. cep. mul. 23. q. 8.

e In ca. Olim nu. 18 de reſt. ſpol.
f In. 1. Cl. tut. ff. ad leg. Aquil. & nu. 5. & 6. & plus ea de re inſtr. ante terminat. cod.
g In. §. primo ſupra tot.
h In d. c. fin. cep. mul.

L'ottauo, che è irregolare di queſta ſpetie, chi miniſtra l'arme à colui che ua alla battaglia ingiuſta, ſe ſi uccide in eſſa [i]. Et per piu efficace ragione, ſe il medeſimo combatte. L'habbiamo detto, [ingiuſta] perciochè (dica come li piace lo Speculatore [k], & altri) noi per certo teniamo l'opinione d'Innocentio, del Panormitano, & della Commune [l], cioè, che tutti quei che ſi trouano in battaglia, che dalla ſua parte è ingiuſta per fattione, & ambitione, ſono irregolari, ſe alcuno muore in eſſa, ò ſi troua con arme, ò ſenza, ò uccida, ò no, o per eſſer che crebbe il timore a gli inimici, o nò. Però quelli, che ſi trouano dalla parte, che ha giuſtitia, per ritirarſi dalla guerra, per porre pace, ò impedire la battaglia, non ſono irregolari, ancorche per eſſo crebbe l'animo di quelli della ſua parte, & il timore alla parte contraria. Nè anco quelli, che ſi trouano dalla parte, che ſa giuſta guerra, ò ſi trouano con l'arme, ò ſenza, ſe con le mani non uccidono, ne combattono con uolenta d'uccidere colui, che dopò quella ferita, ò altra morte, come ho detto di ſopra [m]. Et anco aggiungo, che chi uccide con la ſua mano, eſſendo la guerra giuſta, non è irregolare di queſta ſpetie, ſe non del difetto, della perfetta manſuetudine, della quale habbiamo detto di ſopra [n],) ſe ſono huomini non ſe ſono Chierici, ſe la neceſſità della ſua battaglia è tanta, che ſcuſi da peccato, ancorche non dalla [o] irregolarità.

i Gl. c. Ita quorũ li de homi. in fi. per c. 1. & 2. tum. & 15 [illegible]
k In ti. de [illegible] §. ſimil. uerſ. 56
l In ca. fin. de hom.

m Sup. eo ca. nu. [illegible] ne cler. uel mona. & [illegible]
n [illegible] 2ª 2æ q. 4 [illegible] 213 & 217

Il nono, che è irregolare di questa spetie il laico, ò il Cherico, che accusa chi che sia in giudicio ingiustamente, di cosa, che merita morte, ò distormatione, se ella si essequisce, & colui, che manifesta al giudice, ò al nemico, essendo, ò non essendo da lor domandato, oue sia, ò doue ua, ò come trouarà, chi cerca per uccidere, ò disformare ingiustamente, se ciò ne segue. Et anco il giudice, che da sentenza, sapendo ch'era ingiusta, & tutti gli altri, che aiutano à darla, ò à essequirla potendosi di quella scusare. Habbiamo † detto (ingiustamente) percioche, quantun
227 que il laico, che giustamente accusa, tententia, & essequisce con tutti quelli, che per questo aiutano, sono irregolari d'un'altra spetie d'irregolarità [a], però ella non è di questa spetie, che è peggiore, che quella, & di piu difficil dispensatione, eccetto il Cherico di ordine sacro che fa il sopradetto, & ancorche non faccia piu che accusare giustamente senza la protestatione sopradetta. Percioche egli fa atto illecito [b], & onde ne segue morte.

Il decimo, che non è irregolare di questa spetie, nè di altra chi per ricuperare il suo, ritiene il ladro, che sel porta, ò finche uenga il giudice, ò ghelo consegni: Nè colui, che l'accusa di quello in giudicio, qualunque l'impichino, con questo che espressamente egli protesti, che non uuole, che il giudice li metta pena di sangue, [c] altramente si, anco nel foro della conscienza, quantunque nell'anima di quelli dispiaccia [d], & anco quanto al foro interiore: dato ch'ei protesti di parole, ò in iscritto deliberando con l'animo il contrario [e], come piu di una uolta habbiamo consigliato colui, che questo gli è accascato quello che cercasse dispensatione. Benche il Felino [f] dice il contrario, allegando in suo fauore Giouanni Andrea [g]. Ma egli non dice cosi nel nostro libro, nè anco disse in quello di Dominico, & del Perugino [h], ch'egli allega, per questa nostra parte. Percioche quegli si rimette all'Hostiense nella sua Summa [i], doue piu largamente che tutti egli tiene quel, che noi diciamo. Et se dicesse che per la sola uolontà, ò intentione, senza opere esteriori non s'incorre in irregolarità (come sopra s'è detto [k]) ui si risponderà, che in questo caso con la uolontà concorre l'accusatione, ò la querela esteriore, che quanto al giudice si fa: & la disformità, che per essa seguita: & non gli è tal protestatione, come la legge ricerca, per saluarlo dalla irregolarità, che da tali opere seguita. Poiche è chiaro, che la legge non commanda che si faccia protestatione,

a Vt d. est sup. ca. c. nu. 209.

b Iux. reg. Th. 2ª, 2ª. q. 64. art. 7

c Cap. Prælatis, de homicidio.

d Vt col. clar. ex glo. & Arch. in c. Prælatis, & alii ibi. Card. Zabarella ibi à Petrarubea.

e Sin. lo Ant. Dom. & Per. in d. ca. per tot.

f In c. Postulasti, de homine.

g In c. a. de homi. l. 6

h In d. ca. 2.

i De homic. § Quia pœna. uers. Verum.

k Sup. eo. ca. nu. 193 per ca. fi. 15 q. 1

bugiarda, & con inganno. Come è quella di colui, che uuole il contrario di quel, ch'ei protesta di nõ uolere. Percioche in niun caso si permette il mentire, ancorche questa irregolarità non sia di quella spetie, che qui trattiamo, se non di quella, che nasce dal difetto della perfetta mansuetudine, se non nel Cherico che pecca in ritenere così, consegnare, ò accusare senza la detta protestatione, come poco fa, s'è detto [a]. Nè anco † sarebbe irregolare di alcuna spetie, chi facesse pigliare chi che sia per delitto, che non merita pena di morte, nè di disformatione, dato che il giudice dopò per l'altre cose, nelle quali lo trouò conuinto, lo facesse morire, ò tagliargli i membri, ò disformarlo: se quando lo fece pigliare, egli non credeua, nè douea credere, che tal cosa ne haueua à seguire: Perche questa regola non lo comprende [b], nè di quella dell'articolo precedente [c]. L'undecimo, ch'è irregolare di questa spetie, chi fa questione illecitamente, ò combatte con chi che sia, se i suoi nemici uengono, e lo disformano, ancorche lo facciano, senza alcun suo consentimento, secondo Giouann'Andrea: [d] benche egli sia laico: Percioche quanto alla irregolarità, non è differentia fra il laico, e'l Cherico, se non ne i casi, ne i quali la qualità del Cherico fa illecito quel che al laico è lecito, secondo la mente Commune, che esplica Siluestro [e]. Et perche questo si proua per la detta regola, & lo tiene Mariano [f], ancorche il contrario tenga [g] il Felino. Però la glosa singolare [h] in che egli si fonda si ha da intendere, quanto ad altre pene, ò quando la questione fusse lecita dalla sua parte. Percioche allhora etiandio il Cherico non u'incorre, se espressamente, ò tacitamente perciò non li chiamò, nè li pregò [i]. Et colui, che fa questione illecitamente, resta tanto irregolare, se disformaranno così alcuni de gli amici del suo auuersario, come i suoi, come annotò il Villadiego [k]. Ancorche [l] il Panormitano, & alcuni altri dicano il contrario: Percioche, poiche esso faceua cosa illecita, in fare questione illecitamente, & la questione fu cagione della morte, è irregolare, per la sopradetta regola. Il duodecimo, che † è irregolare di questa spetie, chi tiene in casa sua alcuna bestia feroce, come Leone, Elefante, ò Orso, ò è lor guardiano, se colpabilmente lo teneua sciolto; ò per sua colpa si sciolse, & uccise alcuno, ò lo disformò. Ma non se non haueua colpa in tenerlo, ò in commandare che si teneße non haueua colpa in tenerlo, ò in commandare che si teneße sciolto, nè in sciolgiersi [m]. Il decimoterzo, ch'è irregolare di questa spetie il Cetugico, per la cui malitia, ignorãtia, ò negligenza,

[a] Ca Primũ 23 q. 2 c. Super eo. de sent.

[b] Sup eo. ca. §. proxi. nu. 216

[c] Posita sup eod. §. proxi nu. 217

[d] In cap Petrus, de homi. rece, num ibi a Pan. Fel & Cõt.

[e] Ver. Homic. 3 q. 1.

[f] In rep. c Ad audiẽtiã qui sine hom.

[g] In d. c. Petrus.

[h] In c. §. 23 q 8.

[i] D. cap. Petrus.

[k] Vbi sup. col. 25

[l] In d. c. Petrus co. 2

[m] Imo Car & cõs in d. ca Ad audiẽtiã & g præsenta reg.

118

119

za, ò profontione di non osseruare le regole dell'arte sua, restò il ferito disformato: ancorche altramente nò, secondo l'intentione dello Speculatore [a] riceuuta. Et il medesimo si ha da dire del Medico [b], & di chi guarda lo infermo, che per malitia, ò per sua lata, ò gran colpa, ò contra il consiglio del medico li dà, ò fa alcuna cosa, per la quale egli muore, almeno piu tosto di quello che altramente hauesse à morire. Ma non, se gli dà, ò fa con buona intentione, & buona fede, dato ch'in alcuna cosa errasse: & deue facilmente deporre lo scrupolo a' consigli de' dotti. Et se lo fece per colpa notabile, ma però non si sà se morì per questo, si deue ricorrer'al giudicio de' Medici, ò de' Cerugici dotti, & esperti. Et se anco essi dubitano, egli si deue tenere per irregolare, & altramente nò, secondo l'intentione dello Speculatore, da tutti riceuuto [c]. Il decimoquarto † ch'è irregolare di questa specie [d] colui, che non essendo Medico, nè Cerugico, trahe dal ferito la saetta ò l'arme del corpo, accioche muoia piu presto, se per esso muore piu tosto, di che altramente morrebbe. Et anco chi uoltò l'infermo dall'altra parte, accioche piu presto morisse. Et colui, che commandò, prego, ò consiglio alcuna cosa di queste, se per questo egli morì piu presto, altramẽte nò. Il decimoquinto, che non è irregolare di questa, nè di altra specie il fanciullo, che non ha discretione, ancor che habbia piu di sette anni: nè il furioso, ch'è fuora del suo sentimento, per uccidere, ò disformare altri. Dalche s'inferisce, che il fanciullo (benche habbia piu di sette anni) non incorre in questa irregolarità, se non ha giudicio bastante per peccare, ma se lo ha sì, benche non habbia sette anni [e]: & che i sette anni seruono solamente per presumere ch'egli l'habbia [f]. Percioche, la detta regola non comprende, chi non ha giudicio. Et ancorche il Zenzelino riceuuto communemente [g] dica, che colui è irregolare, ch'essendo ubbriaco, fuora di se, uccide, per che fu cagion d'inebriarsi [h], però à noi mai non sodisfece, quanto à colui, che del tutto è inebriato, & fuora del suo giudi- 131 tio. Percioche il furioso, ancor † che si faccia tale per sua colpa, non è però irregolare, se uccide, secondo la Commune [i]. Et perche molti si inebriano senza colpa lor mortale, & anco assai senza uenniale, per dodeci argomenti, che fa Maiore [k] per prouare, che lo ubbriaco non pecca in quel, ch'el fa, essendo fuora di giuditio: Et perche colui, che dormendo uccide, anco non è irregolare, etiandio ch'egli uccida colui, che ueggliando pensaua

[a] Vbi su. nu. 11 & p. bat. p. decẽda intra. d. Speculatorem ubi supra receptas.

[b] Per ca. 1. ext. & ea. q. ibi annotata. Nic. de ep. tes ab exactoribus, de homic.

[c] Vbi su. nu. 11 & p. bat. p. decẽda intra. d. Speculatorem ubi supra receptas.

[d] Clem. de homi.

[e] Quæ colligitur ex Io. And. & Card. in c. de delic. pue. fmo & Bart. in d. Clem. & Gò fabrib. sup. col. 24.

[f] Per Car. & Io. Andream, & Gò fabrib. Velladum tractatu. de irregul. d. 28 & Sylu. Hostien. q. 1.

[g] In cap. inebriauit ext. q. 1.

[h] Col. ca. li quis infamẽs 15 q. 1 & Card. in d. Clem. 1 q. 6 & fmo. ibi glo.

[i] In 4 d. 17. q. 44.

uccidere [a]. Et molto ci rallegrammo la prima uolta, che uedemmo, che Bonifacio teneua questo [b]. Quantunque la commune opinione potrebbe procedere in colui, che non perdè del tutto il giudicio, ò quanto al foro esteriore, se non prouasse tal perdimento. Et in colui, che sapendo che dopò l'inebriarsi, toglieua arm[illegible] bastoni, o pietre per ferire & feriua, & per tua colpa, s'inebriò: come dice Mariano [c]. Perciochè egli fece illecitamente operando dalla quale, secòdo il suo costume si potea sperare la disformità che ne seguì. Et il medesimo per tua proportione si può dire, di colui, che dorme: & del pazzo, che alle uolte è nel suo sentimento, perche anco questi sarebbono irregolari, se con essere auisati inanzi, che dadano a dormire, ò prima che lor uenghi la pazzia, non proueggono a quel, che buonamente potrebbono, per l'impedimento di quelle cose, che quando dormono, ò sono pazzi fanno disordini pericolosi [d]. Il decimosesto † che è irregolare di questa 23
spetie l'ingiuriato, se gli amici suoi disformano colui che l'ingiuriò, pregandoli ello, ò commandandoli, & tacendo, & non contradicendo loro espressamente, quando practicauano sapendolo ello, come l'ucciderebbono [e], ma non se senza saperne ello niente di quel che facessero [f]. Et anco se per uietarlo non uogliono desistere dal suo cattiuo proposito, è obligato ad auisare colui, contra chi si ordina la morte, per quel, che subito diremo [g]. Il decimosettimo, ch'è irregolare colui, che ritrahe altri, acciochè egli non liberi alcuno dalla disformatione ingiusta [h]. Perciochè egli è cagione propinqua di quel peccato [i]. Quantunque nessun è irregolare, per solo piacerli, che si disformi, ò sia stato alcuno disformato [k], dato ch'egli in quel pecchi. Nè per consequente il Medico, che non uuole medicar l'infermo, che per lui muore. nè il ricco, che lascia morire di freddo il pouero, ò di fame, nè colui, che potendo, non difende colui, che lo disforma, se non è giudice. ò altri a che il suo officio obliga à questo, secondo S. Antonino [l]. Perciochè quantunque la Carità obligbi à fare opere pie molte uolte, sotto pena di peccato mortale, però ella non obliga mai sotto pena di restituire il danno, nè di altri, se non fa, o dice alcuna cosa contra giustitia, per il sopradetto [m], & in altra parte. [n] Dal che pare, che ne segua, che non è irregolare, chi lascia di fare le dette tre cose, ancorche le lasci con uolontà, con desiderio, & cò intentione espressa, che l'infermo muoia, ò sfamato, ò affaticato come dice S. Antonino. [o] Quantunque il contratto tenghi sin-

nestro

a Vt 8 Cle exprimit & cõsimbi declarat.
b Io d. Cle. nu. 16.
c In ca Ad audientiã nu. 15 de homic.
d Arg. 1 part. ff. nel Rub. ff. ad l. Aq. & c. 2. de transf. prælat.
e Ca Petrus, de homic.
f Ca Quæsitum 2. c. 4. & de Petrus.
g Inf. co. nu. 234
h Arg. c. 8. qui audiuit 30 d. ca Periculose. de pœnit. d. 1
i Per diffinitionem causæ applicatæ effectui tap. ecc. nu. 108
k Cõsimbi ex epta d. ca. si quis vidua.
l 3 part. tit. 28. c. 2.
m sup. co. c. 25. nu. 5
n In c. Inter verba 2. q. 3 nu. 714
o 2 part. tit. 28. c. 2. in prin.

neſtro [a], e prima Angelo [b]: però ſenza ragione, nè teſto ſufficiente. Percioche il capitolo [c], che Angelo allega, ch'è il piu efficace fondamento, che ſi poſſi allegare, non parla d'irregolarità, ma di ſcommunica, & parla piu preſumendo per il foro eſteriore, che diſponendo, per l'interiore, come ho detto altroue [d]. Il Decimo † ottauo, ch'è irregolare di queſta ſpetie, chi
133 commanda disformare illecitamente, ſe per quel ſi fa la disformatione [e], ò ſi faccia ſubito, ò dopò molto tempo: ſe eſpreſſamente non ſi riuoca il mandato, ò tacitamente, facendo pace con colui, che ſi commandò che foſſe disformato, del quale il mandatario ne haueſſe hauuto notitia, ſecondo Innocentio [f]. Et che anco è irregolare, chi comanda che ſe gli deſſe baſtonate, uietando, che non disformi, ſe il mandatario disforma [g], & il mandato era illecito, ſecondo la gloſa riceuuta [h]: Però non ſe il mandato era lecito, dica come li piace Siluеſtro [i] ſottilmente, ma particolarmente. Percioche per la ſua ragione, s'inferirebbe, che colui, ch'eſſerta l'eſſercito à combattere, & uincere ſenza altra intentione eſpreſſa, nè uirtuale, ch'egli uccida, ſarebbe irregolare, contra tutto il ſopradetto [k]. Et che è irregolare, chi ratifica, & approua la disformatione fatta per altri in nome ſuo, & in tempo nel quale ello poteua commandarla. Percioche la ratificatione (concorrendo queſte due coſe) tanto uale, quanto e commandata [l], altramente nò, come ſe ſi fece in nome di altri ò ſuo, eſſendo eſſo fanciullo, ò pazzo, ſenza diſcrettione, ſecondo Giouanni Andrea, e'l Panormitano [m]. Habbiamo detto [illecitamente], percioche chi commanda lecitamente, non è irregolare di queſta ſpetie, ma di quella del difetto della perfetta manſuetudine: & nè anco di quella, ſe non commanda direttamente la disformatione eſtragiudiciale, ancorch'ella ne ſegua dal ſuo giuſto precetto [n]. Il decimonono † che
134 anco è irregolare di queſta ſpetie, chi conſiglia altri illecitamente, che disformi [o], ò ſi disformi colui, contra chi fu dato il conſiglio, ò l'iſteſſo a chi ha conſigliato [p], ſecondo il Panormitano [q]. Et eſtandio colui, che illecitamente conſiglia alcuna coſa, dalla quale ne ſegua la disformatione [r], ſe auanti non riuoca il ſuo conſiglio: & li perſuada il contrario: ò ſe non li può perſuadere, auiſi colui, contra cui diede il conſiglio, accioche egli ſe ne guardi [s]. La onde ne ſegue, che piu ricerca la riuocatione del conſiglio, che quella del mandato, perche queſta ſi fa

[a] Ver. Homic 3.q.5
[b] Ver. Homic. 1.§ 17
[c] Ca.q de ſent. exc.
[d] In ca. ſignificanit de iudæ.
[e] Ca. ſi quis uiduam 30 dist.
[f] In c. Ad audientiã coiter receptũ ibi. & Vil. ad ubi ſu col 3a
[g] Ca fi. de hom. li. 6
[h] Ibidem.
[i] Ver. Homici. 1.q.4
[k] Sup. en. ca no. 111
[l] Ca Rathiabitionẽ rancẽo, c. Ratũ habe re gu. li. 6 & c. Cum quis, de ſen. excõ li. 6 Iaſo. ad l. 1. C. de ſen. q. 4 q. 3 Ludo Arch. in 3o cap 1 de conuerſ infidel.
[m] Cap Prælatis, de homi. li 6 & per dic. la §. penult.
[n] Cap ſi quis uidua dist 50.
[o] Cap ſi quis uidua dist 50.
[p] In d.c. Ad audiẽtiã
[q] Arg c. Contingebat, de homic.
[r] Inno. receptus in d.c. Ad audientiam.
[s]

per amore di chi commanda, & il conſiglio ſi da per amore di colui, ch'è conſigliato, che non crede tanto preſto à chi gli conſiglia il contrario di quel di prima, come quel, ch'è commandato à colui, che commanda. Da queſto medeſimo ſi raccoglie † quel, che ſi douea riſpondere à un Cherico, che poco è, ne 235
domandò, s'egli era irregolare, per hauere conſigliata una donna maritata, ch'era grauida di lui, in aſſenza del ſuo marito, che ſi ſconciaſſe per tale, & tal ua: & dopò pentendoſi di quello, diſſe, che ella nol faceſſe, perche era gran peccato ma ella per timore, che tornato il ſuo marito, non l'uccideſſe, operò sì fattamente, che ſi ſconciò. Habbiamo detto [illecitamente], percioche chi conſiglia lecitamente, non incorre in queſta ſazzie, ma in un'altra. Il vigeſimo, che quantunque non ſia irregolare colui, che fa, che ſi tratta la morte di alcuno, & non l'auiſa (ancor che in quel peccchi mortalmente) ſe non fa, nè dice coſa, che aiuti colui, dica come li piace Siluestro [a]. Però sì, chi ſi truoua preſente [b] nel combattere ingiuſtamente, aiutando, animando, ò eſſortando i ſuoi, ò diſanimando i contrarij, & etiandio ſerbando i veſtimenti di quelli, che uanno à combattere, ò à disformare ingiuſtamente. Il Vigeſimo primo, che † quantunque 236
colui, che fa lecitamente alcuna opera lecita, donde ne ſegue disformatione caſuale, non è irregolare di queſta ſpetie [c]. Però sì colui, che illecitamente fa alcuna coſa, dalla quale ella ne ſegue, ancorche ſi faccia contra ſua uolonta, o ſenza eſſa, ò la opera ſia illecita, o nella maniera di farla, ſi commetta colpa notabile [d] (come non è la leuiſſima, ò molto leggiera) ſecondo il Panormitano [e]. Nè anco la lieue (al noſtro giudicio) ſecondo che tiene il medeſimo in una parte [f]. Quantunque in un'altra [g] eſſo & altri dicano la lieue eſſer tale. Eſſempio del maeſtro, che caſtiga il ſuo diſcepolo con l'auertimento, ch'el deue, non è irregolare: ancor che per quel egli muoia, & altramente sì [h]. Et del Cherico, che ſi burla, ò fa alle braccia lecitamente con un Cherico, o laico, che cadendo in terra, ſi disforma col ſuo coltello ſenza notabile colpa di altri, non è irregolare: & ſe con eſſa colpa sì [i]. Et di chi ſi burla, con laico in caſo, ò modo illecito, & ſe ne ſegue diſtormatione, è irregolare, altramente nò [k]. Et di colui, che fa queſtione illecitamente, che è irregolare, ſe quelli, che ſopraueng ono, uccidono l'altro, ſenza ſua uolonta, & ſe lecitamente, nò, come è detto.

a Ver homi. 1. q. 10.

b Sup. eo c. nu. 232.

c Ca Lator, ca. Illeras c. Ex literis, & c. Significaſti 11. de homic.

d Ca Continebatur ca. preſorterum, & c. Sicut ex literarum de homic.

e In c. Quæſitum de pœn. & rem. ap è ſingulare ſſi cõ'è ibi. & Villal. ubi ſup.

f In 2 no prædicti c. Quæſitum, & Specu. ubi ſup. nu 41

g In not 3 eiuſdem c. & Villa ubi ſup. uer homicidium prin cap & q 22

h D. c. Lator, & d. c. Continebatur, & eis annot.

i Eiuſdem cap.

Et di

137 to [a] Et di chi ricuopre la casa, † ò getta alcune pietre all'altra parte, oue occide alcuno, che senza auisare per parole, ò per fatti, ponendo fuori alcun segno le getta, oue soglono stare, ò passare persone, è irregolare, altramente nò [b]. Et di chi tira pietre a i porci, ò ad altri animali, & uccide alcun fanciullo, che stana à lor uicino, è irregolare, se n'hebbe colpa, in non mirarui piu, altramente nò [c]. Et del Chierico, che à caso uccide alcuno cacciando, ò essercitandosi con balestra, è irregolare, secondo Angelo, [d] & Siluestro [e]. Il che si ha da intendere, quando tale caccia, ò essercitio gli era illecito. Percioche, nè ogni caccia, nè ogni essercitio di balestra è illecito, come essi presumono [f]. Et di chi fa condurre la sua concubina per alcuni attrachi, & ponti, che se ella cascando dal muro, si è sconciata, egli è irregolare: Percioche fa cosa illecita. Et di chi lecitamente chiamò il fa legname, o tagli pietra, il quale non è irregolare, ancorche cascando da gli edificij della Chiesa, ò della casa morisse, secondo l'opinione di tutti. Et di chi suona la campana, † il martello della quale cascando uccide alcuno, il quale è irregolare s'essendo sagrestano, nè ha colpa notabile, in tenerlo malamente legato, ò se contra la uolontà espressa, ò tacita del Sagrestano, la suona, altramente nò [g]. Et di chi burla, ò balla con donna grauida, che in quell'essercitio, ò per quello si sconciò. Percioche, se illecitamente burla, con essa, come fratello, parente, ò amico honesto, egli non è irregolare: & se lecitamente, come innamorato di amore dishonesto, ò essendo Chierico, ò frate, à chi gli è uietato quella maniera di ballare, ò burlare, si [h]. Et di colui, che uedendo il ladro, che rubbaua, gridò al ladro con animo, che lo disformassero, ò con buona fede, però credendo, ò douendo credere, che quelli lo disformarebbono, che li sopragiungono, & lo disformassero, è irregolare, altramente no [i]. Et di colui, che tiene il suo figliuolo nel letto con esso seco, & l'affoga dormendo: Percioche s'egli hebbe colpa (almeno in ciò notabile) è irregolare, se non la scusa, nò. Come, se il letto era largo, & esso non si uoleua muouere dal luogo, nel quale dormiua: o s'egli era tanto poueto, che non haueua, con che coprirlo nella culla [k]. Et di colui, che mutò il figliuolo al pozzo, ò al fiume oue egli si affogò. Et di colui, che fuggendo la ferita dell'uno, buttò all'altro, che si disformò. Et altre simili cose, nelle quali s'interuenne colpa notabile, è irregolare altramente nò.

a Sup. co nu. 128

b Arg. l. Si pr. ff. ad l. Aquil. & ci. Sanct. & c. Cler. c. 16.

c Glos. d. c. Clericus.

d Var. Homic. nu. 8 § 11

e Bonac. q. 7 punct. 3. §. 1. n. 3.

f Arg. l. Si quis cum tres. ff. de cler. venat. & ibi tam Cyn. de Ia. [illegible]

g Ca. Ioñ. cõ. ni. Ino. de homi. & arg. ca. Si furiosus. de reg. iu. li. 6. quæ ut hic dicta tuti sunt retinuenda.

h Ca. Sicut ex iniuncto de cleric. & mon. & arg. ca. Si furiosus de hom.

i Arg. c. Significauit de cæd. [illegible]

k Ca. fin. de his qui filios occid. & ci. ibi Ioñ. & panor. & per Gutier. 2. p. q. 64 art. 8

Il uigesimosecondo †, quanto alla dispensatione di que- 139
sto, diciamo, che è tanto male quanto al foro della conscienza la
irregolarità dell'homicidio occulto, che in nessun modo si può
prouare, quanto quella, che si può [a] prouare. Dica come li
piace, Vicenzo seguitato da Angelo [b] & alcuni altri. Ancor
che hora mi par bene quel, che alcuni giorni habbiamo risposto,
cioè che lecitamente ha potuto uno (che occultissimamente ha
ucciso, dir Messa, dopo che egli si ha molto ben confessato, per te-
nere per certo, che s'ei non la dicesse, si crederebbe, ch'ello l'ue-
cise, & resterebbe diffamato. Et perche alcuni desiderano ch'io
dichiari piu questo. Diciamo, che per l'homicidio, quanto si uo-
glia occulto, non solo s'incorre in irregolarità, ma anco si uiene
in necessità di dispensa Papale, & non basta quella del Vescouo.
Perche le glose [c] communemente approbate, sentono questo:
& perche le leggi dicono che anco il Papa con difficultà dispensa
in ella [d]: Et non si troua legge, che rimetta quella dell'Homicidio oc-
culto al Vescouo. Et perche è cosa molto ragioneuole che non si
dispensi con l'homicida, se non con molta difficultà: & perche
Angelo & i suoi seguaci, (in materia di dispensatione Episcopale)
concedono che la Chiesa può inhabilitare uno, che per delitto, ò
diretto è occulto. Et perche le lor glose, con le quali glosano il
Panormitano [e] & altre glose non sono bene fondate. Et per-
che anco un capitolo solenne [f], (che per quello si allega) pruo-
ua quella nostra communeopinione. Dalla quale ne segue,
che anco piu si debbiamo apportare dall'opinione, che tiene
il Padre Alfonso da Castro, [g] dicendo, che niuna irregolarità
nasce dal delitto del tutto occulto [h]. Diciamo anco, che poi
che il Papa può dispensare sopra ogni irregolarità, può per con-
seguente sopra quella dell'homicidio, ancorche sia illecito, &
uolontario [i], Nella glosa dice [k], che non potria, ma che mal
egli dispensa: & tutti, che pare, che dichino questo [l] si han-
no da intendere de gl'interiori, & non di esso, ò si hanno da
riferire al suo consueto, che è di non dispensare per gli ordini,
con l'homicida uolontario [m], per il quale nelle facultà, che'l Pa-
pa dà, per dispensare in ogni irregolarità, si suol leuar la Parola
mia, & l'homicidio uolontario. Perciochè quanto à que-
dimmimo in altra parte, [n] che homicidio illecito quel che di-
rettamente si suole fare, o indirettamente, uolendosi alcuna cosa
dalla quale communemente ello ne segue. Habbiamo detto il-

lecito

a Cap. fin. de reg. le
b Sot. in 4. dist. 18. q. 2. art. 2. concl. 3. & in 4. dist. 25. q. 2. art. 2. concl. 3. & in 4. dist. 25. q. 2. art. 2. concl. 3. & in 4. dist. 25

lecito] escludere gli homicidij, che tutti i giudici, & esecutori fanno, ò commandano farsi ne i malfattori. Habbiamo detto [ò indirettamente, &c.] per comprendere colui, che commanda che si dia delle bastonate, anco con espressa prohibitione, che non si uccida: Et di colui [a], che da alla donna grauida delle bastonate, sapendo ch'era grauida: con tali colpi, ò le pone tal timore, che communemente sogliono fare sconciare, & altri simili: percioche benche non uogliano disformare, uogliono però alcuna cosa, dalla quale communemente ne segue la disformatione. Et per escludere quelli, che fanno alcuna cosa illecita, ò lecita, ma illecitamente: dalla quale communemente non suol seguire disformatione, ancorche alle uolte ne segua, come bene dichiara il Gaetano [b]. Percioche questi benche siano irregolari, non sono però dall'homicidio uolontario, ma dal causale, ò fornito. Habbiamo detto [per gli ordini] percioche ben può il Vescouo col tale per beneficio dispensare [c], con questo, ch'el sia semplice, secondo il Panormitano [d] e'l Felino [e], & anco per ritenere il curato hauuto, secondo Decio, [f] anco per conseguirlo di nuouo, come da le sue ragioni, & altre, & per un retto prouammo altroue [g]. Diciamo di piu, che nella irregolarità, che nasce da altre sorte di homicidio, il Vescouo può dispensare solamente per gli ordini minori [h], & tanto per beneficio come quella, che nasce da uolontario.

a Ca fin. de homic.

b 2.2.q 64 art. fin.

c Ca. de cleric. pugnā in di. cōsuet. & sup tema fin Anna ibi. d Ibidem.

e In d. c. Ad audientiam.

f In d. cap. Atti §. in de iud.

g In d. § non tamen cōtra.

h D. c. Ad audientiā.

DELLA IRREGOLARITÀ DEL delitto, in pigliare malamente, gli ordini, & usarli malamente.

SOMMARIO.

241 *Irregolare è colui, che piglia gli ordini con malitia malamente, ò sapendo ch egli è casato in qualche contrada, ò piglia in un giorno, i quattro minori, e'l Suddiaconato.*

242 *Irregolare è colui, che s'è ordinato dal Vescouo, che renunciò il luoco, o la dignità, ò era interdetto, ò scommunicato. O' egli ha pigliato gli ordini sacri, senza licenza, ò fuori di tempo, non essendo d'età legitima.*

243 *O' s'è ordinato per salto, ò usa gli ordini, che egli non ha. Il Pa-*

pa dispensa con questi, accioche possi pigliare gli altri ordini ma il Vescouo può dispensare con quelli, che li tengouo.

244 *Irregolare è chi celebra, ò fa alcun atto solennemente dedicato*
245 *a qualche officio, essendo scommunicato, di scommunica maggiore, suspeso, o interdetto. Questa irregolarità solo dispensa il Papa.*

DELLA Irregolarità, † che nasce da pigliare malamente gli ordini, ò malamente usarli, diciamo il primo, che è irregolare colui che sapendo, ò douendo sapere ch'era scommunicato di maggiore scommunicatione, ò l'interdetto, ò suspeso al men di : receuere gli ordini, li ordina [a]. Habbiamo detto [maggiore perciochè benche habbi la minore, per peccare, nondimeno per ella non s'incorre in irregolarità [b]. S'è detto [douendo sapere] perciochè la ignorantia cralla non iscusa [c], come è di colui, che fu citato per un certo giorno, sotto pena di scommunica, & lascia di comparire: & celebra dopò lenza sapere, che il giudice l'ha scommunicato: essendo costume di scommunicare tai contumaci, secondo l'Ancarano [d]. Ne può dispensare in questo il Vescouo, senza autorità Apostolica, con colui che entrarà nella religione, dopo la buona conuersatione di alcun tempo [e]. 141

Il secondo, che anco è irregolare, colui che piglia i quattro ordini minori, & il Suddiaconato in un giorno [f], se il costume non lo scusa, secondo s. Antonino, [g] & come è detto di sopra [h]. Et per più efficace ragione, se piglia due ordini sacri, ancorche il Vescouo può dispensare, ch'egli usi quelli, che auanti egli hauesse preso [i].

Il terzo, che è irregolare, colui che si ordina di ordine sacro dal Vescouo che mutato [k] il suo Vescouado: quanto al luoco, & alla dignità, sapendolo, o douendolo sapere [l]: ancorche si ordini con licenza del suo Vescouo, secondo l'opinione di [m] tutti. 142

Il quarto, che colui, che si ordina dal Vescouo scommunicato, interdetto, ò Suspenso, Simoniaco, scismatico, heretico, deposto, ò degradato, è irregolare, per benche riceua il carattere [n], nondimeno non riceue l'esecutione: poiche chi non la ha, non la può dare, con questo che siano tali publicati, ò denuntiati per tali [o]: Et colui non sia forzato per giusto timore [p]. Può il Vescouo dispensare, con colui, che si ordinò ignorantemente con

quelli,

a Cap. 1. de cod. pri fuit. in 6. [illegible] fulcep. & ca. Cum illorum, de [illegible] excom.

b Cap. 1. de cleric. excom. in c. [illegible]

c Ex Apostolicæ, de cleric. excom.

d [illegible] Apostolicæ [illegible] e [illegible] fuit ord.

e [illegible]

f Can. cos. 1. e. 1. 1 part. d. 14. cap. 16. §. 16.

g Sup. c. 25. nu. 71.

h Sup. c. 25. nu. 71.

i Dicas. de eo q. fur

k Can. 1. de ord. ab epi scopo, qui epise.

l [illegible] m [illegible] 19. ca. 28 quidam §. Quamuis & § Sacerdotes q. 1.

n Per prz. [illegible] & y [illegible] & [illegible] tus [illegible] & [illegible] o Per Extr. Ad [illegible] de [illegible] n. 15.

p Arg. cap. Constat 1. q. 1.

questi, [a] perche possono i detti Vescoui esser denuntiati; senza che lo sappiano quelli, che sono ordinati.

a Arg. c. fin. de ord. ab epis. & Sylu. in v. Irregularitas 2. & Ca. Ioan. Symonia col. 1. q. 1.

Il quinto, che colui, che si ordina di ordine sacro, senza legitima eta, ò senza licenza, ò fuora del tempo legitimo, non è irregolare, però le è uicino, perche è sospeto, & se auanti ch'ei sia assoluto [b] celebra, è irregolare.

b Per Extra. Cũ ex officio. de testib. cog. & in hoc nu. 455

243 † Il sesto che quantunque colui, che si ordina per salto, (pigliando auanti l'ordine maggiore, che il minore) riceue ueramente l'ordine, ancorche del primo salto di lacco si faccia sacerdote, secondo le glose [c]. però è irregolare, & non può pigliar gli ordini lasciati, senza dispensatione. Può però dispentarlo il Vescouo auanti ch'egli usi tali ordini, che pigli quello, che lasciò, & dopò gli usi ambidue. Ma se auanti ch'egli è dispentato, usa quelli ch'ei pigliò, ò quello che lasciò, pare irregolare, col qual solo il Papa dispensa, per pigliar gli altri ordini maggiori, se gli usò, sapendo l'errore. Et se per ignorantia, può il Vescouo, & anco se gli usò sapendolo, per usare il riceuuto, ancorche nò, per potere essere assunto al [d] maggiore.

c Ca. Solicitudo 53. d. & sup. de cler. g. & le prom. recep. ordinum.

d Arg. c. 1. & cord.

Il settimo, che è irregolare, colui, che usa l'ordine, ch'egli non ha [e], se l'ordine era sacro: perche l'esercitio de i minori, [illegible] anco esser usitati laici, per l'uso, & costume, secondo S. Tomaso [f]. Et se egli l'usò da uero, & non da beffe [g]. Et se del tutto manca di quello: perche se nel pigliarlo si lascio alcuna solennità accidentale, ancorche pecchi usando auanti di supplirla [h]: però non è irregolare. Et, se l'usa solennemente, come fanno quelli, che hanno tali ordini, altramente no: come se colui, che non è da Messa, brieue, senza la solita solennità, ò colui, che non è Suddiacono canta la Epistola in coro, o altroue, anco che con la Tunicella, però senza manipolo, ouè quel solito, secondo S. Antonino [i]. Et dice il Villadiego [k], che fra i frati mendicanti è costume, che la cantano quando con Manipolo. Et solo il Papa dispensa con questo, per pigliare l'ordine maggiore: ma per usar quello, ch'ei tiene, il [l] Vescouo può dispensare.

e Ca. de Clericis non ord. ministr.

f In 4. d. 24. & 9. Ar. 2. quæst. 1. exhor. 2.

g Arg. c. 1. ad 25. q. 1.

h Ca. de sacramen. non tollen. [illegible] q. 1. col. 15.

i Vbi sup. §. 3.

k Vbi sup. col. 41.

l Pan. in c. 2. de cler. non ord. ministr.

DELLA IRREGOLARITÀ DEL-
l'officiare eſſendo Scommunicato, ò Suſpeſo.

DICIAMO primo † che lo ſcommunicato di 244
ſcommunica maggiore, interdetto, ò ſuſpeſo, che ſapendo, ò douendo ſapere, celebra gli officij diuini, facendo alcuna opera deputata ſolamente al ſuo ordine, come ordinato di tal ordine, ò la uede, ò aſcolta dandoli autorità, è irregolare, ſecondo la Commune [a], Habbiamo detto [maggiore] perciocche non balta per queſto [b]. Habbiamo detto [ſapendo per eſcludere chi per ignorantia manifeſta fece queſto, & per includere colui, che lo fece per la cralla [c]. Habbiamo detto [diuini officij] perciocche per farne altri, come è giudicare, uiſitare, caſtigare, preſentare, leggere, confirmare, &c. non u'iucorre [d]. Aggiungiamo [opera deputata à certo ordine] per eſcludere [e]. chi dice alcune hore, anco canoniche, o canta reſponſi di defonti ſopra le ſepolture, ò ſalmi nel coro, che etiandio i laici ſogliono fare, ò portano torcie, ò fanno altri atti depputati à gli ordini minori [f], che ſecondo il coſtume ſi fanno da i putti laici. Habbiamo detto [ſolennemente, per eſcludere, chi dice Epiſtola, ò Euangelio, ſenza apparato ſolito, come è detto [g], Habbiamo detto [come ordinato di tal ordine] per includere l'Eddomadario, che come ſacerdote, capitola, & dice l'orationi nel coro, & anco chi come ſacerdote in ſua aſſentia ſupplisce [h]. Aggiungiamo [ò l'aſcolta, con autorità] per includere il prelato, o ſignore, che eſſendo legato con alcuna cenſura, la celebrate in ſua preſentia à chi è, ò non è legato, ò non eſſendo legato di quella, a chi è, ſecondo una gloſa ſingolare [i]. Il ſecondo che non diſtinguiamo, come altri tra il ſuſpeto, quanto a ſe ſolamente, & colui, ch'è quanto à ſe, & gli altri. Percioche parliamo di colui, che è ſuſpeto di ſuſpenſione che è ſpetie di centura eccleſiaſtica, diffinita di ſopra [k], laquale non è quella del peccato ſolamente mortale, ne quella della irregolarità [l]. Il terzo che queſta irregolarità ſolo il Papa

245

a Qui ff. & Io. An. Pan. & alij tenent in c. 2. de cle. exc. mini.
b Arg. Apoſtolica ff. eod. tit.
c Arg. Apoſtolica ff. eod. tit. & not. com.
d Qz id nullibi cauet, & ita no è di c. dd. Legator. 24. q. 3. & ita ſequitur ſent. exco. li. 6.
e Iux. doctr. Innocen. in c. ſi de cler. excom. ſpecial. ſecundum Ioan. Andr.
f Ve Th. & Ant. citati ſup. co. 5 in proximo dicendum.
g Sup. co. 2. a. nu. 243
h Ve Sylu. declarat. Irregularitas q. 13
i In Cle. 2. de priuil. & cleſtatis. indulta, & per tot mos
k Sup. co. a. n. 115
l Verbi diuini eſt. [illegible]

DELLA IRREGOLARITÀ, CHE nasce per reiterare il Battesimo.

SOMMARIO.

246 *Irregolare è colui, che si fa ribattezare, ò chi ribatteza. alche scusa la ignoranza, quantunque dubbia. Medesimamente è Irregolare s'egli piglia due uolte gli altri sacramenti, che imprimono Carattere.*

247 *Irregolare è il chierico che uiola l'interdetto, sepellendo, ò ministrando i sacramẽti, o facẽdo opere dedicate à qualche ordine.*

248 *Irregolare è chi sta in alcun crimine notorio: per il quale egli merita essere deposto. Ma nessun peccato per essere solo enorme fa irregolare.*

249 *Depositione merita il peccato dell'Adulterio, & tutti gli altri maggiori di lui. il Concubinario continuato, & publico lo Stupro di Vergine, & altri simili.*

Dispensa il Vescouo nella Irregolarità, che nasce dall'Adulterio. & da altri minori delitti: e'l Papa nelle maggiori. Ma il Confessore non può dispensare per uigore delle bolle, c'hanno clausula di potere assoluere d'ogni censura.

250 *Irregolare non è chi celebra in chiesa polluta.*

251 *La Chiesa si dice essere polluta in sei casi, cioè per sangue humano,*

252 *per seme humano, per sepellire scommunicati, o infideli, per*

253 *la consecratione di Vescouo, che era scommunicato, & per esserle risatti tutti i muri.*

254 *La Chiesa, ch'è polluta ha polluto anco il suo Cimiterio, ma non al contrario.*

Dispensare ponno i Vescoui in tutte le Irregolarità, & sospensioni, che nascono da peccato occulto, eccetto che l'homicidio uolontario, & di qual si uoglia altro caso occulto, riserbato alla sede Apostolica.

246 IO DICO primo, che † è irregolare, chi sapendo, che era battezato, si lasciò ribattezare [a], & colui che ribattezza, & chi sa, che era battezato [b], ancorche fusse per ignorantia [c], se non era probabile, ò giusta: percioche la giusta scusa,

[a] Ca. eos, de cõsd. d. 4.
[b] Ca. de apostat.
[c] Ca. Quidam ignoranter, de consec. d. 4.

secondo Scoto [a], & il Cardinale [b]. Et anco la dubbia probabile tenuta, perche non si giudica per un'altra uolta, fatto quel, che si dubita, se fu fatto [c]. Ignorantia probabile è quella di colui, ch'usata la debita diligenza non può sapere, s'era battezato, ò nò, onde deue battezare con questa conditione. Se non sei battezato io te battezo [d]. La quale però non è quella di chi sa, ch'è nacque di Christiano, & creato fra i Christiani, che battezano i figliuoli, fuorto che nascono: percioche egli deue credere ch'è battezato [e]. Il secondo che come altroue habbiamo detto, [f], cioè che il Parochiano non deue tornare a battezzare, (anco con conditione colui, che la raccoglitrice ha battezato, fin che s'informi da essa, se & come lo battezò. Et trouando, che essa sapeua, & ci e lo battezo bene, deue supplire tutta l'altra solennità: però non battezare anco con cõditione: Ancorche crediamo, che quanto al foro della conscienza non sarebbe irregolare per battezarlo, esprimendo questa conditione, Se non sei battezato [g], &c. nè anco se era quella la sua intentione tacita [h]. Il terzo † che il medesimo è della iteratione de gli altri sacramenti, che imprimono carattere, i quali sono quelli della Confirmatione, & dell'Ordine, secondo S. Antonino [i] A. corche Scoto [k] communemente ricenuto da li Teologi, tenghi il contratto. La quale opinione pare assai giuridica, attento solo la legge scritta. Però attento il costume che pare che la interpretatione contraria l'habbia ricenuta si deue tener quella di S. Antonino. 246

a In 4. dist. 9. q. 8. [illegible]

b Cardinal [illegible] de cons. dist. 4. [illegible]

c Cap. Veniens, de presumptionibus. & Iudex Quidam.

d Arg. c. fin. de [illegible] de Hæret. [illegible] h Ant. 3. p. tit. 14. q. 5. [illegible]

e Arg. c. fin. de [illegible] de Hæret. [illegible] h Ant. 3. p. tit. 14. q. 5. [illegible]

i In 3. d. 19. q. 3. [illegible] d. q. 3. [illegible] d. q. 3. [illegible] d. q. 3. [illegible]

k In 3. d. 19. quæst.

DELLA IRREGOLARITÀ DEL delitto, di violare l'interdetto, ò commettere peccato notorio.

DICIAMO primo † che è irregolare il Cherico che uiola l'interdetto generale, o particolare, ò personale, sepellendo, ministrando sacramenti, ò celebrando i diuini offitij, di tal maniera, ch'ei faccia alcuna opera dedicata ad alcun'ordine, come è detto di sopra [l], Habbiamo detto (Cherico) percioche il laico, ancorche pecchi molte uolte mortalmente, per uiolare lo interdetto, però mai nó incorre in irregolarità, come è detto di sopra [m]. Habbiamo detto (interdetto) percioche chi uiola la Cessatione pura, che non ha mistо interdetto, non incorre in ello, come s'è detto [n]. 247

l Supra eod. tit. [illegible]

m Supra eod. tit. [illegible]

n Supra eod. tit. [illegible]

Il

Il ſecondo †, che è irregolare chi ſtà in alcun crimine notorio, tanto grande, che per eſſo egli merita eſſer [a] depoſto. Habbiamo detto [notorio] perciochè per queſto non baſta, ch'ei ſia enorme [b], come hanno detto alcune gloſe [c]. & dopo eſſe, quaſi tutti i Sommiſti, ponendo grande ſcrupulo à molte perſone eccleſiaſtiche, che hanno commeſſo delitti enormi occultiſſimi, non mirando bene un Capitolo [d]. Nè che Bartolo Briſcienſe [e], & Innocentio [f] tengono quel che noi diciamo, e quel, che ſi proua bene per un Capitolo [g]. cioè, che neſſun crimine occulto, quanto ſi uoglia grande, induce irregolarita, ſe non quel che la legge ſpetialmente eſprime, che habbia queſto effetto, come è l'homicidio: Habbiamo detto anco [notorio,] perciochè non baſta per queſto, che ſi poſſa prouare, ò ſia fama di quello, nè che eſſo l'habbia confeſſato fuora del giudicio, (come dice S. Antonino [h]) che è neceſſario, che ſia ſententiato, ò confeſſato in giudicio, & che di ſubito ſia tanto manifeſto, che non ſi poſſa negare, per ſaperlo tutta la Città, la Vicinanza, il Collegio, ò la maggior parte di loro, eſſendo eſſi almeno dieci [i].

a Ca.ſi de tẽp.ord.

b D.c.Ex tenore.

c Inn.in.c.ſi.& ibi. Ex tenore de tẽp. & Villa.lab.in.c.ſi.& ang.& ſyl.in.c.ſi. reg.q.4.pa.2.Ant.ſ. part.11.ca.6.§.9.

d D.c.Ex tenore.

e Ia.addit.glo.d.ca. han.25.d.

f In d.ca.ex tenore

g Is qui, de ſent.excom.lib.6

h Vbi ſupra.

i Per d.c.ſi.& notata per Ant.& Pan.in ca Veſtra, de cohab. cler.& mulier.

Habbiamo detto † [tanto graue, &c.] perciochè altramente non produce queſto effetto [k]. Il terzo, che i crimini, che meritano depoſitione, ſono l'Adulterio, & tutti gli altri maggiori di lui; & il Concubinario continuato, maggiormente publico, & lo ſtupro di Vergine, & altri ſimili [l]. Il quarto, che queſta irregolarita il Veſcouo può diſpenſare, quando eſſa naſce dall'Adulterio, & da altri minori delitti [m]. Et in quella, che naſce da maggiori, ſolo il Papa, ſenon quando eſpreſſamente la legge la concede à i Veſcoui, ſecondo una gloſa [n]. Il quinto, che non può diſpenſare con l'irregolare il Confeſſore eletto per le bolle, che hanno clauſula di abſoluere da qual ſi uoglia cenſura. Perciochè, la irregolarità non è cenſura, nè la ſua abſolutione è neceſſaria, per quella de i peccati [o]. Nè ancorche danno autorità di diſpenſare ſopra qual ſi uoglia uoto, & abſoluere da qual ſi uoglia pena. Per che lo ſtilo della Corte è di non comprender la parteſta, per toglie re l'irregolarità, ſenza che ſi eſprima. Perche alcune uolte, & aſſai poco l'eſprime, & anco all'hora eccettua quella dell'homicidio uolontario, & della Bigamia. Il ſeſto † che neſſuno è irregolare, ſe non ne i caſi in iure eſpreſſi [p]. & per queſto non è, chi eſſendo ſuſpeto di dire Meſſa dal confeſſore, la dice [q]. Nè colui, che celebra in Chieſa polluta [r], dato che pecchi mortalmente.

k Arg.de ſi de tẽp.ord.& quod cauſamodi exemplis utitur.

l De qb⁹ Inn. Pan. & Aug.in c.Attſi cler. de iud.& Archi.in c. Cum non ab hoste e.d. tẽp.glo.15.o.8. in ſumma & 1.88.d.

m Cap.A.ii §.1. de iudi.

n Prag.ſi de cõcubinar.non inhabiles.

o Vt dicitũ è ſup.eo. ca.non.192

p Ca.is qui, de ſent.excom.l.6.

q Gl.to An.Dom. & Perutian.d.c.ii.q.1.

r Dicas in qua.

I CASI, NE' QVALI LA CHIESA si reputa per polluta.

151 IL Sesto che de i casi, ne i quali la Chiesa si reputa per polluta, tanto che non è lecito celebrar in ella finche si riconcilia. Il primo, è quando dentro la Chiesa si sparge sangue humano ingiuriosamẽte o si da cagione naturale di quello spargimento, ò di morte [a]. Habbiamo detto [dentro] perciochè non basta, che si sparga sopra del tetto, nè sotto in alcune grotte, secondo l'Arcidiacono [b]. Habbiamo detto [Chiesa] generalmente, per comprendere così quella, ch'è per consecrarsi, come la consecrata [c]: ancorche sia gran differenza nella reconciliatione: perche quella della consecrata si deue far dal Vescouo, & con acqua benedetta dal medesimo, ò da altro Vescouo. Et quella della non consecrata si può far dal sacerdote solo [d] & con acqua benedetta. Habbiamo detto [spargere] per significare, che non basta per questo spargere alcune goccie di sangue [e]. Habbiamo detto [sangue] perche non basta la ferita, che non sia mortale, senza effusione di sangue, ancorche sia tale, che pesti la carne, ò rompi gli ossi, secondo lo Speculatore. [f] Habbiamo detto [humano] perciochè niuna effusione di qual si uoglia altro animale basta per questo [g]. S'è detto [ingiuriosamente], perciochè non basta la effusion naturale del nato, o della bocca, che si fa à caso, per alcuna caduta, ò per intoppare, ò per ferita di pietra, ò d'embrice, da se cascato [h]. Ne la fatta per giusta difentione [i], nè quella, che per giuoco, ò per burla [k], la quale (al nostro giudicio) si ha da intender della lecita, & lecitamente fatta [l]. Perciochè poche uolte può accascare in Chiesa, se non per rappresentare cose pie [m]. per quel, che in altra parte diciamo [n]. Nè la effusione fatta dal furioso, ò pazzo [o], ò dal fanciullo [p], che non ha discrettione [q]. Aggiunsesi [ò se la cagione &c.] perciochè non basta, che la ferita sia dentro di essa. Ancorche il ferito se ne eschi, auanti che il sangue si sparga in essa. Et ancorche egli si raccoglia in alcun uaso, senza ch'ei caschi in essa. & non basta, che il sangue si sparga in essa, & se la ferita si fece fuora [r]. Si è detto † [naturale], perciochè non basta, che si dia 152 sentenza condennatoria, anco dentro di lei, se per la sua effecutione

a Ca. Ecclesiæ 6 & d. & c. Ecclesiæ col. 1. c. propè finem, de cõsecr. eccles.

b In dicta Ecclesiæ. & 2. [illegible] de consecr. eccles. lib. 6.

c Cap. de consecr. eccl.

d Ca. aqua de cõsecr. eccl. glos. [illegible] & Pan. 1. col. Ant. [illegible]

e Quare requirit effusi[illegible] de [illegible] & [illegible] 16. q. 1. & gl. [illegible] in hac sparse. Cu[illegible] illorũ, se ferendo p[illegible] Effusione, con e lata de Fel. libr. & Pan. in d. ca. Presbyter.

f De dedicatio eccles. cuius

g Gl. de cõsecr. eccles. & per sanguinis

h Glos. in recepta.

i Pan. in d. c. Presbyter. fu. & [illegible] in 1. col.

k Specul. [illegible] 2.

l Arg. [illegible] & Pan. [illegible]

m Arg. [illegible] de consecr. eccles. [illegible] glo. de uir & [illegible] de [illegible] ca. Quia de cõsecr. d. [illegible] 6.

n [illegible] p. Cap. sacrata in d. [illegible] Specul. de delic. [illegible]

tione la effusione si fece fuora. S'è detto [,ò morte] percioche basta per questo affogare, ò uccidere l'huomo in essa, senza che si sparga sangue [a]. Come anco basta la morte, & lo spargimento fatto per la fede, & per il matrimonio [b]. Ma non l'uccidere, ò il ferire nella Chiesa, con alcun tiro colui, che sta fuora di lei, ancor che si l'uccidere; ò lo spargere il sangue di colui, che in esso stà, da alcun tiro di fuora [c]. Il secondo caso, nelqual la Chiesa si dice polluta è, quando si sparge in essa il seme humano uolontariamente.

a Gl. in d.c. Propter fluxum de cons. d. 1. Quæstione 5. 1. ad 1. Aquin.

b Arch. & gl. recepta in d. c. 1.

c sin mèc prædicto

255 Habbiamo detto † [humano] percioche quel de gl'altri animali non fa al caso [d]. Et perche basta, che sia di qual si uoglia huomo, ò donna, Cherico, ò laico, fedele, ò infidele, & che si sparga secondo, contra, ò fuora del corso naturale [e]. Come anco basta la effusione per la copula congiugale, secondo le glose [f], communemente riceuute: ancor che l'altra tenghi il contrario [g], che reprobammo altroue [h]. S'è detto [uolontariamente] percioche non basta quella che si fa dormendo [i]. ancor che Angelo dica il contrario [k]; però senza sufficiente ragione. Perche il tenere, che la congiugale uiola, non segue, che basti quella di colui, che dorme, poi che questa non contiene la irreuerenza, come quella circa della Chiesa. Il terzo caso, nelquale la Chiesa si dice polluta, è quando si sepellisce in essa alcuno scommunicato [l]. Il quarto, quando si sepellisce in essa alcuno infidele [m]. ancor che in questo caso non solamente ella si ha da riconciliare, ma etiandio raderſi i muri di lei. Et nel precedente basta la riconciliatione, secondo il Panormitano [n]. Il quinto, quando la Chiesa si consacra, ò benedice dal Vescouo publico scommunicato [o]. Il sesto, quando tutti i muri si rifanno [p], però il contrario pare piu uero, come in altra parte [q] dimostrammo. Dispensano i Vescoui in qual si uoglia irregolarità, & sospensione, che uiene per delitto occulto, (eccetto che non sia uenuto in giudicio, nè sia homicidio uolontario, & di qual si uoglia caso occulto riserbato alla sedia Apostolica, assoluono i loro sudditi nelle loro diocese per se stessi, ò per i loro Vicarij spetialmente à questo deputati in foro conscientiæ, eccetto di heresia, che l'hauranno da fare per se stessi, & non per i loro Vicarij, come si legge nel Concilio [r] Tridentino.

d Glo. in d.c.1. uer. Humani.

e Text. in d.c. eccl. uer. Coitus & specula de dedic. eccl. col. 10.

f In d.c. 1. de cons. & in c. Ecclesijs 68. & in c. Is qui de sep. eccl. 6. & in c. Quoniam 13. 1.

g In d. cap Ecclesijs de consec. d. 1

h sim. 1. c. Ecclesijs proxi. allegat.

i Gl. in 1. c. Eccl. cõiter recepta

k In uer. Consecratio recte d. 1. §. 1

l Cap. Consuluisti, de consec. eccl.

m Ca. Eccle. 1. & 2. de consec. d. 1

n In d.c. Cõsuluisti

o Arg. d.c. Cõsuluisti, & ibi notat Pan.

p Gl. in c. Ingressus de cons. eccl. l.

q In d.c. Eccl. not. 2

r Sessio 24. c. 6

DE

DE I CASI RISERBATI.

SOMMARIO.

154 Il caso riſerbato è peccato: l'aſſolutione del quale è uietata dalla legge humana, al Sacerdote, che conſiderato ſolo il diuino, può aſſoluere il tutto, perche niun caſo de iure diuino è riſerbato. Egli è differente dalla Cenſura, perciochè ella è pena di lui. Nè ſe ne troua neſſuno, che ſia riſerbato al Papa.

Il Caſo riſerbato al Papa, & la Cenſura riſerbata è una coſa iſteſſa.

Aſſoluere può il Parochiano tutti que' peccati, c'hanno congiunte cenſure, riſerbate al Papa, leuate eſſe cenſure.

155 I caſi & le cenſure riſerbate al Veſcouo, ſono fra ſe differenti. I quali, ſe ſono da lui conceſſi ad altri, ſenza neſſuna eccettione s'intendono tutti i peccati & le cenſure, ch'egli può aſſoluere, ſe non ſi conſta il contrario.

156 I caſi riſerbati al Veſcouo de iure, ſecondo l a commune ſono ſei. Il primo è, il peccato del Cherico, ch'è congiunto con la Irregolarità. Il ſecondo è l'incendio fatto d'alcune coſe uolontariamente. Il terzo è il peccato, che merita ſolenne peni-

157 tenza. Il quarto è l'aſſolutione della beſtemmia publica & manifeſta, nel foro contentioſo. Il quinto è la diſpenſatione de' uoti, e'l giuramento. E'l ſeſto è l'aſſolutione della Scommunica maggiore.

Aſſoluere non ſi debbono i beſtemmiatori nel foro della conſcienza, ſenza grandiſſima penitenza.

158 I caſi riſerbati à i Veſcoui per conſuetudine generale, ò quaſi generale ſono quattro. Il primo è, l'homicidio uolontario, ò il troncamento di qualche membro, Il ſecondo è il teſtimonio falſo, ò falſificar ſcritture. Il terzo è uiolare la libertà, ò immunità eccleſiaſtica. Il quarto è la reſtitutione della roba d'altri: la quale non ſi ſa di chi ella ſia. Benche colui che la tiene può eſſere aſſoluto dal confeſſore, s'egli da ſe la reſtituiſce.

159 I caſi riſerbati delle conſtitutioni ſinodali ponno eſſer diuerſi. Quelli di Coimbre ne riſerbano diciaſette.

PRIMA-

254 RIMAMENTE † diciamo, che caſo riſerbato è peccato; l'aſſolutione del quale è uietata dalla legge humana al ſacerdote, che conſiderato ſolo il diuino, può aſſoluere di tutto [a], ſecondo la opinione di quelli, che parlano meglio [b]. Il ſecondo che da queſto ne ſegue, che altra coſa è caſo riſerbato, & altra cenſura riſerbata: perche altra coſa è il peccato, & altra la cenſura, che è pena di lui [c]. Il terzo, che neſſun caſo è riſerbato al Papa, perche dice S. Antonino [d] che mai egli non ha letto peccato alcuno tanto enorme, che non lo poſſa aſſoluere il Veſcouo, ſe non ha congiunta alcuna cenſura. Il quarto, che da queſto ne ſegue, che caſo riſerbato al Papa, & cenſura riſerbata, ſono una medeſima coſa, & che per conſequente la bolla, che da poteſtà di potere aſſoluere tutti i caſi Papali, s'intende di tutte le cenſure al Papa riſerbate. Il quinto, tutti i peccati, che hanno congiunte cenſure riſerbate al Papa, ſi poſſono aſſoluere dal ſimplice Parochiano, dopò che è leuata la cenſura, da chi ha poteſtà di leuarla, per non eſſer piu riſerbata [e]. ſe con la riſerbatione, che fa il Papa della cenſura, non concorreſſe l'altra del Veſcouo, come che riſerbi il peccato, per il quale ſi pone quella cenſura [f].

Laquale anco procede De iure. pero mi pare, che l'uſo interpreti indiſtintamente, che s'intende tolta quella del Veſcouo, quando ſi
255 toglie quella del Papa [g]. Il ſeſto † che il Veſcouo per concedere i ſuoi caſi, non s'intenda concedere aſſolutione dalle ſcommuniche riſerbate à lui, perche ci ſono peccati, che ſenza hauere cenſura congiunta, ſono riſerbati al Veſcouo: & anco cenſure, che gli ſono riſerbate. Ne anco per concedere l'aſſolutione de' ſuoi caſi, & cenſure s'intende la diſpentatione de' uoti, ò dell'irregolarità, nè d'altre diſpentationi, ch'eſſo può, perche non ſono caſi, nè cenſure riſerbate à lui [h]. Il ſettimo, che ſe bene dice il Veſcouo, ui concedo tutta la mia poteſtà, tutta la mia autorità, per confeſſare & aſſoluere, non s'intende ch'egli conceda i caſi a lui riſerbati per legge commune, o ſuo particolare, o per conſuetudine generale, ò ſpeciale. Ancorche noi crediamo il contrario, quando egli conceda a tutti i ſuoi caſi: perche ſecondo il commun parlare per i ſuoi caſi, s'intendono i peccati riſerbati a lui. Ne S. Antonino [i] tiene il contrario a queſto. Et anco quando egli concede tutta la ſua poteſtà eccetto tale, & tale caſo riſerbato [m]. Et anco quanto al foro della conſcienza, quando conſta, che la intenſ-

a Iuxta illud. Quodcumque ligaueris, &c. Et ſic ſolus Deus potest abſolutionem dare de omnibus & ſuper omnia.

b Eglocrat. de pœn. & remiſſ. 1. 5. Aur. 3 part. c. 11. & 25. Ioan. Andr. 5 Vbi ſcribunt eſſe communem.

c Vbi ſcribunt eſſe communem.

d Vbi ſup. col. 1.

e Gaiet. in ſumma, uerb. Caſus

f Arg. c. extra tit. De aetat. & qual. l. In homicidii locorum verba præb.

g Præterea ſic quæritur de ſententia Concilii Tridentini, quæ ſolum loquitur de ſententia excommunicationis.

h Ecclia excluſo non intelligitur ad hæc ne [illegible] Papinianus exulti. [illegible] tum & ca. Conſtitu. [illegible]

i Ant. [illegible] Sylu. [illegible] Ioan. [illegible] Ioan. [illegible] Ioan

tione del Vescouo si di concedere i riserbati, à chi egli concesse tutta la sua potestà [a]. L'ottauo [†] che quali scomuniche siano riserbate al Vescouo, è detto di sopra [b], & che di sopra esse ui è gran differentione, tra i dottori [c], quali siano i casi riserbati à lui. La più commune, & uera conclusione di questo è, che sono quattro, o cinque. Il primo, è il peccato del Chierico che ha congiunta l'Irregolarità secondo alcuni [d], però a noi pare più uero, & più usato quel, che dice il Cardinale [e], cioè che il Chierico, che per alcun peccato incorre in irregolarità, si può assoluere dalla censura, se ui è, & dal peccato, auanti che sia dispensato della Irregolarità. Il secondo è l'incendio di case, di seminati, & d'altre cose fatte à studio, & chi da consiglio, & aiuto per fare questo [f]. Il terzo è il peccato, alquale si deue penitenza solenne, che si da per peccati graui, & manifesti, che scandalizano [g], i quali al presente non si usano. Il quarto è l'assolutione [†] della bestemmia publica, & manifesta. Ma il testo [257] antico [h], nelquale si fonda la commune, parla del foro contentioso, come notò [i] Angelo, & un'altro nouo [k] il contrario significa, in quanto egli commanda, che i confessori non assoluino i bestemmiatori nel foro della conscienza, se non con grandissima penitenza, secondo il giuditio di seuero Confessore. Il quinto è la dispensatione dei uoti, & del giuramento, però questi non si debbono porre tra i casi, perche non sono peccati e quello che questi sono, s'è detto di sopra [l]. Il testo è l'assolutione della scommunica [m] maggiore, però questo non è caso riserbato, perciochè non è peccato, ma pena di lui, nè si ha da intendere di tutte le scommuniche, ma delle riserbate al Papa, che quiui alcuni casi si concedono a gli inferiori: il che se intende del Vescouo, come è detto di sopra [n]. Perciochè de gli altri non riserbati possono Decani, & altri uere i Parochiani, per il sopradetto. Per il che pare che niuno di questi sei siano i casi riserbati che almeno si usa. Altri casi [‡] riserbati à i Vescoui, per [258] costume generale, o quasi generale [o]. Il primo è l'homicidio uolontario, o tagliare qualche membro reale: perciochè è il mentale, ne il uero se quantunque proceda fino al ferire, non si comprende [p]. Il secondo è, il peccato di falsità, di corrompere scritture, o fare testimonio falso, o falsificare il uero, essendo interrogato dal giudice [q], o quello, che gli Auuocati, Procuratori, & Notai commettono, mostrando le scrit-

a Arg. c. Intelligat. de [illegible]

b Supra eod. §. [illegible]

c [illegible] Caietan. [illegible] Sylu. [illegible] Tabien. [illegible] Ang. [illegible] Rosell. [illegible] Nauar. [illegible] Corduba. [illegible] Soto. [illegible] Couar. [illegible] Molina. [illegible] Valent. [illegible] Sayr. [illegible] Reginald. [illegible] Bonac. [illegible] Trull. [illegible] Pasqual. [illegible] Ioan. de Salas. [illegible] Ioan. de Lugo. [illegible] Ioan. Hurtado. [illegible] Ioan. Martinez. [illegible] Ioan. Ruiz. [illegible] Ioan. Perez. [illegible] Ioan. Gutierrez. [illegible] Ioan. Lopez. [illegible] Ioan. Garcia. [illegible] Ioan. Fernandez. [illegible] Ioan. Diaz. [illegible] Ioan. Alvarez. [illegible] Ioan. Gomez. [illegible] Ioan. Rodriguez. [illegible] Ioan. Sanchez. [illegible] Ioan. Ramirez. [illegible] Ioan. Torres. [illegible] Ioan. Flores. [illegible] Ioan. Morales. [illegible] Ioan. Ortiz. [illegible] Ioan. Castro. [illegible] Ioan. Vargas. [illegible] Ioan. Mendoza. [illegible] Ioan. Silva. [illegible] Ioan. Pacheco. [illegible] Ioan. Cabrera. [illegible] Ioan. Guzman. [illegible] Ioan. Ponce. [illegible] Ioan. Leon. [illegible] Ioan. Navarro. [illegible] Ioan. Ramos. [illegible] Ioan. Reyes. [illegible] Ioan. Gallego. [illegible] Ioan. Vazquez. [illegible] Ioan. Blanco. [illegible] Ioan. Rojas. [illegible] Ioan. Suarez. [illegible] Ioan. Molina. [illegible] Ioan. Delgado. [illegible] Ioan. Castillo. [illegible] Ioan. Ortega. [illegible] Ioan. Rubio. [illegible] Ioan. Marin. [illegible] Ioan. Sierra. [illegible] Ioan. Iglesias. [illegible] Ioan. Medina. [illegible] Ioan. Garrido. [illegible] Ioan. Santos. [illegible] Ioan. Castro. [illegible] Ioan. Vargas. [illegible] Ioan. Mendoza. [illegible] Ioan. Silva. [illegible] Ioan. Pacheco. [illegible] Ioan. Cabrera. [illegible] Ioan. Guzman. [illegible] Ioan. Ponce. [illegible] Ioan. Leon. [illegible] Ioan. Navarro. [illegible] Ioan. Ramos. [illegible] Ioan. Reyes. [illegible] Ioan. Gallego. [illegible] Ioan. Vazquez. [illegible] Ioan. Blanco. [illegible] Ioan. Rojas. [illegible] Ioan. Suarez. [illegible] Ioan. Molina. [illegible] Ioan. Delgado. [illegible] Ioan. Castillo. [illegible] Ioan. Ortega. [illegible] Ioan. Rubio. [illegible] Ioan. Marin. [illegible] Ioan. Sierra. [illegible] Ioan. Iglesias. [illegible] Ioan. Medina. [illegible] Ioan. Garrido. [illegible] Ioan. Santos.

d [illegible] Ioan. Castro. [illegible] Ioan. Vargas. [illegible] Ioan. Mendoza. [illegible] Ioan. Silva. [illegible] Ioan. Pacheco. [illegible] Ioan. Cabrera. [illegible] Ioan. Guzman. [illegible] Ioan. Ponce. [illegible] Ioan. Leon. [illegible] Ioan. Navarro. [illegible] Ioan. Ramos. [illegible] Ioan. Reyes. [illegible] Ioan. Gallego. [illegible] Ioan. Vazquez. [illegible] Ioan. Blanco. [illegible] Ioan. Rojas. [illegible] Ioan. Suarez. [illegible] Ioan. Molina. [illegible] Ioan. Delgado. [illegible] Ioan. Castillo. [illegible] Ioan. Ortega. [illegible] Ioan. Rubio. [illegible] Ioan. Marin. [illegible] Ioan. Sierra. [illegible] Ioan. Iglesias. [illegible] Ioan. Medina. [illegible] Ioan. Garrido. [illegible] Ioan. Santos.

e [illegible] Ioan. Castro. [illegible] Ioan. Vargas. [illegible] Ioan. Mendoza. [illegible] Ioan. Silva. [illegible] Ioan. Pacheco. [illegible] Ioan. Cabrera. [illegible] Ioan. Guzman. [illegible] Ioan. Ponce. [illegible] Ioan. Leon. [illegible] Ioan. Navarro. [illegible] Ioan. Ramos. [illegible] Ioan. Reyes. [illegible] Ioan. Gallego. [illegible] Ioan. Vazquez. [illegible] Ioan. Blanco. [illegible] Ioan. Rojas. [illegible] Ioan. Suarez. [illegible] Ioan. Molina. [illegible] Ioan. Delgado. [illegible] Ioan. Castillo. [illegible] Ioan. Ortega. [illegible] Ioan. Rubio. [illegible] Ioan. Marin. [illegible] Ioan. Sierra. [illegible] Ioan. Iglesias. [illegible] Ioan. Medina. [illegible] Ioan. Garrido. [illegible] Ioan. Santos.

f [illegible] Ioan. Castro. [illegible] Ioan. Vargas. [illegible] Ioan. Mendoza. [illegible] Ioan. Silva. [illegible] Ioan. Pacheco. [illegible] Ioan. Cabrera. [illegible] Ioan. Guzman. [illegible] Ioan. Ponce. [illegible] Ioan. Leon. [illegible] Ioan. Navarro. [illegible] Ioan. Ramos. [illegible] Ioan. Reyes. [illegible] Ioan. Gallego. [illegible] Ioan. Vazquez. [illegible] Ioan. Blanco. [illegible] Ioan. Rojas. [illegible] Ioan. Suarez. [illegible] Ioan. Molina. [illegible] Ioan. Delgado. [illegible] Ioan. Castillo. [illegible] Ioan. Ortega. [illegible] Ioan. Rubio. [illegible] Ioan. Marin. [illegible] Ioan. Sierra. [illegible] Ioan. Iglesias. [illegible] Ioan. Medina. [illegible] Ioan. Garrido. [illegible] Ioan. Santos.

g [illegible] Ioan. Castro. [illegible] Ioan. Vargas. [illegible] Ioan. Mendoza. [illegible] Ioan. Silva. [illegible] Ioan. Pacheco. [illegible] Ioan. Cabrera. [illegible] Ioan. Guzman. [illegible] Ioan. Ponce. [illegible] Ioan. Leon. [illegible] Ioan. Navarro. [illegible] Ioan. Ramos. [illegible] Ioan. Reyes. [illegible] Ioan. Gallego. [illegible] Ioan. Vazquez. [illegible] Ioan. Blanco. [illegible] Ioan. Rojas. [illegible] Ioan. Suarez. [illegible] Ioan. Molina. [illegible] Ioan. Delgado. [illegible] Ioan. Castillo. [illegible] Ioan. Ortega. [illegible] Ioan. Rubio. [illegible] Ioan. Marin. [illegible] Ioan. Sierra. [illegible] Ioan. Iglesias. [illegible] Ioan. Medina. [illegible] Ioan. Garrido. [illegible] Ioan. Santos.

h [illegible] Ioan. Castro. [illegible] Ioan. Vargas. [illegible] Ioan. Mendoza. [illegible] Ioan. Silva. [illegible] Ioan. Pacheco. [illegible] Ioan. Cabrera. [illegible] Ioan. Guzman. [illegible] Ioan. Ponce. [illegible] Ioan. Leon. [illegible] Ioan. Navarro. [illegible] Ioan. Ramos. [illegible] Ioan. Reyes. [illegible] Ioan. Gallego. [illegible] Ioan. Vazquez. [illegible] Ioan. Blanco. [illegible] Ioan. Rojas. [illegible] Ioan. Suarez. [illegible] Ioan. Molina. [illegible] Ioan. Delgado. [illegible] Ioan. Castillo. [illegible] Ioan. Ortega. [illegible] Ioan. Rubio. [illegible] Ioan. Marin. [illegible] Ioan. Sierra. [illegible] Ioan. Iglesias. [illegible] Ioan. Medina. [illegible] Ioan. Garrido. [illegible] Ioan. Santos.

i [illegible] Ioan. Castro. [illegible] Ioan. Vargas. [illegible] Ioan. Mendoza. [illegible] Ioan. Silva. [illegible] Ioan. Pacheco. [illegible] Ioan. Cabrera. [illegible] Ioan. Guzman. [illegible] Ioan. Ponce. [illegible] Ioan. Leon. [illegible] Ioan. Navarro. [illegible] Ioan. Ramos. [illegible] Ioan. Reyes. [illegible] Ioan. Gallego. [illegible] Ioan. Vazquez. [illegible] Ioan. Blanco. [illegible] Ioan. Rojas. [illegible] Ioan. Suarez. [illegible] Ioan. Molina. [illegible] Ioan. Delgado. [illegible] Ioan. Castillo. [illegible] Ioan. Ortega. [illegible] Ioan. Rubio. [illegible] Ioan. Marin. [illegible] Ioan. Sierra. [illegible] Ioan. Iglesias. [illegible] Ioan. Medina. [illegible] Ioan. Garrido. [illegible] Ioan. Santos.

k [illegible] Ioan. Castro. [illegible] Ioan. Vargas. [illegible] Ioan. Mendoza. [illegible] Ioan. Silva. [illegible] Ioan. Pacheco. [illegible] Ioan. Cabrera. [illegible] Ioan. Guzman. [illegible] Ioan. Ponce. [illegible] Ioan. Leon. [illegible] Ioan. Navarro. [illegible] Ioan. Ramos. [illegible] Ioan. Reyes. [illegible] Ioan. Gallego. [illegible] Ioan. Vazquez. [illegible] Ioan. Blanco. [illegible] Ioan. Rojas. [illegible] Ioan. Suarez. [illegible] Ioan. Molina. [illegible] Ioan. Delgado. [illegible] Ioan. Castillo. [illegible] Ioan. Ortega. [illegible] Ioan. Rubio. [illegible] Ioan. Marin. [illegible] Ioan. Sierra. [illegible] Ioan. Iglesias. [illegible] Ioan. Medina. [illegible] Ioan. Garrido. [illegible] Ioan. Santos.

l Supra eod. §. [illegible] Ioan. Castro. [illegible] Ioan. Vargas. [illegible] Ioan. Mendoza. [illegible] Ioan. Silva. [illegible] Ioan. Pacheco. [illegible] Ioan. Cabrera. [illegible] Ioan. Guzman. [illegible] Ioan. Ponce. [illegible] Ioan. Leon. [illegible] Ioan. Navarro. [illegible] Ioan. Ramos. [illegible] Ioan. Reyes. [illegible] Ioan. Gallego. [illegible] Ioan. Vazquez. [illegible] Ioan. Blanco. [illegible] Ioan. Rojas. [illegible] Ioan. Suarez. [illegible] Ioan. Molina. [illegible] Ioan. Delgado. [illegible] Ioan. Castillo. [illegible] Ioan. Ortega. [illegible] Ioan. Rubio. [illegible] Ioan. Marin. [illegible] Ioan. Sierra. [illegible] Ioan. Iglesias. [illegible] Ioan. Medina. [illegible] Ioan. Garrido. [illegible] Ioan. Santos.

m [illegible] Ioan. Castro. [illegible] Ioan. Vargas. [illegible] Ioan. Mendoza. [illegible] Ioan. Silva. [illegible] Ioan. Pacheco. [illegible] Ioan. Cabrera. [illegible] Ioan. Guzman. [illegible] Ioan. Ponce. [illegible] Ioan. Leon. [illegible] Ioan. Navarro. [illegible] Ioan. Ramos. [illegible] Ioan. Reyes. [illegible] Ioan. Gallego. [illegible] Ioan. Vazquez. [illegible] Ioan. Blanco. [illegible] Ioan. Rojas. [illegible] Ioan. Suarez. [illegible] Ioan. Molina. [illegible] Ioan. Delgado. [illegible] Ioan. Castillo. [illegible] Ioan. Ortega. [illegible] Ioan. Rubio. [illegible] Ioan. Marin. [illegible] Ioan. Sierra. [illegible] Ioan. Iglesias. [illegible] Ioan. Medina. [illegible] Ioan. Garrido. [illegible] Ioan. Santos.

n Supra eod. nu. 111. [illegible] Ioan. Castro. [illegible] Ioan. Vargas. [illegible] Ioan. Mendoza. [illegible] Ioan. Silva. [illegible] Ioan. Pacheco. [illegible] Ioan. Cabrera. [illegible] Ioan. Guzman. [illegible] Ioan. Ponce. [illegible] Ioan. Leon. [illegible] Ioan. Navarro. [illegible] Ioan. Ramos. [illegible] Ioan. Reyes. [illegible] Ioan. Gallego. [illegible] Ioan. Vazquez. [illegible] Ioan. Blanco. [illegible] Ioan. Rojas. [illegible] Ioan. Suarez. [illegible] Ioan. Molina. [illegible] Ioan. Delgado. [illegible] Ioan. Castillo. [illegible] Ioan. Ortega. [illegible] Ioan. Rubio. [illegible] Ioan. Marin. [illegible] Ioan. Sierra. [illegible] Ioan. Iglesias. [illegible] Ioan. Medina. [illegible] Ioan. Garrido. [illegible] Ioan. Santos.

o Extrauag. Interecunctas, de [illegible] Ioan. Castro. [illegible] Ioan. Vargas. [illegible] Ioan. Mendoza. [illegible] Ioan. Silva. [illegible] Ioan. Pacheco. [illegible] Ioan. Cabrera. [illegible] Ioan. Guzman. [illegible] Ioan. Ponce. [illegible] Ioan. Leon. [illegible] Ioan. Navarro. [illegible] Ioan. Ramos. [illegible] Ioan. Reyes. [illegible] Ioan. Gallego. [illegible] Ioan. Vazquez. [illegible] Ioan. Blanco. [illegible] Ioan. Rojas. [illegible] Ioan. Suarez. [illegible] Ioan. Molina. [illegible] Ioan. Delgado. [illegible] Ioan. Castillo. [illegible] Ioan. Ortega. [illegible] Ioan. Rubio. [illegible] Ioan. Marin. [illegible] Ioan. Sierra. [illegible] Ioan. Iglesias. [illegible] Ioan. Medina. [illegible] Ioan. Garrido. [illegible] Ioan. Santos.

p Arg. c. per tuas. 17. [illegible] Ioan. Castro. [illegible] Ioan. Vargas. [illegible] Ioan. Mendoza. [illegible] Ioan. Silva. [illegible] Ioan. Pacheco. [illegible] Ioan. Cabrera. [illegible] Ioan. Guzman. [illegible] Ioan. Ponce. [illegible] Ioan. Leon. [illegible] Ioan. Navarro. [illegible] Ioan. Ramos. [illegible] Ioan. Reyes. [illegible] Ioan. Gallego. [illegible] Ioan. Vazquez. [illegible] Ioan. Blanco. [illegible] Ioan. Rojas. [illegible] Ioan. Suarez. [illegible] Ioan. Molina. [illegible] Ioan. Delgado. [illegible] Ioan. Castillo. [illegible] Ioan. Ortega. [illegible] Ioan. Rubio. [illegible] Ioan. Marin. [illegible] Ioan. Sierra. [illegible] Ioan. Iglesias. [illegible] Ioan. Medina. [illegible] Ioan. Garrido. [illegible] Ioan. Santos.

q Iuxta nota per Bar. in l. ff. eod. [illegible] Ioan. Castro. [illegible] Ioan. Vargas. [illegible] Ioan. Mendoza. [illegible] Ioan. Silva. [illegible] Ioan. Pacheco. [illegible] Ioan. Cabrera. [illegible] Ioan. Guzman. [illegible] Ioan. Ponce. [illegible] Ioan. Leon. [illegible] Ioan. Navarro. [illegible] Ioan. Ramos. [illegible] Ioan. Reyes. [illegible] Ioan. Gallego. [illegible] Ioan. Vazquez. [illegible] Ioan. Blanco. [illegible] Ioan. Rojas. [illegible] Ioan. Suarez. [illegible] Ioan. Molina. [illegible] Ioan. Delgado. [illegible] Ioan. Castillo. [illegible] Ioan. Ortega. [illegible] Ioan. Rubio. [illegible] Ioan. Marin. [illegible] Ioan. Sierra. [illegible] Ioan. Iglesias. [illegible] Ioan. Medina. [illegible] Ioan. Garrido. [illegible] Ioan. Santos.

scrit-

ſcritture alle parti contrarie [a], Il terzo è uiolare la libertà, ò immunità eccleſiaſtica [b], per laqual le perſone, o le cose eccleſiaſtiche ſono ingiuſtamente grauate, ancorche al preſente molte uolte tengano congiunte le ſcommunicationi del a Cena, per il ſopradetto [c]. & per conſeguente pare, che ogni ſacrilegio ſia caſo del Veſcouo per coſtume [d]. Il quarto è il peccato di tenere la roba d'altri, che non ſi ſa di chi e, ilqual quantunque egli ſia riſerbato al Veſcouo con poteſta di fare la reſtitutione, però ſe auanti che uenghi à confeſſare il medeſimo che la tiene la reſtituiſce in opere pie, ſo iſta nel foro della conſcienza, come ſcriuemmo lungamente in altra parte [e], & anco nel foro eſteriore prouarà, che coſi l'ha reſtituita, & allhora il Confeſſore lo
259 potra aſſoluere. De i caſi però †, che per coſtume, ò per conſtitutione ſpetiale de i Veſcouadi, ſi riſerbano, non ſi può dare certa regola, ſecondo tutti [f]. Ma quelli, che le conſtitutioni [g] di queſto Veſcouado ſi riſerbano, ſono l'Hereſia, la Beſtemmia, la Publica fattocchieria, ò malia, l'Homicidio uolõtario poſto in opera. La colpa, ò la negligenza per laqual ſi ritrouano i fanciulli affogati, l'incendio fatto uolontariamente per far danno. Il Sacrilegio, La Scommunica maggiore, *à iure uel ab homine*. Il tenere la roba d'altri, laqual non ſi ſa, di chi ſia che paſſi un ducato Non pagar le decime alle Chieſe, oue ſi debbono, di ualuta di tre carlini in su. Et queſto ſotto pena di ſcommunicatione maggiore *latæ ſententiæ*. I matrimonij occulti, & i teſtimonij loro. Il porre le mani uiolente nel Chierico, ò l'ordinarſi per ſalto, ò con licenza falſa, ò ingeriruſi furtiuamente. I teſtimonij falſi in atti, ò in giuditio, in ſcrittura falſa. Il caſo di tenere la roba d'altri, ſi ha da intendere, come s'è detto di [h] ſopra.

a L. 1. § Qui de probat. l. b Decret. ſa. 10 c. nu. 18. & c. 25 nu. 17

c Sup. eo. c. nu. 120. in fin.

d Sylu. uer Caſ. q. 4.

e In ca. Cum ſe locatis, ſupra Archi. in ca. Non fatie.

f Quia unicuique pro ſua ſalute Cano ab Vrb. 176. 1.

g Conart. 4. tit. 4

h Sup. nu proximo

DELLA PRESENTATIONE de i Frati Confeſſori.

SOMMARIO.

260 *La Preſentatione de' frati, accioche poſſino udire le confeſſioni ſi fa in tre modi. La prima forma ricerca che i lor Prelati uadino alla preſenza de i Prelati di quelle dioceſi, dove hanno i lor monaſterij, & gli dimandino licenza, ch'eſſi poſſino confeſſare i ſudditi loro in quella Dioceſi.*

261 *Presentare si debbono i Frati per hauer licenza di poter udire le confessioni, quegli, che sono di vita approuata, discreti, circonspetti, & dotti, & in tanto numero quanto fa bisogno alle città, ò terra doue stanno.*

262 *La Presentatione deue essere fatta con dimanda humile; altramente non ual.*

263 *I Frati che hanno le qualità, che si ricercano per potere udir le confessioni, se ben lor negata la licenza da i Prelati, senza ragioneuol cagione, ponno confessare, & assoluere liberamente i lor sudditi.*

264 *Il Censore, che s'è una uolta presentato à un Prelato, può sempre udir la confessione nella sua diocesi, etiandio dopò la morte di lui: se la licenza gli fu data nel nome della dignità, & non della persona. Et può assoluere i suoi casi riserbati.*

265 *I Confessori presentati, & ammessi per priuilegio, ponno confessar tutti quegli, che uengono a confessarsi ne' lor monasterij, e assoluerli, quantunque siano d'altri Vescouadi, ne' quali non si sono presentati.*

266 *I Confessori deono esser in tanto numero, quãto uoglion i Prelati.*

267 *La forma seconda della presentatione de' Confessori.*

268 *La forma terza della presentatione de' Confessori. Dopò la quale, se gli Vescoui non gli uogliono ammettere, hanno piena autorità d'assoluere da tutti i peccati, che ordinariamente non sono riserbati al Vescouo, o al Papa, ma questa presentatione non dura piu d'un'anno.*

IRCA à questo diciamo primo † che la presentatione de i Frati per confessare, si fa in tre maniere. La prima, guardando à tutto quello che ricerca la legge, per quel, di che si parlarà ne' sette detti primieri [a]. La seconda, guardando à quello solo, del quale il Prelato, al quale ella si ha da fare, si contenta [b]. La terza, guardando quel, che per un priuilegio di Innocentio Ottauo si deue guardare [c]. Il quale però non è di tanta auttorità, di quanto sono le due. Il secondo, che la prima forma riceua, secondo la legge [d], che il Maestro, i Priori, i Prouinciali, ò i lor Vicarij de' Predicatori, & de' Carmelitani. Et il Ministro Generale prouinciale & i Custodi di quelli dell'ordine de' Minori, per se, ò per altri frati idonei uadino alla pre-

a Vasq. 2. 1. nu. 166. concludatur.

b De qua nu. 267.

c De qua nu. 268.

d Clem. Dudum § Statuimus. 2. de Sepult. & ibi Doct. Leo x. Iulius.

presenza del Prelato dalla Chiesa di quella città & diocesi, doue stanno i frati, ouero della piu uicina. doue non è monasterio loro, & la dimandi humilmente, ch'egli approui quei frati electi à questo da' loro prelati, posino nelle sue città, & diocesi udire liberamente le confessioni de' suoi sudditi, che da loro si uorranno confessare, & imporli salutifere penitentie, & assoluerli con sua licentia, & buona gratia. Habbiamo detto [uadino &c.] & [non possono andare &c.] perciochè è di obligo, ancorche Siluestro [a] dica che questo offerimento, ò dimanda non è necessaria; allegando il Cardinale per quel, che in una parte [b] pare, che egli sia di questa opinione, però non si ha da tenere. Perche quantunque il detto Cardinale tenga, che non sia di sustantia, che i frati presentati habbino poi da fare questa petitione, & offerimento [c], dipoi non ricerca il douere che si chieda licentia per eleggere, se non quelli, che saranno electi, faccino le dette tre cose [d]. Però in altra parte [e] dichiarando piu amplamente questo egli dice, che benche basti la confessione della licentia, per le dette tre cose, circa à i frati, che si presentaranno senza che preceda questa dimanda prima, se il prelato la darà: però egli può (se uorrà) rispondere à colui, che presentarà i frati, senza dimandare innanzi questo. che se lo dimandano innanzi, & dipoi gli presentino i frati, & egli farà quel che deue, & di questo non si possono aggrauare quelli, che presentano, nè per ello, nè ancor che egli dica di non uolere dare licentia (senza che quel si faccì) possono i frati udire le confessioni de' suoi sud-
261 diti, come presentati. Habbiamo detto [†] [o suoi Vicarij &c.] perciochè questa dimanda si può fare da i Custodi de' frati Minori, & da li Vicarij de i Maestri generali, & priori prouinciali de' Predicatori, & de' Carmelitani, ancorche la presentatione de i frati contenuta nel seguente uerticolo, non si possa fare se non da li Maestri generali, ò da Priori Prouinciali de' Minori [f]. Habbiamo detto [à i prelati della Chiesa] per includere in essi i Vescoui, & i maggiori loro, secondo la [g] glosa. Ey anco altri, se bene siano Minori, che habbino giurisditione qua si Episcopale per priuilegio, o per prescrittione, la quale hanno tutti i Prelati essenti [h], come sono quei dell'ordine de' Caualieri, & alcuni Abbati, & Priori di Chiete Collegiali [i], & il Capitolo sede uacante, & i Vicarij generali di tutti i sopradetti: quando non si potranno trouare i principali [k]. Il terzo diciamo [l] che i

a Ver. Cõfello 2 q. 1
b S. in d. §. Statuimus q. 8.
c Vt ibid. Card. art.
d Vt ex d. §. Statuimus col. 3.
e In c. de Iudæorum §. Ad decimo q. 5.
f Inst. gloss. Mart. & Card. & Ioan. in § Ad. [illegible]
g Card. [illegible]
h G. [illegible] de [illegible]
i Ioan. [illegible] Ed. [illegible] de [illegible]
k [illegible] tum. q. & [illegible] §. [illegible]
l In d. Cle. Dudum §. Ad denique.

sopradetti Prelati, Generali, ò Prouinciali de i detti ordini hanno da eleggere, ò da se, ò per i loro Commissarij bastanti frati idonei, cioè approbati di vita, discreti, circonspetti, & dotti, come conuiene per tanto grande officio: & nel numero, che richiede la città, ò diocesi: & gli hanno da presentare medesimamente per se, ò per altri à i Prelati delle Chiese di quella città, ò diocesi, & dimandarli humilmente, che gli dieno licenza per 162
fare le dette tre cose con sua buona gratia: Habbiamo detto † [Generali, ò Prouinciali] percioche non bastano per questo (come per la prima dimanda, i Custodi, nè i Priori conuentuali, nè i Guardiani, nè i Vicarij loro [a], come habbiamo detto di sopra. Habbiamo detto [ò per i loro commissarij] percioche possono bene delegare questa facultà ad altri, percioche sono ordinarij [b]. Habbiamo detto [bastantemente da loro deputati] percioche non vare che basti la delegatione generale, poi che non si trasferisce questa facoltà ne' loro Vicarij [c]. Habbiamo detto [nel numero, che ricerca &c.] percioche quantunque per eleggerne manco, non se gli può negar la licenza, ma si bene per eleggerne piu [d]: Et se nel numero ui sarà controuersia, si ha da ricorrere all'Arciuescouo [e], secondo che dice la glosa [f]. Habbiamo detto [della città, ò diocesi] percioche non si possono presentare per tutta la prouincia, & per l'Arciuescouado [g]. Habbiamo detto [presentare] ch'è come la [h] glosa singolare dice, porli innanzi a loro: percioche non basta nominarli, secondo il Cardinale, & la Commune [i]. Habbiamo detto [humilmente] percioche, se la dimandassero superbamente, ò senza aspettare un tempo ragioneuole, superbamente la pigliassero per negata, non giouarebbe loro niente [k]. Il quarto †, che se i detti pre- 163
lati della Chiesa negassero la detta licenza, con cagione legitima à tutti, ouero ad alcuni de i presentati, ò per non hauere le sopradette qualità, possono quei, che presentano, & anco debbono (se vorranno hauer priuilegio de i presentati) nominar'altri, & altri in lor luogo [l]. Però, se gli negaranno la detta licenza espressa, ò tacitamente, senza cagione legitima, potranno i sopradetti presentati confessare, & assoluere liberamente i sudditi loro, come se hauessero hauuta licenza: per quello che parrà à loro che sia il douere [m]. D'intorno à questo: è da notare, che i Prelati per cagioni, per le quali possono negare la licenza à i primi presentati, possono anco negarla à gli altri. [n] Medesimamente

a Gl. Car. Imo. & Cõs in d. § Statuimus.

b Arg. not. c. Quod sedem de offic. ord. & gl. memora. c. Perue nit 15. d.

c Gl. Car. & Imo. in d. Cle. §. Ac deinde.

d Vt significat d. §. Ac deinde ver. Exigit. e d. § Ac deinde d. ver. Exige.

f Pan. & Imo. ibidē.

g d. §. Ac deinde.

h D. §. uer. Pōtare.

i Ibidem.

k Car. & cõs in d. § Statuimus not. 4. adhuncdo quaer. in § Item ijdem q. 7.

l D. Cle. § Item ijdē.

m D. Cle. § Si uero ijdem.

n Glo. & Card. in d. Item ijdem.

mamente se non la daranno, nè la negaranno per alcuna cagione legittima, possono quelli, che pretentano, dimandarla tre uolte, & se poi con tutto questo non gliela daranno, potranno
267 confessare, come s'ei negasse [a]. Il quinto † che il confessore presentato una uolta, secondo la forma del douere, sempre mentre uiue il Prelato, à cui fu presentato, può confessare nel luogo, nel quale egli si presentò, dato che una, & piu uolte uenghi, & passi ad altri Vescouadi, secondo le opinione di tutti. Et etiandio dopò della morte di quel Prelato: se la licenza fu data in nome della dignità, & non della persona del Prelato: & [b] altramente nò. Non può assoluere de gli altri casi per costume, ò per sua constitutione à lui riserbati, secondo la glosa [c] riceuuta, che tiene per meglio S. Antonino [d]. Benche Giouanni di Lignano, riferito per esso efficacemente fondi il contrario, che da molti è seguito, & si può ben tenere, & senza dubbio lo tiene Siluestro: [e] cioè che di qual si uoglino casi, & scommunicationi, che dalla legge non sono riserbati, può assoluere quel presentato, & per conseguente esaminato & approbato: ancorche i Vescoui per loro constitutioni riserbino per essi l'assolutione di tutte le scommuniche maggiori. Perche, quantunque possano far questo, con alcuna giusta cagione, & utile alla lor republica spirituale, quanto à i loro sudditi, però non la ponno quanto à i frati essenti, eccetto quella della scommunicatione fat-
265 ta per la loro constitutione sinodale [f]. Il sesto † che i confessori sopradetti possono per priuilegio di Papa Sisto Quarto, confessare nei loro monasterij, tutti quelli, che si uogliano confessare da loro, dato che non siano del Vescouado, che sono appresentati, ò uero esaminati, & possono assoluerli, come quelli di quel Vascouado [g]: Però non possono far questo fuora di quel Vescouado, oue sono presentati, ouero esaminati [h], & approuati, nè quelli di quel Vescouado, nè di altro, se non quando non uiuono, nè tengono monasterio in esso, & per esserli uicini, sono stati presentati, ò uero esaminati per essi, percioche allhora potranno ne i loro monasterij [i]. Et quando i confessori sopradetti non possono bonamente presentarsi a i Vescoui, per esser uiaggio lungo, o per altra cagione, percioche non possono dimandare i casi Episcopali, possono per priuilegio di Papa Eugenio quarto usar dell'autorità del Vescouo di quel Vescouado, doue si trouano, & assoluere i loro sudditi da tutti i casi, che non sono riser-

a Gl sing recep per Car. Pan & Imol in d. § Ecclesiarum d. Clem. Dudum.

b Card in d. § Ecclesiarum q 1.

c In d. § uerò uerb. Cõcessa recepta per Car 1 q 8 & omnes.

d 3. par. tit 17. ca. 12

e Ver. Cõfess. 2. q. 5.

f Iux. c. Nuper, & ei anno. de fun exc.

g Supplemẽti fol. 58 concil 159.

h D. c. Statuimus.

i Syl. uerb. Confessor 2. q. 1

a Supplementū fol. 95[illegible]

bati a ordinatamente à loro [illegible]

Il settimo † che tutte le sopradette cose si hanno da fare necessariamente co i Prelati della Chiesa, se questi non si contentano di meno, acciochè i frati possino confessare, & assoluere i loro sudditi, come presentati, & godere i priuilegij loro: ma non, se i prelati si contentassero di meno b, come si possono contentare, dipoi che quel fu ordinato per fauore, & prouisione loro. Ne fa in contrario dire, che questa presentatione fu ordinata, per che si essaminassero i presentati. Ilche pare che ricerchi l'industria della persona c. Percioche la facolta ordinaria si può bene delegare, ancorche ella richiegga tale d industria.

b Arm. I Q. Suare. C[illegible] Quod [illegible] & [illegible] Sanchez [illegible] & [illegible] & [illegible] & [illegible] bene praesentat.

c [illegible] delegabilis [illegible]

d [illegible] idem, si est ind.

L'ottauo, che per esser difficile il poter osseruar la detta forma, per molti rispetti, & poter si rimuouere da i Prelati, (come s'è detto) pare buon consiglio presentarli in questa forma piu facile, mutando alcune parole di lei, secondo la maggiore, o minor qualità di colui, che presenta, & di colui, alquale si fa la presentatione.

[illegible]

e *Inseratur hic nomen praepositi siue praesentantis & ordinis, & numero eiusdem, Nempe Petrus Generalis Magister Vester Prouincialis, vel Custos, vel Guardianus, vel Vicarius aliorum eorum, si est ordinis Dominicanorum, siue Carmelitarum, aut Minister Generalis, Prouincialis Custos, Guardianus: vel Vicarius aliorum eorum, si est ordinis Fratrum minorum.*

EVERENDISSIME † Domine, dominationi uestre supplex orator frater N. e *salutem in Domino* IESV, *ac debitam, cõ pari animi submissione reuerentiam. Cum iuxta priuilegia prefato ordini nostro pridem, à S. S. Apostolica concessa. & intra corpus iuris clausa, confessarij eiusdem ordinis ad audiendas confessiones sacramentales secularium penitentium, alicuius ciuitatis, uel Dioecesis instituendi, debeant praesentari Prelatis eorum, ut bona ipsorum uenia, gratia, & licentia id faciant, Ideo quam summissimo animo possum supplex ipse sublimem ac amplissimam D. V. etiam atque etiam rogo, & oro, id q̃ bona ac certa spe, quam uestra istius animi benignitas largissima promittit, ut infrascriptos fratres legitime secundum nostri ordinis Statuta ad*

id nomi-

id nommatos, pro uestra in ordinem nostrum benuolentia, & pro nostra, in uestram dignitatem amplissimam deuotionem, habeant pro legitime præsentatis, ac perinde admittat eos ad confessiones subditorum suorum audiendas, ac si omnia quæ iura pontificia in id requirunt, omnino obseruata essent. Quam, & beneficio speciali, uti animarum salus breuis quæratur, faciat eis facultatem absoluendis eosdem à casibus iudicio uestro dignissimo reseruatis. Quo nos quoque speciali deuotione ac magis moueamur ad exorandum diuinam, eandemq; immensam Dei benignitatem, & clementiam, quo uestram reuerendissimam amplitudinem tueatur, augeat, & beet in æternum. Amen.

REVERENDISSIMO Signore, Frate N. ª fa supplicheuolmente riuerentia à V. S. Reuerendissima, con eguale sommissione di animo. Perche secondo i priuilegi concessi al predetto ordine nostro dalla S. S. Apostolica, i confessori del medesimo ordine, da deputarsi per potere udire le confessioni sacramentali de' secolari penitenti, di alcuna città, ò uero dioceſi, debbono presentarsi à i loro Prelati, accioche con loro licenza, & gratia ciò faccino: per questo con quanto piu humil'animo posso, supplicheuolmente prego V. S. per l'affettion uostra uerso il nostro ordine, & per la nostra diuotione uerso l'amplis-

Qui si deue porre il nome, ppio di colui, che pnta & l'ordine, e'l numero de' pñati, cioè Pietro, Maestro Generale, o Priore Prouinciale, o Cõuentuale, o Vicario d'alcuno d'essi, S. egli è dell'ordine de' Predicatori, o de' Carmelitani. Ma, s'egli è dell'ordine Minore, si deue scriuere Ministro Generale, ò Prouinciale, o Custode, o Guardiano, o Vicario d'alcuno d'essi.

sima dignità uostra, con buona & certa speranza, la quale mi promette l'amplissima benignità dell'animo uostro, che ella uoglia hauere per presentati legitimamente, gl'infrascriti frati, secondo li statuti del nostro ordine, à questo nominati: & ammettergli alla confessione de' suoi suddi ti; non altrimenti che se in quel fossero osseruate tutte le cose, che di ragione pontificia si ricercano. Anzi per beneficio spetiale, acciochè piu facilmente si proueda alla salute dell'anime, conceda loro facoltà di assoluere i detti penitenti da i casi riserbati al uostro dignissimo giuditio. Per ilche anco noi con particolare diuotione ci mouiamo à pregare la diuina & grande benignità & clementia di Dio, che difenda, aumenti, & facci felice la reuerendissima S. V. in eterno.

A' piedi di questa dimanda, scriuansi i nomi de' padri da loro elet ti. Et concessa la licentia per questa dimanda, i frati a' piedi di questa nominati saranno tutti presentati, secondo la forma della legge, come sono quelli, che si appresentano nella primiera forma, secondo l'opinione di tutti [a]; & per consequentia godono di tutti i priuilegij & facoltà loro.

Il nono † che se i detti i Prelati non si contentaranno dalla 261 seconda forma, & diranno che si offerui tutto quel ch'è di ragione, si deue auuertire, ò usar questa altra forma [b]: che il guardiano, ò priore conuentuale uada da se, ò mandi alcun altro frate al Vescouo, ò suo luogotenente nello spirituale, che uolgarmente si chiama Vicario, & gli dica.

a Quia non refe-, quod de aliquibus t. ut habet Imol. ff. mund. cap. Tiberius qui etiam de tells.

b Iac. Gr. i Innoc 8 con etiam contribus relatum, in copend. pr. Lucerna rem Praetextus & melius uer. Absolutio quo da tamen casu quae habet diuersa mei sylue in prael. fol 95. & 2. impref. fol 9. & in supplemento fol. 9. cõcef 35

REVERENDISSIME *Domine, præsento me Reuerendißimæ Dominationi ueßtræ pro me, & omnibus confeßsarijs deputatis, & deputandis à noßtro Prouinciali ad audiendas confeßsiones, ueßtrorum ßubditorum: petoq; humiliter, ut placeat uobis, quod cum ueßtra benedictione eas audiam, confeßsoßq; abßoluam, etiam à caßibus ueßtro dignißimo iudicio reßeruatis, ßi dignitati ueßtræ Amplißimæ id quoque placuerit, cum poteßtate dißpenßandi etiam ßuper uotis eorum, ßi etiam id cumulo beneficiorum adycere uelit, ßimulq; dignemini monere uos ea quæ placet; ut pro ßalute animarum ueßtræ Dominationi Reuerendißimæ commißßarum, faciamus.*

REVERENDISSIMO Signore, io mi preſento à V.S. Reuerendiſſima per me, & per tutti gli altri confeſſori deputati, & da deputarſi dal noſtro Prouinciale, per potere udir le confeſſioni de' uoſtri ſudditi, & humilmente ui prego, che ui piaccia, che con la uoſtra benedittione aſcoltino le dette confeſſioni, & aſſoluino quelli, che ſi ſaranno confeſſati etiandio da i caſi riſerbati al uoſtro dignißimo giuditio. Et ſe piacerà alla uoſtra amplißima dignità, con poteſtà ancora diſpenſare ſopra i loro uoti, ſe uorrete etiandio aggiunger queſto al cumulo de' uoſtri beneficij. Et con queſto degnateui di ammonirci di quel che ui piace,

accioche facciamo cosa, che sia utile per la salute dell'anime, che à V. S. Reuerendissima sono date in guardia.

Dopò questo, ancorche il Vescouo non uogli dare la detta licentia, allhora i confessori sopradetti hauranno piena autorità di assoluere da tutti i peccati, che non saranno ordinariamente riserbati al Vescouo, o al Papa, per priuilegio del detto Innocentio Ottauo. Ma però si ha da notare, che questa presentatione non è di tanta uirtù come le due sopradette: percioche ella non dura piu d'un anno: nè fa che quei, che prima saranno stati presentati, si reputino per presentati, secondo la forma della legge, nè per consequente, che godino de' priuilegij [a], de quali godono i presentati dapoi [b].

a Veggansi i priuilegi con essi in questa materia a' nostri conti da Papa Pio V. del M D L X V I. b Collatur extenore constitutionis, qua è priuile. Stringi de. et e Porro, & canonê, de priuil.

ALCVNE REGOLE DE' CONFESSORI, & penitenti per conoscere i peccati, & l'utilità delle buone opere fatte in essi; e'l danno della conscienza erronea, & scrupolosa, & di altri.

SOMMARIO.

269 *Il peccato è pericolosa cosa da determinare, s'egli è mortale ò nò. Quello, che di se non è mortale, per il suo fine fassi mortale: & talhor di mortale per il suo fine si fa ueniale. Diece cose fanno il peccato ch'egli non è mortale.*

Il peccato non è mortale, se'l consenso uero, ò interpretatiuo della uolontà non lo fa mortale. Nessun peccato non si perdona, senza la contrittione attuale, o uirtuale.

La confessione fatta senza contrittione, ò tacendo alcun peccato, non basta per sodisfare al precetto diuino; ma basta bene per uietare la pena, & però talhora è utile.

La pena non è imposta dalla chiesa a colui, che solo è cattiuo interiormente, o per sola relatione dell'atto interiore.

270 *L'opera fatta in peccato mortale non guadagna, nè la gratia, nè la*
271 *gloria: ma è utile, per fugare nuouo peccato mortale. Perciò che*

che più toſto IDDIO *ne illumini, & acciochè poſſiamo guadagnare le uirtù, & gli habiti buoni, & conſeguiamo l'allegrezze del cuore, & gli Angeli noſtri non ci abandonino per i beni temporali, & anco acciochè* IDDIO *non ci caſtighi troppo preſto.*

272 *Opera migliore è il fondare una capella, che far dire tante Meſſe. Et anco meglio è farne dire trenta continuate in un giorno da trenta ſacerdoti, che da un ſolo in trenta giorni, benche ſecondo il tempo & le circunſtantie ſi deue conſigliare l'uno & alle uolte l'altro.*

273 *La Scienza, la Fede, la Opinione, il Dubbio, lo Scropulo, & la Conſcienza ſi differiſcono: le quali in alcune conuengono & & in altre ſono differenti.*

275 *La Conſcienza non è potenza, nè habito dell'anima, ma atto indicatiuo di eſſa anima di tre maniere. Et ſi diuide in Erronea & in uera, & ſi parte anco in certa, in dubbioſa, & in Scropuloſa.*

276 *La Conſcienza certa, ò ſia Scienza, ò Fede, ò Opinione, ò ſia erronea, ò uera, obliga colui, che l'ha à fare quel che ella gli detta, ſotto pena di quel peccato, ch'ella gli detta, ò deue deporla, ſe gli è lecito.*

277 *La Conſcienza dubbioſa obliga ad eleggere la parte più ſicura, ſotto pena di peccato mortale, per porſi à pericolo di mortale.*

278 *L'Opinione ſicura baſta, benche ella non ſia la più ſicura. La conſcienza ſcrupuloſa non ſi deue tenere, percioche ella opera ſempre male.*

279 280 281 *La Conſcienza ſcropuloſa naſce da cinque cagioni: & ſi ſana con molte medicine.*

282 *La Legge ſi tempera con cinque equità, quanto al foro della Conſcienza.*

283 *La Parte più ſecura ſi deue eleggere.*

284 *L'anima buona deue conoſcere le ſue colpe, deue non è colpa, come ſi deue intendere.*

285 *Ignoranza pazza è & non uirtù il uoler tenere per peccato quel, che non è peccato, come fanno i Scropuloſi, che ſono pieni di uanità*

286 287 *L'opinione, ch'è più commune, & accettata dalla conſuetudine ſi deue eleggere, ò quella, che ſi fonda in alcun teſto, ò in al-*

cun'argomento, ò quella, che ha piu efficace fondamento, & ragione, ò la piu benigna, & fauoreuole.

288 *Il Giudice, il Consultore, o l'operatore, che in dubbio giudica, consiglia, ò opera, deue inanzi per non peccare necessariamente credere, ò tenere opinione determinata, che la conscienza sia uera.*

289 *Gli Scrupulosi si mitigano, se si confidano poco di se stessi, & molto di* GIESV CHRISTO.

290 *Operare, ne parlare, nè pensar bene possiamo, senza spetiale aiuto d'Iddio.*

291 *Iddio (in quanto è Dio) non ha nessuna figura: ma in quanto è huomo, l'ha gratissima, & benignissima.*

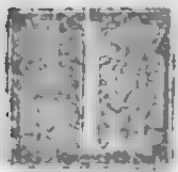

IL primo † che è pericoloso determinare, che 269
tale, o tal cosa è, ò non è peccato mortale, se non
ui è espressa autorità autentica per quello, secon
do S. Tomaso [a]. Perche il credere, che egli è
mortale obliga il trasgressore à mortale [b]. Et il
credere che egli non è mortale quello, che è mortale, non iscusa
del tutto, secondo ello, se non quando l'ignorantia è probabile,
che è quella, che cagiona l'autorità di alcun solenne dottore, co-
me è detto di sopra [c]. Il secondo, che alle uolte quel che di se non
è peccato (anzi è buono) per il mal fine, come è il dar elemosine
per uanagloria: & al contrario quel, che di se è cattiuo per il buon
fine, lascia di esser tale, come è il battere, o l'ammazzare per far
giustitia. Il terzo, che in ogni materia quel, che di se è peccato
mortale lascia di esser tale, & è solamente ueniale, per esser la tur-
pitudine poca, &c. come è detto di sopra [d]. Il quarto, che nessu
na opera nostra è peccato mortale, ne anco ueniale, se la nostra
uolontà ragioneuole non ui cõsente formalmente, ò uirtualmente [e],
per piu che la sensualità bolla, & si dilettasse ello, come è di-
chiarato di sopra [f]. Tanto che dice S. Tomaso [g] che i pensieri,
e mouimenti, quanto si uoglino mali, & attosi che uengono ad uno, se
non hanno stato premeditati, ne accettati, ne con dilettatione fermati
nel cuore, ne mai d'occupare, ò esseguire, ò uenendo, subito
[illegible] non si debbono contestare. Ma
[illegible] dimandi spesse uolte di uanagloria, ma quelli,
[illegible] se concorrono in esti
[illegible] & se u'incorrono, danno grane

à Dio

[a] In Quodlib. 9 art. 15. Mag. in 4 dist. 15. q. 3. c.

[b] Cardinal de Aragon. refer. Sanchez de Matrim.

[c] Supra n. 8.

[d] Supra n. 9. & Alex. Conclu. [illegible]

[e] Supra n. 10.

[f] Supra n. 11.

[g] S. Thom. [illegible]

à Dio per la uittoria, & se ne mancasse alcuno confessato con peccato mortale, ò mortale, secondo la sua qualità. Il quarto, che nel peccato mortale si perdona senza la contritione attuale per elemosine, ne per discipline, nè per alcun'opera [illegible] è la contritione uirtuale, & quando, & [illegible] & tale è detto di sopra [a]. Per la soddisfattione del detto [illegible] pra [b] rimettemmo quelli, che confessati fuori [illegible] done uno, ricordandosi di quello, che fanno [illegible] tar la scommunicatione, che fa per li Vescoui contra quelli, che non si confessano nella Quaresima. Diciamo primo, che ci par bene quel che si presuppone, cioe, che chi confessa i suoi peccati tacendo alcuni di loro (ricordandoseli) non sodisfa col precetto diuino, ne col precetto della Chiesa per le ragioni, che fortemente proua il Dottissimo Medina [d]: Percioche colui non satisfa, che senza pentimento gli confessa tutti, benche il contrario tenga Adriano [e]. Il secondo, che pare, che satisfaccia, per causa di non incorrere nella pena del Concilio [f], nè delle constitutioni sinodali. L'uno perche espressamente tiene il Medina [g] che colui che si confessa (benche non sodisfaccia al precetto), impero fugga le pene del detto Concilio, & per piu forte ragione s'ha da dire che non incorre nelle pene della constitutione sinodale: L'altro che la medesima ragione à me pare, di colui, che non fece la confessione intera, percioche ambedue sono mille, & ambedue s'hanno da reiterare. L'altro perche la Chiesa non impone pena, per quel, che solo interiormente è male [h]. Nè anco per quel, che esteriormente è male per la sola relatione, che tiene all'atto interiore cattiuo [i]: & tale pare, ognuna di queste due confessioni. L'altro perche la intentione del Concilio, & de' Vescoui, non pare, che sia stata di uolere dar pena, con le lor constitutioni a quelli, che facessero tai diletti, & colpe interiori, che non si possono prouare; & non scandalizano niuno nel loro esteriore. Per le quali ragioni in parte si potria saluare un detto di Siluestro, dal quale sopra [k], mi sono separato: in quanto egli dice, che colui, che confessa tutti i suoi peccati, & perche egli dice che non si può per all'hora separare d'alcuni di loro; togliendo il consenso del Confessore, si parte da lui senza essere assoluto [l], satisfa col precetto del confessare, perlche si potria dire, che quantunque non sodisfa col precetto Diuino, ne humano, che determina il diuino, p l'effetto di liberarsi dall'obligatione del suo

[d] In C. de Confess. [illegible]
[e] In a de consilio. [illegible] C. 2. omnis, de [illegible] nat & rem
[g] Vedi supra.
[h] Thom. [illegible] q. 91 [illegible]
[i] Quod [illegible] [illegible] [illegible]

compimento, & di reiterare la confessione che fu nulla: Ma che sodisfa per il difetto di non incorrere nella pena del detto Concilio, & delle constitutioni Sinodali: Atteso, che quantunque quel difetto sia esteriore, & di sua natura probabile, ma per tal: sia quel giudicio tanto secreto, che niuno può dar fede di quel, che in esso passi, o sia il confessore, che tiene luoco di Dio, o d'altri che a caso, o per malitia l'intese. come di sopra [a] s'è detto in effetto pare tanto come se egli fosse atto interiore secretissimo. Il Sesto [f] che l'opere fatte in peccato mortale, non sono utili, ne giouano fare per esse meritare la gratia, nè lo aumento di essi per questa uita, nè la gloria, ò l'aumento di lei per l'altra. [b] Il terzo, che sono bene assai utili per altri effetti, & per questo, che si uede in quel maladetto stato, ancorche non si determini subito d'uscir da quella maladetta, & diabolica prigionia, deue far molte opere buone [d]. Percioche gli è utile per ricusarsi di nuouo peccato mortale. Perche se in tale stato tu ho non il tuo padre, come sei obligato à honorarlo, sotto pena di peccato mortale, & far elemosina al prossimo, quando sotto la medesima pena sei obligato à farla, & sodisfar alla penitenza, che accettasti dal confessore, & digiunare o dire l'hore canoniche, ò far altre cose simili, alle quali sotto la medesima pena sei obligato, si scusano i peccati mortali: i quali faresti, se quest'opere non facesti [e]. Habbiamo detto [simili] perche alcune sono di tal qualità, che siamo obligati sotto pena di peccato mortale, à non farle, sapendo, o douendo sapere, & auuertire, che stiamo in peccato, come è il communicare, & il riceuere alcun sacramento [f], come s'è detto di sopra. L'Ottauo [g] che anco ci è utile, perche piu presto ci illumina Iddio, per uedere il nostro cattiuo stato, & abhorrirlo, & conuertirne, & per habitarne & auezzarne al bene operare, & acquistare le uirtu morali, che sono di grande aiuto, per impedir l'aumento de' peccati, auanti che si conegua la gratia, & per piu aumentarla, dopò, che è conseguita [h], per il che S. Agostino [i] si pentì di hauere detto un giorno, che non era bene il confermare nessuno al bene operare. Et San Benedetto si gloria [k], che col castigo del bastone, egli sanò colui, che non potè con le parole. Et perche usandoci à far le cose buone contra la nostra uolontà, le faremo poi bene con [illegible]. Il Nono, che anco sono utili perche il peccato col suo [illegible] non si porti in un'altro, nel quale le portar bene, sendo

a In 3. Sent. & 1. 2. [illegible] Sanch. [illegible] & Nauar. [illegible] hunc cap. in nu. 60.

b Ca. Nihil prodest de [illegible] di. S. X & ca. Si quis [illegible]

c Ca. [illegible] gloriam [illegible] & de [illegible] & rem. & Ca. Si quis di. S. X in [illegible] & Sanch. [illegible] Sanch. [illegible] & Nauar. [illegible] d Ca. Nihil & Ca. [illegible] fatis, [illegible]

e Ca. [illegible] in princ. [illegible] & Nauar. [illegible] Quare [illegible] nu. 35.

f Ca. [illegible] cap. [illegible] 95. d.

g Ca. Talsas, de pœnit. d. 5.

h Ca. Videsne [illegible]

i [illegible]

k [illegible]

l [illegible]

290

291

ci occupassimo in alcuna opra buona, come dice un grand'huomo [a]. Il peccato è simile è una infirmita, che si chiama lupa, che se non li resistemo, ponendoli alcuna vivanda, ond'ella si pasca, consuma tutto il corpo. Et per conseguire allegrezza di cuore, che ci danno le buone opere [b], in cambio della tristezza, & malinconia, che danno le male, facendoci doler del tempo male spesso [c], come vediamo auuenire à i virtuosi, & deuoti, che sono communemente contenti, & allegri [d], & i mali discontenti, & mesti, per le punture, & stimoli della loro conscienza, come da spine. Il Decimo, che è utile, perche l'Angelo custode del tutto non ci abbandoni, come teneua ragione di farlo, se continuamente peccando, mai non pigliassimo i suoi santi auisi, le inspirationi, & i consigli, & per conseguir beni temporali [e], come i Romani, I quali, secondo S. Girolamo [f], & S. Agostino [g] per le loro virtù meritorono da Dio l'Imperio, che dichiarammo in altra parte [h]. Et perche Iddio non castiga tanto presto i nostri mali, come egli dilatò il castigo di Acab, perche se gli humiliò [i]. L'undecimo † che quantunque è meglio spendere subito i danari in messe, che costerebbe la fundatione di una capellania perpetua, che fundarla, per piu presto liberar l'anima (per chi si spende) dalle pene del purgatorio: percioche per questo piu virtù hanno i suffragij fatti, che i lasciati [k]. Però meglior opera di se pare il fundarla, per risultare in maggior gloria d'Iddio: & per conseguente maggior merito di gratia, & di gloria del fundatore, & il medesimo è d'un trentenario di Messe continuate per un sacerdote in trenta giorni, & di trenta Messe dette in un medesimo giorno per trenta sacerdoti, secondo il Palude [l], Benche considerate le varie circonstantie del luoco, del tempo, della persona, & dell'abondanza, ò del mancamento delle Messe, alle volte si deue consigliar l'una, & alle volte l'altra cosa. Dica, come li piace Maiore [m]. Et colui però che consigliarà quegli, che commanda che si spenda, & dicasi subito le Messe per molti, raccordisi d'auisarli, che questo facia piu principalmente, per veder piu presto Iddio, (che è puro amore di lui) che per liberarsi dalle pene, che è interesse proprio: & anco potrebbe esser tanto basso, che fosse peccato, ilquale sarebbe, se il suo fine principale si fermasse in quella deliberatione: per quel che in altra parte s'è detto [n].

[a] Alius doctor in 4 part summæ.

[b] Nã, & bene facere alijs, delectat. Arist. 2 Polit. & Thom. 1. 2. q. 38. art. 2.

[c] Iuxtillud Persianũ Virtutem vt videant intabescãtq; relicta

[d] Iuxtillud Paul. ad Rom. 12. Spe gaudentes

[e] Ca. Cauẽdũ, & ca. Qđ ergo de pœnit. d. 1

[f] Cap. Oēs 28. q. 1

[g] Lib. 5. de ciuitate Dei, ca. 12.

[h] In repe. ca. Qñ, de cons. d. 1. not. 20. nu. 54. & sequen.

[i] 3. Reg. ca. 21

[k] Palu. in 4. d. nu. 4. q. 2 col. 2

[l] In d. 45. q. 2. col. 2

[m] In prædi. 1 45 q. 3 dub. 4

[n] De fin principali in rep. Paroch. 1 q. 3. nu. 189. & in ca. Qñ, de cõsec. d. 1. no. 6. nu. 15. & in additione eius nu. 324

DELLA CONSCIENZA, ET SCIENZA,

IL Duodecimo † che la Scienza, la Fede, l'Opinione, il Dubbio, lo Scrupolo, & la Conscienza, conuengono in alcune cose, & sono differenti in 173
in alcun'altre, per laqual notitia meglioradno quel, che in altra parte [a] (ma piu chiaro, & risoluto, che altri) habbiamo detto. Aggiungiamo, che la Scienza è conoscimento, con che si giudica quel, che si uede [b]. Per uedere intendiamo ancora il toccare, l'udire, il gustare, & l'odorare [c], che sono i cinque sensi esteriori [d]. Et anco la uista del l'anima, ò sia per sillogismo, ò per ragione scientifica, che fa sapere [e], ò sia per notitia intuitiua mentale, raccolta dalla sensitiua, ò senza ella. Come è quella, che hanno i beati dal nostro IDDIO. Come anco è quella de i dannati dalla lor pena. Come è l'anima posta in questo carcere corporale di se, & di molti atti suoi [f]. La Fede è conoscimento, con che fermamente 174
giudichiamo esser cosi quel, che non [g] uediamo. L'Opinione è conoscimento, con che giudichiamo alcuna cosa, che non uediamo esser cosi: però non fermamente, con timore, che il contrario sia uero [h]. Il Dubbio, è conoscimento di due cose contrarie, senza giudicare, che alcuna di elle sia la uerità [i]. Lo Scrupulo è conoscimento di alcuna cosa, che rappresenta alcuna apparenza contra quel, che si fa, si crede, si pensa, ò si dubita: senza saper giudicare il contrario. Il decimoterzo, che da questo ne segue, che queste cinque cose, che conuengono, tutte insieme sono conoscimento, & atti della potenza di conoscere, & non del uolere, come pare per questa parola [conoscimento] che nella diffinitione di cadcuna di loro si mette [k]; & che sono differenti molto. In che la Scienza è fermo, & chiaro conoscimento. La Fede ferma [l]; ma non chiaro, se non oscuro [m]. Et l'Opinione, nè chiaro, nè fermo; quantunque sia indicatiuo. Il Dubbio, nè chiaro, nè fermo, nè indicatiuo. Lo Scrupulo non è piu che un'argomento contra alcuna delle dette quattro cose. Anco ne segue che i primi quattro frate sono contrarij, nè si compatiscono niuna medesima persona, però lo Scrupulo perche non è giudicio, ma piu presto apparenza, & aumento contra, è perche il giudicio può concorrere con qual si uoglia de gli altri

a In c. Sicut alij, de poen. d. 7. a. num. 9
b Gl. fin. in l. si finan. ten. emolit. ff. de aqua pluui arcenda.
c Bart. in l. 2 col. 2. ff. de interrog. actio. 16 omn. us receptus.
d Glos. magn. l. Quoniam § si per oculos ff. de acquir. poss. de qua Doct. par. q. xxxiii. n. 4
e l. Si res ff. de lega. Arist. li. 3. de anim. text.
f Sic ea, quæ sensibus à nobis in Prolatione rum
g Cap. In tempore, de pœnit. dist. 3. Gre. [illegible] non habemus naturam ubi humana ratio pe- ber experientiam
h Facit gl. d. § ante penu. & ibi Bart. l. Si duo §. quod ff. uti pos. l. Bart. in l. Admonendi ff. de [illegible]
i Videtur ea non de [illegible] & sic q. [illegible] appella [illegible]
k Propterea, quo quoniam [illegible] & 2. Top. Bar to in l. ff. de testa & de aqua p. ff.
l Cap. Fi. inter, de summa Trin.
m In testa Paul. Paulus ad Corin. ut sensus nunc per speculum, & in enigmate, &c.

275 tri quattro. Il decimoquarto † che, come dice S. [a] Tomaso la Conſcienza non è potenza, nè anco propriamente habito dell'anima, ma è atto iudicatiuo di lei, & ſi piglia in tre maniere: cioè per atto teſtificatiuo di quel, che habbiamo, ò non habbiamo fatto, ſecondo il quale ſi dice teſtificare, & anco accuſare e ſcuſare [b]. Et per il pregiudicatiuo di quel, ch'è bene, ò male fatto. Et per il giudicatiuo di quel, che ſi deue fare, ò nò [d], Secondo il quale ſi dice legare, & ſi piglia in queſto luoco, & ſi può diffinire, che è la Scientia, l'Opinione, ò il Dubbio, che alcuna coſa ſi deue, ò non ſi deue fare, ſecondo l'opinione commune [e]. Et ſi diuide in erronea, & in uera. L'Erronea, è fede, ò opinione, che ſi deue far quel che non ſi deue, ò non ſi deue far quel, che ſi deue [f]. Non habbiamo detto [ò ſcientia] perche in queſto non può eſſer errore: come la Fede, & l'Opinione uera è quel, che giudica douer farſi quel che ſi deue, & non ſi deue far quel, che non ſi deue. Anco ſi parte la Conſcienza in certa, in dubbioſa, & in ſcrupuloſa. La certa è quella, che giudica per uero alcuna coſa. La dubbioſa è quella, che non giudica piu uero l'uno, che il ſuo contrario. La ſcrupuloſa è quella che giudica alcuna coſa per uera: contra la quale ſe gli offeriſce
276 alcun'argomento, ò apparenza. Il Decimo quinto † che la Conſcienza certa, ò ſia Scienza, ò Fede, ò Opinione, ò ſia erronea, ò uera, obliga, à fare quel, che ella detta ſotto pena di peccato mortale, ſe ſotto quella pena ella detta, & ſe ſotto uenniale, uenniale ò ha da eſſer depoſta, ſe ſi deue deporre §. Habbiamo detto [ò ha da eſſer depoſta ſe ſi deue] perciochè quella ch'è conforme alla legge, lega coſi come ella, ne ſi deue deporre piu, che le medeſima legge: ne induce nuoua circoſtantia neceſſaria di confeſſare, come prouammo in altra parte [h] contra Adriano [i]. Et quella, ch'è contraria alla legge, obliga, ſino che ſi deponghi, ma ſi deue deporre. Et quella, che non è contraria, nè conforme a ellà, ſi può compire, & deporre; & obliga ſinche ella ſi deponghi. Di maniera, che colui, à chi la conſcienza detta, ch'egli non deue uccidere per uendetta, ò per propia autorità, deue compirla, & non deporla: perche ella è conforme alla legge [k]. Et à colui, ch'ella detta, che egli deue uccidere, è obligato à cõpirla in queſto ſenſo, che pecca, ſe nó uccide però, perche è cõtra la legge la deue deporre & inſino attanto che nó la depone, ſta fuora dello ſtato della ſua ſaluatione [l]. Et di colui, che ella gli detta

a 1.part.q.79.art.13

b Fed.7.Scie cõſcièt ma tua re crebro ma ledixiſſe alijs ca.No lo 13.q.1.

c Cap In cunctis, & ca Sentt 11.q 3

d Ca Oſs 38 q 1.c. fi.de preſer cap Pertuas 3.de ſym.

e In locis proximè citatis.

f Cap Inquiſitionis de ſent exc & c Dñs de fæcundis nupt.

g d.c. Inquiſitionis & d.c. Dominus.

h In princ. c. 1. no. 5. & 6. & 7.

i In 4 de confeſſ. q. 4. col 4

k Cap. Si non licet 23.q.5. & 1. q. 1. 22

l S Bonau in 3.d.39 art.1.q.3.

ch'è peccato mortale tagliar legni in casa, per apparecchiar da mangiare il giorno di festa, ò seruire, ò andare un poco à spasso, pecca mortalmente, se lo fa auanti che la deponghi: però la può deporre: ancorche egli non sia obligato à fare questo, per esser cosa, che non è conforme, nè contraria alla legge. Il decimosesto, † che la Conscientia dubbiosa spetialmente sopra alcuna cosa, s'ella è, ò non è peccato mortale, obliga à eleggere la parte piu sicura [a], sotto pena di peccato mortale, per porsi à pericolo mortale. [b] come ho detto in altra [c] parte; dando essempio di colui, che dubita, se è peccato mortale, ò nò, tener due beneficij ancorche siano semplici, & che se li piglia dubitando, pecca mortalmente. [d] Et si può porre di colui, che dubita di alcun peccato, se è mortalmente, ò nò, perche pecca mortalmente, se non lo confessa. [e] Ilche procede anco, quando la Conscienza non è del tutto dubbiosa, per parerli piu uera l'una parte, che l'altra, se in nessuna non è sicura, come lungamente prouammo in altra parte. [f] Habbiamo detto [spetiale] percioche per questo la generale non basta, come in quel luoco ho detto & del letterato, che dubita in generale, s'è lecito consigliare il giorno di festa. Però non dubita, anzi tiene per certo, che gli è lecito il giorno, ch'el lo fa. Ilche medesimamente si potrebbe dire della conscienza certa generale, & della sua contraria spetiale [h]. Però non si dice la conscienza dubbiosa, perche senta in se alcuni scrupuli contra quel, ch'egli determina di fare, se crede, ò ha opinione probabile, ch'è buono, per la legge, per l'autorità ò per la sufficiente ragione, per tenerlo cosi à giudicio di huomo di scienza, & di conscienza dato che la maggior parte de i dottori tenghino il contrario [i]. Il Decimosettimo † che daquesto non ne segue, che sia sempre necessario l'eleggere la parte piu sicura, perche communemente basta eleggere la sicura, come lungamente prouiamo in altra parte [k]. Ma solamente si prouua, che quel si ha da fare nelle cose, che sono dubbiose, & necessarie alla saluatione dell'anima [l]. Come sono quelle della Fede, & de' costumi. Il Decimo ottauo, che è difetto naturale, ò acquistato l'hauere la Conscienza souerchiamente scrupulosa: l'emmendatione della quale molto si deue procurare. Percioche egli è uitio naturale, ò acquisito che inclina l'anima, à essere inconstante in quel, che p probabile ragione consente esser bene quel, ch'è male [m]. Et perche ella induce pusillanimità, cõ la quale si lascia

157

a Ca. Ad audientiam de homic. Si quis ât de pœnit.

b Ius illud gaudet periculum perhibet in illo. 1 col. 3

c In d. Si quis ât nu. 42

d In 4 quodl. art. 12

e Cõsil. 4 d. 17. relata per nos in d. c. Si quis ât nu. 4.

f d. c. Si qs ât nu. 58

g Nu. 51 põ Gaet. respõ. 13. lib. 18. respon.

h Padẽ tõne arg. ca. de trail. præl. quę non ma. amplat. dicti mous Gaet. ult.

i Per d. fin. c. 17. n. 82

k In d. c. Si quis ât d. nu. 34. post Ant. 1. par. tit. 3. c. 10 §. 10.

l Verbi dom nu. 42. dicebamus.

m Iuxta mor. Th. 2ª 2ª q. 53. art. 4 & 5

si lascia di finire le buone opere cominciate [a]. moltiplica i pecca- [a] Iuxta illud Ioan. 8. Qui facit peccatum, seruus est peccati.
ti, facendo peccato, quel, che da se non è peccato. annebbia l'intelletto col timore, & co i pensieri scusati. Leua la pace dell'anima, con la discordia di diuersi argomenti, & pareri. Et per conseguente ella ua dishabitata dello spirito santo, sereno, benigno, & pacifico [b]. Oltre di questo, la Pusillanimità, che da lei nasce (come dice S. [c] Bernardo) genera la Perturbatione, & la Perturbatione, la Disperatione, & la Disperatione l'uccide.

[b] Chrisostomus ep. ad Demetriadem. Decret. de immunit. eccles. lib. 6.

[c] In Epistola 32.

279 Il Decimonono †, che le cagioni di questo difetto sono [d] la complessione inchinata à temer souerchiamente, come quella de i molto melanconichi, de' uecchi, & delle donne. Et la infirmità, che chiamano Mania, & altri, che hanno debilitata la potenza imaginatiua. Et il demonio, che à quelli, che non può persuadere manifesti modi leua per scrupoli, & scusate fantasie, la consolatione delle lor opere uirtuose, accioche non siano inanimiti à perseuerare & migliorare in esse [e]. Et lo indiscreto essercitio de' digiuni, & del souerchio uegghiare, che distrugge il ceruello [f]. Et la compagnia, & la conuersatione de gli scrupulosi, che attaccano il lor uitio ad altri [g]. Il Vigesimo, che delle medicine di questa infirmità, La prima è INDIO [h], habitando dentro l'anima per sua diuina gratia, & di fuora per sua gratiosa assistenza. La quale si ha da cercare humilmente con le proprie, & altrui orationi, co i digiuni, & con l'elemosine, alla sua medesima immensa misericordia, con gran confidenza della sua diuina largità [i]. La seconda medicina [j] è l'humana corporale, che molti sani [k] medici hanno ordinato contra la Mania, o souerchia melanconia, o mal humore, che debilita la potenza della fantasia, & imaginatiua, & cagiona che il giudicio dell'intelletto non sta fermo, & fisso in quel, che con ragione egli attende [l]. Habbiamo detto (molti sani) perciochè uno, che non era tale, ne ben conosceua questa infirmità, in luogo di leuare lo scrupulo, leuò ad altri il ceruello. La terza, e l'humana incorporale, che si pone in molte, delle quali una principale è di guardarsi di pensare, o tagliare presto il pensiero cominciato dalla materia [m], da che nascono gli scrupuli: Ilche è leuare la cagione, che gli sostengono, & aumentano, donde ella consiste, in che mossa una fantasia, & imaginatione, si muouono molte altre attaccate à lei, il mouimento della quale à gran fatica si può impedire, senza cessare dalla prima. Come

[d] Vt prosequitur Anton. part. 3. tit. 10. §. 10

[e] Iuxta illud Arist. De delectatione spiritus operat. 8. & 10. Ethic. & Th. 1. 2. q. 31. art. 4.

[f] Cap. Non mediocriter de cons. dist. 5.

[g] Vt supra.

[h] Reficiendo 2. 3. q. 4.

[i] Antoni. part. 3. tit. 10. §. 10

[j] Iuxta illud Ioan. 4. Si quis mihi petierit, petitionem ei dem, nihil hæsitans &c. & in Psalmo 49. Inuoca me in die tribulationis tuæ, eripiam te, & honorificabis me. Et in Psalmo 90. Quoniam in me sperauit liberabo eum, protegam eum, quoniam cognouit nomen meum. Et in Psalmo 144. Prope est Dominus omnibus inuocantibus eum, omnibus inuocantibus eum in veritate. Et in Psalmo 85. Quoniam tu Domine suauis & mitis es, & multæ misericordiæ omnibus inuocantibus te. Et in Psalmo 118. Iuxta illud Psalmi. Prope es tu Domine omnes viæ tuæ veritas. Et in Psalmo 144. Prope est Dominus omnibus inuocantibus eum, omnibus inuocantibus eum in veritate. Et in Psalmo 85. Quoniam tu Domine suauis & mitis es, & multæ misericordiæ omnibus inuocantibus te. Et in Psalmo 118. Iuxta illud Psalmi. Prope es tu Domine omnes viæ tuæ veritas. Et in Psalmo 144. Prope est Dominus omnibus inuocantibus eum, omnibus inuocantibus eum in veritate. Et in Psalmo 85. Quoniam tu Domine suauis & mitis es, & multæ misericordiæ omnibus inuocantibus te. Et in Psalmo 118. Iuxta illud Psalmi. Prope es tu Domine omnes viæ tuæ veritas.

[k] Vt supra.

[l] Iuxta illud Arist. 1. Ethic. Quod non est medicina curans, non est medicina. Et Seneca ad Lucilium. Nemo sanus est, qui non alteri sanitatem persuadeat.

[m] Iuxta illud Psalmi. Beatus qui tenebit & allidet parvulos suos ad petram. Et Proverb. 24. Si dixeris non possum, qui inspector est cordium ipse intelligit, & qui custodit animam tuam ipse nouit, & reddet homini iuxta opera sua. Ad hæc, de reb.

[n] Rebus 3b Antoni. part. 3. tit. 10. §. 10

mossa una pietra, si muouono quelle altre, che stanno attaccate, & appoggiate à lei. Tanto, che anco la imaginatione conceputa, per leuare lo scrupulo, lo fortifica, & aumenta. L'altra † principal medicina humana, & senza corpo, è il 281
consigliarsi con confessori, ò con altri huomini da bene, & sauij, & consentire in ciò, ch'essi consigliano, ancorche al consigliato paresse il contrario: posponendo con humiltà il giudicio suo à quello di quegli. Percioche in questa maniera si sanò un frate di S. Domenico [a] scrupuloso, che credette à un'altro, che dopò morte gli apparue, permettendolo Iddio che gli dicesse [b]. Consigliati co i discreti, & credi loro. Et l'altro discepolo di S. Bernardo, che per scrupuli non celebraua, si sanò, dicendoli S. Bernardo. Fratello celebra sopra la mia fede, & obedendo celebrò. L'altra medicina è il fare molte uolte il contrario di quello, che gli scrupuli muouono, per consiglio de' dotti [c]. & anco per il suo, s'egli è dotto, & ha probabile ragione [d]. Percioche, auuezzo à resistere, egli si faccia piu efficace, e constante, & quieto nell'esercitio spirituale. L'altra medicina è, auuezzarsi a temperare il rigore della legge, (così diuina, come humana) per uirtù dell'equità [e]: di che se medesimo, senza altra autorità del superiore può usare quanto al foro della conscienza [f], ma non quanto allo esteriore [g]. Per la quale si scusa da peccato colui, che compie la legge, secondo la intentione dell'autore di lei, ancor che contrauenghi alle sue parole [h]. Et colui, † che la osserua, secondo la piu humana intelligenza, ancor- 282
che non la osseruasse, secondo la intelligenza rigorosa [i]. Et colui, che lascia di osseruarla nei casi, nei quali è impossibile, ò quasi per esser ella assai difficile da compirsi [k]. Et colui, che lascia di compirla, perche alcuni non si ridino, & burlino di lui. & per non essere riputato pazzo, & senza ceruello da gli huomini prudenti; percioche la detta equità fa, che niuna legge ci obblighi à fare simili cose [l]. Et colui, che nelle cose dubbiose segue la uia commune de i buoni, pigliandola per esempio, & autorità, ancor che le parole della legge suonano altra cosa [m]. Et colui, che segue la consuetudine prescritta contra la legge [n]. Et anco quella che non è prescritta, se per una di equità interpreta così la legge [o]. Per la quale si scusa anco di qual si uoglia scommunicatione maggiore posta dalla legge, colui, che non pecca mortalmente contra ella. come s'è detto di so-

a Cõsule. discretos, & acquiescite illi.
b Relatus ab eo. Anto. ubi sup.
c Cancela. Parisien. probatus ab Antonio in quadrag. contra gli Affect. 26 q. 7. p. lũ. text. & per ca. de pœn. d. 2. d. Sylu. uer. Scrup. q. 2
d Qui uulgo epicheia, & si dicis epicheia, aut quæstionem de qua Thom. 2. 2. q. 120. & Ant. 3. Eth. Bart. in l. ff. de iust. & iur.
e Ant. ubi sa. col 5.
f Bart. in l. & h. C. de leg.
g Thom. ubi d. art. 2. placent C. de iust.
h Bonagratia cũ l. sequenti. de legib.
i Ant. ubi sa. col 6. & facit Nepos pro cui. dicemur agere ad fidẽ ca Nemo ad impossibile de re iu. l. 6
k Filios ff. de cõsult. & quæ sit notan. ca. de hæc & Anto. ubi sup. col 4
l Arg. §. Leges, cũ similibus 4 d. & l. Minime ff. de leg.
m Cõsule. 10.
n Arg. ca. Cũ dilecta de consue. & l. 3 Leg.

di so-

di ſopra [a]. Et anco di peccato mortale qual ſi uoglia, che ſa contra le parole della legge, per alcuna cagione, che con buona fede, ſenza cattiuo inganno, & diſprezzo, crede, che per quella cagione ceſſa in quel caſo l'intentione dell'autore di lei. ſecondo Santo Antonino [b]. Il uigeſimo primo † che anco è buona 283 medicina intendere bene quell'autorità [c], (ch'è fonte de gli ſcrupuli) cioè la parte piu ſicura ſi deue eleggere, che laſciata di eſſere, ſe s'intendeſſe, come ſi deue, cioè ſolamente nelle coſe, che ſono propriamente dubbioſe, che toccano alla Santa Fede Catolica, & à i buoni coſtumi, come è detto di ſopra. Et che non è propriamente dubbioſo quel, che per autorità, ò ragione probabile ſi crede: nè quando di molte opinioni ſi elegge una piu uera: nè ſi pecca per operare conforme à lei: ancorche la credenza, & l'opinione ſia ueramente falſa. come ho detto in altra parte [d]. Percioche già ſi crede probabilmente, ò penſa determinatamente, che è uerità, & è la ſicura parte, ancorche non ſia la piu ſicura: & baſta eleggere la parte ſicura. ſecondo 284 tutti. Il uigeſimoſecondo † ch'è buona medicina etiandio intender bene quella autorità di S. Agoſtino [e], & di San Gregorio: [f] Appartiene alla buona anima conoſcer le ſue colpe, oue non è colpa. Percioche anco è gran fonte de gli ſcrupuli, & laſcia di eſſer tale, ſe ben s'intendeſſe, come habbiamo detto in altra parte [g]. Ilche non uuol dire, che ſia buono credere, ch'è peccato ciò che non è peccato, percioche queſto è ignorantia [h]. Nè anco che ſia buono dire eſſer peccato ciò, che non è (percioche queſto è bugia, & peccato [i]) ancorche ſi dica per uia d'humiltà [k]. Però ſignifica, ch'è buono conoſcerſi per peccatore in generale: ancorche egli non ſi ricorda di che accuſarſi in ſpetiale. ſecondo la gloſa [l]. O' che è buono temere, che è peccato doue è giuſta ragione di temere [m]. O' uuol dir ciò, che à noi parue meglio [n], cioè che è ſegno d'anima ben inchinata, il temere, ò parerſi, ch'ei pecca in quel, che non pecca; ancorche queſto non ſia bonta, anzi è difetto di ſapere, ò di buon giudicio. Nè l'anima, in quanto fa queſto non è buona, ma cattiua, ò ignorante di ſapere. Da i quali † ne ſegue, che è ignorantia pazza, & non uirtù, il tenere per peccato ciò, che non è peccato; & penſare, ch'egli è obligato a eleggere, ò fare quel, che è piu ſicuro. Percioche baſta fare, & eleggere il ſicuro. ſecondo Giouanni Gerſone [o], Santo Antonino [p], & tutti. An-

[a] Sup. to. 1. nu. 9.

[b] In d. c. 10. §. 10

[c] Cu. Tutior pars è eligenda c. Ad audientiam, & c. Significauit 2. de homic.

[d] Ca. Si quis at nu 51. de pœn. Ioan. Gigli. hic. Capellanus, & multi. alibi sibi relat.

[e] In ca. Ad eius. 5. d.

[f] Cui multi tribuit ei. Bonum. mettia è che c. colpas ſe ſa ae gnoſcere, ubi culpa non eſt.

[g] In prz. c. Cū cōtingat, to. 1. pag. 165

[h] In c. Cum: par de nul. & quæ conferæ Alb. in. 9 ore a 9 1 Cap. 22 q. 2

[k] C. 1. c. humilitatis 10 ca & q.

[l] Glo. d. ca. Ad eius.

[m] Maior. in 4. d. 17. q. 2. col. 4.

[n] In loc. c. Cū contingat ut ex I. Gerſ. colligeamus. ubi ſupra.

[o] Vbi ſupra.

[p] Vbi ſupra.

co ne segue, quanto gran pazzia è quella di molti scrupolosi, de i quali alcuni tengono, che in ogni cosa peccano venialmente: & altri (che habbiamo consultati) che in ogni cosa peccano mortalmente. Però per questo non sono nè Luterani, nè peggiori, che quelli, i quali credono, che tutte le buone opere sono (per meno) i peccati veniali, come habbiamo detto in altra parte [a]. Percioche quelli ben credono, che siano buone opere le mẽde d'ogni peccato, però che i loro peccati tutti sono veniali, ò mortali. Altri si astẽgono dalle opere virtuose, come di dare elemosine nella Chiesa per timore d'essere tenuti per hipocriti. Altri di celebrare, per una leggiera perturbatione di animo. Altri mai non finiscono di confessarsi. Altri mai non si communicano con conscienza serena, i quali debbono hauere in memoria le sopradette medicine, & usarle.

Il vigesimoterzo † che anco è buona medicina per gli scrupu 286
losi l'abbassarsi à eleggere della opinione de i Dottori quella ch'ei deue [b], & fermarsi in essa. Et deue eleggere quella, ch'è riceuuta dalla consuetudine [c]. Et se una è riceuuta per costume, ò non più l'una che l'altra, quella si ha da eleggere, che si fonda in alcun Testo, al quale si può bene rispondere, per quelli dell'altra, ancorche quella sia Commune [d]. & ancorche il Testo sia del Canone [e], & la questione principale di legge. Et se non si truoua Testo, à quello, che si fonda per alcun argomento, al quale non si può bene rispondere [f]. Et se non ui è nulla di questo, la Commune, se però si sa, quale ella sia [g]. Et se non consta, qual sia la commune, si deue eleggere quella, che tiene più efficace fondamento, & ragione: ancorche si possi disoluere [h]. Et se i fondamenti dell'una non sono più, nè più efficaci, che quelli dell'altra, si ha da eleggere la più benigna, ò fauoreuole [i]. Come è quella, che fauorisce il giuramento [k], il matrimonio, la dote, il testamento, o la libertà [l] o l'altre cose pie & religiose [m], ò altri orfani, uedoue, peregrini, ò altra miserabile persona [n]. Et anco quella, che fauorisce il priuato, contra il Fisco [o]. la quale si ha da intendere, quando il Fisco si fonda sopra il delitto del priuato, come dichiara Decio [p]. Percioche altramente si deue dare più fauore al Fisco [q]. Come è quella † che 287
difende il valor dell'atto, o l'atto, del qual fauore si tratta, sia ultimo [r] volontà, o quella si neghi [s] petitione, o contratto, ò libello, o contestatione di lite, o scrittura d'instrutiua, o d'interlocutoria,

ò qual

ò qual ſi uoglia altro atto giudiciale, reſcritto, ò [a] priuilegio. Percioche la preſuntione di che l'atto uale, è piu forte che gli altri [b], benche la ſuſtanza dell'attore riſulti in fauore dell'attore, & in danno del reo [c]. Et al fine (eſſendo la coſa eguale) ſi deue eleggere quella, che fauoriſce il reo [d]. Et ſe in neſſuna di queſte coſe eccede l'una opinione all'altra, ſi deue eleggere quella de i dottori di piu auttorità [e], & di piu ſapienza in quella materia di che ſi tratta, cioè quella de' Theologi, ſe il punto è Theologico, & quella de' Canoniſti, s'egli è Canonico, & quella de' Legiſti, s'egli è Legale [f]. Però † aggiungiamo à tutto queſto per il foro della conſcienza. Il primo, che perche il giudice conſultore, ò operatore, che in dubbio giudica, conſiglia, ò opera, accioche egli non pecchi coſi conſigliando, ſententiando, ò operando (ſecondo una opinione eletta nella ſopradetta maniera) è neceſſario, che auanti egli creda, ò tenghi opinione determinata, che ella ſia uera. Perche, ſe reſtando coſi dubbioſo, & lo faceſſe indeterminato, giudicarebbe contra la conſcienza dubbioſa: & per conſeguente peccarebbe mortalmente: ancorche non del tutto, tanto, come, ſe faceſſe contra la certa, per il ſopradetto, che in altra parte prouammo [g]: Et egli può credere eſſer uera una opinione in un caſo per uno effetto per il contrapeſo d'alcun riſpetto di queſti, & la contraria in altro caſo per altro effetto, per il contrapeſo d'un'altro riſpetto [h]. Il ſecondo, che quantunque per il foro contentioſo, communemente ſi deue oſſeruare il ſopradetto, però per quello della conſcienza, & per non peccare, baſta eleggere per uera opinione di chi con ragione riputiamo, ch'egli è huomo di ſufficiente ſcienza, & conſcienza per cio fare [i]. Il Vigeſimo quarto † che ui è un'altra cagione nuoua di ſcrupuli, con un'altra medicina, anco nuoua di quelli eſprimentari nella noſtra giouentù [k]. La cagione è il ſeguire da una parte l'opinione di quelli [l], che tengono, che ſenza ſpetiale aiuto d'IDDIO, non poſſiamo (col bene generale) operare moralmente, & per confidarſi per queſto ſouerchio nelle noſtre forze, & opere. Et per l'altra imaginarſi IDDIO per giuſto, rigoroſo, & disgratiato giudice in riceuere i conti [m]. di che niuna minima coſa egli diſſimula. Percioche dall'uno naſce à molti un ſouerchio animo di accertare in tutto: & dall'altro un timor ſouerchio di mancare in alcuna coſa, & anco in tutto. Specialmente di non oſſeruare le leggi di confeſſarſi,

a Matt. in d. tract. col. 4.

b L. in cõtrahẽda, ff. ad hoc ibi ponderat Dec. nu. 8. de reg. iu.

c Arg. l. inter partes ff. de reiud.

d Arg. c. Cũ ſit iuxta partũ, de reg. iu. li. 6 & l. Fauorabiliores eod.

e Arg. l. Septimo mẽſe ff. de ſtat. hom. & eius quod per eũ art. Dec. in c. Propoſuiſti nu. 11. de proba.

f Arg. d. c. Propoſuiſti. cũ ét per Paul. & alios annot.

g Intra Si quis autẽ nu. 130 & prius 20. & 119. de poen. diſt. 3.

h Arg. c. Diſcretionem leg. cũ l. nupt. & ibi omnes ſcribentes. Dec. & uide ſi quis autẽ, a num. 22.

i Iuxta p. cõſtat ſuperius d. nu. 182.

k Nec mirũ qa cognoſcuntur in corpore medicinæ nouæ ex primeta morborũ &c. Vt cõmentatur 30. diſt.

l Gulielmi Ockam, & aliorũ, quos ſequit Gabr. in 2. d. 8. q. 1.

m Iuxta illud Matth. 25. Oẽ uerbũ otioſũ, &c. & ibi Glo. Pl. Ego nullius rei iudicabo & multa alia, quos citat Hier. in c. Si. n. de pœn. d. 2.

communicarsi, dire l'oficio, orare, ascoltare, & dire Messa, tanto perfettamente, quanto un giudice così imaginato ricrea da i seruidori tanto fideli. Et uedendo, che non le fanno tal'hora la prima uolta, tornano à farla un'altra & l'altra, & come la souerchia confidanza di affrontare, & il souerchio timor di male occupano le potenze dell'anima, quante piu uolte ritornano à far le, tanto piu tanto male, ò meno buone, per leuare [a] molto l'attentione indebita della debita, & della diuotione, & consolatione, che da lei nasce [b]. La medicina † di questa è per una parte il seguire Santo Agostino, & il Maestro, & altri [c] antichi (che anco San Tomaso [d] & San Bonauentura [e], assai seguono cioe che le nostre forze (in quanto sono nostre) sono tanto deboli, che nè operare, nè parlare, ne anco pensar bene anco moralmente, non possiamo [f] senza speciale aiuto d'IDDIO: ilquale à qual si uoglia, chi lo domanda, & fa che quello, ch'è in se, lo dona [g], per sua bontà, & non meritoriamente: Anco con quella, senza la sua gratia maggiore [h]. Et conoscendo quella gran fiacchezza, & necessità humiliandosi auanti la sua onnipotenza, & somma benignità, domandarli il suo fauore, come nel principio di ogni hora Canonica la Chiesa lo cerca dicendo [i]. Sollecita Signore a darmi aiuto. Et dall'altra parte imaginarsi, che il nostro buono, & giusto IDDIO, quanto rigoroso, & giusto giudice sia per quelli, che troppo confidano di se medesimi, & nol uogliono seruire, come egli merita, o pensano, che basta loi per fare questo senza l'aiuto suo. così egli è humanissimo, & gratiosissimo con chi uuol seruirlo [l]. Et conoscendo humanamente la fragilità, & fiacchezza, per seruire la sua Maestà eterna [k], immensa, onnipotente, egli cerca il tuo aiuto, & la tua gratia: & diconfidando di se, confida in colui, che à i superbi resiste, & a gli humili da la gratia [l], che per sua immensa misericordia si contenta del debole seruitio, che la tua creatura (laquale ha poca forza, & conosce, chi l'ha creata, & formata [m] li fara con sana allegrezza, & diuota uolontà, mediante il suo aiuto, & buona gratia conforme alle tue poche forze. Et perche † IDDIO (in quanto è IDDIO, non ha figura humana, nè alcun'altra, ne gesto seuero, nè gratioso, per essere (come ho detto in altra parte [n]) sostanza senza corpo [o], ma semplicemente infinitamente, & piu che quella delle nostre anime, & de gli Angeli, molto fara utile per quello imaginarsi

quel

a Nè piu nè meno ci essercitiamo in questi atti, come habbiamo detto di sopra, & quasi tutti quelli, che ci occorrono per tutto il giorno. Di questo si ha da cauare per altro, & non per questa determinatione, che si ha da fare, che la nostra intentione, & attentione sia sempre [illegible]

b Vide Ioan. Gerson de Arithmetica spirit. & Iter de perdendi Matrimonij, & [illegible] arg. ibidem

c Ind. dist. 8

d 1. 2. q. 19. art. 6

e Ind. dist. 8

f Gabriel ibid.

g Quando se gratia [illegible] 1. 2. q. 109. Scotus ibid. & [illegible] & [illegible] 1. 4 [illegible] [illegible] [illegible]

quel bellisſimo [a] uolto, gratioſisſimo,& benignisſimo [b] della reuerendisſima, & beatisſima humanità del Noſtro Signore GIESV CHRISTO, che con gli humili ſconfidati di ſe ſteſſi, & confidati [d] della forza di tanto gran Capitano, & de ſuoi infiniti meriti [e], col ſuo aiuto gratioſo, s'affaticano di compire la ſua ſanta uolontà, egli non ſi porrà à cercarne conto rigoroſo(col quale ci condanni)ma ſi bene'amoroſo(con che ne ſalui)che li preghi di quella ſua gran ſerua,grande honore del ſangue reale, gran guida,& padrona delle ſtudioſe uergini molto eccellente, & martire ualoroſisſima Santa Caterina [g], la cui feſta celebra hoggi [h] la Santa madre Chieſa, & tutte l'uniuerſità Chriſtiane ſi rallegrano. Et con gran giubilo l'honorano in queſti regni: coſi le Regali poteſtà, & altre dignità, con le quali ſperiamo per ſettamente ſolennizarla ſempre in cielo. Amen

a Speciosus forma præ filijs hominum Psal. 44

b Quales nos tatus enim præ dicit Bonifacius VIII

c 1. Ad Cor. 5 Brā Dei sa, Quo fugiā d Ad Rom. 14 Omnia possum in eo, q me confortat.

e Vide Leo de tuba iudi, Apoc. 5.

f Extra Virgentius de præscriptionib. declarata à nostr. in rep. §. an Leuitico no. 18 de præscr. 2.

g Quam late cecinit Baptista, in Parthenice Catharinaea & ab eius studiosis legi persuasus

h 25. Nouēb. Anno 1552. ætatis Actoris 69.

IL FINE.

REGISTRO.

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z.
AA BB CC DD EE FF GG HH II KK LL MM
NN OO PP QQ RR SS TT VV XX YY ZZ.
AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG
HHH III KKK LLL MMM NNN
OOO PPP QQQ RRR.

Tutti ſono Quaderni, eccetto RRR, ch'è Terno.

COMMENTARI RISSOLVTORI.

DELLE VSVRE, DE' CAMBI,

della Simonia, della Difesa del prossimo, & del Furto notabile. Con una Questione: Se l'homicidio casuale induce Irregolarità.

COMPOSTI DALL' ECCELLENTE DOTTORE,
MARTINO AZPILQVETA NAVARRO.

Et tradotti di Spagnuolo in Italiano, dal R. P. F. COLA di Guglielmi, dell'ordine di S. FRANCESCO di Paula.

NVOVAMENTE RISTAMPATI, ET RISCONTRATI

[illegible] dal medesimo Autore. Et accresciuti [illegible] & altre cose necessarie, per il R. P. Francesco da Treuigi Carmelitano, osseruante.

Con priuilegio di N. S. Papa GREGORIO XIII. *Et d'altri Prencipi.*

VENETIA, APPRESSO GIOVANNI, E GIO PAOLO
[illegible] DI FERRARI. M D L X X V I I I.

TAVOLA
COMPENDIOSA,
DELLE COSE NOTABILI,
Che ne i presenti Commentari, si contengono: poste in forma di Conclusioni.

Il primo Numero è de' Numeri posti nel Margine, Il secondo, delle Carte.

A

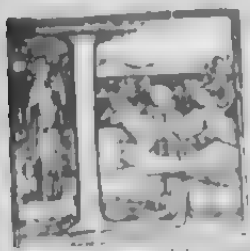

ABBATE non lascia d'esser Monaco, se mancasi ch'egli fosse Abbate era Monaco, & passi per Monaco in materia favoreuole. 133

L'Adultero, che uccide il marito difendendosi, è irregolare. 205

Affittatori, & Innovatori, per più del giusto prezzo per cagione di tempo, che se gli dà per poter pagar'i loro debiti, o per l'imprestanze, che fa Palcame con quinta 18

33 Amare tutti obligati il prossimo per comandamento della legge del la Natura con tato amor naturale che habbi a difenderlo dall'ingiurie 171

36 Animali, o pesci domestici, & mansueti da quali, che non si hanno, o non se hanno in tempi proibiti per attendere al venditure, e cura. 52

47 Appellare si può della sentenza declaratoria data per la morte del prof

a ij

fimo colui che sà ch'ella è ingiusta. 187

3 L'Argomento, che è contrario senso, è forte quando egli si toglie per prouare quella cosa, il cui contrario è espresso nella legge 103

5 L'Assicuramento dell'imprestо non fa che alcuno che presta assicurando, possi torre il giusto. 65

10 L'Attione si nega al dannificato, in cosa, che non è peccato mortale. 19

B

48 I BENI proprij, & la giurisditione, cosi temporale, come spirituale vsare conciando del prossimo, che non nasce da malitia, non è peccato. 187

C

9 L Cambio è contratto innominato, che ha luoco in tutte le cose ueniteli, & essendo ne i danari, & per conseguente egli si parte in Cambio di danari & in Cambio d'altre cose. 69

10 Il Cambio (secondo gli Spignuoli) è ogni contratto di danari per danari, che non è gratioso, ò sia Cambio, ò Compra, ò Deposito, ò qualsi uoglia altra cosa. 70

10 Il Cambio si parte in Cambio Reale, & in Cambio Secco. Il Secco non è uero Cambio. Si parte anco in Certo, & in Incerto, & in Dubbioso: & essendo in Puro, & in Non Puro. 70

10 I Cambij sono di sette generi, Specie, o maniere cioè, per arte, per minuto, per lettere, per trapasso, per compra, per cambiare, o per altro contratto innominato. 70

8 I Cambij leciti, & illeciti, si possono difficilmente conoscere 68

11 Il Cambio è più antico della uendita, & della compra. 71

11 Il Cambio, come arte fu lecito, se il suo guadagno è moderato, il quale è utile alla Republica 71

13 Il Cambio di danari, ouer altra di ualore deue esser eguale. 72

19 Il Cambio lecito, che si chiama minuto, è commodo per la Republica, nelquale ella può ordinare un'officiale per occasione. Il medesimo può fare d'un debitore, il quale sia differente dal Cambiatore. 80

19 Il Cambio minuto è lecito, essendo a chi non è pubblico officiale: Il quale può torre alcuna cosa, per l'accidentali fatiche del Cambiare. 81

20 Il Cambio minuto si fa illecito accidentalmente, cioè quando il Cambiatore inganna, ò da cattiua moneta, ò non le gli da quel che le gli deue. 82

Il

TAVOLA.

23 Il Cambio [illegible] per [illegible] 83

24 Il Cambio [illegible] 85

25 [illegible] per [illegible] 85

26 Il Cambio [illegible] per Cambio vero, & per [illegible] 86

28 Il Cambio per lettere [illegible] 86

29 Il Cambio, che si fa due e il Cambiatore, per riceuer piu nel medesimo luogo [illegible] 87

29 I Cambi [illegible] 88

30 Il Cambio per lettere [illegible] 88

31 Il Cambio per [illegible] 89

33 Il Cambio per [illegible] 90

34 Il [illegible] 91

36 Il [illegible] 93

37 Il [illegible] 93

41 Il [illegible] 97

42 Il [illegible] 98

56 Il [illegible] 108

64 Il [illegible] 117

67 Il [illegible] 118

68 Il [illegible] 76

75 Il [illegible] 76

& con altri per la negotia . 68
14 Il Cambiatore , come semplicemente Cambiatore non può torre più di quel che gli viene ragioneuolmente per l'officio suo, ma può bene pero cambiare quella cosa , ch'egli non ha con quella, che ha colui, che con esso uuol cambiare . 75
35 Il Cambiatore , che lieua i suoi danari della mercantia , & lascia l'esercitio del mercante per darli tutti a Cambio di fiere in fiere , a interesse certo, o incerto & e usurato, & e obligato a restituire . 92
89 Il Cambiatore deue hauere quel salario delle sue fatiche , che sarà giudicato da huomo da bene . 95
39 I Cambi non furono trouati per arricchire i Cambiatori , ma per beneficio publico , & ordini alle mercantie . 95
40 Il Cambio si deue pagare al Cambiatore , sotto pena di peccato , & di restitutione .
5.6. Il cato danna , se gli precede la colpa , per esso ordinata , e altri
7 menti . 204.205.206
27 I Consoli del Cambio debbono hauere la esecutione appar
76 Il Censo perpetuo è contracto , e può comprarsi benche egli si
77 di esso
78 Qualunque del uendere si possa riscuotere benche egli
altri 43
79 Il Censo , che si può riscuotere, può ancho comprarsi pur che si co
corra nelli modi , che si possono comprare le heredità . 49
80 Il Censo può ben esser tale che si perda, non si può precisamen
81 te dir andare neanco in caso che non sia restituito i danari . 49.50
82 Il Censo vale si bene a tempo come per sempre contra possessioni , o altra
82 cosa certa . Ne
83 per legge di pegno . 51
88 Il Censo
liberare , si presume esser usurario . 53
89 Il Censo
naria personale 53
90 Censo
85 Il Censo , quando si compra , si deue pagare il tributo . Et s'egli si paga di più per patto , ch'esso si possi riscuotere in parte , egli è ingiusto & si presume usurario . Il medesimo è , s'egli si paga per men prezzo , con patto ch'ei si possa riscuotere . 54 52
86 Il Censo , ch'è posto sopra possessione , che non frutta , ò non rende tanto quanto è esso Censo , è usurario . 53
94.94. Il Censo
95 gnale si commetterebbe empio, & cagione di gran danno. 55 56
96 Il Censo si può constituire sopra possessione a uita per diece . 57
97 Il Censo perso
98 I Censi
liche uanno in ruina . 57
99 I Censi non dourebbono esser permessi da Governatori delle republi che senza le conditioni constituite da S. Sede Apostolica 58
100 I Censi si fanno col facilmente, che la loro facilità cagiona alli disordini,

che

TAVOLA.

uerebbono piu coſtumatamente . 52

La Compra [illegible] 202

La [illegible] conditione , le- 152

La [illegible] lamento di chi- [illegible] 23

La Compra [illegible] 119

Compra e vendita [illegible] innanzi ch'ella [illegible] 122

Il Compratore [illegible] 51

La [illegible] 53

La [illegible] 110

Il [illegible] 129

Il [illegible] 162

[illegible] 14

Il Compratore [illegible] 75

Il [illegible] 84

Il [illegible] 84

Il [illegible] 22

D

[illegible] fu trouato à fine ch'egli foſſi [illegible] 11

[illegible] 71

11 Il Danaio, in quanto è prezzo, & come danaio non si può uendere, ne comprare, ma come un pezzo di moneta ò prosti comprato & uendu. 90

38 Il Danaio posto in compagnia, con l'astretta vsato, [illegible] dessa colui, che lo riceue, il ricettatore per [illegible] 22

39 Il Danaio [illegible] da una terza persona, non lecita cosa, che l'habbi riceuuto dalla restitutione. 23

41 Il Danaio dato per tradeare in compagnia, si deue usare in quella mercantia, per la quale [illegible] 24

43 Il Danaio [illegible] nel suo traffico, come di un'altro [illegible]

44 [illegible]

45 per [illegible] ò [illegible]

46 [illegible] & [illegible]

[illegible] [illegible] & [illegible] 99

presenza dell'altro. 100

47 Il Danaio [illegible] per il pagamento, che si fa con esso lui, innanzi, ò dopo il tempo pattuito. 101

48 Il Danaio [illegible] moneta & valore, nel quale gli [illegible] & [illegible] 111

51 Il Danaio & le merci [illegible] & mancano nel valere per la colpa, & carestia loro. 104

3 Il Danaio [illegible] nelle mani de trafficanti, che in quelle d'altri cõ [illegible] 20

55 Il Danaio [illegible] acciochè il suo fine, & uso secondario, & men che principale [illegible] 107

57 Il Danaio [illegible] & prezzo può crescere, & diminuire & patire più [illegible] 108

59 Il Danaio [illegible] 110

62 Il Danaio [illegible] 114

63 [illegible] 115

64 Il Danaio [illegible] 116

65 Il Danaio [illegible] 116

Medina presente. 118

71 Il Danaio [illegible] & più doue n'è più carestia. 119

77 Il Danaio [illegible] 123

78 Il Cambio [illegible] 124

79 Il Cambio [illegible] 129

80 Il Danaio [illegible] 143

[illegible] roba.

[illegible] 162

1 Il Furto [illegible] 163

2 La [illegible] 163

5 Difendere [illegible] 165

6 La [illegible] 167

9 [illegible] 168

10 Difendere [illegible] 170

11 La [illegible] 170

12 [illegible] 170

17 La Difensione del prossimo, deue esser tutta comunemente da tutte le [illegible] 174

24 Difendere [illegible] 171

25 Difender si deue il prossimo: ancorche egli non sia in estrema necessità, [illegible] 172

30 Difendere [illegible] 175

31 [illegible] 176

32 La [illegible] 177

34 La [illegible] 178

35 [illegible] 178

36 [illegible] 179

38 [illegible] 180

sura, nè irregolarità ecc. [illegible]

39 Difendere, & soccorrere il deue il prossimo [illegible] 182

40 [illegible] 183

42 [illegible] 186

uita corporale, ancorche [illegible]

44 Il Dominio del danaio, che [illegible]

porti passa in lui. Ilche è contratto innominato. 84

41 Il Dominio della cosa non passa in colui, che la riceue, quantunque la tolga con patto, che ogni pericolo sia suo. 24

48 Le donne non peccano, le quali per uenir uanità si acconciano, & adornano il uiso: benche sappiano, che alcuni huomini ottoni, & malitiosi uedendole così acconcie, & adornate peccheranno mortalmente. 188

72 La Dote si da per patrimonio: & per l'aiuto, & alimenti della donna, la qual dote si deue conseruare, & non consumare, ma basta goder i suoi frutti. 44

73 Et colui, che la promette, & non la dà, promette anco l'utilità, che da essa si potrebbe hauere, & e obligato infino, ch'egli la dà, sostentare i pesi del matrimonio. 45

1 La Dispensa, che si permette per i Monaci si permette anco per gli Abbati. 132

3 La Dispensatione è cosa odiosa, & degna d'esser ristretta, nondimeno la commissione per poter dispensare è cosa fauoreuole, & degna d'esser ampliata. 134

4 Dispensare niuno deue, eccetto che il Papa, senza cognitione della causa, nella quale molti errano 134

6 La Dispensatione co' Monaci d'un Monasterio include l'Abbate d'esso monasterio, s'egli è Monaco. 136

19 La Dispensatione non si ricerca nella Simonia Mentale, nè nella Conuentionale per poter ritornare il beneficio conseguito per ella, se da ambe due le parti ella non si consumò. 145

40 Disporre non può ogni Signore di quel ch'è suo 23

49 Il Ducato per crescer non lascia d'esser Ducato, ch egli era prima nella sua essentia, percioche il suo prezzo è cosa estrinseca, come è quello del grano. 101

53 I Ducati, & gli Scudi sono di due maniere. L'una è de mercanti per li cambi loro che crescono, & diminuiscono, l'altra è per lo spendere, che usa il popolo, & anco i medesimi mercanti nelle spese loro: ma non ne' cambij. 105

54 I Ducati, ne gli Scudi non uagliono piu Reali (o Marcelli) quando ue n'è carestia generale, che quando ue n'è abondanza: ne i Reali o Marcelli) piu soldi, nè i Soldi piu quattrini. 106

60 I Ducati, & i Reali non uagliono piu in Portogallo, che in Castiglia. Et i Marauegli, e i Coronadi di Castiglia, & i Reali, e i Cedis di Portogallo sono eguali. 110

61 I Ducati, o altri danari prestati in una città, non si debbono riceuere in un'altra, per piu di quel che uagliono ne la città doue si prestorono, percioche sarebbe usura. Ilche però è lecito, quando si fa per uia di compra, o di cambio, o d'altri contratti innominati. 110

E

30 LA Enfiteoti, o Livello Ecclesiastico non si perde ipso iure non pagando la pensione per due anni, o per tre, s'egli è secolare se prima il patrone non dichiara la sua uolontà. 153

2 L'Essempio non astringe la regola. 62

TAVOLA.

F

7 La fideiussore (o Prezo, o Maleuatore) può torre alcu-
na cosa per la fiducia, pur che la toglia senza fraude. 68
2 La fortezza s'intende latamente per quella parola
Virtute: & ogni buon costume si chiama Virtù. 157
9 Il fatto si deue giudicare il grande, o picciolo pecca-
to, non secondo il suo valore, ma secondo la ricchez-
za, o pouertà di colui, alquale si ruba. 197

G

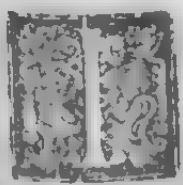

71 Genero, che toglie i fratti nel pegno, che gli vien
dato per la dote promessagli, non commette vsura. 43
18 I Giudici, i Testimoni, i Parocchiani, & i Capellani
ponno riceuer alcuna cosa per sostentarsi per la fatica
che fanno ne gli officij loro, ma non per altra cagio-
ne. L'istesso può fare il Sacerdote per dir la Messa. 79
78 La Guardia della robba, ch'è nel Monte di pietà, ap-
partiene a colui, a chi principalmente ella è vtile, & à colui, per chi
ella si perde, &c. 41

H

91 Gli Hebrei, & i Romani antichi dauano se stessi, & i lor figliuo-
li per schiaui à i creditori. 54
91 L'huomo libero non si può dare in pegno, ne per schiauo per con-
to di debito, ma puossi ben vendere. 54

I

1 Nessuna virtù ad altri non è fortezza, ma debolez, & gran-
dezza l'impedisce. 156
2 L'ingiuria non in pedire è peccato, & si presume esser con
tenente colui, che non la impedisce. Quantunque ella
4 non sia nella persona, ma nella robba; & di ciascuna co-
5 la, che può offendere il prossimo. 159. 160

16 Intelligenza nuoua d'alcuni Teologi intorno al capitolo de' [illegible] 113
17 nia. 140
41 Impedire ti deue il peccato mortale del prossimo sotto pena di peccato mortale. 184
47 Impedire il peccato del prossimo, nessuno è obligato: se non vi concor rono certe circostanze. 187
3 Grauemente pecca colui, che grauemente pregiudica ad vn'altro in cosa che deue: Et questo chiamano Furto Commune. Furto Manifesto. Il primo de' quali non merita appresso che habbia da restituire, se non quando l'altro, à cui fù fatto il furto, ne hauerà bisogno. c
44 L'Interesse è quella vtilità, che si riceue per prestare alcuna cosa, ò per guadagnare, ò per [illegible] 15
45 L'Interesse è di due sorti, e cioè vsura, e frutto. Vsura tra due, che sono in stato d'ingegno 16
46 L'Interesse per parte del prestatore è di tre sorti, cioè danno emergente, lucro cessante, e pericolo di danno. Danno emergente, quando il prestatore patisce danno per causa del prestito, come nel caso, quando egli hauesse differito [illegible] 27
48 opinione, che si fonda per nuoue ragioni. 28
49 L'Interesse è ben lecito, e non è contro la legge, ma sono obligato à pagare communemente. 28
50 L'Interesse [illegible] secondo le leggi Romane sono differenti 28
51 L'Interesse [illegible] 28
52 L'Interesse non deue pretendere, ne pretende sola circostanza della paga, nè ad altri che à mercanti. 29
53 L'Interesse secondo alcuni non si può torre, non vi concorrendo le cose circostanze, che nell'vsura si richiedono. 35
54 L'Interesse non è dato per la cosa prestata, ma per [illegible] 35
55 L'Interesse è [illegible] 36
56 L'Interesse [illegible] 36
57 L'Interesse [illegible] 37
2 Irregolare è colui, che [illegible] 201
9 Irregolare è colui, che [illegible] 207
10 Irregolare è colui, che [illegible] 208
11 Irregolare non è chiamato [illegible] 208
12 Irregolare è colui, che [illegible] 209
13 Irregolare è colui che [illegible] che

che honoredio. 209

L

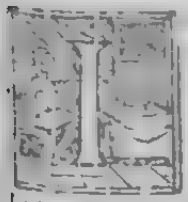

197

160

161

165

M

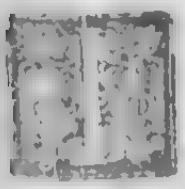

Il Marito può godere i frutti del pegno, che gli vien dato per la Dote, ancorche stipulato non sia, se la Dote è promessa dalla Donna, se però non vi è qualche patto, che disponga il contrario. 45

Il Marito è tenuto alle spese, per l'interesse sino alla concorrenza de i frutti, che può torre qualche cosa di più. 82

Il Monte di pietà non può dar la sua caparra, ad più moneta d'argento, ò d'altri metalli. 105

Il Monte di pietà non può dar caparra, nella sua particolar carestia, ad più che [illegible] 107

Il Monte di pietà, & i suoi capitali, e pene sono ordinate per i poueri, & non per altri. 40

Il Monte di pietà non può prestare ad un solo più che [illegible] 41

Il Monte di pietà è stato approbato dal Concilio, & da Papa Leone di certa scienza, & in spetial modo. 43

Il Monte di pietà deue supplire a i poueri per corso dell'impresto, ch'egli ha fatto per altre vie, a i ministri, che fanno le fatiche d'intorno i pegni. 42

Il Monte di pietà douerebbe essere gouernato da i poueri, à i quali egli ap

partiene, & poi che essi hanno l'utilità debbono hauere anco la spesa. 42

42 Al Mormoratore del prossimo si deue resistere, & diffendere colui, che da altri è per esser ammazato: sotto pena di peccato mortale. 184

O

17 L'Officio del prestare, che presti per amore gratiosamente si può ordinare dalla republica. 78

10 L'opere di tutto buone negare è heresia, tuttauia la più parte d'esse sono male, almeno uenialmente, nè se ne truoua nessuna, che sia indifferente: cioè, nè buona nè mala. 207

20 L'Opera cattiua del tutto interiore nella essentia è che non è mala, se non per accidente, & relatiue alla disordinata uolontà interiore non può essere meritoria dell'eterna beatitudine. 147

46 L'Opere di Misericordia corporali, & spirituali si debbono fare al prossimo quantunque egli non ne habbia estrema necessità. 186

P

38 A Pagare in cinque per mille fatti in certo caso, & non osservato tutto che in tre cinque mesi, che [illegible] qualche accidente, tassativamente a Camerlengo, & la parte resta [illegible]

5 Le Parole ancorche siano in materia di cose, che sono tutto quello che [illegible]

7 Il Peccato della uolontà, non è grande, & degno di pena della [illegible] & malitia.

1 Peccare [illegible]

12 Il Peccato [illegible]

21 Il Peccato [illegible]

28 Il Peccato [illegible]

43 Il Peccato [illegible] pallati de' [illegible]

44 Peccato mortalmente colui, che fa qualche cosa, con la quale [illegible] pecca.

6 La Pecunia, secondo la sua specie, & significatione, non significa altro che danari.

7 I Precetti della Legge sono dieci.

6 Il Prestatore, che presta danari a chi gli [illegible] per mare, o in altri luochi pericolosi, & senza patto, nè forza gli furno assicurati per quel che gli hanno, già ascendano, non è obligato à restitutione.

TAVOLA.

... quadagnare. 67

... con intentione d'hauer di più della cosa ... 9

... 10

... 22

... come ella si prestò. 102

R

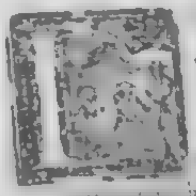

AB, sola de la Legge si osserua in tutte quelle cose, che in essa non sono eccettuate. 203

... 14

... 166

... 14

S

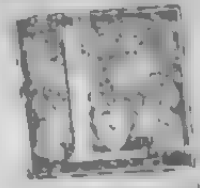

... 12

... 5

za hanno per potere operar male. 157

La Sodomia non induce irregolarità. 18

... 137

... 137

TAVOLA.

8 La Simonia ha tre specie: cioè sola mentale, [illegible] 138
9 La [illegible] 138
La Simonia per esser peccato è sempre una specie di contratto temporale per hauerne una spirituale. 139
11 La Simonia [illegible] 140
12 La Simonia mentale non obbliga à restituire, [illegible] 141
13 La Simonia mentale è [illegible] 142
18 La Simonia mentale è cosa per natura buona, & accidentalmente [illegible] tione, & habilità.
12 La [illegible] 143
13 [illegible] 144
14 [illegible] 145
21 La [illegible] 150
28 La [illegible] 151
29 [illegible] 152
31 La [illegible] 153
32 La Simonia conuentionale, che attiua à dare, & à torre cosa spirituale, ha bisogno di dichiaratione. 154

T

72 TRAFICHI di lana contrattati con quelli sono reprobati, per non esser le lane mercantate buone. 119
73 [illegible] 120
74 Cambio, & per uia d'altro contratto innominato. 121
76 [illegible]
26 [illegible]
5 [illegible] 175
[illegible] 66

V

53
IL Valore della cosa non cresce, quando non è data per altro rubbata
27 Vender la cosa per più del giusto prezzo è usura 18
54 Vender la cosa cara può la sua roba per quel prezzo, che ella vale à [illegible] ella non vaglia tanto per altri ma non può per so

uendere

TAVOLA.

30

100

160

198

200

4 3

5 5

6

7

8

9

10 12

12

13 13

13 13

14 14

15

22	Vsura non è lo sperar il guadagno temporale de l'amicitia principalmente sperata.	16
23	Vsuraio non è colui, che presta con speranza secondaria, & non principale d'hauer qualche guadagno, s'egli anco prestasse: ellendo certo di non hauer di piu di quel ch'egli presta.	16
24	Vsura è quella cosa, che si toglie, senza l'altrui volontà di colui, che la dà. Ma se quegli, che la toglie, pensa, ch'ella gli sia data ò lasciata mente, con buona fede, per amore, o per gratia, &c. non è usura.	16.17
25	**Vsuraio non è colui, che cambia danari, s'egli riceue alcuna cosa per conto della fatica del numerarli, o del mandarli altroue.**	17
26	Vsura è tutto quel, che si toglie in piu di'la cosa prestata per sperarui o si da meno per pagare manzi, in ogni contratto.	17
26	**L'Vsura palliata è peggiore che la scoperta: & piu usata.**	18
32.33.	Vsura non è sempre il guadagno certo, che si ha di compagnia, col capitale assicurato, il quale si può fare con tre contratti.	21
51	L'Vsura non si può torre per dispensatione, però nessuno si scusa dal peccato per hauer prestato sforzatamente.	28
61	Vsura non è torre quel, che rendere debe la possessione, che si lasciò di comprare per giusto prezzo, per prestare ad altri: Benche non s'habbia prestato tutto quel prezzo.	39
62	Vsura è il guadagno, che molti mercanti togliono per prestar ad interesso danari, che togliono da altri per dar li a interesse, &c.	39
63	Vsura non è il torre un tanto l'anno per la Dote promessa alla donna maritata, ò uedoua.	40
75	L'Vsura de' Nauiganti è uietata dalla legge Canonica	63
5	Vsura è prestare danari ad altri, con obligo che sieno assicurati al prestatore.	64
4	Vsura non commette il mercante, che vende un panno, o altro a tempo per prezzo giusto rigoroso, & subito lo ricompra per il prezzo giusto pratoso.	66
5	Vsura non è il prestare mercantia con l'assicuramento.	67
6	Vsura coperta è con nome di cambio quella di quegli, che uenuta la fiera ch'è il tempo della paga, danno a i debitori, che non gli pagano, dilatione di tempo, accioche gli paghino un tanto di ricambio.	128
79	L'Vsura mentale chiama restitutione, & la Simonia mentale no.	147
22	Vsuraio non è colui che fa pagar quel ch'altri è obligato rendere, ch'egli habbia pagare ad altri, perche ello debitore non gli ha dato il suo al tempo determinato. Ma estima per certo non esser usuraio, s'egli paghe quel, ch'egli ha perduto per prestare a la trianca che non si intenden do due cor dicono, che alcuni ricercano	38
60	Vsuraio non è colui, che presta danari, i quali hanno da esser portati in qualche parte (benche paghi sopra di lor il pericolo) s'egli piglia alcuna cosa di piu della prestata.	61
1	Vsura si deue presumer colui, che presta danari, i quali hanno da esser portati in qualche parte (benche paghi sopra di lor il pericolo) s'egli piglia alcuna cosa di piu della prestata.	
2		

IL FINE DELLA TAVOLA.

TAVOLA

TAVOLA DE' COMMENTARI, CHE SONO, IN QVESTO LIBRO.

Ommentario dell'Vsure. à carte	3
Commentario de' Cambi. à carte	59
Commentario della Simonia. à carte	130
Commentario della necessità di difendere la morte spirituale, & corporale.	155
Commentario del furto notabile.	190
Questione, se l'homicidio involontario casuale induce Irregolarità.	200

IL FINE DELLA TAVOLA, DE I COMMENTARI.

COMMENTARIO RESOLVTORIO DELLE VSVRE,

SOPRA IL CAP. PRIMO, NELLA questione III. della causa XIIII.

Composto dal S. Dottor MARTINO *d'Azplicueta Nauarro, & tradotto di lingua Spagnuola in Italiana dal R. P. F.* COLA *de' Guglinisi, del ordine di S. Francesco di Paula.*

Nuouamente ristampato con la correttione, Sommarij, tauole, & altre cose necessarie alla perfettione dell'opera, del R. P. Francesco da Treuigi Carmelitano.

PROLOGO.

PERCHE NELLA REVISTA del Manuale per questa terza editione, ci s'è offerto alcuna cose necessarie, per maggior chiarezza loro & difensione della materia dell'Vsure, de' Cambij, delle Simonie, de furti, e delle Difensioni, di quelle, che l'anno del MDXXXII. quando questa celeberrima vniuersità di Salamanca con segnalato honore, ne fece gratia della sua Catedra della lettura del De-

creto, & un'anno, ò due dinanzi notammo leggendo, & repetendo, & postillando la decimaquarta causa, & i titoli della Simonia, & dell'Vsure con altri capitoli; i quali non poteuano capire ne' lor proprij luoghi congiunte, senza disturbare i numeri: hora ci e parso di far cinque breui commenti, & rimetterci in quello à essi: L'uno è sopra il Cap. Si forneraueris 14. q. 3. che è di quel nostro gran Padre, & glorioſiſſimo Dottore S. Agostino: & gli altri due sopra il cap. finale 14. q. fin. & sopra il cap. Non inferenda 23. q. 3. che sono di quel non meno glorioso Dottore santiſſimo interprete, & suo grande amico S. Girolamo: & gli altri due sopra il cap. finale de Simonia: & il primo del cap. ult. de Vsuris, che sono di Gregorio IX. per molti rispetti (de i quali l'uno e l'hauer canonizato i molto gloriosi Santi, Dominico, & Francesco) Papa molto nominato: Alla correttion della cui Sede mi sottometto: & il fauore de i detti quattro marauiglioſi Patriarchi, & la guida di S. Tomaso, lume eccellente della sua dottrina e figliuoli humilmente inuoco, per dichiarare con poche, & chiare parole, le molte & oscure sentenze, à seruitio, & gloria di Nostro Signore Giesu Christo, & delle sue cinque piaghe: Le quali per mezo di questi cinque Commentarij, piaccia à Dio di farcele sentire. Amen.

Causa

Cauſa 14. q. 3. Cap. 1. Auguſtinus ſuper Pſalmum trigeſimum ſextum, in Concionem tertiã.

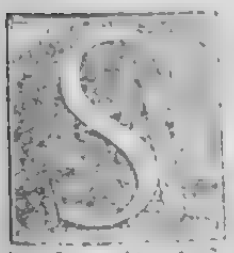

I FAENERAVERIS homini, ideſt, ſi mutuo dederis pecuniam tuam, a quo pluſquam dediſti expectes, non pecuniam ſolam, ſed aliquid pluſquam dediſti: ſiue illud ſit Triticum, ſiue unum, ſiue oleũ, ſiue quodlibet aliud, ſi pluſquam dediſti expectes accipere, fæneratores, & in hoc improbandus, **non laudandus.**

SOMMARIO.

1 *Vſura è colui, che ſpera piu di quel, che egli preſta.*

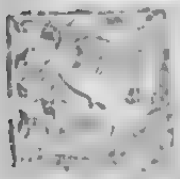

1 Vſura data à guadagno ad alcun'huomo, cioè ſi preſtera danari a colui, da chi ſperi hauer piu di quello, che tu gli hai dato, o non gli hai dato, ma qualſi uoglia altra cosa, che ſtimata, ò creata, o che, o ſimile altra cosa, ſi ſperi per ſopra più, che gli ha dato ſe medeſimo, di peso di oro in questo **reprobato, & non laudato.**

La prima cosa, che ci conuiene hauere in questo capitolo che ci conduce nel grande dottore Gratiano, Compilatore di quel grande libro, che Concordia Diſcordantium Canonum, che ci ſpiega piu quello, che egli uuol dire. Perche questo capitolo ſi contiene in ſe, che ſia uera, che falſa, che ſia uera, che ſia falſa, che ſia uera, che ſia falſa, che ſia uera, che ſia

Ambrosio sopra Tobia, riferito nel capitolo terzo di quest'istessa questione, cioè: Che quello, che di piu della cosa prestata si piglia: ancor che non sia danaio, ma cosa da mangiare, come una misura di uino dal Tauernaio, è usura. Et l'istesso anco determina il Concilio Agatense nel capitolo ultimo della istessa questione. Co i quali molti altri testi [a] concordano.

a In tit. de usuris. in Cle. Iudæorum. & ff. q. in decr. & hac ead. au. q. seq. & alibi sæpe: licet n. nomen præstari rex usura tamen interdū ill. Iud. alia forte usuram elle dicunt.

SOMMARIO.

2 *L'Vsura nella lingua Latina significa il guadagno, che altrui riceue per l'impresto. il cui dominio passa nel riceuitore. Ella significa etiandio nella lingua Greca Parto, & nella Hebrea Morso.*

Il secondo † che notaremo è, che in questa parola [Vsura] in latino, secondo il suo originale significato, significa l'uso di qual si uoglia cosa: [b] Pero secondo quello, che communemente si tiene in questo luoco, & negli altri Testi, Glose, & Dottori, (cosi Teologi, come Canonisti) ella significa il guadagno, che si piglia dall'impresto, il cui dominio passa in colui, che lo riceue: & cosi in Italiano si chiama guadagno, che in Latino si dice Lucrum: & il Greco con un uocabolo, che significa Parto: Perche la cosa prestata partorisce guadagno. Et l'Hebreo per un'altro uocabolo, che significa Morso, o morsicare, colquale colui che presta, morde quegli à chi è prestato. Come scriue piu lungamente un'autor nuouo, inferendo da questo ultimo quello, che (a nostro parere) egli non deurebbe. Et il Dottor [c] Soto sente il medesimo, ch'io sento. 2

b Iuxta Cicero. pro Rabirio, ibi, usuram huius Lucis, &c.

c Lib. 6. q. 1. art. 2. de Iust. & iu.

SOMMARIO.

4 *Gl'Impresti si debbono fare gratiosamente: i quali non sono piu che due: L'uno si chiama in Latino commodatum, & l'altro mutuum. Il primo si deue restituire nella medesima spetie, che si riceue: ma l'altro non si può restituire, se non in un'altra cosa del suo genere.*

4 *L'usura non si commette, eccetto che nel secondo imprestito, che si chiama* mutuum. *laquale non si troua chiaramente se non nelle cose, che si consumano: & in quelle, che per peso, per numero, & per misura si contrattano: Ma*
L'usura uera, & coperta si può trouare in ogni contratto.

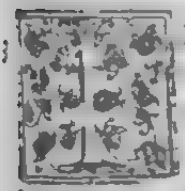

3 L terzo notaremo † che tutti gl'imprestiti hanno da essere gratiosi, cioè, fatti per cortesia: perciochè solo due modi d'imprestiti, si trouano: l'uno è quello, che in latino si chiama Comodatum, il quale non trasferisce in dominio della cosa prestata in colui, a chi si presta; ma più tosto l'istessa in quella spetie che gli Artisti chiamano individuo, & i Giuristi spetie) si ha da rendere a colui, che la presta: si come è la prestanza d'una Mula per caualcare, della quale si parla nel Manuale [a], ha da esser gratiosa, e per cortesia [b]. L'altro imprestito è quello, il cui dominio passa in colui, a chi si presta: il quale non si può tornare nella istessa spetie & individuo ma in altra cosa del suo genere, che gli Artisti chiamano spetie [c], & i Giuristi genere. Questo in latino si chiama Mutuum, perciò per questo si fa il mio tuo, come è detto da Vulpiano: & si deue far cortesemente [d]. per questo capitolo [e].

a Cap. nn 181

b Imprestito cortese. & toto tit. ff. comoda.

c Vt colligere ex [illegible] & [illegible]

d [illegible]

e Et alia multa hu[illegible] & alia de usu.

4 Il quarto † notaremo di quelle parole, Mutuum dederis, che la usura non si commette, se non nel secondo imprestito de i due sopradetti, che si chiama Mutuum. onde ne segue, che per quanto ello non si troua chiaramente, se non nelle cose, che nell'uso si consumano: & in quelle, che per peso, per numero, & per misura si contrattano. come sono danari, Oro, Argento, Vino, Olio, Grano, & altre cose simili [f]. Ne anco si troua chiaramente l'usura, se non nella contrattatione loro. Segue anco che come il detto imprestito si può trouare coperto nella contrattatione di tutte le cose, così la usura uera, & la palliata si può trouare in tutte esse: & anco si troua in tutte quelle nelle quali piglia più giusto prezzo rigoroso, per allungare il tempo del pagamento loro, o si da manco del giusto prezzo pretolo per pagare innanzi tempo, che si riceue la cosa, o l'uno d'ella [g]. L'esempio del primo caso è questo. Io vi uendo una casa, della quale il giusto prezzo rigoroso è cento ducati: & perche io la dò in credenza, con termine d'un'anno, ne voglio cento e diece,

f Tutti quelli modi, [illegible] [illegible]

g Cap. [illegible] de [illegible] de Empt.

questo è imprestito coperto, & usura paliata. Il che è l'istesso, come, se mi haueste pagato i cento di contanti, & io ue gli tornassi à prestare per un'anno, & al fine d'esso, me ne rendeste cento e diece. L'esempio del secondo è questo. Io affitto, ò compro i frutti del uostro beneficio, ò qual si uoglia altra entrata, della quale il giusto prezzo pietoso è mille ducati: & perche io ue gli dò un'anno prima, ue gli affitto, ò compro per nouecento: ilche tanto monta quanto ui si desse subito i nouecento per li mille, che mi darete di qui à un'anno. Non senza cagione habbiamo detto [piu del giusto prezzo rigoroso] perche (come habbiamo detto altroue) [a], il pigliare piu del giusto prezzo pietoso, che per contanti, non è usura, nè peccato: Habbiamo anco detto [meno del giusto prezzo pietoso] perciochè il dar men del giusto prezzo rigoroso per pagare inanzi il tempo, non è peccato.

a In Manuali ca. 17 nu. 223. & c. 23. nu. 78

SOMMARIO.

5 *L'usura è guadagno, che si stima per sua natura à danari, che principalmente si toglie per ragione d'hauer prestato, chiaramente, ò copertamente: E'l suo peccato è torre, ò uolere tal guadagno.*

6 *Vsura non è il guadagno spirituale, ò quasi spirituale, nè la gratia, nè l'amicitia, che si guadagna per imprestare.*

Il quinto † notaremo, che dalla intentione di questo capitolo si può raccogliere la diffinitione della Vsura, & del guadagno, laquale quantunque da molti in molti modi le sia stata data, secondo la significatione, che in questa materia si coglie, nondimeno la piu chiara, & piu conforme alle parole di questo nostro Testo, & di molti altri [b], & delle glose & de' dottori [c], (così Teologi come Canonisti,) pare che sia questa, che l'Vsura, ò il guadagno illecito, è guadagno, che si stima per sua natura à danari, che principalmente si toglie, per ragione di hauer prestato chiaro, ò copertamente, e'l peccato d'usura è torre, ò uoler tal guadagno. Habbiamo detto [guadagno] per piu general uocabolo di quello, che si diffinisce, del quale ogni buona diffinitione al suo principio si ricerca [d]. Et così è che ogni 5

b C. 2. 3. 4. huius cau. 14 & 9 & c. quõ & c. nec hoc c. 9. 1 dicam ea casus q. 4 & c. ô. fulmr. &alto q. d vsu. c. Gosf. Host & alior. sum. & in 4. d. 15. & tit. rub. de usu. d. Arg. l. 1 ff de test. & l. 1 de do & eorum quæ Bart & alij in l. 1. ff. de aquir. possess.

vsura è guadagno; & non ogni guadagno è vsura. Habbiamo detto, [stimabile a danari] percioche non qual si voglia guadagno, che dall'imprestito si toglie, è vsura: Percioche la virtù, il merito, & la gratia, che si acquista con Dio, è molto gran guadagno [a]; prestando quando, come, & perche si conuiene, però non è propriamente vsura [b]. Et uolesse Iddio, che come ella è maggiore di quella di diece, ò dodeci per cento, che coli fosse di piu, per quelli, che sono accecati dall'Auaritia: siche 6 uien lor leuata la vista del suo gran ualore. † Aggiungiamo, [per sua natura] percioche il guadagno dell'amicitia, & della gratia che si guadagna con colui, che riceue l'imprestito, non è vsura. Percioche quantunque molti desiero gran somma di danari per l'amicitia, & per la gratia di molti, non per questo ella per sua natura si stima à danari. Aggiungiamo [principalmente] percioche la intentione è lecita, che men principale & secondaria si tiene à ella: come subito meglio esplicaremo. Aggiungiamo [per ragion del prestito] percioche il guadagno, che si piglia, per ragion del uero interesso, per altro rispetto, non è vsura [c]. Aggiungiamo [chiaro, o coperto,] per il detto nel terzo notando. La onde ne segue, che questo capitolo non si ha da intendere del guadagno spirituale, ne di quello, che è quasi spirituale, come è l'amicitia, & ogni altra cosa, che per sua natura non si stima à danari, se non del temporale; che principalmente si spera per ragion dell'imprestito.

a Secundum Pl Bertus Vir, qui mi rec & commodat huic ma tua, & illud Euāgelium, centuplum accipietis, &c.

b Quam metaphoricè Lucas 19 Th. 2. q. 78. art. 1. ad 4

c Gio. fin. c. conque stus, de usur re cept. facit c. 1. & c. fainbri ter, de usur.

SOMMARIO.

7 *L'Vsura è peccato mortale: & chi dice il contrario è heretico. La quale è uietata spetialmente dalla legge Canonica, & humana; & dalla naturale & diuina, dell'uno, & l'altro Testamento.*

8 *L'Vsura mentale è cosi prohibita, come la esteriore, ma ella non*
9 *obliga a restitutione, purche prestando non ui sia stata l'intentione principale di riceuere di piu del prestato alcuna cosa.*

10 *Il Prestare senza nessun patto, con intentione d'hauere di piu della cosa prestata, è cosi peccato, come il prestare con patto.*

11 *Carlo Molineo heretico.*

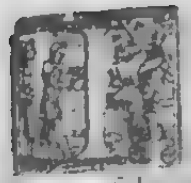

L sesto † notando è di quelle parole, *In hoc improbandus*: cioè. In questo sei degno d'esser reprobato. Percioche il guadagno della usura è guadagno illecito,& di sua natura peccato mortale: si che chi dice il contrario, è Heretico [a]. Et che non solamente è peccato mortale, secondo la legge Canonica & humana,ma etiandio secondo la naturale& diuina del nuouo, & uecchio Testamento, come hanno sentito il Concilio Lateranense, [b] & Alessandro [c] Terzo,dica quel che gli piace Alessandro d'Imola,[d] & altri,ch'egli allega, percioche ella si ureta per il settimo precetto del Decalogo, che dice: Non rubberai, dato nella legge antica [e], & confermato nella noua [f]. Per il quale ogni usurpatione illecita dell'altrui come è la usura,si ureta [g]. Et perche è contra la giustitia naturale, che per quello che non è nostro, sine quanto al Dominio diretto,nè utile, nè l'uso frutto, nè l'uso,nè possessione,nè altra seruitu,si debba torre alcuna cosa,& la usura si toglie per il danaro,grano,ò altra cosa prestata,il cui dominio, possessione & uso passa in colui a chi si presta [h] & lacia d'essere di colui, che presta: & perche in molte parti [i] del uecchio Testamento è uietata in specie. Et si come quella prohibitione non era ceremoniale,ne giudiciale,ma solamente morale, dura anco nel nuouo [k]. & ancora perche nel Vangelio [l] ella è specialmente uietata: come un'antico Concilio Lateranense [m] & Alessandro [n] Terzo sentiron, dicendo,che la scrittura d'ambedue i Testamenti la condanna. Et altri chiaro è, che non intesero della general condenatione del settimo precetto, di non rubbare. Et perche Papa Vrbano disse esser [o] così espressamente, allegando San Luca [p]. Non osta che alcuni dottori dicano [q], che quella autorità di San Luca, che dice. Presta senza speranza di conseguire cosa alcuna, che allega per questo, Vrbano no'l proua: dicendo,che solamennte consiglia, & non commanda il prestare senza usura. Primo perche quanto a quel, che dice [prestare], communemente si consiglia, ma quanto a quel, che dice, [non sperera cosa alcuna] quando presterai,intendendo della principale speranza e precetto, & commandamento, come il detto Concilio, & Alessandro hanno tenuti: & Vrbano espressamente ha detto: & San Tomaso [r], così dichiara nella prima risposta, che dà a quella autorita, allegata dalla parte contraria, arguendo che non si ureta il prestare ad usura,ma solamente con

7

a Clem. 1. de usu.

b In c. quia dev sur.
c In ca. sup. co. tit.
d In consil. 1. lib. 2.

e Exo 20 de quo in ca sup proximo.
f Matth 19
g Ca. 3 unale 14 q 5

h l. 2. §. Apellat. ff de reb. cre init. Quibus modis recontr. oblig. in pr. C.
i Deut. 23 Ezech. 18 & 22 Isai 43 & 24
k § hinc 6
l Luc 6. Ibi mutuum dates nihil inde sperantes.
m In c. Quia in quibusdam 14 q 3 que tenetur poenitentiam agere & restituere.
n In c. sup. cod. tit. & lib.
o C. consuluit eo. tit.
p Luc 6.
q Sotus li. 6. q. 1. de iust. & iur.

r 2. 2. q. 78. ar. 2. ad 4

figlia che ſi preſti ſenza eſſa, & rispondendo che il prestare ſi con figlia però lo ſperare alcuna cosa per il presto, ſi uieta. L'altro, † che altramente haueremmo a dire, che Papa Vrbano errò, ò non hebbe riguardo d'allegare quella autorità di San Luca, & di Grezorio Nono, & porla nel Decreto, libro tanto autentico: il che certo non ha detto, ne ſignificato San Tomaso. Et che altramente, ſi ha da dire che Vrbano erro, ò non ui guardo. Il che è chiaro: Perciochè non ſolamente egli dice che ſi raccoglie, ma, che anco manifeſtamente ſi coglie da quell'autorità, che colui, che preſta ad vſura, pecca. Et anco non ſolamente dice, che ſi raccoglie, che colui pecca, che preſta con patto che li ſia data alcuna cosa di piu, ma eziandio colui, che preſta ſenza patto, con l'intentione d'hauer da riceuere alcuna cosa di piu, & riceuendola è obligato a reſtituirla. Secondo † perche un nuouo Concilio 10 Lateranenſe [a] l'allego per queſto, dicendo, che quella autorità contiene il precetto chiaro, che uieta l'vſura. Terzo, perche ſe quell'autorità coſi non s'intendeſſe, alcuni potrebbono difendere, che il prestare con questa intentione, ſenza patto eſpreſſo o tacito, non è peccato, Perche, nè anco è ſimonia il rinonciare il beneficio con intentione principale che egli ſi debba donare, non lo rinonciarebbe: pur che non ui ſia patto eſpreſſo, nè tacito, come hanno detto, la gloſa, [b] il Panormitano, [c] il Felino [d], Santo Antonino [e], Siluestro, & altri. Quarto perche, ſe quella autorità non s'intendeſſe, come la dichiara Papa Vrbano, alcuni terrebbono, che quantunque colui peccaſſe, che preſtaſſe con tale intentione, però non ſarebbe obligato a reſtituire il tolto. Il che con molta pena ha & poca riuerenza, aſſerma il detto nuouo autore †: parendogli che con quella riſpoſta egli annullaſſe la determinatione del detto Vrbano †: & per eſſo allegando alcuni, che, o non dicono cio, o ſi poſſon gloſare: Tanto è pericoloſo il commutare à mutar con la noſtra ignorantia, quello, che la Santa Sede Apoſtolica dichiara, con matura deliberatione. Per il che concludiamo, con ſi mandoci con la mente di due Concilij, & di due Pontefici, che la legge Diuina del nouo Teſtamento uieta in ſpetie non ſolamente l'imprestare con patto eſpreſſo, ò tacito, che ſi dia alcuna cosa piu del preſtato, ma eziandio il prestare ſenza alcun patto; con intention principale, che per quello ſi renda alcuna cosa di piu. Il-

[a] Sessione 25. Capitolo 3. Ad quorum preces Concilium Lateranense sub Leone X. celebratum approbat & confirmat, ea tantum exceptis quæ pro foro pœnitentiæ & confessionis tenore ibi continentur. Vide Medinam de restit. fol. 153

[b] Glo. in cap. 1. de pœnit. dist. 3. [illegible] [illegible] [illegible]

che † il nostro Testo sente in due parti, in quello, ch'ei dice, 11
Expectes, ò che tentiamo che le leggi ciuili Romane uietano l'usu-
a Iux. laré tra. litis p. ra, almeno implicitamente, come la commune opinione [a] tie-
fos Ant. in Reg. ffin & Paul. & alios inre. ne: ò che tentamo che le permettono con la moderatione d'una
cum. Ec. de for. cõp. b Lucas Cade. ultur. legge [b]: per la quale non ueggio come si posti eticular d heresia, ò di sospetto questo nuouo autore che con gr n lode dell'-
heretico Filippo Melantone, & maggiore irreuerenria de' grauis
simi autori, & con louerchia confidanza del suo solo parere, tie-
c D.l.eos ne, che le usure sono lecite moderate per quella legge [c]; non
ostante questo testo, ne tutta la legge Canonica.

SOMMARIO.

12 *L'Vsura si parte in Reale, & Mentale. La Reale è, quando si to glie alcuna cosa con patto tacito, ò espresso, ò publico, ò secreto; Et la Mentale è quando si toglie alcuna cosa, senza patto tacito, ò espresso: ma con intentione sola principale di torre per cagion di prestare.*

I Peccati interiori della nostra uolontà si chiamano mentali.

13 *L'Vsura mentale obliga à restituire, contra alcuni.*

La Simonia mentale non obliga à restituire, contra altri.

L settimo † notaremo da quella parola *Expectes* 12
d C. debitores, de iur. iur. ca fi. de usu & alijs multis. due uolte replicata; aggiungendo con ella altri Testi, [d] che Vsura si parte in reale, & mentale: Vsura reale è quella, quando che si toglie alcuna cosa per patto tacito, o espresso, publico, ò secreto. La mentale è quella, con la quale si toglie alcuna cosa senza
e Iux. hêc oiũ in c. conſuluit, de usu. & ca fi. de sym. patto tacito, ò espresso, con l'intentione sola principale [e] di piglia re alcuna cosa per prestare: La onde ne segue, che noi la chiamia mo usura mentale, per la ragione, per la quale communemente noi chiamiamo tutti gli altri peccati mentali: perche chiamiamo mentali gli altri, per esser peccati interiori della uolonta, senza parlare, nè operare. Chiamiamo homicidio mentale, la uolon-
f Ca periculosè, ca. Homicidiorum & c. Nolo de pœn. d ta [f] d'uccidere, senza che ne segua la morte. Furto mentale chiamiamo la uolontà di rubbare [g], senza che ne segua l'opera
g C. si propterea, ff. c. si cui de pœn. d. t. tione: & mentale, & reale, quando l'uno, & l'altro concor-rono. Però usura mentale, noi chiamiamo communemente la uolontà di commettere l'usura, senza che ne segua l'opera sola,

pré la

per la quale ella è usura: percioche si piglia alcuna cosa senza patto espresso, ò tacito colla sola principale intentione mentale. Per cioche colui, che presta, presta à fine che se gli ritorni alcuna cosa piu del prestato. Doue s'inferisce, che sono due spetie di usure mentali, una è la detta, & l'altra è la uolontà, di prender l'usura: benche ella non si prenda, la quale è un peccato mentale della maniera, come è quello che si truoua in tutti quelli, che si consumano con l'atto esteriore. Nè segue † che alcuna usura
13 si dirà solamente mentale, anco che ne segua l'opera di riceuerla, come per esempio. Ti presto diece scudi, con intentione principale che me ne torni undeci; & senza patto espresso, nè tacito, publico, nè secreto; mi rendi gli undeci, s'io gli riceuo, allhora commetto usura mentale. Et perche si come nessun peccato di usura, per mortale che egli si sia, obliga à restitutione, se non si toglie nulla: Cosi ogni usura, che si riceue di qual si uoglia cosa, (ancorche ella sia solamente mentale) obliga à restituire: Posto che la mental Simonia non obliga, come in altra parte [a] prouammo.

a In cõmento c. fi. de Sym. noc. 3. quod nũc in recognoscen do Manuali Compo nimus.

SOMMARIO.

14 *L'Vsura, benche sia vietata, & maledetta, però si usa piu che mai.*

14 OTTAVO, † che noi raccogliamo da questo capitolo è ch'ei non si osserua bene, ilche è cosa da piangere à considerare da una parte, che tutta la Christianità tiene la usura per illecita, & per heretico colui che dira ch'ella è lecita, & che, nè anco quelle, che la legge ciuile [b] permette, che si possino torre con buona conscienza, & dall'altra parte, uedere che in tutta la Christianità ella si toglie molto maggiore, che quelle, che permette la legge [c]. Perche la maggiore usura che quella legge permette è quella, che chiamiamo centesima, la quale in cento mesi si aggiugne col presto principale: che uiene ad esser un per cento ogni mese, & dodeci per cento ogni anno: & questo non si permette, se non a quelli, che prestano, & assicurano, cioè, che prestano danari, ò mercantia, che uien portata sopra il mare à pericolo di coloro, che prestano, & à gli altri mercatanti permette

b D. l. eos

c Quod diligẽter & copiose notãdum Host. Sylu. Ioan. Andr. Hosted. Abb. Panorm. Ioan. de Imol. Alexand. Tudesc. de Asse & Alex. de Spoleto, & alij recẽtiores omnes.

a L. Vrsellos ci. de usur. & l. penult. C. eod.

te [a] le due parti della centesima; cioè otto per cento l'anno: & à gli altri huomini communi la metà della centesima: ilche è sei per cento l'anno, & à gli altri illustri il terzo: che è quattro per cento l'anno, & al presente si pagano alcune uolte diece, & anco dodeci per cento di fiera in fiera; essendo nell'anno tre, ò quattro fiere, che monta à trenta, ò quaranta per cento, & prima non si togliena ufura di ufure, & al presente si togliono ricambij de' ricambij. Ben so quello che mi riponderanno alcuni, che togliono questo, non per la ufura, ma ben per l'interesse, ò cambio, pero crediamo che tutti coloro, che le cangiano il nome non le mutano l'essere, & de i cambij diremo in altra parte quello, che d'essi ci pare.

b In cõmẽto c. h. de usur. quid. una cum hoc in recognoscendo Manuali cõpo nimus.

SOMMARIO.

15 *L'Vsura par meglio diffinita sopra, che nell'altre due parti.*

16 *Vsura è torre alcuna cosa per l'opera buona di prestare, benche non si toglia per l'uso del prestato.*

17 *L'usura mentale, che si fa per prestare con poco guadagno, è peccato ueniale.*

Vsura sinoniaca è prestare per hauer qualche beneficio.

18 *Vsura puo esser senza far patto uerbo, nè uolonta di farla per prestarla solo con intentione principale d hauerne guadagno: con obligo di restituire.*

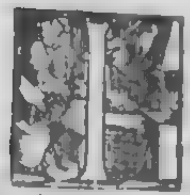

L nono, † che da tutto questo segue è, che non 15
senza cagione habbiamo detto, che la diffinitione sopradetta pareua piu chiara, & conforme alla legge, che l'altre: perciochè pare che que'la, che
c In Rub. de usu. & in sũma huius cauſe gia altre uolte habbiamo detto c'esse, che ella è uolonta di torre guadagno, per ragion del prestito, benche ella sia buona, però, non diffinisce la uera usura, ma solo il peccato, che si commette in uolerla fare. Et perche un'altra nuoua, che dopo
d Soto. l. 6. q. 1. ar. 1 de iust. & iur.
e 2. 2. q. 78. art. 1. questa ha dato un celebre Dottore d, la quale egli puo hauer raccolta da un detto di S. Tomaso e, cioe, che l'usura è prezzo dell'uso della cosa prestata: benche ella sia buona, però si da con termini nó usati, che fa la materia scura, per cioche questo uocabolo [prezzo] in questa materia poco si usa. Et perche † ne seguirebbe, che 16
prestarui cento ducati con patto che mi tornasse essi, & di piu

diece,

dece, non per l'vso loro, (che è nostro) ma solo per la buona opera di prestarueglì, che è mia, non sarebbe vsura [a], perciò che non li toglio per prezzo dell'vso loro, ma li bene per premio della mia buona opera di prestarueglì: & perche il prestare per hauere un beneficio, è vsura, & il beneficio non è prezzo, nè ha prezzo [b]. Et anco si può rispondere a quello, che molte uolte si toglie prezzo per premio [c]: Però anco si può replicare, che la ragione, dalla quale si raccoglie quella diffinitione, conclude che per ualore dell'vso ella si pigli. Ne segue anco, † che quantunque il prestare sia di consiglio communemente, quando non ci è estrema necessità, però il non sperare principalmente di riceuere più di quello che si presta è di precetto, dato che non sia peccato mortale, quando quello, che si spera è poco. Come anco il furto di poca quantità, non è più che peccato ueniale [d]. Ne segue anco, che il prestare principalmente per hauer beneficio spirituale si può chiamare vsura: perciochè quantunque il beneficio sia cosa inestimabile dalla legge [e], non è però di sua natura: ellendo cosa ragioneuole il riceuere alcuni frutti, & entrate [f]: Si come anco tutte le cose fiere si dicono inestimabili, per che la legge la licenza del traffico de gli huomini [g]. Benche questo peccato è anco Simonia [h]: & così (a nostro parere) in effetto sono due peccati, è uno con la circonstanza necessaria da contenersi [i]. Segue ancora, che può esser peccato di vsura, senza far patto espresso, o tacito di riceuere più del prestato, & anco senza uolerlo, per prestare solamente con intentione principale di hauere per ello più del prestato, per il sopradetto, & anco obligatione di restituire il riceuuto, come ha dichiarato Papa Vrbano [k]. La qual tanta ingiustitia non è ammessa (come egli doueua) da un moderno heretico [l].

[a] Quæ cum illi ordine non sint Thom. 2. 2. q. 78. a. 1.

[b] Iuxta illud dictum Philosophi 1. Ethicorum cap. 7. Pecuniæ non est pretium amicitiæ.

[c] Ex quo colligitur quod non sit usura, quia non accipitur pretium temporis.

[d] Sic dicunt Doctores Thomas Sotus Medina & alii communiter & ratio est quia Latius extenditur mus

[e] Lex 3. cod. de commer.

[f] Quia recompensatio commercii fieri debet secundum æstimationem communem, non autem secundum æstimationem unius uel alterius. Thom. ubi supra.

[g] Lex 2. cod. de commer. & mercat. lib. 4.

[h] Ab. Sylu. Sum. Angel. Armil. Tabien. Sum. Rosell. Sum. Medin. de rest. q. 99.

[i] Sic Caietanus, de usuris.

[l] De comer. nu. 19.

SOMMARIO.

19 *Vsura non è prestare con intentione principale di guadagno, contra alcuni. Ma però è usura prestare con intentione principale di ciò, contra altri.*

20 *Il fine mezzo principale può esser quello, che non può esser principale.*

IL

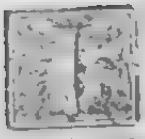

L decimo † che anco ne segnita del detto, che per 19
esser usura, è necessario che ella sia patto espresso, ò
tacito: ò che il fine principale del prestare sia il gua
dagno, altrimente, ancorche egli ha il fine secondario, & meno principale, non è usura, dato che niuna mente il
a Sot. d. 9. art. 2 de iust. & iur. Soto habbia tenuto il contrario a: dicendo ci è l'una, & l'altra intentione cagiona il peccato dell'usura L'uno, perche questo è contra d'Innocentio Quarto, & d'una glosa singolare b, ricevuta
b Quæst. ult. Caiet. 2. de usur. & al. ibi. & Sot. d. 9. art. 2. & al. in materia. c Vedi Sot. ra. quasi da tutti i Dottori Theologi, & Canonisti, che pongono la detta distintione principale, & secondaria: eccetto ch'un moderno c, che declinò all'altro estremo: dicendo, che nè la principale intentione, ne la meno principale, senza patti induce usura, & obligatione di restituire. L'altro ‡ perche il Gaetano, ilquale 20
d Tom. 3 q. 3. de usu. è lodato dal Soto in quello, che egli dice in una parte d, per un detto, col quale confirma quello suo, & nella seguente questione e, espressamente tiene quel che quella glosa, & la commune tiene; & anco in quella istessa questione: doue egli dice, che quel detto, tenente con la commune in quelle parole. *Oculus sinister, seu spes secundaria, potest dirigi circa aliquam remunerationem*; & anco se li pela, egli vuol dire, che S. Tomaso di questo
e Quæst. ult. de usu in dott. Tomo. non dubito. L'altro, perche ci sono testi f & glosse, che assai espressamente prouano ch'egli è lecito seruir alla Chiesa, & Prelato con speranza secondaria benche non principale che quindi
f C. si Ostiensis 23. d. & c. Quæsitum 23. q. 1. cum suis Glossis. Et expressum Sanct. ob. q. allegat. sara donato alcun beneficio. L'altro, perche non si può negare che sono molte, & assai cose, alle quali potremo noi dire che habuere rispetto meno principale, & non il principale: come che potremo dir Messa, & altre orationi, & più che tutte per Dio, & meno principalmente per le cose temporali, & per le tribu-
g Iur. gl. fin. & recepta ibi de cler. non resident. 6 tioni corporali. § Potremo seruire a Dio principalmente per il premio della terra, & del Cielo: come il Concilio Tridentino
h Sess. 6. can. 31. dichiarò: Dichiarando per heretico colui, che dice che il giusto pecca, quando egli serue à Dio per rispetto del premio eterno: perciochè così il premio temporale, come l'eterno può essere il mezo principale, & secondario fine, con questo che il principale sia il medesimo Iddio per se solo, & per che ci conuiene di esser seruito. Hebbe è conclusione certa, & ben fondata di Adriano i, che un altra parte ci ha le gommose, cioè, che
i Quodl. 10. col. 4 ogni uolta che si dà qualche cosa temporale, si fa sempre sotto alcuna conditione, o patto espresso, o tacito, & alcun beneficio temporale. Et questo, che

sono

son pochi questi, che per le loro opere unta se non desiderino alcuna cosa temporale d'honore, di fama, di gloria, di salute, o di roba &c. per fine men che principale. Et non ui è mirano che ui sia due, che tutti questi in quel peccano. Ha anco che l'istesso Caetano [a] in altra parte per molte parole alterari questa com- [a] 2.2.q.63.art.1
mune opinione: per lo che non si era ricordato quel che egli haueua detto di sopra: La onde il detto Soto l'allega, per quel che ella ne era veramente. Ben confesso esser la uerità, che principalmente, & intentionalmente si può sperare guadagno del suo prestito, e tale cosa debita grandemente, ma come cosa debita principalmente, per via di gratitudine, & non di gratitudine, se le parole non ci ingannano, tutti ci contradiamo: ma per ora passiamo alla seconda: Con la quale diciamo, che possiamo sperare principalmente, & secondariamente del prestito, cioè principalmente per via dell'amicitia, & della gratitudine: & anco principalmente, ma secondariamente il guadagno del dare, & di qualche altra cosa gratuita. Però non si può sperare non solo principalmente, ma anco secondariamente, guadagno, per ragion dell'imprestito.

SOMMARIO.

22 *L'intentione mentale è quella che muta, & l'intentione.*
Vsura non è ricever il guadagno temporale dell'amicitia principalmente sperata.
23 *Vsurato non è colui, che presta con speranza secondaria, & non principale di hauer qualche guadagno, s'egli anco presta, se ben certo di non hauer di più di quel ch'egli presta.*
24 *Vsura è quella cosa, che si toglie, non la libera uolontà di colui*
25 *che la dà. Ma se quella, che si toglie penta, ch'ella gli sia donata uolontariamente, con buona fede, per amore, o per gratia &c. non è usura.*
Vsurato non è colui, che cambia danari, s'egli riceue alcuna cosa per conto della fatica del numerarli, o del mandarli altroue.

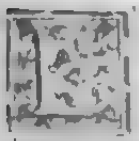

22 DECIMO, † che colui, che dopò l'hauer prestato principalmente per guadagno, conoscendo il suo peccato, muta la intentione, senza sperar cosa alcuna principalmente per hauer prestato, ma secondariamente spera, & toglie alcuna cosa gratuita, non farà usurato,

percioche non la ſpera, nè riceue principalmente per preſtare, come dice Angelo [a]. Percioche è lecito preſtare principalmente (come è detto) per guadagnar l'amicitia, & la gratia di colui, à chi ſi preſta: percioche quello guadagno, non è di ſua natura eſtimabile a danari. Et anco è lecito preſtar principalmente per guadagnare amicitia: ſperando anco principalmente d'eſſa amicitia guadagno, che ſi ſtima à danari: come determinano due Solenni Dotteri [b]: Ilche è concluſione cotidiana; contra la quale ſi potrebbono conſiderare alcune coſe, & alcun'altre molteplici, ſe la breuità, che in queſta opera ſi deſidera, lo patiſſe. Alche è conſequente, che mai non è peccato lo ſperare alcun guadagno dell'impreſtito per uia dell'amicitia, & della gratitudine: come coſa gratuita, che naſce dalla ualuta uolontaria di quel, che ſi riceue. Percioche † non è uſurato colui che preſta con ſperanza che li ſia dato alcuna coſa piu di quello che preſta, ma non laſcierebbe di preſtare, benche egli ſapeſſe, che nell'una coſa piu di quel che egli preſtò gli habbi da eſſer reſtituita, perche queſta ſperanza è ſecondaria, & non principale. Et anco dicemo, che non ſono uſurai tutti quelli, che preſtano con ſperanza di guadagno, ſenza la quale non preſtarebbono, perche per eſſer fine principale, non baſta che ſia tale, ſenza il quale non ſi farebbe l'opera, ſe non è fine tanto, ò piu ſtimato, che l'altro, che à preſtar lo muoua, come piu largamente che altri dichiaremmo in altra parte [c]. Percioche † nè anco pecca colui, che preſta, ma non principalmente per guadagno, in riceuere alcuna coſa con buona fede: penſando che le gli dà per amore, & per gratia: dato che colui che dà, non da tanto per amore, quanto per timore. Percioche ſe non gli deſſe, gli ritorrebbe il danaro, ò che non gli preſterebbe un'altra uolta Benche ſe poi prima che lo ſpendeſſe) ſapeſſe che il debitore non glielo dono liberamente, ſarebbe obligato à reſtituire quello, con che egli ſi è fatto piu ricco, & non piu [d]. Ma, ſe quando egli riceueua il danaro, preſumeua che non gli era dato uolontariamente, ma per forza, per caſo pigliandolo, & ſarebbe obligato à reſtituirlo: dato che al principio glielo preſtaſſe ſolo per carità [e]. Et aggiungiamo che della qualità della coſa che ſi dà, & della poueretà, & tenacità del guadagno, ò della perdita di colui, che lo dà, & di chi in tal caſo ordina la uirtù della gratitudine, puo il buon penitente, & il prudente confeſſore raccogliere, ſe quel di piu le gli donò per libera,

23

24

ò sforzata

a Verb. uſura 1. § 1

b Gab. 2. 2. q. 78. art. 1. & in par. 2. opuſc. Ioan. de Ian. & Ioan. de Lapi. & Sot. l. 6. q. 2. art. 2. de iuſt. & iur.

c In rep. c. Inter ver. b. 2. q. 100. dub. 2. & 3. rep. c. q. 100. de contr. & in ſecund. 15. iur. 11. & 17. & in eius addition. nu. 324.

d Iux mētem Ant. 2. part. tit. 1. c. 9. § 3. col. 2. Ioan. de Lapi. Sot. ubi ſup. q. 1. & 5. & Gab. ſecund. 2. q. 78. art. 1.

e La ſteſſa in c. fa. Ioan. de Lapi. & Sot. de reſtit. & uſuris & Anton. ubi ſup.

a sfrenata uolontà [a]. Perciochè [f] colui, che non può recuperare da suoi debitori ciò, che giustamente esigli deono, & per ciò gli presta danari, perche gli diano tanto di più, quanto gli deue per il douuto, non pecca: Perche ogni huomo toglie alcuna cosa principalmente per hauer prestato; ma perche non può recuperare il suo in altra maniera. [b] Aggiungiamo anco, che gli deue dar cautione a colui, che gli era debitore, stando gli sapere, che e stato ristretto del suo debito, di tal maniera, che, nè egli, nè suoi heredi gliel habbino da pagare un'altra uolta, per timore di condetenza, o per giustitia [c]. Ne anco par che sia usura il riceuere alcuna cosa di più; per la fatica, che in contar molta quantità di moneta minuta per se stesso, o per li seruitij fatti, perciochè non si riceue per prestare, ma per la fatica del contar la moneta. Ne colui, che sta lontano da quegli, à chi si presta, per riceuer da lui tanto di più di quello, ch'ei presta, quanto meritano le spese, & le fatiche del uiaggio [d].

a Odi Aristotele [illegible] & c. & Iacque Sir.

b Marc. [illegible] q. 15

c Per la q. [illegible] Conr. [illegible] nuali c. [illegible]

d Idē Mar. ubi sup.

SOMMARIO:

16 *Vsura è tutto quel, ch'e si toglie di più della cosa prestata per spatio di tempo, o si da meno per pagare innanzi, in ogni contratto. L'usura palliata è peggiore che la scoperta, & più usata.*

17 *Vender a tempo, per più del giusto prezzo, è usura.*

18 *Affittar terre a lauoratori per più del giusto prezzo, per cagione del tempo, che loro gli da per poter pagare i loro debiti.*

19 *Ò per l'impresentanze, che fa gli fa d'alcune cose, è usura.*

16 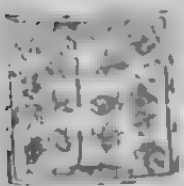

IL duodecimo è, [f] che ogni compratore, ogni rendditore, & tutti i cambiatori, che per pagare innanzi tempo, & innanzi che riceua il tutto, ò utile della cosa comprata uenduta, ò cambiata da qualche cosa men del giusto prezzo, più basso però di quello, per cui la pagherebbe del tutto, è usurario. Il quale è ogni uenditore, & conduttore, che per dare più lungo termine per la paga, toglie alcuna cosa di più del giusto prezzo più alto di quello. Perciochè tutti i sopradetti pigliano, o uogliono guadagnare stimato a danari, principalmente per ragion del impresitito palesato, & coperto: Et con tutta la diffinitione della usura conuiene a quello guadagno, che quelli pigliano, ò uogliono torre:

La onde tutta la diffinition dell'usuraio conuiene ad essi. Segue
† quanta ragione è di pregare Iddio, che dia pentimento con re- 27
stitutione, à coloro, che affittano Vescouadi, Beneficij, Prouincie, Dominij, Casali, Entrate, Gabelle, o altre rendite de gli Re, Vescoui, Signori, ò Beneficiati, & altre particolari persone, che sono in necessità per molto meno del giusto prezzo; perche pagano un'anno inanzi del tempo; & per meno le pagano tre anni prima, &c. Quanto anco da pregarlo, che l'istesso faccia con quelli, che al contrario uendono spetie, panni, sete, tapezzarie, libri, carta, & altre cose simili: buoi, uacche, caualli, pecore, & altri animali, à coloro, che non sono in necessità di queste cose per sostentarsi, ò per riuenderli subito per meno prezzo: & gli pigliano per piu del giusto prezzo rigoroso per darli tempo à pagarli il danaio: & anco tanto piu gli pigliano, quanto piu lungo è il tempo. Quanto † anco si deue pregare, ch'egli perdoni a 28
tanti Ecclesiastici, & secolari ricchi, & potenti, che affittano le terre à i lor lauoratori per piu del giusto prezzo rigoroso, perche gli allongano il termine di pagare i lor debiti: ò perche gli prestano grano per seminare, ò per mangiare, ò danari per l'altre cose necessarie, con aspettarli lungo tempo, per il che gli constringono a lauorare piu del douere, & uiuere piu miserabilmente, che se fossero schiaui loro: Et anco a' detti ricchi, & potenti, che affittano le loro entrate quanto piu possono; inuitando ad accrescere il prezzo con promissioni, & guadagno à colui, che piu offerisce; & allongargli il tempo del pagamento; facendoli far rinoncie di tutte le leggi: de' quali inanzi della nostra età ne ho uisto molti pochi in Hispagna, senza hauer rispetto alcuno, se quel che gli danno è piu del giusto prezzo, o nò: & che molto meno uagliono l'entrate con quelle rinoncie, che senza esse, & che quelle entrate non ponno ualer tanto in mano di uno, che uirtuosamente le raccoglie, & uende, benche piu uagliono raccolte, & uendute con molta diligenza, & poca conscienza, ò molte bugie, & poca uerità, con molte extortioni de' miserabili, i quali comprano da gli affittatori a credenza, & gli mangiano molto della robba loro, alloggiando con essi, & togliendo a' loro presenti, & con poca carta; siche quelli gli cauano il sangue. Mi ricordo † che essendo il Dottor Montemaggiore, & io nel 29
chiostro del celeberrimo studio di Salamanca, fummo insieme di questo parere, che non si douessero affittare i frutti dell'entrate

della

della uniuersità con tanto alto prezzo, quanto si speraua d'affit-
tar[e] [illegible] dubbio, alcuni cattiui trafficatori crescuano il
prezzo de[l] [illegible] lire diece per staro: essendo certi che nel con-
tado, [illegible] cogliete, non narrebbe piu di cinque, ne ueritimil
mezze piu di sette, al tempo che l'unuersità gli uendette, se non
altramente gli. Et di piu che le fatiche, il costo, & i pericoli con le
molte tinantie, in alcuna cosa dourebbon diminuire il prezzo. Et
non douremmo temere, che con quello, che già togliessimo di piu,
ci porremmo in alcuna sorte di necessità di fare ustura, & di gab
bare, & darsi al diauolo [a], ma però non fummo intesi.

a Q3 nolis bona
[illegible]
[illegible]
pa bourg. & al Com.
& ca. [illegible]
& ca. Notum 2 q 4

SOMMARIO.

30 *L'Imperatore, Re Don Filippo co' suoi consiglieri degni di ogni*
31 *benedittione, per la constitutione che hanno fatto di non af-*
fittare, &c.

30 IL decimoterzo, † che mille migliara di benedittio-
ni merita la Celarea Macità dell'Imperadore Carlo
Quinto, & la Real Catolica di tuo figliolo il Re Fi-
lippo nostro Signore, con quelli del Real Consi-
glio, per la constitutione, che hanno fatto, che nessuno debba
affittare, ne comprar grano per uendere. Ilche fu la salute di
tutto questo Regno, & qualche freno delle maledette piccole
ustare. Et perche uergio aprirti una porta, per la quale (se non si
serra) la ustura tene uscita, però supplico i Santi Prelati, Predi-
catori, & Confessori, i quali hanno appresso la tua Reale Altez-
za, che aiutino quello, che anch'io ho aiutato, che i buoni, &
giusti giudici procedino, & condannino quelli, che la trasgre-
discono. Ma la condannatione è tanto piccola (per timore, che
non appellino, & che'l giudice dell'appellatione habbia l'utile,
e'l merito delle fatiche del primo giudice) ch'ella non e niente:
& si fa poco; & anco sono pregati da alcuni Religiosi, che
del tutto gli debbono rimetterla, & la diminuiscono, impedi-
do la giustitia con una ingiusta misericordia [b], perciochè col ue- b De'qua in c. fu
to castigo di cinquanta huomini, si darebbe essempio à cinquan
31 ta mila, & cinque a un milione. Perilche † aggrauano tutte le
lor conferenze: perciochè dourebbono per il seruitio d'Iddio, &
per amor della Republica, & de' poueri, persuadere i gouerna-

tori, & presidenti, che ponessero un'ordine, per ilquale, nè i primi Giudici perdessero il guadagno di manifestare i delinquenti & condannarli, incorrendo nell'odio loro; nè gli ultimi di confermare le sentenze de' primi, & riformarle in meglio. Et mettere ordine conueniente eccetto quella, che a tua Altezza parrebbe migliore, pare che gl'ultimi Giudici portino tutta la pena, che essi medesimi aggiungono alla pena de i primi Giudici, & se non aggiungessero niente, o la moderassero, ò quella che aggiungessero non arriuasse al terzo di quella de i primi, portassero sempre quello, che fosse necessario, perche restasse loro il terzo di quel, che hauessero da portare i primi.

SOMMARIO.

32 *Vsura non è sempre il guadagno certo, che si ha di compagnia,*
33·34. *col capitale assicurato, ilquale si può fare con tre contratti.*
35 *Il contratto della compagnia, & quello dell'assicuramento non sono leciti da farsi con un medesimo in nessun tempo.*
36 *il Danaio posto in compagnia, con l'assicuramento, & pericolo di perdersi a colui, che lo riceue, il ricettore può farne quel che gli piace. Questa conclusione è contra l'opinione di questo autore.*
37 *Il Prestare alcuna cosa per certo vso, con patto che tutto il pericolo sia di colui, che la riceue è imprestito, che si chiama da latini Commodatum, ilquale non fa passare il dominio della cosa nel ricettore. Il medesimo si deue tenere del Depositо*
38 *La Colpa, & la tardanza communemente passa nel dominio di colui, che riceue imprestito, o deposito. Ilquale non si può vsare contra la volontà del suo patrone, se non per quell'vso per ilquale è stato prestato.*
39 *Il Danaio prestato, assicurato da una terza persona, non libera colui, che l'ha riceuuto dalla restitutione.*
40 *Disporre non può ogni Signore di quel che è suo.*
41 *Il dominio della cosa non passa in colui, che la riceue: quantunque la tolga con patto che ogni pericolo sia suo.*
42 *Il Danaio dato per trafficare in compagnia si deue vsare in quella mercantia, per laquale egli si diede; & non in altra cosa.*

L decimoquarto, † che è assai dubbio, se uno può far compagnia con un'altro, di maniera, che il suo capitale ha saluo, & senza usurateorre alcun guadagno. Al che nel Manuale [a] rispondemmo quel, che di sopra habbiamo detto, in un parere, ch'habbiamo dato contra l'opinione di alcuni Dottori, che con fondamento assai debile affermarono ch'era lecito certa maniera di torre, & di dare danari con guadagno, & sicurtà del capitale: per la quale dapoi, si pigliarono, & diedero gran somma di danari. Il che noi prouiamo, che quel non era tolerabile, se non si reducesse à un'altra, che da alcuni huomini assai dotti si raccoglie, della quale, perche pareua che il guadagno, che da ella ne risultaua tolle poco, non si usò: & assai molti si partiuano dall'altra per non parergli giusta. Habbiamo detto † che con tre contratti leciti un compagno può assicurar l'altro del suo capitale con guadagno certo, in questo modo. Che il primo contratto sia di compagnia; cioe che uno ponga il danaro, & l'altro la fatica, ò l'industria, diuidendo il guadagno, & la perdita debitamente giustamente. Il secondo, che colui, che mette la fatica assicuri il capitale all'altro, per un giusto prezzo, o perche egli voglia un tanto, che fosse giusto, meno del guadagno. Il terzo, che per leuar di sospetto, & di passion colui, che tratta, gli affitti il guadagno dubbioso, per un prezzo ragioneuole certo, ò che toglia del guadagno uerisimile & dubbioso, un'altro minor prezzo certo dal Signore del danaro. Il che intendiamo esser lecito, cessando ogni fraude, simulatione, & pericolo d'infamia. La qual conclusione pare che si proui efficacemente: perciochè tutti confessano che questi tre contratti si possino fare giustamente con tre diuersi huomini, & non si troua legge nel mondo, ne ragione, che necessariamente proui, perche non si possin fare con un solo cessando ogni fraude & simulatione: & cosi la uerisimile ragione a Dio, che quel guadagno certo si tuole per il giusto prezzo, & dubbioso uerisimile del tanto di quella compagnia, & non per altra ragione ingiusta. Aggiungiamo † di piu nel detto Manuale, che si potrebbon fare in un medesimo tempo [illegible] uendo, Parimente per la terza ragione, cessando ogni fraude &c. [illegible] & che per la medesima ragione, si come si potrebbe far questo con tre contratti formali, & espressi, si potrebbe anco fare con tre tacciti, & equiualenti [d], come dichiaramo in quel luogo.

[a] Cap. non sit.

[d] Quia regulariter

[illegible] Non fatti c. a. de re scripta

La doue anco inducemmo per esso un costume di molte parti del la Francia, che habbiamo inteso quando leggeua no in Tolosa: &
a In c. per vestras, & dona uo. anco una carta Decretale [a] d'Innocentio Terzo, che in quel luoco si può uedere, intendendo (come habbiamo detto) tutto questo, cessando ogni fraude, &c. Percioche se ella non cessa, non si può farne, ne uno, nè due. Dopò † del quale ha scritto sopra 35
b Li 6 q 6. art. 1. de iust. iur. questo il dottissimo, & non men pio Dottor Soto [b] tre cose. La prima è, che non fa il caso, che questi tre contratti si faccino in vn tempo, ò successiuamente. La quale mi pare assai buona, quanto al foro della conscienza, & appresso Iddio. Benche assai si potrebbe per il foro esteriore presumer in male, quando si facesse
c Cap. ad nostrum, & ca. dil. in fin. ibi Cis. in not. de pigno. più in un tempo, che quando in diuersi [c]. La seconda è, che i detti contratti fatti con tre diuersi huomini sono leciti, & anco, se il primo (che è quello della compagnia, & il secondo, (che è quello del guadagno) si facessero con uno; & il terzo dell'assicuramento con un'altro. Ilche anco si tiene communemente. Il terzo è, che non è lecito fare il primo della compagnia, & il secondo del l'assicuramento con un medesimo, nè in un tempo, nè in diuersi, per una nuoua, & molto forte ragione, cioe, che porre danari in una compagnia con l'assicuramento del compagno, ò tenerne posti, & assicurarlo, così in effetto è prestare, o cominciare à tener la cosa prestata. Percioche † colui, che così pone, ò 36
comincia à tenere, posto il danaio, trapassa il dominio di lui in quegli, che lo riceue; poi che egli è nel suo pericolo; & per conseguente esso può far di lui quel che gli piace, (come se gli fosse prestato) trattando, ò lasciando il tratto, & comprando possessioni, ò entrate, poi che, se egli si perde, per se stesso si perde; & se si conserua, si conserua per se, & egli l'ha da restituire, ancor che si perda. Ilche non è, quando si fa con uno, il primo della compagnia, & il terzo del guadagno; & con un'altra terza persona, il secondo dell'assicuramento, perche allhora colui, a chi si da il danaio, non è obligato à restituirlo: & à colui, che è obligato à restituirlo non si da il danaio: & così non è imprestito. La † ragione di quel è colorata; però à noi del tutto 17
non satisfa, quantunque per auentura ella sarà forte cagione che non s'intenda la sua forza. L'uno, perche è contra la legge chiara, il dire, che il dominio della cosa passa in colui, che la riceue, per essersi fatto patto che tutto il pericolo di lei sia suo: l'altro,
d In c. 1. de comod. che espressamente Gregorio [d] Nono determina (dopo de gli Imperadori)

per loro) a che il prestare una Mula per certo uso, con patto, che tutto il pericolo sia di colui, che la riceue benche ella li perda per caso fortuito, è imprestito (che si chiama commodatum per il qual non passa il dominio in colui che la riceue b, & così in questo caso colui, a chi ella è prestata non è patrone della Mula; ben che egli la tenghi a tutto suo pericolo. Di piu, l'istello Gregorio c Nono determina, che nel raccomandarui alcuna cosa, accioche la custodiate, con patto che tutto il pericolo sia uostro, è contratto di Depolito; nelquale non passa il dominio in colui, che lo riceue. Ancora † che la colpa, la tardanza, e'l pericolo communemente trappasti in colui, che riceue la cosa, come l'istello Gregorio d afferma, ma non per questo ui trappassa il dominio. L'altro, perche anco è contra la legge il dire, che colui, che sta ad ogni pericolo d'una cosa, non posti far quel che gli piacerà, come patrone. Percioche quello, che ui è stato prestato per certo uso, o depolito con i detti patti, accioche egli stia ad ogni uostro pericolo, insino che si ritorni, & tutto quello, che sta in uostro potere, nella restitutione del quale hauete commesso colpa, ò tardanza, sta ad ogni uostro pericolo; ma non potete usarlo, se non per quell'uso, per lo quale ui si ha prestato, & consegnato, ma se ue ne seruite in altro uso, contra la uolontà di colui, che ue lo prestò, o consegnò, egli ui li può dimandare, come furto; & condannarui nel doppio, ò in quattro uolte tanto e, 39 L'altro † percioche anco è contra la legge, il dire, che il compagno, nella cui prestita ha posto il danaro, non è obligato à restituirlomi, per essermi stato assicurato da un altra terza persona: percioche è tanto a quel obligato, come se niuno l'assicurasse. Percioche, non si troua legge nel mondo, che proui, che uno mi possi liberare dalla obligatione, perche un'altro mi assicuri sotto dubbio, come anco la ficurtà, ne il pegno la leua, o diminuisce, perche tutto questo si aggiunge per fortificare, & non per debilitare f. L'altro, perche un mio compagno non può usare il danaro, ch'io gli ho dato per un certo tratto in altra cosa, ne quello, che gli ho dato per trattare in far mercantia, in comprare entrate, se ben egli mi tiene assicurato il guadagno, & il danaro, percioche quello è uno usare il mio, in uso diuerso da quello, per il quale io glie l'ho dato, che è peccato, & tutto R. 40 L'altro † perche è anco contra la legge il dire, che sia chi si uoglia, nelquale passa il dominio della cosa, egli può sempre fare

a In l. 1. c. commo.

b Glos. recepta

c C. de commo. & cap. fe. depo. in fi. & §. fi. commodat. ff. eod.

d In d. ca. 1. & in d. cap. fin.

e § ob. ff. de obligat. ex delict. naturali. quia. ff. de reiud. l. 1. ff. de condict. ex lege. & C. de fi. duobus.

f [illegible]

di quella quel, che li piace: percioche questo non ha luoco, quando alcuna passa con alcuna riteuatione, o carico di usarla per un certo fine, ò in una certa maniera, come passa il dominio delle cose, che il primo marito dono a sua moglie [a], & come passa quello de i primogeniti Feudali; & di altre molte cose. Et per conseguente, ben che il dominio de' danari passasse nel compagno, ma con carico & riteuatione, che egli i usasse in tal tratto, ò in tratto di mercantia, non gli può usare in altro, contra la uolontà di colui, che gli diede. Ora † poi che il dominio della cosa non passa in colui, che la riceue perche la pigha con patto che ogni pericolo sia suo [questo è asicurare], &, & se egli che la riceue ad ogni tal pericolo, non può usarla; se non per quell'uso, per il qual ella gli è stata consignata; & se anco quando passa il dominio di alcuna cosa con qualche riseruo, il padrone non può usarla, senza quel riseruo; & se lo asicuramento della terza persona, non leua, ne diminuisce la obligatione di restituire al compagno, è chiaro che da detta ragione presuppone quattro cose contra la legge; per i che non si conclude nulla. Confermati † tutto questo, che del sopradetto s'intende, che il Padrone del danaro può constringere il trafficante, che debba trafficare in quel tratto, per il quale egli gli ha dato, & non in altro: & leuarli dalla sua compagnia [b] non [illegible] asicuramento, & astutto del guadagno, o leuare [illegible] darli ad altri: secondo che la legge & la conuentione della compagnia comporta, & aggiunger patti, per [illegible] sia chiara: & dichiarare che per la legge [illegible] uuole ch'ello usi di quel danaro, se non [illegible] chi: per il quale, o per li quali li gli dirò, [illegible] guadagno certo, ne dubbioso uuole, se non [illegible] ò uerisimile, che di quel tratto egli haueria, o immediate si spera, & anco aggiungere pena nel contratto, s'ei non trafficherà come nel contrato della compagnia è detto espressamente &c. Per tutto questo, anco per la metà, si distrugge il fondamento del detto Dottore, & resta più corroborato quel, che sopra si dice. Il che † non diciamo per uolontà, ne per desiderio, che questo si debbi molto usare, ne anco crediamo che quelli che tengono danari, si debbino contentare communemente col poco guadagno, che resta per essi, leuato quel, che s'ha da dare, o lasciare per l'asicuramento, & per la commutation del guadagno

[a] 1 Femina cap. de secun. nup. & l. [illegible]

[b] 1 & Sueneri & l. & locatus ff. pro so.

41

42

43

dagno

degno incerto, col certo, se non perche la uerità, & la forza del la legge a quel ne obliga, tutto la correttion debita. Et perche è bene, che la gente s'appartino da gli illeciti modi di guadagnar molto, per guadagnar poco con lecito: La quale per auentura non si allontanarebbe per i leciti di non guadagnar niente. Et benche per auentura, mi potessi ingannare in esso, pero per certo tenemo che questo non è tanto uicino alla uitura, quanto i Censi personali, che il detto Dottore induce di nuouo, de' quali à basso a parleremo.

a In cõmentario c.fi. de uſuris.

SOMMARIO.

44 *L'Interesse è la perdita, ch'altrui fa per prestare, lasciando di guadagnare, o perche non gli uien renduta al tempo debito la cosa prestata.*

45 *L'interesse è di due spetie, cioè, l'una del danno, & l'altra del guadagno.*

46 *L'interesse per prestare si può torre in tre casi, cioè quando egli è di danno, quando precede tardanza, & quando l'impresto si fa per forza, & anco nel quarto, quando egli si fa lecitamente, secondo la commune opinione, che si fonda per*

47 48 49 *nuoue ragioni.*

50 *L'interesse di mutuo è vietato, secondo la legge, nessuno è obligato communemente a pagare.*

51 *L'usura non si può torre per dilatatione, però nessuno si scusa dal peccato per hauer prestato sforzatamente.*

L'interesse e l'usura, secondo le leggi Romane sono differenti.

52 *L'interesse non si deue per l'usura, ne per la sola tardanza del la paga, ne ad altri che a mercanti.*

53 *I Danari uagliono più nelle mani de' trafficanti, che in quelle d'altri, come il grano in quelle di colui, ch'el uuol seminare, & non in quelle di chi lo uuol serbare.*

Il valor della cosa non si regge quando uien data per forza: nè per essere rubbata.

54 *Vendere ciascun può la sua roba per quel prezzo, ch'ella uale a se medesimo, benche ella non uagli tanto per altrui: ma non si può però uendere per quel ualore, ch'ella uale a colui, che la compra, se però al uenditore, o ad altri communemente non ual tanto.*

L'Interesse si può torre così da quegli, che prestano per amore & per carità, come da quegli, che prestano per forza.

55 *L'Interesse del guadagno, che si può impedire, non si può torre, come di cosa guadagnata, ma come di cosa, ch'è in camino per guadagnare.*

I Danari tengono due potenze per guadagnare.

56 *Il Prestare uolontariamente per pietà & per misericordia al prossimo per aiutarlo, non è prestanza sforzata, che induca, ò lieui la restitutione.*

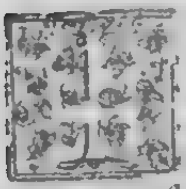

L decimoquinto, † che è lecito à colui, che presta, torre, & anco dimandare alcuna cosa per 54
ragione d'interesse, così del guadagno, come del la perdita. Et perche alcuni hanno desiderato che si dichiarasse nel Manuale [a], che cosa chiamiamo interesse, diciamo in quel luoco, & in questo, che poste da parte le sottigliezze, & acutezze, la sua diffinitione è quella de' membri delle sue diuisioni, & sotto diuisioni [b]. co' quali in parte si fa oscura la materia. Interesse à questo proposito si chiama quello, che quando colui che presta, perde della sua roba, ò lascia di guadagnare per prestare: ò non se gli rende al tempo debito, quel che egli prestò. Et così sono due spetie d'interesse: l'una è di danno [c], & l'altra di guadagno: L'essempio dell'interesse del danno è questo. Io tengo † danari per farmi, ò racconciarmi una casa, accioche ella non caschi, ò per comprare del for- 45
mento alla ricolta per la prouisione di tutto l'anno della mia casa, ò del fieno per i miei animali, ò per drizzare gli acquedotti de' miei molini, ò per pagare i miei debiti, & gli presto à uoi, per rimedio de' uostri danni maggiori, dicendoui così, Io ue gli dò, ma io temo che se ue gli presto, che nó me gli tornate al tal tempo: Et dipoi per prestaruegli, ò non me gli rendete al tempo conuenuto, mi caschi la casa, e compri il frumento al doppio prezzo, & gli animali mi muoino di fame: ò nó macinino i miei molini, ò mi cóuégha pagare interesse a' miei creditori, ouero uender la mia roba malamẽte per contentarli. Quello, che per questo ho perduto, si chiama interesse di danno riceuuto. L'essempio dello l'interesse del guadagno è questo. Io son Mercante, tengo danari & uoglio comprarne mercantia per traficarmi con ella, & per uostra importunità ue gli presto: auisãdoui quãto lascio di guada-

guare

a In c.17.à nu.206.

b De quibus late Bart. & alij hic Doct. & alij non citatis in l. 1 C. de fenr. quæ pro eo, qui interest.

c Qđ appellatur damnum emergens, & alterum lucrum cessans, quæ duo simul probat.

gnate per prestarue gli, ò per non rendermeli nel tempo conueniu
to, & uoi li toglieste, & non me gli tornaste al tempo debito, questo,
che io lasciato di guadagnare per questo, e mio interesse, che si chia-
46 ma di guadagno. Tutti † (senza eccettuar'alcuno) si concorda
no, che nell'uno & l'altro de i detti interessi si può dimandare sen
za dubbio per lo imprestito, in due casi. Il primo è, quando ci fu col
pa, ò tardanza in rendergli, & gl'interessi accaderon dopò la col-
pa, o la tardanza [a]. Il secondo è, che accaderon dopo, o prima
della tardanza: però il prestito si fece con alcuna forza del Re,
della città, ò d'alcun'altra persona. Tutti concordano adunque,
che l'interesse del danno si può torre: benche, ne forza, nè tardan
za alcuna u'interuenga, pur che siate aiutato di quel danno, che
potrebbe occorrere, & uorrete riceuere l'imprestito, & pagarei il
danno insieme col principale: E non solamente si può torre, &
dimandare in questi tre casi, ma anco dal principio conuenirsi
nella somma, che di piu del principale se gli ha da rendere, per
questo uerisimile interesse del danno, ò del guadagno, come lar-
gamente ha scritto il Dottor Soto [b]: benche piu che ogni altro
47 egli si sia sforzato di ristringer questa materia. Tutta † la diffi-
culta sta in un'altro caso: cioè, quando uno per sua uolontà, sen
za forza presta danari, dicendo che gli teneua posti in trafico, ò
per porli, & per prestarli ad altri, lasciar il trafficare, & guadagnare
con essi, egli può con buona conscienza torre l'interesse di quel
guadagno, che prima di hauer colpa, ò tardanza, in restituirli
accaderà: ilche parue a Innocentio Quarto [c] che no: il quale è
lodato, & seguito dal detto Dottor Soto: che adduce per la sua
proua alcuni fondamenti, & risponde à quelli della opinione
contraria. benche egli dica che non la danna: quantunque egli
hauesse desiderio, che molti si accostassero alla sua, che è questa.
Che sono usurai tutti quelli, che senza forza prestano (senza mun
damento della roba loro già guadagnata) ad altri, con patto della
ricompenta del lor guadagno, che li sarebbe redondato del traf-
co de lor danari, fino a quel tempo, che gli douessero esser re-
48 stituiti. Per ilche, egli allega † Innocentio, [d] & S. Tomaso,
che afferma questo [e] il quale distingue tra l'interesse del danno,
& quello del guadagno, quanto a questo. Et che non par che sia
sesto, che permetta, che si possa torre l'interesse di questo guada-
gno da colui, che non commise colpa, ne tardanza in restituire,
e che nessuno antico Dottore tenne il contrario: anzi Scoto [f], &

a Gl. Celebris, c. eō
q. ettus de usuris, per
b Li. 6. q. 1. de iust. &
iur.
c In c. fi. de usu.
d In d. c. fin.
e 2. 2. q. 78. art. 2. ad 1
f In 4. d. 15. q. 1

a In 2 d.37 q.3

Durando [a] seguirono S.Tomaso,& che piu di questo fa,che in questo caso niuno contra sua uolontà cetta di guadagniare, o li impedisse: poi che uolontariamente senza forza di niuno presta i suoi danari, ch'egli teneua per spenderli nel suo tratico. Per la contraria opintone,impero sa che (come egli dice) la tengono Corado [b], Siluestro [c], il Gaetano [d], & Adriano [e]. Aggiungiamo anco che la tiene il Panormitano [f],& anco prima l'Ostiense, & Antonino [g], & Giouann'Andrea [h], in quanto egli dice che il detto dell'Ostiense procede quando il debittore è tardo in rendere i danari:percioche,altramente ognuno potrebbe fingere, di uoler traficare, & poi darei danari ad interesse. La qual † ragione solamente conclude non procedere la nostra opinione, quando è il uero appresso Iddio, che colui, che presta non uuol traficare, ma per dare ad ufura, finge quel, che gli piace, & questo tutti confessiamo: & per conseguente Giouann'Andrea ha da confessare, ò che la sua ragione non ual niente, ò che la nostra opintone è buona. Et anco Giouanni di Lignano gratissimo Dottore: & Lorenzo de' Rodulfi, [i] tengono l'istesse, che tiene l'Ostiense. & anco Santo Antonino [k] allega per lui tre ragioni,benche egli dice,che sarebbe bene dissuadere quelli contratti. Il che anco noi confessiamo, se non quando tutte chiaro che il farli tolle seruitio d'Iddio: & questo accatca ogni dì: Percioche, per un picciolo interesse si seuerebbe un gran danno al prossimo, prestando il danaio,che si uuol porre in tratico: o che è posto. L'istesso † tengono i Parigini [l], & Gabriello, & altri, Delle ragion principali,che per quelle ci meuiamo,la prima è, che il detto Dottor Soto confessa, che l'interesse del danno, ch'io riceuo per prestare nel catcarmili la cata e lecito, & come questo interesse sia interesse,che chiamiamo [m], *extra rem*, non è piu debito dalla legge che quello del guadagno [n]. Dunque se quello si puo torre senza che ne preceda colpa, nè tardanza, si può torre anco quest'altro guadagno [o]. La seconda e,ch'egli confessa, che può pigliar l'interesse di guadagno, senza che preceda colpa,ne tardanza colui, che presta per alcuna forza: & confessa, che la forza non si può far lecita le ufure;poi che ella e uietata dalla legge naturale,&diuina [p]. Dunque,o non fara lecito pigliar questo interesse di guadagno per interuenirui forza, ò fara lecita senza ch'ell'u'interuenga. La ragione e,che egli nell'istesso loco determina, [q] che non si possa dispensare sopra il precetto Diuino

b De contract. q.30
c Ver.usu.q.19.
d In 2 q.78 art.2 ad quæst. de restit. & 4 q.61 art.4
e In 4 de rest. d usu.
f In 2 de restit.
g In 2 p. tit. 10. cap.
h In d.c. hin.

i In d.c.Salubriter.
k 2.part.tit.c.7.§.15

l In 4 d.15.

m Part.& al. cons. 1 ca. [illegible] quæ ibi co. [illegible] n. l. [illegible] per tot. [illegible] de act. empti
o Arg. l. illud. ff. ad l. Aquil.

p Vedi di sop. & cõ [illegible] q. 1 & 15. c. latus princip.

q In c. fin. de usu.

49

50

51

Diuersa delle vsure è, che si come non si può mentire per cosa al cuna, così anco non si può dire a l'vsura. Et per conseguente, si come la forza non si scusa di mentire, così ne anco è scusato per forza far vsura. Onde ne segue, che il pigliar l'interesse del guadagno, che si suol dare per prestare i danari apparecchiati per trafficare, come è stata vietata dalla legge diuina, e naturale cosa forzata non si scusa. Et per ciò egli conuiene, che la forza la scusa, ha da conciliar anco, che senza ella non è vsura. La quarta, che altra cosa è pigliare interesse di guadagno, & altra pigliare vsura, come chiaramente ha detto il Giureconsulto Scevola [a] dicendo, che il debitore per non pagare quello ch'ei deue, alcuna uolta è obligato a pagare l'interesse del guadagno: Benche ei ha ne maggior quantità, che quello delle vsure permesse: A la qual cosa conviene, che altra cosa è l'vsura, & altra l'interesse del guadagno. La quinta è, che [b] l'istesso Giureconsulto chiaramente dimostra, che tutti i creditori non possono pigliare l'interesse di guadagno, per cagione che il debitore non paga quello che lor deue, perciochè i mercanti tolto possono torre, ma non altro: per conseguente egli dimostra, che egli più si deue al mercante per l'interesse, e non che egli manca, che ad altri, che non trafficano. Per il che pare per conseguente, che più guadagno tanti danari in mano del trafficante che è apparecchiato per trafficar con esso, che altri tanti in man d'altri. Onde ne segue, che egli ne cue alcuna cosa di più, che altri, ma non per quello egli riceue più di quello, che teneua, o die le. La terza è che, come il detto Giureconsulto dimostra, il danno, ch'è in mano del trafficante, col quale egli suole andar a mercantare, val più, che altro tanto in mano d'altri, & anco nelle sue stelle mani, se non suole con esso trafficare, o non in quello istante: Per la qual cosa il ladro, che li rubbasse quel danaro, restarebbe obligato a restituirli più, che se lo rubbasse ad altra persona. Come anco il grano per seminare, che alcun tiene per seminar subito, senza hauerne più, al più che l'altro, & colui che glielo rubbasse, sarebbe obligato a restituirli più, che se lo rubbasse ad altra persona, che non l'hauesse da seminare, o all'istesso, hauendone ancora per quest'istesso [c] la settima e, [d] che è contra la legge il dire [e], che per la colpa, o tardanza del debitore, in pagare, si deue l'interesse del guadagno: Perciochè, se ben le leggi Romane commandano, che si debbino pagar l'vsure ordinate,

a l. 13. §. fin. de eo quod certo loc.

b In d.l. 13. §. fin.

c Lex 28. mense Octobri. C. de vsur. & l. 1. §. vltimo. ff. de vsur. & de altera legislatione vide Bald. & Paul. de Castr. in l. Si quis pro Socio. ff. pro Socio.

per la tardanza ſola di pagar'in certo genere di contratti [a], però non l'intereſſe del guadagno, ſe non quando almeno con la tardanza del debitore ui concorre la potenza, & la uolontà propinqua, & uerißimile del guadagno del creditore [b]. L'ottauo, perche da tutto queſto ne ſegue, che quantunque la potenza, che del guadagnare tiene il danaro, aſſolutamente conſiderata, non lo fa ualere piu di quello, ch'ei uale, conſiderato senza ella. Però la potenza del guadagnare, ch'egli tiene, conſiderandoſi in poter di colui, che sà, & uuole uſarla, lo fa ualere piu, come la habilità di generare il grano, che ſta nel grano; aſſolutamente conſiderato, non lo fa ualer piu ma conſiderato in potere di colui, che l'ha ſeminato, ò apparecchiato per ſeminare, senza hauerne d'altro tale, lo fa ualere piu, per l'effetto che lo può uendere, & anco preſtare piu caro, & che colui, che gli elo rubbaua, gli deue reſtituire piu che ad altri. Il nono, che non ſi troua ſcritto, nè ragione nel mondo, che proui, che il rubbarmi in ſecreto, ò in publico, ò sforzarmi à dar per timore, faccia crescere piu il ualore di quello, che mi rubbano, ò mi uien fatto dare: Poiche quantunque per una di pena, ò d'ingiuria, il malfattore potrebbe eſſer conſtretto à pagarmi piu di quello, [c] per il delitto, che in ciò egli ha commeſſo, però non pare che per ciò aumenti il ualore di quello, che mi fu furato, ò per timore mi è ſtato fatto dare, ne nel foro della conſcienza ſarà obligato à piu, che ritornarmi il tolto, ſenza altro accreſcimento [d]; & à reſtituirmi l'honore, ſe d'alcuno per ciò mi fu tolto. Et tutti † conſtellano, che ſe uno per furto, per forza, ò per timore mi toglieſſe, o conſtringeſſe a dar'il danaro, ch'io haueua apparecchiato per trafficare, ſenza perciò hauerne d'altra ſorte, o il grano, ch'io teneua per ſeminare, ſenza hauerne piu per far quell'effetto, è obligato à reſtituirmi, perciò piu che ad altri, che non l'haueſſe per ſeminare. Adunque per forza habbiamo da conſtellare, che piu uale il tal danaro, & il tal grano in potere di uno, che uuole, & può trafficarlo, ò ſeminarlo, che in potere d'un'altro, che non uuol fare il medeſimo: Et che per conſeguente ſe lo preſta, può pigliare per queſta preſtanza alcuna coſa di piu per lo intereſſe. La decima, che quantunque colui, che ha una coſa, che communemente non uale, nè per lui, nè per altri piu di diece, egli non la può uendere ad altri per piu, ancorche per colui, che la uolesse comprare, ualeſſe molto piu. Ma colui, che ha una coſa,

che

[a] I Mora §. in bonę fidei ff. de uſur. & l. uſ. in fi. per l. & ibi Bart. & Iaſ. & l. ſi quis uult & l. ſi ſit ff. de act. empt. & Ped. d. l. §. Nec cõ. in d. l. & de ſe. ſup. pro eo per. gl. cius. & dicit. ſcri. les reuer. nil eſſe in materia uſ. ſi l. quo ad hoc, ex ſolutae interuſ. quę ex illa ſolui non ſolebat.

[b] Pedd. l. §. fi. & ibi Bart. & Iaſ. & Ang. & Imol. & Alex. & Ias. & Dec. & Ruin. & Ripa & Ioan. de Imol. & Ioan. de Anan. & Ioan. de Lig. & Ioan. de Plat. & Ioan. de Bero. & Ioan. de Ferr. & Ioan. de Cal. & Ioan. de Ter. & Ioan. de Cor. & Ioan. de Ter. & Ioan. de Cor. & Ioan. de Ter. & Ioan. de Cor

che communemente non ual per altri piu di diece, & per se stes-
sovale piu, la può ben vendere per quello, che ella vale a te stes
so togliendo tanto piu per ella, quanto di piu ella gli vale, se-
condo S. Tomaso [a], & Scoto [b] approbati. Et come è detto, e prouato, cento ducati fagiono piu per il trafficante, che vuol subito con essi trafficare, o un'altro, che vuol comprar possessioni fruttifere, e troua di comprarle, che communemente ad altri, che non vogliono fare l'istesso. Adunque colui, che vuol trafficare, ò comprare, potra pigliar per quei danari, quel di piu.

a 2 2 q. 78 art. 1 ad 3.
b In 4 dist 15 q. 2

L'undecimo è, che questo interesse non si toglie per prestare i danari, nè anco per la virtu generale, & assoluta, ch'essi hanno per poterli con lor guadagnare, se non per la virtu speciale, che hanno per poterli guadagnare con essi, per questo ch'egli tiene per trafficar con essi, & per conseguente non sarà usura [c] il pigliarlo. perche non si toglie per ragione d'imprestito, ma per ragione di quella virtu maggiore, & speciale, che egli ha nelle sue mani: laquale non sarebbe in quelle di tutti. La duodecima, che la virtù merita piu fauore, che il vitio [d], e prestare per forza, commune mente non è virtus; ma prestare per amore, & per carita è virtu. Adunque se colui, che per alcuna forza presta, può torre questo interesse, (come è sopradetto) lo potra anco tor colui, che per carita, & amore fa il medesimo. Il decimoterzo è, [f] che non sono contra questo i motiui del detto Dottor Soto, ne l'autorita di S. Tomaso, perche, benche esso Santo [e] distingua fra l'interesse del danno, & del guadagno, per ragione, che non si deue torre quel del guadagno, come cosa conteguta, ma quello di quel danno si mi non per effetto, che non si possa leuarne mente: Perciochela ragione, ch'egli da è, [f] che non si deue vender quel, che per ancora non si tiene, & che per molti modi si può impedire, conclude il contrario, poi che egli conclude, che non si può pigliar l'interesse del guadagno, come cosa guadagnata, se non come cosa, che è in cammino per guadagnare, & si può impedire: Et è, che l'istesso S. Tomaso [g] dice, che colui, che danneggia altri nel temporale, o in altra cosa, che non è per ancora guadagnato, ma è in cammino per guadagnare, non è obligato a restituire tanto, quanto colui, che spera di guadagnare, ò come di quel tratto, in egli deue dare una ragioneuole recompenia, & con quello detto del Santo non contradice alla nostra conclusione, benche ella sia limitata. Per il che, habbiamo a dire, co-

c Arg. cap. 5 de dist 6. vers. ex his patet solutio ad arg. fuerunt alii 5.
d Ca. 1. de postu prel. c. quanto 2. q. 3
e In d. q. 78. artic. 3. ad 5.
f Quia non tenet nec est in actu & potest impedi
g 2 2 q. 62. art. 4

lui, che presta, non può torre tanto interesse, quanto un'altro suo eguale guadagnerà con altri tanti danari, ma quanto merita quella potenza, ouero speranza simile di guadagnare di colui, che nelle sue mani ha quel danaro, ch'el presta: considerando che il guadagno si può impedire per molte maniere. Come colui, che ha la possessione seminata, non deue uenderla per tanto, quanto ella varrebbe col frutto, che si spera, s'egli ne fosse raccolto; ma per tanto quanto vale quella speranza di raccoglierlo: considerandola suggetta à molte cagioni, d'onde si può impedire. Nè anco osta quel che Durando dice [a]: ch'è il medesimo quanto à questo, per le medesime parole di San Tomaso. Et meno osta l'autorità di Scoto [b]: Percioche dato che egli dica in questa materia altre sottigliezze (doue egli l'allega) come è solito ne gli altri, per non porre questa differenza di San Tomaso: anzi egli dice [c] espressamente, che colui, che tiene danari per trafficare, li può prestare: posta la pena, d'un tanto, che se li paghi, se non se gli torna per osseruarsi illeso, & senza danno, anzi egli sente che colui riceue danno in prestare, & lascia di guadagnare. Il decimo quarto è † che i due argomenti più forti di tutti, manco son contrarij. L'uno è, che colui, che per sua uolontà presta, 56
non presta costretto: & colui, che non presta costretto, non può dire che altri l'impedisca, disturbi, ò le faccia cessare il guadagno, infino che gli sia tardanza, o colpa, nella paga, & per conseguente colui, che presta, senza essere constretto non può torre niente per il guadagno: poi ch'egli non è impedito, innanzi alla colpa, ò tardanza. L'altro è che il Gaetano [d] dato ch'el difenda la nostra opinione, dice, che quantunque una cosa, ch'è in potenza particolare, & stato di guadagnare, ual più che un'altra del medesimo valore, essendo fuora di quello stato, ma non ual più se uolontariamente ella si leua di esso stato. Come il grano, ch'è seminato, o è per seminarsi, ual più, & si può uendere per più che quello, che non è in simile stato: Ma se uolontariamente egli si toglie di quello stato, che tiene di guadagno, non si può uendere più che l'altro della medesima bontà: Et che ce'l pare, che quantunque il danaro, ch'è stato posto in traffico, o è per porsi subito, ual più che l'altro. ma subito che si presta, & si leua uolontariamente di quello stato di guadagno, non ual più che l'altro, ne si può chiedere di più dell'altro. Però a questi argomenti risponde il Gaetano con molte parole, che in somma contengono questo,

che

a In 3.d.37.

b In 4.d.15.q.2

c In d.d.15.q.2.co.6

d 2.2.q.78.ad 1

ducunt restituendi

li posso ben chiedere tanto quanto ella valeua, per mezo il tempo che glie la diedi: benche non valesse tanto per gli accidenti a. Volontariamente rio cambio, vendo, ò dò a uno il suo, acciò che ho sperato, per quel prezzo, che esso vale, con la speranza uerisimile del futuro. Però posso torre quel, che quel ho sperato, & quella speranza uerisimile vale, per la istessa ragione. Se lascio uolontariamente di comperar possessioni, ò di trafficare per prestarti i danari, che io tenea per quell'effetto, ò in esso, & mi prometti che mi pagherai quel, che io lascio di guadagnare per tua cagione, o quel, che vale il danaro in quello effetto, non commetto alcuna ingiustitia. Nell'una, e nell'altra è necessaria per giustificarlo che io non l'abbia usurariamente: perche non tolgo niente per prestarti; ma perche lascio di guadagniare per cagion tua promettendomene la ricompensa. E in effetto ci sono due contratti: uno d'imprestito, & l'altro *facio ut des*, che è che lascio di guadagnare b per che mi habbia a dare la ricompensa, o che vendita di quel guadagno uerisimile c. Al secondo rispondo, che quel detto del Caetano non procede, se non in colui, che tiene i suoi danari, o roba in stato di guadagnare, & semplicemente gli leua di quello stato, senza contrattare con altri, che li promette ricompensa per quel guadagno: & dispensuole per quel rito quãto esti fuor buon valuti posti in quello stato di guadagno. La nostra cõclusione impero procede in colui, che leua il danaro dallo stato del guadagno, per patto & promessi di dare la ricompensa giusta, certa, ò incerta di quel guadagno. Per il che fa, che colui, che lascia di lauorare, & guadagnare otto giorni, senza promessa d'alcuno, nõ può giustamẽte torre a colui, che ha uerisimile necessità della entrata, de gli altri otto giorni che egli debbia pagare gli otto passati. Ma se precedette nulla esti tali contratti, li può pagare gli otto giorni passati. Concludiamo adunque ch'è lecito a colui, che presta alcuna cosa, torre di più, non solamẽte per ragion dell'interesse del danno; ma anco per quello del guadagno: non solamente di quel che dopo della tardanza, o della colpa commessa, che in non rendere, ò pagare succede, ma etiandio di quello innanzi: più che non si toglia come cosa guadagnata, ma come di cosa, ch'è in cammino per guadagnare, che per molte vie si potrebbe trouare. & pur che 'l leuar del tutto, o in parte, o in certo tempo per; essendo con patto, che gli dia la paga, o ricompensa uerisimile di quel uerisimil guadagno: Ma non si deue pagare, se prima si leua il

a Per ea quæ pan'o c. de usur. 54. dist. mus.

b Iuxta I Naturalis ff. de præscript. verbis.

c Iuxta mẽte Tho 2 2 q 78. art. numo. 2. ad 2.

uil danno del trafficante, tanto è, & del prencipale della mercantia, perciocche, per quello che si è detto di sopra, & quello, come nel Corollario seguente diremo.

SOMMARIO.

57 *L'Interesse (secondo alcuni) non si può torre, non vi concorrendo sette conditioni, due delle quali non sono necessarie.*

L'Interesse non si può torre da chi più piace questa via di guadagno, che quella della mercantia, ma lo può riceuere, quando è vero interesse: & lo riceue per via d'interesse, & non di usura pagiata, & anco quando per prestare, ò per non essergli pagata a tempo la cosa prestata s'è cagionato l'impedimento del guadagno.

58 *L'Interesse non si può torre inanzi il tempo, nel quale deue essere il guadagno: ne con calunia.*

59 *L'Interesse del imprestito volontario si può torre, inanzi che ci sia colpa, o tardanza in renderlo: ma è necessario che la cagion principale per laquale si presta sia per soccorere il prossimo: Ma non si deue per tutta quella cosa, che verisimilmente si spera, se non quanto vale quella verisimile speranza, che può essere impedita.*

Il decimoquinto è, che non par che sia vero quel che alcuni dicono [a], che per torre senza peccato l'interesse del guadagno, & non restituirlo, hanno da concorrer in sette conditioni, le quali referite, leueremo quelle, che non si prouano d'una legge. La prima è, che non li preceda tanto di guadagnare per quella via [b] quanto per quella del traffico, la quale però (a nostro parere) non è necessaria. Perciochè con tanto, che ueramente presti a Dio egli haurebbe trafficato, & verisimilmente haurebbe patito interesse, & per interesse lo riceue: nè pecca, nè è obligato restituire, perche nol riceue principalmente per prestare: ma per lafciar di guadagnare, & l'uno, & l'altro è lecito. Ne è al nostro parere ragione, ne l'ello che conclude che sia un mezo illecito, che in se è lecito, per voler solo usare tanto di ello, quanto d'un altro, che sia anco ello lecito: ben che l'altro sia migliore [c]: Et maggiormente che tanto, ò più

a Corradus q.10.

b Syl verb vsura 1 & 19.

c Ergo nec dicendum [illegible] quia [illegible] peccat Sotus lib. 6 q.1.ar.3 de iust. & iure.

deue pigliar piacere, con l'opera d'aiutare il prossimo, & guadagnare, che con quella sola del guadagno [a]: Et perche come molto ben dichiarato Dottor Soto [b] non fa il caso, che l'interessato, & impetrato il prestatore per colui, che riceue, ò prega la tenza prega purche m'reuenga quel che alla giustitia commutatiua appartiene. La seconda, che quello, ch'el riceue sia suo interesse, & per via d'interesse lo riceua, & non per via d'usura pallisata, secondo la mente della Glosa, [c] communemente approbata: Ma bastache al tempo dell'imprestito quando s'alleguò l'interesse il creditore hauesse verisimile: benche di poi egli non seguisse, come dice il Medina [d]. La terza, che l'hauerlo pagato, ò non hauerlo potuto, sia la cagione di non hauere hauuto guadagno, almeno verisimile, secondo li tutti. Come non è come dice il Gaetano, e'l Medina [e] quando colui ne ha denari, con quali può trafficare. Il quale l'opinione non procede al nostro parere quando egli tenesse gia tali denari destinati per altra cosa, o per altra necessità soprauuenuta, & non fusse da porre in traffico, il che è prudenza, per molti rispetti. La quarta, ch'egli non sia astretto dare a usura, il che non è al caso per il loro delitto inferenza: perciochè può essere che in altre cose egli sia usurato, & non in questa [f]. La quinta, che non tolga l'interesse prima che verisimilmente l'habbia potuto, s'egli ha trafficato, perciochè è stata giudicata per le constitutioni del Medina [g], che si tolga prima l'interesse, benche verisimile. Dato che passato il tempo, per il quale si poteua il guadagno, si può torre l'interesse verisimile conforme al principio, per che il mutuo quando lo riceue, conosce, che non l'haurebbe potuto. La sesta, che colui, che riceue interesse, non sia necessitato: la quale anco non pare sia necessaria, perche se ben è astretto dare ogni cosa [h] per la carità, & precetto, anzi è tanto astretto il necessitato, & tenuto quanto potria secondo che è detto nel Manuale [i]: così non è, tutto, nè tanto, che necessitatamente ne obliga a prestare senza interesse per il tempo che colui potria pagare: perche questo farebbe astrettione troppo grande. L'ottauo, che colui, che riceue, sia mercatante, o mercatura simile, nella quale si può mettere senza interesse con pericolo, & tenda l'azione a semplici, che pensano che sia usura, per la similitudine che con essa tiene: & sia ogni parte di male, come dice San Paolo, [k] ci habbiamo a partire. Et qual condizione, benche sia necessaria per

a Quia tres ex fine cuius & capite licite fieri, & per Archid. in c. Consuluit de iudic. Et Communiter Doctores.

b Vide supra quæst. 8.

c Conquestus de usur.

d In c. de cetit ad fin. 13.

e Vbi supra.

f Et sic non cadit opinio Gaetani. Medina.

g Vide supra.

h Arg. eius quod tenetur de iure communi. Medina.

i Cap. 17. num. 60.

k 1. ad Thessal. 5. & Paul. Communiter Doctores. Et Hostien. & Ioan. & Hoster.

per mietare il peccato; non è però per mietar l'obligatione di restituire, laqual nasce dalla ingiustitia sola [a], laqual non è il peccato dello scandalo, che è contra la carità [b]. † La ottaua, che aggiungiamo di molto grande importanza, si raccoglie dal decimoquarto argomento, che per la nostra conclusione sopra habbiamo addutto [c] con una solutione del Gaetano in quel suo co toccato: cioè che per pigliar l'interesse dell'imprestito uolontario manzi che ci sia tardanza, ò colpa in renderlo, è necessario che la cagion principale, per laquale si presta, sia il uoler soccorrere la necessità della uita, della salute, dell'honore, ò della roba del prossimo, di maniera, che quantunque non ui sia uiolenza, ò forza, ui sia per amore, ò per carità. Percioche dato, che sia lecito, & meritoriamente egli può hauer piu piacere di leuare i suoi danari del trafico, & prestarli ad interesse, aiutando il tuo prossimo (come nella prima conditione s'è detto) [d] che non traficando: però la cagion principale, per laquale gli ha da leuar del traffico, o lasciarli di metteruegli per prestarli, ha da essere l'aiuto necessario del prossimo: come nel detto argomento, & nella sua solutione si raccoglie, nondimeno però contra la solutione del Gaetano, che di sopra appuntammo si raccoglie, che questa limitatione sia tanta, ma non del tutto necessaria. La nona etiandio molto importante, che aggiungiamo, si raccoglie dall'argomento decimoterzo, col quale confermiamo la nostra conclusione, nella illatione precedente [e], cioè che non si toglia, nè si conuenga per tutto l'interesse, che ueramente si spera; se non quel, che uale quella ueramente speranza. Come colui, che uende un terminato, non lo può uendere per tanto quanto uale il grano, che ueramente si spera raccogliere, ma tanto quanto uale quella ueramente speranza, soggetta a molti pericoli, che la possono impedire. Adunque ci pare che la ragion uorrebbe, che colui fosse inteso, il quale importunato, pregato, & anco per sua uolontà uirtuosa, & caritatiua, a ciò offerto dicesse, Io ui presto questi danari, leuandoli del traffico, o lasciando di porli in certe compositioni trattute, che per questo lasciò di comprare, ma non uoglio che si specifichi, ne assegni interesse alcuno, se non che mi si paghi quello, che allhora poco, o niente meno i miei compagni con altrettanti danari guadagneranno, o quel che harebbono i frutti di quelle possessioni, ch'io uoleua comprare, leuandone le spese. Percioche quello interesse non si dimanda come cosa guada-

a Vedi Martin. Azor. to. 1. lib. 6. cap. 19. q. 1. & Sylu. in uerbo usura. q. 15. in princ.

b Sup. eo. nu. 45.

c In Corolario precedente nu. 56

d Sup. eo. nu. 57

e Sup. eo. nu. 5

gnata, ma come cosa, ch'è in camino per guadagnare. Di queste due conditioni ultime si potrebbe inferire, che il traficante, che presta alcuna cosa, sapendo che non l'ha da spendere in cose dell'anima sua, della salute, dell'honore, ò della roba, ma in peccati, in uanità, ò in prodigalità, non può pigliarne interesse, perche la cagion principale di lui non è la carità, ne al buono amore, nè l'aiuto del prossimo, ma altro fine, ilquale non è à bastanza per dire, che quello impresto si fa come sforzato per timore, ò per amore, ò per carità del prossimo.

SOMMARIO.

60 *Vsuraio non è colui, che fa pagar quelle usure al suo debitore, ch'egli ha conuenuto pagare ad altri: perche esso debitore non gli ha dato il suo al tempo determinato. Medesimamente non è usurato, s'egli toglie quel, ch'egli ha perduto per prestare ad altri, ancorche non u'intruengano due conditioni, che alcuni ricercano.*

61 *Vsura non è torre quel, che renderebbe la possessione, che si lasciò*
52 *di comprare per giusto prezzo, per prestare ad altri: Benche non s'habbia prestato tutto quel prezzo.*

63 *Vsura è il guadagno, che molti mercanti togliono per prestare ad interesse i danari, che togliono da altri per darli a interesse &c.*

IL decimo sesto † segue che non è usura torre 60
l'usure, che paga per esser necessitato torre ad usura per cagione che il suo debitore nol paga al tempo determinato: Ne anco torre quel ch'egli perde per uendere il suo per manco di quello che egli ualea, o comprò il grano, ò il uino piu caro, perche il debitore non lo pagò quando egli douea; perche si piglia per una del l'interesse del danno, con tanto che concorrino queste due conditioni secondo alcuni. La prima, che l haueste aunsato di quel danno. Et la seconda, che non haueste potuto trouare, chi gli prestasse gratiosamente. La seconda delle quali non e (al nostro parere) necessaria: percioche non ci e Testo, nè ragione, che prouui, che colui, che presta, sia obligato à torre, o à dimandare gratiosamente che gli sia prestato: perche quegli a cui egli

presto

presto non lo paga. Et la prima, ò non basta, ò non è necessaria: perche se l'interesse tolle extrinseco [a], come sarebbe se mi tolle il mio Schiauo, ò i Bestiami, ò gli Animali, perche il mio debitore non mi paga il grano, o la biada nel tempo conuenuto, non basterebbe l'assolutione: percioche sarebbe necessaria la promessa, & pagamento, & se l'interesse è intrinseco, come è il maggior valore del vino, o del grano che gli ho prestato; s'intende & deue [b], senza auuto, ò promessa. La decimasettima è [†] che colui, che 61 è determinato di uoler comprare una possessione, ò casa, che rende tanto l'anno, & troua chi gli la uende, ma per prestare al suo prossimo, che li promette quello interesse, la lascia di comprare, egli può dimandar che gli debba pagare ogni anno quel, che quella possessione gli haueua renduto, finche li torna i danari: [c] perche li toglie per interesse di guadagno, come fa il mercante. Et anco perche colui, che uende una possessione, & la consegna al compratore, che non la paga, può pigliar per interesse quel, che ella frutta: ancorche depositasse il danaio per pagarla [d]. Ma per il foro della conscienza si deue limitar questo, quando quei danari, per i quali gli daua la possessione, erano il giusto prezzo, perche ella ualeua mille ducati, & per necessità, ò per altri rispetti (che non foss'er donatione) se li daua per cinque cento, egli non potrebbe torre se non la metà della entrata: per quella ragione che per altro proposito in altra parte è habbiamo scritto largamente: perche nel foro della conscienza, egli non poteua con quei danari comprar piu della metà di ella possessione. Ma aggiungiamo [†] che, se colui, che uuole l'impresto non ha necessità di tutti i mille ducati, ma solo di sette cento, però prestandogli i settecento non potrebbe comprare la possessione, o la mercantia, che gli conueniua, se non con tutti i mille, & per prestarli egli lascia di guadagnare, egli può torre l'interesse di tutti i mille ducati, come considera il Medina. [e] Il 62 decimo ottauo è, [†] che peccano coloro, che senza hauer uolonta di trafficare togliono interesse di guadagno: il quale non è uero, ne uerisimile. Et anco i mercanti, che trafficano con certa somma di danari, & non di piu, & l'altra (che molte uolte è assai piu) prestano ad interesse. Et il medesimo quelli, che portano molti danari alle fiere, & compiute le lor mercatie, quei che gli auanza, danno ad interesse, poich'egli è certo che non ui è interesse, ne uerisimile. Et anco quelli, che togliono 63

a Quia appellatur extrinsecum, quod non est de substantia rei, quae commutatur, & non de essentia contractus, sed accidit ei ratione alterius rei, quae per accidens se habet ad rem, quae commutatur. Nauar. in Manual. cap. 17. num. 15. de usur. & in cap. Postulasti de usur. & in cap. Cum tu de empt. & vend. & in l. Aristo. ff. de actio. empt.

b Arg. l. unum ff. de cert. pet. & l. 3. §. ff. de eq. & certo loco.

c Anto. par. tit. 2. c. 7. § 15. cui & mitè cõmunis fert quatenus hunc mercatori tollit potestatem ad emendas merces pluratam æquat.

d l. 1. C. de usur. ubi glo. fa. ulg. Azonem & recentiores per totum de usur. tamen de iure canonico licere.

e In c. Naui. de iudic. ord. ab. 6. num. 16.

f In cap. de reb. debitis.

gran somma di danari da altri compagni, per darla ad interesse à questo, & à quello, nè traficando, ne uolendo traficare con esti, benche traficano con altri, ma gli danno solamente a finto interesse, & anco quel che per alcun tempo dauano à cinque per cento, infino alla tal Fiera, togliendo subito i cinque, & pagauano i nouanta cinque, perche non haueano da traficare con essi, & benche traficassero con essi, egli togliessero per il uero, ò uerisimile interesse, però non si poteua torre prima i cinque, per il sopradetto [a]: Et anco perche non dauano, se non i nouanta cinque, & toglieuano l'interesse di cento. Ma esi non mirano, che queste minuzzarie sono grandezze infernali.

a Sup. illa. 00

SOMMARIO.

64 *Il monte di pietà, & altre simili opere sono ordinate per i poueri, & non per altri.*

65 *Il Monte di pietà, che toglie per prestare alcuna cosa non è usuraio.*

66 *Il Monte di pietà è approbato dal Concilio, & da Papa Leone di*

67 *certa scienza, & in spetial modo.*

68 *La guardia della robba, ch'è nel Monte di pieta appartiene à colui à chi principalmente ella è utile, & a colui per chi ella si perde &c.*

69 *Il Monte di pietà non toglie da i poueri per conto del impresto, ch'egli lor da, ma per dare il salario a i ministri, che fanno le fatiche d'intorno i pegni.*

70 *Il Monte di pietà dourebbe essere gouernato da i poueri, a i quali egli appartiene, & poi ch'essi hanno l'utilita, debbono hauere anco la spesa.*

L decimonono, † che non senza gran dolore, parue ad alcuni usura il Monte di pieta & d'altre simili opere [b], che per aiuto de' poueri sono state ordinate in Italia, & fuora. Perche egli si ordina di questa maniera, che una persona particolare, ò citta, da ò lascia alcuna cosa, o danari, acciochè siano prestati a' poueri sopra un pegno infino a un certo tẽpo, pagãdo alcuna poca cosa per ogni mese, per salario di quelli, che hanno carico di guadagnare & custodire, & di prestare, & ricuotere, & conseruare, & tornare i pegni al suo tempo: & così è chiaro, che 64

b Ost magnus virtuosus noster Petrus Gaietanus in Opusc. de Monte Pietatis, quæ et ferme ex Sot. li 6. de iust. & iur. q. 1. art. 6

che quel, che si toglie di piu, che si paga ogni mese, si toglie per prestare, ilche pare che ha natura. Et perche † se questo non fosse natura, non sarebbe anco quella d'huomo particolare pietoso, ilquale separasse alcuni danari, ò altra cosa per prestare a'poueri, & li togliesse alcuna cosa per il carico, per la fatica, e per il pensiero, che egli ha in guardare, prestare, torre i pegni, & tornarli, ilche par cosa dura: & la istessa ragione par che habbia l'uno come ha l'altro. Ancora perche pare, che il pouero che toglie, nõ è obligato piu a guardare i danari, ò la cosa, che se gli ha da prestare di quel Monte, che quella di quel pietoso huomo, poiche non è sua [a], nè l'usera infino che se gli presta. Et benche ‡ l'autorità d'alcuni [b], che tengono questa opinione, m'habbia serrata la bocca, & legato le mani, però, ne in catedra, nè fuori, infino al presente non ne ho trattato, ma al presente mi determino di uoler dire che meglio mi pare il contrario. L'uno è, perche Papa Leon Decimo, nel Concilio Lateranense [c] con bolla patente approuò i detti Monti dicendo, che il medesimo fecero i suoi predecessori Paolo Secondo, Sisto Quarto, Innocentio Ottauo, & Giulio Secondo. Et non l'approuo (come alcuni tengono) in commune, ma in quella che si chiama, Ex certa Scientia [d]: & ne anco come li uogli, Ex certa Scientia, ma repetendo gli argomenti d'una parte, & dell'altra, & laudandolo molti, di quelli che ordinano Monti tali, e i Predicatori che gl'indussero, & i Pontefici, che die loro indulgenze à quelli, che gli aumentassero. L'altro è, perche † la risposta del Caetano pare molto temeraria, si che a mio parere, San Tomaso non ardirebbe dirla. Et il Dottissimo Medina constantemente la confuta. Et meno ardirebbe dire quel che un'altro dice [e], che il tutto di quel Concilio non fu approbato: perciocche quella risposta potrebbe conuenire, quanto alla dichiaratione delle leggi humane, che fa il Concilio (come è l'esempio, che in esso egli pone), ma non quanto à quella della legge Diuina, laquale se bene non è approbata, non lascia d'essere uera. Ne niuno deue dire, che il Concilio può errare in questa dichiaratione, poiche ella è della legge Diuina & sopra, s'è detto s'è peccato, ò no [f]. L'altro †, perche tutti concordano in dire esser cosa giusta che quelli, che tengono cura di guardare, prestare, & riceuere quei danari, & riceuere, conseruare, & tornare i pegni a' poueri, habbino il salario loro honesto, & che lo debbiano hauere da colui, che è obligato à pagarlo, &

a Arg. l. 1. & l. neces. sario. ff. de pec. & cõ. mo. ratione. Ff. Lucius. Cuccer. per. & §. item cum. de quibus mod. re. testa. oblig.

b Gaet. ab. sup. de Monte Pietatis.

c Sotus. in. 4. sen. Leone decimo tenor. a. bullæ. Ioan. Med. refertur fol. 153.

d Ex. hæc nota. g. Pan. & Dec. in. c. fi. & c. cum. translatus, de cõfirm. uti & per alios relatos per eos alibi.

e Soc. ubi sup.

f Scot. de hoc. 26. Rich. Pos. & Gabr. per. ar. per. quæ in resp. ad. de. lu. mot. ca. 2. num. 10. tempha. 20.

a discordia sta in quel che'l Gaetano & i suoi seguaci dicono, che l'istesso Monte, ò la città, che tolse cura di esso, è obligato à pagarlo, & non i poueri, & noi altri diciamo che i poueri, che si seruono di quel Monte, sono obligati a pagarlo, & non la città, nè il Monte, perche così tiene il Concilio [a] in quella ragione. Colui, che tiene il commodo, deue anco tenire l'incommodo, & così è giusto che essi lo tenino: Perche quella ragione è rego la [b] della legge approuata, & è chiaro, che, nè quei danari, o altra cosa, non furon lasciati per la città, nè per li cittadini: & così, nè la città, nè altro cittadino in quanto cittadino non può seruirsene, ma solamente i poueri, per l'aiuto de i quali furon lasciati. Et se si perdessero, ò diminuissero per essi soli si perderebbono, ò diminuirebbono, & non per altri. Et secondo la legge, à colui appartiene communemente la custodia della cosa, alquale è utile che ella sia guardata: & per colui, per chi ella si perde, ò guadagna [c]. L'altro † perche sarebbe giusto & termo, il Legato ouero Donatione con che si desse, ò lasciasse à i poueri alcuna cosa con qualche carico [d], & così se gli può dare, ò lasciare diece mila ducati, con carico ch'essi siano sempre sicuri, nel capitale, & si seruino d'essi togliendo l'impresto sopra pegni, & tornando a' suoi tempi, accioche gli uni, & gli altri si seruino, & poi che per essi soli ha da essere l'utile, essi anco ponghino la guardia, ch'è lor necessaria, & contribuischino per essi. I quali dimostrano che niuna eguale, & piu giusta contributione potrebbon fare, che ordinando che ognuno pagasse un tanto per cento per ogni mese, fin che durasse l'impresto, essendo si poco, che uerisimilmente non eccedesse il salario, che meritano quelli, che si obligano con buona cautione, à guardare, ricuperare, & riceuere i pegni, & renderli, & conseruarli. Non ostano le ragioni in contrario allegate, percioche alla prima rispondo, che i poueri, che togliono l'impresto, non pagano niente per l'impresto, ma ben per la guardia, & reggimento del Monte, che per la loro utilità si guarda, & regge [e]. Alla seconda † rispondo, che è gran differenza tra il detto huomo pietoso, e'l Monte: percioche i suoi danari sono suoi: & quando egli non uorrà darli, non ne potrà essere storzato: e'l dominio del Monte, è de' poueri della Communità, ò d'alcun'altra Cómunità, ò città, cõ carico che tutto l'utile sia d'esso Monte, che per questo, manco importa. Et colui, che ne ha il carico, l'ha da prestare, ancorche egli non uoglia. Al terzo rispondo, negando

69

70

a In d. Sess. 25. ubi supra in verbo q[uo]d [illegible] quoque sæculo decret.

b C. q. sæcul. de reg. iur. in 6. L. 1 de cæl. & fur. hæred. de reb.

c L. 1 & l. necessario ff. de peric. & commod. rei ven. ad.

d Ar. l. 1 quid pau peribus C. de Epis. & cle. & l. fi quis 23 declinandam eo tit.

e Ni & Sotus cõfitetur posse aliq[uo]d [illegible] aliqua alteris [illegible] gatio teneat ad mo da filii. & ante l. Illa dicit magis de more Scotus 4 d. 15. q. 2.

che

che la guardia di quel Monte, principalmente appartenga ad alcun, & non a i poueri, ò almeno alle spese loro: poiche egli è solo per la loro utilità, come dice il [a] Concilio: & poiche tentono l'utile, hanno da sentire anco la spesa, che è assai poca. Siche non vediamo niente che tassare in tanta santa opera, & tanto approuata: Anzi meritano quelli d'esser molto lodati, che persuadono a gli altri simili opere, & dato che fusse meglior opera di sua natura il lasciare una entrata per coloro, che hauessero da custodire il Monte, & reggere, & prestare, accioche si prestasse, senza peso alcuno, nondimeno teniamo per molto buono quel che la Santa Sede Apostolica ha approuato: considerando che leuando quel poco utile del Monte, egli verrebbe à poco a poco à consumarsi per la spesa, ch'egli fa in salariare i suoi ministri, si che diuerrebbe un picciol Monte di pietà, anzi col tempo se ne verrebbe meno.

[a] In d. Conc. Later. Sess. 5.

SOMMARIO.

71 *Il Genero, che toglie i frutti del pegno, che gli vien dato per la dote promessagli, non commette vsura.*

74 *La Dote si da per patrimonio, & per l'aiuto, & alimenti della donna, laqual Dote si deue conseruare, & non consumare, ma basta godere i suoi frutti.*

73 *Et colui che la promette, & non la dà, promette anco l'vtilità, che da essa si potrebbe hauere, & è obligato insino, ch'egli la dà, sostentare i pesi del matrimonio.*

74 *Il Marito può godere i frutti del pegno, che gli vien dato per conto della Dote senza contargli nella somma principale d'essa Dote: se però non vi è qualche patto, che disponga il contrario.*

75 *Vsura non è il torre un tanto l'anno per la Dote promessa, alla donna maritata, o vedoua.*

71 IL vigesimo è, † che non è vsuraio il Genero, che toglie i frutti del pegno fruttifero, che il Suocero gli diede per sicurtà della Dote promessa [b]: perche non li piglia per ragione d'imprestito chiaro, ne palliato, ma per altra ragione: sopra laquale è molto scritto, come referisce il Dottor Diego di Leiua, & Couarruuias [c]. Ma ci pare che

[b] Ca. Salubriter. de vsur. facit. patrem. de dot. mul. ex.

[c] Io. Ap. lib. variar. resolut.

però non è trouato ancora il bastante; perciochè il dire con la commune, che li può pigliar per l'interesse del danno che li viene, ò del guadagno ch'ei lascia di guadagnare, non sodisfà, perche pare che non quadri al Testo, & che fosse buona, concluderebbe, che non è differenza del debito della Dote ad altro, il che pare grande inconueniente: & che quando fosse certo, ò verisimile, che il marito non ha da perdere niente della sua robba, perche non gli vien pagata la Dote, ne hauesse da guadagnar con ella niente essendoli pagata, [a] non potrebbe pigliare i detti frutti, nè anco quando hauesse da perdere alcuna cosa della sua robba, ò lasciasse di guadagnare, se ella non hauesse tanto quanto i frutti, il che pare contra la interpretatione dell'uso antichissimo di non trattar mai di questi conti in simiglianti casi. Manco quadra quel che altri dicono [b], che per l'interesse solo del danno, che gli vien di mantenere la moglie, gli può torre: perciochè il mantenere la moglie, non è perdita della sua robba, ma far quel che egli è obligato. Ne anco sodisfà la ragione del Medina [c]: cioè che il suocero da quei frutti del pegno in dote: perche il Testo non si fonda in donation alcuna. Nè anco la ragione d'esso Soto [d] è sufficienza, cioè che il marito è obligato à mantenere i pesi del matrimonio, & che d'essi è guardare la Dote. Perche il Testo non si fonda nella guardia della Dote: & perche seguirebbe che, nè in Portogallo † nè in altre parti, doue i beni si communicano fra il marito & la moglie, non haurebbe luoco, nella decisione Papale, che è contra ad ogni uso, & costume: & perche mai niuno fino al Soto, chiamo peso del matrimonio la guardia della dote: Anzi la sua guardia, & meglioramento & diletto, & i pesi sono le spese, che si fanno a mantenere lui, & la moglie, & la lor casa. Nè anco quella del Fortunio [e] (che non seguimmo quando leggemmo il Titolo De Viuris, & il Capitolo [f] che parla di questo, e bastante: cioè che il padre è obligato à mantenere, & dar gli alimenti à sua figliuola: & che per questo non ha luoco quel testo, se non nel Genero, che riceue dal suo Suocero pegno fruttifero: perciochè questa intelligenza couertchiamente restringe ello Testo: Et perche sempre si offerano in tutti i pegni fruttiferi, che si son dati da qual si voglia huomo per Dote della sua figliuola, sorella, nipote, ò altra, ò qual si [g] voglia altra. Et perche la ragione, che mostra il Testo eualmente ha luoco in tutti, per questo mi pare che la ragione d'ello Testo

72

[a] Cũ tñ cõsuetudo sit optima regula in terpretãdi cõtractus de consuetud.

[b] Io. ab Anna. in d. c. salut. inter nu. 8 & et consequentes.

[c] In c. de restitu. in q. de usu. an fit.

[d] L. 1. & q. 3. part. 2. de nupt. & iur.

[e] In illat. 6. de ult. hon. aut.

[f] Capitulum breuiter, de usur.

[g] Quæ pali sentire de fructib. pignor. in 14. §. 4. pandect.

fia,

[illegible] che la Dote [illegible] di per patrimonio della donna [a], & [illegible] [a] Lex. Pomponius [illegible] [illegible] [illegible]

anno per aiuto de i pesi del matrimonio tanto, ò poco più, ò meno, quanto un'huomo di mezana diligenza, ò diligenza potrebbe cauare d'ella Dote, restando però ella in terra. Per la istessa ragione, mi par bene quel che appunto il sopradetto, che anco il marito che riceuette la Dote, & gli heredi del marito, in caso di diuortio debbono dare alla donna uedoua, o separata, gli alimenti, che si ponno dare, restando la Dote saluamente che gliela paghino. Perciochè, si come colui, che la promette, di nouo in dubbio obligarsi a i frutti, infino, che la pagasse, così pare che in dubbio tacitamente colui, che la riceuette, di nouo obligarsi a pagarli infino, che ritenga la Dote, che per l'alimento, & patrimonio se le diede, & così non si riceue per una di mutua, ne di presto palliato, ma per una di promessa, d'una guardia della medesima Dote, che tacitamente ritenuta dalla natura di lei, & dal fine, per il quale ella si da, & toglie: & si deue conseruare infino ch'ella lasci di esser Dote. Per la medesima ragione crediamo, che, senza scrupolo si possino detenere gli stati, che sono in alcune terre: cioè, che colui, che riceuette la Dote, infino ch'ella paga; & il marito, & i suoi heredi, infino che la restituischino alla donna uedoua, o separata, paghino un tanto per cento ogni anno: Perciochè come s'è detto non si commanda che si paghi per una di presto palliato, ma per una di dilatatione, & determinatione del debito giusto, & determinato, saluo sempre la correttione debita.

a [illegible] & [illegible] [illegible] [illegible]

nè reale, nè per legge di pegno.

84 Il comprare con patto di ritrouendere, & per meno del giuſto prezzo, ſi ſcuopre eſſere vſura.

85 Il Cenſo quando ſi compra ſi dene pagar subito tutto, ſe egli ſi paga di più per più parte, che non ſi poſſi ricuperare in parte egual cenſuato: & ſi preſume vſurato. Il medeſimo è ſe egli ſi paga per men prezzo, con patto ch'ei ſi poſſa ricuperare.

86 Il Cenſo, che è poſto ſopra poſſeſſione, che non frutta, o non rende tanto quanto è il Cenſo, è vſurato.

Animali, che ſi poſſono comprare da quelli, che non gli hanno, o non ne hanno tante quante ſi compra per aggiuſtarli al venditore, è vſura.

87 La Compra de' Cenſi tiene qualche ſimilitudine con l'vſuraia, nella è fatta ſenza le conditioni, che ui concorrono.

88 Il Cenſo fatto ſenza le conditioni legali con patto, ch'ei ſi poſſa liberare, ſi preſume eſſere vſurato.

89 Il Comperare cose per cose non neceſſarie è danno della republica: ma più il perſonale.

90 Cenſo, come tale non ſi può porre ſopra perſona libera.

91 Huomini liberi non ſi poſſono dare in pegno, nè per ſchiauo per conto di debito, ma puoſſi ben uendere.

92 Gli Hebrei, & i Romani antichi, dauano ſe ſteſſi, e i lor figliuoli per ſchiauo a i creditori.

93 Il Cenſo non ſi può porre ſopra la perſona ſola libera, ſenza vſu-
94 ra. Humana ſe ſi ammetteſſe, ſarebbe empio, & cagione di
95 gran danni.

96 Il Cenſo ſi può conſtituire ſopra poſſeſſioni à uno per diece.

97 Il Cenſo perſonale è poco differente dall'vſura.

98 I Cenſi ſouerchi, & non conuenenoli ſono cagione, che molte famiglie uanno in ruina.

99 I Cenſi non dourebbono eſſere permeſſi da i gouernatori delle republiche, ſenza le conditioni conſtituite dalla Santa Sede Apoſtolica.

100 I Cenſi ſi fanno coſi facilmente, che la lor facilità cagiona aſſai diſordini, che mandano in ruina molti huomini nobili, & honorati inſieme con altri: I quali ſe non trouaſſero Cenſi, nè vſure, ne ſtocchi uſurerebbono più coſtumatamente.

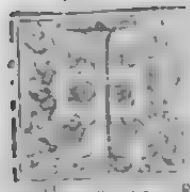

I. ugesimo primo ? e gran dubbio fr gravi D t
teri, te la uendita, e compr del Cen e
deue presumere usurata sopra la cos molte
fiate habbiamo parlato nelle lettioni precedenti, m
contigli, & in vltimo di questi, & alla fine
nella prima, & seconda impressione del Manuale de' Confessori habbiamo vltimo, aggiungendo alcuna cosa di tutti, &
perche il molto, che si scriue sopra questa materia nel Manuale,
non poteua capire, lo primario [illegible], e qui modo pretermetto.
Il primo, che il Cento compratore di ricevere alcuna pensione di
danari, o d'altra cosa unile, o [illegible]anno, o mese, o altro tempo: &
perche anticamente alcuni la [illegible], & essa la vendita
del Cento de' danari, benche fosse perpetuo, & irredimibile, perche
che quel cosa pareua, il prestarsi cento ducati per hauerne dieci,
accioche ogni anno mi dette cinque di quelli cento, o certa un
Cento, di cinque per cento ogni anno per cento [illegible] il
detto Innocentio c, & quasi da tutti [illegible] la
compra del Cento perpetuo, manzi [illegible]
cosa uendibile, & dare il prezzo per [illegible]
prare d. Ma però chi ha [illegible]
non fanno le compre d'altre [illegible]
tro d'Ancarano e, & alcuni altri hanno detto, che [illegible]
del Cento, che nuouamente si constituisce, [illegible]
che pare ch'ei si compri manzi che si [illegible]
prare per il prezzo, ma la communa tiene che si [illegible]
metto un pollo costituire gratiosamente sopra una [illegible]
ne un ducato, due, ò piu di Cento per una di [illegible]
costituire per una di compra, come di [illegible]
altri: Benche questa [illegible]
re. Perciochè nella constitutione del Cento per donatione,
non si può sospicare fraude d'usura, & in quella del Cento per
danari sì, [illegible]

a In c. 17. num. 231.

b Vedi [illegible]

c In d. cap. in c. [illegible]

d In [illegible]

e In [illegible]

f De contrat. q. 79.

2 [illegible]

ch'ella

della si potrebbe presumere usuraia. Ilche è la verità, quando
[illegible] per questo bastanti, concorrendo con es-
so il quinto, che anco è lecito la compra del Cento per certi an-
ni, come per cinque, diece, o quindici. Ilche è chiaro, quando
la entrata di tutti quegli anni non vale più del prezzo, che per
ella si riceue: però se vale più, come se per la entrata di diece
per anno, per quindici anni si delle cento ducati, haurebbe mag-
gior sospetto: & tuttauia (se'l prezzo è giusto), secondo l'arbi-
trio d'un'huomo da bene, la compra sarà lecita, ne si presumerà
fatta per palliare l'usura, come dichiara Conrado [a]. Ma que-
sta è più vtile, per presumersi che colui, che la fa sia usurato,
ma chi la fa l'altre nò. Il quinto, † che anco è lecito comprare
la compra del cento, che si può riscuotere; cioè, che'l venditore
si possa liberare, & riscuotere, quando gli piacerà, come di-
chiarano due Pontefici in due Extrauaganti [b]. Ma è però da
notare, che i detti Pontefici non dichiararono espressamente,
che ogni compra di censo, che si può riscuotere sia lecita, & si
debba presumer tale: Perciochè solamente dichiararono esser ta-
li le contenute nelle loro Extrauaganti, che si fecero con certe
condizioni. Delle quali era la prima, che il venditore assegna-
ua certe possessioni, o robbe, sopra le quali si constituiua il Cen-
so. La seconda che esse possessione, o robbe restauano tale obbli-
gate al pagamento, & non lui medesimo, nè i suoi beni. La ter-
za, che si desse il prezzo competente [c]. La quarta, che si paga-
ua subito tutto il prezzo. La quinta, che al venditore si desse
facultà di poterlo riscuotere in tutto, o in parte, quando, &
come più gli piacesse. La sesta, che il venditore non restasse obbli-
gato a riscuotere il censo. La settima, che per lendosi le dette
possessioni, non fosse perduto il censo. L'ottaua, che le possessioni,
sopra le quali si poneua il censo, fruttificassero almeno tanto
quanto, era il censo venduto. Le quali condizioni molto tem-
po ha, che da noi furono colte in questo studio, leggendo le
allegate Extrauaganti, & dapoi furon ridotte in ser dal reuerendis-
simo, & [illegible] Bartolomeo Carranza. Il sesto, † che
alcuni [d] dicono che non si possono nella seconda & settima con-
dizione sopradette, cioè, che sola l'heretà, o possessione, so-
pra la quale si pone il censo resta obligata a pagarlo: & che per-
dendo ella heredità, sia perduto il censo: Perciochè dicono, che
quelle si non contengono, che non si possi chiedere il censo à

[a] Vbi su. q. 79 & 80

[b] Mart. V. in extra. de ẽpt. Calix. in extr. secun. eiusdem tit.

[c] Quo sexprimit ex trauag. predicta a.

[d] Quorũ de num. 8 Soto. lib. 6. a. art. 3. de iust. & iur.

quelli, che lo uenderono, se si perdessero le possessioni, sopra le quali egli era constituito; se non, che non si potesse chiedere il danaro, col quale egli si comprò; & che, se i loro autori hauessero sentito, che, nè anco si potesse chiedere il Cento, l'haurebbon detto. I quali (al nostro parere) non tengono giustitia. L'uno perche non lo lasciaron di dire, non perche non sentissero così, ma perche non si dubita di lui: perciochè pare, che quando è leuato il fondamento, cadono le mura, che gli stanno sopra, così perdute le possessioni, sopra le quali era fondato il censo, egli si perde [a]: & perche per ello solamente si dubitaua se quelli, che tolsero i danari, erano obligati à tornarli: poiche il censo cessaua [b], con la perdita delle possessioni. A questo dubbio rispondono i detti Ponteici, che nò. L'altro, † perche quelle Estrauaganti [c] dichiarorno, (come cosa di gran dubbio) che perdute le possessioni, sopra le quali era il censo, i uenditori non restauano obligati a restituire il danaro, che per ello tolsero, & è chiaro, che non era necessario di dichiarar questo, cioè, se restauano obligati à pagare il cento delle possessioni perdute: Percioche quantunque elle non si perdessino, esti non erano obligati a tornare i danari, ne riscuotere il censo, come consta per il tenore d'elle Estrauaganti. Il terzo † diciamo, che nella prima, & seconda impressione del Manuale de' Confessori, ci parue come anco ad altri, che le dette Estrauaganti non prouassino, che le compre de' censi fossero fatte con patto di riscuoterli, senza tutte le conditioni, con che si fecero quelle, delle quali esti parlano: percioche solamente dichiarano, che elle bastino per giustificarle; & non dicono, che si ricercano [d]: Per la qual cosa nelle dette impressioni habbiamo detto, che alcune delle dette conditioni non erano necessarie. Et dopo di questo, il Dottor Soto [e] ha detto in effetto, che niuna delle dette conditioni è necessaria, eccetto quella del giusto prezzo, & che il uenditore non resta obligato a riscuotere il censo. L'ottauo, † che hauendo molto pensato in questo, ci pare, che la prima delle dette otto conditioni è necessaria; percioche le dette Estrauaganti lo dimostrano; & perche siamo di parere, che non si può constituire censo sopra persona libera, (come subito [f] prouaremo) almeno senza presumersi usura: si perche qui trattiamo del censo Reale, che si constituisce sopra robba, & perche l'accidente non può stare senza soggetto [g], & il censo nella possessione,

81

82

83

a Quia fallato fundamento omne illud cadit quod super eo fundatum fuit. cap. Paulus 13 q 1.

b Sequitur cessante causa, cessare effectum. l. Si quis cum dotem. ff. soluto matrim.

c Extra de empt. & vend.

d Et longe aliud est dicere requiri, & sufficere tot, & tot. Sic Cæterum in primum Clementis de rescript. l. 6.

e In 4 q 1 art. 3. de iust. & iur.

f l. 1. & 2. de empt.

g In d. sequenti.

h l. 6 fer. § 1 ff. de acq. poss. l. 1. de non acq. poss. contra fiscum.

sione, ond'egli è constituito, e come un suo accidente: & si perche mai non s'e letto nella legge alcun cento di tal maniera, de quale parliamo, che non fosse constituito sopra d'alcuna cosa certa. La seconda conditione anco ne par necessaria; si perciochè le dette Extrauaganti lo significano, come s'è detto [a]) & si, perche sola persona del uenditore, & gli altri beni restassero obligati à pagare il cento, la compra non sarebbe del censo reale, del quale parliamo: ma del personale, del quale al presente non trattiamo, o constitutione di pegno, & obligatione di assicurare il danaro, che si da, & la paga del Censo; col qual nome si cuopre l'usura, che in effetto si pretende. Et perche è contra la natura del comprare, & del uendere, che il uenditore debba obligare se, e la sua beni perpetuamente per assicurare la cosa uenduta, benche ella si perda, poiche se la cosa comprata si perde, ha da perdersi per il compratore; poi ch'ella gli è stata consegnata [b], & non per il uenditore. Et perche altra cosa è obligarsi colui, che uende il Cento sopra alcuna possessione, ch'e sua, & porui sopra quel Censo, che giusto [c]; & altra cosa è, ch'egli pagarà il Censo di quella possessione, benche ella si perda, che e cosa ingiusta: come altra cosa e che il uenditore della possessione resti obligato a far buono, ch'egli la possa uendere, che e giusto: & altra restare obligato a pagare i frutti, benche ella si perda, che è ingiusto; & contra tutta la natura del comprare, & del uendere, che conuiene per la legge naturale, & humana, Canonica, & Ciuile,

a In d. 6.

b Tex. in l. 8 & c. de pig. Omodo pret. l. 1.

c Tex. in l. 9 ff. & C. & ibi. de empt.

Perche † questo autore uide solo la Estrauag. di Martino V. & di Calisto III. & non la bolla di Nicola, bolla posta nel Manuale, al Cap. 17. num. 239. douerò ho fatto un poco di dichiaratione, che però che a' tutti piacerà. La quale tu puoi uedere a tuo piacere.

† La terza conditione del prezzo competente, benche non sia necessaria, accioche la compra del Censo fatta senza ella, si dica usurata nel foro della conscienza, se ueramente il compratore ha intentione di comprarlo, & il uenditore di uenderlo, ella e però necessaria, accioche non sia ingiusta, con obligatione di restituire, per quello, che habbiamo detto in altra [e] parte; & accioche nel foro esteriore non si presuma usurata: perciochè il poco prezzo col patto di poterlo riscuotere, fa presumere che la compra sia usurata, come s'è detto [f] nel Manuale. Maggiormente la compra del Censo, che di se porta alcun so-

d Auuerti mio buon lettore questa opera.

e Tu c. Nouit. de iud. not. 6. nu. 70. & seq.

f Cap. 19. nu. 149.

spetto d'usura [a] come altroue habbiamo detto.

a Sup col.1. nu.77. & 78.

La quarta, † par che sia necessario, che etiandio la paga si 85
faccì subito, & interamente, quanto al foro della conscienza: Percioche il compratore non deue credere, che il uenditore gli dia uolontariamente tempo, benche lo confessi, poi ch'egli pone il Censo nella sua possessione per la presente necessità. Come, anco egli nó deue credere à colui, che toglie danari prestati, il quale per sua libera uolontà gli promette, & paga la usura, benche egli cosi dica, secondo tutti [b], I quali dicono che la promette per forza, per la necessità ch'egli ha. Ancora ella par necessaria (quanto al foro esteriore) perche quanto à esso, la credenza fatta da colui, che si ritroua in tal necessità, significa qualche simulatione di prestare à usura: per esserle la compra del Censo assai simile si come s'è sopra detto [c]: Et perche pare che dia men del giusto prezzo colui, che non paga subito il uenditore, che per necessità gli uende il Censo sopra i suoi beni [d]. La quinta, che il Censo non si possa riscuotere, per parte, anco si può dire necessaria, per effetto; perche sarebbe ingiusta la compra del Censo, se non si pagasse più per qualche patto, che non si potesse riscuotere in parte, che ponendo il contrario, & anco per cagione, che si presumerebbe usurato, se non si desse più per una conditione, che per un'altra: perche si dà meno del giusto ualore, quanto col patto di riscuoterlo, ch'è di tornarglielo a uen tere, si presume usura, come s'è detto. Ma † se per porre patto, ch'el non si possa riscuo 87
tere in parte, si da per quel più, quanto è ragioneuole, non sarebbe necessaria la conditione, ch'el si possa riscuotere in parte. La sesta, secondo tutti è necessaria. La settima segue dalla seconda: & con ella si ha prouato essere necessaria. L'ottaua, che la possessione renda tanto, o più, del censo, che le è imposto: la quale ad alcuni ha parso non esser necessaria: perche ella è più in fauor del compratore del Censo, che del uenditore: perche il uenditore, lasciando la possessione col censo al compratore, resta libero per la seconda conditione: [e] & perche non pare, ch'è si raccoglia dalle dette Extrauaganti: Ne noi (quando le scriuemo quà) la raccogliemo: però non è così per [illegible] che niuno compra ueramente censo sopra possessione che dà l'oppia, che non lo renda: & perche per certo si tiene [illegible] Manu de, [f] seguendo Accorso [illegible], [g] & Saliceto che colui, che compra possessioni, o animali da quegli, che non gli

b Post Th.1.2.q.78. art.1.ad 7

c In sexta prioribus dictus.

d Arg ca.1.de plus per & § plus autem tutt.de altio.

e Cap.17.nu.219

f [illegible]

g [illegible]

hanno,

hanno, ò più di quello, che hanno, & gli affitta, à gl'istessi uen-
dono, e ui stanno. Al quale è affai simile, colui, che compra un
Cento, sopra qualche possessione, o terra, laquale non fruttifica,
o non rende tanto quanto è esso Cento.

89 La nona, † che per il detto concludiamo, che tutte le so-
pradette otto conditioni, nella maniera sopradetta, sono neces-
sarie. L'una per le ragioni per la lor pruoua toccate. L'altra per-
che come sopra è appuntato,) [a] ogni compra di Cento, benche
sia antico) tiene alcuna similitudine con la usurata; & molto mag-
giore quella de i nuoui, che per la compra si constituiscono: ben-
che siano perpetui, & senza patto di potersi riscuotere, & libera-
re: & assai maggiore quella del Cento, col patto di potersi ri-
scuotere, & liberare. Laquale è tanto grande, che nelle dette
Estrauaganti si dice, che anco facendosi con le dette conditioni,
che diminuiscono la prolontione dell'usura, & iniustitia, si ha
per usurata da molta gente, che per tale le disfaceuano: insino che
per le dette Estrauaganti si dichiarò, che quelle, che fossero fatte
con le dette conditioni erano lecite, significando che l'altre non
88 si doueano presumer lecite. L'altro † perche il patto, che chia-
mano De retrouendendo, in qual si uoglia compra, di qualunque
cosa, porta tanto gran sospetto d'usura, che esso & il difetto del
prezzo, la fa presumere usurata, secondo la Glosa [b] singolare. Et
per esser la mercantia Cento di nuouo constituito, per torre da-
per esso, senza concorrerui le dette conditioni, par che apporti
tanto & maggior prolontione d'usura, con la paucità del prezzo,
seguita che esso col patto, che si possa liberare, che in effetto è di
retrouendendo la fara presumere usurata, se non fara senza le con-
ditioni sopradette, che diminuiscono quella prolontione. L'al-
90 tro, † che quantunque quella parte non si potesse necessaria-
mente prouare, contra chi tenesse la contraria, però anco la con-
traria non si potrebbe prouare, contra alcuni che tenessero que-
sta, che toglie molto la facilità di dare, o torre a Cento. Laquale
tanto più conuien leuarsi per il bene dell'anima, delle persone
honorate, della roba de' particolari, & delle republiche, quan-
do si potesse con la ragione, e) quanto più sono quegli, che per
esse non necessarie, souerchie, & anco cattiue, per mangiare,
uestire, pigliarsi piacere, & per souerchia conuersatione, si ca-
ricano di questi Censi. I quali non potendo sopportare i ca-
richi loro, ne il uitto & uestito, che, per uender facilmen

a Sup. in 1 cõment. nu. 76. in 79.

b Cardi. in Cle. Ex. de Iudæis. Circa receptam in Ant. Lurgat. in cap. 1 contra ll. de Emp. & Decium Concil. 167

te i Censi si hanno posto addosso, rompono la lor fede, & la lor parola facilmente: & si partono (lasciando le lor mogli, & figliuoli) con perpetuo diuortio, con gran danno della republica, & de' priuati [a]. Fa per questo che Innocentio Quarto, autore grauissimo, benche tolle de' primi, che dissero, ch'era lecita la compra de' censi nuoui, aggiunse che tutti i Christiani si dourebbono leuar d'ella compra: alche niuno ha contradetto. Et in tutto resta giustificato un santo statuto [b], che in un suo copioso commento li scriue.

a Et materia delinquendi [illegible] le cose [illegible] & Regni [illegible] obligati [illegible] compr.

b S. Maria, Guadalupæ.

Il decimo † che da questo segue è, che non si deue tenere quel, che il Dottor Soto [c] ha tenuto: cioe, che è lecito porre 90
Censo topra la persona sola, senza consegnare, & nominare beni alcuni. Ilche anco prima tennero alcuni heretici [d] moderni, lodandosi l'un l'altro [e], cosa bene scusata, & chiamando l'opinione commune superstitiosa. L'uno per la conclusione precedente, & per tutti i suoi fondamenti. L'altro, perche cosi affermano, Innocentio, l'Hostiense, Giouanni Andrea, l'Ancarano, Antonio, il Cardinale, e'l Panormitano: & Giouanni di Anania in una parte [f], & esso Panormitano in un'altra [g], Angelo, [h] Bartolameo, Cassiano, [i] Lorenzo [k] de' Ridulfi, Santo Antonino [l], & quasi tutti. L'altro, perche e intentione nuoua, & non mai praticata nella Politia Romana, almeno dopo ch'ella è Christiana, che si ponga censo, & pensione topra la persona libera, come si pone topra la possessione [m].

c Ff. 6. q. 1 art. 1. de iust. & iur.

d De orac q. 4 & 5

e De cõmer. nu. 22

f In cap. In ciuitate de usur.

g In disputatio 5. col. pen.

h In summa uerb. usur. n. 8

i In Catalogo p. 12 consid. 17.

k In cap. iuliust. de usu 2. q. 4 n. 13

l 2. p. tit. 1. c. 8

m Quarta infelix [illegible] & male [illegible] [illegible] [illegible]

temporale al creditore, come dichiara il Budeo [a], & altri. Del- [illegible]
liqual durezza seguirono alcuni mali, & pericoli grandi al popu- [illegible]
lo Romano, come dice Tito Liuio in una parte [b]: Et anco in [illegible]
un'altra [c] egli dice, che fu commandato, che non si desse usura. [illegible]
Et in un'altra [d], che per una grande crudeltà, & dishonestà, che [illegible]
si da commune un creditore intorno à un giouane debitore, & altri
mali, che di quel conseguiano, il Senato liberò tutti i debitori
dalla obligatione delle loro persone, ordinando che i beni dei
debitori potessero esser tolti, & non le persone. Et anco Solone
uedendo, che per porre gli huomini sopra le lor persone las di
pegno, trouauano chi gli prestaua à usura, & si caricauano di lei,
ordinò, che niuno potesse obligar la sua persona, per pegno di
quel, che egli togliesse in presto, come dichiara Plutarco [e]. Quan- [e] Inde unà dufer
to più haurebbe ordinato, che non si ponesse cenlo sopra le perso-
ne? poiche come s'è detto, è carico più graue. L'altro, perche
l'indurre facultà di constituir Censi sopra le persone tolte, sarebbe
un tornarsi à quella durezza antica, che fu cagione di gran mali.
3 L'altro [f] perche, benche tenessimo che uno si potesse uendere,
& farsi schiauo temporale, o perpetuo di altri, per esser quel rec-
to, secondo la legge naturale, & non esser uietato per la diuina,
ne humana, però non per quello sarebbe lecito il constituire una
legge di censo sopra se stesso, restando libero. Perciochè la legge
humana giusta uieta, che non si possa porre sopra persona libe-
ra legge di pegno restando quella libertà ne per conseguente sus
di censo, che è maggior di quello del pegno. Et non è dubbio,
che, se il dator della legge fosse stato interrogato del censo, li ne-
24 rebbe risposto quel che egli ha risposto del pegno. [illegible] L'altro [illegible] per [illegible]
che quantunque le ragioni della parte contraria prouallero, che [illegible]
legittimamente appresso di noi si può constituire questo censo con [illegible] persona.
facultà di liberarsi sopra la persona sola, senza contegnare altri
beni; però appresso gli huomini si deue presumere, che egli sotto
constituito fraudolentemente per palliar l'usure. Perciochè, se
la compra d'una possessione con patto di poterla ritrouare quan-
do si uorrà, molte uolte si presume usuraria [g], & se molti stati e [g] Ca. fignificauit. &
Dottori hanno tenuto, che la compra del censo riuoco, benche [illegible]
fosse perpetuo, & constituito sopra le sole possessioni, senza obli-
gatione di persona, si hauea da presumere usuraria. Et se molti al-
tri hanno tenuto, che almeno la compra de censi con facultà di
liberarsi, si hauea da presumer per tale; benche si facesse con

le conditioni sopradette, che minuiscono questa presontione: & fu il dubbio tanto grande, che due Pontefici dichiararono, che quelle erano lecite, che si faceuano con quelle conditioni, come ardiremo noi dire, che la compra del Censo constituito sopra la persona sola, ò non sia, o non si habbia da presumere usuraia. L'altro † che la contraria opinione serra la porta al chiedere l'im 95
presto gratioso: percioche egli haura uergogna di dimandarlo à colui, che li può rispondere, che lo dimanda per prezzo di Censo, che facilmente sopra la sua persona lo può constituire per ello: ella serra la porta alla carità, & da fomento alla cupidità; perche pochi presterebbono gratiosamente poiche ponno dare per prezzo di Censo, che tanto facilmente se gli può constituire sopra se stesso, ella apre la porta all'usura palliata, perche occupi tutto il mondo; poiche tutti senza timor di pena alcuna potrebbono dar danari, sopra Censo constituito sopra le lor persone con facultà di liberarsi. Ella apre† la porta per indurre maggiori usure, senza 96
rispetto d'interesse alcuno, piu che quelle, che le leggi Romane ammetteuano, perche si come il Censo uale tanto meno quando è men sicuro, & quello che si pone sopra la persona sola: specialmente, s'ella e pouera, & di poca industria & ualore, e men sicuro, che quello, che si pone sopra la possessione: & si come si può giustamente constituir Censo sopra la possessione a uno per diece, (secondo che prouano le dette Extrauaganti) così si potrà giustamente trouar Censo constituito sopra la persona, à uno per sei, ò sette: & per conseguente monterà per anno à quatordici, ò quindeci per cento, che e maggiore, che non e la maggiore di quelle, che la legge ciuile permetteua, etiandio a quelli, che prestauano, assicurando, che e la centesima: laquale (come sopra
a Su.co.cõme.nu.14 [a] s'è detto, è quella di dodeci per cento l'anno. Ella apre etiandio † la porta accioche tutto il mondo resti indebitato: Percio- 97
che secondo la superbia & le pompe, che sono cresciute, così come pochi sono quegli c'hanno necessita, che non togliono danari se non uengono lor datti, per l'obligatione sola de le lor persone, & de' beni, così sarebbono molti, che constituirebbono Censo sopra loro stessi a liberarsi, se trouassero da uenderli ad alcuno. Et secondo che è cresciuta la cupidita, così non mancherebbono compratori, percioche se l'usure fossero permesse, sarebbono molti, che presterebbono à usura, & quanto a questo è poca differenza fra l'usura, e'l Censo: poiche communemente colui

che

che obliga la sua persona all'vsura, constituirebbe anco Censo d'altro tanto sopra la sua persona: & colui, che presta a vsura, senza pegno, & sicurtà, comprerebbe studio comunemente Censi personali. Et 98 coli si venderebbono quali tutti quelli, che poco temono la durezza del fine de' vsurai: & portano il diletto loro cominciano a vsare in conuiti, in vestimenti, in pigliarti piacere, & in altre vsanze, e cercandoti di Censi, che a quelli senza che il sapessero quelli, & à quelli, senza che il sapessero quelli) sopra sestessi constituirebbono. & dipoi per non poter pagarli, & meno riscuoterli andrebbono come schiaui: & per vergogna del mondo, & timor delle carceri, se ne andrebbono in terre aliene, lasciando i figliuoli, & le lor mogli perdute: si come vediamo che vanno molti, per vedersi aggrauati di Censi, che hanno posto sopra le possessioni, che non haueuano, & fingeuano, che erano loro: e fruttificauano tanto, ò meno quanto era il Censo; parendoli che non si poteuano liberar dalla obligatione, per lasciar le dette possessioni; vedendo obligate le loro persone, & quello de gli heredi loro a pagare il Censo, che vendettero sopra elle. Adunque abbracciamo la commune opinione tanto vtile all'anime, a gli honori, & a' beni, & fuggiamo da queste nouità, molto pernicose all'anime, a gli honori, & alle robbe. Persuadiamo 99 noi a i Gouernatori delle Repubbliche, che non consentino, che si effequisca l'obligationi de' Censi con facultà di liberarsene; con statuti stando sopra Statuli, senza le conditioni, con lequali si constituiscono quelle, che la Sede Apostolica approua, & molto meno quelle delle persone; le quali mai si hanno veduto insino al presente in Hispagna almeno dopo che ella è Christiana. Aiutiamo quanto con la legge potiamo a leuar la facultà di dare, & torli. Consideriamo che questa facultà è una gran cagione di disordine, che ogni dì più cresce nella nostra Spagna, della quale alcuni si fanno mercanti, con la robba sola d'altri tenèdo casa, habito, & vita d'huomini ricchi, guadagnano credito, col quale ingannano, rubbano lo questo, & quello, & dipoi falliscono, & si allontanano, non solamente dalla lor terra & dalla gratia del Prencipe, & Gouernatori della, ma etiandio dal cielo, & dalla gratia di colui, che lo gouerna.

100 Consideriamo, che questa istessa facilità è cagione del disordine, che molti nobili, & huomini honorati aggiungono spese sopra spese, & debiti a' debiti, & per vanità de' forestieri

banchetti, della famiglia, de' ueſtimenti, & de gli ornamenti, con che diminuiſcono le paghe neceſſarie de' lor debiti, i ſalarij, i debiti de' lor ſerui, il mantenimento de' Caualli, & l'eſercitio dell'armi allo ſtato loro neceſſarie. Miriamo che quella iſteſſa è cagione del diſordine che molti lauoratori, & artigiani communi uſuono, ueſtono, ſi pigliano piacere, & uagheggiano ſouerchiamente con ſuperbia abhominabile a Dio, moſtrando hauer molto, tenendolo tutto occultamente cenſuato: I quali, ſe non trouaſſero cenſi, uſure, & ſtocchi, paſſerebbono, (come dimoſtra Plutarco) [a] con poco mangiare, & meno bere, & con honeſto ueſtire, ſoffrendo la loro pouertà, reſtringendoſi con patienza aſſai grata alla diuina bonta. Laquale ci dia gratia di poter riconoſcere la noſtra miſeria, & neceſsità, & d'humiliarci più, & metterci nelle noſtre humili caſette, che non ci inſuperbia mo & uſcir d'eſſer per perderci. Amen.

[a] In lib. de uitanda ... ouer i medici col leges noſtro propoſito commoda.

IL FINE DEL COMMENTARIO DELLE VSVRE.

COMMENTARIO RESOLVTORIO DE' CAMBII,

SOPRA IL PRINCIPIO DEL Capitolo finale de vſuris.

PER FONDAMENTO di quello, che penſiamo di dire de' Cambij del noſtro tempo, dichiaramo il principio del Capitolo vltimo delle vſure. Le parole del quale, ſono queſte.

Grigorius Nonus in capitulo finali de Vſuris.

AVIGANTI, uel Eunti ad Nundinas, certam mutuans Pœcuniæ quantitatem, eò quod ſuſcepit in ſe periculum, recepturus aliquid ultra ſortem, uſurarius eſt cenſendus.

COLVI, che presta certa quantità di denari à Nauigante, ouero a colui, che va alle fiere, perche egli toglie sopra di se il pericolo, sperando di hauere alcuna cosa più del prestato, deue esser giudicato per usurato.

SOMMARIO.

1 Vsuraio si deue presumer colui, che presta danari; i quali hanno
2 da esser portati in qualche parte (benche pigli sopra di se il pericolo) s'egli piglia alcuna cosa di più della prestata.

L'essempio non restringe la regola.

3 L'Vsura de' Nauiganti è vietata dalla legge Canonica.

4 Vsura è prestare danari ad altri, con obligo che siano assicurati al prestatore.

5 L'Assicuramento dell'imprestо non fa che ciascuno, che presta assicurando possi torre il giusto.

Vsura non commette il mercante, che vende un panno, ò altro à tempo per prezzo giusto rigoroso, & subito lo ricompra per prezzo giusto pietoso.

I Tutori, & Curatori non ponno comprare i beni de' lor pupilli: nè i Signori, & giudici temporali quegli de' lor sudditi.

6 Il penitente, che confessa d'hauer prestato danari a chi gli voleua portare in mare, o in altri luochi pericolosi, & senza patto, nè forza gli furno assicurati per quel, che gli altri assicurauano, non è obligato à restitutione.

La pecunia, secondo la sua speciale significatione, non significa altro che danari.

Vsura non è il prestare mercantia con l'assicuramento.

7 Il Prestare ad usura a' bisognosi, che la tolgono per mantenersi è così peccato, come il prestare a' ricchi, o a' mercanti, che la pigliano per più guadagnare.

Il Fideiussore ò Prezo, o Malleuadore può torre alcuna cosa per la sicurtà, purche la toglia senza fraude.

8 I Cambij leciti & illeciti, difficilmente si ponno conoscere.

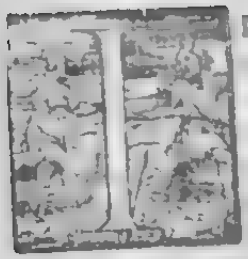

L PRIMO, † che per dichiaratione di quello principio e, diciamo, ch'ello ha due intelligenze. La prima è de gli antichi Dottori [a], secondo la quale quelle parole, *Eò quod periculum in se susceperit* (perciochè egli riceuette il pericolo sopra di se) si ha d'aiutare con quel participio *recepturus*. (Sperando di riceuere). & si deue ordinar la lettera in questa maniera. *Mutuans certam pœcuniæ quantitatem Naviganti, vel eunti ad Nundinam, recepturus aliquid ultra sortem, eo quod susceperit in se periculum, Usurarius est censendus*. Di maniera, che in somma uuol dire quel, che dice il sommario del Panormitano; cioè, che è usurario colui, che riceue piu di quello, ch'ei presta: benche tolga sopra se il pericolo.

[a] Gl. in c. Ioan. Andr. Paul. & Cæt.

L'altra intelligentia e d'alcuni autori piu nuoui, che ancor noi altri leggemmo l'anno M D XXXI leggendo in Salamanca: secondo la quale quelle parole. *Eo quod periculum in se susceperit*, cioè. Perche riceuette sopra se il pericolo) si ha da aggiungere con questo participio, *Mutuans*. (Colui, che presta.) Di maniera che la lettera si ha da ordinare così [b]. *Mutuans certam pœcuniæ quantitatem, eo quod periculum in se susceperit, Naviganti vel eunti ad Nundinas, recepturus aliquid ultra sortem, Usurarius est censendus* [c]. Di modo che mutuare, che colui, che presta danari a chi gli ha da portare per alcuni luochi pericolosi, con condittione, che gli debba assicurare, & per quel gli dà un tanto piu del prestato, per lo assicuramento, e usurario. E così intende Caietano [d], e Maiore: anzi credo, che quiui la glosa parla di solo assicuramento. & con parecchi che intende Silvestro [e]; dicendo, che il Supplemento non intende questo testo, & così anco pare che intenda il Caetano [f], il Medina [g], & il Soto [h]: Per questa maniera d'intendere si che pare che segua quella de gli antichi, cioè, che colui, che assicura alcuna mercantia, che ha da portare per luochi pericolosi, e usurario, s'ei piglia alcuna cosa per quello assicuramento. Che è contra l'uso di tutta la Christianità, contra ogni legge [i], che dimostra, che l'assicurare si appartiene, & è cosa del comun parere [k].

[b] In 4. dist. 15. q. 21.

[c]

[d]

[e] Anna Pet. Riuenn. Io. Andr.

[f] Arg. il Med.

[g] Med.

[h]

[i]

[k] quæst. 25. d.

2 † Secondo. Che quantunque per questo argomento habbiamo tenuto il tempo passato questa intelligenza, al presente Iddio ci la grazia di piu maturamente petare i fatti, però ci par meglio

la prima intelligenza, che la glosa approbata da tutti le ha dato, secondo la quale, la sua somma è un poco piu matura, che quella de gli altri [a]: La quale è, che colui, che presta danari da portarli in altra parte (benche pigli sopra se il pericolo) se toglie alcuna cosa piu di quello, ch'ei presta, si deue giudicare per usurato. Questo sommario non si può macchiare; perche è troppo generale. Benche il Testo solamente parla di colui, che presta al Navigante, ò à colui, che va alle fiere & il sommario è di colui, & di qual si voglia che presta, à chi l'ha da portare in altra parte: perche il Testo non parla di colui, che presta al Navigante, ò à chi và alle fiere, per dare ad intendere, ch'egli non ha luoco in colui, che presta ad altri, se non per essempio, ò per significare, che per piu forte ragione [b] ha luoco in colui, poiche, se colui, che presta à quello, che va per mare, (doue è communemente piu pericolo) non si scusa d'usura, benche egli riceua sopra se il pericolo, meno si ha da scusare colui, che ricevendo sopra se il pericolo presta ad altri, che ha da passare per minori pericoli. Et se colui, che presta a chi va alla fiera, che communemente è mercante, che per piu guadagnare toglie imprestò per comprar mercantia, non si scusa, meno si scuserà, s'egli prestasse ad altri, che ne ha piu necessità.

Il terzo diciamo, che per questo sommario, e per questa maniera d'intendere fa principalmente, che così l'hanno inteso tutti quelli, che l'hanno commentato. Primo, perche la contestura di questo principio simplicemente ordinato, chiaramente dice questo, & non può dir quello, che gli altri gl'impongono, senza construirlo, di maniera, che chiaramente non si vegga, che lo distruggono, come l'esperimenterà colui, che lo construirà, secondo le due intelligenze, senza passione. Secondo, che egli è contestura di Gregorio Nono; & per conseguente concertata, abondante, breue, & rimmata, siche non patisce improprietà, nè peregrine construttioni, & che di cento huomini dotti, in compositione latina, che leggeranno questo Testo, (senza curarsi de gli assicuramenti, che fanno i mercatanti, se sono certi, ò no) à gran pena tre d'essi diranno, che questo Testo non parli di colui, che toglie piu del prestato, per prestare, & assicurare. Terzo, perche se ello Gregorio hauesse voluto dir quello, che gl'impongono coloro, che gli danno la seconda intelligenza, egli non haurebbe detto. *Eo quod suscepit in se periculum* (perche tolse

tolse sopra se il pericolo [*Vt susciperet in se periculum*] perche to-
glie sopra te il pericolo: perciocche dicono, ch'ei parla di colui,
che presta con patto, che colui, che riceue, toglia la sicurtà da
chi presta. Quarto, perche secondo la costruttione, & ordine
della lettera, che gli altri gli danno, il Testo dimostra, ch'ei parla
di colui, che innanzi ch'egli dimostra, asicura. perche egli dice,
Mutuans eo quod susceperit in se periculum colui che presta, perche
tolse sopra se il pericolo. Et i medesimi, che così ordinano il Te
sto, dicono, ch'ei parla di colui, che impresta con patto, ch'egli
asicuri col danaro prestato; & per conseguente presuppongono,
ch'egli parli, quando l'impresto precede al sicuro, & così si con-
tradicono senza auertirsene. Et se alcuno dicesse che in certi libri
nuoui non è *Susceperit* di preterito; ma *suscipit* di presente, guardi
no, che ne gli antichi, & ne' piu de' nuoui è *Susceperit*; & che poco
fa al caso per questo, perciocche se ben guarderanno, troueran-
no la medesima intelligentia. Quinto, Perche il medesimo
Gregorio non suol determinare, se non cose dubbiose, & niun
dubbio era che tolse: utura il prestare ad altri, con patto, che oltre
il rendergli la cosa prestata, egli fia obligato à far'alcuna cosa, che
conuenga al prestatore [a]: Et non è dubbio, che questo si fa,
quando colui, che toglie impresto si obliga ad asicurar colui, che
presta. Sesto, che può in auertirsene, che ciò Gregorio non
dice, che colui, del quale parla, e uturato, ma che si presume u
sato: Perche e'non dice, *Iuratus est*, cioè, egli è iurato, [b] ma
ma *Iuratus est comendus*, cioè, egli si ha da presumere utu
Decimo ad intendere, che può essere, che appresso Dio, &
che molte colui non sia utu
Questo deue tener per vile: & secondo l'altra intelligenza egli
hauea da dire, che veramente è utu
genti. Settimo perche secondo questa
molte attissime ragioni si dubitare, & di de
tete, ogn'uno dirà, che ciò è uero, perche
re secondo la nostra commune intelligenza
Testo di Canon si troua (prestamente
Chiama Nauide, o Irregolare: la quale è quella, che si toglie
per prestare, & asicurare: togliendo sopra se il pericolo del
pallo, & del perder nel mare, che dalla legge civile è molto mel-
la con ragione molto maggiore che l'altre; per il pericolo, che
colui, che presta toglie sopra di se, parea anco, che sarebbe

[a] Arg. c. 12. qui se vo
luerit latius com
mod. in fin. Come

[b] Qui ueritate fo ut
licur & ne bñ. à en
dus uocionem.

[c] Qui est q̃ estimabi
tis i pericli pretii m
di. de nauti. nanor.

lecita secondo i Canoni, Ma la ragione per ò di decidere, per la quale, non ostante questa del dubitare determinò Gregorio Nono il contrario, non fu quella che la Glosa, il Panormitano, & gli altri sentirono, ma la necessità di prohibire le usure palesi, ò coperte, che si essercitauano sotto colore di assicurare & che molti uedendo, che la legge Canonica uietaua le usure in generale, ma non uietaua in spetiale, la nauale, & che cosa pericolosa per il pericolo che il prestator toglieua sopra di se: & tutti credeuano togliendo il pericolo sopra se, ò ci fusse, o non ci fusse ello pericolo: ò che quel, che si prestaua hauesse d'andare per mare, ò per terra: Et molti togliendo presto, dicendo, che lo toglieuano per portarlo per se stesso, o per altri, oltra il mare, ò oltre tali, & tali monti, o fuora del regno &c. per trouar chi gli prestasse, per quello, che haueuano da guadagnar per la finta sicurtà, & anco altri, che ueramente uoleuano torre prestiti, per andare onde diceuano, & non uoleuano assicurare; erano sforzati ad assicurare, perche nessuno gli uoleua prestare, & ten guadagno: La quale poi che non poteuano torre tal per prestare, la uoleuano palliare, & coprire con l'assicurare. Per questa ragione Gregorio Nono, ordinò, che colui, che prestasse danari, & toglielle piu dell imprestato (benche l'assicurasse) si giudicasse per usurato, dato che si dicesse, che si dana, & toglieua per l'assicuramento. Il che certo fu prouisione di gran prudenza. Perciochè, se si permettesse la usura Nauale (alla quale si presta assicurando) tutti si darebbono subito a dare, & torre imprestito con sicurtà, dicendo alcuni con uerità, & alcuni altri con bugia, che gli torrebbon per portarli per mare, o per terre pericolose &c. Per la medesima prouidenza si ha ordinato (poco hanno in quelli Regni & in quei di Portogallo, che non ci siano Cambij, di una città del Regno in un'altra del medesimo Regno, per presumersi usure palliate, come diremo [a]. Per la stessa è ordinato, che colui, che compra alcuna cosa per men prezzo di quello ch'ella uale, con patto di tornarla quando gli piacerà per l'istesso prezzo, si presuma prestito, & pegno, & non uendita, nel foro esteriore [b]. L'altro perche non solo l'altre usure sono al presente uietate dalle leggi Canoniche, ma etiandio quelle, che chiamano Nauali [c], che sono le sopradette, come afferma l'Ostiense [d], al quale in questo niuno contradice: ma con ello concorda il Sa liceto [e]. Il detto del quale afferma Giouanni d'Anania, [f] tenersi commu-

4

a Inf eo.c.nu 30
b Inscription C. con questus, de usu.
c ff & C de nauth Iænor.
d Super hoc ipso.C. per eius textum.
e I. A. hé Ad hęc b C de usur. colig
f In pñtia 3. citûs Petrû ab Anch. in l. fi. C. de naut. fœnor reprobâté lac. But q cõtrariû tenuit in l. 1. C. de naut fœnor.

communemente. Concludiamo poi dopò loro, che per questo capitolo si corregge un Titolo della legge Ciuile [a]: & se tenessimo l'altra intelligenza, haueressimo prima da confessare che sono illecite: perche questo Testo non prouerebbe ch'elle fossero illecite; & non ue ne è nessun'altro nel mondo che (almeno in specie) proui ch'elle siano tali. Finalmente conuiene tener quel, che questo principio di sì solenne capitolo tiene, altramente à nessuna decisione dubbiosa seruirebbe, ma sarebbe inutile, & souerchia: perche non ci è studente di studio di tre anni nel Canone, che dubiti se è usura, prestar danari ad altri con patto, ch'ei si obblighi, ad assicurarli col prestatore. Il che dire ch'è del Testo di Gregorio Nono, è temerità insolente.

[a] Sup. citu. de pactis lanor.

6 Il 7 quarto diciamo, che non osta nulla all'argomento, che per la contraria parte habbiamo fatto, ilquale per un tempo ci parue insolubile, come ancora è parso a i sopradetti, che da questa intelligenza commune si partono, cioè, che dalla nostra intelligenza commune ne segue, che colui, che assicura la mercantia, che ha da passar per luochi pericolosi, è usurario, s'egli toglie per ciò alcuna cosa. Ilche è contra l'uso di tutta la Christianità: contra una legge [b], che dimostra che l'assicurare s'apprezza, & contra il commun parere [c]. Diciamo adunque che questo non osta, perche ueggiamo che da questa intelligenza egli ne segua; Ma che solamente ne segue, che colui, che presta danari, & toglie alcuna cosa più della prestata, (benche egli assicuri) si deue tenere per usurario. La qual cosa è differente da quello, che l'argomento inferisce in tre cose. L'una è, che questo non comprende colui, che assicura, senza prestare, ma colui, che presta si. L'altra, che questo non comprende colui, che presta cosa che non sia danari, & altro si. La terza, che dire quel, non è dire che il tale sia usurario, ma si deue presumere ch'egli sia, & altra intelligenza è il dire ch'egli è usurario. Et se contra questo replicarete, quel che Santo Antonino appuntò, cioè che non deue esser di peggior conditione colui, che presta per far bene prestando, che colui, che non presta & per conseguente non ci sia ragione, perche egli non possi assicurare, & torre per la sicurtà tanto quanto un'altro. Vi risponderò concedendo, che appresso d'Iddio, & nel foro della conscienza, doue non si mira, se non la uerità, & si crede al penitente lecitamente può torre colui, che presta & assicura, tanto quanto un'altro, che non prestando assicura, per il sicuramento,

[b] Su picula prætio ff. de nauti fœnor.

[c] Relat tu. sodanus.

ch'egli fa. Ma negano che quanto al foro esteriore non sia di peggior conditione, insino, che si presuma, che quello assicuramento si fa per palliare l'usure, & per torre sotto quello buon colore, ciò che in uerità piu presto egli leua per prestare, che per assicurare: Per la qual cosa in questo luoco non dille Gregorio, ch'egli sia usurato, ma che si ha da tener per usurato. Questo uolle tenire, (se non m'inganno) Adriano [a] Sesto. Perliche è, che se un'mercante, che uende un panno per il prezzo giusto rigoroso à tempo, a uno, che subito lo riuende per meno, se lo compraste il uenditore per meno subito, & li desse il prezzo giusto pietoso, non commetterebbe usura, nè peccato appresso Dio; se bene in presentia de gli huomini, si presumerebbe usurato, per quello, che habbiamo detto nel Manuale [b]. Benche nel uenderlo a tempo per giusto prezzo li fece piu bene, che colui, che non gli lo uolse uendere, & se colui che non glielo uendette, nè gli fece quel bene, lo compraste anco per meno di quello che l'altro com prò, non sarebbe, ne si presumerebbe usurato. Fa anco, che il Tutore, & Curatore non ponno comprare [c] le cose de' lor pupilli come gli altri, nè i Giudici temporali, quei de' lor sudditi: [d] benche gli facciano piu bene che gli altri, & cosi la legge gli fa quanto a questo di peggior conditione che gli altri, per uietar la fraude, almeno quanto al foro esteriore.

a In 3. de rest. in q. quæ.

b Cap 17. nu. 242

c L. cũ ipse C. de ẽptione ẽpt. & l. fi in ẽpt. § hi ro l.

d L. C. de contrah. iud & l. principalibꝰ C. ii cert pet.

Il † quinto diciamo, che da tutto questo ne seguita, che se il penitente confessa ch'ei presto danari ad altri, che gli uolesse assicurare per portarli per mare, ò per altri luochi pericolosi, & senza altro patto, ne forza gli assicurò in quel modo che gli altri gli assicurauano, non gli si deue commandare, che restituisca niente. Ma s'egli confessasse, che gli tolse alcuna cosa piu, per hauergli prestati, ò tanto per hauergli prestati, quanto per hauergli assicurati, se gli deue far restituire quella parte, & che per ragion dell'imprestito gli tolse, & anco se non gli uolse prestare, senza che gli assicurasse con esso lui, ò con altri, colquale egli ne haueua parte, come questo istesso capitolo proua, secondo l'altra intelligenza che (quanto a questo) in se ueda. Seguita anco, che non ha luoco questo fatto, in colui, che presta, & assicura un'altra mercantia. Prima, perche egli parla solamente di colui, che presta danari: Per cioche il Papa usò questa parola Latina Pecunia, e laquale benche secondo la sua general significatione, significa danari, & qual si uoglia altri beni, però secondo la speciale si-

6

c Ca. totum 1 q. 3 l quia de leg. 3

gnifica

gnifica ſolo danari [a]. Et per denotare che ſecondo queſta ſpe- [a] Ca.1.2.& 3 1.4.1
tial ſignificatione, il Papa vſaua quella in queſto capitolo, non l'ha poſta aſſolutamente, ma con additione dicendo *Certam pecuniæ quantitatem*, per dimoſtrare, che ſolamente egli voleua indurre queſto rigore in colui, che preſta quantità di danari, & non in quegli, che preſta altri beni. Il ſecondo, perche queſto Teſto è eſorbitante, & diſuiato dalla via ordinaria della legge, in quanto egli induce una nuoua profontione, & anco tale che chiamano Iuris & de iure, il contrario del quale non ſi può prouare [b], che colui, che preſta, & aſſicura, & toglie piu di quel, [b] Iaſo.1.è in materia cois q.n.6.ac.pen.
ch'egli preſta, ſi preſume che toglia per preſtare, & per vſura ſi deue reſtringere [c] & non allargare. Il terzo, perche non ſi troua l'iſteſſa ragione in colui, che preſta danari, & quegli, che preſta altre coſe; ſi perche communemente l'altre coſe, ſi danno apprezate, vendute, & non preſtate; & ſi anco perche non ſi fanno, nè ſi ponno fare in eſſe tante fraudi, come nel danaio: Percioche a pochi ſi ponno dare, & pochi gli ponno torre per quello effetto, ſenza calunnia notoria: perche ſolo i traficanti, & non tutti ſono quelli, che vanno per mare, ò per diuerſi Regni trafecando, li ponno torre, ſenza che ſi veda chiaramente, ch'è fraude: & il danaio può eſſer tolto da grandi, piccoli, & mezzani, fingendo che lo tolgono per mandare in Fiandra, o fuori del Regno, per parenti, per amici, per negotij, per le robbe loro, o per quelle d'altri: Perche non ci è con che farſi queſte fraudi negli altri beni: dato che ſi voglia dare, & torre guadagno ingiuſto: perche in venderle, ò apprezzarle al prezzo loro, le può metter di piu &c. [c] Cap.1.de cõſt. decret.2.lib. Vnd cõtra rõnẽ ll.eodẽ.

Il Teſto, diciamo, che dal detto ſi raccoglie, come ſi deue intender quel, che ſi preſuppoſe detto; cioè, che l'vſure Nauali al preſente ſono prohibite dalla legge Canonica in quello Teſto ſingolare. Percioche ſi hà da intendere, ch'elle ſono mutate del tutto, quanto al loro eſſeriore, ſe ſi toglieno per danari preſtati; & anco all'interiore, in quanto ſi toglieno per preſtar danari, o altra coſa ma non in quanto ſi toglieno ſolamente per l'aſſicurare, ſenza hauer riſpetto (almeno principalmente) al preſtare in tanta quantità, quanto potra torre giuſtamente un'altro, che aſſicurarſi, ſenza preſtargli. Ilche è nuoua, & ſingolar reſoluſione. [d]

[d] In lib de comer.2 1.n.7.ad 11.Sa n.7.

7 Anco † ſeguita contra un moderno heretico, che non ſolo è

peccato prestare à usura à quegli, che son necessitati à torla per mantenersi: ma etiandio prestare a' ricchi, ò a' mercanti, che la togliono per guadagnar piu, per questo Testo. Ilquale perciò è molto singolare, & di nuouo ponderiamo: Poiche è chiaro, che communemente quelli non sono poueri, che per loro necessità togliono l'impresto, per portarlo per mare, ò pure alle fiere, & dice qui Gregorio Nono, che nè anco a questi si può torre usura da quelli, che li presteranno danari, benche gliela asicurino.

Seguita anco, che il Fideiussore può torre alcuna cosa per far la sicurtà; perche egli non presta, & fa ciò che fa colui, che asicura: quantunque l'asicuratore toglia da colui, nel fauor del quale si asicura, & il fideiussore di colui, contra chi si asicura: per quello, che à lui conuiene: Et quantunque Lorenzo nol tenga [a] per molto sicuro, però non ci è che temersi, se non quando ui è fraude: Come per essempio, Se io non ti uoglio prestare, se non mi dai per fideiussore il tale, col quale io ho intelligenza, ch'ei ti toglia tanto per quello, & partirsi fra noi il guadagno: ò ch'egli dia à me quel danaro, accioche io lo liberi dalla sicurtà: ò non uolendo prestarti senza guadagno, ti mando à mio fratello, ò ad altri, nelle man de i quali io ho danari, accioche te gli presti no, con patto che tu mi dia Fideiussore; & dipoi io non mi uoglio fidare, se non mi dai un tanto, &c.

a In ca. consuluit 4 par. q. 1. de usur.

Il settimo † diciamo seguirsi da questo, che è la uerità quel che dice Giouanni d'Anania [b]; cioè, che i cambij sono illeciti, poiche 'l dare in Roma cento Ducati sicuri, che quà si danno, è una maniera d'asicurare: ma perche questo non si deue intendere di tutti i cambij, per esserne di molti illeciti, & si tiene per molto difficil cosa diuider questi da quelli [c], de i quali, nè nel Manuale, nè in altra parte mai habbiamo detto niente, al presente ci affaticaremo con l'aiuto del principio dell'altro Commentario [d] desiderosi di dichiararlo piu resolutamente, & breuemente che altri forsi habbino fatto. Aggiungendoui che cosa è Cambio, come egli si parte: & quando sono le sue specie lecite. 8

b Ca in præsentiarum. 46. & fruttu gl. unde id hauriunt Bald. & Salam l. 3

c Qd testat Gaiet in tract. de cãbio i Medina in C. de reb. re lit. fol. 145. Sot li 7. q. 2. de iust. & iu & libr d 24. q. 1. c. 1 sup. cũ hoc cõmentario ex casu.

SOMMARIO.

9 *Il Cambio è contratto innominato, che ha luoco in tutte le cose uendibili, & etiandio ne i denari, & per consequente egli si parte in cambio di danari, & in cambio d'altre cose.*

10 *Il Cambio (secondo gli spagnuoli) è ogni contratto di danari per danari, che non è giuoco, o sia cambio, o compra, o Deposito, o qual si voglia altra cosa.*

Il Cambio si parte in cambio Reale, & in Cambio Secco. Il Secco non è vero Cambio. Si parte anco in giusto, & in ingiusto, & dubbioso, & essendo in puro, & non puro.

I Cambij sono di diuerse generi, specie, o maniere; cioè per arte, per mutuo, per lettere, per trapasso, per compra, per cambiare, o per altro contratto innominato.

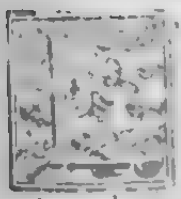

OTTAVO † poiche aggiungiamo che il cambio (che anco in latino si chiama Cambium) è cambiare d'una cosa in un'altra, la quale i Giureconsulti communemente chiamano permutatione [a].

a L. 1. ff. de Ser. Fug. & l. 1. ff. de exer. act. & l. 1. & 2. C. de rer. permut. & l. 1. ff. de cont. empt.

Le quale segue primo, che il Cambio propriamente non è compra [b], ne uendita, ne Deposito, nè quel imprestito, che si chiama in latino Mutuum, ne quello, che si chiama Commodatum, ne Litto, ò Pigione, ma è contratto innominato, o senza nome, che in molte cose è differente da questi [c].

b Per quel che si dirà cap. 6. de' Cambij per permut.

Segue secondo, che il cambio (togliendolo propria & generalmente) si parte in cambio di danari & in cambio d'altre cose: perche, benche più natural cambio paia il cambio di una cosa naturale per un'altra naturale; & per conseguente quando una moneta si da per un'altra moneta, o per un altra cosa, non come prezzo, ne come moneta, ma come un pezzo d'oro, d'argento, o di altro metallo, Però anco si può propriamente chiamar Cambio, il Cambio di monete per moneta, in quanto ella è moneta: purche l'una non si dia per prezzo dell'altra, ma per il suo cambio. Perciochè tutto quel ch'è uendibile è cambiabile [d]: & il danaro è cosa uendibile, come a basso si dirà. Hquale accade ogni dì nelle monete di diuersi valori, o metalli, come conferiamo tutti, & anco secondo quelli, che in questo seguitiamo [e] & in quelle d'un medesimo metallo, & valore ouuero l'una è in una terra, & l'altra in un'altra: & anco quando l'una, & l'altra sono in un medesimo luoco: però l'una è apparecchiata, & l'altra no: o l'una par meglio per la sua bellezza, per l'antichità, o per altro rispetto, a colui, che la uuole per cambio, come ogni dì uediamo, che un Matello, un Ducato, o un Doppione par più bello d'un'altro.

d L. 1. & per Hott. [illegible] n. [illegible] e L. [illegible] & 3.

Il terzo segue, che † il parlar uolgare di Spagna, nè il uolgar Latino di alcuni Ecclesiastici al presente non usano questo uocabolo cambio, tanto largamente, quanto comporta la sua originale significatione per un rispetto, & per un'altro l'usano piu largamente. Percioche secondo essa significatione, tutte le cose che si cambiano, sono solo cambio: & tutto il Cambio è solo cambiare, & il detto uolgare non chiama cambij tutte le cose, che si cambiano, ma solo i Cambij di danari per danari, & molti contratti, che propriamente non sono cambij, ma compre, pigioni, fitti; & altri contratti innominati, chiamano cambij. Di maniera che cambio (togliendolo come lo toglie il uolgo sopradetto) è ogni contratto, di danari per danari, che non è gratioso: o sia Cambio, o compra, o Depositо, ò qual si uoglia altra cosa. Habbiamo detto [il uolgar di Spagna] percioche le leggi delle partite chiamano cambij, solo tutti i cambij & le permutationi [a].

a Tit.6.par.5.

Il cambio (si come è pigliato dal uolgo) si parte secondo S. Antonino [b] (il quale è seguito da tutti i Teologi, che dopò hanno scritto) in Cambio Reale, & in Cambio Secco. Il cambio Secco, secondo esti e Cambio immaginato, che in uerità non è cambio. Pero Lorenzo, che prima parlo di questo [c] dice meglio, cioè, che i cambij secchi sono quelli, che prima il cambiatore da, che toglie: & perche, senza torre alcuna cosa danno, si chiamano Secchi. Si partono anco secondo il Gaetano [d] in cambio, chiaramente giusto, & in chiaramente ingiusto, & in dubbioso. Si parte secondo gli altri, in cambio puro, & in non puro, & gli uni, (come il Medina [e], chiamano ben puro quello, che non tiene in se mescolanza d'altro contratto, e non puro quello, che tiene mescolanza d'altro contratto. Ma il Soto [f], chiama puro quello, che non tiene niuna ingiustitia; & impuro quello, che tiene alcuna ingiustitia: lequali diuisioni sono tutte di poca utilità, (al nostro parere) & di molta confusione. Per questo pare piu utile il dire, che sono tre generi, specie, o maniere di cambij, cioè per arte, ò per fatica di prestare [g] per inuito [h], per lettere [i], per trapasso reale, [k] per interesse [l], per guardia [m], per compra, [n] per cambiare, ò per altro contratto innominato, percioche questi sono piu intelligibili, & aprono piu la materia, & à questi si riducono il Reale, il secco, il chiaramente giusto, il chiaro ingiusto, il dubbioso, il puro, & il non

b 2 part.ti.c.7.§ 4 quem Ang Rosel.& Syl sequentur.

c In q.1.par.1.c.Cõ sulunt.de uitur.

d In tract.de camb. cap.1

e Vbi sup.]

f Vbi sup.

g De quo inf.nu 15
h De quo inf.nu 19
i De quo inf.nu 21
k De quo inf.nu 31
l De quo inf.nu 33
m De quo inf.nu 35
n De quo inf.nu.41

l'uno puro. Di ciascun de' quali diremo di maniera, che per le loro decisioni, & fondamenti si potranno determinare i dubbij di tutti.

SOMMARIO.

11 *Il Cambio è più antico della uendita, & della compra.*
Il Danaio fu trouato, à fine ch'egli fosse prezzo, col quale si potesse comprare, & uendere le cose necessarie alla uita humana, & acciochè egli fosse misura publica delle cose uendibili.
Il Cambio con l'arte sua è lecito; se il suo guadagno è moderato, il quale è utile alla republica.

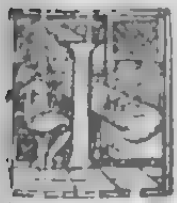

11 L nono † diciamo, che il cambio di cose, che non sono danari, (come dice il Giurisconsulto Paolo) [a] è molto più antico contratto, che quello della compra, & uendita; quali cominciarono dopò ritrouati, che furono i danari, perciochè innanzi che si trouassero, colui, che teneua una cosa, & haueua bisogno d'un'altra, ricercaua alcuno, che l'hauesse, & che la cambiasse con la sua, come colui, che haueua uino, ò lana, ò grano, cercaua quegli, che haueua scarpe, & uestimenti, che uolesse cambiarli co'l suo uino, ò con la lana, come anco hoggidì fanno alcune barbare genti, con le quali gli Spagnuoli, & altri trattano. Ma dopo si trouò i danari, i quali si come fu inuentio ne utile necessaria per una parte, non fu però così per l'altra, per cioche distruggono gli animi per l'auaritia, i corpi per le guerre, per le nauigationi, & per le peregrinationi spauentose, & anco selue si, & molte armate (le quali uanno, & uengono) per fortune, & per naufragi horribili. Di maniera, che il primo uso, & fine principale, perche si trouò il danaio, fu per prezzo di comprar con esso, & uender le cose necessarie alla uita humana [b] & acciò, che egli fosse come misura publica delle cose uendibili [c]. Di poi cominciò il cambio de la moneta, d'un metallo, o ualore, per quella d'un'altro metallo, o d'un'altro ualore, come quella de la grossa per la minuta, & quella della minuta per la grossa. Dipoi, perche la moneta d'una terra ualeua meno in ella, che in un'altra, (come al presente quasi tutta quella d'oro, & d'argento di Spagna, ual meno in ella, che in Fiandra, nè in Fran-

[a] In l. 1. ff. de re pon.

[b] Vr Prælatus Pa. ad cap. fin. X. de priu. Ant. Cab. de Lug. & S. Th. 2. 2. de iust. prac. ti Conrad. de hac re bo. quentes.

cia) cominciò l'arte del cambiare, che è arte di trattare in danari: dando, & togliendo gli uni per gli altri, per la quale il danaio cominciò à pallare dou'egli ualeua meno, in parte, ch'ei ualeua piu. Come nel nostro tempo, molti hanno accresciute assai le lor ricchezze, portando in Fiandra, & in Francia Ducati d'oro, di due, di quattro, & di diece Ducati l'uno, dentro de i Barili dell'olive, & del uino, con i quali guadagnauano molto, & portauano delle mercantie, che ualeuano in quei luochi poco, & quà molto, facendone nell'uno utile assai, & nell'altro, grandissimo danno.

a 1.Polit.ca.7

Et quantunque ad Aristotele [a] paresse questa arte di cambiare cattiua, & far mercantia di cambij di danari, perche non pareua che questo uso terzo fosse molto naturale, ne facesse utile alla Repubica, ne hauesse altro fine, se non del guadagno, che è un fine senza fine: per ilche solo S. Tomaso [b] dice, che qual si uoglia arte di mercantia, della quale assolutamente ha per suo fine principale il guadagnare, è illecita. Ma però, perche l'istesso San Tomaso [c] dice, che l'arte della mercantia è lecita, se il fine è guadagno moderato, per mantenere se, & la sua casa, & l'arte del cambiare porta alcuna utilità alla Repubblica, diciamo che se ella si eserciti, come si deue, e'l fine del guadagno, che per ella si pretende, si ordina per honesto, & moderato mantenimento per se, e per la casa sua, e lecita. Ne è la uerità, che l'uso del danaio, per guadagnar con ello cambiandolo, sia contra la sua natura: percioche, quantunque egli sia differente dal primo, & principal'uso, perche fu trouato, però non dal meno principale, & secondario, alche egli è atto: come l'uso delle scarpe, per traficar con esse per guadagnare, è differente dal primo, perche furono trouate, per il calzare, però non per questo egli è contra la sua natura.

b 2.2.q 77.art.1

S.

c In d.art.1

SOMMARIO.

12 *I Danari seruono per molti contratti, & per otto fini, & usi.*
Il Contratto simulato si giudica per quello ch'egli è, & non per quello che si finge.

l decimo [7] diciamo, che per otto hui ſi uſa il danaio, i tre ſono i ſopradetti [a]: e'l quatto è per moſtra delle ricchezze, [b] moſtrandole a questo, & a quello, ò ponendogli ſopra le tauole, ò in piazza, doue ſi traffica, ò cambia. Il quinto è per portarſi in luoco di medaglie, & nell'ornamento de' uestimenti. Il ſetto, per adegrarſi con la lor uiſta. [c] Il ſettimo, per ſanar con lo ſtillato alcune infermita: come è [d] quello dell'oro fino. L'ottauo, per darlo in pegno per debito. Per liquali cinque uſi non ſolamente ſi può preſtare, & cambiare, ma etiandio appigionare: Di maniera, che il danaio ſi può dare per uia di molti contratti, per uia di prezzo di coſa comprata, per uia di mercantia uenduta per altri danari, per uia di contratto innominato di cambio, o per altro, dandolo per altra coſa, ò per altro danaio, per uia dell'impreſto, che ſi chiama Mutuum: per non render lo iſteſſo, ma un'altro tale, per uia dell'impreſto, che ſi chiama Commodatum, perche ſi rende l'iſteſſo, che ſi preſta, per uia di pegno per debito, & per uia di affitto, d'un tanto di pigione, accioche ſi rendi l'iſteſſo, che ſi da, dopo che colui, che lo tolſe ſi tara ſeruito dell'uſo d'eſſo in moſtrar le ſue ricchezze, o rallegrarſi con la ſua uiſta, o con uſar del ſuo ſtillato, ò darlo in pegno, &c. Et per quante uie egli ſi può dare, per tante ſi può torre [e].

a De' danari [illegible] lib. 1, [illegible]

c [illegible] Ide Anim. ab. [illegible] 4. 77 a Theophrast.

Et perche la natura de i detti contratti, per li quali ſi può dare, & torre il danaio è diuerſa, con per diuerſe regole de la legge ſi debbe giudicare, come, & quando egli è lecito, o no, perciochè, ſe ſi da per uia di compra, & di uendita, non ſi può dire, ſe non per quello che uogliono gli altri [f]. Ne anco, s'egli ſi da per uia di Cambio [g], & s'egli ſi da per uia di preſto, o che ſi habbia da render l'iſteſſo, o un'altro tale non ſi può torre coſa piccola, ne grande [h], ne ſe ſi da per pegno di proprio debito: Ma, ſe egli ſi da per uia di pigione, per allegrare, & honorare con la ſua uiſta, & moſtra, o per ſanar col ſuo ſtillato, o per darlo in pegno per debito d'altri, ben ſi può torre la pigione honeſta [i], perciochè tale è la natura di quello contratto; per il quale non trapaſſa il dominio, ma ſolo l'uſo apprezzato ſecondo il tempo, per il quale egli ſi toglie. Ma come più ſi ha da intender quello, che ueramente paſſa, che quello, che ſi finge [k], ogni uolta che ueramente s'intende di far un contratto di queſti, & ne fin-

* Oppo[illegible] corrobo[illegible] [illegible] [illegible] [

ge un'altro non si ha da giudicare per le regole del finto, ma per quelle del uero. Di maniera, che se il cambiatore ue[illegible] fa il suo danaio, egli non può torre niente, benche finga, [illegible] cambia, ò lo appigiona.

SOMMARIO.

13 *Il Cambio di danari, ò d'altra cosa di ualore deue esser eq[illegible]*
Il Cambiatore, come cambiatore, non può torre piu di quel[illegible]
egli da, ma può torre quel, ch'è ordinato.

VNdecimo † aggiungiamo, che à fine, che la compra, & la uendita siano giuste, e necessario, che quello che si compra uaglia tanto, quanto il prezzo, che per ello si da; & il prezzo sia, tanto, quanto esso uale. [a] Et cosi anco, acciochè qual si uoglia fitto sia giusto, è necessario che uaglia tanto l'uso della cosa affittata, quanto prezzo si da per ella, & al contrario, tanto si dia per esso, quanto che ello uale. Et cosi [b] acciochè il cambio sia giusto, & lecito, è necessario che quel che una parte da all'altra, sia di egual ualore con quel che si toglie. 13

La onde ne segue, che si come la compra d'una mula, che ual cento ducati, per ottanta, ò cento & uinti, è ingiusta, & anco la pigione della casa, l'uso della quale uale per ciascun'anno cinquanta ducati, per quaranta', o settanta, cosi il baratto di colui, che dà una bestia, che non uale ter ducati, per un'altra, che ne uale diece, non è giusto, ne per conseguente il cambio, o baratto di diece ducati di marcelli, per dodici di soldi non è lecito.

Si torna à seguitare, che tutte le uolte, che i cambiatori fanno uero cambio, ò baratto di danari con danari, non ponno torre piu di quello, che uale quel che danno per ragion del cambio, nè ueruna picciola cosa che si suol dare per cambiar una moneta per un'altra subito contata. Benche puo essere, che alcuna uolta per altri rispetti, che si uniscono, & fanno, che egli non sia puro Cambio, si può torre alcuna cosa; come poi si dirà: Percioche, se bene il Cambio d'altre cose naturali, fra le quali egli è piu legittimo, (ò almeno piu [c] naturale) & il cambio non eguale delle cose cambiate, lo fanno illecito, per piu forte ragione, fara illecito quello dei danari, che in quanto sono danari, sono cose

arrefi-

a C. 1. & ca. ad nostram. & c. cũ á tibi iusto pręcio de ępt.

b Qz in oĩe cõmertijs & ptractu hõsta cõmittat ua ę ler usura. E. h. & Aug. C. 1. hui⁹ de rem. sect. S. Tho. 2. q. 78. ar. 1. & q. sequenti. 2. ex primo Sco. in 4. d. 15 q. 1. ar. 2.

Per diffuso cap. 11

artificiali, che non si trouaron principalmente per cambiare gli uni con gl'altri, se non per prezzo: [a] il quale onde piu piacesse si potesse, portare per comprar quel, che conuenisse.

a L. 1. ff. de rerum permut. & su. co. come nu.

SOMMARIO.

14 *Il Cambiatore, come semplicemente Cambiatore, non può torre piu di quel che gli uiene ragioneuolmente per l'officio suo, ma può ben però cambiare quella cosa ch'egli non ha con quella, che ha colui, che con esso uuol cambiare.*

Il Contratto è usurario, nel quale si da & toglie piu, ò meno per assicurare, ò per dare innanzi tratto.

10 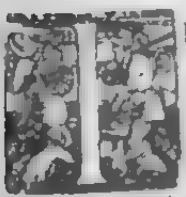 L duodecimo è † che niun cambiatore di danari può torre piu di quello, che altramente potrebbe per ragion di dare egli inanzi il suo danaio, che un'altro gli dia il suo: & aspettar la paga per un mese, o due, o piu: ò infino all'altra fiera [b]: Nè al contrario, l'altro può lecitamente dare al cambiatore alcun danaio, con patto; che dal a un'anno, ò tre mesi, ò altra fiera, gliele torni con alcuna cosa di piu, o faccia per lui alcuna cosa, che di sua natura uaglia danaio: Percioche in qual si uoglia loco che si pigli, o da qualche cosa piu del principale, per ragion del tempo, o per aspettare, o per pagar prima, è preso almeno palliato, che contiene in se usura priuata, come habbiamo detto in altra parte [c]. Et perche si come colui, che da hora una Mula, accioche se gliene dia un'altra, che uaglia assai piu, da qua a tre, o quattro, o sei mesi e usurario, così colui, che da danari al presente, accioche di qua a tre, quattro, o sei mesi, gliene siano tornati altri, che uagliono piu, e usurario. Non è però necessario quel, che tengono alcuni [d], cioe che quel, che l'uno ha da cambiare con quello dell'altro ha portato, o sia di colui, che lo uuol cambiare, l'uno perche non ci è Testo, nè ragione, che questo provi, l'altro, perche si come si può comprare [e], impegnare, [f] promettere [g], & delegare [h], cio che non ancor nato, così egli si può cambiare, almeno per cambio generale, che quanto a quello si è egli de alto speciale [i]. L'altro perche il medesimo Silnetto [k] contesa che, accioche io lecitamente posti cambiare diece ducati di Lisbona con diece ducati posti qui, non è necessario

b Qui Hosti. ait esse pessimi gen. usurarum [illegible] uerum, & hoc posse.

c In mu. c. 14 q. [illegible]

d Sot. 2. q. 3. art. 2. de [illegible]

e L. nec tempt. ff. de [illegible]

f L. [illegible] ff. de [illegible]

g L. ult. ff. de uerb.

h L. Cum quis mihi de [illegible]

i L. [illegible] C. de [illegible] per. permut.

k Veruda. 2. q. 9.

rio che al tempo che uoi mi date i diece ducati qui, io gli tenga in Lisbona, perche batta ch'io gli possa trouare in Lisbona prestati ad interesse, ò in altra maniera al tempo ch'io ue gli douea consignar là. L'altro, che se io cambiassi con uoi cento libre di oglio, che tengo qui per altro tanto, o piu che mi sia dato in Lisbona, non è necessario che il tempo, ch'io uel do qui, uoi lo tentate là: perciochè batta che l'habbiate quando me lo douete dare. Non osta dire che per esser Cambio, è necessario che una certa cosa si cambia per un'altra certa: L'uno, perche quantunque questo si ricerchi per cambio speciale, però non per generale: L'altro, perche, se questo fosse necessario, quasi nessun mercante, che toglie danari in Medina, per Fiandra, o al contrario in Fiandra per Medina, sarebbe uero cambio [a]. poi che niuno, (benche tenga molti danari doue gli ha da dare) destina tali ducati, tali marcelli, o tali testimoni per dare. E' la uerità che acciò che il cambio si finisca da ambedue le parti, & niuno si possi pentire, non solo è necessario quel che essi dicono, ma anco che ambedue le parti se gli habbino consignati, perche il cambio è contratto innominato, ma non perche il contratto del cambio uaglia, come uagliono gli altri contratti innominati, prima che si conseguino da ambedue le parti d'una sola [b].

a Qd absurdū sequ. ex cō. Nic. & al. cō. & Cai. & Sot. & Cald. nou de prę. li. 6

b Per l. te notatū in l. fi. Pomp. ff. de lō dict. cau dat & ca. ex placit. ff. C. de rerū permuta.

SOMMARIO.

15 *Il Cambiatore, per l'officio, & fatica, ch'egli fa prestando,*
16 *può torre alcuna cosa, per uigore di sette fondamenti per la*
17 *parte affermatiua, & con altri per la negatiua.*
L'officio del prestare, che presti per amore gratiosamente, si può ordinare dalla republica.
18 *I Giudici, i Testimonii, i Parochiani, & i Capellani ponno ricenere alcuna cosa per sostentarsi per la fatica, che fanno ne gli offici loro, ma non per altra cagione. L'istesso può fare il Sacerdote per dire la Messa.*

c In trac. de Cā. c. 2

L decimo terzo, † che è gran dubbio, se è lecito il primo Cambio per l'officio, & per la fatica di prestare: Perciochè il Gaetano [c] dice, che alcuni hanno tenuto, che il cambiatore, in quanto è prestatore, & si offerisce a prestare a quelli, che hanno necessità di danari, 15

può

può ricenere un tanto, per tanto danaro prestato, per il tempo) ad arbitrio d'huomo da bene, per la fatica, & per l'industria, ch'egli pone in cercare, tenere, & guardare molti danari, che per quel sono necessarie, & in fare i conti, & pigliar sicurtà. & porsi a' pericoli, & à' fallidij: ilche anco tiene Durando [a], e'l Medina [b]. Per li quali fa. Il primo, che il prestatore non riceua per prestare, ma per le fatiche, che gli occorrono, che sono (senza dubbio) assai grandi. Et è certo, che non ui è usura, quando si toglie più del prestato per altra cagione distinta dal prestare [c]. Il secondo, che à colui, ch'è obligato à cambiare una moneta per un'altra subito pagata, se gli può dare alcuna cosa per quell'officio, & fatica [d]: Et la medesima ragione par che sia in questo caso. La terza, che (secondo la mente di Scoto) [e] la Republica può ordinare, che un prestatore habbia de' danari un tanto, per tanto tempo: Ilche, s'ella può ordinare, è lecito: & se è lecito, & non è vietato, ciascuno lo potrà torre, & usarlo: & torre per ello il giusto prezzo, secondo l'istesso Scoto [f]: Il quarto, che il Giudice, il Parochiano, & il Testimonio, che non ponno riceuer nulla per le loro sententie, [g] sacramenti, & Testimonio, ponno nondimeno riceuere alcuna cosa per sostentatione, & fatica, che per ello pigliano. Il quinto, che il cambiatore, che per prestare lascia di trafficare, può torre il suo interesse del guadagno, per quello, che in altro Commentario [h], & a basso [i] diremo. Il sesto, che il chierico per andare à dir Messa lontano tre, ò quattro miglia, ò per stare in una villa per dirla in ella, con ragione può torre più, che se quà, ò a casa la dicesse [k]. Il settimo, che in un'altro Commentario [l] habbiamo tenuto, che il monte, che chiamano di Pietà è lecito, & in ello si permette, che i poueri, che impegnano, diano un tanto per un tanto, per ogni mese, che terranno l'imprestito per salario di coloro, che hanno obligo di guardarlo, reggerlo, & prestare i danari:

16 Il † contrario però tengono altri [m]: Percioche pare che tanto uaglia il dir questo, quanto il dire che si può ordinare, & anco senza ordinar si fare officio, & arte di prestare ad usura moderata. Ilche par contrario alla mente dell'Euangelio, & della legge naturale, & Canonica, & contra quella di tutti gl'interpreti, & Dottori loro. Per laqual consideratione dicono, che si sciogliono tutte le ragioni in contrario allegate. Percioche, se l'officio non è lecito, non sarà manco lecito tor mente per il salario loro: nè per le fati-

a In 3 d. 37. q. 3. licet non assentiat.
b In cap. Ie reb restit. lect. 147.
c Quæ ex distinctione usuræ in Comment. q. 1. 14 q. 3 an 3 profita colligas.
d Qe dignè è Mercenarius mercede sua, Luc. 10. ca. 1. 13. q. 3
e In 4. d. 15 q. 2
f Vbi supra.
g C. Nõ sanè 14. q. 3 ubi de iudice & testibus dicunt & certe & c. Nemo de fum. vsurde alijs.
h In Ca. 1 14 q. 3 dn 49
i Infra eo nu. 34 & 35
k Inno recepta in c. quin de fum
l Ca. 1 14 q. 3 n. 1. 64 usque ad 70.
m Gaet. in tract. præd. de cambijs 1 q. 1 & segg. Sot. nec illo neque ullo alio, relato huc q. 3 ar. 1. de iustit. & iur.

che, che fanno nel essercitare, & apparecchiare le cose: Nè de gli officij del giudice, del Testimonio, del Parochiano nè del Capellano si può inferir niente per questo: Percioche quelli sono leciti & questi nò: & per questo non seguita che se per la obligatione, per la fatica, & per i mantenimenti loro si può dare alcuna cosa, anco si possi dar per questi. Et perche essi tengono che i Monti, che chiamano di pietà non sono lecici, hanno che rispondere al settimo argomento, che par piu forte; ma però tenendo anco che sono leciti, potiamo rispondere che è gran differenza da questi al monte di Pietà: perche in questo si cerca & desidera guadagno & in quello nò: ma solo indennità di colui, che ne tiene il carico; acciochè egli non perda le sue fatiche, & diligenze che si stimano à danari. Quiuri danari sono del prestatore, & à lui appartiene guardarli. Et quegli del Monte sono de i poueri, ò d'altri per essi, & a i poueri appartengono guardarsi; & quel che danno, ò pagano è assai poco: & si risolue in una colleta, ò contributione giusta, & conforme all'utile, che d'essi si toglie, & per questo & altri rispetti non si può inferir questo di colui.

Tuttauia † non ci par tanto, senza colore l'altra opinione, quanto essi la fanno. Il primo è, perche la sua principalmente si fonda in presupporre per cosa reuelata, quel medesimo di che si disputa; (almeno tacitamente se quell'officio è lecito, ò nò: & la contraria opinione tiene che sì, & la loro che no [a]. Il secondo, perche non rispondono al primo fondamento, cioè che non sia usura, onde non si riceue piu di quel, che si presta per prestare; benche si riceua per altro rispetto buono & giusto. Il terzo, perche il medesimo Soto confessa in altra parte [b], che leeitamente potrebbe torre ciascuno un salario per obligarsi alla republica à prestarle un tanto ogni uolta che ella ne hauesse necessario. Il quarto perche da questo, che dice il Soto, segue quel, che (à nostro parere) non si può negare, cioè, che la republica potrebbe constituire un certo salario a uno, acciochè egli si obligasse à riscuotere, & tenere apparecchiata certa somma di danari, per poterli prestare a i bisogni di ella republica, ogni anno à certo tempo, & à riscuoterli per un'altro tempo: & tornarli a prestare ad altri. Di maniera ch'egli tolse obligo à far tutto questo: & che togliesse quel salario ogni anno, non principalmente per prestare, ma per obligarsi a tener quella summa

17

a Et in eſſi pensi o sia lecito ò nò, & la ragione gli & i suoi de recept.

b Loco quarto, ad 6. de iust. & iur.

di

di danari per prestarli, & tollur le sopradette fatiche, & pensieri. Il quinto, che si ha da contellare è, che gli farebbe lecito, & utile alla republica, che uno fosse obligato à prestare gratiosamente una tanta quantità di danari ogni anno, & non si può negare, che non sia lecito che la republica possa constituire un giusto salario à colui, che torta tal officio per la Teorica eccellente dell'eccellente Scoto [a].

a In 4. d 15 q 1. art. 2. § sequitur.

Il sesto, perche se l'officio di prestare à i poueri gratiosamente è lecito; & per l'officio lecito la republica può ordinare salario, lo potrà anco ordinar per questo; & per conseguente riscuoterlo da quelli, che si seruiranno di quell'officio, & carico: & per conseguenza d'ello ordinare, che i tali paghino alla republica per rata un soldo per lira, (secondo che si seruiranno piu, ò meno,) per la parte di quel salario, & per conseguente, per non andar'in tante machie, ne far spese, essi pagaltero colui, che teneste il detto carico, secondo che piu, o meno, o per piu, ò per meno tempo pigliasse l'imprestito. Il settimo, che per le ragioni, & autorità della Sede Apostolica, con lequali nell'altro Commentario [b] habbiamo concluso, che i Monti di pietà sono leciti, santi, & degni di lode, concludiamo anco esser lecito questo. L'ottauo, che se per esser lecito, & utile il cambio à minuto (secondo che subito si dirà) è **citamente anco si può ordinare**, che ci sia chi tenga cura di lui, & habbia perciò un salario, ò dalla republica, ò da quelli, che si seruiranno in quell'officio, conforme all'utile, che se ne caucrà, come si ta, per l'istella ragione fara lecito il sopradetto.

b Ca 1. 14. q. 3. au. 6

12 Per le quali ragioni (salua la debita correttione) concordano le due opinioni di questa in questo modo, che la prima opinione procede in colui, che si obligasse alla republica, con l'autorità di lera tener l'officio sopradetto, & anco tolesse delidetare, che gli Re, & Principi uolessero prouedere alle republiche loro di prestatori tali, che tollero obligati a quel che è detto, & che tutto gran pene non togliessero piu dell ordinato per lo loro ordini. Ma l'atto di guadagnar molto ingiustamente sa, che non si troua chi uoglia guadagnar giustamente poco. Però la seconda opinione procede in colui, che senza obligarsi à quello, per priuata autorità, togliesse tal'officio di prestare. Ne sa contra il dire che poi che l'officio in se è lecito, ognuno, senza altra autorità lo potrà usare, & torre per suo sostentamento, tanto, quanto sarebbe ragioneuole che la republica, ò il Prencipe di

lei glielo assegnasse, per la Teorica eccellente del medesimo Scoto [a]: & che per conseguente in tutto precede l'opinion di Durando [b] & del Medina [c]. Diciamo poi, che questo non osta. Primo, perche Durando, & il Medina parlano anco in colui, che non si obliga, nelquale non si ritruona la medesima ragione che in colui, che ui si obliga. Adunque questa è la principal cagione per la quale diciamo, che questo officio è lecito, & però si può torre salario. Secondo, ancorche queste ragioni prouassero, che alcuna uolta sarebbe lecito inanzi d'Iddio, & nel foro della conscienza torre con santa intentione tale officio, (anco senza obligatione) & usarlo, & torre alcuna cosa meno, di ciò che potrebbe torre colui, ch'è obligato, però appresso gli huomini, & nel foro esteriore, egli si dourebbe giudicar per usurato, per uietar le gran fraudi, che per questa uia sotto colore di pietà si potrebbono usare. Conforme à quel che sopra [d] habbiamo detto, di colui, che presta, & assicura.

a Vbi sup.
b In 4. dist. 37 q. 3
c Henriquez tol. 147

d In prin. huius cõmentarij

SOMMARIO.

19 *Il Cambio lecito, che si chiama minuto, è commodo per la republica. nel quale ella può ordinare un'officiale publico salariato. Il medesimo può fare d'un pesadore: ilquale sia differente dal Cambiatore.*

Il Cambio minuto è lecito, etiandio à chi non è publico officiale: Ilquale può torre alcuna cosa, per l'accidentali fatiche del cambiare.

20 *I Danari si ponno uendere, secondo il ualore, c'hanno intrinsicamente; benche la legge non uogli, che uagliono tanto.*

La Moneta apprezzata dalla Legge, per l'interesse singolare ual piu: ma chi la cambia può torre qualche cosa di piu.

Il Cambio minuto si fa illecito accidentalmente: cioè quando il cambiatore inganna, o da cattiua moneta, ò non se gli da quel che se gli deue.

e Laur. de Rodul in ca cõsuluit, de usur. Ant. a part. 1 c. 7 §. 4. gl. 6 & 9 Sotus. Med. & Sot. accedunt.

A decimaquarta † che è lecito (secondo tutti) e il secondo cambio sopradetto, che chiamano minuto, come è quello di cambiar moneta picciola per grossa, ò grossa per minuta: come un ducato, per dodici marcelli, ò diece soldi per un Carlino, ò al contrario &c. 19

Et

Et anco perche alai conuiene alla republica, che ella habbia alcuno, che habbia questo carico, & può ordinare un giusto salario à colui, che il serua, [a] per pagarlo dell'intrate publiche, ò ordinare, che se gli dia un tanto da colui, che ha necessità del cambio, si come è stato ordinato in questi regni [b], il qual carico appartiene a qual si uoglia cambiatore, secondo la mente delle Pragmatiche di questi regni [c]: & il uocabolo istesso lo suona: Come anco si pone un'officio, nelquale è carico di pesare [d], tutta la moneta d'oro, & d'argento, & dire quel, ch'ella uale ad ogni uno, & fare il conto fra le parti, che la danno, & togliono: & non può essere (almeno in Spagna) cambiatore, nè tener danari per cambiare, nè torre niente per pesare. I quali hanno da tener casa, peli, & salario della republica. [e] Benche una persona sola faceua questi due officij, (non sò con qual commissione, in questa città di Salamanca.

Ma dice il Gaetano [f], che niuno, che non tiene tale officio publico, può torre lecitamente quel di piu. Però à noi altri il contrario par meglio; come parue al Medina, & al Soto per le ragioni loro, & anco per l'impedimento, & fatica, che si suole hauere in ello, per salire alla camera, aprir l'arca, contar quel, ch'esi da, & riceue, & guardar la moneta: ilche non si può negare, che non sieno cose, che si stimano à danari [g]. Ma dicono alcuni [h], ch'è uietato in questi regni, che particolare alcuno tolga niente per cambiare danari, ma non gli crediamo. La prima, perche essi non allegano legge, che uieti questo. La seconda, perche le leggi, che di questo parlano, prohibiscono solamente [i] che niuno tolga l'officio di cambiatore per esercitarlo publicamente, senza publica autorità: nè può essere forestiere, ancorch'egli habbia priuilegio di cittadino. La terza, perche espressamente la Pragmatica dice [k], che queste due, ò tre uolte, può torre il cambiatore, ò qual si uoglia altra persona, che dara il cambio. Ma si potrebbe uietare, [†] se però parelle che conuenisse acciochè meno si alterasse il prezzo della moneta, & meno si cauasse la grolla del Regno, acciochè ciascun potesse cambiare la sua grolla per la minuta, con guadagno. Habbiamo ueduto in Portogallo, che i forestieri danno à i cittadini (priuatamente) per la moneta d'oro assai piu di quel ch'ella uale, per portarla egli no ad altri Regni, con molto danno di quel Regno.

Anco crediamo, che colui, che ha qualche moneta d'oro

a Iuo fus Theor. S. n. 14. ad 15

b Prag 119

c Pref prag 119

d Prag n. 126. 127. & in fin prag.

e Prag. 125.

f Vbi sup. c. 16.

g Quo ad alia prædicta videat non. obstare recipiendi quid pluris pro mutuo, quia quid pluris pro mutuo recipere pro operis Sot ubi sup

i Prag. 124.

k Prag 119.

assai fino la possa uendere, ò cambiare con monete, & pezzi d'oro; & torre alcuna cosa di piu di quel, ch'ella uale, (secondo il ualor della legge) da colui, che ne hà necessità, per indorare, per medicine, & per altre cose, se in uerità ella uale per la sua materia quel di piu; & per darla, egli perdè alcuna commodità, che per tenerla gliene uenina: La qual tanto uale piu di quello, che di piu egli ha riceuuta [a]. Ilche ogni giorno si faceua al nostro tempo in Tolosa di Francia: onde quelli, che ne haueano la uendeuano à gli artegiani per indorare: Iquali comprauano i Crociati di Portogallo (perche non se ne trouauano in Tolosa) piu cari, che i ducati di questi regni di due teste, perilche non se ne uedono: Benche il Medina [b] tenga il contrario, contra tutto l'uso; senza ragione, che (a nostro parere) concluda: & questa opinione, (che anco tiene il Soto [c]) si può sostenere in questo, che dato che la Republica tenga apprezzata quella moneta per uso suo principale, che è di esser prezzo: & dato, che niuno possa uendere il grano (giustamente apprezzato) piu di quel prezzo: & dato, che niuno possa esser costretto a dar per la moneta piu di quello, che è stata però tassata, per altri usi, & per altri rispetti particolari, che la legge chiama interessi singolari [d], ben può torre colui, a cui egli la dà alcuna cosa di piu. [e] Ma questo cambio, che di se è il piu naturale di tutti, fu tenuto illecito: se il cambiatore toglie piu di quello, che per legge giusta, o costume se gli deue: se dà moneta falsa, cattiua, rotta, o che non si spenda, se inganna nel ualore della moneta d'oro, che colui, che la cambia non conosce, come dimostrano le Pragmatiche di questi Regni [f]. Et anco, se colui, che riceue il cambio non paga al cambiatore quel che se gli deue [g].

a Arg. cor. ff. in cõmẽ. et ff. de usur. Medina de rest. & Thom. 2. 2. q. 77. nu. 1

b Vbi sup.

c Vbi sup.

d Gl. Bar. Bal. Dec. & alij in l. 1. C. de sent. quæ pro eo quod interest proferri. e Ang. Ias. in l. Imper. ff. de Minor. & de iust. et Thom. 2. 2. q. 78. art. 1.

f Pragm. 116. 119. & melius 129.

g Quæ æqualitas est seruanda. S. Ethi. & sup. nu. 13

SOMMARIO.

21 *Il cambio per lettere è lecito, ilquale è un trapasso uirtuale del danaio, perilche colui, che lo uuole per una terra, lo dà, oue egli si ritroua.*

I contratti dependono dalla intentione de' contrahenti, per laqual le si ponno giudicare se sono buoni, o cattiui.

22 *Il dominio del danaio, che uien dato al cambiatore, acciochè egli lo porti, passa in lui. Ilche è contratto innominato.*

23 *I Con-*

23 *I Contratti nominati ricercano per esser giusti equalità nelle cose, che si contraggono, cioè, che l'una vaglia tanto, come l'altra.*

24 *Il cambio per lettere, nelquale si toglie piu del giusto salario; ò si da meno per assicurare, o per pagare innanzi è illecito; &*
24 *obliga a restitutione, & è peggiore quel che si finge per longo parere, essendo per l'istesso luoco, doue si trouano quegli, che lo fanno.*

26 *Il Cambiatore, che lascia di guadagnare per cambio vero, & per soccorrere alla necessità d'altri da i suoi danari per cambio, non pecca mortalmente, nè è obligato à restitutione.*

27 *Le Cedule del cambio deono hauere l'esecutione apparecchiata.*

28 *Il cambio per lettere d'una città d'un regno ad un'altra, è lecito per vigore della legge naturale, & commune humana; pur ch'ei si faccia senza fraude.*

29 *Il cambio, che si fa doue è il cambiatore, per riceuere piu nel medesimo luoco, ò in altra parte, è illecito.*

I cambij dourebbono esser bene essaminati da i Giudici, se sono veri, o finti; & cassar tutti quelli, che non gli fanno lecitamente; accioche non ne facessero piu d'illeciti.

30 *Il cambio per lettere è ben moderato ne' Regni della Spagna, se fossero osservati gli ordini.*

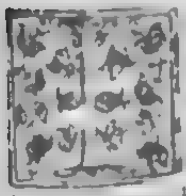

21 Il decimoquinto, † che anco è lecito (secondo tutti) il terzo cambio, che si chiama per lettere, che è un trapatto attuale del danaro, per ilche colui, che lo muole per un altra terra, lo dà in quella, o fa cosi, che vaglia tanto, o in parte fa, o in parte dà al cambiatore, o ad alcun'altro, che in quella terra tiene danari, o credito, accioche egli dia una lettera, per vigor della quale egli sia dato tanta somma di danari, quanto vale quella ch'ei gli da, o fa qui. & di piu li da un tanto di guadagno, accioche gli sia pagati per vigor d'ella lettera in quella terra. Et egli dice cambio per lettere perche communemente si fa per lettere: benche anco si potrebbe fare per mezo con la tua medesima persona, andando in quella terra.

Questo contratto è giusto, & molto laudato da Baldo [a], benche egli non gli pone nome speciale, ne lo tiene, a nostro parere che è molto conforme con quello del Caldermo [b], & credia-

a In c. post per. ius. [illegible] & [illegible] & [illegible] tione nauali fatuitu.
b In Cõsil. de usu.

mo che quadrerà à quelli, che sono prudenti tra i Giuristi. Percioche, se alcuno ne tenesse, terrebbe quello della compra, della uendita, del cambio, del presto, ò dello appigionare ad altri l'opere, le fatiche, l'industrie, e'l credito di altri, per pagarsi il danaio, onde è necessario, però egli non è proprio, & puramente nessun di questi. Il primo, perche non concorrono in esso tutte, nè sole le cose sostantiali d'alcun di quelli. Di poi perche di cento, che cambiano in questa maniera, non sono quattro, che pesino, che uendino, comprino, ò prestino, ò togliono danari in prestito, ne che gli cambino, nè anco che appigionino l'opere & le fatiche del cambiatore, accioche gli uenghino pagati in quell'altra terra: & i contratti dipendono dalla intentione de' contrahenti [a] In oltre † perche se alcun di quelli fosse, sarebbe anco quello di appigionare ad altri la fatica, & l'industria di portare alcuna cosa da una parte all'altra, ilche non si può dire; perche in esso non passa il dominio della cosa, che ha da passare [b], in colui, che l'ha da passare, & in questo, si. Percioche il dominio del danaio, che si ha da portare, & si dà al Cambiatore passa in lui. Egli è però un contratto di quelli, che non tengono speciał nome, che i Giurisconsulti chiamano [c] innominati, & è alte uolte; Io ti do perche mi dai. Altre uolte, Io ti dò perche facci. Altre uolte, Io ti dò perche mi dai & facci [d]. Altre, Io faccio perche tu mi dai, o perche facci, o faccio, & do, perche mi dai, & facci &c. Io ti dò danari qua, accioche tu mi dia lettere, ò facci cosa, con laquale mi facci dare, ò tu istesso mi dij altro tanto in altra terra, pagandoti quello, che è giusto, per la tua fatica [e], per l'industria, & per il credito, che prima del presente per esso poneui: & al presente porrai & farai porre, per darmegli in quella terra. Benche i in altre cose contratti nominati per special nome, sono differenti da quelli, che non l'hanno tale [f]. Però conuengono con essi, in quanto (acciochè siano giusti) ricercano anco, che quel, che si da, ò fa per l'una parte, uaglia tanto, quanto uale quel, che si da, ò fa per l'altra, conforme alla regola di Soto [g]; Percioche in tutti quelli, che propriamente sono contratti, ne i quali una persona da à un altra, senza animo di dar liberalmente, deue essere egualità tra quello, che l'una parte da, o fa dare, & tra colui, che l'altra da, o fa dare, & per conseguente, accioche questo contratto sia lecito, e necessario, che quel, che si da al cambiatore,

22

23

a Qz actus agentiũ ñ ogñr vltra fines cuiq; l. Nouus de rebus auct. & c. cũ sup. d. off. dlc.

b Arg. l. 2. §. fi. ff. lo. cauntur de loca. per totum.

c Le naturalis ff. de præscriptis. l. h. cu gl.

d Iuxt. doct. Bart. in d. l. naturalis §. sed si tacio.

e Arg. l. piculi ff. de Naut. fœn. & l. Tri. ge uice ff. de act. & obli.

f Iux. norata in l. ff. pecuniã cũ gl. uer. pactum. e ff. de cond. caus. dat. & l. Explicito.

g In 4. d. 15. q. 2. ar. 2. Quod genus [illegible] & Th. 2. 2. q. 78. art. 6. & q. 59. art. 2.

tore,

torre, acciochè egli dia cedula, & faccia da per lui in altra parte i danari, che le gli dia il suo giusto salario, & che egli non pigli piu del giusto [a]. Ma qual sia il giusto, & quale l'ingiusto per abondanza, ò per carestia, si deue ricorrere alla legge, & in mancamento d'essa, all'uso, se ne è, & non essendouene, all'arbitrio d'una prudente & sapiente persona [b].

a Salicet. d. cap. 14. lib. quinde. ulur.

b Arge. i decr. & cons. 1. 1. 1. de iure. & cauſis, te off. delegg.

Onde ne segue, † Il primo, che sono ingiusti, & tanto mortalmente cattiui, quei cambij, che obligano a restituire; ne' quali il cambiatore toglie piu del giusto salario: quantunque aspetti la parte, che non ha danari per poterli pagar subito, & tanto sono peggiori, quanto piu toglieno, perche gli danno per piu lungo tempo per poterli pagare. Tali sono anco quelli, ne' quali il Cambiatore toglie piu del giusto salario; se subito se gli fa dare, in quella terra, doue se gli chieggono. Benche egli sia d'accordo con colui, se gliel dia a tempo, per fargli restituire di là à tre, ouer quattro mesi. Tali sono anco quelli, ne' quali al contrario color che danno i danari un'anno, ò mezo prima con patto, che dipoi il cambiatore, non gli toglia niente per il suo giusto salario, di pagargli in quella terra. Nelche vediamo errar grauemente molti, che sono dotti, & religiosi: & che i detti contratti siano ingiusti, è certo. Perciochè in tutti questi casi non si paga il salario giusto: s'egli si paga di piu, ò per dare, ò per torre piu tosto, o piu tardi il danaio si toglie piu, o meno, del giusto prezzo. Et per una regola sopradetta [c], tutti i contratti, ne' quali non si osserua egualità sono ingiusti. Et perche un'altra posta in questo [d] & in un'altro Commentario [e]: tutti i contratti ne' quali si paga piu del giusto prezzo rigoroso di contanti, o si toglie meno del giusto prezzo pretiolo, contiene usura formale, o virtuale.

c In cõm. c. 14. n. 3. & sup. co. 14.

d Sup. co. 14.

e Cajet. in summ. & Tabiena quæstionar.

25 Seguita † il secondo, che sono mali secondo tutti: & chiaramente ingiusti secondo il Gaetano [f]. I cambij, che ogni dì vediamo fatti, con gli Re, co i Signori, ò co' Nobili, co' mercatanti, & con altri che togliono dai cambiatori danari, & gli danno cedule per Roma, per Bologna, per Lione, per Venetia, & per altre parti, acciochè in quelle città gli sieno pagati a tale tempo, o a tal hora. Peccato ambedue che colui, che gli toglie, non ha in quei luochi danari, ne credito, ne fattore d'alcuno, ne intentione di pagarli in quei luochi, ma qui, doue gli toglie, al prezzo, che varranno, in quelle città, o nelle hore per dentro le toglie. Et sono peggiori, se colui, che toglie il danaio qui, promette di

f In 2. 2. q. 78. a. 1. & 2. & Sylu. Caietan. Cambium.

pagare il cambio per quelle città, & il ricambio per qui; se le cedule non sono buone per esse città; & dopo il cambiatore in uia le sue cedule in esse città, & notificate à coloro, a chi sono indrizzate, con la sua risposta, i quali, ò che non le conoscono, ò non le vogliono satisfare, le tornano qua ricambiate: perche nel primo di questi due cambij, non si paga se non una usura, & nel secondo due. L'istesso è del cambio, nel quale uno dà danari all'altro à pagare nel tal tempo, nel quale sono le fiere di Frandra, ò in altra parte: quanto varranno i danari in esse. Il far questi cambi, è un cercar mezzo per ingannare Iddio, & dar sembiante d'infedelta: o scordarsi, ò tener poca memoria, che la sua diuina sapienza, ueggia tutte le nostre opere, con tutti i nostri mali & boni pensieri, molto più interamente, che non fà essi. In † un sol caso si potrebbono saluare almeno di peccato 26
mortale; & di obligatione di restituire questi tre cambij: cioè, quando il cambiatore troua alcuno, che uuol torre i suoi danari per uero cambio, & per soccorrere alla necessita d'altri, lascia di dare à quegli, & di guadagnare per giusto cambio, tanto quanto egli guadagna con questi per il finto [a]: percioche questo non è più che chiedere il suo interesse [b].

a Gaeta in tract de de cambio c. 4
b Quod licere infra eod. nu. 34

Ma però † è da notare, che quantunque si sia statuito che le 27
cedule di cambio habbino la esecutione apparecchiata, però non l'hauranno quelle del cambio finto, come dice Ananias [c], che si prattica in Bologna. Ma se il cambio contenuto nella cedula in parte fosse uero, & in parte finto, potrebbesi essiguire per quella parte, ch'ei fosse uero [d]: contestando almen l'auuersario, che quanto à quella parte egli era uero. Segue il terzo, essere illecito ch'io ui dia al presente mille ducati con patto, che me gli facciate dare in Roma di qui à uno anno senza cambio alcuno, per l'utilita, che ne caurete in quello anno: Percioche dalla mia parte ell'è usura: poi che per pagare innanzi, guadagno il talatto, che mi douena dare, se uoi me gli hauesse fatti dar subito [e].

c In præsenti nu 46
d Qã sunt deducit. Lucas in 1 consultat 2 p. q. 153
e Per d. so. n. 14. & 24

Segue † il quarto, che quantunque il Soto [f] in una parte 28
determini che non si può torre nulla per questo genere di cambio, quando le lettere del credito si danno d'una città, d'un Regno per un'altra dell'istesso Regno, come di Ferrara per Pauia, ò per Piacenza, però in altra parte [g] egli dice, che si può torre: & dice assai bene. L'uno perche la 1. gente sopradetta,

f Lib. 7 q. 3. art. 1. de iust. & iur.
g In colli. 7. q. 7 ar. 1

che

che giustifica questo contratto di quà Roma, lo giustifica anco di quà Lione, & la medesima di quà Pampalona, à Burgo, in Sturgha, & a Toledo, pur che si faccia sinceramente, & senza fraude, togliendo tanto meno quanto è ragioneuole, per la minor distanza, & per i minori pericoli, & fatiche & spese, che si hanno da passare, da torre, da tenere, da guardare i danari in quei luochi, che ne le altre parti più lontane. L'altra, perche la ragione, che conclude che sono lecite le cedule fuora del Regno, che non palliano le usure, conclude per il contrario esser lecite quelle per altre città del Regno, se sinceramente (senza fraude, nè ingano, si danno per il tasario honesto. Ma alcuni dicono che questi cambij sono prohibiti per un nuouo statuto, così qui come in Portogallo; d'una parte del Regno, per un'altra parte dell'istesso Regno; percioche quasi sempre si fanno per palliar le usure. Il che al nostro parere, si haueua da limitare, che non hauesse luoco, quando il cambiatore toglieua innanzi ch'egli desse, ò faceua dare. L'uno perche poche, ò nessuna usura si pallia quando il cambiatore prima riceue che faccia dare: Come in questo genere di cambio si fa commenemente: Anzi tutte le palliationi sono il contrario, quando il cambiatore da prima per riceuer poi, il quale è cambio, che molti antichi Bolognesi chiamano Secco, come sopra s'è detto [a]. A legando per ciò Lorenzo [b]. L'altro perche questo cambio di sua natura è giusto; attento la Legge Diuina, con la canonica, la Ciuile, & la legge non si ha da punire, se non quando la malitia, & la commodità, che la muoue è euidente [c]. Il quale non par che habia questo statuto. Anzi per esso seguirebbe che di tutti i Peregrini, e a altri molti ne guadagnerebbe un buon mezzo di tutto il negotio, quasi senza spesa & pericolo. Da Lion promotione & danari di Sturgha & d'altre città simili à quella di Salamanca, a Burgo, & ad altre parti, & da Burgo, d'altre tali, a Sturgha, & ad altre parti assai lontane. Et le quali passi sono pericolosi.

a Sup. cap. nono.
b In cap. consultus 1. q. 1.
c [illegible] & [illegible]

29 Ma [illegible] gran colore & ragione per le quali si prohibisce nel Regno il cambio, nel quale il cambiatore da prima douea dare, per riceuere di più nel tempo determinato, o in altra parte, percioche molte usure si pallieno in questo modo. Benche, al mio debole parere, [illegible] cura poco utile di questo. Primo, perche non si leuerano per questo i cambij, che vorranno usare i cambij liuti, il commodo di pallar le lor usure. Anzi gli danno occasione

che quelli, che con alcun timore, & uergogna, & manco guadagno faceuano per una città del regno al presente senza uergogna, con maggior guadagno lo faceuano fuora d'esso regno. Il secondo: perche sarebbe miglior rimedio commettere a' Giudici intieri, ch'esaminassero i cambij passati & presenti: trouando per le circostanze delle persone, che sono finti, castigassero quelli, che li facessero per qual si uoglia parte ch'esi fossero essequendo le leggi antiche, che non sono state derogate per questo nuouo statuto [a]: Ilquale non è lor contrario: Il terzo, perche resta dissimulato, & quasi perdonato il passato, che è una ingiusta misericordia [b], che dissimulandolo, & non uietando il futuro dà occasione di fare la cosa prohibita, per la speranza di un'altra dissimulatione, che è contra la clemente giustitia, che col castigo duro del passato, raffrena i mali per lo futuro [c]: Tuttauia è utile per piu facilmente dichiarare la finttione de' cambij finti: perche piu facilmente si uedrà che questo Spagnolo, che toglie à cambio per pagare in Fiandra non ha in Fiandra danari che li possin uedere, perche non gli tiene in Stuglia: Benche gia contra questo habbiamo uisto una fraude di Lisbona: con laquale un nobile, che haueua bisogno di danari, non gli togliena in Medina, ma pregaua alcun mercante, che li togliesse per se, obligandosi egli a pagarglieli col cambio. Però è ben uero quel prouerbio Italiano, che dice, Fatta la legge, trouata la malitia [d].

a Arg. l. precip. mo C. de sacrosanct. eccles. & c. fin. de constit. 6

b Ca. cum iniusta mia in princ. & in fine ibi facilius cas veniat.

c Ca. fin. 4. dist. fac. ca. 1. & ibi glos. cã multis seq. 23 q. 5.

d Cõtra l. nõ dubiũ C. de l. & c. certa de regiur. li. 6

Segue † il quinto ch'è stata santa la intentione di sua Maestà in hauer uoluto i giorni passati riparare al disordine, che si faceua in torre molti disordinati guadagni, per quello genere di cambio, in commandare, che per il cambio di questo regno, per Roma, non si togliano piu di dodeci Marchi d'argento per Ducato di camera. Ne di roma per quà, piu di dodeci & mezo. Ne di questi regni per Napoli piu di dodici per ducato largo. Nè per Bisanzo, ne per lo scudo di Marco, piu di quattordeci. Ne di Bisanzone per qui per uno, scudi quatordici, & mezo. Nè di qui per Valenza, per un Castiglian d oro piu di quattordeci. Nè di Valenza per qui piu di quattordeci & mezo &c. Dopò questa prouisione sua real Maestà uieto totalmente i cambij in tutta la Spagna: cioè dal regno di Castiglia, per quelli di Aragona, & di Catalona, & di Valenza. Nè anco per quelli di Castiglia, con certe & picciole limitationi, sotto lequali sarebbe bene intendere i cambij, ne' quali il cambiatore 30

riceue

riceue prima il danaro che l'habbia da dare, per le ragioni sopradette [a]. Voleile Iddio che tutti accettassero, & eseguissero con tanta vigilanza, & integrità, & constanza con quanta buona intentione li ha proposto: Benche io temo che non si osseruerà almeno ne i cambij di quei regni, doue il danaro uale piu, & ci sono piu mercantie piu che non si fara per quelli. Perche quelli che hanno danari in essi, non uorranno dar prima i loro, acciochè gli siano pagati in quelli, meno di quel, che uagliono in quelli, come panteremmo a basso nel cambio di Fiandra e di Portogallo per qua.

[a] Supra cõm. nu. 9

SOMMARIO.

31 *Il Cambio per trapasso è pura compra, & uendita, ò altro contratto innominato, che si fa osseruando la debita egualità.*

32 *Il danaro in quanto è prezzo, & come danaio non si può uendere, nè comprare: ma come un pezzo di metallo puossi comprare & uendere.*

33 *Il Cambio per trapasso reale sara ingiusto, se il cambiatore compra il danaio, per manco di quel ch'egli uale nella medesima terra. Et quello che ual piu, lo uende per piu &c.*

31

I. decimo sesto † che anco è lecito (secondo tutti) il quarto cambio per trapasso reale, che si fa comprando, cambiando, ò dando per un'altro contratto innominato la moneta, che ual meno in una terra che in un'altra, o perche ella non corre in ella, o perche non ual tanto il suo metallo in ella, come in qualche un'altra, o per esser rotta, disfigurata, guasta, o scarsa di pelo: & portandola in un'altra parte, doue ella ual piu, o perche quiui non si pela, o per correre &c. & per la commuta per un'altra, che ual piu doue quella ualeua meno, presupposto che si faccia, osseruata la debita qualità, perche tutto questo e uendita, compra, ò cambio, o altro contratto innominato: cioe, lo rendo, perche dar &c. come a basso [b] si dira. I quali chiaramente appare, che sono leciti, osseruata la debita egualita [c]. Ne fa contra il dire, che per una ragione, perche si dice di meno in una terra, si toglie piu in un'altra. Percioche, perche

[b] Infra cod. nu. 41.

[c] Vide de cõtrahẽ. [illegible] de restitu.

si da meno in una terra, nel meno in ella; & perche si toglie piu dipoi nell'altra ual piu in ella. Et cosi quel, che egli compiò per meno in questa terra, si può uendere per piu nell'altra, & quel che si cambia in questa per cosa di minor prezzo, si può cambiar nell'altra per cosa maggiore, si come in tutte l'altre mercantie, con tutto che non si dia tanto meno in una, nè si toglia tanto piu nell'altra, che si lasci d'osseruare il giusto prezzo, ad arbitrio d'huomo prudente. Da questo ne segue, che il danaro si può comprare, & uendere, benche il contrario tenga il Soto [a]. Il che è cosa assai certa, quando non si considera come danaro, ma come un pezzo di metallo, o come oro, argento, ò rame rotto, & anco quando si considera come danaro, sotto alcun di quegli otto rispetti, de' quali diremo a basso, che può ualer piu, o meno del prezzo che la legge gli pone, & anco sempre che egli si propone, come mercantia, & non come prezzo d'altra mercantia [b], se esso si considerasse dalle radici: Percioche tutte le uolte, che si considerera secondo alcuni di quei rispetti, & non per quello, del quale egli è prezzo dell'altre cose, e mercantia, che ci sia alcuna cosa di piu, o di meno si può apprezzare, & per conseguente comprare [c]: Et anco perche l'Arcidiacono [d] non tiene il contrario, che da alcuni gli viene imposto [e], Percioche, le ben si considera, egli non dice che non si possa uendere il danaro, ma che non si può uender l'uso di esso in quanto è danaro, senza che il medesimo si uenda: Et perche la legge della partita [f] determina che tutto quello, che si può cambiare, si può anco uendere; & tutto quello, che si può uendere, si può anco cambiare, eccetto le cose fruttuali, che si possono cambiare, & non uendere: & tutti contendano, che [illegible] anco [g] che quello genere di cambio [illegible], che uale 33 almeno in una terra, il cambiatore lo compri, o cambi, quando per meno di quel, che ci uale in ella: & quel che piu, lo uende, & cambi anco per piu di quello ch'ei uale in essa & specialmente, quando quello si fa, per preuenir prima il prezzo, ò per assicurarlo, lche facilmente si può osseruare, per le due sopradette [g] regole. Egli potrebbe anco esser cosa giusta, se si trapassasse la meta uietata, di maniera, che a gli altri fosse ingiusto il trapassarla [h].

a Lib. 7. q. 5. art. 3. de iust. & iur.

b Arg. l. ff. de rer. [illegible]

c [illegible]

d [illegible]

e [illegible]

f [illegible] l. 6. § 1. [illegible] Communia de rer. [illegible] Leg. aut.

g Sup. co. nu. 4

h l. Et si rõne l. illud ff. ad l. Aquil.

SOM-

SOMMARIO.

34 *Il Cambio, che si fà per interesse lecito, può torre alcuna cosa per esso l'interesse. Se possa il mercante per cambiare lasciare la mercantia, che già haueua determinato di fare.*

35 *Il Cambiatore, che tiene i suoi danari della mercantia, & lascia l'esercitio del mercante per darli tutti a Cambio di Fiera, in Fiera, a interesse certo, o incerto &c. è usurario, & è obligato à restitutione.*

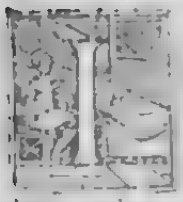

34 IL decimo settimo † che anco è lecito il quinto cambio per interesse, cioe, che, se il cambiatore, tratta in mercantie, & per prestare à colui, che ha bisogno lascia di trafficare, può torre il suo interesse, con quello del guadagno, come quello della perdita. Perciochè come prouammo largamente in altra parte [a] qual si voglia mercante lo può torre con certe condi- [a] In fine del Cap. 9.
tioni. Aggiungiamo à tutti di nuouo, che quantunque egli non tratichi in altra mercantia, ma tolto ne' cambij, pure, se per prestare con lascia di trattare in essi, & essendo lecito portare l'interesse del guadagno, che per prestare con lascia di guadagnare nel suo giusto trafico del cambiare. Perciochè la ragione detta nel luogo citato del Caetano sopra il 1. articolo, cioe, che lascia di dare à vero cambio per aiutare altri con frutto, non dà ragione quel che per un cambio [illegible] In fine del Cap. 9.
non lascia di trafficare, ne di far tutti cambij, che vorrà, ma; se toglie interesse lecito, senza ritenere alcuno de' suoi simile [illegible] come, se non si trouasse luogo, che non si conuenisse de' cambij, mercandio l'oro. Per quello che si può giustificar la opinione, de' due Dottori di Leggi Antonio & Luigi Colonesi, [illegible] opere & contributi le quali [illegible] fuori vn libro [illegible] quali sono stampati dal Dottor Sotto [illegible] cioe, che il mercante può dar tre parti [illegible] a pagare, ritiene alla seconda [illegible] se solamente [illegible] alla prima, & prima [illegible] cambio [illegible] che [illegible] alla seconda, perciochè il cambio de' l'interesse, e tanto maggiore quanto può lascia di sperimentalmente di guadagnare. Et è certo, che il trafficante, che lascia di trafficare, & il cambiatore, che lascia

di cambiare due fiere co' suoi danari, lasci più di guadagnare, che se lo lasciasse per una fiera, & colui, che lascia di trafficare in due più che di colui, che lascia di trafficare in una &c. Ne è da credere che tanti gravi Dottori, & di tante grandi università intendessero di questo altro cambio che di compra, ò di cambiare, poi che anco gli studenti c'hanno studiato pochi anni, sanno, che il comprare, ò cambiare più caro, & per più lungo tempo è usura. Et perche da poco tempo in qua si parla d'essi nelle Scole; secondo che dice il medesimo Soto [a], che mai infino à lui quivi, non se n'è parlato. Quantunque (al nostro parere) Gaspare Calderino [b] Lorenzo Rodulfo [c], Santo Antonino [d], Giouanni d'Anania [e], Siluestro [f], il Gaetano [g], & il Medina [h] & altri molto ui specularono, & intesero; benche non esplicassero tanto i lor concetti quanto noi i nostri.

a Vbi sup

b In consil. 11. In rep. communitat. q. 1. p. 2. d. 2. pa. tit. q. 7. § 49
c In pract. tit. 49
d Verb. usura § 4. fol. 8.
e In tract. de Cam.
f In ca. de rebus restituend. 145.

Circa † di questi cambij pecca mortalmente con obligatione di restituire il cambiatore, che leuati i suoi danari dal traffico, lascia l'esercitio del mercante del tutto, & toglie quello del cambiare & da tutti i suoi dinari a cambio di fiera in fiera, à interesse certo, ò incerto: cioe, con patto, che quelli, che togliono, gli paghino tanto, quanto gli altri, che trattano in quelle medesime mercantie, nelle quali egli soleua guadagnare: o un tanto determinato d'interesse vtilmente, che egli guadagnerebbe, se trafficasse: percioche dapoi ch'egli cauo il danaro dal traffico, & non uuole trafficare, non ui e alcuno interesse vero tale, ne vtilmente, come anco si appunto nel Manuale [i], & nell'altro Commentario [k]. Nè piu, ne manco pecca il cambiatore con obligation di restituire, il quale per dare a cambio il danaro, non lascia di trafficare con quel, ch'ei tiene destinato per trafficare, per la medesima ragione. Per questo guadagnano tanti penitenti arricchiti per queste vie, & anco i Confessori, che gli confessano, & hanno confessati, & gli hanno assoluti, senza commandargli che gli douessero lasciare & restituire quel che per essi hauessero guadagnato. Il che non uolendo fare, saranno condennati.

35

i Capit. vltim. de vsur.
k Cap. 14. q. 3. nu. 49

SOMMARIO.

36 *Il Cambio per guardia della cosa, che si depositi &c è lecito. & si può torre per esso alcuna cosa.*

37 *Il Cambiatore, che riceue, & paga di contanti, & per Cedu-*

la

la, può riceuere alcuna cosa etc.

38 *La Paga di cinque per mille fatta in contanti è illecita, eccetto che in tre casi, ma se quegli, che la riceuono danno qual cosa volontariamente al Cambiatore, esso la può torre lecitamente.*

39 *Il Cambiatore deue hauere quel salario delle sue fatiche, ch'è giudicato da huomo da bene.*

I Camby non furno trouati per arricchire i cambiatori, ma per dare più facili, & utili ordini alle mercantie.

40 *Il Cambio si deue pagare al cambiatore, sotto pena di peccato, & di restitutione.*

36 IL decimo ottauo † che anco è giusto il festo cambio per guardia, cioè, che poi che ui è legge [a], uso, ò statuto, che il cambiatore sia guardia, depositario, & sicurtà, de i danari, che gli daranno, ò manderanno per quel, che hauranno di bisogno, quelli che gli danno, ò mandano; & ch'egli sia obligato a pagare a' mercanti, ò alle persone, che si depositanti uorranno, in tale, ò in tale maniera, lecitamente può torre il suo giusto salario, ò della republica, ò delle persone depositanti. Percioche questo ottavo, & carico è utile alla republica, & non contiene nessuna iniquità, poich'è giusto, che colui, che lauora guadagni la sua giornata [b]. Et il cambiatore si affatica in riceuere, tenere in deposito, & apparecchiare il danaio di tanti mercanti, & nello scriuere, dare, & torre conto con gli uni, & con gli altri, con molto trauaglio: & alle uolte con pericolo d'errore di conto, & altre cose. Il medesimo si potrebbe dar per contratto [c], col quale alcuno si obligasse a gli uni, & a gli altri di riceuere, & tenere i lor danari in deposito, dare, pagare, & tener conto con gli uni, & con gli altri: come se essi gliele commandassero &c. Perche questo contratto è, di attitare ad altri l'opere, & fatiche sue; che è contratto nominato, giusto,

37 & tanto [d]. Ma † quanto però sia il salario di questa fatica, non è determinato dalla Legge. Et è da notare, che il Cambiatore in due modi toglie danari; cioè a contanti togliendo realmente il danaio, & per cedole, accettandole d'altri cambij, ò d'altre persone, con che gli promettono, ò contegnano nel suo banco la paga di quelli, che gli rimettono, accioche gli fanno

a L. Argétarius. C. & L. Sed & S. Numularius. ff. de edendo.

b Dignus est operarius mercede sua. Luce 10. & c. 1. reg.

c [illegible] per parte [illegible]

d [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

pagati à lor conto. Et anco in due altre maniere egli pagano, cioè à contanti, dando realmente il danaro: ò per liberatio, rimettendo la paga ad altri cambij. Presuppongono alcuni, [a] che in questi Regni sia ordinato, e determinato, che il Cambiatore quando paga ad alcuno in contanti, riceua cinque per mille, & quando per cedula, rimettendo ad altro cambio nulla. Ma però il contrario di questo noi troviamo chiaro per le Pragmatiche di quelli Regni. Percioche in una [b] si dice, che i Re Catolici ordinarono in Struglia dell'anno 1491. Che il cambiatore potesse pagare à quelli, che haueßero cedula, & ad altri in moneta detettuola, rotta, scarsa, pregando il detto, & à colui, che uoleße esser pagato in moneta giusta, & buona, & eletta, gli potesse torre cinque per mille, & non piu: quantunque la parte gli uoleße dar piu. Et in un'altra [c] si dice, che dopò, i detti Re Catholici, informati che i cambiatori toglieuano occasione dalla detta lor legge, che non solamente toglieuano i detti cinque per mille nel detto caso, ma etiandio in tutti quelli, che pagauano il contratto, in qual si uoglia moneta buona, ò cattiua, però reuocarono la detta legge nell'anno 1513. dandola quanto à questo, per annullata: & ordinando che i cambiatori non potessero pagare in moneta rotta, nè scarsa, nè torre niente a nessuno di quelli, à cui tossero liberati i danari ne' lor cambij per cedula: o che i detti cambiatori restassero debitori, sotto gran pene. La [f] qual prouisione fu molto santa, & necessaria: Perche è contra ogni legge [d] naturale, diuina, & humana, che uoi togliate da me, o da altri uno, cinque, ò diece per mille di quel, che i nostri debitori, o altri hanno liberato nel uostro banco, o cambio, senza fare alcun'altra cosa per uoi altri, piu di pagarui quello, che ci è stato liberato in uoi. Et perche non è giusto [e], che noi altri ui paghiamo le fatiche, che hauete fatte in guardar quei de i nostri debitori, ò di quelli, che ne fanno poliza, che uoi ne paghiate, & in far conto con essi. Et ancorche alcuni dichino, che ui è prouisione essauagante, che si toglie i detti cinque per mille, però io no'l credo: perche egli contiene ingiustitia, fuora de i tre casi, che al presente diremo. Onde ne segue, che non solamente i detti cinque per mille, (quando pagano di contanti) non sono lor salari, anzi furto: & ingiusta elettione, che obliga alla restitutione, & integra penitenza, per potersi con essi liberar dall'inferno [f], eccetto in tre casi. Il primo è, quando le paga si

pagasse

a Vedi in li 7 9.4 ar. 1 de cali & int.

b Prag. 127.

c Prag. 129

d Regula non debet al quis al cuius alio pragmatic. de reg. iur. lib. 6. quod est totum.

e Arg. C. Ne fil pa- pare, & Vedi pra- matic. per totum.

f Considera in li 2 Mandato- rio 4, 5, 6, 7

38

pagasse à i medesimi, che depositarono, & diedero il contanto ordinato al banco: & essi pagano quel salario per la fatica, & cura, che tiene il cambiatore in riceuere, & guardare il lor danaro, & fare il sopradetto. Il secondo è, quando quelli, à i quali i depositanti liberano la paga delle loro mercantie, le quali mercantie tanto piu care venderono, quanto piu haueuano da pagare al cambio per riceuere il contanto, per contrare, & per scarico di quel, che i depositanti doueuano al cambiatore. Il terzo è, quando per libera lor uolonta quelli, che riceuono la paga, danno esso salario al cambio. De i quali, (al nostro parere) sono molto pochi. perche non sono di quelli, ancor che essi lo lasciano, per non aspettare otto, ò diece giorni la paga nel tempo del pagamento, perche il cambiatore la differisce, per ruoche essi non li vogliono dar niente per pagare il contratto, & vogliono la paga intera delle lor cedule, come a noi medesimi è occorso. La qual volonta è storzata, quanto quella, che paga l'usure all'usurato, che non lo scusa di peccato, nè di restitutione [a]. Altri dicono, che il suo salario è due, tre, ò quattro per cento; secondo che il danaro è piu caro, ò buon mercato di quel, che si presta, o si da a contanti a chi lo vuole, intorno all'altra hora. Ilche non si può negare, che non sia usura, & peccato mortale, con obbligatione di restituire. [b] Per questo si dicano, che il tuo salario è quello, che ogni mercante gli dà, ò deue dare all'arbitrio d'huomo da bene [c] ogni fiera, tutti i suoi contipiu, o meno, secondo che piu, o meno le gli hauesse dato per essi, o per ello, intino che si finisca, ilche non è cosa determinata, o piu di quel che ne dicono, perche alcuni gli danno uno, ò uno, & mezo per mille: & piu quel che gli danno, per cambiare una moneta per un'altra. Et se dirai, che il secondo bisogno nelquale non è, ne si cambia pezzo d'oro è poco, o nulla: è'l primo poco, per arricchir tanto, & tanto presto, e tanti, quanti arricchiscono. Vi risponderò, che secondo che si dice essi ne sono stati gran parte cagione, perche non ue è, nè si cambia pezzo d'oro nel Regno, perche essi sono stati ministri di cauar danari di ello, con mille arti, & industrie, benche io credo che gli è stato un'altra maggiore. Anco rispondiamo, che i cambij non si trouarono per arricchire i cambiatori, ma per dar piu facile, & utile ordine a i traffichi, acciochè si trouassero piu mercantie, & baratti, come si trouarebbono, se essi essercitassero

[a] Quia in oib. de usuris cap. secundi 6

[b] Per [illegible] & per [illegible] viu[illegible] [illegible] [illegible] [

l'officio loro giustamente, & si contentassero del giusto salario, togliendolo da quelli, che glielo debbono, i cui danari guardano, & contano; & non da quelli, che non glielo debbono, Ricordandosi di quel, che il Profeta [a] dille: Più uale il poco, con giustitia, che molte ricchezze con peccato. Et di quel, che dice Iddio [b], Che utile è guadagnar tutto il mondo, & perder l'anima per ello? Et non uolessero (contra il precetto del Salmo [c]) imitare i cattiui, che malamente arricchiscono[1].

a Pro. 16. Melius è modicum cum iustitia, quam multi reditus cum iniquitate.

b Matt. 16. quid prodest homini si mundum uniuersum lucretur, animæ uero suæ detrimentum patiatur?

c Psal. 36. Noli æmulari in malignantibus.

Circa † questo genere di Cambio, non solo peccano i cambiatori, ma etiandio hanno obligatione di restituire coloro, iqua li gli danno i danari in guardia, accioche facciano il sopradetto, & dipoi non gli uogliono pagar nulla, dicendogli, che quel, che guadagnano co i lor danari, & riceueranno da quelli, che pagheranno il contanto, gli basta per salario. Et, se i cambiatori gli dimandano alcuna cosa, gli lasciano, & si passano in trafficare con altri, & essi cambiatori, accioche non uadano ad altri, gli lasciano il salario, che se gli deue, & lo togliono da chi non si deue torre. Peccano anco quelli, che a' cambiatori danno alcun danaio in contanti, & poi lo ritogliono in cedule per loro, ò per altri, & non di contanti, quando finiscono il conto, gli fanno pagar la paga d'hauerli dati al conto, che almeno è due per cento, il qual guadagno per nissuna cagion del mondo si può torre, come debito; ma per l'utile che il cambiatore ha riceuuto, ò ha da riceuere di quel danaio, che gli dieron di contanti; & così è chiara usura; poi che i cambiatori togliono il danaio, & mettono la fatica in riceuerlo, in guardarlo, in far conto, in tenerlo apparecchiato, per quando lo dimanderanno, ò libereranno, & colui, che lo diede, ò dà, non fa niuna di queste cose. Altra usura commettono circa di questo medesimo i cambiatori; cioè, che'l mercante, che ha posto danari in contanti, nel banco loro, gli libera; & un tanto di danaio di più in un'altro banco, per quello, c'ha dibisogno per tanto tempo, per quanto egli ha tenuto i suoi danari: con tanto che gli lasci il guadagno, che egli hauea da pagare per ragione d'hauere hauuto il danaio contato: Il che, almeno nella sua intentione è usura chiara, perche il trafficate lascia al cambiatore per il guadagno, che à suo parere egli ha guadagnato in deporre il contato: accioche presti per una di cedula d'altro tanto, ò un tanto infino all'altra fiera; & il cambiatore li presta, per non pagar quel, che secondo il cattiuo costume egli pensa douer dare al de-

40

al depositante. Ilche tutto è una gran miseria, degna di esser molto pianta.

SOMMARIO.

61 *Il cambio per compra, & per cambiare, ò altro contratto innominato, quanto a questo proposito non è differente. ma il contratto nominato, & l'innominato sono in alcune cose differenti, & in altre nò.*

62 *I cambij, ò altri contratti, per i quali alcuna cosa passa d'uno in l'altro, si debbono chiamar commutationi: I quali sono giusti, se vi concorrono due cose: Benche questa parola commutare include tutti i contratti.*

63 *Il Danaio dà così guadagno nel suo trafico, come dà in quello nel l'altre cose. Il quale per otto rispetti val piu, ò meno d'un'altro:*

64 *cioè per non esser d'un'istesso metallo, ò d'una medesima*

65 *bontà, ò d'egual figura, & peso, ò per la diuersità delle terre,*

66 *dove egli si spende, ò per la reprobatione del crescere, & sminuire del suo valore, ò per non trouarsene in qualche necessità, & ò per l'assenza dell'uno, ò presenza dell'altro.*

67 *Il Danaio non val piu, nè meno per il pagamento, che si fa con esso lui innanzi, ò dopò il tempo pattuito.*

68 *Il Danaio si deue restituire nella medesima moneta, & valore, nelquale egli si prestò, & anco il suo accrescimento, s'egli crebbe in mano del debitore.*

69 *Il Ducato, per crescere, non lascia d'esser l'istesso, ch'egli era prima nella sua essentia, perciochè il suo prezzo è cosa estrinseca, come è quel del grano.*

70 *La Prestanza d'alcuna cosa deue essere restituita di tanta bontà intrinseca come ella si prestò.*

71 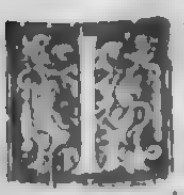

I. decimo ottauo † diciamo, che per un medesimo peso, & misura si ha da pesare, & misurare la giustitia del cambio per compra: & quella del cambio per baratto, ò altro contratto innominato: perciochè, ancorche la compra d'una parte, & il cambiare, che è contratto innominato [a], & gli altri innominati dell'altra sono differenti, perche la compra è contratto nominato [b], & gli altri nò: & per consequente in tutto quel-

a l. iurisgen. ff. de pact.
b l. in fine in pen. l. naturalis § & in q. de d. de praescr. uer.

lo, che i contratti, che si chiamano nominati; per hauere spe-
a l.1 & trib.seq ff. de ; exter ucr cial nome [a] nella legge, sono differenti da quelli, che non lo
b Gl. ge sot mul iux. mot. p.r Bar. in l.1. nacrali & ita si fa cio & per ois in pfa. d Laur. gent. hanno, & perciò si chiamano innominati [b]. Però, quanto al nostro proposito, che è di uedere, come si può guadagnar giusta mente, comprando, uendendo, & cambiando danari, niuna differenza ci è. Perciochè, quanto a questo, tanto uiene à dire, che si compra, quanto che si baratta, o contratta, cioè. Io ti dò, perche mi dai, ò, Io ti do, o faccio, accioche mi facci dare, o dar, &c. Il contratto, per ilquale uno dà à un'altro in Medina cento, per cento, & diece, che gueli dia, ò faccia dare in Fiandra, ò darli in Fiandra cento, per cento & uinti, accioche gueli dia, o faccia dare in Medina: Perciochè due cose, ò una di esse fanno illeciti questi contratti: cioè la diugualità di quel, che si dà, & di quel che si ha da torre piu, ò meno, per pagar prima, ò allungare, o dar molto, ò poco tempo, & certo è, che queste due cose, anzi ogniuna di esse coli, fanno illecito il contratto di cambiare, & qual si uoglia altro nominato, come quello della compra, & al contrario, cosi quello della compra, come,
c Su to.nu.14.& 24 questi contratti, come sopra si ha detto [c]. La onde ne segue † primo, che non ci è da perder tempo, ne rompersi la testa, in risoluere quale è piu uera opinione, o quella che dice, che il 42
d In tr.de cib c.6 - e Cons.11 de n. ir. f 3.par q.ucci cota- lari.de usur. g Li 7.q 5 arti.2.de iust & iu. h Vol sup. contratto prossimo detto, è compra, la qual tiene il Gaetano [d], & credono potersi sostentare il Calderino [e], & Lorenzo [f], ò quella, che dice, ch'egli è cambio, come afferma il Soto [g]: & innanzi il Calderino, & Lorenzo [h], ò ha contratto innominato: cioè: Io ti do, perche mi dai, &c. che per auentura si potrebbe
i Su.to.nu.21.& 22 piu facilmente sostenere, per quel, che sopra [i] del genere del cambiare per lettere, s'è detto, & per altre tre ragioni, che si potrebbono aggiungere.

Seguita secondo, che per sodisfare à tutte l'opinioni, douremo usare questo uocabolo, [commutare] che è generale a tutti i sopradetti, & à qual si uogliano altri contratti; per li quali alcuna cosa passa d'uno in un altro. Terzo segue, che'l detto cambio, (come si uoglia che si chiami) è lecito, s'egli si fa giustamente; & altramente no, & fassi giustamente, quando si concorrono due cose. L'una, che per il danaro, che si commuta, si dia il giusto ualore. L'altra, che non si minuisca il suo ualore, per hauersi da contignar piu tardi, come appunta il Gaetano [k], & me-
k In tra.de cib c.7 l Verb.usur.4.q.9 glio che tutti [l] Siluestro. Lequali, benche, nè esti, nè altri l'appuntarlero,

puntaffero, ſi prouano per le due regole ſoprapoſte [a]. Segue quarto [43] che la difficulta ſta in dichiarare, come ſi puo guadagnare per commutare danari, dando il lor giuſto ualore: Alche riſpondiamo, che quel ſi puo fare, come ſi fa nell'altre mercantie, togliendolo per commutatione del ſuo giuſto ualore. onde, ò quanto ual meno per commutarlo, & onde, & quando piu uarra: Perche (come ſente S. Tomaſo [b], & ſopra s'è detto [c]) il danaro (anco in quanto è danaro) è commutabile con altre coſe, per poterſi guadagnare, traficando con eſſo. Segue quinto, che la reſolutione della detta difficulta depende dal ſapere come, & quando un danaro, che è eguale all'altro, (ſecondo il prezzo commune, che per la legge, ò per il coſtume ſe gli poſe al tempo, che fu battuto) uale piu, ò meno, per alcun riſpetto, che l'altro. Percioche non ſi può ſapere, ſe la commutatione d'hauere un danaro per l'altro, ſia giuſta, ſenza ſaperſi l'ualor d'ambidue: poiche (per quel, che s'è detto) per eſſer la ſua commutatione giuſta, baſti a dare quanto egli uale per eſſo. Però diciamo, che queſto puo accaſcare per uno de gli otto riſpetti: Il primo, per non eſſere di un medeſimo metallo. Il ſecondo, per non eſſer il metallo della medeſima bontà. Il terzo, per non eſſer di egual figura, & peſo. Il quarto, per la diuerſita della terra, nella quale egli è. Il quinto, per la reprobatione, ò dubbio, della reprobatione del creſcere, o ſminuire dell'uno. Il ſeſto, per la diuerſita del tempo. Il ſettimo, per non trouarſene, & per la neceſſità di eſſo. L'ottauo, per l'aſſentia dell'uno, & preſentia dell'altro. Per il primo, [44] che è di non eſſere d'un medeſimo metallo, uale piu alle uolte un Ducato d'oro a colui, che l'ha, che un'altro d'argento, ò di metallo, per poterlo meglio conſeruare, & portar lontano, & al contrario alle uolte uno in moneta picciola d'argento, o di metallo, ual piu, che un'altro in oro, per careſtia di moneta minuta per ſpendere [d]. Per il ſecondo riſpetto, che è di non eſſere ambidue di metallo egualmente buono, accaſca, che di due ducati, che dalla legge ſono ſtimati d'un ualore, come ſe non i ducati di Caſtiglia, di Portogallo, d'Vngaria, & di Fiandra l'uno puo ualer piu che l'altro, benche ſiano in una medeſima terra. Per il terzo, di non eſſere di egual figura, o peſo, alle uolte uale piu un ducato d'una medeſima figura, che un'altro, s'egli è di maggior peſo un grano, & è ben figurato, & un'altro gli manca un grano, & è roſo, ò ſtello, ò ſtu-

a) Sup. co. nu. 14 34.

b) 2. 2. q. 78. a. 1. & 2. & 4. Et de iuſtitia 2. 2. q. 62. a. 1. & 2. & 4. Et 1. Ethic. lect. 8. & 9. Et 5. Ethic. lect. 9. & 10. Et 1. Polit. lect. 5. & 6. Et 1. Reg. Pri. c. 14. q. 4. a. 1. & 2. & 3. Et 4. ſent. d. 15. q. 2. a. 2. q. 1. & 2. Et de malo q. 13. a. 2. & 3

gurato, &c. Per il quarto, per esser in diuerse terre, uale una medesima moneta in una terra piu che in un'altra, secondo il Caldermo [a], approbato, ò perche il metallo d'ella ual piu nell'una, che nell'altra, come l'oro, che ual piu in Spagna, che in India, & in Francia, che in Spagna: perche il Re, o l'uso della terra lo mette in maggior prezzo, che il Re, ò l'uso dell'altra, come nel tempo, che stauamo in Tolosa di Francia, quel Re haueua cresciuto molto il prezzo de' suoi Scudi del Sole, & de' Ducati di Spagna, & dicesi, che anco dipoi gli ha accresciuti ancor piu, & in tutto questo quasi tutti concordano [b]. Per † il quinto rispetto della probatione del crescere, & scemar del suo ualore, ò dubbio di lui uedemmo gli anni passati le Tarze di diece, ualer meno un tempo di quel, che prima ualeuano, & nelle altre terre, doue sono molti Signori, che battono moneta, molte uolte alcuni d'essi commandano, che quella de' loro uicini, non corri nelle loro terre. Altri diminuiscono il prezzo: & cosi come dopò che non corrono, si cambia per molto meno, che prima. Et cosi, quando si prattica di reprobarla, ò diminuirla, & è dubbio di quello, che sarà, si cambia per alcuna cosa meno: & come dopò cresciuta uale piu, cosi quando si prattica, & di quel si dubita, si comincia a commutarla per alcuna cosa piu, perciochè, come in certo cresce il prezzo per accrescerlo, & in certo manca per scemarlo, cosi per il dubbio dell'uno, & dell'altro si cresce, & diminuisce alcuna cosa incerta [c]. Et perche circa la commutatione del danaio, che uale piu, ò meno, per questi cinque rispetti, si tratta communemente il cambio del trapasso reale, (del quale s'è sopradetto) [d] mi rimetto ad esso. Per il sesto, † rispetto alla diuersità del tempo, per il quale cresce, & diminuisce il ualor del danaio, alcune uolte egli uale piu, alcune uolte meno al presente cento Ducati d'oro, & cento d'argento, ò cento di metallo, ò cento assolutamente in quantità, che non uarrebbono da qui à un'anno. Perciochè (per il sopradetto) e uarrebbono piu, se per alcune cagioni, che per esse egli può hauere, cioè per essere estratto dalla terra, per comprar munitioni, per far guerra, ò per aiutar gli amici, che la fanno, &c. ne fosse hora carestia d'alcun d'essi, ò di tutti, & di qui à un'anno, ne soprauenisse abondanza, ò per hauersi uendute le uettouaglie delle terre, & altre mercantie, ò per hauere il Re ben pagato le paghe a' suoi soldati, & seruitori, ò per l'altre simili cagioni. Et

45

46

a In concor. dessu. Què legt Io. ab Anno in prin. nu. 45. & seq.

b Couenim⁹ cũ Anto Syl Canet. Medi. Sot. Vbi sup. & Laur. Rodul q t p. 3. com fidant de usur & Io. ab Anna. hic nu. 52.

c Arg l. fi. a cũ redis ff de ædi. Empt.

d Sup. eo. ca. nu. 31

e Sup. eo. c nu. 43

al

al contratto, uarrebbono hora meno, se al presente ue ne fosse abondanza & di qui à un'anno carestia. Così come una soma di grano, non uale communemente tanto nel mese d'Agosto quando ue n'è abondanza, quanto in quel di Maggio, quando ne ue ne truoua tanto [a]. 47 Ma però non si dice che il danno uagli mai più ò meno per pagarsi prima, ò poi, o per molto, o per poco tempo, se alcuno de gli otto rispetti sopradetti, di crescere ò di mancare, non si aggiungesse col tempo, secondo la commune opinione di quasi tutti [b]. La onde ne segue. Il primo ch'errano tutti i cambiatori, & mercatanti, & quali si uogliano altri, che pensano che sia lecito pigliare alcuna cosa più di quello, che prestarono, per hauer tenuti i lor danari molto tempo morti, senza seruirsene, & per conseguente errano i cambiatori, che misurano, & contano il tempo, ch'è infino alla fiera, ò infino al pagamento, quando hanno da esser pagati, per torre più, ò meno per il cambio. Segue il secondo [c] 48 che colui, che presta cento pezzi d'oro, & dipoi cresce il prezzo loro, lecitamente li può chiedere, co'l guadagno di quel, che più sono cresciuti, quando gli riceuote, che quando gli prestò, perche non lo toglie, per la sola diuersità del tempo, ma per l'accrescimento del ualore, che il Re, o l'uso gli pose innanzi il tempo in quello che se gli douea. Il che è conclusione, che si caua da molte parti di Bartolo [d], communemente approbato [e]. Nel che non è dubbio nessuno, che, s'egli haueua uolontà di riserbarlo infino all'hora, come più ma quello capitolo [f], & Giouan Calderino, & tra altra parte Crepatura [g], Calderino, Lorenzo, Rodulfo [h], & Siluestro [i]. Il che riprende il Soto [k], senza allegar però nessuno, benche la sua opinione fu prima tenuta da Francesco Curtio, & da altri ch'egli riferisce. Però Siluestro non merita riprensione, perche egli parla di colui, che presta i Ducati, ch'egli haueua da serbare, & perche l'essempio del Soto (à nostro parere) non conclude bene, che si come à colui, che presta uno staio di formento di dodeci misure, non si deue render dipoi uno staio torto di tredeci misure [l], benche si ordini che lo staio tenghi tredeci misure; così a colui, che presta un Ducato di undeci Reali, non si deue rendere uno di dodeci, se si ordina ch'egli ne uaglia tanti. La 49 qual similitudine non conclude (al nostro parere,) perche, quando lo staio di dodeci misure si fa di tredeci, egli muta la sua forma, & materia, & lascia di esser la medesima

[a] Cajetano nel luogo sopra citato.

[b] Tho. 2. q. 78. art. 1. ad 2.

[c] Ant. Corn. nel luogo sopra citato de rebus creditis. Ioan. Andr. de Aret. Pet. de Alex. Ioan. & altri comunemente citati da loro.

[d] Nel comm. del. l. Imperatores de usur. Nel comm. del. l. Si cum dotem. Nel comm. del. l. Si mutuum.

[e] Vedi Lapo nella sua Allegazione 1. Vedi Baldo & altri nel luogo sopra citato. Ioan. Andr. nel Mercurio col. 3.

[f] Cap. Consuluit, ubi Ioan. & alii in eodem, de cond.

ch'era prima: però perche il Ducato cresce di undici Reali à dodici per ordine del Principe, egli non muta la sua materia, nè la forma; nè lascia d'esser l'istesso, ch'egli era prima: poi che quel, che si muta in esso, è cosa estrinseca, & accidentale, & non di sua essentia, come tiene Bartolo [a], communemente approbato [b]. & perche il grano non lascia d'esser il medesimo grano, ch'egli era prima, benche la sua estimatione sia cresciuta, o mancata. Et per questo colui, che tolle uno staro di grano prestato, ha da renderne un'altro di grano tanto buono, quanto alla sua essentia, benche egli uaglia piu, o meno, quanto al prezzo, che è cosa estrinseca. Et perche alla replica Metafisicale, che si può fare, che il prezzo sia della essentia del Ducato, in quanto egli è Ducato, & moneta, si può rispondere con Bartolo, (communemente riceuuto), che anco in quanto egli è moneta, si fonda piu nel suo esser naturale, che nell'artificiale, come è detto. Di piu diciamo, che il prestatore potrebbe torre quel di piu, benche non gli hauesse da serbare: se fu però di patto, che gli tornasse in tanti, & tali pezzi: ne' quali, & quanti furono i prestati: ò ualessero piu, ò meno, ò tanto: almeno s'egli non haueua piu certezza, che accrescesse, ne'che si diminuisse il prezzo loro, per questo capitolo. Et perche ello era come una maniera di uentura, di sorte, di scommessa, ò di transattione sopra i dubbij, che de facto, & de iure poteuano succedere; ilche tutto è lecito [c].

Di piu † diciamo, che secondo la commune opinione di Bartolo [d], communemente riceuuta [e], a colui, che presta cento ducati d'oro, se gli hanno da ritornar cento in oro: coli buoni, come sono quelli, senza diminuirne niente del prezzo loro: Dato che il lor ualore cresca, & che non gli habbia da serbare, nè el presti amente è d'accordo, che gli debbiano tornar ne tali, & tanti pezzi, come gli furono prestati, ò crescano, o diminuischino: Percioche a colui, che presta alcuna cosa, se gli deue ritornare un'altra, dell'istessa natura della prestata, tanto buona, come quella quanto è alla bontà intrinseca: & la bontà intrinseca del danaio non è il prezzo che la Republica gli pone, ma la qualità, & bontà della materia, della quale è quello, ch'è, secondo la piu uera, & riceuuta opinione di Bartolo [f]. Laquale opinione commune, benche facilmente si potesse sostenere in tutti i casi, però piu giusto mi pare, che in tre soli proceda. Il primo è, quando che gli presto, gli hauea da serbare, infino che

[a] L. si te nu. 7. ff. de reb. cred.
[b] Arc. in Mol. ad ser. mut. l. 2. s. 1. nu. 2. & 3. Ias. in l. 1. ff. d. com. n. 696
[c] Arc. in d. l. si te nu. 7. ff. de act. Emp. & bon. s. C. & leg. circul. ff. de Nou. fcm.
[d] In l. Qui ff. de reb. cred. n. 2. & in l. 1. & l. cu Autor. ff. de Aur. & Argen.
[e] Per Bal. Arc. Ias. & ferè cæteros in d. l. cum Ilio Col. nu. 6. de cur. & Lud. Rod. in c. cofulum 3. q. 1. & Panor. ibi, in C. quanto, de iureiur.
[f] In d. l. cum quid.
[g] In l. Quid tenet. ff. de reb. cre. & Mol. ad ser. tam his ex bus ex. cola in l. 1. de comer. nu. 696.

che il prezzo loro creſcelle. Il ſecondo, è quando eſpreſſamente egli diſſe, che gliele tornaſſe in tali, & tanti pezzi, quali e quanti gli furon preſtati, ò creſceſſero di ualuta, ò diminuiſſero: mettendoſi coſi al pericolo di perdere come alla ſperanza di guadagnare. Il terzo e quando tanto preſto crebbero, che per ancora colui, che gli tolſe in preſtanza, non gli haueua ſpeſi, & coſi gli ſpete; & ſe ne ſeruì, al prezzo, che erano creſciuti. Fuora di queſti tre caſi, baſta pagargli ne i medeſimi pezzi, ò in altri ſimili, ò del medeſimo mettalo, ch'erano quelli, che furon praſtati, tanta quantità, quanta montauano al tempo dell'impreſto: contandoſi al prezzo, che ualeuano al tempo della paga. Alche parte ci moniamo per quel, che tiene Bartolo, & la commune [a]. & parte per quello, che allega un moderno heretico [b]: & parte per la grande equità, che ſeruue Baldo [c], che egli dichiara bene [d]. Et anco perche la brevità, che deſideriamo (nè etiandio tanto quanto habbiamo detto) non ci permette che ne diciamo piu.

[a] In l. 1. cum quid.
[b] Vbi ſu. q. 90. n. 694
[c] In Authen. ad hęc
[d] Num 707

SOMMARIO.

61 *I Danari, & le mercantie creſcono, & mancano nel ualore per la copia, & careſtia loro.*

62 *La Moneta d'oro per la ſua careſtia, ual piu che la moneta d'argento, ò d'altri metalli.*

63 *I Ducati, & gli Scudi ſono di due maniere. L'una è de' mercanti per li cambij loro, che creſcono, & minuiſcono, & l'altra è per lo ſpendere, che usa il popolo, & anco i medeſimi mercanti nelle ſpeſe loro, ma non ne' cambi.*

64 *I Ducati, ne gli Scudi non uagliono piu Reali (ò Marcelli) quando u'è careſtia generale, che quando ne n'è abondanza; nè i Reali (o marcelli) piu ſoldi, nè i ſoldi piu quattrini.*

65 *Il Danaio fu trouato acciochè il ſuo fine, & uſo principale foſſe prezzo, & miſura delle coſe uendibili: Ma il ſuo fine & uſo ſecondario, & men che principale, è d. guadagnare con eſſo, traficando.*

66 *La moneta d'oro, & d'altri metalli, nella ſua particolar careſtia ual piu che nella ſua abondanza.*

Il Cambio di quegli, che danno Ducati, ò Scudi da una fiera all'altra, acciochè gli ſieno pagati per quel prezzo, che uagliono all'hora, che gli danno, o quando gli haranno reſtitui-

ti quel, che narranno nella piazza quegli de' mercanti, è usura.

57 *Il Danaio, in quanto è danaio, & prezzo, può crescere, & diminuire: & però val più in una terra che in un'altra, & ancora più in un tempo, che in un'altro. Il valor del quale cresce, non ostante ch'egli sia tassato.*

58 *Vendere la cosa più cara di quel, ch'ella vale è lecito, quando però il venditore per venderla ne perde, ma si deue vendere di più, per l'utile particolare, che ne riporta al compratore.*

59 *Il Danaio della fiera non cresce per Cambio fatto, ne monopolio.*

60 *I Ducati, e i Reali non vagliono più in Portogallo, che in Castiglia. Et i maraueglis, e i Coronadi di Castiglia, & i Reali, e i Cedri di Portogallo sono eguali.*

61 *I Ducati, ò altri danari prestati in una città, non si debbono riceuere in un'altra, per più di quel, che vagliono nella città, doue si prestorono: perciochè sarebbe usura. Ilche però è lecito quando si fa per via di compra, ò di cambio, o d'altri contratti innominati.*

51 L vigesimo, † diciamo, che per il settimo rispetto, che fa crescere, & diminuire il danno, e di hauerne gran carestia, & necessità, o abondanza d'ello, egli val più doue, o quando ue n'è gran carestia, che doue ue ne è abondanza, come ne il Caldetino [a], Lorenzo Rodulto [b], & Silueltro [c]. co' quali il Gaetano [d], & il Soto [e] concordano. Per la qual cosa mi pare fa. Il primo, che questo è il commune concetto di quasi tutti i buoni, & cattiui di tutta la Christianità, & per quello pare ch'ci sia uoce d'Iddio, & della natura [f]. Il secondo è alla sorte, che tutte le mercantie incarisconо per la molta necessità, che ne è, & poca quantità d'elle [g]: & il danaio, in quanto è cosa uendibile, & commutabile per altro contratto, è mercantia: per il sopraderto [h]: Adunque, ancor esso si può incarir per la molta necessità, & poca quantità di lui. Il terzo, che essendo tutte le cose eguali nelle terre doue è gran carestia di danari, tutte l'altre cose uendibili, & anco l'arti, & le fatiche de gli huomini, si danno per men danari, che doue ue ne è abondanza, come per esperienza si uede, che in Francia, doue sono men danari, che nella Spagna, vagliono molto meno il panno, il uino, il pane, &c. &

a Concet. de usu.
b Tract. de [illegible]
c Verb. [illegible]
d In tract. de [illegible]
e In 4. sent. [illegible]
f [illegible]
g [illegible]
h Sup. eo. nu. 12.

&c. & anco in essa Spagna nel tempo che erano men danari, per molto meno si dauano le cose uendibili, l'arti, & le fatiche de gli huomini, la quale dopo che si scoprirono le Indie, fu coperta doro & d'argento. La cagione delche è, che il danaro ual piu doue, & quando ue ne è carestia, che doue, & quando ue ne è abondanza, & quel che alcuni dicono che la carestia del danaro abbassa ogni altra cosa di prezzo, natce, che il souerchio accrescimento le fa parer piu basse. Si come un'huomo picciolo appresso un grande par piu picciolo, che appresso un suo eguale.

52 **Il quarto**, † che per carestia della moneta d'oro, può crescere con ragione il suo ualore; accioche piu moneta d'argento, ò d'altri metalli si dia per essa [a]. come uediamo che per la gran carestia, che ne è, alcuni danno uentidue, & anco uentitre, & uentecinque Reali, per un Doppione: Percioche per la legge, & prezzo del Regno, egli non uale piu di uentidue. Et anco habbiamo ueduto in Portogallo undeci Ducati & mezo, & anco dodici d'argento per un di diece d'oro. Et anco per carestia di danari d'argento, si può crescere la sua moneta, accioche si dia piu moneta d'oro, ò di metallo, che si soleua dare per essa: Et anco per la carestia della moneta minuta di Rame, ò d'altro metallo basso, egli può crescere, accioche si dia piu oro, ò argento di quello, che si soleua dare prima per esso. Come uedemmo in Portogallo dar cento, & sei monete picciole, quando d'esse ne hauea abondanza per il Testone, che non ne ual piu di cento, dopo uenuta la carestia loro, dauano il Testone, per nouanta quattro. Così pare che la carestia del danaro, in generale, accresce ogni cosa in generale [b]. Il quinto, & ultimo fa una [illegible], che chiaramente tocca quello, perche dipoi che si dice, che la cagione perche si dà l'actione arbitraria, per poter chiedere in un luogo quel che si deue pagare in un'altro, che una cosa piu uale in un luogo che in un'altro: & maggiormentes è prue, uino, ò oglio. La qual legge del danaro dice queste singulari parole.

[a] Laur. q. 1. p. Aguabic nu. 532

[b] [illegible] & [illegible] & [illegible] &

non usi quì piu, nè meno d'undici Reali, & un Maraueglis, nè in Roma, nè in Fiandra, ò in Lione, nè piu, ne meno di quel, che il Papa, il Re, ò l'uso lo tiene tallato, ne lo torrà per piu colui, che li uende alcuna cosa, ma per tanto si. L'altro che tenendo questa opinione habbiamo à dire quel che sentono alcuni: cioè, che ui sono due maniere di Ducati, & di Scudi: una è de i mercanti per i loro cambij, che creſcono, & minuiſcono ſecondo che ſi trouano molti, ò pochi danari, & per conſequente, molti, ò pochi che uogliono dare, ò torre a cambio, & l'altra è de i Ducati, ò Scudi per ſpendere, iquali ſono uſati dal popolo, & anco da i medeſimi mercanti nelle ſpeſe loro, & fuori de' cambij: iquali communemente ſono ſempre d'un prezzo. Il che pare una nuoua & uana imaginatione: perche mai nella una prudente legge Romana, nè l'Eccleſiaſtica, ne la ſecolare, la imagino: [b] Et perche i mercanti non hanno autorità per creſcere, & minuire, la moneta publica [c]: & perche par cosa di uento, di trappola, di ſimulatione, & di palliatione, di uſure il finger Ducati, ò Scudi nell'aere, & nella immaginatione di certo ualore, nel quale niuno, che uende pane, uino, carne, ne altre cose, non gli torrà ſe non per uia di cambio per pagarli in un'altra fiera, o in un'altro luoco, & perche non pare c'habbia nella ragione ſolida accioche per careſtia di danari in generale ſi faccino Ducati o Scudi di maggior quantità, con la ſola imaginatione ſolamente per cambiare, ſenza hauerne d'eſſi alcun uſo nello ſpendere: & per cambiare, poſare una nebbia che cuopra l'impreſto, che ſotto ad eſſa ſi faccia con uſura. L'altro che contra la detta opinione ſa c, che la moneta in quanto e moneta par prezzo di tutte l'altre mercantie [d], & non è mercantia, c'l ſuo prezzo in ogni Regno e tallato [e]: & per conſequente ella non può creſcer piu che il grano, quando dalla republica egli è tallato. Ma [f] non oſtante però tutto questo & l'opinion contraria del Dottor Medina [g] (che per un tempo ci parue migliore) tenemo la prima per le nuoue ragioni, & conſiderationi, fatte per eſſa. Et [h] al primo argomento che pare inſolubile, ſi può riſpondere nuouamente, che quantunque quando è careſtia di danari in generale, il Ducato non uaglia piu Reali, che quando ue ne è abondanza, nè il Real piu Quarti, ne i Quarti piu Maraueglis, e però tutto il danaio ual piu, perciochè ſi trouano piu cose uendibili, per un tanto à danari allhora, che prima, ſe tutte l'altre cose ſono eguali. Nè oſta il

a Syluer. uſu. 4 q. 6 co. 5 & 6 & Gaet & Scot. uoi ſup.

b Cauſmodi Nouitates prius probitur C. cui cōſuetudinis, de conſuet.

c Iaſ. in 6 tē Inno & cōes cōpo. de iurisd. & Ihſi. de regim. Prin. C. 13.

d L. 1 ſ. fi de eſſe ſe ſ. Ar. 8 Polit. 6. Th. 2 Reg. Prou. 13 & Gaet. & Scot. uoi ſup.

e Inno. & Iaſ. Inno. & alios citatos quando tangit de iure.

f C. de reb. cred. laſo fi, & 14

osta il dire, che questo auuiene, perche s'abbassano l'altre cose di prezzo, percioche questo nasce dall'accrescimento del danaro: come si considera nel terzo argomento fatto da noi.

Al secondo anco, che pare intolubile, si puo rispondere, negando, che sia necessario per difender questo, farti ducati, & scudi imaginatiui, & chimerici, che come le Idee di Platone si trouano ne i lor generi, & specie, & non nell'individuo, come gli argomenti ben concludono, & si confermano efficacemente, con la consideratione della quale, colui, che questo dirà, ha da confessare, che quasi tanti Ducati immaginatiui si hanno da fare, per quante parti si danno, ò togliono danari nella fiera: Percio che quasi per ogniuna si tiene il suo prezzo, uno per Fiandra, un altro per Roma, un'altro per Lione, &c. ilche è cosa da ridere: aggiungendoli con questo la consideratione, che non par detta molto tententiolamente, che quel Ducato, ò Scudo ual tanto nella fiera, se non ual tanto per le tali terre, & tanto per le tali, &c. Et anco quelli che questo dicono, uogliono dire, che il Ducato, che si da per il tal luoco a cambio, ò à prezzo, che in esso luoco se gli dia tanto per esso.

55 Al terzo argomento † rispondiamo, negando, che la moneta, (in quanto è moneta) sempre si consideri, come prezzo: percioche, anco in quanto è moneta, si può commutare per compra, per cambio, o per altro contratto nominato, o innominato, come s'è topradetto [a]. Percioche, dato che il fine, & l'uso primo, & principale, perche ella si troua, sia, accioche ella tosse prezzo, & misura delle cose uendibili [b], pero il suo fine, & uso secondario, & meno principale, che è di guadagnar con essa, trafficando in danari per danari, non è l'esser prezzo, ma mercantia: si come il fine, & l'uso principale della scarpa è, il calzarla, & portarla calzata: Pero il secondario è il guadagnare traficando con ella, comprandola, & uendendola: A' quello della taffa, à basso [c] si risponderà.

a Sup. eod. nu. 11. 12 & 31.

b l. 1. ubi. ff. de hide sull.

c Inf. eo. nu. 57. 58

56 Da questo † seguono queste illationi. La prima, che la moneta d'oro per la sua particolar carestia, puo ualer piu di quel, che ella ualerebbe, se ne fosse abondanza, & la moneta d'argento, & ogni altra moneta per la sua particolare carestia, & abondanza puo crescere, & diminuire.

La seconda, che non è necessario fingere Ducati, nè Scudi immaginatiui di mercatanti, che sono differenti da quelli del

popolo: poi che, senza essi, si può chiaramente concordare il prezzo che si ha da dare per Ducato, ò per Scudo da una parte, & dall'altra: Anzi non conuiene fingerli, accioche non diano occasione ad alcuni, che prestano, diano ingiustamente danari, perche per essi paghino al ualor d'essi. Ilche bene tenni tacitamente il Soto [a].

La terza che è chiara usura il cambio di molti, che (secondo che dicono) danno à questo, & à quello Ducati, ò scudi da una terra in Italia ad altra, à pagarli al prezzo, che uagliono quando li danno, & quando gli hanno da restituire, come uarrebbono nella fiera quegli de' mercanti: perche non ui sono nel mondo tali Ducati, nè scudi: & se ben ue ne fossero, sarebbono di tanti diuersi ualori, quante diuerse sono le città, per doue si cambiano: & per alcune si cambiano all'eguale, come molte uolte si cambiano da Medina per Lisbona, & per altre parti a dieci a uenti Matauegis: & per altre à trenta: & per altre a quaráta & cinquanta &c. & essi gli danno alle uolte, come si cambiano per la città, per laquale si danno piu cari. L'altro, perche la ragione, che giustifica la commutatione di tanti danari, che si hanno a dare in una città lontana, non giustifica la commutatione di altri tanti, che si hanno a dare nella medesima, per quel, che a basso si dirà [b]. Benche si ha da 'confessare, che colui, che truoua, chi toglie i suoi danari per uenti cambi, & lascia di guadagnar con essi per darli a' suoi uicini, ò ad altro prossimo, che ne ha molto bisogno, con questo modo, potrebbe guadagnar con essi, quel ch'ei lascia di guadagnar con altri, per quello, che s'è sopra detto [c]. La quarta † che il ualor del danaro, non solo può crescere, & diminuire, in quãto è un prezzo di metallo, ma etiandio in quanto è danaro, & prezzo dell'altre cose, per cioche i piu de i sopradetti otto rispetti, perche egli cresce, & minuisce, sono rispetti, che toccano al danaro in quanto egli è danaro, & prezzo delle cose uendibili. Et concludono che in quanto egli è danaro, & prezzo, egli uale piu in una terra, che in un'altra, & anco in una medesima terra piu in un tempo che in un'altro. La quinta, che è necessario risoluere quel forte argomento, che contra questo si fonda nella tassa: la qual solutione habbiamo rimessa qui: cioè, che il danaro è tassato; & quello, ch'è tassato, come è solito tassarsi il formento, non cresce per qual si si uoglia carestia, che se ne habbia. Alcuni de i sopradetti [d] rispondono, che quantunque egli

57

b Inf. eo. nu. 65.

c Sup. eo. nu. 26.

d Tol. & Gutier. tract. de camb. cap. 6

sia

ſia taſſato in quanto è prezzo, non è però taſſato in quanto è mercantia: ma queſto non ſatisfa, perche per il ſopradetto, conſta che etiandio in quanto è danaio, & prezzo creſce, & minuiſce. Siluestro [a], ſignifica, ch'egli è taſſato in quanto è prezzo delle altre coſe uendibili; ma non in quanto è prezzo de gli iſteſſi danari: ma non da ragione della diuerſità. Altri [b] ſentono, che il danaio mai non ſi uende: & per queſto direbbono alcuni, che nella ſua commutatione non ſi dà piu prezzo: Però queſto ad una parte è contra la commune [c], che parla della compra, & uendita del danaio: & all'altra queſto non ſerue niente, poiche confeſſano, ch'egli ſi cambia, & che non ſi può cambiare, ſe non per quello, che uale, & creſce il ſuo ualore per la ſua gran careſtia: & che ſi ha da dare piu per eſſo, quando egli piu uale [d], per forza hanno da confeſſare, che il ſuo ualor creſce, non oſtante la taſſa, & coſi la medeſima neceſsità tiene, di riſoluere l'argomento fondato in quella, che tengono quelli, che dicono,
18 ch'ei ſi compra. Per la qual † coſa riſpondiamo, nuouamente concedendo, che il danaio è taſſato per un'effetto, & non per un'altro. E taſſato per effetto di conſtringere colui, che uende alcuna coſa, o le gli deue, che lo toglia per quel prezzo, & che non poſſa eſſer conſtretto a torlo per piu: Ma egli non è taſſato per effetto, che colui, che lo tiene, non poſſa torre per eſſo meno, s'egli uuole: ne perche non poſſa torre piu, ſe alcuna commodità particolare gliene reſulta. Però queſta ſolutione non può aſſicurar le conſcienze di quelli, che lo cambiano piu caramente, per non trouarſene; ſenza reſultarli alcuna commodità di tenerlo, dato che a colui, a chi egli commuta, gli riſulti qualche utile in hauerlo: Per ilche il uenditore non può uender la coſa piu cara per l'utile particolare, che ne uiene al compratore: ma la può ben uendere piu cara per l'utile, ch'egli perde in uenderla, ſecondo San Tomaſo [e], & Scoto [f], approbati: Et ogni giorno uediamo, che non ſolo i traficanti, à i quali poche uolte laſcia di reſultare alcuna commodità di tenere il danaio loro, quando glie n'è gran careſtia, benche non ſia, ſe non per comprare alcune coſe per miglior mercato, ma etiandio quelli, che non trattano, commutano al preſente i Doppioni à uentiquattro, & uentiſcinque Reali, eſſendo taſſati à uentidue, per la gran careſtia, che ne è. Et benche ſi poteſſe dire, che per il ualore intrinſeco dell'oro loro, ch'è piu creſciuto di quello de gli Scu-

a Vet. uſur. q. 9

b Sot. lib. 6 q. 3. art. 1. de iuſt. & iur.

c Bart. in l. Paul. 1. ff. de ſol. mu. & an. in c. Quia, de iure iur. nu. 23. Th. 2. 2. q. 78. art. 2

d Quæ ola prædict. Sot. tacet in d. art. 2.

e 2. 2. q. 77. art. 2

f In 4. d. 15. q. 2

di, egli uale quel di piu, hauendosi rispetto a gli Scudi: Però non
poriamo dire di tutte l'altre monete, lequali pero tutte, crescano, & scemano ogni di, come significa Bartolo [a], e'l Panormitano [b]; à i quali niuno contradice. Per il che par piu securo
rispondere, che la taffa, che si pone al danaio, si pone perche
esso non uagli piu, nè meno, essendo le cose in quel medesimo
essere: ma non perche mutan losi tanto, che ue ne sia gran cá-
restia, & necessità del taffato, egli non possa ualer quel di piu
[c], che parrà à gli huomini da bene, almeno per effetto di commutarlo in altro danaio, come dice Siluestro [d]. La festa † che 59
non è marauiglia, che il danaio (anco in quanto egli è danaio)
uagli piu in una fiera, che in un'altra, & piu in una parte d'una
istessa fiera, che in un'altra; & piu in una parte d'essa, per esser
pochi quelli, che uogliono torre a uero cambio, & molti quel-
li, che uogliono dare, egli puo ualer meno: Et nell'altra parte al
contrario, per esser pochi quelli, che uogliono torre à uero cam
bio, & pochi quelli, che uogliono dare, può ualer piu: poiche,
per la gran carestia, & necessita cresce il suo prezzo [e]. Habbia-
mo detto (à uero cambio) perche (a nostro parere,) non si deue
crescere il prezzo del danaio, perche ui sieno molti di quelli, che
uogliono torre a cambij finti, & illeciti: percioche l'inganno, &
la fraude non debbono essere utili à quelli, che le commettono,
si perche niuna mercantia incarisce perche ui siano molti, che
la uoglino rubbare, ò illecitamente usurpare, ma ella incarisce
quando si trouano molti, che la uogliono giustamente compra-
re, ò cambiare [g], & si anco, perche come il Soto [h] bene
appuntò; non si deue tenere piu caro il danaio nella fiera, per
esserne carestia, ò che non ui sieno di quelli, che lo uoglion da-
re, quando egli nasce da monopolio, fatto da quegli che l hanno
à dare, & de i cambiatori, che aperta, o copertamente si concor-
dano à non darlo, infino ch'egli non rincarisce [i]: ò per ha-
uerlo tolto alcun d'essi al principio della fiera quasi tutto per mi-
glior mercato, per l'una, & l'altra parte: & poi come egli quasi
tutto sta nel suo potere, non lo uuol dare, se non come gli pia-
ce: Nelqual tempo, & caso, benche quelli, che non ne haues-
sero colpa, con buona conscienza lo potrebbon dare, conforme
alla sua carestia: ma non quelli, che'l tenessero [k]. Ilche è co-
sa assai piu cotidiana, che necessaria. La settima † che minor 60
marauiglia sarebbe, che ualesse piu il Ducato in Portogallo, che

[a] In l. Paul. ff. d'fol. [b] In c. quanto, nu. 3. de rer. iur.
[c] Arg. c. nequis 22. q. 1. & l. cũ quis ff. de dolo
[d] Vbi sup.
[e] Gaian. tract. de cãb. p. 7. & Sot. l. 6. art. 3. de iust. & iur.
[f] C. ex tempore, de rer. furip.
[g] Late Gaet. 2. 2. q. 77. art. 1
[h] Vbi supra.
[i] Arg. in l. 1. C. de Monop.
[k] Qz fraus, & dolus nec A. lee. tex. et C. ex tenore, de reser.

in Castiglia, ancorche si dubiti, s'egli uale. Perche alcuni dis
cono che no. L'uno, perche colui, che in Portogallo deue 400.
Reaes, con un Ducato di undici Reali paga la, & quà: & chi
deue hauer quà 400. Marauegdis, ne quà, ne là paga con un Du
cato: ilche è segno, che i Marauegdis di quà, uagliono piu che i
Reaes di là: però che il Ducato tanto uale quà, come là, & là,
come qua. L'altro, che la prouisione moderatoria de i cambij di
sua Maestà (la cui somma sopra [a] retemmo) significa che 370.
Marauegdis di quà, uagliono 400. Reaes di là: Il contrario pe-
ro ne par piu uero, cioe, che il Ducato di quà, & di là ual piu là,
che quà: & anco il Real di quà, ual piu là che quà. Perciocho
il Ducato uale là 400. Reaes di là: & il Reale 36. & quà il Duca-
to uale 375. Marauegdis, & il Reale 34. & il Reaes di la, & i Ma-
rauegdis di qua sono eguali. Per ilche raccogliesi, che si come
un Reale uale in Portogallo sei Cetis, & cosi il Marauegdis, che
al presente si usa) uale sei Coronate, le quali paiono eguali à i
Cetis: come pare, che efficacemente proui l'Arciuescouo Don
Diego di Leiua, & Couarruuias [b]. L'altro, perche non osta l'alle
gato per la parte contraria [c]; Perciocche neghiamo, che colui,
che in Portogallo deue 400: Reaes, tutta qua giusta paga con un
Ducato, se egli non è di quel contento; ne anco colui, che de-
ue là, undeci Reali con altri undeci, che si paghi qua. Neghia-
mo anco, che colui, che deue qua 400. Marauegdis, non lo diti-
sfa là con 400. Reaes. L'altro, perche si può rispondere alla det-
ta prouisione moderatoria, che quelle parole incidentemente [d]
si poterono in ella: & se uoi replicate, che sopra ella si fonda la sua
determinatione [e], diremo, che sono sopratutto di altri, & che
si potra prouare in contrario [f]: Et che crediamo, che quantun-
que ella si riceuesse in quelli regni per sua utilità, però ditcil-
mente si riceuera ne gli stati; benche siano di sua maestà, per
danno loro.

61 La ottaua [g] che è di grande importanza, è, che colui, che
presta in Portogallo cento Ducati, ne può torre per essi in Medi-
na piu di cento, per rispetto solo, che essi uagliono piu là, che quà [h].
La nona, colui, che presta cento Ducati in Medina, non ne deue
ritenere cento in Lisbona; perche uagliono là, piu che [i] quà, & [k]
colui, che presta, non può torre piu del [l] prestato. La decima,
che quel, che si ha detto di Medina, & di Lisbona, in queste due
ultime illationi, s'intende si deue dir di qual si uoglia altre due città,

a Sup. co. nu. 20.
b Lucria resol. c. 18
c Per d. supr co. nu.
d Et iterum probat
Cor. Plac. de prag. li. 6
e Per [illegible] Cle.
f Per [illegible] d. Cle. 1
g Arg. bonum in l. nunc de o. ff. de
co [illegible] er l.
h Arg. pro [illegible] l.
i Ca. [illegible] co. nu.
k ibi dicebam nu. 5
l

che nell'una uale piu una medesima moneta, che nell'altra, & per consequente colui, che presta cento Ducati in Fiandra, in Roma, ò in Lione (doue uagliono piu i Ducati che in Castiglia) piu di cento là se gli debbono pagare: & al contrario colui, che ne presta cento in Castiglia, non se gli hanno da pagare cento in Roma, come singolarmente presuppone il Soto [a]. Percioche, si come sarebbe usura prestarui una soma di formento in Salamanca, (doue ella uale due Ducati) perche me la pagaste in Galitia, doue uale quattro, cosi sarebbe usura il prestarui qui un Ducato, che uale 370. Maraueglis, accioche me lo rendeste in altra parte, doue egli uale 400. Et si come, (benche non sia usura, ma ingiustitia,) che per una soma di formento, che io ui ho prestato in Galitia, doue egli ualea quattro Ducati, me lo rendete quà in Salamanca, doue egli non ual piu di due, cosi è ingiustitia, per cento Ducati, che mi prestaste a Roma, ò à Lisbona, doue uagliono 400. Maraueglis, non ue ne rendo, se non cento in Medina, doue non uagliono piu di 375. La undecima, che come chi presta certa quantità di formento, di uino, ò d'oglio, doue egli uale piu, tanto maggior quantità egli deue hauere, se si restituisce doue ual meno, tanto quanto piu uale doue egli si presta, che doue si restituisce [b]: & si come colui, che presta doue egli ual meno, tanto minor quantita ha da riceuere, se lo restituisce, doue ual piu, tanto quanto uale doue si restituisce, che doue si presta, cosi colui, che presta Ducati doue uagliono piu, tanto piu egli ha da riceuere, se si pagano doue uagliono meno, quanto monta il uaglior maggiore: & al contrario colui, che presta Ducati, doue uagliono meno, tanto meno ha da riceuere, se si pagano doue uagliono piu, quanto monta il maggior ualore. La duodecima, che per questo parrà ad alcuni, non esser dubbio in quella conclusione del Soto [c]; cioè, che colui, che dà à cambio in Spagna un Ducato, che non uale, se non undici Reali, accioche se gli ritorni in Roma un'altro di dodeci, ò tredici Carlini, che sono eguali à' nostri Reali, ò uagliono piu di undeci, commette usura; percioche egli uuol torre piu di quel, ch'egli dà, & guadagnar quel di piu: La quale conclusione imperò, nè quelle, che da ella seguono, non si inferiscono da queste nostre illationi; nè anco (al nostro parere) sono ferme. Non s'inferiscono, perche le dette tre illationi parlano di colui, che presta danaio, & dell'imprestо, che in latino si chiama Mutuum, la cui natura è d'esser gratioso. Et

che

[a] L.6. q.5. art.2. de iust. & iur.

[b] L.2. §. nūc, de off. ff de eo q̄ cert. loco.

[c] Lib.2. q.5. art.1. de iust. & iur.

ch'a per virtù di lui non fe gli toglia niente piu di ciò, che si pre-
fe, come s'è detto nell'altro Commentario [a]: & la tua conclu-
sione è propria di colui che dà a cambio, del quale la natura è di non
chieder guadagno: & per questo non s'intende di quelle, che parla-
no di cosa incerta [b]. Che elle non siano terme, è chiaro, perche
ogni certi usi il contrario da Medina à Lisbona, & in Fiandra, &
di là a Medina. Il qual uso è lecito, così per via di vera compra,
come per via di cambio, & d'altri contratti innominati, come
proviamo a [c] basso.

a Cap. 1. [illegible]
& alla fine.

b Ni a [illegible]
nel libro I. [illegible]
nus H. [illegible]
la sua de [illegible]

c In Leo com. [illegible]

SOMMARIO.

62 *Il danaio assente val meno che il presente: quantunque egli sia*
63 *in altre cose eguali. Et quel, ch'è piu assente, vale ancor meno.*
64 *Il danaio d'Alessandria val meno in Genoua, per colui, ch'è in Genoua. & quel di Siuiglia val meno per colui ch'è in Burgo di quello di Burgo.*
65 *Il Danaio di Fiandra assente, commune mente val piu che quello di Medina presente.*
66 *I cambij s'hanno per miglior mercato da Medina à Lisbona, che*
67 *da Lisbona à Medina.*
68 *I Cambij, chora s'vsano da Medina à Lisbona, non sono leciti.*
69 . . . *La compra, il cambio, e'l cambiare di uguale sono illeciti.*
71 *La commutatione è usuraia, se messa per ragione del tempo si toglie piu, ò meno.*
Il Danaio presente val piu che l'assente; & piu douerà piu ca-
restia.
72 *I traffichi di danari consueti non si debbono reprobare, per non condennare molta gente buona.*
73 *I quali si fanno per via di compra, & per via di cambio, &*
74 *per via d'altro contratto innominato.*
75 *Comprare, & cambiare si può lecitamente alcuna cosa, innanzi che ella sia nata, o per il tempo, che deue uenire, purche non si toglia piu, o paghi meno del giusto prezzo, per la speranza, & dilatione del tempo.*
76 *Il traffico, ò cambio di danari, che si fa per le fiere, è lecito, se in concorrono quattro conditioni.*
77 *I danari si possono dare per cinque uie in un luoco, acciochè sieno*

restituiti in un'altro.

78 *I Cambij per cagione del tempo lungo uaglion piu, secondo la opinione del Gaetano.*

79 *Il Cambiatore, ò Banchiero è usurato, che dà in Roma ad alcuno cento, o mille Ducati con obligo di pagarli nel termine di sei mesi a Parigi, con patto pero che gli dia cinque, o otto per cento.*

80 *Vsura coperta è con nome di cambio quella di quegli che uenuta la fiera, ch'è il tempo della paga, danno a i debitori che non gli pagano dilatione di tempo, acciochè gli paghino un tanto di ricambio.*

I Confessori debbono dissuadere i Camby finti; iquali pongono le anime di chi gli fanno in pericolo.

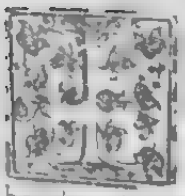

L undecimo primo † diciamo dell'ottauo rispetto, perche cresce & minuisce il danaio, che è quel della sua assentia, che piu assolutamente, che niuno tiene Siluestro [a], che ella tolta lo fa di minor prezzo nel luoco doue egli è assente: & benche ad alcuni possi parere altra cosa, pero al nostro medesimo tempo tiene il Gaetano [b], il Calderino [c], Lorenzo Rodulfo [d], & mi pare giuridico. L'uno perche ogni mercantia assente, che uno compra per dare ella è, assolutamente considerata ricerca di sua natura, spesa, & fatica, che si ritira danaio [e], per conseruarla, & portarla. Nè osta il dire il mercante ha parenti, ò amici, ò fattori, che gliela conserua in luoco assente senza spesa, nè fatica sua; perciochè tutto ciò si paga per una via, o per un'altra, così, per tutto quello egli resta obligato à fare altrettanto per essi, ò almeno per obligatione, che caminano amendoi de [f]. Et perche un'opera di se non lascia di ualer del tuo prezzo, per occorrere che alcuno la faccia di gratia [g]: & perche non può, per giustitia leuar mente di quel che si promette a uno per andar di qui à Roma, dicendo che nella strada egli trouo chi gli fece le spese, & anco gli diede danari, acciochè l'accompagnasse. L'altro perche niuno direbbe, che una Mula, ch'è in Stuglia non uaglia meno per colui, ch'è in Valenza, che un'altra presente in Valenza della medesima bonta & prezzo: benche per alcun caso accidentale, ò per la tua industria la possa condurre a Valenza, senza spesa, ò gli possa ualer piu in Stuglia che in Valenza. Et

62

a Ver. usu. 4. q. 4 /

b In trac. de cãb. n. 7

c Cons. 12. lect. n. 8. d In cons. 91. pa. 3

e Arg. l. fructũ §. fi. ff. de usufr. ear. rer. l. 6. & ibi Bal. Pan. Felin. c. de rest.

f l. 1. de rest. §. consti. Inst. ff. de pet. here. & ibi Cyn. ff. de rest.

g Non enim pretermittenda est diligentia a diligentia rerum & bonorum patrifamilias, ut qs nec custodiendo rem nec exhibendo latiorem culpam admittat. l. 1. §. 1. ff. de rebus eorum qui sub tut.

che

che è certo che, se niuna industria, egli usò, nè prouisione di mercante hauesse in questo, molto meno varrebbe il danaio di Fiandra qua di quel che egli uale; & non è gratio che la tua industria
63 danni chi muno [a]. L'altro † perche non osta quel che dice il Medina [b], che l'assentia del luoco doue è il danaio, per se tola non basta, acciochè ello uaglia meno, però l'assentia accompagnata co i pericoli, che occorrono, & le spese, che si fanno in riscuotere il danaio assente, sono cagioni bastanti, acciochè ello uaglia non uaglia tanto quanto il presente: percioche dal fatto detto ne segue il nostro: poi che le spese, & le fatiche di lor natura sono tanto congiunte all'assentia, come noi diciamo & prouiamo, bene che alcuni accidentalmente se ne liberano. L'altro che rampogna è contrario, quel che dice il Dottor Soto [c], che nella assentia per se tola come dice esso Medina fa che uaglia meno nei pericoli, & nelle spese, poi che non ue ne sono al pie ente fra i mercanti. perche dalla ragione del suo detto ne segue il nostro, che à contratto tento egli confessa che se essi ue ne hauessero, egli varrebbe piu: & nel primo fondamento prouiamo, che ue ne sono, considerata la natura del negotio, & anco considerato le spese dei fattori, & rispondenti, che i mercanti tengono la per donde fanno il cambio. L'altro, percioche non osta il suo argomento; cioè, che se questo tolse la uerità, meno varrebbe il danaio di Fiandra in Medina, che quello della assetta Medina. Il che è falso; Percioche secondo ch'egli dice, piu uale in Medina un Ducato di Fiandra, per laquale si dà in ella piu di 400. Marauedis, che un Ducato della medesima Medina, che ne uale 375. Diciamo poi, che non osta, perche neghiamo la sua illatione. Percioche non uogliamo dire che ogni danaio assente sempre uaglia meno del presente; ma che ei uaglia meno essendo ogni altra cosa eguale, cioè ualendo al presente tanto doue egli è, quanto doue è l'assente: & altramente nò. Si come una soma di formento, ch'è in Toro, ual meno di quello ch'è qui, che un'altra presente, se ogni cosa è eguale; cioè se ambidue sono di una medesima bontà, & tanto uale là quello, quanto questo qua, ma però nò, se quello di Toro ualesse la quattro Ducati, & qui non piu di due, & lo potesse far portare fecuto per uno: anzi uarrebbe piu; ma alcuna cosa meno de i quattro Ducati, per essere assente, cosi medesimamente se il Ducato di Fiandra non ualesse piu in Fiadra, che quello di Medina in Medina, meno varrebbe uno di Fiandra in

Medina, che un'altro di Medina, però egli uale tanto piu in Fiandra, che in Medina, percioche quantunque per l'assentia si diminuisca in alcuna cosa il suo prezzo, però non tanto, che anco egli non resti di ualer piu, che quel di Medina. Da questo † ne segue 64
a In cõsi. 11. de usu. Primo, che'l Caldermo ha ben consigliato [a], che tu buoni la compra d'uno, che compro da un'altro in Genoua per cento ducati, cento, & sei d'Alessandria d'Egitto, perche piu ualeuano i cento presenti di Genoua, perche erano in Genoua, che i cento e sei assenti, che erano in Alessandria, per il sopradetto. Segue secondo, che se non fossero (come dicono che sono) uietati i cambij d'una parte del Regno per un'altra dell'istello, uno potrebbe comprare in Burgo, in Medina, o qua da uno di Sturgha con cento ducati, piu di cento, che se gli hauessero a dare in Sturgha: percioche il ducato tanto uale quà, come la, & non piu: & l'assentia abbatta il prezzo del danaro, che è in Sturgha. Segue terzo, che tanto piu abbatta il prezzo del danaro la tua assentia, quanto l'assentia e maggiore, & di maggior pericolo, & spesa, il recuperarlo, & la uettura sua necessaria; & per conseguente piu costerà in Salamanca il danaro, che è in Medina, che quello, ch'e in Burgo: & piu quello, ch'è in Burgo, che quello, ch'e in Sturgha, & piu quello, ch'e in Sturgha, che quello, ch'e in Alessandria, in Roma, in Fiandra, & in Lione. Percioche tanto è piu difficile la sua recuperatione, & di sua natura maggiore la sua portatura, quanto piu egli e lontano: & tanto piu facile, & minore, quanto è piu uicino. Habbiamo detto [di sua natura] perche accidentalmente occorre, che quello, ch'e piu lontano, si recupera
b Ca. de occidendis ar. q. 5. ca. 5. sape 50. dist. piu facilmente: pero piu si ha da intendere alla natura [b], che all'accidente del negotio. Segue † quarto, che l'assentia del 65
danaro, ch'e in Fiandra, fa che egli uaglia in Medina meno a colui, alquale è, ò lo compra in Medina, di cio ch'egli uarrebbe in Fiandra, à colui, ch'è in Fiandra, & in Fiandra lo compratle. ma però non ual communemente tanto meno, che non uaglia piu in Medina, del Ducato di Medina: percioche, quantunque l'assentir (essendo ogni cosa eguale) faccia che meno uaglia l'assente, che il presente; pero non tanto, quanto ual piu il ducato in Fiandra, che in Medina. Segue quinto, che la ragione, perche i ducati di Fiandra uagliono communemente piu in Medina, che i medesimi di Medina, e, che i ducati uagliono assai piu lì, che qua, & benche l'assentia togli alcuna cosa del suo prezzo, nondimeno

ella

ella non toglie tanto, ch'ei non resti sempre molto piu caro. Segue seſto, che la ragione perche ſi cambia à piu buon mercato di qui in Fiandra, che da Fiandra à qui è, che meno uagliono cento Ducati di Medina in Fiandra, che cento di Fiandra in Medina. Et la ragione di queſta ualutta è, che il prezzo di cento Ducati di Medina poſti per uenderſi in Fiandra, per due riſpetti diminuiſcono. L'uno è, per eſſere aſſente, & l'altro per ualer meno il Ducato in Medina che in Fiandra; & il prezzo de i Ducati di Fiandra poſti per uenderſi in Medina, non diminuiſcono, ſe non per un riſpetto: cioè dell'aſſentia, la quale benche lo faccia uale're alcuna coſa meno, ma non però tanto, quanto uale in Fiandra piu che quà. Segue ſettimo, † che la ragione perche di Medina per Lisbona, molte uolte ſi cambia al pari; cioe tanti ducati, per altri tanti: cento in Medina per altri cento, che ſi danno in Lisbona, & non piu, nè meno. La qual ragione è, che il prezzo del danaio di Lisbona propoſto in Medina per uenderſi, è meno che in Lisbona, per eſſere aſſente, & fuora del regno. Et la ragione, perche mai, ò poche uolte ſi cambia per Fiandra al pari, / benche egli ſia aſſente, & fuora del regno) è, ch'egli uale piu in Fiandra, che in Lisbona; & che quantunque l'aſſentia, & l'eſſere fuori del regno, baſti per aggguagliare il danaio di Lisbona, con quello di Medina, in Medina, ma non però l'aſſentia, nè l'eſſer fuora del regno, baſta per aggguagliare il prezzo di quel di Medina, con quello di Fiandra.

96

67 Segue ottauo † che'l ſopradetto non ha luoco nel cambio, che ſi fa di tal maniera, che in un medeſimo luoco ſi ha da conſegnare il danaio dell'uno all'altro, & il renderlo dell'uno all'altro; hora per quello ſi determina il luoco doue ſi fa il patto, ò altro piu lontano, ò piu uicino di quello. Et coſi ſolamente ha luoco, quando ſi accordano, di tal maniera, che il danaio dell'uno ſi dia in un loco all'altro; & in un'altro luoco gli uen reſtituito dal debitore, come appunto bene il Caietano a. Benche per ſe egli era appuntato: percioche la ragione delle ſpete delle fatiche, & de' pericoli in che ſi fonda la diminutione del ualore del danaio aſſente non procede, quando in un medeſimo luoco ſi fa la conſignatione d'ambidue, ſe non quando molto per effetto di pagar tanto per eſſo, quanto ſi paga per li cambij a minuto, de i quali ſopra s'è b detto.

a In trat. de camb.

b Segue nel 91.

Il uigesimo secondo, & ultimo diciamo, † che non si dubita senza ragione fra i Dottori, s'è lecito il trafico, che hora si usa di Medina per Lisbona, per Fiandra, per Lione, & per altre città simili, & per quello di Struglia per Medina, & per altre tali, alqua le è di questa maniera: (ch'io ho imparato à mio costo) uno, che haldanari, gli da al fine della fiera di Maggio, in Medina, che si finisce al fin di Luglio per Lisbona a pagar nel termine d'un mese, alcune uolte al pari, cioè tanti ducati per altri tanti ducati, & alle uolte à uno per cento; & subito gli torna à dare in Lisbona, per la fiera di Medina del Mese d'Ottobre à cinque, a sette, ò à piu per cento, per la fiera d'Ottobre, & al fin d'ella, (che è il fine di Decembre) gli torna à dar per Lisbona a' uenti di Gennaio, alcune uolte al pari, altre uolte à uno, ò piu per cento: & subito al fine di Gennaio gli torna a dare per la fiera di Vigilalon, ò di Medina del Rio secco à cinque, o a sette per cento, & quasi l'istesso si fa nell'altre fiere delle città, & regni, per quelle di questi regni, ò d'altri. Altri danno (secondo che dice il Soto a) il suo danaro in Medina per Fiandra, dando in ella 410. Marauegli per Ducato: che in Fiandra hanno da riceuere 360. & là, lo tornano à dare per Medina, dando in Fiandra un Ducato di 300. Marauegli, per riceuer quiui un Ducato di 3[illegible]c. 68

a Li 7 q.4. art.1.de emt.& uen.

Contra † questo trafico fa, prima, che non si può difendere per uia di compra, & uendita di [illegible] che ogni compra di cosa di maggior prezzo per minore, e uiceuersa. Secondo San Tomaso b, & Scoto c, da tutti approuati, come sopra d, s'è detto: & in questo trafico cento Ducati di Medina [illegible] no in Lisbona per meno di 75. & in Fiandra; per meno di 90. Secondo fa, che pare, che per forza l'habbia da comprare, che ò la compra, che fai di Medina per Fiandra, o per Lisbona, ò di Lisbona, & di Fiandra, per Medina, e di cose di maggior prezzo per minore: perche, se e giusto prezzo quello di cento Ducati, che mi dai in Medina, per cento, & uno, che mi ho da rendere in Lisbona nel termine d'un mese, fra i quali quello di cento, & sette, che mi ho da pagare per la fiera d'Ottobre, per li cento soli, che in Lisbona mi dai? Perciochè pare, che i cento, & uno miei di Lisbona, non uaglino, se non i cento miei di Medina, non ponno hora i tuoi cento di Lisbona ualer cento, & sette de' miei di Medina? Et, se giustamente mi hai uenduto in Lisbona gli anni passati 400. Marauegli di Roma, per 475. uigiu- 69

b 2.2.q 77.art 1 ad 3 ceptum ab oribus.
c In 4.d.15.q.1.
d Sup eo. nu 14.24. & 41.

ſtamente mi ha ui comprato 400. di Lisbona, per 400. che mi dai in Roma, & te per 410. che ti do in Medina, giuſtamente mi uen di 360. che ha in Fiandra, ingiuſtamente mi uendi in Fiandra 300. che ti ritrouai per 375. che qua ti ho a dare. Il terzo fa,

70 † che nè anco egli ſi può ſaluare per quel, che dice il Soto [a], che ſi- [a] Soto lib. 6. q. 2. art. 2. ad tert. & ſeq. cche per uia di puro cambio, & baratto: conſiderando, che mu- tando per tornata di danari della terra, doue ue n'è maggio ra abondanza: Dico adunque, ch'ei non ſi può ſaluar per quella uia. Primo, perche il detto del Soto ciprecisamente afferma, che non ſi può cambiar lecitamente, ſe non quel danaio, che uale un tanto in una terra, per quello che un'altro uale altro tanto in un altra terra, & non per piu. Et che il danaio, che ſi da in Spa gna da da un'altro tanto, & non piu al tempo, ch'ei ſi dà, quanto uale in quello iſteſſo tempo quello, che per eſſo haſſi da ri- tornare in Fiandra; ò ſi ritorni fra otto giorni, ò fra il termine d'un mese, o di quattro, ò d'un'anno. Secondo, perche il mede ſimo Soto dice, che non ſi può dar ragione, perche per la uia fo la di cambio, & baratto lecitamente ſi toglia in Spagna 400. Ma rauegnis, per 360. che ſi hanno a dare in Fiandra; & ſubito in Fiandra dare 300. per 375. che ſi hanno a pagare in Spagna: Poiche il cambio, & baratto di quà per là, & di là per quà, è diſuguale.

71 **Il quarto** ‖ fa, che è concluſione riſoluteſſima di S. Toma- ſo [b], di Scoto [c], & di tutti, che qual ſi uoglia tratto, nelqua- le per ragione di maggiore ſperanza, & dilatione ſi toglie piu, è uſurato. Et pare, che in quello tratto ſi togha piu, per ragion del tempo, & ſperanza, che per altro. Percioche, colui, che da i ſuoi Ducati in Medina, per Lisbona, per un meſe, gli dà al pari, o a uno per cento: & ſe gli da per due meſi, togne piu: & ſe per tre piu, & ſe gli da in Lisbona per Medina, in tempo, che ſono quattro meſi ſino alla fiera, toglie piu, che ſe non ue ne tutle, ſe non tre: & ſe ſono tre meſi piu, ſe non che ue ne tutle, ſe non due, &c. Et colui, che da danari in Spa- gna, accioche ſe gli paghino in Roma a piu buon mercato, ſe gli danno per ſino a tre meſi, che pagarli ſubito: Per quelle ragio ni, per un tempo ci parue, che non ſi poteſſe ſoſtenere quello

72 tratto. Ma non † oſtante tutto quello, crediamo, che egli ſia lecito. Primo, perche, (come dice il Caldermo [d]) pare brut- [d] In cõm. de uſu.

[b] 2. 2. q. 78. ar. 1. ad 3. [c] In 4. d. 15. q. 1. ar. 2. q. 2. [d] Cald. cõm. 14. & 15. & in cõ- mẽ. 1. 14. q. 1. n. 26. & in c. fi noſtris, & in c. fi cuiuſcunq; ſu. 60.

cosa il uoler condannare tanti buoni mercanti, che fanno questo, & con quel danaro s'empie tutto il mondo. Secondo, che senza questo trafico si distruggerebbono le contrattationi, che si hanno co i regni stranieri: & diuerrebbono poueri i proprij. Terzo, che tutto il fondamento di questo trafico è, che il danaio assente non uale tanto, quanto il presente, come sopra [a] si pruouò, nè uale tanto quando ue n'è abbondanza, & copia, quanto, quando ue n'è carestia, & necessità, come sopra [b] si pruouò. Per la qual cosa giustamente puo colui, che tiene danari in Medina comprare, ò procurare di hauerne per cambio de gli altri, che sono in Fiandra, per men di quel, che uagliono in Fiandra: & poi riscuoterli in Fiandra, & comprare, ò procurare di hauerne per uia di cambio, ò per altri contratti innominati con quelli in Fiandra altri danari, che sono in Medina, per men di quel, che uagliono in Medina, & con questa maniera accrescere i suoi danari. Anco uno, che ha danari, ò credito in Fiandra può comprare, o procurare per uia di cambio di hauerne in Medina fuori della fiera, ò al principio di essa (se ue n'è abondanza) per più buon mercato; & da poi comprarli, o cambiarli più cari nel fine della fiera; se ue n'è più carestia, pur che egli dia il giusto, per lo assente de' danari presenti, & per il presente in danari assenti. Quanto [73] a tanto per quella parte, che per questo terzo fondamento, si risoluono i due argomenti primi della parte contraria; poi che da questo ne segue, che confessando non si esser compra alcuna giusta, fin che non si osserua egualità fra il prezzo, & la mercantia, & posto ciò, & douiamo negare ch'essendo ogni cosa eguale, non uagliono più cento Ducati presenti, che cento assenti, ne che cento assenti, non si possino comprare per meno di cento presenti, valendo tanto gli uni nelle lor terre, quanto gli altri nelle loro. Ne anco quello, in che gli argomenti si appoggiano, cioè, che il giusto prezzo di cento ducati assenti di Sauoglia in Medina, sono 99. presenti: anco cento ducati di Sauoglia presenti tanto in Sauoglia il giusto prezzo di 99. assenti in Medina, perche prima i 99. presenti di Sauoglia saranno in Sauoglia il giusto prezzo di cento assenti di Medina. Habbiamo detto [essendo ogni cosa eguale] & [valendo tanto gli uni nel luoco loro quanto gli altri nel loro] come uagliono quelli di Sauoglia in Sauoglia & quelli di Medina in Medina. Percioche gli uni uagliono più doue sono,

che

a Su.co.n.62.&seq.

b Sup.co.nu.51

che gli altri donde ſono, può occorrer quel che ogni giorno occorre, che gli aſſenti, uagliano piu che i preſenti, come communemente hanno ualuto nel noſtro tempo, piu gli aſſenti di Fiandra in Medina, che i preſenti di Medina in Medina, & molte uolte tanto gli aſſenti di Lisbona in Medina, quanto i preſenti di Medina in Medina: Et per queſto ueggiamo, che, ſe il prezzo de i cento Ducati aſſenti di Lisbona ſono in Medina cento preſenti, anco cento di Lisbona preſenti faranno in eſſa il giuſto prezzo di cento aſſenti di Medina: perche i Ducati di Lisbona uagliono piu in Lisbona, che quelli di Medina in Medina, come ſopra s'è detto [a]. Et per queſto il Ducato di Lisbona preſente, uale piu in Lisbona che quello di Medina aſſente, per due uie, cioè, per eſſere preſente, & per ualer piu per ſe ſteſſo in quel luoco, & coſi può eſſere che aſſai piu uaglino i cento preſenti di Lisbona, che i cento aſſenti di Medina: Benche l'aſſentia ſola, di quei di Lisbona non fa che uaglino in Medina meno, che quegli di Medina, per il contrapeſo del maggior ualore, che i Ducati tengono in Lisbona, come ſopra s'è detto [b]. Il quinto †, che giu-

[a] Su.co.n 60.&ſeq.

[b] Sup.co.nu.63

74 ſtifica queſto contratto è, che per il detto terzo fondamento ſi riſolue anco il terzo argomento della parte contraria: Perciochè da quello ne ſeguita, che ſi può anco ſaluar quel traffico per uia di cambio, & per una d'altro contratto innominato, come per eſſempio, Io ti do perche mi dai &c. Poi che da cio ne ſegue, che meno il danaro preſente è giuſto cambio, & equualenza di piu del danaro aſſente; deducendolo tutto, nè piu, nè meno, come ſi ha di tutto quello della compra. Ma ben conteſtiamo, che per il modo di ſaluare, che fa il dottor Soto non ſi può ſaluar quello traffico, che ſi fa da una parte all'altra, ò dell'altra all'altra, come ogni di ſi tratta per l'allegato, nel detto quarto argomento contra la tua maniera di ſaluare. Et perche egli preſuppone tre coſe, delle quali ſi conclude la tua total riſtrattione. La prima è, che il cambio de' danari non ſi può far giuſtamente, ſe non de i danari, che realmente ſono de i due, tra i quali ſi cambia. La ſeconda, che il danaro aſſente non ual meno che il preſente. La terza, che da queſte ſeguita è, che il danaro aſſente non ſi può cambiare, per il danaro preſente: ſe non dando tanto per il preſente, che uaglia tanto doue egli è, quanto uale l'aſſente doue egli è. Dalle quali tre coſe, neceſſariamente ſegue un'altra quarta: cioè, che ſe cento Ducati ſono giuſto ba-

tratto,& cambio di cento di Medina,& di nouanta di Fiandra, nè piu, nè meno faranno il giusto prezzo de i cento di Medina. Et da questa ne seguita un'altra quintaessentia, che per tal tratto nul la può crescere il tuo danaro,ne anco conseruarlo,se non con gra pericolo,spesa,& trauaglio; perche nellun lo vuole, senza vtile al cuno: & per conseguente si distruggerebbe tutto questo traffico. Et quelli, che fino al presente ci hanno esercitati, sarebbono obligati a restituire il guadagno, che con esso hanno fatto. Ma perche noi altri sopra a conchiudiamo, che per niuna delle dette tre cose se li proua con la legge (anzi il contrario direttamente con essa legge) diciamo, che il detto traffico, ne piu, ne meno si può saluar per via di cambio,& d'altro contratto nominato, come sopra si è detto, poterli saluare per via di compra, & di quantità. Il tutto, che giustifica questo traffico è, che in quanto alla parte contraria, si può risoluere negando, che in questo traffico, (quando egli si fa, come si deue) si tolga niente per forza, o per dilatione: Primo, perche tra i gusti mercanti, tutto il tempo, che è da' pagamenti a' pagamenti, si tiene come per contante, & per presente, per euitar le cedule, approbate da me dichiarato il Soto b: benche di ciò egli non diede la ragione, la quale per che sia questa. Che per la legge si ha da fare un termine di tempo per far quelle cose, il quale si come non è determinato, così esso si ha da determinare da tal legge, o dall'arbitrio di huomo da bene c. & hallo determinato l'uso, il quale è legge, che alle uolte tutta, & che è stato introdotto dall'arbitrio de' prudenti mercatanti: di che si hanno i sopradetti. Benche alle uolte non si fa tanto, & alle uolte, ne si fa meno di piu. Si risolue anco l'istesso argomento, considerando che altro è comprare, ò uendere alcuna cosa per giusto prezzo, almeno pretioso, che si ha da consegnare di qua a tre mesi, che è lecito; perche è lecito uendere a tempo e, & vender quel che è per nascere f, & anco cambiarlo, come di sopra g si è detto, il quale è quello, che si fa in questo traffico,& altra cosa è comprarlo per meno del giusto prezzo almeno pretioso (per auanti che il frutto, o quello sia piu del giusto prezzo stimato, per fare che ogni traffico, lo proua l'argomento,& non lo contestiamo. Per la qual cosa, è lecito come giustamente uno può comprare, o riscuotere per cambio, auanti, che sia nata la lana, & l'herba dell'anno seguente, per il suo giusto prezzo, così può comprare, & cambiare nella fiera di Medina

75

a Se pero nu tratabi prima retellitur, & alię duæ cõlutãtur.

b Lib. 6 q.5.ar.2.de iust & iur.

c Arg.l.1.de iur.de fis & l. cauſas,de cõſtit.

d Ca Conſuetudo 1 d.l.de q bus.ff.d leg.

e §.Vendidit.& inſtit.de rer diuiſio f l.Nec ẽpt ff.de cõtrahẽ.Empt.cũ gl. g Sup.co.nu.15

dina il danaio di Fiandra per il suo giusto prezzo, acciochè se gli
contegni nella prima, ò seconda, & anco terza fiera, pur che egli
non tolga più del giusto prezzo rigoroso, per contegnarselo
più tardi, che torrebbe per contegnarglielo nella prima fiera.
Concedesi poi, che alcune volte, che si toglie alcuna cosa
notabile più del giusto prezzo, per la speranza, & dilatione, si
77 pecca, con obligatione di restituire. A questo [77] concludia-
mo, che il detto Tratto è lecito, osseruandosi queste con bricui:
La prima è, che il cambio non sia nuouo: cioè, che colui, che dà
il danaro, voglia, & habbia intentione [a], che le gli ritorni in a Alogn. de Spt.
quel luogo, doue si toglie, & creda con ragione, che colui, che nec. q. 1. n. 1. Arg.
lo toglie, tiene, ò terrebbe danari, robba, ò credito, ò autori- c. cum quidam de emt.
tà, per tenerne giuoco in quel luogo, doue lo tolse, & che ri quel
luogo gliele dara. La seconda, che per il danaio all'hora, si dia
tanto per il presente, quanto fara giusto; & non si ritenga
l'uer brauemente il prezzo per l'attenta. Ilche tutto si ha di ultima
mente ad arbitrio d'huomo da bene [b]. La terza, che non tolga b Arriag. d. q. 1. n. 1.
di più, per hauer più tempo, fino alla contegnatione, ò paga- Lop. in l. 2. tit. 20.
to, nel quale si ha da contegnare, che se l'hauesse da contegnare in l. Ord. reg.
altro luogo, doue egli s'ha da pagare. La quarta mira di questi pat-
ti è, che non lecito uendere, o cambiare per più, per meno del
lo, contante, o dato per la seconda, o terza fiera, che per la pri-
ma. Habbiamo detto per più, perche se uorrà dare meno al
la seconda, & meno alla terza fiera, per quel, ch'egli poteua giu-
stamente torre il giorno al pagamento della prima fiera, ben lo può fa
re, & fara opera di carità, & di misericordia, ma non potrebbe torre
di più: Percioche, dato, che quel che si dà per un di cambio,
di uero, o uerisimile interesse. Si può dar più caro per due fie-
re, che per una, & più caro per tre, che per due (come sopra s'è c Sup. co. nn. 34
detto) però non si può dare per un di cambio, di compra, di ba
ratto, od altro contratto innominato, del quale non qui parlia-
77 mo. [77] Da questo inferiamo, Primo, che con ragione si può
dubitare d'un caso, che ci domandò in Lisbona, un Castigha-
no, che quiui uoleua dare a un mercante Portoghese certi da-
nari, acciochè egli pagasse con certo guadagno, nella prima fie
ra di Medina del campo, che era per douer essere di là à tre, ò
quattro mesi, & conueniua molto ad esso Castighano, che da-
ua il danaio, portarlo in Castiglia. Ilche per una parte pareua
che non fosse giusto, percioche non si uedeua ragione alcuna,

per la qual si potesse torre *: anzi pareua che il Castigliano la douesse dare al mercante, poi che conueniua ch'egli portasse di là à quà il suo danaio, e'l mercante metteua l'industria, & fatica di darglielo quà, conforme a cio che habbiamo detto, [b] della giustitia del cambio per lettera. L'altro, perche pare disugualità, & ingiustitia, che il mercante gli dia tanto qua, quanto toglie là; & di piu, ponghi la sua industria, & fatica, & che anco gli dia guadagno [c]. L'altro, perche il mercante non uorrebbe dar guadagno, se l'hauesse à dar subito in Medina; ma hauendo à dare, di qui à tre, ò quattro mesi: & godendolo in quel mezo tempo, per consequente lo pagaua per la dilation del tempo che è usura, per il sopra [d], & in altra parte [e] detto: Et questo par che tenga il Gaetano [f]. Ma † a molti parra che il Soto § tenghi il contrario, dicendo, che se conueniua al mercante portare il suo danaio da Medina a Lisbona, come un altro di portare il suo à Medina, ben potrebbe egli torre il guadagno, che per il cambio di lettere si può torre: Il che anco in questo caso tiene il Gaetano [h]: Benche esso Soto non lo allega. Ma a noi altri però pare, che si debbino distinguere cinque uie, per le quali il detto Castigliano potrebbe dare il detto danaio: che sono quattro senza consideratione, almeno principale, del tempo lungo, ò breue, ch'era fino alla fiera; & una con questa consideratione. La prima, senza la detta consideratione e per una delo impresto. La seconda per quella del cambio per lettere, con che il mercante portasse il suo danaio qui. La terza per quella, che egli portasse il danaio al mercante di Medina a Lisbona. La quarta per una di compra, di tratto di cambio, o d'altra commutatione nominata del danaio absente, che il mercante tiene in Medina, per il suo presente, che teneua in Lisbona. La quinta è con la principale consideratione, del tempo & dell'aspettare, ch'egli haueua fino alla fiera per alcuna delle dette uie, togliendo piu, o meno, conforme al tempo maggiore, ò minore, ch'egli hauea fino alla fiera. Nel primo caso, cioe se gli uoleua dar per una d'impresto, & con patto & intention principale che gliela pagasse in Medina, era usura, perche egli uoleua, uada quare con l'impresto alcuna cosa: cioe l'obligatione, che se gli pagasse in Medina, & con guadagno, hauendogli prestato in Lisbona; che è guadagno stimato a danaio [i]. Ma, se gli uoleua prestar senza tal patto & intentione, che si obligasse precisamente a pagarli

a Vsurpario ad fine qui sit, toto titulo de usur. in 6. per. 14 q. 5

b Sup. eo. commen. nu. 21 & 22.

c Adde tractatum quod non sit iustus Aequalitas & illicitus Scot. in 4. d. 15. q. 2. ar. 1 & paulo ante n. 23. & 24. & d.

d Su. eo cap. nu. 23

e In com. c. 1. 14 q. 3

f In tract. de cãb. c. fi. g. Lib. 7 q. 3. art. 1. de iust. & iur.

h Vbi sup.

i Ac p cõsecutionẽ usur. c. 1. & c. 14. q. 3 ut bene aduertit Ioannes de Lemos in commentar. d. c. 1. nu. 5

78

gerli in Medina, fino che in Lisbona tanto per tanto, ò in Medina con quel guadagno per ricompenſa di quel che il danaro vale più in Lisbona, che in Medina, leggiermente potrebbe torre quel di più, ſe tanto più valeuano in Lisbona, che in Medina, per quel, che di ſopra s'è detto [a]. Et nel ſecondo caſo, ſe lo vuoleua dar per via di cambio per lettera, col quale il mercante portaſſe il ſuo danaro a Medina, il Caſtigliano era obligato a dar gli altro per ciò alcun premio, per il ſopradetto: Benche ſi potrebbe concordare nel contratto, che per il ſuo ſalario egli toglieſſe ciò che più vale il danaro in Lisbona, che in Medina, o tanta parte di eſſo, quanto folle giuſto, per il ſopradetto [b]. Et nel terzo caſo, ſe lo vuoleua dar per via, ch'egli portaſſe il danaro al mercante da Lisbona a Medina, poteua torre tanto ſalario, quanto il banchiero poteua torre giuſtamente per portarlo à lui. Et nel quarto caſo, ſe glielo vuoleua dare per via di compra, di cambio, o d'altro contratto innominato, poteua torgli più per due vie, cioè per eſſere il danaro del mercante aliente, & perche ello vale meno, come ſopra s'è detto [c]. Et nel quinto caſo, ſe glielo vuoleua dare per alcuna delle dette vie con la conſideratione principale del tempo, ch'egli hauea fino alla paga: volendo torre più, o meno, ſecondo che più, o meno di tempo egli hauerà, di fino, che ſenza ſubbio era incerto. Perche di ſopra s'è riſoluto, che non ſolo il contratto del'impreſto, ma ogni altro contratto, nelquale ſi toglie più, o meno per hauere più, o meno di tempo fino alla paga, è **uſura formale, ò uirtuale.**

a Sup. co. nu. 61

b Su. co. com. nu. 61

c Su. co. com. nu. 61

d Su. co. com. nu. 47.

Il Caetano [e] dice, che chi conſidera diligentemente, che il ſufficiente ſegno dell'ingiuſto contratto non è il dare manco per il cambio, interponendoſi molto tempo infino alla fiera: & il dar più, quando ch'egli è uicino alla fiera: perche benche in prima faccia queſta conſuetudine, appaia eſſere introdotta per hauer conſideratione all'intervallo del tempo, nel quale, chi pigliа i danari a Milano, per reſtituirli alla fiera di Lione, ſi ſerue d'eſſi danari, nondimeno chi più

e In 2. 2. de cab. c. 7

sottilmente considera, ritrouerà che questa consuetudine è stata introdotta, perche allhora si trouano, ò non si trouano banchieri, che tẽghin luogo quasi di uenditori, ò per la loro abondanza, ò per carestia. Per ilche si deue sapere, che quelli, che pigliano danari a Milano in cosi fatti cambij per assignare una marca d'oro à Lione nella fiera, sono quasi uenditori d'essa marca d'oro assente, da luoco, & tempo. I quali communemente fanno con lor danno questo cambio; sapendo sempre in quanto danno incorrono per tal uendita. Da questo consequentemente deriua, che niuno (semplicemente parlando) si troua quasi uenditore in questo cambio. si come, nè anco in qualunque altra commutatione, nella quale ui è certezza, che si dannifica il uenditore. Nè per questo si deue giudicare che la commutatione sia illecita, per la quale il uenditore possi incorrere in danno, Percioche pur che la cosa assente, ò presente si uenda per giusto prezzo il contratto è lecito, benche una delle parti ne habbia il danno. Da questa medesima radice anco auiene, che appena all hora solamente si trouano uenditori in questi cambij, quando i mercanti hanno bisogno di danari, & uogliono far questi contratti di uẽdita, con alquanto dãno, piu tosto che astenersi dal maggior guadagno, ò commodo, che sperano che gli sia contato al

presente.

presente,ò acquistarlo da i danari riceuuti à cambio. La onde che niuno si trouerebbe quasi mai uenditore di questi cambij, se non fossero si fatti bisogni de' danari, con l'interuallo del tempo. per ilquale, quelli, che sono quasi uenditori potessero co i danari pigliati prouedere à i loro negotij. Si come adunque l'interuallo del tempo è occasion di molti uenditori, cosi il molto interuallo del tempo, è occasione di piu uenditori communemente; & il poco tempo occasione di molti compratori. Et però, ragioneuolmente si dà manco da quelli, che pagano, come sono i Banchieri: quali sono quasi cõpratori della marca assente; essendo l'interuallo di molto tempo, per l'abondanza de' uenditori; & essendo poco l'interuallo di tempo per l'abõdanza de' compratori, piu si paga da i medesimi quasi compratori, & si dice, che abondano tanto alcuna fiata i compratori uenuto alla fiera, che non guadagnano nulla, anzi con danno loro, fanno il cambio: perche non si trouano uenditori. Et questo accade, quando l'arte negotiatoria uà fredda.

La onde, quando i contratti de' cambij fatti in questo modo, sono leciti, rimossa questa differenza di tempi, si come dalle cose dette, & da dirsi puo esser manifesto; & questa differenza del tempo, non si può anco dannare: perche per il predetto modo si può saluare. Resta, che non si

deono giudicar tali contratti ingiusti, se per altra via giustamente si fanno tali commutationi; essendo già considerata l'assentia del luoco. Tutta questa soprascritta illatione è del Gaetano, aggiunta da me traduttore, parendomi cosa necessaria, ch'ella fosse posta in questo luoco.

Il secondo † seguita, che proportionalmente quella distin- 79
tione si ha da distinguere, quando alcun'altro volesse dar danari in Medina, doue uagliono meno, per Lisbona, o per Fiandra, doue uagliono piu, o in Sturgia per Mosca, doue uagliono egualmente, ilche per schiuar prolissità non esplichiamo. Segue terzo, che è cio, che si deue dire di quella determinatione d. Santo
a 2.pa.tit.1.c.7 §.50 Antonino [a], cioè, che il cambiatore, o il banchiero o usurario, che dà in Roma ad alcuno cento, o mille Ducati per i suoi negotij à pagarli di là a sei mesi in Parigi, a chi li uuol la sua autorità; con patto che gli paghi in Parigi cinque, ò otto per cento.
b Ver.usur.3 q 83. Laqual legge Silueftro, [b] e'l che tutto dotto Gregorio Lopez gli approba ambidue [c]. Laquale seconda, che si deue dire.
c L.13.5 par. tit.11. Primo, che ella è uera; perche in quel contratto, secondo che si fa a quei cinque, o otto per cento, si coglie per la speranza, & contemplatione del tempo, che è tra l'impresto, & il rendimento, che è manifesta usura. Secondo, che quel contratto non si potrebbe far lecitamente per uia d'impresto per Parigi benche si facesse senza hauer rispetto al tempo, & anco rispetto meramente al luoco per Spagna, perche si come per l'impresto non si deue uolontariamente, & il danaio uaglia piu in Francia che in Roma, per due uie egli è il cento: cioè, perche egli coglie piu di quel, che presto per ragion del luoco, doue si ha da pagare, & anco perche togliendo piu, quei cinque, ò otto. Ma pero per Spagna si potrebbe far non togliendo cinque, o otto per cento, ma meno piu per cento, quanto meno uale in Spagna il ducato, che in Roma, & per ciò subito in Spagna: Terzo, che quel contratto si potrebbe far lecitamente per uia di compra, di cambio, ò di altro contratto innominato; dando in Roma con la contemplatione del tempo quei cento Ducati presenti, per altri tanti absenti, & alcuni piu: osseruate
d Su.co.cõm.nu.64 le dette [d] quattro conditioni. Ma egli potrebbe piu tosto, se gli

delle

delle per Spagna, che se gli delle per Francia: perche Spagna è più lontana da Roma che Francia: & per questo meno vagliono gli auisi di Spagna in Roma, che gli auisi di Francia, per il sopradetto [a]: & perche il danno dal meno in Spagna che in Roma: & in Francia più che in Roma & in Spagna. Questo (al nostro parere) uolle tenere Siluestro [b]: dicendo che quando si faceua il detto contratto, egli era usurato: ma che si potrebbe far bene. Segnata l'ultimo, che non è cambio, ma usura coperta con nome di cambio, quella di coloro, che uenuta la fiera, & il tempo della paga, danno a' debitori, che non pagano al tempo determinato, dilatione, & aspettano infino all'altra fiera, acciò che essi gli paghino un tanto di ricambio, come notò il Gaetano [c]. Benche egli non può negare, che per uia di cambio per interesse non possino torre quel che per non esser pagati al tempo determinato lasciano di guadagnare, con cambij uerì, che se gli offerissero, se tenessero quei danari, per quel che si ha detto di sopra [d].

a Sup. eo. nu. 64

b Versus 4. c. 13

c In trac. de cãb c. 7

d Sua. eo. cõm. nu. 34

Questo è quello, che sotto à debita correttione ci è parso de i cambij a buona fede, senza inganno apprello Iddio. Et habbiamo trato quanto più si può estendere il guadagno de' Cambij, quanto è possibile per difender giustamentente l'anime, & la roba di tanta, & tanta principale, & honorata gente. Desideramo tuttauia che quelli, che sono fuora di questo trafico, non habbiano alcuna inuidia à quelli, che con essi cambij uiuono. Auisiamo i confessori loro, che debbino dissuadere grauissimamente i cambij, & gli interessi fatti, & persuadere i mercanti, che le tentationi loro fanno che essi camminano per andare al Paradiso, per alti & pericolosi monti disuiati: onde gl'intoppi del grande amore, & affettione de i gran guadagni, facilmente gli pongono far calcare, nelle ualli tanto profonde de' peccati, & delle ipne della restitutione, che tardo, o non mai si potrebbon leuare, & liberarsene. Preghi a colui, che per tutti fu coronato di spine, che uoglia leuar quegli, che sono calcati in essi, & nei che tante uolte fu uno essere con gli altri, & tutto ne tiri su alla terza de' cieli per amor di quella sua Gloriosa Madre, & Regina del Cielo. La ottaua della Visitatione giocondissima della quale celebra hoggi la Chiesa Cattolica. Amen. *Salamanca octauo idus Iulias à partu eiusdem Virginis Matris.* M D I V I.

IL FINE DEL COMMENTARIO DE' CAMBII.

COMMENTARIO RESOLVTORIO DELLA SIMONIA MENTALE:

Et della intelligenza del Cap. fin. de Symonia, *per dichiaratione d'un certo passo del Manuale de' Confessori.*

SEGVENDO LA REVISTA, del Manuale de' Confessori, & Penitenti, ci intoppammo in quell'oscuro passo della Simonia mentale, & determinammo di tenerlo alla memoria, & stampare alcuna cosa di quelle, che l'anno M D XXXII. appuntammo nel cap. ultimo *de Symonia*, per dichiarare quel passo, che si tiene per inesplicabile: & difendere il detto capitolo, & la sua commune intelligenza: & quel, che seguendo il detto capitolo habbiamo detto nel Manuale; & quel che in materia assai cotidiana, tanti anni, per tanti illustri autori si ha insegnato, & guardato de gli argomenti,

gomenti, & del nuouo modo d'intendere d'alcu ni moderni, benche assai dotti huomini, usando della midolla grassa, & affettata breuità, che nel detto Manuale usammo.

Gregorius Nonus in capitulo quadragesimo sexto. Quod est postremum Tituli de Symonia.

MANDATO nostro recepto, ut cum Monachis, qui per Symoniam, dato aliquo, locum in Monasterijs sunt adepti secundum constitutionem Generalis Concilij, dispensares. *Et infra.* Consultationi tuę breuiter respondentes, dicimus, Mandatum Apostolicum etiam ad Abbates extendi. Et ad resignationes spiritualium, & temporalium, quæ nullo pacto, sed affectu animi præcedente, utrinque taliter acquiruntur, (in quo casu delinquentibus sufficit per solam pœnitentiam suo satisfacere Creatori) eos pro Symonia huiusmodi non teneri.

RICEVVTA la nostra commissione, acciochè secondo la constitutione del Concilio generale, tu potessi dispensare co i monaci nella Simonia, che dando alcuna cosa, con seguirono luoco ne i Monasterij. Et à basso. *Rispondendo brevemente alla tua consultatione, diciamo: ch'ella si estende etiandio à gli Abbati, di commissione Apostolica. Et a rimuntiar le cose spirituali, & temporali, che senza preceder patto, quantunque ui sia uolontà, & animo*

dell'una, & dell'altra parte, si acquista (nel qual caso basta che i delinquenti sodisfacino al creator loro, con la sola penitenza,) essi non sono per tal Simonia obligati.

SOMMARIO.

1 *La Dispensa, che si permette per i Monaci, si permette anco per gli Abbati.*

2 *L'Abbate non lascia d'essere Monaco, se innanzi ch'egli fosse Abbate era Monaco, & basti per monaco, in materia fauoreuole.*

3 *La Dispensatione è cosa odiosa, & degna da esser ristretta: nondimeno la commissione per poter dispensare è cosa fauoreuole, & degna d'essere ampliata.*

4 *Dispensare nessuno deue eccetto che il Papa, senza cognitione della causa, nella quale molti errano.*

5 *Le Parole (ancorche siano in materia odiosa) includono tutto quello, che propriamente significano.*

6 *La Dispensatione co' Monaci d'un monasterio, include l'Abbate d'esso monasterio, s'egli è Monaco.*

IL primo † che si raccoglie da questo capitolo, quella notabile propositione, che colui, che ha commissione, & potestà dal Papa per dispensare co' Monaci, può dispensare anco con gli Abbati, laquale si raccoglie dal detto Capitolo, perche chiaramente egli dice, che colui, che hebbe commissione dal Papa per dispensare conforme al Concilio generale, co i Monaci riceuuti per limosine nei monasterij, può dispensare con gli Abbati. Per laqual cosa io mi marauiglio, come il molto acuto Giouanni Maggiore (alquale io sogliо uolentieri allegare per quel ch'egli merita, si per essere io stato suo discepolo in Filosofia, si anco per essere molto amato da quel suo illustrissimo, & dottissimo Dottor Miranda Sanco di Caranza Nauarro, gran gloria della uniuersità d'Alcalà, & della Canonica in giustitia di Siuiglia) [2] diceua che questo Capitolo si fece per determinare, che il Capitolo Quoniam di questo istesso titolo, che parla de i

1

2 In 4. sent. d. 15. q. 2

Monaci

Monaci, ha luoco ne gli Abbati, percioche quelle parole *Mandato nostro recepto*, chiaramente prouano ch'ei parla della interpretatione della commissione, che Papa Gregorio Nono mandò per dispensare, & non della interpretatione del detto capitolo *Quoniam*, ilche molto prima, che Gregorio Nono fosse Papa, si ordinò nel Concilio Generale, del quale fu Presidente Innocentio Terzo, alquale succesle Honorio Terzo, & ad esso, Gregorio Nono. Et è la uerità, che quantunque questo capitolo non si facesse per quel ch egli dice: però si potrebbe egli ben raccorre, per questa induttione, che colui, che dice una cosa, si uede che egli proua quel che ella presuppone [a]. Et che Gregorio Nono dice che la sua commissione di dispensare, secondo la forma di quel capitolo, s'intende de gli Abbati: ilche non potrebbe essere, se quel Concilio, che solamente parla de' Monaci, & delle Monache, non comprendesse gli Abbati, & l'Abbadesse. Si può anco raccorre per una di piu forte ragione, considerando lo, che è piu fauoreuole la dispensatione della legge commune, che quella della commissione del Papa [b]. & questo testo dice, che nella commissione mandata nella materia del detto capitolo *Quoniam* per Monaci s'includono gli Abbati. Adunque per piu forte ragione essi s'includeranno in quel capitolo, che parla de' Monaci: Ma 2 però † qua, ne la glosa, nè Giouanni Maggiore in quel capitolo toccano la causa, perche la commissione, che parla de' Monaci, si estenda à gli Abbati: parendo, che siano altra cosa gli Abbati, & altra i Monaci: & anco un altra il capitolo loro [c]: Et essendo certo, che per referitto impetrato contra i Monaci, non si potrebbe procedere contra gli Abbati [d]: Et anco parendo, che una Clementina [e], che parla de' Religiosi, non si estende a' Prelati loro: come significa la sua glosa [f], & il Cardinale [g] sopra ella: Ma la ragione di questa conclusione si compone di due, ò tre cose notabili. L'una è, che il Monaco, benche egli sia Abbate) non resta d'esser Monaco [h]. L'altra, che la commissione sopradetta di Gregorio Nono, per la quale egli dana potestà per dispensare, conforme à quel, che la legge ordina, era gratia [i]. La terza, che ella era gratia, che a niuno pregiudicaua: ne era contra la legge: ne dana occasione d'ambitione: La quale habbiamo aggiunto, perche la gratia, che pregiudica à una terza persona, si ha da restringere, come si restringono i referitti per lite [k], che derogano la giurisditione de gli ordinarij: & priuilegi,

[a] L. 2. ff. de iur. om. iud. & c. Praterea de elect.

[b] Arg. l. [illegible]

[c] In rub. de [illegible]

[d] Arg. [illegible]

[e] [illegible]

[f] [illegible]

[g] [illegible]

[h] [illegible]

[i] [illegible]

[k] Cap. [illegible]

a Ca fane, & c. por-tio, de priu.

b Iux glo. §. nisi rigor. n. 9. 7

c Cap. 1. & 2. de fil. presbyt.

d Cap. 1 & 2. de fil. presbyt. li. 6

e Iux gl ca. 1 de offic. vica. & Pan & Roue. ibi & Card ca 1 el 1 c 6 perpetuus d fid. instr. & alibi dixerũt

f Iux d Host in c. fi. de tranſactio.

g Num 5.

h in c litteras nar. ord. de fil presby.

[a], che ſono contra la legge, & le aſpettatiue, & le gratie beneficiali, per non dare occatione di ambitione. Et ſe direte che colui, che diſpenſa, & rilaſcia, pregiudica alla legge commune [b], & per conſeguente, che la commiſſione di queſto teſto, che par la di diſpenſatione, ſi douetia reſtringere, & non allargare; Vi ſi riſponderà, che altra coſa è la diſpenſa, della quale la noſtra obiettione parla, & non ha le dette qualita, & ſi deue reſtringere [c], & altra è la poteſtà per diſpentare, che tiene le dette qualità, delle quali parla queſto teſto, & per queſto ſi deue allargare. Da tutto queſto † ſi raccoglie, che quantunque l'atto di diſpenſare ſia coſa odioſa, & degna d'eſſer riſtretta [d], però la commiſſione per poter diſpenſare, è coſa fauoreuole, & degna d'eſſere ampliata [e]: per iſche in queſto luoco, & in molte altre parti ſi pondera queſto teſto. Benche hora noi auuertiamo quel che mai fino al preſente non è ſtato auuertito, che queſto capitolo non proua la detta concluſione tanto generale, ma ſolamente proua, che la commiſſione, che il Papa da per poter diſpenſare ne' caſi, ne' quali la legge commanda, ſi deue ampliare; percioche tale era la commiſſione di quel, che il teſto parla: ſe ben ſi ponderano quelle parole. *Secundum conſtitutionem Generalis Concily diſpenſaret*, & tuttauia la detta concluſione coſi generalmente poſta, ſi deue tenere, (benche queſto teſto non lo proua neceſſariamente) poiche il dar poteſtà ad uno, acciochè egli poſſi diſpenſare è gratia, & à niuno pregiudica; nè è contra la legge, nè dà materia, nè occatione di ambitione, le quali ſono le quattro qualità ſopradette, che inducono fauore, & ampliatione. 2

Da queſta concluſione ſi torna à inferire alcune coſe utili, che il Felino qui riferiſce, limitandola senza neceſſita, benche non ſenza uerita, che non proceda quanto a' difetti naturali, à i quali non ſi eſtende anco la ſupplicatione, con la quale il Papa generalmente ſuol ſupplire i difetti d'alcuno ſtatuto [f]. Ma limitando diſcretamente, che non proceda quando le perſone, con le quali ſi ha da diſpenſare, ſi eſprimono, (come in queſto luoco dice il Panormitano [g], & ſente una gloſa [h]) percioche allhora ella pare piu toſto una diſpenſatione non eſequita, che ſemplice poteſtà per poter diſpenſare.

Anco † la limita con piu utile, che con pertinenza, che queſta interpretatione ampliata non ſi eſtenda tanto, ch'ella leui al Com- 4

miſſario,

missario la necessità di conoscer la causa, ch'egli è per dispensare: perciochè mai non si presume in dubbio, che il Papa la voglia leuare, & così tutti i delegati, & ordinarij si debbono informare della causa, c'hanno da dispensare, prima che la dispensino, come dice Innocentio [a]. Per ilche potiamo inferir gli errori, che commettono molti Nuntij, molti Conti Palatini, & gl'ordinarij, ne' casi lor commessi, con molto gran danno della Republica, in dispensarli senza cagione, ò senza cognitione, & informatione bastante della causa: non considerando che in quel graue mente peccano, usurpandosi l'autorità del Papa: ilquale solo come supremo Vicario di GIESV CHRISTO, può dispensare, senza tal cognitione, & informatione: Et la sola sua dispensatione fatta senza causa, quanto alla legge humana, & generale uale, alla quale solo appartiene giudicare, se dispensando così, & quando egli pecchi. Ma, ne i Vescoui, nè altri maggiori, nè minori di essi, non ponno dispensare senza causa, nè senza cognitione, & informatione della causa circa de i Sacri Canoni. Ancorche sieno casi ad essi permessi, come determina Innocentio, da tutti approbato [b]: dato, che potrebbono far questo circa le lor constitutioni sinodali; nelle quali s'ordinasse alcuna cosa fuora della legge commune. Et dato che molti con grande irreuerentia della Sede Apostolica, & peso delle lor conscienze, & danno della Republica, tanto facilmente dispensano contra i sacri Canoni ne' casi, ne i quali possono, come contra le lor medesime constitutioni, i quali molto si dourebbono riprendere: & anco, (come dice Innocento [c]) castigare. S'intende † anco dal sopradetto, che la dispensatione, che parla de' Monaci, non comprende l'Abbate, se la materia non è fauoreuole, come par, che sentino tutti in questo luoco, & in altra parte [d]. ma (al nostro parere) non è necessario, che la materia sia fauoreuole, perche basta, che ella non sia odiosa, & reprensibile. Per ilche, se uno facesse uoto, ò in altra maniera s'obligasse à dare da mangiare, ò da uestire, o libri a' Monaci, o a' frati del Monasterio, sarebbe obligato à darne all'Abbate, o al Prelato, tanto quanto à qual si uoglia altro Monaco, come tiene Bartolo [e], receuuto. Et anco aggiungiamo che non basta che la materia sia come si uoglia odiosa, se per alcune coniettare giuridiche non si raccoglie, che la intentione di chi disponeua, non era d'includere in ella l'Abbate. Perciochè sempre seguitiamo la conclusione, che le parole poste in una

a In c. duda 2. & de. col. fin. & In c. ad uram de sta m. & ua c. cessatis de fil. presb.

b In ca. Veniens, de fil. presb.

c Vbi sup.

d In Clem. de reg.

e In l. si seruus cor. fl. de iurisp. tut.

dispositione (benche siano odiose,) si hanno da intendere tanto largamente, quanto la lor significatione propria si estende, per il che, (dipoi dell'Aretino, [a] & d'altri piu nuoui) largamente dicemmo in altra parte [b]. & è certo che l'Abbate è propriamente Monaco; & che questo nome Monaco di sua propria significatione comprende quello, che ueramente è Monaco, ancorche egli habbia dignità.

a In l. ff. de test. & in cap. litteris, de testam.
b In c. a. & ca quia in totum de præb.

Da questo † inferiamo un'altra conclusione, che par contraria alla intentione delle parole di tutti, che qui si raccoglie: cioè che se il Papa hora dispensasse con tutti i Monaci, ò Religiosi di tal Monasterio, che caderono nella irregolarità per la violatione dell'Interdetto, dispenserebbe etiandio con l'Abbate, ò col Prelato di quel Monasterio, s'egli fosse professo; Benche l'atto del dispensare sia odioso, & restringibile secondo tutti, nondimeno perche quella parola Monaco, ò Religioso, di sua propria significatione include l'Abbate professo: & non ci sono congetture bastanti di presumere, che in questa cosa l'autor della dispensatione non lo uoglia includere. 6

Anco inferiamo da tutto questo, un'altra nuoua, & singolar conclusione, che, nè in questo testo, nè in altre simili decisioni hanno luoco, nè gli Abbati, nè i Prelati Commendatorij, che non mai fecero professione, nè sono ueramente Monaci, o Canonici Regolari: Perciochè la principal ragione di questo testo, & delle simili decisioni, è che l'Abbate non resta di esser Monaco benche egli sia fatto Abbate; Ilche non ha luoco nell'Abbate, ò nel Prelato Commendatore, che non è professo, perche, nè propria, nè impropriamente egli si puo chiamare Monaco, nè Canonico Regolare.

SOMMARIO.

7 *La Simonia mentale è peccato, ilquale si sodisfa con la penitenza sola.*

I Peccati della uolontà, delle parole, & dell'opere sono d'una istessa spetie & malitia.

8 *La Simonia ha tre spetie: cioè sola mentale, sola mentale conuentionale, & reale.*

9 *La Simonia reale non può essere doue non è la mentale.*

10 *La Simonia per esser peccato, le basta la uolontà di fare, ò dare alcuna*

alcuna cosa temporale per hauerne una spirituale.

11 *La Simonia mentale, & conuentionale, & non reale, non obliga à restitutione.*

7 A seconda, † che si raccoglie da questo testo è, che la Simonia, mentale è peccato: si perche quelli, che la commettono, si chiamano delinquenti, per quella parola *Delinquentibus*, & si anco, perche chiaramente significa ch'è necessario ch'essi facciano per ella penitenza, per quelle parole, *Sufficit delinquentibus, per solam pœnitentiam suo satisfacere Creatori*. Et perche i peccati della uolontà, & delle parole, & dell'opere sono d'una istessa spetie, & malitia [a]. & è chiaro ch'è molto graue peccato quel della Simonia posto in opera [b]. & anco perche li conuiene tutta la diffinitione del peccato, con la quale lo diffinisce Santo Agostino [c], ilquale è la uolontà di conseguire quel che la Giustitia uieta, & la Simonia mentale è tal uolontà, come è chiaro. Ma la Glosa seconda di questo capitolo, con la quale concorda un'altra [d] glosa, par che senta il contrario in quanto el la dice, che niuno che con la uolontà sola commette Simonia è simoniaco. & è chiaro, che per la sola mental Simonia niuno pecca altro peccato che di Simonia: Adunque niuno pecca: ma dica quel che gli piace Giouanni Maggiore [e], egli non sente il uero; pensando piu le parole, che la intelligenza loro [f]. Perche la medesima dice ch'ei pecca, & nel dire ch'ei non è simoniaco, ella non uolse dire ch'ei non pecca di peccato di Simonia, ma ch'egli non è di quelli che la legge commune chiama simoniaci, che sono quelli, che con l'opera la commettono, & incorreno nelle pene contra i simoniaci poste; & in effetto ella uuol dire, ch'ei non è simoniaco attuale, ma solo mentale.

a Th. 2.2.q.100.a.7.& 2.2.q.63.a.1.

b Maior est culpa mentis quam oris.

c S. 1.2.q.71.a.6. sup. cius com. id declara.

d In cap. consulere, de iym.

e In 4. dist. 25. q. 2.

f Contra imperitos gentium, de uer. sign.

8 La onde † ne segue, che ui sono molte spetie di Simonia. cioè, sola mentale, sola mentale conuentionale, & reale, come ho detto nel Manuale [g], dopo l'hauer dichiarato che cosa è Simonia [h]. La quale è cosa spirituale. Resta à uedere quanti modi ci sono di Simonia [i], & che cosa è ogni una di quelle tre simonie. La mentale è un uoler dare, ò torre alcuna cosa temporale per prezzo di cosa spirituale, senza darla, & torla ò che uuol torre, ò dare, togliendo, ò dando senza dichiaratione esplicita, nè tacita di quella mala uolontà: & per consequente, senza patto

g Ca. 24. num. 101.

h Vide sup. n. 99.

i Eodem num. 101.

espresso, nè tacito. Alla qual cosa aggiungiamo al presente, che la Simonia mentale si parte in due: cioè, in Simonia mentale, che non viene all'effetto di torre, ò dare alcuna cosa, & in Simonia mentale, che viene all'effetto di torre, ò dare alcuna cosa, senza dichiarare espressa, nè tacitamente la mala uolontà di dare, ò di torre alcuna cosa spirituale, per un'altra temporale. Habbiamo detto [espressa, nè tacitamente] per significare, che non è simonia mentale, ma reale, la scommessa con colui, che tiene un beneficio, che vaca, che lo può conferire di cento ducati, che non lo darà à N. suo figlio, ò parente, alquale colui desidera, che le gli dia: & per non perder la scommessa, glielo dà: perche tacitamente si accordano di dare l'uno cento ducati, perche l'altro dia il beneficio à chi egli vuole. Un'altra, anco sarebbe tale quella, con che un grande, & ricco Signore offerì a un gran Re, che desidera ua molto, che si pagassero i suoi debiti, che si doueano da un Vescouo morto di piu di uinti mila ducati, che, se sua Altezza fosse contenta, egli li pagherebbe tutti della legittima, che un tale suo figliuolo doueua hauer da lui, & de sua madre. Percioche, come il figliuolo era Chierico, & molto letterato, & uirtuoso, tacitamente s'intendeua che lo faceua, accioche lo promouesse al Vescouado, che per la morte dell'altro vacaua. Anco aggiungiamo f che egli è dubbio, se sarebbe simonia mentale, conuentionale, ò reale, che alcuno ui promettesse tanti ducati, & obligarli per istrumento à pagarueli, accioche uoi gli deste un Vescouado, ò alcun'altro beneficio, senza hauer uolontà, nè piccola, nè grande, di comprarlo, nè pagare i danari promessi. Alla quale il dottissimo Cardinale Gaetano [a], che è seguito dal Dottor Soto [b], risponde, che no: percioche la colpa, & la denominatione dell'opere esteriori discendono da quelle, che tengono l'interiori [c]: Et cosi non può esser uera simonia reale, doue non è mentale: Et perche la simonia, si diffinisce [d] essere uolonta studiosa di cõprare &c. & in questo caso, non è uera compra, nè uendita: percioche doue non è uera uolontà di comprare, non può esser uera compra, & doue non è uera compra, non è uera uendita, ma solo apparente. Dalche inferisce ello Gaetano [e], che quantunque tal promettitore pecchi partecipando della Simonia mentale di colui, che uuol uendere lo spirituale, infamando se stesso, scandalizando gli altri, & mentendo, non pecca però in commetterla: Et di piu, ambidue interiscono, che egli non è

9

a Tit. 3 To. q. 2. de fo
b In 4 q. 5 art. 2. de iu
Sacer.
c In 2. 2. q. 20. art. 1
2 & 3

d Per gl. sũ. 2. q. 1. &
in Manua. 23 nu. 30

e Vbi supra

obligato

obligato à laſciare il beneficio, che acquiſtò per quello inganno.

10 Ma † à noi altri però non par bene il primo, che eſſi dicono, nè quello, che di eſſo inferiſce il Gaetano: perche crediamo, che l'uno, & l'altro d'eſſi, commettono ſimonia mentale, & conuentionale. Percioche per eſſer la ſimonia peccato, non è neceſſario la uolontà di comprare, ò di uendere uera, & propriamente, ma baſta la uolontà di fare, ò dare alcuna coſa temporale, per hauer la ſpirituale [a]: la quale ſi troua in queſto caſo. Percioche, l'uno di queſti può uender lo ſpirituale, & l'altro, benche non lo uoglia comprare per uera compra, però uuol fare, & fa una coſa téporale, accioche quell'altro gliene dia un'altra ſpirituale: poi che egli uuol fare, & fa promeſſa, & obligatione eſteriore, & conforme nell'inſtrumento di eſſe, che è coſa temporale, che ſi ſtima à danaio. Si conferma queſto, perche niuno negarebbe che ſe non foſſe Simonia, ſe io ui deſſi un beneficio, accioche per iſtrumento ui obligaſſe à dare à me, ò ad altri, mille ducati, in maniera ch'io ui poteſſi conſtringere à pagarli: teniate uoi quel, che ui piace dentro de' uoſtri animi: poi che io ui dò il beneficio per coſa, che ſi ſtima a danaio.

11 Il ſecondo †, che ambidue inferiſcono di quello; cioè, ch'egli non ſarà obligato à laſciare il beneficio, per cagione di queſta Simonia, a noi par bene; non però per la ragione, che eſſi mettono, di non eſſer Simonia, come eſſi dicono, ma per non eſſer piu che Simonia mentale, & conuentionale, & non reale. La quale (come a baſſo [b] diremo) non obliga à reſtitutione, ſecondo gli autori, che ſeguimmo [c] nel Manuale [d], & in altra parte.

a Per Ept. & Iuſtis in hac re allegat. nō operatur nō gratuitū ut in rub. ſup. eo latius dixim. in Man. c. 23. nu. 103. & tradunt oēs in 4 d. 25

b Inſ. eo. c. nu. 28. & ſeq.

c Cardin. 10 deciſio 5 de paſt.

d Ca. 23. nu. 105.

SOMMARIO.

12 *La Simonia mentale non obliga à reſtituire quel che per eſſa ſi*
13 *acquiſtò, o ſia ſpirituale, ò temporale: Benche ella ſia meta-*
14 *ta dalla legge naturale, & diuina, nè manco obliga nel foro della conſcienza.*

15 *La dichiaratione Papale ricerca obedienza, & ſoggettione d'intelletto.*

16 *Intelligenza inetta d'alcuni Teologi d'intorno al capitolo della*
17 *Simonia.*

18 *La Simonia mentale oltre la penitenza, ricerca neceſſariamente*

dispensatione, & habilità . .

19 *La Dispensatione non si ricerca nella Simonia mentale, nè nella conuentionale per poter ritornare il beneficio conseguito per essa, se da ambedue le parti ella non si consumò.*

20 *L'opera cattiua del tutto interiore, nè la esteriore, che non è mala, se non per rispetto, & relatione della disordinata uolontà interiore, non può essere castigata dalla Chiesa.*

21 *I Peccati mentali (benche ne segua il danno) non obligano à restitutione.*

22 *L'Vsura mentale obliga à restitutione, & la Simonia mentale nò.*

23 *Restituire nessuno deue per obligatione quel che uolontariamente si piglia, ò da malamente, si che così colui, che da, come colui, che toglie, commettono bruttezza, eccetto quando la legge spetialmente commanda, che si debba restituire.*

24 *Restituire non si deue la cosa à colui, che ingiustamente la dà.*

25 *La Restitutione non si deue, doue non è ingiustitia esteriore: la*

26 *quale è atto della giustitia commutatiua.*

27 *La Simonia si commette con ogni dono temporale, ò sia di lingua, ò di seruitio, ò di mani, che si da per alcuna cosa spirituale, ò spirituale per temporale.*

28 *La Simonia mentale, & conuentionale non obliga à restituire, se*

29 *prima non è consumata dall'una parte, & dall'altra.*

30 *La Collatione del beneficio deue esser pura, & senza conditione, la quale non può star sospesa: anzi subito ella uale, o è nulla. La Enfiteosi, ò Liuello Ecclesiastico non si perde ipso iure, non si pagando la pensione per due anni, ò per tre, s'egli è secolare, se prima il patrone non dichiara la sua uolontà.*

31 *La Simonia, che non è consumata, & finita dalle parti, non induce nullità, nè scommunicatione.*

32 *La Simonia conuentionale, che arriua al dare, & al torre cosa spirituale, ha bisogno di dichiaratione.*

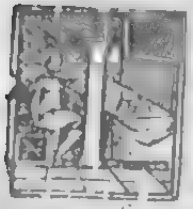

L terzo † che di questo testo si raccoglie è, che la Simonia mentale non obliga a restituire quel, che per ella si acquistò, ò sia spirituale, ò temporale. Per ilche ne segue, che nè anco farà incorrere in alcun'altra pena ordinata nella legge contra i simoniaci [a]: perche l'obligatione di restituire l'acquistato per Simonia, non è pena (secondo alcuni) ma debito, 12

a Deqm. In c. Tira de Sym. & ibi Panor. & alij. Bart. per Io. Andr. & alios.

contratto

contratto per torre indebitamente quel che non si doueua: & secondo quelli, che la chiamano pena, ella non è tanto estrinseca, nè odiosa quanto l'altre della Sospentione, della Scommunicatione [a], & della Priuatione, & poi che non s'incorre per ella in obligatione di restituire, meno s'incorrerà nell'altre pene [b]. Et in questo tutti concordano: & anco in questa conclusione ha luoco, nella prima delle due Simonie mentali, sopra dette, la quale non viene all'effetto di dare, o torre mentre. Ma è però gran difficultà a sapere, se questa terza conclusione, & la sua illatione hanno luoco nell'altra Simonia mentale, che oltre la mala uolontà arriua all'effetto di dare, ò di torre, ò à dare & torre alcuna cosa per ella, senza esprimerla formale, nè uirtualmente, & senza patto espresso, nè tacito. Et alcuni [c] sono di parere che nò; per uedere che la usura mentale obliga à restituire il tolto per ella [d], & non trouar differenza bastante per questo fra la usura mentale, & la Simonia mentale, Ma a noi altri però sempre parue buona la commune opinione, che tiene il contrario, la quale tentamo qui, & in altre parti per molte ragioni.

a Perrin. 2. tenno. b Ar. [illegible] de cc. & Ant. Mar. Magis. C. de sacro fan.

c In quest. Mor. [illegible] d Ca Conquest. de usur. & ibi nimus in c. [illegible].

13 Il primo, perche 1 questo testo lo dice tanto chiaro nella seconda parte che ci par gran temerità il dire ch'egli non lo dica, dandogli glose, che in niuna maniera li quadrano, & danno fauore per dire altre tante de' molti testi, & negare che determinano quel, che è chiaro per determinarsi in esso. Il secondo, perche molti hanno inteso, infino al presente questo testo la glosa, & quasi tutti i Dottori Canonisti, & Teologi, de i quali è Innocentio Quarto (imponga gli Silentio [e] ciò che gli piace) essendo della nostra parte, ch'esemplifica questo testo in due: L'uno de i quali, tenuti per hauer beneficio, & l'altro ghelo diede per hauerlo tenuto, senza dichiarare l'uno all'altro le lor male intentioni: & così chiaramente lo intende della detta seconda Simonia mentale. Di quelli è anco S. Tomaso: & dica pure il Soto quel che gli piace, che le sue parole tradotte di latino in uolgare sono queste. Solo la uolontà fa l'huomo simoniaco, per cagion che l'odio in effetto; ma no per cagion ch'egli incorra nella pena Ecclesiastica: & per questo non è obligato a restituire il beneficio, che per Simonia mentale egli acquistò: & li basta far penitenza della sua mala intentione. Benche la uolontà, che ha ello Soto, che quel dottissimo, & santissimo huomo tolse dalla sua parte contra la commune opinione, gli fe parere, che'l suo

e Vedi non q. 10

f [illegible] & [illegible] de usur. & rest.

detto non si doueua intendere della Simonia mentale, dellaqua le parla la commune, ma dell'altra. Ilche in niuna maniera si può dire, che chiaramente egli parli di ella, così nella propositio ne del sesto argomento, come nella solutione di lui: perche chiaramente egli parla della Simonia, che si commette con l'intentio ne sola interiore, senza esplicarla di fuora, della quale solo Iddio è giudice: & parla di quella, che è peccato mortale, perche egli dice, che il Simoniaco ha da far penitenza di ella: & parla della Simonia mentale, con la quale si acquistò alcuna cosa: Perch'egli dice, che non è obligato à renontiare il beneficio, che per ella egli acquistò. Et di piu di questo, che necessariamente conclude, chi è colui di quelli, che tengono la debita estimatione della Sapienza di quel soprano dottore, che ardisce dire, che egli mosse dubbio, ponendo un'argomento, & la sua solutione da parte, di quel, che mai, nè dotti, nè indotti dubitarono, cioè, se solo il voler comprare beneficio, senza comprarlo, nè dare, nè torre cosa alcuna per esso, obligaua à restitutione? Nó è cótrario anco † quel 14
che dice il Soto, che se di quella Simonia egli hauesse inteso, haurebbe allegato questo capitolo finale, poiche nel suo tempo egli era gia fatto, perche in mille parti, S. Tomaso determina molte cose determinate da i Canoni espressi senza allegarli per ello, secondo l'uso de i Teologi, benche molte uolte lo allega con molta riuerenza, & poca temerità delle glose, che si chiamano d'Orleans, che distruggono il Testo, & così dice in quel luoco, il medesimo Gaetano, che il detto Santo Dottore raccolse la sua risposta da questo capitolo. De' quali sono anco l'Hostiense, & Giouann'Andrea; dica quel che li piace Siluestro; ancorche la ragione, che essi danno, perche la Simonia mentale non obliga à restituire quello, che si acquista per ella, & la usura mentale si, non habbia luoco, se non nella Simonia introdotta dalla Chiesa: però la sua conclusione generale è allegata da questi Dottori Clasici: percioche alcuni dicono, che essi tengono altra cosa. L'altra (*turba multa, quam dimunerare nemo potest*) la taceue. Il terzo, che a questa conclusione mi mueue e, che la cagione, che ha fatto discostare alcuni da questa commune opinione, & dal la dichiaratione di questo testo, con la glosa, che lo contendono è, il non poter trouar cagione bastante, perche l'usura mentale obligbi à restitutione. [a], & la Simonia mentale nò: percioche come il Panormitano [b] mostra, non sono bastanti quelle, che

[a] Cap. final. de usur.
† In decima.

prima

prima di lui si dissero, & il medesimo si deue intendere di quelle, ch'egli dà: & con ragione, percioche, l'ultima delle tre, che par che egli dia per la migliore, & niuno la riprende, è degna di esser ripresa; percioche egli dice, che questo capitolo s'intende di colui, che non ha intentione principale, ma solamente seconda di dare, ò di torre alcuna cosa temporale, per la spirituale. Ilche non si può intendere così, perche questo testo parla del simoniaco, che pecca, & è delinquente in incorrere nella Simonia, della quale egli parla, come proua quella parola *Delinquentibus*, & quella *Satisfacere per pœnitentiam*, & il simoniaco di chi parla il Panormitano, non pecca, secondo ch'egli medesimo sente, & bene (per le ragioni, con le quali prouiamo in altra parte [a]), non esser peccato, l'imprestar meno principalmente per guadagno. † Ma questa ragione, ha mosso alcuno à tener contra questa commune conclusione, che niun lo douesse mouere, percioche dobbiamo sottomettere i nostri intelletti alla dichiaratione del Papa: & credendo con humiltà, che quantunque noi altri non arriuiamo alla ragione [b] di quel, che egli dichiara, non mancarebbe al Pontefice, come è da credere, che non manco al dottissimo Gregorio Nono, & a' suoi fauti. Et per questo dice Giouanni d'Anania in questo luoco, che si dimandi la ragione bastante à colui, che la fece: Et perche pare, che uoglia saper *Plusquam oportet*, colui, che uuol torcere il testo, come s'egli tolle la regola Lesbia, accioche egli dica quello, che à lui pare: per non parergli bene quel che ello testo dice. Di piu, che questo si darà ragion bastante di lui. Il quarto, che à questo ne deue mouere [c], che questo testo non si può intender nella maniera, che lo intese Giouanni Maggiore: imaginandosi che quando ui è dubbio, egli non cura di gloss, nè di dottori, & così ridendosi di Giouanni Andrea, & del Panormitano, egli dice che non poterono condur la loro intelligenza al porto, per essersi leuato uento contrario. Et per questo egli tiene, che questo capitolo non ha luoco, se non nella prima delle due Simonie mentali topradette, per la quale non si toglie niente; benche si uogli torre: & a quelle parole, *Vtrinque acquiruntur*, poste nel testo, che chiaramente gli contradicenano, espone *Ideſt, quæ homo habere uult symoniacè*. Et non miro, che egli distruggesse il testo, quanto alle parole, & quanto alla sentenza, arguisce il Papa, di ignoranza, di parabolano, & di uanita, † essendo egli dottis-

a In commen. ca. 2. 14. 8 3. nu. 19

b Arg. c. Ego solus 9 dist. vel ne mireris de elect. in 6. & ibi Doctores no am bigam.

c In 4 d. 21 q. 7

simo, & il piu breue & sustantioso di sentenze di tutti i Pontefici. i decreti del quale si ritentono nel Decretale: Percioche la sua espositione significa, che il Papa non intese la differenza, che è tra acquistare & uolere acquistare. Egli significa che Papa Gregorio nono dubitaua, o credeua, che dubitassero i dotti, quel che nessun Canonista studente di tre anni dubita: cioè, se la sola uolontà di rubbare, o torre malamente, senza torre obliga a restituire. Significa etiandio, che ello Papa ui aggiunge legge touerchia, perche colui, che dira, che tanto di proposito, & con tante parole determinò Gregorio Nono, che la uolontà di uendere, ò di comprare cose spirituali per temporali, senza comprare, ne uendere, ne dare, ne tor niente, non obliga a restituire ha da dire, che egli, ò dubitaua, ò credeua che si tolse per dubitarne molto. Per queste, & altre simili espositioni, che hanno dato, & danno alcuni a i Testi, teniamo la legge tanto riuolta. Debbiamo considerare che non tanto solo uno, o due, ma molti motiui sono contra qual si uoglia decisione legale, che si fa per dichiarare dubbij, con altri migliori, che per ello si truouano; & il legislatore gli tiene per tali: & per questo non ci dobbiamo discostar da quel, che chiaramente dice il testo, per alcune apparenze, che s'offeriscono, senza mueditar bene le contrarie. Il quinto † che a difender la detta conclusione e, che anco non si può intender questo testo nella maniera, che l'intese Adriano [a], il quale e seguito dal Soto [b], senza mantenta uolenza, & corrottione della sua contestura; & senza, che si ueggha chiaramente, che lo storzano, & constringono a dire quel, che ello non dice. Il primo, perche per fare che al testo dica quel, che essi uogliono, commandano che si lieui quel tenue tollo, che significa § & diuisione, che si pone prima di quelle parole. Et ad &c. senza autorita, nè esempio alcuno di libro, ne di autori di tanti, che sopra ello hanno scritto: Et cosi tacitamente commandano che si muti la E, maiuscola che sempre si ha posto nella sopradetta congiuntione in e piccola, contra quello, che sempre dal tempo di Gregorio Nono si ha usato: senza allegare esempio alcuno per ello, come uediamo quiui, mutata di poco in qua in una impressione di Parigi. L'altro perche uogliono che contra tutto l uso, & costume di quel uerbo Extendi, che si mette nella prima clausula, si estenda alla seguente. Il che non si può far, senza sillogismo: poi che il modo & la maniera del parlar

Latino,

a Quodl. 9
b Vbi sup.

Latino, non lo patisce bene, & dipoi di quel, Etiam che precede, nè che quel uerbo Extendi, si ponga fra quelle due copule. Poi ch'egli è chiaro, che secondo la buona frasi, & maniera si hauea da porre, prima, ò dipoi di ambedue, & niuno può negare, che non sia ben concertata la frase & eloquenza de i Decretali di Gregorio Nono: & che essi furono composti con somma vigilanza, & molta sustantiosa brevità. L'altro † perche
18 secondo la sua maniera d'intendere, quelle parole *In quocunque*, significano in caso che il Commissario, & Delegato per dispensare, dispensarsi con essi, che è cosa assorda, & che à niun dotto di chiaro giuditio quadrera quella tanto supplita circonlocutione; Et perche secondo quella suppletione ridicolosa, soverchia, & senza niuna sostanza sarebbe la sua decisione, contra lo stilo di tutti i Decreti di Gregorio Nono. Percioche egli vorrebbe dire, che quei simoniaci mentali, co i quali, colui, che ha bastante potestà dal Papà per dispensare, dispensasi, non sarebbono obligati à renontiare à i lor Monaci, ò alla legge, che di stare ne i Monasterij, per quella Simonia mentale conseguirno. Quanto questa decisione sia ridicolosa, verbosa, soverchia, & senza sustantia è chiaro; poi che è manifesto, che mai nessun dubitò se i Monaci, che sono entrati ne i Monasterij per Simonia mentale, possono restare in essi, dipoi che sopra la Simonia dispensasse con essi colui, che ne hauesse bastante potestà, dal Papa: poi che nè mai si dubitò anco de i Monaci, che sono entrati per Simonia conuentionale, & reale, se potrebbono restare in essi dopò tal dispensatione. L'altro perche è chiaro, nè il Papa volse dire in quel luoco, che il simoniaco mentale non incorre in tante pene, & obligationi quãto il conuentionale & reale: & secondo la tua intelligenza, tutti si hanno da misurar con una misura. L'altro, perche repugna al testo, in quanto dice, che nel caso, nel quale egli parla, basta che con la penitenza sola egli sodisfaccia al suo creatore. Percioche egli dice, *Sufficit delinquentibus per solam pœnitentiam suo satisfacere Creatori.* Et secondo questa intelligenza non basta, anzi è necessario che v'intervenga dispensatione di colui, che per essa hauea potestà: & per conseguente oltre la penitenza, è necessario
19 la dispensatione, & l'habilitatione. L'altro, † perche secondo questa intelligenza, il testo significherebbe, che non saltesse la dispensatione, nè la penitenza al simoniaco conuentionale. Ilche è falsissimo, secondo la mente di tutti. L'altro, perche non

solamente non è necessaria la dispensatione nella Simonia mentale per ritenere il beneficio conseguito per essa, ma nè anco nella conuentionale, se per ambedue le parti ella non si consumò, si come noi habbiamo detto nel Manuale [a], & in altre parti [b], dopò Cassiodoro [c], e'l Gomeno, & subito diremo piu lungamente [d]. L'altro, perche secondo questa intelligenza si ha da dire, che prima si haueua alcun dubbio di questo capitolo, se colui, che hauesse potestà dal Papa per dispensare, co i Monaci, che fussero entrati ne' monasteri per doni, potessero restare in essi, potrebbe anco dispensar con quelli, ch'entrarono per Simonia mentale. Il che dire è cosa degna di riso, poi che nessun dubbio ci è; nè si ha nella legge, ancor che si potesse dispensare co i Monaci, che commisero Simonia conditionale, & reale. Finalmente oltre à tutto questo aggiunge il terzo, del quale sopra per fuggir questa intelligenza non contendero Adriano, ne colui, che lo seguitò, che per seguire la sua intelligenza, non è possibile dare construttione, che sia tollerabile a quelle parole ultime del testo, che dicono *Eos pro ymonia huiusmodi non teneri*: come uedrà qualunque persona, che lo uorrà construire.

a Cap 25. num. 104 & 105
b Ca si quidē. pag. 23 de rest
c In 15. de pæn. d q 22 reg. de trien. post.

Il testo † che ci muoue à tener la communne conclusione, è la ragione di S. Tomaso [e], cioe che ritenere quello, che si acquista per uia di Simonia, è pena ecclesiastica, come egli chiaramente sente, & la Chiesa non può porre pena per le cattiue uolontà e sole, ne per conseguente, per la Simonia mentale. Non osta il dire, che questa Simonia mentale, di che parla questo Capitolo, non sia de i peccati mortali, che sono dentro della uolonta; anzi ella è di quelli, che restano, & sono per l'opera, senza esprimer la mala uolonta. Dico adunque, che non osta il dir questo: perciochè, così come la Chiesa non può castigar per la mala opera del tutto interiore, così anco ella non può per la esteriore, che non è mala: se non per rispetto & relatione della disordinata uolonta interiore, come mostra Bonifatio Ottauo [f], & espressamente dissero certi Parigini [g]: & tale è questa Simonia mentale. Et per questo molti anni sono, che habbiamo detto, che quiui era detto singolare per la determinatione de i detti Parigini.

20

e In 2.2. q. 100 ar. 6

f Cap. Cognitionis de pœnit. & rem. in 6 radice diximus

g In c. uenerabilibus de fun. cū ei annot. de sent. exc.
h In c. alma, de authen. coll. 3

Il settimo † che a questo ci muoue è, che così come si truoua Simonia mentale, che solamente è cattiua per la mala intentione interiore, ch'è coperta nell'anima, così gli homicidij

21

mentali,

mentali, che solamente sono cattiui, per farsi con mala intentione, come quello, che il carnefice, ò manigoldo fa nel giustitiare per odio, ò per uendetta priuata colui ch'è ben sentenziato, & condennato à morte [a]. come anco è quello, che fa il soldato per odio nell'occidere il nemico in guerra giusta. Et è certo, che nè il manigoldo, è obligato à restituire i uestimenti, nè quel di piu, ch'egli guadagnò, nell'occidere male il ben sentenziato; nè il soldato à restituire l'armi, il cauallo, & le robe, ch'egli guadagno per uccidere male il nemico, contra cui egli guereggiaua bene, come habbiamo detto in altra parte [b]. Et in tutti i peccati si può trouare il medesimo, e così non solamente nella Simonia mentale, ma etiandio in tutti gli altri peccati mentali s'ha da dire l'istesso. Percioche s'io ti dessi cento ducati, acciochè tu andassi alla guerra giusta, & osseruare le leggi d'ella, occidessi N. che uà co i nemici, & questo io facessi con mala intentione, per uendetta priuata, o per hereditare, ma però non te lo manifestassi, & tu l'uccidessi, anco con mala intentione occulta di uendetta priuata, o d'hereditare, tu nó saresti obligato **à pena alcuna nel** foro esteriore, nè à restituire i cento ducati **nel foro della conscienza**; nè io l'heredità, che per quel mi uenisse: dato che ambidue peccassimo **grauissimamente** con le nostre male uolontà interiori; Perche quell'homicidio non sarebbe male, se non per relatione, & rispetto delle male, & occulte intentioni, & uolontà, che noi interiormente concepissimo. Per la istessa ragione, quantunque io uiferma solamente per la ricompensa del beneficio, dicendo che io uoglio seruire, **senza alcun premio, ò pagamẽto**, & uoi nel darmi per tale, ricompensa de' miei seruitij **il beneficio, dite che me lo date** perche ne son degno: senza espressione di queste difordinate uolontà interiori, ambidue peccaremmo mortalmente: ma nè uoi sarete in conscienza obligato à pagarmi la mia seruitù, nè io a lasciare il beneficio. 22 L'ottauo, † che a tener questa commune opinione è, che si può dar sufficiente ragione, perche Vrbano Terzo [c] dichiarò, che la usura mentale obligaua à restituione quel, che per ella si guadagna, & Gregorio Nono dichiarò il contratto della Simonia mentale, perche alla sufficiente pare quella del Gaetano [d], la quale per più breue riferimmo nel Manuale [e]: cioè, che quel, che si dà per usura, si dà inuolontariamente: & quel, che si paga per Simonia uolontariamente: come fa colui, che compra, ò uende. E'l uero che il detto

[a] Cap. si mihi. 23. q. 5.

[b] In Man. ca. 16. nu. 19. & 20. & in Cas. 40. art. 6.

[c] In ca. 3. de usu

[d] 2. 2. q. 100. art. 6.

[e] In ca. 3. num. 1.

a 1.1.q.8.art.1. de iuſt.& iur.

Soto * reproba queſta ragione: dicendo che è coſi eguale colui, che paga l'uſura, come colui, che da alcuna cosa per il beneficio, perche ſi come colui piu toſto uorrebbe il ſuo danaio preſtato, gratioſamente, coſi queſto piu toſto uorrebbe il beneficio, ſenza dar mente, che dando. Et ſi come quelli di alcuna cosa, piu di quella, ch'ei riceue preſtata, perche egli non gliela uuol preſtare gratioſamente, coſi queſti da alcuna cosa, acciocche gli ſia dato il beneficio, ch'egli crede, che forſe non gli ſarebbe dato gratioſamente. Ma queſta ragione non conclude contra quella del Gaetano: percioche molto gran differenza è fra l'uno, & l'altro. Percioche colui, che dà, ò toglie per uia di Simonia, conſente per conſenſo di compra, & di uendita, ò di cambio, che baſta, acciocche uno non ſia obligato à reſtituire: benche piu toſto egli uoleſſe che quel che cõpra, gli foſſe dato ſenza pagar prezzo: & colui, che uende uorrebbe che gli foſſe dato il prezzo, ſenza dar la mercantia: & colui, che dà, ò toglie per uia di uſura, dà, ò toglie per tal conſenſo non uolontario, & forzato, che non è ſofficiente à diſobligare colui, che lo toglie della ſua reſtitutione. Il nono, † che ci muoue all'iſtello, è quella opinione, che tenemmo, & prouammo per molte ragioni nel Manuale [b], ſeguendo Santo Antonino [c], Monaldo [d], Angelo [e] & Siluestro [f]: cioè, che niuno è obligato di precetto à reſtituire quel che uolontariamente ſi da, & toglie malamente; quando ambidue le parti commettono bruttezza; ſe non quando la legge ſpecialmente commanda che ſi debba reſtituire: Percioche da queſta opinione ſegue, che il ſimoniaco non ſarebbe obligato à reſtituire quel ch'ei toglie da colui, che uolontariamente gli dà, ſe non ui foſſe legge ſpeciale, che lo commandaſſe, & conſta che quantunque ui ha legge [g], che commanda che il ſimoniaco conuentionale, & reale debba reſtituire quel che per uia d'eſſa tolſe, non ui è però legge che cõmandi queſto al ſimoniaco mentale, anzi la legge di queſto capitolo è eſpreſſa, che dichiara ch'egli non ui è obligato. Il decimo, † che al detto ci muoue è, che ſi può anco dare un'altra ragione ſofficiente, perche cagiona la Simonia mentale non obliga à reſtituire, & la uſura mentale sì cioè, che la uſura, delle coſe, che ſi danno ſenza colpa, & ſi togliono con peccato: percioche non è peccato dare, ne pagar la uſura [h], & riceuerla sì, & per queſto per la legge naturale, & diuina ſi deue reſtituire à colui, che la da & pagarla, per quella regola

23

24

b Ca.1.nu.31
c 2.par.tit.1.c.25.in princ
d Verb.reſt.turio 2.
e Ver.reſt §.turpe.
f Ver reſtit 1 §.1 & uer.hiesmoſy §.3

g C.de hoc,de ſym.

h C.debitores de iu reuran.

che

che habbiamo posta nel Manuale [a]: cioè, che colui, che toglie malamente alcuna cosa da colui, che non la dà malamente, è obligato à restituire: ma quel, che si toglie per Simonia mentale, si toglie senza peccato da colui, che la dà malamente, per non sapere che la da per quello, ò almeno si toglie malamente da colui, che la dà malamente, & per questo egli non è obligato à restituirla à niuno: almeno s'ella fece quella cosa, per la quale gli fu data per la regola, che habbiamo posta nel detto Manuale [b], cioè, che colui, che toglie alcuna cosa bene ò male da chi la dà malamente, non è obligato di precetto à restituirla, almeno s'egli fece quella cosa, per la quale gli fu data, quando però non ui è legge speciale, che commandi la restitutione, & in questo caso della simonia mentale, non si troua legge, che specialmente la commandi, come s'è detto nel fondamento precedente.

[a] C.17. nu.17. per t. Sanc 10.9.5.

[b] In c.17.nu.13.

25 L'undecimo †, che ci moue è, che si potrebbe dire, che colui, che toglie per uia di sola simonia mentale, benche toglie malamente per l'effetto di peccare, & offender la diuina Maestà, non toglie però malamente per l'effetto di restare perciò obligato à restituire: percioche, acciò che uno resti obligato à restituire, non basta ch'ei pecchi in torre, considerata la sola mala intentione di colui, che tolse. Anzi è necessario, che la togli malamente, considerata la giustitia de gli atti esteriori del dare, & torre, ò del difetto del contento. Come per essempio. Tu mi rendi la spada, ch'io ti ho prestata con buona intentione, & io la toglio con mala, per occiderti con ella, non sono obligato à restituirtela. Compro da te malamente il giorno di festa alcuna cosa, lasciando di ueder Messa per far quella compra, ò con desiderio d'ingannarti notabilmente, & non t'inganno; pecco, ma non però son'obligato à restituire. Ti spoglio con mala intentione nella giusta guerra, conforme alle sue leggi: pecco, ma non sono obligato à restituir niente. Et così per l'istessa ragione. Toglio alcuna cosa da te, che uolontariamente mi dai, senza, che nell'atto esteriore del dono, nè del modo di dare, habbia ingiustitia alcuna, nè difetto di contento nella uolontà, perche mi s'acquista, non sarò obligato à restituirti niente: Benche nella intentione occulta interiore tua, ò mia di dare, ò torre, ci stia occulto il fine cattiuo di uendetta, d'odio, di fornicatione, d'adulterio, di simonia, ò d'altra cosa simile: percioche la restitutione è atto della giustitia commutatiua, & la obligatione

d'essa, nasce dalla sola giustitia reale, come habbiamo detto nel
a In 2.2 qu. 58 art. 1. & qu. 59 art. 1. & 4. Manuale a: Et la giustitia, o ingiustitia non consiste in concordar le passioni, ma in concordar le cose, & gli atti esteriori, per
b Sup. Ethic. c. 2. lect. 3. li quali ella si communica tra diuersi, come dice Aristotele b, & dichiara S. Tomaso c, communemente approbato.

Per † questo concludiamo, ch'oltra questa nostra terza con- 26
clusione, cioè, che la Simonia mentale non obbliga à restituire quel, che per essa si acquisto; o sia spirituale, ò temporale: Ben che la usura mentale obblighi à restituire, quello, che per essa si
d In rep. c. 14 q. 3. tog. tua 15. togue. Come più lungamente habbiamo detto in altra parte d. Et aggiungiamo, che la detta conclusione si ha da estendere, non solo alla Simonia mentale vietata dalla legge humana sola, ma etiandio alla vietata dalla legge naturale, & diuina: si perche que
c Ergo generaliter &c. Simonia &c. Cle. 1. de præbend. & dign. sta tutto tratta generalmente, senza alcuna distintione c, & si per che egli tratta de i simoniaci, che diedero alcuna cosa temporale, per lo stato spirituale della Religione, che è simonia vietata dalla legge diuina. Anco si estende ad ambidue i fori, cioè à quello della conscienza, come al giudiciale: dica come li piace il Medi
f In ca. de rest. de ulti. restitue. lect. 4 na f: il quale non sò come non bene, e sottilmente non considerate quelle parole, *In quo ca'u delinquentibus sufficit per solam pœnitentiam suo satisfacere Creatori.* Per le quali chiaramente si significa, che colui, che commette simonia mentale, sodisfà à Dio con la penitenza sola; senza restituire niente di quello, che con essa egli guadagno. Anco si estende al caso, nel quale non solamente in una parte commette simonia mentale, & reale altresì, però anco a quella, nella quale ambidue tennero l'intentioni corrotte, dicano quello, che lor piace alcuni, poi che chiaramente il resto parla di quei che l'una parte, & l'altra acquistarono in quelle parole, *Utrinque taliter acquiruntur*: Non ha dubbio del caso della
g In 4 dist. 15. q. 7 opinione di Giouanni Maggiore g, che è ridiculosa: ma si bene dell'essempio, che pone Innocentio Quarto, di colui, che serue per beneficio, & se gli da per hauer seruito. Anco † si 27
estende non solamente à colui, che per via di simonia mentale guadagnò alcuna cosa spirituale, senza darne altra temporale: & à colui, che guadagno alcuna cosa temporale, senza darne altra spirituale; ma etiandio a colui, che guadagno l'una, dando l'altra. Senta il Soto come li piace, perche chiaramente egli dice, che quelli, che hanno commesso simonia mentale, non sono obligati à lasciare le cose spirituali, ne temporali, ne dall'una

parte,

parte, nè dall'altra che guadagnarono per via di Simonia mentale. Et anco perche egli non distingue tra le cose temporali, si deue intender generalmente [a] d'ogni dono temporale, ò sia di lingua, o di seruitu, ò di mani [b]: di maniera che si deue intendere in tutti i casi, ne i quali l'una parte per Simonia mentale acquista alcuna cosa spirituale, & dall'altra temporale: O'al contrario acquista una cosa temporale, per un'altra spirituale. Et cosi Innocentio diede l'esempio di colui, che seruì per hauere un beneficio, a uno, che glielo diede per hauerlo seruito.

a Arg. c. li Romanorum 15 d
b Tria. n. sunt genera munerum in hac materia c. Sunt nonulli 1. q. 1

28 Anco † che si estende alla simonia mentale, & conuentionale, che non arriua al dare, ne torre dall'una, nè dall'altra parte, secondo quasi tutti, & anco alla mentale & conuentionale, che è arriuata al dar della cosa temporale dall'una parte, & non al dare della spirituale dall'altra, secondo il Gaetano [c], il quale segue il Soto [d]: ma non si estende però (secondo essi) alla mentale & conuentionale, che arriua al dare, & al torre la cosa spirituale: benche non fosse arriuato, al dare & torre la cosa promessa temporale. Anzi aggiunge il detto Soto, che s'ingannarono in questo, quelli, che il contrario dissero: Percioche, egli dice che San Tomaso tiene, che è Simonia il dar beneficij per la seruitu futura, perche il uendere à tempo, è uendere: però (al nostro parere) egli non s'inganna in questo: perche piu presto s'inganna chi pensa che alcuni di quei dottissimi huomini [e] (che egli non allega) pensasse, che non fosse Simonia il dar beneficio per promessa di cosa temporale: benche mai si pagasse: ò che il dar beneficio per prezzo a tempo, non sia Simonia, Ma solamente dicono, che non s'incorra nelle pene della legge Canonica nelle quali s'incorre *ipso iure*,) che sono la nullita della collatione & scommunicatione [f], per la Simonia, che non si effettua & pone in opera, per ambedue le parti; che è cosa assai differente. Per la quale opinione fa, che secondo che essi testificano, & cosi guarda & interpreta l'antico stilo della corte Romana, che fa legge [g], la cognitione della quale imparammo da essi, & habbiamo tenuta molto cara, come habbiamo, molto ha, detto in

c In sum. uer de sy. & 2. 2. q. 100. art. 7
d In 4. q. 8. art. 2. de iust. & iur.
e [illegible]
f Extra. de sym.
g Ca. ho[illegible]

29 altra parte [h]: fa anco † che si come l'istesso Soto confessa, che il uendere, & consignar subito beneficio, per prezzo à tempo, è Simonia mentale, & conuentionale, consumate per una parte: cosi si ha da contentare, che il dar danari, & pagar subito per beneficio à tempo, per quando uacherà, è Simonia mentale, conuen-

h In 4. q. 8. [illegible] reste pag. 1.

zionale confermata per l'una parte. Et poi, ch'egli nega, che per questa s'incorra nella pena finche non si consegna il beneficio, seguita che per dire il contrario nell'altro, non è ragion baſtante, il dire che San Tomaſo dice, che è ſimonia il dar beneficio per ſeruitù futura; nè il dire, che è uendita uendere à prezzo à tempo: poi che anco eſſo ſanto haurebbe detto che è ſimonia il dare, e torre ſeruitù per beneficio futuro: & che è compra, il comprare & pagar ſubito per il beneficio a tempo. Et anco l'iſtetſo Soto ha da confeſſare, che è compra, quella di pagare ſubito per la mercantia, che ancora per auuentura non è arriuata, nè nata, & tutta uia egli nega, che colui, che compra pagando ſubito il beneficio, che poi ſe gli ha da dare, incorre nelle dette pene. Aiuta à queſto che il medeſimo Soto confeſſa (& bene) che la nullità della trapaſſatione del dominio del beneficio conferito per ſimonia, non s'induce dalla legge naturale, nè diuina, ma dalla humana & Eccleſiaſtica, & che il medeſimo ſi deue dire del trapaſſo del dominio del prezzo, che per ciò ſi da, (dica egli come li piace) ſecondo il Panormitano, [a] il Gaetano, [b] Siluestro [c], & la commune. Fa anco quel, che pochi hanno conſiderato, che la Eſtrauagante, che induce queſte pene, non le induce contra tutti i ſimoniaci, ma contra quelli, che la commettono, per gli ordini, ò per beneficij, nè anco contra tutti quelli, ma ſolamente contra quelli, che la commettono, dando, ò togliendo, di maniera ch'ella non ha luoco, ſe non nella ſimonia, che arriua al dare, ò torre. Et eſſi non ponno dire, che baſta ſolo il dare dell'una parte, perche ambidue confeſſano che non baſta, che ſi arriui al tolto, ò al dato del prezzo, ſe non ſi arriua al tolto, & al dato del beneficio. Et poi che la Eſtrauegante non conſidera piu l'uno che l'altro, anco non baſtarà il dato, nè il tolto del beneficio, ſenza il dato e'l tolto del prezzo. Molto piu che i ſuoi argomenti ſon contrarij altri piu profondi, che un grande auuocato Conciſtoriale taceua in quel grauiſſimo Pretorio della Rota Romana, che il detto Caſſiodoro riferiſce, & riſolue. Et molto piu di tutti eſſi è cótrario uno, che noi habbiamo dato appuntando ſopra la medeſima Eſtrauagante in Coimbre (a' giorni paſſati) a' noſtri audienti; acciochè ſi eſſercitaſſero in trouar la ſoluzione, che mai trouarono, nè io gl'ela reſoluetti: cioè che la collatione del beneficio, ha da eſſer pura, & ſenza condittione, & non può ſtar ſoſpeſa, Anzi ſubito ella uale, ò è nulla [d]. Et non

a In hoc ca. & c. de hoc, de ſym.
b In ſum uer. Sy. & 2.2.q.100.art.6
c Ver ſym.q.10
d Arc.c.1. de elect. & in 6. c. conſtitu. 1.1.1.

30

pare

pare, che essi possano negar questo, che se hoggi si desse il beneficio per cento ducati à tempo di qui un'anno, & poi li pagassero, si haurebbe da giudicar la collatione del beneficio per nulla, nel tempo che si diede, per consequente pare che sieno obligati a dire che da quel tempo subito fu nullo; & che di subito restò scommunicato colui, che lo riceuette &c. Ma però hauendoui molto pensato sopra, si può rispondere, che come la sospensione della collatione del beneficio & l'annullità del suo titolo, dependino tutti dalla legge humana, può sopra esse ordinare quel, che piu conuiene alla Republica; & per consequente il Papa, e'l suo stilo può introdurre, che l'annullatione della collatione *ipso iure*, & le censure non habbiano luoco, insino che la Simonia sia consumata; & che quando ella sarà consumata, tenga per nulla la collatione del tempo, della data, per castigo de i simoniaci, & cosi lo tiene introdotto per ella Estrauagante, & per il suo stilo, sopra essa osseruato. Per corroboratione di questa solutione, fa molto, che la legge finge alcune uolte non uacare il beneficio, che uaca [a]; & che ancorche ella commandi che la Emphiteosis, ò luello Ecclesiastico, si perda *ipso iure*, non si pagando la pensione per due anni, & s'egli è secolare per tre [b]; però ella non uuole, che insino che il patrone non dichiara la sua uolontà, che è di uolere ch'ei uachi si reputa per uacato. Tanto che, se non lo dichiara in uita di colui, che lo dà, il padrone, che lasciò di pagare, non lo potrebbe dipoi dichiarare [c]. Nè anco il successore del patrone in uita di esso, se il medesimo patrone, nella uita del quale cascò in commesso la Emphiteosis, non la dichiarò innanzi che morisse. [d] Fa † etiandio, e di piu circa questo, che quantunque la legge uoglia, che colui, che non paga la pensione, commandata dalle Bolle, che si debba pagare in certo termine, sotto pena che si perda *ipso iure* il beneficio, sopra il quale si pose la pensione, & ne habbia regresso, colui, per il quale ella si pose, pero per lo stilo di Roma, & per la tacita uolonta del Papa, egli non si ha da reputar priuato di esso, nè nell'uno, nè nell'altro foro, fuche l'altro lo uoglia, ò lo faccia dichiarare. [e] Piu oltre, dato che colui non paga la pensione nel termine dato per le Bolle, sotto pena che per il medesimo fatto, caschi in scommunicatione, passato il tempo, u'incorre *ipso iure* per la legge: Ma lo stilo però, & la uolontà del Papa è ch'egli non si habbia per scomunicato, insino che l'altra parte lo uoglia,

a Ca. si tibi cocessio de prab. li. 6

b Ca. porrò de loc. & li. 2. C. de iur. ephit.

c Cassi. in decis. 2. de loca.

d Cassi. affirmat. in decis. 3. de loca.

e Cassio affirmat. in decis. 2. & 3. de locat.

ò lo faccia dichiarare: tanto che dopò la sua vita, ò renuntiatione non può dichiarare [a]. Et così possiamo dire, che quella Extrauagante interpretata, & dichiarata per l'antico stilo; & uso, & la tacita uolontà del Papa, dispone che nella pena della nullità del titolo, & nella scommunicatione, che per il medesimo fatto si pongono, non ui s'incorra, infino che la Simonia non ha la sua perfettione da ambedue le parti; & dipoi si reputi il titolo per nullo, & i simoniaci per scommunicati, del tempo della data del titolo. Ne è piu difficulta in rispondere ad alcune repliche, che si potrebbon fare contra questo, che à quelle, che si potrebbon fare contra il sopradetto della pena della priuatione, del regresso, & della scommunicatione incorse *ipso iure*, per non pagar la pension del beneficio. Io to T che piu facilmente si risponderebbe dicendo, che nella nullità del titolo, & nella scommunicatione non s'incorre nel tempo della data, ma nel tempo della Simonia consumata, & finita dall'una, & l'altra parte: ma questa risposta non pare tanto conueniente, alla intentione del detto stilo, nè alla mente di quella Extrauagante, quanto il sopradetto. Anco ci pare, che non sarebbe male, che'l nostro Signore, il Santissimo Papa Paolo Quarto, Il quale, come si dice, attende tanto in uero alla reformatione della Chiesa, dichiarasse un poco meglio questa materia; & ordinasse che s'incorresse nella Simonia conuentionale, che arriua al dare, & al torre cosa spirituale: Nondimeno finche altra cosa non si dichiara, conuiene che teniamo quel, che molto quadra alle parole della detta Extrauagante & la Santa Sede Apostolica tacitamente, & il suo antico stilo espressamente ha dichiarato: quanto al e pene che dalla sua uolontà, & dalla legge dependono, le quali sono queste. Della incursione delle quali, & di tutte l'altre, & molto piu delle colpe, che per esse s'incorrono, ci liberi Iddio & assolua, per li meriti, di quel Beato Cardinale, Vescouo, & Seraphico Dottore, Santo Bonauentura: la festa del quale hoggi celebra la Santa madre Chiesa, a' XV. di Luglio M D L V I.

[a] Cirillus affirmat in decis. 4. de loc.

32

IL FINE DEL COMMENTARIO DELLA SIMONIA.

COM-

COMMENTARIO RESOLVTORIO, DELLA NECESSITA', DI DIFENDERE LA MORTE SPIRITVALE, ET CORPORALE:

Sopra il Capitolo Non inferenda, *Causa XXIII. Queſt. III. per dichiaratione di certi paſſi del Manuale de' Confeſſori, che alcuni hanno deſiderato.*

Cauſa XXIII. Queſt. III. Ambroſius de offic. lib. I. Cap. XXVI.

NON IN INFERENDA, SED indepellenda iniuria lex iuſtitiæ eſt. Qui enim non repellit à loco iniuriam, ſi poteſt: tam eſt in iuſto, quam ille qui facit. Vnde S. Moyſes * hinc primus orſus eſt tentamenta bellicæ fortitudinis. Nam cum uidiſſet Hebræum, ab Ægyptio iniuriam accipientem, defendit. Ita ut Ægyptium proſterneret, atque in arena abſconderet. Salomon quoque ait. * Eripe eum qui ducitur ad mortem.

La legge dello sforzato non è nel fare ingiuria, ma nel difenderla. Percioche colui, che non difende la ingiuria del suo compagno, s'ei può, è cosi in quel uitio, quanto è colui, che la commette. Là onde il Santo Moisè di quì cominciò ad esercitarsi nella fortezza bellica. Imperoche hauendo egli ueduto, che l'Hebreo riceueua ingiuria dallo Egittio, lo difese: Di tal maniera, ch'egli occise l'Egittio, & l'ascose nell'arena. Salomone anco dice. Libera colui, che è condotto alla morte,

---

SOMMARIO.

1 *Ingiuria fare altrui non è fortezza, ma debilità; & grandezza l'impedirla.*

2 *La Fortezza s'intende Latinamente per quella parola* Virtutis, *& ogni buon costume si chiama uirtù.*

3 *Peccare non può Iddio. Nè il poter peccare è potenza, ma debilità.*

I Signori, quanto piu sono grandi, tanto minor licenza hanno per poter oprar male.

VESTO † capitolo è originalmente à i trentasei del libro de gli officij di S. Ambrosio, l'originale delquale è emendato da un moderno, e noi l'emendiamo di tre suoi errori, che hanno molte impressioni: & anco quella, che per molto corretta si tece in Lione senza lettere alcune, tolle. Il primo è nel principio, doue in luoco di *Non in inferenda*, egli dice *Non inferenda*. Il secondo, doue in luoco di *Bellica*, tiene, *In Beeillis*. Il terzo, doue poi di quella parola *Fortitudinis*, tiene un *Repellere*, souerchio. Si raccoglie † da ello il primo in quella parola *Virtutis*, una conclusione dignissima di memoria, per qual si uoglia Prencipe, & huomo sforzato: cioè, che è debilità, & non forza, il far'ingiuria. Percioche, poi che la debilità, & la fortezza sono contrarie, & dice qui Santo Ambrosio, che è legge di fortezza difen- 1 2

difenderla, & impedirla, Legge di debilità fu à farla [a], & che S. Ambrosio intenda, Fortezza per quella parola Virtutis. Cosi si raccoglie per essere egli eccellente Latino, & esser questa sua propria significatione [b], come per questo trattato della virtù della fortezza egli dice questo [c]. Benche per porre alcuna forza in acquistare, & conseruare i buoni costumi, & habiti dell'anima, tutte quelle si chiamano virtù [d]: come tutti i mali costumi, & habiti si chiamano al contrario debilità, infermità [e], & ignoranza [f]. La onde ne segue, quanto quella sia falsa opinione, che alcuni Re, Signori, & altri segnalati huomini tengono, che non gli pare poter nulla nella terra doue regnano, signoreggiano, ò habitano, per potere ciò che solamente è giusto, & ragioneuole, se non possono anco quel, che è contra la legge & la ragione. Per laqual
3 cosa [g] per molte uie, procurano d'essere tenuti per tanto potenti che rieste loro tutto quello, che uogliono, ò sia giusto, ò ingiusto, & uogliono esser obediti, & seruiti, ò contentati in tutto quello, che essi uogliono, & non mirano, che il ualore & la forza, (come dice qui Santo Ambrosio) non consiste nel fare ingiuria, ma in custodire che ella non si faccia. Non mirano quel detto di Giulio Cesare che disse, Quanto uno è maggiore, tanto minor licenza egli ha di operar male. Non mirano che il poter peccare, & il fare ingiustitia non è potenza, ma mancamento di essa giustitia, come dice Santo Agostino: Perilche Iddio, che può ogni cosa, non può questo [h]. Non mirano che il perdonare [i], & lo scordarsi la ingiuria è grandezza, & bassezza il farla; & gran uilta il uendicarla. Si scordano quel che ogni dì ci pone innanzi gli occhi la santa madre Chiesa, cioè, quella superna & infinita fortezza d'Iddio nostro Signore GIESV CHRISTO, che mai non fece ingiuria alcuna [k], & ne soffrì cento mila. Non uedono quel, che niuno non lascia di uedere, che stanno in stato di dannatione eterna, nè si possono assoluere, fin che non determinano di mai piu uolere esser obediti, seruiti, ò contentati, in cosa mortalmente ingiuriosa, ò ingiusta [l]. Benedetta sia la uoce di quelli, che dicono: Iddio mi guardi da fare a niuno ingiuria: & mi dia buona patienza per quella, che mi si fara: & maladetta quella di coloro, che si lodono & dicono, Mai non mi fece huomo cosa, ch'io non mi uendicassi, se ciò intendono, come molti della uendetta priuata, poi che ella è peccato mortale [m].

a Nil opposuerunt impugnationi [illegible] & ad Rom. 12. tract. 12. & ad Rom. 12. tract. 12. Plin. lib. 11. cap. 25. Cicero. lib. 3. de Orat. Aristot. 3. Ethic. Aug. lib. 2. de lib. arb. Th. 1. 2. q. 55. art. 4. & 1. 2. q. 56. art. 3. & 2. 2. q. 123. art. 12. & 2. 2. q. 139. art. 1. & 2. 2. q. 142. art. 1. & 2. 2. q. 143. art. 1. & 2. 2. q. 144. art. 1. & 2. 2. q. 145. art. 1. & 2. 2. q. 146. art. 1. & 2. 2. q. 147. art. 1. & 2. 2. q. 148. art. 1. & 2. 2. q. 149. art. 1. & 2. 2. q. 150. art. 1. & 2. 2. q. 151. art. 1. & 2. 2. q. 152. art. 1. & 2. 2. q. 153. art. 1. & 2. 2. q. 154. art. 1. & 2. 2. q. 155. art. 1. & 2. 2. q. 156. art. 1. & 2. 2. q. 157. art. 1. & 2. 2. q. 158. art. 1. & 2. 2. q. 159. art. 1. & 2. 2. q. 160. art. 1. & 2. 2. q. 161. art. 1. & 2. 2. q. 162. art. 1. & 2. 2. q. 163. art. 1. & 2. 2. q. 164. art. 1. & 2. 2. q. 165. art. 1. & 2. 2. q. 166. art. 1. & 2. 2. q. 167. art. 1. & 2. 2. q. 168. art. 1. & 2. 2. q. 169. art. 1. & 2. 2. q. 170. art. 1. & 2. 2. q. 171. art. 1. & 2. 2. q. 172. art. 1. & 2. 2. q. 173. art. 1. & 2. 2. q. 174. art. 1. & 2. 2. q. 175. art. 1. & 2. 2. q. 176. art. 1. & 2. 2. q. 177. art. 1. & 2. 2. q. 178. art. 1. & 2. 2. q. 179. art. 1. & 2. 2. q. 180. art. 1. & 2. 2. q. 181. art. 1. & 2. 2. q. 182. art. 1. & 2. 2. q. 183. art. 1. & 2. 2. q. 184. art. 1. & 2. 2. q. 185. art. 1. & 2. 2. q. 186. art. 1. & 2. 2. q. 187. art. 1. & 2. 2. q. 188. art. 1. & 2. 2. q. 189. art. 1. & 2. 2. q. 190. art. 1. & 2. 2. q. 191. art. 1. & 2. 2. q. 192. art. 1. & 2. 2. q. 193. art. 1. & 2. 2. q. 194. art. 1. & 2. 2. q. 195. art. 1. & 2. 2. q. 196. art. 1. & 2. 2. q. 197. art. 1. & 2. 2. q. 198. art. 1. & 2. 2. q. 199. art. 1. & 2. 2. q. 200. art. 1. & 2. 2. q. 201. art. 1. & 2. 2. q. 202. art. 1. & 2. 2. q. 203. art. 1. & 2. 2. q. 204. art. 1. & 2. 2. q. 205. art. 1. & 2. 2. q. 206. art. 1. & 2. 2. q. 207. art. 1. & 2. 2. q. 208. art. 1. & 2. 2. q. 209. art. 1. & 2. 2. q. 210. art. 1. & 2. 2. q. 211. art. 1. & 2. 2. q. 212. art. 1. & 2. 2. q. 213. art. 1. & 2. 2. q. 214. art. 1. & 2. 2. q. 215. art. 1. & 2. 2. q. 216. art. 1. & 2. 2. q. 217. art. 1. & 2. 2. q. 218. art. 1. & 2. 2. q. 219. art. 1. & 2. 2. q. 220. art. 1. & 2. 2. q. 221. art. 1. & 2. 2. q. 222. art. 1. & 2. 2. q. 223. art. 1. & 2. 2. q. 224. art. 1. & 2. 2. q. 225. art. 1. & 2. 2. q. 226. art. 1. & 2. 2. q. 227. art. 1. & 2. 2. q. 228. art. 1. & 2. 2. q. 229. art. 1. & 2. 2. q. 230. art. 1. & 2. 2. q. 231. art. 1. & 2. 2. q. 232. art. 1. & 2. 2. q. 233. art. 1. & 2. 2. q. 234. art. 1. & 2. 2. q. 235. art. 1. & 2. 2. q. 236. art. 1. & 2. 2. q. 237. art. 1. & 2. 2. q. 238. art. 1. & 2. 2. q. 239. art. 1. & 2. 2. q. 240. art. 1. & 2. 2. q. 241. art. 1. & 2. 2. q. 242. art. 1. & 2. 2. q. 243. art. 1. & 2. 2. q. 244. art. 1. & 2. 2. q. 245. art. 1. & 2. 2. q. 246. art. 1. & 2. 2. q. 247. art. 1. & 2. 2. q. 248. art. 1. & 2. 2. q. 249. art. 1. & 2. 2. q. 250. art. 1. & 2. 2. q. 251. art. 1. & 2. 2. q. 252. art. 1. & 2. 2. q. 253. art. 1. & 2. 2. q. 254. art. 1. & 2. 2. q. 255. art. 1. & 2. 2. q. 256. art. 1. & 2. 2. q. 257. art. 1. & 2. 2. q. 258. art. 1. & 2. 2. q. 259. art. 1. & 2. 2. q. 260. art. 1. & 2. 2. q. 261. art. 1. & 2. 2. q. 262. art. 1. & 2. 2. q. 263. art. 1. & 2. 2. q. 264. art. 1. & 2. 2. q. 265. art. 1. & 2. 2. q. 266. art. 1. & 2. 2. q. 267. art. 1. & 2. 2. q. 268. art. 1. & 2. 2. q. 269. art. 1. & 2. 2. q. 270. art. 1. & 2. 2. q. 271. art. 1. & 2. 2. q. 272. art. 1. & 2. 2. q. 273. art. 1. & 2. 2. q. 274. art. 1. & 2. 2. q. 275. art. 1. & 2. 2. q. 276. art. 1. & 2. 2. q. 277. art. 1. & 2. 2. q. 278. art. 1. & 2. 2. q. 279. art. 1. & 2. 2. q. 280. art. 1. & 2. 2. q. 281. art. 1. & 2. 2. q. 282. art. 1. & 2. 2. q. 283. art. 1. & 2. 2. q. 284. art. 1. & 2. 2. q. 285. art. 1. & 2. 2. q. 286. art. 1. & 2. 2. q. 287. art. 1. & 2. 2. q. 288. art. 1. & 2. 2. q. 289. art. 1. & 2. 2. q. 290. art. 1. & 2. 2. q. 291. art. 1. & 2. 2. q. 292. art. 1. & 2. 2. q. 293. art. 1. & 2. 2. q. 294. art. 1. & 2. 2. q. 295. art. 1. & 2. 2. q. 296. art. 1. & 2. 2. q. 297. art. 1. & 2. 2. q. 298. art. 1. & 2. 2. q. 299. art. 1. & 2. 2. q. 300. art. 1. & 2. 2. q. 301. art. 1. & 2. 2. q. 302. art. 1. & 2. 2. q. 303. art. 1. & 2. 2. q. 304. art. 1. & 2. 2. q. 305. art. 1. & 2. 2. q. 306. art. 1. & 2. 2. q. 307. art. 1. & 2. 2. q. 308. art. 1. & 2. 2. q. 309. art. 1. & 2. 2. q. 310. art. 1. & 2. 2. q. 311. art. 1. & 2. 2. q. 312. art. 1. & 2. 2. q. 313. art. 1. & 2. 2. q. 314. art. 1. & 2. 2. q. 315. art. 1. & 2. 2. q. 316. art. 1. & 2. 2. q. 317. art. 1. & 2. 2. q. 318. art. 1. & 2. 2. q. 319. art. 1. & 2. 2. q. 320. art. 1. & 2. 2. q. 321. art. 1. & 2. 2. q. 322. art. 1. & 2. 2. q. 323. art. 1. & 2. 2. q. 324. art. 1. & 2. 2. q. 325. art. 1. & 2. 2. q. 326. art. 1. & 2. 2. q. 327. art. 1. & 2. 2. q. 328. art. 1. & 2. 2. q. 329. art. 1. & 2. 2. q. 330. art. 1. & 2. 2. q. 331. art. 1. & 2. 2. q. 332. art. 1. & 2. 2. q. 333. art. 1. & 2. 2. q. 334. art. 1. & 2. 2. q. 335. art. 1. & 2. 2. q. 336. art. 1. & 2. 2. q. 337. art. 1. & 2. 2. q. 338. art. 1. & 2. 2. q. 339. art. 1. & 2. 2. q. 340. art. 1. & 2. 2. q. 341. art. 1. & 2. 2. q. 342. art. 1. & 2. 2. q. 343. art. 1. & 2. 2. q. 344. art. 1. & 2. 2. q. 345. art. 1. & 2. 2. q. 346. art. 1. & 2. 2. q. 347. art. 1. & 2. 2. q. 348. art. 1. & 2. 2. q. 349. art. 1. & 2. 2. q. 350. art. 1. & 2. 2. q. 351. art. 1. & 2. 2. q. 352. art. 1. & 2. 2. q. 353. art. 1. & 2. 2. q. 354. art. 1. & 2. 2. q. 355. art. 1. & 2. 2. q. 356. art. 1. & 2. 2. q. 357. art. 1. & 2. 2. q. 358. art. 1. & 2. 2. q. 359. art. 1. & 2. 2. q. 360. art. 1. & 2. 2. q. 361. art. 1. & 2. 2. q. 362. art. 1. & 2. 2. q. 363. art. 1. & 2. 2. q. 364. art. 1. & 2. 2. q. 365. art. 1. & 2. 2. q. 366. art. 1. & 2. 2. q. 367. art. 1. & 2. 2. q. 368. art. 1. & 2. 2. q. 369. art. 1. & 2. 2. q. 370. art. 1. & 2. 2. q. 371. art. 1. & 2. 2. q. 372. art. 1. & 2. 2. q. 373. art. 1. & 2. 2. q. 374. art. 1. & 2. 2. q. 375. art. 1. & 2. 2. q. 376. art. 1. & 2. 2. q. 377. art. 1. & 2. 2. q. 378. art. 1. & 2. 2. q. 379. art. 1. & 2. 2. q. 380. art. 1. & 2. 2. q. 381. art. 1. & 2. 2. q. 382. art. 1. & 2. 2. q. 383. art. 1. & 2. 2. q. 384. art. 1. & 2. 2. q. 385. art. 1. & 2. 2. q. 386. art. 1. & 2. 2. q. 387. art. 1. & 2. 2. q. 388. art. 1. & 2. 2. q. 389. art. 1. & 2. 2. q. 390. art. 1. & 2. 2. q. 391. art. 1. & 2. 2. q. 392. art. 1. & 2. 2. q. 393. art. 1. & 2. 2. q. 394. art. 1. & 2. 2. q. 395. art. 1. & 2. 2. q. 396. art. 1. & 2. 2. q. 397. art. 1. & 2. 2. q. 398. art. 1. & 2. 2. q. 399. art. 1. & 2. 2. q. 400. art. 1. & 2. 2. q. 401. art. 1. & 2. 2. q. 402. art. 1. & 2. 2. q. 403. art. 1. & 2. 2. q. 404. art. 1. & 2. 2. q. 405. art. 1. & 2. 2. q. 406. art. 1. & 2. 2. q. 407. art. 1. & 2. 2. q. 408. art. 1. & 2. 2. q. 409. art. 1. & 2. 2. q. 410. art. 1. & 2. 2. q. 411. art. 1. & 2. 2. q. 412. art. 1. & 2. 2. q. 413. art. 1. & 2. 2. q. 414. art. 1. & 2. 2. q. 415. art. 1. & 2. 2. q. 416. art. 1. & 2. 2. q. 417. art. 1. & 2. 2. q. 418. art. 1. & 2. 2. q. 419. art. 1. & 2. 2. q. 420. art. 1. & 2. 2. q. 421. art. 1. & 2. 2. q. 422. art. 1. & 2. 2. q. 423. art. 1. & 2. 2. q. 424. art. 1. & 2. 2. q. 425. art. 1. & 2. 2. q. 426. art. 1. & 2. 2. q. 427. art. 1. & 2. 2. q. 428. art. 1. & 2. 2. q. 429. art. 1. & 2. 2. q. 430. art. 1. & 2. 2. q. 431. art. 1. & 2. 2. q. 432. art. 1. & 2. 2. q. 433. art. 1. & 2. 2. q. 434. art. 1. & 2. 2. q. 435. art. 1. & 2. 2. q. 436. art. 1. & 2. 2. q. 437. art. 1. & 2. 2. q. 438. art. 1. & 2. 2. q. 439. art. 1. & 2. 2. q. 440. art. 1. & 2. 2. q. 441. art. 1. & 2. 2. q. 442. art. 1. & 2. 2. q. 443. art. 1. & 2. 2. q. 444. art. 1. & 2. 2. q. 445. art. 1. & 2. 2. q. 446. art. 1. & 2. 2. q. 447. art. 1. & 2. 2. q. 448. art. 1. & 2. 2. q. 449. art. 1. & 2. 2. q. 450. art. 1. & 2. 2. q. 451. art. 1. & 2. 2. q. 452. art. 1. & 2. 2. q. 453. art. 1. & 2. 2. q. 454. art. 1. & 2. 2. q. 455. art. 1. & 2. 2. q. 456. art. 1. & 2. 2. q. 457. art. 1. & 2. 2. q. 458. art. 1. & 2. 2. q. 459. art. 1. & 2. 2. q. 460. art. 1. & 2. 2. q. 461. art. 1. & 2. 2. q. 462. art. 1. & 2. 2. q. 463. art. 1. & 2. 2. q. 464. art. 1. & 2. 2. q. 465. art. 1. & 2. 2. q. 466. art. 1. & 2. 2. q. 467. art. 1. & 2. 2. q. 468. art. 1. & 2. 2. q. 469. art. 1. & 2. 2. q. 470. art. 1. & 2. 2. q. 471. art. 1. & 2. 2. q. 472. art. 1. & 2. 2. q. 473. art. 1. & 2. 2. q. 474. art. 1. & 2. 2. q. 475. art. 1. & 2. 2. q. 476. art. 1. & 2. 2. q. 477. art. 1. & 2. 2. q. 478. art. 1. & 2. 2. q. 479. art. 1. & 2. 2. q. 480. art. 1. & 2. 2. q. 481. art. 1. & 2. 2. q. 482. art. 1. & 2. 2. q. 483. art. 1. & 2. 2. q. 484. art. 1. & 2. 2. q. 485. art. 1. & 2. 2. q. 486. art. 1. & 2. 2. q. 487. art. 1. & 2. 2. q. 488. art. 1. & 2. 2. q. 489. art. 1. & 2. 2. q. 490. art. 1. & 2. 2. q. 491. art. 1. & 2. 2. q. 492. art. 1. & 2. 2. q. 493. art. 1. & 2. 2. q. 494. art. 1. & 2. 2. q. 495. art. 1. & 2. 2. q. 496. art. 1. & 2. 2. q. 497. art. 1. & 2. 2. q. 498. art. 1. & 2. 2. q. 499. art. 1. & 2. 2. q. 500. art. 1. & 2. 2. q. 501. art. 1. & 2. 2. q. 502. art. 1. & 2. 2. q. 503. art. 1. & 2. 2. q. 504. art. 1. & 2. 2. q. 505. art. 1. & 2. 2. q. 506. art. 1. & 2. 2. q. 507. art. 1. & 2. 2. q. 508. art. 1. & 2. 2. q. 509. art. 1. & 2. 2. q. 510. art. 1. & 2. 2. q. 511. art. 1. & 2. 2. q. 512. art. 1. & 2. 2. q. 513. art. 1. & 2. 2. q. 514. art. 1. & 2. 2. q. 515. art. 1. & 2. 2. q. 516. art. 1. & 2. 2. q. 517. art. 1. & 2. 2. q. 518. art. 1. & 2. 2. q. 519. art. 1. & 2. 2. q. 520. art. 1. & 2. 2. q. 521. art. 1. & 2. 2. q. 522. art. 1. & 2. 2. q. 523. art. 1. & 2. 2. q. 524. art. 1. & 2. 2. q. 525. art. 1. & 2. 2. q. 526. art. 1. & 2. 2. q. 527. art. 1. & 2. 2. q. 528. art. 1. & 2. 2. q. 529. art. 1. & 2. 2. q. 530. art. 1. & 2. 2. q. 531. art. 1. & 2. 2. q. 532. art. 1. & 2. 2. q. 533. art. 1. & 2. 2. q. 534. art. 1. & 2. 2. q. 535. art. 1. & 2. 2. q. 536. art. 1. & 2. 2. q. 537. art. 1. & 2. 2. q. 538. art. 1. & 2. 2. q. 539. art. 1. & 2. 2. q. 540. art. 1. & 2. 2. q. 541. art. 1. & 2. 2. q. 542. art. 1. & 2. 2. q. 543. art. 1. & 2. 2. q. 544. art. 1. & 2. 2. q. 545. art. 1. & 2. 2. q. 546. art. 1. & 2. 2. q. 547. art. 1. & 2. 2. q. 548. art. 1. & 2. 2. q. 549. art. 1. & 2. 2. q. 550. art. 1. & 2. 2. q. 551. art. 1. & 2. 2. q. 552. art. 1. & 2. 2. q. 553. art. 1. & 2. 2. q. 554. art. 1. & 2. 2. q. 555. art. 1. & 2. 2. q. 556. art. 1. & 2. 2. q. 557. art. 1. & 2. 2. q. 558. art. 1. & 2. 2. q. 559. art. 1. & 2. 2. q. 560. art. 1. & 2. 2. q. 561. art. 1. & 2. 2. q. 562. art. 1. & 2. 2. q. 563. art. 1. & 2. 2. q. 564. art. 1. & 2. 2. q. 565. art. 1. & 2. 2. q. 566. art. 1. & 2. 2. q. 567. art. 1. & 2. 2. q. 568. art. 1. & 2. 2. q. 569. art. 1. & 2. 2. q. 570. art. 1. & 2. 2. q. 571. art. 1. & 2. 2. q. 572. art. 1. & 2. 2. q. 573. art. 1. & 2. 2. q. 574. art. 1. & 2. 2. q. 575. art. 1. & 2. 2. q. 576. art. 1. & 2. 2. q. 577. art. 1. & 2. 2. q. 578. art. 1. & 2. 2. q. 579. art. 1. & 2. 2. q. 580. art. 1. & 2. 2. q. 581. art. 1. & 2. 2. q. 582. art. 1. & 2. 2. q. 583. art. 1. & 2. 2. q. 584. art. 1. & 2. 2. q. 585. art. 1. & 2. 2. q. 586. art. 1. & 2. 2. q. 587. art. 1. & 2. 2. q. 588. art. 1. & 2. 2. q. 589. art. 1. & 2. 2. q. 590. art. 1. & 2. 2. q. 591. art. 1. & 2. 2. q. 592. art. 1. & 2. 2. q. 593. art. 1. & 2. 2. q. 594. art. 1. & 2. 2. q. 595. art. 1. & 2. 2. q. 596. art. 1. & 2. 2. q. 597. art. 1. & 2. 2. q. 598. art. 1. & 2. 2. q. 599. art. 1. & 2. 2. q. 600. art. 1. & 2. 2. q. 601. art. 1. & 2. 2. q. 602. art. 1. & 2. 2. q. 603. art. 1. & 2. 2. q. 604. art. 1. & 2. 2. q. 605. art. 1. & 2. 2. q. 606. art. 1. & 2. 2. q. 607. art. 1. & 2. 2. q. 608. art. 1. & 2. 2. q. 609. art. 1. & 2. 2. q. 610. art. 1. & 2. 2. q. 611. art. 1. & 2. 2. q. 612. art. 1. & 2. 2. q. 613. art. 1. & 2. 2. q. 614. art. 1. & 2. 2. q. 615. art. 1. & 2. 2. q. 616. art. 1. & 2. 2. q. 617. art. 1. & 2. 2. q. 618. art. 1. & 2. 2. q. 619. art. 1. & 2. 2. q. 620. art. 1. & 2. 2. q. 621. art. 1. & 2. 2. q. 622. art. 1. & 2. 2. q. 623. art. 1. & 2. 2. q. 624. art. 1. & 2. 2. q. 625. art. 1. & 2. 2. q. 626. art. 1. & 2. 2. q. 627. art. 1. & 2. 2. q. 628. art. 1. & 2. 2. q. 629. art. 1. & 2. 2. q. 630. art. 1. & 2. 2. q. 631. art. 1. & 2. 2. q. 632. art. 1. & 2. 2. q. 633. art. 1. & 2. 2. q. 634. art. 1. & 2. 2. q. 635. art. 1. & 2. 2. q. 636. art. 1. & 2. 2. q. 637. art. 1. & 2. 2. q. 638. art. 1. & 2. 2. q. 639. art. 1. & 2. 2. q. 640. art. 1. & 2. 2. q. 641. art. 1. & 2. 2. q. 642. art. 1. & 2. 2. q. 643. art. 1. & 2. 2. q. 644. art. 1. & 2. 2. q. 645. art. 1. & 2. 2. q. 646. art. 1. & 2. 2. q. 647. art. 1. & 2. 2. q. 648. art. 1. & 2. 2. q. 649. art. 1. & 2. 2. q. 650. art. 1. & 2. 2. q. 651. art. 1. & 2. 2. q. 652. art. 1. & 2. 2. q. 653. art. 1. & 2. 2. q. 654. art. 1. & 2. 2. q. 655. art. 1. & 2. 2. q. 656. art. 1. & 2. 2. q. 657. art. 1. & 2. 2. q. 658. art. 1. & 2. 2. q. 659. art. 1. & 2. 2. q. 660. art. 1. & 2. 2. q. 661. art. 1. & 2. 2. q. 662. art. 1. & 2. 2. q. 663. art. 1. & 2. 2. q. 664. art. 1. & 2. 2. q. 665. art. 1. & 2. 2. q. 666. art. 1. & 2. 2. q. 667. art. 1. & 2. 2. q. 668. art. 1. & 2. 2. q. 669. art. 1. & 2. 2. q. 670. art. 1. & 2. 2. q. 671. art. 1. & 2. 2. q. 672. art. 1. & 2. 2. q. 673. art. 1. & 2. 2. q. 674. art. 1. & 2. 2. q. 675. art. 1. & 2. 2. q. 676. art. 1. & 2. 2. q. 677. art. 1. & 2. 2. q. 678. art. 1. & 2. 2. q. 679. art. 1. & 2. 2. q. 680. art. 1. & 2. 2. q. 681. art. 1. & 2. 2. q. 682. art. 1. & 2. 2. q. 683. art. 1. & 2. 2. q. 684. art. 1. & 2. 2. q. 685. art. 1. & 2. 2. q. 686. art. 1. & 2. 2. q. 687. art. 1. & 2. 2. q. 688. art. 1. & 2. 2. q. 689. art. 1. & 2. 2. q. 690. art. 1. & 2. 2. q. 691. art. 1. & 2. 2. q. 692. art. 1. & 2. 2. q. 693. art. 1. & 2. 2. q. 694. art. 1. & 2. 2. q. 695. art. 1. & 2. 2. q. 696. art. 1. & 2. 2. q. 697. art. 1. & 2. 2. q. 698. art. 1. & 2. 2. q. 699. art. 1. & 2. 2. q. 700. art. 1. & 2. 2. q. 701. art. 1. & 2. 2. q. 702. art. 1. & 2. 2. q. 703. art. 1. & 2. 2. q. 704. art. 1. & 2. 2. q. 705. art. 1. & 2. 2. q. 706. art. 1. & 2. 2. q. 707. art. 1. & 2. 2. q. 708. art. 1. & 2. 2. q. 709. art. 1. & 2. 2. q. 710. art. 1. & 2. 2. q. 711. art. 1. & 2. 2. q. 712. art. 1. & 2. 2. q. 713. art. 1. & 2. 2. q. 714. art. 1. & 2. 2. q. 715. art. 1. & 2. 2. q. 716. art. 1. & 2. 2. q. 717. art. 1. & 2. 2. q. 718. art. 1. & 2. 2. q. 719. art. 1. & 2. 2. q. 720. art. 1. & 2. 2. q. 721. art. 1. & 2. 2. q. 722. art. 1. & 2. 2. q. 723. art. 1. & 2. 2. q. 724. art. 1. & 2. 2. q. 725. art. 1. & 2. 2. q. 726. art. 1. & 2. 2. q. 727. art. 1. & 2. 2. q. 728. art. 1. & 2. 2. q. 729. art. 1. & 2. 2. q. 730. art. 1. & 2. 2. q. 731. art. 1. & 2. 2. q. 732. art. 1. & 2. 2. q. 733. art. 1. & 2. 2. q. 734. art. 1. & 2. 2. q. 735. art. 1. & 2. 2. q. 736. art. 1. & 2. 2. q. 737. art. 1. & 2. 2. q. 738. art. 1. & 2. 2. q. 739. art. 1. & 2. 2. q. 740. art. 1. & 2. 2. q. 741. art. 1. & 2. 2. q. 742. art. 1. & 2. 2. q. 743. art. 1. & 2. 2. q. 744. art. 1. & 2. 2. q. 745. art. 1. & 2. 2. q. 746. art. 1. & 2. 2. q. 747. art. 1. & 2. 2. q. 748. art. 1. & 2. 2. q. 749. art. 1. & 2. 2. q. 750. art. 1. & 2. 2. q. 751. art. 1. & 2. 2. q. 752. art. 1. & 2. 2. q. 753. art. 1. & 2. 2. q. 754. art. 1. & 2. 2. q. 755. art. 1. & 2. 2. q. 756. art. 1. & 2. 2. q. 757. art. 1. & 2. 2. q. 758. art. 1. & 2. 2. q. 759. art. 1. & 2. 2. q. 760. art. 1. & 2. 2. q. 761. art. 1. & 2. 2. q. 762. art. 1. & 2. 2. q. 763. art. 1. & 2. 2. q. 764. art. 1. & 2. 2. q. 765. art. 1. & 2. 2. q. 766. art. 1. & 2. 2. q. 767. art. 1. & 2. 2. q. 768. art. 1. & 2. 2. q. 769. art. 1. & 2. 2. q. 770. art. 1. & 2. 2. q. 771. art. 1. & 2. 2. q. 772. art. 1. & 2. 2. q. 773. art. 1. & 2. 2. q. 774. art. 1. & 2. 2. q. 775. art. 1. & 2. 2. q. 776. art. 1. & 2. 2. q. 777. art. 1. & 2. 2. q. 778. art. 1. & 2. 2. q. 779. art. 1. & 2. 2. q. 780. art. 1. & 2. 2. q. 781. art. 1. & 2. 2. q. 782. art. 1. & 2. 2. q. 783. art. 1. & 2. 2. q. 784. art. 1. & 2. 2. q. 785. art. 1. & 2. 2. q. 786. art. 1. & 2. 2. q. 787. art. 1. & 2. 2. q. 788. art. 1. & 2. 2. q. 789. art. 1. & 2. 2. q. 790. art. 1. & 2. 2. q. 791. art. 1. & 2. 2. q. 792. art. 1. & 2. 2. q. 793. art. 1. & 2. 2. q. 794. art. 1. & 2. 2. q. 795. art. 1. & 2. 2. q. 796. art. 1. & 2. 2. q. 797. art. 1. & 2. 2. q. 798. art. 1. & 2. 2. q. 799. art. 1. & 2. 2. q. 800. art. 1. & 2. 2. q. 801. art. 1. & 2. 2. q. 802. art. 1. & 2. 2. q. 803. art. 1. & 2. 2. q. 804. art. 1. & 2. 2. q. 805. art. 1. & 2. 2. q. 806. art. 1. & 2. 2. q. 807. art. 1. & 2. 2. q. 808. art. 1. & 2. 2. q. 809. art. 1. & 2. 2. q. 810. art. 1. & 2. 2. q. 811. art. 1. & 2. 2. q. 812. art. 1. & 2. 2. q. 813. art. 1. & 2. 2. q. 814. art. 1. & 2. 2. q. 815. art. 1. & 2. 2. q. 816. art. 1. & 2. 2. q. 817. art. 1. & 2. 2. q. 818. art. 1. & 2. 2. q. 819. art. 1. & 2. 2. q. 820. art. 1. & 2. 2. q. 821. art. 1. & 2. 2. q. 822. art. 1. & 2. 2. q. 823. art. 1. & 2. 2. q. 824. art. 1. & 2. 2. q. 825. art. 1. & 2. 2. q. 826. art. 1. & 2. 2. q. 827. art. 1. & 2. 2. q. 828. art. 1. & 2. 2. q. 829. art. 1. & 2. 2. q. 830. art. 1. & 2. 2. q. 831. art. 1. & 2. 2. q. 832. art. 1. & 2. 2. q. 833. art. 1. & 2. 2. q. 834. art. 1. & 2. 2. q. 835. art. 1. & 2. 2. q. 836. art. 1. & 2. 2. q. 837. art. 1. & 2. 2. q. 838. art. 1. & 2. 2. q. 839. art. 1. & 2. 2. q. 840. art. 1. & 2. 2. q. 841. art. 1. & 2. 2. q. 842. art. 1. & 2. 2. q. 843. art. 1. & 2. 2. q. 844. art. 1. & 2. 2. q. 845. art. 1. & 2. 2. q. 846. art. 1. & 2. 2. q. 847. art. 1. & 2. 2. q. 848. art. 1. & 2. 2. q. 849. art. 1. & 2. 2. q. 850. art. 1. & 2. 2. q. 851. art. 1. & 2. 2. q. 852. art. 1. & 2. 2. q. 853. art. 1. & 2. 2. q. 854. art. 1. & 2. 2. q. 855. art. 1. & 2. 2. q. 856. art. 1. & 2. 2. q. 857. art. 1. & 2. 2. q. 858. art. 1. & 2. 2. q. 859. art. 1. & 2. 2. q. 860. art. 1. & 2. 2. q. 861. art. 1. & 2. 2. q. 862. art. 1. & 2. 2. q. 863. art. 1. & 2. 2. q. 864. art. 1. & 2. 2. q. 865. art. 1. & 2. 2. q. 866. art. 1. & 2. 2. q. 867. art. 1. & 2. 2. q. 868. art. 1. & 2. 2. q. 869. art. 1. & 2. 2. q. 870. art. 1. & 2. 2. q. 871. art. 1. & 2. 2. q. 872. art. 1. & 2. 2. q. 873. art. 1. & 2. 2. q. 874. art. 1. & 2. 2. q. 875. art. 1. & 2. 2. q. 876. art. 1. & 2. 2. q. 877. art. 1. & 2. 2. q. 878. art. 1. & 2. 2. q. 879. art. 1. & 2. 2. q. 880. art. 1. & 2. 2. q. 881. art. 1. & 2. 2. q. 882. art. 1. & 2. 2. q. 883. art. 1. & 2. 2. q. 884. art. 1. & 2. 2. q. 885. art. 1. & 2. 2. q. 886. art. 1. & 2. 2. q. 887. art. 1. & 2. 2. q. 888. art. 1. & 2. 2. q. 889. art. 1. & 2. 2. q. 890. art. 1. & 2. 2. q. 891. art. 1. & 2. 2. q. 892. art. 1. & 2. 2. q. 893. art. 1. & 2. 2. q. 894. art. 1. & 2. 2. q. 895. art. 1. & 2. 2. q. 896. art. 1. & 2. 2. q. 897. art. 1. & 2. 2. q. 898. art. 1. & 2. 2. q. 899. art. 1. & 2. 2. q. 900. art. 1. & 2. 2. q. 901. art. 1. & 2. 2. q. 902. art. 1. & 2. 2. q. 903. art. 1. & 2. 2. q. 904. art. 1. & 2. 2. q. 905. art. 1. & 2. 2. q. 906. art. 1. & 2. 2. q. 907. art. 1. & 2. 2. q. 908. art. 1. & 2. 2. q. 909. art. 1. & 2. 2. q. 910. art. 1. & 2. 2. q. 911. art. 1. & 2. 2. q. 912. art. 1. & 2. 2. q. 913. art. 1. & 2. 2. q. 914. art. 1. & 2. 2. q. 915. art. 1. & 2. 2. q. 916. art. 1. & 2. 2. q. 917. art. 1. & 2. 2. q. 918. art. 1. & 2. 2. q. 919. art. 1. & 2. 2. q. 920. art. 1. & 2. 2. q. 921. art. 1. & 2. 2. q. 922. art. 1. & 2. 2. q. 923. art. 1. & 2. 2. q. 924. art. 1. & 2. 2. q. 925. art. 1. & 2. 2. q. 926. art. 1. & 2. 2. q. 927. art. 1. & 2. 2. q. 928. art. 1. & 2. 2. q. 929. art. 1. & 2. 2. q. 930. art. 1. & 2. 2. q. 931. art. 1. & 2. 2. q. 932. art. 1. & 2. 2. q. 933. art. 1. & 2. 2. q. 934. art. 1. & 2. 2. q. 935. art. 1. & 2. 2. q. 936. art. 1. & 2. 2. q. 937. art. 1. & 2. 2. q. 938. art. 1. & 2. 2. q. 939. art. 1. & 2. 2. q. 940. art. 1. & 2. 2. q. 941. art. 1. & 2. 2. q. 942. art. 1. & 2. 2. q. 943. art. 1. & 2. 2. q. 944. art. 1. & 2. 2. q. 945. art. 1. & 2. 2. q. 946. art. 1. & 2. 2. q. 947. art. 1. & 2. 2. q. 948. art. 1. & 2. 2. q. 949. art. 1. & 2. 2. q. 950. art. 1. & 2. 2. q. 951. art. 1. & 2. 2. q. 952. art. 1. & 2. 2. q. 953. art. 1. & 2. 2. q. 954. art. 1. & 2. 2. q. 955. art. 1. & 2. 2. q. 956. art. 1. & 2. 2. q. 957. art. 1. & 2. 2. q. 958. art. 1. & 2. 2. q. 959. art. 1. & 2. 2. q. 960. art. 1. & 2. 2. q. 961. art. 1. & 2. 2. q. 962. art. 1. & 2. 2. q. 963. art. 1. & 2. 2. q. 964. art. 1. & 2. 2. q. 965. art. 1. & 2. 2. q. 966. art. 1. & 2. 2. q. 967. art. 1. & 2. 2. q. 968. art. 1. & 2. 2. q. 969. art. 1. & 2. 2. q. 970. art. 1. & 2. 2. q. 971. art. 1. & 2. 2. q. 972. art. 1. & 2. 2. q. 973. art. 1. & 2. 2. q. 974. art. 1. & 2. 2. q. 975. art. 1. & 2. 2. q. 976. art. 1. & 2. 2. q. 977. art. 1. & 2. 2. q. 978. art. 1. & 2. 2. q. 979. art. 1. & 2. 2. q. 980. art. 1. & 2. 2. q. 981. art. 1. & 2. 2. q. 982. art. 1. & 2. 2. q. 983. art. 1. & 2. 2. q. 984. art. 1. & 2. 2. q. 985. art. 1. & 2. 2. q. 986. art. 1. & 2. 2. q. 987. art. 1. & 2. 2. q. 988. art. 1. & 2. 2. q. 989. art. 1. & 2. 2. q. 990. art. 1. & 2. 2. q. 991. art. 1. & 2. 2. q. 992. art. 1. & 2. 2. q. 993. art. 1. & 2. 2. q. 994. art. 1. & 2. 2. q. 995. art. 1. & 2. 2. q. 996. art. 1. & 2. 2. q. 997. art. 1. & 2. 2. q. 998. art. 1. & 2. 2. q. 999. art. 1. & 2. 2. q. 1000. art. 1.

b Si [illegible] & ad Rom. 12. tract. 12. & ad Rom. 12. tract. 12. Plin. lib. 11. cap. 25. Cicero. lib. 3. de Orat. Aristot. 3. Ethic. Aug. l

SOMMARIO.

4 L'ingiuria non impedire è peccato, & si presume essere consen-
5 siente colui, che non la impedisce. Quantunque ella non sia nella persona, ma nella roba, & di ciascuna cosa, che può offendere il prossimo.

6 La Legge cessa cessando la sua ragione principale, & colui che non difende l'ingiuria potendo si presume ch'egli ui acconsenti, & la fauorisca, se però appresso Iddio non consente, nè uuole ch'ella si faccia, nè gli piace, benche per qualche cagione egli non la impedisce.

La Volontà è libera: & può uolere & non uolere ogni cosa; & solo Iddio la muoue.

7 La Virtù della fortezza ci obliga solamente à raffrenare la superbia, l'audacia, e'l timor souerchio.

I Precetti della Legge sono della Giustitia.

8 La Legge della Carità poche uolte ci obliga sotto pena di peccato a difendere altrui, & alle opere di Misericordia, eccetto che in estrema necessità: cioè in pericolo di morte.

9 Il Consenso, con che si consente nel peccato, è tanto peccato come quello, che si consente, acciochè egli si commetta, & ogni consenso è peccato.

10 Difendere il prossimo deue sotto pena di peccato mortale colui, ch'è obligato, & anco ciascuno in estrema necessità: etiandio con danno della roba, purche ella non sia necessaria per la conseruatione della sua uita.

11 Il Difensore può torre qualche prezzo da colui, ch'egli ha difeso: ancorche egli sia obligato a difenderlo.

12 La Difensione giusta in estrema necessita si deue fare per carità; etiandio con danno della roba, & dell'honore: pur che difendendo non si metta la uita à pericolo.

13 Riscattare con danari si deue il condennato, che si può riscattare, pur ch'ei si riscatti senza scandalo.

14 Gli Re & altri Signori, ch'hanno giurisditione, sono obligati per giustitia a difendersi l'un l'altro, & difendere i lor sudditi. al che sono anco obligati tutti quelli, ch'hanno maggioranza sopra altri.

15 La Legge, che non si osserua si presume esser disprezzata, se però la non osseruanza non procedesse da cagione giusta.

Difendere

Difendere ciascuno deue il suo prossimo in estrema necessità: se ragioneuolmente si può fare, il che non facendo, si presume ch'egli ui acconsenti, ma però tal consentimento non si gastiga nel foro esteriore, ma nell'interiore sì.

16 *Il Consentire, & non difendere, senza fauorire è peccato contra la Carità, ò Misericordia, & contra il precetto di amare il prossimo, & contra la uirtù della Giustitia.*

Restituire non si deuono d'obligatione i danni, che nascono da i peccati, che sono fatti contra la Carità, & misericordia. ma quelli, che sono fatti contra la Giustitia sì.

17 *La Difesione del prossimo, che non si fa, anzi si piglia piacer dell'offesa, non fa che si presuma fauore, nè fa incorrere nel*

18 *castigo del foro esteriore, nè in quello delle censure; se non ui concorrono quattro cose.*

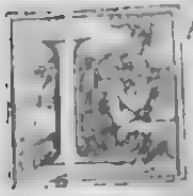

4 A Seconda conclusione, † che di questo testo si raccoglie e che colui pecca, che non impedisce la ingiuria del prossimo: il che quello eccellente Santo Ambrosio [a], non solo con la sua grande autorità uolle qui persuadere, ma etiandio prouare con ragione filosofica, con l'esempio di Mosè [b], & con l'autorità di Salomone [c]: la ragione è degna di memoria com'è detto [d], per tutti quelli, che si tengono, per Prencipi, cioè che la legge della Fortezza la comanda, anco non contento di dire ch'ei pecca, aggiunge quelle parole, *Tam est in uitio, quam ille qui facit*, per lequali egli significa, che chiunque non difende, non solo pecca, ma tanto pecca, quanto colui, che offende. Conferma quella conclusione Santo Agostino, dicendo [e], Che, colui che può impedire la ingiuria & non la impedisce, contento in ella, & ogni contento & fauore, per peccato è peccato [f]. Et Papa Eleuterio, & altri dissero [g], che non solo contento, ma che anco fauorisce, chi non impedisce la ingiuria. Et anco Innocentio [h] Terzo par che dica ch'egli incorre in scommunicatione maggiore, se il battuto, che egli poteua difendere era chierico. Et Alessandro Terzo dice, che colui, che potendo non difende colui, che alcuno uuole occidere, l'occide. Et il medesimo Santo Ambrosio [i] dice che, Se non dai da mangiare (potendo) à colui, che muor di fame, l'ammazzi. [k] Et Santo Agostino, chiama crudele colui, che po-

a De quibus in ca. de rel. & uener. fundi. lib. 6

b Exod. 2.

c Prouer. 24.

d Sup. com. 21

e Iust. ca. 21. & 9

f A. L. R. m. 1. Th. 1. q. 1. art. 9. & 2. q. 113. art. 4

g Cap. Negligentes 2. q. 7. & cap. Si inter cetera de hæret. & Alexan. 3. sententia lib. 5

h Quare de sen. excom. Cap. Si quis ligauerit cum cæteris Sententia duas §. 1. & 3. & 4. & in aliis cap. multis.

i Cap. 36. d. 1. Necare. II. de lu. agen.

k Cap. 86. d. 1

tendo, non causa (anco per forza) colui, ch'è nella casa, che ruina [a]. Tutto † questo si conferma col considerare, che molto maggiore è la ingiuria, & il danno della persona, che quello della roba [b]: Et che siamo obligati ad impedire il danno della roba del prossimo, percioche la Sacra Scrittura [c] commanda, che colui che s'incontra col Bue smarrito del suo prossimo (benche egli sia suo nemico) glielo ritorni. Et chi uedrà cascato l'Asino con la soma aiuti à leuarlo. Et San Girolamo dice [d], che colui, che sà del furto, & non lo manifesta al padrone, che lo cerca, pecca. Et San Tomaso [e] (ilquale in altra parte seguimmo) determina, che colui, che sa alcun danno ingiusto che si ha da eseguire in altri, & non dice quel ch'egli sa, deue dare ordine come, se gli debba riuelare: benche egli non sia però premuto: per quello, che dice l'Apostolo [g], Degni sono di morte, non solo quelli, che peccano, ma etiandio quelli, che consentono. Sopra le quali parole dice la glosa [h]. Consentire è il tacere, potendo riprendere. Finalmente fa, che siamo obligati à scoprire i mali della persona, dell honore, & della roba, che si apparecchiano à dannificare la Republica, ò qual si uoglia altro particolare, come diciamo in molte parti [i], estendendolo à i Chierici, & a quelli, che giurano di tener secreto &c. Mà con tra questa conclusione s'offeriscono questi dubbij. Il primo è, che cessando la ragion principale, & espressa d'una legge, essa legge cessa [k]: & la ragione principale, & espressa, quasi in tutti i testi, che fondano questa conclusione è, che colui, che non difende, potendo, si giudica ch'egli consenta, & fauorisca la ingiuria. La qual ragione cessa in colui, che apresso Iddio non consente: nè uuole che la ingiuria si faccia; anzi gli duole; ò almeno ella non gli piace, benche per negligenza, per uergogna, ò per timore, o per altra cagione non la impedisce. Ilche esser possibile nessuno può negare, s'egli confessa, come è obligato (sotto pena di heresia) il libero arbitrio [l]: & che la uolontà non può, se non da Dio [m] essere mossa: & ch'egli è tanto libero che qual si uoglia obietto, che gli proponghino i sentimenti, o l'intelletto, può uolere, & non uolere [n]: Ilche in latino chiamano *Nolle* [o], ò non uolerlo, ne non uolerlo, & sospendere l'atto suo, che gli scolastici chiamano *Non uelle purè negatiuum*. Adunque colui, che non consente, benche non difende, non pecca. La seconda † è, che non dobbiamo tenerci

a Ca. Ipsa pietas infra ca 9.4

b l. 10 seruorum.ff. de pœnis.

c Exo.23. Deuter.22

d Ca.9 cũ fur.ff fur.

e 2.2.q.70.art.1

f In ca inter uer.11 q.3.n.113 & in Man. ca.15 nu 16. & 17 & ca.18 nu.15

g Ad Rom.1 ca.1.de offic iele Notu 2.q.1 Digni sunt nõ solũ qui faciunt.

h Super c.1. cõsentire & tacere, cũ possit redarguere.

i In Man.c.18.nu 51 & c.15 nu.16 & 17.& in rep.c.inter uer.11 q.3 nu.662.

k l. Adigere. §. quãtus ff de iur patr ca. cũ cessante, de appell.

l Ca fin.de pœn.d 5 & §.1.15 q.1.c. Displicet 23.q.4

m Th.1.2 q.82.&83 tum. illud Deus potest hoiem facere &c. & Aug in §.11.5 q.1 o l.e.ut. & nolli cuius utile de reg.iur.

5

6

7

tenersi per obligati à quello, che nessuna legge ci obliga [a]: & non pare che ui sia legge, che, à ella ci obligbi, perciochè quella della fortezza, che Santo Ambrosio quiui allega, solamente obliga à raffrenare la souerchia audacia, e'l timor souerchio, per ilche non ofiamo, o non debbiamo metterci contra la dritta ragione ne' pericoli della morte, ò de gli altri molti graui mali temporali [b]. Et può essere che non lasci di difendere colui, che altri lo uuole offendere senza timore, per negligenza, ò per malitia, per uergogna, ò per altre cagioni, che non sono passioni, che la uirtù della fortezza gouerna. Il terzo, che tampoco ci obliga à quello la legge della Giustitia: si perche la Giustitia distributiua non tratta di questo: poi che non si tratta in ella di cosa commune, che si habbia a distribuire a' particolari [c]: Nè della commutatiua, poi che non si tratta in ella commutatione d'una cosa d'uno per un'altro [d], & si anco perche non pare che questo si commandi da precetto alcuno di quelli del Decalogo, & per questo la tua trasgressione non obliga à restituire, come dicemmo in altra parte [e], seguendo Alessandro d'Ales, communemente approbato [f]. Il quarto †, che tampoco pare che ci obligbi a questo legge alcuna della Carità d'amare il prossimo come noi medesimi: si perche questa poche uolte obliga sotto pena di peccato mortale, per quello che si ha detto nel Manuale [g]: & si perche non siamo [h] obligati ad amare piu il prossimo, che noi medesimi; & per certo si tiene, che potiamo lasciarsi occidere da quelli, da' quali si potremmo difendere occidendoli [i]. La quinta, che niuno è obligato sotto pena di peccato mortale, a fare l'opere di Misericordia, à colui, che non è in estrema necessità [k]: e'l difendere il prossimo è opera di Misericordia, poi che si fa per rispetto della necessità, & miseria in che egli si troua. Adunque (almeno) non saremo obligati a difender il prossimo, se non quando chi che sia uolesse occidere. Ilche conferma l'esempio, che si ha dato di Morte, & l'autorità di Salomone, che parla della difentione di colui, che qualcuno uuole occidere. Et per conseguente colui, che uedrà che il prossimo è in pericolo d'esser battuto, o ingiuriato, ma però senza pericolo di morte, nessuno è obligato a difenderlo: almeno sotto pena di peccato mortale. il che par che sia contra la detta conclusione. Il resto, che pare che si sia piu obligati à difendere il nostro honore, & la roba, che quella del prossimo [l]: & colui, che difende l'honore, & la roba

a Ca. conf. Offi. 1. q. 1. & 2. & 3. & 4. & Lata C. de collatio

b Arist. 2. & 4. Eth. Th. 2. 2. q. 123. art. 3

c De qua uterq. Th. 2. 2. q. 61. art. 1. & 2

d De qua uterque, Th. uel supra

e In Man. c. 24. nu. 5

f Ca. inter uer. 11. q. 3. nu. 7 & 14

† 1. p. q. 87

g Ca. 14. nu. 8

h Cap. si non licet 21. q. 3

i Ca. non est nostra 23. q. 5. Ca. licet cum 86 dist. Ca. quamuis, & Ca. Manu. 24. nu. 3 & 4

k Ca. pax sit 86 dist. Ca. quamuis, & Ca. Manu. 24. nu. 3 & 4

l Il pref. Ca. le sesu e la non licet 23. q. 5

L

del prossimo, communemente si perde, o si pone in pericolo di perder la sua. Per † risoluer bene queste contrarietà, & altre, & inferire le resolutioni loro, cose molto cotidiane: uorressimo hauer'il tempo necessario, ilqual ci manca. Ma tuttauia porremo tei dichiarationi, dalle quali raccoglieremo le risposte de' tei dubbij propositi, dalche tutto inferiremo 17. illationi. La prima dichiaratione è, che se colui, che non difende, consente, & si diletta, che si faccia quell'ingiuria, pecca: o possi difenderlo, ò no, ò sia presente, ò assente: percioche ogni consenso, con che si consente in peccato, è peccato; & di quella maniera peccato, quale è il peccato, che si consente, accioche egli si commetta [a]. La seconda † dichiaratione è, che perche uno per non difendere potendo, pecchi, è necessario, ch'egli sia obligato a quello. Percioche, (come dice S. Tomaso [b], & dichiara il Gaetano [c]) niuno per non impedir pecca; se non quando egli è obligato a impedire. Et anco aggiungiamo, che secondo alcuni, egli non è obligato à difender colui, che senza danno del suo honore, della riputatione, o della roba no'l puo fare, secondo che risolue il Felino [d]: riferito da noi in altra parte [e], alquale niuno contradice: & noi mai gli habbiamo contradetto. Ma è ragioneuole, che al presente gli contradiciamo. L'uno, perche siamo obligati à soccorrere colui, ch'è in necessità estrema, se fosse necessario, ancorche con danno di tutta la robba, che non ci è necessaria per la conseruatione della nostra uita, come dice S. Ambrosio in altra parte [f]: & noi habbiamo detto nel Manuale [g], con S. Tomaso [h]. Et colui, che senza la nostra difensione non puo scampare, è in estrema necessità di essa. L'altro, perche non solamente non seuta di quello la uergogna, o alcuna diminutione della nostra reputatione (come dice il Felino) ma ne anco il pericolo di perder l'honore, percioche anco quello è bene essettiore, senza il quale si puo sostentar la uita, & è il minor bene di lei, come largamente prouammo in altra [i] parte.

9

10

a Per illud Apost. di fin. sur morte nō fo lu. ad Ro 1 & Th. 1. 2 q 10. ar. 8 &2. 2. q. 145
b 2. 2 q. 62 art. 7
c Ia d. art 7
d Ca 2 de hær. & c. Quæst. de sent excom.
e In Man. c 14 nu. 16
f Cap. Non dubius 86 d. ibi si cum rapiantur ad mortem
g Ca 11 nu. 13
h 2. 2. q 32. art. 5
i Ca inter uest. 11. q. 3 nu. 118

L'altro, perche à gran pena si può difendere quel, che dice il Felino, in questo tanto approbato, anco ne gli altri beni: perche quelle due autorità [k], che sopra allegammo [l], di colui, che s'incontra nel bue del suo prossimo, che è perduto, & con l'Asino caleato in terra con la sua soma, prouano, che siamo obligati à porre alcuna cosa della nostra robba, per impedire il danno di quella del prossimo: poi che quelle due cose non si

k Exod. cap 23. & Deut. 22
l Sup. nu 5.

ponno

ponno far senza alcun danno della robba, del tempo, ò dell'impedimento de' negotij. Habbiamo † detto [porre,] & non dire, perche colui che fa questo, può dimandar quel che merita la sua fatica, o il tempo, ò l'impedimento, s'egli uorrà, come uuole colui, che soccorre chi è in estrema necessità, può fare [a]. Percioche, dato che la legge l'obligbi à soccorrere, & liberare il prossimo di quel danno, non l'obliga però à liberarlo gratiosamente, ma una uolta elso l'ha da porre. Per la qual considerazione si puo rispondere ad alcuni [b], che uogliono prouare, che nessuno è obligato à difender l'altro, accioche per quello egli posti torre premio [c]: il quale niuno può torre, per quel, che egli è obligato à fare. [d] Percioche si può rispondere, che questo si ha da intendere di colui, ch'è obligato a farlo gratiosamente, & non di colui, ch'è obligato à farlo, ma non gratiosamente: come il Medico, che è obligato à medicare colui, che è in estrema necessità, ma non gratiosamente, almeno s'egli è ricco [e]. Come anco l'Auuocato, il Procuratore, il Notaio, l'Hoste, & anco il Dottore molte uolte sono obligati à usar de' loro offici, & ponno anco esser costretti à farli, per quel, che il Decio allega, ma non sono però obligati ad usargli gratiosamente: & per quel, ponno torre danari per l'uso loro. [f] L'altro, perche il Primo non ha ragione, che tutti quelli, che per giustitia sono obligati a difendere altri, come sono i Giudici, ò altri, che subito (peccando) sono à quel obligati, con scommodo della loro fatica, della robba, & anco della persona; benche non temerariamente, come habbiamo detto nel Manuale [h]. Per questo † risoluiamo meglio, che per infino al presente si habbia risoluto, dicendo. Primo, che per due uie, possiamo essere obligati à difendere il prossimo: cioe, per quella de' precetti della Carità, & per quella della Giustitia. Il secondo, che per quelli della Carità, siamo obligati a difendere la uita del prossimo, se ingiustamente ella gli uuol esser tolta: & non ui è, chi gliela possa, & uoglia difendere, eccetto noi altri: & cosi, egli ha estrema necessità della nostra difensione, benche per ella perdessimo la robba, & anco l'honore, pur che non poniamo la uita à pericolo. Il terzo, che il medesimo si ha da dire de' suoi beni, senza i quali non si può conseruare la sua uita [i]. Il quarto, che anco per mietare altri danni della sua robba, siamo obligati a porre la nostra fatica, & la robba, & quel, ch'è necessario,

[a] Adr.quod.supra col.1

[b] Ol.in d.c quamq; & alij allib.

[c] l.Meuii fed licet ff. de eo q; met.cauſ & l. Si pater §.1 ff. de donatio.

[d] l.ult.ff de cõd ob.tur.p cauſ. Non ſanè 14.q.5.

[e] Gl fug.§.1.83.d.

[f] In reg. inuitus ne mo cogitur.ff.de reg.iur.

[g] D.c.Non ſanè.

[h] Ca.11.nu.19.& c.12.nu.136.

[i] Arg l.2.ff de iuris om.iud.c. Præterea, de off.deleg.

se la portiamo porre, senza scandalo; quando probabilmente non
a Per c.11 Exod. & c.22.Deuter. u'e altri, che lo possa, ò voglia liberare [a], Il quinto, che possiamo imperò dopò recuperar quel, che per ello habbiamo spe-
ben pr.inst.& Mat. c.5 nu.96 & c.17 nu.109 so [b]. Il testo, che il detto del Felino procede solamente quando il danno del prossimo è tanto preciolo, che all'arbitrio di huomo da bene, non è grasso che noi portiamo quel che conuiene, per liberar o [c]. Il settimo, che non senza cagione habbiamo detto [della nostra fatica & della roba] perciochè non siamo
c Arg.l Praeses C. de fer. c. si no licet 23 q 5 obligati à porre il nostro honore per la tua robba, se non quando la quantità della robba, ò la paucità dell'honore, persuadestino altra cosa; poi che, (come in altra parte prouammo) l'honore
d Ca inter uer. 11 q. 3 nu.216 & 217 è di maggior prezzo che la robba [d]. L'ottauo †, che ne anco habbiamo detto senza cagione [la vita, che ingiustamente gli vuole esser tolta] perciochè non siamo obligati a ricattar con la nostra robba la vita di colui, che giustamente è condennato à perderla: benche il Re, la legge, lo statuto, ò la sentenza gli delle facultà, di poterla ricattare con danari. Et che così si deue nouamente limitare il topradetto capitolo di Santo Ambro-
e Ca non sanè 86 d. sio [e]: Dato che sappiamo che si può replicare, che il tale condennato è in estrema necessità, & che, l'esser catcato per sua colpa in essa, non gli toglia i priuilegij di lei: & che siamo obligati a soccorrer quelli, che in essa sono posti, per giuditio del nostro Iddio giustissimo. Perche non è molto, che quella giusta condennatione ci toglia la necessità di ricattarlo, poi che toglie al medesimo la facultà di difendersi, & anco la necessità di ricattarsi: se bene si pesa una dottrina di Scoto [da noi riferita in altra
f In 4 d.15 q.3 §. de secundo parte]. Il nono, che colui, che lo uolesse ricattare, potrebbe com-
g Man.c.25 nu.21 prare il tal condennato se lo ricercasse per quel che habbiamo det-
h Ca 21 nu.96 & c. 24 nu.5 & c.17 n.100 to nel Manuale [h], di quelli che nel Bratilo, prouincie dell'Indie, & in altre parti barbare comprano i Christiani di mano di quelli che gli vogliono occidere per mangiarseli. Benche si potrebbe dare quella differenza; cioè, che dato che quelli che nel Bratilo si ricattano per via di quella compra, (non essendo schiaui, ma liberi) acciochè non sieno mangiati, si ponno liberare tornando il prezzo, che per essi si diede: & che quelli, che si uendettero, per che non gli giuttri sillero giustamente, non si potrebbono liberare per quello, perche si uendettero ueramente per schiaui. Perche in quelli cessa la ragione, che in quelli del Bratilo induce quella
i In diffe tribus lectionis Man. equità, per quel, c'habbiamo detto in quel luoco. [i] Il Decimo

habbiamo

habbiamo detto [senza scandalo] perciochè per esso, & per quel che dell'honore habbiamo detto, scusiamo di peccato un huomo graue di riputatione, che lascia difendere un giouane, al quale vengono dati delli schiaffi, per non correr per la strada dietro à quelli, che gli vanno à dare, con scandolo in mancamento dell'honore, & estimatione sua: & à colui, che non risponde publicamente, che non dice il vero al Predicatore che in pulpito falsamente infama altri: & anco per scusare colui, che lascia di liberare il giustamente giustitiato, ò altri, perche, non ne seguiti perciò la morte d'altri innocenti, ò gran romore d'arme fra quelli che lo vogliono liberare, & quelli, che lo vogliono occidere, come tocco Adriano [a], dicendo ch'io non sarei obligato à ritenere un Signore, che non si gittasse per una fenestra, s'io vedessi che i suoi mi occidessero, perche lo ritenessi, senza credere la cagione del mio ritenerlo. L'undecimo, che per il precetto della Giustitia sono obligati, à difendersi gli Re & a loro, & altri superiori, c'hanno giurisdittione, & i lor sudditi [b], i feudatarii, & i lor Signori. [c] I padri & i loro figliuoli, i Tutori, i Curatori, i patroni, i pedagoghi, i Parochiani, i Custodi, & gli altri simili, & i lor figliuoli pupilli minori, i servi, gli schiaui, & i sudditi, i Parocchiani [d], i custodi, & altri simili tutti, i quali non difendendo l'uno l'altro, quando sono obligati, non solamente peccano contra la legge della Carità per non difendere il prossimo che deono amare, honorare, & riuerire, ma etiandio contra quello della Giustitia, per non compire quel che per essa debbono ad altri.

15 La terza dichiaratione è, che è cosa possibile, & anco accade ogni dì, che uno potendo, non difenda senza contentire nella ingiuria: come prouua il primo argomento, contra questo testo formato: però si deue presumere ch'ei contente: perciochè tutti i testi soprad etti, che dicono, che colui contente, che può, & non difende, o non riprende, si ha da intendere, che si presume ch'ei contente. Il che si deue limitare, quando, senza danno alcuno egli può difendere, & non altrimenti. Perciochè dato, che uno sia obligato a difendere, ancor co danno di tutta la sua robba, però non si deue presumere che consenta, s'egli non può difendere senza tal danno. Il primo, perciochè, poi che lo può difendere, par che gli piacque il delitto: & per uietar quel danno, par che sia giusto presumere, in dubbio che per questo egli intenda di difendere,

[a] In 2. de correct. o frater. col. 22

[b] Arg. c. Rezum. [illegible]

[c] [illegible]

[d] [illegible]

L iij

& non per altro [a]. Il secondo, perche quantunque chi contrauiene à una legge ingiustamente, senza cagione giusta, si presume che lo fa per disprezzo [b]. Ma non si tiene alcun'altra cagione per esso, benche ella fosse ingiusta, come dichiara Dominico [c], & dopò dell'Archidiacono [d]. Il terzo, perche l'esperienza [e] insegna che molti, maggiormente quelli, che seruono huomini di grande autorità, lasciano d'impedire mille cose, à che sono obligati, ancorche con perdita della robba, & non gl'impediscono: non perche gli piacciano i mali, ma per non perder la gratia, nè il bene che aspettano. Là onde ne segue singolarmente, che quantunque con danno dell'honore, & della robba uno sia obligato à difender colui, ch'è in pericolo di perder ingiuriosamente la uita, però non si presumerà ch'egli consenta nella ingiuria. Da questo si torna à seguire, che questo tale ueramente pecca per non difendere, & anco per auuentura per consentire, ma non profontuamente, & da questo seguirà, che costui non sarebbe castigato nel foro esteriore [f], per consentire: benche nel l'interiore sì, & piu s'egli consenti, che s'egli non consentì.

La quarta † dichiaratione è, che è gran differenza fra solo non 17
difendere, ò non difendere, & consentire, da una parte, & il consentire, & fauorire dall'altra. Il primo, perche il solo non difendere, & il non difendere, & consentire, senza fauorire, è peccato contra la Carità, ò contra la Misericordia, & contra il precetto di amare il prossimo, come tiene il Dottor Soto [g], & si proua, perche è opera dell'odio, della inuidia, della discordia, della contentione, ò d'altri simighianti uitij, che sono contrarij alla Carità, ò alla sua figliuola Misericordia, ò alla sua opera beneficenza [h]: & il consentire, & fauorire colui, che ingiuria, è contra la uirtù della giustitia: perche è contra il medesimo precetto, contra il quale l'ingiuriatore pecca: & ogni ingiuriatore pecca contra alcuni de i precetti del Decalogo, che sono della giustitia, come dice S. Tomaso [i]. Et colui, che dirà, che anco il precetto d'amar'il prossimo si riduce al quarto precetto [k] del Decalogo, & che per conseguente egli è precetto di giustitia: se gli risponderà, che altra cosa è esser di quelli, che neghiamo [l]: & altra ridursi à quelli, che confessiamo, & non ci costa: percioche anco tutti, ò quasi tutti gli altri della Carità, & dell'altre uirtù si riducono à quelli del Decalogo: come è quello di amare Iddio, al primo, non essendo egli di quelli. [m] Il secondo,

perche

[a] Qz in dubio pmi tur è pr[illegible] de reg. iur. l. Meritò ff. pro soc.
[b] Glossa, & Metropol. 2 q. 7. & gl. uer. cõpertis, & cũ illorum, de sent. excom.
[c] In c. Nullus 55.
[d] In c. Quicũq. l. 81.
[e] Qz è rerũ magist. c. 3. ff. de elect. lib. 6
[f] Qz i co. nõ apparẽs ubi fuit p̃ præsumptionẽ, & de nõ exitũ i bonũ dẽ iudic. si non 6. q. 1. l. Dno sõt. Titus fidele tetta. tuto.
[g] Li. 4. q. 7. art. 3. de iust. iur.
[h] Vt de odio motus Th. 2. 2. q. 34. De inuidia q. 36. & 3. discor. & alijs q. 37. & seq.
[i] 2. 2. q. 122. art. 1
[k] In Matt. c. 14. nu. 3
[l] In Matt. c. 11. nu. 5 & 6. & ca. 14 nu. 5
[m] In Matt. c. 11. nu. 6

perche il lasciar di difendere, ò non difendere, & consentire, senza fauorire, non obliga alla restitutione del danno, che ne segue, per non difendere: ma il contentire, e'l fauorire sì, come habbiamo detto nel Manuale [a]: Percioche colui, che pecca contra i precetti soli della Carità, & della Misericordia, non è obligato à restituire il danno, che da quel ne segue: & colui, che pecca contra la giustitia sì: come sopra s'è detto [b], & dicemmo in altra parte [c]. Il terzo † che non qual si uoglia, che si presume 17 contentire nell'offesa, si presume fauorire colui, che offende almeno col fauore, che lo faccia partecipe del delitto direttamente. Il primo, perche par cosa dura indurre due presuntioni speciali, maggiormente per augumentare il delitto circa d'un medesimo caso [d], quel che in questo caso si farebbe, se si presumesse consenso, & fauore. Il secondo, perche la commune opinione tiene [e], che per la legge ciuile colui non pecca communemente, che non difende, & che quantunque per la legge Canonica, egli sia delinquente, non ha però da esser castigato nel foro esteriore, & se diciamo, che se si presume che fauorisce, habbiamo da dire il contrario, poi che per l'una, & l'altra legge hanno da esser castigati i fautori del delitto, secondo tutti [f]. Il terzo, perche Innocentio 8, communemente approbato dice, che colui, che sà [g], che si tratta d'occidere uno, & non l'impedisce, non è irregolare: & se si presumesse, ch'egli acconsenti, & fauori l'homicidio, farebbe, o si presumerebbe irregolare, poiche si presume, che direttamente egli partecipa nel delitto: come cagione (almeno partiale) d'esso delitto. Il quarto, che, se il contrario diciamo, habbiamo da confessare, che tutti quelli, che ponno, & non difendono, hanno da esser tenuti, nel foro esteriore, per trasgressori, non solo della legge della Carità, ma etiandio di quella della legge della Giustitia; & per conseguente obligati a restituire [h] tutti i danni, che per ciò sono uenuti all'offeso: & hanno da esser così castigati, come quelli, che commandano, consigliano, aiutano, ò ricettano: il che pare cosa insolita. Il quinto, che pare, che questa nostra interpretatione sia approbata per tutto il mondo [i]. Il sesto, perche non basta, acciochè uno incorra nella scommunica del Canone [k], ch'egli habbia piacere che sia ferito il Chierico, se nel suo nome non fu ferito, ne egli percio l'habbia commandato, nè dato aiuto, nè consiglio, ma solamente contenti, o li piacque per pura malitia, come proua efficacemente un detto di Bonifacio [l], & il commune pare-

[a] Ca.15. nu.10.obi citatis in Adr.de rest.q. 1 col 3.& 30.li. 3. q. 3.art.3.de iust & iur.

[b] Sup.eo nu.7.& 8.

[c] In Man.c 14.nu & in c.inter uer.11 q.3 nu.714 pō alios præsertim Adria in 4 de rest.q.col.3

[d] l.1.C. de dote præmiss.& Car.in c.Quæ circa de consang.

[e] Quā tenet Pan.in cap.1 de rest.spol & Decian c 1. de off.de leg & Tasca in l.vltim ff.de iust. & iur.

[f] Ca.1.de off.de leg.

[g] In c.Petr.& hom.

[h] Quòd non sit satisfactū nisi restituat nocentes in et non tenetur solus non restituens l.ho 2 q 62 ar 7 & Sot 3.d.15 q.2

[i] Prego minimè omitta di ritrouarsi il detto di Bonifacio de cons. d.1.

[k] Sup.eo nu.d.16.q.4

[l] In c cū 35,de sēt. excō.li 6

re di tutti. Iquali dicono, che tu non sarai scommunicato, benche tu desiderasti assai che ti desse ferite, ò uccidesse in Roma, ò in altra parte un Chierico, senza dire questo à niuno, & fosse ucciso, si come ogni giorno occorre: La testa † dichiaratione di questa conclusione prostima si ha da limitare quando concorrono quattro cose. La prima è la potenza, per impedire. La seconda l'obligatione per ella potenza. La terza, che si possa fare danno della persona, dell'honore, ò della robba. La quarta, che il delitto sia manifesto ch'egli è delitto, & che si faccia manifestamente, per un decreto d'Innocentio [a] Terzo; ilquale prouando questa limitatione, pruoua anco la conclusione limitata. Ch'ei proui questa limitatione, si dimostra; perche s'egli non la prouasse, ella sarebbe touerchia. Percioche, se bene si pesa, niuna altra utilità induce: percioche la prima parte non fa piu che auisare quanta gran temerità sia il porre mano uiolenta ne i Rettori della Chiesa [b]. ilche è dir nulla. La seconda, solamente conuiene, perche nessuno stoltamente pensa che solo l'autor della uiolenza debba esser castigato. L'autorità catholica commanda che quelli, che fanno, & quelli, che consentono con equal pena siano castigati [c]: laquale similmente è utile [d]. La terza, solamente dice, che dimanifesto [e]: Il che sarebbe cosa utile, s'egli non uolesse dire quel, c'habbiamo detto: percioche inanzi di lui, altri Pontefici hanno detto che non è senza scropolo, & sospetto di compagno del malfattore, colui che non si oppone al suo delitto manifesto. Il qual detto †, perche era oscuro, per potersi intendere, in molti modi quelle parole [scropolo] & [compagno] il quale come gran Dottore, & Papa, ch'egli era singolarmente le dichiarò dicendo, che uoglion dire, che si debbono presumere, & tenere per fautori del delinquente. Et perche nessuno dica, che quel Decreto non parla, se non per cagion d'incorrere in scommunicatione, considerano che quantunque il principio significa, che la questione, sopra la quale si risponde era sopra la scommunicatione, che quelli, che non difendeuano i Chierici, doueuano, ò non doueuano incorrere; però, nè la risposta, che è nella terza parte, nè la ragione, che a quel mosse il Papa, che è nella seconda, si ristringe à ella. Habbiamo detto, [che prouando la] detta limitatione, pruoua anco la conclusione limitata] perche il detto Decreto in questo solo è utile, ch'egli dichiara per fautore

[a] Ca. Cum, de sen. exc.

[b] Ver. nunquam illius, Quæ præsumptionis & temeritas esset in rectores ecclesiæ manus mittere violentas

[c] Ver. Item si quis dederit &c. Nota quod hic & infra sæpe

[d] Quæ primo videtur &c. Nota quod hic & alibi sæpe

ad probatur.

[e] Ver. Nisi esset evidens delictum] Quere in

[f] Ioan. Fabr. & ca. Cum [illegible]

[g] Ca. Si quis suadente Stephano, de homic.

1

19

re

re colui, che potendo, non ouuia quel, che manifestamente è delitto: & per conseguente significa, che se quello, al quale egli ha da opporre non toile manifesto delitto, egli non si presumerebbe fautore: ilche è molto utile considerazione per tutti i tali, ne i quali può essere alcun dubbio, se quel, che si fa, è offesa, ò nò. Fa per questo quel, ch'è ordinato; che quando l'offesa è manifesta, non si deue dare l'assolutione *ad cautelam* [a], come è quello ch'è dell'usurato [b], concubinario, & scommunicato [c] manifesti: Ma che habbino però da concorrere, le dette quattro cose: Et acciochè questa limitatione habbia luoco, consta che il detto Decreto pone la prima, della potenza, la quarta che l'offesa sia manifesta, & la seconda della obligatione: & la terza, che lo possa fare senza danno [d]; si prouua, perche sopra è prouato che non solamente non si presume che fauorisce chi non difende, senza essere obligato: & colui, che non può, senza danno; ma etiandio si presume che consentino.

a In c. solet, de sent. excom. lib. 6
b C. 1. de usur. lib. 6
c Extra. de cohab. Clericor. & mulier. c. 1
d Sup. eo. ca. nu. 15

SOMMARIO.

20 *Difendere il prossimo talhora deue il Christiano, per giustitia, o per carità sotto pena di peccato mortale: benche egli non consenta nel delitto.*

21 *Difendere il prossimo si deue per commandamento della legge della Fortezza.*

22 *Difendere debbono i sudditi loro tutti quegli, che sono, ò Prencipi, o superiori d'altri: così nelle cose spirituali, come nelle temporali, al che fare gli obliga la legge della giustitia commutatiua.*

23 *Amare siamo obligati il prossimo per commandamento della legge della Carità, con tanto amor naturale, che basti à difenderlo dalle ingiurie.*

24 *Difendere non si deue (di precetto) chi non uuole esser difeso con la morte dell'offenditore: Ne noi medesimi con la morte di quegli, che ci vogliono occidere: eccetto che &c.*

25 *Difender si deue il prossimo, ancorche egli non sia in estrema necessita, benche sia con perdita di qualche cosa: La quale si può poi ricuperare dal difeso.*

Di queste sei † dichiarationi, si raccogliono le ri- 20
a Sup.co.nu.6 sposte de' sei dubbij contra questa seconda con-
clusione, sopra a proposti: Alla prima rispon
diamo, che la ragione, perche uno pecca, non di
fendendo il suo prossimo, non è perche ei li ren
senta, & habbia piacere della offesa: poi che difenda, ò non
b Sup.co.nu.9 difenda, possa, o non possa difender, s'egli ui acconsente, pec
ca, come s'è sopradetto b. Adunque è la ragione, che non diffen
de, essendone obligato alle uolte per sola Carità, & alle uolte per
Carità, & per giustitia; & alle uolte con danno della sua rob-
ba, & dell'honore, & alle uolte senza esso, come è appuntato
c In s.d. nu.10 c: benche pecca piu, (essendo ogni cosa eguale) s'ei contente
in essa. Et che i testi, che dicono, che chi non difende, consen
te, non uoglion dire, che s'ei non contentisse, non peccarebbe;
ma che per non difendere, pecca. Et anco quando egli lo può
d Sup.nu.15 fare, & non lo fa, si presume, quanto al foro esteriore, che con
sente, & ha piacere dell'offesa, come si notò nel quarto detto d.
Alla † seconda diciamo, che confessiamo, ch'egli è giusto, che
non siamo tenuti per obligati, à quello, che niuna legge ci obli- 21
ga: però neghiamo che non ui sia legge, che ci obligbi à diffen-
dere il prossimo: percioche ella uiene alle uolte per sola Carità, &
e Inf.nu.22 alle uolte per Carita, & per giustitia, come subito diremo e. Ne
ghiamo anco, che la legge della fortezza à quel non ci obliga, al-
meno mediatamente, come dice il nostro testo. Percioche, si co-
me confessiamo quello, che nel dubbio si propone: cioè, che l'of
ficio immediato della uirtu della fortezza, sia raffrenare l'audacia
e'l timore, perche non ci faccia cominciare, o lasciar di comincia
re quel, che la ragione commanda; & che alcune uolte, alcuni la
sciano di difendere per malitia, & non per timore, così ci hanno
da confessare, che alle uolte si lasci la difentione per timor della
morte, ò d'alcun danno personale, dell'honore, ò della robba,
& anco alle uolte per uergogna, & per non perdere la gratia de
gli huomini: contra la legge della Fortezza, che commanda,
che per niun timore si lasci di far quel, che la ragione ordina.
Alla † terza rispondiamo, che la legge della Giustitia commu-
tatiua, obliga molti, molte uolte, a difendere il prossimo.
f Sup.co.nu.14 Percioche come habbiamo detto f, a gli Re, a' Prelati, a' Giudi 22
ci, & ad altri in quel luoco espressi, si da un tanto d'honore, di
potestà, d'autorita, d'entrata, & di stipendio, o d'altro paga-
mento

mento per i carichi loro, de i quali uno è il difendere i loro sudditi, in pace, in salute, in giustitia, & in tranquillità. La legge dà una potestà, un'autorità, & una giurisdittione, al padre, al Signore, al tutore, al curatore, al Parocchiano, & ad altri custodi, certe leggi, & potestà sopra i figliuoli, gli schiaui, i pupilli, i minori, i Parocchiani, & altri aggrauati, & coli gli obligano alla lor difensione, come s'è detto di sopra [a].

a Sup.ca.nu.14

23 Al quarto † dubbio rispondiamo, Il primo, che (come s'è detto nelle due risposte precedenti) la legge della Carità, che ci commanda che dobbiamo amare il prossimo, ci obliga etiandio à difenderlo tanto, come, & quanto è detto [b]. Il secondo, che quantunque in pochi casi (come nel Manuale s'è detto) [c] siamo obligati ad amar il prossimo con quel supremo amore di Carità, ma siamo anco obligati ne' casi sopraderti, ad amarlo, almeno, con tanto amore naturale, che sia à bastanza per poterli fare la difensione sopradetta, ò almeno a farla, senza quell'amore, per euetare il peccato della ommissione, che è nota speciale degna di essere aggiunta alla dottrina generale, che nel Manuale [d] si pose. Il terzo, che confessiamo, che noi siamo più obligati à noi medesimi, che à gl'altri prossimi: & che non siamo obligati communemente à difenderci, occidendo chi ci uuole occidere, come nel dubbio si proua [e]. Ma che non ne seguita però da questo, che nó siamo obligati a difender il prossimo, che desidera d'esser diseto da noi: perche non tutto quel, che postiamo consentir in nostro pregiudicio [f] postiamo in quello d'altri, senza il suo consenso [g]. Dalla † qual cosa si potrebbe inferire, che, se ello dicesse, che non uuole, che lo difendiamo con la morte di chi lo uuole occidere, & uedesimo, che egli ciò dice con buona intentione, acciochè il nemico non muoia in peccato, non saremmo obligati. Il quarto, che non habbiamo detto fuor di propolito [che communemente non siamo obligati à difenderci, occidendo colui, che ci uuole occidere] percioche qualche uolta, alcuno può essere: come habbiamo detto, & anco scritto [h] molto ha, essendo noi Lettore del Decreto in questa celebertima città di Salamanca, udendoci l'Imperatore N. S. Carlo Quinto, sempre Augusto, il dì, che per la sua soprana humanità fece fauore, in uolere udire alcuni Lettori, per occorrerci nella nostra lettione ordinaria quel Capitolo. *Caritas est, vt mihi videtur*. Doue dicemmo, che la sua Maestà, essendo tanto ualoroso Prencipe, che

b Sa.ca.nu.10.& 11

c Cap.14.nu.8

d Ca.14.nu.8

e Aug.Hieron.cano nostro 2.q.5. & Th. 2.2.de iust.prim.c.6

f Ca.ad Apostolica de reg.l.6 in con fer.dot. de pactis & l. 1 & 2 part. 5. ff. ad Mac.de fi dilig gent.de bon.cop.

24

g

24

h De pan.d.5

quasi uoglia altro Re, che fosse utile al suo Regno, nè anco altra persona publica singolarmente utile à ello, si potrebbe lasciare occidere, senza peccato, per non occidere altri, che lo uolesse occidere: Nè i soldati, che giurano di combattere per il Re loro si potrebbon lasciare occidere da' lor nemici, per non gli occidere, come piu largamente prouammo in quel luoco, doue anco disputammo, se un semplice huomo potesse anco occidere giustamente un Re, che senza ragione & causa, & senza conoscimento d'essa causa lo uolesse occidere, & l'occiderebbe s'egli non occidesse il Re.

Al quinto † dubbio rispondiamo, concedendo che regolarmente niuno è obligato sotto pena di peccato mortale, a fare opera di Misericordia, à colui, che non è in estrema necessità; come in essa si prouua: ma alcune uolte sì, come prouano quelle due autorità dell'Esodo [a], & del Deuteronomio [b], che parlano di colui, che s'incontra col Bue del suo nemico smarrito, & dell'Asino cascato con la sua soma: Da i quali si potrebbe raccorre una regola singolare, che mai habbiamo trattata, cioè, che tutte le uolte che un prossimo è in pericolo di riceuere alcun danno notabile, del quale non si può liberare, & si crede ch'egli non si liberera per se stesso, nè per altri, se non per me, io sono obligato à liberarlo, sotto pena di peccato, se posso senza riceuere il danno, che subito dirò. [c] Et per consequente, se alcuni uogliono pelare la barba, ò dar delle guanciate ad alcun uecchio infermo, debile, & senza compagno, & egli non si può liberare da questo danno, senza il mio aiuto, che mi trouo presente, & lo posso difendere, senza mettermi nulla di mio, sono obligato. Il che tutto è cosa cotidiana, & mal trattata. Alla sesta rispondiamo, concedendo, che niuno è obligato a difendere altri, (anco quando non ui è altri che lo difenda) con pericolo di perdere tanto in quella difentione, quanto ha da perdere colui, s'egli non è difeso; nè anco, arrischiando meno; ma tanto quanto non è ragione, che lo arrischi secondo l'arbitrio di huomo da bene: ma però sì, tanto quanto un'huomo da bene & prudente direbbe esser ragione, restandoli impero la legge di potere recuperare, dal difeso quel, che in quella difentione egli perdette, come s'è detto di sopra. [d]

a Cap.23
b Cap.22.
c Num.seq.
d Sup.eo.nu.12.

SOM-

SOMMARIO.

26 *Tre famose intelligenze dei Testi, che parlano della difensione del prossimo: i quali sono, ò molto larghi, ò molto stretti.*

27 *La difensione del prossimo deue essere fatta communemente da tutte le persone, così priuate, come publiche, sotto pena di peccato: ma quegli che noi difendono, non incorrono in eguali pene: perciochè ui cascano secondo la uarietà, & diuersità delle persone.*

28 *Il peccato contra la Carità per malitia non si fa della ingiustitia.*

29 *Difendere deue il Chierico, da ingiusta ingiuria, colui, che lo può*

30 *& deue difendere, se non ueramente, ò professiuamente, è*

31 *scommunicato (così come colui, che l'offende,) ne ha da esser tenuto per tale.*

32 *La Difensione si deue fare piu nella persona d'un'huomo publico, & di maggiore autorità, che d'un particolare: sotto pena di maggior castigo.*

33 *La Difensione debita, laserata, non si castiga communemente nel foro esteriore, nè fa incorrere nella scommunicatione, nè nel*

34 *la obligatione di restituire, se non ui concorrono quattro cose*

35 *sopradette, ne induce Censura, nè Irregolarità uera. Ma si*

36 *presume per tale, benche*

37 *Irregolare non sia nessuno, se non per peccato espresso nella legge. La sodomia non induce irregolarità.*

38 *Difendere il prossimo debbono tutti quelli, che sono obligati per giustitia, sotto pena di scommunicatione, ma gli altri per semplice amo, sione non incorrono in nessuna censura, nè pene.*

39 *Difendere e soccorrer si deue il prossimo cessando fuora dell'estrema necessità nel danno, nel quale altri nol può soccorrere.*

26 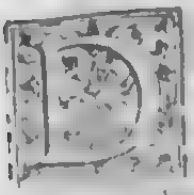

A questo † secondo notabile & de' suoi fondamenti & delle sue sei dichiarationi, & delle sei risposte date a' sei dubbij, mossi contra esse, caviamo diecetre illationi. La prima è, che niuna delle tre opinioni solenni, che in questa materia hanno dato in mezzo al segno della giusta intelligenza delle dette leggi, che parlano, di chi può difendere, & non difende. Per ciochè quella di Bernardo [a], che disse, s'intende di soli quelli, che hanno carico di giustitia, & potendo non difen-

[a] Ol 3 e Qui le xi. excusabitur illius

dono, le stringe piu di quello, che si deue: percioche è chiaro, che alcune di esse parlano di colui, che non ha giurisdittione, nè autorità publica, come quella di Moisè, ch'ei non haueua al tempo, che difese l'Hebreo, & quella di Bonifacio [a], parla del uicino, che non difende il suo uicino. L'altra opinione di Giouanni [b], che dice douersi intendere di tutte le persone publiche, & priuate, come si uoglia che lascino di difendere, le ampliò molto: come prouano l'efficaci ragioni della quinta [c] dichiaratione. La terza d'Innocentio [d], che dice, ch'ei parla di quei soli, che fraudolentemente lasciano di difendere, benche questa sia la commune; pare manco ragioneuole, per quel, che subito [e] diremo.

a In c. dilecto, de sent. excom. li. 6.

b Qui prædicti Bernardinus meminit

c Supra eo. nu. 17

d In d. c. Quia qui Panor. & cæteri uidentur probare.

e Num. seq.

Adunque † la giusta, & uera intelligenza sarà, che parlano di tutte le persone, cosi priuate, come publiche: & cosi di quelle, che le lasciano di difendere, cosi per negligenza, come per malitia, senza dar'altro fauore, ò dandolo; ma non per effetto che tutti pecchino d'una maniera; & incorrino in pene eguali, se non per effetto, che tutti peccano, & tutti meritano pena, però alcuni meritano una pena, & altri un'altra, secondo la uarietà, & diuersità delle persone. Percioche, se sono Prelati, & Giudici, ò altri, che la giustitia obliga alla difentione, o sono altri, che lasciano di difendere, fauoreggiando l'offenditore, peccano contra la Carità, & la giustitia, & hanno da essere regolati d'una maniera, & se sono altre persone, che lascino di difendere, senza fauorire, & senza malitia, peccano solo contra la Carità, & hanno da esser regolati d'un'altra maniera: & se peccano, senza fauorire, ma con malitia, (benche non pecchino, se non contra la Carità,) hanno imperò da esser regolati d'un'altra maniera, almeno quanto al peccare molto piu grauemente. 27

La † seconda illatione è, che ciascuna delle dette tre famose opinioni sono uere in alcuna cosa: Percioche quella di Giouanni è uera, quanto al peccato della Carità: & quella di Bernardo quanto al peccato della Giustitia: & quella d'Innocentio, quanto alla grandezza, ò piccioleaza del peccato. Questa diuersità di opinioni (al nostro parere) nacque dal non intendere, ò non auuertire la differenza, che è quanto alle censure, alle restitutioni, & all'altre pene, fra i peccati, che sono contra la sola Carità, & fra quelli, che sono contra la giustitia, che è assai grande 28

come

come sopra s'è detto [a], & in altre parti [b]. Et (al nostro parere) la men ragioneuole, & la piu bestiale consideratione è la commune, in quanto ella determina, che ellendoui inganno, & malitia, ella fa incorrere nelle pene delle restitutioni, & delle censure, colui, che non difende: perciochè per inganno s'intende la malitia, l'odio, ò mala intentione; & non mira che nel dire, che in ella dubbio si presume, concorda con Giouanni, almeno quanto al foro esteriore, ne mira che la malitia non fa, che un peccato sia contra la giustitia, non ellendo altramente, ma si ben contra la Carità, si come tiene Scoto [c], & dice Adriano [d], & Soto [e]; iquali parlano del uicino, che uede i ladroni, che robbano il suo uicino, & tace, potendo impedire il furto gridando, dice che, hora egli tace per negligenza, hora per malitia, & per odio del suo prossimo, ma s'egli non ha carico di giustitia, pecca solamente contra la Carità, & non contra la giustitia, & cosi egli non è obligato à restituire. Seguita la terza † ciò che desi-
29 derorno alcuni in una certa parte [f] del Manuale de' Confessori; cioè quale è la uera intelligenza d'un Decreto d'Innocentio 3 Terzo, che non è per ancora trouato, ò non bene dichiarato: perciochè Bernardo [g] dice, che la sua intelligenza è, che tolto colui è scommunicato, per non difendere il Chierico, hauendo calo della giustitia, & non lo difendere, ilquale par molto stretto, per il topradetto [h]. Giouanni dice, ch'è scommunicato qual si uoglia, che lo può difendere, & non lo difende, Ilche par troppo ampiato, per il topradetto [i] Innocentio Quarto; ilquale, il Panormitano, & la Commune seguono, dice, che tutti quelli, che con inganno, & fraude lasciano di difenderlo, sono scommunicati: che per una parte è troppo ampliata, in quanto egli include tutti quelli, che con malitia, senza dar fauor alcuno, lasciano di difendere, & per l'altra parte la restringe troppo: in quanto ch'ei non include quelli, che non hanno carico di giustitia: o ellendo altramente a quel obligati dalla legge, senza malitia, per non pensarui, o per negligenza, non lo difendono. Vn'altro parere ci pare falso per il pensiero, che pareua bene ad alcuni, cioè, che solamente habbia luoco in quelli, che non difendono, potendo, i Rettori della Chiesa, per parlare prima di essi, perciochè ad essi si conuiene la difentione per giustitia, secondo il topradetto [m]. ma questo sarebbe un restringere tanto quel solenne detto, ch'ei sarebbe quasi inutile, & la ragione, & la risposta

a Sup. eo. nu. 16
b In Mand. c. 14. nu. 5 & in Summ. tit. 11. q. 3. nu. 1, & seq.
c In 4. d. 15. q. 2. §. de quarto.
d In 4. de restit. q. 1. col. 9
e Lib. 4. q. 7. art. 5. de iust. & iur.
f In c. 27. nu. 78
g Ca. Sig. de sent. excom.
h In gl. d. c. quanteq.
i sup. eo. nu. 16
k Sup. eo. nu. 16
l Vn dispositionis sit in potere i dei l. h. ff. d. [illegible] Qui pp. de elect
m su. eo. nu. 14. & 22

a Arg. e Marcian. 23. q. 8 & 1. suggestis. c. ann. 9 Part. 2 tpel
b 1. 6. § hanus Rubr. de iurisd. & fur
c Di. 63. in princ.
d Ca. quis suadente 11. q. 3
e Ca. Nimius, de for. comp.
f Ca. Cringit de Sent. excom. & ca. diligenti, de for. comp.

che sono generali nol patiscono [a]. Piu securo camino haueua un altro: cioè che i Chierici sono cosa publica [b]: sono padri, & ambasciatori del popolo con Dio [c]. I lor priuilegi del Canone [d], & del foro [e], toccano piu à tutto il Clero, che ad ogni Chierico in particolare [f]: & per questo pare, che i laici per Giustitia siano obligati à difenderli, come superiori, & intercessori loro, & cosi non difendendoli, peccano contra la Giustitia, per il sopradetto. Ma perciochè, nè la ragione del testo si fonda in questo, nè la decisione contiene parola alcuna, che habbia gusto d'ella, & perche consta di sopra, pare che si difenda, che ogni Chierico maggiormente solo di prima tonsura, ò d'ordini minori, si reputa per superiore d'ogni laico, per effetto d'obligarlo a difenderlo come superiore, & anco perche secondo questo non comprenderebbe i Chierici, che lasciano di difendere altri Chierici, non ci pare intelligenza naturale. Per questo [†] dal sopradetto raccoglia- 30
g Sup. eo. nu. 18 mo [g], che quanto alla lettera del medesimo Innocentio Terzo, autore d'ella, senza mirare la intentione, & fine, perche la
h In ut. de sen. exc. pose doue ella è [h], Gregorio Nono, uuol dire, che chi non difende colui, che può della ingiuria manifesta: cioè, che manifestamente è ingiuria, & manifestamente si fa, si presume ch'egli dia fauore à colui, che la fa. Secondo la intentione però d'esso Gre-
i In tit. de sen. excom. gorio, che come habbiamo detto la pose in quel luoco [i], uuol dire una conclusione particolare, che della detta general ne seguita, cioè: che colui, che non difende (potendo) il Chierico dalla ingiuria, che manifestamente è tale, & manifestamente le gli fa, si ha da tenere cosi per scommunicato, come l'ingiuriatore. La quarta, che ogn'uno, che lascia di difendere il Chierico potendo, & douendo contra giustitia, ueramente, o profentiamente (ò uero ha da esser tenuto per scommunicato. Habbiamo detto [*] potendo] generalmente, per comprender non solamente quelli, che per autorità giuditiaria possono far questo, ma etiandio quelli
k Per c. 1 dilecto de sen. excom. li. 6. vt. sup. eo. nu. 27. et d. che lo possono fare per la propria [k]. Aggiungiamo [douendo] perche, il poter impedire alcuna cosa non induce peccato in colui, che lascia d'impedirla, se non ui è obligato, secondo la sopra
l 2. 2. q. 62. ar. 7. qui pauci ante nu. 10. recitamus. detta dottrina di San Tomaso [l]. Aggiungiamo [†] contra giusti- 31
m Sup. eo nu. 19 tia] per includere tutti quelli, che per giustitia sono obligati: i piu de i quali sopra [m] specificammo: Anco ue l'aggiungiamo per includere tutti quelli, che lasciano di difendere: & espressi, ò tacitamente fauoriscono in alcuna maniera, consigliando,

comman-

commandando, esortando, animando, o per alcun'altro modo aiutando contra giustitia, trouandosi presente co' loro amici, ò con le loro armi, dando segni, che se li tacesse, ò che si cominciasse, aiuterebbono &c. il che tutto è aiuto espresso, ò tacito contra la giustitia, che ueta tutto quel, ch'è nel precetto di non occidere, ò non rubbare [a] &c.

a Prod.10

Anco si aggiunge per escludere quelli, che senza esserne obligati per giustitia (benche lo facessero per carità) per odio solo, per negligenza, & per malinuolenza, senza dar fauore, nè aiuto alcuno espresso, nè tacito, lasciano di difendere; peccando contra la carità, & misericordia. Peroche niuno di questi presso a Dio, & nel foro interiore sara scommunicato, per il sopradetto [b]. Habbiamo detto [prosontuosamente] per includere quelli, che ueramente in quel non peccano contra la giustitia, ma si prosontuosamente: come sono quelli, che senza pensare, ne auuertire in qualche modo fanno alcuni, o dando alcuni segni, i quali si come furono interpretati dall'offenditore nel suo fauore, così il giudice gli toglie per indicij per poterlo presumere. Dicesi anco [Prosontuosamente] per includere tutti quelli, che sono almeno per carità, e potendo, senza notabile incommodità, non difendono il cherico della ingiuria, che è manifestamente ingiusta, & si fa manifestamente, per il sopradetto [c]. Habbiamo detto [e si ha da tenere per scommunicato] per quel che comprendere colui, che ueramente in cio pecca, contra 'giustitia, & per quello, si ha da tenere] colui, che prosontuosamente pecca contra la giustitia. Aggiungiamo [che di questo si riferisce la ragione, per niuno di tra, nella quale si può fondare questa decisione dura, però giusta di Bartolo [d]: cioe, che quantunque regolarmente nessun deue esser castigato, solo per sapere che si apparecchiaua qualche delitto, & non reuelarlo, eccetto che, quando colui, che lo fa, tolle luogo, tu ldito, o schiauo, il quale se non lo reuelasse, ne potrebbe esser per quel castigato, anco con pena di morte: Peroche la ragione di quel può essere, che gli altri communemente non peccano, se non contra i precetti della Carità: & questi sì: anco contra quelli della giustitia, come s'è detto di sopra [e]. La qual ragione se ben molti considerata Bartolo, & quelli, che lo seguono come referisce il Felino' non reprobano bono Bartolo, tanto duramente come fanno. La quinta ragione perche più duro castigo si può dare a quelli, che non di

b Sup.co.nu.17

c Nu.18

32

d Bar.l.1.C.de [illegible]

e Sup.co.17

fendono un Gouernatore, ò uno, che habbia podestà dal Re, che quelli, che non difendono altri huomini particolari è, che gli uni peccano contra la giustitia; & per quel ne' due tori li deono castigare: & i secondi contra la Carita. La testa, † qual sia la ragione, uno al presente da niuno detta, perche cagione regolarmente non si castiga nel foro esteriore, ne Ciuile, ne Canonico, (secondo la commune [a]) colui, che non difende altri, benche peca in quello, & nel foro della conscienza si, la quale è, che per solo non difendere, niuno communemente pecca contra i precetti della Giustitia, benche pecchi contra quelli della Carità; & perciò egli non deue esser castigato con le pene de i precetti della Giustitia, che si pongono contra i trasgressori loro. 33

a Q. Pan. in c. Licet col. 1. & Ioh. And. c. Quia.

b In gl. d. c. Quia.

La settima, che ben dice Bernardo [b], che non è scommunicato colui, che non fà altro, che lasciar di difendere il Chierico, il che s'intende di colui, che per giustitia à ciò non è obligato, & altrimenti no: s'intende della scommunicatione uera, & non altramente. Perciochè si deue presumere ch'egli è scommunicato, concorrendo le dette quattro cose [c]. L'ottaua, che niuno incorre nell'obligatione di restituire cosa alcuna all'offeso, per non l'hauer difeso potendo, s'egli non era obligato, nè anco s'era obligato per sola Carità, & misericordia: benche per malitia non lo hauesse difeso [d]. La nona † che niuno incorre ueramente in alcuna Censura posta contra quelli, che fanno qualche cosa contra della Giustitia, per non impedire, ne anco per dilettarsi del delitto, s'egli non si fece nel suo nome, o non ne fu cagione politiuamente per consiglio, per precetto, per aiuto, &c. perche non ui è legge nel mondo, che prouu [e] tal cosa. Perciochè non ui è, se non il detto capitolo *Quanto*, che tal cosa figuriche, & esso non dice questo, se non che solamente si prelame, ch'egli fauorisce; & per consequente è scommunicato, se ui concorrono le dette quattro cose [f]. La decima, come ben rispondemmo in Tolosa non esser incorsi nella scommunicatione alcuni de gli studenti, che si trouaron presenti nel Conuento de' Frati Agustiniani, in una Congregatione di Dottori della uniuersità, & de i Consoli della città sopra certi priuilegi delle scole, & senza, ch'essi dessero fauore alcuno, si pigliarono piacere, perche molti diedero su la testa a' Consoli, uscendo delle porte, portando le cheriche loro scoperte. V'incorsero però alcuni Dottori reggenti, che dato, che non dicessero niente a gli studenti, 34

c De quibus fu. eo. nu 18 & 19

d Quod quidem p. bat. Ant. in 4 de rest. q 1 col 9 cum quibusdam seqq. Ioan. Andr. in Clem. 1 de sent. excom. Alex. sup. nu. 17 fin. huius tit.

e Idem quod dicit Ioh. And. in d. c. Quia de sent. excom. q. 5 cum de translat.

f Sup. nu. 18. & 19

acciochè

accioche gli dessero, però li fecero segno che haurebbono hauuto piacere, che gli hauessero dato. La undecima † che ben rispondemmo à un chierico, che seppe del trattato, che si taceua per occidere un'altro, & per negligenza sua l'occisero, prima che l'assalisse ch'egli si douesse guardare, ch'egli non incorresse per quel irregolarità. Perche, ne anco in questa specie d'irregolarità, s'incorre senza occidere, & ferire, o dare in alcuna maniera fauore, ò aiuto per fare questo contra Giustitia [a], piu che le Censure del detto [b] Canone, ne piu che la necessita del restituire. La duodecima †, che e uero quel, che nel Manuale habbiamo detto [c], 35 habbiano scritto alcuni e me lor piace) che non è irregolare ueramente, nè spretto Iddio colui, che potendo, & anco douendo, non diffende colui, che uiene occiso: dato che lo lascia di diffendere per odio, & anco che il morto sia chierico; purche non dia fauore, ne aiuto alcuno tacito, ne espresso, commandando, consigliando, o aiutando in alcuna maniera; perche egli non occide, ne taglia membro, ne è cagion torale, nè partiale di quel delitto, per quel che in quel luoco alleghiamo, & anco perche non è legge nel mondo, che dica, che in questo caso non s'incorre in irregolarità nellaquale non s'incorre, se non ne casi, iquali sono espressi nella legge [d]. Habbiamo detto {ueramente} perche s'egli è prelontuosamente, subito diremo. La decimaterza † che 36 non è fermo quel che pareua ad alcuni: cioe, che non si deue presumere, essere irregolare colui, che non difese un Chierico, che fu occiso: quantunque per quel egli incorresse in scommunicatione, anco presunta: Perciochè i Decreti elorbitanti non si hanno da ampliare [e], & maggiormente in materia penale di pena odiosa, come è la irregolarità, tanto che non si incorre, se non ne i casi, che la legge espressamente [f]: e con, benche teniamo che la detta [g] legge d'Innocentio induce una specialità, che si presuma fauorire, & peccare contra giustitia, colui, che manifestamente offende quegli, che potendo, & douendo, non diffende, per l'effetto d'incorrer in scommunicatione; ma però che non habbiamo per questo da intenderlo, & dire, che anco induce presontione del detto fauore, per incorrere in irregolarità. Adunque questo non è fermo, anzi il contratto segue efficacemente dal sopradetto: perciochè quel Decreto [h] non parla piu della scommunicatione, che d'altra pena, (come è notato) secondo la lettera dell'autore suo Innocentio: Perciochè ella generalmente

a Arg. c. Si quis suadente. 23. q. 4.
b Ca. sicut. 23. q. 4.
c Can. non occidit. 23. q. 5. post. Aug. Anton. Abb. in rep.
d Cap. ex quo, de sent. excom. lib. 6
e Regulæ iuris, de reg. iur. lib. 6
f Decretum
g Ca. quis, de sent. excom.
h Ca. quamuis.

determina, che si deue presumere, & tenere per fautore colui, che non si oppone potendo al delitto quantetto. & come da questa general conclusione si raccoglie la particolare, che si deue presumere per scommunicato chi (potendo) non difende il chierico che altrui manifestamente lo vuol ferire, così, per torza si ha da seguire ch'egli è obligato à restituire, & che è irregolare: poi che qual si voglia che è, o si presume fautor de la morte d'altri è, o si ha da presumere, che sia obligato a restituire: & è irregolare come colui, che lo ferì: benche quanto a l'altre pene, in alcuna cosa meno egli si habbia da castigare [a]. La decima quarta, [T] che delle due prossime illationi segue la risposta di quella, 37
della quale alcuni hanno dubitato nel Manuale [b]. se per quelle parole, che ponemmo in ella; cioè, che nessun crimine, ne delitto, (quanto si voglia graue) induce irregolarità, se non quello, che per legge speciale tiene questo effetto. Habbiamo voluto anco comprendere il crimine nefando di Sodomia: percioche ne seguita, che dobbiamo risponder di sì. Il primo, perche (come s'è detto) [c] non s'incorre in irregolarità, se non ne i casi espressi per la legge [d]: de quali non è questo. Il secondo che quelle parole sono d'Innocentio [e]. Il terzo, perche poco la al caso ch'egli sia crimine assai grande, molto brutto, & abhominevole, poiche maggiore è la Heresia mentale [f]: & maggior la disperatione [g]: & molto maggior l'odio d'Iddio [h]: però niuno di quelli inducono irregolarità, & altri peccati assai piccoli la inducono [i]: & anco alle volte l'opere virtuose [k]. L'altro, perche i Dottori, che tengono la parte contraria, non tengono fondamento con che possino prouarla, ne meno credo potersi risponder a le ragioni predette, solamente le uoci [illegible] Hostiense [l], & lo Speculatore [m]. Benche Antonino, che gli seguita in una parte, [n] si apparta da esti in un'altra [o]. per le dette parole d'Innocentio. Et lo Speculatore, per ultima opinione riferisce quella di Vincentio contraria. Et non mitabo che Bonifacio Ottauo, che dichiarò, [p] che in nessun caso s'incorre in irregolarità se non in quello, che è espresso dalla legge, fu assai dopò di Bernardo, dell'Hostiense, & dello Speculatore, & che seuo tutti questi dubbij, se alcuni ue ne restassero, come anco Bartolomeo Bresciano [q] in questa medesima materia, riprende l'opinione del Diuinissimo, & Santissimo Giouanni, dicendo che Gregorio Nono seuo i dubbij, che furono suo al suo tempo per

uno

a Iaso e Sicut dignū §. Illi qui de hoc [illegible]

b Ca. 27. nu. 248

c Su. eo. nu. 25. & 26

d Ca. [illegible] de sent. [illegible]

e Ca. [illegible] de sent. [illegible]

f [illegible] q. [illegible] g. [illegible] q. [illegible]

h Ibi. 2. q. [illegible] art. 2

i Ca. [illegible] [illegible]

k [illegible] Ma. [illegible]

l Ca. [illegible] §. [illegible] de [illegible]

m [illegible] §. [illegible] [illegible]

n [illegible] [illegible]

o [illegible] de [illegible]

p [illegible] de sent. [illegible]

q In ca. fin. 25 d.

un decreto suo [a]. Fa etiandio, che habbiamo inteso che in Italia, doue (secondo che si dice) si fa piu male di quel che sarebbe necessario in questo che non si dimanda niuna dispensatione sopra esso. Et che per l'altra disputatione, & degna del suo ingegno, concluse contra la commune Francesco Aretino [b]. Qui si haueua da disputare una limitatione del Dottor Soto [c]. se per errore non si rimettesse nel Manuale [d], ò in altro Commentario [e], hauendosi da rimettere à questo però in esso si dirà. La
38 decima quinta † che da questo s'inferisce la ragione, & dichiaratione, di sei conclusioni, che in poche parole appuntammo nel Manuale [f], rimettendosi à questo Commentario. Perche la ragion della prima è, che, quelli che tengono obligo di giustitia, incorrono nella scommunicatione del Canone [g], senon ditendono (potendo) & che peccano in esso contra la giustitia, lasciando di difendere & essendone obligati per il loro officio. Et il medesimo si ha da dire di tutti quelli, che sono obligati dalla giustitia: i piu de i quali di sopra habbiamo [h] detto. La ragione della seconda è, che gli altri non u'incorrono per semplice ommissione: perche non peccano, se non contra la sola carità: & benche obligbi à peccato mortale, non obliga però alla restitutione, nè alla censura, nè alla irregolarità poste contra quelli, che trasgrediscono i precetti della Giustitia, come sopra s'è detto [i], & hassi detto nel Manuale [k]. La terza è, che tutti quelli, che [l] ponno, senza danno, sono obligati à impedire, s'intende quando si offerisce la necessità estrema, o tal danno, che si deue credere probabilmente che altri non potrà, o non uorrà impedire: & non altrimenti [l]. La quarta è, che niuno è à questo obligato, con danno, basti da intendere, fuora de' detti due casi di estrema necessità, & del danno, che per altri non si può rimediare: ò ti sà, ò crede che non ui si rimedierà. Et anco in questi due, per l'effetto, che non si presume che gli piaccia il danno, ma non per l'effetto di tentarsi del peccato, perche di quello non ricuta in estrema necessità, anco la perdita di tutta la roba, & dell'honore: nè anco nell'altro sopradetto danno, il fastidio di porre alcuna fatica, ò spesa, che di poi si può ricuperare. La quinta, cioè che in questo è differenza, dal foro interiore, all'esteriore: s'intenderà, che se l'offesa è manifesta, & manifestamente fatta, non sarà scommunicato, ne irregolare, s'ei non s'allegra del delitto, ne tauorisce il delinquente: ma appresso del mondo si presume-

a In c. fi de rep. or d.

b Ca. [illegible] q. 9 c. 1 [illegible] iust. & iu.

c [illegible] d. [illegible] 331

d Ca. [illegible] 331

e Ca. 8. q. 9. q. 6. nu. 13

f Ca. 23. nu. 78

g Ca. si quis suadente 17. q. 4

h Sup. co. nu. 14

i Sup. co. nu. 16 Ca. 23. nu. 232

l Su. co. n. co. 11. & 15

ra, che non solamente se ne allegrò, ma che anco lo fauorì: & per consequente si ha da tenere per scommunicato, & irregolare (se ui fu morte) & per obligato à restituire. La seila, che par con Dio differenza in lasciar di difendere con mala intentione, & rallegrarsi dell'offeta, o senza rallegrartene, si deue intendere della intentione del fauorire il delinquente, con qualche effetto tacito, ò espresso, & non della semplice compiacenza, per il so-

a Sum. nu. 8 & 19 pradetto [a]. La decima setta T, che si può porre concordia fra due conclusioni approbate, che paiono contrarie, lequali molte 39
uolte habbiamo cercate, & mai fino al presente giorno della gloriosa Maddalena dell'anno M D L V I. del tutto habbiamo potute trouare. L'uno è, che niuno è obligato a far l'opere di Misericordia corporali al suo prossimo, sotto pena di peccato mortale, se non quando egli è in estrema necessità, come habbiamo

b Ca. 241 n. 13 detto nel Manuale [b], & di sopra [c]. L'altra è, che ogniuno è

c Sup. cap. 9. & 25 Ex. doctr. Th. 2. q. 33 art. 5. obligato sotto pena di peccato mortale, a tornare al prossimo il suo bue, se lo troua che uada smarrito, & a tolleuar l'asino, anco di colui, che l'abhorrisce, se l'incontra caricato nella uia, & op-

d Exo. 23 illis uer. si occurris boui inimici tui. presso dalla sua soma, come si commanda nell'Esodo [d], non per precetto cerimoniale, ne giudiciale, che spirorno, ma per il mo-

e § Exo. l. 1. de pub. poss. pertt. rale, che sempre dura [e], & che il medesimo si habbia da fare del uestimento, ò di qual si uoglia altra cosa, che il prossimo

f Deuter. 22 smarrisce, che si dichiara nel Deuteronomio [f], sicche senza dubbio ha luoco nel bue, & nell'asino del prossimo, ancorche non habbiano estrema necessità di quello aiuto. La concordia è, che altra cosa è dare elemosina a questo, o a quel prossimo, che in quello guadagna quel ch'egli non haueua, a che sola l'estrema necessità ci obliga, (come dice la conclusione) & altra è, impedir il danno del prossimo in quello, ch'egli ha già guadagnato: alche quelli precetti dell'Esodo, & del Deuteronomio ci obligano. Per la qual differenza fa, che assai grande la fanno quelli Decreti, fra il guadagno, & la perdita, fra il danno di cio, che è guadagna-

g l. § portio ff. ad l. Rhod. l. in tradendo per cubic. & como. re. & di l. si is cui. §. hinc. de fur. to, & di quel, che s'è per guadagnare [g]. Ma questo si ha da limitare, che solamente proceda nel danno, che probabilmente si deue credere, che mun'altro lo potrebbe impedire, o non l'impedirebbe. La qual limitatione si raccoglie dall uno, & l'altro de i detti precetti, che non parlano di qual si uoglia danno, ma di quello, che probabilmente non può essere. ò non sarà impedito, se non per colui, che incontra il bue, ò l'asino. Dalla quale si

ponno

vanno ſi inferite molti caſi, ne' quali ſiamo obligati à impedire il danno, & ne' quali non ſiamo obligati. Caminando io, incontro un carreggio, che ha un mulo calcato in qualche mal paſſo, & non ſi può leuare, ſe quiui è ſtrada, la onde molti paſſano, da' quali io ſpero, ch'ei ſarà aiutato, non pecco mortalmente per non l'aiutare: ma ſe il fuoco è d'onde niuno, ò pochi paſſano, pecco mortalmente, non l'aiutando. Veggio ne i ſeminati de' miei proſſimi beſtie che fanno danno, penſo che niuno le ſcaccierà, ſe non le ſcaccio io, pecco, non ſcacciandole. Veggio, che alcuni cominciano à bruciare la uoſtra caſa, i uoſtri grani, o la uoſtra robba, & non ui è chi ſpenga il fuoco, eccetto io, che facilmente poſſo, & non lo eſtinguo, pecco. Veggio che tu mormori in pregiudicio notabile della fama del proſſimo, & che quantunque al coſpetto mio non li faccì danno, perche non ti credo, però lo danni appreſſo quegli altri, che ti odono, & ueggio, che niuno ti contradice, ne credo che ti contradirà, ecco s'io non ti contradico, pecco, come ho detto in altra parte [a]. Veggioti comprare animali, herbaggi, terre, poſſeſſioni, ò altre coſe, ch'io ſo, che ſono cattiue, o non tanto buone, & molto differenti da quel che tu penſi, & ueggio, che niuno te ne auiſa, ſe io non te ne auiſo, pecco: Perche quantunque tu non ſia in eſtrema neceſſità del mio ricordo, tu ſei però in neceſſità dell'aiuto mio, acciochè tu non perda la tua robba. Per queſti eſſempi ſi ponno ſpecificare molte altre coſe affari cotidiane, le quali da neſſuno, (che noi habbiamo ueduto) ſono ſtate ben dichiarate, & affermano quel che in altra parte habbiamo detto del peſſimonio [b].

a Min ca 18 nu. 36 & in c. inter uer. 11. § nu 71

b Ca inter uer. 11 q. § nu 71

SOMMARIO.

41 *Impedire ſi deue il peccato mortale del proſſimo, ſotto pena di peccato mortale.*

42 *Al Mormoratore del proſſimo ſi deue reſiſtere, & difendere colui, che da altri è per eſſer ammazato: ſotto pena di peccato mortale,*

43 *I Peccati futuri ſi debbono piu toſto uietare, che procurare di caſtigare i paſſati, de' quali ſi può fare inquiſitione.*

44 *Pecca mortalmente colui, che fa qualche coſa, con laquale il proſſimo pecca.*

45 *Difender ſi deue il proſſimo, acciochè egli non pecchi mortal-*

mente, benche difendendo ui fosse danno della robba, dell'honore, & della uita corporale, ancorche esso prossimo non sia in estrema necessità.

46 *L'Opere di Misericordia così temporali come spirituali si debbono fare al prossimo: quantunque egli non ne habbia estrema necessità.*

Appellare si può della sentenza declaratoria data per la morte del prossimo, colui, che sa ch'ella è ingiusta.

47 *Impedire il peccato del prossimo, nessuno è obligato, se non ui concorrono certe conditioni.*

48 *I Beni propij, & la giurisditione così temporale come spirituale usare con scandalo del prossimo, che non nasce da malitia non è peccato:*

Le Donne non peccano, le quali per uenial uanità si acconciano & adornano il uiso; benche sappiano, che alcuni huomini ottosi, & malitiosi uedendole così acconcie, & adornate, peccheranno mortalmente.

A decima settima, † & ultima, che dal sopradetto si raccoglie è, ch'e uera, & si deue dichiarare quella conclusione del Manuale, [a] contra la quale, habbiamo detto in quella parte essersi mossi alcuni dubbij da un'huomo, sẽza dubbio) molto approbato: cioè, che pecca mortalmente, chi potendo impedire, non impedisce il peccato mortale del prossimo. Contra che dal detto ne segue, ch'ella è uera: 'l primo, perche sopra si ha concluso per questo testo, & per altri molti, che la carità ci obliga tutti à difender la uita corporale del prossimo; & è certo, che più ci obliga à difender la uita spirituale dell'anima: poi che più l'habbiamo d'amare, che la tua corporale, & anco la nostra, come proua S. Tomaso [b]. Et maggior danno è, che uno perda l'anima, che molti, & innumerabili corpi, & anco d huomini senza colpa, secondo S. Agostino [c], & la uita dell'anima muore per il peccato mortale [d]: Et in questa maniera con più forte ragione arguisce ello Santo [e], dicendo in somma, che habbiamo da fare per la uita eterna del prossimo, se per la breue corporale habbiamo da far questo? Fa anco † che mortalmente pecca chi non resiste à colui, che in presenza sua mormora, peccando perciò mortalmente, come dice San Tomaso [f], da noi altroue allegato: &

41

42

a Cap.14.nu.16

b 2.2.q.26.art.6

c Ca. Refuscitatus

d Ca.vis de pen.d.1

e In cap.1pla pietas 23.q.4

f 2.2.q 73.art.4

che

che siamo obligati a impedire il prossimo, che si uuole precipitare da una fenestra, tagliarsi, ò impiccarsi, o ammazzarsi in altro modo, acciochè egli non si uccida [a]. & à cauar per forza colui, che non uuole uscire della casa, che si ruina [b]. Ilche fa, che quantunque egli non habbia estrema necessità del nostro impedimento, siamo però obligati a impedirlo: Perciochè, se il pericolo di perdere un'asino caricato, un bue smarrito, un uestimento, ò altra cosa rubbata, ò perduta, ò che sono in uia, che il suo padrone, & nostro prossimo la perda, ci obliga à rieuarlo di quel danno, benche non habbia estrema, ne molto stretta necessità di lui [c], quanto piu ci obligarà il pericolo, nelquale uediamo, che è di perdersi l'anima? Egli fa † che siamo piu obligati a uietare i peccati futuri, che à procurare il castigo de i passati [d]: & questo è chiaro, che siamo obligati à correggere il prossimo de' suoi peccati passati: & à procurare con molto amore, & molta prudenza, & uigilanza, ch'egli esca del peccato, nelquale egli è caricato [e]. Adunque per piu forte ragione saremo obligati a impedire il peccato, che si è per fare. Ancora egli fa, che a fine di uietare i peccati futuri, in ogni caso si può fare per inquisitione (secondo un detto singolare d'Innocentio Quarto [f], da tutti approbato) & pigliarsi il Chierico per mano del laico; secondo il Panormitano [g]. da gli altri approbato. Ilche ha luogo, così ne i delitti priuati, che dannificano il bene particolare, come ne' publici, che dannificano il publico, così ne i secreti, come ne i publici, secondo che specifica il Soto [h]. La anco, che per uietare lo scandalo, & l'occasione, con che il prossimo peccherebbe, debbiamo fare, ò lasciar di fare tutto quello, che senza peccato possiamo [i]; benche sia elemosina, o altra opera da l'Euangelio consigliata [k]. Per tutto ilche consta, esser uera la detta conclusione del Manuale [l]. Ma †, ch'egli habbia necessità di alcuna dichiaratione fanno i fondamenti, c'habbiamo scritti in esso Manuale: cioè, che non pecca mortalmente colui, che dimanda imprestito all'usurario, benche egli creda, che non gli presterà senza usura [m]. Ne pecca mortalmente colui, che dimanda al suo Parrochiano, che debba battezare il suo figliuolo, credendo che egli sia in peccato mortale; & che senza pensi bene lo battezerà. Ne la donna, che si acconcia per uanagloria uenale, senza altro fine mortale, benche ella creda, che chi la uedrà, l'habbia a desiderare con desiderio mortale,

43

44

a Ca. Nisi. 1. q. 4.
b Ca. ipsa peccat. 33. q. 4.
c Exo. 23. & Deu. 22.
d Arg. c. præter. de spol. & cor. cap. ex literis citatis in uer. restituere q. 2. nu. 602.
e Mat. 18. hinc peccatum 3. q. 8. & Man. c. 24. nu. 17.
f Cap. 1. de postul. prælat. coll. 2.
g Inno. & ca. ut famæ. de sent. ex.
h In 4. de rest. tract. 5. q. 5. p. 15.
i Ca. de oratione 2. quæ.
k Occa.
l Cap. 14. nu. 16.
m Vid. sup. nu. 17.

a Te Mar. c.23 nu.23 uedendola cosi adornata [a]. Ne colui, che (anco potendo (senza danno tuo) lascia di difendere il Chierico, accioche non resti ferito, incorre in scommunicatione, almeno quanto al frutto della conferenza [b]. Ne colui, che è piu ricco che altri, è obligato a fare elemosina sotto pena di peccato mortale, se non a colui, che è in estrema necessità [c]: & questo è chiaro, che colui, che per sua uolontà uuol peccar mortalmente, sapendo che questo è peccato mortale, & potendo schiuarlo, non è in estrema necessità dell'impedimento spirituale di altri. Adunque † affermando la detta conclusione, cioè, che siamo obligati ad impedire il peccato mortale del nostro prossimo (se possiamo) aggiungiamo queste dichiarationi. La prima, che ha luoco non solamente; come in quel luoco dicemmo, se senza danno, ò vergogna, & affronto lo possiamo fare, secondo che dice il Felino [d]: alqual noi habbiamo contradetto. Però anco, se non lo possiamo far senza danno della robba, & dell'honore, & anco della uita corporale, quando l'anima sua stesse in necessità estrema del nostro impedimento, come notammo in altra parte del Manuale, e dicendo, che siamo obligati a dare l'elemosina spirituale, sotto pena di peccato mortale, a colui, che ne ha estrema necessità, per la salute dell'anima sua: benche, per ciò, habbiamo da perder la uita. La seconda, che ella ha luoco, anco quando egli non è in estrema necessità del nostro impedimento, però, ò per sua fragilità, ò per ignoranza crassa, ò affettata, ò per altre cagioni, & occationi di peccare, egli è in tal necessità, che se noi altri non l'aiutiamo, egli pecca mortalmente; & more spiritualmente, & se l'aiutiamo, no. Questa è una singolare dottrina di Adriano [f]: La quale Iddio sa, quanta consolatione ci diede hoggi, quando la trouammo a caso: Benche egli ci sconsolò, perche non allega per esso niente di piu, che interr questo, che la elemosina spirituale è piu di precetto, che la corporale: laquale anco tiene necessità di proua. Ma noi alleghiamo † quel, che a questo proposito mai non intendemmo, nè letto, ne detto: cioè, che siamo obligati ad impedire al prossimo i mali, & i danni, che egli può uietare, ma non si uuole, se sono tali, ch'egli non li possa torre senza peccato: Perciochè, (come sopra habbiamo allegato,) siamo obligati a impedire, che il prossimo non s'impicchi, scanni, ammazzi in qualche modo, o tagli membro alcuno [g], & anco quando,

b Su.co.nu 17.& 31

c Th 2.2 q 32 ar 5 i Mar.c.23.nu.3

d In c Quæ de sen. excom. & to.eod nu. 10 & 11

e In ca 23 nu.9

f In 4 de corre&. fra ter colus

g Ca.Nimium,& c ipsa pietas 23 q 4

45

46

che

che fossimo medici, alle uolte medicare chi, che non uuole [a] a Gl §.n.d.183.d.
esser medicato: & tutti prohibire a gl'infermi, che non mangino, nè beuino quel, che credimo, che l'occidera; & anco a i fanti, che non beano ueneno; dato che essi uoghano, di tutto questo essi si ponno guardare. Et così diciamo, che in questo non è differenza, fra la elemosina, & l'aiuto spirituale, & corporale, come dice Adriano: unto (al nostro parere) dalla gran forza dell'argomento. Percioche, quando ella è tale, che il prossimo non la può rimouere, & senza la quale egli morrebbe spirituale, ò corporalmente, di precetto se gli deue dare, per colui, che la può dare: benche egli non la uoglia. Fa per questo, che quantunque non rincresca al condennato la morte, può il suo prossimo appellare della sentenza declaratoria [b], & anco, se il condennato lasciasse di appellare per uoler morire, (come toglono fare alcuni scelerati,) chi sapesse, che la sentenza è ingiusta, sarebbe obligato ad appellare [c]: La terza † dichia- [c] Arg. illius Pro.24 erue eum qui ducit ad mortem.
47 ratione è, che non siamo obligati al detto impedimento, se non quando si concorrono tre conditioni, simili a quelle, che si ricercano, per obligarci il precetto della fraterna correttione, le quali poniamo nel Manuale [d]. La prima, che sia certo, che il peccato è mortale, o uenniale pericoloso. La seconda, che ui sia buona speranza, che s'impedirà il peccato, ò che almeno si creda, che per ello egli non si farà peggiore. La terza, che si faccia con opportunità, non solo di persona, che ne sia più obligata, almeno attento la negligenza di quelli, che sono più obligati, ma eziandio di tempo, come tutto questo si raccoglie dalle ragioni, che per le tre dette conditioni della fraterna correttione, pone San Tomaso [e], il Gaetano [f], Adriano [g], il Soto [h], Innocentio, il Panormitano, & altri Decretalisti [i], l'Archidiacono, Domenico, & altri Decretisti [k]: La quarta dichiaratione è, che anco siamo obligati ad impedire il peccato mortale del prossimo: lasciando d'usare i nostri beni, & giurisdittioni, così spirituali, come temporali, quando possiamo lasciarli senza peccato: & senza lasciarli, non possiamo impedire il peccato mortale dell'ignoranza, della fragilità del [l] prossi- [l] Arg. illos Matt.18 qui dicit frater meus &
48 mo. La quinta † dichiaratione è, che non siamo impero tanto obligati ad impedire tanto il peccato mortale d'altri, che habbiamo di lasciar d'usare de' nostri beni, & giurisdittione, & anco beni temporali, per uedere, che altramente non possia-

[d] Cap.13.nu.17

[e] 2.2.q.33.art.2. & in 4.d.20.
[f] In 2.2.art.2
[g] In 4.de iust. trat. 6.q.2.
[h] In 4.de iust. & iur.q.2.
[i] Ca. Nouit.de iud.
[k] Cap.si peccauerit 2.q.1

mo impedire il peccato del prossimo, ch'egli commette per pura malitia, & per malignità [a]. Per le quali dichiarationi si risoluono gli argomenti, che contra la conclusione si appuntarono. Percioche, i due primi si risoluono per la quarta, & quinta dichiaratione: perche il primo parla della legge, ch'ei tiene per dimandare imprestо al suo prossimo, che per malitia, & per stare in cattiuo stato, d'usura, & peccato, & non per ignoranza, & fragilità pecca; Et il secondo parla di colui, che usa la sua ragione, & dimanda al suo Parocchiano, che gli battezi suo figliuolo, & ello pecca per sua malitia, & ostinatione, & non per la dimanda buona: Al terzo di quella, che si acconcia uanamente &c rispondiamo, che noi non dicemmo nel nostro Manuale, che non pecca mortalmente la donna, che si acconcia per uenial uanità, credendo che per quel si mouerà alcuno à desiderarla mortalmente: ancorche per ella alcuno si mouesse, che sono assai differenti cose; & coli dicemmo, che la donna, che per tal uanità si adornasse, credendo che per quel un tale, o tale per sua fragilità si mouerebbe al suo desiderio mortale, & anco se gliene uenisse occasione non la fuggirebbe. Non habbiamo detto senza cagione, [per sua fragilità] perche ella non peccherebbe per adornarsi, benche credesse che alcuno, o alcuni huomini, che per lor malitia stanno in male stato, & senza pensier alcuno di guardarsi dal peccato della carne, ricercano le tentationi; & occasione, anco prima che gli uengano di pigliarli piacere in uedere, & desiderare mortalmente ella, & altre belle donne, & bene adornate, & ancor che non desiderassero altre se non elle, con tanto, che quel non uenisse da fragilità, ma da malitia sola: ò da malitia, & fragilità, che non fosse cagione del peccato, ma compagna della malitia, onde egli peruiene, conforme à quel che dice San Tomaso della ignoranza [b]. Nè anco habbiamo detto senza cagione [tale, ch'i tale] & non alcuni in generale; perche par che non peccherebbe per credere, che alcuni in generale la desiderassero [c]. Al quarto rispondiamo, che per lo scandalo del prossimo, che nasce da malitia, non siamo obligati à lasciare d'usar la nostra giurisdittione spirituale, nè temporale: come s'è detto. Al quinto, neghiamo che non siamo obligati à soccorrere il prossimo, se non quando egli è in estrema necessità, ch'ei non possa liberarsi senza il nostro aiuto. Percioche siamo obligati, quando, & con es'è detto nella prima,

[a] Tucti il d. Matteo finisce il suo capo sat &c.

[b] num 2.q.79.art.2 & 1.q.

[c] Arg. ca. Omnis, de elect.

ma, & seconda dichiaratione. Per fondare piu tutto questo ci aiuta hauere quel che parue bene al molto Reuerendo Padre Frate Ambrosio di Salazare, sostituto della prima di Teologia di questa unuersità, huomo di singolar uita, d'ingegno, di giuditio, d'eruditione, & d'energia di lettione, & di predicatione: lequali gratie rare uolte sono poste in un solo. Resta dunque difesa la sopradetta conclusione de gli argomenti, & dubbij sopradetti, à honore, & gloria della molto Gloriosa S. Maria Maddalena; La cui festa celebra hoggi la Santa Chiesa.

Salamanicæ Vndecimo
Calendas Augusti
M D LVI.

FINE DEL COMMENTARIO
della difensione del prossimo.

COMMENTARIO RESOLVTORIO, DEL FVRTO NOTABILE:

Sopra il Cap. vlt. Cauſa XIIII. Queſtione VI. per dichiaratione d'un certo paſſo del Manuale de' Confeſſori.

Capitulo finali, Cauſa decimaquarta, Quæſt. ſexta, Hieron. in Epiſt. ad Titum. Cap. II.

LVR AVTEM NON SOLVM in maioribus, ſed in minoribus etiam iudicatur. Nõ enim quod furto ablatum eſt; ſed mens furantis attenditur. Quomodo in fornicatione, non idcirco diuerſa ſit fornicatio, ſi mulier, ſit pulchra, aut deformis, ancilla, aut ingenua, paupercula, aut opulenta; ſed qualiſcunque illa fuerit, una eſt fornicatio: ita in furto, quantumcunque quis abſtulerit, furti crimen incurrit.

Non

Non solamente si giudica per ladro colui, che rubbò gran cose, ma etiandio colui, che rubba le picciole: percioche non si mira quel che si rubba, ma l'animo di colui, che rubba: Come anco non è diuersa la fornicatione, per esser la donna bella, ò brutta, schiaua, o libera, poueta, ò ricca: anzi qual si uoglia che ella sia, è vna fornicatione, così nel furto, quanto si uoglia che vno rubbi, commette peccato di furto.

SOMMARIO.

1 *Il Furto è ogni usurpatione illecita. La cui uolontà si uieta dal settimo precetto di Non rubbare*

2 *Il grande, e'l picciolo sono d'un medesimo genere, & specie, quando però la uolonta di colui, che rubba poco, è di rubbare assai.*

3 *La circonstanza della quantità del peccato, che non muta la sua specie, ne lo fa di ueniale, mortale, nessuno è obligato à confessare, di necessità.*

Il ladro non è obligato confessare al confessore, se il furto era di prezzo, ò nò, ma è bene obligato à dire, s'egli era peccato mortale.

4 *La Circonstanza del peccato, che non muta la specie, ma fa ch' egli sia caso riserbato, si deue di necessità confessare.*

5 *Il Furto, o grande, ò picciolo, ch'egli si sia, di suo genere è peccato mortale.*

I Peccati, che di suo genere sono mortali, lasciano d'esser tali per tre cose.

6 *Il furto picciolo con uolontà di robbar molto, è peccato mortale:*

7 *Ma se ui concorrono altri rispetti, egli non è mortale.*

8 *Il furto di cosa picciola, che il ladro sa, ch'è di danno notabile, & di dispiacere del prossimo, è peccato mortale, & sempre è mortale, quando ella si rubba a un pouero.*

9 *La Scommunica in alcuni Vescouadi non si da per furto di cosa, che sia di minor prezzo di due, ò tre Reali.*

9 *Il Furto si deue giudicare, di grande, ò piccolo peccato, non secondo il suo valore, ma secondo la ricchezza, ò pouertà di colui, al quale si rubba.*

10 *L'Attione si nega al dannificato, in cosa, che non è peccato mortale.*

11 *Il Ladro deue restituir il furto: da un soldo in sù.*
La Vita non si deue torre a nessuno per peccato, che non è, ò non si presume esser peccato mortale.

12 *La Scommunica generale non lega, se non per peccato mortale: La quale non si pronuntia ad altro fine, che per cauar l'anime dal peccato mortale.*

ER † l'original di S. Girolamo emendato da un moderno, si uede, che questo testo in alcuna cosa è mutato: perciochè dal uerticale *Quomodo* egli dice in questa maniera. *Quomodo in Fornicatione, & Adulterio non idem cuiuslibet sit Fornicatio aut Adulterium, si pulchra, uel diues, deformis aut pauper, Meretrix uel Adultera sit, Sed qualiscunque fit &c.* Ma perche questo non fa molto al caso, ne quanto al proposito di Gratiano, ne quanto al nostro, l'habbiamo uolgarizato secondo la lettera del medesimo. Et nella reuista del Manuale de' Confessori [a] rimettemmo à questo Commentario, la dichiaratione delli quanti, che si ricerca, accioche il Furto sia peccato mortale. Per questa presuppostà la diffinitione del furto, & la sua diuisione in furto mentale, & in furto reale, & altre cose, che in quel luogo toccammo solamente repetiremo qui quel, che quiui [b], & in altra parte [c] habbiamo detto: cioè, che per il settimo precetto di non rubbare [d], non solamente si uieta quel, che secretamente si toglie al prossimo contra sua uolontà (che propriamente si chiama furto) ma etiandio ogni altra cosa, che malamente si toglie, & malamente si possiede, & tutto il danno che malamente si da; & per conseguente tutto quel che si toglie, o tiene per inganno, ò per forza di legge ingiusta, o di qual si uoglia altra usurpatione illecita di cose altrui [e]. & anco ogni uolontà deliberata di torre, di tenere, di dannificare, & di usurpare illecitamente, contra la uolontà del suo padrone. Perciochè (come in altra parte [f] habbiamo detto) i peccati della uolontà, della bocca, & dell'opere, sono d'un medesimo genere, benche, quelli della sola uo-

lonta

[a] Con. nu. 9 ad quos tum remissimus in co. ca. 17. nu. 3

[b] Man. c. 17. nu. 2
[c] In ol. tit. 10. Qui. de furto. c. 1. nu. 2. 3. & Laud. 2. 2.

[d] C. Pena Iu. ead. q. 5

[e] Man. c. 11. nu. 9 & 10. & c. 17. nu. 2. & 3. & Ia. 2. 2. q. 72. art. 7

lontà non obligano à reſtitutione, coſi come quelli dell'opera, & della bocca. Adunque preſuppoſto queſto, notiamo di quello capitolo, che d'un medeſimo genere, & ſpetie è il furto di coſa grande, & quello di picciola. Perciochè il principio dice, che ſi giudica coſi per ladro colui, che rubba poco, come colui, che rubba molto. Et al fine egli conclude, che quanto ſi uoglia che uno rubbi, egli comette peccato di furto: & anco meglio lo pruoua nel mezo, inſieme col principio, nel quale in effetto egli dice, che ſi come la fornicatione con bella, o con brutta, ricca, o poueta, libera, ſchiaua è una: cioè d'una medeſima ſpetie, & genere: cioè ſemplice fornicatione, coſi il furto di coſe grandi, & quello di coſe picciole ſono d'uno medeſimo genere. Et è chiaro, come la glotta tratta quiui che eſendo ogni coſa eguale, maggior peccato è il fornicare con una delle dette, che con l'altra. Ne oſta il dire, che la intentione di San Girolamo, ch'ei ſi raccolga dalla ragione, ch'ei da [a] per confirmare il uno detto per quelle parole [b] | perche non ſi mira quel che ſi rubba, ma l'animo di colui, che rubba | fu un dire, che il rubbare coſa picciola allhora ſolamente è furto, quando la uolonta di colui, che la rubba è di rubbar molto: Adunque queſto non oſta; perciochè ſi riſponde, che per l'altra ragione, & humiltadine, che della fornicatione, & della concluſione ſi raccoglie è che la ſua intentione fu di uoler dir cio, ch abbiamo notato. Da queſto | ne ſegue il primo, una concluſione cotidiana, che prouammo in una parte [c], & habbiamo poſta in un altra [d], cioè, Che la circoſtanza della quantita del peccato, benche lo augumenti, ma però non muta la ſua ſpetie communemente, ſo ſia di uenial mortale: & per queſto il penitente non è obligato communemente a confeſſarla. Nè per conſeguente a dire che, ſe il furto era del prezzo di diece, uenti, cento, mille, o diece mila ducati, put che confeſſi, ch'egli era di quantità baſtante per eſſere furto mortale, perche come San Girolamo, ſignifica qui, la circoſtanza della quantita del furto, benche augumenti il peccato, però non muta la ſpetie di lui, ne communemente o ſia di uenial mortale: & non siamo ob'igati a confeſſar tutte le circoſtanze, ſe non (come moſtrammo nel Manuale [e],) ſolo quelle, che fanno che l'opere delle quali ſono, ſiano peccati mortali, o quelle, che ſono mortali di una ſpecie, ſiano d'un'altra; ò quelle, che ſono mortali per un riſpetto, ſiano anco per l'altro, ò

[a] Arg. c. Mar. c. 19 [illegible]

[b] [illegible] ſi rubba quantitas attenditur.

[c] In princ. c. ſolo [illegible]

[d] Man. c. 6. n. 7

[e] C. 6. n. 3

mutino l'opere, d'una ſpetie in un'altra, ò nò, ſecondo la com-
a C.confideret nu.5. mune opinione, che copioſamente trattammo in altra parte [a].
Segue il ſecondo † che anco è uero quel, che habaiamo detto in
b Man.c 6.nu.7 altra parte [b]. Percioche quantunque ſia coſa laudabile il confeſſa- 4
re le circoſtanze, che aggrauano il peccato facendolo di minore
maggiore, però l'opinione piu commune, & probabile è, che
non è neceſſario; quando quello augumento non è cagione che
il ueniale ſi faccì mortale, ò d'altra ſpetie, o per altro riſpetto.
c In pri.c cõſideret nu.13 par.4 pag.36 come copioſamente prouammo in altra parte [c]. Il che però non
ha luoco in quella, che augumenta il peccato: & ſa che per eſſa
egli ſia riſerbato; almeno per conſtitutione Sinodale: laquale
alle uolte riſerua alcuni furti, ò danni di certa quantità al Veſco-
uo: ò aggiunge che l'aſſolutione, ò la reſtitutione ſi faccì in una
certa maniera. & in quella, che ſa, che tenga congiunta la ſcom-
municatione: ò che la ſcommunicatione congiunta ſia Papale:
come per alcune ſcommuniche, ſcommunicano quelli, che
rubbano fino à tanta quantita, & non gli altri, benche in ciò pec-
caſſero mortalmente. Segue terzo †, che ogni furto grande, 5
ò picciolo di ſuo genere, & ſpetie è mortale: percioche la gran-
d C.Fures, cum tri-bus ſeq.de fur. dezza, ò picciolezza del furto, non muta il genere: ſecondo il
noſtro notabile: & conſta che i furti di gran coſe ſono [d] motta-
li: adunque di ſuo genere ſaranno anco i piccioli. Ma perche,
in ogni materia di peccato mortale, tre coſe ſi uſano di colpa mor-
e C.21.nu.4 : tale: cioè la paucita, la indeliberatione, & il difetto del giudicio
baſtante per poter peccare mortalmente (come diciamo nel e
Manuale) coſi in quello del furto, la paucità ſua ſa, ch'el non
f 2.2.q.66.art.6 & 3 par.ti 4 & 5 §.7 & 8 ſia mortale, ſecondo San Tomaſo [f], Sant'Antonino [g], & Adria-
g Quodl.8.pag.12 no [h] communemente approbati. Ma perche però non è determi-
nato dalla legge naturale, ne dalla diuina, ne dalla humana, quale
ſia la quantita neceſſaria, accioche un danno, o una retentione,
ò uſurpatione, d'alcuna coſa, ſia peccato mortale, commune-
mente ſi tiene, & molto bene, che è la quantita notabile: &
che qual ſia la notabile ſi laſcia all'arbitrio di huomo da bene [i].
i Qõ quæ indefini ta relinquuntur a le ge, arbitrio boni uiri ſunt determinanda. l. de quib. ff de legib. & c.d cauſis off.deleg. Ma † gran faſtidio però mi danno alcuni Confeſſori; in diman- 6
darmi quale quantita ſi ha da giudicare per notabile, & qual giu-
dichiamo noi altri per notabile: occorrendoci la queſtione, co-
me piu d'una uolta ci è occorſo; & tanto piu ci è ſtato grauoſo
k 2.2.q.62.art.3. de iuſt.& iur. queſto, quanto piu penſeranno che il Dottor Soto [k] habbia deter-
minato che eſſa è di due, ò tre ducati, quando la gran pouertà di

colui

colui à chi si toglie, tiene, ò rubba, non persuadesse, che un'altra minore basta per farlo notabile, il quale non dice però questo, ben che lo pruoua (à nostro parere) per esempio. Per la decisione adunque di quello, che quà rimetemmo nel Manuale, diciamo [a], Il primo, che colui, che rubba poco uolendo rubbar molto, pecca mortalmente, come San Girolamo sente. Percioche la uolontà di fare, & il fare, sono d'una medesima malitia, secondo San Tomaso [b], approbato. Il secondo † che chiunque rubba alcuna
7 cosa picciola, senza uolontà di rubbarne un'altra maggiore, nè per ciò fare al prossimo piu danno, di quel che quella cosa picciola uale, non commette furto mortale, s'egli ragioneuolmente crede, che, se il padrone lo sapesse ne haurebbe piacere. Nè anco, dato che ci sapesse, che di cio gliene rincrescerebbe, se gli fosse detto; ne glielo darebbe, si come notò il Gaetano [c]. Benche San Tomaso in questo parli un poco scuro [d]. Il terzo, che chi rubba una cosa picciola, come una Subbia à uno calzolaio, ò una Aguchia al Sarto, il qual per non hauere altra Subbia, nè altra Aguchia, lascia di lauorare, non commette furto mortale: benche per ciò si faccia al tuo patrone danno notabile, come notammo nella nuoua editione del Manuale [e]: dato che il contratto tenga Silueltro [f], col quale concorda il Soto [g]. Il primo, perche egli non rubba cosa notabile. Il secondo, perche chi rubba quella cosa tanto picciola, benche per ella facesse danno di dieci ducati però non si condennarebbe nel doppio, o quattro tanti di quel danno, ma nel doppio, ò quattro tanti di quella picciola cosa tolta; secondo che fusse il furto manifesto, o occulto [h].

Il quarto, diciamo, che quella opera di torre quella cosa picciola sarebbe mortale, se colui, che la toglie, sapesse, ò douesse sapere, o credere, che à colui à chi si toglie seguirebbe danno notabile, di quel furto picciolo: non per essere il furto, nè la uolontà di rubbar mortale, ma per dar cagione di danno notabile [i], che sono cose differenti. [k] Il quinto †, che il medesimo si ha
8 da dire, di colui, che rubba una cosa picciola, credendo che per cio ne riceuerà il tuo patrone dispiacere, & turbatione notabile se lo sapesse. Come io so d'uno, che rubbò al tuo patrone un porcello Codagno assai grande, che egli teneua nel tuo giardino, & lo stimaua molto, per mostrarlo, & haueua detto a' tuoi seruitori che gli sarebbono dispiacere notabile, come poi glielo tolsero, se glie lo togliessero. Adunque dico che ello non fece furto notabile, au-

[a] C.17.nu.3.& c.27. nu.9.
[b] 2.2.q.20.art.4
[c] 2.2 q.66 art.6
[d] In d.art.6
[e] Cap.17 nu.1
[f] Verbum furtum q.5
[g] In 4.sent.dist.15.art.3 de rest.& fur.
[h] Sylu.in furtum & 5. Cap.17.nu.1.& 2.
[i] Arg.c.h.de iniur.
[k] Sylu.in furtum, de fur. & Cap.17.nu.1.& 2.

corche per hauere dato per esso al patrone notabile dispiacere, potrebbe hauer peccato mortalmente: poi ch'el credeua, o doueua credere, che gli daua quel dispiacere. Il sesto, che da questi due detti ne seguita, che la cagione perche chi toglie una cosa picciola d'un pouero fa peccato mortale, & chi la piglia a un ricco nò, non è perche uno commetta furto mortale, & l'altro no: ma perche l'uno dà cagione di notabile dispiacere, & passione, & anco per auentura afflittione corporale di fame, di sete, di caldo, o di freddo, & l'altro nò, ò perche l'uno ha ragione di credere, che colui, à chi è tolto, lo terrà per buono, & altro no. Il settimo, che da questo sesto ne seguita e, che chi toglie poco, ò molto, credendo ragioneuolmente, che il suo patrone lo terra per buono, non pecca, percioche egli non rubba [a]: Nè per conseguente chi piglia alcuna cosa, che secondo la sua quantità, & la conditione della persona, che la toglie, & a chi li toglie è da credere, che non li dispiacera: perche egli non rubba, ne fa danno à niuno contra la sua uolonta [b]. Benche per auentura s'ingannasse in pentarsi che il patrone lo terra per buono, ma tutto che egli ragioneuolmente crederà che il padrone lo terrà per tale, non pecca. Habbiamo detto ragioneuolmente: perche se lo credesse pazzamente, peccherebbe [c]. L'ottauo, che essendo la congettura del danno, del dispiacere, & dell'afflittione corporale, o spirituale, che dal furto ne può seguire, & leuata la congettura, che il patrone della cosa tolta ne habbia da esser contento & tolta la uolonta di rubbar piu, se si potesse, non fa differenza che la cosa si tolga à uno piu che à un'altro, & perciò è necessario determinare, se assolutamente ui è alcuna quantità, il furto della quale fa peccato mortale, & quello dell'altra minore no. Il nono [d] che in alcuni Vescouadi è dichiarato per constitutioni Synodali, che non si dia scommunicatione per cosa, che uaglia meno di trenta soldi; & in altri che non si dia per meno di due Reali: ma però non per questo è determinato, che questo sia la quantità necessaria, accioche il furto, o il danno sia peccato mortale; poi che quantunque non si può, ne si deue dare scommunicatione, se non per peccato mortale [e] / come, dicemmo nel Manuale [f], però non è necessario darla per ogni peccato mortale, & così si può intendere che quantunque per meno di due Reali, o di trenta soldi si fa peccato mortale, però non si deue scommunicare nessuno per meno

a I. furer où Rector. de furt.

b Et ideò nõ licet furtũ, neque dolũ c. Ex literis. 3. de restit. spol. reg iur. li. 6

c Per c. Si rector 3. I. furer où Rector. de furt.

d c. Nemo, & c. Nel fine di q. 3 e c. 2. num. 9

Il decimo, che alcuni raccogliono da quel, che ha detto il Sotto [a] di sopra riferito, che la somma, che non è due, o tre ducati, non è in se mortale, senza tener rispetto alla persona, à chi si rubba. Per li quali dice, che non si dà attione per l'inganno fatto in cosa, che non vaglia più di due ducati [b]: & Matteo Matesiliano [c] dice, che quel, che non vale due ducati, è cosa vile; & per questo niuno, per quel, che non vale più, può occidere il ladro di notte, benche regolarmente sia lecito occiderlo [d]. Et che una lanterna pare cosa vile, & poca, per poter manomettere colui, che te la rubba, ancorche non la voglia lasciare [e]: & che pare cosa ragioneuole il credere, che il rubbare un ducato al Re, ò ad altro assai ricco, non sia peccato mortale. L'undecimo † che ci pare, che, nè il Dottor Soto volle dir questo, nè è la uerità: perciochè San Tomaso [f], non scusa di colpa mortale il furto, se non quando egli è di cosa minima, & assai piccola, & à niuno pare tale in questa terra un ducato, in se considerato. L'altro, perche S. Tomaso dice, che il furto di cosa minima non è mortale, ilche significo non hauer luoco, quando colui, che rubba quella minima cosa, uuol far danno al padrone in ella contra la tua uolontà, benche il Caetano a forza di braccia, & bene (al nostro parere) stira il tuo detto; acciochè egli dica il contrario. L'altro, perche altra cosa è, di negare l'attione dell'inganno contra colui, che ingannò in meno di due ducati, & altra è il dire, che non fa peccato mortale, chi inganna in meno: Perciochè la legge nega l'attione, contra il compratore, & uenditore, che non inganna più della metà del giusto prezzo [g]. Ma però non per questo essi lasciano di peccare mortalmente [h]. L'altro, perche Matteo Matesiliano non allega prova necessaria del tuo detto: & quando l'allegasse, non offenderebbe, per che ne segue male. Non si può confondere questo in questo caso (& maggiormente per autorità priuata) adunque egli non pecca mortalmente. Oltre di questo, che molti peccati mortali sono, che la legge humana lascia di castigarli, & la diuina gli castiga [i]. L'altro, perche in alcuni Vescouadi è ordinato per consiglio di molti huomini dotti, & prudenti, che si dia scommunica per il furto di trenta soldi, & per quello di due Reali, & come habbiamo detto nel Manuale [k] la scommunica maggiore General, non lega, se non per peccato.

11 Il duodecimo † che (saluo il miglior parere,) à colui, che

[a] 4.d.15.q.3.art.3. de iust. & iur.
[b] Soto & Sayr.
[c] Notato.
[d] Panor. & Card. in c. Si quis furem, de homic.
[e] L. Si ex plag. §. Termanias. ff. ad l. Aquil.
[f] 2.2.q.66.art.6
[g] L. Si quis à Principe. C. de rescind. vend.
[h] L. Si minor. C. de in integ. rest.
[i] Dem. 1.4.131.
[k] Nemo si q.

con me si confessasi, ò consigliasi, direi queste cose: La prima, ch'ei tenesse per notabile quantità per effetto, che il furto, ò la retentione sia mortale, la fama di quaranta soldi, & anco di venti, & anco quella di diece, & di sette: & che non tenesse per tale la meno di tre soldi in questa terra, nè in altra, dove hauesse tanti danari quanto in questa: benche gli commandasi à restituire da un solo in sù. La seconda, che più m'inclino a dire che quella di tre soldi in su è notabile. dato, che non condannasi il penitente, mezanamente dotto, che gli paresse il contrario. La terza gli direi ch ei tenesse per tale, un Capretto, un Capone, & anco una Gallina [a], etiandio, nella terra dove ella non ualesse un giulio, nè anco mezo: & anco il furto d'una dozena d'uoua, & il medesimo direi d'una mitura picciola di formento, & d'una meza di vino, Il primo, perche, qual si voglia cosa di queste si tiene i almeno communemente, & da i più per più di picciola. Il secondo, perche da molti prudenti habbiamo inteso lodare, il Re Christiano, per hauere fatti giustitiare certi soldati, che rubborno nel suo campo un paro di galline, & il Re infidele ingiustitiar i suoi soldati per cose minori, che non erano esse galline. Benche si potrebbe rispondere, a questo, che le leggi della guerra, & la necessità di prouedere gli eserciti di uettouaglie, adoprano questo rigore: ma però si potrebbe anco replicare, che pare che la mansuetudine Christiana repugni alle leggi, che per cosa che non è, ne si presume esser peccato mortale, si toglia la uita à niuno [b], come s'è tocco nel Manuale. La quarta, † gli direi che'l rubbar cosa di minor quantità, è peccato 12 mortale quando per ello si fa danno di tanta, ò più quantità delle dette, come è il furto di una Aguecchia, ò d'una Subbia, ò d'altro instrumento, per mancamento del quale un Sarto, un Calzolaio, ò un'altro artigiano perde tanto del suo lauoro, quante sono le quantità sopradette. Però è da notare, che, se si dette scommunicationi solamente per il furto, & non si comprendesse altri danni, colui non sarebbe scommunicato, che hauesse fatto quel furto: perche, come sopra habbiamo detto, altra cosa è il furto dell'instrumento di tanto poco ualore, & altra è il danno, che con quel furto, o con la ritentione si fa: Perciochè, se si condannasse nel doppio, o in quattro tanto del furto, secondo che fosse in uolto, o non manifesto, non si raddoppierebbe il danno; ma solo il ualore dell'instrumento rubbato, secondo la mente di tutti:

[a] Quod nobis irrefragabiliter probatur. § & harum tam sic resoluitur.

[b] In cap. 23. nu. 60. & seq.

† In § secundo. 11 & 12 [illegible] furto.

come

come di sopra s'è detto. La quinta, gli direi che la scommunicatione generale contra quelli, che rubbano, ò non restituiscono il mal tolto, comprende tutti quelli, che togliono, o ritengono ingiustamente tanta quantità, quanto basta per peccar mortalmente: perche si comprende non solo le parole, & l'intentione di colui, che la promontia, che è di cauar l'anime del peccato mortale, ò guardare, che non caschino in esso [a]: se per le contrattioni di colui, che scommunica, o per altra via, non si eccettuassero quelli, che non togliono fino ad altra quantità maggiore. Percioche, se si eccettuano, non si comprendranno: perche la scommunica non lega se non quelli, che colui, che scommunica, ò colui, che fa communicare uuole, come habbiamo detto nel Manuale [b]. Di colui, che molte uolte toglie piccole cose al suo patrone, ò ad altri, ò à molti [c], s'è detto nel medesimo Manuale.

[a] Arg. c. 1. de sent. ex. in 6. & c. 2. de constit. eccles. lib.

[b] Ca. 17. nu. 11

[c] Cap. 17. nu. 139. & seq.

QVESTIONE
NELLA QVALE SI TRATTA,

Se ogni homicidio uolontario casuale, occorso nell'opera illecita, ò lecita, illecitamente fatta, induce Irregolarità.

APPLICHIAMO ANCORA à questo testo, & al sopradetto, questa questione della Irregolarità, che in questa impressione della reuista del Manuale [a] si ne mise per errore, al Commentario di questo capitolo; douendosi rimettere all'altro [b]. per ilche lo rimettiamo quà [c].

[a] Cs.37.nu.331

[b] Al cõmora.c. Nõ in inferenda 21.q.1. cum [illegible] exclusu.

[c] Nõ l'iferẽda n.137

SOMMARIO.

1 *Irregolare è colui, che occide il prossimo, facendo opera illecita, ò lecita, illecitamente fatta, quando però l'opera illecita si ordina, per l'homicidio.*

Irregolare

2 *Irregolare è il Chierico, che facendo mercantia, ò tagliando qual che albero uccide alcuno a caso, secondo alcuni.*

3 *La Caccia usata dal Monacho, & da altro Chierico d ordine facco per danari è illecita: & se l'infermo muore, lo fa irregolare. A i quali tutte l'opere pericolose di morte sono prohibite.*

4 *L'adultero, che uccide il marito defendendosi, è irregolare.*
L'argomento, ch'è à contrario senso e forte, quando si toglie per prouare quella cosa, il cui contrario è espresso nella legge.

5 *La Regola della legge si osserua in tutte quelle cose, che in essa non sono eccettuate.*

6. 7. *Il Caso d'una, se gli precede la colpa, per esso ordinata, & non altrimenti.*

8 *Irregolare è non solamente colui, che consiglia, che si debba ammazzare altrui; ma etiandio colui che consiglia che si debba fare alcuna cosa, per la quale ne segue la morte.*

9 *L'opere del tutto buone negare è heresia. tuttauia la piu parte d'esse sono male, almeno uenialmente. nè se ne troua nessuna, che sia indifferente: cioè, nè buona, nè mala.*
La Irregolarità non è causata d'll'homicidio del tutto casuale

10 *Irregolare non è nessuno per morte casuale, senza alcuna colpa.*

11 *Irregolare non è il Chierico, che cacciando commette homicidio, se la caccia non era ordinata a morte alcuna, ma egli nondimeno pecca mortalmente.*

12 *Irregolare è colui, che facendo cosa, che per se, & per lui è illecita (della quale ordinariamente ne segue morte) o se gli occorre casualmente qualche homicidio.*

1 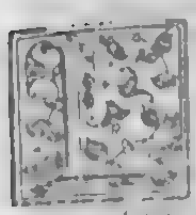

A questione è †, se una notabile limitatione, a 1. 5. q. 1. art. 9. de
del Dottor Soto a è uera, per la quale si ha da ridurre alla memoria quella regola affermatiua che nel Manuale b habbiamo posto: cioè, che con homicidio casuale, che è quello, che a caso accade, senza alcuna uolontà per quello, che ne segue dalla opera illecita, o dalla lecita illecitamente fatta, fa irregolare c. Il Dottor Soto lo prouua, che solamente ha luogo quando l'opera, o la maniera da che ne segue l'homicidio è illecita, per essere di suo genere pericolosa per morire, o per mutilatione, &

b Cap. 27. num. 11.

c Contra Sot. [illegible]

per questo uietata, & non nell'altre cose, che sono lecite per altri rispetti. Contra la quale, & suoi fondamenti fa, il primo, che così le Glose, [a] & San Tomaso [b] con tutti gli altri indifferentemente dicono, che è irregolare colui, che fa alcuna opera lecita, o lecita, illecitamente, se da essa ne segue morte, o mutilatione. Il secondo, che Sinaestro [c] specifica, che il Chierico, che a caso occide trattando mercantia, che sia uietata e irregolare: benche non farebbe un larco, alquale accostandosi il medesimo. Et che colui, che taglia arbori, e altri a caso occide, è irregolare, benche egli ponga tanta diligenza quanta bastarebbe per non essere irregolare, se l'arbore fosse suo [d]. Et anco il Caetano, (se ben in questa parte dice, che il Chierico, che cacciando pone tanta diligenza quanto il larco, accetta che non ne segua dell'homicidio, non pecca più che pecca nel medesimo, come fa il larco: ma però incorre in irregolarità, & è chiaro, che negligendo l'arbore non è stato prohibito al Chierico, ne anco la mercantia, per essere pericolosa, per disformare l'huomo, ma per altri rispetti: & nè manco la caccia de gli uccelli, delle fiere, de' conigli, che la legge uieta [e] per il delitto, quantunque non la uieti per la irregolarità. Il terzo, che non si legge che quelli predetti effettualmente. Il quarto [f], che la induttione d'un capitolo [g], sopra il quale il Soto fa gran fondamento, presupponendo per certo quel, che è tanto incerto che la commune opinione tiene il contrario, & anco (al nostro debile parere) con ragione. Perche egli presuppone, & tenere per certo, che il Monaco, che usando la Chirurgia per sola pietà medica, & apre una posta della quale per non restituirla fermo al uento contra il commandamento del Monasterio, non incorre irregolarità, & se lo facesse per [illegible] Il contrario del quale [illegible] commune [h] che dice che in l'uno, & l'altro caso egli è irregolare; benche nell'uno si dispensi più facilmente che nell'altro, il che non tengono senza ragione, si perche il detto chiaramente dice, che quel Monaco peccò in usare quell'effetto proibito, come dicono quelle parole. *Licet ipse Monachus multum delinquerit, offendiculum alienum uparando, quos sibi minime congruebat:* & si perche anco chiaramente dice, tenere cose uietate altro, che, che egli medicò per pietà, & non per cupidità [illegible]; & che la pena bene stante, & che fece tutta la diligenza debita, non di doueua tanto reprobare, che non li potesse assegnare penitentia, per

potere

a Cai. et Caiet. hic. in 2. Sanch. lib. 2. de Matr. c. 39. n. 8. Sayr. lib. 1. cap. 4. n. 4.

b Thom. 2. 2. q. 64. art. 8. ad 3.

c Sinaest. hic. q. 1

d Tab. Sal. uer. homi. col. q. 18

e Cai. cum glo. de elect. in 6.

f Caiet. de homic.

g Que lo Ar. I Pan. Abb. & fel. probat.

potere lasciarlo celebrare, ipordotta e indegna lode di chi dice che
e un dire, ch'ei richiedesse necessità di diffinir detta dubitazione:
Perciochè que' sono le parole del testo. [a] Il quinto, che se la
sua interpretazione delle buone, la sua limitazione fatta da lui, per-
ciochè la sua limitazione contiene, che cosa è irregolare, che sia
alcuna opera ricetta, che egli è proibita per essere pericolosa, di
ucciderne alcuno, se da essa ne segue morte, o mutilazione di
membro: & è certo che il monaco (il che parla quel testo) fe-
ce opera ricetta, & tale, ch'egli era proibita per essere pericolosa
d'ingenerar morte, perchè usò la cirugia quanto al tagliare, aprire,
& abbruciare alcune carni: [b] il che non solamente a Monaci, ma
comandato a tutti quelli di cotale stato, per essere perico-
losa, seguitane morte come tiene il Panormitano [c] & la com-
munale. Di maniera che, se quel, che presuppone la sua tradut-
tione sia vera, la sua limitatione sarebbe falsa; & se la sua li-
mitatione è vera, la sua induttione si presuppone falsa. Il sesto
[3], nel quale egli si fonda e, che se l'adultero, essendo trovato
dal marito con la moglie, per difendersi uccide il marito, non
è irregolare. Il contrario di ciò, che si tenemo nel Mona-
stero, & prima lo tenne S. Antonino [d], & per la ragione la ma-
lizia non si presume, perciochè l'adulterio è opera illecita, & pe-
ricolosa, e tal seguita morte; atteso la inclinatione degli huo-
mini, & lato di uccidere gli adulteri, & le lor mogli, & anco
atteso le leggi, che non obligano per l'ultimo rigore, ne
particolare donde in certi casi sia la limitatione, contra che la
irregolarità è naturale, che seguita d'opera illecita, e pericolosa di mor-
te, la irregolarità l'accompagnerà. Il settimo, ch'egli si fonda in dire,
che non si legge per la sopranotata regola generale de' Dot-
tori, che dicano, che niuno sia tenuto irregolare per qualche morte
casuale, che seguita d'opera illecita, se non due [e], che dan-
no ad intendere dicendo, che non sia irregolare la morte, che
d'opera lecita lecitamente fatta ne segue. Il qual fondamento è
debile: perciochè all'argomento, che chiamano *a contrario sen-
su*, benchè sia debile in logica, però è alle volte nella leg-
ge [f], quando si toglie per provare quella cosa, il cui contra
rio è espresso nella legge [g] & non si trova espresso il contrario
della detta legge, egli è di natura tale, ne segue che per
4 quello egli si può provare. L'ottavo [h] che que' due Capitoli non
solamente provano per l'argomento, che chiamano *a contrario
sensu*,

[a] Panormitano, & Card. in cap. Significasti de homicid.

[b] Panormitano, & Card. in cap. Significasti de homicid.

[c] Panormitano, & Card. in cap. Significasti de homicid.

[d] Antonino 3. part. tit. 8. cap. 3. §. 4.

[e] Angelus Mediolanensis, & Card. in cap. Significasti de homicid.

[f] Panormitano, & Card. in cap. Significasti de homicid.

[g] Panormitano, & Card. in cap. Significasti de homicid.

[h] Panormitano, & Card. in cap. Significasti de homicid.

lenza, ma etiam di per quello, che chiamano, *licentiante ratione & causa*. Perciochè l'uno di essi [a] dice che il Capestrano di che egli parla non è irregolare, perchè [b], nè con la volontà, nè con l'opera egli fece homicidio; nè gli accadè operando illecita opera. Et l'altro [c] tutta d'irregolarità uno, perchè [d] egli non fu negligente nell'opera sua. Il nono, che di loro sono molti detti, che generalmente pongono per regola, che chi disforma, ò fere, che uccide, ò taglia membro d'huomo, o ne è cagione: ò cria questo per ignoranza, ò per errore: ò gettando pietre, ò dando delle ballonate a' suoi discepoli incautamente [e]. Le quali tutte tanto [illegible] sono una regola, che nella loro [illegible] quella, che [illegible] & [illegible] mente, diretta o indirettamente occorre, o tolga cagione dell'homicidio, come habbiamo detto nel Maestro [f]. Et anco molti Dottori, dei quali fu S. Tomaso [g] fu tutto di parere, che anco per l'homicidio, che uno ha fatto per la sua [illegible] le dilatazioni [illegible] & certo, che dalle regole delle leggi non ci [illegible] tiamo dilatare, se non per la legge stessa, ò per molto necessaria ragione [illegible] in essa legge [h]. Et poi che la legge, non esprime di quella irregolarità, se non colui, che a caso senza colpa uccide, o cagiona di morte, o scientemente operando, o con proposito per difendere sua vita, tutta pesata la ragione de i Dottori, che la disformazione casuale, ch. di opera colpabile nè legge, cagiona irregolarità. Per questi fondamenti, non attendere tenere la detta limitatione, se quella come egli dice è contra al opinione de i Dottori nominati. benchè [illegible] pur bene, tenuta quanto alla concordia con l'altra, che essi tengono [illegible] al motto [illegible] & anco alcuni che l'espongono tanto, che che homicidio casuale non fa irregolare colui, che non habbia colpa cruenta, & incominciata per sua natura, o per la intentione del colpato per effetto mortifero. Esempio, se prego il mio compagno che uenga con esso meco insino alla Chiesa, & io ui uo con alcuna intentione mortalmente mala di uedere, udire, parlare, o fare cose [illegible] & nel [illegible] un segno uccide, che esce dal tetto, ello non [illegible], [illegible] mortalmente. Perciochè quantunque [illegible] sia [illegible] quello, che io [illegible] pregato, che [illegible], & io per [illegible] pregarlo, & in andare alla Chiesa con [illegible], & nel fare mortalmente male, per quella malitia, & colpa [illegible] non si ordina, ne incammino a quella

morte,

morte, nè per la natura dell'opera, nè per la intentione dell'operante, che tu non la commetti in pregare, & in scongiurare, ch'ei uenisse doue egli muori: Per questa limitatione, & conclusione fa. Il primo che per quel, che occorre à caso, niuno merita danno, nè pena [a]: Benche ne preceda la colpa: se essa non si ordina, ò s'incamina per ello caso, come singolarmente dicono alcuni, parlando di questa medesima materia [b]. Il secondo, che se io ti'impresto la Mula di qui à Toledo, benche uoi la caualchiate con alcuna intentione mortalmente mala per dire, intendere, ò fare alcun peccato mortale, & nel camino, una saetta del cielo, ò un cane arrabbiato, ò altra cosa fortuita ammazza la Mula, uoi non sarete obligato à pagarmela, percioche dato, che per colui, che toglie impresto alcuna cosa, ella si perda a lui, (benche si perda per caso fortuito,) quando al caso precede la colpa [c], & nel fatto proposto, al caso precede la uostra colpa, però perche, ne per tua natura, nè per uostra intentione s'incammina a ella, & colui non ui ha da condannare, secondo la mente, & costumi di tutti [d]. Il terzo † che Pietro d'Ancarano, & Filippo Fun. espressamente decidono e sopra una glosa dicendo quello, che quello, che ella dice che danna quel, che a caso auuiene quando al caso precede colpa, si ha da intendere quando la colpa si ordina, & incamina a ello caso & la glosa parla in questa medesima materia d'irregolarità. Il quarto, che pare che la ragione d'una risposta di Bonifacio Ottauo f chiaramente pruoui questo: Percioche dopo ch'ei disse, che colui, che comanda che si ferisca altrui con protestatione, che non si occida, se il mandatario l'occide, è irregolare, da per ragion di colui che in comandarlo hebbe colpa & douea pensare che quel poteua auuenire: significando per questo, che quantunque in commandare egli hauesse colpa, però, se non pensaua, che quel delitto, douesse resultare dal suo precetto, non sarebbe irregolare. La onde si puo raccorre, che, se uno mandasse un messo di qui à Medina à fare alcuna compra, o uendita, mortalmente mala, & nel camino egli fosse ucciso da un tuono, da un Leone, ò da un ladro egli non sarebbe irregolare, percioche; quantunque egli hauesse colpa in mandarlo a far cattiua opera, però egli non era obligato a pensare, che di quel mandato ne poteua ca-

6

a d.l. sed non [illegible] fortuitis C. de [illegible] & [illegible] de [illegible]

b [illegible] de Ang. & Petr. de Ancha. & Petr. de [illegible] gl. [illegible] de homicid. 6

c C. de reg. iur. & c. fin. de depos.

d In 1. duob. cap. [illegible] de homicid. 6

e [illegible] de homicid. 6

f In d. c. fi. de homicid. 6

scare quella morte, acciochè per quello egli lasciasse di mandarlo. Il quinto. † che non impedirebbe la forza di questo quarto fondamento che dira che Silvestro [a] dice, che Bonifacio pose in quel luoco due ragioni di suo capo. La prima: cioè, perche egli hebbe colpa in mandarlo, ha luoco in ogni precetto colpabile, & la seconda, ch'el doueua pensare, che quel douesse auuenire nel precetto lecito. Il primo, perche la tua dichiaratione è contra la glosa; benche egli la riprenda: ma tutti communemente la seguono. Il secondo perche egli rimprouera il testo, facendo della copulatiua, & disgiuntiua [b] *Vel*. Il sesto che ci muoue molto, è che la decisione di Bonifacio sarebbe souerchia, & in dubbio, senza dubbio, se questa limitatione fosse uera. Adunque, se per essere irregolare per homicidio casuale bastasse qual si uoglia colpa di colui, à chi egli occorre, senza alcun dubbio, sarebbe certo, che sarebbe occorso per la colpa del commandare, che si douesse ferire, tanto, che è uicina a quella di occidere: & per questo egli non hauea cagione di fare quel Decreto. Il settimo, (al nostro parere,) uolle sentire Innocentio [c] nell'essempio, che ei pose in quel suo detto, † che non solamente è irregolare, chi conseglia, che si occida, ma etiandio colui, che conseglia, che si faccia alcuna cosa, d'onde ne segua la morte. Percioche egli pone l'essempio di colui, che conseglia, che si debba sparare un pezzo di Artiglieria: ò che si tenti a altrui: o che si uada à pigliare per forza un castello; che uerisimilmente non si puo pigliare senza morte d'huomini, & molto ne dubita di colui, che conseglia, che si debba pigliare un castello a tradimento: perche molte uolte se ne suole pigliare alcuno senza morte, & se qual si uoglia colpa incaminata, o non incaminata à qualche morte, perciò gli bastasse, non dubitarebbe del quarto essempio, ne porrebbe i tre primi in colpe tanto uicine, ordinate à morte, nè per ragione, che ne i tre casi s'incorre in irregolarita, egli direbbe, che quel, che si commandaua in questi, era un uso all'homicidio. Il settimo, che questo medesimo sentirono quiui, l'Hostiense, Giouanni Andrea, & la commune, col Panormitano, dice, che la ragione perche Innocentio inclina in dire, che anco nel quarto caso s'incorre in irregolarità, è che quantunque egli non ha tanto certo che ne habbia da seguir morte della presa del castello à

tradi-

a Ver homic. 1. q. 9. ver. 4.

b Cõtra l. Nõ aliter ff. de leg. 3. & c. Presbyter de verb. significa.

c In ca Audientiam de homic.

7

8

rradimento, come della preſa di quello per forza, nondimeno anco molte uolte ella ne ſegue, nel preaderſi à tradimento. Il medeſimo ſente la commune [a], in dire che la ragione perche eſſa conclude è, che chi conſiglia uno ch'ei deboa occidere un'altro, & quegli occida lui, egli ſi fa irregolare: percioche egli doueua preſentire che ciò poteua ſeguire da quel delitto. come dichiara il Panormitano [b]. Il nono † fa, che ſe teneſſimo il contrario, & ſeguiſſimo quelli, che tengono che baſta per 9 quello la colpa uenale [c], quaſi ſempre colui ſarebbe irregolare, che diceſſe, faceſſe, conſigliaſſe, ò commandaſſe, alcuna coſa, la quale facendoſi, ne ſeguiſſe morte, percioche communemente (come in altra parte habbiamo detto) [d] benche ſia herenia Luterana il dire [e] che tutte le noſtre opere ſono peccati almeno uenali, però tanto è la miſeria humana, ch'io temo che i più di quelli, che facciamo, alcuni ſiano uenali, o per eſſere eſſi nel ſuo genere tali, ò per mancarli alcuna circoſtanza del tempo, del luoco, della perſona, della maniera, del fine, & d'altre coſe, che hanno tutte da concorrere, accioche l'opera ſia buona [f], la quale, ſe non è buona, per forza fara cattiua, almeno uenialmente; perche niuna opera humana fatta con deliberatione, & che in individuo, che gli giuriſti chiamano ſpecie ha indifferente, cioe, ne cattiua, nè buona [g]: & per conſeguente, quaſi tutti gli homicidij caſuali auerrebbono a quelli, che uenialmente peccaſſero. Il decimo ſa, che ſe ciò, che pretendiamo non ſode la uerita, ne ſeguirebbe, che quantiſſimo a uedere giostre, tornei, giuochi di canne, o tori per malitia mettano, o per uanita uenale, de i quali ſono (al noſtro parere) ripieni, & conducano con eſſi loro donne, figliuoli, ſerui, & amici, & altre perſone, ſarebbono irregolari, ſe alcuni di eſſi moriſſero, o perdeſſero membri: per qualche cadimento de' Catafalchi; del ferro, delle lancie, de' troncoui, de baſtoni, delle canne, dell'incontri, de' caualli, & d'altre coſe ſimili, che a caſo accaſcano, che ſarebbe un empire il mondo d'irregolari, di Vescoui, di Prelati, & d'altri Eccleſiaſtici principali, & honorati Laici. L'ultimo ſa quella diſtinzione, & reſtrittione, che nelle editioni nuoue della reuiſta aggiungemmo al Manuale [h], delle tre diſformationi, o homicidij, cioe del tutto uolontario, del tutto caſuale, & mixto. Done diſſimmo ch'è mero caſuale quello, che non

[a] In 2. c. Audien. de homi.

[b] In d. c. ad audientiã

[c] E q'ſta eſt Gar. 2. q. 99. art 8.

[d] In ca. inter uerba q. 1. nu. 2.

[e] Conc. in Alph. Catt. pro poſitio Rodul. Agricolæ hæreſ. Vera. ſeruitij non affer. no. Lutherani 31

[f] Dicunt ſcil. Do. mi. & Tho. 1. 2. q. 18. art. 9

[g] Tho. 1. 2. q. 18. art. 9

[h] In ca. 21. nu. 22

si uuole, direttamente in se; & ne segue da quello, che in niuna maniera si ordina per ello, che è la morte, con che una saetta celeste occide colui, che si manda in alcuna parte, senza nessun pensiero della sua disformatione. Del quale absolutamente habbiamo detto quiui, che non fa irregolare. & al presente largamente l'habbiamo prouato. † Da tutto questo, per dichiaratione di quello, infermo queste illationi. La prima è, che disse bene il Soto, che Siluestro non diede nel segno in dire, che il Chierico incorre in irregolarita, che tagliando qualche arbore d'altri, occide alcuno à caso: benche egli mettesse tanta diligenza, per non occiderlo, quanto basterebbe, per non incorrere in irregolarità, se tagliando il suo arbore il medesimo gli auuenisse: per che la colpa del tagliar l'arbore d'altri, non s'incamina alla morte, che occorre. La seconda, che anco ha detto bene il medesimo, che non sarebbe irregolare il Monaco; se sonando la campana in tempo prohibito, il battaglio di essa occidesse alcuno, se pero nel sonare egli mettesse tanta diligenza, quanto basterebbe per non essere irregolare, se nel tempo che gli è permesso, la sonasse. La terza, che Siluestro afferma, dicendo, che sarebbe **irregolare il Chierico**, se gli auuenisse un'homicidio casuale, esercitandosi in mercantia prohibita, per il quale non sarebbe irregolare, se la mercantia gli fosse lecita: pur che ella fosse tale, che, ne per sua natura, ne per la intentione d'ello Chierico si ordinasse à quella morte.

La quarta †, che quantunque il Gaetano affermi, dicendo, che il Chierico, che cacciando mette tanta **diligenza, quanta il** Laico, accioche non ne segua homicidio, non pecca piu di peccato, che di homicidio, come anco fa il Laico: ma non si deue dire, che il Chierico in quel caso incorra in irregolarità, & il Laico nò: se la sorte della caccia non si ordina da se all homicidio, come è la caccia, di Lepri, di Conigli, di Starne, con le reti, ò con Falconi, senza alcune arme, nella terra, doue ella non è prohibita: dato, che il Chierico pecchi, per cacciare, mancando alla sua Chiesa, **ò per altra ragione, che** non s'incamina all'occidere: Ne anco, se andando egli alla caccia, la saetta celeste occide alcuno, che per i suoi preghi andò con ello lui: Benche il suo detto si puo saluare nella caccia de gli Orsi, & de i Cinghiali, la quale s'usa con l'arme, se la morte

accascasse

accasciasse per essa, & non per altro caso di saetta, ò di tempesta, di diluuio, ò d'altra maniera, ch'egli non douesse pensare. Il quinto, che non è irregolare il frate Minore, à cui è stato vietato l'andare à cauallo, perche la Mula, che egli caualcaua (essendo assai quieta) senza alcuna sua colpa occide un fanciullo; perche, la colpa del suo andare à cauallo della Mula quieta, non si ordina, nè s'incammina a tal morte, nè per sua natura, nè per
12 la potestà sone di chi la caualca. La festa † che anco non è irregolare il cacciatore, la cui caccia solamente è illecità, per essere il dì di festa all'hora di Messa, ch'egli era obligato udirla, ò dirla, se senza altra colpa sua ordinata, alcuna morte ne seguisse. La settima, che non è irregolare lo studente, che pregando lo menasse un compagno a lauarsi nel fiume, & di quindi andassero à rubbare dell'agresta delle vigne: & che qualche cane arrabbiato lo mordesse nel camino, & morisse di quel morso, benche farebbe irregolare (al nostro parere), se'l guardiano della vigna l'occidesse, ò il cane che guarda la vigna, lo mordesse, & di quella morficatura egli morisse: perciochè nel primo caso la sua colpa non si ordinarebbe in maniera alcuna con la morte, & nel secondo sì. L'ottaua è che vna morte casuale faccia irregolare, che opera illecitamente, & un'altro no, come per essempio, Vn Chierico ordina un torneo a cauallo, & muoia molti cauallieri, che uenghino à giostrare con esso lui, che è il mantenitore; muoia alcuno per li colpi, ò per la caduta da cauallo, egli è irregolare, ma s'ei morisse per una saetta celeste, ò per dolor colico, egli non è irregolare, perciochè quantun que la morte casuale accadesse, facendo opera illecita, & ordinata per sua natura per occidere, non è ordinata però per quel genere di morte. Tutto questo è cosa cotidiana. Più chiaro essempio è quello di colui, che mena compagni, per prendere illecitamente una fortezza; & nel camino, la saetta celeste gliene occide uno. & nella entrata del castello, quelli, che lo guardano, ne occidono un'altro: perciochè per la morte dell'ultimo egli fara irregolare, & per quella della saetta no. La nona, & ultima, che accioche l'homicidio casuale causi irregolarità in colui, che opera illecitamente, non è necessario, che tanto ordinata, & incamminata sia la colpa, per occidere, che il più delle uolte ne segua da ella la morte. Per-

cioche baſta che alcune uolte ella ſoglia ſeguire; & che all'arbi-
trio [a] di huomo da bene, la colpa di quell'opera illecita, ſia ordinata, & incaminata per morte, ò per mutilatione; come conſta, per le illationi ſopradette [b]. Delche ne riſulti honore, & gloria al Noſtro Sig. GIESV CHRISTO, & alla ſua Glorioſa, & Santiſs. Auola, Madre della Glorioſiſſima Vergine, & Madre: la cui feſta, dell'Anno M D L V I. ha finito di celebrare, poco ha, nella meza notte la Chieſa Catholica.

Amen.

Salamantica, hora prima alterius diei, ſeptimo Kalendas Auguſti: Anno M D L V I.

Il fine dell'ultimo Commentario.

a Quid fit humanum arbitrium, & quale boni viri arbitrium commutatum, tamen sit causa delicti, dec. 11. deleg.

b Et per ea continebatur in fin. ca. Presbyterum, de hom.

REGISTRO.

a b. A B C D E F G H I K L M N.

Tutti ſono Quaderni, eccetto b, ch'è Terno, & N, ch'è Quiaterno.